

Università degli Studi di Napoli Federico II
Dottorato di ricerca in Filologia
Coordinatore: Prof. Antonio Gargano

Tesi di dottorato
Ciclo XXXI

**L'oratore Lucio Licinio Crasso:
commento alle testimonianze e ai frammenti**

Candidato: Dott. Claudio Corsaro

Tutore: Prof. Antonella Borgo



Napoli 2018

Ai miei genitori

SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	3
TESTIMONIANZE DI CARATTERE GENERALE.....	39
I. IN C. PAPIRIUM CARBONEM.....	175
II. DE COLONIA NARBONENSI	289
III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI	345
IV. IN C. MEMMIUM	429
V. SUASIO LEGIS SERVILIAE.....	475
VI. PRO Q. SERVILIO CAEPIONE	615
VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS.....	656
VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM	814
IX. IN SENATU ADVERSUS L. MARCIUM PHILIPPUM CONSULEM.....	908
X. PRO C. SERGIO ORATA CONTRA M. MARIUM GRATIDIANUM.....	1035
XI. PRO C. VISELLIO ACULEONE.....	1066
XII. PRO C(N). PLANC(I)O CONTRA M. IUNIUM BRUTUM.....	1084
XIII. PRO C. SERGIO ORATA CONTRA CONSIDIUM.....	1167
XIV. PRO PISONE	1206
XV. TESTIMONIUM IN CAUSA M. MARCELLI	1235
INCERTAE SEDIS	1259
CONCLUSIONE	1285
APPENDICE: CRASSO, ANTONIO E LA CULTURA GRECA	1287
INDICE DEI PASSI COMMENTATI	1357
BIBLIOGRAFIA	1360

INTRODUZIONE

I.

1. Lucio Licinio Crasso nacque, verosimilmente a Roma, nel 140 a.C.: l'anno si deduce da un passo del *Brutus* (§ 161, fr. 22) dove Cicerone scrive che il suo maestro aveva pronunciato l'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, quando aveva trentaquattro anni e di altrettanti era maggiore di lui, vale a dire che il discorso era stato tenuto nell'anno di nascita dell'Arpinate, il 106. Crasso dunque, precisa l'autore, era nato sotto il consolato di Quinto Cepione e Caio Lelio ed era di esattamente tre anni più giovane dell'altro grande oratore della sua generazione, Marco Antonio (*triennio ipso minor quam Antonius*): quest'ultima notizia, però, pone un problema esegetico, in quanto in *De orat.* II 364 lo stesso Cicerone aveva fatto dire ad Antonio che Crasso era di quattro anni più giovane di lui (*quadriennio minor est*). Diverse sono le ipotesi avanzate dalla critica per spiegare questa contraddizione: Ellendt¹, ad esempio, in nota al passo del *De oratore* scrive che la differenza di età era di fatto di tre anni, ma gli antichi inserivano nel computo anche l'anno di partenza (nel nostro caso, il 143), pertanto Cicerone giunge al numero di quattro; Cima², invece, suppone che nella prima opera Antonio tenda ad esagerare la differenza di età tra sé e il suo amico e collega, mentre nel *Brutus* Cicerone, usando *ipse*, lascia intendere che la distanza cronologica tra i due corrispondeva ad un triennio preciso. Nessuna delle due tesi, in vero, appare del tutto convincente: da un lato, infatti, la differente modalità di calcolo cronologico non spiega comunque la divergenza tra i due passi (Cicerone dovrebbe parlare in entrambi i casi di un *quadriennium*); dall'altro, nel *De oratore* Antonio afferma che Crasso non può esimersi dal trattare gli argomenti retorici richiestigli adducendo a pretesto l'età, in quanto è di quattro anni più giovane di lui, quindi non si vede perché egli dovrebbe essere interessato ad aumentare la differenza di età (che si tratti di tre o quattro anni, Crasso è comunque più giovane di Antonio). Differenti, in effetti, sono le ipotesi che hanno goduto di credito presso la critica. Alcuni studiosi, ad esempio, hanno ipotizzato la semplice presenza di un errore nella testimonianza del *De oratore*: così Häpke³;

¹ ELLENDT 1841, pag. 241.

² CIMA 1903, pag. 158, nota 4.

³ RE XIII.1, col. 254

INTRODUZIONE

Douglas⁴, il quale pensa che nel *Brutus* Cicerone corregga sulla base dell'autorità di Attico; Sumner⁵, che avanza l'ipotesi che nel *De oratore* l'Arpinate sia indotto in errore da una scorretta inferenza sulle magistrature dei suoi due maestri (Antonio fu sia console sia, probabilmente, pretore quattro anni prima di Crasso), mentre per la redazione del *Brutus* abbia effettuato indagini più attente; Malcovati⁶; Marchese⁷. Diversamente, altri studiosi hanno supposto che l'errore sia nato non da Cicerone, bensì dalla tradizione manoscritta del suo primo grande dialogo retorico: la lezione *quadriennio* sarebbe stata in origine *qua triennio*⁸, *qui triennio*⁹ oppure *at triennio*¹⁰. Incerti tra le due ipotesi, infine, si dicono May e Wisse¹¹, i quali reputano parimenti plausibile l'idea della corruzione testuale e quella dell'errore di Cicerone, che si spiegherebbe con la complessità delle questioni cronologiche e con la minore attenzione ad esse prestata dall'autore nel *De oratore* rispetto al *Brutus*. Qualunque delle due supposizioni sia corretta, comunque, ciò che appare certo è che Antonio nacque nel 143, mentre Crasso nel 140: il nostro, dunque, era in un certo senso figlio dell'età dei Gracchi, nella quale "grandi oratori versarono fiumi d'eloquenza nelle assemblee, ove poi, per strano contrasto, l'ultima parola cominciò d'allora a spettare non alla persuasione, ma ai randelli e alle spade"¹².

Un altro punto oscuro a proposito delle origini di Crasso è il seguente: chi era suo padre? Dal nome, in effetti, si deduce solo che egli apparteneva alla famiglia dei *Licinii Crassi*, ma nel *De oratore* il nostro, pur ricordando diverse volte il padre (cfr. ad esempio III 74, fr. 13-bis), non riporta mai né il suo nome né alcuna informazione utile ad identificarlo: la critica ha dunque fornito sulla questione cenni per lo più rapidi e vaghi. Così Söderholm¹³ scrive che il padre di Crasso non raggiunse né la censura né il consolato (evidentemente lo studioso ascrive a questo l'oscurità del personaggio), mentre Piderit e Harnecker¹⁴ parlano genericamente di genitori sconosciuti;

⁴ DOUGLAS 1966, pag. 125.

⁵ SUMNER 1973, pagg. 93-94.

⁶ ORF 1976, pag. 237.

⁷ MARCHESE 2011, pag. 337.

⁸ OETTE 1873, pag. 10, nota 2.

⁹ LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pagg. 82-83, sulla scorta di Renting.

¹⁰ KUMANIECKI 1995, pag. 259.

¹¹ MAY-WISSE 2001, pag. 222, nota 349.

¹² FRACCARO 1912, pag. 318.

¹³ SÖDERHOLM 1853, pag. 21.

¹⁴ PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 18, nota 66.

INTRODUZIONE

similmente Wilkins¹⁵ spiega che nulla è noto dei suoi parenti, così come incerto è se egli fosse strettamente affine ai *Licinii Crassi* detti *Dives*. Pur all'oscuro dell'identità del padre, Marshall e Rolin¹⁶ hanno avanzato delle ipotesi circa altri suoi parenti: il primo ritiene che suo zio fu Caio Licinio Crasso, il tribuno della plebe del 145 noto per aver rogato un progetto di legge che assegnava al popolo il diritto di eleggere i sacerdoti; Rolin, invece, identifica il nonno del nostro con il pretore del 172 Caio Licinio Crasso (che fu, aggiungiamo, console nel 168), mentre precisa che il padre dell'oratore non esercitò alcuna magistratura. L'ipotesi di Rolin, in effetti, era stata presentata già nel 1926 da Münzer, il quale nella "Realencyclopädie" dedicava un lemma¹⁷ a un tale Lucio Licinio Crasso, figlio appunto del pretore del 172 e padre del celebre oratore; diversamente Fantham¹⁸ identifica il padre del nostro Crasso con il console del 131 Publio Licinio Crasso Muciano, ma precisando che si trattava del padre adottivo.

La discussione più ampia del problema, comunque, è senza dubbio quella proposta ben più di un secolo fa da Oette, ripresa sinteticamente da Cima¹⁹. Oette smentisce anzitutto l'ipotesi che il padre di Crasso fosse Publio Licinio Crasso *Dives* Muciano sulla base del fatto che in Cic. *De orat.* I 170 lo stesso Crasso lo definisce genericamente *propinquus noster*. Dai Fasti Capitolini (iscrizioni marmoree conservate ai Musei Capitolini) emerge che l'oratore era figlio di un Lucio, ma a quei tempi non risulta nessun Licinio Crasso di nome Lucio, sebbene nel II secolo la famiglia dei *Licinii Crassi* fosse fiorente e per questo siano a noi noti i nomi di molti suoi esponenti: sorge dunque il sospetto, scrive lo studioso, che il padre del celebre oratore non appartenesse alla *gens Licinia*. Tra l'altro, è degno di nota che Cicerone nelle sue opere fornisca numerosissime informazioni sul suo maestro ma non il nome del padre, il che non sembra attribuibile al caso: al contrario, è ipotizzabile che Crasso sia entrato nella *gens Licinia* solo per adozione e che l'Arpinate taccia il nome del vero padre perché avrebbe infangato la reputazione del suo maestro. L'identità del personaggio, comunque, potrebbe secondo Oette ricavarsi da un frammento del poeta satirico Lucilio, che recita: *Luciu' Cotta senex, Crassi pater huius panaethi / magnus fuit treico*

¹⁵ WILKINS 1965, pag. 8.

¹⁶ MARSHALL 1976 [1], pag. 8; ROLIN 1980, pag. 44, nota 3.

¹⁷ RE XIII.1, *Licinius* 54, col. 252.

¹⁸ FANTHAM 2004, pagg. 31 e 48.

¹⁹ OETTE 1873, pagg. 10-13; CIMA 1903, pagg. 158-159.

INTRODUZIONE

*nummariu', solvere nulli / lentus*²⁰. Lucilio fa dunque riferimento ad un *Lucius Cotta senex* padre di Crasso che era un attaccabrighe venale e lento nei pagamenti: chi è costui? Le parole del poeta satirico sembrano adattarsi perfettamente a Lucio Aurelio Cotta, console del 144, il quale, non volendo pagare i propri creditori, si fece scudo della propria autorità magistratuale quando era tribuno della plebe, ma fu poi costretto dalle minacce del collega ad estinguere il proprio debito; il medesimo, quando era console, si scontrò col collega Servio Sulpicio Galba su chi dovesse recarsi in Spagna, ma Scipione Emiliano ottenne che la provincia non fosse assegnata a nessuno dei due perché Galba non aveva nulla, mentre per Cotta nulla era abbastanza; lo stesso Scipione poi accusò Cotta dinanzi al pretore (non si sa in base a quale imputazione) ed egli fu difeso da Quinto Cecilio Metello Macedonico, anche se poi fu assolto perché coruppe i giudici (o forse perché i giudici non volevano accrescere l'*auctoritas* di Scipione); Cotta pertanto fu un ottimate, ma un disonore per la sua parte politica. Stando ad Oette, questo personaggio sarebbe da identificare con il Lucio Cotta di cui parla Lucilio, il cui astio si spiegherebbe bene con la sua nota vicinanza a Scipione Emiliano. Da scartare, quindi, è l'idea che nel frammento luciliano il termine *crassi* sia un aggettivo (*Luciu' cotta senex, crassi pater huius*) e anche che il riferimento sia a Lucio Aurelio Cotta, tribuno della plebe che parlava con pronuncia molto aperta (*panaethi* sarebbe in questo caso un grecismo ironico per *πάναιθον*, splendido). L'allusione, al contrario, è all'oratore Crasso, che all'epoca della composizione di questa satira era notissimo, e il grecismo *πάναιθον* si spiega ricordando un frammento di Lucilio (86 ed. Marx, corrispondente a Cic. *De orat.* III 171) nel quale Scevola l'Augure, suocero dell'oratore, dice: *Crassum habeo generum, ne rhetoricoterus tu seis*²¹; il poeta, quindi, prende in giro Crasso con un grecismo perché egli presumibilmente si vantava di possedere l'*humanitas* dei Greci. In conclusione, l'oratore Lucio Licinio Crasso sarebbe figlio di Lucio Aurelio Cotta, poi adottato da un Lucio Licinio Crasso per noi sconosciuto (forse lo stesso personaggio che Diodoro Siculo

²⁰ Il passo corrisponde ai vv. 413-415 ed. Marx, dove però il testo è riportato in forma lievemente diversa: *Lucius Cotta senex, crassi pater huius, Paceni, / magnus fuit trico nummarius, solvere nulli / lentus* (inesistente sarebbe dunque il riferimento ad un personaggio di nome Crasso).

²¹ Il riferimento, scrivono MARX 1905, pag. 40, e di rimando Häpke in RE XIII.1, col. 255, è al processo *repetundarum* nel quale fu imputato Scevola, il quale così dileggiava lo stile affettato del suo accusatore.

ci informa essere di salute cagionevole e di conseguenza, possiamo immaginare, non in grado di generare figli).

Tra le generiche informazioni che Crasso nel *De oratore* (per la precisione in III 74, fr. 13-bis) fornisce del padre c'è che questi aveva seguito con cura la sua istruzione, che però si era interrotta precocemente quando il giovane, a soli ventuno anni, aveva esordito nel foro. Se questa notizia sia dotata di fondamento storico o meno, tuttavia, è difficile dire, così come di non facile soluzione è la questione relativa al contenuto preciso di questa formazione. Attendibile sembra la notizia, riferita nel *Brutus* (§ 102), che Crasso fu allievo del retore, giurista e storico Lucio Celio Antipatro, che in *De orat.* II 54 è definito suo *familiaris*; non è chiaro, però, quanto Antipatro abbia influenzato l'eloquenza del suo allievo²² e anzi se quest'ultimo dovette apprendere dall'illustre personaggio nozioni di diritto²³ o di retorica²⁴ oppure di entrambe le discipline²⁵ (il solo Cima²⁶, per quanto ci è noto, suppone che Antipatro avesse avviato Crasso allo studio della letteratura greca). Differente – e ben più complessa – è poi la questione relativa allo studio, da parte del nostro, delle discipline di origine greca, come la filosofia; su questo argomento, però, torneremo ampiamente nell'appendice, intitolata appunto "Crasso, Antonio e la cultura greca" (si veda in particolare il par. II).

2. Stando alle nostre fonti, come abbiamo accennato, Crasso fece il proprio esordio nel foro a soli ventuno anni, nel 119, citando in giudizio con successo il graccano rinnegato Caio Papirio Carbone (oraz. I, *In C. Papirium Carbonem*); considerando la rilevanza politica del procedimento, potrebbe essere corretta l'ipotesi di Marx²⁷ secondo la quale l'oratore aveva già prima trattato altre cause, ma private e di scarsa importanza. Nel 119, comunque, Crasso appare già sposato con Mucia, figlia minore del rinomato giureconsulto Scevola l'Augure e di Lelia (a sua volta figlia di Caio Lelio, l'amico di Scipione Emiliano): da questo matrimonio sarebbero nate due figlie, ma nessun figlio. La parentela tra Crasso e Scevola, in effetti, emerge da numerosi passi del *De oratore*, dialogo al quale entrambi prendono parte in qualità di

²² Così FOX 2007, pag. 140.

²³ BARDON 1952, pag. 172; ORF 1976, pag. 238; ROLIN 1980, pag. 44, nota 3; MEYER 1970, pag. 62 (sulla conoscenza del diritto da parte di Crasso, buona ma non eccezionale, vedi MEYER 1970, pagg. 60-63).

²⁴ MEYERUS 1842, pag. 291; OETTE 1873, pagg. 13-14; MARX 1894, pagg. 136-138.

²⁵ Häpke in RE XIII.1, col. 254: Antipatro trasmetteva agli allievi il gusto per uno stile accuratamente lavorato e l'interesse per il diritto.

²⁶ CIMA 1903, pag. 159.

²⁷ MARX 1905, pag. 40.

INTRODUZIONE

interlocutori: così in I 35 Scevola parla di Crasso come del suo genero, mentre in II 22, III 68, 133 e 171, specularmente, l'oratore definisce Scevola suo suocero (e così in III 45 parla di Lelia come sua suocera). Similmente, in *Brut.* 211 si legge che Lelia, figlia di Caio Lelio, aveva avuto [*scil.* con Scevola l'Augure] due figlie *Muciae*, una delle quali [*scil.* sposandosi con Crasso] aveva avuto due figlie *Liciniae*; al paragrafo successivo, tra l'altro, Cicerone informa che il Crasso nato dal matrimonio della Licinia maggiore con Publio Cornelio Scipione (pretore nel 93, figlio di Publio Cornelio Scipione Nasica, a sua volta figlio del Nasica che aveva assassinato Tiberio Gracco) fu adottato dal nonno materno, cioè l'oratore, il quale –si deduce– non aveva figli maschi. Va rilevato, poi, che al paragrafo I 24 del *De oratore* Cicerone afferma che nel settembre del 91 Crasso si era ritirato a Tuscolo con vari amici, tra i quali Scevola l'Augure, che gli era stato (*fuera*t) suocero: come è stato rilevato²⁸, l'impiego della forma verbale al piuccheperfetto lascia intendere che Mucia dovette premorire al marito. Alla parentela tra i due allude anche un frammento di Lucilio (240-241 ed. Marx) riportato dal grammatico tardo Nonio (pag. 433 ed. Lindsay), il quale scrive: *dominus rursum appellatur convivii exhibitor. Unde et dominia convivia. Lucilius Satyrarum lib. VI: 'qui te bonu' luppiter, inquit / Crasso Muciu', cum cenabat ... / ... dominum fortem'*. Commentando il frammento luciliano, Marx²⁹ spiega che Scevola, in quanto stoico, era di costumi frugali e che, dopo aver cenato presso il genero Crasso (l'oratore), uomo ricco e dedito ai piaceri, aveva imprecato contro di lui perché con il suo ricco pasto gli aveva causato un dolore di stomaco. Notiamo infine *en passant* che il matrimonio tra due esponenti di famiglie in vista di Roma quali erano Crasso e Mucia aveva senz'altro un valore politico: più che pensare con Häpke³⁰ che tramite la suocera (Lelia) Crasso si fosse avvicinato agli Scipioni, però, appare condivisibile l'idea di Gruen³¹ secondo la quale le nozze rappresentarono un legame tra Crasso e Scevola, che nel 121/120 si era staccato dagli Scipioni per la durezza della reazione antigraccana; tenendo conto della giovane età di Crasso nel 119, inoltre, Gruen deduce che il matrimonio non dovette precedere di molto l'incriminazione di Carbone.

²⁸ Ad esempio da Häpke in RE XIII.1, col. 255.

²⁹ MARX 1905, pag. 94.

³⁰ Vedi nota precedente.

³¹ GRUEN 1968 [2], pag. 114.

INTRODUZIONE

Ad un anno incerto, forse il 118, va poi datato un evento di una certa importanza sia nella vita di Crasso sia nella politica estera romana del periodo: la fondazione, a seguito della conquista della Gallia meridionale da parte di Cneo Domizio Enobarbo, della colonia di *Narbo Martius* (Narbona). Sebbene tanto la cronologia quanto l'esatto dipanarsi degli avvenimenti siano in parte avvolti dall'incertezza, sembra che a Crasso, forse come premio per il successo nell'incriminazione di Carbone, fu affidato il ruolo di *duumvir coloniae deducendae* insieme a Cneo Domizio Enobarbo, omonimo figlio del conquistatore della regione. Il progetto coloniale dovette però incontrare in un momento successivo (non si sa di quanto) l'opposizione del senato o di una sua parte, opposizione che si concretizzò, sembra di capire, in una rogazione che prevedeva l'interruzione della deduzione; Crasso, comunque, nonostante la giovane età, pronunciò dinanzi al popolo, al quale spettava la ratifica o il respingimento della proposta, un'orazione più matura di quanto ci si sarebbe aspettati da un *adulescens* come lui e così ottenne la bocciatura del progetto di legge (cfr. oraz. II, *De colonia Narbonensi*). La deduzione della colonia fu accompagnata dalla coniazione di monete con impresse le iniziali dei duumviri: L. LIC. CN. DOM.

Nel 118, dunque, Crasso iniziò probabilmente il proprio *cursus honorum*, che lo avrebbe portato a rivestire le più alte cariche magistratuali, fino al consolato e alla censura. Due sono le principali caratteristiche generali della carriera politica del nostro. Da un lato, come Cicerone stesso sottolinea in *Brut.* 282, essa fu svolta nei tempi e nei modi opportuni (per la precisione, l'Arpinate scrive che Publio Licinio Crasso, figlio di Crasso il triumviro, volendo accelerare il *cursus honorum* si rivelò diverso da tanti altri Crassi, tra i quali l'oratore Lucio): il nostro, infatti, come vedremo meglio a breve, rivestì la questura intorno ai trent'anni, l'edilità intorno ai quaranta, la pretura poco dopo, il consolato a quarantacinque e la censura a quarantasette, completando il proprio percorso quando non era ancora un *senex*. Oltre a ciò, lo stesso Cicerone in *Brut.* 161, fr. 22, informa che Crasso condivise quasi tutte le magistrature, ad eccezione del tribunato e della censura, con il noto giureconsulto ed oratore Scevola il Pontefice: ciò, scrive Marshall³², unito al succitato matrimonio con la figlia dell'Augure, fece sì che Crasso conservasse per tutta la sua vita la connessione familiare e politica con la

³² MARSHALL 1976 [1], pag. 8.

INTRODUZIONE

famiglia dei *Mucii* che i *Licinii* avevano iniziato a coltivare nella generazione precedente a quella del nostro.

3. Nel 114 la città di Roma fu scossa da un evento nefasto: la morte di una giovane ragazza, colpita da un fulmine e da questo denudata e uccisa, fu interpretata dagli indovini come segno della perdita della verginità da parte di alcune vestali; almeno tre di queste, Emilia, Licinia e Marcia, furono sottoposte al giudizio del collegio dei pontefici, che dichiarò la colpevolezza della sola Emilia. La clemenza del verdetto fu però criticata dal tribuno della plebe Sesto Peduceo, il quale ottenne l'istituzione di un tribunale speciale presieduto da Lucio Cassio Longino Ravilla: ne conseguì la condanna di tutte e tre le vestali implicate e di alcuni altri uomini, presumibilmente coloro che avevano contratto con le sacerdotesse rapporto incestuoso. A nulla valse in questa circostanza il discorso pronunciato in difesa di Licinia dal nostro Crasso, probabilmente legato all'imputata da parentela (oraz. III, *Pro Licinia virgine Vestali*).

Nonostante questo insuccesso, negli anni a seguire Crasso svolse diverse tappe della sua carriera politica. La prima di queste fu la questura, alla quale Cicerone accenna più volte nel *De oratore* (I 45, 47, 57, 84 e 93; II 360 e 365; III 75): da questi passi si deduce che la provincia assegnata al nostro fu l'Asia e che nel corso della sua permanenza in Oriente egli aveva (o avrebbe) avuto la possibilità di ascoltare uomini dottissimi; di ritorno dalla provincia, poi, partito dalla Macedonia si fermò ad Atene, dove, spinto anche dal giovane Marco Marcello, si sarebbe intrattenuto con altri dotti, tra i quali i filosofi Carmada (insieme al quale avrebbe letto il *Gorgia* di Platone) e forse Metrodoro³³. Proprio ad Atene, tra l'altro, avrebbe avuto luogo un episodio increscioso: Crasso, infatti, era giunto in città pochi giorni dopo che vi fossero celebrati i misteri eleusini e chiese che questi fossero ripetuti per permettergli di assistere; gli Ateniesi, però, si rifiutarono di accontentarlo ed egli si ritirò a Roma sdegnato. Sebbene Cicerone trasmetta, per bocca di Crasso, numerose informazioni sulla questura di quest'ultimo (in *De orat.* II 365, tra l'altro, il nostro dice che quella aveva rappresentato la sua più lunga assenza dal foro), incerta rimane la questione della cronologia: ciò ha indotto gli studiosi ad avanzare delle ipotesi alquanto divergenti. Qualche studioso si è dunque limitato a parlare di un anno incerto tra il 112 e il 108³⁴ o

³³ Che Crasso dice in I 45 di aver conosciuto ad Atene, mentre in II 360 di aver incontrato in Asia.

³⁴ KRUEGER 1909, pag. 30; BARDON 1952, pag. 171.

INTRODUZIONE

tra il 112 e il 109³⁵ o anche a fornire il solo termine minimo del 113, o meglio 112³⁶, oppure quello massimo del 109³⁷. Altri invece hanno tentato di datare più precisamente la magistratura: così Cima³⁸ si mostra incline ad escludere dal ventaglio di possibilità il 113, anno del processo delle vestali e dunque di permanenza a Roma del nostro, a favore del 112; Söderholm e, più di recente, May e Wisse³⁹, invece, propendono per il 111, con rientro in patria verso la fine del 110; molti, poi, sono coloro che si sono schierati con maggiore o minore convinzione a favore della data del 109⁴⁰; secondo Alexander⁴¹, infine, la magistratura andrebbe collocata al massimo nel 109, più probabilmente nel 111 o 110, e questa supposizione era già in Sumner⁴², il quale rileva come una datazione al 109 è poco plausibile in quanto da *De orat.* II 365 si evince che la questura si estese per un secondo anno, il che implica che Crasso nel 108 sarebbe dovuto tornare di fretta a Roma per candidarsi al tribunato (ma a III 75 egli afferma che se non fosse stato per l'episodio dei misteri, si sarebbe trattenuto più a lungo ad Atene). La più ampia e recente indagine sulla questura di Crasso, comunque, è senza dubbio quella del già citato Jakob Wisse⁴³, i cui punti principali possono essere così sintetizzati: un'attenta analisi delle testimonianze contenute nel *De oratore* e della complessa questione del calendario attico e di quello romano permette di inferire che la magistratura fu rivestita da Crasso nell'anno 111 e si protrasse, pur senza una proroga ufficiale, nel 110; la regione assegnata al nostro, come abbiamo visto, fu l'Asia, lasciata la quale egli raggiunse via terra la Macedonia e poi, probabilmente in autunno, Atene, dove richiese (forse ironicamente) la ripetizione dei misteri eleusini; Cicerone chiarisce il contesto delle conversazioni dotte di Crasso allo scopo di mostrare quest'ultimo come un "practical Roman immersed in Roman governance and politics" (pag. 129) e dunque di dare maggior credito alle sue affermazioni sull'asserita

³⁵ Häpke in RE XIII.1, col. 256; MEYER 1970, pag. 24.

³⁶ OETTE 1873, pagg. 20-21.

³⁷ MRR 1952, pag. 579; SUMNER 1973, pag. 19; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. I, pag. 150, nota 30.

³⁸ CIMA 1903, pag. 162, nota 4.

³⁹ SÖDERHOLM 1853, pag. 21; MAY-WISSE 2001, pag. 223, nota 350.

⁴⁰ Così WILKINS 1965, pag. 9; NORCIO 1970, pag. 23; VARDELLI 1978, pag. 80; Broughton in MRR 1951, pag. 546 (precisando che si tratta della data più bassa ipotizzabile, dato che nel 107 Crasso sarà tribuno della plebe); Malcovati in ORF 1976, pag. 237; Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 523 (con rientro nel 108).

⁴¹ ALEXANDER 1990, pag. 24, processo 48, nota 3.

⁴² SUMNER 1973, pag. 97.

⁴³ WISSE 2017 (si vedano in particolare le pagg. 122-140); ringrazio la prof.ssa C. Steel per avermi fatto conoscere questo lavoro e il prof. G. Celotto per avermelo fornito.

INTRODUZIONE

necessità, per l'oratore, di possedere un'ampia cultura generale e similmente riporta l'episodio dei misteri "to emphasize Crassus's credentials as a proper Roman" (pag. 130).

Pochi anni dopo, per la precisione nel 107, Crasso fu tribuno della plebe: fonte della notizia di questa magistratura è ancora Cicerone, il quale in *Brut.* 160-161 informa che Scevola il Pontefice fu tribuno nello stesso anno in cui Crasso pronunciò l'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, vale a dire, come abbiamo visto al punto 1, il 106, mentre Crasso aveva rivestito la medesima magistratura l'anno precedente; il suo tribunato però, precisa l'Arpinate, fu così silenzioso (*tacitus*) che se Lucilio non ci avesse raccontato due volte (*nobis bis narravisset*)⁴⁴ che Crasso aveva cenato presso il banditore Granio durante quella magistratura, nemmeno sapremmo che egli fu tribuno. Che questa cena sia da identificare con quella, succitata, alla quale prese parte Scevola l'Augure, ricavandone problemi allo stomaco, è possibile ma incerto; vale la pena comunque notare che l'amicizia tra Crasso e Granio è testimoniata da Cicerone anche in *De orat.* II 244 e 254, dove il banditore è definito rispettivamente *familiaris* e *amicus* dell'oratore. Secondo Oette⁴⁵, il legame tra i due nasceva dal fatto che entrambi si contraddistinguevano per il carattere spiritoso: in effetti, l'inclinazione e l'abilità di Granio nell'adoperare l'ironia emergono da numerose testimonianze, come Cic. *De orat.* II 281 e *Brut.* 172⁴⁶; lo stesso Arpinate in *Fam.* IX 15, 2 scrive che il destinatario della sua missiva, Lucio Papirio Peto, è l'immagine dell'arguzia di un tempo, quale era stata rappresentata da Granio, Lucilio, Crasso e Lelio⁴⁷. Al di là della questione dei rapporti personali tra Granio e Crasso, comunque, ciò che in questa sede è importante notare è che l'assoluta tranquillità del nostro nell'anno in cui rivestiva la funzione di difensore degli interessi del popolo implica con ogni probabilità che nel 107 si fosse ormai compiuto il passaggio da una posizione politica popolare, che era stata abbracciata in occasione della vicenda di Narbona, ad una ottimate, quale emergerà

⁴⁴ Non è mancato però chi ha visto nell'avverbio *bis* una dittografia della seconda sillaba del precedente *nobis*: così ad esempio JAHN-KROLL 1964, pag. 109.

⁴⁵ OETTE 1873, pag. 22.

⁴⁶ Sul personaggio, in particolare sulla sua arroganza, cfr. anche Cic. *Planc.* 33 e *Att.* VI 3, 7.

⁴⁷ Il passo è stato studiato da D'ARMS 1967, pagg. 200-202, il quale scrive che sia Peto sia i quattro personaggi citati sono legati alla Campania (all'epoca lo studioso crede ancora che Crasso avesse posseduto dei bagni caldi a Baia, salvo cambiare idea in un momento successivo: sulla questione si veda la "Premessa" all'oraz. XIII, *Pro C. Sergio Orata contra Considium*, par. II, punto 2).

INTRODUZIONE

pienamente l'anno successivo con l'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*; Oette⁴⁸, peraltro, rileva che il silenzio di Crasso è ancora più notevole perché il suo collega Caio Celio Caldo nel medesimo anno incriminò Caio Popillio per *maiestas*, senza che Crasso intervenisse, e fece approvare una *lex tabellaria* che introduceva il voto segreto proprio in questi processi.

Dai §§ 160 e 207 del *Brutus* sappiamo che negli anni intorno al tribunato Crasso era già molto richiesto come oratore e che egli, pur essendo più selettivo di Antonio nella scelta se accettare o meno gli incarichi propostigli, ne assumeva comunque un buon numero; di molte delle sue orazioni, purtroppo, non rimane alcuna traccia, però sappiamo che nel 106 egli pronunciò uno dei capolavori della sua eloquenza, l'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*. In quell'anno il console in carica Quinto Servilio Cepione propose una legge giudiziaria che prevedeva la restituzione al senato (parziale o totale?) del diritto di sedere nelle giurie forensi (tutte o solo quelle dei processi per malversazione?), diritto che Caio Gracco aveva trasferito ai cavalieri: grazie anche alla straordinarietà dell'orazione concionale del nostro, il progetto di legge fu probabilmente ratificato dal popolo e il potere giudiziario tornò, sebbene per pochi anni, nelle mani del consesso senatorio. L'intervento di Crasso in favore della rogazione del console attesta che il suo passaggio dai *populares* agli *optimates* si era ormai compiuto e che, in particolare, egli si era schierato con la fazione dei Metelli, dominatori della politica romana dell'epoca; a ciò si collegava anche l'ostilità nei confronti del campione dei *populares*, Caio Mario, quale è attestata ancora da Cicerone in *Prov.* 19.

La carriera oratoria e quella politica di Crasso si svolgevano naturalmente di pari passo e così il nostro, pochi anni dopo aver rivestito il tribunato e aver pronunciato il discorso in sostegno della rogazione di Cepione, ottenne di essere eletto edile curule assieme a Scevola il Pontefice. Cicerone dà testimonianza di questa magistratura in tre passi di altrettante sue opere e sempre in riferimento allo sfarzo che l'aveva caratterizzata: così in *Verr.* II 4, 133 scrive che Lucio Crasso, Quinto Scevola e Caio Claudio [*scil.* Pulcro, edile del 99], *potentissimi homines*, tennero *aedilitates ornatissimae*; in *Off.* II 57 l'autore riporta che Lucio Crasso tenne la carica di edile

⁴⁸ OETTE 1873, pag. 22.

INTRODUZIONE

insieme a Quinto Mucio [*scil.* Scevola] con grandissima magnificenza (*magnificentissima aedilitate functus est*); in *De orat.* III 92, infine, fa dire allo stesso Crasso che quando era stato edile aveva cercato di soddisfare le esigenze del popolo con mezzi ricercati, poiché non pensava di poterlo fare con quelli quotidiani e usuali. A riferire con maggiore precisione i dettagli di questo fasto è Plinio il Vecchio, il quale nella sua *Naturalis historia* ricorda da un lato (VIII 53) che Scevola, in veste di edile curule, era stato il primo ad offrire come spettacolo un combattimento di leoni, dall'altro (XVII 6 e XXXVI 7) che Crasso, quando ancora a Roma non c'erano colonne marmoree negli edifici pubblici, aveva fatto trasportare a Roma sei colonne di marmo dell'Imetto (monte dell'Attica celebre appunto per questo materiale) e poi le aveva spostate nella sua villa sul Palatino⁴⁹. Annotando il succitato passo del *De officiis*, Narducci⁵⁰ spiega che "a Roma l'esercizio dell'edilità (magistratura con attribuzioni molteplici, fra cui quella della polizia urbana, dell'approvvigionamento del grano, della sorveglianza dei mercati e della cura dei giuochi pubblici) era in pratica condizione necessaria per proseguire nel *cursus honorum*; organizzare sfarzosi spettacoli era la via maestra per assicurare al magistrato il favore della popolazione". Ciò che di questa magistratura rimane incerto, tuttavia, è ancora una volta la datazione: Broughton e Sumner⁵¹ la collocano entro il 100; diversi traduttori e commentatori del *De oratore*⁵² tra il 105 e il 100; altri studiosi⁵³, proponendo un intervallo temporale più ridotto, tra il 105 e il 103; Oette⁵⁴ tra il 103 e il 101; Badian⁵⁵ nel 104 o nel 103; altri, infine, hanno

⁴⁹ Queste colonne erano state inizialmente usate per adornare un teatro provvisorio (OETTE 1873, pag. 28; Häpke in RE XIII.1, col. 258; Cotrozzi in CONTE ET ALII 1982, vol. III*, pag. 523, nota 2 al par. 6; Corso in CONTE ET ALII 1982, vol. V, pag. 521, nota 1 al par. 7). Sull'argomento comunque torneremo nell'introduzione a Val. Max. IX 1, 4, fr. 39.

⁵⁰ NARDUCCI-RESTA BARRILE 2011, pag. 281, nota 59.

⁵¹ MRR 1952, pag. 579 (cfr. anche MRR 1951, pag. 575); SUMNER 1973, pag. 19.

⁵² LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 309; MAY-WISSE 2001, pag. 252, nota 112; Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pagg. 556-557.

⁵³ KRUEGER 1909, pag. 30; Häpke in RE XIII.1, col. 258; BARDON 1952, pag. 171; MEYER 1970, pag. 24; DYCK 1996, pag. 443; Narducci in NARDUCCI-RESTA BARRILE 2011, pag. 283, nota 60.

⁵⁴ OETTE 1873, pag. 28.

⁵⁵ BADIAN 1956 [2], pag. 105, nota 4.

INTRODUZIONE

cercato di fornire una cronologia più precisa dell'edilità, datandola al 104⁵⁶, 103⁵⁷ o 100⁵⁸.

L'anno 100, che coincida o meno con quello nel quale Crasso rivestì l'edilità, rappresentò un momento di grande importanza storica per la vita interna di Roma, quello in cui giunse a (tragica) conclusione l'avventura politica dei demagoghi Lucio Apuleio Saturnino e Caio Servilio Glaucia. Senza entrare nel merito delle vicende relative ai due personaggi, esponenti –se così si può dire– estremisti della fazione politica dei *populares*, ci limitiamo qui a ricordare che il senato nel 100 affidò ai due consoli in carica, Lucio Valerio Flacco e Caio Mario (quest'ultimo a lungo sostenitore dei demagoghi), l'incarico di difendere lo stato ed essi ordinarono di prendere le armi contro Saturnino e Glaucia: tra i numerosi personaggi di spicco che in quell'occasione parteciparono personalmente alla repressione Cicerone cita a più riprese il suo maestro Crasso (*Rab. perd.* 21 e 26; *Phil.* VIII 15), pur non precisando, come è stato rilevato⁵⁹, quale parte egli avesse avuto in quell'occasione. In ogni caso, è evidente che come nel 121 contro Caio Gracco e nel 111 contro gli attacchi di Memmio⁶⁰, anche nel 100 i ranghi del senato si chiusero temporaneamente contro i suoi nemici⁶¹: ben si comprende, in questo senso, l'intervento di Crasso nella lotta contro Saturnino e Glaucia, dal momento che egli non solo era diventato un esponente dell'ala ottimate della *nobilitas*, ma possedeva anche un animo tendenzialmente moderato, come diede prova in tutta la sua carriera nel foro e nel senato di Roma⁶².

La studiosa inglese Elaine Fantham⁶³ ha giustamente rilevato che negli anni che vanno all'incirca dal 100 al 95 Crasso, se non fu del tutto inattivo come oratore,

⁵⁶ Giannarelli in CONTE ET ALII 1982, vol. II, pag. 177, nota 1 al par. 53.

⁵⁷ MEYERUS 1842, pag. 291; SÖDERHOLM 1853, pag. 22; PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 22, nota 89; WILKINS 1965, pag. 10; NORCIO 1970, pag. 23; FERRERO-ZORZETTI 1995, pag. 725, nota 57; BELLARDI 2002, pag. 1122, nota 6 ("probabilmente"); Vottero in FIOCCHI-MARINONE-VOTTERO 2013, pag. 1001, nota 176.

⁵⁸ Malcovati in ORF 1976, pag. 237, e NARDUCCI 2013, pag. 218, nota 449 (circa); MARSHALL 1976 [1], pag. 8 (forse); VARDELLI 1978, pag. 80.

⁵⁹ CIMA 1903, pag. 172.

⁶⁰ L'avversario di Crasso nell'oraz. IV, *In C. Memmium*, per la cui biografia si veda il par. I della "Premessa" a questa orazione.

⁶¹ L'osservazione è di GRUEN 1968 [2], pag. 140.

⁶² Nel corso della quale la lotta anche accanita contro i nemici politici (si pensi agli attacchi contro giudici ed accusatori nell'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*: cfr. Cic. *Brut.* 164, fr. 23) non sfociò mai in violenza fisica o durezza coercitiva (gli stessi provvedimenti della *lex Licinia Mucia* del 95 e dell'editto contro i *rhetores Latini* del 92, sui quali torneremo a breve, non prevedevano probabilmente l'espulsione dalla città dei destinatari).

⁶³ FANTHAM 2004, pagg. 34-35.

INTRODUZIONE

comunque pronunciò pochi discorsi importanti. Due sono i motivi che a dire della studiosa possono spiegare questo comportamento: da un lato, la minaccia di Saturnino e lo scontento che era seguito alla sua uccisione spinsero i politici conservatori ad un atteggiamento di cautela; dall'altro Crasso stava avanzando nella sua carriera politica, pertanto preferì presumibilmente evitare il rischio di offendere qualche illustre personaggio con discorsi di difesa o di accusa. In effetti l'unico elemento certo in relazione a questi anni è che egli ricoprì la pretura: di questa magistratura, tuttavia, assolutamente nulla è noto e anzi la sua stessa esistenza si può dedurre esclusivamente dal fatto che nel 95, come vedremo, Crasso raggiunse il consolato, passo che prevedeva necessariamente l'esistenza di una precedente pretura. Ancora una volta, dunque, si presenta una questione cronologica: in che anno Crasso rivestì la carica di pretore? Anche in questo caso la critica è discordante e diverse sono le tesi proposte: che egli sia stato pretore dopo il 100⁶⁴; entro il 98⁶⁵; tra il 100 e il 98, con preferenza per quest'ultima data⁶⁶; nel 100 o nel 99⁶⁷; nel 99 o nel 98⁶⁸; nel 99⁶⁹; nel 98⁷⁰.

4. Nell'anno 96, per coronare il proprio *cursus honorum*, Crasso si candidò alla più alta carica pubblica, il consolato: nel corso di quella che oggi definiremmo la campagna elettorale, egli naturalmente, ci informano le fonti, andava in giro per il foro a stringere mani e chiedere voti per essere eletto, ma il suo *pudor* gli impedì di svolgere questa attività in presenza del suocero Scevola l'Augure. Al netto di questo aneddoto, trasmesso da Cicerone (*De orat.* I 112) e, forse sulla sua scia, da Valerio Massimo (IV 5, 4), ciò che è certo è che Crasso risultò vincitore alle elezioni insieme al collega quasi immancabile Scevola il Pontefice e che i due rivestirono il consolato nel 95. Quest'anno, nel corso del quale ebbe luogo l'esordio forense di Quinto Ortensio Ortalo (Cic. *Brut.* 229; cfr. § 328), è ricordato in relazione a Crasso per due (o forse tre,

⁶⁴ Hápke in RE XIII.1, col. 258 (sicuramente); MEYER 1970, pag. 24 (probabilmente).

⁶⁵ MRR 1952, pagg. 4; 5, note 1 e 2; 579 (lo studioso precisa trattarsi dell'ultima data possibile, dato che nel 95 sarà console); MARSHALL 1976 [1], pag. 8.

⁶⁶ OETTE 1873, pagg. 29-30, seguito da CIMA 1903, pag. 177, nota 2; Oette precisa che probabilmente Crasso fu *praetor urbanus* o *peregrinus*, dato che egli stesso in Cic. *De orat.* II 365 dice che non era mai stato lontano dal foro più a lungo che durante la questura).

⁶⁷ KRUEGER 1909, pag. 30.

⁶⁸ BADIAN 1956 [2], pag. 105, nota 4.

⁶⁹ MEYERUS 1842, pag. 291, SÖDERHOLM 1853, pag. 22.

⁷⁰ Forse: SUMNER 1973, pag. 19; ORF 1976, pag. 237. Sicuramente: SUMNER 1973, pagg. 93-94; VARDELLI 1978, pag. 80; FANTHAM 2004, pag. 34; NARDUCCI 2013, pag. 218, nota 449.

INTRODUZIONE

come vedremo) avvenimenti: la difesa giudiziaria di Quinto Servilio Cepione, omonimo figlio del summenzionato console del 106 (oraz. VI, *Pro Q. Servilio Caepione*), e l'emanazione della *lex Licinia Mucia*. Numerose, anche se cursorie, sono le fonti antiche che riferiscono di questo provvedimento, il cui contenuto può essere sintetizzato in questi termini: "la legge *de civibus redigendis* proposta nel 95 dai consoli Lucio Licinio Crasso e Quinto Muzio Scevola stabiliva che quanti, forestieri, per essersi stabiliti in Roma da qualche tempo si erano arrogato il diritto di cittadinanza romana, fossero restituiti alle rispettive città di origine"⁷¹. La ricostruzione del provvedimento si fonda per lo più su testimonianze ciceroniane. Nel *De officiis* (III 47) l'Arpinate scrive che chi proibisce ai forestieri di dimorare nelle città altrui e li espelle sbaglia, però Crasso e Scevola, *sapientissimi consules*, avevano agito in modo opportuno impedendo che chi non era cittadino si arrogasse il diritto di cittadinanza: da questo passo si deduce che il provvedimento non prevedeva alcuna espulsione fisica da Roma, ma solo una rimozione dal corpo civico, cioè dalle liste di cittadini. In *De orat.* II 257 Cesare Strabone, il personaggio parlante in questo frangente del dialogo, ricorda che in un'assemblea Scauro, interrotto dalla folla, aveva recitato due versi del commediografo Cecilio Stazio (*st, tacete, quid hoc clamoris? Quibus nec mater nec pater, / tanta confidentia? Auferte istam enim superbiam*) e che secondo alcuni da questo episodio sarebbe nata la legge di Crasso sulla cittadinanza. Ancora, in *Sest.* 30 Cicerone afferma che gli alleati e i Latini non avevano mai provato niente di più doloroso di quando i consoli avevano ordinato che abbandonassero l'*urbs*, anche se comunque essi potevano fare ritorno nelle proprie comunità e nessuno era colpito da disonore personale; commentando questo passo, l'anonimo autore degli *Scholia Bobiensia*⁷² scrive (pag. 88 ed. Hildebrandt) che Lucio Licinio Crasso e Quinto Mucio Scevola avevano emanato una legge *de civibus redigendis*, la quale prevedeva che i *socii* e i Latini tornassero nelle loro *civitates*; è importante comunque sottolineare ancora che, come si evince dal *De officiis*, la norma non prevedeva un allontanamento

⁷¹ MALCOVATI 1996, pag. 266, nota 83.

⁷² Annotazioni a testi di autori antichi, in particolare Cicerone, databili al VII secolo e redatte nel monastero di Bobbio, presso Piacenza.

INTRODUZIONE

coatto dalla città⁷³. Due ulteriori aspetti della legge sono ricordati ancora dall'Arpinate nella *Pro Balbo*: al § 48 si legge che a seguito della *lex Licinia Mucia* venne aperta un'inchiesta (*quaestio*) molto severa sulla questione della cittadinanza, mentre al § 54 che la *lex Servilia*⁷⁴ prevedeva che i Latini ottenessero la cittadinanza in caso di incriminazione vittoriosa per malversazione (*repetundae*) di un cittadino romano, clausola non abrogata dalla *lex Licinia Mucia*. Nel *Brutus* (§ 63) Cicerone afferma ironicamente che l'oratore Lisia era stato senza dubbio ateniese e che Timeo, restituendolo a Siracusa (città da cui proveniva il padre), aveva operato come per effetto della *lex Licinia Mucia*. Più interessante, però, è il giudizio che l'Arpinate fornisce in un frammento della *Pro Cornelio* (*Corn. I fr. 21* ed. Schoell), discordante dall'elogio espresso nel *De officiis*: in quest'orazione, infatti, Cicerone afferma che la *lex Licinia Mucia de civibus redigundis*, benché proposta dai due consoli più saggi (*sapientissimi*) che egli avesse mai visto, fu non solo inutile, ma anzi dannosa allo stato. Commentando questo estratto, Asconio (pagg. 67-68 ed. Clark) scrive che i popoli italici bramavano ardentemente la cittadinanza romana, anzi molti si comportavano da cittadini romani; Crasso e Scevola, pertanto, avevano reputato necessaria una legge per restituirli alle loro *civitates*: ciò, però, aveva alienato gli animi dei *principes Italicorum populorum*, rappresentando la causa principale dello scoppio della guerra sociale. Allude alla cattiva accoglienza o forse all'inutilità della legge, infine, anche un frammento delle *Historiae* sallustiane (I 20 ed. Maurenbrecher), dove si legge che al di qua del Po la *lex Licinia* fu sgradita/un imbroglio/inutile (il testo è incerto: *<in>grata fuit, fraudi fuit o frustra fuit?*).

Sulle questioni relative alle richieste e alle concessioni di cittadinanza a Roma a cavallo tra II e I secolo a.C. torneremo più ampiamente nel par. II, punto 6, della "Premessa" all'oraz. IX, *In senatu adversus L. Marcium Philippum consulem*, esponendo il programma politico del tribuno del 91 Livio Druso (programma che prevedeva, com'è noto, anche l'estensione del *ius civitatis* a tutti i *socii* Italici); in questa sede ci limitiamo ad approfondire due aspetti della legge di Crasso e Scevola del 95, fornendone una breve panoramica bibliografica: le cause remote ed immediate e i giudizi che ne ha

⁷³ Favorevoli a questa tesi sono, ad esempio, BADIAN 1967, pag. 297, nota R, e SCULLARD 2011, pag. 336, nota 2a; parlano di una vera e propria espulsione, invece, Broughton in MRR 1952, pag. 11, PARETI 1953, pagg. 518-519, e FANTHAM 2004, pag. 36.

⁷⁴ Probabilmente la *lex Servilia Caepionis* del 106.

INTRODUZIONE

fornito la critica. A proposito della prima questione, Fantham⁷⁵ scrive genericamente che l'inserimento dei nomi di entrambi i consoli nella denominazione della legge lascia intendere che la norma rappresentava una risposta ad una crisi incombente. Altri studiosi, approfondendo maggiormente la questione, hanno invece interpretato la norma nel quadro di uno scontro tra ottimati e popolari o tra Metelli e mariani. Sebbene sia forse eccessiva l'idea di Serrao⁷⁶ secondo la quale i *populares* cercavano con fervore di estendere la cittadinanza agli Italici, mentre gli *optimates* si rifiutavano ostinatamente⁷⁷, potrebbero comunque essere nel giusto quanti hanno visto nella norma un segno, stando a Pareti⁷⁸, del "sopravvento della concezione tradizionale, ottimate" degli anni tra il 99 e il 92 o come un esempio, scrive Gabba⁷⁹, della "reazione oligarchica" che seguì "il fallimento delle tendenze «democratiche» dopo il 100 a.C.". Lo stesso Gabba in un altro suo contributo⁸⁰ rileva che nel II secolo erano stati varati diversi provvedimenti per allontanare da Roma i non-cittadini e/o per impedire che questi si infiltrassero nel corpo di cittadini; sulla stessa linea si muoveva anche la *lex Licinia Mucia*, che prevedeva, come abbiamo visto, l'istituzione di una *quaestio* e l'esclusione dal novero dei cittadini di chi non aveva diritto a farne parte. Alla base del provvedimento vanno visti senz'altro degli scrupoli legalitari, ma anche, come episodio scatenante, la vicenda di Scauro (a proposito della quale si condivide l'interpretazione di Fraccaro, sulla quale torneremo a breve); politicamente parlando, in definitiva, si può affermare che negli anni 90 a Roma esisteva una tendenza popolare in certa misura vicina ai *socii* italici e che pertanto la *lex Licinia Mucia* mirava a colpire insieme *populares* e *socii*, ma non rappresentò un attacco a Mario.

Diversamente, un altro ramo della critica ha interpretato la norma del 95 proprio come un momento della lotta politica tra Caio Mario e i suoi avversari: è il caso di Marshall⁸¹ e soprattutto, prima di lui, di due articoli di Ernst Badian pubblicati rispettivamente nel 1957 e 1958⁸². Nel primo Badian scrive che la legge fu voluta dalla

⁷⁵ FANTHAM 2004, pag. 36.

⁷⁶ SERRAO 1974 [1], pagg. 175 e 187.

⁷⁷ Le lotte politiche del 91 dimostrano che questo rifiuto apparteneva all'ala conservatrice degli ottimati, non all'intero schieramento.

⁷⁸ PARETI 1953, pagg. 518-519.

⁷⁹ GABBA 1973 [1], pag. 243.

⁸⁰ GABBA 1953, pagg. 260-267.

⁸¹ MARSHALL 1976 [1], pag. 8.

⁸² Che citiamo entrambi in ristampa: BADIAN 1968 [1], pagg. 43 e 47-48; BADIAN 1967, pagg. 211-214.

INTRODUZIONE

cosiddetta *factio nobilitatis*, che fu forse ispirata da Scauro e che la sua realizzazione fu affidata a Crasso e a Scevola presumibilmente in quanto i due apparivano più indipendenti e incontaminati; il grande flusso di cittadini che rese necessaria la legge si era avuto con i censori del 97, Marco Antonio (l'oratore) e Lucio Valerio Flacco, che erano amici di Mario, e non a caso lo stesso Mario era stato generoso nel concedere la cittadinanza ai suoi soldati. Più ampiamente, nel contributo dell'anno successivo, Badian spiega che la questione della cittadinanza era stata posta in primo piano da Caio Gracco, ma poi era scomparsa dall'orizzonte politico senza che ciò destasse proteste (anche perché il senato aveva creato altri modi per ottenerla); in seguito Mario aveva spesso concesso il *ius civitatis* per meriti sul campo di battaglia e così si era creato una *clientela* italica, ma nessuno aveva opposto rimostranze a questo atteggiamento; nel 97, poi, i due censori, che erano sostenitori di Mario⁸³, avevano inserito nelle liste di cittadinanza molti Italici, appartenenti non al popolino ma alla categoria, come riporta Asconio, dei *principes Italicorum populorum*: lo scopo di questa politica inclusiva era "to strengthen the body of voters with reliable elements" (pag. 212). In questo quadro, il provvedimento di Crasso e Scevola, voluto dall'oligarchia e appoggiato dal popolo, non rappresentò un insulto arbitrario e gratuito agli Italici o quantomeno il risultato sfortunato di una pedanteria legalistica, bensì un attacco agli interessi di Mario; la legge raggiunse l'intento giuridico di cancellare dalle liste di cittadini chi vi era entrato illegalmente, ma l'attacco politico a Mario fallì, come attesta anche l'unione matrimoniale tra quest'ultimo e Crasso che si celebrò proprio in quegli anni (sulla quale torneremo a breve).

Cerca di confutare l'opinione di Badian, invece, Brunt⁸⁴. Lo studioso tenta anzitutto (pagg. 92-93) di rispondere a due questioni sollevate dalla testimonianza di Asconio: che ruolo avevano i *principes Italicorum populorum*? E com'è possibile che la *lex Licinia Mucia* sia stata causa di una guerra che sarebbe scoppiata anni dopo? Quanto ai *principes*, non bisogna, secondo Brunt, pensare che molti di loro avessero già ottenuto la cittadinanza, ma che molti ci sperassero; la distanza cronologica tra il varo della legge e l'inizio della guerra sociale, invece, si può spiegare in due modi: gli

⁸³ Così anche CARNEY 1962, pag. 314.

⁸⁴ BRUNT 1965 (su questo articolo, comunque, torneremo nella "Premessa" all'oraz. IX, *In senatu adversus L. Marcium Philippum consulem*, par. II, punto 6)

INTRODUZIONE

Italici forse avevano bisogno di tempo per preparare la rivolta armata oppure tentarono fino all'ultimo di usare la diplomazia. Per quanto concerne il significato politico della norma (pagg. 106-107), Badian sbaglia sia nel vedervi una mossa mirante a danneggiare Mario sia nel pensare che gli Italici fossero entrati in massa nelle liste di cittadini con i censori del 97: la legge avversava gli Italici che si arrogavano illecitamente il diritto di cittadinanza, il cui ingresso nella *civitas* era stato un processo graduale. "The law can be explained as the product of legalistic conservatism" (pag. 107). A questa ipotesi, però, replica pochi anni dopo il medesimo Badian⁸⁵, scrivendo che i paralleli storici addotti da Brunt non sono calzanti e che non si vede in quale altra occasione, se non nel 97, potrebbe aver avuto luogo un afflusso di massa di *socii* nelle liste di cittadini (certamente non con i censori del 102, che erano due Metelli noti per la loro severità).

Diverge dalla lettura di Badian, ponendo l'accento sul ruolo della fazione dei Metelli, anche quella di Gruen. Lo studioso spiega⁸⁶ che dal punto di vista politico Antonio era vicino a Crasso e non amico degli Italici, quindi questi ultimi potrebbero essere entrati nella cittadinanza nel corso degli anni; la *lex Licinia Mucia*, come la precedente *lex Servilia Caepionis* (la quale prevedeva che solo i Latini, e non più gli Italici, ottenessero la cittadinanza in caso di successo in un'accusa vittoriosa contro un Romano), dimostra che i Metelli e Scauro non erano molto ben disposti nei confronti degli Italici. Gruen sviluppa più ampiamente i suoi ragionamenti in un ricco volume sul quale torneremo molto spesso nel nostro lavoro, intitolato "Roman politics and the criminal courts, 149-78 B.C."⁸⁷. Lo studioso spiega che verso la fine del II secolo gli Italici non erano particolarmente desiderosi della cittadinanza, ma col tempo il *ius civitatis* divenne un bene sempre più ambito: i poveri volevano partecipare alle assegnazioni di terre; i veterani italici avevano servito con soldati romani e adesso puntavano a godere degli stessi diritti di questi; i *negotiatores* desideravano avere voce in capitolo in politica estera come l'avevano gli *equites* romani; gli aristocratici e i grandi proprietari terrieri volevano partecipare attivamente alla politica romana, anche ricoprendo delle magistrature. L'oligarchia romana fu dunque colta dal timore di

⁸⁵ BADIAN 1968 [2], pagg. 104-105.

⁸⁶ GRUEN 1966, pagg. 40 e 47.

⁸⁷ GRUEN 1968 [2], di cui si vedano le pagg. 199-203.

INTRODUZIONE

tanti nuovi cittadini dotati del diritto di voto ma non legati alle *clientelae* tradizionali: spinti da Scauro e dalla fazione dei Metelli, i due consoli del 95 fecero cancellare dai registri di cittadinanza chi vi era stato inserito illegalmente negli anni passati (i *principes Italicorum populorum* dei quali parla Asconio) ed istituirono una *quaestio* per indagare casi futuri. Questa norma, unita all'editto contro i *rhetores Latini* del 92, mostra che i politici romani seguivano un ideale riassumibile nel motto "Rome for the Romans" (pag. 203); ciò però ebbe un effetto collaterale: "the bitter proceedings of the mid 90's had [...] dangerously exacerbated relations between Rome and her *socii*" (*ibid.*).

Come accennavamo in precedenza, se le lotte politiche romane rappresentano lo sfondo della legge, fu però forse un episodio estemporaneo a rappresentarne la causa scatenante, quello relativo a Scauro riportato da Cicerone in *De orat.* II 257. Che Scauro rappresentasse la mente del provvedimento è stato sostenuto, oltre che da Gabba (vedi *supra*) e da Badian⁸⁸, soprattutto da Fraccaro in un contributo di oltre un secolo fa (1911) che citiamo in ristampa⁸⁹. Lo studioso si pone la seguente domanda: perché Crasso e Scevola, che erano due nobili non egoisticamente conservatori ma illuminati, rogarono questa legge? Secondo qualcuno, Scevola era spinto dal suo rigore formalistico; secondo altri, addirittura la legge avrebbe rappresentato l'inizio lontano di una serie di misure a favore degli Italici (e non contro di loro), ma sarebbe stata applicata in maniera troppo restrittiva; Fraccaro, di contro, attribuisce un ruolo di primo piano proprio al *princeps senatus* Marco Emilio Scauro. In occasione del processo intentato a Caio Norbano nel 95, infatti, Scauro, teste dell'accusa, sarebbe stato interrotto dalla folla tumultuante⁹⁰ e per questo, oltraggiato, prima avrebbe pronunciato i due versi di Stazio e poi, in un secondo momento, avrebbe sviluppato il piano di "spazzare via dal Foro, almeno in parte, la plebaglia" (pag. 135): per raggiungere questo scopo egli avrebbe fatto leva da un lato sugli scrupoli giuridici di Scevola, dall'altro sul disprezzo per la folla nutrito da Crasso. La legge, in definitiva, nacque secondo Fraccaro dal risentimento personale dell'autorevole uomo politico nei

⁸⁸ BADIAN 1956 [2], pagg. 119-120: Scauro, estimatore di Scevola il Pontefice per la sua onestà, supportò e forse ispirò la *lex Licinia Mucia*.

⁸⁹ FRACCARO 1957, pagg. 132-135.

⁹⁰ GABBA 1953, pagg. 265-266, spiega che i non-Romani presenti difendevano Norbano perché era un non-Romano che aveva ottenuto la cittadinanza, si era unito ai *populares* e appoggiava gli interessi degli altri alleati.

INTRODUZIONE

confronti di chi aveva preso ad intervenire illegalmente e, a suo dire, indegnamente nella vita pubblica romana.

Se quello sin qui presentato è, in sintesi, il quadro politico del provvedimento quale presentato nella bibliografia da noi consultata, vorremmo ora riferire brevemente alcuni giudizi che sull'argomento sono stati proposti dalla critica. Partiamo da tre studiosi che hanno valutato positivamente l'operato di Crasso e del suo collega Scevola, vale a dire Oette, Cima ed H pke. Oette⁹¹ spiega che i due consoli del 95, operando in una situazione di pace interna ed esterna, si dedicarono ad affrontare un problema che attanagliava Roma dalla seconda guerra punica, quello della cittadinanza: essi, per la precisione, volevano diminuire il numero di individui che sfruttavano ogni pretesto per un tumulto, dal momento che da ogni luogo erano giunte a Roma persone che godevano dei privilegi dei cittadini. Speculari rispetto a questo intento erano le istanze dei *socii*, i quali da tempo fornivano a Roma contributi (uomini, navi, denaro) per le guerre, ma non ne traevano vantaggi: sempre pi  stanchi di questa situazione, essi avevano manifestato il loro desiderio del *ius civitatis*, ma i Romani, spinti dall'avidit  e dal timore di turbare gli equilibri dello stato, avevano sempre opposto un netto rifiuto tramite editti e leggi. In questo quadro si inser  l'intervento di Crasso e Scevola, appoggiati da Scauro, i quali, diversamente da quanto era stato fatto in passato, non espulsero chi era stato inserito indebitamente nelle liste di cittadini n  vietarono che i Latini potessero ottenere la cittadinanza per via giudiziaria. Oette scrive dunque che se Crasso e Scevola pensavano con il loro provvedimento di guarire i mali dello stato, essi erano nel giusto; tenendo conto che Scauro appoggiava Crasso e che entrambi provavano disprezzo per la folla, si deduce che Crasso voleva fare in modo che quando si proponeva una legge, questa fosse votata solo dai cittadini e non da altri individui, che erano spinti dai propri interessi oppure corrotti da uomini desiderosi di *res novae*. In conclusione, Crasso probabilmente promulg  la legge non per ricondurre gli alleati alla situazione precedente, ma per evitare che chi non era cittadino si comportasse come tale. Il giudizio positivo di Oette   esplicitamente condiviso nella sostanza da Cima⁹²: Crasso e Scevola, a suo parere, riconoscevano la correttezza delle istanze degli Italici, come si

⁹¹ OETTE 1873, pagg. 31-34.

⁹² CIMA 1903, pagg. 177-178.

vede dal fatto che nel 91 essi avrebbero appoggiato Druso, ma prima di venire loro incontro cercarono di reprimere un abuso, affinché i loro diritti fossero legalmente riconosciuti, non "tumultuariamente usurpati" (pag. 178). Häpke⁹³, infine, ritiene che la *lex Licinia Mucia*, anche se destò indignazione, era di fatto molto più mite delle precedenti: essa, infatti, vietava ai non cittadini di arrogarsi il diritto di voto nei comizi e cacciava nelle loro comunità quelli che lo avevano fatto, ma al tempo stesso riconosceva le vie legali per ottenere la cittadinanza; non inaugurava dunque un nuovo diritto, ma agiva solo con maggiore durezza contro chi non aveva rispettato quello preesistente.

Di contro alle opinioni di questi studiosi si pongono invece le critiche mosse alla legge da Wilkins, Scullard e Rawson. Il primo, nell'introduzione al suo commento al *De oratore*⁹⁴, scrive che è difficile dedurre le idee di Crasso sulla questione della cittadinanza, ma che se egli voleva bloccare con la forza le giuste agitazioni a favore dell'ampliamento del suffragio, il suo intervento va visto come un cattivo segno, in quanto la legge fu voluta da un uomo intelligente e onorato come Scevola e da un ottimate moderato e giudizioso come Crasso; d'altro canto, considerando la storia politica dei due consoli, si può ipotizzare che essi volessero togliere la possibilità di agitazioni illegali e violente in un clima già abbastanza avvelenato; in alternativa, non è da escludere che i consoli desiderassero ottenere appoggi per un più ampio piano di riforme. Ben più netta è invece la stroncatura del provvedimento fatta da Scullard⁹⁵, il quale parla di "Senate's criminally short-sighted attitude to the Italian allies" e subito dopo aggiunge che l'azione, "though quite legal, was incredibly foolish". Più genericamente, la Rawson⁹⁶ definisce la legge nei seguenti termini: "Ill-considered and probably soon regretted".

5. Alla magistratura consolare va collegato anche un altro evento importante della vita e della carriera pubblica di Crasso: la sua lotta vittoriosa contro alcune tribù di razziatori che affliggevano la Gallia, probabilmente cisalpina. Cicerone in *Inv. II* 111 scrive che Crasso da console (*consul*) in Gallia citeriore aveva inseguito ed eliminato alcuni uomini, che erano guidati da un capo né illustre né riconosciuto ed

⁹³ RE XIII.1, coll. 258-259.

⁹⁴ WILKINS 1965, pagg. 10-11.

⁹⁵ SCULLARD 2011, pagg. 52-53.

⁹⁶ RAWSON 1991 [1], pag. 28.

INTRODUZIONE

erano indegni, per reputazione e per numero, di essere considerati nemici del popolo romano, ma che con le loro incursioni e razzie rendevano insicura la provincia romana; rientrato a Roma, il vincitore aveva chiesto al senato il trionfo. Il medesimo autore, poi, fornisce due ulteriori ragguagli sulla vicenda in *Pis.* 62, dove scrive che Lucio Crasso, uno degli uomini più sapienti della città, aveva esaminato a fondo le Alpi, dove non c'erano nemici di Roma, per trovare un'occasione di trionfo, ma il collega gliene aveva tolto l'onore: siamo così informati del fatto che Crasso aveva combattuto contro queste tribù non perché si era presentata l'occasione, ma perché egli stesso l'aveva cercata, e inoltre del diniego alla celebrazione del trionfo opposto da Scevola. Commentando questo passo, Asconio (pagg. 14-15 ed. Clark) scrive che il Pontefice, vedendo che il senato gratificava Crasso per la sua somma *potentia* e *dignitas* nello stato, non aveva esitato a tenere conto degli interessi della *res publica* più che di quelli del collega e aveva posto il veto al senatoconsulto. Che la motivazione del gesto di Scevola vada effettivamente cercata nel senso del dovere e dello stato, come vuole Asconio e come crede Wilkins⁹⁷, o piuttosto in motivazioni economiche ("pour épargner les finances de la République", scrive Nicolet⁹⁸), appare comunque evidente che Crasso non dovette spiccare per le sue doti militari o strategiche, ma piuttosto per ambizione, se andò a cercare intenzionalmente dei nemici (non particolarmente temibili) da sconfiggere allo scopo di ricavarne gloria personale: come giustamente scrive Fantham⁹⁹ a proposito di Crasso e del suo collega Antonio, "it can be said of both that it was their oratory, rather than any political or military skills, which earned them the glory of high office". Meno convincente appare l'idea di Rolin¹⁰⁰ secondo la quale la corruzione della politica romana rendeva impossibile a Crasso, che pure aveva alle spalle una carriera prestigiosa e godeva di stima universale, realizzare la sua società ideale, pertanto egli cercò di compensare la propria debolezza ottenendo la gloria militare.

Ancora una volta, purtroppo, ciò che è incerto a proposito della vicenda è la sua cronologia: Crasso affrontò e vinse i razziatori gallici nel corso del suo consolato del 95 oppure l'anno successivo, in qualità di proconsole? A favore della prima ipotesi si pone

⁹⁷ WILKINS 1965, pag. 11.

⁹⁸ NICOLET 1966, pag. 545.

⁹⁹ FANTHAM 2004, pag. 48.

¹⁰⁰ ROLIN 1980, pagg. 50-51.

INTRODUZIONE

il passo del *De inventione*, che parla di Crasso come *consul*; di contro, inducono a propendere per la cronologia più bassa sia Valerio Massimo, che in III 7, 6, fr. 14-sexies, riferisce un episodio relativo alla permanenza gallica del nostro collocandolo *ex consulatu*, "dopo il consolato" (ma si veda il nostro commento *ad locum*), sia Giulio Ossequente, il quale al capitolo 50 del suo *Liber prodigiorum* scrive che nell'anno del consolato di Crasso e Scevola *pax domi forisque fuit*. Inclini alla datazione del 95 sono i seguenti studiosi: Söderholm¹⁰¹; Oette¹⁰²; Cima¹⁰³, che ritiene affidabile la testimonianza di Cicerone ma non quella di Valerio; Broughton¹⁰⁴, secondo il quale Crasso debellò i razziatori nel 95, ricevette il veto di Scevola nello stesso anno e poi rimase come proconsole nella stessa area nel 94; Badian¹⁰⁵, che suggerisce uno sviluppo degli eventi identico a quello di Broughton; Wilkins¹⁰⁶, il quale da un lato pone l'accento sul fatto che Cicerone nel *De inventione* parla di Crasso come *consul* e nella *In Pisonem* definisce Scevola, che pone il veto, *conlega* del nostro, dall'altro rileva che all'epoca non era usuale (ma nemmeno impossibile) lasciare Roma durante il consolato; Norcio¹⁰⁷; Marshall¹⁰⁸, che ricostruisce la dinamica degli avvenimenti come Broughton e Badian, non ritiene un'obiezione valida il fatto che nel 95 ci fosse l'importante *lex Licinia Mucia* da rogare e far ratificare (la Gallia era una regione abbastanza vicina) ed infine sottolinea che se Scevola pose il veto alla decisione senatoria, doveva necessariamente essere console in carica. Discretamente folta, comunque, è la schiera di studiosi favorevoli alla data del 94: Krueger¹⁰⁹; Härke¹¹⁰; Fantham¹¹¹; Narducci¹¹².

All'incirca negli stessi anni ebbe luogo il matrimonio della figlia minore di Crasso (e nipote di Scevola l'Augure), Licinia, con Mario il giovane, figlio di Caio Mario: a questa unione alludono due epistole di Cicerone (*Att.* XII 49, 2 e XIV 8, 1) nelle quali si

¹⁰¹ SÖDERHOLM 1853, pag. 22.

¹⁰² OETTE 1873, pag. 34.

¹⁰³ CIMA 1903, pag. 178, nota 4.

¹⁰⁴ MRR 1952, pagg. 11 e 13.

¹⁰⁵ BADIAN 1956 [2], pagg. 106-107.

¹⁰⁶ WILKINS 1965, pag. 11, nota 1.

¹⁰⁷ NORCIO 1970, pag. 23.

¹⁰⁸ MARSHALL 1976 [1], pagg. 8 e 20, nota 39; MARSHALL 1976 [2], pag. 126.

¹⁰⁹ KRUEGER 1909, pag. 30.

¹¹⁰ RE XIII.1, col. 259.

¹¹¹ FANTHAM 2004, pag. 48, nota 54.

¹¹² NARDUCCI 2013, pag. 218, nota 449.

INTRODUZIONE

ricorda un impostore che si faceva passare per figlio di Mario il giovane, quindi nipote di Caio Mario e Lucio Crasso, e anche un passo della *Pro Balbo* (§ 49) e uno del *De oratore* (I 66) dove si legge che Crasso era parente (*adfinis*) di Mario, malgrado molti traduttori e commentatori del dialogo retorico¹¹³ abbiano scritto scorrettamente che l'allusione in quest'ultimo caso sarebbe alle nozze tra un figlio di Mario e una figlia (invece che nipote) di Scevola l'Augure. Incerta è la data del matrimonio –95 o prima¹¹⁴, 94¹¹⁵, 94 o 93¹¹⁶, 92¹¹⁷–: sebbene infatti dal passo della *Pro Balbo* sembri dedursi che la parentela tra Crasso e Mario era già stata instaurata nel 95 (Cicerone afferma che Mario, difendendo in quell'anno Tito Matrino, non si valse della collaborazione del suo parente Crasso), giustamente Gruen¹¹⁸ sottolinea che, essendo Mario il Giovane nato nel 109, nel 96 non era stata ancora celebrato il matrimonio vero e proprio ma probabilmente solo una qualche forma di fidanzamento ufficiale ("betrothal"). Indubbia, di contro, è la natura politica dell'unione: Badian¹¹⁹, come abbiamo visto, vede nella *lex Licinia Mucia* un attacco politico contro Mario e nelle nozze tra il figlio di questo e Licinia una conseguenza del fallimento di quest'assalto; Gruen¹²⁰, invece, vi legge l'unione tra un uomo di grande flessibilità e sagacia politica come il nostro e Mario, che così entrava nell'orbita di Crasso e degli Scevola.

6. Verso la metà degli anni 90 a Roma nacque la scuola dei *rhetores Latini*, il cui principale esponente era Lucio Plozio Gallo: nei confronti di questi maestri che si distaccavano dal tradizionale metodo di insegnamento in lingua greca Crasso sviluppò ben presto una forma di rifiuto e disprezzo, quale emerse probabilmente già in occasione del divieto imposto a Cicerone (nel 94? 93?) di seguire tale insegnamento. Svetonio (*Rhet.* XXVI 1), infatti, riferisce che l'Arpinate si doleva del fatto di non poter seguire le lezioni di Plozio Gallo perché alcuni uomini *doctissimi* ritenevano che il

¹¹³ ELLENDT 1841, pag. 27; PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 110; WILKINS 1965, pag. 116; NORCIO 1970, pag. 122, nota 35.

¹¹⁴ GRUEN 1966, pag. 40; GRUEN 1968 [2], pag. 193.

¹¹⁵ CARNEY 1962, pag. 314 ("in or about 94 B.C.").

¹¹⁶ BADIAN 1968 [1], pag. 44.

¹¹⁷ LEEMAN-PINKSTER 1981, pag. 157; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. I, pag. 164, nota 48.

¹¹⁸ GRUEN 1966, pag. 43, nota 67.

¹¹⁹ BADIAN 1967, pagg. 213-214.

¹²⁰ GRUEN 1968 [2], pag. 193.

INTRODUZIONE

talento si sviluppasse meglio tramite le esercitazioni in greco¹²¹: alcuni studiosi, come ad esempio Meyer¹²², sono convinti che il riferimento sia, tra gli altri, proprio a Crasso, presso la cui dimora il giovane Marco stava già svolgendo i propri studi; sostanzialmente analoga è la posizione della Rawson¹²³, la quale però precisa che l'interdizione, che ebbe luogo quando la scuola era ancora aperta (Cicerone non lamenta di non aver frequentato la scuola perché chiusa), pur partendo da Crasso e Antonio, fu messa in atto non da loro, che non erano *doctissimi*¹²⁴, ma piuttosto da "Crassus' doctores" (presumibilmente la studiosa allude a maestri di Cicerone che erano amici di Crasso). Verosimile appare l'ipotesi dei più recenti commentatori tedeschi del *De oratore*¹²⁵ secondo la quale un'allusione all'episodio sarebbe presente anche in *De orat.* II 2, dove si legge che Cicerone e il fratello avevano seguito gli studi che godevano dell'approvazione di Crasso (*quae Crasso placerent*).

L'avversione di Crasso nei confronti dei *rhetores Latini*, comunque, emerse in modo ancora più lampante nel 92, anno nel quale egli, insieme a Cneo Domizio Enobarbo (suo collega già in occasione della deduzione di Narbona), portò a compimento la propria carriera politica rivestendo la censura. Il 92, in effetti, è ricordato, in relazione a Crasso, per due motivi: perché Rutilio Rufo, incriminato per malversazione dopo aver riformato la provincia d'Asia togliendo spazio agli abusi equestri, rifiutò di essere difeso da lui e da Antonio e preferì valersi della propria oratoria e di quella di Caio Cotta e Scevola il Pontefice¹²⁶; e appunto per la censura¹²⁷. In questa veste Crasso e Domizio si scontrarono continuamente per la differenza di caratteri (Domizio era rigido e austero, mentre il nostro dedito ai piaceri e amante

¹²¹ ROLIN 1980, pag. 47, cita questo episodio come uno degli elementi di restrizione alla libertà i quali rappresentano un motivo (ma non l'unico) per cui quella di Cicerone non fu una "jeunesse merveilleuse".

¹²² MEYER 1970, pagg. 59 e 66-67.

¹²³ RAWSON 1991 [1], pag. 27.

¹²⁴ *Contra* MEYER 1970, pag. 59, secondo il quale l'aggettivo alluderebbe a Crasso ma solo in riferimento alle sue qualità retoriche.

¹²⁵ LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 191.

¹²⁶ Sulla figura di Rutilio e sul processo in questione si veda il commento a *P. Rutilius Rufus homo doctus et philosophiae deditus* in Cic. *De orat.* I 227, fr. 24-bis.

¹²⁷ Come rilevato già da KRUEGER 1909, pagg. 55-56, non fa probabilmente riferimento al noto oratore l'episodio riportato da Cicerone in *Leg.* III 42, sul parere espresso proprio nel 92 sulla sedizione di un Cneo Carbone da parte di un Crasso non meglio identificato.

INTRODUZIONE

dello sfarzo) e forse, secondo alcuni studiosi, anche per la distanza politica¹²⁸; i due, però, si trovarono concordi nell'emanare un editto ufficiale in cui esprimevano la loro riprovazione nei confronti appunto della scuola dei *rhetores Latini*. Su questo provvedimento non è possibile soffermarsi adeguatamente in questa sede, in quanto esso necessiterebbe di una trattazione separata, ampia e particolareggiata: ci limitiamo dunque ad alcuni minimi cenni generali. Il primo autore antico ad informarci di questo provvedimento è Cicerone, il quale in *De orat.* III 93-95 fa pronunciare al suo maestro un'apologia dell'editto: il campo dei contenuti retorici, spiega Crasso, è vastissimo, tale che nemmeno i Greci riescono ormai a padroneggiarlo; negli ultimi due anni, poi, sono comparsi dei maestri latini, la cui attività è stata interrotta¹²⁹ per mezzo dell'editto censorio, motivato dal desiderio che le menti dei giovani non diventino ottuse né loro sfrontati: la scuola di questi insegnanti, infatti, era un *impudentiae ludus* (§ 94), mentre in futuro, afferma l'oratore, di certo nasceranno maestri latini superiori ai Greci. Alla testimonianza di Cicerone alludono, in maniera relativamente cursoria, Quintiliano (II 4, 42) e Tacito (*Dial.* XXXV 1), mentre Svetonio (*Rhet.* XXV 1) e, di rimando, Aulo Gellio (XV 11, 2) trasmettono il testo letterale del documento (sulla cui autenticità, dopo il contributo di Bloch¹³⁰, non sembra più lecito dubitare): *'Renuntiatum est nobis esse homines, qui novum genus disciplinae instituerunt, ad quos iuventus in ludum conveniat; eos sibi nomen inposuisse Latinos rhetoras; ibi homines adulescentulos dies totos desiderare. Maiores nostri, quae liberos suos discere et quos in ludos itare vellent, instituerunt. Haec nova, quae praeter consuetudinem ac morem maiorum fiunt, neque placent neque recta videntur. Quapropter et his, qui eos ludos habent, et his, qui eo venire consuerunt, visum est faciendum, ut ostenderemus nostram sententiam nobis non placere'*. Sull'editto censorio, il cui testo è stato da Narducci¹³¹ acutamente definito come una "testimonianza impressionante di un tradizionalismo che chiama solo se stesso a propria giustificazione", sono stati versati, si può asserire, fiumi di inchiostro, in relazione soprattutto alla motivazione sottesa

¹²⁸ Tutti gli elementi e le testimonianze relative al dissidio tra i censori si possono leggere nell'oraz. VIII, *Oratio censoria contra Cn. Domitium Ahenobarbum*.

¹²⁹ In realtà pare che l'editto non implicasse la chiusura delle scuole (atto che è incerto se rientrasse nei poteri coercitivi dei censori), ma una semplice, per quanto autorevole, manifestazione di disapprovazione e biasimo.

¹³⁰ BLOCH 1903.

¹³¹ NARDUCCI 1989, pag. 547.

INTRODUZIONE

all'intervento dei due magistrati (culturale? pedagogica? politica?)¹³²: senza voler entrare nel merito delle complesse questioni affrontate dagli studiosi in un ampio lasso di tempo, ci limitiamo a riportare qui l'interpretazione dell'editto proposta da Narducci¹³³, il quale ha opportunamente sottolineato come distinguere nettamente tra motivazione politica e motivazione culturale sottesa al documento sia probabilmente scorretto. La chiusura della scuola, si domanda lo studioso, "fu dovuta a motivazioni culturali o politiche? Negare le seconde è ancora più assurdo che limitare la portata delle prime: l'anno 92 è lo stesso che vede l'aristocrazia ricompattarsi quasi in una *union sacrée* in seguito all'impressione suscitata dalla condanna di Rutilio Rufo ad opera di un tribunale di cavalieri. Ma è importante rendersi conto che, nell'ottica dei due censori, i due ordini di motivazioni facevano probabilmente tutt'uno. Crasso avrà voluto evitare che un'istruzione esclusivamente tecnico-pratica, approssimativa dal punto di vista etico-culturale, rendesse l'oratore simile a un sicofante; naturalmente, ai suoi occhi la formazione morale dell'oratore coincideva con la sua educazione al rispetto dei valori in cui gli *optimates* si riconoscevano".

Sebbene i due censori avessero trovato un terreno d'incontro nell'avversione verso i cosiddetti retori latini, l'inimicizia che li divideva impedì che essi realizzassero il censimento e addirittura che portassero a compimento la loro magistratura¹³⁴: essi la abbandonarono nello stesso 92¹³⁵ o forse nel 91¹³⁶. In quest'anno, l'ultimo della sua vita, Crasso era deputato agli auspici insieme al suocero Scevola (Cic. *De orat.* I 39), il che significa che era un membro, non si sa da quanto tempo, del collegio degli auguri¹³⁷; era proprietario, anche in questo caso non è noto da quanto, di una villa a Tuscolo, quella nella quale Cicerone ambienta il dialogo *De oratore* (cfr. Cic. *Att.* IV 16,

¹³² Riportiamo qui una bibliografia assolutamente parziale sull'argomento: JULLIEN 1885, pagg. 96-99 (l'unico, per quanto ne sappiamo, ad aver ipotizzato che i due magistrati agissero in base a motivazioni differenti); MARX 1894, pagg. 141-150 (il primo teorizzatore dell'interpretazione politica); BLOCH 1903; CIMA 1903, pagg. 179-180; PICHON 1904; MICHEL 1960, pagg. 64-70; GWYNN 1964, pagg. 60-69; MEYER 1970, pagg. 70-73; FRANK 1971, pag. 150, nota 28; MARROU 1971, pagg. 335-336; KENNEDY 1972, pagg. 90-96; LEEMAN 1974, pag. 75-76; MANFREDINI 1976; CALBOLI 1982, pagg. 71-99; NARDUCCI 1989, pagg. 546-549; DOBLHOFFER 1990, pagg. 53-54; GRUEN 1990, pagg. 179-191; CAVARZERE 2000, pagg. 113-117; CLARKE 2002, pagg. 11-13; CULPEPPER STROUP 2007, pagg. 29-33.

¹³³ NARDUCCI 1990, pagg. 890-891.

¹³⁴ Ricordiamo che tra le magistrature repubblicane la censura era l'unica ad avere durata non annuale: i censori erano eletti una volta ogni cinque anni e rimanevano in carica per diciotto mesi.

¹³⁵ MAY-WISSE 2001, pag. 135, nota 30.

¹³⁶ BANCALARI MOLINA 1988, pagg. 426-427 e 429 (pag. 429: "Le dimissioni dei censori dovettero precedere di pochissimo la morte improvvisa di Crasso").

¹³⁷ Così Häpke in RE XIII.1, col. 255; Broughton in MRR 1952, pag. 579; SUMNER 1973, pag. 19.

INTRODUZIONE

3); ed era infine, stando a *De orat.* I 24, politicamente vicino ad Antonio (quest'ultimo gli era *consiliorum in re publica socius*), sebbene la veridicità di questa affermazione e in generale dell'esistenza del circolo messo in scena nel dialogo sia stata, probabilmente a ragione, messa in dubbio da Meyer¹³⁸. Dal punto di vista storico-politico, comunque, l'anno 91 è ricordato soprattutto come quello in cui il tribuno della plebe Livio Druso propose un piano di riforme estremamente ambizioso allo scopo di risolvere i problemi che attanagliavano la *res publica* romana: in questo contesto Crasso, uomo politico e oratore di indiscutibile prestigio, appoggiò (parzialmente o, a nostro parere, totalmente) le proposte del tribuno, scontrandosi per questo con il console in carica Lucio Marcio Filippo; in opposizione a quest'ultimo Crasso pronunciò, il 13 settembre, quello che Cicerone definisce il suo "canto del cigno" (*cycnea ... vox: De orat.* III 6, fr. 41), per poi ammalarsi di pleurite e morire nel giro di pochi giorni, il 20 settembre¹³⁹. Si spegneva così il più straordinario oratore che avesse mai calcato il foro e il senato di Roma.

II.

1. Prima di addentrarci nel cuore del nostro lavoro –il cui scopo è quello di chiarire, nei limiti del possibile, le questioni storiche, politiche, retoriche, giuridiche e giudiziarie collegate al personaggio di cui abbiamo appena tracciato la biografia e di offrire un commento alle testimonianze e ai frammenti della sua oratoria che siano giunti sino a noi–, ci sembra opportuno fornire qualche breve cenno introduttivo su alcuni fondamenti metodologici del presente studio. Il primo aspetto del nostro lavoro che salta all'occhio è che esso ha per oggetto un autore la cui produzione¹⁴⁰ è andata totalmente perduta e ci è restituita da testimonianze successive, in primo luogo ciceroniane: riprendendo un'immagine adoperata da Pepe¹⁴¹ per la narrativa latina, si può infatti affermare che l'oratoria preciceroniana sia andata incontro ad un "immenso naufragio", la cui causa si può ricercare in parte nella mancata pubblicazione della grande maggioranza dei discorsi, in parte proprio nell'assoluta eccellenza, riconosciuta già dai contemporanei, dell'eloquenza dello stesso Arpinate, la quale indusse a non

¹³⁸ MEYER 1970, pagg. 21-23.

¹³⁹ Per tutte le questioni relative al piano legislativo di Druso, all'opposizione di Filippo e al ruolo di Crasso rimandiamo all'oraz. IX, *In senatu adversus L. Marcium Philippum consulem*.

¹⁴⁰ Naturalmente i termini "autore" e "produzione" hanno nel nostro caso valore solo relativo, date le specificità dell'oratoria rispetto agli altri generi più prettamente letterari.

¹⁴¹ PEPE 1967, pag. 232.

INTRODUZIONE

trascrivere più le orazioni dei suoi predecessori¹⁴². Proprio questa situazione generale ha spinto molti studiosi, a partire già dal XIX secolo, a raccogliere in sillogi le testimonianze e i frammenti di discorsi che non furono mai trascritti e divulgati oppure lo furono, ma poi andarono perduti: principale scopo di queste opere è sicuramente, come scrive Most¹⁴³, "to concentrate information otherwise widely disseminated". Di queste raccolte ottocentesche, un quadro generale delle quali è stato fornito qualche anno fa da Andrea Balbo¹⁴⁴, la più nota è sicuramente quella di Meyer, in due edizioni¹⁴⁵, che abbraccia sia l'epoca repubblicana sia quella imperiale e che, pur con tutti i suoi limiti, rappresenta ancora oggi per l'età imperiale (o meglio post-tiberiana) il punto di riferimento imprescindibile di qualunque studio sull'argomento. Diversa è però la situazione per quanto concerne l'oratoria di epoca repubblicana, per la quale un fondamentale progresso è stato compiuto nel secolo scorso dall'insigne filologa Enrica Malcovati con i suoi *Oratorum Romanorum fragmenta liberae rei publicae*: la raccolta, che conobbe ben quattro edizioni progressivamente perfezionate (1930, 1955, 1967, 1976), rappresenta tutt'oggi la base imprescindibile per qualunque lavoro sull'eloquenza romana precedente a Cicerone; essa pertanto costituisce il fondamento da cui ha preso le mosse il presente lavoro.

Scendendo più nei dettagli, della raccolta della Malcovati sono qui seguiti i seguenti elementi: selezione e numerazione dei passi riportati e commentati; loro ripartizione tra passi introduttivi e passi ascritti a singole orazioni; numerazione e denominazione delle orazioni. Diverse sono però le divergenze. Innanzitutto, quando la studiosa riporta un frammento o una testimonianza inserendone il contesto in nota, questo è stato da noi incluso nel passo vero e proprio; inoltre in molti casi brani di autori antichi sono lì riportati come termini di paragone, senza che se ne citi il testo per esteso e senza che essi rientrino nella numerazione dei passi, mentre noi abbiamo preferito citare e commentare anche questi passi: per non perdere la corrispondenza con il computo della Malcovati, questi sono indicati non con numeri aggiuntivi, ma annettendo a quelli già presenti gli avverbi numerali latini *bis*, *ter*, *quater*, *quinqües*,

¹⁴² Cfr. LEEMAN 1974, pag. 47: "Se la nostra conoscenza degli oratori pre-ciceroniani è scarsa, è colpa di Cicerone: la sua grandezza eclissò tanto i suoi predecessori quanto i suoi contemporanei".

¹⁴³ MOST 1997, pag. VII.

¹⁴⁴ BALBO 1997.

¹⁴⁵ La seconda è citata nel nostro lavoro come MEYERUS 1842.

sexies e *septies* (così ad esempio per le testimonianze indicate con i numeri da 2 a 2-septies). Con questo metodo, peraltro, sono indicati non solo i brani riportati dalla Malcovati come semplice termine di confronto, ma anche quelli che nella silloge della studiosa mancano del tutto, ad ognuno dei quali è stata annessa in nota la precisazione "Questo passo è assente in ORF 1976"; va detto comunque che nella maggioranza dei casi queste fonti erano con ogni probabilità note alla studiosa, la quale dunque scelse consapevolmente di non inserirle: la differenza del nostro lavoro non è quindi di più approfondita conoscenza, ma puramente di selezione del materiale (vedi *infra*). Ancora, tre testimonianze sono state spostate rispetto alla sede nella quale compaiono negli *Oratorum Romanorum fragmenta*: si tratta di Val. Max. III 7, 6, che la Malcovati inserisce tra le testimonianze generali sull'eloquenza di Crasso, mentre noi abbiamo spostato nell'oraz. I, *In C. Papirium Carbonem*, come fr. 14-sexies; di Cic. *Off.* II 63, che la studiosa ascrive all'oraz. II, *De colonia Narbonensi*, come fr. 17, mentre noi all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, come fr. 23-ter; e di Cic. *De orat.* II 242, spostato dall'oraz. XII, *Pro C(n). Planc(i)o contra M. Iunium Brutum*¹⁴⁶ (fr. 47), alle testimonianze *incertae sedis* (fr. 53). In un paio di casi, poi, si è ritenuto opportuno ampliare qualche passo riportato dalla studiosa (è il caso ad esempio del fr. 8, Cic. *De orat.* II 228, al quale noi abbiamo aggiunto il § 229), ma in questo caso non ci è parso necessario precisare in nota un tale intervento. L'ultimo brano riportato e commentato nel nostro lavoro (Plin. *Nat.* XXXV 25, fr. 54), infine, è assente nella raccolta della Malcovati, anche se, come vedremo, per deliberata (e giustificata) scelta¹⁴⁷.

2. La pubblicazione e/o il commento di testimonianze di natura indiretta pone evidentemente delle questioni esegetiche e filologiche differenti rispetto a quelle che si affrontano quando si lavora su un testo giunto in forma completa (ad esempio, un'orazione di Cicerone). Il primo problema che emerge è evidentemente quello di distinguere tra testimonianza e frammento: Balbo¹⁴⁸ giustamente scrive (pag. 11) che "nell'ambito della filologia classica e della scienza dell'antichità pochi concetti sfuggono ad una definizione precisa come il frammento e la testimonianza" e poco dopo

¹⁴⁶ Orazione che la Malcovati denomina semplicemente *Pro Cn. Planco contra M. Iunium Brutum*, ma il nome preciso dell'imputato, come vedremo, è incerto.

¹⁴⁷ La testimonianza con ogni probabilità non va ascritta a Crasso ed è stata inserita nel nostro lavoro solo a scopo di completezza.

¹⁴⁸ BALBO 2004.

INTRODUZIONE

aggiunge (pagg. 13-14) che nel suo lavoro, un commento agli oratori di età augustea e tiberiana, si intende per frammento ogni testo che fornisca informazioni su un'orazione, mentre testimonianza un testo che tratti in generale dell'attività letteraria e dell'eloquenza di un oratore. I due concetti naturalmente hanno valore puramente convenzionale, come convenzionale in generale è la lingua quale strumento comunicativo; nel nostro lavoro, comunque, ci atteniamo alla definizione tradizionale secondo la quale per frammento si intende una citazione letterale di un'orazione, mentre per testimonianza un'informazione su Crasso o su un suo discorso; per conservare la numerazione dei passi effettuata dalla Malcovati, comunque, questa distinzione non implica una divisione in due gruppi degli stessi, i quali sono indicati sempre, in forma abbreviata, come "fr." (cfr. ad esempio Cic. *Brut.* 138, fr. 1, che è a tutti gli effetti una testimonianza, non un frammento).

Altri aspetti metodologici che si pongono all'attenzione di chi pubblica (o, nel nostro caso, commenta) frammenti o testimonianze sono poi segnalati da Grilli in un suo contributo "Sui criteri per l'edizione di frammenti filosofici"¹⁴⁹. Lo studioso affronta anzitutto (pagg. 3-5) la questione delle fonti e spiega, tra l'altro, che la loro varietà e molteplicità rendono indispensabile l'impiego di edizioni critiche di qualità: questa precisazione è naturalmente condivisibile e a tal proposito specifichiamo che i nostri (minimi) interventi testuali sulle edizioni di riferimento usate, indicate nella bibliografia, sono sempre giustificati nel commento, così come le non numerose riflessioni di tipo prettamente ecdotico, limitate ai punti dove esse avessero un'effettiva importanza in relazione al significato del testo¹⁵⁰. La seconda questione che Grilli pone (pag. 5) è relativa al contenuto del lavoro: quanto materiale fornire? Su questo punto ci limitiamo a precisare che seguiamo il medesimo criterio adoperato da Balbo nel lavoro summenzionato¹⁵¹: tra il rischio di fornire troppo materiale e quello di fornirne troppo poco, ci è sembrato preferibile correre il primo, lasciando che fosse il lettore a valutare la pertinenza e l'utilità del materiale proposto; è a questa scelta, come accennato, che va ascritta la presenza, nel nostro lavoro, di materiale sensibilmente più cospicuo rispetto a quello accolto dalla Malcovati nella sua silloge.

¹⁴⁹ GRILLI 1992.

¹⁵⁰ Cfr. Cic. *De orat.* I 225, fr. 24, e *Top.* 44, fr. 31-bis, in relazione rispettivamente alla congiunzione *nisi* e alla forma verbale *instituissent*.

¹⁵¹ Cfr. BALBO 2004, pag. 13.

INTRODUZIONE

C'è poi, oltre alla questione del contenuto, anche quello della forma (pagg. 5-11): come fornire questo materiale? A questo proposito, non si può che sottoscrivere il pensiero di quanti¹⁵² pongono l'accento sulla necessità di valutare e anzi trascrivere il contesto dei brani riportati, vale a dire di comprendere perché un autore cita un testo, come lo fa (più o meno precisamente, più o meno interamente e così via) e che tipo di "quoter"¹⁵³, "citatore", è (è onesto? A quali testi ha accesso?): sulla base di questa convinzione, tutte le introduzioni dei brani commentati nel nostro lavoro si soffermano anzitutto su una ricostruzione di questo contesto, indispensabile, tanto a chi scrive quanto a chi legge, per comprendere il senso della testimonianza o del frammento. Ultima questione affrontata da Grilli è quella relativa alla collocazione dei frammenti (pagg. 12-14): lo studioso spiega che bisogna distinguere, dove possibile, tra le diverse opere di un autore e che all'interno di un'opera è opportuno disporre i frammenti secondo uno sviluppo logico; quanto alla numerazione, egli sostiene, tra l'altro, che bisogna evitare di riportare più volte lo stesso testo e che si deve cercare di ridurre i frammenti *incertae sedis*, ricorrendo a delle collocazioni possibili, anche se non cogenti. Per quanto riguarda la questione delle ripetizioni, si tratta dello stesso criterio da noi adoperato con la testimonianza contenuta in Cic. *Orat.* 223, che la Malcovati nella sua silloge riporta sia tra le testimonianze introduttive dell'eloquenza di Crasso (fr. 9, pag. 239) sia come parte del frammento di sede incerta 52a (pag. 259), ma che nel nostro lavoro compare solo in questa seconda sede; per i frammenti *incertae sedis*, invece, ci siamo attenuti agli *Oratorum Romanorum fragmenta*, ma abbiamo dovuto aggiungere un passo (Cic. *De orat.* II 242, fr. 53) che la Malcovati ascrive all'oraz. XII, *Pro C(n). Planc(i)o contra M. Iunium Brutum*, come fr. 47 (pag. 257), ma per il quale non ci è sembrato di poter proporre una collocazione sufficientemente attendibile, e un altro (Plin. *Nat.* XXXV 25, fr. 54) del tutto assente nella raccolta della Malcovati. A queste considerazioni aggiungiamo soltanto che del tutto condivisibili risultano due rilievi di Most¹⁵⁴: non si deve sempre pensare che un frammento sia una "sineddoche" del testo perduto ("there is a certain tendency to regard fragments as *partes pro toto*, as though they contained locked within their narrow compass the secrets of the

¹⁵² Oltre allo stesso Grilli, ad esempio Most 1997, pagg. VI-VII.

¹⁵³ Most 1997, pag. VII.

¹⁵⁴ Most 1997, pagg. VI e VII.

INTRODUZIONE

author's work as a whole"); ogni tipo di frammento è diverso da un altro (ne esistono di poetici, filosofici, storici) quanto a motivi e precisione della citazione e questo vale anche per i frammenti oratori, che hanno le proprie specificità.

Entrando più nello specifico del contenuto del nostro lavoro, rileviamo anzitutto che, come accennato, i primi brani che commenteremo costituiscono, secondo lo schema della Malcovati, delle testimonianze generali sull'eloquenza di Crasso: la sua straordinarietà oratoria, l'eccellenza nell'uso dell'umorismo, la scelta di trascrivere o meno i propri discorsi e così via. Ciascuno di questi passi sarà corredato di traduzione¹⁵⁵, introdotto da una breve presentazione generale che ne chiarisca il contesto ed eventualmente approfondisca delle questioni che esso fa sorgere e infine accompagnato dal vero e proprio commento, nel quale ci si soffermerà sui punti ritenuti meritevoli di maggiore attenzione: a seconda delle esigenze contingenti, questo commento potrà vertere su aspetti retorici, storici, giudiziari o politici legati all'autore o anche potrà contenere brevi discussioni ecdotiche su punti del testo dubbi o comunque da approfondire. Sostanzialmente analogo è il metodo di analisi impiegato per le testimonianze e i frammenti di sede incerta e per quelli afferenti alle singole orazioni della carriera di Crasso (naturalmente, quelle la cui esistenza è ricostruibile); ciascuna orazione, però, sarà aperta da un'introduzione schematica che esamina alcuni aspetti notevoli del discorso nel suo complesso. Per i discorsi di tipo giudiziario relativi a processi pubblici tale schema è composto dalle seguenti voci: numero del processo in ALEXANDER 1990 (un ricco repertorio di informazioni sui procedimenti giudiziari del periodo tra il 149 e il 50 a.C.); data; imputazione; *reus/rea*; avvocato/-i del *reus/della rea*; *accusator*; esito; premessa (in questa sezione sono approfondite volta per volta tematiche utili alla comprensione dell'orazione, ad esempio la biografia del personaggio o dei personaggi in esso coinvolti e le implicazioni politiche della causa). Il medesimo modello è seguito anche nell'introduzione all'oraz. XV, *Testimonium in causa M. Marcelli*, dove è stata aggiunta la voce "testimone dell'accusa". I nomi dei personaggi citati sono sempre riportati nella forma completa (*praenomen, nomen, cognomen*) e accompagnati, con l'eccezione naturalmente di

¹⁵⁵ Tenendo conto del fatto che la grande maggioranza dei brani è tratta dal *De oratore* o dal *Brutus*, abbiamo cercato di mantenere –dove possibile e a nostro parere consigliabile– il tono dialogico e colloquiale dell'esposizione (anacoluti, periodi lunghi, ripetizioni di parole a breve distanza).

INTRODUZIONE

Crasso, dalla collocazione nella "Realencyclopädie". Naturalmente le possibilità di approfondimento variano tra un argomento e l'altro e soprattutto tra un'orazione e l'altra: per limitarci ad un unico esempio, la sezione "Data" è in alcuni casi trattata con estrema brevità in quanto la cronologia dell'orazione è certa (cfr. oraz. VI, *Pro Q. Servilio Caepione*), in altri, al contrario, solo accennata per l'impossibilità di collocare nel tempo il discorso (cfr. oraz. XIII, *Pro C. Sergio Orata contra Considium*) e infine in alcuni esaminata molto approfonditamente per l'estrema difficoltà (ma non l'impossibilità) di dirimere il problema (cfr. oraz. II, *De colonia Narbonensi*). Pressoché identica, poi, è la modalità adoperata per i discorsi pronunciati nel corso di processi privati, ma con le seguenti distinzioni: non si parla di "imputazione" ma di "oggetto" della causa; la voce *accusator* è sostituita da *petitor* (chi intenta una causa civile); al posto di "avvocato del *reus*" si ha "avvocato del *petitor*". Quanto ai discorsi non giudiziari ma deliberativi, infine, l'introduzione si compone di sole tre voci: data; esito; premessa.

Per quanto riguarda la bibliografia, che riporta tutte le opere citate anche una sola volta e quelle che hanno contribuito alla formazione delle idee per il presente lavoro, essa è divisa in tre sezioni: "Testi, edizioni critiche e commenti"; "Dizionari, lessici e repertori"; "Studi". Vi figurano naturalmente anche le abbreviazioni che si sono adoperate nel corso del lavoro: si è scelto infatti di citare gli studi moderni e le traduzioni di opere antiche con il metodo cosiddetto anglosassone. Fanno eccezione solo poche opere delle prime due sezioni, per le quali si è preferito utilizzare un acronimo, quasi sempre di uso invalso,: così GL corrisponde ai *Grammatici Latini*; MRR 1951 e 1952 ai due volumi del noto repertorio di Broughton "The magistrates of the Roman Republic"; OLD a "Oxford Latin dictionary"; ORF alla già citata silloge della Malcovati *Oratorum Romanorum fragmenta*; RE alla "Realencyclopädie" (indicata non con l'anno di pubblicazione, ma con il numero del volume); RLM ai *Rhetores Latini minores*. I contributi sono riportati in bibliografia secondo l'ordine alfabetico delle abbreviazioni, cioè dei cognomi o delle sigle. Quando di un autore compaiono diversi contributi editi nello stesso anno, questi sono distinti da un numero racchiuso tra parentesi quadre, in base ai seguenti criteri: se questi contributi compaiono in diverse sezioni della bibliografia, seguiamo l'ordine con cui compaiono nella bibliografia stessa (così CANCELLI 2010 [1] e CANCELLI 2010 [2]); se invece figurano nella medesima sezione

INTRODUZIONE

della bibliografia e sono anche pubblicati nella stessa sede, cioè in uno stesso volume, ci adeguiamo all'ordine in cui sono collocati appunto in questo volume (GABBA 1973 [1], [2] e [3]; SERRAO 1974 [1] e [2]; RAWSON 1991 [1] e [2]; NARDUCCI 2007 [1] e [2]); se infine si trovano nella stessa sezione della nostra bibliografia, ma sono editi in sedi diverse (ad esempio, due periodici), seguiamo l'ordine alfabetico dei titoli dei contributi (BADIAN 1956 [1] e [2]; BADIAN 1968 [1] e [2]; GRUEN 1968 [1] e [2]; GRUEN 1971 [1] e [2]; MARSHALL 1976 [1] e [2]). Per quanto riguarda autori e opere della letteratura latina e greca, essi sono citati non secondo le abbreviazioni del *Thesaurus linguae Latinae* (ThLL) e del dizionario Liddell-Scott-Jones (LSJ), canoniche ma non sempre perspicue, bensì secondo quelle più –in un certo senso– moderne del dizionario di latino curato da Conte, Pianezzola e Ranucci e della seconda edizione di "The SBL handbook of style", pagg. 141-168 (in quest'ultimo caso, con lievi modifiche). Conclude il nostro lavoro un indice dei passi commentati.

TESTIMONIANZE DI CARATTERE GENERALE

1. Cic. *Brut.* 138

<p><i>Quam multi enim iam oratores commemorati sunt et quam diu in eorum enumeratione versamur, cum tamen spisse atque vix, ut dudum ad Demosthenen et Hyperiden, sic nunc ad Antonium Crassumque pervenimus. Nam ego sic existimo, hos oratores fuisse maximos et in his primum cum Graecorum gloria Latine dicendi copiam aequatam.</i></p>	<p>Quanti oratori infatti sono già stati ricordati e da quanto ci occupiamo di elencarli; e ora, sebbene lentamente e a stento, tuttavia, come poco fa siamo giunti a Demostene e Iperide, così adesso giungiamo ad Antonio e Crasso: infatti io penso che essi sono stati i più grandi oratori e che in loro per la prima volta la ricchezza dell'eloquenza latina ha eguagliato la gloria di quella greca.</p>
---	--

Com'è noto, la parte quantitativamente più cospicua (e storicamente più importante) del *Brutus* è composta da un'amplissima retrospettiva storico-critica sulla storia dell'eloquenza greca e latina: Cicerone ripercorre, con grande acribia e con una ricchezza di informazioni derivatagli dalle ricerche svolte in parte da lui stesso e in parte dall'amico Attico¹⁵⁶, lo sviluppo storico cui l'arte della parola era andata incontro prima in Grecia, cioè ad Atene (cfr. §§ 26 e soprattutto 49), e poi a Roma, dove, partendo da inizi pressoché improvvisati, l'eloquenza si era progressivamente elevata ai livelli di un'*ars* sempre più raffinata. La costante ascesa della disciplina, realizzatasi attraverso figure di spicco quali Catone, Scipione Emiliano, Caio Lelio e i Gracchi, aveva raggiunto secondo Cicerone l'apice con i suoi due maestri, Marco Antonio e Lucio Licinio Crasso, eccezionali oratori vissuti a cavallo tra il II e il I secolo a.C. (rispettivamente Antonio tra gli anni 143 e 87, Crasso tra il 140 e il 91): dei due personaggi, già ampiamente presentati e caratterizzati qualche anno prima nel *De oratore*, e della loro eloquenza l'Arpinate si accinge dunque a fornire un'ampia descrizione, così da rendere giustizia alle loro straordinarie capacità espressive.

¹⁵⁶ Sulle fonti e il metodo di lavoro seguiti da Cicerone per la stesura del *Brutus* un buon quadro generale è fornito da NARDUCCI 2013 [intro], pagg. 23-29.

Nel suo ampio saggio concernente le idee romane sul progresso, Antoinette Novara¹⁵⁷ ha studiato tra l'altro le grandi digressioni del *Brutus* per dimostrare come esse siano funzionali all'idea di evoluzione nell'arte e in particolare nell'eloquenza; alle pagg. 224-227 la studiosa si sofferma sull'oratoria della seconda metà del II secolo a.C. e spiega che il progresso dell'eloquenza romana, con la sua quota di determinismo quale emerge dal resoconto ciceroniano, aveva senza dubbio raggiunto con Crasso e Antonio un livello tale da poter rivaleggiare con l'eloquenza greca¹⁵⁸; non si può non rilevare, tuttavia, che al § 161, fr. 22, lo stesso autore parla di Crasso come di una *prima maturitas* dell'eloquenza romana: con lui, infatti, l'arte della parola aveva indubbiamente raggiunto un'altissima qualità, "a tal punto che quasi nulla vi si sarebbe potuto aggiungere, se non da chi fosse stato più preparato nei campi della filosofia, del diritto civile, della storia" (*ut eo nihil ferme quisquam addere posset, nisi qui a philosophia a iure civili ab historia fuisset instructior*). Quest'ultima precisazione permette di comprendere che agli occhi di Cicerone il suo maestro aveva raggiunto un livello –se così si può dire– di perfezione parziale o di quasi-perfezione, essendo egli privo solo di una più profonda preparazione dottrinale che gli avrebbe permesso di risultare davvero ineccepibile e quindi sostanzialmente insuperabile. Alle osservazioni della studiosa aggiungiamo solo due postille: che Cicerone, parlando di un possibile ulteriore miglioramento dell'eloquenza latina, pensa senza dubbio a sé stesso¹⁵⁹ e che la medesima idea emerge dal § 254, dove Bruto, rivolgendosi proprio al Cicerone interlocutore del dialogo, afferma che con lui finalmente i Romani erano arrivati ad eguagliare, se non addirittura a superare, i Greci nell'unico campo nel quale erano ancora inferiori, vale a dire appunto l'arte della parola. L'eloquenza di Crasso, in definitiva, era stata senza dubbio formidabile, ma Cicerone aveva saputo apportare alla disciplina un *quid* ulteriore, sì da diventarne il maestro indiscusso agli occhi dei contemporanei e della posterità.

¹⁵⁷ Per quanto segue si veda NOVARA 1982, vol. I, pagg. 213-241 (su cui torneremo nell'introduzione a Cic. *Brut.* 298, fr. 6-bis).

¹⁵⁸ È in questo implicita una critica, da parte dell'autore, ai suoi contemporanei che imitavano Lisia e gli antichi oratori attici.

¹⁵⁹ Cfr. NARDUCCI 2013 [intro], pag. 71: "Cicerone fa evidente allusione a quello che giudicava il proprio personale apporto all'eloquenza".

quam multi enim iam oratores commemorati sunt et quam diu in eorum enumeratione versamur, cum tamen spisse atque vix, ut dudum ad Demosthenen et Hyperiden, sic nunc ad Antonium Crassumque pervenimus: come Demostene e, in misura minore, Iperide rappresentavano il meglio che la Grecia avesse mai offerto nell'ambito dell'eloquenza (cfr. §§ 35-36), così Antonio e Crasso si configurano, agli occhi di Cicerone, come i più grandi oratori che abbiano calcato il foro e il senato di Roma; per giungere a trattare dei suoi due maestri, però, l'Arpinate ha dovuto prima elencare una lunga serie di oratori vissuti in epoca precedente ed inferiori dal punto di vista qualitativo. Non convince del tutto la traduzione di MARCHESE 2011, pag. 123, la quale attribuisce una sfumatura concessiva a tutta la prima parte del periodo: "nonostante molti oratori, infatti, siano stati ricordati e molto a lungo mi sia soffermato a enumerarli, con una certa lentezza, come poco fa ..."; in realtà alla prima parte della frase (*quam multi ... versamur*) sembra più opportuno ascrivere un valore esclamativo, mentre quello concessivo va probabilmente attribuito solo al nesso *spisse atque vix* ("sebbene lentamente e a stento").

tamen: "*tamen* anticipating a contrast is almost equivalent to concessive *licet*, cf. *Sest.* 140, *fam.* II 16, 7" (DOUGLAS 1966, pag. 111).

spisse: come rileva ERCOLE 1891, pag. 99, l'aggettivo *spissus* e l'avverbio *spisse* propriamente significano "denso" e "densamente", quindi per traslato "lento" e "lentamente", "poiché molto tempo si richiede a finir ciò che è fitto e copioso, come qui la serie degli oratori": cfr. Non. pag. 628 ed. Lindsay, il quale a distanza di pochi righe scrive *spissum densum dicimus* e *spissum significat tardum*. Le medesime considerazioni si leggono in JAHN-KROLL 1964, pagg. 93-94.

ad Antonium Crassumque pervenimus: per l'accostamento e il confronto tra i due grandi oratori si vedano, oltre ai passi che seguono in questa sezione del nostro lavoro, anche Cic. *De orat.* III 32, dove Crasso afferma di essere sempre stato messo a paragone proprio con Antonio, la cui eloquenza è pure diversissima dalla sua, e *Tusc.* I 10, dove invece Cicerone dice al suo giovane interlocutore che egli, una volta giunto dinanzi ai giudici infernali, non potrà godere del patrocinio di Crasso o Antonio oppure di quello di Demostene. Come scrive CAVARZERE 2000, pag. 101, nelle opere di Cicerone Crasso e Antonio "non appaiono mai nella loro reale singolarità, ma sempre affiancati in una σύγκρισις che si risolve invariabilmente in favore di Crasso". È peraltro

significativo che l'abbinamento tra i due grandi esponenti dell'oratoria latina preciceroniana mantenga in un certo senso grande fortuna nel corso del tempo, se ancora nella seconda metà del IV secolo il grammatico Diomede cita la seguente frase come esempio di anfibolia (GL I, pag. 450 ed. Keil): *certum est Antonium praecedere eloquentia Crassum* (Antonio è superiore a Crasso o il contrario?).

nam ego sic existimo, hos oratores fuisse maximos et in his primum cum Graecorum gloria Latine dicendi copiam aequatam: Cicerone spiega perché egli ponga Crasso e Antonio sullo stesso piano dei grandi oratori greci Demostene e Iperide e perché lasci intendere di aver raggiunto –in un certo senso– un traguardo o un punto di svolta dell'eloquenza latina trattando di loro: essi, infatti, non solo erano stati due oratori assolutamente straordinari, ma avevano addirittura permesso all'eloquenza latina di raggiungere un livello qualitativo equiparabile a quello dei Greci, la cui maestria in questo campo era agli occhi dei dotti indiscussa e indiscutibile (cfr. il § 26, dove lo stesso Cicerone parla della Grecia come ardente di passione per l'eloquenza e da tempo dominatrice incontrastata di questa disciplina). "Il processo di sviluppo delle arti e della cultura a Roma è pensato, anche qui, nei termini di un meccanismo competitivo in cui chi viene prima è inseguito, raggiunto e possibilmente superato da chi viene dopo. Si tratta della struttura del *certamen*, o della *contentio*, che ha largo spazio sia nelle dinamiche familiari sia in quelle che hanno a che fare, più generalmente, con le relazioni interpersonali e intergenerazionali" (MARCHESE 2011, pag. 330). Degna di nota è la somiglianza con *Tusc.* I 5, dove Cicerone scrive che il rapido sviluppo dell'eloquenza a Roma, con figure come Catone, Scipione Emiliano, i Gracchi e altri (Crasso e Antonio non sono nominati esplicitamente), aveva permesso all'oratoria patria di raggiungere un livello poco o per nulla inferiore a quello dei Greci.

maximos: l'aggettivo è comunemente inteso come un equivalente del moderno superlativo relativo (D'ARBELA 1967, pag. 131; NORCIO 1970, pag. 667; MALCOVATI 1996, pag. 109; e NARDUCCI 2013, pag. 219, traducono come i "più grandi"); NOVARA 1982, vol. I, pag. 226, nota 140, però, si domanda se sia davvero necessario intenderlo in questo modo (evidentemente la studiosa interpreta *maximos* come un superlativo assoluto).

in his primum cum Graecorum gloria Latine dicendi copiam aequatam: il costruito è simile a quello usato al § 96 a proposito di Marco Emilio Lepido Porcina, il primo, stando a Cicerone, ad aver raggiunto una scorrevolezza comparabile a quella

dei Greci (*hoc in oratore Latino primum mihi videtur et levitas apparuisse illa Graecorum ...*). Il sostantivo *copia* (come l'aggettivo *copiosus* e l'avverbio *copiose*) appartiene al lessico retorico latino con il valore di "abbondanza espressiva" (cfr. il commento a *nihil erat Crasso copiosius* in Cic. *Brut.* 144, fr. 2); in questa sede, però, esso sembra avere il significato più generico di "eloquenza" (così traducono D'ARBELA 1967, pag. 131, NORCIO 1970, pag. 667, e MALCOVATI 1996, pag. 109) o "capacità espressiva" (MARCHESE 2011, pag. 123). Aderiscono a questa interpretazione JAHN-KROLL 1964, pag. 94, i quali scrivono che il sostantivo corrisponde sostanzialmente a *eloquentia*, mentre NARDUCCI 2013, pag. 219, conciliando le due accezioni del termine (come abbiamo cercato di fare noi), traduce "l'eloquenza latina ha dimostrato una ricchezza che uguaglia ..." e precisa alla nota 450 che "*copia* indica l'elocuzione fluente e la ricchezza dello stile". Appare probabile che la nota di Narducci sia ripresa dal commento *ad I.* di DOUGLAS 1966, pag. 111, il quale definisce *copia* come "fluency and richness of style" e poi aggiunge che questo termine, usato in riferimento all'oratoria o ad oratori greci ai §§ 26, 44 e 51 e ai filosofi peripatetici al § 120, qui per la prima volta è ascritto all'oratoria romana (le medesime considerazioni sono svolte da MARCHESE 2011, pag. 330).

1-bis. Cic. *Div. Caec.* 25¹⁶⁰

Huic ego homini iam ante denuntio, si a me causam hanc vos agi volueritis, rationem illi defendendi totam esse mutandam, et ita mutandam ut, meliore et honestiore condicione quam qua ipse vult uti, imitetur homines eos quos ipse vidit amplissimos, L. Crassum et M. Antonium, qui nihil se arbitrabantur ad iudicia causasque amicorum praeter fidem et ingenium adferre oportere.

A questo signore io annuncio già in anticipo che, se volete che sia io a discutere questa causa, deve cambiare tutto il metodo di difesa, e lo deve cambiare in modo tale che, comportandosi in modo migliore e più onorevole di quanto vuole fare, imiti quegli uomini che egli stesso vide quando erano all'apice della loro gloria, Lucio Crasso e Marco Antonio, i quali ritenevano che ai processi e alle cause degli amici non

¹⁶⁰ Questo passo è assente in ORF 1976.

fosse opportuno recare alcunché al di fuori della propria lealtà e dell'ingegno.

Prima di prendere parte, nel 70, al processo che lo rese famoso e lo consacrò come il più promettente oratore della scena romana, Cicerone dovette superare la concorrenza di un certo Quinto Cecilio Nigro, che invocava per sé il diritto di citare in giudizio formalmente Verre adducendo ragioni come la propria origine siciliana, l'esperienza maturata come questore sotto l'amministrazione di Verre e il fatto di essere stato personalmente offeso dall'ex magistrato. I due aspiranti accusatori dovettero quindi esporre le proprie ragioni dinanzi ad una commissione di senatori, che avrebbero poi nominato il prescelto in base alle argomentazioni addotte dai due: del discorso di Cicerone rimane testimonianza in quella che è comunemente nota come la *In Quintum Caecilium divinatio* (la *divinatio* era appunto il dibattito preliminare tra i due candidati).

Nel corso di questo discorso naturalmente l'Arpinate non perde occasione per screditare la figura di Cecilio, ritenuto un accusatore non adatto all'importanza della causa che ci si accingeva a discutere; al tempo stesso, però, egli comincia già la propria opera di demolizione dell'imputato e anche del suo patrono, Ortensio: nel passo in esame, in particolare, quest'ultimo è invitato ad abbandonare il metodo di azione intrapreso a favore del modello di comportamento offerto dai grandi Marco Antonio e Lucio Licinio Crasso, che in occasione della difesa di amici mettevano in campo null'altro che lealtà e ingegno. Sulla questione della fondatezza dell'informazione trasmessa da Cicerone, comunque, torneremo nell'introduzione a Cic. *Verr.* II 2, 191-192, fr. 1-ter.

huic ... homini: riprendiamo da BELLARDI 2002, pag. 405, e Marinone in FIOCCHI-MARINONE-VOTTERO 2013, pag. 89, la traduzione di *homo* come "signore", che rende bene la sottile ironia insita nelle parole di Cicerone

si a me causam hanc vos agi volueritis: il soggetto del verbo *volueritis* è rappresentato dai senatori incaricati di scegliere se affidare a Cecilio o appunto a Cicerone il compito dell'incriminazione di Verre: l'Arpinate aggiunge questo inciso per

(falsa?) modestia, non essendo egli stato ancora designato come accusatore ufficiale dell'ex magistrato.

rationem illi defendendi totam esse mutandam, et ita mutandam ut, meliore et honestiore condicione quam qua ipse vult uti, imitetur homines eos quos ipse vidit amplissimos, L. Crassum et M. Antonium, qui nihil se arbitrabantur ad iudicia causasque amicorum praeter fidem et ingenium adferre oportere: secondo Cicerone la strada intrapresa da Ortensio, difendere un individuo abietto e criminale come Verre, è indegna di un uomo della sua levatura e soprattutto di un uomo che ricopre un ruolo pubblico come lui: più opportuno, dunque, sarebbe seguire l'esempio di due oratori e uomini politici di valore e moralità indiscussi quali erano stati Marco Antonio e Lucio Licinio Crasso, i quali, quando patrocinavano le cause di amici, recavano un contributo fatto solo di *fides* (lealtà, fedeltà) e *ingenium* (ingegno, talento).

amplissimos: come BELLARDI 2002, pag. 405, intendiamo l'aggettivo nel senso di "all'apice della loro gloria"; sostanzialmente equivalente l'interpretazione di Marinone in FIOCCHI-MARINONE-VOTTERO 2013, pag. 91: "al culmine della fama".

ad iudicia causasque: Marinone in FIOCCHI-MARINONE-VOTTERO 2013, pag. 91 ritiene che i due sostantivi facciano riferimento rispettivamente ai "processi penali" e alle "cause civili", mentre più genericamente BELLARDI 2002, pag. 405, traduce "per la difesa in tribunale", forse pensando ad una semplice accumulazione di sinonimi. Quest'ultima interpretazione ci sembra più convincente, pertanto ci siamo limitati a rendere i due sostantivi letteralmente come "processi" e "cause", senza esplicitarne la (presunta?) distinzione.

1-ter. Cic. Verr. II 2, 191-192¹⁶¹

191 [...] *Laudantur oratores veteres, Crassi illi et Antonii, quod crimina diluere dilucide, quod copiose reorum causas defendere solerent.* [...]

191 [...] Gli oratori di un tempo, quei famosi Crassi e Antoni, vengono lodati perché si ritiene fossero soliti confutare con chiarezza le accuse e difendere con ricchezza espressiva le cause degli imputati.

¹⁶¹ Questo passo è assente in ORF 1976.

<p>192 [...] <i>In hoc homine atque in eius modi causa quid facerent omnes Crassi et Antonii? Tantum, opinor, Hortensi: ad causam non accederent neque in alterius impudentia sui pudoris existimationem amitterent. Liberi enim ad causas solutique veniebant, neque committebant ut, si impudentes in defendendo esse noluissent, ingrati in deserendo existimarentur.</i></p>	<p>192 [...] Con un uomo del genere e una causa di questo tipo cosa avrebbero fatto tutti i Crassi e gli Antoni? A mio parere, Ortensio, solo una cosa: non avrebbero preso parte alla causa né avrebbero perso la reputazione del proprio pudore difendendo la spudoratezza di un altro. Si recavano infatti a discutere le cause liberi e indipendenti e se si erano rifiutati di risultare spudorati nell'assumere una difesa, evitavano anche il rischio di essere ritenuti ingrati per averla abbandonata.</p>
--	---

Dopo aver apportato numerose prove ed argomenti a favore della tesi della colpevolezza di Verre, Cicerone conclude la seconda orazione della seconda *actio* contro l'imputato con una breve perorazione¹⁶² in cui richiama alla memoria i suoi principali maestri di oratoria, Marco Antonio e Lucio Licinio Crasso. I due godevano senza dubbio della fama di saper discutere con chiarezza e facondia le cause delle quali si assumevano il patrocinio, tuttavia –precisa Cicerone nell'ultima parte del § 191, qui non riportata– va detto che essi erano vissuti in un'epoca in cui nessuno assumeva dei comportamenti a tal punto moralmente esecrabili e giuridicamente incriminanti da non lasciare alcuna possibilità di discolorpa (come è evidentemente il caso di Verre): la loro superiorità, quindi, non derivava solo dall'*ingenium* (ingegno, talento) di cui erano dotati, ma anche dalla buona sorte. Il caso di Ortensio, però, è evidentemente diverso, anzi si potrebbe dire disperato: egli non può certo riferire della temperanza, del coraggio o del buon carattere di Verre, il quale si era anzi segnalato per i difetti opposti (sregolatezza, inettitudine, arroganza). Cosa avrebbero dunque fatto i succitati Crasso e Antonio al posto suo? Semplicemente non avrebbero accettato la causa, preferendo tutelare il proprio buon nome ed evitare di essere tacciati tanto di impudenza quanto di ingratitudine.

¹⁶² Che le parole *laudantur oratores veteres* aprano la perorazione del discorso è detto da BELLARDI 2002, pag. 775, nota 2.

TESTIMONIANZE DI CARATTERE GENERALE

L'aspetto di maggiore interesse della presente testimonianza è senza dubbio relativo alla storicità delle informazioni trasmesse da Cicerone: è vero che all'epoca di Crasso e Antonio vigeva una moralità più degna di quella dimostrata da Verre? Ed è fondato che i due grandi oratori tenessero in conto considerazioni di tipo etico nella scelta se assumere o meno una causa? Questa seconda questione, tra l'altro, si pone anche a proposito della precedente testimonianza (Cic. *Div. Caec.* 25, fr. 1-bis), stando alla quale Crasso e Antonio, quando patrocinavano le cause degli amici, mettevano in campo null'altro se non *fides* e *ingenium*. La risposta ad entrambe le domande, comunque, appare negativa. Quanto alla moralità dei Romani, gli episodi storici attestanti l'infondatezza delle parole dell'Arpinate sono tanti e tali da non necessitare di essere qui ripresi e riferiti: Cicerone, se crede a quanto da lui stesso affermato, risente del passatismo che era proprio in generale della cultura romana; in caso contrario –vale a dire se era consapevole della reale situazione storica di II-I secolo–, gioca sul passatismo dei suoi ascoltatori allo scopo di evidenziare con maggiore icasticità il degrado morale dimostrato da Verre. Quanto alle decisioni professionali di Crasso e Antonio, possiamo affermare con grande verosimiglianza che esse non risentivano –o al massimo risentivano solo minimamente– di valutazioni etiche di sorta; è tra l'altro probabile che Cicerone, avendo già qualche esperienza come avvocato e soprattutto essendo stato da giovane educato proprio dai due grandi oratori, fosse ben consapevole di ciò. Se la presente testimonianza ha un valore documentario, in definitiva, esso a nostro parere risiede non nella veridicità delle notizie storiche riportate né tantomeno dell'ammirazione che Cicerone nutre per i suoi due maestri (in sé innegabile, ma che poco ha a che vedere con le parole qui riportate), bensì in un altro aspetto, dotato comunque di una certa importanza: se Cicerone, al netto della precisione dei dettagli riferiti, cita Crasso e Antonio come oratori dotati non solo di *ingenium* e *fortuna*, ma anche di *existimatio* e *pudor*, tali da poter rappresentare a buon diritto un modello di comportamento, ciò implica che agli occhi del pubblico che lo ascolta i due rappresentavano ancora, a distanza di circa vent'anni dalle rispettive morti, un punto di riferimento non solo intellettuale ma anche morale di levatura indiscutibile. Criticando Ortensio per aver tenuto un comportamento difforme rispetto a quello cui si sarebbero attenuti Crasso e Antonio, dunque, l'Arpinate ci informa implicitamente della fama di cui i due grandi oratori dovevano

ancora godere nel 70, anno dell'incriminazione di Verre: è in questo che risiede, ci sembra, l'interesse di questa testimonianza ciceroniana.

§ 191

laudantur oratores veteres: l'aggettivo *veteres* indica naturalmente degli oratori non "antichi", ma semplicemente "vissuti in un tempo passato" rispetto a quello in cui Cicerone sta parlando.

Crassi illi et Antonii: il plurale è evidentemente generico: "quei Crassi e Antoni" equivale a dire "come ad esempio Crasso e Antonio".

quod crimina diluere dilucide, quod copiose reorum causas defendere solent: com'è noto, le proposizioni causali espresse con un verbo al congiuntivo posseggono una sfumatura di soggettività, vale a dire che espongono un pensiero non necessariamente corrispondente a quello di chi parla o scrive; ciò è particolarmente valido nel presente caso, nel quale, come è chiaro dal contesto, Cicerone non condivide –bensì attribuisce ad altri soggetti, imprecisati– l'opinione che sta riferendo: da qui la nostra traduzione "perché si ritiene fossero soliti ...". Naturalmente ciò non implica che Cicerone non apprezzasse o addirittura sminuisse le qualità dei suoi maestri, lodati in molte sedi per la loro eloquenza: le parole dell'Arpinate vanno contestualizzate nel quadro dell'argomentazione che egli sta svolgendo, che mira soprattutto ad evidenziare la meschinità del carattere di Verre e la conseguente impossibilità, per il suo avvocato Ortensio, di difenderlo in maniera efficace dalle accuse mosse contro di lui.

crimina diluere dilucide: l'espressione *crimina diluere* è topica per indicare l'atto di confutare o ribattere alle accuse rivolte ad un imputato. Quanto all'avverbio *dilucide*, sia BELLARDI 2002, pag. 775, sia FIOCCHI in FIOCCHI-MARINONE-VOTTERO 2013, pag. 545, lo interpretano correttamente come un riferimento alla "chiarezza" (Fiocchi precisa: "esemplare chiarezza") con la quale i due noti oratori svolgevano (o avrebbero svolto) il compito di difendere i loro assistiti.

copiose reorum causas defendere: l'espressione *reorum causas defendere* (altrove ricorre la variante *causas/-am agere*) è semanticamente equivalente al precedente *crimina diluere*. Per quanto concerne l'avverbio *copiose*, abbiamo visto sopra (Cic. *Brut.* 138, fr. 1, commento a *in his primum cum Graecorum gloria Latine*

dicendi copiam aequatam) che esso rientra nel lessico retorico in riferimento alla ricchezza e all'abbondanza di parola, ma può anche, più genericamente, designare l'eloquenza e le capacità espressive di un oratore: ritenendo valida, pare, quest'ultima sfumatura del termine, BELLARDI 2002, pag. 775, traduce "per la facondia", e Fiocchi in FIOCCHI-MARINONE-VOTTERO 2013, pag. 545, "con eloquenza".

§ 192

In hoc homine atque in eius modi causa quid facerent omnes Crassi et Antonii? Tantum, opinor, Hortensi: ad causam non accederent neque in alterius impudentia sui pudoris existimationem amitterent: dopo aver duramente attaccato Verre per l'abiezione del suo carattere e delle sue azioni e aver dunque fatto notare ad Ortensio la sostanziale impossibilità di trovare argomenti a favore di quello, Cicerone, nella conclusione della perorazione, torna con una sorte di *Ringkomposition* a rievocare le figure dei grandi Crasso e Antonio, domandandosi e domandando cosa essi avrebbero fatto se si fossero trovati in una situazione analoga proprio a quella di Ortensio. La risposta, secondo Cicerone, è che Crasso e Antonio non avrebbero messo a rischio la propria reputazione di uomini stimati e dotati di ritegno per difendere un individuo come Verre, privo di entrambe queste qualità.

liberi enim ad causas solutique veniebant, neque committebant ut, si impudentes in defendendo esse noluisent, ingrati in deserendo existimarentur: BELLARDI 2002, pag. 777, traduce l'aggettivo *soluti* con "sciolti da qualunque obbligazione" e specifica alla nota 4 che Cicerone allude senza dubbio agli oggetti d'arte che Ortensio aveva ricevuto in dono dal suo cliente; la medesima interpretazione è ripresa da Fiocchi in FIOCCHI-MARINONE-VOTTERO 2013, pag. 547, nota 155. A differenza di Ortensio, dunque, Antonio e Crasso facevano in modo di mantenere autonomia di giudizio e di azione, così da poter scegliere in piena libertà se e quando assumere la difesa di un imputato: così facendo, essi evitavano di essere sottoposti a critiche sia di impudenza, per aver patrocinato una causa non degna, sia di ingratitudine, per aver abbandonato una causa dopo avere iniziato a discuterla.

2. Cic. *Brut.* 143-144

143 *Huic alii parem esse dicebant, alii* | 143 A costui [*scil.* Antonio] alcuni dicevano

anteponebant L. Crassum. Illud quidem certe omnes ita iudicabant, neminem esse, qui horum altero utro patrono cuiusquam ingenium requireret. Equidem quamquam Antonio tantum tribuo, quantum supra dixi, tamen Crasso nihil statuo fieri potuisse perfectius. Erat summa gravitas, erat cum gravitate iunctus facetiarum et urbanitatis oratorius, non scurrilis lepos, Latine loquendi accurata et sine molestia diligens elegantia, in disserendo mira explicatio; cum de iure civili, cum de aequo et bono disputaretur, argumentorum et similitudinum copia.

che Crasso fosse pari, altri che fosse superiore. Almeno una cosa però è certa: tutti ritenevano non ci fosse nessuno che, avendo come patrono uno di questi due, sarebbe andato in cerca del talento di un altro. Quanto a me, sebbene attribuisca ad Antonio le qualità che ho detto prima, tuttavia sono convinto che nulla potesse essere più perfetto di Crasso. Possedeva estrema solennità e inoltre, unite a questa solennità, un'arguzia faceta e garbata, propria di un oratore, non di un buffone, una finezza accurata e scrupolosa –ma senza affettazione– nel parlare latino e un'ammirevole chiarezza nello svolgimento dei ragionamenti; quando si discuteva di diritto civile o di equità, poi, aveva abbondanza di argomenti e casi analoghi.

144 *Nam ut Antonius coniectura movenda aut sedanda suspicione aut excitanda incredibilem vim habebat: sic in interpretando in definiendo in explicanda aequitate nihil erat Crasso copiosius.*

144 Infatti, come Antonio aveva un'incredibile abilità nel fare congetture o nel dissipare e nel destare sospetti, così nell'interpretazione, nella definizione, nell'esposizione dell'equità niente era più ricco di Crasso.

I §§ 143-144 del *Brutus*, insieme al § 158, fr. 3, rappresentano senza dubbio la più ricca e particolareggiata descrizione dell'eloquenza di Crasso che Cicerone ci abbia lasciato: l'Arpinate ci informa infatti non solo, in generale, della straordinaria abilità oratoria del suo maestro, tale che alcuni lo consideravano addirittura superiore al pur eccezionale Antonio, ma anche, nello specifico, di alcune qualità che lo caratterizzavano. Sappiamo così che l'eloquenza del nostro si distingueva per la

solennità, l'umorismo garbato e la raffinata eleganza e che era sostenuta da ottime capacità argomentative e da una ricca conoscenza del diritto. Sulle specificità di questa descrizione ci soffermeremo a breve nel commento; ci limitiamo qui ad un breve inquadramento dell'eloquenza del nostro quale ci è presentata in questo passo da Cicerone.

Partiamo da un'acuta considerazione dello studioso francese Jean-Michel David¹⁶³, il quale ha rilevato come, esaminando gli attributi dell'eloquenza adoperati nel *Brutus*, emergano quelli che si potrebbero definire dei poli stilistici: da un lato c'è il polo dell'eleganza, designato dagli aggettivi *suavis*, *lepidus*, *urbanus* ed *elegans*; dall'altro quello della veemenza, cui afferiscono invece *acer*, *vehemens*, *acerbus* ed *asper*; è poi identificabile un polo intermedio, conciliabile con i due già citati, designato dagli attributi *gravis*, *lenis* e *facetus*. Al netto di questa categorizzazione, precisa David, e del fatto che la maggior parte degli oratori seguissero l'uno o l'altro dei due poli, va detto comunque che i più grandi avevano saputo alternare e/o amalgamare caratteristiche afferenti ai due, o meglio tre, gruppi: tra questi maestri è riportato anche (pag. 181) il nome di Lucio Licinio Crasso. Che l'analisi di David (sulla quale torneremo a più riprese nel nostro lavoro) sia innegabilmente corretta è dimostrato proprio dal passo in esame e anche, sebbene in misura minore, da altre testimonianze sull'eloquenza di Crasso. La capacità dell'oratore di seguire la strada dell'eleganza è attestata in questo passo dai termini *urbanitas*, *lepos* ed *elegantia*, ai quali si può aggiungere il riferimento alla *suavitas* contenuto in Cic. *De orat.* III 82, fr. 3-quinquies; quanto al polo cosiddetto intermedio, si può notare la presenza in questo brano dei sostantivi *gravitas* e *facetiae* e in Cic. *De orat.* I 255, fr. 3-bis, di *lenitas*; l'indirizzo delle veemenza, che Crasso probabilmente seguiva in misura minore, significativamente non risulta attestato in questa sede ma solo in *Brut.* 158, fr. 3, dove Cicerone parla di una *vehemens et interdum irata et plena iusti doloris oratio*. Sottolineiamo comunque che in questa brevissima rassegna abbiamo riportato solo gli attributi contenuti nelle testimonianze generali dell'eloquenza di Crasso, ma numerose altre indicazioni di questo tipo si possono trovare nei brani che riferiscono specificamente di singole orazioni; per limitarci a due soli esempi, notiamo che in Cic. *Brut.* 164, fr. 23 (oraz. V,

¹⁶³ DAVID 1980, pagg. 175-181.

Suasio legis Serviliae), Cicerone scrive: *multa in illa oratione graviter, multa leniter, multa aspere, multa facete dicta sunt*; in Cic. *Brut.* 198, fr. 30 (oraz. VII, *Pro M'. Curio apud centumviros*), invece, leggiamo: *haec cum graviter tum ab exemplis copiose, tum varie, tum etiam ridicule et facete explicans eam admirationem adsensionemque commovit*. La validità delle osservazioni di David in merito all'oratoria di Crasso appare quindi, a nostro parere, confermata ed incontestabile e così anche l'eccezionalità del maestro di Cicerone, che, stando a quanto risulta dalle testimonianze in nostro possesso, fu davvero il più grande esponente dell'oratoria latina prima dell'avvento dell'Arpinate.

huic alii parem esse dicebant, alii anteponebant L. Crassum. Illud quidem certe omnes ita iudicabant, neminem esse, qui horum altero utro patrono cuiusquam ingenium requireret: il medesimo concetto è espresso anche, con formulazione leggermente diversa, ai §§ 186, fr. 2-quater, dove si legge che qualunque uomo del popolo al quale fosse stato chiesto di nominare il miglior oratore romano avrebbe fatto il nome di Crasso o di Antonio o al massimo avrebbe esitato su quale dei due preferire, e 189, fr. 2-quinquies, dove analogamente si afferma che chiunque, avendo la possibilità di scegliere il proprio avvocato, avrebbe fatto il nome di Crasso o Antonio. È degno di nota, però, che in questo caso Cicerone non ponga la possibilità che Antonio fosse davvero superiore a Crasso: a dire di alcuni i due avevano raggiunto il medesimo livello di eloquenza, mentre per altri era Crasso ad essere superiore; in ogni caso, comunque, nessuno avrebbe saputo patrocinare una causa meglio dei due grandi e indiscussi maestri di eloquenza.

neminem esse, qui horum altero utro patrono cuiusquam ingenium requireret: sembra fraintendere il senso di questa frase MARCHESE 2011, pag. 125, la quale traduce: "non c'era nessuno che potesse chiedere a ciascuno dei due avvocati il talento proprio dell'altro". Il sintagma *altero utro patrono*, come rileva ad esempio DOUGLAS 1966, pag. 115, è un ablativo assoluto.

equidem quamquam Antonio tantum tribuo, quantum supra dixi, tamen Crasso nihil statuo fieri potuisse perfectius: Cicerone, pur riconoscendo ad Antonio qualità straordinarie quali quelle descritte ai §§ 139-142 (abilità nell'*inventio*, nella *dispositio* nella *memoria* e nell'*actio*), si dice assolutamente convinto che Crasso fosse a lui

superiore e anzi che nessuno potesse in alcun modo eguagliarne l'eloquenza. È però significativo che lo stesso Antonio, che pure probabilmente apprezzava l'oratoria di Crasso, non considerasse quest'ultimo come un modello eccezionale e irraggiungibile, anzi sostenesse nel suo manualetto di retorica di aver visto molti uomini *diserti*, ma nessuno che fosse davvero *eloquens*: cfr. Cic. *De orat.* I 94; *Orat.* 18; Quint. VIII *prooem.* 13 (l'affermazione di segno opposto contenuta in *De orat.* III 189 –Antonio asserisce di aver finalmente trovato un uomo *eloquens*– non ha probabilmente fondamento storico, ma rientra nella dinamica del dialogo ciceroniano).

Crasso nihil statuo fieri potuisse perfectius: per l'utilizzo di un pronome neutro (*nihil*) in riferimento ad una persona (*Crasso*) si veda il commento a *nihil erat Crasso copiosius* al paragrafo successivo.

erat summa gravitas, erat cum gravitate iunctus facetiarum et urbanitatis oratorius, non scurrilis lepos: come scrive NARDUCCI 1991, pag. 103, "il ricorso frequente all'ironia e alle battute di spirito –nelle quali Crasso eccelleva– non incrinava la prevalente impressione di *gravitas* che egli sapeva comunicare". Più in generale – nota in altra sede il medesimo studioso (NARDUCCI 2013 [intro], pag. 73)– "l'immagine di Crasso disegnata da Cicerone è quella di un sovrano equilibrio, che sa conciliare e amalgamare qualità di per sé opposte": ciò in effetti emerge sia in questa pericope, dove si riferisce la capacità di coniugare *gravitas* e *lepos* (lo stesso concetto compare in Cic. *De orat.* II 228, fr. 8), sia al § 148, fr. 2-bis, dove invece si dice che egli era al tempo stesso elegante e sobrio, oltre che austero e affabile, sia ancora al § 158, fr. 3, dove l'oratore è definito *et perornatus et perbrevis*.

erat summa gravitas: il sostantivo *gravitas* è reso da D'ARBELA 1967, pag. 135, e MARCHESE 2011, pag. 125, con "gravità"; ERCOLE 1891, pag. 104, e NORCIO 1970, pag. 671, invece, così come MALCOVATI 1996, pag. 113, e NARDUCCI 2013, pag. 223, lo traducono "dignità" (cfr. DOUGLAS 1966, pag. 115: "dignity"). Correttamente CIMA 1903, pag. 189, definisce la *gravitas* come una "qualità tutta romana assai complessa, un composto di dignità, serietà, maestà, autorevolezza"; che essa si configurasse come una caratteristica peculiare dell'oratoria di Crasso è dimostrato dal fatto che Cicerone la ascrive anche, specificamente, a tre suoi discorsi: l'oraz. V, *Suasio legis Serviliae* (cfr. Cic. *Brut.* 164, fr. 23, dove compare l'avverbio *graviter*); l'oraz. VII, *Pro M'. Curio apud centumviros* (cfr. Cic. *Brut.* 198, fr. 30: ancora *graviter*), e l'oraz. VIII, *Oratio censoria*

contra Cn. Domitium Ahenobarbum (cfr. Cic. *De orat.* II 227, fr. 35: mai ci fu *apud populum gravior oratio*). Una testimonianza, sebbene indiretta, della *gravitas* di Crasso è fornita da Cicerone anche in *Var.* fr. 10 ed. Schoell, dove di un tale Lucio Settimio si dice che aveva un'eloquenza *gravis, vehemens* e *volubilis* come quella di Crasso.

erat cum gravitate iunctus facetiarum et urbanitatis oratorius, non scurrilis lepos: simile è l'espressione adoperata al § 158, fr. 3: *multae et cum gravitate facetiae*. Il termine *lepos* è tradotto da ERCOLE 1891, pag. 104, con "brio o piacevolezza"; da D'ARBELA 1967, pag. 135, e MALCOVATI 1996, pag. 113, con "lepidezza"; da NORCIO 1970, pag. 671, con "piacevolezza"; da MARCHESE 2011, pag. 125, con "grazia"; bella, infine, la resa di DOUGLAS 1966, pag. 115, con "lightness of touch". Opportunamente Ercole rimanda a Cic. *De orat.* II 220, fr. 7, dove Cesare Strabone (uno degli interlocutori del dialogo) spiega che Crasso era eccellente in entrambe le forme di umorismo (*lepos*), quello che percorre uniformemente il discorso e quello estemporaneo e pungente. Al § 203 del *Brutus*, inoltre, Cicerone scrive che l'oratore Sulpicio aveva come modello di eloquenza Crasso, ma di quest'ultimo gli mancava appunto il *lepos*. Che questa dote appartenesse al bagaglio di qualità di Crasso, infine, è detto altresì in Cic. *Off.* I 108, fr. 2-septies. Per un approfondimento sul significato e gli usi del sostantivo, come anche del termine *facetiae* (designante battute divertenti e di gusto), comunque, si veda il commento a *sale tuo et lepore et politissimis facetiis* in Cic. *De orat.* I 243, fr. 31. Quanto invece al sostantivo *urbanitas*, che denota un umorismo spiritoso e raffinato, rimandiamo al commento a *urbana* in Cic. *De orat.* II 269, fr. 43 (cenni si possono ritrovare anche nel commento di DOUGLAS 1966, pag. 115).

oratorius, non scurrilis: JAHN-KROLL 1964, pag. 98, scrivono che gli insegnamenti dei retori sull'umorismo, basati sulle teorie peripatetiche, mettevano in guardia dal cadere nel buffonesco. Che Cicerone seguisse tali precetti o si basasse piuttosto sulla propria esperienza personale, è comunque innegabile che nelle sue opere torni a più riprese il concetto che un oratore, nel momento in cui decideva di far uso dello strumento dell'ironia, dovesse guardarsi dal rischio di produrre una comicità paragonabile a quella di un buffone (*scurra*, appunto): per limitarci a pochi esempi, si possono vedere *De orat.* II 239 e 247 e *Orat.* 88.

Latine loquendi accurata et sine molestia diligens elegantia: D'ARBELA 1967, pag. 135, traduce: "accurata e corretta eleganza senza pedanteria"; NORCIO 1970, pag. 671:

"una finezza di linguaggio accurata senza essere pedantesca"; MALCOVATI 1996, pag. 113: "eleganza di eloquio accurata ma senza affettazione"; MARCHESE 2011, pag. 127: "un'eleganza dell'espressione accurata e precisa senza affettazione"; NARDUCCI 2013, pag. 223: "un'elegante purezza di linguaggio, accurata e attenta, ma senza pedanteria". Caratteristica distintiva dell'*elocutio* di Crasso era dunque la capacità di risultare fine ed elegante nella scelta delle modalità espressive da adoperare nelle singole circostanze, ma senza risultare pedante e dare mostra di ostentare la propria rifinita eleganza: nella medesima direzione volgono le testimonianze di *Brut.* 215, fr. 2-sexies, con confronto rispetto ad Antonio (*Crassi magis nitebat oratio*), e soprattutto *De orat.* III 33, fr. 3-quater (parla Crasso: *aliquanto me maior in verbis quam in sententiis eligendis labor et cura torquet*); cfr. anche *Brut.* 148, fr. 2-bis (*Crassus erat elegantium parcissimus*). Trattando della progressiva normalizzazione della lingua latina, PALMER 2002, pagg. 156-157, scrive: "In questo processo di potatura e sarchiatura i puristi romani furono indubbiamente guidati anzitutto da un sano buon senso linguistico. Oratori e avvocati dello stampo di Crasso, lodato da Cicerone per la sua «Latine loquendi accurata et sine molestia diligens elegantia» (*Brutus* 143), rifiutavano certamente gli arcaismi e le artificiosità stilistiche per il buon motivo pratico che si trattava di espedienti privi di efficacia".

in disserendo mira explicatio: D'ARBELA 1967, pag. 135, traduce: "nel ragionare meravigliosa chiarezza"; NORCIO 1970, pag. 671: "una mirabile chiarezza di esposizione nelle discussioni"; MALCOVATI 1996, pag. 113: "una dialettica di meravigliosa chiarezza"; MARCHESE 2011, pag. 127: "una mirabile capacità di spiegazione nella discussione"; NARDUCCI 2013, pag. 223: "un'ammirevole chiarezza nel ragionare". Le qualità di Crasso, dunque, non si limitavano alla raffinatezza espressiva e ad un garbato umorismo, ma toccavano anche un aspetto più prettamente logico e argomentativo, relativo allo svolgimento di ragionamenti atti a persuadere l'uditorio, e in particolare i giudici, della posizione propugnata. Sull'espressione cfr. anche JAHN-KROLL 1964, pag. 98.

cum de iure civili, cum de aequo et bono disputaretur, argumentorum et similitudinum copia: la ricchezza espositiva di Crasso si fondava anche su una solida base di conoscenza del diritto, grazie alla quale l'oratore era in grado di discutere di diritto civile o naturale adducendo una gran quantità non solo di argomenti ma anche di casi analoghi.

cum de iure civili, cum de aequo et bono disputaretur: sul *ius civile* riportiamo la definizione di DEL GIUDICE 2010, pag. 269: esso, "contrapposto al *ius honorarium*, indicava il complesso delle norme che regolamentava i rapporti tra cittadini romani: originariamente trasmesso dagli antichi padri per via consuetudinaria (*mores*) fu sancito dalle *leges*, dai *plebiscita*, dai *senatusconsulta*, dai *responsa prudentium* e dalle *constitutiones* imperiali. Secondo Gaio, il *ius civile* si distingueva dal *ius gentium*, in quanto mentre il primo era costituito esclusivamente dalle norme vigenti nella *civitas* romana, il secondo includeva un gruppo di disposizioni, derivanti dalla ragione naturale (*naturalis ratio*) e, come tali, osservate presso tutti i popoli" (il passo cui si fa riferimento è Gaius *Dig. I 1, 9*). Quanto all'*aequum (et) bonum* ("equità" o, meglio, "diritto naturale"), invece, rimandiamo al commento a *multa tum contra scriptum pro aequo et bono dixit* in Cic. *Brut.* 145, fr. 29. Appare evidente che la partizione operata da Cicerone è nella sostanza a due membri, da un lato il diritto civile, dall'altro quello naturale; non convince pertanto la traduzione di NORCIO 1970, pag. 671, che sembra dividere il sintagma *aequum et bonum* e presentare dunque una tripartizione ("quando poi s'intratteneva su questioni inerenti al diritto civile, all'equità e alla giustizia"); rendono meglio MARCHESE 2011, pag. 127 ("sia che si disputasse di diritto civile sia del concetto di giustizia e di bene") e NARDUCCI 2013, pag. 223 ("quando si trattava di discutere sul diritto civile, o sull'equità e la giustizia"). La competenza di Crasso in materia di diritto civile emerge, tra i discorsi dei quali ci è giunta notizia, soprattutto dall'oraz. VII, *Pro M'. Curio apud centumviros*: cfr. ad esempio Cic. *Caec.* 69, fr. 28, e *Brut.* 144-145, fr. 29.

argumentorum et similitudinum copia: per la definizione di *argumentum*, cfr. Cic. *Brut.* 145, fr. 29, commento a *argumentorum exemplorumque copia*. Quanto a *similitudo*, un po' equivoca appare la traduzione di MARCHESE 2011, pag. 127, con "similitudini": si tratta infatti di casi analoghi a quello in discussione, cioè di precedenti che possono consolidare la posizione assunta da un oratore; si tratta dunque di un sinonimo di *exemplum*, vocabolo per il cui valore si può vedere ancora il commento a *argumentorum exemplorumque copia*.

§ 144

ut Antonius coniectura movenda aut sedanda suspicione aut excitanda incredibilem vim habebat: JAHN-KROLL 1964, pag. 99, scrivono che quindi Antonio usava

maggiormente la fantasia, Crasso l'intelletto (stessa idea è espressa anche da ERCOLE 1891, pag. 105: dalle parole di Cicerone "si ricava che in Antonio prevaleva la fantasia, in Crasso il raziocinio"): ciò appare in parte corretto, per quanto vada rilevato che parlando dell'abilità di Antonio nel creare congetture Cicerone fa senza dubbio riferimento anche ad una sua abilità logica e argomentativa; innegabile, comunque, è che l'oratore doveva essere dotato anche di una buona dose di scaltrezza, se era in grado di placare o far nascere a suo piacimento sospetti contro gli imputati dei procedimenti ai quali prendeva parte.

sic In interpretando in definiendo in explicanda aequitate nihil erat Crasso copiosius: se Antonio si contraddistingue per la straordinaria *vis* nel lavorare sulle congetture e sui sospetti, Crasso detiene invece il primato nei compiti di *interpretari*, *definire* ed *explicare aequitatem*. Il primo termine fa riferimento all'interpretazione delle leggi nell'ambito processuale, vale a dire all'atto di valutare se e in che misura una norma possa adattarsi al caso in questione (cfr. ERCOLE 1891, pag. 105: "*Interpretari* nel senso giuristico significa «trovare l'esatta applicazione di un articolo di legge ad un caso determinato»). Il verbo *definire* (che NORCIO 1970, pag. 671, traduce "fissarne i limiti [*scil.* della legge]"), invece, designa la capacità di chiarire la natura del reato o del caso e di delimitarne la portata (non si nega il fatto, ma se ne mette in discussione la configurazione): si tratta dello *status definitionis*, uno dei quattro *status rationales* della dottrina retorica classica, sul quale cfr. la definizione di Cic. *Inv.* I 11 (*nominis est controversia, cum de facto convenit et quaeritur, id quod factum est quo nomine appelletur*) e le considerazioni di CALBOLI MONTEFUSCO 1986, pagg. 77-93. L'espressione *explicare aequitatem*, infine, non indica semplicemente la capacità di "sviscerare il vero concetto di una prescrizione" (ERCOLE 1891, pag. 105) né fa riferimento ai "chiarimenti del diritto", come rende MARCHESE 2011, pag. 127, quanto piuttosto all'abilità nello sviluppare e sfruttare a proprio vantaggio il principio di *aequitas*, che nell'oraz. VII, *Pro M'. Curio apud centumviro*s (della quale Cicerone si accinge a trattare: cfr. *Brut.* 144-145, fr. 29), aveva rappresentato uno dei cardini dell'argomentare dell'oratore. Si noti l'accostamento dei tre concetti per asindeto.

nihil erat Crasso copiosius: non convince la traduzione di ERCOLE 1891, pag. 105: "nessuna cosa superava la dottrina di Crasso". *Copiosus*, come *copia* e *copiose*, è termine del lessico retorico che indica abbondanza e ricchezza di espressione, scritta o

orale, ed è quindi sinonimo di *uber*, come *copia* di *ubertas* (per quest'ultima sinonimia cfr. ad esempio Cic. *De orat.* I 50, dove *ubertas* e *copia* sono usati come antonimi di *exilitas*). Esso può essere riferito sia a persone, come in Cic. *Caec.* 64 (*mihi, non copioso homini ad dicendum*), sia a cose, come in *id.*, *De orat.* II 214 (*copiosa oratione*), ed è qui utilizzato al neutro, concordato con un soggetto generico *nihil*, allo scopo di denotare, anche in quest'ambito, la straordinarietà delle capacità oratorie di Crasso. L'uso di un pronome neutro in riferimento ad una persona in latino non è inusuale: cfr. ad esempio Cic. *Fam.* V 12, 6 (*neque enim tu is es qui, quid sis, nescias*) e *Phil.* II 75 (*tu vero quid es?*); Hor. *Sat.* I 6, 54-55 (*optimus olim / Vergilius, post hunc Varius dixere, quid essem*); Ov. *Her.* XII 31 (*tunc ego te vidi, tunc coepi scire, quid esses*), *Met.* II 493 (*saepe feris latuit visis, oblita quid esset*) e *Pont.* I 6, 11 (*potui sentire quid essem*); Phaedr. V 10, 9 (*quod fuimus lauda, si iam damnas quod sumus*). Il medesimo costrutto compare anche, a proposito di Crasso, nei seguenti passi: Cic. *Brut.* 143 (il paragrafo precedente a questo: *Crasso nihil statuo fieri potuisse perfectius*); *Brut.* 148, fr. 2-bis, su Crasso e Scevola il Pontefice (*noli, inquam, Brute, existimare his duobus quicquam fuisse in nostra civitate praestantius*); *De orat.* II 285, fr. 49, a proposito delle arguzie inaspettate (*ab hoc vero Crasso nihil facetius*). Che la ricchezza espressiva fosse un tratto tipico dell'eloquenza di Crasso si evince anche da Cic. *Parad.* 41, fr. 24-ter, dove l'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, è definita *copiosa magis quam sapiens*.

2-bis. Cic. *Brut.* 148

<p><i>Noli, inquam, Brute, existimare his duobus quicquam fuisse in nostra civitate praestantius. Nam ut paulo ante dixi consultorum alterum disertissimum, disertorum alterum consultissimum fuisse, sic in reliquis rebus ita dissimiles erant inter sese, statuere ut tamen non posses utrius te malles similiorem. Crassus erat elegantium parcissimus, Scaevola parcorum elegantissimus; Crassus in</i></p>	<p>Bruto, dissi, non pensare che nella nostra città ci fosse alcunché di più eccezionale rispetto a loro due. Infatti, come poco fa ho detto che uno era il più eloquente tra gli esperti [di diritto] e l'altro il più esperto [di diritto] fra gli eloquenti, così nelle altre cose erano diversi l'uno dall'altro in un modo che non avresti saputo decretare a quale dei due avresti preferito assomigliare. Crasso era il più sobrio tra</p>
--	---

TESTIMONIANZE DI CARATTERE GENERALE

<i>summa comitate habebat etiam severitatis satis, Scaevolae multa in severitate non deerat tamen comitas.</i>	gli eleganti, Scevola il più elegante tra i sobri; Crasso nella sua estrema affabilità aveva anche sufficiente austerità, Scevola nella sua grande austerità non era tuttavia privo di affabilità.
--	--

La presente testimonianza si ricollega alla descrizione della cosiddetta *causa Curiana*, un processo di diritto civile, avente per oggetto una controversia ereditaria, che in un anno incerto tra il 94 e il 91 a.C. vide contrapposti Crasso e Scevola il Pontefice (cfr. oraz. VII, *Pro M'. Curio apud centumviro*s). Descrivendo i particolari della vicenda e dei discorsi pronunciati dalle parti, sui quali siamo in questo modo riccamente informati, Cicerone non perde occasione di elogiare i due avvocati che avevano preso parte al dibattimento per la loro competenza giuridica e l'efficace eloquenza, nonché per la levatura morale e intellettuale: tra questi elogi, il più significativo è sicuramente rappresentato dalla presente testimonianza, che fornisce diverse informazioni interessanti su Crasso e la sua oratoria.

noli, inquam, Brute, existimare his duobus quicquam fuisse in nostra civitate praestantius: secondo Cicerone, all'inizio del secolo a Roma non vi era alcun individuo superiore a Crasso e Scevola il Pontefice; leggermente diversa l'interpretazione di quanti traducono l'infinito *fuisse* con un congiuntivo non imperfetto ("ci fosse") ma passato (D'ARBELA 1967, pag. 137: "sia stato"; MALCOVATI 1996, pag. 115: "sia [...] esistita"; NARDUCCI 2013, pag. 225: "vi sia stato"): l'affermazione in questo caso assume un valore più generale, designando la superiorità dei due uomini in rapporto non solo ai loro contemporanei ma ai Romani in generale ("nella nostra città non c'è mai stato ..."). Per l'impiego di un pronome neutro (*quicquam*) in riferimento a una o più persone si veda il commento a *nihil erat Crasso copiosius* in Cic. *Brut.* 144, fr. 2.

ut paulo ante dixi consultorum alterum disertissimum, disertorum alterum consultissimum fuisse: il riferimento è al § 145, fr. 29, dove si leggono le seguenti parole: *ita tum ab his patronis aequalibus et iam consularibus causa illa dicta est, cum uterque ex contraria parte ius civile defenderet, ut eloquentium iuris peritissimus Crassus, iuris peritorum eloquentissimus Scaevola putaretur.* Per un approfondimento

si veda il commento a *ut eloquentium ... putaretur*; qui notiamo solo che agli occhi di Cicerone Scevola, sebbene comunemente noto come giureconsulto, era anche un ottimo oratore e specularmente Crasso, che tutti conoscevano e ammiravano per la sua eloquenza, si distingueva anche per un'approfondita conoscenza del diritto.

sic in reliquis rebus ita dissimiles erant inter sese, statuere ut tamen non posses utrius te malles similiorem: "*ita* determina la qualità, non la quantità; non è quindi qui equivalente di *adeo*" (ERCOLE 1891, pag. 107; stessa notazione in JAHN-KROLL 1964, pag. 101). Cicerone non intende in alcun modo distinguere per valore Crasso e Scevola, affermando che uno dei due era stato superiore all'altro; al contrario, ciò che egli vuole dire è che entrambi erano stati cittadini eccezionali, eccellenti per eloquenza e conoscenza del diritto, ma sotto altri aspetti i loro pregi erano profondamente differenti (per qualità, non quantità), a tal punto che sarebbe stato difficile scegliere se emulare l'uno o l'altro.

Crassus erat elegantium parcissimus, Scaevola parcorum elegantissimus; Crassus in summa comitate habebat etiam severitatis satis, Scaevolae multa in severitate non deerat tamen comitas: sulla capacità di Crasso, come viene rappresentato da Cicerone, di fondere e amalgamare gli opposti (qui da un lato eleganza e sobrietà, dall'altro austerità e affabilità; altrove ornamenti e brevità, serietà e umorismo), si veda il commento a *erat summa gravitas, erat cum gravitate iunctus facetiarum et urbanitatis oratorius, non scurrilis lepos* in Cic. Brut. 143, fr. 2.

Crassus erat elegantium parcissimus, Scaevola parcorum elegantissimus: come spiega bene ERCOLE 1891, pagg. 107-108, nessuno dei due personaggi dava mostra di sfarzo e ricercatezza; Crasso, in quanto oratore, possedeva la finezza di gusto (*elegantia*), mentre Scevola, in quanto giureconsulto, la semplicità (era *parcissimus*); al tempo stesso, però, Crasso era dotato di semplicità e Scevola di buon gusto. Interessante il confronto con Cic. Orat. 83, dove l'Arpinate scrive che come un invitato ad un banchetto deve astenersi da un pasto eccessivo, così l'oratore ideale deve apparire non solo sobrio ma anche elegante (*sic ut in epularum apparatu a magnificentia recedens non se parcum solum sed etiam elegantem videri volet, et eliget quibus utatur*). L'espressione *elegantium parcissimus* è resa con una certa uniformità dai traduttori: D'ARBELA 1967, pag. 137, scrive: "il più semplice fra gli eleganti"; NORCIO 1970, pag. 673: "aveva lo stile più semplice tra tutti coloro che

parlavano con eleganza"; MALCOVATI 1996, pag. 115: "il più semplice tra i parlatori eleganti"; NARDUCCI 2013, pag. 227: "il più sobrio tra i parlatori eleganti". Lievemente generica la resa di MARCHESE 2011, pag. 129: "il più moderato tra gli uomini eleganti" (più che di "uomini eleganti" pare opportuno parlare, come fa ad esempio Malcovati, di "parlatori eleganti").

Crassus in summa comitate habebat etiam severitatis satis, Scaevolae multa in severitate non deerat tamen comitas: Crasso "nonostante la sua grandissima gentilezza, aveva anche sufficiente severità" (D'ARBELA 1967, pag. 137); "aveva, nel suo comportamento più affabile, qualcosa di austero" (NORCIO 1970, pag. 673); "alla sua grande affabilità univa una conveniente gravità" (MALCOVATI 1996, pag. 117); "manteneva un certo grado di serietà anche nella più grande affabilità" (MARCHESE 2011, pag. 129); "nella sua grande amabilità, aveva anche austerità a sufficienza" (NARDUCCI 2013, pag. 227). La caratteristica della *severitas* è ascritta a Crasso anche in Cic. *De orat.* II 228, fr. 8.

2-ter. Gell. XI 2, 4¹⁶⁴

Postea 'elegans' reprehendi quidem desiit, sed laude nulla dignabatur, nisi cuius elegantia erat moderatissima. Sic M. Tullius L. Crasso et Q. Scaevolae non meram elegantiam, sed multa parsimonia mixtam laudi dedit: 'Crassus' inquit 'erat parcissimus elegantium, Scaevola parcorum elegantissimus'.

In seguito *elegans* certo smise di rappresentare una critica, ma ad essere degnato di qualche lode era solo colui la cui *elegantia* era estremamente moderata. Così Marco Tullio ascrisse a lode di Lucio Crasso e Quinto Scevola non la semplice *elegantia*, ma un'*elegantia* mista a grande parsimonia: "Crasso – disse– era il più sobrio tra gli eleganti, Scevola il più elegante tra i sobri".

Nella ricchissima enciclopedia del sapere (anzi, per dirla con le parole dello stesso autore, "dispensa letteraria", *litterarum penus: praef.* 2) che sono le *Noctes Atticae* di Aulo Gellio, un ruolo non secondario è attribuito anche agli argomenti di

¹⁶⁴ Questo passo è assente in ORF 1976.

carattere prettamente linguistico e in particolare lessicale, sulla base in parte della ormai lunga tradizione romana di studi eruditi in questo settore, in parte della nota adesione dell'autore alla tendenza culturale e letteraria comunemente nota come movimento arcaizzante. Il capitolo XI 2 dell'opera, in particolare, si sofferma sull'uso della parola *elegantia*, che, spiega l'autore in apertura del paragrafo, "presso gli antichi non era usata per indicare una natura troppo raffinata, ma un'eccessiva ricercatezza nel vestire e nel modo di vivere, ed era espressione di riprovazione" (*apud antiquiores non de amoenior ingenio, sed de nitidior cultu atque victu dicebatur, eaque in vitio ponebatur*)¹⁶⁵. Per lungo tempo (§§ 1-3) il termine *elegans* aveva sottinteso un giudizio non di apprezzamento ma di riprovazione, come emerge da un passo del *Carmen de moribus* di Catone; in seguito questa sfumatura di disprezzo era scomparsa, ma l'*elegantia* non si era trasformata automaticamente in un motivo di vanto, a meno che non fosse stata accompagnata da una grande moderazione: è questo, scrive Gellio, il motivo per il quale Cicerone aveva attribuito a Crasso e Scevola (il Pontefice) un tratto di *elegantia* non –per così dire– puro, ma temperato appunto da sobrietà. Il riferimento di Gellio è evidentemente a Cic. *Brut.* 148, fr. 2-bis.

laude nulla dignabatur, nisi cuius elegantia erat moderatissima: il soggetto non espresso è rappresentato da un sottinteso *homo* o simile: "non era degnato di nessuna lode se non [l'uomo] del quale l'*elegantia* era estremamente moderata".

parsimonia: piuttosto che impiegare il sostantivo *parcitas*, raro ma attestato in Sen. *Cl.* I 22, 2, Gellio sceglie il semanticamente equivalente *parsimonia*, anch'esso derivato dalla radice di *parco* e designante una forma di economia e risparmio in opposizione a *largitas* (RUSCA 1968, vol. II, pag. 375, traduce "frugalità"; cfr. ROLFE 1927, vol. II, pag. 303: "frugality").

'Crassus' inquit 'erat parcissimus elegantium, Scaevola parcorum elegantissimus': il testo preciso di Cic. *Brut.* 148, fr. 2-bis, è il seguente: *Crassus erat elegantium parcissimus, Scaevola parcorum elegantissimus*; ne consegue che Gellio doveva avere a disposizione una lezione leggermente diversa da quella giunta a noi (nel *Brutus* la variante *parcissimus elegantium*, stando all'apparato critico di MALCOVATI

¹⁶⁵ Traduzione di RUSCA 1968, vol. II, pag. 374.

1970, pag. 44, non è attestata da alcun testimone) oppure, più probabilmente, che citava a memoria, senza consultare direttamente la fonte.

2-quater. Cic. Brut. 186

<p><i>De populo si quem ita rogavisses: quis est in hac civitate eloquentissimus? in Antonio et Crasso aut dubitaret aut hunc alius, illum alius diceret. Nemone Philippum, tam suavem oratorem tam gravem tam facetum his anteferet, quem nosmet ipsi, qui haec arte aliqua volumus expendere, proximum illis fuisse diximus? Nemo profecto; id enim ipsum est summi oratoris summum oratorem populo videri.</i></p>	<p>Se tu avessi domandato ad un uomo del popolo "chi è il più eloquente in questa città?", [costui] avrebbe esitato tra Antonio e Crasso oppure qualcuno avrebbe fatto il nome di Crasso e qualcuno quello di Antonio. Nessuno avrebbe preferito loro Filippo, oratore tanto dolce, tanto solenne e tanto facetto, che noi stessi, che vogliamo soppesare queste questioni con una certa cognizione teorica, abbiamo detto essere stato il più vicino a quelli? Assolutamente nessuno: proprio questo, infatti, è caratteristico di un sommo oratore, apparire agli occhi del popolo un sommo oratore.</p>
---	--

All'inizio del § 183 del *Brutus* Cicerone, dopo aver elencato alcuni oratori attivi nei primi anni del I secolo a.C., precisa: *ex his Cotta et Sulpicius cum meo iudicio tum omnium facile primas tulerunt*. Il fatto che Cicerone ponga sullo stesso piano il suo metro di giudizio (*meo iudicio*) e quello di tutti gli altri (*omnium*), però, spinge Attico a domandargli il perché di questa equiparazione: non è forse vero che i criteri di valutazione della moltitudine e quelli di chi se ne intende spesso divergono? Inizia così una lunga digressione (§§ 183-200) nella quale l'autore spiega che per un oratore è importante soprattutto incontrare l'approvazione della moltitudine, in quanto da questa deriva necessariamente anche quella dei competenti: *numquam de bono oratore aut non bono doctis hominibus cum populo dissensio fuit* (§ 185); *quod enim probat multitudo, hoc idem doctis probandum est* (§ 188). Ciò risulta evidente –si afferma nel presente passo– ad esempio da Crasso e Antonio, che alla loro epoca

erano considerati i migliori oratori di Roma dall'intera cittadinanza; i nomi dei due oratori ritornano tra l'altro poco dopo, al § 189, fr. 2-quinquies, ancora ad esprimere il medesimo concetto. L'unica differenza (§ 193) tra la folla e gli intenditori risiede nel fatto che la prima a volte concede la propria approvazione a chi non la merita, senza fare confronti, purché costui dia diletto; segue dunque (§§ 194-198) un'ampia descrizione della cosiddetta *causa Curiana* che aveva visto contrapposti Crasso e Scevola il Pontefice (cfr. in questo lavoro l'oraz. VII, *Pro M'. Curio apud centumviro*)¹⁶⁶. L'ascoltatore competente (§§ 199-200) è comunque superiore a quello non competente nella misura in cui è a conoscenza dei mezzi con i quali opera chi parla in pubblico e, confrontando due oratori, capisce quale sia il miglior genere di eloquenza. Ciò non toglie, comunque, che un oratore davvero grande debba saper incontrare l'approvazione del popolo, dal che deriva che l'intenditore sa giudicare chi parla anche da un rapido sguardo all'uditorio (giudici e pubblico): se questo appare annoiato e disattento, chi parla non sa toccare gli animi; se invece gli astanti si mostrano concentrati ed emotivamente trascinati, ciò significa che si sta compiendo o si è già compiuta la vera opera di un oratore.

Sull'*excursus* dei §§ 183-200 si possono vedere le considerazioni di Novara e Narducci¹⁶⁷; quest'ultimo, in particolare, che definisce giustamente l'immagine dell'intenditore che volge lo sguardo alla folla come un "bozzetto vivacissimo" (pag. 33), pone l'accento sull'intento polemico (contro gli atticisti) sotteso alle parole dell'Arpinate. Ai fini del nostro studio, la testimonianza qui riportata si inserisce nel lungo elenco di elogi che Cicerone in molte sue opere, e in particolare nel *Brutus*, tesse per il suo maestro, spesso –come in questo caso– in accompagnamento all'altro grande oratore della sua generazione, Marco Antonio.

de populo si quem ita rogavisses: quis est in hac civitate eloquentissimus? in Antonio et Crasso aut dubitaret aut hunc alius, illum alius diceret: espressiva, grazie anche all'impiego del discorso diretto (*quis est in hac civitate eloquentissimus?*), è l'immagine di questo breve scambio di battute tra cittadini romani, dei quali uno domanda chi sia il migliore oratore di Roma e gli altri rimangono in dubbio se scegliere

¹⁶⁶ I §§ 197-198 corrispondono nel nostro studio al fr. 30.

¹⁶⁷ NOVARA 1982, vol. I, pagg. 227-229; NARDUCCI 2013 [intro], pagg. 32-33.

Antonio o Crasso oppure alcuni fanno il nome di Antonio e altri quello di Crasso. Il concetto qui espresso, sostanzialmente identico a quello del § 189, fr. 2-quinquies (*quando autem dubium fuisset apud patres nostros eligendi cui patroni daretur optio, quin aut Antonium optaret aut Crassum? Aderant multi alii; tamen utrum de his potius dubitasset aliquis, quin alterum nemo*), ricorda quello del § 143, fr. 2: *huic alii parem esse dicebant, alii anteponebant L. Crassum. Illud quidem certe omnes ita iudicabant, neminem esse, qui horum altero utro patrono cuiusquam ingenium requireret*; la differenza, com'è evidente, risiede nel fatto che in quel caso erano presentate solo due possibilità, che Crasso fosse superiore oppure di pari livello rispetto ad Antonio, mentre l'ipotesi della sua inferiorità non era in alcun modo prospettata.

nemone Philippum, tam suavem oratorem tam gravem tam facetum his anteferret, quem nosmet ipsi, qui haec arte aliqua volumus expendere, proximum illis fuisse diximus? Nemo profecto: al § 173 Cicerone aveva spiegato che dopo Crasso e Antonio –ma a grande distanza da loro– l'oratore più abile di Roma tra II e I secolo a.C. era stato Lucio Mario Filippo (il console del 91: cfr. il par. I della "Premessa" all'oraz. IX, *In senatu adversus L. Marcium Philippum consulem*), al quale erano attribuite, tra le altre, qualità nei campi dell'umorismo e dell'*inventio* e buona preparazione culturale (*summa libertas in oratione, multae facetiae; satis creber in reperiendis, solutus in explicandis sententiis; erat etiam in primis, ut temporibus illis, Graecis doctrinis institutus, in altercando cum aliquo aculeo et maledicto facetus*; cfr. anche il § 166, dove a Filippo è ascritta *summa eloquentia*). Un confronto, più o meno esplicito, tra Filippo e i due grandi maestri di Cicerone, oltre che al § 173 e qui, torna anche ai §§ 207 (chi non riusciva ad ottenere il patrocinio di Crasso o Antonio cercava Filippo o Cesare Strabone) e 301 (quando Ortensio aveva debuttato nel foro, vi primeggiavano Crasso e Antonio, seguiti da Filippo). Da tutti questi passi emerge che tanto l'Arpinate quanto tutti i cittadini romani vissuti qualche anno prima di lui erano concordi nel ritenere Filippo un ottimo oratore, ma nemmeno lontanamente comparabile a Crasso e Antonio (al § 173 Cicerone afferma che non lo definirebbe nemmeno il terzo della sua epoca, tanta è la distanza che intercorreva tra lui e i due grandi): potendo scegliere fra tutti gli oratori romani, dunque, nessuno avrebbe fatto di preferenza il suo nome. Testimonianze e frammenti dell'oratoria di Filippo sono raccolti in ORF 1976, pagg. 265-269.

tam suavem: molti traduttori rendono questo aggettivo con "piacevole" (D'ARBELA 1967, pag. 161; MALCOVATI 1996, pag. 141; NARDUCCI 2013, pag. 257) o con l'equivalente "amabile" (NORCIO 1970, pag. 695); sebbene i termini *suavis* e *suavitas*, come evidenziato in tutti i lessici e dizionari (cfr. ad esempio CALONGHI 1950, col. 2612, e FORCELLINI 1965, tomo IV, pagg. 520-521), designino effettivamente ciò che risulta gradevole ai sensi o alla mente, il contesto del passo rende probabile che qui Cicerone intenda fare riferimento non solo alle conseguenze dell'eloquenza di Filippo sul pubblico al quale si rivolge, ma anche ad un carattere intrinseco di quello, la "dolcezza" in contrapposizione all'aggressività e alla violenza di espressione (cfr. in questo senso MARCHESE 2011, pag. 147, che traduce appunto con "dolce").

tam gravem: per il significato di questo aggettivo, variamente tradotto con "solenne" (NORCIO 1970, pag. 695; NARDUCCI 2013, pag. 257), "dignitoso" (MALCOVATI 1996, pag. 141) o "serio" (MARCHESE 2011, pag. 147) –non convince la resa di D'ARBELA 1967, pag. 161, con "efficace"–, si veda il commento a *erat summa gravitas* in Cic. *Brut.* 143, fr. 2.

tam facetum: Filippo dunque era anche "faceto" (NORCIO 1970, pag. 695; MARCHESE 2011, pag. 147; NARDUCCI 2013, pag. 257), "garbato" (D'ARBELA 1967, pag. 161), "arguto" (MALCOVATI 1996, pag. 141); questa caratteristica, come abbiamo visto, gli era ascritta anche al § 173, dove gli erano attribuite *multae facetiae* ed egli era stato definito *in altercando cum aliquo aculeo et maledicto facetus*. Per un approfondimento sul significato del termine si veda il commento a *sale tuo et lepore et politissimis facetiis* in Cic. *De orat.* I 243, fr. 31.

qui haec arte aliqua volumus expendere: il verbo *expendere* letteralmente indica l'atto di pesare o contrappesare un oggetto e quindi, per traslato, di fare una valutazione, metafora che si è trasmessa in italiano in termini come "soppesare" o "ponderare". Quanto al nesso *arte aliqua*, ERCOLE 1891, pag. 131, e D'ARBELA 1967, pag. 161, traducono "secondo le leggi dell'arte" e similmente MALCOVATI 1996, pag. 141, "secondo le regole dell'arte"; NORCIO 1970, pag. 695, scrive "in base a delle norme teoriche" e così NARDUCCI 2013, pag. 257, "in base a dei principi teorici" (cfr. DOUGLAS 1966, pag. 139: "on theoretical grounds"); non convince la resa di MARCHESE 2011, pag. 147: "con una certa sistematicità". Come rilevato anche da JAHN-KROLL 1964, pag. 128,

quindi, Cicerone giudica non in base ad un'impressione indeterminata, ma con chiara consapevolezza dello scopo della sua indagine.

id enim ipsum est summi oratoris summum oratorem populo videri: come abbiamo visto nell'introduzione alla testimonianza, il concetto che Cicerone sta esponendo in questo frangente della sua opera è che il grande oratore risulta tale agli occhi sia dell'esperto sia dell'incompetente.

2-quinquies. Cic. Brut. 189

Quando autem dubium fuisset apud patres nostros eligendi cui patroni daretur optio, quin aut Antonium optaret aut Crassum? Aderant multi alii; tamen utrum de his potius dubitasset aliquis, quin alterum nemo.

D'altra parte, quando mai presso i nostri padri sarebbe stato in dubbio che colui al quale fosse stata data la possibilità di scegliersi un patrono avrebbe scelto o Antonio o Crasso? Ce n'erano molti altri, eppure una persona avrebbe potuto dubitare su quale dei due preferire, ma nessuno sullo scegliere uno di loro.

Per una contestualizzazione della presente testimonianza, contenuta all'interno di un'ampia digressione (§§ 183-200) di Cicerone sui criteri di valutazione degli oratori, si veda l'introduzione al passo precedente: Cic. Brut. 186, fr. 2-quater. Ancora una volta l'Arpinate torna sul concetto che tra II e I secolo a.C. i principali esponenti dell'eloquenza a Roma erano stati Crasso e Antonio e che nessun altro, pur nel gran numero di oratori che frequentavano il foro, avrebbe potuto competere con loro: su questa verità nessuno poteva nutrire dubbi.

quando autem dubium fuisset apud patres nostros eligendi cui patroni daretur optio, quin aut Antonium optaret aut Crassum?: seguiamo D'ARBELA 1967, pag. 163, e MALCOVATI 1996, pag. 143, nel tradurre l'avverbio interrogativo *quando* con "quando mai": evidente, infatti, è la sfumatura retorica della domanda posta da Cicerone ad Attico, suo principale interlocutore nel dialogo. Quanto alla precisazione *apud patres nostros*, in questo caso essa va intesa evidentemente nel senso ristretto di "all'epoca dei nostri padri", non "all'epoca dei nostri antenati": essendo Cicerone ed Attico nati

rispettivamente nel 106 e 110/109 a.C., infatti, è presumibile che i loro padri fossero all'incirca contemporanei di Crasso e Antonio, nati il primo nel 140 e il secondo nel 143 a.C. Notiamo infine la figura etimologica data dall'accostamento tra i termini *optio* ed *optaret*, che abbiamo cercato di rendere in italiano ("... colui al quale fosse stata data la possibilità di scegliersi un patrono avrebbe scelto ...").

aderant multi alii: isolata e scarsamente convincente è la resa di MARCHESE 2011, pag. 147: "molti altri erano vicini a questi due"; Cicerone infatti intende dire che molti altri oratori oltre a Crasso e Antonio "erano a disposizione" (cfr. Cfr. JAHN-KROLL 1964, pag. 130: "es standen zu Gebote"; DOUGLAS 1966, pag. 140: "were available") di chi avesse voluto sceglierli, non che erano vicini ai due massimi maestri della disciplina.

tamen utrum de his potius dubitasset aliquis, quin alterum nemo: cfr. Cic. *Brut.* 143, fr. 2 (*huic [scil. Antonio] alii parem esse dicebant, alii anteponebant L. Crassum*), e 186, fr. 2-quater (*de populo si quem ita rogavisses: quis est in hac civitate eloquentissimus? In Antonio et Crasso aut dubitaret aut hunc alius, illum alius diceret*). Forse troppo sintetica risulta la traduzione di MALCOVATI 1996, pag. 143: "ma uno avrebbe esitato a scegliere uno dei due".

2-sexies. Cic. *Brut.* 215

<p><i>Reperiebat quid dici opus esset et quo modo praeparari et quo loco locari, memoriaque ea comprehendebat Antonius, excellebat autem actione; erantque ei quaedam ex his paria cum Crasso, quaedam etiam superiora; at Crassi magis nitebat oratio.</i></p>	<p>Antonio trovava gli argomenti che era necessario utilizzare e in che modo predisporli e dove collocarli e li fissava nella memoria, ma era nell'<i>actio</i> che eccelleva; in alcune di queste qualità era al livello di Crasso, in altre addirittura superiore; Crasso però aveva uno stile più nitido.</p>
---	--

Ancora una volta, come già ai §§ 138, fr. 1, 143-144, fr. 2, 186, fr. 2-quater, e 189, fr. 2-quinquies, Cicerone nomina ed elogia in concomitanza i suoi due maestri di eloquenza, Crasso e Antonio, come i principali esponenti dell'oratoria romana a cavallo tra II e I secolo a.C. In questo passo, in particolare, ad Antonio è riconosciuta

l'eccellenza nella capacità di reperire argomenti, disporli e memorizzarli, mentre a Crasso è attribuito uno stile splendidamente rifinito.

reperiebat quid dici opus esset et quo modo praeparari et quo loco locari, memoriaque ea comprehendebat Antonius: al § 139 Cicerone, descrivendo l'eloquenza di Antonio, aveva posto l'accento sulla sua abilità in tre delle cinque parti nelle quali era tradizionalmente divisa la retorica, vale a dire *inventio*, *dispositio* e *memoria*: *omnia veniebant Antonio in mentem; eaque suo quaeque loco, ubi plurimum proficere et valere possent [...] conlocabantur. Erat memoria summa [...]*. Nel segmento testuale in esame tornano esattamente i medesimi riferimenti: l'espressione *reperiebat quid dici opus esset* allude evidentemente all'*inventio*, *quo loco locari* alla *dispositio* e *memoriaque ea comprehendebat* alla *memoria*. Più difficile risulta invece chiarire il significato del sintagma *quo modo praeparari*: ERCOLE 1891, pag. 152, e NORCIO 1970, pagg. 712, nota 173, e 713, traducono il verbo con "esprimere" (così anche MALCOVATI 1996, pag. 163) e sostengono che il riferimento sia all'*elocutio*; differenti le traduzioni di D'ARBELA 1967, pag. 181 ("prepararlo" [*scil.* quello che si dovesse dire]), MARCHESE 2011, pag. 161 ("preparare"), e NARDUCCI 2013, pag. 281 ("trattarli" [*scil.* gli argomenti]); JAHN-KROLL 1964, pag. 149, sono convinti che il verbo designi la *πρόθεσις*, dove si introduce la dimostrazione, e ipotizzano che il riferimento sia all'abilità di preparare l'ascoltatore attraverso il proemio; DOUGLAS 1966, pag. 156, infine, sintetizza brevemente le ipotesi proposte dalla critica (riferimento all'*inventio*; a *inventio* e *dispositio*; a *dispositio* ed *elocutio*; alla sola *elocutio*; al proemio) e poi precisa che l'idea del proemio è la meno convincente, perché Cicerone tiene presente la succitata partizione della retorica in cinque elementi, mentre plausibile è il riferimento all'*elocutio*, ma in un senso non strettamente tecnico ("espressione, modo di presentare gli argomenti"). L'idea del riferimento all'*elocutio*, sebbene condivisa da diversi studiosi, non appare in vero del tutto convincente per almeno tre motivi: né al § 139 né in nessun altro passo gli autori antichi, *in primis* Cicerone, menzionano una particolare abilità di Antonio in questo campo; nella prosecuzione della presente testimonianza si legge che proprio da questo punto di vista evidente era la superiorità di Crasso; infine sarebbe strano che Cicerone menzionasse secondo l'ordine canonico *inventio*, *dispositio* e *memoria*, ma inserendo in seconda sede questo riferimento

all'aspetto stilistico dell'oratoria di Antonio. Verosimile, a nostro parere, appare invece l'idea che il nesso *quo modo praeparari* faccia riferimento non ad una delle cinque parti tradizionali della retorica, bensì ad una sorta di fase intermedia tra il reperimento dei materiali da utilizzare e il loro collocamento nella – per così dire – scaletta del discorso, una fase consistente appunto nel preparare o predisporre gli argomenti, come fossero plasmati e modellati dalla forma rozza in cui si trovano in partenza, ma non ancora al punto da raggiungere perfetta compiutezza, cioè da essere pronti per essere sfruttati in sede forense o deliberativa.

excellebat autem actione: l'aspetto nel quale l'eccellenza di Antonio emergeva al massimo grado era senza dubbio l'*actio* o *pronuntiatio*, descritta ai §§ 141-142 nelle specificità rispettivamente del *gestus* (netto e rispondente ai pensieri) e della *vox* (stabile e straordinaria nei passaggi patetici). Più genericamente Quintiliano in XI 3, 8, scrive che secondo Cicerone sia Crasso sia Antonio sarebbero stati estremamente validi nell'*actio*.

erantque ei quaedam ex his paria cum Crasso, quaedam etiam superiora: torna ancora una volta il confronto tra le qualità dei due grandi oratori, differenti ma entrambi senza dubbio eccezionali: sotto alcuni aspetti, infatti, Antonio era al livello di Crasso, sotto altri addirittura superiore. NORCIO 1970, pag. 712, nota 175, precisa che Antonio era più abile di Crasso "specialmente nella capacità di muovere gli affetti e nell'*actio*"; tale tesi era espressa già da ERCOLE 1891, pag. 152, stando al quale le qualità di pari livello erano invece l'*inventio*, la *dispositio* e la *memoria*.

Crassi magis nitebat oratio: D'ARBELA 1967, pag. 181: "lo stile di Crasso era più splendido"; NORCIO 1970, pag. 713: "Crasso aveva uno stile più forbito"; MALCOVATI 1996, pag. 163: "il discorso di Crasso era più brillante"; MARCHESE 2011, pag. 163: "il discorso di Crasso possedeva maggiore nitidezza"; NARDUCCI 2013, pag. 281: "ma nello stile di Crasso vi era un maggior nitore". Parlano più specificamente di attenzione nella scelta delle parole Cic. *Brut.* 143, fr. 2, dove si attribuisce a Crasso *Latine loquendi accurata et sine molestia diligens elegantia*, e *De orat.* III 33, fr. 3-quater, dove lo stesso Crasso, come qui in antitesi rispetto ad Antonio, afferma: *aliquanto me maior in verbis quam in sententiis eligendis labor et cura*; cfr. anche *Brut.* 148, fr. 2-bis (*Crassus erat elegantium parcissimus*). Per questo impiego metaforico del verbo *niteo* cfr. LEWIS-SHORT 1958, pag. 1209, significato II: "to shine, be brilliant, look or be beautiful";

FORCELLINI 1965, tomo III, pag. 375, significato II 5: "est etiam cultum et politum esse, illustrem, splendidum, conspicuum"; OLD 1968, pag. 1180, significato 6: "(of style, language) to be polished or brilliant".

2-septies. Cic. *Off.* I 108¹⁶⁸

Erat in L. Crasso, in L. Philippo multus lepos, maior etiam magisque de industria in C. Caesare, L. filio.

In Lucio Crasso e in Lucio Filippo c'era una grande arguzia, ma più grande e più ricercata era quella di Caio Cesare, figlio di Lucio.

Come si può evincere dall'indice dei luoghi citati del nostro lavoro, il trattato *De officiis*, pur nel suo contenuto prettamente filosofico, rappresenta un'utile fonte di informazioni a proposito dell'oratoria latina preciceroniana e in particolare, per quanto ci riguarda, di quella di Lucio Licinio Crasso: spesso, infatti, Cicerone, che oltre a (prima di?) essere un filosofo, o meglio un rielaboratore e divulgatore di filosofia, era un oratore, puntella la propria esposizione con riferimenti alla retorica e alla storia dell'oratoria. È il caso di questa prima, rapida, testimonianza dell'eloquenza del suo maestro Crasso, contenuta all'interno della sezione del primo libro (a partire dal § 93) che si occupa della temperanza e, più precisamente, del capitolo nel quale si tratta della differenza tra uomini e animali (corrispondente ai §§ 105-109). Cicerone scrive (§§ 105-106) che l'uomo è superiore agli animali in quanto questi sono protesi esclusivamente verso il piacere dei sensi, mentre gli uomini possono puntare verso quello dell'intelletto; quand'anche un uomo desideri indulgere alla *voluptas* fisica, deve dissimulare il proprio desiderio o indulgervi con moderazione. In aggiunta a ciò (§ 107), si deve anche tenere presente che la natura ha assegnato all'uomo due ruoli, uno comune a tutti (la ragione, da cui deriva la superiorità sugli animali), l'altro proprio di ogni singolo individuo: segue così (§§ 108-109) un elenco di note personalità greche e romane (oratori, filosofi, condottieri, uomini politici) che in passato si erano distinte ciascuna per un motivo diverso; l'elenco si apre con la menzione di Crasso e Filippo, dotati di grande arguzia ma inferiori in questo campo al coevo Cesare Strabone.

¹⁶⁸ Questo passo è assente in ORF 1976.

erat in L. Crasso, in L. Philippo multus lepos: nella sua nota *ad locum*, DYCK 1996, pag. 273, scrive: "The topic of wit was of special interest to Cicero, who was celebrated for it himself (Caesar is said to have been able to distinguish genuine and spurious Ciceronian *bons mots* [Fam. 9.16.4]) and who once confessed to his friend Paetus: *ego autem ... mirifice capior facetiis, maxime nostratibus ...* (Fam. 9.15.2)". Su Lucio (Marcio) Filippo, il console del 91, rimandiamo al par. I della "Premessa" all'oraz. IX, *In senatu adversus L. Marcium Philippum consulem*. La qualifica dell'arguzia, *lepos*, è ascritta a Crasso anche in Cic. *Brut.* 143, fr. 2, di cui si può vedere il commento a *erat cum gravitate iunctus facetiarum et urbanitatis oratorius, non scurrilis lepos*; per un approfondimento sul significato e gli usi del sostantivo, cfr. il commento a *sale tuo et lepore et politissimis facetiis* in Cic. *De orat.* I 243, fr. 31.

erat: "sic Cicero loqui solet de iis quos antea quidem vidit sed qui iam non supersunt" (HOLDEN 1891, pag. 213).

maior etiam magisque de industria in C. Caesare, L. filio: il riferimento è a Caio Giulio Cesare Strabone, oratore e uomo politico contemporaneo di Crasso: fu pontefice dal 99, questore forse nel 96 ed edile nel 90, anno in cui il fratello maggiore Lucio rivestiva il consolato; morì nei disordini dell'anno 87 per mano dei partigiani di Mario. Analoghe alla presente caratterizzazione sono quelle riportate al § 133, dove di Strabone si dice che superava tutti gli altri oratori in *sal* e *facetiae*, e in *Brut.* 177, dove similmente si legge che egli era privo di impeto, ma assolutamente insuperabile in *festivitas, facetiae, urbanitas* e appunto *lepos*: in virtù di questa convinzione Cicerone non solo ne fa uno degli interlocutori del dialogo *De oratore*, ma per giunta gli attribuisce l'esposizione della digressione sull'umorismo nel secondo libro dell'opera.

de industria: "whereas in Crassus and Philippus it was rather a natural endowment" (HOLDEN 1891, pag. 213): Cesare dunque faceva uso dell'umorismo "with more studied purpose" (MILLER 1928, pag. 109).

3. Cic. *Brut.* 158-159

158 <i>Paratus igitur veniebat Crassus, exspectabatur audiebatur; a principio</i>	158 Crasso dunque si presentava ben preparato, era atteso ed ascoltato; subito,
---	---

TESTIMONIANZE DI CARATTERE GENERALE

<p><i>statim, quod erat apud eum semper accuratum, expectatione dignus videbatur. Non multa iactatio corporis, non inclinatio vocis, nulla inambulatio, non crebra suppositio pedis; vehemens et interdum irata et plena iusti doloris oratio, multae et cum gravitate facetiae; quodque difficile est, idem et perornatus et perbrevis; iam in altercando invenit parem neminem.</i></p>	<p>sin dall'esordio –che in lui era sempre predisposto con cura–, appariva degno dell'attesa. Difficilmente muoveva animatamente il corpo e cambiava il tono della voce, non camminava mai avanti e indietro, raramente batteva in terra il piede; il suo modo di esprimersi era impetuoso e talvolta irato e pieno di appropriata indignazione, molte –ma espresse con solennità– erano le facezie; e inoltre –cosa non facile– era estremamente ornato ed estremamente sintetico; inoltre negli alterchi non trovò mai nessuno che fosse al suo livello.</p>
<p>159 <i>Versatus est in omni fere genere causarum; mature in locum principum oratorum venit.</i></p>	<p>159 Si dedicò quasi ad ogni genere di cause; raggiunse presto il rango dei più grandi oratori.</p>

Insieme ai §§ 143-144, fr. 2, questo passo rappresenta senz'altro la più ricca descrizione dell'eloquenza di Crasso che Cicerone ci abbia lasciato: l'Arpinate ci informa che il suo maestro era solito preparare con cura i discorsi che si accingeva a pronunciare, in particolare gli esordi; che la sua *actio* era tendenzialmente moderata, salvo eccezioni opportunamente motivate; che sapeva fondere qualità opposte come serietà e umorismo, ornamentazione retorica e stringatezza espositiva; che si dedicò a diverse tipologie di cause, ottenendone rapidamente grande notorietà. Per i particolari di questa descrizione, comunque, rimandiamo al commento.

§ 158

paratus igitur veniebat Crassus: la grandezza di Crasso derivava anche dal lavoro preventivo che egli svolgeva su ogni causa, giudiziaria o politica, che sapeva di dover discutere: anche così si spiegano molte delle qualità che Cicerone gli attribuisce, non

ultime la raffinatezza linguistica, la chiarezza espositiva e la padronanza che dimostrava di avere in materia di diritto (cfr. *Brut.* 143-144, fr. 2).

exspectabatur audiebatur: "c'era molta attesa e tutti stavano in ascolto" (NORCIO 1970, pag. 679); "lo si aspettava con impazienza, lo si ascoltava con attenzione" (MALCOVATI 1996, pag. 121); "c'era una grande aspettazione, e lo si ascoltava attentamente" (NARDUCCI 2013, pag. 233). Cfr., in riferimento all'oraz. VII, *Pro M'. Curio apud centumviros*, la testimonianza di Cic. *De orat.* I 180, fr. 29-bis (*clarissima M'. Curii causa Marcique Coponii nuper apud centumviros quo concursu hominum, qua exspectatione defensa est?*) e, in riferimento all'oraz. VIII, *Oratio censoria contra Cn. Domitium Ahenobarbum*, Cic. *Brut.* 164, fr. 34 (*nulla est enim altercatio clamoribus umquam habita maioribus*).

a principio statim, quod erat apud eum semper accuratum, exspectatione dignus videbatur: l'attesa che Crasso destava nel pubblico era ben riposta e ciò risultava evidente fin dalle prime battute dei discorsi da lui pronunciati; concorde con questa testimonianza è quella di Cic. *De orat.* III 33, fr. 3-quater, dove lo stesso Crasso, personaggio del dialogo, afferma che ogniqualvolta parlava in pubblico curava molto la scelta le parole, per evitare il rischio che la sua orazione apparisse troppo ordinaria e di conseguenza non degna dell'attesa che aveva suscitato.

a principio: il termine *principium* equivale evidentemente ad *exordium*, designando la prima delle parti nelle quali la dottrina retorica tradizionalmente divideva l'orazione: le altre erano, nell'ordine, *narratio*, *partitio*, *probatio*, *confutatio* e *peroratio* (un breve quadro generale di questa sorta di scaletta è fornito da CIPRIANI-INTRONA 2008, pagg. 36-37).

quod erat apud eum semper accuratum: secondo la dottrina retorica classica, la disposizione degli argomenti che un oratore intendeva sfruttare poteva realizzarsi secondo tre differenti modalità: l'ordine crescente, in base al quale gli strumenti probativi meno cogenti erano posizionati all'inizio del discorso e quelli più cogenti alla fine; l'ordine decrescente, inverso al primo; l'ordine cosiddetto nestoriano o omerico, che prevedeva la collocazione degli argomenti migliori sia all'inizio sia alla fine del discorso, di quelli meno forti al centro. Che questo inciso lasci intendere la preferenza di Crasso per la seconda di queste tre modalità? La frase potrebbe tuttavia anche avere

un valore più generico, designando semplicemente l'attenzione del nostro per le sezioni introduttive delle sue orazioni.

non multa iactatio corporis, non inclinatio vocis, nulla inambulatio, non crebra supposio pedis: è qui descritta, in pochi ma incisivi tratti, l'*actio* di Crasso. MORESCHINI 1988, pag. 1464, scrive: "Diversamente da Antonio, l'atteggiamento esteriore di Crasso non era particolarmente incisivo"; in realtà questa notazione, così come è espressa, non appare del tutto precisa, in quanto sembra intendere che Crasso fosse meno abile o capace di Antonio in questo aspetto dell'eloquenza, cosa che Cicerone non dice e che è smentita anche da Quint. XI 3, 8, il quale ricorda che secondo Cicerone sia Crasso sia Antonio sarebbero stati estremamente validi nell'*actio* (cfr. anche Cic. *De orat.* II 225, fr. 45, dove è descritta la foga, anche fisica, con la quale Crasso aveva incalzato Marco Giunio Bruto, suo avversario in una causa dai contorni oscuri: *cum coniectis oculis, gestu omni ei inminente, summa gravitate et celeritate verborum ...*). L'Arpinate qui non scrive che Crasso non era in grado di sfruttare in modo efficace la propria gestualità e la propria voce, bensì che egli non puntava molto su questi elementi quando pronunciava un discorso: più corrette appaiono dunque le considerazioni di ERCOLE 1891, pag. 113, stando al quale Cicerone contrappone la sobrietà di Crasso alla maniera di Antonio, più colorita, e di NARDUCCI, il quale parla di "compostezza" e "sobrietà" (NARDUCCI 1990, pag. 892), di una "*actio* relativamente pacata e dagli effetti contenuti" (NARDUCCI 1991, pag. 103) e di una "*actio* più contenuta di quella di Antonio" (NARDUCCI 2013 [intro], pag. 73).

non multa iactatio corporis: che Cicerone fosse favorevole all'impiego di movimenti del corpo moderati emerge da *Orat.* 59, dove è descritto il *gestus* dell'oratore ideale: postura eretta, passi non troppo lunghi; raramente accostarsi all'uditorio, mai molleggiare il capo o schioccare le dita. Sulla stessa linea si mostra Quintiliano in XI 3, 126, rimandando al passo dell'Arpinate e definendo il correre qua e là come la più insulsa di tutte le cose (*discursare ... ineptissimum*).

non inclinatio vocis: D'ARBELA 1967, pag. 143, e MALCOVATI 1996, pag. 123, traducono "non abbassava il tono della voce", così come NORCIO 1970, pag. 679, "non abbassava mai la voce"; l'espressione era interpretata nello stesso modo già da ERCOLE 1891, pag. 113 (che notava giustamente la differenza con Antonio: cfr. § 142) e da JAHN-KROLL 1964, pag. 107. L'impressione, però, è che qui Cicerone non faccia

riferimento solo agli abbassamenti del tono della voce, ma in generale ai mutamenti: il sostantivo *inclinatio* infatti può indicare "l'inclinarsi, il piegarsi da una parte o dall'altra" (CALONGHI 1950, col. 1356, significato II; però non del tutto adatta a questo contesto la traduzione di *inclinatio vocis* come "inflessione della voce": significato II 1 b), pertanto alle traduzioni citate ("non abbassava ...") reputiamo preferibile quelle di MARCHESE 2011, pag. 133, e NARDUCCI 2013, pag. 233, rispettivamente "non modulava la voce" e "non modulava tanto la voce" (cfr. la nota *ad locum* di DOUGLAS 1966, pag. 122: "variation, modulation"). A questa esegesi dell'espressione si potrebbe controbattere che la dottrina retorica classica non solo accettava, ma anzi prescriveva che l'oratore modificasse la propria vocalità a seconda delle situazioni (cfr. in questo senso Cic. *Orat.* 59 e soprattutto *Rhet. Her.* III 23-25); d'altra parte, dalle parole di Cicerone (*non multa ... inclinatio vocis*) è evidente che Crasso non rinunciava del tutto a questo strumento espressivo, bensì evitava di farne un uso eccessivo, che egli probabilmente non condivideva e non considerava consono allo stile della propria eloquenza (cfr. Cic. *Orat.* 27 per un uso ironicamente critico dell'espressione *inclinata vox*). Con ogni probabilità, in definitiva, Crasso evitava di eccedere non negli abbassamenti di voce, ma nelle modulazioni e variazioni.

nulla inambulatio, non crebra supposio pedis: ben diversa era la situazione per Antonio, che invece faceva ampiamente uso dei movimenti del corpo, tra i quali appunto *supposio pedis* e *incessus* (cfr. il § 141), e non si faceva scrupolo nemmeno, in caso di necessità, di piegarsi col ginocchio per terra in un momento di particolare concitazione emotiva (cfr. Cic. *Tusc.* II 57, a proposito di un processo nel quale lo stesso Antonio fu imputato nel 90). Da Cic. *De orat.* III 47, comunque, si evince che anche Crasso, quando necessario, batteva il piede sul suolo, se Sulpicio cita proprio la *supposio pedis* come uno degli elementi nei quali aveva imitato il grande oratore. Che secondo la dottrina retorica i movimenti del corpo, sebbene non da condannare in assoluto, fossero comunque da usare con parsimonia emerge da Cicerone (*De orat.* III 220), il quale concede che si batta il piede nei passi concitati all'inizio o alla fine del discorso, e soprattutto da Quintiliano (XI 3, 128), che rimanda all'affermazione dell'Arpinate precisando che questo gesto non deve essere ripetuto spesso, in quanto *inepti est hominis*.

vehemens et interdum irata et plena iusti doloris oratio: la tendenziale moderazione di Crasso non gli impediva di mostrarsi, quando necessario, impetuoso e adirato. Come scrivono PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 19, l'oratore, pur caratterizzandosi tendenzialmente per un modo di porsi calmo, non tendente al patetismo e all'aggressività (cfr. oltre a questo passo, anche *De orat.* III 33, fr. 3-4), tuttavia non risultava freddo e "privo di vita" ("lemblos"), anzi a volte si infiammava per l'ira: ciò emerge, ad esempio, da Cic. *De orat.* I 225 (in questo lavoro fr. 24: oraz. V, *Suasio legis Serviliae*), e III 4 (in questo lavoro fr. 41: oraz. IX, *In senatu adversus L. Marcium Philippum consulem*), ma anche, in linea generale, da II 188, fr. 3-ter.

vehemens: Crasso dunque sapeva essere "pieno di calore" (MALCOVATI 1996, pag. 123) e "parlava con accento eccitato" (NORCIO 1970, pag. 679). Per questo tratto dell'eloquenza del nostro cfr. Cic. *Var.* fr. 10 ed. Schoell, dove di un tale Lucio Settimio si dice che aveva un'eloquenza *gravis, vehemens* e *volubilis* come quella di Crasso.

interdum irata: per quanto Crasso non fosse solito abbandonarsi all'ira e allo sdegno, in caso di necessità era in grado di manifestare anche questo tratto caratteriale e oratorio (tra le sue orazioni delle quali ci è giunta notizia si può pensare soprattutto all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*: cfr. Cic. *Brut.* 164, fr. 23).

plena iusti doloris: il nesso *iusti doloris* è variamente tradotto come "di giusto risentimento" (NORCIO 1970, pag. 679; MALCOVATI 1996, pag. 123), "di legittimo risentimento" (MARCHESE 2011, pag. 133), "di giusta indignazione" (NARDUCCI 2013, pag. 233). L'aggettivo *iustus* è da noi reso con "appropriato" in quanto esso indica l'opportunità, per Crasso, di esprimere un simile sentimento e atteggiamento; propone questa traduzione già D'ARBELA 1967, pag. 143, il quale intende il sostantivo *dolor* come "patetica commozione".

multae et cum gravitate facetiae: l'espressione è pressoché identica a quella che ricorre già al § 143, fr. 2: *erat summa gravitas, erat cum gravitate iunctus facetiarum et urbanitatis oratorius, non scurrilis lepos*; si veda il relativo commento.

quodque difficile est, idem et perornatus et perbrevis: se l'aggettivo *perornatus* indica evidentemente l'ampio impiego di "decorazioni", cioè di preziosismi retorici atti a rendere più elegante e ricercata l'esposizione orale, meno immediato appare il significato di *perbrevis*: giustamente, infatti, MARTINELLI 1963, pag. 10, nota 1, si

domanda come sia possibile che Crasso, che da Cic. *De orat.* III 16, fr. 8-ter, si evince essere stato retoricamente *plenus*, sia qui definito *perbrevis*; lo stesso studioso, però, risponde che l'aggettivo non fa riferimento alla concisione e stringatezza dell'espressione in generale, bensì alla brevità del periodo e dei κῶλα, quale è attestata ad esempio in Cic. *Brut.* 162, fr. 4 (cfr. in questo senso anche WILKINS 1965, pag. 13: "He [*scil.* Crassus] seems to have preferred brief and pregnant sentences"). L'interpretazione di Martinelli, sebbene in sé plausibile e anzi probabilmente corretta, non sembra però esaurire il problema; in *De orat.* II 326, infatti, si leggono le seguenti parole: *narrare vero rem quod breviter iubent, si brevitatis appellanda est, cum verbum nullum redundat, brevis est L. Crassi oratio; sin tum est brevitatis, cum tantum verborum est quantum necesse est, aliquando id opus est.* Il personaggio parlante, Antonio, definisce quindi la *brevitas* di Crasso non in rapporto alle dimensioni dei periodi da lui pronunciati, ma come conseguenza del suo uso misurato di parole o, meglio, del suo rifiuto di parole superflue: a meno che questo inciso non sia inserito da Cicerone per valorizzare la sua costruzione della figura di Crasso, pertanto, la brevità del nostro va intesa in riferimento non solo all'uso di frasi brevi e ripartite in membri, ma anche, in generale, alla stringatezza della sua espressione. Sulla capacità di Crasso, quale rappresentato da Cicerone, di fondere qualità opposte come l'ornamentazione retorica e la brevità, la serietà e l'umorismo, l'eleganza e la sobrietà, si veda il commento a *erat summa gravitas, erat cum gravitate iunctus facetiarum et urbanitatis oratorius, non scurrilis lepos* in Cic. *Brut.* 143, fr. 2.

iam in altercando invenit parem neminem: altra qualità peculiare dell'eloquenza di Crasso era la sua capacità impareggiabile di tenere testa all'avversario nel corso di un'*altercatio*, vale a dire di "un discorso interrotto da obiezioni e domande, che esigevano un'immediata risposta, in opposizione a *oratio continuata* o *perpetua*, che era il discorso continuo e non interrotto" (NORCIO 1970, pag. 678, nota 142; così già ERCOLE 1891, pag. 113). Come scrive WILKINS 1965, pag. 13, quindi, Crasso, preferendo l'impiego di frasi brevi e icastiche, "was particularly happy in *altercatio*, when blow followed blow in rapid succession". Il termine *altercatio* è qui variamente tradotto come "repliche" (D'ARBELA 1967, pag. 143), "dispute" (NORCIO 1970, pag. 679), "schermaglie" (MALCOVATI 1996, pag. 123) o, naturalmente, "alterco/alterchi" (MARCHESE 2011, pag. 133; NARDUCCI 2013, pag. 233). Secondo SÖDERHOLM 1853, pag. 23,

nota 29, Cicerone qui alluderebbe allo scontro concionale che ebbe luogo nel 92 tra Crasso e il collega di censura Domizio Enobarbo (cfr. nel nostro lavoro l'oraz. VIII, *Oratio censoria contra Cn. Domitium Ahenobarbum*); l'ipotesi effettivamente appare plausibile, soprattutto se si tiene conto che questo discorso sarà menzionato esplicitamente pochi righe dopo, per la precisione ai §§ 162 e 164, fr. 34. La più ampia trattazione teorica di questa tipologia di discorso, l'*altercatio*, è quella che si trova nel capitolo VI 4 dell'*Institutio oratoria* di Quintiliano.

iam: ERCOLE 1891, pag. 113, e JAHN-KROLL 1964, pag. 108, spiegano che questo avverbio è usato per proseguire l'elenco delle doti di Crasso.

§ 159

versatus est in omni fere genere causarum: come si comprende dal prosiegua dell'esposizione (soprattutto i §§ 159-160), Cicerone intende dire che il suo maestro si era occupato di oratoria sia giudiziaria sia politica; nel primo ambito aveva pronunciato discorsi tanto di accusa (oraz. I, *In C. Papirium Carbonem*) quanto di difesa (oraz. III, *Pro Licinia virgine Vestali*), nel secondo orazioni a sostegno di (oraz. V, *Suasio legis Serviliae*) come in opposizione a (oraz. II, *De colonia Narbonensi*) determinate proposte legislative. Sulla strutturazione dei paragrafi del *Brutus* dedicati a Crasso, comunque, ci soffermeremo ampiamente in rapporto all'oraz. II, *De colonia Narbonensi*, sezione "Data", par. III, punto 3.

mature in locum principum oratorum venit: Crasso dovette raggiungere grande fama già con quelli che furono, stando alle nostre fonti, i primi due discorsi da lui pronunciati: l'incriminazione di Carbone, del 119 (l'oratore aveva solo ventuno anni), e il sostegno alla colonia gallica di Narbona, di un anno incerto tra il 117 e il 113.

3-bis. Cic. *De orat.* I 255¹⁶⁹

<p><i>Neque enim hoc te, Crasse, fallit, quam multa sint et quam varia genera dicendi, id quod haud sciam an tu primus ostenderis, qui iam diu multo dicis remissius et lenius quam solebas; neque</i></p>	<p>Né infatti ti sfugge, Crasso, quanto numerosi e quanto varî siano i modi di esprimersi: di ciò sei stato forse tu il primo a dare dimostrazione, tu che già da tempo parli con tono molto più disteso e mite di</p>
--	--

¹⁶⁹ Questo passo è assente in ORF 1976.

<i>minus haec tamen tua gravissimi sermonis lenitas, quam illa summa vis et contentio probatur.</i>	quanto eri solito fare; né tuttavia questa mitezza del tuo eloquio estremamente solenne è apprezzata meno della grandissima forza e tensione di un tempo.
---	---

La sezione conclusiva del primo libro del *De oratore*, dal § 207b al § 262a, è occupata dal primo grande discorso di Antonio, il quale delinea i contorni della sua figura di oratore ideale: dopo aver specificato (§§ 207b-208) di essere intenzionato a parlare non della teoria retorica ma del suo metodo, Antonio spiega che il vero oratore è chi parla in modo convincente in tribunale, non chi conosce tutto lo scibile e deve guidare lo stato (§§ 209-218); la sua figura è dunque differente da quella del filosofo (§§ 219-233); l'oratore non ha bisogno di una vasta conoscenza del diritto (§§ 234-255), ma gli basta una cultura generica (§§ 256-259) e fondamentale per lui è l'esercizio pratico (§§ 260-262a). Ai §§ 254-255 Antonio inserisce una breve parentesi sulla vecchiaia e sul modo in cui andrebbe vissuta: come il noto attore Roscio intende cantare le sue parti con toni sempre più moderati, a mano a mano che l'età avanzerà, così l'oratore ha il diritto di mutare del tutto i propri; di ciò è perfettamente consapevole Crasso, che da tempo ha modificato il proprio stile di eloquenza in direzione di una maggiore pacatezza e distensione.

Stando alle parole di Antonio (Cicerone), dunque, lo stile di Crasso si sarebbe trasformato con il passare degli anni. Una questione, però, si pone a proposito della presente testimonianza (come di molte altre nel nostro lavoro): la notizia che essa trasmette può considerarsi fondata e veritiera? Nel suo commento *ad locum*, Ellendt¹⁷⁰ rileva che anche Cicerone in età avanzata iniziò ad adoperare un tipo di eloquenza più pacato e sommo; ad informarci di ciò è egli stesso nel *De legibus* (composto intorno al 52), dove Attico, personaggio del dialogo, rivolgendosi proprio all'Arpinate, anch'egli partecipe della conversazione, pronuncia le seguenti parole (l 11): [...] *te ipse mutasti, et aliud dicendi instituisti genus, ut, quem ad modum Roscius familiaris tuus in senectute numeros in cantu <remissius> cecinerat ipsasque tardiores fecerat tibias, sic tu a con<ten>tionibus quibus summis uti solebas, cotidie relaxes aliquid, ut iam oratio*

¹⁷⁰ ELLENDT 1841, pag. 94.

tua non multum a philosophorum lenitate absit. La somiglianza tra quanto Cicerone scrive a proposito rispettivamente di Crasso nel *De oratore* e di sé stesso nel *De legibus*, in effetti, potrebbe far pensare che anche in questo luogo del grande dialogo retorico l'autore, come in molti altri punti, stia rappresentando Crasso come una sua maschera o un suo *alter ego*; a sostegno di questa tesi potrebbe forse addursi anche il riferimento pressoché identico a Roscio ed al suo progressivo mutamento di toni sulla scena. Che Crasso non avesse mutato la propria eloquenza, inoltre, pare emergere anche dalla grande aggressività e impetuosità di cui egli diede mostra nell'ultimo discorso della sua carriera, pronunciato pochi giorni prima di morire, vale a dire nell'orazione senatoria contro il console del 91 Lucio Marcio Filippo (oraz. IX, *In senatu adversus L. Marcium Philippum*); è vero anche, però, che molti discorsi della carriera del nostro sono per noi irrimediabilmente perduti e che per altri ricostruire la cronologia è arduo, se non impossibile, pertanto in linea teorica la veemenza degli attacchi a Filippo (che tra l'altro, vale la pena notarlo, costò a Crasso la vita, causandogli l'insorgere di una pleurite) potrebbe rappresentare un'eccezione, motivata dalla situazione contingente, a dir poco infuocata, dell'anno 91. La questione sulla fondatezza del ragguaglio qui riferito, in mancanza di altre testimonianze che confermino o smentiscano quella in esame, rimane dunque aperta.

neque enim hoc te, Crasse, fallit, quam multa sint et quam varia genera dicendi: che gli stili dell'eloquenza fossero numerosi e differenti per caratteristiche è concetto tipico della retorica classica, che si trasmise anche a quella medievale. I *genera dicendi* sono "i modi di parlare" (NARDUCCI ET ALII 2007, vol. I, pag. 295) o "le maniere di esprimersi" (Li Causi in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 113); meno convincente la traduzione di NORCIO 1970, pag. 229, come "le intonazioni della voce".

id quod haud sciam an tu primus ostenderis: il nesso *haud sciam an*, rileva WILKINS 1965, pag. 222, in Cicerone esprime un'affermazione modesta, mentre negli autori post-augustei un dubbio: Antonio intende implicitamente elogiare Crasso per aver saputo adoperare, in diverse fasi della sua carriera, diversi stili di eloquenza.

qui iam diu multo dicis remissius et lenius quam solebas: il verbo *dico* è usato naturalmente nel senso specifico di "parlare in pubblico, parlare in qualità di oratore" (cfr. LEWIS-SHORT 1958, pag. 571, significato I B 3; FORCELLINI 1965, tomo II, pag. 115,

significato 3; OLD 1968, pag. 537, significato 1 b): con il passare del tempo, dunque, Crasso aveva accantonato l'energia travolgente della sua eloquenza, quale emerge ad esempio da Cic. *De orat.* II 188, fr. 3-ter, a favore di un'oratoria che si esprimeva "con tono più calmo e pacato" (così NORCIO 1970, pag. 229, traduce *remissius et lenius*; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. I, pag. 295: "con [...] più calma e dolcezza"; Li Causi in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 113: "in maniera maggiormente sommessa e rilassata"). Tanto *remissus* quanto *lenis* sono termini del lessico retorico, denotanti uno stile espressivo dolce, privo di aggressività e di asprezza: cfr. LEWIS-SHORT 1958, pagg. 1562, significato B 1 (sotto *remitto*), e 1049, significato B 1; FORCELLINI 1965, tomo IV, pag. 79, significato II 1 c (sotto *remitto*), e tomo III, pag. 57, significato II 2; OLD 1968, pagg. 1611, significato 2 b, e 1016, significato 3 b. Li Causi in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pagg. 449-450, scrive che l'immagine della vecchiaia di Crasso e della pacatezza della sua voce da un lato si ricollega al paragrafo precedente (dove Antonio ha menzionato il rallentamento dei ritmi di Roscio) per associazione di idee, dall'altro, considerando che Crasso sarebbe morto pochi giorni dopo la conversazione del *De oratore* (cfr. III 1-6 [nel nostro lavoro, i §§ 2-6 corrispondono al fr. 41]), suona come una forma di ironia tragica.

neque minus haec tamen tua gravissimi sermonis lenitas, quam illa summa vis et contentio probatur: come rilevano LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 172, è degno di nota che lo stile di Crasso, seppure ormai contraddistinto da *lenitas* (il termine si ricollega evidentemente al precedente *lenius*), si mantenesse comunque "imponente", *gravissimus*. Per una descrizione più particolareggiata dell'impetuosa e ardente oratoria giovanile di Crasso rimandiamo alla testimonianza successiva (Cic. *De orat.* II 188, fr. 3-ter).

vis et contentio: NORCIO 1970, pag. 229, traduce: "veemenza e [...] calore"; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. I, pag. 295: "energia e tensione"; Li Causi in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 113: "forza [...] e [...] impeto". La qualifica della *vis* è attribuita all'eloquenza di Crasso anche in *De orat.* III 82, fr. 3-quinquies, e, come *vis animi*, in *De orat.* II 188, fr. 3-ter.

3-ter. Cic. *De orat.* II 188¹⁷¹

<p><i>Quae mehercule ego, Crasse, cum a te tractantur in causis, horrere soleo. Tanta vis animi, tantus impetus, tantus dolor oculis, vultu, gestu, digito denique isto tuo significari solet; tantum est flumen gravissimorum optimorumque verborum, tam integrae sententiae, tam verae, tam novae, tam sine pigmentis fucoque puerili, ut mihi non solum tu incendere iudicem, sed ipse ardere videaris.</i></p>	<p>Per Ercole, Crasso, quando nelle cause tu maneggi questi strumenti, io di solito rabbrivisco: tanto grande è l'energia della mente, tanto grande l'impetuosità, tanto grande il dolore che solitamente esprimi con gli occhi, col volto, con i gesti, finanche con questo tuo dito; tanto ricco è il fiume delle tue parole assolutamente solenni e ottime, così vigorose le frasi, così vere, così poco ordinarie, così prive di tinte e belletto puerili, che mi dai l'impressione non solo di infiammare il giudice, ma di ardere tu stesso.</p>
--	--

Una sezione discretamente ampia (§§ 178-216a) del primo discorso di Antonio nel secondo libro del *De oratore* (§§ 28b-216) è dedicata al tema del coinvolgimento emotivo dell'uditorio, tecnicamente definito *movere*: dopo aver spiegato in generale l'importanza di questo *officium oratoris* (§§ 178-181), Antonio fornisce dei consigli specifici su come, appunto, catturare le emozioni in generale dell'uditorio (§§ 182-184) e in particolare dei giudici (§§ 185-216a). Ai §§ 124-125 Crasso aveva invitato Antonio ad approfondire la trattazione dell'eloquenza che questi aveva solo accennato ed aveva, a tal proposito, fatto riferimento all'*ornamentum*, alla *vis*, all'*animus* e alla *dignitas* che caratterizzavano l'eloquenza del suo interlocutore, come era emerso ad esempio nelle sue difese di Manio Aquilio e di Caio Norbano, oltre che di Cneo Mallio e di Quinto Marco Re; all'inizio del § 188 Antonio ricorda le parole di Crasso, ma precisa, in accordo con il tono di garbata cortesia che percorre la conversazione del *De oratore*, che ad essere straordinario in questo campo, in realtà, era proprio Crasso. L'eccezionalità del nostro nel trascinare gli animi degli ascoltatori emergeva, stando alle parole di Antonio, da due aspetti della sua oratoria: da un lato la sua capacità di far

¹⁷¹ Questo passo è assente in ORF 1976.

uso della gestualità del corpo, fatta di occhi, viso e anche dita; dall'altro l'uso delle parole, anch'esse energiche e travolgenti e parimenti importanti per raggiungere lo scopo prefissato. Crasso sapeva dominare con maestria entrambi questi aspetti dell'oratoria, a tal punto da dare l'impressione di essere infiammato egli stesso quando perorava una causa.

Come accennato, l'elogio delle qualità di Crasso rientra nello scambio di lodi e cortesie che costituiscono una cifra stilistica del *De oratore*; d'altra parte, è assolutamente verosimile, nonché confermato da diverse testimonianze specifiche (per limitarci ad un unico esempio, cfr. l'oraz. IX, *In senatu adversus L. Marcium Philippum consulem*), che i tratti qui ascritti a Crasso corrispondessero effettivamente a delle caratteristiche della sua eloquenza. Da qui la nostra scelta di inserire il presente passo nella nostra raccolta di testimonianze sull'oratoria di Crasso.

quae mehercule ego, Crasse, cum a te tractantur in causis, horrere soleo: il riferimento, come abbiamo visto, è alla capacità di suscitare la simpatia dei presenti e soprattutto di muoverne le passioni, così che essi –come spiegato al § 178– giudichino non in base ad una riflessione ponderata, ma sotto la spinta dei sentimenti: in questo campo, secondo Antonio, Crasso era assolutamente straordinario, a tal punto da "fargli venire i brividi" (questo il significato di *horrere*, più che genericamente "suscitare ammirazione straordinaria", come traduce Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 193) quando lo ascoltava.

tanta vis animi, tantus impetus, tantus dolor oculis, voltu, gestu, digito denique isto tuo significari solet: Antonio elenca qui le qualità che fanno di Crasso un maestro nel campo della *permotio animi* (si noti l'anafora in poliptoto di *tantus*). La *vis animi* è evidentemente la "forza" (NORCIO 1970, pag. 341) o "energia" (NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 431; Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 193) che il nostro sapeva mettere in campo per trascinare a sé l'uditorio (cfr. anche Cic. *De orat.* I 255, fr. 3-bis, e III 82, fr. 3-quinquies); LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 144, rilevano che al § 124 Crasso, a proposito dell'eloquenza di Antonio e in particolare della sua difesa di Aquilio, *cos.* 101, aveva detto ... *quae vis, qui animus* ... : che sia qui implicito un richiamo a quelle parole? Quanto a *impetus*, il termine è evidentemente sinonimo di *vis*, ad indicare la veemenza dell'oratoria di Crasso; Leeman, Pinkster e Rabbie

intendono il vocabolo come "energia intellettuale" ("geistige Energie"). Meno immediata è la valenza del successivo *dolor*: in NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 431, esso è tradotto con "affanno", che però non convince; NORCIO 1970, pag. 341, e Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 193, invece, traducono "passione"; noi abbiamo preferito tradurre genericamente con "dolore", per quanto non ci sembri da scartare l'idea di intendere il termine come "indignazione", come abbiamo fatto in Cic. *Brut.* 158, fr. 3. Quanto ai mezzi con i quali Crasso, stando ad Antonio, sapeva manifestare questo *dolor*, si tratta delle parti del corpo alle quali era tradizionalmente attribuita importanza in rapporto all'*actio* oratoria: da un lato gli occhi e in generale il volto, dall'altro la gestualità del corpo e in particolare del dito. A proposito di quest'ultimo la critica, sulla base di Quint. XI 3, 94, fr. 3-sexies, è concorde nel ritenere che si tratti dell'indice: cfr. ELLENDT 1841, pag. 169, il quale precisa che Antonio fa riferimento alla capacità di quel dito di rimproverare e di incalzare; PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 302; WILKINS 1965, pag. 320.

denique: l'avverbio sembra avere non il comune valore di "infine" (Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 193), ma quello di "finanche, addirittura", ad evidenziare che Crasso sapeva trasmettere emozioni perfino con una parte del corpo piccola e apparentemente insignificante quale appunto il dito indice.

isto tuo: evidente è il valore deittico di questo nesso.

significari: LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 144, evidenziano che *significare* e *significatio* sono termini caratteristici dell'*actio* oratoria.

tantum est flumen gravissimorum optimorumque verborum: "il tuo linguaggio dignitoso e sceltissimo travolge a guisa di torrente" (NORCIO 1970, pag. 341): l'abilità di Crasso nel trascinare gli animi degli astanti derivava non solo dalla sua *actio* energica e travolgente, ma anche dalla capacità di scegliere in maniera opportuna le parole, estremamente autorevoli, da pronunciare e di adoperarle come un fiume in piena atto a rapire con sé chiunque le ascoltasse. LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 144, sottolineano che al § 124 Crasso aveva lodato i *gravissima verba* di Antonio.

tam integrae sententiae, tam verae, tam novae, tam sine pigmentis fucoque puerili: il sostantivo *sententiae* è tradotto da NORCIO 1970, pag. 341, con "concetti" e similmente da NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 433, e da Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 193, con "pensieri": ci sembra però preferibile intenderlo in

maniera lievemente diversa, come una prosecuzione del precedente riferimento al "fiume di parole", ragion per cui lo abbiamo tradotto con "frasi".

tam integrae: non del tutto palmare è il valore dell'aggettivo *integrae*: NORCIO 1970, pag. 341, traduce "schietti"; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 433, "intelligenti"; Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 193, "retti"; PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 302, lo intendono come "gesund, ungeschminkt" ("sano, puro"); WILKINS 1965, pag. 320, come "fresh"; LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 144, come "natürlich, ungeschminkt" ("naturale, puro"); ELLENDT 1841, pag. 170, infine, spiega che il valore di *integer* ("cui nihil deesse videatur") si deduce dal successivo *verae*: è un riferimento ad un animo onesto. Pur nell'incertezza della questione, ci sembra che dal contesto delle parole di Antonio si possa inferire che l'attributo faccia riferimento non all'onestà delle parole pronunciate da Crasso né tantomeno a quella del suo animo, ma piuttosto all'energia della frasi dell'oratore (da qui la nostra traduzione con "vigorose"); in alternativa, non è da escludere che Antonio alluda alla purezza di quelle frasi, vale a dire alla loro corrispondenza con i pensieri di chi le pronunciava (appunto Crasso).

tam sine pigmentis fucoque puerili: il termine *pigmentum* indica il materiale atto a *pingere*, cioè a colorare, dipingere o anche imbellettare; il *fucus* è una "specie di lichene che s'attacca alle rocce del mare e che serve a tingere in rosso" (CALONGHI 1950, col. 1167, significato I), ma può indicare più in generale "ogni sostanza colorante in rosso" (*ibid.*, significato II). I due sostantivi sono qui impiegati in senso traslato –e con evidente accezione negativa– ad indicare quelle forme di ornamento esteriori che alcuni oratori, ma non Crasso, apponevano ai loro discorsi, presumibilmente anche in maniera non del tutto conforme agli argomenti trattati o ai toni adoperati (la medesima metafora, della –possiamo dire– colorazione di un discorso, è anche in III 100 e 199 e in *Orat.* 78-79). Che Antonio (Cicerone?) disapprovasse un simile impiego di decorazioni puramente esteriori si evince in particolare dall'aggiunta dell'aggettivo *puerilis*: a farne uso erano –in un certo senso– i *pueri*, vale a dire gli oratori giovani e inesperti, non certo un maestro di eloquenza quale era Crasso. Secondo LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 144, l'inserimento di questa precisazione (*tam sine pigmentis fucoque puerili*) subito dopo *tam novae* fa capire che già all'epoca di Cicerone la ricerca di novità era vista come segno di artificiosità. Significativamente, il

medesimo uso metaforico di *fucus* compare in Cic. *Brut.* 162, fr. 4, dove si dice che in tutte le orazioni di Crasso *inest quidam sine ullo fuco veritatis color*.

ut mihi non solum tu incendere iudicem, sed ipse ardere videaris: le modalità espressive di Crasso erano tali che egli dava l'impressione di infiammare non solo gli animi dei giudici, ma anche sé stesso: tali erano l'impeto, l'energia e la purezza della sua oratoria. Sulla questione, che Cicerone affronta per bocca di Antonio in *De orat.* II 189 (il paragrafo successivo a questo) e riprende in *Tusc.* IV 55, se l'oratore debba o meno provare le passioni che intende trasmettere, si sofferma NARDUCCI 2007 [2]. Sulla metafora ignea si vedano dei cenni nel commento a *cum ... quasi quasdam verborum faces admovisset* in Cic. *De orat.* III 4, fr. 41.

3-quater. Cic. *De orat.* III 33¹⁷²

<p><i>Dissimilitudo intellegi potest et ex motus mei mediocritate et ex eo, quod, quibus vestigiis primum institi, in iis fere soleo perorare et quod aliquanto me maior in verbis quam in sententiis eligendis labor et cura torquet verentem, ne si paulo obsoletior fuerit oratio, non digna expectatione et silentio fuisse videatur.</i></p>	<p>La differenza si può capire da ciò: sono moderato nei movimenti; sono solito pronunciare la perorazione più o meno nel medesimo punto dove ho iniziato il discorso; nella scelta delle parole sono tormentato da un impegno e da una preoccupazione alquanto maggiori che nella scelta dei concetti, poiché temo che l'orazione, nel caso sia un po' troppo ordinaria, dia l'impressione di non essere stata degna di attesa e di silenzio.</p>
---	--

Il terzo libro del *De oratore* è occupato quasi interamente da una ricchissima esposizione teorica di Crasso, avente per oggetto in gran parte l'aspetto del discorso denominato *elocutio*. Dopo aver spiegato (§§ 19-24) che contenuto e stile non possono essere separati, l'oratore precisa (§§ 25-36) che in tutte le arti, compresa l'eloquenza, esistono stili diversi, ma ciò non implica che uno solo sia degno di apprezzamento: come tra gli oratori greci, così anche tra i romani ciascuno si è distinto per una o più

¹⁷² Questo passo è assente in ORF 1976.

qualità, dunque per un genere di eloquenza, e ciò vale per i personaggi del passato come per quelli dell'età contemporanea. Sono dunque elencati i pregi degli oratori presenti alla conversazione, nell'ordine Catulo (§ 29), Cesare Strabone (§ 30), Sulpicio e Cotta (§ 31) ed infine Antonio (§ 32), il più grande di tutti. Questi, infatti, è veemente, vigoroso, penetrante, preciso, capace di padroneggiare una grande varietà di toni; Crasso invece (§ 33) chiarisce che, qualunque sia il suo valore, la sua eloquenza è ben differente rispetto a quella di Antonio: di questa distanza sono forniti alcuni esempi nel passo qui riportato.

ex motus mei mediocritate: una parte della critica ha ritenuto che con questa espressione Crasso alludesse ad una forma di inferiorità delle proprie capacità rispetto ad Antonio: così LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 169, i quali scrivono che nel *De oratore* il termine *mediocritas* può indicare ciò che è *medium* oppure ciò che è inferiore, ma qui, data la modestia di Crasso, è presente solo il secondo significato (il primo implicherebbe una critica ad Antonio); MAY-WISSE 2001, pag. 233, che traduce "my abilities in movement are only average"; MANKIN 2011, pag. 125, stando al quale qui *mediocritas* avrebbe un'accezione peggiorativa; Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 287, il quale traduce "ci si può accorgere della differenza [...] dal mio movimento, non interamente disinvolto". In realtà, sebbene Crasso nel dialogo dia innegabilmente mostra di modestia e di cortese benevolenza nei confronti dei propri interlocutori, appare poco verosimile che qui egli intenda ammettere una debolezza della propria oratoria: più che pensare che Crasso intenda dire "Antonio è più bravo di me", sembra opportuno interpretare l'espressione come "Antonio sceglie di muoversi più di me"; detto altrimenti, il nostro non riconosce una propria scarsa abilità rispetto al proprio interlocutore, ma semplicemente una differenza di carattere dell'eloquenza. Diversamente da quanto ritengono gli autorevoli commentatori tedeschi del *De oratore*, tra l'altro, non riteniamo che ciò equivalga ad un implicito appunto mosso ad Antonio: Crasso qui non fa un discorso di qualità, non intende fare affermazione né di superiorità né di inferiorità rispetto ad Antonio; ciò che gli interessa è semplicemente marcare una differenza –in un certo senso– quantitativa tra la propria eloquenza e quella dell'altro grande oratore della sua epoca. Comunque stiano le cose, va rilevato

che Crasso si ricollega implicitamente alla caratterizzazione di Antonio, di poco precedente (§ 32), come *commotus in agendo*.

et ex eo, quod, quibus vestigiis primum institi, in iis fere soleo perorare: il verbo *perorare* ha qui non il significato generico di "pronunciare un discorso", ma quello specifico di "pronunciare la perorazione", intendendo la "perorazione" come l'ultima parte del discorso secondo la classica scansione in *exordium, narratio, partitio, probatio, confutatio* e *peroratio* (sulla quale cfr. CIPRIANI-INTRONA 2008, pagg. 36-37): Crasso dunque terminava le proprie orazioni all'incirca nello stesso punto dove le aveva iniziate. LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pagg. 169-170, precisano che, sebbene quasi tutti gli studiosi intendano l'espressione alla lettera, nel senso che Crasso quasi non si muoveva da dove si trovava, in realtà l'oratore non era del tutto fermo: nel latino classico, infatti, il sostantivo *vestigium* nel senso di "posto" ricorre sempre al singolare, mentre nel senso di "orma" –letterale o metaforico– sempre al plurale (cfr. la traduzione di Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 287: "sono solito continuare il mio discorso quasi sulle stesse tracce da cui sono partito"). La scelta di Crasso di non eccedere negli spostamenti, rileva WILKINS 1965, pag. 427, sarebbe stata approvata sia da Cicerone (cfr. *Orat.* 59) sia da Quintiliano (cfr. XI 3, 126).

et quod aliquanto me maior in verbis quam in sententiis eligendis labor et cura torquet: stando a questa testimonianza, Crasso era estremamente attento, molto più di Antonio, alla selezione di parole adatte da inserire nei suoi discorsi: cfr. in questo senso anche Cic. *Brut.* 143, fr. 2, dove a Crasso si attribuisce una *Latine loquendi accurata et sine molestia diligens elegantia*; 148, fr. 2-bis (*Crassus erat elegantium parcissimus*); 215, fr. 2-sexies, dove si parla più genericamente di maggiore nitore dell'eloquenza di Crasso rispetto a quella di Antonio (*Crassi magis nitebat oratio*). Per quanto riguarda Antonio, invece, in *Brut.* 140 si dice che la sua eloquenza non era particolarmente elegante, ragion per cui non ebbe fama di parlatore accurato, sebbene non si esprimesse *inquinata*, cioè senza purezza. Una caratterizzazione come quella qui illustrata, tra l'altro, è in accordo con quanto detto o lasciato intendere nello stesso *De oratore*, dove è implicitamente attribuita la palma dell'*elocutio* a Crasso e quella dell'*inventio* ad Antonio (LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 170). Una parte della critica ritiene che il nesso *quam in sententiis* rappresenti una glossa, la quale tra l'altro fraintenderebbe il senso delle parole dell'Arpinate, perché il confronto non è tra parole

e pensieri, ma tra Crasso e Antonio (così PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 511, e WILKINS 1965, pag. 427). LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 170, invece, scrivono che le lezione accettata da KUMANIECKI 1995, pag. 275 (seguita anche da noi), è la più plausibile, ma possibile sarebbe anche *maior in verbis eligendis quam in sententiis*; sicuramente scorretta è la lezione, riportata da altri testimoni, *in verbis et in sententiis*, in quanto pensare che Crasso affermi che sia le proprie parole sia le proprie *sententiae* sono più accurate di quelle di Antonio non si addirebbe né alla modestia di Crasso né alla descrizione della sua eloquenza fatta nel *Brutus*.

verentem, ne si paulo obsoletior fuerit oratio, non digna expectatione et silentio fuisse videatur: che le orazioni di Crasso fossero solitamente attese con grande trepidazione e accolte da profondo silenzio è detto anche in Cic. *Brut.* 158, fr. 3 (si veda il commento a *expectabatur audiebat*): a quanto pare, dunque, Crasso prendeva questo onore tributato alla sua oratoria come una sorta di metro di giudizio della sua eloquenza o comunque come un privilegio da dimostrare sempre di aver meritato.

obsoletior: CALONGHI 1950, col. 1863, significato II, traduce l'aggettivo, in riferimento a questo brano, come "negletta, ordinaria"; NORCIO 1970, pag. 469: "trascurato"; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 595: "ordinaria"; Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 287: "banale". Cfr. LEWIS-SHORT 1958, pag. 1244, significato B (sotto *obsolesco*): "a too ordinary, too negligent style"; WILKINS 1965, pag. 427, che lo intende come "abusato, trito" (" 'hackneyed', 'trite' "), vedendovi una metafora derivata dagli indumenti usati e ormai vecchi o dal metallo ossidato); LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 170, i quali condividono l'interpretazione di Wilkins, mentre rigettano quella di Lewis e Short.

digna expectatione et silentio: NORCIO 1970, pag. 469, intende i due sostantivi come un'endiadi: "silenziosa attesa del pubblico"; PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 415, sottolineano che tensione e silenzio sono i segni che l'oratore sa avvicinare gli animi.

3-quinquies. Cic. *De orat.* III 82¹⁷³

<p><i>Tum Catulus 'haudquaquam hercule' inquit 'Crasse, mirandum est esse in te tantam dicendi vel vim vel suavitatem vel copiam'.</i></p>	<p>Allora Catulo disse: "Per Ercole, Crasso, non c'è affatto da stupirsi del fatto che tu possedga tanta forza e dolcezza e abbondanza di parola".</p>
--	--

Una sezione relativamente ampia (§§ 53-90) del terzo libro del *De oratore*, occupato quasi interamente dall'esposizione di Crasso sull'*elocutio*, contiene una digressione sulla cultura dell'oratore ideale: tornando su un argomento già trattato approfonditamente nel primo libro del dialogo, l'oratore afferma la grandezza dell'oratore ideale e dell'eloquenza (§§ 53-55), poi spiega che in Grecia l'eloquenza e la filosofia, un tempo unite, si erano in seguito separate (§§ 56-73) ed infine puntualizza che l'oratore ideale deve senz'altro possedere conoscenze teoriche, esperienza ed eloquenza (§§ 74-85), ma questo patrimonio deve limitarsi a quanto basta per l'uso pratico (§§ 86-90). All'interno di questa esposizione si inserisce il commento di Catulo, che loda le parole di Crasso asserendo che non c'era da meravigliarsi se questi era comunemente apprezzato per le sue doti espressive di *vis*, *suavitas* e *copia*.

esse in te tantam dicendi vel vim vel suavitatem vel copiam: LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 290, scrivono che Catulo è indeciso su quale formulazione sia la migliore, che *vel* naturalmente non è esclusivo e che *vis* e *copia* sono entrambi legati all'eloquenza ideale, fondata sulla filosofia. Se i primi due punti appaiono sostanzialmente accettabili, meno risulta invece il terzo, in quanto sembra incerto se davvero Catulo, lodando Crasso, abbia in mente un ideale di eloquenza perfetta, nutrita di filosofia; in alternativa, comunque, si potrebbe pensare che il rimando alla filosofia e all'oratore ideale non sia sotteso alle parole di Catulo in quanto tale, bensì si configuri come un'allusione fatta da Cicerone, la cui presenza emergerebbe dietro quella di Catulo in qualità di autore dell'opera.

vim: NORCIO 1970, pag. 497, traduce "forza" (cfr. MAY-WISSE 2001, pag. 249: "force"); NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 629, e Formisano in LI CAUSI-MARINO-

¹⁷³ Questo passo è assente in ORF 1976.

FORMISANO 2015, pag. 307: "vigore"; similmente, WILKINS 1965, pag. 453, scrive: "energy". Il termine *vis* è un tecnicismo retorico atto a designare la forza espressiva di un'orazione o di un oratore: cfr. LEWIS-SHORT 1958, pag. 1997, significato II A, e più precisamente OLD 1968, pagg. 2074-2075, significato 6 d ("[of a speaker, his language, etc.] forcefulness or vigour of expression"). Che l'oratoria di Crasso si distinguesse, per lo più o esclusivamente in giovane età, per la propria *vis* è detto in Cic. *De orat.* I 255, fr. 3-bis, e in II 188, fr. 3-ter (dove però si parla di *vis animi*).

suavitatem: NORCIO 1970, pag. 497, e NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 629, traducono: "dolcezza"; Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 307: "grazia". Cfr. WILKINS 1965, pag. 453: "charm"; MAY-WISSE 2001, pag. 249: "attractiveness". Cfr. il commento a *tam suavem* in Cic. *Brut.* 186, fr. 2-quater.

copiam: NORCIO 1970, pag. 497, e NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 629, traducono: "ricchezza"; Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 307: "facondia" (forse troppo generico); MAY-WISSE 2001, pag. 249, rende con "abundance", mentre non convincente appare la nota *ad locum* di WILKINS 1965, pag. 453: "fullness of thought". Sul valore di questo sostantivo si può vedere il commento a *in his primum cum Graecorum gloria Latine dicendi copiam aequatam* in Cic. *Brut.* 138, fr. 1.

3-sexies. Quint. XI 3, 94¹⁷⁴

At cum tres contracti pollice premuntur, tum digitus ille quo usum optime Crassum Cicero dicit explicari solet.

Ma quando tre [dita], contratte, vengono premute contro il pollice, allora si è soliti stendere ed utilizzare quel dito del quale –sostiene Cicerone– Crasso si servì nel modo migliore.

Il capitolo XI 3 dell'*Institutio oratoria* di Quintiliano è dedicato alla più ampia trattazione dell'*actio* che la tradizione retorica latina ci abbia trasmesso (cenni si trovano anche in I 11 e, prima che in Quintiliano, in *Rhet. Her.* III 26-27 e Cic. *De orat.* III 213-227 e *Orat.* 54-60). A partire dal § 85 Quintiliano, dopo aver chiarito come adoperare le varie parti del volto (come gli occhi e le labbra), la nuca, le spalle e le

¹⁷⁴ Questo passo è assente in ORF 1976.

braccia, si sofferma sui gesti delle mani, l'unica parte del corpo che in un certo senso, scrive Quintiliano, parla da sé: di questi gesti alcuni (§§ 86-87) scaturiscono assieme alle parole, mentre altri (§ 88) servono a mimare, ma (§§ 89-91) senza eccedere come fanno molti attori. Segue, a partire dal § 92, un elenco di possibili movimenti della mano e in particolare di possibili combinazioni delle dita, ciascuna con un uso appropriato; tra queste è citata la distensione dell'indice, dito del quale Crasso si era servito nel modo migliore. Il passo non fornisce informazioni originali sul nostro, configurandosi come un semplice rimando alla testimonianza di Cic. *De orat.* II 188, fr. 3-ter.

cum tres contracti pollice premuntur: naturalmente, come FARANDA-PECCHIURA 2003, vol. II, pag. 587, esplicitano nella loro traduzione, il riferimento è alle "ultime tre dita" della mano, che vengono appunto piegate e –in un certo senso– pressate sotto il pollice (letteralmente "dal pollice").

tum digitus ille quo usum optime Crassum Cicero dicit explicari solet: il *digitus* è naturalmente l'indice, l'unico non ancora nominato, che Crasso adoperava *optime*, vale a dire "magnificamente" (FARANDA-PECCHIURA 2003, vol. II, pag. 587) o "nel migliore dei modi" (CALCANTE 2007, pag. 1897); non è chiaro perché BUTLER 1921-1922, vol. IV, pag. 295, traduca l'avverbio con "to such effect".

explicari: FARANDA-PECCHIURA 2003, vol. II, pag. 587, e CALCANTE 2007, pag. 1897, traducono "distendere", e allo stesso modo BUTLER 1921-1922, vol. IV, pag. 295, "is extended". Nella nostra traduzione abbiamo scelto di sdoppiare il verbo, in quanto ci sembra che al significato, innegabile, di "stendere" l'indice (mentre le altre dita sono piegate) si aggiunga anche quello di "porre in opera" (mentre le altre dita sono ferme).

4. Cic. *Brut.* 162

<p><i>In his omnibus inest quidam sine ullo fuco veritatis color; quin etiam comprehensio et ambitus ille verborum, si sic περίοδος appellari placet, erat apud illum contractus et brevis et in membra</i></p>	<p>In tutte queste [orazioni] è insito un certo colore di verità privo di qualsivoglia belletto; ché anzi quel collegamento e giro di parole, se vogliamo chiamare così la περίοδος, era in lui serrato e sintetico ed</p>
---	--

<p><i>quaedam, quae κῶλα Graeci vocant, dispertiebat orationem libentius.</i></p>	<p>egli era alquanto propenso a dividere il discorso in membri, che i Greci chiamano κῶλα.</p>
---	--

Nei §§ 159-162 del *Brutus* Cicerone fornisce un resoconto, per noi importantissimo, di alcune tra le più significative orazioni della carriera di Crasso¹⁷⁵, al quale viene apposto, come un suggello, il giudizio qui riportato: a quei discorsi non era applicata alcuna ornamentazione esteriore, al contrario essi erano colorati solo di verità; i periodi dei quali essi si componevano erano prevalentemente brevi e divisi in membri, una peculiarità dell'eloquenza di Crasso. Basandosi su questa caratterizzazione, Norden, seguito da Moreschini¹⁷⁶, parla del nostro come di un seguace dell'asianesimo; condivide l'idea anche Cavarzere¹⁷⁷, il quale scrive: "Le frasi [*scil.* di Crasso] non fluivano in grandi periodi fondati su una serrata concatenazione, ma si susseguivano in uno staccato di brevi *cola* ritmici, alla maniera, «asiana», della prosa greca contemporanea". Sebbene questa ipotesi della critica abbia goduto, a quanto pare, di una certa fortuna (ricordiamo che la prima edizione dello studio del Norden risale al 1898) e nessuno, per quanto ne sappiamo, abbia mai messo in dubbio questa caratterizzazione di Crasso come oratore asiatico, tuttavia ci sembra che essa non corrisponda del tutto all'eloquenza del nostro. Due motivi, in particolare, ci inducono a questa convinzione: innanzitutto, sebbene Crasso curasse innegabilmente l'aspetto stilistico della propria oratoria e si dedicasse alla partizione dei periodi in brevi segmenti, appare forse eccessivo parlare di vero e proprio asianesimo, in quanto mancano due aspetti fondanti di questo stile retorico, vale a dire l'inserzione di elementi in un certo senso superflui in servizio del ritmo e la monotonia delle clausole quantitative, troppo spesso ripetute; inoltre, appare dubbio che all'epoca di Crasso, a cavallo tra II e I secolo a.C., a Roma si fosse già imposto o quantomeno, in un certo senso, istituzionalizzato un movimento definibile come asiatico, se si pensa che le prime testimonianze ad esso riferentisi risalgono al *Brutus* e all'*Orator* di Cicerone, composti entrambi attorno al 46, e che il principale rappresentante romano fu Quinto Ortensio

¹⁷⁵ Approfondiremo la strutturazione di questo segmento dell'opera nel par. III, punto 3, della sezione "Data" dell'oraz. II, *De colonia Narbonensi*.

¹⁷⁶ NORDEN 1986, vol. I, pag. 187; MORESCHINI 1988, pag. 1463.

¹⁷⁷ CAVARZERE 2000, pag. 109.

Ortalo, che esordì nel foro solo nel 95 e svolse quasi tutta la propria carriera oratoria dopo la morte di Crasso nel 91. Stanti queste considerazioni, ci sembra opportuno assumere un atteggiamento di maggiore cautela sulla questione dell'asianesimo di Crasso e limitarci al massimo a considerare l'oratore come un anticipatore, più che un vero e proprio esponente, di una certa tendenza retorica e stilistica.

in his omnibus inest quidam sine ullo fuco veritatis color: D'ARBELA 1967, pag. 145, traduce l'espressione *sine ullo fuco veritatis color* con "colore di naturalezza, senza alcun artificio"; NORCIO 1970, pag. 681: "un senso di naturalezza senza falsi ornamenti"; MALCOVATI 1996, pag. 125: "colore di sincerità non alterato da alcun artificio"; MARCHESE 2011, pag. 135: "colore della naturalezza, senza alcun abbellimento"; NARDUCCI 2013, pag. 237: "colore di naturalezza, senza alcun belletto". Per l'uso metaforico di *fucus* rimandiamo a *De orat.* II 188, fr. 3-ter, commento a *tam sine pigmentis fucoque puerili* (cfr. anche ERCOLE 1891, pagg. 115-116); quanto al nesso *veritatis color*, DOUGLAS 1966, pag. 126 (ripreso da MARCHESE 2011, pag. 337), scrive che esso designa una forma di "schiettezza, franchezza" ("straightforwardness") in senso stilistico, non morale: Crasso dunque era diretto nel senso non che diceva quello che pensava, ma che arrivava al punto della discussione senza giri di parole o eufemismi. Alla base della metafora di Cicerone, spiegano JAHN-KROLL 1964, pag. 111, c'è il paragone tra due diversi modi di esprimersi, rispettivamente naturale e innaturale, e due ragazze, una onesta e un'etera (la quale ultima rovina il proprio colore naturale col trucco).

quin etiam comprehensio et ambitus ille verborum, si sic περίοδος appellari placet, erat apud illum contractus et brevis: quello che i Greci chiamavano περίοδος e che in italiano, di rimando, prende il nome appunto di "periodo" è qui designato da Cicerone con le perifrasi *comprehensio verborum* e *ambitus verborum* e altrove ancora con *verborum ambitus* (*De orat.* III 186) oppure con i semplici sostantivi *circumscriptio vel comprehensio vel continuatio vel ambitus* (*Orat.* 208): come scrive NORCIO 1970, pag. 928, nota 285 (ad *Orat.* 208), "sono tutti termini poco felici per esprimere il concetto che i Greci esprimevano con il termine περίοδος (periodo). Sentiamo che Cicerone li usa malvolentieri". Quanto ai due aggettivi che Cicerone ascrive al periodare del suo maestro, del primo MARTINELLI 1963, pag. 10, nota 2, scrive: "Credo

che *contractus* (συνεστραμμένος) si riferisca alla *concinnitas*, e cioè ai raggruppamenti binari o ternari di *cola* simmetrici, caratteristici appunto del periodo di Crasso (*Orat.* 223) e di Cicerone stesso" (il passo dell'*Orator* corrisponde nel nostro lavoro al fr. 52a); per quanto concerne *brevis*, rimandiamo al commento a *quodque difficile est, idem et perornatus et perbrevis* in Cic. *Brut.* 158, fr. 3.

in membra quaedam, quae κῶλα Graeci vocant, dispertiebat orationem libentius: il sostantivo *membra* è tradotto da MALCOVATI 1996, pag. 125, con "piccoli gruppi di parole"; similmente NARDUCCI 2013, pag. 237, nota 504, definisce i κῶλα come "sequenze di parole in cui si articola il pensiero"; come risulta anche dalle definizioni di *Rhet. Her.* IV 26 e di Quint. IX 4, 123, con *membrum* o κῶλον si intende una proposizione ritmicamente compiuta che si caratterizzi per la brevità, vale a dire che non espliciti per intero un pensiero, e per la mancanza di significato, se presa da sola. La tendenza di Crasso a dividere i periodi delle sue orazioni in κῶλα è testimoniata da Cicerone in *De orat.* II 170, fr. 14; I 225, fr. 24; II 24, fr. 33; II 225-226, fr. 45; probabilmente in virtù di questa sua abitudine Cicerone in *De orat.* III 190 fa dire al suo maestro che spesso è necessario appunto dividere il discorso in membri (non abbiamo inserito questo passo nel nostro lavoro in quanto la frase, sebbene fondata su un aspetto del Crasso storico, rientra comunque nella costruzione del personaggio del dialogo).

5. Cic. *Brut.* 165

<i>Fuit in hoc etiam popularis dictio excellens; Antoni genus dicendi multo aptius iudiciis quam contionibus.</i>	In lui fu eccellente anche il modo di parlare dinanzi al popolo; lo stile di Antonio era molto più adatto ai tribunali che alle concioni.
---	---

Questa frase conclude la sezione del *Brutus* (§§ 158-165) che Cicerone dedica al suo maestro Crasso, a suo parere il più grande oratore che Roma abbia mai conosciuto: in questi paragrafi¹⁷⁸ l'Arpinate fornisce molte utili informazioni sia in generale sulle caratteristiche dell'eloquenza di Crasso (cfr. ad esempio *Brut.* 158-159, fr. 3, e 162, fr.

¹⁷⁸ Sulla cui strutturazione torneremo ampiamente al par. III, punto 3, della sezione "Data" dell'oraz. II, *De colonia Narbonensi*.

4) sia specificamente su diverse orazioni da quello pronunciate; nell'ultima parte del § 164 (nel nostro lavoro, fr. 34) egli fa riferimento all'oraz. VIII, *Oratio censoria contra Cn. Domitium Ahenobarbum*, ricollegandosi alla quale rileva l'eccezionalità del suo maestro anche nella capacità di parlare dinanzi al popolo.

fuit in hoc etiam popularis dictio excellens: l'espressione *popularis dictio* è generalmente resa dai traduttori con "abilità di/nel parlare al popolo" (D'ARBELA 1967, pag. 147; NORCIO 1970, pag. 683; MALCOVATI 1996, pag. 127) oppure "capacità di parlare di fronte al popolo" (MARCHESE 2011, pag. 137; NARDUCCI 2013, pag. 239). Nel suo fondamentale studio sulla cosiddetta *eloquentia popularis*, DAVID 1980 precisa (pag. 192, nota 4) che in questa sede l'espressione *popularis dictio* è usata in senso volutamente ambiguo, in quanto designa al tempo stesso "l'éloquence que l'on adresse au peuple et celle qui lui plait"; altrove (pag. 182) egli spiega che in generale "l'expression *popularis dictio* ou *populare genus dicendi* ne recouvre pas seulement le fait de parler au peuple et d'adopter un comportement qui signifie une prise en charge de ses aspirations. Elle manifeste aussi l'existence d'une sensibilité et d'un mode de perception particuliers qui trouvent sans doute leurs racines dans des formes différentes de vie culturelle". L'eloquenza di Crasso –soprattutto, si deduce dal prosiegno della testimonianza, quella deliberativa (concional)– aveva quindi una capacità unica non solo di soddisfare i desideri e le aspettative del popolo –cosa che avrebbe potuto fare di lui, al limite, un demagogo–, ma anche di trovare un vero contatto con chi lo ascoltava. Naturalmente ciò non deve indurre a pensare che Crasso fosse un campione del popolo (se mai ne condivise le istanze, lo fece solo in occasione del sostegno al progetto di Narbona: cfr. oraz. II, *De colonia Narbonensi*, e in particolare Cic. *Brut.* 160, fr. 15): egli fu per (quasi?) tutta la sua vita un aderente alla fazione politica degli *optimates*, della quale difese le posizioni fino alla morte. Sulla posizione politica abbracciata da Crasso nelle sue varie uscite pubbliche, comunque, ci soffermeremo in relazione alle varie orazioni pronunciate in ciascuna occasione. Notiamo infine che l'impiego, da parte di Crasso, di una *eloquentia popularis* o *popularis dictio* è attestato per certo in rapporto all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*: cfr. Cic. *Brut.* 164, fr. 23, dove si legge che contro la *potentia* di giudici e accusatori *populariter tum dicendum fuit*.

Antoni genus dicendi multo aptius iudiciis quam contionibus: l'eloquenza di Antonio, altro grande esponente dell'oratoria romana di II-I secolo a.C., si confaceva al contesto dei tribunali più che a quello delle assemblee del popolo (*contiones*), mentre lo stile di Crasso era parimenti adatto all'oratoria giudiziaria come a quella deliberativa. Che Cicerone qui non intenda dire che Crasso era abile esclusivamente nel parlare dinanzi al popolo risulta evidente sia dagli elogi rivolti in precedenza (a partire dal § 159) a diversi suoi discorsi giudiziari sia dal fatto che subito prima lo stesso Arpinate ha detto che nel suo maestro era stata straordinaria anche (*etiam*), non soltanto, la capacità di parlare di fronte al popolo. Sulla divergenza, in rapporto ad Antonio, tra questa testimonianza e quella che segue (*Orat.* 106, fr. 5-bis) si veda *infra*, il commento a *superiores magis ad omne genus apti, Crassum dico et Antonium*.

5-bis. Cic. *Orat.* 106¹⁷⁹

<p><i>Atqui si Antonio Crassus eloquens visus non est aut sibi ipse, nunquam Cotta visus esset, nunquam Sulpicius, nunquam Hortensius: nihil enim ample Cotta, nihil leniter Sulpicius, non multa graviter Hortensius; superiores magis ad omne genus apti, Crassum dico et Antonium.</i></p>	<p>Ebbene, se ad Antonio non sembrarono eloquenti né Crasso né lui stesso, mai gli sarebbe sembrato tale Cotta, mai Sulpicio, mai Ortensio: infatti nulla [diceva] Cotta con tono grandioso, nulla Sulpicio con tono mite, poche cose Ortensio con tono solenne; i precedenti, intendo Crasso e Antonio, furono più adatti ad ogni genere.</p>
---	--

Nella sua ricerca di un oratore ideale svolta nell'*Orator*, Cicerone dedica un certo spazio (§§ 69-112) alla classica dottrina dei tre *officia oratoris* (*probare, delectare, flectere*) e dei corrispettivi *genera dicendi* (*subtile, modicum, vehemens*); dopo aver trattato singolarmente dei caratteri e dell'uso dei tre stili –per la precisione ai §§ 75-90 dello stile tenue o semplice, ai §§ 91-96 dello stile medio o temperato e ai §§ 97-99 dello stile sublime–, l'Arpinate spiega (§§ 100-112) che è indispensabile saper alternare i tre *genera* in base alle necessità del discorso e in questo contesto fa riferimento due volte, prima al § 100 e poi qui, al § 106, al giudizio di Antonio in base al quale né lui

¹⁷⁹ Questo passo è assente in ORF 1976.

stesso né Crasso avevano raggiunto il livello della vera eloquenza. Sebbene fossero stati grandi oratori, dunque, i due maestri dell'Arpinate non avevano ancora raggiunto il grado di perfezione ideale che egli stesso ricercava: di ciò, come emerge anche da Cic. *Brut.* 161, fr. 22, Cicerone era perfettamente consapevole.

atqui: in questo caso la congiunzione serve non "a connettere enfaticamente a quel che precede un asserto avversativo" (CALONGHI 1950, col. 286), ma "ad aggiungere un nuovo pensiero in conferma del precedente" (*ibid.*)

si Antonio Crassus eloquens visus non est aut sibi ipse: come si evince dal confronto con *De orat.* I 94 e *Orat.* 18, Antonio aveva espresso questa convinzione nel libretto sull'arte retorica che egli stesso aveva redatto e che contro la sua volontà *pervenit in manus hominum*; le testimonianze su questo testo (tra le quali Cic. *Brut.* 163, fr. 12) sono raccolte in ORF 1976, pagg. 236-237. L'affermazione è per noi estremamente interessante nella misura in cui permette di osservare e valutare –in un certo senso– dalla giusta distanza le numerose lodi che Cicerone nelle sue opere tributa al proprio maestro: sebbene appaia innegabile che nella Roma di II-I secolo a.C. nessun oratore potesse eguagliare il livello di Crasso –nessuna fonte afferma il contrario, né tantomeno lo fa Antonio–, tuttavia il fatto che Antonio non reputasse alcun oratore romano davvero *eloquens*, ma al massimo *disertus*, e che l'Arpinate fosse al corrente di questa opinione permette di ritenere con un buon grado di verosimiglianza che le qualità oratorie e il patrimonio culturale di Crasso fossero nella realtà inferiori a quanto Cicerone sostiene o lascia intendere nelle sue opere, in particolare nel *De oratore*. Sulla questione dell'affidabilità della testimonianza ciceroniana, comunque, torneremo più approfonditamente nell'appendice "Crasso, Antonio e la cultura greca" (di cui si veda in particolare il par. II).

nunquam Cotta visus esset, nunquam Sulpicius, nunquam Hortensius: come si comprende dal prosieguo del passo, gli oratori Caio Aurelio Cotta, Publio Sulpicio Rufo (questi due anche personaggi del *De oratore*) e Quinto Ortensio Ortalo, sebbene buoni oratori, furono tuttavia inferiori sia a Crasso sia ad Antonio. Frammenti e testimonianze della loro oratoria sono raccolti in ORF 1976, rispettivamente alle pagg. 286-291, 278-282 e 310-330.

nihil enim ample Cotta: in nessun caso Cotta adoperò "lo stile grandioso" (NORCIO 1970, pag. 855), vale a dire che non parlò "con forma magnifica" (D'ARBELA 1958, pag. 143) e "con stile elevato" (BARONE 1998, pag. 73).

nihil leniter Sulpicius: mai Sulpicio usò "lo stile dimesso" (NORCIO 1970, pag. 855), quindi mai si espresse "con semplicità" (D'ARBELA 1958, pag. 143) o "con stile semplice" (BARONE 1998, pag. 73).

non multa graviter Hortensius: D'ARBELA 1958, pag. 143, e NORCIO 1970, pag. 855, traducono l'avverbio *graviter* rispettivamente "con vigore" e "con forza"; più corretta appare però la resa di BARONE 1998, pag. 73: "con ... solennità". Sul valore retorico dei termini *gravis* e *graviter* rimandiamo al commento a *erat summa gravitas* in Cic. *Brut.* 143, fr. 2.

superiores magis ad omne genus apti, Crassum dico et Antonium: è interessante notare che questa notazione è in contrasto con quanto da Cicerone stesso affermato nello stesso periodo (forse nello stesso anno) in *Brut.* 165, fr. 5, dove si legge che l'eloquenza di Antonio era adatta ai tribunali più che alle assemblee del popolo: la contraddizione può forse spiegarsi in base alla considerazione che in questa sede all'Arpinate interessa genericamente sottolineare la superiorità dei suoi due maestri rispetto ai principali oratori che calcarono il foro durante gli ultimi anni di vita e dopo la morte di questi.

6. Cic. *Brut.* 296

<p><i>Venio ad eos in quibus iam perfectam putas esse eloquentiam, quos ego audivi sine controversia magnos oratores, Crassum et Antonium. De horum laudibus tibi prorsus adsentior, sed tamen non isto modo: ut Polycliti doryphorum sibi Lysippus aiebat, sic tu suasionem legis Serviliae tibi magistram fuisse; haec germana ironia est.</i></p>	<p>Passo a coloro nei quali tu ritieni che l'eloquenza abbia ormai raggiunto la perfezione, che io ho sentito definire senza discussioni grandi oratori, Crasso e Antonio. Sulle lodi che hai tributato loro sono assolutamente d'accordo con te, tuttavia non in questo modo: come Lisippo diceva che a lui fosse stato maestro il doriforo di Policlete, così tu fai lo stesso, per te, con il discorso in favore</p>
--	---

della *lex Servilia*; questa è ironia bell'e buona.

Per una contestualizzazione e un'interpretazione del presente brano, contenente una replica di Attico ai giudizi espressi da Cicerone a proposito di Antonio e Crasso, si rimanda a Cic. *Brut.* 298, fr. 6-bis.

venio ad eos in quibus iam perfectam putas esse eloquentiam: dopo aver espresso il proprio parere su alcuni dei numerosissimi oratori menzionati e giudicati da Cicerone nel corso della sua lunga retrospettiva storica sull'eloquenza romana, giungendo infine al Caio Papirio Carbone accusato dall'esordiente Crasso (cfr. oraz. I, *In C. Papirium Carbonem*) e ai Gracchi, Attico tralascia altri personaggi citati dal suo interlocutore (*omitto ceteros*) e passa a quelli con i quali, secondo l'Arpinate, si sarebbe raggiunta la perfezione dell'oratoria romana, Crasso ed Antonio. Il riferimento di Attico, scrive giustamente NARDUCCI 2013, pag. 367, nota 946, è alle parole pronunciate da Cicerone ai §§ 138, fr. 1, e soprattutto 143, fr. 2, dove tra l'altro si legge: *Crasso nihil statuo fieri potuisse perfectius* (in questo senso si esprimeva già MALCOVATI 1996, pag. 309, nota 509: "§ 138 ss."); a questi brani si può forse aggiungere anche il § 161, fr. 22, passo nel quale Cicerone identifica con i suoi maestri la *prima maturitas* dell'eloquenza in lingua latina (e forse lo stesso Narducci ha in mente inconsciamente questo paragrafo, dal momento che così traduce la frase: "vengo a quelli con i quali tu ritieni che l'eloquenza abbia ormai raggiunto piena maturità").

quos ego audivi sine controversia magnos oratores: sembra convincente l'interpretazione della frase fornita da NORCIO 1970, pag. 767 ("dei quali io stesso ho sentito dire [...] che furono grandi oratori ") e da MARCHESE 2011, pag. 209 ("che io ho sentito definire [...] grandi oratori"); lievemente diversa quella di MALCOVATI 1996, pag. 227 ("che io stesso ho sentito parlare e che furono certamente grandi oratori") e di NARDUCCI 2013, pag. 367 ("che io stesso ho potuto ascoltare, e che furono [...] dei grandi oratori"), che tuttavia mantengono il testo invariato. Ai fini della nostra analisi, comunque, la differenza tra le due esegesi è minima: che Attico abbia effettivamente ascoltato i due oratori o meno (essendo egli nato verso il 110/109 a.C., l'ipotesi è in sé ammissibile), il dato di fatto è che essi erano ritenuti incontrovertibilmente oratori di

altissimo livello e che lo stesso Attico, al netto dell'obiezione che si accinge a muovere, non intende smentire né confutare questa *communis opinio*.

de horum laudibus tibi prorsus adsentior, sed tamen non isto modo: come abbiamo accennato, Attico non mette in discussione l'eccellenza dei due oratori, dei quali riconosce la straordinarietà, e accetta assolutamente (*prorsus*) gli elogi più volte tributati loro da Cicerone: su queste *laudes* cfr. in particolare i §§ 138, fr. 1 (per entrambi); 139-142 e 215 (per Antonio); 143-144, fr. 2, 158-159, fr. 3, 162, fr. 4, e 165, fr. 5 (per Crasso). Ciò che Attico non condivide dell'atteggiamento di Cicerone, però, è la modalità con cui quello esprime il proprio apprezzamento nei confronti di alcuni oratori del passato e in particolare, in questo passo, di Antonio e Crasso, apprezzamento che a suoi occhi suona eccessivo ed insincero: in quest'ottica notevole è l'uso del pronome *iste*, il quale denota qualcosa di lontano da chi parla e vicino a chi ascolta e al tempo stesso sottintende una forma di disapprovazione nei riguardi dell'atteggiamento ciceroniano.

ut Polycliti doryphorum sibi Lysippus aiebat: Policlete e Lisippo furono due celebri scultori greci vissuti rispettivamente nel V e nel IV secolo a.C.; il primo era noto soprattutto per le statue del diadumeno, atleta che si cinge intorno alla testa la benda simbolo della vittoria, e appunto del doriforo, atleta portatore di lancia. Sia Policlete che il suo capolavoro sono citati più volte da Cicerone nei suoi scritti: per limitarci alle opere retoriche lo scultore è menzionato anche in *De orat.* II 70 e in *Brut.* 70, dove le sue statue sono definite *iam plane perfecta*, mentre il doriforo in *Orat.* 5, come esempio di perfezione nel campo della scultura. I nomi dei due artisti, poi, sono accostati, accompagnati da quello di Mirone, anche in *De orat.* III 26, come esempi di eccellenti scultori. In questa sede Cicerone ci informa che Lisippo considerava il doriforo un modello magistrale.

sic tu suasionem legis Serviliae tibi magistram fuisse: come Lisippo col doriforo, così Cicerone reputa il discorso pronunciato da Crasso nel 106 in favore della *lex Servilia* (oraz. V, *Suasio legis Serviliae*) come un punto di riferimento per lui esemplare: Attico allude alle parole pronunciate dall'Arpinate al § 164, fr. 23 (*mihi quidem a pueritia quasi magistra fuit, inquam, illa in legem Caepionis oratio*), e ostenta la propria freddezza, se non addirittura il fastidio, al riguardo (da qui la nostra scelta di tradurre *fuisse* con il congiuntivo, a marcare il voluto distacco).

haec germana ironia est: il giudizio di Cicerone sull'orazione del maestro è a tal punto non credibile e impossibile da condividere che Attico non può che interpretarlo come un'asserzione ironica: è questa la conclusione paradossale cui egli giunge nella sua critica alla valutazione proposta dall'Arpinate. "Trovando del tutto inadeguato il confronto tra quel discorso di Crasso e le successive orazioni ciceroniane, Attico è incline ad attribuire all'amico un ironico *understatement* delle proprie prestazioni e capacità rispetto a quelle degli oratori del passato" (NARDUCCI 2013 [intro], pag. 64). Per *ironia*, com'è noto, si intende l'atteggiamento di chi afferma qualcosa di contrario rispetto a ciò che pensa davvero (cfr. FORCELLINI 1965, tomo II, pag. 935: "figura est rhetorum, allegoriae species, qua non solum aliud verbis, aliud sensu ostenditur, ut in allegoria, sed omnino contrarium significatur"); quanto all'attributo *germanus*, abbiamo adottato qui la traduzione "bell'e buona" proposta da MALCOVATI 1996, pag. 227, e da NARDUCCI 2013, pag. 369, in quanto essa ben rende il valore rafforzativo del termine e al tempo stesso si intona col contesto dialogico dell'opera. Attico rifiuta *in toto* le parole del suo interlocutore.

6-bis. Cic. *Brut.* 298¹⁸⁰

Nam de Crassi oratione sic existumo, ipsum fortasse melius potuisse scribere, alium, ut arbitror, neminem. Nec in hoc εἶρωνα me duxeris esse, quod eam orationem mihi magistram fuisse dixerim. Nam etsi [ut] tu melius existumare videris de ea, si quam nunc habemus, facultate, tamen adulescentes quid in Latinis potius imitemur non habebamus.

Quanto poi all'orazione di Crasso, ritengo che forse egli avrebbe potuto scriverla meglio, ma un altro, a mio parere, no. E non pensare che io sia εἶρων per l'aver affermato che quell'orazione mi è stata maestra: infatti, anche se tu sembri avere un'opinione migliore delle mie capacità – se ora ne abbiamo –, tuttavia da giovani non avevamo, in latino, di meglio da imitare.

La critica ha da tempo notato che i dialoghi retorici e filosofici di Cicerone, sebbene a volte corredati di allusioni a Platone e quindi al modello da lui costituito, per

¹⁸⁰ Questo passo è assente in ORF 1976.

certi tratti ricalcano la tipologia, più che del dialogo platonico, di quello aristotelico: in particolare, allo Stagirita risale la tendenza a strutturare la conversazione non come un realistico e dinamico scambio di battute tra gli interlocutori, ma come una giustapposizione di lunghi monologhi pronunciati dai personaggi senza interruzioni. È questo il caso, per fare due esempi, del *De oratore*, dove a parlare sono soprattutto Crasso e Antonio (con significativi interventi di Scevola nel libro I e di Cesare Strabone nel II), e appunto del *Brutus*, occupato quasi interamente dalla lunga ricostruzione storica dell'eloquenza greca e latina operata da Cicerone. Solo raramente, in quest'ultima opera, la voce dell'autore-personaggio viene interrotta da interventi, tra l'altro brevi, dei suoi interlocutori, ma tra questi hanno un certo rilievo gli appunti che in più occasioni Attico muove ai criteri secondo i quali l'Arpinate valuta gli oratori passati in rassegna o, meglio, decide quali figure inserire nella sua panoramica. Ciò accade in particolare in tre occasioni: ai §§ 244, 269-270 e 292-297a¹⁸¹. Nel primo passo Cicerone è criticato dall'amico per avere –si dice– attinto dalla feccia (*tu quidem de faece, inquit, hauris*), avendo questi menzionato due figure a dire di Attico assolutamente indegne come Staieno e Autronio (oratori attivi nella prima metà del I secolo a.C.); l'Arpinate replica che il suo intento non consiste, ovviamente, nell'adulare, non essendo più in vita nessuno degli oratori da lui menzionati, bensì nel dimostrare che tra coloro che avevano avuto il coraggio di parlare in pubblico solo pochi sono davvero degni di memoria. Ai §§ 269-270, poi, Attico rivolge all'amico nuovamente la medesima critica, quella di essere stato troppo –in un certo senso– generoso nella scelta degli oratori da ammettere nel computo di coloro che in qualche occasione hanno osato *stantes loqui*, mettersi in piedi e parlare; l'Arpinate spiega nuovamente che egli mira a provare da un lato che solo pochi avevano avuto l'ardire di proferire parola dinanzi ad un uditorio¹⁸², dall'altro che tra questi un numero relativamente scarso aveva meritato di essere lodato. Il più lungo tra gli interventi di Attico sull'argomento, però, è evidentemente l'ultimo, che occupa ben sei paragrafi dell'opera. Qui il personaggio, dopo aver accennato con tono elogiativo all'ironia di Socrate, aggiunge che essa poco si confà ad una trattazione storica (*historia*) come

¹⁸¹ Per un'analisi approfondita di questi tre passi si veda Fox 2007, pagg. 192-203.

¹⁸² Notevole come in riferimento a quest'atto ricorra ripetutamente l'uso del verbo *audeo*: cfr. i §§ 244, 269 e 270.

quella svolta da Cicerone sull'eloquenza; essa, in particolare, era emersa con evidenza nelle lodi eccessive tributate ad alcuni personaggi del passato (Catone, Galba, Lepido, Scipione Africano, Lelio, Papirio Carbone, i Gracchi, Crasso, Antonio, Cotta, Sulpicio, Celio), che in alcuni casi sono ritenuti accettabili solo nell'ottica dell'epoca in cui erano vissuti (vale a dire che la loro eloquenza al tempo di Cicerone era ormai superata). La risposta di Cicerone (§§ 297b-299), oltre a ribadire il concetto già espresso sul numero ridotto di oratori degni di nota, riprende uno spunto presente al § 27 a proposito di Pisistrato, Solone e Clistene e nelle parole dello stesso Attico, esponendo l'idea che ciascuno di loro vada valutato in relazione all'età in cui visse¹⁸³.

In risposta alle critiche rivoltegli da Attico, tra l'altro, Cicerone si sofferma sulla *Suasio legis Serviliae* pronunciata da Crasso, la cui designazione, da parte sua, come *quasi magistra* (§ 164, fr. 23), aveva incontrato la disapprovazione dell'amico, finendo per essere derubricata come *germana ironia* (cfr. § 296, fr. 6). A tale rimostranza, però, Cicerone muove una duplice obiezione: che Crasso avrebbe potuto far di meglio è teoricamente plausibile, ma che a farlo fosse un altro è assolutamente impossibile; all'epoca della giovinezza di Cicerone, inoltre, non esistevano modelli più degni di essere imitati. Nessuna ironia, dunque, ma semplice consapevolezza del quadro generale di un'epoca e, in un certo senso, dell'importanza storica di un discorso e del suo autore.

La questione che si pone a questo punto è la seguente: come interpretare lo scambio di battute e di opinioni tra i due personaggi? Secondo Michel¹⁸⁴, la risposta di Cicerone agli appunti dell'amico lascia intendere che egli ricerca l'ideale (anzi l'Ideale: lo studioso scrive il termine con l'iniziale maiuscola) attraverso il reale: l'Arpinate, pertanto, razionalizza e idealizza la storia, vale a dire che da un lato la interpreta secondo criteri di razionalità, dall'altro la valuta, con atteggiamento platonico, in rapporto alla bellezza ideale. Parzialmente diversa l'interpretazione di Novara¹⁸⁵: nel terzo capitolo del suo saggio la studiosa tratta del progresso storico delle arti nei trattati ciceroniani; nel par. 2 (pagg. 213-241), in particolare, ella si interessa del

¹⁸³ I medesimi concetti tornano poi nella conclusione dell'opera, § 333, fr. 10-ter, dove Cicerone asserisce che in ogni epoca c'è stato al massimo un paio di oratori lodevoli e poi nomina le stesse figure in relazione alle quali è stato qui contestato da Attico.

¹⁸⁴ MICHEL 1960, pagg. 433-435.

¹⁸⁵ NOVARA 1982, vol. I.

progresso dell'arte e in particolare dell'eloquenza nel *Brutus*, l'opera in cui tale concetto emerge più nettamente. Novara nota che in questo dialogo l'idea di progresso affiora soprattutto nelle digressioni (ai §§ 70-71 ad esempio sono forniti esempi di scultura, pittura e poesia e si precisa che *nihil est enim simul et inventum et perfectum*); dall'ultima grande digressione (§§ 284-300), in particolare, si possono trarre due conclusioni, relative all'errore storico degli atticisti e alle letture cui devono attendere i giovani. Che in questa sezione dell'opera sia presente un accento di ironia effettivamente è vero, ma esso –spiega Novara– non va riferito a quanto affermato (o scritto) da Cicerone al § 164, fr. 23 (*mihi quidem a pueritia quasi magistra fuit, inquam, illa in legem Caepionis oratio*), bensì alla critica di Attico: l'Arpinate in effetti non ha mai detto che Crasso rappresenta per lui quello che Policlete era per Lisippo, come potrebbe dirlo ad esempio di Demostene, ma semplicemente che la *Suasio legis Serviliae* del suo maestro era un ottimo testo –possiamo dire– di scuola. Dei contributi da noi consultati sull'argomento, comunque, il più recente e in un certo senso il più pragmatico è quello di Narducci¹⁸⁶, dove lo studioso propone per la dinamica dialettica tra i due interlocutori una triplice chiave di lettura (scartando l'idea che Cicerone abbia inteso rivelare la propria vera posizione tramite le parole di Attico): in primo luogo, il confronto tra opinioni contrapposte rientra nella tecnica tipicamente retorica della *disputatio in utramque partem*, che permette di approfondire questioni prima non toccate senza decretare il trionfo di una delle due tesi sull'altra; inoltre tra i due interlocutori appare esserci "una sorta di sfasamento" (pag. 63) di punti di vista, quello diacronico dell'Arpinate e quello sincronico di Attico (nessuno dei quali –lo ripetiamo– del tutto scorretto); come emergerà da *Orat.* 23, infine, l'alto apprezzamento mostrato da Cicerone nei confronti degli oratori latini va interpretato come esortazione nei confronti dei giovani e al tempo stesso espressione della preferenza accordata a questi rispetto ai Greci. "Cicerone intende tributare alla memoria di Crasso un elogio sincero; ma la sua risposta lascia anche intendere come presto, e proprio per sua opera, l'eloquenza romana avrebbe compiuto un nuovo, definitivo salto di qualità"¹⁸⁷.

Esaminando nell'ottica del nostro studio il confronto tra le due posizioni, sembra necessaria una premessa: con grande probabilità la questione ha attinenza più con

¹⁸⁶ NARDUCCI 2013 [intro], pagg. 62-65.

¹⁸⁷ NARDUCCI 2013 [intro], pag. 75.

Cicerone e con i suoi criteri interpretativi che non con Crasso inteso come figura storica di oratore e uomo politicamente impegnato. Al tempo stesso, però, dalle parole dell'Arpinate sembra si possa dedurre qualcosa sul giudizio che questi dava dell'eloquenza del suo maestro e, in particolare, del suo discorso sulla *lex Servilia*; e se si considera che in questo caso, come nella stragrande maggioranza delle testimonianze in nostro possesso, Cicerone costituisce la lente attraverso la quale possiamo gettare lo sguardo sulla figura del suo maestro e che ne filtra l'immagine, si capisce bene come tentare di chiarire una simile questione ermeneutica rappresenti un aspetto tutt'altro che secondario del nostro studio. Ebbene in quest'ottica ci sembra di poter affermare che l'analisi di Narducci coglie pienamente nel segno: non solo, infatti, nella discussione tra i due interlocutori pare corretto leggere un confronto tra due punti di vista divergenti, ma soprattutto condivisibile appare la tesi secondo la quale Cicerone, pur ammirando senz'altro Crasso, lo consideri comunque esponente di un'eloquenza ormai, in un certo senso, sorpassata e surclassata da oratori più recenti, *in primis* lui stesso. Che l'Arpinate nutrisse stima e riverenza nei riguardi di colui che era stato suo maestro in gioventù e che aveva detenuto la palma dell'eloquenza a cavallo tra II e I secolo appare assolutamente innegabile ed è provato, oltre che dai numerosi attestati di stima sparsi nelle opere ciceroniane, soprattutto dalla scelta di attribuirgli il ruolo principe nel dialogo fittizio del *De oratore*, la più ambiziosa opera retorica concepita dall'autore. D'altra parte, però, tanto l'alta considerazione di sé che albergava nell'animo dell'Arpinate quanto i numerosi e significativi tributi di stima ricevuti dall'uditorio in sede sia forense sia concionale o senatoria lo inducevano ad una valutazione il più possibile matura e oggettiva su Crasso: le indubbie e da tutti riconosciute qualità del maestro, in definitiva, non potevano nascondere la consapevolezza che la sua eloquenza, esaminata in prospettiva diacronica, mostrava le sue debolezze e i segni del tempo che avanzava, ormai rimpiazzata da un più nobile e moderno modello di arte della parola, quello dello stesso Cicerone.

nam: dopo aver spiegato ad Attico che gli appunti da lui mossi meriterebbero una discussione lunga, che al momento non è possibile svolgere, Cicerone replica ad alcuni punti del discorso dell'amico, anzitutto le critiche relative all'apprezzamento per Catone e per Crasso. In questo contesto, dunque, *nam* ha un valore, più che

prettamente esplicativo ("infatti") o anche asseverativo ("certo, appunto"), di semplice particella di transizione ("poi"). Sulle "particelle discorsive latine", in particolare *nam* ed *enim*, cfr. LANGSLOW 2000.

de Crassi oratione: il riferimento è con ogni probabilità all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, citata da Cicerone stesso ai §§ 161, fr. 22, e soprattutto 164, fr. 23 (dove è definita *quasi magistra*), e da Attico al § 296, fr. 6, passo nel quale è criticata proprio la qualificazione di "maestra" fornita dall'Arpinate; diversamente, MALCOVATI 1996, pag. 227, ritiene che il termine *oratio* si riferisca qui in generale alla "eloquenza" di Crasso.

sic existumo, ipsum fortasse melius potuisse scribere, alium, ut arbitror, neminem: Cicerone è convinto del fatto che alla fine del II secolo a Roma non vi fossero oratori superiori al suo maestro: nessun altro, pertanto, avrebbe potuto dar vita ad un'orazione migliore di quella messa per iscritta da Crasso, se non, forse, l'autore stesso. Notevole l'accostamento, a brevissima distanza, di verbi ed espressioni quali *existumo*, *fortasse* e *ut arbitror*: Cicerone, trovandosi a controbattere le critiche rivoltegli dall'amico, fa capire che le sue sono solo opinioni personali, mostrando così un atteggiamento tutt'altro che assertivo (come abbiamo visto, del resto, la semplice giustapposizione di opinioni, senza che si decreti un vincitore, rientra nella topica della *disputatio in utramque partem*); come scriveva già ERCOLE 1891, pag. 219, a proposito dell'inciso *ut arbitror*, è da osservare "come a bello studio Cic. ripeta il pensiero già espresso da *existimo* per attribuire a sé solo la responsabilità di questo giudizio".

scribere: Cicerone, non avendo assistito di persona all'*actio* del discorso pronunciato dal maestro (la quale aveva avuto luogo nel 106, anno in cui l'Arpinate era nato), fa riferimento non a questa, bensì alla trascrizione che aveva permesso di conservare e tramandare il discorso, proprio quel testo che al § 164, fr. 23, egli ha definito suo "maestro". Enumerando e valutando gli oratori del passato l'Arpinate non può che fare affidamento sulle redazioni scritte dei loro discorsi: così si spiegano, tra l'altro, il diverso grado di attenzione che egli presta alle varie figure citate (proporzionato anche alla quantità di materiale ancora consultabile) e le notazioni, sparse nell'opera, sulle differenze di qualità o di carattere che avevano contraddistinto, per alcuni personaggi, l'oratoria recitata e quella scritta (sulle fonti e il metodo dell'autore del *Brutus* cfr. NARDUCCI 2013 [intro], pagg. 23-29). Tra gli oratori che dei

propri discorsi avevano lasciato poche redazioni scritte si annovera lo stesso Crasso: cfr. Cic. *Brut.* 163, fr. 12, *Orat.* 132, fr. 12-bis, e *De orat.* II 8, fr. 12-ter.

nec in hoc εἴρωνα me duxeris esse, quod eam orationem mihi magistram fuisse dixerim: biasimando il proprio amico, Attico aveva asserito di ritenere incredibile la sua affermazione secondo la quale l'orazione del maestro in favore della *lex Servilia* gli sarebbe stata *magistra*: quella di Cicerone non può che essere pura (*germana*) ironia, vale a dire che egli, mostrando una tale ammirazione, di per sé incredibile, in realtà sottintenderebbe il più alto valore della propria oratoria. A queste parole l'Arpinate risponde che non era assolutamente questo l'intento delle sue parole e subito dopo ne spiega il vero significato.

εἴρωνα: negli ultimi anni della sua vita Cicerone, dedito ad un'intensa attività intellettuale (in particolare filosofica e retorica), si pose spesso il problema dei rapporti tra lingua greca e lingua latina, a più riprese difendendo la dignità di quest'ultima (*Fin.* I 10; *Tusc.* II 35; *Nat.* I 8) e il proprio diritto a coniare neologismi (*Fin.* III 5) o anche sostenendo la necessità di non adoperare il greco nel corso di esposizioni svolte in latino (*Tusc.* I 15; *Off.* I 111; cfr. anche *Ac.* I 24-25, dove a parlare è Varrone); come si spiega dunque in questo caso l'impiego del greco? Esso si giustifica in riferimento al collegamento, operato da Attico (§ 292), tra l'ironia socratica e quella che Cicerone avrebbe dispiegato nella sua ricostruzione storica. Se Attico aveva spiegato che l'ironia era legittima e anzi lodevole nel caso di Socrate ma non in quello del suo interlocutore, quest'ultimo risponde smentendo del tutto l'attribuzione al proprio caso di questo atteggiamento: è in tutt'altra chiave che va spiegato il suo precedente giudizio sul discorso del maestro. Sulla questione dei rapporti di Cicerone con la lingua greca rimandiamo a RAMAGE 1961 e SWAIN 2002.

nam etsi [ut] tu melius existumare videris de ea, si quam nunc habemus, facultate, tamen adulescentes quid in Latinis potius imitaremur non habebamus: l'espressione *melius existumare* indica una valutazione migliore che Attico dà dell'eloquenza di Cicerone in confronto a quella di Crasso; generica, quindi, la resa di NORCIO 1970, pag. 767, che traduce "sebbene tu voglia dare [...] un giudizio troppo lusinghiero". Che l'Attico storico avesse davvero stima di Cicerone come oratore e lo considerasse superiore al suo maestro è probabilmente corrispondente al vero; qui, però, l'Arpinate, oltre a mostrare modestia (*si quam nunc habemus*), spiega che la

propria ammirazione per la celebre *suasio* di Crasso era del tutto giustificata nella misura in cui al tempo della sua giovinezza il panorama oratorio romano non offriva di meglio da imitare. Torna dunque l'idea, espressa già al § 27 a proposito di Pisistrato, Solone e Clistene e accennata da Attico nel corso del suo lungo intervento (§§ 292-297), che gli oratori vadano valutati nell'ottica dell'epoca in cui erano vissuti ed in relazione alle modalità e peculiarità espressive di quel tempo: ogni giudizio storico deve quindi prescindere da criteri di valutazione anacronistici.

adulescentes: come vedremo più approfonditamente nell'introduzione all'oraz. II, *De colonia Narbonensi*, sezione "Data", par. III, punto 3, nella lingua latina i termini relativi alle specificazioni di età erano adoperati con una certa libertà, pertanto inferirne delle valutazioni precise su questioni cronologiche è nella maggioranza dei casi impossibile e metodologicamente scorretto. Per *adulescentia*, comunque, si intende solitamente la fascia d'età che inizia a quattordici (Isid. *Or.* XI 2, 3-4) o quindici anni (Varrone, stando a *Cens.* 14); se è dunque vero che parlando dell'orazione di Crasso come *magistra* Cicerone, nato nel 106, fa probabilmente riferimento soprattutto al periodo di studi giovanili presso la dimora del maestro (morto –lo ricordiamo– nel 91), è vero anche, però, che questa frase fa capire come anche negli anni a venire il panorama oratorio romano non avrebbe offerto modelli più degni di ammirazione. A cavallo tra i due secoli e fino all'affermazione di Ortensio, se non dello stesso Cicerone, il foro non era stato calcato da nessun oratore che si fosse dimostrato superiore a Crasso.

in Latinis: ovviamente l'*imitatio* cui fa riferimento Cicerone va operata non su oratori greci (della cui eloquenza esistevano attestazioni straordinarie), ma sui latini, nessun esponente dei quali però aveva fino a quel momento dato prova di superiorità rispetto a Crasso. Sulla scarsità di oratori latini esemplari DOUGLAS 1966, pag. 217, rimanda a Cic. *Orat.* 132, fr. 12-bis, dove l'autore parla del sommovimento degli animi che un oratore deve operare sugli ascoltatori e precisa che di tale qualità esistono pochi esempi latini (*uterer exemplis [...] Latinis, si ulla reperirem*).

7. Cic. *De orat.* II 220

Nam id quod tu mihi tribuis, Antoni, | In effetti, Antonio, ciò che tu mi attribuisci

TESTIMONIANZE DI CARATTERE GENERALE

<i>Crasso est omnium sententia concedendum. Non enim fere quisquam reperietur praeter hunc in utroque genere leporis excellens, et illo quod in perpetuitate sermonis et hoc quod in celeritate atque dicto est.</i>	è per opinione di tutti da riconoscere a Crasso: infatti a parte lui non si troverà quasi nessuno che eccella in entrambe le forme di umorismo, sia quella che si svolge nell'inezia del discorso sia quella che è contenuta in una rapida battuta.
--	---

All'inizio dell'ampio *excursus* sull'umorismo che Cicerone gli fa pronunciare in *De orat.* II 217-290¹⁸⁸ Cesare Strabone, oltre a fornire alcuni concetti generali sull'argomento che si accinge a trattare, sente il bisogno di dar mostra della medesima modestia che nella finzione ciceroniana contraddistingue tutti i personaggi del dialogo: al § 216, infatti, Antonio si era rivolto a lui chiedendogli di trattare l'arte dell'umorismo (*ars salis*) ed aveva giustificato la propria richiesta spiegando che a suo parere in quel campo Strabone era di gran lunga superiore agli altri oratori; quest'ultimo, però, precisa che in realtà, come riconosciuto da tutti, la palma in quell'ambito andava assegnata non a lui ma a Crasso, vero maestro di umorismo. È interessante notare che l'ammirazione che il personaggio nutre per Crasso è espressa nuovamente al § 233, dove Strabone, invitato ad approfondire la trattazione che fino a quel momento ha solo accennato, accetta la richiesta, ma precisando che, similmente al maiale del proverbio (*sus Minervam docet*), si appresta a tenere una lezione al cospetto dell'oratore al cui confronto tutti gli altri dovrebbero mangiare il fieno. L'eccezionalità di Crasso nel campo della comicità oratoria, oltre ad essere confermata da Antonio ai §§ 228-229, fr. 8, è per noi attestata anche da molte testimonianze e da qualche frammento afferenti a diverse sue orazioni: è il caso, in particolare, dell'oraz. IV, *In C. Memmium*; dell'oraz. VII, *Pro M'. Curio apud centumviro*; dell'oraz. VIII, *Oratio censoria contra Cn. Domitium Ahenobarbum*; dell'oraz. XI, *Pro C. Visellio Aculeone*; e soprattutto dell'oraz. XII, *Pro C(n). Planc(i)o contra M. Iunium Brutum*.

¹⁸⁸ Sul quale si veda RABBIE 2007, pagg. 208-215.

nam id quod tu mihi tribuis, Antoni, Crasso est omnium sententia concedendum: il riferimento, come abbiamo visto, è al § 216, dove Antonio aveva pronunciato le seguenti parole: *in quibus [scil. ioco et facetiis] tu longe aliis mea sententia, Caesar, excellis.*

non enim fere quisquam reperietur praeter hunc in utroque genere leporis excellens, et illo quod in perpetuitate sermonis et hoc quod in celeritate atque dicto est: la straordinarietà di Crasso nel campo dell'umorismo deriva, spiega Cesare Strabone, dal fatto che egli è in grado di padroneggiare e adoperare entrambe le forme in cui la comicità oratoria può declinarsi, quella distesa, che percorre l'orazione dall'esordio alla conclusione o quantomeno in gran parte del suo svolgimento, e quella estemporanea, la quale invece colpisce l'avversario in modo repentino e fulminante. La distinzione tra le due forme di ridicolo era postulata da Strabone già al § 218, dove alla prima tipologia era assegnato il nome di *cavillatio* e alla seconda quello di *dicacitas*.

in utroque genere leporis excellens: LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 217, spiegano che è un procedimento tipico di Cicerone dividere un'arte in sotto-discipline, ciascuna di per sé difficile da padroneggiare, per cui è pressoché impossibile che una sola persona le pratichi tutte ad un alto livello; ciò –aggiungiamo– rende ancora più straordinaria la capacità di Crasso, estremamente abile in entrambe le forme di umorismo. Il sostantivo *lepos* è qui usato nel senso ampio di "umorismo", dunque come sinonimo di *ridiculum*, mentre altrove si carica del senso più specifico di "brio, fine arguzia, garbo"; per un approfondimento sul valore e gli usi del sostantivo si può vedere il commento a *sale tuo et lepore et politissimis facetiis* in Cic. *De orat.* I 243, fr. 31.

in perpetuitate sermonis: sull'accezione retorica dei termini *perpetuus* e *perpetuitas* (che in questo caso indica l'intera durata di un discorso) si veda il commento a *perpetua* in Cic. *De orat.* II 221, fr. 30-ter. L'abilità di Crasso in questa forma di comicità oratoria emerse soprattutto in rapporto all'oraz. VII, *Pro M'. Curio apud centumviros*: cfr. in particolare Cic. *De orat.* II 221-222, fr. 30-ter.

in celeritate atque dicto: WILKINS 1965, pag. 337, intende i due sostantivi rispettivamente come "readiness" e "witticism", ma ritiene che di fatto formino un'endiadi: "ready witticism". Il termine *dictum* equivale qui, scrive ELLENDT 1841, pag. 184, a *bonum o salsum dictum*: per questa accezione del vocabolo come "battuta" –

per la precisione "battuta breve ed arguta"– si vedano Cic. *De orat.* II 222, dove i motti di spirito sono definiti *bona dicta (bona dicta [scil. sunt] quae salsa sint; nam ea dicta appellantur proprio iam nomine)*, e soprattutto Macr. *Sat.* II 1, 14, che cita una definizione della parola in questo senso data da Cicerone in un'epistola a Cornelio Nepote (*nostri, cum omnia quae dixissemus dicta essent, quae facete et breviter et acute locuti essemus, ea proprio nomine appellari dicta voluerunt*). Questo valore del sostantivo è attestato da CALONGHI 1950, col. 844, significato II A 2 a; LEWIS-SHORT 1958, pag. 571, significato B 2; FORCELLINI 1965, tomo II, pag. 116, significato 3; OLD 1968, pag. 538, significato 2 b.

8. Cic. *De orat.* II 228-229

<p>228 <i>Nam esse quamvis facetum atque salsum non nimis est per se ipsum invidendum; sed cum omnium sit venustissimus et urbanissimus, omnium gravissimum et severissimum et esse et videri, quod isti contigit uni, id mihi vix ferendum videbatur.</i></p>	<p>228 Infatti, sebbene l'essere faceto e spiritoso non sia di per sé molto da invidiare, tuttavia, essendo [Crasso] il più piacevole e garbato di tutti, riuscivo a stento a sopportare il fatto che fosse e apparisse anche il più solenne ed austero di tutti, cosa che è toccata solo a lui.</p>
<p>229 <i>Hic cum adrisisset ipse Crassus, 'ac tamen' inquit Antonius 'cum artem esse facetiarum, luli, negares, aperuisti quiddam quod praecipendum videretur. Haberi enim dixisti rationem oportere hominum, rei, temporis, ne quid iocus de gravitate decerperet; quod quidem in primis a Crasso observari solet'.</i></p>	<p>229 Crasso stesso si mise a ridere, poi Antonio continuò: "Tuttavia, Giulio, anche se hai affermato che non esiste una teoria delle facezie, hai chiarito un principio che sembra dover essere un insegnamento: infatti hai detto che è opportuno tener conto delle persone, della questione, della situazione affinché l'umorismo non tolga qualcosa alla serietà; e questa cosa senza dubbio è solitamente rispettata in modo particolare da Crasso".</p>

La prima sezione della digressione *de ridiculis* svolta ai §§ 217-290 del secondo libro del *De oratore* è occupata in buona parte da un elogio, corredato da ampi esempi,

delle capacità ironiche e umoristiche di Crasso: dopo aver affermato il primato del nostro in questo campo dell'oratoria (§ 220, fr. 7), infatti, Cesare Strabone ricorda la causa che aveva visto contrapposto Crasso a Scevola il Pontefice (§§ 221-222, fr. 30-ter) e poi quella in cui il grande oratore si era scontrato con Marco Giunio Bruto (§§ 222-227, fr. 45); in virtù di ciò, egli domanda ad Antonio come mai abbia attribuito la palma della comicità oratoria a lui e non, appunto a Crasso. A questa domanda Antonio risponde che egli ha agito in questo modo per invidia nei confronti di Crasso, l'unico oratore in grado di risultare non solo spiritoso e divertente, ma anche, al tempo stesso, serio ed autorevole: Crasso ha sempre avuto particolarmente a cuore il rispetto delle persone e del contesto in rapporto ai quali si è nelle singole circostanze trovato a parlare e in questo modo ha evitato che la sua ironia lo danneggiasse in autorevolezza e credibilità. Duplice, in definitiva, è la motivazione in base alla quale Crasso può essere a buon diritto additato come maestro nell'uso della comicità oratoria: da un lato, come affermato da Cesare Strabone (§ 220, fr. 7), egli sa padroneggiare entrambe le forme di umorismo, quello che percorre l'intera orazione e quello puntuale e improvviso; dall'altro, aggiunge Antonio, Crasso è in grado di risultare spiritoso mantenendo un'innata serietà e autorevolezza.

nam esse quamvis facetum atque salsum non nimis est per se ipsum invidendum: vale a dire: Crasso è senza dubbio *facetus* e *salsus*, ma non è per questo che egli merita di essere ammirato, anzi invidiato, bensì per la capacità di accompagnare queste qualità ad una costante ed opportuna serietà (sulla capacità di Crasso, quale rappresentato da Cicerone, di fondere qualità opposte come l'ornamentazione retorica e la brevità, la serietà e l'umorismo, l'eleganza e la sobrietà, si veda il commento a *erat summa gravitas, erat cum gravitate iunctus facetiarum et urbanitatis oratorius, non scurrilis lepos* in Cic. *Brut.* 143, fr. 2). L'aggettivo *facetus*, come il corrispettivo avverbio *facete*, indica un umorismo controllato e distinto. Quanto a *salsus*, esso è comunemente tradotto con "spiritoso" (o "spiritosi", plurale generico): così MONACO 1968, pag. 51; NORCIO 1970, pag. 367; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 463; Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 211 (cfr. MAY-WISSE 2001, pag. 184: "witty"). Derivando da *sal*, l'aggettivo significa letteralmente "salato", quindi "che ha sapore": da qui l'impiego in riferimento ad un tipo di umorismo arguto e,

appunto, salace. Su entrambi i termini cfr. il commento a *sale tuo et lepore et politissimis facetiis* in Cic. *De orat.* I 243, fr. 31; su *salsus*, anche il commento a *salsa* in Cic. *De orat.* II 20, fr. 20.

cum omnium sit venustissimus et urbanissimus: Crasso dunque era "il più simpatico e raffinato fra tutti" (MONACO 1968, pag. 51); "il più amabile e il più fine" (NORCIO 1970, pag. 367); "l'oratore più affascinante e più arguto" (NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 463); "il più amabile e raffinato" (Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 211). Con questi due aggettivi, espressi tra l'altro al superlativo, Antonio precisa che l'umorismo di Crasso, al quale prima erano stati ascritti i più generici attributi di *facetum* e *salsum*, era contraddistinto da finezza e buon gusto: tanto *venustas* quanto *urbanitas*, infatti, hanno insiti una sfumatura di grazia e amabilità, il che permette di comprendere che (come Cicerone stesso esplicita in *Brut.* 143, fr. 2) la comicità oratoria di Crasso, sebbene estremamente efficace, non sfociava mai in battute volgari e offensive nei confronti dell'avversario, bensì si manteneva sempre su un tono di garbata ironia e rispetto. A fronte di questa tendenza generale fa eccezione, tra i discorsi dei quali ci è giunta notizia, solo l'oraz. XII, *Pro C(n). Planc(i)o contra M. Iunium Brutum*: in quel caso, però, come Cicerone stesso spiega in *De orat.* II 222, fr. 45, la maggiore aggressività del nostro si giustificava in base al disprezzo profondo da lui nutrito nei confronti dell'avvocato di parte avversa, Bruto.

omnium gravissimum et severissimum et esse et videri, quod isti contigit uni, id mihi vix ferendum videbatur: il punto, dunque, è che Crasso, pur nella sua (garbata) comicità, sapeva mantenere un atteggiamento di grande *gravitas* e *severitas*, vale a dire che era "il più serio e il più autorevole" (MONACO 1968, pag. 51); "il più autorevole ed austero" (NORCIO 1970, pag. 367; Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 211); l'oratore "più solenne e il più serio" (NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 463). Che la *gravitas* rappresentasse una componente essenziale dell'oratoria di Crasso è detto anche in Cic. *Brut.* 143, fr. 2 (si veda il commento a *erat summa gravitas*); quanto alla *severitas*, essa è attribuita al nostro anche in Cic. *Brut.* 148, fr. 2-bis.

et esse et videri: significativamente Antonio sottolinea che le qualità citate da un lato appartenevano concretamente a Crasso (egli era davvero autorevole e serio), dall'altro erano ben evidenti a chi assisteva alle sue pubbliche uscite (egli appariva tale).

isti: cioè "all'uomo da te lodato" (LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 229)

§ 229

hic cum adrisisset ipse Crassus: le parole di Antonio giocano sulla rivalità tra sé e Crasso e la risata di quest'ultimo è un segno del riconoscimento di ciò (LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 229). ELLENDT 1841, pag. 187, ricollega questo cenno alla "festivitas" del carattere di Crasso, per la quale rimanda a Cic. *Brut.* 143, fr. 2, e 148, fr. 2-bis (dove pure il termine *festivitas* non compare). Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 211, intende la proposizione come una causale ("poiché ... rise"); pare più verosimile, comunque, interpretarla come una temporale ("dopo che Crasso ebbe riso").

ipse: PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 322, e, di rimando, MONACO 1968, pag. 117, rilevano che l'impiego di questo aggettivo si giustifica in base al fatto che Antonio non si era rivolto a Crasso direttamente, ma aveva parlato di lui in terza persona, quindi *ipse* sottolinea il fatto che proprio lui, Crasso, appare ora in primo piano.

cum artem esse facetiarum, luli, negares: il sintagma *ars facetiarum* è tradotto da MONACO 1968, pag. 51, con "teoria delle facezie"; da NORCIO 1970, pag. 367, NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 465, e Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 211, con "arte delle facezie" (cfr. MAY-WISSE 2001, pag. 184: "art for witticisms"). Il riferimento è evidentemente ai §§ 217-218, dove Cesare Strabone (il cui nome completo era Caio Giulio Cesare Strabone Vopisco), invitato da Antonio a trattare del ridicolo nell'oratoria, aveva spiegato che l'argomento non era suscettibile di trattazione teorica (salvo poi dilungarsi in una serie di partizioni e definizioni).

aperuisti quiddam quod praeciendum videretur: troppo generica la resa di NORCIO 1970, pag. 367: "ci hai rivelato un fatto, che mi sembra tutt'altro che trascurabile"; Strabone non si era limitato a fare un'affermazione degna di nota, bensì –sostiene Antonio– aveva espresso un vero e proprio precetto sull'argomento in questione.

haberi enim dixisti rationem oportere hominum, rei, temporis: al § 221, subito dopo aver fatto riferimento al rispetto dimostrato da Crasso nei confronti di Scevola il Pontefice in occasione della cosiddetta *causa Curiana* (cfr. *De orat.* II 221-222, fr. 30-ter), Cesare Strabone aveva pronunciato le seguenti parole: *hominibus facietis et dicacibus difficillimum, habere hominum rationem et temporum et ea, quae occurrunt,*

cum salsissime dici possunt, tenere. Se il significato di *homines* appare sufficientemente chiaro, non si può dire lo stesso dei successivi *res* e *tempus*: MONACO 1968, pag. 51, traduce: "della situazione, del momento"; NORCIO 1970, pag. 367: "alle circostanze e al momento"; MAY-WISSE 2001, pag. 184: "the case, and the circumstances"; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 465: "il fatto, la circostanza"; Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 213: "le circostanze, il tempo". Tra queste traduzioni, quelle che più si avvicinano alla nostra sono quella di May e Wisse e quella di Narducci *et alii*: se infatti il sostantivo *tempus* sembra doversi riferire alla situazione o alle circostanze nelle quali si svolge un dibattito, il precedente *res* va forse inteso, più che come un semplice sinonimo, come un riferimento alla questione che è in discussione.

ne quid iocus de gravitate decerperet: "affinché lo scherzo non divenga volgarità" (NORCIO 1970, pag. 367). LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 230, precisano che il sostantivo *gravitas* sottintende *dicentis*: è l'autorevolezza di chi parla ad essere messa a rischio da un eccesso di comicità oratoria.

quod quidem in primis a Crasso observari solet: Antonio riprende quindi l'elogio fatto già da Cesare Strabone, come abbiamo visto, al § 221, fr. 30-ter: Crasso ha particolarmente a cuore il rispetto dell'avversario, consapevole del fatto che minare la dignità di quello può significare danneggiare anche la propria. Nel sintagma *in primis* i traduttori intendono l'aggettivo come un neutro, "tra le prime cose": cfr. MONACO 1968, pag. 51: "è cosa alla quale Crasso bada in maniera particolare"; NORCIO 1970, pag. 367: "cosa a cui Crasso bada più che ad ogni altra"; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 465: "cosa che in effetti a Crasso sta di solito particolarmente a cuore"; Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 213: "cosa che Crasso tiene in considerazione più di ogni altra". In alternativa, lo si potrebbe interpretare come un maschile ("tra i primi"), vedendovi un riferimento al fatto che Crasso prestava attenzione a questo precetto non più che ad altri precetti, ma più di quanto facevano altri oratori.

8-bis. Cic. *De orat.* II 4

<i>Fuit hoc in utroque eorum, ut Crassus non tam existimari vellet non didicisse quam</i>	Il punto per i due era questo: Crasso voleva si pensasse di lui non tanto che
---	---

<p><i>illa despiciere et nostrorum hominum in omni genere prudentiam Graecis anteferre; Antonius autem probabiliorem hoc populo orationem fore censebat suam, si omnino didicisse numquam putaretur; atque ita se uterque graviorem fore, si alter contemnere alter ne nosse quidem Graecos videretur.</i></p>	<p>non avesse appreso, quanto che disprezzasse quelle nozioni e anteponesse sotto ogni punto di vista la saggezza dei nostri uomini a quella dei Greci, mentre Antonio riteneva che i suoi discorsi sarebbero risultati più convincenti alla nostra gente se si fosse reputato che non aveva mai studiato alcunché. E così entrambi ritenevano che sarebbero risultati più autorevoli se avessero dato l'impressione l'uno di disprezzare i Greci, l'altro di non conoscerli nemmeno.</p>
--	---

Il proemio al secondo libro del *De oratore* rappresenta senza dubbio uno dei passi più noti dell'opera: Cicerone, rivolgendosi al fratello Quinto (destinatario e dedicatario del dialogo), richiama alla mente gli studi giovanili che i due avevano compiuto insieme presso la dimora di Crasso. Tramite questa frequentazione quotidiana, ricorda Cicerone, e anche grazie alle parole dei loro parenti, i ragazzi si erano resi conto che la *communis opinio* che voleva i due grandi oratori dotati di una preparazione culturale scarsa (Crasso) o inesistente (Antonio) era in realtà infondata: l'idea, in realtà, nasceva dal fatto che i due oratori tendevano a celare del tutto o in parte il proprio bagaglio culturale allo scopo di apparire più credibili e affidabili al pubblico che li ascoltava. Sull'argomento della cultura di Crasso e Antonio e del loro rapporto col mondo greco, comunque, ci soffermeremo ampiamente nell'appendice a questo lavoro, intitolata proprio "Crasso, Antonio e la cultura greca".

fuit hoc in utroque eorum: sebbene di significato palmare, questo segmento testuale non appare di semplice traduzione: NORCIO 1970, pag. 239, scrive: "tanto l'uno che l'altro avevano questo carattere"; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 305: "c'era questo in ciascuno di loro due"; Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 119: "ciascuno dei due aveva questo atteggiamento". Cfr. MAY-WISSE 2001, pag. 126: "both men, however, had a particular way of handling these matters".

ut Crassus non tam existimari vellet non didicisse quam illa despiciere et nostrorum hominum in omni genere prudentiam Graecis anteferre: Crasso dunque aveva studiato e, contrariamente a quanto pensavano in molti, possedeva una formazione ricca e approfondita; egli, però, fingeva di provare disprezzo per le conoscenze acquisite e le discipline studiate e dava a vedere di considerare i Romani superiori ai Greci sotto ogni punto di vista.

despicere: il verbo letteralmente significa "guardare dall'alto in basso" e ben rende l'atteggiamento di alteziosa superiorità con cui, stando a questa testimonianza, Crasso fingeva di volgere lo sguardo al proprio *cursus studiorum*.

in omni genere: in espressioni come *in omni genere* o *in isto genere*, il sostantivo *genus* assume il significato di "riguardo, rispetto, rapporto" (CALONGHI 1950, col. 1195, significato II B 2 b β; cfr. LEWIS-SHORT 1958, pag. 810, significato II B 1 b; FORCELLINI 1965, tomo II, pag. 590, significato II 3).

prudentia: il sostantivo può designare sia la "conoscenza" o "esperienza" in un determinato campo del sapere sia la "avvedutezza" o il "buon senso" (cfr. NORCIO 1970, pag. 239: "senno"; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 305, e Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 119: "saggezza"; cfr. anche MAY-WISSE 2001, pag. 126: "wisdom").

Graecis: comparatio compendiaria: la forma estesa sarebbe stata *prudentiā (o illā) Graecorum*.

Antonius autem probabiliorem hoc populo orationem fore censebat suam, si omnino didicisse numquam putaretur: più radicale, rispetto a quello di Crasso, era l'atteggiamento di Antonio: anch'egli, infatti, aveva una buona formazione culturale, ma, a differenza del collega, la celava del tutto, preferendo che lo si ritenesse del tutto a digiuno di determinate discipline; Antonio coltivava quindi più a fondo del collega il precetto retorico noto come *dissimulatio artis*, come attestano sia Cicerone (*Brut.* 139) sia Quintiliano (II 17, 6 e XII 9, 5), che lo definisce appunto *dissimulator artis*. Come rilevava già ELLENDT 1841, pag. 100, la frase è costruita con un anacoluto, non configurandosi, dal punto di vista grammaticale, come una coordinata della proposizione precedente (*ut Crassus ... vellet*).

probabiliorem: nel senso etimologico: "che può essere approvato".

hoc populo: ELLENDT 1841, pag. 101, annota: "id est *cum populus talis esset* s.[ive] *ita sentiret*"; più precisamente PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 225: in un tale

popolo, così fiero della propria nazionalità e che tiene in poco conto la cultura greca; adeguata è dunque la traduzione di NORCIO 1970, pag. 239: "con un popolo come il nostro".

atque ita se uterque graviorem fore, si alter contemnere alter ne nosse quidem Graecos videretur: entrambi gli oratori puntavano quindi ad essere apprezzati dall'uditorio al quale si rivolgevano e a risultare credibili, ma Crasso fingeva di tenere in scarsa considerazione i Greci e la loro cultura, invece Antonio di non averne alcuna conoscenza; come notano LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 193, l'accordo e il contrasto tra le posizioni dei due grandi oratori sono espressi ancora a mo' di sentenza.

graviorem: sul concetto di *gravitas* ("autorevolezza, austerità") nell'oratoria, in particolare in riferimento a Crasso, si veda il commento a *erat summa gravitas* in Cic. *Brut.* 143, fr. 2.

videretur: Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 121, traduce "se avessero dimostrato"; in realtà Crasso e Antonio non miravano a dimostrare di avere nei confronti dei Greci scarsa considerazione o nessuna conoscenza, bensì intendevano semplicemente a darne l'impressione.

8-ter. Cic. *De orat.* III 16

<p><i>Si quis erit, qui ductus opinione vulgi aut Antonium ieiuniorem aut Crassum pleniorem fuisse putet, quam quomodo a nobis uterque inductus est, is erit ex iis, qui aut illos non audierit aut iudicare non possit. Nam fuit uterque, ut exposui antea, cum studio et ingenio et doctrina praestans omnibus, tum in suo genere perfectus, ut neque in Antonio deesset hic ornatus orationis neque in Crasso redundaret.</i></p>	<p>Nel caso ci sia qualcuno che, indotto dall'opinione comune, pensa che Antonio sia stato più scarno o Crasso più pieno di come li abbiamo rappresentati noi, costui è uno di quelli che o non li hanno ascoltati o non sono in grado di giudicare. Infatti essi, come ho spiegato prima, furono da un lato superiori a tutti per applicazione, talento e dottrina, dall'altro ciascuno a tal punto perfetto nella propria maniera che questo ornato del discorso non era né assente in Antonio né ridondante in Crasso.</p>
--	---

TESTIMONIANZE DI CARATTERE GENERALE

Il proemio al terzo libro del *De oratore* è caratterizzato da un tono che può a buon diritto essere definito funereo: esso infatti racconta della morte di Crasso (cfr. *De orat.* III 2-6, fr. 41, con inquadramento dell'intero prologo) e degli altri personaggi che avevano preso parte all'immaginaria conversazione tuscolana riportata nell'opera. Il resoconto della triste (in molti casi violenta) fine di questi uomini induce Cicerone a sviluppare da un lato amare riflessioni sullo stato di degrado in cui versava ormai da tempo la *res publica* romana, dall'altro considerazioni di matrice autobiografica sull'opportunità di dedicarsi alla lotta politica in un simile contesto generale. Ciò che è certo, per Cicerone, è che assolutamente giusto è tramandare alla memoria dei posteri quanto Crasso disse nell'ultima parte della dotta conversazione riportata nel *De oratore*, così da permettere ai lettori di intuire quanto straordinario fosse stato quell'uomo: l'autore ammette di non aver assistito personalmente alla discussione e di aver rielaborato quanto riferitogli da Caio Aurelio Cotta, che vi aveva preso parte, ma sottolinea con orgoglio di aver ricostruito le parole di Crasso, come quelle di Antonio, basandosi sulle vere modalità espressive dei due; non si deve quindi credere che lo stile espositivo di uno dei due fosse differente da quanto rappresentato, in quanto l'Arpinate aveva ascoltato direttamente sia Crasso sia Antonio e ne riproduceva il linguaggio con fedeltà e competenza.

L'aspetto interessante di questa testimonianza consiste nella breve descrizione dello stile di Crasso (oltre che di Antonio) che Cicerone vi include: nei suoi discorsi il nostro aveva messo in campo un'eloquenza abbondante, ma senza eccessi, e fatto uso di ornamenti retorici, ma in misura moderata. Crasso, inoltre, aveva dato mostra di possedere dedizione all'eloquenza, talento e preparazione culturale. Bisogna comunque rilevare che la validità di questa, pur breve, descrizione è forse limitata dall'intento che ne è alla base: Cicerone, infatti, vuole dare conto del contenuto della propria opera e in particolare della caratterizzazione dei due protagonisti, ragion per cui attribuisce ai suoi maestri delle qualità che si accordano con quanto da loro detto o lasciato intendere all'interno dell'opera. Sulla validità della ricostruzione dei due personaggi, comunque, torneremo approfonditamente nell'appendice, "Crasso, Antonio e la cultura greca" (in particolare nel par. II).

si quis erit, qui ductus opinione vulgi aut Antonium ieuniorem aut Crassum pleniorem fuisse putet, quam quomodo a nobis uterque inductus est, is erit ex iis, qui aut illos non audierit aut iudicare non possit: Cicerone è consapevole che la *communis opinio* su Antonio e Crasso voleva che l'oratoria del primo si fosse contraddistinta per la sua stringatezza, quella del secondo per l'abbondanza; d'altro canto, egli rivendica con fermezza e orgoglio la validità della ricostruzione operata, sulla base della duplice constatazione di aver ascoltato di persona i due grandi oratori e di possedere gli strumenti tecnici per valutarne (e riprodurne) gli stili espressivi: chi pone in dubbio la caratterizzazione dei due personaggi (o anche di uno dei due), quindi, deve necessariamente essere privo di uno dei due requisiti. Correttamente ELLENDT 1841, pag. 251, spiega che il fraintendimento di questo ipotetico critico potrebbe nascere dal fatto che nel *De oratore* Cicerone assegna ad Antonio la trattazione dell'*inventio* e della *dispositio*, mentre a Crasso quella dell'*elocutio* e dell'*actio*.

ductus opinione vulgi: l'erronea valutazione sull'eloquenza di Crasso e Antonio potrebbe dunque nascere da una forma di acquiescenza nei confronti dell'opinione – possiamo dire– vulgata.

aut Antonium ieuniorem aut Crassum pleniorem fuisse putet: come rileva MARTINELLI 1963, pag. 9, il presente è un esempio di quella "altalena di sottili distinzioni" che contraddistingue le descrizioni dell'eloquenza di Crasso e Antonio nel *De oratore* e nel *Brutus*. L'aggettivo *ieunus* è tradotto da NORCIO 1970, pag. 459, con "stringato", da NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 583, con "sintetico" (cfr. MAY-WISSE 2001, pag. 229: "barren", "spoglio"); in entrambe le traduzioni, poi, *plenus* è reso con "copioso". In nessuno dei due casi risulta invece convincente la resa di Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 281, che traduce *ieuniorem* con "meno eloquente" e *pleniorem* con "più travolgente". Quando sono adoperati in accezione retorica, gli aggettivi *ieunus* e *plenus* designano uno stile rispettivamente "arido, secco, povero, magro, fiacco" (CALONGHI 1950, col. 1293, significato II 2 c) e abbondante, ricco. Secondo MANKIN 2011, pag. 113, è qui presente una metafora fisica, avendo i due attributi i significati di "magro" e "robusto".

quam quomodo a nobis uterque inductus est: MANKIN 2011, pag. 113, nota che il verbo *induco* suggerisce l'idea dei personaggi portati sulla scena e che il nesso *a nobis*,

a meno che non si tratti di una glossa, è enfatico ("da noi che li abbiamo ascoltati e che sappiamo giudicare").

is erit ex iis, qui aut illos non audierit aut iudicare non possit: il verbo *iudicare* è usato in senso assoluto, in riferimento alla κρίσις letteraria (LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 126; Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 534); *audierit* e *possit* dovrebbero essere al plurale, ma sono concordati a senso non con *iis*, bensì con il precedente *is*.

nam fuit uterque, ut exposui antea, cum studio et ingenio et doctrina praestans omnibus, tum in suo genere perfectus: nel proemio al secondo libro dell'opera Cicerone aveva insistito nel sottolineare la preparazione culturale e il talento oratorio dei suoi due maestri: così al § 2 egli aveva riferito dello *studium* e della *doctrina* di Crasso, mentre al § 8, fr. 12-ter, aveva parlato dei due come di uomini dotati di grande *ingenium* (... *tantis hominum ingeniis* ...); in virtù di ciò, nella conversazione che essi tennero nel 91 a.C. con Scevola l'Augure e altri oratori più giovani e che Cicerone qui riproduce, non viene tralasciato nulla di ciò che un oratore può ottenere "grazie a una grandissima intelligenza, a uno studio indefesso, a un'eccellente cultura e a una pratica continua" (II 11: *summ̄is ingeniis, acerrimis studiis, optima doctrina, maximo usu*; traduzione di NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 311). Quanto alla perfezione dei due grandi oratori, ciascuno nel proprio *genus*, essa non sembra affermata esplicitamente nel secondo proemio dell'opera, per quanto l'Arpinate ponga l'accento sulla differenza di atteggiamento di Crasso e Antonio nei confronti della cultura greca (cfr. II 4, fr. 8-bis) e in generale gli elementi di distinzione tra l'eloquenza dei due personaggi siano più volte evidenziati nel corso del dialogo.

studio et ingenio et doctrina: "per studio, ingegno e dottrina" (NORCIO 1970, pag. 459); "per applicazione, ingegno e dottrina" (NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 583); "in passione, intelligenza e cultura" (Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 281); cfr. MAY-WISSE 2001, pag. 229 ("in terms of dedication, natural ability, and learning") e MANKIN 2011, pag. 113 ("industry and talent and learning"). Il termine *studium* indica un'applicazione assidua e approfondita ad una disciplina (cfr. III 125, dove si dice che un oratore deve ardere di entusiasmo per lo studio dell'eloquenza: ... *flagret studio* ...); per *ingenium* ("ingegno" e "talento") rimandiamo al commento a *ingeni* in Cic. *Brut.* 159, fr. 13; la *doctrina*, infine, è il patrimonio di conoscenze

acquisito durante il percorso di studi: essa, scrivono LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 126, deriva da *studium* e *ingenium* e nel *De oratore* abbraccia non solo la retorica ma tutte le discipline dell'educazione.

in suo genere: il sostantivo *genus* è comunemente reso dai traduttori con "genere" (cfr. NORCIO 1970, pag. 459; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 583; Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 281); come esplicitano MAY-WISSE 2001, pag. 229, naturalmente, si tratta di "type of oratory", cioè dello stile oratorio che contraddistingueva ciascuno dei due personaggi. La distinzione tra i *genera dicendi* di Crasso e Antonio rappresenta l'unica sfumatura in un quadro descrittivo sostanzialmente unitario (LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 126).

ut neque in Antonio deesset hic ornatus orationis neque in Crasso redundaret: che un discorso pubblico dovesse possedere dell'*ornatus*, vale a dire degli abbellimenti retorici, è concetto base della retorica classica e non a caso la trattazione dell'*ornate dicere* è inclusa nell'esposizione sull'*elocutio* che Cicerone affida a Crasso nel terzo libro del *De oratore* (si vedano in particolare i §§ 148-209): esso dunque non doveva essere assente o carente in un'orazione così come non doveva risultare sovrabbondante; nessuno di questi due difetti, comunque, può secondo Cicerone essere ascritto ai suoi due maestri, che si servivano di questi ornamenti stilistici nella misura opportuna.

hic: NORCIO 1970, pag. 459: "di cui stiamo ragionando"; Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 281: "di cui qui è questione".

redundaret: come termine retorico, rileva MANKIN 2011, pag. 113, *redundo* di solito è adoperato in accezione negativa, ad indicare eccesso (cfr. Cic. *De orat.* II 88 e *Orat.* 168); a volte, però, esso può avere un valore positivo, designando abbondanza espressiva (cfr. *De orat.* I 20 e II 221, fr. 30-ter).

8-quater. Cic. *Off.* I 133¹⁸⁹

Uberior oratio L. Crassi nec minus faceta, sed bene loquendi de Catulis opinio non minor.

Più ricco e non meno faceto era lo stile di Lucio Crasso, ma non inferiore era la reputazione dell'eloquenza dei Catuli.

¹⁸⁹ Questo passo è assente in ORF 1976.

Nelle sue opere filosofiche Cicerone dà mostra, se non di una originalità di pensiero, almeno di una notevole chiarezza espositiva; questa si esplica, tra l'altro, in un procedimento schematico che si basa a volte su partizioni numericamente fondate. Ciò risulta evidente, ad esempio, nel primo libro del *De officiis*, a partire dal § 129: in questa sezione dell'opera, infatti, l'Arpinate fornisce una serie di precetti o comunque di considerazioni su argomenti che, pur non essendo strettamente correlati tra loro, vengono tutti trattati mediante delle sorte di bipartizioni. Così Cicerone spiega che nell'uso del linguaggio è necessario evitare soprattutto due difetti, la mollezza femminile e la rozzezza contadinesca (§ 129); che due sono i generi di bellezza, la *venustas* e la *dignitas* (§§ 130-131, con altre –per così dire– bipartizioni interne: bisogna curare la pulizia evitando la trascuratezza e l'affettazione; bisogna camminare per strada senza essere troppo lenti, ma anche senza correre; e così via); che di due specie sono i moti dell'animo, vale a dire la *cogitatio* e l'*appetitus* (§ 132a); che due sono le tipologie di discorso, rispettivamente la *contentio*, della quale si fa uso in tribunale e nelle assemblee politiche, ed il *sermo*, che si impiega invece nei colloqui quotidiani (§§ 132b-137, ancora con altre bipartizioni interne). Al § 133, in particolare, Cicerone spiega che la voce, organo del linguaggio, deve essere limpida e gradevole e che queste due qualità, derivate entrambe dalla natura, possono migliorare rispettivamente con l'esercizio e con l'imitazione: così i Catuli¹⁹⁰, pur non essendo particolarmente raffinati nelle questioni letterarie, ebbero fama di servirsi ottimamente della lingua latina¹⁹¹ e la loro reputazione fu al livello di quella di Crasso, la cui eloquenza era parimenti faceta e più abbondante.

uberior oratio L. Crassi: forse un po' troppo generica è la resa dell'aggettivo *uberior* proposta da FERRERO-ZORZETTI 1995, pag. 665: "più faconda"; meglio Resta Barrile in NARDUCCI-RESTA BARRILE 2011, pag. 199: "più ricca"; cfr. HOLDEN 1891, pag. 231, e MILLER 1928, pag. 137: "more copious". L'*ubertas*, in senso retorico, è l'abbondanza

¹⁹⁰ Il riferimento è verosimilmente ai due Quinto Lutazio Catulo nominati già al § 109, padre e figlio, uomini politici e oratori vissuti tra II e I secolo a.C.: il primo, console nel 102, cooperò con Mario alla sconfitta dei Cimbri, mentre l'altro, console nel 78, combatté contro il tentativo di Lepido di abbattere la costituzione sillana; le testimonianze della loro oratoria sono raccolte in ORF 1976, pagg. 218-220 e 333-336.

¹⁹¹ Lo stesso giudizio compare anche in *Brut.* 132-133.

espressiva o, come si legge in OLD 1968, pag. 2017, significato 3 a, la "fertility of language or style"; il termine, pertanto, è sinonimo del più comune *copia* (sul quale cfr. il commento a *in his primum cum Graecorum gloria Latine dicendi copiam aequatam* in Cic. *Brut.* 138, fr. 1).

nec minus faceta: FERRERO-ZORZETTI 1995, pag. 665, attribuiscono all'aggettivo *faceta* il significato di "spiritosa"; in modo meno convincente, Resta Barrile in NARDUCCI-RESTA BARRILE 2011, pag. 199, lo traduce con "piacevole", mentre MILLER 1928, pag. 137, con "brilliant". Sul significato di questo aggettivo, designante un'eloquenza garbata e arguta, si può vedere il commento a *sale tuo et lepore et politissimis facetiis* in Cic. *De orat.* I 243, fr. 31.

sed bene loquendi de Catulis opinio non minor: rendono bene FERRERO-ZORZETTI 1995, pag. 665: "ma ciò non toglie nulla al buon giudizio sull'eloquenza dei Catuli".

8-quinquies. Sid. *Ep.* IV 3, 6¹⁹²

*Ad extremum nemo saeculo meo quae
voluit affirmare sic valuit; siquidem dum
sese adversus eum, quem contra loquitur,
exertat, morum ac studiorum linguae
utriusque symbolam iure sibi vindicat.
Sentit ut Pythagoras dividit ut Socrates,
explicat ut Platon implicat ut Aristoteles,
ut Aeschines blanditur ut Demosthenes
irascitur, vernat ut Hortensius aestuat ut
Cethegus, incitat ut Curio moratur ut
Fabius, simulat ut Crassus dissimulat ut
Caesar, suadet ut Cato dissuadet ut
Appius persuadet ut Tullius.*

Infine, nessuno nella mia epoca è stato a tal punto all'altezza di ciò che voleva asserire, dal momento che [la tua dottrina], mentre si espone contro chi la avversa, a buon diritto rivendica a sé il contributo delle tradizioni e degli studi di entrambe le lingue. [Questa dottrina] Intende [i concetti] come Pitagora e li distribuisce come Socrate; li esplica come Platone e li implica come Aristotele; blandisce come Eschine e si sdegna come Demostene; fiorisce come Ortensio e avvampa come Cetego; incita come Curione e temporeggia come Fabio; simula come Crasso e dissimula come Cesare; esorta come Catone, dissuade

¹⁹² Questo passo è assente in ORF 1976.

come Appio e persuade come Tullio.

Tra le tipologie di lettere che compongono il ricco epistolario di Sidonio Apollinare (430/433 - ca 487) non mancano quelle rivolte ad amici così come, per quanto riguarda i contenuti, quelle che trattano temi letterari: a queste due categorie appartiene l'epistola IV 3, scritta all'amico Claudiano Mamerto, uomo di chiesa e teologo, probabilmente nel corso del 471. Sidonio apre la propria scrittura (§ 1) spiegando al destinatario come mai abbia impiegato tanto tempo a rispondere alla sua precedente missiva, poi (§ 2a) lo ringrazia per avergli dedicato la sua recente opera *De statu animae*, al cui elogio è dedicata l'intera epistola: lo stile (§§ 2b-3) è chiaro e disteso, le scelte lessicali sempre impeccabili, l'espressione concisa ed uniforme; l'autore (§ 4) sa temperare la serietà e complessità degli argomenti con momenti di maggiore distensione; la padronanza degli argomenti trattati (§ 5) è ammirevole; nessun uomo (§§ 6-7) è in grado di raccogliere in sé qualità anche opposte come ha dimostrato di saper fare Mamerto; proseguono poi (§§ 8-9), in un'accumulazione probabilmente troppo –in un certo senso– carica per poter risultare credibile, le lodi alla ricchezza del contenuto e all'eccellenza dello stile del trattato (Sidonio arriva addirittura a scrivere che Atene non era stata tanto attica quanto il suo amico né le Muse tanto musicali), con le quali si conclude la lettera.

Per la comprensione dell'epistola e in particolare del § 6, dove figura il nome di Crasso, siamo largamente debitori al commento di David Amherdt¹⁹³: tale debito emergerà *infra*, in sede di commento, ma dal lavoro dello studioso svizzero riprendiamo sin da ora alcune considerazioni preliminari. A proposito dei tre lunghi elenchi che occupano i §§ 5-7 (il primo misto di personaggi storici e leggendari distinti in diverse discipline, il secondo di oratori e filosofi, il terzo di autori cristiani), Amherdt scrive (pagg. 113-116) che tali enumerazioni sono tipiche dello stile di Sidonio, come anche di altri autori contemporanei: qui sono riportati circa quaranta nomi di personaggi celebri, mitologici o storici (questi ultimi uomini di scienza, di filosofia, di letteratura o di religione), ciascuno accompagnato da un sostantivo o un verbo che ne sintetizza una caratteristica importante. Su questi personaggi, però, Sidonio riporta per

¹⁹³ AMHERDT 2001 (ringrazio la prof.ssa S. Condorelli per avermi fatto conoscere e fornito questo lavoro).

lo più luoghi comuni, veicolati dall'insegnamento dell'epoca: così, per quanto riguarda la filosofia, è probabile che egli avesse a disposizione un manuale che ne catalogava i principali esponenti greci e le loro dottrine e forse lo stesso valeva anche per gli oratori; il fatto che egli si basasse su simili luoghi comuni, tra l'altro, non permette di fare inferenze sulla sua cultura, che comunque non doveva andare molto oltre l'istruzione scolastica; non è impossibile, comunque, che alcune delle informazioni trasmesse possano essere state inventate da Sidonio stesso o prese da fonti diverse. Per quanto riguarda specificamente il § 6, poi (pag. 141), l'autore vi enumera sei noti personaggi greci (quattro filosofi e due oratori), poi nove scrittori latini, che sembrano avere in comune qualità oratorie¹⁹⁴: di queste quindici personalità, le prime dodici sono raggruppate a coppie, mentre le ultime tre formano un τρίκωλον; i verbi adoperati per connotarli formano quasi sempre un effetto sonoro tramite paronomasie (come *explicat-implicat*, *simulat-dissimulat* e *suadet-dissuadet-persuadet*) o omoteleuti (*sentit-dividit*, *blanditur-irascitur*, *vernatur-aestuat*), il che prova come questi termini fossero scelti con un intento retorico, ragion per cui spesso non forniscono sui personaggi informazioni molto precise.

Specifichiamo che, data la notevole complessità del passo citato, molte pericopi testuali, oltre ad essere commentate, saranno accompagnate anche dalle traduzioni fornite in passato da alcuni studiosi.

ad extremum nemo saeculo meo quae voluit affirmare sic valuit: stando a Sidonio, alla sua epoca nessuno più di Mamerto "produces his knowledge with more effect" (DALTON 1915, vol. II, pag. 8); "n'a réussi à étayer les preuves qu'il a voulu produire, comme votre culture vous a permis de le faire" (LOYEN 1970, pag. 118). Naturalmente tutti gli elogi che l'autore mette per iscritto nella sua epistola vanno interpretati alla luce dell'amicizia che lo lega al destinatario e delle convenzioni del genere epistolografico. AMHERDT 2001, pag. 140, nota che una paronomasia come *voluit - valuit* è tipica dello stile di Sidonio e precisa che *valuit* va inteso come un verbo servile che regge l'infinito *affirmare*.

¹⁹⁴ Ad essere precisi, come emergerà dal commento, è probabile che Sidonio guardasse a tutti loro come a dei veri e propri oratori.

siquidem dum sese adversus eum, quem contra loquitur, exertat, morum ac studiorum linguae utriusque symbolam iure sibi vindicat: DALTON 1915, vol. II, pag. 8, traduce: (il soggetto, che compare nella frase precedente, è "no man of our times") "in the stress of conflict with the adversary can point with more justice to his own share in maintaining the spirit and the letters of Greece and Rome". Come noi, invece, LOYEN 1970, pag. 118, ritiene che il soggetto della frase sia la cultura di Mamerto: "quand elle se dévoile au grand jour pour combattre les arguments de l'adversaire, elle peut en effet à juste titre revendiquer pour elle le droit de représenter les traditions et les connaissances dans les deux langues". Stando alla testimonianza di Sidonio, dunque, l'opera di Mamerto dovette scontrarsi con dei detrattori che ne criticavano la qualità; l'autore, tuttavia, aveva dalla sua la capacità di rappresentare "la tradition latine ainsi que la tradition grecque" (AMHERDT 2001, pag. 140), vale a dire che egli padroneggiava e aveva messo a frutto il privilegio di essere figlio di una duplice tradizione culturale, lunga ed estremamente autorevole.

symbolam: è questa la lezione accettata nell'edizione "Teubner" delle opere di Sidonio (MOHR 1895, pag. 75): il termine letteralmente indica il contributo in denaro di chi partecipa a un banchetto organizzato collettivamente. LOYEN 1970, pag. 118, invece, segue la variante nettamente minoritaria (attestata da un solo codice, per di più come sovrascrittura) *symbolum*, che significa "segno di riconoscimento" (lo studioso traduce: "le droit de représenter").

sentit ut Pythagoras dividit ut Socrates: "here is a writer who has the perception of Pythagoras, the clear logic of Socrates" (DALTON 1915, vol. II, pagg. 8-9); "conçoit comme Pythagore, divise comme Socrate" (LOYEN 1970, pag. 118); AMHERDT 2001, pagg. 141 e 142, intende il primo verbo come "conçoit, émet des jugements", mentre per il secondo è incerto tra "fait des distinctions" oppure "distingue"; quest'ultimo, egli ipotizza, fa forse riferimento alla cura di Socrate nel distinguere la vera conoscenza dalle opinioni per ottenere delle definizioni universali. In alternativa, si potrebbe pensare che il verbo faccia riferimento alla tendenza del filosofo ateniese di rivolgere ai propri interlocutori una serie di brevi domande, quindi appunto di frammentare (*dividit*) il ragionamento, al fine di indurli a partorire una propria verità.

explicat ut Platon implicat ut Aristoteles: nella nostra traduzione abbiamo cercato di mantenere il bisticcio lessicale del testo latino; DALTON 1915, vol. II, pag. 9,

traduce: "he can unfold a theme with Plato or involve it with Aristotle"; LOYEN 1970, pag. 118: "développe comme Platon, enveloppe comme Aristote". Identica alla resa di Loyen è quella di AMHERDT 2001, pag. 142, il quale aggiunge che i verbi *explico* e *implico* sono scelti perché formano una paronomasia, ma non forniscono una caratterizzazione originale o precisa dei due filosofi. Si può comunque supporre, per quanto non sia certo, che Sidonio abbia in mente da un lato la distensione anche narrativa dello stile espositivo di Platone, dall'altro il procedimento deduttivo dei ragionamenti di Aristotele.

ut Aeschines blanditur ut Demosthenes irascitur: AMHERDT 2001, pag. 143, spiega che l'impiego dei due verbi deriva dal fatto che da un lato Eschine, non avendo la chiarezza del suo rivale, faceva appello ai sentimenti del pubblico (quindi lo lusingava), dall'altro Demostene era un oratore notoriamente appassionato e veemente.

vernatus ut Hortensius aestuat ut Cethegus: se il primo personaggio è senza dubbio Quinto Ortensio Ortolano, il noto oratore (114-50 a.C.) che fu amico e rivale di Cicerone, meno chiara è l'identificazione dell'altro. LOYEN 1970, pag. 227, nota 12, ipotizza possa trattarsi di Marco Cornelio Cetego, oratore contemporaneo di Ennio, la cui eloquenza era caratterizzata soprattutto dalla dolcezza (cfr. Cic. *Brut.* 57-59), oppure l'omonimo complice di Catilina (Sall. *Cat.* XVII 3, XXXII 2 *et alibi*); nel primo caso, però, non si spiegherebbe perché Sidonio parli di lui come di un oratore ardente. Le medesime ipotesi sono poi riprese da AMHERDT 2001, pagg. 143-144, il quale pone anch'egli il problema della divergenza tra questa testimonianza e quella del *Brutus*, ma aggiunge anche che dell'altro Cetego nessuna fonte ci informa fosse anche oratore; per quanto riguarda Ortensio, lo studioso scrive che forse *vernatus* fa riferimento al fatto che egli, in quanto oratore asiatico, usava uno stile molto ornato e fiorito.

incitatus ut Curio moratur ut Fabius: chi è il Curione del quale si fa qui menzione? LOYEN 1970, pag. 227, nota 12, rimanda a Cic. *Brut.* 216, dove si parla del Caio Scribonio Curione che fu console nel 76, oratore –scrive Cicerone– di scarso livello (anzi risibile) nei campi dell'*inventio*, della *dispositio*, della *memoria* e dell'*actio* (ma cfr. anche il § 210, dove si dice che, sebbene privo di cultura letteraria, la sua *elocutio* era di discreto livello). Più incerto sulla questione si mostra invece AMHERDT 2001, pagg. 144-145, il quale ricorda che tra II e I secolo a.C. vissero a Roma tre noti oratori dal nome Caio

Scribonio Curione, appartenenti a tre generazioni successive: sul primo, pretore intorno al 121, cfr. Cic. *Brut.* 122; sul secondo, figlio del precedente, seguace di Silla e console nel 76, cfr. Cic. *De orat.* II 98 e *Brut.* 210 (ma anche, lo abbiamo visto, 216); sul terzo, figlio del precedente, questore nel 54 e tribuno della plebe nel 50, cesariano, cfr. *Brut.* 280; non è chiaro, secondo lo studioso, a quale di questi oratori pensi Sidonio, sebbene l'idea del secondo, proposta da Loyen, sia forse da scartare in favore del terzo. Lo stesso Amherdt, inoltre, chiarisce che il Fabio nominato subito dopo è senza dubbio da identificare con Quinto Fabio Massimo, il noto *Cunctator* che fu avversario di Annibale: il personaggio non è particolarmente noto come oratore, anche se Cicerone in *Brut.* 57 lo menziona come tale; può darsi che Sidonio pensi alla famosa ambasciata romana che voleva imporre un *ultimatum* a Cartagine e forse (ma gli stessi autori antichi erano incerti su questo punto) fu guidata proprio da Quinto Fabio Massimo.

simulat ut Crassus dissimulat ut Caesar: LOYEN 1970, pag. 118, traduce semplicemente: "simule comme Crassus, dissimule comme César"; si allontana maggiormente dal testo, invece, DALTON 1915, vol. II, pag. 9: "in finesse the equal of Crassus, in reserve of Caesar" (non è chiaro perché le forme verbali *simulat* e *dissimulat* siano intese come un riferimento rispettivamente alla "finezza, sottigliezza" e al "riserbo"). La principale questione che sorge in rapporto a questa pericope testuale, comunque, è un'altra: chi sono i due personaggi ai quali si fa riferimento? AMHERDT 2001, pagg. 146-147, scrive che a lungo li si è identificati con i due triumviri, ma Hirschberg in un articolo del 1992 ha dimostrato in modo convincente che in realtà si tratta degli oratori Lucio Licinio Crasso e Caio Giulio Cesare Strabone Vopisco. Ciò emerge in particolare dai due verbi adoperati dall'autore: in particolare, *dissimulat* non può alludere, come pure si è pensato, all'arte della dissimulazione che caratterizza i *commentarii* di Cesare, dato che qui Sidonio sta facendo un elogio di Mamerto; i verbi *simulare* e *dissimulare*, come i sostantivi *simulatio* e *dissimulatio*, in latino possono riferirsi all'ironia (vedi Cic. *De orat.* II 269, fr. 43, con il commento a *dissimulatio*) ed è questo il caso anche del presente brano. Va rilevato comunque che già MEYER 1970, pag. 93, ascriveva il passo di Sidonio all'oratore Crasso, ma ipotizzando che il riferimento alla *simulatio* potesse essere legato ad una reminiscenza del proemio al libro II del *De oratore* (cfr. *De orat.* II 4, fr. 8-bis).

suadet ut Cato dissuadet ut Appius persuadet ut Tullius: in questo caso appare impossibile mantenere in italiano la paronomasia presente nel testo latino. AMHERDT 2001, pagg. 147-149, spiega che Catone potrebbe essere sia il Censore, in quanto noto per la sua frase, spesso ripetuta, *Carthago delenda est* e in generale come moralizzatore dei costumi, sia l'Uticense, il quale convinse il senato a mettere a morte Catilina (questa seconda ipotesi ha il vantaggio di alludere a un Catone come oratore); *Appius* è sicuramente Appio Claudio Cieco, censore dal 312 al 308, al quale è ascritta la qualifica di dissuasore perché, come ci informa Cicerone in *Brut.* 55, fece respingere la proposta di pace di Pirro; *Tullius*, infine, è naturalmente Cicerone: su di lui il verbo *persuadet* non esprime un carattere specifico, ma è inserito solo per creare, o meglio proseguire, la paronomasia.

9. Cic. *Orat.* 223

In ORF 1976 questo passo è riportato sia tra le testimonianze di carattere generale sull'eloquenza di Crasso (pag. 239) sia come parte del fr. 52a (pag. 259): nel nostro lavoro lo inseriamo e commentiamo solo in questa seconda sede.

10. Tac. *Dial.* XVIII 2

<p><i>Agere enim fortius iam et audentius volo, si illud ante praedixero, mutari cum temporibus formas quoque et genera dicendi. Sic Catoni seni comparatus C. Gracchus plenior et uberius, sic Graccho politior et ornatior Crassus, sic utroque distinctior et urbanior et altior Cicero, Cicerone mitior Corvinus et dulcior et in verbis magis elaboratus.</i></p>	<p>Infatti voglio ormai trattare [la questione] con più coraggio e più audacia, se prima avrò premesso che con i tempi si modificano anche le forme e gli stili espressivi. Così Caio Gracco rispetto a Catone il vecchio è più pieno e abbondante, così Crasso è più rifinito ed ornato di Gracco, così Cicerone è più ordinato e garbato ed elevato di entrambi, mentre Corvino è più tranquillo e dolce e perfezionato nelle parole rispetto a Cicerone.</p>
--	---

I brani indicati nel nostro lavoro col numero 10 (dal fr. 10 al fr. 10-septies) sono accomunati dalla presenza, al loro interno, di elenchi più o meno lunghi di oratori che hanno segnato un'epoca, tra i quali viene citato anche il nostro Crasso. In questo caso a parlare è Marco Apro, che sta conducendo una garbata polemica contro l'amico e interlocutore Vipstano Messalla, estimatore dell'eloquenza del passato. Apro, "tenacemente modernista e avverso agli ammiratori degli antichi"¹⁹⁵, prende la parola al paragrafo XVI 4: dopo aver disquisito sui termini *antiquus* e *novus* (capp. XVI-XVII), egli spiega che l'eloquenza si trasforma con il mutare dei tempi e a tal proposito cita i nomi di alcuni celebri oratori che si erano distinti nelle diverse generazioni dell'eloquenza romana, vale a dire Catone il Censore, Caio Gracco, Crasso¹⁹⁶, Cicerone e Messalla Corvino. Sui contenuti precisi dei giudizi espressi da Apro ci soffermeremo nel commento; qui ci limitiamo a notare con Bo¹⁹⁷ che il periodo che abbiamo riportato è costruito con estrema cura: esso è infatti costituito di tre membri (i primi due più semplici, il terzo più complesso) con anafora di *sic*; dei nomi degli oratori, poi, il primo (Catone) è pronunciato una sola volta, il secondo (Gracco) due volte, il terzo (Crasso) una volta, il quarto (Cicerone) due volte, il quinto (Corvino) una volta; il primo oratore citato è detto semplicemente *senex*, il secondo e il terzo sono qualificati con due comparativi, il quarto e il quinto con tre comparativi (tutti accostati per polisindeto).

agere enim fortius iam et audentius volo, si illud ante praedixero, mutari cum temporibus formas quoque et genera dicendi: "voglio, infatti, lasciar da parte ogni reticenza e riguardo" (ARNALDI 1969, pag. 44). Non del tutto convincente la traduzione di Dessì in LENA-Z-DESSÌ 1994, pag. 105: "voglio infatti mostrarmi più forte e più deciso, dichiarando come premessa che ..."; meglio ARICI 1959, pag. 403 ("quando dunque avrò premesso che ... mi propongo di trattare la questione con maggiore forza e ardimento") e GIUSSANI in GIUSSANI-GARZETTI-MICHEL 1968, pag. 910 ("io intendo infatti affrontare la questione nel modo più radicale e risoluto, dopo che avrò premesso che ..."). Apro ha appena affermato che alcuni oratori a buon diritto definibili *antiqui*, come Servio Galba e Caio Papirio Carbone (entrambi attivi nel II secolo; quest'ultimo è

¹⁹⁵ Bo 1986, pag. 94.

¹⁹⁶ Per questi tre, nota MICHEL 1962, pag. 62, il modello delle descrizioni è rappresentato da Cic. *Brut.* 61 sgg., 103 sgg. e 143 (in questo lavoro fr. 2).

¹⁹⁷ Bo 1986, pag. 241.

l'avversario di Crasso nel suo discorso di esordio: cfr. oraz. I, *In C. Papirium Carbonem*), sono per i canoni moderni aspri e rozzi, per cui gli oratori successivi, come Cicerone, avrebbero fatto meglio a non imitarli; adesso egli si spinge oltre, asserendo come principio generale il mutamento delle forme dell'eloquenza in parallelo con l'evoluzione dei tempi.

fortius iam et audentius: isolata appare l'interpretazione di Bo 1986, pag. 241, che vede nei due aggettivi dei comparativi assoluti.

si illud ante praedixero: la congiunzione subordinante *si* "has virtual temporal force in conventional expressions of diffidence, e.g. 'when, with your permission' " (MAYER 2001, pag. 145). L'impiego di *ante*, accanto alla forma verbale *praedixero* (nella quale il prefisso *prae-* già implica l'idea temporale), è evidentemente pleonastico, ma rappresenta una forma di sovrabbondanza alquanto comune: esempi simili sono riportati in GUDEMAN 1967, pag. 310.

mutari cum temporibus formas quoque et genera dicendi: Lenaz in LENA-Z-DESSÌ 1994, pag. 108, nota, rileva che un concetto simile compare già in Cicerone (*De orat.* II 337) e Seneca (*Ep.* CXIV 1) e nasce da un proverbio greco testimoniato ad esempio da Platone (cfr. *Resp.* 400d) e citato anche da Cicerone (*Tusc.* V 47) e Quintiliano (XI 1, 30); Cic. *De orat.* III 34 e Quint. X 1, 97, invece, sono i termini di confronto riportati da GUDEMAN 1967, pag. 310. Come scrive MICHEL 1962, pag. 62, "la diversité des hommes et des époques entraîne la diversité de l'éloquence. Mais tous les orateurs tendent à un seul but: l'*optimi perfectio* (*Brutus*, 137)". MAYER 2001, pag. 145, rileva che l'idea qui espressa appartiene anche a Tacito, in riferimento non solo all'eloquenza, e che Apro la fa propria allo scopo di rigettare la comune pratica didattica di modellare lo stile dei giovani oratori sugli autori del passato.

sic Catoni seni comparatus C. Gracchus plenior et uberior: il primo confronto che Apro opera è tra i due più grandi oratori romani dell'epoca precedente a Crasso, vale a dire Catone il Censore e Caio Gracco, con quest'ultimo che è ritenuto da un lato *plenior*, cioè "più nutrito" (ARICI 1959, pag. 404; Giussani in GIUSSANI-GARZETTI-MICHEL 1968, pag. 910), "tondo" (Bo 1986, pag. 237) o "pieno" (Dessì in LENA-Z-DESSÌ 1994, pag. 105), dall'altro *uberior*, vale a dire più "copioso" (Arici), "ricco" (Giussani, Bo e anche ARNALDI 1969, pag. 44) o "maturo" (Dessì). GUDEMAN 1967, pag. 311, scrive che probabilmente Tacito si basa su Cic. *Brut.* 125 (dove di Gracco si leggono le seguenti

parole: *noli enim putare quemquam, Brute, pleniorum aut uberiorum ad dicendum fuisse*) e che i due aggettivi alludono al *genus grande*.

seni: secondo GUDEMAN 1967, pagg. 310-311, l'aggettivo non serve a designare Catone come "il vecchio", bensì è un riferimento all'epoca in cui egli visse (così anche GÜNGERICH 1980, pag. 75); è inoltre assente ogni idea di venerabilità. Diametralmente opposta l'esegesi di MAYER 2001, pag. 146, che vi vede un cenno non al fatto che Catone era vissuto in età antica, ma al suo configurarsi come una venerabile figura del passato.

sic Graccho politior et ornatior Crassus: Caio Gracco era stato innegabilmente un oratore di alto livello, ma Crasso, che aveva esordito nel foro pochi anni dopo la sua morte (per la precisione nel 119), lo aveva qualitativamente sopravanzato in quanto *politior*, cioè "più elegante" (ARICI 1959, pag. 404; Giussani in GIUSSANI-GARZETTI-MICHEL 1968, pag. 910; ARNALDI 1969, pag. 44; Dessì in LENAZ-DESSÌ 1994, pag. 105) e "raffinato" (Bo 1986, pag. 237; cfr. MANONI 1902, pag. 37: "limato, rifinito"), e anche *ornatior*, vale a dire più "ornato" (Arici, Giussani, Bo) o "adorno" (Arnaldi, Dessì). Ciò che dunque marca la superiorità del nostro rispetto a Gracco è evidentemente la cura dello stile, tratto peculiare della sua eloquenza: esso è attestato implicitamente dalla scelta di Cicerone di assegnare proprio a Crasso la trattazione dell'*elocutio* nel terzo libro del *De oratore*, esplicitamente da numerose testimonianze dello stesso Arpinate (per limitarci a pochi esempi: in *Brut.* 158, fr. 3, si legge che Crasso era *perornatus*, mentre in *De orat.* III 16, fr. 8-ter, che faceva uso dell'*ornatus orationis*, ma senza eccedere).

sic utroque distinctior et urbanior et altior Cicero: Cicerone aveva rappresentato un indubbio passo avanti rispetto alle pur notevoli esperienze di Caio Gracco prima e di Crasso poi. Egli era stato anzitutto *distinctior*, vale a dire più "chiaro, ordinato, preciso" (MANONI 1902, pag. 37), "più chiaro e preciso" (CALONGHI 1950, col. 886), "più chiaro" (ARICI 1959, pag. 404), "più limpido" (Giussani in GIUSSANI-GARZETTI-MICHEL 1968, pag. 910), "più distinto" (Bo 1986, pag. 237) o "più incisivo" (Dessì in LENAZ-DESSÌ 1994, pag. 105); cfr. anche MICHEL 1962, pag. 62 ("qui parle de manière claire et distincte"), GUDEMAN 1967, pag. 311 (l'aggettivo allude al discorso disposto accuratamente), e MAYER 2001, pag. 146 ("more methodical", detto dell'abilità nella *dispositio*). L'Arpinate, inoltre, si era dimostrato *urbanior*: più "fine" (Arici), "signorile" (Giussani, Bo), "raffinato" (Dessì); Manoni intende l'aggettivo come espressione della gentilezza

elegante tipica dei cittadini, mentre GÜNGERICH 1980, pag. 75, sottolinea che dal confronto con XXII 5 e XXIII 1 si deduce che qui non si fa riferimento all'umorismo; giustamente GUEDEMAN 1967, pag. 312, rileva che poiché Crasso, stando a Cicerone, era esempio di eccellente *urbanitas dicendi*, attribuire all'Arpinate questa qualità in misura ancora maggiore equivaleva a tributargli una grande lode (sull'*urbanitas* di Crasso si vedano Cic. *Brut.* 143, fr. 2, e *De orat.* II 228, fr. 8). Cicerone, infine, era stato *altior*, vale a dire più "elevato" (Arici, Giussani, Bo) o "nobile" (Dessi); l'aggettivo *altus*, scrive Manoni, è sinonimo di *sublimis, excelsus, grandis*. Secondo Apro (Tacito?), quindi, tra le qualità in rapporto alle quali il nostro Crasso era carente c'erano l'ordine e la precisione dell'esposizione, la raffinatezza e in ultimo l'elevatezza. Scrive in sintesi ARNALDI 1969, pag. 45, che Cicerone, in definitiva, "è superiore ad ambedue nell'arte della struttura, nella finezza dello spirito (qui il paragone era soprattutto con Crasso), nell'elevatezza del tono. Apro dunque riconosceva che in Cicerone si congiungevano, ad un più alto livello, l'acutezza, la cultura e il buon gusto di Crasso, e la forza e l'ingegno di C. Gracco".

Cicerone mitior Corvinus et dulcior et in verbis magis elaboratus: Marco Valerio Messalla Corvino, uomo d'armi e politico attivo soprattutto sotto Augusto, fu in ambito culturale, oltre che centro del circolo letterario del quale fece parte, tra gli altri, Tibullo, anche oratore: tra le testimonianze della sua eloquenza ricordiamo Cic. *Ad Brut.* I 15, 1 (le sue doti in questo campo sono eccellenti, a tal punto che non si trovano termini di paragone); Quint. IV 1, 8 (Messalla nei suoi esordi era solito dichiararsi inesperto ed inferiore al patrono di parte avversa); X 1, 113 (oratore *nitidus et candidus*, ma carente in energia); X 5, 2 (Messalla traduceva spesso orazioni dal greco al latino, dando prova di sottigliezza). Tre sono, secondo Apro, gli elementi di superiorità di Messalla rispetto a Cicerone: egli sapeva essere *mitior*, cioè "più mite" (ARICI 1959, pag. 404), "più pacato" (Giussani in GIUSSANI-GARZETTI-MICHEL 1968, pag. 910), "più maturo" (ARNALDI 1969, pag. 45), "più piacevole" (Bo 1986, pag. 237), "più dolce" (Dessi in LENA-Z-DESSI 1994, pag. 105); cfr. anche MANONI 1902, pag. 37, che considera *mitior* uguale a *lenior*; MICHEL 1962, pag. 62, che rimanda al succitato passo di Quint. X 1, 113; GÜNGERICH 1980, pag. 76, che vede nell'aggettivo un riferimento sia al carattere sia al tipo di eloquenza e aggiunge che il termine designa, in contrapposizione allo stile elevato e patetico di Cicerone, la padronanza dell'*ethos*;

MAYER 2001, pag. 146, che traduce "more placid". In secondo luogo l'oratore di età augustea è *dulcior*, cioè "più gradevole" (Arici), più "molle" (Giussani), "più dolce" (Arnaldi, Bo), più "morbido" (Dessi); cfr. anche Michel, il quale scrive che la dolcezza fa parte della *iucunditas*, che è, insieme all'*altitudo*, uno dei principali elementi dell'*ornatus* e attribuisce a queste classificazioni una origine peripatetica; Mayer: "more charming". Messalla, infine, è rispetto a Cicerone *in verbis magis elaboratus*: "più ricercato nella scelta delle parole" (Arici), "di più ricercata parola" (Giussani), "più elaborato nelle parole" (Bo), "più accurato nella scelta delle parole" (Dessi); cfr. Arnaldi: "sa scegliere meglio le parole"; questo giudizio è in accordo con quanto Seneca padre scrive in *Contr.* II 12, 8, dove Messalla è detto *Latini utique sermonis observator diligentissimus*. GUDEMAN 1967, pag. 312-313, e, più in sintesi, GÜNGERICH 1980, pagg. 74-75, notano che i primi quattro periodi dell'eloquenza romana, identificati dai massimi esponenti, corrispondono a quanto Cicerone aveva scritto nel *Brutus* e alla realtà storica dell'eloquenza romana, ma lo stesso non può dirsi del quinto e ultimo; non ci si aspetterebbe, infatti, l'inserimento in questo elenco di Messalla Corvino, la cui aggiunta ha soprattutto lo scopo di fare una gentilezza al suo discendente lì presente (Vipstano Messalla). È peraltro strano –aggiungono i due studiosi– che qui non siano citati né Marco Antonio né Quinto Ortensio Ortalo: esclusa l'ipotesi che la mancanza di Antonio possa essere dovuta all'inesistenza di suoi discorsi scritti, si può supporre che questa duplice assenza sia da ascrivere al fatto che i due erano oratori asiatici e quindi corrispondevano agli ideali di Apuro e non avrebbero trovato spazio nella polemica che questi sta conducendo contro gli *antiqui oratores*.

10-bis. *Rhet. Her.* IV 2¹⁹⁸

<p><i>Ipsa auctoritas antiquorum non cum res probabiliores tum hominum studia ad imitandum alacriora reddit? Immo erigit omnium cupiditates et acuit industriam, cum spes iniecta est posse imitando Gracchi aut Crassi consequi facultatem.</i></p>	<p>L'autorità stessa degli antichi non rende sia più degno di approvazione ciò di cui si occupano sia più sollecita l'applicazione degli uomini all'imitazione? Anzi innalza le ambizioni di tutti e affina l'operosità, quando è stata instillata la speranza di</p>
--	---

¹⁹⁸ Questo passo è assente in ORF 1976.

potere, con l'imitazione, raggiungere
l'abilità di un Gracco o di un Crasso.

Il proemio al quarto libro della *Rhetorica ad Herennium* contiene un'ampia polemica dell'autore contro i retori greci, i quali, allo scopo di fornire ai propri allievi insegnamenti sull'*elocutio*, si servono di esempi di bello stile tratti da orazioni altrui: a questo metodo l'*auctor* risponde che più opportuno è invece che il maestro di eloquenza crei da sé gli esempi da proporre ai giovani in formazione. I §§ 1-2, in particolare, contengono anzitutto la presentazione della questione che si va a discutere e poi l'esposizione delle due motivazioni che i maestri ellenici adducono a giustificazione della propria scelta: innanzitutto "per modestia, onde non parere di voler far pompa di sé", e in secondo luogo "per avvalorare con esempi la dottrina, assumendoli, com'è per le testimonianze, da approvatissimi scrittori"¹⁹⁹. Quanto a questi ultimi –aggiunge poi l'*auctor* con una lieve ironia–, non è forse vero che l'autorità degli antichi rappresenta uno stimolo per i giovani? Che essa li spinge ad essere ambiziosi e solerti? Che essa, infine, infonde in loro la speranza di poter eguagliare in eloquenza quegli stessi oratori dei quali vengono forniti esempi di stile, come Gracco e appunto Crasso?

Tralasciando qui la questione teorica e metodologica affrontata dall'autore, che non ha stretta attinenza con l'argomento del presente lavoro, notiamo che il principale aspetto di interesse del passo consiste per noi nel fatto che, come rilevato già da Häpke²⁰⁰, esso dimostra come Crasso già pochi anni dopo la sua morte godesse fama di oratore –possiamo dire– classico. Se si tiene conto che il nostro morì nel settembre del 91 e che la *Rhetorica ad Herennium* fu pubblicata, pare, verso la metà degli anni 80²⁰¹, infatti, è assolutamente notevole che Crasso venga già citato tra gli *antiqui* la cui *auctoritas* può indurre gli aspiranti oratori ad un intenso impegno di studio: la fama di Crasso e la sua elevazione al rango di classico dell'eloquenza romana dovettero

¹⁹⁹ CANCELLI 2010 [1], pag. CCIX.

²⁰⁰ RE XIII.1, col. 266.

²⁰¹ Per una discussione del problema, con numerosi riferimenti bibliografici, cfr. CANCELLI 2010 [1], pagg. XXIV-XXXII.

dunque realizzarsi in tempi estremamente rapidi, forse già durante la vita del personaggio, e compiersi definitivamente dopo la sua, in un certo senso eroica, fine²⁰².

ipsa auctoritas antiquorum non cum res probabiliores tum hominum studia ad imitandum alacriora reddit?: in una realtà socio-culturale come quella romana, in cui l'ammirazione per i *maiores* e una forma –possiamo dire– di passatismo erano estremamente comuni, non stupisce che l'anonimo *auctor* veda nell'autorità degli antichi non solo una garanzia di qualità, ma anche uno stimolo all'imitazione, motore fondamentale della formazione oratoria; non inficia la validità di questa considerazione il fatto che, come abbiamo visto, le parole dell'autore celino una sottile ironia.

res probabiliores: CANCELLI 2010 [1], pag. 181, traduce il sostantivo *res* come "idee"; simile, sebbene forse lievemente troppo restrittiva, la resa di CAPLAN 1964, pag. 233: "their doctrine".

hominum studia ad imitandum alacriora: per l'importanza dell'imitazione nel pensiero dell'*auctor*, cfr. anche I 3, dove si legge che per diventare abili nei campi dell'*inventio*, della *dispositio*, dell'*elocutio*, della *memoria* e della *pronuntiatio* si possono usare tre mezzi, vale a dire *ars*, *exercitatio* ed *imitatio* (quest'ultima definita come lo stimolo ad essere simili a qualcuno nel parlare).

immo erigit omnium cupiditates et acuit industriam, cum spes iniecta est posse imitando Gracci aut Crassi consequi facultatem: posto di fronte all'autorità degli antichi, chi aspira ad eccellere in una disciplina, nel caso specifico l'eloquenza, diventa più ambizioso ed operoso, in quanto nasce in lui la speranza di poter raggiungere il livello dei modelli dei quali gli è proposta l'imitazione.

facultatem: il termine ha in questo caso l'accezione specifica di "disposizione all'oratoria, ingegno oratorio, e più precisam. eloquenza" (CALONGHI 1950, col. 1085, significato I B 2).

10-ter. Cic. *Brut.* 333

<i>Nonne cernimus vix singulis aetatibus binos oratores laudabilis constitisse?</i>	Non vediamo forse che in ogni singola generazione sono comparsi a stento due
---	--

²⁰² Sugli ultimi atti della vita di Crasso cfr. Cic. *De orat.* III 2-6, fr. 41.

<p><i>Galba fuit inter tot aequalis unus excellens, cui, quem ad modum accepimus, et Cato cedebat senior et qui temporibus illis aetate inferiores fuerunt; Lepidus postea, deinde Carbo –nam Gracchi in contionibus multo faciliore et liberiore genere dicendi, quorum tamen ipsorum ad aetatem laus eloquentiae perfecta nondum fuit–; Antonius, Crassus, post Cotta, Sulpicius, Hortensius.</i></p>	<p>oratori degni di lode? Galba fu, tra tanti coetanei, l'unico ad eccellere: a lui, come abbiamo appreso, erano inferiori sia Catone, che era più vecchio, sia i suoi contemporanei più giovani; poi ci fu Lepido, in seguito Carbone –infatti i Gracchi [si servivano] di uno stile molto più libero e schietto, ma nelle concioni, e tuttavia fino alla loro epoca i pregi dell'eloquenza non erano ancora perfetti–; Antonio, Crasso, poi Cotta, Sulpicio, Ortensio.</p>
---	--

Nella conclusione del *Brutus* (§§ 329-333) Cicerone torna ad esprimere le medesime pessimistiche prospettive sulla sorte di Roma che avevano fatto la comparsa nel proemio dell'opera (§§ 1-9): negli anni successivi alla morte di Ortensio in città era esplosa la guerra civile e Cicerone e Bruto erano rimasti come i tutori dell'eloquenza ormai orfana (§ 330: *orbae eloquentiae quasi tutores*); era pertanto opportuno che Bruto, dotato di innato talento e di una buona istruzione, proseguisse nel suo percorso di perfezionamento, sì da diventare un oratore degno di questo nome. Prima di lui, infatti, solo pochi si erano dedicati all'eloquenza raggiungendo risultati degni di nota: si trattava a stento di due personaggi per ogni generazione, tra i quali vengono fatti i nomi di Antonio, Ortensio e appunto Crasso.

A buon diritto Douglas²⁰³ smentisce l'idea di alcuni studiosi secondo la quale in questo breve elenco, che chiude sostanzialmente il dialogo²⁰⁴, Cicerone scelga in modo fazioso di nominare solo oratori non atticisti (o meglio non aderenti ai canoni degli atticisti); in vero, non sembra che un ragionamento di questo tipo possa aver influenzato la selezione dell'Arpinate, nella misura in cui la lista racchiude tutti i principali esponenti dell'oratoria romana quale egli stesso l'ha ricostruita nell'opera: da

²⁰³ DOUGLAS 1966, pag. 234.

²⁰⁴ O almeno la parte che ci è giunta: non è nota l'entità della lacuna finale, per quanto si possa ragionevolmente ipotizzare che la porzione di testo andata perduta fosse molto ridotta.

Catone ai Gracchi, da Antonio a Crasso e ad Ortensio. Che ciò sia vero è dimostrato anche, forse, dal confronto con *Tusc.* I 5, dove Cicerone scrive che a Roma l'eloquenza aveva avuto un rapido sviluppo, come disciplina prima empirica e poi fondata su una base teorica, e aveva annoverato figure come quelle di Catone, Galba, Scipione Emiliano, Caio Lelio, Lepido, Carbone, i Gracchi e altri, eccezionali, di epoca successiva. La somiglianza con il passo del *Brutus* (tra l'altro, all'incirca contemporaneo) è evidente, dal momento che nelle *Tusculanae* sono semplicemente omessi, forse per rapidità di esposizione, gli oratori più moderni (tra i quali Crasso), mentre vengono aggiunti i soli Scipione e Lelio: troppo poco, ci sembra, per poter pensare ad un'impostazione ideologica dell'elenco di oratori qui riportato come testimonianza. Abbiamo qui, in definitiva, un'ulteriore testimonianza del fatto che Crasso era stato uno dei più grandi oratori della storia dell'eloquenza romana.

nonne cernimus vix singulis aetatibus binos oratores laudabilis constitisse?:

"Cicerone racconta lo sviluppo dell'eloquenza romana come una penosa ascesa attraverso le generazioni; ciascuna di esse è riuscita a produrre al massimo un paio di oratori di grande talento" (NARDUCCI 2013 [intro], pag. 56). Che la disciplina oratoria sia estremamente difficile da conoscere e padroneggiare è concetto che torna spesso nelle opere retoriche di Cicerone; simile alla presente, in particolare, è l'affermazione contenuta in *De orat.* I 8: ... *cum boni per diu nulli, vix autem singulis aetatibus singuli tolerabiles oratores invenirentur*. La critica, però, ha giustamente rilevato che nel passo del *De oratore* il quadro è ancora più desolato: così DOUGLAS 1966, pag. 234, che parla di "a less optimistic estimate", e MALCOVATI 1996, pag. 313, nota 592, la quale sottolinea la presenza di *tolerabiles* in luogo del *laudabilis* del *Brutus*.

Galba fuit inter tot aequalis unus excellens: un po' generica la resa di MARCHESE 2011, pag. 229: "Galba si distinse tra i suoi contemporanei". Servio Sulpicio Galba, oratore e politico nato attorno al 200 a.C., fu pretore (151 a.C.) e poi propretore (150 a.C.) in Spagna ulteriore e in questa veste fu sconfitto dai Lusitani; siglò quindi un patto con alcune tribù che chiedevano la pace, ma in seguito venne meno all'accordo e massacrò a tradimento i nemici, vendendone schiavi i superstiti. Fu per questo, nell'anno 149, posto sotto processo dal tribuno della plebe Scribonio Libone, ma riuscì ad ottenere l'assoluzione grazie ad una difesa fortemente patetica, in occasione della

quale si issò sulla spalla il figlio di un suo congiunto morto da poco e affidò al popolo romano i suoi due figli come futuri orfani. Raggiunse il consolato nel 144. Sulla sua oratoria cfr. ORF 1976, pagg. 109-115.

cui, quem ad modum accepimus, et Cato cedebat senior et qui temporibus illis aetate inferiores fuerunt; Lepidus postea, deinde Carbo: alcuni intendono Lepido e Carbone come esempi di oratori più giovani di Galba e a lui inferiori: così D'ARBELA 1967, pag. 269 (a Galba erano inferiori "quelli che in quei tempi erano più giovani d'età, e poi Lepido e in seguito Carbone"), e NORCIO 1970, pag. 791 (a Galba restarono inferiori "Lepido e poi Carbone, che erano a quei tempi più giovani di lui"); appare preferibile, però, supporre che Cicerone citi i due in qualità non di oratori in qualche modo legati a Galba, ma di oratori che si erano distinti nella loro generazione (in quest'ottica abbiamo sostituito la virgola che segue *fuerunt* con un punto e virgola).

Cato ... senior: si tratta del noto Catone il Censore, vissuto tra il 234 e il 149 a.C.: cfr. ORF 1976, pagg. 12-97.

Lepidus: Marco Emilio Lepido Porcina, console nel 137: cfr. ORF 1976, pagg. 135-137.

Carbo: Caio Papirio Carbone, da identificare –sottolineano JAHN-KROLL 1964, pag. 237, e MALCOVATI 1996, pag. 313, nota 592– con l'avversario di Crasso nel suo esordio oratorio (oraz. I, *In C. Papirium Carbonem*; sull'eloquenza del personaggio cfr. ORF 1976, pagg. 152-155), non con il figlio, menzionato al § 221.

–nam Gracchi in contionibus multo faciliore et liberiore genere dicendi, quorum tamen ipsorum ad aetatem laus eloquentiae perfecta nondum fuit–: il valore di questo segmento, da intendere come una proposizione incidentale (ragion per cui l'abbiamo racchiuso tra due trattini), non appare perspicuo, essendo l'espressione di Cicerone estremamente sintetica, o meglio brachilogica. Per questo motivo alcuni traduttori sciolgono il *nam* che funge da collegamento con quanto scritto subito prima: così D'ARBELA 1967, pag. 269 ("ometto i Gracchi che ebbero ..."), e MALCOVATI 1996, pag. 255 ("e non parlo dei Gracchi"); NARDUCCI 2013, pag. 405, traduce "quanto ai Gracchi" e specifica alla nota 1073 che "Cicerone vuol dire che il vero banco di prova dell'eloquenza è l'oratoria forense, non quella rivolta, come la loro, all'assemblea del popolo"; cfr. anche ERCOLE 1891, pag. 244 ("l'intero pensiero di Cic. sarebbe: non cito i

Gracchi insieme con questi, *nam ...*") e DOUGLAS 1966, pag. 234. Sull'oratoria di Tiberio e Caio Gracco cfr. ORF 1976, pagg. 145-152 e 174-198.

multo faciliore et liberiore genere dicendi: D'ARBELA 1967, pag. 269, traduce "uno stile molto più libero e sciolto"; NORCIO 1970, pag. 791: "un'eloquenza più sicura e più libera"; MALCOVATI 1996, pag. 255: "un linguaggio più semplice e più libero"; MARCHESE 2011, pag. 229: "[si distinsero] nell'eloquenza più facile e libera delle pubbliche adunanze"; NARDUCCI 2013, pag. 407: "un genere di eloquenza molto più agile e sciolto".

quorum tamen ipsorum ad aetatem laus eloquentiae perfecta nondum fuit: al di là del fatto che i Gracchi si fossero dedicati esclusivamente all'oratoria concionale e non a quella forense, rimane comunque il fatto che alla loro epoca l'eloquenza romana non aveva ancora raggiunto uno stato di compiutezza: questo, infatti, si era realizzato solo con Crasso e Antonio, come lo stesso Cicerone ha scritto al § 138, fr. 1 (*ego sic existimo, hos oratores fuisse maximos et in his primum cum Graecorum gloria Latine dicendi copiam aequatam*).

Antonius, Crassus, post Cotta, Sulpicius, Hortensius: per Marco Antonio, cfr. ORF 1976, pagg. 221-237; per Caio Aurelio Cotta, Publio Sulpicio Rufo e Quinto Ortensio Ortalo, si veda Cic. *Orat.* 106, fr. 5-bis, passo dal quale emerge che Cicerone li reputava inferiori tanto a Crasso quanto ad Antonio (le testimonianze della loro oratoria sono raccolte in ORF 1976, rispettivamente alle pagg. 286-291, 278-282 e 310-330).

10-quater. Vell. II 9, 1

Eodem tractu temporum nituerunt oratores Scipio Aemilianus Laeliusque, Ser. Galba, duo Gracchi, C. Fannius, Carbo Papirius; nec praetereundus Metellus Numidicus et Scaurus, et ante omnes L. Crassus et M. Antonius.

Nel medesimo periodo di tempo risplendettero come oratori Scipione Emiliano e Lelio, Servio Galba, i due Gracchi, Caio Fannio, Papirio Carbone; né bisogna dimenticare Metello Numidico e Scauro e soprattutto Lucio Crasso e Marco Antonio.

Dei due libri che compongono l'opera storiografica di Velleio Patercolo, il primo racconta le vicende di Roma dalle origini fino al 146 a.C., mentre il secondo da quella data al 30 d.C.; i primi otto capitoli del secondo libro trattano gli eventi successivi alla conquista di Cartagine, in particolare le guerre iberiche, il tribunato di Tiberio Gracco, la conquista del regno di Pergamo e il tribunato di Caio Gracco, mentre il capitolo 9, di cui è qui riportato il primo paragrafo, rappresenta una pausa della narrazione storica in cui vengono inserite delle notizie di argomento letterario: sono infatti citati i nomi dei principali oratori, intellettuali, poeti e storici del periodo trattato. Tra gli oratori non può naturalmente mancare Crasso, che Velleio, sulla base probabilmente delle testimonianze ciceroniane, reputa assieme ad Antonio il più insigne esponente dell'eloquenza romana a cavallo tra II e I secolo a.C.

eodem tractu temporum: "dalla fine della terza guerra punica (146 a.C.) alla morte di Silla circa (anno 78 a.C.)" (NUTI 2015, pag. 85, nota 135).

nituerunt oratores: il verbo *niteo* va inteso come un riferimento non allo stile *nitidus* degli oratori che sono nominati subito dopo (per questo valore del termine cfr. ad esempio Cic. *Brut.* 215, fr. 2-sexies: *Crassi magis nitebat oratio*), ma semplicemente alla fama di cui essi godettero. Quanto al sostantivo *oratores*, sembra preferibile intenderlo come predicativo, come fa Agnes in AGNES-GIACONE DEANGELI 1991, pag. 95 ("si segnarono [...] come oratori Scipione ..."), più che come semplice soggetto, come fa NUTI 2015, pag. 85 ("fiorirono gli oratori Scipione ...").

Scipio Aemilianus Laeliusque, Ser. Galba, duo Gracchi, C. Fannius, Carbo Papirius: su Galba, i Gracchi e Carbone si veda *supra*, Cic. *Brut.* 333, fr. 10-ter. Scipione Emiliano è il noto condottiero e uomo politico del II secolo, console nel 147 e 134; Caio Lelio il suo più intimo amico, console nel 140; Caio Fannio il contemporaneo uomo politico, console nel 122, accomunato ai primi due dall'avversione ai Gracchi; sull'oratoria di questi tre personaggi cfr. ORF 1976, pagg. 122-134, 115-122 e 142-145.

nec praetereundus Metellus Numidicus et Scaurus: Quinto Cecilio Metello fu nel 109 console e da quell'anno al 107 generale dell'esercito romano che combatteva Giugurta, ottenendo nel 106 il trionfo e il soprannome di Numidico; Marco Emilio Scauro fu uno dei più eminenti uomini politici romani tra il II e l'inizio del I secolo a.C., console nel 115 e *princeps senatus* da quell'anno fino alla morte (sulla biografia di

quest'ultimo torneremo nella "Premessa" all'oraz. III, *Pro Licinia virgine Vestali*, par. III, punto 4); le testimonianze della loro eloquenza sono raccolte in ORF 1976, pagg. 209-213 e 213-214.

et ante omnes L. Crassus et M. Antonius: seguendo una tradizione che risale fino a Cicerone, Velleio vede in Crasso e Antonio i più grandi oratori romani dell'epoca preciceroniana.

10-quinquies. Sen. *Ep.* CXIV 13

<p><i>Multi ex alieno saeculo petunt verba, duodecim tabulas loquuntur; Gracchus illis et Crassus et Curio nimis culti et recentes sunt, ad Appium usque et Coruncanium redeunt.</i></p>	<p>Molti vanno a cercare le parole in un'epoca lontana, parlano il linguaggio delle Dodici Tavole; per costoro Gracco, Crasso e Curione sono troppo raffinati e moderni, risalgono fino ad Appio e a Coruncanio.</p>
--	--

Tra i numerosi argomenti che Seneca tratta nel suo ricchissimo epistolario non manca la tematica letteraria, spesso legata all'intento filosofico ed etico che costituisce il cuore dell'opera. L'epistola CXIV, in particolare, tratta della decadenza dello stile come effetto della decadenza dei costumi: dopo aver esposto (§§ 1-3) il concetto secondo il quale *talis hominibus fuit oratio qualis vita* (§ 1) e aver spiegato che il degrado morale della città va di pari passo con quello culturale e, in particolare, del modo di esprimersi, l'autore (§§ 4-8) menziona Mecenate come esempio di uomo dedito ai piaceri e, parallelamente, dotato di uno stile effeminato. La ragione di questo degrado generale va cercata nel raffinamento dei costumi: le ricchezze (§ 9), infatti, hanno indotto a curare maggiormente la persona, la casa e le mense; gli animi (§ 10) hanno quindi preso a disdegnare ciò che è ordinario ed a cercare la novità, anche nel modo di esprimersi, e dove (§ 11) piacciono i discorsi strambi, chiosa Seneca, lì i costumi sono senz'altro in crisi. Addirittura (§ 12) si è giunti al punto di lodare non i discorsi con difetti (cosa che è sempre avvenuta), ma i difetti stessi, e (§ 13) considerando che gli stili espressivi mutano col passare del tempo, alcuni si esprimono al modo delle Dodici Tavole oppure prendono come modello di eloquenza personalità del III secolo a.C. L'aspetto di interesse della presente testimonianza consiste nel fatto

che Crasso, insieme a Gracco e a Curione, è citato come l'esponente più rappresentativo dell'eloquenza romana a cavallo tra II e I secolo a.C. Degna di nota, inoltre, è l'ipotesi di Häpke²⁰⁵ secondo cui proprio lo scarso interesse per Crasso manifestato dagli arcaisti sarebbe alla base del fatto che della sua oratoria l'epoca successiva non ha trasmesso alcuna citazione diretta.

multi ex alieno saeculo petunt verba, duodecim tabulas loquuntur: le Dodici Tavole risalivano, come è noto, alla metà del V secolo a.C.: pensare di poter riprodurre, sotto il principato, il linguaggio con cui quelle erano state redatte è quindi, agli occhi di Seneca, assurdo ed improponibile. Da qui la nostra traduzione con "lontana" dell'aggettivo *alienus*, che letteralmente significa "altrui", ma qui sembra avere anche il valore accessorio di "estraneo, insolito, inopportuno"; più genericamente BOELLA 1998, pag. 911, e Monti in CANALI-MONTI 2007, vol. II, pag. 965, traducono rispettivamente "si rivolgono, per esprimersi, ad uomini di altra età" e "cercano in prestito i vocaboli a un'altra epoca" (cfr. GUMMERE 1971, pag. 309: "hark back to earlier epochs"). Si può comunque ipotizzare che il riferimento di Seneca denoti un intento iperbolico e non vada quindi preso alla lettera.

Gracchus illis et Crassus et Curio nimis culti et recentes sunt: Gracco potrebbe essere tanto Tiberio quanto, più probabilmente, Caio (o forse l'allusione è genericamente ad entrambi i fratelli); Curione è Caio Scribonio Curione, console nel 76 (cfr. ORF 1976, pagg. 297-303). Stando alla testimonianza di Seneca, questi oratori, assieme a Crasso, apparivano ad alcuni eccessivamente moderni ed elaborati e dunque non degni di imitazione.

ad Appium usque et Coruncanium redeunt: "*i.e., from the second and first centuries B.C., back to the third century*" (GUMMERE 1971, pag. 308, nota c). I due personaggi citati sono Appio Claudio Cieco, console nel 307 e nel 296 (cfr. ORF 1976, pagg. 1-4), e Tiberio Coruncanio, insigne uomo politico e giurista attivo nella prima metà del III secolo a.C.

²⁰⁵ RE XIII.1, col. 252.

10-sexies. Quint. XII 10, 10-11

<p>10 <i>Fuere quaedam genera dicendi condicione temporum horridiora, alioquin magnam iam ingenii vim prae se ferentia. Hinc sint Laelii, Africani, Catones etiam Gracchique, quos tu licet Polygnotos vel Callonas appelles.</i></p>	<p>10 Ci sono stati alcuni stili espressivi alquanto rozzi a causa dei tempi, pur rivelando già sotto altri aspetti una grande forza d'ingegno. Da questa parte stiano i Lelii, gli Africani, anche i Catoni e i Gracchi, che tu puoi chiamare Polignoti o Calloni [dell'oratoria].</p>
<p>11 <i>Mediam illam formam teneant L. Crassus, Q. Hortensius.</i></p>	<p>11 Come esempi dello stadio intermedio citiamo Lucio Crasso e Quinto Ortensio.</p>

Trattando, nel capitolo XII 10 dell'*Institutio oratoria*, dei *genera dicendi* o *genera orationis*, Quintiliano, dopo aver fornito (§§ 1-2) alcuni cenni generali sull'argomento, si dedica ad una discussione dei generi artistici in relazione alle arti figurative, per la precisione pittura (§§ 3-6) e scultura (§§ 7-9). Al § 10, poi, si apre il quadro dell'oratoria romana, il cui metodo "etichettatorio" (" 'labelling' method") è secondo Austin²⁰⁶ in contrasto con lo spirito critico dimostrato nei paragrafi X 1, 105 sgg.: in questa disciplina, scrive il retore, le specie sono quasi tanto numerose quanto le persone che ad essa si sono dedicate, tuttavia è possibile riconoscere delle fasi di sviluppo; ad un primo stadio ancora alquanto rozzo, al quale appartennero tra gli altri Catone il Censore e Scipione l'Emiliano, era seguito un momento intermedio, rappresentato da oratori superiori ma non ancora perfetti quali Ortensio e Crasso.

§ 10

fuere quaedam genera dicendi condicione temporum horridiora, alioquin magnam iam ingenii vim prae se ferentia: questo breve periodo pone due questioni esegetiche: *condicione* è un ablativo di causa o un secondo termine di paragone? E *ferentia* va concordato con *genera* o *temporum*? Non del tutto chiara, da questo punto di vista, è la traduzione di FARANDA-PECCHIURA 2003, vol. II, pag. 695: "ce ne furono alcuni [*scil.* alcuni stili] piuttosto rozzi per le condizioni dei tempi, che per il resto

²⁰⁶ AUSTIN 1972, pag. 152.

rivelavano già grande forza d'ingegno". Diversamente, CALCANTE 2007, pag. 2035, scrive: "alcuni generi di stile furono piuttosto rozzi in ragione delle condizioni storiche, ma per il resto mostrano già una grande potenza d'ingegno"; in questo caso, dunque, *ferentia* è concordato con *genera* e *condicione* è inteso come ablativo di causa. Concordi con la resa di Calcante sono anche quelle di BUTLER 1921-1922, vol. IV, pag. 455 ("there were certain kinds of oratory which, owing to the circumstances of the age, suffered of lack of polish, although in other respects they displayed remarkable genius") e di AUSTIN 1972, pag. 153 ("there were in the past certain styles of speaking which were marked by a degree of uncouthness conditioned by their period, although apart from this they already exhibited considerable intellectual vigour"). La questione relativa al valore di *condicione*, in effetti, non appare di semplice soluzione, sebbene l'idea di vedervi un ablativo di causa appaia più convincente; quanto a *ferentia*, invece, appare altamente plausibile che esso vada concordato proprio con *genera* e non con *temporum*: è più convincente, infatti, pensare che fossero gli stili espressivi, e non le epoche storiche, a dare mostra di forza d'ingegno.

horridiora: AUSTIN 1972, pag. 153, scrive che l'aggettivo implica mancanza di *nitor*.

hinc sint: FARANDA-PECCHIURA 2003, vol. II, pag. 695, traducono: "da questa parte poniamo"; similmente CALCANTE 2007, pag. 2035: "tra questi poniamo". Cfr. BUTLER 1921-1922, vol. IV, pag. 455: "in this class we may place". AUSTIN 1972, pag. 153, spiega che *hinc* equivale a *hoc ex numero* o *hac ex parte*, mentre *sint* ha valore iussivo.

Laelii, Africani, Catones etiam Gracchique: i plurali sono naturalmente generici: il riferimento è a Caio Lelio, Scipione l'Africano Minore (l'Emiliano), Catone il Censore e Tiberio o, più probabilmente, Caio Gracco (o forse entrambi); su questi personaggi si veda *supra*, Cic. *Brut.* 333, fr. 10-ter, e Vell. II 9, 1, fr. 10-quater.

Catones etiam Gracchique: secondo FARANDA-PECCHIURA 2003, vol. II, pag. 695, e CALCANTE 2007, pag. 2035, la congiunzione *etiam* si riferisce ad entrambi i nomi ("anche i Catoni e i Gracchi"); secondo BUTLER 1921-1922, vol. IV, pag. 455, invece, solo ai Gracchi ("Cato, and even the Gracchi").

quos tu licet Polygnotos vel Callonas appelles: Polignoto di Taso, ritenuto uno dei massimi pittori dell'antichità, operò verso la metà del V secolo a.C.; suo contemporaneo fu Callone di Elide, attivo nel campo della scultura (ma il nome

potrebbe alludere anche a Callone di Egina, antecedente di qualche decennio); i due sono citati già ai §§ 3 (Polignoto) e 7 (Callone). Lelio, l'Emiliano, Catone e Gracco sono dunque equiparabili, secondo Quintiliano, a questi artisti greci, anch'essi eccezionali per quanto lo permettevano i tempi, ma –si può dedurre– inferiori ad altri che sarebbero vissuti in epoche successive. AUSTIN 1972, pagg. 153-154, rileva che già Cicerone confrontava letterati e artisti o le rispettive opere, ma Quintiliano compie un passo avanti, se si pensa che al § 3 aveva scritto che Polignoto e Aglaofonte erano stati buoni pittori, ma chi li apprezzava più dei successori lo faceva per una forma di ostentazione, e in II 5, 21 aveva affermato che i ragazzi non devono essere indotti ad uno stile troppo duro da qualche maestro entusiasta della letteratura arcaica, che li faccia formare su Catone e i Gracchi (cfr. anche VIII 5, 33).

§ 11

mediam illam formam teneant L. Crassus, Q. Hortensius: Crasso e Ortensio afferiscono dunque ad una "forma intermedia" (CALCANTE 2007, pag. 2035), vale a dire che rappresentavano uno stadio dell'eloquenza romana che non era più rozzo o comunque immaturo, ma non aveva ancora raggiunto la compiutezza dell'epoca successiva, attestata dal grande ed irraggiungibile Cicerone. AUSTIN 1972, pag. 154, trova strano che Antonio non sia nominato insieme a Crasso.

10-septies. Quint. XII 11, 27

Quin immo si hanc cogitationem homines habuissent, ut nemo se meliorem fore eo, qui optimus fuisset, arbitraretur, hi ipsi, qui sunt optimi, non fuissent, neque post Lucretium ac Macrum Vergilius nec post Crassum et Hortensium Cicero, sed nec illi, qui post eos fuerunt.

Ché anzi se gli uomini avessero avuto la convinzione che nessuno pensasse di poter essere più bravo di chi era stato il migliore, non ci sarebbero stati proprio questi che sono i migliori: dopo Lucrezio e Macro non ci sarebbe stato Virgilio, dopo Crasso e Ortensio non ci sarebbe stato Cicerone; e nemmeno ci sarebbero stati quelli che sono venuti dopo di loro.

Il capitolo XII 11 rappresenta la conclusione dell'opera retorica di Quintiliano, nella quale vengono sintetizzate alcune delle nozioni precedentemente espresse e

forniti gli ultimi consigli all'aspirante oratore. Il retore ispanico (§ 25) non nasconde che il dominio di tutti i campi del sapere, che desterebbe grande ammirazione, è un traguardo mai raggiunto prima; ciò, tuttavia, non implica che sia irraggiungibile, perché tutto ciò che è ammirevole ha avuto un momento in cui fu realizzato per la prima volta. Così (§ 26) i più grandi poeti (Omero e Virgilio) e oratori (Demostene e Cicerone) in precedenza non esistevano e in ogni caso, quand'anche non si raggiunga il loro livello, non sarebbe disonorevole limitarsi ad avvicinarvisi. Anche se (§ 27) non si riesce ad eguagliare la gloria militare di Achille, non è disonorevole essere Aiace o Diomede; e del resto, se ci si ponesse dei limiti basandosi sulla preesistenza di grandi esponenti di una disciplina, questa mai evolverebbe e mai sarebbe evoluta: così per la poesia, dove non sarebbe mai esistito Virgilio, e così anche per l'oratoria, che non avrebbe visto l'astro di Cicerone. Sebbene l'Arpinate avesse rappresentato l'apice dell'oratoria romana, assolutamente degne di nota erano state le esperienze a lui precedenti di Ortensio e del nostro Crasso.

quin immo si hanc cogitationem homines habuissent, ut nemo se meliorem fore eo, qui optimus fuisset, arbitraretur, hi ipsi, qui sunt optimi, non fuissent: l'esistenza di modelli di straordinario livello non deve in alcun modo dissuadere chi si accosta ad una disciplina dall'adoperare il massimo impegno per ottenere i risultati più alti possibili, anche con la speranza di superare quei grandi che sono a lui presentati come *exempla*; in caso contrario, le arti non progredirebbero e non sarebbero mai esistiti proprio coloro che adesso sono considerati i più elevati esponenti delle singole discipline.

neque post Lucretium ac Macrum Vergilius: Lucrezio è il noto autore del *De rerum natura*, Emilio Macro un poeta veronese di età augustea dedito ai generi elegiaco e didascalico (Quintiliano affianca i due autori anche in X 1, 87). Se Virgilio si fosse lasciato intimorire o assoggettare dall'eccellenza delle loro opere poetiche, non avrebbe composto i suoi capolavori e non sarebbe assunto al rango di massimo poeta della latinità.

nec post Crassum et Hortensium Cicero: il medesimo discorso vale anche per Cicerone, divenuto il principale oratore romano pur avendo coltivato l'eloquenza dopo due grandi esponenti quali Crasso e Quinto Ortensio Ortalo.

sed nec illi, qui post eos fuerunt: Quintiliano naturalmente non intende dire che Virgilio e Cicerone erano stati superati dai successori, ma che erano stati uno stimolo – e non un ostacolo– per questi (AUSTIN 1972, pag. 233).

11. Tac. *Dial.* XXVI 1

<p><i>Ceterum si omissis optimo illo et perfectissimo genere eloquentiae eligenda sit forma dicendi, malim hercule C. Gracchi impetum aut L. Crassi maturitatem quam calamistros Maecenatis aut tinnitus Gallionis.</i></p>	<p>Del resto, se, tralasciato quel genere di eloquenza ottimo e assolutamente perfetto, si dovesse scegliere uno stile oratorio, per Ercole, preferirei l'impetuosità di Caio Gracco o la maturità espressiva di Lucio Crasso ai calamistri di Mecenate o alle sonorità squillanti di Gallione.</p>
---	---

I capitoli XXV-XXVI del *Dialogus de oratoribus* contengono il primo dei tre discorsi di Vipstano Messalla, al quale nella conversazione è affidato il ruolo di sostenitore della tesi secondo la quale l'eloquenza del passato era superiore a quella attuale, la cui crisi sarebbe da imputare alla decadenza dei costumi e dell'insegnamento scolastico. Nel suo breve intervento Messalla afferma l'idea secondo la quale l'oratoria della tarda età repubblicana (Cicerone, ma non solo: Cesare, Bruto e altri) era superiore a quella dell'età contemporanea: non contraddicono questa convinzione le critiche reciproche degli oratori dell'epoca, dovute solo a invidia e risentimento. Sebbene ammiratore del passato, comunque, al paragrafo XXV 7 Messalla ammette che l'eloquenza dell'epoca precedente a quella tardo-repubblicana effettivamente denotava delle imperfezioni, essendo ancora sul nascere e non –egli dice– *adulta*; d'altra parte, aggiunge, se fosse tenuto a scegliere un modello per i suoi discorsi che non sia quello assolutamente perfetto, egli non avrebbe dubbi: preferirebbe gli antichi Caio Gracco e Lucio Crasso ai moderni Mecenate e Gallione, "perché è sempre preferibile rivestire il discorso di una toga anche ruvida, che non adornarlo con gli abiti tinti di porpora di una meretrice" (*adeo melius est orationem vel hirta toga induere quam fucatis et meretriciis vestibus*

insignire: XXVI 1)²⁰⁷. L'atteggiamento di Messalla corrisponde dunque a quello che mostra Quintiliano in VIII 5, 34, e IX 4, 142, dove afferma che, se fosse necessario scegliere, preferirebbe l'antica rozza forma alla nuova licenza e una disposizione dura e scabrosa a quella effeminata e senza nerbo che veniva sempre più usata ai suoi tempi.

omisso optimo illo et perfectissimo genere eloquentiae: variegata, ma non discordanti, le notazioni della critica a questa espressione: MICHEL 1962, pag. 83, scrive che il riferimento è all'eloquenza ideale teorizzata da Cicerone nel *De optimo genere oratorum*, fatta di veemenza, *pathos* e purezza linguistica; ARNALDI 1969, pag. 64, scrive che l'aggettivo *perfectissimus* è riferito a *genus eloquentiae* già in Cicerone (*Orat.* 3), ma in quel caso in modo più giustificato, in quanto l'Arpinate si muove "nell'ambito platonico d'ideali irraggiungibili [...] mentre qui il superlativo è già un po' consunto"; GÜNGERICH 1980, pag. 113, e BO 1986, pag. 316, infine, rimandano a XXV 4, dove si era parlato dell'armonia oratoria di Cicerone e dei suoi contemporanei (Bo nota anche le allitterazioni che si creano in *omisso optimo e eloquentiae eligenda*).

C. Gracchi impetum: il termine *impetus* è tradotto da ARICI 1959, pag. 415, e Dessì in LENA-Z-DESSÌ 1994, pag. 135, con "impeto"; da Giussani in GIUSSANI-GARZETTI-MICHEL 1968, pag. 917, con "foga"; da Bo 1986, pag. 311, con "impetuosità".

L. Crassi maturitatem: tutt'altro che semplice e pacifica è l'interpretazione della qualifica di *maturitas* ascritta all'oratoria di Crasso (il termine, tra l'altro, è impiegato raramente a proposito dell'eloquenza: cfr. Cic. *Brut.* 8 e 318 e *Orat.* 107). Non convincono le traduzioni di ARICI 1959, pag. 415, "gravità", e di Dessì in LENA-Z-DESSÌ 1994, pag. 135, "equilibrio"; rimane genericamente letterale Bo 1986, pag. 311: "maturità", mentre si avvicina forse alla soluzione del problema Giussani in GIUSSANI-GARZETTI-MICHEL 1968, pag. 918, che rende "matura pienezza". MICHEL 1962, pag. 83, rileva a ragione che, stando alla testimonianza ciceroniana del *Brutus*, l'oratoria latina aveva trovato in Crasso la propria maturità, nel senso che egli aveva posseduto le qualità richieste per la vera eloquenza e che i successori non avevano potuto fare altro che svilupparle, ma non trovarne di nuove; a tal proposito possiamo rimandare al §

²⁰⁷ Traduzione di Dessì in LENA-Z-DESSÌ 1994, pag. 135.

138, fr. 1, e soprattutto al § 161, fr. 22, dove si parla di Crasso come della *prima maturitas* dell'eloquenza latina. Più ampia è la disamina del problema proposta da GUEDEMAN 1967, pagg. 390-391, che cerchiamo qui di sintetizzare. Per quanto riguarda l'origine del termine, bisogna notare che esso è riferito a Crasso da Macrobio in *Sat.* V 1, 16, fr. 11-bis, mentre Cicerone non definisce mai Crasso *maturus*: è dunque probabile che Tacito e Macrobio siano debitori di una medesima fonte. Da scartare, poi, è l'idea che Tacito parli di *maturitas* a proposito di Crasso perché Cicerone usa il termine in riferimento a sé stesso in *Brut.* 8 e nel *De oratore* Crasso è maschera dell'autore. Quanto al significato di *maturitas*, va rilevato che nel passo del *Brutus* citato Cicerone adopera il termine in un senso divergente dall'uso comune (ragion per cui lo fa accompagnare da *quaedam*) e che nel medesimo passo, ma non solo, esso non è collegato all'idea di forza e maturità, ma a quella di vecchiaia (cfr. ad esempio Cic. *Sen.* 33: *senectutis maturitas*); in virtù di ciò, di quanto Messalla ha appena detto (di aver escluso dal suo ragionamento il miglior genere di oratoria) e di quanto si accinge a dire nel prosieguo del periodo, qui non riportato (che la sua preferenza è dovuta al fatto che è più opportuno adornare il discorso con una toga, anche ruvida, piuttosto che con abiti da meretrice), si può dedurre, secondo lo studioso, che il nesso *Crassi maturitas*, come *Gracchi impetus*, non va inteso in senso assolutamente elogiativo: come nel passo di Macrobio, si tratta semplicemente di creare un contrasto, in questo caso tra l'impetuosità giovanile di Gracco e la piacevole (ma a volte pesante) ampiezza di Crasso.

Secondo ARNALDI 1969, pagg. 64-65, dato che in questo segmento del testo si parla di qualità solo in senso relativo, il passaggio è da intendere: "quel che d'impetuoso o di maturo c'è, nonostante tutto, nelle orazioni di ...". Rileva la difficoltà di inquadrare il valore del sostantivo *maturitas* anche GÜNGERICH 1980, pag. 114: Cicerone lo adopera a proposito di sé stesso in *Brut.* 318, ma il passo ha una somiglianza solo lontana con quelli dove il termine è usato in riferimento ad uno stile; qui probabilmente il sostantivo fa riferimento ad un'eloquenza che spicca per "Fülle und Charme" più che per "Energie und Pathos" ed è sinonimo di *mitis* (cfr. Cic. *Brut.* 288: *ipse enim Thucydides, si posterius fuisset, multo maturior fuisset et mitior*); quanto all'origine del termine, lo studioso condivide l'ipotesi di Gudeman sull'esistenza di una medesima fonte per Tacito e Macrobio. Più sinteticamente, Bo 1986, pag. 316,

ipotizza che, essendo il termine a volte associato a *gravitas* (cfr. Cic. *Sen.* 33) ed essendo la qualità della *gravitas* spesso attribuita da Cicerone a Crasso (cfr. *Brut.* 143, fr. 2, e 158, fr. 3), è a questa caratteristica che alluda in Tacito il sostantivo *maturitas*. MAYER 2001, pag. 171, infine, si limita ad ipotizzare la presenza di un richiamo a Cic. *Brut.* 161, fr. 22, dove si dice che con Crasso l'eloquenza romana aveva raggiunto una prima maturità.

La questione è evidentemente di difficile soluzione, pertanto ci limitiamo a due brevi notazioni. Che Tacito abbia in mente il passo del *Brutus* (§ 161, fr. 22) è assolutamente plausibile, per quanto forse questo non esaurisca il problema, in quanto non pare che l'accezione del termine *maturitas* possa essere del tutto equivalente. Che Apro parli di qualità solo in senso relativo, poi, è vero, ma ciò non sembra implicare in alcun modo che la *maturitas* di Crasso, come l'*impetus* di Caio Gracco, non siano vere qualità: piuttosto, Messalla sembra dire che mettendo da parte l'eloquenza perfetta, è preferibile fare propria un'unica dote di Gracco o Crasso piuttosto che un difetto di Mecenate o Gallione.

quam calamistros Maecenatis aut tinnitus Gallionis: Mecenate è il noto braccio destro di Augusto, mentre Lucio Giunio Gallione è un importante declamatore e autore di un trattato di retorica, amico di Ovidio e soprattutto di Seneca padre, che lo considerava uno dei migliori declamatori della sua epoca (cfr. *Contr. X praef.* 13) e che gli diede in adozione il figlio primogenito Lucio Anneo Novato, che assunse il nome di Lucio Giulio Gallione. Citando con tono di disprezzo i due personaggi, secondo GUEDEMAN 1967, pag. 391, Messalla cade in una lieve incoerenza, perché dà l'idea di un rapido declino dell'eloquenza latina (i due erano vissuti pochi anni dopo il grande Cicerone), mentre in XV 3 aveva detto che questa decadenza si era verificata presso i Greci molto più velocemente che presso i Romani; diversamente, ARICI 1959, pag. 415, nota 1, sottolinea che Messalla, in quanto fautore della tendenza arcaica, non può che giudicare in modo poco lusinghiero Mecenate, esponente della scuola nuova.

calamistros: ARICI 1959, pag. 415, traduce "fronzoli"; GIUSSANI in GIUSSANI-GARZETTI-MICHEL 1968, pag. 918: "arricciature"; ARNALDI 1969, pag. 65: "cincischiate"; BO 1986, pag. 311: "ricci"; Dessì in LENA-Z-DESSÌ 1994, pag. 135: "svolazzi". Letteralmente i *calamistri* sono i ferri che venivano riscaldati per arricciare i capelli; il vocabolo, impiegato in senso metaforico-retorico anche in Cic. *Brut.* 262 e *Orat.* 78, qui indica

l'artificiosa ricercatezza e l'affettazione di stile di Mecenate (MANONI 1902, pag. 54). Scrive Lenaz in LENA-Z-DESSÌ 1994, pag. 134, nota: "Macrobio ci ha conservato una lettera di Augusto a Mecenate in cui il principe si prende gioco dello stile affettato dell'amico (*Saturnalia* II 4, 12, e cfr. Svetonio, *Divus Augustus*, 86) e Seneca passa in rassegna una serie di *portentosissimae deliciae* dello stile di Mecenate, da lui giudicato meno virile dei suoi eunuchi (*Epist.*, 114, 4-8)".

tinnitus: ARICI 1959, pag. 415, traduce "squilli"; Giussani in GIUSSANI-GARZETTI-MICHEL 1968, pag. 918: "sonagli"; ARNALDI 1969, pag. 65, e BO 1986, pag. 311: "tintinnii"; Dessì in LENA-Z-DESSÌ 1994, pag. 135: "tintinnio". Il termine indica letteralmente un suono metallico e, nota GÜNGERICH 1980, pag. 114, compare solo qui in questa accezione metaforica; Quintiliano, comunque, in II 3, 9 si scaglia contro gli *oratores tinnuli*.

11-bis. Macr. *Sat.* V 1, 16

*Sunt praeterea stili dicendi duo dispari
moralitate diversi. Unus est maturus et
gravis, qualis Crasso assignatur.*

Esistono inoltre due stili espressivi diversi quanto alle caratteristiche, che sono dissimili. Uno è maturo e solenne, quale viene attribuito a Crasso.

Nella ricca messe di argomenti trattati dagli interlocutori dei *Saturnalia* di Macrobio un posto di primo piano, soprattutto nella sezione centrale (libri III-VI) è occupata da quelli letterari. Il primo capitolo del libro V si apre (§ 1) sulla scena dei personaggi che, convinti da Eusebio, concordano nel reputare Virgilio oratore oltre che poeta; Avieno (§ 2) allora chiede ad Eusebio se un aspirante oratore possa trarre maggiore profitto da Virgilio o da Cicerone; questi (§§ 3-5), pur con qualche reticenza, ammette che il Mantovano è superiore, nella misura in cui era stato l'unico ad aver saputo esprimere tutti i generi di eloquenza. Alla richiesta di Avieno (§ 6) di chiarire il concetto, Eusebio spiega (§ 7) che esistono quattro generi di eloquenza – sovrabbondante, conciso, scarno, ampolloso– ed elenca (§§ 8-12) per ciascuno un esempio tratto dalla poesia di Virgilio; il poeta inoltre (§ 13) aveva saputo fondere i quattro generi, cosa di cui (§§ 14-15) si porta un ulteriore esempio. Inoltre, prosegue Eusebio, esistono due stili distinti da caratteristiche opposte: uno (§ 16) è *maturus et*

gravis, come quello di Crasso, mentre l'altro (§ 17) è opposto, vale a dire *ardens et erectus et infensus*, ed era stato adoperato da Antonio; di entrambi vengono forniti esempi virgiliani. Ancora a distanza di oltre cinque secoli dalla sua morte, Crasso, grazie soprattutto al tributo recatogli da Cicerone nelle sue opere, conservava quindi la propria fama di grande oratore romano, al quale addirittura attribuire per antonomasia uno specifico genere di eloquenza.

sunt praeterea stili dicendi duo dispari moralitate diversi: KASTER 2011, vol. II, pag. 223, traduce *dispari moralitate diversi* nel modo seguente: "that provide an ethical contrast"; sembra difficile, però, pensare che il termine *moralitas* faccia riferimento alla morale in senso stretto. Del tutto differente –e simile alla nostra– è invece la resa di MARINONE 1967, pag. 509: "distinti da caratteristiche opposte". Può darsi comunque che la via corretta sia quella –per così dire– mediana (che combini le due ipotesi citate) seguita da DAVIES 1969, pag. 284: "each of which reflects a different kind of character in the speaker".

unus est maturus et gravis: Crasso aveva uno stile "maturo e grave" (MARINONE 1967, pag. 509); "mature and dignified" (DAVIES 1969, pag. 285, che alla nota 3 rimanda a Cic. *De orat.* II 188, fr. 3-ter, dove si parla, tra l'altro, di *flumen gravissimorum optimorumque verborum*); "mature and serious" (KASTER 2011, vol. II, pag. 223, il quale in nota 6 richiama Cic. *Brut.* 143, fr. 2, dove si parla ancora della *gravitas* di Crasso). Alla *gravitas* di Crasso si fa riferimento anche in Cic. *Brut.* 158, fr. 3, *De orat.* I 255, fr. 3-bis, e II 228, fr. 8; sul valore del termine si veda il commento a *erat summa gravitas* in Cic. *Brut.* 143, fr. 2. Quanto a *maturus*, si veda il commento a *L. Crassi maturitatem* in Tac. *Dial.* XXVI 1, fr. 11.

qualis Crasso assignatur: da questo segmento testuale e, in particolare, dall'impiego della forma verbale *assignatur* si può forse dedurre –ma la cautela è d'obbligo– che all'epoca di Macrobio i resti dell'oratoria di Crasso fossero ormai scomparsi del tutto o quasi, ragion per cui Eusebio, come noi moderni, non può che basarsi pressoché esclusivamente su testimonianze indirette della sua eloquenza.

12. Cic. Brut. 163

<p><i>Vellem aliquid Antonio praeter illum de ratione dicendi sane exilem libellum, plura Crasso libuisset scribere.</i></p>	<p>Vorrei che ad Antonio fosse piaciuto scrivere qualcos'altro a parte quel libricino molto scarno sull'arte della parole e che a Crasso fosse piaciuto scrivere di più.</p>
--	--

Le parole qui riportate sono pronunciate da Bruto mentre il suo interlocutore Cicerone sta tessendo le lodi dei suoi due maestri: dal momento che le loro doti sono state davvero eccezionali, afferma Bruto, quale gran guadagno sarebbe stato l'aver a disposizione testimonianze scritte della loro eloquenza. Per un quadro generale sulla questione della pubblicazione delle orazioni di Crasso, comunque, rimandiamo all'introduzione a Cic. *De orat.* II 8, fr. 12-ter.

praeter illum de ratione dicendi sane exilem libellum: D'ARBELA 1967, pag. 147, traduce l'aggettivo *exilis* con "meschino"; MALCOVATI 1996, pag. 125, con "modesto"; naturalmente non bisogna pensare a un giudizio di valore, dato che Bruto compiangere solo l'ampiezza ridotta, e non la scarsa qualità, dello scritto di Antonio. Sul manualetto di arte retorica redatto da Antonio e divulgato contro la sua volontà cfr., oltre a questo passo, Cic. *De orat.* I 94 e 208; *Orat.* 18; Quint. III 6, 45; VIII *prooem.* 13; XII 1, 21; Plin. *Ep.* V 20, 5. Sulla scelta di Antonio di non pubblicare nessuna delle sue orazioni, invece, cfr. Cic. *Clu.* 140; *Orat.* 132, fr. 12-bis; *De orat.* II 8, fr. 12-ter; Val. Max. VII 3, 5.

plura Crasso: Crasso dunque aveva trascritto solo una parte, si può dedurre ridotta, delle orazioni da lui pronunciate.

12-bis. Cic. *Orat.* 132

<p><i>Uterer exemplis domesticis, nisi ea legisses, uterer alienis vel Latinis, si ulla reperirem, vel Graecis, si deceret. Sed Crassi perpauca sunt nec ea iudiciorum, nihil Antonii, nihil Cottae, nihil Sulpicii; dicebat melius quam scripsit Hortensius.</i></p>	<p>Mi varrei di esempi personali, se tu non li avessi letti; mi varrei di esempi altrui, o latini, se ne trovassi qualcuno, o greci, se fosse decoroso. Di Crasso, però, ce ne sono pochissimi e non di genere giudiziario, mentre di Antonio, di Cotta e</p>
---	---

di Sulpicio nessuno; Ortensio parlava meglio di come scriveva.

I §§ 121-139 dell'*Orator* sono dedicati all'esposizione del concetto secondo il quale l'oratore deve applicare i principi della retorica: è dunque necessario, spiega l'autore, che l'oratore sappia ad esempio che le controversie giudiziarie possono vertere su una questione di fatti o di parole; che sia in grado di esprimersi in maniera chiara e convincente; che adatti la propria eloquenza alle circostanze; che sappia al tempo stesso conciliarsi la benevolenza degli ascoltatori e commuoverne gli animi. A partire dal § 128, in particolare, l'Arpinate si sofferma su quello che egli stesso definisce *παθητικὸν*, vale a dire appunto la capacità di destare passioni, qualità comunemente attribuita alla sua eloquenza: di questa si era servito ad esempio nelle *Verrinae* o nelle *Catilinariae*, oltre che in molte altre occasioni, ed egli vorrebbe portarne degli esempi al suo destinatario Bruto; le sue orazioni, però, sono state già lette da Bruto, mentre altri grandi oratori come Crasso e Antonio non avevano lasciato testimonianze scritte adatte allo scopo. Per un quadro generale sulla questione della pubblicazione delle orazioni di Crasso rimandiamo all'introduzione a Cic. *De orat.* II 8, fr. 12-ter.

uterer exemplis domesticis, nisi ea legisses: Cicerone si rivolge a Bruto, destinatario dell'opera, rilevando che questi, nel suo percorso di formazione oratoria, ha già letto i suoi discorsi. L'aggettivo *domesticus*, che letteralmente significa "di casa mia" (DE MARCHI-STAMPINI 1960, pag. 69), compare in senso simile anche in Cic. *De orat.* II 38, dove si legge che l'oratore, per esprimersi in modo adeguato, deve necessariamente fare affidamento sulle sue risorse personali (*domesticae copiae*).

uterer alienis vel Latinis, si ulla reperirem, vel Graecis, si deceret: sull'assenza di esempi latini adatti al suo ragionamento Cicerone si soffermerà subito dopo, facendo i nomi dei principali oratori attivi durante la sua giovinezza. Quanto all'atteggiamento di disprezzo, o comunque di sufficienza, nei confronti dei Greci, esso probabilmente non risponde ad un vero sentimento nutrito dall'autore, ma risente di un generale clima di opposizione alla cultura ellenica che, sebbene con dei distinguo, doveva percorrere diffusamente la cultura romana di I secolo a.C.; sulla questione dei rapporti di Roma

col mondo greco e dell'accettazione, da parte dei Romani, degli influssi culturali di matrice ellenica, comunque, torneremo ampiamente nell'appendice "Crasso, Antonio e la cultura greca".

si deceret: D'ARBELA 1958, pag. 167: "se fosse conveniente" (nota: "In un trattato latino non sarebbero convenienti degli esempi greci"); NORCIO 1970, pag. 873: "se lo ritenessi opportuno"; BARONE 1998, pag. 91: "se non fosse poco conveniente". DE MARCHI-STAMPINI 1960, pag. 69, scrivono che tali esempi sarebbero sconvenienti in un trattato latino e non a caso l'autore, pur attingendo a fonti per lo più greche, usa pochissimi termini greci; similmente JAHN-KROLL 1958, pag. 118, che definiscono l'*Orator* un trattato accuratamente stilizzato.

sed Crassi perpauca sunt nec ea iudiciorum, nihil Antonii, nihil Cottae, nihil Sulpicii: questa frase è stata tradizionalmente intesa nel senso che Crasso aveva pubblicato poche orazioni e solo di genere politico, mentre Antonio (così come Cotta e Sulpicio) nessuna; JAHN-KROLL 1958, pag. 119, però scrivono che qui Cicerone parla di "pochissimi esempi" e "nessun esempio" di πάθος, non in generale di "pochissimi discorsi" e "nessun discorso". Dal punto di vista grammaticale la notazione appare ineccepibile, in quanto è indubbio che l'aggettivo *perpauca* sottintenda il precedente *exempla* e che a questo sostantivo debba ricollegarsi anche il pronome *nihil*; il fatto che di Crasso fossero stati trasmessi, sebbene in forma incompleta, estratti di discorsi giudiziari (cfr. ad esempio Cic. *Brut.* 160, fr. 18, relativo all'oraz. III, *Pro Licinia virgine Vestali*), inoltre, potrebbe convalidare questa tesi (Cicerone non direbbe che del suo maestro non esistevano discorsi giudiziari, ma che nei suoi discorsi giudiziari non esistevano esempi di πάθος). D'altra parte, tanto la frase successiva, facente riferimento in generale ai discorsi scritti di Ortensio, quanto il fatto che anche in Cic. *Brut.* 163, fr. 12, e in *De orat.* II 8, fr. 12-ter, si parli per Antonio e Crasso della pubblicazione rispettivamente di nessuna orazione e di poche orazioni potrebbe forse far propendere verso l'interpretazione tradizionale della frase in esame. Sull'argomento, comunque, torneremo nell'introduzione a Cic. *De orat.* II 8, fr. 12-ter.

12-ter. Cic. *De orat.* II 8

Si ex scriptis cognosci ipsi suis potuissent, | Se fosse stato possibile conoscerli dai loro

<p><i>minus hoc fortasse mihi esse putassem laborandum; sed cum alter non multum, quod quidem extaret, et id ipsum adulescens, alter nihil admodum scripti reliquisset, deberi hoc a me tantis hominum ingeniis putavi, ut, cum etiam nunc vivam illorum memoriam teneremus, hanc immortalem redderem, si possem.</i></p>	<p>scritti, forse avrei pensato di dovermi impegnare di meno; ma poiché uno dei due ha lasciato scritto poco –quantomeno per ciò che rimane– e per di più di epoca giovanile, mentre l'altro assolutamente nulla, per degli uomini di tale ingegno ho ritenuto doveroso, poiché ancora oggi teniamo viva la loro memoria, renderla, se possibile, immortale.</p>
---	--

Il presente è il terzo e ultimo brano antico (ciceroniano) che fornisce ragguagli sulla questione della pubblicazione di orazioni da parte di Crasso: dopo aver brevemente chiarito il contesto nel quale compare il presente riferimento (punto 1), approfondiremo l'argomento tenendo conto anche di quanto sappiamo da *Brut.* 163, fr. 12, e da *Orat.* 132, fr. 12-bis (punti 2-5).

1. Come abbiamo visto in relazione a Cic. *De orat.* II 4, fr. 8-bis, il proemio al secondo libro del *De oratore* si configura come un tributo di stima e affetto che Cicerone offre ai suoi due maestri di eloquenza di gioventù, Crasso e Antonio, protagonisti del dialogo: contrariamente a quanto si era soliti pensare (§§ 1-4), essi non erano affatto privi di una solida base culturale, ma semplicemente si limitavano a nasconderla; un'eloquenza come la loro (§§ 5-6), infatti, non sarebbe mai potuta esistere senza un patrimonio di conoscenze come quello che essi possedevano; la conversazione cui essi presero parte nel 91 (§§ 7-8) è stata dunque trascritta anzitutto per dimostrare l'ampiezza della loro cultura, inoltre per tramandare le loro idee sull'eloquenza e infine per preservare la loro memoria, anche perché di Crasso sopravvivevano pochi scritti, di Antonio nessuno; la veridicità di quanto riportato (§ 9) è attestata dal fatto che alcuni di coloro che ebbero la fortuna di ascoltare di persona Crasso e Antonio erano, nel momento in cui Cicerone si dedicava alla redazione dell'opera, ancora in vita.

2. La questione della pubblicazione di orazioni in epoca preciceroniana e in particolare in rapporto a Crasso necessiterebbe di un'indagine estensiva che non è qui possibile svolgere in modo pienamente adeguato: ci limitiamo quindi in questa sede a

fornire un inquadramento generale del problema, partendo dalla questione, apparentemente lontana ma in realtà indispensabile, dell'alfabetismo a Roma in epoca repubblicana; su questo argomento ha fornito una buona illustrazione complessiva William Harris nel capitolo 6 della parte terza ("Alfabetismo e analfabetismo nel mondo romano") di un suo saggio del 1989²⁰⁸. Lo studioso ha rilevato come a partire già dai secoli VIII-VII a.C. la scrittura abbia incontrato una diffusione relativamente rapida e ampia presso le popolazioni etrusche e greche. Quanto ai Romani, le prime fasi della storia dell'alfabetismo sono oscure, date l'esiguità del materiale in nostro possesso e la scarsa affidabilità, sull'argomento, della tradizione storiografica; appare certo, comunque, che tra IV e III secolo a.C. dovette avere luogo un'estensione dell'uso della scrittura, limitato d'altra parte dalla persistente importanza delle procedure comunicative orali e dalla diffusione ancora alquanto limitata dell'alfabetizzazione. La situazione iniziò a mutare sensibilmente nei primi decenni del II secolo a.C., in concomitanza con la conquista della Grecia e della Macedonia: in questo periodo un'accresciuta domanda di istruzione portò con sé un aumento dell'alfabetizzazione. Nel periodo che va all'incirca dal 160 al 120²⁰⁹, poi, il fenomeno assunse dimensioni ancora più notevoli ed in questo periodo alla scrittura possono essere riconosciute le seguenti funzioni: economiche, per esigenze commerciali e di contabilità; giuridiche, in rapporto all'uso di documenti scritti nei processi; politiche, per la redazione di documenti ufficiali (come gli *acta senatus* e i testi delle leggi da sottoporre al popolo) e le votazioni, che prevedevano l'uso di supporti scritti; militari, per procedure di ispezione e parole d'ordine; religiose, in relazione all'esistenza (per quanto rara) di testi profetici o oracolari; infine letterarie, legate alla sempre più ampia circolazione di testi epici, drammi, trattati tecnici e anche orazioni. La diffusione dell'alfabetismo in questo periodo non va comunque esagerata oltre misura, dal momento che esso rimase appannaggio delle classi alte o medio-alte della città, con una percentuale di analfabetismo che doveva aggirarsi attorno al 90% della popolazione (e quasi il 100% per le donne); un ulteriore sviluppo della situazione, comunque, si ebbe tra la fine del II e l'inizio del I secolo a.C.

²⁰⁸ Che consultiamo in traduzione italiana: HARRIS 1991, pagg. 169-197.

²⁰⁹ Ricordiamo che l'esordio pubblico di Crasso come oratore (oraz. I, *In C. Papirium Carbonem*) ebbe luogo, per quanto ci è noto, nel 119 a.C.

Evidentemente connesso con la questione dell'alfabetizzazione è il tema della pubblicazione di opere letterarie, attività che naturalmente necessitava, per svilupparsi, di un pubblico di potenziali lettori ai quali rivolgersi. Spunti utili alla ricostruzione, nei limiti del possibile, del quadro della situazione vengono da due contributi rispettivamente di Kleberg e Fedeli²¹⁰. Kleberg rileva anzitutto (pagg. 40-41) che la nascita di un commercio librario a Roma, da datare ad un momento incerto ma abbastanza alto, fu un portato della conquista militare della Grecia, alla quale fece riscontro la parallela –per così dire– conquista culturale di Roma da parte del mondo ellenico. Lo studioso poi (pagg. 43-54) ricostruisce le fasi della nascita di un libro, così schematizzabili: lettura dell'opera da parte dell'autore, prima ad una cerchia di amici e poi ad un pubblico più ampio; edizione a tiratura limitata; pubblicazione vera e propria: questa fase prevedeva, anche per il genere oratorio (cfr. Cic. *Brut.* 87, con l'esempio di Galba), l'impiego di copisti, che potevano essere in un certo senso privati (ad esempio, schiavi del ricco dedicatario dell'opera) oppure dell'editore; distribuzione ai librai o direttamente ai lettori. Questo procedimento, che portò (pagg. 59-80) alla formazione di un pubblico letterario e poi anche di biblioteche pubbliche e private, rimane nei suoi contorni estremamente difficile da ricostruire con precisione ma storicamente fondamentale. In parte analoghe sono le considerazioni di Fedeli relative alle modalità di produzione dei libri e di pubblicazione delle opere letterarie. Lo studioso spiega (pagg. 343-346) che nel periodo arcaico i letterati erano socialmente subalterni e il pubblico letterario, dato il basso livello di alfabetizzazione, era esiguo, pertanto per produrre dei libri era necessario l'intervento di patroni ricchi; spesso, comunque, questo intervento non era disinteressato, infatti i poeti si dedicavano a forme di poesia celebrativa. Tra la tarda epoca repubblicana e l'inizio del principato, nonostante un (lieve) ampliamento dell'alfabetizzazione e la penetrazione della cultura greca, la situazione, da questo punto di vista, non cambiò: "un letterato privo di fortune personali ha bisogno dell'appoggio di un ricco patrono e la sua opera continua ad essere destinata a un pubblico ristretto di intenditori" (pagg. 345-346). Poco più avanti (pagg. 349-353) Fedeli si dedica, come abbiamo visto aver fatto anche Kleberg, alla ricostruzione delle fasi di lavoro previste per la produzione di un libro: alla prima

²¹⁰ KLEBERG 1975, pagg. 40-80; FEDELI 1989.

redazione del testo seguiva una lettura pubblica ad una cerchia ristretta di intenditori (ad esempio, in occasione di banchetti) oppure ad un pubblico più vasto (ad esempio, nei teatri); in seguito a ciò, l'opera era fatta circolare tra amici e/o competenti, che potevano fornire dei consigli all'autore, ed infine aveva luogo l'edizione vera e propria, per lo più tramite un editore, più raramente in autonomia. Quanto ai fattori che favorirono la circolazione dei libri (pagg. 367-378), poi, i principali sono costituiti dalla diffusione della cultura greca, dall'ampliamento dell'alfabetizzazione e dalla nascita, a partire dalla fine del II secolo a.C., di biblioteche private in case di nobili o dotti, seguite da quelle pubbliche; meno significativa è invece l'influenza dei testi scolastici; non va dimenticato, comunque, che fino al I secolo a.C. la cultura a Roma si trasmise ancora prevalentemente per via orale.

3. Se questo è, in estrema sintesi, il quadro della situazione in rapporto alla pubblicazione di opere letterarie in generale, in parte diverso è il discorso relativo all'oratoria, che, come è stato sottolineato²¹¹, solo per consuetudine manualistica può essere considerata un'attività letteraria nel senso pieno del termine: un discorso era fatto anzitutto (per molto tempo, esclusivamente) per essere pronunciato e solo in un secondo momento, eventualmente, il canovaccio preventivamente approntato era rielaborato e trasformato in un prodotto da divulgare per iscritto. Come più o meno esplicitamente attesta il *Brutus*, una tale pratica, nata ad Atene (§ 26), faticò ad imporsi a Roma: il primo oratore che intraprese la strada della redazione scritta di discorsi fu, stando al dialogo ciceroniano (§§ 65, 69 e 80), Catone il Censore; tra coloro che ne seguirono l'esempio, alla metà del I secolo l'Arpinate poteva ancora leggere orazioni di Caio Lelio e Scipione Emiliano (§ 82), di Lucio e Spurio Mummio (§ 94), di Marco Emilio Lepido Porcina (§ 95), di Marco Emilio Scauro (§ 112), di Publio Rutilio Rufo (§ 114), di Caio Gracco (§ 125) e dell'ascolano Quinto Betuzio Barro (§ 169). Naturalmente –rileva altrove (*Orat.* 130) lo stesso Arpinate– i discorsi, quando vengono pronunciati, sembrano più ispirati di quando si leggono; divergente è però l'opinione in merito di Quintiliano (XII 10, 49-57), che, pur riportando l'opinione dei dotti stando ai quali una cosa era pronunciare discorsi e un'altra scriverli, ritiene che parlare bene e scrivere bene siano un tutt'uno: se ci si rivolge a delle persone colte e

²¹¹ Ad esempio da NARDUCCI 1990, pag. 885.

sagge, bisogna non eccedere con gli affetti ed esporre il fatto con proprietà, chiarezza e razionalità, mentre se ci si rivolge al popolo bisogna ricorrere a tutti i mezzi utili a raggiungere lo scopo; in ogni caso rimane che le orazioni pronunciate e quelle scritte devono essere, nei limiti del possibile, uguali o comunque corrispondenti.

Alla questione della pubblicazione delle orazioni, peraltro, la critica moderna ha dedicato una certa attenzione, sebbene prevalentemente all'interno di contributi di argomento più vasto oppure in riferimento alla sola esperienza di Cicerone, la quale costituì un vero spartiacque storico: cerchiamo qui di sintetizzare alcune delle considerazioni che sono state svolte. Bardon²¹² sottolinea che tra II e I secolo a.C. gli oratori a Roma furono numerosissimi, ma la stragrande maggioranza dei discorsi non venivano trascritti e pubblicati, in quanto la stenografia delle arringhe politiche divenne sistematica solo a partire dall'età di Cesare. Per quanto riguarda l'oratoria deliberativa, continua lo studioso, gli atti pubblici non conservavano tutti i discorsi concionali, così come gli atti del senato non conservavano tutti i discorsi pronunciati nell'illustre assemblea; anche quando un'orazione era conservata in questi documenti, poi, essa era spesso dimenticata in breve tempo, a meno che non fosse collegata a un evento storicamente importante²¹³; era per giunta raro che gli oratori trascrivessero ciò che avevano pronunciato, o per pigrizia o perché assorbiti da altri impegni o anche perché diffidavano della qualità della loro eloquenza. Non dissimile era la situazione dell'oratoria giudiziaria: la stenografia, infatti, esisteva, ma solo in pochi volevano o potevano dedicare il loro tempo a pubblicare, rifacendo quasi totalmente un'orazione già pronunciata. In conclusione: "ici, les Romains sont les premiers responsables: l'«absence» est volontaire".

Spunti interessanti sull'argomento vengono poi da diversi contributi di Emanuele Narducci. In uno di questi²¹⁴ lo studioso, dopo aver sottolineato che l'oratoria non è un'attività prettamente letteraria e non va valutata "in base a criteri strutturali validi per testi destinati alla lettura più che alla fruizione da parte di pubbliche assemblee", scrive che in epoca arcaica a Roma le orazioni difficilmente venivano pubblicate (i testi, quando esistevano, erano al massimo conservati negli archivi familiari), ma la

²¹² BARDON 1952, pag. 167.

²¹³ Pensiamo al caso dell'orazione pronunciata da Crasso contro Lucio Marcio Filippo pochi giorni prima di morire, conservata negli *acta senatus* (oraz. IX, *In senatu adversus L. Marcium Philippum consulem*).

²¹⁴ NARDUCCI 1990, pagg. 885-886.

situazione mutò con Catone, il quale incluse estratti dei propri discorsi nelle *Origines* e in vecchiaia curò la redazione di altre orazioni. Una simile consuetudine, però, come attesta l'esempio di Crasso e Antonio, faticò ad imporsi: alla base di questa renitenza alla pubblicazione c'era forse anche la volontà dell'aristocrazia di mantenere il monopolio dell'arte della parola e quindi di non offrire modelli all'imitazione; certamente, comunque, dovette avere un peso il fatto che nell'epoca pre-ciceroniana la circolazione letteraria era un fenomeno limitato. L'anno dopo lo stesso Narducci²¹⁵ torna brevemente sull'argomento e scrive che in *Brut.* 92 Cicerone, descrivendo le motivazioni per cui in passato molti oratori non si dedicavano alla trascrizione delle proprie –per così dire– creazioni orali, "elenca, un po' alla rinfusa, il desiderio di non aggiungere alle fatiche forensi il lavoro della redazione, la carenza della spinta a un autoperfezionamento raggiungibile solo attraverso l'esercizio della scrittura, la diffidenza verso le proprie capacità letterarie, la noncuranza per la salvaguardia della propria gloria presso i posteri o, al contrario, il timore che questa possa risultare scemata nel caso che il testo delle orazioni cada nelle mani di critici competenti". È comunque da sottolineare che l'Arpinate considerava naturale pubblicare le orazioni, ma questo assunto, che era valido per lui, non lo era per le epoche precedenti, nelle quali mancava "la consapevolezza che l'orazione costituisce anche un prodotto letterario".

Più ampia, infine, è la trattazione della questione condotta nel capitolo 5 ("Dal discorso pronunciato al discorso scritto. L'eloquenza come prodotto letterario") di un suo saggio del 1997²¹⁶. Lo studioso (pagg. 157-160) spiega nuovamente che in età pre-ciceroniana le orazioni venivano pubblicate solo raramente: fino all'epoca di Crasso e Antonio, l'Arpinate nel *Brutus* menziona circa novanta oratori, ma solo una trentina sono oggetto di un giudizio veramente critico, gli stessi dei quali rimanevano discorsi scritti. Per un autore antico, si precisa poi, "pubblicare" significava ritenere che il proprio testo avesse raggiunto la forma definitiva e quindi permettere a chiunque lo volesse di trarne una copia: prima di Cicerone questo accadeva raramente, ma non bisogna minimizzare troppo il fenomeno, altrimenti non si capirebbe come alcuni esemplari scritti siano giunti al II secolo d.C. È comunque innegabile che in un primo

²¹⁵ NARDUCCI 1991, pag. 104.

²¹⁶ NARDUCCI 1997, pagg. 157-173.

momento il numero di copie di un'orazione coincideva con quello dei lettori interessati: con l'ampliamento del pubblico letterario andò di pari passo l'aumento delle copie scritte di orazioni e proprio il fatto che prima di Cicerone questo pubblico fosse ridotto (al netto di un lieve aumento verso la fine del II secolo) spiega il "carattere largamente sporadico della pubblicazione di un'oratoria scritta" (pag. 158). In ogni caso, era prassi che le orazioni venissero trascritte dopo essere state pronunciate (cfr. Cic. *Brut.* 91), ma a volte gli oratori mettevano in circolazione testi privi di cura letteraria, basati su trascrizioni tachigrafiche e appunti preparatorî (*commentarii*). Poteva inoltre capitare che dei manuali di retorica o testi scolastici includessero citazioni tratte da orazioni che erano state precedentemente pubblicate e così contribuissero a conservare quantomeno i passi che riportavano; nel caso degli oratori più famosi, poi, a volte grammatici e retori di professione creavano qualcosa di simile ad un'edizione del discorso; i giovani che svolgevano il proprio *tirocinium* presso le dimore degli aristocratici, infine, potevano verosimilmente leggere gli appunti preparatorî dei discorsi di quegli stessi aristocratici, ma anche esempi di eloquenza dei loro colleghi. Un altro aspetto interessante da approfondire (pagg. 164-169), poi, è relativo alla motivazione della pubblicazione: perché, si domanda Narducci, Cicerone trascriveva le proprie orazioni? A spingere a questa scelta giocavano probabilmente diversi intenti: artistico, consistente nel desiderio di "consolidare la propria fama di artista del linguaggio presso i contemporanei e presso i posteri" (pag. 164); letterario, cioè la volontà di conferire all'eloquenza piena dignità letteraria; didattico, per fornire ai giovani oratori in formazione dei modelli di eloquenza; infine politico, allo scopo di influenzare gli orientamenti politici dell'opinione pubblica. Lo scopo politico e quello didattico, tra l'altro, per Cicerone si intrecciavano, nella misura in cui egli intendeva formare i giovani come oratori e al tempo stesso come uomini politici. Alla base di tutto, come presupposto per la sistematica pubblicazione di orazioni, c'era comunque la formazione di un pubblico di ascoltatori e lettori più vasto, quale prima mancava, composto dalla tradizionale classe dirigente romana, dalle *élites* locali e da quanti, a Roma e in Italia, volevano accostarsi ai ceti superiori.

Torna con maggiore ampiezza sull'argomento delle ragioni che inducevano Cicerone a pubblicare o meno un'orazione, da ultima, la studiosa statunitense Jane

Crawford²¹⁷. Queste, in sintesi, le osservazioni che Crawford svolge: l'Arpinate, in quanto *homo novus*, necessitava delle orazioni per farsi un nome nell'agone politico romano, pertanto doveva necessariamente essere molto selettivo; egli, in linea generale, pubblicava discorsi per fornire *exempla* agli studenti di retorica o per giustificare una particolare posizione politica; evitava invece di divulgare i propri discorsi "laddove c'era più da perdere che da guadagnare" (pag. 24), come in occasione della difesa forense, nel 63, di Calpurnio Pisone, avversario di Pompeo e, di rimando, di Cesare; a volte, invece, a dissuaderlo dalla pubblicazione erano questioni pratiche, ad esempio se il caso risultava poco interessante oppure se era già stata pubblicata un'orazione sul medesimo argomento, o la consapevolezza del livello non eccelso di un discorso o anche, più –in un certo senso– umanamente, questioni di "cuore" (pag. 29), come nel caso dell'orazione senatoria del 56 a favore di Cesare, la quale attestava la capitolazione dell'autore dopo l'accordo di Lucca tra lo stesso Cesare, Crasso e Pompeo. È comunque significativo notare, nella carriera di Cicerone, differenze di scelte tra le fasi d'età: tra l'anno 80 e il 70 l'Arpinate pronunciò soprattutto discorsi giudiziari e ne pubblicò molti per accrescere la propria reputazione; tra il 69 e il 60 pronunciò più discorsi politici che giudiziari e ne pubblicò, in percentuale, di meno, essendo ormai un personaggio noto della città; tra il 59 e il 50 pronunciò più discorsi giudiziari che deliberativi (era in un periodo di crisi politica) e ne pubblicò ancora di meno; dal 49 al 44 pubblicò solo le tre orazioni cesariane, una giudiziaria e due politiche; dal 44 al 43 pronunciò venti orazioni deliberative e ne pubblicò ben quindici, essendo di nuovo interessato a diffondere le proprie idee politiche.

4. Se l'argomento della pubblicazione di discorsi è stato trattato con una certa ampiezza e profondità a proposito di Cicerone –che è non solo l'oratore del quale ci sono giunti più testi scritti completi, ma anche quello col quale l'orazione, come abbiamo visto, assurse al rango di prodotto letterario–, non si può dire lo stesso dell'epoca a lui precedente e in particolare, per quanto ci riguarda, di Crasso. Riportiamo quindi qui alcuni spunti sparsi che gli studiosi hanno sviluppato sull'argomento, per poi dedicarci (al punto 5) ad alcune osservazioni personali sull'argomento in relazione all'intera carriera del nostro. Mattingly²¹⁸, notando che

²¹⁷ CRAWFORD 2005, pagg. 23-29.

²¹⁸ MATTINGLY 1962, pag. 1166.

Crasso non pubblicò l'oraz. I, *In C. Papium Carbonem*, mentre divulgò estratti dell'oraz. III, *Pro Licinia virgine Vestali*, e per intero l'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, per poi interrompere questa attività, ipotizza che l'oratore sviluppò progressivamente, fino a quando ebbe raggiunto il successo, la pratica di diffondere i propri discorsi, per poi abbandonarla una volta assunto al rango di più grande oratore di Roma. Giustamente, però, Levick²¹⁹ puntualizza che la scelta di pubblicare o meno i propri discorsi è più complessa di quanto pensa Mattingly: potevano infatti entrare in gioco motivazioni politiche e/o estetiche; "what we have to ask is why an orator publishes one particular speech or another, and often we must confess that we do not know". A proposito della precisazione di Cicerone (*Orat.* 132, fr. 12-bis) secondo cui Crasso non avrebbe pubblicato discorsi giudiziari, Douglas²²⁰ si domanda come essa sia conciliabile con le citazioni di discorsi forensi (oraz. I, *In C. Papium Carbonem*; oraz. VII, *Pro M'. Curio apud centumviro*; oraz. XII, *Pro C[n]. Planc[i]o contra M. Iunium Brutum*) e col fatto che di due discorsi giudiziari (oraz. III, *Pro Licinia virgine Vestali*; oraz. VI, *Pro Q. Servilio Caepione*) erano stati trascritti degli estratti: la risposta, secondo lo studioso, è che le citazioni dei primi tre discorsi erano conservate per via orale, mentre le parti pubblicate delle ultime due sembravano a Cicerone troppo "insubstantial" per invalidare quanto da lui affermato. Kennedy²²¹, invece, si limita a notare l'incoerenza tra le affermazioni che Cicerone fa in *Orat.* 132, fr. 12-bis, e *De orat.* II 8, fr. 12-ter, secondo le quali Crasso avrebbe pubblicato orazioni non giudiziarie e solo in giovane età, e le informazioni che egli stesso restituisce nel *Brutus*. Cavarzere²²², infine, cerca di spiegare cosa fosse alla base delle scelte di (non) pubblicazione di Antonio e Crasso. Il primo (pagg. 104-105), a suo parere, non lasciò discorsi scritti perché si occupava per lo più di oscure cause giudiziarie, ma all'epoca le orazioni avevano ancora prevalenti finalità politiche; perché voleva mettersi al riparo da possibili accuse di incoerenza (cfr. Cic. *Clu.* 140; Val. Max. VII 5, 3); e infine perché, se la pubblicazione di orazioni rispondeva alla richiesta di modelli da parte dei giovani oratori, egli era consapevole di essere bravo nelle argomentazioni e nell'*actio* più che in materia di stile, quindi non voleva mettere a repentaglio la propria fama, preferendo influire pedagogicamente

²¹⁹ LEVICK 1971, pag. 175.

²²⁰ DOUGLAS 1966, pag. 126.

²²¹ KENNEDY 1972, pag. 85, nota 115.

²²² CAVARZERE 2000.

TESTIMONIANZE DI CARATTERE GENERALE

con l'opuscolo retorico. Quanto a Crasso (pag. 109), egli mise per iscritto pochi discorsi giovanili per "giustificare la sua parabola politica da posizioni popolari a un conservatorismo illuminato", per il resto lasciò estratti di orazioni e *commentarii*.

5. In estrema sintesi, ciò che emerge dal quadro che abbiamo sin qui cercato di ricostruire è che all'epoca in cui Crasso fu attivo nel foro e nel senato di Roma (precisamente, tra il 119 e il 91 a.C.) nell'*urbs* l'alfabetizzazione doveva aver raggiunto una diffusione discreta, ma non altissima; iniziava, di conseguenza, a formarsi quello che può essere definito un pubblico letterario; esisteva inoltre il concetto di pubblicazione di opere letterarie, che prevedeva un lavoro –per così dire– per fasi; esisteva altresì la possibilità di trascrivere e pubblicare discorsi, per quanto ciò non costituisse assolutamente la prassi operativa degli oratori. In un simile contesto Crasso –ci informa Cicerone– trascrisse e divulgò alcune delle sue orazioni, ma solo di genere deliberativo (*Orat.* 132, fr. 12-bis) e solo in età giovanile (*De orat.* II 8, fr. 12-ter). Entrando più nello specifico dei singoli discorsi, la situazione, pur nella difficoltà di ricostruzione, sembra essere la seguente:

ORAZIONE	GENERE	DATA	PUBBLICATA DA CRASSO?
Oraz. I, <i>In C. Papirium Carbonem</i>	Giudiziario	119 a.C.	Incerto (improbabile)
Oraz. II, <i>De colonia Narbonensi</i>	Politico	Tra il 117 e il 113 a.C.	Sì: cfr. Cic. <i>Brut.</i> 160, fr. 15
Oraz. III, <i>Pro Licinia virgine Vestali</i>	Giudiziario	113 a.C.	Sì, ma in forma parziale: cfr. Cic. <i>Brut.</i> 160, fr. 18
Oraz. IV, <i>In C. Memmium</i>	Politico	Prima della morte di Memmio (100 a.C., mese incerto)	Probabilmente no
Oraz. V, <i>Suasio legis Serviliae</i>	Politico	106 a.C.	Sì, ma in forma parziale: cfr. Cic. <i>Brut.</i> 164, fr. 23

TESTIMONIANZE DI CARATTERE GENERALE

Oraz. VI, <i>Pro Q. Servilio Caepione</i>	Giudiziario	95 a.C.	Probabilmente no
Oraz. VII, <i>Pro M'. Curio apud centumviro</i>	Giudiziario	Tra il 94 e il 91 a.C.	Incerto ²²³
Oraz. VIII, <i>Oratio censoria contra Cn. Domitium Ahenobarbum</i>	Politico	92 a.C.	Sì, ma sotto forma di <i>commentarius</i> ampliato: cfr. Cic. <i>Brut.</i> 164, fr. 34
Oraz. IX, <i>In senatu adversus L. Marcium Philippu consulem</i>	Politico	13 settembre 91 a.C.	No, ma il discorso fu in parte trascritto negli <i>acta senatus</i> : cfr. Cic. <i>De orat.</i> III 5, fr. 41
Oraz. X, <i>Pro C. Sergio Orata contra M. Marium Gratidianum</i>	Giudiziario	Tra il 94 e il 91 a.C.	Probabilmente no
Oraz. XI, <i>Pro C. Visellio Aculeone</i>	Giudiziario	Prima del settembre del 91 a.C.	Probabilmente no
Oraz. XII, <i>Pro C(n). Planc(i)o contra M. Iunium Brutum</i>	Giudiziario	Tra il 104 e il 91 a.C.	Incerto
Oraz. XIII, <i>Pro C. Sergio Orata contra Considium</i>	Giudiziario	Incerta (presumibilmente nel primo decennio del I secolo a.C.)	Probabilmente no
Oraz. XIV, <i>Pro Pisone</i>	Giudiziario	Prima del 107 a.C.	Probabilmente no
Oraz. XV, <i>Testimonium in causa M. Marcelli</i>	Testimonianza giudiziaria	Prima del settembre del 91	Probabilmente no

²²³ Favorevole all'ipotesi della pubblicazione si dice Häpke in RE XIII.1, col. 252.

Come si vede, l'unico discorso per il quale si possa parlare con sufficiente certezza di pubblicazione completa è l'oraz. II, *De colonia Narbonensi*, orazione politica pronunciata in un anno compreso tra il 117 e il 113. Tre sono invece i casi di pubblicazione parziale: l'oraz. III, *Pro Licinia virgine Vestali* (genere giudiziario, 113 a.C.); l'oraz. V, *Suasio legis Serviliae* (genere politico, 106 a.C.); l'oraz. VIII, *Oratio censoria contra Cn. Domitium Ahenobarbum* (genere politico, 92 a.C.). In tre casi, poi, non è chiaro se la pubblicazione abbia avuto luogo: si tratta dell'oraz. I, *In C. Papirium Carbonem* (genere giudiziario, 119 a.C.), in rapporto alla quale le difficoltà che Crasso ebbe quando pronunciò il discorso (Cic. *De orat.* I 121, fr. 14-bis) e il pentimento per la morte dell'imputato (Cic. *Verr.* II 3, 3, fr. 14-septies) farebbero indurre ad una risposta negativa, ma Tacito (*Dial.* XXXIV 7, fr. 13-ter) scrive che il discorso si poteva ancora leggere alla sua epoca; dell'oraz. VII, *Pro M'. Curio apud centumviros* (genere giudiziario, tra il 94 e il 91 a.C.); e dell'oraz. XII, *Pro C(n). Planc(i)o contra M. Iunium Brutum* (genere giudiziario, tra il 104 e il 91 a.C.), della quale Cicerone cita amplissimi estratti in *De orat.* II 223-226, fr. 45. Le domande che sorgono a questo punto sono le seguenti: quali motivazioni inducevano Crasso a pubblicare o non pubblicare un'orazione? E come si può conciliare un simile quadro con le testimonianze di Cic. *Orat.* 132, fr. 12-bis e *De orat.* II 8, fr. 12-ter?

Per quanto riguarda la prima questione, notiamo innanzitutto che le orazioni per le quali si può con grande verosimiglianza escludere l'idea di una pubblicazione sono relative in parte a cause forensi di scarso rilievo (si pensi alle due difese di Orata, aventi per oggetto rispettivamente la compravendita di una casa e l'uso improprio di acque pubbliche); a queste si aggiungono l'oraz. XV, *Testimonium in causa M. Marcelli*, che non era un'orazione nel senso pieno del termine ma solo una deposizione, e l'oraz. IX, *In senatu adversus L. Marcium Philippum consulem*, pronunciata pochi giorni prima di morire. Quanto invece all'oraz. VI, *Pro Q. Servilio Caepione*, la probabile assenza di una divulgazione scritta va attribuita allo scarso entusiasmo col quale il nostro prese le difese dell'imputato; per l'oraz. I, *In C. Papirium Carbonem*, invece, i due fattori succitati (difficoltà durante il processo e pentimento per la morte di Carbone) dovettero probabilmente essere sufficienti a dissuadere Crasso da una divulgazione scritta. Più difficile invece, in mancanza di un contesto chiaro della vicenda, è comprendere come mai Crasso non divulgò l'oraz. XIV, *Pro Pisone*, che pure fu quasi

certamente coronata dal successo, e l'oraz. IV, *In C. Memmium*. Quanto alle difese di Curio e di Planc(i)o, lo scarso rilievo dei due processi indurrebbe ad escludere l'ipotesi della pubblicazione, ma la ricca conoscenza che dei due discorsi (soprattutto del secondo) aveva Cicerone sembra smentire questa ipotesi: data una tale incertezza, comunque, queste due orazioni non sembrano poter essere inserite fruttuosamente nel presente ragionamento.

Giungiamo così ai discorsi più interessanti per la nostra analisi, quelli che furono effettivamente pubblicati. Un caso isolato pare essere rappresentato dall'oraz. VIII, *Oratio censoria contra Cn. Domitium Ahenobarbum*, che non aveva particolare rilevanza politica, ma che Crasso fece comunque circolare; è probabile, comunque, che proprio lo scarso rilievo della questione dibattuta, unito alla fama ormai ampiamente acquisita dal nostro, lo indusse a divulgare il discorso sotto forma di *commentarius* leggermente più ampio del solito, vale a dire limitandosi a rimaneggiare superficialmente gli appunti che egli stesso aveva approntato prima di pronunciare il discorso. Diversa è invece la situazione per le altre tre orazioni: l'oraz. II, *De colonia Narbonensi*, fu pronunciata da Crasso quando questi aveva tra i ventitré e i ventisette anni, quindi in una fase della sua carriera nella quale egli doveva ancora farsi un nome sulla scena pubblica ed aveva tutto l'interesse a tramandare la memoria del successo che coronò il suo intervento (ciò spiega anche, probabilmente, la ragione della pubblicazione del discorso in forma completa); l'oraz. III, *Pro Licinia virgine Vestali*, al contrario si era conclusa con un fallimento (l'imputata era stata condannata a morte), pertanto Crasso desiderava probabilmente riscattare la memoria dell'imputata, che era sua cugina, e risollevarne la propria reputazione²²⁴; l'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, infine, stando alle nostre fonti rappresentò il capolavoro dell'eloquenza di Crasso, nonché probabilmente un altro grande successo, e questo era più che sufficiente a giustificare la scelta di una divulgazione delle parti del discorso ritenute più significative. A seguito di questo *exploit* oratorio, Crasso, ormai affermato sulla scena

²²⁴ Cfr. in questo senso già LEVICK 1971, pag. 175.

pubblica romana, dovette ridurre del tutto o quasi la pubblicazione delle proprie orazioni²²⁵.

Rimane a questo punto un'unica domanda a cui rispondere: perché Cicerone, come abbiamo visto, scrive che Crasso si dedicò a questa attività di divulgazione solo in giovane età e mai per discorsi giudiziari? Quanto alla questione del genere, abbiamo visto che secondo Jahn e Kroll²²⁶ Cicerone, parlando in *Orat.* 132, fr. 12-bis, di *Crassi perpauca* [...] *nec ea iudiciorum*, si riferirebbe non alle orazioni, bensì, come si deduce dalla frase precedente, agli *exempla* di *pathos* da queste deducibili: l'ipotesi è in sé plausibile, ma comunque incerta e forse non risolutiva. In generale, di contro, pienamente convincente e condivisibile ci sembra la pur breve notazione di Douglas²²⁷ che abbiamo riferito sopra: Cicerone, parlando di *adulescentia*, farebbe riferimento all'età fino ai trentaquattro anni (quindi includendo i tre discorsi che furono del tutto o in buona parte pubblicati da Crasso); i discorsi forensi effettivamente non erano mai stati divulgati dall'oratore, ma alcuni estratti erano stati tramandati per via orale; l'orazione contro Domizio Enobarbo²²⁸, pronunciata a quarantotto anni di età, era troppo "insubstantial" per potere, agli occhi dell'Arpinate, smentire quanto da lui affermato sull'età "adolescenziale" che Crasso aveva all'atto di trascrivere le proprie orazioni. In questo modo, ci sembra, tutte le testimonianze ciceroniane si conciliano in modo convincente e il quadro sulla questione della pubblicazione, da parte di Crasso, delle sue orazioni appare finalmente assumere dei contorni chiari.

si ex scriptis cognosci ipsi suis potuissent, minus hoc fortasse mihi esse putassem laborandum: se Crasso e Antonio avessero lasciato testimonianza scritta della loro eloquenza, afferma Cicerone, "io forse avrei ritenuto di non dovermi sottoporre a un tale lavoro" (NORCIO 1970, pag. 241; cfr. NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 307: "avrei sentito meno l'obbligo di accingermi a questa fatica"; Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 121: "forse mi sarei sentito meno in dovere di

²²⁵ Naturalmente l'intera questione va inquadrata nel contesto di alfabetizzazione e nascita di un pubblico letterario (fenomeni ancora ridotti, ma non inesistenti) che abbiamo cercato di ricostruire sopra.

²²⁶ JAHN-KROLL 1958, pag. 119.

²²⁷ DOUGLAS 1966, pag. 126.

²²⁸ Alla quale lo studioso inglese aggiunge anche quella in difesa di Cepione, la cui pubblicazione ci sembra però improbabile.

sottopormi a tale fatica"). Leggermente diversa è l'interpretazione di MAY-WISSE 2001, pag. 126: "I would perhaps have thought it less necessary to trouble over this last point".

sed cum alter non multum, quod quidem extaret, et id ipsum adulescens, alter nihil admodum scripti reliquisset: Crasso dunque aveva lasciato scritte solo poche orazioni e lo aveva fatto in età giovanile, mentre Antonio assolutamente nessuna (ma solo, emerge da Cic. *Brut.* 163, fr. 12, un manualetto di argomento retorico). L'inciso *quod quidem extaret* lascia supporre che di Crasso esistessero in precedenza altre orazioni, non conservatesi all'epoca in cui Cicerone si dedicava alla composizione delle sue opere retoriche (metà del I secolo a.C.): può darsi quindi che l'Arpinate avesse notizia di altri discorsi del suo maestro o che magari li avesse visionati durante gli studi giovanili svolti proprio in casa di Crasso. Secondo MÖLLER 2010, pag. 45, nota 60, il riferimento alla scarsezza (Crasso) o assenza (Antonio) di testimonianze scritte dei due oratori rientra nel processo di "socratizzazione" cui Cicerone sottopone nel *De oratore* Crasso e Antonio; su questo tema (in riferimento a Crasso), rimandiamo comunque al punto 3 dell'introduzione a Cic. *De orat.* III 2-6, fr. 41.

nihil admodum: ELLENDT 1841, pag. 102, intende il sintagma come equivalente a *fere nihil*, "quasi niente", in quanto Antonio aveva redatto un manualetto *de ratione dicendi*; PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 226, invece, lo traducono "so gut wie nichts"; WILKINS 1965, pag. 230, e LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 197, però, smentendo rispettivamente il primo Ellendt e gli altri Piderit e Harnecker, ritengono che il nesso significhi "assolutamente niente", in quanto il *libellus* di argomento retorico non permetteva inferenze sulle capacità oratorie del suo autore.

deberi hoc a me tantis hominum ingeniis putavi: il pronome *hoc* equivale a "this tribute" (WILKINS 1965, pag. 230): Cicerone si sente in dovere di tramandare la memoria di Crasso e Antonio, da lui profondamente stimati e ammirati sia in quanto suoi maestri sia in quanto grandissimi oratori.

ut, cum etiam nunc vivam illorum memoriam teneremus, hanc immortalem redderem, si possem: sebbene il ricordo di Crasso e Antonio fosse ancora vivo, la loro gloria, però, andava ormai spegnendosi, prossima ad essere sommersa dall'oblio e dal silenzio (§ 7): ciò rendeva ancora più urgente in Cicerone il dovere morale di fare in modo che i posteri non dimenticassero chi erano stati i grandi Crasso e Antonio.

I. IN C. PAPIRIUM CARBONEM

INTRODUZIONE

➤ Numero del processo in ALEXANDER 1990: 30

➤ Data: 119 a.C.

Sulla datazione del processo le fonti antiche forniscono due informazioni divergenti: da un lato Cicerone (*De orat.* III 74, fr. 13-bis) afferma che Crasso accusò Carbone quando aveva ventun anni, quindi nel 119, dall'altro Tacito (*Dial.* XXXIV 7, fr. 13-ter) parla invece di diciannove anni di età, risalendo al 121. La critica è però concorde nel prestare fede alla testimonianza dell'Arpinate²²⁹, basandosi sostanzialmente su due considerazioni. Innanzitutto, come notavano già Piderit e Harnecker²³⁰, Cicerone in *De orat.* I 121, fr. 14-bis, informa che in occasione del processo il presidente del tribunale era Quinto Fabio Massimo Eburneo, che fu pretore appunto nel 119 e dovette presiedere in questa veste la giuria giudicante; d'altra parte, però, va detto che la collocazione della pretura di questo personaggio è solo indiziaria, fondata sulla data (certa) del consolato, il 116, e non a caso Broughton²³¹ nel suo repertorio di magistrati repubblicani ("The magistrates of the Roman Republic") scrive "I have listed this praetorship under the latest possible date". Inappuntabile appare però l'altro elemento a sostegno del 119²³². Attaccando Carbone, Crasso afferma: *non si Opimium defendisti, Carbo, idcirco te isti bonum civem putabunt* (Cic. *De orat.* II 170, fr. 14); se ne deduce che il processo intentato dal nostro a Carbone era successivo a quello nel quale quest'ultimo si era incaricato di difendere Opimio, che sappiamo per certo essersi svolto nel 120, anno del consolato di Carbone. Da ciò si evince che il processo che, stando alle nostre fonti, vide il debutto oratorio del nostro dovette svolgersi nell'anno 119 e non nel 121.

➤ Imputazione: *de repetundis* (?).

²²⁹ L'unica parziale eccezione che abbiamo riscontrato è data da Broughton in MRR 1951, pag. 527, che si basa solo su Tacito e dunque ritiene Crasso diciannovenne, anche se di fatto colloca comunque il processo nel 119.

²³⁰ PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 130.

²³¹ MRR 1951, pag. 527, nota 2.

²³² Si tratta di una considerazione che risale a NIPPERDEII 1877, pag. 324.

I.

Sulla questione del capo d'accusa in base al quale Carbone fu citato in giudizio da Crasso la critica appare sostanzialmente divisa a metà tra coloro i quali propongono il *crimen repetundarum* e chi invece opta per il *crimen maiestatis*. Sulla configurazione del primo ci soffermeremo più diffusamente nella "Premessa" all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, par. II; per adesso precisiamo soltanto che con il termine *repetundae* si indica comunemente il reato di concussione o, meglio, malversazione, consistente nell'appropriazione indebita di denaro o altri beni operata da un magistrato provinciale romano in forza della propria autorità e che la pena prevista consisteva in un'ammenda pecuniaria pari o (a partire dal 123) doppia rispetto al valore dei beni sottratti. Quanto alla *maiestas*, si trattava di un "delitto consistente nell'abuso dei poteri conferiti a magistrati del popolo romano e nella conseguente lesione della dignità di quest'ultimo"²³³; chi era riconosciuto colpevole di questo reato era condannato a morte, evitabile in caso di auto-esilio (*aqua et igni interdictio*).

Iniziando proprio da quest'ultima imputazione, notiamo anzitutto che essa, data la vaghezza della sua definizione, era applicabile ad una gamma relativamente varia di accuse; anche in base a ciò, probabilmente, una buona parte della critica la ha riferita, in alcuni casi in via ipotetica, al caso di Carbone. Si tratta, relativamente alla bibliografia da noi consultata e in ordine puramente cronologico, dei seguenti studiosi: Ellendt; Meyer; Piderit e Harnecker; Cima ("per la parte da lui [*scil.* Carbone] presa nella sedizione dei Gracchi")²³⁴; Krueger; Häpke; Münzer; Broughton; Wilkins (essendo Carbone stato console l'anno prima del processo, un'incriminazione *repetundarum* non pare plausibile); Douglas; Malcovati; Steel; Marchese; Narducci²³⁵. A questi studiosi se ne possono probabilmente aggiungere altri, i quali, pur non avendo parlato esplicitamente di *maiestas* o fatto uso di termini corrispondenti quali "lesa maestà",

²³³ DEL GIUDICE 2010, pag. 142. Cfr. *Rhet. Her.* II 17, dove si propongono in un ipotetico confronto tra parti due definizioni del reato (*maiestatem is minuit, qui ea tollit, ex quibus rebus civitatis amplitudo constat; maiestatem is minuit, qui amplitudinem civitatis detrimento adficit*) e *Cic. Inv.* II 53 (*maiestatem minuere est de dignitate aut amplitudine aut potestate populi aut eorum, quibus populus potestatem dedit, aliquid derogare*).

²³⁴ Sulle vicende biografiche di Carbone torneremo più estesamente nella "Premessa", par. II, punti 2 - 5.

²³⁵ ELLENDT 1841, pag. 44; MEYERUS 1842, pag. 214; PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 130; CIMA 1903, pag. 142; KRUEGER 1909, pag. 36; RE XIII.1, col. 254; RE XVIII.3, col. 1020; MRR 1951, pag. 526; WILKINS 1965, pag. 8, nota 2; DOUGLAS 1966, pag. 87; ORF 1976, pag. 240; STEEL 2007, pag. 242; MARCHESE 2011, pag. 313; NARDUCCI 2013, pag. 185, nota 318.

"treason" o "high treason", hanno tuttavia fatto riferimento a capi d'accusa che sembrano senz'altro potersi e anzi doversi ricondurre a questa categoria. Così, secondo Söderholm²³⁶, Carbone sarebbe stato processato per aver preso parte alla sedizione di Tiberio Gracco; secondo Michel e Lenaz²³⁷, per aver partecipato all'omicidio di Scipione Emiliano; secondo Ferrero e Zorzetti²³⁸, "per le violenze commesse sotto il suo tribunato del 131 favorendo la politica graccana"; secondo Calcante²³⁹, per "esser stato coinvolto nelle sedizioni dei Gracchi"; secondo Narducci²⁴⁰, per sedizione; secondo Li Causi²⁴¹, infine, per essere uno degli assassini di Scipione Emiliano²⁴².

Di contro, meno folta –ma comunque ben rappresentata– appare la schiera di coloro i quali si sono detti propensi o convinti che l'imputazione fosse *repetundarum*²⁴³. Fraccaro²⁴⁴ ha scritto che se Carbone fosse stato accusato *de maiestate*, il processo si sarebbe svolto in una *quaestio extraordinaria*, come probabilmente non è, e che l'accusa non fu di assassinio. Gruen²⁴⁵, invece, rileva che nel 119 il *crimen maiestatis* non era ancora nato e che quindi il processo, se fosse stato *de maiestate*, si sarebbe svolto dinanzi al popolo (ipotesi poco probabile, se si tiene conto che l'anno precedente un processo pressoché identico contro Opimio, difeso proprio da Carbone, era fallito, e che Cicerone in *Brut.* 103, fr. 14-quater, parla di *iudices*) oppure presso una *quaestio extraordinaria*, come non sembra essere; inoltre il riferimento alla morte di Scipione che Crasso fece nel suo discorso di accusa (cfr. *Cic. De orat.* II 170, fr. 14) era inevitabile, ma ciò non vuol dire che Carbone sia stato accusato di *maiestas*, anzi, se fosse stato citato in giudizio per la morte di Scipione, le fonti lo preciserebbero; il processo nacque dunque da una magistratura provinciale, successiva alla pretura, di cui non siamo informati. Favorevoli alla tesi di

²³⁶ SÖDERHOLM 1853, pag. 24.

²³⁷ MICHEL 1962, pag. 110; LENAZ-DESSÌ 1994, pag. 163, nota 7.

²³⁸ FERRERO-ZORZETTI 1995, pag. 716.

²³⁹ CALCANTE 2007, pag. 1777, nota 13 (ad Quint. X 7, 27).

²⁴⁰ NARDUCCI-RESTA BARRILE 2011, pag. 269, nota 47.

²⁴¹ LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 398.

²⁴² Non è chiaro se a questi studiosi si possa aggiungere anche PICHON 1904, pag. 40, stando al quale a Carbone si rinfacciava di aver deplorato la morte di Tiberio Gracco e di aver fatto stabilire il voto a scrutinio segreto nei comizi, provvedimento che conferiva una maggiore indipendenza al popolo e quindi minava l'autorità del senato.

²⁴³ Il riferimento normativo sarebbe dunque rappresentato dalla *lex Acilia repetundarum*, sulla quale cfr. la "Premessa" all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, par. II, punto 1.

²⁴⁴ FRACCARO 1912, pagg. 445-447.

²⁴⁵ GRUEN 1968 [2], pagg. 108-109.

I. IN C. PAPIRIUM CARBONEM

un'incriminazione *repetundarum*, poi, si sono detti anche Gabba; David; Alexander, il quale si basa anche sulla testimonianza di Val. Max. VI 5, 6, fr. 14-ter (uno schiavo di Carbone portò a Crasso un cofanetto contenente delle prove a carico del suo padrone, ma l'accusatore rifiutò di servirsene), la quale fa comprendere che dovevano essere determinanti delle prove in un certo senso materiali; Dyck; Leeman, Pinkster e Wisse; Cavarzere²⁴⁶.

Incerti tra le due ipotesi si sono detti Bellardi e Fiocchi²⁴⁷. Oette²⁴⁸, infine, ha rifiutato l'ipotesi di un'imputazione per *maiestas*, riconoscendo però di non essere in grado di proporre alternative plausibili.

II.

1. Cercando di avanzare delle riflessioni sull'argomento, va detto anzitutto che la questione è senza dubbio complessa, anche in virtù della frammentarietà delle fonti in nostro possesso, pertanto la nostra proposta intende configurarsi semplicemente come un'ipotesi, a nostro parere fondata ma comunque evidentemente passibile di discussione. Ad accentuare la difficoltà di risolvere il problema, poi, c'è anche la constatazione²⁴⁹ che i due capi d'accusa ascritti dalla critica a Carbone hanno degli innegabili tratti in comune: in particolare entrambi si applicavano solo a magistrati e senatori e inoltre alcuni reati, ad esempio portare un esercito fuori dalla propria provincia o fare guerra senza istruzioni del popolo e del senato di Roma, erano inquadrabili come crimini tanto di *maiestas* quanto di *repetundae*. Nessuna delle due posizioni della critica, pertanto, appare del tutto fuori luogo e solo delle deduzioni si possono tentare sulla questione.

Prima di esaminare i *pro* e *contra* di ciascuna delle due ipotesi, però, pare opportuna un'ulteriore precisazione. Il processo a carico di Carbone si svolse nel 119, dunque poco dopo il termine dell'esperienza graccana: a quest'epoca l'unica *quaestio perpetua*, vale a dire l'unico tribunale permanente, esistente era quella che giudicava i reati di malversazione (*repetundae*, appunto), mentre per gli altri delitti erano previste diverse forme di amministrazione della giustizia. Una *quaestio perpetua maiestatis*, in

²⁴⁶ GABBA 1972, pag. 769; DAVID 1979, pag. 146; ALEXANDER 1990, pag. 16; DYCK 1996, pag. 429; LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 269; CAVARZERE 2000, pag. 109.

²⁴⁷ BELLARDI 2002 pag. 780, nota 2; FIOCCHI-MARINONE-VOTTERO 2013, pag. 550, nota 1.

²⁴⁸ OETTE 1873, pagg. 15-17.

²⁴⁹ Che riprendiamo da CLOUD 2006, pagg. 514 e 518.

particolare, sarebbe nata solo nel 103 o nel 100 con Saturnino, mentre prima di quella data le offese al popolo romano rientravano nella categoria della *perduellio*, sostanzialmente equivalente (per *perduellio* si intende genericamente un "delitto contro lo Stato, dal contenuto vasto ed eterogeneo", che "in senso lato, può essere identificato come alto tradimento ed attentato all'ordine costituito dello Stato"²⁵⁰): nel *crimen maiestatis*, dunque, "finì, col tempo, per confluire anche l'antica *perduellio*"²⁵¹, che era giudicata dal popolo riunito in assemblea (*iudicium populi*)²⁵². Può questa considerazione indurre a scartare *a priori* l'idea di un processo *maiestatis* o, meglio, a sostituirla con l'ipotesi di un processo *perduellionis*? La risposta è senza dubbio negativa. Se la causa avesse avuto una simile configurazione, infatti, essa si sarebbe svolta, come abbiamo detto, al cospetto del popolo; d'altra parte Cicerone lascia intendere in due diverse sedi che il giudizio era spettato non al popolo ma a dei giudici –possiamo dire, con una certa dose di anacronismo– professionisti: in *De orat.* I 121, fr. 14-bis, dove si parla di un *consilium* sciolto dal pretore che presiedeva la giuria²⁵³, e in *Brut.* 103, fr. 14-quater, in riferimento al suicidio dell'imputato e al rigore dei giudici (*morte voluntaria se a severitate iudicum vindicavit*). Il dibattimento, dunque, ebbe certamente luogo presso un tribunale (nell'accezione in cui il termine può essere usato per l'antica Roma), che, se l'imputazione fu effettivamente di *maiestas*, dovette necessariamente configurarsi come una *quaestio extraordinaria*.

2. Date queste premesse e tenuto conto del fatto che ovviamente il capo d'accusa ascritto all'imputato doveva possedere una certa plausibilità, possiamo provare ad enucleare alcuni argomenti favorevoli o contrari a ciascuno dei due *crimina* ipotizzati dalla critica. A sostegno dell'ipotesi di un'imputazione *maiestatis* sembrano potersi addurre sostanzialmente due considerazioni: da un lato il fatto che nessuna fonte ci informa che Carbone abbia ricoperto una qualche amministrazione provinciale (prerequisito imprescindibile per un'accusa di *repetundae*); dall'altro la constatazione che nella temperie politica dell'epoca al personaggio erano rivolte, in riferimento alla

²⁵⁰ DEL GIUDICE 2010, pag. 391.

²⁵¹ DEL GIUDICE 2010, pag. 142. Sulla nascita dei tribunali permanenti si veda la "Premessa" all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, par. II, punto 1; sulla data e le motivazioni che indussero alla creazione di una *quaestio maiestatis*, invece, cfr. CLOUD 2006, pagg. 518-520.

²⁵² Sul *iudicium* (o meglio sui *iudicia*) *populi* cfr. CLOUD 2006, pagg. 501-503.

²⁵³ Che questo consiglio vada identificato con i componenti della giuria è interpretazione già di ELLENDT 1841, pag. 44.

sua iniziale militanza graccana, accuse che ben potrebbero conciliarsi con un'incriminazione per lesa maestà: si tratta, in particolare, dell'etichetta, a lui applicata, di sedizioso e soprattutto dei sospetti sulla sua partecipazione al (presunto?) omicidio di Scipione Emiliano. Queste considerazioni, ci sembra, potrebbero costituire degli elementi a sostegno dell'idea di una citazione in giudizio *maiestatis*, tesi che sicuramente appare la più plausibile attenendosi alla natura della documentazione in nostro possesso sul personaggio.

D'altra parte, una riflessione più attenta ad alcuni particolari del processo e al tempo stesso meno strettamente limitata ai ragguagli sul personaggio forniti sulla tradizione antica (in buona parte fondati, ma comunque ridotti) sembra a nostro parere indurre ad interpretare diversamente il processo intentato da Crasso e a scartare l'ipotesi dell'imputazione *maiestatis* come una forma –ci sia concessa l'analogia– di *lectio facilior*, a favore della meno intuitiva ma forse più corretta idea di un processo per malversazione. Va rilevato innanzitutto che la mancata conoscenza, da parte nostra, di una magistratura provinciale rivestita da Carbone probabilmente non costituisce in alcun modo una prova (che sarebbe comunque *ex silentio*), dal momento che, come già notava Münzer²⁵⁴, per gli anni che vanno dal 129 al 121 (un lasso di tempo tutt'altro che ristretto) noi non sappiamo quasi niente della carriera del personaggio: nulla dunque vieta di ipotizzare per questi anni una simile carica. Tra l'altro, va detto che l'unica informazione a noi nota in relazione a questo periodo sembra tutt'altro che in contrasto con l'idea di una magistratura provinciale: in un anno imprecisato (124? 123?)²⁵⁵, infatti, Carbone ottenne la pretura e già Fraccaro²⁵⁶ riteneva che l'accusa (ovviamente *de repetundis*) fosse "dipendente non dal consolato, ma dalla pretura"; non è impossibile, pertanto, che Carbone, in qualità di pretore (se *praetor peregrinus*²⁵⁷) o forse di propretore, possa aver amministrato una provincia e così aver dato adito, per sue effettive colpe o per una vendetta politica, ad accuse di malversazione²⁵⁸.

²⁵⁴ RE XVIII.3, col. 1019.

²⁵⁵ Come detto, per le vicende biografiche del personaggio si veda *infra*.

²⁵⁶ FRACCARO 1912, pag. 447.

²⁵⁷ Al quale spettava "l'esercizio della giurisdizione nelle controversie tra cittadini romani e stranieri o tra stranieri" (DEL GIUDICE 2010, pag. 412).

²⁵⁸ Che l'operato di un magistrato romano in una provincia potesse condurre ad una sua citazione in giudizio, anche indipendentemente da sue effettive colpe, è attestato soprattutto dal noto caso di

A favore della tesi *repetundarum*, poi, si pone forse una considerazione di ordine cronologico: se Carbone fosse accusato per eventi relativi, ad esempio, alla pretura o alla propretura, l'intervallo temporale tra questi e il processo sarebbe di tre/cinque anni; qualora invece la causa si fondasse sulla turbolenza dell'azione politica dispiegata da Carbone come graccano o sulla partecipazione all'omicidio di Scipione, questo lasso si amplierebbe fino a dieci o forse dodici anni. Per quanto la possibilità di una citazione in giudizio *de maiestate* ritardata di anni rispetto ai fatti non sia del tutto da escludere (come dimostra la vicenda di Caio Norbano, accusato nel 95 per fatti risalenti al 103²⁵⁹), tuttavia va detto che un differimento tanto ampio, se non del tutto inverosimile, non appare molto plausibile. D'altra parte non è impossibile che l'accusa, se di lesa maestà, si fondasse non sugli eventi di un decennio prima, ma sulla difesa di Opimio pronunciata l'anno precedente (120 a.C.), che mirando a salvaguardare colui che aveva ucciso Caio Gracco ben potrebbe configurarsi, agli occhi dell'accusatore, come un atto di lesa maestà.

Oltre a ciò, anche da alcuni dettagli relativi allo svolgimento e ai contorni del processo sembrano potersi evincere prove a sostegno della tesi della malversazione. Non rientra in questo novero, però, l'episodio dello schiavo e del cofanetto cui abbia fatto riferimento sopra (cfr. Val. Max. VI 5, 6, fr. 14-ter): a tale proposito precisiamo che sebbene, come spiegheremo nell'introduzione al passo, sulla storicità della vicenda sembri lecito nutrire qualche dubbio, tuttavia l'episodio, quand'anche inventato, doveva necessariamente risultare quanto meno plausibile. Al riguardo Alexander²⁶⁰ scrive: "The fact that a slave of Carbo brought Crassus a *scrinium* full of material damaging to the defendant (V. Max. 6.5.6) suggests a crime in which records would be crucial, such as extortion". È però vero che la tesi opposta, quella di un processo *maiestatis*, non risulta del tutto scartata in base a questa testimonianza: si potrebbe pensare anche, infatti, che il servo recasse con sé non dei documenti ufficiali, bensì, ad esempio, delle scritture private, come delle epistole indirizzate ad amici o compagni –

Rutilio Rufo, processato nel 92 per volere dei pubblicani dopo essere stato legato di Scevola il Pontefice in Asia (cfr. il commento a *P. Rutilius Rufus homo doctus et philosophiae deditus* in Cic. *De orat.* I 227, fr. 24-bis), e forse anche dal figlio dello stesso Carbone, che nel 95 o 94 seguì Crasso in Gallia allo scopo di coglierlo in fallo e poterlo poi citare in giudizio, appunto, per malversazione (cfr. Val. Max. III 7, 6, fr. 14-sexies).

²⁵⁹ Cfr. i passi raccolti in ORF 1976, pagg. 229-233; altri casi di ritardi, da imputare a "political reasons", sono citati in MARSHALL 1976 [2], pag. 122, nota 21.

²⁶⁰ ALEXANDER 1990, pag. 16.

per così dire— di partito, nelle quali Carbone avrebbe ammesso il proprio crimine fidando nella segretezza della comunicazione.

Più concreta, a nostro parere, è però la considerazione della modalità procedurale del processo, argomento sul quale le fonti forniscono alcune informazioni sparse: in particolare, come abbiamo visto, Cicerone parla esplicitamente di un *consilium* sciolto dal presidente della giuria e, in altra sede, di giudici, pertanto la causa dovette necessariamente svolgersi presso una *quaestio*, non dinanzi al popolo (tra l'altro, come rilevato da Gruen, incriminare Carbone dinanzi al popolo dopo che egli l'anno precedente nella medesima sede aveva ottenuto l'assoluzione di Opimio sarebbe stato senza dubbio un passo falso per l'accusatore). Se il capo d'imputazione fosse consistito nella lesa maestà, reato per il quale ancora non esisteva un tribunale permanente, il processo avrebbe avuto luogo senz'altro presso una *quaestio extraordinaria*; a differenza di altri episodi del II secolo (186 a.C.: repressione dei Baccanali; 184, 180 e 152 a.C.: processi per veneficio; 138 a.C.: procedura per avvenimenti nella Sila; 132 a.C.: persecuzione dei seguaci di Tiberio Gracco), però, in questo caso nessuna fonte antica menziona l'istituzione di una simile procedura, il che effettivamente sembra strano, data la sua eccezionalità. Per quanto si tratti evidentemente di una prova *ex silentio*, comunque, anche questo argomento sembra far propendere per l'ipotesi delle *repetundae*.

Su un altro punto, poi, Gruen sembra aver visto giusto: contrariamente a quanto asserito da alcuni studiosi, assolutamente da escludere sembra l'idea che Carbone sia stato processato come autore o complice dell'omicidio di Scipione Emiliano. Il riferimento a questa vicenda che compare nelle parole pronunciate da Crasso secondo Cic. *De orat.* II 170, fr. 14, infatti, era senz'altro prevedibile, ma ciò non depone affatto a favore dell'idea di un processo *maiestatis*: non solo, infatti, come rileva lo studioso, le testimonianze antiche darebbero probabilmente notizia di un simile processo, in virtù della fama non solo dell'imputato ma soprattutto del defunto, ma inoltre, ci sembra, il fatto stesso che Crasso, stando almeno a quanto trasmette Cicerone, ne faccia menzione in una lista di comportamenti attestanti la sostanziale *popularitas* dell'imputato induce a ritenere che quest'accusa, posta sullo stesso piano di altre, non costituisse la vera imputazione attribuita a Carbone.

I. IN C. PAPIRIUM CARBONEM

Come si vede, in conclusione, la questione del capo d'imputazione in base al quale Crasso nel 119 portò alla sbarra l'ex console Carbone è senza dubbio complessa e degli argomenti citati a sostegno della tesi di un processo *repetundarum* non tutti risultano –va ammesso– parimenti probanti. Ci sembra, tuttavia, che la gran quantità di elementi addotti a puntellare questa convinzione risulti discretamente convincente: se la maggior parte degli studiosi ha ipotizzato un'incriminazione di lesa maestà, ciò probabilmente è da ascrivere alla natura incerta ed imprecisa delle nostre fonti, le quali forniscono ragguagli soprattutto sul periodo in cui Carbone fu fervente ed attivo gracciano. Più plausibile, però, per i motivi discussi, sembra l'ipotesi che Crasso, stabilendo di dare inizio alla propria carriera pubblica tramite la citazione in giudizio per motivi politici dell'ex console rinnegato, facesse ricorso non a quelle vicende, bensì ad una gestione provinciale per noi ignota, ma verosimilmente foriera di elementi che giustificassero un'incriminazione. Sebbene la nostra –lo ripetiamo– sia solo un'ipotesi, ci sembra di poter affermare con un certo grado di verosimiglianza che il capo d'accusa di Carbone, citato in giudizio da Crasso, fu *repetundae*.

- *Reus*: C. Papirio Carbone (RE XVIII.3, *Papirius* 33, coll. 1015-1020).
- *Avvocato del reus*: C. Papirio Carbone (?)²⁶¹.
- *Accusator*: L. Licinio Crasso.
- *Esito*: Suicidio dell'imputato.
- *Premessa*

I.

Crasso esordì nel foro romano quando era ancora molto giovane, a ventun anni, vale a dire nel 119 a.C.: siamo nel periodo in cui a Roma era da poco terminata l'esperienza, in un certo senso epocale, dei Gracchi e le sue conseguenze erano ancora

²⁶¹ Date le eccellenti capacità oratorie dell'imputato, sulle quali torneremo a breve, non è impossibile che egli contasse di difendersi autonomamente dalla accuse rivoltegli, anche se, come rileva MEYERUS 1842, pag. 214, non è noto se egli pronunciò il discorso di difesa o si suicidò prima di farlo (la Malcovati in ORF 1976, pagg. 152-155, non menziona l'esistenza di un simile discorso).

bene evidenti nell'*urbs*. Tiberio e Caio, infatti, erano stati i primi esponenti politici a portare davvero alla ribalta, nella scena politica cittadina, lo schieramento comunemente noto come *populares*, nonché i primi –e forse gli unici– personaggi che seppero e vollero –usando un'espressione moderna– porre al centro dell'agenda politica temi che interessassero davvero la massa popolare e tentassero concretamente di porre dei rimedi alla miseria o comunque alle difficoltà nelle quali essa si dibatteva. I progetti dei due fratelli, che oltre ad essere intelligenti uomini politici si distinsero anche per la loro eloquenza²⁶², finirono però per incontrare la netta opposizione dei nobili più conservatori, che spensero nel sangue le esperienze di entrambi. Per quanto riguarda l'impianto normativo promosso da Caio (il più ingegnoso ed eloquente dei due fratelli, oltre che il più vicino per operato e cronologia a Carbone e Crasso), però, la critica sembra propensa a ritenere che esso non venne smantellato del tutto dagli ottimati ritornati padroni della situazione, bensì rimase in qualche misura in vita, probabilmente per l'impossibilità di ripristinare lo *status quo ante* e cancellare del tutto l'esperienza di Caio.

Così –sintetizziamo alcune posizioni della critica– Cima²⁶³ scrive che dopo la morte di Caio Gracco quasi tutto il suo edificio crollò, ma rimasero operanti due leggi (la *lex frumentaria* e la *iudiciaria*²⁶⁴), che non solo erano le meno utili alla repubblica, ma anzi ebbero effetti dannosi, permettendo alla plebe di spadroneggiare in città e ai pubblicani di curare indisturbati i propri interessi; l'aristocrazia vittoriosa, d'altra parte, si dedicò in quegli anni a perseguire gli amici di Caio. Pareti²⁶⁵, invece, rileva che dopo la fine violenta di Caio Gracco Roma versava in uno stato di smarrimento e che l'assestamento della situazione equivalse ad un sopravvento degli ottimati moderati, guidati dalla famiglia dei Metelli, i quali non solo ottennero diversi consolati per i propri membri, ma riuscirono anche ad assicurarsi, soprattutto per gli anni 121 e 120, altri magistrati a loro favorevoli, come i *triumviri agris dandis* (tra i quali Carbone) e i tribuni della plebe. In questo contesto l'abrogazione della legislazione del minore dei Gracchi fu solo parziale: restarono operative, infatti, la *lex de provinciis* e le *leges*

²⁶² Sulle doti oratorie di Tiberio cfr. Cic. *Brut.* 103-104, su quelle di Caio *ibid.* 125-126; frammenti e testimonianze della loro eloquenza sono raccolti in ORF 1976, pagg. 145-152 e 174-198.

²⁶³ CIMA 1903, pagg. 141-142.

²⁶⁴ Su quest'ultima si veda l'ampia discussione nella "Premessa" all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, par. II, punto 1.

²⁶⁵ PARETI 1953, pagg. 387-391.

agrariae. Gruen²⁶⁶, poi, ha evidenziato come la sconfitta di Caio sia da ascrivere all'unità degli ottimati, che accantonarono le lotte interne per lo scontro contro un nemico comune, e all'abbandono della sua causa da parte dell'ordine equestre –il quale si rese conto che l'oligarchia non avrebbe toccato il controllo delle corti e dell'Asia–, della plebe –contraria al progetto di Caio di estendere ai non Romani il diritto di voto– e dei Latini –che avevano ormai ottenuto una maggiore partecipazione alla politica dell'*urbs*, nonché il diritto di *provocatio*–. Ottenuta la soppressione di Caio, il senato comunque tornò a dividersi, dando vita sostanzialmente a due fazioni: una favorevole agli Scipioni (alla quale apparteneva Opimio, il console del 121 che aveva diretto le operazioni contro Caio Gracco e che, processato, sarà difeso da Carbone) e una contraria (rappresentata dai Metelli). Gabba²⁶⁷, infine –chiudiamo con lui questa breve panoramica generale–, vede a seguito del fallimento dell'azione politica di Caio Gracco un ostinato tentativo dell'oligarchia di smantellare la legislazione graccana e nota che la riforma agraria effettivamente era anacronistica e non economica, per quanto tuttavia rispondesse a esigenze di terre reali e sentite; col tempo, comunque, questa reazione antigraccana si attenuò.

Senza entrare specificamente nel merito delle questioni presentate, che ci interessano in quanto attinenti al quadro storico di riferimento in cui operò Carbone ed in cui, soprattutto, si inserì la sua incriminazione da parte di Crasso, rileviamo soltanto che a partire almeno dal 133, anno del tribunato di Tiberio, Roma fu profondamente trasformata nelle sue condizioni politiche e sociali: ripartizioni di terre, distribuzioni di frumento, trasferimento delle giurie dai senatori ai cavalieri, lavori pubblici, deduzioni coloniali furono solo i principali aspetti di una legislazione (ideata e attuata soprattutto da Caio) che mirava a venire incontro alle istanze del popolo e a risolvere alcuni problemi creatisi, nel II secolo, dopo la rapida espansione nel Mediterraneo seguita alla definitiva sconfitta di Cartagine e alla conquista dell'Oriente. Eliminati con la violenza entrambi i fratelli, l'ala più conservatrice del senato (gli ottimati), capeggiata dai Metelli, riprese il controllo della situazione e tentò di smantellare le novità introdotte da quelli, ma non poté o non volle cancellare del tutto la loro esperienza: essa, infatti, aveva portato alla luce con grande evidenza alcune

²⁶⁶ GRUEN 1968 [2], pagg. 106-107.

²⁶⁷ GABBA 1972, pagg. 765-769.

I. IN C. PAPIRIUM CARBONEM

questioni pressanti, che non potevano più essere trascurate. In questo contesto si inquadrano sia il già citato processo ad Opimio sia soprattutto l'incriminazione di Carbone da parte di Crasso, la quale segnò il debutto sulla scena pubblica del nostro.

II.

1. Inaugurando uno schema che seguiremo anche nelle premesse alle successive orazioni di Crasso, forniamo qui qualche cenno, prima che sul processo (e sul discorso) in sé, sui personaggi ad esso connessi. Nel caso in esame si tratta, a quanto sembra di poter dedurre, di due sole persone: l'accusatore Crasso e l'imputato Carbone. Date la rinomanza e le qualità oratorie di Carbone, infatti, è ipotizzabile che egli, posto sotto processo, non intendesse fare affidamento sulla difesa di un avvocato (*patronus* o *defensor*), ma piuttosto tentare di discolarsi da sé, per quanto, come abbiamo visto, sia incerto se riuscì a pronunciare il proprio discorso di difesa o piuttosto decidesse di darsi la morte prima di farlo, consapevole di essere comunque destinato alla condanna. Quand'anche Carbone, nel processo in esame, non pensasse ad un'autodifesa e si fosse rivolto ad un patrono, comunque, di costui nulla sappiamo, pertanto la nostra analisi preliminare di carattere biografico non può che vertere sul solo imputato: Caio Papirio Carbone.

Le principali fonti letterarie latine delle quali ci serviremo per il resoconto che segue, relative al personaggio e alle vicende a lui connesse (escludendo per il momento il procedimento intentatogli da Crasso), sono le seguenti²⁶⁸: Lucil. 1313 ed. Marx (tratto da Cic. *Nat.* I 63); Cic. *Sest.* 140; *De orat.* I 40, fr. 13-quinquies, I 154, II 106, II 132, II 165, II 169 e III 28; *Mil.* 8; *Leg.* III 35; *Part.* 106; *Brut.* 96, 103-106²⁶⁹ e 128; *Amic.* 39 e 96; *Fam.* IX 21, 3, fr. 14-quinquies; *Q. fr.* II 3, 3; *Liv. perioch.* 59 e 61; Val. Max. VI 2, 3; Vell. II 4, 4; Quint. X 7, 27; Tac. *Dial.* XVIII 1. A queste si può aggiungere una fonte greca, per la precisione appianea: *Civ.* I 73. Da questi passi, come vedremo, emerge la figura di un politico assolutamente di rilievo nella Roma dell'età graccana e post-graccana, oltre che di un oratore eccellente. Il fatto, però, che la maggior parte delle informazioni in nostro possesso derivi, come si nota facilmente, da Cicerone ha indotto Münzer²⁷⁰ ad evidenziare (pare soprattutto in riferimento ai giudizi di stampo

²⁶⁸ Per un elenco più approfondito si rimanda alla succitata voce della "Realencyclopädie".

²⁶⁹ Una parte del § 103 corrisponde al fr. 14-quater.

²⁷⁰ Per quanto segue, si veda RE XVIII.3, coll. 1015-1016.

culturale e retorico) che l'Arpinate non costituisce una fonte affidabile, in quanto si basa su ricordi d'infanzia: ciò si evince soprattutto dal paragrafo II 9 del *De oratore*, dove l'autore spiega che la propria ricostruzione dell'eloquenza di Crasso e Antonio, i protagonisti dell'opera, è convalidata dal fatto che alcune persone che hanno avuto modo di ascoltarli di persona sono ancora vivi, mentre egli potrebbe inventare di sana pianta se parlasse, ad esempio, di Servio Galba o di Caio Carbone, dal momento che coloro che li hanno ascoltati non vivono più. Tra l'altro, in *Brut.* 104 l'Arpinate afferma che di Carbone esistevano ancora, alla sua epoca, discorsi scritti, ma non cita nemmeno un titolo né noi abbiamo altre informazioni su alcun discorso giudiziario o deliberativo pronunciato dal personaggio (solo del discorso in difesa di Opimio sappiamo qualcosa, ma Cicerone si limita a fornire dei ragguagli generali e due brevi estratti, quindi è incerto se poteva leggerne l'intero testo o semplicemente un riassunto contenente alcune citazioni ritenute significative). Tra le altre fonti che informano del personaggio, infine, una buona parte (Quintiliano, Tacito, Velleio) si basa sullo stesso Cicerone, pertanto il loro valore documentario è riflesso di quello dell'Arpinate. A queste considerazioni si può aggiungere, sulla scorta di Fraccaro²⁷¹, che in *Brut.* 105 Cicerone cita come garanzia delle proprie affermazioni sull'eloquenza di Carbone un suo amico di nome Lucio Gellio, che raccontava di essere stato al seguito di quello durante il suo consolato (nel 120) e che, nato verso il 140, sappiamo essere vissuto all'incirca fino alla metà del I secolo. Questo Gellio è forse un autore di annali o di memorie ed è ipotizzabile che Cicerone si basi sostanzialmente sulla sua opera, o meglio su un'epitome di quella, come risulterebbe dal fatto che i suoi giudizi su Carbone sarebbero tra loro simili e in una certa misura ripetitivi: egli parla infatti da un lato della sua eloquenza canora e veemente (cfr. *De orat.* III 28, *Brut.* 105), dall'altro delle sue esercitazioni retoriche (*De orat.* I 154, *Brut.* 105); e il fatto che determinate considerazioni compaiano già nel *De oratore* permette di escludere che esse derivino dalle letture cui l'autore si dedicò in prospettiva della composizione del *Brutus*. Questa caratterizzazione –precisa inoltre Fraccaro– sarebbe inoltre "indegna dello stile di Cicerone" (pag. 327) e accosterebbe sotto l'autorità di Gellio giudizi sulla voce e quindi sull'*actio* di Carbone ad altri che potrebbero derivare invece da un'effettiva lettura.

²⁷¹ FRACCARO 1912, pagg. 327 e 438-439.

"Tutto ciò non può far pensare sempre ad un giudizio di Cicerone che risulti immediatamente dalla lettura espressamente fatta dei testi" (*ibid.*): almeno in parte l'Arpinate doveva conoscere l'oratoria di Carbone solo per via indiretta. Di stampo simile sono poi le considerazioni di Lockyer²⁷²: studiando l'uso ciceroniano della tecnica della memoria, lo studioso rileva che spesso, soprattutto –ma non solo– nel *Brutus*, l'Arpinate finge di basare le proprie considerazioni su una trasmissione orale, ma in realtà tiene presenti fonti scritte, vale a dire –per quanto riguarda l'eloquenza– testi di orazioni e giudizi di critici antichi. Gli antichi, comunque, erano consapevoli che spesso la "fiction of memory" (pag. 102) celava l'impiego di fonti scritte. Quanto al *Brutus*, poi, spesso i personaggi del dialogo citano testimonianze orali lì dove in realtà l'autore faceva riferimento ad una fonte scritta: è quanto accade ad esempio (pagg. 117-118) ai §§ 103-105 a proposito di Carbone, dove l'Arpinate afferma di riferire un giudizio retorico ascoltato dall'amico Gellio, ma probabilmente si basa su una fonte scritta di quest'ultimo, che egli senza dubbio conosceva (cfr. il § 174, dove Gellio è definito *nec Romanarum rerum immemor*). In conclusione si può affermare che spesso nei suoi dialoghi Cicerone presenta come informazioni acquisite per via orale quanto in realtà era frutto di lettura. L'autorità della testimonianza dell'Arpinate, in definitiva, appare incerta.

2. Consapevoli dell'attenzione con la quale le fonti antiche e in particolare, in questo caso, ciceroniane vanno valutate e interpretate, cerchiamo comunque di tratteggiare un quadro generale del personaggio e iniziamo col dire che Caio Papirio Carbone nacque con ogni probabilità tra il 165 e il 160 a.C.²⁷³, dal momento che in *Brut.* 96 egli è detto all'incirca coetaneo di Tiberio Gracco (che sappiamo essere nato nel 163 o 162 a.C.); ebbe due fratelli, Cneo e Marco, ma egli fu con ogni probabilità il primogenito, dal momento che portava il nome del padre (da identificare forse col pretore del 168). Secondo Münzer²⁷⁴, egli appartenerebbe a un ramo patrizio della famiglia dei *Papirii*, tuttavia i due passi che egli cita a sostegno di questa deduzione (Cic. *De orat.* III 74, fr. 13-bis, e *Off.* II 47, fr. 13-quater) parlano semplicemente di *nobilitas*, che non significa necessariamente che fosse patrizio; al contrario, Cic. *Fam.*

²⁷² Di Cicerone tratta il capitolo V del saggio qui indicato come LOCKYER 1971; sul *Brutus* si vedano le pagg. 97, 99-100 e 115-120.

²⁷³ Secondo MEYERUS 1842, pag. 211, circa nel 164; secondo SUMNER. 1973, pag. 58, non dopo il 163.

²⁷⁴ RE XVIII.3, col. 1016.

IX 21, 3 informa che i *Papirii Carbones* erano plebei, non patrizi, ed è dunque al rango plebeo che bisogna ricondurre l'origine della sua famiglia²⁷⁵.

Da giovane Carbone fu fervente sostenitore dei *populares*²⁷⁶ e in particolare di Tiberio Gracco e della sua politica e in questa veste, dopo la morte di Tiberio, ottenne di essere eletto tribuno della plebe. È incerto l'anno nel quale rivestì questa magistratura, ma ciò avvenne di certo dopo il ritorno a Roma di Scipione Emiliano da Numanzia –i due si scontrarono infatti politicamente– e, possiamo affermare, entro il 129, dal momento che Lelio vi fa riferimento nel ciceroniano *Laelius de amicitia*, ambientato proprio in quell'anno. La critica ha pertanto proposto tre ipotesi di datazione. Alcuni studiosi hanno optato per il 131: si tratta di Meyer; Oette; Piderit e Harnecker; Cima; Münzer; Astin; Jahn e Kroll; Scullard (incerto però col 130)²⁷⁷. A favore del 130, invece, si sono schierati Fraccaro; Broughton (senza escludere però il 131); Malcovati; Sumner; May e Wisse; Marchese²⁷⁸. In dubbio tra le due ipotesi (131 e 130) sono Douglas; Leeman, Pinkster e Rabbie; Roman (che però poco dopo, nella stessa pagina, parla, forse per semplicità di esposizione, solo del 131)²⁷⁹. Del tutto isolata, ma ampiamente argomentata, è infine la collocazione del tribunato nell'anno 129 suggerita da Lea Beness²⁸⁰.

Indipendentemente dal problema cronologico, comunque, di un certo rilievo (anche in relazione al processo che gli sarà intentato da Crasso) sono gli atti pubblici che Carbone compì quando fu titolare di questa carica. Ricordiamo anzitutto la sua *lex* (o meglio *rogatio*) *Papiria de tribunis plebis reficiendis*, proposta di legge che prevedeva, per i tribuni della plebe, la possibilità di essere rieletti immediatamente, senza alcun intervallo: scopo di questa misura consisteva evidentemente nell'eliminare l'ostacolo su cui era inciampato Tiberio Gracco, il quale pochi anni prima era stato

²⁷⁵ Sulla questione si veda anche il commento a *nobilissimum hominem et eloquentissimum* In Cic. *De orat.* III 74, fr. 13-bis.

²⁷⁶ Sulla divisione della nobiltà nei due gruppi noti come *populares* e *optimates* si vedano l'introduzione a Cic. *Brut.* 160, fr. 15, e la "Premessa" all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, par. I, punto 2.

²⁷⁷ MEYERUS 1842, pag. 211 e 212; OETTE 1873, pag. 15; PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pagg. 20 e 294; CIMA 1903, pag. 114; RE XVIII.3, coll. 1017-1018; ASTIN 1960; JAHN-KROLL 1964, pag. 69; SCULLARD 2011, pagg. X e 26.

²⁷⁸ FRACCARO 1912, pagg. 327 e soprattutto 440, nota 2 (cfr. anche pagg. 356 e 387); Broughton in MRR 1951, pagg. 502 e 503-504, nota 1; MALCOVATI 1955, pag. 217; SUMNER 1973, pag. 58; MAY-WISSE 2001, pag. 168, nota 138; MARCHESE 2011, pag. 313.

²⁷⁹ DOUGLAS 1966, pag. 86; LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 111; ROMAN 1994, pag. 102, nota 48.

²⁸⁰ LEA BENESS 2009.

avversato e poi assassinato proprio per aver tentato un'immediata rielezione. Sappiamo da Cicerone (*Amic.* 96) che per ottenere l'approvazione di questa legge Carbone adulò l'assemblea popolare (organo al quale spettava la sanzione ufficiale della proposta) ed è ipotizzabile, come suppone Fraccaro²⁸¹, che proprio a questo scopo e in quest'occasione egli compiangesse la morte di Tiberio, fatto del quale siamo informati (senza precisazione del contesto: si parla solo di *contiones*) dalle parole di Crasso riportate in Cic. *De orat.* II 170, fr. 14. Sostenuto dal giovane Caio Gracco, Carbone dovette però affrontare la netta ostilità di Caio Lelio e di Scipione Emiliano, la quale ottenne il risultato di far respingere la rogazione, probabilmente –come rilevano May e Wisse²⁸²– in base alla motivazione che la possibilità dell'immediata rielezione era vietata a quasi tutti i magistrati e inoltre avrebbe dotato di poteri troppo grandi i tribuni della plebe, tra l'altro a breve distanza dai timori generati dal tribunato di Tiberio Gracco. È incerto, in questo contesto, se effettivamente Scipione, il cui discorso dovette caratterizzarsi per la sua *gravitas*, al momento della discussione della legge avesse già perso il favore popolare²⁸³ o piuttosto, come pensa forse più plausibilmente Fraccaro²⁸⁴ seguendo Appiano e Plutarco, questo venisse meno solo nel 129, quando l'Emiliano "si pose contro alla plebe urbana per sostenere i diritti conculcati degli alleati italici". Rimane comunque come dato di fatto il respingimento della rogazione, sebbene Appiano (*Civ.* I 90) ci informi che dopo pochi anni fu approvata una misura simile a quella proposta da Carbone, misura che permetteva la rielezione in caso mancassero candidati di prima nomina, e che Caio Gracco ne approfittò. Citiamo infine l'ipotesi di Astin²⁸⁵ secondo la quale, tenendo conto del fatto che i tribuni entravano in carica il 10 dicembre (quindi nel caso di Carbone, secondo lo studioso, il 10 dicembre del 132), si può ipotizzare che la legge sia stata proposta praticamente subito, dunque la *contio* nella quale ebbe luogo la discussione si fosse riunita già alla fine del 132.

Un altro atto politico che egli compì nel corso del tribunato fu la proposta, stavolta ratificata dal popolo, di una *lex Papiria tabellaria*²⁸⁶. Le *leges tabellariae* erano

²⁸¹ FRACCARO 1912, pag. 441, nota 4.

²⁸² MAY-WISSE 2001, pag. 168, nota 138.

²⁸³ Così ASTIN 1960, pagg. 138-139.

²⁸⁴ FRACCARO 1912, pag. 378 (cfr. anche pagg. 391-392).

²⁸⁵ ASTIN 1960, pag. 139, nota 2.

²⁸⁶ ASTIN 1960, pag. 138, nota 4, ritiene che essa fu presentata dopo il fallimento della *rogatio* sulla rieleggibilità dei tribuni.

un "complesso di leggi, o meglio, di plebisciti, che regolò le procedure di voto, nelle assemblee del popolo romano [...] in virtù di queste leggi, ciascun votante apponeva il proprio voto su apposite *tabellae*, inserite in urne custodite da speciali addetti. Lo spoglio dei voti veniva fatto da scrutatori che comunicavano il risultato al presidente; il risultato conclusivo veniva proclamato da un magistrato"²⁸⁷. La *lex Papiria tabellaria*, in particolare, era relativa –come scrive Cicerone nel *De legibus*– all'approvazione o al respingimento delle leggi, vale a dire che introdusse la procedura del voto segreto nelle assemblee legislative. Scipione e i suoi alleati questa volta non fecero opposizione al progetto, forse per evitare che Carbone divenisse un nuovo martire politico come Tiberio Gracco: è questa un'ipotesi avanzata da Münzer²⁸⁸ sulla scorta di Cic. *Amic.* 41, dove Lelio afferma che Carbone era stato sopportato perché poco tempo era trascorso dalla punizione inflitta a Tiberio Gracco. Tra l'altro si può ricordare che Scipione stesso nel 137 aveva sostenuto un progetto di un'altra *lex tabellaria* (la *lex Cassia*), proposta dal tribuno della plebe Lucio Cassio Longino Ravilla²⁸⁹, che introduceva il voto segreto nel processo comiziale (Cic. *Brut.* 97; sulla presentazione della legge riferimenti anche in *Leg.* III 35, *Sest.* 103 e *Brut.* 106). Prendendo in prestito le parole di Scullard²⁹⁰: "in 139 secret ballot was established for elections and this principle was extended to the judicial assemblies of the People in 137. These measures would clearly give the People greater freedom from pressure by the nobles".

Sempre all'anno del tribunato, forse nel contesto della discussione sulla *rogatio de tribunis plebis reficiendis*, va poi ascritto, a quanto pare, un episodio che, seppure non rilevante in un'ottica strettamente politica, ha certamente un significato simbolico di assoluto rilievo: Carbone infatti chiese pubblicamente a Scipione Emiliano, che abbiamo visto essere suo avversario politico, cosa egli pensasse della morte di Tiberio Gracco (secondo Valerio Massimo, Carbone era convinto che l'Emiliano, che aveva sposato la sorella di Tiberio, avrebbe avuto per lui parole di compassione)²⁹¹. Scipione, forse sorprendentemente, rispose che quella gli appariva legittima, *iure caesum videri* (secondo Velleio, con la seguente precisazione: *si is occupandae rei publicae animum*

²⁸⁷ DEL GIUDICE 2010, pag. 292.

²⁸⁸ RE XVIII.3, col. 1018.

²⁸⁹ L'inquisitore, nel 113, del secondo processo alle vestali: cfr. oraz. III, *Pro Licinia virgine vestali*.

²⁹⁰ SCULLARD 2011, pag. 20.

²⁹¹ Come precisa Cicerone in *Part.* 104, la questione verteva sul concetto di *aequitas*, vale a dire non di puro diritto.

*habuisset*²⁹²); l'assemblea, dinanzi alla quale era stato posto l'interrogativo, reagì a sua volta con clamore e trambusto, ai quali Scipione replicò con una frase che, pur riportata diversamente dalle fonti, suonava sostanzialmente in questi termini: "Tacciano coloro per i quali l'Italia è matrigna, non avrò paura di uomini liberi che io ho condotto qui prigionieri" (o forse: "Io che non ho avuto paura dei nemici armati dovrei avere paura di coloro per i quali l'Italia è matrigna?"). Gli astanti, consapevoli del prestigio di Scipione (conquistatore di Numanzia) e della sua stirpe, tacquero all'istante²⁹³.

Nell'anno 130, poi, quindi forse contemporaneamente al tribunato, a Carbone fu affidato il compito di far parte del collegio dei *triumviri agris iudicandis assignandis*, magistrati deputati della distribuzione di terre nelle colonie di nuova fondazione²⁹⁴. Il compito di ricoprire questa carica era stato inizialmente affidato a Caio Gracco, Appio Claudio e Crasso Muciano, ma Claudio e Muciano morirono in quello stesso anno e furono sostituiti da Fulvio Flacco e appunto Carbone.

3. L'anno 129 fu marcato, nella storia di Roma, da un evento di grande importanza: la morte di Scipione Emiliano, uno dei principali esponenti della politica ottimate e in generale cittadina dell'epoca, conquistatore di Numanzia e strenuo avversario della causa popolare, dei Gracchi e di Carbone. Era in quei giorni in discussione, in senato, l'abolizione delle leggi agrarie graccane, proposta che Scipione sostenne pubblicamente approfittando delle proteste degli Italici contro tali norme; pronunciato dinanzi al popolo un discorso in tal senso e ritiratosi nella sua abitazione con la prospettiva di pronunciarsi sul medesimo argomento il giorno successivo, fu però trovato morto nella propria dimora. Nacque così una controversia tra chi riteneva che Scipione, che allora doveva avere circa cinquantacinque anni, fosse andato incontro a morte naturale e coloro i quali, invece, propendevano per l'idea di un

²⁹² Questa protasi è ritenuta originale da ASTIN 1960, pagg. 136-137, mentre FRACCARO 1912, pagg. 388-390, la considera un'aggiunta "inopportuna" dello storico, tenendo conto che Tiberio aveva posto a soqquadro lo stato e che Scipione, oltre ad avere in generale un carattere superbo, si era già espresso in questi termini a Numanzia.

²⁹³ Su questa doppia risposta di Scipione si veda ASTIN 1960, la cui ricostruzione abbiamo seguito; analogamente già CIMA 1903, pag. 115. FRACCARO 1912, pagg. 388-393, invece, ritiene che la frase sull'omicidio di Tiberio abbia a che fare con la discussione sulla *rogatio Papiria* (anno 130), invece quella dell'Italia matrigna sia da collocare nel 129, l'anno della rottura tra Scipione e il popolo.

²⁹⁴ Sulla fondazione di colonie come tratto della politica graccana forniremo cenni nella "Premessa" all'oraz. II, *De colonia Narbonensi*, par. I, punto 1.

omicidio. Vari furono i personaggi accusati di aver assassinato l'Emiliano, come la moglie Sempronia o Cornelia (rispettivamente sorella e madre di Tiberio e Caio Gracco), oppure i due noti gracciani Fulvio Flacco e Carbone, ai quali una misura sostenuta proprio da Scipione aveva provato a togliere le funzioni della commissione triumvirale agraria. Che questa proposta andasse a buon fine appare incerto: secondo Münzer²⁹⁵, essa raggiunse effettivamente il proprio scopo, mentre Fraccaro²⁹⁶ scrive che fino al 129 i triumviri godettero del potere giudiziario (vale a dire del potere di giudicare sull'assegnazione di terre); Broughton²⁹⁷ ritiene il triumvirato attivo ancora negli anni 128, 127, 125, 124, 123, 122, 121, 120 e 119 e similmente Pareti²⁹⁸ riporta un elenco di triumviri che copre il periodo dal 133 al 120; Scullard²⁹⁹, infine, scrive che la magistratura rimase attiva fino al 122. Ben nota, in ogni caso, era l'inimicizia tra Scipione e Carbone e ciò contribuì senz'altro ad ascrivere quest'ultimo nel novero dei presunti assassini: sui sospetti di omicidio ci informano soprattutto Appiano, che fa i nomi di Cornelia e Sempronia (*Civ.* I 83) e Cicerone, il quale in *Rep.* VI 12 allude ai parenti di Scipione come possibili colpevoli, mentre in altri luoghi fa riferimento proprio a Carbone, sia riferendo la frase di Crasso che gli rinfaccia questo crimine (*De orat.* II 170, fr. 14: *P. Africani necis socius fuisti*) sia esprimendosi in tal senso personalmente (*Fam.* IX 21, 3, fr. 14-quinquies); lo stesso Arpinate in *Q. fr.* II 3, 3, poi, riferisce che in una seduta del senato del 56 a.C. Pompeo aveva affermato, tra l'altro, che sarebbe stato più cauto a proteggere la propria vita di quanto aveva fatto Scipione Emiliano, ucciso da Carbone. È inoltre plausibile che proprio la condivisione di questa ipotesi dell'omicidio e della partecipazione di Carbone inducesse Lucilio, nel frammento citato sopra, ad inserire Carbone in una lista di criminali: così propongono Marx nel commento *ad locum* e di rimando Münzer³⁰⁰. Tra gli studiosi moderni, ad ogni

²⁹⁵ RE XVIII.3, col. 1019.

²⁹⁶ FRACCARO 1912, pag. 332.

²⁹⁷ MRR 1951, pagg. 506, 508, 511, 512, 515, 518, 522, 525 e 526.

²⁹⁸ PARETI 1953, pag. 364, nota 2.

²⁹⁹ SCULLARD 2011, pag. 26.

³⁰⁰ MARX 1905, pag. 420; RE XVIII.3, col. 1019.

modo, qualcuno condivide la tesi dell'assassinio³⁰¹, ma la maggior parte sembra propensa ad accettare l'idea di una morte sopraggiunta per cause naturali³⁰².

4. Gli anni successivi al 129 e precedenti al 120 sono per noi particolarmente scarni di informazioni sulla figura di Carbone. Ciò che sembra potersi affermare con una discreta dose di certezza è che egli in questo periodo continuò a far parte della commissione agraria triumvirale: Pareti³⁰³, che seguendo Carcopino vede una rotazione triennale nella partecipazione al triumvirato attivo, lo considera dotato di questo incarico negli anni 127, 124 e 121. In questo lasso di tempo, inoltre, Carbone fu anche eletto alla pretura, per quanto sia incerto se l'anno in cui ricoprì questa magistratura sia il 124, come pensano Meyer e Cima³⁰⁴, o il 123, data per cui propendono Broughton e Sumner³⁰⁵ (Münzer³⁰⁶ si limita a menzionare le due possibilità senza prendere posizione).

A questi anni va senza dubbio ascritto anche il passaggio dallo schieramento politico dei *populares* a quello degli *optimates*: non sono noti il momento preciso in cui ciò avvenne né le motivazioni, ma è indubbio che quando Carbone, nel 121, tornò alla ribalta della scena politica, egli aveva evidentemente abbracciato la causa conservatrice, abbandonata la precedente militanza graccana. Cima³⁰⁷ colloca questo passaggio nell'anno della pretura, mentre Fraccaro³⁰⁸ scrive più cautamente che, qualunque sia stato l'anno della pretura, non è noto se in esso Carbone abbia seguito una politica popolare o si fosse già convertito agli ottimati e rileva anche come non si conosca il motivo della conversione (forse l'ambizione non gli permetteva di essere secondo, nel suo "partito", a Caio Gracco? Oppure non condivideva la politica delle concessioni agli Italici?). Norcio³⁰⁹ data il passaggio al 122, mentre che questo sia da collocare nel 121 è ipotesi avanzata da Münzer³¹⁰ e Pareti³¹¹. Quest'ultimo, in

³⁰¹ Così ELLENDT 1841, pag. 163: "Noctu strangulatus peribetur a. 625 aut a M. Fulvio Placco aut a C. Carbone aut a Sempronio uxore: quaesitum enim non est"; FRACCARO 1912, pagg. 357-361 e 399.

³⁰² PARETI 1953, pag. 396, che parla di "lista assurda dei suoi [*scil.* di Scipione] supposti assassini"; LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 111; SCULLARD 2011, pag. 26.

³⁰³ PARETI 1953, pag. 364, nota 2.

³⁰⁴ MEYERUS 1842, pag. 211; CIMA 1903, pag. 142.

³⁰⁵ MRR 1951, pag. 513; SUMNER 1973, pag. 58.

³⁰⁶ RE XVIII.3, col. 1019.

³⁰⁷ CIMA 1903, pag. 142.

³⁰⁸ FRACCARO 1912, pagg. 441-442 e nota 7.

³⁰⁹ NORCIO 1970, pag. 22.

³¹⁰ RE XVIII.3, col. 1019.

particolare, scrive che nel 121 Carbone, recatosi in Africa come triumviro in carica per dirigere i lavori della deduzione di *lunonia* sul territorio di Cartagine, mostrò proprio in quest'occasione –lui "che Gracco e Fulvio Flacco credevano amico fedelissimo" (pag. 372)– di essersi già accordato segretamente con gli ottimati. Carbone, infatti, inviò al senato una lettera che rinfocolava le dicerie già messe in circolazione nel 122 sui presunti segni divini avversi alla colonia e nella quale sosteneva che erano state manomesse aree della vecchia Cartagine (intoccabili dopo che Scipione Emiliano nel 146 le aveva votate agli inferi, proclamandole in eterno sede di soli pascoli) e che dei lupi avevano disperso dei cippi disposti dagli agrimensori; gli àuguri a questo punto dichiararono che la colonia non poteva più essere dedotta e il progetto, nonostante le proteste di Caio Gracco e Flacco, fu abrogato. In seguito, nello stesso anno, dopo la morte del minore dei Gracchi e di Fulvio Flacco, Carbone rimase l'unico triumviro ("elemento ormai «addomesticato» dagli ottimati": pag. 389) e a lui vennero affiancati altri due individui malleabili, cioè Caio Sulpicio Galba³¹² e Lucio Calpurnio Bestia. Meno convincenti, infine, appaiono tanto la posizione di Krueger³¹³, il quale data il cambio di schieramento già al periodo successivo alla morte di Tiberio Gracco, quanto quella di Meyer³¹⁴, che invece lo abbassa fino al 120, l'anno del consolato.

5. Quale che sia il momento preciso della conversione, ciò che è certo è che negli anni venti del II secolo Carbone cambiò, probabilmente per ragioni di opportunismo³¹⁵, le proprie prospettive politiche, adeguandosi alle idee e alle modalità di azione degli ottimati: proprio questo spostamento di campo dovette valergli, nel 121, l'elezione al consolato per l'anno successivo insieme ad un altrimenti sconosciuto Publio Manilio. L'unico evento del quale siamo informati in relazione al suo consolato è rappresentato dalla difesa, da lui intrapresa con successo, di Lucio Opimio, console dell'anno precedente³¹⁶. A muovere l'accusa fu un tribuno della plebe in carica, di

³¹¹ Per quanto segue si veda PARETI 1953, pagg. 372, 389 e 396; sulla deduzione di *lunonia* cfr. pagg. 364-365.

³¹² Sul quale cfr. la "Premessa" all'oraz. III, *Pro Licinia virgine vestali*, par. III, punto 4.

³¹³ KRUEGER 1909, pag. 36.

³¹⁴ MEYERUS 1842, pag. 294.

³¹⁵ Questo potrebbe forse indurre a proporre una datazione bassa, forse il 122 o proprio il 121.

³¹⁶ ALEXANDER 1990, pagg. 14-15, processo 27; la causa di Opimio si svolse dunque nel 120 e non nel 121, come scrivono erroneamente DOUGLAS 1966, pag. 87, e, plausibilmente basandosi su Douglas, MARCHESE 2011, pag. 313, e NARDUCCI 2013, pag. 185, nota 318 (i tre studiosi poi, avendo anticipato di un anno questo processo, fanno lo stesso anche con quello che vide imputato Carbone ad opera di Crasso, collocandolo nel 120).

nome Publio (non Quinto, come si legge in *Liv. perioch.* 61) Decio Subulone o Subolone³¹⁷, il quale forse era mosso anche da un'ostilità personale nei confronti dell'ex console, in quanto il padre di quest'ultimo, Quinto Opimio, lo aveva anni prima deriso per la sua presunta effeminatezza³¹⁸. Decio citò in giudizio dinanzi al popolo Opimio, probabilmente sia per aver gettato in carcere dei cittadini senza processo sia per aver causato la morte di Gracco e dei suoi compagni: il primo di questi due capi d'accusa è riportato da *Liv. perioch.* 61, il secondo da *Cic. De orat.* II 106, ed essi, secondo Badian³¹⁹, sono entrambi dotati di fondatezza storica. In occasione del dibattimento (al quale, stando al passo del *De oratore* appena citato, sarebbe stato presente Antonio), Carbone pronunciò un discorso di difesa che, secondo Münzer³²⁰, costituì la migliore testimonianza della sua eloquenza (sulla quale torneremo a breve). Egli affermò tra l'altro che se Gracco si era comportato in modo empio, Opimio si era comportato in modo eccellente; che l'imputato aveva ucciso a buon diritto, per la salvezza della patria³²¹ (sostanzialmente, rilevano le fonti, la stessa risposta che gli aveva dato Scipione interrogato sulla morte di Tiberio Gracco); e che Opimio non aveva fatto null'altro se non eseguire il proprio compito, dal momento che il console (*consul*) è colui che provvede (*consulit*) alla patria. Probabilmente, inoltre, Carbone rilevò anche che Opimio aveva agito in ottemperanza a un senatoconsulto e in questo caso i due *argumenta* citati in *De orat.* II 165 (questo e quello sui doveri del console) forse vanno entrambi riferiti al discorso di Carbone³²², anche se ciò è esplicitato solo per il secondo. È incerto se al processo di Opimio vada ascritta anche l'accusa, rivolta a Decio e riportata in *Cic. De orat.* II 135, di aver accettato del denaro illegalmente: in caso di risposta affermativa, a parlare sarebbe proprio Carbone, il quale rinfaccerebbe al tribuno di essere stato subornato dagli avversari di Opimio³²³; può darsi però che qui si

³¹⁷ BADIAN 1956 [1], che pure nel titolo del suo articolo scrive "Subulo", ritiene che forse la forma corretta sia "Subolo" (cfr. pag. 91), aggiungendo peraltro erroneamente che questa forma è accolta anche da Broughton, il quale in realtà lo cita solo come "P. Decius" (cfr. MRR 1951, pagg. 524 e 532, dove egli compare rispettivamente come tribuno del 120 e pretore del 115).

³¹⁸ Sull'episodio cfr. *Cic. De orat.* II 277 e BADIAN 1956 [1], pag. 91.

³¹⁹ BADIAN 1956 [1], pag. 92, nota 15.

³²⁰ RE XVIII.3, col. 1020.

³²¹ Questa frase, stando a *Cic. Part.* 106, sarebbe stata pronunciata dal *reus* stesso, ma ciò pare meno probabile.

³²² Così FRACCARO 1912, pag. 444, nota 4, e PARETI 1953, pag. 390.

³²³ Così FRACCARO 1912, pag. 444, il quale non si pone la questione se Decio fosse poi effettivamente citato in giudizio (forse perché lo esclude).

faccia riferimento ad un processo (*repetundarum?*) collegato a quello di Opimio ma ad esso successivo, vale a dire che l'accusa sarebbe effettivamente legata all'incriminazione del console del 121, ma sarebbe stata mossa successivamente, forse nel 119³²⁴.

In ogni caso, i contorni del processo appaiono chiari: nel 121 Opimio, in qualità di console, incarcerò e mise a morte Caio Gracco e i suoi seguaci, quindi l'anno successivo il tribuno Decio lo citò in giudizio per aver agito al di fuori del solco della legge, asserendo che chiunque doveva essere sottoposto a giudizio prima di essere mandato a morte. "Carbone, dimenticando a pieno il suo passato di fervente collaborazionista gracciano, dava un parere favorevole al processato"³²⁵ e così, sfruttando probabilmente sia la propria autorità di console in carica sia le proprie capacità oratorie e facendo forse ricorso alla pregiudiziale secondo la quale un cittadino eversore della costituzione non era più un cittadino ma un nemico, ottenne l'assoluzione dell'imputato³²⁶. Il processo divenne ben presto famoso: "esso non solo era entrato certo nel repertorio delle scuole dei retori, ma aveva anche un grande interesse positivo per Cicerone, che fu alla sua volta sottoposto alla stessa accusa, e in genere per le ultime generazioni della repubblica, le quali continuarono sempre a discutere questo punto di diritto pubblico"³²⁷.

6. Prima di soffermarci specificamente sul processo che nel 119 vide Crasso citare in giudizio Carbone e che si concluse, come abbiamo visto, col suicidio dell'imputato, vorremo qui proporre sinteticamente alcune considerazioni generali sul personaggio, fornendo un resoconto di quanto le fonti antiche trasmettono sulla sua figura di uomo politico e di oratore. Notiamo subito che i giudizi sul suo operato politico appaiono uniformemente negativi: come rilevato da Münzer³²⁸, infatti, la

³²⁴ Vedi BADIAN 1956 [1], pagg. 92-93; di certo, comunque, Decio fu assolto dalla giuria equestre e così nel 115 poté senza problemi ottenere la pretura (cfr. MRR 1951, pag. 532).

³²⁵ PARETI 1953, pag. 390 (sul processo cfr. pagg. 390-391); spicca in questa frase l'uso del termine "collaborazionista", che ricorda la temperie della seconda guerra mondiale da poco conclusa quando Pareti scriveva.

³²⁶ Opimio fu poi esiliato anni dopo –con compianto di Cicerone, che in *Sest.* 140 lo definisce cittadino illustrissimo: *praecclare vir de re publica meritis, L. Opimius*– dalla *quaestio Mamilia*, il tribunale straordinario creato su proposta del tribuno Caio Mamilio Limetano contro gli aristocratici che avevano condotto in modo disonorevole per Roma la guerra contro Giugurta o si erano lasciati comprare dalle ricchezze del Numida (su questa corte cfr. PARETI 1953, pagg. 426-427, e GRUEN 1968 [2], pagg. 142-151).

³²⁷ FRACCARO 1912, pag. 443.

³²⁸ RE XVIII.3, col. 1017.

parola chiave delle fonti che trasmettono informazioni è *seditio*. Così in Cic. *Mil.* 8 compare l'avverbio *seditiose* (... *cum a C. Carbone tribuno plebis seditiose in contione interrogaretur ...*), mentre in *Fam.* IX 21, 3, fr. 14-quinquies, egli è detto *tr. pl. seditiosus*; similmente in *Liv. perioch.* 59 si legge che i triumviri Gracco, Flacco e Carbone destarono sedizioni, le quali divennero ancora più violente dopo la morte di Scipione Emiliano. Ancora più significative, da questo punto di vista, sono due testimonianze trasmesse rispettivamente ancora da Cicerone e da Valerio Massimo. In *Leg.* III 35 l'Arpinate, riferendo della *lex tabellaria* di cui abbiamo trattato al punto 2, scrive che Carbone fu un uomo turbolento (*seditiosus*) e disonesto (*inprobus*)³²⁹ e che nemmeno il ritorno tra i buoni (*reditus ad bonos*) poté garantirgli la salvezza³³⁰. Con toni simili, se non ancora più denigratori, Valerio (VI 2, 3) afferma che Carbone, in qualità di tribuno della plebe, fu un turbolentissimo continuatore della rivolta dei Gracchi e addirittura lo etichetta come una sciagurata fiaccola delle guerre civili allora agli inizi (*tribunus pl., nuper sepultae Gracchanae seditionis turbulentissimus vindex idemque orientium civilium malorum fax ardentissima*).

Gli autori antichi, dunque, appaiono tutt'altro che ben disposti nei confronti di Carbone, personaggio del quale evidenziano costantemente la tendenza a scatenare sommovimenti politici: questi giudizi probabilmente si riferiscono in particolare al periodo giovanile, nel quale egli, seguendo e volgendo a proprio vantaggio l'indirizzo che la politica popolare stava assumendo in quegli anni, sembra aver contato sempre più sull'appoggio della folla come strumento di sostegno alla propria fama e alla propria ascesa politica (in quest'ottica va senz'altro interpretato il compianto pubblico per la fine di Tiberio Gracco di cui ci informa Crasso nel frammento riportato in Cic. *De orat.* II 170, fr. 14). D'altra parte non sembra volgere in direzione divergente, cioè indurre a rivalutare il personaggio, la considerazione del suo cambio di schieramento politico: pur nella scarsità delle fonti, sembra plausibile pensare che Carbone, in un momento imprecisato degli anni venti, rendendosi conto che il vento stava cambiando e che l'esperienza gracciana era in procinto di giungere al termine, decise con astuto

³²⁹ Cfr. HELLEGOUARC'H 1963, pag. 531: come si evince da Cic. *Cael.* 1, "*seditiosus* est une appellation plus expressive qu'*improbus*, puisqu'elle implique une idée de lutte armée alors que ce dernier marque plus simplement le désaccord dans la pensée et la malhonnêteté dans l'action politique".

³³⁰ Ovviamente, come sottolinea Münzer in RE XVIII.3, col. 1016, il termine *boni* non indica il rango sociale (aristocratica), ma lo schieramento politico (ottimate).

egoismo e cinico trasformismo di salire sul carro dei futuri vincitori. Il quadro che emerge del personaggio, in definitiva, è quello di una figura di spicco nella politica dell'epoca graccana, uomo ambizioso e privo di scrupoli, dimostrazione vivente di quanto le convinzioni politiche e l'appartenenza ad uno schieramento potessero rappresentare un debole invito alla coerenza per esponenti della classe dirigente fortemente protesi all'affermazione di sé, qual era evidentemente Caio Papirio Carbone.

Se questo è, ci sembra, il quadro generale sul personaggio in un'ottica prettamente politica, ben diverso è invece il discorso in relazione alla sua eloquenza³³¹. Solo due sono le orazioni delle quali rimangono testimonianze e/o frammenti, quella in sostegno della legge sulla rielezione dei tribuni della plebe e quella in difesa di Opimio; numerose, però, sono le testimonianze generali sulle caratteristiche della sua oratoria. Proprio Cicerone, che tra le nostre fonti costituisce quella più nettamente critica nei confronti del personaggio, è anche colui che ci ha trasmesso non solo le più ricche informazioni, ma anche le più alte lodi sulle sue qualità di oratore³³². Siamo così informati del fatto che Carbone, che pure fu sempre ignorante di leggi, istituzioni degli antenati e diritto civile (*De orat.* I 40, fr. 13-quinquies), era stato da giovane, insieme a Tiberio Gracco, zelante e talentuoso allievo di Marco Emilio Lepido Porcina, console del 137³³³ (*Brut.* 96: la notizia, secondo Fraccaro³³⁴, è fondata). Egli inoltre, oltre a possedere buone doti innate, si esercitava con costanza nell'arte della parola, tra l'altro praticando un esercizio che Crasso da giovane avrebbe riprodotto, consistente nel leggere dei versi o una parte di un'orazione e poi parafrasarli (*De orat.* I 154³³⁵; cfr. *Quint.* X 7, 27). Ciò che a Carbone mancava, dunque, non erano le qualità naturali né l'impegno, ma la buona disposizione politica: come si legge in *Brut.* 103-106³³⁶, l'Arpinate riteneva che sia Tiberio Gracco sia Carbone, se avessero unito al talento

³³¹ Testimonianze e frammenti sono raccolti in ORF 1976, pagg. 152-155.

³³² Sull'affidabilità della sua testimonianza in quest'ambito ci siamo soffermati al punto 1 di questo paragrafo.

³³³ Sulla cui eloquenza cfr. gli elogi di Cic. *Brut.* 95 e 333, ma con la limitazione della scarsa conoscenza di *ius civile* e *instituta maiorum* (Cic. *De orat.* I 40, fr. 13-quinquies, il passo appena citato, dove compare accanto a Carbone); sul personaggio cfr. alcune buone considerazioni in MÜNZER 1920, pagg. 238-242, e NARDUCCI 2013 [intro], pagg. 65-67 (rispettivamente di prospettiva politica e oratoria).

³³⁴ FRACCARO 1912, pag. 422.

³³⁵ Secondo DAVID 1979, pag. 147, nota 52, è poco probabile che Cicerone abbia inventato questa notizia.

³³⁶ Un segmento del § 103 corrisponde al fr. 14-quater.

oratorio una buona disposizione al governo dello stato, avrebbero goduto di grande gloria, invece il primo fu ucciso, l'altro si suicidò. Di entrambi –si aggiunge– rimanevano orazioni non ancora splendide nello stile, ma acute e piene di perizia, vale a dire che esse "mostravano una notevole forza d'invenzione [...] ma non raggiungevano la perfezione nell'*elocutio*"³³⁷. Quanto a Carbone, egli affrontò molti processi privati e pubblici; aveva una voce melodiosa, era spedito e vigoroso, focoso, piacevole e arguto; inoltre era operoso e diligente e si preparava con cura per la discussione delle cause³³⁸; ritenuto eccellente avvocato, fu favorito anche dalla creazione, nel 149, dei tribunali permanenti (*quaestiones perpetuae*) e dall'introduzione, nel 137, del voto segreto nei *iudicia populi*; probabilmente si impegnò in cause sia penali sia civili³³⁹. In una simile caratterizzazione "si notano prima le qualità esteriori dell'*actio*: voce sonora, parola scorrevole, espressiva; poi le qualità più letterarie della forza, della dolcezza e del brio: infine le doti dell'attività e dell'assiduità"³⁴⁰. Sostanzialmente simile la descrizione contenuta in Cic. *De orat.* III 28, stando alla quale l'eloquenza di Carbone era scorrevole e melodiosa (*profluens quiddam habuit Carbo et canorum*). Come ben sintetizza Clarke³⁴¹, "after the introduction of the ballot in 137 the services of an advocate became more in demand in trials before the popular assemblies. In these courts there was every opportunity for the superficial, unscrupulous type of orator. Such, it appears, was Carbo. He was ignorant of statute law, shaky on Roman traditions, and had only a superficial knowledge of private law. But he had a good voice, was fluent, acute and vigorous, and had an effective wit"³⁴². Notiamo infine che Tacito, scrivendo oltre un secolo dopo Cicerone, esprime un'opinione del personaggio del tutto differente: Carbone e altri oratori suoi contemporanei –afferma Marco Aproz

³³⁷ FRACCARO 1912, pag. 419.

³³⁸ § 105: *hunc qui audierant prudentes homines [...] canorum oratorem et volubilem et satis acrem atque eundem et vehementem et valde dulcem et perfacetum fuisse dicebat; addebat industrium etiam et diligentem et in exercitationibus commentationibusque multum operae solitum esse ponere.*

³³⁹ Così già FRACCARO 1912, pag. 440 e nota 1, intende le parole di *Brut.* 105: *est in multis iudiciis causisque cognitus.*

³⁴⁰ FRACCARO 1912, pag. 439.

³⁴¹ CLARKE 2002, pag. 44.

³⁴² Cfr. anche CIMA 1903, pag. 143: "Quanto mancava di carattere, altrettanto Carbone era ricco d'ingegno. Cicerone lo chiama sommo oratore, e sebbene [...] di lui trovi poco elegante l'espressione, gli dà lode per la veemenza dell'azione, il timbro gradevole della voce, la facilità e la grazia insinuante dell'eloquio. Nota poi che era accuratissimo nel preparare i suoi discorsi e che solo gli facevano difetto le cognizioni giuridiche".

in *Dial.* XVIII 1 – possono essere definiti *antiqui* perché furono aspri, poco curati, rozzi e informi.

III.

Il discorso sin qui svolto ha avuto lo scopo prima di delineare, in sintesi, il contesto storico della Roma dell'epoca post-graccana (par. I) e poi, più estesamente, di fornire un quadro generale sulla figura dell'imputato del processo (par. II): se questa introduzione è apparsa forse lunga, va però detto che essa ci è sembrata quantomeno opportuna, se non necessaria, allo scopo di inserire il processo del quale ci stiamo occupando – e sul quale ci accingiamo a fornire dei ragguagli generali, prima di passare al commento specifico dei testi – in un quadro d'insieme che ne chiarisse e giustificasse gli evidenti contorni politici che andiamo a rilevare. In altre parole: la causa giudiziaria che vide Carbone imputato nel 119 non si configurò soltanto come una mera questione forense, ma nacque in virtù di intrecci e interessi politici che, ci sembra, hanno reso fondamentale lo sforzo di chiarire preliminarmente lo sfondo sul quale la vicenda si svolse. Del processo e, in particolare, del ruolo in esso svolto da Crasso intendiamo approfondire adesso tre aspetti: anzitutto, nei punti da 1 a 4, la posizione politica del nostro in qualità di accusatore di Carbone (popolare? Ottimate?); poi, nel punto 5, l'esito, che fu, come abbiamo visto, sfavorevole all'imputato (a chi va ascritta la responsabilità della condanna? Quali vantaggi ne trasse Crasso?); infine, lo stile che dovette caratterizzare, per quanto è possibile dedurre, il discorso di accusa dello stesso Crasso (punto 6). Iniziamo dunque dalla prima di queste questioni, consapevoli che tutte e tre rappresentano dei problemi esegetici di soluzione tutt'altro che sicura.

1. La questione della posizione politica abbracciata da Crasso in occasione del suo esordio oratorio è forse quella che più ha interessato gli studiosi sino a questo momento e anche, ci sentiamo di dire, quella di più difficile soluzione. Il problema, in particolare, sembra essersi posto in questi termini: se Carbone, come abbiamo visto, è un personaggio che, dopo una lunga adesione alla causa popolare, era passato nello schieramento degli ottimati, il suo accusatore, citandolo in giudizio in una causa di ispirazione manifestamente politica, si allineò a posizioni popolari o ottimati? Che Crasso, dando inizio alla propria carriera con questa accusa, fosse un popolare che si mostrava sdegnato contro il vecchio compagno dimostratosi ora cinico voltagabbana e che era dunque intento a dimostrare l'ipocrisia del suo cambio di schieramento è tesi

condivisa –ci pare– dalla maggior parte della critica. Come è stato notato, però, quella del nostro sarebbe stata non una condivisione sincera della cosiddetta *causa popularis*, bensì un'adesione interessata; citando Roman³⁴³ (che pure, come vedremo, rifiuta di vedere in Crasso un popolare), "l'attitude «populaire», ou tout au moins proche des *populares*, de ses débuts doit être mise sur le compte d'un enthousiasme juvénile et éphémère pour la «cause démocratique» ou, encore, de façon plus préméditée, d'un calcul délibéré dû à l'impatience d'un appétit politique déjà bien aiguisé". La *popularitas* di Crasso, dunque, se davvero sussistita, altro non era che un'espressione del suo "appetito politico", cioè della sua ambizione (differente, ci sembra, e a nostro parere meno convincente la prospettiva di Moreschini³⁴⁴, secondo il quale "Crasso da giovane era stato seguace di Gaio Gracco").

Sostenitori di questa interpretazione dell'accusa a Carbone compaiono a partire almeno dal XIX secolo. Già Oette³⁴⁵, infatti, condivide questa tesi, ascrivendo il successivo pentimento di Crasso (del quale ci informa Cicerone in *Verr. II* 3, 3, fr. 14-septies) al suo passaggio dai *populares* ("quorum rem iuvenili ardore capessiverat") agli *optimates*, ma anche precisando che egli in quest'occasione, come sarebbe stato anche per il caso di Narbona³⁴⁶, non era mosso da amore di patria, ma semplicemente da desiderio di lode e di fama. Simile, poi, sembra essere la posizione di Krueger³⁴⁷, il quale introducendo l'orazione di Crasso scrive genericamente che i capi *populares* erano adirati per il cambio di schieramento di Carbone. Sicuramente propensi a questa interpretazione della vicenda sono poi Häpke e Pareti: la prima³⁴⁸ scrive che il processo mostra chiaramente il sostegno di Crasso al "partito del popolo" ("der Prozeß zeigt klar, daß Crassus damals auf Seiten der Volkspartei stand"); Pareti³⁴⁹ addirittura definisce Crasso un "popolare convinto", "di tendenze riformiste, contrario ad ogni violenza", e reputa che egli accusò Carbone "nel tempo stesso fustigando lui come immondo speculatore del doppio giuoco, e infliggendo al Senato una dura lezione, per

³⁴³ ROMAN 1994, pag. 100.

³⁴⁴ MORESCHINI 1988, pag. 1462.

³⁴⁵ OETTE 1873, pagg. 17 e 19.

³⁴⁶ Cfr. oraz. II, *De colonia Narbonensi*.

³⁴⁷ KRUEGER 1909, pag. 36.

³⁴⁸ RE XIII.1, coll. 254-255.

³⁴⁹ PARETI 1953, pagg. 396-397.

la propaganda contro i popolari a base di falsi"³⁵⁰. Ancora, Crasso è ritenuto un *popularis* da Badian³⁵¹, che vede un simile collocamento politico sia nell'incriminazione del voltgabbanus ("turncoat") Carbone sia nel sostegno di Narbona; da Levick³⁵², la quale però aggiunge una sorta di (a nostro parere opportuno) *caveat*: "to attack the renegade Gracchan was of course the act of a *popularis*, but it was an obvious move, probably popular too with the *boni*, and we should perhaps be wary of attributing deep significance to this attack on an unworthy object"; da Leeman³⁵³ ("agli inizi Crasso s'era schierato coi *populares*"); da Manfredini³⁵⁴, secondo il quale "l'iniziale orientamento popolare di L. Crasso è [...] provato dall'accusa intentata contro C. Papirio Carbone, il camaleontico traditore dei Gracchi"; da David³⁵⁵, che attribuisce "positions populaires" all'accusa di Carbone come al discorso di Narbona. Ancora, proseguendo in questa panoramica –che stiamo svolgendo, si sarà notato, in ordine puramente cronologico–, notiamo che anche in periodi più recenti diversi studiosi hanno sostenuto, per lo più senza discuterla, l'idea di un debutto da ascrivere a posizioni politiche popolari: così, oltre a Moreschini, che abbiamo visto considerare il giovane Crasso come "seguace di Gaio Gracco", possiamo fare i nomi di Gruen³⁵⁶, stando al quale Crasso, attaccando un "Gracchan renegade", guadagnò punti presso chi guardava con favore alla tradizione graccana; di Narducci³⁵⁷, il quale, pur senza riferimento specifico all'accusa di Carbone, scrive che il nostro da giovane aderì ai *populares*, poi passò all'ala meno retriva dell'oligarchia; e infine di Cavarzere³⁵⁸, secondo il quale nei pochi discorsi giovanili pubblicati per esteso³⁵⁹ Crasso "si sforzava di giustificare la sua parabola politica da posizioni popolari a un conservatorismo illuminato".

All'idea della sostanziale *popularitas* dimostrata da Crasso in occasione dell'incriminazione di Carbone, però, si è opposta una parte non irrilevante della

³⁵⁰ Cfr. anche pag. 522: Crasso era "un patrizio, di tendenze sinceramente popolari e riformistiche".

³⁵¹ BADIAN 1968 [1], pag. 43.

³⁵² LEVICK 1971, pag. 175.

³⁵³ LEEMAN 1974, pag. 73.

³⁵⁴ MANFREDINI 1976, pagg. 133-134.

³⁵⁵ DAVID 1979, pag. 165.

³⁵⁶ GRUEN 1990, pag. 182.

³⁵⁷ NARDUCCI 1991, pag. 103.

³⁵⁸ CAVARZERE 2000, pag. 109.

³⁵⁹ In realtà, stando alle nostre informazioni, a questa categoria può essere ascritta solo l'oraz. II, *De colonia Narbonensi* (ed eventualmente, spostandoci fino all'anno 106, l'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*).

critica, la quale ha invece ascritto il debutto del nostro a posizioni politiche ottimate, le medesime dunque cui il nostro certamente avrebbe aderito nella propria maturità (a partire almeno dal 107). Già Meyer³⁶⁰, in effetti, collega il gesto di Crasso alla volontà degli *optimates* di vendicarsi contro l'imputato per la sua precedenza militanza popolare. Più precisamente Cima³⁶¹ ritiene che il nostro propendesse per l'aristocrazia, dal momento che accusò Carbone per colpe commesse quando era un popolare, ma inoltre rileva che comunque la posizione politica di Crasso non era precisa, se si tiene conto del fatto che Carbone, quando fu citato in giudizio, venne abbandonato sia dai vecchi amici che dai nuovi. Analoga, per quanto espressa in modo in parte approssimativo, è la posizione di Pichon³⁶², che vede in Crasso un costante ottimate e interpreta in questa luce l'incriminazione del "démocrate C. Papirius Carbo, partisan des Gracques". Arici³⁶³, dal canto suo, ritiene che Carbone venisse posto sotto processo "perché già fautore dei Gracchi", mentre Gruen³⁶⁴ considera Crasso uno strumento del quale si servirono i Metelli³⁶⁵ allo scopo di attaccare Carbone, al quale si sarebbe rinfacciato di essere un rinnegato ("a renegade is never without suspicion among his new compatriots"), di aver preso parte all'omicidio di Scipione Emiliano e di essersi dimostrato sleale difendendo Opimio: per i suoi avversari "Carbo was the logical point at which to launch a political attack"³⁶⁶. Sulla stessa linea, poi, sembra porsi Norcio³⁶⁷, il quale scrive che Carbone fu citato in giudizio "perché già fautore di Gracco". Ancora, Doblhofer³⁶⁸ ritiene che l'unico vero atto di Crasso ascrivibile alla cosiddetta causa popolare sia il sostegno alla colonia di Narbona, mentre il resto della sua carriera dimostri diverse tendenze politiche: così è anche per l'accusa di Carbone, la quale, come risulta dal frammento del discorso riportato in Cic. *De orat.* II 170, fr. 14, non si configurò come l'azione di un popolare contro un rinnegato, ma al massimo

³⁶⁰ MEYERUS 1842, pag. 294.

³⁶¹ CIMA 1903, pag. 160.

³⁶² PICHON 1904, pag. 40.

³⁶³ ARICI 1959, pag. 403, nota 1.

³⁶⁴ GRUEN 1968 [2], pagg. 107-108 (cfr. anche pag. 131).

³⁶⁵ Che abbiamo visto sopra essere il centro degli ottimate e della politica di Roma dopo la fine di Caio Gracco.

³⁶⁶ È interessante notare che secondo lo studioso Crasso sarebbe rimasto a fianco dei Metelli fino alla fine dei suoi giorni (cfr. pag. 223, a proposito della "Metellan *factio*": "The death of L. Crassus in 91 removed its most eloquent spokesman").

³⁶⁷ NORCIO 1970, pag. 109, nota 20.

³⁶⁸ DOBLHOFER 1990, pagg. 54-55.

dimostra che Carbone, pur avendo difeso Opimio, non aveva ancora –in un certo senso– conquistato i *boni*. Secondo Rawson³⁶⁹ poi, se Crasso accusò Carbone di non poter essere annoverato tra i *boni*, ciò significa che egli non stesse agendo qui, come si dice solitamente, da *popularis*. Ferrero e Zorzetti³⁷⁰, infine, ricollegano l'incriminazione alle "violenze commesse sotto il suo tribunato del 131 a.C. favorendo la politica graccana".

Tra gli studiosi che hanno negato la tradizionale tendenza ad annoverare il debutto di Crasso ad una sua (più o meno sentita) adesione alla causa popolare, però, un posto particolare spetta a Danièle Roman, la quale ha dedicato un contributo (ROMAN 1994) al tentativo di dimostrare che in gioventù il nostro, contrariamente a quanto di solito si pensa, non avrebbe aderito ad una simile linea politica né in occasione della citazione in giudizio di Carbone né sostenendo la colonia gallica di Narbona. È scorretto, secondo la studiosa, ritenere che egli appartenesse in un primo momento, se non "au parti populaire, du moins à la mouvance *popularis*" (pag. 98)³⁷¹, e poi passasse con gli *optimates*: Crasso fu sempre un *optimatus*. Sulla questione di Narbona torneremo nella "Premessa" all'oraz. II, *De colonia Narbonensi*³⁷²; per quanto riguarda l'incriminazione di Carbone, invece, la studiosa francese propone due considerazioni (cfr. pagg. 97-103 e 110), che qui sintetizziamo. Anzitutto va tenuto presente che, come rilevato già da Badian³⁷³, il fatto che Crasso conducesse alla sbarra a soli ventun anni un ex console all'apice del successo probabilmente implica che egli fosse sollecitato, o quantomeno appoggiato, dal partito senatorio; in secondo luogo, poi, come emerge ancora dal frammento dell'orazione citato da Cic. *De orat.* II 170, fr. 14, l'imputato venne attaccato non per aver difeso in tribunale Opimio, dunque per la sua principale azione da *optimatus*, bensì per aver compiuto questo gesto per interesse personale e quindi con ipocrisia, allo scopo di riabilitarsi dal suo passato: l'attacco verteva dunque sulle azioni politiche compiute in qualità di sostenitore graccano.

³⁶⁹ RAWSON 1991 [1], pag. 27.

³⁷⁰ FERRERO-ZORZETTI 1995, pag. 716, nota 42.

³⁷¹ La distinzione tra partito e politica popolare, in realtà, appare indebita, nella misura in cui a Roma sposare una determinata linea d'azione (in questo caso, la "mouvance *popularis*") equivaleva ad essere esponente di un certo gruppo politico (qui il "parti populaire") o al massimo familiare, che non è poi tanto diverso: mai a Roma esisterono partiti nel senso moderno del termine.

³⁷² Cfr. par. I, punto 2.

³⁷³ BADIAN 1956 [1], pag. 94, nota 28.

2. A quanto risulta da questa panoramica generale, la critica sembra essersi divisa in due, tra coloro i quali (la maggior parte degli studiosi) propendono per un'adesione di Crasso alla politica popolare e chi invece ritiene che egli si adeguasse alla linea degli ottimati oppure fosse spinto all'incriminazione da esponenti di spicco di quest'ultima (come i Metelli). La nostra impressione, in vero, è che la questione, se analizzata (come sembra aver fatto la maggior parte degli studiosi) secondo questa dicotomia, sia mal posta: per giustificare la nostra interpretazione del processo, però, è opportuno fare un passo indietro e fornire qualche breve cenno sulla questione generale e preliminare della politicizzazione dei tribunali romani in epoca repubblicana.

La questione si può porre nei termini seguenti: è possibile che un processo come quello intentato da Crasso a Carbone o in generale un qualsiasi processo penale dell'antica Roma si configurasse, al netto o al di là delle concrete imputazioni, come uno strumento di lotta politica rispondente ad interessi altri che non la semplice volontà di punire un *crimen*? I tribunali potevano effettivamente essere sede di una lotta che solo in parte e, in alcuni casi, marginalmente verteva su questioni prettamente giudiziarie? La risposta è senza dubbio affermativa e questo assunto costituisce, ci sembra, un dato di fatto incontrovertibile per chiunque abbia una pur superficiale conoscenza dell'oratoria o della storia politica e giuridica di Roma. Sull'argomento ha di recente proposto delle interessanti ed equilibrate considerazioni generali Michael Alexander: del suo contributo (ALEXANDER 2007) riprendiamo qui in sintesi alcuni punti (pagg. 98-99 e 101-106) che possano, a nostro parere, risultare utili per meglio affrontare la prospettiva politica del processo intentato da Crasso. Lo studioso, intendendo esaminare, in relazione all'epoca repubblicana, il rapporto tra oratoria e retorica da un lato e politica dall'altro, rileva anzitutto che a Roma un politico doveva necessariamente essere anche oratore, nella misura in cui l'arte della parola costituiva un efficace strumento nell'ambito della vita pubblica. Quanto all'aspetto politico insito nell'oratoria giudiziaria, Alexander spiega che nel XX secolo esso è stato a più riprese sottolineato e rimarcato dagli studiosi, mentre negli ultimi decenni la critica sembra aver sentito il bisogno di sfumare questo aspetto dei processi, soffermandosi sul loro valore prettamente giudiziario. A tal proposito Alexander afferma che l'esistenza di uno sfondo e di intenti politici in relazione ad

alcuni dibattimenti è innegabile³⁷⁴: lo scopo di chi accusava, in questi casi, era di danneggiare un avversario politico (o, possiamo aggiungere, di incentivare la propria carriera) e la condanna, quando comminata, coincideva spesso con l'esilio di chi era condotto alla sbarra, quasi sempre con la fine della sua carriera politica. D'altra parte, precisa lo studioso, la portata di questo aspetto politico non va esagerata (non è vero che gli interessi politici prevalevano su quelli giudiziari), come è stato fatto in passato dai sostenitori del cosiddetto approccio storico di tipo prosopografico: "for prosopographers the identities of the many participants in both sides of a trial served as valuable clues in reconstructing political groups, termed *factiones*" (pag. 103). Al tempo stesso, però, se è vero che l'importanza politica dell'oratoria giudiziaria "has been somewhat exaggerated", tuttavia è innegabile che "oratory constituted an essential tool of Roman politics" (pag. 98).

Considerazioni simili a quelle di Alexander comparivano già, qualche decennio prima, in due articoli scritti rispettivamente da Gruen e da Broughton³⁷⁵. Del primo citiamo le parole con le quali si apre l'esposizione (pag. 1): "To a Roman orator the criminal trial was often more than a judicial event; it could be a political opportunity. The prospect was especially inviting for young *novi homines* seeking to inaugurate or accelerate a political career" (pag. 1). È necessario tuttavia evitare, in questo tipo di analisi, gli schematismi, che appaiono allettanti, ma non esauriscono –anzi oscurano– la complessità delle situazioni. Analogamente Broughton scrive: "Political use of the criminal courts was frequent and is clearly attested, but one must always allow something for the actual guilt or innocence of the accused, for the young orator's effort to win personal distinction, or the ability of some leading aristocrat in peril in the courts to bring patrons of opposing views together in his defence" (pagg. 253-254). In generale, precisa lo studioso, l'approccio puramente prosopografico ("prosopographical approach, a term more frequent among its critics than its practitioners", pag. 251) è valido ed ha fornito buoni contributi, ma da solo esso risulta insufficiente, ad esempio non potendo chiarire il condizionamento della classe

³⁷⁴ Cfr. GUERIN 2015, pag. 75: i tribunali romani erano "souvent instrumentalisés en vue de continuer des luttes politiques ou des oppositions entre *gentes*".

³⁷⁵ GRUEN 1971 [1]; BROUGHTON 1972.

governante sull'ascesa dei grandi comandanti militari e sulla concessione del voto agli Italici³⁷⁶.

La nostra impressione è che i tre contributi citati, nel loro equilibrio metodologico –l'aspetto politico dei processi, si sostiene, non va trascurato né oltremodo accentuato–, siano sostanzialmente nel giusto: se a Roma i tribunali potevano costituire e di fatto costituivano spesso "grandi palestre di contese politiche"³⁷⁷, ciò non deve indurre a trascurare il fondamento puramente giudiziario che sottostava a tutte le cause forensi. Ovviamente questo equilibrio tra istanze legali e politiche era dato dal contemperarsi di molteplici casi, dei quali alcuni –si può dedurre– avevano un risvolto politico più evidente e altri meno: detto altrimenti, mentre alcune cause si configuravano come semplici strumenti di indagine ed eventualmente di condanna di reati, in altri gli intenti reconditi che vi erano sottesi avevano un ruolo ben più importante nella loro istituzione e nello svolgimento. La nostra impressione è che il processo intentato da Crasso ai danni di Caio Papirio Carbone rientri a pieno titolo in questa seconda categoria, essendo il suo risvolto politico assolutamente evidente e forse di primaria importanza: per quanto i contorni del processo e lo stesso capo d'imputazione, come abbiamo visto, ci sfuggano in gran parte, sembra di poter affermare che il nostro, più che essere intento a punire un reato di *repetundae* o *maiestas*, nascondesse degli interessi personali e che intendesse colpire, per propria scelta e/o per pressione di altri, un personaggio in vista e in un certo senso discutibile della scena politica degli anni graccani e post-graccani. Questa interpretazione, ci sembra, risulta avvalorata da due elementi: da un lato la configurazione dell'imputato, personaggio assolutamente di prim'ordine (console nell'anno precedente alla causa) ma al tempo stesso indubbiamente controverso sia per la propria militanza giovanile (che secondo alcuni lo aveva condotto ad assassinare Scipione Emiliano) sia per il successivo (repentino?) cambio di schieramento a favore degli ottimati; dall'altro, utile è il riferimento alla seconda parte della frase di Gruen appena citata ("the prospect was especially inviting for young *novi homines* seeking to

³⁷⁶ Che di questo tipo di studio Broughton sia un cultore è dimostrato soprattutto dal fatto che egli è l'autore di quel noto repertorio di magistrati romani intitolato "The magistrates of the Roman Republic" (due tomi, nel nostro lavoro indicati come MRR 1951 e MRR 1952), che abbiamo già avuto modo di citare e che costituirà uno dei principali strumenti di lavoro del nostro studio.

³⁷⁷ SERRAO 1974 [1], pag. 176.

inaugurate or accelerated a political career"), che sembra perfettamente applicabile al nostro caso, con l'accusatore Crasso che, pur non essendo un *homo novus*, necessitava comunque di una spinta che incentivasse la sua ascesa politica, quale poteva essere l'incriminazione di Carbone. Prima conclusione che ci sembra di poter esporre è dunque la seguente: la critica tutta, al netto delle differenze di orientamento, è senza dubbio nel giusto nel sottolineare gli evidenti –anzi prevalenti– aspetti politici del processo.

3. Cerchiamo adesso di compiere un passo ulteriore nella comprensione specifica dell'evento che ci interessa e riprendiamo anzitutto alcune considerazioni di Jean-Michel David³⁷⁸. Lo studioso francese, dopo aver spiegato che a partire dal 123 il diritto di accusa nei tribunali romani, prima riservato a chi possedeva la cittadinanza, fu aperto anche ai non-Romani³⁷⁹, rileva che nel periodo che va dal 123 al 109, cioè fino alla *quaestio Mamilia*, di fatto gli accusatori di cui conosciamo i nomi sono tutti Romani, per lo più impegnati in una carriera politica, e intervenivano per inimicizie personali. Le fonti che ci danno notizia di questi personaggi impiegano espressioni che fanno capire che erano proprio loro a dare il via ai processi (*in iudicium vocare, nomen deferre*), citano queste accuse per giustificare un comportamento simile in un processo di epoca successiva o per fornire esempi di accusa onorevole e attribuiscono agli accusatori la causa del suicidio di un condannato o la gloria per la sua condanna; da notare, infine, è che gli accusatori a volte rischiavano rappresaglie. Molti degli esempi riportati da David in questa esposizione fanno riferimento proprio all'accusa di Crasso a Carbone. Così l'espressione *in iudicium vocare* compare in Cic. *De orat.* III 74, fr. 13-bis, e in Cic. *Verr.* II 3, 3, fr. 14-septies, mentre *nomen deferre* in Val. Max. VI 5, 6, fr. 14-ter: non c'è quindi dubbio che fu Crasso in persona ad accusare, forse –qualora l'imputazione fosse *repetundarum*– come *patronus* di una comunità o un gruppo che si riteneva danneggiato da Carbone. Inoltre in Cic. *Off.* II 47, fr. 13-quater, l'accusa di Crasso è citata come esempio di accusa onorevole, mentre a lui è attribuita sia la responsabilità del suicidio di Carbone (Cic. *Fam.* IX 21, 3, fr. 14-quinquies) sia, in due passi, la gloria della condanna dell'imputato (Cic. *Brut.* 159, fr. 13, e *Off.* II 47, fr. 13-

³⁷⁸ DAVID 1979, pagg. 145-148.

³⁷⁹ Sulla questione del diritto d'accusa si veda più ampiamente la "Premessa" all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, par. II, punto 2.

quater). Valerio Massimo (III 7, 6, fr. 14-sexies), infine, informa che Crasso, recatosi in Gallia in veste di governatore, fece attenzione a non essere accusato dal figlio della sua vittima, dunque a non subire ritorsioni per la propria azione giovanile. Un punto fermo sembra dunque potersi fissare sul tema dell'aspetto politico della causa: la partecipazione di Crasso fu personale e fondamentale, a lui si dovettero l'incriminazione e poi il suicidio di Carbone e fu sempre lui a rischiare, in un momento successivo, di essere danneggiato dal proprio intervento. Se nel processo in esame, come sembra evidente, un aspetto politico sussiste, esso ruota attorno alla figura, oltre che di Carbone, appunto di Crasso.

Bisogna dunque domandarsi cosa potesse indurre il nostro a citare in giudizio l'ex console appena uscito di carica e a sottoporsi ai rischi che da questo gesto potevano derivare. Probabilmente, da questo punto di vista, Doblhofer³⁸⁰ ha ragione nel dire che Crasso non aveva nessun motivo di risentimento personale contro il *reus*: di suo, l'accusatore non aveva nulla contro Carbone né in passato, da quanto sappiamo, c'erano stati screzi tra i due o magari tra membri delle rispettive famiglie. Il fondamento dell'accusa –probabilmente, lo ripetiamo, politico e non giudiziario– non può dunque essere stato semplicemente quello di voler rovinare l'avversario.

In un ampio ed interessante saggio sul mondo dei tribunali romani, Leanne Bablitz³⁸¹ si è soffermata, tra l'altro, sulle ragioni che potevano spingere una persona a non citare qualcuno in giudizio per un reato, tra le quali va annoverata l'influenza del potenziale imputato: temendo che quest'ultimo venisse assolto grazie al proprio potere³⁸², spesso i poveri e i deboli non gli intentavano causa. I ricchi e i potenti, però, potevano essere attaccati da loro pari che volevano trarne qualche vantaggio. "For those with a public reputation built through a political career or the like, any type of case could cause irreparable damage, even if the outcome were exonerating. In some ways, then, the powerful were bigger and better targets than those with little standing or wealth" (pag. 79). Senza dubbio, in un simile contesto, alcune accuse erano mosse al

³⁸⁰ DOBLHOFER 1990, pag. 51.

³⁸¹ BABLITZ 2007, pagg. 77-81. Precisiamo sin da ora che il lavoro della studiosa canadese tratta della prima età imperiale, per la precisione del periodo tra il 31 a.C. e il 166 d.C., però nel nostro studio vi faremo diverse volte riferimento perché esso fornisce degli spunti generali adattabili anche al nostro contesto di II-I secolo a.C.

³⁸² Significativa su questo punto un'ironica testimonianza di Marziale (II 32): un avvocato rifiuta dei casi proposti da un cliente perché gli avversari sono personaggi influenti.

solo scopo di danneggiare l'imputato o di vendicarsi contro di lui per qualche torto passato (fino al punto che a volte queste erano del tutto inventate): ciò che conta non era, in fin dei conti, nemmeno tanto la sentenza in sé, quanto il fatto di infangare la reputazione di un avversario. Ovviamente, d'altra parte, chi si dedicava a un'accusa sapeva che poteva rischiare un contrattacco: in conclusione, dunque, partecipare attivamente a dei processi in qualità di accusatori poteva comportare tanto rischi quanto possibilità di vantaggi. Le considerazioni proposte dalla studiosa sembrano atagliarsi perfettamente al caso di Carbone: egli, infatti, era una figura politicamente in vista e un ex console, dunque senz'altro un personaggio di basso rango non avrebbe potuto accusarlo. Crasso, però, decise comunque di gettarsi in una simile impresa e lo fece senz'altro perché voleva ottenere un vantaggio personale. Che egli potesse concepire e realizzare quest'azione, poi, è in parte da attribuire al fatto che egli non era un personaggio oscuro, bensì proveniva da una famiglia di rango elevato: ma può questo essere sufficiente? Forse no: al momento dell'incriminazione Crasso era comunque molto giovane e sostanzialmente sconosciuto e inoltre l'imputato era un personaggio all'apice della propria fama e della carriera politica, pertanto il nostro rischiava di essere rovinato dal suo gesto, qualora l'incriminazione non fosse andata a buon fine; è dunque plausibile che egli godesse in quest'occasione di appoggi politici, da identificare forse, come fa Gruen³⁸³, con i Metelli, i quali si avviavano a diventare i principali esponenti della politica romana per gli anni a venire³⁸⁴. In definitiva, dunque, Crasso, personalmente partecipe dell'azione politico-giudiziaria compiuta ai danni di Carbone, agì probabilmente non per inimicizia personale, ma allo scopo di favorire la propria ascesa nella vita pubblica e grazie anche all'appoggio di potenti personaggi che rimasero nell'ombra.

4. Giungiamo così al cuore del problema, cioè all'aspetto che abbiamo visto aver maggiormente interessato e diviso gli studiosi: qual è la posizione politica abbracciata da Crasso in occasione della sua accusa a Carbone? Le fonti antiche sembrano essere da questo punto di vista poche di informazioni o di spunti utili: anche i passi ciceroniani che sembrerebbero poter fornire degli indizi a tal proposito,

³⁸³ GRUEN 1968 [2], pagg. 107-108.

³⁸⁴ Che Crasso potesse contare su appoggi politici di rilievo è sostenuto, come abbiamo visto, anche da BADIEN 1956 [1], pag. 94, nota 28, e ROMAN 1994, pag. 101.

infatti, risultano a nostro parere di interpretazione troppo controversa per poter essere effettivamente adottati a prova di una tesi sull'argomento. In *Leg. III 35* si legge che Carbone fu un uomo turbolento e disonesto e che nemmeno il ritorno tra i buoni (*reditus ad bonos*) poté garantirgli la salvezza; il riferimento, però, è affatto generico e anche intendendo *boni* come ottimati, siamo informati solo del fatto che Cicerone disprezza il passato popolare di Carbone e che egli era morto a causa di questo, ma non è chiarito se fosse stato condannato perché era stato gracciano o magari perché aveva deciso di passare con gli ottimati. Lo stesso dubbio si pone anche facendo riferimento alle uniche parole dell'orazione di Crasso che ci sono tramesse, quelle riportate in *De orat. II 170, fr. 14*: che l'attacco vertesse sul passato popolare di Carbone (del quale erano biasimati il compianto pubblico per la morte di Tiberio, l'assassinio di Scipione e una legge proposta durante il tribunato) è evidente, tuttavia ciò che al nostro premeva dimostrare era la falsità del cambio di schieramento dell'imputato, che era sempre stato in disaccordo con i *boni*, e in relazione a ciò ci si può domandare –senza, a nostro parere, poter giungere a una risposta certa– se Crasso qui parlasse da popolare sdegnato per il tradimento di Carbone o magari da ottimati che dubitava della lealtà del nuovo arrivato. Ad una conclusione analoga si giunge poi leggendo le testimonianze di *Fam. IX 21, 3, fr. 14-quinquies* –dove l'Arpinate, probabilmente avendo in mente il discorso del suo maestro, scrive che Carbone era considerato un tribuno della plebe sedizioso e che lo si accusava dell'omicidio dell'Emiliano–, e di *Verr. II 3, 3, fr. 14-septies*, in relazione al pentimento di Crasso per l'accusa, atteggiamento da ascrivere a altri fattori piuttosto che alla posizione politica del nostro³⁸⁵. Nessun brano, dunque, pare fornire indizi decisivi alla soluzione del problema.

Sulla configurazione politica del processo due punti appaiono certi: che la motivazione sottesa alla causa fosse importante e in un certo senso scottante nella Roma del tempo³⁸⁶ e che Carbone, con il suo passaggio di schieramento, si fosse attirato molte antipatie, presumibilmente sia tra gli alleati del passato che tra i

³⁸⁵ Per le questioni qui accennate si rimanda al commento ai testi.

³⁸⁶ Cfr. FANTHAM 2004, pag. 83, nota 14: "Carbo's role as a political turncoat against his former allies, the Gracchi, made this a case of the greatest public interest".

nuovi³⁸⁷. In questo contesto, che Crasso fosse un *popularis* in cerca di fama e desideroso di approfittare di un personaggio di spicco ma disprezzato da molti è teoricamente possibile, soprattutto se si tiene conto che, come è stato rilevato sulla scorta anche di Sall. *Cat.* XXXVIII 1 (dove si allude a giovani che, con la baldanza tipica dell'età, aizzavano il popolo attaccando il senato e facendo promesse e largizioni), nella Roma repubblicana era usuale schierarsi in giovane età con i *populares* al fine di guadagnarsi fama e poi passare con gli *optimates*³⁸⁸. D'altra parte, se si crede alla tesi – anch'essa assolutamente plausibile – di Crasso come portavoce manifesto dei Metelli, la posizione del nostro non può che essere ottimate: la questione rimane aperta.

La nostra impressione, in effetti, è che la soluzione al problema si possa forse trovare solo abbandonando la rigida dicotomia tra popolari e ottimati nella politica romana del tempo (dicotomia esistente, ma limitante in rapporto al processo in esame) e cercando di interpretare in un'ottica differente la causa e la relativa partecipazione di Crasso. Spunti di questo genere, a ben vedere, sono stati proposti da tempo dalla critica, a partire almeno dall'inizio del '900, quando Cima³⁸⁹, come abbiamo visto, scriveva che la posizione politica di Crasso era sfumata, dal momento che Carbone era stato, nella circostanza del processo, abbandonato sia dai vecchi sia dai nuovi amici. Un buon quadro della politica del 119 in riferimento ad alcuni processi criminali, poi, è fornito da Badian³⁹⁰: nel 120 Decio (personaggio di tendenze graccane) aveva accusato, come abbiamo visto, Opimio per aver gettato in carcere dei cittadini senza processo e per aver causato la morte di Gracco e dei suoi, ma l'imputato aveva ottenuto l'assoluzione; l'anno seguente, poi, lo stesso Decio venne citato in giudizio *repetundarum* (evidentemente una controaccusa voluta dagli ottimati), ma anch'egli fu assolto dalla giuria equestre che all'epoca sedeva nei tribunali. Terminata a questo punto, con tale fallimento, la reazione anti-graccana, iniziò a sorgere per gli ottimati, sempre nel 119, una serie di problemi, dei quali due sembrano essere i principali. Innanzitutto Caio Mario abbandonò i Metelli e, essendo tribuno della plebe, fece approvare una legge che restringeva le passerelle (*pontes*) da percorrere per

³⁸⁷ Ciò, oltre ad essere intuitivo, può essere dimostrato dal confronto con Quinto Pompeo Rufo, anch'egli passato dai *populares* agli *optimates* e per questo oggetto di ostilità (si vedano i passi citati in FRACCARO 1912, pagg. 405-406).

³⁸⁸ Cfr. MORSTEIN-MARX 2004, pag. 205.

³⁸⁹ CIMA 1903, pag. 160.

³⁹⁰ BADIAN 1956 [1].

raggiungere le urne di voto, "in modo che i galoppini elettorali non potessero mischiarsi coi votanti, per influire sul loro voto"³⁹¹ (sebbene lo scopo della norma fosse di evitare brogli, è plausibile che essa mirasse a smussare il controllo degli ottimati sul voto). Oltre a ciò, Carbone, appena uscito dal consolato, fu citato in giudizio da Crasso, il quale, data la sua giovane età e il prestigio dell'imputato, dovette godere di qualche appoggio; anche gli ottimati, secondo Badian, si mostrarono in quest'occasione propensi a sacrificare Carbone, ora che egli era diventato un peso per loro.

Senza entrare nel merito del discorso generale dello studioso sulla dinamica politica degli anni 120-119, ci limitiamo qui a rilevare che in buona parte (ma forse non del tutto) condivisibile appare la prospettiva dello studioso (e di Cima), di non volere ascrivere la citazione in giudizio e la condanna di Carbone ai soli popolari o ottimati, ma di rilevare come l'imputato si fosse attirato le antipatie di entrambe le parti politiche. Spunti simili e forse anche più convincenti, sebbene espressi in maniera relativamente cursoria, sono poi comparsi successivamente in contributi di altre due studiose, Levick e Fantham³⁹². La prima, come abbiamo visto sopra, ha scritto: "To attack the renegade Gracchan was of course the act of a *popularis*, but it was an obvious move, probably popular too with the *boni*, and we should perhaps be wary of attributing deep significance to this attack on an unworthy object"; similmente Fantham: "It would be a mistake in Roman politics to read this prosecution as doctrinaire support for the social policies of the Gracchi, rather than a matter of family or personal loyalty". Un punto fermo sul dibattito che condusse alla fine di Carbone e sulla posizione in esso ricoperta da Crasso, quindi, sembra essere il seguente: sostanzialmente scorretto appare ascrivere l'accusa alla linea dei popolari o a quella degli ottimati, in quanto il personaggio si era attirato inimicizie da entrambi gli schieramenti; è dunque altrove che deve essere cercata la motivazione della sua incriminazione e della presa di posizione di Crasso.

Se per la prima questione (perché Carbone sia stato citato in giudizio) può forse essere convincente –ed è comunque sufficiente ai fini della nostra analisi– rilevare le antipatie generali di cui abbiamo parlato e ascrivere a queste, oltre che alle lotte tra

³⁹¹ PARETI 1953, pag. 394; sul tribunato di Mario si vedano in generale le pagg. 393-396, sulla legge ROTONDI 1990, pag. 318.

³⁹² LEVICK 1971, pag. 175; FANTHAM 2004, pag. 31.

fazioni, la decisione di stroncare la carriera del personaggio, per quanto riguarda Crasso due notazioni assolutamente illuminanti appaiono in un vecchio contributo (addirittura in una nota del contributo) di Fraccaro, il quale, a nostro parere, sembra aver colto nel segno più di tanti altri studiosi che lo hanno seguito³⁹³. Già più di un secolo fa, infatti, lo storico notava che non solo Crasso, come si evince dal frammento citato in Cic. *De orat.* II 170, fr. 14, non appare affatto democratico (cioè popolare), ma nemmeno si può pensare che egli fosse spinto dagli aristocratici (vale a dire gli ottimati), i quali l'anno precedente avevano fatto ottenere a Carbone il consolato e lo avevano visto difendere con successo l'uccisore di Caio Gracco, Opimio (oltre al fatto che a breve Crasso avrebbe sostenuto la proposta di fondazione di Narbona, senza dubbio una *causa popularis*³⁹⁴). In secondo luogo e soprattutto –e con questa citazione, che non necessita in alcun modo di commento, concludiamo l'esposizione sull'argomento–, "è probabile che Crasso non avesse in quel tempo abbracciato ancora decisamente un partito [...] e che per lanciarsi nella vita pubblica abbia scelto l'accusa di Carbone, odiato dai democratici e per il quale nello stesso tempo poco erano disposti a fare gli ottimati; e nell'orazione egli doveva appunto porsi dal punto di vista di questi ultimi per togliere all'avversario quell'unico e malsicuro appoggio sul quale poteva sperare. L'anno seguente Crasso cercò invece la rinomanza con la *suasio* della legge su Narbona, e trovò più tardi definitivamente il suo posto tra i *boni cives*".

5. Dato il quadro, a nostro parere sufficientemente fondato, di un processo dai contorni politici così nettamente marcati, ci si può porre una domanda: il successo che arrise a Crasso fu merito della sua abilità oratoria o di fattori più prettamente politici? Secondo Oette³⁹⁵, essendo Carbone un "veterator" ("volpone") della politica, il fondamento della condanna è da ricercare non nell'eloquenza di Crasso, bensì nell'appoggio degli ottimati. Similmente, anche se meno esplicitamente, Cima³⁹⁶ scrive: "Il partito dei nobili, decaduto e corrotto, era inetto a reggere la repubblica [...] tuttavia, rimaneva ancora un resto dell'antica fierezza in questo patriziato avvilito, se è vero che l'anno appresso (119), quando il giovane L. Licinio

³⁹³ Per quanto segue, si veda FRACCARO 1912, pagg. 445-446, nota 5.

³⁹⁴ Cfr. Cic. *Brut.* 160, fr. 15.

³⁹⁵ OETTE 1873, pag. 17.

³⁹⁶ CIMA 1903, pagg. 142-143.

Crasso citò in giudizio Carbone, [...] la nobiltà l'abbandonò al suo destino". Pareti³⁹⁷ ritiene che Carbone si avvelenò perché la sua posizione era ormai insostenibile e che ciò fosse da attribuire sia all'impudenza del suo voltafaccia sia al fatto che i senatori non potevano difenderlo senza riconoscere implicitamente la falsità delle accuse lanciate in occasione della morte dell'Emiliano contro i graccani (tra i quali appunto Carbone). Gruen³⁹⁸ rileva che Carbone nel 119 fu abbandonato dai vecchi compagni e dai nuovi ("his new associates [...] do not appear to have struggled in his defense") e sottolinea che la condanna non va considerata una reazione degli *equites* contro la politica senatoria anti-graccana, della quale Carbone, difensore di Opimio, era un esponente di rilievo: i cavalieri infatti non solo non erano una classe unita, ma soprattutto non avevano più alcun motivo di conservare lealtà ai Gracchi né tantomeno nutrivano alcun interesse per il processo contro Carbone (o per quello, all'incirca contemporaneo, contro Decio, l'accusatore di Opimio); "their condemnation of Carbo was the elimination of a man who had offended all elements of society and who was abandoned even by many of his own recent friends"³⁹⁹. Secondo Gabba⁴⁰⁰, invece, la condanna di Carbone fu un "brusco colpo di freno dato dagli *equites* alla politica antigracca dell'oligarchia", però non si può dire che si fosse già ricreata un'opposizione tra gli ordini, come durante il primo tribunato di Gaio.

Quanto nella condanna di Carbone abbiano influito l'intervento degli ottimati e/o quello dei cavalieri che gestivano il potere giudiziario è una questione complessa, nella quale non ci addentriamo; una cosa, però, appare certa: in quest'occasione le qualità oratorie di Crasso, senz'altro esistenti ma ancora –in un certo senso– grezze, furono fortemente aidate dal contesto politico nel quale il dibattito si svolse, che vedeva ottimati, popolari e forse anche cavalieri uniti nell'ostilità verso l'infido imputato. La risposta alla domanda posta in precedenza, se il successo di Crasso sia da ascrivere alla sua eloquenza o a fattori politici, è dunque probabilmente la seguente: entrambi gli elementi dovettero avere il proprio peso, ma quelli politici risultarono prevalenti. Ad

³⁹⁷ PARETI 1953, pagg. 396-397.

³⁹⁸ GRUEN 1968 [2], pagg. 109-110.

³⁹⁹ Cfr. anche le pagg. 134-135 del saggio, dove si rileva che nel decennio successivo alla fine di Caio Gracco si verificarono tensioni tra gruppi senatorî che portarono al predominio dei Metelli: molte famiglie (ad esempio i *Licinii Crassi*) e singoli individui passarono dunque dalla loro parte, mentre gli avversari (come i *Papirii Carbones*) finirono in rovina.

⁴⁰⁰ GABBA 1972, pag. 769.

avvalorare questa tesi si possono forse riferire due considerazioni. Anzitutto, se si ritiene che il suicidio di Carbone abbia avuto luogo prima della pronuncia del verdetto⁴⁰¹, si può ipotizzare che Carbone avesse compreso in anticipo che questo sarebbe stato frutto non di un puro scontro retorico tra lui e l'accusatore (nel quale egli, oratore eloquente ed esperto, sarebbe potuto risultare vincitore), bensì di un più vasto e per lui incontrollabile intersecarsi di intrecci politici. In secondo luogo – e soprattutto –, induce a condividere questo punto di vista l'episodio riportato da Cicerone in *De orat.* I 121, fr. 14-bis: se il pretore che presiedeva la giuria, vedendo Crasso in difficoltà per l'emozione e la paura, decise di sospendere la seduta per permettere all'accusatore di riprendersi, è altamente plausibile che egli avesse già in mente di creare tutti i presupposti per condannare l'imputato⁴⁰². Se Crasso, in definitiva, mostrò forse già nella circostanza del suo debutto le proprie qualità, non è però a queste, bensì a più complesse istanze politiche, che va ascritto il principale merito del suo successo.

Al di là di questa considerazione, comunque, è certo che il nostro dovette ottenere dei vantaggi dal proprio trionfo: senza dubbio, stando almeno alla testimonianza ciceroniana, a Crasso furono tributate lodi per il suo talento e anzi egli fu profondamente ammirato per l'intervento pronunciato in tribunale⁴⁰³; che il verdetto di colpevolezza non fosse frutto del suo impegno, infatti, non implica che il suo discorso non fosse qualitativamente di buon livello, anzi se la scelta del ruolo di accusatore (da parte dei Metelli?) ricadde su di lui, che pure non aveva ancora esperienza pubblica, è probabile che ciò sia da spiegare anche con l'abilità retorica della quale doveva in qualche modo aver dato dimostrazione. L'orazione di Crasso fu dunque probabilmente di buon livello e gli aprì le porte, come era suo desiderio, per la successiva, prestigiosa, carriera pubblica.

Oltre a ciò, però, è probabile che il nostro ottenne anche un altro vantaggio, stavolta concreto, dal suo intervento. Facciamo una premessa: se il processo intentato a Carbone si basò, come abbiamo ipotizzato, su un'accusa *de repetundis*, il riferimento

⁴⁰¹ Sul problema si veda il commento a *morte voluntaria se a severitate iudicum vindicavit* in Cic. *Brut.* 103, fr. 14-quater.

⁴⁰² L'idea del valore emblematico dell'episodio risale a OETTE 1873, pag. 17.

⁴⁰³ Cfr. Cic. *Brut.* 159, fr. 13: *summam ingeni non laudem modo sed etiam admirationem est consecutus.*

normativo più vicino era rappresentato dalla *lex Acilia repetundarum*⁴⁰⁴, fatta approvare nel 123 o 122 dal tribuno della plebe Manio Acilio Glabrione, compagno di Caio Gracco. Essa prevedeva, tra l'altro, che l'accusatore vittorioso ottenesse un premio per il proprio gesto, ma se è noto in cosa esso consistesse per i non-Romani (la cittadinanza), non lo è invece in rapporto a chi godeva già della cittadinanza (l'esenzione dal servizio militare? Un titolo o una prerogativa del condannato?). Per quanto riguarda il caso in esame, secondo Barbara Levick⁴⁰⁵ effettivamente Crasso dovette ricevere un premio per il proprio successo: non è detto che gli sia stato tributato il titolo di *triumvir agris dandis* o *coloniis deducendis*, che era di Carbone, ma probabilmente ottenne approvazione o supporto per il progetto coloniale narbonese concepito da Domizio e da lui stesso (o comunque l'affidamento dell'incarico); a fare questa concessione, forse, fu il console del 118 Quinto Marcio Re. Che Crasso sia stato insignito della dignità triumvirale, in vero, appare poco plausibile, non solo perché le fonti tacciono su questo, ma soprattutto perché è incerto se (anzi improbabile che) la commissione agraria-coloniale fosse ancora attiva a due anni dalla morte di Caio Gracco e nonostante l'opposizione del senato al massiccio progetto coloniale di quello⁴⁰⁶. L'ipotesi che al nostro fosse tributata qualche ricompensa per il proprio intervento e per il rischio assuntosi, comunque, appare in sé verosimile e non è impossibile che questa sia consistita appunto nell'affidare a lui, che pure era molto giovane, l'incarico di dedurre la colonia gallica di Narbona⁴⁰⁷. Questa ipotesi risulta tanto più plausibile se si crede all'idea, prospettata *supra*, che Crasso si presentò come portavoce manifesto di altri personaggi che preferivano rimanere –si direbbe oggi– dietro le quinte, ossia i Metelli: che essi si siano serviti o meno della mediazione di Quinto Marcio Re, comunque, si può effettivamente attribuire alla loro volontà la concessione di questa ricompensa al giovane e promettente Crasso⁴⁰⁸.

⁴⁰⁴ Sulla quale cfr. ROTONDI 1990, pagg. 312-313.

⁴⁰⁵ LEVICK 1971, pag. 176.

⁴⁰⁶ Favorevole a questa idea comunque è Broughton in MRR 1951, pag. 526.

⁴⁰⁷ L'altro duumviro incaricato dell'impresa, Cneo Domizio Enobarbo, anch'egli molto giovane, ottenne invece l'incarico in quanto figlio dell'omonimo generale che aveva pochi anni prima conquistato la regione.

⁴⁰⁸ Sulla complessa questione della cronologia di fondazione della colonia e del discorso che Crasso pronunciò (a nostro parere, successivamente) in sostegno di quella torneremo diffusamente nella sezione "Data" dell'oraz. II, *De colonia Narbonensi*.

6. Giungiamo così all'ultimo punto del discorso di Crasso sul quale vorremmo spendere qualche parola: lo stile. Affrontare un argomento simile, data l'estrema scarsità delle fonti (un unico frammento, tra l'altro alquanto breve), può sembrare azzardato, ma ci sembra che sia possibile proporre alcune considerazioni sul ridotto materiale in nostro possesso e su alcune affermazioni della critica al riguardo. Partiamo proprio da queste ultime e in particolare da quanto scritto da Michel al riguardo del nostro discorso⁴⁰⁹. Lo studioso francese cita l'orazione *In C. Papirium Carbonem* trattando del rapporto di Crasso e di Antonio con l'*eloquentia popularis*; egli scrive che Cicerone nel *De oratore* si limita ad alludere alla causa contro Carbone, mentre ne tratta più a lungo nelle *Verrine*, dove cita il processo mentre spiega che l'accusatore, per poter perorare la propria causa, deve essere esemplarmente virtuoso: siamo così, a suo parere, informati del fatto che il principale maestro di Cicerone prendeva per modello Scipione Emiliano ("il attaque son assassin et reprend après lui l'éloge de la vertu politique": pag. 57), ma anche che la posizione politica di quello era sfumata, dato che Carbone causò la caduta di Caio Gracco. Tralasciando momentaneamente la questione dell'eloquenza popolare, sulla quale torneremo a breve, va detto che purtroppo l'analisi di Michel, pur nella sua brevità, appare a nostro parere ricca di imprecisioni. In primo luogo, è scorretto affermare che Cicerone faccia riferimento al processo più nelle *Verrine* che nel *De oratore*: non solo, infatti, nei discorsi contro Verre esso è menzionato una sola volta, mentre nel dialogo retorico ben quattro volte⁴¹⁰, ma inoltre in quest'ultimo compare anche un frammento dell'orazione, l'unico che ci sia stato conservato. Ancora, non è vero che Carbone avesse causato la morte di Caio Gracco: questa responsabilità può essere al massimo attribuita ad Opimio, che Carbone difese nel 120, non a Carbone stesso. È poi incerto se davvero Crasso attaccasse Carbone in quanto assassino di Scipione Emiliano: non solo, infatti, non è nota l'imputazione in base alla quale Carbone fu citato in giudizio⁴¹¹, ma soprattutto, indipendentemente dall'effettivo capo d'accusa, è probabilmente ad altre ragioni, non all'ammirazione per l'Emiliano, che va ascritto l'intervento del nostro. L'elogio della virtù politica che compare nel passo delle *Verrine* (vale a dire

⁴⁰⁹ Per quanto segue, si veda MICHEL 1960, pagg. 56-57.

⁴¹⁰ *Verr.* II 3, 3, fr. 14-septies; *De orat.* III 74, fr. 13-bis, I 40, fr. 13-quinquies, II 170, fr. 14, e I 121, fr. 14-bis.

⁴¹¹ Cfr. *supra*, la sezione "Imputazione".

l'esposizione del concetto secondo il quale chi accusa per interesse dello stato dovrà dimostrarsi sempre ineccepibilmente virtuoso), infine, è svolto dall'Arpinate, non da Crasso, e non c'è nessun indizio che l'Arpinate lo riprenda dal proprio maestro. Rimane la questione dell'*eloquentia popularis*.

Dell'orazione di Crasso, come detto, è rimasto un unico frammento, riportato in Cic. *De orat.* II 170, fr. 14: *non si Opimum defendisti, Carbo, idcirco te isti bonum civem putabunt. Simulasse te et aliquid quaesisse perspicuum est, quod Ti. Gracchi mortem saepe in contionibus deplorasti, quod P. Africani necis socius fuisti, quod eam legem in tribunatu tulisti, quod semper a bonis dissedisti.* Bardon⁴¹² cita questa frase parlando di Crasso come "orateur pathétique", ma anche accettando questa qualifica di patetismo rimane incerto se il discorso del nostro possa ascriversi alla categoria della cosiddetta *eloquentia popularis*. Su questo concetto, il cui principale studioso è senza dubbio il francese Jean-Michel David (DAVID 1980), ci soffermeremo più ampiamente nella "Premessa" all'oraz. II, *De colonia Narbonensi*, par. II; in questa sede ci limitiamo a notare che con quest'espressione o con l'equivalente *dictio popularis* si intende una "éloquence du pathétique et de l'émotion populaire" (pag. 171) che poteva essere adoperata dagli oratori aderenti alla politica popolare quando si rivolgevano alla folla. Data questa definizione, si potrebbe pensare *a priori* che essa non fosse adatta al caso di Crasso, dal momento che egli non si schierò, come abbiamo visto, con i popolari né parlò in un'assemblea popolare. Entrambe queste obiezioni, però, possono essere facilmente superate se si tiene conto di due considerazioni. Se è vero che Crasso non agì qui da *popularis*, è vero anche, come abbiamo visto, che egli si fece interprete di un malumore collettivo nei confronti di Carbone che accomunava popolari ed ottimati (e forse anche i cavalieri): non è dunque impossibile che il nostro, in questo attacco dotato di sostegno –possiamo dire– *bipartisan*, facesse proprie modalità espressive appartenenti appunto ai *populares*. Quanto alla questione del contesto, citiamo le parole dello stesso David (pag. 181): *l'eloquentia popularis* "est la seule méthode que puisse employer un accusateur ou un tribun quand il cherche à compromettre les situations acquises d'un individu ou d'un groupe". Se lo studioso fa riferimento non solo ai tribuni, che arringavano il popolo per ottenere l'approvazione di una legge, ma

⁴¹² BARDON 1952, pagg. 173-174.

anche agli accusatori, i quali potevano perorare in un *iudicium populi* oppure in un tribunale effettivo⁴¹³, non è impossibile riferire l'impiego di un certo tipo di eloquenza anche alla *quaestio* dove si svolse il processo di Carbone, che tra l'altro, data la rinomanza dell'imputato, è plausibile avesse attirato un cospicuo pubblico. Nessun elemento, dunque, sembra indurre ad escludere aprioristicamente la possibilità che Crasso impiegasse, nella propria orazione, la cosiddetta *eloquentia popularis*.

Affermare che Crasso potrebbe teoricamente aver fatto uso di una simile modalità espressiva, tuttavia, non equivale ad asserire che egli lo abbia fatto davvero. Nel suo articolo, in effetti, David, pur nominando più volte Crasso non cita mai l'incriminazione di Carbone, ma solo l'oraz. II, *De colonia Narbonensi*, e l'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*. Il silenzio dello studioso non è certo frutto di dimenticanza o disattenzione: egli non deve aver trovato, nelle informazioni in nostro possesso sul discorso, elementi utili ad una simile attribuzione. In effetti bisogna dire che il frammento dell'orazione a noi giunto non fornisce da questo punto di vista spunti utili: esso al massimo attesta una certa asprezza e causticità nel ripercorrere le tappe controverse del *cursus* di Carbone, ivi compreso il presunto omicidio di Scipione, ma ciò non basta per parlare di eloquenza popolare. Stesso discorso vale anche per le testimonianze, da nessuna delle quali paiono emergere informazioni preziose sull'argomento. Il discorso di esordio di Crasso, in effetti, probabilmente non fu nemmeno pubblicato ed è probabile che lo stesso Cicerone ne avesse una conoscenza solo indiretta, potendosi basare esclusivamente sui propri ricordi giovanili e forse su qualche resoconto sintetico⁴¹⁴. Lo stato delle fonti, pertanto, sembra impedire qualunque esame fruttuoso della questione: sebbene l'idea che Crasso si sia servito di un tipo di eloquenza popolare non sia da scartare per partito preso, sul tema non ci si può esprimere, a nostro parere, con sufficiente concretezza.

⁴¹³ Sulle sedi di amministrazione della giustizia nella Roma repubblicana si veda la "Premessa" all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, par II, punto 1.

⁴¹⁴ Si veda l'introduzione a Cic. *De orat.* II 170, fr. 14.

13. Cic. Brut. 159

<i>Accusavit C. Carbonem eloquentissimum hominem admodum adulescens; summam ingeni non laudem modo sed etiam admirationem est consecutus.</i>	Quando era ancora molto giovane accusò Caio Carbone, uomo estremamente eloquente; ottenne per il suo talento un ottimo risultato in termini non solo di lodi, ma anche di ammirazione.
---	--

Nel corso della sua lunga retrospettiva storica sull'eloquenza romana Cicerone dedica, a partire dal § 143, una sezione relativamente ampia a quello che egli ritiene il più grande oratore che abbia mai frequentato il foro o il senato dell'*urbs*, vale a dire Lucio Licinio Crasso. Dopo aver esposto in linea generale le sue principali qualità (cfr. i §§ 143-144, fr. 2; 148, fr. 2-bis; 158-159, fr. 3), l'Arpinate tratta di alcuni dei discorsi che erano stati pronunciati dal suo maestro: sull'ordine di esposizione seguito dall'autore in questo segmento dell'opera (§§ 159-162) ci soffermeremo ampiamente nell'oraz. II, *De colonia Narbonensi*, sezione "Data", parr. II-III; per adesso rileviamo soltanto che il primo discorso cui Cicerone fa riferimento è anche il primo effettivamente pronunciato da Crasso, vale a dire l'*accusatio* mossa al console Caio Papirio Carbone nel 119 a.C. In questo breve estratto Cicerone pone l'accento sulla giovane, anzi giovanissima, età di Crasso in occasione di questo processo: egli, infatti, aveva solo ventuno anni quando attaccò Carbone ed era privo di esperienza forense, eppure grazie al proprio talento (*ingenium*) riuscì ad ottenere, da parte dei presenti, non solo semplici elogi, ma anche un sentimento di grande ammirazione e stupore. È questo il primo dei discorsi tramite i quali Crasso, come Cicerone ha scritto nella prima parte del paragrafo (nel nostro lavoro riportata al fr. 3), aveva dimostrato la propria eccellenza in tutti gli ambiti dell'eloquenza e raggiunto in breve tempo l'apice nel panorama dell'oratoria romana: *versatus est in omni fere genere causarum; mature in locum principum oratorum venit*.

accusavit C. Carbonem eloquentissimum hominem admodum adulescens: come la critica ha rilevato da tempo, citando in giudizio un uomo in vista quale era Carbone – che nell'anno precedente aveva ricoperto il consolato –, Crasso segue il costume invalso di sfruttare un'accusa giudiziaria come trampolino di lancio per la propria

carriera. Riportano questa considerazione, ad esempio, DOUGLAS 1966, pag. 123 ("the prosecution of an established politician was the normal beginning to a career as politician and orator"), che poi cita, a testimonianza di questa prassi, Cic. *Cael.* 73 (si parla appunto di Celio): *voluit vetere instituto et eorum adulescentium exemplo qui post in civitate summi viri et clarissimi cives exstiterunt industriam suam a populo Romano ex aliqua inlustri accusatione cognosci*; MAY-WISSE 2001, pag. 247, nota 92 (ad *De orat.* III 74, fr. 13-bis): "It was not unusual for very young men to seek fame by prosecuting well-known people"; NARDUCCI 2013, pag. 234, nota 486: "L'accusa a un personaggio in vista era un modo consueto di iniziare la carriera politica e oratoria". Cfr. anche OETTE 1873, pagg. 16-17 (che sottolinea, tra l'altro, che lo scopo dei giovani oratori non era affatto la *salus patriae* e che i *nobiles*, cioè i promotori delle accuse, pensavano solo agli interessi personali); PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 20; ROMAN 1994, pagg. 97-98; MARCHESE 2011, pag. 336 (spunti generali, non specificamente pertinenti al caso di Crasso, in FANTHAM 2005, pagg. 98-99). Sulla ragione della fortuna di un simile ingresso sulla scena pubblica CIMA 1903, pag. 159, riprendendo una considerazione di Quint. XII 7, 3, scrive: "Era allora invalso il costume che i giovani oratori iniziassero la loro carriera con un'accusa [...] Si credeva che un tal esordio fosse una specie di garanzia della loro rettitudine, dacché mostravano di odiare i malvagi e di affrontare la loro inimicizia; ma non si può negare che il livore di parte [...] non abbia spinto più volte ad assalire anche degli innocenti o almeno a travisarne le azioni. È istruttivo per tal riguardo il caso appunto di Crasso, che in seguito fu udito deplorare quell'accusa" (sul pentimento di Crasso per l'incriminazione di Carbone cfr. Cic. *Verr.* II 3, 3, fr. 14-septies). Sull'età giusta per iniziare la carriera oratoria Quint. XII 6, 1-5, dopo aver riportato alcuni esempi di oratori che avevano esordito in giovane età (per i Greci Demostene, per i Romani Calvo, Cesare e Pollione, i tre oratori citati assieme a Crasso proprio come debuttanti precoci in Tac. *Dial.* XXXIV 7, fr. 13-ter), sottolinea che non bisognava recarsi nel foro quando si era troppo giovani (pena il disdegno della fatica e l'impudenza) né quando si era troppo vecchi (in questo caso c'era il rischio che il timore aumentasse di giorno in giorno e che l'aspirante oratore si abituasse troppo alle sale di declamazione). Si noti infine che, come rileva NARDUCCI 2013 [intro], pagg. 73-75, per buona parte del II secolo era ancora invalso il costume di dedicarsi per tutta la vita ad accuse forensi (si pensi a Catone), mentre Crasso, come molti altri, si dedicò a

questa attività solo in giovane età e, risultando vincitore della causa, un'unica volta; ciò si spiega in base a due considerazioni: da un lato l'apertura del diritto di accusa anche ai non-cittadini stava facendo spazio, nel foro, a personaggi di dubbia origine (sulla questione cfr. la "Premessa" all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, par. II, punto 2), il che rendeva l'accusa un impegno meno onorevole; dall'altro, "quando si fosse raggiunto un certo rango (generalmente quello pretorio), i pericoli per la propria immagine – conseguenti sia dall'addossarsi il ruolo ormai odioso dell'accusatore, sia dalla non remota possibilità dell'assoluzione dell'imputato– divenivano superiori ai benefici che potevano derivare da un'accusa coronata da successo" (pag. 75).

eloquentissimum hominem: come abbiamo segnalato già nella "Premessa", par. II, punto 6, Cicerone, pur disprezzando profondamente Carbone da un punto di vista politico, non può non riconoscere la sua abilità oratoria (frutto di doti naturali e costante esercitazione), amareggiandosi del fatto che essa non fosse stata adoperata per il bene dello stato: cfr. *De orat.* I 154, III 28 e III 74, fr. 13-bis; *Brut.* 96 e 103-106 (sulla quotidianità della pratica oratoria di Carbone torna anche Quint. X 7, 27). Non è impossibile che qui Cicerone, facendo riferimento all'eloquenza di Carbone, intenda implicitamente celebrare il coraggio e l'abilità del suo maestro, che ancora *adulescens* aveva citato quello in giudizio ed aveva avuto la meglio su di lui.

admodum adulescens: Cicerone rileva a più riprese la giovane età che il proprio maestro aveva nella circostanza del suo esordio come oratore: cfr., oltre a questo passo, anche *De orat.* III 74, fr. 13-bis (parla lo stesso Crasso: ... *quippe qui omnium maturrime ad publicas causas accesserim annosque natus unum et viginti nobilissimum hominem et eloquentissimum in iudicium vocarim*); *Off.* II 47, fr. 13-quater (*admodum adulescens*); *De orat.* I 40, fr. 13-quinquies (*adulescentulus*), II 170, fr. 14 (*adulescens*) e I 121, fr. 14-bis (*adulescentulus*). La precocità e la straordinarietà di Crasso emergono ancora più chiaramente se si tiene presente che l'altro grande oratore della sua generazione, Marco Antonio, seppur nato tre anni prima (nel 143 a.C.), esordì solo nel 114 o 113 a.C., difendendosi dall'accusa di aver commesso *incestum* con una vestale (cfr. Val. Max. III 7, 9 e VI 8, 1; si tratta dello stesso processo che vide Crasso coinvolto come avvocato della sua parente Licinia: cfr. in questo lavoro oraz. III, *Pro Licinia virgine Vestali*). Lo stesso Cicerone, che pure era considerato –e probabilmente si considerava– il più grande oratore che Roma avesse mai avuto, nato nel 106, debuttò

nel foro, per quanto ne sappiamo, solo nell'anno 81, con la *Pro Quinctio*, quindi a circa venticinque anni d'età.

summam ingeni non laudem modo sed etiam admirationem est consecutus: nonostante la sua giovane età, Crasso aveva dato mostra di un talento tale da valergli non solo degli elogi, ma anche la più grande ammirazione: tale è la straordinarietà, secondo la testimonianza ciceroniana, della prima apparizione pubblica del nostro.

ingeni: il sostantivo *ingenium* indica le qualità naturali che un oratore deve possedere e costituisce, insieme ad *ars* ed *exercitatio*, un elemento della triade di requisiti ritenuti dall'insegnamento retorico fondamentali per chi intendesse parlare in pubblico. Di queste tre componenti una o più possono comparire in forma variata: per quanto riguarda in particolare *ingenium*, esso può essere ad esempio sostituito da *imitatio* (cfr. *Rhet. Her.* I 3) o da *natura* (cfr. Quint. I *prooem.* 26; III 5, 1) oppure può comparire insieme a quest'ultimo, eventualmente con soppressione di un altro termine (*Rhet. Her.* III 29). Crasso, per quanto in occasione dell'accusa a Carbone fosse ancora giovane e non potesse quindi contare su un ampio bagaglio di esperienze, aveva mostrato comunque di possedere delle doti naturali che sopperivano a questa mancanza e gli consentirono di raggiungere il successo sperato. Che il possesso di *ingenium* fosse prerogativa del nostro, peraltro, è da Cicerone ripetuto numerose volte nelle sue opere: cfr. *De orat.* I 93 (Carmada ammirava l'ingegno di Crasso), 95 (parla Antonio), 161 (Cotta: *modo in oratione Crassi divitias atque ornamenta eius ingeni per quaedam involucra atque integumenta perspexi*), 214 (Antonio: *Crassus vero mihi noster visus est oratoris facultatem non illius artis terminis, sed ingeni sui finibus immensis paene describere*), II 298 (Antonio: Crasso ha un'intelligenza fuori dal comune), III 1 (parla Cicerone), 16, fr. 8-ter (Crasso e Antonio furono superiori a tutti per *studium, doctrina* e appunto *ingenium*); *Rab. Perd.* 26 (Crasso e altri ebbero saggezza e ingegno straordinari); *Font.* 24, fr. 50-bis (*quantus in L. Crasso pudor fuerit, quod ingenium, quanta auctoritas, quis ignorat?*); *Pis.* 62 (Crasso ebbe sommo ingegno). Analoga notazione in Vell. II 36, 2, dove Crasso è nominato in un elenco di grandi ingegni del passato.

admirationem: "astonishment" (DOUGLAS 1966, pag. 123); il vocabolo indica al tempo stesso l'ammirazione, cioè l'apprezzamento per una qualità, e lo stupore provato da chi –gli astanti– ha assistito ad una prova oratoria di livello inatteso.

13-bis. Cic. *De orat.* III 74

<p><i>Ego enim sum is, qui cum summo studio patris in pueritia doctus essem et in forum ingeni tantum quantum ipse sentio, non tantum quantum [ipse] forsitan vobis videar, detulisse, non possim dicere me haec, quae nunc complector, perinde ut dicam discenda esse, didicisse, quippe qui omnium maturrime ad publicas causas accesserim annosque natus unum et viginti nobilissimum hominem et eloquentissimum in iudicium vocarim.</i></p>	<p>Io infatti, pur essendo stato nell'infanzia educato con estremo zelo di mio padre e pur avendo portato nel foro il mio talento –tanto grande quanto io so, non quanto forse sembra a voi averne–, non potrei dire di aver appreso nel modo in cui direi vadano apprese queste cose che ora espongo compiutamente, dal momento che più presto di tutti ho iniziato a dedicarmi alle cause pubbliche e a ventun anni ho citato in giudizio un uomo illustrissimo ed eloquentissimo.</p>
--	--

Sia nel primo sia soprattutto nel terzo libro del *De oratore* Crasso espone in maniera approfondita e particolareggiata il proprio ideale di oratore (*perfectus orator* o semplicemente *orator*): costui, in particolare, oltre a possedere una buona predisposizione naturale e dignitose capacità espressive, deve acquisire una vasta cultura generale (storia, diritto, filosofia, retorica) per poter trattare, all'occorrenza, dei più vari argomenti che gli si presentino. Consapevole del fatto che una tale descrizione potrebbe apparire segno di immodestia, però, Crasso precisa a più riprese che la figura da lui delineata rappresenta un tipo esemplare e non è in alcun modo da identificare con colui che appunto parla: a testimonianza di ciò, spiega che egli, pur essendosi dedicato in gioventù agli studi ed avendo fatto pratica della vita forense, non aveva potuto realizzare compiutamente il proprio percorso educativo, avendo dato inizio in giovanissima età alla propria carriera pubblica mediante un'accusa forense pronunciata a soli ventuno anni.

Che l'umiltà di cui Crasso dà dimostrazione in questo e in altri passi del dialogo corrisponda ad un tratto caratteriale della figura storica è considerazione intuitiva, ma non certa; sull'effettiva cultura da lui posseduta, poi, torneremo nell'appendice del nostro lavoro, intitolata "Crasso, Antonio e la cultura greca". Il principale motivo di

interesse del presente brano, evidentemente, anche in rapporto al più generico riferimento della testimonianza precedente (Cic. *Brut.* 159, fr. 13: Crasso incriminò Carbone quando era *admodum adulescens*), è costituito dalla precisazione relativa all'età del nostro in occasione dell'accusa, informazione dalla quale si deduce che il processo ebbe luogo nel 119 a.C.; diverso il ragguaglio fornito da Tac. *Dial.* XXXIV 7, fr. 13-ter, secondo il quale l'oratore avrebbe avuto solo diciannove anni e il procedimento, pertanto, si sarebbe svolto del 121. Sulla questione (la testimonianza corretta è senza dubbio quella ciceroniana) ci siamo soffermati nella sezione "Data".

enim: Crasso ha appena pronunciato le seguenti parole: *paululum equidem de me deprecabor et petam a vobis, ut ea, quae dicam, non de memet ipso, sed de oratore dicere putetis*; egli si accinge dunque a spiegare per quale motivo ed in che misura la descrizione dell'oratore ideale che sta svolgendo non possa né voglia riferirsi a lui stesso, il quale, come precisato subito dopo, aveva iniziato troppo presto a frequentare il foro per avere il tempo di acquisire una cultura ampia e variegata come quella sin qui proposta. Già in I 78-79, del resto, Crasso ha precisato che le sue parole vertono sull'oratore ideale e non celano alcun intento autoreferenziale (cfr. anche I 71, II 365, III 80, 84-85 e 90): l'umiltà e il ritegno, stando alla testimonianza del *De oratore*, costituiscono tratti tipici del carattere di Crasso, che pur essendo da molti ritenuto il migliore oratore in attività non mostra uno spiacevole atteggiamento di arrogante immodestia. Sulle affermazioni pronunciate da Crasso in merito alla sua cultura, comunque, rimandiamo a MEYER 1970, pagg. 41-47.

qui cum summo studio patris in pueritia doctus essem et in forum ingeni tantum quantum ipse sentio, non tantum quantum [ipse] forsitan vobis videar, detulissem: Crasso ammette di aver ricevuto, durante l'infanzia, una buona educazione grazie alle cure del padre e di essere effettivamente dotato di un certo *ingenium*, per quanto inferiore a quello che gli attribuiscono i suoi interlocutori, ma poi aggiunge, nel prosieguo del periodo, che la sua formazione non era corrisposta a quella che egli propone per l'oratore ideale, in quanto egli aveva dato inizio alla propria carriera pubblica in età troppo giovanile per poterla completare. La prima parte del segmento di testo qui riportato, quella relativa alle attenzioni paterne, è secondo LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 268, inserita da Cicerone per giustificare la grande

cultura mostrata da Crasso nel *De oratore*, per quanto probabilmente corrisponda a verità; quanto alla contrapposizione tra la valutazione di Crasso data dal personaggio stesso e quella dei suoi interlocutori, invece, segnaliamo che un concetto simile è espresso anche in III 84, dove il personaggio riconosce con i propri interlocutori di essere un buon oratore, ma precisa di essere tutt'altro che perfetto.

cum summo studio patris: sull'identità del padre dell'oratore rimandiamo alla "Introduzione" del presente lavoro, par. I, punto 1.

cum: l'interpretazione del valore di questa congiunzione, che evidentemente regge sia *doctus essem* sia *detulissem*, ha dato adito a dubbi. Secondo WILKINS 1965, pag. 449, *cum* indica due "attendant circumstances" ("circostanze concomitanti", fatti che costituiscono il contorno di un evento) di diverso valore: nel primo caso concessivo, nel secondo –sembra di capire– causale (lo studioso in realtà traduce il secondo congiuntivo semplicemente con "having brought", ma sembra effettivamente attribuirgli un valore causale). LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 268, invece, ritengono che Wilkins sbaglia a vedere nella prima subordinata una concessiva e nella seconda una "attendant circumstance", e negano anche che si possano intendere entrambe le subordinate come concessive: si tratterebbe infatti, in tutti e due i casi, di "attendant circumstances". A nostro parere i tre studiosi sono nel giusto quando attribuiscono alle due subordinate un medesimo valore, ma non lo sono quando negano che questo valore sia concessivo (e inoltre si mostrano imprecisi nel tentativo di confutare la posizione di Wilkins, il quale parla per entrambe, e non solo per la seconda, di "attendant circumstances"); d'altro canto Wilkins riconosce correttamente il valore concessivo di *cum ... doctus essem*, ma non sembra si possa concordare con la sua idea di attribuire alla seconda subordinata (*cum ... detulissem*) un valore diverso dalla prima. In effetti, partendo dal presupposto che cercare di interpretare costrutti latini (in questo caso un *cum* narrativo) secondo categorie grammaticali moderne significa spesso addentrarsi in un terreno pericoloso, la strutturazione della frase di Crasso (Cicerone) sembra indurre ad attribuire alle due subordinate un medesimo valore, non due diversi: per la prima proposizione pare innegabile che esso sia concessivo (il concetto espresso è il seguente: "sebbene io abbia studiato molto grazie a mio padre, non ho imparato tutto quello che avrei dovuto") e nulla sembra impedire di attribuire lo stesso anche alla seconda parte della frase ("sebbene io abbia frequentato il foro

..."). Va detto infatti che, per quanto la contrapposizione tra Crasso e Antonio che si delinea nel *De oratore* sia tendenzialmente interpretata come quella tra chi postula la necessità di una cultura enciclopedica e chi invece reputa sufficiente la pratica forense (entrambi i personaggi evidenziano comunque la necessità di una predisposizione innata), non sembra corretto affermare che Crasso nega in assoluto il valore della frequentazione del foro; al contrario, egli disprezza chi crede di formarsi semplicemente ascoltando le lezioni dei retori –soprattutto se questi sono i primi ad avere una preparazione solo teorica (cfr. I 133 e III 54 e 70)–, così come evidenzia che l'aspirante oratore non deve trascorrere l'intera vita negli studi (III 86-89) e anzi non rifiuta la possibilità che l'oratore –per così dire– in erba trascorra del tempo presso il tribunale per compiere la propria formazione prima di recarvisi come professionista della parola. Il concetto che Crasso esprime sembra dunque il seguente: "è vero che da giovane ho coltivato il mio talento studiando e frequentando il foro, tuttavia non ho avuto tempo a sufficienza per completare la mia formazione"; il valore da attribuire alle due subordinate, pertanto, ci sembra in entrambi i casi concessivo.

in pueritia: il termine, pur nelle oscillazioni che accompagnano le determinazioni d'età nella lingua latina, indica la fase della vita che si estende fino ai quattordici (Isid. *Or.* XI 2, 3-4), quindici (Varrone, stando a *Cens.* 14) o diciassette (uno storico di nome Tuberone, secondo Gell. X 28, 1) anni. È probabile comunque che qui Crasso intenda riferirsi genericamente all'età precedente al suo esordio nella vita pubblica, realizzatosi appunto con l'incriminazione di Carbone.

sentio: diverse le interpretazioni date a questo verbo: NORCIO 1970, pag. 493, traduce "sento di avere"; MAY-WISSE 2001, pag. 247: "I myself know I did"; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 625: "credo di possedere"; Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 305: "credo di avere". Che il vocabolo esprima una semplice sensazione o, con più pregnanza, una convinzione, il concetto comunque non cambia nella sostanza: Crasso (o meglio il Crasso del *De oratore*) intende smorzare i toni degli elogi tributatigli dai suoi interlocutori e sostiene di possedere delle capacità inferiori a quelle che essi gli attribuiscono.

non possim dicere me haec, quae nunc complector, perinde ut dicam discenda esse, didicisse: Crasso dunque ammette di non aver potuto apprendere e studiare compiutamente tutte le discipline e gli argomenti che sta esponendo ("abbracciando",

complector) nel corso della conversazione e che pure egli ritiene necessari per il *perfectus orator*. Degno di nota appare il poliptoto *discenda esse - didicisse*, ad evidenziare, da parte dell'oratore, la propria carenza giovanile di dottrina retorica, che pure, a suo parere, necessita di essere appresa approfonditamente.

dicam: secondo Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 305, si tratta di un futuro ("dirò"), mentre in NORCIO 1970, pag. 493 e in NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 625, esso è inteso come un congiuntivo (tradotto rispettivamente con "vorrei" e "direi"). Nel primo caso il verbo farebbe riferimento alla parte dell'esposizione che ancora deve essere sviluppata, mentre nel secondo l'uso del congiuntivo servirebbe a sfumare il tono dei precetti forniti, allo scopo di non farli apparire troppo categorici; la differenza, comunque, è minima e non particolarmente rilevante ai fini della nostra analisi.

quippe qui omnium maturrime ad publicas causas accesserim annosque natus unum et viginti nobilissimum hominem et eloquentissimum in iudicium vocarim: è qui spiegato il motivo per il quale, al netto degli studi dovuti allo zelo paterno e della frequentazione del foro, Crasso non aveva avuto modo di completare il proprio percorso educativo e non può dunque incarnare l'immagine dell'oratore ideale talentuoso e colto che egli stesso sta delineando: molto (in un certo senso troppo) precoce era stato il suo ingresso nella vita pubblica, realizzatosi a soli ventuno anni mediante l'accusa ad un uomo illustre ed eloquente. Dell'imputato condotto alla sbarra da Crasso, Caio Papirio Carbone, non si esplicita il nome: con ogni probabilità ciò si può spiegare in base sia alla notorietà del personaggio e della causa sia al fatto che il processo intentato da Crasso è stato già menzionato tre volte nel corso del dialogo (I 40, fr. 13-quinquies; I 121, fr. 14-bis; II 170, fr. 14).

omnium maturrime: WILKINS 1965, pag. 449, considera il genitivo plurale *omnium* come neutro e cita come termine di confronto per il costrutto Cic. *Cat.* II 19 (... *primum omnium me ipsum vigilare, adesse, providere rei publicae*); di contro, LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 269, scrivono che l'interpretazione dello studioso inglese non è corretta e che il passo della *Catilinaria* non costituisce un riferimento valido: *omnium* è qui maschile, come in *Brut.* 252 (*de Caesare et ipse ita iudico [...] illum omnium fere oratorum Latine loqui elegantissime*). Il riferimento al passo del *Brutus*, in vero, non pare particolarmente probante, dal momento che l'aggettivo, essendo accompagnato

dal sostantivo *oratorum* e riferendosi ad un modo di esprimersi, non può che essere, in quel caso, maschile; effettivamente, però, sembra più plausibile che nel nostro passo *omnium* sia maschile e non, come vorrebbe Wilkins, neutro e così lo intende anche la quasi totalità dei traduttori o commentatori: cfr. NORCIO 1970, pag. 493 ("più presto di ogni altro"); NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 625 ("più presto di tutti gli altri"); Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 305 ("prima di tutti gli altri").

ad publicas causas: LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 245 (ad III 63), notano che il sintagma *causae publicae* in *De orat.* I 201 significa sia "processi pubblici" che "controversie politiche", mentre in III 63 solo "processi pubblici" e così anche in tutte le altre occorrenze negli scritti retorici di Cicerone, tra le quali è citato anche il nostro passo. In effetti il riferimento di Crasso è innanzitutto all'incriminazione di Carbone, quindi è innegabile che la *causa publica* in questione si identifichi principalmente con questa; d'altra parte, tenendo conto dell'uso generico, al plurale, che ne fa il personaggio e del fatto che la sua seconda apparizione pubblica a noi nota è costituita dal discorso concionale in favore della colonia gallica di Narbona (cfr. oraz. II, *De colonia Narbonensi*), dunque da un'orazione deliberativa, è possibile che Crasso (Cicerone) non pensi qui solo al processo del 119, ma anche ai successivi sviluppi della propria carriera oratoria e politica. In virtù di queste considerazioni si è scelto di tradurre il nesso con la medesima genericità e la polisemia che sembrano insite nel testo latino, vale a dire "cause pubbliche".

annosque natus unum et viginti: il processo aveva dunque avuto luogo nel 119 a.C., essendo Crasso nato nell'anno 140. Sulla cronologia del discorso, in relazione alla quale Cicerone fornisce qui un dato preciso e attendibile, si veda la sezione "Data".

nobilissimum hominem et eloquentissimum: sull'eloquenza di Carbone, tratto sul quale Cicerone insiste in molte occasioni, si veda il commento a *eloquentissimum hominem* in Cic. *Brut.* 159, fr. 13. Quanto alla caratterizzazione come *nobilissimus*, è incerto se l'aggettivo alluda alla fama del personaggio, detentore del consolato nell'anno precedente, o alla sua origine aristocratica: la prima interpretazione è seguita da NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 625 ("assai [...] famoso"), mentre la seconda da NORCIO 1970, pag. 493 ("nobilissimo"), MAY-WISSE 2001, pag. 247 ("of high rank"), e Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 305 ("di alta nobiltà"), ed è abbracciata anche da Münzer in RE XVIII.3, col. 1016, e da LEEMAN-PINKSTER-WISSE

1996, pag. 269 (questi ultimi precisano che la *nobilitas* di Carbone è nominata solo qui), oltre che, sembra di capire, da HOLDEN 1891, pag. 281, ad Cic. *Off.* II 47, fr. 13-4ter (Carbone è definito "a man of high nobility and eloquence"). Per quanto l'accezione di "famoso" sembri aver goduto di minor fortuna presso la critica, a suo favore, però, si pone forse la testimonianza di Cic. *Fam.* IX 21 (un breve estratto del § 3 è qui citato come fr. 14-quinquies). In quest'epistola Cicerone spiega (§ 2) al proprio interlocutore Papirio Peto che la *gens* dei *Papirii* non presentava solo rami plebei, ma anche altri patrizi, e menziona alcuni personaggi che avevano goduto di un certo rilievo pubblico. L'Arpinate poi (§ 3) fa riferimento ai *Papirii Carbones*, tra i quali è citato quello accusato da Crasso, e ai *Papirii Turdi* e di questi due rami si precisa *hi plebeii fuerunt*; a conclusione della lettera, inoltre, dopo aver esposto sinteticamente gli atti indegni di alcuni esponenti proprio dei *Carbones* (tra i quali il nostro), l'autore invita il destinatario Peto a fare ritorno ai *patres*, essendosi i *Papirii* plebei dimostrati a tal punto molesti (*qua re ad patres censeo revertare; plebeii quam fuerint importuni vides*). In virtù di ciò, per quanto le leggi *Liciniae-Sextiae* del 367 a.C. avessero sancito la nascita di una *nobilitas* formata dalla fusione di alcuni elementi patrizi e alcuni plebei e dunque nulla impedisse, almeno in linea teorica, ad un *plebeius* di essere anche *nobilis*, appare in vero difficile pensare che un uomo di famiglia plebea come è evidentemente il nostro Carbone sia "nobilissimo" e sembra più plausibile ritenerlo, da ex graccano di spicco ed ex console appena uscito di carica, "famosissimo". D'altra parte, non si può trascurare il contesto del presente riferimento al processo: a parlare è proprio Crasso, l'accusatore di Carbone, e non è impossibile che egli, nella ricostruzione ciceroniana, intenda volutamente amplificare la *dignitas* del proprio avversario e quindi, implicitamente, la grandezza della propria vittoria. Stanti tali considerazioni, si può dunque supporre che in questo impiego del termine si fondano le due accezioni relative rispettivamente alla nobiltà di nascita e alla fama del personaggio: abbiamo quindi scelto di tradurre l'aggettivo come "illustrissimo" perché ci è sembrato si trattasse del vocabolo che forse meglio rende questo doppio valore.

in iudicium vocarim: espressione usuale per indicare la citazione in giudizio di un uomo ritenuto colpevole di qualche reato (cfr. anche Cic. *Verr.* II 3, 3, fr. 14-septies: ... *quod C. Carbonem umquam in iudicium vocavisset*).

13-ter. Tac. *Dial.* XXXIV 7

<p><i>Nono decimo aetatis anno L. Crassus C. Carbonem, uno et vicesimo Caesar Dolabellam, altero et vicesimo Asinius Pollio C. Catonem, non multum aetate antecedens Calvus Vatinium iis orationibus insecuri sunt quas hodieque cum admiratione legimus.</i></p>	<p>Lucio Crasso attaccò Caio Carbone a diciannove anni, Cesare fece lo stesso con Dolabella a ventuno, Asinio Pollione con Caio Catone a ventidue, Calvo con Vatinio ad un'età non molto superiore; e lo fecero con questi discorsi che ancora oggi leggiamo con ammirazione.</p>
---	---

Il *Dialogus de oratoribus*, opera sulla cui paternità e cronologia molto si è discusso, è strutturato, come è noto, secondo il modello del dialogo ciceroniano: esso infatti mette in scena, analogamente a quanto fatto dall'Arpinate nel *De oratore*, un'immaginaria conversazione tra dotti che si sarebbe svolta in età vespasiana, intorno al 75 d.C., e avrebbe avuto come argomento principe la decadenza dell'oratoria. I personaggi del dialogo sono da un lato Marco Apro e Giulio Secondo, sostenitori (soprattutto Apro) dell'impegno politico e dell'attività oratoria, dall'altro Vipstano Messalla e Curiazio Materno, convinti che l'eloquenza stesse attraversando un periodo di netta crisi, da ascrivere secondo il primo alla decadenza dei costumi e dell'insegnamento scolastico, mentre secondo Materno (portavoce di Tacito) alla scomparsa della *libertas* repubblicana e all'affermazione del regime del principato, che avrebbe restituito la concordia al prezzo della libertà stessa. Il presente passo compare nel terzo discorso di Messalla, che si estende da XXXIII 4 a XXXV (con lacuna finale di dimensioni imprecisate) e verte sulla formazione pratica alla quale nei tempi passati i giovani di buona famiglia si sottoponevano presso un oratore esperto dopo aver ricevuto in casa una buona educazione generale; a questa sono contrapposti gli studi, inutili e anzi dannosi, che si svolgono nei tempi moderni presso le scuole dei retori. Come esempio della qualità dell'educazione passata sono citate, nell'estratto che abbiamo riportato, quattro accuse, ritenute notevoli sia per precocità che per qualità.

Le questioni sollevate da questo breve estratto, soprattutto in riferimento all'orazione di Crasso, sono evidentemente due: la cronologia e il riferimento alle redazioni scritte dei discorsi. Su quest'ultimo argomento ci soffermeremo nel commento a *iis orationibus insecuri sunt quas hodieque cum admiratione legimus*;

quanto alle datazioni, invece, pare opportuno trattarne più diffusamente in questa sede introduttiva. Due sono le premesse necessarie alla discussione di questo problema: la prima è che delle tre cronologie proposte da Tacito, tutte basate sull'età dei diversi accusatori in occasione dei rispettivi esordi, le prime due (su Crasso e Cesare) sono con ogni probabilità errate⁴¹⁵, mentre la terza (su Pollione) è corretta (per la quarta *accusatio*, quella di Calvo, il riferimento è genericamente ad un'età di poco superiore a quella di Pollione). La seconda considerazione preliminare è che il brano di Tacito mostra evidenti affinità con un passo dell'*Institutio oratoria* (XII 6, 1) nel quale Quintiliano, trattando dell'età adatta per iniziare a difendere cause (il titolo del paragrafo è *Quod sit incipiendi causas agere tempus*), menziona, come esempi di oratori che avevano esordito in tribunale in giovane età, Demostene, Calvo, Cesare e Pollione. Da dove derivano l'analogia tra i due brani e gli errori di Tacito?

Le questioni si posero a partire almeno dalla seconda metà del XIX secolo, quando Nipperdey⁴¹⁶ scriveva che i due autori seguivano la medesima fonte e che l'errore su Crasso, nel *Dialogus*, era da attribuire ad un copista. Michel⁴¹⁷ nel suo commento al *Dialogus* si limita a rilevare la somiglianza tra i due passi e ad ipotizzare che i manoscritti abbiano trasmesso in questo punto un testo incompleto o imperfetto. Più ampia la disamina del problema di Gudeman⁴¹⁸, i punti essenziali della quale possono così schematizzarsi: gli errori di datazione di Tacito non risalgono all'archetipo della tradizione, perché è evidente che l'autore cita le quattro orazioni secondo un ordine intenzionale (esse sono, o meglio sarebbero, state pronunciate rispettivamente da accusatori di diciannove, ventuno, ventidue e ventiquattro anni d'età); come si evince dal passo di Quintiliano, Tacito segue una fonte post-augustea a noi ignota (lo studioso probabilmente ritiene che Tacito e Quintiliano abbiano attinto alla stessa fonte). Gudeman poi cita, come termine di confronto, un interessante passo delle *Noctes Atticae* (Gell. XV 28, 1-5), stando al quale Nepote aveva scritto che Cicerone pronunciò la *Pro Sexto Roscio Amerino* all'età di ventitré anni, mentre Fenestella (storico romano vissuto sotto Augusto e Tiberio) parlava di ventisei, ma in realtà l'età giusta era ventisette anni; l'errore di Nepote –aggiunge Gellio– può forse spiegarsi con

⁴¹⁵ Per quella di Crasso si veda la sezione "Data".

⁴¹⁶ NIPPERDEY 1877, pagg. 322-324.

⁴¹⁷ MICHEL 1962, pag. 110.

⁴¹⁸ GUDEMAN 1967, pag. 457.

l'intento di far apparire l'Arpinate, suo amico, più precoce di quanto fosse stato. Giustamente, però, lo studioso rileva che questa motivazione non può ritenersi adatta né per Fenestella né tanto meno per Tacito, la cui fonte post-augustea non poteva avere alcun interesse ad anticipare l'esordio di Crasso. Gli sbagli di Tacito, in definitiva, dovevano essersi introdotti da tempo negli annali dell'eloquenza romana; ricostruire a chi essi risalissero (una o più persone diverse) è impossibile, ma è probabile che Tacito possa essersi basato per le proprie notizie (e i propri errori) sul lavoro compilatorio di Muciano (uomo politico di I secolo d.C., autore di un'antologia di orazioni e lettere di uomini illustri). Solo in parte concorde il commento di Güngerich⁴¹⁹, il quale, se da un lato dà ragione a Gudeman sul fatto che l'ordine in cui sono menzionati i discorsi sia intenzionale (data la *climax* ascendente delle età dei quattro accusatori) e dunque non vada modificato, dall'altro, riconoscendo che l'uniformità con cui i testimoni trasmettono i dati sulle età induce a far risalire queste informazioni ad H (archetipo di IX secolo), ipotizza che alla base degli errori della tradizione ci sia il fatto che in H, a suo parere, i numeri erano dati non in cifre ma in lettere. Bo⁴²⁰, infine, congettura che lo sbaglio a proposito di Crasso e Cesare "potrebbe essere attribuito alla tradizione manoscritta, a meno che, a bella posta, Messalla, che parlava a braccia, non abbia abbassato gli anni a scopi polemici, come già aveva fatto Apro, che arrotondava le cifre in più o in meno a seconda che gli tornava comodo" (vedi XVI 5-6); come Güngerich, quindi, anch'egli reputa opportuno mantenere il testo trådito.

Come si vede, assolutamente divergenti sono le interpretazioni proposte dalla critica a proposito degli errori presenti nel testo tacitano in merito alla collocazione cronologica dei discorsi di Crasso e Cesare: errori di Tacito, errori della tradizione, voluta deformazione da parte della *persona loquens*. In questa sede, comunque, la questione non risulta di particolare rilievo: quale che sia l'origine dei dati forniti dal *Dialogus*, ciò che interessa è valutare la loro fondatezza, in particolare per quanto riguarda il discorso di Crasso; e a questo proposito la critica è concorde nel ritenere l'informazione fornita da Tacito errata. Crasso citò in giudizio Carbone quando aveva non diciannove anni, bensì, come ci informa Cicerone (*De orat.* III 74, fr. 13-bis),

⁴¹⁹ GÜNGERICH 1980, pag. 153.

⁴²⁰ Bo 1986, pag. 393.

ventuno, quindi nel 119 a.C. Sulle ragioni che inducono a questa conclusione, ad ogni modo, rimandiamo alla sezione "Data".

nono decimo aetatis anno L. Crassus C. Carbonem: come abbiamo visto, in realtà l'accusa fu pronunciata quando Crasso aveva ventuno anni, non diciannove, essendo egli nato nel 140 a.C. ed avendo il processo avuto luogo nel 119 a.C.

uno et vicesimo Caesar Dolabellam: altro errore cronologico: Cesare, nato probabilmente nell'anno 100, mise sotto accusa Dolabella nel 77, quindi quando aveva ventitré anni (o meglio, come scrive SUMNER 1973, pag. 149, quando era nel ventitreesimo o ventiquattresimo anno d'età); se invece la data di nascita va fatta risalire al 102, Cesare era nel venticinquesimo o ventiseiesimo anno. Del processo sono noti sia l'imputazione (*repetundae*, in merito all'amministrazione della Macedonia) che l'esito (assoluzione). Cfr. ALEXANDER 1990, pag. 71, processo 140.

altero et vicesimo Asinius Pollio C. Catonem: questo processo è collocato cronologicamente in modo corretto: Asinio Pollione, nato nel 76 a.C., incriminò nel 54 un parente di Marco Porcio Catone (il futuro Uticense) per irregolarità commesse nei comizi nell'anno precedente, in qualità di tribuno della plebe; l'imputato fu giudicato non colpevole. Cfr. ALEXANDER 1990, pagg. 137-138, processo 283.

non multum aetate antecedens Calvus Vatinius: Caio Licinio Macro Calvo, nato nell'anno 82 a.C., accusò per la prima volta Vatino, uomo politico di spicco (console nel 47), nel 58, dunque all'età di ventiquattro anni; non è noto con certezza quale fosse il capo d'imputazione (forse relativo a brogli elettorali oppure alle leggi promosse in qualità di tribuno della plebe dell'anno 59, sulle quali si veda MRR 1952, pag. 190), ma sappiamo che il processo, dopo che il *reus* ebbe fatto appello al tribuno della plebe Publio Clodio Pulcro, fu interrotto per violenze. Cfr. ALEXANDER 1990, pagg. 125-126, processo 255. Per il costrutto *aetate antecedens* con il significato di "più grande d'età" cfr. Cic. *Brut.* 82 e 109 e gli altri luoghi paralleli citati in GUEDEMAN 1967, pag. 456.

iis orationibus insecuti sunt quas hodieque cum admiratione legimus: l'impiego in questa sede del verbo *insequor* (letteralmente: "mi muovo al seguito di qualcuno") è stato diversamente interpretato dai commentatori. Bo 1986, pag. 394, ritiene che in Tacito esso ricorra con accezione ostile solo nel *Dialogus* (qui, in IV 1 e in XXI 9) e MAYER 2001, pag. 196, gli attribuisce il significato di "perseguitare", "attaccare", ma

nega che esso equivalga a "perseguire" ("prosecute"). Più precisamente, però, GÜNGERICH 1980, pag. 153, scrive che in Tacito il verbo ha effettivamente un senso ostile, sebbene non prettamente giudiziario; quest'ultimo, però, come risulta da Cicerone, è del tutto usuale. Il più esplicito tra i commentatori, comunque, è GUDEMAN 1967, pag. 456, che scrive: "*insecuti*: im technischen Sinn, wie διώκειν". Sembra pertanto che l'autore abbia qui adoperato un verbo generico ("seguire" qualcuno nel senso di "seguire ostilmente") con riferimento all'ambito giudiziario: da qui la nostra traduzione con "attaccare".

Particolarmente interessante, in questo breve inciso finale, è il riferimento alla possibilità, al momento in cui il dialogo è ambientato (intorno al 75 d.C.), di leggere ancora i discorsi di accusa appena citati; per quanto attiene specificamente al nostro lavoro, però, non solo nessun'altra fonte ci informa dell'esistenza di una redazione scritta del discorso di Crasso contro Carbone, ma inoltre Cicerone afferma espressamente che il suo maestro aveva fatto trascrivere solo pochi dei suoi discorsi e nessuno di genere giudiziario (cfr. Cic. *Brut.* 163, fr. 12; *Orat.* 132, fr. 12-bis; *De orat.* II 8, fr. 12-ter). Tra il ragguaglio qui fornito da Tacito e le informazioni di matrice ciceroniana, dunque, sussiste un'innegabile contraddizione (a sfavore dell'ipotesi della pubblicazione del discorso si pone poi anche la testimonianza di Cic. *De orat.* I 121, fr. 14-bis, sul grande nervosismo di Crasso in occasione del processo). È però vero che questa discordanza può forse essere smussata, se non del tutto superata, tenendo conto del fatto che l'Arpinate, riferendo che nessuna orazione giudiziaria del suo maestro era stata pubblicata, fa riferimento con ogni probabilità solo ad una redazione completa dei discorsi, quale può essere supposta ad esempio per l'oraz. II, *De colonia Narbonensi*, e l'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*. Facendo riferimento alla possibilità di leggere le orazioni appena menzionate, dunque, e segnatamente quella di Crasso, è possibile che Messalla (Tacito) non abbia in mente necessariamente delle versioni complete, ma anche semplicemente degli estratti divulgati in accordo con o indipendentemente dalla volontà di chi quei discorsi aveva pronunciato. In definitiva, si può ipotizzare che dell'accusa a Carbone Crasso effettivamente non avesse fatto circolare delle redazioni scritte, ma che di questa esistessero ancora alla fine del I secolo d.C. degli estratti o delle antologie di passi. Per una discussione più

approfondita della questione, comunque, si veda l'introduzione a Cic. *De orat.* II 8, fr. 12-ter.

13-quater. Cic. *Off.* II 47

<p><i>Nam L. quidem Crassus, cum esset admodum adulescens, non aliunde mutuatus est, sed sibi ipse peperit maximam laudem ex illa accusatione nobili et gloriosa, et, qua aetate qui exercentur, laude adfici solent, ut de Demosthene accepimus, ea aetate L. Crassus ostendit id se in foro optime iam facere, quod etiam tum poterat domi cum laude meditari.</i></p>	<p>Ma quanto a Lucio Crasso, quando era ancora molto giovane, non si fece prestare da un altro le lodi, ma se ne procurò lui stesso, di grandissime, da quell'accusa illustre e gloriosa; e in quell'età nella quale coloro che si esercitano sono soliti ricevere lodi, come abbiamo sentito dire di Demostene, Lucio Crasso mostrò che egli nel foro faceva già nel modo migliore ciò su cui anche allora avrebbe potuto fare pratica a casa ed essere lodato.</p>
--	--

Il presente passo compare all'incirca a metà del secondo libro del *De officiis*, in una sezione (a partire dal § 36) nella quale l'autore sta spiegando come raggiungere la gloria. Dopo aver asserito (§ 46) che come le cose dell'animo sono superiori a quelle del corpo, così ciò che si ottiene con l'ingegno e la razionalità è preferibile a quanto si conquista con la forza, Cicerone elenca alcuni mezzi con i quali si può conseguire la gloria: moderazione, devozione nei confronti dei genitori, benevolenza verso i propri cari e abitudine ad accompagnarsi a cittadini illustri e saggi. Quest'ultima via era stata percorsa ad esempio da Publio Rutilio Rufo⁴²¹, che da giovane aveva frequentato la dimora di Publio Mucio Scevola l'Augure e così aveva acquisito la reputazione di uomo retto ed esperto di giurisprudenza; diversamente da Rutilio, però, Crasso aveva posto le basi per la propria fama non appoggiandosi ad un'altra persona, bensì fidando esclusivamente sulle proprie forze e dando dimostrazione della propria abilità

⁴²¹ Sul quale si veda il commento a *P. Rutilius Rufus homo doctus et philosophiae deditus* in Cic. *De orat.* I 227, fr. 24-bis.

d'eloquio quando era ancora molto giovane e avrebbe potuto proseguire i propri studi domestici.

Secondo Dyck⁴²², "the aristocratic preference for native ability over learning is a common *topos* in ancient literature going back as far as Pindar (O. 2. 86 ff.)". Che Cicerone in questo passo risenta effettivamente di tale *topos* aristocratico o meno, due sono gli aspetti degni di nota nel riferimento a Crasso e al suo debutto forense. Innanzitutto, l'Arpinate mostra una grande ammirazione per il proprio maestro, almeno sotto il profilo oratorio: Crasso avrebbe potuto dedicarsi più a lungo alle proprie esercitazioni domestiche, allo scopo di acquisire una maggiore padronanza della disciplina retorica, oppure avrebbe potuto cercare una guida illustre ed onorata nell'*urbs*, eppure aveva preferito accelerare la propria formazione e –possiamo dire– gettarsi nella mischia forense senza contare sull'appoggio di nessun potente protettore; la sua straordinarietà, comunque, si dimostrò tale che egli riuscì immediatamente a dare prova di essere un oratore maturo e a conseguire una fama notevolissima (*sibi ipse peperit maximam laudem*). Degna di menzione, poi, è la somiglianza lessicale tra questo passo e Cic. *Brut.* 159, fr. 13: in entrambe le testimonianze, in effetti, Crasso è designato come *admodum adulescens* e si evidenziano i grandissimi elogi che egli si era conquistato con la propria accusa (qui *maximam laudem*, nel *Brutus summam ... laudem*). Immaginare che Cicerone abbia inteso inserire nella propria opera filosofica (composta verso la fine del 44) una citazione o quantomeno un rimando allo scritto retorico di non molti anni precedente (il *Brutus* è databile all'inizio del 46) è probabilmente eccessivo, soprattutto nella misura in cui i punti di contatto tra i due brani corrispondono a elementi lessicali alquanto generici e di uso diffuso. È però possibile che Cicerone, che pure aveva sentito parlare del discorso contro Carbone molti decenni prima, forse per bocca dello stesso Crasso (dunque all'inizio del I secolo a.C.), fosse rimasto particolarmente colpito da quanto gli era stato riferito sia sulla giovane, anzi giovanissima, età del suo maestro sia sul successo che gli aveva arriso⁴²³: da qui forse derivano le analogie tra i due passi.

⁴²² DYCK 1996, pag. 430.

⁴²³ Un successo tale, secondo STEEL 2007, pag. 242, da giustificare l'attribuzione al giovane, di lì a poco, dell'incarico di sostenere pubblicamente, con un discorso concionale, la deduzione della colonia gallica di Narbona (cfr. oraz. II, *De colonia Narbonensi*).

nam: secondo DYCK 1996, pag. 430, Cicerone sta spiegando, in risposta ad un immaginario obiettore, perché Crasso non vada posto sullo stesso piano di Rutilio, appena citato. Bisogna dunque integrare le parole dell'Arpinate supponendo che egli dica ad esempio: "il caso di Crasso è diverso rispetto a quello di Rutilio: infatti ...".

quidem: che la congiunzione abbia qui, accanto al fondamentale valore asseverativo, una funzione accessoria di tipo aversativo è reso evidente dal contesto del passo, nel quale, come abbiamo visto, Cicerone contrappone Rutilio e Crasso in relazione ai rispettivi –possiamo dire– percorsi formativi e professionali.

cum esset admodum adulescens: cfr. il commento a *admodum adulescens* in Cic. *Brut.* 159, fr. 13, per un elenco dei numerosi passi nei quali Cicerone sottolinea la giovane età del suo maestro nella circostanza del suo debutto forense.

non aliunde mutuatus est, sed sibi ipse peperit maximam laudem: è evidente da questa notazione che, da un punto di vista prettamente retorico, Cicerone nutre ammirazione per Crasso molto più che per Rutilio (DYCK 1996, pag. 430). Discorso diverso vale però per il piano politico e quello filosofico, in rapporto ai quali non sempre l'Arpinate si sentiva in sintonia col suo maestro: ciò emerge in particolare in relazione all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, pronunciata da Crasso nel 106 a.C. (cfr. l'introduzione a Cic. *Parad.* 41, fr. 24-ter).

ex illa accusatione nobili et gloriosa: è incerto se, come propone in via ipotetica Münzer in RE XVIII.3, col. 1016, l'impiego in questa sede dell'attributo *nobilis* costituisca un'allusione alla nobiltà di nascita di Carbone; sulla questione dell'origine familiare dell'imputato si veda il commento a *nobilissimum hominem et eloquentissimum* in Cic. *De orat.* III 74, fr. 13-bis. Che il riferimento sussista o meno, comunque, è innegabile che Cicerone mostra qui di apprezzare sinceramente l'*accusatio* del suo maestro, come risulta dall'uso di *illa* ("quella famosa"), *nobili* e *gloriosa* ("apportatrice di gloria"), per altro senza esplicita identificazione del discorso, ritenuta evidentemente superflua.

qua aetate qui exercentur, laude adfici solent, ut de Demosthene accepimus, ea aetate L. Crassus ostendit id se in foro optume iam facere, quod etiam tum poterat domi cum laude meditari: prosegue l'elogio di Crasso: egli, infatti, non solo aveva dato il via alla propria carriera oratoria a un'età tutt'altro che avanzata (*admodum adulescens*), vale a dire quando avrebbe ancora avuto il diritto di

proseguire in privato (*domi*) la propria formazione –con la possibilità, tra l'altro, di ricevere anche così delle lodi–, ma lo aveva fatto dimostrando da subito la propria eccezionalità e dando vita ad una *performance* oratoria di tutto rispetto (*id se in foro optume iam facere*).

ut de Demosthene accepimus: data la collocazione, non è chiaro se questo inciso vada riferito a quanto precede o a quanto segue, vale a dire se Demostene sia qui preso ad esempio di oratore che in giovane età aveva ottenuto apprezzamenti per la propria abilità negli esercizi retorici (sembra intendere così DYCK 1996, pag. 430, che rileva un contrasto Crasso-Demostene favorevole al primo e vede dunque Cicerone aderire all'antica tradizione che considerava Demostene abile per impegno più che per natura) oppure per il proprio debutto molto precoce in tribunale, che ebbe luogo all'età di diciotto anni in un'accusa contro i suoi tutori (così HOLDEN 1891, pag. 281). In accordo con questa ambiguità, anche nella nostra traduzione si è lasciato il riferimento a Demostene nella posizione nella quale compare nel testo latino, per quanto vada detto che ci sembra più convincente la seconda ipotesi, secondo la quale Demostene, come Crasso, è qui contraddistinto dalla precocità del suo esordio oratorio: in quest'ottica, come oratore che aveva dato inizio molto presto alla propria carriera, egli è citato anche da Quintiliano (XII 6, 1). Del tutto differente –e poco convincente– è l'interpretazione di MILLER 1928, pag. 217, che traduce "this Roman Demosthenes, Lucius Crassus".

meditari: come ben rilevato in CAM-ERISTOV 2014, pag. 175, il verbo *meditor*, quando usato in riferimento a una tecnica o una scienza, non designa semplicemente l'atto intellettuale di "meditare" o "riflettere", ma più precisamente gli esercizi preparatori per acquisire di quella disciplina la maestria; esso può essere usato, ad esempio, in riferimento alla danza, la musica, l'arte militare e la retorica e per quest'ultimo ambito è citato, a titolo di esempio, proprio il presente passo del *De officiis* (al quale si può aggiungere anche Cic. *De orat.* I 260, proprio a proposito di Demostene: *perfecit meditando, ut nemo planius esse locutus putaretur*). Il precoce Crasso, dunque, avrebbe acquisito una buona reputazione anche se non avesse debuttato così presto sul foro, ma si fosse momentaneamente limitato ad esercitarsi in casa allo scopo di migliorare la propria padronanza dell'arte retorica.

13-quinquies. Cic. *De orat.* I 40

<p><i>Equidem et Ser. Galbam memoria teneo divinum hominem in dicendo et M. Aemilium Porcinam et C. ipsum Carbonem quem tu adolescentulus perculisti ignarum legum haesitantem in maiorum institutis rudem in iure civili.</i></p>	<p>Mi ricordo senz'altro che sia Servio Galba, uomo divino nel parlare, sia Marco Emilio Porcina sia quello stesso Caio Carbone che tu annientasti quand'eri ancora un giovinetto furono ignoranti di leggi, incerti sulle istituzioni degli antichi, inesperti sul diritto civile.</p>
--	---

Il presente riferimento al processo è stato qui inserito ai fini di mera completezza: esso, infatti, non fornisce alcuna informazione di rilievo sullo svolgimento della causa, ma costituisce un'ulteriore testimonianza della giovane età di Crasso in occasione dell'incriminazione di Carbone e del successo schiacciante ottenuto. A parlare in questo frangente (a partire dal § 35) è Scevola l'Augure, principale interlocutore di Crasso nella prima parte del *De oratore*, il quale ammette che l'oratoria è una disciplina illustre, ma reputa esagerate due affermazioni di Crasso, quelle secondo le quali essa darebbe origine alle società civili e l'oratore dovrebbe possedere cultura enciclopedica. A proposito di quest'ultima idea, in particolare, Scevola, che pure era un riconosciuto esperto di diritto, sostiene che la conoscenza minuziosa di questa disciplina non è davvero necessaria a chi desidera intraprendere la strada dell'avvocatura⁴²⁴. A tale proposito egli propone un breve elenco di personaggi famosi che, pur essendosi distinti per le capacità oratorie, avevano mostrato notevoli lacune nella preparazione *lato sensu* giuridica: tra questi, Caio Papirio Carbone.

Ser. Galbam: sul personaggio si veda il commento a *Galba fuit inter tot aequalis unus excellens* in Cic. *Brut.* 333, fr. 10-ter.

divinum hominem in dicendo: sull'eloquenza di Galba cfr. *Brut.* 89-94. Quanto all'aggettivo *divinus*, esso, come l'avverbio *divinitus*, compare spesso nell'opera a designare le straordinarie capacità espressive dei personaggi del dialogo o di altre figure storiche: per l'avverbio si vedano i passi citati in Cic. *De orat.* I 227, fr. 24-bis,

⁴²⁴ Nel dialogo ciceroniano si parla sempre in generale di oratoria, ma il riferimento implicito è quasi in ogni caso al genere giudiziario.

commento a *haec cum a te divinitus ego dicta arbitrarer*; per l'aggettivo cfr. ad esempio. I 131 (su Sulpicio Rufo, personaggio del dialogo), I 172 (su Antonio), III 68 (sul filosofo Carneade) e soprattutto II 227, fr. 45 (su Crasso, in riferimento all'oraz. XII, *Pro C[n]. Planc[i]o contra M. Iunium Brutum*).

M. Aemilium Porcinam: come sappiamo da Cic. *Brut.* 95-96, Marco Emilio Lepido, detto Porcina, console nel 137, era ritenuto un ottimo oratore, anzi secondo Cicerone egli fu il primo oratore latino ad esprimersi con una levigatezza di linguaggio (*levitas*) e un'abilità nella costruzione dei periodi (*verborum comprehensio*) degne di quelle dei Greci; fu inoltre maestro di Tiberio Gracco e dello stesso Carbone nominato subito dopo. Il personaggio è probabilmente da identificare col padre della vestale Emilia accusata di *incestus* nel 114 con Licinia e Marcia: su di lui torneremo nella "Premessa" all'oraz. III, *Pro Licinia virgine vestali*, par. III.

C. ipsum Carbonem quem tu adolescentulus perculisti: sui numerosi riferimenti alla giovane età di Crasso come accusatore di Carbone cfr. Cic. *Brut.* 159, fr. 13, commento a *admodum adolescens* (il sintagma è sostanzialmente equivalente al diminutivo che compare qui). Quanto a *perculisti*, esso non significa semplicemente "attaccare" né "condannare", come intendono rispettivamente NORCIO 1970, pag. 109 ("attaccasti"), e MEYERUS 1842, pag. 295 (che commenta *perculisti* con "i. e. damnasti"), bensì "annientare e rovinare": cfr. MAY-WISSE 2001, pag. 67 ("you struck down"), NARDUCCI ET ALII 2007, vol. I, pag. 147 ("hai annientato") e Li Causi in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 19 ("hai inflitto una pesante sconfitta").

ignarum legum haesitantem in maiorum institutis rudem in iure civili: i tre aggettivi, grammaticalmente concordati col solo Carbone, sono ovviamente da riferire anche ai due oratori citati subito prima: a tutti e tre era mancata infatti una solida preparazione in campo giuridico, eppure essi avevano goduto di grande fama e successo come oratori. LEEMAN-PINKSTER 1981, pag. 121, notano che i tre elementi sui quali verte l'ignoranza dei tre personaggi compaiono in forma pressoché identica al paragrafo precedente (*leges veteres mosque maiorum [...] iura civilia*) e sottolineano il paradosso per cui gli uomini non eloquenti sono versati in queste discipline, mentre quelli eloquenti ne sono a digiuno.

haesitantem in maiorum institutis: i *maiorum istituta* sono, come notava già ELLENDT 1841, pag. 19, le istituzioni non imposte da leggi, ma cristallizzatesi nel tempo

per tradizione, e relative soprattutto al diritto del popolo, del senato e dei magistrati; PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 99, li riferiscono alle antiche tradizioni e ordinamenti giuridici.

rudem in iure civili: per l'uso di *rudis* col valore, non particolarmente diffuso, di "ignorante, inesperto" cfr. CALONGHI 1950, col. 2422, significato II; FORCELLINI 1965, tomo IV, pag. 166, significato II 1. Quanto al *ius civile*, si veda il commento a *cum de iure civili, cum de aequo et bono disputaretur* in Cic. *Brut.* 143, fr. 2.

14. Cic. *De orat.* II 170

<p><i>Ex consentaneis et ex praecurrentibus et ex repugnantibus [scil. argumenta ducuntur] ut olim Crassus adolescens: 'non si Opimium defendisti, Carbo, idcirco te isti bonum civem putabunt. Simulasse te et aliquid quaesisse perspicuum est, quod Ti. Gracchi mortem saepe in contionibus deplorasti, quod P. Africani necis socius fuisti, quod eam legem in tribunatu tulisti, quod semper a bonis dissedisti'.</i></p>	<p>[<i>Scil.</i> Si traggono argomenti] Dalle circostanze concordanti e da quelle antecedenti e da quelle contrastanti, come fece Crasso una volta da giovane: "Carbone, anche se hai difeso Opimio, non per questo ti considereranno un buon cittadino. È evidente che tu simulavi e che cercavi di ottenere qualcosa, dato che spesso nelle concioni hai deplorato la morte di Tiberio Gracco, che hai preso parte all'assassinio di Publio Africano, che nel corso del tribunato hai proposto quella famosa legge, che sei sempre stato in disaccordo con i buoni".</p>
--	--

È questo il primo frammento in senso pieno (vale a dire la prima citazione letterale) di Crasso che presentiamo nel nostro lavoro: si tratta, come si vede, di una *summa* degli attacchi rivolti dal nostro all'imputato Carbone, della cui carriera politica l'accusa intende evidenziare la costante adesione alla causa popolare allo scopo di dimostrare la sostanziale falsità della sua recente conversione al gruppo degli ottimati. Il frammento è tratto dal secondo libro del *De oratore*, in gran parte (§§ 28-216 e 290-361) occupato dall'ampia esposizione di Antonio sul tema del *perfectus orator* e delle prerogative e qualità che costui deve possedere per ritenersi tale. La sezione che va dal

§ 128 al 177, in particolare, verte su alcuni consigli tecnici relativi alla discussione delle cause, quelli aventi a che fare con la prima delle cinque parti nelle quali gli antichi retori suddividevano l'*ars dicendi*, l'*inventio*, e sul relativo compito dell'oratore di *probare*, vale a dire convincere, gli ascoltatori della validità del proprio discorso. L'oratore, spiega Antonio, nel momento in cui si trova ad affrontare una causa deve anzitutto determinare lo *status causae*, vale a dire la tipologia nella quale la questione in discussione rientra (se ad esempio essa verte sulla sussistenza del fatto o sulla natura del reato o ancora sulla *qualitas* dell'atto compiuto, se giusto o ingiusto, utile o inutile); in secondo luogo è necessario che egli trovi, grazie all'esperienza, gli argomenti adatti alla discussione di quel determinato tipo di causa, che si dividono in intrinseci ed estrinseci a seconda che siano relativi al fatto in sé (riflessioni, argomentazioni) oppure consistano in materiali esterni al fatto e non inerenti alla sua natura (documenti, testimonianze, riferimenti giuridici). Antonio a questo punto fornisce una lista di *argumenta*, o meglio di tipologie di *argumenta*, inerenti alla causa: essi, tra l'altro, possono essere desunti da circostanze concordanti, antecedenti e contrastanti, come aveva dimostrato Crasso nella sua accusa giovanile a Carbone.

La citazione del frammento operata da Antonio (Cicerone) fa sorgere una questione: come fa l'Arpinate a conoscere alla lettera alcune delle parole proferite dal suo maestro in occasione della sua prima uscita forense? La domanda acquista un certo rilievo se si pensa che –a quanto sappiamo da Cic. *Brut.* 163, fr. 12, *Orat.* 132, fr. 12-bis, e *De orat.* II 8, fr. 12-ter– Crasso pubblicò solo poche delle proprie orazioni e nessuna afferente al genere giudiziario: in che modo, dunque, può il suo allievo fornire qui un estratto, per quanto breve, di un'orazione tenuta oltre sessanta anni prima del momento in cui fu composto il *De oratore*, oltre tutto quando Cicerone nemmeno era nato? Escludendo che l'Arpinate possa semplicemente fare affidamento su una redazione del discorso che egli possedeva, ma che a noi non è giunta (ciò andrebbe in conflitto con la testimonianza dell'*Orator* appena citata: *Crassi perpauca sunt nec ea iudiciorum*), due, ci sembra, sono le plausibili possibilità: che Cicerone facesse affidamento sui propri ricordi di gioventù, vale a dire su informazioni ricevute ed incamerate nel corso dei suoi studi giovanili, svolti proprio presso la dimora di Crasso, oppure che egli avesse accesso a qualche fonte scritta di altra natura di cui nulla sappiamo. Se si dà credito alla prima idea, quella dei ricordi giovanili, bisogna

naturalmente pensare alle parole di Crasso qui riportate come ad una citazione non più affidabile nella sua letteralità, bensì ricostruita sulla base dei ricordi personali dell'autore; che questa ipotesi possa teoricamente essere valida, nonostante il lungo lasso di tempo intercorso tra gli studi di Cicerone e gli anni di composizione del *De oratore*, è comunque reso plausibile dalla constatazione che gli antichi potevano contare su una memoria molto più salda e allenata di quella dei moderni e che dunque questa poteva conservare traccia di un'informazione ricevuta molti anni prima più facilmente di quanto accada oggi, soprattutto se tale notizia aveva colpito particolarmente chi l'aveva ricevuta (come potrebbe essere stato il caso dell'attacco di Crasso)⁴²⁵. Quanto all'ipotesi di una fonte scritta, si può pensare che Cicerone fosse in possesso di –o quanto meno avesse la possibilità di consultare– raccolte di appunti approntate dai maestri di retorica, le quali conservavano materiale utile a testimoniare modo di procedere e topica di alcuni tra i principali esponenti dell'oratoria romana⁴²⁶: da qui Cicerone potrebbe aver attinto l'estratto del discorso di Crasso, riportato forse allo stesso titolo per cui compare qui nel *De oratore* (in relazione alle fonti di *argumenta*), forse per un motivo diverso a noi ignoto. In alternativa, non è da escludere che l'Arpinate, parlando nei passi suindicati di discorsi pubblicati o non pubblicati da Crasso, faccia riferimento esclusivamente a delle trascrizioni complete o quanto meno estensive: in *Brut.* 160, fr. 18, infatti, trattando della difesa della vestale Licinia cui Crasso si era dedicato nel 113 a.C., dunque di un caso giudiziario, egli precisa che l'oratore aveva lasciato scritte alcune parti del suo discorso. Pertanto, per quanto non sia certo né attestato da alcuna altra fonte, si può anche ipotizzare che l'oratore avesse curato egli stesso la trascrizione, magari non a scopo divulgativo, di alcuni segmenti del discorso. La questione rimane comunque aperta e, allo stato attuale delle nostre conoscenze, probabilmente insolubile.

Al netto di questo problema e della collocazione, all'interno del discorso, delle parole dell'oratore (appartenevano queste all'esordio? Alla *probatio* o *confirmatio*? All'epilogo?), una cosa appare certa: la violenza delle accuse rivolte da Crasso al

⁴²⁵ Va detto tra l'altro che i ponti di contatto tra Cicerone e Crasso erano costituiti anche, indirettamente, da personaggi come il poeta Archia (cfr. Cic. *Arch.* 6) e l'epicureo Velleio (cfr. Cic. *De orat.* III 78 e *Nat.* I 58), pertanto l'origine del ricordo, se orale, potrebbe anche essere più recente che non la giovanile formazione dell'Arpinate.

⁴²⁶ Che Cicerone per la composizione del *De oratore* si sia servito, tra l'altro, di questo tipo di fonte è supposto, sulla scorta di Gelzer, da MEYER 1970, pag. 14.

personaggio –un personaggio illustre– portato in quell'occasione alla sbarra. Già Bardon⁴²⁷ notava giustamente che da questo frammento si evince come Crasso sapesse essere "orateur pathétique" e l'intensità dell'attacco emerge a pieno tenendo conto non solo del contesto fisico del tribunale romano⁴²⁸, ma anche dei personaggi implicati nel processo. Da un lato infatti era schierato un oratore alle prime armi, di soli ventun anni, ancora sconosciuto al grande pubblico e del tutto privo di esperienza nel foro; dall'altro, invece, compariva uno dei personaggi più in vista di Roma nell'ultimo decennio e oltre, oratore eccellente e politico di primo piano, passato da essere strenuo sostenitore dei Gracchi –forse implicato nell'assassinio di Scipione Emiliano, di certo stretto collaboratore di Caio– ad un consolato rivestito in evidente accordo con gli ottimati, nel corso del quale aveva tra l'altro difeso con successo proprio l'uccisore del minore dei Gracchi. È ad un tale, apparentemente impari, scontro che si dedicò il nostro oratore (probabilmente sostenuto, come abbiamo visto nella "Premessa", par. III, da alcuni uomini politici) ed è in esso che egli, dopo l'iniziale smarrimento di cui ci testimonia Cicerone in *De orat.* I 121, fr. 14-bis, diede prova del proprio coraggio e delle proprie doti espressive. L'imputato, posto di fronte ad un tale intreccio di interessi politici e ambizione dell'accusatore e inoltre –va detto– tutt'altro che ineccepibile nella sua condotta politica opportunisticamente incoerente (l'attacco di Crasso, da questo punto di vista, non era affatto infondato), sarebbe finito in breve sopraffatto e non avrebbe trovato altro scampo se non il suicidio.

ex consentaneis et ex praecurrentibus et ex repugnantibus: come abbiamo visto, Antonio ha affermato che l'oratore, nel momento in cui affronta una causa, deve anzitutto determinarne lo *status* e poi trovare, grazie all'esperienza, gli argomenti adatti tra quelli generali. Elencando le fonti da cui questi *argumenta* possono essere desunti, egli parla anche di *consentanea*, *praecurrentia* e *repugnantia*: con il primo termine si indicano circostanze congruenti o concordanti rispetto alla situazione in esame, mentre con il secondo ciò che precede o –appunto– precorre la stessa; per *repugnantia*, infine, si intende il concetto opposto ai *consentanea*, vale a dire quanto è contraddittorio, discordante o incompatibile con la vicenda di cui ci si sta occupando.

⁴²⁷ BARDON 1952, pagg. 173-174.

⁴²⁸ Sul quale si veda *infra*, commento a *Carbo*.

FORCELLINI 1965, tomo I, pag. 800, significato a, scrive: "Ex consentaneis et praecurrentibus et repugnantibus argumenta ducere. *h. e. ex antecedentibus; quia quidquid antecedit quamque rem, id cohaeret cum re necessario, ut Id. Topica. 12.53 docet*"; le tre categorie di *argumenta* sono quindi sussunte in quella degli *antecedentia*, equivalenti ai *praecurrentia*. Tralasciando il fatto che la citazione dei *Topica* (fatta *ex memoria?*) non è corretta, dal momento che Cicerone scrive *quidquid enim sequitur quamque rem, id cohaeret cum re necessario* (il riferimento quindi è a quanto segue, non a quanto precede), va detto che in effetti, se si guarda esclusivamente al frammento di Crasso che Antonio si accinge a citare, la formulazione di Antonio potrebbe forse apparire ridondante o imprecisa, nella misura in cui non sembra sbagliato affermare che le circostanze antecedenti (*praecurrentia*) si distinguono in concordanti (*consentanea*) o discordanti (*repugnantia*), per cui questi ultimi due concetti, citati in prima e terza sede, costituirebbero in sostanza i sottogruppi nei quali si articola la categoria degli antecedenti, che possono appunto essere o meno in accordo con quanto è oggetto di discussione. D'altra parte, in linea generale, nulla vieta ad un oratore di creare un'argomentazione nella quale si dimostra che una determinata circostanza è in sintonia (o dissonante) con qualcosa di successivo e non di antecedente. Per fare un esempio: se Carbone avesse aderito alla *causa popularis* solo per breve tempo e poi si fosse trasferito tra i *boni*, Crasso avrebbe anche potuto stigmatizzare la sua incoerenza e dunque ipocrisia politica sottolineando che la sua appartenenza ai popolari si era dimostrata in contrasto con la successiva (non precedente) adesione agli ottimati. Che *consentanea* e *repugnantia* si identifichino nel caso di Crasso e Carbone con i *praecurrentia*, pertanto, non significa che ciò sia valido sempre e in ogni occasione. Un'ampia trattazione delle fonti di *argumenta*, ad opera dello stesso Cicerone, compare comunque nei *Topica*, scritto del quale si possono vedere in particolare i §§ 19 sugli *antecedentia*; 21 e 47-49 sui *repugnantia* o *contraria*; 53-57 su entrambi (e sui *consequentia*); cfr. anche Cic. *Part. 7* e l'amplessima trattazione sugli *argumenta* di Quint. V 10.

ut olim Crassus adulescens: secondo LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 111, l'impiego di *olim* si giustifica sia perché dal momento dell'accusa sono passati molti anni (per la precisione ventotto, se si tiene presente che l'immaginario dialogo del *De oratore* è ambientato nel 91) sia in rapporto al pentimento di Crasso per la propria

azione (sul quale cfr. Cic. *Verr.* II 3, 3, fr. 14-septies). Quanto ad *adulescens*, si tratta di uno dei numerosi riferimenti che Cicerone –stavolta per bocca di Antonio– fa alla giovinezza di Crasso nel momento dell'incriminazione di Carbone: cfr. Cic. *Brut.* 159, fr. 13, commento a *admodum adulescens*.

non si Opimium defendisti, Carbo, idcirco te isti bonum civem putabunt: come spiegano già PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 294, Crasso intende dire che una sola presa di posizione conservatrice ("in konservativem Sinn") non può costituire una prova di una posizione politica convinta, mentre il passato di Carbone è da questo punto di vista molto più eloquente. Agli occhi del nostro, dunque, il fatto che Carbone nell'anno precedente si fosse impegnato a difendere l'uccisore di Caio Gracco, Opimio, non è indizio valido di una reale adesione ai *boni*, anzi al massimo può segnalare la sostanziale contraddittorietà e quindi falsità del personaggio.

Carbo: scagliando le proprie accuse, Crasso si rivolge direttamente a Carbone: per quanto non fosse obbligatorio, infatti, era prassi che durante lo svolgimento dei processi il *reus* fosse presente in aula (BABLITZ 2007, pag. 83). La scena acquista piena pregnanza se si tiene conto del contesto performativo nel quale operavano coloro che prendevano attivamente parte a un dibattito: come ricostruito da BABLITZ 2007 nel capitolo 2 del suo saggio (il volume tratta della prima epoca imperiale, ma per molti aspetti offre spunti utili anche per l'età precedente; si vedano in particolare le pagg. 51-59), i processi pubblici si svolgevano in un ampio spazio aperto che vedeva una corona di pubblico (le cui dimensioni naturalmente variavano in relazione all'importanza del caso) circondare circolarmente uno spazio centrale occupato nel mezzo da avvocati e litiganti, che potevano usufruire di due panche disposte l'una di fronte all'altra e non separate da alcuna barriera, e ai margini da altre sedute destinate su tre lati a altro pubblico (comprensivo di sostenitori delle parti) e sul quarto ai giudici e al magistrato che presiedeva la seduta (in questo caso il pretore Quinto Fabio Massimo Eburneo: cfr. Cic. *De orat.* I 121, fr. 14-bis). In un tale ambiente ben si comprende quale fosse la potenza dell'attacco diretto di Crasso: egli, giovane oratore privo di esperienza ma ricco di ambizione ed eloquenza, alzatosi in piedi (come era costume per le cause di una certa importanza), avrà puntato il dito (letteralmente?) contro l'imputato assiso di fronte a lui, un console appena uscito di carica e dunque all'apice della carriera, allo scopo di rinfacciargli quello che stando alle nostre fonti

aveva rappresentato il principale atto compiuto nell'anno del consolato, vale a dire la scelta di accettare un caso scottante come quello di Opimio; tutto ciò alla presenza non solo dei giurati e del pretore in carica, ma anche di un uditorio che, data la notorietà dell'imputato, si può supporre numeroso e sinceramente curioso e coinvolto nello svolgimento della causa. È questo, in sostanza, il contesto fisico nel quale si può inquadrare la prima vera uscita ufficiale del futuro principe del foro Lucio Licinio Crasso.

isti: la maggior parte dei commentatori e dei traduttori reputa che qui Crasso faccia riferimento ai giudici: così PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 294, e WILKINS 1965, pag. 312 ("sc. *iudices*"); LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 111 ("die Mitglieder des Geschworenengerichtes"); MAY-WISSE 2001, pag. 168 ("these people on the jury"); Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 185 ("i giudici"). Di contro, LEEMAN 1974, pag. 73, li identifica con i nobili. In effetti una riflessione contestuale sembrerebbe indurre a condividere la prima tesi, avendo il pronome *isti* un evidente valore deittico, mentre una prospettiva politica spinge a propendere per la seconda, dal momento che erano appunto i nobili –o meglio gli ottimati– a non poter ascrivere al rango di *bonus civis* l'imputato. È probabile comunque che il riferimento di Crasso sia volutamente generico e che egli non si riferisca ad una categoria in particolare: il senso della frase è semplicemente che l'imputato non può essere considerato un *bonus*, pertanto si è scelto di non tradurre il pronome.

bonum civem: il sintagma non ha evidentemente un semplice valore morale, bensì un'accezione politica in riferimento alla corrente degli ottimati; cfr. *infra*, commento a *quod semper a bonis dissedisti*.

simulasse te et aliquid quaesisse perspicuum est: secondo Crasso, è palmare che Carbone, assumendosi la difesa di Opimio, non avesse mostrato un atteggiamento sincero, bensì avesse un fine recondito legato –si può dedurre– a meri ed egoistici interessi personali. Il verbo *simulo*, come il sostantivo deverbale *simulator*, può essere impiegato con accezione positiva, ad indicare una semplice imitazione, oppure negativa, in riferimento ad un atteggiamento di falsità e ipocrisia: con questo secondo senso esso ha ampia applicabilità in ambito politico e può reggere un accusativo, un infinito o essere usato *absolute*, come in questo caso. Secondo LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 111, sebbene la frase precedente (*non si Opimium ...*) si configuri come un

esempio di *argumentum ex repugnantibus*, l'espressione *simulasse te* la qualifica potenzialmente anche come un esempio di *argumentum ex consentaneis*. Quanto all'espressione *aliquid quaesisse*, che PARETI 1953, pag. 396, traduce "tu hai [...] speculato", va osservato che il verbo, più che indicare un atto, esprime la ricerca o lo sforzo di raggiungere un risultato: LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 111, rimandano a Cic. Verr. II 1, 2, dove l'Arpinate accusa Verre di essere a tal punto sfacciato da non cercare nemmeno "una conclusione dignitosa per la sua indegna carriera" (... *impudentiae suae pudentem exitum quaesisse videatur*; traduzione di Fiocchi in FIOCCHI-MARINONE-VOTTERO 2013, pag. 193).

quod Ti. Gracchi mortem saepe in contionibus deplorasti, quod P. Africani necis socius fuisti, quod eam legem in tribunatu tulisti, quod semper a bonis dissedisti: a sostegno della propria asserzione secondo la quale Carbone non era davvero un *bonus civis* e tale non poteva essere ritenuto da alcuno Crasso adduce quattro motivazioni: le prime tre sono relative a episodi specifici della vita dell'imputato in occasione dei quali egli aveva dimostrato i suoi veri sentimenti politici, mentre la quarta costituisce una sintesi delle precedenti e un sigillo alla stigmatizzazione dell'ipocrisia del *reus*. Come rilevato da LEEMAN 1974, pag. 73, e da CAVARZERE 2000, pag. 110, emerge in questo segmento del frammento il parallelismo dei quattro κῶλα coordinati dall'anafora di *quod* e contrassegnati dal ripetersi martellante della clausola dispondiaca e, a partire dal secondo membro, dall'omoteleuto di *-isti*. Secondo WILKINS 1965, pag. 312, nella frase di Crasso compaiono tutti e tre i *fontes argumentorum* appena nominati (*ex consentaneis, ex praecurrentibus, ex repugnantibus*), mentre LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 111 ritengono che la ripetizione per quattro volte di *quod* serva ad esprimere altrettanti *argumenta ex repugnantibus*. La tesi di Wilkins, in vero, appare più convincente: non solo, infatti, è difficile pensare che Antonio (Cicerone) menzioni tre tipologie di *argumenta* e poi riporti un esempio che ne contiene uno solo, ripetuto più volte, ma inoltre gli attacchi di Crasso appaiono a buon diritto rientrare in tutti i *fontes* appena citati. Che essi esprimano *repugnantia* con il preteso conservatorismo ostentato nell'anno precedente, anzitutto, sembra innegabile ed è, come abbiamo visto, riconosciuto da tutti; parimenti evidente, poi, è che Crasso cerca spunti per attaccare il suo avversario nella vita passata di quest'ultimo, dunque scavando nei *praecurrentia*; in ultimo, se il concetto espresso da Crasso è che Carbone è sempre

stato in disaccordo con gli ottimati (*semper a bonis dissedisti*), dunque ha stabilmente aderito ad una diversa corrente politica, le tre vicende del compianto per la morte di Tiberio Gracco, dell'assassinio di Scipione e della legge proposta nel tribunato possono essere lette come dimostrazioni di questo concetto, vale a dire come elementi a sostegno della –e quindi in accordo (*consentanea*) con la– idea della sostanziale *popularitas* di Carbone. Notiamo infine che secondo LEA BENESS 2009, pagg. 66-67 (cfr. anche nota 24), dato che il tribunato di Carbone va datato al 129, Crasso dà al proprio elenco un ordine cronologico ("the inclusion of *in tribunatu* in the third of the *quod* clauses seems to, but need not, mark it off temporally from the preceding").

quod Ti. Gracchi mortem saepe in contionibus deplorasti: con il termine *contiones* venivano "denominate le adunanze delle assemblee popolari (e cioè del popolo intero o della sola plebe), non finalizzate ad alcuna deliberazione, ma a mero scopo di incontro ovvero per ascoltare discorsi o dibattiti" (DEL GIUDICE 2010, pag. 129); il termine, per traslato, può anche designare i discorsi che venivano pronunciati nel corso di queste adunanze. Secondo LEA BENESS 2009, pag. 67, nota 24, il riferimento a queste *contiones* implica che il compianto aveva avuto luogo mentre Carbone era tribuno; in realtà l'inferenza appare indebita: se si tiene conto del fatto che a parlare in queste adunanze potevano essere il magistrato che l'aveva convocata (ad esempio un console o un tribuno della plebe) oppure una persona invitata da lui e se si tiene presente che, come abbiamo visto nella "Premessa", par. II, punto 6, Carbone era un ottimo oratore, nulla vieta di pensare, in linea teorica, che un magistrato potesse averlo chiamato a parlare anche quando egli non ricopriva alcuna magistratura. L'idea che Carbone avesse espresso il proprio dolente rammarico in qualità di tribuno, pertanto, rimane possibile ma non certa. Parimenti –o forse più– verosimile, poi, è l'acuta tesi di FRACCARO 1912, pag. 441, nota 4, secondo il quale il compianto per la morte di Tiberio potrebbe rientrare nelle *blanditiae* delle quali Carbone si sarebbe servito, nel corso del suo tribunato, per lusingare il popolo ed ottenere un voto favorevole alla propria proposta di legge sulla rieleggibilità dei tribuni. Il dato di fatto di questo riferimento, comunque, è che Carbone nella prima fase della sua carriera era stato un fervente fautore del maggiore dei Gracchi, giungendo sino al punto di compiangerne pubblicamente, in un'assemblea del popolo, la prematura e violenta dipartita.

quod P. Africani necis socius fuisti: figlio di Lucio Emilio Paolo (il vincitore di Pidna) e adottato da Publio Cornelio Scipione, figlio dell'Africano, il suo nome completo era Publio Cornelio Scipione Emiliano. Generale e uomo politico, nel 168 partecipò col padre alla battaglia di Pidna, nel 151 si recò in Spagna per combattere contro i Celtiberi e tra il 149 e il 146 fu il principale fautore della definitiva sottomissione di Cartagine, la quale gli valse il soprannome di Africano. Morì in circostanze misteriose nel 129, poco dopo aver tenuto un importante discorso in senato e in procinto di pronunciarne, il giorno successivo, un altro: si discusse pertanto, come abbiamo visto nella "Premessa", par. II, punto 3, se fosse stato ucciso o piuttosto fosse perito di morte naturale. Che Scipione fosse ammazzato è tesi che Cicerone ripete più volte nelle sue opere: cfr. *Rep.* VI 12, dove si allude ai parenti di Scipione come presunti assassini, e soprattutto *Fam.* IX 21, 3, fr. 14-quinquies, e *Q. fr.* II 3, 3, con esplicita menzione di Carbone. Secondo ROMAN 1994, pag. 102, con queste parole Crasso vuole sia accusare Carbone dell'omicidio sia ricollegarlo ai Gracchi.

quod eam legem in tribunatu tulisti: "contemptim dicitur" (ELLENDT 1841, pag. 163). Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 185, traduce l'aggettivo *eam* con "quella famosa"; per quanto di solito questo valore appartenga a *ille*, effettivamente Crasso non esplicita di quale legge stia parlando, presumibilmente perché l'uditorio e i giurati dovevano conoscerla. Sul problema, però, la critica moderna si è divisa tra due ipotesi: alcuni infatti hanno pensato che Crasso faccia qui riferimento alla ratifica della *lex tabellaria*, la quale introduceva il voto segreto per l'approvazione e l'abrogazione delle leggi (così KRUEGER 1909, pag. 36, nota 7; Münzer in RE XVIII.3, col. 1018; WILKINS 1965, pag. 312; LEA BENESS 2009, pag. 67, nota 23); secondo altri, invece, il nostro oratore alluderebbe alla rogazione, mai approvata, che avrebbe permesso ai tribuni di ricandidarsi per un secondo anno consecutivo di tribunato (è la tesi abbracciata da ELLENDT 1841, pag. 164; MEYERUS 1842, pag. 296; PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 294; LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 111; ROMAN 1994, pag. 102; MAY-WISSE 2001, pag. 168, nota 138; Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 492). Sul contenuto delle due leggi rimandiamo alla "Premessa" al discorso, par. II, punto 2.

Il problema è evidentemente di difficile soluzione. Anzitutto, che l'espressione adoperata da Crasso sia *legem ferre* ("proporre una legge") e non *legem perferre* ("far approvare una legge") non può essere ritenuto un elemento a favore della seconda

ipotesi, quella della legge non approvata. Se è possibile che l'oratore effettivamente alluda alla mancata ratifica del provvedimento e dunque alla misura sui tribuni, non è comunque da escludere che egli parli di semplice proposta e non di approvazione semplicemente perché la prima spettava ad un magistrato quale appunto il tribuno della plebe, mentre la seconda al popolo riunito nei *comitia*: tecnicamente, quindi, entrambe le rogazioni erano state solo proposte da Carbone. L'unico elemento certo, in questa ricostruzione, è che Crasso si riferisce ad un provvedimento di stampo popolare, dal momento che il suo intento è dimostrare che il passaggio di Carbone ai *boni* era stato un semplice ed ipocrita voltafaccia. Tuttavia, va detto che entrambe le leggi da lui proposte nel suo tribunato possono essere lette in quest'ottica: da un lato, infatti, ottenere il voto segreto nelle assemblee legislative significava senza dubbio ridurre le possibilità di pressione da parte degli esponenti di grandi famiglie nobiliari, prevalentemente ottimati, ma dall'altro anche chiedere la rieleggibilità dei tribuni era una mossa che aveva evidentemente il medesimo intento politico. Per quanto il riferimento alla *lex de tribunis plebis reficiendis* appaia più plausibile per il suo più manifesto intento politico popolare, in definitiva, nessuna delle due tesi sembra assolutamente da scartare, quindi ci limitiamo qui a presentarle senza pretesa di fornire un'interpretazione sicura delle parole del nostro.

quod semper a bonis dissedisti: la particella *quod* può essere interpretata come un'altra congiunzione causale (così NORCIO 1970, pag. 331; MAY-WISSE 2001, pag. 168; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 421; Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 185) oppure come un pronome relativo, riferito alla legge appena nominata ("cosa che" o meglio "cosa in relazione alla quale": così PARETI 1953, pag. 396). Questa seconda ipotesi, in vero, appare meno convincente: avendo Crasso evidentemente costruito un periodo fondato sul parallelismo delle proposizioni subordinate, appare più plausibile che egli abbia mantenuto fino alla fine la martellante iterazione delle causali, miranti a dimostrare l'ipocrita doppiezza di Carbone; se egli avesse inteso concludere il periodo con una relativa, inoltre, avrebbe forse usato il femminile *quae* (concordato con *legem*), non l'equivoco *quod*; la frase, infine, non ha un senso molto chiaro se la si riferisce al solo provvedimento legislativo (come spiegare il *semper?*), mentre acquista grande pregnanza intendendola come una sintesi dei concetti appena espressi (Carbone non può essere considerato un *bonus civis*, dal momento che ha

compianto la morte di Tiberio Gracco, ha ucciso Scipione, ha proposto quella legge, in sostanza è sempre stato distante dai *boni*).

a **bonis**: cfr. Cic. *Leg.* III 35, a proposito di *leges tabellariae*: *Carbonis est tertia de iubendis legibus ac vetandis, seditiosi atque improbi civis, cui ne reditus quidem ad bonos salutem a bonis potuit adferre*; che Carbone avesse provato, ad un certo punto della propria carriera, a passare con i *boni* è dunque un concetto ben chiaro, oltre che a Crasso, anche al suo allievo Cicerone, ma ciò, in virtù proprio dell'intervento del nostro, non implicò per lui il raggiungimento della salvezza. Ma chi sono precisamente questi *boni* (cfr. anche la precedente affermazione di Crasso: *non si Opimum defendisti, Carbo, idcirco te isti bonum civem putabunt*)? Come abbiamo accennato, il vocabolo non ha qui una semplice accezione morale, ma si carica di un valore più marcatamente politico, a proposito del quale utili considerazioni si traggono da HELLEGOUARC'H 1963, pagg. 484-493. Di base *bonus* indica colui che possiede la *virtus*; il vocabolo è usato per lo più in ambito civile, per indicare una virtù che "se manifeste par l'activité constante et inlassable de l'individu au service de l'État" (pag. 485), e designa una caratteristica che era prerogativa dei membri della classe dirigente. *Bonus* dunque può essere "«celui en qui on peut avoir confiance»" oppure "«celui qui agit bien, conformément aux règles de la morale courante et honnête» et le mot prend alors une nuance presque exclusivement morale" (pagg. 486 e 487). Col tempo dal valore generalmente sociale (attribuito ai membri dell'ordine senatorio) si passò ad uno strettamente politico, in relazione al quale chi parlava o scriveva definiva *boni* gli individui aderenti alla sua stessa corrente politica, *mali*, invece, gli avversari; in quest'ottica, dunque, *boni* potevano essere sia gli ottimati sia i popolari e in alcuni casi, ad esempio nelle *Verrine* di Cicerone, finanche i cavalieri. In ogni caso, comunque, va detto che l'etichetta di *bonus* era usata prevalentemente in riferimento agli ottimati ed è significativo che in Cic. *Planc.* 88 essa sia riferita proprio ad Opimio, l'uccisore di Gracco che Carbone aveva difeso in tribunale l'anno prima di essere citato in giudizio da Crasso. Conformemente a ciò, è innegabile che, come per il precedente *bonum civem*, così anche in questo caso *boni* sono senz'altro gli ottimati (lo esplicitano nella traduzione NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 421, e Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015 pag. 185; così anche HELLEGOUARC'H 1963, pag. 489, nota 11; LEEMAN 1974, pag. 73, che parla di "conservatori"; ROMAN 1994, pag. 101). D'altra parte, però, se è vero, come

nota ancora Hellegouarc'h (pag. 489), che anche i Gracchi definivano *boni* i loro partigiani, ben si capisce come all'accezione politica (di per sé innegabile) si unisca, qui come sempre, quella in un certo senso sociale e soprattutto morale: Crasso non rinfaccia all'imputato semplicemente di non essere un ottimate e di essere sempre stato in disaccordo con gli ottimati, ma anche di non essere un buon cittadino e di essere sempre stato in disaccordo con i buoni cittadini. In accordo con questa convinzione si è scelta, per il termine *boni*, non la traduzione con "ottimati" ma quella, nelle intenzioni polivalente e polisemica, di "buoni" (così già CIMA 1903, pag. 160, PARETI 1953, pag. 396, e NORCIO 1970, pag. 331). Indovinato, comunque, e piacevolmente moderno (non inutilmente modernizzante), seppure datato di oltre un secolo, appare il commento all'espressione dato da PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 294: "nach unserer Ausdrucksweise: du hast immer auf der (äußersten) Linken gesessen" (vale a dire, "nel nostro modo di esprimerci: tu sei sempre stato di [estrema] sinistra").

dissedisti: il verbo, che letteralmente indica una distanza fisica ("trovarsi in una sede diversa"), designa in questo caso una divergenza di opinioni ed in particolare di posizioni politiche: in quest'accezione compare ad esempio in Cic. *Brut.* 223 (*eodem Q. Caepionem referrem, nisi nimis equestri ordini deditus a senatu dissedisset*), a proposito del Quinto Servilio Cepione che fu difeso da Crasso in una causa dai contorni per noi poco chiari (cfr. oraz. VI, *Pro Q. Servilio Caepione*).

14-bis. Cic. *De orat.* I 121

<p><i>Equidem et in vobis animum advertere soleo et in me ipso saepissime experior, ut et exalbescam in principiis dicendi et totamente atque artibus omnibus contremiscam. Adolescentulus vero sic initio accusationis exanimatus sum, ut hoc summum beneficium Q. Maximo debuerim, quod continuo consilium dimiserit, simul ac me fractum ac</i></p>	<p>Certamente sono solito notare anche in voi ciò che spessissimo sperimento su me stesso: di diventare bianco in volto all'inizio di un discorso e di cominciare a tremare con tutto l'animo e tutte le membra. Quando ero ancora un giovinetto, all'inizio di un discorso d'accusa veramente mi si mozzò il respiro a tal punto che fui estremamente grato a</p>
--	--

debilitatum metu viderit.

Quinto Massimo per il fatto che, non appena mi vide prostrato e privo di forze per la paura, subito sciolse la seduta.

"L'exposé de Crassus est l'une des plus belles pages du *De oratore*": così Michel⁴²⁹ descrive Cic. *De orat.* I 113 sgg., in particolare i §§ 116 sgg.: si tratta della prima sezione dell'ampia trattazione che Crasso dedica alla descrizione dell'oratore ideale (§§ 102-203, con interventi degli interlocutori), i cui cardini sono sintetizzati dallo studioso francese (pagg. 413-416) come un'unione della virtù romana e stoica del *pudor* con quelle platoniche di *studium et amor*, quindi una fusione di qualità del corpo e dell'anima, della perfezione della ragione e delle bellezze materiali (sensibilità o eleganza)⁴³⁰. Nei §§ 119-121, in particolare, Crasso, dopo aver precisato che all'oratore ideale sono necessarie le doti naturali, afferma che egli deve mostrare emozioni per non apparire *impudens*: quanto più un oratore è bravo, infatti, tanto più teme le insidie del discorso o le attese del pubblico; e se ciò non capita (come è il caso di molti), costui merita di essere non solo biasimato, ma addirittura punito. In accordo con il tono signorile e cordiale della conversazione, però, Crasso si affretta a precisare che ai suoi interlocutori accade ciò che egli ha sperimentato spesso su sé stesso, vale a dire di provare un gran timore all'inizio di un discorso e di impallidire e tremare: ciò gli era accaduto quando, da giovane, si accingeva a scagliare la propria accusa contro Carbone, ma l'emozione lo aveva lasciato senza fiato e a rischio di un fiasco, se non fosse stato per il tempestivo intervento del presidente della giuria, che aveva interrotto la seduta permettendo a Crasso di riprendersi.

L'aspetto della presente testimonianza che sembra aver maggiormente diviso la critica, pressoché concorde nel riferire il brano all'incriminazione di Carbone⁴³¹, è quello relativo alla storicità della notizia riportata da Cicerone: costituisce essa un dato fondato o si tratta di un'invenzione dell'autore del dialogo? Questa seconda ipotesi è stata abbracciata da Badian⁴³², secondo il quale l'episodio è "idealized", e Wilkins⁴³³,

⁴²⁹ MICHEL 1960, pag. 413.

⁴³⁰ Per un confronto con l'ideale più –si può dire– umano proposto da Antonio si veda fino a pag. 419.

⁴³¹ Con la sola eccezione, per quanto ci è noto, di GRUEN 1968 [2], pag. 108, nota 9.

⁴³² BADIAN 1956 [1], pag. 94, nota 28.

⁴³³ WILKINS 1965, pag. 140.

che scrive "this is another instance of the manner in which Cicero reproduces his own feelings and judgment under the character of Crassus". A favore della storicità, invece, si sono schierati Cima, Fraccaro (che parla di un "episodio semicomico") e Meyer⁴³⁴. Incerti, infine, si sono detti Ellendt e, più di recente, May e Wisse⁴³⁵. I dubbi espressi da una parte della critica si fondano soprattutto sulla somiglianza tra l'episodio di Crasso e alcune frasi pronunciate da Cicerone nel corso dei suoi discorsi: i passi in questione sono *Div. Caec.* 41, dove l'Arpinate, che cerca di ottenere il ruolo di accusatore ufficiale di Verre, afferma che, pensando al giorno in cui dovrà discutere effettivamente la causa, si sente turbato e ha i brividi; *Deiot.* 1, dove l'oratore sostiene di essere sempre emozionato quando comincia a discutere una causa, in particolare nel momento in cui si trova a difendere un uomo come Deiotaro; e soprattutto *Clu.* 51, dove Cicerone, riferendo di una causa intentata a un tale Scamandro, afferma di aver parlato in sua difesa con animo ansioso e timoroso, come gli capita sempre all'inizio di un discorso e come si addice ad un uomo dotato di *fides* e *pudor*. La questione, in vero, appare di difficile soluzione ed entrambe le ipotesi, quello di un ragguaglio storicamente fondato e quella di un'invenzione ciceroniana allusivamente autobiografica, sembrano plausibili. Da un lato, infatti, che Cicerone possa aver attribuito al suo maestro un tratto da riferire invece a sé stesso è assolutamente verosimile, come accade sempre, ad esempio, con la cultura e con l'ideale oratorio espresso da Crasso nel corso del dialogo⁴³⁶; d'altro canto, però, che un avvocato potesse perdersi d'animo quando si alzava a parlare al cospetto di un pubblico (specialmente se grande) non era di per sé impossibile, come attesta Plinio il Giovane in *Ep.* VII 17, 9 (parlando in linea teorica) e II 11, 11-13 (affermando di aver patito egli stesso una tale ansia prima di pronunciare in senato una requisitoria contro Mario Prisco)⁴³⁷.

Va detto comunque che la discussione sin qui esposta riguarda l'episodio del timore e l'interruzione del dibattimento, non la menzione di Quinto Massimo: che egli fosse presidente del tribunale in occasione del processo, quindi, pare accertato. Quanto alla questione in sé, poi, qualora si accetti l'idea della fondatezza della notizia, due domande si pongono alla nostra attenzione. Anzitutto ci si può chiedere se essa sia

⁴³⁴ CIMA 1903, pag. 160; FRACCARO 1912, pag. 447; MEYER 1970, pag. 79.

⁴³⁵ ELLENDT 1841, pag. 44, e MAY-WISSE 2001, pag. 85, nota 83.

⁴³⁶ Si veda il par. II dell'appendice di questo lavoro, "Crasso, Antonio e la cultura greca".

⁴³⁷ A meno che Plinio stesso non risenta del *topos* attestato da Cicerone.

totalmente vera o se Cicerone abbia –in un certo senso– calcolato la mano: è ipotizzabile, infatti, e anzi probabile che, se anche la notizia in sé era fondata, un simile episodio di timore e di blocco verbale avesse toccato la carriera di Crasso solo in un'occasione, quella dell'incriminazione di Carbone, e non fosse una costante delle sue *performances* oratorie, come Crasso afferma (*in me ipso saepissime experior*) in accordo con l'umiltà di cui dà prova nel *De oratore* e col *pudor* la cui importanza va proprio adesso sottolineando. In secondo luogo ci si può domandare da dove l'Arpinate abbia tratto l'informazione qui riportata: escludendo che egli potesse trovarne traccia in qualche fonte scritta (nessuno, né Crasso stesso né altri, poteva avere interesse a conservarne memoria), è probabile che egli potesse aver sentito parlare della vicenda nel corso dei suoi studi giovanili svolti presso l'abitazione e sotto la supervisione dello stesso Crasso; forse lo stesso padrone di casa potrebbe averne fatto menzione ai giovani che frequentavano la sua casa e non è impossibile, data la particolarità della notizia (che peraltro si riferiva ad un principe del foro come Crasso), che Cicerone a distanza di decenni recasse ancora con sé il ricordo del racconto e decidesse di farne menzione nel suo capolavoro retorico.

In conclusione: accettando l'idea della veridicità storica dell'informazione, è possibile affermare che se il brano precedente (Cic. *De orat.* II 170, fr. 14) restituisce un estratto del discorso di Crasso, l'unico che ci sia giunto, in cui emergono il coraggio e l'intensità con i quali l'oratore aveva attaccato il noto uomo politico coraggiosamente portato alla sbarra, questo costituisce invece un tassello del tutto diverso nella ricostruzione del precoce debutto pubblico del nostro oratore. Si tratta, come è evidente, di un tassello tutt'altro che lusinghiero per Crasso, tuttavia l'informazione che questo passo fornisce risulta senz'altro utile, oltre che per il suo contenuto specifico, anche nella misura in cui permette –in un certo senso– di umanizzare la figura di Crasso quale ci è restituita dal *De oratore* e di vedere in lui un uomo vero, sicuramente oratore straordinario (sarebbe assurdo smentire tutte le testimonianze antiche che ce ne danno notizia), ma non privo di difetti e limiti, come dimostra questo episodio di scoraggiamento del tutto naturale in un giovane alle prime armi, incaricato di un compito tanto onorevole e in un certo senso oneroso quale l'incriminazione di un ex console appena uscito di carica. La vicenda ricorda quella di Cicerone e della sua difesa di Milone del 52 a.C.: l'Arpinate, tentando di scagionare l'imputato dall'accusa di

aver assassinato Clodio, rimase vittima di un crollo di nervi alla vista delle bande armate avversarie e non riuscì a pronunciare un discorso persuasivo ed efficace, col risultato che Milone fu mandato in esilio. Al netto delle differenze di età (Crasso aveva ventuno anni, Cicerone oltre cinquanta) e di esito (Crasso ebbe una seconda possibilità, Cicerone no), l'analogia è evidente: entrambi gli oratori, per quanto straordinari, risentirono negativamente dell'impatto con l'ambiente effettivo in cui si accingevano a pronunciare i loro discorsi e dimostrarono di essere, in fin dei conti, umani, con pregi e difetti, qualità e limiti. L'oratoria non è data solo dall'applicazione di regole retoriche.

equidem et in vobis animum advertere soleo et in me ipso saepissime experior, ut et exalbescam in principiis dicendi et tota mente atque artubus omnibus contremiscam: sia a Crasso che ai suoi interlocutori capita dunque di provare una forte emozione all'inizio di un discorso, vale a dire quando devono affrontare l'impatto con l'imputato, l'avvocato avversario, i giurati, il magistrato che presiede il dibattimento e il pubblico più o meno cospicuo accorso ad assistere al processo. Questo timore si concretizza in una perdita di colorito del volto e in un tremore diffuso che percorre tutte le membra e anche la mente o animo, o meglio che pervade l'intero corpo come segno dello stato di incertezza in cui versa l'animo di colui che si accinge a parlare in pubblico. Quanto al pallore, esso "è forse il tratto più tipico di stati come la paura, l'ansia, lo stupore" (GUASTELLA 1985, pag. 72, nota 69; per un'analisi approfondita della questione si può vedere GUASTELLA 1985, pagg. 70-75). Cfr. anche Li Causi in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 418: "La fisiologia del *pudor* e del *metus* ricorda per alcuni versi la topica dell'emergere della passione amorosa" (il riferimento dello studioso al *pudor* si giustifica perché nella prima parte del paragrafo, qui non riportata, Crasso ha affermato che gli oratori che non provano *pudor* devono essere rimproverati e puniti).

ut et exalbescam in principiis dicendi et tota mente atque artubus omnibus contremiscam: le forme verbali *exalbescam* e *contremiscam* sono grammaticalmente riferite al solo pronome *me*, pur ricollegandosi anche al precedente *vobis* (gli interlocutori di Crasso). LEEMAN-PINKSTER 1981, pag. 222, notano che, stando al *ThLL*, non esistono paralleli per il costrutto *experior ut*.

adolescens: più volte Cicerone torna sull'età adolescenziale di Crasso al tempo dell'incriminazione di Carbone: cfr. i brani elencati in Cic. *Brut.* 159, fr. 13, commento a *admodum adolescens*; in questo passo, comunque, il riferimento, espresso tra l'altro al diminutivo –a voler forse evidenziare ulteriormente la sostanziale inesperienza del debuttante accusatore–, si giustifica anche considerando che a parlare è lo stesso Crasso, che si può supporre voglia marcare la distanza da quell'episodio ora che è un oratore affermato e, a dire di molti, privo di rivali nel foro romano. Li Causi in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 51, traduce l'aggettivo con la perifrasi "quando ero poco più che adolescente"; in realtà il testo ciceroniano parla semplicemente di adolescenza e non di post-adolescenza, ma può darsi che lo studioso tenga conto dell'effettiva età di Crasso (ventuno anni) e usi il termine "adolescente" in riferimento all'età che va fino ai diciannove o venti anni.

vero: NORCIO 1970, pag. 149, traduce "e"; MAY-WISSE 2001, pag. 85, "in fact" ("in effetti, di fatto"); Li Causi in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 51: "addirittura"; in NARDUCCI ET ALII 2007, vol. I, pag. 197, la congiunzione non è tradotta. Il termine in effetti può essere considerato come un semplice connettivo di passaggio oppure –è la scelta operata nella nostra traduzione– come un rafforzativo (cfr. il noto passo di Sall. *Cat.* LXI 1: *tum vero cerneres, quanta audacia quantaque animi vis fuisset in exercitu Catilinae*); il senso comunque non muta nella sostanza.

initio: il vocabolo è evidentemente equivalente di *exordium*, come anche in Cic. *Brut.* 197, fr. 30.

accusationis: il vocabolo designa specificamente l'accusa penale (qui il riferimento, per metonimia, è al discorso che sostiene quest'accusa), mentre per l'istanza in materia privata o civile si parla di *petitio*.

exanimatus sum: il verbo ha qui non solo il senso metaforico di "spaventarsi", ma anche quello letterale di "rimanere senza fiato" o "senza parole", dal significato originario di *anima* come "respiro"; il terrore di Crasso era tale che egli non riusciva a proferire parola.

ut hoc summum beneficium Q. Maximo debuerim, quod continuo consilium dimiserit, simul ac me fractum ac debilitatum metu viderit: Crasso si dice debitore di un grandissimo favore (*hoc* è prolettico del successivo *quod*) nei riguardi di Quinto Massimo: questi infatti aveva interrotto immediatamente la discussione della causa

non appena si era reso conto del blocco fisico e verbale del giovane e gli aveva evitato così un clamoroso insuccesso, che –si può dedurre– avrebbe pregiudicato o quantomeno ostacolato lo sviluppo della sua carriera. Il personaggio citato è unanimemente identificato con Quinto Fabio Massimo Eburneo (cfr. Münzer in RE VI.2, *Fabius* 111, coll. 1796-1798), che fu console nel 116 e dunque, presumibilmente, pretore nel 119 (nel 108 avrebbe rivestito anche la censura): in questa veste gli spettavano il compito di presiedere la seduta e quindi anche il potere di scioglierla.

consilium dimiserit: l'espressione è topica per indicare lo scioglimento di un *consilium*, termine che in questo caso, come rilevano LEEMAN-PINKSTER 1981, pag. 222, equivale a *quaestio*. Il pretore, vedendo Crasso in difficoltà, aveva congedato i presenti (ivi compresi i litiganti e i giurati) rimandando il dibattimento ad un momento successivo: è probabilmente nel giusto OETTE 1873, pag. 17, quando nota che tale gesto è indicativo delle intenzioni degli ottimati nei confronti di Carbone.

debilitatum: WILKINS 1965, pag. 141, commenta "Cicero is fond of combining this word with another" e cita *Flacc.* 62, dove esso è accompagnato proprio da *fractus* (... *ut iam fractum prope ac debilitatum Graeciae nomen huius urbis laude nitatur*); altri luoghi paralleli sono citati in LEEMAN-PINKSTER 1981, pag. 222: a questi si può aggiungere *Cic. Parad.* 41, fr. 24-ter (*omnis animi debilitata et humilis et fracta timiditas servitus est*).

14-ter. Val. Max. VI 5, 6⁴³⁸

Nec aliter se L. Crassus in eodem iustitiae experimento gessit. Cn. Carbonis nomen infesto animo utpote inimicissimi sibi detulerat, sed tamen scrinium eius a servo adlatum ad se, complura continens quibus facile opprimi posset, ut erat signatum cum servo catenato ad eum remisit.

Né diversamente si comportò Lucio Crasso quando fu messo alla prova anche il suo senso di giustizia. Egli aveva citato in giudizio con intento ostile Cneo Carbone poiché questi era un suo accanito nemico, ma tuttavia quando un servo gli portò un cofanetto contenente molte prove schiaccianti a carico dell'imputato, egli lo restituì a quello così com'era, sigillato,

⁴³⁸ Questo passo è assente in ORF 1976.

insieme al servo incatenato.

Trattando, nel capitolo VI 5 dei suoi *Dictorum et factorum memorabilium libri IX*, della *iustitia*, vale a dire del senso di giustizia, di cui i Romani avevano dato prova in molte occasioni della loro storia, Valerio Massimo menziona un episodio che aveva visto protagonisti Cneo Carbone e Lucio Crasso: quest'ultimo, citato in giudizio Carbone, aveva ricevuto la visita di uno schiavo di questi disposto a consegnargli uno *scrinium* contenente dei non meglio identificati oggetti che avrebbero potuto aiutarlo nella sua accusa; il nostro, però, aveva rifiutato di dissigillare la cassetta e la aveva rimandata a Carbone insieme all'infido schiavo che l'aveva recata.

La presente testimonianza, di per sé di grande importanza nella misura in cui dà notizia di un episodio non trasmesso da alcuna altra fonte, pone però un evidente problema esegetico ed ecdotico: perché l'imputato portato alla sbarra è chiamato Cneo Carbone e non Caio, come risulta dalle altre testimonianze sul personaggio? In effetti, se buona parte della critica ha riferito il brano di Valerio al discorso di debutto di Crasso⁴³⁹, c'è anche chi si è detto incerto sull'attribuzione⁴⁴⁰ e chi, in una raccolta di testimonianze, non ha fatto cenno al passo⁴⁴¹. Nell'edizione critica teubneriana presa qui come riferimento⁴⁴², si rimanda per il problema al paragrafo VI 2, 3 (pag. 379), dove a Carbone è attribuito sempre il prenome Cneo; qui si specifica in apparato che la lezione *Cn.* è trasmessa *consensu codicum* e anche da Giulio Paride, epitomatore dell'opera di Valerio Massimo vissuto nel IV secolo d.C., e che la proposta di emendare *Cn.* in *C.* risale a Pighius, editore cinquecentesco dei *Facta et dicta memorabilia*. Si aprono a questo punto due possibilità esegetiche, in apparenza entrambe plausibili: che Valerio Massimo abbia attribuito un prenome erroneo al personaggio, magari facendo confusione col contemporaneo Cneo Papirio Carbone che, sconfitto dai Cimbri nel 113, fu nell'anno successivo accusato da Marco Antonio, l'altro grande oratore dell'epoca, di *perduellio* e forse scelse anch'egli la via del suicidio⁴⁴³; oppure, in

⁴³⁹ Così MEYERUS 1842, pag. 296; OETTE 1873, pag. 17; CIMA 1903, pag. 160, nota 3; Münzer in RE XVIII.3, col. 1020; MEYER 1970, pag. 81; RUSCA 1972, vol. II, pag. 511; GREENIDGE-CLAY 1976, pag. 52, questi ultimi correggendo tra l'altro il prenome *Cn.* in *C.*).

⁴⁴⁰ KRUEGER 1909, pag. 36, nota 5.

⁴⁴¹ Si tratta della Malcovati in ORF 1976.

⁴⁴² BRISCOE 1998; vedi vol. I, pag. 407.

⁴⁴³ Sul processo cfr. ORF 1976, pagg. 225-226; sul suo esito (suicidio o assoluzione?) MALCOVATI 1955.

alternativa, che l'errore sia da ascrivere non all'autore ma alla tradizione manoscritta della sua opera e che risalga evidentemente molto in alto nel tempo, se i testimoni in nostro possesso lo trasmettono concordemente.

Al netto di questa questione strettamente filologica ed ecdotica, comunque, ciò che pertiene al nostro lavoro consiste nel tentare di comprendere se sia possibile riferire la presente testimonianza al processo intentato da Crasso all'ex console Carbone nel 119 a.C. La risposta in questo caso appare affermativa. Innanzitutto, va rilevato che, dando per assodata l'identificazione di *L. Crassus* col nostro oratore, nessun'altra fonte parla di un'incriminazione da lui effettuata ai danni di un tale Cneo Papirio Carbone, pertanto quella di Valerio Massimo costituirebbe l'unica attestazione di questo processo (eventualità non impossibile, ma improbabile). D'altra parte si potrebbe obiettare che Valerio accenna ad una forte inimicizia tra accusatore e accusato, ma dalle nostre fonti non risulta che essa effettivamente sussistesse; non ci sembra, comunque, che questo sia un elemento a sfavore dell'identificazione tra il Carbone di cui parla Valerio e quello citato in giudizio dal debuttante Crasso (si veda il commento a *Cn. Carbonis nomen infesto animo utpote inimicissimi sibi detulerat*). Altamente probabile, in definitiva, è che qui Valerio faccia effettivamente riferimento al processo del 119 contro il console dell'anno precedente.

Un altro discorso, poi, è quello relativo all'origine della notizia e alla storicità del fatto. Innanzitutto: qual è la fonte su cui si basa la narrazione di questo aneddoto da parte dell'autore (che –lo ricordiamo– scrive a circa centocinquanta anni dai fatti narrati)? Già Oette⁴⁴⁴ notava che questo brano e l'altro passo di Valerio su questa stessa causa (III 7, 6, fr. 14-sexies) rappresentano le uniche testimonianze dell'autore su Crasso per le quali non si può postulare una derivazione certa da Cicerone⁴⁴⁵; in effetti, non è noto –aggiunge lo studioso– da dove siano tratte le informazioni riportate da Valerio, tuttavia, dato l'intento elogiativo nei confronti di Crasso che traspare da entrambi i passi, è possibile che la fonte sia rappresentata anche in questi casi proprio da Cicerone, per la precisione da qualche opera a noi non giunta. La tesi di Oette appare senz'altro plausibile, tenendo conto che Cicerone rappresenta di gran lunga, per noi come per gli antichi, la principale fonte di conoscenza per l'oratore che

⁴⁴⁴ OETTE 1873, pag. 8.

⁴⁴⁵ Medesima constatazione in MEYER 1970, pagg. 80-81.

era stato suo maestro in gioventù. Che la notizia derivi o meno dall'Arpinate (l'unica alternativa plausibile, per quanto meno probabile, ci sembra costituita da Livio), comunque, rimane la questione della fondatezza: Crasso ricevette davvero la visita di uno schiavo infedele e lo mandò via con il cofanetto che quello portava? Senza dubbio la storicità del fatto non può essere scartata *a priori*, soprattutto se si accetta l'idea dell'origine ciceroniana del racconto (ricordiamo che Cicerone in gioventù aveva frequentato personalmente Crasso e aveva potuto ascoltare anche dopo la morte di quello molte persone che lo avevano conosciuto). D'altra parte è parimenti plausibile che l'aneddoto fosse inventato di sana pianta –una sorta, si direbbe oggi, di leggenda metropolitana– e rientrasse in un repertorio di comportamenti esemplari dei quali proprio l'opera di Valerio rappresenta un impareggiabile inventario; rimane incerto, in questo caso, se l'ideazione della vicenda risalga allo stesso Crasso, che potrebbe aver avuto interesse a circondarsi di un'aura di onestà e rettitudine, a Cicerone, suo devoto allievo, o a qualche altra fonte (scritta o magari orale) della quale nulla sappiamo. Se l'aneddoto qui riportato rappresenti una verità storica, in conclusione, rimane una questione incerta, sulla quale sembra opportuno sospendere il giudizio.

nec aliter se L. Crassus in eodem iustitiae experimento gessit: nel paragrafo precedente Valerio Massimo ha raccontato un aneddoto relativo a Cneo Domizio Enobarbo e Marco Emilio Scauro: Domizio, dopo aver citato in giudizio Scauro per acquistare popolarità e rovinare l'avversario –o quanto meno sminuirne il prestigio–, aveva ricevuto la visita di un servo dell'imputato pronto a consegnare prove a carico del suo padrone; l'accusatore, però, nonostante le proprie inclinazioni personali, aveva rifiutato di ascoltare la delazione e aveva fatto riaccompagnare lo schiavo dal suo padrone. L'episodio, come si vede, ha significativi tratti in comune con quello di Crasso: l'incriminazione a scopi politici, la figura del servo delatore e la rettitudine dell'accusatore. È incerto, però, se in questo caso il termine *iustitia* faccia riferimento al procedimento giudiziario intentato dal nostro, come intende FARANDA 1971, pag. 499, che traduce "in un caso giudiziario del genere" (RUSCA 1972, vol. II, pag. 343, scrive genericamente "in analogo frangente"). Tenendo presente che il capitolo VI 5 dell'opera di Valerio Massimo è intitolato *De iustitia* e che il valore del termine, applicato a casi disparati (ad esempio bellici o politici, non necessariamente giudiziari),

è sicuramente "senso di giustizia", sembra più corretto attribuire al sostantivo un'accezione morale e non strettamente giudiziaria. Tra l'altro, il gesto di Domizio è dallo stesso Valerio commentato con queste parole: *iustitia vicit odium*, il senso di giustizia ebbe la meglio sull'inimicizia; è probabilmente questo, dunque, il valore da attribuire al termine anche nel nostro contesto.

Cn. Carbonis nomen infesto animo utpote inimicissimi sibi detulerat: l'espressione *nomen deferre* è usuale per designare la citazione in giudizio; esso letteralmente indica l'atto di riferire al pretore il nome di una persona ritenuta colpevole di un reato. L'espressione *infesto animo* è icasticamente resa da RUSCA 1972, vol. II, pag. 343 con le seguenti parole: "con tutta l'acrimonia"; essa si riferisce all'ostilità e al desiderio di rovinare Carbone che erano insiti nella decisione di Crasso di incriminare l'ex console. È incerto, comunque, se tra i due personaggi sussistesse già in precedenza una qualche forma di inimicizia, come sembra intendere l'autore definendo Carbone *inimicissimus* del nostro; può darsi, comunque, che l'espressione non vada intesa come riferentesi strettamente a un'ostilità risalente nel tempo, ma più genericamente come un'allusione al carattere in un certo senso personalistico dell'incriminazione di Crasso (che aveva portato alla sbarra l'imputato per pura ambizione individualistica) o anche che l'autore abbia inserito intenzionalmente questa notazione allo scopo di sottolineare ulteriormente la *iustitia* di cui aveva dato dimostrazione l'oratore, dispiegata nonostante la forte ostilità nutrita nei confronti dell'imputato.

sed tamen scrinium eius a servo adlatum ad se, complura continens quibus facile opprimi posset, ut erat signatum cum servo catenato ad eum remisit: pur essendo, come si è detto, mosso da un'ostilità personale e da un forte desiderio di rovinare l'imputato (oltre che di dare il via alla propria carriera pubblica), Crasso non aveva accettato di sfruttare le prove recategli dal servo di Carbone, anzi aveva fatto restituire all'imputato sia il cofanetto sia lo schiavo infedele. Non è noto né facilmente deducibile quale potesse essere il contenuto, tra l'altro cospicuo (*complura*), dello *scrinium* (la cui menzione, come abbiamo visto nella sezione "Imputazione", può forse costituire un elemento utile alla deduzione dell'imputazione attribuita a Carbone); ci si può, però, domandare –qualora si accetti la validità della testimonianza di Valerio Massimo– come mai Crasso non approfitti della situazione evidentemente vantaggiosa

che gli si presenta. L'autore, come è evidente, attribuisce la riluttanza ad una forma di scrupolo morale, mentre OETTE 1873, pag. 17, e, di rimando, CIMA 1903, pag. 160, nota 3, ritengono che il nostro eviti di aprire il cofanetto e di visionarne il contenuto per riguardo nei confronti di altri personaggi noti, che da tale gesto sarebbero stati compromessi. In effetti, pensare che Crasso fosse mosso da pura rettitudine e da rispetto nei riguardi dell'imputato non appare molto convincente, nella misura in cui il nostro, lungi dall'accusare Carbone per mero senso di giustizia, era evidentemente portatore di istanze individualistiche (il desiderio di farsi un nome sulla scena forense romana) e forse politiche (avversione all'imputato da parte dei Metelli?); una simile interpretazione rientra bene nella visuale moralistica di Valerio Massimo, ma forse ha poco a che fare con lo spirito di Crasso e la dinamica del processo. Di contro la tesi di Oette appare in sé plausibile, per quanto rimanga purtroppo indimostrabile: troppo scarse sono le informazioni che possediamo sul procedimento e troppo vaghe le informazioni anche sul capo d'accusa (*repetundae*? Se è così, in relazione a quale incarico?) per poter chiarire le coordinate di questa eventuale implicazione di altri personaggi in vista (la cui identità, tra l'altro, è ignota). In alternativa, si può ipotizzare che Crasso, in quanto –lo ripetiamo– spinto da ambizione personale e magari consapevole degli appoggi politici dei quali godeva nell'occasione, avesse preferito fare affidamento solo su questi ultimi e sulla propria eloquenza per farsi conoscere nel complesso e turbolento mondo politico romano dell'epoca post-graccana, piuttosto che approfittare di mezzi alternativi meno onorevoli e indicativi del suo talento. La questione comunque rimane aperta e, ci sembra, insolubile.

14-quater. Cic. *Brut.* 103

<p><i>Alter [scil. Gaius Carbo] propter perpetuam in populari ratione levitatem morte voluntaria se a severitate iudicum vindicavit.</i></p>	<p> L'altro [scil. Caio Carbone] a causa della sua costante irresponsabilità nella politica popolare si sottrasse alla severità dei giudici suicidandosi.</p>
--	--

Se nelle tre testimonianze precedenti (Cic. *De orat.* II 170, fr. 14; *ibid.* I 121, fr. 14-bis; Val. Max. VI 5, 6, fr. 14-ter) sono state fornite informazioni relative allo svolgimento del processo –vale a dire rispettivamente una frase pronunciata

dall'accusatore Crasso, un momento di smarrimento dello stesso e il rifiuto, ancora da parte del nostro, di sfruttare delle prove apparentemente schiaccianti fornite da uno schiavo dell'imputato—, questo brano ci informa invece dell'esito della causa: Carbone, per non sottostare al verdetto (evidentemente di colpevolezza) dei giudici, si diede la morte. Che il merito o la responsabilità della condanna e del suicidio siano da attribuire all'eloquenza di Crasso o agli appoggi politici di cui questi godeva è incerto ed è questione che abbiamo già affrontato nella "Premessa", par. III, punto 5; rimane comunque, come dato di fatto, che il suo discorso di esordio ottenne il risultato sperato e che la sua comparsa sulla scena pubblica si realizzò con un netto successo, primo passo di una carriera lunga e fortunata che lo avrebbe condotto, nel giro di qualche anno, a diventare incontestabilmente il principe del foro di Roma.

propter perpetuam in populari ratione levitatem: che da questa espressione emerga un giudizio sprezzante da parte di Cicerone nei confronti di Carbone è evidente; più incerto è il significato preciso delle parole impiegate, in particolare del sintagma *popularis ratio* e del sostantivo *levitas*. CALONGHI 1950, col. 1573, traduce l'espressione con "incostanza nella condotta politica"; tuttavia, se la resa di *levitas* può teoricamente essere corretta, di certo troppo generica è quella di *ratio popularis* come "condotta politica". HELLEGOUARC'H 1963, pag. 424, nota 1, scrive che *ratio popularis*, che altrove indica la politica popolare, in questo passo designa "le comportements à l'égard du peuple", mentre JAHN-KROLL 1964, pag. 69, ritengono che la *levitas* abbia a che fare con il passaggio di Carbone dai popolari agli ottimati. DOUGLAS 1966, pag. 87, dal canto suo, interpreta l'espressione nel modo seguente (il corsivo è dello studioso): "*persistent 'irresponsibility' in adhering to the popular cause*"; lo stesso aggiunge che il termine *levitas*, quando usato da Cicerone contro chi fa politica radicale, non si carica necessariamente di una connotazione di volubilità. NORCIO 1970, pag. 649, traduce più precisamente "incostanza nei riguardi del partito popolare", riferendo in nota il passaggio di Carbone da posizioni politiche filograccane a ottimati; sembrano interpretare così anche LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 111 (ad *De orat.* II 170, fr. 14), che citano Cic. *De orat.* II 106, *Leg.* III 35 e appunto questo passo in riferimento al "Gesinnungswandel", "cambiamento di idee", di Carbone. Più di recente, poi, MALCOVATI 1996, pag. 87, ha inteso l'espressione come "costante leggerezza nei

riguardi del popolo"; MARCHESE 2011, pag. 107, ha proposto di rendere l'espressione come "eterna leggerezza nel gestire i rapporti col popolo" (ritenendo che questo giudizio derivi dall'accusa di Crasso: cfr. pag. 313); NARDUCCI 2013, pag. 187, ha tradotto "continua irresponsabilità della sua azione nella parte popolare". Quanto infine alla traduzione di D'ARBELA 1967, pag. 109, "continua leggerezza nel partito democratico", essa equivale a quella di Norcio se "nel" corrisponde a "nei confronti di", mentre è simile a quella di Narducci se la preposizione significa "mentre era parte del".

È evidente dunque che traduttori e commentatori hanno interpretato le parole di Cicerone in modi diversi: alla parole *levitas*, in particolare, è stato attribuito il valore ora di volubilità o incostanza (Calonghi, Norcio, Leeman-Pinkster-Rabbie, forse Jahn-Kroll), ora di leggerezza o irresponsabilità (Douglas, D'Arbela, Malcovati, Marchese, Narducci). A tale proposito, va detto preliminarmente che entrambi i valori indicati dalla critica appaiono teoricamente plausibili e che il vocabolo costituisce l'antonimo di *gravitas* (come nota già Douglas) e anche di *constantia* ed ha una sfumatura senza dubbio negativa. Una chiave di lettura a nostro parere decisiva, comunque, risiede nell'aggettivo che accompagna questo termine, vale a dire *perpetuus* (*propter perpetuam ... levitatem*): se Cicerone parla di una *levitas* che si era contraddistinta per la sua durata nel tempo, vale a dire che era stata continua e non momentanea, ci sembra che difficilmente egli possa fare riferimento al passaggio di Carbone dai popolari agli ottimati, atto puntuale e non duraturo. Nel periodo di circa dieci anni nei quali egli era schierato con i primi, non ci risulta che ci fossero state oscillazioni di sorta, anzi al contrario egli era stato fervente e costante sostenitore della sua fazione e proprio su questa adesione incrollabile si era appuntato l'attacco di Crasso riportato in Cic. *De orat.* II 170, fr. 14; similmente, una volta passato agli ottimati, Carbone sembra esserne stato fautore fino alla morte. In virtù di ciò, supporre che Cicerone alluda ad una duratura volubilità del personaggio non appare esegeticamente corretto: più verosimile pare invece intendere il sostantivo *levitas* come riferimento alla sua leggerezza o irresponsabilità, vale a dire alla mancanza di serietà, di assennatezza e in un certo senso di lungimiranza che lo avevano contraddistinto.

Per quanto riguarda il nesso *ratio popularis*, invece, esso è stato inteso di volta in volta come condotta politica (Calonghi), comportamento nei confronti del popolo (Hellegouarc'h, Malcovati, Marchese), causa o partito popolare (Douglas, D'Arbela,

Norcio, Narducci, forse Leeman-Pinkster-Rabbie). Abbiamo già visto che la traduzione di Calonghi, per quanto non necessariamente scorretta, risulta troppo generica, pertanto appare da scartare; rimane dunque da capire quale tra gli altri due valori possa più plausibilmente corrispondere al pensiero dell'autore. In questo caso, più ancora che per il precedente *levitas*, la questione non appare di semplice soluzione: Carbone, infatti, potrebbe essere visto come un irresponsabile in relazione tanto ai comportamenti tenuti nei riguardi del popolo (detto altrimenti: alla sua condotta demagogica) quanto alla sua politica popolare. Da questo punto di vista, non è d'aiuto il fatto che nel paragrafo del *Brutus* dal quale è tratto l'estratto qui riportato, il 103, Carbone venga posto sullo stesso piano di Tiberio Gracco come grande oratore che però non aveva benemeritato nei confronti dello stato: anche nel caso di Tiberio Gracco, infatti, la disapprovazione di Cicerone potrebbe vertere tanto sull'adesione alla politica popolare quanto sugli atteggiamenti demagogici a suo parere insiti negli atti e nei progetti di quello. Ci sembra comunque che delle due proposte di interpretazione la prima ("comportamento nei confronti del popolo"), per quanto non del tutto scorretta, risulti meno valida di quella che vede nel nesso, in senso più pregnante, un riferimento alla causa politica dei *populares*. Ciò sembra emergere da varie considerazioni. In primo luogo, va detto che l'ottica politica di Cicerone, al di là della sua proposta di *concordia ordinum* prima e di *consensus omnium bonorum* poi, è costantemente conservatrice e vicina alle idee degli ottimati, il che potrebbe giustificare il disprezzo nei confronti di un popolare come Carbone; d'altra parte, si potrebbe obiettare –e sarebbe obiezione sostanzialmente giusta– che proprio in quanto conservatore l'Arpinate doveva disprezzare gesti manifestamente demagogici come il compianto pubblico di Carbone per la morte di Tiberio Gracco (cfr. Cic. *De orat.* II 170, fr. 14). In secondo luogo, è significativo notare che, come abbiamo rilevato nella "Premessa", par. II, punto 6, Cicerone e in generale la tradizione antica vedono in Carbone un personaggio eminentemente sedizioso (cfr. Cic. *Mil.* 8; *Leg.* III 35; *Fam.* IX 21, 3, fr. 14-quinquies; *Liv. perioch.* 59; *Val. Max.* VI 2, 3) ed è indubbio che un tale atteggiamento vada riferito al suo periodo popolare, non alla fase successiva alla conversione agli ottimati. Anche in questo caso, tuttavia, si potrebbe muovere un appunto: essere *sediciosi* o agire *seditiose* significa istigare disordini e indurre ad agitazioni, quindi non è detto che questo aspetto del personaggio non possa essere

ascritto alla sua *ratio popularis* intesa come "comportamento nei riguardi del popolo". Una prova decisiva a favore dell'interpretazione più strettamente politica dell'espressione, però, sembra venire dal passo del *De legibus* appena citato (Cic. *Leg.* III 35), il quale recita: *Carbonis est tertia [scil. lex tabellaria] de iubendis legibus ac vetandis, seditiosi atque improbi civis, cui ne reditus quidem ad bonos salutem a bonis potuit adferre*. Carbone, dunque, uomo sedizioso e malvagio (evidentemente da popolare), trovò la morte pur essendo in un secondo momento tornato tra i *boni*, vale a dire tra gli ottimati: agli occhi di Cicerone, dunque, la colpa di Carbone, quella che aveva causato la sua *mors voluntaria* e che gli aveva negato ogni possibilità di salvezza, era consistita nell'essersi schierato con i *populares* e nei gesti compiuti in questa veste, come l'aver agito in modo sedizioso (ad esempio deplorando in una concione la fine di Tiberio Gracco) e l'aver preso parte all'assassinio di Scipione Emiliano (l'Arpinate vi allude nel passo delle *Epistulae ad familiares* citato). A detta di Cicerone, in definitiva, l'imputato aveva trovato la morte a causa della sua irresponsabilità (non volubilità), dimostrata da aderente alla politica popolare (del resto già HELLEGOUARC'H 1963, pag. 421 e nota 8, notava che *ratio* in senso politico è sinonimo di *causa*: cfr. Cic. *Cael.* 22 e *Verr.* II 3, 7).

morte voluntaria se a severitate iudicum vindicavit: dalle parole di Cicerone non è chiaro se l'imputato si desse la morte prima o dopo aver ricevuto la sentenza di condanna. La prima tesi è espressa da MEYERUS 1842, pag. 295 ("intellexit enim, se cunctis suffragiis damnatum iri"); OETTE 1873, pag. 17 (che in realtà prima scrive "damnatus est", poi "Carbo se sua manu interfecit, cum fore ut damnaretur intellexisset"); FRACCARO 1912, pag. 447; MALCOVATI 1955, pag. 217 ("prevedendo e prevenendo la condanna si uccise"); PARETI 1953, pagg. 396-397; NORCIO 1970, pagg. 22-23 e 648, nota 103; GABBA 1972, pag. 769 (il quale prima afferma che i giudici "condannarono" Carbone, poi che egli "vista sicura la condanna, si uccise"); MALCOVATI 1996, pag. 276, nota 176 ("prevedendo la condanna si uccise"). Che la sentenza fosse stata effettivamente comminata, invece, è opinione di Hápke in RE XIII.1, col. 254, DOBLHOFFER 1990, pag. 51, e –sembra di capire– ROMAN 1994, pag. 98 ("C. Papirius Carbo se suicida avant l'exécution de la sentence"; il corsivo è nostro). La formulazione dell'Arpinate, in effetti, sembra far propendere per la prima ipotesi (Carbone si sarebbe suicidato senza permettere ai giudici di giungere a verdetto), sebbene anche

l'idea opposta (che ai giudici fosse mancata la possibilità non di sentenziare ma di vedere realizzata la loro condanna) non sia da scartare: sull'argomento non sembra perciò ci si possa esprimere con sufficiente certezza.

a severitate iudicum: che i giudici si fossero o sarebbero dimostrati severi e rigorosi è detto senz'altro dal punto di vista del *reus*, che da questa fermezza derivò o avrebbe derivato la propria condanna, ma forse anche da quello di Cicerone, il quale, come abbiamo visto nella "Premessa", par. II, punto 6, pur disapprovando il comportamento politico di Carbone, non può non rilevare e stimare le sue qualità oratorie; che qui possa emergere, per quanto allusivamente, l'apprezzamento dell'autore è tra l'altro giustificato dal fatto che il presente passo è tratto da un'opera relativa appunto all'eloquenza, il *Brutus*.

14-quinquies. Cic. *Fam.* IX 21, 3⁴⁴⁶

Tres illi fratres fuerunt, C., Cn., M. Carbones. [...] Gaius accusante L. Crasso cantharidas sumpsisse dicitur: is et tr. pl. seditiosus et P. Africano vim attulisse existimatus est.

Ci furono quei tre famosi fratelli: Caio, Cneo e Marco Carbone. [...] Di Caio si dice che abbia ingoiato delle cantaridi quando fu posto sotto accusa da Lucio Crasso: si riteneva che fosse stato un tribuno della plebe sedizioso e che avesse usato violenza contro Publio Africano.

Le epistole dalla 15 alla 26 del nono libro delle *Ad familiares* di Cicerone, scritte tra gli anni 50 e 43 a.C., sono tutte indirizzate a Lucio Papirio Peto, un amico dell'Arpinate del quale abbiamo notizie vaghe: non è noto chi fossero i genitori, mentre un suo fratello forse era il Servio Clodio che nel 60 lasciò in eredità la propria biblioteca a Cicerone; può darsi che in gioventù fosse vicino al poeta Lucilio e all'oratore Crasso; approssimativamente coetaneo dell'Arpinate e suo intimo amico, rimase estraneo alla vita pubblica e risiedette prevalentemente a Napoli, dove si può presumere che coltivasse la propria passione per la filosofia epicurea (queste e altre informazioni prosopografiche in RE XVIII.3, *Papirius* 69, coll. 1071-1072). Non è noto

⁴⁴⁶ Questo passo è assente in ORF 1976.

quando sia stata redatta l'epistola IX 21, dalla quale è estratto il presente brano, in cui l'Arpinate, dopo alcune battute scherzose –"immancabili nelle lettere allo spiritoso amico nel quale egli ravvisava l'immagine stessa *antiquae et vernaculae festivitatis* (Cic. *Fam.* IX 15, 2)"⁴⁴⁷ –, si dedica a confutare l'errata convinzione dell'amico secondo la quale non sarebbe esistita nessuna famiglia Papiria se non plebea⁴⁴⁸. A tale proposito Cicerone cita diversi rami patrizi dei *Papirii* e poi ne menziona due plebei, i *Papirii Turdi* e i *Papirii Carbones*, mostrando di nutrire nei confronti di questi ultimi un evidente disprezzo. Tra gli esponenti dei Carboni vengono citati tra l'altro tre fratelli, Caio, Cneo e Marco: quest'ultimo, etichettato come *fur magnus*, fu citato in giudizio *de repetundis* da Publio Flacco dopo essere stato governatore della Sicilia e condannato; Caio si suicidò su accusa di Lucio Crasso; Cneo fu posto sotto accusa da Marco Antonio (nell'intero passo, comunque, come nota Malcovati⁴⁴⁹, a volte è difficile capire i rapporti di parentela tra i personaggi menzionati).

La testimonianza sembra avere un duplice interesse. Da un lato, infatti, essa conferma la notizia, fornita anche in Cic. *Brut.* 103, fr. 14-quater, del suicidio di Carbone (e dunque del sostanziale e brillante successo di Crasso) e la precisa specificando la modalità con cui l'imputato si era dato la morte, vale a dire assumendo un veleno. Oltre a ciò, emerge con chiarezza il disprezzo che l'autore nutre nei confronti non solo del personaggio incriminato dal nostro, ma anche di quasi tutti i membri della sua famiglia: "Cicerone non nasconde il suo disprezzo per questi individui dannosi alla repubblica: e, senza dar a vedere, sembra compiacersi nel rilevare come essi abbian avuto la fine che si meritavano"⁴⁵⁰. Che il biasimo nei confronti di Caio derivi o meno anche dall'accusa mossa a costui da Crasso, una cosa è certa: i *Papirii* plebei avevano dimostrato di essere stati pessimi cittadini, pertanto –conclude l'autore– è senz'altro opportuno che il suo amico Peto propugni idee politiche affatto diverse, quelle ottimati (§ 3: *qua re ad patres censeo revertare; plebeii quam fuerint importuni vides*).

⁴⁴⁷ MALCOVATI 1955, pag. 216.

⁴⁴⁸ L'epistola, come scrive VITALI 1963, pag. 387, nota 104, si configura come "una gustosa pagina di araldica che denota la vastissima cultura e la prodigiosa memoria di Cicerone".

⁴⁴⁹ MALCOVATI 1955, pagg. 216-217.

⁴⁵⁰ MALCOVATI 1955, pag. 220.

tres illi fratres fuerunt, C., Cn., M. Carbones: il pronome *illi* può teoricamente avere il valore di dativo singolare (come ritengono WILLIAMS 1959, pag. 265, e VITALI 1963, pag. 193, che traducono rispettivamente "he had three brothers" e "egli aveva tre fratelli") o di nominativo plurale (così MALCOVATI 1955, pag. 217, nota 6, sulla scorta di NIPPERDEI 1877, pag. 548, e Cavarzere in CAVARZERE ET ALII 2007, vol. 2, pag. 935). Come rileva la Malcovati, però, accettando l'ipotesi del dativo questi tre personaggi, figli del Caio Papirio Carbone che fu pretore nel 168, sarebbero fratelli del figlio di Rubria (una donna), che Cicerone ha appena detto essere suo amico (questo il testo completo della pericope testuale: *de hoc amico meo, Rubriae filio, nihil dico. Tres illi fratres fuere, C., Cn., M. Carbones*). Ciò, a nostro parere, pone un problema cronologico insormontabile: come sarebbe possibile che i tre Carboni, che furono rispettivamente console nel 120 (Caio), console nel 113 (Cneo) e pretore intorno al 114 (Marco), siano fratelli di un uomo ancora vivo verso la metà del I secolo a.C.? Ci sembra dunque più corretto attribuire a *illi* il valore di nominativo, col consueto significato di "quei noti, quei famosi".

Gaius accusante L. Crasso cantharidas sumpsisse dicitur: il Caio Carbone qui citato è senza dubbio da identificare, come abbiamo visto, col console del 120, dal momento che Cicerone ci riferisce che fu citato in giudizio da Lucio Crasso e che si suicidò. Rispetto alla testimonianza del *Brutus* (Cic. *Brut.* 103, 14-quater), che parla genericamente di *mors voluntaria*, qui l'Arpinate precisa la modalità con la quale il suicidio fu realizzato, vale a dire l'ingerimento di cantaridi (o, meglio, del veleno da queste estratto): si tratta di insetti coleotteri abbastanza noti già nell'antichità per la produzione della cantaridina, una sostanza usata nel passato come afrodisiaco, antinfiammatorio e anche come veleno; su quest'ultimo uso si possono vedere le testimonianze di Cic. *Tusc.* V 117, Val. Max. VI 2 *ext.* 3, e Plin. *Nat.* XI 118 e XXIX 93.

is et tr. pl. seditiosus et P. Africano vim attulisse existimatus est: che l'azione politica di Carbone si caratterizzasse per la sua turbolenza (*seditiosus, seditiose*) è *topos* ricorrente nelle fonti antiche sul personaggio: cfr., oltre a questo brano, Cic. *Mil.* 8 e *Leg.* III 35, *Liv. perioch.* 59; Val. Max. VI 2, 3. Come spiega HELLEGOUARC'H 1963, pag. 531, la *seditio* è una colpa contro la *fides* e un atto contrario alla *pietas*, mentre *seditiosus* rappresenta un'etichetta spesso associata ai *populares* e a tutti coloro che, come scrive Cicerone, avessero impugnato le armi contro il senato, recato violenza ai

magistrati e assediato lo stato (Cic. *Cael.* 1: ... *de seditiosis consceleratisque civibus, qui armati senatum obsederint, magistratibus vim attulerint, rem publicam oppugnarint* ...): la distanza e la disapprovazione politica dell'Arpinate nei confronti di Carbone non potrebbero essere da questo punto di vista più nette (cfr. anche Cic. *Brut.* 103, fr. 14-*quater: alter [scil. Gaius Carbo] propter perpetuam in populari ratione levitatem morte voluntaria se a severitate iudicium vindicavit*).

Quanto alla seconda parte della frase, Cicerone riporta la voce secondo la quale Carbone avrebbe usato violenza contro –vale a dire: avrebbe assassinato– Publio Cornelio Scipione Emiliano (detto Africano per aver conquistato e raso al suolo Cartagine nel 146); significativa l'analogia tra l'espressione usata in questo passo (*P. Africano vim attulisse*) e quella che compare nel brano della *Pro Caelio* appena citato (*magistratibus vim attulerint*). Quanto all'uso della forma verbale *existimatus est*, essa indica che Cicerone non prende posizione, almeno esplicitamente, sulla reputazione di assassino attribuita a Carbone (assassino, tra l'altro, di un monumento di Roma come l'Emiliano), ma si limita a riferire una voce diffusa: non è impossibile che, come suggerisce Münzer in RE XVIII.3, col. 1019, l'autore abbia qui in mente anche, se non soprattutto, le parole con le quali il suo maestro Crasso aveva accusato Carbone di partecipazione all'omicidio (cfr. Cic. *De orat.* II 170, fr. 14: *P. Africani necis socius fuisti*) e, dato il costruito della frase, col verbo *existimo* che regge sia *tribunus plebis seditiosus* sia l'infinitiva *P. Africano vim attulisse*, si può ipotizzare che anche l'etichetta di tribuno della plebe sedizioso comparisse in qualche forma in quel noto discorso.

14-sexies. Val. Max. III 7, 6⁴⁵¹

<p><i>Cuius factum si cui placet, necesse est. L. etiam Crassi, qui apud maiores eloquentia clarissimus fuit, propositum non displiceat: nam cum ex consulatu provinciam Galliam obtineret, atque in eam C. Carbo, cuius patrem damnaverat, ad speculanda acta sua venisset, non solum eum inde non</i></p>	<p>Se si approva il gesto di costui, è inevitabile che non si disapprovi anche il proposito di Lucio Crasso, che presso gli antenati fu il più illustre per eloquenza: infatti quando, dopo il consolato, gli fu assegnata come provincia la Gallia e Caio Carbone, il cui padre egli aveva</p>
---	---

⁴⁵¹ In ORF 1976 questo passo è citato tra le testimonianze generali sull'oratoria di Crasso: cfr. pag. 240.

<p><i>summovit, sed insuper locum ei in tribunali adsignavit nec ulla de re nisi eo in consilium adhibito cognovit. Itaque acer et vehemens Carbo nihil aliud Gallica peregrinatione consecutus est quam ut animadverteret sontem patrem suum ab integerrimo viro in exsilium missum.</i></p>	<p>condannato, fu giunto lì per esaminare le sue azioni, Crasso non solo non lo cacciò da lì, ma per di più gli assegnò un posto nel tribunale e non istituì alcun processo se non dopo che egli fosse stato chiamato a consiglio. E così il duro e irruento Carbone con il suo viaggio in Gallia non ottenne nient'altro se non di appurare che suo padre era stato mandato in esilio perché era colpevole e ad opera di un uomo integerrimo.</p>
---	--

Il capitolo III 7 dell'opera di Valerio Massimo è intitolato *De fiducia sui* e raccoglie diversi esempi di personaggi che avevano tenuto, in situazioni di pericolo o comunque in frangenti difficili, dei comportamenti apparentemente temerari ma in realtà fondati appunto su un forte sentimento di autocoscienza e sulla fiducia nei propri mezzi e nelle proprie possibilità. Vengono così menzionati prima (§§ 1-4) casi di guerra, tra i quali l'esempio di Scipione l'Africano, che aveva risollevato le sorti romane in Spagna e in Africa, e poi (§§ 5-11) vicende accadute in contesti di pace, come quella di Filo (cfr. *infra*, commento a *cuius factum ... non displiceat*) e appunto quella di Crasso. Di quest'ultimo, in particolare, si dice che si era recato nella provincia di Gallia per amministrarla e che fu seguito da Caio Papirio Carbone (figlio dell'omonimo personaggio incriminato da Crasso nel 119), desideroso di cogliere il nostro in fallo per poterne rovinare la reputazione e magari citarlo in giudizio *repetundarum*; Crasso, però, aveva fatto proprio di Carbone uno dei suoi più stretti collaboratori, ottenendone così la stima e una sostanziale tregua.

Che l'atteggiamento di Crasso denoti una manifesta *fiducia sui* appare innegabile; d'altra parte, non sembra potersi affermare, come lascia intendere Valerio Massimo nel suo consueto e forse (come capita spesso) superficiale moralismo, che sia questo il principale motivo alla base del gesto del nostro. Più probabilmente, infatti, come vedremo meglio nel commento a *non solum ... cognovit*, il comportamento di Crasso va ascritto a puro calcolo politico, vale a dire che egli aveva ritenuto che questo fosse il

modo migliore per risolvere il problema rappresentato dal figlio del suo vecchio avversario. Comunque stiano le cose, tuttavia, è evidente che l'episodio non riguarda specificamente il processo, bensì una sua –in un certo senso– propaggine. Il motivo principale per cui questo passo è stato inserito nel nostro lavoro, in effetti, non ha a che fare con l'episodio gallico, ma piuttosto con le ultime parole dell'estratto qui riportato, dove Valerio parla, a proposito di Carbone padre, di una pena consistente nell'esilio; Cicerone, però, come abbiamo visto, ritiene che l'imputato scelse di sfuggire al verdetto dei giudici (pena capitale? Esilio?) dandosi egli stesso la morte (cfr. Cic. *Brut.* 103, fr. 14-quater, e *Fam.* IX 21, 3, fr. 14-quinquies). Va detto comunque che la critica pare essere concorde nel reputare valida l'informazione fornita da Cicerone e non quella di Valerio: così fanno, ad esempio Wilkins⁴⁵² ("Valerius Maximus (iii. 7. 6) tells us that Carbo was driven into exile, but his authority on such a point is not to be compared with that of Cicero") e Faranda⁴⁵³ ("il padre di Carbone, accusato, si avvelenò subito"). In effetti Cicerone, in linea generale, rappresenta una fonte più affidabile di Valerio Massimo, che tra l'altro in tutti o quasi tutti i casi in cui fornisce informazioni su Crasso si basa proprio sull'Arpinate; questo discorso, tra l'altro, è particolarmente valido per il *Brutus*, opera in relazione alla quale la critica ha da tempo notato lo sforzo di ricostruzione storica dispiegato dall'Arpinate⁴⁵⁴. Cicerone, tra l'altro, visse in un'epoca molto più vicina al fatto rispetto a Valerio ed ebbe modo, come è noto, di conoscere personalmente Crasso e altre figure di spicco della cultura e dell'oratoria romana di fine II - inizio I secolo a.C. In virtù di ciò, sembra si possa plausibilmente affermare che la notizia fornita da Valerio sulla fine di Carbone sia inesatta (non è nota l'origine dell'errore, forse semplice confusione) e che l'imputato portato alla sbarra da Crasso, riconosciuto o in procinto di essere riconosciuto colpevole, si diede la morte ingerendo del veleno.

cuius factum si cui placet, necesse est L. etiam Crassi, qui apud maiores eloquentia clarissimus fuit, propositum non displiceat: nel paragrafo precedente (III 7, 5) Valerio ha raccontato la storia del console Publio Furio Filo, il quale, al momento di

⁴⁵² WILKINS 1965, pag. 8, nota 3.

⁴⁵³ FARANDA 1971, pag. 268, nota 87.

⁴⁵⁴ Cfr. alcuni cenni generali in NARDUCCI 2013 [intro], pagg. 12-15 e 23-29.

raggiungere la provincia che gli era stata assegnata, quella ispanica, portò con sé, in qualità di legati, gli ex consoli Quinto Metello e Quinto Pompeo: nella scelta Filo si era rivelato non solo fiducioso ma anche decisamente coraggioso, dal momento che, cercando due collaboratori, egli si era affidato proprio ai due senatori che più spesso lo avevano biasimato per la sua fretta di partire. Evidente è la somiglianza tra questa vicenda e quella di Crasso e del giovane Caio Carbone ed è per questo che l'autore non solo pone i due racconti uno accanto all'altro, ma afferma anche che chi apprezzi il comportamento di Filo non può non approvare anche quello di Crasso.

qui apud maiores eloquentia clarissimus fuit: sulle lodi che la tradizione antica (*in primis* Cicerone, ma non solo) tributò alle capacità oratorie di Crasso si possono vedere tutti i passi commentati nella prima parte del nostro lavoro (frr. 1-12) e quelli raccolti in MEYER 1970, pagg. 84-87.

cum ex consulatu provinciam Galliam obtineret: la maggior parte degli studiosi attribuisce all'espressione *ex consulatu* un valore temporale, ritenendo che l'episodio abbia avuto luogo "dopo il consolato": così Häpke in RE XIII.1, col. 255; Münzer in RE XVIII.3, col. 1032; FARANDA 1971, pagg. 267-269 ("mentre egli esercitava il proconsolato in Gallia"); RUSCA 1972, vol. I, pag. 135. Come abbiamo visto nella biografia ("Introduzione", par. I, punto 5), però, può darsi che Crasso avesse ottenuto la Gallia (probabilmente Cisalpina) come provincia consolare prima che proconsolare e si fosse quindi recato *in loco*, per sconfiggere delle tribù di razziatori, già nel 95, l'anno del consolato; così FARANDA 1971, pag. 268, nota 87, precisa che la notizia di Valerio è inesatta perché "Crasso si recò in Ispagna [*sic*] da console, non da proconsole". In effetti il nesso in questione potrebbe indicare che il nostro ottenne la Gallia non "dopo il consolato", ma "in virtù del consolato": rimane dunque incerto se l'espressione, da noi tradotta secondo l'interpretazione vulgata, sottintenda o meno da parte dell'autore un'imprecisione cronologica.

atque in eam C. Carbo, cuius patrem damnaverat, ad speculanda acta sua venisset: il personaggio citato deve essere probabilmente il figlio primogenito del Carbone incriminato da Crasso, portando lo stesso prenome del padre. Sulla sua figura si veda RE XVIII.3, *Papirius* 40, coll. 1031-1034: Caio Papirio Carbone Arvina (questo il nome completo), tribuno della plebe nel 90 e pretore prima dell'82 (anno della sua morte), fu l'unico o uno dei pochissimi membri della sua famiglia a schierarsi con gli

ottimati (ragion per cui Cicerone lo apprezza, come emerge da *Fam.* IX 21, 3: *praeter hunc C. Carbonem, quem Damasippus occidit, civis e re publica Carbonum nemo fuit*); sulla sua inimicizia nei confronti di Crasso ci informa, oltre a questo passo, anche Cic. *De orat.* III 10; fu un discreto oratore (cfr. BARDON 1952, pag. 175). Nel 95 o 94, dunque, Arvina si recò in Gallia allo scopo di esaminare (o spiare) l'operato di Crasso, incaricato dell'amministrazione provinciale, e, se possibile, di raccogliere prove per una sua incriminazione *de repetundis*. Non è impossibile che proprio questa vicenda Crasso avesse in mente quando –stando a quanto ci riferisce Cic. *Verr.* II 3, 3, fr. 14-septies– si diceva pentito per aver citato in giudizio Carbone e per essersi ritrovato, in seguito a quest'azione, meno libero nelle sue attività e anzi stabilmente osservato e controllato (*minus enim liberis omnium rerum voluntates habebat, et vitam suam pluribus quam vellet observari oculis arbitrabatur*).

non solum eum inde non summovit, sed insuper locum ei in tribunali adsignavit nec ulla de re nisi eo in consilium adhibito cognovit: Crasso, venuto in qualche modo a sapere della presenza di Arvina e compreso l'intento ostile che aveva spinto quello a raggiungere la Gallia, avrebbe avuto il potere, in quanto magistrato in carica (console o proconsole, poco cambia) e amministratore della provincia, di far allontanare il suo avversario e di rimuovere così il pericolo da lui rappresentato; contrariamente a quanto ci si sarebbe potuti aspettare, però, egli non solo non ordinò alcuna espulsione, ma anzi assegnò ad Arvina un posto nel tribunale, facendone uno dei suoi principali consiglieri. La motivazione di questo gesto, che Valerio ascrive alla fiducia in sé di Crasso, è piuttosto, probabilmente, strettamente politica: come rileva giustamente DAVID 1979, pag. 147, nota 50, Crasso prese precauzioni perché temeva una rappresaglia, vale a dire di essere accusato egli stesso. Egli, infatti, oratore e uomo politico dotato ormai di una lunga esperienza nella vita pubblica (dall'incriminazione di Carbone erano trascorsi ormai circa venticinque anni), si rese conto verosimilmente che Arvina, tornato a Roma, avrebbe potuto diffondere delle voci sulla sua amministrazione provinciale e accusarlo di malversazione (o comunque in qualche modo denigrare e calunniare la sua figura); se effettivamente, come abbiamo cercato di dimostrare nella sezione "Imputazione", Carbone (il console del 120) era stato citato in giudizio in base ad un'accusa *repetundarum*, si può affermare che il figlio tentasse di adoperare contro Crasso la stessa tattica con cui quest'ultimo aveva mandato in rovina

suo padre. Più conveniente, di conseguenza, dovette sembrare al nostro la tattica di portare Arvina dalla propria parte, allo scopo non semplicemente di stornare il pericolo, ma di eliminarlo alla radice, mostrando la propria integrità e il senso di giustizia che lo accompagnavano nella vita pubblica.

nec ulla de re nisi eo in consilium adhibito cognovit: FARANDA 1971, pag. 269, traduce "né prese alcuna decisione senza avergli chiesto il parere"; questa traduzione può ritenersi corretta se per "decisione" si intende una "decisione giudiziaria" (così anche RUSCA 1972, vol. I, pag. 135: "non giudicò nessuna causa"): l'espressione *cognoscere de aliqua re*, infatti, per lo più significa "ricevere informazioni" o "investigare" / "istituire un processo" e, dal momento che Valerio ha appena parlato, per Arvina, di un incarico in tribunale (*locum ei in tribunali adsignavit*), è senz'altro quest'ultima accezione, prettamente giudiziaria, quella adatta al contesto.

in consilium: il sostantivo sembra qui avere il doppio valore di "consiglio" nel senso di "opinione" e di "riunione": Crasso, stando a questa testimonianza, avrebbe fatto molto affidamento sul parere di Arvina, costantemente convocato in riunione, prima di prendere qualunque decisione in materia giudiziaria.

itaque acer et vehemens Carbo nihil aliud Gallica peregrinatione consecutus est quam ut animadverteret sontem patrem suum ab integerrimo viro in exilium missum: lo stratagemma di Crasso aveva raggiunto il fine sperato: Carbone, uomo duro e veemente (l'espressione *acer et vehemens* ha valore concessivo, come chiarisce RUSCA 1972, vol. I, pag. 135, che traduce "pur animoso e vendicativo"), non poté far altro che riconoscere l'integrità e la rettitudine di Crasso e dedurne che la condanna del padre era stata frutto di un'effettiva colpevolezza. Che tra i due personaggi si fosse effettivamente giunti ad una riconciliazione, comunque, è incerto: innanzitutto Cicerone in *De orat.* III 10 scrive che Crasso, se fosse vissuto più a lungo, avrebbe provato dolore anche per la morte di Arvina, che pure era un suo acerrimo nemico (*cui maerori, qua mente ille in patriam fuit, etiam C. Carbonis, inimicissimi hominis, eodem illo die mors fuisset nefaria*); inoltre il retore di III-IV secolo d.C. Mario Plozio, spiegando in che modo si può realizzare l'*astismos* (cioè una fine eleganza espressiva: il termine è sinonimo di *urbanitas*), trasmette come esempio di *astismos per similitudinem* un gioco di parole tra i nomi dei due personaggi che sembra confermare l'idea della loro permanente inimicizia (GL VI, pag. 461 ed. Keil: *per similitudinum, quo*

I. IN C. PAPIRIUM CARBONEM

modo dictum est de Carbone, qui mortuo Crasso, homine felice, inimico suo, ante obscurus florere coepit, 'postquam Crassus carbo factus est', id est periit, 'Carbo crassus factus est', id est res ante mortua revixit, id est ad florem pervenit). Contra (dunque a favore della tesi del riavvicinamento) si schiera RAWSON 1991 [1], pag. 28, che scrive "his [*scil. Crassus*'] generous treatment of Carbo's son led to a reconciliation".

Gallica peregrinatione: il termine *peregrinatio* indica prevalentemente, come in questo caso, un viaggio o un soggiorno in terra straniera.

sontem: esplicita la sfumatura causale dell'aggettivo FARANDA 1971, pag. 269: "in quanto veramente colpevole".

14-septies. Cic. Verr. II 3, 3

<i>Ex homine clarissimo atque eloquentissimo, L. Crasso, saepe auditum est, cum se nullius rei tam paenitere diceret quam quod C. Carbonem umquam in iudicium vocavisset; minus enim liberas omnium rerum voluntates habebat, et vitam suam pluribus quam vellet observari oculis arbitrabatur. Atque ille his praesidiis ingeni fortunaeque munitus tamen hac cura continebatur, quam sibi nondum confirmato consilio sed ineunte aetate susceperat.</i>	Si udì spesso Lucio Crasso, uomo estremamente illustre ed eloquente, affermare che egli di nulla si pentiva tanto quanto del fatto di avere un giorno citato in giudizio Caio Carbone; ogni suo proposito era infatti meno libero e inoltre egli riteneva che la sua vita fosse sorvegliata da più occhi di quanti volesse. Ed egli, sebbene munito di queste difese fornitegli dal talento e dalla sorte, tuttavia era frenato da questa preoccupazione di cui si era caricato quando la sua cautela non era ancora ben salda, anzi egli era ancora giovane d'età.
---	---

Omnes qui alterum, iudices, nullis impulsu inimicitii, nulla privatim laesi iniuria, nullo praemio adducti, in iudicium rei publicae causa vocant providere debent non solum quid oneris in praesentia tollant, sed quantum in omnem vitam negoti suscipere conentur. Sono queste le parole che aprono il discorso II 3 di Cicerone contro Verre, nei primi paragrafi del quale (§§ 1-3) l'oratore, consapevole di essersi sobbarcato un

compito difficile e di essersi esposto a critiche, cerca di giustificare il proprio intervento contro l'ex magistrato truffaldino. Quando –spiega l'Arpinate– si cita in giudizio un uomo non per inimicizia personale o speranza di premio ma esclusivamente per interesse dello stato, bisogna essere consapevoli che ciò costringerà l'accusatore ad essere costantemente osservato e controllato; egli, infatti, sarà tenuto a praticare la virtù e a tenere un comportamento esemplare non per il solo periodo del processo, ma per tutta la vita, e proprio questo effetto in un certo senso collaterale dell'accusa deve valergli l'approvazione e l'affetto di tutti. Che qualunque accusatore –possiamo dire– disinteressato si assuma un simile rischio è dimostrato da Crasso, uomo di specchiata fama e indiscutibili capacità oratorie, il quale, dopo avere da giovane citato in giudizio Carbone (atto dal quale –scrive Meyer⁴⁵⁵– emerge l'amore del nostro per la patria), si era pentito del suo gesto in quanto fu esposto, da quel momento in poi, alle osservazioni e alle critiche di tutti e conseguentemente si sentì meno libero nelle proprie scelte e nelle proprie azioni.

Per quanto l'Arpinate menzioni qui il suo maestro, non pare corretto affermare, come fa Michel⁴⁵⁶, che Cicerone esponga il principio della necessaria esemplarità dell'accusatore riprendendo considerazioni che erano già di Crasso: quest'ultimo sembra piuttosto essere portato ad esempio delle conseguenze nelle quali può incorrere chi accusa, non del principio generale che da queste deriva (che cioè chi accusa deve essere necessariamente ineccepibile per evitare successive critiche al suo comportamento)⁴⁵⁷. Il punto della testimonianza che più da vicino riguarda il nostro lavoro e in particolare l'orazione *In C. Papirium Carbonem*, però, è evidentemente rappresentato dalla questione del pentimento: ha esso un fondamento storico? Se sì, da dove nasceva in Crasso questo sentimento? E in che modo Cicerone ne era venuto a conoscenza?

Il primo dubbio è evidentemente di difficile soluzione: se da un lato Cicerone, avendo conosciuto Crasso (tra l'altro molti anni dopo l'accusa a Carbone del 119), potrebbe aver udito da lui stesso simili considerazioni, dall'altro non è impossibile che

⁴⁵⁵ MEYER 1970, pag. 79.

⁴⁵⁶ MICHEL 1960, pag. 57.

⁴⁵⁷ Conseguentemente, non ci sembra condivisibile nemmeno l'inferenza dello studioso secondo la quale "ce procès atteste donc que le principal maître de Cicéron prend pour modèle Scipion Emilien (il attaque son assassin et reprend après lui l'éloge de la vertu politique)".

egli abbia inserito una menzione del suo maestro allo scopo di convalidare, sulla base di un modello di riconosciuta autorevolezza, le proprie affermazioni sulla pericolosità insita nelle accuse forensi mosse ad esclusivo interesse dello stato.

Supponendo che la notizia abbia un fondamento storico –il che è assolutamente plausibile, soprattutto se si tiene conto dell'episodio del figlio di Carbone citato in Val. Max. III 7, 6, fr. 14-sexies: cfr. *infra*, commento a *minus ... arbitrabatur*–, c'è da chiedersi come mai Crasso, dopo aver deciso di impegnarsi nell'accusa del consolare ed avere peraltro ottenuto un brillante successo, avesse provato pentimento per il proprio operato. Una parte della critica ha accettato la motivazione addotta da Cicerone in questo passo, secondo la quale il rammarico di Crasso sarebbe nato dalle conseguenze da lui stesso patite a causa dell'accusa: così Oette; Ercole; Münzer; Wilkins, che scrive: "At a later time Crassus is said to have regretted this attack (in Verr. iii. 1. 3), not however from any pity for the fate of Carbo, who was an utterly worthless character, but because he found himself hampered and criticised in his after-life owing to this premature declaration of his political views"; Doblhofer⁴⁵⁸. Altri, invece, hanno collegato il pentimento al suicidio di Carbone, reputando che il nostro intendesse senz'altro danneggiare l'imputato, ma non al punto da indurlo alla morte: così Meyer; Jahn e Kroll; Gruen⁴⁵⁹. Dal canto loro, Cima, Pareti e Levick⁴⁶⁰ hanno esplicitamente rifiutato la motivazione del pentimento addotta da Cicerone: secondo Cima, Crasso probabilmente "riconobbe di essere stato poco generoso assalendo un uomo assai screditato presso tutti i partiti", per cui la vittoria gli parve poco onorevole; Pareti ha scritto che Crasso da un lato sapeva che l'accusa ai graccani per la morte di Scipione Emiliano era falsa, dunque si dispiacque di aver indotto al suicidio Carbone ripetendo quell'accusa (anche se il suo vero scopo era colpire il senato), dall'altro, vedendo che la morte di Carbone implicò la scomparsa del triumvirato per le distribuzioni agrarie, si ritenne con dispiacere "corresponsabile di questa disavventura per i proletari"; la Levick, infine, si limita a scrivere: "We do not have to accept the reason for regret that Cicero adduces".

⁴⁵⁸ OETTE 1873, pag. 17; ERCOLE 1891, pag. 113 (ad Cic. *Brut.* 159, fr. 13); RE XVIII.3, col. 1020; WILKINS 1965, pagg. 8-9; DOBLHOFER 1990, pag. 51.

⁴⁵⁹ MEYERUS 1842, pagg. 295-296, JAHN-KROLL 1964, pag. 108, e GRUEN 1968 [2], pag. 109, nota 11.

⁴⁶⁰ CIMA 1903, pag. 159; PARETI 1953, pag. 397; LEVICK 1971, pag. 175, nota 6.

Anche in questo caso il problema non sembra di semplice soluzione: se infatti appare plausibile che la notizia del pentimento sia di per sé fondata, non è detto che altrettanto si possa dire della sua motivazione (teoricamente plausibile è che Cicerone abbia adattato il sentimento del suo maestro ai propri scopi contingenti). Tuttavia va detto che se, tra le ipotesi proposte dalla critica, ce n'è una che trova un qualche fondamento nelle fonti antiche, questa è proprio l'interpretazione basata sulla testimonianza ciceroniana. Pur nella consapevolezza della frammentarietà del materiale a nostra disposizione, infatti, pare innegabile che nessun altro testo antico fornisca indizi che avvalorano l'idea del rammarico per il suicidio; al contrario, anche il Crasso del *De oratore* – dialogo ambientato, lo ricordiamo, pochi giorni prima della morte del nostro – parla con un certo distacco e anzi disprezzo del suo vecchio nemico (I 154) e anche del figlio (III 10) ed è plausibile, per quanto non dimostrabile, che se Crasso avesse provato qualche forma di pentimento per l'esito della sua accusa Cicerone ne avrebbe tenuto conto⁴⁶¹. Quanto all'idea espressa da Cima, essa è teoricamente plausibile ma di fatto indimostrabile; meno convincente appare invece l'interpretazione di Pareti, in quanto non solo Carbone non aveva scelto certo la via del suicidio perché accusato della morte di Scipione, bensì perché condannato o prossimo a una condanna (e nemmeno questa può essere ascritta esclusivamente o prevalentemente al riferimento ad un presunto omicidio di dieci anni prima), ma del tutto infondata e anacronistica risulta anche l'ipotesi di un Crasso emotivamente vicino ai "proletari". Di contro, ben più sostanziata appare l'idea di un pentimento dovuto a conseguenze patite da Crasso sul piano personale: anzitutto, essa appare in linea con un contesto come quello romano di epoca post-graccana, nel quale le lotte politiche – tutt'altro che pacate – potevano facilmente prevedere azioni di controllo o anche di diffamazione come quelle paventate o effettivamente subite da Crasso; inoltre una tale considerazione, dal punto di vista politico affatto pragmatica, si addice ad un personaggio come Crasso, il quale, al netto dell'idealizzazione del *De oratore*, doveva senza dubbio possedere le doti necessarie a spiccare in questo ambiente; infine – e soprattutto – essa sembra trovare una conferma in Val. Max. III 7, 6, fr. 14-sexies. Nel passo di Valerio Massimo, infatti, si legge che Crasso, recatosi in Gallia in veste di

⁴⁶¹ Sul rispetto, in accordo col principio del *πρέπον*, di alcuni tratti del Crasso storico nel *De oratore* cfr. MEYER 1970, pagg. 51-55 e 94-96.

governatore romano, fu seguito lì dal figlio di Carbone che intendeva spiarlo, probabilmente allo scopo di trovare prove, vere o fittizie, a suo carico e poterlo così incriminare *de repetundis*: ciò, ci sembra, si addice perfettamente al timore di Crasso ricordato nel passo delle *Verrine* e rende assolutamente plausibile l'interpretazione del suo rincrescimento fornita dall'Arpinate. Che l'episodio del figlio di Carbone sia stato o meno l'unico nel suo genere, in definitiva, sembra possibile accettare l'idea espressa da Cicerone: Crasso fu in parte danneggiato dalla giovanile incriminazione di Caio Papirio Carbone e col senno di poi avrebbe preferito non essersene dedicato.

Rimane a questo punto da accennare all'ultima delle tre questioni poste in precedenza: come facesse Cicerone a sapere del sentimento nutrito da Crasso. Jahn e Kroll⁴⁶² hanno ipotizzato che l'Arpinate ne fosse venuto a conoscenza leggendo il discorso del suo maestro su Narbona (nel nostro lavoro, oraz. II, *De colonia Narbonensi*), del quale effettivamente sappiamo essere circolate delle trascrizioni⁴⁶³. Tuttavia, questa tesi potrebbe essere valida solo ritenendo, come fanno i due studiosi, che il nostro si fosse pentito in virtù del suicidio di Carbone, dunque immediatamente dopo il termine del processo⁴⁶⁴. Una volta scartata questa ipotesi (e in generale l'idea che Crasso potesse aver messo per iscritto il proprio rammarico, cosa che si sarà ben guardato dal fare) e in assenza di prove salde sull'argomento, l'unica idea plausibile sembra che Cicerone abbia udito la considerazione dalla bocca dello stesso Crasso durante i suoi studi giovanili: un tale pensiero, infatti, potrebbe ben essere rimasto impresso nella memoria del giovane ed aver trovato manifestazione scritta, a distanza di decenni, nelle *Verrine*, orazioni con le quali Cicerone si affacciava prepotentemente sul panorama pubblico romano.

ex homine clarissimo atque eloquentissimo, L. Crasso, saepe auditum est, cum se nullius rei tam paenitere diceret quam quod C. Carbonem umquam in iudicium vocavisset: secondo Cicerone, il suo maestro Crasso non solo aveva espresso

⁴⁶² JAHN-KROLL 1964, pag. 108.

⁴⁶³ Cfr. Cic. *Brut.* 160, fr. 15: *voluit adulescens in colonia Narbonensi causae popularis aliquid adtingere eamque coloniam, ut fecit, ipse deducere; exstat in eam legem senior, ut ita dicam, quam aetas illa ferebat oratio.*

⁴⁶⁴ E nemmeno così, a onor del vero, essa appare del tutto convincente, dal momento che sembra improbabile che Crasso, se anche avesse sviluppato un simile rincrescimento, ne potesse fare menzione mentre parlava a sostegno di una legge e dunque doveva apparire quale personaggio autorevole ed affidabile.

pentimento per aver incriminato Carbone, ma lo aveva ripetuto più volte, tanto grande –si deduce– doveva essere il sentimento di rammarico che provava per il proprio gesto giovanile e per le sue conseguenze.

ex homine clarissimo atque eloquentissimo: "la cui gran fama era pari alla bravura oratoria" (BELLARDI 2002, pag. 781). Cicerone, servendosi di Crasso come modello a sostegno di una tesi, evidenzia le sue qualità di buona reputazione ed eloquenza per renderlo un *exemplum* più autorevole; la notazione ovviamente è rapida e cursoria, in relazione sia alla fama del personaggio (che non necessitava certo di essere elogiato eccessivamente) sia al contesto performativo del discorso (soffermarsi troppo a lungo sul personaggio sarebbe stato senz'altro inopportuno).

quod C. Carbonem umquam in iudicium vocavisset: l'espressione *in iudicium vocare* è una delle più comuni per indicare l'incriminazione ("citazione in giudizio") di una persona (cfr. Cic. *De orat.* III 74, fr. 13-bis: *quippe qui [...] nobilissimum hominem et eloquentissimum in iudicium vocarim*).

minus enim liberas omnium rerum voluntates habebat, et vitam suam pluribus quam vellet observari oculis arbitrabatur: cfr. Cic. *Off.* II 44, dove l'Arpinate (avendo in mente anche l'esempio di Crasso?) scrive che chi gode sin dalla giovinezza di una certa fama, che sia ereditata dal padre o acquistata per qualche circostanza fortunata, attira su di sé gli sguardi di tutti e vede le proprie azioni e parole poste costantemente al centro dell'attenzione. Sembra possibile, per quanto non ci sembra sia stato rilevato dalla critica, che Crasso, alludendo a questo suo timore di essere costantemente controllato e –in un certo senso– spiato, possa aver avuto in mente anche l'episodio del figlio di Carbone (che lo aveva seguito in Gallia *ad speculanda acta sua*) riferito da Val. Max. III 7, 6, fr. 14-sexies.

atque ille his praesidiis ingeni fortunaeque munitus tamen hac cura continebatur, quam sibi nondum confirmato consilio sed ineunte aetate susceperat: i termini *munitus* e *praesidium*, come anche –più vagamente– il verbo *contineo*, sono dotati di una sfumatura bellica o militare: a causa della precoce (e avventata) incriminazione con cui aveva dato il via alla propria carriera, Crasso era diventato come un soldato posto sotto assedio (la preoccupazione lo "circonda": *continebatur*) e costretto a ripararsi dagli sguardi attenti di chi era pronto a cogliere ogni suo passo falso.

his praesidiis ingeni fortunaeque munitus: il participio congiunto *munitus* ha valore concessivo ("pur essendo ..."). Quanto ai due genitivi retti da *praesidium*, essi designano le protezioni sulle quali il nostro poteva contare –legate rispettivamente a sue qualità e alla fortuna– e forse si collegano alla precedente caratterizzazione del personaggio come uomo *clarissimus* ed *eloquentissimus*: il sostantivo *ingenium*, dunque, indica senz'altro il talento oratorio (con quest'accezione compare ad esempio in Cic. *Brut.* 159, fr. 13, e *De orat.* III 74, fr. 13-bis), mentre *fortuna* probabilmente designa, più che le "ricchezze" (così MEYER 1970, pag. 79), la "posizione sociale" (come traducono BELLARDI 2002, pag. 781, e Fiocchi in FIOCCHI-MARINONE-VOTTERO 2013, pag. 551); quest'ultimo termine è stato però da noi tradotto come "sorte" per mantenere la genericità del corrispettivo latino.

tamen hac cura continebatur, quam sibi nondum confirmato consilio sed ineunte aetate susceperat: BELLARDI 2002, pag. 781, traduce "era [...] preoccupato per questo incarico assunto ..."; Fiocchi in FIOCCHI-MARINONE-VOTTERO 2013, pag. 551, similmente, "si sentiva [...] condizionato da questo compito che si era assunto ..."; in entrambi i casi si riferisce il termine *cura* all'atto dell'incriminazione, probabilmente anche per la presenza del successivo *susceperat*. Ciò sembra valido solo in parte, nel senso che Crasso, a quanto sembra di comprendere dalla formulazione ciceroniana, risultava angustiato non dal processo in sé ma piuttosto dalle sue conseguenze, vale a dire dalle preoccupazioni che ne erano derivate: a "circondare" ostilmente (*continebatur*) il nostro, dunque, più che l'evento erano stati i suoi strascichi (cfr. MEYER 1970, pag. 79, che traduce *cura* come "preoccupazione", "Sorge"). Quanto all'espressione *nondum confirmato consilio*, Bellardi la traduce "quando non era ancora ben saldo nei suoi propositi", mentre Fiocchi "quando ancora i suoi programmi non erano ben definiti": in tutti e due i casi le parole ciceroniane, stanti queste rese in italiano, sembrano riferirsi al fatto che Crasso avesse seguito una linea politica o quantomeno di azione che in seguito, nel corso della sua carriera, avrebbe rinnegato (medesima esegesi già in WILKINS 1965, pagg. 8-9). Diversa è però la nostra interpretazione: ci sembra, infatti, che Cicerone qui intenda dire non che la posizione politica di Crasso era ancora incerta, bensì che il suo maestro all'epoca era ancora troppo immaturo e avventato, pertanto non aveva saputo prevedere le conseguenze del proprio gesto; il termine *consilium* non designerebbe dunque un "programma" o

I. IN C. PAPIRIUM CARBONEM

"proposito politico", bensì significherebbe "facoltà di considerare una cosa" (quindi "prudenza, assennatezza"), accezione con la quale è spesso riferito agli uomini di stato (come nota CALONGHI 1950, col. 620, significato I B). Ciò è forse confermato dalle parole pronunciate subito dopo (ancora nel § 3) dall'autore, il quale scrive che i giovani, per desiderio di gloria e ambizione, si assumono il ruolo di accusatori prima di rendersi conto di quanto sia più libera la vita di coloro che non hanno mai accusato nessuno. Intende così il sostantivo *consilium* già MEYER 1970, pag. 49, che lo traduce "Einsicht", cioè "discernimento, giudizio". Per quanto riguarda l'espressione *ineunte aetate*, infine, essa è usuale per designare la giovinezza.

II. DE COLONIA NARBONENSI

INTRODUZIONE

➤ Data: tra il 117 e il 113 a.C.

La maggior parte dei critici è concorde nel datare tanto la fondazione della colonia gallica di *Narbo Martius* quanto il discorso di Crasso all'anno 118 a.C.: così Meyer, Oette, Piderit e Harnecker, Ercole, Cima, Krueger, Bardon, Pareti, Jahn e Kroll, Wilkins, Douglas, Monaco, Thomsen e Crawford, Meyer, Norcio, Leeman, Greenidge e Clay, Hermon, Malcovati, Moreschini, Leeman, Pinkster e Rabbie, Rotondi, Dyck, May e Wisse, Fantham, Narducci *et alii*, Steel, Corsi, Narducci ed infine Marino⁴⁶⁵. Alcuni studiosi, però, sulla base di diverse considerazioni, hanno messo in dubbio questa posizione tradizionale ed hanno proposto una cronologia alternativa in relazione alla colonia e/o all'orazione: si tratta di Mattingly, Badian, Gruen, Levick e Doblhofer⁴⁶⁶. Le questioni da chiarire, data una tale divergenza di opinioni tra gli studiosi (anche quelli che scartano la datazione tradizionale, come vedremo a breve, sono discordi l'uno dall'altro), sono quindi sostanzialmente due: quando sia stata fondata la colonia e se il discorso di Crasso sia stato pronunciato in quello stesso anno o in un'occasione successiva.

I.

La fondazione della colonia è tradizionalmente datata al 118 sulla base di due passi dell'opera storica di Velleio Patercolo e uno del *Breviarium ab urbe condita* di Eutropio.

1) Vell. I 15, 5. *De Dertona ambigitur, Narbo autem Martius in Gallia, Porcio Marcioque consulibus, abhinc annos circiter CLIII, deducta colonia est.* Il capitolo I 15 dell'opera storica di Velleio tratta della fondazione di colonie cui i Romani si erano

⁴⁶⁵ MEYERUS 1842, pag. 296; OETTE 1873, pag. 18; PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 20; ERCOLE 1891, pag. 114; CIMA 1903, pag. 160; KRUEGER 1909, pag. 37; BARDON 1952, pag. 171, nota 9; PARETI 1953, pag. 386 e 397; JAHN-KROLL 1964, pag. 108; WILKINS 1965, pag. 9; DOUGLAS 1966, pag. 123; MONACO 1968, pag. 111 (ad *De orat.* II 223, fr. 45); THOMSEN-CRAWFORD 1968, pagg. 121-123; MEYER 1970, pag. 24; NORCIO 1970, pag. 23; LEEMAN 1974, pag. 73; GREENIDGE-CLAY 1976, pagg. 53-54; HERMON 1976; ORF 1976, pag. 241; MORESCHINI 1988, pag. 1462; LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 221 (ad *De orat.* II 223, fr. 45); ROTONDI 1990, pag. 319; DYCK 1996, pag. 451; MALCOVATI 1996, pag. 285, nota 259; MAY-WISSE 2001, pag. 182, nota 185; FANTHAM 2004, pag. 31; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 458, nota 104; STEEL 2007, pag. 242; Corsi in CORSI-CALCANTE 2008, pag. 1055, nota 70; NARDUCCI 2013, pag. 235, nota 490; LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 499 (ad *De orat.* II 223, fr. 45).

⁴⁶⁶ MATTINGLY 1962; BADIAN 1968 [2], pagg. 23-24 e nota 32; GRUEN 1968 [2], pagg. 136-137; MATTINGLY 1969, pagg. 95-98; LEVICK 1971; DOBLHOFER 1990, pag. 51.

II. DE COLONIA NARBONENSI

dedicati in seguito alla morte di Annibale e dunque alla definitiva scomparsa del pericolo da lui rappresentato; al § 4, in particolare, vengono menzionate *Minervium* (corrispondente a *Scolacium*, località della Calabria non identificata) e *Neptunia* (Taranto), entrambe dedotte nel 122, mentre al § 5, il passo qui citato, si nominano *Dertona* (Tortona, vicino Alessandria), sulla cui data di fondazione sussiste incertezza, e poi proprio *Narbo Martius*, dedotta sotto il consolato di Porcio e Marcio, circa 153 anni prima del momento in cui l'autore scrive.

2) Vell. II 7, 8. *Prima autem extra Italiam colonia Carthago condita est. Subinde Porcio Marcioque consulibus deducta colonia Narbo Martius.* Il capitolo II 7 verte sulla situazione a Roma dopo la morte dei Gracchi; i §§ 7-8 spiegano come tra i provvedimenti più dannosi dei Gracchi ci fu la fondazione di colonie fuori dall'Italia, la prima delle quali fu Cartagine⁴⁶⁷, seguita subito dopo, sotto il consolato di Porcio e Marcio, da *Narbo Martius*.

3) Eutr. IV 23. *M. Porcio Catone et Q. Marcio Rege consulibus, sexcentesimo tricesimo et tertio anno ab urbe condita Narbone in Gallia colonia deducta est.* Nel suo compendio di storia romana Eutropio ci informa che *Narbo Martius* era stata dedotta sotto il consolato di Marco Porcio Catone e Quinto Marcio Re nel seicentotrentatreesimo anno dalla fondazione di Roma, cioè nel 118.

Come si vede, delle tre testimonianze quella di Eutropio è sicuramente la più precisa: in Vell. I 15, 5, infatti, la datazione della colonia è fornita in modo approssimativo (*circiter*) e con riferimento incompleto ai nomi dei consoli dell'anno, dei quali si cita solo il *nomen gentilicium*; analogamente, anche in II 7, 8 Velleio riporta solo parzialmente i nomi dei consoli, limitandosi ad aggiungere che la colonia di Narbona fu fondata subito dopo (*subinde*) quella di Cartagine. Dal canto suo, invece, Eutropio, in accordo con l'impostazione sintetica e schematica del suo compendio, non solo cita per intero i nomi dei due consoli dell'anno⁴⁶⁸, ma precisa anche quanti anni fossero passati dalla fondazione di Roma⁴⁶⁹. I tre passi, comunque, pur nel diverso grado di accuratezza, paiono concordi nel datare la *deductio* della colonia all'anno

⁴⁶⁷ Alla quale era stato attribuito –Velleio non lo specifica– il nome di *Iunonia*.

⁴⁶⁸ Sui quali cfr. le fonti riportate in MRR 1951, pag. 527.

⁴⁶⁹ Erroneamente HERMON 1976, pag. 230, scrive che essa è stabilita in rapporto ai giochi olimpici.

II. DE COLONIA NARBONENSI

118⁴⁷⁰. Diversamente –ma, ci pare, senza seguito tra gli studiosi (Mattingly⁴⁷¹ parla di "sheer mistake", un errore puro e semplice)–, Girolamo nel suo *Chronicon* propone una cronologia leggermente più alta, datando l'avvenimento al 121⁴⁷².

Sulla base dei tre passi citati, come si è visto, molti studiosi hanno a lungo accettato e in parte ancora accettano la data del 118 senza affrontare criticamente la questione; altri però hanno messo in dubbio la validità di questa cronologia sulla base, in sostanza, di due tipi di considerazioni: da un lato il riesame critico delle tre fonti letterarie citate e del passo del *Brutus* dove si fa menzione del discorso pronunciato da Crasso in rapporto alla colonia⁴⁷³, dall'altro l'analisi di testimonianze di tipo numismatico relative alla colonia. Chiariamo preliminarmente la natura di queste fonti. Ai §§159-162 del *Brutus* Cicerone riporta una serie di vicende relative alla vita e alla carriera del suo maestro: si tratta, nell'ordine, dell'accusa a Caio Carbone (oraz. I, *In C. Papirium Carbonem*); della difesa della vergine Licinia (oraz. III, *Pro Licinia virgine Vestali*); del discorso sulla colonia narbonese; del tribunato; del discorso in sostegno della legge giudiziaria di Quinto Servilio Cepione padre (oraz. V, *Suasio legis Serviliae*); della difesa di Quinto Servilio Cepione figlio (oraz. VI, *Pro Q. Servilio Caepione*); e di un non meglio precisato discorso pronunciato durante la censura (oraz. VIII, *Oratio censoria contra Cn. Domitium Ahenobarbum*). Quanto alle monete, si tratta di esemplari di *denarii* dal bordo seghettato, conati da cinque magistrati monetari (M. Emilio Scauro, L. Porcio Licino, L. Cosconio, L. Pomponio e C. Malleolo), sui quali compare la sigla L. LIC. CN. DOM., evidentemente in riferimento al nostro Lucio Licinio Crasso e a Cneo Domizio Enobarbo. Sia il passo ciceroniano che le monete, come vedremo a breve, hanno creato molti problemi esegetici agli studiosi: ripercorriamo dunque brevemente alcune considerazioni espresse da questi⁴⁷⁴ in merito alla cronologia della *deductio* della colonia e del discorso di Crasso per poi soffermarci

⁴⁷⁰ Nelle consuete oscillazioni cronologiche di Eutropio, in questo caso la data di fondazione di Roma va considerata il 751 a.C. (cfr. DEN BOER 1972, pag. 137).

⁴⁷¹ MATTINGLY 1962, pag. 1160, nota 2.

⁴⁷² Per la precisione si tratta del quarto anno dell'olimpiade 164 (errato il calcolo di PARETI 1953, pag. 386, nota 2, e di HERMON 1976, pag. 230, che porta al 117).

⁴⁷³ Il riferimento preciso è al § 160, un cui estratto in questo lavoro corrisponde al fr. 15, ma risulta indispensabile esaminare l'intero contesto, corrispondente ai §§ 159-162.

⁴⁷⁴ O meglio da alcuni di loro: l'ampiezza della bibliografia sull'argomento ha reso necessario effettuarne una cernita.

II. DE COLONIA NARBONENSI

specificamente su quest'ultimo argomento, che attiene al presente lavoro, e quindi sul luogo del *Brutus*.

II.

Che l'esposizione ciceroniana di alcuni punti salienti della carriera di Crasso meritasse una particolare attenzione era rilevato già, nel XIX secolo, da Söderholm e da Oette⁴⁷⁵, i quali notavano come in *Brut.* 159-160 l'autore non seguisse un ordine meramente cronologico. Oette inoltre specificava che Cicerone menziona prima l'accusa rivolta a Carbone, in occasione della quale Crasso aveva assunto una posizione politica popolare, poi la difesa della vestale Licinia, che aveva visto l'oratore schierarsi con gli ottimati, e infine il discorso sulla colonia di Narbona, in relazione al quale egli aveva abbracciato nuovamente la *causa popularis*; in questo modo Cicerone mirerebbe a celare, almeno parzialmente, la posizione politica popolare che evidentemente era propria di Crasso. L'orazione *De colonia Narbonensi*, comunque, è da collegare alla proposta di fondazione della colonia, presentata nel 118, non al successivo tentativo di abrogarla. Analogamente qualche anno dopo Cima⁴⁷⁶ data l'intera vicenda (proposta di fondare la colonia, successiva opposizione di parte del senato e discorso di Crasso) al 118, mentre Münzer⁴⁷⁷ colloca le monete negli anni tra il 109 e il 104.

Una svolta negli studi su Narbona e, in particolare, sulle monete lì rinvenute fu segnata poi da due articoli di Harold Mattingly del 1922 e 1924. Nel primo contributo⁴⁷⁸ lo studioso, scartata la datazione più intuitiva dei *denarii*, quella del 92 (anno in cui Crasso ed Enobarbo furono censori insieme), ricollega questi e la *deductio* della colonia al trionfo su Allobrogi e Arverni del 117; la proposta di fondazione fu voluta dal "democratic party", che in quest'occasione riportò un vero trionfo politico, e sostenuta dall'oratore emergente Crasso, al quale fu poi affidato, in collaborazione con Enobarbo, l'incarico della fondazione. Due anni dopo, poi, riprendendo in mano la questione, Mattingly⁴⁷⁹ non solo ripeteva alcune considerazioni già espresse, come quella sull'importanza politica, per i democratici, della fondazione di Narbona, ma

⁴⁷⁵ SÖDERHOLM 1853, pag. 26; OETTE 1873, pagg. 17-19.

⁴⁷⁶ CIMA 1903, pagg. 160-161.

⁴⁷⁷ RE V, col. 1325.

⁴⁷⁸ MATTINGLY 1922, pagg. 230-233.

⁴⁷⁹ MATTINGLY 1924, pagg. 35-38 e 45-46.

II. DE COLONIA NARBONENSI

proponeva anche una datazione più precisa, quella del 118⁴⁸⁰. Esattamente quaranta anni dopo il primo dei due articoli, nel 1962, il figlio quasi omonimo di questo studioso, Harold B. Mattingly, ha riesaminato più ampiamente la questione in un contributo⁴⁸¹ che concede un certo spazio anche alle fonti letterarie, mirando a dimostrare che la datazione del 118 proposta da Velleio sarebbe erronea, come comprovato da una serie consistente di fattori. Innanzitutto lo storico in questa sezione della sua opera non avrebbe tenuto presenti né il resoconto liviano né documenti semi-ufficiali, bensì molte fonti di diverso valore, come risulta da omissioni e incertezze nella trattazione delle colonie di II secolo. Quanto alle monete, lo studioso riesamina alcune datazioni proposte fino a quel momento (92, 109-104, 118, 112-109) per arrivare alla conclusione che quest'ultima è probabilmente quella corretta. La testimonianza letteraria di Cic. *Brut.* 159-162, infine, farebbe propendere per una datazione al 110, il che non solo sarebbe in accordo con le succitate testimonianze numismatiche, ma risulterebbe anche confermato da un passo di Sallustio (*Iug.* XXXVII 2) nel quale si parla di due tribuni della plebe che proprio in quell'anno avevano fatto di tutto per farsi rieleggere: supponendo che la motivazione di ciò vada ricercata nella necessità di completare un'opera politica già iniziata, non si potrebbe pensare –ritiene lo studioso– che i due fossero impegnati proprio a vigilare sulla fondazione di Narbona?

All'incirca negli stessi anni Douglas, nel suo commento al *Brutus*⁴⁸², condivide ancora la posizione tradizionale secondo la quale l'orazione andrebbe datata al 118: ai §§ 159-162 del trattato Cicerone menzionerebbe prima due arringhe forensi (l'accusa a Carbone e la difesa di Licinia), rispettivamente del 119 e del 113, poi due discorsi politici (l'oraz. II, *De colonia Narbonensi*, e l'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*), databili agli anni 118 e 106⁴⁸³. Ben diversa, invece, è la posizione di Badian⁴⁸⁴, il quale ritiene che la guerra in Gallia transalpina durò dal 125 almeno fino al 120 e che Narbona fu fondata tra il 117 e il 115 ("only years later –possibly as late as 115– [...] was a colony set up on the site of the settlement": pag. 24), mentre il discorso, come emerge da Cic. *Clu.* 140, fr. 16, sarebbe stato pronunciato in un secondo momento, in occasione non della

⁴⁸⁰ Alla quale aderisce anche Broughton in MRR 1951, pag. 528, e MRR 1952, pagg. 560, 579 e 644.

⁴⁸¹ MATTINGLY 1962.

⁴⁸² DOUGLAS 1966, pag. 123.

⁴⁸³ La medesima idea (il richiamo a Douglas è implicito ma chiaro) è anche in NARDUCCI 2013, pag. 235, nota 490.

⁴⁸⁴ BADIAN 1968 [2], pagg. 23-24 e 98, nota 32.

II. DE COLONIA NARBONENSI

deductio della colonia ma del tentativo di abrogazione (in relazione al quale si richiama il caso di *lunonia*, su cui torneremo), e andrebbe quindi collocato plausibilmente nel 113 ("since 113 is the most probable date for Crassus' speech, the coins of the Narbo foundation should in any case be somewhat later than 118": pag. 98, nota 32). Nello stesso anno, però, se da un lato Gruen⁴⁸⁵ ritiene che la testimonianza di Velleio e di Eutropio "should not be regarded as sacrosanct" e che l'intera vicenda vada probabilmente datata non al 118 ma verso la fine del decennio (tra il 113 e il 107), dall'altro, nonostante le ormai numerose spinte a rivedere la cronologia tradizionale della colonia, Thomsen e Crawford⁴⁸⁶, riesaminando ancora una volta le monete di Narbona e le relative proposte di datazione (118, 112-109, 110), ne concludono che la prima di queste tre possibili collocazioni temporali, proposta da Mattingly padre, sia sostanzialmente corretta: "both colony and coins may reasonably be placed in 118 B.C." (pag. 123).

In questi stessi anni, però, il già citato Mattingly (il figlio, stavolta) continuava a riflettere sulla questione narbonese, fino a giungere ad una nuova proposta che costituiva al tempo stesso una risposta alla tesi di Thomsen e Crawford e una palinodia della datazione del 110 da lui stesso proposta nel 1962. Lo studioso⁴⁸⁷ conferma la sua idea secondo la quale sia la scarsa affidabilità, in questo frangente, di Velleio sia il passo ciceroniano citato (nel quale, però, l'ordine dei discorsi non è più considerato cronologico, ma tematico: prima accusa forense, prima difesa forense, prima grande orazione politica) inducono a scartare l'idea del 118; bene, quindi, ha fatto Badian a posticipare la fondazione della colonia, la quale, secondo Mattingly, potrebbe aver avuto luogo precisamente nel 114. A criticare il primo intervento di Mattingly, tra l'altro, in quegli anni è anche Barbara Levick⁴⁸⁸, la quale riesamina con acribia la tesi dello studioso britannico, riportando le proposte di datazione espresse fino a quel momento su base numismatica e soprattutto soffermandosi particolarmente sul più volte menzionato passo del *Brutus*. Le conclusioni cui giunge la Levick sono le seguenti:

⁴⁸⁵ GRUEN 1968 [2], pagg. 136-137 e nota 4.

⁴⁸⁶ THOMSEN-CRAWFORD 1968, pagg. 121-123.

⁴⁸⁷ MATTINGLY 1969, pagg. 95-98.

⁴⁸⁸ LEVICK 1971. Nell'attenta e acuta analisi della studiosa, che segue e smonta punto per punto le argomentazioni addotte da MATTINGLY 1962, il principale limite consiste forse nel fatto di non essere a conoscenza della ritrattazione operata, come abbiamo visto, dallo stesso Mattingly nel 1969; ciò, comunque, non influisce sull'eventuale validità degli argomenti adottati dalla Levick.

II. DE COLONIA NARBONENSI

Narbona fu fondata nel 118; le monete vanno datate al 118 o, più probabilmente, al 114/113; i discorsi pronunciati da Crasso furono due, uno nel 118, a favore della *deductio* della colonia (Cic. *Brut.* 160, fr. 15), e uno nel 114/113, contro la *rogatio* mirante alla sua soppressione (Cic. *Clu.* 140, fr. 16).

Che la proposta di Badian, al netto di successivi aggiustamenti (MATTINGLY 1969) e di diverse prese di posizione (LEVICK 1971), abbia segnato un punto fermo nella storia degli studi sulla colonia è dimostrato, tra l'altro, anche dalla sostanziale condivisione mostrata da Gabba⁴⁸⁹, stando al quale la colonia fu dedotta tra il 118 e il 115, mentre il discorso di Crasso contro il tentativo senatorio di scioglimento venne pronunciato pochi anni dopo. Nello stesso anno Mattingly⁴⁹⁰, tornato una terza volta sulla questione allo scopo di approfondire ulteriormente le testimonianze numismatiche attinenti, scrive che sia le monete sia la colonia di Narbona possono essere datate al 114 o meglio al 113; la proposta di legge senatoria e la conseguente opposizione di Crasso sarebbero antecedenti all'effettiva fondazione della colonia e l'intera controversia si inquadrirebbe nel contesto della sconfitta di Cneo Papirio Carbone da parte dei Cimbri, in seguito alla quale ci si sarebbe resi conto della necessità di dar vita ad un baluardo contro i barbari; una tale ricostruzione sarebbe confermata dalle testimonianze letterarie di Cicerone. Secondo Sumner⁴⁹¹, poi, Crasso pronunciò un unico discorso in relazione alla colonia (non due, come proposto da Levick) e lo fece quando la colonia rischiava di essere abrogata. La proposta di fondare Narbona, secondo lo studioso, fu probabilmente antecedente al 118, forse del 119, ma alcuni tentarono prima di ritardare il compimento della fondazione e poi di abolire la colonia stessa mediante una proposta di legge; contro costoro Crasso intervenne con la sua *dissuasio*, aspirando ad essere eletto tra i magistrati deputati alla deduzione (la quale non aveva ancora avuto luogo) e riuscendo nel suo intento. La data della *rogatio* e del discorso di opposizione pronunciato da Crasso non possono essere stabiliti con precisione, comunque l'oratore, insieme al suo collega *duumvir* Enobarbo, nel 118 poté accompagnare i colonizzatori a Narbona.

⁴⁸⁹ GABBA 1972, pag. 771.

⁴⁹⁰ MATTINGLY 1972 (si vedano in particolare le pagg. 10-12 e 18-19).

⁴⁹¹ SUMNER 1973, pagg. 94-96.

II. DE COLONIA NARBONENSI

Ritorna alla data del 118, seppur con qualche dubbio su come conciliare testimonianze letterarie e numismatiche, Ethella Hermon⁴⁹², la quale schematizza la fondazione di Narbona in tre fasi –autorizzazione alla deduzione, *rogatio* senatoria, intervento vittorioso di Crasso–, cercando di chiarire la natura della legge di fondazione e della resistenza del senato e attribuendo all'oratore un unico discorso (*contra* Levick); l'intera controversia andrebbe inquadrata in un clima di ripresa del programma coloniale gracciano, il che spiegherebbe il muro di opposizione eretto dal senato. Propone infine una data tra il 118 e il 113, ma senza discutere il problema, Doblhofer⁴⁹³.

III.

Che tra gli studiosi sussista una tale divergenza di opinioni è senza dubbio riflesso della natura ai nostri occhi sfuggente della documentazione di cui possiamo fruire; cerchiamo dunque di proporre qualche riflessione personale su questo tema tanto complesso, consapevoli della difficoltà di poter giungere a delle conclusioni, se non certe, quantomeno plausibili e coerenti e dunque dell'importanza, anzi della necessità, di assumere sul tema un atteggiamento di sana cautela. Dopo aver cercato di spiegare brevemente le modalità di fondazione di una colonia allo scopo di chiarire il quadro storico-istituzionale entro cui si colloca la questione (punto 1), esamineremo la documentazione letteraria in nostro possesso, accennando alle succitate fonti storiche di Velleio ed Eutropio (punto 2) e poi soffermandoci approfonditamente sul passo del *Brutus* più volte menzionato (punto 3): in accordo con l'impostazione del presente lavoro, eminentemente filologica e letteraria, e con il suo argomento, che in questo momento si identifica con l'oraz. II, *De colonia Narbonensi*, di Crasso, lasceremo da parte l'esame delle testimonianze numismatiche, che rientrano in un approccio storico-archeologico al problema, e analizzeremo in modo solo cursorio i passi di Velleio ed Eutropio, i quali non fanno esplicitamente riferimento all'orazione del nostro e dunque toccano solo marginalmente il tema che in questo momento ci interessa.

1. Iniziamo dunque a chiarire alcuni aspetti generali della *deductio*, l'atto ufficiale col quale i Romani fondavano una colonia in un territorio annesso al loro

⁴⁹² HERMON 1976.

⁴⁹³ DOBLHOFER 1990, pag. 51.

II. DE COLONIA NARBONENSI

dominio in epoca relativamente recente⁴⁹⁴. Con il termine di *deductio* si intende la nascita di un nuovo insediamento, mediante l'invio di coloni, in un'area conquistata. La decisione di dedurre una colonia era solitamente presa con un *senatus consultum* (che in quest'epoca era ancora un mero parere del senato, giuridicamente non vincolante), il quale veniva poi approvato con un voto popolare, il plebiscito (legge votata dai concili della plebe), tramite il quale venivano decretati, tra l'altro, il tipo di colonia (se romana o latina), il numero dei coloni, il luogo dove sarebbe sorta la colonia e la commissione che doveva sovrintendere alle operazioni. Nelle colonie a diritto romano i colonizzatori erano cittadini romani *optimo iure*, che godevano di tutti i diritti connessi alla cittadinanza romana (compreso il diritto di voto) e all'amministrazione romana erano sottoposti, pur godendo di un'autonomia amministrativa e giurisdizionale simile a quella riconosciuta ai *municipia*; le colonie di diritto latino, invece, riguardavano per lo più insediamenti piuttosto lontani da Roma e scarsamente romanizzati, non erano fondate da cittadini romani e godevano di una certa autonomia amministrativa, in virtù della quale eleggevano anche magistrati propri. Quanto alla commissione, essa era composta di solito da tre membri (il cui titolo completo era *tresviri coloniae deducendae agroque dividundo*), a volte di due, ed aveva il compito di scegliere i coloni e di provvedere alle assegnazioni dei terreni. Ogni colonia, in ogni caso, doveva da un lato possedere i requisiti del *certum ius* e del *consensus civitatis* o *publicum consilium populi*⁴⁹⁵, dall'altro assolvere alla funzione culturale di essere immagine del popolo romano⁴⁹⁶.

Se questo è il quadro generale degli atti di deduzione coloniale, opportunamente Hermon⁴⁹⁷ si è chiesta di che natura fosse la legge fondativa attinente specificamente a Narbona. Tre sono le possibilità prospettate dalla studiosa: che si trattasse di una *lex*

⁴⁹⁴ Per un primo orientamento sulla questione si possono vedere le voci *colonia* e *deductio coloniarum* in DEL GIUDICE 2010, pagg. 110 e 156.

⁴⁹⁵ Cfr. Serv. ad Aen. I 12: *veteres colonias ita definiunt: colonia est coetus eorum hominum qui universi deducti sunt in locum certum aedificiis munitum, quem certo iure obtinerent [...] est autem pars civium aut sociorum missa, ubi rem publicam habeant ex consensu suae civitatis, aut publico eius populi unde profecta est consilio. Hae autem coloniae sunt quae ex consensu publico, non ex secessione sunt conditae.*

⁴⁹⁶ Cfr. Gell. XVI 13, 9: *... populi Romani, cuius istae coloniae quasi effigies parvae simulacraque esse quaedam videntur.* Cfr. anche le parole di Varrone in Lat. V 143: *ideo coloniae nostrae omnes in litteris antiquis scribuntur urbes, quod item conditae ut Roma; et ideo coloniae et urbes conduntur, quod intra pomerium ponuntur.*

⁴⁹⁷ HERMON 1976, pagg. 233-236.

II. DE COLONIA NARBONENSI

de coloniis deducendis già votata e messa in applicazione, di un provvedimento del medesimo tipo votato e ratificato, ma non ancora posto in essere, oppure di una legge-programma. Di queste tre ipotesi la prima, che qualificherebbe la *rogatio* senatoria anti-narbonese come una richiesta di dissoluzione di un insediamento già fondato, andrebbe scartata per motivazioni sia cronologiche che –possiamo dire– ideologiche (perché cancellare un centro di difesa dell'*imperium*?); la seconda appare anch'essa poco plausibile sia per una questione, ancora, cronologica che per dei fattori politici (se il senato era contrario alla *deductio*, chi l'aveva proposta? Che fossero stati esponenti del partito graccano o un tribuno della plebe non sembra possibile); la terza è probabilmente quella giusta. Se così fosse, saremmo in presenza di una legge generale di tipo coloniale, databile al 122 (primo tribunato di Caio Gracco) e mai abolita, che "aurait fourni la justification légale réduisant la *lex colonica* de la colonie de Narbo à des règlements techniques de sa *formula*" (pag. 235); il tutto rientrerebbe in un risveglio della politica popolare graccana.

2. Che l'ipotesi di Hermon sia corretta o meno (il ragionamento non sempre risulta del tutto convincente⁴⁹⁸, ma non è detto che ciò infici la validità della tesi di fondo), comunque, il quadro generale della situazione appare sufficientemente chiaro: una legge, di qualunque tipo fosse, sancì giuridicamente la deduzione di Narbona; il senato o una sua parte si oppose all'opera e in questo contesto Crasso si rivolse con toni duri al popolo, al quale spettava la sanzione formale del provvedimento, per screditare l'autorità dell'illustre consesso, che in quel momento stava agendo contro gli interessi dei cittadini romani. Due problemi, però, come abbiamo precisato in precedenza, rimangono di difficile soluzione: quando abbia avuto luogo la proposta di deduzione della colonia e se Crasso abbia perorato in favore della sua fondazione o contro la proposta di abrogazione. Quanto alla prima questione – passiamo così all'analisi delle fonti letterarie, in particolare di tipo storiografico–, abbiamo visto che la proposta di datazione tradizionale, quella del 118, si basa sostanzialmente sui passi di Velleio e di Eutropio citati. Secondo Mattingly⁴⁹⁹, però, la testimonianza di Velleio in questa sezione dell'opera non è affidabile: come abbiamo

⁴⁹⁸ Non si può ad esempio dare per scontato che il passo del *Brutus* postuli una consequenzialità cronologica tra l'orazione di Crasso e l'incarico, che gli fu assegnato, di dedurre la colonia.

⁴⁹⁹ MATTINGLY 1962, pagg. 1159-1160; MATTINGLY 1969, pag. 95.

II. DE COLONIA NARBONENSI

accennato, lo storico qui sembra non aver tenuto presenti né Livio né liste semi-ufficiali; in virtù di ciò, ad esempio, egli non è in grado di datare non solo la colonia post-graccana di *Dertona* ma neanche, pur essendo sua madre campana, le fondazioni campane di *Puteoli*, *Buxentum* e *Salernum* (anzi a proposito di queste propone una cronologia vaga e scorretta). Gli autori tardi come Eutropio, quando aderiscono alla cronologia di Velleio, non fanno altro che seguirlo pedissequamente e senza spirito critico, pertanto non costituiscono una conferma alla sua cronologia. Che sulla testimonianza di Velleio si possano a buon diritto avanzare dubbi è opinione anche di Gruen⁵⁰⁰, che ritiene lo storico campano fonte di Eutropio, e di Gabba⁵⁰¹, il quale esplicita in questo la sua approvazione per l'analisi di Mattingly. Di parere contrario appare invece Levick⁵⁰², la quale ammette che trattando delle colonie di II secolo Velleio potrebbe non aver consultato Livio o liste semi-ufficiali, ma ritiene che proprio per questo le sue informazioni vadano valutate singolarmente, anche basandosi su indizi verbali forniti dallo stesso autore; e così Velleio, se effettivamente mostra dubbi su *Dertona*, di contro pare nutrire una certa sicurezza proprio su Narbona, come emerge dalle sue stesse parole: *de Dertona ambigitur, Narbo autem Martius ...* Sumner⁵⁰³, infine, il quale si sofferma più a lungo sulla testimonianza di Cicerone che non su quella di Velleio, su quest'ultima si limita a rilevare, in risposta a Gruen, che "it is not known that Velleius was a source of Eutropius".

La valutazione del resoconto storico di Velleio costituisce senza dubbio un problema di difficile soluzione: se da un lato le incertezze e gli errori dell'autore risultano evidenti, dall'altro appare innegabile che su Narbona egli si senta più sicuro che su altre colonie, come Tortona. Tuttavia, può questo senso di sicurezza essere interpretato come prova certa, in questa sede, della sua affidabilità? E in che modo esso si concilia col fatto che comunque Velleio su Narbona non è in grado di offrire una cronologia precisa (la colonia è detta essere stata fondata "circa", *circiter*, 153 anni prima del momento in cui egli scrive)? Davvero, come ipotizza Mattingly⁵⁰⁴, egli avrà fatto confusione tra il console del 118 (M. Porcio Catone) e quello del 114 (C. Porcio

⁵⁰⁰ GRUEN 1968 [2], pagg. 136-137 e nota 4.

⁵⁰¹ GABBA 1972, pag. 771, nota 35.

⁵⁰² LEVICK 1971, pag. 175.

⁵⁰³ SUMNER 1973, pag. 94.

⁵⁰⁴ MATTINGLY 1969, pag. 96.

Catone)⁵⁰⁵? E infine: Eutropio avrà o meno consultato l'opera di Velleio nella redazione del suo *Breviarium*? Un complesso intreccio di domande, come si vede, avvolge i tre passi esaminati. Non è nostra intenzione, comunque, addentrarci troppo a fondo nella questione, nella misura in cui ci sembra che ciò ci porterebbe lontano dal cuore del discorso: l'orazione (o le orazioni?) di Crasso.

3. Su questo argomento la critica ha notato da tempo come la pietra d'angolo della ricostruzione sia rappresentata dai §§ 159-162 del *Brutus* di Cicerone: è dunque all'analisi di questo passo che ci volgiamo, non prima, però, di aver speso qualche parola sull'altra testimonianza letteraria certamente attribuibile all'oraz. II, *De colonia Narbonensi*, di Crasso, vale a dire Cic. *Clu.* 140, fr. 16. In questo passo si legge che l'oratore Marco Giunio Bruto, in occasione di un processo sul quale siamo scarsamente informati, fece comparire dinanzi al pubblico e alla giuria due *lectores* che recitarono estratti di due discorsi di Crasso, rispettivamente quello sulla colonia di Narbona e quello a supporto della *lex Servilia* (oraz. V, *Suasio legis Serviliae*). Nel primo di questi, il quale costituiva –si noti bene– il discorso di opposizione ad una proposta di legge contro la colonia gallica, il maestro di Cicerone aveva attaccato quanto poteva l'autorità del senato. L'esegesi di questo passo non sembra dare adito a dubbi: il senato o una parte di esso aveva presentato una *rogatio* contro Narbona e Crasso, che si era assunto l'incarico di combatterla, reagì denigrando la stessa illustre assemblea senatoria. In un momento non meglio precisato, dunque, la città di *Narbo Martius* dovette andare incontro ad una forma di opposizione, la quale si concretizzò in un progetto di legge presentato dalla *nobilitas* senatoria, ma destinato a scontrarsi con la veemenza dell'oratoria del giovane Crasso⁵⁰⁶.

Passiamo a questo punto all'esame del passo del *Brutus* –uno schizzo storico di alcuni punti della carriera di Crasso che segue una breve caratterizzazione della sua

⁵⁰⁵ Questa eventualità, tra l'altro, porterebbe con sé un altro problema: se così fosse, perché poi il nome del collega quale compare nei due passi citati di Velleio, Marcio, corrisponderebbe effettivamente a quello del console del 118 (Q. Marcio Re), ma non di quello del 114 (M'. Acilio Balbo)? Si dovrebbe ipotizzare che Velleio abbia integrato il nome di Marcio indebitamente, magari sulla base di qualche altra fonte.

⁵⁰⁶ Per un'analisi più approfondita del passo si rimanda al frammento in questione.

eloquenza (§ 158, fr. 3)–, che qui citiamo e traduciamo limitandoci a tagliare alcuni segmenti che non hanno a che vedere col problema della ricostruzione cronologica⁵⁰⁷.

- | | |
|---|---|
| <p>159. <i>Versatus est in omni fere genere causarum; mature in locum principum oratorum venit. Accusavit C. Carbonem eloquentissimum hominem admodum adulescens; summam ingeni non laudem modo sed etiam admirationem est consecutus.</i></p> | <p>159. Si dedicò quasi ad ogni genere di cause; raggiunse presto il rango dei più grandi oratori. Quando era ancora molto giovane accusò Caio Carbone, uomo estremamente eloquente; ottenne per il suo talento un ottimo risultato in termini non solo di lodi, ma anche di ammirazione.</p> |
| <p>160. <i>Defendit postea Liciniam virginem, cum annos XXVII natus esset. In ea ipsa causa fuit eloquentissimus orationisque eius scriptas quasdam partes reliquit. Voluit adulescens in colonia Narbonensi causae popularis aliquid adtingere eamque coloniam, ut fecit, ipse deducere; exstat in eam legem senior, ut ita dicam, quam aetas illa ferebat oratio. Multae deinde causae; sed ita tacitus tribunatus ut, nisi in eo magistratu cenavisset apud praeconem Granium idque nobis bis narravisset Lucilius, tribunum plebis nesciremus fuisse.</i></p> | <p>160. In seguito, all'età di ventisette anni, difese la vergine Licinia: proprio in quella causa fu estremamente eloquente e di quell'orazione lasciò scritte alcune parti. Da giovane, in relazione alla colonia di Narbona, volle fare proprio qualche aspetto della causa dei <i>populares</i> e fondare egli stesso, come fece, quella colonia; rimane un discorso a sostegno di quella legge –per così dire– più maturo di quanto quell'età comportasse. Seguirono molte cause; ma il tribunato fu così silenzioso che se nel corso di quella magistratura non avesse pranzato presso il banditore Granio e Lucilio non ci</p> |

⁵⁰⁷ Bene fa LEVICK 1971, pag. 173, ad evidenziare l'importanza di valutare il passo nella sua interezza, in quanto "the reader who does not turn up the whole passage is liable to be misled" (si tratta di un principio metodologico che stiamo cercando di applicare costantemente nel presente studio, basato com'è su *excerpta* e testimonianze frammentarie).

<p>161. [...] <i>eoque [scil. Scaevola] in rostris sedente suasit Serviliam legem Crassus; [...] Sed haec Crassi cum edita oratio est, quam te saepe legisse certo scio, quattuor et triginta tum habebat annos totidemque annis mihi aetate praestabat. [...]</i></p> <p>162. [...] <i>Sed est etiam L. Crassi in consulatu pro Q. Caepione defensiuncula non brevis ut laudatio, ut oratio autem brevis; postrema censoris oratio, qua anno duodequingagesimo usus est. [...]</i></p>	<p>avesse raccontato ciò per due volte, non avremmo saputo che era stato tribuno della plebe.</p> <p>161. [...] e mentre egli [<i>scil. Scevola</i>] sedeva sui rostri Crasso parlò in favore della <i>lex Servilia</i>; [...] Ebbene quando venne pubblicata quest'orazione di Crasso, che tu –lo so per certo– hai letto più volte, allora aveva trentaquattro anni e di altrettanti era più grande di me. [...]</p> <p>162. [...] Comunque di Lucio Crasso c'è anche il discorsetto in difesa di Quinto Cepione pronunciato durante il consolato, non breve come elogio ma breve come orazione; l'ultimo discorso è quello che pronunciò da censore, all'età di quarantotto anni. [...]⁵⁰⁸</p>
---	--

Da questo resoconto emergono alcuni momenti salienti della vita di Crasso, della maggior parte dei quali è possibile fornire una datazione certa: approntiamone dunque una sintesi per punti⁵⁰⁹.

<p>1. <i>In C. Papium Carbonem</i></p> <p>2. <i>Pro Licinia virgine Vestali</i></p> <p>3. <i>De colonia Narbonensi</i></p> <p>4. Tribunato</p> <p>5. <i>Suasio legis Serviliae</i></p>	<p>119 a.C.</p> <p>113 a.C.</p> <p>?</p> <p>107 a.C.</p> <p>106 a.C.</p>
--	--

⁵⁰⁸ Il § 159 corrisponde, nel presente lavoro, al fr. 13; il § 160 ai frr. 18 e 15; il § 161 al fr. 22; il § 162 al fr. 27 e a una parte del fr. 34.

⁵⁰⁹ Tra i punti 5 e 6 è presente un riferimento alla censura di Crasso, ma esso ha una funzione evidentemente incidentale (non a caso l'Arpinate poco dopo cita una *censoris oratio*), quindi lo escludiamo da questo prospetto.

6. <i>Pro Q. Servilio Caepione</i>	95 a.C.
7. <i>Oratio censoria contra Cn. Domitium</i>	92 a.C.
<i>Ahenobarbum</i>	

Un quadro simile, nella sua strutturazione, ha dato adito, come abbiamo accennato, a diverse interpretazioni critiche: cerchiamo dunque di isolare, sulla base soprattutto dell'attenta e schematica analisi di Levick⁵¹⁰, alcuni punti cardine dell'esegesi del passo.

1) Partiamo dunque dal punto che più salta all'occhio anche da un semplice elenco come quello che abbiamo qui predisposto: in che ordine Cicerone menziona i principali fatti e discorsi della vita di Crasso? La prima impressione è che l'Arpinate segua con una certa schematicità e rigore un puro ordine cronologico; e in effetti, stando alle date certe riportate nello schema, ciò sembrerebbe innegabile. In virtù di ciò, Mattingly⁵¹¹ ha in un primo momento pensato che anche il discorso su Narbona rientrasse, nel resoconto di Cicerone, in questa disposizione e che dunque andasse datato tra il 113 e il 107 (è il primo degli elementi che egli adduce a sostegno della sua datazione del 110): "I submit that the whole passage has a definite flow, a sense of progression in time". L'idea che Cicerone volesse collocare gli elementi della sua ricostruzione semplicemente in base ad un ordine temporale, però, è messa in dubbio da Thomsen e Crawford ed esplicitamente rigettata da Oette, Douglas, Levick, Sumner e Narducci, oltre che dallo stesso Mattingly nel suo secondo contributo sull'argomento⁵¹². L'idea di Oette, che abbiamo già riferito sopra (par. II), è che Cicerone, disponendo in questo modo i tre discorsi di Crasso *In C. Papium Carbonem*, *Pro Licinia virgine Vestali* e *De colonia Narbonensi* intendesse almeno in parte sfumare l'appoggio alla politica dei popolari fornito dal suo maestro; ritengono invece che il criterio seguito dall'Arpinate fosse non politico ma –possiamo dire– tematico Douglas,

⁵¹⁰ LEVICK 1971 (analisi che, lo ricordiamo, mira soprattutto a rivedere criticamente le tesi espresse in MATTINGLY 1962).

⁵¹¹ MATTINGLY 1962, pag. 1166.

⁵¹² Cfr. OETTE 1873, pag. 18, nota 1; DOUGLAS 1966, pag. 123; THOMSEN-CRAWFORD 1968, pag. 122; MATTINGLY 1969, pagg. 95-96; LEVICK 1971, pagg. 173-174; SUMNER 1973 pagg. 95-96; NARDUCCI 2013, pag. 235, nota 490 (quest'ultimo, pur non esplicitandolo, segue evidentemente Douglas). Mattingly, in vero, pare riproporre l'idea della successione cronologica nel suo terzo e ultimo articolo, dove a proposito del discorso di Crasso si legge: "This speech seems in Cicero's summary to follow the trials of the Vestal Virgins in 114/3 B.C." (MATTINGLY 1972, pag. 11).

secondo il quale l'autore avrebbe citato prima due discorsi giudiziari e poi due deliberativi (tenendo conto anche della *Suasio legis Serviliae*), e, con maggiore precisione, Mattingly, il quale (sviluppando, a onor del vero, uno spunto presente già nel suo primo articolo⁵¹³), riconosce nei primi tre punti dello schema innanzitutto la prima accusa forense, poi la prima difesa forense ed infine il primo discorso politico; idea simile a questa è anche in Levick⁵¹⁴, la quale precisa che dopo aver seguito per i primi tre discorsi quest'ordine tematico ed essere stato interrotto dall'intervento di Bruto, Cicerone prosegue la propria lista partendo dal discorso in favore della *lex Servilia*, che completa il quadro sulle orazioni politiche, ma proseguendo poi in "a natural chronological framework".

A ben vedere, nelle parole di Cicerone compaiono alcuni indizi lessicali che possono aiutare ad orientarsi in questo problema, ma che non vanno caricati eccessivamente di valore. Il brano, in effetti, si apre con le seguenti parole: *versatus est in omni fere genere causarum; mature in locum principum oratorum venit*; scopo di Cicerone, nel momento in cui apre questa breve biografia professionale di Crasso, è pertanto di dimostrare che il suo maestro aveva saputo dare prova di eccellenza in tutti i tipi di causa, quelle giudiziarie e quelle deliberative, e che era divenuto precocemente un maestro nell'arte della parola. Per dimostrare il primo assunto egli menziona *in primis* l'accusa a Caio Carbone che aveva aperto la carriera di Crasso, poi subito dopo la difesa di Licinia: che l'Arpinate abbia inteso accostare questi due discorsi secondo un criterio tematico è reso evidente, come nota ancora Levick, dal contrasto tra i due verbi *accusavit* e *defendit*, collocati non casualmente in posizione enfatica, all'inizio delle rispettive frasi; che tra questi sussista anche una consequenzialità cronologica, invece, è attestato con certezza dall'uso di *postea*, che marca in modo inconfutabile questa successione. L'accusa contro Papirio Carbone, dunque, rappresenta con ogni probabilità il primo discorso pubblico di Crasso: sembrano attestarlo sia la scelta di Cicerone di menzionarlo in apertura del passo, sia la precisazione *admodum adulescens* (sulla quale torneremo a breve), sia infine la notazione che l'oratore ricevette per questa accusa non solo lodi ma *admiratio*, dunque apprezzamenti sinceri misti ad un certo stupore (il che non si spiegherebbe se

⁵¹³ MATTINGLY 1962, pag. 1166.

⁵¹⁴ Ma senza che questa, lo abbiamo visto, conosca la ritrattazione di Mattingly.

II. DE COLONIA NARBONENSI

il discorso fosse stato pronunciato in età più avanzata); l'orazione per Licinia, invece, costituisce la prima difesa pronunciata in tribunale, senza dubbio successiva all'incriminazione di Carbone. Su questi punti non sembrano sussistere dubbi.

Giungiamo a questo punto al § 160 e al breve segmento di testo che in questo lavoro costituisce il fr. 15, *voluit ... oratio*: da giovane Crasso parlò a favore della colonia di Narbona e di quell'orazione rimaneva, ai tempi di Cicerone, una redazione scritta in cui Crasso si mostrava più maturo di quanto ci si potesse aspettare da un giovane della sua età (su *adulescens* e *senior* torneremo a breve). Chiariamo subito un punto: mentre il passaggio tra primo e secondo discorso pubblico dell'oratore era marcato da quel *deinde* che segnava innegabilmente una sequenza temporale, presentando il terzo discorso, quello *De colonia Narbonensi*, un tale indizio lessicale manca. Dare per scontato che Cicerone abbia inteso creare una sequenza marcata da un ordine puramente cronologico, dunque, appare scorretto; lo stesso vale però, di contro, per l'ipotesi di interpretare la mancanza di un connettivo temporale come prova certa del fatto che il discorso politico su Narbona sia precedente all'arringa in difesa della vestale: una prova *e silentio* non sembra sufficiente a giustificare una tale idea. Per adesso quindi limitiamoci a constatare che le parole di Cicerone lasciano lo spazio aperto a diverse interpretazioni.

A questo punto l'Arpinate aggiunge una considerazione generica ma significativa: in seguito (*deinde*) Crasso pronunciò molti discorsi⁵¹⁵, ma il suo tribunato fu particolarmente silenzioso. Il senso preciso di questa affermazione –che fornisce un *terminus ante quem* affidabile, per quanto molto basso, al discorso di Narbona (il 107, anno del tribunato)– e, in particolare, di *multae deinde causae* ha diviso gli studiosi: infatti Mattingly nel 1962, attribuendo queste parole alla sola *De colonia Narbonensi*, se ne serve come prova per dimostrare che essa è successiva alla *Pro Licinia virgine Vestali* (in caso contrario, secondo lo studioso, in queste parole si dovrebbe far rientrare anche lo stesso discorso per la vestale, che però è già stato menzionato); nel 1969, invece, cambiando la propria posizione, egli scrive che "the implication surely is that the Licinia and Narbo speeches lay so close together in time that they could be regarded as the watershed of Crassus' career" (pag. 96). D'altro canto Levick,

⁵¹⁵ Il nesso *multae causae* si riferisce alle cause che Crasso abbracciò e fece proprie, quindi può designare al tempo stesso sia i discorsi giudiziari che quelli deliberativi.

criticando la prima di queste due posizioni, nota che lo studioso britannico sbaglia perché restringe indebitamente il valore dell'avverbio *deinde* al solo discorso su Narbona, mentre esso va attribuito a tutte e tre le orazioni citate. In effetti le due posizioni assunte da Mattingly appaiono entrambe insostenibili: sulla seconda, ci limitiamo a rilevare che l'implicazione da lui ritenuta sicura ("surely") in realtà non sembra avere appoggio nel testo, nella misura in cui, in linea puramente teorica, essa potrebbe anche riferirsi al solo discorso su Narbona, pronunciato eventualmente in un momento successivo a quello in difesa della vestale. Probabilmente non sbaglia, dunque, Levick a ritenere che Cicerone, menzionando queste prime tre orazioni (rispettivamente –lo ricordiamo– un'accusa forense, una difesa forense e un discorso politico), abbia inteso dare seguito alla sua affermazione secondo la quale Crasso *versatus est in omni fere genere causarum*: in quest'ottica l'espressione *multae deinde causae* segna effettivamente la conclusione per questo primo blocco della breve biografia professionale del personaggio.

Da questo momento in poi, con un passaggio marcato anche dall'intervento di Bruto, Cicerone segue senz'altro un ordine di presentazione prettamente cronologico: così al tribunato del 107 seguono, come abbiamo visto, la *Suasio legis Serviliae* del 106⁵¹⁶, la *Pro Q. Servilio Caepione* del 95 e infine l'*Oratio censoria contra Cn. Domitium Ahenobarbum* del 92. Questa seconda sezione del resoconto storico-biografico di cui ci stiamo occupando, dunque, non pone problemi dal punto di vista della cronologia assoluta o relativa né fornisce indizi utili alla datazione del discorso su Narbona. Sofferamoci dunque ancora sui §§ 159-160 e, dopo aver trattato dell'ordine in cui vengono presentati i discorsi, che probabilmente –lo ripetiamo– non fornisce indizi probanti ai fini della nostra analisi, spendiamo adesso qualche parola su un aspetto del problema ad esso collegato, vale a dire le determinazioni d'età che accompagnano la menzione dei discorsi e che Levick giustamente interpreta come volontà, da parte di Cicerone, di comprovare la seconda delle due affermazioni che aprivano il passo,

⁵¹⁶ LEVICK 1971, pag. 173, sembra incline ad inserire il riferimento a questo discorso sia nella sequenza cronologica della seconda parte del passo che in quella tematica della prima parte, della quale rappresenterebbe un completamento come esempio di *suasio* rispetto alla *dissuasio* costituita dal discorso su Narbona (cfr. il commento a *in dissuasione rogationis* in Cic. *Clu.* 140, fr. 16); il collegamento tematico, in vero, appare forse un po' forzato.

quella secondo cui Crasso sarebbe diventato precocemente (*mature*) un *princeps eloquentiae*.

2) I primi tre discorsi menzionati dall'Arpinate, in effetti, sono tutti accompagnati da tali determinazioni, ma mentre nel caso della difesa di Licinia viene fornito un inquadramento cronologico assolutamente preciso, cioè l'età che aveva l'oratore quando lo pronunciò (ventisette anni, quindi l'anno è il 113 a.C.), per la prima e la terza orazione Cicerone si limita a scrivere che Crasso le aveva pronunciate quando era rispettivamente *admodum adulescens* e *adulescens*. Mattingly⁵¹⁷, rilevando come Cicerone sia perfettamente in grado di distinguere tra *adulescens* e *admodum adulescens* o il suo equivalente *adulescentulus*, ritiene che il primo attributo fosse usato per persone di circa vent'anni, mentre il diminutivo per chi ne aveva circa trenta e che una linea di separazione potrebbe essere costituita dai ventitré o dai venticinque. Levick⁵¹⁸, dal canto suo, ritiene che Cicerone, evidenziando la giovane età del suo maestro, adoperi due espressioni diverse non per marcare una differenza di età, ma semplicemente per evitare una ripetizione, dunque per ottenere "some little variety of expression": *admodum adulescens* e *adulescens*, pertanto, sarebbero sostanzialmente equivalenti e indicherebbero che le due orazioni furono pronunciate all'incirca nello stesso periodo. Mattingly, inoltre, sbaglierebbe anche nel voler distinguere troppo nettamente l'uso dell'attributo semplice e del suo diminutivo, principio che, valido in linea teorica, non lo è poi nella pratica. Sumner⁵¹⁹, infine, è convinto che l'uso di *adulescens* per l'orazione *De colonia Narbonensi*, richiamando l'*admodum adulescens* utilizzato per la *In C. Papium Carbonem*, indica che il discorso su Narbona fu pronunciato dopo questa accusa ma prima della difesa della vestale; inoltre questo stesso attributo, usato da Cicerone per porre in evidenza la giovane età di Crasso nel momento in cui pronunciava un discorso "*popularis-type*", mal si concilierebbe con un'età troppo avanzata, oltre i ventisette anni che Crasso aveva in occasione della *Pro Licinia virgine Vestali*, in quanto proprio a questa età Caio Gracco aveva già pronunciato due importanti orazioni deliberative.

⁵¹⁷ MATTINGLY 1962, pagg. 1167-1168.

⁵¹⁸ LEVICK 1971, pag. 174.

⁵¹⁹ SUMNER 1973, pagg. 95-96.

II. DE COLONIA NARBONENSI

La nostra impressione è che Levick abbia senza dubbio ragione nel ritenere che in latino le determinazioni d'età e, in particolare, i vocaboli *adulescens* e *adulescentulus* siano adoperati con una certa libertà dagli scrittori; si tratta, fra l'altro, di una constatazione non nuova, ma appurata ormai da tempo negli studi sulla lingua latina, come dimostra anche la consapevolezza in tal senso dimostrata già da Forcellini⁵²⁰. Il termine *adulescentia* in teoria indica l'età intermedia tra la *pueritia* e la *iuventus*, ma di fatto nel tempo il suo uso si amplia sempre più; Isidoro (*Or.* XI 2, 3-4) scrive che la *pueritia* termina a quattordici anni e l'*adulescentia* a ventotto, mentre Varrone, stando a Censorino (§ 14), riteneva che quest'età andasse dai quindici ai trenta anni. Tuttavia in *Phil.* II 118 Cicerone allude al proprio consolato dicendo di averlo ricoperto da *adulescens* (e sappiamo che aveva quarantatré anni), mentre *adulescentulus*, che in quanto diminutivo dovrebbe designare un'età inferiore, è usato in *Sall. Cat.* XLIX 2, a proposito di Cesare, che al momento della congiura aveva trentasette anni. Cercare una distinzione netta e sempre valida nell'uso di tali attributi costituisce dunque un tentativo destinato al fallimento.

Se Levick è nel giusto quando sottolinea questo punto, non lo è invece, a nostro parere, nel momento in cui interpreta come varianti –direbbero i filologi– adiafore le espressioni *admodum adulescens* e *adulescens* nel presente passo di Cicerone. Al contrario, l'autore sembra aver selezionato con cura i termini impiegati, i quali hanno entrambi una precisa giustificazione nel contesto dell'esposizione: con *admodum adulescens* l'autore vuole evidenziare che Crasso, facendo il suo esordio nel foro con l'accusa a Carbone, era molto giovane; segue la menzione della difesa della vestale Licinia, che abbiamo visto essere accompagnata da un riferimento temporale ben preciso, e poi quella della *De colonia Narbonensi*, discorso che fu anch'esso pronunciato da Crasso in giovane età. L'impressione è che qui Cicerone, facendo cenno a un esempio per ogni genere oratorio, intenda dire che Crasso quando era molto giovane (*admodum adulescens*) incriminò Carbone, poi (*deinde*) a ventisette anni arringò in favore della vestale Licinia e sempre quando era giovane (*adulescens*) parlò sulla colonia di Narbona. Ciò significa, come vuole Sumner, che quest'ultima orazione vada inquadrata prima della *Pro Licinia virgine vestali*? In realtà ciò non sembra sicuro,

⁵²⁰ FORCELLINI 1965, tomo I, pag. 97, s.v. *adulescentia* (ma si tenga presente che la prima edizione del celebre *Lexicon* è datata 1771).

II. DE COLONIA NARBONENSI

nella misura in cui l'Arpinate qui non dice che Crasso parlò a favore della fondazione di Narbona quando era estremamente giovane (*admodum adulescens*), il che giustificherebbe il confronto con Caio Gracco, ma semplicemente che quando lo fece era ancora giovane; e ciò, abbiamo visto, in linea teorica non è in contrasto con una possibile datazione successiva al 113, dunque con un'età superiore ai ventisette anni. Se la nostra interpretazione è corretta, purtroppo nemmeno l'impiego di questo aggettivo può costituire la chiave di volta per la datazione del discorso o, quanto meno, rappresentarne un affidabile fondamento.

3) Giungiamo così al terzo punto che gli studiosi hanno sollevato in relazione alla cronologia dell'orazione *De colonia Narbonensi* e al passo del *Brutus*, quello relativo alla pubblicazione dei discorsi. Delle tre orazioni sulle quali stiamo soffermando la nostra attenzione, in effetti, la prima in ordine di menzione, quella contro Carbone, non fu probabilmente pubblicata, della seconda, la *Pro Licinia virgine vestali*, furono diffusi degli estratti, mentre l'ultima, quella su Narbona, fu divulgata nella sua interezza. Secondo Mattingly⁵²¹ una tale sequenza indicherebbe che, avendo plausibilmente Crasso sviluppato progressivamente la pratica di pubblicare i suoi discorsi, l'orazione *De colonia Narbonensi* sarebbe successiva alla difesa della vestale. Levick⁵²², invece, rileva che in linea generale un discorso poteva essere destinato, per opera di chi lo pronunciava, ad avere ampia diffusione per motivi politici e/o per ragioni letterarie, ma che nello specifico i fattori che inducevano un oratore ad una simile scelta spesso ci sono oscuri. È verosimile comunque, secondo la studiosa, che Crasso abbia scelto di non dare redazione scritta all'accusa di Carbone per il livello non eccelso dell'esposizione (si trattava pur sempre del suo primo discorso pubblico, in occasione del quale tra l'altro egli cadde preda dell'emozione) e per il pentimento che in seguito ne provò; di divulgare estratti del discorso a sostegno della vestale per questioni politiche, per tutelare l'immagine dell'imputata –giudicata colpevole– e propria –essendo egli parente di quella– e perché si trattava di un discorso di alto livello⁵²³; di pubblicare per intero, infine, la *De colonia Narbonensi* per ragioni politiche.

⁵²¹ MATTINGLY 1962, pag. 1116.

⁵²² LEVICK 1971, pag. 175.

⁵²³ Si noti l'attributo *eloquentissimus* in Cic. *Brut.* 160, fr. 18.

II. DE COLONIA NARBONENSI

In effetti l'interpretazione che Mattingly dà della scelta di pubblicare o meno un'orazione appare quantomeno semplicistica, se non del tutto scorretta: innanzitutto non è detto che il nostro non abbia divulgato nessun'altra orazione dopo la *Suasio legis Serviliae* (secondo Häpke⁵²⁴, ad esempio, tra le orazioni pubblicate va conteggiata anche l'oraz. VII, *Pro M'. Curio apud centumviros*); in secondo luogo –e soprattutto– lo studioso dà nettamente l'impressione di aver già sviluppato una propria idea sulla cronologia del discorso (che nel primo contributo sul tema, lo ricordiamo, è datato 110) e di cercare ogni appiglio per sostenerne la validità, anche a costo di interpretazioni forzate e non supportate dalle fonti. Da questo punto di vista ci sembra che Levick abbia pienamente ragione quando afferma l'impossibilità di postulare, sulla questione della pubblicazione, un principio universalmente valido. Anche questo elemento, in definitiva, non sembra essere d'aiuto all'inquadramento cronologico della *De colonia Narbonensi*.

Nel suo ampio e –lo stiamo vedendo– in buona parte affidabile riesame critico del primo contributo di Mattingly, poi, Barbara Levick si sofferma su altri due elementi che lo studioso britannico ha creduto di poter addurre a sostegno della sua tesi secondo la quale la fondazione di Narbona andrebbe datata ad un anno successivo al 113, probabilmente il 110: su questi, che pur non perdendo di vista la testimonianza del *Brutus* abbracciano un ambito di riflessione più latamente storico, vorremmo adesso spendere qualche parola.

4) Partiamo dalla questione dell'età dei due magistrati incaricati della *deductio* della colonia, Crasso ed Enobarbo (si tratta, com'è evidente, di una questione collegata a quella qui indicata col numero 2, sull'*adulescentia* di Crasso al momento della fondazione, ma che non verte specificamente sul luogo del *Brutus*). Secondo Mattingly⁵²⁵, un ulteriore indizio che può indurre a fornire una datazione bassa, successiva al 113, della fondazione della colonia e del discorso di Crasso è costituito appunto dalla giovane età che i due magistrati avrebbero avuto, accettando la cronologia tradizionale, nel 118: non si hanno notizie di altri *triumviri* o *duumviri coloniis deducendis* che fossero così giovani e in effetti, scrive lo studioso, è difficile pensare che un incarico tanto delicato fosse affidato a due uomini giovani e inesperti.

⁵²⁴ RE XIII.1, col. 252.

⁵²⁵ MATTINGLY 1962, pagg. 1167-1168.

II. DE COLONIA NARBONENSI

Ciò è tanto più valido se si tiene presente che nel 118 erano trascorsi solo tre anni dall'assassinio di Caio Gracco, il che rende impensabile un duro attacco al senato in chiave *popularis* come fu quello di Crasso. Levick⁵²⁶ invece, mostrando disaccordo da Mattingly anche su questo punto, rileva che la giovane età dei duumviri, quand'anche costituisse un *unicum* nel panorama di fondazioni dell'epoca (il che è tutt'altro che certo), si inserirebbe comunque in quadro marcato dalla stra-ordinarietà non solo della colonia in sé, la prima al di fuori del territorio italico, ma anche in generale del periodo, attraversato da una profonda crisi del tradizionale sistema repubblicano; inoltre alla base del conferimento dell'incarico ai due giovani potrebbero esserci state anche considerazioni politiche, come la volontà, da parte dei Metelli, di offrire a Crasso una ricompensa per l'azione da lui svolta in precedenza contro Carbone; Mattingly, infine, esagera la durata della reazione anti-graccana. A queste obiezioni, comunque, lo stesso Mattingly⁵²⁷ replica nel suo ultimo articolo difendendo le considerazioni precedentemente espresse ed evidenziando che anche lì dove compaiano magistrati monetari particolarmente giovani, essi erano sempre accompagnati da colleghi di età superiore: "on not one of the colonial commission boards listed in Broughton after 200 B.C. was the senior member of less than praetorian rank".

Alle considerazioni di Levick sulla questione, le quali ancora una volta appaiono sufficientemente convincenti (soprattutto nella misura in cui inquadrano opportunamente la questione in esame nel contesto politico di riferimento), ci limitiamo ad aggiungerne qui un'altra, relativa a due ulteriori fattori contingenti che potrebbero aver indotto a nominare magistrati per la *deductio* i due nonostante la loro giovane età. Per quanto riguarda Crasso –che, lo ricordiamo, aveva già acquisito una certa fama incriminando con successo Carbone–, è plausibile che il suo impegno politico a favore della colonia non si sia limitato alla perorazione in tal senso rivolta al popolo, ma sia durato più a lungo, dal momento in cui egli avrà concepito l'idea di occuparsi della fondazione di un insediamento in Gallia. Domizio Enobarbo, dal canto suo, non solo avrà forse partecipato anch'egli al concepimento e allo sviluppo del progetto coloniale, ma soprattutto era figlio di uno dei principali fautori della vittoria bellica transalpina, vale a dire il console del 122, che aveva combattuto contro gli

⁵²⁶ LEVICK 1971, pagg. 176-177.

⁵²⁷ MATTINGLY 1972, pag. 19.

II. DE COLONIA NARBONENSI

Arverni sul fronte occidentale: non si potrebbe dunque interpretare la sua nomina anche come risultato di una pressione esercitata in questa direzione dal padre oppure come un omaggio nei suoi confronti? Malauguratamente, dunque, anche questo elemento pare perdere la propria consistenza ai fini della ricostruzione cronologica che stiamo qui cercando di operare.

5) Spendiamo infine qualche parola sull'ipotesi avanzata da Mattingly in merito al succitato passo di Sallustio (*Iug. XXXVII 2*), dove si fa riferimento al tentativo, portato avanti da due tribuni del 110, di ottenere la rielezione per l'anno successivo. Stando a Mattingly⁵²⁸, ciò implica con ogni probabilità che essi avessero qualche operazione politica da supervisionare e questa forse potrebbe consistere nella *deductio* di Narbona; l'intera vicenda si inseriva nell'atmosfera di rottura della concordia tra senatori e cavalieri che caratterizzò gli anni a partire dal 112. Levick⁵²⁹ invece rileva come, in rapporto alla deduzione di Narbona (una *causa popularis*, stando al *Brutus*), non si possano di sicuro chiamare in causa gli *equites*: non si può affermare con certezza, infatti, da un lato che questi simpatizzassero sempre con i popolari, i veri promotori della colonia, dall'altro che *Narbo* sia stata fondata per motivi commerciali⁵³⁰. Altri motivi, inoltre, potrebbero essere stati alla base del tentativo di rielezione da parte dei due tribuni della plebe: collegare l'episodio alla colonia gallica risulta quindi probabilmente un'indebita forzatura.

Anche in questo caso va detto che le considerazioni di Levick appaiono fondate: troppo semplicistico sembra il quadro storico supposto da Mattingly⁵³¹ e troppo ipotetica la supposizione di poter ascrivere alla questione di Narbona la vicenda del 110. Ancora una volta lo studioso sembra aver operato una ricostruzione ideologicamente marcata, partendo da un'idea in qualche modo preconcepita e cercando elementi che la puntellassero e sostenessero.

IV.

L'analisi sin qui svolta in merito alla datazione del discorso *De colonia Narbonensi* è stata senza dubbio lunga e articolata, ma ci è sembrato che la mole di problemi

⁵²⁸ MATTINGLY 1962, pagg. 1170-1171.

⁵²⁹ LEVICK 1971, pag. 177.

⁵³⁰ Sulla questione dei fattori che spinsero alla nascita della colonia torneremo nella sezione "Introduzione".

⁵³¹ Che gli *equites* non vadano considerati una classe unitaria e dagli interessi coerenti è più volte evidenziato, ad esempio, da GRUEN 1968 [2]: cfr. pagg. 109-110, 111-112 e 124.

II. DE COLONIA NARBONENSI

presentata dai passi ciceroniani e dal contesto storico di riferimento, così come l'attenzione prestata a questi dagli studiosi, rendesse necessaria un'indagine del problema non cursoria ma approfondita e, per quanto possibile, organica. Cerchiamo adesso di tirare le fila del discorso e di trarne, per quanto in via ipotetica, delle conclusioni, partendo dalla consapevolezza che le questioni sin qui discusse (ordine di presentazione nei discorsi nel *Brutus*; determinazioni d'età ancora nel passo del *Brutus*; pubblicazione o meno dei discorsi; età dei magistrati al momento della *deductio*; luogo sallustiano) non sembrano poter fornire un grande sostegno alla soluzione del problema.

Come abbiamo visto, in *Clu.* 140, fr. 16, Cicerone parla, a proposito di Crasso e di Narbona, di una *dissuasio rogationis*: qualcuno (il senato o una sua parte) aveva presentato un progetto di legge contro Narbona e Crasso aveva preso la parola contro questo progetto e si era scagliato con violenza contro il senato; di questo discorso e di quello sulla *lex Servilia* –che rispetto al primo mostrava una posizione politica opposta, ma che come quello aveva conosciuto una diffusione scritta– si serve Bruto nel suo tentativo di screditare Crasso agli occhi del pubblico e dei giurati. In *Cic. Brut.* 160, fr. 15, invece, l'Arpinate menziona un'orazione *in eam legem* (senza specificare di quale legge si tratti) in occasione della quale Crasso, come emerge dalle redazioni scritte del discorso, avrebbe sfoggiato un'eloquenza più matura di quanto ci si sarebbe aspettati da un giovane della sua età. Levick⁵³² ritiene che Cicerone, in questi passi, alluda a due diversi discorsi pronunciati dal suo maestro, uno di supporto alla fondazione della colonia, l'altro di opposizione alla proposta di abrogare la colonia stessa; Sumner⁵³³, però, replica che pensare a due orazioni pubblicate sul medesimo argomento è "an implausible and unnecessary expedient", quindi la proposta della studiosa va scartata, e sulla medesima linea –dell'inverosimiglianza di una simile ipotesi– si pongono anche l'ultimo contributo di Mattingly e quello, più recente, di Roman⁵³⁴. Probabilmente su questo punto Sumner, Mattingly e Roman sono nel giusto: che Crasso possa aver non solo pronunciato ma anzi divulgato due discorsi su Narbona è innanzitutto, se non impossibile, quantomeno poco credibile; inoltre, aggiungiamo, se ciò fosse vero, come

⁵³² LEVICK 1971, pagg. 177-178.

⁵³³ SUMNER 1973, pag. 95.

⁵³⁴ Cfr. MATTINGLY 1972, pag. 11, nota 4, e ROMAN 1994, pag. 103, nota 63.

II. DE COLONIA NARBONENSI

mai Cicerone, nella sua attenta e in buona parte attendibile ricostruzione storica dell'eloquenza romana contenuta nel *Brutus*, non fa menzione di ciò e parla di *oratio*, al singolare? L'ipotesi dei due discorsi entrambi pubblicati è dunque probabilmente da scartare.

D'altro canto, però, è innegabile che le due testimonianze ciceroniane riferibili all'impegno di Crasso per Narbona creino problemi esegetici. Il passo della *Pro Cluentio*, a onor del vero, di per sé sembra sufficientemente chiaro: Crasso, parlando contro una *rogatio* anti-narbonese, aveva criticato duramente il senato; di questo discorso esisteva una redazione scritta. Molto meno chiaro, però, è il riferimento del *Brutus*, che attesta l'esistenza di un discorso pubblicato, ma non ne chiarisce i contorni. Qui l'Arpinate scrive anzitutto che Crasso da giovane aveva voluto appoggiare la politica popolare e fondare la colonia di Narbona: sembra di capire, quindi, che i due elementi vadano di pari passo e che Crasso parlò a favore della colonia (questo il senso di *causae popularis aliquid adtingere*) per poi fondarla; in alternativa si potrebbe pensare che qui l'autore voglia semplicemente porre sullo stesso piano l'appoggio alla *causa popularis* e la partecipazione alla *deductio* di Narbona, senza che vi sia ancora alcun riferimento al discorso. In ogni caso, comunque, il prosieguito del brano fa sorgere un problema: vi si fa riferimento, infatti, ad un discorso pronunciato *in eam legem* (a favore di o contro quella legge), ma di nessuna legge o proposta si è finora fatta menzione, pertanto non si comprende a quale *lex* qui si rimandi. Due sono a questo punto le possibilità che si aprono: Cicerone potrebbe aver pensato che il riferimento fosse intellegibile in base al contesto o che il lettore fosse al corrente di ciò di cui egli parlava. Se quest'ultima ipotesi è quella valida, per noi moderni diventa impossibile tentare qualunque inferenza in base al testo; se invece, come sembra più verosimile, l'Arpinate si è qui espresso in modo –va detto– criptico ma comunque rimandando a qualche elemento interno al testo (e non al con-testo), allora l'idea più plausibile è che il rinvio sia non alla presa di posizione politica dell'oratore (quale sarebbe in questo caso la legge cui si allude?), bensì alla *deductio* appena citata. In quest'ottica, però, tutto induce a credere che la *lex* sia una proposta di legge presentata a favore della colonia e non in opposizione. Cerchiamo di spiegarci meglio. Risulta difficile pensare che Cicerone, senza fornire precisazioni di sorta, abbia inteso dire "Crasso volle avvicinarsi ai popolari e fondare la colonia; rimane un discorso contro quella proposta

di legge [*scil.* che tentava di bloccare la fondazione]"; molto più intuitivo ci sembra invece interpretare il passo nel mondo seguente: "Crasso volle avvicinarsi ai popolari e fondare la colonia; rimane un discorso a favore di quella proposta di legge [*scil.* che proponeva e che sancì la fondazione]". È questa, a nostro parere, l'interpretazione più attendibile del brano in questione.

A questo punto, però, si presenta un ulteriore problema: il passo del *Brutus*, se interpretato come un riferimento ad un discorso pronunciato contro una legge, si concilierebbe alla perfezione con la testimonianza della *Pro Cluentio*, sulla *dissuasio rogationis*; traducendo invece il nesso *in eam legem* come "a favore di quella legge", tra i due brani si crea inevitabilmente una frattura. La contraddizione tra le due testimonianze, però, potrebbe smussarsi e risultare più apparente che reale interpretando la vicenda nel modo seguente: i concili della plebe avevano approvato una legge che sanciva la deduzione della colonia di *Narbo Martius*; in un momento successivo una parte del senato propose una *rogatio* che puntava a bloccare la fondazione (se essa non era ancora iniziata⁵³⁵) oppure a "nullify the town's charter and reduce it [*scil.* Narbo] to the level of an unofficial settlement"⁵³⁶ (qualora la deduzione avesse già avuto luogo); Crasso, a questo punto, pronunciò un discorso che al tempo stesso combatteva la proposta senatoria (*dissuasio rogationis*, come si legge in *Cic. Clu.* 140, fr. 16) e aveva lo scopo di difendere e sostenere la legge già approvata (questo il senso di *in eam legem*: *Cic. Brut.* 160, fr. 15). Il nostro oratore, pertanto, potrebbe avere al tempo stesso, con un'unica orazione, combattuto una proposta di legge e sostenuto una legge già approvata (quella che aveva sancito la *deductio*: ecco perché *in eam* [!] *legem*) che rischiava di essere annullata.

Ricostruendo in questi termini l'episodio e le testimonianze ciceroniane, ci sembra che tanto l'incoerenza (che possiamo ritenere apparente) tra queste ultime quanto le divergenti interpretazioni degli studiosi possano confluire in un quadro sufficientemente coerente e credibile. Sottolineiamo però con decisione che quella qui proposta è semplicemente un'ipotesi: l'unica, ci sembra, che eviti di postulare l'esistenza di due orazioni distinte senza piegare, al tempo stesso, in modo indebito l'affermazione ciceroniana del *Brutus*; ma pur sempre un'ipotesi.

⁵³⁵ Ritiene che il senato abbia agito prima dell'effettiva fondazione MATTINGLY 1972, pag. 11.

⁵³⁶ LEVICK 1971, pag. 178.

II. DE COLONIA NARBONENSI

Dando per buona questa rappresentazione dei fatti, rimane adesso solo un punto da chiarire: dopo quanto tempo dalla sanzione della colonia avranno avuto luogo l'opposizione del senato e la conseguente *dissuasio* di Crasso? Ipotizzare che il senato abbia presentato al popolo contemporaneamente due progetti di legge –uno favorevole e uno contrario a Narbona–, in effetti, non sembra credibile, dunque bisogna pensare che tra i due momenti sia intercorso un certo lasso di tempo; definirne la durata, tuttavia, è estremamente arduo, dunque anche in questo caso ci limitiamo a fare delle supposizioni. È probabile che gli esponenti del senato avversi al progetto coloniale abbiano presentato la propria *rogatio* a distanza non breve dall'approvazione della legge (difficilmente il popolo avrebbe votato l'abrogazione di Narbona poco dopo averne approvato la fondazione); piuttosto, un intervallo più lungo si sarà frapposto e un buon termine di paragone potrebbe essere rappresentato dalla colonia di *Iunonia*⁵³⁷, fondata ufficialmente nel 123 e smantellata (almeno formalmente) nel 121. Stando al primo contributo di Mattingly, abbiamo visto, l'intera vicenda (fondazione della colonia e opposizione del senato con relativa *dissuasio* di Crasso) va datata al 110; Badian, invece, ritiene che la *deductio* abbia avuto luogo "somewhat later than 118", mentre il discorso sia stato pronunciato nel 113; Levick, poi, data la fondazione della colonia al 118 e l'attacco ad essa portato dal senato al 114/113, nel contesto dell'attacco generale ai Metelli nel quale si inquadrano anche i processi alle vestali e ai loro (veri o presunti) amanti; Mattingly, poi, nel suo ultimo articolo data l'intera controversia al 113, inquadrandola nella situazione di pericolo generata dai movimenti dei Cimbri dopo la loro schiacciante vittoria sull'esercito romano nel Norico⁵³⁸; Sumner, infine, esprime cautela sull'argomento, ma poi di fatto sembra credere che l'orazione di Crasso sia stata pronunciata nel 118⁵³⁹.

Sulla data di fondazione della città possiamo prendere per buona, per quanto con qualche dubbio, la datazione tradizionale del 118 a.C., basata sui passi di Velleio ed Eutropio, la quale rappresenta il *terminus post quem* per la datazione del nostro discorso. Quanto al *terminus ante quem*, di certo non ci si può spingere troppo avanti, nella misura in cui Cicerone in *Brut.* 160, fr. 15, rileva che l'orazione pronunciata da

⁵³⁷ Sulla quale torneremo in seguito.

⁵³⁸ Ma non si comprende in questo caso il senso della resistenza opposta dal senato.

⁵³⁹ Cfr. rispettivamente MATTINGLY 1962; BADIAN 1968 [2], pag. 98, nota 32; LEVICK 1971, pagg. 177-179; MATTINGLY 1972, pagg. 10-12; SUMNER 1973, pagg. 95-96.

II. DE COLONIA NARBONENSI

Crasso sulla colonia gallica era stata *senior, ut ita dicam, quam aetas illa ferebat*; d'altra parte la proposta della Levick e del terzo articolo di Mattingly non sembra da scartare, in quanto Crasso nel 113 a.C. aveva ventisette anni, dunque un'età in relazione alla quale la notazione ciceroniana poteva ancora avere senso. Accettiamo pertanto questa data come limite ultimo per il discorso *De colonia Narbonensi*.

➤ Esito: respingimento della *rogatio*.

Che l'intervento di Crasso in sostegno della colonia ottenesse l'esito sperato si deduce da Cic. *Brut.* 160, fr. 15, dove si legge che Crasso da giovane aveva voluto avvicinarsi alla fazione dei *populares* e fondare egli stesso la colonia, "come fece" (*ut fecit*); dai succitati passi di Velleio (I 15, 5; II 7, 8) ed Eutropio (IV 23), inoltre, si comprende che la fondazione di Narbona fu effettivamente compiuta.

➤ Premessa

Trattando di un'orazione come la *De colonia Narbonensi*, che appartiene al genere deliberativo (e per la precisione concernente una questione che oggi definiremmo di politica estera) e della quale ci rimangono solo scarsissime testimonianze e nessun frammento, ci sembra che valga la pena approfondire sostanzialmente due aspetti: il contesto storico del quale essa costituisce un tassello (par. I) e il contenuto e il tono che potrebbero aver caratterizzato l'intervento di Crasso (par. II).

I.

1. Sul contesto storico, in effetti, dei cenni sparsi sono stati già forniti trattando della complessa questione relativa alla datazione del discorso; cerchiamo adesso di inserire queste considerazioni in un quadro più ampio, che illustri in maniera sintetica ma –speriamo– sufficientemente chiara e coerente le vicende relative alle guerre galliche del periodo e alla deduzione di Narbona. Una fonte importante su Narbona è rappresentata, accanto ai tre passi succitati di Velleio (I 15, 5 e II 7, 8) ed Eutropio (IV 23), anche da Cic. *Font.* 13, dove si leggono le seguenti parole: *est in eadem provincia Narbo Martius, colonia nostrorum civium, specula populi Romani ac propugnaculum istis ipsis nationibus oppositum et obiectum*. Marco Fonteio, l'imputato difeso da Cicerone, era stato governatore della Gallia, di cui alcuni popoli avevano

II. DE COLONIA NARBONENSI

anche in tempi recenti combattuto accanitamente contro i Romani (cfr. il § 12); in quella provincia si trovava *Narbo Martius*, colonia –scrive Cicerone– dei nostri concittadini, nonché vedetta (*specula*) e baluardo (*propugnaculum*) proprio contro quei popoli autoctoni che storicamente avevano dato filo da torcere ai Romani. Due sono quindi le informazioni principali fornite sull'insediamento romano da questo breve estratto dell'arringa ciceroniana: da un lato che esso si configurava come una *colonia nostrorum civium*, quindi come una colonia romana, non latina né tanto meno come un *municipium*; dall'altro che essa aveva una funzione prettamente militare, di difesa contro i popoli gallici fino a qual momento mai domi⁵⁴⁰.

La vicenda di Narbona, com'è ovvio, si inserisce nell'ampia e complessa storia dell'imperialismo romano, che ha da tempo interessato e continua ad interessare gli studiosi e sulla quale uno dei contributi più significativi è costituito dal saggio di Badian intitolato "Roman imperialism in the late Republic"⁵⁴¹. Nel capitolo II di questa monografia, intitolato "The 'economic motive' " (pagg. 16-28), lo studioso tenta di dimostrare come il fattore economico spesso addotto tra le motivazioni principali della politica espansionistica dei Romani sia in realtà insussistente, configurandosi come null'altro che un mito moderno. Ciò sarebbe valido anche, per quello che ci riguarda, in rapporto alla conquista della Gallia Transalpina, dove i Romani fecero guerra nel 154, invocati dagli alleati marsigliesi, e poi a partire dal 125, con la definitiva sottomissione della zona (corredata forse dalla creazione della provincia della Gallia Transalpina, sicuramente dalla fondazione di Narbona). La vittoria contro le popolazioni galliche che insidiavano la sicurezza ancora di Marsiglia, in particolare Allobrogi e Alverni, si realizzò in due fasi, dal 125 al 123 e tra il 122 e il 121; principali artefici della definitiva sottomissione dei nemici furono Cneo Domizio Enobarbo e Quinto Fabio Massimo Emiliano, consoli rispettivamente negli anni 122 e 121. Quest'ultimo dopo il successo fece immediatamente ritorno in patria, mentre Domizio rimase ancora in Gallia, allo scopo, tra l'altro, di dare un primo assetto alla regione, ponendo presidî, stringendo alleanze e supervisionando la costruzione della *via Domitia*, che collegava la penisola

⁵⁴⁰ Su questo punto torneremo a breve.

⁵⁴¹ BADIAN 1968 [2].

II. DE COLONIA NARBONENSI

italica a quella iberica. È in questo contesto che si inserisce la proposta di fondazione della colonia di *Narbo Martius*⁵⁴².

Non ci è dato sapere –prosegue Badian– chi abbia presentato ufficialmente la mozione per la nascita di Narbona⁵⁴³. Altrettanto incerto poi è il motivo che dovette spingere a dedicarsi a questa *deductio*: il succitato passo di Cicerone (*Font.* 13), infatti, pone l'accento sulla funzione militare dell'insediamento, ma tra gli studiosi non sussiste accordo sulla questione. Cima⁵⁴⁴, ad esempio, ritiene che gli ottimati avessero intrapreso l'opera da un lato al fine di compensare il popolo per l'abolizione della legge agraria di Caio Gracco, dall'altro perché consapevoli dell'importanza strategica, in ambito militare e commerciale, del futuro insediamento; Pareti⁵⁴⁵, invece, attribuisce alla fondazione una duplice funzione: la romanizzazione della provincia e la concessione di terre ai veterani, cittadini romani che "oltre a necessitarne [*scil.* delle terre], avevano benemeritato col loro servizio militare, ed erano pronti a difendere il loro lotto anche col pilo" (pag. 398). Badian⁵⁴⁶, dal canto suo, evidenzia come la colonia sia stata fondata "only [...] when danger from the north became obvious", dunque come avamposto bellico, mentre è probabilmente da scartare l'idea di un interesse in tal senso degli *equites*, essendo all'epoca ancora ignote le potenzialità commerciali del sito. Gruen⁵⁴⁷ poi ascrive la deduzione di Narbona ad una serie concomitante di fattori: insediamento di veterani o cittadini in eccesso ("excess population"), sfruttamento di terreni agricoli, installazione di una roccaforte militare, stabilimento di un centro commerciale verso Gallia e Spagna. Gabba⁵⁴⁸ rileva che la testimonianza ciceroniana "tiene conto anche dello svolgimento successivo degli avvenimenti e non deve essere troppo pressata" (nota 39; medesima idea sulla funzione militare delle colonie è espressa dall'Arpinate, sempre col termine *propugnacula*, in *Agr.* II 73); che la colonia non servì davvero a sistemare veterani; che i cavalieri dovettero essere favorevoli alla

⁵⁴² Sulla conquista della Gallia transalpina si può vedere il resoconto di PARETI 1953, pagg. 380-386 (che aderisce alla tesi tradizionale, rigettata da BADIAN 1968 [2], pagg. 23-24, secondo la quale alla vittoria seguì l'istituzione di una provincia). Sulla carriera di Enobarbo torneremo nella "Premessa" all'oraz. III, *Pro Licinia virgine Vestali*, par. III, punto 4.

⁵⁴³ Lo notano OETTE 1873, pag. 18, e, forse di rimando, CIMA 1903, pag. 160.

⁵⁴⁴ CIMA 1903, pag. 160.

⁵⁴⁵ PARETI 1953, pagg. 397-398.

⁵⁴⁶ BADIAN 1968 [2], pag. 24.

⁵⁴⁷ GRUEN 1968 [2], pag. 136.

⁵⁴⁸ GABBA 1972, pag. 771-772.

II. DE COLONIA NARBONENSI

fondazione. Martini⁵⁴⁹ infine –e così concludiamo questa breve panoramica– attribuisce alla colonia funzione sia militare sia economica: da un lato infatti "la sua fondazione in anni immediatamente seguenti alla vittoria romana su Alverni e Allobrogi suggerisce, innanzitutto, scopi di sicurezza e di controllo militare"; dall'altro "l'aspetto militare veniva ad integrarsi con quello che ne legava la funzione ad un incremento commerciale, così che la zona si apriva al dinamismo degli esponenti non proletari".

Quale che sia la giusta interpretazione di questo atto politico, alcuni punti in merito alla deduzione di Narbona appaiono innegabili. Innanzitutto va detto che essa si inserisce in un progetto coloniale di più ampio respiro, che aveva avuto un'accelerazione con la politica graccana: nel 123 Caio Gracco aveva rogato una legge agraria che riprendeva quella del fratello, consistente nel redistribuire *ager publicus*, ma poiché gran parte delle terre erano già state assegnate, Caio propose l'istituzione di nuove colonie di cittadini romani, sia in Italia (*Minervia* presso Squillace e *Neptunia* presso Taranto), sia addirittura nel territorio della distrutta Cartagine (*Iunonia*)⁵⁵⁰. Notevole, a tal proposito, è che i nomi di questi nuovi insediamenti rimandino tutti a divinità (Minerva, Nettuno, Giunone); in quest'ottica va interpretato probabilmente anche il nome di *Narbo Martius*, che rimanda al dio della guerra Marte, particolarmente onorato nella regione narbonese⁵⁵¹, e che per questo potrebbe spingere ad attribuire centralità, in merito alla fondazione della colonia, alla motivazione militare e di difesa del territorio⁵⁵². Che il proposito dei Romani fosse di fondare dodici colonie per le dodici grandi divinità del pantheon tradizionale è idea suggestiva⁵⁵³, ma non sappiamo se fondata; ciò che è certo è che in quegli anni la creazione di nuovi insediamenti nei territori conquistati rappresentò una delle costanti della politica espansionistica di Roma.

⁵⁴⁹ MARTINI 2004, pagg. 208-209.

⁵⁵⁰ Che le leggi agrarie e quelle relative alla deduzione di colonie si configurassero come provvedimenti non solo di chiara marca popolare ma molto simili tra loro è notato già da SERRAO 1974 [1], pagg. 187-188.

⁵⁵¹ Così HERMON 1976, pag. 236, nota 24.

⁵⁵² Così OETTE 1873, pag. 19, e LEVICK 1971, pag. 177, nota 4, che rimandano opportunamente al summenzionato passo della *Pro Fonteio* e alla definizione di Narbona come *propugnaculum* opposto ai nemici.

⁵⁵³ Suggestita a Mattingly padre da J.-S. Reid: cfr. MATTINGLY 1922, pag. 233, nota 1.

II. DE COLONIA NARBONENSI

L'importanza della fondazione di Narbona, in effetti, dovette per i Romani essere grande: essa costituiva soprattutto un successo per i popolari, nella misura in cui si ricollegava alla politica coloniale di Caio Gracco, così come popolare era stato forse in prima battuta l'interesse per la campagna gallica. Che tra la nascita di Narbona e la politica dei *populares* esistesse uno stretto legame è dimostrato, secondo Mattingly padre⁵⁵⁴, anche dalla coniazione di monete che ebbe luogo in occasione dell'evento, la quale, come le successive emissioni mariane (e non c'è bisogno di sottolineare qui quali fossero gli ideali di Mario), si caricava forse di un preciso significato politico; ad attestarlo fuor di dubbio, comunque, sta anche la testimonianza ciceroniana di *Brut.* 160, fr. 15, dove è evidente l'equivalenza tra *causa popularis* e *deductio* della colonia ([scil. *Crassus*] *voluit adulescens in colonia Narbonensi causae popularis aliquid adtingere eamque coloniam, ut fecit, ipse deducere*).

Terzo punto fermo su Narbona, accanto al suo essere parte di un più ampio disegno coloniale e alla grande importanza politica, è costituito dall'opposizione che alla sua deduzione fu mossa in senato. Che a condurre tale opposizione fosse il senato tutto è idea di Meyer⁵⁵⁵, che ascrive questo atteggiamento al timore che l'erario perdesse redditi provenienti dall'*ager publicus*, e soprattutto di Badian⁵⁵⁶, il quale scrive che la fondazione "was done by the faction of Domitius himself [...] and it was done against the wishes of the Senate as a whole". Di contro altri studiosi hanno ritenuto che solo una parte dell'assemblea si schierasse contro l'insediamento: così Oette⁵⁵⁷, che spiega questa resistenza, oltre che con i timori già menzionati da Meyer sui possibili danni all'erario, anche con l'interesse per quei territori che sarebbe stato mostrato dai cavalieri, e Douglas, seguito dalla Marchese⁵⁵⁸, il quale parla esplicitamente di "senatorial extremists". In effetti ad appoggiare la fondazione di Narbona fu, a quanto pare, soprattutto Domizio Enobarbo: che egli, console nel 122 e proconsole nel 121, possa aver fatto ciò senza l'appoggio di nessun esponente della nobiltà senatoria pare francamente poco plausibile, mentre si può credere che almeno una parte del consesso condividesse la sua proposta. Certo è che il senato già pochi

⁵⁵⁴ Cfr. MATTINGLY 1922, pagg. 232-233 e 234-235.

⁵⁵⁵ MEYERUS 1842, pag. 296.

⁵⁵⁶ BADIAN 1968 [2], pag. 24.

⁵⁵⁷ OETTE 1873, pag. 18.

⁵⁵⁸ DOUGLAS 1966, pag. 123; MARCHESE 2011, pagg. 336-337.

II. DE COLONIA NARBONENSI

anni prima aveva compiuto un'operazione politica simile, opponendosi (stavolta con successo) nel 121 alla colonia di *lunonia*, corrispondente a Cartagine, dedotta nel 123: inventando segni divini avversi all'impianto coloniale e valendosi –si noti bene– dell'appoggio dei consoli e anche di un tribuno della plebe del 121, il senato era riuscito a ottenere l'abrogazione di *lunonia*⁵⁵⁹. Il parallelo, portato da Badian⁵⁶⁰ –ci sembra a ragione– a sostegno della tesi per cui la *rogatio* anti-narbonese sarebbe successiva all'approvazione della *deductio*⁵⁶¹, non sembra però parimenti probante in un'ottica prettamente politica: nel caso di *lunonia*, lo abbiamo visto, il senato godeva della collaborazione dei consoli e di un tribuno e inoltre combatteva contro quello che veniva considerato un sovvertitore dello stato, Caio Gracco; nulla di tutto ciò, ci sembra, sussiste nel caso di Narbona, dunque è forse più corretto supporre che la spinta ad abrogare Narbona partisse non dal consesso senatorio nel suo complesso, bensì da una sua parte.

In questo contesto rimane dubbio se, schierandosi contro la nuova colonia gallica, questi senatori abbiano addotto giustificazioni simili a quelle usate contro *lunonia* (presunti segni divini) o altre di carattere più prettamente politico. Quanto alle motivazioni di tale opposizione, al di là delle ipotesi già affacciate (timori di tipo tributario, interesse da parte dei cavalieri) è stato anche proposto⁵⁶² che giocassero fattori di tipo politico in senso lato e altri di portata minore: da un lato il senato avrebbe nutrito perplessità sulla dislocazione dell'insediamento (in una provincia appena conquistata, dunque difficile da difendere e ancora priva di una precisa sistemazione politico-giudiziaria) e non avrebbe visto di buon occhio un'operazione di chiaro stampo popolare-graccano; dall'altro alle ambizioni di Crasso, giovane in ascesa in cerca di clientele extra-italiche, si sarebbero contrapposti sia i timori del senato, che Crasso potesse crearsi nella regione un'ampia base clientelare, sia i piani del

⁵⁵⁹ Cfr. PARETI 1953, pagg. 364-365 e 372.

⁵⁶⁰ BADIAN 1968 [2], pag. 98, nota 32.

⁵⁶¹ Reputa diversamente, come abbiamo visto, HERMON 1976, pagg. 233-236, che accorda alla *rogatio* lo statuto di strumento opposto non a una legge di deduzione, ma a una legge generale e di programma.

⁵⁶² Cfr. BADIAN 1967, pagg. 163 e 264-265.

conquistatore Enobarbo (forse infastidito dall'interferenza dell'oratore), di inserire il figlio nel programma di fondazione di Narbona⁵⁶³.

2. Quali che fossero le motivazioni di un simile atteggiamento di chiusura, comunque, è certo che il tentativo dei senatori dovette scontrarsi con l'eloquenza di Crasso ed uscirne sconfitto. Sui motivi specifici per cui l'oratore avrà fatto propria questa battaglia⁵⁶⁴ è possibile avanzare delle ipotesi. Premesso che aderire alla *causa popularis* in giovane età era scelta comune a molti Romani che aspiravano a farsi largo nella competizione politica⁵⁶⁵, è facile pensare che Crasso abbia deciso di sfruttare l'occasione non per interesse nei confronti di Narbona né per amore della patria, bensì per semplice calcolo personale. Che sia vero o meno che la presa di posizione del nostro, così come la campagna gallica in generale, avesse lo scopo di accattivarsi le simpatie delle "business classes"⁵⁶⁶, appare certo che egli fosse interessato alla propria carriera ben più che agli interessi dei suoi concittadini. Si aggiunga poi un'ulteriore considerazione: abbiamo proposto sopra una ricostruzione cronologica della vicenda narbonese secondo la quale, come nel caso di *Iunonia*, la *rogatio* senatoria andrebbe datata in un momento successivo rispetto alla sanzione ufficiale della colonia; se questo quadro è valido, ciò implica che l'opera di *deductio*, che era stata affidata a Cneo Domizio Enobarbo (figlio del console del 122) e allo stesso Crasso⁵⁶⁷, era già iniziata, anche se magari non completata. Secondo e principale motivo che indusse l'oratore a prendere la parola a difesa di Narbona, dunque, fu il ruolo che egli rivestiva o aveva rivestito in prima persona nelle operazioni. Non è escluso, infine, che proseguendo e completando l'opera di fondazione Crasso, come abbiamo accennato,

⁵⁶³ Le medesime idee sono anche in HERMON 1976, pagg. 236-238, che però rigetta l'idea di un intervento di Enobarbo in difesa degli interessi del figlio, ritenendo l'opposizione senatoria antecedente all'intervento dell'oratore.

⁵⁶⁴ La quale, secondo WEINRIB 1969, pag. 318, causò un dissidio "with the Metellan-dominated senate".

⁵⁶⁵ Lo rileva MORSTEIN-MARX 2004, pag. 205.

⁵⁶⁶ Così GRUEN 1968 [2], pag. 112 (cfr. anche pag. 137, nota 3); più genericamente, forse troppo, OETTE 1873, pagg. 18-19, ascrive sia l'incriminazione di Carbone sia il discorso su Narbona a un desiderio di fama (Crasso sarebbe stato "*laudis cupiditate et ostentatione inductus*").

⁵⁶⁷ SUMNER 1973, pag. 94, nota a ragione l'imprecisione di Broughton sul titolo dei due magistrati: in MRR 1951, pag. 528, e MRR 1952, pag. 579, infatti, si attribuisce a Crasso la carica di triumviro, ma in MRR 1952, pag. 560, Domizio è detto correttamente duumviro.

II. DE COLONIA NARBONENSI

sperasse di creare nella regione un'ampia base clientelare, la quale si sarebbe potuta rivelare utile per future elezioni politiche a Roma⁵⁶⁸.

Sull'idea dell'adesione giovanile di Crasso alla politica popolare, condivisa da Doblhofer⁵⁶⁹, ha tuttavia espresso dei dubbi Danièle Roman⁵⁷⁰, secondo la quale l'oratore non aderirebbe ad una tale linea né in occasione dell'incriminazione di Carbone⁵⁷¹ né tantomeno sostenendo la colonia gallica⁵⁷²: in entrambi i casi, al contrario, egli mostrerebbe già di seguire quell'indirizzo ottimate cui avrebbe aderito per tutta la vita. Per quanto riguarda la vicenda di Narbona (pagg. 103-110), in particolare, la studiosa propone le seguenti considerazioni: la fondazione di Narbona non si configurava come un atto di politica popolare e specificamente graccano, essendosi essa compiuta a così breve distanza dall'assassinio dello stesso Caio Gracco e in un periodo in cui era in corso un vigoroso e talvolta violento smantellamento delle riforme operate dai due fratelli; nel processo contro Bruto (al quale abbiamo fatto riferimento nella sezione "Data", par. II) l'oratore avrebbe dimostrato di non essere stato politicamente incoerente nei suoi atteggiamenti nei confronti del senato, facendo comprendere all'uditorio la scarsa validità della critica mossa dal suo avversario (estrarre due frasi decontestualizzate non sarebbe, stando a Crasso, un procedimento valido in tal senso); il sintagma *causa popularis*, del quale Cicerone si serve in *Brut.* 160, fr. 15, per connotare l'azione politica di Crasso, non significa "causa popolare" in senso politico (anche perché l'aggettivo *popularis* ha in questo campo un'accezione prevalentemente negativa), bensì "causa popolare" nel senso di "causa che rende popolare".

⁵⁶⁸ È in sostanza la succitata idea di BADIEN 1967, pag. 163, del quale si vedano anche le pagg. 253-263: lo studioso, analizzando i nomi dei nuovi cittadini nelle province, nota il gran numero, in Gallia, di *Domitii* e *Licinii* e in generale rileva come la diffusione di certi nomi non necessariamente attesta che la cittadinanza fu concessa ai provinciali da membri delle relative *gentes*, ma senza dubbio dimostra una connessione tra quelle e i provinciali.

⁵⁶⁹ Secondo il quale la deduzione di Narbona costituì l'unica vera azione politica popolare di Crasso: DOBLHOFER 1990, pagg. 51 e 54-55.

⁵⁷⁰ ROMAN 1994.

⁵⁷¹ Cfr. la "Premessa" all'oraz. I, in *C. Papirium Carbonem*, par. III, punto 1.

⁵⁷² Cfr. in questo senso già PICHON 1904, pag. 40: sostenendo Narbona Crasso attaccò effettivamente il senato (cfr. *Cic. Clu.* 140, fr. 16), ma ebbe cura di ricordare che, difendendo gli interessi del popolo, la nobiltà rimaneva fedele alle sue vere tradizioni (cfr. *Cic. Off.* II 63, fr. 17; si noti comunque che questo passo è da noi ascrivito all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, come fr. 23-ter).

II. DE COLONIA NARBONENSI

Sul secondo e il terzo degli argomenti addotti dalla studiosa ci soffermeremo commentando i testi ai quali ella fa riferimento⁵⁷³. Per adesso ci limitiamo a rilevare che sul processo di Crasso e Bruto (secondo argomento) Roman sembra aver frainteso l'intento del nostro, il quale non sembra aver puntato davvero a dimostrare la propria coerenza politica, quanto piuttosto a screditare la figura dell'avversario (dissipatore dei beni paterni) e a stornare l'attenzione dalla propria condotta innegabilmente contraddittoria; sia Bruto, l'avversario di Crasso, sia Cicerone, la prima fonte a riportarci la vicenda, non sembrano avere dubbi sul fatto che uno spostamento di campo avesse effettivamente avuto luogo (anzi l'Arpinate lo ammette esplicitamente in *Clu.* 141, fr. 46: [scil. *Crassus*] *moleste enim fortasse tulerat se in eis orationibus reprehensum quas de re publica habuisset, in quibus forsitan magis requiratur constantia*)⁵⁷⁴. Per quanto riguarda l'espressione *causa popularis* (terzo argomento), invece, notiamo soltanto che l'interpretazione tradizionale, secondo la quale essa alluderebbe ad una partecipazione (momentanea) ad un preciso indirizzo politico, rimane più convincente di quella avanzata da Roman. Che la deduzione di Narbona non possa essere letta come un provvedimento di ispirazione gracciana (primo argomento), infine, è tesi anch'essa poco convincente: non solo, infatti, dalla morte violenta di Caio erano passati già tre anni, un periodo discretamente lungo per permettere agli animi di raffreddarsi e ai cittadini di guardare alla misura con spirito meno violentemente fazioso e più pacatamente razionale; va anche detto che l'opera del tribuno fu sottoposta, negli anni successivi alla sua caduta, ad uno scioglimento solo parziale, come è stato da tempo rilevato dalla critica⁵⁷⁵ e come risulta evidente se si pensa che almeno tre delle leggi da lui appoggiate e fatte approvare –quella agraria (sui recuperi e le distribuzioni di terre), quella *de provinciis* (sull'assegnazione delle province, da operare prima delle elezioni consolari) e quella giudiziaria (sulla composizione delle giurie nei tribunali permanenti)– rimasero in vigore. L'esperienza di Tiberio e soprattutto quella di Caio Gracco non potevano essere semplicemente accantonate: esse avevano trasformato radicalmente e senza ritorno la vita civile di Roma e gli

⁵⁷³ Cfr. rispettivamente il punto 3 dell'introduzione a Cic. *De orat.* II 220; 222-227, fr. 45, e il commento a *causae popularis aliquid adtingere* in Cic. *Brut.* 160, fr. 15.

⁵⁷⁴ Sulla questione, comunque, torneremo più approfonditamente al punto 4 dell'introduzione a Cic. *De orat.* II 220; 222-227, fr. 45.

⁵⁷⁵ Cfr. ad esempio CIMA 1903, pagg. 141-142, e PARETI 1953, pagg. 378-379 e 388-389; *contra*: GABBA 1972, pagg. 768-769.

II. DE COLONIA NARBONENSI

aristocratici, volenti o nolenti, dovettero tenerne conto nell'amministrazione urbana dei tempi a seguire. In quest'ottica, ci sembra, la fondazione di Narbona può a buon diritto essere ascritta al rango di provvedimento afferente ad una *causa popularis*; a questa, dunque, appartiene anche la presa di posizione di Crasso.

L'intervento del nostro, in ogni caso, dovette probabilmente risultare efficace: stigmatizzando il comportamento del senato e minandone il prestigio, l'oratore ottenne che l'assemblea del popolo respingesse la proposta di abrogazione. Quanto ai motivi del successo nonostante l'opposizione senatoria è difficile dire se abbiano pesato maggiormente considerazioni politiche⁵⁷⁶ o l'abilità oratoria del nostro; certo è che a seguito dell'intervento di Crasso Narbona rimase a tutti gli effetti una colonia del popolo romano, anzi l'importanza presto assunta da questo insediamento fu tale che la provincia non fu più chiamata *Gallia Transalpina* ma *Gallia Narbonensis*⁵⁷⁷.

II.

Fino a questo momento abbiamo cercato di chiarire le linee generali del contesto storico nel quale si inseriscono la fondazione di Narbona e quindi l'intervento di Crasso a favore della colonia tramite un'orazione pronunciata contro il senato quando questa assemblea o una sua parte tentò, per motivi difficili da definire, di smantellare l'impianto coloniale. Giungiamo così alla seconda delle due questioni poste in apertura di questa sezione del lavoro: cosa avrà detto precisamente Crasso in quest'occasione? Con quali toni e facendo ricorso a quali argomenti avrà arringato il popolo riunito in assemblea allo scopo di convincerlo della bontà della propria posizione? Cercare di chiarire questi elementi può forse sembrare un tentativo ozioso e velleitario, nella misura in cui del discorso di Crasso ci sono giunte solo due testimonianze e nessun frammento; tuttavia proprio gli scarsi riferimenti in nostro possesso, se esaminati nel contesto storico che abbiamo tentato di ricostruire e in quello –possiamo dire– performativo su cui ci accingiamo a spendere qualche parola, sembrano in grado di fornire degli indizi utili al chiarimento di questi punti così oscuri. Rimane ovvio, comunque, che quelle che presentiamo sono supposizioni, che speriamo di dimostrare

⁵⁷⁶ Di certo non quelle proposte da OETTE 1873, pag. 19, secondo il quale gli *optimates* avrebbero compreso (subito dopo, aggiungiamo noi, aver presentato la proposta di annullamento) l'importanza di Narbona per fornire difesa all'*imperium* e un passaggio tra Italia e Spagna, mentre i cavalieri si sarebbero resi conto dell'utilità strategica dell'insediamento per commerciare con i Britanni [*sic*].

⁵⁷⁷ Cfr. PARETI 1953, pag. 386.

quantomeno fondate, ma che poggiano pur sempre su una base di testimonianze relativamente esigua.

Partiamo da alcuni punti fermi: Crasso, trovandosi a parlare dinanzi al popolo in una *contio*, denigrò il senato e ottenne, a quanto pare, che il progetto di legge presentato contro la colonia di Narbona venisse respinto. Che l'oratore si rivolgesse al popolo e non direttamente al senato, magari per convincerne i membri a ritirare la *rogatio*, non è detto esplicitamente nelle fonti in nostro possesso, ma è deducibile con un buon grado di verosimiglianza in base alla considerazione che egli, data la sua giovane età (che avesse ventidue, venticinque o ventisette anni poco cambia), non aveva alcun diritto di appellarsi direttamente all'autorevole assemblea⁵⁷⁸. Crasso dovette quindi rivolgersi al popolo in occasione di una *contio*, vale a dire di un'assemblea convocata da un magistrato in occasione della quale un oratore –il magistrato stesso o qualcuno invitato da lui– poteva parlare all'uditorio radunato; in quest'occasione il popolo non poteva esprimere il proprio voto, ma aveva comunque l'occasione per farsi un'idea in relazione ad una questione politica sulla quale sarebbe stato chiamato a deliberare nell'ambito dei *comitia*⁵⁷⁹. Senza dubbio il magistrato che indisse l'assemblea, del quale non conosciamo il nome né il titolo, dovette chiedere a Crasso di partecipare e prendere la parola in quanto egli era uno dei magistrati incaricati della deduzione della colonia e perché riteneva che la sua eloquenza potesse giovare alla causa di Narbona⁵⁸⁰; secondo Catherine Steel, tra l'altro, indipendentemente dall'identità del magistrato che convocò l'assemblea, il fatto che ad un oratore così giovane come il nostro fosse affidato un incarico di tale prestigio dimostra che l'accusa a Caio Papirio Carbone aveva avuto un grande successo⁵⁸¹.

Al di là delle motivazioni di questa convocazione, comunque, rimane aperta la questione ben più spinosa delle caratteristiche dell'orazione di Crasso. Sui tratti che tendenzialmente dovevano essere propri dei discorsi pronunciati nelle *contiones* ha

⁵⁷⁸ Cfr. LEVICK 1971, pag. 176, nota 6.

⁵⁷⁹ Cfr. FANTHAM 2005, pagg. 92-93, e ALEXANDER 2007, pagg. 99-101.

⁵⁸⁰ FANTHAM 2004, pag. 31.

⁵⁸¹ STEEL 2007, pag. 242; si noti comunque che la studiosa aderisce alla datazione tradizionale del 118, quindi ritiene che Crasso avesse solo ventidue anni e che dall'accusa a Carbone fosse trascorso solo un anno.

II. DE COLONIA NARBONENSI

scritto ampiamente e con acutezza Morstein-Marx⁵⁸², proponendo considerazioni sulle quali torneremo a breve. Soffermiamoci adesso soltanto su un elemento dell'indagine dello studioso, così da sgombrare il campo da un possibile equivoco preliminare: secondo Morstein-Marx (pagg. 205-207, 228-230 e 239-240) in queste assemblee, nelle quali –lo ricordiamo– chi prendeva la parola si rivolgeva direttamente al popolo⁵⁸³, la biforcazione ideologica tra *optimates* e *populares*⁵⁸⁴ non aveva luogo, in quanto tutti vi si definivano popolari; non esisteva una asserita dicotomia di ideali, bensì una monotonia ideologica tra coloro che arringavano l'uditorio tale per cui coloro che ascoltavano si trovavano a dovere non distinguere appunto *optimates* e *populares*, bensì comprendere chi fosse davvero *popularis*, chi difendesse sinceramente i loro interessi. È in un tale quadro, di ostentata ideologia popolare, che va inquadrato pertanto l'intervento oratorio di Crasso, del quale egli, come risulta dalle due testimonianze che ci sono giunte del discorso, curò una trascrizione (completa?)⁵⁸⁵. Qualche anno dopo, però, questa scelta rischiò di ritorcersi contro di lui: avendo Crasso nel corso dell'oraz. II, *De colonia Narbonensi*, stigmatizzato il senato e nell'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, del 106 lodato quel medesimo consesso ed avendo egli, inoltre, diffuso redazioni scritte di entrambe le orazioni, l'oratore Bruto, in un'occasione di cui poco ci è noto, tentò di screditare la figura di Crasso, in quel momento suo avversario forense, rilevandone pubblicamente l'incoerenza politica. Bruto, infatti, fece comparire due lettori che declamarono estratti dei discorsi, allo scopo di minare la credibilità della sua controparte; Crasso, però, valendosi della propria scaltrezza e di una delle sue armi più efficaci, l'umorismo, riuscì anche in quella situazione a cavarsi d'impaccio⁵⁸⁶.

Gli elementi fin qui presentati ci sembra che possano costituire una cornice sufficientemente valida dell'orazione di Crasso nei suoi aspetti performativi e ideologici. Cerchiamo a questo punto di addentrarci nel terreno più incerto del

⁵⁸² Si veda il cap. 6 ("Contingent ideology: the invisible «optimates»") dello studio qui indicato come MORSTEIN-MARX 2004.

⁵⁸³ Quindi ad un uditorio di livello sociale e culturale non necessariamente elevato: cfr. HUGHES 2002, pagg. 130-131.

⁵⁸⁴ Sulla quale si vedano l'introduzione a Cic. *Brut.* 160, fr. 15, e la "Premessa" all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, par. I, punto 2.

⁵⁸⁵ Si veda l'introduzione a Cic. *Brut.* 160, fr. 15.

⁵⁸⁶ Per una trattazione più ampia della vicenda si veda l'oraz. XII, *Pro C(n). Planc(i)o contra M. Iunium Brutum*.

contenuto e del tono che si può presumere siano stati propri del suo discorso e partiamo da alcune penetranti osservazioni di Jean-Michel David⁵⁸⁷. Lo studioso francese, esaminando la cosiddetta *eloquentia popularis* che si sviluppò a partire dalla metà del II secolo e che si identificava sostanzialmente in una "éloquence du pathétique et de l'émotion populaire" (pag. 171), nota che gli uomini politici che si riconoscevano nell'ideologia popolare non necessariamente facevano uso di questo modo di esprimersi; un esempio di ciò è dato proprio dal discorso *De colonia Narbonensi*, in occasione del quale Crasso, diversamente da quanto fece ad esempio perorando per *lex Servilia*, non sembra, in accordo con le parole di Cic. *Brut.* 160, fr. 15, essersi abbandonato ad una particolare foga. In generale, comunque, l'eloquenza di Crasso dovette essere mediamente misurata e controllata, come risulta da Cic. *Brut.* 143 e 158 e *De orat.* III 33 (in questo lavoro fr. 2, 3 e 3-quater). David poi aggiunge che, stando al *Brutus*, nell'eloquenza romana possono distinguersi due poli, quello della veemenza (identificato da attributi come *acer*, *vehemens*, *acerbus* e *asper*) e quello dell'eleganza (cui afferiscono invece i caratteri espressi da *suavis*, *lepidus*, *urbanus* ed *elegans*). I più grandi oratori, però, furono in grado di alternare queste due modalità espressive in base alle circostanze: tra questi va citato il nome di Crasso (cfr. Cic. *Brut.* 143, 158, 164-165 e 203), che del tono della veemenza, quello che ovviamente si ricollega alla succitata *eloquentia popularis*, fece uso nella *Suasio legis Serviliae* (non si menziona quindi il discorso di Narbona)⁵⁸⁸.

Fermiamoci a riflettere sulle considerazioni di David e, in particolare, sui passi ciceroniani che egli adduce a sostegno della sua valutazione sull'eloquenza di Crasso. Partiamo da *De orat.* III 33, fr. 3-quater, dove il Crasso personaggio del dialogo sottolinea, della propria oratoria, la moderazione nei movimenti e l'attenzione alla scelta delle parole. In *Brut.* 143, fr. 2, poi, l'Arpinate fornisce un quadro dell'eloquenza del maestro che poco sembra avere in comune con gli eccessi dell'*eloquentia popularis*: autorevolezza, umorismo fine e misurato, eleganza espressiva e ricchezza argomentativa, erano questi i connotati della sua oratoria. Un quadro sostanzialmente

⁵⁸⁷ DAVID 1980.

⁵⁸⁸ Del contributo di David, fondamentale nella sua interezza, si vedano per Crasso i riferimenti alle pagg. 171, 173, 174-175 e 181. Analogamente già MICHEL 1960, pagg. 56-58, analizzando l'evoluzione dell'eloquenza *popularis* nei discorsi di Antonio e Crasso, menzionava del primo la difesa di Norbano, mentre di Crasso l'accusa a Papirio Carbone e la *Suasio legis Serviliae*, ma non il discorso sulla colonia di Narbona.

analogo emerge anche dal § 203, dove si legge che Sulpicio, che voleva imitare Crasso, aveva un eloquio impetuoso ma non ridondante, una voce potente e limpida e delle movenze eleganti. Al § 158, fr. 3, invece, si dice effettivamente che Crasso evitava eccessi nella sua *actio* (gesti e voce), ma anche che a volte il suo parlare era impetuoso e indignato: i due poli succitati sembrano qui convivere e si può supporre che essi fossero sfruttati dall'oratore a seconda delle occasioni. Al § 165, fr. 5, infine, si legge che in Crasso era eccellente la *dictio popularis*, cioè la capacità di parlare di fronte al popolo. Il quadro che emerge da queste testimonianze sembra effettivamente confermare la rappresentazione fornita da David, di un'oratoria mediamente misurata ed elegante che, all'occasione, sapeva lasciarsi andare opportunamente ad una maggiore foga ed impetuosità.

Alla pag. 182 del suo articolo, però, David fa un'affermazione che sembra in contrasto, per il caso di Crasso, con quanto affermato precedentemente: "On doit admettre qu'à la bipolarité des comportements oratoires correspond aussi une dualité des publics, comme si la sensibilité des *turbulentae contiones* répondait au style *turbulentus* et celle des *elegantés conventus* à celui de l'*elegantia*". Pur senza – aggiunge lo studioso– supporre una dualità di culture, è innegabile che i vari tipi di pubblico avessero un'influenza sulle modalità espressive di un oratore e che un uditorio popolare potesse rispondere meglio all'impiego di uno stile patetico e violento⁵⁸⁹. Sorge a questo punto una domanda: il fatto che Crasso, parlando per la colonia gallica di Narbona, si indirizzasse ad un'assemblea popolare, una *contio*, deve far pensare che egli impiegò uno stile definibile come *turbulentus*? Una risposta a questo dubbio può forse venire dal contributo di Morstein-Marx citato in precedenza, il quale fornisce le coordinate di quella che egli definisce la "contional ideology"⁵⁹⁰.

Si può ipotizzare, anzitutto, che l'oratore abbia evidenziato di essere un popolare, un vero popolare⁵⁹¹, e forse di essere un successore degli eroi del popolo (se non dei Gracchi, il cui ricordo, troppo recente, rischiava di risultare un'arma a doppio

⁵⁸⁹ Considerazione analoga in NARDUCCI 1990, pag. 888, che pure sottolinea come "bisogna guardarsi dallo spingere la distinzione troppo in là".

⁵⁹⁰ Naturalmente le considerazioni dello studioso non vanno ritenute sempre valide in relazione a momenti di particolare crisi o durezza della lotta politica, come furono quelli contrassegnati dalle figure dei Gracchi.

⁵⁹¹ Non è improbabile che nell'espressione ciceroniana *voluit [...] causae popularis aliquid adtingere* (Cic. *Brut.*, 160, fr. 15) non si possa leggere anche un richiamo ad una o più espressioni simili nel testo del discorso.

II. DE COLONIA NARBONENSI

taglio, quantomeno di figure più lontane nel tempo)⁵⁹². Inoltre egli avrà senz'altro rimarcato di non essere interessato a curare i propri interessi, bensì di voler salvaguardare i *commoda populi Romani*: "these «benefits» formed a broad collection of goods, running from fundamental legal protections and voting rights to state largess (such as land grants or subsidized grain), public festivals, and enjoyment of the self-promoting generosity or vote-catching deference of ambitious senators". Tra questi figurava anche il concetto di *auctoritas* del popolo romano, cui Crasso potrebbe magari aver fatto appello in contrapposizione a quella, denigrata, del senato⁵⁹³. Che tale attacco al senato sia stato portato con una particolare aggressività, tra l'altro, è dubbio: ad attestarlo starebbero le parole di Cic. *Clu.* 140, fr. 16, ma esse vanno forse valutate all'interno del contesto nel quale l'autore inserisce tale testimonianza⁵⁹⁴. Più plausibile, forse, è che le critiche di Crasso siano state rivolte non al senato come istituzione, bensì ai senatori che in quel momento l'istituzione rappresentavano. Come rileva ancora Morstein-Marx (pagg. 230-235), infatti, nessuno nelle *contiones* attaccava il senato: i contrasti non vertevano su ideali politici, ma su rivendicazioni fattuali; essere amici del popolo non implicava essere nemici del senato e viceversa; tutti ritenevano il senato alleato naturale del popolo. Possibile, infine, è che Crasso abbia prospettato al popolo anche i rischi che esso avrebbe corso in caso di approvazione della legge, come fece Cicerone –ma in contesto ben diverso– nelle due *Catilinariae*, la seconda e la terza, pronunciate in sede concionale.

Per concludere: sostenendo la causa popolare della colonia di Narbona, Crasso avrà o meno adoperato la cosiddetta *eloquentia popularis*? Per quanto i summenzionati passi del *Brutus* e del *De oratore* possano teoricamente riferirsi al Crasso maturo e pienamente padrone della propria eloquenza più che a quello giovane e inesperto dell'oraz. II, *De colonia Narbonensi*, la risposta è probabilmente negativa: la tesi di David appare corretta. A comprovare questa tesi si possono addurre prevalentemente due considerazioni. Premesso che Cicerone aveva la possibilità di leggere, per intero o parzialmente, la redazione scritta del discorso e di valutarla con

⁵⁹² Cfr. MORSTEIN-MARX 2004, pagg. 212-216.

⁵⁹³ Cfr. MORSTEIN-MARX 2004, pagg. 222-224 (la citazione è tratta da pag. 222); sulla distribuzione di terre, l'elemento che più da vicino tocca la questione di Narbona, come strumento di lotta politica e oratoria cfr. i riferimenti di Cicerone in *Sest.* 103 e soprattutto *Agr.* II 10-15.

⁵⁹⁴ Si veda il commento a *quantum potest de auctoritate senatus detrahit*.

l'attenzione e l'acribia di cui dà prova nel *Brutus*, non si può accantonare l'evidenza della caratterizzazione che gli ne dà al § 160, fr. 15: *exstat in eam legem senior, ut ita dicam, quam aetas illa ferebat oratio*. L'attributo *senior*⁵⁹⁵ plausibilmente sta ad indicare che effettivamente Crasso, perorando a favore di Narbona, seppe mantenere un controllo ed una misura inconsueti in un giovane della sua età piuttosto che abbandonarsi a qualcuna delle tecniche che David⁵⁹⁶ considera tipiche dell'eloquenza popolare, come la produzione di una persona o un oggetto per suscitare un'emozione violenta o la messa in scena ostentata e calcolata di atti spettacolari o patetiche *miserationes*. Inoltre l'Arpinate, quando vuole indicare che il suo maestro si era servito di un tipo di eloquenza più aggressivo e patetico, utilizza espressioni sul cui significato non si può dubitare: è questo, in particolare, il caso dell'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, per la quale cristalline sono le parole di Cic. *Brut.* 164, fr. 23 (*in qua [scil. Caepionis oratione] et auctoritas ornatur senatus, quo pro ordine illa dicuntur, et invidia concitatur in iudicium et in accusatorum factionem, contra quorum potentiam populariter tum dicendum fuit*)⁵⁹⁷. Di contro, il riferimento presente nel passo della *Pro Cluentio*, secondo il quale Crasso avrebbe screditato il senato *quantum potest*, non appare probante. Crasso con ogni probabilità non impiegò toni e strumenti dell'*eloquentia popularis*.

15. Cic. *Brut.* 160

<p><i>Voluit adulescens in colonia Narbonensi causae popularis aliquid adtingere eamque coloniam, ut fecit, ipse deducere; exstat in eam legem senior, ut ita dicam,</i></p>	<p>Da giovane, in relazione alla colonia di Narbona, volle fare proprio qualche aspetto della causa dei <i>populares</i> e fondare egli stesso, come fece, quella</p>
--	---

⁵⁹⁵ Sulle possibili interpretazioni di questo termine si veda il commento a *senior, ut ita dicam, quam aetas illa ferebat oratio*.

⁵⁹⁶ Cfr. DAVID 1980, pagg. 183-186.

⁵⁹⁷ Si vedano anche i frammenti riportati in Cic. *De orat.* I 225, fr. 24, Prisc. GL II, pag. 428 ed. Keil-Hertz, fr. 25, e Cic. *Orat.* 219, fr. 26 (quest'ultimo anche in Quint. IX 4, 109, fr. 26-bis).

quam aetas illa ferebat oratio.

colonia; rimane un discorso a sostegno di quella legge –per così dire– più maturo di quanto quell'età comportasse.

Sul contesto in cui Cicerone, nel *Brutus*, riporta il presente riferimento al discorso pronunciato da Crasso sulla colonia di Narbona e sull'importanza del passo per la questione della sua datazione ci siamo ampiamente soffermati nella sezione "Data", par. III, punto 3. Il passo, comunque, offre altri motivi di interesse, primo fra tutti il riferimento alla *causa popularis* che l'oratore in questa occasione abbracciò. Anche su questo argomento, in effetti, si sono già forniti cenni; soffermiamoci qui specificamente sul sintagma citato e cerchiamo di capire in cosa consista la posizione fatta propria da Crasso.

La dinamica della lotta politica repubblicana è stata a lungo letta dagli studiosi prevalentemente come uno scontro tra due partiti o, meglio, fazioni, quella degli *optimates* e quella dei *populares*. Sebbene questa troppo rigida visione sia stata in parte superata (ad esempio ponendo l'accento sull'importanza dei rapporti personali e degli intrecci familiari), va detto che le stesse fonti antiche spingono in qualche caso a credere in questa bipolarità: così, ad esempio, Cic. *Sest.* 96, secondo il quale essa era sempre esistita⁵⁹⁸, e Liv. III 39, 9, dove si legge che M. Orazio Barbato, rivolgendosi al senato, aveva domandato se i decemviri fossero popolari o ottimati⁵⁹⁹. Istruttiva a tal proposito è l'etimologia dei due termini, dei quali il primo deriva da *opes*, il secondo da *populus*: mentre gli ottimati fondavano le proprie rivendicazioni sulle risorse (denaro, contatti, autorevolezza) in loro possesso, i popolari, invece, che pure appartenevano alla classe dirigente, cercavano sempre l'appoggio della moltitudine. Soffermandoci specificamente su questi ultimi, ci limitiamo a segnalare che in politica il termine *popularis* poteva avere due accezioni, "qui est agréable au peuple" e "qui cherche à gagner les faveurs du peuple"; questi valori, però, spesso si fondevano e a risultare gradito al popolo era appunto chi cercava di carpirne il favore. Tra gli strumenti più spesso usati dai *populares* c'erano le *leges agrariae*, le quali concernevano la gestione

⁵⁹⁸ *Duo genera semper in hac civitate fuerunt eorum qui versari in re publica atque in ea se excellentius gerere studuerunt; quibus ex generibus alteri se popularis, alteri optimates et haberi et esse voluerunt.*

⁵⁹⁹ *Cuius illi [scil. decemviri] partis essent, rogitare. Populares? Quid enim eos per populum egisse? Optimates? ...*

II. DE COLONIA NARBONENSI

e la ripartizione del terreno pubblico e facilmente potevano fungere da leva per smuovere i sentimenti delle masse: cfr. Cic. *Agr.* II 10 e *Off.* II 78; Liv. II 41, 7 e III 1, 3⁶⁰⁰.

Da questo breve quadro emerge che il comportamento politico definibile come *popularis* "consiste [...] à prendre en charge ou sinon, à formuler, certaines revendications traditionnelles, s'opposer au Sénat et à la majorité de l'aristocratie, sans pour autant, contester l'ensemble de l'ordre social"⁶⁰¹. Facendo propria la causa *popularis*, quindi, Crasso dovette appunto cercare non di stravolgere l'ordine costituito o di minare concretamente l'autorità del senato, che alla colonia si opponeva, ma piuttosto di sfruttare a proprio vantaggio un'arma politica tradizionale, quella dell'assegnazione di terre (in questo caso, terre coloniali) ai cittadini romani. Tale scelta di campo, tra l'altro, fu solo temporanea, dato che in seguito egli si sarebbe schierato stabilmente con l'ala meno retriva dell'aristocrazia, e comunque era dettata prevalentemente da ragioni utilitaristiche, essendo Crasso consapevole di quanto una simile occasione di fare sfoggio delle proprie qualità oratorie e politiche avrebbe potuto giovare alla sua carriera. Appaiono dunque parzialmente condivisibili, qualora riferite alla sola fase giovanile, le parole di Pareti⁶⁰² secondo le quali Crasso sarebbe stato un "popolare convinto [...] di tendenze riformiste, contrario a ogni violenza"; l'unica precisazione che forse conviene fare è relativa alla presunta sincerità della sua posizione, la quale invece sembra piuttosto da attribuire, come abbiamo accennato, a dei calcoli ben precisi, alla consapevolezza dell'utilità che in chiave politica poteva appunto rivestire una tale presa di posizione.

Alla medesima scaltrezza politica vanno probabilmente ricondotti anche gli altri due elementi di interesse che emergono dal passo, vale a dire i riferimenti alla *deductio* di Narbona e alla pubblicazione dell'orazione. L'attribuzione a Crasso dell'incarico di fondare la colonia insieme a Domizio Enobarbo rappresenta probabilmente la conferma del fatto che l'impegno dell'oratore in questo senso – impegno che forse andò oltre questo discorso di cui abbiamo notizia – fu ricompensato e che dunque Crasso raccolse i frutti del proprio lavoro. Ciò, tra l'altro, esula dalla

⁶⁰⁰ Per una trattazione più approfondita della questione si vedano HELLEGOUARC'H 1963, pagg. 518-525 (a pag. 519 figurano le due espressioni che abbiamo citato), e MORSTEIN-MARX 2004, pagg. 204-205; cfr. anche, nel nostro lavoro, la "Premessa" all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, par. I, punto 2.

⁶⁰¹ DAVID 1980, pag. 171.

⁶⁰² PARETI 1953, pag. 396.

questione della datazione del discorso, nella misura in cui l'oratore potrebbe tanto aver parlato a favore della fondazione della colonia e poi aver partecipato alla sua fondazione quanto, all'inverso, aver ricevuto e adempiuto all'incarico della *deductio* e poi, in un secondo momento, aver fronteggiato, senza dubbio vittoriosamente, il tentativo del senato di abrogare la colonia. Di certo egli, consapevole dell'abilità oratoria sfoggiata in quell'occasione e soprattutto dell'importanza del successo da lui riportato, curò la trascrizione e la pubblicazione del suo discorso: "he even published this speech, clearly as an act of self-advertisement, less for his eloquence than for its political usefulness and popular stance"⁶⁰³. Se l'oratoria rientrava a pieno titolo nel gioco della politica, anche le trascrizioni dei discorsi potevano costituire delle pedine fondamentali. È così che Cicerone, a distanza di circa settanta anni, poteva ancora leggere l'orazione del maestro ed è così che poteva rendersi conto di quanto quello avesse dimostrato già in giovane età (*adulescens*) quale grande oratore sarebbe in seguito diventato (*senior, ut ita dicam, quam aetas illa ferebat oratio*).

adulescens: sul valore di questo attributo si veda la "Premessa", par. III, punto 3.

in colonia Narbonensi: ovviamente qui il costrutto non ha valore locativo ("nella colonia di Narbona"), dal momento che il dibattito si era svolto senza dubbio a Roma, ma indica il tema politico in relazione al quale Crasso da giovane aveva scelto di "toccare" qualcosa della politica dei popolari (*causae popularis aliquid adtingere*).

causae popularis aliquid adtingere: ERCOLE 1891, pag. 114, e D'ARBELA 1967, pag. 143, traducono quest'espressione con "acquistarsi un po' di popolarità" (Ercole, comunque, precisando il valore politico dell'espressione *causa popularis*, in Cicerone opposta a *causa optimatum*); l'interpretazione in realtà non convince, così come non si può pensare che qui il sintagma *causa popularis* indichi i "dibattiti politici" (o "dibattiti politici che si svolgono dinanzi al popolo"), come in *Brut.* 44. Un'interpretazione analoga a quella di Ercole e D'Arbela, comunque, è stata proposta e ampiamente argomentata anche da ROMAN 1994, pagg. 107-110, la quale ha scritto che con quest'espressione Cicerone si riferisce ad una "causa popolare" nel senso di "causa gradita al popolo", come emergerebbe dalle seguenti constatazioni: il termine

⁶⁰³ FANTHAM 2004, pag. 32.

popularis, usato in senso politico, ha quasi sempre una connotazione peggiorativa ("ce mot servait alors à disqualifier bien plus qu'à louer": pag. 107; cfr. HELLEGOUARC'H 1963, pag. 519); il significato di "gradito al popolo" o "favorevole al popolo" è comune in Cicerone; il riferimento al popolo come destinatario del discorso di Crasso ben si iscriverebbe nella presentazione dell'oratore offerta a partire dal § 158 del *Brutus*, apertasi con il riferimento all'incriminazione di Carbone e alla difesa della vestale Licinia, due discorsi giudiziari, per poi menzionare l'orazione su Narbona, tenuta appunto in sede concionale. Tuttavia, anche tralasciando la distinzione tra "partito popolare" e "politica popolare", operata dalla studiosa (cfr. pagg. 98 e 107), a nostro parere non condivisibile, è la tesi generale a non convincere. Anzitutto, se è vero che l'aggettivo *popularis*, in ambito politico, può avere connotazione dispregiativa ("popolare" nel senso di "demagogico"), non è però assolutamente detto che questa vi sia necessariamente connessa; a tal proposito interessante è una considerazione di HELLEGOUARC'H 1963, pag. 520, il quale, rilevando l'accezione spregiativa del termine in Q. Cic. *Pet.* 5 e Cic. *Sest.* 96, aggiunge però che in entrambi i casi ci troviamo di fronte a scritti di circostanza, pieni di passione politica, e che il tono critico deriva proprio da questi tratti dei testi (evidentemente assenti dal *Brutus* e in particolare da questo passo). Inoltre il sintagma *causa popularis* compare in Cicerone in altre occasioni e in almeno un caso con un valore che sembra non potersi ritenere che prettamente politico: ci riferiamo a *Sest.* 37, dove si dice di Saturnino che nella politica popolare fu, se non moderato, quantomeno ben visto dal popolo (... *cum L. Saturnino, iterum tribuno plebis, vigilante homine, et in causa populari si non moderate at certe populariter abstinenterque versato*; quale altro valore si potrebbe dare all'espressione *causa popularis*, se non quello politico? Saturnino si sarebbe dedicato ad una politica gradita al popolo e sarebbe stato ben visto dallo stesso?). Che Cicerone, dopo aver citato due discorsi forensi del suo maestro, intenda evidenziare la sua abilità anche nell'ambito deliberativo, infine, è senz'altro vero; il passaggio tra i due generi (o sottogeneri), però, sembra implicito nella strutturazione di quanto viene esposto dall'autore e non richiamato dall'aggettivo in questione (che in questo caso, probabilmente, si troverebbe in una posizione di maggior rilievo, come i precedenti, *incipitari, accusavit e defendit*). La possibilità di attribuire al sintagma *causa popularis* un'accezione politica, pertanto, di fatto sussiste, senza che in esso si debba leggere una

forma di disapprovazione da parte dell'Arpinate; come si capisce anche da Cic. *Clu.* 140, fr. 16, il riferimento è alla posizione politica, a sostegno degli interessi del popolo, che Crasso aveva propugnato difendendo la colonia gallica e che Cicerone –nota DOBLHOFFER 1990, pagg. 51 e 54– riferisce al proprio maestro senza sospettare o temere che possa trattarsi di un'attribuzione infondata. Coerente con questa interpretazione del sintagma, infine, appare la notazione di GABBA 1973 [1], pag. 230, secondo la quale mentre lo stanziamento di cittadini romani nelle Baleari, che ebbe luogo nel 123, non si scontrò con alcuna opposizione senatoria, la deduzione di Narbona, invece, "vide la contrapposizione della parte popolare, alleata alla classe commerciale, agli oligarchi tradizionalisti": davvero Crasso in quest'occasione aderì ad una ben definita corrente politica, quella popolare, a scapito di un'altra, quella ottimata.

Quanto al valore di *adtingere*, poi, MARCHESE 2011, pag. 133, e NARDUCCI 2013, pag. 235, traducono queste parole rispettivamente "occuparsi di qualche aspetto della politica popolare" e "sfiorare [...] temi della politica popolare". In effetti il verbo può in alcuni contesti significare "trattare brevemente a voce o per iscritto" (così ad esempio in Gell. XIV 1, 32: *haec nos [...] oratione adtingimus*), tuttavia in questo caso Cicerone sembra intendere non semplicemente che Crasso aveva esposto un argomento proprio delle rivendicazioni dei *populares*, ma, più specificamente, che egli si era schierato con questi e dunque aveva sostenuto i diritti del popolo (così intendono anche NORCIO 1970, pag. 679, che traduce "avvicinarsi al partito democratico", e MALCOVATI 1996, pag. 123, che similmente scrive "accostarsi un poco al partito popolare"). Il verbo è dunque usato nel presente contesto con la seguente accezione: "aliquid aggredi in eoque suas facultates expromere et experiri" (FORCELLINI 1965, tomo I, pag. 381, significato 3); in questo senso può essere impiegato, oltre che per designare l'acquisizione di determinate conoscenze o di una certa cultura (così, a proposito di Antonio e Crasso, rispettivamente in Cic. *De orat.* I 82 e II 1), anche, come in questo caso, con valore politico. La perifrasi *causae popularis aliquid* in luogo del semplice *causam popularem*, infine, potrebbe implicare, da parte di Cicerone, la volontà di evidenziare come Crasso avesse solo in parte aderito alla politica dei popolari o, più semplicemente e genericamente, indicare che in quest'occasione specifica l'oratore fece proprio un singolo aspetto del loro –diremmo oggi– programma politico; di opinione diversa sono invece OETTE 1873, pag. 18, nota 1, che ritiene che l'autore se ne

serva per sfumare l'appoggio alla politica popolare fornito dal suo maestro in questa occasione, e FRACCARO 1912, pag. 446, nota 5, secondo il quale all'Arpinate "preme di conservare per intero Crasso agli ottimati". Più di recente, però, MARTINI 2004, pag. 209, ha scritto: "Il fatto che la *deductio* di *Narbo Martius* abbia seguito il tracciato del movimento graccano è suggerito da quanto Cicerone dice sul fatto che l'allora giovanissimo oratore Licinio Crasso, appoggiando questo progetto coloniale, parlava il linguaggio della *causa popularis*": il nostro, dunque, sarebbe stato un popolare a tutti gli effetti.

eamque coloniam, ut fecit, ipse deducere: questa frase lascia forse trasparire quanto abbiamo già notato nella "Premessa", par. I, punto 2, cioè che Crasso, perorando la causa della colonia, era interessato non tanto a difendere gli interessi del popolo, quanto i propri: è per questa ragione, e non per un presunto amore di patria o sincero interesse delle istanze del popolo, che il nostro aveva abbracciato, come Cicerone ha appena scritto, la *causa popularis*. Usato in questa accezione di "fondare", il verbo *deducere*, come il sostantivo *deductio*, può essere usato a proposito dei coloni (cfr. Caes. Civ. I 14: *qui [scil. coloni] lege Iulia Capuam deducti erant*) o, come in questo caso, della colonia. L'incarico di dare vita ad un nuovo insediamento era a Roma solitamente affidato a commissioni speciali composte di tre magistrati (*triumviri coloniis deducendis*), in alcuni casi due: rientra in quest'ultima categoria il caso di Narbona, la cui *deductio* fu operata da Domizio Enobarbo e proprio da Crasso, come si deduce, per quest'ultimo, dall'inciso *ut fecit*.

exstat in eam legem senior, ut ita dicam, quam aetas illa ferebat oratio: il discorso pronunciato da Crasso a sostegno della colonia gallica e, dunque, della causa *popularis* fu trascritto e pubblicato presumibilmente per volere dello stesso oratore e Cicerone, che pure non ce ne riporta alcun estratto, poteva ancora leggerlo, probabilmente nella sua interezza.

exstat: l'uso di *exsto* in riferimento alla sopravvivenza, a distanza di tempo, di un testo scritto è abbastanza comune: esso può essere usato, ad esempio, per epistole (cfr. Cic. Off. II 48), leggi (cfr. Cic. Rep. V 3) o appunto orazioni (oltre a questo passo, cfr. Quint. X 7, 30); esso compare anche in Cic. De orat. III 5, fr. 41, a proposito di un documento ufficiale redatto dal senato nel 91, dopo il duro scontro tra il console Filippo e appunto Crasso, e della presenza in questo atto del nome del nostro

(*constabat ... eundem, id quod in auctoritatibus perscriptis extat, scribendo adfuisse*). Sinonimo di *exstare* è il verbo *edere*, che Cicerone –come nota NARDUCCI 1997, pag. 158, nota 4– impiega "per alludere a una precisa decisione dell'autore di divulgare il proprio testo a un pubblico di lettori meno esclusivo che non la cerchia immediata delle sue relazioni" (a titolo di esempio si cita *Brut.* 161, fr. 22, passo relativo all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, dello stesso Crasso). La distinzione tra i due vocaboli, comunque, non va spinta troppo oltre: come rileva ancora Narducci, "bisogna guardarsi dal forzare il significato di queste sfumature della terminologia; ciò che in verità non sappiamo è se Cicerone avesse un qualche interesse a segnalare che un'orazione il cui testo si poteva ancora leggere interamente o in parte era stata «pubblicata» o meno".

in eam legem: qual è la legge (o meglio il progetto di legge) nella cui discussione si inserisce il nostro oratore? Se si tratta di quella relativa alla fondazione di *Narbo*, allora l'espressione va tradotta "in favore di quella legge" (cfr. D'ARBELA 1967, pag. 145, e MALCOVATI 1996, pag. 123); qualora invece si pensi alla proposta di sopprimere la colonia, la traduzione è "contro quella legge". Troppo generica appare forse la resa "a proposito di quella legge" (NORCIO 1970, pag. 679, e MARCHESE 2011, pag. 133) o l'analoga "su quella legge" (NARDUCCI 2013, pag. 235; attribuiscono alla preposizione questo valore, anche JAHN-KROLL 1964, pag. 109, e DOUGLAS 1966, pag. 124, che traducono rispettivamente "über" e "on"). La scelta tra le due opzioni citate ("in favore di" e "contro"), tra le quali la prima ci sembra preferibile, ovviamente è legata alla questione della cronologia del discorso, della quale abbiamo discusso nella sezione "Data".

senior, ut ita dicam, quam aetas illa ferebat oratio: il discorso di Crasso è letteralmente "più vecchio" (da qui la precisazione *ut ita dicam*) di quanto ci si sarebbe aspettati da un giovane della sua età, dunque più maturo. Questa caratterizzazione del discorso potrebbe sia indicare, da parte di Crasso, una particolare abilità nel padroneggiare l'arte della parola e forse nel relazionarsi con le dinamiche politiche dell'*urbs*, sia, in alternativa, costituire un riferimento al tipo di esposizione (presumibilmente caratterizzata da minore foga, tratto tipico dei giovani, e maggior controllo) del quale l'oratore si sarà servito nella *contio*. Non è detto comunque che le due interpretazioni si escludano reciprocamente: così sembrano pensare JAHN-KROLL

1964, pag. 109, che vi vedono un riferimento alla maturità e all'avvedutezza di Crasso in contrapposizione ad un'eccessiva foga. Su un piano del tutto differente si pone invece NORCIO 1970, pag. 23 e nota 22, il quale rifiuta l'idea di WILKINS 1965, pag. 9, secondo cui l'attributo andrebbe riferito "alla forma artistica del discorso", preferendo vedervi la dimostrazione di "un senno politico eccezionale" (la medesima idea, peraltro, era già espressa da PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 20).

16. Cic. *Clu.* 140

<p><i>In dissuasione rogationis eius quae contra coloniam Narbonensem ferebatur quantum potest de auctoritate senatus detrahit.</i></p>	<p>Nel discorso di opposizione a quella proposta di legge che veniva presentata contro la colonia di Narbona screditò quanto più poteva l'autorità del senato.</p>
--	--

I §§ 140-141 della *Pro Cluentio* di Cicerone corrispondono in questo lavoro al fr. 46 di Crasso, una delle testimonianze afferenti all'oraz. XII, *Pro C(n). Planc(i)o contra M. Iunium Brutum*: di questa le poche parole riportate qui costituiscono un estratto. Nella controversia che, in una data incerta, vide contrapposti Bruto e Crasso il primo mise in campo una tecnica di critica dell'avversario molto abile (che però fu poi sfruttata di rimando, e con maggiore maestria, proprio dal suo avversario): egli, infatti, convocò due *lectores* affinché essi declamassero in pubblico estratti di due orazioni di Crasso, rispettivamente l'oraz. II, *De colonia Narbonensi*, e l'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*. In questo modo Bruto puntava a dimostrare l'incoerenza politica del suo avversario, che perorando a favore della *lex iudiciaria* proposta nel 106 dal console Quinto Servilio Cepione aveva lodato il senato, ma in precedenza, parlando appunto per la colonia gallica, aveva invece criticato e screditato quel medesimo consesso; è in questo contesto, quindi, che si inserisce e che va valutato il presente riferimento al discorso che stiamo esaminando (per un più ampio inquadramento del brano, comunque, rimandiamo al passo in questione: Cic. *Clu.* 140-141, fr. 46). Riferimenti sostanzialmente identici all'episodio di Bruto e al suo tentativo di mettere in mostra la differenza di atteggiamenti della sua controparte nelle due occasioni compaiono anche in Cic. *De orat.* II 223, fr. 45, e Quint. VI 3, 44, fr. 46-bis.

II. DE COLONIA NARBONENSI

Anche questa testimonianza, come quella precedente (Cic. *Brut.* 160, fr. 15), è di rilevante importanza ai fini dell'inquadramento cronologico del discorso (rimandiamo ancora alla sezione "Data"); anche questa, inoltre, aiuta a ricostruire la posizione politica abbracciata dal nostro oratore nell'occasione in esame. Abbiamo qui, infatti, una conferma del fatto che egli assunse un atteggiamento anti-senatorio, rivolgendo le proprie critiche a coloro i quali stavano tentando di affossare il progetto di fondazione. In che misura sia stato condotto questo attacco non è facile dire (si veda il commento a *quantum potest de auctoritate senatus detrahit*), ma di certo non potevano esserci dubbi sull'opinione abbracciata da Crasso sulla questione: la colonia di *Narbo* andava fondata, non bisognava impedire o bloccare la *deductio*, chi proponeva ciò non faceva gli interessi del popolo romano. Giudizio netto, eloquenza (possiamo immaginare) tagliente, pubblico infervorato: questi i fattori del successo di Crasso.

in dissuasione rogationis: con il termine *dissuasio* si designa una delle due tipologie di discorso in cui poteva prendere forma l'oratoria deliberativa (l'altro era naturalmente la *suasio*): si trattava del discorso pronunciato al cospetto di un'assemblea allo scopo di convincerla a non votare o comunque a rigettare una determinata proposta politica. Su questa bipartizione cfr. *Rhet. Her.* I 2 e Cic. *Part.* 85; quest'ultimo passo, tra l'altro, costituisce, al di fuori del presente luogo della *Pro Cluentio*, l'unica attestazione in Cicerone del termine, che in generale è di uso molto raro. Quanto al termine *rogatio*, esso indica di solito la proposta di legge presentata al popolo. L'etimologia del termine va ricondotta a un uso tecnico-giuridico del verbo *rogare*, che può indicare l'atto di consultare il popolo intorno appunto a un disegno di legge; se questo era approvato, i votanti rispondevano *uti rogas* ("come proponi, secondo la tua proposta"). Così FORCELLINI 1965, tomo IV, pag. 154, significato 1 b, sviluppa questa spiegazione: "Hoc nomine [*scil.* rogatione] appellatur etiam lex, antequam perferatur, quia in ea ferenda rogabatur populus illis verbis: *velitis, jubeatis, uti* etc., (integram formulam habes apud *Gell.* 5, 19) post quae ferebat ille suffragium: quo si responderetur, *uti rogas*, lex erat: quae quum perscriberetur, haec in principio verba apponebantur: *consul populum jure rogavit, populusque jure scivit*". Secondo alcuni la *rogatio* aveva valore particolare, mentre la *lex* universale; questa distinzione è proposta ad esempio da Festo, che scrive (pag. 266 ed. Lindsay): *rogatio est, cum*

populus consulitur de uno pluribusve hominibus, quod non ad omnis pertineat, et de una pluribusve rebus, de quibus non omnibus sancitur. Nam quod in omnes homines resve populus scivit, lex appellatur. D'altro canto, però, tale distinzione non era rispettata nell'uso: si vedano, a tal proposito, le considerazioni di Gellio (X 20) sui termini *lex*, *plebiscitum*, *rogatio* e *privilegium* e in particolare i §§ 7-8, dove si legge che questi vocaboli rientrano tutti nella categoria della *rogatio*, dal momento che, per essere approvati, necessitano tutti che si consulti (il verbo è *rogare*) il popolo (§ 8: *ista enim omnia vocabula censentur continenturque 'rogationis' principali genere et nomine; nam nisi populus aut plebs rogetur, nullum plebis aut populi iussum fieri potest*). In generale, comunque, raramente *rogatio* è detto di una legge già approvata (come, ad esempio, in Gell. XV 27, 4), pertanto con ogni probabilità l'uso di questo vocabolo indica che la proposta anti-narbonese fallì (cfr. LEVICK 1971, pag. 178).

quantum potest de auctoritate senatus detrahit: la precisazione *quantum potest* potrebbe indicare che Crasso attaccò il senato "nei limiti del possibile" oppure che lo abbia fatto "al massimo grado possibile" (così intende BELLARDI 1996, pag. 459, che traduce "più che può"); nel primo caso si evidenzerebbe la sostanziale prudenza dell'attacco portato dal nostro oratore (abbiamo rilevato nell'introduzione a Cic. *Brut.* 160, fr. 15, la moderazione della sua adesione giovanile alla *causa popularis*), nell'altro la violenza dello stesso. Questa seconda interpretazione potrebbe in effetti apparire eccessiva, se si pensa che Crasso era molto giovane e che comunque difficilmente un oratore, anche in una *contio*, si scagliava con particolare foga contro l'autorevole consesso (sul rispetto verso il senato mostrato nelle *contiones*, cfr. MORSTEIN-MARX 2004, pagg. 230-235). Le critiche del nostro oratore, comunque, avranno puntato non al senato come istituzione ma ai senatori (o a una parte dei senatori) che in quel momento ne occupavano gli scranni. In effetti, però, l'idea che il sintagma *quantum potest* significhi "più che può" potrebbe essere confermata dal contesto della citazione: Cicerone, come abbiamo visto, sta riferendo una tattica oratoria (di oratoria squisitamente forense) messa in campo da Bruto; è agli occhi e soprattutto nelle parole di quest'ultimo che il discorso sulla colonia di Narbona aveva costituito un attacco senza mezzi termini all'*auctoritas* del senato, mentre quello a sostegno della *lex Servilia* aveva esaltato con i più alti elogi quell'assemblea (*summīs ornat senatum laudibus*). Se questa interpretazione è giusta, va precisato che le parole di Cicerone

II. DE COLONIA NARBONENSI

non possono essere prese come un indizio utile a ricostruire il tenore del discorso del suo maestro (discorso che, ricordiamolo, egli poteva leggere): l'Arpinate sta riferendo, tra l'altro con una certa ampiezza, della controversia giudiziaria che aveva visto contrapporsi Crasso e Bruto ed è in quest'ottica che vanno interpretate le parole con cui egli riferisce incidentalmente dell'orazione *De colonia Narbonensi*, non come testimonianza precisa del discorso vero e proprio. Su contenuto e stile che plausibilmente avranno caratterizzato il discorso concionale di Crasso si veda la "Premessa", par. II.

de auctoritate senatus: FANTHAM 2004, pagg. 31-32, intende la presente espressione in senso concreto, come "senate's formal recommendation (*auctoritas*) against founding the colony". Sul valore di *auctoritas* utili risultano le notazioni di MICHEL 1960, pagg. 61-62. L'*auctoritas*, che era prerogativa soprattutto del senato (l'assemblea che ispirava e controllava le principali decisioni di governo), "est à Rome l'une des deux faces du pouvoir. L'autre s'appelle *potestas*". Ogni azione politica, in effetti, prevedeva due momenti, riflessione ed esecuzione: se quest'ultima –nota lo studioso francese– era prerogativa dei magistrati, che per questo detenevano la *potestas*, la riflessione preventiva e i relativi consigli potevano provenire da uno o più – diremmo oggi– soggetti politici, che per essere presi in considerazione dovevano godere appunto di *auctoritas* (autorevolezza, prestigio). Pertanto Crasso, tentando di "tirare via" (*detrahit*) una parte della *auctoritas* del senato, probabilmente avrà anche parlato contro la sua "formal recommendation", cioè la sua sollecitazione ad approvare un provvedimento, e contro la sua dichiarazione di volontà (non ancora elevata al rango di legge), ma soprattutto avrà screditato e minato l'autorevolezza e il prestigio del consesso: così facendo egli aveva compiuto un'operazione notevole, se non dal punto di vista politico (l'oratore –lo ripetiamo– non aveva alcuna intenzione di stravolgere il sistema costituito), quantomeno da quello retorico, riuscendo per l'occasione a destare contro la proposta del senato un'ostilità tale da bloccare il progetto di abrogare la colonia di Narbona.

detrahit: il verbo *detraho*, che letteralmente indica l'atto di trascinare qualcuno o qualcosa verso il basso (per lo più con un'idea accessoria di violenza o di sottrazione), costruito con *de* + abl. ha spesso il senso traslato di "screditare, denigrare, gettare cattiva luce su".

17. //

La testimonianza riportata in ORF 1976, pag. 241, come fr. 17, vale a dire Cic. *Off.* II 63, è da noi attribuita non al presente discorso, ma all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, ed è dunque riportata nel nostro lavoro come fr. 23-ter.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

INTRODUZIONE

➤ Numero del processo in ALEXANDER 1990: 41⁶⁰⁴

➤ Data: (114 e) 113 a.C.

La maggior parte dei critici è concorde nel datare i due processi che videro imputate per *incestus* le tre vestali Emilia, Licinia e Marcia insieme ai loro presunti amanti (tra i quali l'oratore Marco Antonio) rispettivamente al 114 (dicembre) e 113 a.C.: così, ad esempio, Oette, Krueger, Münzer, Broughton, Jahn e Kroll, Douglas, Nicolet, Gruen, Levick, Rawson, Greenidge e Clay, Malcovati (la studiosa è in realtà incerta se la seconda causa si sia svolta alla fine del 114 o all'inizio del 113: "ex. a. 114 vel in. 113"), Cornell, Frascchetti, Marshall, Alexander, Bauman, Martini, Parker, Wildfang, Marchese e Narducci⁶⁰⁵. Alcuni studiosi, però, hanno proposto datazioni differenti, in parte cadendo in semplice imprecisione (ad esempio riferendo di un unico processo) e in parte argomentando la propria proposta. Così Meyer⁶⁰⁶ scrive semplicemente che il dibattimento ebbe luogo nel mese di dicembre 114, senza distinguere tra primo e secondo processo. Diversamente, però, nella sua dissertazione su Antonio Enderlein⁶⁰⁷ cerca di dimostrare che il secondo processo alle vestali si svolse tra il 113 e il 111: *terminus post quem* può essere ritenuto, secondo lo studioso, il 116, dal momento che Valerio Massimo (III 7, 9) parla di Antonio come questore in carica e prima di quell'anno egli sarebbe stato troppo giovane per ricoprire tale magistratura; nello stesso passo, però, Valerio cita una *lex Memmia* che avrebbe

⁶⁰⁴ Come vedremo meglio a breve, la vicenda si snodò attraverso due processi, al secondo dei quali furono sottoposti tutti gli imputati inizialmente giudicati innocenti; indichiamo qui solo il secondo dibattimento, quello che prevede l'intervento di Crasso, e solo l'incriminazione di Licinia, unica imputata difesa dal nostro, ma per una panoramica generale di entrambi i processi e di tutti gli imputati a noi noti si vedano, in ALEXANDER 1990, I processi da 38 a 44.

⁶⁰⁵ OETTE 1873, pag. 20; KRUEGER 1909, pagg. 16 e 37; MÜNZER in RE XIII.1, col. 497; BROUGHTON in MRR 1951, pagg. 534 e 537; JAHN-KROLL 1964, pag. 108; DOUGLAS 1966, pag. 123; NICOLET 1966, pag. 529 e NICOLET 1974, pagg. 1074-1075; GRUEN 1968 [1], pagg. 59-61; GRUEN 1968 [2], pagg. 127-131; LEVICK 1971, pag. 178; RAWSON 1974, pag. 200; GREENIDGE-CLAY 1976, pagg. 58-59 e 60; Malcovati in ORF 1976, pagg. 224-225 e 242; CORNELL 1981, *passim*; FRASCCHETTI 1981 (si vedano in particolare le pagg. 83-85); MARSHALL 1985, pag. 196; ALEXANDER 1990, pagg. 19-22, processi 38-44; BAUMAN 2003, pagg. 53-58; MARTINI 2004, pagg. 188-210; PARKER 2004, pag. 594; WILDFANG 2006, pagg. 93-95; MARCHESE 2011, pag. 336; NARDUCCI 2013, pag. 234, nota 487.

⁶⁰⁶ MEYERUS 1842, pagg. 282 e 298.

⁶⁰⁷ ENDERLEIN 1882, pagg. 14-16.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

permesso ad Antonio di non essere processato e che, stando ad Enderlein, va attribuita non al Lucio Memmio che fu tribuno della plebe del 113, personaggio troppo oscuro, ma a Caio Memmio, che rivestì la medesima carica nel 111⁶⁰⁸; Antonio, quindi, tornò a Roma per difendersi dalle accuse nell'anno 111⁶⁰⁹. Münzer⁶¹⁰ invece anticipa entrambi i processi di un anno, datandoli rispettivamente al 115 e al 114⁶¹¹. Pareti⁶¹², poi, interpretando non correttamente le fonti, colloca entrambi i processi nel 114, reputando che essi terminassero a dicembre di quell'anno. Scholz⁶¹³ invece ha proposto una datazione analoga a quella di Münzer: il primo processo va collocato nel dicembre 115 e durò forse fino all'inizio del 114; Sesto Peduceo, tribuno della plebe del 114 (quindi entrato in carica il 10 dicembre del 115), chiese e ottenne un secondo processo, che ebbe luogo nel 114; alla fine dell'anno Antonio, mentre stava partendo per la questura del 113, rientrò a Roma per discolarsi. Carney⁶¹⁴ condivide con Enderlein l'identificazione del Memmio autore della legge con Caio Memmio (il tribuno del 111) e inoltre ritiene che il Cassio che presiedeva il tribunale del secondo processo fosse Lucio Cassio Longino, console del 107⁶¹⁵: Antonio fu dunque processato nel 111 (cfr. pag. 304, nota 51: "The charge of incest was resuscitated in 111"), mentre la sua questura risale al 112⁶¹⁶. In tempi più recenti non risultano, almeno nella bibliografia da noi consultata, altre proposte divergenti dalla *communis opinio* del 114-113.

Tra le fonti antiche che ci hanno trasmesso informazioni sul doppio processo intentato alle vestali (fonti sulle quali torneremo più approfonditamente nella

⁶⁰⁸ Si tratta dell'avversario di Crasso nell'oraz. IV, *In C. Memmium*.

⁶⁰⁹ Questa ricostruzione è smentita già da CIMA 1903, pag. 162, nota 1, e rifiutata anche da KRUEGER 1909, pagg. 11, nota 1, e 16, nota 3.

⁶¹⁰ MÜNZER 1920, pag. 243-245; RE XIV.2, col. 1601.

⁶¹¹ Che Münzer sia in errore è tesi di ALEXANDER 1990, pagg. 21 (nota 1 al processo 40), e 22 (nota 1 al processo 42). Come si è visto, però, lo stesso studioso nel 1926 aderisce alla datazione tradizionale del 114-113 (RE XIII.1, col. 497; cfr. anche RE III.1, col. 1213, e III.2, col. 1742, dove Münzer colloca rispettivamente il primo procedimento nel 114 e il secondo nel 113).

⁶¹² PARETI 1953, pagg. 408-409.

⁶¹³ SCHOLZ 1962, pagg. 10-15 (si veda anche pag. 118, nota 35, dove sono riferiti i nomi di alcuni studiosi che hanno proposto per il processo diverse datazioni, dal 114 al 109).

⁶¹⁴ CARNEY 1962, pagg. 303-304.

⁶¹⁵ Come vedremo, la maggior parte dei commentatori è invece concorde del vedere in questa figura Lucio Cassio Longino, detto Ravilla, console del 127.

⁶¹⁶ Smentisce l'interpretazione di Carney, però, GRUEN 1968 [1], pagg. 59-61: la *lex Memmia* non può essere ascritta al Memmio che fu tribuno nel 111 (che si batté contro i Romani che tradivano la patria mentre operavano all'estero, quindi difficilmente poteva proporre una norma come la *lex Memmia*, che esonerava dai processi chi si trovava fuori dall'Italia), bensì è precedente al 113; Cassio è il console del 127, non quello del 107, e non era pretore quando prese parte alla causa.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

"Premessa"), la *periocha* liviana (*Liv. perioch.* 63) e Giulio Ossequente (*Obseq.* 37), come anche Plutarco (*Quaest. Rom.* 284 a-c), parlano di un unico processo, senza entrare nei dettagli della vicenda, pertanto non sembrano, almeno in apparenza, fornire elementi utili alla ricostruzione. Non distingue tra i due processi nemmeno Orosio (*Hist.* V 15, 20-22), che peraltro inquadra del tutto erroneamente la vicenda negli stessi giorni, *isdem diebus*, dell'epilogo della guerra giugurtina, che ebbe luogo tra il 105 e il 104. Asconio (pagg. 45-46 ed. Clark), dal canto suo, riferisce l'esistenza di due dibattimenti distinti, ma senza precisarne in alcun modo la cronologia. Valerio Massimo (III 7, 9; nessun ragguaglio di rilievo in VI 8, 1) informa che Marco Antonio, mentre si recava in Asia per la questura, fu informato di essere stato accusato *de incestu* presso il pretore Lucio Cassio e pur potendo, in base alla *lex Memmia*, non presentarsi, tornò comunque a Roma per difendersi, ottenendo l'assoluzione. Come si è visto, però, tanto l'informazione sulla questura di Antonio –della quale nessun'altra fonte antica ci informa– quanto la menzione di Cassio (che è incerto se fosse davvero *praetor*) e della *lex Memmia* sono stati sottoposti a differenti interpretazioni da parte degli studiosi, pertanto non si può evincere da questo passo alcun elemento sicuro di datazione. Macrobio (*Sat.* I 10, 5-6) infine, citando Fenestella (storiografo di età augustea e tiberiana), ci fa sapere che Emilia fu condannata *XV. Kal. Ianuar.*, mentre Licinia fu convocata a giudizio *XIII. Kal. Ianuar.*: considerando che per il calendario romano antecedente la riforma di Cesare dicembre, come anche altri mesi, era composto di ventinove giorni e contando sia il giorno di partenza sia quello di arrivo, i due eventi dovettero aver luogo rispettivamente nei giorni 16 e 18; nulla però è detto sull'anno in cui si svolse la vicenda⁶¹⁷.

Fin qui, dunque, sembra che le fonti antiche siano sostanzialmente mute sulla questione dell'anno o degli anni di svolgimento dei processi; a ben vedere, però, due passi sembrano mettere sulla buona strada per la soluzione del problema. Il primo è quello, già citato, di Ossequente, che, seppure impreciso nel non distinguere le due

⁶¹⁷ Notiamo che il calcolo dei giorni ha indotto in errore alcuni studiosi: così PARETI 1953, pag. 409, ha scritto che il 19 dicembre fu eseguita la condanna a morte di Barro ed Emilia, mentre il 21 quella delle altre due vestali (Licinia e Marcia) e di altre persone; secondo SCHOLZ 1962, pag. 14, Emilia fu condannata il 18, mentre Licinia incriminata il 20. Corretto invece il computo di Broughton in MRR 1951, pag. 534; FRASCHETTI 1981, pag. 83; MARTINI 2004, pag. 189; PARKER 2004, pag. 594, il quale precisa che il 16 dicembre Emilia fu condannata, ma, pare, non giustiziata subito, mentre il 18 Licinia venne messa sotto processo, ma giudicata innocente.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

cause, è fondamentale nella misura in cui colloca l'incriminazione delle vestali nell'anno di consolato di Manio Acilio (Balbo) e Caio Porcio (Catone), che sappiamo per certo essere stato il 114⁶¹⁸. Inoltre Cicerone in *Brut.* 160, fr. 18, ci informa che Crasso, il quale partecipò al secondo processo, pronunciò il discorso in sostegno di Licinia quando aveva ventisette anni, vale a dire, essendo egli nato nel 140, nel 113 a.C. Queste due fonti, ci sembra, sono più che sufficienti per permettere di condividere la tesi tradizionale secondo la quale i due dibattimenti *de incestu* si svolsero rispettivamente nel 114 (per la precisione a dicembre, come sappiamo da Fenestella-Macrobio) e nel 113.

➤ Imputazione: *de incestu*.

➤ *Rea*: Licinia (RE XIII. 1, *Licinius [Licinia]* 181, col. 497).

➤ Avvocato della *rea*: L. Licinio Crasso.

➤ Esito: condanna a morte dell'imputata.

Come abbiamo accennato nella sezione "Data" e come vedremo meglio nella "Premessa", Licinia fu imputata in due processi: ad una iniziale assoluzione seguirono, in seconda istanza, la definitiva condanna e l'esecuzione.

➤ Premessa

La configurazione del processo in esame come incriminazione per *incestus* nei confronti di tre vestali (Emilia, Licinia e Marcia) e dei loro presunti amanti⁶¹⁹ rende a nostro parere opportuno o quanto meno utile aprire questa presentazione introduttiva del processo con una breve panoramica sulla dea Vesta e soprattutto sul sacerdozio a lei consacrato, quello appunto delle vestali, con particolare attenzione al voto loro imposto della castità (par. I); a questa seguirà una rapida trattazione di un altro aspetto della vicenda afferente, almeno in linea di principio, all'ambito religioso, quello

⁶¹⁸ Cfr. MRR 1951, pag. 533.

⁶¹⁹ Si è in precedenza indicata come *rea* la sola Licinia perché è esclusivamente in sua difesa che parlò il nostro Crasso.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

delle sepolture rituali nel Foro Boario (par. II). Passeremo poi ad esaminare nello specifico l'episodio del 114-113 (parr. III-IV) e il significato della partecipazione ad esso di Crasso (par. V).

I.

1. Vesta era una divinità romana che presiedeva al culto del focolare domestico e pubblico; identificata con la greca Ἑστία, aveva però origine autoctona e un carattere arcaico, che risalirebbe addirittura a Romolo e che sarebbe confermato dal fatto che "il suo animale sacro era l'asino, animale mediterraneo per eccellenza, in opposizione al cavallo, che è invece indoeuropeo"⁶²⁰. Il suo culto privato non ebbe mai, a quanto pare, una particolare importanza, mentre grandissimo fu il rilievo del culto pubblico: esso era celebrato presso la rotonda *aedes Vestae* del Foro, dove la dea era venerata col nome di *Vesta publica populi Romani* e dove sorgeva un focolare che non doveva spegnersi mai. Le feste in suo onore (*Vestalia*) si celebravano dal 7 al 15 giugno, culminando nel giorno 9, quando gli asinelli, coronati di fiori, erano esentati dal lavoro. Come patrona del focolare dello stato Vesta era invocata in caso di pubbliche calamità e si attribuiva grande efficacia alle preghiere a lei rivolte dalle sue sacerdotesse. Il culto pubblico della dea rimase in vita fino alla fine del paganesimo⁶²¹.

Una caratteristica importante di Vesta, come rilevato da Maria Cristina Martini⁶²², è che ella "è dinamica e mutevole; basti pensare alla sua raffigurazione: una fiamma, viva e costantemente vigile, in luogo di una statica effigie. La particolare caratteristica romana, quella di essere una cultura integrata –senza distinzione tra religioso e civico– ha dato la possibilità a Vesta di essere partecipe ed artefice del farsi storico romano". In quanto divinità dinamica essa è a pieno titolo parte di quello che la studiosa definisce il «cosmo» religioso romano, realtà in continua trasformazione: "la Vesta romana è una divinità pubblica, la cui funzione non concerne solo la tutela e la salvaguardia di questo «cosmo»: essa è anche attiva e partecipe, con tutti i *cives*, alla sua realizzazione. Questo avviene direttamente [...] o indirettamente attraverso le sue sacerdotesse" (pag. 211). Come e più che per altre divinità, infatti, la presenza di Vesta nel mondo romano si realizzava soprattutto tramite l'opera di chi al suo culto dedicava

⁶²⁰ GRIMAL 2007, pag. 640.

⁶²¹ Alcune fonti greche e romane su Vesta sono riportate in GRIMAL 2007, pag. 741.

⁶²² MARTINI 2004, pagg. 7-8.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

la propria vita, vale a dire le vestali⁶²³. Non è noto precisamente quando sia nato questo ordine (certo in epoca molto antica), che come il culto della dea sopravvisse fino alla tarda antichità, né quante fossero in origine le donne ad essa dedite, che in età storica (dunque, con ogni probabilità, anche nel 114-113 a.C.) ammontavano a sei; parimenti incerto, inoltre, è se la figura delle vestali vada interpretata come quella di una figlia o di una moglie ideale del re e dunque dell'intera cittadinanza, argomento sul quale la critica si è a lungo interrogata e profondamente divisa⁶²⁴. Meglio informati, però, siamo sull'ingresso nell'ordine e sulle prerogative e i doveri di chi ad esso apparteneva. Sappiamo che le vestali erano scelte in età infantile, tra i sei e i dieci anni, dal pontefice massimo, al quale rimanevano sottoposte per tutto il tempo del sacerdozio, e che dovevano soddisfare determinati requisiti, come l'averne in vita entrambi i genitori, i quali non dovevano essere mai stati adibiti a mestieri umili, l'essere prive di difetti fisici (ad esempio di vista o di udito) e il non essere emancipate (quest'ultima regola valeva anche per il padre). Esse venivano dunque simbolicamente sottratte alla famiglia di nascita attraverso la cerimonia della *captio* ed entravano così nella congregazione, tenute a rimanervi per almeno trenta anni: nei primi dieci erano istruite da vestali più anziane sui compiti che spettavano loro, nel successivo decennio operavano come sacerdotesse a pieno titolo e negli anni restanti assumevano a loro volta il ruolo di tutrici nei confronti delle giovani novizie. Il loro principale dovere consisteva nel tenere sempre acceso il fuoco sacro alla dea conservato nell'*aedes Vestae*, oltre che nel mantenere un voto di assoluta castità che le accompagnava per tutto il trentennio e dal quale derivava la loro *sanctitas*, una forma di sacralità inderogabilmente associata alle vestali, ma da non confondere con la *sacrosanctitas* dei tribuni della plebe, equivalente ad una forma di inviolabilità⁶²⁵. Tale castità rituale, comunque, non doveva necessariamente accompagnare la vestale vita natural durante: terminato il periodo di sacerdozio, infatti, le era teoricamente concesso

⁶²³ Principali fonti antiche sull'ordine delle vestali sono rappresentate per il mondo romano da Gellio (Gell. I 12), per quello greco da Plutarco (Plut. Num. X); ulteriori riferimenti a passi di autori antichi compaiono negli studi critici che citeremo, i quali costituiscono –come avremo modo di ripetere– una cernita dell'amplissima bibliografia sull'argomento.

⁶²⁴ Secondo HALLETT 1984, pagg. 83-85, le vestali detengono caratteristiche che rimandano ad entrambe le categorie, risultando quindi affini alle donne sposate romane, le quali avevano evidentemente un marito, ma al tempo stesso mantenevano un legame con la famiglia di origine (sull'appartenenza della vestale alla sua "blood family" si vedano anche le pagg. 88-89).

⁶²⁵ La distinzione tra i due concetti è sottolineata da BAUMAN 2003, pag. 47.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

prendere marito e creare una famiglia, per quanto le nostre fonti ci informino che quasi nessuna lo faceva, anzi per tutta l'epoca repubblicana emergono casi di vestali che vollero rimanere tali (sacerdotesse e caste) per tutta la vita.

Essere vestali, comunque, non implicava soltanto l'assunzione di doveri, ma anche il godimento di diversi onori, tra i quali i seguenti: le vestali potevano fare testamento; non erano legalmente sottoposte alla *tutela* o alla *potestas* di alcun uomo (per quanto abbiamo visto che esse dovevano sottostare all'autorità del pontefice massimo); camminavano per strada assieme ai littori, pubblici ufficiali subalterni che avevano la funzione di precedere alcuni magistrati e sacerdoti portando i fasci⁶²⁶; nel caso in cui avessero incontrato casualmente un condannato a morte, quest'ultimo veniva graziato; erano sepolte all'interno del *pomerium*, spazio di terreno consacrato che era considerato il limite della città. A questi onori, però, faceva da contraltare una rigida disciplina, sottoposta alla supervisione del pontefice massimo e in generale del collegio dei pontefici e attinente soprattutto ai due *officia* citati sopra (conservazione del fuoco e castità): se infatti le colpe generiche erano punite esclusivamente con la fustigazione, ben più grave era la sorte per la vestale che si fosse resa colpevole di aver lasciato spegnere il fuoco sacro o di essere venuta meno al voto di castità. Per quanto riguarda in particolare quest'ultimo caso –che ci interessa in rapporto alla vicenda di Crasso e Licinia–, sappiamo che quando una vestale era accusata di *incestum*, i pontefici le ordinavano di astenersi dai riti sacri e dalla vendita dei suoi schiavi; seguiva poi un processo, al quale era presente la stessa sacerdotessa, che poteva difendersi personalmente, e al termine di questo la donna, se riconosciuta colpevole, era sepolta viva. Per la precisione, ella era trasportata per la città, legata su una lettiga e in vesti da lutto, fino al *campus sceleratus* che si trovava presso *Porta Collina* e poi fatta entrare tramite una scala in un ipogeo al cui interno erano collocati un letto con coperte, una lampada, pane, acqua, olio e latte; a questo punto la scala era rimossa dal pontefice massimo, addetto all'intera cerimonia, e l'ingresso coperto di terra. Gli amanti, dal canto loro, erano legati a una *furca* e fustigati a morte⁶²⁷.

⁶²⁶ STAPLES 2004, pag. 145, rileva che questo onore era accordato ad alcuni magistrati ma non a tutti e, tra i sacerdoti, solamente al *flamen Dialis*; le vestali erano le uniche donne a goderne.

⁶²⁷ Per una trattazione più ampia su Vesta e le vestali rimandiamo alla ricchissima voce della "Realencyclopädie": RE 8A.2, coll. 1717-1776.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

2. Il sacerdozio delle vestali ha nel corso del tempo destato un grandissimo interesse presso la critica, con particolare riguardo alla questione dell'astensione sessuale (*castitas*) e della sua infrazione (*incestus*): perché queste sacerdotesse dovevano rimanere vergini? Come si spiega il particolare tipo di procedimento giudiziario cui esse erano sottoposte? E perché il venir meno del voto dava vita proprio ad una modalità così particolare di punizione (la sepoltura con pane, olio, ecc.)? Cerchiamo qui di sintetizzare alcune delle proposte esegetiche avanzate dagli studiosi, consapevoli che la vastità della bibliografia a disposizione ha reso inevitabile una cernita del materiale disponibile.

Una prima interpretazione che ci sembra valga la pena riferire è quella di Tim Cornell (CORNELL 1981), tratta da un interessante volume intitolato "Le délit religieux dans la cité antique", che contiene gli atti di una tavola rotonda tenuta a Roma nel 1978, tra i quali il contributo di Augusto Fraschetti (FRASCETTI 1981) sul quale torneremo nel par. II. Lo studioso inglese⁶²⁸ osserva anzitutto che nella storia romana esistono pochi casi di incesti confermati: per l'età monarchica e repubblicana si tratta, limitandosi alle vicende conclusesi con una condanna, di Pinaria all'epoca di Tarquinio Prisco, di Oppia nel 483, di Orbinia nel 472, di Minucia nel 337, di Sestilia nel 275, di Capparonia nel 266, di Floronia e Opimia nel 216 e di Emilia, Licinia e Marcia nel 114-113⁶²⁹. Su queste vicende, evidentemente poco numerose in rapporto all'ampio lasso di tempo preso in considerazione, siamo però ben informati e ciò si deve probabilmente sia all'orrore destato nei Romani dal delitto sia alla punizione inflitta alle vestali e ai loro complici. La procedura giudiziaria cui le sacerdotesse erano sottoposte, in effetti, denota alcune particolarità: si tratta infatti dell'unico caso di offesa contro gli dèi punito dalla legge (anche se non a seguito di un vero processo penale), dell'unico caso in cui il pontefice massimo aveva potere di vita o di morte su un altro sacerdote e infine dell'unico caso in cui gli schiavi potevano essere interrogati contro i loro padroni, come avvenne nei casi del 472, del 337 e del 114-113⁶³⁰. Come si spiega, si domanda a questo punto lo studioso, il carattere peculiare di questo *iter*

⁶²⁸ Noto soprattutto in quanto editore, pochi anni fa (2013), di una monumentale raccolta di frammenti storiografici latini intitolata "The fragments of the Roman historians".

⁶²⁹ Per le fonti si vedano le note 4 e 5 dell'articolo.

⁶³⁰ Notava la particolarità di ciò già Cicerone, che in *Mil.* 59 scrive: *de servis nulla lege quaestio est in dominum nisi de incestu*.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

giudiziario? Che esso corrisponda all'espiazione di un *prodigium* (o *portentum*)⁶³¹ è senza dubbio errato: la stra-ordinarietà del processo si spiega in base alla stra-ordinarietà delle vestali e dello stesso *crimen incesti*. Per quanto riguarda le sacerdotesse, esse univano i privilegi umani che abbiamo menzionato sopra a prerogative soprannaturali (si riteneva ad esempio che le loro preghiere potessero bloccare sul posto uno schiavo fuggitivo e si attribuivano loro miracoli vari, come quello di Emilia che riaccese il fuoco della dea semplicemente gettando la propria veste sul focolare) e inoltre dovevano essere prive di difetti fisici, mantenere acceso il fuoco sacro e rimanere caste per trenta anni, tutti elementi indispensabili per il benessere dello stato; parimenti, il *crimen incesti* –diversamente da altre offese religiose compiute da sacerdoti o magistrati, che erano commesse involontariamente e potevano essere risolte ripetendo un rito eseguito scorrettamente o con una rinuncia alla carica da parte del colpevole– si configurava come una colpa da un lato intenzionale, dall'altro non espiabile (non si poteva ovviamente recuperare la verginità perduta né la vestale poteva abdicare, dovendo rimanere sacerdotessa per trenta anni). L'incesto delle vestali, in definitiva, si profilava come una forma di contaminazione per chi lo commetteva, con conseguenze nefaste per l'intera *res publica*⁶³²; la sepoltura delle colpevoli, pertanto, equivaleva alla rimozione di un oggetto contaminante.

Molto ricca è anche l'indagine svolta nel 1998 da Ariadne Staples nel suo saggio intitolato "From good goddess to Vestal virgins. Sex and category in Roman religion"⁶³³. La studiosa nota che le vestali, i cui requisiti dimostrano che esse dovevano provenire da una famiglia ideale (priva cioè di difetti fisici, morali e sociali), si contraddistinguevano per una condizione di unicità che investiva al tempo stesso l'aspetto legale, quello economico e quello rituale; tale unicità emergeva inoltre in situazioni varie, ad esempio in rapporto al fatto che una vestale malata veniva assistita non da una parente ma da una matrona selezionata. "By being excluded from every other category of the collectivity, whether the group was defined legally, ritually or in

⁶³¹ Che nel 114, come vedremo, consiste nella morte di una giovane colpita da un fulmine.

⁶³² Cfr. pag. 34, a proposito delle torture inflitte agli schiavi: "The fact that the sin of *incestum* implied dire consequences for the State explains why in many cases information was elicited from slaves".

⁶³³ Riprendiamo qui la sezione IV del volume ("The Vestals and Rome"), che citiamo nella ristampa del 2004 (STAPLES 2004, pagg. 129-156).

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

some other way, a Vestal became a symbol of the whole" (pag. 143)⁶³⁴. Questa identificazione tra la vestale e l'integrità di Roma emergeva anche dai suoi doveri rituali, tra i quali la cura del fuoco sacro –che rappresentava non solo Vesta, ma anche la purezza sessuale femminile e il potere procreativo maschile– e la purificazione del tempio con acqua attinta da un particolare ruscello (la ripetizione di questi atti quotidiani implicava la continuazione di Roma); la custodia del palladio, una statua di Pallade Atena; la preparazione della *mola salsa* (grano macinato) necessaria per i sacrifici; la partecipazione ai *Parilia* (feste primaverili in onore di Pale, divinità della pastorizia) e ad altri riti, come quelli per la *Bona Dea*. In quanto unica e simbolo del tutto –cioè della città e della collettività–, la vestale doveva poi necessariamente essere e al tempo stesso apparire fisicamente integra, vale a dire totalmente casta e pura, in quanto la perdita della verginità implicava il tradimento del proprio stesso stato: "by losing her physical virginity, the Vestal more importantly betrayed the ideology of her unique status. To put it another way, not only did she cease to be a virgin, but more importantly, much more importantly, she ceased to be a Vestal" (pag. 135). Se la verginità delle vestali equivaleva alla vita e alla stabilità dello stato romano, è però vero altresì che i loro stessi incesti (da non categorizzare come *prodigia*) risultavano in una certa ottica indispensabili al benessere collettivo: quando quest'ultimo era in pericolo, infatti, accusare una o più vestali di incesto rappresentava un meccanismo per stornare la minaccia o quantomeno la paura da essa derivata. Si spiega così come mai i processi alle vestali (tra i quali quello del 114), che non seguivano le normali procedure penali in quanto le sacerdotesse trascendevano lo stato di *civis*, si svolgessero in momenti di crisi politica: essi, ben lungi dall'essere fondati, altro non erano se non la ricerca di un capro espiatorio. L'*incestus* delle vestali oscillava dunque tra aspetto religioso e politico, avendo attinenza al tempo stesso col rapporto tra uomini e dèi e col benessere dello stato; ciò, unito alla precedentemente asserita unicità delle sacerdotesse, rende ragione anche della straordinarietà e della complessità dell'esecuzione cui esse erano condannate.

Svolgendo un'analisi più prettamente religiosa e in parte letteraria, Maria Cristina Martini⁶³⁵ rileva che "particolarmente negativo è il rapporto sessuale di (o con)

⁶³⁴ Cfr. anche pag. 130: "In a ritual sense the Vestals were Rome".

⁶³⁵ Per quanto segue si veda MARTINI 2004, pagg. 8-11 e 212-213.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

persone per le quali è stato stabilito uno *status* verginale", vale a dire appunto le vestali, in quanto la loro verginità "rappresentava vita e morte, stabilità o *caos* per lo stato romano" (pag. 9); "così, mentre lo *status* verginale segnala un momento di stasi, l'infrazione determina una «rottura» di quello *status* e la nascita di una situazione diversa dalla precedente; rimossa la Vestale, cioè sepolta viva, si realizza di nuovo una stasi, in attesa di una nuova trasformazione" (pag. 10). Detto altrimenti, l'incesto vestalico era "«rottura» di uno *status* e realizzazione di un altro. Onde l' «incestum» si profila, nella narrativa annalistica e nella visione del mondo romano, come la molla che provoca il trapasso dal vecchio al «nuovo» e fa sì che questo «*novum*» venga, poi, superato da una successiva acquisizione culturale" (pag. 213).

In parte affine a quella di Staples, poi, è l'interpretazione della castità rituale fornita da Holt N. Parker (PARKER 2004), che nel suo contributo tenta di rispondere a quattro domande: perché le vestali erano vergini? Come mai godevano di uno *status* giuridico unico? Per quale motivo venivano uccise nei momenti di crisi politica? E perché in un modo così singolare? Per quanto riguarda la prima questione, Parker rileva che in generale nell'antichità la virtù femminile era usata come indizio della salute morale di un popolo, ma questa spiegazione non è sufficiente, così come la castità non può essere ascritta ad una generica idea di purezza sessuale né all'idea che le vestali rappresenterebbero simbolicamente le figlie o le mogli del re: Vesta simboleggiava Roma, ne era il cuore e il focolare (cfr. pag. 567: "She was the hearth and heart of Rome"), quindi il culto di Vesta fu sempre pubblico e le vestali servivano il popolo romano; la verginità delle vestali, in quanto tale, era simbolo e garanzia dell'inviolabilità di Roma (pag. 568: "Just as she embodied the city of Rome, so her unpenetrated body was a metaphor for the unpenetrated walls of Rome"). Il culto di Vesta era dunque emblema dell'unità dello stato romano: in quest'ottica l'integrità della sacerdotessa corrispondeva a quella della città; da qui si spiega anche la necessità, che abbiamo evidenziato, della sua totale perfezione fisica e morale. A simili conclusioni, peraltro, si giunge anche esaminando lo *status* legale della vestale: diversamente da altre donne, ella non apparteneva a nessuna famiglia; la sacerdotessa, infatti, era un totem di Roma tutta, per cui la sua integrità corrispondeva a quella della città.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

Quanto all'uccisione delle vestali, questa, come vedremo meglio in seguito, aveva luogo soprattutto nei momenti di crisi politica: alla domanda sul perché il popolo romano sacrificasse il proprio simbolo, si può rispondere che la vestale messa a morte aveva la funzione di capro espiatorio. Parker sottolinea che il sacrificio della vestale si configurava come un atto ufficiale e sacro che non destava proteste, vale a dire che la sua correttezza formale e sostanziale era condivisa da tutti, e che la vestale era una figura in un certo senso *borderline*, nel senso che ella era al tempo stesso dentro e fuori la società (la simboleggiava, ma vivendo separatamente e non avendo giuridicamente legami familiari) e al tempo stesso innocente e colpevole. La vestale, in definitiva, era la vittima perfetta, il φάρμακος per eccellenza. A lei si confanno due caratterizzazioni: da un lato di traditrice, nella misura in cui, aprendo sé stessa, apriva Roma (pag. 581: "In undoing herself, she has undone Rome") e inoltre faceva ciò con piena intenzionalità e responsabilità, dato che nell'atto dell'incesto vestalico gli uomini contavano poco, mentre chi sbagliava (intenzionalmente: mai le fonti parlano di vestali violentate) era la vestale; dall'altro di strega (pag. 582: "The penetrated Vestal Virgin becomes a witch; that is, when a witch was needed, a Vestal was deemed to have been penetrated"). Per quanto riguarda l'esecuzione, le particolarità riguardano sia il procedimento giudiziario (svolgimento e pena) che le modalità della sepoltura. Per il primo, il cui *status* appare ambiguo, la critica si è divisa tra chi lo ha interpretato come una procedura puramente secolare e penale e chi invece vi ha visto un'operazione puramente religiosa; secondo Parker, esso è al tempo stesso secolare e religioso. Che la sacerdotessa riconosciuta colpevole venisse sepolta viva, poi, si spiega considerando la donna al tempo stesso come un *prodigium* –del quale bisognava rimuovere tutte le tracce senza contrarre la contaminazione–, un φάρμακος –che in quanto tale percorreva in parata la città allo scopo di assorbirne influenze negative– e una *devotio* (offerta sacrificale) –ella manteneva la sua sacralità anche dopo l'incesto e paradossalmente a seguito dell'esecuzione diventava una protezione per la città, quindi andava sepolta viva e all'interno del *pomerium*–. In conclusione: "female sexuality under male control was the basis of and paradigm for keeping society under control. Yet in times of crisis, the society turned on those elements, which it feared would threaten social stability, the very categories it created in order to have stability at all" (pag. 592).

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

Domande in sostanza analoghe a quelle di Parker si è posta anche, pochi anni dopo, Robin Lorsch Wildfang (WILDFANG 2006; per quanto segue, si veda il cap. 4, "The Vestals' virginity"). Punto di partenza dell'analisi della studiosa è la constatazione, in sé evidente, che la vestale era e doveva essere anzitutto una vergine. Questa sua caratteristica può spiegarsi in tre modi: ella doveva non solo essere totalmente pura per relazionarsi con la dea e inoltre sacra e distinta dal profano per intercedere per il popolo romano, ma soprattutto fungere da membro dello stato romano come cittadina (per la precisione come *virgo*, in quanto aveva le quattro caratteristiche necessarie: essere vergine, moralmente pura, teoricamente sposabile e figlia di cittadini romani), ma non di una famiglia, così da poter rappresentare la *res publica* senza favorire una famiglia specifica. Per quanto attiene al *crimen incesti*, sono anzitutto da rilevare le anomalie del procedimento giudiziario atto a giudicarlo: la vestale era l'unico –in un certo senso– ufficiale romano ad essere sospeso dalle proprie funzioni al minimo sospetto di colpa e ad essere giudicato dal collegio pontificale; l'unica donna accusata di una colpa in ambito sessuale ad essere sottoposta ad un simile procedimento pubblico; l'unico cittadino romano ad affrontare un processo con così poca possibilità di difendersi. Poco convincenti, in linea generale, appaiono le spiegazioni al problema date dalla critica; coglie nel segno, ma solo parzialmente, la tesi di chi rileva che la vestale, in quanto tale, trascendeva lo status di *civis*. Secondo Wildfang la partecipazione attiva dei pontefici era dovuta al fatto che essi supervisionavano lo *status* religioso delle famiglie (lo studioso parla anche di "family's cult": vedi pag. 57), mentre la condanna a morte si spiega in base alle considerazioni che le vestali incestuose rischiavano di infrangere la *pax deorum*, che peccavano volontariamente e che potevano contaminare le normali connessioni religiose tra famiglie. Che esse venissero sepolte vive, poi, è dovuto alla volontà non di non mettere fisicamente a morte una sacerdotessa, ma di permettere all'offerta espiatoria (la vestale) di raggiungere quanto prima Vesta, dea della terra; la presenza nella camera mortuaria di un letto con coperte, una lampada accesa, acqua, pane, latte e olio, infine, non sarebbe da spiegare né, ancora, con l'intenzione di non uccidere materialmente una sacerdotessa né con il richiamo all'alimentazione dei Romani di un tempo né pensando genericamente che i liquidi avessero una funzione purificatoria: rimangono a questo punto due possibilità, che si trattasse di sostanze legate al culto di

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

Vesta (ciò vale per l'asina –da cui potrebbe essere munto il latte–, il grano –con cui si preparava il pane–, l'acqua e l'olio) o di offerte standard per i morti.

Quella sin qui presentata è una panoramica –innegabilmente, lo ripetiamo, parziale– di alcune delle interpretazioni proposte dalla critica sul tema della verginità vestalica e del *crimen incesti*⁶³⁶. Al netto delle innegabili differenze tra le posizioni esposte, sembra che alcuni punti della questione abbiano trovato un'accoglienza generale o quantomeno diffusa tra gli studiosi: cerchiamo di sintetizzarne i cardini. Va detto anzitutto che la verginità era una caratteristica inerente e fondamentale del sacerdozio vestalico: per questo motivo le giovani venivano scelte quando erano ancora bambine, prima che avessero avuto rapporti; la vestale era anzitutto una donna illibata. Tanto la dea Vesta quanto chi al suo culto consacrava la propria vita, poi, rappresentavano simbolicamente lo stesso stato romano: era dunque necessario da un lato che il focolare della divinità rimanesse sempre acceso, dall'altro che le sacerdotesse risultassero del tutto esenti da difetti e non si macchiassero di alcuna colpa; qualora infatti uno di questi requisiti fosse venuto a mancare, essendosi il fuoco spento o la vestale resa colpevole di *incestus*, ne sarebbe derivato un danno non alle sole sacerdotesse ma all'intera *res publica*. La colpa del *crimen incesti*, infine, riuniva aspetti religiosi e penali e come tale andava giudicata: da qui il procedimento al cospetto dei pontefici e il severissimo –ma a questo punto comprensibile– castigo dell'inumazione da vive. La vestale che infrangeva il proprio voto di castità, commettendo un atto intenzionale e non espiabile, faceva dunque un torto agli uomini e agli dèi (che a volte manifestavano la propria collera tramite *prodigia*), rischiava di stravolgere la comunità umana e i rapporti di questa con le divinità, metteva a repentaglio l'incolumità propria e di tutti i cittadini; ella spezzava un equilibrio costituito e al contempo comprometteva l'inviolabilità di Roma. Non c'è dunque da sorprendersi, dato un tale quadro generale, che in momenti di particolare difficoltà politica o militare la comunità trovasse facilmente un capro espiatorio proprio nelle vestali: a loro, forse indipendentemente da effettive colpe, era attribuita la responsabilità delle crisi e punendo loro si cercava di ristabilire un equilibrio perduto o quantomeno di stornare il terrore collettivo sorto dalle situazioni di difficoltà. Dai

⁶³⁶ Ulteriore bibliografia precedente può essere reperita negli studi da noi citati.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

massimi privilegi alla morte più atroce, dall'onore per sé e la famiglia alla vergogna, dal lustro alla rovina: è tra questi estremi, in definitiva, che oscillava l'esistenza delle vestali, donne e sacerdotesse spesso poco o per nulla responsabili della propria sorte e della propria vita.

II.

Come abbiamo visto sopra, in relazione all'epoca repubblicana siamo informati di episodi di incesto per gli anni 483 (Oppia), 472 (Orbinia), 337 (Minucia), 275 (Sestilia), 266 (Capparonia), 216 (Floronia e Opimia) e 114 (Emilia, Licinia e Marcia). Degno di nota, a proposito di due di questi (216 e 114), è che essi furono seguiti non solo dalla condanna delle imputate, ma anche da una sepoltura rituale di una coppia di Galli e una di Greci nel Foro Boario (nome di un'area collocata lungo la riva sinistra del fiume Tevere, tra Campidoglio e Aventino, e di una piazza che si trovava entro tale area). Lo stesso era avvenuto già nel 228 e su questi tre episodi si sofferma ampiamente Augusto Frascchetti nel contributo già menzionato sopra (FRASCCHETTI 1981), del quale riprendiamo qui alcune considerazioni generali, che hanno, ci sembra, un rilievo non secondario anche in rapporto alla nostra vicenda⁶³⁷.

"Il modo in cui viene data la morte, inteso come barbaro ed orrendo; la percezione di una presunta unicità del rito; la percezione, ancora, di una sua presunta anomalia rispetto al sistema religioso «normale» della città che ad esso fa ricorso, sono tutti elementi che hanno contribuito in modo decisivo, già in un settore della nostra documentazione, come ad isolare in maniera drastica la pratica del seppellimento" (pagg. 52-53). A proposito di questo rito che si percepiva come unico e anomalo, due sono gli aspetti che le fonti antiche e di rimando gli studi moderni hanno evidenziato maggiormente: la consultazione dei libri sibillini e il fatto che le vittime fossero rappresentate da membri del popolo greco e di quello gallico o celtico, constatazione che ha indotto molti ad attribuire al rito da un lato un'origine straniera, in particolare etrusca (gli Etruschi sarebbero l'unico popolo ad aver affrontato contemporaneamente Greci e Galli), dall'altro un carattere militare (il sacrificio rappresenterebbe "una morte rituale volta allo sterminio simbolico delle due stirpi": pag. 57).

⁶³⁷ Sulle osservazioni specifiche di Frascchetti sull'episodio del 114-113, comunque, torneremo *infra* (par. III, punto 7).

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

Passando poi ad esaminare specificamente i tre episodi, Fraschetti così ricostruisce quello del 228: un primo oracolo sibillino, di epoca indefinita, aveva annunciato che quando un fulmine avesse colpito il Campidoglio, Roma si sarebbe dovuta guardare dai Galli e dai Greci; nel 228 il colle fu effettivamente raggiunto da un fulmine e così si consultarono nuovamente i libri sibillini, che avvisarono di un pericolo gallico e prescissero la sepoltura di due Galli e due Greci; seguì l'inumazione delle due coppie e l'inizio dei preparativi militari contro la minaccia gallica; nel 225, infine (si noti lo scarto cronologico), ebbe inizio la guerra romano-gallica. Solo in parte differente è la dinamica degli eventi nel 216 e nel 114: in entrambi i casi un incesto vestalico (nel 114 accompagnato, significativamente, da un fulmine letale per una giovane) fu visto come un *portentum* o *prodigium*, per cui si decise, accertata la colpevolezza delle donne, di consultare i libri sibillini, i quali prescissero (rispettivamente nel 216 e nel 113) di inumare nel Foro Boario una coppia di Galli e una di Greci. I tre episodi sono quindi accomunati dallo sviluppo generale, per cui alla manifestazione di un *portentum* fecero seguito la consultazione dei libri sibillini e l'esecuzione di riti espiatori (*sacrificia*, θυσίαι), consistenti nelle sepolture rituali dei quattro stranieri.

Bisogna comunque notare che questo fine simbolico di purificazione non esclude quello –in un certo senso– militare, vale a dire la volontà di annientare simbolicamente due popoli. Essa emerge soprattutto dai seguenti aspetti del rito: la presenza delle coppie (pag. 71: "Attraverso la coppia si tende al coinvolgimento di quella stirpe di cui la coppia stessa viene intesa come integralmente rappresentativa"); il modo in cui veniva data la morte, equivalente ad un'espulsione del mondo dei vivi (si tratta, tra l'altro, della stessa pena di morte inflitta in altri casi, tra i quali quello delle vestali incestuose, il che dimostra che il seppellimento come consegna al mondo dei morti era un atto integrato nell'ambito romano e non di origine straniera); l'accompagnamento di una *precatio* pronunciata dal *magister* del collegio dei *decemviri sacris faciundis* (poi *quindecemviri sacris faciundis*). In tutte e tre le occasioni (anni 228, 216 e 114-113) il desiderio di distruggere, almeno simbolicamente, i nemici greci e celtici nasceva da uno stato o da un pericolo di guerra con questi ultimi: nel 228 la minaccia proveniva da Boi ed Insubri, nel 216 da diverse popolazioni celtiche e nel 114-113, come vedremo più approfonditamente *infra*, da Carnei, Scordisci e Cimbri (oltre che dalle popolazioni germaniche di Teutoni ed Ambroni). Come scrive Fraschetti, "a questo punto, le

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

costanti di emergenza risultano assolutamente analoghe, addirittura (come mi sembra) schematizzabili: «angoscia gallica», comparsa di un *portentum*, ricorso ai libri sibillini, seppellimento delle due coppie nel Foro Boario" (pag. 85).

In definitiva il rito, che alla caratterizzazione come sacrificio espiatorio unisce la funzione di sterminare simbolicamente due stirpi nemiche, non aveva origine esterna né era percepito come selvaggio, bensì era pienamente integrato nel mondo romano e funzionale al suo sviluppo storico, per quanto l'originaria gravidanza reale (la presenza di un pericolo rappresentato sia dai Galli che dai Greci), sussistente all'altezza del IV secolo, si fosse ben presto dissolta.

A ben vedere la questione della sepoltura nel Foro Boario, come interpretata da Fraschetti, permette di esprimere delle conclusioni assolutamente concordi con quelle cui ci è sembrato di poter giungere in relazione al *crimen incesti*. Ciò che spicca, in particolare, è la presenza del medesimo incontro tra religione e storia politico-militare e, più specificamente, del medesimo tentativo di dissipare timori di natura –possiamo dire– mondana (i pericoli di guerra) tramite delle espiazioni purificatorie di valore religioso. Come in certi casi le vestali rischiavano di (e anzi finivano per) diventare vittime, forse incolpevoli, di un diffuso timore *lato sensu* politico, così le due coppie di Greci e Galli erano sacrificate –tra l'altro con la stessa modalità di quelle, una sepoltura da vivi– per il semplice fatto di appartenere a popoli dai quali si temeva (o, nel caso dei Greci, si era temuto) provenissero minacce belliche. Davvero nella cultura romana "non c'è diaframma tra vivere religioso e vivere civico"⁶³⁸.

III.

1. Dopo aver tentato di fornire un quadro comprensivo, per quanto sintetico, del sacerdozio vestalico e di alcuni intrecci tra politica e religione che caratterizzavano la società romana, possiamo volgerci ad esaminare specificamente la vicenda del 114-113, cercando di chiarirne prima lo sviluppo fattuale e poi il significato o i significati che ad essa, secondo la critica, possono essere ascritti. Va detto però preliminarmente che l'episodio si inserisce in un periodo, la seconda metà del II secolo a.C., contraddistinto da un evidente dinamismo da parte delle vestali, quale emerge soprattutto da tre episodi. Nel 143 Appio Claudio Pulcro⁶³⁹, in qualità di console, fece

⁶³⁸ MARTINI 2004, pag. 5.

⁶³⁹ Sulla cui figura si può vedere MÜNZER 1920, pagg. 240-241.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

guerra contro i Salassi, ma ne fu sconfitto o forse riportò una vittoria con molte perdite; vistasi rifiutare dal senato la richiesta di un trionfo, decise di celebrarlo comunque autonomamente. Un tribuno tentò di impedire questa azione ponendo il veto e gettando giù fisicamente il console dal carro sul quale stava percorrendo la città, ma la figlia del console, Claudia, che era una vestale, si interpose tra i due approfittando della propria *sanctitas* e rimanendo sul carro del padre fece in modo che la cerimonia proseguisse senza ulteriori intoppi⁶⁴⁰. Come scrive Bauman⁶⁴¹, "the incident involved a number of challenges to tradition. Claudius bypassed the senate, as Tiberius Gracchus was to do ten years later. Claudia frustrated a tribunician veto; Tiberius would do the same when he deposed his fellow tribune, M. Octavius". Lo stesso studioso, poi, ritiene che l'azione della donna si inserisse alla perfezione in un'epoca in cui molte tradizioni storiche di Roma erano messe in discussione dall'espansione della vecchia città-stato in un impero mediterraneo: ella mirava dunque a sfruttare la propria tradizionale santità –che di base non implicava inviolabilità– allo scopo di limitare i poteri del tribuno. D'altro canto Wildfang⁶⁴², pur non negando in linea di principio l'esegesi di Bauman, ritiene che lo scopo principale di Claudia fosse non tanto di limitare i poteri dei tribuni –cosa che di fatto non avvenne–, quanto di accrescere quelli del proprio ordine sacerdotale –staccandoli dal controllo del popolo e del suo più diretto rappresentante, il tribuno della plebe– e il connesso prestigio: questo risultato sarebbe stato in effetti raggiunto e così anche quello secondario, ma non meno importante, di aprire la strada ad una più attiva partecipazione delle vestali alla vita pubblica romana.

La seconda apparizione sulla scena pubblica romana di una vestale ebbe luogo esattamente vent'anni dopo, nel 123, quando Licinia, come ci informa Cicerone in *Dom.* 136-137, dedicò sull'Aventino un altare (*ara*), un tempietto (*aedicula*) e un letto sacro (*pulvinar*) ad una divinità, forse la *Bona Dea*; la consacrazione, però, fu annullata dal pontefice massimo Publio Mucio Scevola (il console del 133) con la motivazione che la consacrazione fatta da Licinia, figlia di Caio, mancava dell'autorizzazione del popolo, dunque non era valida; tutto quanto era stato eretto o collocato da Licinia, comprese

⁶⁴⁰ Per le fonti dell'episodio si veda MRR 1951, pag. 471.

⁶⁴¹ BAUMAN 2003, pag. 47.

⁶⁴² WILDFANG 2006, pagg. 91-92.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

le iscrizioni, fu dunque rimosso⁶⁴³. Che lo scopo di Licinia fosse di sostenere i conservatori nel loro tentativo di difendersi dagli attacchi dei popolari in materia religiosa⁶⁴⁴ oppure di proseguire l'opera iniziata da Claudia, rendendo l'operato delle vestali indipendente dalle indicazioni del popolo e dunque dimostrando e accrescendo il potere dell'ordine⁶⁴⁵, appare innegabile che il gesto di Licinia mostri, come quello di Claudia, un'evidente volontà di ritagliarsi nella vita pubblica di Roma uno spazio inconsueto per delle sacerdotesse e ancora di più per delle donne. Sono questi i presupposti dell'ultimo esempio di dinamismo delle vestali ascrivibile a quest'epoca, la vicenda di incesto del 114-113 a.C.

2. Sulla vicenda del 114-113 siamo informati da un gran numero di testimonianze antiche. Per il mondo latino si tratta di Cic. *Inv.* I 80; *Brut.* 122, 124 e 160, fr. 18; *Nat.* III 74; Hor. *Sat.* I 6, 30 con il commento *ad locum* di Porfirione; *Liv. perioch.* 63; Val. Max. III 7, 9 e VI 8, 1; *Ascon.* pagg. 45-46 ed. Clark; *Obseq.* 37; *Oros. Hist.* V 15, 20-22; *Macr. Sat.* I 10, 5-6. Quanto alle fonti greche, invece, possiamo citare Plut. *Quaest. Rom.* 284 a-c e Dio XXVI 87.

L'episodio che diede il via alla vicenda è descritto con dovizia di particolari da Plutarco, il quale racconta che una giovane di nome Elvia fu colpita da un fulmine mentre era a cavallo: l'animale rimase privo di bardatura, mentre la ragazza restò nuda, con la tunica sollevata dalle parti intime come di proposito, le calzature, gli anelli e i veli gettati via, la bocca con la lingua di fuori. Gli indovini, interpellati sul significato del portento, lo ricollegarono ad una vergogna riguardante sacre vergini e cavalieri e nel contempo un servo di un *eques* informò che da lungo tempo tre vestali, di nome Emilia, Licinia e Marcia, avevano rapporti con degli uomini, tra i quali c'era Betuzio Barro, suo padrone. Le sacerdotesse, riconosciute colpevoli, furono punite e i libri sibillini, consultati sul da farsi, prescissero la sepoltura di due Galli e due Greci.

⁶⁴³ Al medesimo caso fa forse allusione anche Ovidio in *Fast.* V 155-156, per quanto attribuendo la dedica del tempio ad un'esponente dei *Clausi*, dunque una Claudia: *dedicat haec veteris Clausorum nominis heres, / virgineo nullum corpore passa virum*. Tre le possibilità esegetiche: Ovidio assegna erroneamente a Claudia l'azione di Licinia (Münzer in RE XIII. 1, col. 497); gli episodi di Claudia e Licinia sono differenti (Broughton in MRR 1951, pag. 516, nota 8); la lezione corretta non è *Clausorum* ma *Crassorum* (cfr. Fucecchi in CANALI-FUCECCHI 2011, pag. 383, nota 45).

⁶⁴⁴ BAUMAN 2003, pagg. 52-53.

⁶⁴⁵ WILDFANG 2006, pagg. 92-93 ("That her attempt, unlike Claudia's, met with criticism on the part of the general populace and ultimately failed because of this critique should not lessen its significance – a Vestal's actions twice in a relatively short time span seem deliberately intended to increase her order's prestige").

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

Pressoché identica è la testimonianza di Ossequente, che abbiamo visto ascrivere i fatti al consolato di Manio Acilio Balbo e Caio Porcio Catone, dunque al 114: mentre il cavaliere romano Publio Elvio ritornava in Puglia dopo aver partecipato ai *Iudi Romani* (siamo dunque nel mese di settembre), la sua figlia vergine fu colpita e uccisa da un fulmine mentre era a cavallo⁶⁴⁶: i vestiti le lasciarono scoperta la zona inguinale e la bocca era spalancata, come se il fuoco fosse passato attraverso le parti inferiori fino alla bocca. Avendo il fulmine colpito sia la giovane che il cavallo, i cui ornamenti furono dispersi, il fatto fu interpretato come presagio di rovina per le vergini e l'ordine equestre; nello stesso tempo delle vestali e alcuni cavalieri romani furono puniti per essersi macchiati di incesto. Più precisamente Cassio Dione scrive che Marcia ebbe rapporti con un solo cavaliere, mentre Emilia e Licinia con molti amanti (tra l'altro, Licinia col fratello di Emilia ed Emilia col fratello di Licinia), compresi tutti coloro che avrebbero potuto rivelare le loro azioni; la vicenda rimase a lungo nascosta, ma poi uno schiavo, Manio⁶⁴⁷, irritato per non aver ricevuto ciò che desiderava (forse la libertà), la rese manifesta. Porfirione, invece, ritiene che ad avere rapporti con Emilia fu Varro, del quale si evidenzia che conduceva una vita vergognosamente lussuosa (*vilissimae libidin<o>saequ<e> admodum vitae fuit*). Orosio, infine, fornendo maggiori dettagli sull'episodio del fulmine, ci informa che il cavaliere romano Lucio Elvio, dopo essere stato a Roma, era di ritorno in Apulia con moglie e figlia, quando si imbatté in un temporale che spaventò la ragazza; per raggiungere rapidamente la casa più vicina, allora, l'uomo staccò la carrozza e fece sedere la figlia sul cavallo. La giovane, però, colpita da un fulmine, morì sul colpo insieme al cavallo: a lei furono stracciate le vesti e sparpagliati monili ed anelli, per cui rimase nuda, oltre che con la lingua di fuori, mentre all'animale furono dispersi i bardamenti. A breve distanza di tempo, il cavaliere romano Lucio Veturio ebbe rapporti con la vestale Emilia, la quale istigò poi altre due vestali a compiere anch'esse incesto e le offrì a degli amici di Veturio⁶⁴⁸; un servo, però, svelò la vicenda e tutte le persone coinvolte furono giustiziate. Come si vede, in sostanza, tra le fonti sussistono alcune divergenze, relative in particolare al numero e

⁶⁴⁶ Sbaglia dunque PARETI 1953, pag. 408, a ritenere che ella rimase "tramortita".

⁶⁴⁷ Secondo ERCOLE 1891, pag. 113, e MALCOVATI 1996, pag. 285, nota 258 (ad Cic. *Brut.* 160, fr. 18), Mario.

⁶⁴⁸ Imprecisa dunque l'affermazione di PARETI 1953, pag. 408, secondo la quale tutte e tre le vestali avrebbero avuto rapporti con T. Betucio Barro (da identificare, come vedremo, con il Lucio Veturio citato da Orosio).

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

alla responsabilità degli incesti: Plutarco e Ossequente (quest'ultimo per di più senza fare nomi) parlano genericamente di atti impuri compiuti da tre vestali; Cassio Dione scrive che Marcia ebbe rapporti con un solo cavaliere, mentre Emilia e Licinia con molti amanti, mentre Orosio attribuisce un solo amante ad Emilia, iniziatrice degli incesti, e un numero imprecisato (forse uno ciascuna, forse di più) ad altre due sacerdotesse, istigate da quella; secondo Porfirione, infine, il nome dell'amante di Emilia sarebbe Barro. Al netto di queste differenze, però, i contorni della vicenda appaiono sufficientemente chiari: nel mese di settembre del 114 una giovane, figlia di un cavaliere romano di origine apula, venne colpita da un fulmine e perse la vita assieme al suo cavallo, restando entrambi in un certo senso denudati (la giovane di vestiti e gioielli, l'animale della bardatura); il fatto fu interpretato come segno di rovina per vergini e cavalieri a causa di una colpa di ambito sessuale (questo presumibilmente il significato della nudità) e a breve distanza di tempo tre vestali e diversi uomini, in parte o tutti cavalieri, vennero indiziati per incesto, dichiarati colpevoli e messi a morte.

Fin qui, come si sarà notato, abbiamo parlato genericamente di un processo e di condanne a morte; ad essere precisi, però, come abbiamo già rilevato nella sezione "Data", la vicenda giudiziaria fu più complessa e prevede lo svolgimento di due dibattimenti e non di uno solo, come invece sembrano lasciar intendere la *periocha* liviana (dove però il riferimento singolo potrebbe essere dovuto alla natura riassuntiva del testo e non derivare dalla fonte), Plutarco, Ossequente e Orosio e come ritiene anche Häpke⁶⁴⁹, che parla di un unico processo, svoltosi alla fine del 114 o all'inizio del 113. Altre fonti, però, sono più precise sull'argomento e sappiamo così che il primo processo, celebrato come da tradizione al cospetto del pontefice massimo Lucio Metello e dell'intero collegio pontificale, condusse alla condanna di Emilia (il 16 dicembre) e all'assoluzione di Licinia (18 dicembre) e di Marcia (data incerta)⁶⁵⁰. Come ci informa Asconio, però, Sesto Peduceo, eletto tribuno della plebe (per l'anno 113, dunque entrato in carica il 10 dicembre del 114), accusò pubblicamente, forse nell'ambito di una *contio*, l'ordine dei pontefici di aver pronunciato un verdetto sbagliato sulle vestali, avendone condannata solo una; egli dunque presentò una

⁶⁴⁹ RE XIII. 1, col. 256.

⁶⁵⁰ La datazione precisa dei giudizi ci è fornita, come rilevato sopra, da Fenestella, citato da Macrobio.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

proposta di legge che prevedeva l'istituzione di una corte speciale che indagasse nuovamente sul caso e il popolo ratificò la proposta: come presidente della nuova *quaestio*, la cui giuria era probabilmente –in accordo con la *lex Sempronia iudiciaria* di Caio Gracco⁶⁵¹– composta di cavalieri, fu eletto Lucio Cassio, il quale, giudicando, come si ritiene, con eccessiva severità (*nimia ... ut existimatio est, asperitate*), condannò Licinia, Marcia e altri imputati. Furono dunque compiute, probabilmente in quest'ordine, le seguenti azioni sanzionatorie e purificatorie: l'esecuzione dei condannati; la sepoltura rituale nel Foro Boario di una coppia di Galli e una di Greci, da collocare presumibilmente dopo questo secondo processo e non dopo il primo⁶⁵²; l'erezione (secondo Parker, una nuova consacrazione⁶⁵³) di un tempio a Venere *Verticordia*, la dea "che volge i cuori", vale a dire deputata a tenere le vergini e le donne sposate lontane dalla lussuria e dedite alla pudicizia⁶⁵⁴.

3. Sono questi, dunque, i contorni generali della vicenda che tra 114 e 113 a.C. vide tre vestali e i loro presunti amanti processati *de incestu*, vale a dire per rapporti sessuali di o con sacerdotesse ritualmente votate alla castità⁶⁵⁵. Per andare più a fondo nella comprensione dell'episodio, alcuni aspetti del quale non appaiono di immediata intellegibilità, sembra ora opportuno fornire qualche cenno più approfondito sulle figure dei personaggi che a vario titolo furono implicati nel processo: anzitutto imputate e imputati (punto 3) e poi i giudici del primo (punto 4) e del secondo processo (punto 5).

Per quanto riguarda le tre sacerdotesse, esse facevano parte, come si è visto, dell'ordine delle vestali, le cui esponenti erano tenute ad un'assoluta astensione sessuale per i trent'anni di appartenenza alla congregazione, e provenivano da famiglie

⁶⁵¹ La quale tecnicamente verteva sulla sola *quaestio repetundarum*, ma che di fatto fu applicata anche in altre *quaestiones*: cfr. STRACHAN-DAVIDSON 1912, vol. II, pagg. 83-84, e BADIAN 1972, pagg. 82-83. Sulla questione delle giurie forensi a Roma dal 149 al 106 a.C. rimandiamo alla "Premessa" all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, parr. II e IV.

⁶⁵² Come ritengono GREENIDGE-CLAY 1976, pagg. 58-59; parlano del secondo processo invece SCULLARD 2011, pag. 39, e soprattutto FRASCHETTI 1981, pagg. 83-84, che a sostegno della sua interpretazione cita opportunamente il passo di Plutarco, il quale colloca la consultazione dei libri sibillini e l'inumazione dopo la condanna di tutte e tre le sacerdotesse. Ricordiamo che, stando alla testimonianza di Plin. *Nat. XXX 12*, a Roma i sacrifici umani furono resi illegali solo nel 97 a.C.

⁶⁵³ PARKER 2004, pag. 594.

⁶⁵⁴ Cfr. Val. Max. VIII 15, 12. Su questo attributo della divinità si può vedere l'ampia trattazione di STAPLES 2004, pagg. 103-112 (con riferimento all'episodio delle vestali a pag. 104).

⁶⁵⁵ MARCHESE 2011, pag. 336, intende l'imputazione di *incestus* genericamente come "empietà e violazione dei loro [*scil.* delle vestali] vincoli".

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

di rango aristocratico. Della vita di Licinia, la vestale difesa nel corso del secondo processo da Crasso, conosciamo due episodi: il primo è quello di cui si è parlato al punto 1, l'erezione, avvenuta nel 123, di un altare, un tempietto e un letto sacro sul colle Aventino, poi annullata dal pontefice massimo in quanto attuata *iniussu populi*, senza l'autorizzazione del popolo; il secondo è ovviamente l'incesto del 114 con i successivi due dibattimenti e la finale condanna a morte. Se l'identificazione tra le due sacerdotesse è corretta –come sembra essere il caso, considerando la scarsa distanza di tempo tra le due vicende e il fatto che difficilmente tra le vestali, che erano solo sei, potevano figurare due Licinia⁶⁵⁶–, ne consegue che la Licinia imputata nel 114-113 era figlia di quel Caio Licinio Crasso che nel 145, in qualità di tribuno della plebe, aveva provato a trasferire l'elezione dei sacerdoti, tradizionalmente spettante ai membri dei collegi stessi (cooptazione), al popolo e che, inaugurando la prassi di parlare nelle assemblee pubbliche rivolgendosi direttamente al popolo, aveva dato inizio alla cosiddetta *eloquentia popularis*⁶⁵⁷. Null'altro, comunque, sappiamo a proposito di lei.

Ancora più scarse, poi, sono le informazioni relative a Marcia (RE XIV.2, *Marcus [Marcia]* 114, coll. 1601-1602) ed Emilia (RE I.1, *Aemilius [Aemilia]* 153, coll. 590-591): come risulta dalle rispettive voci della "Realencyclopädie", infatti, di entrambe non sappiamo niente al di là della vicenda dell'incesto, che stando a Cassio Dione vide la prima avere rapporti con un solo uomo, un cavaliere, Marcia invece con molti. Quest'ultima probabilmente era figlia del pretore del 144 Quinto Marcio Re, noto per i suoi lavori pubblici sugli acquedotti, e sorella dell'omonimo console del 118, che guidò la vittoriosa campagna contro gli Stoni nell'odierno Trentino.

Alquanto diversa appare invece la situazione delle fonti quando si volge lo sguardo agli uomini che furono imputati nel processo: se da un lato, a differenza delle vestali, conosciamo il nome solo di tre dei *rei* e non di tutti⁶⁵⁸, dall'altro però su ciascuno di questi si possiedono informazioni più approfondite rispetto alle sacerdotesse. Partiamo anzitutto dal cavaliere che pare aver dato inizio personalmente alla serie degli incesti e il cui schiavo, Manio, fu l'autore della denuncia che portò al

⁶⁵⁶ Favorevoli all'identificazione Münzer (cfr. MÜNZER 1920, pag. 243, e RE XIII. 1, col. 497), Brughton in MRR 1951, pagg. 515 e 534 (si attribuisce ad entrambe le donne il medesimo numero della "Realencyclopädie"), e BAUMAN 2003, pag. 53 e nota 35. Esprime incertezza, invece, WILDFANG 2006, pag. 106, nota 7.

⁶⁵⁷ Si tratta, secondo MARSHALL 1976 [1], pag. 8, dello zio del nostro oratore.

⁶⁵⁸ Nulla si può dire sui fratelli di Emilia e Licinia cui allude Cassio Dione.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

processo: nella confusione delle fonti, il suo nome è variamente indicato come Lucio Veturio/Betuzio Barro/Varro. Di un *Barrus* o *Varrus* parlano due o meglio tre fonti antiche: Cicerone in *Brut.* 169, che menziona un *T. Betutius Barrus* originario di Ascoli del quale rimanevano alcune orazioni pronunciate nella sua città natale e che era noto soprattutto per il discorso tenuto a Roma contro un non meglio identificato Cepione⁶⁵⁹; Orazio in *Sat.* I 6, 30-33, il quale delinea l'immagine di un uomo vanesio e dissoluto; infine Porfirione, che commentando il passo del Venosino attribuisce a questo personaggio una vita dedicata ai piaceri e un incesto consumato con la vestale Licinia⁶⁶⁰. La questione che si pone è dunque la seguente: il Barro implicato nella vicenda del 114-113 è da identificare con uno o entrambi questi personaggi? La risposta è in entrambi i casi positiva per Söderholm e Levick⁶⁶¹; anche Gruen⁶⁶² lo identifica col Barro oraziano, mentre si dice incerto se sia lo stesso citato da Cicerone oppure un parente di quello. Un rifiuto più netto, invece, è espresso da Sumner⁶⁶³, secondo il quale il Barro incestuoso del 114 sarebbe parente ("related") del personaggio di cui parla l'Arpinate, ma non la stessa persona, e da Nicolet⁶⁶⁴, il quale, pur accettando l'identificazione col Barro oraziano, rifiuta quella con l'omonimo citato nel *Brutus*, in base alla considerazione che Cicerone in quel caso avrebbe fatto cenno alla condanna; lo stesso studioso, poi, precisa che il protagonista doveva essere un cavaliere di alto rango, se, come pare plausibile, era parente di un omonimo magistrato monetario da collocare tra il 110 e il 108 e soprattutto se ebbe modo di intrattenersi con una vestale. La questione dell'identificazione, in effetti, pare di difficile soluzione non tanto per Orazio –che, se anche fonte per noi affidabile, non fornisce informazioni di particolare rilievo– quanto per Cicerone, che del personaggio restituisce dei ragguagli più interessanti: non è forse errata, da questo punto di vista, la considerazione di Nicolet secondo la quale è strano che l'Arpinate non menzioni la sua partecipazione al processo. Dato questo stato delle fonti, conviene probabilmente riconoscere la nostra sostanziale ignoranza sul personaggio (assente anche nella

⁶⁵⁹ Si tratta forse del Quinto Servilio Cepione che fu difeso da Crasso nel 95 (cfr. oraz. VI, *Pro Q. Servilio Caepione*; sulla possibilità di ascrivere questa testimonianza al processo al quale prese parte Crasso, si veda la "Premessa", par. III, punto 1).

⁶⁶⁰ Orosio in V 15, 22, cita *L. Veturius* come amante incestuoso di Emilia.

⁶⁶¹ SÖDERHOLM 1853, pag. 25; LEVICK 1971, pag. 178 e nota 5.

⁶⁶² GRUEN 1968 [2], pag. 130.

⁶⁶³ SUMNER 1973, pag. 102.

⁶⁶⁴ NICOLET 1974, pagg. 1074-1075.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

"Realencyclopädie") e limitarsi ad ascrivergli l'unico attributo certo di cavaliere, *eques*. Notiamo infine che a Barro può probabilmente essere attribuito, nella vicenda, solo il ruolo di amante e non anche, come pensa Gruen, quello di promotore della denuncia⁶⁶⁵: come rilevato da Alexander⁶⁶⁶, infatti, smentisce questa ipotesi la testimonianza di Cassio Dione, il quale informa che lo schiavo rese noto l'incesto in quanto irritato –presumibilmente col suo padrone– per non aver ricevuto quanto gli era stato promesso (secondo Alexander, la libertà). Non è dunque da Barro che si originarono le vicissitudini giudiziarie.

Oltre a Barro, il *Brutus* di Cicerone riporta anche il nome di un secondo personaggio che fu forse implicato nella vicenda in esame: si tratta di Servio Fulvio, che l'Arpinate ci informa (§§ 122-124) essere stato accusato di *incestus* –non vengono forniti ulteriori particolari– ed essere stato difeso da un certo Curione con un discorso che all'epoca di composizione era considerato un capolavoro, ma che Cicerone reputava ormai sorpassato e puerile in molti passaggi, strabordante com'era di luoghi comuni sull'amore, sulle torture e sulle dicerie; tra questi, ci informa lo stesso Arpinate (Cic. *Inv.* I 80), c'era l'ovvia e banale considerazione che non ci si può innamorare di una persona al primo sguardo o vedendola di passaggio. Se appare sufficientemente assodato da un lato che il Curione di cui parla Cicerone vada identificato con il Caio Scribonio Curione che fu oratore contemporaneo di Caio Gracco e inoltre pretore forse nel 121, dall'altro che il processo cui si fa riferimento corrisponda a quello del quale ci stiamo occupando⁶⁶⁷, più difficile, però, appare l'individuazione del personaggio di Servio Fulvio⁶⁶⁸. Secondo Gruen⁶⁶⁹, l'identificazione, operata da Münzer⁶⁷⁰, tra questo personaggio e il console del 135 sarebbe erronea, nella misura in cui il console avrebbe avuto nel 114-113 oltre sessanta anni, un'età che rende poco plausibile un'accusa per reati sessuali; il personaggio va quindi identificato con un figlio o

⁶⁶⁵ Cfr. GRUEN 1968 [1], pag. 62, nota 17 ("a certain *eques*, Betutius Barrus, had damaging information brought against the Vestals"), e GRUEN 1968 [2], pag. 130 (Barro "exposed all three [*scil.* Vestals] through information brought by a slave").

⁶⁶⁶ ALEXANDER 1990, pag. 20 (nota 1 al processo 38).

⁶⁶⁷ Cfr. GRECO 1998, pag. 191, nota 101, e NARDUCCI 2013, pagg. 202-203, note 398 e 399; le fonti su Curione sono citate da Broughton in MRR 1951, pag. 521.

⁶⁶⁸ Lo notano implicitamente la Greco, che fornisce il riferimento della "Realencyclopädie" per Curione ma non per Fulvio, ed esplicitamente Narducci (si veda la nota precedente).

⁶⁶⁹ GRUEN 1968 [2], pag. 130, nota 141.

⁶⁷⁰ RE VII.1, *Fulvius* 64, col. 248.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

addirittura un nipote ("grandson") di quello. Ebbene, tralasciando il fatto che in realtà lo studioso tedesco non postula né ipotizza assolutamente di individuare nell'ex console l'imputato del 114-113, anzi mette in dubbio che ciò sia possibile⁶⁷¹, rimane la seguente questione: si tratta effettivamente dello stesso personaggio? La considerazione di Gruen, sebbene non del tutto dirimente, appare effettivamente fondata, pertanto conviene condividere la posizione di incertezza dello studioso e limitarsi ad individuare nel personaggio un esponente non altrimenti noto di quella famiglia dei *Fulvii Flacci* che pochi anni prima aveva sostenuto con convinzione il movimento graccano; al di là di questo, purtroppo, nulla è possibile inferire.

Paradossalmente opposta, rispetto a Barro e a Fulvio, è la situazione del terzo e ultimo *reus* del processo di cui ci sia giunta notizia, vale a dire Marco Antonio⁶⁷². La figura di Antonio, che fu non solo, assieme a Crasso, il principale oratore della generazione tra II e I secolo a.C., ma anche uomo politico di assoluto rilievo (raggiunse tra l'altro la pretura nel 102 e il consolato nel 99), è così nota da non necessitare di alcuna presentazione; alquanto interessanti, però, sono le coordinate della sua partecipazione al processo, quali ci sono restituite da Valerio Massimo nei due passi succitati (III 7, 9 e VI 8, 1). Siamo così informati del fatto che Antonio, mentre si trovava a Brindisi ed era in procinto di imbarcarsi per l'Asia in qualità di questore, fu informato di essere stato accusato *de incestu* presso il pretore Lucio Cassio, soprannominato *scopulus reorum*, vale a dire "scoglio degli imputati". Antonio era consapevole del fatto che in base alla *lex Memmia* egli avrebbe potuto non presentarsi al dibattimento, in quanto lontano da Roma per motivi –possiamo dire– di stato, ma decise comunque di rientrare per potersi difendere; questa sua scelta, unita al fatto che un suo schiavo, sebbene interrogato sotto tortura, non confessò nulla di incriminante per il suo padrone, rese evidente a tutti che Antonio era innocente. L'imputato, assolto, poté così partire per l'Asia più onorevolmente. La partecipazione di Antonio al processo, a quanto sembra di capire dalle testimonianze di Valerio Massimo, appare dunque alquanto marginale: tanto la dignità e la sicurezza di sé insiti nella scelta del magistrato

⁶⁷¹ "Bezweifeln darf man aber, daß er derselbe ist, den C. Scribonius Curio, Praetor 633 = 121, gegen eine Anklage wegen Inzests verteidigte".

⁶⁷² Ricordiamo ancora una volta, però, che il numero degli imputati dovette essere più cospicuo di quanto è noto a noi, che paghiamo lo scotto di una documentazione discretamente cospicua (per gli standard antichi), ma in parte sfuggente.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

di presentarsi spontaneamente al processo quanto l'ammirevole capacità di sopportazione del giovane schiavo, riferiti dallo storico come esempi rispettivamente di fiducia in sé e di fedeltà dei servi⁶⁷³, sembrano in effetti lasciar supporre che Antonio non solo fu assolto (forse l'unico tra gli imputati), ma lo fu probabilmente anche con una certa celerità, tanto palmare era la sua estraneità ai fatti. Sulla possibile motivazione del suo coinvolgimento nella vicenda, comunque, torneremo nel punto 6.

4. Quelli fin qui presentati sono dunque, in linea generale e nei limiti delle possibilità di ricostruzione offerte dalle fonti, i profili dei personaggi che sappiamo per certo o con un buon grado di probabilità essere stati portati alla sbarra come imputati o imputate; il medesimo tipo di analisi prosopografica, poi, ci sembra possa essere applicato fruttuosamente anche (anzi soprattutto) a coloro i quali presero parte alla causa in veste di giudici: come informa Asconio, si tratta per il primo processo del pontefice massimo Lucio Metello e del collegio dei pontefici, per il secondo di Lucio Cassio.

Il presidente dell'ordine pontificale va identificato con Lucio Cecilio Metello Dalmatico (RE III.1, *Caecilius* 91, coll. 1212-1213), esponente di quella potente famiglia dei Metelli che dopo la caduta di Caio Gracco era divenuta il centro della politica a Roma, propugnando un orientamento politico conservatore (ottimate), ma moderato⁶⁷⁴. Nato intorno al 160 a.C., figlio di Lucio Cecilio Metello Calvo (console nel 142) e fratello di Quinto Cecilio Metello Numidico (console nel 109), fu anch'egli una figura di spicco nella politica romana di fine II secolo: pretore nel 122 e console nel 119, tentò invano in quest'anno di opporsi alla proposta di legge di impronta evidentemente anti-ottimate presentata dal tribuno della plebe Caio Mario, la quale prevedeva un restringimento delle passerelle (*pontes*) da percorrere per raggiungere le urne di voto, "in modo che i galoppini elettorali non potessero mischiarsi coi votanti, per influire sul loro voto"⁶⁷⁵; in quello stesso anno, però, e sempre con la

⁶⁷³ *De fiducia sui e de fide servorum* sono i titoli rispettivamente dei paragrafi III 7 e VI 8 dell'opera (a proposito dello schiavo lo storico scrive addirittura che si potrebbe rimproverare la sorte per aver posto nell'animo di un uomo non libero un animo tanto coraggioso e devoto).

⁶⁷⁴ Cfr. VARDELLI 1978, pag. 78, dove la cosiddetta *factio Metellana* è definita prima come "un raggruppamento, facente capo ai Metelli ed operante in accordo su certe linee politiche moderate" e poi "il gruppo della «nobilitas» che riunì [...] uomini collegati fra loro, oltre che dall'identità di vedute politiche, anche da legami di parentela e di amicizia".

⁶⁷⁵ PARETI 1953, pag. 394; sul tribunato di Mario si vedano in generale le pagg. 393-396, sulla legge ROTONDI 1990, pag. 318.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

collaborazione del collega Lucio Aurelio Cotta, iniziò in Illiria una campagna militare contro i Segestani e soprattutto i Dalmati, che si concluse nel 117 con la celebrazione del trionfo su questi ultimi, che gli valse il soprannome di Dalmatico (*Dalmaticus* o *Delmaticus*), e con la conquista di un bottino tale da permettergli l'edificazione di un tempio di Castore nel foro e di un santuario per *Ops opifera* (dèa del raccolto "che porge aiuto"). Nell'anno 115, eletto probabilmente censore⁶⁷⁶, insieme al collega Cneo Domizio Enobarbo (il conquistatore della Gallia transalpina, su cui torneremo a breve) intervenne contro gli spettacoli teatrali immorali, espulse dal senato trentadue membri –tra i quali Caio Licinio Geta, console dell'anno precedente, e Cassio Subacone, amico di Mario– ed elesse *princeps senatus* (funzione onorifica che conferiva il ruolo di portavoce ufficiale dell'autorevole consesso e il diritto di votare per primo) Marco Emilio Scauro, al quale diede anche in sposa, in un momento per noi imprecisato, la figlia Cecilia Metella Dalmatica. Forse in questo stesso anno successe a Publio Mucio Scevola (cos. 133) in qualità di *pontifex maximus*, ottenendo la carica che l'anno successivo avrebbe fatto di lui il presidente della giuria nel processo alle vestali. È incerta la data della morte, forse verso la fine del secolo (104?). Con Metello Dalmatico siamo dunque in presenza di un abile generale, un politico conservatore ma moderato che raggiunse le più alte magistrature cittadine, membro della più potente famiglia dell'*urbs* (i Metelli), avversario (come il fratello Numidico) di Mario e alleato del potente Emilio Scauro: un personaggio, dunque, di assoluto rilievo nella Roma di epoca post-graccana.

Se sulla figura del pontefice massimo siamo evidentemente ben informati, parzialmente diversa, però, è la situazione sugli altri membri del collegio, in quanto né Asconio né nessun'altra fonte ce ne forniscono i nomi. Secondo Elizabeth Rawson⁶⁷⁷, "the *pontifices* at this time probably included Aemilius Scaurus (unless he was augur [...]), the elder Ahenobarbus, perhaps C. Sulpicius Galba; and certainly Q. Mucius Scaevola". Cerchiamo dunque di fornire dei cenni anche su questi personaggi.

Il già citato Marco Emilio Scauro, appartenente al collegio pontificale pare dal 123, fu pretore nel 120 o 119, quando si oppose alla pretesa di Giugurta di divenire re

⁶⁷⁶ C'è però chi identifica questo censore non col famoso Metello Dalmatico, ma col meno noto Diademato: così Broughton in MRR 1951, pagg. 532-533, nota 1, e GRUEN 1965, pag. 64, nota 52.

⁶⁷⁷ RAWSON 1974, pag. 207, nota 97.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

di Numidia, e console nel 115: in quest'anno, oltre ad essere eletto *princeps senatus* (scelta notevole, considerando che "prior to this there is no other known example of a *princeps senatus* who was not at least a patrician censor or ex-censor"⁶⁷⁸), umiliò un pretore di nome Publio Decio che non si era alzato in piedi al suo passaggio, fece approvare una legge suntuaria e una relativa al voto dei liberti e sottomise alcune tribù galliche e liguri, celebrando un trionfo. Nel 111, recatosi in Africa come legato del console Calpurnio Bestia, pare si lasciasse corrompere da Giugurta; nel 109, eletto censore, costruì la strada che da lui prese il nome di via Emilia e si occupò della ricostruzione del ponte Milvio; nel 104, infine, fece parte di una commissione speciale che, esautorando il questore Lucio Apuleio Saturnino (all'epoca vicino a Mario), si occupò degli approvvigionamenti di grano da Ostia. Alcune caratteristiche del personaggio, in definitiva, appaiono simili a quelle di Metello Dalmatico, al quale Scauro era senz'altro legato da *amicitia*: entrambi furono buoni generali, entrambi appartennero alla corrente politica degli ottimati, entrambi, infine, si contraddistinsero per il carattere severo ed intransigente (si pensi per Metello all'espulsione dal senato di trentadue componenti e al biasimo delle rappresentazioni teatrali, per Scauro all'episodio dell'umiliazione del pretore)⁶⁷⁹.

Sostanzialmente analoga risulta la situazione se si volge lo sguardo al secondo personaggio citato dalla Rawson: Cneo Domizio Enobarbo. Figlio dell'omonimo *consul suffectus* del 162, Enobarbo, dopo aver ricoperto la pretura in un anno ignoto (al massimo nel 125), raggiunse la più alta carica politica (il consolato, appunto) nel 122: in veste di console si recò nella Gallia Transalpina, sbaragliò i Salluvii, che avevano devastato il territorio degli Edui (alleati di Roma), e mosse guerra contro gli Allobrogi e gli Arverni, che furono sconfitti definitivamente nel 120. Nell'area, ormai pacificata, venne dedotta, ad opera del figlio di Enobarbo e del nostro Crasso, la colonia di *Narbo Martius*⁶⁸⁰ e fu anche costruita l'importante *via Domitia*, che collegava le Alpi ai Pirenei, passando per la valle del Rodano, e agevolò gli scambi commerciali tra

⁶⁷⁸ GRUEN 1965, pag. 63 (il quale in nota specifica che forse all'epoca non era vivo alcun ex censore di stirpe patrizia, ma di certo c'erano diversi "patrician consulars"); stessa considerazione in VARDELLI 1978, pag. 84.

⁶⁷⁹ Sulla figura di Scauro dalla nascita al processo delle vestali si può vedere PARETI 1953, pagg. 391-392 e 406-408; per il periodo che va dal 111 alla sua morte l'ampio resoconto di FRACCARO 1957; in generale CIMA 1903, pagg. 143-150 e 152-154; sulla sua eloquenza cfr. le testimonianze raccolte in ORF 1976, pagg. 162-167.

⁶⁸⁰ Sulla quale ci siamo soffermati lungamente in relazione all'oraz. II, *De colonia Narbonensi*.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

penisola italica e iberica. Rientrato a Roma, nel 115 rivestì la censura, come abbiamo visto, insieme a Metello Dalmatico (o Diadematico?) e partecipò così all'espulsione di trentadue membri dal senato e alla nomina di Scauro come *princeps senatus*. In questi anni entrò probabilmente nella congregazione dei pontefici, nella quale rimase fino alla morte, sopraggiunta intorno al 104; suoi figli furono il già citato Cneo Domizio Enobarbo, console nel 96 e collega di Crasso sia nella deduzione di Narbona sia nella censura del 92, e Lucio Domizio Enobarbo, console nel 94. Siamo quindi in presenza, con Enobarbo padre, di un altro personaggio che, oltre a distinguersi per doti militari, fu esponente di un certo rilievo della fazione ottimate dei *nobiles* e figura dal carattere duro e poco disposto ai compromessi (si pensi da un lato alla censura del 115, dall'altro alla plausibile pretesa di affidare al figlio l'incarico coloniale narbonese); fu inoltre in stretti rapporti con il Dalmatico, col quale sembra abbia condiviso la censura, e con Scauro, da loro eletto *princeps senatus*.

Caio Sulpicio Galba, secondo figlio del console del 144 Servio Sulpicio Galba, nacque intorno al 158 e sposò Licinia, una figlia di Publio Crasso Muciano (cos. 131); inizialmente vicino, come il suocero, ai Gracchi, si avvicinò poi all'ala ottimate e in questa veste nel 121, dopo la morte di Caio Gracco e Fulvio Flacco, fu scelto assieme a Lucio Calpurnio Bestia per affiancare Caio Papirio Carbone⁶⁸¹ come membro di una commissione triumvirale per l'assegnazione di terre in Africa. terminate queste operazioni nel 119, dobbiamo aspettare un decennio per avere altre informazioni certe sul personaggio: lo ritroviamo infatti nel 109 come imputato della *quaestio Mamilia*, tribunale speciale creato dal tribuno della plebe Caio Mamilio Limetano per sottoporre a processo chi, recatosi in Numidia, fosse sospettato di essersi lasciato corrompere da Giugurta. Come ci informa Cicerone in *Brut.* 127, Galba, sebbene eloquente ed esperto di diritto –si da decidere di difendersi da sé–, venne giudicato colpevole: a nulla valsero la mossa di portare con sé alcuni membri della sua famiglia allo scopo di commuovere i giudici né la straordinarietà della sua perorazione, che all'epoca in cui l'Arpinate era ragazzo veniva imparata a memoria. Rispetto agli altri pontefici citati, in sostanza, Galba appare privo di una carriera militare degna di nota e anche di una irremovibile coerenza di comportamenti; bisogna comunque sottolineare, come elementi di rilievo

⁶⁸¹ La vittima dell'esordiente Crasso: cfr. oraz. I, *In C. Papirium Carbonem*.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

sul personaggio, da un lato la sua indubbia aderenza, dopo la giovanile militanza graccana, all'ala degli ottimati, che fu forse causa della sua condanna, dall'altro il matrimonio con una esponente della *gens Licinia*, la medesima alla quale apparteneva l'imputata difesa da Crasso nel 113⁶⁸².

Giungiamo così all'ultimo membro presumibilmente ascrivibile, all'altezza del 114, al collegio dei pontefici: Quinto Mucio Scevola, noto appunto come il Pontefice per distinguerlo dall'omonimo zio Scevola l'Augure⁶⁸³. Figlio di Publio Mucio Scevola, console nel 133, il Pontefice entrò nel collegio che gli valse il soprannome nel 115; fu poi insieme con Crasso questore, edile curule, pretore (date incerte) e infine console nel 95, anno nel quale i due emanarono assieme la *lex Licinia Mucia de civibus redigundis*⁶⁸⁴. Tra le cariche da lui ricoperte vanno ricordate anche, nel 106, il tribunato della plebe e, in un anno incerto (98/97? 94?), il governatorato (proconsolato?) d'Asia⁶⁸⁵; scelto nell'anno 89 come pontefice massimo in sostituzione del defunto Cneo Domizio Enobarbo (il figlio), mantenne l'incarico sino alla morte, che lo colse nell'82 per mano di sicari inviati da Mario il Giovane. Amministratore onesto, adepto della filosofia stoica, grande esperto di diritto e discreto oratore, Scevola fu –aspetti molto significativi per la presente analisi– intimo del nostro Crasso, col quale condivise pressoché tutta la carriera politica (ad eccezione del tribunato e della censura)⁶⁸⁶ e anche la battaglia contro Saturnino nel 100, e esponente, per quanto moderato, della fazione ottimate della *nobilitas*⁶⁸⁷.

Il quadro che sembra delinarsi da questa breve indagine prosopografica appare abbastanza chiaro: seguendo l'elenco proposto da Rawson, a far parte nel 114 del collegio pontificale che si trovò a giudicare sulla spinosa questione del presunto incesto commesso da tre vestali erano personaggi accomunati da alcune caratteristiche di un certo rilievo. Non solo, infatti, alcuni di loro spiccavano per i

⁶⁸² Sulla sua eloquenza cfr. ORF 1976, pagg. 205-206.

⁶⁸³ Sul personaggio torneremo anche in relazione all'oraz. VII, *Pro M'. Curio apud centumviros*, in quanto in quell'occasione egli sarà avversario diretto di Crasso in tribunale (cfr. la "Premessa", par. IV, punto 1): ci limitiamo quindi in questa sede ad alcuni cenni generali.

⁶⁸⁴ Sulle questioni relative a queste magistrature ci siamo soffermati nella biografia di Crasso ("Introduzione" di questo lavoro, par. I)

⁶⁸⁵ Sulla cronologia di quest'ultima magistratura torneremo nell'oraz. VII, *Pro M'. Curio apud centumviros*, sezione "Data".

⁶⁸⁶ Ci informa di ciò Cic. *Brut.* 161, fr. 22.

⁶⁸⁷ Sulla sua eloquenza cfr. ORF 1976, pagg. 259-262.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

successi militari conseguiti e per l'indole severa, se non inflessibile (è il caso soprattutto di Metello Dalmatico, Enobarbo e Scauro); ma soprattutto tutti, da quanto si è potuto vedere, rientravano in una duplice caratterizzazione che può forse dare un senso al verdetto da loro pronunciato. Anzitutto, come abbiamo già rilevato, essi appartenevano in blocco, senza alcuna eccezione, al gruppo politico interno alla nobiltà che prendeva il nome di ottimati. Sulle caratteristiche generali di quest'ala, come di quella popolare, torneremo in altra sede⁶⁸⁸; precisiamo qui soltanto che in quegli anni, dopo la soppressione violenta prima di Tiberio Gracco e poi di suo fratello Caio, gli ottimati a Roma erano tendenzialmente preponderanti non solo, in linea generale, nella vita pubblica, ma anche, anzi –per quanto ci riguarda– soprattutto, per quanto riguardava i sacerdozi, sul cui aspetto eminentemente politico non è necessario soffermarsi: non c'è dunque da stupirsi di questa assoluta prevalenza nell'ordine pontificale. D'altro canto bisogna anche rilevare che questi personaggi e le famiglie delle quali facevano parte appaiono ai nostri occhi inseriti in un innegabile intreccio di conoscenze e complici collaborazioni. Evidente, ad esempio, è il legame di tutti questi personaggi con la *gens Licinia*, cui apparteneva una delle *reae*: così Enobarbo era padre di colui che in quegli anni aveva condiviso col nostro Crasso l'incarico della deduzione di Narbona (e che nel 92 avrebbe condiviso con lui anche la censura), Galba era marito di una Licinia, figlia di Publio Crasso Muciano, e soprattutto Scevola percorse quasi l'intero *cursus honorum* insieme ancora al nostro. Ancora, di un certo rilievo appare essere stata la *gens Aemilia* (una cui esponente era anch'ella imputata nel processo), soprattutto in rapporto alla figura di Emilio Scauro: egli, infatti, non solo era uno dei pontefici, ma fu anche scelto come *princeps senatus* da Enobarbo e da Metello e di quest'ultimo sposò la figlia Cecilia Metella Dalmatica⁶⁸⁹. Degno di nota, inoltre, è che Metello e Domizio non solo furono forse censori assieme nel 115, ma soprattutto destituirono dall'incarico ben trentadue senatori, azione che difficilmente poteva non avere un intento politico (dei due soli nomi dei quali siamo informati, tra l'altro, uno è quello di Cassio Subacone, amico di Mario); lo stesso Metello, peraltro, ascese al pontificato massimo dopo la morte di uno Scevola (Publio Mucio Scevola, cos. 133),

⁶⁸⁸ Cfr. la "Premessa" all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, par. I, punto 2.

⁶⁸⁹ "Who, in this era of rapid political marriage and divorce, remained his wife to the end of his days" (GRUEN 1965, pag. 64). Dopo la morte di Scauro, significativamente, la donna andò in sposa a Lucio Cornelio Silla.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

per poi lasciare l'incarico a Cneo Domizio Enobarbo figlio, al quale sarebbe succeduto infine Scevola il Pontefice, membro del collegio pontificale già nel 114. Il Dalmatico, Scauro, Enobarbo, Galba e Scevola erano pertanto stretti, insieme alle loro famiglie, in una fitta rete di relazioni personali probabilmente incardinata attorno al potente casato dei Metelli, che erano i protagonisti della vita politica romana nel periodo post-graccano e dai cui ranghi proveniva non a caso il capo della congregazione; questa considerazione rende giustizia sia della condivisione, da parte di queste figure, dell'ambito sacerdozio sia, ci sembra, della sentenza presumibilmente unanime e sicuramente clemente che fu pronunciata sul presunto incesto⁶⁹⁰. L'analisi sin qui presentata, se corretta quantomeno dal punto di vista metodologico, costituisce un'egregia dimostrazione dell'assunto spesso sostenuto secondo il quale la tradizionale analisi politica della Roma repubblicana, svolta lungo l'asse popolari-ottimati, e quella prevalentemente novecentesca solitamente detta prosopografica non solo non si escludono vicendevolmente, ma anzi possono e probabilmente devono fornire il proprio contributo, ciascuno con le rispettive peculiarità, ad una comprensione più ricca, complessa e problematica delle pressioni e degli interessi sottostanti alle dinamiche politiche dell'*urbs*.

5. Se quello sin qui presentato è, ci sembra, il quadro generale sulla giuria del primo processo cui furono sottoposte le vestali insieme ai loro presunti amanti, ben diversa è la situazione per quanto riguarda colui che fu designato per svolgere una seconda indagine sui fatti, vale a dire Lucio Cassio Longino Ravilla (RE III.2, *Cassius* 72, col. 1742)⁶⁹¹; e non potrebbe ovviamente essere altrimenti, dal momento che egli fu scelto proprio per ribaltare la prima sentenza, quella emanata dal collegio pontificale. Così, mentre sulla figura di Sesto Peduceo (RE XIX.1, *Peducaeus* 4, coll. 47-48), il tribuno che ne ottenne la nomina, nulla è noto al di fuori del ruolo nella presente vicenda, su Longino siamo abbastanza ben informati; principali fonti su questo personaggio, soprannominato Ravilla per i suoi occhi grigi, sono le seguenti: Cic. *S. Rosc.* 84-85; *Verr.* II 3, 137 e 146; *Sest.* 103; *Leg.* III 35; *Mil.* 32; *Brut.* 97 e 106; *Amic.* 41; *Phil.* II 35; Val. Max. III 7, 9 e VIII 1 *damn.* 7; Vell. II 10, 1; Ascon. pagg. 45-46 ed. Clark.

⁶⁹⁰ La condanna già in prima istanza di Emilia, in quest'ottica, si spiega forse con la sua patente colpevolezza o meglio con quella che agli occhi della collettività doveva risultare tale.

⁶⁹¹ Seguiamo l'identificazione, proposta dalla maggior parte dei commentatori, del Lucio Cassio citato da Asconio con questo personaggio e non con l'omonimo console del 107.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

Secondo Sumner⁶⁹², Longino nacque prima del 170, figlio del console del 164 Quinto Cassio Longino o più probabilmente del console del 171 Caio Cassio Longino; era il padre del console del 107 che portava il suo stesso nome. Sul suo *cursus honorum* siamo abbastanza ben informati: nel 137, in qualità di tribuno della plebe, propose una *lex Cassia tabellaria* che introduceva la votazione segreta, già prevista per i comizi elettorali (139 a.C., *lex Gabinia tabellaria*), anche nei *iudicia populi*, tranne quelli per i reati di *perduellio*; avversata dagli ottimati (tra i quali il console in carica Marco Emilio Lepido Porcina), la norma fu però approvata per il favore che incontrò presso il popolo. Pretore in data incerta (entro il 130), raggiunse il consolato nel 127 e la censura dal 125 al 121: proprio come censore, insieme al collega Cneo Servilio Cepione (zio del console del 106⁶⁹³), nel 125 costruì l'acquedotto dell'*Aqua tepula*, nominò Publio Cornelio Lentulo *princeps senatus* e –azione per noi significativa– citò a comparire e multò pesantemente, con l'accusa di aver preso in affitto una casa a seimila sesterzi⁶⁹⁴, l'augure Marco Emilio Lepido Porcina, che gli era stato avversario nel 137 e che apparteneva, com'è evidente, alla *gens Aemilia*; nel 124, poi, i due esaminarono la posizione di Caio Gracco, criticato per essere rientrato a Roma dalla Sardegna prima del suo comandante. Dalla sua carriera pubblica sembrano emergere dunque due aspetti degni di nota: da un lato l'avversione alla *gens Aemilia*, alla quale apparteneva la vestale condannata nel primo dibattimento, forse imparentata proprio con Porcina; dall'altro l'adesione giovanile ad una linea politica popolare⁶⁹⁵, che però sembra almeno in parte smentita dal successivo comportamento da censore, che prevede – abbiamo visto– una nomina importante per Lentulo, avversario di Caio Gracco, e un giudizio della condotta di quest'ultimo, tema che potrebbe essere stato portato all'attenzione sua e del collega anche per la loro posizione anti-graccana.

Quanto sin qui rilevato, comunque, non esaurisce il quadro su Longino; al contrario, l'aspetto del personaggio che le fonti sembrano evidenziare maggiormente non è la sua carriera politica (basti pensare che del suo consolato nulla ci è noto), bensì il suo carattere. Sappiamo infatti che egli fu un oratore autorevole non per la sua

⁶⁹² SUMNER 1973, pagg. 48-51.

⁶⁹³ L'autore della *lex Servilia Caepionis* che Crasso sosterrà pubblicamente: cfr. oraz. V, *Suasio legis Serviliae*.

⁶⁹⁴ Secondo Val. Max. VIII 1 *damn.* 7, invece, l'accusa consisteva nell'aver costruito una villa che si innalzava troppo nel territorio di Alsio (tra Roma e Civitavecchia).

⁶⁹⁵ Cfr. RAWSON 1974, pag. 207: Cassio Longino era "a man with a to some extent *popularis* past".

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

eloquenza ma per l'austerità e la severità e che, in generale, i tratti più peculiari della sua personalità erano da un lato la probità e la saggezza, dall'altro appunto il rigore. Quest'ultima caratteristica, che emerge già nella vicenda di Porcina (riferita da Velleio appunto a dimostrazione della severità dei due censori), era tale che, come ci informa Valerio Massimo, il suo tribunale era detto *scopulus reorum*, "scoglio degli imputati", ragion per cui quando doveva istituire un processo tutti cercavano di evitarlo, essendo consapevoli che egli, seppure amante della verità, propendeva per la severità più che per la clemenza. Famosa era una sua domanda sentenziosa, *cui bono?*, che egli poneva quando intendeva capire chi avesse tratto vantaggio da un'azione incriminata; e tale fu la rinomanza della sua inflessibile intransigenza che, stando a quanto si può dedurre dalle testimonianze ciceroniane, da lui si diffuse l'uso di chiamare i giudici particolarmente severi con l'appellativo di *Cassiani iudices*. Come attesta Asconio, dunque, è (anche?) in virtù di questa celebre rigidità che egli fu scelto dal popolo romano –in qualità probabilmente di *quaesitor*, giudice inquirente⁶⁹⁶– per sottoporre a un nuovo giudizio Licinia, Marcia e gli uomini che avrebbero avuto rapporti con loro e con la già condannata Emilia.

6. Le fonti in nostro possesso non precisano se per il secondo dibattimento a Longino furono affidati poteri giudiziari assoluti, nel senso che egli operò quale *unus iudex*, o se invece il suo ruolo fu quello di presidente della giuria, in analogia a quanto accadeva con i magistrati (per lo più pretori) che presiedevano le *quaestiones perpetuae*. Asconio scrive genericamente che il popolò assegnò a Cassio l'incarico di indagare sulle vergini assolte nel primo processo⁶⁹⁷, ma è probabile che dietro questa espressione sintetica vada letta la nomina del personaggio non a giudice singolo ma a capo di una giuria: data l'importanza del caso e il suo configurarsi, una volta passato dall'ambito del diritto religioso a quello del diritto secolare, come controversia non civile ma penale, è altamente plausibile che egli condividesse almeno formalmente il compito con altre persone (per quanto l'indirizzo della corte fosse dettato

⁶⁹⁶ Valerio Massimo, seguito da CARNEY 1962, pag. 303, lo chiama erroneamente *praetor*, ma giustamente GRUEN 1968 [1], pag. 61, rileva che la confusione dello storico può facilmente derivare dal fatto che dopo Silla a sedere nelle *quaestiones* sarebbero stati regolarmente, appunto, pretori (nota l'errore già Münzer in RE III.2, col. 1742; cfr. anche Malcovati in ORF 1976, pag. 225).

⁶⁹⁷ Ascon. pag. 46 ed. Clark: *populus hunc Cassium creavit qui de eisdem virginibus quaereret*.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

indubbiamente da lui)⁶⁹⁸. Degno di nota, a tale proposito, è che la corte, che fosse straordinaria o diventasse permanente⁶⁹⁹, era probabilmente composta di una giuria equestre⁷⁰⁰: sebbene infatti la legislazione giudiziaria graccana⁷⁰¹, che aveva trasferito il controllo delle giurie dai senatori ai cavalieri, riguardasse la sola *quaestio repetundarum*, unico tribunale permanente attivo nel 123-122, è plausibile che tutti i processi istituiti nei decenni successivi all'approvazione della norma (con l'eccezione del breve periodo in cui essa fu abrogata dalla *lex Servilia Caepionis*: 106-104/101/100⁷⁰²) si servissero di queste giurie. Valgono per il nostro discorso le parole di Badian⁷⁰³ sugli effetti in un certo senso postumi della *lex Sempronia iudiciaria*: "The jury panels, elaborately selected by the praetor, were available; and (whether or not there was a law to that effect) it seems that over the next generation they were used both for regular courts set up on the model of the extortion court and for special tribunals, such as those that tried the Vestals and the political victims of the Mamilian Commission: the two most famous special trials before 91 B.C."⁷⁰⁴.

Ciò che è certo, a proposito di questa corte, è che essa, costituita probabilmente di una giuria equestre e di un presidente aristocratico, emanò una sentenza di condanna per buona parte degli imputati, con l'eccezione certa –per quanto ci è possibile dedurre– del solo Antonio⁷⁰⁵ e quella possibile di Servio Fulvio⁷⁰⁶ (ma Gruen

⁶⁹⁸ Condividono questa tesi sostanzialmente tutti gli studiosi, come ad esempio Pareti (che parla di tribunale "presieduto" da Longino: PARETI 1953, pag. 408), Gruen (GRUEN 1968 [1], pag. 60: "A special tribunal was set up under L. Cassius Longinus Ravilla"; GRUEN 1968 [2], pag. 128: "L. Cassius Longinus Ravilla was appointed the head of a special tribunal"), Badian (che parla di giuria equestre per il processo in esame: BADIAN 1972, pag. 83), Rawson ("court presided over by L. Cassius": RAWSON 1974, pag. 207), Marshall ("special commission under L. Cassius": MARSHALL 1985, pag. 196), Bauman ("Sex. Peducaeus [...] set up a special *quaestio*, to be presided over by L. Cassius Longinus": BAUMAN 2003, pag. 54), Martini (*quaestio* "presieduta da L. Cassio": MARTINI 2004, pag. 192) e Wildfang ("special court [*quaestio*] headed by L. Cassius Longinus": WILDFANG 2006, pag. 94).

⁶⁹⁹ Che si trattasse di una nuova *quaestio perpetua* è stato proposto da RAWSON 1974, pag. 208, e condiviso da BAUMAN 2003, pag. 54.

⁷⁰⁰ Così GRUEN 1968 [2], pagg. 130-131 (che però non è chiaro come mai citi a sostegno di questa convinzione il passo di Val. Max. VI 8, 1) e RAWSON 1974, pag. 207.

⁷⁰¹ Sulla quale si veda la "Premessa" all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, par. II, punto 1.

⁷⁰² Cfr. l'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, sezione "Esito", par. IV.

⁷⁰³ BADIAN 1972, pagg. 82-83.

⁷⁰⁴ La medesima constatazione, sull'applicazione della *lex Sempronia* anche ad altre corti, compare già in STRACHAN-DAVIDSON 1912, vol. II, pag. 84.

⁷⁰⁵ Che egli fosse stato scagionato in prima istanza è da escludere, dal momento che Valerio Massimo (VI 8, 1) non solo parla dell'intervento contro di lui di *accusatores*, ma precisa che l'oratore fu citato in giudizio *apud L. Cassium*.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

ipotizza assolto anche Barro⁷⁰⁷). Per gli altri imputati e tutte quante le imputate, di contro, non ci fu probabilmente alcuna possibilità di salvezza: essi furono condannati a causa della grande (eccessiva, secondo Asconio) severità di Longino e trovarono tutti – si può dedurre – la morte, gli uomini tramite flagellazione e le donne con la sepoltura da vive nel *campus sceleratus*. A proposito di queste ultime, in effetti, si pone una questione: se pare certo, stando alle testimonianze antiche, che Longino condannò Licinia (alla difesa della quale non giovò l'eloquente intervento di Crasso⁷⁰⁸) e Marcia, quale fu la sorte di Emilia? Fu ella sottoposta ad un secondo giudizio oppure la condanna emessa dalla corte pontificale si tramutò in pena di morte senza necessità di un processo d'appello? La questione non sembra essere mai stata posta esplicitamente dalla critica, ma dando una scorsa alle narrazioni dell'episodio che sono state fatte nel corso del tempo sembra di notare una divisione tra chi ha pensato che Emilia fosse sottoposta al giudizio del tribunale di Longino assieme alle altre due vestali⁷⁰⁹ e chi invece ha ritenuto definitiva la sentenza di condanna pronunciata in prima istanza⁷¹⁰. La risposta al dubbio può forse venire dalla testimonianza di Asconio, il quale, spiegando chi fosse *L. Cassius*, riferisce che il tribuno della plebe Sesto Peduceo aveva biasimato pubblicamente l'eccessiva clemenza del tribunale pontificale e poi scrive: *populus hunc Cassium creavit qui de eisdem virginibus quaereret. Isque et utrasque eas et praeterea complures alias [...] damnavit*⁷¹¹. Sebbene Asconio riferisca di un'indagine sulle medesime vergini già processate dai pontefici, va rilevato che egli parla di una

⁷⁰⁶ Così BAUMAN 2003, pag. 57; in effetti in *Brut.* 122 Cicerone riferisce che la difesa di Fulvio pronunciata da Curione era all'epoca della sua giovinezza particolarmente rinomata, il che potrebbe far pensare ad un suo successo.

⁷⁰⁷ GRUEN 1968 [2], pag. 130, che è incerto se l'accusatore, nel 95, di Quinto Servilio Cepione figlio (cfr. oraz. VI, *Pro Q. Servilio Caepione*) sia questo stesso Barro o un suo parente; convinto della condanna del cavaliere è invece NICOLET 1974, pag. 1075, nota 1.

⁷⁰⁸ Cfr. Cic. *Brut.* 160, fr. 18.

⁷⁰⁹ Così KRUEGER 1909, pag. 16; PARETI 1953, pagg. 408-409; GRUEN 1968 [1], pag. 60, e GRUEN 1968 [2], pag. 128, che a proposito del secondo processo scrive in entrambi i contributi: "All three Vestals were condemned"; Malcovati in ORF 1976, pag. 224; MARSHALL 1985, pag. 196; ROTONDI 1990, pag. 321 (il plebiscito di Peduceo "istituì una *quaestio extraordinaria de incestu* per rinnovare il giudizio contro le vestali Aemilia, Marcia e Licinia"); MARCHESI 2011, pag. 336.

⁷¹⁰ MEYERUS 1842, pag. 298; SÖDERHOLM 1853, pagg. 25-26; OETTE 1873, pag. 20; CIMA 1903, pag. 161; Münzer in RE XIII. 1, col. 497, RE XIV.2, col. 1601, e MÜNZER 1920, pag. 243; Broughton in MRR 1951, pag. 537; JAHN-KROLL 1964, pag. 108; ALEXANDER 1990, pagg. 19-22, il quale riporta per Licinia e Marcia due processi ciascuna (rispettivamente i numeri 39 e 41 per Licinia e 40 e 42 per Marcia), mentre per Emilia uno solo (il 38); BAUMAN 2003, pag. 54; MARTINI 2004, pag. 192; PARKER 2004, pag. 594; WILDFANG 2006, pag. 94.

⁷¹¹ Ascon. pag. 46 ed. Clark.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

condanna pronunciata contro "entrambe quelle" (*utrasque eas*), il che fa supporre che tra le imputate del secondo processo fossero comprese solo due delle tre vestali nominate poco prima; qualora la testimonianza del commentatore ciceroniano sia valida, dunque, è da ritenere che Emilia fosse stata condannata in via definitiva e presumibilmente messa a morte già dopo il primo processo e che dunque ella non abbia preso parte al procedimento condotto da Longino.

Un altro punto della questione del verdetto rimane a questo punto da chiarire. Asconio, come si è visto, parla di una condanna che colpì sia Licinia e Marcia sia, pare, molte altre donne (*et utrasque eas et praeterea complures alias [...] damnavit*): con chi vanno identificate queste ultime? La soluzione al problema è resa più ardua dal fatto che la tradizione del testo è proprio in questo punto incerta, divisa tra la lezione *alias* e la variante *alios*⁷¹²: Asconio parla di un gran numero di donne o di uomini? Che la forma corretta sia quella al femminile è idea condivisa, quanto alla bibliografia da noi consultata, dai seguenti studiosi: Meyer, che riporta solo il testo del commentatore; Söderholm, anch'egli senza discussione; Jahn e Kroll ("wurden Licinia [...] Marcia und mehrere andere Vestalinnen verurteilt"); Douglas ("several Vestals in addition to the original defendants were condemned"); Marshall, il quale nota che, al netto della testimonianza di Ossequente, nessuna fonte ci riferisce di amanti delle vestali condannati; e infine Bauman, il quale si domanda: "What 'other men' have been referred to, of whom *alios* could be a continuation?"⁷¹³. Favorevoli alla lezione *alios*, invece, si sono mostrati Scholz, che si limita a riportare il testo di Asconio; probabilmente la Malcovati, secondo la quale Lucio Cassio Longino Ravilla condannò sia le tre vestali sia alcuni altri nobili ("*alios quosdam nobiles damnavit*"); Martini, che rileva come, essendo le vestali solamente sei ed essendo tre di loro già state condannate, difficilmente si potrebbe pensare ad una sentenza rivolta a molte altre (*complures alias*)⁷¹⁴. Si mostra incerto sulla questione, infine, Cima⁷¹⁵.

⁷¹² Quest'ultima in realtà non è riportata nemmeno in apparato nell'edizione di Clark, ma è valutata, come vedremo a breve, da molti studiosi; essa, scrive MARTINI 2004, pag. 192, è riportata dal *ms. Pistoriensis*.

⁷¹³ MEYERUS 1842, pag. 298; SÖDERHOLM 1853, pag. 26; JAHN-KROLL 1964, pag. 108; DOUGLAS 1966, pag. 123; MARSHALL 1985, pag. 197; BAUMAN 2003, pag. 233, nota 41.

⁷¹⁴ SCHOLZ 1962, pag. 10; ORF 1976, pag. 224; MARTINI 2004, pagg. 192-193.

⁷¹⁵ CIMA 1903, pag. 161, nota 6.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

Il problema in effetti non è di facile soluzione, date la genericità del riferimento di Asconio e la divergenza della tradizione manoscritta; quest'ultima, in particolare, si può forse spiegare con l'intervento intenzionale di qualche copista, il quale, rimasto perplesso dall'enunciazione di Asconio e convintosi erroneamente di avere di fronte a sé un testo corrotto, lo corresse trascrivendo una *lectio faciliior*. Questa considerazione, però, non risulta particolarmente utile alla soluzione della questione, in quanto tra le due varianti trasmesse dalla tradizione nessuna appare manifestamente *faciliior* (o *difficiliior*) rispetto all'altra: il problema dunque rimane e quelle che si possono proporre sono solo delle ipotesi. Notiamo anzitutto che degli argomenti addotti dalla critica a sostegno dell'una o dell'altra posizione almeno due sembrano poco condivisibili: da un lato, infatti, non ci sembra si possa escludere del tutto la forma al femminile in base alla considerazione che, essendo le vestali solo sei, Asconio non potrebbe parlare di "molte altre [*scil. vestali*]"; per quanto sia un'interpretazione meno intuitiva, infatti, non è da escludere del tutto che l'autore intendesse dire che Longino condannò non le due imputate e molte altre vestali, ma le due imputate e molte altre donne (*et utrasque eas et praeterea complures alias [...] damnavit*). D'altra parte – e ancora più nettamente – ci sembra da rigettare l'interpretazione di Marshall secondo la quale la lezione *alios* può ritenersi sicuramente errata in base alla constatazione che nessuna fonte, a parte Ossequente, ci informa della condanna degli uomini imputati nel processo: non solo infatti la presenza dell'informazione in una sola fonte non è di per sé garanzia della sua infondatezza, ma inoltre, data la durezza di Longino e del suo tribunale, nulla vieta di pensare che il *quaesitor* condannasse non solo le donne incriminate, ma anche gli uomini; va infine ricordato che Orosio, pur nella stringatezza del riferimento, parla di una condanna che colpì tutte le persone coinvolte nell'*incestus*⁷¹⁶. Ci sembra dunque che sul problema si possano fissare – ma sempre, lo ripetiamo, in via ipotetica – i seguenti punti: che Asconio parlasse di molte altre vestali condannate oltre alle tre che conosciamo è in effetti altamente improbabile, dal momento che le componenti del collegio all'epoca del processo erano solo sei e tenendo conto del fatto che le fonti parlano concordemente delle sole Licinia, Emilia e Marcia; è invece di per sé possibile che egli si riferisse genericamente ad altre donne,

⁷¹⁶ Oros. *Hist.* V 15, 22: *supplicium de omnibus sumptum est*.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

le quali avrebbero avuto un ruolo nella vicenda, ad esempio coprendo le persone implicate⁷¹⁷. Una simile interpretazione, però, per quanto plausibile, appare forse poco intuitiva e in fondo scarsamente credibile: maggiormente fondata, infatti, sembra la variante *alios*. In primo luogo il possibile riferimento di Asconio alla condanna emessa contro gli imputati uomini sarebbe confermata sia da Giulio Ossequente, il quale – riprendendo, lo ricordiamo, l'opera storica di Livio– scrive che le sacerdotesse furono riconosciute colpevoli e punite insieme ad alcuni cavalieri (*tres uno tempore virgines Vestales nobilissimae cum aliquot equitibus Romanis incesti poenas subierunt*), sia da Orosio. Appare inoltre certo, tenendo conto della testimonianza su Antonio, che il tribunale di Longino sottopose a giudizio non solo le tre vergini, ma anche gli uomini che si sospettava fossero coinvolti nella vicenda; e difficilmente si può pensare, data la severità proverbiale⁷¹⁸ di Longino, che questi andassero tutti assolti. Che Asconio parli della condanna delle vestali e di "molti altri", poi, non sembra costituire davvero un problema, come ritiene, lo ricordiamo, Bauman, il quale si chiede: "What 'other men' have been referred to, of whom *alios* could be a continuation?"⁷¹⁹; la formulazione dell'autore va infatti presumibilmente intesa in senso più generico e meno letterale, come menzione della condanna che toccò le due vestali e in generale molte altre persone, vale a dire molti altri imputati uomini. Diversi argomenti, in definitiva, inducono a ritenere valida, in luogo della lezione *alias*, la variante maschile *alios*, che si può supporre corretta erroneamente in una fase alta della tradizione del testo e che così si è trasmessa fino a noi con consenso quasi unanime dei testimoni.

7. Giungiamo così all'ultima questione che vorremmo esaminare in merito ai caratteri generali del processo, forse la questione più complessa in relazione ad un episodio che, come si sarà notato, pur nella relativa cospicuità e chiarezza delle fonti è in diversi suoi aspetti avvolto dall'incertezza: stiamo parlando del significato del processo. Il quadro che abbiamo cercato di fornire nei parr. I e II a proposito dell'ordine sacerdotale vestalico e delle sepolture rituali nel Foro Boario, insieme all'inquadramento della vicenda del 114-113, aveva tra l'altro lo scopo di chiarire come l'episodio del quale ci stiamo occupando non si qualifica come semplice momento

⁷¹⁷ Ricordiamo che, stando a Cassio Dione, il gran numero di incesti commessi dalle vestali aveva fatto sì che la loro infrazione al voto fosse conosciuta a molti, per quanto a lungo tenuta nascosta.

⁷¹⁸ Nel senso letterale del termine: ricordiamo i succitati riferimenti ai cosiddetti *iudices Cassiani*.

⁷¹⁹ BAUMAN 2003, pag. 233, nota 41.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

(drammatico) della vita religiosa di Roma, bensì rientra in un contesto che si può definire *lato sensu* politico. Comprendere il significato di questo contesto non è affatto semplice e non a caso la critica ne ha fornito letture significativamente divergenti; ciò che dunque in questa sede intendiamo fare è limitarci a passare in rassegna, in una breve panoramica generale, alcune delle interpretazioni proposte dagli studiosi, per poi tentare, nei parr. IV e V, di avanzare alcune considerazioni personali sul procedimento e in particolare sulla partecipazione ad esso del nostro Crasso.

In effetti, già nella più volte citata "Realencyclopädie" compare l'idea che il processo celasse significati reconditi per noi difficili da cogliere: così Münzer⁷²⁰ scrive che l'episodio, come già quello di Licinia del 123 (la consacrazione, poi annullata, di un altare, un tempio e un letto sacro sull'Aventino), aveva forse motivi più politici di quanto noi supponiamo e altrove⁷²¹ che il processo aveva un "retrogusto politico" ("der ganze Skandalprozeß einen politischen Beigeschmack hatte"), come dimostrato dal fatto che Marcia era probabilmente figlia del pretore del 144 Quinto Marcio Re e sorella dell'omonimo console del 118, che in quegli anni fu più volte posto sotto processo. Lo stesso Münzer⁷²², tra l'altro, pochi anni prima aveva proposto spunti interessanti e intelligentemente articolati sulla vicenda. Egli aveva notato anzitutto che a partire dal 159-158 si può ritenere per certa l'esistenza a Roma di un "partito" fondato su Fulvi ed Emili (pag. 238: "Die Fulvisch-Aemilische Partei"); tra gli esponenti principali di questo schieramento va annoverato Marco Emilio Lepido Porcina, che era nella sua generazione il principale rappresentante degli *Aemilii* e che tra l'altro, come abbiamo visto, nel 125 fu condannato a pagare una multa per eccessivo lusso: l'attacco aveva evidentemente un valore politico, tanto più che proprio l'anno precedente (il 126) aveva visto l'ascesa al consolato di un Marco Emilio Lepido (lo stesso Porcina?), così da far configurare il biasimo –in un certo senso– suntuario del 125 come un attacco alla *gens Aemilia*. Accusatore e giudice in questo processo fu il censore Lucio Cassio Longino Ravilla, il quale nel 137, in veste di tribuno della plebe, aveva proposto su iniziativa di Scipione una *lex tabellaria*, trovando l'opposizione proprio di Porcina, che in quell'anno era console: si tratta dei contrasti tra sostenitori e avversari di

⁷²⁰ RE XIII. 1, col. 497.

⁷²¹ RE XIV.2, col. 1602.

⁷²² MÜNZER 1920, pagg. 237-245.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

Scipione che emergeranno di nuovo con l'episodio delle vestali. Tra le donne di questo partito c'era Emilia, principale colpevole dell'incesto del 115-114⁷²³ assieme, tra l'altro, a Licinia: il padre di quest'ultima, Caio Licinio Crasso, aveva proposto come tribuno del 145 di trasferire l'elezione dei membri dei collegi sacerdotali, che spettava ai membri stessi (cooptazione), al popolo: la *rogatio* aveva però destato l'avversione dei sacerdoti e dei sostenitori del partito scipionico, il principale dei quali, Caio Lelio, ne aveva ottenuto il respingimento. Alla fazione scipionica apparteneva, come abbiamo visto, anche Longino, che oltre ad essere tribuno nel 137 e censore nel 125 fu anche il giudice inquisitore del secondo processo alle vestale: ciò, unito alle parole di Asconio secondo le quali egli avrebbe sentenziato con troppa severità (*isque et utrasque eas et praeterea complures alios*⁷²⁴ *nimia etiam, ut existimatio est, asperitate usus damnavit*), fa comprendere che il processo per incesto aveva uno sfondo politico, tanto più che un lontano parente di Licinia, Crasso *Dives* Muciano, era tra i capi dei nemici di Scipione. Quanto alle altre due vestali coinvolte nel processo, Marcia e la già citata Emilia, esse erano probabilmente figlie di Quinto Marcio Re e Marco Emilio Lepido Porcina, che si scontrarono anch'essi, come il padre di Licinia, con degli ordini sacerdotali (la questione riguardava, per i due pretori, la costruzione di un acquedotto e il conseguente contrasto con i *decemviri sacris faciundis*). Appaiono quindi degne di nota due considerazioni: da un lato che tre personaggi politicamente vicini come Crasso, Marcio Re e Porcina avessero tutti figlie consacrate alla dea Vesta (a loro si può poi aggiungere una Claudia, figlia di un altro alleato di nome Appio Claudio Pulcro, cos. 143); dall'altro che tutte e tre, anzi quattro, fossero accomunate da un carattere manifestamente volitivo, come dimostrano gli episodi del 143 (Claudia a difesa del padre), 123 (consacrazione dell'altare da parte di Licinia) e 115-114 (cioè 114-113, l'incesto). Questo, dunque, il quadro complessivo della vicenda: a partire dal 152 il pontificato massimo era nelle mani degli Scipioni, prima con Publio Cornelio Scipione Nasica, detto Corculo, e poi con l'omonimo figlio, detto Serapione (un passaggio da padre a figlio mai accaduto in passato); essi si servirono di questo potere contro i loro avversari e in particolare contro chi provò ad indebolire la loro autorità in ambito religioso, scegliendo come vestali, per vendetta, le figlie di questi. Le giovani, però,

⁷²³ Cioè 114-113 (vedi *supra*, sezione "Data").

⁷²⁴ Considerando quanto detto al punto precedente, riportiamo d'ora in poi l'aggettivo al maschile.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

aristocraticamente orgogliose e sicure di sé, non pensarono a condurre una vita devota, bensì a cercare un risarcimento per la loro verginità forzata: questo risarcimento fu trovato nella partecipazione alla vita pubblica e politica. Il processo alle vestali del 115-114 (114-113), in definitiva, che le sacerdotesse fossero colpevoli o meno, aveva radici nelle faide tra Scipione Emiliano e i Gracchi; in particolare, la condanna di Emilia, che probabilmente apparteneva agli *Aemilii Lepidi* (e quindi era imparentata anche con il Marco Emilio Lepido che era stato pontefice massimo prima di Scipione Nasica padre), segnò la caduta di questa famiglia, che sarebbe stata risolledata solo tempo dopo da Silla.

Avvicinandoci progressivamente ad epoche più recenti, Pareti⁷²⁵ ritiene che il processo dimostri il distacco tra *patres* ed *equites* e l'avversione del popolo per entrambe le categorie; che l'aspetto religioso fosse un mero pretesto per interessi politici; che con la prima sentenza il pontefice massimo "cercò di ridurre lo scandalo"; che la vicenda danneggiò equamente *patres* ed *equites*. Più genericamente Scullard⁷²⁶ menziona l'episodio in un breve elenco di eventi che dimostrano la tensione della vita pubblica a Roma durante gli anni di autorità dei Metelli (in particolare 115-114). Scholz⁷²⁷, poi, nel suo fondamentale studio su Marco Antonio evidenzia che l'oratore venne coinvolto nello scandalo per motivi politici: avendo precedentemente difeso Quinto Marcio Re, l'oratore si era avvicinato alla coalizione comprendente le *gentes Marcia, Emilia, Licinia* e *Mucia* e aveva posto le basi per il proprio *cursus honorum*, la cui prima tappa effettiva era rappresentata dalla questura in Asia; gli avversari della "marcisch-aemilisch-licinisch-mucische Koalition" (pag. 15), consapevoli della sua abilità oratoria, cercarono quindi di eliminarlo dalla scena prima che potesse recare loro danno e approfittarono a questo scopo dell'episodio delle vestali incestuose (con cui Antonio non aveva nulla a che vedere), ma il loro piano fallì. Alquanto differente è invece la lettura dell'episodio fornita da Carney⁷²⁸: sia la causa sia il coinvolgimento di Antonio, a suo parere, rientravano in uno scontro tra Mariani e loro avversari; Scauro inventò l'accusa di incesto contro Antonio (che in questo momento era sostenitore di Mario) per screditare la fazione mariana. Lo stesso Scauro, tra l'altro, guida della

⁷²⁵ PARETI 1953, pagg. 408-409.

⁷²⁶ SCULLARD 2011, pag. 39 (prima edizione dell'opera: 1959).

⁷²⁷ SCHOLZ 1962, pagg. 9-10 e 15-16.

⁷²⁸ CARNEY 1962, pagg. 303-304.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

fazione dei Metelli, già nel 116 aveva citato in giudizio per corruzione Mario⁷²⁹, il quale nel 119, lo ricordiamo, aveva fatto approvare una legge di stampo evidentemente anti-ottimate contro la corruzione elettorale (si veda *supra*, punto 4); è dunque in questo contesto che va inserito anche il processo del 114-113. Ancora diversamente, Nicolet⁷³⁰ vede nei due processi alle vestali una macchina politica intesa senz'altro a danneggiare gli *equites*, come emerge dal fatto che il principale imputato era Lucio Veturio Varo.

Tra gli studiosi che hanno dedicato attenzione all'episodio, comunque, un posto di rilievo spetta senza dubbio ad Erich S. Gruen, le cui osservazioni costituiscono un punto fermo nella storia degli studi sulla vicenda; le sue tesi sono esposte in due contributi del 1968. Uno dei due, un articolo⁷³¹, si sofferma anzitutto sulla confutazione dell'interpretazione politica dell'episodio proposta da Carney: lo studioso, secondo Gruen, sbaglia sia a postulare un attacco, che nessuna fonte attesta, di Scauro ai mariani sia a reputare che nel 113 (o 111) Mario fosse abbastanza potente da avere una sua fazione; ciò non è fondato e Antonio non può ancora essere considerato mariano. È inoltre importante, ai fini dell'analisi, tenere presenti anche altri imputati e non solo Antonio, come fa Carney: tra questi spicca la presenza di Licinia, che fu difesa da Crasso, cugino della vestale e genero di Scevola l'Augure; e sia l'oratore che il suocero erano strettamente connessi con Scauro e i Metelli. Emblematico, inoltre, è che il pontefice massimo, il quale fece di tutto per minimizzare lo scandalo, era Lucio Metello Dalmatico, quindi un Metello. Il processo, in conclusione, oscilla tra un aspetto religioso, da non trascurare, e uno politico, quest'ultimo architettato non dai Metelli ma anzi a loro danno; è inoltre scorretto, come fa tra gli altri Pareti, ritenere che l'episodio dimostri uno sforzo, da parte degli ottimati, di screditare i cavalieri⁷³². Lo stesso Gruen, poi, fornisce altri spunti sulla causa nel suo volume intitolato "Roman politics and the criminal courts, 149-78

⁷²⁹ Sul processo cfr. GRUEN 1968 [2], pag. 123.

⁷³⁰ NICOLET 1966, pag. 529.

⁷³¹ GRUEN 1968 [1] (si vedano le pagg. 61-63).

⁷³² In realtà Pareti, se da un lato scrive che Longino "allargò l'inchiesta, indagando anche su tutti gli amici del cavaliere colpevole [*scil. Barro*]", dall'altro, come abbiamo visto, ritiene che la vicenda dimostri genericamente l'ostilità esistente tra *patres* ed *equites* e danneggi equamente entrambi gli ordini (cfr. PARETI 1953, pagg. 408-409).

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

B.C."⁷³³. Lo studioso parte da una constatazione: "Whatever their origin, no trials involving members of the noblest houses in Rome could remain divorced from politics" (pag. 128). La situazione di timore collettivo generata a Roma da un lato dalla sconfitta militare di Marco Porcio Catone in Tracia (contro gli Scordisci), dall'altro dall'episodio del fulmine che tolse la vita alla figlia di Publio Elvio fu da alcuni *nobiles* calcolatori volta in loro vantaggio, come emerge in particolare da un'analisi dei personaggi implicati nel procedimento⁷³⁴: Licinia è figlia del Caio Licinio Crasso che nel 145, da tribuno della plebe, si era scontrato con Caio Lelio e Scipione Emiliano; Emilia e Marcia erano imparentate con Quinto Marcio Re e Marco Emilio Lepido Porcina, i quali, pretori rispettivamente nel 144 e 143, avevano cooperato in un progetto di lavori pubblici a cui si erano opposti i *decemviri sacris faciundis*. Lucio Cassio Longino, poi, nel 137 aveva proposto una *lex tabellaria* che, sostenuta da Scipione Emiliano, fu avversata da Porcina, console di quell'anno, alleato di Appio Claudio Pulcro e avversario di Scipione; il medesimo Longino, insieme al collega di censura, nel 125 multò ancora Porcina per lusso eccessivo; prendendo parte come *quaesitor* al secondo processo alle vestali, dunque, Longino concretizzava un'ostilità al tempo stesso personale e politica. Diversi elementi, poi, inducono a vedere nel procedimento un attacco ai Metelli: la decisione di annullare la sentenza del pontefice massimo Lucio Metello Dalmatico; l'incriminazione (inefficace) di Antonio, che pur non essendosi ancora unito a loro, poteva però attirarne l'attenzione (lo stesso Antonio, peraltro, in quegli anni difese anche in tribunale Quinto Marcio Re, forse padre o fratello di Marcia); la partecipazione di Betuzio Barro, il motore del procedimento, che è forse lo stesso personaggio che nel 95 avrebbe attaccato Quinto Servilio Cepione, difeso da Crasso, o un parente di questo. In conclusione la causa non rappresenta, come pure è stato detto (Pareti, Nicolet), un'offensiva degli *optimates* contro gli *equites* –tanto più che proprio questi sedevano nella giuria–, bensì un attacco portato ai Metelli dai loro avversari; a Roma in quegli anni vigevano una "isteria di massa" ("mass hysteria": pag. 131) per eventi di malaugurio e un clima di paura e ignoranza, che condusse addirittura a dei sacrifici umani: "politicians capitalized on the situation to settle old scores and to embarrass prominent members and protégés of the Metellan *factio*" (*ibid.*).

⁷³³ GRUEN 1968 [2], pagg. 127-131.

⁷³⁴ Molti aspetti della quale, come si vede, sono vicini a quanto già rilevato da Münzer.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

Come accennato, la tesi di Gruen ha in un certo senso fatto scuola sugli studi relativi al processo e già dopo pochi anni Levick⁷³⁵ condivide l'idea che esso vada letto come un attacco ai Metelli ad opera di più di un gruppo rivale o di diversi individui: ciò emerge dai nomi delle imputate e degli imputati e anche da altri episodi del periodo, come l'espulsione dal senato, operata nel 115 da Metello Diadematico e Domizio Enobarbo, di Cassio Subacone, amico di Mario, l'incriminazione *de repetundis* nel 114 di Emilio Scauro e quella nel 113 di Caio Porcio Catone. Del tutto differente è tuttavia l'impostazione data al problema da Rawson⁷³⁶, la cui analisi parte dalla constatazione che a Roma che tra il 135 e il 100 sia gli *optimates* sia, in risposta, i *populares* strumentalizzarono la religione a fini politici. Nel periodo intercorrente tra il 115 e il 100, in particolare (pagg. 198-200), in città si diffuse un sentimento di inquietudine religiosa, causata da gravi sconfitte militari: nel 114 le truppe di Caio Porcio Catone furono sconfitte in Tracia dagli Scordisci (evento che significativamente Floro in *Epit.* I 39, 4 definisce *simile prodigio*); nel 113 l'esercito di Cneo Papirio Carbone fu sbaragliato nel Norico dai Cimbri; nel 112 Lucio Pisone fu ucciso in una rivolta in Spagna; nel 110 Albino venne umiliato da Giugurta; nel 109/108 Silano fu sconfitto ancora dai Cimbri; nel 107 Cassio e il legato Lucio Pisone⁷³⁷ furono sconfitti e uccisi da Galli; nel 105 le truppe romane vennero massacrate dai Lusitani e l'esercito di Cepione⁷³⁸ e Mallio sconfitto da Cimbri; nel 104 ebbero luogo rivolte di schiavi in Italia e Sicilia e Mitridate occupò la Galazia; nel 102 Mario sconfisse Teutoni ed Ambroni ad *Aquae Sextiae*, ma Catulo, che in Italia attendeva ai preparativi contro i Cimbri, si ritirò sul Po; nel 101, infine, Mitridate e Nicomede si scontrarono per il controllo della Cappadocia, il che forse destò ulteriore paura nei confronti proprio di Mitridate. A questi avvenimenti vanno aggiunti il pericolo rappresentato per molti anni, soprattutto nel Mediterraneo orientale, dai pirati, che causò un aumento del prezzo del grano, e vari disastri naturali, come l'incendio del 111 che a Roma distrusse il tempio della *Magna Mater*. Come è evidente, la maggior parte degli episodi qui riportati furono successivi ai processi delle vestali del 114-113, tuttavia secondo la Rawson (pagg. 200 e 207-208) a quella data gli animi erano già irritati. L'annullamento, a seguito

⁷³⁵ LEVICK 1971, pag. 178.

⁷³⁶ RAWSON 1974.

⁷³⁷ L'imputato difeso da Crasso in un processo *de repetundis* di data incerta: cfr. oraz. XIV, *Pro Pisone*.

⁷³⁸ L'autore della *lex iudiciaria* sostenuta l'anno prima da Crasso: cfr. oraz. V, *Suasio legis Serviliae*.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

dell'intervento del tribuno della plebe Sesto Peduceo, della prima sentenza e l'affidamento del secondo processo a Cassio –che aveva un passato in una certa misura *popularis* (era autore della *lex tabellaria* del 137)– e a una giuria equestre è in questo quadro un esempio di messa in discussione del controllo ottimate sulla religione (degnò di nota, tra l'altro, è che la corte creata dalla legge di Peduceo diventò una *quaestio perpetua*). È tuttavia da rilevare (pagg. 211-212) che sia questo sia altri tentativi dei *populares* non andarono a buon fine: gli ottimati mantennero il pieno controllo in campo religioso.

La lettura del processo fornita dalla Rawson trova accoglienza in Cornell⁷³⁹, il quale condivide l'idea che la *rogatio Peducaea* rappresentasse una sfida al tradizionale controllo oligarchico della religione di stato, per quanto si dica in dubbio sulla configurazione o trasformazione della corte in *quaestio perpetua*; è comunque corretto affermare che alla fine del II secolo le offese religiose erano usate a scopi politici (soprattutto contro il pontefice massimo); la vicenda, come già quella del 216, si inserisce in un clima di "extreme religious hysteria and political crisis" (pag. 28). Interessanti, per quanto in un certo senso collaterali, sono poi le considerazioni di Augusto Frascetti⁷⁴⁰, autore, lo ricordiamo, di uno studio sulle sepolture rituali di una coppia di Galli e una di Greci nel Foro Boario. Lo studioso intende dimostrare, tra l'altro, che il rito sacrificale, compiuto nel 228, 216 e 113, si configurava al tempo stesso come sacrificio espiatorio e sterminio simbolico di due stirpi: il primo aspetto, per quanto pertiene al nostro episodio, emerge dal fatto che il *crimen incesti* del 114, come già nel 216, venne visto come prodigio, al quale seguirono, come informa Plutarco (*Quaest. Rom.* 284 a-c), la consultazione dei *libri Sibillini* e appunto la sepoltura; l'aspetto di uccisione simbolica, invece, è da ricollegare al fatto che i tre episodi ebbero luogo sempre quando Roma era in guerra con popoli celtici (si può dunque parlare di "angoscia gallica": pag. 85), il che rendeva necessario agli occhi dei Romani sterminare i nemici. La presunta assenza, all'altezza del 113, di questo pericolo militare celtico sarebbe assolutamente da scartare, dati gli episodi bellici degli anni dal 115 al 110: a quelli già segnalati dalla Rawson si possono aggiungere nel 115 il trionfo di Scauro sui Galli Carnei; nel 112 i combattimenti di Livio Druso in Macedonia contro

⁷³⁹ CORNELL 1981, pagg. 27-28 e 36-37.

⁷⁴⁰ FRASCETTI 1981, pagg. 58-86 e 108-114.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

gli Scordisci, proseguiti l'anno successivo; nel 111 il trionfo di Metello Caprario in Tracia; nel 110 i combattimenti in Macedonia e in Tracia di Minucio Rufo contro vari popoli, tra i quali gli Scordisci, e il trionfo su questi ultimi di Druso. Anche nel 113, dunque, a Roma vigerebbe un clima di diffuso timore nei confronti dei popoli celtici, il quale giustificerebbe il sacrificio umano.

Alquanto differente rispetto alle proposte esegetiche sin qui passate in rassegna e inoltre, a quanto ci risulta, isolata nella sua impostazione è invece l'ipotesi di Hallett⁷⁴¹. La studiosa rileva che le vestali, quando entravano nel sacerdozio, ricevevano una certa cifra di denaro (non scarsa), che tecnicamente era destinata a lei in persona, ma di fatto serviva a compensare la sua famiglia per la perdita della figlia; ciò col tempo condusse ad un aumento del numero delle vestali, che andò di pari passo con l'allungamento della durata del sacerdozio: le due innovazioni sono da ricollegare, per l'età repubblicana, a momenti di guerra e di crisi economica, nel senso che la scarsità di mariti disponibili induceva più famiglie a spingere le figlie al sacerdozio vestalico. In quest'ottica le vicende del 216 (subito dopo Canne) e del 114-113 sono da interpretare come la ricerca, da parte delle famiglie potenti, di liberare posti per le proprie figlie tramite accuse di incesto rivolte a sacerdotesse nell'esercizio delle loro funzioni. Va inoltre notato che le vestali, sebbene giuridicamente libere da potestà, rimanevano comunque legate alla loro famiglia di nascita: è dunque corretta l'idea di Gruen secondo la quale le accuse del 114-113 contro Emilia, Licinia e Marcia furono attacchi per le azioni compiute dai rispettivi padri; si spiega così, inoltre, la partecipazione di Crasso a difesa della cugina Licinia citata in giudizio. Segue invece un'impostazione più tradizionale della questione Marshall⁷⁴², che rifiuta l'idea di Nicolet di vedere nel processo un tentativo di screditare i cavalieri, mentre condivide *in toto* l'interpretazione di Gruen, ritenuta valida sia nella tesi generale –il processo, che nacque da un clima di superstizione religiosa, aveva un intento politico, quello di nuocere ai Metelli– sia negli aspetti particolari, cioè nelle modalità con le quali i vari personaggi furono implicati.

⁷⁴¹ HALLETT 1984, pagg. 86-89.

⁷⁴² MARSHALL 1985, pagg. 196-197.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

Giungendo ai più recenti contributi sull'argomento, tre sono, secondo Bauman⁷⁴³, le questioni che il caso fa sorgere. Che impatto ebbe, innanzitutto, la legge di Pduceo, che creò una corte deputata a giudicare un incesto vestalico? Per la prima volta non solo la procedura non corrispondeva più ad un'espiazione, ma l'*incestus* veniva giudicato in base ad una forma di diritto secolare, che creava un nuovo reato e una nuova *quaestio* (*perpetua*, come crede correttamente Rawson); la gestione di quest'ultima fu affidata ad un esponente dei *Cassii Longini*, famiglia che già nel 154 aveva mostrato il proprio interesse ad ottenere più potere in campo religioso (Caio Cassio Longino, pretore, aveva consultato i pontefici sulla consacrazione di una statua di *Concordia*). All'interrogativo su quale fosse stato concretamente il comportamento delle vestali, poi, le testimonianze di Cassio Dione e della *periocha* liviana, indirettamente confermate da Asconio⁷⁴⁴, inducono ad una conclusione sorprendente: le vestali gestivano quello che può essere a buon diritto definito un postribolo. Qual è infine, si domanda Bauman, il rapporto della vicenda col clima politico dell'epoca? Contrariamente a quanto solitamente si crede, "faction fighting, that overworked panacea for the troubles of Roman Republic, did not play a major part in the punishment of the Vestals" (pag. 56): sbaglia dunque Marshall a seguire una tale linea esegetica, ma sono in errore anche Cornell, che parla di crisi politica e isteria religiosa causate dalla sconfitta del 114 contro gli Scordisci, e Hallet, la quale ipotizza l'esistenza di macchinazioni messe in atto da famiglie che cercavano di liberare posti di vestali per le proprie figlie. Le condanne del 114-113, in realtà, furono un castigo per una ribellione sessuale e sociale ed è rilevante che a questa prese parte, tra gli altri (e in posizione di centralità), anche Veturio, l'iniziatore degli incesti: egli apparteneva ad una famiglia che, oltre ad intrattenere da lungo tempo legami con gli *Aemilii* e i *Licinii*, annoverava tra i suoi membri la Veturia che a inizio V secolo aveva tentato di convincere il figlio Coriolano a rientrare a Roma; un Gaio Veturio che era stato condannato a morte per non aver fatto strada ad un tribuno nel foro⁷⁴⁵; e forse un Lucio Veturio che era stato privato del suo *status* di cavaliere per la negligenza del culto familiare e la sua corpulenza, che lo rendeva inadatto agli esercizi equestri.

⁷⁴³ BAUMAN 2003, pagg. 53-58.

⁷⁴⁴ Si veda il punto 2 di questo paragrafo.

⁷⁴⁵ Si ricordi l'analogia ostilità verso i tribuni mostrata dalla vestale Claudia nel 143.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

"Indifference to religion and the lifestyle of a *bon vivant*" erano dunque "a most appropriate legacy for the man who seems to have played a leading role in the coterie of 114" (pag. 57). In conclusione, alle vestali, che pure non conducevano affatto vita segregata (cfr. pag. 233, nota 46), spesso la castità forzata rendeva poco piacevole la loro condizione; la vicenda del 114-113, pertanto, rappresenta un tentativo di forzare le tradizioni, ma, come molti tentativi simili dell'epoca graccana, si infranse contro i muri della tradizione stessa.

Non si può poi non citare, in questa nostra breve panoramica, l'ampio saggio di Maria Cristina Martini sulle vestali⁷⁴⁶. La studiosa, soffermandosi sull'ultimo incesto di epoca repubblicana del quale siamo informati (quello del 114-113), rileva che si trattò non solo dell'episodio cronologicamente più tardo, ma anche di una vicenda unica nella misura in cui "fu un caso politico e giudiziario" (pag. 188). È però scorretto, ella precisa, vedere nel processo una macchina contro l'ordine equestre (tesi di Nicolet). In primo luogo, sebbene Ossequente e Plutarco parlino di cavalieri coinvolti nello scandalo, va detto che le fonti in nostro possesso riferiscono il nome di due soli *equites*, Lucio Veturio e Betuzio Varrone⁷⁴⁷; "a rendere ancora più sfocato il ruolo complessivo di questo *ordo*, contribuisce altresì la notizia dionea che tra i numerosi amanti di Emilia e di Licinia [...] ci furono i rispettivi fratelli, cioè i membri di due famiglie della più classica *nobilitas* patrizio-plebea" (pag. 191). Ancora, gli altri due imputati dei quali siamo informati non hanno niente a che vedere con i cavalieri: a proposito di Antonio, infatti, "l'estraneità sociale del celebre oratore all'*ordo equester* sembra fuori dubbio" (pag. 193; cfr. anche nota 595: "La *gens* Antonia, a cui apparteneva l'oratore Antonio, [...] vantava un'antica tradizione che risaliva a T. Antonio Merenda, *decemvir legis scribundis* nel 450 a.C.") e similmente, per quanto riguarda Servio Fulvio, "se resta incerta la prosopografia di questo personaggio, del tutto certa è, invece, l'appartenenza dei Fulvi Flacci alla *nobilitas* patrizio-plebea". A queste considerazioni prosopografiche sugli imputati, poi, se ne può aggiungere una sulla giuria del secondo processo: essa con ogni probabilità era composta di cavalieri, il che difficilmente (sembra notare implicitamente la studiosa) può conciliarsi con l'idea

⁷⁴⁶ MARTINI 2004 (per quanto segue, si vedano le pagg. 188-210).

⁷⁴⁷ Abbiamo però visto sopra (punto 3) come in realtà i due siano la stessa persona, al netto delle incertezze della tradizione sulla grafia del nome.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

di Nicolet. Il processo, dunque, di fatto non aveva in alcun modo un intento anti-equestre, ma fu interpretato in quest'ottica (come attacco ai cavalieri) nella storiografia annalistica filo-senatoria, i cui esponenti sottolineano "un nesso di causa/effetto tra i nuovi poteri dell'*ordo* e ὕβρις espletata dall'*ordo* stesso" (pag. 194), volendo dimostrare come l'assegnazione ai cavalieri del diritto di sedere nelle giurie li avesse evidentemente travolti⁷⁴⁸. La componente politica del processo, dunque, si concretizza in un attacco non ai cavalieri ma ai Metelli: ciò si evince in particolare dal riferimento di Asconio alla *nimia asperitas* di Longino nell'occasione; dal fatto che il pontefice massimo autore della sentenza annullata era Lucio Cecilio Metello Dalmatico; dalla partecipazione al dibattimento, come difensore di Licinia, di Crasso, genero di Scevola l'Augure (esponente della *pars Metellica*) e intenzionato implicitamente a difendere anche lo stesso Dalmatico; dal coinvolgimento di Antonio, che sappiamo per certo essere stato in seguito membro della fazione dei Metelli e che a questo punto possiamo dedurre esserlo già nel 114-113⁷⁴⁹.

Wildfang, infine –chiudiamo con lei questa rassegna di interpretazioni⁷⁵⁰–, dedica il capitolo 7 della sua monografia⁷⁵¹ alle vicende delle vestali nella storia romana (il titolo è appunto "The Vestals in Roman history") e scrive tra l'altro che i tre episodi del 143, 123 e 114-113 mostrano la volontà delle sacerdotesse di accrescere il potere del loro ordine e di godere di maggiore libertà. Per quanto concerne lo scandalo dell'incesto, del tutto condivisibile appare il quadro ricostruito da Bauman: le vestali costituivano effettivamente una cricca di spiriti ribelli che desideravano liberarsi da vincoli percepiti come ormai anacronistici e irragionevoli, ma il loro tentativo fallì perché il popolo non era pronto ad accettare simili cambiamenti. "The picture we receive then, of the Vestals in the second half of the second century BCE, is of a group of women increasingly interested in taking a role in public affairs and in improving their own situation. The Vestals appear on three separate occasions in the ancient

⁷⁴⁸ Stessa considerazione in Appiano (*Civ.* I 93-97). Sulla questione delle giurie torneremo ampiamente nella "Premessa" all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*.

⁷⁴⁹ Segue una lunga (forse troppo) discussione sulla colpa che secondo l'annalistica doveva essere sanzionata dall'incesto (visto inevitabilmente come una rottura: cfr. pagg. 10-11), da identificare secondo la studiosa nelle leggi coloniali e in particolare nella fondazione di Narbona; la questione, comunque, non ha attinenza col percorso che stiamo seguendo.

⁷⁵⁰ Sottolineiamo ancora una volta, però, che la ricchissima bibliografia sulle vestali potrebbe permettere un quadro ancora più ampio e articolato.

⁷⁵¹ WILDFANG 2006 (per quanto segue si vedano le pagg. 91-95).

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

historical narrative of this period [...] Their activities met with disapproval on the part of ordinary Romans, but to some extent each of these actions succeeded in making a point, and in the end this disapproval was not so great as to discourage later priestesses from trying and finding more acceptable methods to influence Roman public affairs in the next century" (pag. 95).

IV.

Il quadro sin qui presentato sui fatti del 114-113 ha mirato ad essere da un lato il più possibile oggettivo, fondato com'è sulle testimonianze antiche greche e latine, dall'altro –nei limiti del possibile– completo, essendone state fornite alcune delle interpretazioni proposte dalla critica. Consapevoli della complessità della questione, cerchiamo adesso di avanzare alcune ipotesi esegetiche personali, con le quali meglio inquadrare la vicenda e di conseguenza il senso dell'intervento di Crasso (sul quale ci soffermeremo nel par. V). Due sono in particolare le domande alle quali vorremmo tentare di dare risposta: cosa avevano fatto concretamente le vestali nel 114 (punto 1)? Qual è il significato del processo (punti 2 e 3)?

1. Per quanto riguarda il primo quesito, va ricordato innanzitutto che le fonti antiche fanno ruotare la vicenda attorno a due episodi, quello del fulmine e quello appunto dell'incesto; tra i due sussisterebbe, secondo gli autori antichi e soprattutto nella mentalità collettiva, un rapporto di natura logica e cronologica: gli incesti si sarebbero consumati prima dell'episodio del fulmine e ne avrebbero costituito la causa, essendo quest'ultimo un segno prodigioso inviato dagli dèi per esprimere il proprio sdegno e rendere noto quanto stava accadendo. Ovviamente, se gli incesti sono antecedenti al lampo letale, la loro scoperta è però successiva; la vicenda può dunque essere schematizzata nel modo seguente: incesti -> fulmine -> rivelazione degli incesti. Sorge a questo punto una questione: i due episodi possono ritenersi entrambi storicamente fondati? Quattro sono evidentemente le possibilità che si prospettano: sia la morte di una ragazza a causa di un fulmine sia l'incesto delle vestali sono reali e cronologicamente vicini (ma ovviamente non consequenzialmente legati); l'episodio del fulmine è reale, mentre l'incesto non lo è; l'incesto è reale, il fulmine portatore di morte no; nessuna delle due vicende ha alcuna fondatezza. Nella bibliografia da noi consultata ci sembra che la questione quasi mai sia stata posta in maniera esplicita ed estensiva, se non in parte da Bauman e Staples. Una parte della

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

critica, in effetti, sembra aver ritenuto che la vicenda dei rapporti delle vestali fosse fondata, nel senso che effettivamente la sacerdotesse avevano infranto il loro voto di castità: così ad esempio Cornell, che cita la vicenda, insieme ad altre conclusesi anch'esse con una condanna, come "confirmed instance of *incestum*"; Bauman, che abbiamo visto ritenere l'attività delle sacerdotesse come quella di un vero e proprio postribolo e interpretare questo comportamento come una forma di ribellione sessuale e sociale; e Wildfang, che condivide a pieno l'ipotesi di Bauman⁷⁵². Sembrano interpretare l'incriminazione come un mero attacco politico privo di fondamenti, invece, da un lato Pareti e Gruen, che paiono credere al fulmine, ma non all'infrazione del voto di castità vestalico, dall'altro Hallett, la quale parla di ricerca di un capro espiatorio per un periodo di tensione politico-militare, compiuta almeno in parte per le spinte delle famiglie che desideravano liberare posti per le loro figlie⁷⁵³. Più netta è invece la posizione di Staples⁷⁵⁴, la quale rifiuta la fondatezza sia dell'infrazione al voto sia del portento che l'avrebbe resa manifesta; i processi per incesto, tra i quali quelli del 216 e del 114, si configurano come null'altro se non la ricerca di un capro espiatorio in momenti di crisi politica e militare, legati alle sconfitte patite rispettivamente contro i Cartaginesi e contro gli Scordisci: "the significance of the proceedings in 114 rests in the clear determination to find the Vestal guilty. [...] The ritual burial of the guilty Vestal, as described by Plutarch [...] would have been a powerful antidote to feelings of impending catastrophe" (pag. 137). Incerto sulla questione, infine, si dice Münzer⁷⁵⁵.

Le quattro ipotesi, in vero, paiono tutte parimenti plausibili e risulta difficile, se non impossibile, giungere ad una soluzione del problema. Che durante un temporale un fulmine potesse causare la morte di una persona, infatti, è assolutamente verosimile (al netto dei dettagli delle fonti sulla nudità causata alla ragazza uccisa); lo stesso discorso, poi, vale per l'eventualità che delle giovani sacerdotesse come potevano essere le vestali (che nel 114-113 potrebbero aver avuto intorno ai venti o

⁷⁵² CORNELL 1981, pagg. 27-28; BAUMAN 2003, pagg. 55-58, e WILDFANG 2006, pagg. 93-95.

⁷⁵³ PARETI 1953, pag. 408 ("Poco appresso [*scil.* rispetto all'episodio del fulmine], e quasi per rivalsa, fu processato un cavaliere Asculano, T. Betucio Barro, e tre vergini Vestali di nobili famiglie"; il corsivo è nostro); GRUEN 1968 [2], pag. 127; HALLETT 1984, pag. 87. Pare dubitare dell'episodio del fulmine, invece, RAWSON 1974, pag. 200 ("spirits were probably already irritated by 114-113, the time of the trials of the Vestals, *said* to have been announced by an awful prodigy"; il corsivo è nostro).

⁷⁵⁴ STAPLES 2004, pagg. 135-137.

⁷⁵⁵ MÜNZER 1920, pag. 244.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

trenta anni), indotte a ciò dalla sempre maggiore incapacità di sopportazione del voto di castità imposto su di loro quando erano ancora bambine, lo infrangessero e si dessero a rapporti sessuali. I due eventi, quindi, sono di per sé plausibili (tanto più che i mutamenti dei costumi potevano indurre le vergini a una diversa percezione dei propri desideri) e nulla vieta che essi fossero entrambi fondati, per quanto ovviamente non interrelati. D'altra parte non si può escludere che l'incriminazione delle vestali, infondata, fosse causata da un sempre più diffuso timore religioso, che era causato dai pericoli militari del periodo e che trovò la propria acme nella morte portentosa della ragazza a cavallo, e/o da considerazioni di carattere politico, le quali ebbero anch'esse un sostegno nell'episodio del fulmine (che senza dubbio dovette colpire le persone dell'epoca⁷⁵⁶). Allo stesso modo, è di per sé verosimile che a fronte di un'effettiva incestuosità delle tre sacerdotesse l'evento del fulmine fosse inventato di sana pianta per dimostrare l'ira degli dèi e quindi accrescere lo sdegno popolare o anche semplicemente che la vicenda, concepita chissà dove e chissà quando, si diffondesse tra la popolazione spaventata per le notizie provenienti dal fronte gallico e assurgesse nella mentalità collettiva a fatto effettivo e concreto (una sorta di leggenda metropolitana *ante litteram*). Non si può escludere, infine, che né l'episodio del fulmine né l'infrazione delle vestali avessero un effettivo fondamento e che lo scandalo fosse inventato di sana pianta, ad esempio per ragioni politiche. Nessun elemento, in definitiva, sembra far propendere verso una o un'altra di queste quattro ipotesi, pertanto sulla questione conviene forse sospendere il giudizio.

2. Qualunque sia la risposta al quesito posto al punto 1, una cosa appare pressoché certa: le vestali, colpevoli o meno, probabilmente non furono sottoposte ad un giudizio di natura prettamente legale; il procedimento, al contrario, nasceva anche (o forse prevalentemente) da considerazioni di carattere eminentemente politico. Ciò non significa ovviamente negare che a Roma in quegli anni sussistesse un clima di diffuso timore religioso causato dalle infauste o quantomeno preoccupanti notizie belliche che giungevano da più fronti (la zona alpina e i confini orientali); al contrario, l'esistenza di un simile clima di inquietudine ci sembra essere stata dimostrata convincentemente dalla critica (ad esempio da Rawson e Fraschetti) e non necessitare

⁷⁵⁶ "Superstition remained widespread and potent in late Republican Rome" (GRUEN 1968 [2], pag. 127).

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

per questo di ulteriori approfondimenti. La preoccupazione generale che pervadeva l'*urbs*, dunque, si concretizzò in quello che veniva percepito come un pericolo di natura religiosa o quantomeno in un pericolo manifestatosi in una rottura dell'ordine religioso, il quale assicurava il benessere della città al pari –e forse prima– di quelli politico, militare e sociale. Che agli occhi di un Romano dell'epoca la vicenda si caricasse di un simile valore appare chiaro, ci sembra, dal quadro generale precedentemente esposto sia sul sacerdozio delle vestali sia sulla sepoltura di due Galli e due Greci che seguì la conclusione del processo⁷⁵⁷.

Per quanto riguarda le vestali, già il fatto che esse avessero infranto il voto di castità imposto loro in tenera età sarebbe stato sufficiente a generare sdegno e preoccupazione collettivi, essendo esse affidatarie non solo di doveri pubblici (come i magistrati), ma di doveri che regolavano il rapporto tra uomini e dèi. Il quadro, però, assume connotazioni ancora più gravi e probabilmente aderenti ai veri sentimenti dei Romani dell'epoca tenendo conto di quanto si è detto sopra sull'identificazione che nella mentalità collettiva equiparava la verginità delle vestali alla prosperità di Roma: in sostanza, l'integrità delle sacerdotesse e quella della città. Se era ritenuto indispensabile che le vestali fossero perfette da un punto di vista fisico, familiare e sociale e se i loro principali doveri consistevano nel conservare una rigida castità e nel mantenere acceso il fuoco di Vesta, ciò significa che esse, in quanto rappresentanti della loro deà, erano in qualche modo simboli e tutrici del benessere di Roma. Il delitto delle vestali, dunque, si configurava come una colpa da un lato intenzionale, dall'altro non espiabile; come rottura di una stasi; come delitto religioso che contaminava al tempo stesso i rapporti tra famiglie e quelli tra uomini e divinità. Tutto ciò era ben chiaro agli occhi dei Romani dell'epoca, che vedevano tra incesto vestalico e rischio di rovina per Roma una consequenzialità logica esattamente opposta a quella postulata da noi moderni, per i quali non era ovviamente l'eventuale infrazione delle sacerdotesse a mettere a repentaglio la città bensì il contrario: quando Roma era in pericolo, si addebitava alle vestali la colpa della situazione, cercando così di allontanare il pericolo stesso o quantomeno la paura che da esso derivava. Tutti i processi alle vestali imputate di incesto, in definitiva, trovavano le proprie radici in

⁷⁵⁷ Alla storicità della quale, tuttavia, non crede, RAWSON 1974, pag. 200, nota 50.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

considerazioni religiose, le quali a loro volta nascevano da uno stato di crisi politica o militare; è in quest'ottica che va inquadrato anche lo scandalo del 114-113.

Ad una simile conclusione, poi, si arriva anche esaminando l'evento che, insieme alla costruzione di un altare a Venere *Verticordia*, sancì la definitiva chiusura della vicenda e il ritorno ad uno stato di equilibrio: l'inumazione rituale di una coppia di Galli e una di Greci nel Foro Boario. Come dimostrato da Fraschetti, questo rito, di origine prettamente romana, univa l'intento espiatorio, consistente nello stornare l'infausto presagio manifestato da un evento prodigioso, a quello che si può definire militare, che invece si identificava nella volontà di annientare simbolicamente due popoli. Come nel caso delle vestali, anche i quattro stranieri –come quelle, significativamente sepolti vivi– finivano per divenire capri espiatori di timori religiosi nati da pericoli di natura politica o militare. Che al più evidente e sottolineato aspetto politico della vicenda si debba aggiungere un'innegabile sfaccettatura religiosa risulta quindi, a nostro parere, sufficientemente provato.

3. Un clima di preoccupazione al tempo stesso militare, politica e religiosa doveva dunque pervadere l'*urbs* ed essere accresciuto dalla tendenza alla superstizione diffusa nelle classi più basse e forse non solo; di questo –e forse dell'episodio nefasto della morte di una ragazza colpita da un fulmine, se ad esso si può annettere fondatezza storica– approfittarono probabilmente alcuni personaggi pubblici desiderosi di ledere i propri avversari e/o di giovare alla propria causa. Bisogna dunque chiedersi: qual era lo sfondo politico sotteso alla vicenda? Perché e ad opera di chi prese il via il processo? Chi si intendeva danneggiare e per quale motivo?

In base alla rassegna di posizioni esposta in precedenza, si può affermare che tre sono le risposte date dalla critica a queste domande. Alcuni, come Nicolet, hanno visto nelle accuse un tentativo, da parte dei nobili, di screditare i cavalieri, da pochi anni tra l'altro membri unici delle giurie dei tribunali; una tale idea, però, ci sembra essere stata già smentita inconfutabilmente dalla critica in base a due considerazioni. Innanzitutto, sebbene Ossequente parli di diversi cavalieri condannati⁷⁵⁸, tra i tre imputati uomini dei quali siamo a conoscenza solo uno (Barro) apparteneva all'ordine equestre, mentre gli altri due (Antonio e Fulvio) erano senza dubbio esponenti della *nobilitas* (e a loro

⁷⁵⁸ Obseq. 37: *tres uno tempore virgines Vestales nobilissimae cum aliquot equitibus Romanis incesti poenas subierunt.*

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

potrebbero forse aggiungersi, se ne fossimo meglio informati, i fratelli di Emilia e Licinia); pertanto, anche accettando la testimonianza di Ossequente –che non sembra ci sia motivo di rigettare⁷⁵⁹–, si può affermare che tra gli imputati comparivano tanto cavalieri quanto nobili, il che difficilmente può conciliarsi con la tesi di Nicolet. L'unica possibile obiezione che si potrebbe muovere a questa considerazione è forse che il tribunale di Longino finisse con l'assolvere i *rei* di origine aristocratica (come è effettivamente attestato per Antonio e ipotizzabile per Fulvio⁷⁶⁰) e col giudicare colpevoli quelli equestri: ciò effettivamente darebbe a suo modo ragione della formulazione di Ossequente, ma rappresenta probabilmente una forzatura esegetica, non essendo tale ipotesi confermata da nessun'altra fonte e anzi sembrando essa smentita da Asconio, che parla di condanna pronunciata contro Licinia, Marcia e – genericamente– molti altri⁷⁶¹. Se a ciò si aggiunge (seconda considerazione) che la giuria del tribunale presieduto da Longino era con grande probabilità composta proprio da cavalieri, si giunge, ci sembra, alla conclusione provata che sia corretto scartare questa prima possibile lettura del processo.

Diversa, come abbiamo visto, è la soluzione al problema proposta da Rawson: la studiosa, infatti, inserisce l'episodio del 114-113 nel quadro di un clima di conflitto che negli ultimi decenni del II secolo avrebbe contrapposto popolari ed ottimati sul tema del controllo politico della religione; detto altrimenti, la vicenda di cui ci stiamo occupando si configurerebbe come un'offensiva (non l'unica) recata dai popolari agli ottimati per incrinare il controllo di questi ultimi sulla religione. Lo scontro, visto in quest'ottica, non sarebbe più tra classi o meglio ordini (nobili e cavalieri), bensì tra gruppi differenti appartenenti al medesimo gruppo sociale, quello della nobiltà. Non ci risulta che l'esegesi della Rawson sia mai stata sottoposta, almeno in relazione all'incesto delle vestali, a particolari critiche, anzi essa risulta accettata ad esempio da Cornell e da Bauman⁷⁶². C'è però un punto della ricostruzione della studiosa che in rapporto alla vicenda delle vestali non convince: se pare innegabile che i personaggi incriminati nel processo e le *gentes* dalle quali discendevano (*Aemilia, Licinia, Marcia* e

⁷⁵⁹ Come invece fa MARSHALL 1985, pag. 197.

⁷⁶⁰ Cfr. *supra*, par. III, punto 6.

⁷⁶¹ *Isque [scil. Longinus] et utrasque eas [scil. Liciniam et Marciam] et praeterea complures alios [...] damnavit.*

⁷⁶² Cfr. CORNELL 1981, pagg. 36-37, e BAUMAN 2003, pag. 53.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

così via) appartenevano alla nobiltà ottimate e se inoltre parimenti certa appare l'adesione alla corrente dei popolari di Peduceo, il tribuno della plebe che chiese e ottenne l'istituzione del secondo processo, meno convincente risulta però l'inquadramento del *quaesitor* Longino. Rawson definisce il personaggio nel modo seguente (pag. 207): "A man with a to some extent *popularis* past (he had been responsible for the *lex tabellaria* of 137, extending the use of the ballot to popular trials)". Ora, che il provvedimento del 137 avesse un'impostazione ideologica definibile come popolare è innegabile ("sehr populäre" lo definisce Münzer⁷⁶³): ciò è dimostrato sia dall'avversione che incontrò presso un ottimate come Porcina sia dal suo stesso contenuto, avendo esso –come tutte le *leges tabellariae*– un evidente intento anti-oligarchico, in quanto mirava a rendere più difficile il controllo del voto da parte degli ottimati. D'altra parte, come è stato notato⁷⁶⁴, aderire alla *causa popularis* in giovane età rappresentava una scelta comune a molti Romani che aspiravano a farsi largo nel panorama cittadino e dunque si potrebbe ipotizzare che anche Longino attraversò una simile parabola politica; ciò sembra confermato dal fatto che nel 125 egli, con il suo collega di censura, non solo impose una multa allo stesso Porcina (atto che potrebbe spiegarsi come segno di ostilità strettamente personale, più che latamente politica⁷⁶⁵), ma soprattutto nominò *princeps senatus* Publio Cornelio Lentulo, che sarebbe stato in seguito strenuo avversario di Caio Gracco⁷⁶⁶. È vero che la scelta del capo del senato non poteva che ricadere su una figura autorevole di ex censore, dunque su un uomo abbastanza in là con gli anni, il che implicava che difficilmente potesse trattarsi di un popolare, ma la nomina proprio di Lentulo permette probabilmente di inferire che all'altezza del 113 Longino fosse passato già da tempo dallo schieramento popolare a quello ottimate⁷⁶⁷: in quest'ottica, l'ipotesi della Rawson, di vedere nell'incriminazione

⁷⁶³ RE III.2, col. 1742.

⁷⁶⁴ Cfr. MORSTEIN-MARX 2004, pag. 205.

⁷⁶⁵ Tra l'altro Broughton in MRR 1951, pag. 510, definisce Porcina "Caepio's old enemy".

⁷⁶⁶ Cfr. Cic. *Cat.* IV 13 e *Phil.* VIII 14 e Val. Max. V 3, 2: Lentulo, seppure non più giovanissimo, combatté in armi contro Gracco, riportandone una grave ferita; le accuse che lo colpirono in seguito lo indussero a lasciare Roma alla volta della Sicilia.

⁷⁶⁷ Diversa la posizione di WEINRIB 1969, pag. 318: che Lentulo fosse antigraciano già nel 124 è a suo dire incerto e parallelamente la sua nomina a *princeps senatus* non permette di inferire nulla sulla posizione politica dei due censori, "for Lentulus was the senior patrician *consularis* of the *maiores gentes* at a time when there was no surviving patrician *ensorius*".

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

delle vestali un attacco popolare contro gli ottimati, pare perdere consistenza e rivelarsi sostanzialmente fallace⁷⁶⁸.

Interpretare il processo come uno scontro tra fazioni nobiliari (*populares* ed *optimates*), dunque, risulta poco convincente tanto quanto la lettura in chiave di scontro tra ordini (senatorio ed equestre). Rimane dunque una terza possibilità di inquadramento, quella che vede nella vicenda un conflitto tra famiglie interno allo schieramento nobile conservatore (ottimate). Questa chiave di lettura, che trae il proprio fondamento dall'analisi prosopografica dei personaggi coinvolti nella causa e, nel caso delle tre donne, dei loro parenti (soprattutto i rispettivi padri), può declinarsi in due direzioni: come un dissidio tra vecchi sostenitori e avversari degli Scipioni (Münzer) o tra sostenitori e avversari dei Metelli (Gruen). La nostra impressione è che entrambi gli autorevoli studiosi abbiano fornito degli spunti di inquadramento sostanzialmente validi, seppure accompagnati da qualche piccola imprecisione: cerchiamo quindi di riassumere brevemente alcuni aspetti della prosopografia dei personaggi, così da poter fornire una base all'ipotesi –ché di ipotesi naturalmente si tratta– di inquadramento della vicenda a nostro parere più aderente ai fatti.

Da questo breve quadro riepilogativo escludiamo le figure di Barro e di Servio Fulvio, sulla cui identificazione troppi dubbi sussistono perché li si possa inserire qui in modo significativo e fruttuoso: di Barro, infatti, sappiamo solo che era un cavaliere e che Orazio e il suo commentatore Porfirione ne parlano come un uomo dedito a vita gaudente (a nostro parere, il Barro di cui parla Cicerone in *Brut.* 169 è un'altra persona, forse un parente); quanto a Fulvio, che fu difeso da Caio Scribonio Curione (anch'egli pressoché sconosciuto), si trattava forse di un membro della famiglia dei *Fulvii Flacci*, che pochi anni prima aveva risolutamente sostenuto il movimento graccano. Un discorso più concreto può invece svolgersi a proposito delle imputate, degli imputati e dei membri del collegio pontificale, che cercarono di attenuare le colpe di quelli insabbiando la vicenda⁷⁶⁹. Partendo dalle vestali, di Licinia sappiamo che era figlia del tribuno della plebe del 145 Caio Licinio Crasso, che aveva provato a trasferire l'elezione

⁷⁶⁸ A ciò si può forse aggiungere che tra gli imputati del procedimento giudiziario figurava Fulvio Flacco, il quale, pur nella difficoltà di identificazione, era probabilmente esponente di quella famiglia dei *Fulvii Flacci* che pochi anni prima aveva sostenuto il movimento graccano, fornendo tra l'altro a Caio il suo braccio destro (appunto Marco Fulvio Flacco).

⁷⁶⁹ Come notano PARETI 1953, pag. 408, e GRUEN 1968 [2], pag. 127.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

dei sacerdoti dai membri dei collegi stessi al popolo; Marcia, invece, era figlia del pretore del 144 Quinto Marcio Re, noto per i suoi lavori pubblici sugli acquedotti (che lo avevano portato a scontrarsi con i *decemviri sacris faciundis*), e sorella dell'omonimo console del 118 Quinto Marcio Re, processato in data incerta e difeso da Antonio; quanto ad Emilia, ella era figlia di Marco Emilio Lepido Porcina –il quale da pretore (nel 143) aveva proseguito il lavoro di Quinto Marcio Re, da console (nel 137) aveva avversato la proposta di *lex tabellaria* di Cassio Longino e da augure era stato multato dallo stesso Longino per lusso eccessivo– e imparentata con il Marco Emilio Lepido che era stato pontefice massimo prima di Scipione Nasica Corculo. Di Marco Antonio ci limitiamo a dire che egli negli anni a venire sarebbe stato per certo –se non lo era già nel 113– vicino ai Metelli, ai quali apparteneva il pontefice massimo del 114 Lucio Cecilio Metello Dalmatico: quest'ultimo nel 119, da console, aveva tentato invano di opporsi ad una proposta di legge presentata dal tribuno della plebe Caio Mario e nel 115, censore insieme a Cneo Domizio Enobarbo, oltre a nominare *princeps senatus* Marco Emilio Scauro –al quale diede anche in sposa (non si sa quando) la figlia Cecilia Metella Dalmatica–, diede sfogo alla propria ostilità per Mario, condivisa anche dal fratello Metello Numidico, espellendo dal senato il suo amico Cassio Subacone (oltre ad altre trentuno persone, tra le quali Caio Licinio Geta, console dell'anno precedente). Come membri probabili del collegio pontificale nel 114 abbiamo poi ricordato i seguenti nomi: Marco Emilio Scauro, *princeps senatus* per nomina –abbiamo visto– del Dalmatico e di Enobarbo e membro nel 104 di una commissione frumentaria speciale che esautorava il questore Lucio Apuleio Saturnino, all'epoca vicino a Mario; Cneo Domizio Enobarbo, che dopo aver conquistato la Gallia Transalpina vide suo figlio dedurre la colonia di *Narbo Martius* insieme al nostro Crasso e che, come abbiamo rilevato, ebbe un ruolo nelle due azioni censorie del 115; Caio Sulpicio Galba, marito di una Licinia che era figlia di Publio Crasso Muciano (cos. 131) e passato agli ottimati dopo un'iniziale militanza graccana; e infine Quinto Mucio Scevola detto il Pontefice, il quale percorse quasi tutta la propria carriera politica in parallelo con Crasso, nell'anno 89 divenne pontefice massimo in sostituzione del defunto Cneo Domizio Enobarbo (il figlio) e nell'82 morì per mano di sicari inviati da Mario il Giovane. Anche da questa breve sintesi risulta evidente che i personaggi a vario titolo implicati nello scandalo e le loro famiglie di appartenenza erano legati da vincoli politici e familiari molteplici ed

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

emblematici: nomine politiche, successioni in o condivisioni di cariche civili o religiose, matrimoni incrociati restituiscono il quadro di una fazione politica unitaria e salda, probabilmente gravitante attorno alla famiglia dei Metelli, che all'epoca rappresentavano il centro della vita pubblica dell'*urbs*⁷⁷⁰. Ciò è confermato anche dal fatto che, come ci riferisce Cicerone (*Phil.* VIII 15), quando nel 100 la nobiltà scelse la via delle armi contro le ambizioni politiche di Saturnino e Glaucia, a combattere ci furono, tra gli altri, gli Scauri, i Metelli, gli Scevola e i Crassi: l'unione politica doveva pertanto essere ancora vigente. Solo due episodi sembrerebbero in apparenza minare questo quadro: che tra i membri del senato radiati nel 115 dal Dalmatico e da Enobarbo ci fosse Caio Licinio (!) Geta e che il pontefice massimo che nel 123 annullò la consacrazione di Licinia fosse Publio Mucio Scevola (cos. 133). Se per il primo episodio i contorni sono troppo sfocati perché se ne possano trarre conclusioni certe (nulla è noto, peraltro, del consolato di Geta del 116), nel secondo caso si può ipotizzare la presenza operante di fattori altri che non quelli strettamente politici, come la volontà del pontefice massimo di ricondurre la vestale sotto la sua autorità, vale a dire di interdirla implicitamente da ulteriori azioni autonome. Il quadro da noi restituito non risulta dunque scalfito.

Volgendo lo sguardo a quella che in un certo senso si configura, nel processo in esame, come la fazione opposta, essa risulta costituita, a quanto ci è dato sapere, da due membri: il tribuno della plebe Sesto Peduceo e il giudice straordinario Lucio Cassio Longino Ravilla⁷⁷¹. Di Peduceo, come abbiamo visto, non è noto praticamente nulla all'infuori del suo ruolo nella presente vicenda. Diversa è la situazione per Longino, del quale conosciamo il tribunato del 137, nel corso del quale propose una *lex Cassia tabellaria* avversata dagli ottimati (tra i quali il console in carica Marco Emilio Lepido Porcina), e le censura iniziata nel 125, anno nel quale, insieme al collega Cneo Servilio Cepione, nominò *princeps senatus* Publio Cornelio Lentulo, un avversario di Caio Gracco, e multò pesantemente per lusso eccessivo ancora Porcina. Come si vede, nel 113 tutti i principali partecipanti al processo (compreso Longino) appartenevano all'ala

⁷⁷⁰ Sulla cosiddetta *factio Metellana* un interessante studio d'insieme è quello di VARDELLI 1978, che tra l'altro fornisce un elenco dei personaggi plausibilmente aderenti a questo gruppo politico: vi compaiono, tra l'altro, Scauro, Antonio, Crasso e Scevola il Pontefice.

⁷⁷¹ Che i due agissero anche, se non esclusivamente, su istigazione di altri uomini che operavano nell'ombra è assolutamente plausibile, ma su questi nulla è possibile dedurre.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

ottimate della *nobilitas*: la vicenda del 114-113, dunque, più che come scontro tra popolari e ottimati (o tra nobili e cavalieri), va probabilmente letta nell'ottica di una rivalità tra famiglie o meglio tra gruppi familiari.

La domanda che sorge a questo punto è la seguente: delle due interpretazioni di questo tipo avanzate in passato –quella di Münzer e quella di Gruen– quale, a nostro parere, coglie nel segno? Come accennato, *in medio stat virtus*: la nostra impressione, infatti, è che entrambi gli studiosi abbiano effettivamente colto una parte della verità, ma solo fondendo le loro interpretazioni, aggiungendovi alcuni elementi ed eliminandone delle imprecisioni, si possa giungere ad una più aderente valutazione dei fatti. Il principale merito di Münzer consiste senza dubbio nell'essere stato il primo ad enucleare almeno in parte quella fitta rete di relazioni personali e familiari che abbiamo qui cercato di ricostruire (ampliandola però nel nostro caso con riferimenti al pontefice massimo e –cosa che non ci risulta sia mai stata fatta prima– all'intero collegio pontificale); inoltre egli per primo ha compreso che la vicenda del 114-113 era radicata in un quadro politico che risaliva fino alla metà del secolo e anche oltre, in riferimento a quella che egli definisce "die Fulvisch-Aemilische Partei" (le cui manifestazioni compaiono almeno dal 159-158, se non prima). Anche tralasciando in questa sede la questione della *lex Cassia tabellaria* di Longino, se cioè essa –come pensa Münzer (seguito in questo da Gruen)– fosse stata proposta per volontà di Scipione Emiliano⁷⁷², rimangono comunque a nostro parere due principali limiti alla sua indagine: non aver sufficientemente evidenziato la centralità, nella vicenda e in generale nella politica romana di quegli anni, della famiglia dei Metelli, alla quale apparteneva il pontefice massimo Metello Dalmatico; aver ricondotto la vicenda ad una vecchia ostilità tra sostenitori e detrattori degli Scipioni, famiglia che probabilmente all'altezza del 114-113 non aveva più a Roma una centralità tale da giustificare il perpetuarsi di simili vecchi rancori. Più vicina al vero è, di contro, la

⁷⁷² Delle fonti antiche relative alla vicenda (riportate in MRR 1951, pag. 485) solo Cic. *Leg.* III 37 allude a questo possibile ruolo di Scipione (*Cassiae legis culpam Scipio tuus sustinet, quo auctore lata esse dicitur*); passibile di diverse interpretazioni, invece, è *Brut.* 97, dove si legge che Brisone, il tribuno che avversò la proposta, aveva forse cambiato idea su pressione di Scipione (cambiato idea dal sostegno all'opposizione o viceversa?); sembrano indurre in direzione opposta, infine, *Sest.* 103, passo nel quale l'Arpinate afferma che la norma allarmava i *principes*, preoccupati per la *salus optimatum*, e soprattutto *Amic.* 41, dove Lelio deplora gli effetti negativi recati alle votazioni dalle *leges tabellariae* di Gabinio e appunto di Longino (*videtis in tabella iam ante quanta sit facta labes, primo Gabinia lege, biennio autem post Cassia*).

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

lettura dall'episodio proposta da Gruen, che ha il merito di aver ricollegato l'aspetto politico del processo alla famiglia dei Metelli, all'epoca egemone nella vita pubblica romana. La sua ricostruzione, però, ci sembra possa essere fruttuosamente arricchita da ulteriori considerazioni prosopografiche, quali quelle che abbiamo cercato di esporre in precedenza, e presenta forse un'imprecisione (alla quale abbiamo accennato al par. III, punto 3). Lo studioso, infatti, ritiene che la componente – possiamo dire– anti-metellica della vicenda emerga anche dalla partecipazione di Barro, dal quale sarebbero partite le accuse contro le vestali incestuose, ma ciò sembra smentito da due considerazioni: da un lato, come abbiamo rilevato, Cassio Dione ci informa che lo scandalo fu reso pubblico da uno schiavo di nome Manio (schiavo di Barro, precisa Plutarco), il quale sfogava così la propria irritazione per non aver ricevuto ciò che gli era stato promesso (presumibilmente la libertà); il servo sembra dunque aver agito a dispetto del padrone e non su sua istigazione. Inoltre vedere in Barro il motore della vicenda implicherebbe ritenere che egli allo scopo di danneggiare i Metelli fosse disposto addirittura a sottoporsi ad un giudizio che, come abbiamo visto, si sarebbe per lui potuto concludere –e forse effettivamente si concluse– con l'esecuzione tramite flagellazione. Entrambi questi elementi, in definitiva, inducono a scartate l'ipotesi che Barro avesse nella vicenda un ruolo attivo mirante a danneggiare i Metelli; rimane comunque valida, a nostro parere, la tesi generale esposta da Gruen: il processo alle vestali e ai loro presunti amanti, che l'incriminazione fosse fondata o meno, si configurava come un tentativo di minare l'autorità dei Metelli, il quale trovava le proprie radici in rancori personali e familiari vecchi di decenni.

V.

Giungiamo così al punto centrale della nostra analisi: la partecipazione al processo da parte di Crasso. Se prima di esaminare questo aspetto si è scelto di presentare un quadro generale tanto ampio prima sul sacerdozio vestalico (par. I), poi sulla questione delle sepolture rituali nel Foro Boario (par. II) e infine specificamente sul processo (parr. III e IV), è perché ci è sembrato che esso fosse necessario o quantomeno opportuno per meglio comprendere le ragioni e il significato dell'intervento del nostro. Precisiamo preliminarmente che a darci testimonianza certa dell'orazione di Crasso è purtroppo solo un breve riferimento del *Brutus* ciceroniano, contenuto nel § 160 del dialogo (nel nostro lavoro, fr. 18), che così recita: *defendit*

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

postea Liciniam virginem, cum annos XXVII natus esset. In ea ipsa causa fuit eloquentissimus orationisque eius scriptas quasdam partes reliquit. Pur nella sua brevità, però, l'accenno dell'Arpinate offre, se non altro, le coordinate generali del discorso, fornendo, in particolare, tre importanti informazioni: il discorso di Crasso si configurava come una *defensio* pronunciata a sostegno di Licinia dopo l'incriminazione di Carbone; il nostro aveva, all'epoca della vicenda, ventisette anni; dell'orazione, che era di ottimo livello, Crasso consegnò alla scrittura alcune sezioni. Da questa testimonianza e segnatamente dalle tre informazioni che se ne possono dedurre possiamo partire per tentare di proporre, nei limiti di quanto l'esiguità estrema delle fonti antiche permette, alcune considerazioni sull'orazione in esame.

1. Iniziamo subito col notare che, stando alla testimonianza ciceroniana e come del resto è intuitivo pensare, il patrocinio di Crasso si rivolse alla sola Licinia e non anche a Marcia⁷⁷³: non sembra dunque corretta l'affermazione di Pareti⁷⁷⁴ secondo la quale entrambe le sacerdotesse in quel momento sottoposte a giudizio furono difese dal nostro. La questione principale che a questo punto si pone appare quindi la seguente: come mai Crasso accettò o magari si sobbarcò volontariamente questo incarico? In effetti Cicerone in *Brut.* 207 ci informa che mentre Antonio, l'altro grande oratore della generazione a cavallo tra II e I secolo a.C., si mostrava particolarmente disponibile nei confronti delle richieste di patrocinio che gli venivano rivolte, Crasso, al contrario, era più restio o quantomeno selettivo (*Antonius, qui maxime expetebatur, facilis in causis recipiendis erat; fastidiosior Crassus, sed tamen recipiebat*). Come mai quindi Crasso accettò l'incarico di difendere Licinia?

Nel suo già citato volume sui tribunali romani di epoca primo-imperiale, Leanne Bablitz propone due considerazioni che ci sembrano utili alla soluzione del nostro quesito⁷⁷⁵: la studiosa nota da un lato che a volte un avvocato, nel momento in cui accettava e poi patrocinava una causa, era interessato più alla propria carriera e reputazione che non alla sorte dell'imputato, dall'altro che i motivi per i quali assumersi un incarico possono essere ricondotti, nella maggior parte dei casi, alle

⁷⁷³ Come vedremo nel punto 2, Crasso partecipò solo al secondo processo intentato alle vestali, pertanto al momento del suo intervento la terza vestale, Emilia, era già stata condannata.

⁷⁷⁴ PARETI 1953, pag. 409.

⁷⁷⁵ Cfr. BABLITZ 2007, pagg. 128-129 e 158-164.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

seguenti categorie: pagamento, amicizia col litigante, patronato e/o parentela⁷⁷⁶. La ragione per cui, in particolare, a noi sono noti solo pochi casi di avvocati difensori di loro parenti è, secondo la studiosa, perché "it was simply assumed an advocate would take such cases" (pag. 164). Stanti queste due considerazioni, che nella loro formulazione generale ci sembrano valide anche per il nostro periodo e inoltre appaiono applicabili al caso in esame, si può affermare che probabilmente Crasso, difendendo Licinia, non si curava tanto (o quantomeno non solo) del destino della *rea*, ma piuttosto era interessato a sé o al massimo a personaggi a lui vicini. Quanto poi all'effettiva motivazione dell'intervento di Crasso, essa può probabilmente essere ascritta a tre fattori: anzitutto, come è stato da tempo notato⁷⁷⁷, il nostro dovette essere spinto a partecipare al processo dalla parentela che lo univa alla sacerdotessa, essendo i due probabilmente cugini di primo grado (il padre di lei, Caio Licinio Crasso, era forse fratello del padre dell'oratore). A questa motivazione, che a volte la critica ha addotto senza ulteriori aggiunte o precisazioni, se ne devono però affiancare altre due, che ci sembrano di non minore importanza nella scelta di Crasso di assumersi l'incarico. Anzitutto, essendo stata dimostrata da tempo la centralità, nella società e nella politica romana, dei rapporti familiari, ben si comprende come il nostro potesse essere preoccupato, oltre (e forse più) che per le sorti della vestale, per l'onta che un'eventuale sua condanna avrebbe addotto alla *gens Licinia*⁷⁷⁸; come abbiamo cercato di dimostrare, infatti, a Roma il sacerdozio delle vestali godeva di prestigio e importanza straordinari, pertanto il possibile incesto della giovane, se confermato, oltre a risultare nefasto per l'intera *res publica* avrebbe gettato un grave disonore sulla sua stirpe di origine: è anche questo scopo, come abbiamo visto, che probabilmente miravano ad ottenere i promotori dell'accusa alle vestali ed è anche questo pericolo che Crasso si proponeva di stornare con il suo intervento, sebbene esso sia risultato poi fallimentare. Nella ricostruzione della vicenda da noi operata sopra, però, si è cercato di dimostrare, sulla base di autorevole bibliografia esistente, che lo scandalo

⁷⁷⁶ Nella sua *Institutio oratoria*, ad esempio, Quintiliano (IV 1, 7) scrive che un avvocato dà buona mostra di sé se spiega di essersi presentato in tribunale per doveri di parentela o di amicizia e per un obbligo verso lo stato.

⁷⁷⁷ Cfr. ad esempio OETTE 1873, pag. 20, e CIMA 1903, pag. 161.

⁷⁷⁸ Tra l'altro ricordiamo che, stando a quanto riferisce Cassio Dione, Emilia e Licinia erano accusate di aver avuto rapporti ciascuna col fratello dell'altra, il che implica che nello scandalo fosse coinvolto anche un altro membro della *gens*.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

delle vestali nasceva non solo come uno scontro tra *gentes* ma anche, se non soprattutto, come un attacco ai Metelli, la famiglia allora dominante nel panorama politico romano; alla cerchia che si riuniva attorno a loro apparteneva, tra gli altri, anche lo stesso Crasso, il quale pertanto era interessato a preservare l'immagine non solo della vestale o della *gens Licinia*, ma anche dei Metelli e di tutta quella compagine politica che con loro collaborava e attorno a loro si riuniva⁷⁷⁹.

In estrema sintesi la situazione sembra così schematizzabile: il sacerdozio delle vestali fondeva in sé un aspetto prettamente religioso ed uno più latamente politico; macchiarsi di incesto significava creare un danno e una vergogna sotto entrambi i punti di vista; consapevole di ciò, Crasso tentò con il proprio intervento di proteggere innanzitutto Licinia, imputata in prima persona e sua cugina, poi la *gens Licinia*, cui sia lui sia la *rea* appartenevano, ed infine la cerchia dei Metelli, che annoverava tra i suoi esponenti sia il pontefice massimo autore della prima sentenza sia, ancora, lo stesso Crasso. È ad un tale intreccio di interessi che va in definitiva ricondotto, a nostro parere, l'intervento processuale di Crasso: prova eloquentissima, stando a quanto riferisce Cicerone, e tuttavia senza successo. Né la cerchia dei Metelli né il nostro, comunque, patirono particolari danni dalla vicenda, potendo continuare a coltivare – tra l'altro con un certo successo – i propri interessi nella pur turbolenta vita politica romana⁷⁸⁰.

2. Sulla collocazione cronologica dell'orazione che Cicerone ci fornisce riferendo che Crasso lo pronunciò all'età di ventisette anni ci siamo soffermati già nella sezione "Data", rilevando come le parole dell'Arpinate costituiscano uno dei principali elementi utili alla datazione del processo. Ci limitiamo qui ad aggiungere un'unica considerazione: se Crasso era nato nel 140 a.C. e patrocinò la causa di Licinia a ventisette anni, ciò significa che il suo discorso va datato all'anno 113; da ciò si deduce che egli difese la cugina non nel primo processo, quello pontificale (che peraltro forse

⁷⁷⁹ Che l'adesione di Crasso alla *factio Metellica* possa risalire molto indietro nel tempo, però, è negato da WEINRIB 1969, pag. 318, secondo il quale sia il nostro sia l'altro grande oratore dell'epoca, Antonio, si sarebbero avvicinati ai Metelli solo in una fase tarda delle rispettive carriere.

⁷⁸⁰ Da quanto si è detto sia sulla configurazione generale del processo sia sul coinvolgimento in esso di Crasso ben si comprenderà come poco condivisibile ci appaia l'idea di OETTE 1873, pag. 20, secondo la quale il fallimento del nostro rappresentò uno dei motivi per i quali egli abbandonò la parte politica dei *populares*.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

nemmeno prevedeva la presenza di avvocati difensori⁷⁸¹), ma esclusivamente nel secondo, quello tenuto dinanzi alla corte presieduta da Cassio Longino⁷⁸².

3. Su contenuto e toni del discorso effettivamente pronunciato da Crasso, purtroppo, quasi nulla è possibile inferire: nel succitato passo del *Brutus* (§ 160, fr. 18), infatti, l'Arpinate si limita ad informare che Crasso discutendo la causa di Licinia era stato *eloquentissimus* e che aveva poi curato la trascrizione di alcuni estratti dell'orazione; nessuno di questi, tuttavia, è trasmesso da Cicerone in una delle sue opere e ciò rende pressoché disperato il tentativo di ricostruirne, quantomeno per sommi capi, i tratti.

Un possibile, per quanto parziale, aiuto da questo punto di vista giunge però dalla *Rhetorica ad Herennium*, il cui autore a IV 47, fr. 19, spiegando la figura della *distributio*, riporta tre passi di esempio in cui essa è applicata, l'ultimo dei quali è stato da più parti –a nostro parere a buon diritto– ascritto proprio all'orazione *Pro Licinia virgine vestali* di Crasso. Questo il testo della citazione: '*Accusatoris officium est inferre crimina; defensoris diluere et propulsare; testis dicere, quae sciat aut audierit; quaesitoris est unum quemque horum in officio suo continere. Quare, L. Cassi, si testem, praeterquam quod sciat aut audierit, argumentari et coniectura prosequi patieris, ius accusatoris cum iure testimonii commiscebis, testis inprobi cupiditatem confirmabis, <r>eo duplicem defensionem parabis*'. Sulle varie questioni inerenti al passo torneremo più approfonditamente in sede di commento; notiamo qui soltanto che in esso Crasso, dopo aver elencato e schematizzato –appunto tramite la figura della *distributio*– i compiti spettanti alle diverse parti in causa di un processo, attacca un testimone che a suo parere starebbe derogando a questa implicita ripartizione degli *officia*, concedendosi argomentazioni congetturali a lui precluse, e invita il giudice Lucio Cassio ad interrompere questa sorta di stortura procedurale. È interessante sottolineare che l'anonimo autore della *Rhetorica ad Herennium*, che compose il proprio manuale probabilmente negli anni 80 del I secolo a.C.⁷⁸³, aveva a disposizione con ogni verosimiglianza un testo scritto del discorso o, meglio, di quella parte di

⁷⁸¹ Cfr. STAPLES 2004, pag. 136: nei giudizi pontificali per incesto la vestale "appears to have been present at the trial and allowed to defend herself".

⁷⁸² Rilevano ciò, tra gli altri, OETTE 1873, pag. 20, e MARTINI 2004, pag. 196.

⁷⁸³ Sulla datazione dell'opera si può vedere CANCELLI 2010 [1], pagg. XXIV-XXXII.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

discorso che Crasso aveva inteso divulgare⁷⁸⁴. Ciò risulta significativo per almeno tre motivi: anzitutto il retore cita con grande probabilità non *ex memoria*, ma –possiamo dire– *ex scripto*, il che rende particolarmente affidabile e preziosa la sua testimonianza; inoltre siamo qui in presenza di uno dei pochissimi casi nei quali informazioni su Crasso ci sono fornite non da Cicerone o da qualche fonte che a lui attinge (come Valerio Massimo o Quintiliano), bensì da un autore del tutto indipendente dall'Arpinate e che anzi scrive precedentemente a tutte le attestazioni di quest'ultimo⁷⁸⁵; infine il fatto che l'*auctor* possa fare affidamento su un testo scritto permette di inferire che lo stesso Cicerone in giovinezza, per la precisione durante gli studi svolti presso l'abitazione di Crasso, avesse potuto leggere l'orazione e che dunque nel passo del *Brutus*, parlando di orazione di altissimo livello e in parte trascritta, si basasse non su semplici notizie indirettamente riferitegli, bensì su ricordi giovanili del discorso (che non si sa se all'epoca di composizione del *Brutus* fosse ancora conservato o meno)⁷⁸⁶. Al di là di queste poche osservazioni, comunque, null'altro ci sembra sia possibile dire del discorso del nostro, travolto dal generalizzato e quasi completo oblio che toccò alla stragrande maggioranza dell'oratoria latina dopo la comparsa sulla scena del suo rappresentante senza dubbio più illustre, appunto Cicerone.

18. Cic. *Brut.* 160

<i>Defendit postea Liciniam virginem, cum annos XXVII natus esset. In ea ipsa causa fuit eloquentissimus orationisque eius scriptas quasdam partes reliquit.</i>	In seguito, all'età di ventisette anni, difese la vergine Licinia: in quella causa fu estremamente eloquente e di quell'orazione lasciò scritte alcune parti.
--	---

⁷⁸⁴ CALBOLI 1993, pag. 397, scrive: "È abbastanza facile pensare che il brano della *Rhet. Her.* sia stato tratto da questo discorso di Crasso, o almeno che tale discorso sia giunto qui tramite un tema di declamazione".

⁷⁸⁵ Tralasciamo qui l'annosa questione della cronologia relativa di *Rhetorica ad Herennium* e *De inventione*.

⁷⁸⁶ Cfr. NARDUCCI 1997, pag. 160, nota 14, a proposito proprio della difesa di Licinia: "Cicerone poteva averne preso visione nella casa di Crasso, dove aveva compiuto il suo apprendistato".

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

La presente testimonianza, contenuta nel resoconto biografico-oratorio di Cicerone sul proprio maestro⁷⁸⁷, costituisce l'unico passo antico che ci informi con certezza della partecipazione di Crasso al noto processo delle vestali del 113, in occasione del quale egli difese la propria parente (probabilmente cugina) Licinia dall'accusa di *incestus*. A questo processo prese parte anche l'altro maestro di Cicerone, Antonio, ma in qualità di imputato, come siamo informati non dall'Arpinate ma da Valerio Massimo (III 7, 9 e VI 8, 1): secondo Fantham⁷⁸⁸, Cicerone non menziona il discorso di autodifesa di Antonio forse perché l'occasione era scandalosa, ma fa riferimento alla difesa di Licinia pronunciata da Crasso perché era onorevole difendere un membro della propria famiglia. Comunque stiano le cose –l'ipotesi della studiosa appare plausibile–, ciò che è certo è che l'estratto qui riportato, pur nella sua brevità, condensa molte informazioni utili sull'intervento di Crasso: esso mirava a scagionare dall'accusa l'imputata Licinia; fu pronunciato quando l'oratore aveva ventisette anni; il discorso fu qualitativamente ottimo; il suo autore curò una trascrizione e la divulgazione di alcune sue parti. Su tutti questi elementi ci soffermeremo più ampiamente nel commento sottostante.

defendit postea Liciniam virginem, cum annos XXVII natus esset: questo il testo completo dei §§ 159 e 160 (prima parte) del *Brutus*: 159. *Versatus est in omni fere genere causarum; mature in locum principum oratorum venit. Accusavit C. Carbonem eloquentissimum hominem admodum adulescens; summam ingeni non laudem modo sed etiam admirationem est consecutus.* 160. *Defendit postea Liciniam virginem, cum annos XXVII natus esset. In ea ipsa causa fuit eloquentissimus orationisque eius scriptas quasdam partes reliquit. Voluit adulescens in colonia Narbonensi causae popularis aliquid adtingere eamque coloniam, ut fecit, ipse deducere; exstat in eam legem senior, ut ita dicam, quam aetas illa ferebat oratio.* Dopo aver menzionato l'incriminazione di Carbone (in questo lavoro oraz. I, *In C. Papirium Carbonem*), alla quale sappiamo da Cic. *De orat.* III 74, fr. 13-bis, che Crasso attese all'età di ventuno anni, dunque nel 119 a.C., Cicerone menziona la successiva (*postea*) difesa di Licinia, della quale specifica

⁷⁸⁷ Sull'ordine di presentazione dei discorsi in Cic. *Brut.* 159-162 rimandiamo alla sezione "Data" dell'oraz. II, *De colonia Narbonensi*, par. III, punto 3.

⁷⁸⁸ FANTHAM 2004, pag. 29 e nota 10.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

anche che fu pronunciata da Crasso all'età di ventisette anni: siamo dunque, essendo Crasso nato nel 140, nell'anno 113 a.C. Come abbiamo visto nella sezione "Data", è questo uno degli elementi più sicuri e precisi per la datazione del processo e dunque dell'orazione del nostro.

defendit: dal passo del *Brutus* riportato risulta chiaro perché il verbo sia collocato in posizione incipitaria enfatica: ciò che all'autore preme dimostrare è l'eccellenza di cui aveva dato prova il suo maestro in tutti i campi dell'oratoria; per questo, dopo aver riferito dell'accusa forense con cui quello aveva inaugurato la propria carriera pubblica (si noti il verbo *accusavit*, anch'esso in apertura di frase), si menziona un'orazione di difesa giudiziaria (*defendit*) e poi una di genere deliberativo (*voluit ... causae popularis aliquid adtingere*). La notazione sulla posizione enfatica, volutamente in contrasto, dei verbi *accusavit* e *defendit* risale, per quanto ci è noto, a LEVICK 1971, pag. 173.

Liciniam virginem: l'imputata difesa da Crasso, stando a questa testimonianza e come è anche intuitivo, è la sola Licinia e non anche Marcia, come supposto da PARETI 1953, pag. 409 (Licinia e Marcia sarebbero "difese da un parente della prima, L. Crasso"). Quanto al termine *virgo*, WILDFANG 2006, pagg. 52-55, ha notato che a Roma le donne cittadine potevano rientrare in due categorie, la *matrona* e la *virgo*, e che la vestale, nella sua configurazione di membro dello stato romano non appartenente ad una famiglia specifica, si identificava appunto con quest'ultima, alla quale era accomunata dai tratti di verginità e di purezza morale (*castitas*), oltre che dall'essere figlia di cittadini romani e, almeno teoricamente, idonea per il matrimonio (ricordiamo che il vincolo di castità delle vestali durava per i trent'anni nei quali ella era sacerdotessa e non era permanente). In questa sede, dunque, *virgo* equivale evidentemente a *vestalis*, essendo la sacerdotessa designata tramite il suo tratto più caratteristico, quello della verginità. L'uso in questo senso del vocabolo, tra l'altro, non è raro: cfr. ad esempio Cic. *Catil.* III 9 e Hor. *Carm.* I 2, 27.

cum annos XXVII natus esset: sulla questione dell'anno di nascita di Crasso rimandiamo alla "Introduzione" del nostro lavoro, par. I, punto 1; che egli fosse nato nel 140, comunque, si deduce dal § 161 dello stesso *Brutus* (in questo lavoro, fr. 22), dove si legge che egli nacque sotto il consolato di Quinto Cepione e Caio Lelio (cfr. MRR 1951, pag. 479).

in ea ipsa causa fuit eloquentissimus orationisque eius scriptas quasdam partes reliquit: Cicerone, che purtroppo non trova tra le nostre fonti conferma alle sue parole, ci informa che il discorso del suo maestro era stato di alta qualità e che di questo erano state anche trascritte alcune porzioni; si tace del fallimento cui l'intervento di Crasso andò incontro. NORCIO 1970, pag. 679, traduce queste parole nel modo seguente: "in tale processo tenne uno splendido discorso, di cui scrisse anche alcune parti, che ci rimangono". Ad essere precisi, però, che alcuni esemplari scritti del discorso fossero giunti sino alla metà del I secolo, quando fu redatto il *Brutus*, è un'inferenza dello studioso che non trova riscontro nella parole dell'Arpinate: in linea teorica, l'orazione potrebbe anche essere stata messa per iscritto nel 113, essere stata letta o almeno indirettamente conosciuta da Cicerone nei suoi studi giovanili presso la dimora di Crasso e poi essere andata perduta nei decenni successivi (cfr. NARDUCCI 1997, pag. 160, nota 14: "Cicerone poteva averne preso visione nella casa di Crasso, dove aveva compiuto il suo apprendistato"). L'orazione comunque doveva probabilmente circolare ancora negli anni 80 del I secolo, se in *Rhet. Her.* IV 47, fr. 19, se ne fornisce una citazione verosimilmente letterale.

in ea ipsa causa fuit eloquentissimus: l'uso di *ipsa* si giustifica in quanto Cicerone intende dire che anche in questo processo (dopo quello intentato a Carbone) e proprio in questo il suo maestro aveva dato prova del proprio straordinario talento.

orationisque eius scriptas quasdam partes reliquit: dividiamo il commento di questa pericope testuale in due punti.

1. sulla questione della pubblicazione di orazioni da parte di Crasso ci siamo già soffermati in relazione a Cic. *Brut.* 163, fr. 12, *Orat.* 132, fr. 12-bis, e *De orat.* II 8, fr. 12-ter, ai quali rimandiamo; esponiamo qui solo alcune considerazioni sull'argomento. NARDUCCI 2013, pag. 234, nota 488, parlando della "prassi di eliminare dalla stesura scritta alcune parti del discorso pronunciato che potevano risultare di scarso interesse per il lettore", scrive: "Nel caso di questo discorso di Crasso ignoriamo tuttavia se le parti lasciate scritte fossero destinate alla «pubblicazione»; può farne dubitare il fatto che poco sotto, al § 161, per indicare la «pubblicazione» di un'altra orazione da parte di Crasso è impiegato, senza equivoci, il verbo *edere*. Si può supporre che le parti «lasciate scritte» da Crasso fossero i passaggi emozionalmente più

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

importanti, in qualche modo ritenuti più meritevoli di venir conservati". I rilievi dello studioso sembrano indurre a tre considerazioni.

Notiamo anzitutto che, per quanto sia forse eccessivo dire che "era prassi abituale, per gli oratori, pubblicare solo le parti ritenute più interessanti dei discorsi effettivamente pronunciati" (MARCHESE 2011, pag. 336), è senz'altro vero che un oratore poteva trascrivere solo alcune parti di un'orazione, come è vero che potesse pubblicarne una redazione integrale: cfr. *Brut.* 328 a proposito della difesa di Marco Valerio Messalla pronunciata da Ortensio (... *totidem quot dixit, ut aiunt, scripta verbis oratio*). Che Crasso in alcuni casi seguisse la strada della pubblicazione parziale è attestato dal § 164, dove Cicerone scrive che dell'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, il suo maestro aveva trascritto alcune parti, ma di altre aveva riportato solo i punti salienti (cfr. fr. 23: *plura etiam dicta quam scripta, quod ex quibusdam capitibus expositis nec explicatis intellegi potest*) e anche che l'oraz. VIII, *Oratio censoria contra Cn. Domitium Ahenobarbum*, era stata conservata in forma sintetica (cfr. fr. 34: *ipsa illa censoria contra Cn. Domitium conlegam non est oratio, sed quasi capita rerum et orationis commentarium paulo plenius*). Questa modalità di lavoro, tra l'altro, non era prerogativa del solo Crasso o degli oratori pre-ciceroniani, ma, come rilevato da JAHN-KROLL 1964, pag. 108, sulla base di un passo di Plinio il Giovane, in alcuni casi caratterizzò l'attività anche dello stesso Arpinate, che pure rappresentò l'esponente dell'oratoria col quale la pubblicazione dei discorsi divenne prassi consueta (cfr. *Plin. lun. Ep.* I 20, 7: *testes sunt multae multorum orationes et Ciceronis pro Murena pro Vareno, in quibus brevis et nuda quasi subscriptio quorundam criminum solis titulis indicatur. Ex his apparet illum permulta dixisse, cum ederet omisisse*). Data per assodata la correttezza sostanziale delle parole di Narducci, comunque, ci sembra utile aggiungervi una postilla: parlare della "prassi di eliminare dalla stesura scritta alcune parti del discorso pronunciato", concetto in sé assolutamente corretto, rischia nell'enunciazione di essere leggermente fuorviante, nella misura in cui sembra lasciare intendere che Crasso (ma il discorso vale per qualunque oratore pre-ciceroniano) avesse in mente l'intero discorso come un corpo già costituito e pensasse a quali parti eliminare da questo. Il processo mentale, però, era probabilmente inverso: bisogna pensare che il nostro avesse magari preparato un canovaccio o uno schema (scritto?) e basandosi su questo avesse parlato in pubblico; dopo aver pronunciato questo

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

discorso, presumibilmente seguendo tale canovaccio o schema, egli poteva decidere quali parti meritassero di essere messe per iscritto (e non quali –in un certo senso– sottrarre dall'orazione originariamente pronunciata). Lo ripetiamo: le parole di Narducci non sono in alcun modo errate, semplicemente sembrano sottintendere un processo mentale opposto rispetto a quello plausibilmente messo in atto dal nostro.

Passiamo così alla seconda riflessione cui inducono le considerazioni di Narducci. Come abbiamo visto lo studioso, basandosi anche sulla formulazione ciceroniana (*orationisque eius scriptas quasdam partes reliquit*), dubita che le parti dell'opera trascritte servissero ad una vera e propria pubblicazione; effettivamente è difficile dire quale fosse la destinazione prefigurata da Crasso per queste trascrizioni e diversi argomenti paiono sostenere la tesi di Narducci. In primo luogo, la differenza di formulazione tra questo passo e il § 161, fr. 23 (*haec Crassi cum edita oratio est ...*), potrebbe effettivamente avere un suo significato in relazione alla questione, per quanto si debba precisare che la distinzione tra i vari verbi adoperati da Cicerone non va spinta troppo oltre (lo nota lo stesso studioso in NARDUCCI 1997, pag. 158, nota 4, confrontando i verbi *exstare* e, appunto, *edere*): essa, in effetti, potrebbe essere dovuta ad esempio al fatto che nel caso del discorso per la vestale la messa per iscritto era molto parziale o anche ad una semplice ricerca di *varietas* (anche se l'idea che dipenda da una diversa destinazione dell'orazione sembra più convincente). Inoltre il fatto che Crasso in occasione della difesa di Licinia sia risultato sconfitto forse sconsiglia di pensare che egli intendesse divulgare ad un pubblico ampio la propria orazione, sulle cui qualità pure non siamo quasi per nulla informati, al di là del cursorio elogio ciceroniano: *In ea ipsa causa fuit eloquentissimus*; sembra tuttavia pensarla diversamente LEVICK 1971, pag. 175, che parla di una vera e propria "publication of excerpts from the defence of Licinia", ascrivendone i motivi alla volontà di dimostrare l'innocenza e la probità di Licinia e del fratello –anch'egli imputato–, oltre che il proprio valore oratorio. Ancora –e soprattutto– lo stesso Cicerone in *Orat.* 132, fr. 12-bis, asserisce che Crasso non aveva pubblicato nessun discorso giudiziario: *Crassi perpauca sunt nec ea iudiciorum*. Sembra dunque di poter affermare che Narducci sia nel giusto quando afferma che Crasso diede alla sua orazione una circolazione ridotta. Se (come abbiamo visto nell'introduzione a Cic. *De orat.* II 8, fr. 12-ter) FEDELI 1989, pagg. 349-353, spiega che la pubblicazione di un'opera si componeva di quattro fasi – redazione;

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

lettura pubblica a una cerchia ristretta di intenditori, in conviti o in luoghi pubblici come i teatri; circolazione ridotta di poche copie ad amici e/o competenti; edizione–, si può dunque affermare che qui Crasso si fermò alla terza fase, quella della circolazione ridotta.

Per quanto riguarda infine la tecnica di selezione messa in atto da Crasso, vale a dire la scelta dei criteri in base ai quali scegliere quali parti del discorso destinare a trascrizione e quali no, senza dubbio il nostro, quali che fossero gli intenti della sua redazione scritta, dovette operare una cernita attenta e non casuale; se si trattasse, come pensa Narducci, dei "passaggi emozionalmente più importanti" è però, per quanto plausibile, incerto, soprattutto se si pensa che il passo riportato dalla *Rhetorica ad Herennium* (IV 47, fr. 19) è evidentemente di impostazione non patetica ma argomentativa (ovviamente ciò vale se l'*auctor* riprende la citazione dal testo scritto da Crasso: sulla questione si veda *infra*). Si può dunque pensare che il criterio di selezione di Crasso sia differente da quello ipotizzato da Narducci o meglio che vari siano stati i fattori che di volta in volta lo indussero a scegliere cosa trascrivere.

2. Spendiamo adesso qualche parola su un'ipotesi avanzata da Harold B. Mattingly nel primo dei tre contributi da lui dedicati alla questione della cronologia di Narbona (sulla quale ci siamo ampiamente soffermati nella sezione "Data" dell'oraz. II, *De colonia Narbonensi*). In questa sede (MATTINGLY 1962, pag. 1166) lo studioso ipotizza che Crasso abbia sviluppato gradualmente la pratica di pubblicare i propri discorsi: egli non pubblicò il discorso di accusa a Carbone, mentre divulgò parzialmente la difesa di Licinia e per intero l'orazione su Narbona (a sua parere successiva a quella per la vestale) e quella a sostegno della *lex Servilia*. L'idea dello studioso, tuttavia, è con ogni probabilità scorretta: non solo la sua cronologia dei discorsi di Crasso è sbagliata, in quanto sembra più plausibile che il discorso per Narbona sia antecedente a quello per Licinia, ma inoltre assolutamente condivisibile appare la smentita operata da LEVICK 1971, pag. 175, la quale sottolinea come la questione della pubblicazione dei discorsi sia da esaminare per ogni singolo caso e non riconducibile ad una regola generale. Bisogna dunque domandarsi, al di là di idee o convincimenti preconcepi, quale o quali fattori indussero Crasso alla pubblicazione o comunque alla divulgazione del discorso.

Secondo la Levick, l'orazione in difesa della vestale sarebbe stata pubblicata per tre motivi: per mostrare l'integrità dell'imputata e dello stesso Crasso; perché Licinia

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

era stata condannata e pertanto bisognava "redress the balance"; infine, perché il discorso era stato qualitativamente ottimo. Queste ipotesi appaiono di per sé plausibili, per quanto si debba notare che l'impatto di questa divulgazione a scopo – possiamo dire– apologetico e autoapologetico non potesse essere particolarmente ampio, data la circolazione presumibilmente ridotta che Crasso sembra aver dato al proprio discorso. FANTHAM 2004, pag. 30, trattando in linea generale della pubblicazione dei discorsi prima di Cicerone (ad esempio con Crasso e Antonio), ritiene che essa fosse legata soprattutto a motivi politici, per cui si pubblicavano alcune orazioni politiche ma non quelle giudiziarie, nemmeno quelle attinenti ai processi politicizzati (la studiosa si basa per i due maestri di Cicerone sul passo appena citato di Cic. *Orat.* 132, fr. 12-bis): questa considerazione, però, non sembra offrire spunti ulteriori rispetto a quanto scritto specificamente sul discorso per la vestale da Levick. Più utili forse sono le osservazioni di NARDUCCI 1997, pagg. 164-169, a proposito di Cicerone: l'Arpinate, rileva lo studioso, pubblicava le proprie orazioni con intenzioni artistico-letterarie, didattiche (nei confronti dei giovani oratori in formazione) e politiche (influenzare gli orientamenti dell'opinione pubblica e, ancora, dei giovani oratori), oltre che di promozione personale. Primo, terzo e quarto di questi elementi compaiono già nella tesi della Levick, ma il secondo risulta assente, pur costituendo forse un ulteriore elemento nella scelta di divulgazione di Crasso; all'idea che il nostro intendesse salvaguardare l'immagine di Licinia e soprattutto la propria, oltre che far conoscere il proprio talento, dunque, si può pensare di aggiungere l'intento di Crasso di lasciare ai giovani uno *specimen* oratorio sul quale basare la loro formazione (ed è probabilmente in questa veste che Cicerone avrà conosciuto il discorso, leggendolo da giovane). Un'unica constatazione, ci sembra, potrebbe forse opporsi a quest'ultima idea: la giovane età di Crasso. Escludendo che la trascrizione abbia avuto luogo molto tempo dopo la pronuncia del discorso, si può davvero pensare che un oratore di soli ventisette anni, tra l'altro vissuto precedentemente rispetto alla rivoluzione ciceroniana nel campo della pubblicazione dei discorsi, pensasse già ad una propria creazione come oggetto di studio? La risposta è incerta, pertanto presentiamo questa motivazione come semplice ipotesi.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

19. *Rhet. Her.* IV 47

<p><i>Distributio est, cum <in> plures res aut personas negotia quaedam certa dispertiuntur, hoc modo: [...] 'Accusatoris officium est inferre crimina; defensoris diluere et propulsare; testis dicere, quae sciat aut audierit; quaesitoris est unum quemque horum in officio suo continere. Quare, L. Cassi, si testem, praeterquam quod sciat aut audierit, argumentari et coniectura prosequi patieris, ius accusatoris cum iure testimonii commiscebis, testis inprobi cupiditatem confirmabis, <r>eo duplicem defensionem parabis'.</i></p>	<p>La distribuzione è quando alcune attività definite vengono ripartite tra più cose o persone, in questo modo: [...] "Compito dell'accusatore è gettare accuse, del difensore confutarle e respingerle, del testimone dire ciò che sa o ha udito, dell'inquisitore contenere ciascuno di questi nel proprio compito. Perciò, Lucio Cassio, se permetterai che un testimone argomenti e descriva tramite congettura al di là di quanto sa o ha udito, mescolerai il diritto dell'accusatore col diritto della testimonianza, avallerai la parzialità di un testimone disonesto, preparerai all'imputato una difesa doppia".</p>
--	---

Il libro IV della *Rhetorica ad Herennium* è interamente dedicato all'*elocutio*: dopo aver confutato il metodo di lavoro di quei maestri che fondano il proprio insegnamento su esempi tratti da altri (§§ 1-10), l'autore espone la teoria tripartita degli stili (§§ 11-16) e descrive i caratteri che devono o non devono contraddistinguere l'elocuzione oratoria (§§ 17-18). Segue un'esposizione delle figure di parola (§§ 19-46) e poi di quelle di pensiero (§§ 47-68); quest'ultima sezione si apre proprio con la figura della *distributio*, della quale si forniscono una definizione e tre esempi, citati senza specificazione della fonte da cui sono tratti. Di questi è stato qui riportato il terzo e ultimo, che, come vedremo a breve, è comunemente ritenuto un estratto del discorso di Crasso in difesa di Licinia.

Prima di soffermarci brevemente su questa citazione, della quale si fornirà un'analisi più approfondita in sede di commento, vorremmo però spendere qualche parola sul primo dei tre passi riferiti dall'*auctor* come esemplificazione della figura della distribuzione. Questi testo e traduzione:

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

<p><i>'Qui vestrum, iudices, nomen senatus diligit, hunc oderit necesse est; petulantissime enim semper iste oppugnavit senatum. Qui equestrem locum splendidissimum cupit esse in civitate, is oportet istum maximae poenae dedisse <velit>, ne iste sua turpitudine ordini honestissimo maculae atque dedecori sit. Qui parentis habetis, ostendite istius supplicio vobis homines impios non placere. Quibus liberi sunt, statuite exemplum, quanta poenae sint in civitate hominibus istiusmodi comparatae'.</i></p>	<p>"Giudici, chi tra voi ha caro il nome del senato è indispensabile che odi costui: sempre infatti egli ha avversato in modo insolentissimo il senato. Chi desidera che l'ordine equestre sia illustrissimo nella città è opportuno che intenda infliggere a costui la massima pena, affinché egli non sia con la sua immoralità una macchia e un disonore per un ordine onorevolissimo. Voi che avete genitori mostrate col supplizio di costui che a voi non piacciono gli uomini empi. Voi che avete figli, date un esempio, quanto gravi pene attendono nella città gli uomini di tal sorta".</p>
--	--

Lo studioso francese Claude Nicolet si è detto convinto che questo passo, come quello di poco successivo (*'Accusatoris officium ...'*), sia tratto dall'orazione di Crasso per la vestale Licinia e che il cavaliere in questione, quello che con la propria turpitudine rischia di disonorare l'ordine equestre, sia Betuzio Barro. Così egli scrive: "la citation immédiatement suivante (*accusatoris officium est inferre crimina*, etc.) concerne de toute évidence le procès des Vestales en 113 av. J.-C. («*Quare, L. Cassi*», etc.); la nôtre également: les mots *ne iste sua turpitudine ordini honestissimo* conviennent parfaitement à L. Veterius Barrus, le principal accusé [...] L'orateur (sans doute Crassus) s'adresse à un jury équestre –mais dont une partie était, comme c'est naturel, plein de déférence pour le Sénat"⁷⁸⁹. Analogamente, qualche anno dopo: "nous avons sans doute conservé un passage du discours prononcé par Crassus en faveur de Licinia en 113"⁷⁹⁰. Secondo Nicolet, quindi, le parole riportate dall'*actor* sarebbero state pronunciate da Crasso contro Barro, vergogna per i cavalieri e nemico

⁷⁸⁹ NICOLET 1966, pag. 572, nota 21.

⁷⁹⁰ NICOLET 1974, pag. 1075.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

del senato; il riferimento a entrambi gli ordini si giustificerebbe con la constatazione che la giuria cui egli si rivolge era composta senz'altro di cavalieri (come è il caso del processo alle vestali del 113), ma una parte di questi avrebbe nutrito un naturale e profondo rispetto per il consesso senatorio.

Per quanto sappiamo, nessun altro studioso ha mai proposto la medesima attribuzione del frammento postulata da Nicolet, anzi forse in generale non è mai stato ipotizzata nessun'altra provenienza per il passo. Effettivamente il problema non è di semplice soluzione e addirittura non è noto nemmeno se l'allocuzione ai giudici qui riportata sia tratta davvero da una fonte non nota o se magari essa sia inventata di sana pianta dall'autore del manuale, tesi a cui potrebbe indurre la succitata polemica proemiale contro i retori che traggono da altri autori esempi per i propri insegnamenti (il retore si dice propenso ad inventarne da sé); sembra condividere questa ipotesi Cancelli⁷⁹¹, che scrive: "La perorazione si finge tenuta ...". Qualora la frase fosse inventata dal retore, ovviamente essa non potrebbe essere ascritta a Crasso; se invece essa deriva da qualche fonte non nota e si ipotizza con Nicolet che questa sia da identificare col nostro, si pongono però due problemi di ricostruzione. Anzitutto, è da chiedersi come si possa conciliare con Betuzio Barro la prima frase del frammento, quella relativa alla fattuale ostilità dell'ignoto personaggio nei confronti del senato (*Qui vestrum, iudices, nomen senatus diligit, hunc oderit necesse est; petulantissime enim semper iste oppugnavit senatum*); a questa osservazione si potrebbe obiettare che ben poco ci è noto del personaggio in questione e in effetti questo è vero, per quanto sia oggettivamente difficile pensare che un personaggio di rango equestre a noi pressoché sconosciuto "combattesse costantemente contro il senato" (*semper iste oppugnavit senatum*). Anche volendo tralasciare questa considerazione (le parole di Crasso potrebbero essere intenzionalmente iperboliche), un altro elemento sembra però costituire un ostacolo insormontabile all'attribuzione del frammento suggerita da Nicolet: come rilevato da Calboli sulla scorta di Caplan e da Cancelli⁷⁹², dalla formulazione del brano si deduce che il parlante si rivolga ad una giuria mista, composta al tempo stesso di senatori e cavalieri, situazione che si realizzerà con la *lex*

⁷⁹¹ CANCELLI 2010 [1], pag. 397, nota 124.

⁷⁹² CALBOLI 1993, pag. 396; CAPLAN 1964, pag. 347, nota e; CANCELLI 2010 [1], pag. 397, nota 124.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

Plautia iudiciaria dell'anno 89⁷⁹³; che la menzione dei due *ordines* si possa spiegare pensando a cavalieri rispettosi del senato, nota ancora Calboli⁷⁹⁴, desta perplessità. In effetti l'interpretazione dello studioso francese, che già di per sé appare poco credibile, sembra risultare ulteriormente squalificata se si tiene presente quali accanite lotte, in rapporto alla gestione delle giurie, contrapposero senatori e cavalieri nel periodo intercorrente tra le riforme di Caio Gracco e quelle di Silla⁷⁹⁵. Che l'apostrofe ai giudici contro un ignoto cavaliere sia da far risalire a Crasso, in definitiva, appare poco plausibile: per questo motivo il passo non è stato da noi inserito nella testimonianza rappresentata dal fr. 19.

Quanto invece all'esempio di *distributio* relativo ai doveri dell'accusatore, del difensore, del testimone e del giudice istruttore, il suo collegamento con l'orazione di Crasso risale a Marx⁷⁹⁶, il quale cita in apparato come passi di confronto Ascon. pagg. 45-46 ed. Clark, Cic. *Brut.* 160, fr. 18, e Val. Max. VI 8, 1 e III 7, 9. Dopo di lui questa idea è stata condivisa da Häpke⁷⁹⁷, la quale, seguendo Marx, identifica il giudice cui l'oratore si rivolge (*quare, L. Cassi ...*) con Lucio Cassio Longino Ravilla, che fu *quaesitor* in questa causa, e aggiunge che contenuto e forma del frammento ben si addicono a Crasso e al contesto del processo. Ancora, propongono questa attribuzione Caplan; Malcovati (ancora sulla scorta di Marx), con considerazioni simili a quelle di Häpke (Lucio Cassio Longino Ravilla fu *quaesitor* in questa causa; lo stile del frammento si adatta alla perfezione a Crasso); e infine Calboli⁷⁹⁸ ("è abbastanza facile pensare che il brano della *Rhet. Her.* sia stato tratto da questo discorso di Crasso, o almeno che tale discorso sia giunto qui tramite un tema di declamazione"). Alcuni studiosi non hanno fatto parola di questa possibile attribuzione del frammento, probabilmente non essendone al corrente: è il caso ad esempio di Krueger e, prima ancora, di Söderholm⁷⁹⁹, che studiando Crasso precedentemente al lavoro di Marx sulla *Rhetorica ad Herennium* scrive: "Nostro aevo nullae partes hujus defensionis relictæ sunt". Non ci sembrano effettivamente essere motivi per porre in dubbio questa attribuzione

⁷⁹³ Sulla quale cfr. ROTONDI 1990, pag. 342.

⁷⁹⁴ CALBOLI 1993, pag. 539.

⁷⁹⁵ Sulla situazione delle giurie dalla nascita dei tribunali permanenti (149 a.C.) fino alla *lex Servilia Caepionis* del 106 si veda la "Premessa" all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, parr. II e IV.

⁷⁹⁶ MARX 1894, pag. 344.

⁷⁹⁷ RE XIII. 1, col. 256.

⁷⁹⁸ CAPLAN 1964, pag. 348, nota b; ORF 1976, pag. 242; CALBOLI 1993, pag. 397.

⁷⁹⁹ KRUEGER 1909, pag. 37; SÖDERHOLM 1853, pag. 26.

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

comunemente accettata, pertanto consideriamo il passo come un frammento (l'unico a noi giunto) dell'oraz. III, *Pro Licinia virgine Vestali*, di Crasso.

distributio est, cum <in> plures res aut personas negotia quaedam certa dispertiuntur: la tecnica della *distributio* o *digestio* consiste non tanto nella "divisione di un concetto in più concetti simili" (CALONGHI 1950, col. 888) quanto piuttosto, come spiega chiaramente l'*auctor*, nella ripartizione e assegnazione di diversi elementi a diverse persone o cose (cfr. FORCELLINI 1965, tomo II, pag. 173: "apud rhetores est figura sententiarum, in qua, quibusdam positis, unicuique sua redditur ratio"). Per un elenco di fonti (tra le quali Cic. *De orat.* III 203 e *Orat.* 138) e una breve discussione si veda CALBOLI 1993, pagg. 395-396, nota 223.

accusatoris officium est inferre crimina: l'*accusator* è colui che cita in giudizio una o più persone in ambito penale (chi intenta una causa civile è detto *petitor*); il suo compito è di ascrivere capi d'imputazione (*inferre crimina*) al *reus* o ai *rei*.

defensoris diluere et propulsare: il ruolo dell'avvocato difensore (*defensor* può essere usato per processi sia civili che penali) consiste, letteralmente, nello sciogliere (*diluere*) e nell'allontanare (*propulsare*) i capi d'imputazione che gravano sul suo cliente o anche su di lui, qualora un imputato decida di rappresentarsi da sé (come è forse il caso di Caio Papirio Carbone nel processo intentatogli da Crasso nel 119, sul quale si veda l'oraz. I, *In C. Papirium Carbonem*, e sicuramente quello di Marco Antonio nel processo alle vestali del 113 e in una causa *maiestatis* dell'anno 90, sulla quale cfr. Cic. *Tusc.* II 57).

testis dicere, quae sciat aut audierit: "il testimone doveva riferire sui fatti, visti o sentiti (narrare); oltre di che si sarebbe spinto a congetturare o a valutazioni, competenti agli oratori" (CANCELLI 2010 [1], pag. 398, nota 128). Più approfonditamente GUERIN 2015, pagg. 24-25, partendo da questo brano, spiega che a Roma il testimone doveva solo "déclarer", cioè informare ed enunciare un fatto, non argomentare: la sua funzione era la *narratio*, vale a dire l'esposizione di fatti avvenuti o come fossero avvenuti (cfr. *Rhet. Her.* I 4: *narratio est rerum gestarum aut proinde ut gestarum expositio*). In virtù di ciò Antonio in Cic. *De orat.* II 48 afferma che quando aveva testimoniato contro Sesto Tizio aveva semplicemente esposto i fatti (azioni politiche dell'imputato e proprie contromosse): *explicavi in eo testimonio dicendo omnia consilia*

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

consulatus mei, quibus illi tribuno plebis pro re publica restitsem, quaeque ab eo contra rem publicam facta arbitrarer exposui (si notino i verbi *explico* ed *expono*). La testimonianza dunque, almeno in linea teorica, doveva essere neutrale, però di fatto – precisa lo studioso (cfr. pagg. 56-59 e 75-76)– era risaputo che a volte il testimone, per quanto si fingesse imparziale, in realtà non si limitava a riferire, bensì aggiungeva la propria opinione (come fece proprio Antonio con Sesto Tizio): quella dell'imparzialità era dunque una chimera o comunque si configurava come un principio teorico che non sempre trovava applicazione nella realtà dei tribunali romani. Di ciò, come vedremo a breve, Crasso era ben consapevole.

quaesitoris est unum quemque horum in officio suo continere: CANCELLI 2010 [1], pag. 398, nota 129, scrive che il *quaesitor* è il presidente della giuria di un tribunale permanente (*quaestio perpetua*), non necessariamente un magistrato; come abbiamo visto nella "Premessa", par. III, punto 7, però, non è noto se la corte creata a seguito della *rogatio* di Peduceo si configurasse effettivamente come permanente (come ritengono RAWSON 1974, pag. 208, e di rimando BAUMAN 2003, pag. 54) o piuttosto come una *quaestio extraordinaria* (come tra l'altro ha scritto lo stesso Cancelli pochi righe sopra; cfr. anche CORNELL 1981, pag. 37). Il *quaesitor*, in ogni caso, che spesso era il pretore, si identifica col giudice inquirente in una causa penale, vale a dire con chi istruiva un processo, ed è distinto dal *iudex*, il quale invece pronunciava la sentenza; non sono del tutto precisi, dunque, FORCELLINI 1965, tomo III, pag. 993, e CANCELLI 2010 [1], pagg. 398-399, nota 129, quando scrivono che il *quaesitor* è anche detto *iudex quaestionis*, in quanto quest'ultimo è il "giudice che presiedeva il processo penale sotto la sorveglianza del pretore" (CALONGHI 1950, col. 2272). Il compito del giudice istruttore, stando alle parole di Crasso, è fare in modo che ciascuno degli attori del processo rispetti il proprio ruolo: come scrive GUERIN 2015, pag. 28, in riferimento a questo passo, "la *Rhétorique à Herennius* évoque l'existence d'une supervision exercée par le *quaesitor* sur les différents acteurs du procès, et laisse penser que les intervenants seraient tous soumis au même type de contrôle".

L. Cassi: sulla figura di Lucio Cassio Longino, detto Ravilla, ci siamo soffermati nella "Premessa", par. III, punto 5; in questa sede sottolineiamo solo che il ruolo di *quaesitor*, che di solito abbiamo visto essere assegnato al pretore in carica, gli viene conferito nel secondo processo alle vestali non perché egli ricopriva questa

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

magistratura, bensì per la sua nota severità ed inflessibilità in qualità di giudice (sulla quale cfr. in particolare Cic. *Verr.* II 3, 137 e 146; *Mil.* 32; Val. Max. III 7, 9; Ascon. pag. 45 ed. Clark).

si testem, praeterquam quod sciat aut audierit, argumentari et coniectura prosequi patieris: Crasso, in qualità di *defensor* dell'imputata Licinia, invita il presidente della giuria a non credere alle illazioni congetturali di un testimone e anzi a non permettere a quest'ultimo di argomentare la propria deposizione, uscendo così fuori dal ruolo assegnato a chi pronunciava un *testimonium*. Che il testimone attaccato da Crasso vada identificato con lo schiavo di Barro dalle cui accuse prese le mosse il processo è ipotizzabile, per quanto non certo (non è noto se altri testimoni fossero interrogati nel corso del dibattimento, a parte lui e il servo di Antonio: cfr. Val. Max. VI 8, 1); sulla questione si veda anche *infra*, commento a *<r>eo duplicem defensionem parabis*.

coniectura prosequi: CANCELLI 2010 [1], pag. 269, traduce "s'abbandoni a congettura" –evidentemente attribuendo al verbo *prosequor* il valore generico di "trattare, esporre"–, mentre CAPLAN 1964, pag. 349, "to attack by means of conjecture" –intendendo il verbo nel senso pregnante di "attaccare, perseguire"–; nel primo caso il sintagma ha un valore sinonimico rispetto al precedente *argumentari* –il testimone, oltre a riferire, argomenta e congettura–, nel secondo esso precisa e rafforza il valore di quello, dando vita ad una *climax* ascendente –il testimone non solo argomenta, ma attacca gli imputati con le sue congetture–. Le due interpretazioni appaiono in vero parimenti plausibili: abbiamo optato per il valore generico di "descrivere" ("descrive tramite congettura") in quanto ci sembra che in questa protasi Crasso si mantenga su un tono neutrale, limitandosi ad esporre quella che a suo parere è la situazione del momento (un testimone che argomenta), senza stigmatizzare le intenzioni –possiamo dire– incriminatorie sottese alla deposizione; il valore di "attaccare", lo ripetiamo, ci sembra comunque anch'esso ammissibile (anche per l'equivalenza postulata subito dopo tra *ius accusatoris* e *ius testimonii*).

ius accusatoris cum iure testimonii commiscebis: all'accusatore spetta incriminare un imputato servendosi di quelle che la retorica greca chiamava πίστεις ἄτεχνοι e πίστεις ἔντεχνοι, vale a dire rispettivamente le prove atecniche, non create dall'oratore (testimonianze, documenti, ecc.), e quelle tecniche (come le

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

argomentazioni); se però il testimone fa uso di queste ultime, che non gli competono, e chi amministra il tribunale non impedisce che ciò avvenga, ne consegue che le prerogative di chi accusa e quelle di chi depone si mescolano e confondono, a danno – implica Crasso– della giustizia e ad intralcio della possibilità di condurre il processo secondo diritto. Sulla distinzione tra argomenti intrinseci (prove tecniche) ed estrinseci (prove atecniche) si può vedere la teorizzazione di Antonio (Cicerone) in Cic. *De orat.* II 162-177.

testis improbi cupiditatem confirmabis: come scrive in modo molto espressivo FORCELLINI 1965, tomo II, pag. 752, l'aggettivo *improbus* (o *inprobus*), quando usato in senso morale, "est minime probus, improbatus, malus, nequam, sceleratus, atque adeo protervus, petulans, lascivus, obscaenus, impudicus, inverecundus, impudens, audax, dolosus: paucis, qui malus est, quoniam modum excedit". Quanto al termine *cupiditas*, in alcuni casi esso può indicare "in senso cattivo, passioni dell'oratore, del giudice, dei testi e sim." (CALONGHI 1950, col. 719); in questo passo, dunque, con *cupiditas* si intende la faziosità del testimone che non si limita a riferire quanto visto o ascoltato, ma ci ricama su allo scopo di difendere o danneggiare qualcuno (cfr. le traduzioni di CAPLAN 1964, pag. 349, e CANCELLI 2010 [1], pag. 269: rispettivamente "partiality" e "parzialità"). Come spiega con precisione GUERIN 2015, pagg. 324-327, tra il fatto così come si è svolto e l'uditore che ascolta la testimonianza si deve sempre postulare la presenza di un filtro, costituito dalla *voluntas* del testimone; in virtù di ciò, a colui che depone può essere mossa un'accusa: che la sua *voluntas* sia orientata da *cupiditas* (cfr. Cic. *Flacc.* 27: *etenim iam universa istorum cognita cupiditate ...*). Questo tratto –che implica, da parte di chi depone, l'aspirazione ad un guadagno materiale o simbolico– emerge quando costui mostra accanimento durante l'interrogatorio: compito dell'oratore è dunque smascherare la *cupiditas* del testimone, ad esempio evidenziando appunto la sua ricerca di un guadagno o la sua natura menzognera, mentre al giudice spetta valutare la qualità del *testis* (e –possiamo aggiungere in base alle parole di Crasso– impedirgli di fuoriuscire dalle prerogative del suo ruolo).

<r>eo duplicem defensionem parabis: CAPLAN 1964, pag. 349, rende l'espressione nel modo seguente: "you will be ordaining for the defendant that he defend himself twice"; la traduzione non va ovviamente presa alla lettera, nella misura in cui Crasso non afferma che l'imputato può difendersi due volte, ma che egli viene

III. PRO LICINIA VIRGINE VESTALI

difeso due volte (una dalle sue stesse parole o da quelle del suo *defensor*, un'altra da quelle del testimone). Dalla formulazione di Crasso sembra di capire che la deposizione inattendibile del testimone disonesto avesse come scopo la salvaguardia di un imputato; ciò forse esclude che il riferimento di Crasso sia allo schiavo di Barro, il quale, come abbiamo visto nella "Premessa", intende vendicarsi di un torto che ritiene di aver subito dal suo padrone, dunque danneggiare e non difendere qualcuno. Rimane comunque incerto chi sia il testimone al quale si fa riferimento e chi il *reus* avvantaggiato dal *testimonium* argomentato di cui qui si discute.

IV. IN C. MEMMIUM

INTRODUZIONE

➤ Data: prima della morte di Memmio (100 a.C., mese incerto).

Come vedremo meglio nel commento ai testi, sul discorso pronunciato da Crasso contro Caio Memmio (probabilmente da identificare col noto tribuno della plebe del 111: cfr. il par. I della "Premessa") siamo informati da due testimonianze –possiamo dire– principali (Cic. *De orat.* II 240, fr. 20, e 267, fr. 21) e da due secondarie (Cic. *De orat.* II 264, fr. 20-bis, e Quint. VI 3, 67, fr. 21-bis), vale a dire che si limitano a richiamare le prime senza fornire ulteriori dettagli sull'orazione. Di questi quattro brani l'unico ad accennare alla questione delle cronologia del discorso è il primo, dove però Cesare Strabone (*persona loquens* in quella sezione del dialogo) afferma soltanto che Crasso aveva parlato contro Memmio *olim*, "un tempo": dall'impiego di questo avverbio si può dedurre soltanto che il discorso va probabilmente datato ad un momento di molto antecedente a quello dell'immaginario svolgimento del dialogo (settembre del 91 a.C.), ma nulla di più preciso. È dunque altrove che bisogna cercare possibili indizi per una collocazione cronologica dell'orazione.

Il silenzio quasi assoluto delle fonti sulla questione ha fatto sì che la critica proponesse ipotesi di datazione numerose e variegate: tralasciando le posizioni di coloro i quali hanno pensato di poter vedere nelle due testimonianze ciceroniane riferimenti a due diverse orazioni di Crasso oppure hanno identificato il discorso contro Memmio con l'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*⁸⁰⁰, notiamo che Oette⁸⁰¹ ha collocato l'orazione dopo il 109, mentre Krueger, come anche, in tempi più recenti, Bardon e Meyer⁸⁰², si sono limitati a fornire come *terminus ante quem* l'anno 100, data della morte di Memmio. Diversamente, Häpke⁸⁰³ reputa molto probabile che lo scontro abbia avuto luogo tra il 111 e il 109, in una delle assemblee del popolo nelle quali Memmio attaccava gli aristocratici corrotti da Giugurta; la Malcovati⁸⁰⁴, dal canto suo, ha datato l'orazione "a. 111 vel post", ma precisando in nota che la data non si può

⁸⁰⁰ Cfr. la sezione "Premessa", par. II, punto 2.

⁸⁰¹ OETTE 1873, pag. 24.

⁸⁰² KRUEGER 1909, pag. 39 e nota 2; BARDON 1952, pag. 171, nota 9; MEYER 1970, pag. 16 (quest'ultimo parlando di attacchi pronunciati "varie volte": "verschiedene Male").

⁸⁰³ RE XIII.1, col. 257.

⁸⁰⁴ ORF 1976, pagg. 242-243.

ricostruire con certezza, per quanto l'ipotesi di Häpke appaia molto plausibile. Similmente, Moreschini⁸⁰⁵, molto probabilmente seguendo la Malcovati, colloca il discorso di Crasso nel 111 o in un momento successivo e Doblhofer⁸⁰⁶, pur reputando la datazione incerta, reputa plausibile la proposta di Häpke. Sostanzialmente simile la posizione di Rawson⁸⁰⁷, la quale tratta dell'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, del 106, e poi aggiunge: "At the same time or a little earlier he attacked the *popularis* and pro-Marian tribune C. Memmius"; Fantham⁸⁰⁸, infine, data il discorso (o meglio i discorsi: la studiosa parla di "speeches" e "assemblies", al plurale) "during the period when Memmius had launched his investigation into senatorial collusion with Jugurtha".

A nostro parere l'ipotesi della Häpke, che ha goduto di una certa fortuna tra gli studiosi, risulta di per sé plausibile, in quanto una figura come Memmio, esponente di spicco dei *populares* e accanito avversario dei nobili corrotti (o presunti tali) da Giugurta, poteva effettivamente venire in disaccordo con Crasso, che in quegli anni (a partire dal 111) aveva forse già compiuto il passaggio dalla fazione dei *populares*, a cui si era legato in rapporto alla questione di Narbona⁸⁰⁹, a quella degli *optimates*, della quale si mostrerà innegabilmente esponente nel 106, sostenendo la proposta di legge giudiziaria rogata dal console Quinto Servilio Cepione. Due elementi, d'altro canto, ci inducono a valutare con una certa cautela la proposta di datazione in esame: da un lato, nessuna fonte ci informa che Crasso negli anni tra il 111 e il 109 ebbe un ruolo di qualunque tipo nella lotta politica di Roma⁸¹⁰; dall'altro, degli eventi della vita di Memmio tra il 109 e il 100 siamo quasi del tutto all'oscuro –all'infuori di un processo *de repetundis* a suo carico, forse del 103, attestante una persistente importanza politica del personaggio–, il che permette di ipotizzare che lo scontro tra i due possa aver avuto luogo in questo lasso di tempo, in relazione ad esempio alla pretura di Memmio (di data incerta) o di qualche altro evento della sua vita a noi non noto. Non sembra da escludere, inoltre, la possibilità –che pure è indimostrabile– che Crasso abbia denigrato Memmio proprio nel 100, in occasione della campagna elettorale per il

⁸⁰⁵ MORESCHINI 1988, pag. 1463.

⁸⁰⁶ DOBLHOFER 1990, pag. 51.

⁸⁰⁷ RAWSON 1991 [1], pag. 28.

⁸⁰⁸ FANTHAM 2004, pag. 32.

⁸⁰⁹ Cfr. Cic. *Brut.* 160, fr. 15: *voluit adulescens in colonia Narbonensi causae popularis aliquid adtingere.*

⁸¹⁰ In questo periodo –l'anno è incerto: tra il 112 e il 109– fu questore in Asia, ma ciò evidentemente non ha attinenza con la vicenda in esame.

consolato dell'anno successivo, magari per favorire un altro candidato come Marco Antonio. Data una simile incertezza del quadro generale, ci limitiamo a datare l'orazione di Crasso ad un momento antecedente la morte di Memmio, che ebbe luogo sicuramente nel 100, forse nel mese di luglio (quando si tenevano solitamente le elezioni consolari).

➤ Esito: incerto.

La totale oscurità che avvolge per noi l'occasione (o le occasioni?) in cui Crasso attaccò Memmio rende assolutamente impossibile anche solo ipotizzare cosa il nostro cercasse di ottenere dal discorso concionale⁸¹¹ diretto contro l'avversario e se abbia raggiunto il proprio scopo.

➤ Premessa

I.

1. Sebbene le nostre testimonianze del discorso di Crasso designino il suo avversario semplicemente come Memmio, senza precisarne l'identità né fornirne il prenome (cfr. Cic. *De orat.* II 240, fr. 20; 264, fr. 20-bis; 267, fr. 21), la critica è concorde nell'identificare il personaggio con Caio Memmio, il noto politico *popularis* attivo a Roma negli ultimi anni del II secolo a.C. Le principali fonti latine per la ricostruzione della vita e dell'attività pubblica di questo personaggio, escludendo l'episodio dello scontro con Crasso, sono le seguenti: Lucil. 258-262 ed. Marx (incerto); Pompon. 14-15 ed. Ribbeck (incerto); Cic. *Font.* 24; *Cat.* IV 4; *De orat.* II 283; *Brut.* 136; Sall. *Iug.* XXVII 2, XXX 3-4, XXXI, XXXII 1 e 5, XXXIII 3-4; *Liv. perioch.* 69; Val. Max. III 7, 9 (incerto) e VIII 5, 2; Frontin. *Str.* IV 1, 1 (incerto); Suet. V. *Ter.* 3; Flor. *Epit.* II 4, 4; Oros. *Hist.* V 17, 5; *Vir. ill.* LXXIII 9. Quanto alle fonti greche, citiamo Plut. *Reg. imp. apophth.* 201 c-d; App. *Civ.* I 142. Per un primo inquadramento sul personaggio si possono vedere due voci curate da Münzer in RE XV.1, *Memmius* 3 e 5, coll. 604 e 604-607.

Sulla data di nascita di Caio Memmio e sulla sua famiglia di origine la tradizione antica non restituisce pressoché nessuna informazione, se si eccettuano un accenno di Sallustio (*Iug.* XXXI 4-5) in base al quale si può inferire che già il padre, come poi il

⁸¹¹ Cfr. Cic. *De orat.* II 267, fr. 21-bis: *in contione*.

figlio, si era fatto notare come difensore degli interessi del popolo e la notizia ciceroniana (*Brut.* 136) dell'esistenza di un Lucio Memmio che con ogni probabilità doveva essere il fratello, forse minore, del nostro personaggio. Secondo Sumner⁸¹², egli sarebbe nato entro il 143.

La prima occasione a noi nota in cui Caio Memmio pare abbia preso parte alla vita pubblica, per la precisione ad un'impresa militare, fu in occasione dell'assedio di Numanzia nel 134-133 a.C. A tal proposito Frontino nel quarto libro (di paternità discussa) dei suoi *Stratagemata* riferisce un aneddoto secondo il quale Publio Scipione [*scil.* Emiliano], mentre era intento a riformare il demoralizzato esercito romano di stanza appunto presso Numanzia, avrebbe mostrato la propria severità dicendo a Caio Memmio: "Per me sarai un uomo da nulla per poco tempo, ma per te stesso e per la *res publica* lo sarai per sempre" (*'mihi paulisper, tibi et rei publicae semper nequam eris'*). Più precisamente, Plutarco nei *Regum et imperatorum apophthegmata* spiega che Scipione aveva trovato nei bagagli di Memmio, tribuno militare, delle stoviglie di pregio, opera di Tericle (famoso ceramista di Corinto), e che per questo gli aveva detto che con quella condotta si era reso inutile per lui (Scipione) e per la patria per trenta giorni (presumibilmente la durata della punizione), ma per sé stesso per tutta la vita. Il giovane Memmio, dunque, si sarebbe scontrato con l'inflessibilità di Scipione e ne avrebbe ottenuto un aspro rimbrotto e un castigo militare; molti anni dopo, poi, questo suo lusso giovanile gli sarebbe stato rinfacciato nel corso di un processo, in occasione del quale egli avrebbe in un certo senso reso la pariglia allo stesso Scipione, che pure non era più in vita (vedi *infra*, punto 4).

Sebbene racchiusa in un quadro apparente chiaro e univoco, però, la vicenda di Numanzia pone una questione tutt'altro che secondaria: è certo che il Caio Memmio che fu tribuno militare a Numanzia e che in questa veste fu criticato da Scipione è lo stesso personaggio che in seguito si sarebbe distinto come politico *popularis* e che avrebbe, tra l'altro, dovuto fronteggiare gli attacchi di Crasso? La risposta è senza dubbio positiva per Münzer⁸¹³, il quale sottolinea che proprio di quest'ultimo doveva trattarsi e non del padre; incerto sulla questione si dice invece Gruen⁸¹⁴, mentre

⁸¹² SUMNER 1973, pag. 89.

⁸¹³ RE XV.1, col. 604.

⁸¹⁴ GRUEN 1968 [2], pag. 140.

assolutamente contrario a questa ipotesi di identificazione è Sumner⁸¹⁵. Quest'ultimo argomenta la propria posizione in base a considerazioni di tipo cronologico e biografico: il Memmio che nel 134-133 serviva a Numanzia come tribuno militare doveva essere nato entro il 157 o al massimo, se era un tribuno militare designato, entro il 153; ciò implica che egli avrebbe rivestito il tribunato della plebe (nel 111) a oltre quaranta anni di età e si sarebbe candidato al consolato (nel 100) a circa cinquantacinque anni. È vero –aggiunge Sumner– che i consolati consecutivi di Mario dal 104 al 100 ritardarono le carriere di altri uomini politici, tuttavia, se Memmio fosse stato all'incirca coetaneo di Caio Gracco, come si spiegherebbe il fatto che fu tribuno della plebe dodici anni dopo di lui? In conclusione, è possibile ritenere con un buon grado di verosimiglianza che il Memmio in servizio sotto Scipione è persona diversa dal noto politico dei decenni successivi e dunque dall'antagonista di Crasso.

2. Comunque sia da risolvere la *querelle* (l'ipotesi di Sumner appare ben argomentata e rende conto, tra l'altro, anche del presunto silenzio delle fonti sul personaggio per un lasso di tempo di oltre vent'anni), un elemento certo della biografia di Memmio è dato dalla sua elezione, nel 112, al tribunato della plebe per l'anno successivo: in questo periodo di tempo, come tribuno prima designato (nel 112) e poi in carica (nel 111), egli si dedicò soprattutto a combattere contro i nobili che nella guerra numidica si erano lasciati comprare dall'oro di Giugurta o comunque non avevano agito nell'interesse della *res publica* romana; di questo impegno, che Ellendt⁸¹⁶ definisce utile e conforme al bene dello stato, ci informa soprattutto Sallustio nel suo *Bellum Iugurthinum*, di cui sintetizziamo qui le sezioni rilevanti ai fini del nostro studio. Al capitolo XXVII lo storico spiega che nel 112, quando a Roma si venne a sapere dei fatti di Cirta (il massacro, da parte di Giugurta, di Aderbale, dei Numidi e dei commercianti italici presenti in città), il senato aprì un dibattito sulla vicenda, sebbene i sostenitori di Giugurta tirassero la discussione per le lunghe allo scopo di far attenuare l'orrore dell'episodio (§ 1). Il tribuno della plebe designato Caio Memmio, *vir acer et infestus potentiae nobilitatis*, fece capire però al popolo che pochi uomini venduti a Giugurta si stavano impegnando per ottenere il perdono del re numidico (§ 2). Al capitolo XXX, poi, Sallustio informa che la divulgazione a Roma dei

⁸¹⁵ SUMNER 1973, pag. 85.

⁸¹⁶ ELLENDT 1841, pag. 192.

fatti avvenuti in Numidia (cfr. cap. XXIX: Giugurta aveva corrotto il console Lucio Calpurnio Bestia e il suo braccio destro Marco Emilio Scauro e poi si era arreso) aveva destato scontento nella plebe e preoccupazione nei senatori, incerti se ratificare o annullare il decreto del console (§1); faceva ostacolo alla verità il prestigio di Scauro (§ 2), ma Memmio, *cuius de libertate ingeni et odio potentiae nobilitatis supra diximus*, mentre il senato procrastinava la decisione, nelle assemblee incitava il popolo ad agire, a non tradire la *res publica* e a non cedere i propri diritti e faceva di tutto per eccitare gli animi (§ 3). Poiché all'epoca l'eloquenza di Memmio era molto apprezzata, Sallustio cita una delle sue orazioni, tenuta dopo il rientro di Bestia (§ 4). Il capitolo XXXI della monografia è dunque costituito da un ampio resoconto dell'orazione di Memmio, che Sallustio naturalmente non riproduce letteralmente, ma secondo il criterio tucidideo del "verosimile", εἰκός⁸¹⁷. Molti elementi –esclama il tribuno rivolgendosi al popolo riunito in assemblea–, come la forza dei gruppi di potere e i rischi a cui va incontro l'uomo retto, mi dissuaderebbero dal rivolgermi a voi, ma lo faccio per l'amore della *res publica* (§ 1). Negli ultimi quindici anni siete stati inerti e vili e i potenti si sono presi gioco di voi (§ 2); oggi i nemici sono alla vostra mercé, ma continuate a tremare di paura (§ 3); la coscienza mi impone di parlare contro i potenti (§ 4), ma dipende da voi se le mie parole otterranno o meno qualche risultato (§ 5). Non vi spingo alle armi, come hanno fatto loro, in quanto è necessario che essi cadano per la loro condotta (§ 6): dopo la morte di Tiberio Gracco e poi di Caio, accusati di aspirare al regno, essi uccisero molti uomini del popolo senza obbedire alle leggi (§§ 7-8), poi negli ultimi anni hanno intascato i tributi dei popoli sottomessi e hanno consegnato ai nemici le leggi, la maestà del popolo romano, tutte le cose divine e umane (§ 9). Questi non si vergognano né si pentono, anzi si vantano (§ 10) e voi, Quiriti, nati per comandare, supportate la schiavitù senza reagire (§ 11). Questi uomini sono scellerati, avidi e superbi (§ 12) e tra loro alcuni hanno ucciso tribuni della plebe, altri hanno sporto denunce illegali, molti hanno fatto strage del popolo (§ 13); voi siete uniti dalla paura, loro dal desiderare, odiare e temere le stesse cose (§§ 14-15). Se vi stessero a cuore i vostri diritti, la *res publica* non sarebbe abbandonata (§ 16): i vostri antenati si sono

⁸¹⁷ Cfr. in questo senso già MEYERUS 1842, pag. 278: "Nec tamen eam [scil. orationem] Sallustius ad verbum in librum suum retulit, sed more suo cogitata Memmii stilo proprio formavit"; similmente, la Malcovati in ORF 1976, pag. 216, scrive che le parole poste in bocca a Memmio "a Sallustio ficta sunt".

IV. IN C. MEMMIUM

ritirati due volte sull'Aventino per conquistare i diritti civili, mentre voi non combattete per conservarli (§ 17). Bisogna affrontare chi ha venduto al nemico la *res publica*, ma non con la violenza, bensì con un'inchiesta (§ 18): Giugurta, che si è arreso, deve venire a Roma a testimoniare e se non lo farà, sarà chiaro di che genere è la pace firmata (§ 19). Se a voi sta bene vivere sottoposti a queste persone, vuol dire che vi basta essere vivi e accettate la schiavitù (§ 20); per me sarebbe anche ammissibile ringraziarli per il fatto che sono cittadini romani, ma la vostra clemenza potrebbe provocare la vostra stessa rovina (§ 21): essi non si acqueteranno mai e voi sarete sempre inquieti (§ 22). Nessuna speranza potete riporre in loro, nessuna pace può esserci con loro (§§ 23-24). Non lasciate impunito il loro delitto, aver tradito l'autorità del senato e la maestà del popolo romano (§ 25): se non si prendono provvedimenti contro i responsabili, non resta che vivere come sudditi (§ 26). Non perdonate i colpevoli, danneggereste gli onesti (§ 27): in politica è grave mandare impuniti i rei (§ 28). Con queste parole – siamo al capitolo XXXII– Memmio persuase il popolo a inviare presso Giugurta il pretore Lucio Cassio Longino⁸¹⁸ per condurre il re a Roma, garantendogli l'incolumità (§ 1)⁸¹⁹; la proposta di Memmio fu approvata tra la costernazione dei nobili e Cassio raggiunse la Numidia (§ 5). Nel capitolo XXXIII, poi, Sallustio racconta che Giugurta giunse a Roma preoccupato (§ 1), ma i Romani corrotti lo convinsero a corrompere il tribuno della plebe Caio Bebio (§ 2). Una volta che Memmio ebbe convocato l'assemblea⁸²⁰, la plebe era divisa tra chi voleva incarcerare Giugurta e chi giustiziarlo, ma il tribuno, *dignitati quam irae magis consulens*, placò il tumulto e dichiarò che non avrebbe permesso si venisse meno alla parola data (§ 3). Memmio fece dunque entrare Giugurta, rievocò il suo passato e denunciò i suoi delitti: il popolo conosceva i suoi complici, ma voleva sentire da lui i nomi; se li avesse rivelati, il popolo romano sarebbe stato clemente, mentre in caso contrario avrebbe compromesso sé stesso e non avrebbe salvato i suoi complici (§ 4). Bebio, però, impose al re numida di tacere,

⁸¹⁸ Figlio del *quaesitor*, nel 113, del secondo processo alle vestali: cfr. oraz. III, *Pro Licinia virgine Vestali* (sul personaggio si veda in particolare la "Premessa", par. III, punto 5).

⁸¹⁹ ROTONDI 1990, pagg. 323-324, parla di una *lex Memmia de Iugurtha Romam ducendo* (cfr., oltre a questo passo, anche *Liv. perioch.* 64, dove non si fa il nome né di Cassio né di Memmio): "plebiscito di C. Memmius trib. pl. ordinò che L. Cassius Longinus allora pretore [...] fosse mandato in Africa coll'incarico di condurre a Roma con salvocondotto Giugurta per prestar la sua testimonianza su M. Scaurus e gli altri accusati di corruzione".

⁸²⁰ ALEXANDER 1990, pag. 25, seguendo GRUEN 1968 [2], pag. 141, parla di un *iudicium populi* su imputazione di *perduellio*.

agendo in questo modo, secondo Münzer⁸²¹, non solo per corruzione, ma anche per sentimento nazionalistico e coscienza di classe (XXXV 1).

Il medesimo studioso, peraltro, ipotizza che Memmio avesse introdotto una legge che prevedeva si chiedesse conto delle accuse di corruzione e che fosse solo una disposizione di questa norma la *lex Memmia* di cui parla Valerio Massimo in III 7, 9, la quale vietava al pretore di accogliere incriminazioni contro chi fosse assente da Roma per ragioni di stato. L'idea appare però insostenibile, in quanto Valerio spiega che di questa disposizione avrebbe potuto usufruire Marco Antonio nel 113, quando, mentre si recava in Asia per la questura, fu incriminato *de incestu* in rapporto allo scandalo delle vestali⁸²²: il Memmio autore della legge non è dunque da identificare col tribuno della plebe del 111⁸²³.

3. Sebbene nel prosieguito del *Bellum Iugurthinum* non si faccia più menzione di Caio Memmio, l'attività di quest'ultimo contro i nobili corrotti non si arrestò alla convocazione di Giugurta a Roma: nel 109⁸²⁴, infatti, il tribuno della plebe Caio Mamilio Limetano creò la cosiddetta *quaestio Mamilia*, un tribunale speciale atto a giudicare la cattiva condotta di coloro i quali si erano lasciati corrompere da Giugurta e tra gli accusatori più accaniti si distinsero proprio Caio Memmio e il fratello Lucio. In particolare, Cicerone nel *De oratore* informa che Caio Memmio citò in giudizio Lucio Calpurnio Bestia e che quest'ultimo fu difeso da Marco Emilio Scauro⁸²⁵, contro il quale Memmio usò l'arma dell'ironia: essendo Scauro invisito per essere venuto in possesso senza testamento dei beni del ricco Pompeo Frigione, Memmio, vedendo passare un funerale, gli consigliò ironicamente di vedere se poteva ereditare i beni del defunto. Nonostante la difesa dell'autorevole *princeps senatus*, comunque, l'imputato fu condannato all'esilio (cfr. Cic. *Brut.* 128). Il processo, com'è naturale, aveva uno sfondo prettamente politico: Bestia, tra l'altro, come sottolineato da Gruen⁸²⁶, aveva nel 120

⁸²¹ RE XV.1, col. 605.

⁸²² Si tratta dal processo al quale prese parte anche Crasso come difensore della cugina Licinia: cfr. oraz. III, *Pro Licinia virgine Vestali*.

⁸²³ ROTONDI 1990, pag. 321, data la norma, sebbene con dubbio, al 113, denominandola *lex Memmia de absentibus*.

⁸²⁴ "Probably in the early months of 109" (GRUEN 1968 [2], pag. 142); secondo ROTONDI 1990, pag. 324, nel 108; secondo GREENIDGE-CLAY 1976, pagg. 68-69, nel 110.

⁸²⁵ Che era anche uno dei *quaesitores* del tribunale (ma naturalmente non in questo specifico procedimento): cfr. Sall. *Iug.* XL 4.

⁸²⁶ GRUEN 1968 [2], pag. 145.

fatto richiamare dall'esilio Popilio Lenate, il cui tribunale nel 132 aveva dato la caccia ai graccani, e anche per questo aveva attirato su di sé una forte indignazione popolare. Quanto al ruolo di Scauro come inquisitore della *quaestio* e come avvocato di Bestia, Fraccaro⁸²⁷ spiega che il tribunale speciale serviva per soddisfare l'opinione pubblica sacrificando i nobili più compromessi e che per questo non ci si aspetterebbe la presenza del *princeps senatus* (che aveva partecipato alla legazione presso Giugurta) come uno dei tre *quaesitores*; la scelta, comunque, non fu giustificata dalla convinzione che Scauro fosse innocente né dal prestigio del personaggio, in un certo senso intoccabile, ma dalla pressione dei nobili, i quali desideravano che Scauro dirigesse la situazione "nel modo meno disastroso possibile" (pag. 130). Quanto alla difesa di Bestia, Scauro da un lato dovette probabilmente giustificarsi con il legame di *pietas* che era opportuno intercorresse tra generale (Bestia) e legato (appunto Scauro)⁸²⁸, dall'altro non poteva non essere informato e non avere qualche responsabilità sulle decisioni di quello.

Secondo Münzer⁸²⁹, la partecipazione attiva e intraprendente di Memmio alla turbolenta vita politica del tempo fece sì che egli fosse deriso da Lucilio e da Pomponio. Quanto al poeta satirico, lo studioso tedesco segue Cichorius (autore nel 1908 di un importante studio intitolato "Untersuchungen zu Lucilius") nel riferire a Memmio tre frammenti di difficile interpretazione: Lucil. 258-259 (*peccare inpune rati sunt / posse et nobilitat<i> facul propellere iniquos*), 260 (*suam enim <rem> invadere <se> atque innubere censent*) e 261-262 (*haec, inquam, rudet ex rostris atque heulitabit, / concursans, veluti Ancarius, clareque quiritans*) ed. Marx. Per quanto riguarda Pomponio, in una sua atellana intitolata *Auctoratus* egli scrive: *neque enim ego sum Memmi neque Cassi neque Mu/nati Ebriae*.

4. Il passo successivo della carriera di Memmio del quale siamo informati è costituito dalla sua pretura, a seguito della quale fu incriminato *de repetundis* in un processo nel quale Scauro testimoniò contro di lui. Valerio Massimo scrive che Marco Emilio Scauro, *princeps senatus*, depose contro Memmio *de repetundis*, contro Caio Flavio (Fimbria) *eadem lege* e contro Caio Norbano *de maiestate*, ma non riuscì ad

⁸²⁷ FRACCARO 1957, pagg. 128-131.

⁸²⁸ Come fece senz'altro Marco Antonio nella difesa di Caio Norbano: cfr. Cic. *De orat.* II 200.

⁸²⁹ RE XV.1, col. 606.

ottenere la condanna di nessuno dei tre imputati. Similmente, Cicerone nella *Pro Fonteio* afferma che Scauro, uomo impareggiabile per saggezza, autorità, fermezza, virtù, reputazione, ingegno e imprese militari, testimoniò contro Caio Fimbria e Caio Memmio, ma non fu creduto: i giudici non volevano lasciare aperta alle inimicizie personali una strada per eliminare con una deposizione un nemico odioso. Alla causa in esame si può forse ascrivere anche un passo di Svetonio nel quale si legge che Caio Memmio in un'orazione in propria difesa pronunciò le seguenti parole: *P. Africanus, qui a Terentio personam mutuatus, quae domi luserat ipse, nomine illius in scenam detulit*. A proposito di questa testimonianza, Münzer⁸³⁰ si dice convinto che contro Memmio fosse stata rivangata la vecchia critica mossagli da Scipione Emiliano e che per questo l'imputato aveva risposto alludendo alla voce secondo cui Scipione sarebbe stato il vero autore delle commedie circolanti sotto il nome di Terenzio; questa ipotesi è naturalmente da scartare qualora si aderisca alla succitata ipotesi di Sumner di vedere nel Memmio del quale ci stiamo occupando un personaggio diverso dall'omonimo tribuno militare scontratosi con l'Emiliano a Numanzia. Secondo Gruen⁸³¹, comunque, alla base dell'intervento di Scauro c'erano motivi sia politici sia personali: l'imputato, infatti, da un lato nel 106 aveva perorato contro la *lex Servilia Caepionis* (espressione della nobiltà ottimata e in particolare del circolo dei Metelli)⁸³², dall'altro nel 109 aveva citato in giudizio Bestia, difeso da Scauro, e aveva anche alluso alla possibilità di perseguire penalmente lo stesso *princeps senatus*.

In questo quadro rimane però incerta la collocazione cronologica degli eventi: in quale anno Memmio fu pretore? E in quale fu sottoposto a processo? Va detto che della magistratura pretoria nulla è a noi noto e la sua stessa esistenza si deduce solo in base al fatto che Memmio nel 100 si candidò al consolato. Stante questa constatazione, molti studiosi hanno collocato la pretura di Memmio nel 104: così Meyer, Münzer, Broughton (il quale, basandosi sull'idea che Memmio sarebbe stato incriminato contemporaneamente a Fimbria e in base alla stessa imputazione, deduce che quello fu pretore nell'anno in cui Fimbria fu console, dunque nel 104), Gruen

⁸³⁰ RE XV.1, col. 606.

⁸³¹ GRUEN 1968 [2], pag. 175-176.

⁸³² Su questa idea, cfr. *infra*, par. II, punto 2.

IV. IN C. MEMMIUM

("probably"), Malcovati e infine Leeman, Pinkster e Rabbie⁸³³. Lo stesso Gruen⁸³⁴, tra l'altro, non solo condivide l'idea di Broughton secondo cui le magistrature di Memmio e Fimbria sarebbero state contemporanee, ma ipotizza che anche le loro incriminazioni, come sembra emergere da Cicerone e Valerio Massimo, fossero pressoché simultanee e le data al 103 o all'inizio del 102. Ampia è la discussione del problema operata da Sumner⁸³⁵, il quale parte dalla premessa che la pretura di Memmio debba necessariamente essere datata tra il 107 e il 102. Lo studioso poi aggiunge che dalle testimonianze di Cicerone e di Valerio Massimo non emerge affatto una vicinanza cronologica tra le incriminazioni di Memmio e di Fimbria: l'Arpinate, infatti, fornisce semplicemente due esempi di testimonianze di Scauro non credute e Valerio a questi due casi aggiunge quello di Norbano, che è del 95; non necessariamente, dunque, sussiste una contemporaneità tra il consolato di Fimbria, che fu sicuramente nel 104, e la pretura di Memmio. Tra l'altro, Fimbria potrebbe anche essere stato processato in relazione non al consolato ma alla pretura, della quale non sappiamo nulla se non che dovette essere prima del 106. In *Font.* 26, fr. 50-ter, inoltre, Cicerone afferma che nel processo di Fimbria, come in quello a carico di Marco Marcello⁸³⁶, la giuria era composta di cavalieri, ma non fa la stessa precisazione per la causa di Memmio: può darsi che questa non sia una mancanza dell'Arpinate e che da ciò si possa dedurre che il nostro personaggio fu processato quando era in vigore la *lex Servilia Caepionis*, entrata in vigore nel 106; dal momento, però, che non è noto quando questa fu soppressa dalla *lex Servilia Glauciae* (104? 101? 100?)⁸³⁷, questa constatazione rimane di scarsa utilità. Sumner a questo punto opera una lunga ricostruzione dell'albero genealogico dei *Memmii* e giunge ad identificare il personaggio in esame con un Memmio che da un'iscrizione su una moneta sappiamo essere stato proconsole in Macedonia (così già Münzer e Broughton⁸³⁸, che datano questo proconsolato al 103). La pretura di Memmio, in definitiva, probabilmente non è

⁸³³ MEYERUS 1842, pag. 277; RE XV.1, col. 606; MRR 1951, pagg. 559 e 562, nota 4; GRUEN 1968 [2], pag. 163; ORF 1976, pag. 214; LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 245. Cfr. NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 472, nota 114: verso il 104.

⁸³⁴ GRUEN 1968 [2], pagg. 174-175.

⁸³⁵ SUMNER 1973, pagg. 85-90.

⁸³⁶ Vedi in questo lavoro l'oraz. XV, *Testimonium in causa M. Marcelli*.

⁸³⁷ Sulla questione si veda una rapida panoramica nell'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, sezione "Esito", par.

IV

⁸³⁸ RE XV.1, col. 604 (s.v. *Memmius* 3); MRR 1951, pag. 564.

IV. IN C. MEMMIUM

successiva al 103 e nemmeno al 104. Più genericamente, David⁸³⁹ parla per la magistratura di un anno tra il 107 e il 103, mentre Alexander⁸⁴⁰ tra il 107 e il 102. Il medesimo studioso, però, dopo poche pagine⁸⁴¹ propone come data per la causa il 106: nella testimonianza di Valerio Massimo si legge che Memmio e Fimbria furono processati "in base alla stessa legge", *eadem lege*, il che probabilmente non significa "entrambi per un'incriminazione *repetundarum*", ma "entrambi sotto la stessa legge *repetundarum*"; i due, dunque, furono sottoposti a giudizio secondo la *lex Acilia repetundarum*, soppressa nel 106 dalla *lex Servilia Caepionis*, o sotto la *lex Servilia Glaucia*, in vigore dal 104/101/100⁸⁴². Dal momento che Marco Gratidio, l'accusatore di Fimbria, morì certamente nel 102, è più probabile che i due procedimenti vadano datati entro il 106, prima che fosse approvata la *lex Servilia Caepionis*; non è comunque da escludere una datazione al 104 o 103. Scullard⁸⁴³, infine, ipotizza che il processo si svolse "in 103 or soon afterwards".

5. Come abbiamo accennato, nel 100 Memmio si candidò al consolato per l'anno successivo: suoi contendenti erano l'oratore Marco Antonio, il demagogo Caio Servilio Glaucia (che essendo pretore in quell'anno, non avrebbe potuto presentarsi alle elezioni consolari) e forse l'ottimate Aulo Postumio Albino (noto per aver condotto con pessimi risultati una fase della guerra contro Giugurta). Numerose fonti, però, ci informano che nei tumulti che sorsero in relazione a queste elezioni Memmio risultò ucciso per mano o per volere di Saturnino, amico e alleato di Glaucia. Cicerone nella quarta Catilinaria scrive semplicemente che Saturnino tolse la vita a Memmio, mentre la *periocha* liviana specifica che Saturnino, tribuno della plebe, fece uccidere Memmio, aspirante alla carica consolare, perché lo temeva come avversario alla sua azione politica; più precisamente, Floro spiega che l'assassinio fu realizzato per favorire l'elezione di Glaucia. Parlano di un omicidio compiuto non personalmente da Saturnino ma tramite uomini assoldati, invece, Orosio e Appiano: Orosio, l'unico a fornire il nome del sicario (tratto dal testo originale di Livio?), scrive che Saturnino, temendo che Memmio, uomo integro e risoluto, divenisse console, suscitò un improvviso tumulto e

⁸³⁹ DAVID 1979, pag. 178.

⁸⁴⁰ ALEXANDER 1990, pag. 25.

⁸⁴¹ ALEXANDER 1990, pagg. 30-31 e nota 1.

⁸⁴² Non in base alla *lex Servilia Caepionis*, in quanto essa non prevedeva giurie equestri.

⁸⁴³ SCULLARD 2011, pag. 333, nota 22.

lo fece uccidere con un bastone da Publio Mezzio, mentre lo storico greco spiega che alle elezioni consolari un posto fu ottenuto da Antonio, mentre per l'altro rimasero in lizza Glaucia e Memmio; essendo quest'ultimo molto più quotato, durante la votazione alcuni uomini con dei bastoni lo percossero a morte. Imprecisa, infine, è la testimonianza tarda del *De viris illustribus urbis Romae* (anonima raccolta di biografie di personaggi romani e stranieri, redatta probabilmente nel IV secolo d.C.), dove si legge che Saturnino, tribuno della plebe per la terza volta, per ottenere l'elezione alla pretura del suo compagno Glaucia (in realtà al consolato: Glaucia era già pretore), fece uccidere il suo competitore Mummio (Memmio) nel campo Marzio.

Münzer⁸⁴⁴ precisa che i dubbi sull'identificazione del tribuno del 111 col candidato al consolato del 100 sono ingiustificati, perché si fondano solo sul fatto che nelle nostre fonti la descrizione del primo è negativa, mentre quella del secondo è positiva; ciò, però, dipende dalla faziosità degli autori antichi, che nel primo caso criticano Memmio, ma in rapporto alle elezioni consolari lo ritengono preferibile al ben più pericoloso Glaucia. È innegabile, ad ogni modo, che la morte violenta di Memmio coincise con la fine di Saturnino e Glaucia, costituendo l'ultimo, ormai non più tollerabile, atto della loro violenta e demagogica attività politica. "In an attempt to control the government in 99 he [*scil.* Saturninus] secured his own reelection to the tribunate along with L. Equitius, the false Gracchus, and other supporters as Tribunes and Quaestors, but the murder of Glaucia's rival Memmius led to a union of moderate and conservative elements and the declaration of martial law"⁸⁴⁵.

6. Sulla figura di Caio Memmio le fonti antiche paiono divise tra due giudizi divergenti. Da un lato, infatti, esse sottolineano tratti come l'impetuosità, la fierezza, la violenza e la boria⁸⁴⁶: ciò vale, in particolare, per le testimonianze dell'orazione di Crasso, le quali, pur caratterizzandosi come esempi di umorismo, dovevano evidentemente avere qualche fondamento nel carattere effettivo del personaggio. Così in Cic. *De orat.* II 240, fr. 20, Strabone ricorda che il nostro aveva asserito che Memmio a Terracina avrebbe morso il braccio di un suo rivale in amore e che questo gesto sarebbe stato ricordato in tutta la città (cfr. anche il § 264, fr. 20-bis); in II 267, fr. 21,

⁸⁴⁴ RE XV.1, col. 607.

⁸⁴⁵ MRR 1951, pag. 576; sulla fine dei due personaggi si può vedere anche PARETI 1953, pagg. 510-512.

⁸⁴⁶ Cfr. MAY-WISSE 2001, pag. 187, nota 208: "Memmius was known for his fierce character".

invece, è riportata un'altra battuta del medesimo Crasso, il quale aveva rinfacciato all'avversario di credersi così grande da abbassare la testa passando sotto l'arco trionfale di Fabio. Parimenti critiche nei confronti del personaggio, poi, sono anche le succitate testimonianze di Lucilio e Pomponio, qualora esse possano effettivamente riferirsi al Memmio in questione, e il giudizio di Cicerone sulla sua oratoria, dura e aggressiva, sul quale torneremo a breve. D'altro canto, però, diversi autori antichi sottolineano la sostanziale onestà di Memmio e il suo senso del dovere negli atti pubblici: così soprattutto Sallustio, della cui testimonianza, evidentemente elogiativa, abbiamo fornito sopra (punto 2) un ampio resoconto, ma anche Orosio, che definisce Memmio *vir acris et integer*, servendosi, secondo Münzer⁸⁴⁷, di due attributi dei quali il primo è in accordo con le altre fonti (compare in Sall. *Iug.* XXVII 2), alludendo alla sua impetuosità, mentre l'altro si giustifica in rapporto all'assoluzione ottenuta nel processo *de repetundis* nonostante la testimonianza a carico di Scauro.

Per quanto riguarda la posizione politica di Memmio, le fonti antiche non lasciano adito a dubbi: egli aderì sempre con coerenza e convinzione alla fazione dei popolari, il che lo portò a scontrarsi con gli esponenti della nobiltà ottimata. Naturalmente potrebbe anche essere vero il contrario, cioè che il suo disaccordo con questi ultimi lo indusse a schierarsi, nell'aspra lotta politica di fine II secolo a.C., con i popolari, tuttavia va rilevato che stando a Sallustio (*Iug.* XXXI 4-5) il suo operato *obviam ... factionis potentiae*⁸⁴⁸ ricalcava le orme del padre, che quindi, si può dedurre, aveva già seguito la medesima linea politica. Le principali testimonianze sulla questione ci vengono naturalmente dal *Bellum Iugurthinum*, dove si legge che egli era *vir acer et infestus potentiae nobilitatis* (XXVII 2) e si ricordano la sua *libertas ingeni* e *l'odium potentiae nobilitatis* (XXX 3), ma si sottolinea anche che sottoponendo ad interrogatorio Giugurta –e quindi, più in generale, combattendo gli aristocratici che avevano gestito in modo disonorevole la guerra numidica– egli era interessato non a dare sfogo alla propria ostilità personale, bensì a preservare l'onore del popolo romano (XXXIII 3: *dignitati quam irae magis consulens*).

⁸⁴⁷ RE XV.1, col. 607.

⁸⁴⁸ Sul valore negativo dei sostantivi *factio* e *potentia* si possono vedere rispettivamente i commenti a *factionem* in Cic. *Brut.* 164, fr. 23, e a *quantam ... sententia* in Cic. *Brut.* 198, fr. 30.

Nonostante questa presentazione evidentemente positiva, per quanto non del tutto imparziale, Pareti⁸⁴⁹ ha espresso sul personaggio un giudizio fortemente critico, ritenendo che il suo operato nel 111 non fu affatto onorevole: in un primo momento, infatti, egli aveva sostenuto che la pace siglata da Giugurta con i capi romani era una farsa, ma questa tattica era in parte naufragata quando il re numida aveva accettato di recarsi a Roma. "Allora Memmio tentò un'altra manovra a vantaggio della sua fazione, ma a disdoro della città" (pag. 421): dopo aver garantito l'incolumità a Giugurta, lo accusò e pretese che facesse i nomi dei nobili Romani corrotti ("mai Roma aveva veduto uno straniero chiamato da una fazione, dinanzi ai comizi, per vilipenderne un'altra": *ibid.*). Pone l'accento su un diverso aspetto del personaggio, senza esprimere un giudizio di merito, Gabba⁸⁵⁰, stando al quale l'azione politica di Memmio del 111 "riprese i toni graccani che da più di un decennio non si erano più sentiti": di fronte alle sconfitte militari numidiche, dunque, si ricreò, seppur temporaneamente, l'alleanza graccana tra tribuni della plebe e cavalieri. In parte simile è l'idea espressa da Sumner⁸⁵¹, il quale scrive: "The Memmii brothers, in the aftermath of the massacre at Cirta (cf. Sall. *Bell. Iug.* 26 f.), formed a likeminded team as the spokesmen of the outraged Equites (*contra*, Gruen, *RPCC* 140 f., with respect to C. Memmius)". In relazione alla bibliografia da noi consultata, comunque, la più ampia indagine sull'operato politico del personaggio è quella operata da Gruen proprio nella sede citata da Sumner⁸⁵². Memmio, rileva Gruen, discendeva da antenati legati alla fazione dei *populares* e fu un popolare egli stesso; è incerto se si trattasse della stessa persona censurata a Numanzia da Scipione Emiliano o di un parente di quello, comunque nel 111 egli si vendicò contro gli eredi del gruppo scipionico e in generale contro i *nobiles*. Le sue azioni in quest'occasione non furono un colpo a salve nelle dispute tra fazioni, ma un modo di approfittare del malcontento popolare contro gli aristocratici: ciò fece sì che, come era accaduto nel 121 e come sarebbe accaduto nuovamente nel 100, la nobiltà si chiuse temporaneamente nei propri ranghi contro un attacco appunto *popularis*; ciò, tuttavia, non deve indurre a credere che tutti i nobili fossero d'accordo sulla condotta tenuta nei riguardi di Giugurta, anzi motivi strategici e forse personali

⁸⁴⁹ PARETI 1953, pagg. 420-421.

⁸⁵⁰ GABBA 1972, pag. 775.

⁸⁵¹ SUMNER 1973, pag. 90.

⁸⁵² GRUEN 1968 [2], pagg. 140-141.

crearono probabilmente dei dissensi, ma non c'erano legami tra questo e le rivalità interne tra fazioni. Agendo in questo modo, si domanda poi lo studioso, Memmio fungeva da portavoce dei cavalieri? L'ipotesi, accettata da alcuni studiosi, è invece da rigettare per due motivi: innanzitutto Sallustio in *Iug.* XXXII 1 scrive che Memmio intendeva far venire a Roma Giugurta con un salvacondotto allo scopo di usare la sua testimonianza per incriminare i nobili in un *iudicium populi* (nessuna menzione è fatta dell'ordine equestre); il medesimo tribuno, inoltre, come emerge da *Iug.* XXXI 9, 18 e soprattutto 25 e dal fatto che il procedimento fu bloccato dal veto del collega Bebio, interrogò Giugurta non dinanzi a una *quaestio repetundarum*, quindi a una giuria equestre, ma in un'assemblea tribunizia con l'imputazione di *perduellio*. "Memmius had relied on popular indignation, not on equestrian support, but had not reckoned with the senatorial use of the tribunician veto, which could and did nullify this avenue of attack" (pag. 141).

7. Per quanto riguarda l'eloquenza di Caio Memmio, tratto fondamentale per ogni uomo politico della Roma tardo-repubblicana e segnatamente per una figura come quella in esame, l'unica descrizione a noi giunta è quella fornita da Cicerone in *Brut.* 136, dove si legge che Caio e Lucio Memmio furono oratori di modesto livello, ma *accusatores acres atque acerbi*, e che spesso tentarono processi capitali, mentre raramente difesero qualche imputato. A proposito di questo passo Münzer⁸⁵³ scrive che Cicerone considera i due *Memmii* mediocri perché era mosso da ostilità politica, ma non sembra aver conosciuto loro discorsi; nota l'ostilità sottesa al giudizio dell'Arpinate anche David⁸⁵⁴, il quale rileva che nel *Brutus* l'autore, dopo aver menzionato la *quaestio Mamilia*, denigra coloro che si dedicavano all'attività di accusatore, tra i quali vengono citati i nomi di Marco Giunio Bruto⁸⁵⁵ e di Caio e Lucio Memmio, in rapporto ai quali il sostantivo *accusatores* è evidentemente dispregiativo. Un altro spunto interessante a proposito dell'oratoria del nostro personaggio si evince poi da un altro contributo dello stesso David⁸⁵⁶: lo studioso francese, infatti, spiega che dalle caratterizzazioni degli oratori del passato fornite nel *Brutus* si distinguono due

⁸⁵³ RE XV.1, col. 607.

⁸⁵⁴ DAVID 1979, pag. 148-149.

⁸⁵⁵ Avversario di Crasso in un processo di data incerta: cfr. l'oraz. XII, *Pro C(n), Planc(i)o contra M. Iunium Brutum*.

⁸⁵⁶ DAVID 1980, pag. 177-178.

poli dell'eloquenza, caratterizzati uno dall'eleganza e l'altro dalla veemenza; gli attributi afferenti a quest'ultimo sono *acer*, *vehemens*, *acerbus* e *asper*, dei quali il primo e il terzo sono usati, come abbiamo visto, proprio a proposito di Memmio. David poi nota che il polo della veemenza è impiegato in rapporto ad accusatori e politici *populares* e fa un elenco di questi personaggi, tra i quali figura appunto Caio Memmio, che dall'Arpinate è "cité comme accusateur" (ma significativamente fu anche, come abbiamo rilevato, un politico di parte popolare).

Quanto ai resti della sua oratoria, la Malcovati⁸⁵⁷ ricostruisce quattro discorsi: uno rivolto al popolo nel 112 (cfr. Sall. *Iug.* XXVII 2: Memmio sostiene che pochi aristocratici venduti si stavano impegnando per far perdonare Giugurta); *contiones tribuniciae*, del 111 (cfr. Sall. *Iug.* XXX 3-XXXII 1: il tribuno incita i presenti ad agire contro la corruzione dei nobili e li persuade ad inviare in Numidia Cassio Longino⁸⁵⁸); *alia contio tribunicia*, sempre del 111 (cfr. Sall. *Iug.* XXXIII 3-4: l'interrogatorio di Giugurta); contro Lucio Calpurnio Bestia, del 109⁸⁵⁹ (cfr. Cic. *De orat.* II 283: la frecciata contro Scauro come –possiamo dire– *eredipeta*). Secondo Meyer⁸⁶⁰, a queste orazioni se ne può aggiungere un'altra, quella pronunciata in occasione del procedimento intentatogli per malversazione (denominata dallo studioso *Oratio pro se repetundarum*), unica testimonianza della quale sarebbe costituita da Suet. *V. Ter.* 3 (l'allusione all'operato occulto di Scipione Emiliano come commediografo).

II.

1. In un'occasione per noi scarsamente nota Caio Memmio, questa figura di politico così profondamente legato agli interessi del popolo (o almeno alla lotta contro gli ottimati traditori della patria), fiero, impetuoso, forse violento, protagonista della lotta politica romana di fine II secolo a.C., si scontrò con il più grande oratore suo contemporaneo, Lucio Licinio Crasso. Di questo agone oratorio ci rimangono purtroppo solo quattro testimonianze, due delle quali (Cic. *De orat.* II 264, fr. 20-bis; Quint. VI 3, 67, fr. 21-bis), però, non forniscono alcuna informazione utile alla ricostruzione della

⁸⁵⁷ ORF 1976, pagg. 215-217.

⁸⁵⁸ A proposito di *Iug.* XXX 4, dove Sallustio afferma di voler riportare un discorso di Memmio perché all'epoca la sua eloquenza era molto stimata, GRUEN 1968 [2], pag. 140, nota 17, scrive che lo storico forse rappresenta il tribuno come un oratore migliore di quanto fu effettivamente.

⁸⁵⁹ Data accettata anche da ALEXANDER 1990, pag. 27; secondo MEYERUS 1842, pag. 278, invece, il processo si sarebbe svolto nel 110.

⁸⁶⁰ MEYERUS 1842, pag. 279 (cfr. anche Münzer in RE XV.1, col. 606).

vicenda. Delle altre, una (Cic. *De orat.* II 240, fr. 20) trasmette un breve aneddoto comico privo di fondamento raccontato da Crasso ai danni del suo avversario, mentre l'altra (Cic. *De orat.* II 267, fr. 21), oltre a riportare un'ulteriore battuta dello stesso Crasso, specifica che questa era stata pronunciata in una concione. Da questi passi emergono pertanto due soli aspetti relativi allo scontro tra Memmio e Crasso: che esso aveva avuto luogo in occasione di un'assemblea del popolo e che il nostro, per denigrare il suo avversario, aveva fatto uso di una delle tecniche retoriche a lui più congeniali, quella dell'umorismo.

Krueger e Häpke⁸⁶¹, però, seguendo Cichorius, ipotizzano che all'alterco tra i due personaggi possa ascriversi anche un frammento del poeta satirico Lucilio, per la precisione il v. 242 ed. Marx: *si nosti, non magnus homo est, nasutus, macellus*. La Häpke, inoltre, suppone che si possano ricollegare alla medesima vicenda anche i vv. 257-262 ed. Marx dello stesso Lucilio, che abbiamo citato al par. I, punto 3, e che riproduciamo qui per comodità di consultazione (si tratta di tre frammenti separati): *peccare inpune rati sunt / posse et nobilitat<i> facul propellere iniquos; suam enim <rem> invadere <se> atque innubere censent; haec, inquam, rudet ex rostris atque heiulitabit, / concursans, veluti Ancarius, clareque quiritans*. Senza entrare nel merito dell'inquadramento dei quattro frammenti, ci limitiamo a rilevare che, essendo essi riportati da Nonio (i primi tre) e Varrone (l'ultimo) per questioni grammaticali e, per la precisione, per la presenza al loro interno di vocaboli di ardua intelligibilità (rispettivamente *macellus*, *facul*, *innubere* e *heiulitabit*), nulla ci è trasmesso della loro contestualizzazione; in virtù di ciò e della mancanza di qualsivoglia elemento interno utile alla loro comprensione, sospendiamo il giudizio sulla proposta di Cichorius e basiamo la nostra analisi, nei limiti nei quali essa è possibile, esclusivamente sulle summenzionate testimonianze ciceroniane e su quella quintiliana.

2. Come è evidente, di tutte le testimonianze (certe e ipotetiche) della disputa tra Crasso e Memmio nessuna chiarisce un aspetto fondamentale dello scontro, vale a dire in che occasione esso si sia svolto. Detto altrimenti: quando e perché Crasso attaccò pubblicamente Memmio? L'unico elemento utile, da questo punto di vista, è dato dal riferimento ad una concione come occasione dell'alterco, ma

⁸⁶¹ KRUEGER 1909, pagg. 39-40, nota 4; RE XIII.1, col. 257.

nulla è detto della data in cui essa ebbe luogo né dell'argomento o degli argomenti che vi erano in discussione. Tale silenzio delle fonti ha indotto la critica a proporre differenti esegesi, che cerchiamo qui di riassumere e schematizzare.

Un buon numero di studiosi ha ipotizzato che Crasso si sia scagliato contro il noto politico *popularis* nel 106, nel corso della medesima assemblea nella quale sostenne pubblicamente la necessità di approvare la proposta di legge giudiziaria rogata dal console in carica Quinto Servilio Cepione (*lex Servilia Caepionis iudiciaria*). Su questo discorso di Crasso, che gli autori antichi hanno riccamente e variamente testimoniato, ci soffermeremo distesamente in seguito (cfr. oraz. V, *Suasio legis Serviliae*); per adesso ci limitiamo a rilevare che secondo molti studiosi moderni la rogazione, di impianto senza dubbio filosenatorio (essa mirava a restituire del tutto o in parte le giurie dei tribunali ai senatori), sarebbe stata pubblicamente osteggiata da Memmio e che dunque Crasso, in prima linea a sostegno del console e del suo provvedimento, avrebbe denigrato il proprio antagonista servendosi dell'arma dell'umorismo. Questa ipotesi è stata ad esempio presentata, per quanto in via ipotetica, da Meyer e Cima⁸⁶². Il primo però aggiunge a questo suggerimento un significativo "fortasse" e spiega che secondo Ellendt e Drumann, Memmio sarebbe stato *dissuasor* della *lex Servilia*, "sed unde constet, eum contra eam legem dixisse, nescio" (lo studioso comunque a pag. 279 inserisce tra i discorsi di Memmio una *Dissuasio legis Serviliae*); Cima, invece, scrive: "Che il tribuno C. Memmio abbia combattuto la proposta di Cepione, è lecito supporre dai frizzi di Crasso contro di lui [...]; ma è ben lungi dall'essere provato".

Altri studiosi, invece, hanno aderito a questa proposta di identificazione tra i due episodi e quindi tra i due discorsi con maggiore convinzione. Così Piderit e Harnecker⁸⁶³, nell'introduzione al loro commento al *De oratore*, scrivono che l'orazione di Crasso in favore della *lex Servilia* spiccava, tra l'altro, per l'umorismo allegro e pungente contro il tribuno Memmio, che parlò in opposizione alla proposta; sostanzialmente analoga la formulazione di Wilkins⁸⁶⁴, che del resto nel ricostruire le figure storiche dei protagonisti del dialogo ciceroniano segue quasi pedissequamente il

⁸⁶² MEYERUS 1842, pag. 301; CIMA 1903, pag. 164, nota 1.

⁸⁶³ PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 21.

⁸⁶⁴ WILKINS 1965, pag. 9 (cfr. anche pag. 347, dove però lo studioso si esprime con maggiore cautela).

§ 10 dell'introduzione di Piderit e Harnecker⁸⁶⁵. Similmente, Monaco⁸⁶⁶ scrive: "Si pensa che lo scontro fra Crasso e Memmio nel quale il primo raccontò l'aneddoto qui [scil. in Cic. *De orat.* II 240, fr. 20] riferito e la battuta ricordata al § 267 sia quello della discussione della *lex Servilia iudiciaria* (v. § 223), della quale Memmio fu *dissuasor*". Ancora, secondo Gruen⁸⁶⁷ Memmio potrebbe essersi opposto pubblicamente alla rogazione di Cepione e non è improbabile che le due testimonianze ciceroniane (*De orat.* II 240, fr. 20, e 267, fr. 21) appartengano a una discussione avente per oggetto proprio quella norma. Più di recente, poi, il suggerimento è stato ripreso da Hughes⁸⁶⁸, secondo il quale la battuta riportata da Cicerone in *De orat.* II 240, fr. 20, corrisponderebbe a uno dei punti dell'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, che Crasso nella sua trascrizione aveva inserito solo sinteticamente ma non sviluppato (cfr. Cic. *Brut.* 164, fr. 23, dove si parla di *capita exposita nec explicata*); e da Marino⁸⁶⁹, che aggiunge "probabilmente".

All'ipotesi di un Memmio *dissuasor legis* deriso da Crasso, alla quale pure, come abbiamo visto, hanno aderito molti studiosi, si è esplicitamente o implicitamente opposto un altro ramo della critica, convinto dell'impossibilità di identificare i due episodi. Molti studiosi, ad esempio, hanno trattato di quest'orazione di Crasso separatamente rispetto a quella in sostegno della *lex Servilia*: così Söderholm, Hápke, Bardon (che fornisce per i due discorsi datazioni diverse), Moreschini e Doblhofer (anch'egli con due date differenti)⁸⁷⁰. Più chiaramente, Oette⁸⁷¹ sostiene che dalle parole di Cicerone non si può dedurre che Crasso abbia parlato contro Memmio sostenendo la legge di Cepione; Krueger⁸⁷² evidenzia che nessuna fonte attesta Memmio come *dissuasor* della *lex Servilia Caepionis* e asserisce che i due discorsi sono senza dubbio da distinguere, in quanto Crasso dovette discutere con Memmio "saepissime in contionibus et orationibus et altercationibus". Rileva il silenzio delle

⁸⁶⁵ A questo proposito, ricordiamo che nel 1868 lo stesso Wilkins aveva tradotto in inglese il commento al libro I del *De oratore* curato proprio da Piderit.

⁸⁶⁶ MONACO 1968, pag. 123.

⁸⁶⁷ GRUEN 1968 [2], pag. 158 e nota 6 (cfr. anche pag. 175).

⁸⁶⁸ HUGHES 2002, pagg. 133-134; HUGHES 2005, pagg. 154-155.

⁸⁶⁹ LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 501.

⁸⁷⁰ SÖDERHOLM 1853, pag. 28; RE XIII.1, col. 257; BARDON 1952, pag. 171, nota 9; MORESCHINI 1988, pagg. 1463-1464; DOBLHOFER 1990, pag. 51.

⁸⁷¹ OETTE 1873, pag. 24.

⁸⁷² KRUEGER 1909, pag. 39 e nota 2.

fonti sull'ipotetico intervento di Memmio contro la proposta di Cepione anche la Malcovati⁸⁷³, mentre la Rawson⁸⁷⁴, dopo aver parlato della *Suasio legis Serviliae* di Crasso, aggiunge: "At the same time or a little earlier he attacked the *popularis* and pro-Marian tribune C. Memmius".

Ancora diversa, poi, è la prospettiva abbracciata da quanti hanno ipotizzato che le due testimonianze ciceroniane facciano riferimento a due occasioni differenti e che dunque Crasso abbia parlato (almeno) due volte contro Memmio. Quest'ultima categoria di studiosi va ulteriormente suddivisa in due gruppi: coloro che identificano una di queste due occasioni con la discussione sulla *lex Servilia Caepionis* e chi invece non fa alcun cenno agli eventi del 106. Al primo gruppo possono essere ascritti Münzer e i curatori del più recente commento tedesco al *De oratore*, al secondo Meyer e Fantham⁸⁷⁵. Münzer ritiene che le testimonianze di Cic. *De orat.* II 240, fr. 20, e 264, fr. 20-bis, siano da ascrivere agli anni successivi al 109, mentre quella di II 267, fr. 21, alla discussione della *lex Servilia Caepionis* del 106; questa proposta è condivisa, poi, da Leeman, Pinkster e Rabbie, secondo i quali sarebbe scorretto sia ascrivere entrambe le principali testimonianze ciceroniane al dibattito per la legge di Cepione sia non ascriverne nessuna, come fa Hapke, la quale le riferisce ad un'assemblea del popolo degli anni tra il 111 e il 109 nella quale Memmio perorava contro il senato (il che implica che il cambiamento di partito di Crasso avrebbe avuto luogo molto prima del 106): corretta, invece, è l'idea di Münzer, dato che solo in *De orat.* II 267, fr. 21, è contenuta la precisazione *in contione*, evidentemente riferentesi all'assemblea in cui Crasso appoggiò Cepione. Di contro, Meyer ritiene che Crasso e Memmio si scontrarono "varie volte" ("verschiedene Male"), ma fa riferimento a ciò separatamente rispetto al discorso tenuto dal primo nel 106; allo stesso modo Fantham parla di "speeches to the assembly", al plurale, prima di trattare della *Suasio legis Serviliae* ("his next and most famous speech was in support of Servilius Caepio's law of 106").

Data l'assoluta genericità delle fonti, infine, parlano semplicemente di una circostanza sconosciuta David e, in una recente traduzione annotata del *De oratore*,

⁸⁷³ ORF 1976, pag. 243.

⁸⁷⁴ RAWSON 1991 [1], pag. 28.

⁸⁷⁵ RE XV.1, col. 606; LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 245; MEYER 1970, pag. 16; FANTHAM 2004, pag. 32.

May e Wisse⁸⁷⁶; a proposito di questi ultimi, tra l'altro, non è nemmeno chiaro se essi ascrivano le due testimonianze dell'Arpinate alla medesima orazione.

3. La questione è evidentemente di non semplice soluzione e ad attestarlo stanno da un lato la vaghezza con cui gli autori antichi (*in primis* Cicerone) menzionano l'orazione (o le orazioni), dall'altro la grande varietà di posizioni assunte al proposito dalla critica moderna. Due sono, a quanto risulta, le domande da porsi sulla contestualizzazione del discorso: le due testimonianze principali del *De oratore* fanno o meno riferimento ad una medesima occasione? Se la risposta è positiva: di quale occasione si trattava? In caso, invece, di risposta negativa: di quali occasioni (al plurale) si trattava? Quanto al primo interrogativo, diverse osservazioni ci inducono a ritenere che le due battute riportate in Cic. *De orat.* II 240, fr. 20, e 267, fr. 21, siano derivate da una medesima orazione. Innanzitutto si può pensare che Cesare Strabone (Cicerone), se avesse citato a breve distanza due diversi discorsi di Crasso contro il medesimo antagonista, ne avrebbe esplicitato la distinzione; d'altra parte a questa considerazione si potrebbe obiettare che anche il ricordo ravvicinato di due battute tratte da un unico discorso avrebbe dovuto indurre ad una precisazione, cosa che nei fatti non avviene. Oltre a ciò, comunque, si deve sottolineare che la presenza della precisazione *in contione* solo in relazione alla seconda testimonianza e non alla prima non può in alcun modo, a nostro parere, permettere di inferire automaticamente una distinzione tra le due orazioni e le occasioni in cui ciascuna fu pronunciata, data la sua estrema genericità. Ancora, per quanto non impossibile, è difficile pensare che Crasso abbia attaccato Memmio in due circostanze del tutto indipendenti, senza che alcuna fonte antica ce ne trasmetta memoria, e che in entrambi i casi abbia fatto uso della tecnica, pure a lui così congeniale, dell'umorismo. Pure nella già ricordata vaghezza delle fonti, in definitiva, ci sembra più plausibile l'idea che i due summenzionati passi del *De oratore* trasmettano esempi di umorismo tratti da un unico discorso.

Parimenti, se non più, complessa è la questione relativa alla effettiva contestualizzazione delle testimonianze, vale a dire se Crasso si sia dedicato a denigrare Memmio in occasione della discussione sulla *lex Servilia Caepionis* che ebbe luogo nel 106. Due elementi, effettivamente, potrebbero spingere a condividere

⁸⁷⁶ DAVID 1979, pag. 165, nota 114; MAY-WISSE 2001, pag. 187, nota 208, e pag. 197, nota 256.

questa supposizione: innanzitutto la dedizione di Memmio alla *causa popularis* quale emerge dai suoi atti politici degli anni tra il 112 e il 109, la quale avrebbe senza dubbio potuto indurlo a combattere una proposta di legge che prevedeva la restituzione (totale o parziale) delle giurie forensi ai membri dell'ordine senatorio; inoltre la centralità o comunque l'importanza politica del personaggio nella Roma di fine II secolo, che è nota per le vicende relative alla guerra giugurtina e alla *quaestio Mamilia*, ma è deducibile anche per gli anni successivi, se si pensa che egli nel 104 (?) fu pretore, nel 103 (?) fu citato in giudizio *de repetundis* da un personaggio in vista come Scauro e nel 100, candidato al consolato per l'anno successivo con buone possibilità di risultare eletto, fu per questo assassinato o fatto assassinare dal demagogo Saturnino. Queste considerazioni, seppure in sé fondate, ci sembrano tuttavia insufficienti per permettere di inferirne un'effettiva partecipazione attiva di Memmio ai dibattimenti politici del 106: non solo, infatti, come la critica ha rilevato, nessuna fonte attesta un suo ruolo di *dissuasor legis* in rapporto alla rogazione di Cepione; oltre a ciò, poi, si deve tenere presente che la discussione sul provvedimento riguardava non il popolo romano nel suo complesso, che per la maggior parte non era interessato né toccato da simili questioni forensi (relative a processi per malversazione), ma specificamente i membri dell'ordine equestre e che, come notato da Gruen⁸⁷⁷, non è detto che Memmio fosse davvero interessato a difendere i loro interessi, essendo lo schieramento dei *populares* e l'ordine dei cavalieri due gruppi distinti e solo in alcuni momenti politicamente convergenti. Consapevoli anche in questo caso della complessità della questione, condividiamo come maggiormente verosimile la posizione di quanti distinguono l'occasione dello scontro tra Crasso e Memmio da quella della discussione della *lex Servilia* e, conseguentemente, anche le due orazioni. Sull'effettiva circostanza in cui Crasso si scagliò contro il politico *popularis*, tuttavia, nulla si può a nostro parere inferire.

4. Le testimonianze che noi possediamo sull'attacco di Crasso contro Caio Memmio ci forniscono, abbiamo visto, due sole informazioni utili alla ricostruzione del discorso: che esso fu pronunciato dinanzi ad un'assemblea del popolo e che il nostro si servì contro l'avversario dello strumento dell'umorismo, evidenziando comicamente la

⁸⁷⁷ GRUEN 1968 [2], pagg. 140-141; *contra*: SUMNER 1973, pag. 90.

sua violenta impetuosità e la sua superbia (non è nemmeno ben chiaro se contro Memmio fosse diretta l'intera orazione del nostro o solo una sua parte). Numerosi punti dell'alterco rimangono tuttavia oscuri e tra questi si possono citare le questioni relative all'origine delle battute del maestro citate da Cicerone e alla motivazione o fondamento dello scontro.

Quanto alla prima, Fantham⁸⁷⁸ scrive: "Crassus' sallies of wit in these assemblies were surely passed on to Cicero by Crassus himself". L'ipotesi appare effettivamente plausibile, per quanto sia forse eccessivo l'impiego dell'avverbio "surely" da parte della studiosa, essendo la sua affermazione nei fatti indimostrabile; essa comunque acquista una certa credibilità soprattutto se si pensa che forse l'orazione non fu trascritta da Crasso e che dunque l'Arpinate dovette probabilmente esserne informato per via orale. Se ciò è vero, se ne deduce che le due spiritosaggini che l'autore riferisce nel *De oratore* non vanno necessariamente intese come citazioni letterali, bensì sono da interpretare come frammenti riportati *ex memoria*.

Per quanto riguarda invece la causa dello scontro tra i due personaggi, una parte della critica ha suggerito una lettura dell'episodio in chiave politica, vale a dire come contrapposizione tra un politico di parte popolare e uno aderente alla fazione degli ottimati: così soprattutto Ellendt⁸⁷⁹, secondo il quale lo scontro tra i due era inevitabile data l'adesione di Memmio alla causa popolare; simile, poi, sembra essere la posizione della Rawson⁸⁸⁰, la quale scrive che Crasso "attacked the *popularis* and pro-Marian tribune C. Memmius"; più genericamente, infine, si esprime Fantham⁸⁸¹, sostenendo che nell'ultimo decennio del II secolo "Crassus was involving himself in high politics". Afferente sempre ad un'ottica politica, ma nei contenuti divergente, è invece la proposta di Oette⁸⁸², secondo il quale l'inimicizia tra Memmio e Crasso sarebbe nata in collegamento al processo alle vestali del 113 (cfr. oraz. III, *Pro Licinia virgine Vestali*), in quanto Memmio, come ritiene il Lange, nel 111 avrebbe proposto una legge *de incestu*: "sed res vix explanari posse". Scartata l'idea di Oette, che ci sembra del tutto priva di agganci nelle fonti (da dove nasce l'idea di una *lex de incestu?*) e di motivazioni

⁸⁷⁸ FANTHAM 2004, pag. 32.

⁸⁷⁹ ELLENDT 1841, pag. 192.

⁸⁸⁰ RAWSON 1991 [1], pag. 28.

⁸⁸¹ FANTHAM 2004, pag. 32.

⁸⁸² OETTE 1873, pag. 20.

IV. IN C. MEMMIUM

plausibili (per quale ragione Memmio avrebbe dovuto rogare un simile provvedimento?), riteniamo invece più probabile quella di un dissidio tra un popolare e un ottimato. Non è chiaro, in effetti, perché la Rawson definisca Memmio come un tribuno "pro-Marian", essendo i contatti di questo con Caio Mario non attestati da alcuna fonte (forse alla base c'è semplicemente l'idea che il capo indiscusso dei *populares* a cavallo tra II e I secolo era appunto il generale e politico arpinate). D'altra parte, l'innegabile divergenza politica tra i due personaggi, Memmio –che, per quanto ne sappiamo, non abbandonò mai le file dei *populares*– e Crasso –il quale invece, dopo la parentesi di Narbona, sembra essersi attestato nei ranghi degli ottimati e, in particolare, della fazione dei Metelli–, e l'attacco mosso proprio a Memmio da Scauro, anch'egli ottimato e anch'egli legato ai Metelli, uniti al contesto dello scontro tra il nostro e Memmio (una concione, luogo per eccellenza di discussioni politiche), inducono a ritenere altamente plausibile l'esistenza di uno sfondo politico alla base dell'alterco tra i due. In che occasione e a proposito di quale o quali argomenti di dibattito Crasso abbia pronunciato le proprie pungenti battute, purtroppo, rimane ad oggi indimostrato e forse indimostrabile.

20. Cic. *De orat.* II 239-240

239 [...] <i>Duo sunt enim genera facetiarum, quorum alterum re tractatur alterum dicto.</i>	239 [...] Di fatto, due sono i tipi di facezie, dei quali uno si basa su un fatto, l'altro su un detto.
240 <i>Re, si quando quid tamquam aliqua fabella narratur, ut olim tu, Crasse, in Memmium comedisse eum lacertum Largi, cum esset cum eo Tarracinae de amricula rixatus. Salsa ac tamen a te ipso ficta tota narratio; addidisti clausulam tota Tarracina tum omnibus in parietibus</i>	240 [Si Basa] Su un fatto nei casi in cui si narra qualcosa con una sorta di raccontino, come quando una volta tu, Crasso, parlando contro Memmio [dicesti] che aveva divorato il braccio di Largio, quando a Terracina si era accapigliato con lui per un'amichetta: fu una narrazione

IV. IN C. MEMMIUM

<i>inscriptas fuisse litteras tria L L L duo M M. Cum quaereres id quid esset, senem tibi quendam oppidanum dixisse: 'lacerat lacertum Largi mordax Memmius'.</i>	spiritosa e tuttavia inventata proprio da te di sana pianta. Nella conclusione aggiungesti che all'epoca in tutta Terracina su ogni muro erano state scritte delle lettere, tre L e due M, e che quando domandasti cosa significassero, un vecchio del posto ti rispose: "Lacera L'arto di Largio Memmio Mordace".
---	--

1. Come abbiamo avuto più volte modo di spiegare, un'ampia sezione del secondo libro del *De oratore*, per la precisione dal § 217 al § 290, è occupata dall'ampia digressione sull'umorismo che Cicerone fa pronunciare a uno degli interlocutori del dialogo, vale a dire Giulio Cesare Strabone. Dopo aver fornito alcuni cenni generali sull'impossibilità di insegnare e di imparare l'argomento in discussione e aver spiegato che il vero maestro in questo campo era Crasso (cfr. il § 220, fr. 7) e dopo aver ascoltato interventi di Antonio, Sulpicio Rufo e Crasso, Strabone spiega (§ 235) che analizzando il *ridiculum* è necessario porsi cinque domande: di cosa si tratti; quale sia la sua origine; se all'oratore convenga farne uso; in che misura all'oratore convenga farne uso; quali siano i tipi di ridicolo. Liquidate rapidamente le prime tre questioni, a partire dal § 237 si risponde alla quarta, giungendo, al § 239, a distinguere tra due tipologie di facezie, consistenti rispettivamente in un fatto o in un detto; come esempio della prima, della quale si tratta nei §§ 240-243, si fornisce l'attacco umoristico mosso da Crasso a Memmio, concretizzatosi sotto forma di *fabella*, cioè di aneddoto: Memmio, discutendo animatamente a Terracina con un tale Largio per una ragazza, sarebbe giunto al punto di mordergli un braccio e addirittura gli abitanti del luogo avrebbero voluto commemorare l'evento tramite una scritta incisa su tutti i muri della città.

La narrazione aneddotica di Crasso rappresenta dunque uno dei numerosi esempi della maestria dell'oratore nell'uso dell'umorismo, che avrebbe raggiunto poi delle punte di eccellenza nella difesa di Planco contro Bruto e soprattutto nella

cosiddetta *causa Curiana*⁸⁸³. In effetti, tra le caratteristiche che secondo Haury⁸⁸⁴ distinguono l'umorismo dall'ironia ce ne sono alcune che sembrano adattarsi perfettamente a questo passo: si tratta da un lato della concretezza ("l'humour, refoulant l'expression immédiate et directe de l'affectivité, se complait dans le concret, le pittoresque et le savoureux": pag. 34), che rende necessari, per potersi servire di questo strumento retorico, lo spirito di osservazione e una *verve* popolare; dall'altro il linguaggio, che se per l'ironia è distinto, per l'umorismo invece è più –in un certo senso– familiare e popolare (l'umorismo preferisce "souvent aux sensations supérieures, intellectuelles, visuelles et auditives, les sensations inférieures et affectives, tactiles, olfactives et gustatives": pag. 41).

2. Ciò che però sembra distinguere questa manifestazione di umorismo da tutte le altre di Crasso è il suo configurarsi come forma di comicità nel senso – possiamo dire– etimologico del termine, vale a dire il suo presentare delle analogie con il genere drammatico (o meglio i generi drammatici) della commedia: ciò è stato rilevato prima, sinteticamente, da Harding e poi, in parte sulla sua scorta, da Hughes. Harding⁸⁸⁵, dedicandosi a studiare l'influenza della commedia sulla retorica greca, si sofferma tra l'altro (pagg. 197-201) sull'uso comico dell'invettiva, la quale spesso sfrutta contro il contendente accuse fondate su pregiudizi economici e sociali (ad esempio, sostenere che una persona non sia libera o sia dedita ad attività manuali), mira a creare ostilità, ma in alcuni casi anche ad incriminare giuridicamente l'avversario, e mette a rischio colui che se ne serve di essere citato in giudizio per calunnia; il passaggio dall'invettiva come offesa all'invettiva come forma di umorismo – spiega lo studioso– ha luogo nel teatro comico. Si può dunque affermare che gli attacchi personali e la derisione dell'avversario, di base, furono strumenti dell'oratore sin da epoca remota; "when, however, the comic poets used free invention to create exaggerated, incongruous and recognisably fictitious caricature, based on the same themes, the situation changed. Now it became possible for an orator in a serious speech to make assertions of a potentially damaging and, at the same time, manifestly slanderous nature –all in the name of humour. This is the tradition of factual humour

⁸⁸³ Cfr. rispettivamente le orazz. XII, *Pro C(n). Planc(i)o contra M. Iunium Brutum*, e VII, *Pro M'. Curio apud centumviros*.

⁸⁸⁴ HAURY 1955, pagg. 34-44.

⁸⁸⁵ HARDING 2003.

inherited by the Roman orators" (pag. 201). Un esempio latino di questo umorismo – possiamo dire– di stampo teatrale (cfr. pagg. 199-200) è dato dall'attacco di Crasso a Memmio qui riportato: l'oratore parte da un'idea basata su un pregiudizio (un politico che si azzuffa pubblicamente per una donna e che morde come atto non virile) per creare una storia che faccia da sfondo alla divertente, per quanto infondata, battuta finale; "this narrative was unashamedly created to be humorous rather than hurtful" (pag. 200).

Più ampio, invece, è l'esame della questione proposto da Hughes (il quale, come abbiamo visto nella "Premessa", par. II, punto 2, ascrive gli attacchi a Memmio all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*). Nel suo primo contributo, che citiamo in ristampa⁸⁸⁶, lo studioso esamina le interazioni tra commedia e retorica nella tarda repubblica romana. La premessa dell'indagine è che gli oratori conoscevano la commedia e ne erano influenzati; precisare quanto e come, però, è assolutamente difficile, in quanto sul teatro comico gravava da sempre uno stigma, che per di più si accrebbe quando, tra la fine del II e l'inizio del I secolo a.C., le *comoediae palliatae* e *togatae* furono rimpiazzate dal mimo e dall'atellana, forme di spettacolo più rozze. Inoltre nei primi testi retorici romani (il *De inventione* di Cicerone e la *Rhetorica ad Herennium*) i richiami alla commedia risultano scarsissimi e legati più allo stile che alla funzione, anche se qualche ragguaglio più concreto si può trovare nel *De oratore* (per quanto con limitazioni: cfr. II 242, dove si precisa che l'oratore non deve risultare simile agli attori di mimi) e nelle *Partitiones oratoriae*. Un esempio di questa influenza della commedia sull'oratoria (pagg. 154-155) è offerto dall'attacco di Crasso a Memmio, pronunciato nell'ambito della *Suasio legis Serviliae* (orazione che Cicerone in *Brut.* 164, fr. 23, afferma essere stata per lui un testo magistrale e della quale l'aneddoto su Memmio aveva ottenuto una notorietà autonoma): la comicità di questo racconto emerge da vari elementi, vale a dire la trama come mimo di adulterio, un tipo di basso intrattenimento popolare; i personaggi della *amicula*, del vecchio del posto e dei due rivali che si azzuffano; l'impiego del sostantivo *clausula*, termine tecnico per designare la conclusione di uno spettacolo teatrale; il fatto che lo scioglimento dell'acronimo (*lacerat lacertum Largi mordax Memmius*) corrisponda a un senario giambico. Va

⁸⁸⁶ HUGHES 2005; per quanto segue, si vedano le pagg. 150-151, 152-155 e 159-160.

rilevato, comunque, che per quanto Cicerone approvi l'uso di simili racconti, questo passo è circondato da avvertimenti all'oratore, affinché non usi un umorismo che ricordi troppo il mimo, rischiando così di perdere la necessaria *dignitas*. Pochi anni dopo Hughes⁸⁸⁷ torna sul passo del *De oratore* e scrive che la scenetta "functions as an example of how Roman orators used comedic characterization, language, and plot structure in their work" (pag. 133): ciò emerge, nell'ordine, dal racconto della zuffa tra Memmio e Largio per la ragazza, che rimanda ad analoghi triangoli amorosi della commedia romana; dall'idea farsesca dell'abuso fisico, quasi del tutto assente in Terenzio, ma tipico in Plauto; dal personaggio del vecchio, "a comedic type" (*ibid.*); dal gioco di parole sull'iscrizione. Inoltre, il modo in cui Strabone (Cicerone) analizza l'aneddoto al § 241, spiegandone i pregi, non può che riferirsi al modo in cui Crasso dovette fare il verso a Memmio, Largio e gli altri personaggi della storia. Poco più avanti, lo studioso spiega che sulla scena romana tra III e II secolo ebbero successo le *fabulae palliatae*, che rispettavano un ideale di *dignitas* nel fatto di essere ambientate in Grecia; col tempo, le *palliatae* furono rimpiazzate dal mimo, forma comica meno decorosa, che a fine II secolo aveva ormai invaso il palcoscenico romano ed era caratterizzato da grande espressività nei gesti e nelle inflessioni vocali, così da creare personaggi caricaturali. Ci si può dunque domandare se, deridendo Memmio, Crasso si rifacesse al modello del teatro plautino o del mimo: la risposta è che l'oratore li riprendeva entrambi ("indeed, it is vain to speculate whether «The Eating of Largus's Limb» was performed in the spirit of Plautine comedy or of mime, since even in its present, skeletal form it so clearly partakes of both": pag. 135).

L'ipotesi che Crasso rappresenti qui una vera scena comica (plautina o da mimo che sia) appare effettivamente convincente, date la trama della breve storia da lui inventata, l'idea dell'abuso fisico e la caratterizzazione dei personaggi. Meno attinenti alla questione, invece, appaiono da un lato l'impiego del sostantivo *clausula*, pronunciato da Strabone e non da Crasso (a meno che non lo si voglia leggere come una voluta allusione alla teatralità della scena, il che francamente appare eccessivo); dall'altro, lo scioglimento della sigla LLLMM sotto forma di senario giambico, che non è assolutamente detto potesse essere colto come implicito riferimento alla commedia

⁸⁸⁷ HUGHES 2002, pagg. 133-135.

da parte del pubblico. Rimane incerto, in questo discorso, se la mossa retorica di Crasso sia da intendere come un intenzionale e studiato riferimento agli spettacoli comici –che, come abbiamo visto, la dottrina retorica esortava a limitare, ma non sconsigliava del tutto– oppure se vada ascritta ad un più spontaneo e innato talento umoristico dell'oratore. È indubbia, in ogni caso, l'assoluta maestria di Crasso anche in questo campo dell'eloquenza.

§ 239

duo sunt enim genera facetiarum, quorum alterum re tractatur alterum dicto: secondo PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 327, ha qui inizio la trattazione dei due tipi di umorismo (rispettivamente di fatto e di parola) che sarà ripresa più ampiamente ai §§ 248 sgg.; sembra aderire a questa ipotesi anche MONACO 1968, pag. 122, il quale scrive che la distinzione tra le due tipologie, che non sempre è possibile, è espressa nel modo più chiaro al § 252; similmente, NORCIO 1970, pag. 372, nota 139, ritiene che qui comincia la trattazione della quinta e ultima questione posta da Cesare Strabone al § 235, vale a dire appunto quali siano i tipi di ridicolo. Diversa è invece la posizione espressa da MAY-WISSE 2001, pag. 187, nota 207, stando ai quali Strabone, per chiarire meglio la risposta alla quarta domanda (entro quali limiti convenga destare il riso dell'uditorio), torna alla distinzione tra *cavillatio* e *dicacitas* espressa ai §§ 218-222, mentre la risposta alla quinta domanda inizia al § 248, dove si usano categorie diverse da quelle che compaiono qui. In effetti il modo in cui Strabone (Cicerone) si esprime sembra dare l'impressione che la trattazione dei *genera ridiculi* non inizi qui (... *facilius iam intellegemus, cum ad ipsa ridiculorum genera venerimus. Duo sunt enim ...*), ma appunto al § 248 (*nunc exponamus genera ipsa summatim, quae risum maxime moveant*); d'altra parte, non solo non sembra corretto identificare la distinzione tra le facezie di fatto e di parola con quella tra *cavillatio* e *dicacitas*, categorie corrispondenti rispettivamente all'umorismo che pervade l'intero discorso e a quello breve e pungente (tanto più che, se ciò fosse valido, Strabone lo avrebbe forse precisato con un inciso del tipo *ut supra dixi*), ma inoltre al § 248 compare nuovamente la suddivisione delle facezie tra quelle che si realizzano *in re* e quelle *in verbo*. Comunque stiano le cose, paiono sufficientemente chiari da un lato la differenza intercorrente tra

la *facetiae* basate su una *res* e quelle basate su un *dictum*, dall'altro il motivo per cui l'esempio di Crasso che si va a citare rientra nella prima di queste due categorie.

enim: LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 244, scrivono che in questa sede l'avverbio oscilla tra un valore causale soggettivo (chi parla spiega perché ha detto una cosa) ed uno incoativo (in quanto esso serve per introdurre un'esposizione precedentemente annunciata).

alterum re tractatur alterum dicto: secondo WILKINS 1965, pag. 347, "the phrase [scil. *re tractatur*] is borrowed from the stage". Per il valore di *tracto* cfr. OLD 1968, pag. 1955, significato 7 a: "to carry out, practise, perform (an activity, task, etc.)".

§ 240

re, si quando quid tamquam aliqua fabella narratur: ha qui inizio la trattazione della prima tipologia di *facetiae*, la quale è divisa in due sottocategorie, la *narratio* (§§ 240-241) e la *depravata imitatio* (§ 242); segue una sintesi conclusiva (§ 243), per poi passare alla seconda tipologia (§ 244: *in dicto autem ridiculum*). È questo il giusto inquadramento del brano proposto da LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 244 (cfr. anche Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 501), i quali però, come già prima di loro MONACO 1968, pag. 123, identificano le *facetiae* basate su un fatto con la *cavillatio*, il che, come detto, non ci sembra né perspicuo né convincente. La menzione della narrazione come tipologia di facezia basata su un fatto ritorna al § 264, fr. 20-bis.

fabella: il sostantivo, che compare qui per la prima volta (LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pagg. 244-245), è reso da NORCIO 1970, pag. 373, come "favola" ("quando si espone un aneddoto, come se si trattasse di una favola"); quasi tutti i traduttori e i commentatori, però, lo intendono più correttamente come "aneddoto": così MONACO 1968, pag. 61 (cfr. pag. 123); NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 473; Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 217 (cfr. anche WILKINS 1965, pag. 347, e MAY-WISSE 2001, pag. 187: "anecdote"). Già PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 327, del resto, condividevano questa interpretazione del sostantivo e rimandavano a *Rhet. Her.* I 10, dove sono citate diverse tecniche retoriche che un oratore può mettere in campo nell'esordio allo scopo –si noti bene– di divertire un uditorio stancato dal discorso dell'avversario: tra queste compare anche la *fabula*.

ut olim tu, Crasse, in Memmium comedisse eum lacertum Lari, cum esset cum eo Tarracinae de amricula rixatus: senza specificare occasione e datazione del

riferimento, evidentemente note ai suoi interlocutori (e forse anche ai lettori del *De oratore*), Strabone ricorda che in passato Crasso aveva fornito un esempio di facezia basata su un fatto, cioè un esempio di aneddoto comico, facendosi beffe di Caio Memmio e, per la precisione, raccontando che egli si era azzuffato con un tale Largio a Terracina per una ragazza e che era arrivato addirittura a mordere il braccio del suo contendente: l'immagine, evidentemente iperbolica, serve ad evidenziare la litigiosità e la violenza di Memmio (MONACO 1968, pag. 123) e giustifica l'uso della forma verbale *comedisse*, "aver divorato", in luogo del semplice *momordisse*, "aver morso" (LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 245; il discorso vale anche per il successivo *lacerat*).

in Memmium: come abbiamo visto nella "Premessa", par. I, sebbene né qui né in nessun'altra fonte si precisi l'identità dell'avversario di Crasso, la critica è concorde nel vedere in questo Memmio il noto tribuno della plebe del 111, fiero avversario del gruppo politico degli ottimati. In un suo più volte citato contributo, Jean-Michel David (DAVID 1979, pagg. 162-171) spiega che nella Roma di fine II secolo a.C., a partire dall'età dei Gracchi, l'ascesa dell'accusa popolare creò un trauma nei nobili che ne erano o rischiavano di esserne vittime, il che fece ricomparire una vecchia metafora, derivata dal mondo greco, dell'accusatore come cane; questa immagine riemerse con Crasso, che ne fece uso certamente nel 106, pronunciando l'oraz. V, *Suasio legis Serviliae* (cfr. Cic. *De orat.* I 225, fr. 24), e forse anche in questa occasione contro il *popularis* Memmio. Su questo argomento comunque ci soffermeremo più ampiamente nel punto 4 del commento a *eripite nos ex miseris, eripite ex faucibus eorum, quorum crudelitas nostro sanguine non potest expleri* in Cic. *De orat.* I 225, fr. 24.

Largi: come rilevano LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 245, e NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 472, nota 114, non è chiaro se il nome del rivale in amore di Memmio fosse Largio o Largo; al personaggio dedica un brevissimo lemma sulla "Realencyclopädie" Münzer (RE XII.1, *Largus* 1, col. 836; non *Largius* 2, come scrivono LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 245), limitandosi però a riferire l'aneddoto di Crasso, relativo ad una vicenda da datare attorno al 110.

Tarracinae: Terracina, città del Lazio meridionale fondata dai Volsci col nome di *Anxur* (dall'omonimo dio protettore) e conquistata dai Romani nel 406 a.C.

de amicula: il termine è raro, forse derivato dal linguaggio quotidiano (LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 245). NORCIO 1970, pag. 375, e Marino in LI CAUSI-MARINO-

FORMISANO 2015, pag. 217, lo traducono con "donnetta", anche se questa resa rischia di attribuire al sostantivo una sfumatura dispregiativa che probabilmente non è sottesa alle parole di Crasso (il quale mira a criticare non la ragazza, bensì i due uomini e in particolare Memmio); convincente, invece, appare la traduzione "little lady friend" proposta da HUGHES 2005, pag. 155, il quale, come abbiamo visto nel par. 2 dell'introduzione al passo, considera questa *amicula* uno dei personaggi della scena da commedia o da mimo messa in piedi da Crasso.

rixatus: unica attestazione del verbo *rixor* in Cicerone (WILKINS 1965, pag. 347).

salsa ac tamen a te ipso ficta tota narratio: Strabone riconosce la comicità insita nel racconto di Crasso, sebbene consapevole del fatto che esso fosse stato totalmente inventato dall'oratore e dunque risultasse privo di qualsivoglia fondamento.

salsa: MONACO 1968, pag. 61, traduce "molto gustosa"; NORCIO 1970, pag. 375, e Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 217: "spiritoso"; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 473: "saporito". L'aggettivo, derivato da *sal*, indica in effetti ciò che è salato o che ha sapore ed è spesso usato in senso metaforico, in particolare a proposito di battute e spiritosaggini di vario tipo: cfr. FORCELLINI 1965, tomo IV, pag. 200, s. v. *salio*, significato II 2 ("percommode refertur ad sermonem urbanum, lepidum, facetum, argutum, et dictis tamquam salibus aspersum conditumque, unde risus movetur, aut mordetur aliquis et pungitur"); LEWIS-SHORT 1958, pagg. 1619, significato B ("sharp, acute, witty, facetious"); OLD 1968, pag. 1682, significato 3 a ("[of situations, speech, etc.] salted with humour, witty, funny").

narratio: il sostantivo non va inteso qui come termine tecnico della retorica indicante una "esposizione dei fatti", bensì specificamente come racconto dell'aneddoto sul litigio; come scrivono PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 327, *narratio* è una forma sintetica per "narrazione umoristica, aneddoto", serve per evitare la ripetizione di *fabella* e compare con la stessa accezione in Cic. *De orat.* II 264, fr. 20-bis.

addidisti clausulam tota Tarracina tum omnibus in parietibus inscriptas fuisse litteras tria L L L duo M M. Cum quaereres id quid esset, senem tibi quendam oppidanum dixisse: 'lacerat lacertum Largi mordax Memmius': in appendice al suo racconto sul morso dato da Memmio a Largio, Crasso aggiunge una *pointe* arguta che ne completa e porta a compimento l'intrinseca comicità: l'episodio sarebbe stato seguito dalla comparsa, su tutti i muri dell'intero territorio cittadino di Terracina (si

IV. IN C. MEMMIUM

noti l'accostamento di *tota* e *omnibus*, a rendere più icastica e intensa l'immagine presentata), di una misteriosa scritta, LLLMM; ad una sua domanda sul significato dell'iscrizione, un anziano del luogo gli avrebbe risposto spiegando che si trattava di una sigla riferentesi proprio alla violenta discussione che aveva avuto luogo tra Memmio e Largio ("Lacera L'arto di Largio Memmio Mordace"). Questo segmento di testo, probabilmente anche in virtù della sua peculiarità come scena di comica quotidianità, ha attirato una certa attenzione esegetica da parte di commentatori e critici vari. PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 327, scrivono che i nomi dei candidati per una qualsiasi delle cariche municipali erano spesso indicati solo con le iniziali, perché erano noti a tutti, pertanto Crasso intende dire che un simile manifesto elettorale, fatto solo di sigle, era su tutti gli angoli delle strade e che da un lato i cittadini del posto lo avrebbero interpretato in modo umoristico "tramite il senario giambico" ("durch den iambischen Senar"), dall'altro esso sarebbe stato un bel suggerimento dei candidati. Domandarsi cosa significassero in realtà le lettere, secondo i due studiosi, sarebbe ozioso, dato che la storia è inventata da Crasso, tuttavia è da osservare che priva di fondamento, probabilmente, è solo la storia dell'*amicula*, dunque le lettere, dovendo essere delle forme conosciute per risultare comprensibili a tutti, forse erano un consiglio elettorale, *Lege Laetus Lubens Merito Memmium*, in analogia con la formula delle iscrizioni votive (*votum solvit laetus lubens merito*). Condivide l'idea di una sorta di manifesto elettorale, sullo stile di quelli che compaiono numerosi nei graffiti di Pompei, anche WILKINS 1965, pag. 347, il quale ritiene che Harnecker possa avere ragione ad interpretare le lettere come *Lege Laetus Lubens Merito Memmium*, al netto della spiegazione di Crasso come trimetro giambico che descriveva la rissa per la ragazza. Più ampiamente, MONACO 1968, pagg. 123-124, spiega che le parole di Crasso rendono l'idea delle scritte che saltano agli occhi da ogni parte (come accadeva spesso nelle campagne elettorali) e che la storia è tutta inventata da Crasso, sebbene qualcuno (Harnecker) abbia proposto un preciso scioglimento della sigla. "Ma quella che qui importa è la spiegazione che Crasso asserisce d'aver avuto da un vecchio di Terracina. Non sfugga il gusto realistico della scenetta: Crasso, che non è del luogo, domanda il significato delle cinque iniziali che vede scritte su tutti i muri: gli risponde un vecchio, un po' perché le informazioni si chiedono più volentieri a persone anziane e perciò a lui s'è rivolto Crasso, un po' perché conviene che la buffa spiegazione sia

sostenuta da una certa autorevolezza di chi la fornisce (con un ἀπροσδόκητον che ne accentua la piacevolezza). La battuta, che celebra comicamente l'impresa di Memmio, è poi resa più gustosa dal fatto che ha la forma di un senario giambico, risonante inoltre di una duplice allitterazione". Rifiutano l'esegesi di Harnecker anche LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 246, i quali reputano molto contestabile il presupposto secondo cui all'epoca a tutti gli angoli delle strade c'era scritto LLLMM e certamente scorretta l'interpretazione della sigla come *Lege Laetus Lubens Merito Memmium*: la voce verbale *lege* come "eleggi", infatti, non è attestata (la forma corrente era OVF, cioè *oro vos faciatis*); la sigla LLM era impiegata esclusivamente nelle iscrizioni votive ed è impensabile nella propaganda elettorale; manca il prenome di Memmio; la storia, in ultimo, è totalmente inventata. Crasso, dunque, afferma di aver visto dei graffiti (la cui esistenza può apparire agli ascoltatori plausibile in quanto essi sono simili alla nota forma di iscrizione LLM) e, non avendone compreso il significato, di aver chiesto informazioni ad una persona del luogo, uno di quelli con i quali ci si trova a parlare nel modo più semplice in una cittadina, ottenendone una spiegazione inattesa, sotto forma di senario giambico (per l'uso di versi nella *dicacitas*, cfr. § 257). Secondo MAY-WISSE 2001, pag. 188, nota 209, invece, i recenti commentatori tedeschi del *De oratore* sbagliano a rigettare l'ipotesi di vedere nelle tre L e le due M un vero slogan elettorale, di significato per noi oscuro; in alternativa, comunque, si può effettivamente pensare che questa parte della storia fosse del tutto inventata e risultasse semi-credibile e divertente perché questa combinazione di lettere ricordava LLM, cioè *laetus libens merito* ("«gladly, willingly, and since it was deserved»"), formula ricorrente nelle iscrizioni votive. Considera priva di fondamento la storia dei graffiti anche HARDING 2003, pagg. 199-200, mentre HUGHES 2005, pag. 155, aderisce all'idea che la sigla fosse uno slogan politico volutamente frainteso da Crasso con il suo senario giambico (che, come abbiamo visto nell'introduzione, rappresenta per lo studioso uno degli elementi della storiella come pezzo di commedia). Oscillano tra le due ipotesi ancora NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 473, nota 115: "Si potrebbe trattare, in realtà, di un «manifesto elettorale»: *Lege Laetus Lubens Merito Memmium*; si dice d'altronde esplicitamente che la storia è completamente inventata". Non entrano specificamente in questa discussione, ma forniscono comunque utili spunti per la comprensione del testo KRUEGER 1909, pag. 39, nota 3, e Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pagg. 501-

502: il primo rimanda a *De orat.* Il 280, dove si spiega che risultano divertenti le ingegnose interpretazioni divergenti dal significato reale delle cose e si fornisce un altro esempio di sigla sciolta da un oratore a vantaggio della propria posizione; Marino, infine, scrive che Crasso mette in ridicolo la condotta violenta di Memmio e, in particolare, si serve dell'iscrizione LLLMM per connotare il personaggio "come un antimodello" (pag. 501).

clausulam: bella la traduzione di NORCIO 1970, pag. 375, con "codicillo", che letteralmente indica una "aggiunta fatta ad una scrittura legale" (come il latino *clausula* può indicare un articolo di una formula giuridica o di una legge), ma qui è ovviamente inteso nel senso scherzoso di "aggiunta ad un discorso". Tra le diverse accezioni, il sostantivo può anche indicare la scena finale di un mimo e infatti HUGHES 2005, pag. 155, considera l'uso di questa parole come uno degli elementi di questo aneddoto che rimandano al teatro comico. LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pagg. 245-246, spiegano che il termine qui non ha un significato tecnico-metrico, bensì indica semplicemente la conclusione di una storia (senza idea di *climax*).

cum quaereres id quid esset: è degno di nota che Crasso, come emerge dall'uso della seconda persona *quaereres*, affermi di aver visto con i propri occhi le scritte incise sui muri e di aver domandato personalmente il loro significato: l'autopsia (nel senso etimologico) dell'oratore fornisce maggiore credibilità e anche comicità alla battuta finale dell'aneddoto.

'lacerat lacertum Largi mordax Memmius': riprendiamo la nostra traduzione, che mira a mantenere in italiano l'allitterazione dell'originale ("Lacera L'arto di Largio Memmio Mordace"), da Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 217; essa, comunque, compariva in forma pressoché identica (con la sola posposizione del verbo: "L'arto di Largio Lacera Memmio Mordace"), già in NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 473. Notevole è l'uso della forma verbale *lacerat*, che, come il precedente *comedisse*, esprime con grande icasticità comica l'atto violento di Memmio. L'attributo *mordax*, infine, che letteralmente fa riferimento al morso dato da Memmio, per traslato indica l'aggressività del carattere del personaggio e forse anche, appunto, la mordacità del suo modo di esprimersi.

20-bis. Cic. *De orat.* II 264⁸⁸⁸

<p><i>Ac verborum quidem genera quae essent faceta, dixisse me puto; rerum plura sunt eaque magis, ut dixi ante, ridentur; in quibus est narratio, res sane difficilis. Exprimenda enim sunt et ponenda ante oculos ea quae videantur et veri similia, quod est proprium narrationis, et quae sint, quod ridiculi proprium est, subturpia; cuius exemplum, ut brevissimum, sit sane illud, quod ante posui, Crassi de Memmio.</i></p>	<p>Quanto alle facezie basate sulle parole, penso di aver spiegato almeno quali ne sono i generi; [quelle basate] sui fatti sono di più e, come ho detto prima, più divertenti: tra questi c'è la narrazione, una cosa assolutamente difficile. Bisogna infatti esprimere a parole e mettere davanti agli occhi situazioni che sembrano verosimili, come è proprio della narrazione, e che siano alquanto sconvenienti, come è proprio dell'umorismo; come esempio di ciò, per quanto brevissimo, basti pure quello che ho riferito prima, di Crasso a proposito di Memmio.</p>
---	---

A partire dal § 248 Strabone inizia a trattare distesamente dei vari generi di umorismo: essi, come già al § 239, fr. 20, vengono distinti innanzitutto in due categorie, quelli basati sulle parole o sui fatti: i primi sono esaminati ai §§ 250-263, mentre gli altri a partire dal § 264. La disamina di questi ultimi si apre con un riferimento alla *narratio*, vale a dire all'aneddoto, strumento retorico che deve al tempo stesso risultare verosimile e fondarsi su qualche elemento alquanto riprovevole o vergognoso; di questa tipologia, comunque, Strabone non fornisce esempi, limitandosi a rimandare al § 240, fr. 20, dove era stato menzionato un racconto comico fatto da Crasso ai danni di Memmio. Come si vede, dunque, questo passo non fornisce alcuna informazione di rilievo sull'orazione in esame: esso è stato inserito nel nostro lavoro solo a scopo di completezza.

⁸⁸⁸ Questo passo è assente in ORF 1976.

ac verborum quidem genera quae essent faceta, dixisse me puto; rerum plura sunt eaque magis, ut dixi ante, ridentur: nei §§ 250-263 Strabone ha elencato nove o dieci tipologie di facezie basate sulle parole (come i doppi sensi, i giochi di parole e le metafore); a partire dal § 264, egli menziona ventitré categorie o sottocategorie di facezie basate su *res*, più divertenti delle prime (LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 290).

eaque magis, ut dixi ante, ridentur: "people laugh at them more readily" (MAY-WISSE 2001, pag. 196). L'inciso *ut dixi ante* secondo molti commentatori (cfr. ad esempio WILKINS 1965, pag. 362, e MONACO 1968, pag. 144) rimanderebbe al § 254, dove Strabone, parlando dei doppi sensi, ha affermato che l'arguzia emerge soprattutto in questo genere di *ridiculum*, ma altre cose destano maggiore ilarità (*is, qui appellatur dicax, hoc genere maxime excellet; sed risum movent alia maiorem*); LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 290, e MAY-WISSE 2001, pag. 196, nota 248, però, pur non negando la validità di questo richiamo, precisano che Strabone non aveva parlato di *genera (facetiarum) in re* e che pertanto il rimando di Cicerone è impreciso.

in quibus est narratio, res sane difficilis: già al § 240, fr. 20, Strabone aveva citato la narrazione (lì chiamata *fabella*) come forma di facezia basata su un fatto; si precisa qui che la *narratio* –termine comunemente tradotto, correttamente, con "aneddoto" (cfr. MONACO 1968, pag. 81; NORCIO 1970, pag. 391; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 497; Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 229)– si configura come una tecnica retorica difficile da adoperare (l'apposizione *res sane difficilis* è tradotta da Monaco con "cosa davvero difficile"; da Norcio con "cosa tutt'altro che facile"; da Narducci *et alii* con "materia veramente difficile"; da Marino "materia davvero difficile"; cfr. anche MAY-WISSE 2001, pag. 196: "and this is quite difficult").

exprimenda enim sunt et ponenda ante oculos ea quae videantur et veri similia, quod est proprium narrationis, et quae sint, quod ridiculi proprium est, subturpia: la difficoltà della narrazione comica risiede nel fatto che essa deve saper temperare da un lato, in quanto "narrazione", la necessità della verosimiglianza, dall'altro, in quanto "comica", quella della mancanza di convenienza: solo in questo modo essa può raggiungere il duplice scopo di risultare al tempo stesso credibile e divertente. Come rilevato da LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 291, l'esposizione del concetto è fondata su un chiasmo: *veri similia - proprium narrationis; ridiculi proprium*

- *subturpia* (considerando l'inversione nell'ordine tra *proprium* e il sostantivo al genitivo da esso retto, che nel primo caso segue e nel secondo precede l'aggettivo, si potrebbe anche parlare di un duplice chiasmo).

ponenda ante oculos: "dare evidenza concreta" (NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 497); la *narratio*, infatti, non deve semplicemente essere esposta a parole, ma deve manifestarsi, quasi essere messa in scena, dinanzi all'uditorio. LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 291, rimandano alla definizione di *demonstratio* fornita in *Rhet. Her.* IV 68: *demonstratio est, cum ita verbis res exprimitur, ut geri negotium et res ante oculos esse videatur.*

ea: come già NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 497, e Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 229, abbiamo integrato nella traduzione il sostantivo "situazioni"; MONACO 1968, pag. 81, scrive genericamente "cose" (cfr. MAY-WISSE 2001, pag. 196: "things"), mentre NORCIO 1970, pag. 391, "concetti" (che però sembra troppo astratto per il contesto: l'oratore espone dei brevi racconti, delle situazioni concrete, non dei concetti).

quae videantur et veri similia, quod est proprium narrationis: LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 291, citano, come passi attestanti la necessità che una narrazione sia verosimile, *Rhet. Her.* I 14 (*tres res convenit habere narrationem, ut brevis, ut dilucida, ut veri similis sit*), Cic. *Inv.* I 28 (*oportet igitur eam [scil. narrationem] tres habere res: ut brevis, ut aperta, ut probabilis sit*) e *De orat.* II 80 (... *ita ut veri similis narratio sit, ut aperta, ut brevis*); similmente MAY-WISSE 2001, pag. 196, nota 249, rilevano che la *narratio* è anche l'esposizione dei fatti, una delle parti del discorso, la quale richiede plausibilità (cfr. ad esempio Cic. *De orat.* II 80).

et quae sint, quod ridiculi proprium est, subturpia: come rilevato da WILKINS 1965, pag. 363, e da LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 291, è qui presente una lieve irregolarità di costruzione, come se prima Strabone avesse detto *quae et videantur veri similia*.

ridiculi: il sostantivo è uno dei termini designanti la nozione di "umorismo" e così lo abbiamo tradotto in italiano (come già NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 497; cfr. MAY-WISSE 2001, pag. 196: "humor"); corretta, comunque, è anche la resa con "ridicolo" (MONACO 1968, pag. 81; NORCIO 1970, pag. 391; Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 229).

subturpia: l'aggettivo è un *hapax* assoluto nella letteratura latina (cfr., come unica forma simile, il *subturpicula* dello stesso Cicerone in *Att.* IV 5, 1): MONACO 1968, pag. 81, lo traduce "piuttosto vituperevoli"; NORCIO 1970, pag. 391: "un po' vituperevoli"; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 497, e Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 229: "un po' vergognose". Cfr. anche PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 339 ("etwas Verdächtiges", "qualcosa di sospetto"); WILKINS 1965, pag. 363 ("somewhat discreditable"); MAY-WISSE 2001, pag. 196 ("somewhat dishonorable").

cuius exemplum, ut brevissimum, sit sane illud, quod ante posui, Crassi de Memmio: avendo trattato già in precedenza delle facezie basate su un fatto e in particolare costruite con un aneddoto, Strabone non fornisce qui ulteriori esempi, ma si limita a rimandare a quanto detto al § 240, fr. 20.

ut brevissimum: ELLENDT 1841, pag. 203, segue la congettura di Orelli secondo cui la forma corretta sarebbe *ut brevis sim: ut brevissimum*, a suo dire, è scorretto perché il racconto di Crasso sulla mordacità di Memmio non era breve. PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 339, e WILKINS 1965, pag. 363, rigettano la congettura, mentre LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 291, ritengono che essa sia forse fondata, come sembrano fare anche MAY-WISSE 2001, pag. 196, i quali traducono (senza testo latino a fronte) "for brevity's sake". L'impressione, tuttavia, è che l'emendamento nasca da un fraintendimento del senso dell'inciso di Strabone: quest'ultimo, infatti, probabilmente non intende dire che Crasso aveva usato l'umorismo brevemente, ma che era stato lui stesso (Strabone) a farne cenno senza entrare nei particolari. Quanto al significato di questo nesso, non è chiaro perché NORCIO 1970, pag. 391, intenda l'aggettivo *brevissimum* come "semplicissimo". La congiunzione *ut* con ogni probabilità ha valore concessivo (cfr. NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 497: "quantunque"; Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 229: "anche se") e non causale (MONACO 1968, pag. 81: "in quanto"; cfr. anche WILKINS 1965, pag. 363: "as being a very brief one").

21. Cic. *De orat.* II 267

<i>Etiam illa, quae minuendi aut augendi causa ad incredibilem admirationem efferuntur; velut tu, Crasse, in contione,</i>	Ci sono anche quelle immagini che vengono esagerate per difetto o per eccesso fino al punto da meravigliare e
--	---

<p><i>ita sibi ipsum magnum videri Memmium, ut in forum descendens caput ad fornicem Fabianum demitteret.</i></p>	<p>risultare incredibili; come facesti tu, Crasso, in una concione, [quando dicesti che] Memmio si credeva a tal punto un pezzo grosso che quando scendeva al foro abbassava la testa in corrispondenza dell'arco di Fabio.</p>
---	---

Per un breve quadro generale della digressione sull'umorismo che occupa la parte centrale del secondo libro del *De oratore* (§§ 217-290) e al cui interno è contenuto il presente riferimento al discorso di Crasso contro Memmio si veda *supra*, l'introduzione a Cic. *De orat.* II 239-240, fr. 20. Dopo aver concluso la trattazione dei generi di facezie basati sulle parole, a partire dal § 264 Cesare Strabone, il personaggio al quale Cicerone affida l'esposizione sull'umorismo, si sposta sulle forme di comicità oratoria che si realizzano nei fatti, le quali rispetto alle prime sono più numerose e divertenti: tra queste figurano l'aneddoto (cfr. *De orat.* II 264, fr. 20-bis), il confronto, i ritratti caricaturali e le immagini paradossali. Un esempio di quest'ultima tipologia era stato fornito da Crasso, il quale parlando in un'assemblea contro Memmio ne aveva deriso la superbia affermando che egli si riteneva così grande da abbassarsi quando passava sotto l'arco di Fabio.

Il passo, come è evidente, risulta interessante per due motivi: da un lato esso precisa che lo scontro tra Crasso e Memmio –o comunque la derisione di quest'ultimo da parte del nostro– aveva avuto luogo in una *contio*, cioè in un'assemblea del popolo (i cui contorni –data, motivazione, magistrato presidente– rimangono però imprecisati); dall'altro ci fornisce un estratto pressoché letterale del discorso di Crasso e un'ulteriore testimonianza del suo brio oratorio, frutto probabilmente di talento innato, esperienza e forse precetti retorici. Non è noto quale sia stato l'effetto di questa battuta sull'uditorio, ma si può supporre che essa abbia contribuito a creare quel clima di complicità di cui ogni oratore necessitava per raggiungere il proprio risultato: di questo Crasso era perfettamente consapevole e a questo scopo sapeva adoperare tutta la sua magistrale eloquenza e i suoi strumenti, non ultimo dei quali – appunto– l'umorismo.

etiam illa, quae minuendi aut augendi causa ad incredibilem admirationem efferuntur: alla categoria del ridicolo sito nei fatti appartengono anche le immagini paradossali, che si soffermano su un aspetto dell'avversario estremizzandolo per eccesso o per difetto; scopo dell'oratore, naturalmente, non è ottenere che gli spettatori credano alla validità dell'immagine, ma al contrario fare in modo che essi risultino spiazzati, e quindi divertiti, dalla sua paradossalità.

illa, quae minuendi aut augendi causa: "immagini paradossali, per eccesso o per difetto" (NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 499). LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 297, spiegano trattarsi della figura detta ὑπερβολή e rimandano a una serie di passi paralleli, tra i quali *Rhet. Her.* IV 44, dove compare l'equivalente latino *superlatio* (*superlatio est oratio superans veritatem alicuius augendi minuendive causa*); Cic. *Top.* 45, con il termine tecnico greco (... *oratoribus et philosophis concessum est [...] ut aliquid quod fieri nullo modo possit augendae rei gratia dicatur aut minuendae, quae ὑπερβολή dicitur*); e Quint. VIII 6, 74, dove si pone in relazione l'iperbole con la comicità (*pervenit haec res [scil. hyperbole] frequentissime ad risum: qui si captatus est, urbanitatis, sin aliter, stultitiae nomen adsequitur*). Come esempio di immagine paradossale per difetto, WILKINS 1965, pag. 364, ricorda che Macrobio (*Sat.* II 3, 3) racconta che Cicerone, vedendo suo genero, uomo molto basso, con una lunga spada legata, aveva domandato: *quis generum meum ad gladium adligavit?*

quae ad incredibilem admirationem efferuntur: riferimento ad un'esagerazione palese, accresciuta fino all'impossibile, ad esempio per fustigare la superbia (PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 341; l'intento critico comunque è temperato dalla patina umoristica dell'immagine); WILKINS 1965, pag. 364, traduce: "are exaggerated till they are quite incredible". Quanto al sintagma *ad incredibilem admirationem*, MONACO 1968, pag. 83, e NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 499, lo rendono con "fino all'incredibile"; NORCIO 1970, pag. 393, "[immagini] eccessivamente esagerate"; Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 231, "fino a suscitare un'incredula meraviglia"; cfr. MAY-WISSE 2001, pag. 197, che scrive: "beyond belief".

velut tu, Crasse, in contione, ita sibi ipsum magnum videri Memmium, ut in forum descendens caput ad fornicem Fabianum demitteret: un esempio di immagine paradossale, evidentemente per eccesso (*augendi causa*), era stato fornito dallo stesso Crasso presente alla conversazione del *De oratore*, il quale si era fatto beffe di

IV. IN C. MEMMIUM

Memmio affermando che quello si riteneva tanto grande da dover abbassare la testa quando passava sotto l'arco di Fabio. Come scrive Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pagg. 507-508, si tratta di "un aneddoto esemplificativo di ridicolo suscitato dalla paradossale iperbole che evidenzia la profonda interrelazione tra criteri tropologici e meccanismi linguistici funzionali a suscitare il riso. L'iperbole si allea con l'allitterazione *magnum ... Memmium* per isolare e assolutizzare nel significato di *videri* lo straniamento prodotto dall'espressione *ut ... caput ad fornicem Fabianum demitteret*. Tale distinguo tra reale e 'non reale' enuclea icasticamente l'arroganza di Memmio, spinta fino all'assurdo convincimento di superare in altezza l'arco" (forse meno correttamente, ELLENDT 1841, pag. 204, parla non di arroganza ma di "vanitas"). L'immagine ritorna in Quint. VI 3, 67, fr. 21-bis, sebbene espressa in modo generico e in parte fraintesa. Il segmento di testo compreso tra *ita* e *demitteret* è da KUMANIECKI 1995, pag. 219, racchiuso tra virgolette; abbiamo, però, preferito ometterle per meglio chiarire la configurazione grammaticale della frase come una proposizione infinitiva retta da un *verbum dicendi* sottinteso.

in contione: generica la traduzione di NORCIO 1970, pag. 393: "in un discorso"; il termine *contio*, infatti, designa un'assemblea del popolo in cui si discuteva, senza votarla, una proposta politica oppure un'orazione pronunciata nel corso di una di queste assemblee: entrambi i significati possono essere ritenuti validi in questo contesto (Crasso pronunciò la sua battuta nel corso di un'adunanza e all'interno di un discorso).

magnum: bella la traduzione di MAY-WISSE 2001, pag. 197, con "high up", espressione informale per designare un "pezzo grosso", ma contenente al suo interno l'aggettivo "high" che significa "alto". LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 298, esplicitano che il vocabolo racchiude i due significati di "alto" ("lang") e "borioso" ("wichtig").

in forum descendens: come precisano PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 341, il foro era situato in un bassopiano: da qui l'impiego del verbo *descendo*.

fornicem Fabianum: Quinto Fabio Massimo, console nel 121, aveva sconfitto i Ruteni e gli Arverni e soprattutto sottomesso la tribù gallica degli Allobrogi, ottenendo il *cognomen* Allobrogico; per commemorare la propria vittoria aveva fatto erigere un arco trionfale sulla *via Sacra*, nella parte orientale del foro: si trattava probabilmente

del primo monumento di questo tipo mai costruito a Roma. Le fonti sulle imprese dell'Allobrogico e sull'arco da lui eretto sono raccolte in MRR 1951, pagg. 520-521; del monumento, come nota WILKINS 1965, pag. 365, si fa menzione anche in Cic. *Verr.* I 19 e in Sen. *Const.* I 3.

21-bis. Quint. VI 3, 67⁸⁸⁹

<p><i>An non plurima dicuntur <per hyperbolen? Ut> quod refert Cicero de homine praelongo, caput eum ad fornicem Fabium offendisse.</i></p>	<p>Moltissime battute non si basano forse sull'iperbole? Come ciò che riferisce Cicerone di un uomo molto alto, vale a dire che batté la testa contro l'arco di Fabio.</p>
---	--

Il capitolo VI 3 dell'*Institutio oratoria* di Quintiliano è dedicato alla trattazione dell'umorismo e contiene numerosi precetti teorici sull'argomento, accompagnati da esempi tratti dall'oratoria romana repubblicana e primo-imperiale. Il retore, dopo aver spiegato l'importanza di saper suscitare il riso del giudice e la difficoltà insita in questo compito, espone una serie di insegnamenti relativi, ad esempio, all'importanza per l'oratore di possedere una predisposizione naturale all'umorismo e di evitare l'artificiosità e la scurrilità, nonché delle considerazioni teoriche sui vocaboli afferenti al campo semantico in esame e sull'origine, la sede, le modalità e i caratteri del ridicolo. A partire dal § 42, poi, si riprende e sviluppa la distinzione ciceroniana (cfr. *De orat.* II 218) tra *cavillatio* e *dicacitas*, rispettivamente umorismo diffuso ed estemporaneo, e ciò porta a ripetere il concetto che l'oratore deve evitare toni buffoneschi o osceni; segue un elenco di battute basate ad esempio su doppi sensi o giochi di parole, che risultano più o meno dignitose ma tendenzialmente meno efficaci e opportune delle battute basate non su parole bensì su fatti. La trattazione di quest'ultima tipologia ha inizio al § 57 e si compone di numerosi esempi e ulteriori suddivisioni: ricordiamo tra l'altro le spiritosaggini basate su un rapporto di somiglianza o, viceversa, di differenza oppure quelle che si creano con un'iperbole, come la

⁸⁸⁹ Questo passo è assente in ORF 1976.

freddura di Cicerone qui riportata, su un uomo così alto da battere la testa contro un arco.

La critica appare concorde nel ritenere che il riferimento di Quintiliano, per quanto vago e cursorio, sia al discorso di Crasso contro Memmio e, in particolare, a quanto Cesare Strabone riferisce in Cic. *De orat.* II 267, fr. 21 (*tu, Crasse, in contione [scil. dixisti] ita sibi ipsum magnum videri Memmium, ut in forum descendens caput ad fornecem Fabianum demitteret*): così Meyer, Piderit e Harnecker, Krueger, Häpke, Wilkins, Monaco, Leeman, Pinkster e Rabbie, Corsi⁸⁹⁰. Di questi studiosi (quasi tutti commentatori del *De oratore*) la maggior parte ha sottolineato l'imprecisione del riferimento di Quintiliano: così Meyer ritiene strano che il retore ispanico parli di un uomo molto alto; Krueger e Häpke scrivono rispettivamente "falso intellexit dictum Quintilianus VI 3, 67" e "mit falscher Erklärung"; Wilkins è convinto che Quintiliano non colga il punto della battuta, in quanto Crasso non intende dire che Memmio era altissimo, bensì che teneva la testa così alta nella sua arroganza da pensare di doversi piegare quando passava sotto l'arco. Ancora, Monaco, dopo aver espresso un'osservazione analoga a quella di Wilkins, aggiunge: "L'iperbole si ha evidentemente nel fatto che mai un uomo potrebbe urtare col capo un arco alto senza dubbio parecchi metri, sicché appare inspiegabile come Quintiliano abbia potuto fraintendere questo luogo"; Leeman, Pinkster e Rabbie ritengono che Quintiliano non afferri il senso delle parole di Cicerone; Corsi, infine, scrive in nota alla sua traduzione dell'*Institutio oratoria*: "Cfr. *De orat.* 2, 267, citato [*scil.* da Quintiliano] tuttavia assai imprecisamente, e impoverito". Che il riferimento del retore ispanico sia impreciso, in effetti, appare evidente: Memmio è fatto oggetto di caustica ironia in rapporto non alla sua altezza, ma alla superbia e all'arroganza; è per questo che egli rischiava (ironicamente e iperbolicamente) di battere il capo contro l'arco di Fabio, non per una sua peculiarità fisica. Rimane in dubbio, a nostro parere, solo la questione se Quintiliano abbia davvero frainteso il senso della battuta di Crasso riportata da Cicerone o magari se ne ricordi solo vagamente, in quanto la riferisce senza consultare

⁸⁹⁰ MEYERUS 1842, pag. 302; PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 341; KRUEGER 1909, pagg. 39-40; RE XIII.1, col. 257; WILKINS 1965, pag. 365; MONACO 1968, pag. 146; LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 298; CORSI-CALCANTE 2008, pag. 1069, nota 121.

il testo del *De oratore*. Il passo, comunque, non fornisce informazioni di rilievo o originali sull'orazione di Crasso.

an non plurima dicuntur <per hyperbolen? Ut> quod refert Cicero: per dare un senso grammaticale e logico alle parole di Quintiliano trasmesse dalla tradizione manoscritta (*an non plurima dicuntur quod refert Cicero ...*) appare necessario un emendamento testuale: semanticamente equivalenti, da questo punto di vista, appaiono le integrazioni proposte nelle edizioni critiche rispettivamente di Radermacher (cfr. la ristampa rivista da Buchheit: RADERMACHER-BUCHHEIT 1971, vol. I, pag. 341), vale a dire <per hyperbolen ridicula? Ut>, e di WINTERBOTTOM 1970, vol. I, pag. 349, <per hyperbolen? Ut> (da noi seguita in questa sede).

quod refert Cicero: Quintiliano esplicita che la fonte del suo esempio è rappresentata da Cicerone, ma non specifica l'opera; è certo, comunque, che il retore si rifà a *De orat.* II 267, fr. 21.

de homine praelongo: icastica, per quanto forse suoni oggi un po' datata, la traduzione di FARANDA-PECCHIURA 2003 (ristampa del 1979; prima edizione, a cura del solo Faranda: 1968), vol. I, pag. 761: "di un uomo alto quanto una pertica".

caput eum ad fornicem Fabium offendisse: il segmento testuale, diversamente che in RADERMACHER-BUCHHEIT 1971, vol. I, pag. 341, non è da noi riportato tra virgolette, allo scopo di rendere più chiara la sua funzione grammaticale di proposizione infinitiva retta dal precedente *refert*. Sull'arco di Fabio (monumento trionfale eretto da Quinto Fabio Massimo, detto Allobrogico) si veda Cic. *De orat.* II 267, fr. 21, commento a *fornicem Fabianum*.

V. SUASIO LEGIS SERVILIAE

INTRODUZIONE

➤ Data: 106 a.C.

La datazione del discorso di Crasso si deduce fuor di dubbio dalla notazione di Cic. *Brut.* 161, fr. 22: *haec Crassi cum edita oratio est [...] quattuor et triginta tum habebat annos totidemque annis mihi aetate praestabat. His enim consulibus eam legem suasit quibus nati sumus, cum ipse esset Q. Caepione consule natus et C. Laelio, triennio ipso minor quam Antonius.* Se Crasso era nato sotto il consolato di Quinto Cepione (padre del console del 106) e Caio Lelio⁸⁹¹, quindi nel 140, ed aveva tenuto il proprio discorso all'età di trentaquattro anni, questo va senz'altro datato all'anno 106. Ciò è confermato dalla coincidenza con l'anno di nascita di Cicerone, quale si deduce da Gell. XV 28, 3: *dinumeratis quippe annis a Q. Caepione et Q. Serrano⁸⁹², quibus consulibus ante diem tertium Nonas Ianuar. M. Cicero natus est ...* Che la legge in sostegno della quale perora il nostro sia da datare al 106, inoltre, si deduce dalle testimonianze di Giulio Ossequente e Cassiodoro, i quali, come vedremo a breve, collocano il provvedimento nell'anno in cui il proponente, Quinto Servilio Cepione, era console, cioè appunto il 106. L'unica voce fuori dal coro che ci è dato reperire nella bibliografia da noi consultata è quella di Strachan-Davidson, che ascrive il provvedimento al 111⁸⁹³.

➤ Esito: approvazione della legge.

Il discorso di Crasso, come vedremo meglio *infra*, si configura come una *suasio*, vale a dire una pubblica manifestazione di sostegno ad un progetto di legge (*rogatio*), consistente, nel caso specifico, in un provvedimento proposto dal console Quinto Servilio Cepione per ritrasferire il controllo delle giurie ai senatori, dopo che Caio Gracco le aveva affidate ai cavalieri. Una delle principali questioni relative alla legge e dunque all'orazione del nostro è però la seguente: la *rogatio* del console fu approvata? Le parole di Crasso risultarono efficaci? Il problema ha generato un lungo dibattito tra

⁸⁹¹ Sul quale cfr. le fonti in MRR 1951, pag. 479.

⁸⁹² Errore per C. *Serrano*.

⁸⁹³ STRACHAN-DAVIDSON 1912, vol. II, pag. 80, nota 2

gli studiosi, indotti ad opinioni divergenti dall'ambiguità delle fonti antiche: cerchiamo dunque di riesaminarla e di proporre un'ipotesi di soluzione.

I.

1. Tra le testimonianze di autori antichi che hanno fatto riferimento alla *lex iudiciaria* (misura relativa alla composizione delle giurie forensi) proposta nel 106 da Cepione, cinque sono state addotte da una parte della critica moderna a dimostrazione della sanzione ufficiale che la legge, a loro dire, dovette ottenere: si tratta di tre fonti più esplicite (Tac. *Ann.* XII 60, 3, Obseq. 41 e Cassiod. *Chron.* in *Mon. Germ. Hist.* vol. II, pag. 132, 460 ed. Mommsen) e due che sembrano permettere inferenze indirette (Cic. *Inv.* I 92 e Val. Max. VI 9, 13). Riesaminiamole singolarmente. Tacito scrive: ... *cum Sempronii rogationibus equester ordo in possessione iudiciorum locaretur, aut rursus Serviliae leges senatui iudicia redderent* ...; il diritto di sedere nelle giurie dei tribunali permanenti (fino a quel momento riservato esclusivamente ai senatori) fu assegnato ai soli cavalieri dalle *rogationes Semproniae* (il riferimento è evidentemente a Caio Sempronio Gracco) e poi tornò prerogativa dei senatori in virtù delle *leges Serviliae*. Non è chiaro perché lo storico parli di *rogationes* e soprattutto di *leges*, al plurale: Mommsen, citato da Strachan-Davidson, si esprime in questi termini: "Ut caput legis saepe dicitur lex, ita lex universa saepe leges"; Baldson dal canto suo si limita a scrivere: "The *leges Serviliae* to which he refers are certainly the law, or laws, of Caepio"; Nicolet, invece, ipotizza da parte dello storico una confusione; Griffin, dal canto suo, lo interpreta come un plurale retorico⁸⁹⁴. Quale che sia la risposta corretta – l'ipotesi di un plurale retorico sostanzialmente equivalente ad un singolare, da applicare anche a *rogationibus*, sembra la più plausibile –, è comunque innegabile che Tacito ritenga la legge di Cepione non solo proposta, ma anche approvata. Alla stessa conclusione conduce anche la testimonianza di Giulio Ossequente: *per Caepionem consulem senatorum et equitum iudicia communicata. Cetera in pace fuerunt*; anche da questa testimonianza risulta che la proposta di Cepione fu ratificata⁸⁹⁵. Pressoché identica a quella di Ossequente è la formulazione di Cassiodoro, che in riferimento ai

⁸⁹⁴ Cfr. STRACHAN-DAVIDSON 1912, vol. II, pag. 80, nota 6; BALDSON 1938, pag. 103; NICOLET 1966, pag. 529, nota 1; GRIFFIN 1973, pag. 113, nota 1.

⁸⁹⁵ Sulla divergenza tra le parole di Ossequente, che parlano di giurie miste senatori-cavalieri, e quelle di Tacito, secondo il quale il console restituì i *iudicia* ai soli senatori, torneremo più approfonditamente *infra*.

consoli dell'anno 106, Quinto Servilio Cepione e Caio Atilio Serrano, scrive: *his coss. per Servilium Caepionem consulem iudicia equitibus et senatoribus communicata sunt.*

Come accennato, poi, alla stessa conclusione sembrano indurre, sebbene per via indiretta, anche due passi di Cicerone e Valerio Massimo. Nel *De inventione* si legge: *offensum est, quod eorum, qui audiunt, voluntatem laedit: ut, si quis apud equites Romanos cupidos iudicandi Caepionis legem iudiciariam laudet*; trattando dei vari tipi di argomentazione, l'Arpinate definisce offensiva quella che lede i sentimenti di chi ascolta e porta ad esempio un eventuale elogio della legge giudiziaria di Cepione condotto al cospetto dei cavalieri. Sebbene dunque qui non si affermi esplicitamente che la legge passò, sembrerebbe possibile dedurre ciò dal fatto che Cicerone, scrivendo a circa venti anni di distanza da quando si era svolto il dibattito, fa ancora riferimento all'astio degli *equites* nei confronti del provvedimento: un astio che, se questo fosse rimasto al rango di semplice proposta, non avrebbe avuto forse ragion d'essere. Valerio Massimo, infine, a proposito proprio della figura del console scrive: *is namque praeturae splendore, triumphii claritate, consulatus decore, maximi pontificis sacerdotio ut senatus patronus diceretur adsecutus ...* Cepione sarebbe stato dunque definito patrono del senato grazie alla magnificenza e alla dignità con cui avrebbe ottenuto e gestito la pretura, il trionfo, il consolato e il pontificato massimo. Sulle vicende biografiche di Cepione torneremo nella "Premessa", comunque ad alcuni studiosi è sembrato che il riferimento al consolato e alle relative benemerienze nei confronti del senato non potesse alludere ad altro se non alla *lex iudiciaria*, che dovette quindi essere approvata. Sulla base di alcune o tutte tra queste fonti, una gran parte della critica ha reputato che la legge fu ratificata: così Meyer, Piderit e Harnecker, Krueger, Münzer, Baldson, Broughton, Douglas, Nicolet, Gruen, Badian, Serrao, Calboli, David, Rawson, Hughes, Morstein-Marx, Cloud, Scullard, Li Causi, Botta⁸⁹⁶.

In direzione assolutamente divergente, però, sembrano condurre altre due fonti classiche: Cic. *Verr.* I 38 e Ascon. pag. 79 ed. Clark. Intento a far risaltare la rettitudine

⁸⁹⁶ MEYERUS 1842, pag. 299; PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 21, nota 85; KRUEGER 1909, pag. 37; RE 2A.2, coll. 1783-1784; BALDSON 1938, pag. 105; MRR 1951, pag. 553; DOUGLAS 1966, pag. 124; NICOLET 1966, pagg. 533-536 (cfr. anche pagg. 477 e 480); GRUEN 1968 [2], pag. 158; BADIEN 1972, pagg. 85-86; SERRAO 1974 [2], pag. 216; CALBOLI 1975, pag. 200; DAVID 1979, pag. 142; RAWSON 1991 [1], pag. 28; HUGHES 2002, pag. 132; MORSTEIN-MARX 2004, pag. 236; CLOUD 2006, pag. 511; SCULLARD 2011, pag. 44; LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 442; SCHIAVONE ET ALII 2016, pagg. 217-218.

dell'ordine equestre, Cicerone afferma: *cum equester ordo iudicaret, annos prope quinquaginta continuos* ... Il periodo cui l'Arpinate fa riferimento va dal 123 o 122, anno della legge gracca, all'anno 81, quando per volere di Silla le giurie tornarono ai senatori, quindi il periodo coperto in realtà è di soli quarantuno o quarantadue anni, ma ciò che conta è che l'oratore parla di anni *continui*, senza interruzione, e ciò sembra in netto contrasto con l'idea che i cavalieri possano essersi visti sottrarre il controllo dei tribunali dalla legge di Cepione. Analogamente egli nella sua orazione a difesa di Cornelio scrive: *memoria teneo, cum primum senatores cum equitibus Romanis lege Plotia iudicarent* ... I senatori dunque sarebbero stati ammessi alle giurie per la prima volta (*primum*) grazie alla *lex Plotia* (o *Plautia*) dell'anno 89, non alla *lex Servilia* del 106. A schierarsi a favore della tesi secondo cui la proposta sarebbe stata respinta sono stati i seguenti studiosi moderni: Oette, stando al quale Tacito sui fatti antichi non sarebbe affidabile, Cassiodoro e Ossequente avrebbero interpretato male la loro fonte –che avrà detto in cosa consisteva la legge, ma non che essa ebbe applicazione concreta–, Valerio Massimo non fa nessuna menzione della legge e Cicerone non fornisce informazioni precise; Cima, che segue Oette; Hendrickson, secondo cui Rutilio Rufo, criticando il discorso di Crasso (cfr. Cic. *De orat.* I 227, fr. 24-bis), non solo mostra di aver provato, da stoico qual era (e sebbene condannato proprio da una giuria equestre), un vero piacere nello stigmatizzare l'inefficacia dell'oratoria indegna messa in campo da Crasso, ma inoltre si esprime con parole che hanno senso solo in caso di fallimento del progetto di legge; Pareti, che ipotizza anche, ma con minore convinzione, che la legge sia stata ratificata e poi abrogata l'anno successivo; Wilkins (senza discussione); Norcio⁸⁹⁷.

Una parte della critica, infine, probabilmente indotta proprio dall'incertezza delle fonti antiche e forse, in qualche caso, anche da quella degli studiosi moderni, ha preferito sospendere il giudizio sulla questione: si tratta di Söderholm, Rotondi e Del Giudice⁸⁹⁸.

2. Sembra quindi opportuno, in un tale quadro di incertezza, riesaminare la questione e cercare di comprendere se la legge proposta dal console fu effettivamente

⁸⁹⁷ OETTE 1873, pagg. 23-24; CIMA 1903, pag. 164 e nota 3; HENDRICKSON 1933, pag. 158 e nota 13; PARETI 1953, pagg. 440 e 459-460; WILKINS 1965, pagg. 9-10; NORCIO 1970, pag. 23.

⁸⁹⁸ SÖDERHOLM 1853, pag. 27; ROTONDI 1990, pag. 325; DEL GIUDICE 2010, pag. 313.

ratificata dal popolo e se, dunque, l'intervento oratorio di Crasso sortì l'effetto sperato. Iniziamo proprio dalla tesi del respingimento della *rogatio* e dagli elementi che secondo alcuni studiosi ne attesterebbero la fondatezza⁸⁹⁹. Sull'interpretazione di Hendrickson, secondo il quale in Cic. *De orat.* I 227, fr. 24-bis (*P. Rutilius Rufus homo doctus et philosophiae deditus non 'parum commode' <modo> sed etiam 'turpiter et flagitiose' dicta esse dicebat*), l'avverbio *commode* significa senz'altro "efficacemente", ci soffermeremo più ampiamente in sede di commento; qui ci limitiamo a rilevare, in divergenza con la fugace notazione di Baldson⁹⁰⁰ (secondo cui "his [*scil.* Hendrickson's] argument is clearly not valid"), che in linea puramente teorica il termine può avere tanto, come ritiene lo studioso, il valore di "efficacemente" –e quindi alludere al fallimento della proposta– quanto quello di "opportunamente" –configurandosi così come un sinonimo, per così dire, meno intenso dei successivi *turpiter* e *flagitiose*–: da solo, dunque, esso non sembra costituire un indizio *pro* o *contra* l'approvazione della legge. Qualche parola in più forse si può dire sugli altri testi ciceroniani, quelli delle *Verrine* e della *Pro Cornelio*. Quanto al primo, diversi studiosi negano che esso possa effettivamente dimostrare il fallimento del progetto di Cepione: secondo Baldson⁹⁰¹, ad esempio, va sottolineato che Cicerone non dice che i cavalieri erano stati membri delle giurie da soli, ma in generale che ne avevano fatto parte; Douglas⁹⁰², invece, ritiene che l'oratore semplicemente scelga di ignorare il breve periodo in cui la legge fu in vigore oppure –"what is much the same thing"– che la limitazione *prope*, "quasi", vada riferita non solo a *continuos*, ma anche a *quinquaginta*; Gruen⁹⁰³, infine, scrive che entrambi i riferimenti dell'Arpinate sono inesatti e generali. Quanto alla frase riportata da Asconio, poi, oltre alla stroncatura di Gruen notiamo che lo stesso Baldson ha affermato che qui *cum primum* non significa "quando per la prima volta", ma semplicemente "non appena".

⁸⁹⁹ Precisiamo sin da ora che nell'analisi che segue non si terrà in considerazione il riferimento, pure usato da alcuni studiosi, a una *acerbissima lex Servilia* contenuto in Cic. *Balb.* 54, date la difficoltà e le divergenze della critica sull'identificazione tra questa legge e quella proposta da Cepione (*Servilius* era, come è evidente, un *nomen gentilicium* alquanto diffuso).

⁹⁰⁰ BALDSON 1938, pag. 105, nota 37.

⁹⁰¹ BALDSON 1938, pag. 101.

⁹⁰² DOUGLAS 1966, pag. 124.

⁹⁰³ GRUEN 1968 [2], pag. 158, nota 8.

In merito al passo delle *Verrine* notiamo anzitutto che Miriam Griffin⁹⁰⁴ ha confutato, in modo sembra convincente, la proposta di lettura di Baldson: a partire dal § 37, infatti, l'oratore si propone di esporre le scelleratezze commesse da quando, con la costituzione sillana dell'anno 81, *iudicia ad senatum translata sunt* (§ 37); in quest'ottica va letta la contrapposizione tra *cum equester ordo iudicaret* (§ 38) e *cum senatorius ordo iudicaret* (§ 40), la quale sembra voler marcare un netto distacco tra i due periodi e le relative gestioni del potere giudiziario; non è dunque corretto affermare che Cicerone alluda ad una gestione congiunta dei tribunali da parte dei due *ordines*. Ciò non significa, tuttavia, che il valore del passo come testimonianza del fallimento della *rogatio Servilia* vada recuperato; al contrario, sostanzialmente condivisibili appaiono le considerazioni di Douglas e Gruen. Due ipotesi appaiono quindi parimenti plausibili e sostanzialmente equivalenti ai fini della nostra analisi: l'Arpinate, il quale sta ricoprendo il ruolo di accusatore di Verre, potrebbe essere interessato non ai particolari della ricostruzione storica ma piuttosto alla dimostrazione di un assunto (quello della distinzione tra amministrazione senatoria ed equestre della giustizia) e quindi sia, più o meno intenzionalmente e coscientemente, impreciso nel suo riferimento; in alternativa, si può pensare che effettivamente *prope* vada collegato, più che a *quinquaginta*, a *continuos*, e che indichi dunque non "quasi cinquant'anni ininterrotti"⁹⁰⁵ ma "cinquant'anni quasi ininterrotti". In entrambi i casi, comunque, sembra venir meno la pertinenza della testimonianza offerta dall'Arpinate.

Quanto alla frase riportata da Asconio, invece, pur nella consapevolezza che la mancanza di un contesto complessivo invita necessariamente alla cautela, sembra del tutto condivisibile l'idea di Baldson. Le parole di Cicerone commentate da Asconio sono infatti le seguenti: *memoria teneo, cum primum senatores cum equitibus Romanis lege Plotia iudicarent, hominem dis ac nobilitati perinvisum Cn. Pompeium causam lege Varia de maiestate dixisse*. Tenendo conto che la *lex Plotia* fu emanata nell'89⁹⁰⁶ e che in quest'anno va collocato anche il processo a Pompeo (o Pomponio?)⁹⁰⁷, nulla vieta di interpretare –anzi tutto induce a farlo– le parole di Cicerone come un riferimento non alla novità della partecipazione senatoria alle giurie ("quando i senatori per la prima

⁹⁰⁴ GRIFFIN 1973, pag. 112.

⁹⁰⁵ Così traducono BELLARDI 2002, pag. 469, e Marinone in FIOCCHI-MARINONE-VOTTERO 2013, pag. 169.

⁹⁰⁶ Cfr. MRR 1952, pag. 34.

⁹⁰⁷ Cfr. ALEXANDER 1990, pag. 58 (processo 110).

volta ...") ma alla stretta vicinanza temporale tra la ratifica della legge e il procedimento giudiziario ("non appena i senatori ...").

Né a sostegno della tesi di un respingimento della *rogatio* può essere addotto un altro passo ciceroniano, *Rab. perd.* 20, dove, in riferimento ai fatti dell'anno 100 (la soppressione della sedizione di Saturnino e Glaucia), si legge che all'epoca i tribunali erano amministrati dai cavalieri (*qui [scil. equites] tum magnam partem rei publicae atque omnem dignitatem iudiciorum tenebant*). Sebbene vi sia chi rimanda, per questo riferimento, alla *lex Sempronia* di Gracco⁹⁰⁸, infatti, è più plausibile l'ipotesi che a restituire il controllo delle giurie ai cavalieri fosse stata una legge proprio di Glaucia (cfr. *infra*). In definitiva, a ben vedere, nessuno degli elementi addotti dalla critica né alcuna fonte antica sembra comprovare in maniera convincente l'ipotesi che la legge rogata da Cepione e sostenuta da Crasso venne bocciata dall'assemblea popolare chiamata a votarla.

3. Possiamo dunque ad esaminare la tesi degli studiosi che si sono schierati a favore dell'approvazione della legge. Assolutamente innegabile, in primo luogo, appare l'interpretazione dei passi succitati di Tacito, Cassiodoro e Ossequente: i tre autori appaiono senza dubbio concordi nel ritenere la legge sanzionata da un voto ufficiale⁹⁰⁹. Diverso è il discorso per quanto riguarda i passi di Cicerone e Valerio Massimo. Se l'Arpinate, scrivendo a distanza di decenni dalla discussione sulla legge, può ancora pensare ad un oratore che lodi pubblicamente la *lex*⁹¹⁰ di Cepione e soprattutto a dei cavalieri che si sentano offesi da ciò, appare plausibile che il provvedimento fosse stato effettivamente ratificato e non solo proposto, mentre più difficilmente condivisibile (per quanto non da scartare) appare la tesi opposta, che i cavalieri potessero provare astio per la memoria di chi aveva solo tentato di revocare loro il controllo delle giurie. Analogamente la notizia fornita da Valerio Massimo – secondo la quale a Cepione, in virtù della sua pretura, del trionfo, del consolato e del pontificato massimo, sarebbe stato attribuito il titolo di *senatus patronus*–, pur non

⁹⁰⁸ Così BELLARDI 1996, pag. 669, nota 5, che scrive: "In forza della *lex Sempronia iudiciaria* del 123, le giurie dei tribunali penali (*quaestiones perpetuae*) erano formate solo da appartenenti all'ordine equestre".

⁹⁰⁹ Altra questione, ovviamente, è quella relativa all'attendibilità delle tre fonti, che pure abbiamo visto essere stata messa in dubbio.

⁹¹⁰ Il termine può designare tanto una proposta legislativa quanto una misura approvata, quindi non è di aiuto in questo contesto.

V. SUASIO LEGIS SERVILIAE

facendo esplicita menzione della *lex iudiciaria*, sembra non potersi attribuire che a quella, dal momento che, come vedremo a breve, non sembrano sussistere nel suo consolato altre misure filosenatorie parimenti significative. Alle tre attestazioni certe di Tacito, Cassiodoro e Ossequente, perciò, se ne aggiungono altre due a nostro parere altamente probabili.

Un altro passo che potrebbe forse contribuire a convalidare l'ipotesi di una approvazione della legge è Cic. *Brut.* 224: *C. Servilius Glaucia [...] et plebem tenebat et equestrem ordinem beneficio legis devinxerat*. Glaucia, si legge, aveva ottenuto il favore dei cavalieri servendosi di una legge a loro propizia: non è chiarito di quale legge si tratti e nulla vieta di pensare che il riferimento sia a una *lex Servilia repetundarum* la quale prevedeva che, in caso di malversazione, si potesse pretendere il rimborso non solo da chi aveva commesso il reato ma anche dalla persona che aveva ricevuto quei soldi (cfr. Cic. *Rab. Post.* 9); tuttavia il passo sembra indurre ad una diversa interpretazione, vale a dire che Glaucia si fosse accattivato le simpatie dell'ordine equestre proprio mediante la restituzione del controllo delle giurie, misura senza dubbio auspicata dai cavalieri. In questo caso, come è evidente, saremmo in presenza di un'ulteriore prova della ratifica della legge; ma non è tutto: altri passi dell'Arpinate sembrano costituire delle prove nel complesso sostanzialmente inoppugnabili. Iniziamo dal passo che riporta la prima (in ordine di tempo) citazione del discorso di Crasso, vale a dire Cic. *De orat.* I 225-233 (il frammento è riportato al § 225, fr. 24). In questa sezione della propria esposizione Antonio, spiegando che oratori e filosofi rappresentano due categorie distinte e che l'oratore non necessita di conoscenze filosofiche, porta gli esempi di quattro discorsi: prima quelli di Crasso (la *Suasio legis Serviliae*) e Servio Galba, i quali avevano manifestamente derogato ai principi della disciplina che proprio Crasso riteneva indispensabile agli oratori, poi quelli di Rutilio Rufo e Socrate, che invece avevano mantenuto una condotta coerentemente filosofica fino al termine della vita. In tre casi su quattro, poi, Antonio esplicita di queste orazioni anche l'esito: Galba (§ 228) venne assolto, mentre Rutilio (§ 230) e Socrate (§ 231) furono dichiarati colpevoli. Per quanto Antonio non chiarisca quale fu l'esito del discorso concionale di Crasso, vale a dire se esso sortì l'effetto

sperato o meno⁹¹¹, si ha comunque la netta impressione che i quattro esempi non siano stati scelti casualmente: se Antonio intende dimostrare, in contrapposizione al proprio interlocutore, che all'oratore non serve possedere né tantomeno sfruttare in pubblico la conoscenza della filosofia, appare plausibile che, come i due discorsi filosofici da lui citati erano andati incontro al fallimento, così quelli non-filosofici (e quindi anche la *suasio* di Crasso), invece, avevano ottenuto il successo sperato. È questa, ci sembra, l'interpretazione più verosimile ed intuitiva della griglia di esempi presentata da Antonio.

Ancora altre considerazioni si possono poi invocare a sostegno dell'idea che la legge fu sancita ufficialmente⁹¹². Partiamo da un altro passo del *De oratore*, vale a dire II 197-203, dove è presente un ampio resoconto del processo che, probabilmente nel 95, vide Caio Norbano accusato di *maiestas*⁹¹³. Nel 103 l'imputato, dopo avere istituito insieme ad un altro tribuno della plebe, Saturnino, una *quaestio extraordinaria* contro Mallio e appunto Cepione per la cattiva gestione della guerra contro i Cimbri⁹¹⁴ ed essersi scontrato con il tentativo di *intercessio* di altri due tribuni, aveva destato una sedizione che aveva portato addirittura al ferimento del *princeps senatus* Marco Emilio Scauro: da qui, a distanza di anni, il procedimento a suo carico. In occasione del dibattimento l'avvocato della difesa, Antonio, scelse di sostenere la causa del proprio assistito, tra l'altro, ridestando l'odio dell'uditorio contro Cepione e citando a questo scopo sia la sconfitta bellica sia la *lex iudiciaria*, argomento che doveva essere particolarmente sentito dalla giuria (equestre) della causa che allora si svolgeva. La questione che sorge è dunque la seguente: se Antonio, oratore scaltro e ben consapevole delle dinamiche politiche dell'*urbs*, aveva adoperato una tale tattica, è perché egli senza dubbio sapeva di poter toccare, per questo tramite, un nervo scoperto dei cavalieri chiamati ad emettere il verdetto; come si spiegherebbe, dunque, a distanza di oltre dieci anni, un tale astio nei confronti di Cepione se egli si fosse

⁹¹¹ A questo silenzio Antonio (Cicerone) potrebbe essere stato indotto dalla ovvia constatazione che suo interlocutore, in questo momento, è proprio Crasso, che non necessita certo di essere informato sull'argomento.

⁹¹² Per queste, più ancora che per quelle precedenti, ci rifacciamo principalmente a NICOLET 1966, pagg. 533-536, autore a nostro parere della migliore discussione sull'argomento.

⁹¹³ Sul processo, il suo significato politico e il discorso di Antonio in difesa dell'imputato si vedano ORF 1976, pagg. 229-233, e, tra gli studi moderni, quelli che sono forse il più importante (o quantomeno il più noto) e il più recente, cioè rispettivamente BADIAN 1968 [1] e GUÉRIN 2011, pagg. 45-47 e 81-114.

⁹¹⁴ Sulla quale torneremo *infra*.

limitato a proporre un mutamento di composizione delle giurie senza però ottenerlo? Più probabile (per quanto non certo) è a nostro parere che la legge fosse stata effettivamente approvata e applicata, salvo poi essere abrogata, pochi anni dopo, da Glaucia⁹¹⁵. Ad accettare questa tesi, poi, induce anche un'iscrizione veronese relativa ad un Cepione che restituì le giurie a senatori. Si tenga inoltre presente che proprio gli anni che vanno dal 106 al 102-100, quando fu approvata la legge di Glaucia, videro un'assenza di grandi processi *repetundarum*, il che ben potrebbe conciliarsi con l'idea di un'amministrazione senatoria e non più equestre dei tribunali. Se la legge non fosse stata approvata, infine, perché i cavalieri, desiderosi di vendicarsi per via giudiziaria contro chi l'aveva proposta e rimasti unici membri delle giurie, non istituirono semplicemente un processo *repetundarum*, bensì agirono per altra via, sottoponendolo prima al giudizio di una *quaestio extraordinaria* e poi ad un *iudicium populi*⁹¹⁶?

Alle argomentazioni sin qui presentate si potrebbe forse obiettare che alcune delle prove portate a dimostrazione risultano meno probanti di altre o, in ottica assoluta, scarsamente probanti (è il caso, ad esempio, dell'iscrizione cui fa riferimento Nicolet, che alcuni reputano falsa⁹¹⁷, o dell'esegesi di Cic. *Inv.* I 92). Nel complesso, però, ci sembra che la mole di argomenti indicati sia tale da permettere di ritenere verosimilmente valida la tesi cui essi conducono: la proposta di legge giudiziaria, relativa alla composizione delle giurie, che fu avanzata nel 106 dal console Quinto Servilio Cepione dovette ottenere la sanzione formale da parte del popolo romano; a ciò contribuì senz'altro l'abilità oratoria di Crasso, il quale arringò magistralmente la folla orientandone nel modo desiderato la volontà e dunque il voto.

II.

Un'appendice. Come abbiamo accennato, la legge di Cepione ebbe vita molto breve, essendo stata annullata nel giro di pochi anni da un provvedimento di Caio Servilio Glaucia (un'altra *lex Servilia*, dunque), che restituì il controllo delle giurie

⁹¹⁵ Meno convincente appare la deduzione di GRIFFIN 1973, pag. 114, che ritiene la legge di Cepione senz'altro abolita entro la metà degli anni 90, in quanto Antonio, nel difendere l'imputato, "had to renew the hatred of the *equites* for the elder Caepio" (la norma era stata effettivamente abrogata, ma non sembra questo un elemento per dedurlo).

⁹¹⁶ Cfr. ALEXANDER 1990, pagg. 33-34 (processi 65 e 66); NICOLET 1966, pag. 535, scrive: "Les machines de guerre dressées contre lui sont, en 105 comme en 103, des *rogationes* de tribuns".

⁹¹⁷ Così ad esempio ROTONDI 1990, pag. 325.

(tutte? Solo quelle *de repetundis*?) ai cavalieri. Sulla data di questa legge, però, sussiste tra i critici grande incertezza⁹¹⁸. Alcuni infatti l'hanno datata al 104, ritenendo che la legge di Cepione rimanesse in vita per soli due anni: si tratta di Meyer (che però aggiunge "circiter"), Piderit e Harnecker, Hüpke, Gruen, David, Roman, Cavarzere, Cloud (ma incerto), Scullard, Narducci, Guérin⁹¹⁹. Altri invece si sono detti in dubbio tra il 104 e il 103: così Gruen (in una sede diversa da quella precedente) e Calboli (secondo il quale la misura avrebbe riguardato solo la *quaestio repetundarum*)⁹²⁰. Broughton, Douglas, Gabba e Greenidge e Clay⁹²¹, invece, hanno optato per il 101, mentre Baldson e Nicolet⁹²² si sono detti incerti rispettivamente tra il 104 e il 101 e tra il 103 e il 101 (quest'ultimo, però, mostra di propendere per il 101)⁹²³. Ipotizzano la data del 101 o del 100, poi, Badian e Serrao⁹²⁴; convinto dell'anno 100, invece, è Gabba⁹²⁵; si limita infine a presentare tre possibilità (104, 101 o 100), ma senza schierarsi, Alexander⁹²⁶.

Non è nostra intenzione riprendere in mano in questa sede la questione, che ci allontanerebbe dall'argomento del nostro studio; ci limitiamo solo a rilevare che la legge di Cepione, qualora, come ci sembra, approvata, rimase in vigore per un periodo molto ridotto (da un minimo di due ad un massimo di sei anni) e che dunque la ripresa ottimate degli anni successivi alla *quaestio Mamilia* (soprattutto 108-106 a.C.)⁹²⁷ e l'efficace impressione dell'orazione di Crasso finirono neutralizzati dalla misura di Glaucia nel periodo fortunato di cui godette la corrente politica *popularis* negli anni tra il 105 e il 100, periodo che vide, tra l'altro, l'iterata elezione al consolato di Mario (che

⁹¹⁸ Escludiamo la tesi di chi ha considerato il provvedimento antecedente a quello di Cepione: così PARETI 1953, pagg. 439-440, secondo il quale Caio Gracco avrebbe creato giurie miste e Glaucia giurie di soli cavalieri, mentre Cepione avrebbe tentato di restituire il controllo dei tribunali ai senatori.

⁹¹⁹ MEYERUS 1842, pag. 299; PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 21, nota 85; RE XIII.1, col. 258; GRUEN 1966, pag. 60; DAVID 1979, pag. 144; ROMAN 1994, pag. 100; CAVARZERE 2000, pag. 110; CLOUD 2006, pag. 512; SCULLARD 2011, pagg. XI e 45; NARDUCCI 2013 [intro], pag. 74, nota 152; GUERIN 2015, pag. 103.

⁹²⁰ GRUEN 1968 [2], pagg. 166-167; CALBOLI 1975, pag. 200.

⁹²¹ MRR 1951, pagg. 571-572, DOUGLAS 1966, pag. 124, GABBA 1972, pag. 780, e GREENIDGE-CLAY 1976, pagg. 100-101.

⁹²² BALDSON 1938, pagg. 106-108; NICOLET 1966, pagg. 538-539 (ma cfr. anche le pagg. 478, nota 32, e 534).

⁹²³ Quest'ultimo però, come si evince dalle pagg. 478, nota 32, e 534, mostra di propendere per il 101.

⁹²⁴ BADIAN 1967, pag. 202; SERRAO 1974 [2], pagg. 215 e 216.

⁹²⁵ GABBA 1973 [1], pagg. 232, 236 e soprattutto 233, nota 89.

⁹²⁶ ALEXANDER 1990, pag. 31, nota 1.

⁹²⁷ Su questa ripresa si veda PARETI 1953, pagg. 458-460.

ricoprì ininterrottamente questa carica dal 104 al 100) e l'emergere di figure di politici quali Saturnino e appunto Glaucia⁹²⁸.

➤ Premessa

Come si è accennato, l'orazione di Crasso che è qui oggetto di analisi si configura come una *suasio*, vale a dire che si tratta di un discorso che mirava ad appoggiare, in una pubblica assemblea, la proposta di legge giudiziaria presentata nel 106 dal console Quinto Servilio Cepione, la quale interveniva sulla composizione delle giurie forensi modificando le prescrizioni previste dalla legislazione di Caio Gracco. Prima di approfondire contenuto e significato politico di questa misura e quindi esaminare l'orazione pronunciata da Crasso in suo sostegno, però, ci sembra utile fornire qualche informazione preliminare sul contesto sia socio-politico sia giudiziario in cui essa si inserì e che tentò, in una certa misura, di modificare.

I.

1. Iniziamo proprio dal quadro sociale e politico che caratterizzava Roma negli ultimi anni del II secolo a.C., cercando di evitare –come a volte, soprattutto (ma non solo) in passato, è capitato alla critica– di cadere in anacronistiche modernizzazioni⁹²⁹. Come è noto, la prima fase della storia repubblicana di Roma, fino alla metà del IV secolo a.C., era stata contraddistinta da una netta bipartizione della società in patrizi e plebei, classi cui ovviamente si apparteneva per nascita. Con la promulgazione, nel 367, delle leggi *Liciniae-Sextiae*, che permettevano l'accesso del plebei al consolato, si posero però le basi –possiamo dire– costituzionali per la nascita di un nuovo ceto dirigente, la *nobilitas*, la quale ben presto si divise in due correnti contrapposte. "Nascevano così consorterie politiche patrizio-plebee fra di loro in lotta per il possesso delle più alte magistrature e ispirate a diverse tendenze sui fondamentali problemi del momento nonché, *grosso modo* e in un senso molto approssimativo, ascrivibili a due grandi tendenze a seconda che in esse prevalessero sentimenti di rigido conservatorismo o sentimenti filopopolari"⁹³⁰; questa nuova

⁹²⁸ Sull'argomento si vedano GRUEN 1968 [2], pagg. 163-184, e GABBA 1972, pagg. 778-783.

⁹²⁹ Precisiamo sin da ora che il principale riferimento per il quadro generale che si cercherà di fornire – che ovviamente, date l'ampiezza e la complessità dell'argomento, non ha alcuna pretesa di completezza– è costituito da SERRAO 1974 [1].

⁹³⁰ SERRAO 1974 [1], pag. 167.

nobiltà poté dirsi pienamente formata intorno al 300, contraddistinta e accomunata soprattutto dal carattere prevalentemente fondiario della propria base economica. Di contro la vecchia plebe, staccatosi lo strato più elevato, non trovò un'unità di classe, bensì si frammentò in categorie dagli interessi spesso contrastanti, tra le quali le principali erano il ceto contadino rurale (piccoli e medi proprietari terrieri), il "proletariato"⁹³¹ e gli *equites*.

Tale prospetto generale della società romana, delineatosi tra IV e III secolo a.C., dovette poi andare incontro a grandi mutamenti nel corso del II secolo, anzitutto a seguito della sconfitta inflitta da Roma al nemico cartaginese e della conquista dell'oriente ellenico. Da un lato la *nobilitas*, i cui membri erano proprietari di sempre più vasti latifondi, accentuò il carattere oligarchico del gruppo, dall'altro all'impoverimento dei piccoli contadini fece da contraltare l'ascesa notevole della classe equestre, che andava acquisendo un sempre maggiore peso anche politico. In conseguenza dell'azione politica dei Gracchi, poi, la società romana andò incontro ad un'ulteriore evoluzione. "Alcuni ceti mutano la propria fisionomia, forze nuove sorgono: un'aliquota delle masse popolari va a formare il proletariato militare; l'ordine degli *equites*, inseritosi ormai nel governo dell'impero, si presenta come un potentissimo gruppo di pressione il quale interviene in aiuto ora dei popolari ora degli ottimati, senza però mai perdere di vista i propri esclusivi interessi; nel corpo sociale entrano forze nuove con la concessione della cittadinanza agli italici. L'equilibrio tende a rompersi senza che alcuna classe abbia la forza di ricomporlo. Si determina in tal modo una situazione favorevole all'affermazione delle grandi personalità"⁹³².

2. Se questo è, a grandi linee, il quadro generale della società romana della fine del II secolo a.C., qualche altra parola, ci sembra, va spesa sulle lotte politiche che costantemente accompagnarono la vita dell'*urbs*. Premettiamo che, pur senza negare l'importanza dei singoli individui e dei legami familiari nella vita politica romana⁹³³, ci soffermeremo in particolar modo sui gruppi che ad essa partecipavano e sui loro programmi e ideali politici.

⁹³¹ Così SERRAO 1974 [1], pag. 169, definisce poveri e "semi-poveri" (come piccoli commercianti e artigiani) della città.

⁹³² SERRAO 1974 [1], pag. 170.

⁹³³ Si tratta dell'approccio cosiddetto prosopografico, particolarmente caro alla critica anglosassone, il quale, pur avendo condotto a risultati considerevoli, è da tempo sottoposto a critiche nelle sue applicazioni più rigide e radicali: cfr. GRUEN 1971 [1], BROUGHTON 1972, e SERRAO 1974 [1], pagg. 170-172.

V. SUASIO LEGIS SERVILIAE

Come abbiamo accennato, all'interno della classe dirigente nata dalla leggi *Liciniae-Sextiae*, naturale detentrica e amministratrice del potere, si svilupparono due tendenze politiche divergenti, comunemente designate come correnti ottimata e popolare. Gli *optimates*, gruppo politico internamente diviso in fazioni ma tendenzialmente unito nelle proprie rivendicazioni (oltre che nella propria sempre più netta chiusura), propugnavano un programma politico fondato soprattutto sull'accentramento del potere nelle mani del senato e degli alti magistrati e sulla difesa dei privilegi di classe, politici ed economici; fondamentali al mantenimento del proprio *status* privilegiato erano le clientele, mediante le quali gli ottimati potevano manovrare un gran numero di cittadini di basso rango, e l'*amicitia* in rapporto alle relazioni interfamiliari. L'indirizzo politico opposto, quello dei *populares*, fu abbracciato anch'esso, come quello ottimata, da esponenti della nobiltà⁹³⁴, ma prevedeva rivendicazioni favorevoli, almeno in linea di principio, al popolo e non ad una cerchia ristretta di aristocratici gelosi dei propri privilegi ed intenti a mantenere lo *status quo*⁹³⁵. L'azione politica popolare fu ispirata, nei vari momenti storici, da interessi divergenti (ad esempio a favore dei piccoli contadini, del proletariato urbano, di quello militare, degli Italici); essa trovò in diverse occasioni l'appoggio degli *equites*, che abbiamo visto corrispondere –anacronisticamente parlando– alla moderna borghesia: a tal proposito va però notato che "l'alleanza, pur se permise di inferire colpi durissimi all'oligarchia senatoria (al riguardo mi basterebbe citare la legge *iudiciaria* di Caio Gracco) non fece mai perdere agli *equites* la coscienza di classe economicamente privilegiata, coscienza che nei momenti decisivi della lotta li portava all'*union sacrée* con l'aristocrazia"⁹³⁶. Il principale strumento d'azione di cui i *populares* si servirono fu l'attività legislativa, senza dubbio in considerazione del fatto che ogni provvedimento

⁹³⁴ Spiace che ancora in tempi recenti ci sia chi definisce i *populares* come un "partito politico", aggiungendo per di più che esso era "sostenuto dalla nuova borghesia commerciale" e addirittura che sarebbe stato "formato principalmente dalle masse proletarie contadine" (DEL GIUDICE 2010, pag. 403); più opportunamente MORSTEIN-MARX 2004, pag. 205, scrive: "It is important to recognize that references to *populares* in the plural do not imply a co-ordinated «party» with a distinctive ideological character, a kind of political grouping for which there is no evidence in Rome, but simply allude to a recognizable, if statistically quite rare, type of senator whose activities are scattered sporadically across late-Republican history".

⁹³⁵ Sui popolari, in relazione agli ultimi anni del II secolo a.C., molto ricco è lo studio di DOBLHOFFER 1990.

⁹³⁶ SERRAO 1974 [1], pag. 178.

di legge, per essere approvato, necessitava della sanzione del popolo⁹³⁷. Al netto di questo quadro generale apparentemente coerente e compiuto, comunque, va rilevato con Gabba⁹³⁸ che "se con il termine *optimates* si può indicare, con una certa legittimità, le tendenze conservatrici, lo stesso non si può dire per il termine, a quello corrispondente e contrapposto, di *populares*. O meglio, la riduzione ad una sola comune denominazione (*populares*) di svariate tendenze politiche può essere intesa e giustificata solo se si suppone che essa è stata fatta in un senso, per dire così, negativo, cioè appunto ponendosi dal punto di vista degli oligarchici. I quali [...] erano portati a vedere su una egual base, almeno di partenza, ed a caratterizzare con un'unica generica etichetta, tutti coloro che manifestavano idee od agivano in maniera comunque contraria a chi deteneva il potere".

3. Un'esposizione a parte, seppure necessariamente sintetica in relazione all'argomento trattato, è da accordare a quella categoria che, pur non costituendo una vera corrente politica né una classe sociale, si configurò senz'altro come un soggetto socio-politico dotato di grande influenza ed intento a difendere a spada tratta i propri interessi, anzitutto economici: i cavalieri⁹³⁹. Essi, come vedremo meglio a breve, costituiscono infatti gli attori principalmente interessati dalla legge di Cepione e quindi chiamati in causa da Crasso nel suo discorso: chiarire, seppure in breve, i connotati di questo gruppo appare dunque opportuno per un migliore inquadramento dei fatti del 106.

In linea generale i cavalieri sono definibili come un "ceto sociale, affermatosi intorno al II sec. a.C. detto equestre perché costituito in origine dalla cavalleria [...] In seguito, a tali cavalieri detti *equites equo publico*, si aggiunsero anche coloro che servivano in battaglia *equo privato* e che dunque godevano di un censo tale da consentire loro di armarsi e mantenere un cavallo a proprie spese. Difatti, il ceto equestre risultò essenzialmente composto da ricchi imprenditori che dovevano la loro disponibilità economica alle grandi spedizioni militari transmarine, alla riscossione dei

⁹³⁷ Cfr. la nota massima di Gaius *Inst.* I 3: *lex est, quod populus iubet atque constituit*. Sulla modalità di presentazione e approvazione di una legge si veda DEL GIUDICE 2010, pagg. 297-298, s. v. *lex*.

⁹³⁸ GABBA 1973 [1], pag. 314.

⁹³⁹ Sui quali magistrato e a nostro parere insuperato rimane lo studio in due volumi del francese Claude Nicolet (NICOLET 1966 e NICOLET 1974), il primo dei quali costituisce la base del nostro discorso.

tributi, agli affari e traffici di ogni genere con il mondo mediterraneo"⁹⁴⁰. Andando più nello specifico, comunque, va detto che tra gli *equites* e i senatori, a differenza di quanto si potrebbe pensare, non sussisteva una differenza sociologica netta: ciò è dimostrato, tra l'altro, da quegli esponenti del ceto equestre che, pur avendo ottenuto l'ingresso in senato, permanevano nell'ordine di appartenenza. "Nous aurons donc toujours à nous souvenir de cette vérité globale et dominante: l'opposition entre les sénateurs et les chevaliers n'est pas celle de deux classes distinctes et tranchées, qui auraient une origine, des fortunes, des activités économiques différentes et contradictoires; c'est celle de deux groupes qui ont une très large frontière commune, qui ont un recrutement sociologique en grande partie semblable, mais qui diffèrent par leurs fonctions dans la cité, par leurs compétences et par leurs droits"⁹⁴¹. Discorso analogo a quello sociologico è valido anche, rileva Nicolet, per il piano economico: non è corretto, secondo lo studioso, distinguere i due ordini, quello senatorio e quello equestre, in base alle attività economiche da loro svolte (fondiarie per gli esponenti del primo, commerciali e finanziarie per i cavalieri); le fonti antiche non assimilano i membri del ceto equestre a commercianti e finanzieri, entrambi gli ordini basavano la propria ricchezza soprattutto sui possedimenti fondiari⁹⁴².

È comunque innegabile che a partire già dalla fine del III secolo una parte, numericamente esigua ma politicamente rilevante, dei cavalieri era composta dai *publicani*, coloro che prendevano in appalto la riscossione delle tasse nelle province⁹⁴³. Tra le altre attività di responsabilità in un certo senso politica che in alcuni momenti, a partire da Caio Gracco, furono assegnate agli *equites* va poi ricordato quella forense, consistente nel sedere nelle giurie delle *quaestiones perpetuae* e, di rimando, delle *quaestiones extraordinariae*. E tenendo conto del fatto che sin dalla loro creazione le "grandi corti criminali [...] non erano, è noto, semplici cellule dell'organizzazione giudiziaria, ma grandi palestre di contese politiche"⁹⁴⁴, ben si comprende come per decenni le *leges iudicariae*, relative alla composizione delle giurie nelle *quaestiones perpetuae* e in particolare nella *quaestio repetundarum*, costituirono uno dei principali

⁹⁴⁰ DEL GIUDICE 2010, pag. 377.

⁹⁴¹ NICOLET 1966, pagg. 255-256 (si vedano in generale le pagg. 253-284).

⁹⁴² Cfr. NICOLET 1966, pagg. 285-315.

⁹⁴³ Cfr. NICOLET 1966, pagg. 317-355.

⁹⁴⁴ SERRAO 1974 [1], pag. 176.

motivi di scontro tra senatori e cavalieri: uno scontro, come è ovvio, su una questione giudiziaria, ma di significato squisitamente politico.

Di questa contrapposizione tra gli *ordines* (che pure, secondo Gabba, è stata esagerata dalle nostre fonti e che nasce non da Caio Gracco ma dall'espansione dello stato romano⁹⁴⁵) un momento importante è rappresentato dalla proposta di riforma avanzata nel 106 dal console Cepione; prima di soffermarci specificamente su questa, però, passiamo ad esaminare brevemente l'altro elemento di contestualizzazione cui accennavamo in apertura, quello appunto giudiziario.

II.

1. In una realtà in continua ed inarrestabile espansione come era quella romana nel III e soprattutto II secolo a.C. l'amministrazione del diritto rivestiva una funzione centrale; ciò era valido soprattutto per il diritto pubblico, vale a dire quello che riguardava gli interessi, il funzionamento e l'organizzazione dello stato e la cui gestione era indispensabile allo svolgimento di una regolare vita civile⁹⁴⁶.

Trattando dell'amministrazione del diritto a Roma un anno (anzi forse l'anno) epocale fu rappresentato dal 149 a.C., quando ebbe luogo la creazione delle *quaestiones perpetuae*, vale a dire tribunali in funzione permanente giudicanti in materia penale pubblica. Fino a quel momento, infatti, la giustizia, non disciplinata in via ufficiale, era gestita con modalità differenti, delle quali cinque erano le principali. Innanzitutto va ricordato che l'istituto della *patria potestas* prevedeva il diritto, tra l'altro, di sottoporre a processo, all'interno dell'abitazione e in via informale, un membro della *familia* (parente o schiavo che fosse) che fosse accusato di aver commesso un crimine contro un altro componente della *familia* stessa. Come amministratori più ufficiali, ma ancora non stabili, della giustizia nel periodo antecedente il 149 esistevano poi i *tresviri capitales*, i quali, dotati di funzioni di polizia, potevano imprigionare e giustiziare cittadini di basso rango colpevoli di violenza o omicidio; in caso di reati di omicidio commessi da cittadini di estrazione medio-alta, invece, si procedeva ad azioni penali private. Degno di nota, poi, è che il potere giudiziario fosse in parte prerogativa anche del popolo riunito in assemblea e diviso per

⁹⁴⁵ Si veda in generale, sul periodo da Caio Gracco a Livio Druso (123-91 a.C.), GABBA 1973 [1], pagg. 219-239.

⁹⁴⁶ Sull'argomento si vedano FANTHAM 2005, pagg. 96-97, e soprattutto CLOUD 2006, dai quali riprendiamo qui alcune considerazioni.

tribù o per classi di censo: si tratta dei *iudicia populi*, che si svolgevano in più sedute e vertevano su casi di *perduellio*, vale a dire su tutte le forme di reato che minavano il benessere della comunità. In caso di crimini, commessi in Italia e non solo, che non rientrassero nelle suddette tipologie giudiziarie, infine, erano istituite delle corti speciali; a questa categoria vanno ascritti anche i processi per malversazione (*repetundae*), in occasione dei quali i provinciali che si ritenevano vittime di cattiva gestione da parte degli amministratori romani si rivolgevano al senato, che a sua volta incaricava il pretore cui era assegnata la provincia di organizzare il processo, nel quale tanto i membri delle giurie quanto i *patroni* degli accusatori dovevano necessariamente appartenere all'ordine senatorio⁹⁴⁷.

Questa situazione generale cambiò radicalmente nel 149, quando, come ci informa Cicerone in *Brut.* 106, il tribuno della plebe Lucio Calpurnio Pisone istituì il primo tribunale permanente (*quaestio perpetua*), deputato a trattare proprio casi di malversazione. Secondo Fantham⁹⁴⁸, la proposta e l'approvazione di questa misura straordinariamente innovativa furono una reazione allo scandalo dell'assoluzione (o mancata imputazione) di Galba –alla quale abbiamo fatto riferimento nella sezione "Esito", par. III–, da datare allo stesso anno; che la deduzione sia fondata o meno, comunque, va detto che l'istituzione di questa prima *quaestio perpetua de repetundis*, seguita nei decenni successivi da altre, non portò alla soppressione immediata delle succitate modalità di amministrazione della giustizia, ad eccezione delle azioni penali private, che scomparvero quasi subito (i *iudicia populi*, ad esempio, andarono in declino solo a seguito delle riforme sillane). Principali caratteristiche di questi tribunali di nuova formazione furono le seguenti⁹⁴⁹: i processi che in essa si svolgevano avevano natura accusatoria e l'accusa era sostenuta da un privato cittadino, non necessariamente l'offeso; le giurie erano composte di cittadini scelti dall'accusato all'interno di un *album iudicum* approntato annualmente; il magistrato, per lo più il pretore, si limitava a concedere il diritto di accusare, iscrivendo l'imputato in quella che oggi si chiamerebbe lista degli indagati, e a presiedere la giuria, ma senza diritto di voto. Novità di assoluto rilievo, in questo inedito quadro giudiziario, erano

⁹⁴⁷ Cfr. NICOLET 1966, pagg. 471-472, e SERRAO 1974 [2], pagg. 209-211.

⁹⁴⁸ FANTHAM 2005, pag. 96.

⁹⁴⁹ Cfr. DEL GIUDICE 2010, pag. 425.

rappresentate dal fatto che ogni *quaestio* aveva un campo d'azione ben definito (alla *quaestio repetundarum* si aggiunsero poi quella *maiestatis*, quella *peculatus* e altre) e che esse erano sempre disponibili e pronte a giudicare⁹⁵⁰. Si noti comunque che in una prima fase, fino all'intervento di Caio Gracco, i processi che si svolgevano presso questi tribunali mantenevano un carattere esclusivamente senatorio, nel senso che a questo ordine dovevano appartenere non solo, com'è naturale, l'imputato (il magistrato accusato di malversazione), ma anche i membri della giuria e gli stessi *patroni* di chi esprimeva le proprie rimostranze: "this was in every sense a trial by peers"⁹⁵¹. Quanto al reato di cui si occupava questo primo tribunale permanente, ci limitiamo qui a precisare che per *repetundae* o *pecuniae repetundae* si intendono "le somme ripetibili dagli ex magistrati (o dai loro figli) per gli illeciti profitti patrimoniali durante la carica dagli stessi (o dai figli) conseguiti a danno dei popoli alleati di Roma o sottoposti al dominio romano. Per estensione il termine, senza altra aggiunta, fu largamente usato ad indicare il *crimen repetundarum*"⁹⁵²; tale delitto, pertanto, "si concretizzava negli atti con i quali il magistrato, strumentalizzando i propri poteri, estorceva, carpiva, sottraeva ai propri sudditi [*sic*] provinciali (o comunque li induceva in qualsiasi modo a consegnarglieli) denaro od altri beni che volgeva poi in proprio vantaggio"⁹⁵³.

Che sia esistita o meno, in un anno incerto tra il 149 e il 123, la *lex Iunia* cui accenna Serrao⁹⁵⁴, sta di fatto che il quadro sin qui delineato rimase sostanzialmente invariato fino ai Gracchi, con i quali nacquero le prime tensioni su chi dovesse far parte dei collegi giudicanti⁹⁵⁵. Tra l'altro, "lamentavano i democratici che i processi giudicati dai senatori andassero per le lunghe, per i continui «supplementi di istruttoria», e per i successivi dibattiti; e che spesso finissero nel nulla, per l'omertà fra i prevaricatori ed i giudici"⁹⁵⁶; ne seguì, con Caio Gracco, un intervento legislativo su più fronti, che mirava a modificare e a rendere più trasparente l'amministrazione della giustizia.

⁹⁵⁰ Sono notazioni di CLOUD 2006, pag. 506.

⁹⁵¹ FANTHAM 2005, pag. 97.

⁹⁵² SERRAO 1974 [2], pag. 207.

⁹⁵³ DEL GIUDICE 2010, pag. 143.

⁹⁵⁴ SERRAO 1974 [2], pag. 211.

⁹⁵⁵ Precisiamo che all'epoca dei Gracchi l'unico tribunale permanente già esistente era, con ogni probabilità, quello per i *crimina repetundarum*; un'ottima sintesi del (confuso) quadro della situazione su questi tribunali in BALDSON 1938, pagg. 98-99, che in pochi righe riassume tutte le vicende del periodo che va dal 123 al 70 a.C.

⁹⁵⁶ PARETI 1953, pag. 361 (per quanto segue, si vedano in generale le pagg. 361-363).

Sufficientemente certi appaiono, innanzitutto, l'esistenza e il contenuto di una *lex Acilia*, da datare al 123/122, fatta approvare dal tribuno della plebe Manio Acilio Glabrione (vi allude Cicerone in *Verr.* I 51): in virtù di questa norma i giudici furono autorizzati a sentenziare dopo il primo dibattito, senza rinvii né ulteriori indagini; la pena per i condannati passò dalla semplice restituzione del maltolto (da cui la denominazione di *re-petundae*) all'obbligo di consegnare una cifra doppia; l'accusatore vincitore, non più necessariamente un patrono romano appartenente all'ordine senatorio, era premiato con la concessione della cittadinanza (se egli era un *peregrinus*) o, forse, con l'esenzione dal servizio militare (se era già un cittadino). All'anno 122 va poi datato un provvedimento di grande importanza sia in generale per la storia giudiziaria e istituzionale di Roma sia per la nostra analisi, in quanto è in contrapposizione ad esso che Cepione propose la propria legge nel 106: la *lex Sempronia iudiciaria*. Essa, proposta dal tribuno della plebe Caio Sempronio Gracco e da alcuni identificata con la precedente *lex Acilia* (un unico provvedimento sarebbe stato proposto da Glabrione per volontà di Gracco)⁹⁵⁷, sanciva che a sedere nelle giurie fossero non più i soli senatori, bensì, a quanto pare, i soli cavalieri, con totale esclusione di chiunque non appartenesse all'ordine equestre. Data l'importanza, ai fini del nostro studio, del provvedimento, riportiamo qui alcune delle numerose fonti che ne fanno menzione⁹⁵⁸.

1) Varrone (*apud* Non. pag. 728 ed. Lindsay). Gracco, definito significativamente *iniquus*, aveva consegnato le giurie ai cavalieri, dando inizio alle discordie civili e anzi dimidiando la città tra due teste (evidentemente gli *ordines*, tra i quali era adesso diviso il potere); manifesto è l'atteggiamento di biasimo che il Reatino nutre nei confronti del provvedimento e del suo promotore.

2) Diodoro Siculo (XXXV 25, 1). Il giudizio politico dello storico di lingua greca è in parte analogo a quello di Varrone: Caio Gracco, togliendo le giurie ai senatori e assegnandole ai cavalieri, aveva creato discordia e arrecato un grave danno alla comunità. È qui aggiunto però un ulteriore elemento di riprovazione: facendo approvare questo provvedimento –afferma Diodoro–, oltre che dissipando i soldi

⁹⁵⁷ Abbracciano questa posizione BALDSON 1938 e SCULLARD 2011, pag. 29.

⁹⁵⁸ Lista completa in ROTONDI 1990, pagg. 313-314; non teniamo conto in questa sede della *tabula Bembina*, tavoletta di cui rimangono alcuni frammenti a Napoli e altri a Vienna, che è incerto se si riferisca o meno alla legge di Gracco.

pubblici per spese vergognose, Gracco avrebbe ottenuto rispetto, ammirazione e potere. Anche Diodoro, pertanto, riferisce del trasferimento delle giurie e delle tensioni politiche che ne nacquero.

3) *Periochae* all'opera di Livio (60). Il passo non fa esplicitamente menzione della questione giudiziaria, però risulta comunque rilevante per il nostro studio. L'autore infatti riferisce –con il solito astio nei confronti di Caio– dell'ingresso in senato di seicento cavalieri a fronte dei trecento senatori, allo scopo di ottenere un numero di senatori equestri doppio rispetto a quelli tradizionali e di guastare l'armonia, allora esistente, tra i due ordini.

4) Velleio Patercolo (II 6, 3). Velleio, come la *periocha* di Livio e il passo di Plutarco, fornisce un elenco delle riforme fatte approvare da Caio Gracco, tra le quali quella giudiziaria; l'intento pare prettamente compilativo e non, caso pressoché unico, critico.

5) Plinio il Vecchio (*Nat.* XXXIII 34). I Gracchi, puntando a compiacere il popolo e ad avversare il senato, avevano conferito all'ordine equestre il titolo di giudici; la loro legge giudiziaria (o meglio la legge di Caio) fu dunque emanata in funzione antisenatoria e alla ricerca di discordia.

6) Tacito (*Ann.* XII 60, 3). Lo storico si limita a riferire dell'assegnazione all'ordine equestre della *possessio iudiciorum*.

7) Plutarco (*C. Gracch.* V 1-3). La legge giudiziaria di Caio Gracco aveva tolto ai senatori la maggior parte del potere derivato dall'amministrazione del diritto, ampliando le dimensioni del consesso senatorio, composto di trecento membri, con l'immissione di trecento cavalieri.

8) Appiano (*Civ.* I 91-92 e 93-97). Secondo Appiano il diritto di far parte delle giurie, screditate per la corruzione, era stato trasferito dai senatori ai cavalieri su proposta di Caio Gracco, con approvazione del senato e sanzione ufficiale del popolo. Lo storico poi aggiunge che in virtù di questa innovazione la potenza del senato era stata compromessa, mentre i cavalieri erano divenuti dominatori della città e ne avevano approfittato per commettere ingiustizie proprio contro i senatori, usando contro di loro accusatori, e per abbandonarsi alla corruzione senza essere processati: la gestione senatoria dei tribunali, come si vede, è senza dubbio criticata, ma quella equestre lo è ad un grado anche maggiore.

9) Floro (*Epit.* II 5, 3). Seguendo forse la fonte varroniana, come lascia intuire l'impiego dell'identico sintagma *biceps civitas*, oppure Livio, che a sua volta si rifaceva a Varrone⁹⁵⁹, Floro scrive che a causa della legge giudiziaria dei Gracchi il popolo romano aveva perso l'unità e si era diviso in due; manifesto, ancora una volta, appare il biasimo politico sotteso alla menzione del provvedimento.

10) Giulio Ossequente (41). Il paradossografo riferisce (non è chiaro a che titolo, data la natura della sua opera) della riforma giudiziaria dell'anno 106, che prevedeva la divisione delle giurie tra senatori e cavalieri, poi aggiunge la precisazione *cetera in pace fuerunt*, sulla quale torneremo *infra*.

11) Cassiodoro (*Chron. in Mon. Germ. Hist.* vol. II, pag. 132, 460 ed. Mommsen). Riferimento cursorio alla riforma, espresso quasi con le medesime parole di Ossequente.

Come si vede, tra le fonti sussistono delle parziali divergenze, relative in particolare al preciso contenuto della norma: Caio assegnò il potere giudiziario ai soli cavalieri oppure prevede una gestione mista tra questi e i senatori? A questo proposito la critica si è espressa in modo discordante. Strachan-Davidson⁹⁶⁰ è convinto che Plutarco e l'epitomatore di Livio (quest'ultimo fraintendendo la propria fonte), parlando di un ampliamento del senato, siano in errore, mentre più affidabile sia la versione della norma restituita da Appiano e Velleio, stando ai quali Caio trasferì l'intera gestione del potere giudiziario dai senatori ai cavalieri⁹⁶¹; tale norma –riguardante senza dubbio la *quaestio de repetundis*, preesistente, e quella *ne quis iudicio circumveniretur*, creata da Caio stesso, e forse anche la scelta dei giudici nelle cause private– sarebbe stata negli anni a venire applicata altresì nelle corti permanenti e temporanee di nuova formazione. Per essere tecnicamente designabili come giudici, nota poi lo studioso, non era sufficiente possedere un certo censo, bensì occorreva aver detenuto o detenere un *equus publicus*, vale a dire aver servito o servire nelle centurie equestri. Pareti⁹⁶², invece, notando come il senato non abbia opposto resistenza al provvedimento (il che male si concilierebbe con l'idea di un'esclusione totale dei

⁹⁵⁹ Così NICOLET 1966, pag. 478, nota 32.

⁹⁶⁰ STRACHAN-DAVIDSON 1912, vol. II, pagg. 76-78 e 83-95.

⁹⁶¹ La pensano allo stesso modo, ad esempio, DEL GIUDICE 2010, pag. 313, e Botta in SCHIAVONE ET ALII 2016, pag. 217.

⁹⁶² PARETI 1953, pagg. 362-363.

senatori), aderisce all'idea delle giurie miste, reputando verosimilmente errato il dato della *periocha* liviana, che parla di seicento cavalieri, probabilmente confondendo la somma (seicento) col numero dei cavalieri (trecento). Nicolet⁹⁶³ rileva che la tradizione letteraria sulla riforma giudiziaria graccana del 122 è ricca, ma imprecisa: anzitutto, egli scrive, è evidente che quasi tutti gli autori che vi fanno riferimento criticano Caio (alcuni più nettamente, altri in toni più sfumati), ma non è chiaro cosa la legge prevedesse precisamente; in secondo luogo, se è vero che il controllo dei tribunali passò all'ordine equestre, come erano reclutati questi *equites* e quali erano i requisiti per essere considerati tali? Ciò che è certo, comunque, è che con la riforma di Gracco ai cavalieri fu concesso di far parte dei collegi giudicanti nelle *quaestiones perpetuae*: forse essi vi sedevano da soli, forse invece fu creata una lista di trecento senatori e trecento cavalieri che si dividevano il compito. Secondo Gabba⁹⁶⁴, nella *quaestio de repetundis* sedevano solo giudici equestri, mentre nelle altre *quaestiones* che nacquero in quegli anni la giuria sarebbe stata mista. Badian⁹⁶⁵, invece, invece, è convinto che Gracco volesse assegnare ai cavalieri tutti i processi penali; non è noto se ci riuscì, comunque negli anni a venire giudici di rango equestre furono all'opera nelle giurie di tutte le *quaestiones perpetuae* e anche delle *quaestiones extraordinariae*, come il processo per le Vestali (sul quale si veda l'oraz. III, *Pro Licinia virgine Vestali*) e la *quaestio Mamilia*. Posizione essenzialmente identica è espressa da Griffin⁹⁶⁶, stando alla quale anche dopo la creazione di altre corti i giudici erano scelti tutti dall'albo creato per la *quaestio de repetundis*; si comprende così perché le leggi giudiziarie post-graccane e pre-sillane avrebbero riguardato tutte questo solo tribunale. Plausibile, infine, appare anche la tesi di Scullard⁹⁶⁷, secondo il quale Caio avrebbe prima proposto un'immissione di cavalieri nel senato e poi deciso di trasferire semplicemente le giurie da un ordine all'altro.

Quale che sia la corretta interpretazione della norma, comunque, appare innegabile che gli *equites* abbiano in quest'occasione tratto un grande vantaggio dall'alleanza con i *populares*: entrambi i gruppi, infatti, avevano interesse ad indebolire

⁹⁶³ NICOLET 1966, pagg. 475-485.

⁹⁶⁴ GABBA 1972, pagg. 766-767 e 770.

⁹⁶⁵ BADIAN 1972, pagg. 82-83.

⁹⁶⁶ GRIFFIN 1973, pagg. 117-118.

⁹⁶⁷ SCULLARD 2011, pagg. 29-30 (si veda anche l'ampia nota 31 alle pagg. 325-327).

il potere del senato ed unendosi raggiunsero il risultato sperato (che la legge di Gracco sia stata approvata, a differenza del caso di Cepione, è fuor di dubbio). Resta da capire per quale motivo Caio Gracco scelse, nella propria azione riformatrice, di interessarsi anche alla composizione delle giurie e quindi alla questione forense: cosa lo induceva a proporre un simile intervento normativo? Valutando in generale l'intera azione riformatrice di Caio Gracco, Pareti⁹⁶⁸ scrive che egli, seppur posto come il fratello Tiberio di fronte ai problemi di Roma, della penisola italiana e delle province, tuttavia "concepì un piano assai più vasto di riforma, che avrebbe dovuto dirimere tutti quei problemi; e sperò di risolverli senza dover ricorrere a mezzi violenti, promovendo la collaborazione dei tre elementi fondamentali, fin qui in contrasto: dei senatori, dei cavalieri e del popolo, e ricostituendo un «partito democratico»". Nessun intento di creare discordia civile sarebbe dunque sotteso al suo operato politico. Quanto a considerazioni più specifiche sulla *lex iudiciaria*, poi, Nicolet⁹⁶⁹ si chiede se sulla sua promulgazione influisse il desiderio, da parte dei pubblicani e degli accusatori al loro servizio, di controllare chi poteva ostacolarli in merito alla loro gestione tributaria delle province; la risposta, secondo lo studioso, è però negativa, in quanto tali categorie non avrebbero goduto di un potere sufficiente per raggiungere un tale scopo: sarebbe stato piuttosto lo stesso Gracco a volersi mettere al riparo da possibili incriminazioni e al tempo stesso a voler rifondare i tribunali, manifestamente corrotti. Similmente Badian⁹⁷⁰ ritiene che Gracco non puntava affatto a consegnare "the chief political power" ai *publicani* né ad asservire il senato, bensì a creare un sistema giudiziario che funzionasse meglio di quello preesistente, e Serrao⁹⁷¹ attribuisce alla misura il doppio fine di dar vita a "un organo efficiente per la protezione delle popolazioni provinciali dalle angherie dei governatori" e a un "potente strumento della lotta politica interna", ma aggiunge anche che "attraverso il possesso della Corte *repetundarum* si realizzava l'inserimento dei cavalieri [...] nel governo dello stato". Cloud⁹⁷², infine, scrive che lo scopo di Gracco era difendere i non Romani (Latini, alleati, popoli soggetti) dai

⁹⁶⁸ PARETI 1953, pag. 378.

⁹⁶⁹ NICOLET 1966, pagg. 473-475 (cfr. anche pagg. 526-527).

⁹⁷⁰ BADIAN 1972, pagg. 88-89.

⁹⁷¹ SERRAO 1974 [2], pag. 214.

⁹⁷² CLOUD 2006, pagg. 508-511.

magistrati di Roma ed indebolire il senato: è dunque sbagliato affermare che egli volesse fare dell'ordine equestre un centro di potere alternativo al senato.

Che sia esistita o meno la *lex Rubria* di cui parla Pareti⁹⁷³ –la quale, contestualmente alla *lex Sempronia*, avrebbe sancito i requisiti per far parte delle giurie, tra l'altro escludendo i cavalieri che esercitassero commercio e imprese finanziarie e quindi ammettendo solo chi basava la propria ricchezza sui possessi fondiari–, due cose appaiono certe: a partire da Caio Gracco il controllo delle giurie diventò un tema di centralità politica assoluta destinato a rimanere tale ancora per decenni; dopo la fine violenta del personaggio il suo impianto normativo non venne smantellato, bensì rimase per buona parte in vigore, e tra i provvedimenti che continuarono ad avere effetto c'era senza dubbio la sua legge giudiziaria⁹⁷⁴. È questo, in definitiva, il quadro giudiziario e politico dei tribunali sul quale tenterà, probabilmente con successo, di intervenire Cepione nel 106 e che sarà ben tenuto presente da Crasso nel suo discorso di appoggio alla proposta.

2. Rimanendo ancora sulla questione del contesto giudiziario di Roma nella seconda metà del II secolo a.C. ci sembra che un ulteriore aspetto, accanto a quello del controllo delle giurie, necessiti qui di qualche approfondimento: si tratta della questione del diritto di accusa. L'importanza di questo argomento in relazione al discorso di Crasso risulta evidente se si pensa che il duro attacco sferrato dal nostro oratore prese di mira non i soli giudici ma anche, appunto, gli accusatori, che con quelli avevano dato vita ad una *factio* (cfr. Cic. *Brut.* 164, fr. 23: *invidia concitatur in iudicum et in accusatorum factionem*); appare dunque necessario spendere qualche parola anche su questo tema, riprendendo qui le considerazioni dello studioso che vi ha dedicato maggiore attenzione, Jean-Michel David⁹⁷⁵.

Come abbiamo accennato in precedenza, in una prima fase della giurisprudenza romana il diritto di accusa era prerogativa dei soli *cives Romani*, per cui, ad esempio, gli stranieri che si ritenevano vittime di malversazione (*repetundae*) ad opera di un magistrato designato nell'*urbs* non potevano incriminare costui autonomamente, ma necessitavano di un *patronus* che godesse appunto del diritto di cittadinanza. Da

⁹⁷³ PARETI 1953, pagg. 363-364.

⁹⁷⁴ Sulla persistenza delle riforme di Caio si veda il par. I della "Premessa" all'oraz. I, *In C. Papirium Cabonem*.

⁹⁷⁵ Cfr. DAVID 1979 e DAVID 1980, pagg. 187-191.

questo punto di vista la situazione non subì modifiche sostanziali con la creazione, nel 149, delle *quaestiones perpetuae*, in quanto ai non-cittadini era ancora preclusa la possibilità di intentare causa. La prima apertura del diritto di accusa ebbe luogo con colui che anche in questo campo fu un grande innovatore della giustizia romana, Caio Gracco: per la prima volta chi era stato vittima di malversazione poteva agire senza l'appoggio nominale di un cittadino romano. La legge graccana, probabilmente la succitata *lex Acilia*, prevedeva poi anche un premio per gli accusatori vittoriosi: non è noto con certezza in cosa esso consistesse per chi già era già un *civis Romanus* (forse, lo abbiamo visto, nell'esenzione dal servizio militare), ma pare certo che per i *peregrini* e i Latini essa consistesse proprio nella cittadinanza. Se si tiene presente questa duplice innovazione promossa da Caio e il fatto che il suo provvedimento si configurava come una *lex de repetundis* (vertendo quindi sull'unica *quaestio perpetua* esistente nel 123/122), ben si comprende come esso desse la stura all'affermazione di oratori in cerca di ascesa sociale e al tempo stesso costituisse un primo campanello di allarme per i senatori, che in quanto unici potenziali imputati dei processi per malversazione rischiavano di finire in rovina per la sete di potere degli accusatori (non a caso Cicerone in *Balb.* 54, trattando di cittadinanza, fa riferimento proprio al diritto di accusa e alla correlata disgrazia dei senatori).

La situazione andò poi incontro ad un ulteriore sviluppo nel 109 con la nascita della succitata *quaestio Mamilia*, il tribunale straordinario creato su proposta del tribuno Caio Mamilio Limetano contro gli aristocratici che avevano condotto con disonore per Roma la guerra contro Giugurta o si erano lasciati comprare dalle ricchezze del Numida⁹⁷⁶. Le procedure seguite da questa corte furono probabilmente modellate su quelle impiegate nei tribunali permanenti, pertanto la *quaestio Mamilia* rappresentò, nel campo del diritto di accusa, una duplice innovazione rispetto alla situazione precedente: non solo, infatti, per la prima volta si realizzava la possibilità di una "accusa popolare"⁹⁷⁷ in merito ad una questione prettamente (e non più solo indirettamente) politica, ma è anche, anzi soprattutto, da rilevare che a muovere un'accusa non era più soltanto chi aveva subito direttamente un danno, ma poteva

⁹⁷⁶ Su questo tribunale speciale si possono vedere PARETI 1953, pagg. 426-427, e GRUEN 1968 [2], pagg. 142-151.

⁹⁷⁷ "L'accusation populaire" è il titolo della seconda sezione di DAVID 1979 (pagg. 136-145).

V. SUASIO LEGIS SERVILIAE

essere qualunque cittadino, dato che ad essere stata danneggiata era l'intera *res publica*. In reazione a questa progressione del diritto di accusa –una progressione marcata in senso sostanzialmente antisensorio– negli anni a seguire fu emanata la *lex Servilia Caepionis* (sulla quale torneremo più diffusamente a breve), relativa alla composizione delle giurie, e fu creata la pratica della *divinatio*, in base alla quale il magistrato che presiedeva la giuria aveva il diritto di scegliere preliminarmente tra più accusatori in base a criteri di terzietà e dignità. In un anno incerto tra il 104 e il 100, infine, la *lex Servilia Glauciae* rimosse nuovamente i senatori dalle giurie o forse solo dalle giurie *repetundarum*⁹⁷⁸.

Dopo aver fornito questo quadro generale, David nota che in questo contesto, com'è ovvio, aumentò il numero di accusatori e aumentarono, in particolare, gli accusatori latini e italici che desideravano diventare cittadini romani. Ciò tuttavia accadde sicuramente solo a partire dal 109, con la *quaestio Mamilia*: sebbene la legge di Caio Gracco, come abbiamo visto, avesse già aperto il diritto di accusa, di fatto tra il 123 e il 109 non conosciamo nomi di accusatori popolari. Da ciò si può dedurre che i non-Romani determinati ad intentare causa continuavano ad affidarsi a patroni o ad accusatori *alieno nomine*; questi ultimi, però, iniziavano sempre più a sfruttare la possibilità di un'accusa per motivi personali, come soddisfare vecchie inimicizie o cercare gloria cacciando dalla città un membro eminente ma disonesto della *nobilitas*. Dal 109, poi, stando alle informazioni in nostro possesso, l'accusa si aprì davvero a tutti: non a caso Cicerone nel *Brutus* inizia ad usare i termini *accusator* e *accusatio* in tono spregiativo proprio trattando di oratori successivi a questo spartiacque (cfr. i §§ 130 su Marco Bruto⁹⁷⁹, 131 su Lucio Cesuleno e 136 su Gaio e Lucio Memmi⁹⁸⁰) e Sallustio inserisce la propria digressione sul *mos partium et factionum* dopo aver menzionato la *quaestio Mamilia* (*Iug.* XLI-XLII). Sembra dunque che gli autori antichi abbiano in una certa misura collegato l'apertura dell'accusa al degrado oratorio e socio-politico di Roma.

⁹⁷⁸ Interrompiamo qui la nostra panoramica perché con la misura di Glaucia termina il periodo di più stretta attinenza con la legge di Cepione e il discorso di Crasso; sull'argomento, comunque, torneremo nella "Premessa" all'oraz. IX, *In senatu adversus L. Marcium Philippum consulem*, par. II, punti 4 e 5.

⁹⁷⁹ L'avversario di Crasso nell'oraz. XII, *Pro C(n). Planc(i)o contra M. Iunium Brutum*.

⁹⁸⁰ Caio è l'antagonista di Crasso nell'oraz. IV, *In C. Memmium*.

V. SUASIO LEGIS SERVILIAE

Bisogna a questo punto precisare che in questo contesto l'accusa si configurava come un mezzo di "promotion civique"⁹⁸¹ quasi per chiunque volesse approfittarne; e a farlo furono sia chi ebbe una carriera senatoriale (non a caso alcuni degli accusatori di cui sappiamo erano orfani o figli di condannati, quindi avevano bisogno, in un certo senso, di risalire la china) sia chi non ricoprì magistrature (molti non erano nemmeno romani, ma venivano da municipi o colonie). In effetti dai Gracchi in poi le *élites* locali italiche si mostrarono sempre più interessate ad integrarsi a Roma. Per quanto le rivendicazioni degli accusatori fossero prettamente politiche, le radici di tale fenomeno, secondo David, erano di fatto socio-economiche: questi personaggi tentavano la via dell'accusa giudiziaria allo scopo di ottenere la cittadinanza e tutto quanto essa comportava, ad esempio la spartizione dell'*ager publicus* e dei proventi delle guerre. In quest'ottica, in definitiva, l'accusa popolare rappresentò davvero un mezzo di promozione civica.

III.

Quello sin qui presentato è dunque, a grandi linee e prevalentemente in relazione alla vicenda di Cepione e Crasso, il quadro del contesto socio-politico e giudiziario di Roma alla fine del II secolo a.C.: quello di una società politicamente retta da una *nobilitas* gelosa dei propri privilegi e internamente divisa nelle due correnti degli *optimates* e dei *populares*; di una classe equestre dedita alle più svariate attività economiche e sempre più incline a ricoprire un ruolo anche politico; di tribunali che, sin dalla loro creazione (149 a.C.) e ancora di più con la legislazione di Caio Gracco (123/122 a.C.), all'evidente funzione giudiziaria affiancavano quella di strumento politico nelle mani di chi ne regolava il funzionamento. In questo contesto generale si inserì l'azione politica di Cepione, uomo politico di un certo rilievo appartenente alla corrente ottimata dell'aristocrazia. Principali fonti letterarie latine per la ricostruzione della vita e della carriera di questo personaggio (escludendo per il momento la questione della riforma giudiziaria, sulla quale ci soffermeremo a breve) sono le seguenti: *Rhet. Her.* I 24; *Cic. Balb.* 28; *De orat.* II 124 e 197-203; *Brut.* 135; *Tusc.* V 14; *Sall. Iug.* CXIV 1; *Liv. perioch.* 67; *Vell.* II 12, 2 e II 53, 4; *Val. Max.* IV 7, 3 e VI 9, 13; *Ascon.* pag. 78 ed. Clark; *Tac. Germ.* XXXVII 5; *Flor. Epit.* I 38, 1-4; *Gell.* III 9, 7 e XV 28,

⁹⁸¹ L'espressione compare nel titolo del contributo citato come DAVID 1979.

3; Iust. XXXII 3, 9-11; Eutr. IV 27, 5 e V 1, 1-2; Oros. *Hist.* V 15, 25 - 16, 7. A questi passi si può aggiungere la testimonianza del greco Strabone (IV 1, 13)⁹⁸².

Quinto Servilio Cepione nacque intorno al 150⁹⁸³, forse figlio dell'omonimo console del 140 (come abbiamo visto, anno di nascita di Crasso). Fu un oratore di buon livello e nel corso della sua carriera ricoprì molte cariche pubbliche, tra le quali, stando a Valerio Massimo, anche il pontificato massimo⁹⁸⁴. Nel 109 si recò, in qualità di pretore (o di tribuno militare?⁹⁸⁵), nella Spagna ulteriore, dove combatté contro i Lusitani⁹⁸⁶; dopo averli sottomessi, nel 107 tornò a Roma in trionfo e fu poi eletto console per l'anno successivo insieme a Caio Atilio Serrano (che Cic. *Planc.* 12 definisce *stultissimus homo*)⁹⁸⁷. Tra i principali atti di cui egli si fece promotore durante il consolato, oltre alla *lex iudiciaria*, ci fu l'assunzione del comando delle truppe in Gallia (Orosio scrive erroneamente che Cepione era all'epoca proconsole): in questa veste egli attaccò i Volsci Tectosagi, che avevano catturato la guarnigione romana di Tolosa, assediò la città e la conquistò, abbandonandola al saccheggio; fece poi sequestrare il tesoro sacro dal tempio di Apollo⁹⁸⁸ e ordinò che esso fosse trasportato a Marsiglia e da lì inviato a Roma. Nell'*urbs*, però, questa grande quantità di oro e di argento non giunse mai, scomparendo in circostanze misteriose durante il trasporto verso la città della Provenza; si diffuse dunque il sospetto che il furto fosse stato orchestrato proprio da Cepione, che si diceva avesse fatto uccidere le sentinelle e rubato tutto scelleratamente. Per quanto Valerio Massimo, come abbiamo visto sopra, scriva che egli ottenne il titolo di *senatus patronus* in virtù della sua pretura, del pontificato massimo e del glorioso consolato, quindi, è proprio ricoprendo la più alta carica che

⁹⁸² Per altre fonti e un quadro generale sul personaggio rimandiamo a RE 2A.2, *Servilius (Caepio)* 49, coll. 1783-1786.

⁹⁸³ Così Münzer nella voce della "Realencyclopädie" citata alla nota precedente, col. 1783; secondo SUMNER 1973, pag. 85, "if he was an elected military tribune in 129, he will probably have been born by 152".

⁹⁸⁴ Secondo Münzer in RE 2A.2, col. 1786, egli fu semplicemente un membro del collegio, ma non *pontifex maximus*.

⁹⁸⁵ Così Malcovati in ORF 1976, pag. 217.

⁹⁸⁶ Secondo PARETI 1953, pag. 459, egli raggiunse la Spagna nel 108; Broughton, invece, ritiene che Cepione fu pretore nel 109 e promagistrato nel 108 e nel 107 (cfr. MRR 1951, pagg. 546, 549 e 552)

⁹⁸⁷ GRUEN 1968 [2], pagg. 157-158, notando che i contatti tra le famiglie dei *Caepiones* e dei *Metelli* duravano da decenni, ritiene che proprio a questi ultimi, fulcro della politica romana di epoca post-graccana, si dovesse l'elezione di Cepione.

⁹⁸⁸ Giustino ritiene invece che esso fosse stato nascosto nelle acque di un lago.

ebbe inizio la sua rovina, che diverse fonti antiche (Strabone, Gellio, Giustino) attribuiscono proprio alla nefandezza di aver toccato l'oro sacro.

Nell'anno successivo (105), comunque, Cepione, non ancora travolto dallo scandalo dell'*aurum Tolosanum*, prolungò la propria permanenza in Gallia in qualità di proconsole. In quegli anni una coalizione di tribù germaniche formata soprattutto da Cimbri e Teutoni, dopo essersi spostata dall'Europa settentrionale e aver già sconfitto i Romani una prima volta presso Noreia (sulle Alpi orientali) nel 113, aveva raggiunto nel 109 i territori romani in Gallia, chiedendo ai dominatori della regione "di dar loro delle terre, in compenso delle quali si dichiaravano disposti a porsi ai servizi di Roma"⁹⁸⁹; al rifiuto dei Romani seguì un altro scontro armato (forse nella Gallia Narbonese), nuovamente vittorioso per i Germani. In seguito ad una nuova sconfitta romana, stavolta contro i Tigurini, nel 107 e al formarsi di una coalizione comprendente, oltre a Cimbri e Teutoni, anche Tigurini ed Ambroni, i Romani nel 105 collocarono a difesa dei propri territori, tra l'Italia e la Gallia, tre eserciti, guidati rispettivamente da Marco Aurelio Scauro (ex console), Cepione (che come abbiamo detto era proconsole e non, come scrive Eutropio, console) e Cneo Mallio Massimo (console dell'anno). A danno dei Romani, però, giocarono l'inimicizia e le divergenze politiche tra Cepione e il nuovo console, le quali, a seconda delle fonti, impedirono una proficua collaborazione tra i due oppure indussero Cepione a non obbedire a Mallio⁹⁹⁰: ne derivarono –siamo al 6 ottobre di quell'anno– la morte di Scauro e la disfatta, presso Arausio, degli eserciti di Cepione e Mallio, i cui soldati furono catturati o massacrati (con un numero di morti nell'ordine delle migliaia, forse addirittura ottantamila). A seguito di questa sconfitta Cepione rientrò a Roma, mentre la città al diffondersi della notizia fu invasa dal terrore per i nemici, oltre che da un malcontento ormai incoercibile nei confronti della classe dominante oligarchica; è forse già in questo momento che a Cepione fu revocato l'*imperium proconsolare*⁹⁹¹.

A distanza di pochi mesi, poi, nel 104, il tribuno della plebe Lucio Cassio Longino propose e fece approvare una legge in virtù della quale chi era stato condannato o

⁹⁸⁹ PARETI 1953, pag. 435.

⁹⁹⁰ Insiste molto sulla superbia di Cepione, nonostante i tentativi di composizione dei soldati e di un inviato del senato, Münzer in RE 2A.2, col. 1784.

⁹⁹¹ Su queste prime fasi delle guerre tra Germani e Romani, che in seguito si volgeranno a favore di questi ultimi grazie all'intervento di Mario, si vedano PARETI 1953, pagg. 411-413, 435-436 e 458-462, nonché le fonti riportate in GREENIDGE-CLAY 1976, pagg. 61-64, 72, 77 e 83-84.

privato dell'*imperium* dal popolo doveva essere espulso dal senato; questa misura, oltre ad avere in generale (come giustamente rileva Serrao⁹⁹²) carattere popolare, fungeva evidentemente da strumento di rivalsea contro Cepione, il quale, stando a quanto attesta la *Rhetorica ad Herennium*, si difese attribuendo la responsabilità della disfatta alla sorte. È però nell'anno 103 che il nostro personaggio dovette scontrarsi con la più dura reazione dei popolari: per proposta dei tribuni Lucio Apuleio Saturnino e Caio Norbano, infatti, egli fu sottoposto ad uno o più probabilmente due processi, per il furto dell'oro di Tolosa (la *quaestio auri Tolosani*, un tribunale straordinario) e per la *débâcle* di Arausio (forse un *iudicium populi*)⁹⁹³: se la prima causa terminò forse con un'assoluzione, quest'ultima, invece, vide l'imputato giudicato colpevole dalla giuria, composta di cavalieri mossi senza dubbio dall'odio personale nei suoi confronti (per la *lex iudiciaria* del 106) e da quello del popolo⁹⁹⁴. Cepione fu pertanto punito con la confisca dei beni e l'esilio a Smirne, città di cui avrebbe preso la cittadinanza e dove avrebbe terminato la propria vita. Vale la pena rilevare a tal proposito la discordanza tra i due passi di Valerio Massimo citati sopra: in un caso (VI 9, 13), infatti, lo storico, fornendo una notizia certamente errata, scrive che Cepione fu fatto a pezzi da un carnefice⁹⁹⁵; altrove (IV 7, 3), invece, lo stesso –e l'attendibilità di questa notizia è incerta– ritiene che il nostro personaggio fu prima incarcerato e poi, in un secondo momento, liberato grazie all'intercessione del tribuno della plebe Lucio Regino. Quali che fossero i meriti e i demeriti del personaggio, in conclusione, lapidaria appare la definizione con cui Cicerone, che nelle *Tusculanae* porta Cepione ad esempio della tesi secondo cui non tutti i buoni sono felici, ne definisce il carattere nel *Brutus*: *vir acer et fortis* lo definisce infatti l'Arpinate⁹⁹⁶, un uomo buono che si era scontrato con l'avversione della sorte e con l'astio del popolo oltre che –possiamo aggiungere– dei cavalieri. Sull'eloquenza di Cepione pressoché nulla è noto⁹⁹⁷: di un unico discorso,

⁹⁹² SERRAO 1974 [1], pag. 186.

⁹⁹³ Si vedano i processi 65 e 66 in ALEXANDER 1990, pagg. 33-34.

⁹⁹⁴ La Malcovati, probabilmente facendo confusione con un processo intentato a Cepione figlio nel 95 (cfr. oraz. VI, *Pro Q. Servilio Caepione*), scrive che in questo processo il console fu "difeso da Crasso" (MALCOVATI 1996, pag. 282, nota 239).

⁹⁹⁵ OETTE 1873, pag. 27, vede nella descrizione dello storico una concessione ai gusti violenti dei contemporanei, corrotti dai crudeli spettacoli ai quali assistevano e dalle violenze degli stessi imperatori.

⁹⁹⁶ Secondo GRUEN 1968 [2], pag. 157, "that is partisan judgement, but not unwarranted".

⁹⁹⁷ Cfr. ORF 1976, pagg. 217-218.

infatti, ci rimane notizia, quello rivolto ai tribuni della plebe nel 104 per la perdita dell'esercito.

IV.

1. Dell'intensa carriera politica e militare di Cepione l'aspetto che in questa sede ci interessa maggiormente è naturalmente costituito dalla proposta di legge che egli, in qualità di console, rogò nel 106 a proposito della composizione delle giurie⁹⁹⁸. Essa costituiva evidentemente un attacco alla legislazione graccana, che, come abbiamo visto, aveva probabilmente affidato la gestione della *quaestio de repetundis* ai soli cavalieri⁹⁹⁹; è tra l'altro verosimile che, con un'interpretazione estensiva di questa norma, anche le giurie dei tribunali permanenti nati successivamente al 123/122 e di quelli straordinari fossero poi stati affidati agli stessi. Sul contesto storico-giudiziario e le motivazioni politiche immediate che furono alla base della misura proposta da Cepione in parte convincente appare la ricostruzione del già citato Nicolet¹⁰⁰⁰. In primo luogo la gestione equestre dei tribunali si era probabilmente rivelata faziosa e corrotta non meno di quella senatoria: ciò emerge, tra l'altro, oltre che dal summenzionato passo di Appiano, anche dal processo alle vestali del 113¹⁰⁰¹ e dalla *quaestio Mamilia*, che altro non era stato se non uno strumento di vendetta giudiziario contro degli avversari politici¹⁰⁰². Proprio in relazione a quest'ultima, poi, degne di nota sono le parole pronunciate da Memmio in Sall. *Iug.* XXXI 25, attestanti la scarsa fiducia che gli stessi tribuni della plebe nutrivano nei confronti dai cavalieri: Memmio, infatti, si dice intenzionato ad incriminare i nobili per la cattiva gestione della guerra numidica, ma precisa che a questo scopo creerà una *quaestio extraordinaria*, in quanto i reati di *peculatus* e appunto *repetundae* sono ormai così comuni da non

⁹⁹⁸ Come abbiamo già precisato, nell'analisi che segue non si terrà conto della testimonianza di Cic. *Balb.* 54 su una *acerbissima lex Servilia*.

⁹⁹⁹ SERRAO 1974 [1], pag. 186, rileva che le *leges iudicariae* e *repetundarum* proposte da parte aristocratica erano sempre reazioni a precedenti disposizioni di parte popolare (il discorso, secondo lo studioso, vale per tutti gli ambiti di legislazione nei quali sia possibile riconoscere in epoca repubblicana una costante linea politica popolare: si vedano le pagg. 183-189).

¹⁰⁰⁰ NICOLET 1966, pagg. 529-531 e 532-533.

¹⁰⁰¹ Sul quale rimandiamo all'oraz. III, *Pro Licinia virgine vestali*.

¹⁰⁰² Non a caso Sallustio rileva che la sua istituzione va ascritta all'incredibile passione con cui la plebe la appoggiò, generata a sua volta non da amore di patria ma da odio per la nobiltà (Sall. *Iug.* XL 3: *plebes incredibile memoratu est quam intenta fuerit quantaque vi rogationem iusserit, magis odio nobilitatis, quoi mala illa parabantur, quam cura rei publicae: tanta lubido in partibus erat*).

godere di alcuna considerazione¹⁰⁰³. A ciò va aggiunta poi una motivazione più latamente politica (la cui fondatezza, però, appare forse più labile): scopo di Cepione e di chi condivideva il suo progetto sarebbe stato anche di far pagare agli *equites* la scandalosa elezione di Mario al consolato per il 107, cui l'*homo novus* era giunto grazie all'appoggio proprio dell'ordine equestre¹⁰⁰⁴. In ogni caso, appare certo che la proposta legislativa di Cepione si configurasse come uno strumento prettamente politico di riconquista del controllo aristocratico dei tribunali, in relazione ai quali abbiamo già sottolineato come la funzione e l'importanza travalicassero l'aspetto prettamente giudiziario: uno strumento il cui impiego fu voluto dall'intera nobiltà ottimata, proposto pubblicamente ed ufficialmente da un suo autorevole esponente, il console in carica, e sostenuto di fronte al popolo dal più abile oratore all'epoca aderente a quella corrente politica, Lucio Licinio Crasso.

2. Prima di passare ad esaminare il discorso del nostro, però, appare opportuno, se non tentare di risolvere, quantomeno presentare due questioni riguardanti il contenuto della *lex Servilia Caepionis*: essa riguardava tutti i tribunali o la sola *quaestio de repetundis*? In che modo modificava le giurie? Partiamo dal primo quesito e notiamo che la critica pare essersi divisa a metà tra i sostenitori delle due posizioni. A sostegno dell'idea secondo la quale tutte le *quaestiones perpetuae* esistenti nel 106 (vale a dire quelle per i reati di *repetundae* e di *ambitus*, forse anche la *quaestio veneficii* e quella *de sicariis*¹⁰⁰⁵) e forse anche quelle *extraordinariae* fossero toccate dalla proposta di Cepione si sono schierati i seguenti studiosi¹⁰⁰⁶: Douglas,

¹⁰⁰³ Il tribuno intende dire che egli non aveva fiducia né nel *iudicium populi*, cui spettano i giudizi di appropriazione indebita (*peculatus*), né nelle giurie equestri, che gestivano invece le cause di malversazione (*repetundae*).

¹⁰⁰⁴ NICOLET 1966, pag. 532, rimanda a un passo di Velleio Patercolo (si tratta di II 11, 2) dove compare l'espressione *per publicanos aliosque in Africa negotiantis*; in realtà il riferimento non sembra del tutto congruente, nella misura in cui Velleio menziona l'appoggio di pubblicani e mercanti in relazione alle accuse di incapacità rivolte da Mario a Metello, non alla campagna elettorale, e si potrebbe pensare che queste categorie professionali desiderassero semplicemente un cambio di guida dell'esercito, allo scopo di ottenere una più rapida risoluzione della guerra, preludio di un ritorno ad una serena gestione dei propri affari.

¹⁰⁰⁵ Sulla data di istituzione di queste ultime tre si veda CLOUD 2006, rispettivamente alle pagg. 515-516, 520-521 e 521-522.

¹⁰⁰⁶ Escludiamo da questo computo coloro i quali hanno genericamente parlato di "giurie" (o "jurs" o "courts") al plurale, senza indizi che lascino supporre con sufficiente plausibilità che si siano posti la questione.

Gruen, Calboli, Narducci, Hughes, Morstein-Marx, Cloud, Scullard, Li Causi¹⁰⁰⁷. Più generiche, a questo proposito, sono le formulazioni di Michel e Fantham¹⁰⁰⁸, stando ai quali la norma avrebbe avuto effetto rispettivamente "dans les grand jurys" e "in the major political courts". Fattori della tesi di una *lex repetundarum*, invece, sono Baldson, Broughton, Pareti, Gabba, David, Alexander, Roman, Cavarzere, Galli¹⁰⁰⁹. Tra gli studiosi afferenti a questo secondo schieramento un posto a parte spetta a Miriam Griffin, la quale ha dedicato un contributo (GRIFFIN 1973) alla tesi secondo la quale prima dell'avvento di Silla e della sua attività riformatrice non esistevano leggi generali, valevoli per tutti i tribunali: secondo la studiosa, le testimonianze antiche riportanti l'espressione *lex iudiciaria* (tra le quali figura anche il summenzionato passo di Cic. *Inv.* I 92 sulla legge di Cepione) non sono da questo punto di vista probanti e nessuna delle leggi giudiziarie (nel senso di "riguardanti i tribunali") pre-sillane può aver avuto valore generale. Le misure proposte e fatte ratificare da Caio Gracco, Cepione, Livio Druso e Plauzio Silvano¹⁰¹⁰, pertanto, dovettero avere applicabilità più ridotta (sul provvedimento del nostro personaggio si vedano le pagg. 111-112 e 114-116). Ciò che appare certo, in ogni caso, è che la *lex Servilia Caepionis* fu un provvedimento ad alto impatto, prima ancora che giudiziario, politico.

3. La seconda incertezza relativa al contenuto del provvedimento verte, come accennato, sulla misura in cui esso modificava le giurie: si trattava di restituire l'intero controllo dei tribunali ai senatori e quindi di tornare alla situazione antecedente l'intervento di Gracco oppure di dare vita a delle giurie miste, nelle quali membri dei due *ordines*, senatorio ed equestre, sedessero gli uni accanto agli altri, condividendo responsabilità e vantaggi connessi ad un tale incarico? Che le giurie fossero restituite del tutto ai senatori è affermato, tra le fonti antiche, dal succitato passo di Tacito (*Ann.* XII 60, 3), che vede nella legge di Caio Gracco un passaggio dei *iudicia* ai cavalieri e in quella di Cepione un ritorno degli stessi ai senatori. Quanto alla

¹⁰⁰⁷ DOUGLAS 1966, pag. 124; GRUEN 1968 [2], pagg. 158-159; CALBOLI 1975, pag. 199; NARDUCCI 1990, pag. 892; HUGHES 2002, pag. 132; MORSTEIN-MARX 2004, pag. 235; CLOUD 2006, pag. 511; SCULLARD 2011, pag. 44; LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 442.

¹⁰⁰⁸ MICHEL 1960, pag. 57; FANTHAM 2004, pagg. 32-33.

¹⁰⁰⁹ BALDSON 1938, pagg. 103-105; MRR 1951, pag. 553; PARETI 1953, pagg. 459-460; GABBA 1972, pag. 777; GABBA 1973 [1], pag. 232; DAVID 1979, pag. 142; DAVID 1980, pagg. 171 e 178; ALEXANDER 1990, pag. 202; ROMAN 1994, pag. 99; CAVARZERE 2000, pag. 110; GALLI 2000, pag. 185, nota 13.

¹⁰¹⁰ Queste ultime due rispettivamente negli anni 91 e 89 a. C (sulla norma di Druso torneremo nella "Premessa" all'oraz. IX, *In senatu adversus L. Marcium Philippum consulem*, par. II, punti 4 e 5).

critica moderna, hanno interpretato in quest'ottica il provvedimento Ellendt, Meyer, Piderit e Harnceker, Cima, Pichon, Krueger, Strachan-Davidson, Hendrickson, Pareti, Jahn e Kroll, Caplan, Douglas, Nicolet (il quale scrive che l'originalità della legge proposta da Druso nel 91 consisteva nel dividere le giurie tra senatori e cavalieri), D'Arbela, Norcio, Gabba, Leeman (da solo e con Pinkster e Nelson), Moreschini, Calboli, Cavarzere, May e Wisse, Hughes, Li Causi¹⁰¹¹. Favorevoli a questa medesima tesi, ma in forma cautelativa, si sono poi detti Narducci e Cloud¹⁰¹², il quale a sostegno della propria idea ha addotto tre elementi: Ossequente e Cassiodoro, che parlano di giurie miste, non sono affidabili in relazione alla storia "costituzionale" di Roma ("Roman constitutional history") e inoltre tanto l'odio dei cavalieri per Cepione, quale emerge da Cic. *Inv.* I 92 e *De orat.* II 197-203, quanto le parole di Crasso in Cic. *De orat.* I 225, fr. 24 (*eripite nos ex miseris, eripite ex faucibus eorum, quorum crudelitas nostro sanguine non potest expleri*) si giustificano meglio attribuendo alla *lex Servilia Caepionis* un tale intento.

Quanto alla tesi opposta, che il console proponesse di dividere le giurie tra i due ordini, essa si fonda sulle parole, pressoché identiche, di Ossequente e Cassiodoro (*Obseq.* 41; Cassiod., *Chron. sub anno* 106): entrambi gli autori tardi, infatti, scrivono che in virtù della legge di Cepione i tribunali furono messi in comune (*communicata*) tra senatori e cavalieri. La critica ha da tempo notato che queste due fonti riflettono entrambe l'opera storica di Tito Livio o meglio una sua epitome: così Broughton e Scullard (che le fanno rientrare in una "Livian tradition"), nonché Cloud¹⁰¹³ (il quale reputa questa derivazione sicura per Ossequente, mentre ritiene che per Cassiodoro la si possa dedurre dalla formulazione quasi identica a quella del paradossografo). Similmente Baldson¹⁰¹⁴ ha ipotizzato che i due autori seguissero non una ma diverse epitomi, eventualmente accanto allo stesso Livio: si vedano del contributo dello

¹⁰¹¹ ELLENDT 1841, pag. 81; MEYERUS 1842, pag. 299; PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pagg. 20-21; CIMA 1903, pag. 163; PICHON 1904, pagg. 40-41; KRUEGER 1909, pag. 37; STRACHAN-DAVIDSON 1912, vol. II, pagg. 80-81; HENDRICKSON 1933, pag. 155; PARETI 1953, pagg. 459-460; JAHN-KROLL 1958, pag. 187; CAPLAN 1964, pag. 238, nota a; DOUGLAS 1966, pag. 124; NICOLET 1966, pag. 536; D'ARBELA 1967, pag. 145, nota; NORCIO 1970, pagg. 23 e 680, nota 144; GABBA 1973 [1], pag. 233, nota 89; LEEMAN 1974, pag. 73; LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 146; MORESCHINI 1988, pag. 1462; CALBOLI 1993, pag. 280; CAVARZERE 2000, pag. 110; MAY-WISSE 2001, pag. 113, nota 194; HUGHES 2002, pag. 132; LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 442.

¹⁰¹² NARDUCCI 2013, pag. 236, nota 496; CLOUD 2006, pagg. 511-512.

¹⁰¹³ MRR 1951, pag. 553; SCULLARD 2011, pag. 332, nota 18; CLOUD 2006, pag. 511, nota 94.

¹⁰¹⁴ BALDSON 1938.

studioso le pagg. 100 (molti degli autori tardi che seguono Livio "consulted, not Livy's complete History, but some, though not necessarily the same, epitome of that History") e 104 (sia Cassiodoro che Ossequente si basano su un'epitome di Livio, ma "Obsequens, or his source, had combed the *full* text of Livy for prodigies"). Distingue una tradizione "tacitiana" e una "liviana", infine, Gualtiero Calboli¹⁰¹⁵. Condividono l'idea delle giurie miste, tra gli studiosi di epoca moderna, Söderholm, Münzer, Häpke, Baldson, Gruen, Weinrib, Molager, Gabba, Hands, David, Leeman, Pinkster e Rabbie, Doblhofer, Rawson, Roman, Fantham, Narducci *et alii*, Del Giudice, Scullard¹⁰¹⁶. Ritiene probabile questa idea Griffin, mentre plausibile Calboli (che rileva la prevalenza di questa tesi tra gli studiosi moderni) e Marchese¹⁰¹⁷. Si limitano infine a presentare le due possibilità di interpretazione, senza prendere posizione, Oette (il quale pone l'accento sul fatto che degli storici contemporanei o di poco successivi all'evento nulla si sia conservato e sostiene che dalle testimonianze ciceroniane non sia possibile inferire alcunché), Broughton, Malcovati e Rotondi¹⁰¹⁸; mantiene la medesima vaghezza anche Michel¹⁰¹⁹, secondo il quale Cepione "voulu rendre une certaine place aux sénateurs dans les grands jurys", essendo lo scopo della sua legge quello di "obtenir l'entrée des sénateurs dans les jurys".

4. Senza voler entrare approfonditamente nel merito delle questioni sin qui prospettate, che vertono su aspetti prettamente tecnici e storico-giudiziari, ci limitiamo qui a proporre alcune considerazioni generali relative alla misura proposta da Cepione e al suo significato politico. Innanzitutto non si può non notare come, quale che fosse la portata della legge (che riguardasse, cioè, esclusivamente la *quaestio de*

¹⁰¹⁵ CALBOLI 1975, pag. 200 (cfr. anche CALBOLI 1993, pag. 280, dove si parla ancora di una tradizione liviana, per quanto citando il solo Ossequente).

¹⁰¹⁶ SÖDERHOLM 1853, pag. 27; Münzer in RE 2A.2, coll. 1783-1784; Häpke in RE XIII.1, coll. 257-258; BALDSON 1938, pagg. 103-105; GRUEN 1968 [2], pag. 158 (che alla nota 9 rileva come la frase di Tacito sia inclusa in un quadro generale sulle leggi giudiziarie e non abbia pretesa di esattezza e aggiunge che la legge graccana prevedeva che l'albo di giudici fosse composto da quattrocentocinquanta membri, ma il senato all'epoca era composto di soli trecento membri, quindi Cepione per evitare la cooperazione dei senatori con i cavalieri avrebbe dovuto accrescere il numero dei senatori, il che però non è attestato da alcuna fonte); WEINRIB 1969, pag. 321; WEINRIB 1970, pagg. 418, 434 e 435; MOLAGER 1971, pag. 149, nota 5; GABBA 1972, pag. 777; HANDS 1972, pag. 272; DAVID 1979, pag. 142; LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 221 (ad *De orat.* II 223, fr. 45); DOBLHOFER 1990, pag. 52; RAWSON 1991 [1], pag. 29; ROMAN 1994, pagg. 99-100; FANTHAM 2004, pag. 32; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 459, nota 105; DEL GIUDICE 2010, pag. 313; SCULLARD 2011, pag. 44.

¹⁰¹⁷ GRIFFIN 1973, pag. 111; CALBOLI 1975, pag. 199; MARCHESE 2011, pag. 337.

¹⁰¹⁸ OETTE 1873, pag. 23; MRR 1951, pag. 553; ORF 1976, pag. 243; ROTONDI 1990, pag. 325.

¹⁰¹⁹ MICHEL 1960, pag. 57.

repetundis o tutti i tribunali, permanenti e non, e che privasse del tutto o in parte i cavalieri del potere giudiziario), essa senza dubbio costituiva un duro colpo per i membri dell'ordine equestre. Ciò, oltre ad emergere dai passi di Cic. *Inv.* I 92 e *De orat.* II 197-203, che attestano l'odio dei cavalieri nei confronti di Cepione, è facilmente intuibile dalle constatazioni espresse sopra sulla netta politicizzazione dei tribunali romani e sulla gestione tutt'altro che imparziale con cui gli *equites* li amministrarono negli anni successivi alla riforma graccana. È incerto se la *nobilitas* si sia schierata compatta a sostegno della proposta oppure se al suo interno si sia creata la solita frattura tra istanze ottimati e popolari; la prima ipotesi, comunque, non è da escludere *a priori*, non solo perché la nobiltà nei momenti di difficoltà sapeva trovare un'unità che superasse divergenze politiche, personali e familiari¹⁰²⁰, ma anche sulla base della considerazione che i cavalieri, coscienti della propria estraneità al sistema politico tradizionale e concentrati prevalentemente sui propri interessi economici, non si erano fatti forse problemi a danneggiare l'intera classe aristocratica, senza distinzione di interessi politici.

Un altro elemento a proposito del quale sussiste una certa incertezza verte poi sulle reazioni che la proposta di Cepione dovette destare: se essa, come pare innegabile, mirava ad un sovvertimento in ambito giudiziario che sarebbe sfociato – questo era il rischio per i cavalieri– in un terremoto politico, in che modo la misura fu accolta da questi ultimi? Un indizio su questo problema sembrerebbe essere fornito da Giulio Ossequente, il quale, dopo aver menzionato la riforma giudiziaria di Cepione, aggiunge le seguenti parole: *cetera in pace fuerunt*. Da queste parole Baldson¹⁰²¹ ha ritenuto di dedurre che la proposta ed eventualmente l'approvazione della legge furono accompagnate da *tumultus* e che questo sia il motivo dell'interesse di Ossequente; dello stesso parere (cioè convinto dell'esistenza di una "lutte politique acharnée") è anche Nicolet¹⁰²², il quale però considera la testimonianza di Ossequente alla stregua di quelle di Tacito e Cassiodoro, cioè ritiene che tutti e tre tacciano sull'argomento. Tuttavia l'interpretazione di questa sorta di sigillo apposto al paragrafo da Ossequente, seppure in apparenza ingegnosa, ad un'analisi più attenta risulta forse

¹⁰²⁰ L'esempio più noto è senz'altro quello della lotta, nell'anno 100, contro Saturnino e Glaucia.

¹⁰²¹ BALDSON 1938, pagg. 103-104;.

¹⁰²² NICOLET 1966, pag. 531.

forzata: vediamo perché. Il § 36 del *Liber prodigiorum*, relativo all'anno 117, termina con una chiusa pressoché identica a quella del § 41 (dove compare il riferimento alla legge di Cepione), vale a dire *reliquum anni in pace fuit*; non sembra affatto, però, che in quel contesto si faccia riferimento ad eventi che potessero implicare degli scontri: si parla infatti di colpi di fulmine, di una pioggia di latte, di un movimento inspiegabile di alcune lance di Marte conservate in un tempio, di terra sprofondata, del ritrovamento e annegamento coatto di un ermafrodito ed infine di ventisette vergini che purificarono la città con un canto¹⁰²³. Al § 36, dunque, nulla lascia ipotizzare che l'espressione conclusiva faccia riferimento a degli scontri di matrice politica come sarebbero quelli nati dalla *lex Servilia*; piuttosto, data la natura dell'opera, consistente in una raccolta di eventi portentosi, sembra più plausibile pensare che la frase significhi che nel resto dell'anno non si verificarono avvenimenti di questo tipo. In quest'ottica ci sembra quindi che vada interpretata anche la chiusa del § 41: se *tumultus* vi fu, esso, a nostro parere, non può essere dedotto dalle parole di Ossequente.

Che i cavalieri possano aver reagito con fermezza alla proposta avanzata dal console del 106, comunque, seppure non certo, è plausibile: ciò appare tanto più probabile se si accetta l'ipotesi, che ci pare più condivisibile, secondo la quale essi furono estromessi del tutto e non parzialmente dalle giurie. Ciò sembra potersi dedurre non solo dai succitati riferimenti all'ostilità dell'ordine equestre nei confronti di Cepione, ma anche dalla violenza delle parole con le quali Crasso patrocinò la proposta: egli infatti, perorando dinanzi ad una pubblica assemblea, attaccò la *factio* di accusatori e giudici (Cic. *Brut.* 164, fr. 23), stigmatizzandone la crudeltà sanguinaria e la tendenza ad asservire il senato (Cic. *De orat.* I 225, fr. 24), nonché deplorando la situazione di pericolo cui essi sottoponevano finanche gli *innocentes* a causa della loro *libido* (Cic. *Orat.* 219, fr. 26, e Quint. IX 4, 109, fr. 26-bis). In che modo una tale durezza espressiva potrebbe conciliarsi con l'idea che ai cavalieri rimanesse affidata una quota delle giurie? Più verosimile, ci sembra, è credere che essi fossero esclusi del tutto dalla gestione del potere giudiziario, salvo poi rientrarvi in possesso nel giro di pochi anni. Va detto comunque che, per quanto a nostro parere meno plausibile, non è da

¹⁰²³ *Fulmine Romae et circa pleraque tacta. Praeneste lacte pluit. Hastae Martis in regia motae. Priverni terra septem iugerum spatium in caverna desedit. Saturniae androgynus annorum decem inventus et mari demersus. Virgines viginti septem urbem carmine lustraverunt. Reliquum anni in pace fuit.*

escludere del tutto l'idea, prospettata da alcune fonti antiche e condivisa da Narducci¹⁰²⁴, secondo la quale le giurie tornarono effettivamente nelle mani del consesso senatorio, che però fu arricchito da un'immissione di un certo numero di cavalieri: ciò spiegherebbe probabilmente anche la confusione delle fonti sull'argomento. A tale proposito –e così concludiamo– va riferita una notazione a nostro parere assolutamente illuminante, ma forse non debitamente sfruttata e sviluppata dalla critica, di Baldson¹⁰²⁵: cosa significa –si domanda lo studioso– parlare di "giurie miste"? La mistione poteva teoricamente realizzarsi in due modi: tramite l'ingresso di cavalieri nel senato oppure la divisione dell'*album iudicum* tra senatori ed *equites*. Nel primo caso le giurie tecnicamente erano appannaggio del supremo consiglio, ma esso era composto non più di soli senatori ma anche di cavalieri; nel secondo, invece, aveva luogo un'innovazione non politica ma prettamente giudiziaria. Parlando di "giurie miste", pertanto, sembra opportuno prestare attenzione all'accezione di cui si dota l'espressione; e sebbene Baldson ritenga che la legge di Ceppone prevedesse una modifica all'*album iudicum*¹⁰²⁶, non è da escludere che gli stessi autori antichi possano essere stati indotti all'incertezza con cui si sono espressi sull'argomento da una comprensione non chiara del problema. Sebbene la tesi di un'estromissione completa dei cavalieri dai *iudicia* appaia più probabile, in definitiva, la questione rimane aperta.

5. Concludiamo questa panoramica sulla *lex Servilia Caepionis* riportando in estrema sintesi l'interpretazione che in una sua ricca monografia Gruen (GRUEN 1968 [2]) dà dei tribunali romani e del loro valore politico, soffermandoci sul periodo che segue la riforma graccana, prima vera messa in discussione dell'egemonia politico-giudiziaria del senato. Lo studioso, esaminando i processi in chiave politica, interpreta gli anni successivi alla fine di Caio Gracco, dal 121 al 111, come un periodo in cui la pace esterna e la mancanza di una vera opposizione popolare lasciarono campo libero ai nobili, i quali però si dedicarono a lotte interne tra fazioni, tra le quali prevalsero i Metelli (cap. IV, "The emergence of Metellan supremacy")¹⁰²⁷. A partire dal 111, però, emersero risentimento popolare, ostilità di classe e crescenti pretese di coloro che

¹⁰²⁴ NARDUCCI 1990, pag. 892.

¹⁰²⁵ BALDSON 1938, pag. 101.

¹⁰²⁶ Si vedano anche le pagg. 103-105 del suo contributo.

¹⁰²⁷ Cfr. anche PARETI 1953, pagg. 387-391.

avevano interessi commerciali, sentimenti che trovarono sfogo soprattutto con la *quaestio Mamilia*; questo attacco giudiziario comunque non condusse assolutamente ad una disfatta della nobiltà né alla fine delle lotte tra fazioni, bensì dimostrò che le corti potevano servire interessi estranei a quelli del senato: l'aristocrazia, divenuta conscia di ciò, mise quindi al primo posto i propri interessi comuni, accantonando le rivalità interne (cap. V, "The Jugurthine war and the Mamilian commission"). Nel 106, infine, la predominanza dei Metelli in senato portò, con la legge di Cepione, alla riconquista delle giurie (cap. VI, "Popular politics and the *iudicia*", pagg. 157-160). Che alla proposta ed approvazione della legge abbiano contribuito o meno i Metelli, che essa lasciasse agli *equites* un certo spazio nelle giurie o conferisse ai soli senatori il potere giudiziario, che riguardasse solo la *quaestio repetundarum* o tutti i tribunali, in definitiva, la *lex Servilia Caepionis* si configurò senza dubbio come un aspetto, forse il più notevole, della breve ripresa aristocratica ed ottimate che ebbe luogo dopo gli attacchi forensi legati alla *quaestio Mamilia* e come un duro, anche se destinato a breve durata, colpo contro le aspirazioni politiche dell'ordine equestre.

V.

1. La forse lunga contestualizzazione storica dell'orazione di Crasso sin qui operata ci è sembrata necessaria al fine di comprendere a pieno il significato e l'importanza dell'intervento del nostro oratore, un discorso concionale¹⁰²⁸ –afferente dunque al genere deliberativo– mediante il quale egli si schierò a favore di un provvedimento dotato del rilievo che abbiamo cercato sin qui di rilevare. Il discorso si configura evidentemente come una *suasio*, vale a dire un'orazione a sostegno di una proposta di legge: imprecisi sono dunque tanto Nicolet, che la definisce una *dissuasio*, quanto Michel, che parla invece di una *rogatio*¹⁰²⁹. Ciò che Crasso fece non consistette né nell'opporsi ad una legge (*dissuasio*) né tantomeno nel proporre egli stesso un provvedimento legislativo (*rogatio*), cosa che tra l'altro non avrebbe potuto fare in quanto nel 106 non investito da alcuna magistratura: la sua orazione si configura semplicemente come una *suasio legis* o, al massimo, una *suasio rogationis*.

E non di un discorso qualsiasi della lunga e fortunata carriera oratoria di Crasso si tratta, bensì, stando a quanto ci riferisce Cicerone, di una delle principali prove cui il

¹⁰²⁸ Cfr. Cic. *De orat.* I 225, fr. 24: *in maxima contione tuorum civium*.

¹⁰²⁹ NICOLET 1966, pag. 473; MICHEL 1960, pag. 57.

suo maestro legò la propria fama: in *Brut.* 164, fr. 23, l'Arpinate infatti definisce l'orazione *quasi magistra*, per poi sottolinearne, evidentemente in tono elogiativo, la varietà di toni che l'aveva caratterizzata (*multa in illa oratione graviter, multa leniter, multa aspere, multa facete dicta sunt*). Degno di nota, tra l'altro, è che il discorso di Crasso sia citato da molte fonti antiche: oltre a Cicerone, che vi fa riferimento in cinque o forse sei opere (a *De oratore*, *Brutus*, *Orator*, *Pro Cluentio* e *Paradoxa Stoicorum* va aggiunto, a nostro parere, il *De officiis*¹⁰³⁰), menzionano questo discorso anche l'anonimo autore della *Rhetorica ad Herennium*, Quintiliano e Prisciano; ben quattro diversi autori antichi fanno dunque riferimento alla *suasio* di Crasso, il numero più alto dopo l'oraz. VIII, *Oratio censoria contra Cn. Domitium Ahenobarbum*. Nell'antichità, dunque, e fino ad epoca tarda (come dimostra la citazione di Prisciano) l'orazione fu accompagnata da una lunga e probabilmente meritata rinomanza. Tre aspetti di essa, in particolare, come è stato notato¹⁰³¹, appaiono e probabilmente apparivano assolutamente degni di attenzione: il successo cui essa andò incontro, la posizione politica conservatrice assunta da Crasso, in contrapposizione a quella popolare propugnata anni prima in merito alla colonia di Narbona, e la sua perfezione formale, tale che essa era letta dai giovani Romani in formazione e godette di una certa centralità nella storia dell'eloquenza romana. Sul primo aspetto ci siamo già soffermati nella sezione "Esito"; dedichiamo adesso qualche riflessione agli altri due.

2. Come abbiamo cercato di spiegare nel breve quadro delineato in precedenza, nella Roma di fine II secolo a.C. il potere politico era saldamente nelle mani di una classe denominata *nobilitas*, nata dalla fusione di alcuni elementi dei vecchi gruppi patrizio e plebeo; ad essa si affiancavano, con un sempre maggiore rilievo in campo politico e soprattutto economico ma con un ruolo istituzionale a lungo sostanzialmente subalterno, i cavalieri. All'interno del gruppo dirigente nobiliare, poi, seppure nel contesto di un complesso intreccio di contatti personali e familiari, si distinguevano sostanzialmente due diverse tendenze politiche, quella popolare e quella ottimate: la prima si fondava su un'ostentata difesa degli interessi del popolo romano, ovviamente con varietà di toni e intenti tra i *leader* sinceramente partecipi delle condizioni della massa (i Gracchi) o comunque del benessere della *res publica*

¹⁰³⁰ Cfr. Cic. *Off.* II 63, fr. 23-ter.

¹⁰³¹ Cfr. PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 21.

(Mario)¹⁰³² e quelli invece mossi da intenti più egoistici e forse meschini (Saturnino e Glaucia); gli ottimati, di contro, erano ferventi sostenitori dell'autorità del senato, unico degno depositario del potere nell'*urbs*.

In gioventù Crasso si era pubblicamente schierato a favore della prima corrente politica, quella popolare: come ci attesta Cicerone in *Brut.* 160, fr. 15, e *Clu.* 140, fr. 16, infatti, quando a Roma si era discusso dell'opportunità di annullare il progetto di deduzione della colonia gallica di Narbona, il nostro oratore si era espresso dinanzi ad una *contio* difendendo la fondazione d'oltralpe e denigrando con ogni mezzo l'*auctoritas* del senato, assemblea che in quel momento, proponendo l'abrogazione della colonia, agiva contro gli interessi del popolo romano. All'età di circa venticinque anni, dunque, Crasso, presentandosi per la prima volta in un'assemblea pubblica, aveva abbracciato quella che Cicerone nel passo del *Brutus* citato definisce *causa popularis*, vale a dire che aveva scelto di ergersi a difensore degli interessi del popolo, che da quella colonia avrebbe potuto trarre vantaggi¹⁰³³, avversando i piani del senato¹⁰³⁴. A distanza di circa dieci anni, però, Crasso sembra aver cambiato diametralmente la propria prospettiva politica. Siamo nel 106, anno nel quale il console in carica Quinto Servilio Cepione propose una *lex iudiciaria* che prevedeva un ritorno (parziale o totale) del controllo delle giurie (tutte o solo quella *repetundarum*) all'ordine senatorio, in cassazione del sistema fatto ratificare da Caio Gracco. Che questa misura rientrasse in una politica ottimata –come ottimata (moderato) era del resto lo stesso Cepione– è manifesto e non necessita di dimostrazioni¹⁰³⁵; la questione però è un'altra: come si spiega il passaggio di Crasso da una posizione evidentemente popolare, quella *de colonia Narbonensi*, ad una evidentemente ottimata? Si tratta di uno spostamento tra due posizioni agli antipodi? Quali ragioni ideologiche e/o contingenti dovettero agire sul nostro?

¹⁰³² Per un'interpretazione della figura di Mario, soprattutto fino all'anno 100, come di un uomo integro e realmente –e non egoisticamente– coinvolto nelle vicissitudini dello stato si veda PARETI 1953, pagg. 512-515.

¹⁰³³ Non a caso un ampio progetto coloniale era stato nei piani dello stesso Caio Gracco.

¹⁰³⁴ Per tutte le questioni relative al discorso di Crasso si rimanda all'oraz. II, *De colonia Narbonensi*.

¹⁰³⁵ Stupisce, da questo punto di vista, il totale fraintendimento della norma e dunque della posizione di Crasso che emerge dalle parole di HUGHES 2005, pag. 154: "The *lex Servilia* was directed against the senatorial monopoly on jury service, and the *optimata* stalwart Crassus was speaking out against it at an assembly of the people" (ma forse lo studioso fa semplicemente confusione tra gli aggettivi "senatorial [monopoly]" e "equestrian").

V. SUASIO LEGIS SERVILIAE

Secondo Cima¹⁰³⁶, Crasso, prendendo posizione a favore della *lex Servilia* e dunque delle prerogative del senato, non può essere reputato un cinico voltagabbana, in quanto anche nei discorsi giovanili nei quali si presume che egli sposasse la *causa popularis*, vale a dire l'incriminazione di Caio Papirio Carbone¹⁰³⁷ e l'orazione su Narbona, in realtà Crasso "aveva consenziente una parte cospicua della nobiltà". Con un'interpretazione in parte analoga, anche Wilkins¹⁰³⁸ parla di uno spostamento più apparente che reale: secondo lo studioso inglese, infatti, fulcro del discorso di Crasso fu soprattutto l'attacco ai cavalieri e alla loro gestione scandalosa dei tribunali ("the scandalous manner in which the *equites* had misused their power"). Vede nel discorso concionale di Crasso un effettivo passaggio di schieramento, invece, Oette¹⁰³⁹, il quale ipotizza che i *populares* avessero iniziato a disprezzare il nostro per le rivelazioni ("denuntiationes": pag. 24) di cui era venuto a conoscenza partecipando al processo delle vestali del 113 a.C.¹⁰⁴⁰ e ad altre cause e che lo stesso Crasso, progredendo nel proprio *cursus honorum*, si fosse reso conto dei rischi che poteva correre a causa di quelle rivelazioni (non è chiaro comunque a quali "denuntiationes" e a quali cause faccia riferimento lo studioso).

A questo proposito va specificato anzitutto che, contrariamente a quanto afferma Wilkins, nel discorso di Crasso uno spostamento politico da una posizione popolare, quale emerge soprattutto dalla vicenda di Narbona, a una ottimate pare innegabile: ciò si evince non solo dal tenore dei due discorsi, propugnanti due misure politiche vantaggiose rispettivamente per il popolo e per il senato; non solo dalle testimonianze di Cicerone –che a proposito del discorso su Narbona parla di sostegno alla *causa popularis* (*Brut.* 160, fr. 15) e di denigrazione del senato (*Clu.* 140 fr. 16), mentre per la *Suasio legis Serviliae* riferisce di un'esaltazione manifesta dell'autorità senatoria (*Brut.* 164, fr. 23; *Clu.* 140, fr. 23-bis; *Off.* II 63, fr. 23-ter)–, le quali potrebbero teoricamente fraintendere la vera essenza della posizione politica di Crasso (ipotesi teoricamente plausibile, ma –va detto– fortemente improbabile); ma soprattutto, ci sembra, dal fatto che Marco Giunio Bruto poté servirsene nel corso di

¹⁰³⁶ CIMA 1903, pag. 164.

¹⁰³⁷ Cfr. l'oraz. I, *In C. Papirium Carbonem*.

¹⁰³⁸ WILKINS 1965, pag. 9.

¹⁰³⁹ OETTE 1873, pagg. 22-24.

¹⁰⁴⁰ Cfr. l'oraz. III, *Pro Licinia virgine Vestali*.

un processo per screditare Crasso. Come emerge da Cicerone (*De orat.* II 223, fr. 45; *Clu.* 140, fr. 46) e Quintiliano (VI 3, 44, fr. 46-bis), infatti, nel corso di un dibattito sui cui contorni siamo scarsamente informati¹⁰⁴¹ Bruto, allo scopo di evidenziare l'incoerenza politica dell'avvocato di parte avversa, Crasso, e quindi di minarne la credibilità, fece comparire in tribunale due lettori che recitarono estratti della *De colonia Narbonensi* e della *Suasio legis Serviliae*: come si potrebbe giustificare una tale mossa forense se dalle due orazioni non fossero emerse davvero posizioni politicamente antitetiche? Un cambiamento di prospettive, quindi, dovette esserci ed esso dovette essere ben chiaro non solo a Cicerone, che dei due discorsi in questione poteva leggere redazioni scritte, ma anche agli stessi contemporanei. Con ciò non si vuole negare che una parte della nobiltà (non necessariamente "cospicua", come vorrebbe Cima) aderisse ai punti di vista propugnati da Crasso in occasione dell'accusa a Carbone e della difesa della colonia narbonese; va detto, però, che nel caso di Carbone potevano giocare, oltre a fattori prettamente politici e ideologici, altri più contingenti, legati ancora agli strascichi dell'esperienza graccana¹⁰⁴², mentre in quello di Narbona a condividere le idee espresse da Crasso dovevano essere, possiamo supporre, soprattutto i *populares*, dunque solo un'ala della nobiltà. Il nostro oratore, dunque, pur muovendosi costantemente nell'alveo della *nobilitas* e delle correnti delle quali essa si componeva, affrontò innegabilmente, nel passaggio dalle orazioni giovanili (soprattutto la *De colonia Narbonensi*) alla fase di piena maturità, uno slittamento politico dalle posizioni popolari a quelle ottimati.

Se dunque uno spostamento sussiste, la questione diventa ora il motivo per cui essa ebbe luogo, vale a dire come mai Crasso, dopo aver aderito alla politica dei *populares*, sia passato poi ad appoggiare le proposte degli *optimates*. Che Crasso abbia mutato le proprie prospettive, in effetti, probabilmente può evincersi già dal fatto che nel 107, ricoprendo la magistratura popolare per eccellenza, il tribunato della plebe, egli mantenne un atteggiamento molto pacato e –verrebbe da dire– istituzionale, a tal punto, scrive Cicerone (*Brut.* 160), che se Lucilio non ci avesse informato due volte che Crasso in qualità di tribuno cenò due volte presso il banditore Granio, non si saprebbe nemmeno che egli rivestì quella carica. È però senza dubbio nel 106 che il nostro

¹⁰⁴¹ Cfr. l'oraz. XII, *Pro C(n). Planc(i)o contra M. Iunium Brutum*.

¹⁰⁴² DOBLHOFER 1990, pagg. 54-55, nega del tutto che in questo discorso Crasso agisca da popolare.

manifestò nel modo più evidente l'ormai avvenuto cambio di schieramento, appunto appoggiando la proposta manifestamente filosenatoria avanzata dal console Cepione. Se questo spostamento politico possa risalire, come ipotizza Oette, ai processi contro le vestali del 113 è tesi difficile da comprovare e per questo, se non da scartare, quantomeno da accantonare; altri motivi, però, ci sembrano più concretamente dimostrabili ed effettivamente applicabili al caso di Crasso. In quest'ottica illuminante risulta una notazione di Morstein-Marx¹⁰⁴³, il quale, esaminando i tratti tipici dell'ideologia espressa dagli oratori in ambito concionale, rileva tra l'altro che fino agli ultimi decenni della repubblica e ad eccezione di alcuni casi straordinari l'appartenenza alla corrente dei popolari riguardava quasi esclusivamente uomini giovani, che si trovavano cioè all'inizio della loro carriera pubblica; in un momento successivo, infatti, era norma che questi personaggi si spostassero sulle posizioni degli ottimati, quindi sostanzialmente su una linea di maggiore moderazione. Una prima risposta al quesito che ci eravamo posti, sul motivo o i motivi dello spostamento di Crasso, può dunque risiedere proprio in questo: egli non fece altro che seguire una strada segnata già in precedenza, senza alcuna novità o straordinarietà.

Si potrebbe a questo punto obiettare che una tale considerazione, quand'anche ritenuta vera, non costituisce una vera soluzione al problema, ma solo un suo parziale inquadramento. In effetti raggiungere una tale fondamentale consapevolezza, che Crasso riproducesse un esempio già seguito da altri, è il primo passo per compiere poi un passo esegetico ulteriore: se il nostro si adeguò ad un percorso politico in un certo senso topico, siamo davvero sicuri che le sue prese di posizione rispondessero a convinzioni sinceramente condivise? Già esaminando il discorso sulla fondazione di Narbona¹⁰⁴⁴ abbiamo rilevato come la pubblica presa di posizione di Crasso, più che risentire di convinzioni prettamente politiche, rispondesse ad intenti e calcoli personali, nel senso che l'oratore mirava a farsi conoscere dal popolo romano e ad ottenerne l'approvazione, oltre che a raggiungere scopi più contingenti, vale a dire proseguire l'opera di fondazione, di cui era incaricato, e forse raccogliere clientele in Gallia. Lo stesso, ci sembra, è valido anche per la *Suasio legis Serviliae*: quale che fosse la reale opinione di Crasso sulla gestione equestre dei tribunali e sui riflessi che essa

¹⁰⁴³ MORSTEIN-MARX 2004, pag. 205.

¹⁰⁴⁴ Oraz. II, *De colonia Narbonensi*: si veda il par. II della "Premessa".

aveva sulla vita civica di Roma, il suo principale intento, nell'avallare la proposta legislativa di Cepione, era probabilmente di accreditarsi agli occhi della nobiltà –che doveva in gran parte, al di là dei dissidi *optimates-populares*, condividere l'istanza– per poter così alimentare la propria futura carriera politica. Con ciò non si vuole negare in modo assoluto che Crasso fosse mosso anche da un possibile sincero interesse nei confronti della comunità e dei danni che essa poteva subire e stava subendo ad opera dei cavalieri che servivano da giurati e degli accusatori; tuttavia sembra di poter affermare con una discreta verosimiglianza che la sua presa di posizione rispondesse a considerazioni personalistiche più che ad un sincero spirito civico: ciò che a Crasso interessava era soprattutto porre le basi per la progressione della propria carriera politica.

3. Continuando ancora a trattare dell'aspetto prettamente politico dell'orazione di Crasso¹⁰⁴⁵, un'altra questione di una certa importanza sembra sorgere dalla lettura delle testimonianze in nostro possesso: in Cic. *Brut.* 164, fr. 23, in particolare, si legge che Crasso adoperò la propria eloquenza contro la *factio* di giudici e accusatori. Fino a questo momento, però, la nostra esposizione ha riguardato soprattutto i primi, i cavalieri incaricati del potere giudiziario; e in effetti che questi costituissero il principale bersaglio del nostro emerge probabilmente da Cic. *Clu.* 140 (di cui qui, al fr. 23-bis, è riportato solo un estratto; si veda il passo completo al fr. 46), dove l'Arpinate, menzionando di sfuggita il discorso del suo maestro, allude ai soli giudici e non anche agli accusatori. Se però Cicerone, dedicandosi nel *Brutus* ad una ricostruzione storica cui la critica riconosce comunemente un buon grado di affidabilità ed avendo a disposizione –come si evince da *Brut.* 161, fr. 22– una redazione scritta del discorso, parla anche di *accusatores*, è da ritenere che effettivamente il suo maestro avesse scagliato anche contro costoro i propri strali. Sulla questione degli accusatori nei tribunali romani di II secolo a.C. ci siamo soffermati già sopra (par. II, punto 2), cercando di evidenziare, sulla base degli studi di David¹⁰⁴⁶, l'evoluzione e l'importanza del loro ruolo forense, nonché l'origine delle loro rivendicazioni politiche; aggiungiamo qui qualche breve considerazione che possa chiarire il senso dell'attacco di Crasso.

¹⁰⁴⁵ E non c'è bisogno di sottolineare ulteriormente che quando si parla di questioni politiche, queste sussumono al proprio interno anche quelle prettamente giudiziarie.

¹⁰⁴⁶ DAVID 1979 e DAVID 1980, pagg. 187-191.

V. SUASIO LEGIS SERVILIAE

Abbiamo visto come negli ultimi anni del II secolo i tribunali romani fossero ormai frequentati non più soltanto da cittadini romani, che agissero per conto proprio o di terzi, ma anche da Latini o *peregrini* in diritto, dopo Caio Gracco, di muovere in autonomia le proprie incriminazioni: essi spesso mancavano sia di un'ascendenza familiare rispettabile sia di una base culturale quale era invece assicurata ai membri dell'antica nobiltà. Verso la fine del secolo, poi, capo dei *populares* era Caio Mario, uomo potente ed *exemplum* di rottura delle tradizioni clientelari, essendosi volutamente allontanato dalla potente famiglia dei Metelli: molti accusatori, vedendo in lui un modello non solo politico, cercarono dunque di imitarlo. Da un lato essi rifiutarono il tradizionale sistema romano di clientela, che prevedeva di accodarsi ad un nobile e di rendergli dei servizi in cambio di vantaggi di vario tipo (ad esempio economici e giudiziari), e cercarono di raggiungere l'ascesa sociale per altra via, vale a dire mediante l'accusa forense; dall'altro, essendo Mario un esempio anche di ignoranza ostentata con orgoglio¹⁰⁴⁷, questi accusatori non si curavano della propria scarsa cultura e per giunta alla loro mancanza di istruzione faceva spesso riscontro un modo di esprimersi aggressivo¹⁰⁴⁸, caratterizzato tra l'altro dall'importanza dell'*actio*, dalla messa in campo di atti spettacolari, dalla produzione di persone o oggetti allo scopo di destare emozioni e dalle *miserationes*. Gli squilibri sociali ed economici sempre più evidenti nella penisola italiana, che di lì a pochi anni avrebbero portato allo scoppio della guerra sociale, destarono dunque verso la conclusione del secolo un bisogno per molti di una promozione civica: essa si esprime per il momento mediante nuove pratiche politiche (la ripulsa del clientelismo), culturali (il rifiuto di una formazione tradizionale) e soprattutto giudiziarie (l'accusa forense), le quali in alcuni casi portarono alla rovina di membri dell'aristocrazia.

Un processo come quello delineato, che nel 106 era ancora *in fieri*, si presentava in tutte le sue implicazioni agli occhi di un oratore e politico dotato di una discreta esperienza quale era ormai il trentaquattrenne Crasso. Le *quaestiones* erano ormai affollate di questi personaggi scarsamente acculturati ed inclini a mandare in disgrazia i *nobiles*; tali accusatori, tra l'altro, si trovavano evidentemente in comunità di intenti

¹⁰⁴⁷ Su questo aspetto, come è noto, si sofferma molto Sallustio nel noto discorso messo in bocca a Mario in *Iug.* LXXXV.

¹⁰⁴⁸ Cicerone nel *Brutus* usa termini come *vehemens* e *acer*: cfr. i casi di Bruto e dei fratelli Memmi citati sopra.

con i cavalieri che sedevano all'epoca nelle giurie, interessati anch'essi ad indebolire l'ordine senatorio per potersi dedicare più liberamente alle proprie attività economiche¹⁰⁴⁹. Dovete nascere da qui la *factio* contro la quale si batté il nostro oratore, un'alleanza tra categorie che recava danno non ai soli senatori ma all'intero popolo romano, impedendo ai membri del supremo consiglio di collaborare con (Crasso dice *servire*¹⁰⁵⁰) il popolo romano per il bene della comunità. Come dunque Cicerone e Sallustio –lo abbiamo notato sopra–, volgendo lo sguardo al fenomeno degli accusatori a distanza di qualche decennio, vi identificano l'inizio o quantomeno un punto focale del degrado dell'eloquenza e della politica di Roma, così Crasso, vivendo la situazione nel suo sviluppo, denigrava quei membri della società, giudici ed accusatori, accusandoli della rovina della città.

Per quanto riguarda in particolare gli accusatori, poi, i loro violenti attacchi forensi sconvolsero i nobili; in quegli anni, però, iniziava la presa di coscienza del fenomeno, per cui essi finirono bersaglio di una reazione aristocratica che, secondo David¹⁰⁵¹, si concretizzò retoricamente nella loro equiparazione a cani: a questa tendenza aderì lo stesso Crasso, che con il suo riferimento alle fauci dei nemici alluderebbe proprio a questa forma di diffamazione nei loro confronti¹⁰⁵². Scopo di Crasso, come notano Badian, seguito da Calboli, e David¹⁰⁵³, era in definitiva quello di ristabilire una situazione politica incrinatasi negli ultimi anni: da un lato Mario, dall'altro gli *equites* avevano infranto il *mos* delle tradizioni clientelari basate sulla *fides*, che per secoli aveva costituito il fondamento della società e, in un certo senso, della politica romana; il nostro, dunque, voleva far capire al popolo che concedendo il potere alla nuova classe equestre, priva di radici e impegnata per lo più a riscuotere tasse o a prestare denaro, non si sarebbe realizzato affatto un accordo tra questa e il popolo, come invece tradizionalmente era stato tra popolo e senato. Era necessario pertanto che i cittadini, ai quali spettava il diritto di sancire le leggi, intervenissero al più presto per spezzare i legami della *factio*, fiaccare gli accusatori, ridimensionare i

¹⁰⁴⁹ La vittima più nota delle giurie a gestione equestre fu senza dubbio il succitato Rutilio Rufo, reo di aver collaborato con Scevola il Pontefice, in Asia, ad una limitazione della loro libertà operativa.

¹⁰⁵⁰ Cfr. Cic. *De orat.* I 225, fr. 24.

¹⁰⁵¹ DAVID 1979, pagg. 162-171.

¹⁰⁵² Cfr. Cic. *De orat.* I 225, fr. 24 (*eripite nos ex miseriis, eripite ex faucibus eorum, quorum crudelitas nostro sanguine non potest expleri*); si veda però il punto 4 del nostro commento *ad locum* per una diversa e forse più persuasiva esegesi della metafora.

¹⁰⁵³ BADIAN 1972, pagg. 85-86; CALBOLI 1975, pag. 201; DAVID 1979, pagg. 167-168.

cavalieri e restituire il potere giudiziario al senato, il quale solo si curava davvero degli interessi della *res publica* e poteva e doveva essere servo del popolo.

4. Se quelli sin qui esposti sono, ci sembra, i cardini politici dell'orazione di Crasso (adesione all'ideologia ottimate, polemica contro i giudici cavalieri e gli accusatori in cerca di visibilità), è giunto ora il momento di trattare più specificamente del discorso in rapporto ai suoi caratteri letterari e retorici: toni adoperati, tecniche messe in campo contro gli avversari (e anche a favore del proprio schieramento, quello nobile), in generale ciò che riguarda l'*actio* nei suoi aspetti formali e stilistici. Nel caso in esame, quello della *Suasio legis Serviliae*, una simile analisi è resa possibile dalla quantità discretamente cospicua di informazioni che le fonti antiche (*in primis* ovviamente Cicerone) ci hanno trasmesso su questo discorso, considerato uno dei capolavori del più grande oratore romano di fine II - inizio I secolo a.C.; nulla a che vedere, ovviamente, con le possibilità di indagine offerte da un'orazione giunta in forma completa (privilegio accordato, per l'epoca repubblicana, al solo Cicerone), tuttavia i ragguagli forniti dagli stessi autori antichi permettono comunque di proporre alcune considerazioni di carattere generale: vediamo quali.

Innanzitutto è degno di nota che in *Brut.* 161, fr. 22, Cicerone, subito dopo aver menzionato la celebre *suasio* del suo maestro e avere specificato con dovizia di particolari in che anno essa era stata pronunciata e quando erano nati Crasso e anche Antonio, aggiunge che la precisione dei suoi dettagli è dovuta alla volontà di mostrare ai suoi interlocutori e –possiamo dire– ai suoi lettori quando l'eloquenza latina avesse raggiunto la sua *prima maturitas*. Sebbene il discorso riguardi in generale la carriera oratoria di Crasso e anche quella di Antonio (i due più grandi esponenti dell'ultima generazione pre-ciceroniana), è senz'altro rilevante che l'Arpinate inserisca questo riferimento proprio in rapporto alla *Suasio legis Serviliae* e non altrove: quest'orazione, di cui tra l'altro era ancora possibile leggere la redazione scritta¹⁰⁵⁴ (il che permetteva a chiunque di soppesare la validità delle affermazioni ciceroniane), dimostrava a quale alto livello fosse giunta l'eloquenza romana, tale addirittura da poter competere con quella greca¹⁰⁵⁵. Per poter attingere ad una grandezza ancora superiore, aggiunge

¹⁰⁵⁴ Cfr. *ibid.*: *haec Crassi cum edita oratio est, quam te saepe legisse certo scio ...*

¹⁰⁵⁵ Cfr. *Brut.* 138, fr. 1: *nunc ad Antonium Crassumque pervenimus. nam ego sic existimo, hos oratores fuisse maximos et in his primum cum Graecorum gloria Latine dicendi copiam aequatam.*

l'autore, sarebbe stato necessario possedere una migliore preparazione nei campi della filosofia, del diritto civile e della storia; sebbene a Crasso fosse mancato ancora un *quid* per raggiungere un'eccellenza assoluta, dunque, la sua eloquenza ed in particolare il suo discorso in sostegno della *lex Servilia* attestavano la sua innegabile straordinarietà.

Il debito dell'Arpinate nei confronti della *suasio* pronunciata nel 106 dal suo maestro, tra l'altro, non finisce qui: non solo essa rappresentava, ai suoi occhi, un esempio straordinario di eloquenza, ma addirittura egli aggiunge che quell'orazione per lui era stata *quasi magistra* (Cic. *Brut.* 164, fr. 23); Cicerone, come probabilmente molti suoi coetanei e anche giovani delle generazioni successive, si era formato quindi sul noto discorso, che per il suo elevato livello assurde –nei limiti in cui si può usare questa espressione per un contesto come quello romano di I secolo a.C.– a testo scolastico. Lo stesso passo poi fornisce anche altre interessanti informazioni sul discorso: non solo, infatti, ci rivela che esso conteneva delle sezioni riportate solo sommariamente e non per esteso, per cui una sua piena fruizione era preclusa già allo stesso Cicerone, ma anche quali furono i toni e le tecniche adoperati in quell'occasione. Siamo quindi informati anzitutto che Crasso vi celebrava l'autorità del senato: il verbo utilizzato, qui come anche –forse non casualmente– in Cic. *Clu.* 140, fr. 23-bis, è *ornare*, che allude probabilmente all'impiego di strumenti prettamente retorici (*l'ornatus*, appunto); Crasso, quindi, aveva sfruttato la propria abilità e la propria esperienza per esaltare nel modo più appropriato il senato e l'ordine senatorio, unici degni depositari del potere giudiziario, e anche per esprimerne le difficoltà e i pericoli¹⁰⁵⁶. Il supremo consiglio, infatti, aveva dato storicamente dimostrazione della propria meritoria probità, vantaggiosa per l'intera *civitas*, la quale si era manifestata ad esempio nel riscattare i prigionieri e nel sostenere i più bisognosi¹⁰⁵⁷; era dunque innegabile, secondo Crasso, che esso meritasse di vedersi assegnate le più alte lodi (*summis ornat senatum laudibus*, si legge in Cic. *Clu.* 140, fr. 23-bis) e quindi il diritto di

¹⁰⁵⁶ È senz'altro rilevante che l'oratore, esponendo la situazione passata e presente, applichi tutti e tre i precetti che l'autore della *Rhetorica ad Herennium* consiglia per attirare benevolenza verso chi parla: si vedano i commenti a *atque haec benignitas etiam rei publicae est utilis, redimi e servitute captos, locupletari tenuiores* in Cic. *Off.* II 63, fr. 23-ter; a *eripite nos ex miseris, eripite ex faucibus eorum, quorum crudelitas nostro sanguine non potest expleri; nolite sinere nos cuiquam servire nisi vobis universis, quibus et possumus et debemus* (punto 4) in Cic. *De orat.* I 225, fr. 24; a *neque me minus vestri quam mei miserebitur* in Prisc. GL II, pag. 428 ed. Keil-Hertz, fr. 25.

¹⁰⁵⁷ Cfr. Cic. *Off.* II 63, fr. 23-ter: *haec benignitas etiam rei publicae est utilis, redimi e servitute captos, locupletari tenuiores.*

sedere nelle giurie dei tribunali. A questo elogio, condotto, a quanto pare, con gli strumenti della retorica (che Crasso senz'altro conosceva), si contrapponeva invece l'indegnità della cricca di accusatori e giudici equestri, in opposizione ai quali il nostro aveva continuato naturalmente ad adoperare i medesimi strumenti: Crasso infatti non solo aveva scelto consapevolmente di parlare *populariter*¹⁰⁵⁸, ma aveva cercato in particolare di destare contro la *factio* dei suoi avversari e la sua *potentia* un sentimento di *invidia*, vale a dire di astio e ostilità. In questa tattica Crasso doveva essere discretamente abile, se deciderà di servirsene, anni dopo e in tutt'altro contesto (un processo per eredità), anche nella cosiddetta *causa Curiana* (oraz. VII, *Pro M'. Curio apud centumviro*)¹⁰⁵⁹. Che essa fosse esplicitamente prevista nell'insegnamento scolastico è attestato tra l'altro da Cicerone in *De orat.* II 182-183 e soprattutto 207-210, dove si legge che ogni avvocato¹⁰⁶⁰ deve rappresentare il proprio assistito come totalmente disinteressato, in quanto gli ascoltatori provano *invidia* nei confronti di coloro che danno l'impressione di perseguire un utile personale. Analogamente, in *Rhet. Her.* I 8 si legge che per ottenere la benevolenza di chi ascolta si può tra l'altro suscitare contro l'avversario odio, ostilità (*invidia*) o disprezzo; per destare ostilità, in particolare, è necessario evidenziare, a proposito dei propri avversari, tratti come la potenza, la faziosità, le ricchezze e l'intemperanza, che è proprio quanto Crasso fece nella presente occasione.

Da un lato, quindi, Crasso rilevò i meriti e le virtù dell'ordine senatorio, dall'altro sottopose a biasimo e censura i giudici equestri e gli accusatori che stavano conducendo alla rovina la *res publica*. Se questi sono i due poli tra i quali si era mosso il discorso di Crasso, varie sono però le tonalità delle quali si era servito e che aveva alternato sapientemente nel corso dell'orazione; ancora il suddetto, fondamentale, passo del *Brutus* (Cic. *Brut.* 164, fr. 23), infatti, informa che, stando a quelle parti del discorso (non tutte) che erano state sottoposte a trascrizione, il nostro aveva saputo impiegare registri di gravità e dolcezza, asprezza ed umorismo (*multa in illa oratione graviter, multa leniter, multa aspere, multa facete dicta sunt*). Per una più precisa determinazione del valore dei quattro avverbi rimandiamo al relativo commento; in

¹⁰⁵⁸ Su questo concetto ci soffermeremo più diffusamente a breve.

¹⁰⁵⁹ Cfr. Cic. *Brut.* 198, fr. 30: *quantam sibi potentiam Scaevola adsumeret, si nemo auderet testamentum facere postea nisi de illius sententia*.

¹⁰⁶⁰ Ma il discorso può ovviamente applicarsi anche all'oratoria deliberativa.

questa sede ci limitiamo a notare come la maestria oratoria di Crasso avesse fatto sì che egli evitasse il rischio di eccedere, ad esempio, con i toni della disperazione e del patetismo e anzi avesse saputo con destrezza gestire il tenore del proprio discorso, indirizzando sapientemente quello che oggi si definirebbe il *sentiment* (stato d'animo che si forma sulla base di sensazioni e impressioni) dell'uditorio ed ottenendone in definitiva l'approvazione al proprio discorso ed al progetto di legge del console Cepione.

Le considerazioni sin qui espresse, come è evidente, si sono fondate sulle utili testimonianze indirette che Cicerone ci ha fornito sulla *suasio*. Ma non è tutto: lo stesso Arpinate, Quintiliano e Prisciano ci hanno fornito del discorso anche delle citazioni dirette, dunque dei veri e propri frammenti, i quali ci permettono di confermare e approfondire l'analisi svolta¹⁰⁶¹. Cicerone in *De orat.* I 225, fr. 24, riporta il seguente periodo: *'Eripite nos ex miseriis, eripite ex faucibus eorum, quorum crudelitas nostro sanguine non potest expleri; nolite sinere nos cuiquam servire nisi vobis universis, quibus et possumus et debemus'*. A dominare, evidentemente, è la tonalità del patetismo, in una *miseratio* che all'espressione pressoché disperata della situazione in cui versavano i senatori a causa della crudeltà del nemico fa seguire un'invocazione al popolo, depositario del potere (di approvare o respingere un progetto di legge) e unica possibilità di salvezza dello stesso senato e dell'intero corpo civico. La crudeltà sanguinaria dei nemici (accusatori e giudici) era quindi fonte dei loro violenti attacchi ai danni del senato e questi a loro volta gettavano i membri dell'autorevole consesso nella rovina; la speranza non era però perduta, anzi risiedeva proprio nel popolo, che, se voleva, poteva ristabilire la condizione pristina di concordia civile e in sostanza salvare la repubblica. Al momento in cui Crasso parlava, però, la situazione era tutt'altro che rosea, come attesta la citazione presente in Prisciano (GL II, pag. 428 ed. Keil-Hertz, fr. 25): *'neque me minus vestri quam mei miserebitur'*. L'ignobile *factio* stava recando danno non ai soli senatori ma all'intera comunità: Crasso, dunque, rilevò che il suo profondo dolore, il senso di pietà derivavano dalla

¹⁰⁶¹ Per un'analisi più puntuale dei tre frammenti si rimanda al commento ai testi; si propongono qui delle considerazioni di carattere generale.

miseria¹⁰⁶² in cui versavano non solo egli stesso e i senatori, a nome dei quali egli perorava, ma anche il popolo che in quel momento lo ascoltava; ciò che ai suoi occhi contava, però, era che dalla comunanza di sofferenza nascesse un'unità politica che permettesse di riportare Roma ai fasti di un tempo. Il medesimo quadro di tribolazione collettiva, infine, emerge anche dall'ultima citazione diretta del discorso che ci è giunta, trasmessa da Cicerone (*Orat.* 219, fr. 26) e –probabilmente di rimando– da Quintiliano (IX 4, 109, fr. 26-bis): *'nam ubi libido dominatur, innocentiae leve praesidium est'*. Il riferimento è ovviamente ai tribunali e alla situazione di degrado che essi pativano a causa da un lato della gestione faziosa e vergognosa dei cavalieri che componevano le giurie, dall'altro delle accuse mosse da *parvenus* alla ricerca di ascesa sociale. Ne deriva un quadro della vita forense e in generale civica in relazione al quale nemmeno gli *innocentes*, coloro che non avevano colpa né intendevano danneggiare alcuno, potevano sentirsi al sicuro; a dominare era la *libido*, l'arbitrio sfrenato, della *factio*, a detrimento dell'intera comunità. Questi, in sostanza, il contenuto e il tenore dell'orazione di Crasso quali si possono restituire dalle informazioni in nostro possesso: una situazione di grave degrado con un piccolo barlume di speranza.

5. Vorremmo a questo punto concludere la nostra premessa al discorso con qualche notazione generale sul tipo di eloquenza impiegata da Crasso nell'occasione in esame. Ricordiamo anzitutto che il nostro pronunciò la propria orazione dinanzi ad una *contio*, vale a dire al cospetto di una pubblica adunanza. Come nota Badian¹⁰⁶³, Cepione come console aveva accesso sia ai *comitia centuriata* che ai *comitia tributa*, le due assemblee romane dotate di funzione deliberativa, e non sappiamo a quale assemblea egli (con la collaborazione di Crasso) si rivolse per far approvare la sua legge; è indubbio comunque che tanto la votazione del progetto quanto, prima di quella, la *suasio* di Crasso dovettero rivolgersi all'intera comunità, della quale una parte era presente ad ascoltare il nostro oratore. Come giustamente rileva Fantham¹⁰⁶⁴, "speeches to a *contio* in the open forum needed all the speaker's authority and dramatic skill"; e infatti, come abbiamo cercato di evidenziare, Crasso si mostrò ben consapevole delle modalità espressive necessarie in un tale contesto

¹⁰⁶² Si noti l'analogia tra il precedente appello *eripite nos ex miseriis* e l'impiego, in questa sede, del verbo *misereor*.

¹⁰⁶³ BADIAN 1972, pag. 86.

¹⁰⁶⁴ FANTHAM 2005, pag. 94.

performativo e, in particolare, sapeva che la situazione rendeva necessario adoperare un tipo di eloquenza *popularis* (cfr. Cic. *Brut.* 164, fr. 23: *populariter tum dicendum fuit*).

Sulle caratteristiche generali dell'*eloquentia popularis* ci siamo già soffermati nel par. II della "Premessa" all'oraz. II, *De colonia Narbonensi*: a questa dunque, oltre che al fondamentale contributo di David e a quello, anch'esso importante, di Morstein-Marx¹⁰⁶⁵ rimandiamo per una trattazione più esauriente del problema. Ci limitiamo qui a sintetizzare alcune considerazioni generali dei due studiosi, che ci paiono assolutamente condivisibili e non necessitano pertanto di alcuna aggiunta o precisazione. Notiamo anzitutto che David definisce l'*eloquentia popularis* come una "éloquence du pathétique et de l'émotion populaire" (pag. 171) e che rileva opportunamente come l'impiego di questo modo di esprimersi non andasse necessariamente di pari passo con un atteggiamento politico definibile anch'esso come *popularis*: tenore e contenuto del discorso non seguivano necessariamente la medesima linea di tendenza. Quanto all'oratoria di Crasso, lo studioso francese nota che essa in generale si caratterizzava per il suo senso di misura¹⁰⁶⁶, ma egli, come tutti i più grandi oratori, si dimostrava in grado di alternare i toni della veemenza (identificata da attributi come *acer*, *vehemens*, *acerbus* e *asper*) e quelli dell'eleganza (cui rimandano aggettivi come *suavis*, *lepidus*, *urbanus* ed *elegans*). Della veemenza, in particolare, egli si servì in occasione dell'orazione nota come *Suasio legis Serviliae*, che prevedeva da parte sua l'impiego appunto di una *dictio popularis*, nella quale egli, come ci informa Cicerone in *Brut.* 165, fr. 5, era particolarmente abile. E così, mentre perorando per la colonia di Narbona Crasso, pur agganciandosi ad una rivendicazione popolare, impiegò uno stile non popolare, così, "à l'inverse, il adopte un style oratoire *popularis* pour défendre, en 106, la *lex Servilia Caepionis* qui se situait, pourtant, dans la ligne d'une politique adverse. La situation devait imposer ce choix, mais qu'il fut possible, signifie que non seulement on pouvait n'adopter l' «*eloquentia popularis*»

¹⁰⁶⁵ DAVID 1980; MORSTEIN-MARX 2004, cap. VI ("Contional ideology: the invisible "optimate" ").

¹⁰⁶⁶ Cfr. *De orat.* III 33, fr. 8-quater; *Brut.* 143, fr. 2, 158, fr. 3, 165, fr. 5, e 203.

que pour un temps très limité, mais qu'en plus elle pouvait avoir son efficacité propre, indépendante du contenu politique de la proposition"¹⁰⁶⁷.

Quanto poi al contributo di Robert Morstein-Marx¹⁰⁶⁸, esso attesta direttamente e indirettamente che Crasso, arringando il popolo, adoperò una serie di τόποι che erano di largo uso in quel sottogenere dell'oratoria deliberativa definibile come oratoria concionale. Tra i tratti tipici di quella che lo studioso definisce la "contional ideology", ricavati dalle orazioni di Cicerone al popolo, figurano ad esempio la tendenza a definirsi un vero popolare, l'ostentazione di una "complete subordination to the People" (pag. 217), la *libertas* e i *commoda populi Romani* e l'amicizia naturale tra senato e popolo romano; come si vede, sono tutti aspetti che comparivano anche nella *suasio* del nostro, nella quale Crasso ostentava di essere interessato al benessere non del solo senato ma dell'intera *civitas* e di trovarsi a combattere a nome del consesso senatorio, il quale non desiderava altro che tornare a fare ciò che poteva e doveva, vale a dire servire il popolo romano. Di quest'ultima idea, in particolare, Crasso fornì in quest'occasione uno degli esempi più palmari dell'oratoria latina e in generale, stando allo studioso, l'orazione di Crasso "may well have exerted great influence on the development of a «popular» response to *populares*" (pag. 235). Abbassando populisticamente il senato al rango di *servus* del popolo, Crasso cercò ed ottenne paradossalmente una ripresa dell'autorità del supremo consiglio, non più sottoposto alle angherie di accusatori e giudici: è in questo, oltre che nella tattica di destare *invidia* contro i rivali, che emergeva la *popularitas* del suo discorso. La *suasio* di Crasso, in definitiva, mostra con chiarezza come un'esposizione improntata ai tratti dell'*eloquentia popularis* potesse senza problemi coincidere e conciliarsi con temi e contenuti innegabilmente ottimati: nel contesto concionale ideali e stile potevano dunque seguire due strade diverse¹⁰⁶⁹.

¹⁰⁶⁷ DAVID 1980, pag. 175. Già MICHEL 1960, pag. 57, aveva inserito la *Suasio legis Serviliae*, accanto alla *In C. Papium Carbonem* (in questo lavoro oraz. I), tra gli esempi di *eloquentia popularis* in Crasso.

¹⁰⁶⁸ Cfr. in particolare le pagg. 212-224 e 230-239.

¹⁰⁶⁹ Cfr. anche l'esempio, opportunamente richiamato a pag. 239, nota 160, di Spurio Torio, del quale Cicerone in *Brut.* 136 scrive *satis valuit in populari genere dicendi*, per poi aggiungere subito dopo un riferimento ad una sua proposta di legge agraria che sospendeva le assegnazioni terriere graccane.

22. Cic. Brut. 161

Omnibus quidem aliis, inquam, in magistratibus, sed tribunus anno post fuit eoque in rostris sedente suasit Serviliam legem Crassus [...] Sed haec Crassi cum edita oratio est, quam te saepe legisse certo scio, quattuor et triginta tum habebat annos totidemque annis mihi aetate praestabat. His enim consulibus eam legem suasit quibus nati sumus, cum ipse esset Q. Caepione consule natus et C. Laelio, triennio ipso minor quam Antonius. Quod idcirco posui, ut dicendi Latine prima maturitas in qua aetate exstisset posset notari et intellexeretur iam ad summum paene esse perductam, ut eo nihil ferme quisquam addere posset, nisi qui a philosophia a iure civili ab historia fuisset instructor.

In tutte le altre magistrature, dissi, [Scevola] fu senz'altro [collega di Crasso], ma tribuno lo fu l'anno successivo e mentre egli sedeva sui rostri Crasso parlò in favore della *lex Servilia* [...] Ebbene quando venne pubblicata quest'orazione di Crasso, che tu –lo so per certo– hai letto più volte, allora aveva trentaquattro anni e di altrettanti era più grande di me. Infatti parlò in favore di quella legge nell'anno in cui siamo nati, mentre egli era nato nell'anno del consolato di Quinto Cepione e Caio Lelio ed era quindi esattamente di tre anni più giovane di Antonio. Il motivo per cui ho riferito ciò è perché si potesse osservare in quale epoca si fosse manifestata la prima maturità dell'eloquenza latina e si comprendesse che essa era stata ormai condotta quasi all'apice, a tal punto che quasi nulla vi si sarebbe potuto aggiungere, se non da chi fosse stato più preparato nei campi della filosofia, del diritto civile, della storia.

Nel corso della sua lunga esposizione storica sull'eloquenza latina Cicerone dedica un'ampia sezione (§§ 143-165a) a Crasso, ritenuto il più grande oratore romano di sempre. Ai §§ 159-162, in particolare, l'autore fornisce una sintetica ma per noi fondamentale panoramica di alcuni dei principali discorsi pronunciati dal suo maestro,

di ognuno dei quali si forniscono dei brevi cenni di inquadramento¹⁰⁷⁰. Dopo aver menzionato il discorso col quale Crasso aveva esordito sulla scena forense, l'accusa a Gaio Carbone (oraz. I, *In C. Papirium Carbonem*), e la difesa della vergine Licinia sua parente (oraz. III, *Pro Licinia virgine vestali*), l'autore fa riferimento al discorso in sostegno della colonia gallica di Narbona (oraz. II, *De colonia Narbonensi*) e poi cita di sfuggita *multae causae* che avevano visto Crasso impegnato negli anni a seguire. A seguito di un tribunato (107 a.C.) assolutamente *tacitus*, comunque, Crasso era tornato in primo piano nel panorama politico ed oratorio romano sostenendo, nel 106, la *lex iudiciaria* proposta dal console Quinto Servilio Cepione.

Pur mantenendosi su un piano relativamente generico (o meglio generale) rispetto ad altri passi in cui fa riferimento alla *suasio* di Crasso, il presente brano fornisce comunque una serie di utili informazioni su di essa. Innanzitutto dalle parole dell'Arpinate si può dedurre che l'orazione era stata pronunciata in una *contio*, una pubblica assemblea in cui era possibile discutere di progetti di legge preventivamente approvati dal senato (*rogationes*) prima che questi fossero messi al voto nei comizi; l'adunanza era in quell'occasione presieduta da Scevola, che l'aveva indetta in qualità di tribuno della plebe in carica e aveva invitato a parlare (forse su richiesta dello stesso console) proprio Crasso. Oltre a precisare la sede della discussione, Cicerone informa anche, con estrema precisione, sulla data in cui questa aveva avuto luogo: Crasso –egli dice– parlò in sostegno della misura legislativa quando aveva trentaquattro anni e di altrettanti era più grande di Cicerone; siamo dunque nell'anno di nascita dell'Arpinate, il 106, nel quale appunto Scevola era tribuno della plebe e Cepione console e, in quanto tale, proponente della legge. A differenza di altri discorsi, come ad esempio quello in favore di Curio (oraz. VII, *Pro M'. Curio apud centumviro*) e soprattutto quello sulla deduzione di Narbona, in questo caso la precisione della menzione ciceroniana fa sì che l'inquadramento cronologico non costituisca un problema esegetico sull'orazione.

Il motivo per cui l'autore specifica con minuziosa esattezza quando Crasso fosse nato (sono riferiti i nomi dei consoli dell'anno), di quanti anni egli fosse più giovane di Antonio, quando avesse pronunciato il discorso e quanti anni avesse a quell'epoca è

¹⁰⁷⁰ Su questo segmento di testo ci siamo soffermati ampiamente nell'introduzione all'oraz. II, *De colonia Narbonensi*, sezione "Data", par. III, a cui rimandiamo.

V. SUASIO LEGIS SERVILIAE

esplicitato dallo stesso autore: il suo scopo era di mostrare in che epoca l'oratoria romana avesse raggiunto per la prima volta un grado di vera maturità. L'ammirazione di Cicerone per il suo maestro e, in particolare, per la *Suasio legis Serviliae* emerge dunque con estrema chiarezza, per quanto al netto di una parziale limitazione posta alle qualità di Crasso (e Antonio) e inserita alla fine del passo qui riportato (si veda il commento).

Un ultimo ragguaglio sul discorso, infine, si deduce dal presente brano. Cicerone-personaggio infatti afferma *haec Crassi cum edita oratio est, quam te saepe legisse certo scio*: l'orazione di Crasso fu dunque destinata a quella che oggi si definirebbe una "pubblicazione", vale a dire una divulgazione del discorso pronunciato in assemblea tramite copie scritte rivolte ad un pubblico più ampio di quello effettivamente presente, una platea di lettori che potesse in qualche modo trovare utile o interessante la lettura di un simile testo (il quale –va da sé– non poteva corrispondere perfettamente al testo pronunciato, essendo stato verbalizzato in un momento successivo). Ma c'è di più: l'Arpinate si dice convinto che il suo interlocutore Bruto abbia letto, e non una sola volta, il discorso in questione: che queste parole corrispondano o meno a verità, ciò che è certo è che dopo la metà del I secolo a.C., a distanza quindi di circa sessant'anni da quando la *suasio* era stata pronunciata, era ancora possibile procurarsi o quantomeno consultare una copia del testo e forse, anzi, esso faceva parte delle opere sulle quali si formavano i giovani destinati alla carriera oratoria e politica. Tanto grande fu dunque, in definitiva, la fama di Crasso e della sua *Suasio legis Serviliae*.

omnibus quidem aliis, inquam, in magistratibus, sed tribunus anno post fuit: Crasso e Scevola il Pontefice furono colleghi in molte magistrature, tra le quali il consolato (95 a.C.), nel corso del quale fecero approvare la nota *lex Licinia Mucia* sulla cittadinanza; i due non condivisero però il tribunato –ricoperto da Crasso nel 107 (al paragrafo precedente, il 160, si è detto che esso fu particolarmente *tacitus*, cioè privo di avvenimenti), mentre da Scevola nell'anno successivo, cioè il 106–, oltre che la censura, magistratura nella quale Crasso ebbe come collega Cneo Domizio Enobarbo.

eoque in rostris sedente suasit Serviliam legem Crassus: il termine *rostrum*, deverbale da *rodo*, indica il becco degli uccelli e di rimando la punta adunca di vari

oggetti, tra i quali lo sperone montato sulla prua delle navi da guerra per perforare le imbarcazioni nemiche; con i rostri sottratti alle navi degli Anziati nel 338 a.C. fu ornata la tribuna, posta nel foro, dalla quale gli oratori si rivolgevano al popolo, ragion per cui essa era designata semplicemente come *rostra*, "i rostri". In questo caso essa è occupata da Scevola in quanto egli, ricoprendo la carica di tribuno della plebe, presiede l'assemblea popolare: è questa l'interpretazione dell'espressione ciceroniana seguita da tutti i commentatori (cfr. PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 20; MRR 1951, pag. 553; JAHN-KROLL 1964, pag. 109; DOUGLAS 1966, pag. 124; NORCIO 1970, pag. 680, nota 143; NARDUCCI 2013, pag. 235, nota 495), oltre che la più intuitiva. Non sembra dunque condivisibile quanto scrive FANTHAM 2004, pag. 33: "No doubt Caepio as consul presided over the meeting and invited the young Crassus [...] to speak for his law". Che Crasso pronunciasse il proprio discorso in una *contio*, assemblea nella quale –come giustamente rileva la stessa studiosa (cfr. FANTHAM 2005, pag. 93)– erano ammessi a parlare solo chi la presiedeva o chi vi era invitato da quest'ultimo, è innegabile; d'altra parte ciò non implica necessariamente che a sovrintendere la seduta in questione fosse Cepione, anzi proprio questa frase informa senza dubbi che il ruolo era ricoperto da Scevola. Nulla comunque vieta di pensare che il Pontefice avesse invitato Crasso a parlare su pressione o quantomeno su raccomandazione dello stesso console, che avrà prospettato l'utilità di un intervento pubblico del principale oratore (o di uno dei principali oratori) dell'epoca.

suasit Serviliam legem Crassus: come abbiamo visto nel commento a *in dissuasione rogationis* in Cic. *Clu.* 140, fr. 16, l'oratoria deliberativa si componeva di due branche, le *suasiones* e le *dissuasiones*, vale a dire i discorsi rispettivamente in favore e in opposizione di una proposta politica. L'intervento di Crasso si configura dunque come un sostegno a una proposta di legge, detta *Servilia* dal nome del proponente (il console Quinto Servilio Cepione).

sed haec Crassi cum edita oratio est, quam te saepe legisse certo scio, quattuor et triginta tum habebat annos totidemque annis mihi aetate praestabat: in poche parole Cicerone racchiude una serie di utili informazioni sull'orazione di Crasso –che essa fu pubblicata e quando fu pronunciata, vale a dire nell'anno di nascita di Cicerone– e sullo stesso oratore –quando egli nacque–.

sed: nella porzione di testo qui non riportata Cicerone, dopo aver menzionato la *suasio* di Crasso, precisa che il suo maestro aveva rivestito la censura senza Scevola e che nessuno degli Scevola si candidò mai a quella magistratura; l'Arpinate torna poi al discorso e ne precisa la data di pubblicazione. Tra le due frasi, come è ovvio, non sussiste nessuna contrapposizione, pertanto si può dedurre che la congiunzione *sed* qui non ha valore avversativo (come intendono D'ARBELA 1967, pag. 145; MALCOVATI 1996, pag. 125; MARCHESE 2011, pag. 135; e NARDUCCI 2013, pag. 237, che traducono "ma"), bensì serve per riprendere il filo del discorso dopo un inciso (come interpretano anche JAHN-KROLL 1964, pag. 10): da qui la nostra traduzione con "ebbene".

haec Crassi cum edita oratio est: chiarisce bene il significato dell'espressione MARCHESE 2011, pag. 135, la quale traduce "quando cominciò a circolare": del discorso di Crasso furono dunque curate, senza dubbio per volontà dello stesso oratore, redazioni scritte. Il verbo *edere*, infatti, indica l'atto di divulgare e rendere pubblico un testo scritto: in quanto tale, può essere accompagnato dalla precisazione *in vulgus* (come in *Nep. Att. XVI 3*) oppure essere usato *absolute*, come in questo caso. Per il rapporto tra questo verbo e il suo sinonimo *exstare* si veda il commento a *exstat* in *Cic. Brut. 160, fr. 15*.

quam te saepe legisse certo scio: a pronunciare queste parole è il Cicerone personaggio del dialogo, che conduce la maggior parte dell'esposizione del *Brutus* e che si rivolge qui ad uno dei suoi interlocutori, appunto Bruto. NORCIO 1970, pag. 681, traduce nel modo seguente: "che tu avrai letto –ne sono sicuro– parecchie volte"; similmente MALCOVATI 1996, pag. 125, scrive "che tu certamente avrai letto più volte"; in questo modo, però, le parole di Cicerone sembrano configurarsi come un'inferenza e una convinzione, mentre quella che emerge dal testo appare una vera certezza. Se Bruto avesse davvero letto il discorso di Crasso o se questa affermazione costituisca un'invenzione di Cicerone è difficile dire; ai nostri fini, però, l'inciso riveste una certa importanza, nella misura in cui permette di dedurre con sufficiente verosimiglianza che verso la metà del I secolo a.C. era ancora possibile reperire manoscritti contenenti il testo dell'orazione, anzi probabilmente essa costituiva materia di studio nel percorso formativo dei giovani di buona famiglia.

his enim consulibus eam legem suasit quibus nati sumus: l'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, fu dunque pronunciata da Crasso nello stesso anno in cui nacque Cicerone

(che l'Arpinate sia nato proprio sotto il consolato di Serrano e Cepione è confermato da Gell. XV 28, 3: *dinumeratis quippe annis a Q. Caepione et Q. Serrano, quibus consulibus ante diem tertium Nonas Ianuar. M. Cicero natus est ...*).

legem suasit: l'espressione non significa "propose quella legge", come traduce MARCHESE 2011, pag. 135, che pure poco prima (pag. 133) ha reso correttamente *suasit Serviliam legem* con "parlò a favore della legge Servilia": non solo, infatti, i sintagmi per esprimere il concetto della presentazione di un progetto di legge sono *ferre legem* o *rogare legem*, non *suadere legem*; va anche notato che Crasso nel 106 non rivestiva alcuna magistratura, dunque non aveva titolo per presentare una *rogatio* da sottoporre al voto dell'assemblea. Se nelle fonti il provvedimento è citato sempre come *lex Servilia* il motivo è che esso venne proposto dal console in carica, Quinto Servilio Cepione; il ruolo di Crasso consistette esclusivamente nell'appoggiare il provvedimento.

nati sumus: il plurale equivale ovviamente ad un singolare: Cicerone sta parlando di sé stesso.

cum ipse esset Q. Caepione consule natus et C. Laelio: sulle fonti che attestano l'anno 140 come quello in cui Quinto Cepione (forse padre dell'omonimo che propose la *lex Servilia* dibattuta nel 106) e Caio Lelio rivestirono il consolato si veda MRR 1951, pag. 479.

triennio ipso minor quam Antonius: in *De orat.* II 364 Cicerone ha scritto che Crasso era di quattro anni più giovane di Antonio, mentre qui si parla, pare più correttamente, di soli tre anni; sulla questione si veda, in questo lavoro, la biografia di Crasso ("Introduzione", par. I, punto 1).

quod idcirco posui, ut dicendi Latine prima maturitas in qua aetate exstisset posset notari: Cicerone spiega di aver precisato con tale dovizia di particolari le coordinate cronologiche della *Suasio legis Serviliae* e della nascita di Crasso e Antonio allo scopo di mostrare in che periodo l'eloquenza romana avesse raggiunto per la prima volta un livello di vera maturità: pur provando un certo grado di ammirazione anche per alcuni oratori precedenti, come Catone, Tiberio Gracco e Caio Gracco (cfr. rispettivamente *Brut.* 63-66, 103-104 e 125-126), l'Arpinate è dunque convinto che a Roma una piena fioritura dell'arte della parola avesse avuto luogo solo con i suoi due maestri. La straordinarietà dei due oratori è affermata anche al § 138, fr. 1, dove essi

sono equiparati, nella prospettiva della storia dell'eloquenza, a Demostene e Iperide, configurandosi come gli oratori più grandi della latinità e anzi come coloro che per la prima volta (*primum*) avevano permesso all'eloquenza latina di dimostrare una ricchezza pari a quella dei Greci. Che Cicerone, pur lodando a più riprese Antonio e Crasso, li consideri pur sempre come una prima tappa notevole dell'*escalation* seguita dall'eloquenza a Roma è senz'altro indicativo del fatto che egli veda in loro ancora dei limiti innegabili, come in questo passo è confermato dal prosiegua della frase.

Secondo JAHN-KROLL 1964, pag. 110, e DOUGLAS 1966, pag. 125, esprimendo la presente precisazione Cicerone vuole sottolineare anche, con una certa dose di autocoscienza, che il grande discorso di Crasso era stato pronunciato proprio nell'anno della sua nascita; qualora si accetti quest'ipotesi (tutt'altro che inverosimile, data la cura con cui è stata rilevata la coincidenza cronologica tra i due avvenimenti), si potrebbe aggiungere alle considerazioni sin qui svolte che l'autore intende marcare una sorta di continuità tra il suo maestro, esponente di punta dell'oratoria latina tra II e I secolo, e lui stesso, ideale continuatore dell'insegnamento di quello e dunque posto su un gradino più elevato rispetto a Crasso, in quanto prosecutore del progressivo miglioramento dell'eloquenza latina (per una analoga ricerca di continuità all'interno di un genere, basata però su una cronologia falsata, si può pensare alla posticipazione della data di nascita del commediografo Terenzio operata da molte fonti antiche, sì da farla coincidere con l'anno di morte di Plauto, il 184 a.C.). Notiamo infine che il lessico adoperato da Cicerone per designare il pieno sviluppo dell'oratoria a Roma è tratto dal mondo naturale: il verbo *existo*, infatti, può indicare la nascita di esseri viventi, in particolare piante, mentre *maturitas* è termine che si applica di base ai frutti. Sbocciando sulla scena forense e politica romana, Crasso, assieme ad Antonio, aveva permesso all'eloquenza latina, vista come un essere biologico dotato di una nascita e uno sviluppo, di divenire per la prima volta pienamente (anche se non ancora compiutamente) matura.

et intellegeretur iam ad summum paene esse perductam: con Antonio e Crasso, dunque, l'arte della parola aveva ormai raggiunto quasi (*paene*) il suo culmine, l'apice, il punto più elevato. Appare evidente che queste precisazioni di Cicerone sulla grandezza e l'importanza storica dei due oratori che furono suoi maestri si indirizzano, più che a Bruto –cui egli, come personaggio, si rivolge in questo momento– e ad Attico

–presente anch'egli alla conversazione–, ai lettori dell'opera, ai quali l'Arpinate sta fornendo un ampio resoconto della storia dell'oratoria nel mondo classico. L'uso dell'espressione *ad summum perducere*, con l'aggettivo *summus* impiegato come attributo semplice, concordato ad un sostantivo (ad esempio *dignitas: ad summam dignitatem*), oppure sostantivato, è di uso abbastanza comune: senza l'aggiunta di sostantivi essa può comparire in senso letterale (cfr. Vitr. X 2, 9: *onus ad summum perducunt*) o metaforico, come in questo caso.

ut eo nihil ferme quisquam addere posset, nisi qui a philosophia a iure civili ab historia fuisset instructor: dato l'alto livello qualitativo raggiunto dall'eloquenza latina grazie ad Antonio e Crasso, fare di meglio appare pressoché impossibile, a meno che non si abbia una migliore formazione nei campi della filosofia, del diritto civile e della storia. Viene qui esplicitato, pertanto, quanto finora è stato solo oggetto di allusione: i due maestri di Cicerone, in particolare Crasso, erano stati senza dubbio straordinari, ma la loro era stata pur sempre una *prima maturitas*, passibile di ulteriori miglioramenti; per superarli, comunque, era necessario avere un'istruzione più completa e articolata di quella che essi ricevettero (l'Arpinate pensa ovviamente a sé stesso, consapevole di essere considerato il più grande oratore che il foro e il senato romano abbiano mai conosciuto). Una parziale ammissione della relativa imperfezione del discorso pronunciato da Crasso, qui preso ad emblema del suo valore, comparirà al § 298, fr. 6-bis, nel quale Cicerone ammette che il suo maestro forse avrebbe potuto fare di meglio, ma precisa che nessun altro avrebbe potuto e che comunque all'epoca della sua (di Cicerone) giovinezza non esisteva di meglio da imitare (sull'argomento si veda anche l'introduzione a *Brut.* 138, fr. 1). Va comunque rilevato che Crasso, pur non possedendo una formazione particolarmente approfondita, con ogni probabilità non era nemmeno del tutto a digiuno delle discipline qui citate da Cicerone (filosofia, diritto, storia): sulla questione, comunque, si veda l'appendice "Crasso, Antonio e la cultura greca".

nisi qui a philosophia a iure civili ab historia fuisset instructor: si noti il raro valore della preposizione *a* col significato "sul versante di", "per quanto attiene a".

23. Cic. Brut. 164

<p><i>Mihi quidem a pueritia quasi magistra fuit, inquam, illa in legem Caepionis oratio; in qua et auctoritas ornatur senatus, quo pro ordine illa dicuntur, et invidia concitatur in iudicum et in accusatorum factionem, contra quorum potentiam populariter tum dicendum fuit. Multa in illa oratione graviter, multa leniter, multa aspere, multa facete dicta sunt; plura etiam dicta quam scripta, quod ex quibusdam capitibus expositis nec explicatis intellegi potest.</i></p>	<p>Senza dubbio a me, dissi, sin dall'infanzia è stata –per così dire– maestra quella famosa orazione in favore della legge di Cepione, in cui si celebra l'autorità del senato, ordine a vantaggio del quale quella è pronunciata, e si suscita l'ostilità nei confronti della <i>factio</i> dei giudici e degli accusatori, contro il cui potere allora era necessario parlare con un linguaggio popolare. Molte cose in quell'orazione furono dette in tono grave, molte in tono pacato, molte con durezza, molte con spirito; fu detto anche più di quanto è stato scritto, cosa che si può comprendere dal fatto che alcune sezioni sono indicate ma non sviluppate.</p>
--	---

Per il contesto del presente passo si veda l'introduzione a Cic. Brut. 161, fr. 22. Tre sono gli aspetti del discorso che si evincono da questa testimonianza. Innanzitutto Cicerone ci informa della posizione politica abbracciata da Crasso in quell'occasione: egli, ci viene detto, aveva parlato a favore del senato e lo aveva esaltato con le più grandi lodi; di contro accuse e critiche erano state lanciate contro quella che è definita una *factio* di accusatori e giudici. Dopo avere, circa dieci anni prima, gettato discredito contro il più antico e autorevole consesso dell'*urbs* (oraz. II, *De colonia Narbonensi*), Crasso mostrò di aderire ad una posizione politica diametralmente opposta, quella filosenatoria. Sui motivi di questo cambio di campo ci siamo già soffermati nella "Premessa" al discorso, par. V, punto 2; qui ci limitiamo ad evidenziare come un tale scontro tra senato da un lato e giudici e accusatori dall'altro rientri nel quadro dei dissidi politico-giudiziari quale si era andato delineando a partire dalla riforma di Caio Gracco. Le *quaestiones perpetuae*, create nel 149 a.C., avevano assunto immediatamente un significato politico netto, proponendosi di punire reati legati

V. SUASIO LEGIS SERVILIAE

all'amministrazione delle province; la situazione, poi, si era trasformata con la *lex iudiciaria* di Gracco, la quale aveva trasferito il controllo delle giurie dai senatori ai cavalieri. Nel 106, poi, il console Servilio propose di restituire il potere giudicante ai senatori o di creare giurie miste, ma la sua legge, per essere approvata, necessitava della sanzione popolare; è in questa situazione che si inserì l'intervento di Crasso, il quale presenziò alla concione indetta per discutere il progetto di legge sostenendolo con la propria abilità oratoria. Allo scopo di convincere i presenti della validità della *rogatio* egli ovviamente decise di elogiare l'ordine senatorio, che per oltre venticinque anni aveva amministrato i tribunali permanenti, denigrando quei giudici di rango equestre che, a suo dire indegnamente, ricoprivano adesso la funzione. A questi ultimi si accompagnano poi, nella critica dell'oratore, gli accusatori, personaggi di bassa estrazione sociale e/o non romani che aspiravano ad ottenere un vantaggio dalle incriminazioni forensi e a questo fine, assolutamente egoistico e indegno, trascinarono in tribunale uomini dell'aristocrazia. Le due categorie, giudici e accusatori, avevano trovato un punto di incontro nell'inimicizia nei confronti della nobiltà, di conseguenza avevano stretto un'alleanza informale che danneggiava non solo i senatori stessi, ma l'intera città; da questa crisi essa poteva essere risolta solo dal senato, unico ordine degno di sedere nelle giurie. Ecco perché, secondo Crasso, la *rogatio* di Cepione andava approvata e trasformata in *lex*.

Il secondo aspetto del discorso sul quale il presente passo del *Brutus* ci informa è relativo allo stile dell'esposizione di Crasso. L'Arpinate ci informa in primo luogo che il suo maestro aveva parlato *populariter*, poi precisa che tra gli attributi del discorso possono annoverarsi *gravitas*, *lenitas*, *asperitas* e *facetiae*. Da oratore naturalmente dotato e formato da buoni studi e da un'esperienza ormai discretamente lunga (la sua carriera pubblica era iniziata tredici anni prima), Crasso era conscio di quali fossero i principali tasti sui quali premere e i toni da adoperare per rivolgersi ad un pubblico ampio e variegato quale poteva essere quello di una pubblica assemblea. Cicerone, infatti, non ci parla di sottili argomentazioni politiche o astrusi riferimenti filosofici spesi da Crasso nella sua –possiamo dire– *performance*, bensì rileva il vigore e la varietà di esposizione che egli aveva messo in campo. Crasso aveva seguito il precetto retorico di scatenare *invidia*, ostilità, malanimo, puntando dunque, più che sul *docere* o sul *delectare*, sul terzo dei fondamentali doveri di un oratore, il *flectere*: fondamentale,

in un contesto come quello concionale, era la gestione delle passioni dell'uditorio, di cui Crasso cercò di guadagnarsi l'approvazione mostrando quali grandi danni derivassero alla collettività dall'agire della *factio* e quanto migliore sarebbe stata la situazione se ad essa fosse stata tolta la possibilità di far danno. A questo scopo egli, oltre ad abbandonarsi ad un efficace patetismo (cfr. Cic. *De orat.* I 225, fr. 24), aveva impiegato, dosandole sapientemente, differenti modalità espressive. In alcuni momenti, presumibilmente esponendo l'attuale situazione di degrado, egli aveva parlato con gravità, vale a dire con autorevolezza, fermezza e dignità, quali si addicevano a chi appoggiava un progetto di legge di tale portata e descriveva un quadro negativo della situazione di Roma; altrove però egli si era concesso una maggiore leggerezza espressiva, al fine probabilmente di alleggerire la tensione del discorso ed ottenere, da parte della platea di ascoltatori, una più profonda e sentita simpatia (nel senso comune del termine e in quello etimologico). Ancora, egli aveva saputo alternare momenti nei quali dava sfogo al proprio sdegno parlando con aggressiva veemenza e altri in cui invece lasciava spazio a qualche battuta sfoderando l'arma dell'umorismo. Crasso, in definitiva, stando alla testimonianza ciceroniana, aveva saputo temperare diverse istanze e amalgamare differenti modalità espressive al fine, probabilmente riuscito, di condurre dalla propria parte il popolo riunito in assemblea, che nel giro di qualche giorno sarebbe stato chiamato a votare il progetto di legge del console.

L'ultimo ragguaglio che Cicerone trasmette sulla celebre *suasio* del suo maestro è relativo alla riduzione cui essa era andata incontro nel passaggio da oralità a scrittura: questo processo traspariva dal testo stesso dell'orazione di Crasso, nel quale alcune sezioni erano *expositae nec explicatae*, vale a dire che ad esse si faceva solo un breve accenno e non se ne riportava il testo integrale. La notazione è interessante perché non solo ci conferma la sopravvivenza, all'epoca di composizione del *Brutus*, di redazioni scritte dell'orazione (Cicerone parla al presente: *intellegi potest*), ma testimonia anche di una pratica relativa alla trascrizione di discorsi, quella appunto di eliminarne alcune parti. La stessa operazione era stata da Crasso già compiuta in relazione all'oraz. III, *Pro Licinia virgine Vestali* (cfr. Cic. *Brut.* 160, fr. 18: *in ea ipsa causa fuit eloquentissimus orationisque eius scriptas quasdam partes reliquit*): configurandosi i discorsi come strumenti di affermazione e in un certo senso di

pubblicità personali, la loro trascrizione era –possiamo dedurre– sottoposta ad un attento lavoro di revisione, al fine di rendere il testo il più possibile confacente alle aspirazioni e ambizioni dell'oratore.

Un ultimo punto sembra, in relazione a questa testimonianza, meritare una breve discussione. Nicolet¹⁰⁷¹ scrive: "Si Crassus cherche [...] à dissocier l'assemblée du peuple, dans sa *contio*, de ce qu'il appelle la «faction des juges et des accusateurs», c'est que, dans ces circonstances précises, elles avaient partie liée". L'affermazione dello studioso francese, però, spinge forse troppo oltre le parole di Cicerone e, in generale, la valutazione del contesto performativo dell'orazione di Crasso. Che il trasferimento delle corti giudicanti dall'ordine senatorio a quello equestre fosse stato dovuto, nel 123/122, alla volontà popolare è innegabile, dal momento che era appunto il popolo a dover ratificare (e ad aver ratificato) la proposta di legge di Caio Gracco; in sé plausibile, poi, è che in alcuni casi questo stesso popolo potesse trovarsi in accordo con le giurie nella volontà di punire e indebolire l'ordine senatorio tramite condanne giudiziarie (la *quaestio Mamilia* ne costituisce probabilmente l'esempio più eclatante). Il discorso non muta nella sostanza se al gruppo dei giudici si accosta quello, ad esso correlato, degli accusatori: al netto degli interessi personali di ciascuno, la *factio* trovava la propria *raison d'être* proprio nella tendenza politica anti-senatoria. Tuttavia affermare, come fa Nicolet, che tra il popolo e questa fazione esistesse un vero e proprio legame suona forse eccessivo: condividendo questa tesi, infatti, si dovrebbe ritenere che la massa cittadina costituisse un corpo unitario accomunato dall'odio contro l'assemblea e l'ordine del senato, ma ciò renderebbe impossibile comprendere, ad esempio, la sopravvivenza del sistema politico repubblicano, sostanzialmente aristocratico, ancora per molti decenni e la dicotomia politica, attestata dalle fonti, tra i cosiddetti *populares* e *optimates*. Se ostilità verso la nobile assemblea senza dubbio esisteva (e a questo dovettero contribuire le vicende della guerra numidica), non si può ritenere che essa accomunasse l'intero popolo, il quale doveva nutrire sentimenti contrastanti. Crasso, pertanto, si rivolse al popolo non in quanto quest'ultimo era alleato o sostenitore della *factio*, ma perché ad esso spettava la sanzione formale della

¹⁰⁷¹ NICOLET 1966, pag. 532.

legge, cioè la sua approvazione: è in quest'ottica che vanno letti, ci sembra, il suo discorso e la denigrazione di giudici e accusatori.

mihi quidem a pueritia quasi magistra fuit, inquam, illa in legem Caepionis oratio: FANTHAM 2004, pag. 27, ipotizza che la frase alluda al fatto che Cicerone, studiando in gioventù a casa di Crasso insieme al fratello Quinto e ai figli di Aculeone, avesse non solo, in generale, seguito il percorso di studi segnato proprio dal padrone di casa e maestro, ma anche letto e memorizzato il suo discorso per la legge di Cepione. In effetti, considerando che in latino il termine *pueritia*, pur nelle oscillazioni che accompagnano costantemente le determinazioni d'età, designa per lo più il periodo che va fino ai diciassette anni di vita e che Crasso morì quando il giovane Marco aveva quindici anni, appare assolutamente plausibile che in questa frase vi sia un riferimento agli studi giovanili intrapresi dall'Arpinate presso l'abitazione di colui che a cavallo tra II e I secolo a.C. era senza dubbio il più grande oratore, oltre che un noto uomo politico, dell'epoca. Nulla vieta di pensare –anzi molti elementi inducono a farlo– che studiando sotto la supervisione di Crasso Cicerone avesse potuto leggere ed approfondire, tra l'altro, uno dei capolavori da quello pronunciati e fatti trascrivere. Proprio in riferimento a quest'affermazione di Cicerone, tra l'altro, HENDRICKSON 1933, pag. 156, ha definito il discorso come "one of the classics of early Roman oratory". L'affermazione a prima vista potrebbe suonare eccessiva, se si tiene conto del fatto che la quasi totalità delle orazioni di epoca pre-ciceroniana non era affidata alla scrittura e che comunque buona parte di ciò che era trasmesso risultò oscurato e finì nell'oblio proprio in virtù della grandezza dell'Arpinate: come si può, si potrebbe quindi obiettare, parlare in un simile contesto di "classici" dell'oratoria? A ciò si aggiunga che la presente affermazione di Cicerone sulla funzione –possiamo dire– magistrale per lui rivestita dal discorso è parzialmente smentita dallo stesso al § 296, fr. 6 (si veda anche il § 298, fr. 6-bis). D'altra parte, al netto di queste considerazioni, va notato che al § 161, fr. 22, Cicerone si era detto sicuro che Bruto avesse letto l'orazione più volte, supponendo quindi che a distanza di decenni essa costituisse ancora oggetto di interesse per gli uomini di cultura o almeno materia di studio per i giovani (che un tale riferimento costituisse, alla metà del secolo, un evidente anacronismo pare assolutamente da scartare). Inoltre la *suasio* di Crasso è citata, oltre che da Cicerone

(*De oratore*, *Brutus*, *Orator*, *Pro Cluentio*, *Paradoxa Stoicorum* e forse *De officiis*), anche nella *Rhetorica ad Herennium*, in Quintiliano e in Prisciano, quindi dovette mantenere una fama duratura e circolare ancora per diversi secoli. Stante questo quadro generale, in definitiva, sembra di poter affermare che, relativamente ad un contesto storico-culturale in cui scrittura e oratoria ancora non avevano siglato un vero connubio come sarebbe accaduto con Cicerone, la definizione di Hendrickson può avere una sua validità sostanziale.

illa: l'aggettivo ha al tempo stesso il significato di "quella [orazione] citata sopra", con rimando al § 161, fr. 22, e di "quella famosa" (come traduce D'ARBELA 1967, pag. 147), in riferimento alla notorietà che ancora all'epoca di Cicerone, come abbiamo visto, doveva accompagnare il discorso.

in legem Caepionis: Crasso parlò non genericamente "sulla legge di Cepione" (come intendono MEYERUS 1842, pag. 300; JAHN-KROLL 1964, pag. 112; DOUGLAS 1966, pag. 127; NICOLET 1966, pag. 529, nota 1; MALCOVATI 1996, pag. 127; MARCHESI 2011, pag. 135; NARDUCCI 2013, pag. 239), ma più precisamente "a favore della legge di Cepione". Si tratta della stessa questione postasi a proposito della frase *exstat in eam legem [...] oratio* in *Brut.* 160, fr. 15.

in qua et auctoritas ornatur senatus, quo pro ordine illa dicuntur: la *suasio* di Crasso era politicamente schierata a difesa degli interessi del senato, pertanto conteneva, tra l'altro, elogi dell'autorevole consesso e di coloro i quali facevano parte del cosiddetto *ordo senatorius*, "categoria sociale privilegiata alla quale appartenevano i soggetti che: avevano un censo (c.d. senatoriale) di 1.000.000 di sesterzi o discendevano a loro volta da un appartenente a un ceto senatorio; godevano del privilegio dell'ammissione (formale) al senato" (DEL GIUDICE 2010, pag. 377). Sul significato di *auctoritas*, termine che indica il prestigio di chi aveva il diritto di esprimersi su questioni politiche e che quindi fa riferimento ad una prerogativa tradizionalmente attribuita al senato (mentre l'altra faccia del potere, la *potestas*, relativa all'esecuzione dei progetti, spettava ai magistrati), si veda il commento a *de auctoritate senatus* in *Cic. Clu.* 140, fr. 16. La principale differenza tra i due contesti (questo e quello della *Pro Cluentio*) consiste comunque nella posizione politica assunta da Crasso in relazione a questa *auctoritas* e all'assemblea che la detiene: sostenendo la legge di Cepione, infatti, egli esalta mediante gli strumenti della retorica (questo il

significato di *ornatur*) il prestigio del senato, mentre anni prima, difendendo la *rogatio* che prevedeva la deduzione di un insediamento coloniale a Narbona, egli si era impegnato a screditarlo e minarlo quanto più possibile (*quantum potest de auctoritate senatus detrahit*). Proprio questa differenza tra le due posizioni politiche (sulla quale si veda il par. V, punto 2, della "Premessa") costituirà il perno sul quale verterà l'attacco rivolto a Crasso, in un processo di cui poco sappiamo, da Bruto (cfr. oraz. XII, *Pro C[n]. Planc[i]o contra M. Iunium Brutum*).

invidia concitatur in iudicum et in accusatorum factionem: la linea politica seguita da Crasso nel suo discorso consiste dunque non solo nella difesa degli interessi del senato, ma anche, parallelamente, nella critica dei comportamenti di coloro che ad esso si contrappongono, vale a dire giudici ed accusatori; la frase costituisce dunque, insieme al precedente *auctoritas ornatur senatus*, una sorta di sintesi della posizione abbracciata e propugnata dall'oratore. Non è impossibile, peraltro, che nel corso della sua esposizione Crasso abbia effettivamente parlato di una *factio* di accusatori e giudici, anzi è plausibile (per quanto non certo) che Cicerone riprenda quest'espressione dalla redazione scritta cui abbiamo visto essere stato affidato il discorso (cfr. Cic. *Brut.* 161, fr. 22: *haec Crassi cum edita oratio est ...*).

Giustamente GALLI 2000, pag. 187, nota 18, rileva che l'Arpinate, mentre in questa sede menziona come avversari combattuti da Crasso sia i giudici e gli accusatori, in *Clu.* 140 (di cui qui, al fr. 23-bis, è riportato un estratto; si veda il passo completo al fr. 46) parla solo di *equites Romani*, dunque allude esclusivamente ai giudici; secondo la studiosa, comunque, è più probabile che Crasso perorando nella *contio* abbia attaccato sia accusatori che giudici, vale a dire che il passo del *Brutus* sia da questo punto di vista più preciso di quello della *Pro Cluentio*. Diverse considerazioni in effetti inducono a condividere la tesi di Galli. In primo luogo, in linea generale, pare più plausibile credere alla genericità di uno dei due riferimenti più che ad un'aggiunta indebita; vale a dire: che Cicerone nella *Pro Cluentio* possa aver menzionato solo uno dei due poli dell'attacco di Crasso risulta plausibile, mentre che nel *Brutus* possa aver inserito *sua sponte* gli accusatori lo è molto meno. Si aggiunga poi che nell'orazione l'Arpinate menziona la *suasio* del suo maestro in relazione a un episodio relativo ad un processo che aveva visto Crasso contrapposto a Marco Giunio Bruto, il quale aveva attaccato l'incoerenza politica del suo avversario facendo leggere pubblicamente passi

tratti dall'oraz. II, *De colonia Narbonensi* (nella quale Crasso aveva attaccato il senato), e appunto dall'oraz. V, *Suasio legis Serviliae* (dove il senato era difeso ed elogiato): in un tale contesto, è facile pensare che a Cicerone interessasse fornire solo un breve cenno del discorso di cui ci siamo occupando e possa quindi avervi alluso in modo cursorio. In ultimo, va tenuta presente la differenza di genere letterario e di carattere tra le due fonti: da un lato, infatti, la *Pro Cluentio*, in quanto orazione forense, ha come scopo principe quello di ottenere l'assoluzione dell'assistito, pertanto è in questo quadro che va letto il riferimento alla *suasio* di Crasso; di contro, il *Brutus* mira, come è noto, a fornire un ampio resoconto dell'oratoria in Grecia e a Roma, sulla base tra l'altro anche degli studi recenti di Attico, pertanto l'autore presta la massima attenzione alla precisione dei riferimenti. In virtù di ciò, ci sembra che la tesi di Galli sia assolutamente da sottoscrivere: l'attacco di Crasso avrà avuto di mira non i soli giudici di rango equestre, ma anche gli accusatori (romani e non) che con questi avevano stretto un'intesa politico-giudiziaria a danno del senato; è a questo duplice bersaglio che avrà mirato il biasimo dell'oratore ed è questo, pertanto, che si presuppone nel presente commento.

invidia concitatur: il termine *concito* indica l'attività, propria dell'oratore, di destare, smuovere, eccitare una passione nell'uditorio; esso si configura dunque come sinonimo di verbi quali *movere*, *permovere*, *commovere* e *flectere* nel designare uno dei tre *officia oratoris* postulati dalla dottrina retorica classica (su questa teoria si veda il commento a *ut hoc doceret* in Cic. *Caec.* 69, fr. 28). In quest'occasione, in particolare, il sentimento che Crasso mira a far nascere nei suoi ascoltatori, futuri votanti –vale la pena ricordarlo– del progetto di legge di Cepione, è l'*invidia*, vale a dire l'ostilità e l'avversità nei confronti della *factio*. Che un oratore intento a perorare in favore o in opposizione di un progetto politico o di un personaggio potesse trarre vantaggio dallo screditare il proprio avversario o i propri avversari è prescrizione topica contenuta nei manuali e trasmessa nelle scuole di retorica; in altro contesto (giudiziario e non deliberativo) e con ben altri toni (molto più lievi che in quest'occasione), Crasso la metterà in pratica anche nel processo che circa quindici anni dopo lo vedrà contrapposto a Scevola il Pontefice, la cosiddetta *causa Curiana* (si veda Cic. *Brut.* 198, fr. 30, commento a *quantam ... sententia*, dove sono riportate anche alcune fonti antiche sul precetto). Che Crasso seguisse una linea oratoria alquanto diffusa tra

coloro i quali si rivolgevano a pubbliche assemblee risulta poi da Cic. *Verr.* I 2, dove però il soggetto di cui si vuole destare l'ostilità è il senato (*cum sint parati qui contionibus et legibus hanc invidiam senatus inflammare conentur...*); in un altro passo della stessa orazione, invece, compare un interessante equazione tra la stessa attività di destare malevolenza e un modo di agire *populariter*, esattamente il binomio che caratterizza la *suasio* di Crasso (cfr. *Verr.* II 1, 151: *me populariter agere atque invidiam commovere*; per Crasso si veda l'immediatamente successivo *populariter tum dicendum fuit*). Tra le orazioni di Cicerone, comunque, quella in cui più spesso e con maggiore insistenza l'Arpinate torna sulla tendenza di alcuni oratori a *concitare* le assemblee, oltre che sui rischi in ciò insiti, è senz'altro la *Pro Cluentio*: si vedano i §§ 2 (*contionibus seditiose concitatis*), 95 (*iudices, [...] perspicere debetis quid mali, quantum periculi uni cuique nostrum inferre possit vis tribunicia, conflata praesertim invidia et contionibus seditiose concitatis*), 134 (*invidiae populariter excitatae*) e 202 (sono le parole che chiudono l'orazione: *ut omnes intellegant in contionibus esse invidiae locum, in iudiciis veritati*), ma soprattutto il § 93, dove vengono accostati i tre elementi in un certo senso fondamentali dell'orazione di Crasso, vale a dire la *contio*, l'*invidia* e il parlare *populariter* (*tum in causa nihil erat praeter invidiam, errorem, suspicionem, contiones cotidianas seditiose ac populariter concitatas*). In virtù di tutto ciò, come abbiamo visto nella "Premessa" al processo (par. V, punto 5) e come vedremo nel commento a *populariter*, l'orazione di Crasso può a buon diritto essere ascritta a quella linea eminentemente retorica definibile come *eloquentia popularis*: "l'«*eloquentia popularis*» est, en effet, surtout, une force, une véhémence, une rage oratoire qui, développant le simple énoncé du discours, mobilise dans la gestualité, la colère ou la haine. Cicéron l'associe d'ailleurs à l'*invidiae concitatio*" (DAVID 1980, pag. 181).

in iudicum et in accusatorum factionem: che a cavallo tra II e I secolo a.C. a Roma si fosse formata un'unione di intenti e di interessi tra accusatori e giudici, interessati a recare danno ai senatori, è affermato anche da Appiano in *Civ.* I 91-97: Caio Gracco, si legge, aveva affidato le giurie dei tribunali ai cavalieri, i quali ne avevano tratto grandissimi poteri e le avevano gestite in funzione antisenatoria; tra l'altro, essi avevano istigato contro i propri avversari politici appositi accusatori (cfr. § 97: *κατηγόρους τε ἐνετοῦς ἐπὶ τοῖς πλουσίοις ἐπήγοντο*). Sulla stessa linea, poco oltre,

V. SUASIO LEGIS SERVILIAE

e riferito ad un momento storico di poco successivo è il § 165: dopo l'uccisione di Druso, il tribuno che aveva proposto di estendere la cittadinanza agli italici, i cavalieri convinsero il tribuno Q. Vario a proporre una legge contro chi aiutava gli alleati italici a danno dello stato; scopo di questa subornazione, da parte degli *equites*, era di sottoporre a processo gli oligarchici e di essere ovviamente loro stessi a decretarne la sorte.

Come scrive NARDUCCI 2013 [intro], pagg. 73-75, in effetti, se per tutto il II secolo era stato ritenuto normale per oratori di qualunque rango ed età sostenere il ruolo di accusatore, negli ultimi decenni i giovani aristocratici si dedicavano ad esso solo ad inizio carriera e, in caso di successo, non più di una volta; una tale scelta si spiega, precisa lo studioso, con la comparsa sulla scena forense di *parvenus* che tramite l'accusa miravano a sostenere la propria ascesa sociale. Più specificamente DAVID 1979, pagg. 153-162, sottolinea che all'epoca il capo dei *populares* era Caio Mario, figura non solo prominente nel quadro politico dell'epoca, ma anche *exemplum* di rottura delle tradizioni clientelari (nel suo caso con i Metelli). Accanto a lui si schierò, tra l'altro, questo neonato gruppo di accusatori italici, avversi, come Mario, al classico meccanismo di clientela aristocratica e desiderosi di intraprendere un'ascesa sociale per altra via: strumento prescelto per questo tentativo di affermazione fu l'accusa giudiziaria, la quale a partire da Caio Gracco garantiva, in caso di successo, la concessione della cittadinanza romana agli accusatori non romani e ai loro discendenti e premi di altro tipo a chi già godeva della *civitas*. Da questo nuovo sistema giudiziario erano nati i pericoli per l'aristocrazia che in questo momento Crasso lamenta, anzi la vera e propria rovina di alcuni suoi esponenti. In sintesi, cavalieri ed accusatori costituiscono due categorie distinte e separate nel quadro socio-politico della Roma dell'epoca: da un lato, infatti, si pone una classe media dedita alle più disparate attività economiche (gli *equites*), dall'altro invece un insieme di individui dal vario retroterra sociale, ma accomunati dalla mancanza di appoggi familiari e dal rifiuto delle classiche dinamiche clientelari nella ricerca di ottenere, come scrive DAVID 1979 nel titolo del suo contributo, una "promotion civique" (gli accusatori). In seguito all'entrata in vigore delle misure graccane, però, gli interessi di questi due gruppi avevano trovato un punto di convergenza nella possibilità di rovinare alcuni membri della *nobilitas*, offrendo così ai cavalieri maggiore libertà d'azione soprattutto nelle province, agli

accusatori i *praemia* sanciti dalla legge di Caio; consapevoli di questi potenziali vantaggi, essi avevano iniziato dunque a collaborare a detrimento dei senatori: da qui la *factio*.

factionem: il termine, soprattutto in riferimento alla Roma di fine II secolo a.C., non può non portare alla mente il noto *mos partium et factionum* di Sall. *Iug.* XLI 1: dopo aver trattato, nel cap. XL, della *quaestio Mamilia*, il tribunale speciale che nel 109 aveva sottoposto a giudizio coloro (ovviamente nobili) che avevano indotto Giugurta a non rispettare le decisioni del senato o si erano lasciati corrompere da lui o semplicemente avevano patteggiato la pace, e aver specificato che la plebe approvò il provvedimento non per amore di patria ma per odio della *nobilitas*, l'autore si sofferma sull'uso ormai invalso delle lotte tra fazioni contrapposte (il *mos partium et factionum*), specificandone le radici storiche di lunga durata. Come è stato da tempo dimostrato, ci sembra a ragione, i due vocaboli *partes* e *factio* non designano rispettivamente il partito popolare e quello aristocratico, ma si configurano piuttosto come sinonimi di significato generale (cfr. HELLEGOUARC'H 1963, pag. 100, e di rimando BARTOLE 1975, pagg. 5-6 e 10): in Sallustio, dunque, il termine *factio* significa senz'altro "partito" (nei limiti in cui si può parlare di partiti per l'epoca antica), con sfumatura di faziosità; qual è invece il suo valore nel presente passo del *Brutus*?

Premessa necessaria all'esame della questione è la constatazione, forse meno ovvia di quanto si potrebbe pensare, che in questa sede Cicerone parla di un'unica *factio* di accusatori e giudici, non di due *factiones* separate, come sembra pensare GRIFFIN 1973, pag. 117, la quale riferisce della rovina funesta arrecata al senato "by the *factio accusatorum* and the *factio iudicum*". Il termine è comunemente tradotto, anche per l'evidente somiglianza col corrispettivo italiano, con "fazione": così D'ARBELA 1967, pag. 147; MALCOVATI 1996, pag. 127; MARCHESE 2011, pag. 135; NARDUCCI 2013, pag. 239. Pressoché identica, per quanto meno marcata, è la resa di NORCIO 1970, pag. 683, "classe"; ERCOLE 1891, pag. 116, dal canto suo, intende come "setta". Per una più consapevole analisi del lemma giova, ci sembra, fare riferimento ad alcuni importanti studi dei decenni passati. HELLEGOUARC'H 1963, pagg. 100-109, nota che il vocabolo *factio* può indicare l'azione di fare qualcosa (valore quasi del tutto assente in epoca classica), quella di prendere posizione a favore o contro qualcuno ("unione" o "associazione") oppure la fazione, il partito. Nel lessico politico dell'ultimo secolo della

repubblica il termine si carica spesso di un valore negativo in un primo momento ad esso non connaturato, come risulta da Non. pag. 473 ed. Lindsay (*factio dicitur malorum consensus et conspiratio*) e più precisamente da Fest. pag. 76 ed. Lindsay (*factio et factiosus initio honesta vocabula erant; unde adhuc factiones histrionum et quadrigariorum dicuntur. Modo autem nomine factionis seditio et arma vocantur*); il vocabolo, pertanto, era spesso utilizzato nella lotta politica per screditare gli avversari. *Factio*, in definitiva, non si riferisce sempre e solo alla *nobilitas*, come pure si è pensato. SEAGER 1972, invece, scrive che *factio* in origine significa "modo/capacità di fare le cose", poi indica un gruppo connotato da uno o più dei seguenti tratti: influenza, azione concertata, intrigo; a volte il vocabolo significa "dissenso". Segue un elenco di esempi d'uso del termine, ripartiti in due gruppi: *factio* nelle sue accezioni astratte, vale a dire come influenza, azione concertata, intrigo e/o dissenso, e nella sua accezione concreta di gruppo impegnato in azioni concertate di influenza. Il passo del *Brutus* di cui ci stiamo qui occupando è citato a pag. 53, all'interno del primo gruppo, e si dà al termine il valore di "influence": "that all jurors and prosecutors could be considered, even rhetorically, as a single group or faction is unlikely". Citiamo infine il contributo di BARTOLE 1975 sull'uso del termine negli ultimi decenni della repubblica. Secondo la studiosa per *factio* si intende, come emerge da Sall. *Iug.* XXXI 15, un'*amicitia* tra malvagi e la differenza con *partes* consiste nella natura dei gruppi designati, non nel loro colore politico; "la tradizione cristallizzò per l'età repubblicana il significato di *factio* come di uno 'slogan' politico contro l'oligarchia" (pag. 11; si vedano le pagg. 3-6 e 11-12).

Sulla base anche di questi studi sembra pertanto possibile proporre delle considerazioni sull'uso di *factio* nel luogo in esame. Il lavoro di Seager, anzitutto, sembra generalmente ben impostato ma in errore nel caso della *factio* attaccata da Crasso (che si nega possa configurarsi come un gruppo). Parlando di *accusatores* e *iudices* ovviamente il nostro fa riferimento, come abbiamo notato, ai giurati equestri e agli accusatori che con questi avevano trovato un punto di incontro su un piano politico e di interessi personali (non tutti gli accusatori, quindi): perché queste due categorie non potrebbero costituire un gruppo unitario, inteso come insieme di persone accomunate da interessi condivisi? Inoltre: quand'anche un tale gruppo storicamente non si sia mai costituito, per quale motivo Crasso non potrebbe –in un

certo senso– inventarlo a scopo retorico? Si tenga presente che egli stava perorando una causa politica dinanzi ad un pubblico ampio, eterogeneo e non necessariamente esperto delle dinamiche politiche e giudiziarie dell'*urbs*, quindi forse non è corretto andare troppo nel sottile di certe concettualizzazioni: ciò che contava, per l'oratore, era colpire l'uditorio e ottenere che i presenti approvassero il suo discorso e, in un secondo momento, la legge rogata dal console. Bartole, dal canto suo, ha ragione quando scrive che *factio* è uno slogan politico, ma sbaglia nel precisare che esso era adoperato contro l'oligarchia; più corretta in questo è la posizione di Hellegouarc'h, che nega la validità di questa equivalenza e dà al termine questa definizione: "Il y a *factio* chaque fois qu'un ou plusieurs hommes politiques utilisent tous les moyens matériels qu'ils ont à leurs disposition, c'est-à-dire leur fortune personnelle (*divitiae*) et le groupe de leurs amis et clients (*opes*) pour parvenir à une conquête personnelle du pouvoir" (HELLEGOUARC'H 1963, pag. 104). Ci sembra, pertanto, che in riferimento alla *suasio* di Crasso e alla sua stigmatizzazione di accusatori e giudici non sia possibile né consigliabile distinguere troppo nettamente tra il senso astratto di "azione" e quello concreto di "fazione": l'oratore parla al tempo stesso contro ciò che giudici e accusatori facevano (*scil.* a detrimento del senato e dell'intero popolo romano: è senz'altro presente l'idea di azione concertata e di intrigo) e contro il gruppo –oggi diremmo– "di malaffare" da questi costituito. In questa seconda accezione colpisce per acutezza e modernità la traduzione di *factio* come "lobby" proposta da DAVID 1979, pag. 136, il quale a pag. 154, nota 79, scrive che la parola designa qui, *pace* SEAGER 1972, pag. 53, "la conjonction des accusateurs de la *quaestio Mamilia* et des juges équestres qui parviennent à imposer leur *potestas* (Cicéron parle de *potentia*) à la République". In virtù di questa bivalenza, si è preferito non tradurre il termine e lasciarlo nella forma latina.

contra quorum potentiam populariter tum dicendum fuit: gli avversari politici di Crasso e degli altri senatori avevano dunque raggiunto un tale grado di *potentia*, ovviamente sfruttato per scopi deplorabili, da rendere necessario parlare pubblicamente contro di loro e farlo *populariter*. In Cic. *Clu.* 140, fr. 16, commento a *de auctoritate senatus*, si è visto che *auctoritas* e *potestas* indicano le due facce dell'amministrazione del potere a Roma, vale a dire rispettivamente il prestigio di chi – eminentemente il senato– poteva esprimere la propria opinione su provvedimenti

politici da adottare o non adottare (*auctoritas*) e l'esecuzione concreta di tali direttive, affidata ai magistrati (*potestas*). Il termine *potestas*, dunque, ha un valore fondamentalmente neutrale e anzi in sé positivo; non è un caso, pertanto, che in questa sede Cicerone non adoperi questo ma piuttosto *potentia*, sostantivo che si carica di un'accezione evidentemente negativa, designando una forma di potere usata a scopi personalistici e a danno degli avversari e, di rimando, dell'intera comunità (MALCOVATI 1996, pag. 127, traduce "prepotenza"); sul significato di *potentia* e sulle prescrizioni retoriche che raccomandavano di servirsi di questo concetto come etichetta da addossare ai propri avversari si veda il commento a *quantam ... sententia* in Cic. *Brut.* 198, fr. 30. Sembra probabile che in questa frase, da cui si evince una forma di disprezzo nei confronti della summenzionata *factio*, non si debba leggere un giudizio di Cicerone, ma del suo maestro: l'Arpinate intende dire che Crasso aveva ritenuto indispensabile, data la potenza a suo dire smisurata e dannosa di giudici e accusatori, parlare contro di loro *populariter* o forse, qualora si voglia attribuire al termine *potentia* un'accezione più generica e neutrale, semplicemente che il potere degli avversari era tale da rendere necessario un certo tipo di eloquenza.

populariter: l'accostamento tra questo avverbio e la spinta all'*invidia*, come abbiamo visto, compare anche in Cic. *Clu.* 134, dove l'Arpinate asserisce che il suo assistito, accusato di veneficio, si era scontrato con un'ostilità (*invidia* appunto) suscitata contro di lui a scopo demagogico (*populariter*); in questo caso, però, il termine assume un valore evidentemente diverso e non indica un atteggiamento sedizioso o demagogico. Assolutamente da escludere appare similmente l'interpretazione di MARCHESE 2011, pag. 135, la quale traduce "si dovette protestare pubblicamente"; allo stesso modo il vocabolo non indica un discorso pronunciato "secondo l'uso del popolo" o "secondo l'uso comune", come ad esempio in Cic. *Leg.* I 19 (*quoniam in populari ratione omnis nostra versatur oratio, populariter interdum loqui necesse erit*). La maggior parte degli studiosi interpreta l'avverbio in riferimento allo scopo con cui sarebbe stato pronunciato il discorso, quello di compiacere il *populus* riunito in concione: così ERCOLE 1891, pag. 117, traduce "in modo da guadagnare il popolo" (spiegando in nota: "Crasso cioè volle approfittare dell'occasione per far sì che l'animosità popolare, che forte grava sui senatori, dopo le recenti corruzioni durante la guerra numidica, si rovesciasse sui cavalieri"); JAHN-KROLL

1964, pag. 113, "in einer Weise [...] daß es der Masse gefiel"; DOUGLAS 1966, pag. 127, "in such a way as to win popular support"; D'ARBELA 1967, pag. 147, "in modo da conciliarsi il popolo"; NORCIO 1970, pag. 683, "in modo da non irritare il popolo"; MALCOVATI 1996, pag. 127, "per ingraziarsi il popolo"; NARDUCCI 2013, pag. 239, "in maniera da conciliarsi il favore popolare". Che il vocabolo possa avere questo valore, in effetti, è innegabile: Douglas cita come luogo parallelo Iuv. III 37, dove Umbricio, amico del poeta, deplora che si mandino a morte i gladiatori per compiacere il popolo (*populariter*). Nel nostro contesto, però, l'avverbio, più che indicare semplicemente lo scopo, insito nel discorso di Crasso, di appagare le aspettative dell'uditorio (elemento che di questo *populariter dicere* rappresenta piuttosto una conseguenza), sembra designare piuttosto i toni adoperati dall'oratore nell'occasione specifica, quelli della cosiddetta *eloquentia popularis* (sull'argomento si veda la "Premessa" al discorso, par. V, punto 5). Dà l'impressione di attribuire al vocabolo questa valenza KRUEGER 1909, pag. 38, il quale alla fine della frase (... *populariter tum dicendum fuit*) inserisce una nota che rimanda ai frammenti del discorso, cioè alle sue citazioni dirette, evidentemente interpretandolo in questa chiave stilistico-formale; con una lettura in parte simile MORSTEIN-MARX 2004, pag. 237, traduce "in the 'popular' style"/"like a *popularis*". Opportuna, in quest'ottica, appare l'unione delle due accezioni –relative rispettivamente allo scopo e allo stile del discorso– operata da HUGHES 2002, pag. 133, il quale rende l'avverbio con "in language the *populus* would appreciate". Più esplicitamente, il medesimo studioso in HUGHES 2005, pag. 155, scrive: "The political connotation ('in the manner of a *popularis*') is possible, but the meaning 'in language tailored to the *populus*' is more appropriate" (non è chiaro, però, perché subito prima il medesimo studioso affermi di vedere nell'uso di questo avverbio un indizio, fornito da Cicerone, di "comedic content and style": pag. 154).

Interessante, in merito all'interpretazione del vocabolo, appare il confronto con Q. Cic. *Pet.* 5: *ii [scil. homines nobiles et consulares] rogandi omnes sunt diligenter et ad eos adlegandum est persuadendumque est iis nos semper cum optimatibus de re publica sensisse, minime popularis fuisse; si quid locuti populariter videamur, id nos eo consilio fecisse ut nobis Cn. Pompeium adiungeremus*. Nel momento in cui Marco Cicerone si candida al consolato il fratello Quinto gli raccomanda, tra l'altro, di rimarcare ai nobili e agli ex-consoli di essere sempre stato schierato sulle medesime

loro posizioni; se a volte ha dato l'impressione "di usare un linguaggio intonato ad idee popolari" (questa la bella traduzione di SERRAO 1974 [1], pag. 175), è stato per compiacere Pompeo. Da questo passo si evince non solo che parlare in pubblico *populariter* era alquanto usuale tra gli oratori dell'età post-graccana, ma anche che ciò accadeva soprattutto per oratori giovani e che lo scopo poteva consistere nel sostenere la propria ascesa politica e/o nel compiacere uno o più soggetti politici (nel caso di Cicerone si tratta di Pompeo, in quello di Crasso del popolo).

Che il nostro oratore fosse particolarmente abile nel mettere in campo un tipo di eloquenza popolare, va detto, è constatazione che emerge non solo dal presente passo, ma anche, in linea più generale, da *Brut.* 165, fr. 5, dove Cicerone scrive: *et vero fuit in hoc [scil. Crasso] etiam popularis dictio excellens*. In quest'ottica, adeguato è il rimando di RAWSON 1991, pag. 28, nota 64, la quale ricorda che Cicerone in *De orat.* I 154 allude a Caio Gracco come modello di Crasso nello stile (non altrettanto valido il riferimento a III 214, dove Gracco è semplicemente menzionato). Non convince però l'aggiunta che forse in questo caso "Crassus was applying lessons on more than style": la divergenza politica tra Gracco e Crasso e, precisamente, tra la *lex iudiciaria* emanata dal primo e quella appoggiata dal secondo sembra smentire una tale affermazione ed indurre a rigettare l'idea di una qualunque analogia che esuli dal semplice aspetto formale dell'orazione e da quello, correlato, relativo all'intento di ottenere la simpatia popolare. Come nota Li Causi in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 442, inoltre, è la prima volta che l'eloquenza popolare viene applicata a fini aristocratici: la divergenza rispetto al modello graccano non potrebbe essere, su questo punto, più netta. Crasso, in definitiva, perorando dinanzi al popolo opera la scelta, assolutamente sensata e proficua, di sfruttare una delle proprie principali abilità, quella di parlare *populariter*; egli quindi si pronuncia con toni veementi e aggressivi contro gli avversari suoi e della nobiltà, la *factio* di giudici e accusatori, fomentando l'ostilità contro costoro e così ottenendo che il pubblico approvi la posizione da lui espressa.

multa in illa oratione graviter, multa leniter, multa aspere, multa facete dicta sunt: Cicerone condensa in quattro avverbi quelli che egli considera i principali tratti della magistrale *performance* oratoria del suo maestro. I vocaboli sono evidentemente disposti in due coppie parallele, caratterizzate rispettivamente dalle uscite *-iter* e *-e*; ciascuna coppia risulta costituita da due antonimi (*graviter* è sostanzialmente il

contrario di *leniter* così come *aspere* lo è di *facete*); questo duplice parallelismo si è cercato di mantenere nella traduzione. Il primo termine, *graviter*, fa riferimento alla solennità ed autorevolezza dell'esposizione di Crasso, la quale si caratterizza per la serietà dei toni e la gravità della situazione prospettata (cfr. la citazione del discorso contenuta in Cic. *De orat.* I 225, fr. 24: '*Eripite nos ex miseriis, eripite ex faucibus eorum, quorum crudelitas nostro sanguine non potest expleri; nolite sinere nos cuiquam servire nisi vobis universis, quibus et possumus et debemus*'); di contro *leniter* allude al tono disteso (ERCOLE 1891, pag. 117, e MALCOVATI 1996, pag. 127, parla di "dolcezza") che Crasso aveva saputo attribuire alla sua orazione in alcune sue parti, senza dubbio consapevole della necessità di variarne i toni allo scopo di evitare monotonia e pesantezza dell'esposizione. Quanto alla seconda coppia di avverbi, *aspere* denota ancora durezza e severità e si configura in sostanza come sinonimo del precedente *graviter*, ma con una sfumatura meno legata ad un concetto di autorevolezza e più all'idea di violenza e veemenza oratoria (senza dubbio in riferimento ai duri attacchi mossi alla *factio*); *facete*, di contro, fa riferimento agli spunti umoristici che si può dedurre abbiano puntellato l'orazione di Crasso, ma dei quali nulla è stato purtroppo tramandato.

L'orazione di Crasso si era distinta dunque per la varietà dei toni con cui era stata pronunciata. Che Crasso fosse particolarmente abile nel fondere in un discorso ironia e serietà è confermato anche dall'altro grande oratore dell'epoca e protagonista del *De oratore*, vale a dire Antonio. Proprio nel grande dialogo retorico ciceroniano (II 228, fr. 8), infatti, allorché Strabone si dice meravigliato del fatto che Antonio abbia attribuito a lui la palma dell'umorismo, quando essa notoriamente spetta a Crasso, quello replica spiegando di essere invidioso di Crasso: essere *facetus* e *salsus*, afferma Antonio, di per sé non rappresenta una qualità da invidiare, ma Crasso al tempo stesso da un lato risulta *venustissimus et urbanissimus* (quindi spiritoso, ma con misura e raffinatezza), dall'altro è tra tutti *gravissimus* e *severissimus*; egli sa dunque combinare due pregi in apparenza assolutamente antitetici e configurarsi a tutti gli effetti come il più grande oratore della sua generazione. Che un simile sentimento di invidia corrisponda, da parte di Antonio, a un dato storicamente fondato è impossibile da affermare e anzi appare forse rientrare nella costruzione dialogica ciceroniana più che configurarsi come un elemento di ricostruzione storica; degna di nota e verosimilmente aderente

alla realtà dei fatti, tuttavia, è la definizione di Crasso come oratore capace di fondere magistralmente sfumature serie ed umoristiche, come appare non solo da questa sintetica ed icastica valutazione della *Suasio legis Serviliae*, ma anche, in riferimento a ben altro contesto, dalle parole con cui lo stesso Cicerone caratterizza il discorso pronunciato ancora dal suo maestro a difesa di Curio nella nota *causa Curiana* (cfr. Cic. *Brut.* 198, fr. 30: *haec cum graviter tum ab exemplis copiose, tum varie, tum etiam ridicule et facete explicans eam admirationem adsensionemque commovit, dixisse ut contra nemo videretur*).

In riferimento ancora ai quattro avverbi con i quali Cicerone caratterizza l'orazione del suo maestro si può forse proporre un'ulteriore considerazione. Come abbiamo visto nella "Premessa" all'oraz. II, *De colonia Narbonensi*, par. II, DAVID 1980, pagg. 175-181, ha acutamente rilevato che nel *Brutus* le caratterizzazioni degli oratori si condensano intorno a due poli, quello dell'eleganza (connotato da attributi quali *suavis, lepidus, urbanus* ed *elegans*) e quello della veemenza (cui afferiscono invece *acer, vehemens, acerbus* ed *asper*); questi due poli, dei quali il secondo si identifica con la cosiddetta *eloquentia popularis*, sono ritenuti incompatibili tra loro, ma compatibili con quello che si potrebbe definire un terzo polo, i cui tratti tipici sono indicati dagli aggettivi *gravis, lenis* e *facetus*. I più grandi oratori, continua lo studioso francese, sono coloro che seppero alternare questi poli servendosene in base alle circostanze; tra questi è citato Crasso, per il quale si rimanda ai §§ 143, fr. 2, 158, fr. 3, e 203 dell'opera. Ora, dei quattro avverbi qui impiegati dall'Arpinate uno (*aspere*) rientra nel polo della veemenza, mentre gli altri tre (*graviter, leniter* e *facete*) corrispondono alla perfezione al cosiddetto terzo polo della partizione di David. Ciò permette, ci sembra, un'inferenza: se da un lato è innegabile che Crasso, perorando nella *contio*, abbia parlato *populariter* (lo sostiene Cicerone, che poteva ancora leggere il discorso, e non sembra esserci motivo per mettere in dubbio le sue parole), dall'altro la sua esposizione dovette presumibilmente contraddistinguersi per una foga ed una violenza non eccessive e dunque per un'esposizione sostanzialmente moderata. Tra l'altro, sappiamo sempre da Cicerone che in generale l'eloquenza del suo maestro si caratterizzava proprio per la misura e la temperanza: si vedano, a tal proposito, *Brut.* 143, fr. 2, e 158, fr. 3, e *De orat.* III 33, fr. 3-quater. David, dunque, ha senz'altro ragione quando scrive: "Il est donc claire que l'«*eloquentia popularis*» n'est pas une

qualité, mais un comportement que l'on choisit d'adopter pour se donner ainsi, au moins l'apparence d'une prise en charge des aspirations populaires" (pag. 181); lo scopo di Crasso, come vedremo meglio in Cic. *De orat.* I 225, fr. 24, consiste nel difendere gli interessi del senato e al tempo stesso quelli del popolo, mostrando come questi ultimi siano convergenti con i primi, ed è in questo, più che in una particolare violenza oratoria, che emerge la *popularitas* della sua orazione.

plura etiam dicta quam scripta: NORCIO 1970, pag. 683, traduce "i passi improvvisati furono più numerosi di quelli scritti": rendendo in questo modo l'espressione ciceroniana, però, se ne potrebbe dedurre che Crasso prima avesse messo per iscritto la propria *suasio* (è questa la redazione che Cicerone ancora leggeva), poi l'avesse pronunciata in pubblico. Sappiamo in realtà che nell'antichità classica era vero il contrario, vale a dire che gli oratori, studiando preventivamente la causa (giudiziaria o politica) da patrocinare, si limitavano al massimo a preparare un canovaccio o una schema generale da seguire, ma per il resto lasciavano molto spazio all'improvvisazione; solo in un secondo momento e solo in alcuni casi, poi, aveva luogo la trascrizione (rivista) del discorso effettivamente pronunciato. Molto più intuitiva e, ci sembra, aderente alla realtà storica è un'altra interpretazione: Cicerone intende dire semplicemente che la redazione scritta del discorso era più sintetica rispetto a quanto fu effettivamente pronunciato, vale a dire che Crasso, lavorando alla trascrizione, ne aveva tagliato alcune parti (così ad esempio FANTHAM 2004, pag. 33, nota 24: "The speech was published in a shortened form"). Accanto a questo senso è probabile poi che ne emerga un altro: leggendo il discorso non si coglieva a pieno la varietà di toni che dovette contraddistinguere la versione esposta oralmente; ciò sembra avvalorato dalla constatazione che l'Arpinate inserisce questa notazione subito dopo aver evidenziato che essa fu pronunciata al tempo stesso *graviter, leniter, aspere e facete*. La qualità del capolavoro (o di uno dei capolavori) di Crasso rimaneva dunque inattingibile.

Due questioni sembrano a questo punto porsi all'interprete. Come fa, innanzitutto, Cicerone a sapere di questa limitatezza quantitativa e qualitativa della forma scritta rispetto a quella orale? Una parte della risposta è fornita dall'autore stesso subito dopo: di queste sezioni esistevano delle brevissime sintesi, magari dei semplici titoli, che attestavano questa sorta di condensazione. Forse, però, c'è

dell'altro. L'Arpinate, lo ricordiamo, era nato nel medesimo anno in cui ebbe luogo la discussione sulla *lex Servilia* (cfr. la notazione contenuta in Cic. *Brut.* 161, fr. 22: *his enim consulibus eam legem [scil. Crassus] suasit quibus nati sumus*); che egli potesse aver udito in prima persona le parole del maestro, perciò, è ovviamente da escludere. Cicerone, però, non solo aveva accesso probabilmente a fonti scritte che noi non possediamo (il che non risolverebbe il problema), ma aveva anche avuto modo in gioventù di frequentare lo stesso Crasso e persone a lui vicine: è forse da questa cerchia intellettuale, oltre che magari dal padre o dallo zio Aculeone (i quali conoscevano bene Crasso: cfr. Cic. *De orat.* II 2), che egli avrà derivato la notizia sulla riduzione del discorso e sulla qualità dell'originale, che all'epoca doveva essere ancora ben impresso nella mente di chi l'aveva ascoltato. Sulle fonti cui l'autore attinge nella sua ricostruzione di Crasso e degli altri personaggi eletti a protagonisti del *De oratore* si veda MEYER 1970, pagg. 11-20, in particolare le pagg. 11-14 per le fonti orali.

Sorge poi spontanea una seconda domanda: come mai Crasso, intento a dare forma scritta e veste letteraria al proprio discorso, aveva deciso di effettuare una cernita di quanto concretamente presentato al pubblico riunito in concione? C'era una motivazione precisa alla base di questo gesto? Secondo HUGHES 2002, pag. 133, la risposta a questo quesito è nel precedente *populariter tum dicendum fuit*: all'atto di pubblicare il discorso Crasso avrebbe tagliato le parti in rapporto alle quali poteva essere accusato di aver violato il *decorum*, in senso formale o sociale. In altre parole: dovendo contribuire fattualmente all'approvazione della *rogatio* di Cepione Crasso avrebbe sfruttato tutti i mezzi retorici a propria disposizione, ivi compresa l'arma del *populariter dicere*, senza curarsi eccessivamente di possibili infrazioni alle convenzioni espressive e socio-politiche legate ad un personaggio di spicco della *nobilitas* quale egli era; accingendosi a trascrivere e quindi a divulgare la propria orazione, però, Crasso avrebbe preferito omettere gli elementi passibili di critica ed esprimersi con maggiore moderazione di toni. La tesi di Hughes appare in effetti convincente, nella misura in cui le orazioni costituivano senza dubbio uno strumento di affermazione personale in ambito soprattutto politico ed è dunque perfettamente plausibile che Crasso possa aver operato sull'orazione nella piena consapevolezza di ciò; se l'interesse per la trascrizione e la pubblicazione di discorsi era, per tutta l'epoca pre-ciceroniana, di carattere prettamente politico e solo in minima parte letterario ed artistico, nulla vieta

di condividere l'argomento dello studioso (ponendo magari l'accento sul *decorum* sociale più che su quello formale). A questo, infatti, un solo elemento si può forse aggiungere: che questa ipotesi, di per sé assolutamente verosimile e anzi, lo abbiamo detto, condivisibile, potrebbe non costituire l'unica motivazione per la scelta di Crasso. L'oratore, infatti, potrebbe anche aver agito in questo modo in base ad una pluralità di fattori, non solo per una questione di *decorum*: tra questi, ad esempio, si possono citare (ovviamente in via ipotetica) la volontà di pubblicare un'orazione privata dei punti meno significativi o riusciti o semplicemente il desiderio di evitare un testo troppo lungo, che sarebbe potuto risultare per i lettori poco interessante o anche materialmente costoso e scomodo. Alla questione del *decorum*, quindi, potrebbero forse essersi accompagnati ragionamenti differenti, senza che questi entrino in contrasto gli uni con gli altri.

quod ex quibusdam capitibus expositis nec explicatis intellegi potest: "oratio non integra extabat, sed pars quaedam breviter exposita, non oratorie explicata erat" (MEYERUS 1842, pag. 300). Di alcune sezioni del discorso, dunque, esistevano delle brevi sinossi, che non corrispondevano però alle vere parole di Crasso, ma di queste costituivano delle semplici sintesi; che la loro esistenza risalisse allo stesso oratore e non ad una successiva riduzione del discorso appare evidente, soprattutto se si tiene conto che Cicerone ebbe modo di leggere il discorso probabilmente quando il suo autore era ancora in vita, quindi sarebbe stato senz'altro al corrente di eventuali interventi successivi sul testo e ne avrebbe messo a parte il lettore del *Brutus*. Sull'abitudine di pubblicare parti di orazioni si veda il commento a *orationisque eius scriptas quasdam partes reliquit* in Cic. *Brut.* 160, fr. 18. Il termine *caput* ha qui l'accezione di "sintesi, breve esposizione dei punti principali di un testo o un argomento" e in quest'accezione è adoperato subito dopo a proposito dell'oraz. VIII, *Oratio censoria contra Cn. Domitium Ahenobarbum (ipsa illa censoria contra Cn. Domitium conlegam non est oratio, sed quasi capita rerum et orationis commentarium paulo plenius: fr. 34)*. Quanto al verbo *expono*, esso è usato con la medesima accezione al § 81, dove si legge che un'orazione di Quinto Metello contro Tiberio Gracco *exposita est in C. Fanni annalibus*, vale a dire che era riprodotta "probabilmente in forma abbreviata, o sunteggiata; tale sembra essere il senso di *orationem exponere*"

(NARDUCCI 2013, pag. 162, nota 238). L'antonimo di *expono* è il verbo *explico*, che indica invece un'esposizione particolareggiata e compiuta.

23-bis. Cic. *Clu.* 140

<i>In suasionem legis Serviliae summis ornat senatum laudibus.</i>	Nel discorso in favore della <i>lex Servilia</i> celebrò il senato con le più alte lodi.
--	--

Questo breve brano costituisce un estratto dell'ampia testimonianza (Cic. *Clu.* 140-141) riportata nel presente lavoro come fr. 46: esso è riportato e commentato qui perché contenente un accenno al discorso del quale ci stiamo occupando, l'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*. In un anno e un'occasione sui quali siamo scarsamente informati Crasso patrocinò la causa di un tale Caio o Cneo Plancio o Planco trovandosi a dibattere con Marco Giunio Bruto; allo scopo di screditare l'avversario agli occhi degli astanti, primi fra tutti i giurati, quest'ultimo fece leggere pubblicamente due passi di due diverse orazioni dell'avversario: nella prima, la *De colonia Narbonensi*, Crasso aveva denigrato con ogni mezzo l'*auctoritas* senatoria, mentre nella *Suasio legis Serviliae* al medesimo consesso erano stati tributati i più grandi elogi. Il tentativo di Bruto, comunque, era destinato a fallire, risultando egli, in ultima istanza, surclassato dalla maggiore abilità oratoria e soprattutto dall'umorismo dell'avversario. Allusioni al medesimo dibattito figurano anche in Cic. *De orat.* II 223, fr. 45; Quint. VI 3, 44, fr. 46-bis; Plin. *Nat.* XXXVI 7, fr. 46-ter. Per una trattazione più approfondita dello scontro forense tra Crasso e Bruto si rimanda all'oraz. XII, *Pro C(n). Planc(i)o contra M. Iunium Brutum* e in particolare a Cic. *Clu.* 140-141, fr. 46.

in suasionem legis Serviliae: cfr. il commento a *suasit Serviliam legem Crassus* in Cic. *Brut.* 161, fr. 22: Crasso sostiene con la propria eloquenza la proposta di legge giudiziaria del console Quinto Servilio Cepione.

summum ornat senatum laudibus: "esalta sperticatamente il senato" (BELLARDI 1996, pag. 459). Crasso impiega tutta la propria abilità oratoria per evidenziare agli occhi del pubblico –al momento semplice uditorio, ma nel giro di qualche giorno chiamato a votare sulla proposta– i meriti e le qualità del senato, a cui solo spetta il diritto di sedere nelle giurie forensi. Concetto pressoché identico è espresso in Cic.

Brut. 164, fr. 23: si veda il commento a *in qua et auctoritas ornatur senatus, quo pro ordine illa dicuntur.*

23-ter. Cic. *Off.* II 63

Atque haec benignitas etiam rei publicae est utilis, redimi e servitute captos, locupletari tenuiores; quod quidem vulgo solitum fieri ab ordine nostro in oratione Crassi scriptum copiose videmus.

E questa liberalità, riscattare dalla schiavitù i prigionieri, provvedere del necessario i più umili, è utile anche all'interesse pubblico; e che il nostro ordine sia solito abitualmente fare ciò lo vediamo scritto con ricchezza di parole in un'orazione di Crasso.

Il *De officiis* di Cicerone, come è noto, è un trattato in tre libri, in forma monologica, avente per argomento i doveri della classe dirigente; il secondo libro, in particolare, verte sul concetto di *utile* e a partire dal § 52 tratta dei valori della *beneficentia* e della *liberalitas*. L'Arpinate dunque spiega che i bisognosi possono essere soccorsi in due modi, con le opere o col denaro, e che il primo metodo è preferibile, anche se la possibilità di largizioni non va esclusa del tutto (§ 52-55a); che esistono due specie di donatori, i prodighi e i liberali, e che i primi (§§ 55b-60) sbagliano nell'eccedere con le spese superflue, le quali non beneficiano davvero chi ne fruisce (ma parimenti da evitare è il sospetto di avarizia), mentre la liberalità (§§ 61-64) è da preferire, ma va adattata ai casi e alle situazioni. Essa, in effetti, declinata in particolare come riscatto dei prigionieri e supporto ai bisognosi, rappresenta da sempre una costante nel comportamento dell'ordine senatorio e ciò risulta particolarmente evidente in un'orazione di Crasso di cui si può leggere una redazione scritta¹⁰⁷². Il riferimento all'orazione del maestro¹⁰⁷³, dunque, è inserito da Cicerone nell'ambito di un ampio discorso sulla generosità e su forme e modalità in cui questa può concretizzarsi; Crasso –si può supporre– si sarà soffermato con una certa ampiezza (*copiose*) sugli atti benefici storicamente compiuti dal senato per il popolo romano, tra

¹⁰⁷² A partire dal § 65, poi, Cicerone tratta dei benefici che si offrono non col denaro ma con l'opera.

¹⁰⁷³ Un riferimento "from memory?", si domanda DYCK 1996, pag. 449.

i quali venire in aiuto dei prigionieri e dei più poveri, e a questo riferimento si riallaccia ora Cicerone nell'indagine filosofica a sfondo politico che va svolgendo nel *De officiis*.

Fin qui il discorso appare sufficientemente chiaro e lineare. Un problema, però, sorge dalle parole con cui Cicerone riferisce i concetti espressi dal maestro: in quale orazione erano contenuti? Qual è il discorso cui allude l'Arpinate in questa sede? In effetti nel passo si parla semplicemente di una *oratio Crassi*, senza specificare di quale si tratti. La critica, dunque, si è interrogata sulla questione e pare essersi sostanzialmente divisa a metà, tra coloro i quali attribuiscono questo riferimento all'oraz. II, *De colonia Narbonensi* (Meyer, Söderholm, Pichon, Häpke, Pareti, Jahn e Kroll, Douglas, Malcovati, Fantham¹⁰⁷⁴) e gli studiosi che invece ritengono che qui Cicerone alluda all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae* (Holden, Krueger, Rawson, Ferrero e Zorzetti, Dyck, Narducci¹⁰⁷⁵). La proposta di coloro i quali ritengono che Crasso abbia espresso il proprio apprezzamento per il ruolo di sostegno tradizionalmente rivestito dal senato nel discorso su Narbona è ben sintetizzata nelle parole di Häpke, *loc. cit.*: "Es kann der Hinweis gefolgt sein, daß diesmal der Senat die ihm eigene *benignitas* vermissen lasse (vgl. *volgo*)"; l'oratore avrebbe dunque posto l'accento sul fatto che l'ordine senatorio, tradizionalmente vicino al popolo romano, si starebbe in questa circostanza dimostrando privo della propria solita benevolenza. Che sostenendo la colonia di Narbona Crasso abbia parlato *populariter* è senza dubbio innegabile (lo attestano Cic. *Brut.* 160, fr. 15, e *Clu.* 140, fr. 16); verosimilmente, però, egli avrà in quest'occasione usato moderazione e accortezza¹⁰⁷⁶ e in questo contesto, secondo alcuni studiosi, si potrebbe essere inserito anche un elogio delle attività benefiche nei confronti del popolo romano tradizionalmente compiute dal senato, il quale però, proponendo l'abrogazione della colonia gallica, starebbe venendo meno ad una così illustre tradizione. Di contro, coloro i quali propendono per un'attribuzione alla *Suasio legis Serviliae*, "the *oratio Crassi* par excellence"¹⁰⁷⁷, fondano la propria proposta

¹⁰⁷⁴ MEYERUS 1842, pag. 297; SÖDERHOLM 1853, pag. 26; PICHON 1904, pag. 40, nota 4; RE XIII.1, col. 256; PARETI 1953, pag. 386, nota 2; JAHN-KROLL 1964, pag. 108; DOUGLAS 1966, pag. 124; ORF 1976, pag. 241; FANTHAM 2004, pag. 32, nota 19,

¹⁰⁷⁵ HOLDEN 1891, pag. 295; KRUEGER 1909, pag. 37, nota 2; RAWSON 1991, pag. 31; FERRERO-ZORZETTI 1995, pag. 730, nota 73; DYCK 1996, pagg. 451-452; NARDUCCI-BARRILE 2011, pag. 289, nota 72.

¹⁰⁷⁶ Si vedano, a tal proposito, il par. II della "Premessa" al discorso e il commento a *quantum potest de auctoritate senatus detrahit* in Cic. *Clu.* 140, fr. 16.

¹⁰⁷⁷ RAWSON 1991, pag. 31.

soprattutto sulla testimonianza di Cic. *Brut.* 164, fr. 23, e *Clu.* 140, fr. 23-bis, dove si legge che Crasso in quell'occasione accordò al consesso le più grandi lodi.

La questione, a ben vedere, non appare di facile soluzione. Innanzitutto, il riferimento all'esistenza di una redazione scritta del discorso in questione non è d'aiuto, in quanto Cicerone poteva leggere tanto il discorso sulla colonia (cfr. *Brut.* 160, fr. 15, e *Clu.* 140, fr. 46) quanto quello sulle giurie (cfr. *Brut.* 161, fr. 22, e 164, fr. 23, e *Clu.* 140, fr. 46¹⁰⁷⁸). Stesso discorso è valido per la menzione dell'*ordo noster*, nella quale la critica vede concordemente un riferimento all'ordine senatorio (ma dando al contesto, come si è visto, interpretazioni divergenti). L'unico metodo con cui si può tentare di dirimere la questione è pertanto –direbbero i filologi– *ope ingenii*. Nella consapevolezza che dare una soluzione definitiva al problema è impossibile, ci sembra di poter affermare che forse le parole di Cicerone fanno riferimento, più che al discorso pronunciato da Crasso a sostegno della colonia di Narbona, a quello avente per oggetto la *lex iudiciaria* proposta dal console Servilio Cepione: il ragionamento di Häpke, secondo il quale Crasso avrebbe lodato la consueta *benignitas* del senato, per poi stigmatizzarne l'atteggiamento mostrato su Narbona, appare, se non insensato, quantomeno contorto, soprattutto nella misura in cui esso non è supportato da nessun'altra fonte. Più plausibile sembra invece l'idea che l'indicazione dei meriti del senato alla quale si accenna nel presente passo rientri tra le *laudes* con cui l'oratore esaltò quell'assemblea, come sappiamo dalle fonti, nella sua *Suasio legis Serviliae*. In virtù di ciò, dunque, abbiamo inserito il presente frammento tra quelli afferenti a quest'ultima orazione, spostandolo rispetto alla collocazione con cui compare in ORF 1976, pag. 241, dove è citato col numero 17 tra le testimonianze dell'orazione denominata *De colonia Narbonensi*.

atque haec benignitas etiam rei publicae est utilis, redimi e servitute captos, locupletari tenuiores: ДУСЬ 1996, pag. 451, nota che nell'ultima parte del *De officiis* la *utilitas reipublicae* diventa un criterio indipendente per giudicare le azioni degli uomini e che in questa frase "the ideal is for the actions that promote one's personal glory

¹⁰⁷⁸ I due estratti di *Clu.* 140 appena citati sono presenti nel nostro lavoro anche come, rispettivamente, fr. 16 e 23-ter, ma l'esistenza di trascrizioni delle due orazioni lì non traspare per il taglio che si è operato sui testi: per questo, dunque, si rimanda al fr. 46, dove il passo è citato con maggiore ampiezza.

also to benefit the state". È degno di nota che Crasso, evidenziando i meriti del senato, al quale appartiene e del quale sta difendendo le prerogative, segua un precetto retoricamente codificato, quello di sottolineare le benemerenzze di chi parla (e, in questo caso, del suo gruppo) nei confronti dello stato, dei parenti, degli amici e degli ascoltatori, purché ciò abbia attinenza con l'argomento trattato (cfr. *Rhet. Her.* I 8).

haec benignitas: riferimento al tipo di largizioni che nascono dalla liberalità (non dalla prodigalità) e che consistono nell'aiutare chi è oppresso dalla sventura o chi cerca di migliorare il proprio stato, con particolare attenzione agli uomini buoni e riconoscenti (cfr. i §§ 61-63).

redimi e servitute captos, locupletari tenuiores: le due infinitive hanno valore di apposizione rispetto al precedente *benignitas*; la seconda è così commentata da MEYERUS 1842, pag. 297: "Crassus exemplis probavit, senatum saepe agris assignandis, coloniis deducendis inopiam civium sublevasse". Il verbo *locupletari*, rileva HOLDEN 1891, pag. 294, non significa qui tanto "to enrich", quanto "to provide with the comforts of life". L'aggettivo *tenuis*, qui sostantivato, indica l'umiltà della condizione sociale ed economica, dunque i poveri, i miseri, i bisognosi; esso è spesso usato in contrapposizione a *locupletes*, i ricchi: cfr. ad esempio Cic. *Verr.* II 2, 138 e *Off.* II 85.

quod quidem volgo solitum fieri ab ordine nostro in oratione Crassi scriptum copiose videmus: qualunque sia l'orazione cui si riferisce Cicerone, di certo di essa esisteva una redazione scritta, dove si leggeva che l'ordine senatorio aveva la consuetudine di tenere comportamenti come quelli appena citati, al tempo stesso liberali e utili alla *res publica*. Si noti l'insistenza con cui l'Arpinate batte sul concetto della *benignitas* del senato, servendosi di termini come *quidem*, *volgo*, *solitum* e *copiose*.

ab ordine nostro: che si tratti dell'ordine senatorio è idea condivisa da tutti gli studiosi, che si attribuisca questa testimonianza al discorso sulla colonia di Narbona o a quello sulla *lex Servilia*: cfr., tra gli altri, MEYERUS 1842, pag. 297; HOLDEN 1891, pag. 294; DYCK 1996, pag. 452; Resta Barrile in NARDUCCI-RESTA BARRILE 2011, pag. 289.

copiose: per il significato retorico di questo avverbio e dei termini con questo imparentati (*copia*, *copiosus*) si veda il commento a *nihil erat Crasso copiosius* in Cic. *Brut.* 144, fr. 2. L'abbondanza espressiva doveva, a quanto pare, costituire una costante dell'*elocutio* del nostro oratore.

24. Cic. *De orat.* I 225

Quod si ea probarentur in populis atque in civitatibus, quis tibi, Crasse, concessisset clarissimo viro et amplissimo, principi civitatis, ut illa diceres in maxima contione tuorum civium quae dixisti? 'Eripite nos ex miseris, eripite ex faucibus eorum, quorum crudelitas nostro sanguine non potest expleri; nolite sinere nos cuiquam servire nisi vobis universis, quibus et possumus et debemus'.

E se ciò, Crasso, fosse accettato tra i popoli e le comunità, chi avrebbe concesso a te, che pure sei un uomo assolutamente illustre e ragguardevole, principe della città, di dire ciò che dicesti in una grandissima assemblea di tuoi concittadini? "Strappatevi via dalle sventure, strappatevi via dalle fauci di coloro la cui crudeltà non può essere saziata dal nostro sangue; non permetteteci di servire a nessuno se non a tutti quanti voi, ai quali possiamo e dobbiamo farlo".

Dopo una prima sezione occupata da un confronto tra Crasso e Scevola l'Augure sull'importanza dell'eloquenza nella nascita e nello sviluppo delle società, il primo libro del *De oratore* è dedicato in gran parte alla presentazione dei due ideali oratorî di Antonio e dello stesso Crasso. Quest'ultimo spiega ampiamente (§§ 45-73, 78-79 e soprattutto, quasi ininterrottamente, 102-203) che a suo parere il *perfectus orator* deve possedere doti naturali e una vasta cultura generale e conseguentemente sapersi esprimere in modo competente ed elegante su qualunque argomento; tra le discipline delle quali è a lui richiesta la conoscenza, tra l'altro, vanno annoverati il diritto, la retorica e la filosofia. A questo ideale senz'altro nobile ma di attuazione tutt'altro che semplice Antonio contrappone una proposta del tutto differente (§§ 207-262): l'oratore, secondo Antonio, è colui che parla in modo convincente in tribunale, non chi conosce tutto lo scibile e deve guidare lo stato; egli non necessita di una vasta conoscenza del diritto, ma gli basta una cultura generica; fondamentale è l'esercizio pratico. Ai §§ 219-233, in particolare, egli evidenzia la differenza intercorrente tra oratore e filosofo –per cui il primo non ha bisogno di conoscere, ad esempio, la natura delle cose o i comportamenti degli uomini– ed esponendo questo concetto egli fa

riferimento a quattro noti discorsi, tre di epoca recente e uno, celeberrimo, greco: i primi due, pronunciati rispettivamente da Crasso e da Servio Galba, si erano contraddistinti per il mancato rispetto dei precetti filosofici, soprattutto di quelli stoici, ed erano stati per questo, tra l'altro, disapprovati da Rutilio Rufo¹⁰⁷⁹, mentre gli ultimi due, dello stesso Rutilio e di Socrate, si erano contraddistinti per la fedeltà incrollabile ad un ideale filosofico e –possiamo dire– esistenziale.

Del discorso che qui ci interessa, quello di Crasso, Antonio non fornisce le coordinate, ma si limita a specificare che fu pronunciato in una *contio*, un'adunanza popolare, per poi fornirne una citazione letterale discretamente lunga, che fa del presente passo una delle fonti più interessanti per la ricostruzione dell'oratoria del personaggio. Intento a dimostrare, come abbiamo visto, che oratoria e filosofia si configurano come due campi disciplinari sostanzialmente indipendenti l'uno dall'altro, Antonio¹⁰⁸⁰ sottopone a critica le parole usate dal suo interlocutore nel caso in questione: il suo giudizio non è qui riportato, come del resto non lo è nelle raccolte di frammenti di Meyer, Krueger e Malcovati¹⁰⁸¹, in quanto esso rientra evidentemente nella costruzione dialogica del *De oratore* e, in particolare, risente della modalità retorica della *disputatio in utramque partem*, attraverso la quale l'autore confronta più tesi senza emettere un verdetto di trionfo di una delle due; le sue parole, dunque, non sembrano avere attinenza con una ricostruzione *lato sensu* storica come quella che stiamo qui tentando di operare. La disapprovazione di Antonio, si noti bene, non verte sul valore del discorso, che anzi egli ha apprezzato come fosse una voce divina (§ 227, fr. 24-bis: *haec cum a te divinitus ego dicta arbitrarer ...*), ma sulla discrepanza tra il suo contenuto, palesemente non filosofico, e le precedenti affermazioni di Crasso secondo le quali un oratore deve essere in grado di dissertare su qualunque tema, compresi quelli filosofici. Antonio pertanto rileva come i richiami di Crasso alle *miseriae*, alle *fauces* e alla *servitus* non possano trovare approvazione presso i filosofi, dal momento che nessuno di loro ammetterebbe che un uomo forte possa patire sventure, che un

¹⁰⁷⁹ Per il giudizio di quest'ultimo sulla *Suasio legis Serviliae* di Crasso cfr. Cic. *De orat.* I 227, fr. 24-bis.

¹⁰⁸⁰ E non Scevola, come scrive erroneamente FANTHAM 2004, pag. 33.

¹⁰⁸¹ MEYERUS 1842, pag. 300; KRUEGER 1909, pag. 38; ORF 1976, pag. 244.

saggio si veda succhiare il sangue da un'ingiusta condanna e soprattutto che la virtù sia asservita o il senato sottoposto al popolo¹⁰⁸².

Come scrivono i più recenti commentatori tedeschi del *De oratore*¹⁰⁸³, dunque, il biasimo di Antonio verte sulla constatazione che il discorso di Crasso è stato sostanzialmente non-filosofico ("unphilosophisch"); diversa e –ci pare– meno condivisibile l'interpretazione di Michel¹⁰⁸⁴, il quale ritiene che il punto della questione sia che il linguaggio patetico non si adattava a un alto magistrato come Crasso e che quest'ultimo aveva mentito, perché non credeva affatto che il senato dovesse essere servo del popolo (su quest'ultimo punto comunque Cicerone non sarebbe critico severo, avendo egli agito allo stesso modo nelle orazioni *De lege agraria*). Ciò che è certo, comunque, è che l'intervento di Crasso non è qui presentato sotto una luce favorevole, come non lo è in Cic. *Parad.* 41, fr. 24-ter, né in *Rhet. Her.* IV 5, fr. 24-quater. Lo stesso Cicerone, però, di lì a qualche anno definirà la *suasio* di Crasso *quasi magistra* (*Brut.* 164, fr. 23): come si spiega questa differenza di opinioni? Le critiche espresse in questa sede in realtà non necessariamente rispecchiano le opinioni dell'autore, in quanto esse, come abbiamo visto, fanno parte dello confronto tra tesi sul quale è fondato il dialogo. Probabilmente sinceri, invece, sono tanto il giudizio elogiativo del *Brutus* quanto quello critico dei *Paradoxa*; per una più approfondita trattazione della questione si rimanda all'introduzione a Cic. *Parad.* 41, fr. 24-ter.

quod si ea probarentur in populis atque in civitatibus, quis tibi, Crasse, concessisset clarissimo viro et amplissimo, principi civitatis, ut illa diceres in maxima contione tuorum civium quae dixisti?: in contrapposizione all'idea di Crasso secondo la quale il *perfectus orator* necessita di una cultura enciclopedica, Antonio propone il modello di un uomo intelligente, avveduto e capace di relazionarsi proficuamente con un uditorio ampio e variegato. In quest'ottica, del tutto inutili risultano le trattazioni dei filosofi, come quella di Platone, che hanno ben poca attinenza con le vicende e i problemi concreti di popoli e comunità. Infatti –aggiunge Antonio– se gli ideali dei

¹⁰⁸² Secondo HENDRICKSON 1933, pagg. 157-158, le critiche di Antonio riflettono, se non nella procedura di citare una frase per volta e smantellarla (che è tipica dei trattati di retorica), quantomeno nelle idee, la posizione di Rutilio Rufo (che sicuramente è autore della critica citata al § 227, fr. 24-bis).

¹⁰⁸³ LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 146.

¹⁰⁸⁴ MICHEL 1960, pag. 57.

filosofi trovassero posto nella realtà quotidiana, il suo stesso interlocutore Crasso, che pure della conoscenza di questi concetti è fautore, non avrebbe potuto sostenere pubblicamente la *lex Servilia* come aveva fatto, vale a dire con determinati toni e vocaboli. Al contrario chi quei principi aveva ostinatamente voluto applicare nella propria vita come nell'oratoria si era inevitabilmente scontrato con un insuccesso: è il caso di Rutilio Rufo, del quale si dice che fu condannato all'esilio perché la sua autodifesa si era svolta come se si fosse nello stato ideale teorizzato da Platone (§ 230: *nunc talis vir amissus est, dum causa ita dicitur, ut si in illa commenticia Platonis civitate res ageretur*).

quod: "e a questo proposito"; l'avverbio, accompagnato dalla congiunzione *si*, ha la solita funzione di precisare e sviluppare ulteriormente un concetto (Antonio ha spiegato che in generale le teorie filosofiche non hanno attinenza con l'operato degli oratori e adesso ne fa un esempio specifico).

ea: si riferisce alle idee filosofiche utopistiche, di teoria politica e non solo, cui ha fatto allusione subito prima (§ 224).

clarissimo viro et amplissimo, principii civitatis: queste apposizioni a *Crasso* hanno valore concessivo, come ben chiarito in NARDUCCI ET ALII 2007, vol. I, pag. 269 ("pur con la tua fama e il tuo prestigio e la tua posizione di assoluta preminenza"). Gli attributi *clarus* e *amplus* indicano l'ottima reputazione e la riconosciuta autorevolezza che circondano la figura di Crasso, mentre per il sintagma *princeps civitatis* si è scelta qui la traduzione "principe della città" in analogia con la comune espressione "principe del foro", dunque a designare l'eccellenza e la preminenza di cui, a dire di Antonio, il suo interlocutore godeva a Roma. Quanto a *princeps*, poi, MICHEL 1960, pag. 62, riprendendo una distinzione di A. Magdelain, spiega che all'inizio del I secolo (dunque all'epoca in cui il dialogo è ambientato) il vocabolo poteva avere due valori: esso poteva designare il *princeps libertatis*, che appare quando la pace civile è incerta, e il *princeps* che in tempo di pace esercita la più grande autorità morale nello stato e, in particolare, nel senato. Proprio questa seconda accezione si attaglia perfettamente a Crasso, il quale al momento in cui pronunciò la sua *suasio* avrebbe beneficiato di una rispettabilità e un prestigio tali da rendere inopportuni, quantomeno in uno stato ideale, i toni del suo discorso (in realtà è probabile che tale caratterizzazione si addica

più al Crasso del 91, ex-console ed ex-censore, che a quello del 106, ma ciò non inficia la validità e la coerenza del discorso di Antonio né pertiene alla nostra analisi).

in maxima contione tuorum civium: dopo essere stato approvato dal senato, un progetto di legge era esposto in un luogo pubblico per almeno tre settimane, periodo durante il quale un magistrato in carica poteva convocare un'assemblea per sottoporre a discussione la proposta: è quanto era accaduto proprio con la legge giudiziaria del console Cepione, che Crasso aveva sostenuto pubblicamente in un'adunanza di cittadini romani convocata dal tribuno della plebe Scevola il Pontefice (sull'iter di approvazione di una legge cfr. DEL GIUDICE 2010, pagg. 297-298, s. v. *lex*). Che la *contio* fosse particolarmente affollata è affermazione di Antonio che potrebbe corrispondere a verità, ma anche rientrare nell'intento del personaggio di evidenziare l'inopportunità, secondo i canoni filosofici, dell'orazione di Crasso; rimane difficile, perciò, affermare o smentire la validità di questa precisazione (che appare comunque verosimile).

eripite nos ex miseris, eripite ex faucibus eorum, quorum crudelitas nostro sanguine non potest expleri; nolite sinere nos cuiquam servire nisi vobis universis, quibus et possumus et debemus: date la quantità e la complessità delle questioni relative alla presente sezione di testo, vero e proprio frammento del discorso del nostro, suddividiamo il commento in tre sezioni (analisi complessiva, della prima frase, della seconda frase) e svolgiamo ciascuna di queste per punti.

1. che il presente frammento, estremamente interessante in quanto estratto riportato letteralmente, vada ascritto al discorso di Crasso in favore della *lex Servilia* è opinione comune degli studiosi mai, per quanto ne sappiamo, messa in dubbio (l'assegnazione compare già, ad esempio, in MEYERUS 1842, pag. 300, e SÖDERHOLM 1853, pagg. 27-28). GALLI 2000, pagg. 184-185, però, ha giustamente notato che mai di questa intuitiva attribuzione (fatta risalire ad Aldo Manuzio) sono state spiegate estesamente le ragioni, le quali, precisa la studiosa, sono da reperire nel giudizio dato da Antonio al discorso ai §§ 225-226. Leggendo le considerazioni di quest'ultimo, infatti, si inferisce che il discorso da cui questa frase è tratta fu tenuto in una *contio* (*in maxima contione tuorum civium*), che esso difendeva gli interessi del senato (... *universum senatum, cuius tum causam agebas* ...) e che Crasso temeva di essere sottoposto ad un processo iniquo (*ne iudicio iniquo exsorbeatur sanguis tuus*): vanno quindi escluse le possibili attribuzioni ad orazioni forensi e anche al discorso

sulla colonia di Narbona, in occasione del quale l'oratore aveva denigrato il senato ed attaccato il suo prestigio. Delle orazioni citate in ORF 1976 rimangono pertanto l'oraz. IX, *In senatu adversus L. Marcium Philippum consulem*, che però fu pronunciata, come Cicerone ben sapeva, dopo lo svolgimento dell'immaginario dialogo del *De oratore*; l'oraz. IV, *In C. Memmium*, di cui è incerta anche l'esistenza; l'oraz. VIII, *Oratio censoria contra Cn. Domitium Ahenobarbum*, la quale però non si confà assolutamente al nostro frammento; ed infine l'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, l'unica che si adatta alla perfezione alle informazioni indirettamente fornite dall'Arpinate.

2. Quanto al significato delle parole di Crasso, esso dovrebbe risultare chiaro dalla contestualizzazione storico-giudiziaria che abbiamo cercato di fornire nella "Premessa" al discorso (si vedano i parr. I e II): dopo la riforma dei tribunali operata da Caio Gracco, a sedere nelle giurie della *quaestio de repetundis* non erano più i senatori, bensì i cavalieri; lo stesso valeva, tra l'altro, per i tribunali straordinari, come fu il caso della *quaestio Mamilia* del 109, e questo portò ad una linea giudiziaria tendenzialmente (e tragicamente, secondo Crasso) avversa all'ordine senatorio. I giudici di rango equestre, spalleggiati da accusatori di bassa estrazione sociale o non romani (la *iudicum et accusatorum factio* menzionata in Cic. *Brut.* 164, fr. 23), approfittarono a scopi politici del potere giudiziario loro conferito, probabilmente in buona fede, da Caio Gracco, vale a dire che se ne servirono per abbattere o quantomeno minare la potenza del consesso senatorio: il fine ultimo consisteva nell'ottenere maggiore libertà di azione nelle province e la possibilità di influenzare la politica romana. In quest'ottica solo parzialmente corretta appare la tesi di MEYERUS 1842, pag. 300, il quale scrive che le giurie equestri appoggiavano i *populares* e vessavano senatori e *optimates*, atteggiamento da cui derivavano discordie civili e lotte intestine. Che in città esistesse un clima teso e che ciò derivasse in (buona?) parte dalla gestione faziosa dei tribunali è un dato di fatto che ci sembra condivisibile; forse meno lo è l'idea che i cavalieri che sedevano nelle giurie appoggiassero i *populares* e avversassero gli *optimates*. Non solo, infatti, troppo netta appare la divisione tra i due schieramenti politici, costituiti entrambi da esponenti della *nobilitas* (i *populares* non erano affatto un "partito politico [...] formato principalmente dalle masse proletarie contadine", come pensa ancora DEL GIUDICE 2010, pag. 403) e caratterizzati da frequenti cambi di campo (lo attestano gli esempi, tra gli altri, di Antonio, prima sostenitore e poi

avversario di Mario, e dello stesso Crasso, passato dall'avversione al sostegno del senato); si aggiunga inoltre che gli *equites*, classe internamente eterogenea ma senza dubbio attenta in particolare ai propri interessi economici, mai trovarono né cercarono un accordo fisso con una determinata parte politica o categoria sociale: ciò che ad essi interessava era la tutela delle proprie fonti di guadagno, pertanto solo parziali e temporanee –e non stabili, come si potrebbe evincere dalle parole di Meyer– erano le loro convergenze di interessi con altri gruppi (cfr. SERRAO 1974 [1], pag. 178).

3. Passiamo così ad una questione che, pur potendo apparire di pacifica soluzione, ha in realtà diviso gli studiosi: l'identificazione dei tre soggetti politici menzionati nel frammento di Crasso, indicati rispettivamente con il pronome *nos* e l'aggettivo *nostro*, con la perifrasi *eorum, quorum crudelitas nostro sanguine non potest expleri* e infine con l'altro pronome personale, *vobis*. Di questi –possiamo dire– attori della dinamica politica, l'unico identificabile con un certo grado di certezza è l'ultimo, il "voi" cui si rivolge l'oratore, che indica senza dubbio l'uditorio presente all'adunanza e, più genericamente, il popolo romano nel suo complesso (*vobis univervis*): è a questi ultimi che Crasso indirizza il suo accorato appello di salvezza dalle fauci nemiche.

Quanto ai crudeli avversari di Crasso, essi sono da identificare con i giudici equestri e, più alla lontana, con gli accusatori in cerca di affermazione sociale, quindi con la summenzionata *factio*. GRUEN 1968 [2], pag. 159, e BADIAN 1972, pag. 85, però, sono convinti che, menzionando i propri nemici, Crasso non faccia riferimento alle *quaestiones repetundarum* –dato che per quegli anni, come scrive Badian, le nostre fonti non parlano di "bloodthirsty political justice"–, bensì alluda necessariamente alle corti speciali e in particolare alla *quaestio Mamilia*, operante soli tre anni prima della *suasio* di Crasso, la cui spietatezza era nota a tutti. La possibilità di schierarsi contro il tribunale straordinario voluto dal tribuno Caio Mamilio Limetano (sul quale cfr. Sall. *Iug.* XL), tra l'altro, derivava dal fatto che esso era servito a punire i nobili corrotti o incapaci nella gestione della guerra giugurtina, ma adesso che la campagna era condotta da Mario la situazione bellica non dava segni di ripresa. A noi sembra che questa interpretazione sia valida solo in parte: che il riferimento sotteso alle parole di Crasso sia anche (soprattutto?) alla *quaestio Mamilia* è di per sé assolutamente plausibile (cfr. anche Cic. *Brut.* 128, con menzione dispregiativa dei *Gracchani iudices*

che in quel tribunale sedevano), ma affermare che l'oratore pensi esclusivamente a quella corte appare forse eccessivo. Più corretta, ci sembra, è la posizione di GRIFFIN 1973, pag. 117, la quale scrive che Crasso, parlando della *factio* avversa, ha in mente sia la *quaestio Mamilia* con i suoi *Gracchani iudices* sia la *quaestio repetundarum*: cerchiamo di spiegarne il motivo. Notiamo anzitutto che Badian afferma correttamente come le parole dell'oratore dovessero avere quantomeno una "superficial plausibility" (probabilmente lo studioso intende: al netto della loro colorazione retorica e del tono patetico); tuttavia la *quaestio Mamilia*, che Badian ritiene oggetto del riferimento di Crasso, era datata 109 a.C., quindi era di ben tre anni precedente alla legge di Cepione, e al momento del discorso di Crasso aveva senz'altro terminato il proprio compito – possiamo dire– punitivo nei confronti dei *nobiles*. Come potrebbe dunque Crasso parlare al presente e chiedere nel 106 che i senatori venissero liberati da una morsa in cui erano stati stretti nel 109? Dov'è in questo la ricercata "plausibility"? Aggiungiamo poi una seconda considerazione: anche se le nostre fonti non parlano per questi anni di giurie *repetundarum* assetate di sangue, Crasso potrebbe fare riferimento a qualche processo che non conosciamo o, più semplicemente, le sue parole non vanno prese alla lettera: il suo intento è genericamente di screditare accusatori e giudici equestri destando *invidia* contro di loro, quindi l'oratore, arringando una *contio* (cioè un'adunanza di uomini non necessariamente esperti delle dinamiche politiche e giudiziarie dell'*urbs*), avrà deciso di adoperare toni aggressivi e violenti più che puntare a costruire un discorso fattualmente fondato e logicamente serrato. Sebbene le sue parole dovessero essere necessariamente fornite di un qualche fondamento concreto, è probabile che questo vada ricercato semplicemente nella tendenza anti-senatoria della *factio*: partendo da questo dato di fatto, Crasso avrà ingigantito la gravità della situazione evidenziando tra l'altro, come vedremo a breve, quanto attaccare il senato significasse danneggiare il naturale alleato del popolo romano (è quasi banale richiamare a questo proposito la nota sigla SPQR, *Senatus PopulusQue Romanus*). In definitiva, dei tre *officia oratoris* teorizzati dalla dottrina retorica classica (sui quali si veda il commento a *ut hoc doceret* in Cic. *Caec.* 69, fr. 28) il nostro aspira a realizzare soprattutto quello relativo al trasporto emotivo degli ascoltatori (*movere*) più che quello prettamente razionale e informativo (*docere*).

Giungiamo così all'elemento che in questo intreccio –possiamo dire– triangolare ha creato maggiori problemi di identificazione: il "noi" (*nos, nostro*). La maggior parte degli studiosi identifica questo soggetto con i senatori: così ROSE 1924; BROADHEAD 1925; BARDON 1952, pag. 174; NICOLET 1966, pag. 531; BADIAN 1972, pag. 85; GALLI 2000, pagg. 188-192; MORSTEIN-MARX 2004, pag. 235. Di contro, però, l'autorevole commento al *De oratore* di LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 146, esprime la convinzione che esso designi non il solo senato ma anche, in connessione con esso, l'intero popolo (i tre studiosi affermano di riprendere la posizione di Rose, presumibilmente ROSE 1924, ma, come rilevato da GALLI 2000, pag. 191, nota 37, fraintendono in realtà le parole dello studioso). A prima vista, in effetti, due considerazioni sembrerebbero indurre a propendere per questa seconda interpretazione. Innanzitutto Crasso in questo momento sta parlando davanti al popolo, quindi risulta difficile pensare che egli si erga a difensore degli interessi del solo senato. Nel cap. VI del suo ricco studio, capitolo intitolato "Contional ideology: the invisible «optimate»", MORSTEIN-MARX 2004 sostiene e dimostra in modo convincente che nelle *contiones* non esisteva una vera dicotomia ideologica tra *optimates* e *populares*, tra sostenitori del senato e del popolo, ma tutti si definivano *populares*; appare pertanto poco credibile, dato il contesto, che l'oratore intraprenda la difesa del senato, mentre più plausibile è che egli alluda all'intera cittadinanza, messa in pericolo dalla scriteriata gestione delle giurie operata dai cavalieri. In secondo luogo, va ricordato che in *Brut.* 164, fr. 23, Cicerone ha specificato che parlando contro la *factio* di accusatori e giudici il suo maestro si era espresso "in modo popolare" (*populariter tum dicendum fuit*). MORSTEIN-MARX 2004, pag. 204, scrive: "One who is designated in these sources [*scil.* Cicero and Sallust] as *popularis* was at least at that moment acting as «the People's man», that is, a politician –for all practical purposes, a senator– advocating the rights and privileges of the People, implicitly in opposition to the leadership of the Senate; an «optimate» (*optimas*), by contrast, was one upholding the special custodial and leadership role of the Senate, implicitly against the efforts of some *popularis* or other". Per quanto nel caso in esame l'avverbio faccia riferimento soprattutto allo stile del discorso e non sussista di fatto alcuna opposizione nei confronti del senato e del suo ruolo di guida, quindi, attribuire a Crasso un appello, pronunciato *populariter*, che miri a tutelare il solo senato sembra risultare del tutto inverosimile.

A ben vedere, però, leggere in questo "noi" un riferimento all'intera *civitas* romana e non solo ai senatori sembra creare più problemi di quanti non ne risolva. In particolare: come si interpreterebbe in questo caso la seconda parte della frase (*nolite sinere nos cuiquam servire nisi vobis universis*)? Indubbiamente si verrebbe a creare quello che possiamo definire un cortocircuito interpretativo: "noi (il popolo) dobbiamo essere servi solo di voi (il popolo)". La frase evidentemente non ha senso, così come non si può pensare che il primo *nos* (*eripite nos ex miseriis*) indichi il popolo tutto, mentre il secondo solo il senato: si tratta di un'ipotesi assolutamente controintuitiva ed insostenibile. Il "noi" cui fa riferimento Crasso, pertanto, non può che identificarsi col parlante e gli altri esponenti dell'ordine senatorio. In quest'ottica non fanno difficoltà nemmeno le considerazioni, espresse sopra, sullo scenario concionale che fa da cornice all'intervento dell'oratore e sul tipo di eloquenza da lui dispiegato. È vero infatti, riprendendo e sviluppando considerazioni ancora di MORSTEIN-MARX 2004 (si vedano le pagg. 230-236), che Crasso rivolge le proprie parole al popolo riunito in assemblea, alle cui reazioni bisogna prestare molta attenzione, dal momento che esso sarà a breve chiamato ad esprimere il proprio voto sulla proposta di Cepione; d'altra parte l'ideologia retorico-politica dispiegata nelle *contiones* non prevedeva in alcun modo che senato e popolo risultassero reciprocamente divisi ed eventualmente avversi, anzi i due corpi sociali erano reputati naturalmente alleati. Non è un caso, quindi, che dopo aver invocato il soccorso del popolo per i senatori, Crasso aggiunga che questi ultimi non devono essere asserviti a nessuno se non appunto al popolo stesso: che il nostro parli a difesa del senato non implica in alcun modo una divergenza o contrapposizione di interessi rispetto alla comunità civica nel suo complesso. Analogamente, il fatto che l'oratore si esprima *populariter* altro non è che un riferimento al tipo di eloquenza da lui adoperato, senza che ciò comporti nelle sue parole alcuna forma di scissione politica tra i due pilastri dello stato romano: nulla dunque osta alla proposta di leggere nel "noi" di cui Crasso si assume la tutela un riferimento agli esponenti dell'ordine senatorio. Ciò che Crasso intende dire, in definitiva, è che i giudici di rango equestre, alleati con gli accusatori in cerca di fama, stanno subordinando con il loro operato giudiziario il senato, il quale però, in accordo con un'antica tradizione di alleanza, dovrebbe servire gli interessi esclusivamente del popolo e di nessun altro; la sua, pertanto, è una presa di posizione populista ("populist

gesture", scrive MORSTEIN-MARX 2004, pag. 236) che mira a dimostrare come la rovina giudiziaria e conseguentemente politica del senato, per quanto agli occhi del popolo possa essere vista in una luce positiva, in realtà implica che gli *equites* si stanno ergendo a rivali del popolo stesso e che pertanto è negli interessi dell'intero corpo civico fermarne l'avanzata.

4. Vorremmo spendere a questo punto qualche parola sulle caratteristiche stilistiche del periodo che stiamo qui esaminando. Un tale tipo di analisi, infatti, è reso possibile dal fatto che le parole di Crasso sono qui citate letteralmente, configurandosi come un vero e proprio frammento (ROSE 1924 si dice in dubbio se Crasso mostri qui grande maturità in fatto di ritmo o se in realtà Cicerone sia intervenuto sul testo): appare quindi importante studiare anche questo aspetto della sua esposizione. Già SÖDERHOLM 1853, pag. 27, descrivendo questa frase e quella riportata in Cic. *Orat.* 219, fr. 26 (*'nam ubi libido dominatur, innocentiae leve praesidium est'*), sottolineava l'aspetto senza dubbio più evidente del discorso di Crasso, almeno in riferimento alle citazioni che di esso ci sono giunte, vale a dire la forza espressiva: "Sententias quasdam ex hac oratione, roboris, fervoris, dignitatis plenas, collegit Cicero" (lo stesso Arpinate, del resto, notava che il suo maestro, che pure spesso si esprimeva con toni e atteggiamenti moderati, sapeva a volte abbandonarsi a maggiore foga e veemenza: cfr. Cic. *Brut.* 158-159, fr. 3). Più precisamente CAVARZERE 2000, pag. 110, rileva che questo frammento "conferma la struttura controllata e alquanto artificiosa del periodare dell'oratore pur in un brano dal forte colore patetico": si notino, a tale proposito, l'impiego di membri brevi e quindi facilmente percepibili dalla folla, l'anafora (o epanalessi) di *eripite*, l'omoteleuto *possumus - debemus* (in virtù del quale la frase è citata in *Rhet. Her.* IV 5, fr. 24-quater) e gli asindeteti, scelte stilistiche che impreziosiscono la dizione del discorso.

Quanto alla partizione del periodo in membri (κῶλα), va detto che ciò costituiva una caratteristica peculiare dello stile di Crasso: ad informarcene è Cic. *Brut.* 162, fr. 4, e testimonianze di questa tendenza, oltre che in questa sede, compaiono in Cic. *De orat.* II 170, fr. 14, e II 24, fr. 33, e anche *Orat.* 223, fr. 52a. Sulla scansione della prima parte del periodo si vedano ROSE 1924, confermato in ROSE 1925 (i κῶλα sarebbero quattro, ciascuno bipartito: *eripite nos / ex miseriis; eripite ex / faucibus; eorum, quorum cru/delitas; nostro sanguine non potest / expleri*) e le critiche di BROADHEAD

1925, che ritiene la scansione di Rose irrilevante e in alcuni punti scorretta (*nostro sanguine* costituirebbe un membro a sé stante; *faucibus* ed *eorum* non andrebbero separati). L'epanalessi, poi, è una figura di emozione e di intensificazione enfatica, pertanto il suo impiego contribuisce fortemente a dotare l'esposizione di un intenso tono patetico. L'omoteleuto e gli asindeteti, infine, mostrano che anche alla base di quello che apparentemente è uno sfogo estemporaneo sussiste, in un oratore di elevato livello quale Crasso, un attento lavoro formale. Ancora più minuziosa (forse troppo) risulta l'analisi prosodica e ritmica del brano proposta da MARTINELLI 1963, pag. 11 e nota 1, il quale nel frammento rileva non solo una "antitesi delle due pericope, che sono costruite con evidente simmetria" e la netta preferenza per una coordinazione fondata sull'asindeto –valutazioni assolutamente condivisibili–, ma anche un "criterio numerico evidente" nella strutturazione del periodo, nel quale entrambe le pericope, definite "epodiche", sono costituite da tre membri secondo uno schema 2 + 1: come capita spesso, lo studioso, nella sua ricerca di figure retoriche e costruzioni prosodicamente ponderate, rischia, ci sembra, di rilevarne esempi anche lì dove essi non ci sono, forzando la propria analisi e finendo per risultare eccessivamente ed indebitamente minuzioso. Rileviamo infine, sempre a proposito di tecniche espressive, che l'appello patetico di Crasso si configura come un'applicazione –possiamo dire– da manuale di un precetto riportato in *Rhet. Her.* I 8, che invita l'oratore che si trova alla ricerca di benevolenza da parte degli ascoltatori, tra l'altro, a richiederne l'aiuto, sottolineando di non riporre speranza in nessun altro se non in loro (*ab nostra persona benivolentiam contrahemus [...] si orabimus, ut nobis sint auxilio et simul ostendemus nos in aliis noluisse spem habere*).

eripite nos ex miseriis, eripite ex faucibus eorum, quorum crudelitas nostro sanguine non potest expleri:

1. PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 173, citano due passi ciceroniani in cui compare l'espressione *e faucibus eripere* (*Catil.* III 1 e *Arch.* 21); LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 146, invece, riportano un altro luogo dello stesso Cicerone in cui si legge *eripere ex miseriis* (*Fam.* V 16, 4) e due in cui compare *eripere e faucibus* (*Catil.* II 2 e *Dom.* 132). Per quanto sia impossibile da dimostrare, quindi, si può ipotizzare che Cicerone, pronunciando/scrivendo queste parole, avesse in mente più o meno consapevolmente le parole contenute nella *suasio* del maestro, che egli –lo

ricordiamo— aveva senza dubbio studiato e forse imparato a memoria in giovane età (cfr. Cic. *Brut.* 164, fr. 23: *mihi quidem a pueritia quasi magistra fuit, inquam, illa in legem Caepionis oratio*).

2. In merito a questa frase, che costituisce la prima parte della citazione riportata da Cicerone, GALLI 2000 (cfr. pagg. 186-188 e 192-194) ha notato una netta somiglianza con un frammento dell'*Astianatte* di Accio (176 ed. Ribbeck, citato da Non. pag. 253 ed. Lindsay): *quorum crudelitatem numquam ulla explet satias sanguinis*. L'esistenza di un rapporto diretto tra le due frasi, nota la studiosa, è innegabile: esso emerge innanzitutto dalla formulazione stessa delle parole (*quorum crudelitas - quorum crudelitatem; sanguine - sanguinis; expleri - explet*), poi dal significato, sostanzialmente identico, e in ultimo, probabilmente, anche dal contesto. Citiamo a tal proposito le parole della stessa Galli: "Con ogni verosimiglianza, a pronunciare il verso [...] era un Troiano o, forse meglio, una Troiana, che metteva in rilievo come i Greci fossero crudeli al punto da non poter saziare la loro sete di sangue, ovvero, fuor di metafora, da non stancarsi di infliggere al nemico vinto sempre nuovi lutti. È assai probabile che il parlante si riferisse in primo luogo al sangue versato dai membri della casata di Priamo dopo la caduta di Troia (Priamo stesso, Polite, Polissena, Astianatte): e non sorprenderà allora che qualcuno abbia visto un'analogia fra lo sterminio quasi completo della famiglia reale troiana voluto dai Greci, accaniti contro chi si trovava in chiara condizione di inferiorità (un vecchio, un giovinetto, una donna, un bambino), e le continue condanne che i giudici equestri, in connivenza con gli accusatori, minacciavano di imporre ai senatori nelle cause *de repetundis*" (GALLI 2000, pagg. 186-187). Tra i due autori, vissuti in epoca sostanzialmente contemporanea (Crasso tra il 140 e il 91, Accio all'incirca tra il 170 e l'84), è probabile secondo la studiosa che sia stato l'oratore ad imitare il poeta, in quanto non risultano esempi di tragediografi che alludono ad orazioni, mentre alquanto diffuso è il caso inverso: "al riuso del verso di Accio da parte di Crasso forse non è estranea l'intenzione di assimilare i suoi avversari a *hostes*, quali erano i Greci per i Troiani, secondo un procedimento frequente nell'oratoria romana" (GALLI 2000, pag. 194, nota 44).

3. Alle pagg. 188-192 del suo contributo, poi, la studiosa si interroga sull'esatto significato delle parole di Crasso, le quali si prestano a tre possibili interpretazioni: il sangue dei senatori non sarà sufficiente a saziare i nemici, pertanto

questi finiranno col pretendere anche quello del popolo; il sangue di alcuni senatori non può saziare i nemici, che cercheranno quello di altri senatori (nessun riferimento al popolo); il sangue (è questo l'elemento su cui cadrebbe l'accento) dei senatori non è abbastanza per la crudeltà degli avversari. Quest'ultima esegesi, rileva la studiosa, è senz'altro da scartare, mentre delle altre due molti seguono la prima, che tuttavia crea delle aporie: i cittadini non potevano entrare in collisione con i giudici dei tribunali *de repetundis* (è considerazione già di WILKINS 1965, pag. 201); Crasso considera in pericolo solo i senatori (*nos*); Antonio, commentando il passo, allude solo a Crasso e ai senatori, non già al popolo. Prima e terza obiezione, ammette la studiosa, potrebbero essere superate, tenendo conto rispettivamente che Crasso mira a creare pathos più che a dar vita ad uno scenario razionalmente credibile e che la parafrasi di Antonio potrebbe essere imprecisa; appare innegabile, però, che le parole dell'oratore alludano ad un pericolo che tocca i soli senatori, pertanto delle tre possibili spiegazioni della frase solo la seconda coglie davvero nel segno.

A nostro parere, che l'ultima delle tre interpretazioni, quella che dà rilievo al sangue dei senatori, sia da escludere è senz'altro corretto. Sulla distinzione tra le altre due, però, la posizione della Galli non convince del tutto: non che il passo vada letto con riferimento sia al senato che al popolo; è piuttosto la stessa distinzione tra le due possibili esegesi del brano a risultare poco palmare, anzi forse ingiustificata. Nel primo caso (riferimento a senato e popolo), infatti, la studiosa dà all'ablativo *nostro sanguine* un valore prettamente strumentale, mentre nel secondo (riferimento al solo senato) ad esso è attribuita "una sfumatura che potremmo definire limitativa" (GALLI 2000, pag. 188). In realtà la proposta di discernere in tal modo il valore del nesso *nostro sanguine* appare infondata: esso ha senza dubbio un valore che, secondo i canoni interpretativi moderni, potremmo definire strumentale o di causa efficiente e quand'anche vi si volesse annettere un valore limitativo (effettivamente coerente al senso complessivo: "i nemici non si sazieranno del nostro sangue soltanto"), non si vede perché questa limitazione debba riferirsi ai soli senatori (non sarà sufficiente il sangue di alcuni di loro, servirà quello di tutti) e non anche al popolo (non basterà il sangue dei senatori, servirà anche quello del popolo).

Al netto della questione linguistica, comunque, rimane quella semantica: nelle parole di Crasso è insita un'allusione all'intera collettività o al solo ordine senatorio?

Entrambe le ipotesi appaiono in effetti plausibili: l'oratore potrebbe voler dire che il sangue dei senatori non placherà la sete di distruzione dei nemici (che ciò sia concretamente inverosimile non costituisce un punto a sfavore: egli, lo abbiamo visto, mira a *movere* più che a *docere* l'uditorio) oppure che dopo i membri dell'ordine che adesso corrono pericolo sarà la volta di altri. Tenendo per valida l'interpretazione fornita sopra sull'identificazione dei tre soggetti interessati dalla vicenda ("voi": il popolo; i crudeli avversari: giudici e accusatori; "noi": il senato), si dovrebbe credere, contrariamente a quanto fa la Galli, alla prima ipotesi: nella morsa della *factio* non ci sarebbe solo il senato, ma la *civitas* tutta. D'altra parte non è fuor di questione pensare di poter vedere in *nos* e *nostro* (che sicuramente designano il medesimo gruppo) solo una parte dei senatori, quindi reputare che Crasso veda a repentaglio la sicurezza solo di questi e non (o almeno non direttamente) del popolo. La questione appare di difficile soluzione, pertanto ci limitiamo a presentare le due ipotesi senza mostrare preferenza per una di queste. Ciò che è certo, in questo scenario in parte indeterminato, è quale sia l'intenzione di Crasso: abbozzare il quadro di una situazione pericolosa e ingestibile, nella quale la *nobilitas* senatoria corre il pericolo di soccombere ai colpi dei nemici giudiziari, mentre il popolo rischia, se non di fare la stessa fine, di certo di perdere quello che è stato (e dovrebbe, secondo Crasso, continuare ad essere) lo storico e naturale suo alleato.

4. In questa prima parte della citazione tratta dal discorso di Crasso l'elemento semanticamente e retoricamente di maggior spicco è evidentemente costituito dal pericolo corso dai senatori a causa della crudeltà dei nemici: ciò che Crasso dispiega, come rileva GALLI 2000, pag. 191, è il procedimento retorico noto come *miseratio*, appello patetico tramite il quale si mira a destare la pietà e la compassione dell'uditorio. In funzione di questa tecnica e del summenzionato intento dell'oratore di *movere* piuttosto che *docere* gli ascoltatori va probabilmente interpretato un aspetto senz'altro significativo dell'invocazione proferita da Crasso: la scelta di non chiarire con precisione l'identità dei temibili oppositori della *nobilitas*. Che essi vadano identificati con gli accusatori di oscuri natali e con i cavalieri che componevano le giurie (la famigerata *factio*) è per noi attestato fuor di dubbio da Cic. *Brut.* 164, fr. 23; in questo momento, però, al nostro non interessa soffermarsi sull'individuazione di questa categoria –aspetto che potrebbe aver precisato in un

segmento precedente del discorso—, quanto connotarne la malvagità e la pericolosità sociale. È quindi notevole, in quest'ottica, che simili indegni personaggi non vengano qui descritti con dovizia di particolari, bensì siano designati semplicemente in riferimento alla loro insaziabile crudeltà sanguinaria, tale da indurre ad una loro identificazione con delle fiere: a questa contribuiscono i riferimenti non solo alla *crudelitas*, che FORCELLINI 1965, tomo I, pag. 899, definisce "saevitia, inhumanitas, immanitas, feritas, acerbitas" (cfr. Cic. *Off.* III 46: *est [...] enim hominum naturae [...] maxima inimica crudelitas*), ma soprattutto alle fauci desiderose di sangue dalle quali Crasso chiede di essere strappato insieme agli altri senatori.

Che Crasso equipari gli avversari della *nobilitas* a belve feroci appare dunque certo; meno chiara, invece, è l'identificazione degli animali ai quali le sue parole evidentemente alludono. DAVID 1979, pagg. 162-168, ritiene che qui l'oratore veda gli accusatori come cani. La medesima infamante identificazione esisteva già presso oratori e commediografi ateniesi di V e IV secolo a.C.; adesso, nella reazione aristocratica allo strapotere di giudici e accusatori, essa diviene un'immagine topica proprio contro coloro che intentavano cause giudiziarie allo scopo di rovinare i senatori e, al tempo stesso, ottenere vantaggi personali (come la cittadinanza). L'esempio più chiaro di questa immagine è in Cic. *S. Rosc.* 57, dove gli accusatori sono divisi in due categorie, le oche —che schiamazzano senza arrecare danno— e appunto i cani —che invece possono sia abbaiare che mordere—: *alii vestrum [scil. accusatorum] anseres sunt, qui tantum modo clamant, nocere non possunt, alii canes, qui et latrare et mordere possunt*. Essa compariva già in Appio Claudio Cieco, stando a Sall. *Hist.* IV 54 ed. Maurenbrecher (*canina [...] facundia exercebatur*), ma poi era scomparsa, a quanto ne sappiamo, dal panorama dell'oratoria e in generale della letteratura latina, fino a ricomparire proprio con Crasso, che la adopera sicuramente in quest'occasione e forse anche contro Caio Memmio (cfr. Cic. *De orat.* II 240, fr. 20), in un attacco che tra l'altro alcuni attribuiscono al discorso sulla *lex Servilia* (cfr. anche Cic. *De orat.* I 202 e III 138, dove il Crasso personaggio del dialogo spiega rispettivamente che nella sua proposta di un oratore ideale egli non cerca un *rabula*, un abbaiatore, e che l'ateniese Pericle non era stato educato a *latrare*). Secondo David, dunque, gli aristocratici, trovandosi di fronte a questi nuovi accusatori che attentavano al loro prestigio e al loro benessere, cercarono e trovarono un'immagine denigratoria, a loro parere consona, nella

tradizione culturale greca, che essi avevano studiato e nella quale già si era posto il problema di quella che lo studioso chiama "accusation populaire" (pag. 165 e *passim*); nel caso specifico di Crasso, quindi, l'attacco dell'oratore va inquadrato come quello di un *nobilis* che si erge contro gli *homines novi* ignoranti e spregevoli che rivendicano il diritto di parola e un posto di rilievo nella *civitas*.

Tenta di smentire questa interpretazione della metafora impiegata da Crasso GALLI 2000, pagg. 192-194. I limiti della tesi di David, secondo la studiosa, sarebbero sostanzialmente due: i passi paralleli prodotti non risultano probanti, dato che per lo più vi compare l'immagine non del cane ma di altri animali; la metafora del cane si adatterebbe agli accusatori ma non ai giudici. Il modello dell'analogia operata da Crasso, dunque, va ricercato effettivamente nella cultura ellenica, ma non nell'oratoria, bensì nella tragedia; a questa –ed in particolare ad un passo dell'*Agamennone* di Eschilo (vv. 823-828)– si rifanno anzitutto Accio nel succitato verso dell'*Astianatte* e poi anche Crasso, che di Accio, secondo la studiosa, è qui imitatore.

Delle due proposte quella della Galli appare più plausibile per almeno due motivi (tralasciando la questione dei passi paralleli): in primo luogo è vero che la metafora dei cani si attaglia ai soli accusatori e non ai giudici, l'altro polo della *factio* contro cui Crasso si scaglia (anzi forse il più importante, se Cicerone in *Clu.* 140, fr. 46, menziona solo questi); inoltre l'allusione leonina sembra più adatta di quella canina a rendere conto della caratterizzazione crudele e sanguinaria dei nemici del senato (nei passi citati sopra i cani abbaiano e mordono, mentre i leoni distruggono e cercano sangue). Che questa immagine sia ripresa dalla tragedia, poi, è ipotesi anch'essa verosimile, in quanto sembra difficile supporre una diversa derivazione (se non forse la poesia epica); più difficile è forse pensare che essa abbia origine da un uso non letterario ma quotidiano ed informale. Quale che sia la corretta valutazione delle metafora, comunque, ciò che è indubbio rimane l'intento di Crasso: stigmatizzare la crudeltà – possiamo dire– ferina dei nemici, evidenziare la miseria della situazione dei *nobiles*, invocare in aiuto di questi il popolo, al quale spettano la sanzione della *lex iudiciaria* e il ripristino della precedente situazione di alleanza col senato e di stabilità per lo stato.

5. A conclusione di questa analisi sulla prima parte del frammento di Crasso proponiamo una breve riflessione di carattere testuale. Nel κῶλον *quorum crudelitas nostro sanguine non potest expleri* alcuni editori integrano la congiunzione

nisi prima dell'ablativo *nostro sanguine* (per la difficoltà di risalire all'origine di questa proposta cfr. GALLI 2000, pag. 190, nota 33). WILKINS 1965, pag. 201 (ricordiamo che la prima edizione del commento al libro I risale al 1879), asserisce la necessità di questa integrazione, nella misura in cui senza il *nisi* la frase letteralmente non ha senso: essa implicherebbe, infatti, che le giurie equestri, dopo aver dissanguato il senato, avrebbero continuato col popolo, ma quest'ultimo non ha in realtà motivo di entrare in contrasto con le giurie equestri. Giustamente però lo studioso aggiunge che la frase potrebbe anche essere intesa in senso retorico, vale a dire che gli *equites* avrebbero bevuto il sangue dei *nobiles* e poi sarebbero stati pronti a commettere altri misfatti. ROSE 1924, invece, rifiuta l'integrazione in base a due considerazioni. La frase di Crasso, che sia originale o modificata dall'intervento di Cicerone, mostra di essere prosodicamente perfetta, composta com'è di quattro membri, ciascuno bipartito (si veda il commento a *eripite ... debemus*, punto 4): il possessivo *nostro*, pertanto, occupa una posizione di netto e voluto rilievo all'inizio del quarto κῶλον. Aggiungendo *nisi*, inoltre, il senso della frase sarebbe "fermate quei disgraziati, o essi uccideranno (non voi, ma) i vostri superiori"; senza questa congiunzione, invece, si ha il seguente significato: "fermateli, o cominceranno tagliando le nostre gole e poi ..."; "it needs no profound knowledge of rhetoric or psychology to judge which is the more effective before any assemblage of average voters, ancient or modern". A distanza di pochi mesi e sulla stessa rivista BROADHEAD 1925 torna sulla questione criticando, come abbiamo visto, Rose per la sua scansione parziale, irrilevante e inesatta e dunque accettando l'aggiunta. È scorretto, secondo Broadhead, affermare che con *nisi* si faccia riferimento solo ai senatori e senza *nisi* anche al popolo: l'oratore allude esclusivamente a sé e ai senatori, come si evince anche dal commento immediatamente successivo di Antonio; l'integrazione è, in definitiva, indispensabile. A breve giro, sempre nello stesso anno e nella medesima sede, ROSE 1925 risponde agli appunti mossi da Broadhead e continua a rifiutare l'integrazione: la scansione colometrica, a suo dire, è corretta; se anche essa non lo fosse, in ogni caso l'aggettivo *nostro* rappresenta senz'altro l'inizio di un membro e con *nisi* perderebbe la propria posizione di rilievo; le parole di Antonio non hanno alcuna attinenza con la questione. Più di recente, infine, GALLI 2000, pagg. 188-192, rifiuta ancora l'integrazione basandosi sia sull'interpretazione del passo che abbiamo riferito sopra (si veda il punto 3) sia sul parallelo col passo di Accio (punto 2).

La questione, in effetti, appare di difficile soluzione. L'aggiunta di *nisi* renderebbe particolarmente drammatica la situazione dei nobili, costretti a fronteggiare degli oppositori intenzionati a non placarsi se non dopo averli straziati e dissanguati; inoltre –come non sembra sia stato notato dalla critica– la sua inserzione potrebbe trovare un sostegno nel parallelismo, che così si verrebbe a creare, con la medesima congiunzione adoperata nella frase successiva (*nisi nostro sanguine - nisi vobis universis*). D'altra parte l'esposizione risulta particolarmente patetica anche (anzi forse in misura maggiore) rigettando l'inserzione: in questo caso, infatti, il sangue di chi si trova a subire l'attacco di accusatori e giudici non è nemmeno sufficiente a saziare le fiere nemiche; che il riferimento sia al pericolo imminente per altri senatori o per il popolo non incide nella sostanza su questa considerazione, per quanto l'idea che l'oratore alluda anche al popolo forse non è del tutto da scartare se si tiene conto del frammento del discorso riportato in Prisc. GL II, pag. 428 ed. Keil-Hertz, fr. 25, nel quale Crasso dice di provare pietà tanto per sé quanto per i suoi ascoltatori (*'neque me minus vestri quam mei miserebitur'*). Stando all'apparato critico *ad l.* di KUMANIECKI 1995, pag. 87, poi, risulta che questo *nisi* non compare in alcuno dei numerosi testimoni che ci hanno restituito, del tutto o in parte, il testo del *De oratore* e questo *consensus codicum* potrebbe forse indurre a non modificare il testo della tradizione. Va comunque detto che la differenza tra le due versioni, a livello di significato, è assolutamente parziale e, ai fini della nostra analisi, di scarso rilievo: in ogni caso Crasso prospetta al pubblico cui si rivolge una situazione affatto drammatica e per giunta passibile di ulteriori sviluppi in negativo. In virtù di questa considerazione e della difficoltà di schierarsi a favore dell'una o dell'altra versione del testo, ci si è in questa sede limitati a seguire l'edizione critica sulla quale ci si basa sempre per i passi del *De oratore*, quella appunto di KUMANIECKI 1995.

nolite sinere nos cuiquam servire nisi vobis universis, quibus et possumus et debemus:

1. "senatus enim toti populo romano subiectus est nec factioni cuidam obedire potest et debet" (MEYERUS 1842, pag. 300). Non è un caso, naturalmente, che Meyer utilizzi il termine *factio*: il concetto che Crasso esprime con queste parole è che in una situazione ideale, che si identifica poi implicitamente con quella antecedente alla riforma giudiziaria di Caio Gracco, i senatori possano e debbano servire gli interessi

del solo popolo, mentre da quando i cavalieri investiti del potere giudiziario e gli accusatori in cerca di ascesa sociale hanno stretto la loro alleanza c'è il rischio che tale asservimento si volga a vantaggio di questo gruppo ristretto piuttosto che dell'intera comunità. È stato da tempo notato, comunque, che invocando il concetto della sovranità popolare e della sottomissione dell'ordine senatorio appunto al *populus* l'oratore in realtà esprime un concetto cui né lui né tantomeno gli altri membri del consesso credevano sinceramente: il suo appello, come abbiamo visto, manifesta null'altro se non un atteggiamento populista ("populist gesture": MORSTEIN-MARX 2004, pag. 236), il desiderio di compiacere il popolo allo scopo di volgerne il favore a vantaggio del proprio gruppo di appartenenza. Così già nel 1926 Höpke (RE XIII.1, col. 258) scriveva che Crasso in questo momento sta lusingando la vanità della massa arringandola come popolo sovrano ("schmeichelte der Eitelkeit der Menge als dem souveränen Volk"). Analogamente NICOLET 1966, pag. 532, dopo aver notato come Crasso delinei il quadro di tribunali equestri che usurpano una prerogativa che appartiene al popolo, precisa che "la souveraineté populaire, invoquée habilement, sert en réalité à sauvegarder les droits du Sénat". Seguendo la medesima linea, infine, BADIAN 1972, pagg. 85-86, scrive: "The Senate was both the patron and, politically, the servant of the People – or so political theory in rhetorical form could allege". Sono le esigenze retoriche ad indurre Crasso a pronunciare una tale affermazione – tecnicamente ineccepibile ma di fatto ben lontana dalla realtà dei fatti della *res publica* romana –, non certo una convinta adesione al concetto che essa esprime.

D'altra parte, se è vero che questa frase risponde prevalentemente ad intenti retorici e adulatori, "its dramatic force should not be overlooked in a society in which the senatorial order commanded no small degree of awe and deference" (MORSTEIN-MARX 2004, pag. 236). Una simile forza espressiva, ci sembra, emerge pienamente se si pone l'attenzione sul lessico adoperato dal nostro per esprimere il proprio concetto, in relazione al quale notevole, oltre a *sinere* –che evidenzia come il potere di cambiare o meno la drammatica situazione sia proprio nelle mani del popolo–, è soprattutto l'altro infinito, *servire*. LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 146, rilevano a tale proposito che *servire* e *servitus* sono termini della lotta politica soprattutto a partire dai Gracchi; che l'idea della sovranità popolare esisteva già prima dell'epoca graccana, ma non era particolarmente sviluppata; e che ovviamente si diceva che fossero i magistrati e gli

individui a servire il popolo, non il senato (come del resto è nel nostro caso: *nos* [...] *servire*). Nell'oratoria politica, in effetti, *servitus* è spesso termine negativo (cfr. HELLEGOUARC'H 1963, pag. 559): esso compare ad esempio nel discorso antisenatorio di Memmio in Sall. *Iug.* XXXI, 11 e 20, dove l'oratore si rivolge al popolo riunito in concione deplorando che esso, invitto dai nemici e signore di tutte le genti, accetti senza ribellarsi una condizione di schiavitù. Paradossalmente, però, proprio questo concetto fondamentale negativo e anzi, per i Romani dominatori del mondo, ignominioso viene qui volto in chiave di elogio e quasi di privilegio: servire il popolo, adoperarsi per il suo bene e per la grandezza della *res publica* costituisce per chi parla e per i magistrati l'unica vera forma di *libertas* in contrapposizione alla schiavitù (quella sì, esiziale) alla *factio* di giudici e accusatori.

2. La linea politica seguita da Crasso nel suo discorso, dunque, consiste nel tentativo di unire plebe e nobiltà contro gli *equites* (CALBOLI 1993, pagg. 529-530). Per la precisione, come rilevato da BADIEN 1972, pagg. 85-86, e DAVID 1979, pagg. 167-168, l'oratore, attaccando i *Gracchani iudices* (Cic. *Brut.* 128) e gli accusatori popolari, intende dimostrare che la vera *libertas* può trovarsi solo nell'accordo tra *populus* e aristocrazia senatoria, cioè nell'antico sistema delle relazioni clientelari; la *civitas*, di contro, non può trarre alcun vantaggio dal conferimento di potere ad una classe, quella equestre, priva di radici e dedita solo ai propri, ben noti, interessi economici. "On ne sait si c'est avec beaucoup de réticences que Crassus l'emploie car finalement elle disqualifie celui qui s'y livre, mais la situation est sans doute telle qu'elle est la seule susceptible de mobiliser les sentiments populaires" (DAVID 1979, pag. 168). Come abbiamo già avuto modo di ricordare, in effetti, MORSTEIN-MARX 2004, pagg. 230-233, ha rilevato opportunamente che nell'oratoria concionale il concetto di essere amici del popolo non implicava affatto avversione al senato né era valido il contrario, anzi a Roma era opinione comune, almeno in linea di principio, che il senato potesse e dovesse configurarsi come alleato naturale del popolo. È senza dubbio questo lo sfondo retorico-culturale che giustifica il concetto espresso, o meglio accennato, da Crasso. Lo stesso studioso, poi, alle pagg. 217-222 del suo saggio, analizzando il concetto di *libertas* sempre in relazione all'oratoria concionale, nota che esso veniva spesso invocato, tanto dai *populares* quanto dagli *optimates*, "in their efforts to brand their opponents as aspiring tyrants (*reges*)" (pag. 220). Per quanto nel nostro caso non

V. SUASIO LEGIS SERVILIAE

sia detto esplicitamente che i nemici, accusatori e giudici, avevano privato i senatori della libertà –cioè li avevano costretti a *servire*– in quanto aspiravano al regno o quantomeno ad un potere monarchico (con ogni probabilità sarebbe stato eccessivo per Crasso pretenderlo come lo sarebbe per noi dedurlo), ad ogni modo l'idea che emerge dalle parole dell'oratore è che gli avversari stiano approfittando del loro ruolo pubblico e delle possibilità di azione garantite loro –si direbbe oggi– costituzionalmente per scopi meramente personali, i quali divergono dagli interessi pubblici e collettivi.

24-bis. Cic. *De orat.* I 227¹⁰⁸⁵

<i>Haec cum a te divinitus ego dicta arbitrarer, P. Rutilius Rufus homo doctus et philosophiae deditus non 'parum commode' <modo> sed etiam 'turpiter et flagitiose' dicta esse dicebat.</i>	Mentre io ritenevo che tu avessi detto queste cose in modo divino, Publio Rutilio Rufo, uomo dotto e dedito alla filosofia, diceva che tu le avessi dette in modo non solo "poco opportuno" ma addirittura "turpe e vergognoso".
--	--

Sul contesto del presente riferimento alla *Suasio legis Serviliae* di Crasso si veda l'introduzione a Cic. *De orat.* I 225, fr. 24. Dopo aver spiegato quali fossero i punti del discorso (o meglio dell'appello patetico riportato: *'eripite nos ... debemus'*) nei quali Crasso non si era conformato agli insegnamenti filosofici la cui conoscenza egli stesso definisce indispensabile per un oratore, Antonio precisa che il proprio giudizio sulla *suasio*, comunque, è assolutamente lusinghiero: in quell'occasione, egli dice, Crasso aveva parlato *divinitus*, come ispirato da una divinità, vale a dire in modo straordinario. Di tono diametralmente opposto è invece il parere di Publio Rutilio Rufo, uomo dotto e seguace della filosofia, che all'orazione aveva tributato una stroncatura netta, definendola inopportuna, turpe e vergognosa. Senza dubbio, come scrive Li Causi¹⁰⁸⁶, "la menzione di Rutilio serve a dimostrare che, nella pratica, neanche Crasso si uniforma ai principi esposti nel corso del dialogo, dal momento che gli viene rimproverato da un filosofo puro di aver fatto un discorso vergognoso e scandaloso".

¹⁰⁸⁵ Questo passo è assente in ORF 1976.

¹⁰⁸⁶ LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 442.

Altrettanto evidente è che, qui come sempre, Cicerone cerca di dare alla propria esposizione un carattere di colloquialità, in accordo con l'impostazione dialogica dell'opera: ciò emerge in questo caso dall'insistita ripetizione del verbo *dico*, che torna tre volte a brevissimo giro nelle parole di Antonio (rilievo analogo è possibile per il verbo *inquam* in II 262, fr. 44). È in questo contesto, che si vuole discorsivo e informale, ma che cela in realtà una sapiente elaborazione letteraria, che compaiono molti riferimenti all'oratoria pre-ciceroniana, tra i quali questo sulla *Suasio legis Serviliae*.

Un'altra questione, oltre a quella sulla motivazione dell'inserimento di questo commento, ci sembra invece di soluzione meno immediata: quali sono l'origine o la fonte dei due giudizi qui riportati? Hanno essi un fondamento storico o si tratta di invenzioni ciceroniane? Sulla veridicità dell'opinione di Antonio, in effetti, sembra lecito dubitare: per quanto, in linea teorica, nulla vieti di pensare che l'oratore apprezzasse davvero il noto discorso pronunciato da Crasso nel 106, tuttavia sembra più plausibile ipotizzare che l'Arpinate attribuisca al suo personaggio un simile parere da un lato, in generale, in funzione dell'amichevole rispetto che unisce gli interlocutori della conversazione, dall'altro, specificamente, per dimostrare che gli appunti appena mossi non implicano un misconoscimento della qualità del discorso e per marcare la distanza dal parere di Rutilio. In alternativa, comunque, si potrebbe ipotizzare che Cicerone avesse ascoltato parole di elogio da Antonio in giovane età e le abbia qui riportate e parafrasate.

Più complesso risulta invece il discorso a proposito di Rutilio. Il suo parere, a differenza di quello di Antonio, appare reale: dato il carattere intransigente del personaggio, infatti, è del tutto plausibile che egli potesse effettivamente stigmatizzare i toni del discorso di Crasso; la precisione delle parole di Antonio (Cicerone), inoltre, induce a credere che qui l'autore stia, se non citando letteralmente, quanto meno riportando per sommi capi un giudizio reale. Si pone dunque il seguente quesito: in che occasione Rutilio avrà espresso il proprio biasimo? In un contesto pubblico o privato, per via orale o scritta? Rawson¹⁰⁸⁷ ipotizza che il disprezzo di Rutilio per l'autodifesa di Servio Galba (sulla quale cfr. Cic. *De orat.* I 227-228 e *Brut.* 89-90) e il discorso di Crasso

¹⁰⁸⁷ RAWSON 1985, pag. 151.

potesse essere riportato nelle sue memorie, scritte "some time after his exile in the late nineties". Si tratta, in effetti, dell'ipotesi più intuitiva e plausibile, per quanto essa implichi evidentemente un anacronismo: Rutilio fu esiliato nel 92, mentre il *De oratore* è ambientato nel settembre del 91; difficilmente in un lasso di tempo così breve Rutilio avrà scritto la propria opera ed essa o una sua parte sarà arrivata a Roma. In alternativa Cicerone potrebbe aver udito questo parere di persona quando, forse nel 78, conobbe proprio Rutilio a Smirne (cfr. Cic. *Brut.* 85): ancora una volta, comunque, si tratterebbe di un'imprecisione cronologica. Allo scopo di evitare il ricorso a tali ipotesi anacronistiche, si potrebbe poi supporre che il giudizio venisse pronunciato oralmente da Rutilio in un momento imprecisato tra l'*actio* o la diffusione scritta del discorso (106) e l'esilio (92); lo stoico potrebbe averlo espresso rivolgendosi informalmente allo stesso Crasso o a qualche altro esponente di spicco dell'*élite* politico-culturale della città e da lì esso sarebbe giunto, sempre per via orale, a Cicerone, magari durante i suoi studi giovanili. Le tre ipotesi, a ben vedere, appaiono tutte parimenti verosimili e non a caso Hendrickson¹⁰⁸⁸ scrive che sciogliere il dubbio è impossibile, ma di certo la questione delle giurie era di interesse vitale per Rutilio (il che sembra implicare che il giudizio sia stato espresso dopo l'esilio). Quale che sia la soluzione al problema, comunque, ciò che in questa sede maggiormente ci interessa rilevare è come il discorso di Crasso, vuoi per le sue caratteristiche oratorie o per l'ideologia politica che esprimeva, vuoi per una questione filosofica o morale, dovette andare incontro a delle critiche da parte di uno o più esponenti della classe colta; il nostro, però, da oratore ormai discretamente esperto qual era, si mostrò perfettamente consapevole delle caratteristiche e delle necessità insite nell'oratoria concionale, pertanto fece uso di un'eloquenza forte e patetica allo scopo di convincere e trascinare gli ascoltatori. La sua scelta di accantonare valutazioni di principio a favore di considerazioni prettamente pragmatiche, a quanto è possibile dedurre, si rivelò vincente.

haec cum a te divinitus ego dicta arbitrarer: l'avverbio compare molte volte nel *De oratore* e in alcuni casi designa il modo di esprimersi degli oratori che sono personaggi del dialogo (cfr. ad es. I 26 su Scevola, Antonio e Crasso; II 7 su Antonio e

¹⁰⁸⁸ HENDRICKSON 1933, pag. 156.

Crasso; II 127 e 188 su Antonio; III 4, fr. 41, e 228 su Crasso), che sono così dotati di un'aureola quasi sovranaturale (LEEMAN-PINKSTER 1981, pag. 98, ad I 26); in altri casi ricorre invece l'aggettivo *divinus* (si veda il commento a *divinum hominem in dicendo* in Cic. *De orat.* I 40, fr. 13-quinquies). In questo caso Antonio intende dire che, al netto delle critiche appena mosse al discorso di Crasso, egli aveva apprezzato sinceramente la *performance* del suo interlocutore; ciò che ai suoi occhi risulta inconcepibile, però, è che Crasso, dopo avere in quel discorso adoperato certi toni ed espresso determinate idee, contrarie alle dottrine dei filosofi, possa poi esigere che l'oratore ideale padroneggi e rispetti quelle stesse dottrine che egli per primo aveva disatteso.

P. Rutilius Rufus homo doctus et philosophiae deditus: uomo politico e di lettere, oratore, giurista e filosofo, Publio Rutilio Rufo nacque verso il 154 a.C. e fu fautore in politica di tendenze conservatrici e in ambito filosofico dello stoicismo (ascoltò tra l'altro Panezio). In un anno imprecisato all'inizio del I secolo (forse nel 98/97, forse nel 94: si veda la sezione "Data" nell'introduzione all'oraz. VII, *Pro M'. Curio apud centumviros*) fu legato di Scevola il Pontefice in Asia e in quest'occasione si distinse per rettitudine e intransigenza nella sua lotta contro la rapacità dei pubblicani; fu per questo processato per malversazione (rifiutò, tra l'altro, la proposta di patrocinio legale avanzata da Antonio e Crasso, i due più grandi oratori dell'epoca, preferendo valersi dell'eloquenza di Caio Cotta, di Scevola il Pontefice e della propria) e venne condannato all'esilio. Trascorse gli ultimi anni in Asia Minore, prima a Mitilene e poi a Smirne, dove si dedicò alla composizione di un'autobiografia in latino (*De vita sua*) e di un'opera storica in greco sul proprio tempo e dove Cicerone lo incontrò nel 78 (*Brut.* 85). Appartenne probabilmente al circolo politico noto come *factio Metellana* (VARDELLI 1978, pag. 82) ed era zio, tra l'altro, del Marco Livio Druso che fu tribuno della plebe nell'anno 91. Velleio Patercolo lo giudica l'uomo migliore di tutti i tempi (II, 13, 2: *equites [...] P. Rutilium, virum non saeculi sui, sed omnis aevi optimum [...] damnaverant*). Sul personaggio si vedano, tra l'altro, Cic. *De orat.* I 227-231 e *Brut.* 113-116, nonché CIMA 1903, pagg. 150-152; HENDRICKSON 1933; NICOLET 1966, pagg. 543-549; GRUEN 1968 [2], pagg. 204-205; BADIAN 1972, pagg. 89-92; FANTHAM 2004, pagg. 42-44 (per il *iudicium* cfr. ALEXANDER 1990, pagg. 49-50, processo 94). Al suo animo arcigno e rigoroso, oltre che alla sua fede stoica, va senza dubbio attribuito il disprezzo per il discorso di Crasso sul quale Cicerone qui ci informa.

non 'parum commode' <modo> sed etiam 'turpiter et flagitiose' dicta esse dicebat: che *turpiter* e *flagitiose* indichino un disprezzo di marca etica appare evidente; più incerto sembra invece il valore di *commode*. HENDRICKSON 1933, pag. 158, nota 13, sottolinea con convinzione che *commode* non costituisce semplicemente un sinonimo meno enfatico di *turpiter* e *flagitiose*, ma indica che il discorso non ebbe successo; a suo parere, dunque, la prima parte della frase verterebbe sull'efficacia del discorso, la seconda sulla sua –possiamo dire– moralità: in entrambi i casi il giudizio di Rutilio è evidentemente negativo. BALDSON 1938, pag. 105, nota 37, si limita a scartare l'interpretazione di *commode* fornita da Hendrickson scrivendo: "His argument is clearly not valid"; sembra però che essa meriti più attenzione di quanta gliene accorda lo studioso. Sulla questione dell'efficacia del discorso di Crasso si veda la sezione "Esito"; qui ci limitiamo ad alcune considerazioni prettamente lessicali. All'avverbio *commode* è prevalentemente attribuito dai traduttori del *De oratore* il senso di "opportunamente": "con scarso senso di opportunità" (NORCIO 1970, pag. 209); "[in modo] inopportuno" (NARDUCCI ET ALII 2007, vol. I, pag. 271); "[parole] poco opportune" (Li Causi in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 97). Il vocabolo, in effetti, ha spesso un valore etico e corrisponde, possiamo dire, all'inglese "proper", che designa ciò che è "opportuno" e "appropriato": in quest'ottica esso si configurerebbe come un semplice sinonimo dei due avverbi successivi, con i quali darebbe vita ad una *climax* ascendente. D'altra parte è innegabile che in alcuni casi esso faccia riferimento all'efficacia di un discorso: all'esempio varroniano portato da Hendrickson (*Lat.* VII 41: *cum res t̄maiore ratione, legebantur potissimum qui causam commodiss<im>e orare poterant*) aggiungiamo Ter. *Hec.* 108-109: *numquam tam dices commode, ut tergum meum / tuam in fidem committam*. Seguendo questa seconda interpretazione, *commode* esprimerebbe un concetto differente rispetto ai due avverbi successivi: il primo informerebbe della scarsa efficacia oggettiva dell'orazione di Crasso, mentre *turpiter* e *flagitiose* sarebbero espressione di un giudizio soggettivo, ovviamente negativo, di Rutilio. La nostra idea, comunque, è che se, come abbiamo cercato di dimostrare nella sezione "Esito", il discorso di Crasso e la legge di Cepione incontrarono l'approvazione popolare, la tesi di Hendrickson, per quanto in sé plausibile, debba necessariamente essere scartata. Innegabile, comunque, è che Antonio voglia marcare la distanza tra la

propria valutazione, assolutamente elogiativa, e quella di Rutilio, uno stroncamento senza appello.

Resta a questo punto da comprendere da cosa derivi la disistima di Rutilio in merito al discorso del nostro oratore. Sull'argomento sono state espresse tesi divergenti. Häpke in RE XIII.1, col. 258, scrive che Rutilio, come Cicerone in *Parad.* 41, fr. 24-ter, esprime una "stoische Kritik"; secondo HENDRICKSON 1933, pagg. 157-159, similmente, Rutilio prenderebbe la critica del discorso di Crasso, fondata su "Stoic principles", come punto di partenza per una più generale deprecazione della ricerca di emozioni nell'oratoria popolare (ricordiamo che in occasione del succitato processo per malversazione sia Rutilio sia i suoi avvocati si servirono di uno stile limpido e piano e anche per questo l'imputato finì per essere condannato). Secondo BADIAN 1968 [1], pag. 43, le parole di Rutilio rifletterebbero un'ottica eminentemente politica: con il suo discorso Crasso avrebbe marcato il passaggio dallo schieramento dei *populares* a quello degli *optimates*, incontrando così il biasimo dell'inflessibile Rutilio ("his speech [...] marks his conversion –and uneasy acceptance by the *factio*: Rutilius distrusted his facile phrases"). LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 148, infine, rilevano che Rutilio valuta l'orazione da un punto di vista non utilitaristico, bensì moralistico e di principio. A onor del vero, nessuno degli orizzonti ipotizzati dalla critica appare del tutto scorretto: che uno stoico intransigente come Rutilio potesse vedere di cattivo occhio le infrazioni ai propri ideali filosofici prospettate da Crasso (come l'idea che l'uomo forte possa patire miserie o il saggio un'ingiusta condanna: si vedano le parole di Antonio ai §§ 225-226) è assolutamente plausibile, così come lo è, a nostro parere, l'ipotesi che egli si riferisse, con le proprie parole, alla ricerca di patetismo insita nell'orazione di Crasso (si veda il riferimento, nel prosieguito del brano [§§ 227-228] alla disapprovazione dello stesso nei confronti di Galba e della sua autodifesa), oltre che alla sua eloquenza fondamentalmente *popularis* (cfr. Cic. *Brut.* 164, fr. 23: *populariter tum dicendum fuit*). Allo stesso modo, non si può escludere che un conservatore quale Rutilio non apprezzasse l'infrazione delle sue convinzioni e dei suoi valori manifestata dal nostro. L'unico elemento che non ci sembra pienamente condivisibile è relativo alla motivazione politica proposta da Badian: che essa si configurasse come un rifiuto di un cambio di campo non appare del tutto convincente nella misura in cui Crasso non solo si spostava su idee politiche più vicine a quelle di Rutilio, ma aveva già manifestato il

proprio nuovo orientamento nell'anno precedente, ricoprendo il tribunato con la massima moderazione e anzi, forse, compiacenza verso la classe dirigente (cfr. Cic. *Brut.* 160: *ita tacitus tribunatus ut ...*). Il disprezzo politico di Rutilio andrà forse identificato piuttosto con la scelta di Crasso di lusingare il popolo e di definire addirittura, naturalmente in funzione di questo intento adulatorio, il senato servo del popolo: potrebbe essere questo, basandoci su quanto sappiamo, il punto del discorso più plausibilmente disprezzabile e disprezzato da Rutilio. In linea generale, comunque, nulla vieta di pensare che motivazioni filosofiche, retoriche, politiche e moralistiche confluiscono nel biasimo di Rutilio, il cui giudizio di censura appare quale espressione emblematica della figura severa e inflessibile di cui abbiamo precedentemente cercato di delineare i tratti fondamentali.

24-ter. Cic. *Parad.* 41

<p><i>Quid valet igitur illa eloquentissimi viri, L. Crassi, copiosa magis quam sapiens oratio: 'Eripite nos ex servitute'? Quae est ista servitus tam claro homini tamque nobili? Omnis animi debilitata et humilis et fracta timiditas servitus est. 'Nolite sinere nos cuiquam servire'. In libertatem vindicari vult? Minime; quid enim adiungit? 'Nisi vobis universis'. Dominum mutare non liber esse vult. 'Quibus et possumus et debemus'. Nos vero, si quidem animo excelso et alto et virtutibus exaggerato sumus, nec debemus, nec possumus; tu posse te dicito, quoniam quidem potes, debere ne dixeris, quoniam nihil quisquam debet nisi quod est turpe non reddere.</i></p>	<p>Qual è dunque il significato di quella famosa orazione, più ricca che saggia, di Lucio Crasso, uomo estremamente eloquente: "Strappatevi via dalla schiavitù"? Qual è questa schiavitù per un uomo tanto illustre e tanto celebre? Ogni volta che un animo privo di forze e abbattuto e prostrato prova timore, quella è schiavitù. "Non permetteteci di servire a nessuno". Vuole reclamare la propria libertà? Niente affatto; cosa aggiunge infatti? "Se non a voi tutti". Vuole cambiare padrone, non essere libero. "Ai quali possiamo e dobbiamo farlo". In realtà noi, se davvero siamo dotati di un animo nobile ed elevato e innalzato dalle virtù, non dobbiamo né possiamo; tu di' che puoi, dato che senza</p>
--	---

dubbio puoi, non dire che devi, dato che
nulla si deve se non ciò che è vergognoso
non rendere.

1. Pur essendosi Cicerone interessato di filosofia sin da giovane età, è solo a partire dal 46, con la progressiva esclusione dall'azione politica attiva, che egli comincia a scrivere opere attinenti a questa branca del sapere; l'attività, che si rivelerà febbrile e che lo condurrà a redigere un gran numero di testi in un tempo relativamente breve, ha inizio con i *Paradoxa Stoicorum*, breve trattato nel quale egli condensa alcune delle tesi stoiche maggiormente in contrasto con l'opinione comune. Si tratta per la precisione di sei principi della morale di questa scuola, che Cicerone apprezza profondamente; partendo dalla constatazione che Catone, il futuro Uticense, spesso nella propria oratoria riprende principi filosofici apparentemente incomprensibili e non adatti al contesto in cui vengono espressi, eppure è in grado di renderli plausibili agli occhi degli ascoltatori grazie agli strumenti della retorica, l'Arpinate decide di fare lo stesso appunto con alcuni ideali della filosofia stoica, la stessa seguita da Catone. Essi mirano a dimostrare la validità dei seguenti assunti: solo ciò che è bello (nel senso di onorevole) è buono (I); la virtù è autosufficiente in vista della felicità (II); colpe e buone azioni sono uguali (III); tutti gli stolti sono folli (IV); solo il saggio è libero, ogni stolto è schiavo (V); solo il saggio è ricco (VI).

Soffermandoci specificamente sul quinto paradosso (§§ 33-41), all'interno del quale è riportato il riferimento alla *suasio* di Crasso, Cicerone cerca di dimostrare come l'attributo di libero non possa essere attribuito a colui che non sa porre un freno alle proprie passioni smodate, mentre si attaglia alla perfezione al saggio, l'unico che gode davvero del potere di vivere come vuole; di contro, servi sono coloro che devono sottostare a costrizioni interne (ad esempio un animo incostante o bramoso di onori, denaro o potere) o esterne (come il volere di una donna). Tra gli elementi limitativi della libertà viene da Cicerone citata, al § 41, la paura: *non est omnis metus servitus?* In questo quadro si inserisce la menzione del discorso di Crasso, nel quale l'oratore prima aveva chiesto di essere strappato alla schiavitù, mostrando di fraintendere il valore del concetto di *servitus*, e poi aveva dimostrato che il suo vero scopo non era di ottenere

la libertà, ma semplicemente di cambiare padrone: un atteggiamento che in questa sede Cicerone non può guardare con occhio favorevole, anzi biasima nettamente.

2. In riferimento a questa testimonianza due sono gli aspetti che necessitano di qualche chiarimento. Il primo è relativo alla selezione della porzione di testo da riportare in questa sede come testimonianza dell'orazione di Crasso. Meyer¹⁰⁸⁹ si limita a citare la domanda con cui Cicerone introduce il discorso del maestro e poi le parole di Crasso, tagliando i commenti che l'Arpinate vi interpone; Krueger e la Malcovati¹⁰⁹⁰, invece, si fermano al primo estratto della citazione (*'Eripite nos ex servitute'*), omettendo sia le frasi successive sia tutti i giudizi di Cicerone. La nostra scelta, in un certo senso, è stata maggiormente inclusiva, in accordo con due considerazioni: da un lato il principio generale che abbiamo espresso al par. II della "Introduzione" al presente lavoro, secondo il quale tra la possibilità di fornire troppo materiale e quella di fornirne troppo poco ci è sembrato preferibile seguire la prima strada¹⁰⁹¹; dall'altro l'utilità che ci sembra insita nelle affermazioni di Cicerone. In effetti si potrebbe obiettare alla nostra scelta l'apparente differenza di criterio rispetto a Cic. *De orat.* I 225, fr. 24, dove i giudizi di Antonio sul discorso del suo interlocutore (§§ 225-226) non sono stati riportati. Diversa però è l'ottica di quegli appunti: essi rientrano nella *disputatio* che oppone i due protagonisti dell'opera, quindi nella costruzione letteraria del dialogo, ed è difficile affermare se essi rispecchino le opinioni dell'Antonio storico e/o di Cicerone; di contro le critiche che qui l'Arpinate muove al discorso del suo maestro, o meglio ad una frase di quel discorso, riflettono senza dubbio la visione dell'autore ed hanno un valore storico-letterario ai fini della nostra analisi. Nel momento in cui si studia un personaggio come Crasso, della cui oratoria nulla ci è giunto per via diretta, appare necessario infatti porre l'attenzione non solo su contenuti e stile della sua eloquenza, ma anche sulle fonti che di questa ci hanno trasmesso notizia. Nel caso specifico, i giudizi espressi da Cicerone mostrano come l'apprezzamento che egli esprime a più riprese sul proprio maestro non escluda la possibilità di critiche e come, inoltre, i contenuti della *suasio*, probabilmente efficaci su un piano retorico e pragmatico, potevano però mostrarsi deboli se letti in chiave

¹⁰⁸⁹ MEYERUS 1842, pag. 300.

¹⁰⁹⁰ KRUEGER 1909, pag. 38; ORF 1976, pag. 244.

¹⁰⁹¹ Cfr. BALBO 2004, pag. 13.

filosofica. Che ciò implichi, da parte di Crasso, una mancata conoscenza dei principi filosofici, in particolare stoici, sarebbe comunque sbagliato dedurre, in quanto, al netto della questione sulla sua dimestichezza con la cultura greca¹⁰⁹², ciò che a Crasso interessa è semplicemente convincere l'uditorio, o meglio smuoverne gli animi, allo scopo di ottenere approvazione per la proposta di legge del console Cepione. Sull'importanza di valutare con attenzione le fonti dell'eloquenza di Crasso –ma il discorso è valido naturalmente per qualunque autore di cui siamo informati per via indiretta– si veda anche l'introduzione a Cic. *Brut.* 298, fr. 6-bis.

Evidentemente collegata a questa discussione è la seconda questione che sorge dalla presente testimonianza: come mai in questa sede Cicerone critica duramente l'orazione del proprio maestro? Più precisamente: se in *Brut.* 164, fr. 23, l'Arpinate, esprimendo un giudizio di innegabile apprezzamento, afferma che sin dall'infanzia essa è stata per lui *quasi magistra*, come si giustifica la netta stroncatura che viene qui operata? Alla questione abbiamo accennato nell'introduzione a Cic. *De orat.* I 225, fr. 24; la riprendiamo ora più estesamente. Facciamo però una premessa: in questo confronto tra le due opinioni contrastanti espresse da Cicerone non teniamo conto degli appunti mossi da Antonio in Cic. *De orat.* I 225-226. Come abbiamo visto, infatti, essi vanno inquadrati nel contesto letterario e in un certo senso narrativo dell'opera, che si snoda lungo un percorso di dispute tra tesi contrapposte, e valgono principalmente alla caratterizzazione di un personaggio (Antonio) e alla costruzione del dialogo; che questi appunti rispecchino l'opinione dell'autore, per quanto reso probabile dal confronto con questo passo, è incerto, pertanto ci sembra più opportuno escluderli dalla presente analisi.

Rimane dunque da spiegare come possano conciliarsi i due pareri nettamente contrastanti formulati da Cicerone. Che in uno dei due casi l'autore possa aver parlato in modo insincero sembra assolutamente da escludere, quindi è altrove che va cercata la soluzione al problema. Secondo Häpke¹⁰⁹³, le parole di Cicerone, come quelle di Rutilio riportate in Cic. *De orat.* I 227, fr. 24-bis, esprimerebbero una "stoische Kritik".

¹⁰⁹² Sulla quale si veda, in questo lavoro, l'appendice "Crasso, Antonio e la cultura greca", in particolare il par. II.

¹⁰⁹³ RE XIII.1, col. 258.

Meyer¹⁰⁹⁴ nota che presso gli stoici il saggio era diventato un ideale quasi irraggiungibile e reputa che Cicerone abbia in mente questo ideale quando porta all'assurdo il discorso di Crasso come fa Antonio in *De orat.* I 225-226: anche in questo caso, quindi, alla base del giudizio ciceroniano ci sarebbe un'ottica stoica. La stessa idea è ripresa nell'autorevole commento al *De oratore* diretto da Leeman e Pinkster¹⁰⁹⁵, dove si afferma che in questo passo dei *Paradoxa*, come in quello del dialogo retorico, prevale proprio il punto di vista stoico, ed è espressa anche da Morstein-Marx¹⁰⁹⁶, il quale parla sia per Rutilio che per Cicerone di "Stoic judgment" (ma Rutilio è anche definito "anachronistic figure of senatorial rigidity", quindi nella sua critica si legge forse anche una sfumatura politica). Alquanto differente è invece l'ottica di Calboli¹⁰⁹⁷: tenendo conto del fatto che con la sua *suasio* Crasso punta ad unire plebe e nobili contro gli *equites*, il disprezzo di Cicerone, quale emerge sia qui sia nelle parole di Antonio nel *De oratore*, forse ha attinenza col suo ideale di *concordia ordinum*, di cui l'orazione del maestro costituisce un'evidente negazione.

Proponiamo a questo punto alcune brevi riflessioni. Innanzitutto la differenza tra il giudizio del *Brutus* e quello dei *Paradoxa* si spiega probabilmente con la diversa ottica secondo la quale il discorso è valutato: nel primo caso in chiave retorica (l'Arpinate sostiene di aver imparato molto dalla *Suasio legis Serviliae*, ad esempio –si può immaginare– l'impiego sapiente di una varietà di toni), nell'altro in riferimento al contenuto e –possiamo dire– all'ideologia sottesa; entrambi i giudizi, lo ripetiamo, sono senza dubbio sinceri e riflettono una reale posizione di Cicerone. Quanto al disprezzo che emerge dal brano dei *Paradoxa*, va notato, in riferimento alla tesi di Calboli, che quest'opera fu scritta nel 46, quando l'Arpinate aveva abbandonato da tempo l'ideale della *concordia ordinum*, essendosi spostato, a partire dalla *Pro Sestio* (56 a.C.), su quello in parte divergente del *consensus omnium bonorum*; non è impossibile, comunque, che il suo sogno fosse ancora quello di una *libera res publica* nella quale le varie categorie sociali e le fazioni politiche collaborassero in armonia per il bene collettivo. La proposta di Calboli, ci sembra, va dunque lievemente modificata, ma rimane nella sostanza accettabile. A questa aggiungiamo un'altra ipotesi

¹⁰⁹⁴ MEYER 1970, pag. 58.

¹⁰⁹⁵ LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 146.

¹⁰⁹⁶ MORSTEIN-MARX 2004, pag. 236, nota 140.

¹⁰⁹⁷ CALBOLI 1975, pagg. 200-201; CALBOLI 1993, pagg. 529-530.

ermeneutica di stampo prettamente politico: Cicerone aveva una visione dello stato sostanzialmente aristocratica (come aristocratica, del resto, era la repubblica romana), pertanto egli potrebbe aver visto di cattivo occhio l'affermazione del suo maestro che definiva sé stesso e gli altri senatori servi del popolo. Nell'ottica politica dell'Arpinate, quindi, potrebbero essere confluiti l'ideale di concordia dello stato e quello di una costituzione aristocratica (quale emerge dal *De re publica*). D'altra parte, comunque, appare innegabile che in questa sede, vale a dire in un'opera nella quale l'autore mira a dimostrare la validità di alcune proposizioni stoiche apparentemente paradossali, sia proprio la prospettiva filosofica a prevalere e ad informare la censura ciceroniana: stoicismo e parole di Crasso non possono accordarsi in alcun modo. Si può pertanto affermare che l'autore, pur avendo profondamente apprezzato la *suasio* del suo maestro su un piano prettamente retorico e avendone tratto utili insegnamenti, la disapprova con altrettanta convinzione sul piano dei contenuti e degli ideali in essa espressi: non un simile fraintendimento del concetto di schiavitù poteva incontrare la sua approvazione, non la richiesta di un padrone; né tantomeno egli poteva condividere la ricerca di una scissione del corpo civico (plebe e nobili contrapposti ad *equites*) o il concetto che i senatori fossero asserviti al popolo. La disapprovazione dell'Arpinate, in definitiva, è al tempo stesso filosofica e politica.

3. Una nota a margine. Per la citazione di questo passo ci siamo basati sull'edizione dei *Paradoxa Stoicorum* de "Les Belles Lettres", curata da Molager, che riporta la parte centrale del passo nella forma seguente¹⁰⁹⁸: «*Eripite nos ex servitute*»? –*Quae est ista servitus tam claro homini tamque nobili? Omnis animi debilitata et humilis et fracta timiditas servitus est*– «*Nolite sinere nos cuiquam servire*». *In libertatem vindicari vult? Minime; quid enim adiungit? «Nisi vobis universis»*. *Dominum mutare non liber esse vult* – «*Quibus et possumus et debemus*». *Nos vero, si quidem animo excelso et alto et virtutibus exaggerato sumus, nec debemus, nec possumus; tu posse te dicito, quoniam quidem potes, debere ne dixeris, quoniam nihil quisquam debet nisi quod est turpe non reddere*. Come si vede, dei quattro interventi di Cicerone il primo (*quae est ... servitus est*) è racchiuso da due trattini, il secondo (*in libertatem ... adiungit*) da nessuno; il terzo (*dominum ... vult*) ha un trattino solo alla fine, il quarto

¹⁰⁹⁸ MOLAGER 1971, pagg. 121-122.

(*nos vero ... reddere*) di nuovo nessuno. Una simile punteggiatura, in vero, non appare particolarmente perspicua né internamente coerente, pertanto si è scelto di eliminare tutti i trattini e di limitarsi a segnalare lo stacco tra le parole di Crasso e quelle di Cicerone includendo le prime tra apici.

quid valet igitur illa eloquentissimi viri, L. Crassi, copiosa magis quam sapiens oratio: nei suoi scritti Cicerone non mette mai in discussione le straordinarie capacità oratorie di Crasso, che perciò è più volte definito *eloquentissimus* (cfr. ad esempio *Brut.* 160, fr. 18, e *Clu.* 140, fr. 46), ma in questo caso egli specifica che in occasione del discorso pronunciato in sostegno della *lex Servilia* (di cui sta per menzionare, senza tra l'altro precisarne l'origine, un periodo) la sua esposizione, pur essendo stata notevole per qualità espressive (*copiosa*), non lo era stata per la validità dei concetti espressi (*sapiens*). In quest'ottica e tenendo conto del fatto che l'intento di critica traspare già dalle prime parole del brano qui riportato (*quid valet igitur ...*), si può attribuire all'aggettivo *eloquentissimus* valore concessivo ("Lucio Crasso, che pure è stato un uomo estremamente eloquente"). Per il valore di *copiosus*, aggettivo indicante l'abbondanza espressiva, si veda il commento a *nihil erat Crasso copiosius* in *Cic. Brut.* 144, fr. 2: è evidente che la ricchezza e la fluidità di espressione dovevano essere caratteristiche peculiari dell'eloquenza del nostro. Quanto a *sapiens*, MEYER 1970, pagg. 57-59 (cfr. anche pag. 78 e nota 142), rileva che l'Arpinate nelle sue opere definisce più volte Crasso *sapiens* o *sapientissimus*: l'attributo, egli afferma, indica sicuramente le qualità –possiamo dire– del saper vivere, in alcuni casi forse la cultura, ma sicuramente non le conoscenze filosofiche (l'unica eccezione a quest'ultimo punto, *De orat.* III 82, serve all'Arpinate per sfumare la distanza tra sé e il proprio maestro). È evidente, comunque, che in questo brano dei *Paradoxa* l'aggettivo fa riferimento proprio alla filosofia ed in particolare allo stoicismo; e anzi il fatto che il possesso di questa caratteristica, la *sapientia*, sia qui negato a Crasso costituisce probabilmente una riprova che l'interpretazione proposta da Meyer sia sostanzialmente corretta: la *sapientia* di Crasso non era *sapientia* filosofica. Non si può escludere, d'altra parte, che l'aggettivo abbia qui anche un valore più prettamente politico: RAWSON 1991, pagg. 30-31, in effetti, nota che l'aggettivo *sapientissimus*, al superlativo, è un complimento raramente attribuito da Cicerone, ma riferito ben sette volte a Crasso (nell'ordine in

cui li cita la studiosa: *De orat.* I 105 e III 82; *Corn.* 21 ed. Schoell; *Off.* III 47; *Clu.* 140, fr. 46; *Pis.* 62; *Leg.* III 42): "in all these contexts the word can refer to nothing but political wisdom". Al discorso di Crasso, dunque, oltre che la *sapientia* filosofica, era mancata anche quella politica. Notiamo infine che una critica di Cicerone alla posizione politica abbracciata da Crasso nella *Suasio legis Serviliae*, o meglio alla contraddittorietà tra questa posizione e quella difesa nell'oraz. II, *De colonia Narbonensi*, emerge anche in Cic. *Clu.* 141, fr. 46, dove si legge che Crasso si era risentito di essere stato biasimato (da Marco Giunio Bruto) per le affermazioni fatte nelle due orazioni, nelle quali forse sarebbe stata opportuna una maggiore coerenza (*molestae enim fortasse tulerat se in eis orationibus reprehensum quas de re publica habuisset, in quibus forsitan magis requiratur constantia*).

eripite nos ex servitute: in Cic. *De orat.* I 225, fr. 24, il frammento del discorso di Crasso si apre con le parole *eripite nos ex miseriis*, pertanto qui la citazione non è precisa: come scrivono, probabilmente a ragione, KRUEGER 1909, pag. 38, nota 8, e la Malcovati in ORF 1976, pag. 244, Cicerone scrive qui "ex memoria", vale a dire senza consultare il testo scritto del discorso (del quale è verosimile possedesse una copia); più genericamente, GALLI 2000, pag. 184, nota 5, parla di una "svista".

quae est ista servitus tam claro homini tamque nobili?: concetto pressoché identico compare nelle parole con le quali Antonio, in Cic. *De orat.* I 225, fr. 24, deplora il discorso di Crasso: laddove, egli afferma, i precetti dei filosofi fossero accettati e accolti da popoli e comunità, in che modo Crasso, uomo illustre e ragguardevole, avrebbe potuto dispiegare nel proprio discorso certi temi in manifesto disaccordo con quegli insegnamenti (*quis tibi, Crasse, concessisset clarissimo viro et amplissimo, principi civitatis ...*)? Il concetto –che qui Cicerone non affida ad un suo personaggio, ma pronuncia personalmente (credendovi quindi in modo convinto)– è che un individuo fornito delle doti che erano proprie di Crasso, cioè rinomanza e prestigio, non potrebbe in alcun modo essere schiavo o meglio, come si preciserà subito dopo, che la vera schiavitù non è quella paventata dal suo maestro.

omnis animi debilitata et humilis et fracta timiditas servitus est: la pericope pone un problema di natura ecdotica: i tre aggettivi accostati in polisindeto vanno concordati col genitivo *animi* o col nominativo *timiditas*? Opta per la prima ipotesi (*omnis animi debilitati et humilis et fracti timiditas servitus est*) il curatore dell'edizione

critica della "Loeb" (RACKHAM 1982, pag. 292), mentre la seconda (*omnis animi debilitata et humilis et fracta timiditas servitus est*) compare nelle edizioni della "Teubner", della "Mondadori" e de "Les Belles Lettres" (PLASBERG 1908, pag. 21; BADALI 1968, pagg. 68-69; MOLAGER 1971, pag. 121). Il problema, a ben vedere, non ha però specifica attinenza col nostro lavoro, nella misura in cui dal punto di vista semantico i tre attributi vanno in ogni caso collegati al genitivo *animi*: che la concordanza sia anche grammaticale o esclusivamente *ad sensum* (per la precisione, tramite la figura retorica dell'ipallage), dunque, il concetto espresso da Cicerone è che la vera schiavitù non consiste nell'essere sottoposti al volere (in questo caso, politico-giudiziario) altrui, bensì si realizza quando un animo privo di forze e coraggio prova timore. Definizione simile della schiavitù, nel medesimo paradosso, era già al § 35, dove però si poneva l'accento non sul timore ma sulla sottomissione a costrizioni esterne o interne: *oboedientia fracti animi et abiecti et arbitrio carentis suo*.

nolite sinere nos cuiquam servire: questo e i successivi estratti dell'orazione di Crasso sono riportati da Cicerone in forma corretta o, meglio, corrispondente a quella che compare in Cic. *De orat.* I 225, fr. 24: sulla letteralità di questa nulla è possibile inferire, non esistendo altre versioni attendibili della citazione, ma essa appare discretamente affidabile e non è detto che l'Arpinate, componendo il *De oratore*, non abbia consultato una redazione scritta del discorso.

in libertatem vindicari vult? Minime; quid enim adiungit? 'Nisi vobis universis'.
Dominum mutare non liber esse vult: come il Lucilio al quale Seneca consiglia di cambiare non posizione ma atteggiamento (Sen. *Ep.* XXVIII 1: *animum debes mutare, non caelum*), così anche Crasso non si rende conto che quello cui egli aspira è un mutamento solo apparente; è in altro luogo e in altro modo che va cercata la vera libertà. Come si vede, l'ottica in base alla quale Cicerone valuta il discorso di Crasso è ancora strettamente filosofica: l'Arpinate non tiene conto della questione politica cui Crasso fa riferimento, l'essere schiavi delle giurie equestri, né tantomeno del fatto che quello parli in difesa degli interessi propri e della *nobilitas*, intento com'è a lusingare l'uditorio (vale a dire che non crede davvero che il senato debba essere servo del popolo: cfr. Cic. *De orat.* I 225, fr. 24, commento a *nolite sinere nos cuiquam servire nisi vobis universis, quibus et possumus et debemus*); ciò che conta, nell'ottica dell'autore, è semplicemente la bassezza dell'appello del maestro, il quale, piuttosto che aspirare

ad essere indipendente da costrizioni esterne, non fa altro che cercare un nuovo padrone.

'quibus et possumus et debemus'. Nos vero, si quidem animo excelso et alto et virtutibus exaggerato sumus, nec debemus, nec possumus; tu posse te dicito, quoniam quidem potes, debere ne dixeris, quoniam nihil quisquam debet nisi quod est turpe non reddere: anche a quest'ultima sezione del brano possono applicarsi le considerazioni svolte per quelle precedenti: il punto di vista filosofico, di principio, prevale su quello politico ed oratorio, più pragmatico. L'animo umano, nobile e dotato com'è di virtù, secondo Cicerone non deve asservirsi ad alcuno: in teoria ciò può accadere, ma bisogna evitarlo assolutamente, dal momento che si deve solo ciò che va assolutamente restituito, pena il disonore.

24-quater. *Rhet. Her.* IV 5

<i>Sumimus hoc exemplum a Crasso: 'quibus possumus et debemus'.</i>	Prendiamo questo esempio da Crasso: "Ai quali possiamo e dobbiamo".
---	---

Nella parte iniziale del IV libro della *Rhetorica ad Herennium* l'autore, rivolgendosi direttamente al proprio discepolo, spiega che l'argomento che egli sta per affrontare è l'*elocutio*: a questo scopo, egli precisa, saranno portati esempi non tratti da altri autori, come fanno i retori greci, bensì creati *ad hoc* dallo stesso scrivente. Le principali motivazioni addotte dai Greci a giustificazione della loro scelta consistono nella modestia (rischio di apparire presuntuosi ricorrendo ai propri esempi), nella constatazione che gli esempi, avvalorando quanto affermato come precetto, equivalgono a testimonianze (e per questo vanno presi da autori *probatissimi*) e nell'arte richiesta per selezionare con diligenza i passi che compaiono in poeti e oratori e applicarli in modo adeguato. Netto è però il rifiuto dell'*auctor* a fronte di queste giustificazioni: l'idea della modestia, infatti, è puerile, in quanto essa dovrebbe implicare che non si dica né si scriva nulla; esempi e testimonianze hanno funzioni diverse e i Greci portano esempi non adatti né personali; scegliere da molte fonti è un'opera faticosa, ma non ha a che fare con l'arte.

Dedicandosi alla seconda di queste tre confutazioni l'autore inserisce il riferimento al nostro discorso di Crasso: riportiamo qui la sezione del § 5 che ci

interessa. *'At exempla, quoniam testimoniorum similia sunt, item convenit ut testimonia ab hominibus probatissimis sumi'*. Primum omnium exempla ponuntur nec confirmandi neque testificandi causa, sed demonstrandi. Non enim, cum dicimus esse exornationem, quae verbi causa constet ex similiter desinentibus verbis et sumimus hoc exemplum a Crasso: *'quibus possumus et debemus'*, testimonium conlocamus, sed exemplum. Hoc interest igitur inter testimonium et exemplum: exemplo demonstratur id, quod dicimus, cuiusmodi sit; testimonio, esse illud ita, ut nos dicimus, confirmatur. Alla pretesa dei retori ellenici di identificare *exempla* e *testimonia* l'autore della *Rhetorica ad Herennium* controbatte spiegando che i primi, a differenza degli altri, non hanno lo scopo di confermare o testimoniare, ma di dimostrare: gli esempi, per la precisione, esprimono di che genere sia ciò di cui si parla, mentre con le testimonianze si conferma la validità di quanto asserito. Così, se si afferma che un tipo di ornamento è quello dato da parole che hanno la medesima terminazione (omoteleuto) e si porta l'esempio di Crasso, quello citato è appunto un esempio, non una testimonianza.

A proposito di questo passo interessanti considerazioni sono state formulate da Gualtiero Calboli¹⁰⁹⁹. Lo studioso ha anzitutto rilevato che in questa sede l'intervento di Crasso non è presentato sotto una luce favorevole, come non lo è in Cic. *De orat.* I 225-227 (§ 225 = fr. 24; § 227 = fr. 24-bis) né in Cic. *Parad.* 41, fr. 24-ter (sull'opinione di Cicerone a proposito della *suasio* del suo maestro cfr. *supra*, l'introduzione a quest'ultimo passo): nella menzione di Crasso, dunque, è insita una forma di disprezzo o, quantomeno, di disapprovazione. Alla base di questa, secondo Calboli, andrebbe vista una motivazione politica: il progetto politico prospettato da Crasso consisteva nel creare (o ricreare) un'alleanza tra popolo e senatori a danno degli *equites*, accusati di gestire in modo scriteriato, quasi criminale, le corti giudiziarie; essendo l'autore della *Rhetorica ad Herennium* su posizioni politiche vicine a quelle dei cavalieri, però, un tale ideale non poteva che destare il suo biasimo, quale emerge dalla limitazione con cui le parole dell'oratore sono qui presentate ("prendiamo anche un esempio celebre, esso sarà solo un esempio"¹¹⁰⁰). In definitiva, sbaglia chi ritiene che l'*auctor*, citando tre volte Crasso a breve distanza (§§ 2, 5 e 7), denoti una posizione politica non avversa agli ottimati; nel primo e nel terzo caso, infatti, l'oratore è menzionato nel quadro della

¹⁰⁹⁹ CALBOLI 1975, pagg. 198-201; CALBOLI 1993, pagg. 529-530.

¹¹⁰⁰ Così parafrasa le parole dell'*auctor* CALBOLI 1975, pag. 201.

critica contro chi scrive un'*ars rhetorica* prendendo esempi da altri (tra i quali appunto Crasso), mentre il § 5, quello di cui ci stiamo occupando, lungi dal mostrare consonanza di ideali con gli ottimati, ne denota al contrario la netta distanza.

Un unico dubbio rimane forse in merito alla tesi di Calboli: che egli abbia attribuito troppo rilievo in chiave –possiamo dire– ideologica alla menzione di Crasso, che potrebbe essere meno ponderata di quanto ritenga lo studioso. Vale a dire: forse l'autore del manuale, nell'ottica della sua critica contro i retori greci, si è semplicemente servito di un breve passo di un'orazione, scelto casualmente, allo scopo di marcare la differenza tra *exemplum* e *testimonium*; non è detto che sia qui implicato un giudizio di biasimo nei confronti del discorso nella sua intrezza e della sua collocazione politica. D'altro canto, però, l'esegesi di Calboli appare sufficientemente fondata e anche argomentata in modo convincente: all'idea di una citazione casuale, quindi, è probabilmente da preferire quella di una critica velata ma netta.

quibus possumus et debemus: CANCELLI 2010 [1], pag. 375, nota 8, ipotizza che la frase sia tratta dalla perorazione del discorso, vale a dire dalla sezione conclusiva. La tesi in effetti, per quanto indimostrabile (nessun elemento nelle fonti antiche ce ne fornisce un sostegno o una smentita), appare plausibile, se si tiene conto che "l'epilogo o perorazione (*epílogos; peroratio*) è la conclusione ad effetto del discorso, e in quanto tale si gioca soprattutto sugli aspetti emotivi della materia in discussione. In essa, inoltre, piuttosto che gravare gli ascoltatori, probabilmente già stanchi, di nuovi ed elaborati concetti, si tende a riprendere idee precedentemente esposte, ampliandole e insistendo sui dettagli di maggiore presa secondo il procedimento-chiave dell'amplificazione (*áuxesis; amplificatio*)" (CIPRIANI-INTRONA 2008, pag. 37). La frase di Crasso, riportata in forma estesa in Cic. *De orat.* I 225, fr. 24, punta proprio su aspetti quali il patetismo e l'amplificazione, riassumendo ed esprimendo con la massima *vis* i seguenti concetti: estrema gravità della situazione per i senatori, crudeltà dei nemici dell'aristocrazia, stravolgimento della normale alleanza tra popolo e senato; da qui l'invocazione di aiuto. Che l'oratore abbia pronunciato questo disperato appello nella perorazione della propria *suasio* e che anche per questo, oltre che per le sue caratteristiche intrinseche, esso abbia colpito non solo gli astanti ma anche i lettori del

discorso, in definitiva, appare una supposizione, se non sicura, quantomeno verosimile.

25. Prisc. GL II, pag. 428 ed. Keil-Hertz

<i>Impersonale est 'miseret' et 'miseretur'.</i>	<i>Miseret e miseretur</i> sono impersonali.
<i>Lucius Crassus in legis Serviliae suasione: 'neque me minus vestri quam mei miserebitur'.</i>	Lucio Crasso nel discorso in favore della <i>lex Servilia</i> : "Né da parte mia si avrà pietà di voi meno che di me".

Prisciano, grammatico originario di Cesarea in Mauritania, visse tra V e VI secolo d.C. e fu attivo soprattutto a Costantinopoli; il suo nome è legato principalmente alla *Institutio de arte grammatica*, in diciotto libri, la più ampia trattazione di questa disciplina che ci sia stata lasciata dagli antichi (essa occupa ben due libri, il II e il III, dei *Grammatici Latini* di Keil). Il presente riferimento al discorso di Crasso è contenuto all'interno di una sezione intitolata *De specie verborum* (VIII 72-80, corrispondente alle pagg. 427-434 ed. Keil-Hertz): Prisciano spiega che i verbi si dividono in primitivi e derivati e che in quest'ultima categoria esistono molti sottogruppi, come quello dei termini con valore incoativo, vale a dire denotanti l'inizio di un'azione o di un sentimento. Tra gli esempi di verbi incoativi viene citato *miseresco*, derivato da *misereor*, o meglio da *misereo*: gli antichi infatti usavano il verbo primitivo alla forma non deponente ma attiva, come attesta un verso del V libro degli *Annales* di Ennio (*cogebant hosteis lacrimantes, ut misererent*). In seguito il verbo cominciò ad essere usato alla forma impersonale, come attesta una frase della *Suasio legis Serviliae* di Crasso.

Ai fini della nostra analisi il passo riportato da Prisciano, pur nella sua brevità, è significativo per almeno due motivi: non solo infatti, come giustamente evidenzia Krueger¹¹⁰¹, si tratta dell'unico frammento di Crasso riportato da un grammatico; va anche notato che Prisciano, autore tardo vissuto circa seicento anni dopo il nostro, rappresenta la sola fonte ad averci trasmesso questa breve citazione. Sorge dunque una questione: da dove egli avrà tratto questo passo? Due, ci sembra, sono le possibili

¹¹⁰¹ KRUEGER 1909, pag. 38, nota 9.

risposte: che Prisciano avesse accesso ad una fonte antica (Cicerone?) che la menzionava e che a noi non è giunta; che egli potesse ancora leggere direttamente la redazione scritta del discorso che, come abbiamo visto, lo stesso oratore si curò di divulgare (cfr. Cic. *Brut.* 161, fr. 22: *haec Crassi cum edita oratio est ...*). Entrambe le ipotesi appaiono teoricamente plausibili e non sembra possibile schierarsi a favore dell'una o dell'altra; va detto comunque che, se fosse valida la seconda (quella di una lettura diretta dell'orazione), il riferimento di Prisciano avrebbe per noi un'importanza straordinaria: esso attesterebbe infatti che a distanza di molti secoli ancora circolavano copie scritte dell'orazione di Crasso e che, dunque, la *Suasio legis Serviliae* era riuscita a superare indenne l'immenso naufragio cui era andata incontro l'oratoria romana repubblicana in seguito all'avvento del suo rappresentante più illustre, Cicerone. Sull'argomento, comunque, sussiste un'innegabile incertezza, pertanto appare conveniente sospendere il giudizio.

in legis Serviliae suasionem: sul significato di *suasio* e sulla denominazione della *lex* come *Servilia* si veda il commento a *suasit Serviliam legem Crassus* in Cic. *Brut.* 161, fr. 22.

neque me minus vestri quam mei miserebitur: essendo il frammento della *suasio* citato come esempio dell'uso impersonale del verbo *misereo(r)*, si è cercato nella traduzione di mantenere questa costruzione. Non è noto da quale sezione del discorso sia tratta la presente citazione né in quale contesto argomentativo essa fosse pronunciata; chiaro è però il concetto espresso da Crasso se si tiene presente la seguente definizione del verbo *misereo*: "misereri est ob alicujus miseriam dolorem animo concipere" (FORCELLINI 1965, tomo III, pag. 258). La condizione di degrado e sofferenza, cioè di *miseria*, denunciata da Crasso (si confronti col presente impiego di *misereo* l'appello contenuto in Cic. *De orat.* I 225, fr. 24: *eripite nos ex miseriis*) non attanaglia i soli senatori, in favore dei quali l'oratore perora (cfr. Cic. *Brut.* 164, fr. 23: *auctoritas ornatur senatus, quo pro ordine illa dicuntur*), ma anche il popolo cui egli si rivolge: è l'intera comunità civica a pagare le conseguenze della mancanza di freni di cui godono sia i cavalieri che compongono le giurie sia gli oscuri accusatori loro alleati. Ad accomunare *nobilitas* senatoria e popolo, dunque, è innanzitutto la sventura di essere sottoposti a questa *factio* e vessati dalle sue angherie; Crasso però, quale

V. SUASIO LEGIS SERVILIAE

rappresentante della prima categoria, assicura che il proprio impegno e la propria partecipazione emotiva non riguardano solo lui stesso (ed eventualmente, è sottinteso, il suo gruppo di appartenenza), ma anche coloro che ascoltano. Se c'è compartecipazione coatta nelle sventure, che ci sia allora –vuole dire l'oratore– anche nel senso di pietà per questa triste condizione e dunque nel tentativo di riscatto contro chi ne è la causa: nessun egoismo sussiste nel progetto politico da lui propugnato, ma pura volontà di fare il bene dell'intera *civitas*. Consapevole che il progetto di legge necessitava della sanzione popolare, Crasso aveva tentato di fare buon gioco delle proprie abilità oratorie lusingando il popolo e mostrandogli la propria benevolenza ed empatia; egli non curava solo gli interessi propri e della nobiltà, ma di tutto il corpo civico, quindi poteva a buon diritto invocare la collaborazione del popolo allo scopo di sconfiggere e debellare la dannosa ed –essa sì– egoista *factio*. Degna di nota, infine, è la vicinanza tra la presente affermazione e una prescrizione fornita in *Rhet. Her.* I 8, secondo la quale, tra i metodi per accattivarsi la benevolenza di chi ascolta un'orazione, c'è proprio quello di esternare la propria povertà, l'isolamento e la rovina (*ab nostra persona benivolentiam contrahemus [...] si nostra incommoda proferemus, inopiam, solitudinem, calamitatem*).

26. Cic. Orat. 219

<p><i>Non <numero solum> numerosa oratio sed et compositione fit et genere, quod ante dictum est, concinnitatis (compositione potest intelligi, cum ita structa verba sunt, ut numerus non quaesitus sed ipse secutus esse videatur, ut apud Crassum: 'nam ubi libido dominatur, innocentiae leve praesidium est'; ordo enim verborum efficit numerum sine ulla aperta oratoris industria).</i></p>	<p>Un discorso diventa ritmico in base non solo al ritmo ma anche alla strutturazione e al tipo di simmetria che si è detto prima –con strutturazione si può intendere quando le parole sono disposte in modo tale che il ritmo sembri non essere stato cercato ma essere venuto da sé, come in Crasso: "Infatti dove domina la passione, tenue è la protezione per l'onestà"; l'ordine delle parole infatti determina il ritmo senza alcuna intenzione manifesta dell'oratore–.</p>
---	--

V. SUASIO LEGIS SERVILIAE

L'ultima, amplissima, sezione dell'*Orator*, prima dell'apostrofe a Bruto che chiude l'opera, verte su un argomento che Cicerone aveva già trattato nel terzo libro del *De oratore* (§§ 173-198) per bocca di Crasso e che viene qui ripreso e approfondito: il ritmo. In seguito ad alcune precisazioni preliminari sul *numerus* (§§ 164-178), l'autore si sofferma sulla sua natura (§§ 179-190) e poi sull'applicazione (§§ 191-236). Dopo aver premesso, tra l'altro, che il ritmo è insito nella prosa come nella poesia, ma va adoperato in modo diverso, evitando sia l'eccesso (che avvicinerrebbe proprio alla poesia) che il difetto (proprio del linguaggio comune), Cicerone spiega, in riferimento all'oratoria forense, dove, come e quanto esso debba essere impiegato: un concetto sul quale si batte in modo particolare è che l'oratore deve essere abile ad evitare, come l'eccesso dei ritmi, così la loro monotonia, pena lo svelamento dell'*industria* di chi parla nonché la *satietas* di chi ascolta (§ 219). La prosa –viene specificato subito dopo– diventa ritmica per mezzo non solo del ritmo, ma anche della strutturazione e della simmetria; e la strutturazione (*compositio*) si realizza quando le parole sono disposte in modo tale da creare un ritmo in apparenza naturale, come se ne fare Crasso, di cui si cita un frammento.

La principale importanza della presente testimonianza consiste nell'aver riportato un breve estratto della *suasio* di Crasso del quale, diversamente, nulla si sarebbe saputo (l'altra fonte di questo frammento, Quint. IX 4, 109, fr. 26-bis, deriva con ogni probabilità dal presente passo dell'*Orator*). Non è noto da quale sezione del discorso –che Cicerone, lo ricordiamo, poteva leggere nella sua redazione scritta (cfr. Cic. *Brut.* 161, fr. 22: *haec Crassi cum edita oratio est, quam te saepe legisse certo scio*)– sia tratta la citazione, ma è evidente che l'atteggiamento di Crasso consista in una sconsolata (ma non rassegnata) constatazione della terribile situazione cui anche i cittadini retti ed esenti da colpe dovevano sottostare. Pur patendo un simile stato di scoramento, comunque, stando alle parole dell'Arpinate, Crasso in quell'occasione aveva formulato espressioni stilisticamente ricercate e attentamente costruite allo scopo di produrre un ritmo gradevole all'orecchio e al tempo stesso non evidente all'uditorio. È anche in questi piccoli accorgimenti –si può affermare– che emerge la maestria del più grande oratore dell'ultima generazione pre-ciceroniana.

non <numero solum> numerosa oratio sed et compositione fit et genere, quod ante dictum est, concinnitatis: al § 181 Cicerone si è domandato se un discorso, per essere ritmico, necessita del solo ritmo o anche di una certa strutturazione e tipologia di parole; al § 198, poi, egli ha scritto che un discorso, per essere *numerosus*, deve procedere con andatura costante, non zoppicante né a sbalzi; qui egli spiega che per raggiungere questo risultato, di essere appunto *numerosus*, non basta il ritmo, ma servono altri due elementi, vale a dire la *compositio* e la *concinnitas*. L'aggettivo *numerosus* indica, come scrive Cicerone in *De orat.* III 185, la caratteristica, che in prosa è degna di lode, propria di quelle esposizioni che sono scandite da battute e si possono misurare in base ad intervalli costanti; in questa sede esso è solitamente tradotto, in modo assolutamente corretto, con "armonioso" (così NORCIO 1970, pag. 937, e BARONE 1998, pag. 157), ma abbiamo preferito renderlo con "ritmico", semanticamente equivalente, per mantenere la figura etimologica con il sostantivo *oratio* che compare subito prima. Si noti che quest'ultimo è qui usato non nel senso specifico di orazione, ma ad indicare in generale il modo di esprimersi in prosa (da qui la nostra traduzione col generico e, in un certo senso, ambivalente "discorso"): nel prosieguo del paragrafo, infatti, l'autore, volendo dimostrare la validità di quanto appena affermato, nomina Erodoto, Tucidide e "i loro contemporanei" (*Herodotum dico et Thucydidem totamque eam aetatem*), con ciò implicando che il suo ragionamento riguarda tutte le forme di espressione non poetiche.

compositio: per *compositio* si intende, nel lessico retorico, l'opportuna disposizione delle parole, delle proposizioni e dei periodi all'interno di un discorso; nell'*Orator* Cicerone ne tratta a più riprese nella seconda parte della sua esposizione sull'*elocutio*, a partire dal § 149.

genere, quod ante dictum est, concinnitatis: DE MARCHI-STAMPINI 1960, pagg. 124-125, intendono "colla forma simmetrica a parallelismi"; il termine *concinnitas* infatti designa, se non proprio i parallelismi (vocabolo che in italiano ha un'accezione più restrittiva), comunque una simmetria nell'esposizione che deriva dall'impiego di determinate figure retoriche cosiddette di pensiero (come il parallelismo, ma anche l'antitesi) e di altre di suono (ad esempio l'omoteleuto). Il riferimento dell'autore (*quod ante dictum est*), come segnalano i principali commentatori e traduttori dell'*Orator* (D'ARBELA 1958, pag. 269; JAHN-KROLL 1958, pag. 186; DE MARCHI-STAMPINI 1960, pag.

124), è soprattutto ai §§ 149, 164, 181 (dove non compare il termine, ma concetti sostanzialmente equivalenti) e 202; a questi possono aggiungersi i §§ 83-84.

compositione potest intelligi, cum ita structa verba sunt, ut numerus non quaesitus sed ipse secutus esse videatur: la strutturazione del discorso, secondo Cicerone, deve essere tale che il ritmo non traspaia come un artificio creato a bella posta da chi parla o scrive, ma sembri, al contrario, nascere spontaneamente dalle parole stesse. Il medesimo precetto è stato espresso già ai §§ 149 e 165, in quest'ultimo caso con una formulazione molto simile a quella del § 219 (in riferimento al proprio discorso in difesa di Milone, di cui ha appena citato un estratto, l'autore scrive: *haec enim talia sunt, ut [...] intellegamus non quaesitum esse numerum, sed secutum*); al § 20, analogamente, sono stati menzionati oratori che si servono di un modo di esprimersi deliberatamente (*consulto*) disadorno e simile a quello degli ignoranti. Il precetto rientra nel più generale ideale della *dissimulatio artis*, in accordo col quale chiunque parlasse in pubblico non doveva ostentare la propria cultura né il lavoro preliminare effettuato sull'orazione da pronunciare, pena il rischio di scarsa credibilità (su questo precetto retorico torneremo nel par. III dell'appendice "Crasso, Antonio e la cultura greca", par. III).

potest intelligi: scil. *numerosam fieri orationem* (o *orationem fieri*), come scrivono JAHN-KROLL 1958, pag. 186, e DE MARCHI-STAMPINI 1960, pag. 125.

nam ubi libido dominatur, innocentiae leve praesidium est: il significato di questa frase, dal carattere evidentemente e volutamente sentenzioso, è chiaro: Crasso attacca la scriteriata attività forense dei giudici di rango equestre e degli accusatori, loro alleati, arrivando addirittura ad affermare che nemmeno gli *innocentes* possono essere al sicuro (un concetto, quello che la purezza d'animo e di comportamenti non sia necessariamente sinonimo di una vita tranquilla, che il Manzoni dei *Promessi sposi* avrebbe senz'altro condiviso). Che queste parole, delle quali Cicerone cita l'autore (Crasso) ma non il contesto (quando le pronunciò?), siano da ascrivere alla *Suasio legis Serviliae* è ritenuto certo da KRUEGER 1909, pag. 39, nota 1, WILKINS 1965, pag. 201, e Malcovati in ORF 1976, pag. 245; probabile da MEYERUS 1842, pag. 301; PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 174; D'ARBELA 1958, pag. 269; JAHN-KROLL 1958, pag. 187; DE MARCHI-STAMPINI 1960, pag. 125; BARONE 1998, pag. 183, nota 219. Nessuno studioso, per quanto ne sappiamo, ha mai affacciato ipotesi alternative. In effetti l'attribuzione

al noto discorso politico del 106 appare sufficientemente fondata: se Crasso afferma che la *libido* di uno o più personaggi è tale da mettere in pericolo anche coloro che di fatto sono *innocentes*, notevole è la vicinanza tra questo frammento e, ad esempio, quello riportato in Cic. *De orat.* I 225, fr. 24 (*eripite nos ex miseriis, eripite ex faucibus eorum, quorum crudelitas nostro sanguine non potest expleri ...*). Il concetto che Crasso esprime e su cui fonda la propria richiesta di aiuto è che il senato, che si era sempre dimostrato benemerito nei riguardi del popolo, vero depositario del potere, pur non avendo commesso colpe o delitti era finito comunque vittima della malvagità e crudeltà della *factio*, non trovando alcun vantaggio o difesa nell'irreprensibilità dei propri comportamenti. Pienamente condivisibile risulta quindi l'attribuzione del presente frammento alla *Suasio legis Serviliae*.

In quest'ottica è evidente che i due termini chiave della massima di Crasso, i poli tra i quali si svolge lo scontro sono da un lato la *libido*, dall'altro l'*innocentia*. Entrambi i termini hanno evidentemente un significato politico. *Libido* (sul quale cfr. anche Cic. *De orat.* III 4, fr. 41, commento a *qua vel evolsa spiritu ipso libidinem tuam libertas mea refutabit*) indica una passione irrazionale, sfrenata ed incontrollata, un arbitrio capriccioso che gode del fatto di potersi esprimere senza limitazione alcuna (avendo tra l'altro ricevuto, nel caso dei giudici, una sanzione che oggi definiremmo "costituzionale"). Di contro l'*innocentia* (il termine ha ovviamente uso metonimico, indicando gli *innocentes*) designa la caratteristica di coloro che al tempo stesso non hanno alcuna colpa (innocenti) e non mirano a danneggiare altri (innocui) e dunque, come risulta da FORCELLINI 1965, tomo II, pag. 852, è sinonimo sia di termini quali *probitas* e *integritas* (sotto questa accezione Forcellini cita il frammento di Crasso) sia di *abstinentia* (quindi è il contrario di *rapacitas* e *avaritia*): si è scelta quindi la traduzione di "onestà" per cercare di rendere al tempo stesso il valore giuridico del termine e quello morale. Da un lato, dunque, è schierata la *factio* di giudici e accusatori con la sua malvagità, la crudeltà e sfrenatezza, dall'altro, invece, il senato, ineccepibile ed esente da ogni egoismo politico o brama di potere.

In riferimento ancora a questi due vocaboli LEEMAN 1974, pag. 74, ha scritto che il presente frammento "è un altro esempio del significato politico dei termini *libido-libertas* ed *innocentia* –li abbiamo incontrati prima in un frammento di Scipione Minore". Il passo cui lo studioso fa riferimento consiste in una massima dell'Emiliano

V. SUASIO LEGIS SERVILIAE

trasmessa da Isidoro di Siviglia (*Or.* II 21, 4): *ex innocentia nascitur dignitas, ex dignitate honor, ex honore imperium, ex imperio libertas*. Che il termine *innocentia* sia impiegato qui in un'accezione simile a quella del frammento di Crasso in effetti appare innegabile, tanto più che in entrambi i casi esso è applicato alla classe della *nobilitas* e in particolare al gruppo dei cosiddetti *optimates* (cfr. anche Cic. *Sest.* 97: *omnes optimates sunt qui neque nocentes sunt ...*); quanto al binomio *libido-libertas*, invece, bisogna intendere che entrambi i termini indicano libertà di azione, ma il primo, qui come sempre, ha un'accezione eminentemente negativa (lo abbiamo visto sopra), mentre *libertas* si riveste innegabilmente di una connotazione positiva. Appropriato, quindi, è forse il parallelo con Sall. *Iug.* XL 3, *tanta libido in partibus erat*: trattando della *rogatio* del tribuno della plebe Caio Mamilio Limetano, che mirava ad incriminare coloro che avessero patteggiato con Giugurta o si fossero da lui lasciati corrompere, lo storico afferma che la plebe si era impegnata con ardore ad ottenerne l'approvazione, ma non per amore della patria, bensì per puro odio della nobiltà, tanto grande appunto era la *libido* delle parti. Il parallelo sembra tanto più interessante se si tiene conto del fatto che la proposta del tribuno e il discorso di Crasso sono separati da soli tre anni (rispettivamente 109 e 106 a.C.): pertanto, per quanto si debba senz'altro tenere conto della prospettiva politica tutt'altro che imparziale di entrambi gli autori (Crasso e Sallustio), sembra si possa affermare che verso la fine del II secolo a.C. la lotta politica a Roma dovette attraversare una fase di una certa asprezza e violenza. Nel corso di questo periodo e, in generale, di tutta l'agonia della repubblica *libido* fu sicuramente un termine chiave ad indicare gli abusi di ogni tipo perpetrati dalle parti. Giustamente SERRAO 1974 [1], pag. 179, cita *libido*, insieme a *dominatio paucorum*, *potentia* e *superbia*, come un *Leitmotiv* della polemica antinobiliare dei *populares*: possiamo citare al proposito le parole di Cic. *S. Rosc.* 141 (che, si noti bene, esprimono un concetto che l'Arpinate non condivide): *idcircone expectata nobilitas armis atque ferro rem publicam recipavit ut ad libidinem suam liberti servolique nobilium bona fortunas vitasque nostras vexare possent?* D'altra parte, è evidente che qui la prospettiva politica è totalmente rovesciata: Crasso, da esponente degli *optimates*, addebita questa forma di rovinoso egoismo non già al senato, ma ai suoi avversari, giudici e accusatori. Il termine *libido* in definitiva, come molte voci del lessico politico

romano, rappresenta un'etichetta applicabile, a seconda dei casi, alle differenti classi politiche e ai loro esponenti.

innocentiae: dal punto di vista morfologico il termine può essere inteso come un dativo ("per l'onestà c'è una tenue difesa"), un genitivo soggettivo ("la difesa offerta dall'onestà è tenue") o un genitivo oggettivo ("la difesa nei confronti dell'onestà è tenue"; significato sostanzialmente identico al dativo). In virtù della costruzione della frase, delle tre interpretazioni la più probabile appare la prima, quella di vedere in *innocentiae* un dativo: intendono così CALCANTE 2007, pag. 1621 (traducendo Quint. IX 4, 109, fr. 26-bis), che scrive "scarsa è la difesa per l'innocenza", e probabilmente anche NORCIO 1970, pag. 937, e FARANDA-PECCHIURA 2003, pag. 378, nota 67 (questi ultimi traduttori anch'essi di Quintiliano), i quali sembrano intendere il costrutto come un dativo di possesso e scrivono "l'innocenza trova uno scarso aiuto". In ogni caso va detto che il significato della frase, qualunque valore si assegni ad *innocentiae*, non muta nella sostanza: il concetto è che chi era onesto e irreprensibile rischiava, indipendentemente dalla propria *innocentia*, di finire vittima della *libido* di chi gestiva le giurie e di chi cercava di farsi un nome tramite le accuse forensi.

ordo enim verborum efficit numerum sine ulla aperta oratoris industria: Crasso avrebbe quindi curato con attenzione, si presume preventivamente, l'ordine delle parole e la conseguente ricerca di ritmo, ma sarebbe riuscito a concretizzare questo lavoro senza che esso risultasse in modo palese e perciò sgradevole all'uditorio. È interessante notare come Cicerone evidenzia implicitamente una certa maturità artistica e letteraria nel suo maestro: Crasso, infatti, in parte formato dai suoi studi, in parte (soprattutto?) ammaestrato dalla pratica del *tirocinium fori* e dall'attività, svolta in prima persona, di oratore politico e forense, aveva mostrato qui la propria propensione e anche la capacità di lavorare su aspetti minuti e in apparenza (ma solo in apparenza) secondari di un'orazione, quali la disposizione delle parole e la conseguente creazione di un ritmo meticolosamente rifinito. Che da parte dell'oratore ci fosse *industria*, secondo Cicerone, è accertato; ciò che conta è che essa non fosse *aperta*.

Secondo JAHN-KROLL 1958, pag. 187, e DE MARCHI-STAMPINI 1960, pag. 125, la clausola finale della citazione, che corrisponde al secondo emistichio di un pentametro (come rileva Quint. IX 4, 109, fr. 26-bis), rientra tra quelle non raccomandate né

apprezzate da Cicerone (cfr. i §§ 212-220). D'altro canto non si può non notare come qui l'Arpinate apprezzi l'abilità dispiegata dal suo maestro nel produrre un ritmo senza dare mostra della propria premeditazione: l'ideale ciceroniano di prosa, in effetti, prevede che chi parla o scrive sappia servirsi adeguatamente di tutti i piedi, senza che essa risulti né troppo armonica, come la poesia, né affatto priva di ritmo, come il linguaggio quotidiano (cfr. § 195). È inoltre degno di nota che l'autore non provi qui –in un certo senso– a correggere la frase di Crasso come poco dopo farà non solo con una di Caio Gracco (§ 233) ma anche con un frammento dello stesso Crasso (§ 222, fr. 51); ancora, ai §§ 209-210, l'Arpinate afferma di approvare l'impiego di una dizione armoniosa (*numerosa oratio*) non solo in caso di elogi, ma anche nel corso di "una narrazione che richiede più solennità che commozione" (§ 210: *narratio, quae plus dignitatis desiderat quam doloris*; traduzione di BARONE 1998, pag. 151) o di una perorazione, due sedi altamente plausibili per il nostro frammento. Va detto infine che al § 226 l'Arpinate scrive che gli esempi addotti da discorsi suoi o di Crasso (il riferimento, oltre che a questo passo, è ai §§ 222 e 223, fr. 51 e 52a) dimostrano che anche nelle frasi più brevi vi può essere armonia. In definitiva, per quanto Cicerone non gradisca la clausola pentametrica, sembra si possa affermare che la citazione di Crasso qui riportata incontri la sua approvazione: davvero l'orazione del maestro, quantomeno dal punto di vista stilistico e retorico, gli era stata *quasi magistra* (Cic. *Brut.* 164, fr. 23).

26-bis. Quint. IX 4, 109-110

<p>109 <i>Qui non optime est sibi iunctus ἀνάπαιστος, ut qui sit pentametri finis, vel ῥυθμός qui nomen ab eo traxit: 'nam ubi libido dominatur, innocentiae leve praesidium est' (nam synaliphe facit ut duae ultimae syllabae pro una sonent),</i></p>	<p>109 L'anapesto, che non nel modo migliore si unisce ad un altro, poiché costituisce la fine di un pentametro o il ritmo che da esso ha preso il nome –<i>nam ubi libido dominatur, innocentiae leve praesidium est</i> (infatti la sinalefe fa in modo che le ultime due sillabe suonino come una sola)–,</p>
<p>110 <i>melior fiet praecedente spondeo vel</i></p>	<p>110 sarà migliore se preceduto da uno</p>

<p><i>bacchio, ut si idem mutes 'leve innocentiae praesidium est'.</i></p>	<p>spondeo o da un bacchio, come se si modificasse la medesima frase in <i>leve innocentiae praesidium est.</i></p>
--	---

Il nono libro dell'*Institutio oratoria* di Quintiliano prosegue la trattazione, avviata nel libro VIII, sull'*elocutio*, la terza delle cinque parti in cui era tradizionalmente divisa la retorica classica. Dopo aver dedicato i primi tre capitoli allo studio delle figure retoriche, egli esamina, nel quarto, la *compositio*, vale a dire (come abbiamo scritto nel commento a *compositione* in Cic. *Orat.* 219, fr. 26) "l'opportuna disposizione delle parole, delle proposizioni e dei periodi all'interno di un discorso". A partire dal § 79, in particolare, Quintiliano analizza i piedi, che sono, come è noto, unità prosodiche composte di due o più sillabe brevi e/o lunghe, e anche gli accostamenti tra piedi, quelli consigliabili e quelli meno. Giunto al § 109 il retore, dopo aver specificato che quelle da lui proposte sono solo notazioni o raccomandazioni, non indicazioni prescrittive, nomina l'anapesto e specifica che chiudere una frase con due piedi di questo tipo è da evitare: come esempio di una costruzione a suo dire scorretta, quella con clausola di-anapestica, è menzionato un estratto del discorso di Crasso, lo stesso già citato da Cicerone in *Orat.* 219, fr. 26, che di questo passo costituisce con ogni probabilità la fonte.

§ 109

qui non optime est sibi iunctus ἀνάπαιστος, ut qui sit pentametri finis vel ῥυθμός qui nomen ab eo traxit: l'anapesto è un piede composto da due sillabe brevi ed una lunga (˘ ˘ ¯); secondo Quintiliano esso, se unito ad un altro piede dello stesso tipo, "non produce l'effetto migliore" (così CALCANTE 2007, pag. 1621, traduce *non optime est sibi iunctus*), in quanto dà vita alla parte conclusiva di un pentametro (il cui secondo emistichio è sempre composto da due dattili e una sillaba ancipite: ¯ ˘ ˘ - ˘ ˘ ˘ X) o ad un ritmo anapestico (*ab eo* si riferisce appunto all'anapesto, non al pentametro).

nam ubi libido dominatur, innocentiae leve praesidium est: il frammento di Crasso, di cui non si precisa l'origine né tantomeno l'autore (cioè da chi fu pronunciato e in che occasione), è riportato come esempio di frase in cui, contando a partire dalla

sillaba *-ae*, si è verificato l'accostamento di due anapesti e dunque si è realizzato lo scongiurato ritmo anapestico o la parte finale di un pentametro. È opinione comune della critica che Quintiliano riprenda la citazione da Cic. *Orat.* 219, fr. 26: così Malcovati in ORF 1976, pag. 245, FARANDA-PECCHIURA 2003, pag. 378, nota 67, e CALCANTE 2007, pag. 1621, nota 86. La supposizione è senza dubbio corretta, dal momento che non solo, in generale, Cicerone è sempre il principale punto di riferimento della trattazione quintiliana, ma soprattutto al § 79, introducendo lo studio dei piedi prosodici, il retore ispanico afferma esplicitamente che nell'incertezza della terminologia egli seguirà Cicerone (*equidem Ciceronem sequar*), in riferimento senz'altro all'*Orator*, dove all'argomento è dedicata un'ampia esposizione.

nam synaliphe facit ut duae ultimae syllabae pro una sonent: Quintiliano spiega che la sua scansione metrica tiene conto del fenomeno della sinalefe (per eclipsi) che si verifica tra l'ultima sillaba di *praesidium* ed *est*, per cui queste due parole equivalgono a *praesidiumst*.

§ 110

melior fiet praecedente spondeo vel bacchio, ut si idem mutes 'leve innocentiae praesidium est': lo spondeo e il bacchio sono due piedi composti rispettivamente da due sillabe lunghe (¯ ¯) e da una sillaba breve e due lunghe (˘ ¯ ¯). Secondo Quintiliano una frase che si chiude con un anapesto è preferibile che in penultima sede abbia uno di questi due piedi e non un altro anapesto: così il frammento di Crasso sarebbe stato migliore se l'attributo *leve* e il sostantivo *innocentiae* fossero stati invertiti, così che l'anapesto finale (*-sidiumst*) fosse preceduto da un bacchio (*-tiae prae-*). È degno di nota che nel passo dell'*Orator* che costituisce la fonte di Quintiliano Cicerone, che pure altrove –in un certo senso– non si fa scrupoli di correggere frasi a suo dire non ben costruite (lo fa ad esempio al § 233 con una citazione di Caio Gracco e al § 222, fr. 51, con un frammento dello stesso Crasso) e che non amava la clausola corrispondente alla chiusa di un pentametro, non intervenga sulla formulazione del suo maestro, limitandosi anzi a rilevare con favore che Crasso aveva saputo creare una formulazione ritmica senza darne mostra. Il retore ispanico, al contrario, valutando anch'egli la frase di Crasso da un punto di vista prettamente prosodico, non ne condivide la strutturazione ritmica e preferisce precisare quale sarebbe stata secondo lui la corretta disposizione delle parole.

VI. PRO Q. SERVILIO CAEPIONE

INTRODUZIONE

➤ Numero del processo in ALEXANDER 1990: 88

➤ Data: 95 a.C.

La datazione del processo e dunque del discorso di Crasso si deduce fuor di dubbio dalla notazione di Cicerone (*Brut.* 162, fr. 27) secondo la quale il suo maestro aveva difeso Quinto Servilio Cepione nell'anno in cui era console; non sembrano da seguire le ipotesi di quegli studiosi che hanno proposto di vedere nel nesso *in consulatu* un'interpolazione testuale (sulla questione si vedano la sezione "Premessa", par. I, e il commento a *in consulatu* nel passo del *Brutus*).

➤ Imputazione: incerta.

➤ *Reus*: Q. Servilio Cepione (RE 2A.2, *Servilius [Caepio]* 50, coll. 1786-1787).

➤ Avvocati del *reus*: L. Licinio Crasso; (forse) Q. Servilio Cepione¹¹⁰².

➤ *Accusator*: incerto (Q. Betuzio Barro?).

➤ Esito: probabile assoluzione.

Che Cepione sia stato prosciolto dall'accusa intentatagli si deduce con buona verosimiglianza da due constatazioni: negli anni dal 97 al 92 quasi tutti i grandi processi politici svoltisi nelle *quaestiones*, stando a quanto ci riferiscono le fonti, terminarono con un'assoluzione pronunciata dalle giurie equestri; inoltre Cepione dopo l'incriminazione del 95 poté proseguire pressoché indisturbato la propria carriera politica fino alla morte.

¹¹⁰² ALEXANDER 1990, pagg. 45-46 e nota 2, ipotizza, pur ritenendolo "doubtful", che avvocato di Cepione fu anche Sulpicio Rufo, che in *De orat.* II 88 è detto aver discusso una *causa parvula* (il collegamento risale a Münzer, come Alexander spiega a pag. 44, processo 85); la tesi appare tuttavia poco convincente, in quanto la designazione di *causa parvula* poco si adatta, ci pare, al processo intentato a Cepione (così già GABBA 1953, pag. 264, nota 4).

➤ Premessa

I.

1. Come vedremo meglio *infra*, il processo a carico di Quinto Servilio Cepione è attestato da un'unica fonte certa, vale a dire Cic. *Brut.* 162, fr. 27, la quale recita: *sed est etiam L. Crassi in consulatu pro Q. Caepione defensiuncula non brevis ut laudatio, ut oratio autem brevis*. L'identificazione del personaggio difeso da Crasso, pertanto, ha dato adito a dei dubbi esegetici: molti studiosi, infatti, in modo –come vedremo– erroneo, hanno pensato di poter vedere in lui il Quinto Servilio Cepione che nel 106, in qualità di console, aveva proposto e probabilmente ottenuto l'approvazione della *lex Servilia Caepionis iudiciaria*, sostenuta da Crasso, e aveva anche conquistato Tolosa, forse impadronendosi furtivamente dell'oro conservato nel tempio di Apollo della città; nel 105 era stato gravemente sconfitto dai Cimbri ad Arausio e per questo dopo poco si era visto revocare l'*imperium* proconsole; nel 104 era stato espulso dal senato; nel 103 era stato sottoposto a due processi (rispettivamente per il furto dell'oro di Tolosa e per la sconfitta di Arausio), il secondo dei quali terminato con la sua condanna all'esilio¹¹⁰³.

Questa ipotesi di identificazione del personaggio sembra aver goduto di una certa fortuna tra il XIX secolo e i primi anni del XX. Meyer¹¹⁰⁴, ad esempio, ritiene che nel 95 Caio Norbano (importante uomo politico di parte popolare, sostenitore di Saturnino e tribuno della plebe nel 103) citò in giudizio per *maiestas* questo Cepione, che si era attirato inimicizie con la sua legge giudiziaria, la questione dell'oro tolosano e la *débâcle* di Arausio; invano in questo processo Crasso prese le parti dell'imputato. Simile la posizione di Söderholm¹¹⁰⁵, che però parla di un duplice capo d'imputazione: *maiestas* e *repetundae*. Più ampio è l'esame della questione svolto da Oette¹¹⁰⁶, il quale ripercorre le tappe della vita di Cepione a partire dal 106, tra l'altro evidenziando che la sconfitta del 105 fu causata dalla *temeritas* di quello, e poi scrive che l'ex console fu sottoposto nel 104 (poco dopo Arausio) ad un primo processo, terminato con una condanna ad una pena ignota, e in seguito, dopo l'espulsione dal senato, ad

¹¹⁰³ Il discorso di Crasso figura nel nostro lavoro come oraz. V, *Suasio legis Serviliae*; per un quadro generale sulla biografia di questo Cepione si veda la "Premessa", par. III.

¹¹⁰⁴ MEYERUS 1842, pagg. 302-303.

¹¹⁰⁵ SÖDERHOLM 1853, pagg. 28-29.

¹¹⁰⁶ OETTE 1873, pagg. 25-28.

una nuova incriminazione dinanzi alla *quaestio extraordinaria* creata da Norbano per giudicare sulla questione dell'oro tolosano. Quanto alla data di questa seconda causa – prosegue Oette –, alcuni studiosi pensano al 95, così interpretando il riferimento di Cic. *Brut.* 162, fr. 27, alla difesa di Crasso; in realtà, però, da un frammento di Granio Liciniano (storico di II secolo d.C.) si evince che Cepione era stato esiliato già nel 104. Si può dunque pensare, si domanda lo studioso, che Crasso avesse perorato la causa di Cepione nel primo procedimento giudiziario, quello intentato per la vicenda di Arausio? La risposta è negativa: essendo Cepione un uomo dotato di eloquenza, si può ipotizzare che in quell'occasione si fosse difeso da sé¹¹⁰⁷. L'intervento di Crasso va dunque necessariamente inquadrato nell'ambito della causa per la quale Norbano creò il suo tribunale speciale: escluso che questa possa avere avuto luogo nel 95 (anno nel quale lo stesso Norbano fu sottoposto a processo), bisogna necessariamente pensare che il passo del *Brutus* e, in particolare, l'espressione *in consulatu* siano corrotti, forse per opera di un copista che, leggendo subito dopo la menzione di una *ensoris oratio* (cfr. *Brut.* 162, fr. 34), aveva sentito il bisogno di inserire nel testo ciceroniano un riferimento al consolato di Crasso; non è chiaro, comunque, come il passo vada emendato (forse il termine *consulatus* è corruzione per *peculatus*). Al di là della datazione precisa del processo, comunque, la cronologia relativa degli avvenimenti pare essere, secondo Oette, la seguente: Cepione fu processato per la disfatta di Arausio, condannato ed espulso dal senato; Norbano presentò una *rogatio* per istituire un tribunale straordinario che giudicasse sul furto dell'oro di Tolosa; all'opposizione di due colleghi di tribunato (Lucio Aurelio Cotta e Tito Didio), che posero il veto alla proposta, seguì un tumulto, nel corso del quale i due tribuni furono buttati giù dai rostri e Marco Emilio Scauro fu colpito da una pietra; Cepione fu quindi processato dalla *quaestio extraordinaria* creata da Norbano, la quale decretò la confisca dei suoi beni e la sua incarcerazione; a seguito delle torture subite dall'ex console, Crasso si schierò in sua difesa; grazie all'intervento del tribuno della plebe Lucio Regino, infine, Cepione (il cui corpo era ormai straziato dalle sevizie) venne liberato e si recò in esilio a Smirne.

¹¹⁰⁷ Rileviamo *en passant* la debolezza di questo argomento: perché Cepione dovrebbe essere stato abbastanza eloquente da difendersi autonomamente nella causa legata ad Arausio, ma non in quella scaturita dalla presunta appropriazione indebita dell'oro tolosano?

VI. PRO Q. SERVILIO CAEPIONE

La medesima convinzione, che il Cepione difeso da Crasso sia da identificare col console del 106, ritorna poi nel commento al *De oratore* curato da Piderit e rivisto da Harnecker¹¹⁰⁸, dove si legge che forse il patrocinio di Cepione fu intrapreso dal nostro nel 103, in occasione dell'incriminazione mossa da Norbano; in alternativa, tenendo conto che Cicerone usa l'espressione *in consulatu*, si può pensare che Crasso, nelle ultime settimane del suo consolato, quando l'aristocrazia si accingeva a vendicarsi del partito popolare tramite la citazione in giudizio di Norbano, sostenne pubblicamente Cepione e la sua legge o le sue idee; questo è quanto sembra potersi inferire dalle parole dell'Arpinate, ma la corruzione del testo non permette ulteriori deduzioni. Ancora, questa identificazione è ritenuta valida da Ercole¹¹⁰⁹ (che non approfondisce la questione) e da Cima¹¹¹⁰, il quale scrive (pag. 167) che Cepione, accusato dai tribuni (dunque nel primo processo), fu difeso invano da Crasso e altrove (pagg. 175-176, nota 1) precisa che il passo del *Brutus* può essere interpretato in due modi: che Cepione sia stato processato nel 95 oppure che il nesso *in consulatu* sia interpolato. La prima ipotesi, però, è certamente sbagliata, dal momento che la *lex Appuleia de maiestate* era stata rogata (nel 103) proprio contro Cepione, quindi non avrebbe avuto senso attendere il 95 per l'incriminazione; parimenti scorretta è l'idea di Mommsen secondo la quale Crasso sarebbe intervenuto nel processo di Norbano difendendo Cepione, sia perché non si capisce a che scopo l'oratore avrebbe dovuto parlare in sostegno di un personaggio che era in esilio da anni sia perché non risolve la difficoltà sintattica del costruito *defensio pro aliquo* (atipico per l'uso linguistico ciceroniano); l'unica conclusione plausibile, in definitiva, è che il nesso *in consulatu* sia un'interpolazione di qualche copista al quale durante la trascrizione venne in mente il consolato di Cepione. Aderisce a questa ipotesi di identificazione, infine, Wilkins¹¹¹¹, il quale nell'introduzione alla sua edizione commentata del *De oratore* si esprime –in maniera, va detto, confusa– nei seguenti termini¹¹¹²: "Cicero tells us (Brut. 44. 162) that Crassus *in his consulship* defended Q. Caepio. Hence it has been usually supposed that the prosecution of Caepio [*scil.* Cepione padre] was postponed to the year of the

¹¹⁰⁸ PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pagg. 21-22 e nota 89.

¹¹⁰⁹ ERCOLE 1891, pag. 115.

¹¹¹⁰ CIMA 1903.

¹¹¹¹ WILKINS 1965, pag. 10 (ristampa della seconda edizione dello studio, datata 1892).

¹¹¹² Inseriamo tra parentesi quadre alcuni nostri interventi.

VI. PRO Q. SERVILIO CAEPIONE

consulship of Crassus, i.e. B.C. 95. But Mommsen has shown conclusively that it cannot be placed at so late a date (iii. 186 note), and that the 'pro Q. Caepione defensio' of the year 95 must be interpreted to mean a defence of his [di Cepione padre?] policy introduced when he [Crasso?] was pleading on behalf of Norbanus, who was in that year prosecuted by Sulpicius [...] for his share in the condemnation of Caepio. This does not however justify Sorof in assuming that Crassus acted as the advocate for Caepio in B.C. 104 (103?). We have the express statement of Cicero that 'L. Crassi pro Q. Caepione defensio' was 'in consulatu', and no positive evidence whatever that it was delivered at the time of his actual trial". È quindi evidente che per Wilkins il processo a Cepione va datato al 95 e l'imputato identificato col console del 106; al netto della confusione nell'uso di pronomi personali e aggettivi possessivi, poi, sembra di capire che per lo studioso inglese Crasso non parlò in difesa di Cepione quando questo fu processato, bensì difese l'operato politico di quello quando si trovò a patrocinare la causa di Norbano: se la nostra interpretazione delle parole di Wilkins è giusta, però, è indubbia la confusione tra Crasso e Antonio, perché fu quest'ultimo, e non il nostro, che (probabilmente nel 95) difese in tribunale Norbano¹¹¹³.

2. Nella bibliografia da noi consultata, il primo studioso ad accantonare la classica identificazione del Cepione difeso da Crasso col noto console del 106 e proconsole del 105 a favore del figlio di questo è Krueger¹¹¹⁴, il quale riprende e sviluppa un'intuizione di Friedrich von der Mühl (autore di una dissertazione su Saturnino). Krueger, in particolare, spiega che l'ipotesi di un patrocinio offerto da Crasso a Cepione padre risulta da scartare per almeno due motivi: innanzitutto la notizia che l'oratore abbia difeso l'ex console in relazione alla questione dell'oro tolosano non è riportata da nessuna fonte; inoltre la succitata tesi di Mommsen – secondo la quale Crasso avrebbe parlato a favore di Cepione padre nel 95 non come suo avvocato, ma in quanto interrogato nel corso del processo intentato in quell'anno da Sulpicio a Norbano per l'accusa a Cepione di qualche anno prima–, pur potendo in teoria apparire plausibile –tenendo conto del fatto che Norbano fu effettivamente processato tra il 96 e il 93, che Crasso era amico di Cepione, che Sulpicio era allievo di Crasso (e quindi avrebbe ben potuto interrogarlo per sostenere la propria accusa) e

¹¹¹³ Le testimonianze del processo sono raccolte in ORF 1976, pagg. 229-233.

¹¹¹⁴ KRUEGER 1909, pagg. 40-41.

VI. PRO Q. SERVILIO CAEPIONE

che Antonio, avvocato di Norbano, parlò con durezza contro Cepione come causa della sconfitta di Arausio—, in realtà non lo è. Ciò è dimostrato sia dal fatto che se Crasso avesse lodato Cepione, avrebbe anche aiutato Sulpicio nell'accusa (cosa di cui Cicerone, principale fonte del processo, non fa parola) sia dalla stranezza del termine *defensio*, che difficilmente l'Arpinate avrebbe adoperato in relazione all'accusa mossa a Norbano. In virtù di queste considerazioni, scrive Krueger, si può a buon diritto escludere che Crasso abbia difeso in un processo il medesimo Cepione del quale aveva sostenuto la proposta di legge giudiziaria e dedurre, come fa von der Mühl, che il personaggio in questione sia l'omonimo figlio di quello.

Una tale identificazione appare ormai accettata unanimemente dalla critica e non ci sembra sussistano motivi per metterla in discussione: cerchiamo dunque di fornire qualche cenno generale su questo Cepione, personaggio pubblico di un certo spicco nella Roma di inizio I secolo a.C. (par. II), per poi soffermarci segnatamente, per quanto lo stato delle fonti lo permette, sul processo che lo vide imputato, ma con ogni probabilità non condannato, nel 95 (par. III) e sulla partecipazione di Crasso alla causa (par. IV).

II.

1. Le principali fonti latine utili alla ricostruzione della biografia del personaggio sono le seguenti: *Rhet. Her.* I 21 e II 17; *Cic. Dom.* 120; *Scaur.* fr. 1d, 1e, 45f ed. Clark; *Part.* 105; *Brut.* 169, 206 e 223; *Fin.* III 8; *Sall. Hist.* I 62 ed. Maurenbrecher; *Liv. perioch.* 73; *Val. Max.* III 7, 8; *Ascon.* pagg. 21 e 22 ed. Clark; *Plin. Nat.* XXVIII 148 e XXXIII 20; *Quint.* V 12, 10; *Flor. Epit.* II 5, 4-5 e II 6, 12; *Amp.* XXVI 4; *Charis.* in GL I, pagg. 147 (due riferimenti), 193, 196 e 224 ed. Keil; *Eutr.* V 3, 2; *Oros. Hist.* V 18, 14; *Vir. ill.* LXVI 8 e 13 e LXXII 11. Come principali fonti greche possiamo invece citare *App. Civ.* I 179 e 196-198; *Dio fr.* 96, 1-3 ed. Boissevain.

Incerto è l'anno di nascita di Quinto Servilio Cepione (figlio omonimo, come abbiamo visto, del ragguardevole uomo politico di fine II secolo): secondo Münzer¹¹¹⁵, egli nacque intorno al 130 e Sumner¹¹¹⁶, similmente, parla di una data tra il 131 e il 128. Della sua carriera pubblica, il primo episodio che conosciamo è l'opposizione ad una proposta di legge frumentaria rogata dal tribuno della plebe Lucio Apuleio

¹¹¹⁵ MÜNZER 1920, pag. 292.

¹¹¹⁶ SUMNER 1973, pag. 117.

VI. PRO Q. SERVILIO CAEPIONE

Saturnino, la quale prevedeva una riduzione del prezzo del grano da distribuire al popolo rispetto a quanto fissato da Caio Gracco. Una probabile allusione alla vicenda compare nelle *Historiae* di Sallustio, ma la più ampia, nonché cronologicamente vicina, fonte è rappresentata dalla *Rhetorica ad Herennium*: in I 21 l'anonimo *auctor*, trattando della cosiddetta dottrina degli *status* (o *constitutiones*) e in particolare dello *status definitionis*¹¹¹⁷, spiega che quando Saturnino aveva rogato la propria *lex frumentaria*, Cepione, in qualità di questore urbano (che "in quanto tesoriere dello Stato, aveva competenza specifica a far valutare l'eccesso di spesa che sarebbe gravato sull'erario"¹¹¹⁸), aveva mostrato al senato che la spesa sarebbe stata troppo gravosa per le casse pubbliche; il consesso, dunque, aveva decretato che se Saturnino avesse presentato il provvedimento, lo avrebbe fatto contro la *res publica*¹¹¹⁹; incurante di questa presa di posizione ufficiale, comunque, il tribuno aveva rogato la legge, ma i suoi colleghi avevano posto il veto; Saturnino, in ogni caso, aveva apprestato la *sitella* ("una sorta di vaso a gola ristretta, che, riempito d'acqua, faceva emergere una sola delle tavolette messevi per sorteggiare la tribù che doveva dare il voto per prima o la tribù nella quale dovevano votare i Latini"¹¹²⁰) e Cepione insieme a dei *boni viri* aveva abbattuto le passerelle che bisognava percorrere per raggiungere le urne di voto e anche le urne stesse, cercando di fare in modo così che la legge non venisse proposta; per questo atto, egli (dopo la deposizione della questura) era stato accusato di *maiestas*. In II 17, poi, il retore precisa in che senso il processo intentato a Cepione rientrasse nella categoria della *definitio*. Spiegando che questo tipo di *status* prevede che anzitutto si dia una breve esplicitazione del vocabolo da definire, egli fornisce un esempio relativo appunto alla *maiestas*: ad una prima definizione del *crimen* (*maiestatem is minuit, qui ea tollit, ex quibus rebus civitatis amplitudo constat*), in base

¹¹¹⁷ La dottrina retorica classica affermava che quasi tutte le cause potevano essere ricondotte a quattro *status rationales*: *coniectura*, *qualitas*, *translatio* e appunto *definitio*; quest'ultimo si realizzava quando non si negava la sussistenza del fatto, ma si discuteva su come lo si dovesse appunto definire ("qualora l'imputato dichiara di essere responsabile dell'atto in esame, ma l'atto in se stesso non abbia una chiara connotazione criminosa, sarà necessario dibattere sulla sua valenza giuridica": CIPRIANI-INTRONA 2008, pag. 45). Sullo *status definitionis* cfr. CALBOLI MONTEFUSCO 1986, pagg. 77-93 (Cepione è citato alle pagg. 83-84, nota 61).

¹¹¹⁸ CANCELLI 2010 [1], pag. 331, nota 34. Imprecisa CALBOLI MONTEFUSCO 1986, pag. 83, nota 61, che ritiene Cepione "pretore urbano".

¹¹¹⁹ Cfr. CANCELLI 2010 [1], pag. 331, nota 34: "Il senato, per azioni temute contro lo Stato e gli interessi generali, emetteva condanna condizionale preventiva, come un «interdetto» ipotetico proibitorio".

¹¹²⁰ CANCELLI 2010 [1], pag. 331, nota 36.

alla quale Cepione era stato accusato di avere, abbattendo le passerelle, privato il popolo della votazione e il magistrato della consultazione, ne segue una divergente (*maiestatem is minuit, qui amplitudinem civitatis detrimento adficit*), usata dall'imputato stesso per chiarire di aver preservato l'erario e quindi di avere non recato, ma impedito un danno¹¹²¹. Al processo in esame allude poi anche Cicerone nelle *Partitiones oratoriae*, dove scrive che Cepione non aveva commesso alcun reato *maiestatis* in quanto la sua violenza era stata destata dalla giusta indignazione del popolo romano (ma è incerto se l'Arpinate esprima qui una convinzione personale o si limiti a fornire un esempio scolastico di *status definitionis*).

A proposito dello scontro tra Saturnino e Cepione, ad ogni modo, va precisato che la proposta del tribuno fu in un primo momento ratificata, ma in seguito cassata dal senato in quanto *per vim lata* (Cic. *Leg.* II 14) e che, come emerge da alcune testimonianze archeologiche, nel periodo in cui la norma fu in vigore lo stesso Cepione assieme al collega Lucio Calpurnio Pisone conìò, su ordine del senato, delle monete per acquistare il grano necessario alle distribuzioni. In questo quadro rimane incerta la cronologia degli eventi, in rapporto sia alla proposta di legge sia al processo: la prima è stata da molti studiosi datata, assieme naturalmente alla questura di Cepione, all'anno 100¹¹²², ma non è mancato chi ha pensato al primo tribunato di Saturnino, quello del 103¹¹²³; quanto al processo in cui fu imputato Cepione, il cui riferimento normativo era dato dalla *lex Appuleia maiestatis* promulgata nel 103 dello stesso Saturnino¹¹²⁴, una parte della critica ha pensato che esso si svolse subito dopo l'uscita di Cepione dalla carica, dunque nel 99 (datando la questura al 100)¹¹²⁵, o anche nello stesso anno

¹¹²¹ Cfr. anche IV 35, da molti ritenuto un ulteriore richiamo, per quanto implicito, alla causa di Cepione: *definitio est, quae rei alicuius proprias amplectitur potestates breviter et absolute, hoc modo: 'Maiestas rei publicae est, in qua continetur dignitas et amplitudo civitatis'*.

¹¹²² Così, ad esempio, MÜNZER 1920, pag. 292; Broughton in MRR 1951, pagg. 575 e 578, nota 3; GREENIDGE-CLAY 1976, pag. 107; ROTONDI 1990, pag. 332.

¹¹²³ Cfr. BADIEN 1968 [1], pag. 35 e nota 9; GRUEN 1966, pag. 44 e nota 71. Giustamente SUMNER 1973, pag. 116, rileva l'infondatezza della data del 99, proposta da Mattingly (in effetti in quell'anno Saturnino era già morto).

¹¹²⁴ La quale creava forse una *quaestio perpetua* per il giudizio del *crimen* e prevedeva senz'altro la pena di morte per chi avesse offeso la maestà del popolo romano: le fonti sulla norma sono raccolte in MRR 1951, pag. 563, e in ROTONDI 1990, pag. 329; cfr. anche CLOUD 2006, pag. 518, e, per dei cenni generali sugli aspetti politici della norma (in rapporto alla condanna di Cepione padre) GRUEN 1968 [2], pagg. 167-168.

¹¹²⁵ Così ad esempio Münzer in MÜNZER 1920, pagg. 292-293, e in RE 2A.2, col. 1786.

100¹¹²⁶, ma non è mancato chi ha identificato questa causa con quella del 95 che vide la partecipazione di Crasso¹¹²⁷. Appare certo, comunque, che anche in virtù del fatto che Saturnino non era più in vita l'imputato fu prosciolto dall'accusa.

2. In seguito a questi movimentati eventi, difficilmente databili ma sufficientemente chiari nel loro svolgimento, e con la sola eccezione del processo del 95, sul quale torneremo nel par. III, non abbiamo notizie di Cepione fino al 92 o meglio, come vedremo al punto 3, non abbiamo notizie di stretta rilevanza politica e sicura datazione. In questi anni motivazioni personali e/o politiche dovettero progressivamente alienare Cepione dagli altri membri della classe nobile e, in particolare, dalla fazione alla quale con ogni probabilità egli in un primo momento apparteneva, quella dei Metelli; parallelo a questo estraniamento dall'aristocrazia, dai cui ranghi più alti egli proveniva, fu l'avvicinamento all'ordine equestre, le cui istanze egli abbracciò forse più per convenienza ed interesse che per reale sollecitudine nei confronti dei cavalieri. Un simile spostamento politico, le cui reali motivazioni rimangono oscure, ma che in sé appare innegabile, è uno dei motivi per i quali, secondo Münzer¹¹²⁸, nel 92 Cepione non dovette provare nessuna pietà per Rutilio Rufo, l'integerrimo uomo politico ingiustamente condannato per aver difeso i provinciali d'Asia dalle angherie dei cavalieri che operavano in quella zona. Due sono in particolare, secondo lo studioso tedesco, le ragioni che permettono di dedurre un simile atteggiamento di sostanziale disinteresse. Da un lato bisogna ricordare che nel 105 Rutilio era stato console con Cneo Mallio Massimo e il fatto che quest'ultimo avesse combattuto in quell'anno contro i Cimbri (insieme a Cepione padre) permette di inferire che Rutilio era rimasto a Roma; tenendo conto di ciò e del fatto che l'abrogazione dell'*imperium* a Cepione padre poté essere sancita esclusivamente dal popolo riunito nei comizi centuriati, ai quali solo un console (e non un tribuno della plebe) poteva proporla, è evidente che la punizione al proconsole sconfitto ad Arausio dovette nascere appunto da un'idea di Rutilio. Oltre a ciò si deve tenere conto che Rutilio era imparentato con Livio Druso, il futuro tribuno della plebe, verso il quale Cepione nel 92 doveva già provare una profonda avversione (vedi il punto 3): Valerio

¹¹²⁶ GREENIDGE-CLAY 1976, pag. 110.

¹¹²⁷ Questa l'idea di ALEXANDER 1990, pag. 45, e anche, come vedremo *infra*, di Badian e Gruen.

¹¹²⁸ MÜNZER 1920, pag. 299.

VI. PRO Q. SERVILIO CAEPIONE

Massimo (VIII 13, 6) e Plinio (*Nat.* VII 158), infatti, menzionano come esempio di donna longeva, vissuta fino a novantasette anni, una Livia che fu moglie, appunto, di Rutilio e che è probabilmente da identificare con la zia di Druso. La condanna di Rutilio, in definitiva, dovette risultare dolorosa per il futuro tribuno ma gradita a Cepione.

Al di là di questo avvenimento, al quale comunque Cepione assistette come spettatore, all'anno 92 (o forse al 91: gli studiosi sono incerti tra le due possibili datazioni¹¹²⁹) va ascritto il primo processo intentato da Cepione a Marco Emilio Scauro, che dal 115 deteneva la carica onorifica di *princeps senatus* ed era un esponente di spicco della nobiltà ottimate e in particolare della fazione dei Metelli, dalle quali Cepione si era ormai definitivamente staccato. Su questa controversia giudiziaria ci informa anzitutto Cicerone in un frammento della sua orazione *Pro Scauro* conservatoci da Asconio (fr. 1d ed. Clark), che recita: *reus est factus a Q. Servilio Caepione lege Servilia, cum iudicia penes equestrem ordinem essent et P. Rutilio damnato nemo tam innocens videretur ut non timeret illa*. Come si evince da queste parole e dal commento di Asconio (pag. 21 ed. Clark), Scauro fu incriminato da Cepione in base alla *lex repetundarum* di Glaucia quando le giurie erano gestite dai cavalieri e nessuno, dopo la condanna di Rutilio Rufo, poteva sentirsi al sicuro dal loro potere e dalla loro faziosità; in modo ingegnoso e scaltro, però, l'imputato seppe rovesciare la situazione e mosse una controaccusa a Cepione, addirittura ottenendo che il suo antagonista fosse processato per primo. Quanto al capo d'imputazione in base al quale Scauro fu incriminato, Asconio scrive: *Q. Servilius Caepio Scaurum ob legationis Asiaticae invidiam et adversus leges pecuniarum captarum reum fecit repetundarum lege quam tulit Servilius Glaucia*; il *princeps senatus*, sembra di capire, si era recato in Asia per un'ambasceria e aveva in questa veste intascato indebitamente del denaro. La maggior parte degli studiosi, basandosi su una testimonianza di Valerio Massimo¹¹³⁰, pensa che il riferimento sia ad una legazione presso il re del Ponto Mitridate, dal quale

¹¹²⁹ Propendono per il 92 Münzer in MÜNZER 1920, pag. 299, e in RE 2A.2, col. 1786; BADIAN 1968 [1], pagg. 42, 43 e 55; Malcovati in ORF 1976, pagg. 166 e 295. Favorevoli al 91 sono invece MEYERUS 1842, pagg. 257 e 321; ERCOLE 1891, pag. 290; CIMA 1903, pag. 152; GRUEN 1965, pagg. 62 ("probably") e 64; DAVID 1979, pag. 179 (ma incerto). Incerti tra i due anni sono GREENIDGE-CLAY 1976, pag. 127; tra la fine del 92 e il 91 MARSHALL 1985, pag. 134; tra il 92 e l'inizio del 91, GRUEN 1968 [2], pag. 206; tra la fine del 92 e l'inizio del 91 (dunque, si precisa in nota, subito prima o all'inizio del tribunato di Druso), ALEXANDER 1990, pag. 50, processo 96.

¹¹³⁰ Val. Max. III 7, 8: ... *quod ab rege Mitridate ob rem publicam prodendam pecuniam accepisset* ...

VI. PRO Q. SERVILIO CAEPIONE

Scauro si sarebbe fatto corrompere per tradire la *res publica*: così Meyer¹¹³¹; Cima¹¹³², ma incerto; Münzer¹¹³³, il quale ritiene che la controaccusa a Cepione si basasse su un *crimen ambitus*, in rapporto alla candidatura per la pretura del 91 (quest'idea è condivisa da Broughton¹¹³⁴); Gruen¹¹³⁵, che parla di voci sulla presunta corruzione di Scauro e anche sul suo maltrattamento dei provinciali; Gabba¹¹³⁶, che data la *legatio* verso il 96; Scullard¹¹³⁷. Di diverso avviso si dice invece Alexander¹¹³⁸, il quale reputa che l'ostilità per la *legatio Asiatica* sia da intendere in rapporto all'operato di Scevola il Pontefice e Rutilio Rufo (nel senso che Cepione avrebbe sfruttato contro Scauro il clima di generale avversione verso chi aveva operato in Asia)¹¹³⁹ e che quindi l'accusa non fosse di *repetundae*; da escludere è anche l'ipotesi che si trattasse di *ambitus*. La più completa analisi della *legatio*, comunque, rimane ad oggi quella proposta da Badian¹¹⁴⁰, il quale ha ipotizzato che Scauro, recatosi in Asia nel 96 per riferire a Mitridate e Nicomede l'ordine del senato di abbandonare rispettivamente la Cappadocia e la Paflagonia, riportasse a Roma notizie sullo stato deplorabile della provincia romana, ottenendo così l'invio della missione guidata da Scevola il Pontefice e Rutilio Rufo; ciò avrebbe però destato l'ostilità (*invidia*, appunto) dei cavalieri che operavano nella zona, i quali avrebbero processato prima Rutilio e poi, appunto, Scauro.

A questo primo processo contro Scauro va probabilmente ascritto anche un altro estratto dell'orazione riportato dallo stesso Asconio (Cic. *Scaur.* fr. 45f ed. Clark), dove si legge che all'accusa aveva partecipato anche un non meglio identificato parente di Cepione di nome Dolabella, il quale in seguito sarebbe stato incriminato e fatto condannare da Scauro, che Gruen e Marshall¹¹⁴¹ precisano essere il figlio del noto

¹¹³¹ MEYERUS 1842, pag. 257.

¹¹³² CIMA 1903, pag. 152, nota 3.

¹¹³³ MÜNZER 1920, pag. 300; RE 2A.2, col. 1786.

¹¹³⁴ MRR 1952, pag. 24, nota 5.

¹¹³⁵ GRUEN 1965, pagg. 62 e 64; GRUEN 1966, pagg. 55-56; GRUEN 1968 [2], pag. 206.

¹¹³⁶ GABBA 1973 [1], pag. 247 e nota 126.

¹¹³⁷ SCULLARD 2011, pag. 336, nota 2.

¹¹³⁸ ALEXANDER 1990, pag. 50, processo 96, nota 2.

¹¹³⁹ Questa tesi appare convincente anche a MARSHALL 1985, pag. 135.

¹¹⁴⁰ BADIAN 1956 [2], pagg. 117-122.

¹¹⁴¹ GRUEN 1966, pag. 56; MARSHALL 1985, pag. 147.

*princeps senatus*¹¹⁴². È interessante che Carisio (in GL I, pag. 147 ed. Keil) restituisca a distanza di pochi righe due brevi frammenti del discorso di Scauro, nei quali compare il termine *vulturius*, "avvoltoio": *vulturius M. Aemilius Scaurus contra Quintum Caepionem actione II*¹¹⁴³, '*nefarius vulturius, patriae parricida*'; *idem in eadem Scaurus 'vulturius rei publicae'*. Appare certo che Scauro non fu condannato: Gruen¹¹⁴⁴ è convinto che la giuria prosciolsse l'imputato; la Malcovati¹¹⁴⁵ scrive: "Haec causa [...] numquam ad exitum pervenisse videtur"; Marshall¹¹⁴⁶ si dice incerto se fu effettivamente pronunciato il verdetto; Alexander¹¹⁴⁷ parla di assoluzione o di mancata sentenza.

Pur nella difficoltà di interpretare con chiarezza i contorni e le motivazioni del processo, appare evidente che esso aveva uno sfondo politico: Badian¹¹⁴⁸ parla di "Caepio's emergence –with the prosecution of Scaurus in 92– as the extreme enemy of the *boni*", mentre Münzer¹¹⁴⁹ ritiene che l'attacco di Cepione figlio a Scauro, che aveva coltivato buoni rapporti col padre di quello (i due erano stati, tra l'altro, colleghi di censura nel 109), indusse il *princeps senatus* a spingere Druso al progetto di riforma delle giurie. La più ampia analisi del procedimento in chiave politica, comunque, è senza dubbio quella operata da Gruen¹¹⁵⁰. Lo studioso spiega anzitutto come la condanna di Rutilio Rufo del 92 dopo quasi un decennio di assoluzioni da parte delle giurie equestri avesse rappresentato il rientro dei cavalieri sulla scena politica attiva. Alcuni senatori intraprendenti tentarono quindi di approfittare di questa situazione: tra questi, Cepione, il quale incriminò Scauro con il supporto di Cneo Dolabella (futuro pretore dell'81). A proposito di questo personaggio, va detto che la sua famiglia di appartenenza doveva essere politicamente divisa (ne conosciamo un membro

¹¹⁴² Rimane incerto se alla causa possa ascriversi anche, come ritengono GREENIDGE-CLAY 1976, pag. 127, la testimonianza di Plin. *Nat.* XXXVI 116 (*M. Scaurus pater, totiens princeps civitatis et Mariani sodalicii rapinarum provincialium sinus*) che ha dato adito a molti problemi di attribuzione e che, ad esempio, MÜNZER 1897, pag. 330, ascrive invece al processo intentato allo stesso Scauro da Marco Giunio Bruto (vedi oraz. XII, *Pro C[n]. Planc[i]o contra M. Iunium Brutum*, "Premessa", par. I, punto 2), tra l'altro, secondo ALEXANDER 1990, pag. 50, lo stesso procedimento al quale prese parte anche Cepione.

¹¹⁴³ Quindi, nota giustamente la Malcovati in ORF 1976, pag. 166, il dibattimento dovette comporsi di almeno due *actiones*.

¹¹⁴⁴ GRUEN 1966, pag. 57.

¹¹⁴⁵ ORF 1976, pag. 166.

¹¹⁴⁶ MARSHALL 1985, pag. 136.

¹¹⁴⁷ ALEXANDER 1990, pag. 50.

¹¹⁴⁸ BADIAN 1968 [1], pag. 42.

¹¹⁴⁹ MÜNZER 1920, pagg. 299-300.

¹¹⁵⁰ GRUEN 1966, pagg. 55-59; GRUEN 1968 [2], pag. 206.

imparentato con Saturnino e ucciso con lui e uno sostenitore di Silla); comunque il personaggio alleato di Cepione probabilmente agì per qualche forma di risentimento personale, come emerge dal fatto che egli stesso sarà in seguito perseguito penalmente dal figlio di Scauro. Tornando all'incriminazione del 92, Scauro rispose all'attacco recato contro di lui con una controaccusa, ottenendo che il processo a Cepione si discutesse prima del suo (ma è infondata l'idea che questo fosse ritardato e poi cadesse senza giungere a sentenza). L'assoluzione del *princeps senatus* si spiega in base alla considerazione che egli, a differenza del più coerente ma meno astuto Rutilio Rufo, aveva saputo mantenere buoni rapporti con membri di tutte le classi sociali. Non si deve comunque pensare, precisa Gruen *contra* Badian, che in questo frangente Cepione stesse cooperando con Mario: egli infatti cercava semplicemente di sfruttare le giurie equestri contro il suo nemico Scauro; in caso contrario, non si spiegherebbe il proscioglimento dell'imputato. Quanto infine alla controaccusa mossa a Cepione, sia Münzer sia Broughton, come abbiamo visto, hanno ipotizzato un'imputazione per *ambitus* in rapporto alla candidatura per la pretura del 91; il fatto che una delle citazioni del discorso di Scauro riportate da Carisio sia tratta dall'*actio secunda* del processo, però, lascia intendere che la causa vertesse su un'accusa *repetundarum* (la *lex Servilia Glauciae*, infatti, aveva introdotto per questi processi la *comperendinatio*, cioè un intervallo di almeno due giorni tra le due udienze del processo)¹¹⁵¹.

Notiamo infine che all'anno 92 va ascritta anche un'incriminazione per *ambitus* nei confronti di Lucio Marcio Filippo, eletto console per l'anno successivo, il quale però fu anch'egli assolto; secondo Floro, attaccando due elementi di spicco della nobiltà come Scauro e Filippo, Cepione intendeva colpire il senato agendo da campione del ceto equestre.

3. L'anno 91, uno spartiacque epocale nella storia di Roma con l'ambizioso piano riformistico di Livio Druso, il suo fallimento e lo scoppio della guerra sociale¹¹⁵², rappresentò un momento importante anche nella vita di Cepione, in quanto condusse ad un punto di non ritorno l'ostilità tra il personaggio e appunto Druso. I due, in vero, avevano inizialmente goduto di ottimi rapporti, a tal punto che ciascuno aveva sposato

¹¹⁵¹ Come sottolinea giustamente MARSHALL 1985, pag. 136, l'esistenza di una seconda *actio* lascia anche intendere che la causa giunse a giudizio.

¹¹⁵² Su questi argomenti ci soffermeremo ampiamente nella "Premessa" all'oraz. IX, *In senatu adversus L. Marcium Philippum consulem*.

la sorella dell'altro (Cepione si era unito in matrimonio con Livia e Druso con Servilia), rinsaldando la loro preesistente amicizia in un legame parentale. Come spiega Münzer¹¹⁵³ con un quadro forse lievemente romanzato ma nella sostanza, ci sembra, affidabile, Druso, essendo suo padre morto nel 109 mentre rivestiva la censura, era rimasto indipendente e proprietario di un grande patrimonio, mentre la famiglia di Cepione, dopo la confisca dei beni attuata in seguito alla condanna del padre nel 103, era completamente povera; i due, però, erano non solo all'incirca coetanei, ma anche amici e compagni di ideologia –avendo tra l'altro entrambi combattuto, nel 100, contro Saturnino– e così Druso, da buon amico, aveva sposato Servilia per togliere a Cepione la preoccupazione per la sorella e gli aveva concesso in moglie la propria sorella con una ricca dote. Da un lato il fatto che Servilia (di famiglia nobile ma impoverita) sposasse Livio (ricco ma non in buona salute: soffriva di crisi epilettiche), dall'altro il successivo divorzio tra loro dovuto all'inimicizia tra Livio e Cepione fecero però nascere pettegolezzi sulle due donne, base per la rottura dei rapporti tra i due uomini. "Dal disaccordo derivò avversione, poi ostilità e infine odio rabbioso" ("aus der Verstimmung erwuchs Abneigung, dann Feindschaft und schließlich grimmiger Haß" : pag. 293).

In effetti, l'iniziale concordia tra Cepione e Druso dovette in un momento successivo incrinarsi per ragioni a noi ignote e trasformarsi in un'aspra inimicizia, sulla quale Plinio il Vecchio trasmette un aneddoto che, seppure di dubbia storicità, contiene forse un fondo di verità: in *Nat.* XXXIII 20, infatti, l'autore scrive che l'inimicizia tra i due uomini ebbe inizio da un anello, a una vendita a un'asta, e che da qui trassero origine la guerra sociale e la rovina dello stato. In base a questa testimonianza si può ipotizzare che l'avversione tra i due, che in seguito, soprattutto nel 91, avrebbe assunto dei contorni chiaramente politici, nacque per motivi personali, magari economici oppure, come allude Timagene (storico greco di I secolo a.C.)¹¹⁵⁴, legati alla moralità delle due donne. Oltre al fondamento dell'inimicizia, peraltro, incerto rimane anche il momento in cui questa iniziò: Münzer¹¹⁵⁵ ritiene che il divorzio ebbe luogo molto tempo prima della morte violenta di Druso (nel 91), dal momento

¹¹⁵³ MÜNZER 1920, pagg. 293-294.

¹¹⁵⁴ Il passo è citato in MÜNZER 1920, pag. 293.

¹¹⁵⁵ MÜNZER 1920, pagg. 293-294 e 298-299; RE 2A.2, col. 1786.

VI. PRO Q. SERVILIO CAEPIONE

che nessuna fonte menziona una possibile implicazione della donna nell'assassinio (anzi forse in quell'anno ella era già morta), e ipotizza che nel 98 Cepione e Druso dovevano avere già spezzato il loro legame di parentela; Gruen¹¹⁵⁶, invece, data il divorzio intorno all'anno 97, dato che il successivo matrimonio di Livia (con Marcio Porcio Catone) dovette avere luogo nel 97 o 96. Similmente Badian¹¹⁵⁷ innanzitutto esclude l'ipotesi che il disaccordo tra i due uomini risalisse al 103, in occasione dell'asta per i beni di Cepione padre e in rapporto all'anello di cui parla Plinio, per quattro motivi (la storia dell'anello in sé vale poco; Plinio ne parla come causa della guerra sociale, quindi il dissidio non può essere di troppo antecedente; l'inimicizia non può aver impiegato oltre un decennio a scoppiare; è impossibile che Crasso nel 95 difendesse un uomo che si era già avvicinato all'ordine equestre [cfr. Cic. *Brut.* 223]) e poi spiega che probabilmente il motivo del distacco fu personale, legato alla condotta immorale di Servilia e al successivo scioglimento del matrimonio voluto da Druso, uomo di alti principi e moralista, per adulterio, il che avrebbe causato, nel 97 o 96, l'irritazione di Cepione e la sua separazione da Livia. Vardelli¹¹⁵⁸, infine, si limita a scrivere che la rottura dell'amicizia tra i due ebbe luogo verso il 97 per ragioni poco chiare. Qualunque sia la soluzione al problema, appare certo che il disaccordo tra i due personaggi dovette raggiungere l'apice tra il 92 e soprattutto il 91, quando Druso, colpito dall'ingiusta condanna di Rutilio Rufo (uomo integerrimo e marito di sua zia) e forse indotto da alcuni membri di spicco dell'aristocrazia, sviluppò il proprio progetto di riforma delle giurie, trovando però un implacabile nemico proprio in Cepione, sostenitore delle istanze dei cavalieri.

Rimandando per il momento l'esame dello sfondo politico della legislazione drusiana e del suo fallimento¹¹⁵⁹ e soffermandoci per adesso sugli aspetti in un certo senso personali (o personalistici) dello scontro che nel 91 ebbe luogo fra il tribuno della plebe e Cepione, rileviamo anzitutto che il più ampio resoconto dell'argomento è quello fornito dallo storico Cassio Dione in fr. 96, 1-3 ed. Boissevain, di cui

¹¹⁵⁶ GRUEN 1966, pag. 45.

¹¹⁵⁷ BADIAN 1968 [1], pagg. 40-42.

¹¹⁵⁸ VARDELLI 1978, pagg. 82-83.

¹¹⁵⁹ Sul quale torneremo ampiamente nella "Premessa" all'oraz. IX, *In senatu adversus L. Marcium Philippum consulem*.

VI. PRO Q. SERVILIO CAEPIONE

riproduciamo qui la traduzione di Urso¹¹⁶⁰. "[96, 1] C'erano anche alcuni altri capifazione, ma la maggiore autorità l'avevano fra gli uni Marco, fra gli altri Quinto¹¹⁶¹, che erano bramosi di potere ed insaziabili nella loro ambizione, e per questo assai inclini anche alla rivalità. [2] E queste caratteristiche le possedevano in ugual misura, ma Druso era superiore per nascita e per mezzi economici, e per la propensione a spendere senza risparmio ogni volta che qualcuno faceva appello a lui; l'altro invece era di gran lunga superiore per il coraggio e l'audacia, per gli attacchi premeditati e per la malizia nella loro esecuzione. Perciò, essendo in un certo qual modo reciprocamente bilanciati, in parte per le somiglianze, in parte per le differenze, non è sorprendente che provocassero disordine per lungo tempo, così che esso perdurò anche dopo la loro morte"; (§ 3) "Druso e Cepione, in precedenza uniti da una grande amicizia e da uno scambio di matrimoni, maturarono un reciproco odio personale e lo estesero agli affari pubblici". Stando alla testimonianza dello storico, dunque, risulta che il dissidio nacque da motivazioni personali, estendendosi poi alla sfera politica, e anche dalle predisposizioni caratteriali dei due personaggi, essendo entrambi estremamente ambiziosi. Più sinteticamente Cicerone (*Dom.* 120) scrive che Druso, che era tribuno della plebe e pontefice, fu avversario di Cepione. Pone l'accento sull'aspetto politico del dissidio, invece, Lucio Ampelio, il quale vede in Druso un sostenitore del senato, mentre in Cepione un alfiere dell'ordine equestre; lo stesso Arpinate, del resto, in *Brut.* 223, scrive che Cepione fu in disaccordo col senato perché troppo dedito all'ordine equestre. Più ampiamente, Floro in *Epit.* II 5, 3-5, scrive che all'inizio del I secolo a.C. i cavalieri facevano uso (o meglio abuso) del proprio potere giudiziario a danno degli aristocratici e dello stato, mentre la *nobilitas* aveva perso il decoro della sua maestà: in questo contesto si inserì lo scontro tra Cepione e Druso, uomini pari per ricchezza, coraggio e dignità (*pares opibus animis dignitate*), col primo che difendeva i cavalieri e il secondo sostenitore del senato. Nel 91 il dissidio tra i due personaggi aveva dunque raggiunto un livello di acredine tale che –ci informa l'anonimo autore del *De viris illustribus urbis Romae* (*Vir. ill.* LXVI 8 e 13)– non solo Druso minacciò Cepione di gettarlo giù dalla rupe Tarpea, ma addirittura, quando il tribuno fu assassinato, i

¹¹⁶⁰ URSO 2013, pagg. 201 e 204.

¹¹⁶¹ Si tratta rispettivamente di Marco Livio Druso e di Quinto Servilio Cepione.

VI. PRO Q. SERVILIO CAEPIONE

sospetti sull'omicidio ricaddero, oltre che sul console Filippo, proprio su Cepione¹¹⁶². Nella medesima direzione volge anche un aneddoto riportato da Plinio in *Nat.* XXVIII 148, stando al quale si narra che Druso avesse bevuto del sangue di capra allo scopo di diventare pallido e incolpare Cepione di avergli somministrato un veleno.

Secondo alcuni studiosi, nel medesimo anno nel quale si erse, assieme a Filippo, come massimo detrattore di Druso, Cepione rivestì anche la prestigiosa magistratura della pretura. Questa ipotesi è sostenuta ad esempio da Münzer¹¹⁶³, il quale rileva la verosimiglianza di un intervallo di nove anni dalla questura del 100 e aggiunge che così si spiegano la sua attività come legato nel 90 (incarico affidato, si deduce da Appiano, solo a ex consoli ed ex pretori), la mancata partecipazione a processi in quell'anno (sia come accusato sia come accusatore) e la minaccia, rivoltagli da Druso, di gettarlo giù dalla rupe Tarpea, la quale era usata dai tribuni contro i magistrati che non tenevano conto della loro intercessione. Le medesime argomentazioni sono ripetute nella sostanza da Broughton¹¹⁶⁴ (che pure rileva la mancanza di attestazioni esplicite nelle nostre fonti), il quale aggiunge che l'accusa mossa da Scauro a Cepione nel 92 probabilmente verteva su un *crimen ambitus* proprio in rapporto alla candidatura alla pretura per l'anno successivo e che la mancanza di incriminazioni da parte di Druso si spiega evidentemente con la sua carica pretoria. Condividono l'idea di una pretura da datare al 91 anche Badian e la Malcovati¹¹⁶⁵, mentre propendono per il 90 Münzer (in una sede diversa da quella precedente) e Häpke¹¹⁶⁶. Del tutto diversamente, Sumner¹¹⁶⁷ sostiene e argomenta ampiamente l'idea che Cepione forse non rivestì mai tale magistratura: innanzitutto, considerando che l'età minima per la pretura era di trentanove anni, Cepione sarebbe dovuto nascere al massimo nel 131, il che è difficile, considerando che il padre era nato al massimo nel 152 (ma forse più tardi); inoltre, sebbene i legati degli eserciti consolari nel 90 quali vengono elencati da Appiano fossero effettivamente in gran parte ex-consoli o ex-pretori, ciò non permette di attribuire la pretura a coloro per i quali essa non è attestata ("this of course is circular

¹¹⁶² Dopo il processo del 92, l'anno successivo i due erano divenuti in un certo senso alleati, essendo entrambi ostili a Druso e al suo progetto riformistico: si ricreava così, secondo MÜNZER 1920, pag. 300, la vecchia alleanza tra le famiglie dei *Servilii* e dei *Marcii*.

¹¹⁶³ MÜNZER 1920, pag. 300 (cfr. anche RE 2A.2, col. 1787).

¹¹⁶⁴ MRR 1952, pagg. 20 e 24 nota 5.

¹¹⁶⁵ BADIAN 1968 [1], pag. 42; ORF 1976, pag. 294.

¹¹⁶⁶ MÜNZER 1920, pag. 292; RE XIII.1, col. 259.

¹¹⁶⁷ SUMNER 1973, pagg. 116-117.

when applied to confer praetorships on those legates for whom a praetorship is not known": pag. 117); il fatto che dalla questura del 100 fossero trascorsi nove anni significa poco, in quanto prima di Silla si poteva essere questori anche a ventisette anni, quindi dodici anni prima di poter essere pretori (va dunque escluso un automatismo tra l'intervallo di tempo e la presunta magistratura); dalla testimonianza di Asconio sembra si possa dedurre che Scauro, quando nel 92 era stato citato in giudizio per aver intascato illegalmente del denaro, "turned the tables" (*ibid.*) e mosse a Cepione la medesima accusa; la constatazione che Druso nel 91 non incriminò Cepione, infine, "is plainly tenuous" (*ibid.*). Da ciò Sumner conclude che Cepione poteva essere effettivamente nato nel 131 e aver rivestito la pretura nel 91, ma poteva anche essere nato qualche anno più tardi (129 o 128), aver raggiunto la questura (nel 100) a ventisette o ventotto anni ed essere morto nel 90 senza ottenere la pretura (se nel 91 ebbe una magistratura, si trattava dell'edilità).

4. Giungiamo così al 90, l'ultimo, intenso, anno di vita di Cepione, speso su due diversi fronti: prima a Roma, come personaggio ancora attivo nella vita pubblica e giudiziaria della capitale, e poi nell'Italia centrale, come legato dell'esercito nella guerra contro gli insorti italici. Nell'*urbs*, secondo Münzer¹¹⁶⁸ all'inizio dell'anno, egli citò in giudizio per la seconda volta il *princeps senatus* Marco Emilio Scauro. Alla causa Cicerone fa riferimento, oltre che cursoriamente in *Sest.* 101 (dove però non si fa il nome di Cepione), anche in *Scaur.* fr. 1e ed. Clark, dove si legge: *ab eodem etiam lege Varia custos ille rei publicae proditoris est in crimen vocatus; vexatus a Q. Vario tribuno plebis est; Scauro fu dunque incriminato da Cepione anche in base alla lex Varia (dopo che due anni prima lo era stato in base alla lex Servilia Glaucia repetundarum), con un'imputazione di proditio (tradimento in ambito militare)¹¹⁶⁹, e venne attaccato da Vario. Commentando questo passo, Asconio (pag. 22 ed. Clark) spiega che i nobili romani, non concedendo la cittadinanza agli Italici, avevano causato lo scoppio della guerra sociale e ciò aveva destato un aspro risentimento nei loro confronti; il tribuno della plebe Quinto Vario aveva quindi fatto approvare una legge che prevedeva indagini su coloro che avessero in qualche modo spinto gli alleati ad impugnare le armi; Cepione, sperando di aver trovato l'occasione per schiacciare il suo*

¹¹⁶⁸ RE 2A.2, col. 1787.

¹¹⁶⁹ Su questo *crimen* si può vedere la voce relativa in DEL GIUDICE 2010, pag. 419.

VI. PRO Q. SERVILIO CAEPIONE

nemico di vecchia data Scauro, ottenne che lo stesso Vario lo citasse in giudizio con l'imputazione di aver contribuito allo scoppio della guerra; il *princeps senatus* all'epoca aveva settantadue anni ed era appena guarito da una malattia, per cui gli amici gli consigliarono di non esporsi all'ostilità del popolo a quell'età e in quelle condizioni di salute, ma egli, facendosi aiutare da alcuni giovani di nobile famiglia, si recò comunque nel foro e pronunciò le seguenti parole: "Quinto Vario, ispanico, accusa Marco Scauro, *princeps senatus*, di aver chiamato gli alleati alle armi; Marco Scauro, *princeps senatus*, lo nega; nessuno è testimone; Quiriti, a chi dei due è opportuno che crediate?" (*'Q. Varius Hispanus M. Scaurum principem senatus socios in arma ait convocasse; M. Scaurus princeps senatus negat; testis nemo est : utri vos, Quirites, convenit credere?'*); tutti i presenti, compreso lo stesso Vario, concordarono quindi nel lasciar cadere l'accusa. Al processo fanno poi riferimento, con piccole varianti, anche Valerio Massimo (III 7, 8), Quintiliano (V 12, 10) e l'anonimo autore del già citato *De viris illustribus* (LXXII 11). Valerio scrive che Scauro, accusato di aver ricevuto del denaro da Mitridate per tradire la repubblica¹¹⁷⁰, aveva espresso il proprio disappunto per il fatto di essere vissuto in una generazione e di dover rendere conto della propria vita ad un'altra e poi aveva chiesto ai presenti se fosse opportuno prestare fede a lui o a Vario di Sucrone (*'est enim inicum, Quirites, cum inter alios vixerim, apud alios me rationem vitae reddere, sed tamen audebo vos, quorum maior pars honoribus et actis meis interesse non potuit, interrogare: Varius Severus Sucronensis Aemilium Scaurum regia mercede corruptum imperium populi Romani prodidisse ait, Aemilius Scaurus huic se adfinem esse culpaе negat: utri creditis?'*): il pubblico aveva quindi iniziato a rumoreggiare e il tribuno era stato costretto a ritirare l'accusa. Più sinteticamente il retore ispanico fa riferimento all'autodifesa di Scauro come esempio di prova patetica basata sull'essere o apparire un uomo onesto. Nella raccolta di biografie di IV secolo, infine, compare un breve resoconto della vicenda sostanzialmente analogo a quello di Asconio.

Quale che sia la testimonianza più affidabile sull'episodio (la Malcovati¹¹⁷¹, ad esempio, propende per Asconio, la cui esposizione è invece, secondo Fraccaro¹¹⁷²,

¹¹⁷⁰ Evidente è la confusione con il capo di accusa del primo processo intentato da Cepione.

¹¹⁷¹ ORF 1976, pag. 167.

¹¹⁷² FRACCARO 1957, pag. 141.

"erronea o, per lo meno, gravemente confusa"), va detto che sulla precisa dinamica dei fatti la critica appare divisa. Alcuni studiosi, infatti, pensano che Vario incriminasse autonomamente Scauro e che dopo l'abbandono dell'accusa da parte di quello il suo posto fosse preso da Cepione, "vetus inimicus Scauri" (Ascon. pag. 22 ed. Clark): questa ipotesi è abbracciata da Meyer, Cima e soprattutto Fraccaro¹¹⁷³, il quale spiega che il tribuno avrebbe citato in giudizio Scauro con un processo tribunizio (*iudicium populi*) prima di emanare la sua *lex Varia*, ma avrebbe fallito; in seguito egli avrebbe fatto approvare la legge –la quale mirava a punire in teoria chi era responsabile della rivolta degli alleati, in pratica i partigiani di Druso– e in base a questa Cepione, "il gran nemico di Scauro" (pag. 143), avrebbe mosso una nuova accusa per *proditio*. A questa interpretazione dei fatti si è opposto, però, Gruen¹¹⁷⁴, secondo il quale è difficile credere che Scauro fosse assolto dal popolo sovrano e poi subito dopo incriminato nuovamente per lo stesso motivo dinanzi a una *quaestio* (non a caso, non esistono casi paralleli di un simile doppio procedimento); altrettanto inverosimile appare, secondo lo studioso, la tesi di Pais, secondo la quale il tribunale speciale creato da Vario si riuniva dinanzi al popolo; probabilmente Cepione convinse Vario a denunciare Scauro pubblicamente per danneggiarne la reputazione e questa accusa fu discussa prima in una *contio* e poi nella *quaestio Variana*. Effettivamente, ci sembra, l'idea di un doppio processo a così breve distanza di tempo sembra poco credibile, mentre più verosimile è che Scauro fosse incriminato un'unica volta (non necessariamente prima dinanzi al popolo e poi in tribunale: anche solo dinanzi alla *quaestio*); è certo, comunque, che il *princeps senatus* fu nuovamente assolto. Carisio (in GL I ed. Keil) ci ha restituito due frammenti del discorso di accusa di Cepione: il primo è riportato in due forme pressoché identiche alle pagg. 193 (*denique Q. Caepio in M. Aemilium Scaurum lege Varia 'cum ab isto viderem' inquit 'cotidie hostis adiuvari'*) e 196 (esempio di *cotidio* usato in luogo di *cotidie*: *Q. Caepio in M. Aemilium Scaurum lege Varia, 'cum ab isto viderem cotidio consiliis hosteis adiuvari'*), il secondo a pag. 224 (*vehementer Caepio in M. Aemilium Scaurum lege Varia, 'Q. Albius vir bonus est et vehementer idoneus'*).

¹¹⁷³ MEYERUS 1842, pagg. 261 e 321; CIMA 1903, pag. 153; FRACCARO 1957, pagg. 140-144.

¹¹⁷⁴ GRUEN 1965, pagg. 62-63; più in sintesi, GRUEN 1968 [2], pag. 218.

VI. PRO Q. SERVILIO CAEPIONE

Secondo Münzer¹¹⁷⁵, nel medesimo anno, il 90, Cepione vide ritorcersi contro di sé la *lex Varia*, della quale egli stesso si era servito per incriminare Scauro: ciò emergerebbe da un passo del *Brutus* ciceroniano (§ 169), dove si legge che Quinto Betuzio Barro¹¹⁷⁶, oratore di Ascoli estremamente eloquente, pronunciò a Roma un'orazione contro Cepione e quest'ultimo si difese grazie ad un discorso scritto per lui da Quinto Elio Stilone¹¹⁷⁷. L'attacco, spiega lo studioso tedesco, non fu dunque condotto personalmente da Scauro, sebbene l'ideatore dell'accusa fosse presumibilmente lui; in ogni caso, è probabile che la causa non giunse a giudizio perché la guerra sociale chiamò Cepione sul campo di battaglia. Di diverso avviso si dice però Gruen¹¹⁷⁸, il quale rigetta la tesi di Münzer reputando poco credibile che Cepione stesso fosse incriminato dinanzi al tribunale creato da Vario: l'equivoco nasce probabilmente dal fatto che in *Brut.* 206-207 Cicerone informa che Elio Stilone scrisse discorsi anche per Quinto Pompeo Rufo e Caio Aurelio Cotta, che furono effettivamente processati in base alla *lex Varia* e in quell'occasione si servirono della collaborazione di Stilone; ciò, però, non autorizza ad inferire che lo stesso valga anche per Cepione. La tesi di Gruen, come vedremo anche *infra* (par. III, punto 1), ci sembra effettivamente più fondata: non solo il riferimento sotteso a *Brut.* 169 è in sé incerto e comunque, a nostro parere, non adatto alla situazione politica del 90, ma inoltre appare difficile pensare che la *quaestio Variana*, strumento giudiziario nato come arma politica contro coloro che l'anno prima avessero sostenuto il progetto riformistico di Livio Druso¹¹⁷⁹, venisse adoperata, con Vario ancora in carica, contro quello che era stato uno dei più duri antagonisti di Druso, cioè appunto Cepione¹¹⁸⁰.

L'ultimo atto certo della vita di Cepione è costituito dalla partecipazione, a partire dalla primavera del 90¹¹⁸¹, alla guerra sociale, per la precisione sul fronte

¹¹⁷⁵ MÜNZER 1920, pag. 301; RE 2A.2, col. 1787.

¹¹⁷⁶ Di questo personaggio abbiamo parlato nella "Premessa" all'oraz. III, *Pro Licinia virgine Vestali*, par. III, punto 3, dove abbiamo spiegato che è incerto se egli sia da identificare con uno degli uomini che ebbero rapporti incestuosi con le vestali o magari con un parente o un semplice omonimo di questo.

¹¹⁷⁷ Che Stilone fosse solito scrivere discorsi per altri è detto anche al § 206, dove tra i nomi dei fruitori di questo servizio è riportato anche quello di Cepione, e da Svetonio in *Gramm.* III 2, dove si precisa che da tale attività di logografo derivava il suo *cognomen* Stilone.

¹¹⁷⁸ GRUEN 1965, pag. 63.

¹¹⁷⁹ Cfr. GRUEN 1965, pagg. 60-68.

¹¹⁸⁰ L'unico utilizzo –in un certo senso– rovesciato della *quaestio* del quale siamo informati è rappresentato dal processo intentato allo stesso Vario all'inizio dell'anno 89: cfr. Cic. *Brut.* 305.

¹¹⁸¹ MÜNZER 1920, pag. 301.

setentrionale, contro i Marsi. Nell'epitome dell'opera storica di Livio (*Liv. perioch.* 73) si legge che durante la guerra sociale Cepione, legato del console Publio Rutilio [scil. Lupo], attaccò con successo i nemici, ma poi, fattosi troppo ardito, morì in un agguato e il suo esercito venne sbaragliato. Con maggiore dovizia di particolari, Appiano (*Civ.* I 179 e 196-198) racconta che, data la complessità della guerra, entrambi i consoli si allontanarono da Roma per condurre gli eserciti e a loro furono affidati, come legati, i migliori generali del tempo: nell'elenco di questi ufficiali compare il nome di Cepione, al servizio del console Rutilio Lupo. Una volta morto quest'ultimo, poi, il senato affidò il comando del suo esercito a Caio Mario e appunto a Cepione; quest'ultimo fu raggiunto dal generale degli Italici Quinto Poppedio, il quale si finse un disertore in fuga e, per carpire la fiducia di Cepione, gli consegnò due ragazzi come fossero suoi figli (in realtà si trattava di schiavi) e dei blocchetti di piombo rivestiti di oro e argento. Poppedio cercò dunque di persuadere Cepione a seguirlo e ad attaccare i nemici adesso che erano privi di un capo: il comandante romano si lasciò convincere, ma una volta che i due, insieme all'esercito di Cepione, furono giunti sul luogo prescelto da Poppedio e dai suoi per l'imboscata, il capo italico diede un segnale e le sue truppe (Vestini e Marsi, precisa Orosio) uccisero Cepione e molti soldati. L'imboscata ebbe verosimilmente luogo in piena estate o all'inizio dell'autunno¹¹⁸²; quanto rimaneva della milizia di Cepione fu affidato, per ordine del senato, a Mario.

Giungeva così a conclusione la vita di un personaggio turbolento della Roma di II secolo a.C. e si compiva altresì la triste sorte dei figli che Livia, la succitata sorella di Druso, aveva avuto da Cepione e dal suo secondo marito. Come chiarisce Münzer¹¹⁸³ in un quadro che dimostra una volta di più la sua maestria nello studio prosopografico della storia romana¹¹⁸⁴, Livia aveva avuto da Cepione due figlie e un figlio, mentre dal secondo marito, Marco Porcio Catone, un figlio e una figlia (i due ragazzi, tra l'altro, all'incirca coetanei, divennero presto molto uniti); nel giro di pochi anni, però, morirono prima Catone e poi Livia, pertanto ad occuparsi dei loro figli fu il fratello di lei

¹¹⁸² Così Münzer in MÜNZER 1920, pag. 301, e RE 2A.2, col. 1787.

¹¹⁸³ MÜNZER 1920, pag. 298.

¹¹⁸⁴ Una maestria, ci sembra, solo in parte scalfita dal trascorrere del tempo: desta ancora meraviglia e ammirazione, in un'epoca come la nostra, nella quale sono a disposizione ben altri strumenti (anche informatici) rispetto a quelli di cui poteva far uso lo studioso tedesco, la straordinaria padronanza dei testi antichi e la capacità di analisi e soprattutto di sintesi con cui questi erano da lui utilizzati.

VI. PRO Q. SERVILIO CAEPIONE

Druso, che però non adottò il ragazzo¹¹⁸⁵ (come non accampò pretese sul figlio di Cepione) perché consapevole che i due costituivano già le speranze delle rispettive famiglie paterne. Nel 91, però, lo stesso Druso trovò una morte violenta e l'anno successivo la medesima sorte toccò, come abbiamo visto, a Cepione: essendo dunque decedute tutte le persone che avrebbero dovuto o quantomeno potuto occuparsi di loro, ai bambini (nessuno dei quali arrivava a dieci o dodici anni) non rimaneva che Cornelia, l'anziana madre di Livia.

5. Come risulta dalla panoramica che abbiamo cercato di offrire, Quinto Servilio Cepione fu una figura, se non di primissimo piano a Roma a cavallo tra II e I secolo a.C., comunque di un certo spicco e una certa importanza. Della sua eloquenza rimangono purtroppo scarse testimonianze, dalle quali, come ricostruito dalla Malcovati¹¹⁸⁶, si può dedurre l'esistenza di quattro discorsi: l'orazione in senato dell'anno 100 (o 103?) contro la proposta di legge frumentaria rogata da Saturnino; l'autodifesa del 92, quando fu citato in giudizio da Scauro (Meyer¹¹⁸⁷ aggiunge anche il discorso di accusa contro il *princeps senatus*); l'accusa a Scauro in base alla *lex Varia*; il discorso di difesa contro Barro, scritto da Stilone. Münzer¹¹⁸⁸ scrive che Cepione doveva essere un oratore famoso, come attestato dal fatto che citazioni dei suoi discorsi sono riportate ancora nel IV secolo da Carisio e che con lui caddero grandi speranze dell'oratoria romana.

Per quanto riguarda in generale la sua figura come personaggio pubblico, Meyer¹¹⁸⁹ scrive: "Homo popularis erat contraque senatum et optimates stetit, item M. Aemilii Scauri inimicus"; tale posizionamento politico si deduce tra l'altro da Cic. *Brut.* 223, dove l'espressione *nimis equestri ordini deditus* è interpretata come "nimis populi partes secutus". La definizione dello studioso ottocentesco appare, però, troppo restrittiva, nel senso che Meyer, influenzato naturalmente dall'epoca in cui viveva, legge probabilmente le dinamiche della politica romana del tempo solo come scontro tra *populares* e *optimates* e da ciò deduce che, siccome Scauro era evidentemente un ottimato, Cepione doveva essere popolare. Ciò non sembra del tutto corretto, in

¹¹⁸⁵ Adottò invece un Claudio, che sarebbe diventato Marco Livio Druso Claudiano e che sarà padre di Livia, la moglie di Augusto.

¹¹⁸⁶ ORF 1976, pagg. 294-297.

¹¹⁸⁷ MEYERUS 1842, pag. 321.

¹¹⁸⁸ RE 2A.2, col. 1787.

¹¹⁸⁹ MEYERUS 1842, pag. 320.

VI. PRO Q. SERVILIO CAEPIONE

quanto l'adesione, almeno iniziale, di Cepione alle istanze degli ottimati emerge sia dalla sua ascendenza familiare (in particolare, in rapporto al padre) sia dalla sua opposizione, nel 100, a Saturnino. Si può dunque ipotizzare un passaggio ai *populares* avvenuto in un momento successivo o meglio, data l'assoluta eccezionalità di un simile cambio di campo (che spesso aveva luogo, ma in senso opposto), si può interpretare lo scontro con Scauro all'interno di uno scontro tra fazioni aristocratiche; è possibile che il medesimo discorso valga anche per l'avversione nei confronti di Druso, per quanto in questo caso le fonti inducano da un lato a postulare un'origine personalistica dell'inimicizia, dall'altro a vedere in Cepione un sostenitore delle istanze dei cavalieri (che potrebbero comunque essere state sposate per interesse personale). Va detto comunque che il giudizio negativo di Meyer ricompare alla pag. 323 del suo lavoro (a proposito della causa intentata da Barro), dove Cepione è definito "homo factiosus et popularis, inimicitia erga M. Aemilium Scaurum celebris".

Pone l'accento su un diverso aspetto del personaggio, invece, Münzer¹¹⁹⁰, il quale scrive che Cepione fu ardentemente disprezzato dai suoi avversari per aver abbandonato la causa del senato e della nobiltà, ma in realtà tale mutamento di posizione non fu improvviso e sorprendente come apparve ai suoi detrattori. Il suo pensiero dominante fu sempre, nel corso della sua intera vita, la vendetta per la rovina ingiustamente inflitta a suo padre; si capisce così come mai Cepione cercò di togliere potere al tribunato della plebe, la principale istituzione che aveva danneggiato suo padre, e in particolare a Druso come suo rappresentante. Cepione si mostrava così un vero rampollo dell'antico orgoglioso patriziato romano. A questo inquadramento del personaggio, che a nostro parere coglie forse nel segno ma non esaurisce il discorso, aggiungiamo due sole considerazioni. Anzitutto notiamo come il disprezzo dei conservatori nei confronti di Cepione emerga ancora in Cicerone, che in *Brut.* 222 elenca molti oratori che intende ritirare dal campo di battaglia, cioè dai processi, e collocare nelle fortezze che proteggono lo stato e poi al § 223 aggiunge che a questo elenco avrebbe aggiunto anche Cepione, se non fosse stato in disaccordo col senato perché troppo vicino all'ordine equestre (*eodem Q. Caepionem referrem, nisi nimis*

¹¹⁹⁰ MÜNZER 1920, pagg. 301-302; RE 2A.2, col. 1786.

equestri ordini deditus a senatu dissesisset)¹¹⁹¹. Non osta a questa constatazione il fatto che in *Fin.* III 8 l'Arpinate esprima stima e affetto per Cepione, nonno di Lucullo (*avus*): dal contesto, infatti, risulta evidente che in questo caso Cicerone fa confusione con l'omonimo zio materno (*avunculus*) appunto di Lucullo. Rileviamo infine come dalle fonti in nostro possesso Cepione emerga come un personaggio dal carattere forte e forse facile all'indignazione, ostinato (si pensi alle due incriminazioni di Scauro, secondo qualcuno tre¹¹⁹²), audace (il passaggio dai ranghi della nobiltà al sostegno dell'ordine equestre) e pronto a combattere per le proprie posizioni (l'opposizione a Saturnino): un significativo esempio del carattere aspro, violento e –possiamo dire– sempre più personalistico della lotta politica romana all'inizio del I secolo a.C.

III.

1. In questa biografia che, a parte qualche piccola incertezza, appare sostanzialmente ben testimoniata, il punto più oscuro è sfortunatamente rappresentato proprio dal processo in occasione del quale Cepione fu difeso da Crasso. A tale proposito, il primo problema che si pone è il seguente: quale o quali fonti antiche ce ne danno notizia? L'unica attestazione certa della causa è, in effetti, quella fornita da Cicerone in *Brut.* 162, fr. 27, dove si leggono le seguenti parole: *sed est etiam L. Crassi in consulatu pro Q. Caepione defensiuncula non brevis ut laudatio, ut oratio autem brevis*. Al netto di alcune questioni prettamente ecdotiche che questo segmento testuale, pur nella sua brevità, fa sorgere –questioni sulle quali torneremo in sede di commento–, ciò che si evince dalla testimonianza è così riassumibile: nell'anno 95 Cepione fu sottoposto ad un'accusa e Crasso lo difese pronunciando un discorso relativamente breve. Nulla è detto, ad esempio, sull'identità dell'accusatore o degli accusatori, sull'imputazione ascritta a Cepione, sullo svolgimento del processo e sul suo esito: da questo singolo passo, dunque, la causa non è chiarita che nei suoi aspetti generali.

Secondo alcuni studiosi, però, ulteriori informazioni sull'episodio potrebbero venire da un altro passo del *Brutus*, dove Cicerone, citando alcuni oratori non romani, scrive: *omnium autem eloquentissimus extra hanc urbem T. Betutius Barrus Asculanus*,

¹¹⁹¹ Il giudizio, secondo MÜNZER 1920, pag. 299, è addolcito perché Cepione è il nonno adottivo (in realtà naturale) del Bruto al quale Cicerone si sta rivolgendo.

¹¹⁹² Ipotizzando l'esistenza, nel 90, di due processi consecutivi.

cuius sunt aliquot orationes Asculi habitae; illa Romae contra Caepionem nobilis sane, quoi orationi Caepionis ore respondit Aelius, qui scriptitavit orationes multis, orator ipse numquam fuit (§ 169). Che il Cepione del quale si fa menzione sia da identificare col nostro personaggio, l'avversario di Saturnino prima e di Druso e Scauro poi, appare sufficientemente plausibile, così come indubbio è che l'autore del suo discorso di difesa, *Aelius*, sia Lucio Elio Stilone Preconino, grammatico di II-I secolo a.C.: sappiamo dunque che in una non meglio precisata occasione Tito Betuzio Barro, abile oratore di Ascoli, incriminò a Roma Cepione e che quest'ultimo si difese pronunciando un discorso composto per lui da Stilone. Cicerone, purtroppo, non chiarisce i contorni della vicenda –vale a dire in che occasione Cepione fosse stato incriminato–, pertanto la critica non ha potuto esprimersi con certezza sulla possibilità di attribuire o meno questa testimonianza al processo del 95 al quale prese parte anche Crasso. A favore di questa ipotesi si sono schierati Gruen (sulla cui argomentazione torneremo a breve) e Alexander¹¹⁹³, che facendo riferimento al processo si dice in nota incerto sulla questione, ma comunque cita Barro come "prosecutor" di Cepione. Di contro Münzer¹¹⁹⁴, come abbiamo visto sopra (par. II, punto 4), riferisce il passo ad un presunto processo intentato a Cepione nel 90 in base alla *lex Varia*, fondando la propria idea, tra l'altro, sulla constatazione che l'accusatore Barro proveniva dalla medesima città, Ascoli, nella quale scoppiò la rivolta degli Italici dopo la morte di Druso; Gabba¹¹⁹⁵ data il processo attorno al 95, ma senza fare riferimento a Crasso o alle parole di Cic. *Brut.* 162, fr. 27; Badian¹¹⁹⁶ sostiene che sul passo del *Brutus* tutto è incerto; la Malcovati¹¹⁹⁷, infine, inserisce la testimonianza in un processo diverso rispetto a quello al quale partecipò Crasso e segue per la cronologia l'ipotesi di Gabba. Incerti sulla questione dell'inquadramento del brano, infine, si sono detti Sumner, David, Marchese e Narducci¹¹⁹⁸, questi ultimi due menzionando l'ipotesi del processo in cui intervenne Crasso e quella dell'incriminazione *e lege Varia*.

¹¹⁹³ GRUEN 1965, pag. 63, nota 48; GRUEN 1966, pag. 45, nota 83; GRUEN 1968 [1], pag. 62, nota 17; GRUEN 1968 [2], pag. 130; ALEXANDER 1990, pag. 46 e nota 1.

¹¹⁹⁴ MÜNZER 1920, pag. 301.

¹¹⁹⁵ GABBA 1953, pag. 271.

¹¹⁹⁶ BADIAN 1968 [1], pag. 66, nota 85.

¹¹⁹⁷ ORF 1976, pagg. 294 e 296 (cfr. anche pag. 245).

¹¹⁹⁸ SUMNER 1973, pag. 102; DAVID 1979, pag. 176; MARCHESE 2011, pag. 339; NARDUCCI 2013, pag. 243, nota 529.

VI. PRO Q. SERVILIO CAEPIONE

Per quanto la vaghezza delle parole dell'Arpinate non permetta di giungere a conclusioni certe sulla questione, ci sembra di poter affermare che la testimonianza di *Brut.* 169 fa verosimilmente riferimento proprio alla causa del 95 alla quale prese parte Crasso. Ciò, come nota Gruen¹¹⁹⁹, emerge con un buon grado di verosimiglianza dalla considerazione della posizione politica di Stilone, il logografo di Cepione: sebbene questi non abbia mai preso parte attivamente alla vita pubblica di Roma né come oratore né tantomeno come candidato a qualche magistratura, infatti, sembra che la sua attività di compositore di orazioni si dispiegasse a favore dei membri della nobiltà e, per la precisione, di quella fazione aristocratica che ruotava attorno alla famiglia dei Metelli. Sappiamo infatti da Cicerone (*Brut.* 205-207) che egli scrisse discorsi, oltre che per Cepione, anche per Quinto Cecilio Metello (figlio di Quinto Cecilio Metello Macedonico), Quinto Pompeo Rufo e Caio Aurelio Cotta, questi ultimi membri anch'essi della *factio*¹²⁰⁰; ancora più esplicitamente, Svetonio in *Gramm.* III 3 informa che Stilone nell'anno 100 seguì Metello Numidico in esilio, a tal punto era sostenitore degli ottimati (*tantum optimatum fautor ut Metellum Numidicum in exilium comitatus sit*). Se questo inquadramento politico del personaggio è corretto, diventa difficile condividere la posizione di Münzer secondo cui Stilone si sarebbe speso in difesa di Cepione nel 90, quando quest'ultimo si era definitivamente estraniato dalla *factio Metellana* e in generale dai ranghi della nobiltà, com'era divenuto evidente l'anno precedente con la sua opposizione, quale portabandiera dei cavalieri, al progetto legislativo di Druso, sostenuto e anzi ideato proprio da quella fazione. Più probabile (ma non certo)¹²⁰¹, invece, è che ciò sia avvenuto proprio nel 95, in occasione del processo al quale prese parte anche Crasso: come scrive Gruen, "this seems the most likely occasion for the delivery of that speech. Caepio the younger's later appearances in court took place after his break with the Metelli had become irrevocable".

2. Sebbene la testimonianza di Cic. *Brut.* 169, qualora riferita al processo del 95, fornisca ulteriori elementi utili ad un suo inquadramento –il nome dell'accusatore (o di uno degli accusatori), la partecipazione indiretta di Stilone, l'intervento di Cepione quale avvocato di sé stesso–, un punto, però, rimane oscuro: in

¹¹⁹⁹ Cfr. in particolare GRUEN 1966, pag. 45, nota 83.

¹²⁰⁰ VARDELLI 1978 li cita nel suo elenco di componenti di questo gruppo politico rispettivamente alle pagg. 82 e 79.

¹²⁰¹ Nulla vieta di pensare ad una causa per noi altrimenti non attestata.

base a quale imputazione Cepione fu portato alla sbarra? Detto altrimenti: quale o quali suoi atti costituivano la base della sua incriminazione? Una parte della critica, data la reticenza delle fonti su questo elemento, ha ritenuto di non poter fornire ipotesi e di dover quindi parlare di una causa incerta: così Krueger, Münzer, Hápke e Malcovati¹²⁰². Diversamente, altri studiosi hanno ipotizzato un'imputazione *maiestatis* (Cepione sarebbe stato dunque processato nella *quaestio* creata dalla *lex Appuleia de maiestate* di Saturnino): così Gruen, Alexander, Doblhofer e Narducci¹²⁰³. Di questi, Alexander e Doblhofer –come anche, prima di loro, Badian¹²⁰⁴, che pure non usa la parola *maiestas* (o "high treason")– hanno rinvenuto l'origine dell'incriminazione nella condotta tenuta dall'imputato nell'anno 100 contro Saturnino: Cepione sarebbe stato dunque citato in giudizio nel 95 per avere in veste di questore ostacolato, cinque (o otto) anni prima, l'attività legislativa e avere dunque, in questo modo, danneggiato la dignità del popolo romano¹²⁰⁵.

Qualora si aderisca a questa ipotesi –ma abbiamo visto sopra (par. II, punto 1) che altri studiosi datano il processo *maiestatis* al 99–, si potrebbero naturalmente aggiungere all'elenco di testimonianze della causa del 95 anche il breve accenno contenuto nelle *Historiae* sallustiane (I 62 ed. Maurenbrecher) e soprattutto le due citazioni del discorso di Cepione riportate dall'anonimo autore della *Rhetorica ad Herennium* (I 21 e II 17). A ciò si potrebbe muovere un'obiezione: come si spiega che Cepione sia stato citato in giudizio dopo così tanti anni dalla sua questura? Ciò potrebbe apparentemente invalidare il collegamento tra l'opposizione a Saturnino e il processo del 95, ma in realtà l'insufficienza di questo argomento è evidente se si pensa che in un anno incerto tra il 96 e il 93, probabilmente proprio il 95, Caio Norbano fu processato per la sedizione violenta da lui destata nel 103 in sostegno di una proposta politica di Saturnino: nulla, pertanto, vieta di ipotizzare che lo stesso accadesse anche a Cepione. A favore di questa ipotesi, poi, potrebbe porsi un'altra considerazione: la *Rhetorica ad Herennium* cita sia un estratto dell'accusa rivolta a Cepione sia –si noti

¹²⁰² KRUEGER 1909, pag. 41; MÜNZER 1920, pag. 298; *id.* in RE 2A.2, col. 1786; HÁPKE in RE XIII.1, col. 259; ORF 1976, pagg. 245 e 294; MALCOVATI 1996, pagg. 286, nota 267, e 295, nota 369.

¹²⁰³ GRUEN 1965, pag. 63, nota 48; GRUEN 1966, pag. 45; GRUEN 1968 [2], pag. 196; ALEXANDER 1990, pag. 45; DOBLHOFER 1990, pag. 52; NARDUCCI 2013, pag. 243, nota 529.

¹²⁰⁴ BADIAN 1968 [1], pag. 35.

¹²⁰⁵ Cfr. la definizione di *crimen maiestatis* data da DEL GIUDICE 2010, pag. 142: "Delitto consistente nell'*abuso dei poteri* conferiti a magistrati del popolo romano e nella conseguente *lesione della dignità* di quest'ultimo".

bene– uno dell'autodifesa pronunciata da quest'ultimo; da Cic. *Brut.* 169, in effetti, sappiamo che nel 95 Cepione parlò egli stesso in propria difesa servendosi di un'orazione redatta per lui da Elio Stilone, il che potrebbe indurre a pensare che l'anonimo *auctor* e Cicerone facciano riferimento alla medesima orazione. D'altra parte, si potrebbe anche pensare che nel 99 Cepione, incriminato *maiestatis*, avesse pronunciato un'autodifesa approntata da lui stesso e che poi nel 95, in occasione di una causa di diversa natura, si sia valso della collaborazione del noto grammatico e logografo per pronunciare un'altra autodifesa, diversa dalla precedente. Sebbene l'idea di un processo *maiestatis* per i fatti del 100 (o del 103) non sia da scartare senza appello, in definitiva, ci sembra che la questione sia troppo incerta per poter fornire un'ipotesi di soluzione sufficientemente fondata.

3. Quale che sia l'imputazione in base alla quale Cepione fu portato alla sbarra nel 95, appare pressoché certo, tenuto conto della fisionomia del personaggio e della natura profondamente politicizzata dei tribunali romani¹²⁰⁶, che il processo, al di là dell'effettiva imputazione, aveva una motivazione prettamente e squisitamente politica. A questa considerazione nessuno studioso sembra aver mai mosso obiezioni; il problema tuttavia si viene a creare quando si entra nello specifico della questione e ci si domanda in cosa consistesse precisamente questa motivazione politica: chi e perché citò in giudizio Cepione?

Tre sono a questo proposito le ipotesi avanzate dalla critica. La prima è quella proposta (o meglio accennata) da Häpke¹²⁰⁷, la quale interpreta il processo secondo il canonico schema dello scontro tra *populares* e *optimates*: pur essendo l'imputazione incerta, infatti, il fatto che Cepione era stato nemico di Saturnino può forse indurre a leggere nella sua incriminazione un attacco democratico contro di lui; è vero –precisa la studiosa– che in un momento successivo all'opposizione a Saturnino Cepione cambiò partito, ma ciò potrebbe anche essere accaduto dopo il 95, anno del processo.

Più ampiamente argomentate, nonché impostate secondo una diversa linea esegetica (di scontro non tra popolari e ottimati ma tra fazioni), sono invece gli altri due inquadramenti della causa suggeriti dalla critica. Partiamo dall'ipotesi di

¹²⁰⁶ Sulla quale abbiamo fornito dei cenni generali nella "Premessa" all'oraz. I, *In C. Papirium Carbonem*, par. III, punto 2.

¹²⁰⁷ RE XIII.1, col. 259.

VI. PRO Q. SERVILIO CAEPIONE

Badian¹²⁰⁸, che vede nel processo e in generale nel primo decennio del I secolo a.C. uno scontro tra sostenitori dei Metelli e di Mario: questa tesi è stata dallo studioso espressa in un imprescindibile contributo sull'argomento di nostro interesse, delle cui ricche e articolate argomentazioni cerchiamo qui di fornire una sintesi per quanto possibile rapida e chiara. Lo studioso rileva anzitutto che nel 95 furono celebrati due importanti processi, a carico di Cepione e Norbano; i due procedimenti erano strettamente connessi l'uno con l'altro, come emerge da almeno quattro considerazioni: entrambi avevano a che fare con i fatti del 103¹²⁰⁹; Norbano fu processato in rapporto alla sedizione violenta sorta in seguito alla sua proposta di processare Cepione padre; Cepione figlio fu citato in giudizio per aver ostacolato la votazione della *lex frumentaria* proposta da Saturnino (socio di Norbano); Cepione fu difeso da Crasso, mentre Norbano fu accusato da Sulpicio Rufo, che di Crasso era uno dei principali discepoli. Per chiarire questo intreccio –evidentemente politico– tra i due procedimenti è necessario fare un passo indietro: Badian nota così che sin dalla metà del III secolo a.C. era emersa una collaborazione tra le famiglie degli *Aurelii Cottae* e dei Metelli e che verso la metà del II secolo a questa alleanza si erano uniti anche i *Servilii Caepiones*; ciò si evince soprattutto da comunanze o successioni di magistrature: ad esempio, nel 103, un Lucio Cotta era stato tribuno con Norbano e Saturnino e loro avversario. Sorge a questo punto un problema: questo Cotta era molto vicino a Quinto Lutazio Catulo (cognato di Cepione padre, dei *Servilii Caepiones*), il quale, dopo essere stato bocciato per tre volte al consolato, nel 103 ottenne l'elezione assieme a Mario, con cui ebbe sempre ottimi rapporti; ciò si spiega, comunque, in base al fatto che Mario era sposato da qualche anno con una Giulia (dei *Iulii Caesares*) e nel 103 o nel 100 in alcune commissioni connesse col programma politico di Mario e Saturnino c'era anche Caio Cesare Strabone, il quale, oltre ad essere imparentato con questa Giulia, era anche fratellastro di Catulo. Da ciò si può dedurre che nel 103 Catulo dovette abbandonare la causa di Cepione padre e avvicinarsi a Mario (che, tra parentesi, in seguito avrebbe abbandonato). Quanto all'unione tra *Aurelii Cottae* e Metelli, invece, essa è attestata tra l'altro dalla figura di Rutilio Rufo, che da un lato era caro ai Metelli (fece infatti carriera grazie a loro e sposò una Livia,

¹²⁰⁸ BADIAN 1968 [1].

¹²⁰⁹ A quest'anno Badian data la proposta di legge frumentaria di Saturnino e la questura di Cepione.

VI. PRO Q. SERVILIO CAEPIONE

senza dubbio sorella di Livio Druso, cos. 112) e dall'altro aveva una sorella maritata con Marco Aurelio Cotta (la cui famiglia, come abbiamo visto, era legata ai Metelli): Rutilio fu dunque costantemente avversario di Mario.

Guardando più da vicino alla famiglia dei *Servilii Caepiones*, Badian nota che il Quinto Servilio Cepione che fu console nel 106 era forse sposato con una Metella; suo figlio (l'imputato del 95) era inizialmente, prima di un dissidio sorto per motivi personali, amico e cognato di Livio Druso, tr. pl. 91, il quale fu sempre appoggiato dai Metelli; la moglie di Cepione figlio, cioè la sorella di Livio Druso, era nipote (di zia) della Livia sposata con Rutilio Rufo. Degno di nota, inoltre, è che dopo il doppio divorzio di Livio Druso da Servilia e di Cepione figlio da Livia, quest'ultima andò in moglie a Marco Porcio Catone, dal quale ebbe un figlio (il futuro Uticense) e una figlia (Porcia)¹²¹⁰; questo Catone nel 99, in qualità di tribuno, insieme al collega Quinto Pompeo Rufo propose il richiamo dall'esilio di Metello Numidico e inoltre fu molto amico di Silla (in seguito pupillo dei Metelli); Pompeo Rufo, dal canto suo, fu in seguito collega di consolato e consuocero di Silla ed era vicino a Publio Sulpicio Rufo, l'accusatore di Norbano. Evidente, pertanto, è l'esistenza di una fitta rete di intrecci tra i membri della fazione politica.

Si giunge così all'anno fatale del 95. In quella data Cepione figlio era già divorziato da Livia da uno o due anni e si apprestava a diventare (nel 92, con l'incriminazione di Scauro) "the extreme enemy of the *boni*" (pag. 42), tuttavia di questa fase della sua vita non è noto praticamente nulla (forse nel 95 si candidò all'edilità, "which was the key to high office": pag. 43). Appare comprensibile, dunque, perché Cepione fu incriminato e perché proprio nel 95: egli, infatti, non aveva ancora conquistato nuovi compagni, ma era già disprezzato dai vecchi; in quanto tale, era politicamente isolato e quindi debole, ma una sua caduta avrebbe portato con sé anche gli ex amici, legati ai suoi atti da questore del 103. Questo quadro rende chiare anche la motivazione e la modalità dell'intervento di Crasso: da un lato egli doveva difenderlo per preservare il prestigio della *factio* dei Metelli (alla quale era legato), dall'altro adempì al proprio compito senza dare il meglio della propria arte¹²¹¹. Se

¹²¹⁰ Secondo MÜNZER 1920, pag. 294, le figlie furono due e non una.

¹²¹¹ Cfr. Cic. *Brut.* 162, fr. 27: *est etiam L. Crassi in consulatu pro Q. Caepione defensiuncula non brevis ut laudatio, ut oratio autem brevis.*

dunque all'epoca esisteva una *factio nobilitatis* centrata attorno ai Metelli che dovette difendere Cepione e che incriminò Norbano, d'altra parte esisteva anche una fazione mariana, alla quale appartenevano ad esempio l'oratore Marco Antonio e appunto Norbano: di questo gruppo possediamo scarse informazioni, ma è verosimile che esso negli anni 90 del I secolo dovette affrontare una rottura interna causata dalla sedizione di Saturnino nel 100 (alcuni rimasero fedeli alla memoria del tribuno, mentre altri seguirono Mario, che se ne era distaccato); Mario fu dunque abbandonato da diversi suoi compagni, compresi i membri della cerchia avversaria che abbiamo visto essersi avvicinati a lui (come i *Iulii Caesares* e Quinto Lutazio Catulo), ma non si avvicinò ai Metelli. Il contesto politico degli anni 90 emerge da una riflessione sui consoli dell'anno 90 e sui rispettivi legati nella guerra sociale: i legati di Lucio Cesare erano di tendenza anti-mariana (in parte nemici da sempre, in parte ex-amici rinnegati), mentre quelli di Publio Rutilio Lupo, parente di Mario, erano mariani; tra questi ultimi figurava Cepione figlio, unito a Mario, probabilmente dal 91, dall'inimicizia verso i *boni*, soprattutto Scauro e Druso, e dalla vicinanza agli *equites*. È questo, in definitiva, il quadro politico di Roma all'inizio del I secolo a.C., nel quale si inquadrano i processi di Norbano e appunto di Cepione.

Solo in parte convergente è invece l'interpretazione della causa fornita da Gruen¹²¹², che vi vede un momento del duro e aspro scontro tra Metelli e loro oppositori. Lo studioso, dopo aver rilevato che negli anni 90 le lotte politiche si svolgevano spesso in tribunale, scrive: "The year 95 exposes the underlying factional bitterness in a furious succession of criminal prosecutions with political implications" (pag. 42). Secondo Gruen, Badian sbaglia soprattutto nell'esagerare il ruolo di Mario e della sua presunta fazione in questi anni: Mario, infatti, non era alla guida di nessuna fazione, non godendo di sufficiente potere e prestigio, e non era antagonista irriducibile dei Metelli, anzi ebbe dei contatti con loro. Quanto ai due processi del 95, Badian è nel giusto quando afferma che essi erano tra loro connessi, ma sbaglia nell'ipotizzare un ruolo di Mario: entrambi possono essere letti come tentativi di trarre vantaggio dagli eventi del 103, quando Norbano aveva usato la violenza per incriminare Cepione padre e Cepione figlio si era opposto con la forza alla rogazione di

¹²¹² GRUEN 1966 pagg. 42-47 e 52.

VI. PRO Q. SERVILIO CAEPIONE

Saturnino con il duplice scopo di propugnare la posizione dell'oligarchia e di vendicare la memoria del padre¹²¹³. Cepione apparteneva dunque a una famiglia unita ai Metelli da decenni ed era egli stesso, come abbiamo visto, amico e cognato di Livio Druso; in seguito, però, egli si staccò da questa alleanza per motivi personali e i nemici dei Metelli approfittarono di questo dissenso. Non è noto quando abbia precisamente avuto luogo la vera rottura: nel 95 Cepione fu ancora difeso da Crasso, anche se la sua orazione fu breve per essere un discorso giudiziario, mentre nel 90 Cepione è già detto *vetus inimicus* di Scauro (Ascon. pag. 22 ed. Clark); forse l'astio di Cepione fu accresciuto dalla debolezza della difesa di Crasso, ma è più probabile che l'inimicizia col *princeps senatus*, come quella con Druso, nascesse da motivi personali. Gli avversari dei Metelli, dunque, attaccarono Cepione per mostrare le divisioni interne alla *factio* e, siccome non era possibile rinvenire comportamenti recenti di Cepione da incriminare, si risalì al 103: l'imputato fu citato in giudizio *maiestatis* dinanzi a una giuria equestre (essendo in gioco solo interessi senatorî, i cavalieri potevano essere ritenuti affidabili per un verdetto imparziale); in sua difesa non si schierarono tutti i nobili che avevano parteggiato per suo padre, tuttavia, essendo evidente che il processo si configurava come un attacco alla *factio*, Crasso parlò in sua difesa e Stilone scrisse un discorso per lui. Come forma di contrattacco, il medesimo gruppo politico portò alla sbarra Norbano, ancora in relazione agli eventi del 103: chi aveva attaccato Cepione, infatti, aveva implicitamente lasciato intendere che le azioni di Norbano del 103 erano ineccepibili, ma tutti i *boni* sapevano che quell'uomo era un sedizioso; l'approvazione implicita dell'operato di Norbano, dunque, "redressed the balance for the Metellan group" (pag. 46). Entrambi gli imputati, ad ogni modo, furono assolti e così tutti i personaggi portati alla sbarra nel 95¹²¹⁴; e proprio il fatto che tutti i procedimenti giudiziari di quell'anno non portarono, dal punto di vista politico, nessun risultato indusse alcuni membri dell'oligarchia a spingere per la riforma delle giurie. "The old political game of making or breaking one's opponents through judicial processes could not be properly played if the verdicts could all be foreseen in advance" (pag. 52).

¹²¹³ Anche Gruen, dunque, data la questura di Cepione al 103 e non al 100.

¹²¹⁴ Tra i quali forse anche Marco Claudio Marcello: cfr. oraz. XV, *Testimonium in causa M. Marcelli*.

VI. PRO Q. SERVILIO CAEPIONE

Una posizione sostanzialmente analoga è ripetuta da Gruen nel suo ampio saggio "Roman politics and the criminal courts, 149-78 B.C.", pubblicato due anni più tardi¹²¹⁵, dove lo studioso sottolinea che negli anni 90, dopo aver troncato i rapporti con l'amico e cognato Livio Druso, "the hot-headed Caepio" (pag. 195) sviluppò una *inimicitia* con Scauro, che tempo prima era stato addirittura ferito per difendere suo padre. "Motives for these actions evade inquiry; Caepio was impetuous, emotional, and even given to violence" (*ibid.*). Gli avversari dei Metelli tentarono dunque di trarre vantaggio da queste crepe interne alla *factio* e attaccarono Cepione per i suoi atti del 103, incriminandolo *maiestatis* (tra i sostenitori di questa mossa c'era, tra gli altri, il futuro console del 91, Lucio Marcio Filippo); la *factio* da un lato offrì all'imputato il patrocinio di Crasso, dall'altro, su idea forse dell'acuto Scauro, reagì citando in giudizio Norbano; entrambi gli imputati, comunque, furono prosciolti dalle accuse. Va rilevato che poco più avanti Gruen, se da un lato parla del personaggio come dello "hot-tempered Q. Servilius Caepio, a man of political independence" (pag. 205), d'altra parte scrive: "No one could blame him for righteous indignation at having been made the guinea pig for an attack on the *factio* in 95 and at the luke-warm support he had then received" (pag. 206).

IV.

Le tre interpretazioni che abbiamo riassunto, pur nelle rispettive divergenze, appaiono concordi su due punti: la causa che vide protagonista Cepione aveva uno sfondo politico; alla sua base c'era la violenta opposizione che l'imputato aveva fatto, in veste di questore, a Saturnino. Se sulla prima di queste due affermazioni non ci sembra ci sia alcunché da eccepire, sulla seconda, invece, si può forse nutrire qualche dubbio: non solo, infatti, dalla questura di Cepione erano passati cinque o otto anni (ma ciò, come abbiamo visto, potrebbe non costituire un ostacolo insormontabile: si pensi al caso di Norbano, processato nel 95 per i fatti del 103), ma soprattutto nulla vieta di pensare che il capo d'accusa, che poteva benissimo costituire un mero pretesto per le suddette motivazioni politiche, fosse legato a qualche azione compiuta in un momento più vicino al processo, azione della quale nulla è a noi noto. Detto altrimenti: per quanto l'idea di un'incriminazione *maiestatis* legata alla questura non sia da

¹²¹⁵ GRUEN 1968 [2], pagg. 195-196.

VI. PRO Q. SERVILIO CAEPIONE

scartare assolutamente e anzi appaia in sé plausibile, bisogna fare attenzione al rischio di ricondurre la causa alla questura di Cepione per il semplice fatto che questa rappresenta l'unico momento a noi noto della sua carriera politica prima del 95.

Fortunatamente meno incerta è, in questo quadro, la ragione dell'intervento di Crasso a sostegno di Cepione. Münzer¹²¹⁶ ricorda che Crasso era un vecchio compagno di partito di Cepione padre (la cui legge giudiziaria l'oratore aveva sostenuto nel 106), mentre Badian¹²¹⁷, come in parte abbiamo già visto sopra, spiega che chi attaccò Cepione sapeva di colpire un elemento debole dell'aristocrazia, la cui condanna avrebbe arrecato danno anche ai suoi ormai ex compagni (la *factio nobilitatis*), e che per questo Crasso lo difese, per quanto senza dare il meglio della propria arte: le motivazioni dell'oratore erano dunque al tempo stesso personali e politiche. Similmente, Gruen¹²¹⁸ ritiene che Crasso partecipò al processo rendendosi conto che esso si configurava come un'offensiva contro la *factio* dei Metelli, tuttavia la sua difesa fu breve e probabilmente debole; in un'altra sede¹²¹⁹, poi, il medesimo studioso scrive: "L. Crassus, who had once delivered his most devastating oration on behalf of Caepio the elder's jury bill, appeared again in defense of the younger Caepio, but this time his speech was perfunctory". Più genericamente, Moreschini¹²²⁰ scrive che Crasso agì "in sostegno del partito degli ottimati", mentre Doblhofer¹²²¹ si limita a rilevare che l'accettazione del caso da parte del nostro aveva senz'altro una motivazione politica, dato che Cepione era una figura politicamente molto prominente.

La nostra impressione è che le tesi qui raccolte colgano tutte, in una certa misura, nel segno: da un lato, infatti, è assolutamente corretto rilevare i legami personali che dovevano sussistere tra l'oratore e i *Servilii Caepiones*, attestati dal fatto che nel 106 Crasso non solo aveva sostenuto la legge giudiziaria di Cepione padre, ma lo aveva fatto pronunciando un discorso di grande impegno e coraggio, caratterizzato da una meticolosa alternanza di toni, da elogi dell'*auctoritas* senatoria e da violente invettive contro gli accusatori e i giudici equestri; dall'altro è assolutamente plausibile che Cepione fosse nel 95 bersaglio di politici (aristocratici) di idee *populares* o

¹²¹⁶ RE 2A.2, col. 1786.

¹²¹⁷ BADIAN 1968 [1], pagg. 43-44.

¹²¹⁸ GRUEN 1966, pagg. 45-46.

¹²¹⁹ GRUEN 1968 [2], pag. 196.

¹²²⁰ MORESCHINI 1988, pag. 1462.

¹²²¹ DOBLHOFER 1990, pagg. 52-53.

VI. PRO Q. SERVILIO CAEPIONE

appartenenti a fazioni della *nobilitas* in contrasto col personaggio e che dunque Crasso, patrocinando la sua causa, si ergesse a baluardo degli ottimati o della fazione dei Metelli contro questi assalti¹²²². In quest'ottica trovano una plausibile spiegazione anche la sostanziale freddezza e quindi lo scarso impegno che caratterizzarono la partecipazione dell'oratore, come emerge dalla testimonianza di Cicerone (*Brut.* 162, fr. 27): questi aspetti del discorso di Crasso ben si inquadrano nel progressivo distacco dell'imputato dall'intreccio di rapporti familiari e conseguentemente politici che suo padre aveva creato o comunque attentamente coltivato; sono dunque probabilmente nel giusto Badian e Gruen quando affermano che la partecipazione del nostro era inevitabile in virtù delle questioni politiche che abbiamo cercato di delineare, ma non fu particolarmente sentita a causa delle inimicizie che Cepione si era già attirato nella cerchia dell'aristocrazia. A parte questa considerazione generale sul carattere dell'orazione e sulla sua possibile motivazione, sfortunatamente null'altro è possibile dedurre dell'intervento di Crasso.

27. Cic. *Brut.* 162

Sed est etiam L. Crassi in consulatu pro Q. Caepione defensiuncula non brevis ut laudatio, ut oratio autem brevis.

Comunque di Lucio Crasso c'è anche il discorsetto in difesa di Quinto Cepione pronunciato durante il consolato, non breve come elogio ma breve come orazione.

Del processo al quale Quinto Servilio Cepione fu sottoposto e della partecipazione in sua difesa di Crasso, purtroppo, rimane come unica testimonianza certa questo brevissimo estratto del *Brutus* ciceroniano, dal quale si deducono l'anno in cui ebbe luogo la causa (il 95, data del consolato di Crasso) e la brevità dell'orazione pronunciata a difesa dell'imputato dal suo patrono. Il riferimento all'orazione di Crasso

¹²²² Si ricordi a tal proposito l'intervento in difesa di Cepione, anche se per via indiretta, del logografo Elio Stilone.

VI. PRO Q. SERVILIO CAEPIONE

è contenuto nella più volte citata sezione del *Brutus* che Cicerone dedica al suo maestro, sulla cui costruzione ci siamo ampiamente soffermati nell'oraz. II, *De colonia Narbonensi*, sezione "Data", par. III, punto 3: intenzionato a dimostrare l'assoluta straordinarietà di Crasso, l'Arpinate ai §§ 159-160 cita prima un suo discorso di accusa giudiziaria (oraz. I, *In C. Papirium Carbonem*), poi una difesa giudiziaria (oraz. III, *Pro Licinia virgine Vestali*) e un'orazione politica (oraz. II, *De colonia Narbonensi*); interrotto da un intervento del suo interlocutore Bruto, ai §§ 161-162 Cicerone, passando da un criterio espositivo tematico –o meglio per generi– ad uno cronologico, menziona nell'ordine l'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, l'oraz. VI, *Pro Q. Servilio Caepione*, ed infine l'oraz. VIII, *Oratio censoria contra Cn. Domitium Ahenobarbum* (sulla quale torna al § 164, fr. 34). Come rilevato da Narducci¹²²³, "Cicerone si preoccupa di non annoiare il suo pubblico con la ripetizione di temi ed episodi sui quali già si era intrattenuto nel *de oratore*": delle sei orazioni citate, infatti, nessuna era stata esaminata in dettaglio nel grande dialogo retorico composto circa dieci anni prima del *Brutus* e anzi la sola accusa a Carbonem era stata in quella sede citata, ma sempre in modo indiretto (cioè senza menzione esplicita del contesto dei riferimenti) o comunque senza chiarire i contorni del processo¹²²⁴. Questa considerazione è particolarmente valida per la difesa di Cepione, l'unica in questo elenco della quale né lo stesso Cicerone né altre fonti antiche abbiano trasmesso ulteriori informazioni: scarsissime deduzioni è dunque possibile operare sull'orazione di Crasso.

sed: molti traduttori (D'ARBELA 1967, pag. 145; MALCOVATI 1996, pag. 125; MARCHESE 2011, pag. 135; NARDUCCI 2013, pag. 237) rendono questa congiunzione col classico "ma"; essa comunque non ha un valore prettamente avversativo, bensì, come scrive ERCOLE 1891, pag. 115, "serve a ricondurre il discorso a Crasso, dopo la breve interruzione" di Bruto (cfr. la traduzione di NORCIO 1970, pag. 681: "in quanto a Crasso").

est: si può ipotizzare che l'impiego del verbo *sum* al presente implichi che Crasso avesse trascritto (forse parzialmente) la propria orazione e che questo testo ancora sopravvivesse verso la metà del I secolo a.C., quando Cicerone compone il *Brutus*; ciò

¹²²³ NARDUCCI 2013 [intro], pag. 72.

¹²²⁴ Cfr. Cic. *De orat.* III 74, fr. 13-bis; I 40, fr. 13-quinquies; II 170, fr. 14; I 121, fr. 14-bis.

potrebbe forse dedursi anche dal fatto che subito dopo, sempre all'interno del § 162 (cfr., in questo lavoro, il fr. 34), l'Arpinate utilizza il semplice sostantivo *oratio* per designare probabilmente una "orazione pubblicata". A questa ipotesi, abbracciata da ERCOLE 1891, pagg. 256-257, potrebbero però opporsi due considerazioni: Cicerone, in *Orat.* 132, fr. 12-bis, scrive che Crasso aveva pubblicato poche orazioni e nessuna di genere giudiziario (questa precisazione, però, non esclude la possibilità di trascrizioni parziali: cfr. il caso dell'oraz. III, *Pro Licinia virgine Vestali*, di cui –attesta Cic. *Brut.* 160, fr. 18– erano state trascritte alcune parti); inoltre, come emerge dalle parole che seguono, Crasso aveva probabilmente impiegato scarso impegno in difesa dell'imputato, il che rende difficilmente ipotizzabile che in un momento successivo egli si prendesse la briga di stilare dell'orazione una redazione scritta. Per quanto la questione rimanga di difficile soluzione, ci sembra quindi più plausibile escludere l'ipotesi di Ercole e intendere questo *est* in senso più generico, come semplice nuovo inizio dell'elenco di orazioni di Crasso (come a dire: "dei discorsi di Crasso fa parte anche ...").

etiam: cioè: "oltre ai discorsi dei quali ho già fatto menzione".

in consulatu: alcuni studiosi, soprattutto tra coloro i quali propongono (o meglio proponevano) di vedere nel Quinto Cepione qui menzionato il console del 106, ritengono che il nesso sia corrotto (qualcuno pensa che esso celi un riferimento ad una *causa peculatus*); sull'identificazione del personaggio rimandiamo alla "Premessa", par. I. Anche assodata la vera identità dell'imputato, comunque, non è mancato chi ha riproposto l'idea della corruzione testuale: così GABBA 1953, pag. 264, nota 4.

defensiuncula: come deduciamo dall'apparato critico di MALCOVATI 1970, pag. 48, la tradizione manoscritta è concorde nel restituire la lezione *defensione iuncta* (con il participio da intendere come un nominativo), la quale risulta accettata, in rapporto alla bibliografia da noi consultata, dai seguenti studiosi: MEYERUS 1842, pag. 303, che ritiene che al precedente *est* sia sottinteso *oratio*, ma rileva la stranezza del costrutto *defensione iuncta*; CIMA 1903, pagg. 175-176, nota 1, il quale segue Jahn (autore di un commento al *Brutus* del quale noi seguiamo un'edizione successiva rivista da Kroll: vedi *infra*) nel sottolineare che il sintagma *defensio pro aliquo* non è di uso ciceroniano e ipotizza che *defensione iuncta laudatio* significhi "la *laudatio* che si legge aggiunta in appendice alla difesa fatta di sé da Cepione stesso" (difesa citata in *Rhet. Her.* I 24:

VI. PRO Q. SERVILIO CAEPIONE

Cima pensa a Cepione padre, il console del 106); MALCOVATI 1965, pag. 48 (si tratta della prima edizione critica del *Brutus* curata dalla studiosa); NORCIO 1970, pag. 680, che inserisce l'espressione tra *cruces desperationis* e traduce genericamente "un discorso [...] in occasione della difesa di Q. Cepione" (pag. 681); JAHN-KROLL 1964, pag. 111, che pur notando, come abbiamo visto, la stranezza dell'espressione *defensio pro* per l'uso linguistico ciceroniano, citano alcuni passi ciceroniani analoghi al presente (*Att. I 19, 6: ... iunctam invidia [...] gloriam ...; De orat. II 237: nec insignis improbitas et scelere iuncta; ibid. III 55: quo maior est vis, hoc est magis probitate iungenda*) e ipotizzano che del suo discorso Crasso avesse reso completamente conosciuta solo la parte contenente la *laudatio*, mentre della vera *defensio* fossero stati esposti sommariamente solo i punti principali (l'elogio sarebbe stato dunque pubblicato come fosse un discorso a sé stante, cosa che in origine non era). Per quanto ne sappiamo, comunque, la più ampia difesa della lezione tradata dai manoscritti è quella proposta da ERCOLE 1891, pagg. 256-257, il quale spiega che gli emendamenti proposti dalla critica risultano troppo fantasiosi, mentre conviene seguire la tradizione; Ercole scrive: "Credo che il pensiero di Cic. sia questo: «unito al discorso di Crasso, durante il consolato, in difesa di Cepione c'è uno scritto, che non può considerarsi come discorso intiero, ma come una parte, nella quale Crasso enumerava i meriti dell'accusato (*laudatio*)»" (pag. 256). Della sua difesa, dunque, Crasso aveva probabilmente pubblicato solo la *laudatio* preceduta da uno schema dell'intera difesa e questo testo ancora esisteva al tempo di Cicerone; quest'ultimo, non volendo credere che lo schema corrispondesse a tutta l'orazione e volendo evitare la ripetizione di *oratio*, "contraendo ed accorciando poco felicemente l'espressione, lascia il *iuncta* (nom.) grammaticalmente senza sostantivo, ma logicamente riferito ad *oratio* che segue. Ecco come si può rendere il pensiero in italiano più chiaramente: «Ciò che abbiamo ancora (*est etiam*) di L. Crasso, quand'era console, a favore di Q. Cepione, unitamente alla difesa (*defensione iuncta*, e la *defensio*, va qui intesa, come al n. 164: *quibusdam capitibus expositis*), non è l'orazione intiera che sarebbe troppo breve, ma neppure si può dire solamente un elogio, che sarebbe troppo lungo»" (pag. 257).

Una parte della critica, però, ha ritenuto l'espressione interpolata ed ha suggerito o seguito degli emendamenti al testo, come *defensio non brevis* (omettendo *iuncta*) oppure *defensio <cum laudatio>ne iuncta* o anche, come propone D'ARBELA

1967, pag. 144, *defensione iuncta <laudatio>*. Delle proposte avanzate, comunque, quella che ha goduto e gode della maggiore fortuna è *defensiuncula*, risalente al Lange e accettata dai seguenti studiosi: OETTE 1873, pag. 25 e nota 1; KRUEGER 1909, pag. 40; DOUGLAS 1966, pag. 125, che nel testo riporta tra *cruces* la lezione *defensione iuncta*, ma nel commento difende l'emendamento *defensiuncula*, ritenendo la variante della tradizione scorretta dal punto di vista sia grammaticale (senza un vero soggetto la frase zoppica) sia semantico (non si capisce cosa significhi "[un discorso] combinato con una difesa"): *defensiuncula*, pur non attestato altrove, è invece da accettare in quanto i diminutivi in *-uncula* in latino esistono e proprio la rarità o unicità del termine giustifica la sua corruzione nella tradizione manoscritta; MALCOVATI 1970, pag. 48 (seconda edizione critica del *Brutus*); la stessa Malcovati in ORF 1976, pag. 245, che però, curiosamente, in nota scrive "codicum lectionem sequi licet et praestat, quam optime defendit atque illustravit Ercole in editione sua huius Ciceronis operis"; MALCOVATI 1996, pag. 124, che traduce (pag. 125) "una piccola difesa"; MARCHESE 2011, pag. 134, che traduce (pag. 135) "breve difesa" e commenta (pag. 337) scrivendo che *defensione iuncta* è "certamente corrotto"; NARDUCCI 2013, pag. 236, il quale alla nota 501 scrive che *defensione iuncta* è "corrotto" e traduce (pag. 237) "discorsetto in difesa di". La questione, a nostro parere, rimane incerta: da un lato il costrutto dei manoscritti appare effettivamente pesante e di scarsa perspicuità, il che potrebbe indurre a credere ad una corruzione (a meno che non si pensi, con Ercole, ad un'espressione poco felice di Cicerone), dall'altro la configurazione di *defensiuncula* come *hapax* assoluto della latinità induce forse ad una certa cautela nell'ipotizzarne la presenza in questa sede; non attinente al problema appare invece il fatto che il costrutto *defensio pro aliquo* non sia proprio dello stile ciceroniano, in quanto, anche accettando la lezione tràdita, si potrebbe pensare che il sintagma *pro Q. Caepione* sia retto non da *defensio*, ma da *laudatio* e/o da *oratio*. Nella difficoltà di venire a capo del problema, accettiamo la variante *defensiuncula*, accolta dalla Malcovati nella sua edizione critica, e riprendiamo la traduzione di Narducci, che ci sembra quella più aderente al termine e al tempo stesso scorrevole.

non brevis ut laudatio, ut oratio autem brevis: evidente è la costruzione –in un certo senso– artistica di questo segmento testuale, con l'epanalessi di *brevis*, l'omoteleuto tra *laudatio* e *oratio* e il chiasmo dei due elementi che compongono

VI. PRO Q. SERVILIO CAEPIONE

ciascun membro (*brevis - ut + sostantivo; ut + sostantivo - brevis*). La brevità dell'esposizione, cui Cicerone fa riferimento evidentemente per denotare la non altissima qualità del discorso, con ogni probabilità va attribuita non alla redazione scritta (qualora questa sia esistita) ma all'orazione vera e propria, come era stata pronunciata. Come abbiamo visto nella "Premessa", par. III, punto 3, tale carattere del discorso è stato da Badian (BADIAN 1968 [1], pag. 43) e Gruen (GRUEN 1966, pag. 46; GRUEN 1968 [2], pag. 196) interpretato in rapporto alle questioni politiche che erano alla base del processo, vale a dire come conseguenza di un patrocinio intrapreso da Crasso, più che per vera convinzione, per dovere di difendere la fazione politica cui lui e Cepione appartenevano: l'ipotesi, come abbiamo visto ("Premessa", par. IV), appare plausibile.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

INTRODUZIONE

➤ Numero del processo in ALEXANDER 1990: 93

➤ Data: tra il 94 e il 91 a.C.

Propendono per l'anno 93 Meyer, Piderit e Harnecker, Wilkins, Leeman, Malcovati, Calboli, Bonner, Moreschini, Cavarzere, Negri e Marino¹²²⁵; per la medesima datazione si schierano, ma in via ipotetica, Hapke, Munzer, Bardon, Meyer, Norcio, Kennedy e Falchi¹²²⁶. Credono invece a una datazione leggermente piu bassa, vale a dire il 92, Wieacker, Rolin e Tellegen, oltre a Gandolfi e Vaughn (questi ultimi con un margine di incertezza)¹²²⁷. Piu generiche sono invece le proposte di altri studiosi: Fantham¹²²⁸ si limita ad affermare che il *iudicium* si svolse dopo il 95 e cos aveva fatto anche Oette¹²²⁹, che scrive "post consulatum". All'estremo opposto (vale a dire con riferimento solo al *terminus ante quem*), Cima¹²³⁰ scrive che il processo fu discusso poco prima del settembre del 91. Tra il 94 e il 92  la collocazione cronologica proposta da Leeman, Pinkster e Nelson e anche da Narducci *et alii*¹²³¹, i quali per aggiungono la precisazione "presumibilmente"; stessa ipotesi  formulata da Krueger¹²³², che scrive "inter a. 95 et 92", ma in nota specifica che il processo ebbe luogo "post 95" e, a suo parere, in una data piu vicina al 92. Colloca il processo nel 94 o nel 93 Alexander¹²³³, mentre tra l'inizio del 94 e il settembre del 91 May e Wisse¹²³⁴.

¹²²⁵ MEYERUS 1842, pag. 303; PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 23; WILKINS 1965, pag. 11; LEEMAN 1974, pag. 72; ORF 1976, pagg. 245-246; CALBOLI 1981, pag. 219; BONNER 1986, pag. 377; MORESCHINI 1988, pag. 1464; CAVARZERE 2000, pag. 111; NEGRI 2009, pag. 165; LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 461.

¹²²⁶ RE XIII.1, col. 259; RE XVI.1, col. 439; BARDON 1952, pag. 171, nota 9; MEYER 1970, pag. 24 (che per a pag. 16 si era limitato a un piu generico "zwischen 95 und 92"); NORCIO 1970, pag. 24; KENNEDY 1972, pag. 86 ("about 93 B.C."); FALCHI 1980, pagg. 386 e 387, nota 6 (secondo quest'ultimo, il processo avrebbe avuto luogo probabilmente nel 93, di sicuro tra il 93 e il 91).

¹²²⁷ WIEACKER 1967, pag. 151; ROLIN 1980, pag. 46; TELLEGEN 1983, pag. 296; GANDOLFI 1966, pag. 288; e VAUGHN 1985, pag. 208.

¹²²⁸ FANTHAM 2004, pag. 40.

¹²²⁹ OETTE 1873, pag. 46.

¹²³⁰ CIMA 1903, pagg. 186-187.

¹²³¹ LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 69; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pagg. 232-233, nota 92.

¹²³² KRUEGER 1909, pag. 42.

¹²³³ ALEXANDER 1990, pagg. 48-49.

¹²³⁴ MAY-WISSE 2001, pag. 99, nota 141.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

Sussistendo sull'argomento una tale varietà di ipotesi, sembra giusto provare ad identificare alcuni punti fermi e spiegare su cosa si basa la nostra proposta di datazione. Che la causa abbia avuto luogo dopo l'anno 95 è testimoniato senza dubbio da Cic. *Brut.* 145, fr. 29, dove si afferma che i due contendenti, Crasso e Scevola¹²³⁵, erano entrambi *consulares*, vale a dire ex consoli: avendo essi ricoperto insieme il consolato appunto nel 95, si può quindi considerare quest'anno come un affidabile *terminus post quem*. Analogamente, essendo il procedimento menzionato nella finzione drammatica del *De oratore*, esso dovette necessariamente avere luogo prima del suo immaginario svolgimento, vale a dire prima del settembre del 91. Si noti bene: non prima del 91, ma prima del mese di settembre; diversamente, come si è visto, dalla maggior parte dei commentatori, non riteniamo che questa data sia da escludere del tutto, in quanto la menzione del processo nel *De oratore* non ne dà la certezza. Lo scontro giudiziario tra Crasso e Scevola, dunque, si svolse senz'altro tra il 94 e il 91 ed è questa datazione –per così dire– larga che ci limitiamo a proporre.

A questo punto, però, sembra potersi aggiungere sull'argomento qualche altra considerazione. Quanto alla questione del *terminus ante quem* ci limitiamo qui a segnalare che ingiustificate appaiono le posizioni non solo, come abbiamo detto, di chi esclude a priori il 91, ma anche, ancora di più, di chi ritiene che il processo si sia svolto necessariamente prima della censura di Crasso, vale a dire prima del 92: è quanto fanno esplicitamente Häpke, Malcovati e Alexander, richiamando il summenzionato riferimento di *Brut.* 145, fr. 29. In effetti, però, nel passo ciceroniano non compare alcun riferimento a questa magistratura e non si capisce da cosa si dovrebbe dedurre che Crasso all'epoca della difesa di Curio non l'avesse ancora rivestita; se ci si basa sul suo mancato riferimento, si tratterebbe di una prova *e silentio*, ma nulla sembra giustificarne la validità. Nessun elemento, in definitiva, pare suffragare questa tesi.

Più complessa appare la questione del *terminus post quem*. Dato per assodato che il 95 sia da escludere, molti studiosi hanno fatto lo stesso anche col 94, presumibilmente in base alla considerazione che in quell'anno i due contendenti, concluso il consolato, furono governatori di provincia, Scevola in Asia e Crasso in Gallia,

¹²³⁵ Si tratta di Scevola il Pontefice, non l'Augure, come scrivono erroneamente FARANDA-PECCHIURA 2003, vol. II, pag. 98, nota 2.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

probabilmente cisalpina¹²³⁶. La situazione, però, è meno lineare di quanto potrebbe sembrare. Innanzitutto va notato che l'amministrazione della provincia d'Asia da parte di Scevola è di datazione incerta e a tal proposito esistono due scuole di pensiero: da un lato c'è chi ritiene che il Pontefice abbia ricoperto questa magistratura nell'anno successivo alla pretura, quindi nel 98 o 97 (la pretura fu da Scevola rivestita appunto nel 99 o nel 98¹²³⁷); dall'altro chi invece la colloca dopo il consolato, cioè appunto nel 94. Se si accetta la prima ipotesi, la cui validità tenta di dimostrare Marshall ed accetta Broughton¹²³⁸, nel 94 Scevola sarebbe a Roma, mentre il solo Crasso risulterebbe assente, trovandosi in Gallia: si potrebbe dunque ipotizzare che il processo abbia avuto luogo in occasione di un ritorno di Crasso a Roma, un'eventualità –è vero– non attestata dalle fonti ma comunque non impossibile, se si considera che nell'anno precedente, quello del consolato, egli si era mosso proprio, in qualità di console, tra la Gallia e Roma, qui per le operazioni politiche (come la proposta e l'approvazione della *lex Licinia Mucia*), lì per quelle militari (la lotta contro i razziatori della regione, se essa ebbe luogo durante il consolato¹²³⁹). Teoricamente plausibile risulta dunque l'ipotesi di un processo svoltosi, in un contesto come quello delineato, appunto nel 94. Il discorso, a onor del vero, non cambia molto se si accetta l'idea, proposta ad esempio da Badian e condivisa da Greenidge e Clay¹²⁴⁰, di una magistratura (proconsolato¹²⁴¹) da collocare nel 94. Due possibilità, infatti, si aprirebbero per la nostra ricostruzione, vale a dire per l'eventualità di un processo nel 94. All'ipotesi di un ritorno temporaneo in concomitanza tra i due personaggi (che per Scevola –va detto–, pur non essendo impossibile, è di certo poco plausibile, data la distanza della sua provincia da Roma) se ne può in effetti accompagnare una seconda, assolutamente verosimile, secondo la quale lo scontro giudiziario tra i due si sarebbe svolto negli ultimi mesi dell'anno, con Crasso rientrato temporaneamente dalla Gallia e Scevola definitivamente dall'Asia: stando ad una testimonianza di Cicerone (*Att. V 17, 5*), infatti, egli avrebbe adempiuto al proprio ruolo di governatore solo per nove mesi, dunque –si può dedurre– sarebbe

¹²³⁶ Esplicita questo ragionamento FALCHI 1980, pag. 387, nota 6.

¹²³⁷ Questa seconda datazione è accettata da Broughton in MRR 1952, pag. 4.

¹²³⁸ MARSHALL 1976 [2]; MRR 1952, pag. 7.

¹²³⁹ Sulla questione rimandiamo al par. I, punto 5, della "Introduzione" al presente lavoro.

¹²⁴⁰ BADIAN 1956 [2]; GREENIDGE-CLAY 1976, pagg. 122-123.

¹²⁴¹ Che il titolo di Scevola fosse *proconsul* è accettato anche da Broughton (MRR 1951, pagg. 6-7), che pure –lo abbiamo visto– propende per la data alta, successiva alla pretura ma antecedente al consolato.

tornato a Roma tre mesi prima della scadenza dell'anno e verso la fine del 94 risiederebbe stabilmente nell'Urbe.

A ben vedere, le ipotesi proposte potrebbero apparire alquanto inverosimili o quanto meno forzate, nella misura in cui postulano ritorni a Roma che, oltre a non essere attestati, sarebbero anche necessariamente di breve durata. Ciò, però, non costituisce davvero un impedimento se per l'epoca repubblicana è valido quello che Bablitz¹²⁴² ricostruisce (o meglio implica nella sua ricostruzione) relativamente all'età imperiale: "Centumviral court cases, if not completed in one day –probably a very rare event, since the court dealt primarily with thorny inheritance issues– would extend over at least three days with a day off in the middle that could be used for preparation, and likely continued to alternate in this way until the case was closed". Nulla quindi vieta di pensare ad un processo dal rapido svolgimento, anzi forse questa idea può forse considerarsi avvalorata dalla testimonianza di Cic. *Brut.* 256, fr. 32 (parla Cicerone: *malim mihi L. Crassi unam pro M'. Curio dictionem quam castellanos triumphos duo*), qualora vi si intenda il nesso *una dictio* come riferimento al fatto che in difesa di Curio Crasso avrebbe pronunciato un solo discorso (così ad esempio Narducci¹²⁴³, che traduce "quell'unica arringa"; ma cfr. il nostro commento *ad l.*). Se davvero le cose andarono così (ovviamente la nostra è solo un'ipotesi), si può ipotizzare che il processo, anche considerando eventuali tempi tecnici e di preparazione, potrebbe davvero essere durato poco ed essersi risolto in breve tempo, quindi l'ipotesi che possa essersi svolto in occasione del ritorno temporaneo a Roma dei due *patroni* o di uno solo dei due (Crasso) non è da scartare a priori.

Le considerazioni sin qui svolte sul *terminus post quem* del processo, comunque, non vanno intese come una proposta di datazione precisa al 94, ma semplicemente come un invito a non escludere automaticamente quest'anno dal novero delle possibilità. D'altro canto, però, due elementi sembrano indurre a ritenere proprio il 94 e forse anche il 93 come datazioni poco probabili in quanto troppo alte. In Cic. *De orat.* I 180, fr. 29-bis, Crasso, in qualità di personaggio del dialogo, afferma di aver perorato la causa di Curio *nuper*, "poco fa"; non molti paragrafi dopo, in I 238, fr. 30-bis, Antonio usa di rimando il medesimo avverbio, ripetendo appunto che Crasso aveva

¹²⁴² BABLITZ 2007, pag. 179.

¹²⁴³ NARDUCCI 2013, pag. 323.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

pronunciato il suo discorso *nuper* (a meno che l'espressione *quae abs te nuper est dicta* non si riferisca, più che al processo in sé, proprio alla sua menzione di I 180: si veda il commento *ad l.*). Il processo di Curio, dunque, si era svolto in un momento di non molto antecedente a quello in cui si immagina abbia avuto luogo il dialogo ciceroniano, cioè –lo ricordiamo– il settembre del 91. Punterebbe alla medesima conclusione, ancora nel *De oratore*, anche II 221, fr. 30-ter, con Cesare Strabone che loda le qualità umoristiche sfoggiate dal nostro oratore in quell'occasione (*haec perpetua contra Scaevolam Curiana defensio tota redundavit hilaritate quadam et ioco*); l'interpretazione in questo senso dell'aggettivo *haec*, però, non è affatto certa (a tal proposito si veda il commento *ad l.*), dunque non sembra che esso possa essere utilizzato nella ricostruzione delle coordinate temporali del processo (e del resto esso non direbbe nulla più di quanto testimoniato già da *nuper*). Più affidabile risulta invece la notazione dello stesso Cicerone in *Caec.* 53, fr. 30-quinquies, secondo cui l'exploit oratorio del maestro aveva avuto luogo poco prima che egli facesse il suo ingresso nel foro (*paulo ante quam nos in forum venimus*), dunque poco prima del 90 o 89. È evidente che sia quest'ultima notazione sia il (o i) *nuper* del *De oratore* costituiscono dei riferimenti generici, dai quali non si può inferire nulla di certo: essi testimoniano semplicemente che il dibattimento giudiziario si era svolto in un momento di non molto anteriore rispettivamente al 90/89 e al 91. È altresì vero, però, che, pur non trattandosi di elementi assolutamente probanti, sembra di poterne dedurre che una datazione troppo alta, come il 94 o il 93, sia da escludere: come si potrebbero usare le specificazioni *nuper* e soprattutto *paulo ante quam nos in forum venimus* per degli eventi antecedenti di tre, quattro o anche cinque anni¹²⁴⁴? In conclusione si può dunque affermare che debita cautela induce a proporre una generica datazione tra il 94 (più probabilmente, data la questione delle magistrature che abbiamo discusso, 93) e il 91, con preferenza ipotetica per il 92 o lo stesso 91.

➤ Oggetto: causa civile su una questione di eredità.

¹²⁴⁴ Che *nuper* possa riferirsi ad eventi più lontani nel tempo è teoricamente possibile (cfr. Cic. *Nat.* II 126: *ea quae nuper, id est paucis ante saeculis, medicorum ingeniis reperta sunt*), ma nel contesto del *De oratore*, in riferimento a un'orazione di uno dei presenti, appare poco credibile.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

- *Reus*: M'. Curio (RE IV.2, *Curius* 5, col. 1839).
- Avvocato del *reus*: L. Licinio Crasso.
- *Petitor*: M. Coponio (RE IV.1, *Coponius* 5, col. 1215), solo o con altri parenti.
- Avvocato del *petitor*: Q. Mucio Scevola (RE XVI.1, *Mucius* 22, coll. 437-446).
- Esito: giudizio unanime in favore di Curio.

Che Crasso abbia avuto la meglio rispetto al suo avversario è attestato da Cicerone in *Brut.* 145, fr. 29, e 198, fr. 30; da *Caec.* 53, fr. 30-quinquies, inoltre, sembra dedursi che il nostro ottenne un giudizio unanime della giuria in suo favore (*L. Crassus* [...] *probavit omnibus*). Con questa vittoria, scrivono Oette e Häpke¹²⁴⁵, Crasso otteneva una rivincita nei confronti di Scevola, che poco prima aveva posto il veto alla richiesta di trionfo da lui presentata per la vittoria sui razziatori della Gallia (cfr. la "Introduzione" al presente lavoro, par. I, punto 5).

- Premessa

I.

I lineamenti della vicenda sono, nei loro tratti essenziali, abbastanza chiari: un uomo, che da Cic. *De orat.* II 140, fr. 31-quater, sappiamo chiamarsi Coponio, prima di morire fece testamento, designando come proprio erede il figlio postumo e come erede sostitutivo, nel caso il figlio non raggiungesse la maggiore età, un tale Curio¹²⁴⁶, un *extraneus* (cioè una persona esterna alla famiglia, presumibilmente un amico). Il figlio però non nacque e Curio entrò in possesso dei beni del testatore in quanto godeva dei requisiti richiesti per la *bonorum possessio secundum tabulas* –istituto di certo già affermatosi all'epoca della causa–, vale a dire la conoscenza dell'esistenza delle tavole testamentarie e la certezza di avere diritto alla successione (cfr. Ulp. *Dig.* XXXVII 11, 1, 4: *scientiam tamen exigemus, ut sciat heres extare tabulas certusque sit*

¹²⁴⁵ OETTE 1873, pag. 34; RE XIII.1, col. 259.

¹²⁴⁶ Non Curione, come scrivono GANDOLFI 1966, pagg. 288-289, e NEGRI 2009, *passim* (il nome latino è *Curius*, -i, non *Curio*, -onis).

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

delatam sibi bonorum possessionem)¹²⁴⁷. Un parente del morto, anch'egli di nome Coponio¹²⁴⁸, o più parenti tentarono quindi causa a Curio secondo l'istituto della *hereditatis petitio*, dando così il via al processo presso il tribunale dei centumviri. Una prima questione che si pone è evidentemente la seguente: perché il figlio di Coponio non nacque? In altre parole: perché l'uomo designò il figlio come erede se non era sicuro di essere in condizioni di farlo? Wieacker¹²⁴⁹ scrive che se un uomo fa testamento istituendo come proprio erede un *postumus*, ciò significa che egli sente la morte imminente e ha buoni motivi per credere nella nascita del bambino dopo la propria morte. Se ciò non accade, tre casi possono essersi verificati: la moglie di Coponio non era incinta oppure partorì una figlia o, infine, il figlio nacque morto. Sulla questione del tempo di composizione del testamento torneremo a breve; per adesso ci limitiamo a presentare le tre ipotesi di Wieacker, una delle quali corrisponde senza dubbio alla realtà (quale delle tre non ci è dato sapere –su questo le fonti tacciono– e comunque non ha rilevanza ai fini dell'analisi del processo e dei discorsi delle parti)¹²⁵⁰. Secondo elemento da chiarire è poi il seguente: chi intentò causa a Curio e fece partire il procedimento giudiziario, un singolo parente del defunto o un gruppo di parenti? Sulla questione torneremo più approfonditamente nel commento a *clarissima M'. Curii causa Marcique Coponii* (Cic. *De orat.* I 180, fr. 29-bis); basti comunque sapere che la prima tesi (rivendicazione messa in atto da un singolo parente) pare emergere dalle già citate parole di Cic. *Brut.* 194 e da *De orat.* I 180, fr. 29-bis (*clarissima M'. Curii causa Marcique Coponii*), mentre la presenza –possiamo dire– alla sbarra, come *petitores*, di più parenti è postulata da Cic. *Inv.* II 122, fr. 30-quater, dove compare *adgnati*, al plurale, e anche da Quint. VII 6, 10, fr. 31-quinquies, il quale parla di *propinqui*. L'incongruenza, comunque, potrebbe essere più apparente che reale e a ragione Vaughn¹²⁵¹ sottolinea che i plurali del *De inventione* e dell'*Institutio oratoria* "while perhaps indicating that the agnate had the support of his family, should not be pressed".

II.

¹²⁴⁷ Sull'argomento si vedano le notazioni più diffuse di FALCHI 1980, pagg. 390-392, nota 13.

¹²⁴⁸ Cfr. Cic. *Brut.* 194: *quis ex populo, cum Q. Scaevolam pro M. Coponio dicentem audiret ...*

¹²⁴⁹ WIEACKER 1967, pag. 155, nota 12.

¹²⁵⁰ Le medesime tre possibilità sono previste anche da VAUGHN 1985, pag. 211.

¹²⁵¹ VAUGHN 1985, pag. 209, nota 3.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

1. Entrando più nello specifico nella controversia giudiziaria in esame, tentiamo innanzitutto di ricostruire il documento su cui la lite si basava, vale a dire il lascito di Coponio. Vertendo però il testamento e, dunque, il processo che da questo nasceva su una questione di sostituzione testamentaria, sembra utile premettere al discorso specifico un'introduzione generale sui due (o forse tre) tipi di sostituzione testamentaria previsti dalla pratica del diritto romano. Dato per assodato che per "sostituzione testamentaria" si intende quel procedimento per cui un testatore, nell'atto di redigere il proprio lascito, designava per sé un erede diretto e poi, in alternativa, un erede secondario (appunto "sostitutivo": *substitutus heres* o *secundus heres*), che entrasse in possesso dei beni solo a determinate condizioni, potevano darsi appunto due possibilità, denominate rispettivamente *substitutio vulgaris* e *substitutio pupillaris*. La prima consisteva nella designazione di un erede sostitutivo al posto dell'istituito, prevalentemente il figlio maschio, qualora quest'ultimo premorisse al testatore o per qualche motivo non entrasse in possesso dell'eredità (ad esempio la rifiutasse): *Titius mihi heres esto. Si Titius mihi heres non erit, tunc Seius heres esto*. La *substitutio pupillaris*, invece, prevedeva il subentro nel caso in cui il figlio (o comunque l'erede primario) non raggiungesse la maggiore età e si trovasse quindi, al momento del decesso, ancora nella condizione di *pupillus*, soggetto a tutela: *Titius filius meus mihi heres esto. Si filius ante moriatur quam in suam tutelam venerit*¹²⁵², *Seius heres esto*. Quest'ultima modalità, però, pare aver dato vita in epoca repubblicana ad alcune discussioni, relative in particolare a due punti: il padre sembrava aver istituito due eredi per una medesima eredità o, in alternativa, aver composto due differenti lasciti; il sostituto era da considerarsi erede del padre o del figlio? Tali ambiguità avrebbero quindi indotto alla creazione di una formula comprensiva delle due succitate, la cui formulazione era in queste parole: *Titius filius meus mihi heres esto. Si filius meus mihi heres non erit, sive heres mihi erit et is prius moriatur quam in suam tutelam venerit, tunc Seius heres esto*. Si tratta della formula riportata nelle *Institutiones* di Gaio (II 179) e in quelle di Giustiniano (II 16 *prooem.*): essa, nella sua completezza, racchiudeva

¹²⁵² Sull'espressione *in suam tutelam venire* cfr. il commento a *antequam in suam tutelam venisset* in Cic. *De orat.* I 180, fr. 29-bis.

tutte le possibilità di subentro, così che nessuna rivendicazione potesse essere accampata sui beni di cui si disponeva¹²⁵³.

In un contesto come quello delineato, comunque, la situazione di Coponio si caratterizza per una specificità: nel momento in cui redigeva il testamento, egli non aveva ancora nessun figlio; le sue speranze, come il suo lascito, avevano a che fare con un figlio (ovviamente maschio) che al momento ancora non esisteva, ma che si supposeva potesse nascere in futuro. Su che tipo di testamento fece dunque affidamento l'uomo? A quale formulazione ricorse? Basandosi sulle testimonianze ciceroniane di *De orat.* II 141, fr. 31-quater, *Brut.* 195, *Top.* 44, fr. 31-bis, e soprattutto di *Inv.* II 122, fr. 30-quater, dove il riferimento alla *causa Curiana* –tra l'altro svoltasi pochi anni prima¹²⁵⁴– seppur non esplicitato pare innegabile, si può tentare di derivarne le parole esatte. Falchi¹²⁵⁵ propone: *'Si mihi filius genitur unus pluresve, is mihi heres esto; deinde quae assolent. Si filius ante moritur, quam is in tutelam suam venerit, tum mihi (Curius) secundus heres esto'*. Si tratta in sostanza della riproduzione delle parole del *De inventione*, con la soppressione del solo *postea* e qualche differenza rispetto al testo seguito da Greco¹²⁵⁶ (*SI MIHI FILIUS GENITUR UNUS PLURESVE, IS MIHI HERES ESTO. Deinde quae assolent. Postea: SI FILIUS ANTE MORITUR, QUAM IN TUTELAM SUAM VENERIT, TUM MIHI, dicet, HERES ESTO*). Nella formulazione restituita da Falchi, però, c'è sicuramente un'imprecisione: la notazione *deinde quae assolent*, come è evidente, non appartiene al testo originale del documento, bensì costituisce un inserto di Cicerone a denotare delle formule di rito che dovevano essere proprie di tutti i documenti di questo tipo; esso va dunque escluso dalla ricostruzione. Indubbiamente consapevoli di ciò, Tellegen e i più recenti commentatori tedeschi del *De oratore*¹²⁵⁷ propongono (differenziandosi solo nella punteggiatura¹²⁵⁸): *si mihi filius*

¹²⁵³ Seguiamo qui la ricostruzione di VAUGHN 1985, pagg. 210-211, sostanzialmente analoga a quella di WIEACKER 1967, pagg. 153-154; sulla stessa linea anche FALCHI 1980, pag. 389, nota 11, che considera quest'ultima forma di sostituzione come il modo in cui si disponeva di regola la sostituzione pupillare, ma poi specifica che essa è comprensiva anche di una sostituzione volgare e che "se volessimo invece circoscrivere, più correttamente, la formula, in modo da isolare la sola sostituzione pupillare, dovremmo scrivere come in Cic. *de inv.* 2, 42, 122; *'Si filius ante moritur, quam in suam tutelam venerit, tum (Curius) mihi secundus heres esto'*".

¹²⁵⁴ Sulla datazione del *De inventione* cfr. ACHARD 1994, pagg. 6-10, e GRECO 1998, pagg. 9-11.

¹²⁵⁵ FALCHI 1980, pag. 390, nota 12.

¹²⁵⁶ GRECO 1998, pag. 276.

¹²⁵⁷ TELLEGEN 1983, pag. 304; LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 68.

¹²⁵⁸ In Tellegen sono assenti tutte le virgole.

genitur unus pluresve, is mihi heres esto; si filius ante moritur, quam in tutelam suam venerit, tum mihi M'. Curius heres esto. Saremmo dunque in presenza di una sostituzione pupillare pura, con riferimento solo alla eventuale morte in giovane età del figlio postumo¹²⁵⁹. Questa seconda ricostruzione è sicuramente più vicina al vero, per quanto non chiarisca il contenuto di quell'inciso, *deinde quae assolent*, di cui dicevamo: identificare il contenuto delle formule d'uso cui esso allude, comunque, è compito difficile, dunque possiamo accettare questa formulazione come la più vicina all'originale dell'atto di Coponio.

2. Dal testo del lascito così ricostruito possono sorgere due questioni, una tecnico-giuridica, relativa al rapporto di successione che si instaurava tra il disponente, il pupillo e il sostituto, l'altra più –possiamo dire– fattuale, riguardante il tempo di composizione dell'atto. Quanto al primo problema (riprendiamo qui le considerazioni di Falchi¹²⁶⁰, alle quali rimandiamo per un'analisi più approfondita della questione), va detto che l'istituto della *substitutio pupillaris*, in virtù del quale –lo ricordiamo– un uomo designava un erede sostituto qualora il figlio morisse impubere, ha dato adito sia tra gli studiosi moderni sia tra gli stessi giuristi antichi a dubbi di natura interpretativa. Tra questi, quello che ci riguarda qui più da vicino è il seguente: istituendo due eredi differenti, il padre stava designando, per il possesso dei suoi beni, un successore per sé e uno per il figlio? Ciò è impossibile, dovendosi il testatore attenere "all'antichissimo principio della personalità delle disposizioni *mortis causa*" (pag. 402); come vanno dunque intesi i rapporti tra i membri che entravano in questo istituto (testatore, pupillo e sostituto)? Tre sono le ipotesi proposte dai giuristi antichi e moderni: che il sostituto fosse erede del solo pupillo, del solo testatore o di entrambi. Secondo Falchi, la sostituzione pupillare avrebbe affrontato un processo di evoluzione storica in virtù del quale ad una prima fase (fino all'epoca di Cicerone) in cui il rapporto testatore-sostituto sarebbe stato diretto, configurandosi quest'ultimo come erede condizionale

¹²⁵⁹ "Per la verità, una sostituzione pupillare così formulata è poco ricorrente nelle fonti del diritto romano. Essa rappresenta forse uno dei pochi casi noti in cui si è disposta una sostituzione pupillare per un figlio postumo –già concepito– a favore di un estraneo" (FALCHI 1980, pag. 390, nota 12). Sulla questione se il figlio, al momento della redazione del testamento, fosse già concepito o meno torneremo a breve.

¹²⁶⁰ FALCHI 1980, pagg. 401-423.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

del primo¹²⁶¹, ne sarebbe seguita una seconda (dal I secolo d.C.) nella quale "si giunse a considerare il sostituto dapprima come erede anche del pupillo [*scil.* oltre che del testatore] e successivamente di quest'ultimo soggetto solamente, con esclusione di un rapporto successorio con il testatore" (pagg. 410-411). Dimostrazione di questa progressione –e giungiamo così al nostro testamento– è nelle parole con cui venne formulato il documento: in esso infatti compare il pronome *mihi* (*mihi heres esto*), dal quale si può dedurre appunto che il sostituto intrattenesse un rapporto diretto col testatore, dunque, per quello che ci riguarda, che Curio ereditasse direttamente da Coponio, senza tramite del figlio (quand'anche questo fosse nato)¹²⁶². "I due contendenti –Crasso e Scevola– consideravano entrambi il sostituto quale erede condizionale del *paterfamilias*: l'oggetto della controversia sarebbe stato l'essersi o meno verificata la condizione, cui era subordinata l'istituzione di Curio" (pag. 410)¹²⁶³. Nessuno dei due avvocati, dunque, metteva in discussione il passaggio diretto dei beni da Coponio a Curio: era la mancata nascita del figlio postumo a costituire il fondamento della controversia¹²⁶⁴.

Altra questione, poi, è quella, cui abbiamo accennato di sfuggita, relativa al momento di composizione del testamento. Nelle nostre fonti, in effetti, nessun elemento a riguardo traspare: Coponio redasse il documento trovandosi in procinto di morte o con un largo anticipo? Boezio (*Comment. in Cic. Top. IV* pag. 341 ed. Orellius, fr. 31-ter) scrive che il testatore aveva designato i propri eredi *praegnantem uxorem relinquens*: la donna, dunque, sarebbe stata già incinta. Tra le testimonianze in nostro possesso, però, nessun'altra fornisce la medesima informazione, dunque si può ipotizzare che l'autore tardo, vissuto circa sei secoli dopo il processo e la cui fonte principale, se non unica, pare essere Cicerone, abbia inserito di propria iniziativa questo inciso, probabilmente una deduzione personale priva di sostegno nelle fonti. La testimonianza di Boezio (accettata da Oette¹²⁶⁵) può essere dunque, a questo

¹²⁶¹ Condizionale perché, naturalmente, il sostituto ereditava solo a condizione che l'erede principale non potesse o non volesse farlo.

¹²⁶² Identica interpretazione del pronome è in TELLEGEN 1983, pag. 308, nota 29.

¹²⁶³ Cfr. anche pagg. 423-424, dove si precisa che la condizione è da identificarsi, secondo il lascito, con il decesso del figlio postumo (*mortuo postumo filio*: Cic. *Caec.* 53, fr. 30-quinquies; *filio mortuo*: Cic. *De orat.* II 141, fr. 31-quater).

¹²⁶⁴ In questo senso vanno interpretate le seguenti parole di Boezio (*Comment. in Cic. Top. IV* pag. 341 ed. Orellius, fr. 31-ter): *quaesitum est an valeret ita instituta ratio*.

¹²⁶⁵ OETTE 1873, pag. 46.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

proposito, scartata. Sull'argomento prende posizione solo in via ipotetica Falchi¹²⁶⁶, secondo il quale è più probabile che al momento della chiusura del testamento il pupillo fosse già concepito (o almeno che così l'uomo pensasse), come emergerebbe dalle parole di Cicerone non tanto in *De orat.* I 180, fr. 29-bis, e *Caec.* 53, fr. 30-quinquies, ma proprio in *Inv.* II 122, fr. 30-quater, dove si legge *si mihi filius genitur unus pluresve*. Che Coponio avesse redatto il lascito non molto prima della morte, credendo o sperando in una futura paternità, è tesi espressa anche da Stroux, Wieacker e Li Causi¹²⁶⁷; dell'idea opposta è invece Vaughn¹²⁶⁸, secondo il quale le ultime volontà potrebbero essere state messe per iscritto anni prima della morte, addirittura durante un precedente matrimonio, forse da giovane uomo che pensava ad una futura paternità. Tralasciando l'ipotesi di un primo matrimonio, che, per quanto non impossibile, non è attestata nelle fonti e rischia di essere pura congettura infondata, va segnalato che in effetti né Cicerone né nessun altro autore antico ci forniscono ragguagli sicuri a questo proposito. Accettando il testo restituito da *Inv.* II 122, fr. 30-quater, come la testimonianza più vicina alla concreta redazione del lascito, si potrebbe effettivamente ipotizzare, con la cautela di Falchi (di cui non sembrano dare mostra invece Stroux, Wieacker e Li Causi), che il testamento fosse stato composto poco prima della morte e forse con una buona dose di sicurezza da parte del suo autore: egli, in effetti, sembrerebbe aver dato per assodato che la moglie fosse incinta di uno o più figli (*si mihi filius genitur unus pluresve*) e, di conseguenza, avrebbe assegnato l'eredità proprio al figlio o, qualora si trattasse di più di due, all'eventuale maschio (da qui il pronome *is*). È vero che a Roma generare due o più figli insieme era un evento lodato in pubblico ma biasimato in privato –in quanto si supposeva o si dava per certo che in questo caso la donna avesse concepito da due uomini diversi¹²⁶⁹–, dunque potrebbe suonare strano che un uomo vi faccia riferimento; tuttavia il nesso *unus pluresve* potrebbe benissimo rappresentare una formula cristallizzata in caso di designazione ad eredi di un figlio postumo e dunque essere stata messa per iscritto senza sottintendere alcun giudizio di merito¹²⁷⁰. D'altro canto, però, nulla vieta di

¹²⁶⁶ FALCHI 1980, pagg. 388-389, nota 10.

¹²⁶⁷ STROUX 1929, pag. 672; WIEACKER 1967, pag. 155, nota 12; LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 431.

¹²⁶⁸ VAUGHN 1985, pagg. 212-213.

¹²⁶⁹ Cfr. BETTINI 2002, pagg. 94-98.

¹²⁷⁰ La possibilità che Coponio pensasse a dei gemelli è scartata da VAUGHN 1985, pag. 212, nota 15.

interpretare il testamento in senso opposto: Coponio potrebbe essersi dedicato alla sua redazione con largo anticipo rispetto al proprio decesso, quindi la precisazione *unus pluresve* potrebbe alludere al fatto che egli, non essendo ancora padre, ma avendo –per così dire– una vita davanti, ipotizzasse di generare uno o più figli e, in quest'ultimo caso, intendesse istituire erede il primo tra i figli maschi (*is*). Per quanto la prima delle due ipotesi appaia intuitivamente più verosimile, sulla questione del tempo di stesura del testamento conviene forse sospendere il giudizio.

3. Come si è visto, dunque, a proposito del lascito di Coponio sussistono degli elementi sulla cui ricostruzione si può nutrire una certa fiducia (il testo, il rapporto diretto disponente-sostituto) e altri per i quali conviene invece mantenersi nell'ambito delle ipotesi (la data di stesura). Una cosa però è certa: Coponio non prevede specificamente la possibilità che un figlio maschio non gli nascesse. O meglio: egli la prevede nel momento in cui scriveva *si mihi filius genitur unus pluresve*, ma poi non agì di conseguenza, vale a dire che dispose solo per il caso in cui il figlio postumo effettivamente nascesse e poi morisse in giovane età e non, appunto, in relazione alla mancata nascita (come abbiamo rilevato, la moglie potrebbe non essere stata incinta, aver partorito una bambina o essere andata incontro ad un aborto spontaneo). Secondo Vaughn¹²⁷¹, al testatore sarebbe bastato aggiungere al suo atto, prima di fare riferimento al decesso del figlio impubere (*si filius ante moritur ...*), la formula d'uso *si heres non erit sive*; altri però ritengono che ciò non sia valido, nella misura in cui la sostituzione volgare, dalla quale è tratta questa espressione, "è pur sempre, anch'essa, un'istituzione condizionale subordinata al mancato acquisto dell'istituto di primo grado"¹²⁷². Che questa precisazione manchi è reso certo non solo dal testo del documento quale ci è restituito dalle attestazioni (più o meno letterali) ciceroniane, ma anche, anzi soprattutto, dal fatto che proprio una tale omissione diede il via al processo. Una volta morto Coponio, infatti, Curio entrò in possesso dei suoi beni, ma gli agnati del defunto intentarono causa, sostenendo che il testamento prevedesse una sostituzione solo nel caso di un figlio nato e poi morto e non qualora questo figlio non fosse nato; la rivendicazione (*bonorum vindicatio*) di questi ultimi fu sostenuta da Quinto Mucio Scevola il Pontefice, mentre le parti di Curio furono prese dal nostro

¹²⁷¹ VAUGHN 1985, pag. 213, nota 18.

¹²⁷² NEGRI 2009, pag. 169; idea analoga è espressa già da TELLEGEN 1983, pag. 305.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

Crasso. Dei due patroni, dunque, il primo sosteneva un'interpretazione letterale del testamento, in accordo con la quale bisognava limitarsi a seguire quanto il testatore aveva effettivamente messo per iscritto, senza ingiustificate inferenze; Crasso, invece, reputando riduttivo un tale atteggiamento e angusto il connesso punto di vista, riteneva che si dovesse dar voce alla volontà di Coponio quale emergeva dalle sue parole. Siamo dunque in presenza di un esempio (forse il più noto) di una controversia basata sullo *status legalis* di *scriptum et sententia* (o *scriptum et voluntas*: i due termini in quest'ambito coincidono).

III.

Di questo *status* in cui rientrava il processo in esame (*status* che –si noti bene– può vertere su qualunque testo di valore giuridico, dalle leggi ai testamenti¹²⁷³) abbiamo due definizioni molto chiare forniteci proprio da Cicerone: in *Top.* 96 l'Arpinate scrive che esso si concretizza quando si discute se valgano di più le parole di uno *scriptor*, l'autore del testo in questione, o la sua intenzione (*tum opponitur scripto voluntas scriptoris ut quaeratur verbane plus an sententia valere debeat*); ancora più precisamente, in *Inv.* II 121 si legge che lo *status* si verifica quando ha luogo una contrapposizione tra una parte che si appoggia sulle parole effettivamente messe per iscritto e un'altra che invece a queste aggiunge la volontà che ritiene esservi sottesa (*ex scripto et sententia controversia consistit, cum alter verbis ipsis, quae scripta sunt, utitur, alter ad id, quod scriptorem sensisse dicet, omnem adiungit dictionem*). Quest'ultima definizione è per noi particolarmente interessante perché segna l'inizio di un'ampia trattazione dell'argomento (II 121-143) nella quale l'autore spiega come difendere ciascuno dei due principî in esame e che contiene quella che abbiamo segnalato essere la più affidabile (anche per ragioni cronologiche) testimonianza delle parole del lascito, quella di II 122, fr. 30-quater (*paterfamilias cum liberorum haberet nihil, uxorem autem haberet, in testamento ita scripsit: SI MIHI FILIUS GENITUR UNUS PLURESVE, IS MIHI HERES ESTO. Deinde quae assolent. Postea: SI FILIUS ANTE MORITUR, QUAM IN TUTELAM SUAM VENERIT, TUM MIHI, dicet, HERES ESTO*)¹²⁷⁴.

¹²⁷³ Su quest'argomento si veda l'introduzione a Quint. VII 6, 9-10, fr. 31-quinquies.

¹²⁷⁴ Sulla dottrina degli *status*, che si dividono in *rationales* (*coniectura, definitio, qualitas* e *translatio*) e *legales* (*scriptum et sententia, leges contrariae, ambiguitas* e *ratiocinatio*), imprescindibile è l'ampio saggio qui indicato come CALBOLI MONTEFUSCO 1986; sullo *status* che qui ci riguarda si vedano le pagg. 153-166.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

La controversia giuridica tra testo scritto di un atto e volontà del suo redattore, che secondo Wieacker¹²⁷⁵ si configura come un portato della retorica forense greca, è spesso menzionata nel *De oratore*, ad esempio in I 140 e in II 110 (in quest'ultimo caso all'interno di una trattazione complessiva della dottrina degli *status*: §§ 104-113) e costituiva senza dubbio materia di studio scolastico, come emerge ad esempio da *De orat.* I 244 e dalla stessa ampia trattazione del *De inventione*, il cui intento didattico, per quanto espresso in modi ancora relativamente immaturi e senza la maestria che sarà ad esempio del *De oratore*, è innegabile¹²⁷⁶. Questo *status* costituisce anche materia per un aneddoto (*De orat.* I 239-240) che vede protagonisti Publio Crasso e Servio Galba, i quali, avvicinati da un contadino per una consulenza legale, gli avevano fornito due responsi opposti in quanto parlavano il primo in base alle leggi così come erano formulate, il secondo *pro aequitate contra ius*; così Publio Crasso, che pure era un buon oratore (cfr. *De orat.* I 216), per quanto cercasse scampo nell'autorità dei giureconsulti, nel caso specifico Publio Mucio Scevola (suo fratello e padre del Pontefice) e Sesto Elio, alla fine non aveva potuto far altro che riconoscere la vittoria al suo interlocutore, dotato di un'eloquenza di livello di gran lunga superiore. Uno scontro analogo, come abbiamo visto, si verificò nella causa di Curio e Coponio: da un lato Scevola, esperto di diritto e oratore dignitoso, difendeva un'interpretazione strettamente letterale del testamento in esame, tra l'altro richiamando anch'egli le tesi del proprio padre (cfr. Cic. *Brut.* 197); sul versante opposto il nostro Crasso sosteneva che l'interpretazione più consona al caso e più rispettosa del lascito di Coponio fosse quella che si fondava sulla sua *sententia* e, appunto, sul principio di *aequitas* (cfr. Cic. *Brut.* 145, fr. 29, e 198, fr. 30, e *De orat.* I 242, fr. 31). In questo modo il pubblico, che in un primo momento, persuaso dalla sintetica eleganza e dalla manifesta competenza di Scevola, gli aveva accordato il proprio assenso (cfr. Cic. *Brut.* 194 e 197), vide le proprie convinzioni ribaltarsi completamente dopo la splendida esposizione del suo avversario: così Cicerone, secondo Fantham¹²⁷⁷, "wants to explain the difference between the good and the excellent". Dal canto loro i centumviri, anch'essi convinti dalla straordinaria abilità oratoria di Crasso, sentenziarono unanimemente a suo

¹²⁷⁵ WIEACKER 1967, pag. 153.

¹²⁷⁶ Su questa applicazione scolastica si vedano anche Quint. VII 6, 1 e BONNER 1986, pagg. 396-399.

¹²⁷⁷ FANTHAM 2004, pag. 41.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

favore: Curio rimase a pieno titolo proprietario del patrimonio di Coponio e il verdetto anticipava quanto sarebbe diventato legge nel II secolo d.C. (cfr. Modestino in *Dig.* XXVIII 6, 4 *prooem.: iam hoc iure utimur ex divi Marci et Veri constitutione, ut, cum pater impuberi filio in alterum casum substituisset, in utrumque casum substituisse intellegatur, sive filius heres non exstiterit sive exstiterit et impubes decesserit*)¹²⁷⁸.

IV.

1. Entrando ora più nel merito della causa, sembra giunto il momento di esaminare i discorsi delle parti. Preliminari a questa analisi, però, sono delle considerazioni sui due avvocati e sulla loro scelta di patrocinare la causa (ovviamente da due posizioni opposte). Di Crasso abbiamo già detto ampiamente; per quanto riguarda il presente processo, sottolineiamo solo che egli era, secondo la testimonianza del *De oratore*, esperto o quanto meno conoscitore del diritto civile (*De orat.* I 199 e I 234), appreso da Scevola l'Augure, suo suocero e interlocutore del dialogo dell'Arpinate (*De orat.* I 40)¹²⁷⁹. Come vedremo a breve, la sua argomentazione in difesa di Curio fu in effetti sostenuta da questa *iuris peritia*, come anche da un'indubbia abilità argomentativa, ma lo strumento che diede a Crasso la vittoria fu un altro, della cui importanza e utilità egli era parimenti consapevole: l'umorismo (cfr. *De orat.* I 159).

Quanto a Scevola, si trattava di uno dei personaggi politicamente e culturalmente più in vista di Roma. Amico di Crasso e come lui appartenente a quel piccolo circolo di intellettuali che frequentava la casa di Cicerone ad Arpino¹²⁸⁰, nacque intorno al 140 a.C., esponente della *gens Mucia* e figlio del Publio Mucio Scevola che fu console nel 133; cooptato nel collegio dei pontefici nel 115, fu insieme con Crasso questore intorno al 110, edile curule tra il 105 e il 100, pretore nel 99 o 98 e console nel 95 (ricoprendo la massima magistratura, egli fu autore col nostro della *lex Licinia*

¹²⁷⁸ E si noti, *en passant*, che il medesimo principio vige ancora oggi nel nostro codice civile, come attestato dall'art. 688: "Il testatore può sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredità. Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà".

¹²⁷⁹ Cfr. anche Cic. *Caec.* 69, fr. 28, dove si dice che Crasso citò a sostegno della propria argomentazione a favore della *voluntas* pareri di giureconsulti, tra cui proprio l'Augure (*ita causam apud viros egit ut [...] Q. Mucio, socero suo, multisque peritissimis hominibus auctoribus uteretur*). Sulla reale conoscenza che Crasso aveva del diritto (buona ma non eccezionale), comunque, rimandiamo a MEYER 1970, pagg. 60-63.

¹²⁸⁰ Cfr. ROLIN 1979, pag. 342.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

Mucia, per la quale si veda la "Introduzione" al presente lavoro, par. I, punto 4); tra le cariche da lui ricoperte vanno ricordate anche, nel 106, il tribunato della plebe e, in un anno incerto (98/97? 94?), il governatorato (proconsolato?) d'Asia. Nel 92 difese, senza successo, Rutilio Rufo, il quale, suo legato in Asia, aveva collaborato alla limitazione del potere dei pubblicani nella regione ed era stato per questo citato in giudizio e condannato per volere dei cavalieri come forma di vendetta politica; a partire dall'anno 89 fu pontefice massimo in sostituzione del defunto Cneo Domizio Enobarbo e mantenne l'incarico sino alla morte, che lo colse nell'82 per mano di sicari inviati da Mario il Giovane (cfr. Cic. *S. Rosc.* 33; *De orat.* III 10; *Brut.* 311; *Nat.* III 80). Come Crasso e l'altro grande oratore dell'epoca, Marco Antonio, fu probabilmente vicino, in politica, alla cosiddetta *factio Metellana*, ma in virtù della sua autorevolezza poté mantenere un buon grado di autonomia¹²⁸¹. È considerato tra i principali giuristi repubblicani, il primo ad aver ridotto a sistema il *ius civile* componendo diciotto libri sull'argomento (cfr. Pompon. *Dig.* I 2, 2, 41); la sua competenza in materia di diritto gli valse la sincera ammirazione, tra gli altri, dello stesso Cicerone, il quale, suo allievo per una parte del periodo di formazione che va sotto il nome di *tirocinium fori* (cfr. Cic. *Amic.* 1), ne apprezzava anche le non indegne qualità oratorie¹²⁸² (su questa ammirazione, si vedano, ad esempio, Cic. *De orat.* I 180, fr. 29-bis, sulle qualità di ingegno, *iuris peritia* ed eloquenza; I 229, sulla difesa di Rutilio Rufo del 92; *Amic.* 1, *Off.* II 57 e *Nat.* III 80, sulla sua eccellenza in *ingenium*, *iustitia*, *modestia* e *prudentia*; *Brut.* 197, sulla competenza, la concisione e l'eleganza mostrate nella discussione della *causa Curiana*). Sebbene egli conoscesse anche lo strumento dell'umorismo (cfr. Cic. *De orat.* II 269), la sua eloquenza tuttavia mostrava delle lacune: cfr. *De orat.* I 230 e *Brut.* 115 (nella citata difesa di Rutilio Rufo Scevola parlò in modo limpido, ma privo di energia e abbondanza), nonché *Brut.* 145-146 (il Pontefice mostrava grande competenza giuridica ed eloquenza, ma aveva limiti *in augendo*, *in ornando*, *in refellendo*); tuttavia ha ragione Vaughn¹²⁸³ quando scrive che "these criticisms are

¹²⁸¹ VARDELLI 1978, pagg. 81-82 e 83-84 (posizione simile in BADIEN 1968 [1], pag. 43, che considera Crasso e Scevola non particolarmente legati alla *factio*).

¹²⁸² Testimonianze e frammenti dell'eloquenza del Pontefice sono raccolti in ORF 1976, pagg. 259-262 (della sua carriera oratoria due soli discorsi sono noti: quello in difesa di Rutilio rufo e quello contro Curio e Crasso).

¹²⁸³ VAUGHN 1985, pag. 214.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

offered as qualifications of a strongly positive estimation"¹²⁸⁴. Scevola, inoltre, fu probabilmente un seguace della filosofia stoica e sicuramente un intellettuale dotato di eccellente cultura filosofica, oltre che giuridica¹²⁸⁵.

I due avvocati, che furono colleghi in molte cariche e che, come abbiamo visto, Cicerone stimava sinceramente (in quanto suoi vecchi maestri e non solo), sono dall'Arpinate menzionati l'uno accanto all'altro in *Brut.* 229, dove si dice di loro che *omnibus intellegentia anteibant*¹²⁸⁶, e lo erano stati già ai §§ 148-149 (poco dopo la testimonianza sulla *causa Curiana* dei §§ 144-145, fr. 29). In quest'ultimo passo¹²⁸⁷ emerge al massimo grado l'ammirazione cui facevamo riferimento: con un parallelismo di cui l'autore stesso confessa la costruzione in parte artificiosa (e forse con una certa dose di iperbole), i due personaggi sono denotati come le figure più insigni della Roma dell'epoca, straordinari per facondia e *iuris peritia*, ma diversissimi l'uno dall'altro, in quanto *Crassus erat elegantium parcissimus, Scaevola parcorum elegantissimus; Crassus in summa comitate habebat etiam severitatis satis, Scaevolae multa in severitate non deerat tamen comitas*. Ciò che è certo è che le differenze non compromettevano il valore di nessuno dei due, anzi rendevano particolarmente arduo scegliere a chi dei due si sarebbe preferito assomigliare. Che agli occhi di Cicerone i due rientrassero entrambi nella categoria di *magni viri* vissuti una generazione prima di lui e degni di onore e di rispetto, in conclusione, appare innegabile.

Un altro punto, invece, relativo specificamente al processo che stiamo analizzando, rimane –ci sembra– poco chiaro: perché Crasso e Scevola accettarono il caso? Cosa li indusse a mettersi in gioco a favore rispettivamente di Curio e di Coponio? In linea generale, un avvocato poteva accettare un caso sostanzialmente per i seguenti motivi¹²⁸⁸: pagamento, amicizia o parentela col litigante, patronato, motivi personali (volontà di ascesa politica, intrecci personali e/o familiari). In questo caso non è chiaro perché due oratori di livello e fama così elevati accettarono un caso di diritto civile di importanza tutto sommato secondaria (al di là della rinomanza che il

¹²⁸⁴ Sulla stima con qualche riserva dell'Arpinate per Scevola si veda anche il commento a *ut ego ... peritissimus* in Cic. *De orat.* I 180, fr. 29-bis.

¹²⁸⁵ Cfr. GARBARINO 1973, pagg. 476-481. Si veda anche il commento a *oratione maxime limatus atque subtilis* in Cic. *De orat.* I 180, fr. 29-bis, per cenni a possibili riflessi nell'oratoria di questa fede stoica.

¹²⁸⁶ "*Intellegentia* indica qui la competenza in campo oratorio" (GARBARINO 1973, pag. 477, nota 1).

¹²⁸⁷ Il § 148 corrisponde, nel nostro lavoro, al fr. 2-bis.

¹²⁸⁸ Per il discorso che segue ci basiamo prevalentemente su BABLITZ 2007, pagg. 158-164.

processo ebbe sul momento e avrebbe avuto in seguito, dovuta proprio alla fama degli oratori). È vero che nelle cause civili di maggiore importanza, come appunto quelle di eredità presso la corte centumvirale, c'era spazio per mettersi in mostra e motivo per assumere gli oratori migliori¹²⁸⁹; questo, però, può spiegare in generale perché all'epoca di Cicerone le cause centumvirali fossero le più spettacolari e in particolare perché i contendenti abbiano pensato di ingaggiare Crasso e Scevola, non perché i due, che erano già noti e stimati e non necessitavano dunque di accrescere la propria rinomanza, abbiano accettato. Che l'assunzione dell'incarico fosse da attribuire a questioni economiche sembra parimenti da escludere, considerato il *milieu* socio-economico di provenienza dei due *patroni*. Potrebbe dunque essere nel giusto Wieacker¹²⁹⁰ quando scrive che Scevola difese Coponio per qualche dovere di amicizia nei confronti della sua famiglia che noi non conosciamo: forse tra Scevola e Coponio sussisteva qualche rapporto di amicizia o di patronato che a noi sfugge e può darsi che lo stesso discorso fosse valido anche, sul versante opposto, per Crasso e Curio. Ci muoviamo comunque nell'ambito delle ipotesi, in quanto nessuna fonte antica affronta e chiarisce la questione. Sappiamo però dalle numerose testimonianze ciceroniane cosa i due contendenti dissero al momento di affrontarsi in tribunale, in che modo ciascuno perorò la causa del proprio cliente e come si concluse il dibattimento.

2. Primo a parlare –le fonti ce lo attestano con certezza– fu Scevola, avvocato del ricorrente (o dei ricorrenti): dai resoconti che del suo discorso ci fornisce Cicerone –parlando in prima persona come personaggio nel *Brutus* o per bocca di Crasso nel *De oratore*–, sappiamo che patrocinando la causa di Coponio egli diede prova della propria eccezionalità di acume e di competenza nelle questioni giuridiche (*Brut.* 145, fr. 29). Il suo discorso fu competente, sintetico ed elegante, a tal punto che al pubblico sembrava non si potesse fare di meglio: il Pontefice sosteneva che, non essendo il figlio di Coponio nato, Curio non potesse essere erede e puntellò questa sua tesi non solo sfruttando argomenti prettamente giuridici (vale a dire soffermandosi sulle formule testamentarie e su come si sarebbe dovuto scrivere il testamento se si

¹²⁸⁹ Così FANTHAM 2005, pag. 98; cfr. Li Causi in Li CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 428: "Nei processi che riguardavano i centumviri era possibile assistere ai discorsi dei patroni più famosi".

¹²⁹⁰ WIEACKER 1967, pag. 158.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

fosse voluto nominare Curio erede incondizionato), ma anche evidenziando la pericolosità di stravolgere per mezzo dell'interpretazione di uomini eloquenti ciò che era stato messo per iscritto da uomini semplici, richiamandosi a giureconsulti di riconosciuta autorevolezza (soprattutto suo padre) e mettendo in evidenza la necessità di preservare il diritto civile (*Brut.* 194-197). Come attesta la testimonianza di *De orat.* I 180, fr. 29-bis, dunque, Scevola, uomo espertissimo di diritto e acutissimo¹²⁹¹, propugnava un'interpretazione letterale del testamento, vale a dire negava che Curio potesse legalmente essere erede dei beni di Coponio anche in mancanza dei figli di quest'ultimo: ai suoi occhi il testamento era, nella sua formulazione pura e non sottoposta ad interpretazioni, uno specchio della volontà del redattore (cfr. *Inv.* II 128, dove esso è definito *voluntatis quasi imago*).

Il fondamento giuridico del discorso di Scevola, riassumibile nell'espressione *pupillo non nato heredem esse non posse* (*Brut.* 195), è ben chiarito e schematizzato da Falchi¹²⁹² in questi termini: "1) la condizione cui era stata sottoposta l'istituzione di Curio non s'era verificata; 2) di conseguenza, non sarebbe esistita una valida *heredis institutio*; 3) quindi il testamento, privo di una valida *heredis institutio*, sarebbe risultato invalido a sua volta; 4) in assenza di un testamento valido, doveva farsi luogo alla successione intestata. Coponio doveva considerarsi erede *ex lege* e così conseguire i beni ereditari, privandone M'. Curio". Stando al Pontefice, dunque, accogliere la pretesa di Curio "significherebbe ammettere la validità dell'istituzione d'erede di una persona inesistente, disattendendo l'intenzione del testatore con un'interpretazione capziosa e arbitraria, nonostante la mancanza di ogni ambiguità della dichiarazione"¹²⁹³.

Per sostenere questa posizione il Pontefice si rivolse ai giudici facendo pressione su di loro "by an artful progression"¹²⁹⁴: egli fece presente l'importanza della loro decisione e il pericolo di non rispettare la volontà delle persone semplici dando voce all'esegesi (sottinteso: non necessariamente fedele) che di questa davano i *diserti*,

¹²⁹¹ La stessa doppia caratterizzazione di *Brut.* 145, fr. 29.

¹²⁹² FALCHI 1980, pag. 393.

¹²⁹³ NEGRI 2009, pag. 168.

¹²⁹⁴ VAUGHN 1985, pag. 216 (si vedano, per la ricostruzione del discorso, le pagg. 215-218).

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

coloro che padroneggiavano l'arte della parola¹²⁹⁵; poi si richiamò alle tradizioni legali dei Romani invocando le *auctoritates* dell'ambito giuridico (ed è noto quanto a Roma avesse peso il richiamo ai *maiores*); infine, quasi al culmine di una climax, lasciò intendere addirittura che lo stesso diritto civile fosse in pericolo in caso di verdetto favorevole a Curio (*Brut.* 197). Il suo, in definitiva, fu un discorso fondato su argomentazioni giuridiche nette, ma arricchito e potenziato da scaltrite tecniche retoriche¹²⁹⁶. Per la precisione, Scevola seguì le prescrizioni enunciate in Cic. *Inv.* II 125-137 e in *Rhet. Her.* II 13: asserire che il redattore del testamento aveva scritto in modo chiaro e compiuto, che il documento, come abbiamo detto, era immagine della sua volontà, che allontanarsi dallo *scriptum* era pericoloso e così via; su queste si sono soffermati Vaughn e, analiticamente, Falchi¹²⁹⁷, il quale scrive che "la retorica suggeriva di iniziare con l'evidenziare la capacità del disponente, poi di leggere la disposizione stessa ed illustrarla nel suo significato letterale. Occorreva in secondo luogo fare un confronto tra ciò che era stato scritto e ciò che l'avversario voleva vedere scritto. Scevola seguì detti suggerimenti". Ad ogni modo, non ci soffermiamo ulteriormente sull'orazione di Scevola e sui suoi procedimenti retorici, in quanto ciò ci porterebbe lontano dal nostro proposito; ci limitiamo ad evidenziare che agli occhi di Cicerone –il quale ovviamente commenta consapevole dei successivi sviluppi del processo– l'orazione del Pontefice, per quanto assolutamente dignitosa, mostrava dei limiti innegabili. Come nella difesa di Rutilio Rufo l'esposizione del Pontefice si era dimostrata sobria e limpida ma priva di energia (cfr. *Brut.* 115 e *De orat.* I 229-230), così in quest'occasione egli, pur avendo parlato *perite et scienter, item breviter et presse et satis ornate et pereleganter*, aveva tuttavia ecceduto in serietà e austerità, non riuscendo a persuadere del tutto i giurati e anzi lasciando spazio alle successive bordate umoristiche dell'avversario (*Brut.* 194-197; la citazione è del § 197). Egli, in sostanza, aveva dimostrato di essere un oratore ammirevole nel campo dell'interpretazione e della spiegazione, ma carente in qualità stilistiche e capacità di confutazione (*Brut.* 146). *Verum ad Crassum revertamur (ibid.)*.

¹²⁹⁵ Sulla sfumatura negativa di cui può caricarsi il termine *disertus* si vedano il carme XLIX di Catullo, dove Cicerone è ironicamente definito *disertissimus Romuli nepotum*, e la distinzione con *eloquens* attribuita ad Antonio in Cic. *De orat.* I 94; *Orat.* 18, Quint. VIII *prooem.* 13.

¹²⁹⁶ Lo nota genericamente CAVARZERE 2000, pag. 112.

¹²⁹⁷ VAUGHN 1985, pagg. 216-217; FALCHI 1980 pagg. 396-397, nota 20.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

Succedendo ad un oratore e ad un'orazione di così alto livello, che erano risultati convincenti all'intero uditorio (cfr. *Brut.* 194), il nostro era consapevole di dover affrontare un compito arduo: decise dunque di sfruttare fin dall'esordio due degli strumenti principali del suo armamentario retorico, l'umorismo e l'ironia, allo scopo di rilevare e smontare la serietà, forse eccessiva, messa in campo dal suo contendente e dunque di incrinare il grado di persuasione che quello aveva saputo raggiungere tra il pubblico. La pretesa di Scevola di imbastire una causa centumvirale avendo dalla propria la sola constatazione, in sé giusta ma assolutamente insufficiente, che il testamento faceva riferimento ad un figlio morto in minore età, senza che questo figlio fosse mai nato, fu da Crasso equiparata alla convinzione di un giovinetto di poter costruire una nave partendo da uno scalmò trovato per caso su una spiaggia: del tutto sproporzionato era dunque l'intento del Pontefice rispetto alla situazione concreta dei fatti. Subito i presenti risero alle parole di Crasso ed ebbe così inizio il contrattacco alle argomentazioni di Scevola: dopo altre battute ai danni di quest'ultimo, mediante le quali Crasso conseguì lo scopo del *delectare*, divertire l'uditorio, si passò ad una fase più prettamente argomentativa: dimostrare che Coponio aveva inteso istituire Curio come erede a qualunque condizione, che il figlio morisse prima di raggiungere la maggiore età o che non nascesse affatto. Crasso raggiunse così il secondo dei tre *officia oratoris, fidem facere*¹²⁹⁸. In ultimo vennero difesi i principî di *aequitas* e *voluntas*, dimostrando che in molti casi seguire la lettera di un documento giuridico equivarrebbe ad una *captio*, un inganno, ed evidenziando quanto potere Scevola avrebbe acquisito in caso di sentenza a lui favorevole; esponendo questi concetti con autorevolezza e varietà di toni, oltre che con diversi *exempla*, il nostro oratore raggiunse anche l'ultimo –ma primo per importanza– dei succitati *officia*, quello di *(com)movere*¹²⁹⁹. È importante a questo punto sottolineare che ironia e umorismo¹³⁰⁰ furono da Crasso adoperati non solo nella prima fase del discorso, quella in cui secondo Cicerone, come si è visto, egli diletto gli astanti. Tali tecniche, al contrario, stando alla testimonianza di *De orat.* II 221, fr. 30-ter, pervasero l'orazione nella sua

¹²⁹⁸ Sulla teoria dei tre *officia* si veda il commento a *ut hoc doceret* in Cic. *Caec.* 69, fr. 28.

¹²⁹⁹ Il nostro resoconto dell'orazione di Crasso è basato principalmente sulla testimonianza di Cic. *Brut.* 197-198, fr. 30.

¹³⁰⁰ Sulla distinzione tra i due concetti nel discorso di Crasso si veda l'introduzione a Cic. *De orat.* II 221, fr. 30-ter.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

interezza, caratterizzandone anche i momenti successivi: Crasso era pienamente consapevole che, come scrive Haury¹³⁰¹, l'ironia –ma il discorso vale anche per l'umorismo– era per gli oratori una collaboratrice temibile, "auxiliaire redoutable"¹³⁰², pertanto se ne servì prendendo di mira prima il principale argomento giuridico di Scevola, poi altri singoli elementi della sua argomentazione¹³⁰³. Con un tale discorso, ricco, articolato e divertente, Crasso riuscì a rovesciare la situazione a suo vantaggio e ad ottenere piena approvazione alle proprie parole: Curio fu riconosciuto all'unanimità come legittimo erede dei beni di Coponio.

Come, dunque, la posizione di Scevola era riassumibile nell'espressione *pupillo non nato heredem esse non posse* di Cic. *Brut.* 195, così quella di Crasso emerge dalle parole da lui stesso pronunciate come personaggio del *De oratore* in I 180, fr. 29-bis: ... *ego autem defenderem eum hac tum mente fuisse, qui testamentum fecisset, ut, si filius non esset, qui in suam tutelam veniret, M'. Curius esset heres...* Alla base del discorso del nostro, quindi, stavano i criteri di *aequitas* e soprattutto di *voluntas/sententia*: dalle parole del testamento, egli sostenne, emergeva con la massima chiarezza l'intenzione di Coponio, di nominare erede Curio qualunque fosse il motivo per cui il figlio postumo non avesse raggiunto la maggiore età (Cic. *Brut.* 197, fr. 30); bisognava dunque agire secondo equità¹³⁰⁴ e rispettare la volontà del defunto quale era espressa dalle sue parole, non –come vorrebbe Scevola– "reject the will on the basis of what that language should have been"¹³⁰⁵. Anche la presa di posizione di Crasso, dunque, aveva un fondamento eminentemente giuridico: come nota Falchi¹³⁰⁶, se Scevola seguiva l'ordinamento giurisprudenziale, da lui stesso propugnato, in accordo col quale la cosiddetta condizione impossibile era condizione mancata, Crasso invece si avvicinava alla posizione attribuita dalle fonti a Servio Sulpicio, secondo cui la condizione impossibile era condizione realizzata. Vale a dire, in relazione al processo in esame: l'impossibilità che si realizzasse la condizione esplicitamente prevista dal lascito

¹³⁰¹ HAURY 1955, pag. 6.

¹³⁰² Sul riso come arma oratoria cfr. Quint. VI 3, capitolo intitolato appunto *De risu*.

¹³⁰³ Così WIEACKER 1967, pag.160, nota 30, anche se il passo che egli cita (*De orat.* I 243, fr. 31: *cum et illud nimium acumen inluderet et admirarere ingenium Scaevolae qui excogitasset ...*) fa riferimento solo all'ironia dell'esordio.

¹³⁰⁴ Sul concetto di *aequitas* rimandiamo al commento a *multa tum contra scriptum pro aequo et bono dixit* in *Brut.* 145, fr. 29.

¹³⁰⁵ VAUGHN 1985, pag. 221.

¹³⁰⁶ FALCHI 1980, pagg. 429-430, nota 83.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

(la morte in minore età del figlio di Coponio) secondo il Pontefice costituiva valido motivo per invalidare l'atto e procedere ad una successione intestata, dunque assegnare i beni del defunto al suo parente (o ai suoi parenti); secondo Crasso, invece, per tutelare lo scopo perseguito dal testatore era indispensabile agire come se detta condizione si fosse realizzata, dunque come se il bambino fosse effettivamente nato e poi deceduto, e lasciare a Curio il possesso dei beni di Coponio¹³⁰⁷.

Se questa era la posizione giuridica sostenuta da Crasso, quali furono le tecniche da lui adoperate per convincere i giurati della sua validità? Abbiamo visto che una funzione rilevante era attribuita al *risus*, la capacità di far divertire l'uditorio, visto come strumento per –possiamo dire con Vaughn¹³⁰⁸– "sgonfiare" ("deflate") le argomentazioni dell'avversario e la sua eccessiva serietà ed austerità. Tale strumento, come abbiamo già accennato (cfr. ancora Cic. *De orat.* II 221, fr. 30-ter), non si esplicò in battute brevi e mordaci, che avrebbero potuto costituire una mancanza di rispetto nei confronti di Scevola (errore che Crasso non era solito commettere), bensì era sparso nel discorso con una certa uniformità, anche se con una prevalenza nell'esordio, con il paragone del ragazzo e dello scalmio e altre facezie. Al *risus*, comunque, si accompagnarono anche altre tecniche. Innanzitutto va notato che l'orazione di Crasso si svolse in modo logico e razionale, stringente e supportato da *loci* ed *exempla*¹³⁰⁹: *sententia* del testatore ed *aequitas* erano i valori dei quali egli si fece patrocinatore (cfr. *Brut.* 198, fr. 30, e *De orat.* I 242-243, fr. 31) e per comprovarne la validità era necessaria un'esposizione rigorosa e persuasiva. Questa fu ottenuta anche mediante il richiamo al *sermo communis* (cfr. Cic. *De orat.* I 243, fr. 31 e anche *Brut.* 197, fr. 30) e ad *auctoritates* di ambito giuridico, tra cui spiccava lo stesso suocero dell'oratore, Scevola l'Augure (cfr. Cic. *Caec.* 69, fr. 28); come aveva fatto il Pontefice, così anche il nostro oratore dunque tentò di comprovare le proprie tesi mediante il richiamo a giuristi di riconosciuto valore. Come Scevola, inoltre, anch'egli citò formule testamentarie atte a dimostrare quello che egli riteneva essere il vero significato dell'atto stilato da Coponio, così da muoversi nell'ambito del diritto civile (*in medio iure*

¹³⁰⁷ Su queste considerazioni torneremo a breve trattando del rapporto, in relazione a questa causa, tra retorica e diritto.

¹³⁰⁸ VAUGHN 1985, pag. 219.

¹³⁰⁹ Su questi ultimi si veda REINHARDT 2003, pagg. 286-289, e l'introduzione a Cic. *Top.* 44, fr. 31-bis.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

civili versari: De orat. I 180, fr. 29-bis)¹³¹⁰. Come il Pontefice, che aveva asserito la necessità di mantenere salde le norme del diritto civile, infine, il nostro alzò il tono del suo discorso mediante il ricorso al patetismo, invocando l'*aequitas* come principio da difendere nella presente situazione, principio che sarebbe disatteso in caso di sentenza favorevole ai ricorrenti (cfr. l'introduzione a *Brut.* 197-198, fr. 30). Di contro a un così nobile ed elevato valore si stagiavano invece, ben più prosaicamente, i vantaggi dei quali proprio Scevola avrebbe goduto se fosse riuscito vincitore in questo agone giudiziario (cfr. ancora *Brut.* 198, fr. 30): tutti si sarebbero rivolti a lui per redigere i propri testamenti ed egli avrebbe acquisito una notevole (eccessiva) *potentia*. Anzi – e torna qui l'arma dell'ironia – egli sarebbe stato a tal punto sopraffatto dagli impegni da non avere più tempo da dedicare ai *negotia* dello stato, a quelli degli amici, ai propri, né tantomeno avrebbe mai potuto usufruire di tempo libero: Scevola, in definitiva, non sarebbe stato più un uomo libero (cfr. *De orat.* II 24, fr. 33).

Ironia, *auctoritates*, formule testamentarie, *loci, exempla*, patetismo, *invidia* contro l'avversario: un così ricco discorso fu da Crasso pronunciato seguendo una serie di tecniche retoriche (relative ai discorsi di coloro che in una controversia tra *scriptum* e *sententia* si schieravano a favore di quest'ultima), quali ci sono restituite in particolare da *Rhet. Her.* II 14¹³¹¹ e *Inv.* II 122-124 e 138-143 (mostrare che l'intenzione del redattore era unica¹³¹², difendere il principio dell'*aequitas*, servirsi di *exempla*)¹³¹³. Della fedeltà a queste prescrizioni – che egli probabilmente in buona parte conosceva, per quanto un ruolo non secondario vada in tal senso attribuito alle sue qualità naturali e alla sua lunga esperienza – egli diede mostra in più punti nel suo discorso; su questo, comunque, torneremo a più riprese nel commento ai passi. Ci sembra opportuno, invece, dopo aver tentato di chiarire le coordinate del processo e dei discorsi pronunciati dalle parti, provare a fornirne un'interpretazione: a tal proposito, nostra intenzione è di operare prima una breve rassegna di alcuni dei numerosi

¹³¹⁰ Per Scevola cfr. *Brut.* 195: *quid ille non dixit de testamentorum iure, de antiquis formulis?*. Per il tentativo di confutazione che l'Antonio ciceroniano muove alla pretesa di Crasso di avere, nella *causa Curiana*, sfruttato argomentazioni giuridiche, cfr. *Cic. De orat.* I 242-243, fr. 31.

¹³¹¹ Sintesi in CLARKE 2002, pag. 29.

¹³¹² È consigliato in *Inv.* II 122, dove non a caso, come abbiamo rilevato, è citato il testo del lascito del nostro processo.

¹³¹³ Cfr. anche *Inv.* I 25, dove si rileva che il *risus* può risollevare l'animo dei giudici quando questi sono stanchi di ascoltare.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

contributi che alla *causa Curiana* sono stati dedicati (par. V) per poi discuterne alcuni punti che ci sembrano particolarmente significativi ai fini della nostra analisi (par. VI).

V.

Una premessa: sulla causa in esame esiste una bibliografia sterminata, di impostazione sia filologico-letteraria sia retorica sia anche giuridica; anche chi ha trattato della figura di Crasso all'interno di un progetto più ampio (ad esempio in una storia della retorica o dell'oratoria a Roma) e si è dunque soffermato su pochi punti cardine ha per lo più dedicato qualche parola al celebre processo di Curio, sul quale siamo così ben informati dalle fonti antiche. Nel presente lavoro si è dunque operata una cernita dei contributi sull'argomento, privilegiando quelli che hanno avuto maggior peso nella storia degli studi e quelli che ci è sembrato abbiano ad essa fornito degli apporti significativi (anche se non necessariamente da noi condivisi). Basandoci su questi cercheremo di chiarire alcuni punti controversi del processo, seguendo una prospettiva filologica e retorica più che giuridica, in accordo con l'impostazione del nostro lavoro.

Partiamo dunque da quello che si configura senza dubbio come il lavoro che più ha fatto scuola sulla *causa Curiana*, un punto di riferimento imprescindibile –sebbene a più riprese criticato e, possiamo dirlo, ormai superato– per chiunque ad essa si accosti: il celebre "*Summum ius summa iniuria*" di Johannes Stroux, qui citato nella traduzione italiana (STROUX 1929) corredata dall'introduzione "tanto entusiastica quanto carente di spirito critico"¹³¹⁴ di Riccobono. Una considerazione preliminare è però d'uopo: stando alla testimonianza di Gandolfi¹³¹⁵, la dissertazione dello studioso tedesco ha avuto sugli studi di romanistica (e non solo) un impatto sproporzionato rispetto agli intenti dello stesso autore, il quale, per sua ammissione, "come disse verbalmente più volte, intendeva semplicemente sottoporre al vaglio dei giuristi" le proprie idee e non presentarle come frutto definitivo di una ricerca matura e compiuta. Il lavoro, però, nella sua impostazione –va detto– fortemente originale, finì quasi per avere vita propria, trasformando nel profondo il panorama degli studi sui rapporti culturali tra mondo greco e diritto romano. Ciò è evidente, come detto, già dall'introduzione (pagg. 639-647) alla traduzione italiana della dissertazione, composta da Riccobono, il quale

¹³¹⁴ GANDOLFI 1966, pag. 256.

¹³¹⁵ GANDOLFI 1966, pag. 255.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

rileva con approvazione il passo avanti che Stroux aveva permesso a questi studi di compiere. Fino alla pubblicazione del suo contributo, infatti, il campo era occupato prevalentemente da esponenti della cosiddetta critica interpolazionistica, denominata dalla tendenza di questi studiosi a vedere in molte fonti del diritto romano –appunto– interpolazioni posteriori; essi, spiega Riccobono, postulavano una distinzione assoluta tra il diritto antico e quello giustiniano e in particolare, per quello che ci riguarda, attribuivano la vittoria di *voluntas* ed *aequitas* su *verba* e *ius* ai Bizantini. Stroux, al contrario, ha dimostrato inconfutabilmente che il principio di *aequitas*, di origine greca, era fondamento già della giurisprudenza romana di età repubblicana. Nella sua dissertazione (pagg. 647-691), in effetti, lo studioso tedesco cerca di dimostrare che sia in Grecia che a Roma¹³¹⁶ esistettero due fasi nell'interpretazione delle leggi: ad una loro interpretazione e, dunque, applicazione letterale sarebbe infatti seguito un secondo periodo in cui sarebbe prevalso il concetto di equità e si sarebbe così diffusa l'idea secondo cui il diritto non equivale di per sé alla giustizia (da cui il motto *summum ius summa iniuria*). Stroux si sofferma poi sull'ingresso a Roma della dottrina retorica, la quale, proveniente dalla Grecia e sottoposta a degli adattamenti, avrebbe influenzato l'arte giuridica: i nobili romani –si sottolinea opportunamente– studiavano sia la retorica che il diritto¹³¹⁷, pertanto un tale influsso non deve destare meraviglia. Accadde così che anche nel mondo romano –nelle scuole di retorica come nel foro– si diffuse la dottrina greca (o meglio ellenistica) degli *status*, in particolare relativamente ai casi di *interpretatio iuris* (si tratta degli *status legales*): *ambiguum, scriptum et sententia, contrariae leges* e *ratiocinatio*. E proprio su uno di questi *status*, quello di *scriptum et sententia* (o *voluntas*), si fondò il processo di Curio e Coponio, un caso destinato a fare storia per aver trasposto dalla scuola di retorica al tribunale il conflitto tra *scriptum* e *aequitas* dando la vittoria a quest'ultima. "Il foro fornì alla retorica un caso scolastico per la dimostrazione di uno *status*; alla giurisprudenza –cosa molto più importante– mostrò il contrasto dei due principii esegetici con una nettezza mai finora intravista; e come la sentenza riguardava non soltanto la cosa, ma anche un'idea, creò un precedente di grande importanza per la vittoria dell'*aequitas*" (pag. 675). Due sono

¹³¹⁶ Egli parla, forse poco felicemente, di "diritto greco-romano" (pag. 647); l'uso di quest'espressione è disapprovato da GANDOLFI 1966, pag. 256.

¹³¹⁷ Su questo elemento torneremo in seguito, commentando TELLEGEN 1983.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

pertanto le conclusioni che Stroux trae dalla propria analisi: una particolare, secondo cui *summum ius* è un'espressione dispregiativa adoperata dai sostenitori appunto del principio di *aequitas*, e una generale, per la quale la retorica greca avrebbe influenzato la giurisprudenza romana mediando concetti filosofici accademici e peripatetici. Tale influenza, in particolare, si sarebbe concretizzata nella distinzione tra i concetti di ὑπόθεσις e θέσις e, in ambito di *interpretatio iuris*, nella prevalenza sul puro *scriptum* dell'*aequitas*, identificata con la *voluntas*, il cui pieno accoglimento in diritto avrebbe avuto luogo proprio grazie alla retorica tra il 150 e il 50 a.C.

Il contributo di Stroux, come accennato, riscosse subito un grande successo tra gli studiosi: Gandolfi¹³¹⁸ evidenzia che alcuni si limitarono a richiamarsi alle sue conclusioni, mentre altri, tra i quali proprio Riccobono, andarono anche oltre, sostenendo "che questo processo avrebbe creato, per merito della retorica, un precedente di grande importanza per il trionfo della volontà e dell'*aequitas* contro la interpretazione letterale". Di contro, però, sorsero anche dei detrattori, i quali sottolinearono in particolare come l'analisi del romanista tedesco fosse inficiata soprattutto dalla mancata constatazione che la dottrina retorica non era latrice di principî giuridici assoluti, bensì di strumenti di argomentazione e di persuasione (ci torneremo a breve). Tra i critici, comunque, un posto di rilievo spetta sicuramente al polacco Franz Wieacker (WIEACKER 1967), il quale, esaminando la *causa Curiana* in relazione alla giurisprudenza romana repubblicana, cercò di confutare in più punti la tesi di Stroux. Punto di partenza della sua analisi è la considerazione che la giurisprudenza romana di età repubblicana raggiunse grandi risultati, tra cui l'idea di *bonum et aequum* contro la vecchia rigidità del formalismo, ma per lo più sull'argomento siamo scarsamente informati: rimane oscura, ad esempio, la questione del contributo prestato dalla cultura greca alle trasformazioni della giurisprudenza romana, sebbene esso sia altamente probabile, come dimostra ad esempio la controversia tra *scriptum* e *sententia* nell'esegesi dei testamenti. In questo contesto la *causa Curiana*, "classical example of the convergence of a practical juristic task with the technical instructions of court rhetoric" (pag. 153), costituisce una fonte fondamentale per un tentativo di comprensione e di ricostruzione del contesto. Dopo

¹³¹⁸ GANDOLFI 1966, pagg. 289-290.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

aver brevemente chiarito le modalità di sostituzione di un erede testamentario (*substitutio vulgaris e pupillaris*)¹³¹⁹ e fornito i lineamenti della vicenda, lo studioso discute la tesi di Stroux, secondo la quale la retorica, impersonata da Crasso, avrebbe nel processo di Curio avuto a buon diritto la meglio sull'antiquato e "narrow-minded" (pag. 155) formalismo giuridico di Scevola. Tre sarebbero, secondo Wieacker, i limiti di questa tesi: dare per scontato che l'intento di Coponio fosse di istituire Curio erede anche nel caso di mancata nascita del figlio; valutare la considerazione della *voluntas* a preferenza dello *scriptum* come intrinsecamente giusta; attribuire alla vittoria di Crasso la funzione di iniziatrice di una nuova epoca della giurisprudenza a Roma¹³²⁰ (la fallacia di quest'ultima convinzione è dimostrata da testi giuridici vari, i quali dimostrano che la questione rimase per lungo tempo aperta e irrisolta). Un'attenta analisi dei discorsi delle parti è poi condotta dallo studioso: Scevola avrebbe iniziato la propria perorazione sfruttando le armi della retorica per poi rivolgersi a quelle, a lui più congeniali, del diritto, richiamando le antiche formule testamentarie e verosimilmente anche le espressioni di sostituzione: il suo discorso, dunque, si sarebbe mostrato oscillante tra questi due poli senza riuscire a combinarli armonicamente. Di contro Crasso avrebbe pronunciato un capolavoro di eloquenza forense ("masterpiece of forensic rhetoric": pag. 160) facendo divertire l'uditorio e poi controbattendo alla tesi del suo avversario su un piano prettamente giuridico, allo scopo di dimostrare, mediante riferimenti al *sermo communis*, quale *voluntas* di Coponio emergesse dalle parole del suo lascito. I due avvocati, in definitiva, si sarebbero scontrati non, come si ritiene di solito basandosi sulle testimonianze di Cicerone e Quintiliano, sostenendo l'uno *verba e rigor* e l'altro *voluntas ed aequitas*, bensì sull'uso linguistico del testamento e sul significato da attribuire alle relative parole ("the crucial point of the discussion was therefore not the confrontation of *verba* and *voluntas* [...] It was in reality a matter of linguistic usage and word-meaning as they had been formed by the juristic tradition of the *ius civile*": pag. 161); la sentenza dei centumviri, in quest'ottica, non risulta affatto convincente, anzi si configura come trionfo dell'eloquenza di Crasso più che come giudizio di senso eminentemente legale.

¹³¹⁹ Argomento su cui ci siamo già soffermati: cfr. il par. II, punto 1.

¹³²⁰ Ma abbiamo visto che a spingere su questo punto, più che lo stesso Stroux, furono gli studiosi dai quali la sua tesi fu sviluppata.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

Il contributo di Wieacker è, dopo la dissertazione di Stroux, quello che maggiormente ha segnato un punto fermo nell'ambito degli studi sulla *causa Curiana*, anche per il suo indirizzo innovativo rispetto al punto di vista tradizionale che vede il processo come uno scontro, retoricamente fondato, tra *scriptum* e *sententia*. Tra i sostenitori della tesi di Wieacker figura Giuseppe Gandolfi, il quale riprende le considerazioni dello studioso polacco sviluppandone alcuni aspetti per giungere a conclusioni nuove e più approfondite¹³²¹. L'analisi di Gandolfi (concentrata, per la parte che ci riguarda, nelle pagg. 255-294 del suo saggio) prende le mosse dalla tesi di coloro i quali ritengono che il diritto romano sia evoluto dal formalismo (*verba*) all'equità (*aequitas, voluntas*) per influsso della retorica greca: tra questi spiccano l'imprescindibile Stroux e il suo fautore Riccobono. Tuttavia "la tesi del Riccobono, pur essendo apprezzabile nel suo proposito di opporsi alle assurde conclusioni degli interpolazionisti, manifesta peraltro ampie lacune, essendo basata più su pretese intuizioni e discutibili trovate d'effetto, che su prove testuali realmente controllate ed elementi concettuali rispondenti alla problematica affrontata" (pag. 257). La *Retorica* di Aristotele, invocata da Riccobono e dagli studiosi che ne condividono la posizione, non enuncia il principio che i documenti giuridici vadano interpretati secondo lo spirito piuttosto che secondo la lettera, bensì consiglia all'avvocato¹³²² come argomentare quando si ha la legge o un contratto a favore e quando a sfavore: lo Stagirita, dunque, non fornisce criteri ermeneutici assoluti. La retorica, in effetti, è una "tecnica rigorosa dell'argomentare" (pag. 262) che sfrutta elementi razionali ed elementi emotivi, il cui obiettivo consiste nel "conferire la miglior forza persuasiva al ragionamento e all'eloquio" (pag. 261); essa, pertanto, si rivolge al difensore e non al giudice e ha una "funzione meramente metodologica e strumentale" (pag. 266)¹³²³. Riesaminando alcune testimonianze del *De inventione* ciceroniano, poi, si dimostra appunto che non

¹³²¹ Facciamo una premessa: il contributo di Gandolfi (GANDOLFI 1966) è antecedente di un anno a quello di Wieacker (WIEACKER 1967); quest'ultimo, però, aveva tenuto all'Università di Milano una conferenza ("La *causa Curiana* e gli orientamenti della giurisprudenza coeva": lo stesso titolo dell'articolo del 1967) nel corso dell'anno accademico 1964-1965 ed è su questa che si basano le considerazioni di Gandolfi (cfr. GANDOLFI 1966, pag. 290, nota 176).

¹³²² Gandolfi parla di "difensore" e "tattica difensiva" (cfr. ad esempio le pagg. 266 e 276), ma ovviamente riferendosi in generale ai legali, i quali patrocinano (appunto: difendono) gli interessi della loro parte.

¹³²³ Questa importante considerazione è sottolineata più volte: a proposito di Aristotele (pagg. 258-260), di Cicerone (pagg. 274-283), in generale per la disciplina (pagg. 266-267 e 283-284).

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

sussiste divergenza tra la dottrina giuridica romana tradizionale e la retorica greca e che le prescrizioni si indirizzano proprio ai difensori: nessuna presa di posizione a favore della *voluntas* compare, si forniscono sempre e solo espedienti tattici. Emblematico, a tal proposito, è il caso del processo di Curio e Coponio, in relazione al quale si accettano senza riserve le idee di Wieacker, alle quali però altro si può aggiungere: sia Crasso che Scevola si batterono secondo il *ius civile*, ricorrendo ad *exempla* ed *auctoritates*, non contro il *ius civile vetus* o secondo un principio ermeneutico nuovo; entrambi parlarono in qualità di avvocati, quindi a sostegno delle rivendicazioni dei propri clienti; Crasso prevalse grazie alla propria abilità retorica. È assolutamente falso, in definitiva, che dalle testimonianze relative a questo processo "possa desumersi la prova di un mutamento dell'indirizzo interpretativo, nel senso di un superamento delle direttive della giurisprudenza ad opera delle correnti retoriche" (pag. 294).

Seppur in presenza di queste argomentate critiche, tuttavia, la tesi dello Stroux continuava anche a distanza di decenni a riscuotere qualche consenso: ne dà dimostrazione ad esempio Kennedy¹³²⁴, il quale, pur riconoscendo che la retorica in sé, in quanto disciplina, non favoriva una parte o l'altra, ma forniva strumenti metodologici¹³²⁵, reputa Scevola sinceramente allarmato del rischio che si minasse il sistema legale romano e Crasso altrettanto convinto della bontà e della giustezza della propria posizione. La retorica greca, dunque, come voleva Stroux, avrebbe influenzato e indirizzato lo sviluppo del diritto romano¹³²⁶.

Una strada diversa, comunque, era stata ormai tracciata dall'articolo di Wieacker ed essa sembra aver definitivamente indirizzato su un percorso alternativo gli studi sul processo. Ne è dimostrazione l'ampio contributo di Falchi (FALCHI 1980), il quale appoggia senza riserve la posizione di Wieacker e approfondisce i termini giuridici della vicenda. Se Stroux vede "nella filosofia greca, in particolare nella retorica [*sic*]" (pag. 384) l'origine dell'interpretazione secondo lo spirito, la quale con Crasso trionfò sull'interpretazione letterale, sostenuta da Scevola, proprio la *causa Curiana*

¹³²⁴ KENNEDY 1972, pagg. 88-90.

¹³²⁵ "No rhetorician of course, as rhetorician, favored one side rather than the other: he simply showed that arguments could be advanced in favor of either" (KENNEDY 1972, pag. 88).

¹³²⁶ La posizione di Kennedy è accettata da Calboli nella sua recensione al volume: CALBOLI 1981, pag. 219.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

dimostrerebbe, secondo Falchi, che le cose stanno diversamente. I lineamenti della vicenda e le argomentazioni dei due patroni –che si sottolinea a ragione essere retoriche ma fondate su questioni giuridiche– indurrebbero piuttosto ad aderire alla tesi del giurista polacco, secondo il quale il punto focale della controversia non era tanto il confronto tra *verba* e *voluntas* (come vuole Stroux fidandosi troppo della testimonianza ciceroniana) quanto, piuttosto, il significato giuridico delle parole della formula di sostituzione. Segue, a questo punto, un lungo chiarimento sull'istituto della *substitutio pupillaris*, in relazione al quale Falchi vede un'evoluzione storica nel rapporto tra testatore, erede e sostituto, per poi tornare al caso specifico del processo di Curio. Scevola si sarebbe qui attenuto ai singoli termini del testamento, interpretato secondo il suo significato letterale, per inferirne che, non essendosi realizzata la condizione prevista, si debba agire come se Coponio fosse morto intestato e dunque assegnarne l'eredità al suo parente; Crasso, al contrario, avrebbe valutato il testo complessivo del lascito, interpretato in base al *sermo communis*, e ne avrebbe dedotto che la volontà del defunto era chiara e dunque Curio andava considerato erede a tutti gli effetti. In conclusione, nella *causa Curiana* lo scontro tra i due contendenti verteva non su un dissidio tra *verba* e *voluntas* ma sul significato giuridico delle parole del documento ed era basato su termini strettamente giuridici.

In parte fautore della tesi di Wieacker, almeno nelle sue linee generali e seppure con qualche riserva, è anche Tellegen¹³²⁷, che tratta del processo nel contesto di un'analisi sulla distinzione (a suo dire presunta) tra *oratores* e *iurisprudentes*. Secondo molti studiosi, infatti, i primi sarebbero esperti di retorica ma non di diritto, i secondi invece solo di diritto; gli oratori, dunque, mirerebbero a vincere le cause, mentre i giurisperiti a chiarire le leggi. Tellegen, di contro, sostiene che per fare carriera politica era necessario conoscere sia la retorica che il diritto, pertanto tale distinzione è ingiustificata e dimostrazione di ciò si ha proprio con la *causa Curiana*. Esposti i fatti e i discorsi delle parti, Tellegen chiarisce che sul processo esistono due punti di vista principali, quello di Stroux e quello di Wieacker: l'analisi di quest'ultimo, secondo Tellegen, è penetrante e in buona parte corretta, ma mostra dei limiti. Innanzitutto il giurista polacco sbaglierebbe nel vedere in Scevola "the most outstanding lawyer of

¹³²⁷ TELLEGEN 1983.

the epoch" e in Crasso "the most celebrated *court orator* of the time"¹³²⁸: entrambi, infatti, erano esperti sia di diritto che di cultura greca ed entrambi agivano in questa occasione in qualità di avvocati. Wieacker, inoltre, trascura le tecniche retoriche messe in campo da Scevola¹³²⁹, considerando il suo discorso come tipico di un giurista, e interpreta scorrettamente il significato delle espressioni *antiquae formulae* (Cic. *Brut.* 195) e *sermo communis* (Cic. *De orat.* I 243, fr. 31)¹³³⁰. Rimangono in dubbio, infine, le considerazioni di Wieacker sulla scorrettezza della sentenza e sul non configurarsi di questa come un precedente per situazioni analoghe di epoca posteriore. Segue a questo punto la *pars construens* dell'articolo: basandosi sulle fonti vengono approfondite tre questioni (il testo del lascito, le interpretazioni delle parti e il verdetto, sulla cui correttezza si sospende il giudizio) per poi approdare alla constatazione conclusiva secondo cui la distinzione tra *oratores* e *iurisprudentes*, postulata da molti romanisti, sarebbe ingiustificata e la *causa Curiana* non supporterebbe in alcun modo questo punto di vista.

Segue la medesima linea di critica a Stroux anche Vaughn¹³³¹, il quale, chiarite le tipologie di sostituzione testamentaria, si sofferma a lungo sui discorsi delle parti spiegandone posizione (Scevola per un'interpretazione letterale del testamento, Crasso a favore di *aequum* e *voluntas*), fondamenti retorici e (nel caso del Pontefice) limiti. Se ne conclude che la tesi di Stroux, "based on the assumption that Scaevola as a *jurisprudens* argued for a literal interpretation (*scriptum*) in an effort to uphold the *rigor* of the law, while Crassus as an orator argued for an interpretation based on fairness alone" (pagg. 221-222), è infondata: entrambi i contendenti parlavano in qualità di avvocati e difendevano le rivendicazioni dei propri clienti. Falso, inoltre, è che lo spirito abbia prevalso sulla lettera per influsso della retorica: il verdetto, come segnalato da Falchi, aveva un fondamento giuridico e rispondeva, come indicato da Wieacker, ad una questione relativa all'interpretazione del linguaggio usato nel testamento. L'importanza della causa, per Cicerone e i suoi contemporanei, fu ad ogni modo enorme.

¹³²⁸ WIEACKER 1967, pag. 153, citato da TELLEGEN 1983, pag. 300 (tra parentesi: entrambi gli studiosi attribuiscono erroneamente a Crasso il prenome *M.[arcus]* invece di *L.[ucius]*).

¹³²⁹ Ed evidenziate, lo abbiamo visto, da FALCHI 1980, pagg. 396-397, nota 20.

¹³³⁰ Per le quali rimandiamo rispettivamente a *De orat.* I 180, fr. 29-bis, commento a *num destitit ... versari?*, e *De orat.* I 243, fr. 31, commento a *et ex legibus ... sermone communi*.

¹³³¹ VAUGHN 1985.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

Concludiamo questa breve panoramica (ma ricordiamo che sul processo in questione sono stati versati fiumi di inchiostro e che qui si è solo selezionato qualche contributo al riguardo) menzionando il riferimento che alla *causa Curiana* fanno Narducci e Cavarzere¹³³², il primo trattando di eloquenza e retorica dell'età post-graccana, il secondo all'interno di una storia complessiva dell'oratoria romana. Come abbiamo segnalato, infatti, anche chi accenna a Crasso solo brevemente, magari all'interno di un quadro più ampio, tendenzialmente accenna al processo di Curio e Coponio. E così Narducci scrive che in quest'occasione Crasso si servì dell'arma della retorica per sostenere la necessità di applicare le leggi "in base allo spirito, di contro alla lettera cui scupolosamente si attenevano i giureconsulti"; l'intervento di Cavarzere, dal canto suo, non ci interessa in questa sede per la presenza di particolari intuizioni o innovazioni (esso si limita a fare il punto sulla vicenda e sui discorsi delle parti), ma per le conclusioni che se ne traggono. "Questa causa, che registra la vittoria dell'oratore Crasso sul giurista Scevola, segna una svolta: da un lato aprendo il diritto a una interpretazione meno rigidamente formalistica, che si lasci ormai condizionare da una retorica sostanziata della cultura filosofica greco-ellenistica, dall'altro portando a una netta divaricazione tra l'oratore giudiziario, che rinuncia progressivamente alle conoscenze giuridiche e si limita agli argomenti retorici, e il giurista, sempre più professionalizzato ed estraneo all'oratoria" (pag. 113). Tralasciamo per un attimo quest'ultima considerazione, che ci sembra di per sé giusta, ma di cui non vediamo il collegamento con la *causa Curiana* (ma tale collegamento forse è, negli intenti dello studioso, solo cronologico, nel senso che la scissione tra le due figure professionali ebbe inizio o comunque accelerò proprio alla prima metà del I secolo a.C.); ciò che è interessante notare è che vedere nel processo un momento di trasformazione del diritto, ormai sostanziato di retorica greca, non significa altro che riproporre la tesi di Stroux: a distanza di oltre settanta anni dalla sua prima pubblicazione, datata 1926, la sua dissertazione continua a fare scuola.

VI.

1. La nostra rassegna ha fatto emergere, ci sembra, alcuni punti controversi relativi al processo, sui quali sembra giusto fornire qualche chiarimento o

¹³³² NARDUCCI 1990, pag. 892; CAVARZERE 2000, pagg. 111-113.

almeno la nostra posizione al riguardo. Partiamo proprio dalla frase di Cavarzere appena citata. Secondo lo studioso "nella *causa Curiana* i due competitori ricorrono ciascuno alle armi dell'altro: il giurista espone retoricamente la sua interpretazione in difesa dello scritto, l'oratore dà fondamento giuridico ai suoi argomenti in favore della *voluntas*"; all'epoca infatti dalla figura del *patronus* "si pretende ancora la conoscenza tanto della retorica quanto del diritto"¹³³³. In seguito, invece, la situazione sarebbe cambiata portando alla suddetta "netta divaricazione tra l'oratore giudiziario [...] e il giurista". All'argomento, come abbiamo visto, ha dedicato specificamente la sua attenzione Tellegen, il quale ha sostenuto che postulare una tale distinzione sia assolutamente scorretto non solo per l'epoca del processo, ma anche per un periodo molto più tardo come quello di Plinio il Giovane, al tempo stesso grande oratore e pienamente competente di diritto; la stessa *causa Curiana*, a riesaminarne le testimonianze, darebbe conferma a questa tesi. Noi riteniamo che la proposta di Tellegen vada in parte riveduta: cerchiamo di spiegare il perché, prendendo come punto di partenza alcuni passi antichi (per lo più ciceroniani, ma non solo).

Nel *De oratore* Crasso a più riprese punta il dito contro quegli oratori che avevano l'ardire di recarsi nel foro a patrocinare cause senza conoscere il diritto: cfr. I 172-174 –dove Crasso afferma che Antonio è l'unico oratore a potersi permettere una tale carenza, grazie alla sua grande esperienza, mentre ridicola è la sfrontatezza (§§ 172 e 173: *impudentia*; § 174: *adrogantia*) di tutti gli altri che si trovano nella medesima situazione– e I 185 –passo nel quale si stigmatizza invece la pigrizia (*segnitas, inertia*) di questi ultimi–. A partire dal § 237, poi, Antonio afferma che l'ignoranza di costoro in materia di diritto è scusabile in quanto il possesso di tali nozioni in fondo non è indispensabile ad un buon oratore: nemmeno Antonio, dunque, nega che molti oratori fossero dotati di scarse conoscenze giuridiche. Al nostro discorso sembrerebbe poi potersi aggiungere anche I 248, dove ancora Antonio afferma di non aver mai appreso il diritto civile; tuttavia le parole, in I 265, di Scevola l'Augure, il quale si dichiara divertito da questa frase del suo interlocutore, e soprattutto, in II 40, dello stesso Antonio, che ammette di avere il giorno prima (cioè nel libro I) parlato principalmente per spirito di contraddizione, mostrano che in quel

¹³³³ CAVARZERE 2000, pag. 113.

caso si tratta di una pura posa, rientrante nell'ideale –che sappiamo essere praticato da Antonio– della *dissimulatio artis*¹³³⁴. Anche tralasciando la testimonianza di I 248, comunque, dal dialogo ciceroniano pare emergere il quadro di un foro frequentato, tra II e I secolo a.C., da un certo numero di oratori incompetenti o scarsamente competenti di diritto. Alla medesima conclusione, per un periodo che va dalla metà del II alla metà del I secolo, sembrano condurre anche le attestazioni dell'altro grande dialogo retorico ciceroniano, il *Brutus*. In *Brut.* 98, infatti, si legge che Publio Licinio Crasso Muciano, notevolmente apprezzato come oratore, grazie alla sua appartenenza alla *gens Mucia* apprese in casa il diritto civile; analogamente Publio Rutilio Rufo, oltre ad essere un oratore e uomo politico, forniva anche responsi legali (§ 113); stesso discorso è infine valido per Gaio Visellio Varrone, oratore di discreto livello e *perfectus in litteris iurisque civilis* (§ 264). L'impressione, a proposito di queste attestazioni, è che se Cicerone per questi personaggi sottolinea la preparazione giuridica, ciò probabilmente implica che tale competenza non fosse propria di tutti gli oratori, come si potrebbe pensare e come pensa Tellegen: sembra si trattasse di un'eccezione più che della regola¹³³⁵. Alla medesima constatazione conduce poi probabilmente anche il § 120 dell'*Orator*, dove Cicerone afferma l'importanza che gli oratori conoscano il diritto civile, in quanto sarebbe vergognoso, in caso contrario, patrocinare controversie civili: se tutti gli oratori avessero padroneggiato questa disciplina, infatti, perché l'Arpinate avrebbe sentito il bisogno di fare questa precisazione? In un contesto simile acquistano significato anche le caratterizzazioni dei giurisperiti fornite in *De orat.* I 236 e I 212: nel primo passo Antonio nota che secondo Crasso potevano esistere ed erano di fatto esistiti giureconsulti privi di eloquenza; nel secondo lo stesso Antonio fornisce una definizione di *iuris consultus* come di una persona conoscitrice di leggi e consuetudini e capace di fornire responsi e discutere in tribunale, evidentemente ritenendo che un tale accostamento di doti non fosse prerogativa di tutti gli esperti di diritto. Che esistessero giureconsulti privi di eloquenza e oratori ignoranti di diritto, pertanto, sembra conclusione supportata dalle fonti.

¹³³⁴ Su questo precetto retorico, soprattutto in riferimento ad Antonio (e, in misura minore, a Crasso), si veda l'appendice, "Crasso, Antonio e la cultura greca", par. III.

¹³³⁵ Cfr. NEGRI 2009, pag. 181: "I giuristi, è noto, studiavano retorica, probabilmente più di quanto gli oratori studiassero diritto".

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

A questo discorso, però si potrebbe obiettare che Cicerone, autore dei passi citati, scrivendo verso la metà del I secolo a.C. ragiona con la mentalità di chi sta vivendo in prima persona la sempre più profonda scissione tra le due –possiamo dire– figure professionali, l'oratore e il giurisperito. In effetti qui non si vuole negare che nel II secolo i nobili romani si formassero su entrambe le discipline né che all'epoca dell'Arpinate una progressiva separazione stesse avendo luogo: correttamente il sempre acuto Narducci¹³³⁶ rileva che a partire dagli anni 90 del I secolo a.C. a Roma iniziò un processo di specializzazione professionale, pertanto i protagonisti del *De oratore* guardano con nostalgia alla saggezza "onnicomprensiva" dei grandi Romani del passato (non a caso Crasso propone un'unità indifferenziata del sapere –e del potere– come da tradizione aristocratica); ancora, che nel passaggio tra II e I secolo a.C. la giurisprudenza si specializzò, dunque ebbe luogo la separazione tra l'oratoria, che accompagnava la carriera politica, e la giurisprudenza e inoltre si passò dalla figura del giurista-politico a quella del giurista-tecnico. D'altro canto, però, sembra scorretto ipotizzare che fino alla fine del II secolo una tale divisione tra i due campi non esistesse affatto. La polivalenza dei *maiores* –segnala opportunamente ancora Narducci (pagg. 538-539)– in buona parte non costituiva un dato di fatto storico, ma un'idealizzazione successiva: lo attesta, tra l'altro, Livio in XXXIX 40, 5 (Catone era stato una personalità eccellente per le sue competenze, ma i contemporanei e i predecessori si sono occupati per lo più o di *scientia iuris* o di *eloquentia* o di *gloria militaris*¹³³⁷) e in XXX 1, 4-6 (dove di Publio Sempronio Tuditano, magistrato e avversario di Annibale, si dice che possedette un insieme di qualità, tra cui eloquenza e padronanza del diritto pontificale, che mancava ai suoi contemporanei). Un *discrimen* tra le due discipline, dunque, esisteva almeno dalla seconda metà del III secolo a.C. ed esso raggiunse il proprio apice in epoca imperiale, quando Quintiliano sosteneva che chi terminava la scuola di retorica doveva studiare il diritto, ma non consigliava di frequentare delle scuole apposite: "tra oratori e giuristi [...] vi era la consapevolezza di appartenere a professioni diverse"¹³³⁸.

¹³³⁶ NARDUCCI 1989, pagg. 535-540 e 556-557.

¹³³⁷ La medesima idea è espressa da Tacito in *Dial.* XXVIII 7.

¹³³⁸ BONNER 1986, pag. 407.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

Cerchiamo ora di ricollegare questo *excursus* alla *causa Curiana*. In Cic. *De orat.* I 180, fr. 29-bis, Crasso, menzionando il processo in questione, afferma che Scevola era il più eloquente tra gli esperti di diritto e il più esperto di diritto tra gli eloquenti (*iuris peritorum eloquentissimus, eloquentium iuris peritissimus*)¹³³⁹; nel *Brutus*, poi, al § 145, fr. 29, Cicerone dichiara che i discorsi dei due avvocati erano stati tali per cui Crasso fu ritenuto il più esperto di diritto fra gli eloquenti e Scevola il più eloquente fra gli esperti di diritto (*causa illa dicta est [...] ut eloquentium iuris peritissimus Crassus, iuris peritorum eloquentissimus Scaevola putaretur*); al § 148, fr. 2-bis, infine, l'Arpinate ripete che Scevola era il più facondo tra i giureconsulti e Crasso il migliore giureconsulto tra quanti erano facondi (*dixi consultorum alterum disertissimum, disertorum alterum consultissimum fuisse*). Stando a queste testimonianze, dunque, sembra che una forma di specializzazione professionale, magari ancora *in nuce*, già sussistesse. Con ciò non intendiamo affermare che l'arte della parola fosse appannaggio di Crasso e quella giuridica del Pontefice, ma che il primo conoscesse principalmente la retorica e Scevola principalmente il diritto e che ciascuno fosse rinomato nel rispettivo campo. Tale ipotesi sembra comprovata anche da un altro passo ciceroniano, *Brut.* 155, dove si legge che in ambito –possiamo dire– lavorativo o di *negotium* il nostro operava come oratore, Scevola come giureconsulto (con la differenza che Crasso non forniva mai consulto giuridici, mentre Scevola accettava con zelo anche le cause); nel caso in questione, comunque, entrambi agirono in funzione eminentemente di avvocati dei propri assistiti (su questo punto insisteremo ancora a breve). In conclusione: stando alle testimonianze citate, ritenere che nel mondo romano in generale (come fa Tellegen) o almeno fino ad una certa epoca (II secolo a.C.?) i nobili padroneggiassero indistintamente tutti i campi del sapere e si muovessero con la medesima disinvoltura in tutti gli ambiti dell'azione è probabilmente scorretto; più vicino alla verità, forse, è che per un lungo periodo di tempo essi si siano effettivamente formati su un ampio ventaglio di discipline, tra cui eloquenza e diritto, per poi approfondire specificamente una strada, magari seguendo interessi personali, potenzialità o anche tradizioni familiari. Crasso, dunque, pur dotato

¹³³⁹ Che ad un tale elogio possano aver contribuito l'*urbanitas* del Crasso-personaggio del *De oratore* e/o la volontà di elevare implicitamente la grandezza del proprio trionfo è constatazione probabilmente giusta, ma che non modifica il presente discorso.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

di una buona formazione generale, si era specializzato come oratore ed aveva così ottenuto fama e successo; dal canto suo Scevola, che pure avrà goduto di un'educazione degna del suo *status*, aveva seguito la strada familiare del diritto divenendo, tra l'altro, pontefice massimo ed esperto in materia. Quando fu discussa la causa di Curio e Coponio, tutti i presenti erano consapevoli della differente caratterizzazione professionale dei due patroni, ma, accorsi in massa in virtù della loro fama¹³⁴⁰, dovettero in parte rivedere le proprie convinzioni: Crasso mostrò la propria eccellenza anche nella *iuris peritia*, Scevola nell'*ars dicendi*. Entrambi dimostrarono di essere degli avvocati straordinari e di possedere anche gli strumenti culturali e forensi tradizionalmente attribuiti all'altro. Davvero, come scrive Cicerone, non si sapeva dire a chi si sarebbe preferito somigliare (*Brut.* 148, fr. 2-bis: *statuere [...] non posses utrius te malles similiorem*).

2. Una volta chiarita la nostra posizione a proposito di quella che abbiamo definito la caratterizzazione professionale dei due oratori, passiamo ora a discutere brevemente di un argomento a questa correlato, la tesi di Stroux, la quale, come abbiamo visto, per quanto criticata da più parti e a nostro parere –lo ripetiamo– ormai superata, continua a godere di qualche credito presso gli studiosi. Il giurista tedesco riteneva che il dibattito giudiziario tra Crasso e Scevola potesse leggersi come lo scontro tra la retorica, disciplina di origine greca favorevole ai principî di *aequitas* e *voluntas*, e il diritto, prettamente romano e legato, secondo una prospettiva più formalistica, alla pura espressione dei *verba*. Secondo Stroux, dunque, la vittoria di Crasso "creò un precedente di grande importanza per la vittoria dell'*aequitas*"¹³⁴¹ e indicherebbe con grande evidenza quale influsso la retorica ellenica ebbe sulla giurisprudenza romana, indirizzandola appunto ad un'interpretazione delle norme meno formale e più mitigata. Seguendo questa chiave di lettura, Kennedy¹³⁴² conferma l'idea che i due patroni fossero rappresentanti di due divergenti istanze culturali e ritiene, di conseguenza, Crasso intimamente convinto della propria tesi e Scevola sinceramente allarmato che un indirizzo giurisprudenziale opposto a quello da lui

¹³⁴⁰ Cfr. Cic. *De orat.* I 180, fr. 29-bis (*clarissima M'. Curii causa Marcique Coponii nuper apud centumviros quo concursu hominum, qua exspectatione defensa est?*).

¹³⁴¹ STROUX 1929, pag. 675.

¹³⁴² KENNEDY 1972, pag. 89.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

propugnato potesse imporsi ed affermarsi. Analogamente, Clarke¹³⁴³ scrive che lo studio dell'*inventio* aiutava gli oratori romani a reperire argomenti e porta come esempio il caso di Crasso, il quale, come si vede anche nella difesa di Curio, "specialised in expounding equity". Ebbene, la tesi di Stroux, presa alla lettera, appare insostenibile per almeno due motivi. Se davvero il Pontefice e Crasso fossero portavoce convinti dei due ideali difesi in tribunale, come si spiegherebbe che in un'altra occasione Crasso parlò a favore di un'interpretazione letterale di un documento? In un anno per noi imprecisato Marco Mario Gratidiano, infatti, rivendette a Caio Sergio Orata una casa da lui stesso precedentemente acquistata senza specificare che questa era sottoposta ad un vincolo di *servitus*; Orata, difeso da Crasso, intentò quindi causa al venditore, le cui parti vennero prese dall'altro grande oratore dell'epoca, Antonio. Quest'ultimo sosteneva che l'acquirente, in quanto precedente proprietario dell'immobile, non potesse essere all'oscuro del vincolo, mentre Crasso affermava che ci si dovesse attenere al testo dell'atto di compravendita, privo di qualsivoglia riferimento al proposito¹³⁴⁴. Pertanto, se davvero i due patroni della *causa Curiana* si fossero schierati per convinzioni personali, in che modo ciò si rapporterebbe con l'opposta presa di posizione del nostro a favore di Orata?

Che gli oratori, e segnatamente gli stessi Antonio e Crasso, potessero in occasioni diverse sostenere tesi diverse su una stessa questione, dunque adeguare le proprie prese di posizione alle circostanze, è in effetti constatazione dello stesso Antonio in *De orat.* Il 30. La retorica, come segnalato in particolare da Gandolfi¹³⁴⁵, non si schierava a favore di un principio (in questo caso l'*aequitas*) piuttosto che di un altro né enunciava criteri ermeneutici assoluti: essa si limitava ad insegnare come rendere più forte il discorso più debole, come "conferire la miglior forza persuasiva al ragionamento e all'eloquio"¹³⁴⁶, e ciò è valido a partire dalle sue origini con i sofisti (deplorati da Platone anche per questa loro mentalità utilitaristica) fino alle sue propaggini di età ellenistica, da cui essa fu poi trasposta a Roma. La retorica, diversamente dalla filosofia, si configurava come una disciplina metodologica, che non forniva

¹³⁴³ CLARKE 2002, pagg. 46-47.

¹³⁴⁴ Per un approfondimento della causa si veda l'oraz. X, *Pro C. Sergio Orata contra M. Marium Gratidianum*.

¹³⁴⁵ GANDOLFI 1966, pagg. 257-288.

¹³⁴⁶ GANDOLFI 1966, pag. 261.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

insegnamenti ma strumenti; il suo ideale non era il vero (o il giusto, come per la giurisprudenza) ma il verosimile; essa non mirava a postulare ma a persuadere. Se questo discorso è valido per la retorica in generale, lo è anche, per quello che ci interessa, per quanto riguarda la *controversia ex scripto et sententia*, in cui il presente caso giudiziario ha tutta l'impressione di rientrare. Limitandoci ai testi retorici appartenenti al medesimo contesto storico-culturale del processo in esame, vale a dire la *Rhetorica ad Herennium* e il *De inventione*, notiamo che in entrambi i casi vengono forniti precetti a sostegno tanto di un'interpretazione che segua pedissequamente i *verba* della legge o documento in questione (*Rhet. Her.* II 13, *Inv.* II 125-137) quanto di una che invece insista sulla *voluntas* a quella sottesa (*Rhet. Her.* II 14, *Inv.* II 122-124 e 138-143). È dunque scorretto sostenere che la disciplina retorica si schierasse in quanto tale a favore dell'*aequitas* e della *voluntas* e in generale che tendesse a prediligere delle idee o dei concetti piuttosto che altri. Non è qui, ci sembra, che va cercata la motivazione delle rispettive prese di posizione di Scevola e Crasso, non è questa la chiave di lettura del processo.

Il punto della situazione, a nostro parere, è un altro. Nel momento in cui si presentavano in tribunale, i due contendenti agivano in qualità di avvocati: le loro argomentazioni e le loro –possiamo dire– scelte di campo avevano una motivazione squisitamente forense e dunque pragmatica. Il loro scopo consisteva nell'ottenere un verdetto favorevole ai propri assistiti: è in base a questo che si misurava la loro abilità. È dunque –ci pare– intrinsecamente corretto quanto afferma Falchi a proposito della diversa applicazione del concetto di condizione impossibile seguita da Scevola e da Crasso (cfr. *supra*, par. IV, punto 2), tuttavia non si deve ritenere che essi vi si fossero adeguati per convinzioni personali; che queste sussistessero non è di per sé impensabile (soprattutto nel caso di Scevola, che abbiamo visto aderire ad un'interpretazione da lui stesso proposta), ma non è questo che induceva un avvocato a schierarsi, bensì la pura e semplice utilità in relazione agli interessi dei propri clienti. Sembrano dunque nel giusto quegli studiosi che hanno rilevato tale aspetto –possiamo dire– funzionale nell'operato dei due contendenti: così Gandolfi¹³⁴⁷, che sottolinea che Crasso vinse la causa in virtù della sua abilità retorica e che Scevola (ma ovviamente il

¹³⁴⁷ GANDOLFI 1966, pagg. 293-294.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

discorso vale anche per l'avversario) parlava da avvocato; Tellegen¹³⁴⁸, il quale evidenzia che entrambi operavano da avvocati; Vaughn¹³⁴⁹, secondo il quale la causa non va letta come uno scontro tra giurista e oratore, in quanto a contare erano gli interessi dei clienti. Non appare, condivisibile, di contro, l'idea di chi ritiene "eccessiva e semplificante" questa visuale, postulando in fondo l'esistenza di un'etica forense¹³⁵⁰. Come scrive Cicerone nella *Pro Cluentio*, chi partecipava ad un processo come litigante ricorreva ad un oratore perché parlasse a suo favore, non perché esprimesse le proprie idee; i pareri esposti dagli avvocati in sede forense, dunque, non corrispondevano necessariamente a convinzioni personali, bensì dipendevano dalla causa e dalla circostanza¹³⁵¹. Gli oratori Crasso e Scevola, in definitiva, assunsero le rispettive posizioni e misero in campo i propri strumenti di persuasione (ironia, riferimenti giuridici, patetismo) allo scopo di ottenere un verdetto favorevole ai propri assistiti.

Giova a questo punto una precisazione: che la retorica possa in qualche modo aver influenzato l'evoluzione del diritto è di per sé assolutamente verosimile. A Roma da un certo momento storico in poi (sostanzialmente il II secolo a.C.) tutti gli uomini colti studiavano questa disciplina come parte del loro percorso formativo (si trattava del terzo e ultimo livello di studi dopo la scuola primaria e quella del grammatico). In *Orat.* 141, inoltre, Cicerone scrive che quando in città vigeva la pace l'eloquenza occupava il primo posto e la giurisprudenza il secondo; questa poi chiedeva spesso aiuto all'eloquenza, ma se essa si opponeva, la giurisprudenza a malapena riusciva a difendere il proprio territorio (*vix suas regiones finisque defenderet*). Nulla, pertanto, vieta di pensare che l'arte della parola possa in qualche modo aver avuto un ruolo nelle trasformazioni della disciplina giuridica¹³⁵². Appare tuttavia sbagliato passare da questa constatazione ad inquadrare la *causa Curiana* come un confronto tra la retorica e il diritto –inteso nella sua accezione tradizionalistica e formalistica–, incarnati

¹³⁴⁸ TELLEGEN 1983, pagg. 300-301.

¹³⁴⁹ VAUGHN 1985, pagg. 221-222.

¹³⁵⁰ NEGRI 2009, pagg. 172 (da cui è tratta la citazione) e 183.

¹³⁵¹ Cfr. Cic. *Clu.* 139: *errat vehementer si quis in orationibus nostris, quas in iudiciis habuimus, auctoritates nostras consignatas se habere arbitratur; omnes enim illae causarum ac temporum sunt, non hominum ipsorum aut patronorum. Nam si causae ipsae pro se loqui possent, nemo adhiberet oratorem: nunc adhibemur ut ea dicamus, non quae nostra auctoritate constituentur, sed quae ex re ipsa causaque ducantur.*

¹³⁵² Lo afferma anche, parlando genericamente di influenza della cultura greca sull'insegnamento romano, JULLIEN 1885, pagg. 366-367.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

rispettivamente da Crasso e da Scevola: esprimersi in questo modo ci sembra equivalga a ragionare per categorie astratte. Quando si studia un genere come l'oratoria o un mondo come quello dei tribunali le necessarie considerazioni letterarie e/o culturali e/o giuridiche non devono far perdere di vista il fatto che l'oratore (in questo caso forense) era innanzitutto un professionista che doveva raggiungere un obiettivo (in questo caso vincere una causa). L'oratoria era una forma di espressione eminentemente concreta, tanto più se si considera che le sue espressioni nascevano in un ambito di oralità e solo in un secondo momento, eventualmente (ma non sempre), trovavano una redazione scritta. Ciò –ci sembra– non va mai dimenticato.

3. Cerchiamo ora di fornire qualche breve cenno sulle coordinate retoriche in cui il processo si inquadra. Tradizionalmente, anche sulla scorta di alcune testimonianze antiche, la *causa Curiana* è stata considerata un esempio dello *status legalis* che vede contrapposti *scriptum* e *sententia*, vale a dire che essa è stata letta come uno scontro giudiziario tra una parte (Scevola) favorevole ad un'interpretazione letterale del documento in questione (qui un testamento, in altri casi una legge) e un'altra (Crasso) sostenitrice invece di una lettura che aderisse all'implicita volontà del redattore. Tale inquadramento è stato però messo in dubbio da Wieacker e di rimando da Falchi, secondo i quali sia le fonti antiche sia Stroux fraintendono il significato della causa, la quale verterebbe su una questione di uso linguistico e terminologico del lascito interno all'ambito del diritto civile. Prendendo in prestito le parole dello stesso Wieacker¹³⁵³: "The crucial point of the discussion was therefore not the confrontation of *verba* and *voluntas*, *rigor* and *aequitas* as Stroux would have us believe, led astray by Cicero's and Quintilian's rhetorical interpretation of the *causa Curiana*. It was in reality a matter of linguistic usage and word-meaning as they had been formed by the juristic tradition of the *ius civile*". Similmente, più di recente, Negri¹³⁵⁴ ha sostenuto che entrambi i contendenti, seppure secondo prospettive differenti, fondassero le proprie rivendicazioni su un'aderenza al testo del lascito che al tempo stesso implicasse un rispetto della volontà del suo redattore: Scevola avrebbe proposto di rispettare la lettera della dichiarazione testamentaria come specchio della volontà dell'autore (il defunto aveva parlato di un figlio nato e poi morto ed è a questo che

¹³⁵³ WIEACKER 1967, pag. 161; cfr. FALCHI 1980, pagg. 400-401, 425 e 428-429.

¹³⁵⁴ NEGRI 2009, pagg. 168-172 e 179-182.

bisognava attenersi), mentre Crasso, senza contravvenire ai *verba* del documento, avrebbe identificato la successione "nascita-morte impubere" con la mancata nascita. La contrapposizione tra *verba/ius* e *voluntas/aequitas*, pertanto, sarebbe un portato delle fonti (Cicerone e, di rimando, Quintiliano) e non un dato storico del dibattito. A nostro parere, tuttavia, tali chiavi di lettura non sono pienamente confermate dalle evidenze in nostro possesso: cerchiamo di spiegare il perché.

Innanzitutto va notato che le fonti latine che hanno toccato la questione sono concordi nell'ascrivere il processo in esame ad esempio del suddetto *status*: così fa Antonio in Cic. *De orat.* I 244, così Quintiliano in VII 6, 9-10, fr. 31-quinquies; inoltre lo stesso Cicerone menziona il testo del lascito, pur senza specificare che si tratta di quello di Coponio, in *Inv.* II 122, fr. 30-quater, all'interno non a caso della trattazione proprio dello *status* di *scriptum* e *sententia* (§§ 121-143). È vero che le fonti antiche non sempre vanno accettate acriticamente e seguite pedissequamente, anzi è necessario che esse vengano sempre sottoposte a interpretazione; d'altra parte, però, in questo caso esse puntano uniformemente in una direzione e nulla sembra indurre davvero a smentirle. In virtù di ciò la critica moderna si è espressa quasi all'unanimità a favore di uno Scevola sostenitore dell'idea di *scriptum* e un Crasso propenso invece a valorizzare la *voluntas* del testatore: così Oette, Hüpke, Stroux, Bretone, Kennedy, Tellegen, Vaughn, Leeman, Pinkster e Nelson, Bonner, Calboli Montefusco, Narducci, Greco, Cavarzere, Clarke, Fantham, Steel, Marchese, Li Causi e Marino¹³⁵⁵. Condividiamo anche noi la posizione di questa schiera di studiosi, ma con qualche dovuta precisazione.

Che le posizioni dei due avvocati siano da intendere secondo questi parametri pare innegabile. La posizione di Scevola a favore dell'interpretazione letterale emerge ad esempio da *Brut.* 196, dove si legge che egli si scagliò contro la pretesa dei *diserti*, ingannevole per il popolo, di voler interpretare per congettura gli *scripta simplicium hominum*, trascurando o accantonando le parole come erano state messe nero su bianco; si tratta di un atteggiamento a suo dire scorretto (giuridicamente e

¹³⁵⁵ OETTE 1873, pag. 46; RE XIII.1, col. 260; STROUX 1929, pag. 673; BRETONE 1969, pag. 301; KENNEDY 1972, pagg. 86-88; TELLEGEN 1983, pagg. 300 e 310; VAUGHN 1985, pag. 213-214; LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 71; BONNER 1986, pag. 377; CALBOLI MONTEFUSCO 1986, pag. 156; NARDUCCI 1990, pag. 892; GRECO 1998, pagg. 329-330; CAVARZERE 2000, pagg. 111-112; CLARKE 2002, pagg. 46-47; FANTHAM 2004, pag. 41; STEEL 2007, pag. 243; MARCHESI 2011, pag. 333; LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pagg. 431 (Li Causi) e 461-463 (Marino).

moralmente, pare di capire), mentre bisognava aderire a ciò che concretamente si poteva leggere e dunque, nel caso in esame, ammettere che Curio *pupillo non nato heredem esse non posse* (*Brut.* 195). Di contro Crasso asseriva che il vero inganno si sarebbe realizzato se in molti casi, compresa la redazione dei testamenti, non si fosse prestata attenzione alla volontà di chi aveva redatto il testo; non si poteva pertanto prescindere dalla valutazione di questo elemento nell'interpretazione del lascito di Coponio né tantomeno si poteva negare che l'intenzione di questi consistesse, all'atto di stilare il documento, nel voler designare Curio come suo erede (*Brut.* 197-198, fr. 30). Che i due contendenti, come vuole Wieacker, seguito da Falchi, possano essersi scontrati sulla lettura del testamento, vale a dire su come valutare i termini in esso usati, è assolutamente plausibile e probabilmente corrisponde a verità; d'altra parte ciò sembra potersi considerare come uno dei punti intorno ai quali si mosse la controversia giudiziaria più che come la sua cornice. Come ad esempio il Pontefice puntò molto sulla propria competenza giuridica e sull'eleganza dell'esposizione, mentre Crasso fece affidamento, tra l'altro, sulle capacità umoristiche e la ricchezza dell'argomentazione, così i due avranno entrambi battuto sulle parole del testamento, fornendone però due interpretazioni divergenti. "Linguistic usage" e "word-meaning" possono anche essere entrati nella controversia, ma come elementi della discussione, non come sue caratteristiche principali. Interessante, infine, è anche l'accenno di Tellegen¹³⁵⁶, secondo cui "in his plea Scaevola gave the impression that he was interpreting the testator's words literally, whereas in fact he was interpreting them in accordance with a possible intention of the testator". Ciò può senza dubbio corrispondere a verità, nella misura in cui Scevola avrà creduto o dato l'impressione di credere che seguire i *verba* del lascito significasse non aderire pedissequamente ed esteriormente ad un documento, bensì rispettare davvero le ultime volontà di chi quel lascito aveva formulato. Schierarsi a favore dello *scriptum* –spiega anche Cic. *Inv.* II 128– non significava necessariamente rifiutare l'intenzione di chi aveva formulato il documento.

4. Concludiamo questa premessa accennando brevemente a un aspetto del processo toccato da una parte della critica: il verdetto dei centumviri,

¹³⁵⁶ TELLEGEN 1983, pag. 306.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

unanimemente favorevole a Crasso e quindi a Curio, fu giusto o meno? Premettiamo che intendiamo affrontare la questione solo in modo cursorio, sia perché essa ha a che fare con l'aspetto giuridico del processo più che con quello filologico (e abbiamo precisato prima che appunto filologica è l'impostazione della presente analisi) sia perché in vero essa ci appare forse oziosa, dovendo la giuria sentenziare su una questione priva di precisi appigli normativi. Iniziamo dunque indicando che la possibilità di un verdetto legalmente non corretto presso il tribunale centumvirale (come presso qualsiasi corte) teoricamente sussisteva e ad informarci di ciò è l'Antonio ciceroniano in *De orat.* I 238, dove si legge che in questo tipo di tribunale la conoscenza del diritto non era indispensabile; una forma di inganno nei confronti dei giudici, quindi, potrebbe effettivamente aver avuto luogo. In accordo con questa testimonianza, Wieacker¹³⁵⁷ considera i centumviri come una giuria composta da non specialisti ("lay jury") e dunque facilmente passibile di errore; da parte sua, invece, Tellegen¹³⁵⁸ respinge questa idea, chiedendosi se i centumviri fossero davvero profani ("were the *centumviri* really laymen?"). La questione, in ogni caso, è la seguente: Coponio voleva Curio come erede a qualunque condizione o meno? Tutto ruota, come è ovvio, attorno a questa domanda: il defunto aveva davvero inteso assegnare incondizionatamente i propri beni a quello che probabilmente era un suo amico o magari la sua disposizione era intesa come una ricompensa alla tutela che Curio avrebbe esercitato sul figlio postumo fino all'eventuale prematura dipartita di quest'ultimo? Wieacker¹³⁵⁹ non crede all'assolutezza dell'assegnazione di Coponio, mentre Tellegen, pur mettendola in dubbio, la ritiene comunque probabile¹³⁶⁰. Secondo Negri¹³⁶¹, d'altra parte, a determinare la vittoria di Crasso sarebbero state non solo le sue argomentazioni giuridiche e l'abilità oratoria, ma anche, forse soprattutto, la "ricaduta pratica delle sue conclusioni, che erano conformi alla mentalità diffusa nel ceto da cui provenivano i membri del Collegio centumvirale nell'ultimo secolo della repubblica" (pag. 172): se il testamento e in particolare, per quello che ci riguarda, l'istituto della sostituzione miravano a garantire una forma di perpetuazione del

¹³⁵⁷ WIEACKER 1967, pag. 159.

¹³⁵⁸ TELLEGEN 1983 pag. 309, nota 30.

¹³⁵⁹ WIEACKER 1967, pag. 156.

¹³⁶⁰ TELLEGEN 1983, pagg. 306-307.

¹³⁶¹ NEGRI 2009, pagg. 172-174.

defunto dopo il suo decesso e quindi ad evitare una successione *ab intestato*, i giudici, sentenziando a favore di Curio, avrebbero tenuto in considerazione "le conseguenze pratiche della tesi di Crasso, che consentiva la conservazione della volontà del *de cuius*" (pag. 174).

A noi sembra plausibile che si possa pensare a Curio come erede unico e senza condizioni e che quindi il vero errore di Coponio sia consistito in una carente chiarezza nella formulazione del lascito: in quest'ottica risulterebbero formalmente e sostanzialmente corretti gli *exempla* adottati da Crasso a sostegno della sua interpretazione del documento, qualora li si possa identificare, come ci sembra, con casi simili ma non identici a quello in esame, nei quali testatori che avevano esplicitato entrambi i tipi di *substitutio* (*vulgaris* o *pupillaris* che sia) designavano erede la medesima persona¹³⁶². In accordo con questa interpretazione di un lascito, tra l'altro, abbiamo visto essere anche il nostro codice civile italiano e in particolare il relativo articolo 688. In conclusione, la critica si divide tra chi considera il verdetto sbagliato¹³⁶³ e chi sostiene che, non essendo noi informati su casi analoghi, non ci si possa esprimere con certezza¹³⁶⁴. Pare forse più saggio, quindi, limitarci in questa sede ad una sospensione del giudizio nei termini di Cic. *Caec.* 69: "the law is what the court says it is"¹³⁶⁵, *id fuit ius quod iudicatum est*.

28. Cic. *Caec.* 69

<i>Ipse Crassus non ita causam apud viros egit ut contra iuris consultos diceret, sed ut hoc doceret, illud quod Scaevola defendebat non esse iuris, et in eam rem</i>	Crasso stesso trattò la causa presso i centumviri in modo tale da non parlare contro i giureconsulti, ma da dimostrare che ciò che Scevola difendeva non era in
--	---

¹³⁶² Su questi *exempla* cfr. l'introduzione a Cic. *Top.* 44, fr. 31-bis.

¹³⁶³ WIEACKER 1967, pag. 161: Crasso vinse grazie alle sue abilità retoriche (stessa idea, del resto di per sé condivisibile, anche in GANDOLFI 1966, pag. 293, ma senza riferimenti alla validità del verdetto).

¹³⁶⁴ TELLEGEN 1983, pag. 309.

¹³⁶⁵ VAUGHN 1985, pag. 222.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

<i>non solum rationes adferret, sed etiam Q. Mucio, socero suo, multisque peritissimis hominibus auctoribus uteretur.</i>	accordo col diritto e a questo scopo non solo addurre degli argomenti razionali, ma anche fare ricorso a Quinto Mucio, suo suocero, e a molti espertissimi precursori.
---	--

La *Pro Caecina* è il resoconto di una complicata causa di eredità, databile probabilmente al 69 o 68 a.C., che vide Ebuzio e appunto Cecina scontrarsi sul possesso di un fondo che era appartenuto alla moglie di quest'ultimo: Ebuzio sosteneva di aver acquistato con denaro personale il terreno, che dunque non sarebbe rientrato nelle disposizioni testamentarie, mentre Cecina asseriva che quel denaro era stato dato ad Ebuzio proprio dalla sua consorte, ora defunta. L'assistito di Cicerone, recatosi sul posto con degli amici, ne era stato allontanato con la forza per mano di Ebuzio e di alcuni suoi compagni e, ritenendosi *deiectus* con la forza, reclamava la restituzione del fondo in base all'*interdictum de vi armata*; Ebuzio invece affermava che non di *deiectio* (spossessamento) si fosse trattato, bensì di *reiectio* (respingimento), quindi a rigore la restituzione non era dovuta. Pisone, difensore di Ebuzio, propugnava quindi quest'interpretazione letterale e restrittiva della norma; Cicerone, dal canto suo, reputava questa estensivamente applicabile anche alla *reiectio*, essendo il presente un caso in cui l'adesione pura ai *verba* della disposizione poteva a buon diritto essere accantonata¹³⁶⁶. Il processo dunque si configurava come quella che retoricamente veniva definita una *controversia ex scripto et sententia*, con l'Arpinate che si spendeva a favore di quest'ultimo principio (in alcuni casi designato col termine *voluntas*). Una tale caratterizzazione era evidente già agli antichi, come emerge da Quint. VII 6, 7. Nel capitolo VII 6 della sua *Institutio oratoria* (su cui torneremo: vedi fr. 31-quinquies), infatti, il retore, trattando di questo *status* (termine qui equivalente a *controversia*), spiega che potevano esistere diversi generi: poteva infatti capitare che la legge o il documento fossero oscuri e dunque la questione vertesse sia sullo *scriptum*, equivoco, che sulla *voluntas*, conseguentemente ambigua; che il testo fosse chiaro e quindi una della due parti in causa si appoggiasse alla lettera dell'atto e l'altra allo spirito; infine, che nelle parole ci fosse un elemento che

¹³⁶⁶ Per un più preciso resoconto dei fatti relativi al processo si veda la sintesi di CALBOLI MONTEFUSCO 1986, pagg. 158-159.

consentiva di dimostrare che l'intenzione era diversa da come si potrebbe intendere. Nel secondo di questi tre casi, quello in cui la norma non dava di per sé adito a dubbi esegetici, colui che difendeva lo spirito della legge aveva la possibilità di sostenere che l'interpretazione letterale non poteva essere osservata in tutti i casi, dichiarare che la questione non verteva sulla legge ma sul fatto oppure trarre da altre leggi degli esempi, come aveva fatto Cicerone appunto nella *Pro Caecina*. Ebbene, in quest'orazione l'Arpinate non si limita a portare a sostegno della propria tesi esempi tratti da altre disposizioni giuridiche, bensì, come consigliato dalla dottrina retorica, cerca anche di addurre degli *exempla*, casi analoghi a quello in discussione: in quest'ottica, egli non si esime dal citare quello che è forse il caso più famoso di scontro giudiziario tra testo scritto e intenzione di un documento, vale a dire la *causa Curiana*, che egli ben conosceva (lo attestano i numerosi riferimenti al processo nelle sue opere e soprattutto il particolareggiato resoconto di *Brut.* 194-198). Qualcuno¹³⁶⁷ ha anzi addirittura ipotizzato che uno dei motivi principali per la pubblicazione della *Pro Caecina* vada ricercato nella volontà dell'autore di proporla come un modello retorico dello *status ex voluntate contra scriptum* in contrapposizione al discorso del maestro: "l'orazione rivaleggia colla *Curiana* di Crasso, a cui devesi sostituire un modello nuovo, rispondente a un'arte più matura".

Ciò che è certo, comunque, è che se l'Arpinate sceglie qui di menzionare il vittorioso discorso del maestro, è perché egli lo ritiene adatto al contesto e utile alla sua causa. Cicerone in effetti sta spiegando che i pareri dei giureconsulti non stolti non possono che essere in accordo con la legge e che se si giudica in senso opposto ciò implica un'errata convinzione da parte o dei giudici (in caso di verdetto sbagliato) o degli stessi giureconsulti (se il verdetto è giusto). Situazione diversa, poi, è quella in cui si emette una sentenza su un punto controverso del diritto: è il caso del processo di Curio e Coponio, in cui Scevola si era richiamato ad alcuni giurisperiti, compreso il padre (cfr. *Brut.* 197), e Crasso ad altri, tra cui suo suocero Scevola l'Augure. Cicerone dunque protesta contro la concezione "falsa, ma esistente"¹³⁶⁸ secondo cui in occasione della difesa di Curio la retorica avrebbe agito contro la giurisprudenza; al contrario Crasso, propugnando una posizione giuridicamente fondata, aveva cercato di

¹³⁶⁷ STROUX 1929, pag. 675.

¹³⁶⁸ Così STROUX 1929, pag. 674, nota 73.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

dimostrare che era la posizione della sua controparte ad essere *iniusta*. Il Pontefice –è uno dei punti dell'argomentazione del nostro–, per quanto fosse un giurista di alto livello, poteva davvero pretendere di decidere quale sia la forma di linguaggio adatta per i documenti giuridici e, in particolare, per i testamenti? Al contrario, le sue convinzioni sull'argomento erano scorrette e soprattutto in contrasto col diritto e a comprovarlo Crasso aveva portato da un lato ragionamenti logicamente ineccepibili (*rationes*), dall'altro l'autorità di illustri esperti (*homines auctores*), tra i quali spiccava appunto il suocero. Dibattendo in modo logicamente inattaccabile e servendosi di tali strumenti probativi, dunque, Crasso aveva dimostrato che era necessario rispettare la volontà del defunto quale era espressa dalle parole e non "reject the will on the basis of what that language should have been"¹³⁶⁹.

ipse Crassus: mirando ad avvalorare la validità della propria posizione, Cicerone ricorda che essa era stata assunta e difesa anche dal celebre Crasso "in persona" (*ipse*) in occasione della *causa Curiana*.

causam apud viros egit: il sintagma *causam agere*, equivalente a *causam dicere* o *rem agere*, è un'espressione tecnica per indicare l'atto di affrontare un dibattimento giudiziario in qualità di avvocato della difesa o dell'accusa. Il tribunale dei centumviri, nato nel III secolo a.C., si occupava di questioni di eredità e proprietà di alto valore (BABLITZ 2007, pag. 61). In età repubblicana esso era composto, a dispetto del nome, di 105 giurati, tre da ognuna delle 35 tribù di Roma (cfr. Paul. *Fest.* 54; Varr. *Rust.* II 1, 26, attesta che il numero non ammontava precisamente a cento), mentre in epoca imperiale ne facevano parte 180 membri, che giudicavano a volte in seduta plenaria e altre divisi in quattro gruppi da 45 giurati (BABLITZ 2007, pagg. 62 e 91); inizialmente esso era presieduto da ex questori, a partire da Augusto da decemviri (Suet. *Aug.* XXXVI). Non sappiamo come i centumviri venissero scelti né quali fossero precisamente le competenze del tribunale, al di là dei processi di eredità e proprietà cui abbiamo fatto riferimento (un elenco di questioni trattate dai centumviri è in Cic. *De orat.* I 173; alcuni esempi, tra cui la *causa Curiana*, in I 175-180); per un'analisi del tema si veda WILKINS 1965, pagg. 162-163. Si noti che in questa circostanza a giudicare non è l'intero

¹³⁶⁹ VAUGHN 1985, pag. 221.

tribunale riunito ma una sua divisione (così GANDOLFI 1966, pag. 288, e WIEACKER 1967, pag. 155, nota 15).

ut contra iuris consultos diceret: il verbo *dico* è qui usato nella comune accezione tecnico-giuridica di "perorare una causa" e in quanto tale compare spesso in espressioni come *contra aliquem* o *pro aliquo dicere*; in questo caso ovviamente gli *iuris consulti*, gli esperti di diritto, non sono gli avversari giudiziari di Crasso, ma le autorità della disciplina in disaccordo con le quali si potrebbe pensare (a torto, secondo Cicerone) che l'oratore avesse parlato.

ut hoc doceret: secondo una teoria della dottrina retorica classica, quale ha origine in Aristotele (*Rhet.* 1356a) ed è poi esposta ad esempio –per limitarci a qualche attestazione– da Cicerone (*De orat.* II 115, 121, 128 e 310; *Brut.* 185, 197-198, fr. 30, e 276; *Orat.* 69; *Opt.* 3) e da Quintiliano (VIII *prooem.* 7; XI 1, 6; XI 3, 154; XII 2, 11; XII 10, 59) –ma cfr. anche, con esposizioni meno schematiche o parziali, Cic. *Brut.* 89, 187-188, 279 e 322 e Quint. V *prooem.* 1, X 1, 110, X 2, 23 e XII 10, 70–, qualunque oratore, nel momento in cui perora una causa o comunque pronuncia un discorso, deve puntare a raggiungere tre fini: informare/convincere gli ascoltatori, dilettarli/ottenerne la simpatia, coinvolgerli emotivamente. Il primo di questi tre scopi, afferente ad una sfera eminentemente razionale, è a seconda dei casi indicato con le espressioni *docere* (*De orat.* II 121, 128 e 310; *Brut.* 185 e 276; *Opt.* 3; Quint. VIII *prooem.* 7, XI 1, 6, XII 2, 11 e XII 10, 59), *fidem facere* (*Brut.* 197), *probare* (*De orat.* II 115; *Orat.* 69) o *persuadere* (Quint. XI 3, 154); al secondo, legato ad un aspetto che oggi definiremmo empatico, ci si riferisce invece con i verbi *conciliare* (*De orat.* II 115, 121, 128 e 310, Quint. XI 1, 6, XI 3, 154 e XII 10, 59 [prima alternativa]) o *delectare* (*Brut.* 185, 197 e 276, *Orat.* 69, *Opt.* 3, Quint. VIII *prooem.* 7, XII 2, 11 e XII 10, 59 [seconda alternativa]); l'ultimo *officium*, prettamente emotivo, è infine designato come *concitare* (*De orat.* II 128), *movere* (*De orat.* II 121, *Brut.* 185 e 276, Quint. VIII *prooem.* 7, XI 1, 6, XI 3, 154, XII 2, 11 e XII 10, 59), *permovere* (*De orat.* II 310, *Opt.* 3), *commovere* (*Brut.* 198), *flectere* (*Orat.* 69) o *ad motum vocare* (*De orat.* II 115). In questo passo, dunque, Cicerone rileva come Crasso sia stato abile nel persuadere razionalmente, anche mediante opportuni riferimenti normativo-giurisprudenziali, la giuria centumvirale; in *Brut.* 197-198, fr. 30, l'Arpinate poi tornerà più ampiamente sull'argomento, spiegando come nella difesa di Curio il suo maestro fosse stato in grado non solo di *docere* (o

meglio *fidem facere*), ma anche di *delectare* e *commovere*, realizzando tutti e tre gli *officia* e dando prova inconfutabilmente del proprio magistero oratorio.

illud quod Scaevola defendebat non esse iuris: la posizione di Scevola, come abbiamo visto nella "Premessa" al processo (par. IV, punto 2), consisteva nel sostenere che il testamento di Coponio, venuta a mancare la condizione da esso prevista (la nascita del figlio postumo), fosse invalido: il ragionamento, a dire di Crasso, era destituito di fondamento dal punto di vista non solo razionale –ché dalle parole del documento si poteva ben dedurre la volontà del testatore– ma anche strettamente legale. Che i due avvocati potessero entrambi reputare giuridicamente valida la propria interpretazione del lascito è un paradosso solo apparente: a Roma, infatti, il diritto giurisprudenziale era per intrinseca natura *ius controversum*, il che significa da un lato che in generale esso era sottoposto alle interpretazioni dei giureconsulti, dall'altro che in occasione di un processo l'attore e il convenuto potevano addurre responsi contrastanti. In quest'ottica non stupisce che entrambi i patroni avessero potuto sostenere la fondatezza delle proprie rivendicazioni e riferire, a sostegno di queste, pareri di esperti di riconosciuta autorevolezza (cfr. NEGRI 2009, pagg. 174-177).

rationes adferret: sia qui che in Cic. *De orat.* II 140, fr. 31-quater (*multa attulisse*), il verbo *adferre* equivale in sostanza a *proferre* (su cui si veda il commento a *protulisti* in Cic. *De orat.* I 238, fr. 30-bis), avendo il valore di "portare qualcosa di positivo, qualcosa che giovi alla propria causa"; il medesimo significato ricorre anche, ad esempio, in Cic. *Fin.* II 87 (*negat Epicurus diuturnitatem quidem temporis ad beate vivendum aliquid afferre*), ma in questo caso esso si carica di un valore prettamente giuridico e tecnico. *Ratio*, termine di matrice retorica e applicazione giuridica, indica infatti gli elementi logicamente fondati che si adducono a sostegno di un'asserzione (in questo caso, che il discorso di Scevola fosse in contrasto con le norme del diritto). Cicerone in *Inv.* I 17-18 spiega che le controversie possono essere fondate su una congettura (*ratio*) o un testo scritto (*scriptum*), poi afferma che in ogni causa bisogna identificare *quaestio*, *ratio*, *iudicatio* e *firmamentum causae* e definisce la *ratio* come l'elemento su cui si fonda la causa, tolto il quale essa non sussiste (*ratio est ea, quae continet causam, quae si sublata sit, nihil in causa controversiae relinquatur*); a chiarimento porta l'esempio mitologico di Oreste, il quale, accusato di matricidio, aveva addotto a propria difesa, appunto come *ratio*, il precedente omicidio di

Agamennone perpetrato dalla stessa donna. Quasi identica la definizione di *Rhet. Her.* I 26 (<*ratio est*> *quae causam facit et continet defensionem*), accompagnata dal medesimo esempio; di rimando Quintiliano (III 11, 4) parla della *ratio* come dell'elemento difensivo che si adopera per un fatto che si sa essere stato compiuto (*ratio autem est qua id quod factum esse constat defenditur*) e poi menziona il classico caso di Oreste e Clitennestra. Cicerone in *De orat.* II 80 ci informa, inoltre, che i maestri di retorica greca consigliavano, tra l'altro, di rendere più solide le proprie orazioni mediante l'utilizzo di *argumenta* e *rationes* e similmente in *Orat.* 44 scrive che l'oratore ideale deve conoscere *argumentorum et rationum loci*, vale a dire le fonti da cui trarre appunto gli elementi del ragionamento. In *Inv.* II 137, poi, all'interno della trattazione dello status di *scriptum et voluntas*, consiglia a chi parla a favore dello *scriptum* di spiegare *causae et rationes* per le quali il testo della legge o del testamento in questione è scritto in un certo modo; questo elemento topico può comunque essere sfruttato anche da chi sostiene la posizione opposta, come nel caso di Crasso a favore di Curio.

Q. Mucio, socero suo, multisque peritissimis hominibus auctoribus uteretur: in *Inv.* II 68 Cicerone, trattando di *qualitas negotialis* (tipologia di *genus qualitatis*, uno dei quattro *genera rationalia* nella dottrina degli *status*), spiega che non si possono consigliare luoghi comuni validi per ogni genere di causa e che in molti casi è opportuno parlare in accordo o in contrasto con l'*auctoritas* dei giureconsulti. Che si potesse parlare contro gli esperti di diritto, dunque, era una tecnica retorica teoricamente possibile e prevista, ma non era stata questa la strada seguita dal nostro: egli, al contrario, si era appoggiato all'autorità di rinomati giurisperiti allo scopo di suffragare l'interpretazione del lascito da lui propugnata. L'espressione *auctoribus uti* per indicare il ricorso, a scopo probativo, ad autorità del settore non è isolata: essa ricorre, ad esempio, in *Cic. Tusc.* I 26 (*auctoribus quidem ad istam sententiam, quam vis obtineri, uti optimis possumus*).

Q. Mucio, socero suo: come abbiamo visto nella "Introduzione", par. I, punto 2, Crasso era sposato con Mucia, figlia di Scevola l'Augure e di Lelia (cfr. *Lucil.* 86 ed. Marx; *Cic. De orat.* I 24, II 22, III 45, 68, 133 e 171; *Brut.* 211). WIEACKER 1967, pag. 160, scrive giustamente che Crasso fa appello al suo parente Mucio Scevola (erroneamente però definito cognato, "brother-in-law") in contrapposizione al Pontefice, il quale si era

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

precedentemente richiamato al padre Publio Mucio Scevola (*Brut.* 197: *quam ille multa de auctoritate patris sui, qui semper ius illud esse defenderat?*).

29. Cic. *Brut.* 144-145

144 *In interpretando in definiendo in explicanda aequitate nihil erat Crasso copiosius; idque cum saepe alias tum apud centumviros in M'. Curi causa cognitum est.*

145 *Ita enim multa tum contra scriptum pro aequo et bono dixit, ut hominem acutissimum Q. Scaevolam et in iure, in quo illa causa vertebatur, paratissimum obrueret argumentorum exemplorumque copia; atque ita tum ab his patronis aequalibus et iam consularibus causa illa dicta est, cum uterque ex contraria parte ius civile defenderet, ut eloquentium iuris peritissimus Crassus, iuris peritorum eloquentissimus Scaevola putaretur.*

144 Nell'interpretazione, nella definizione, nell'esposizione dell'equità niente era più ricco di Crasso; e questo si constatò come spesso in altre occasioni così nella causa di Manio Curio presso i centumviri.

145 In quell'occasione, infatti, molte cose disse contro lo scritto a favore dell'equo e dell'onesto, a tal punto che Quinto Scevola, uomo estremamente acuto e preparato in materia di diritto, su cui quella causa verteva, fu sopraffatto dall'abbondanza di argomenti e di esempi; e in quell'occasione da parte di questi patroni coetanei e già consolari la causa – entrambi difendevano il diritto civile ma da posizioni contrapposte– fu discussa in modo tale che Crasso venne ritenuto il più esperto di diritto tra gli eloquenti, Scevola il più eloquente tra gli esperti di diritto.

Giungendo, nella sua storia dell'eloquenza romana, a parlare del maestro, Cicerone non può fare a meno di citare quella che era forse una delle cause più famose da lui discusse, la *causa Curiana*; è anzi notevole che la sezione dell'opera dedicata segnatamente a Crasso (§§ 143-165) si apra proprio con la menzione di questo processo, cui sono dedicati i §§ 144-146. In quest'occasione Crasso aveva dato sfoggio delle proprie qualità interpretative, retoriche e giuridiche, riuscendo così ad avere la meglio su un avversario di tutto rispetto come Scevola il Pontefice, ammirevole anch'egli nell'arte di interpretare e spiegare, oltre che nelle discussioni, anche se più

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

debole di Crasso per qualità stilistiche e capacità di confutazione (cfr. § 146: *sit nobis orator in hoc interpretandi explanandi edisserendi genere mirabilis sic ut simile nihil viderim; in augendo in ornando in refellendo magis existimator metuendus quam admirandus orator*).

Parlando a favore di Curio Crasso aveva basato il proprio discorso sul concetto di equità, sostenendo con argomentazioni giuridiche e abbondanza di esempi che confermare al suo assistito il conferimento del patrimonio di Coponio sarebbe stato un giudizio appunto equo e conforme al volere del defunto. È notevole che Cicerone sottolinei due volte nell'arco di poche parole (*in iure, in quo illa causa vertebatur* e *cum uterque ex contraria parte ius civile defenderet*) che i due contendenti si fossero scontrati in materia di diritto, in quanto è su questo che la causa si fondava: ciò potrebbe costituire un ulteriore elemento a favore della tesi, che abbiamo menzionato nell'introduzione a Cic. *Caec.* 69, fr. 28, secondo la quale alcuni forse attribuivano al discorso di Crasso un'impostazione opposta, contraria alle norme giuridiche. Nel passo della *Pro Caecina*, infatti, l'Arpinate spiega che difendendo Curio Crasso non aveva parlato contro i giureconsulti e in *De orat.* I 180, fr. 29-bis, lo stesso Crasso, esponendo le tesi delle parti, spiega che sia lui che il suo avversario avevano fatto ricorso ad *auctoritates, exempla* e *testamentorum formulae*, muovendosi inconfutabilmente nell'alveo del diritto civile. Sebbene in *De orat.* I 242-244 (vedi fr. 31) Antonio ribatta alle affermazioni di Crasso sostenendo che nel processo di Curio e Coponio il diritto non aveva costituito il centro della controversia, sembra di poter affermare che a rappresentare la posizione di Cicerone sia l'idea espressa dal nostro, suffragata da questo passo del *Brutus* e da quello della *Pro Caecina*; e se l'Arpinate torna a più riprese sull'argomento, probabilmente la tesi opposta, che cioè Crasso avesse accampato pretese in spregio alle norme di diritto, doveva alla sua epoca essere ancora diffusa e condivisa da molti. Essa però appare destituita di fondamento, secondo Cicerone, anzi Crasso e Scevola in quell'occasione si erano valse entrambi di un ricco armamentario di *argumenta, exempla* e riferimenti giuridici, mostrando un altissimo livello di competenza sia di eloquenza che di diritto e apparendo così il primo il miglior giureconsulto tra gli oratori, l'altro il migliore oratore tra i giureconsulti.

Oltre a ciò il passo è interessante, come vedremo, anche perché fornisce un elemento utile alla datazione del processo.

§ 144

In interpretando in definiendo in explicanda aequitate nihil erat Crasso copiosius: questo segmento testuale è riportato e commentato nel nostro lavoro come parte del fr. 2.

idque cum saepe alias tum apud centumviros in M'. Curi causa cognitum est: l'abilità di Crasso nei suddetti campi dell'interpretazione, della definizione e dello svolgimento dell'equità era risultata manifesta in molte occasioni, tra le quali la discussione, presso il tribunale dei centumviri, della causa di Manio Curio.

alias: secondo DOUGLAS 1966, pag. 117, il riferimento è ai discorsi in difesa di Sergio Orata e di Visellio Aculeone (qui rispettivamente orazz. X e XI).

apud centumviros: in quanto concernente questioni di eredità. Sul tribunale centumvirale si veda il commento a *causam apud viros egit* in Cic. *Caec.* 69, fr. 28.

§ 145

multa tum contra scriptum pro aequo et bono dixit: come in parte abbiamo già visto, le argomentazioni di Crasso, come quelle di Scevola, seguivano le prescrizioni topiche che dovevano essere fornite nelle scuole di retorica repubblicane, quali possiamo ricostruire dai manuali in nostro possesso, i quali, sebbene composti successivamente alla data di svolgimento del processo di cui ci stiamo occupando, testimoniano di tematiche e dottrine in larga parte antecedenti. In particolare, che in una *controversia ex scripto et sententia* chi puntava a difendere quest'ultimo principio fondasse le proprie rivendicazioni sul concetto di *aequitas* era considerato indispensabile, anzi dato per scontato, nella trattazione di Cic. *Inv.* II 121-143: si vedano ad esempio i §§ 136 (*semper is, qui contra scriptum dicet, aequitatis aliquid afferat oportet*) e 138 (*contra scriptum autem qui dicet, primum inducet eum locum, per quem aequitas causae demonstratur*). Analogamente, in *Rhet. Her.* II 14 si consiglia a chi si schiera a favore della *sententia* di sostenere che chi segue lo *scriptum* parla contro l'*aequum et bonum*. Ma in cosa consiste questo *aequum et bonum*, questo concetto –volendo, un'endiadi– che WIEACKER 1967, pag. 151, considera uno dei risultati più alti raggiunti dalla giurisprudenza repubblicana? MALCOVATI 1996 lo traduce sia qui sia al § 198, fr. 30 (dove il sintagma compare in asindeto: *aequum bonum*), "diritto naturale" (cfr. pagg. 115 e 149); NARDUCCI 2013, invece, traduce in questa sede

(pag. 223) "equità", ma al § 198, fr. 30, "equità naturale", specificando a pag. 222, nota 460, che si tratta di una "endiadi grossolanamente equivalente al diritto naturale in contrapposizione al diritto positivo (*ius*)". Il giurista Giulio Paolo in *Dig. I 1, 11*, spiega che il diritto (*ius*) può configurarsi in due modalità: come diritto civile, quando è proprio di una comunità, oppure come diritto naturale, quando per *ius* si intende *id quod semper aequum ac bonum est*. Ovviamente la contrapposizione tra queste due forme di diritto non va intesa come una divergenza ma come una distinzione: diritto naturale e positivo/civile costituiscono due strade parallele che seguono percorsi analoghi, non due poli di un'alternativa reciprocamente escludentisi. CANCELLI 2010 [1], pag. 346, nota 13, dal canto suo, scrive che "l'equo e l'onesto è formula moraleggiante, che precedette forse il termine astratto *aequitas*, cfr. Ter. *Adelph. 64 nimium ipse est durus praeter aequumque et bonum*". Si tratta, in sostanza, di un concetto di giustizia che esula da quello prettamente giuridico di *ius* e forse, almeno da un punto di vista ontologico, lo precede: se Crasso non aveva a disposizione sostegni giuridici incontrovertibili cui appigliarsi, la mossa più sensata da compiere, consigliata –lo abbiamo visto– anche dai manuali di retorica, consisteva nel sostenere che la difesa degli interessi di Curio era un atto giusto (non solo *iustus*, ma *aequus* e *bonus*) e che, quindi, una sentenza dei giudici in senso contrario sarebbe stata, prima ancora che *iniusta, iniqua* e *mala*.

ut hominem acutissimum Q. Scaevolam et in iure, in quo illa causa vertebatur, paratissimum obrueret: Scevola, per quanto dotato di grande ingegno e preparazione giuridica, nulla può contro la ricchezza e la potenza (umoristica, ma non solo) dell'arringa di Crasso. I due attributi *acutus* e (*in iure*) *paratus* sono qui usati con valore concessivo ("sebbene ...") e corrispondono molto da vicino alla descrizione che del medesimo Scevola fa Crasso in *De orat. I 180, fr. 29-bis: homo omnium et disciplina iuris civilis eruditissimus et ingenio prudentiaque acutissimus*. L'aggettivo *acutus* designa una persona perspicace, astuta e sagace ed è il contrario di *hebes* (cfr. Cic. *Tusc. IV 32: Inter acutos autem et inter hebetes interest, quod ...*); questa scaltrezza non necessariamente va di pari passo con la cultura o l'erudizione (cfr. Cic. *Att. XII 38, 2*, dove Antistene è definito *homo acutus magis quam eruditus*), dunque col presente elogio Cicerone intende evidenziare che il Pontefice possedeva entrambe le sfaccettature dell'intelligenza, quella –possiamo dire– naturale e quella acquisita.

in iure, in quo illa causa vertebatur: l'inciso è molto significativo nella misura in cui dimostra come agli occhi di Cicerone (ma forse non dei suoi contemporanei: cfr. Cic. *Caec.* 69, fr. 28) la *causa Curiana*, al netto dell'utilizzo di tecniche retoriche da parte dei due contendenti, fosse nella sostanza una causa di diritto; in essa, in mancanza di un riferimento normativo preciso, Scevola e Crasso avevano proposto due diverse interpretazioni del documento giuridico, ma sempre muovendosi all'interno dell'ambito del *ius civile* e utilizzando la retorica come uno strumento, non come un elemento di rivendicazione a sé stante, come invece voleva STROUX 1929 (sul cui studio si veda la "Premessa", parr. V e VI, punto 2). Il medesimo concetto è espresso anche pochi righe più avanti (*cum uterque ex contraria parte ius civile defenderet*) e in *De orat.* I 180, fr. 29-bis, dove Crasso afferma che sia lui che il suo avversario si erano mossi in quell'occasione nel solco del diritto civile (*in medio iure civili versari*).

obrueret: il verbo *obruo* ha, tra i suoi significati, quello di "seppellire, sotterrare" con un rovinoso ammasso di materiali (NORCIO 1970, pag. 671, traduce "sommargere") e dà l'idea di uno Scevola che, dopo aver pronunciato un discorso tutto sommato dignitoso, era stato –per così dire– ricoperto e seppellito dalla ricchezza argomentativa e soprattutto, come si deduce da Cic. *Brut.* 197, fr. 30, *De orat.* II 221, fr. 30-ter, e I 242-243, fr. 31, dall'umorismo di Crasso. L'utilizzo di un vocabolo così icastico ben rientra nell'impostazione dialogica e nell'atmosfera colloquiale del *Brutus*. Leggermente diversa l'interpretazione di MARCHESE 2011, pag. 127, che traduce "colse di sorpresa". Il verbo è adoperato anche in Cic. *De orat.* II 285, fr. 49, a proposito delle risate che ricoprono Silo durante il suo interrogatorio, condotto da Crasso (*hoc ita praeter expectationem accidit ut testem omnium risus obrueret*).

argumentorum exemplorumque copia: "as a Greek rhetorician would have urged, he [*scil.* Crassus] overwhelmed the opposition with an exhaustive series of arguments and examples" (KENNEDY 1972, pag. 87). Ancora una volta la tecnica persuasiva usata da Crasso è in accordo con le indicazioni fornite dalle scuole di retorica: in Cic. *Caec.* 69, fr. 28, si dice che a sostegno della sua tesi l'oratore aveva addotto *rationes* e *auctores*, mentre qui si parla di argomenti ed esempi, dunque sempre di un procedere logico puntellato dal riferimento, che si vuole probativo, a modelli tratti dal passato. L'uso degli *exempla* è raccomandato tra gli strumenti a favore della *sententia* contro lo *scriptum* in *Rhet. Her.* II 14 e in generale come tecnica

del discorso nelle scuole di retorica (cfr. BONNER 1986, pag. 355); Cicerone stesso in *De orat.* III 205 fa dire al suo Crasso che *similitudo* ed *exemplum* sono le due figure di massimo effetto (*quae maxime movent*) e ne consiglia l'utilizzo anche in *Orat.* 138. Agli *argumenta* sono dedicati i capitoli V 10 e V 12 dell'*Institutio oratoria* di Quintiliano, agli *exempla* il capitolo V 11: i due strumenti sono qui definiti rispettivamente *ratio probationem praestans* (V 10, 11) e *rei gestae aut ut gestae utilis ad persuadendum id, quod intenderis, commemoratio* (V 11, 5). Per quest'ultimo cfr. anche la definizione di Cic. *Inv.* I 49: *exemplum est, quod rem auctoritate aut casu alicuius hominis aut negotii confirmat aut infirmitat.* Col termine *argumentum* si designa dunque una "prova che serve a dimostrare un'asserzione, ragione convincente, argomento [...]" (soprattutto prova di fatto, mentre *ratio* = ragione che poggia maggiormente su basi logiche)" (CALONGHI 1950, col. 239, significato II); *exemplum*, invece, è ciò che "spiega, dimostra, conferma un caso simile" (CALONGHI 1950, col. 1026, significato III), dunque nel lessico giudiziario è sinonimo di "precedente" (cfr. LEWIS-SHORT 1958, pag. 682, significato B 4). Sull'identificazione degli *exempla* sfruttati da Crasso torneremo più approfonditamente nell'introduzione a Cic. *Top.* 44, fr. 31-bis.

ab his patronis aequalibus et iam consularibus: un riferimento analogo è in Cic. *De orat.* I 180, fr. 29-bis, nelle parole di Crasso *aequalis et collega meus*. Questo inciso costituisce uno degli elementi utili alla datazione del processo: se Cicerone parla di Scevola e Crasso come di *consulares*, cioè di ex-consoli, allora si può considerare l'anno 95, in cui i due furono colleghi nella massima carica, come *terminus post quem* e il 94 come la data più alta possibile. I due oratori sono detti coetanei (*aequales*) in quanto nati entrambi nel 140.

cum uterque ex contraria parte ius civile defenderet: come già sottolineato, il processo verteva su una questione che era innanzitutto giuridica (per la precisione di diritto privato e per questo rientrante nel *ius civile*: ERCOLE 1891, pag. 106) e Cicerone non perde occasione per evidenziarlo. Secondo DOUGLAS 1966, pag. 117, *cum* regge spesso il congiuntivo quando *cum ... tum* equivalgono a "sia ... sia"; in questo caso, in realtà, non sembra necessario supporre una tale correlazione, in quanto *tum* va più probabilmente inteso come un semplice avverbio di tempo ("allora, in quell'occasione"), come quello usato poco prima, anche lì preceduto da *ita* (*ita enim multa tum contra scriptum ... dixit*), e *cum* una congiunzione subordinante che

introduce il costrutto del *cum* narrativo. Sul *ius civile* si veda il commento a *cum de iure civili, cum de aequo et bono disputaretur* in Cic. *Brut.* 143, fr. 2.

ut eloquentium iuris peritissimus Crassus, iuris peritorum eloquentissimus Scaevola putaretur: l'espressione tecnicamente si configura come una *commutatio* (*Rhet. Her.* IV 39) o ἀντιμεταβολή (Quint. IX 3, 85), vale a dire quella figura retorica in cui si ripetono delle parole con lievi mutamenti (Cic. *Orat.* 135: *verba leviter commutata ponuntur*), cioè con desinenze diverse (cfr. Quint. *ibid.*: *illa figura qua verba declinata repetuntur*), e di cui Cicerone stesso fornisce un esempio al § 287 a proposito dei discorsi contenuti nelle *Storie* di Tucidide (*imitari neque possim, si velim, nec velim fortasse, si possim*). Cicerone fa uso di questa *commutatio* allo scopo di evidenziare che in questo processo il discorso di Crasso era stato eccellente per conoscenza del diritto (che egli lo padroneggiasse è detto anche in *De orat.* I 40), quello di Scevola per eloquenza. È questa una giusta considerazione di TELLEGEN 1983, pag. 301, nota 18, che però inserisce questo commento in un discorso su oratori e giurisperiti (categorie che egli reputa sostanzialmente indistinguibili a Roma) a nostro parere non del tutto convincente: cfr. la "Premessa", par. VI, punto 1 (a proposito di questa espressione di Cicerone lo studioso scrive: "Here Cicero is not putting emphasis on the fact that the one was an orator and the other was a jurist, but he is stressing the point that in *this* trial Crassus' plea was excellent in a juridical sense and that Scaevola's plea was an oratorical masterpiece"). L'espressione in esame, tra l'altro, ricorre con parole molto simili in *Brut.* 148, fr. 2-bis (*dixi consultorum alterum [scil. Scaevolam] disertissimum, disertorum alterum [scil. Crassum] consultissimum fuisse*; ma cfr. anche il § 149, dove Cicerone ammette che con questa e altre espressioni di confronto cercava di dimostrare che la virtù è nel giusto mezzo, nella *mediocritas*) ed era già in *De orat.* I 180, fr. 29-bis, ma con la differenza che in quest'ultimo passo entrambe le qualità –eloquenza e padronanza della scienza giuridica– erano attribuite a Scevola: non è improbabile che Cicerone, considerando che il *Brutus* è di quasi dieci anni posteriore al *De oratore*, abbia qui inteso auto-citarsi con una variazione o comunque si sia intenzionalmente e coscientemente servito di un'espressione già usata tempo addietro, in una sorta di gioco intertestuale o quanto meno di sottile allusione. Ciò che è certo, comunque, è che agli occhi dell'Arpinate, che era stato allievo di entrambi, i due avvocati conoscevano tanto l'arte della parola quanto la

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

dottrina del diritto; Crasso, però, era noto soprattutto come oratore, Scevola come giurisperito (cfr. anche *Brut.* 155, dove si legge che il primo non forniva mai consulti, mentre il Pontefice era spesso disponibile ad accettare cause). Nonostante ciò, nel processo di Coponio e Curio essi avevano dato mostra di saper eccellere anche nell'ambito tradizionalmente considerato prerogativa della controparte (Crasso nel diritto, Scevola nell'eloquenza). In definitiva, secondo Cicerone, i due tendevano ad impegnarsi, in ambito –possiamo dire– professionale, in qualità o di oratore (Crasso) o di giurisperito (Scevola); nella *causa Curiana*, però, essi avevano dimostrato la propria competenza anche nella disciplina la cui padronanza tradizionalmente non sarebbe stata loro attribuita. Dalle testimonianze di Cicerone –pace Tellegen– una distinzione tra oratore e giurisperito sembra emergere.

29-bis. Cic. *De orat.* I 180

<p><i>Quid vero? Clarissima M'. Curii causa Marcique Coponii nuper apud centumviros quo concursu hominum, qua exspectatione defensa est? Cum Q. Scaevola, aequalis et collega meus, homo omnium et disciplina iuris civilis eruditissimus et ingenio prudentiaque acutissimus et oratione maxime limatus atque subtilis atque, ut ego soleo dicere, iuris peritorum eloquentissimus, eloquentium iuris peritissimus, ex scripto testamentorum iura defenderet negaretque, nisi postumus et natus et, antequam in suam tutelam venisset, mortuus esset, heredem eum esse posse, qui esset secundum postumum et natum et mortuum heres institutus; ego autem defenderem eum hac tum mente fuisse,</i></p>	<p>E allora? La famosissima causa di Manio Curio e Marco Coponio, svoltasi di recente presso i centumviri, con quale ricorrere di uomini, con quale attesa fu discussa? Quinto Scevola, mio coetaneo e collega, l'uomo tra tutti più dotto nella disciplina del diritto civile e più acuto per ingegno e avvedutezza e accurato e sobrio al massimo grado nei discorsi e anzi, come sono solito dire, il più eloquente tra gli esperti di diritto, il più esperto di diritto tra gli eloquenti, difendeva il diritto testamentario in base allo scritto e affermava che, se il figlio postumo non fosse nato e, prima di raggiungere la maggiore età, morto, non poteva essere erede colui che era stato istituito erede dopo il figlio postumo nato</p>
---	--

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

<i>qui testamentum fecisset, ut si filius non esset, qui in tutelam veniret, M'. Curius esset heres, num destitit uterque nostrum in ea causa in auctoritatibus, in exemplis, in testamentorum formulis, hoc est in medio iure civili versari?</i>	e morto; io invece sostenevo in difesa [dell'imputato] che colui che aveva fatto testamento era stato allora di questo avviso, che Manio Curio fosse erede se non vi fosse stato un figlio che avesse raggiunto la maggiore età. Forse che noi due in quella causa rinunciammo a muoverci tra precedenti, esempi, formule testamentarie, cioè in mezzo al diritto civile?
--	---

La presente testimonianza rientra nella discussione di Crasso sull'importanza per l'oratore di conoscere il diritto, disciplina che, secondo il nostro oratore e contrariamente a quanto pensa Antonio, chi arringa in tribunale deve necessariamente padroneggiare (§§ 166-203). Stando a questa testimonianza, la disputa che recentemente aveva visto contrapposte in tribunale due tra le più eminenti figure del tempo aveva goduto di un'ampia risonanza, probabilmente proprio in ragione della notorietà dei due contendenti: quante persone si erano riunite in tribunale per ascoltare le loro perorazioni, quanto grande era stata l'attesa di sentirli parlare! Possiamo immaginare, prestando fede alla testimonianza di Crasso (Cicerone), una corte centumvirale affollata e rumoreggiante, impaziente di assistere allo spettacolo che le due personalità in gioco –figure autorevoli e oratori eloquenti– avrebbero di lì a poco messo in scena.

Primo a pronunciare il discorso era stato Scevola, di cui Crasso pronuncia un elogio discretamente ampio, probabilmente sia riflettendo una sentita stima nutrita da Cicerone sia volendo accrescere ulteriormente la grandezza della propria vittoria: il Pontefice era uomo dalle molte qualità, dotato di ampia cultura, esperto giureconsulto, di ingegno brillante ed elegante favella; egli aveva propugnato un'interpretazione letterale del documento in questione, asserendo che se il testante nel suo lascito aveva nominato una persona erede dopo che un suo figlio fosse nato e poi morto e questo figlio non era mai nato e dunque mai morto, la sostituzione non poteva avere luogo e così l'assegnazione dei beni all'erede sostituto. Seguire

rigidamente le parole messe per iscritto nel testamento era dunque il cardine della sua linea argomentativa, stando alla quale la condizione impossibile era condizione non realizzata¹³⁷⁰, pertanto Curio non poteva e non doveva essere considerato legittimamente erede del patrimonio di Coponio. Crasso, dal canto suo, aveva fatto appello alla *mens*, cioè all'intenzione, del testatore, che egli reputava palesemente in favore del suo cliente. Testando con quelle parole, vale a dire istituendo Curio erede in sostituzione di un figlio morto in giovane età, Coponio aveva dimostrato in maniera sufficientemente chiara in cosa consistesse la propria *voluntas*: lasciare i propri beni a Curio e a nessun altro –ivi compresi i parenti– in mancanza di un figlio che avesse raggiunto la maggiore età, quale che ne fosse stato il motivo. A sostegno delle divergenti rivendicazioni i due avvocati –e il termine non è scelto casualmente: come a volte sembra non essere stato messo in sufficiente rilievo, Crasso e Scevola furono in questa sede prima di tutto legali, professionisti al servizio dei rispettivi clienti– gli avvocati, dicevamo, si erano valse di strumenti ed elementi prettamente giuridici: precedenti, esempi, formule testamentarie, insomma l'armamentario a loro disposizione per convincere i giudici della liceità (*in medio iure civili versari*) della propria posizione, ovviamente il tutto declinato in direzioni contrapposte, a beneficio delle rispettive rivendicazioni.

Anche in questo passo, come in quello precedente (Cic. *Brut.* 144-145, fr. 29), è presente un riferimento alla data di svolgimento del processo, per quanto –lo vedremo– molto vago.

quid vero?: cfr. il commento a *quid?* in Cic. *De orat.* I 178, fr. 42.

clarissima M'. Curii causa Marcique Coponii: secondo MARTINELLI 1963, pag. 29, si tratta di un doppio iperbatò; non sembra tuttavia che qui la costruzione delle parole miri intenzionalmente a configurare una figura retorica.

Quanto all'identità di questo Marco Coponio, segnaliamo innanzitutto che questa è, insieme a Cic. *De orat.* II 140-141, fr. 31-quater, e *Brut.* 194, l'unica menzione di questo personaggio. Di chi si tratta? Tra gli studiosi pare non esserci accordo su questo punto. KENNEDY 1972, pag. 86, lo identifica col ricorrente, mentre definisce il defunto

¹³⁷⁰ Sulla differente applicazione del concetto di condizione impossibile da parte dei due contendenti si veda la "Premessa", par. IV, punto 2.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

"unnamed"; posizione analoga si ritrova in CIMA 1903, pag. 186; STROUX 1929, pag. 672; WILKINS 1965, pagg. 11-12; GANDOLFI 1966, pag. 288; NORCIO 1970, pag. 24; BONNER 1986, pag. 377; CALBOLI MONTEFUSCO 1986, pagg. 155-156; CAVARZERE 2000, pag. 111; LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015; pagg. 431 (Li Causi) e 461 (Marino). Altri invece vi vedono proprio il testatore defunto: si tratta di DOUGLAS 1966, pag. 117, FANTHAM 2004, pag. 40 (la quale gli attribuisce il prenome Caio), e MARCHESI 2011, pag. 332. Altri ancora attribuiscono questo nome genericamente sia al testatore che all'*agnatus* intentante causa: è quanto fanno SÖDERHOLM 1853, pag. 30; OETTE 1873, pag. 46; FALCHI 1980, pagg. 388 e 393; TELLEGEN 1983, pag. 296; NEGRI 2009, pag. 165. Più specificamente WIEACKER 1967, pag. 154, nota 10, e VAUGHN 1985, pag. 209, nota 3, vedono in questo Coponio il ricorrente e ne deducono il nome, identico, del defunto, mentre un procedimento opposto (che il Coponio in questione sia il defunto e di conseguenza l'*agnatus*) è postulato da LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 68. Va innanzitutto notato che se questo Coponio è da identificare col parente che rivendica il possesso dell'eredità, sembra sussistere un'incongruenza tra la presente testimonianza e Quint. VII 6, 10, fr. 31-quinquies, dove si parla di *propinqui*, al plurale (così come in Cic. *Inv.* II 122, fr. 30-4, compare *adgnati*). In realtà, comunque, la divergenza può spiegarsi ipotizzando che una delle due fonti si esprima in modo generico: forse Cicerone ha qui citato uno solo dei parenti che intentavano causa –magari quello che più si espose, ad esempio presenziando in tribunale (WIEACKER 1967, pag. 155, nota 13, suggerisce che l'autore abbia qui in mente la norma di *Tab. V*, che parla di *adgnatus proximus: si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto*)–; in alternativa Quintiliano potrebbe aver usato un plurale indefinito, senza troppo preoccuparsi della precisione dei dettagli (cfr. VAUGHN 1985, pag. 209, nota 3, secondo il quale i plurali dei passi citati del *De inventione* e dell'*Institutio oratoria* "while perhaps indicating that the agnate had the support of his family, should not be pressed"). Che tale incongruenza sia effettiva o solo apparente ciò che sembra certo è che il nome del defunto sia Coponio, come risulta da *De orat.* II 140, fr. 31-4, dove è scritto che, secondo Crasso, a Curio spettava essere erede di Coponio (il testatore, dunque, non è "unnamed"); il medesimo nome poi –e la cosa non meraviglia– va attribuito anche al parente, dato che in *Brut.* 194 Cicerone scrive che Scevola aveva parlato a favore di M. Coponio. Due sono, pertanto, le possibilità che si prospettano:

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

può darsi che Crasso (Cicerone) stia nel presente brano menzionando il proprio cliente e colui che avrebbe voluto farne il proprio erede –un riferimento generico, dunque, possibile anche in virtù della fama del processo (*clarissima ... causa*)– oppure che, come forse è più plausibile, si stiano citando i due litiganti. Assolutamente plausibile, in ogni caso, è che il medesimo nome, Coponio, vada attribuito sia a colui che aveva redatto il testamento sia a chi sarebbe voluto entrare in possesso dei beni.

nuper: l'avverbio costituisce uno degli elementi utili alla datazione del processo; si tratta ovviamente di un elemento generico, da cui si deduce solo che il dibattimento aveva avuto luogo in una data non troppo antecedente a quella di svolgimento dell'immaginario dialogo ciceroniano (settembre del 91 a.C.). Questo *nuper*, comunque, insieme alla notazione di Cic. *Caec.* 53, fr. 30-quinquies, secondo la quale il processo in questione aveva avuto luogo *paulo ante quam nos in forum venimus*, potrebbe forse indurre a scartare una datazione troppo alta come il 94 e forse il 93 e a prediligere una più bassa; si tratta comunque di un'ipotesi e come tale la presentiamo, senza pretesa di validità assoluta.

apud centumviros: cfr. il commento a *causam apud viros egit* in Cic. *Caec.* 69, fr. 28.

quo concursu hominum, qua exspectatione defensa est?: interrogativa retorica, come, a fine paragrafo, *num destitit uterque nostrum ... versari?*: il reiterato utilizzo del costrutto è da attribuire non solo, genericamente, all'impostazione dialogica dell'opera, ma anche alla volontà di Crasso di dare enfasi alle proprie parole e alla tesi che egli sta in questo momento propugnando, secondo cui chi parla in tribunale non può esimersi dal conoscere il diritto. La fama degli oratori convenuti più che la causa in sé e per sé aveva dunque richiamato una grande folla: è possibile che un folto pubblico, conosciuti i nomi dei due oratori, fosse stato preso dalla curiosità e fosse accorso in massa in tribunale per seguire lo svolgimento del processo. Un riferimento analogo alla notorietà e alla risonanza del processo è nel superlativo *clarissima* usato dallo stesso Crasso subito prima. Non sappiamo comunque se queste affermazioni corrispondano a verità, come potrebbe sembrare dalla messe di studi moderni dedicati al processo: va tenuto presente, infatti, che esso è citato solo da Cicerone (in diverse occasioni) e, di rimando, da Boezio e Quintiliano e che quindi la scelta di sottolinearne qui la fama potrebbe ascriversi per Crasso ad un intento legato al contesto, cioè alla

volontà di rinforzare la propria tesi (l'oratore deve essere esperto della disciplina giuridica, lo si è visto in una causa celeberrima), per Cicerone al ricordo del maestro e di un suo indiscutibile *exploit* forense.

aequalis et collega meus: un riferimento analogo, come abbiamo visto, è in *Brut.* 145, fr. 29, dove però è pronunciato da Cicerone; in *Brut.* 161, poi, l'autore ci informa che il Pontefice ebbe Crasso come collega in tutte le magistrature tranne che nel tribunato. L'attributo *aequalis* potrebbe fare riferimento ad un'eguaglianza o somiglianza, oltre che di età ("coetaneo"), anche di livello sociale e carriera politica ("pari, di pari livello"). *Collega* ha qui il valore di "ex-collega" in riferimento al consolato del 95, essendo quest'ultimo già concluso: cfr. ancora il passo del *Brutus*, dove i due sono definiti *iam consulares*.

et disciplina iuris civilis eruditissimus et ingenio prudentiaque acutissimus et oratione maxime limatus atque subtilis: τρῖκωλον (MARTINELLI 1963, pagg. 26 e 85) con omoteleuto tra *eruditissimus* e *acutissimus* (MARTINELLI 1963, pag. 28). L'espressione è simile a *hominem acutissimum Q. Scaevolam et in iure, in quo illa causa vertebatur, paratissimum* di *Brut.* 145, fr. 29.

disciplina iuris civilis eruditissimus: che Scevola fosse esperto di diritto è da Cicerone evidenziato anche in *Brut.* 197, dove si legge che egli, parlando a favore di Coponio, si era espresso con piena competenza della disciplina, *perite et scienter* (oltre che con concisione ed eleganza: *breviter et presse et satis ornate et pereleganter*).

ingenio prudentiaque acutissimus: LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 69, precisano che l'*ingenium* è il talento di nascita, mentre la *prudentia* il sapere acquisito con l'esperienza; su questa compresenza di intelligenza naturale e acquisita e sul valore di *acutus* si veda il commento a *ut hominem ... obrueret* in *Brut.* 145, fr. 29.

oratione maxime limatus atque subtilis: i medesimi attributi sono usati da Cicerone al § 20 dell'*Orator* (*subtili quadam et pressa oratione limati*) a proposito di coloro che in oratoria praticano il *genus tenue*, uno dei tre stili (*genera dicendi*) teorizzati dai retori classici, caratterizzato da chiarezza espressiva e rifiuto dei toni magniloquenti: è dunque a questo livello stilistico che vanno ricondotti l'oratoria di Scevola o, quanto meno, il discorso tenuto in questa circostanza. Al § 69 dello stesso *Orator*, poi, questi stili sono collegati ai tre compiti dell'oratore (dei quali abbiamo trattato in Cic. *Caec.* 69, fr. 28, commento a *ut hoc doceret*): *subtile in probando*,

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

modicum in delectando, vehemens in flectendo; il *genus tenue* è ovviamente quello qui etichettato come *subtile* e in effetti ciò a cui il Pontefice mira in questa circostanza è convincere (*probare*) della legittimità delle proprie rivendicazioni, senza quelli che egli probabilmente riteneva come inutili fronzoli (elementi atti a divertire o a destare emozioni). Teorizzazione della teoria tripartita dei *genera* compare anche, tra gli altri, in *Rhet. Her.* IV 11-16; Cic. *De orat.* III 177; Quint. XII 10, 58-72 (al § 59 ricorre il medesimo riferimento dell'*Orator* al rapporto con i tre *officia oratoris*); Gell. VI 14, 1-7; per altre fonti, greche e latine, di questa diffusa teoria si veda CANCELLI 2010 [1], pagg. 376-377, nota 15a.

Per l'aggettivo *limatus*, che può essere detto sia di persona –come in questo caso– che di cosa e, in particolare, di un discorso o uno stile –come in Cic. *Brut.* 93: *qui limatius dicendi consecantur genus*–, cfr. il noto *limae labor* di Hor. *Ars* 291: esso indica l'atto di eliminare ciò che è ridondante ed è dunque sinonimo, quando usato in senso traslato, di *perfectus, politus, elaboratus* (così FORCELLINI 1965, tomo III, pag. 89). Quanto a *subtilis*, esso denota semplicità e sobrietà di espressione ed è caratteristica che Cicerone in *Fin.* III 3 attribuisce agli Stoici e al loro modo di dissertare: non è da escludere che il Pontefice traesse anche (ma probabilmente non solo) da questa scuola, cui egli aderiva, la tendenza a un tipo di eloquenza netto e lontano dalla ricerca di ornamenti e di patetismo (contro una tale influenza dello stoicismo sui Romani si schiera FRANK 1971, pagg. 144-145). È forse proprio per questa fede stoica e per la correlata *subtilitas* di espressione che lo stoico intransigente Rutilio Rufo, in occasione del processo per corruzione che lo vedeva imputato nel 92 a.C., scelse appunto Scevola per pronunciare, insieme a Gaio Cotta e a lui stesso, la sua difesa; per le medesime ragioni il Pontefice parlò in modo limpido ed elegante ma privo di energia, quindi con toni non adatti ad un processo di così grande importanza (sulla figura di Rutilio e sul processo in questione si vedano le fonti antiche e moderne citate in Cic. *De orat.* I 227, fr. 24-bis, commento a *P. Rutilius Rufus homo doctus et philosophiae deditus*).

ut ego soleo dicere, iuris peritorum eloquentissimus, eloquentium iuris peritissimus: espressione quasi identica a quella che compare in Cic. *Brut.* 145, fr. 29 (*ut eloquentium iuris peritissimus Crassus, iuris peritorum eloquentissimus Scaevola putaretur*), con la differenza che stavolta entrambi i primati –quello nell'eloquenza e quello nella giurisprudenza– vengono attribuiti a Scevola. L'elogio, che si configura

come δίκωλον con omoteleuto (MARTINELLI 1963, pagg. 26 e 28) ed è ripreso con delle varianti in Gell. I 13, 10, a proposito di Publio Crasso Muciano, e in Pompon. *Dig.* I 2, 2, 40, dove si dice erroneamente che Cicerone lo abbia riferito a Lucio Crasso, zio del Pontefice, secondo WIEACKER 1967, pag. 157, nota 22, mostra una riserva da parte di Cicerone nei confronti di Scevola: "Cicero (de orat.1.39.180) calls him [...] elegant, but confused: *iuris consultorum eloquentissimum, eloquentium iuris peritissimum*". In realtà dalle parole dell'Arpinate non sembra emergere alcuna riserva, anzi la lode appare sincera e reale (come nota TELLEGEN 1983, pag. 301, smentendo Wieacker). Cicerone, che aveva avuto modo di conoscere e apprezzare Scevola sin da giovane, lo elogia a più riprese nelle sue opere, sia come giurista che come oratore: si veda, ad esempio, *Brut.* 145, fr. 29, dove Scevola è definito prima *in iure* [...] *paratissimus* e poi, nell'ultima parte del paragrafo –qui non riportata–, molto abile nel parlare in modo consono all'argomento (*verbis erat ad rem cum summa brevitate mirabiliter aptus*); similmente, in *Brut.* 115 si legge che il succitato discorso in difesa di Rutilio Rufo era stato limpido ed elegante, anche se carente di energia (*dixit [...] Q. Mucius enucleate ille quidem et polite, ut solebat, nequaquam autem ea vi atque copia, quam genus illud iudici et magnitudo causae postulabat*). Che qualche limite nella sua eloquenza sussistesse, in effetti, è evidente da quest'ultima testimonianza come anche da *Brut.* 146 (citato nell'introduzione a *Brut.* 144-145, fr. 29), passo nel quale si scoprono i limiti del Pontefice, valutato in relazione alla *causa Curiana* e dunque in comparazione con l'irraggiungibile Crasso, nella capacità di amplificare, ornare e confutare. Al netto di ciò, comunque, non sembra esserci motivo per pensare che nella caratterizzazione *iuris peritorum eloquentissimus, eloquentium iuris peritissimus*, che al massimo può risultare iperbolica (elogiando Scevola, Crasso forse intende dare più risalto al proprio successo), si celino una velata critica o quanto meno perplessità da parte di Cicerone nei confronti del vecchio maestro. Sull'ammirazione di Cicerone per il Pontefice si veda anche la breve discussione, con relative testimonianze, di VAUGHN 1985, pagg. 214-215. L'inciso *ut ego soleo dicere* allude ad una stima stabile del nostro oratore nei confronti del suo avversario, stima che –nonostante la divergenza sulla questione del trionfo nell'anno del consolato (o in quello successivo?)– può facilmente corrispondere al vero.

ex scripto testamentorum iura: riteniamo, con LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 70, che il genitivo *testamentorum* sia retto non da *scripto* ("in base al testo scritto dei testamenti") ma da *iura* ("il diritto dei testamenti"), anche perché la forma al plurale sembra adattarsi meglio al secondo sostantivo –anch'esso un plurale generico– che non a *scripto*, il quale più probabilmente si riferisce al solo testamento in questione. Nella sua arringa Scevola avrà sostenuto la necessità di seguire il testo del disponente, Coponio, allo scopo di difendere il diritto testamentario, convinto che trascurare il primo alla ricerca di un'ipotetica *voluntas* nascosta sarebbe equivalso a mettere in pericolo la seconda (cfr. *Brut.* 196). È degno di nota, comunque che in tutta la latinità classica e medievale la presente sia l'unica attestazione nota di *iura* accompagnato da un genitivo plurale¹³⁷¹.

defenderet negaretque: "nella prospettiva della critica di Crasso, Cicerone sottolinea l'intrinseca contraddizione della tesi di Scevola, come mostra l'endiadi *defenderet negaretque* ecc." (NEGRI 2009, pag. 174, nota 15); l'accostamento dei due verbi in realtà non configura un'endiadi, ma è vero che l'espressione si carica di un valore semantico e –possiamo dire– ideologico, mirando a rendere con le parole l'incoerenza sottesa, secondo il nostro, all'argomentazione della sua controparte.

nisi postumus et natus et, antequam in suam tutelam venisset, mortuus esset: secondo Scevola, dunque, per considerare realizzata la condizione posta al testamento sarebbe stato necessario che un bambino innanzitutto nascesse e poi morisse in minore età (cfr. WIEACKER 1967, pagg. 158-159: "Like many old jurists he argued firmly and drastically"): questa precisazione lapalissiana costituirà uno dei bersagli dell'ironia di Crasso (*De orat.* I 243, fr. 31).

antequam in suam tutelam venisset: l'espressione *in (suam) tutelam venire*, che compare anche in Cic. *Brut.* 197, fr. 30, e *Top.* 44, fr. 31-bis, oltre che in *Inv.* II 122, fr. 30-quater, letteralmente significa "giungere nella propria tutela" ed indica il raggiungimento della maggiore età, vale a dire di quell'età in cui un giovane di condizione libera, ormai capace di badare a sé stesso, non necessita più di essere sottoposto ad un altrui controllo e diventa padrone dei propri diritti, tra cui quello di fare testamento: cfr. Paul. *Dig.* XXVI 1, 1, *prooem.* sulla *tutela* (*tutela est, ut Servius*

¹³⁷¹ Ringrazio il prof. G. Abbamonte per avermi riferito questa osservazione nel corso di un colloquio.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

definit, vis ac potestas in capite libero ad tuendum eum, qui propter aetatem sua sponte se defendere nequit, iure civili data ac permissa) e 1, 1, 1 sui tutores (*tutores autem sunt qui eam vim ac potestatem habent, exque re ipsa nomen ceperunt: itaque appellantur tutores quasi tutores atque defensores, sicut aeditui dicuntur qui aedes tuentur*). La medesima espressione, appartenente probabilmente al linguaggio tecnico giuridico, compare anche, ad esempio, in *Inv.* II 62, a proposito di una *controversia negotialis* relativa ad una questione di eredità molto simile a quella della *causa Curiana*, ma con la differenza che in quel caso il bambino effettivamente nasce e poi muore in giovanissima età, prima appunto di uscire di *tutela*. Sull'età nella quale questa emancipazione aveva luogo, Gaio in *Inst.* I 196 riferisce di due scuole di pensiero: coloro che ritenevano che essa avesse luogo nel momento della pubertà, vale a dire quando si sviluppava la capacità di generare figli, e coloro che indicavano più precisamente l'età di 14 anni; LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 70, parlano di inizio della pubertà e assunzione della *toga virilis*, ma precisano opportunamente che di fatto la situazione era variabile.

eum hac tum mente fuisse, qui testamentum fecisset: secondo MARTINELLI 1963, pag. 29, doppio iperbato; in realtà è un iperbato semplice (forse lo studioso computa anche la separazione tra *hac* e *mente*). *Mens* è sinonimo di *voluntas* e *sententia* e indica l'intenzione del testante nel momento in cui aveva formulato il lascito: con questa accezione di "proposito" ricorre ad esempio, accompagnato proprio da *voluntas*, in *Cic. Har.* 41.

num destitit uterque nostrum in ea causa in auctoritatibus, in exemplis, in testamentorum formulis, hoc est, in medio iure civili versari?: le *auctoritates* sono i pareri degli esperti di diritto, gli *exempla* i casi analoghi, altrimenti detti precedenti (PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 152; LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 71): delle prime si parla anche in *Cic. Caec.* 69, fr. 28, dove si legge che Crasso si era appoggiato all'autorità di molti *peritissimi homines auctores*, dei secondi in *Brut.* 144-145, fr. 29, con Scevola sopraffatto ("seppellito") dalla gran quantità di argomenti e di esempi adottati dall'avversario (si vedano i relativi commenti). Le *testamentorum formulae*, invece, sono le espressioni fisse adoperate nei documenti giuridici e, nel nostro caso specifico, nei lasciti testamentari; esse corrispondono alle *antiquae formulae* cui si era richiamato Scevola secondo *Brut.* 195 e a cui dovette senza dubbio fare ricorso anche

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

Crasso. Secondo WIEACKER 1967, pag. 159, la formula cui aveva fatto riferimento Scevola doveva essere quella, antica, che recitava *si filius mihi heres non erit sive heres et prius moriatur; contra*, TELLEGEN 1983, pagg. 301-302, replica che una tale formulazione, analoga a quella che leggiamo in Gaius *Inst.* II 179, sarebbe risultata contraddittoria nella misura in cui in essa non si fa riferimento ad un figlio postumo. In ogni caso, ciò che emerge dalla presente locuzione è che entrambi i contendenti avranno cercato nella tradizione esempi di espressioni testamentarie tali da poter essere fruttuosamente addotte a favore della propria interpretazione del documento.

in medio iure civili: l'espressione segnala ancora una volta che, diversamente da quanto dovevano pensare alcuni contemporanei di Cicerone (cfr. i commenti introduttivi a Cic. *Caec.* 69, fr. 28, e Cic. *Brut.* 144-145, fr. 29) ed è stato sostenuto da alcuni studiosi moderni (in particolare STROUX 1929 e i seguaci della sua tesi: si veda la "Premessa" al processo, par. V), la causa verteva su questioni prettamente giuridiche e la retorica costituiva in questo contesto un'arma per la discussione, non il suo fulcro. Il concetto è espresso anche in Cic. *Caec.* 69, fr. 28 (*ipse Crassus non ita causam apud viros egit ut contra iuris consultos diceret*) e *Brut.* 145, fr. 29 (... *in iure, in quo illa causa vertebatur; cum uterque ex contraria parte ius civile defenderet* ...). A dimostrazione del fatto che anche il discorso di Crasso (il quale si fondava sulla *voluntas*), come quello di Scevola (che difendeva lo *scriptum*), era in accordo col diritto civile STROUX 1929, pagg. 673-674, nota 72, cita un passo del *De legibus* (I 17) in cui Cicerone postula l'esistenza, a Roma, di due periodi nella giurisprudenza, "quello che muove dalle dodici Tavole, ed era certamente uno più formalistico, e quello che muove dall'editto del pretore, periodo in cui l'*aequitas* doveva esser familiare anche nella *interpretatio*" (sull'evoluzione, secondo Stroux, del diritto greco e di quello romano da un'applicazione letterale delle leggi ad una secondo equità si vedano le pagg. 647-649). L'espressione *in iure versari* non è priva di paralleli: essa ricorre, ad esempio, in *De orat.* I 178, fr. 42 (*nonne omnis nostra in iure versata defensio est?*).

30. Cic. *Brut.* 197-198

197 <i>At vero, ut contra Crassus ab adulescente delicato, qui in litore</i>	197 Ma poi quando Crasso, di contro, esordì parlando di un bel ragazzetto che,
--	--

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

ambulans scalmum repperisset ob eamque rem aedificare navem concupivisset, exorsus est, similiter Scaevolam ex uno scalmo captionis centumvirale iudicium hereditatis effecisse: hoc in illo initio consecutus, multis eiusdem generis sententiis delectavit animosque omnium qui aderant in hilaritatem a severitate traduxit; quod est unum ex tribus quae dixi ab oratore effici debere. Deinde hoc voluisse eum qui testamentum fecisset, hoc sensisse, quoquo modo filius non esset qui in suam tutelam veniret, sive non natus sive ante mortuus, Curius heres ut esset; ita scribere plerosque et id valere et valuisse semper. Haec et multa eius modi dicens fidem faciebat; quod est ex tribus oratoris officii alterum.

passaggiando in spiaggia, aveva trovato uno scalmo e per questo motivo aveva sviluppato il desiderio di costruire una nave e dicendo che analogamente Scevola dal solo scalmo di un presunto imbroglio aveva imbastito un processo centumvirale per questioni di eredità; arrivato ad esprimere ciò in quel principio, con molte frasi del medesimo tipo fece divertire tutti i presenti e ne condusse gli animi dalla serietà all'ilarità: questo è uno dei tre scopi che ho detto dover essere raggiunti dall'oratore. Poi aggiunse che colui che aveva fatto testamento questo aveva voluto, questo aveva inteso, che Curio fosse erede in qualunque caso non vi fosse stato un figlio che fosse giunto alla maggiore età –che non fosse nato o che fosse morto prima–: così scrivevano i più e ciò era ed era sempre stato valido. Dicendo queste cose e molte altre simili otteneva la fiducia: questo è il secondo dei tre compiti dell'oratore.

198 *Deinde aequum bonum, testamentorum sententias voluntatesque tutatus est: quanta esset in verbis captio cum in ceteris rebus tum in testamentis, si neglegerentur voluntates; quantam sibi potentiam Scaevola adsumeret, si nemo auderet testamentum facere postea nisi de illius sententia. Haec cum graviter tum*

198 Poi difese l'equo e l'onesto, lo spirito e l'intenzione dei testamenti: che grave imbroglio ci sarebbe nelle parole, come in altre cose così nei testamenti, se si trascurasse l'intenzione; che grande potere Scevola si conquisterebbe, se nessuno in seguito osasse fare testamento se non secondo il suo parere.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

<i>ab exemplis copiose, tum varie, tum etiam ridicule et facete explicans eam admirationem adsensionemque commovit, dixisse ut contra nemo videretur. Hoc erat oratoris officium partitione tertium, genere maxumum.</i>	Spiegando queste cose in modo sia autorevole sia ricco in base ad esempi, sia vario sia anche spiritoso e faceto, suscitò ammirazione e assenso tali che sembrava che nessuno avesse parlato in senso contrario. Tra i compiti dell'oratore questo era il terzo per partizione, il principale per natura.
--	---

Ai §§ 183-200 della sua panoramica storica dell'eloquenza Cicerone, che si sta occupando di oratori vissuti tra II e I secolo a.C., inserisce una digressione sui criteri di valutazione adottati dal volgo e dai competenti. A una domanda di Attico (§ 183), se la moltitudine e gli intenditori esprimano sempre sugli oratori il medesimo giudizio, Cicerone risponde (§§ 184-192) che tre sono i risultati che chi parla in pubblico deve ottenere –*docere, delectare e movere*– e che in base a questi, soprattutto all'ultimo, si può affermare che sulla valutazione di un oratore non è mai sorto dissenso tra le due categorie: se un oratore ottiene apprezzamento da parte del grande pubblico, non c'è motivo per cui un esperto debba disprezzarlo o svalutarlo. Una differenza, però, sussiste (§ 193): il volgo spesso concede la propria approvazione anche ad oratori di livello mediocre o comunque caratterizzati da qualche limite, senza operare confronti, mentre il competente ha una più acuta capacità di giudizio. A sostegno di quest'ultima affermazione l'Arpinate cita la celebre *causa Curiana* che aveva visto contrapporsi, qualche decennio prima, Scevola e Crasso (§§ 194-198). Dopo aver ascoltato il discorso di Scevola a favore di un'interpretazione letterale del testamento –discorso competente, elegante e sintetico–, il pubblico aveva mostrato assenso e non si era reso conto che ci sarebbe potuto essere di meglio, salvo poi ricredersi e appoggiare Crasso dopo che quest'ultimo ebbe pronunciato la propria arringa a favore di Curio e dei concetti di volontà ed equità; l'esperto, dal canto suo, ascoltando l'esposizione del Pontefice avrebbe compreso subito che esso mancava di *ubertas* e *ornatus*. Tutti indistintamente, però, al termine del *iudicium* avrebbero attribuito la palma della vittoria senza dubbio a Crasso. L'esperto dunque (§§ 199-200) è superiore al profano per la capacità di giudicare anche in pochi attimi il vero valore di un oratore. Come si

vede, il concetto che tra i parametri di valutazione delle due categorie di –per così dire– giudici ci sia una differenza, per quanto solo parziale, è espresso ai §§ 193 e 198-200, dunque subito prima e subito dopo l'esposizione della *causa Curiana*: si tratta di un'intenzionale *Ringkomposition*.

Scevola, dunque, aveva propugnato un'interpretazione letterale del testamento di Coponio e puntellato le proprie argomentazioni mediante riferimenti alla scienza del diritto e richiami a giureconsulti, tra cui suo padre Publio Mucio Scevola: egli era riuscito in questo modo, oltre che con l'eleganza dell'eloquio e con il ricorso a tecniche retoriche¹³⁷², a persuadere l'uditorio della bontà delle sue posizioni. Crasso quindi, prendendo la parola, era consapevole di dover anzitutto spezzare questo legame d'intesa che si era venuto a creare tra il suo avversario e il pubblico tutto. Trovandosi a fronteggiare una tale situazione, egli –è stato notato¹³⁷³– optò per un esordio indiretto, in accordo con quanto consigliato dalla dottrina retorica: come si legge in *Rhet. Her.* I 6-11, l'esordio diretto (*principium* o *prohemium*) consisteva nel trascinare immediatamente dalla propria parte l'animo degli ascoltatori e si poteva usare quando la causa aveva un oggetto *dubium*, *humile* o *honestum*, mentre a quello indiretto (*insinuatio* o *epodos*), che affronta la questione alla larga, si faceva ricorso in caso di oggetto *turpe* o, in alternativa, *honestum* e, più precisamente, quando la posizione di cui si era assunta la difesa alienava l'animo degli ascoltatori oppure se questi erano stati già persuasi o stancati da chi aveva parlato prima (sulla distinzione tra queste due modalità cfr. anche Cic. *Inv.* I 20-25 e Quint. IV 1, 42-50). La situazione di Crasso, in effetti, rientrava proprio in questa seconda categoria, dal momento che il pubblico era stato già convinto dal Pontefice: egli quindi doveva fare ricorso ad una *insinuatio*; ma di quali tecniche si servì in particolare? Nel caso specifico, il suo compito consisteva nello smontare quello che la controparte aveva considerato come il sostegno più solido alla propria tesi, eventualmente partendo da una frase precisa; è proprio questo che egli decise di fare, volgendo –come vedremo meglio a breve– in ridicolo l'argomentazione di Scevola.

All'arma dell'umorismo, con cui aprì l'orazione, Crasso unì anche quella del patetismo: rispettare la volontà del testatore (come di qualunque altro autore di un

¹³⁷² Sulle quali si veda FALCHI 1980, pagg. 396-397, nota 20.

¹³⁷³ FALCHI 1980, pagg. 424-425, nota 74.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

testo con valore legale¹³⁷⁴) significava tenere fede al principio di equità, l'*aequum bonum*, il diritto naturale che si accompagnava al e precedeva il diritto positivo. Il patetismo era stato sfruttato, secondo quanto risulta dalla ricostruzione ciceroniana, anche dal Pontefice a sostegno della propria tesi, ma il suo limite era stato forse quello di non saper far sorridere a sufficienza, di non saper distendere la tensione del suo stesso discorso; Crasso, dunque, innanzitutto mirò a conseguire questa distensione del pubblico, poi sfruttò a suo vantaggio il patetico, ma sempre venandolo di ironia e umorismo: emerge qui, pertanto, un esempio di ironia che non combatte il patetico, ma lo asseconda¹³⁷⁵.

La situazione che Crasso si trovò a fronteggiare e la tattica retorica da lui adoperata appaiono simili a quelle che in un anno incerto caratterizzarono anche la sua difesa di Plancio (cfr. Cic. *De orat.* II 223, fr. 45, commento a *noster hic facetissime tris patris Bruti De iure civili libellos tribus legendos dedit*): anche in quel caso, infatti, l'oratore fu costretto a fare ricorso alla tecnica dell'*insinuatio* in quanto partiva da una situazione svantaggiata (Bruto aveva dimostrato in modo incisivo l'incoerenza politica evidente tra due suoi discorsi, l'oraz. II, *De colonia Narbonensi*, e l'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*); anche in quel caso l'impiego dell'umorismo era stato accompagnato da quello del patetismo; anche in quel caso, infine, l'abilità oratoria aveva ottenuto un successo giudiziario. Nella difesa di Curio, però, compare un elemento ulteriore: come ultima freccia del suo arco, il nostro oratore decise anche di lasciar intendere i vantaggi che Scevola avrebbe ottenuto in caso di verdetto a lui favorevole, gettandogli contro una lieve dose di *invidia* da parte del pubblico (anche questo in accordo con i precetti della retorica¹³⁷⁶). Dopo aver adempiuto ai due *officia* di *delectare* e *flectere*, che Cicerone ha menzionato al § 185, Crasso conseguì dunque il terzo, quello di *movere*, suscitare emozioni, e vinse definitivamente e all'unanimità la causa. E proprio la volontà di dimostrare come il discorso del suo maestro fosse stato in grado, oltre che di mettere d'accordo volgo e intenditori, anche di raggiungere questo triplice traguardo costituisce il secondo motivo per cui l'autore in questa sezione del *Brutus*

¹³⁷⁴ "Gli atti privati testamentari erano presso i Romani considerati alla stregua delle leggi. Questo è il motivo per cui i retori adoperano più frequentemente il termine *scriptor* che *legislator*" (CALBOLI MONTEFUSCO 1986, pag. 156, nota 10). Si veda anche l'introduzione a Quint. VII 6, 9-10, fr. 31-quinquies.

¹³⁷⁵ Cfr. HAURY 1955, pagg. 261-262.

¹³⁷⁶ Sul rispetto dei quali torneremo a più riprese nel commento al passo.

sceglie di riferire così ampiamente del processo. In effetti, se gli aneddoti brevi di cui l'opera è puntellata mirano principalmente ad alleggerire e variare l'esposizione, quelli più lunghi e impegnativi, come il presente resoconto della *causa Curiana*, hanno "una funzione che trascende il semplice intrattenimento letterario: collocati in punti strategici della trattazione, essi sono intesi a ribadire e a giustificare la preferenza di Cicerone per un'eloquenza varia e ricca di effetti emozionali, rispetto a una stringata, lucida, pacatamente argomentativa: un punto nodale della polemica nei confronti degli atticisti, che giuoca nel *Brutus* un ruolo assai rilevante"¹³⁷⁷.

Nel nostro caso, in particolare, Crasso si era dimostrato ancora una volta un grandissimo oratore, il suo discorso era stato un pezzo di maestria: competenti e profani non potrebbero essere in disaccordo su questo. Chi avrebbe potuto dubitarne? Chi non attribuire a lui la vittoria? Chi –in definitiva– non reputarlo un oratore impareggiabile?

§ 197

at vero: formula di passaggio, di natura avversativa, dalla ricostruzione del discorso di Scevola a quella del discorso di Crasso.

ab adulescente delicato, qui in litore ambulans scalmum repperisset ob eamque rem aedificare navem concupivisset, exorsus est, similiter Scaevolam ex uno scalmu captionis centumvirale iudicium hereditatis effecisse: nell'apertura del suo discorso Crasso aveva deciso di usare immediatamente l'arma dell'ironia contro il proprio avversario e di paragonare quest'ultimo a un ragazzino che, trovando sulla spiaggia uno scalmu, quindi un piccolo pezzo di una nave, si mettesse in testa di costruire un'imbarcazione intera, un compito evidentemente fuori dalla sua portata e soprattutto sproporzionato rispetto alla minuzia che egli aveva tra le mani; analogamente Scevola, aggrappandosi ad una possibile frode, in sostanza un cavillo giudiziario –quello per cui la mancata nascita di un figlio invalida il testamento di Coponio–, era arrivato ad imbastire una causa di eredità presso il tribunale dei centumviri e a propugnare la *hereditatis petitio* nei confronti di Curio, reazione

¹³⁷⁷ NARDUCCI 2013 [intro], pag. 23; cfr. anche pagg. 32-33, dove si nota, tra l'altro, che "la vittoria di Crasso non è dovuta tanto alla sua *vis* quanto alla varietà della sua esposizione (il tribunale centumvirale, di fronte al quale si teneva la causa, si prestava particolarmente, per la vastità del suo corpo giudicante, a un'eloquenza ricca e amplificata)".

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

assolutamente spropositata e incongruente con le sue sostanzialmente fallaci premesse. "The comparison, which followed immediately upon Scaevola's *amplificatio*, at once broke the spell of his opponent's *auctoritas* and serious demeanor (*ab adulescente ... similiter Scaevolam*) and effectively deflated the method by which he had arrived at his major argument and the nature of the argument itself" (VAUGHN 1985, pag. 219; cfr. anche ERCOLE 1891, pag. 138).

Come effettivamente è facile immaginarsi da un popolo, come quello romano, che da lungo tempo praticava il mare, le metafore nautiche o marine dovevano essere tipiche del linguaggio parlato delle classi alte e non solo: esempi si ritrovano, tra l'altro, proprio nel *De oratore* e nel *Brutus*. In *De orat.* I 153 Crasso afferma che proseguire un'orazione una volta finiti gli appunti scritti è come smettere di remare dopo aver impresso velocità ad un'imbarcazione; in I 174 il medesimo paragona la presunzione di chi si considera oratore senza conoscere il diritto a quella di chi non sa guidare piccole imbarcazioni e sostiene di governarne delle grandi: che egli sappia maneggiare cause importanti è più inconcepibile del fatto che chi non è in grado di guidare una barchetta a due remi sappia pilotare nel ponto Eusino la nave degli Argonauti. In I 237 Antonio, riprendendo la metafora usata da Crasso in I 174, ma rovesciandone il senso (la conoscenza del diritto non è indispensabile ad un oratore), dichiara che la tecnica per governare le imbarcazioni grandi e quelle piccole è la stessa; ancora, in III 145 Cotta fa notare a Crasso che quest'ultimo ha solo abbordato gli argomenti dell'eleganza e della proprietà di linguaggio, ma non li ha approfonditi, strappato via come da un flutto che lo ha portato in alto mare. In *Brut.* 216, infine, si cita una battuta di Cesare Strabone (il personaggio del *De oratore*), il quale, vedendo Gaio Scribonio Curione perorare oscillando col corpo, gli chiede chi sia che parla da una barca. Il discorso sulle metafore marine, comunque, sarebbe ampio: basti pensare a quelle politiche, come quella del *gubernator* e dei *gubernacula rei publicae*, che ricorre ad esempio in *Cic. Inv.* I 4, e quella dei flutti che minacciano lo stato (*Cic. De orat.* I 3); sull'argomento rimandiamo quindi all'ampia trattazione di LIEBERG 1969 (cenni sull'uso di queste metafore in riferimento all'oratoria sono in FANTHAM 1972, pagg. 158-159). Ciò che risulta anche dagli esempi ciceroniani addotti, comunque, è che i Romani, frequentatori del mare, utilizzavano e apprezzavano queste forme di analogia, anche a scopo umoristico: Crasso era quindi consapevole che aprire il discorso in questo modo poteva colpire in

positivo la giuria e l'uditorio e rivelarsi per lui un'arma vincente, come in effetti sarà. Il fatto che l'ambito semantico marittimo e nautico fosse caro ai Romani, poi, è probabilmente una conferma della tesi di chi ritiene che nell'utilizzo dell'arma dell'umorismo le influenze straniere (greche) non avessero un peso preponderante: si veda a tal proposito l'affermazione di Cesare Strabone (*De orat.* II 217) secondo cui i trattati greci *de ridiculis* erano interessanti solo come repertori di battute, ma fallivano nel momento in cui aspiravano ad insegnare un sistema razionale sull'argomento. È quindi nel giusto CLARKE 2002, pag. 47, quando, trattando proprio della *causa Curiana*, scrive: "Wit was not dealt with except very meagrely in the textbooks. It had been discussed by Greek theorists, but there is no need to look for foreign influences here. Wit as a weapon of oratory belongs to the Roman tradition" (cfr. anche, sugli oratori pre-ciceroniani in generale, pag. 49: "We have noted certain features in their oratory which can be attributed to their rhetorical studies, and on the whole no doubt Cicero was right in seeing a progressive development from the untaught oratory of early times to the more polished and sophisticated style which resulted from the conscious study of the art of speaking. None the less it would be safe to assume that there was always a strong element in their oratory that owed nothing to theory, and that the long oratorical tradition which went back to the days when Rome knew nothing of rhetoric, remained unbroken").

delicato: l'aggettivo ha un'evidente caratterizzazione ironica. CIMA 1903, pag. 188, e MALCOVATI 1996, pag. 147, lo traducono "capriccioso", NORCIO 1970, pag. 701, "viziato". ERCOLE 1891, pag. 138, lo commenta così: "Capriccioso, viziato, che vuole ciò che vuole e non si lascia persuadere da alcuna ragione. Tale sembrava a Crasso Scevola, che, tutto chiuso nella rigidità dell'uomo di legge, non voleva altra interpretazione che non fosse secondo le massime della giurisprudenza". Secondo JAHN-KROLL 1964, pag. 134, esso significa "capriccioso, viziato" ("verwöhnt, verzogen"), secondo DOUGLAS 1966, pag. 143, "viziato, effeminato o peggio" ("not a complimentary word, implying 'spoiled', 'effeminate', or worse"); analogamente, FORCELLINI 1965, tomo II, pag. 51, cita il sintagma in questione (*adolescens delicatus*) come esempio dell'utilizzo proprio di *delicatus* in senso passivo (significato B: "passive *delicatus* est qui voluptatibus captus est, qui voluptatibus totum se dedit, qui delicias sectatur et molliter vivit"). Sulla stessa linea, MARCHESE 2011, pag. 151, rende l'aggettivo con

"smidollato". A ben vedere, sembra che qui immaginare da parte di Crasso un riferimento all'effeminatezza del giovane (Douglas), alla sua tendenza ai capricci (Ercole, Cima, Jahn e Kroll, Norcio, Malcovati) o alla sua dedizione ai piaceri (Forcellini, Marchese) non colga davvero nel segno: innanzitutto ciò costituirebbe forse un'offesa eccessiva e una mancanza di tatto nei confronti di Scevola (ricordiamo che Cesare Strabone in *De orat.* Il 221, fr. 30-ter, sottolinea il rispetto di Crasso nei riguardi dell'avversario); inoltre non si capisce quale sia il collegamento tra una tale caratterizzazione e l'ingenuità di voler costruire una nave da uno scalmò. Più vicino al giusto sembra VAUGHN 1985, pag. 220, il quale rende *delicatus* con la perifrasi "of limited capacity", esplicitando il valore del vocabolo, che probabilmente sottintende l'idea di scarso buon senso del giovane pur non esprimendola esplicitamente. Facciamo a questo punto due considerazioni: innanzitutto è da notare che l'attributo teoricamente potrebbe essere ascritto al rimaneggiamento ciceroniano della testimonianza, anche se pare più verosimile che appartenga all'elaborazione originale del discorso, soprattutto se esso rientrava tra quelli intenzionalmente pubblicati dall'autore (così pensa Häpke in RE XIII.1, coll. 252 e 259-260); in secondo luogo esso potrebbe avere un valore connotativo non particolarmente netto, limitandosi a caricare di una lieve sfumatura ironica la rappresentazione di questo giovane. Crasso quindi intendeva forse raffigurare non un giovane dagli atteggiamenti femminili o lussurioso, bensì semplicemente un "ragazzetto" viziato e non abituato ad affrontare la vita reale, quindi ingenuo e capace di concepire da uno scalmò il disegno di *aedificare navem* (disegno assurdo tanto quanto quello di Scevola di adire il tribunale centumvirale a proposito del testamento di Coponio); il tutto –possiamo supporre– era stato messo in atto dall'oratore non con intento derisorio o con caustico sarcasmo, bensì mediante un sorriso privo di malizia e quasi paternalistico.

scalmum: "like most nautical terms it is Greek in origin" (DOUGLAS 1966, pag. 143).

aedificare: questo verbo, come l'analogo *exaedificare* e il sostantivo *exaedificatio*, oltre al significato letterale (da *aedes* + *facio*) ne può avere uno traslato e quest'ultimo non solo generico, ma anche specifico per i testi letterari e per le orazioni. Si vedano, ad esempio, in riferimento ad un'opera storiografica, *De orat.* Il 63 (*ipsa autem exaedificatio posita est in rebus et verbis*); in particolare per la costruzione di

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

discorsi *ibid.* I 164 (*ne graveris exaedificare id opus, quod instituisti*) e III 152 (*sed quid ipse aedificet orator et in quo adiungat artem, id esse nobis quaerendum [atque explicandum] videtur*). In epoca tarda assumerà la medesima accezione anche *aedificatio*: cfr. Faust. Rei. *Epist.* 7 (pag. 201 ed. Engelbrecht: *aedificatio aliqua ordinati aut conpuncti sermonis*).

exorsus est: l'utilizzazione del verbo *exordior* segnala che la metafora umoristica fu adoperata in apertura di discorso per smontare la costruzione argomentativa di Scevola. Consapevole che l'esordio è "determinante ai fini della riuscita dell'intervento oratorio" e che esso "deve suscitare interesse verso la materia da trattare, richiamare l'attenzione dell'uditorio e rendere gli ascoltatori ben disposti verso colui che parla" (CIPRIANI-INTRONA 2008, pag. 36. Cfr. anche BONNER 1986, pag. 364, secondo cui lo scopo dell'*exordium* è "di preparare il terreno e di trascinare chi ascoltava dalla propria parte"), Crasso aveva deciso di sfruttare da subito l'arma dell'ironia, uno strumento particolarmente efficace per un maestro come lui, che lo avrebbe accompagnato anche nel resto dell'orazione. Egli si era reso conto che il discorso della controparte – vuoi per la sua fondatezza giuridica, vuoi grazie allo scaltro utilizzo di tecniche retoriche, vuoi in virtù dell'*auctoritas* del parlante – era risultato convincente, dunque aveva sentito la necessità di prendere immediatamente in mano la situazione e volgerla a proprio vantaggio, servendosi a tal scopo innanzitutto del suo tagliente umorismo (cfr. BONNER 1986, pag. 366: nell'esordio "un pizzico di arguzia poteva compiere miracoli"). Su utilità e funzione dell'esordio si vedano anche il cursorio riferimento di Cic. *Orat.* 50 e soprattutto l'ampia trattazione di Quint. IV 1.

captionis: al §196 si è detto che secondo Scevola accantonare la redazione letterale del testamento a favore di un'interpretazione secondo volontà sarebbe stato un imbroglio (*captiosum*) e sarebbe equivalso a stravolgere testi scritti da uomini semplici. Secondo Crasso questa *captio*, in sostanza un insignificante cavillo giudiziario, era lo scalmò da cui Scevola aveva ritenuto, in modo scorretto ed anzi risibile, di poter intentare una causa di eredità. Sul ricorso al concetto di *captio* da parte dei due avvocati si veda anche il riferimento che vi viene fatto, in questo medesimo fr., al paragrafo successivo (*quanta esset in verbis captio*).

centumvirale iudicium hereditatis effecisse: per esprimere l'istituzione di un processo il ThLL, s. vv. *iudicium* e *efficio*, non riporta altre occorrenze dell'espressione

iudicium efficere, la quale costituisce dunque un *hapax*. *Centumvirale iudicium* è sintagma di uso comune a designare un processo avente luogo presso il tribunale dei centumviri o il tribunale stesso, mentre il capo di imputazione del *iudicium* come processo può essere espresso con *de* + ablativo oppure, come in questo caso, col genitivo.

hoc in illo initio consecutus: lezione incerta: MALCOVATI 1970, pag. 58, segnala in apparato che tutti i codici riportano il testo in questi termini, ma la maggior parte degli editori segue la variante dell'*editio princeps* quattrocentesca, *hoc ille initio*, sostanzialmente equivalente nel significato (e questa variante figura tra l'altro anche negli *Oratorum Romanorum fragmenta* della stessa Malcovati: cfr. ORF 1976, pag. 247). Secondo DOUGLAS 1966, pag. 143, invece, l'impiego di *consecutus* in un'accezione così inusuale come quella con cui compare in questo passo è forse spia del fatto che la lezione originaria era semplicemente *hoc initium consecutus*, "having followed this exordium with many *sententiae* of the same kind" (mentre MALCOVATI 1996, pag. 149, lo intende come "raggiungere" e traduce "avendo già con tale esordio raggiunto l'effetto che si proponeva"). In realtà l'utilizzo di *consecutus* non sembra poter essere addotto a motivo per dubitare della bontà delle due lezioni tra le quali ha tradizionalmente oscillato la critica (*hoc in illo initio* e *hoc ille initio*): con il valore di "esprimere a parole" il verbo ricorre ad esempio in Cic. *Phil.* V 35 (*quibusnam verbis eius laudes huius ipsius temporis consequi possumus?*) e in Ov. *Met.* XV 419 (*consequar omnia verbis*). Sembra dunque più saggio scartare l'ipotesi di Douglas e mantenere una delle due lezioni tradizionali, forse con preferenza per *hoc in illo initio*, trasmessa –lo abbiamo detto– *consensu codicum*. *Initium* è sinonimo di *exordium*: con l'accezione tecnica retorica ricorre ad esempio in *De orat.* I 121, fr. 14-bis; a volte è accompagnato dal gerundio *dicendi*, che ne chiarisce il valore.

multis eiusdem generis sententiis delectavit: l'ironia di Crasso non si era arrestata dunque alla metafora del ragazzo, ma aveva continuato ad informare l'apertura del discorso, in attesa di volgersi agli *exempla*, gli *argumenta* e le *auctoritates* di cui si è detto (vedi Cic. *Caec.* 69, fr. 28; *Brut.* 144-145, fr. 29; *De orat.* I 180, fr. 29-bis): si tratta del resto, come abbiamo visto, di uno strumento che l'oratore padroneggiava e delle cui potenzialità era perfettamente consapevole, soprattutto contro un avversario autorevole e che aveva parlato in modo competente, sintetico ed

elegante (cfr. § 197: *cum perite et scienter, item breviter et presse et satis orate et pereleganter diceret*). L'arguzia, tra l'altro, non era limitata all'esordio, ma pervadeva l'intero discorso, come risulta da *De orat.* II 221, fr. 30-ter (*haec perpetua contra Scaevolam Curiana defensio tota redundavit hilaritate quadam et ioco*). Per quanto riguarda *delectavit*, secondo FANTHAM 1973, pag. 274, Cicerone forse usa *delectare* e non *conciliare* perché "the issue in court was more academic, and less provocative; *conciliare* was not an urgent need". Della dottrina dei tre *officia oratoris* (tra i quali quello di *conciliare*) e della terminologia variabile con cui questi sono designati abbiamo fornito una panoramica nel commento a *ut hoc doceret* in *Cic. Caec.* 69, fr. 28. Quanto al presente passo, tralasciando una questione che –in quanto relativa al complicato tema della teoria retorica ciceroniana e dei suoi precedenti greci– esula dal caso in esame, ci limitiamo a segnalare che Cicerone sta mostrando come il discorso di Crasso avesse saputo conseguire contemporaneamente, in modo magistrale, i tre scopi propri dell'oratore: nel fare ciò, l'autore si richiama esplicitamente (cfr. l'inciso *quod est unum ex tribus quae dixi ab oratore effici debere*, su cui ci soffermeremo a breve) a quanto detto (scritto) pochi paragrafi prima, per la precisione al § 185, dove aveva designato i tre *officia* con i vocaboli *docere, delectare* e *movere*. Pertanto, sebbene nel prosieguo del passo per gli altri due obiettivi egli ricorra ai sinonimi *fidem facere* e *commovere*, si può ipotizzare che la scelta del verbo *delectare* sia qui da motivare anche con la volontà di mantenere il parallelismo con la suddetta tripartizione o quanto meno di richiamarla.

omnium qui aderant: a Roma, come è noto, i processi non costituivano un evento privato, bensì richiamavano spesso una gran folla di pubblico, più o meno interessato al caso in questione o semplicemente intenzionato a godere di un passatempo gratuito e appassionante, relativo com'era a vicende spesso di grande (a volte drammatica) importanza per le parti in causa. Questo pubblico era costituito da persone legate all'avvocato (parenti, amici, tirocinanti), dotate di un incarico (ad esempio i banditori), legate ai litiganti (parenti, amici, sostenitori), prezzolate (in sostanza una *claque*) o interessate per vari motivi al *iudicium* (disoccupati, uomini colti appassionati di retorica e tribunali e così via). È anche a queste persone che un oratore di livello come Crasso sa di doversi rivolgere e sono anch'esse, appunto, a godere dell'umorismo dell'oratore, mostrando apprezzamento al pari dei giudici e in generale

di tutti i convenuti (*omnium*). Sulle motivazioni per la presenza del pubblico in tribunale, la sua composizione e la sua partecipazione al processo si veda BABLITZ 2007, pagg. 120-140, la quale tratta del primo periodo imperiale; molte delle sue considerazioni possono tuttavia considerarsi valide anche per la tarda repubblica.

in hilaritatem a severitate traduxit: i due sostantivi formano, forse intenzionalmente, una sorta di omoteleuto, ad eccezione della *-m* finale di *hilaritatem* (che comunque in latino, più che essere davvero pronunciata, dava luogo ad una nasalizzazione della vocale precedente). Forse il discorso di Scevola, per quanto competente ed elegante, si era caratterizzato per un'eccessiva serietà ed austerità (così VAUGHN 1985, pag. 218) e Crasso, allentando la tensione, aveva compiuto il primo passo per trascinare i giudici dalla propria parte. *Hilaritas* compare anche, a proposito di questo medesimo processo, in Cic. *De orat.* II 221, fr. 30-ter, di cui si veda il commento a *hilaritate quadam et ioco*, e in Cic. *De orat.* I 243, fr. 31: *hilaritatis plenum iudicium ac laetitiae fuit*. L'accostamento tra *hilaritas* e *severitas*, inoltre, non è privo di paralleli: esso ricorre ad esempio in Cic. *Off.* I 108 (*erat [...] in M. Scauro et in M. Druso adulescente singularis severitas, in C. Laelio multa hilaritas*) e soprattutto, con un'espressione quasi identica alla presente, in *Brut.* 322 (*erat [...] nemo qui breviter arguteque incluso adversario laxaret iudicum animos atque a severitate paulisper ad hilaritatem risumque traduceret*). In quest'ultimo passo –tratto, si noti bene, dalla medesima opera cui appartiene il brano che stiamo analizzando– Cicerone afferma che quando lui era giovane ed Ortensio era ormai in fase di declino a Roma non c'era nessuno che possedesse, tra le varie qualità, quella di saper condurre gli animi dei giudici dalla severità all'ilarità; accantonata l'esperienza di Ortensio e non ancora emersa la grandezza dell'Arpinate, dunque, nessuno più aveva mostrato in tribunale quella che era stata una delle doti principali del grande Crasso e che costituiva uno delle caratteristiche distintive dell'oratore ideale (cfr. *Orat.* 138: *ut saepe in hilaritatem risumve convertat*). È anche in queste piccole cose che si misura, agli occhi del Cicerone del *Brutus*, la crisi dell'eloquenza romana dopo la morte di Ortensio e, parallelamente, quella della *res publica* (sulla corrispondenza tra "notte della repubblica" e "morte dell'eloquenza" nel *Brutus* cfr. NARDUCCI 2013 [intro], pagg. 5-7).

quod est unum ex tribus quae dixi ab oratore effici debere: come abbiamo notato, Cicerone sta menzionando la *causa Curiana* e il discorso di Crasso anche per

dimostrare che quest'ultimo aveva saputo raggiungere i tre risultati che un oratore deve prefiggersi ogni volta che pronuncia un discorso, vale a dire *docere, delectare e flectere*. L'autore si sofferma innanzitutto sul *delectare*, il rallegrare e divertire l'uditorio, in quanto è il primo scopo che il suo maestro aveva raggiunto in quell'occasione, innanzitutto (ma non solo) con l'esordio del ragazzo e dello scalmio. Il riferimento (*quae dixi*) è al § 185, dove il terzo *officium* è designato come *movere*.

deinde hoc voluisse eum qui testamentum fecisset, hoc sensisse, quoquo modo filius non esset qui in suam tutelam veniret, sive non natus sive ante mortuus, Curius heres ut esset: secondo Crasso, che si faceva portavoce della *voluntas (voluisse)* e della *sententia (sensisse)* di Coponio, a Curio l'eredità spettava in ogni caso, in quanto il testatore aveva mostrato di volere ciò indipendentemente dalla nascita di un figlio; quest'ultimo elemento non era dunque che un cavillo, potremmo dire un sofisma, cui era insensato aggrapparsi come faceva Scevola. Dopo aver fatto ridere l'uditorio, si era passati dunque al convincimento razionale (le *rationes* di Cic. *Caec.* 69, fr. 28). Crasso aveva tenuto qui presente la prescrizione, probabilmente scolastica, che compare in *Rhet. Her.* II 14, secondo cui, quando si discuteva una *controversia ex scripto et sententia* schierandosi a sostegno di quest'ultimo principio, bisognava innanzitutto sottolineare con approvazione la concisione di chi aveva redatto il documento, il quale si era a buon diritto limitato a scrivere ciò che riteneva indispensabile, sottintendendo quanto deducibile (il collegamento con gli insegnamenti della *Rhetorica ad Herennium* è rilevato da FALCHI 1980, pagg. 394-396, nota 19). Concetto analogo compare anche in *Inv.* II 139, dove si consiglia di sostenere che l'autore dell'atto aveva messo per iscritto solo lo stretto indispensabile anche perché consapevole che questo *scriptum* sarebbe stato affidato non a stolti o giudici stranieri, ma a persone competenti e acculturate, perfettamente in grado di comprenderne le intenzioni sottese. Nel presente passo la costruzione *hoc voluisse ... hoc sensisse, quoquo modo etc.*, con i due pronomi prolettici che anticipano la completiva *ut esset*, sembra echeggiare l'icasticità che dovette essere propria dell'orazione effettivamente pronunciata in tribunale: possiamo immaginare con quale slancio e quale sollevamento del tono della voce, ma senza abbandonare l'atteggiamento faceto e leggero con cui aveva dato inizio al discorso, Crasso abbia potuto insistere su quel pronome ("Questo il testatore ha voluto, questo

ha inteso, che ..."). La frase potrebbe quindi essere una citazione (più o meno letterale) del discorso originale.

qui in suam tutelam veniret: vedi Cic. *De orat.* I 180, fr. 29-bis, commento a *antequam in suam tutelam venisset*.

ita scribere plerosque et id valere et valuisse semper: in *De orat.* I 243, fr. 31, Antonio afferma che nel processo a Curio Crasso aveva fatto ricorso, tra l'altro, ad esempi tratti dal *sermo communis*: possiamo dunque supporre che il nostro oratore, nel difendere l'*interpretatio* del testamento secondo volontà, avesse menzionato altri casi di analoghi documenti giuridici o magari di leggi (ricordiamo che lo *status* di *scriptum* e *sententia* pertiene innanzitutto alle leggi e poi a tutti gli altri documenti giuridici, *in primis* appunto i lasciti testamentari) in cui tale interpretazione si era dimostrata l'unica valida e sensata. Coponio –è la posizione di Crasso– si era attenuto alle formule usuali, quelle che sempre erano state considerate corrette e sempre avevano avuto validità legale, senza essere impugnate da alcuno: perché dunque voler privare Curio di ciò che gli spettava di diritto e che era intenzione del testatore lasciargli in eredità? Non è del tutto chiaro, comunque, se Crasso abbia sostenuto che la formulazione di Coponio fosse quella usuale o se *ita* faccia riferimento a testamenti in cui si esplicitava che la medesima persona era nominata erede sostitutivo indipendentemente dalle condizioni della sostituzione: si vedano il commento a *et ex legibus et ex senatus consultis et ex vita ac sermone communi* in Cic. *De orat.* I 243, fr. 31, e l'introduzione a Cic. *Top.* 44, fr. 31-bis.

haec et multa eiusmodi dicens fidem faciebat; quod est ex tribus oratoris officiis alterum: difendendo la *sententia* del testatore, richiamandosi al *sermo communis* e servendosi di altri strumenti qui non citati, ma che possiamo dedurre dalle altre testimonianze in nostro possesso –ragionamenti (*rationes*), argomenti (*argumenta*), riferimento a giureconsulti (*auctoritates*), esempi (*exempla*), norme di diritto (*leges* e *senatus consulta*) e vita quotidiana (*vita*) –, Crasso era riuscito quindi a raggiungere un secondo traguardo dopo quello del dilettere, vale a dire *fidem facere*: convincere, persuadere, condurre dalla propria parte non più solo mediante l'ironia ma su un piano più prettamente razionale. In *Brut.* 185 al posto di questo sintagma c'è il semplice *docere*, concetto non esattamente corrispondente ma quasi: si tratta infatti in ogni caso di spiegare e dimostrare la bontà di una posizione sostenuta, allo scopo di

sanzionarne la validità in un ambito –lo ripetiamo– specificamente logico e razionale. Il vero oratore, secondo Cicerone e in generale la retorica classica, è colui che ha, tra le sue doti, quella di indurre l'ascoltatore a credere, ad approvare, ad assentire, in sostanza che sa appunto *fidem facere*: *credit eis quae dicuntur qui audit oratorem, vera putat, adsentitur probat, fidem facit oratio* (*Brut.* 187). Per fare ciò –si noti bene– non basta che quanto sostenuto corrisponda al vero, ma è necessario esporlo in modo retoricamente attento e convincente, come si legge in *Rhet. Her.* I 16 (a proposito delle qualità richieste ad una narrazione per risultare verosimile). L'espressione *fidem facere*, comunque, è di ampio uso in ambito retorico e non: compare, per limitarci a pochi esempi, anche in *Cic. Catil.* III 4, *Caes. Civ.* II 37 e *Quint.* V 8, 1; varianti equivalenti sono *fidem afferre* (cfr. *Cic. Orat.* 120), *fidem confirmare* (cfr. *Cic. Fin.* I 71), *fidem constituere* (cfr. *Cic. Part.* 31) e *fidem habere* (cfr. *Ov. Met.* IX 706-707).

§ 198

deinde aequum bonum, testamentorum sententias voluntatesque tutatus est: dopo aver rallegrato l'uditorio ed averlo persuaso con argomentazioni relative al caso in questione, Crasso aveva ampliato il proprio raggio d'azione dedicandosi a considerazioni di carattere generale e aveva fatto ciò innanzitutto sottolineando come egli stesse difendendo l'equità e l'onestà, la volontà e le intenzioni (l'accostamento di *sententia* e *voluntas* richiama l'espressione del paragrafo precedente *hoc voluisse ... hoc sensisse*) dei testamenti e dei loro autori. Tra le due coppie di elementi (equità ed onestà da un lato, volontà e intenzioni dall'altro) veniva evidentemente a crearsi un'equivalenza, per cui l'oratore asseriva che la tesi da lui propugnata, oltre a (e forse anche prima di) essere valida giuridicamente (*iusta*), lo era anche intrinsecamente e naturalmente (*aequa et bona*): diritto positivo e diritto naturale, dunque, combaciavano e la rivendicazione di Curio, che i beni del testatore spettassero a lui e a nessun altro, era assolutamente inoppugnabile. Quest'affermazione dell'oratore, di difendere l'intenzione del disponente e quindi l'equità naturale, va di pari passo col consiglio fornito in *Rhet. Her.* II 14 secondo cui a favore della *sententia* bisogna dimostrare che seguire il concetto opposto implicherebbe agire contro la legge, le tradizioni, la natura o, appunto, l'equità e la giustizia: la posizione di chi difende lo *scriptum* è improponibile e impraticabile e rispettare l'intenzione di chi ha redatto

l'atto o la legge è l'unico modo di adeguarsi davvero alla sua volontà e dunque di agire secondo giustizia.

aequum bonum: vedi *Brut.* 145, fr. 29, commento a *multa tum contra scriptum pro aequo et bono dixit*. Il sintagma compare qui in asindeto, secondo una tendenza – notano JAHN-KROLL 1964, pag. 135– tipica del linguaggio arcaico e poi cristallizzatasi in alcune formule fisse.

quanta esset in verbis captio cum in ceteris rebus tum in testamentis, si neglegerentur voluntates: la difesa dell'equità era iniziata con un attacco alla tesi opposta, quella di chi si atteneva allo scritto preso in senso letterale, trascurando l'intenzione dell'autore: si trattava di una *captio*, un inganno, e ciò era valido non solo per i testamenti ma per tutti gli atti dotati di valore legale. Quanto a quest'ultima precisazione, abbiamo già avuto modo di notare come le prescrizioni relative allo *status ex scripto et sententia* riguardassero ogni tipo di documento giuridico, ivi compresi i lasciti: Crasso quindi ancora una volta teneva presente un concetto della dottrina retorica (sul concetto torneremo nell'introduzione a *Quint.* VII 6, 9-10, fr. 31-quinquies). In effetti, anche alla base di questo passaggio della sua argomentazione emerge un insegnamento retorico trasmesso da *Rhet. Her.* II 14, relativo all'accusa contro chi, come i calunniatori, accantonava la volontà del redattore di una legge o di un atto (il riferimento al calunniatore nel nostro caso ovviamente non compare e non potrebbe comparire, in quanto sarebbe risultato oltremodo ingiurioso nei confronti dell'autorevole e rispettabile avversario: cfr. ancora una volta *De orat.* II 221, fr. 30-ter, sul rispetto di Crasso per Scevola). Similmente, in *Cic. Inv.* II 141 si spiega che l'oratore che parla contro lo *scriptum* deve dimostrare l'inutilità e la turpitudine della posizione opposta alla propria e, di contro, l'utilità e l'onorabilità della propria. Tutto, secondo Crasso, induceva ad aderire alla sua tesi e a rispettare la volontà inequivocabile di Coponio.

in verbis: BRETONE 1969, pagg. 300-301, ben sottolinea che, contrariamente a quanto è stato a volte sostenuto, nella *causa Curiana* Crasso non propugnava un'interpretazione che esulasse dal testo del documento e lo accantonasse, bensì proponeva di ricavare l'intenzione del disponente dalle parole stesse che egli aveva – diremmo oggi– messo nero su bianco; i *verba*, dunque, insieme alle *sententiae* e alle

voluntates menzionate subito prima costituivano i cardini sui quali si reggeva l'arringa dell'oratore.

captio: come abbiamo visto al § 197 (commento a *captionis*), Scevola aveva sostenuto che ignorare lo scritto, il quale non prevedeva l'eventualità della mancata nascita di un figlio, a favore dell'intenzione avrebbe costituito una *captio*, un imbroglio, mentre Crasso aveva negato la validità di questa tesi sorridendo della pretesa di Scevola come di quella di un ragazzino che da uno scalmio vorrebbe *aedificare navem*. Ora il nostro oratore arriva addirittura a sostenere che la vera *captio* consisterebbe nell'ignorare non il testo del lascito ma l'intenzione che ne è alla base, quindi nel sentenziare a favore non della sua posizione ma di quella del suo avversario: egli dunque, una volta divertiti e persuasi gli ascoltatori, rovescia completamente la tesi della sua controparte mediante un richiamo al medesimo concetto cui quello si era appellato, ma indirizzato in senso diametralmente opposto. La vera *captio* è nella rigidità mentale di chi non sa o non vuole (magari per interessi personali, come si sostiene subito dopo) leggere le intenzioni sottese al testamento, non nella presunta sottigliezza di chi sta perorando perché si rispettino le reali intenzioni dell'autore.

quantam sibi potentiam Scaevola adsumeret, si nemo auderet testamentum facere postea nisi de illius sententia: l'azione di convincimento operata da Crasso prevedeva anche, in ultima istanza, un richiamo al rischio insito nell'eventualità di un verdetto favorevole a Scevola: il Pontefice sarebbe assunto ad unica autorità in materia di redazione di testamenti, tutti sarebbero ricorsi a lui da quel momento in poi ed egli ne avrebbe tratto una *potentia* smisurata. In latino la parola *potentia*, quando usata in senso metaforico, "saepe est auctoritas et opes civiles, tum in privata re, tum in publica, ex divitiis, honoribus, copia amicorum, eloquentia, gratia et huiusmodi: tum in bonam, tum in malam partem" (FORCELLINI 1965, tomo III, pag. 783, significato II 3). Notevole è il confronto con *Rhet. Her.* I 8, dove l'anonimo *auctor* spiega come rendere benevoli gli ascoltatori e cita, tra i metodi, quello di destare odio, ostilità (*invidia*) o disprezzo contro l'avversario: per destare ostilità è necessario evidenziare della persona del contendente caratteristiche come la forza, la ricchezza e appunto la potenza e rendere palese che egli confidi più in questi sostegni che nella verità. Prescrizioni analoghe, pur senza il riferimento esplicito al concetto di *potentia*, compaiono in Cic. *De orat.* II 182-183 e soprattutto 207-210, dove si legge tra l'altro

che ogni avvocato deve rappresentare il proprio assistito come totalmente disinteressato, in quanto gli ascoltatori provano *invidia* nei confronti di coloro che danno l'impressione di perseguire un utile personale, proprio come Crasso vuole far credere di Scevola. Ancora una volta, dunque, l'argomentazione di Crasso si era valsa di principi retorici codificati. Ciò è forse avvalorato anche da un ulteriore riferimento alla precettistica di *Rhet. Her.* II 14, dove si consiglia di dimostrare che il punto di vista favorevole allo *scriptum* è nullo, sciocco, ingiusto, impossibile o incoerente. In conclusione, bisognava seguire la volontà di Coponio, non quella di Scevola: come scrive VAUGHN 1985, pag. 221, "Crassus' appeal was designed to persuade the Centumviri to give effect to Coponius' intentions on the basis of the language of the text at hand (*ita scribere plerosque et id valere et valuisse semper, Brut.* 53.197) rather than to reject the will on the basis of what the language should have been in order to fulfill incontestably his opponent's requirements (*quantam sibi potentiam Scaevola adsumeret, si nemo auderet testamentum facere postea nisi de illius sententia, Brut.* 53.198)".

haec cum graviter tum ab exemplis copiose, tum varie, tum etiam ridicule et facete explicans eam admirationem adsensionemque commovit, dixisse ut contra nemo videretur: ancora un'analogia con *Rhet. Her.* II 14, dove si consiglia di fare riferimento a casi giudicati in accordo con la *voluntas* e a leggi e documenti redatti in poche parole in cui emerga l'intenzione dello *scriptor*. Crasso aveva svolto il proprio discorso fondendo e dosando variamente serietà richiesta dal caso –all'ovvia importanza per l'imputato si aggiunge la fondamentale difesa di principi quali il rispetto della volontà dei defunti e l'*aequum bonum*–, abbondanza di esempi (su cui si veda *Brut.* 144-145, fr. 29, e commento a *argumentorum exemplorumque copia*), ironia e umorismo e, così facendo, aveva ottenuto ammirazione e approvazione totali da parte degli astanti. L'avverbio *graviter* denota l'atteggiamento di serietà e dignità che si addiceva ad una personalità di spicco come Crasso e ad un'orazione altisonante come la sua (per quanto siano forse troppo marcate la resa di ERCOLE 1891, pag. 140, con "nobiltà di espressioni", e quella pressoché identica di MALCOVATI 1996, pag. 149, con "nobiltà di espressione"); la medesima caratterizzazione è attribuita da Cicerone anche all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae* (cfr. *Cic. Brut.* 164, fr. 23), e all'oraz. VIII, *Oratio censoria contra Cn. Domitium Ahenobarbum* (cfr. *De orat.* II 227, fr. 35; si veda anche il

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

commento a *gravior*) e costituiva, in generale, una costante dell'eloquenza del nostro: cfr. *Brut.* 143, fr. 2, e commento a *erat summa gravitas*. Su *copiose* si veda il commento a *nihil erat Crasso copiosius* in *Cic. Brut.* 144, fr. 2. *Ridicule* è qui usato ovviamente in accezione positiva, come ad esempio in *Cic. De orat.* II 289 (*naturis aliorum inridendis, ipsorum ridicule indicandis [...] risus moventur*), non negativa, come in *Verr.* II 4, 148 (*Theomnastus quidam, homo ridicule insanus*). Per il valore di *facete*, che ERCOLE 1891, pag. 140, traduce "con vivacità", rimandiamo a *Cic. De orat.* II 228, fr. 8, commento a *nam esse quamvis facetum atque salsum non nimis est per se ipsum invidendum*; Il medesimo avverbio o il corrispettivo attributo (*facetus*) sono da Cicerone riferiti a Crasso anche in rapporto all'oraz. VIII, *Oratio censoria contra Cn. Domitium Ahenobarbum* (cfr. *Cic. De orat.* II 227, fr. 35) e all'oraz. XIV, *Pro Pisone* (cfr. *Cic. De orat.* II 285, fr. 49). Il sintagma *ridicule et facete* ricorre quasi identico in *De orat.* I 243, fr. 31, con la sola sostituzione di *et* con *ac*, e, considerando che esso non compare altrove nelle opere retoriche di Cicerone, si può forse ipotizzare che nel *Brutus* l'autore abbia intenzionalmente ripreso l'espressione da lui stesso usata anni prima nel contesto della citazione del medesimo processo. L'accostamento di *admiratio* e *adsensio* sembra raffigurare la reazione del pubblico e soprattutto dei giudici, i quali, colpiti dalle qualità dell'oratore, non poterono fare a meno di provare ammirazione e di accordare la loro piena approvazione al discorso appena udito; questo assenso, ricordiamolo, in un primo momento era andato alle parole di Scevola, che appaiono ora, insieme alle relative argomentazioni, quasi dimenticate: ... *dixisse ut contra nemo videretur*. A proposito di quest'ultima espressione diversa è l'interpretazione di MARCHESE 2011, pag. 153: "nessuno sembrava essere in grado di controbattere"; l'uso dell'infinito perfetto, però, sembra rendere più plausibile che il riferimento sia al precedente discorso di Scevola, ora accantonato per la palese superiorità di quello del nostro oratore. Come già accaduto anni prima in occasione dell'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, ancora una volta nella difesa di Curio Crasso diede prova della propria maestria oratoria fondendo nel proprio discorso toni divergenti, se non addirittura contrastanti, con un equilibrio tale che il pubblico non poté che approvare la tesi da lui espressa ed esprimersi in suo favore (per quanto riguarda il discorso politico in sostegno della *lex Servilia* si veda il commento a *multa in illa*

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

oratione graviter, multa leniter, multa aspere, multa facete dicta sunt in Cic. Brut. 164, fr. 23).

hoc erat oratoris officium partitione tertium, genere maxumum: dopo aver raggiunto gli scopi di *delectare* e *fidem facere/flectere*, il nostro oratore si era dedicato dunque con successo al terzo e ultimo *officium* che gli competeva, vale a dire quello di *commovere*, destare le emozioni dell'uditorio. Nell'esposizione del § 185 questo aspetto (citato con il semplice *movere*) è collocato in terza posizione, ma Cicerone qui specifica che esso è il più importante da tenere in considerazione, attribuendo dunque preminenza, nell'oratoria, all'aspetto emotivo. Come nota DOUGLAS 1966, pag. 144, riferimenti analoghi a questa preminenza compaiono in *De orat.* I 60, I 219 e II 215 e in *Orat.* 69 e 128 (a questi passi si può aggiungere anche *Orat.* 15, a proposito di Pericle: [scil. Socrates] *censet eum [...] uberem et fecundum fuisse gnarumque, quod est eloquentiae maximum, quibus orationis modis quaeque animorum partes pellerentur*). Lo stesso Douglas inoltre rileva che la precisazione *partitione tertium, genere maxumum* ricorda quella che farà l'anonimo autore del trattato *Del sublime* (I 1) specificando quali sono i due requisiti necessari a qualunque trattazione tecnica: specificare i contenuti e –secondo nell'ordine, ma primo per importanza– spiegare come si possono raggiungere gli obiettivi prefissati.

30-bis. Cic. *De orat.* I 238

<i>Quod maximas centumvirales causas in iure positas protulisti, quae tandem earum causa fuit, quae ab homine eloquenti iuris imperito non ornatissime potuerit dici? Quibus quidem in causis omnibus sicut in ipsa M'. Curi, quae abs te nuper est dicta, et in C. Hostilii Mancini controversia atque in eo puero, qui ex altera natus erat uxore non remisso nuntio superiori, fuit inter peritissimos homines summa de iure dissensio.</i>	Quanto al fatto che hai menzionato importantissime cause centumvirali basate sul diritto, quale tra queste cause fu dunque tale da non poter essere discussa con grande eleganza da un uomo eloquente inesperto di diritto? Senza dubbio in tutte queste cause, come in quella stessa di Manio Curio da te discussa recentemente e nella controversia di Caio Ostilio Mancino e nel caso di quel bambino che era nato da una seconda
--	--

moglie senza che alla prima fosse stato notificato il divorzio, vi fu tra uomini espertissimi estrema divergenza in materia di diritto.

Nella sezione finale del primo libro del *De oratore* (§§ 207-262) Antonio esprime, in buona parte in contrapposizione con quanto appena sostenuto da Crasso, il proprio ideale di oratore: in particolare –egli afferma– l’oratore non ha bisogno di una vasta conoscenza del diritto (§§ 234-255), gli basta una cultura generica (§§ 256-259) e fondamentale è l’esercizio pratico (§§ 260-262)¹³⁷⁸. Nel controbattere alla tesi del suo interlocutore, secondo il quale chi patrocinava cause in tribunale deve necessariamente essere esperto della dottrina giuridica, egli si sofferma anche sulle cause civili e in particolare su quelle dibattute nel tribunale dei centumviri, tra le quali viene citata prima qui e poi ai §§ 242-243, fr. 31, anche la celebre *causa Curiana*; anzi i casi passati in rassegna nella presente testimonianza sono i medesimi di cui si è servito, ovviamente in senso opposto, Crasso ai §§ 180-183 e per di più nello stesso ordine, a dimostrazione del fatto che l'intento di Antonio è qui di smontare punto per punto le argomentazioni della sua controparte. Se nell'aula di tribunale non si discutono cause sui cui fondamenti giuridici non sussistono dubbi, in quanto l'esito è scontato, ma solo quelle in cui c'è dissenso e questo dissenso ha in più occasioni riguardato anche gli stessi giureconsulti, a che serve conoscere approfonditamente il diritto? Sempre si può opporre ad un avvocato avversario un'interpretazione divergente e in nessuna occasione una grande padronanza del diritto può impedirlo. Pertanto un uomo eloquente, anche se inesperto di diritto, è perfettamente in grado di difendere una causa con eleganza e appropriatezza: è quanto accaduto, ad esempio, nel processo di Curio, in occasione del quale Crasso aveva avuto la meglio su Scevola in virtù non della sua perizia giuridica ma delle sue abilità oratorie (è quanto Antonio sosterrà a breve, vedi fr. 31).

¹³⁷⁸ Sulla posizione di Antonio (o almeno dell'Antonio ciceroniano) riguardo allo studio del diritto si vedano cenni in NARDUCCI 2007 [1], pagg. 40-41.

quod maximas centumvirales causas in iure positas protulisti: in I 173-180 Crasso ha prima elencato alcuni argomenti sui quali si esprime il tribunale dei centumviri (come usucapione, tutela e questioni di proprietà) e poi menzionato dei processi centumvirali relativi a questioni di eredità e di proprietà, il tutto allo scopo di dimostrare la necessità, per un avvocato, della conoscenza del diritto; Antonio riprende l'argomento rovesciando il pensiero del suo interlocutore e dunque segnando il proprio distacco dalle sue tesi.

quod: introduce un nuovo argomento ricollegandosi a qualcosa che è stato detto precedentemente ("quanto a ciò che, quanto al fatto che"). L'uso della congiunzione con questa funzione doveva essere diffuso nel linguaggio parlato, se accettiamo la testimonianza non solo della commedia plautina –che del parlato probabilmente è in questo caso fonte attendibile–, ma anche delle epistole dello stesso Cicerone, dove compare con grande frequenza. Sui molteplici valori di *quod*, che da neutro del pronome relativo "si affermò nel tempo come congiunzione universale", cfr. PALMER 2002, pagg. 402-403. Nel suo discorso Antonio si serve a più riprese di questa congiunzione per smontare punto per punto le tesi di Crasso: cfr. ad esempio i §§ 234, 237 e 246.

maximas: WILKINS 1965, pag. 210, segnala qui un suggerimento di J. S. Reid secondo il quale, considerando che al § 173 si fa riferimento ad argomenti di giudizio importanti e non ("the most trivial as well as the most important centumviral suits are enumerated"), *maximas* deve senza dubbio essere una corruzione, probabilmente per *maxime* (il curatore del commento si limita a precisare che probabilmente il riferimento di Cicerone è al § 175). Che l'avverbio possa nella tradizione manoscritta essersi alterato in aggettivo concordato con *centumvirales causas* è di per sé plausibile; è forse però eccessivo ritenere sicura questa errata trascrizione. Antonio infatti potrebbe anche limitarsi a riferire, pur senza condividerlo, un pensiero espresso da Crasso, secondo il quale non solo i processi che si svolgono al cospetto dei centumviri si basano su questioni di diritto (cfr. *in iure positas*, considerazione che Antonio sicuramente non condivide), ma anche i giudizi privati, tra i quali rientrano appunto quelli centumvirali, rivestono grande importanza: ciò è sostenuto da Crasso ai §§ 173 e soprattutto 175, dove, dopo aver ripetuto il concetto con l'utilizzo dell'aggettivo *maximus* (*ne parvae quidem causae sunt, sed saepe maximae, in quibus certatur de*

iure civili), Crasso cita una causa di testamento che aveva visto protagonista un soldato di cui era stata erroneamente annunciata la morte e la introduce con l'espressione *quae potuit igitur esse causa maior quam illius militis ...* Analogamente, sempre a proposito di processi di diritto civile, poco dopo Crasso afferma *omitto iam plura exempla causarum amplissimarum, quae sunt innumerabilia* (§ 181). Per quanto in queste affermazioni sia senza dubbio presente una quota di enfasi retorica – è impensabile che Crasso consideri processi come quello del soldato davvero più importanti di quelli di diritto penale, relativi ad esempio a delitti di *maiestas* o *repetundae*– si può ipotizzare che ricollegandosi a questi processi Antonio si limiti a riferire quanto sostenuto poco prima dal suo interlocutore, senza esprimere giudizi di merito e magari riprendendo l'aggettivo al superlativo proprio dal § 175, punto di riferimento secondo lo stesso Wilkins (tra l'altro il medesimo aggettivo, *maxima*, compare anche al paragrafo precedente, sempre in riferimento a questioni giuridiche). Non si può pertanto ritenere certo e accettare senza riserve l'emendamento proposto da Reid-Wilkins, non accolto anche nell'edizione critica che qui seguiamo (cfr. KUMANIECKI 1995, pag. 92).

centumvirales causas: sul tribunale dei centumviri si veda il commento a *causam apud viros egit* in Cic. *Caec.* 69, fr. 28.

protulisti: il verbo *profero* è qui usato nel senso specifico di "citare, menzionare per comprovare una tesi", come ad esempio in Cic. *Nat.* I 113 (*profferrem libros, si negares*): Crasso, come abbiamo visto, ha fatto riferimento alle suddette cause centumvirali allo scopo di dimostrare che per un oratore è indispensabile padroneggiare il diritto civile.

quae tandem earum causa fuit, quae ab homine eloquenti iuris imperito non ornatissime potuerit dici?: se nella *causa Curiana* i due contendenti avevano dimostrato di conoscere e saper applicare tanto l'arte della parola quanto la dottrina giuridica (cfr. Cic. *Brut.* 145, fr. 29) e lo stesso era stato valido in passato per altri, ad esempio per Publio Crasso (cfr. Cic. *De orat.* I 216 e *Brut.* 98) e Rutilio Rufo (cfr. Cic. *Brut.* 113), ciò non toglie, agli occhi di Antonio, che per discutere fruttuosamente una causa l'eloquenza sia di per sé non solo necessaria ma anche sufficiente, pur in assenza della *iuris peritia*.

ab homine eloquenti iuris imperito: si noti l'accostamento in asindeto dei due aggettivi, ad indicare le caratteristiche dell'ipotetico oratore che, secondo Antonio, pur carente di una formazione giuridica, potrebbe senza problemi, se facendo per natura, discutere con eleganza una causa come quelle menzionate da Crasso.

ornatissime: in NORCIO 1970, pag. 217, a questo termine è dato il significato di "splendido" ("splendidamente"); in NARDUCCI ET ALII 2007, vol. I, pag. 281, e Li Causi in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 103, di "brillante" (rispettivamente "nel modo più brillante" e "in maniera molto brillante"). Sul valore di questo avverbio cfr. la definizione che ne dà Crasso in III 53, asserendo che il tipo di oratore che desta stupore e ammirazione negli uomini è quello che si esprime in modo preciso, chiaro, ricco e splendido, quasi conferendo al proprio discorso un ritmo poetico: questo è il significato di *ornate* (*qui distincte, qui explicite, qui abundanter, qui inluminata et rebus et verbis dicunt et in ipsa oratione quasi quendam numerum versumque conficiunt: id est quod dico ornate*). Secondo Antonio, dunque, raggiungere queste qualità, per di più al massimo grado (si noti l'uso del superlativo), è possibile anche in mancanza di una solida cultura giuridica che ne costituisca il fondamento.

quae abs te nuper est dicta: molti interpreti attribuiscono al verbo *dicere* il valore di "citare", ritenendo che Antonio si riferisca qui alla menzione del processo fatta da Crasso in I 180, fr. 29-bis: così, ad esempio, NARDUCCI ET ALII 2007, vol. I, pag. 281, e Li Causi in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 103. In alternativa, si può pensare che qui Cicerone si serva della diffusa espressione *causam dicere*, usata anche pochi righe prima, e quindi intendere il verbo come "discutere [*scil.* una causa]" (scelta che si è seguita nella nostra traduzione; la medesima interpretazione è in MAY-WISSE 2001, pag. 117). A favore di questa seconda interpretazione si possono forse addurre due considerazioni: il fatto che l'inciso sia inserito qui in riferimento al singolo processo e non al plurale dopo la terza e ultima causa, pur essendo tutte riprese dal discorso di Crasso, e l'uso del pronome *nuper*, lo stesso impiegato dal nostro oratore a I 180 (Crasso ha affermato di aver preso parte al processo "di recente" e lo stesso farebbe, di rimando, Antonio in questa sede). Se si accetta quest'ultima interpretazione, siamo qui in presenza di un riferimento alla datazione del processo: il processo in questione avrebbe dunque avuto luogo non molto tempo prima di quando si immagina abbia

avuto luogo il dialogo del *De oratore*. Per *nuper* si veda il commento in *De orat.* I 180, fr. 29-bis.

abs te: *abs* –scrive FORCELLINI 1965, tomo I, pag. 1– è forma rara per *ab*, usata forse nei tempi antichi per una maggiore forza di suono, di cui Cicerone si serve solo nella prima fase della sua produzione e solo nella locuzione *abs te*.

C. Hostilii Mancini: come in parte si legge in I 181, dove la causa è riferita più ampiamente, e in parte si deduce da altre fonti, Caio Ostilio Mancino, figlio del console del 170 Aulo Ostilio Mancino, fu console nel 137 e in quanto tale al centro di una complessa questione di cittadinanza. Sconfitto a più riprese nella guerra contro Numanzia (cfr. *Flor. Epit.* I 34, 5), siglò con i nemici una pace umiliante e per questo I Romani lo consegnarono ai Numantini, i quali però non lo accettarono. Rientrato a Roma, sorse un processo per definire se, essendo stato consegnato ai nemici, egli avesse perduto i diritti civili e politici; i giureconsulti si espressero con pareri discordi, comunque Ostilio riottenne i pieni diritti di cittadinanza (cfr. *Cic. Caec.* 98). Sul personaggio e le fonti si veda RE VIII.2, *Hostilius* 18, coll. 2508-2511.

in eo puero, qui ex altera natus erat uxore non remisso nuntio superiori: si tratta della vicenda (narrata più estesamente in I 183) di un cittadino romano che, dopo aver lasciato in Spagna la moglie incinta, era tornato nell'Urbe e si era risposato senza aver notificato alla prima moglie il divorzio; sarebbe morto poi intestato con due figli generati da due donne diverse. Era sorta una questione: il primo matrimonio doveva considerarsi sciolto, avendone avuto luogo un altro, o meno, mancando la comunicazione ufficiale? E di conseguenza: qual era lo stato civile del secondo figlio e di sua madre? Per divorziare dalla moglie a Roma era necessario solo dichiarare la propria volontà, cosa che spesso avveniva pronunciando la formula di rito *tuas res tibi habeto* o *agito* (cfr. *Gaius Dig.* XXIV 2, 2, 1); l'uomo, comunque, a meno che la donna non fosse *in manu mariti* (cioè sotto la sua potestà), non aveva obblighi di sorta quanto alla procedura da seguire. Sull'argomento si vedano le notazioni e i rimandi bibliografici di LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pagg. 78-79.

30-ter. Cic. *De orat.* II 221-222¹³⁷⁹

221 *Nam haec perpetua contra Scaevolam Curiana defensio tota redundavit hilaritate quadam et ioco; dicta illa brevia non habuit. Parcebat enim adversarii dignitati; in quo ipse conservabat suam. [...]*

221 Infatti questa difesa continuata di Curio contro Scevola ridondò tutta di una certa ilarità e arguzia; non ebbe quelle battute brevi. Infatti [*scil.* Crasso] ebbe rispetto per la dignità dell'avversario e così facendo conservò egli stesso la propria.

222 [...] *in Scaevola continuit ea [scil. dicta] Crassus atque in illo altero genere, in quo nulli aculei contumeliarum inerant, causam illam disputationemque lusit.*

222 [...] nell'orazione di Scevola Crasso tenne a freno quelle battute e discusse scherzosamente quella causa servendosi dell'altro genere di umorismo, nel quale non c'era alcun insulto pungente.

La presente testimonianza compare all'interno dell'*excursus* sull'umorismo svolto da Giulio Cesare Strabone in *De orat.* II 217-290. Dopo aver affermato l'inutilità dei precetti teorici, in particolare di quelli presenti nei trattati greci *de ridiculis*, e aver distinto due tipi di umorismo, uno diffuso in tutto il discorso, la *cavillatio*, e l'altro breve e circostanziato, la *dicacitas* (analoga distinzione figura in *Orat.* 87, dove si distinguono i *sales facetiarum* e *dicacitatis*), Strabone menziona brevemente alcuni esempi di orazioni o testimonianze in cui la teoria retorica non avrebbe potuto fornire supporto ai parlanti, abili in questo campo per natura: tra questi figurano appunto la *causa Curiana* e, dello stesso Crasso, l'oraz. XII, *Pro C(n). Planc(i)o contra M. Iunium Brutum* (§ 220, fr. 45: *quid enim [...] ab arte adiuvari potuit [...] in omni oratione Crassus vel apud centum viros contra Scaevolam vel contra accusatorem Brutum, cum pro C. Planco diceret?*). Strabone dunque si rivolge ad Antonio, il quale lo ha esortato a trattare dell'umorismo, spiegandogli che vero maestro di quest'arte non è lui (Strabone), ma appunto Crasso: dimostrazione di ciò è proprio nella difesa di Curio, nella quale Crasso aveva saputo parlare con ilarità e ironia, senza servirsi della

¹³⁷⁹ Questo passo è assente in ORF 1976.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

*dicacitas*¹³⁸⁰ e con riguardo per la rispettabilità dell'avversario, qualità che gli aveva permesso di conservare la sua stessa dignità e che –si legge nel prosieguito del paragrafo– spesso manca alle persone di spirito; arringando a sostegno del suo cliente, dunque, Crasso aveva saputo prendersi gioco di Scevola evitando offese pungenti e fuori luogo.

Il presente passo è interessante, tra l'altro, perché permette una precisazione sulla tecnica utilizzata dal nostro oratore contro il suo avversario. Haury, autore qualche decennio fa di un ricco studio sull'ironia e l'umorismo in Cicerone, cerca a più riprese di distinguere i due concetti, pur ammettendo che operare tale distinzione sia compito di per sé non semplice¹³⁸¹; giungere a una simile partizione, in effetti, è reso difficile anche dal fatto che i Romani non impiegavano con grande precisione e coerenza il lessico *de risu* di cui disponevano¹³⁸². Haury a pag. 56 cita il presente passo come esempio di umorismo, inteso come una *iocosa calumniatio*, nella definizione che Festo dà del termine nella sua epitome del *De verborum significatu* di Verrio Flacco. Al tempo stesso, però, confrontando le due tecniche ed enucleandone le differenze, lo studioso rileva tra l'altro che nell'ironia chi parla/scrive mostra superiorità rispetto ai propri interlocutori/lettori, mentre nell'umorismo emerge una situazione di pariteticità; che l'ironia è dura, quindi va maneggiata con cura (anche in funzione dell'uditorio), invece l'umorismo è più travolgente ma meno duro, dunque esso "ignore ces dangers et cette sobriété" (pag. 42)¹³⁸³. Che Crasso mostrasse –ma non ostentasse– una dose di superiorità nei confronti del Pontefice in effetti sembra innegabile, essendo stato quest'ultimo paragonato a un ragazzino dall'intelletto non particolarmente acuto (cfr. *Brut.* 197, fr. 30); allo stesso modo, come emerge dalla presente testimonianza, la comicità nei confronti di Scevola era sfruttata con parsimonia, in rispetto dell'autorevole controparte. Come si vede, stando alla

¹³⁸⁰ Parla addirittura di "una satira dall'inizio alla fine" ("eine Satire von Anfang bis zu Ende") Häpke in RE XIII.1, col. 260.

¹³⁸¹ Cfr. ad esempio HAURY 1955, pag. 223; sulla definizione dei due concetti si vedano le pagg. 1-65 (su Cicerone pagg. 7-21 per l'ironia e 49-52 per l'umorismo).

¹³⁸² Lo nota giustamente WILKINS 1965, pag. 335 ("the terms for the various kinds of wit and humour are not used with any precise consistency by the Roman writers"), anche se forse con una leggera esagerazione, come rilevano LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pagg. 183 e 187-188: cfr. a tale proposito la trattazione dell'argomento in Quint. VI 3 e, in particolare, la constatazione di VI 3, 17, secondo cui delle differenze terminologico-concettuali di fatto sussistono.

¹³⁸³ Si vedano rispettivamente le pagg. 35-37 e 41-43.

teorizzazione di Haury entrambi gli elementi (atteggiamento di superiorità e rispetto dell'avversario) rientrano nell'ambito dell'ironia piuttosto che in quello dell'umorismo. Senza entrare nel merito della differenziazione tra ironia e umorismo, dunque, sembra di poter affermare che Crasso, nel suo procedimento di smontare la costruzione dell'avversario innanzitutto suscitando il riso dell'uditorio e dei giudici, si sia valso di una tecnica che è definibile al tempo stesso come ironica e umoristica. La distinzione tra i due concetti è naturalmente moderna e non antica, ma ciò che risulta in modo incontrovertibile dalle testimonianze sul processo è che il nostro oratore, forte di un'arguzia innata e di un'esperienza oratoria ormai quasi trentennale, in occasione della *causa Curiana* seppe con abilità indurre alla risata l'uditorio e alleggerire l'eccessiva austerità mostrata da Scevola, ponendo così il primo tassello per confutarne le argomentazioni; tale divertente replica fu realizzata in maniera fine e decorosa, senza scadere in volgarità né mancare di rispetto all'avversario. In tribunale Crasso era davvero un maestro della risata.

§ 221

nam haec perpetua contra Scaevolam Curiana defensio tota redundavit hilaritate quadam et ioco: il discorso pronunciato da Crasso non si era valso dell'arma dell'ironia solo nell'esordio (il paragone del giovinetto con lo scalmio), ma ne era percorso nella sua interezza, come dimostra l'uso di *perpetua*, *tota* e, al paragrafo precedente, *in omni oratione*: consapevole di quanto quest'arma fosse efficace in ambito forense, l'oratore ne aveva sfruttato a pieno le potenzialità, accompagnando la ricchezza argomentativa e il patetismo del discorso con frequenti battute e frecciate rivolte all'avversario, allo scopo (riuscito) di trascinare dalla propria parte l'intero uditorio, giurati compresi.

nam: il valore preciso di questa congiunzione in relazione al contesto non si lascia indovinare facilmente e forse per questo sia NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 457, sia Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 209, la omettono nella traduzione. La sua funzione è senza dubbio esplicativa, ma in riferimento a cosa? Se accettiamo la caratterizzazione data da Kroon (citata in LANGSLOW 2000, pagg. 537-539), a *nam* vanno ascritti gli attributi di "presentational" e "connective", vale a dire, rispettivamente, che essa si inserisce nel contesto verbale circostante, più che in quello

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

generalmente comunicativo, e che serve a presentare un testo "as a one-sided distribution of information" e non come un processo di interazione tra parlante e ascoltatore. Nel nostro caso, dunque, la congiunzione serve ad affermare, anzi asserire, un dato di fatto e va valutata nel contesto delle parole di Strabone. Secondo LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 218, *nam* chiarisce perché al paragrafo precedente la *causa Curiana* sia stata menzionata come esempio di *cavillatio* senza *dicacitas*, in contrapposizione al discorso contro Bruto. Il testo del § 220 (l'ultima parte del quale corrisponde, nel presente lavoro, al fr. 7) è il seguente: *quid enim hic meus frater ab arte adiuvari potuit, cum a Philippo interrogatus quid latraret, furem se videre respondit? Quid in omni oratione Crassus vel apud centumviros contra Scaevolam vel contra accusatorem Brutum, cum pro C. Planco diceret? Nam id quod tu mihi tribuis, Antoni, Crasso est omnium sententia concedendum. Non enim fere quisquam reperietur praeter hunc in utroque genere leporis excellens, et illo quod in perpetuitate sermonis et hoc quod in celeritate atque dicto est.* Probabilmente l'interpretazione di *nam* dei tre studiosi tedeschi non è dunque scorretta, ma va chiarita nei suoi contorni. Che la prima orazione fosse stata contrassegnata da un umorismo diffuso e non circostanziato, infatti, si deduce, come abbiamo indicato, dall'attributo *omni* (*in omni oratione*), ma che ciò costituisse un elemento di differenziazione rispetto allo scherno dedicato a Bruto non pare emergere con certezza (anche perché lo stesso nesso *in omni oratione*, data la sua collocazione, potrebbe teoricamente riferirsi ad entrambi i discorsi); una tale precisazione, infatti, compare solo al § 222, dove si esplicita che il discorso in difesa di Curio si era contraddistinto per l'uso di un'ironia non pungente, mentre quello contro Bruto aveva sfruttato entrambe le forme succitate di arguzia, *cavillatio* e *dicacitas*. Con ciò non si intende affermare che l'interpretazione della distinzione tra i due discorsi sia scorretta, ma che essa non emerga davvero da *nam*: la particella in effetti pare piuttosto fare riferimento all'ultima frase che precede, quella sulla straordinarietà di Crasso nel campo dell'umorismo. Si può pertanto concludere che la prova di eloquenza che stiamo qui esaminando è effettivamente, agli occhi di Cesare Strabone, un esempio di *cavillatio*, ma la particella *nam* qui introduce non precisamente questo concetto quanto, più in generale, la dimostrazione della preminenza assoluta di Crasso nel campo dell'umorismo.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

haec: LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 218, scrivono che l'aggettivo potrebbe essere usato perché il processo aveva avuto luogo non molto prima del 91, quando è ambientato il dialogo del *De oratore* (a questo punto, perché non "prima del settembre del 91"? Sulla questione si veda la sezione "Data"), oppure in quanto riferito al primo dei due discorsi appena citati, anche se poi il secondo (oraz. XII, *Pro C[n]. Planc[i]o contra M. Iunium Brutum*) non è introdotto da *ille* (quest'ultima idea era già in PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 319).

perpetua: il sintagma *oratio perpetua* (qui *perpetua defensio*) è un tecnicismo per indicare un discorso pronunciato senza interruzioni, interventi o discussioni; un senso diverso presenta invece l'espressione *in perpetuitate dicendi* o *sermonis*, che significa "per tutta la durata di un discorso": cfr. Cic. *De orat.* II 220, fr. 7 (sulla succitata eccellenza di Crasso: *in utroque genere leporis excellens, et illo quod in perpetuitate sermonis et hoc quod in celeritate atque dicto est*). Si può quindi ipotizzare che con la scelta di quest'attributo Cicerone alluda sia alla tipologia del discorso –un discorso continuo, appunto– sia al fatto che esso era stato pervaso di umorismo nella sua interezza, come confermato subito dopo da *tota* (MONACO 1968, pag. 109, evidenzia solo questo secondo aspetto).

defensio: Curio era entrato in possesso dei beni di Coponio ed era diventando quindi oggetto di una *hereditatis petitio*: il ruolo di Crasso era dunque di difensore, quello di Scevola di accusatore (o meglio di avvocato del ricorrente, *petitor*: il termine *accusator* afferisce all'ambito penale).

redundavit: il verbo è qui usato, ovviamente, in senso metaforico; in accezione retorica, per indicare un discorso o un modo di esprimersi ricco o, eventualmente, sovrabbondante, è di uso alquanto comune e compare ad esempio in *Brut.* 316 a proposito dell'azione educativa operata da Molone su Cicerone (*is dedit operam, si modo id consequi potuit, ut nimis redundantis nos et supra fluentis iuvenili quadam dicendi impunitate et licentia reprimeret*) e in *De orat.* III 16, fr. 8-ter, a proposito dello stesso Crasso (*fuit uterque, ut exposui antea, cum studio et ingenio et doctrina praestans omnibus, tum in suo genere perfectus, ut neque in Antonio deesset hic ornatus orationis neque in Crasso redundaret*; cfr. commento a *redundaret*). Nel presente caso, naturalmente, non è insita nel vocabolo alcuna idea di eccesso.

hilaritate quadam et ioco: il termine *hilaritas*, utilizzato in riferimento al discorso di Crasso anche in *Brut.* 197, fr. 30 (*multis eiusdem generis sentiis delectavit animosque omnium qui aderant in hilaritatem a severitate traduxit*) e in *De orat.* I 243, fr. 31 (*itaque hilaritatis plenum iudicium ac laetitiae fuit*), indica il tono leggero e allegro dell'orazione. Invece *iocus* – che Quint. VI 3, 21, definisce semplicemente come il contrario di serio (*iocum vero id accipimus quod est contrarium serio*) – si riferisce più specificamente all'arguzia delle battute rivolte alla persona dell'avversario. La distinzione è comunque molto sottile. Al di fuori dell'ambito retorico i due vocaboli sono accostati anche in Cic. *Fin.* II 65, in un contesto però di tono negativo (*non enim hilaritate nec lascivia nec risu aut ioco, comite levitatis, saepe etiam tristes firmitate et constantia sunt beati*).

dicta illa brevia non habuit: la tecnica di Crasso non era consistita nello scagliare contro l'avversario battute pungenti ed estemporanee, ma nel diffondere un uniforme umorismo per tutto il discorso. Secondo WILKINS 1965, pag. 337, *haec* (*haec perpetua ... defensio*) e *illa* sarebbero qui usati senza un motivo preciso, solo per distinguere; in realtà sembra che il primo pronome sia usato a proposito della *causa Curiana* in quanto questa è stata citata al paragrafo precedente, mentre *illa* fa riferimento alla distinzione, operata al § 218 (quindi più in alto), tra i due tipi di arguzia, vale a dire *cavillatio* e *dicacitas*: di questi il primo *genus*, quello usato da Crasso, pervade l'intero discorso, mentre il secondo è detto *peracutum* e –qui sta il presente riferimento– *breve*.

dicta: per l'accezione del sostantivo *dictum* come "battuta" si veda il commento a *in celeritate atque dicto* in Cic. *De orat.* II 220, fr. 7.

parcebat enim adversarii dignitati; in quo ipse conservabat suam: Crasso, da esperto non solo delle tecniche retoriche ma anche delle convenzioni sociali, era consapevole che eccedere con l'umorismo, soprattutto in certi contesti, poteva essere dannoso alla causa e alla propria immagine: trovandosi a fronteggiare un avversario di rilievo come Scevola, dunque, egli aveva mantenuto il rispetto che a questi era dovuto e così facendo aveva preservato non solo la *dignitas* di quello ma anche la propria. Che quando si mira a suscitare la risata nei riguardi del proprio interlocutore sia necessario prestare attenzione alle persone e alle circostanze è un precetto della dottrina retorica: esso compare ad esempio, nell'*excursus* sull'umorismo del *De oratore*, in II

221, 229, fr. 8, e 247. Nel primo passo, si sottolinea che tale qualità spesso alle persone spiritose manca (*quod est hominibus facetis et dicacibus difficillimum, habere hominum rationem et temporum et ea, quae occurrunt, cum salsissime dici possunt, tenere*); il secondo è un intervento di Antonio in cui si ripete l'importanza, di cui è consapevole anche Crasso, di questa capacità di dosare l'umorismo (*haberi enim dixisti rationem oportere hominum, rei, temporis, ne quid iocus de gravitate decerperet; quod quidem in primis a Crasso observari solet*); nell'ultimo, infine, si afferma che tale capacità distingue l'oratore dal buffone (*temporis igitur ratio et ipsius dicacitatis moderatio et temperantia et raritas dictorum distinguunt oratorem a scurra*). Lo *scurra* è il parassita che partecipa ai banchetti dei ricchi divertendo i convenuti con le sua battute, spesso volgari: da qui il nostro "scurrile"). Il medesimo concetto, di sfruttare l'umorismo con parsimonia e avere rispetto per la dignità dell'avversario e di limitare le frecciate contro di lui, compare anche in Cic. *Orat.* 88-89 (§ 89: [scil. *orator*] *parcet et amicitias et dignitatibus, vitabit insanabilis contumelias, tantum modo adversarios figet nec eos tamen semper nec omnis nec omni modo*). Probabilmente, stando a LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 218, sullo sfondo di questa precisazione si scorge un duplice riferimento autobiografico di Cicerone: da un lato, in generale, il fatto che il suo impiego dell'arma dell'umorismo era a volte soggetto a contestazioni (ce ne informa Plutarco in *Comp. Dem. Cic.* I 4, secondo il quale all'oratore romano capitava di scadere nella buffoneria e non rispettare il *πρέπον*); dall'altro l'uso che di questo strumento egli fece in *Mur.* 23-29. "Evidentemente Cicerone si sente allievo di Crasso, sotto questo aspetto, ad esempio nella *Pro Murena*; solo che egli non riuscì a mantenere la sua *gravitas* dappertutto, e il suo avversario Catone Minore approfittò di questa circostanza con il suo schiacciante commento «*habemus facetum consulem*» – un ossimoro all'orecchio dei Romani!" (LEEMAN 1974, pag. 73).

§ 222

in Scaevola continuit ea [scil. dicta] Crassus atque in illo altero genere, in quo nulli aculei contumeliarum inerant, causam illam disputationemque lusit: la contrapposizione è con la parte successiva del periodo, non riportata qui ma come parte del fr. 45, dove si legge che nella difesa di Plancio (oraz. XII, *Pro C[n]. Planc[i]o contra M. Iunium Brutum*), a differenza che nella *causa Curiana*, Crasso aveva deriso il

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

suo avversario servendosi di entrambi i generi di umorismo, quello che pervade il discorso e quello che è contenuto in battute brevi ed estemporanee.

in illo altero genere, in quo nulli aculei contumeliarum inerant: parlando contro Scevola, Crasso aveva adoperato un solo tipo di comicità oratoria, quello disteso (*dicacitas*), e non quello rapido e immediato (*cavillatio*). Come spiegano LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 220, con *aculeus* si intende letteralmente il pungiglione di un insetto o la punta di un'arma; il termine è usato qui per connotare la mordacità – appunto – pungente come forma di umorismo aggressivo e offensivo (*contumeliarum*) assente dal discorso del nostro.

causam illam disputationemque lusit: alquanto generiche risultano le traduzioni di *lusit* proposte da NORCIO 1970, pag. 363 ("conducendo"), NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 459 ("limitandosi a condurre"), e Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 209 ("condusse"); più aderenti all'effettivo valore del verbo appaiono le rese di CALONGHI 1950, col. 1614 ("presentò in modo scherzoso"), MAY-WISSE 2001, pag. 182 ("made fun of"). Il verbo, però, ha dato adito a problemi testuali, in quanto alcuni editori e commentatori hanno proposto di correggerlo in *elusit* (nel senso di "vanificò"): è questa la posizione, ad esempio, di WILKINS 1965, pag. 338, al quale si contrappone MONACO 1968, pag. 110, anche in base alla constatazione del consenso dei codici a favore della lezione *lusit*. Il sintagma *causam ... disputationemque*, che LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pagg. 219-220, rilevano essere un *hapax*, è tradotto da Wilkins con "his opponent's case and argument" (quasi identica la resa di May e Wisse: "his opponent's case and argumentation"), da Narducci *et alii* con "la causa e la discussione"; diversamente noi, come già MONACO 1968, pag. 45, abbiamo trasferito il significato di *disputatio* al verbo ("discusse"), rendendo invece quello di *lusit* con un avverbio ("scherzosamente").

30-quater. Cic. *Inv.* II 122

<i>Paterfamilias cum liberorum haberet nihil, uxorem autem haberet, in testamento ita scripsit: SI MIHI FILIUS GENITUR UNUS PLURESVE, IS MIHI HERES ESTO. Deinde</i>	Un padre di famiglia, non avendo figli, ma avendo una moglie, così scrisse nel testamento: "Se mi nascono uno o più figli, egli sia mio erede". Poi ciò che si è
--	--

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

<p><i>quae assolent. Postea: SI FILIUS ANTE MORITUR, QUAM IN TUTELAM SUAM VENERIT, TUM MIHI, dicet, HERES ESTO. Filius natus non est. Ambigunt adgnati cum eo, qui est heres, si filius ante, quam in tutelam veniat, mortuus sit.</i></p>	<p>soliti scrivere. Dopo: "Se mio figlio muore prima di raggiungere la maggiore età, allora –dirà– sia erede a me". Il figlio non nacque. I parenti vennero a contrasto con colui che era erede nel caso il figlio fosse morto prima di raggiungere la maggiore età.</p>
--	--

In *Inv.* II 121-143 Cicerone tratta approfonditamente dello *status legalis* comunemente noto come *scriptum et sententia*, di cui fornisce la seguente definizione: *ex scripto et sententia controversia consistit, cum alter verbis ipsis, quae scripta sunt, utitur, alter ad id, quod scriptorem sensisse dicet, omnem adiungit dictionem* (§ 121). In questa controversia, dunque, una delle due parti si richiama al testo del documento giuridico in esame, l'altra, invece, invoca la volontà che ritiene stia alla base delle parole, quella che a suo dire aveva indotto il redattore dell'atto ad esprimersi in un certo modo. Segue dunque un'ampia trattazione degli strumenti retorici che possono essere sfruttati da entrambe le parti in causa, chi difende lo *scriptum* (§§ 125-137) e chi invece si schiera a favore della *sententia* o *voluntas* (§§ 122-124 e 138-143). Al § 122, in particolare, l'Arpinate spiega che a sostegno di quest'ultima si può sostenere che l'intenzione del redattore abbia sempre mirato al medesimo scopo oppure che essa vada letta in rapporto alla situazione specifica. Come esempio della prima tecnica (*semper ad idem spectare et idem velle*) è citato appunto il caso del testamento qui riportato: i parenti di un *paterfamilias* defunto avevano fatto causa ad un uomo che ne aveva ricevuto, a loro dire ingiustamente, il patrimonio in qualità di erede sostituto; la condizione prevista dal lascito, che al testatore nascesse un figlio e che questi morisse prima di raggiungere la maggiore età, non si era infatti realizzata, dunque –essi sostenevano– la *substitutio*, che si configurava come semplice *pupillaris*, non poteva avere luogo e bisognava procedere alla successione intestata.

Nel menzionare il presente caso Cicerone non specifica in alcun modo le coordinate, ad esempio i nomi del testatore o dei litiganti (a meno che *dicet* non vada emendato, come pure è stato proposto, in un nome proprio: cfr. commento *ad I.*); la critica, però, è unanimemente concorde nell'ascrivere questa testimonianza al

processo di Curio e Coponio, anche in ragione della somiglianza tra il testo del lascito e la relativa questione giudiziaria, da un lato, e le altre testimonianze ciceroniane, dall'altro, in particolare *De orat.* II 141, fr. 31-quater, dove al documento si fa riferimento con parole molto simili a quelle del *De inventione*. Accettando questa contestualizzazione del passo¹³⁸⁴, si può a buon diritto affermare che il presente passo costituisca la migliore testimonianza delle parole del documento su cui verteva il processo che vide protagonisti Scevola e Crasso; sulla ricostruzione del lascito, comunque, rimandiamo alla "Premessa", par. II, punto 1. Ci limitiamo qui a segnalare che diverse possono essere le motivazioni che hanno indotto l'autore a riferire del testamento senza specificare di chi si stesse parlando: come nel caso di *Top.* 44, fr. 31-bis, può darsi che egli ritenga il riferimento facile da cogliere per i suoi lettori (tanto più che la causa si era svolta pochi anni prima della composizione del trattato), che consideri questi al corrente del celebre processo o, infine, che l'impostazione dell'opera lo spinga a concentrarsi su questioni tecniche, in relazione alle quali la contestualizzazione della vicenda non risulta necessaria. Quale che sia la giusta interpretazione (e non è detto che queste possibilità si escludano reciprocamente), è comunque notevole che Cicerone alluda al processo in modo cursorio e che ne riferisca i contorni con uno stile alquanto scolastico e –possiamo dire– arido; questa impostazione formale del passo, che è poi propria di tutta l'opera (la quale sarà non a caso ripudiata dallo stesso autore: cfr. *De orat.* I 5), abbiamo cercato di riprodurre nella nostra traduzione.

paterfamilias cum liberorum nihil haberet: per l'uso di *nihil* (che qui regge il genitivo partitivo *liberorum*) e di altri pronomi neutri a proposito di persone cfr. il commento a *nihil erat Crasso copiosius* in *Cic. Brut.* 144, fr. 2. Che Coponio fosse un *paterfamilias* si deduce dal fatto che egli potesse disporre dei propri beni e lasciarli in eredità per via testamentaria.

uxorem autem haberet: nel momento in cui redasse il documento, quindi, Coponio era già sposato; è plausibile che questa moglie fosse quella che egli credeva

¹³⁸⁴ Come fanno, tra gli altri, oltre a Malcovati in ORF 1976, pag. 247, anche FALCHI 1980, pag. 390, nota 12, TELLEGEN 1983, pag. 304, e LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 68, i quali se ne servono per ricostruire il testo del lascito di Coponio.

incinta (a torto o a ragione, non lo sappiamo) poco prima della propria morte e non, come supposto in via ipotetica da VAUGHN 1985, pagg. 212-213, un'eventuale prima moglie di cui nessuna fonte ci informa.

SI MIHI FILIUS GENITUR UNUS PLURESVE, IS MIHI HERES ESTO: da queste parole si deduce che Coponio non sapeva ancora se avrebbe avuto figli e, nel caso, se ne avrebbe avuto uno o più di uno; in ogni caso, l'uomo istituì erede il figlio maschio nella cui nascita sperava (*is mihi heres esto*). L'incertezza di Coponio sulla nascita di eventuali figli potrebbe indurre a pensare che il lascito fosse stato redatto molto prima della dipartita di Coponio (così VAUGHN 1985, pagg. 212-213), ma ciò non è affatto certo; Coponio potrebbe anche essere stato in procinto di morire ma convinto della –o quanto meno fiducioso nella– gravidanza di sua moglie. In linea teorica, tra l'altro, la precisazione *unus pluresve* potrebbe anche fare riferimento all'ipotesi di una gravidanza gemellare, per quanto VAUGHN 1985, pag. 212, nota 15, scarti a priori l'idea.

deinde quae assolent: scil. *scribi*. Questo inserto, che va ascritto alla riproposizione ciceroniana del lascito e non (come pensa invece FALCHI 1980, pag. 390, nota 12) al testo originale del documento, fa probabilmente riferimento a delle formule di rito che venivano inserite in tutti i testamenti o forse solo in quelli che prevedevano esplicitamente una sostituzione; non sappiamo comunque quale ne fosse precisamente il contenuto.

SI FILIUS ANTE MORITUR, QUAM IN TUTELAM SUAM VENERIT, TUM MIHI, dicet, HERES ESTO: da questa seconda frase dell'atto risulta che Coponio, seppure incerto sulla nascita di uno o più figli (*si mihi filius genitur unus pluresve*), non aveva avuto l'accortezza (o forse l'intenzione) di istituire un erede sostitutivo a qualunque condizione, bensì aveva formulato il testamento prevedendo esclusivamente una *substitutio pupillaris*, vale a dire un subentro dell'erede secondario solo in caso di morte del figlio in minore età. Che una tale formulazione fosse, da parte del testatore, consapevole (Coponio voleva Curio erede solo in questo caso, magari come ricompensa per la tutela di quest'ultimo nei confronti del figlio) o frutto di imprecisione (Coponio voleva Curio erede a qualunque condizione) non è possibile affermare, per quanto la seconda tesi appaia più verosimile; ciò che è certo, però, è che proprio una tale formulazione del lascito era l'elemento che aveva dato inizio alla *contentio* giudiziaria e sul quale si erano scontrati i legali delle parti.

IN TUTELAM SUAM VENERIT: sull'espressione *in suam tutelam venire* cfr. il commento a *antequam in suam tutelam venisset* in Cic. *De orat.* I 180, fr. 29-bis.

MIHI: FALCHI 1980, pag. 410 e 412-413, e TELLEGEN 1983, pag. 308, nota 29, segnalano opportunamente che questo pronome mostra come Coponio considerasse Curio come erede (ovviamente condizionale) di se stesso e non del figlio postumo. Tra il disponente e il sostituto in questa fase del diritto romano esisteva un rapporto diretto, mentre in una fase successiva quest'ultimo sarebbe divenuto erede in un primo momento anche del pupillo e poi solo di quest'ultimo (cfr. la formulazione della *substitutio* congiunta, *pupillaris* e *vulgaris* insieme, fornita nelle *Institutiones* di Gaio, II 179, e in quelle di Giustiniano, II 16 *prooem.*, dove il *mihi* è assente: *Titius filius meus mihi heres esto. Si filius meus mihi heres non erit, sive heres mihi erit et is prius moriatur quam in suam tutelam venerit, tunc Seius heres esto*). Sull'argomento, comunque, si veda la "Premessa", par. II, punti 1 e 2.

dicet: GRECO 1998, pag. 276, specifica in apparato che si tratta di un *locus corruptus* e che le lezioni della tradizione, oltre a *dicet*, sono *dicebat secundus* e *secundus* (le quali non modificano nella sostanza il significato); in alternativa è stato proposto di integrare un nome proprio (WEIDNER 1878, pag. 127: "In hoc v. nomen proprium latere videtur").

filius natus non est: questa frase, come abbiamo indicato nel par. I della "Premessa" sulla scorta di WIEACKER 1967, pag. 155, nota 12, e VAUGHN 1985, pag. 211, può essere intesa in tre modi: Coponio si era sbagliato sulla gravidanza della moglie, che non era davvero incinta; la donna aveva partorito una femmina; il bambino era nato morto. Con ogni probabilità, una di queste ipotesi corrisponde a verità; non è possibile, tuttavia, sapere con certezza quale delle tre.

ambigunt adgnati cum eo, qui est heres, si filius ante, quam in tutelam veniat, mortuus sit: data questa situazione per cui Coponio aveva messo per iscritto una *substitutio pupillaris* pura (vale a dire senza includervi i termini della *vulgaris*) e il figlio di fatto non era nato, sorse la controversia tra Curio, l'*extraneus* che si riteneva a pieno titolo proprietario del patrimonio del defunto, e i parenti di quest'ultimo, i quali al contrario accampavano pretese sui suoi beni e ne rivendicavano il possesso intentando una *hereditatis petitio*.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

ambigunt: il verbo, composto da *amb* + *ago*, indica la condizione di colui che, letteralmente, è spinto in più direzioni, dunque è discorde con sé stesso ("essere indeciso, incerto, irresoluto") o rispetto ad un'altra persona ("essere in disaccordo"); con quest'ultimo valore può significare anche "disputare" e, in senso giuridico, "contendere" tramite una discussione (cfr. Cic. *De orat.* I 242: *in eo autem iure quod ambigitur inter peritissimos*) o in un processo, come in questo caso.

adgnati: il termine, che indica i parenti da parte di padre, è qui usato al plurale, ad indicare il gruppo di congiunti che aveva fatto ricorso contro l'assegnazione dell'eredità a Curio; analogamente in Quint. VII 6, 10, fr. 31-quinquies, compare *propinqui*. In Cic. *De orat.* I 180, fr. 29-bis, invece, viene nominato il solo Coponio (qualora, come sembra, sotto questo nome vada visto appunto il litigante e non il defunto, essendo i due uomini parenti e quindi omonimi). Sulla discordanza, forse solo apparente, tra le fonti cfr. il commento a *clarissima M'. Curii causa Marcique Coponii* in Cic. *De orat.* I 180, fr. 29-bis.

30-quinquies. Cic. *Caec.* 53

Ornate et copiose L. Crassus, homo longe eloquentissimus, paulo ante quam nos in forum venimus, iudicio centumvirali hanc sententiam defendit et facile, cum contra eum prudentissimus homo, Q. Mucius, diceret, probavit omnibus M'. Curium, qui heres institutus esset ita: 'mortuo postumo filio', cum filius non modo non mortuus, sed ne natus quidem esset, heredem esse oportere.

Poco prima che noi entrassimo nel foro Lucio Crasso, l'uomo di gran lunga più eloquente, in un processo centumvirale difese con eleganza e ricchezza espressiva questa opinione e, sebbene contro di lui parlasse un uomo avvedutissimo, Quinto Mucio, facilmente convinse tutti che dovesse essere erede Manio Curio, il quale era stato istituito erede in questo modo, "morto il figlio postumo", sebbene il figlio non solo non fosse morto, ma neppure fosse nato.

Sul contenuto della *Pro Caecina* e le sue caratteristiche generali in relazione all'orazione *Pro M'. Curio apud centumviros* si veda l'introduzione a Cic. *Caec.* 69, fr. 28. A partire dal § 51 l'oratore conduce una dura requisitoria contro un'interpretazione

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

dei documenti giuridici che si basi solo sui *verba*, trascurando, anzi abbandonando, l'intenzione di coloro che li hanno composti; seguendo questa via, anzi, egli sostiene che anche la coerenza del *sermo familiaris* e *cotidianus* e l'*imperium domesticum* (quello del padrone sui servi) finirebbero in crisi, tanto grandi sono l'insensatezza e la pericolosità insite in essa. La validità di questa posizione è confermata da Crasso, il quale, propugnandola, era riuscito ad avere la meglio su un avversario *prudenterissimus* come Scevola e a persuadere delle proprie tesi l'intero corpo della giuria. Cicerone –si noti bene– è consapevole del fatto che il testamento redatto da Coponio non era di per sé chiaro e sufficiente per una *substitutio* incontestabile, ma asserisce con convinzione che la posizione difesa dal suo maestro era tecnicamente corretta, in quanto egli non solo aveva fatto proprio il criterio della *voluntas*, ma aveva dedotto l'intendimento del disponente proprio dalle sue parole, le quali costituivano in tal senso non un ostacolo ma una chiave: la loro esistenza è indispensabile per manifestare l'intenzione di chi si esprime, dunque esse si configurano come uno strumento, anzi lo strumento per eccellenza, atto ad evidenziare la vera volontà di un uomo¹³⁸⁵. Ancora una volta, dunque, come abbiamo già rilevato nel commento a *in verbis* in Cic. *Brut.* 198, fr. 30, si evidenzia che difendendo il suo cliente Crasso non aveva messo da parte le parole del documento redatto dal testatore, atteggiamento criticabile tanto quanto quello di chi accantonava la *voluntas*, bensì era stato in grado di abbracciare entrambi i criteri –*verba* e *voluntas*– deducendo la seconda dai primi: la vittoria del maestro, secondo Cicerone, era stata quindi pienamente giustificata e meritata.

Nell'ottica del nostro lavoro, ulteriori motivi di interesse della presente testimonianza, al netto degli elementi di matrice retorica inseriti da Cicerone a scopo probativo (e che evidenzieremo nel commento), sono due. Innanzitutto vi compare un nuovo elemento utile a collocare cronologicamente il processo (*paulo ante quam nos in forum venimus*); inoltre essa ci informa della misura della vittoria di Crasso: nonostante il prestigio dell'avvocato avversario, la sua conoscenza del diritto, il suo acume e la sua eloquenza –caratteristiche che in un primo momento gli avevano

¹³⁸⁵ Si veda il prosieguito del paragrafo, qui non citato: *Quid? Verbis hoc satis erat cautum? Minime. Quae res igitur valuit? Voluntas, quae si tacitis nobis intellegi posset, verbis omnino non uteremur; quia non potest, verba reperta sunt, non quae impedirent sed quae indicarent voluntatem.* Cfr. VAUGHN 1985, pagg. 220-221.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

accattivato l'intero uditorio–, l'orazione di Crasso, elegante e ricca, era stata tale da valergli un verdetto unanimemente favorevole (*probavit omnibus*). Perorando per Cecina naturalmente Cicerone si augura che lo stesso accada anche a lui.

ornate et copiose: il discorso di Crasso si distingue per la presenza di abbellimenti stilistici e l'abbondanza o facondia. Sui due avverbi si vedano rispettivamente Cic. *De orat.* I 238, fr. 30-bis, commento a *ornatissime*, e *Brut.* 144, fr. 2, commento a *nihil erat Crasso copiosius*.

homo longe eloquentissimus: l'etichetta di uomo più eloquente va spiegata in parte con le necessità del contesto: Cicerone sta facendo riferimento a prese di posizione passate a favore della *voluntas* contro lo *scriptum* ed è suo interesse evidenziare l'autorevolezza di chi questa posizione aveva sostenuto. D'altro canto noti sono l'affetto e la stima dell'Arpinate per il suo vecchio maestro, scomparso ormai da decenni, e quindi la qualifica denota anche un sentimento di sincera riverenza. L'espressione richiama alla mente la ἀντιμεταβολή di *Brut.* 145, fr. 29, su cui ci siamo già soffermati (*ut eloquentium iuris peritissimus Crassus, iuris peritorum eloquentissimus Scaevola putaretur*).

paulo ante quam nos in forum venimus: quando ebbe luogo l'ingresso di Cicerone nel foro? Con ogni probabilità il riferimento è alla pratica del *tirocinium fori*, che –scrivono GWYNN 1964, pag. 16, e MARROU 1971, pagg. 312-314– i giovani di buona famiglia svolgevano intorno ai sedici anni (ma l'età era variabile) e che durava almeno un anno: durante questo periodo si cominciava a frequentare il tribunale insieme ad amici di famiglia o cittadini noti per la loro autorevolezza, in ogni caso non giovani. L'Arpinate assunse la toga virile e diede quindi inizio al proprio tirocinio probabilmente tra il 90 e l'89 (così MARROU 1971, *ibid.*), guidato in questo percorso prima da Scevola l'Augure e poi proprio dall'omonimo Pontefice, l'avvocato della *causa Curiana*: notizie in tal senso si deducono da *Brut.* 306, dove Cicerone afferma di aver ascoltato l'Augure nell'anno precedente a quello del consolato di Silla e Pompeo (quindi nell'89), e *Amic.* 1, passo nel quale si parla della frequentazione prima dell'Augure e poi del Pontefice (Plutarco in *Cic.* III 1 parla genericamente di un Mucio Scevola). Stando a queste indicazioni, il processo in questione dovette aver luogo verso la fine degli anni 90 e ciò,

come abbiamo segnalato nell'introduzione, potrebbe forse –ma il condizionale è d'obbligo– indurre a fornirne una datazione alquanto bassa, forse il 92 o lo stesso 91.

iudicio centumvirali: cfr. il commento a *causam apud viros egit* in Cic. *Caec.* 69, fr. 28.

hanc sententiam defendit: ovviamente la *sententia* in questione (il termine ha qui il valore di "convincimento, parere, posizione") è quella a favore dell'interpretazione giuridica secondo il principio della *voluntas*, contro la mera e pedissequa applicazione dello *scriptum*. È possibile che l'autore abbia scelto di adoperare il termine *sententia* in quanto la controversia su cui si era basata la *causa Curiana*, come del resto il processo che egli sta affrontando, era nota per lo più come *status ex scripto et sententia*.

facile: in realtà dalle altre testimonianze in nostro possesso si è visto che la vittoria di Crasso non era stata affatto semplice, in quanto egli aveva dovuto affrontare un avversario di tutto rispetto, che aveva parlato in modo sintetico e accurato ed aveva così convinto l'uditorio della giustezza delle sue rivendicazioni (cfr., a proposito del discorso di Scevola, *Brut.* 197). L'uso di questo avverbio costituisce quindi, da parte dell'autore, una voluta esagerazione a scopo retorico: Cicerone vuole dimostrare che chi in passato aveva assunto la *sententia* che ora era la sua aveva saputo convincere facilmente i giurati e dunque non c'era motivo perché lo stesso non accadesse anche nel caso riguardante Cecina e la sua causa di eredità.

cum contra eum prudentissimus homo, Q. Mucius, diceret: abbiamo qui uno dei tanti elogi che Cicerone rivolge al Pontefice: l'Arpinate ne ammirava sinceramente la figura e la cultura, oltre che le abilità oratorie, e ciò probabilmente non solo in quanto Scevola, come abbiamo appena visto, era stato suo maestro in gioventù (su questa ammirazione si veda il commento a *ut ego ... peritissimus* in Cic. *De orat.* I 180, fr. 29-bis). D'altro canto, però, come per i precedenti riferimenti a Crasso come *homo longe eloquentissimus* e alla sua presunta facile vittoria, forse si cela qui un intento più specifico e –possiamo dire– pragmatico: il successo di Crasso, per di più ottenuto senza difficoltà e –come vedremo a breve– con sentenza unanime, su un avvocato avveduto come Scevola, potrebbe rappresentare un ulteriore elemento a sostegno di Cicerone e della validità della sua posizione e, quindi, un modo di fare sottilmente pressione sulla giuria affinché sentenzi a suo favore.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

diceret: l'utilizzo di *dico* in ambito retorico o forense, per indicare la discussione di una causa, è comune; rispetto a *loqui*, che indica un parlare breve e privo di ornamenti, esso implica maggiore ampiezza e *ars*: cfr. Cic. *Orat.* 113, dove si attribuisce la prima pratica (*loqui*) ai dialettici e la seconda (*dicere*) agli oratori, e 136, dove si definisce il *dicere* come l'attività di illustrare –nel senso di spiegare e di mettere in bella luce– la propria posizione.

probavit omnibus: Crasso era riuscito ad ottenere l'approvazione unanime della giuria, a tal punto –sottintende Cicerone– giuste e fondate erano le sue argomentazioni in difesa del principio di *voluntas*; d'altro canto, chi parla in senso contrario è destinato a non risultare convincente a nessuno, come era capitato nella medesima occasione a Scevola (cfr. *Caec.* 67: *quem [scil. Scaevolam] ego antea commemoravi, cum idem faceret quod tu nunc –tametsi ille in aliqua causa faciebat, tu in nulla facis– tamen probasse nemini quod defendebat, quia verbis oppugnare aequitatem videbatur*). È questa l'unica testimonianza del fatto che tutti i giurati votarono a favore del nostro oratore.

probavit: il verbo *probare* ha qui il senso di "far approvare, rendere accetto": in ambito retorico-giuridico esso è di utilizzo comune e ricorre, ad esempio, in Cic. *Font.* 24, fr. 50-bis. In generale esso è alternativo a *docere* nella succitata tripartizione degli *officia oratoris*, sulla quale si veda il commento a *ut hoc doceret* in Cic. *Caec.* 69, fr. 28.

M'. Curium, qui heres institutus esset ita: 'mortuo postumo filio', cum filius non modo non mortuus, sed ne natus quidem esset, heredem esse oportere: nell'infinitiva, retta dal precedente *probavit*, è sintetizzata la posizione del nostro oratore: la mancata nascita del figlio di Coponio non inficiava la validità del testamento di quest'ultimo e soprattutto non impediva di adempiere alla sua volontà, nominando (o meglio confermando) erede unico Curio. Il sintagma virgolettato (*'mortuo postumo filio'*) non è probabilmente da intendersi come una citazione letterale del lascito, come potrebbe apparire dalle parole dell'autore, ma come una sua sintesi, atta a specificare che il documento non aveva esplicitamente previsto la mancata nascita di un bambino ma solo una sua morte in tenera età (*antequam in suam tutelam venisset*).

31. Cic. *De orat.* I 242-243

242 *Nisi vero –bona venia huius optimi viri dixerim– Scaevolae tu libellis aut praeceptis soceri tui causam M'. Curio defendisti, non [ne] arripuisti patrocinium aequitatis et defensionem testamentorum ac voluntatis mortuorum.*

243 *Ac mea quidem sententia –frequens enim te audivi atque adfui– multo maiorem partem sententiarum sale tuo et lepore et politissimis facetiis pellexisti, cum et illud nimium acumen inluderet et admirarere ingenium Scaevolae, qui excogitasset nasci prius oportere quam emori; cumque multa conligeret et ex legibus et ex senatus consultis et ex vita ac sermone communi non modo acute, sed etiam ridicule ac facete, ubi si verba, non rem, sequeremur, confici nihil posset. Itaque hilaritatis plenum iudicium ac laetitiae fuit; in quo quid tibi iuris civilis exercitatio profuerit non intellego; dicendi vis egregia summa festivitate et venustate coniuncta profuit.*

242 A meno che tu –lo posso dire con buona pace di quest'ottimo uomo– abbia difeso la causa di Manio Curio con i libelli di Scevola o i precetti di tuo suocero e non ti sia sobbarcato il patrocinio dell'equità e la difesa dei testamenti e della volontà dei morti.

243 E, almeno a mio parere – frequentemente infatti ti ho ascoltato e inoltre fui presente al processo–, ti guadagnasti di gran lunga la maggior parte dei voti con il tuo spirito e l'arguzia e le raffinatissime facezie, prendendo in giro quell'acume straordinario e fingendo di ammirare l'ingegno di Scevola, il quale aveva scoperto che prima di morire era necessario nascere, e raccogliendo dalle leggi e dai senatoconsulti e dalla vita quotidiana e dal linguaggio comune, in modo non solo acuto ma anche scherzoso e faceto, molti esempi di casi in cui nulla si potrebbe concludere se seguissimo le parole e non la cosa in sé: e così il tribunale fu pieno di ilarità e di allegria. E a che cosa in questo processo ti sia servita la pratica del diritto civile non lo capisco; la straordinaria forza della parola, unita ad un estremo brio ed eleganza, quella ti è servita.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

Per il contesto della citazione (Antonio sta spiegando che ad un oratore non è necessaria la conoscenza del diritto) si veda il commento introduttivo a Cic. *De orat.* I 238, fr. 30-bis. Antonio fa qui riferimento alla *causa Curiana* per dimostrare, in opposizione a quanto da Crasso stesso affermato in I 180, fr. 29-bis, che in quell'occasione la conoscenza del diritto civile non aveva avuto alcun ruolo nell'indirizzare il verdetto dei giudici, mentre ad assicurare a Crasso il successo erano stati gli *exempla* giuridici e di vita quotidiana adottati e soprattutto l'arma dell'umorismo, di cui egli era maestro (come afferma Cesare Strabone in *De orat.* II 220, fr. 7)¹³⁸⁶. *Aequitas* e *voluntas* sono dunque i principi che Crasso aveva in quell'occasione seguito ed era stato il richiamo a questi, condito da una grande padronanza dei precetti retorici, da un'innata eloquenza e da uno spiccato senso dell'umorismo, ad assicurargli la vittoria, senza che la conoscenza della disciplina giuridica avesse in ciò, a detta di Antonio, rivestito alcun ruolo.

Proprio commentando il § 243, Li Causi¹³⁸⁷ scrive che emergerebbe qui un aspetto finora nascosto della personalità del nostro oratore. "Se infatti il Crasso che parla e agisce nel *de orat.* mostra sempre rispetto nei confronti dell'anziano Scevola, scopriamo che, quando gli è servito, non si è fatto problemi a prendere in giro la sua eloquenza inefficace e anodina"¹³⁸⁸; lo stesso Crasso, che critica a più riprese gli oratori che non conoscono il diritto definendoli *impudentes*, mostrerebbe qui, nella presa in giro del suo avversario, la sua stessa *impudentia*. È pur vero –prosegue– che Antonio non si mostra scandalizzato, che il discorso di Crasso, pur condito di battute *facetiae* e *ridiculae* ("aggettivi che potrebbero rimandare a un uso trasgressivo del registro comico"), era permeato di *festivitas* e *venustas* e che, come, precisato in II 221, fr. 30-ter, da Cesare Strabone, l'oratore aveva preservato la dignità dell'avversario e così la propria. Ebbene, al di là del fatto che nel testo *facete* e *ridicule* sono avverbi e non aggettivi e malgrado la presenza di queste precisazioni dovute e fondate, parlare di un Crasso *impudens* nei confronti di Scevola appare eccessivo: l'oratore non aveva fatto

¹³⁸⁶ WIEACKER 1967, pag. 160, nota 30, evidenzia che l'elogio dell'umorismo di Crasso è fatto pronunciare da Cicerone ad Antonio, che egli raffigura come il tipo dell'oratore forense privo di cultura giuridica.

¹³⁸⁷ LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pagg. 446-447.

¹³⁸⁸ Perché Scevola sarebbe "anziano"? I due contendenti erano coetanei, essendo nati entrambi intorno al 140. Che si faccia confusione con Scevola l'Augure, nato forse intorno al 165 (cfr. la discussione di SUMNER 1973, pagg. 55-56), che è in effetti interlocutore del dialogo (a differenza del Pontefice) e verso il quale Crasso dimostra sempre profondo rispetto?

altro che prendere in giro con ironia leggera un perno dell'argomentazione del suo avversario allo scopo di smontarla. Mai nelle nostre fonti appare un'immagine come quella delineata, mai Crasso si mostra privo di *pudor* (un valore cui egli nel dialogo ciceroniano si mostra tanto legato); si sottolinea anzi che le sue *facetiae* erano state *politissimae* e che egli aveva sempre rispettato il suo interlocutore, mostrando quella capacità di dosare l'umorismo in relazione alle persone e alle circostanze che distingue l'oratore dal parassita buffone, lo *scurra* (cfr. *De orat.* II 247: *temporis igitur ratio et ipsius dicacitatis moderatio et temperantia et raritas dictorum distinguunt oratorem a scurra*). Crasso era un maestro nell'arte dell'umorismo anche per la sua capacità di adattare l'uso di quest'arma oratoria al contesto, evitando volgarità o caustico sarcasmo: nulla, a nostro parere, giustifica una caratterizzazione "impudente" del personaggio.

§ 242

nisi vero: LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 163, riconoscono al sintagma, quando è seguito dall'indicativo, valore ironico. In effetti esso indica un passaggio, una transizione, spesso venata di ironia e mirante a smontare una tesi ritenuta assurda: in quanto tale, corrisponde sostanzialmente ad un'interrogativa retorica che attende risposta negativa. Valore analogo ha il nesso *nisi forte*, per il quale si veda, ad esempio, *Cic. Fat.* 37, rivolto contro i sempre avversati epicurei (*necesse est enim in rebus contrariis duabus [...], invito Epicuro, alterum verum esse, alterum falsum [...]; nisi forte volumus Epicureorum opinionem sequi, qui tales enuntiationes nec veras nec falsas esse dicunt*).

bona venia huius optimi viri dixerim: avendo *huius* valore deittico, il riferimento è a Scevola l'Augure, che nel primo libro del *De oratore* è presente e partecipa al dialogo; l'inciso, insieme all'attributo di *optimus*, rientra nei tratti di cortesia e di *urbanitas* che sono tipici della conversazione del *De oratore* e della sua aristocratica atmosfera e, come rilevano PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 182, non intende in alcun modo risultare offensivo. L'espressione *bona venia*, di cui ci si serve quando si vuole attenuare un'affermazione che potrebbe risultare spiacevole, può essere usata all'ablativo semplice o preceduta da un *cum*; a volte ricorre il semplice *venia*.

Scaevolae tu libellis aut praeceptis soceri tui causam M'. Curi defendisti:

"difendesti la causa di Manio Curio nutrito dai trattati di Scevola e dagli insegnamenti di tuo suocero" (NORCIO 1970, pag. 221). L'espressione, costruita chiasticamente, fa riferimento prima ad un non meglio precisato Scevola e poi al suocero di Crasso, vale a dire Scevola l'Augure (si veda il commento a *Q. Mucio, socero suo* in Cic. *Caec.* 69, fr. 28). Secondo PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 182, WILKINS 1965, pag. 213, e LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 163, il primo personaggio è da identificare con Publio Mucio Scevola, fratello di Publio Licinio Crasso Muciano, cugino dell'Augure e padre del Pontefice, il quale è stato menzionato già ai §§ 166, 212, 217, 240. Wilkins precisa inoltre che il segno di interpunzione va collocato prima di *Scaevolae* e non dopo (come fanno i codici): in quest'ultimo caso, infatti, il genitivo *Scaevolae* andrebbe concordato con *huius optimi viri* e *libellis* si riferirebbe, come *praeceptis*, a *soceri tui*; l'Augure però non scrisse di diritto, mentre lo fece l'altro Scevola, che fu tra coloro che diedero inizio alla sistematizzazione teorica del diritto civile, scrivendo dieci –appunto– *libelli* (Pompon. *Dig.* I 2, 2, 39: *post hos fuerunt Publius Mucius et Brutus et Manilius, qui fundaverunt ius civile. Ex his Publius Mucius etiam decem libellos reliquit*).

non arripuisti: *non* è emendamento comunemente accettato del trådito *nonne*, che darebbe luogo ad una interrogativa retorica con sottintesa risposta affermativa ("non ti sei forse sobbarcato ... ?"). "*Adripere* probably retains something of its common force, 'to catch up with eagerness': Crassus was delighted to escape from the technicalities of law and to adopt a line of defence in which his eloquence and wit would have free play" (WILKINS 1965, pagg. 213-214).

patrocinium aequitatis et defensionem testamentorum ac voluntatis mortuorum: il vocabolo *patrocinium* fa riferimento alla funzione di *patronus* che Crasso in questa causa aveva assunto nei confronti di Curio; è notevole, però, che esso sia qui riferito non alla persona del cliente, ma al principio dell'*aequitas*, cui si accompagna quello della *voluntas*, concetti che divengono gli elementi centrali dell'arringa dell'oratore, quelli da difendere e tutelare con gli strumenti del diritto (appena citato, ma secondo Antonio di nessun rilievo) e dell'ironia (che comparirà a breve). Sul concetto di *aequitas* si veda il commento a *multa tum contra scriptum pro aequo et bono dixit* in Cic. *Brut.* 145, fr. 29, su *defensionem* quello a *defensio* in Cic. *De orat.* II 221, fr. 30-ter.

ac voluntatis mortuorum: secondo WILKINS 1965, pag. 214, *ac* e *mortuorum* non vanno atetizzati. È vero che in *Brut.* 198, fr. 30, compare l'espressione *testamentorum voluntates* e in caso di atetesi qui avremmo *defensionem testamentorum voluntatis*, ma questa constatazione non è sufficiente a giustificare un intervento ecdotico: *ac* ha qui valore esplicativo (la difesa dei testamenti coincide con quella della volontà dei defunti), come sostanzialmente notavano già PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 182 ("Crassus verteidigte die *voluntas mortuorum* und damit zugleich auch die *testamenta*").

§ 243

ac mea quidem sententia –frequens enim te audivi atque adfui– multo maiorem partem sententiarum sale tuo et lepore et politissimis facetiis pellexisti: secondo Antonio, al netto del patetismo e del richiamo a fondamenti giuridici, erano stati l'umorismo e la capacità di far ridere l'uditorio le armi vincenti di Crasso: battute, arguzie e frecciate contro l'avversario più che *exempla*, *auctoritates* ed *aequum bonum* avevano convinto la maggior parte dei giurati a sentenziare in favore del nostro oratore e a respingere la *hereditatis petitio* intentata dai parenti di Coponio.

mea quidem sententia: inciso di uso comune esprime modesta restrizione alla validità di un giudizio; *quidem* non ha funzione asseverativa ("senza dubbio, certamente") ma limitativa ("almeno").

frequens: è aggettivo usato come avverbio, come in *Cic. Sen.* 38 (*venio in senatum frequens*). Antonio e Crasso erano i due più grandi oratori della loro generazione, oltre che uomini politici in vista: non stupisce quindi, da parte del primo, una tale affermazione, che può senza dubbio corrispondere alla verità storica e che, secondo PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 183, ha lo scopo di giustificare l'espressione di un parere personale da parte proprio di Antonio.

audivi atque adfui: LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 163, rilevano che la parola –per così dire– più debole ("das 'schwächere' Wort") è situata in seconda posizione, come in I 24 (*infringi iam ac debilitari*): gli studiosi intendono dire che prima si esprime l'attività generale, quella che aveva avuto luogo in più occasioni, poi quella specifica, relativa al processo in oggetto ("in generale ti ho sempre ascoltato e in particolare in quell'occasione sono stato presente"). Secondo MAY-WISSE 2001, pag. 118, invece, entrambi i verbi si riferiscono alla causa di Coponio e Curio: "I was often there at the

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

trial to hear you". Il verbo *adsum* è usato spesso per indicare chi si presentava in tribunale in occasione di un processo: esso può riferirsi generalmente a tutti i convenuti, come in *Brut.* 197, fr. 30 (*omnium qui aderant in hilaritatem a severitate* [scil. *Crassus*] *traduxit*), o specificamente ai personaggi che partecipano in prima persona al *iudicium*, vale a dire gli imputati (cfr. *Cic. Dom.* 45), gli accusatori (cfr. *Cic. Verr.* II 4, 113), gli avvocati (cfr. *Quint.* IV 1, 19) o anche i testimoni (cfr. gli usi traslati in *Pl. Poen.* 582 e in *Sall. Jug.* CVII 2). Inoltre la forma *adsum/adfui* costituiva l'affermazione di rito per indicare la presenza all'atto di apertura di un testamento, come risulta ad esempio da *Quint. Decl.* CCLXIV 1 (*adsum testamento*). Si può quindi supporre che nella scelta di questo verbo Cicerone non abbia semplicemente optato per il vocabolo più comunemente usato per indicare una presenza, ma abbia fatto riferimento alla specifica accezione di "essere presente in tribunale", magari come testimone (in senso lato: "sono stato testimone di quanto sto affermando"), e forse, più allusivamente, all'utilizzo tecnico e giuridico-burocratico relativo ai lasciti testamentari: Antonio era stato metaforicamente presente all'apertura (al disvelamento) del testamento di Coponio.

sententiarum: il termine *sententia* è usato spesso in ambito giuridico ad indicare la "sentenza" del giudice o dei giudici oppure, come in questo caso, il "voto": cfr., per questa seconda accezione, *Cic. Verr.* II 4, 100 (*servus ille innocens omnibus sententiis absolvitur*: un caso di verdetto unanime, come nella *causa Curiana*).

sale tuo et lepore et politissimis facetiis: brio e arguzia, utilizzati con cura e raffinatezza, avevano costituito le armi vincenti di Crasso. Il termine *sal* designa un detto arguto e mordace (cfr. *Hor. Ars* 270-271) o, in generale, l'arguzia (cfr. *Plin. lun. Ep.* III 21, 1, a proposito di Marziale). Con quest'ultima accezione può essere sinonimo di *ridiculum* (cfr. *Cic. De orat.* II 216: *nullam esse artem salis*), anche se *Quint.* VI 3, 18-19 precisa che l'aggettivo *salsum* indica non semplicemente ciò che è ridicolo, ma ciò che condisce il discorso evitando che l'ascoltatore provi noia. *Lepos* dal canto suo indica spirito e fine umorismo (cfr. *Cic. De orat.* I 27) o anche l'umorismo in generale, che percorra l'intero discorso o colpisca con una battuta improvvisa (cfr. *Cic. De orat.* II 220, fr. 7, a proposito di Crasso). *Facetiae*, infine, designa le battute divertenti (cfr. *Cic. Brut.* 177) e in quanto tale compare nei sintagmi *genus facetiarum* (cfr. *De orat.* II 218) e *ars facetiarum* (cfr. *De orat.* II 229); il termine sottintende finezza ed eleganza (si

veda il commento a *haec... videretur* in Cic. *Brut.* 198, fr. 30). Discorso analogo vale anche, naturalmente, per l'aggettivo *facetus*, il quale, come il corrispettivo avverbio *facete*, indica un umorismo controllato e distinto: Quint. VI 3, 20, evidenza che *facetum* non è semplicemente il ridicolo, ma indica una qualità che va di pari passo con decoro ed eleganza; considerazione analoga compare già in Cicerone, in *De orat.* II 251 e *Orat.* 90, dove si legge che la *dicacitas* è propria di un carattere aggressivo, mentre le *facetiae* di chi ha un maggiore senso d'arte; a volte, comunque, l'aggettivo è in tutto pari a *ridiculus* (sul valore di *facetus* cfr. LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pagg. 186-187). I tre sostantivi *sal*, *lepos* e *facetiae* in ogni caso hanno significati simili e sono spesso accostati sinonimicamente: per limitarci solo a pochi esempi tratti dalle principali opere retoriche ciceroniane, rileviamo che *sal* e *facetiae* compaiono insieme in *Orat.* 89, nella trattazione dell'oratore ideale (*utetur sale et facetiis*); *lepos* e *sal* in *De orat.* II 98 a proposito di Giulio Cesare Strabone (*alter inusitatum nostris quidem oratoribus leporem quendam et salem [...] est consecutus*); *facetiae* e *lepos* in *De orat.* I 17, sull'oratore ideale (*accedat eodem oportet lepos quidam facetiaeque*), e in *Brut.* 143, fr. 2 (*erat cum gravitate iunctus facetiarum et urbanitatis oratorius, non scurrilis lepos*). I tre sostantivi della presente espressione, in ultimo, ricorrono insieme in *De orat.* I 159 –ma con *sal* che ha il significato letterale di "sale": l'umorismo deve essere sparso sul discorso come del sale (*libandus est etiam ex omni genere, urbanitatis facetiarum quidam lepos, quo tamquam sale perspergatur omnis oratio*. Il doppio senso, comunque, è evidente)– e II 252: escluse dai doppi sensi divertenti le buffonerie, rimangono due tipi di *facetiae*, di cui quelle che si basano su un detto hanno il *lepos* nelle parole, quindi se queste vengono modificate si perde il *sal*. Antonio –si noti bene– specifica che questo umorismo e questa ilarità erano stati sfruttati in modo accurato ed elegante, le *facetiae* erano state *politissimae*: Crasso non era mai caduto o scaduto nella banalità o nella volgarità, egli aveva saputo mantenere un tono decoroso che rispettasse la dignità di Scevola e così anche la propria.

pellexisti: LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 163, notano che il verbo *pellicio* letteralmente significa "allettare, lusingare" e in questo contesto allude al carattere irrazionale del mezzo di persuasione. A questa caratterizzazione di irrazionalità, però, va aggiunta anche una sfumatura negativa innegabilmente insita nel vocabolo: "Pellicere est blanditiis in fraudem inducere", scrive FORCELLINI 1965, tomo III, pag. 615,

e con questo valore tutt'altro che lusinghiero il verbo è usato, ad esempio, in Cic. *Clu.* 13 (*animum adulescentis, nondum consilio ac ratione firmatum, pellexit eis omnibus rebus quibus illa aetas capi ac deliniri potest*). Supporre che Antonio adoperi questo verbo alludendo alla scorrettezza del verdetto dei giudici, però, è forse eccessivo: più semplicemente, egli intende dire che nella difesa di Curio Crasso era stato in grado di ottenere il favore dei giudici indipendentemente dalla giustezza della posizione da lui propugnata. Dalle parole di Antonio, quindi, emerge ancora un richiamo al fatto che il fascino dell'umorismo più che la solidità delle argomentazioni aveva assicurato al nostro oratore il successo.

cum et illud nimium acumen inluderet et admirare ingenium Scaevolae qui excogitasset nasci prius oportere quam emori: nella sua arringa Scevola aveva, tra l'altro, esposto un concetto basilare molto semplice: il testamento di Coponio parlava di un figlio morto in minore età; per poter morire bisogna prima nascere; il figlio in questione non era nato, dunque non poteva essere morto; il testamento era invalidato. Questo ragionamento, che di per sé appare ineccepibile, era stato fatto oggetto di ironia da parte di Crasso per la sua banalità: possiamo immaginare l'oratore fingere ammirazione, con antifrastica ironia, per la fine intelligenza del suo avversario, il quale era giunto a chiarire e formulare delle verità tanto profonde come quella che per morire è necessario nascere. Il discorso di Scevola, come si legge in *Brut.* 197, si era distinto non solo per brevità ed eleganza (qualità stilistiche) ma anche per piena competenza giuridica (qualità contenutistiche): egli avrà dunque esposto il flusso delle sue argomentazioni nel modo il più possibile conciso e stringente e uno dei suoi passaggi logici sarà consistito appunto nell'affermare la necessità di nascere per poter poi morire. In ciò, ovviamente, non c'era nulla di sbagliato, ma l'abilità di Crasso era consistita nell'isolare questo singolo punto del ragionamento e nell'indurre l'uditorio a riderne: basarsi su un tale presupposto per imbastire un processo al cospetto dei centumviri –aveva sostenuto ironicamente Crasso– equivaleva a comportarsi come un bambino che, trovando uno scalmò su una spiaggia si mette in testa di costruire una nave. Ecco dunque la spiegazione della metafora di *Brut.* 197, fr. 30, ecco in cosa consisteva lo *scalmum* di Scevola: nel pretendere di invocare l'autorità dei centumviri, di reclamare da Curio la restituzione dell'eredità, di fondare un'arringa giudiziaria sul solo presupposto –di per sé giusto, come reale è lo scalmò dell'*adulescens delicatus*,

ma ovvio e lapalissiano, quindi del tutto insufficiente e anzi risibile– che un bambino, per morire, deve prima essere nato (cfr. WIEACKER 1967, pag. 159, e VAUGHN 1985, pagg. 219-220).

inluderes: è il corrispettivo del greco εἰρωνεύεσθαι: cfr. *Brut.* 292, dove Attico, trattando dell'ironia socratica, spiega che essa consisteva nel negare la sapienza a sé e attribuirla ironicamente (*inludentem*) a coloro che erano convinti di possederla. La definizione di *inclusio*, identificata con l'ironia, è in Quint. VIII 6, 54, dove si legge che essa consiste nel dire il contrario di ciò che si pensa, lasciando intendere però qual è il proprio vero convincimento: *in eo vero genere quo contraria ostenduntur ironia est (inclusionem vocant): quae aut pronuntiatione intellegitur aut persona aut rei natura; nam si qua earum verbis dissentit, apparet diversam esse orationi voluntatem.* Analogamente, HAURY 1955, pagg. 11-12 e 14, scrive che l'ironia è esprimere altro rispetto al pensiero –come la menzogna, ma con la differenza che l'ironia si lascia intenzionalmente riconoscere– e che la sua forma pura si costituisce di falsa modestia ed elogio iperbolico. La tecnica di Crasso, quindi, come abbiamo già evidenziato e come emerge dalla testimonianza ciceroniana, era consistita nel fingere ammirazione nei confronti del Pontefice, lodato per il suo *acumen* e il suo *ingenium*, ma lasciando al tempo stesso trapelare in piena trasparenza quanto in realtà la costruzione argomentativa di quello fosse inconsistente e gli si sgretolasse tra le mani.

admirarere: stupore e ammirazione erano stati quindi rivolti a Scevola dalla sua controparte, accompagnati presumibilmente dall'uso di un tono di voce enfatico che, per la sua intrinseca esagerazione come per l'incoerenza con il contenuto delle affermazioni, mostrava immediatamente il proprio intento canzonatorio.

excogitasset: il verbo *excogito* significa "trovare per mezzo di una riflessione", quindi "immaginare, inventare, scoprire" ed è spesso usato in ambito oratorio per connotare i ragionamenti operati dagli imputati o comunque dagli avversari a scopo di crimine o di menzogna (cfr. Cic. *Verr.* II 2, 134: *mira quaedam excogitare genera furandi*).

cumque multa conligeres et ex legibus et ex senatus consultis et ex vita ac sermone communi non modo acute, sed etiam ridicule ac facete, ubi si verba, non rem, sequeremur, confici nihil posset: accanto all'elogio umoristico di Scevola, Crasso aveva sfruttato anche argomenti più prettamente razionali e giuridici, adducendo

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

exempla di vario tipo –documenti giuridici, vicende di vita vissuta, frasi della quotidianità– in cui l'adesione letterale ai *verba*, scritti o pronunciati che siano, si sarebbe rivelata impossibile o insostenibile. Da qualunque prospettiva si guardasse la situazione, tutto, stando a Crasso, deponeva a favore della tesi che il testamento di Coponio andasse interpretato secondo *voluntas*.

et ex legibus et ex senatus consultis et ex vita ac sermone communi: a sostegno della sua posizione Crasso aveva citato innanzitutto "leggi e decreti del senato, la cui interpretazione letterale condurrebbe a conseguenze assurde e ridicole" (STROUX 1929, pag. 674, nota 74), poi esempi tratti dalla quotidianità che conducevano alla medesima dimostrazione: si trattava delle fonti con cui egli intendeva dimostrare che il linguaggio non nascondeva le intenzioni degli uomini, ma le rivelava (su questo concetto cfr. anche l'introduzione a Cic. *Caec.* 53, fr. 30-quinquies, e VAUGHN 1985, pagg. 220-221).

Richiamarsi a *vita* e *sermo communis* (un'endiadi, stando a Li Causi, che traduce "dai modi di dire della vita di ogni giorno": LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 107) sarebbe, secondo WIEACKER 1967, pag. 158, nota 25, un modo inadeguato di rispondere all'accusa di Scevola in base alla quale Crasso avrebbe inteso stravolgere gli scritti di persone semplici (cfr. *Brut.* 196: *interpretatione disertorum scripta simplicium hominum pervertere*). In effetti, questo riferimento non sembra essere l'elemento più forte dell'argomentazione di Crasso, nella misura in cui sostenere che nella quotidianità sia spesso necessario allontanarsi dalle mere parole per seguire l'intenzione sottesa non implica necessariamente che ciò sia sempre valido e soprattutto che lo sia quando si tratta di atti giuridici come un lascito. Bisogna però a tal proposito aggiungere due considerazioni. Che in un discorso siano presenti punti più e meno cogenti è constatazione logica e nota anche agli antichi, i quali si interrogavano su come all'oratore convenisse disporre gli argomenti a sua disposizione (collocare i più deboli all'inizio, alla fine o, come consiglia Cic. *Orat.* 50, al centro? Cfr. CIPRIANI-INTRONA 2008, pagg. 37-38); dunque la presenza di un argomento non particolarmente probante non può essere ascritta a vero difetto del discorso di Crasso, come sembra fare Wieacker, o comunque inficiarne la solidità argomentativa. In secondo luogo, è da notare che facendo riferimento al *sermo communis*, al linguaggio quotidiano, il nostro oratore ancora una volta si adeguava a dei precetti di matrice retorica.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

Prima di menzionare questi precetti, però, rispondiamo ad una domanda preliminare: in cosa consiste questo *sermo communis* cui Crasso si appigliava? WIEACKER 1967, pag. 159, scrive che Scevola "argued [...] not from an archaic formalism, but from the sense which the reasonable usage of the language (the *sermo communis*) must give to the word so long as the context does not suggest another individual meaning of the word"; il *sermo communis*, quindi, si identificherebbe con l'uso ragionevole della lingua. TELLEGEN 1983, pag. 302, però, ribatte che l'espressione non indica "the reasonable usage of the language", bensì semplicemente "normal use of the language" e probabilmente non sbaglia: Crasso avrà fatto riferimento a situazioni reali che dimostravano che seguire la *voluntas* di chi parla, quale si deduce dalle sue parole (quindi al di là di esse, ma senza negarle), era l'unica strada percorribile nella presente situazione. A sostegno di questa interpretazione si può citare probabilmente anche Cic. *Caec.* 52 (vi abbiamo fatto riferimento nell'introduzione a *Caec.* 53, fr. 30-quinquies), dove si legge che l'*imperium domesticum* verrebbe meno se si concedesse agli schiavi di obbedire alle disposizioni del padrone come sono state formulate letteralmente e non come sono state intese. L'espressione *sermo communis*, dunque, sembra non designare altro che l'uso ordinario del linguaggio come si realizza nella comunicazione quotidiana. Tornando agli insegnamenti retorici cui accennavamo, il richiamo a questo *sermo communis* come sostegno alla propria tesi, vale a dire l'interpretazione di un documento in accordo con quello che è (o che si sostiene sia) il consueto utilizzo del linguaggio, è consigliato in Cic. *Inv.* II 116 per i casi di *ambiguitas*, un altro *status legalis*; analogamente a II 140, trattando specificamente della *controversia ex scripto et sententia*, si consiglia a chi difende questo secondo principio di sottolineare come seguire le parole in sé, trascurandone la sottesa *voluntas*, renderebbe impossibile gestire non solo ciò che riguarda le leggi e i testi scritti, ma anche la conversazione quotidiana e perfino l'amministrazione della casa (si noti la menzione dell'*imperium domesticum*, che Cicerone riprenderà decenni dopo nel succitato passo della *Pro Caecina*). A ciò forse si può aggiungere un'ulteriore considerazione: con ogni probabilità Crasso non avrà semplicemente fatto riferimento da un lato ad atti normativi (leggi e senatoconsulti) e dall'altro a contesti quotidiani di utilizzo della lingua (*vita* e *sermo communis*), ma avrà –per così dire– intrecciato i due ambiti richiamandosi all'utilizzo comune della lingua in ambito giuridico e in particolare

in materia di disposizione testamentaria: Coponio non aveva fatto altro, secondo il suo legale, che sottintendere ciò che era palese e formulare il suo lascito come si era soliti fare, utilizzando le espressioni comunemente in uso, le quali, proprio in quanto tali, non necessitavano di ulteriori precisazioni. Sulla concisione dello scrivente come elemento da rilevare e lodare si vedano i consigli di *Rhet. Her.* II 14 (*laudabimus scriptoris commoditatem atque brevitatem, quod tantum scripserit, quod necesse fuerit; illud quod sine scripto intellegi potuerit, non necessario scribendum putarit*) e di *Cic. Inv.* II 139, dove la consapevolezza dell'età, del ceto sociale e dell'intelligenza dei giudici è detta motivo della stringatezza dell'atto. Che il nostro oratore potesse essersi valso di un tale riferimento alla formulazione usuale dei testamenti sembra poi confermato da *Brut.* 197, fr. 30: *ita scribere plerosque et id valere et valuisse semper*; sull'interpretazione di questa frase, però, si veda anche il commento introduttivo a *Cic. Top.* 44, fr. 31-bis. Pertanto "secondo Crasso, lo scopo perseguito dal disponente poteva essere identificato con certezza con riferimento al significato tipico attribuito dalla giurisprudenza alla formula di sostituzione pupillare, secondo la sua struttura giuridica" (FALCHI 1980, pag. 426).

non modo acute, sed etiam ridicule ac facete: di contro al presunto acume di Scevola, opportunamente deriso da Crasso, era sorto quello effettivo del suo avversario, che ne aveva smontato le argomentazioni servendosi anche, se non soprattutto, del suo umorismo. Il sintagma *ridicule ac facete* ricorre quasi identico (*ridicule et facete*) in *Brut.* 198, fr. 30, di cui si veda, per il significato dei due aggettivi, il commento a *haec ... videretur*.

ubi si verba, non rem, sequeremur, confici nihil posset: allusione alla celebre massima di Catone *rem tene, verba sequentur*? La scelta di *res*, caso unico nelle testimonianze sul processo che ci sono giunte, potrebbe indurre a crederlo. *Conficio* è composto di *facio* con valore intensivo ("portare a termine, eseguire, completare"): se si trascura la sostanza a favore delle parole, nulla si compie e tutto perde senso (cfr. il succitato passo di *Cic. Caec.* 52, dove si sostiene essere in pericolo anche l'autorità dei padroni sui servi).

hilaritatis plenum iudicium ac laetitiae fuit: su *hilaritas* si vedano i commenti a *in hilaritatem a severitate traduxit* in *Cic. Brut.* 197, fr. 30, e a *hilaritate quadam et ioco* in *Cic. De orat.* II 221, fr. 30-ter. La *laetitia* è, secondo la definizione di *Cic. Tusc.* IV 14,

un sentimento di gioia che sembri tale da meritare di essere esternato (*laetitia opinio recens boni praesentis, in quo efferri rectum esse videatur*); il termine è spesso accostato a *gaudium* (cfr. Pl. *Poen.* 1275), *voluptas* (cfr. Cic. *De orat.* I 197) o appunto *hilaritas*, ad esempio in Cic. *Tusc.* IV 15, dove quest'ultima è considerata frutto proprio della *laetitia* (*ut aegritudo quasi morsum aliquem doloris efficiat, metus recessum quendam animi et fugam, laetitia profusam hilaritatem, libido effrenatam adpetentiam*).

in quo quid tibi iuris civilis exercitatio profuerit non intellego: il neutro *quo* indica genericamente la vittoria nel processo da parte di Crasso. Si noti che, mentre Crasso ha negato ad Antonio una profonda conoscenza del diritto, sostenendo che egli è l'unico avvocato a poterne fare a meno in quanto dotato di eccezionali doti naturali (cfr. *De orat.* I 172), Antonio non fa lo stesso col suo interlocutore, limitandosi a segnalare come la sua pratica del diritto civile, che non viene messa in dubbio, non gli fosse valsa a nulla nella difesa di Curio.

non intellego: ovviamente l'espressione ha valore eufemistico ed ironico: Antonio capisce benissimo come non fosse stata la competenza giuridica a guadagnare la vittoria a Crasso, bensì, come dirà subito dopo, la sua eloquenza e l'umorismo.

dicendi vis egregia summa festivitate et venustate coniuncta profuit: i due elementi non sono davvero giustapposti, ma costituiscono l'uno la spiegazione dell'altro: l'abilità oratoria di Crasso ("outstanding power of speech" traducono MAY-WISSE 2001, pag. 119) si era manifestata segnatamente nella sua capacità di suscitare il riso degli astanti. Si noti la ripetizione in poliptoto del verbo *prosum* (prima *profuerit*, ora *profuit*), senza ricorso ad un sinonimo, forse a riproduzione del linguaggio parlato.

dicendi vis: in riferimento all'eloquenza il termine *vis* (accompagnato o meno da *dicendi*) può indicare genericamente l'abilità nel parlare, di cui furono inventori i Greci (cfr. Cic. *De orat.* I 13 e *Brut.* 26), oppure specificamente, in opposizione a *suavitas* – che designa la dolcezza –, la forza e il vigore dell'orazione e di chi l'ha pronunciata, in questo caso Crasso. A possedere al massimo grado questa qualità e a meritare quindi di essere imitato era stato, secondo lo stesso Antonio, Demostene (cfr. Cic. *De orat.* I 260). Che la *vis* rappresentasse una peculiarità dell'eloquenza di Crasso è detto in *De orat.* I 255, fr. 3-bis, e in II 188, fr. 3-ter (dove però si parla di *vis animi*).

summa festivitate et venustate coniuncta: il termine *festivitas* indica la piacevolezza e la grazia nel parlare ("humour, pleasantry, jocoseness": LEWIS-SHORT 1958, pag. 743, significato II C), una qualità innata (cfr. Cic. *De orat.* II 219: *cum illo in genere perpetuae festivitatis ars non desideretur*), e può essere accostato a *lepos* (cfr. Cic. *De orat.* II 227, fr. 35: *oratio [...] lepore et festivitate conditior*). *Venustus*, secondo Quint. VI 3, 18, è ciò che viene detto con una certa grazia e un certo fascino (*venustum esse quod cum gratia quadam et venere dicatur apparet*). È notevole che nel *Brutus* il termine *festivitas* compaia solo una volta (§ 177), a proposito di Cesare Strabone, colui al quale è affidato l'*excursus* sull'umorismo nel secondo libro del *De oratore*. La presente espressione, comunque, ha dato adito a dubbi di natura ecdotica quanto alla sua costruzione: WILKINS 1965, pag. 214, menziona l'ipotesi di Reid secondo cui sarebbe qui caduto un *cum*; LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 164, citano *De orat.* I 17 (*subtili venustate atque urbanitate coniuncta*) come esempio di *coniungere* + ablativo, evidentemente ritenendo corretto (e non corrotto) il costruito.

31-bis. Cic. *Top.* 44¹³⁸⁹

Ex eodem similitudinis loco etiam exempla sumuntur, ut Crassus in causa Curiana exemplis plurimis usus est, qui testamento sic heredes instituissent, ut si filius natus esset in decem mensibus isque mortuus prius quam in suam tutelam venisset, hereditatem obtinuissent. Quae commemoratio exemplorum valuit, eaque vos in respondendo uti multum soletis.

Dal medesimo luogo del simile si traggono anche esempi, come fece Crasso, che nella causa di Curio si servì di moltissimi esempi di persone che tramite testamento avevano istituito eredi in modo tale che questi avrebbero ottenuto l'eredità se entro dieci mesi fosse nato un figlio e questi fosse morto prima di aver raggiunto la maggiore età. Questa menzione di esempi ebbe efficacia e voi nel dare responsi siete soliti servirvene molto.

¹³⁸⁹ Questo passo è assente in ORF 1976.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

Al § 11 della sua operetta dedicata ai τόποι, i luoghi mediante i quali dimostrare la validità di un ragionamento o di una tesi, Cicerone fornisce un elenco di fonti aventi attinenza con l'oggetto in causa (*ducuntur etiam argumenta ex eis rebus quae quodam modo affectae sunt ad id de quo quaeritur*). Tra queste figura la *similitudo*, della quale al § 15 è fornito il seguente esempio: chi gode in usufrutto di una casa ottenuta per testamento non è tenuto a ricostruirla o ripararla se essa è rovinata o subisce danno così come chi gode di uno schiavo alle medesime condizioni non è tenuto a restituirlo se questi muore. Ai §§ 41-45, poi, l'Arpinate approfondisce la trattazione di questo *argumentum*¹³⁹⁰ e spiega che di esso ci si può servire anche per trarre esempi, come fece Crasso nel processo in cui difese Curio, il quale era stato istituito erede dal testatore a condizione che entro dieci mesi dalla sua morte gli fosse nato un figlio e che quest'ultimo fosse poi morto prima di raggiungere la maggiore età; l'oratore menzionò quindi casi analoghi per dimostrare che l'eredità spettava al suo assistito anche se di fatto questo figlio non era mai nato.

Entrando nello specifico, in cosa consistono questi esempi di cui riferiscono non solo il passo dei *Topica*, ma anche Cic. *Brut.* 145, fr. 29, *De orat.* I 180, fr. 29-bis, e *Brut.* 198, fr. 30? Tra i critici esiste disaccordo sulla loro identificazione. Dando per buona la lezione *instituissent* (su cui torneremo nel commento al testo), possiamo accettare la risposta che a tale quesito ha dato nel suo commento ai *Topica* Reinhardt¹³⁹¹. Egli, sviluppando uno spunto di Wieacker¹³⁹², ritiene sia da escludere che si tratti di casi perfettamente identici a quello di Curio (anche in *Rhet. Her.* IV 61, del resto, si precisa che un'uguaglianza assoluta tra i due elementi della comparazione non è necessaria: *non enim res tota totae rei necesse est similis sit, sed id ipsum, quod conferetur, similitudinem habeat oportet*). Più plausibile, secondo lo studioso, è che l'intenzione di Crasso consistesse nel dimostrare che, siccome di norma chi menzionava esplicitamente sia la sostituzione volgare che quella pupillare prevedeva come proprio erede la stessa persona, lo stesso criterio poteva considerarsi valido per il caso di Curio e Coponio, nonostante la formulazione incompleta del testamento di quest'ultimo: ciò sarebbe comprovato anche dalle parole di Cic. *Brut.* 197, fr. 30, che proprio a questo

¹³⁹⁰ I termini *locus* e *argumentum* sono sinonimi: cfr. *Top.* 8 (*licet definire locum esse argumenti sedem, argumentum autem rationem quae rei dubiae faciat fidem*).

¹³⁹¹ REINHARDT 2003, pagg. 286-289 e 290-292.

¹³⁹² WIEACKER 1967, pagg. 160-161.

tipo di esempi alluderebbero (*hoc voluisse eum qui testamentum fecisset, hoc sensisse, quoquo modo filius non esset qui in suam tutelam veniret, sive non natus sive ante mortuus, Curius heres ut esset; ita scribere plerosque et id valere et valuisse semper*). Scrive Reinhardt: "Crassus' argument involved the introduction of examples of wills where vulgar and pupillary substitution were juxtaposed. And it is to such examples that the relative clause refers. This, of course, makes excellent sense in a paragraph which treats examples as instances of arguments *ex similitudine*" (pag. 288). Lo studioso inoltre puntualizza che i casi menzionati sarebbero stati analoghi agli occhi di Crasso, mentre per Scevola la differente formulazione li avrebbe resi inapplicabili al caso in questione. Perché Cicerone vi farebbe riferimento alludendo alle speranze del testatore (*si filius natus esset in decem mensibus*) e alla morte in giovane età, dunque alla *substitutio pupillaris* (*isque mortuus prius quam in suam tutelam venisset*), senza includere anche la sostituzione volgare? Appunto perché –risponde Reinhardt– la proposizione relativa introdotta da *qui* rifletterebbe il punto di vista di Crasso, il quale avrà addotto esempi di sostituzione pupillare e insieme volgare per sostenere le rivendicazioni di Curio, in relazione al quale sono validi appunto i due tratti che Cicerone segnala. Gli *exempla* di cui si valse Crasso, dunque, saranno stati innanzitutto quelli di sostituzione congiunta (pupillare e volgare insieme); solo in un secondo momento saranno stati introdotti esempi miranti a sostenere, in generale, l'argomento che un'interpretazione –dei testamenti ma non solo: cfr. *Brut.* 198– in accordo con lo spirito sia da preferire a una che si basi meramente sui *verba*.

È interessante notare che Cicerone qui cita la *causa Curiana* senza entrare nei particolari, cioè senza specificarne argomento o esito, ma riferendo solo il nome del cliente di Crasso e il contenuto degli *exempla* da lui sfruttati a suo vantaggio. Ciò –ci sembra– può essere spiegato in tre modi: il contenuto della causa poteva forse essere dedotto dal riferimento agli *exempla*, rientrando essa in uno schema giuridico –quello delle cause testamentarie relative a questioni di *substitutio*– che doveva essere diffuso in ambito forense e dunque facilmente intellegibile; l'autore potrebbe qui non essere interessato a questi particolari, nella misura in cui lo scopo didattico dei *Topica* lo spinge a concentrarsi sull'aspetto più prettamente tecnico del *locus similitudinis* e degli esempi da esso tratti; come ultima possibilità, egli forse immagina che i suoi lettori conoscano già il processo in questione e non necessitino di ulteriori informazioni a

riguardo. A prima vista le tre ipotesi appaiono tutte plausibili e non è detto che esse debbano escludersi reciprocamente; comunque ciò che vale la pena rilevare è che se nell'ultima è davvero insita una parte di verità, essa testimonierebbe della fama legata ancora, a distanza di decenni, al celebre dibattimento di Crasso e Scevola: una fama che sarebbe confermata anche dall'etichetta di *nota ... contentio* che Quintiliano attribuirà al processo in VII 6, 9, fr. 31-quinquies, e che dimostrerebbe ancora una volta della risonanza che all'epoca dovettero avere il dibattimento processuale e la splendida vittoria di Crasso.

ex eodem similitudinis loco etiam exempla sumuntur, ut Crassus in causa Curiana exemplis plurimis usus est: già Aristotele, elencando in *Rhet.* 1399b una serie di κοινοὶ τόποι, aveva citato l'analogia come uno di questi. Da lui la teoria dei *loci* e in particolare, per quello che ci riguarda, il luogo del simile passarono poi alla retorica latina (non solo Cicerone, ma anche Quintiliano e i retori tardi), la quale ne riconobbe una duplice funzione, persuasiva e insieme esornativa: esso infatti può al tempo stesso sostenere una tesi e/o connotare esteticamente un testo, servendosi rispettivamente di campi semantici vicini o distanti; anche in virtù di questa duplicità e dunque dell'ampio margine di applicazione, esso trovava spesso spazio anche in poesia (su questo *argumentum* si veda CIPRIANI-INTRONA 2008, pagg. 73-76; sul rapporto tra il *locus similitudinis* di Aristotele e quello di Cicerone REINHARDT 2003, pagg. 285-286). Basandosi su questo *locus*, dunque, era possibile arricchire un discorso o una dimostrazione con molti esempi, come nella causa di Curio: come riferito anche in Cic. *Brut.* 145, fr. 29, *De orat.* I 180, fr. 29-bis, e *Brut.* 198, fr. 30, Crasso aveva tentato di persuadere i giudici, tra l'altro, menzionando casi analoghi a quello in discussione, i quali avrebbero attestato la validità e la fondatezza della sua posizione. L'oratore aveva dunque applicato il *locus similitudinis* a scopo probativo, che è proprio lo scopo per cui esistono e si sfruttano i *loci* secondo Cic. *Top.* 8 (*licet definire locum esse argumenti sedem, argumentum autem rationem quae rei dubiae faciat fidem*).

Sulla *similitudo* si vedano anche *De orat.* II 168, dove se ne fornisce un esempio relativo all'amore per i figli ('*si ferae partus suos diligunt, qua nos in liberos nostros indulgentia esse debemus?*'), e il relativo commento di LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 109, che cita come passi paralleli Cic. *Part.* 55, dove la *similitudo* è menzionata

insieme all'*exemplum* come strumento adatto ad ottenere l'*amplificatio*; *Rhet. Her.* IV 59-61, dove se ne dà una definizione generica (e –aggiungiamo noi– non particolarmente chiara) e se ne distinguono quattro fini e quattro modalità; e *Cic. Inv.* I 46-47, passo nel quale si legge che essa è evidente soprattutto nelle cose contrarie, in quelle uguali e in quelle che obbediscono a un medesimo principio. Sugli *exempla* cfr. il commento a *argumentorum exemplorumque copia* in *Cic. Brut.* 145, fr. 29.

qui testamento sic heredes instituissent, ut si filius natus esset in decem mensibus isque mortuus prius quam in suam tutelam venisset, hereditatem obtinuissent: il segmento di testo, atto a spiegare in cosa consistessero gli *exempla* citati, è da alcuni considerato un'interpolazione inserita a scopo esplicativo e dunque atetizzato: così, ad esempio, TISSONI 1973, pagg. 222-225, non lo traduce nel corpo del testo, bensì in nota (tra l'altro rendendo il verbo come se fosse al singolare, *instituisset*, mentre nel testo esso è al plurale, *instituissent*). Qualora invece si consideri il testo non corrotto, va notato innanzitutto che il pronome *qui* ha senza dubbio assorbito un precedente dimostrativo. Se si accetta la lezione *instituti* [scil. *essent*], proposta per primo da MADVIG 1873, pag. 193, il soggetto *qui*, al plurale, il cui antecedente sarebbe *eorum*, designerebbe gli eredi e quindi *heredes* sarebbe nominativo ("esempi di coloro i quali fossero stati istituiti eredi"); seguendo invece la variante *instituisset*, che compare nelle edizioni critiche dei *Topica* approntate da WILKINS 1989 e RICCIO COLETTI 1994, *qui* sarebbe un singolare (antecedente: *eius*) da riferire non già agli eredi ma a chi fa testamento, dunque *heredes* sarebbe accusativo ("esempi di colui che avesse istituito eredi"); con la forma *instituissent*, in ultimo, *qui* sarebbe nominativo plurale con antecedente *eorum* (è la lezione che abbiamo seguito basandoci su REINHARDT 2003).

Delle tre lezioni, *instituisset* appare la meno convincente in quanto l'uso di *exempla*, al plurale, rende strano che si utilizzi poi un singolare generico per designare la figura del testatore omettendo anche il pronome che avrebbe dovuto introdurla (in questo caso *eius*). Parimenti fuori luogo, inoltre, sembra la proposta di riferire la proposizione al caso specifico di Coponio –il che giustificerebbe l'uso del singolare–, eventualmente aggiungendo, come fanno alcuni testimoni medievali, il nesso *agens de eo* dopo *usus est* e/o sostituendo *heredes* con *heredem* per migliorare l'intelligibilità del testo ("Crasso nella causa di Curio si servì di parecchi esempi trattando di colui che

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

aveva istituito eredi/un erede ..."): un tale intervento, infatti, giustificerebbe senz'altro il verbo al singolare; tuttavia la proposizione in questione non si riferisce al caso specifico di Curio, bensì ai casi analoghi che Crasso aveva addotto a favore di quest'ultimo. Cicerone infatti si sta soffermando sul *locus ex similitudine* e sul correlato impiego di *exempla*, dunque nulla vieta di pensare (anzi tutto induce a farlo) che la menzione sia qui appunto a casi analoghi e non a quello particolare di cui si sta facendo menzione: il verbo vi deve dunque comparire al plurale. Le altre due forme, dal canto loro, appaiono equivalenti: accettando *instituti essent* avremmo il relativo *qui* soggetto sia di questo primo verbo che di *obtinuissent*, col figlio da riferire ovviamente al testatore; accettando *instituissent*, invece, *heredes*, che è accusativo, diventa anche soggetto di *obtinuissent*, con una concordanza a senso (il complemento oggetto della proposizione relativa, subordinata di primo grado, diventa il soggetto della consecutiva, subordinata di secondo grado).

Quanto alla proposizione *ut ... hereditatem obtinuissent*, REINHARDT 2003, pagg. 291-292, spiega che essa è una consecutiva il cui verbo al piuccheperfetto si spiega non col riferimento all'*oratio obliqua*, ma come apodosi di un periodo ipotetico dell'irrealtà che in discorso diretto sarebbe stato formulato con le seguenti parole: *sic heredes instituerunt, ut, si filius natus esset ... venisset, hereditatem obtinuissent*. Perché Crasso si era espresso in questo modo, riferendosi ad un evento impossibile o meglio mai realizzato? Che il caso che egli stava trattando fosse affatto privo di precedenti? In realtà –precisa Reinhardt– non è indispensabile fare una simile supposizione, in quanto è possibile che una situazione del genere si fosse già verificata, ma si fosse risolta con una assegnazione di eredità incontestata al sostituto o con una assegnazione parimenti incontestata ai parenti o anche che le due parti si fossero accordate senza adire un tribunale. Se è così, precedenti specifici esistevano, ma erano assenti dalla memoria legale e quindi Crasso non poteva che riferirli come se non avessero mai avuto luogo.

si filius natus esset in decem mensibus: che il figlio, per essere di Coponio, dovesse nascere entro dieci mesi è constatazione di matrice biologica di facile intellegibilità e nota anche agli antichi, se si pensa alla disposizione di legge per cui a una donna rimasta vedova era imposto di portare il lutto appunto per dieci mesi e dunque le era vietato risposarsi prima che fosse trascorso questo periodo (cfr. Ulp. *Dig.* III 2, 11, 1: *non posse eam nuptum intra legitimum tempus collocari: praetor enim ad id*

tempus se rettulit, quo vir elugeretur: qui solet elugeri propter turbationem sanguinis). Per un'interpretazione di questa norma in ottica di "biologia selvaggia" (l'unione precoce della vedova con un altro uomo rischierebbe di mescolare i semi del marito defunto e del nuovo compagno) si veda BETTINI 2002, pag. 96. Ad ogni modo, va notato che questa precisazione relativa ai dieci mesi manca nelle altre fonti a nostra disposizione e probabilmente non compariva nel lascito testamentario, se è valida la ricostruzione che ne abbiamo presentato nella "Premessa", par. II, punto 1: qualora ciò sia vero, la sua inserzione in questa sede rientra forse nell'intento prettamente didattico e divulgativo dei *Topica* e nulla aggiunge alla nostra ricostruzione del processo in esame.

isque mortuus prius quam in suam tutelam venisset: se il figlio postumo di Coponio avesse raggiunto la maggiore età, ovviamente sarebbe diventato a pieno titolo proprietario dei beni lasciategli in eredità. Per l'espressione *in suam tutelam venire* si vedano il commento a *antequam in suam tutelam venisset* in Cic. *De orat.* I 180, fr. 29-bis, e *Brut.* 197, fr. 30, oltre che *Inv.* II 122, fr. 30-quater; in Boeth. *Comment in Cic. Top.* IV pag. 341 ed. Orellius, fr. 31-ter, compaiono le varianti *in suam tutelam pervenire* e *in suam tutelam recipi*.

quae commemoratio exemplorum valuit: che la menzione di esempi sia arma retoricamente efficace è asserito anche, in riferimento all'importanza che l'oratore conosca le vicende storiche, in Cic. *Orat.* 120 (*commemoratio autem antiquitatis exemplorumque prolatio summa cum delectatione et auctoritatem orationi adfert et fidem*).

in respondendo: il verbo è qui usato nella comune accezione tecnico-giuridica di "fornire responsi legali", come ad esempio in *Brut.* 113 (*Rutilius fuit, quae erat propterea gratior, quod idem magnum munus de iure respondendi sustinebat*).

31-ter. Boeth. *Comment. in Cic. Top.* IV pag. 341 ed. Orellius

<i>Ex eodem etiam similitudinis loco illa sumi Cicero proponit, quae vocantur exempla; veluti Crassus in causa Curiana, quae fuit huiusmodi. Quidam praegnantem uxorem</i>	Anche da questo medesimo luogo del simile Cicerone propone di trarre quelli che si chiamano esempi, come fece Crasso nella causa di Curio, che fu di tal
--	--

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

<i>relinquens scripsit heredem postumum, eique alium substituit secundum, qui Curius vocabatur, ea conditione, ut, si postumus, qui intra menses decem proximos nasceretur, ante moreretur, quam in suam tutelam pervenisset, id est ante obiret diem, quam testamentum iure facere posset, secundus heres succederet; quod si ad id tempus pervenisset quo, iam firmo iudicio in suam tutelam receptus, iure civili instituto posset haerede defungi, secundus haeres, id est Curius, non succederet, quae vocatur substitutio pupillaris: quaesitum est an valeret ita instituta ratio. Crassus igitur multa protulit exempla, quibus ita institutus heres obtinisset haereditatem: quae exemplorum commemoratio iudices movit.</i>	<p>sorta: un tale, lasciando la moglie incinta, designò come erede il figlio postumo e a lui sostituì, come secondo, un'altra persona, che si chiamava Curio, a questa condizione: se il figlio postumo, nato entro i dieci mesi successivi, fosse morto prima di raggiungere la maggiore età, vale a dire che fosse spirato prima di potere, secondo il diritto, fare testamento, il secondo erede sarebbe succeduto; ché se fosse giunto a quell'età in cui, divenuto ormai maggiorenne con salda facoltà di giudicare, avesse potuto fare a meno dell'erede istituito secondo il diritto civile, il secondo erede, vale a dire Curio, non sarebbe succeduto. Questa è chiamata sostituzione pupillare: si istituì un processo per valutare se il procedimento così adottato fosse valido. Crasso dunque addusse molti esempi di eredi così istituiti che avevano ottenuto l'eredità: questa menzione di esempi colpì i giudici.</p>
---	--

Il principale motivo di interesse della presente testimonianza consiste nel fatto che essa fornisce una chiara sintesi dello sviluppo della causa, forse la più chiara che una fonte antica ci abbia restituito (In quanto tale è citata ad esempio da Meyer e Malcovati¹³⁹³). Il testatore non è qui chiamato per nome e forse per questo alcuni studiosi lo hanno erroneamente considerato anonimo, mentre abbiamo visto che egli, come il suo parente ricorrente, si chiamava Coponio (sulla questione si veda il commento a *clarissima M'. Curii causa Marcique Coponii* in Cic. *De orat.* I 180, fr. 29-

¹³⁹³ MEYERUS 1842, pag. 303; ORF 1976, pag. 246.

bis); di lui, comunque, si dice che aveva istituito erede il figlio e sostituto Curio, nel caso il primo non avesse raggiunto la maggiore età. Era nato dunque un processo per giudicare se questo tipo di sostituzione, denominato *substitutio pupillaris*, fosse stato correttamente applicato nel caso in questione, non essendo di fatto nato alcun figlio. In quest'occasione Crasso aveva addotto molti esempi di casi analoghi a quello di Curio e così aveva tratto i giudici dalla propria parte. Al di là dell'utile esposizione delle coordinate del processo e quindi di qualche aggiunta esplicativa e chiarificatrice, le parole e i costrutti utilizzati sono pressoché identici a quelli che compaiono nei *Topica*, in parte perché si tratta di formule tecniche specifiche o comunque di forme cristallizzate e in parte perché l'autore sta commentando un passo di Cicerone e se ne distacca solo ove necessario. Si vedano, come esempi di queste somiglianze, i seguenti casi (citiamo sempre prima Cicerone e poi Boezio): *ex eodem similitudinis loco etiam exempla sumuntur, ut Crassus in causa Curiana exemplis plurimis usus est – ex eodem etiam similitudinis loco illa sumi Cicero proponit quae vocantur exempla, veluti Crassus in causa Curiana; si filius natus esset in decem mensibus isque mortuus prius quam in suam tutelam venisset – si postumus, qui intra menses decem proximos nasceretur, ante moreretur quam in suam tutelam pervenisset; quae commemoratio exemplorum valuit – quae exemplorum commemoratio iudices movit.*

quae vocantur exempla: invece di scrivere semplicemente *exempla*, Boezio adopera una perifrasi; analogamente poco più avanti, facendo riferimento al secondo erede, egli aggiunge *qui Curius vocabatur*. Può darsi quindi che in entrambi i casi egli si serva del costrutto "pronome relativo + verbo *voco* al passivo" per esprimere l'utilizzazione di un nome specifico (proprio o comune che sia) a scopo di designazione. In questo primo caso, però, la scelta del costrutto potrebbe ascriversi anche alla volontà di denotare con termine specifico uno strumento retorico (gli *exempla*, appunto) di cui la tradizione manualistica consigliava caldamente l'utilizzo in ambito forense (cfr. *Brut.* 145, fr. 29, commento a *argumentorum exemplorumque copia*).

quidam praegnantem uxorem relinquens: stando a queste parole, Coponio sarebbe morto lasciando la moglie già incinta. I casi, a questo punto, sarebbero due: la gravidanza potrebbe essere sfociata in un aborto oppure la donna potrebbe aver partorito una femmina. Di nessuna di queste due possibilità, però, è fatto cenno nelle

testimonianze in nostro possesso, quindi può darsi anche che Coponio semplicemente credesse sua moglie incinta, ma che ella non lo fosse davvero: in questo caso, le parole di Boezio non andrebbero prese alla lettera, bensì *lato sensu* –sottintendendo appunto che di semplice convinzione del testatore si trattasse–, o del tutto rigettate come aggiunta di Boezio non corrispondente alla realtà dei fatti.

qui intra menses decem proximos nasceretur: come abbiamo già rilevato, questo riferimento compare solo nel passo dei *Topica* che qui Boezio sta commentando e plausibilmente non è da ascrivere al testo originale del lascito (si veda il commento a *si filius natus esset in decem mensibus* in Cic. *Top.* 44, fr. 31-bis).

ante moreretur, quam in suam tutelam pervenisset: l'espressione *in suam tutelam pervenire* ovviamente corrisponde a *in suam tutelam venire*, sulla quale cfr. Cic. *De orat.* I 180, fr. 29-bis, con relativo commento, *Brut.* 197, fr. 30, *Top.* 44, fr. 31-bis, e *Inv.* II 122, fr. 30-quater.

ante obiret diem, quam testamentum iure facere posset: si tratta manifestamente di una ripetizione, con parole diverse, di quanto è stato appena detto (*ante moreretur, quam in suam tutelam pervenisset*). Raggiungere la maggiore età e quindi ottenere la tutela di sé significava, tra l'altro, acquisire la capacità e la possibilità di testare. L'espressione *obire diem* letteralmente significa "andare incontro al giorno [estremo]", quindi "morire", ed è di uso comune, con o senza l'accompagnamento di *suum* e *supremum*. Si noti comunque che l'espressione *diem obire* può valere anche "presentarsi nel giorno stabilito", come in Cic. *Phil.* III 20 (*diem edicti obire neglexit*). La scelta di questo sintagma è certo da ascrivere alla volontà di evitare la ripetizione del semplice *mori*, di cui ci si è appena serviti (*ante moreretur*).

quod si ad id tempus pervenisset quo, iam firmo iudicio in suam tutelam receptus, iure civili instituto posset haerede defungi: raggiungere la pienezza dei propri diritti e mettere definitivamente da parte un possibile erede sostituto è un traguardo che si raggiunge quando si acquisisce un *firmum iudicium*, vale a dire quando si consegue il pieno sviluppo delle proprie facoltà intellettive; il medesimo nesso ricorre, al comparativo, in Quint. I 8, 5 (*optime institutum est ut ab Homero atque Vergilio lectio inciperet, quamquam ad intellegendas eorum virtutes firmiore iudicio opus est*).

in suam tutelam receptus: altra variante di *in suam tutelam venire* o *in suam tutelam pervenire*.

quae vocatur substitutio pupillaris: quaesitum est an valeret ita instituta ratio: come spiegato nella "Premessa", par. II, punto 1, la *substitutio pupillaris* è quella in cui l'erede sostituto subentra nella successione in caso di morte del figlio impubere; il processo di Curio verteva sulla questione dell'applicabilità di questo principio al caso in esame, cioè se a Curio spettasse l'eredità anche in mancanza di un figlio nato e poi deceduto in giovane età.

quaesitum est: l'uso di *quaero* per indicare un'indagine o l'istituzione di un processo (non a caso denominato *quaestio*) è abbastanza comune: cfr. Cic. *S. Rosc.* 119 (*dum de patris morte quaeretur ...*).

ratio: il termine *ratio*, come noto, ha un gran numero di accezioni, tutte accomunate dall'idea di calcolo razionale e riflessione ponderata. Esso, tra l'altro, può indicare un modo di comportarsi o di agire, un indirizzo, una pratica, una condotta: cfr., in ambito retorico, le espressioni *ratio in dicendo* (Cic. *De orat.* II 292) ed *eligendi et conlocandi ratio* (Quint. X 1, 4). Con questo valore *ratio* può essere adoperato in riferimento all'ambito giuridico o anche a quello specificamente forense: cfr. rispettivamente Cic. *Rep.* III 24 (*eadem est ratio iuris in utroque [scil. in privatis populisque]*) e *Verr.* II 5, 4 (*eadem nunc ab illis defensionis ratio viaque temptatur*). Nel nostro caso, dunque, la *ratio* sottoposta a processo, vale a dire il principio giuridico di cui si metteva in discussione la validità in relazione alla situazione specifica, si identifica con la forma di *substitutio* appena nominata, la *pupillaris*: era giusto o meno che essa fosse stata applicata? È su questo punto –spiega Boezio– e quindi sull'attribuzione dell'eredità a Curio che verteva il processo.

Crassus igitur multa protulit exempla, quibus ita institutus heres obtinisset haereditatem: dopo aver fornito le coordinate del processo, Boezio ritorna al testo di Cicerone (*igitur* in questo senso marca il passaggio di argomento) e al riferimento agli *exempla* messi in campo da Crasso nella sua orazione. Quanto all'espressione *ita institutus heres* e alle condizioni di questa istituzione, se è valida l'interpretazione degli *exempla* che abbiamo proposto nell'introduzione a Cic. *Top.* 44, fr. 31-bis, si tratta di casi in cui l'eredità era stata attribuita ad una persona che era stata nominata erede sostitutivo a qualunque condizione; in caso contrario, si tratterebbe di persone che si

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

erano trovate in una situazione identica a quella di Curio, vale a dire che avevano ricevuto l'eredità pur non essendosi verificata la condizione (la nascita e la morte del figlio del testatore) prevista dal lascito. Qualunque delle due interpretazioni sia valida, comunque, non è detto che ciò sia utile a chiarirci la dinamica del processo: come abbiamo visto in riferimento all'inciso *praegnantem uxorem relinquens*, Boezio non costituisce in questo una fonte affidabile, fondando la propria ricostruzione con ogni probabilità esclusivamente sulla testimonianza (o sulle testimonianze) di Cicerone.

protulit: sul valore di *profero* ("menzionare a sostegno di una tesi") si veda il commento a *protulisti* in Cic. *De orat.* I 238, fr. 30-bis.

quae exemplorum commemoratio iudices movit: il § 44 dei *Topica*, fr. 31-bis, si conclude con la notazione *quae commemoratio exemplorum valuit*; qui la citazione è quasi letterale, ma con la sostituzione del verbo *valere* col più specifico (*iudices*) *movere*, riferimento a uno dei tre *officia oratoris*: su questi si vedano il commento a *ut hoc doceret* in Cic. *Caec.* 69, fr. 28, e quello a *hoc erat oratoris officium partitione tertium, genere maxumum* in *Brut.* 198, fr. 30.

31-quater. Cic. *De orat.* II 140-141¹³⁹⁴

140 *Nisi forte existimatis a M'. Curio causam didicisse L. Crassum et ea re multa attulisse, quam ob rem postumo non nato Curium tamen heredem Coponi esse oporteret.*

141 *Nihil ad copiam argumentorum neque ad causae vim ac naturam nomen Coponi aut Curi pertinuit; in genere erat universo rei negotique, non in tempore ac nominibus omnis quaestio. Cum scriptum ita sit: SI MIHI FILIUS GENITUR, ISQUE*

140 A meno che non pensiate che Lucio Crasso abbia appreso la causa da Manio Curio e che così abbia addotto molti elementi a favore della tesi per cui, sebbene il figlio postumo non fosse nato, tuttavia era opportuno che Curio fosse erede di Coponio.

141 Il nome di Coponio o quello di Curio non avevano niente a che vedere con l'abbondanza di argomenti né con l'essenza e la natura della causa. La questione verteva tutta sul genere universale del fatto e del caso, non

¹³⁹⁴ Questo passo è assente in ORF 1976.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

<i>PRIUS MORITUR et cetera, TUM UT MIHI ILLE SIT HERES: si natus filius non sit, videaturne is, qui filio mortuo institutus heres sit, heres esse, perpetui iuris et universi generis quaestio non hominum nomina, rationem dicendi et argumentorum fontis desiderat.</i>	sull'occasione specifica e sui nomi. Siccome c'era scritto così, "se a me nasce un figlio ed egli muore prima –e così via– allora costui sia mio erede", nel caso il figlio non sia nato, la questione di diritto universale e di carattere generale se sembri giusto che sia erede colui che è stato istituito erede una volta morto il figlio non richiede i nomi delle persone, ma metodo nel parlare e fonti di argomenti.
---	--

Dedicandosi a fornire consigli tecnici relativi alla discussione delle cause, Antonio spiega tra l'altro (§§ 130-147) che l'oratore, nel momento in cui accetta di patrocinare un cliente, deve anzitutto determinare lo *status causae* e poi trovare, grazie all'esperienza, gli argomenti adatti tra quelli generali. È sbagliato pensare, come fanno i retori, che ogni causa necessiti di argomenti specifici e anzi che si debbano, in linea di principio, distinguere questioni particolari e questioni universali: le *quaestiones finitae* in ultima istanza vanno sempre ricondotte alle *quaestiones infinitae* (lo sostiene lo stesso Cicerone in *Orat.* 45-48). Queste ultime in effetti costituiscono delle categorie (*genera*) di ampia portata, all'interno delle quali si sussumono le numerose specie di questioni che si affrontano in tribunale: padroneggiarle –capacità che si acquisisce mediante la pratica del foro– è dunque il segreto per avere successo in tribunale, senza investigare ogni singola causa come fosse un caso a sé stante, ma, al contrario, tenendo in serbo un armamentario di argomenti di carattere generale.

Per dimostrare la validità di questa tesi, Antonio adduce esempi di diversi processi nei quali le differenti posizioni erano state o sarebbero dovute essere sostenute da argomenti non specifici ma universali: tra questi figura appunto la *causa Curiana*. Così, dopo aver sostenuto, in I 242-243, fr. 31, che in quell'occasione Crasso aveva avuto la meglio su Scevola non in virtù di un'approfondita conoscenza del diritto ma grazie alle sue qualità oratorie e alla sua capacità di suscitare il riso nei presenti, egli espone qui un'altra precisazione sul medesimo processo: esso, contrariamente a

quanto potrebbe apparire, non verteva specificamente su Curio, Coponio o sul testo del lascito, bensì su quanto di universale e generale era insito nella vicenda. Le argomentazioni dell'oratore che in questo momento è tra i suoi interlocutori non erano derivate da un suo colloquio preliminare col cliente (che comunque –si noti bene– avrà sicuramente avuto luogo), ma dalla sua riflessione sul tipo di causa intrapresa. Una volta esaminata la disposizione di Coponio ed ascritti il procedimento giudiziario e la linea da sostenere ad una questione di carattere generale, egli aveva lavorato sul metodo di esposizione e sulle fonti da cui trarre gli elementi atti a sostenere le sue rivendicazioni: ecco come Crasso aveva avuto la meglio su Scevola, riuscendo a persuadere i giudici, ed ecco in cosa consistono, secondo Antonio, tutte le questioni che vengono portate in tribunale.

§ 140

nisi forte existimatis a M'. Curio causam didicisse L. Crassum: Il nesso *nisi forte* compare già in Plauto ed è spesso usato da Cicerone, ma nel *De oratore* questa è l'unica sua attestazione (LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 80). L'uso di entrambi i *praenomina*, secondo PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 281, serve per creare un contrasto più acuto tra i due individui. Antonio, come detto, sta spiegando che la *quaestiones finitae* vanno ricondotte alle *quaestiones infinitae*, vale a dire che, contrariamente a quanto ritengono i retori, ogni causa può essere ascritta ad un genere e che questi generi sono di numero limitato. La *causa Curiana* è dunque presentata come esempio di questa tesi, la cui validità è –secondo Antonio– a tal punto palmare che sostenere il contrario sarebbe assurdo ed è impensabile che gli interlocutori cui egli si rivolge, Cotta e Sulpicio, possano farlo. È questo il valore del nesso *nisi forte* ("a meno che [non pensiate]"), formula di passaggio segnata di ironia ed equivalente a *nisi vero*, per la quale si veda Cic. *De orat.* I 242, fr. 31 (*nisi vero [...] defendisti*), con relativo commento. Antonio, come si vede, prosegue nella sua opera di smontare le tesi espresse dalla sua controparte. Sembra interpretare confusamente questa frase ELLENDT 1841, pag. 152, il quale scrive che Crasso era stato informato da Curio non solo sulla questione (*res*) di cui si dibatteva, ma anche sulla *causa* da discutere ("re vera *rem* a Curio didicerat Crassus, de qua litigabatur; qua discenda quia opus ei erat, ut ipse reperiret, quid causam faceret et quomodo ea agenda esset, a

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

Curio etiam *causam* didicisse dicitur"); in realtà Antonio sta qui affermando l'esatto contrario, vale a dire che lo svolgimento della causa non aveva a che vedere con le informazioni fornite da Curio al suo avvocato, bensì verteva su questioni generali e universali.

ea re: WILKINS 1965, pag. 295, traduce "therefore, because of this"; NORCIO 1970, pag. 315, e Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 173, "per questo motivo": si attribuisce dunque a questo nesso valore causale. L'ablativo, in questo caso, più che funzione prettamente causale ("in virtù di, grazie a"), potrebbe anche averne una strumentale ("per mezzo di, servendosi di"), in riferimento al presunto utilizzo, che Crasso avrebbe fatto nella discussione della causa, delle notizie ricevute dal suo cliente. Va comunque notato che la distinzione è molto sottile e forse valida agli occhi più di un moderno che dello stesso Cicerone, il quale si sarebbe valso in ogni caso di un ablativo semplice.

attulisse: cfr. il commento a *rationes adferret* in Cic. *Caec.* 69, fr. 28.

heredem Coponi: è questa l'unica testimonianza che Coponio fosse il nome del defunto, oltre che del parente, come sembra aver rilevato tra i commentatori il solo WILKINS 1965, pag. 295. Sulla questione dell'identità di Coponio cfr. il commento a *clarissima M'. Curii causa Marcique Coponii* in Cic. *De orat.* I 180, fr. 29-bis.

§ 141

nihil ad copiam argumentorum neque ad causae vim ac naturam nomen Coponi aut Curi pertinuit; in genere erat universo rei negotique, non in tempore ac nominibus omnis quaestio: la discussione della causa, dunque, non aveva nulla a che vedere con l'identità dei litiganti, ma col genere universale a cui la controversia si ascriveva. La frase è costruita in modo simile a quella che Antonio ha poco prima pronunciato al medesimo scopo (dimostrare che le questioni indeterminate vanno riportate a quelle determinate) a proposito del processo per la morte di Gracco intentato ad Opimio, difeso da Decio: *in ea ipsa causa de qua ante dixi nihil pertinet ad oratoris locos Opimi persona nihil Deci, de ipso enim universo genere infinita quaestio est, num poena videatur esse adficiendus, qui civem ex s(enatus) c(onsulto) patriae conservandae causa interemerit, cum id per leges non liceret* (§ 134).

ad copiam argumentorum: riferimento al gran numero di argomentazioni messe in campo dal nostro oratore per persuadere i giudici: cfr. *argumentorum*

exemplorumque copia in Cic. *Brut.* 145, fr. 29, con commento. L'espressione *argumentorum copiam* (o *copias*, a seconda delle edizioni) ricorre anche, ma in accezione negativa, in II 117 in riferimento agli insegnamenti dei maestri di retorica: costoro, infatti, dopo aver suddiviso le cause in molti generi, fornivano ai giovani una gran quantità di argomenti per ciascuno di essi; ciò, secondo Antonio, poteva anche risultare utile, ma era necessario evitare di seguire dei rivoli d'acqua (gli argomenti) senza vederne la fonte (i generi universali cui quelli afferiscono). Al possesso della *argumentorum copia*, dunque, va affiancata una consapevolezza degli *argumentorum fontes*: lo stesso concetto espresso in II 117 in linea teorica e generale, dunque, viene qui specificamente riferito al processo di Curio.

ad causae vim ac naturam: si è scelto di tradurre *vis* come "essenza", quindi come sinonimo di *natura*, che indica senz'altro il carattere della causa (così NORCIO 1970, pag. 315, che dà un unico valore ai due termini: "essenza della causa"); in alternativa il termine potrebbe essere inteso come "vigore" (come fa Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 173), valore di per sé plausibile e che modificherebbe lievemente il valore di *causa*, da riferire non più in generale al processo ma al modo in cui Crasso lo aveva condotto. Secondo LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 76, l'accostamento tautologico di *vis* e *natura* è molto amato da Cicerone, che se ne serve trenta volte: oltre a questo luogo, cfr. *De orat.* II 133, tra l'altro in riferimento a *universum genus* (*omnis controversias ad universi generis vim et naturam referri*).

in genere erat universo rei negotique, non in tempore ac nominibus omnis quaestio: questo breve periodo, in cui si nega l'importanza dell'occasione specifica e dei nomi dei partecipanti a favore di elementi di carattere generale, è ricco di lessico filosofico, in accordo con l'impostazione generale del discorso di Antonio.

in genere ... universo: *genus* è termine tecnico, contrapposto a *species* o *pars/partes*, indicante il genere, la categoria sotto cui sussumere uno o più concetti o elementi affini ma differenti: così lo definisce Crasso in *De orat.* I 189 (*genus autem id est, quod sui similis communionem quadam, specie autem differentis, duas aut pluris complectitur partis*). Il sintagma *genus universum*, poi, designa la *quaestio infinita* in contrapposizione alla *quaestio finita*: esso indica, nella scala relativa di *genera* e *species* ("relativa" perché ogni elemento può essere specie di uno più generale e

genere di uno più particolare), quel genere che non può essere ulteriormente sussunto; in questo senso ricorre già in Il 133, all'inizio della critica di Antonio contro i maestri di retorica che distinguono i due tipi di *quaestiones*.

rei negotique: *res* e *negotium*, che secondo LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 80, hanno in questa sede lo stesso significato, alludono rispettivamente all'avvenimento ("il fatto, la situazione") e al processo che da questo era sorto ("l'affare, la faccenda"). Il primo vocabolo ha matrice filosofica, facendo riferimento alla cosa in sé in contrapposizione all'apparenza o alle parole (simile alla nostra frase è Cic. *Ac.* I 17: *qui [scil. Academici et Peripatetici] rebus congruentes nominibus differebant*), pur potendo, come nel nostro caso, essere applicato all'ambito giuridico come sinonimo di *causa*, ad indicare l'avvenimento per cui si istituisce un processo. *Negotium* invece è, come noto, il contrario di *otium* e può designare attività politica, militare, economica o forense: con quest'ultimo valore, che è quello che ci riguarda, esso può comparire *absolute* o accompagnato dalla specificazione *forense*.

omnis quaestio: il termine *quaestio* unisce qui diversi valori: quello scientifico-filosofico di "discussione, ricerca" (cfr. Cic. *De orat.* III 129: *de omni re, quaecumque in disceptationem quaestionemque vocetur*), quello retorico di "punto controverso della questione" (cfr. Cic. *Inv.* I 18: *quaestio est ea, quae ex conflictione causarum gignitur controversia*) e quello specificamente giudiziario di "indagine, inchiesta, processo" (cfr. Cic. *Clu.* 176 *et alibi: quaestionem habere*). Da qualunque punto di vista si analizzi la controversia della *causa Curiana* –filosofico, retorico o giuridico–, il concetto è che la riflessione deve astrarre dalla specificità del caso e coglierne i caratteri generali in esso insiti, cioè deve esaminare il caso come una *quaestio infinita*.

cum scriptum ita sit: SI MIHI FILIUS GENITUR, ISQUE PRIUS MORITUR et cetera, TUM UT MIHI ILLE SIT HERES: si natus filius non sit, videaturne is, qui filio mortuo institutus heres sit, heres esse, perpetui iuris et universi generis quaestio non hominum nomina, rationem dicendi et argumentorum fontis desiderat: la "questione" (nel triplice significato appena segnalato) se Curio dovesse o meno essere erede anche in assenza di un figlio di Coponio che fosse nato e poi morto *antequam in suam tutelam venisset* non aveva davvero a che fare con le persone implicate, bensì verteva sul diritto universale e su una questione generale; per sopraffare l'avversario non servivano riferimenti specifici alla situazione, ma ricchezza argomentativa ed

espressiva. Questo periodo offre un breve estratto del testamento di Coponio, che Cicerone sembra riferire letteralmente citando alcune formule di rito dei documenti di questo tipo (su una plausibile ricostruzione del testo del lascito si veda la "Premessa", par. II, punto 1). Secondo WILKINS 1965, pag. 295, i due *sit*, retti rispettivamente da *cum* e da *si*, sono coniugati al congiuntivo perché le rispettive proposizioni sono subordinate a *videaturne*, interrogativa dipendente da *quaestio* (si tratterebbe in sostanza di un caso di attrazione modale). In realtà, sebbene le due proposizioni in questione si configurino effettivamente come subordinate di secondo grado, non sembra necessario ascrivere a ciò l'uso dei due congiuntivi: nel secondo caso *si ... sit* potrebbe essere una semplice protasi di periodo ipotetico della possibilità, mentre nel primo *cum ... sit* altro non è che un *cum* narrativo.

TUM UT MIHI ILLE SIT HERES: la maggior parte degli editori riporta l'espressione senza *ut*, quindi con *sit* come semplice congiuntivo esortativo. LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 80, scrivono: "Zum ut in der juristischen Formel cf. 2, 266". Nel passo citato (II 266) Cesare Strabone ricorda di aver preso in giro Tito Pinario, che storciva il mento quando parlava, chiedendogli di schiacciare la noce che aveva in bocca prima di continuare il discorso: *tum ut diceret, si quid vellet, si nucem fregisset*. Il parallelo dunque sembra reggere quanto alla costruzione e al suo valore, ma non in riferimento all'ambito prettamente giuridico (oggi diremmo burocratico): la frase di Strabone era una semplice battuta, non una formula ufficiale. Quale delle due lezioni si accetti (con o senza *ut*), comunque, il significato del contesto non cambia.

perpetui iuris: l'aggettivo *perpetuus* in latino indica una continuità, nello spazio o nel tempo, dotata di un inizio: "il perpetuo, dunque, nel suo continuo, implica, di contro all'eterno –che è fuori del tempo e dello spazio–, un inizio con una progressione che, nello spazio, con un punto convenzionale, è avanti o indietro; nel tempo, è solo avanti o in futuro; nondimeno, visto a ritroso, è egualmente all'indietro, sia pure, in certo modo, per catacresi" (CANCELLI 2010 [2], pag. 139). Il *ius perpetuum*, quindi, tradotto genericamente come "diritto universale", non va confuso con il diritto naturale, il quale si identifica piuttosto con l'*aequum bonum* di cui abbiamo detto in Cic. *Brut.* 145, fr. 29 (si veda il commento a *multa tum contra scriptum pro aequo et bono dixit*). Il perpetuo in diritto designa piuttosto, come scrive ancora CANCELLI 2010 [2], pag. 142, quei "fenomeni che, per la loro persistenza nel tempo, si elevano a

normatività" e ciò vale "solo al suo emergere alla coscienza collettiva" (e non a caso Apuleio in *Met.* X 8 definisce l'atto di inserire in un'urna di bronzo le tavolette recanti i voti dei giurati un *mos perpetuum*). Il diritto perpetuo, dunque, è quello valido in ogni circostanza e in ogni tempo, da sempre e per sempre rispettato, come emerge da Quint. *Decl.* CCLIV 7 (*ego porro hoc in eo iure quod perpetuum et in omnia tempora scribitur existimo esse servandum*): è su questo principio ideale che si era basato il processo di Curio e Coponio, non su norme, persone o fatti specifici. LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 80, sottolineano che nella sfera giuridica l'attributo *perpetuus* si trova collegato solo a *quaestio* o a *edictum*: considerando che qui esso compare accanto a *ius* e il contesto è manifestamente forense, si può supporre che il riferimento degli studiosi sia a testi giuridici in senso stretto.

universi generis: si veda il commento, in questo brano, a *in genere ... universo*.

rationem dicendi et argumentorum fontis desiderat: che Crasso avesse avuto la meglio sull'avversario grazie alla sua abilità di esposizione e di argomentazione è stato sostenuto da Antonio già in *De orat.* I 242-243, fr. 31; qui il concetto espresso è sostanzialmente il medesimo, ma formulato in modo più generale, in accordo col tono complessivo del discorso. Le due espressioni utilizzate (*ratio dicendi* e *argumentorum fontes*) si completano a vicenda, nella misura in cui la *ratio dicendi* si esplica appunto nell'impiego di *argumenta* abbondanti e appropriati. Ma in cosa consiste specificamente questa *ratio dicendi*? PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 282, la intendono come riferimento alla "sistematicità del discorso" ("Planmäßigkeit der Rede"), mentre secondo NORCIO 1970, pag. 315, si tratta del "metodo oratorio"; MAY-WISSE 2001, pag. 160, traducono "systematic approach to speaking", mentre in NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 401, si dà al sintagma il valore di "discussione sistematica"; analogamente, Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 175, traduce "esposizione sistematica". Dal canto loro LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 80, precisano che con questa espressione non si fa riferimento alla "arte del discorso" ("Redekunst"), ma alla "discussione razionale" ("rationale Erörterung"). La distinzione tra le due accezioni, comunque, è forse più tenue di quanto potrebbe a prima vista apparire, nella misura in cui l'arte del discorso, cioè la disciplina retorica, trasmetteva insegnamenti relativi non soltanto all'aspetto formale ma anche a quello contenutistico e –possiamo dire– logico (ad esempio il reperimento, appunto, di

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

argumenta e la *dispositio*). Inoltre in *Orat.* 113 Cicerone scrive che la *disputandi ratio et loquendi* era propria dei dialettici, mentre la *ratio dicendi et ornandi* degli oratori. In che modo dunque il sintagma in questione potrebbe indicare puramente un'esposizione logica, con netta esclusione dell'aspetto retorico? Separare dunque decisamente, in questo contesto ma non solo, i due valori citati è forse scorretto o eccessivo, mentre si può evidenziare che secondo Antonio l'arte della parola si identifica proprio con un'esposizione sistematica costruita mediante un impiego consapevole di *loci* (generalì, non particolari) adeguati al contesto.

Quanto ai *loci* o *argumenta*, della loro importanza era consapevole lo stesso Crasso, come si rileva dalle espressioni *ad copiam argumentorum*, usata poco prima, e *argumentorum exemplorumque copia* (Cic. *Brut.* 145, fr. 29); fonte privilegiata per questi *argumenta* era stato per il nostro oratore il *locus ex similitudine* (cfr. Cic. *Top.* 44 e il commento di Boezio, fr. 31-bis e 31-ter). Per l'uso di *fons* in relazione alle sorgenti da cui trarre argomenti per il discorso cfr. Cic. *De orat.* III 23 (*rivis est diducta oratio, non fontibus*) e, in metafora, *Top.* 33 (*partium distributio saepe est infinitior, tamquam rivorum a fonte diductio*). Similmente, in *De orat.* II 162 si afferma che un giovane ben dotato per educazione e ingegno va condotto lì dove sgorga il fiume degli argomenti, vale a dire da un maestro che possa spiegarglieli in modo conciso e chiaro.

31-quinquies. Quint. VII 6, 9-10¹³⁹⁵

9 *In testamentis et illa accidunt, ut voluntas manifesta sit, scriptum nihil sit, ut in iudicio Curiano, in quo nota L. Crassi et Scaevolae fuit contentio.*

10 *Substitutus heres erat, si postumus ante tutelae annos decessisset; non est natus; propinqui bona sibi vindicabant. Quis dubitaret, quin ea voluntas fuisset testantis, ut is non nato filio heres esset*

9 Nel caso dei testamenti accade anche che la volontà sia chiara, ma lo scritto non lo sia per nulla, come nel processo di Curio, in occasione del quale nota fu la disputa tra Lucio Crasso e Scevola.

10 Era previsto un erede sostitutivo nel caso il figlio postumo fosse deceduto prima della maggiore età; il figlio non nacque; i parenti reclamavano a sé i beni. Chi avrebbe potuto dubitare del fatto che

¹³⁹⁵ Questo passo è assente in ORF 1976.

qui mortuo? Sed hoc non scripserat.

la volontà del testatore era stata tale per cui l'erede designato in caso di morte del figlio lo fosse anche in caso di mancata nascita? Questo, però, non era stato scritto.

Il libro VII dell'*Institutio oratoria* di Quintiliano è dedicato alla *dispositio*, seconda parte dell'oratoria dopo l'*inventio*, e agli *status*. Dopo aver fornito le norme generali sull'argomento ed aver trattato gli *status rationales*, l'autore si sofferma sugli *status legales*, tra i quali al § 6 figura lo *scriptum et voluntas*. Una volta specificato che esso riguarda sia i giureconsulti, che spesso lo affrontano in tribunale, sia di rimando gli studenti, ai quali è per questo motivo sottoposto, Quintiliano specifica che di questo *status* esistono tre generi (sui quali si veda l'introduzione a Cic. *Caec.* 69, fr. 28). Nel caso dei testamenti, poi –è il presente passo–, può anche presentarsi un documento in cui la manifesta volontà del redattore non abbia trovato espressione in uno scritto altrettanto chiaro: è quanto accaduto appunto nel celebre processo di Curio che aveva visto contrapporsi Crasso e Scevola sull'interpretazione di un testamento, in relazione al quale l'intenzione dell'autore, Coponio, consistente nel volere Curio come suo erede a qualunque condizione, era palese, ma il testo non la specificava con sufficiente trasparenza.

A proposito della presente testimonianza bisogna specificare preliminarmente la peculiarità della distinzione tra leggi e testamenti¹³⁹⁶. A Roma di solito questi erano considerati sullo stesso piano, soprattutto quando si trattava degli *status legales*: ciò risulta, ad esempio, dal capitolo 51 della *Pro Caecina*, dove Cicerone scrive che prestando fede ai *verba* piuttosto che alla *res* (qui sinonimo di *voluntas*) si potrebbero stravolgere tutti i documenti giuridici, come leggi, senatoconsulti e, appunto, testamenti. Analogamente l'autore in *Top.* 96, proprio trattando a livello dottrinale degli *status legales*, specifica che le controversie relative alle parole di un atto non riguardavano solo le leggi ma anche altri scritti giuridici, ivi compresi i lasciti, e il medesimo concetto è formulato da Quintiliano stesso, sempre a proposito degli *status*

¹³⁹⁶ Ricaviamo le seguenti considerazioni da CALBOLI MONTEFUSCO 1986, pag. 156, nota 10.

legales, subito prima di esaminare la *controversia ex scripto et sententia* (VII 5, 6: *quod de legibus dico, idem accipi volo de testamentis, pactis, stipulationibus, omni denique scripto*). In virtù di ciò già Stroux¹³⁹⁷ scriveva che il sistema degli *status legales* "vuol essere un sistema istruttivo, per non dire scientifico, valevole per l'esegesi della legge, ma anche per quella di ogni formale espressione di volontà in affari giuridici". È notevole dunque rilevare che ai testamenti, per i quali sono comunque valide le considerazioni dei paragrafi precedenti (VII 6, 1-9), è poi riservata una breve categoria a parte, anzi due, per i casi in cui appunto questi presentano una volontà manifesta a fronte di uno scritto non chiaro o addirittura un palese contrasto tra il testo redatto e l'intenzione.

Al di là di questa particolarità, comunque, il passo di Quintiliano non fornisce informazioni originali sulle vicende del processo, derivata com'è dal sempre presente modello ciceroniano¹³⁹⁸ (che costituisce del resto l'unica fonte ad avercene dato notizia senza mediazioni). È però interessante notare che Quintiliano, forse influenzato ancora dall'Arpinate e diversamente da quanto sostenuto da Wieacker¹³⁹⁹, si mostra convinto senza alcun dubbio che l'intenzione di Coponio fosse di nominare Curio come erede sostituto in qualunque caso, che il figlio postumo fosse morto in giovane età o non fosse mai nato. Nessuno, secondo il retore ispanico, poteva dubitare di ciò, ma l'errore del testatore era stato di non esplicitarlo all'atto di redigere il suo lascito.

§ 9

in iudicio Curiano, in quo nota L. Crassi et Scaevolae fuit contentio: stando a questa testimonianza il processo intentato a Curio, che doveva essere stato famoso all'epoca di Cicerone (ecco uno dei motivi per cui l'Arpinate a volte, come in *Top.* 44, fr. 31-bis, non ne cita i particolari), lo era anche al tempo di Quintiliano; quindi qui la *contentio* viene definita *nota* e non se ne forniscono precisazioni approfondite, anzi gli avvocati delle parti sono menzionati in modo cursorio, Scevola addirittura senza la precisazione né del *praenomen* né del *nomen gentilicium*. La fama del processo, comunque, è stata messa in dubbio, forse a ragione, da FALCHI 1980, pagg. 397-398,

¹³⁹⁷ STROUX 1929, pag. 671.

¹³⁹⁸ Così VAUGHN 1985, pagg. 208-209, nota 2.

¹³⁹⁹ WIEACKER 1967, pag. 161.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

nota 21, il quale rileva che esso è menzionato, tra gli autori latini, solo da Cicerone e Quintiliano, con il primo che in *De orat.* I 180, fr. 29-bis, la definisce *clarissima*. Esso, però, è del tutto ignorato, ad esempio, da Valerio Massimo, Plinio il Giovane e Tacito, che pure nelle loro opere trattano rispettivamente di testamenti validi che erano stati invalidati o, viceversa, invalidi che erano stati convalidati (Valerio Massimo), di cause discusse al cospetto dei centumviri (Plinio) e di processi del periodo repubblicano (Tacito). È solo in epoca moderna che alla *causa Curiana* è stata attribuita un'assoluta centralità "come caso esemplare delle antiche contraddizioni insite nella struttura giuridica della sostituzione pupillare": far risalire una tale celebrità all'epoca antica, dunque, è secondo lo studioso scorretto.

contentio: il vocabolo, che indica l'atto del tendere o del contendere e quindi, in particolare, uno scontro o una controversia, è spesso usato in accezione retorica, a designare una *disputatio*, un dibattito di eloquenza tra due parti contrapposte: con questa accezione compare a volte accompagnato dalla precisazione *dicendi*, a volte usato assolutamente. Dall'ambito retorico il termine passò facilmente a quello giuridico, ad esempio in questo caso o nei sintagmi *contentio forensis* (cfr. Cic. *Orat.* 37) o *causae contentio* (cfr. Cic. *De orat.* II 72).

§ 10

substitutus heres erat, si postumus ante tutelae annos decessisset; non est natus; propinqui bona sibi vindicabant: essendo la causa ritenuta famosa, Quintiliano non ne approfondisce il contenuto, bensì lo sintetizza in poche parole (che il soggetto di *non est natus* sia *postumus*, ad esempio, lo si capisce *ad sensum*).

ante tutelae annos: sul significato di quest'espressione si veda il commento a *antequam in suam tutelam venisset* in Cic. *De orat.* I 180, fr. 29-bis.

propinqui bona sibi vindicabant: secondo Quintiliano ad intentare la *hereditatis petitio* e dunque a rivendicare il possesso dei beni erano stati i parenti di Coponio, al plurale; analogamente, in Cic. *Inv.* II 122, fr. 30-quater, si parla di *adgnati*. Lo stesso Cicerone, invece, in *De orat.* I 180, fr. 29-bis, parla di un solo parente, Coponio (qualora egli vada identificato col parente e non col defunto). Come abbiamo già spiegato, comunque, la discrepanza tra i due passi potrebbe essere più apparente che effettiva: si veda il commento a *clarissima M'. Curii causa Marcique Coponii* nel passo del *De oratore* citato. Il verbo *vindicare*, qui rafforzato da un *sibi* enfatico, è un termine

tecnico giuridico che indica l'atto di rivendicare il diritto di proprietà di un bene o di un oggetto in contestazione.

quis dubitaret, quin ea voluntas fuisset testantis, ut is non nato filio heres esset qui mortuo?: come ha segnalato nel § 9, Quintiliano sta qui trattando di casi in cui un lascito non era chiaro nelle sue parole, ma lo era nell'intenzione sottesa: che la volontà di Coponio fosse di istituire erede sostitutivo Curio è dunque, secondo l'autore, innegabile e nessuno può metterlo in dubbio, quindi bene avevano agito sia Crasso sostenendo quest'interpretazione sia i centumviri sentenziando a suo favore.

sed hoc non scripserat: il soggetto di *scripserat* si ricava ovviamente dal precedente *testantis*. L'autore, pur convinto dell'intenzione del disponente, nota che nella redazione del suo testamento egli aveva commesso un errore o quanto meno aveva lasciato una lacuna, non esplicitando con sufficiente chiarezza ed ampiezza le sue (ultime, se il testamento era stato redatto poco prima di morire) volontà.

32. Cic. *Brut.* 256

<i>Malim mihi L. Crassi unam pro M'. Curio dictionem quam castellanos triumphos duo.</i>	Per me preferirei il solo discorso di Lucio Crasso in favore di Manio Curio a due trionfi per l'espugnazione di castelli.
--	---

Ai §§ 248-257 del *Brutus*, trattando degli oratori operanti nel I secolo a.C., Cicerone, secondo la sua intenzione, precedentemente espressa (cfr. ad esempio il § 231), di non fornire la propria opinione su alcuno che sia ancora vivo, chiede all'amico ed interlocutore Attico di esprimere un parere su Cesare: questi, dopo aver elogiato la raffinatezza e la *doctrina* di Cesare, ne riferisce il giudizio su Cicerone, assolutamente lusinghiero. A questo punto Bruto, intervenendo nel discorso, afferma che la gloria attribuita a Cicerone da Cesare è eccezionale e da anteporre ai trionfi militari di molti. L'Arpinate di rimando dichiara che il popolo romano aveva guadagnato maggiore prestigio dai massimi esponenti dell'eloquenza che da chi aveva espugnato le cittadelle dei Liguri (popolo tribale contro cui i Romani combattevano dalla fine della seconda guerra punica) e che, in generale, un grande oratore è superiore ad un generale di scarso valore. Due obiezioni vengono quindi mosse e subito confutate dallo stesso Cicerone: alla prima, che un generale è più utile di un oratore, egli (è la presente

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

testimonianza) replica che, pur non negandolo, continua a preferire il discorso di Crasso a favore di Curio a due trionfi per aver conquistato dei *castella*; nemmeno la considerazione che l'espugnazione di una cittadella ligure risulta per lo stato più importante di una buona difesa di Curio viene da Cicerone messa in dubbio, ma ciò non toglie che egli ammira l'abilità di Fidia più di quella di un carpentiere, essendo la prima di maggior valore e unica nel suo genere.

Ovviamente Cicerone in questa sede non intende affatto sminuire l'operato dei celebri *imperatores*, quelli che avevano reso grande Roma: egli sicuramente aderisce all'idea fatta pronunciare ad Antonio in *De orat.* II 168, secondo la quale se ci devono essere cari tutti coloro che hanno curato gli interessi della *res publica*, lo devono essere soprattutto i generali, i quali, grazie alle loro virtù, hanno preservato la salvezza e il prestigio dell'impero. Anzi l'Arpinate stesso, nella *Pro Murena*, afferma che la virtù militare è superiore a qualunque altra, avendo i successi bellici di Roma costretto il mondo intero ad obbedirle (cfr. § 22)¹⁴⁰⁰. In effetti, se per il Cicerone del *Brutus* l'eloquenza si configura prevalentemente come strumento di dominio dell'uditorio mediante il quale raggiungere una supremazia civica, è vero anche, però, che essa a volte è valutata e apprezzata in qualità di arte pura: l'oratoria, al pari delle altre attività artistiche, va giudicata in rapporto al suo valore intrinseco e non alla sua utilità immediata, altrimenti si potrebbe affermare anche che nell'Atene classica il lavoro dei carpentieri fosse superiore a quello di Fidia (cfr. §§ 255-257)¹⁴⁰¹.

Che un tale mutamento di prospettiva (da una valutazione dell'eloquenza in chiave utilitaristica ad una in ottica puramente artistica) derivasse dalla consapevolezza della sostanziale impossibilità, da parte dell'oratore, di influire concretamente sulla vita politica di Roma negli anni della dittatura cesariana è constatazione probabilmente giusta. Al netto di ciò, comunque, la motivazione per la quale Cicerone inserisce questo riferimento cursorio al discorso pronunciato da Crasso, escluso appunto che egli miri a minimizzare l'importanza della grandezza militare di Roma, sembra essere duplice: alla volontà di formulare un ennesimo elogio del

¹⁴⁰⁰ La dichiarazione va sicuramente valutata nel contesto oratorio di difesa di un generale (Murena) che Cicerone sta operando, ma plausibilmente, al netto dei toni enfatici, corrisponde al vero pensiero dell'autore (diversamente forse dal prosieguo del periodo, in cui anche l'attività oratoria e intellettuale sono sottoposte a quella militare).

¹⁴⁰¹ NARDUCCI 2013 [intro], pagg. 34-35 (cfr. anche pagg. 77-78).

maestro, infatti, si unisce un riferimento biografico relativo non solo alla vita militare di Crasso, ma anche alla propria. Sia il nostro oratore che l'Arpinate, in effetti, in seguito a dei successi bellici (rispettivamente in Gallia e in Cilicia) avevano fatto richiesta di trionfo, la cerimonia solenne costituita dall'ingresso a Roma attraverso la porta trionfale e dal successivo corteo fino al tempio di Giove sul Campidoglio; ad entrambi, però, era stato opposto un diniego¹⁴⁰². Il riferimento alla *causa Curiana*, quindi, potrebbe sottintendere da parte di Cicerone anche una reazione di stizza, o quanto meno di delusione, nei confronti di un'ingiustizia perpetrata ai danni non solo del suo maestro ma anche di lui stesso. Al di là di ciò, comunque, il passo non fornisce altre informazioni utili alla ricostruzione della causa.

mihi: il dativo non ha qui un vero valore sintattico, ma indica una partecipazione del parlante al concetto espresso ("quanto a me, per quanto mi riguarda").

unam pro M'. Curio dictionem: l'espressione *una dictio* potrebbe essere un riferimento al fatto che Crasso avrebbe pronunciato in favore del suo assistito un unico discorso (così interpretano MALCOVATI 1996, pag. 195, e NARDUCCI 2013, pag. 323, che traducono "quel solo discorso" e "quell'unica arringa") o significare che un discorso di quell'oratore per Curio, anche da solo, era superiore ai due trionfi (come sembrano intendere NORCIO 1970, pag. 739, e MARCHESE 2011, pag. 185, che traducono rispettivamente "il solo discorso" e "una sola difesa"). Quanto a *dictio*, DOUGLAS 1966, pag. 188, cita quattro passi in cui questo vocabolo è usato per designare un discorso (Cic. *De orat.* I 152: *etiam si vehementissime se in his subitis dictionibus exercuerit ...; ibid.*, II 270: *genus est perelegans et cum gravitate salsum cumque oratoriis dictionibus tum urbanis sermonibus accommodatum*; Quint. II 4, 27, sui loci: *ut, quotiens esset occasio, extemporales eorum dictiones his velut emblematis exornarentur*; Tac. *Dial.* XXXIV 2: *hunc sectari, hunc prosequi, huius omnibus dictionibus interesse*) e poi aggiunge opportunamente un riferimento a Fronto *Aur.* V 3 (*miserere, unum verbum de oratione ablega et quaeso, ne umquam eo utaris: 'dictionem' pro 'oratione'*) per dimostrare che esso, pur semanticamente sinonimico di *oratio*, fa riferimento ad

¹⁴⁰² Su Crasso si veda, in questo lavoro, la sezione relativa alla biografia ("Introduzione", par. I, punto 5); su Cicerone, invece, *Att.* V 20, 1-5 (sulle imprese compiute); *Att.* VI 8, 5, VII 1, 5-8, VII 2, 6, VII 3, 2, *Fam.* II 12, 3, II 15, 1 (sulle speranze di trionfo); *Fam.* VIII 11, 1-2, XV 5, 2 (sul fallimento di queste speranze: sono decretate solo *supplicationes* e inoltre per l'anno successivo).

un'esposizione di livello meno elevato. Cicerone quindi evita intenzionalmente di adoperare il più sostenuto *oratio* –e del resto il valore riduttivo di *dictio* risulta già nel primo e nel terzo esempio succitati–, ma lo scopo non è, come sembra pensare ERCOLE 1891, pag. 183, di ridimensionare l'eloquenza dimostrata da Crasso in quell'occasione (ché anzi il suo discorso è stato precedentemente citato come esempio di perfetto raggiungimento dei tre scopi dell'oratore, vale a dire *delectare, fidem facere e commovere*: cfr. *Brut.* 197-198, fr. 30); ciò a cui l'autore probabilmente mira è rafforzare il concetto secondo cui il discorso del suo maestro a favore di Curio, per quanto si fosse trattato di un'esposizione non elevata (presumibilmente nella misura in cui non elevato era il contesto giudiziario, una semplice causa per eredità), meritava per lui (*mihi*) più ammirazione di due trionfi su insignificanti roccaforti. Il medesimo concetto chiarito da Douglas è espresso più sinteticamente in MARCHESE 2011, pag. 367, secondo la quale il vocabolo è "usato qui appositamente per *orationem*, con la precisa volontà di mostrare che anche un discorso non proprio di primo piano come quello di Crasso per Manio Curio è più utile dei minuti trionfi celebrati per piccoli successi".

quam castellanos triumphos duo: l'aggettivo *castellanus* significa "relativo ad un castello" ed è di uso rarissimo (leggermente più diffusa è la forma sostantivata, che può indicare coloro che a qualunque titolo posseggono, difendono o abitano un castello: cfr. *Sall. Jug.* XCII 7); ERCOLE 1891, pag. 183, seguendo Eberhard, scrive: "L'espressione sarebbe insolita e strana se dovesse significare soltanto *triump. castellorum*. L'agg. invece ha qui l'ufficio di diminuire ed avvilire il significato del sost.". Quanto al numerale *duo*, il medesimo studioso nota "il chiasmo rispetto ad *unam* e la posizione enfatica, onde è evidente che l'antitesi è non tra le due cose diverse, ma tra 1 di una specie e 2 dell'altra".

33. Cic. *De orat.* II 24

<i>Itaque illud ego, quod in causa Curiana Scaevolae dixi, non dixi secus ac sentiebam. Nam 'Si' inquam 'Scaevola, nullum erit testamentum recte factum nisi quod tu scripseris, omnes ad te cives cum</i>	Pertanto ciò che dissi a Scevola nella causa di Curio io non lo dissi diversamente da come pensavo. Infatti affermai: "Scevola, se non ci sarà nessun testamento redatto correttamente se non
--	---

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

<i>tabulis veniemus omnium testamenta tu scribes unus. Quid igitur?' inquam 'Quando ages negotium publicum? Quando amicorum? Quando tuum? Quando denique nihil ages?' Tum illud addidi: 'Mihi enim liber esse non videtur qui non aliquando nihil agit'.</i>	quello che tu avrai scritto, noi cittadini verremo tutti da te con le tavolette e tu solo scriverai i testamenti di tutti. E allora? Quando –dissi– ti occuperai degli affari pubblici? Quando di quelli degli amici? Quando dei tuoi? Quando infine te ne starai senza far nulla?". Poi aggiunsi: "A me infatti non sembra essere libero colui che a volte non se ne sta senza far nulla".
--	---

Riprendendo, all'inizio del libro II del *De oratore*, il dialogo interrotto il giorno precedente, Cicerone presenta un breve colloquio introduttivo tra Crasso e i nuovi arrivati, Lutazio Catulo e Cesare Strabone: a partire dal § 22, Crasso spiega che il tempo libero serve a distendere la mente e non a stancarla ulteriormente, in una circostanza in cui si ha svago dai doveri. Ciò era stato da lui rinfacciato a Scevola in occasione del processo a Curio, quando quello sembrava pretendere di essere l'unico esperto in grado di mettere per iscritto un lascito nelle forme corrette e con le debite formule: aspirava forse a divenire l'unico punto di riferimento in materia? E quando si sarebbe occupato di altri affari? Quando avrebbe avuto l'agio di stare senza impegni? Egli –in definitiva– non sarebbe stato più un uomo libero.

Questo passo, che costituisce l'unica citazione letterale del discorso di Crasso e dunque l'unico frammento in senso stretto, costituisce un ulteriore esempio dell'umorismo messo in campo dall'oratore: servendosi di domande sempre più incalzanti (una tecnica consigliata anche da Cic. *Orat.* 137: *ut interrogando urgeat*), il nostro aveva sottoposto le argomentazioni dell'avversario ad una *reductio ad absurdum*¹⁴⁰³ per cui il Pontefice avrebbe finito addirittura per perdere la libertà, tale era la mole di lavoro che si sarebbe dovuto sobbarcare se davvero gli fosse stata riconosciuta una speciale autorevolezza nella redazione dei testamenti. Alla gran quantità di argomentazioni e di esempi giuridici (cfr. *argumentorum exemplorumque copia* in *Brut.* 145, fr. 29)¹⁴⁰⁴ si era accompagnato un altrettanto –se non più– potente

¹⁴⁰³ Così KENNEDY 1972, pag. 87, e CAVARZERE 2000, pag. 112.

¹⁴⁰⁴ Per una discussione sulla natura di questi *exempla* cfr. Cic. *Top.* 44, fr. 31-bis.

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

flusso di ironia e umorismo, dosato in modo sapiente e scaltro, che si era mostrato pressante fino al punto da lasciare spiazzati: Scevola non poteva che rimanerne sopraffatto e risultare sconfitto.

itaque illud ego, quod in causa Curiana Scaevolae dixi, non dixi secus ac sentiebam: se Crasso attribuisce al tempo libero la funzione di rilassare la mente e allentare le tensioni dell'animo, quanto rimproverato a Scevola in occasione del processo di Curio corrispondeva al suo vero pensiero ("era la schietta espressione del mio pensiero" traduce NORCIO 1970, pag. 251) e non si configurava come mero espediente retorico atto a mettere in difficoltà l'avversario (pur essendo le parole che seguono dotate senza dubbio anche di questa funzione). Crasso non entra qui nei particolari della causa sia perché essa era famosa sia perché è già stata citata da lui stesso a I 180, fr. 29-bis, dove è definita *clarissima*, e da Antonio a I 238, fr. 30-bis; egli si limita a menzionare il suo cliente, Curio, e il suo avversario, Scevola, e a specificare che in quell'occasione aveva detto quello che pensava. L'avverbio *secus* significa "altrimenti, in modo diverso" ed è spesso usato alla forma negativa nel costrutto *non/haud secus ac/atque/quam*.

nam 'Si' inquam 'Scaevola, nullum erit testamentum recte factum nisi quod tu scripseris: rispetto a KUMANIECKI 1995, pag. 113, spostiamo le virgolette, quindi l'inizio della citazione, da prima di *nam* a prima di *si*: la particella *nam* (sul cui valore si veda il commento in Cic. *De orat.* II 221, fr. 30-ter) sembra avere valore esplicativo rispetto a ciò che è stato appena affermato (*illud ego, quod in causa Curiana Scaevolae dixi, non dixi secus ac sentiebam*), dunque rientrare nelle parole del Crasso personaggio del *De oratore* più che in quelle del Crasso storico, avvocato di Curio. Intendono così anche NORCIO 1970, pag. 251, e Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 127 (quest'ultima senza intervenire sul testo), che traducono "gli dissi infatti".

Cosa intendeva dire il nostro oratore accusando Scevola di reputare i testamenti redatti da lui come gli unici validi? Perché aveva rivolto questa critica? Come si legge in *Brut.* 195, nella sua arringa Scevola aveva spiegato, tra l'altro, come si sarebbe dovuto scrivere il testamento per includere la *substitutio vulgaris* nella *pupillaris*, cioè per nominare Curio erede in ogni caso: egli dunque, in un certo senso, aveva fornito delle regole su come redigere un lascito. Con un'iperbole senza dubbio ironica e di sicura

presa sull'uditorio, dunque, Crasso aveva attaccato questo passaggio dell'argomentazione dell'avversario e la presunzione e il fine recondito che vi parevano sottesi. Per l'utilizzo di *scribere* in riferimento ai documenti giuridici cfr. l'espressione *formulam scribere* ("fare causa"), ad esempio in Quint. VI 3, 83.

omnes ad te cives cum tabulis veniemus, omnium testamenta tu scribes unus:

notevole l'uso del verbo alla prima persona plurale: "Crassus' inclusion of himself seems especially ironic" (KENNEDY 1972, pag. 87). Con questa frase il nostro oratore aveva alluso all'esistenza di un interesse personale da parte di Scevola, quello di ergersi a unica autorità riconosciuta in materia di stesura di testamenti; l'uso di una tale tecnica per destare malanimo contro un avversario era del resto consigliato, ad esempio, in Il 207 (*invidetur enim commodis hominum ipsorum*) e doveva quindi costituire precetto retorico insegnato nelle scuole. Il medesimo concetto –che Scevola perseguisse un vantaggio personale mirando ad acquisire clienti intenzionati a testare– è espresso, allo scopo appunto di suscitare *invidia* ai danni della controparte, anche in *Brut.* 198, fr. 30, del quale si veda il commento a *quantam ... sententia*. Nel prosieguo della tirata, poi, dopo aver gettato questo malanimo su Scevola, Crasso punterà ancora più in alto: evidenziare e stigmatizzare con ironico patetismo che Scevola, se tutti si fossero recati da lui per redigere lasciti, non avrebbe avuto mai tempo libero e dunque non sarebbe stato mai egli stesso un uomo libero.

cum tabulis: le *tabulae* ovviamente sono le tavolette per scrivere, in questo caso quelle per i testamenti: con quest'accezione il termine compare ad esempio nell'espressione *mutare tabulas*, "cambiare testamento".

quando ages negotium publicum? Quando amicorum? Quando tuum? Quando denique nihil ages?: per i nessi *negotium publicum*, *negotium amicorum* e *negotium* + aggettivo possessivo cfr. rispettivamente Cic. *Rep.* I 3, *Div. Caec.* 41, *Amic.* 86. La successione delle prime tre interrogative costituisce un τρίκωλον con climax discendente per argomenti (che si fanno sempre più personali e meno generali) e numero di sillabe. Segue una quarta domanda che ridistende il ritmo prima della massima finale. Che Crasso fosse abituato e anzi tendesse a frazionare il discorso in κῶλα è da Cicerone riferito in *Brut.* 162, fr. 4, e testimoniato in Cic. *De orat.* II 170, fr. 14, e *Orat.* 223, fr. 52a, ma anche, per quanto forse in misura meno evidente, in *De orat.* I 225, fr. 24. Il nostro oratore aveva incalzato Scevola sottolineando che egli, una

volta raggiunto il traguardo cui forse aspirava, non avrebbe avuto tempo per occuparsi di nient'altro: gli affari pubblici, quelli degli amici, i suoi, tutti doveri (*negotia*, appunto) che per la mentalità romana spettavano a qualunque buon cittadino che volesse essere degno di questo nome. Anzi, oltre a questo, egli non avrebbe potuto nemmeno starsene senza far nulla, tanti e tali sarebbero stati a quel punto i suoi impegni: una situazione davvero assurda. "C'è una qualità irrazionale, paradossale nel suo [*scil.* di Crasso] spirito, qui come in altri frammenti, che è diversa dall'elemento di satira che si trova in Scipione Minore. Sembrerebbe che Crasso fosse stato il primo oratore romano a scoprirla, come forse la più formidabile arma oratoria" (LEEMAN 1974, pag. 73).

mihi enim liber esse non videtur qui non aliquando nihil agit: Scevola, pertanto, avrebbe finito per non essere più un uomo libero, ma sarebbe diventato schiavo dei suoi doveri: con questa *sententia* conclusiva di sapore quasi senecano il nostro oratore aveva mirato a colpire l'uditorio e ad imprimere l'impressione di assurdità della situazione che si sarebbe venuta a creare dando ragione al suo avversario e dunque sentenziando a favore di Coponio. La particella *non* nega non il pronome *nihil* ("non niente" = "qualcosa"), ma l'avverbio *aliquando* ("non talvolta" = "mai"). Che il tempo libero potesse –e forse dovesse– essere utile in quanto momento di distensione costruttiva è idea che lo stesso Cicerone attribuisce in *Off.* III 1-3 a Scipione l'Africano, *magnus vir ac sapiens*, il quale affermava di non essere mai meno ozioso di quando era ozioso, così dimostrando di pensare, nell'*otium*, ai *negotia* (*in otio de negotiis cogitare*); diverso però è il caso dell'Arpinate, la cui inattività, al momento della composizione del trattato, era forzata e costante e non, come era stato per Scipione e come dovrebbe essere per tutti (compreso Scevola, aggiungiamo noi), una parentesi tra gli impegni civili (stessa malinconica lamentela in *De orat.* I 1-2). Che Cicerone concepisse sin da giovane l'*otium* secondo questi termini è attestato da *Inv.* I 4, passo nel quale egli aveva lodato coloro che nei tempi passati dedicavano il tempo libero ad attività *recta atque honesta*. Stando ad una testimonianza di Seneca (*Brev.* V 3), inoltre, all'incirca negli stessi anni (per la precisione dopo la sconfitta di Pompeo padre, mentre il figlio costituiva un esercito in Spagna) Cicerone scrisse ad Attico che egli, costretto all'inattività, non poteva fare altro che starsene nel suo possedimento di Tuscolo sentendosi *semiliber*, libero a metà. Nel nostro caso le parole di Crasso sembrano avere un valore un po' diverso: il nostro, infatti, discutendo con Catulo del

VII. PRO M'. CURIO APUD CENTUMVIROS

valore del tempo libero, sta spiegando che esso serve per distendere la mente, non per impegnarla ulteriormente (*De orat.* II 22: *otii fructus est non contentio animi sed relaxatio*); così Lelio e Scipione Emiliano erano soliti raccogliere conchiglie sulla spiaggia, così gli animi, quando si liberano dalle attività del foro e cittadine, non desiderano altro se non evadere e rilassarsi. La discordanza fra le due posizioni, quella di Scipione-Cicerone e quella di Crasso, comunque, è forse più apparente che reale: nelle parole di quest'ultimo, che –ricordiamolo– rappresenta sempre una ricostruzione ciceroniana (ma Håpke considera questa frase espressione di un vero pensiero dell'oratore: RE XIII.1, col. 264), probabilmente è sottinteso il messaggio che chi si dedicava ai *negotia* tradizionalmente attribuiti alla classe dirigente necessitava senza dubbio di momenti di stacco da impiegare in attività ricreative (quali che esse fossero), ma ciò era finalizzato ad un successivo ritorno all'impegno politico e forense con animo ricreato e più pronto alle fatiche. L'ideale espresso da Crasso in questi paragrafi del *De oratore* e in particolare nella sua critica a Scevola, che rappresenta probabilmente un portato di un determinato *milieu* socio-culturale, sembra in definitiva aver attecchito nel discepolo Cicerone.

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

INTRODUZIONE

➤ Data: 92 a.C.

Il discorso concionale pronunciato da Crasso contro Cneo Domizio Enobarbo nel contesto di una persistente ostilità tra i due personaggi non pone problemi di datazione: diverse fonti, infatti, lo collocano concordemente nel periodo in cui i due erano censori. Così in *De orat.* II 227, fr. 35, Cesare Strabone afferma che il discorso di Crasso era stato pronunciato *nuper*, "poco fa" (ricordiamo che il *De oratore* è ambientato nel settembre del 91 a.C.), e che Crasso parlava *contra collegam in censura*; la stessa informazione, poi, si deduce da II 45, fr. 36 (*Crassus in illius orationis suae, quam contra collegam censor habuit ...*). Similmente, Macrobio in *Sat.* III 15, 4-5, fr. 40-sexies, scrive che Crasso e Domizio ricoprirono la censura assieme e aggiunge, riferendo non specificamente dell'orazione del nostro ma di un momento presumibilmente di poco precedente, che Domizio criticò il collega in senato ottenendone una risposta fieramente sprezzante.

La datazione precisa della magistratura e dunque dell'orazione, poi, si deduce da un luogo di Cicerone e uno di Plinio il Vecchio: in *Brut.* 162, fr. 34, l'Arpinate scrive che l'orazione censoria fu pronunciata da Crasso all'età di quarantotto anni (ricordiamo che Crasso era nato nel 140 a.C.), mentre Plinio in *Nat.* XVII 3-4, fr. 38, scrive che la censura di Crasso e Domizio e i costanti dissidi tra i due che la attraversarono sono da datare al seicentosessantaduesimo anno dopo la fondazione della città, vale a dire appunto al 92 a.C.

➤ Esito: probabile successo di Crasso.

Delle numerose fonti che ci hanno trasmesso notizia dell'*altercatio* tra i due censori del 92 nessuna esplicita l'esito cui essa andò incontro: Crasso riuscì o meno a discolarsi con successo dalle critiche rivoltegli dal suo collega? Premesso che, come vedremo meglio *infra*, il nostro probabilmente non era sottoposto ad un'accusa

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

ufficiale, ma rischiava solo una forma di (grave?) discredito sociale¹⁴⁰⁵, la risposta al quesito è probabilmente affermativa: le medesime fonti che non forniscono ragguagli chiari sulla questione, infatti, sembrano lasciar intendere implicitamente che l'abilità oratoria del nostro ebbe la meglio sui rimbrotti del suo antagonista. Ciò sembra emergere ad esempio da quegli autori che raccontano l'aneddoto della murena: se infatti Porfirio (*Abst.* III 5, fr. 40-quinquies) si limita a scrivere che Crasso era molto affezionato ad una sua murena, al punto da piangerla quando questa morì, altri autori aggiungono ulteriori particolari alla storia. Da un lato Eliano (*Nat. an.* VIII 4, fr. 40) e Plutarco (*Inim. util.* 89a, fr. 40-bis; *Praec. ger. reip.* 811a, fr. 40-ter; *Soll. an.* 976a, fr. 40-quater) ci informano che Crasso, criticato dal collega appunto per aver pianto l'animale, avrebbe controbattuto che quello non aveva pianto alla morte delle tre mogli; dall'altro Macrobio (*Sat.* III 15, 4-5, fr. 40-sexies) scrive che il nostro, vedendosi rinfacciare in senato il suo comportamento, ne avrebbe rivendicato con orgoglio la giustizia come di un atto di pietà ed affetto; tutti e tre gli autori, comunque, chiudono le loro narrazioni dell'aneddoto con la replica piccata di Crasso, lasciando intendere, sembra, che essa dovette raggiungere il fine sperato. Un discorso simile sembra potersi fare per un altro dei punti sui quali verteva il biasimo di Domizio: il lusso della dimora di Crasso sita sul Palatino, adorna tra l'altro di alcune colonne di prezioso marmo imettio. La discussione su questa villa ci è trasmessa, con poche varianti, da Plinio (*Nat.* XVII 1-4, fr. 38) e da Valerio Massimo (IX 1, 4, fr. 39) ed entrambi riportano, a conclusione dello scambio di battute tra i due censori, la pungente e a suo modo inoppugnabile battuta con la quale Crasso aveva dimostrato che il vero amante del lusso non era lui ma appunto Domizio.

Alla stessa conclusione si può forse giungere anche guardando a due testimonianze indirette sull'orazione che ci sono restituite da Cicerone nel *De oratore*. In II 227, fr. 35, all'interno dell'*excursus* sull'umorismo, vengono sottolineate le qualità del discorso di Crasso, che era stato al tempo stesso divertente e serio, mentre in II 230, fr. 35-bis, si sottolinea che l'oratore aveva usato opportunamente l'arma dell'ironia, nel senso che le sue facezie si erano sempre configurate come risposte ad

¹⁴⁰⁵ Sulla *nota* censoria che probabilmente Domizio applicò a Crasso si veda il commento a *ipsa mea censura notandus* in Plin. *Nat.* XVII 4, fr. 38.

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

accuse di Domizio e che l'oratore aveva scelto la tecnica più efficace contro l'*auctoritas* e la *gravitas* dell'antagonista.

Tra gli studiosi moderni quasi nessuno sembra essersi posto il problema dell'efficacia del discorso di Crasso, probabilmente anche in ragione del fatto che, come detto, lo scontro tra i due censori non prevedeva una vera posta in gioco (come potrebbe essere, per un discorso giudiziario, la condanna o assoluzione di un imputato). Due sole eccezioni sembrano emergere nella bibliografia da noi consultata e si tratta di due studiosi propensi a credere al successo oratorio di Crasso: Söderholm¹⁴⁰⁶ riferisce all'orazione censoria la testimonianza di Cic. *Brut.* 158, fr. 3, dove si legge che Crasso non trovò mai qualcuno che gli fosse pari negli alterchi (*in altercando invenit parem neminem*), mentre Münzer¹⁴⁰⁷, più esplicitamente, scrive che Domizio, pur dotato di una natura onorevole e al tempo stesso spiritosa, fu nel 92 sconfitto da Crasso, eloquente e dalla risposta pronta. Se a ciò si aggiunge che Crasso e Domizio continuarono anche dopo questo scontro a rivestire insieme la censura, fino ad abdicare (sempre congiuntamente), si può concludere con un buon grado di plausibilità, pur nel silenzio delle fonti, che Crasso dovette uscire dall'*altercatio* con il suo collega senza aver patito danni di sorta.

➤ Premessa

I.

Tra i discorsi di Crasso dei quali le fonti antiche ci hanno restituito testimonianza (quindici, secondo la ricostruzione della Malcovati¹⁴⁰⁸), l'orazione concionale contro Domizio Enobarbo è senza dubbio quella che ci è stata trasmessa dal maggior numero di autori: ben otto, infatti, sono gli scrittori (greci e romani) dalle cui opere sono tratte le testimonianze da noi commentate e sei di questi riportano informazioni attinenti specificamente con il discorso del nostro (fanno eccezione Porfirio, che parla genericamente del dolore di Crasso per la morte della murena, e Macrobio, che invece riferisce di una frase pronunciata in senato, forse in un momento precedente¹⁴⁰⁹). Nonostante una simile ricchezza di fonti, però, l'identificazione dei due personaggi

¹⁴⁰⁶ SÖDERHOLM 1853, pag. 23, nota 29.

¹⁴⁰⁷ RE V, col. 1326.

¹⁴⁰⁸ ORF 1976, pagg. 240-258.

¹⁴⁰⁹ Porph. *Abst.* III 5, fr. 40-quinquies; Macr. *Sat.* III 15, 4-5, fr. 40-sexies.

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

soggetto della contesa ha dato adito ad una divergenza di interpretazioni in vero non giustificata dalla chiarezza degli autori antichi: così Helmbold¹⁴¹⁰, traducendo il *De sollertia animalium* (cfr. Plut. *Soll. an.* 976a, fr. 40-quater), ha identificato i due contendenti rispettivamente col noto triumviro Marco Licinio Crasso e con Lucio Domizio Enobarbo, acerrimo avversario di Crasso e del triumvirato, mentre Scholfield¹⁴¹¹ nella sua traduzione dell'opera di Eliano (cfr. Aelian. *Nat. an.* VIII 4, fr. 40) ha ritenuto che Crasso fosse appunto il triumviro, mentre Domizio andasse identificato con Cneo Domizio Enobarbo, "censor with Crassus, 92 B.C."¹⁴¹². Il quadro è stato però chiarito da Allen M. Ward in un breve contributo¹⁴¹³: dopo aver rilevato che, in linea generale, "in ancient history, the small range and the repetition of important names from generation to generation sometimes causes historians and commentators on classical texts serious problems of identification" (pag. 185), egli spiega che l'ipotesi proposta da Scholfield è senza dubbio sbagliata, dato che tra il Domizio censore nel 92 e il Crasso triumviro troppa ampia sarebbe la differenza di età, ma aggiunge che scorretta è anche la nota di Helmbold. I due personaggi sono da identificare in Lucio Licinio Crasso e Cneo Domizio Enobarbo, colleghi di censura nell'anno 92, come emerge da almeno tre dati: innanzitutto è noto da varie fonti che i due erano acerrimi rivali; inoltre Plutarco in *Praec. ger. reip.* 811a, fr. 40-ter, parla esplicitamente di Κράσσοϛ ὁ ῥήτωρ; infine Macrobio in *Sat.* III 15, 3-5 (i §§ 4-5 corrispondono al fr. 40-sexies), specifica che a scontrarsi erano stati i due colleghi di censura, precisa per entrambi quali fossero i prenomi e inoltre sa perfettamente che Crasso era l'oratore del quale Cicerone ha restituito l'immagine come di un uomo autorevole ed eloquente. Stanti queste considerazioni evidentemente inoppugnabili, non si può che condividere la tesi ben argomentata di Ward e far corrispondere ai due contendenti i suindicati censori, come del resto sembra aver fatto (per quanto sappiamo, con le due sole eccezioni citate) la quasi totalità della critica¹⁴¹⁴.

II.

¹⁴¹⁰ CHERNISS-HELMBOLD 1957, pagg. 418-419, note b e c.

¹⁴¹¹ SCHOLFIELD 1959, vol. II, pag. 183, note b e c.

¹⁴¹² Sembra di capire che Scholfield identifichi il Crasso triumviro con il quasi omonimo censore del 92.

¹⁴¹³ WARD 1974.

¹⁴¹⁴ Cfr. da ultimo Pisani in LELLI-PISANI ET ALII 2017, pag. 2534, nota 10, e pag. 2832, nota 76 (in relazione rispettivamente a Plut. *Inim. util.* 89a, fr. 40-bis, e *Praec. ger. reip.* 811a, fr. 40-ter).

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

1. Prima di soffermarci specificamente sull'alterco che vide contrapposti i due personaggi nel 92 e che probabilmente si concluse, come abbiamo visto, con un esito favorevole a Crasso, spendiamo qualche parola preliminare sull'antagonista del nostro, Cneo Domizio Enobarbo; per una panoramica generale sul personaggio rimandiamo come sempre alla voce della "Realencyclopädie", curata da Münzer¹⁴¹⁵. Le principali fonti letterarie antiche che ci hanno trasmesso ragguagli su Domizio (tralasciando per il momento quelle relative all'*altercatio* censoria) sono in ambito latino le seguenti: *Rhet. Her.* I 20; *Cic. Div. Caec.* 67; *Verr.* II 2, 118; *Corn.* II fr. 5 e 6 ed. Schoell; *Agr.* II 18-19; *Rab. perd.* 21; *Scaur.* fr. 1c ed. Clark; *Brut.* 164, fr. 34, e 165; *Deiot.* 31; *Liv. perioch.* 67; *Vell.* II 12, 3; *Val. Max.* VI 5, 5; *Ascon.* pagg. 21 e 80-81 ed. Clark; *Plin. Nat.* XVII 3, fr. 38; *Tac. Dial.* XXXV 1; *Suet. Nero* II 1; *Rhet.* XXV 1; *Gell.* XV 11, 2, XV 13, 6, e XVII 2, 7; *Obseq.* 49; *Macr. Sat.* III 15, 4, fr. 40-sexies. Per quanto riguarda le fonti greche, invece, si possono ricordare in particolare *Diod. Sic.* XXXVII 13, 1-2; *Plut. Inim. util.* 91d; *Dio XXXVII* 37, 1.

Incerto è l'anno di nascita di Domizio: secondo Sumner¹⁴¹⁶, egli nacque nel 139, in quanto, data la sua indole estremamente ambiziosa, si può immaginare che si fosse candidato al consolato (nel 97) *suo anno*, vale a dire all'età minima prescritta dalla legge¹⁴¹⁷. Non sussistono dubbi, invece, sul fatto che egli era figlio dell'omonimo uomo politico e generale che abbiamo nominato nella "Premessa" all'oraz. II, *De colonia Narbonensi* (par. I, punto 1), e che era noto per essere stato console nel 122 e proconsole nel 121-120 e avere in questa veste conquistato la parte meridionale della Gallia transalpina; una volta sconfitte le popolazioni autoctone, poi, si era dedicato alla pacificazione e all'organizzazione della provincia, presiedendo tra l'altro alla costruzione della *via Domitia* (alla quale diede il nome) e facendo in modo che uno dei due magistrati deputati alla fondazione (deduzione) della colonia di *Narbo Martius* fosse proprio suo figlio. Come si ricorderà, l'altra persona destinataria dell'incarico era stata il nostro Crasso, pertanto è evidente che la conoscenza tra i due futuri censori era iniziata molto presto, proprio in occasione di questo duumvirato. A questo ufficio va anche ascritta la coniazione di monete recanti l'iscrizione L. LIC. CN. DOM.

¹⁴¹⁵ RE V, *Domitius* 21, coll. 1324-1327.

¹⁴¹⁶ SUMNER 1973, pag. 100.

¹⁴¹⁷ La quale corrispondeva, secondo la *lex Villia Annalis* del 180 a.C., a 42 anni.

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

(evidentemente in riferimento ai duumviri), delle quali ci sono giunti alcuni esemplari: sebbene infatti in passato si sia pensato che queste monete fossero da datare alla comune censura dei due, quest'idea è stata da tempo scartata dagli studiosi, soprattutto in base alla constatazione che i censori non si occupavano della coniazione di monete¹⁴¹⁸. La magistratura gallica e la produzione di monete, quindi, rappresentano il primo passo certo –un passo, possiamo aggiungere, molto precoce– del *cursus honorum* di Domizio.

2. La successiva tappa di questa carriera fu costituita dal tribunato della plebe dell'anno 104 o 103¹⁴¹⁹, ricoprendo il quale egli compì –ci informano le fonti– tre gesti di importante significato politico. Innanzitutto Domizio¹⁴²⁰, riprendendo una rogazione avanzata già dal tribuno Caio Licinio Crasso nel 145 (cfr. Cic. *Amic.* 96), propose e fece approvare una legge che estendeva agli altri collegi sacerdotali (come precisa Rotondi¹⁴²¹: *pontifices, augures, XVviri, epulones*) la procedura elettiva che già vigeva per il pontefice massimo, eliminando quella cooptativa (*lex Domitia de sacerdotiis*): in base a questa norma, i collegi stessi mantenevano la facoltà di scegliere i candidati, ma poi si prevedeva che l'augure ne rendesse pubblici i nomi e il popolo si esprimesse tramite votazione; a tal proposito, comunque, Cicerone nell'orazione *De lege agraria*¹⁴²² precisa che, poiché motivi religiosi impedivano che fosse proprio il popolo a conferire le cariche sacerdotali, Domizio chiamò a votare solo diciassette tribù, vale a dire meno di metà delle trentacinque complessive. Alla base della proposta, secondo Svetonio, c'era il risentimento che egli aveva sviluppato nei confronti dei pontefici quando, alla morte di suo padre, un altro era stato scelto (cooptato) al suo posto come sostituto del defunto.

Accanto a questa proposta legislativa, che sappiamo essere stata approvata, vanno poi ricordati due importanti processi che videro il tribuno Domizio schierato in veste di accusatore. Egli citò in giudizio il *princeps senatus* Marco Emilio Scauro, uno degli uomini più autorevoli di Roma, dinanzi a un *iudicium populi*: sappiamo per certo

¹⁴¹⁸ Sulla questione si veda la sezione "Data" dell'oraz. II, *De colonia Narbonensi*.

¹⁴¹⁹ Sulla questione torneremo *infra*.

¹⁴²⁰ In qualità di tribuno e non di pontefice massimo, come scrive erroneamente RUSCA 1972, vol. II, pag. 545.

¹⁴²¹ ROTONDI 1990, pag. 329.

¹⁴²² Dove, secondo MORSTEIN-MARX 2004, pag. 213, nota 38, Domizio è ricordato con "respectful reference"

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

da Asconio che l'imputazione ascritta a Scauro consisteva nell'aver con la sua attività danneggiato i *sacra populi Romani*, per la precisione nell'aver svolto *minus recte casteque* le cerimonie che si tenevano a Lavinio in onore degli dèi penati. Le fonti, comunque, ci informano che la vera motivazione dell'incriminazione non risiedeva affatto in uno scrupolo di tipo religioso, ma era di tipo prettamente personale: secondo Valerio Massimo, Domizio citò in giudizio Scauro per acquisire popolarità con la rovina di quest'ultimo o almeno, se questi fosse stato assolto, per arrestarne l'ascesa tramite calunnie; Asconio¹⁴²³, invece, ritiene che Domizio si fosse adirato con Scauro per non essere stato cooptato nel collegio degli auguri¹⁴²⁴. Come che stiano le cose, comunque, è certo che l'imputato fu assolto: delle trentacinque tribù chiamate a votare, infatti, solo tre si espressero per la colpevolezza del *reus*, mentre le altre per l'assoluzione (anche se all'interno di queste ultime lo scarto tra i voti di proscioglimento e quelli di condanna fu minimo). Alla causa, tra l'altro, è collegato anche un aneddoto di incerta storicità del quale ci danno informazione Cicerone nella *Pro rege Deiotaro* e Valerio Massimo (quest'ultimo riportandolo come esempio di *iustitia*): uno schiavo di Scauro si sarebbe recato di nascosto presso Domizio sostenendo di potergli fornire delle prove contro il suo padrone; l'accusatore, però, rifiutandosi di ascoltarlo, lo avrebbe fatto arrestare e ricondurre da Scauro¹⁴²⁵. L'episodio è riportato anche da Plutarco in *Inim. util.* 91d, ma con erronea inversione dei due soggetti (l'accusatore che rifiuta l'aiuto dello schiavo è identificato con Scauro, mentre l'imputato con Domizio).

Il processo, data la notorietà dei due attori, ha ricevuto una certa attenzione da parte della critica. Münzer¹⁴²⁶, ad esempio, reputa che le fonti antiche, ascrivendo tanto la legge sui sacerdoti quanto l'incriminazione di Scauro a fattori di malevolenza personale, mostrino ostilità preconcetta nei confronti del personaggio: in realtà egli tenne comportamenti tendenzialmente onorevoli e rispettosi, come emerge dall'episodio dello schiavo. Del tutto diversa appare invece la prospettiva di

¹⁴²³ Cui presta credito FRACCARO 1957, pagg. 136-137.

¹⁴²⁴ Secondo Münzer (RE V, col. 1325), si tratta probabilmente della stessa bocciatura che aveva indotto Domizio alla legge sull'elezione dei sacerdoti.

¹⁴²⁵ La storia è pressoché identica a quella raccontata dallo stesso Valerio al paragrafo successivo a proposito di Crasso e Cneo Papirio Carbone (cfr. Val. Max. VI 5, 6, fr. 14-ter).

¹⁴²⁶ RE V, coll. 1325-1326.

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

Fraccaro¹⁴²⁷: secondo lo studioso, come la legge sui sacerdoti dimostra che "causa determinante di leggi di notevole importanza" potevano essere "risentimenti personali" (pag. 137), così "il processo [*scil.* contro Scauro] è interessante come esempio delle contese e delle ambizioni private, che mettevano a rumore lo stato e riempivano di sé la vita politica del tempo in Roma" (*ibid.*; cfr. anche pag. 135: in questo processo si vede bene "il gioco degli odî e delle ambizioni personali"). In quest'ottica va rilevato che Domizio scelse con cura l'imputazione in base alla quale incriminare il suo avversario: quest'ultimo, biasimato per non aver nominato Domizio augure, venne infatti citato in giudizio con la motivazione di non aver osservato scrupolosamente i riti religiosi. L'accusa, comunque, verteva su un'azione risalente alquanto indietro nel tempo: i riti in questione, infatti, erano celebrati dai magistrati superiori all'entrata in carica, pertanto Scauro doveva essersene occupato nel 115, quando era stato console (e non in qualità di pontefice o di augure). Al netto di questa inimicizia personale, comunque, è degno di nota il fatto che l'aneddoto dello schiavo "ci mostra come in Roma ci fossero ancora uomini, che, pur nel livore delle lotte personali, sapevano discernere la via dell'onore" (pag. 138). La stentata assoluzione dell'imputato, infine, dimostra "l'impopolarità del partito oligarchico in quel momento" (*ibid.*). Constata il fraintendimento dell'interpretazione di Valerio Massimo lo studioso statunitense Thomas Carney¹⁴²⁸, secondo il quale il vero motivo dell'incriminazione di Scauro andrebbe ricercato nel desiderio non di ottenere prestigio, ma di vendicarsi per la mancata cooptazione nel collegio pontificale. Analogo travisamento riguarderebbe poi anche l'interpretazione della scelta di Domizio di non approfittare della collaborazione del servo: essa, infatti, andrebbe ascritta non ad una vittoria della *iustitia* sull'*odium* –che non si adatterebbe né alla meschinità dell'incriminazione di Scauro né, in generale, al clima della lotta politica dell'epoca–, ma a tre constatazioni di tutt'altra natura, vale a dire alla consapevolezza che tale gesto non sarebbe stato onorevole per un uomo candidato a un sacerdozio e difensore dei *mores antiqui*; che la

¹⁴²⁷ FRACCARO 1957, pagg. 135-138.

¹⁴²⁸ CARNEY 1962, pag. 302.

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

signorilità dell'atto gli avrebbe guadagnato stima; che questo gesto avrebbe rappresentato una giustificazione per l'assoluzione di Scauro¹⁴²⁹.

Nello stesso anno in cui ricopriva il tribunato della plebe Domizio citò in giudizio, oltre a Scauro, anche Marco Giunio Silano. Un accurato resoconto della vicenda ci è trasmesso da Asconio, il quale riferisce che Silano in qualità di console (109 a.C.) era stato sconfitto dai Cimbri e per questo anni dopo¹⁴³⁰ Domizio lo accusò dinanzi al popolo di aver attaccato battaglia *iniussu populi* ed aver così dato inizio alle calamità belliche patite dal popolo romano; il processo, però, terminò con un'assoluzione, dal momento che due sole tribù (la Sergia e la Quirina) votarono per la condanna. Secondo Cicerone (*Div. Caec.* 67; *Verr.* II 2, 118), il tribuno citò in giudizio Silano per gli oltraggi (*propter ... iniurias*) recati a Egritomàro, amico e ospite transalpino di suo padre e suo¹⁴³¹.

L'incriminazione di Silano ha ricevuto anch'essa una certa attenzione da parte della critica, a volte in correlazione con quella di Scauro. Così Gruen¹⁴³² ha dedicato un contributo all'esame di quattro processi che ebbero luogo nel 104. Premessa al suo studio è la consapevolezza che nel periodo tra il 123 e il 109 a.C. i Metelli "controlled the most powerful senatorial faction of the period" (pag. 99), mentre a partire dal 108 iniziò l'ascesa di Mario; negli ultimi decenni del secolo, comunque, il senato fu sempre attraversato da lotte interne e a tal proposito, secondo lo studioso, è utile esaminare quattro processi dell'anno 104, intentati rispettivamente da Caio Giulio Cesare Strabone e Cneo Pompeo Strabone contro Tito Albucio; dallo stesso Cneo Pompeo Strabone contro Quinto Fabio Massimo Eburno; da Cneo Domizio Enobarbo contro Marco Emilio Scauro; ancora da Enobarbo contro Marco Giunio Silano. La conclusione cui giunge Gruen è che, al di là di motivazioni contingenti (ad esempio, per

¹⁴²⁹ Su altre due interpretazioni, che vertono non solo su questa causa ma anche su quella che ci apprestiamo ad esaminare, ci soffermeremo a breve.

¹⁴³⁰ Sulla cronologia del tribunato di Domizio torneremo a breve.

¹⁴³¹ Che la famiglia di Domizio avesse legami in Gallia Narbonese è dimostrato anche dal fatto che in quell'area uno dei nomi propri romani più diffusi (accanto a *Pompeius*, *Caecilius* e –si noti bene– *Licinius*) era appunto *Domitius*; questi nomi non indicano necessariamente concessioni di cittadinanza da parte di comandanti, bensì attestano "the tenacious loyalty with which individual provincials remain attached to the families of their benefactors" (BADIAN 1967, pag. 262; si vedano in generale le pagg. 257-265). Nella Gallia Narbonese, dunque, la famiglia dei *Domitii* stabilì connessioni di lunga durata e non a caso il padre del tribuno si era impegnato molto nella regione conquistandola, pacificandola, facendo costruire la *via Domitia* e forse spingendo per la fondazione di Narbona. I *Domitii*, pertanto, mantennero a lungo legami con la Gallia narbonese (a pag. 265 è citato il processo contro Silano).

¹⁴³² GRUEN 1964.

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

l'incriminazione di Scauro, un desiderio di vendetta personale)¹⁴³³, tutti e quattro i processi si chiariscono alla luce dello sfondo politico: i primi due rappresentano attacchi portati dalla *factio* dei Metelli ai suoi avversari, mentre gli altri due, al contrario, si configurano come offensive degli avversari della *factio* (rappresentati da Domizio) ai danni dei membri della *factio* stessa; il fatto che tanto Scauro quanto Silano finirono per essere prosciolti, comunque, dimostra che i Metelli, sebbene indeboliti, erano ancora abbastanza forti da ottenere assoluzioni. Soffermandosi specificamente sull'incriminazione di Silano, invece, Marshall¹⁴³⁴ spiega che questi si era recato in Gallia nel 109 come console, vi si era trattenuto l'anno successivo come proconsole ed era stato sconfitto nella valle del Rodano da tribù celtiche (Cimbri); per cinque anni, però, egli non aveva patito conseguenze personali per la sua disfatta in quanto, come nota Gruen¹⁴³⁵, protetto dai Metelli. Nel 104, però, Silano fu citato in giudizio da Enobarbo, che approfittò dell'ondata di insoddisfazione popolare verso i fallimenti dei condottieri senatori. Il processo, nota Marshall, aveva senza dubbio un significato politico: esso rappresentò un attacco da un lato della parte popolare contro gli interessi senatorî, dall'altro di una fazione avversa ai Metelli nei confronti di un personaggio a questi vicino; a quest'ultima forma di lotta politica, tra l'altro, vanno ascritte anche, nello stesso anno, l'incriminazione di Scauro, leader del gruppo dei Metelli, e la legge proposta dal collega di Enobarbo, il tribuno Lucio Cassio Longino, per espellere dal senato chi si era visto revocare l'*imperium* dal popolo (norma che aveva di mira Cepione padre, membro della *factio*¹⁴³⁶). Quanto al preciso capo d'accusa in base al quale fu istruito il procedimento contro Silano, Marshall si domanda se sia possibile conciliare la testimonianza di Asconio, che fa riferimento alla disfatta contro i Cimbri (la battaglia sarebbe stata intrapresa senza ordine del popolo), e quella dei due passi ciceroniani, che parlano invece di oltraggi a Egritomàro. Sebbene la risposta possa a prima vista apparire negativa (anche perché l'Arpinate, che scrive nel 70, afferma che il processo si era svolto *nuper*, "poco fa"), in realtà risulta difficile pensare all'esistenza di due processi separati con gli stessi attori, entrambi collegati alla Gallia

¹⁴³³ Domizio non approfittò della delazione dello schiavo di Scauro perché ciò sarebbe risultato inopportuno per un candidato ad un sacerdozio (pag. 107, nota 48).

¹⁴³⁴ MARSHALL 1977, pagg. 419-423.

¹⁴³⁵ GRUEN 1968 [2], pag. 174.

¹⁴³⁶ Cfr. oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, "Premessa", par. III.

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

ed entrambi così famosi da permettere un riferimento cursorio (come è nei due passi ciceroniani e in quello della *Pro Cornelio* che Asconio commenta); inoltre l'avverbio *nuper* è di significato generico; infine –e soprattutto– può darsi che Cicerone menzioni le *iniuriae* patite da Egritomàro non come imputazione, ma solo come motivo per cui Enobarbo diede il via all'accusa (se l'imputazione fosse stata di *iniuriae*, il dibattimento si sarebbe forse svolto al cospetto della *quaestio repetundarum*¹⁴³⁷, non di un *iudicium populi*). Due sono quindi i possibili capi di imputazione ascritti a Silano: gli oltraggi ad Egritomàro, addebitatigli dinanzi al popolo per sfruttare l'ostilità popolare verso i condottieri di rango senatorio (in questo caso il riferimento alla passata sconfitta contro i Cimbri costituirebbe un mezzo supplementare per rafforzare l'accusa); aver attaccato battaglia –come scrive Asconio– *iniussu populi*, atto rientrante in una generale cattiva amministrazione della provincia (della quale il comportamento nei riguardi di Egritomàro era un esempio). In ogni caso Asconio e Cicerone fanno riferimento allo stesso processo. Condivide sostanzialmente la seconda interpretazione Alexander¹⁴³⁸, il quale ritiene che le offese ad Egritomàro (o Egritomàrio) fossero probabilmente la causa dell'accusa, ma non l'imputazione.

Quelli sin qui presentati sono dunque i tre principali atti ascrivibili al tribunato di Domizio. A proposito del suo operato politico in questa veste Münzer¹⁴³⁹ rileva la sostanziale ostilità che emerge dalle fonti antiche: Cicerone si mostrerebbe fazioso contro di lui facendo riferimento alla citazione in giudizio di Silano, Svetonio per quanto riguarda la legge sui sacerdoti e Asconio per l'incriminazione di Scauro. Spunti interessanti sul suo tribunato emergono poi anche da un saggio di Gruen¹⁴⁴⁰. Lo studioso scrive che "the years 105-103 present a remarkable series of gains on the popular front" (pag. 163): tra questi successi dei *populares* è citata la *lex Domitia* sui sacerdoti; che i giovani ansiosi di fare carriera lusingassero il popolo rientrava negli usi invalsi della politica dell'epoca, ma è degno di nota che gli autori delle leggi popolari di questi anni, come Lucio Marcio Filippo¹⁴⁴¹ e appunto Domizio, appartenessero a

¹⁴³⁷ Evidentemente perché, essendo Egritomàro gallico, le offese a suo danno sarebbero state commesse da Silano in qualità di magistrato romano.

¹⁴³⁸ ALEXANDER 1990, pag. 32, nota 2.

¹⁴³⁹ RE V, coll. 1325-1326.

¹⁴⁴⁰ GRUEN 1968 [2], pagg. 163-164 e 173-174 (dove si sviluppano spunti già presenti nel suo succitato articolo del 1964).

¹⁴⁴¹ Il futuro console del 91: vedi oraz. IX, *In senatu adversus L. Marcium Philippum consulem*.

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

famiglie in conflitto con la *factio* dei Metelli (per quanto essi, a differenza dei tribuni del 103 Saturnino e Norbano, fossero comunque figli di personaggi che avevano raggiunto il consolato e fossero destinati a diventare moderati o conservatori). Più avanti Gruen nota ancora che i *Domitii Ahenobarbi* non avevano legami con i Metelli, anzi una generazione prima avevano cooperato con gli Scipioni, che di quelli erano avversari; inoltre essi avevano legami con altri gruppi avversi ai Metelli, come emerge dal fatto che Domizio padre aveva conquistato la Gallia meridionale con la collaborazione di Quinto Fabio Massimo e che Domizio figlio ebbe come collega di tribunato Lucio Cassio Longino e come collega di consolato Caio Cassio Longino. In qualità di tribuno, dunque, Domizio citò in giudizio Scauro sia per risentimento personale (non essere stato cooptato in un collegio sacerdotale) sia per la vicinanza dell'imputato ai Metelli; analogamente, egli incriminò Silano per la sconfitta patita contro i Cimbri e per la sua appartenenza al circolo metellico (nel 109 egli aveva rivestito il consolato e cooperato con Metello Numidico). Entrambi i processi (come gli altri due che conosciamo per il 104), quindi, nacquero al tempo stesso da inimicizie personali, dall'ambizione dell'accusatore e da un'ostilità politica di fazione.

Se questo è sostanzialmente il quadro generale sul tribunato di Domizio quale emerge dalle fonti antiche e dai contributi degli studiosi moderni, un'ultima questione rimane in sospeso: in che anno egli rivestì questa magistratura? Secondo Velleio, infatti, Domizio fu tribuno della plebe durante il terzo consolato di Mario, quindi nel 103; Asconio, di contro, propende per il 104, dal momento che scrive che Silano fu console (nel 109) cinque anni prima che Domizio fosse tribuno e pochi righe più avanti colloca la medesima magistratura nello stesso anno del consolato di Mario e Caio (Flavio) Fimbria. La critica si è a tal proposito divisa¹⁴⁴²: Münzer¹⁴⁴³ presenta le due possibilità senza prendere posizione, mentre a favore della datazione più alta, il 104, si sono espressi Oette, Broughton, Fraccaro, Gruen, Greenidge e Clay, Marshall e i curatori di una traduzione italiana del *De oratore*¹⁴⁴⁴; Broughton, in particolare, basa la propria proposta cronologica sulla constatazione che nel 103, come vedremo, Domizio

¹⁴⁴² Isolato CIMA 1903, pag. 179, che colloca il tribunato, evidentemente in modo scorretto, nel 101.

¹⁴⁴³ RE V, col. 1325.

¹⁴⁴⁴ OETTE 1873, pag. 35; MRR 1951, pagg. 559 e 562, nota 5; FRACCARO 1957, pagg. 135-136; GRUEN 1964; GRUEN 1968 [2], pagg. 163-164 e 173-174; GREENIDGE-CLAY 1976, pagg. 86-87; MARSHALL 1977, pag. 420, nota 16; GRUEN 1990, pag. 183; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 333, nota 16.

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

era pontefice massimo, pertanto la sua *lex de sacerdotiis*, fatta approvare durante il tribunato, doveva essere già in vigore. Per il 103, invece, propendono Rotondi, Sumner e, si può dedurre, Alexander¹⁴⁴⁵. Rotondi si limita a scrivere che Domizio entrò in carica il 10 dicembre del 104, mentre più ampia è l'argomentazione di Sumner, così riassumibile: non bisogna dare per scontato che Asconio sia più affidabile di Velleio; il fatto che nel 103 Domizio fosse eletto pontefice massimo non prova nulla e non implica che la sua legge fosse stata già approvata, perché questa carica era già elettiva; è vero che per essere eletto pontefice massimo Domizio doveva essere già (grazie alla sua stessa legge) pontefice, ma nulla vieta di pensare che lo fosse diventato all'inizio del 103 e che avesse raggiunto poi la direzione del collegio nella seconda metà dell'anno (tra l'altro, da *Liv. Perioch. 67* sembra potersi dedurre che l'elezione a pontefice massimo ebbe luogo dopo che Mario era stato eletto console per il 102, quindi a fine anno, e inoltre è probabile che Domizio fu eletto prima pontefice e poi pontefice massimo in rapida successione, anche perché sostituì Lucio Metello Dalmatico, che ricopriva entrambe le cariche). Gli eventi degli anni 104-103 possono dunque, secondo Sumner, essersi svolti in quest'ordine: nel 104 morte di Domizio padre e liberazione di un posto tra i pontefici, poi mancata cooptazione di Domizio figlio in sua sostituzione, sua mancata scelta come augure, elezione (il 10 dicembre) al tribunato e incriminazione (tra il 10 e il 29 dicembre) di Silano; nel 103 approvazione della *lex Domitia de sacerdotiis*, incriminazione di Scauro, morte di Lucio Metello Dalmatico, elezione al consolato di Mario, elezione di Domizio come pontefice (in base alla *lex Domitia*) e infine come pontefice massimo per sostituire Dalmatico. Alexander, infine, ipotizza che dei due processi dei quali abbiamo parlato quello a Silano si sia svolto dopo il 10 dicembre del 104 (quindi dopo l'entrata in carica dei magistrati del 103), mentre quello a Scauro nel 103.

3. Come accennato, dopo aver raggiunto il tribunato della plebe, Domizio fu eletto anche pontefice massimo per voto del popolo (*populi suffragio*): ad informarcene è la *periocha* liviana, dove non si chiarisce la datazione dell'evento (citato subito dopo l'elezione di Mario al quarto consolato), ma la critica appare

¹⁴⁴⁵ ROTONDI 1990 (ristampa del 1912), pag. 329; SUMNER 1973, pagg. 97-100; ALEXANDER 1990, pagg. 32, processo 63, e 35, processo 68.

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

concorde nel ritenere che ciò avvenne nell'anno 103¹⁴⁴⁶; Domizio fu scelto in sostituzione del defunto Lucio Cecilio Metello Dalmatico¹⁴⁴⁷, senza dubbio non in base alla sua *lex de sacerdotiis* (che riguardava, tra gli altri, i pontefici, ma non i pontefici massimi) ma forse in ringraziamento proprio di quel provvedimento¹⁴⁴⁸. Nell'anno 100, ci informa Cicerone (*Rab. perd.* 21), Domizio fece parte dei nobili che presero le armi contro Saturnino e Glaucia: in quell'occasione, secondo Münzer¹⁴⁴⁹, egli militava tra le file degli ottimati, per quanto ci sembri da notare che l'opposizione ai due demagoghi fu in quell'anno tanto ampia da rendere forse inservibili, in un simile contesto di emergenza, le pur generalmente valide etichette di ottimati e popolari. Il medesimo studioso, inoltre, ci informa che in quegli anni Domizio era imparentato anche con Quinto Catulo, rivale di Mario (il che potrebbe effettivamente indurre a condividere l'idea di una sua adesione alla politica ottimate), mentre da Gellio sappiamo che Quinto Metello Numidico, quando era esule (quindi tra il 100 e il 99), indirizzò una lettera a Domizio e a suo fratello Lucio.

Pochi anni dopo, nel 96, Domizio raggiunse assieme a Caio Cassio Longino la più alta magistratura di Roma, il consolato. Tra i pochi eventi politici dell'anno dei quali siamo informati ci sono i seguenti: il re d'Egitto, morendo, lasciò il suo regno in eredità al senato e al popolo di Roma (Ossequente); per aver vinto Allobrogi e Alverni, Domizio attraversò a dorso di elefante la provincia seguito da soldati osannanti, come se si stesse celebrando un trionfo (*Suet. Nero* II 1). Se però la prima delle due informazioni non ha strettamente attinenza con il consolato di Domizio, la seconda, pur avendone, è storicamente inesatta: come la critica ha rilevato da tempo¹⁴⁵⁰, infatti, il biografo fa qui confusione tra il Domizio del quale ci stiamo occupando e il padre, che effettivamente aveva conquistato e pacificato la parte meridionale della Gallia transalpina. Del consolato di Domizio e Longino, in definitiva, nulla è noto e non a caso i classici repertori di fonti per la storia romana non riportano sul loro operato alcuna informazione¹⁴⁵¹.

¹⁴⁴⁶ Così ad esempio Münzer in RE V, col. 1326, e Broughton in MRR 1951, pagg. 564-565.

¹⁴⁴⁷ Secondo OETTE 1873, pagg. 35-36, al posto di Quinto Servilio Cepione.

¹⁴⁴⁸ Così reputa Münzer in RE V, col. 1326.

¹⁴⁴⁹ Vedi nota precedente.

¹⁴⁵⁰ Almeno dai primi anni del '900 (cfr. Münzer in RE V, col. 1325, del 1905).

¹⁴⁵¹ Cfr. MRR 1952, pag. 9, e GREENIDGE-CLAY 1976, pag. 118.

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

La successiva carica che Domizio ricoprì, quella con la quale egli completò il proprio *cursus honorum*, fu la censura: l'anno è senza dubbio da stabilire nel 92¹⁴⁵² e suo collega fu il nostro Lucio Licinio Crasso. A questa magistratura non va ascritta, come abbiamo visto, la coniazione di monete recanti l'iscrizione L. LIC. CN. DOM.¹⁴⁵³, mentre vanno riferite le seguenti azioni o vicende: il tentativo, forse fallito o comunque non concluso, di operare il censimento dei cittadini; il noto editto contro i *rhetores Latini*; la pubblica *altercatio* con il collega¹⁴⁵⁴. Per la disputa tra i due censori rimandiamo ai parr. III e IV; quanto all'editto, ne abbiamo fornito un sintetico quadro generale, corredato di riferimenti bibliografici, nella "Introduzione" al presente lavoro, par. I, punto 6. I due magistrati, comunque, forse anche a motivo dei loro continui dissidi, abbandonarono prematuramente la magistratura, probabilmente nel 91.

Nelle turbolente vicende proprio dell'anno 91, con il duro scontro tra il tribuno della plebe Marco Livio Druso e i suoi avversari, capeggiati dal console Lucio Marcio Filippo e da Quinto Servilio Cepione, Domizio non sembra aver svolto un ruolo di rilievo; è però degno di nota che Diodoro Siculo scriva che in quell'anno diecimila Italici, guidati da Poppedio Silone, avevano marciato alla volta di Roma per ottenere la cittadinanza, ma ne erano stati dissuasi da un certo Gaio Domizio: la critica, infatti, ha da tempo rilevato che il personaggio in questione è forse da identificare con Cneo Domizio Enobarbo e che quindi Diodoro (o qualche suo copista) potrebbe aver fatto confusione tra i prenomi Γάιος e Γναῖος¹⁴⁵⁵.

La morte di Domizio è probabilmente da collocare nell'anno 89, in quanto sappiamo che in quell'anno Quinto Mucio Scevola il Pontefice fu eletto pontefice massimo.

4. Senza pretendere di fornire un quadro esauriente su un personaggio complesso e significativo quale fu Domizio, tentiamo qui di fornire alcuni cenni generali sulla sua figura, la posizione politica e l'eloquenza. Notiamo anzitutto che Cicerone attribuisce a Domizio per ben tre volte l'attributo di *clarissimus*,

¹⁴⁵² Non 93, come scrive JULLIEN 1885, pag. 96.

¹⁴⁵³ Lo notava già, quasi un secolo fa, Häpke in RE XIII.1, col. 260 (sulla questione si veda più approfonditamente la sezione "Data" nell'introduzione all'oraz. II, *De colonia Narbonensi*).

¹⁴⁵⁴ Non è chiaro da dove LA PENNA 1989, pag. 31, derivi la notizia che i censori del 92, come quelli dell'89, avversassero l'importazione di alcuni vini e profumi.

¹⁴⁵⁵ L'ipotesi della confusione è avanzata, ad esempio, da Münzer in RE V, col. 1327, ed è stata ripresa in tempi più recenti da BANCALARI MOLINA 1988, pag. 427-429.

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

"illustrissimo": si tratta di *Verr.* II 2, 118, dove è chiamato appunto *homo clarissimus*; di *Corn.* II fr. 5 ed. Schoell, dove gli si riferiscono gli attributi di *clarissimus* e *amantissimus* della patria; e infine del fr. 6 della medesima orazione, dove si parla di lui come di un *clarissimus vir, clarissimo patre, avo, maioribus*. Da questi passi, però, non si deve probabilmente dedurre che l'Arpinate nutrisse una particolare stima nei confronti del personaggio, in quanto tutte e tre le occorrenze sembrano essere motivate da fattori contingenti e contestuali più che da un sentimento sincero: nel luogo delle *Verrine*, infatti, l'Arpinate afferma che egli avrebbe accusato Verre anche per la sola crudeltà dimostrata verso Stenio, ospite di Cicerone, e precisa che allo stesso modo si erano comportati molti *maiores*, tra i quali l'illustre Domizio, che si era mosso in difesa di Egritomàro; nei due frammenti della *Pro Cornelio*, invece, l'oratore domanda al testimone dell'accusa Quinto Lutazio Catulo, *sapientissimus vir atque humanissimus* (fr. 5), se preferirebbe il tribunato di Cornelio (l'imputato) oppure di suo zio (Domizio), che era stato un uomo insigne e amante della patria, proveniva da una famiglia ragguardevole e da tribuno aveva proposto la *lex de sacerdotiis* col favore della nobiltà: è evidente, dunque, che le parole dell'Arpinate non riflettano un suo pensiero convinto, ma rientrino in una strategia retorica mirante ad ottenere il proscioglimento di Cornelio. Discorso diverso vale invece per la testimonianza di Plinio il Vecchio (*Nat.* XVII 3, fr. 38), il quale scrive che Domizio era di indole veemente e nel 92 attaccò Crasso in virtù di un'ostilità sorta dal desiderio di emulazione; tralasciando per adesso la questione dei dissapori con Crasso, notiamo che tanto la veemenza quanto la propensione ad agire contro qualche personaggio in vista in virtù di inimicizie personali effettivamente emergono con chiarezza dalle vicende della sua vita che ci sono note: basti pensare agli atti compiuti durante il tribunato, vale a dire da un lato le incriminazioni di Silano e di Scauro (motivate anche, rispettivamente, dagli oltraggi recati ad Egritomàro e dallo sdegno per non essere stato scelto come augure), dall'altro la rogazione della legge sui sacerdoti (conseguenza della mancata cooptazione nel collegio pontificale). A ciò si può poi aggiungere una certa ambizione, che se da un lato doveva essere un tratto peculiare del suo carattere (abbiamo visto che probabilmente si candidò al consolato *suo anno*, vale a dire all'età minima prescritta dalla legge), dall'altro gli era presumibilmente stata instillata anche dal padre, che aveva con ogni probabilità preteso gli fosse affidato l'incarico della

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

deduzione di Narbona quando egli era ancora molto giovane (doveva avere vent'anni o poco più). A questi attributi, infine, si può probabilmente aggiungere un discreto (e tipicamente romano) sentimento di interesse per la patria, quale emerge dalla partecipazione, nel 100, alla lotta contro i demagoghi e dall'intervento in prima persona per arrestare la minacciosa avanzata degli Italici nel 91.

Per quanto riguarda la posizione politica cui Domizio aderì nella sua carriera, gli studiosi appaiono divisi tra coloro i quali gli attribuiscono un orientamento popolare e chi invece ritiene che a una sua adesione giovanile all'ideologia *popularis* abbia fatto seguito un ripiegamento verso posizioni più moderate e conservatrici¹⁴⁵⁶. Così Jullien¹⁴⁵⁷ ritiene che Domizio, definito addirittura "chef écouté des plébéiens" (pag. 97), cercò sempre di lusingare la plebe e che in particolare, durante il suo tribunato, colpì duramente l'aristocrazia da un lato incriminandone due esponenti di spicco, dall'altro colpendone i privilegi; similmente, Pichon¹⁴⁵⁸ vede nel personaggio un "très ardent démocrate". Manfredini¹⁴⁵⁹, invece, scrive che in Domizio la matrice democratica, che inizialmente lo caratterizzava, poi si attenuò progressivamente, ma senza scomparire del tutto: egli infatti fu assorbito nei ranghi delle forze politiche dominanti, soprattutto per il periodo in cui fu operante Saturnino, ma conservò "un'indole politica intimamente anti-oligarchica e riformistica" (pag. 134); le informazioni che possediamo su di lui, che tra l'altro era un antenato di Nerone, ci sono state trasmesse in parte da una tradizione storiografica a lui ostile, che riporta futili pettegolezzi come il fatto che avrebbe proposto la legge sui sacerdoti perché non nominato pontefice (Svetonio) o che avrebbe accusato Scauro perché non cooptato nel collegio degli auguri (Asconio). Ipotizza un mutamento di posizione anche Gruen¹⁴⁶⁰, il quale riconosce che da tribuno Domizio era stato popolare, ma precisa che le attività di quell'anno "do not themselves justify the label of a persistent and determined demagogue": la validità di questo assunto emerge dall'opposizione a Saturnino nel 100 e dall'amicizia, attestata da Gellio, con l'esule Metello Numidico, "Marius' most bitter

¹⁴⁵⁶ Precisiamo nuovamente che dalla presente analisi è escluso ogni riferimento preciso all'editto del 92, la cui interpretazione ha dato adito a interpretazioni così divergenti da risultare inconciliabili o quasi tra loro.

¹⁴⁵⁷ JULLIEN 1885, pagg. 97 e 98.

¹⁴⁵⁸ PICHON 1904, pag. 41, nota 5.

¹⁴⁵⁹ MANFREDINI 1976, pagg. 132-134.

¹⁴⁶⁰ GRUEN 1990, pag. 183.

opponent" (nota 113). Sembra oscillare tra le due ipotesi la Rawson¹⁴⁶¹, secondo la quale nel 92 Domizio "was or had been something of a *popularis*"; Narducci¹⁴⁶², invece, parla semplicemente di lui come di un politico "di orientamenti filopopolari"; Guérin¹⁴⁶³, infine, scrive che come tribuno Domizio "avait ... oeuvré à l'affaiblissement des *optimates*" (pag. 298) e aveva lottato "contre les excès de pouvoir des *optimates*" (pag. 299). La questione pare in effetti di difficile soluzione: la sua adesione giovanile alla politica *popularis* appare indubbia o quantomeno concordemente accettata dalla critica ed è in questa chiave che vanno interpretati, almeno in parte, gli atti da lui compiuti come tribuno, in particolare il provvedimento sull'elezione sacerdotale¹⁴⁶⁴; che la partecipazione alla lotta armata contro Saturnino e Glaucia implichi un suo passaggio tra le file degli ottimati è possibile ma incerto, in quanto in quell'occasione la *nobilitas* fu pressoché compatta e concorde nella sua reazione contro i demagoghi; del consolato nulla è noto e la censura spicca per due vicende (l'editto contro i *rhetores Latini* e l'*altercatio* con Crasso) di interpretazione estremamente incerta; gli ultimi anni della sua vita sono per noi parchi di informazioni. Sulla questione, comunque, torneremo, nel par. III, punto 3.

Quanto infine all'eloquenza di Domizio, egli, pur essendo un politico di un certo spicco (anche se non di primissimo piano) a Roma tra II e I secolo a.C., non fu altrettanto rilevante come oratore. Cicerone in *De orat.* II 230, fr. 35-bis, scrive che Crasso usò contro di lui l'arma dell'ironia perché grandi erano in lui la *gravitas* e l'*auctoritas*: la Malcovati¹⁴⁶⁵ inserisce questo passo tra le testimonianze generali sull'eloquenza di Domizio e in effetti la frase dell'Arpinate sembra lasciare intendere che la serietà e l'autorevolezza fossero tratti non solo del carattere, ma anche del modo di parlare di quello. Lo stesso Cicerone, però, in *Brut.* 165 scrive che Domizio non fu un vero oratore, ma ebbe comunque eloquenza e ingegno sufficienti per sostenere la sua posizione di magistrato e la sua dignità consolare (David¹⁴⁶⁶ cita questo passo come indicazione, sebbene incerta, del fatto che Domizio, politico *popularis*,

¹⁴⁶¹ RAWSON 1991 [1], pag. 28.

¹⁴⁶² NARDUCCI 2013, pag. 238, nota 508.

¹⁴⁶³ GUERIN 2015, pagg. 298-299.

¹⁴⁶⁴ Ciò non toglie, comunque, che possano aver giocato un ruolo anche motivazioni personalistiche e/o di scontri tra fazioni aristocratiche.

¹⁴⁶⁵ ORF 1976, pag. 264.

¹⁴⁶⁶ DAVID 1980, pag. 202.

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

adoperasse un tipo di *eloquentia popularis*). Dal lavoro della già citata Malcovati¹⁴⁶⁷ si evince che della sua oratoria rimangono testimonianze solo di tre discorsi: le accuse giudiziarie contro Scauro e Silano e l'orazione censoria contro Crasso.

III.

1. "Con i luoghi comuni della polemica contro il lusso si possono riempire volumi: la difficoltà è solo quella di esaurire tutto il materiale disponibile"¹⁴⁶⁸. Questa acuta considerazione di La Penna sembra adattarsi perfettamente ai dissapori che costellarono la censura di Domizio e Crasso, dissapori che, stando alle nostre fonti, avevano uno sfondo prettamente moralistico –nascendo dal fastidio di Domizio, uomo parco e nei costumi tradizionalista, per il tenore di vita eccessivamente sfarzoso del collega– e che condussero all'emanazione, da parte di Domizio, di una *nota censoria*¹⁴⁶⁹. Che lo scontro tra i due fosse partito da Domizio emerge in particolare dai seguenti passi: Cic. *De orat.* II 230, fr. 35-bis, dove si legge che Crasso parlava (e lo faceva in modo umoristico) in risposta a provocazioni del collega; Plin. *Nat.* XVII 1-4, fr. 38, da cui si evince che Crasso non solo fu ripreso da Domizio ma era stato anche destinatario, appunto, di una *nota censoria*; Macr. *Sat.* III 15, 4-5, fr. 40-sexies, nel quale si parla di una critica al nostro espressa addirittura in senato. Quanto invece alla natura etica della riprovazione di Domizio, essa emerge da quasi tutte le fonti post-ciceroniane in nostro possesso, in qualche caso insieme a riferimenti all'indole severa ed inflessibile del censore: così Plinio (*Nat.* XVII 1-4, fr. 38) scrive che la censura di Domizio e Crasso fu ricca di dissidi *propter dissimilitudinem morum* (§ 3) e che il primo, "essendo per natura impetuoso e inoltre acceso dall'ostilità –la quale è estremamente ardente quando sorge dal desiderio di emulazione–, criticò duramente il fatto che un censore risiedesse in una dimora di tale valore" (*ut erat vehemens natura, praeterea accensus odio, quod ex aemulatione avidissimum est, graviter increpuit tanti censorem habitare*)¹⁴⁷⁰; Valerio Massimo (IX 1, 4, fr. 39) riporta la storia in modo pressoché identico a quello di Plinio (avversione per il lusso della villa); Eliano (*Nat. an.* VIII 4, fr. 40), Plutarco (*Inim. util.* 89a, fr. 40-bis; *Praec. ger. reip.* 811a, fr. 40-ter; *Soll. an.* 976a,

¹⁴⁶⁷ ORF 1976, pagg. 263-265.

¹⁴⁶⁸ LA PENNA 1989, pag. 3.

¹⁴⁶⁹ Cfr. Plin. *Nat.* XVII 4, fr. 38, con commento a *ipsa mea censura notandus*.

¹⁴⁷⁰ Cfr. anche XXXVI 114, dove Plinio, alludendo a Crasso, scrive che un cittadino di spicco era stato criticato –sottinteso: ingiustamente– per aver posseduto sei colonne di marmo dell'Imetto (monte dell'Attica).

fr. 40-quater) e Macrobio (*Sat.* III 15, 4-5, fr. 40-sexies), invece, ci informano che Crasso allevava e curava con grande attenzione una murena e provava nei suoi confronti un affetto tale da piangerla quando morì, il che causò lo sdegno del collega.

In accordo con quanto trasmesso da queste fonti, molti studiosi hanno appunto ascritto i dissidi tra i due magistrati ad una motivazione puramente etica. Così già nella prima metà del XIX secolo Meyer¹⁴⁷¹ scriveva che Domizio aveva emanato una *nota* contro il collega "propter luxuriam, qua in vita domestica, in aedibus suis, in villis atque piscinis uti solebat"; sembra aderire a questa interpretazione, oltre a Ercole¹⁴⁷² –che parla di "diversa indole"–, anche Pichon¹⁴⁷³, il quale, pur esprimendosi in termini generali e non facendo esplicito riferimento all'alterco, scrive che Domizio era "un homme très attaché aux anciennes mœurs, un imitateur de Caton, criant comme lui contre le luxe et contre les raffinements de la civilisation". Analogamente, Münzer¹⁴⁷⁴ fa riferimento all'amore di Crasso per il lusso e lo sperpero come radice dell'*altercatio* e Krueger¹⁴⁷⁵ ritiene che Domizio agì contro il collega "propter nimiam luxuriam"; la medesima tesi, poi, è espressa anche da Broughton¹⁴⁷⁶, che parla di "love of luxury", e da Norcio¹⁴⁷⁷, che ascrive i dissidi tra i due censori e il successivo scontro pubblico alla diversità di carattere e cultura. Leeman¹⁴⁷⁸, seguendo la testimonianza di Plinio, parla di uno scontro nato *propter dissimilitudinem morum* –Domizio criticò Crasso per il suo stile di vita lussuoso, forse insinuando "che ciò era dovuto al suo primo periodo popolare e grecofilo" (pag. 75)– e così la Malcovati¹⁴⁷⁹ sottolinea la differenza di carattere tra Crasso, il quale "molli atque delicato cultu delectabatur", e Domizio, uomo austero e rigido. Più ampia nelle dimensioni ma sostanzialmente coincidente nelle conclusioni è l'indagine del problema svolta da Manfredini¹⁴⁸⁰, la quale è così riassumibile: l'attività politica sia di Crasso che di Domizio denota "una comune matrice ideale democratica, la quale, certamente moderatasi nel corso del tempo e

¹⁴⁷¹ MEYERUS 1842, pag. 306.

¹⁴⁷² ERCOLE 1891, pag. 117.

¹⁴⁷³ PICHON 1904, pag. 38.

¹⁴⁷⁴ RE V, col. 1326.

¹⁴⁷⁵ KRUEGER 1909, pag. 44.

¹⁴⁷⁶ MRR 1952, pag. 17.

¹⁴⁷⁷ NORCIO 1970, pag. 24.

¹⁴⁷⁸ LEEMAN 1974, pagg. 74-75.

¹⁴⁷⁹ ORF 1976, pag. 248.

¹⁴⁸⁰ MANFREDINI 1976, pagg. 132-134.

delle alterne vicende politiche, appare un tratto sicuro delle loro tendenze di fondo" (pag. 132); dal punto di vista politico, dunque, i due censori erano molto vicini e seguirono lo stesso percorso, per quanto l'*altercatio* tra i due rappresentasse un "evento accidentale e finale che dovette compromettere –ma solo sul piano dei rapporti personali– la comune milizia svolta all'insegna di identici disegni politici" (pagg. 132-133); l'episodio del dissidio con Crasso "esprime nella sostanza l'animo severo e integro di chi non esita a rimproverare formalmente il collega censore per le sue ricchezze e l'eccessivo sfarzo della sua vita" (pag. 134). La medesima interpretazione dell'*alterco* compare poi ancora, senza sostanziali novità di rilievo, in Calboli¹⁴⁸¹, secondo il quale Domizio, uomo rigoroso e "strenuo difensore del *mos maiorum*", biasimò Crasso per lo stile di vita lussuoso e quest'ultimo "si difese con l'ironia, quindi non negando l'accusa"; nel più volte citato commento tedesco al *De oratore*, dove si parla di critica per il lusso¹⁴⁸² o, più specificamente, per il lusso della casa¹⁴⁸³; in Bancalari Molina¹⁴⁸⁴, il quale parla di contrasti sorti per differenza di "carattere e cultura"; in Narducci¹⁴⁸⁵, che descrive anch'egli Domizio come uno "strenuo difensore del *mos maiorum*" e ascrive l'attacco a Crasso all'amore per il lusso di quest'ultimo; in Doblhofer¹⁴⁸⁶, che attribuisce al dissidio una natura senza dubbio "unpolitisch"; in un contributo, infine, della Borgo¹⁴⁸⁷, che parla di "accusa di cedere nel privato a un lusso eccessivo". La medesima interpretazione della vicenda compare anche in alcune traduzioni e commenti dei testi sui quali ci soffermeremo più ampiamente a breve: il *De oratore*¹⁴⁸⁸, il *Brutus*¹⁴⁸⁹, Plutarco¹⁴⁹⁰. A questa linea esegetica, infine, possono essere ricondotti anche alcuni studiosi che, pur avendo

¹⁴⁸¹ CALBOLI 1982, pag. 87.

¹⁴⁸² LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 243.

¹⁴⁸³ LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 231.

¹⁴⁸⁴ BANCALARI MOLINA 1988, pag. 428, nota 85.

¹⁴⁸⁵ NARDUCCI 1989, pag. 547.

¹⁴⁸⁶ DOBLHOFER 1990, pag. 53.

¹⁴⁸⁷ BORGO 2016, pag. 69.

¹⁴⁸⁸ NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 333, nota 16: Domizio rinfacciò a Crasso il suo lusso (cfr. anche Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 455 [*ad Cic. De orat.* II 4], la quale non affronta esplicitamente la questione, ma comunque, significativamente, ritiene sia Crasso sia Domizio "aderenti alla parte degli ottimati").

¹⁴⁸⁹ MARCHESE 2011, pag. 338: "Domizio criticò Crasso per il suo stile di vita, giudicato eccessivo"; NARDUCCI 2013, pagg. 238-239, nota 508: Crasso, ripreso per il tenore di vita lussuoso, replicò in una *contio*.

¹⁴⁹⁰ Pisani in LELLI-PISANI ET ALII 2017, pag. 2832, nota 76: "Domizio rimproverava a Crasso il suo lussuoso tenore di vita".

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

postulato una divergenza di ideali politici tra i due censori, hanno escluso che ciò possa avere avuto qualche peso nel causare la loro disputa: si tratta di Häpke¹⁴⁹¹, secondo la quale Domizio, uomo severo, litigioso e di ideali popolari, attaccò Crasso probabilmente per l'opulenza e l'amore del lusso, e di Wilkins¹⁴⁹², il quale scrive esplicitamente che Domizio forse seguiva una linea politica diversa, vale a dire popolare, rispetto a quella di Crasso, "but the quarrel arose on purely personal grounds": il nostro fu attaccato per il suo amore del lusso e dell'ostentazione.

A questa nutrita schiera di studiosi che, seguendo le testimonianze antiche, hanno attribuito alla controversia una motivazione puramente personalistica e morale si sono però contrapposti da tempo quanti hanno ritenuto di vedervi, accanto o anche al posto di questo aspetto etico, uno sfondo strettamente politico: l'attacco di Domizio a Crasso si configurerebbe come quello di un *popularis* ad un *optimas* oppure si inquadrirebbe all'interno di uno scontro tra fazioni dell'aristocrazia. Parla di una concomitanza dei due fattori, ad esempio, Oette¹⁴⁹³, secondo il quale Domizio, "vir strenuus et vehementis indolis" (pag. 35), imitatore della severità degli uomini di un tempo, in qualità di censore agiva da "morum corrector" (*ibid.*) e così era convinto che Crasso –il quale era dedito al lusso e ai piaceri della tavola, aveva dato da edile giochi magnifici, aveva ornato la sua casa di colonne prima mai viste, era amico di Orata e in Gallia aveva agito per brama di gloria– non fosse adatto a valutare ed eventualmente espellere i membri del senato né, in generale, a correggere i costumi: questa diversità di *mores* e i conseguenti dissidi impedirono dunque di condurre a termine la censura. La questione, però, va inquadrata anche in un'ottica politica: Domizio apparteneva alla parte politica popolare, mentre Crasso era già passato a quella ottimata; Domizio, inoltre, grazie alla sua legge sui sacerdoti si era fatto eleggere pontefice massimo al posto di Quinto Servilio Cepione padre (dichiarato colpevole per la sconfitta di Arausio e caduto in disgrazia), la cui legge giudiziaria Crasso aveva sostenuto pochi anni prima¹⁴⁹⁴. Da qui nacque il dissidio tra i due censori, che esplose in occasione di un'assemblea del popolo in cui, durante una discussione sul censimento, Enobarbo accusò Crasso per il lusso della sua casa e l'amore per la murena; la nobiltà dei due

¹⁴⁹¹ RE XIII.1, col. 261.

¹⁴⁹² WILKINS 1965, pag. 12.

¹⁴⁹³ OETTE 1873, pagg. 35-36.

¹⁴⁹⁴ Cfr. oraz. V, *Suasio legis Serviliae*.

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

personaggi, la loro dignità censoria e il fatto di trovarsi in una *contio* avrebbero dovuto indurre alla massima concordia tra loro, ma così non fu: lo stato era senz'altro in grande rovina (cfr. Lucil. 1234 ed. Marx: *insidias facere, ut si hostes sint omnibus omnes*). La medesima idea di una coincidenza tra motivazione etica e politica compare anche in Jullien¹⁴⁹⁵, del cui pensiero riportiamo la bella formulazione: "Les deux censeurs étaient ennemis jurés l'un de l'autre: ils appartenaient à des partis différents et ils avaient des caractères faits pour se heurter. Domitius, chef écouté des plébéiens, avait la raideur et la gravité des vieux âges; Crassus, l'homme le plus influent de l'aristocratie, possédait la souplesse d'esprit et la véhémence de langage qui distinguaient les nouvelles générations. Ils passèrent leur censure à s'attaquer; souvent, même en public, ils se couvrirent d'injures à la plus grande joie des habitués du forum". Seguendo la medesima linea esegetica, Cima¹⁴⁹⁶ ritiene che il disaccordo tra i censori nasceva da una divergenza tanto di caratteri quanto di opinioni politiche: da un lato Crasso "amava il lusso e le comodità della vita" (pag. 178), mentre Domizio era parsimonioso e austero; dall'altro Crasso, dopo un inizio in cui si era schierato con i *populares*, era passato con gli ottimati, invece Domizio era rimasto stabilmente popolare. Di un dissidio di natura politica, ma tra due esponenti di fazioni contrapposte della *nobilitas*, parla invece Gruen¹⁴⁹⁷, il quale cita l'inimicizia tra i due censori del 92 come uno degli elementi atti a dimostrare che Domizio era avverso alla *factio* dei Metelli, alla quale apparteneva invece il nostro. Seguendo una prospettiva ancora differente, Badian¹⁴⁹⁸ sottolinea che Domizio Enobarbo padre aveva fatto in modo che il figlio fosse uno dei magistrati deputati alla deduzione di Narbona; Crasso tuttavia si era intromesso in questo piano e aveva stabilito la propria influenza nell'area (dimostrata dal fatto che vi conosciamo molti più *Licinii* che *Domitii* e che nel 95 all'oratore, eletto console, era stata assegnata proprio la Gallia): la nota inimicizia tra Crasso e Domizio figlio era quindi iniziata nel 119 e raggiunse l'apice appunto nel 92, "when Domitius launched a personal attack on his colleague, which, after an undignified scene, led to their abdication" (pag. 265). Torna brevemente sulla

¹⁴⁹⁵ JULLIEN 1885, pag. 97.

¹⁴⁹⁶ CIMA 1903, pagg. 178-179.

¹⁴⁹⁷ GRUEN 1964, pagg. 107-108.

¹⁴⁹⁸ BADIEN 1967, pagg. 264-265.

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

questione Gruen¹⁴⁹⁹, il quale ipotizza che "a deeper rivalry may lurk behind the mutual attacks" (pag. 184), rimandando al contributo di Badian. Fantham¹⁵⁰⁰, infine, scrive genericamente che "the censors had presumably quarrelled, either over the senatorial list, or some sumptuary proposal against luxury" (senza chiarire tuttavia da dove tragga questa ipotesi).

2. Appare dunque questo, in sintesi ed in relazione alla bibliografia da noi consultata, il quadro del problema come interpretato dagli studiosi che –in maniera più o meno approfondita– se ne sono interessati: cerchiamo adesso di chiarire meglio i contorni della questione e di fornire una nostra proposta di lettura della vicenda. Iniziamo anzitutto col precisare che effettivamente le fonti antiche forniscono a più riprese attestazioni della tendenza di Crasso al lusso e ai piaceri della vita: un ricco elenco di passi attinenti è riportato da Meyer¹⁵⁰¹, il quale esamina questo tratto caratteriale del personaggio insieme a quello, ad esso correlato, dell'ambizione. Cicerone, ad esempio, fa riferimento tre volte allo splendore con cui il suo maestro aveva gestito l'edilità: in *Verr.* II 4, 133, infatti, parla di *aedilitas ornatissima* e similmente in *Off.* II 57 di *aedilitas magnificentissima*; in *De orat.* III 92, poi, a parlare è lo stesso Crasso, il quale ricorda che in veste di edile si era impegnato ad offrire al popolo spettacoli non ordinari. Sostanzialmente concordi sono anche le informazioni trasmesse da Lucilio: in Lucil. 1180-1183 ed. Marx (corrispondente a Cic. *Brut.* 160) egli ci informa che Crasso, quando era stato tribuno della plebe (nel 107), aveva pranzato presso il banditore Granio; e forse all'oratore possono riferirsi anche Lucil. 1174-1176, dove si fa riferimento ad un abbondante banchetto (quello di Granio?), e 240-241, che sembra fare allusione alle lamentele mosse a Crasso, in relazione a un pranzo, da parte di Mucio (presumibilmente suo suocero Quinto Mucio Scevola l'Augure)¹⁵⁰². Ancora, Valerio Massimo (IX 1, 4, fr. 39) menziona e deplora il lusso della villa di Crasso e la sua pervicacia nel difenderne la giustezza e più volte Plinio il Vecchio nella sua *Naturalis historia* torna sul medesimo argomento, ma con atteggiamento affatto diverso, di sostegno all'oratore (i luoghi sono citati nell'introduzione a Plin. *Nat.* XVII 1-4, fr. 38: si

¹⁴⁹⁹ GRUEN 1990, pagg. 183-184.

¹⁵⁰⁰ FANTHAM 2004, pag. 42.

¹⁵⁰¹ MEYER 1970, pagg. 81-84.

¹⁵⁰² Che quest'ultimo passo faccia riferimento al noto oratore e al suocero era convinzione già di MARX 1905, pag. 94.

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

parla della villa con le sue colonne marmoree, di triclini bronzei e di due coppe cesellate dal noto toreuta Mentore). Diverse fonti imperiali, poi, raccontano un altro aneddoto, collegato all'*altercatio* censoria, che attesta la stravaganza di Crasso e la sua propensione all'ostentazione: il nostro possedeva una murena, la trattava con grande cura, chiamandola addirittura per nome, e giunse perfino a piangerla quando questa morì, il che suscitò l'indignazione di Domizio; a riferirci di questa vicenda sono per tre volte Plutarco (*Inim. util.* 89a, fr. 40-bis; *Praec. ger. reip.* 811a, fr. 40-ter; *Soll. an.* 976a, fr. 40-quater) e poi Eliano (*Nat. an.* VIII 4, fr. 40), Porfirio (*Abst.* III 5, fr. 40-quinquies) e Macrobio (*Sat.* III 15, 4-5, fr. 40-sexies). A proposito di questi tratti del carattere di Crasso giova riportare due considerazioni di Meyer¹⁵⁰³: Cicerone nel *De oratore* trascura questi aspetti del suo maestro; si tratta di tendenze comportamentali che il nostro condivideva con quasi tutti i suoi contemporanei.

Un altro elemento induce poi a credere alla *luxuria* di Crasso: il fatto che egli fosse proprietario di due o forse tre ville. Una di queste era situata sul Palatino ed era adorna, come ci riferiscono Valerio Massimo e Plinio nei passi citati, di alcuni alberi di loto (pianta di origine africana) e di sei¹⁵⁰⁴ colonne di marmo imettio; sul lusso di questa dimora si appuntò, a quanto risulta, il biasimo di Domizio nel 92. Un'altra villa che egli certamente possedeva si trovava a Tuscolo e qui Cicerone ambienta il *De oratore*. Proprio grazie alle notazioni sparse inserite nel dialogo noi sappiamo che essa era stata sistemata secondo degli schemi architettonici grecizzanti: vi si trovavano così un ginnasio, delle *ambulationes* (portici per passeggiare), un'essedra (nelle case signorili, ambiente posto presso l'atrio, deputato a sala di ritrovo) e dei sedili per la conversazione, sul modello dei giardini filosofici; i passi dai quali emerge questa configurazione sono *De orat.* II 12 e 20 e III 17¹⁵⁰⁵. Rimane incerto, infine, se l'oratore fosse proprietario anche di una villa nell'area flegrea, come sembrerebbe emergere da Plin. *Nat.* XXXI 5, dove si parla delle acque di Licinio Crasso nel golfo di Baia: sembra

¹⁵⁰³ MEYER 1970, pagg. 81-82 e 84.

¹⁵⁰⁴ La cifra è incerta: si veda l'introduzione a Val. Max. IX 1, 4, fr. 39.

¹⁵⁰⁵ Per gli inizi dell'arte dei giardini a Roma, da datare a fine II secolo a.C., si veda GRIMAL 1969, pagg. 101-105: l'arte aveva origine greca e penetrò in Italia tramite la Campania; da lì si diffuse nel basso Lazio, poi nei dintorni di Roma e infine nella stessa *urbs*; la villa tuscolana di Crasso è citata a pag. 103 e a proposito di *De orat.* II 20 Grimal scrive (pag. 103, nota 7): "Il est probable que, dans cette description, Cicéron se souvient de ses propres parcs".

verosimile, comunque, che questo personaggio non sia da identificarsi con il grande oratore che fu maestro di Cicerone¹⁵⁰⁶.

3. Quanto sin qui detto sembra a nostro parere comprovare l'idea che effettivamente Crasso, influenzato dal mutamento dei costumi che Roma attraversava alla fine del II secolo a.C., amasse vivere nel lusso, tra ville di valore e banchetti, triclini e coppe preziose, e anche ostentare lo sfarzo del suo stile di vita; ciò, unito al carattere di Domizio quale si è cercato di delineare nel par. II –veemente, ambizioso e astioso– e alla chiarezza delle fonti relative all'*altercatio* censoria, sembra renderne sufficientemente provato il fondamento etico e di costume: pensare che il dissidio tra i due magistrati nascesse esclusivamente da motivazioni politiche sarebbe dunque senza dubbio scorretto. Rimane però una domanda: questo fondamento morale delle critiche di Domizio è da intendersi come esclusivo o va accompagnato e integrato da uno di tipo politico? Come abbiamo visto, infatti, alcuni studiosi hanno interpretato l'ostilità di Domizio come quella di un *popularis* contro un ottimato o di un avversario della fazione dei Metelli contro un membro di quest'ultima oppure hanno ipotizzato la presenza sotterranea di un'inimicizia personale (politica) tra i due; per cercare di trovare una soluzione al problema, dunque, è necessario tornare sulla questione, accennata sopra, della posizione politica di Domizio (quella di Crasso nel 92 è certa: egli aderiva alla fazione degli ottimati e in particolare era vicino al gruppo dei Metelli). Cominciamo quindi dalla prima delle tre ipotesi della critica, quella di un Domizio *popularis*, e precisiamo subito che essa, se riferita al 92, appare a nostro parere poco fondata. In primo luogo ci si può chiedere come sarebbe stata possibile, da parte di due magistrati separati da una divergenza politica così profonda (un ottimato e un popolare), l'emanazione del provvedimento contro i retori latini; è però vero che c'è chi (Jullien¹⁵⁰⁷) ha provato a dimostrare che i censori agivano in base a motivazioni diverse l'uno dall'altro (Crasso per ostacolare l'ascesa sociale dei non cittadini, Domizio in virtù di un odio per le arti ereditato dal padre) e che una parte non insignificante della critica ha ricondotto l'editto a motivazioni esclusivamente culturali, pertanto

¹⁵⁰⁶ Sulla questione cfr. la "Premessa" all'oraz. XIII, *Pro C. Sergio Orata contra Considium*, par. II.

¹⁵⁰⁷ JULLIEN 1885, pagg. 96-99.

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

ascriviamo questa prima considerazione al rango di pura ipotesi¹⁵⁰⁸. Altri elementi sembrano però comprovare, in modo sufficientemente persuasivo, la validità della nostra posizione. Innanzitutto, in linea generale, bisogna notare che fino quasi alla metà del I secolo a.C. l'adesione agli ideali dei *populares* e alla loro linea politica riguardava quasi esclusivamente individui in età giovanile, che poi col tempo si spostavano su posizioni più moderate e sostanzialmente ottimate: è questa un'acuta considerazione di Morstein-Marx¹⁵⁰⁹, il quale scrive: "These labels [scil. *populares*] do not in themselves carry any suggestion that the tactics and ostensible goals implied by them were durably linked to an individual throughout his career. Indeed the norm was otherwise, the tendency being for younger men at the outset of their careers to flirt transiently with *popularis* politics in order to make their name and gain a jump on their peers in the increasingly competitive rush toward higher office. The «life-long» *popularis* –and, one must add, one who actually lived long enough to make this a meaningful phrase– was a new and worrying phenomenon at the time of Julius Caesar's consulship of 59: an underlying reason why the man inspired such profound fears"¹⁵¹⁰. Già questa considerazione generale potrebbe forse apparire sufficiente per scartare l'idea di un censore (!) militante tra le file dei *populares*; altri elementi, però, sembrano corroborare quest'idea. Appare difficile, in effetti, ascrivere a questa parte politica un personaggio che nel 100, quindi ben otto anni prima, aveva impugnato le armi contro Saturnino e Glaucia; è vero, come abbiamo indicato sopra, che in quell'occasione la nobiltà combatté quasi senza eccezioni contro il pericolo rappresentato dai demagoghi, ma è vero anche che alcuni aristocratici, per quanto non molti, erano rimasti accanto a loro fino all'ultimo momento¹⁵¹¹ ed è quindi significativo che Domizio non fosse tra questi. Ancora, come nota giustamente Gruen¹⁵¹², sappiamo da Gellio che Domizio aveva rapporti con quello che può essere considerato "Marius' most bitter opponent", vale a dire Metello Numidico, quando quest'ultimo era in esilio (secondo lo studioso, Domizio addirittura si impegnò per farlo rientrare a Roma). Nel

¹⁵⁰⁸ Per quanto –va detto– escludere del tutto la sussistenza di fattori *lato sensu* politici appaia oggi poco credibile e condivisibile.

¹⁵⁰⁹ MORSTEIN-MARX 2004, pag. 205.

¹⁵¹⁰ Lo stesso Caio Mario, politico *popularis* per eccellenza, non mantenne per tutta la vita un atteggiamento di cieca ostilità verso i ranghi tradizionali della nobiltà.

¹⁵¹¹ Cfr. BADIAN 1967, pagg. 200-201.

¹⁵¹² GRUEN 1990, pag. 183, nota 113.

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

96, inoltre, Domizio aveva raggiunto il consolato e se egli avesse ricoperto questa carica da aderente alla fazione *popularis* (caso pressoché unico, per quanto ne sappiamo, con la notevole eccezione di Caio Mario), con ogni probabilità avrebbe compiuto o provato a compiere qualche azione significativa, della quale le fonti ci avrebbero trasmesso notizia. Ci sembrano dunque condivisibili le parole di Gruen¹⁵¹³ su Domizio, Lucio Cassio Longino e Lucio Marcio Filippo, tribuni nel 104: essi "might engage in *popularis* activities in the early stages of their careers; if these also involved successful forays against senatorial rivals like Caepio and Scaurus, so much the better. But the tribunes of 104 were all of distinguished consular families. They could be expected to play the aristocratic game along traditional lines. Some appeals to popular sentiments in a tribunate would increase vote-getting potential, but they would eventually get their consulships, almost as a matter of course, and would take their places as moderate or conservative senior senators". L'idea che Domizio attaccasse Crasso anche (o esclusivamente) in quanto politico *popularis* desideroso di danneggiare un membro della fazione ottimata, in definitiva, sembra da scartare.

Giungiamo così alla seconda ipotesi, quella di vedere nello scontro tra i due censori un esempio dell'ostilità tra la fazione aristocratica dei Metelli e quella ad essa avversa: che tale scontro interno alla *nobilitas* esistesse appare indubbio ed è stato sufficientemente dimostrato, in particolare, da Gruen¹⁵¹⁴, tuttavia rimane dubbio se Domizio nel 92 manifestasse (ancora) segni di questa ostilità e se quindi le sue critiche a Crasso possano essere lette in quest'ottica. Che Domizio non facesse parte della *factio Metellana*, in effetti, è probabilmente vero e infatti Vardelli¹⁵¹⁵ nel suo elenco di membri a quella afferenti non cita il nome di questo personaggio; ci si può però domandare se ciò sia sufficiente per vedere in lui un avversario di quel gruppo politico. Gruen¹⁵¹⁶ fonda la propria convinzione sulle seguenti osservazioni: la stirpe dei *Domitii Ahenobarbi* era da tempo, forse dall'inizio del II secolo a.C., vicina agli Scipioni (che erano stati avversari dei Metelli); Domizio nel 104 aveva citato in giudizio due membri della *factio*, Scauro e Silano; sia come tribuno sia come console egli ebbe come collega un Cassio Longino (rispettivamente Lucio e Caio), "whose family had been hostile to

¹⁵¹³ GRUEN 1968 [2], pag. 164.

¹⁵¹⁴ Si vedano soprattutto i capp. dal IV al VII di GRUEN 1968 [2].

¹⁵¹⁵ VARDELLI 1978, pagg. 78-83.

¹⁵¹⁶ GRUEN 1964, pagg. 106-110.

the Metelli in the second century" (pag. 107); nel 92 Domizio si scontrò ripetutamente con Crasso. Tutto ciò ci sembra sufficiente per vedere in lui un politico estraneo alla *factio*, ma forse non per considerarlo un acerrimo nemico, tale da voler a tutti i costi danneggiarne un membro eminente quale era Crasso quando i due erano colleghi: la tradizione familiare risale ad un'epoca in cui gli Scipioni, ormai pressoché scomparsi dalla scena politica, ne erano dominatori, quindi ad un contesto molto diverso da quello del 92; le due incriminazioni del 104, che sia valido o meno l'inquadramento proposto da Gruen (nulla vieta di interpretarle come un classico attacco politico *popularis* contro due ottimati, condito da motivazioni personalistiche¹⁵¹⁷), risalgono ad un momento in cui Domizio era un magistrato relativamente giovane in cerca di un trampolino di lancio per la propria carriera; ancora, abbiamo visto che il noto Metello Numidico, quando si trovava in esilio (100-99 a.C.), indirizzò una o più missive a Cneo Domizio Enobarbo e al fratello Lucio (lo stesso Gruen¹⁵¹⁸ ritiene che il futuro censore si adoperò per ottenerne il rientro); infine, l'editto censorio contro i retori latini –per quanto, come segnalato più volte, di controversa interpretazione– appare difficilmente spiegabile se si vede in Domizio un implacabile nemico dei Metelli e di Crasso, che a quelli era vicino. Sembra pertanto opportuno scartare l'idea, se non che tra Domizio e i Metelli esistesse una distanza politica, almeno che questa potesse rappresentare la motivazione alla base dell'astio provato dallo stesso Domizio nei confronti del collega.

Rimane quindi la terza chiave di lettura politica proposta dalla critica: che l'inimicizia tra i censori o, meglio, l'astio di Domizio nei confronti di Crasso avessero una base personale, nascendo dal duumvirato narbonese con cui i due avevano dato inizio ai rispettivi *cursus honorum*. In effetti l'idea che Domizio Enobarbo padre, vincitore dei Galli, avesse spinto per ottenere l'affidamento al giovane figlio dell'incarico di dedurre la colonia di Narbona appare persuasiva, così come l'ipotesi che la partecipazione (voluta dai Metelli?) di Crasso al progetto potesse aver infastidito il proconsole, che si stava dedicando a riorganizzare la regione. Da lì era forse sorto, tanto in Domizio padre quanto nel figlio, un duraturo astio nei confronti del nostro: che un simile sentimento potesse ancora manifestarsi a distanza di decenni ci sembra

¹⁵¹⁷ Come il desiderio di vendetta contro Scauro e, nel caso di Silano, la volontà di sfruttare l'ostilità contro il personaggio per la propria ambizione personale.

¹⁵¹⁸ GRUEN 1990, pag. 183, nota 113.

possibile, considerando gli standard della lotta politica dell'epoca; il fatto che si trattasse di una forma di inimicizia senza dubbio profonda ma al tempo stesso non – potremmo dire – invalidante per la collaborazione tra i due, inoltre, può rendere ragione del fatto che Crasso e Domizio riuscirono a siglare insieme il noto editto; la natura sostanzialmente personale o personalistica del sentimento di Domizio, infine, ben si confà alla natura, parimenti personale o personalistica, delle critiche da lui mosse al collega. Se dunque all'innegabile motivazione etica dell'*altercatio* se ne può aggiungere una (latamente) politica, essa, a nostro parere, può essere vista esclusivamente nel rancore personale lungamente covato da Domizio nei confronti del nostro.

4. Un'ultima questione ci sembra necessiti a questo punto di un breve approfondimento: se la motivazione principale delle critiche rivolte da Domizio a Crasso risiedeva, accanto ad una forma di astio di vecchia data, in quella che Plinio definisce *dissimilitudo morum* (*Nat. XVII 3, fr. 38*), qual era il problema insito nel tenore di vita opulento del nostro? Perché la propensione dell'oratore-magistrato ad una vita di piaceri (a volte ostentati) era, a parere di Domizio, inaccettabile e meritava di essere pubblicamente riprovata? Alla base di ciò, rileva La Penna¹⁵¹⁹, va vista probabilmente una netta distinzione tra ambito pubblico e privato quale vigeva nella mentalità comune romana; per dirla con le parole dello studioso, "rispetto al lusso si è consolidato un atteggiamento largamente condiviso, che parte dalla separazione tra sfera pubblica e sfera privata: nella prima, che comprende i monumenti pubblici, le cerimonie religiose, gli spettacoli, i rapporti diplomatici, il fasto è giustificato, nella seconda si raccomanda l'austerità, anche se moderata, dignitosa, ben distinta dalla sordidezza" (pag. 18). A volte però le critiche al lusso suscitavano contrattacchi: è il caso ad esempio di Quinto Ortensio Ortalo, che nel 55 ottenne il ritiro di una legge suntuaria proposta dai consoli Pompeo e Crasso, lui che curava maniacalmente non solo i pesci, ma anche, ad esempio, gli abiti che indossava e le opere d'arte che possedeva ("alcuni aspetti di Ortensio dovevano essere già in un grande oratore più vecchio, vissuto fra il II e il I sec. a.C., Lucio Licinio Crasso": pag. 22). Al netto di simili

¹⁵¹⁹ Per quanto segue, si veda LA PENNA 1989, pagg. 18-25 (che pure parla dello "ultimo mezzo secolo circa della repubblica romana": pag. 18; ma le considerazioni svolte sono evidentemente adattabili al nostro contesto).

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

reazioni, comunque, le critiche contro il lusso furono sempre nettamente maggioritarie. Come si vede, le considerazioni dello studioso risultano del tutto coerenti con la vicenda del dissidio tra i due censori del 92: mai Domizio, per quanto ne sappiamo, criticò Crasso per lo sfarzo della vita pubblica, mai lui né qualcun altro espressero riprovazione, ad esempio, per il fasto dell'edilità del nostro; ciò che Domizio non riusciva a tollerare era che il suo collega, infrangendo un costume invalso fatto di *temperantia* e *parsimonia* (o, forse meglio, un'ideologia che rimandava a tali valori), trasformasse tale fasto in una costante della sua vita privata. Che nella vita pubblica e politica Crasso potesse dare mostra di lusso, anzi ostentarlo, non era un problema, ma lo diventava quando si passava alla sfera personale; detto altrimenti: che Crasso facesse trasportare a Roma delle colonne di prezioso marmo dell'Imetto per adornarne un teatro era assolutamente ammissibile e anzi, forse, lodevole (i Romani amavano simili ostentazioni di superiorità), ma che egli poi usasse le medesime colonne per abbellire la propria casa era, invece, inammissibile. Non a caso, i comportamenti del nostro sui quali si appuntarono le accuse di Domizio riguardavano il lusso della villa con le sue colonne e i suoi alberi di loto e inoltre l'atteggiamento assolutamente inconcepibile di allevare e piangere una murena come fosse una figlia: nulla che toccasse l'attività di Crasso come oratore o magistrato, bensì aspetti attinenti esclusivamente alla sua vita privata.

E non è tutto. Crasso, come avrebbe fatto Ortensio qualche decennio dopo, non solo si dedicava ad un simile stile di vita, ma addirittura, quando criticato, difendeva con orgoglio (sia in senato sia dinanzi al popolo, stando alle nostre fonti) la validità dei propri gesti: egli non era affatto, affermava, *luxuriosus*, anzi Domizio lo era, lui che valutava pochi alberi milioni di sesterzi; piangere per una murena era un atto di pietà e affetto e non poteva certo essere ascritto a colpa, soprattutto da parte di chi non aveva pianto alla morte di tre mogli. Nonostante la progressiva diffusione del lusso e prese di posizione come quelle di Crasso e Ortensio, però, per millenni le prediche dei moralisti hanno avuto molto più spazio che non le apologie del lusso: come mai, si domanda ancora La Penna¹⁵²⁰? La sua risposta, alquanto politicizzata (in chiave novecentesca) ma senza dubbio affascinante, con la quale concludiamo il paragrafo, è

¹⁵²⁰ LA PENNA 1989, pagg. 32-34.

la seguente: al di là delle considerazioni contingenti, ci deve essere una "ragione di fondo, valida in un arco storico molto ampio, per cui la morale della limitazione dei consumi dura, benché la storia la smentisca in modo così clamoroso e, direi, impudente, mentre l'apologia del lusso è affidata a paladini sporadici, quasi eccezionali. E la ragione è, io credo, che in qualunque società che presenti forti disequaglianze economiche e non abbia prospettive credibili di eliminarle, cioè nella massima parte delle società che conosciamo, la morale della limitazione dei consumi è la sola che si possa proporre a tutti, che si possa investire di una validità sociale universale: se la virtù, il valore dell'uomo è nell'austerità, anche la vita del povero ha un valore; può averla anche quella del ricco, che può limitare volontariamente i propri consumi; proclamare a tutti che il valore della vita è nell'incremento dei piaceri, scatenerrebbe aspirazioni infinite, porterebbe allo sconvolgimento delle società fondate sulla disuguaglianza: quindi la morale della limitazione dei consumi è in esse una necessità ideologica, e l'ideologia, nel senso marxiano di falsa coscienza, è ad esse coesistente" (pag. 33).

IV.

A conclusione di questa premessa, vorremmo spendere qualche parola sul discorso pronunciato (o sui discorsi pronunciati?) da Crasso in risposta alle critiche del suo collega e in generale sulla dinamica dello scontro tra i due magistrati; precisiamo preliminarmente, però, che sull'argomento forniremo qui solo dei cenni introduttivi, riservandoci poi di approfondirne questioni e problemi in sede di commento.

1. Iniziamo subito col notare che non è chiaro in quale contesto Domizio abbia espresso le proprie rimostranze nei confronti del collega e quest'ultimo se ne sia disculpato. Macrobio (*Sat.* III 15, 4-5, fr. 40-sexies), infatti, riferendo della succitata murena, afferma esplicitamente che tanto le accuse di Domizio quanto la replica piccata di Crasso –secondo il quale piangere l'animale era stato un atto di pietà e affetto– furono pronunciate in senato; non è chiaro, però, da dove sia derivata questa notizia, che Macrobio è l'unica fonte a riportare (gli altri autori che fanno riferimento alla murena¹⁵²¹ parlano genericamente di un battibecco, senza precisarne i contorni). La medesima incertezza avvolge anche, da questo punto di vista, le testimonianze di

¹⁵²¹ Vale a dire Eliano (*Nat. an.* VIII 4, fr. 40) e Plutarco (*Inim. util.* 89a, fr. 40-bis; *Praec. ger. reip.* 811a, fr. 40-ter; *Soll. an.* 976a, fr. 40-quater).

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

quegli autori che informano del diverbio sul lusso della villa di Crasso, vale a dire Plinio (*Nat.* XVII 1-4, fr. 38) e Valerio Massimo (IX 1, 4, fr. 39): i loro resoconti della vicenda, infatti, sostanzialmente analoghi al netto di piccole divergenze, parlano semplicemente delle critiche mosse da Domizio per lo sfarzo dell'abitazione e della pungente risposta del nostro, ma senza entrare nei particolari dell'occasione in cui ciò avvenne. In questo punto così incerto della ricostruzione, un unico elemento appare appurabile con un sufficiente grado di precisione: Crasso pronunciò la propria orazione difensiva nel corso di una *contio*, vale a dire di un'adunanza del popolo¹⁵²²; ciò emerge da tre passi di Cicerone, che in due casi (*De orat.* II 227, fr. 35, e 230, fr. 35-bis) usa appunto il termine *contio* nel senso di "discorso concionale" e in un altro (*Brut.* 164, fr. 34) informa che l'alterco tra i due censori si era tenuto tra grandi clamori. Il luogo del *Brutus* appare poi interessante anche per un'altra ragione: da esso, infatti, e in particolare dall'impiego del termine *altercatio*, si deduce che l'assemblea del popolo assistette non ad una semplice orazione continua di Crasso, bensì ad un vero e proprio scambio di battute dei due magistrati. Quanto agli attacchi di Domizio, dunque, sembrano presentarsi due possibilità: che essi avessero preso l'avvio in senato (come ritiene Macrobio) o magari in una conversazione privata e che proseguissero poi dinanzi al popolo oppure che essi fossero stati espressi direttamente durante la *contio* e prevedessero un'immediata risposta di Crasso. Questa seconda ipotesi, però, appare forse da scartare in base ad una considerazione che emerge da un cursorio riferimento di Plinio: Crasso infatti, dopo avere in modo capzioso condotto il suo collega a valutare implicitamente sei alberi sei milioni di sesterzi, gli domandò: '*Utrumne igitur ego sum, inquit, quaeso, Domiti, exemplo gravis et ipsa mea censura notandus, qui domo, quae mihi hereditate obvenit, comiter habitem, an tu, qui sex arbores <<LX>> aestimes?*'. Degno di nota, in questa arguta domanda retorica, è l'uso della forma verbale *notandus*, dalla quale sembra potersi dedurre che Domizio, forte della propria autorità magistratuale, aveva emanato contro il collega una forma di biasimo ufficiale denominato *nota censoria*¹⁵²³: le rimostranze di Domizio dovevano quindi aver avuto inizio prima della *contio*, aver trovato applicazione appunto in questa *nota* ed essere

¹⁵²² Adunanza consultiva, non legislativa o elettiva: vale a dire, chiamata ad assistere alla discussione di un problema, ma non ad esprimere un parere o un voto ufficiale.

¹⁵²³ Si veda il commento a *ipsa mea censura notandus*.

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

proseguite durante l'adunanza, alla quale possono forse ascriversi anche il diverbio sullo sfarzo della villa di Crasso e quello sulla murena. Questo è quanto si deduce, ci sembra, con sufficiente verosimiglianza dalle fonti antiche: inferenze più precise, a nostro parere, sono impossibili da operare.

2. Passando ad esaminare contenuti e tono del discorso (o dei discorsi) di Crasso, rileviamo in primo luogo che Macrobio, come è l'unico autore ad aver trasmesso notizia del fatto che Crasso si difese dagli attacchi del collega (anzitutto?) in senato, così appare quasi isolato anche nell'attribuire al nostro un atteggiamento di orgogliosa rivendicazione del proprio comportamento: quest'ultimo si sarebbe addirittura vantato di aver deplorato la morte della murena, sostenendo di aver compiuto un gesto di pietà e affetto. L'unicità della testimonianza, naturalmente, non implica una sua scarsa o nulla validità, tanto più che un simile atteggiamento di fierezza è trasmesso anche da un'altra fonte, tra l'altro la più vicina a Crasso, e sotto forma di una citazione diretta: stiamo parlando di Cicerone, che in *De orat.* II 45, fr. 36, riporta alcune parole pronunciate dal suo maestro nell'esordio dell'orazione e denotanti il medesimo contegno che emerge dal luogo di Macrobio, poiché Crasso vi afferma di poter accettare di essere inferiore a qualcuno per i beni dati dalla natura o dalla sorte, ma non per i beni che gli uomini possono procurarsi da sé. Sembra quindi appurato che il nostro, nel difendersi dalle critiche rivoltegli, non abbia assunto un atteggiamento remissivo né si sia posto sulla difensiva, ma al contrario abbia condotto in primo piano la propria (autorevole) persona e la ineccepibilità della propria condotta. A buon diritto, dunque, lo stesso Arpinate scrive che mai dinanzi al popolo era stata pronunciata un'orazione *gravior* rispetto a quella di Crasso (*De orat.* II 227, fr. 35).

In accordo con questo atteggiamento –possiamo dire– assertivo si pone anche quella che, stando alle nostre fonti, appare essere stata la cifra caratteristica dell'orazione del nostro (oltre che, in generale, una peculiarità della sua eloquenza): l'ironico umorismo –in alcuni punti, evidentemente venato di acredine– col quale Crasso controbatté al collega¹⁵²⁴. Cicerone in *De orat.* II 230, fr. 35-bis, fa dire ad

¹⁵²⁴ Come scrive WILKINS 1965, pag. 12, il discorso "was held to be one of the most striking displays of his unrivalled irony and wit"; cfr. anche NORCIO 1970, pag. 24: l'invettiva di Crasso era "piena di arguzia e ironia" e "fu molto ammirata dai contemporanei".

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

Antonio che tutte le facezie dell'orazione di Crasso si erano configurate come risposte ad attacchi del collega e che l'impiego dell'arguzia, in luogo della veemenza, era pienamente giustificato in virtù della serietà e dell'autorevolezza dell'avversario. Questo tratto dell'orazione del nostro emerge ad esempio dalle altre fonti sulla murena: Domizio aveva criticato Crasso per aver pianto la morte dell'animale e quest'ultimo gli aveva fatto notare causticamente che egli non aveva pianto al decesso di ben tre mogli. Parimenti pungente e arguta è poi la risposta del nostro alle critiche relative alla sua villa: Domizio aveva attribuito alla dimora un valore di sei milioni di sesterzi (Valerio Massimo) o forse aveva offerto questa cifra per acquistarla (Plinio); Crasso aveva replicato chiedendo una stima della medesima dimora ma senza alcuni alberi (Valerio) oppure si era detto disposta a cederla dopo averli tagliati via (Plinio); Domizio aveva replicato che in quel caso il valore della villa era dimezzato (Valerio) oppure la sua offerta era da considerarsi nulla (Plinio); il nostro aveva evidenziato al collega che tra i due il più amante del lusso (Valerio) o il più meritevole di una *nota* come apportatore di un cattivo esempio (Plinio) era proprio lui, Domizio, e non Crasso. Probabilmente meno arguto ma più votato ad una comicità pura, mirante probabilmente a conquistare l'uditorio, è invece il gioco di parole sul *cognomen* *Ahenobarbus* (letteralmente "barba di rame") riportato da Svetonio (*Nero* II 2, fr. 37): contro il suo collega Crasso "disse che non c'era da meravigliarsi che avesse la barba di rame, lui che aveva la faccia di ferro e il cuore di piombo" (*dixit Licinius Crassus orator non esse mirandum, quod aeneam barbam haberet, cui os ferreum, cor plumbeum esset*). Mai, scrive Cicerone (*De orat.* II 227, fr. 35), un discorso concionale era stato più ricco di *lepos* e *festivitas*, arguzia e brio.

3. Un ultimo aspetto del discorso (quello concionale) che si evince dalle fonti antiche –in particolare da Cic. *Brut.* 164, fr. 34– è che Crasso, dopo averlo pronunciato e dopo aver conseguito –a quanto sembra di dedurre– un sostanziale successo¹⁵²⁵, ne curò la trascrizione. Rispetto all'orazione effettiva, però, quella messa per iscritto non rappresentava una redazione completa, ma solo parziale: Cicerone scrive che si trattava sostanzialmente di una raccolta di appunti organizzata per argomenti, simile a quella che gli oratori erano soliti redigere prima di pronunciare il

¹⁵²⁵ Si veda *supra*, la sezione "Esito".

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

discorso, ma leggermente più ampia. Dalle parole del *Brutus* sembra potersi dedurre che l'Arpinate aveva effettivamente visionato il discorso, quindi non era a conoscenza della sua redazione scritta solo per via indiretta; non è chiaro, invece, se verso la metà del I secolo egli potesse ancora materialmente consultarlo o se ne conservasse solo dei ricordi di gioventù (la presenza di una citazione apparentemente diretta in *De orat.* II 45, fr. 36, non necessariamente depone a favore della prima ipotesi). La notizia, in ogni caso, è evidentemente in accordo con quanto lo stesso Cicerone scrive in *Orat.* 132, fr. 12-bis: Crasso aveva messo per iscritto pochissimi dei suoi discorsi e nessuno di genere giudiziario; l'orazione censoria non apparteneva evidentemente a questa tipologia ed era stata appunto, sebbene parzialmente, trascritta. Sulla questione della pubblicazione delle orazioni da parte di Crasso, comunque, rimandiamo all'introduzione a Cic. *De orat.* II 8, fr. 12-ter.

34. Cic. *Brut.* 162; 164

162 *Postrema censoris oratio, qua anno duodequingagesimo usus est. [...]*

162 L'ultimo discorso è quello che pronunciò da censore, all'età di quarantotto anni. [...]

164 *Ipsa illa censoria contra Cn. Domitium conlegam non est oratio, sed quasi capita rerum et orationis commentarium paulo plenius. Nulla est enim altercatio clamoribus umquam habita maioribus.*

164 Quello stesso discorso censorio contro il collega Cneo Domizio non è una vera orazione, bensì si tratta –per così dire– di punti degli argomenti e di appunti dell'orazione un po' più sostanziosi del solito. Certo nessun alterco si è mai tenuto tra maggiori clamori.

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

Il presente riferimento (o meglio i presenti riferimenti¹⁵²⁶) all'orazione che Crasso pronunciò da censore contro il collega Domizio Enobarbo rientra nell'ampia sezione del *Brutus* che Cicerone, all'interno della sua retrospettiva storica sull'eloquenza greca e soprattutto latina, dedica al suo maestro, considerato il più grande oratore ad aver operato nel foro e nel senato di Roma¹⁵²⁷. Pur nella sua relativa brevità, il passo ci offre una serie di importanti informazioni sul discorso del nostro. Siamo informati innanzitutto del fatto che Crasso ricoprì la censura all'età di quarantotto anni e che in quell'occasione pronunciò e poi pubblicò la sua ultima orazione: essa aveva di mira il collega di magistratura Cneo Domizio (Enobarbo) e fu tenuta nel corso di un alterco svoltosi tra grandi *clamores*. Il discorso fu poi divulgato tramite redazioni scritte, ma queste altro non erano se non dei sommari per punti leggermente più ampi di quelli che a volte costituivano un supporto scritto per gli oratori che si accingevano a parlare in pubblico; all'orazione censoria fu dunque concessa sorte simile a quella toccata già all'oraz. III, *Pro Licinia virgine Vestali*, cioè di essere diffusa in forma parziale e non integralmente rivista e rifinita (sulla tendenza a pubblicare solo parti di orazioni si può vedere il commento a *orationisque eius scriptas quasdam partes reliquit* in Cic. *Brut.* 160, fr. 18). Come si vede, molti ragguagli generali sul discorso sono forniti da Cicerone nel *Brutus*: per un approfondimento dei punti qui solo accennati, comunque, si rimanda al commento.

§ 162

postrema censoris oratio, qua anno duodequingagesimo usus est: non convince la traduzione di MARCHESE 2011, pag. 135: "l'ultima orazione della censura, che esercitò a quarantotto anni". In primo luogo Cicerone probabilmente non intende che quella contro Domizio fu l'ultima orazione pronunciata in qualità di censore, bensì che l'ultima orazione pronunciata da Crasso era stata quella della censura; inoltre il relativo *qua*, essendo femminile, non si può grammaticalmente riferire alla censura o meglio a *censoris*, ma deve necessariamente concordare con *oratio*.

¹⁵²⁶ Non è ben chiaro, in effetti, come mai la Malcovati (ORF 1976, pagg. 248-249) racchiuda i due estratti in un'unica testimonianza, se a proposito dell'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, riporta invece *Brut.* 161 come fr. 22 e *Brut.* 164 come fr. 23.

¹⁵²⁷ Sull'ordine con cui i discorsi di Crasso vi sono presentati rimandiamo all'oraz. II, *De colonia Narbonensi*, sezione "Data", par. III.

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

postrema: in realtà il discorso contro Domizio non fu l'ultimo pronunciato da Crasso: basti pensare, per limitarsi ad un esempio di datazione certa, all'orazione tenuta in senato il 13 settembre del 91, pochi giorni prima di morire (oraz. IX, *In senatu adversus L. Marcium Philippum consulem*). Probabilmente corretta è dunque l'idea espressa da traduttori e commentatori –DOUGLAS 1966, pag. 126; MARCHESE 2011, pag. 337; NARDUCCI 2013, pag. 237, nota 503 (ma cfr. in questo senso già Hüpke in RE XIII.1, col. 261)– secondo la quale qui Cicerone non fa riferimento all'ultimo discorso pronunciato dal suo maestro in assoluto, bensì all'ultimo discorso pubblicato (come scrive la Marchese: "ultimo discorso rivisto e fatto circolare pubblicamente"). La validità di questa interpretazione è forse confermata da una considerazione che sembra essere sfuggita alla critica: nei §§ 159-162 del *Brutus* Cicerone, per dimostrare la straordinarietà retorica del suo maestro e tracciarne un breve quadro storico-oratorio, cita sei orazioni di quello; esclusa la prima (oraz. I, *In C. Papirium Carbonem*), che l'Arpinate menziona per provare che Crasso si era dimostrato eloquente sin da giovane e anche nei discorsi di accusa, tutte le altre erano state pubblicate, integralmente o parzialmente; è dunque probabile che l'autore, parlando genericamente di *oratio*, intenda "orazione pubblicata".

usus est: l'impiego del verbo *utor* nel senso di "esprimersi verbalmente" (quindi con sostantivi quali *sermo*, *vox*, *verbum* e appunto *oratio*) è abbastanza comune, in Cicerone e non solo: cfr. LEWIS-SHORT 1958, pag. 1947, significato I A 2 f, e OLD 1968, pag. 2119, significato 2 d.

§ 164

ipsa illa censoria contra Cn. Domitium conlegam non est oratio, sed quasi capita rerum et orationis commentarium paulo plenius: la redazione scritta del discorso col quale Crasso si difese pubblicamente dalle critiche rivoltegli dal suo collega non può essere considerata una vera e propria orazione, ma piuttosto deve essere intesa come una raccolta di appunti relativi ai principali punti sviluppati, quali dovevano essere a volte ricavati dalle orazioni; la differenza rispetto ai resoconti sintetici tradizionali, comunque, risiede nel fatto che quello di Crasso era leggermente più ampio e articolato. Un procedimento analogo –redigere per iscritto un'orazione solo parzialmente– era stato da Crasso adottato già nel 113 con l'oraz. III, *Pro Licinia virgine vestali* (cfr. *Brut.* 160, fr. 18, con commento a *orationisque eius scriptas*

quasdam partes reliquit) e nel 106 con l'oraz. V, *Suasio legis Serviliae* (si veda il commento a *quod ex quibusdam capitibus expositis nec explicatis intellegi potest* in Cic. *Brut.* 164, fr. 23). È ipotizzabile che da questo documento sintetico Cicerone abbia tratto la citazione diretta del discorso riportata in *De orat.* II 45, fr. 36, per quanto rimanga incerto se l'impiego, in questo luogo, di un verbo al presente attesti la sopravvivenza del testo sino alla metà del secolo (che esso possa essere giunto sino a Svetonio, che in *Nero* II 2, fr. 37, riporta un altro estratto del discorso, appare poco verosimile).

Ipsa: NARDUCCI 2013, pag. 239, non traduce questo pronome ("quella censoria ... non è una vera orazione"); diversamente invece D'ARBELA 1967, pag. 147, e NORCIO 1970, pag. 683 –che scrivono rispettivamente "quello stesso discorso" e "lo stesso discorso"– e anche MALCOVATI 1996, pag. 127, e MARCHESE 2011, pag. 135, che scrivono "anche quel discorso" e "anche il discorso". Il valore del pronome sembra emergere con chiarezza se si guarda alla prima parte del § 164, riportata in questo lavoro come fr. 23, dove si legge che l'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, era stata trascritta solo in parte; Cicerone dunque intende dire che come il discorso del 106 anche quello della censura aveva ricevuto una redazione scritta solo parziale: chiariscono ciò JAHN-KROLL 1964, pag. 113, che commentano "*ipsa illa ... non* = *ne illa quidem*".

capita rerum: ERCOLE 1891, pag. 117, D'ARBELA 1967, pag. 147, NORCIO 1970, pag. 683, MALCOVATI 1996, pag. 127, e NARDUCCI 2013, pag. 239, rendono questo sintagma con "sommario"; MARCHESE 2011, pag. 137, con "sommario di argomenti". I *capita*, in effetti, sono i "punti principali" di un'esposizione, "die Hauptpunkte": così JAHN-KROLL 1964, pag. 113, che per l'espressione *capita rerum* citano l'ultimo paragrafo della *praefatio* alle *Noctes Atticae* di Gellio, dove si leggono le seguenti parole (§ 25): *capita rerum, quae cuique commentario insunt, exposuimus hic universa, ut iam statim declaretur, quid quo in libro quaeri inveniri que possit*. Il termine *res*, come chiarito dalla Marchese, ha il valore di "argomento", in riferimento ai punti dell'esposizione di Crasso che erano stati riportati appunto per sommi capi; per questa accezione del sostantivo cfr. OLD 1968, pag. 1626, significato 9: "material (of speech, writing, etc.), matter, topic".

orationis commentarium: D'ARBELA 1967, pag. 147, NORCIO 1970, pag. 683, MALCOVATI 1996, pag. 127, e NARDUCCI 2013, pag. 239, traducono il sostantivo

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

commentarium con "abbozzo" (di discorso o orazione); MARCHESE 2011, pag. 137, similmente, con "bozza" (di orazione). CALONGHI 1950, col. 534, scrive che il termine può significare "appunti, tracce d'un discorso" e riporta come esempio Quint. X 7, 30, dove si legge che spesso gli oratori mettevano per iscritto un canovaccio dei punti da trattare e che questa tecnica era stata adoperata anche da Cicerone, come emerge dai suoi *commentaria*. Ampia e chiara, del resto, era già la definizione del vocabolo data da FORCELLINI 1965, tomo I, pag. 707: "Dicitur liber, in quo res continuae et diligenter, simpliciter tamen et sine ornamentis, breviter et *quasi per capita*, describuntur, memoriae gratia" (il corsivo è nostro). Sostanzialmente analoghe sono le notazioni *ad locum* dei commenti al *Brutus*: JAHN-KROLL 1964, pag. 113, scrivono che i *commentaria* rappresentavano uno schema approntato dall'oratore per i propri usi, come emerge da Seneca padre –che in *Contr. III prooem. 6*, a proposito di Cassio Severo (oratore di epoca augustea), scrive: *sine commentario numquam dixit nec hoc commentario contentus erat, in quo nudae res ponuntur; ex maxima parte perscribatur actio. Illa quoque, quae salse dici poterant, adnotabantur*– e da Demostene, che nell'ultimo paragrafo dell'orazione contro Midia parla di ὑπομνήματα (§ 130: ἃ δ' ἐστὶ μέγιστα καὶ φανερώτατα, ταῦτ' ἐρῶ. μᾶλλον δ' ἐκεῖνο ποιήσω· ἀναγνώσομαι μὲν ὑμῖν, ὡς ἑμαυτῷ γέγραμμαι, πάντα τὰ ὑπομνήματα); DOUGLAS 1966, pag. 127, parla di "rather elaborate notes for a speech" e cita i luoghi di Seneca, Demostene e Quintiliano; MARCHESE 2011, pag. 338: "Un insieme corposo di note preparatorie per il discorso, cosa ben diversa dal discorso vero e proprio". In questo quadro sufficientemente chiaro un unico punto sembra lasciare qualche dubbio: se, cioè, Crasso si fosse occupato semplicemente di divulgare gli appunti da lui stesso approntati prima di pronunciare il discorso oppure se egli li avesse in qualche misura rivisti prima della diffusione; quest'ultima ipotesi potrebbe forse trovare conferma nella precisazione che compare subito dopo, secondo la quale questo *commentarium* era più ampio di quanto accadeva solitamente.

paulo plenius: D'ARBELA 1967, pag. 147, traduce "alquanto abbondante" e similmente MALCOVATI 1996, pag. 127, "un po' abbondante"; l'aggettivo però sembra da intendersi non come un comparativo assoluto, bensì come un comparativo vero e proprio: cfr. ERCOLE 1891, pag. 117 ("più ricco del solito"); NORCIO 1970, pag. 683 ("un po' più ampio del solito"), MARCHESE 2011, pag. 137 ("un po' più completa"), e NARDUCCI 2013, pag. 239 ("un po' più sostanzioso del solito").

nulla est enim altercatio clamoribus umquam habita maioribus: lo scontro tra i due censori dovette attirare particolarmente l'attenzione dei cittadini, data l'assoluta straordinarietà dell'evento. Una frase simile a questa era stata adoperata da Cicerone già in *De orat.* II 227, fr. 35 (*nec enim contentio maior umquam fuit*).

enim: probabilmente la particella ha qui un valore non prettamente esplicativo ("infatti"), che sembra non adatto al contesto (a meno che Cicerone non intenda dire che l'orazione di Crasso che si può o poteva leggere fosse diversa dall'originale: "infatti sarebbe impossibile riprodurre un alterco ..."), ma piuttosto assertivo; cfr. DOUGLAS 1966, pag. 127, che lo intende come "indeed" ("veramente, effettivamente, certamente"). Diversamente, ERCOLE 1891, pag. 117, ritiene che *enim* serva "a dar la ragione del giudizio dato dell'orazione. Non deve essere che un abbozzo, pensa Cic., giacché è noto che nessuna disputa fu tanto applaudita".

altercatio: il sostantivo può essere adoperato come termine tecnico del diritto, che CALONGHI 1950, col. 145, spiega in questi termini: "Le repliche e controrepliche più brevi fatte dopo la reciproca dimostrazione dalle parti contendenti e dai loro avvocati, in cui si potevano ancora una volta raccogliere i punti principali". Naturalmente nel caso in esame quella che ha luogo non è una disputa giudiziaria, come sembrano intendere FORCELLINI 1965, tomo I, pag. 198 –che riporta il passo sotto la seguente accezione: "Speciatim dicitur de parte actionis forensis, in qua actor et defensor non perpetua oratione utuntur, sed interrogationibus utrimque et responsionibus adhibitis etiam aliquando conviciis se petunt"– e LEWIS-SHORT 1958, pag. 98 –che similmente lo cita parlando di *altercatio* come di "a kind of discourse in a court of justice, which is not continuous, but where one seeks to vanquish his opponent by interposed questions, sometimes mingled with abuse"–; tra Domizio e Crasso aveva avuto luogo una generica, per quanto aspra, contrapposizione tra due individui, i quali però rivestivano la prestigiosa magistratura censoria.

clamoribus ... maioribus: ERCOLE 1891, pag. 117, intende il sostantivo *clamos* come "grida di favore, applausi"; D'ARBELA 1967, pag. 147, traduce "con maggiori acclamazioni", così come NARDUCCI 2013, pag. 239, "tra maggiori acclamazioni"; similmente NORCIO 1970, pag. 683: "[accompagnata] da maggiori applausi". Secondo JAHN-KROLL 1964, pag. 113, si tratta delle rumorose acclamazioni della folla eccitata. La medesima interpretazione compare anche in diversi commenti ottocenteschi al *De*

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

oratore, che citano la vicenda nelle sezioni introduttive o in rapporto ai riferimenti che li compaiono (cfr. *infra*): così ELLENDT 1841, pag. 187 (ad *De orat.* II 227, fr. 35), che parla di "clamores plaudentium"; PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 23, dove si ricordano le "grida di approvazione incessanti" ("unaufhörlichen Beifallsgeschrei") che accompagnarono il discorso del nostro; WILKINS 1965, pag. 12, secondo il quale l'orazione "was received with enthusiastic applause". Parla di accoglienza "tra grandi grida di approvazione" ("unter großem Beifallsgeschrei"), poi, anche Höpke in RE XIII.1, col. 261. In vero, tenendo conto anche del fatto che questi *clamores* sono ascritti all'*altercatio* e non al solo discorso di Crasso, ci sembra che qui Cicerone intenda fare riferimento non ad applausi o altri segni di approvazione ("acclamazioni") che avrebbero accompagnato l'*actio* di Crasso, ma più genericamente al "clamore", nel senso di "rumore confuso di voci", che si può dedurre aver inquadrato la disputa data la notorietà e l'autorità dei due contendenti: possiamo solo immaginare quale passaparola incuriosito avrà attraversato la cittadinanza alla notizia di un dissidio tra i due censori in carica, proprio i magistrati che erano addetti a controllare la condotta dei *cives* e che per questo avrebbero dovuto mostrarsi al di sopra di simili beghe personalistiche. Delle traduzioni del *Brutus* da noi consultate, dunque, ci sembra che la più aderente sia quella di MARCHESE 2011, pag. 137: "nessun contraddittorio fu mai tenuto in mezzo a maggiori clamori".

35. Cic. *De orat.* II 227

Faceta autem et urbana innumerabilia vel ex una contione meministis. Nec enim contentio maior umquam fuit nec apud populum gravior oratio, quam huius contra collegam in censura nuper, neque lepore et festivitate conditior.

Di frasi facete e garbate ne potete ricordare innumerevoli anche da un solo discorso concionale. E infatti non c'è mai stato un impegno oratorio più grande né al cospetto del popolo un'orazione più seria o più cosparsa di arguzia e brio rispetto a quella che egli ha pronunciato poco fa contro il suo collega nella censura.

Il presente riferimento all'orazione censoria di Crasso è contenuto all'interno del noto *excursus de ridiculis* che Cicerone inserisce nel secondo libro del *De oratore*,

affidandolo a Giulio Cesare Strabone. Dopo aver riportato ampiamente estratti del discorso pronunciato da Crasso in difesa di Plancio contro l'accusatore Marco Giunio Bruto (cfr. Cic. *De orat.* II 220-227, fr. 45), Strabone specifica che in quell'occasione (cfr. i §§ 225-226) Crasso aveva parlato in modo *tragicus* e *divinus*, mentre basta citare un solo discorso concionale dello stesso Crasso per avere un esempio di numerose battute fini e spiritose: quando era stato censore, infatti, l'oratore maestro di arguzia (come lo definisce Antonio al § 228, fr. 8), in una disputa evidentemente impegnativa contro il suo collega, aveva pronunciato un'orazione che aveva saputo conciliare i toni da un lato della *gravitas*, dall'altro del *lepos* e della *festivitas*. Come notano i più recenti commentatori tedeschi del *De oratore*¹⁵²⁸, infatti, le caratterizzazioni di *contentio maior*¹⁵²⁹ e *gravior oratio* sono tra loro concordi e in contrapposizione a *lepore et festivitate conditior*.

Particolarmente interessante, ai fini di un'analisi stilistica del discorso di Crasso basata sulle testimonianze indirette, è la considerazione degli attributi che qui Strabone (Cicerone) utilizza. Una premessa: nel suo più volte citato studio sulla cosiddetta *eloquentia popularis*, Jean-Michel David¹⁵³⁰ distingue due poli dell'eloquenza, quali possono ricostruirsi in particolare dall'inestimabile testimonianza del *Brutus*; uno è il polo della veemenza, designato dagli attributi *acer*, *vehemens*, *acerbus* e *asper*, mentre l'altro è quello dell'eleganza, a cui si riferiscono le etichette di *suavis*, *lepidus*, *urbanus* ed *elegans*; tra i due si pongono i tratti di *gravis*, *lenis* e *facetus*, che sono conciliabili con entrambi. Nella testimonianza in esame, al discorso concionale di Crasso sono attribuite da un lato le caratteristiche di *urbanitas* (*urbana*) e *lepos*, afferenti al polo dell'eleganza, dall'altro gli attributi mediani *gravis* (*gravior*) e *facetus*; seguendo il quadro generale fornito da David, dunque, il nostro, pur costretto a difendersi dalle gravi critiche e probabilmente dalla *nota* censoria dell'avversario¹⁵³¹ –elementi che lo indussero anche ad una forma di contrattacco contro quest'ultimo–, non si lasciò andare ad una particolare veemenza oratoria; al contrario, evidentemente consapevole della necessità di rispettare la dignità dell'avversario (e così preservare la

¹⁵²⁸ LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 228.

¹⁵²⁹ Qualora –precisiamo noi– possa riferirsi al discorso del nostro: vedi *infra*.

¹⁵³⁰ DAVID 1980, pag. 177.

¹⁵³¹ Cfr. Plin. *Nat.* XVII 4, fr. 38: ... *ipsa mea censura notandus* ...

propria¹⁵³²), egli adoperò delle forme espressive senza dubbio pungenti, ma al tempo stesso efficacemente moderate. Per un quadro generale del discorso di Crasso, comunque, rimandiamo alla "Premessa", par. IV.

faceta autem et urbana innumerabilia vel ex una contione meministis: la Malcovati in ORF 1976, pag. 249, non riporta questa notazione generale, bensì dà inizio alla testimonianza con le parole che seguono (*nec enim ...*). Si è scelto però di inserirla nel nostro passo in quanto essa ne rappresenta, in un certo senso, l'apertura: non solo, infatti, la *contio* alla quale si fa riferimento è evidentemente quella in cui Crasso pronunciò il proprio discorso, ma inoltre questo commento dà ragione del successivo riferimento all'orazione come esempio appunto di umorismo *facetus* e *urbanus* e anche dell'impiego di *enim*.

faceta: che Crasso fosse abile ad esprimersi in modo –appunto– *faceto* è detto da Cicerone anche, ad esempio, in *Brut.* 198, fr. 30 (oraz. VII, *Pro M'. Curio apud centumviros*), dove si legge che difendendo Curio l'oratore si esprime "in modo sia autorevole sia ricco in base ad esempi, sia vario sia anche spiritoso e *faceto*" (*cum graviter tum ab exemplis copiose, tum varie, tum etiam ridicule et facete*); in *De orat.* II 223, fr. 45, inoltre, la rievocazione della tattica umoristica impiegata da Crasso ai danni di Bruto (oraz. XII, *Pro C[n]. Planc[i]o contra M. Iunium Brutum*) si apre con l'avverbio *facetissime* (*noster hic facetissime ...*); in *De orat.* II 285, fr. 49, ancora, trattando delle arguzie inaspettate Cesare Strabone (Cicerone) afferma che in quell'ambito *Crasso nihil facetius*. Per un approfondimento sul valore del termine, comunque, si rimanda al commento a *sale tuo et lepore et politissimis facetiis* in *Cic. De orat.* I 243, fr. 31.

autem: la congiunzione ha valore (debolmente) avversativo rispetto alla frase precedente (riportata nel nostro lavoro in chiusura di *De orat.* II 220-227, fr. 45), dove si legge che perorando in difesa di Planco e contro Bruto Crasso aveva parlato in modo *tragicus* e *divinus*; diverso è il caso dell'orazione censoria contro Domizio, che invece si era caratterizzata per un umorismo *facetus* e *urbanus*.

¹⁵³² Cfr. *Cic. De orat.* II 221, fr. 30-ter (sulla *causa Curiana* e l'avvocato di parte avversa, Scevola il Pontefice): Crasso "ebbe rispetto per la dignità dell'avversario e così facendo conservò egli stesso la propria" (*parcebat enim adversarii dignitati; in quo ipse conservabat suam*).

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

urbana: MONACO 1968, pag. 49, traduce questo aggettivo con "raffinate"; NORCIO 1970, pag. 365, con "spiritose"; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 463, e Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 211, semplicemente con "battute". MAY-WISSE 2001, pag. 184, lo traducono insieme a *faceta* come un'endiadi: "lighthearted humor". Per il preciso valore di questo attributo, indicante un umorismo spiritoso e fine, si veda il commento a *urbana* in Cic. *De orat.* II 269, fr. 43.

innumerabilia: per quanto l'impiego di questo attributo possa essere in un certo senso viziato da un intento iperbolico (Strabone vuole evidenziare la grande abilità umoristica di Crasso), sembra che esso permetta di dedurre che l'ironia dovette essere un tratto fortemente caratterizzante l'orazione censoria di Crasso; di quest'ironia, com'è evidente, è per noi possibile solo farci un'idea molto vaga, non avendoci la tradizione antica restituito nessuna battuta del discorso tranne quella riportata da Svetonio in *Nero* II 2, fr. 37.

ex una contione: ELLENDT 1841, pag. 187, scrive che la discussione tra i due magistrati aveva avuto inizio in senato e poi era stata portata nel foro, dinanzi al popolo: che Crasso fosse stato criticato inizialmente in senato, effettivamente, è attestato da Macrobio in *Sat.* III 15, 5, fr. 40-sexies, ma ciò non toglie, a nostro parere, che Domizio probabilmente era presente al momento in cui Crasso pronunciò il proprio discorso (diversamente, non si comprenderebbe a pieno il senso della *boutade* riportata in Suet. *Nero* II 2, fr. 37) e che Crasso non fu l'unico a parlare, ma tra i due ebbe luogo una vera disputa pubblica (cfr. Cic. *Brut.* 164, fr. 34, che parla di *altercatio*). Il termine *contio* può designare un'assemblea del popolo nella quale parlavano magistrati o persone invitate dai magistrati oppure, come in questo caso, un discorso tenuto in occasione di queste adunanze.

meministis: giustamente LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 228, sottolineano che gli interlocutori del *De oratore*, ambientato –lo ricordiamo– nel 91 a.C., possono ricordarsi dello scontro tra i censori e dell'orazione di Crasso perché la vicenda aveva avuto luogo solo un anno prima, nel 92.

nec enim contentio maior umquam fuit: la formulazione di questo segmento testuale è simile a quella adoperata anni dopo dallo stesso Arpinate in *Brut.* 164, fr. 34 (*nulla est enim altercatio clamoribus umquam habita maioribus*): che nel *Brutus*

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

Cicerone abbia inteso auto-citarsi o quantomeno rimandare al dialogo composto circa dieci anni prima, comunque, appare improbabile.

contentio maior: il valore di questo sintagma non risulta palmare: MONACO 1968, pag. 49, traduce "maggiore impegno oratorio"; NORCIO 1970, pag. 367: "discorso più vigoroso"; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 463: "dibattito ... più impegnativo"; Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 211: "un'arringa più impegnativa". Simile a quella di Monaco è l'interpretazione di WILKINS 1965, pag. 341, "a greater effort of oratory", mentre MAY-WISSE 2001, pag. 184, traducono "greater energy". Non è quindi chiaro se il sostantivo *contentio* designi qui un discorso (Norcio, Marino), un dibattito (Narducci *et alii*) oppure, in senso astratto, uno sforzo o un'energia (Monaco, Wilkins, May e Wisse); è certo, comunque, che esso è qui adoperato in accezione retorica. Tra i commenti al *De oratore*, quello di PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 322, riporta un luogo parallelo che sembra particolarmente adatto al presente contesto, cioè *Rhet. Her.* III 23: *contentio est oratio acris et ad confirmandum et ad confutandum adcommodata*; a questo passo WILKINS 1965, pag. 341, aggiunge *Cic. Off.* I 132 (*et quoniam magna vis orationis est eaque duplex, altera contentionis, altera sermonis, contentio disceptationibus tribuatur iudiciorum, contionum, senatus, sermo in circulis, disputationibus, congressionibus familiarium versetur, sequatur etiam convivia*) e II 48 (*sed cum duplex ratio sit orationis, quarum in altera sermo sit, in altera contentio, non est id quidem dubium, quin contentio [orationis] maiorem vim habeat ad gloriam –ea est enim, quam eloquentiam dicimus–; sed tamen difficile dictu est, quantopere conciliet animos comitas adfabilitasque sermonis*); secondo LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 228, infine, qui *contentio* indica la *gravitas* e il pathos dell'espressione (i medesimi studiosi, però, a pag. 231, *ad* II 230, fr. 35-bis, scrivono che qui *contentio* è riferito a Domizio, il che appare poco convincente: il sostantivo, infatti, sembra da ascrivere o allo scontro in generale, quindi ad entrambi i magistrati, oppure al solo Crasso). Premesso che trovare una soluzione al problema appare affatto arduo, ci sembra che delle tre accezioni succitate quella meno convincente sia forse la prima, di intendere cioè *contentio* semplicemente come "discorso": è probabile, infatti, che se Cicerone avesse inteso il termine in senso così generico avrebbe semplicemente anticipato il successivo *oratio* piuttosto che impiegare a brevissima distanza due vocaboli sostanzialmente equivalenti. Che il valore sia quello di "dibattimento", invece,

appare più plausibile e in questo caso il senso delle parole di Strabone (Cicerone) sarebbe il seguente: "il dibattito è stato particolarmente grande e il discorso di Crasso è stato ..."; l'unico neo di questa interpretazione risiede forse nel fatto che essa includerebbe nel ragionamento anche Domizio, che invece pare esservi estraneo (il riferimento sembra essere al solo Crasso). Rimane dunque la possibilità, a nostro parere persuasiva, di interpretare il sostantivo in senso astratto, come "impegno" messo in campo dal nostro per controbattere le critiche rivoltegli dal collega: un impegno che, come si legge subito dopo, si era esplicitato in un discorso nel quale si erano armonicamente uniti gli attributi da un lato di *gravitas*, dall'altro di *lepos* e *festivitas*.

gravior: anche questo termine non è di immediata intellegibilità e pacifica interpretazione: MONACO 1968, pag. 49, traduce "più forte"; NORCIO 1970, pag. 367, e Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 211: "più solenne"; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 463: "più importante" (cfr. anche MAY-WISSE 2001, pag. 184: "more dignified"). Pur nella difficoltà di rendere il valore dell'aggettivo, va detto che non convince l'interpretazione di *gravis* come "importante", che non solo è troppo generico, ma soprattutto non connota specificamente l'orazione di Crasso, come invece sembra essere il caso dell'attributo latino. Della medesima genericità sembra risentire la traduzione "più forte", mentre più vicini ad una corretta esegesi appaiono coloro che traducono "più solenne", per quanto il tono dell'aggettivo italiano sia forse leggermente troppo elevato ed austero rispetto a quanto sappiamo del discorso in esame. Si è scelto quindi di rendere l'aggettivo *gravis* come "serio" in quanto Cicerone sembra servirsene per affermare che il discorso del suo maestro era stato da un lato, appunto, consono alla dignità magistratuale di Crasso e alle accuse a lui rivolte, dall'altro, al tempo stesso, spiritoso e umoristico. Giustamente MONACO 1968, pag. 116, scrive che un esempio di *gravitas* tratto da questa orazione compare nel frammento riportato da Cicerone stesso in *De orat.* II 45, fr. 36. Che questo carattere fosse tipico del modo di esprimersi di Crasso, o quantomeno che Crasso sapesse servirsene in caso di necessità, risulta da Cic. *Brut.* 164, fr. 23, e 198, fr. 30, dove ai discorsi pronunciati rispettivamente in sostegno della *lex Servilia Caepionis iudiciaria* e in difesa di Curio è attribuito, tra gli altri, l'avverbio *graviter*, nonché in linea generale da *Brut.* 143, fr. 2, dove Cicerone ascrive all'eloquenza del suo maestro la qualità di *summa gravitas*.

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

huius: naturalmente il riferimento è a Crasso, del quale sono appena stati citati amplissimi estratti del discorso in difesa di Planco (cfr. Cic. *De orat.* II 220-227, fr. 45).

nuper: come risulta da Cic. *Brut.* 162, fr. 34, l'orazione di discolpa dagli attacchi di Domizio era stata tenuta nel 92, quindi solo un anno prima rispetto alla datazione dell'immaginario dialogo messo in scena nel *De oratore*.

lepore et festivitate conditor: MONACO 1968, pag. 117, nota che un esempio di piacevolezza è quello riportato da Svetonio in *Nero* II 2, fr. 37 (la presa in giro di Domizio fondata sul significato etimologico del suo *cognomen Ahenobarbus*). Per il valore di *lepos*, che quando riferito a un discorso indica "pleasantry, wit, humour" (LEWIS-SHORT 1958, pag. 1051, significato II C), rimandiamo al commento a *sale tuo et lepore et politissimis facetiis* in Cic. *De orat.* I 243, fr. 31; similmente, per *festivitas* ("urbanitas et lepor sermonis, jucunditas, gratia laetitiam quamdam et facilitatem animi in verbis prae se ferens": FORCELLINI 1965, tomo II, pag. 467), si veda il commento a *summa festivitate et venustate coniuncta* in Cic. *De orat.* I 243, fr. 31. Come i due sostantivi, anche il verbo *condio* (da cui il participio *conditus*) è evidentemente impiegato in accezione retorica ("polished, ornamented": LEWIS-SHORT 1958, pag. 408, s.v. *conditus* [sotto *condio*], significato B), come ad esempio in Cic. *De orat.* II 212 (*asperitas contentionis oratoris ipsius humanitate conditur*) e *Brut.* 177 (a proposito del Cesare Strabone che sta parlando in questo momento: ... *nemo unquam urbanitate, nemo lepore, nemo suavitate conditor*).

35-bis. Cic. *De orat.* II 230¹⁵³³

<i>In ipsa ista contione nihil fere dictum est ab hoc, quod quidem facetius dictum videretur, quod non provocatus responderit. Erat autem tanta in Domitio gravitas, tanta auctoritas, ut, quod esset ab eo obiectum, lepore magis elevandum quam contentione frangendum videretur.</i>	Proprio in quel discorso concionale egli non disse quasi nulla di particolarmente faceto che non fosse una risposta a una provocazione; d'altra parte in Domizio c'erano una serietà e un'autorevolezza tali che ciò che egli aveva rinfacciato sembrava opportuno indebolirlo con l'arguzia più che demolirlo con un tono
---	--

¹⁵³³ Questo passo è assente in ORF 1976.

veemente.

Al § 228 del II libro del *De oratore* la disquisizione di Cesare Strabone sull'umorismo è interrotta da un intervento di Antonio, il quale, dopo aver espresso la propria invidia nei confronti di Crasso –capace di essere al tempo stesso spiritoso e arguto e, d'altra parte, solenne e serio (§ 228, fr. 8)–, chiede a Strabone di approfondire la sua trattazione precettistica, fino a questo momento tenutasi su toni generali (§ 229), e poi precisa che le battute vengono accolte dall'uditorio con più piacere se si tratta non di puri attacchi ma di repliche ad accuse dell'avversario: così aveva agito appunto Crasso nel discorso citato poco prima da Strabone, nel quale l'oratore, dopo aver scelto di controbattere al collega di censura con l'ironia piuttosto che con veemenza, aveva avuto cura di far risultare le proprie arguzie come risposte a provocazioni di Domizio. Il passo quindi ci informa sul fatto che il dissidio tra i due magistrati aveva avuto origine dalle critiche di Domizio e ci conferma che Crasso si era servito, in quel contesto, dell'arma dell'umorismo, ma sempre in risposta alle accuse del collega.

in ipsa ista contione: "nell'arringa che tu hai ricordato" (MONACO 1968, pag. 51).

nihil fere dictum est ab hoc, quod quidem facetius dictum videretur, quod non provocatus responderit: la maggior parte delle facezie alle quali Strabone ha fatto riferimento (in modo cursorio) al § 227, fr. 35, si erano configurate non come delle semplici critiche umoristiche rivolte da Crasso al suo collega, bensì come delle risposte divertenti alle accuse che quello aveva mosso: Crasso dunque aveva ribattuto (*responderit*) e lo aveva fatto perché era stato chiamato in causa (*provocatus*) da Domizio.

erat autem tanta in Domitio gravitas, tanta auctoritas: gli attributi di serietà e autorevolezza possono essere riferiti tanto, in generale, a Domizio in quanto uomo politico (in particolare censore) e oratore, quanto, nello specifico, alle accuse da lui rivolte a Crasso; in base a queste caratteristiche, a lui ben note, il nostro imposta la propria tattica oratoria sui toni di un umorismo moderato e rispettoso. La tattica di Crasso è dunque analoga a quella adoperata anche contro Scevola il Pontefice in occasione della difesa di Curio (oraz. VII, *Pro M'. Curio apud centumviros*; cfr. Cic. *Brut.*

197, fr. 30): rovesciare l'eccessiva serietà del contendente allo scopo di farne oggetto di derisione o quantomeno di ironia.

ut, quod esset ab eo obiectum, lepore magis elevandum quam contentione frangendum videretur: MONACO 1968, pag. 53, traduce questo segmento nel modo seguente: "appariva più opportuno tentare di smontarne le accuse con lo scherzo che di rintuzzarle prendendole di petto"; la prima parte ci sembra aderente al testo ciceroniano, ma la seconda, dove si parla di "prendere di petto" e soprattutto di "rintuzzare" è forse troppo debole rispetto ai termini (*contentio* e soprattutto *frango*) dell'originale. Meno convincente quanto scrive NORCIO 1970, pag. 369: "doveva sembrare più facile svuotare le sue accuse con la lepidezza che tentare di confutarle con una serrata discussione"; non solo anche in questo caso il verbo *frango* appare reso in modo debole, ma soprattutto non convince il fatto che la scelta di Crasso sia ascritta a considerazioni di facilità ("sembrare più facile") e non di opportunità ("sembrare opportuno"), quando invece il nostro sceglie la via dell'ironia pacata in quanto consapevole che si tratta della strada più efficace (non più semplice) per controbattere all'avversario. In NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 465, si legge: "appariva preferibile infirmare le sue accuse con l'arguzia che smantellarle di forza"; la resa di *videor* come "apparire preferibile" sembra convincente e similmente la traduzione di *contentione frangendum* appare più icastica rispetto a quelle di Monaco e di Norcio. Infine Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 213, traduce: "sembrava preferibile indebolire le sue accuse con l'arguzia che confutarle con la forza". Delle traduzioni da noi consultate, la migliore appare quella in inglese di MAY-WISSE 2001, pag. 185: "his allegations had to be made light of through a humorous approach, rather than demolished by energetic rebuttal".

quod esset ab eo obiectum: MONACO 1968, pag. 116 (*ad* II 227, fr. 35), nota giustamente che da questa frase si capisce come lo scontro tra i due censori avesse preso le mosse da Domizio.

lepore: lo stesso termine era stato riferito al discorso di Crasso al § 227, fr. 35; per il suo significato cfr. il commento a *sale tuo et lepore et politissimis facetiis* in Cic. *De orat.* I 243, fr. 31. MONACO 1968, pagg. 117-118, nota che le risposte umoristiche alle quali allude Antonio (Cicerone) sono quella riportata da Valerio Massimo (IX 1, 4, fr. 39) e da Plinio il Vecchio (*Nat.* XVII 4, fr. 38) a proposito della casa e quella riportata

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

da Macrobio (*Sat.* III 15, 5, fr. 40-sexies) e in modo più divertente da Plutarco (*Inim. util.* 89a, fr. 40-bis; ma anche *Praec. ger. reip.* 811a, fr. 40-ter, e *Soll. an.* 976a, fr. 40-quater) sul pianto per la murena.

elevandum: alcuni testimoni riportano la lezione *levandum*; una breve discussione a favore di *elevandum* si può trovare in MONACO 1968, pag. 118, il quale scrive che *levandum* ha come punto a favore di creare con *lepore* un'allitterazione, ma *elevandum* è preferibile perché anche altrove (cfr. Cic. *Inv.* I 78) ha l'accezione di "indebolire un argomento". Ai fini della nostra analisi, comunque, la differenza è nulla.

contentione: sembra strano che pochi paragrafi prima (§ 227, fr. 35) Cicerone abbia scritto *nec enim contentio maior umquam fuit*, mentre qui sostiene che Crasso non adoperò questo mezzo per replicare alla accuse di Domizio. Scartata l'idea che tra i due passi, così ravvicinati, possa sussistere un'incongruenza, ci sembra che l'apparente contraddizione possa essere spiegata in due modi: ipotizzando che nel brano precedente il termine *contentio* non si riferisse al discorso di Crasso ma al dibattito tra i due censori (sulla questione si veda *supra*, il commento a *contentio maior*) oppure che il vocabolo sia impiegato in due accezioni differenti, lì come "impegno oratorio" e qui come una sorta di "lotta di parole". Meno convincenti appaiono sia l'idea che Antonio qui si ricollegli alle parole pronunciate poco prima da Strabone allo scopo di smentirle ("non è vero che Crasso ha parlato con *contentio*") o di precisarle ("Crasso ha senz'altro parlato con *contentio* e *lepos*, ma quest'ultima è stata più utile della prima") sia la convinzione, espressa da LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 231, secondo la quale il sostantivo *contentio* si riferirebbe qui a Crasso, mentre al § 227 a Domizio.

frangendum: "to take away the vigour or masculine qualities of, enervate, weaken, relax (a person, his disposition, *speech*, etc.)" (OLD 1968, pag. 731, significato 8; il corsivo è nostro).

36. Cic. *De orat.* II 45

<i>Crassus in illius orationis suae, quam contra collegam censor habuit, principio dixit quae natura aut fortuna darentur hominibus in iis rebus se vinci posse animo</i>	All'inizio di quel discorso che pronunciò da censore contro il collega, Crasso disse che poteva sopportare di buon grado di essere superato in rapporto a quei beni che
---	---

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

<i>aequo pati; quae ipsi sibi homines parare possent, in iis rebus se pati non posse vinci.</i>	vengono dati agli uomini dalla natura o dalla sorte, ma che non poteva sopportare di essere superato in rapporto a quei beni che gli uomini possono procurarsi da sé.
---	---

Il principale interlocutore del secondo libro del *De oratore* è senza dubbio Antonio, al quale è affidato il compito di trattare dell'eloquenza sia esponendo considerazioni generali, come l'importanza che l'oratore possieda doti naturali e faccia molta pratica forense, sia approfondendo questioni più prettamente tecniche relative all'*inventio*, la *dispositio* e la *memoria*. Ai §§ 41-73 egli, muovendosi ancora su un terreno non prettamente tecnico, si sofferma sulle funzioni e i compiti dell'oratore: così, dopo aver brevemente riassunto il discorso di Crasso del libro I (§§ 41-43), spiega che il genere epidittico non ha un posto a sé nella ripartizione dei generi dell'oratoria e non richiede regole particolari (§§ 44-50), poi pronuncia la nota digressione sulla storiografia (§§ 51-64a) ed infine propone delle osservazioni su compiti e limiti dell'oratoria (§§ 64b-73). Trattando del genere epidittico, in particolare, egli spiega che è possibile dare dignità ad un discorso encomiastico semplicemente conoscendo alcune regole generali relative all'arte della parola: nessuno infatti ignora quali aspetti di un uomo devono essere elogiati. Basta ricordare quanto affermò Crasso all'inizio della sua orazione censoria contro il collega Domizio: se ne deduce che i doni elargiti dalla sorte o dalla natura non sono da lodare in sé, mentre quelli che l'uomo consegue con i propri meriti sono degni di apprezzamento.

Nell'edizione critica del *De oratore* alla quale ci atteniamo, quella di KUMANIECKI 1995, le parole di Crasso (da *quae natura* fino a *posse vinci*) sono virgolettate (pag. 122); abbiamo preferito qui riportarle senza virgolette per giustificare grammaticalmente il valore dell'infinitiva con la quale esse sono citate e rendere più chiara la traduzione. Ciò non toglie, comunque, che, come notavano già Piderit e Harnecker¹⁵³⁴, quello qui riportato è un frammento nel senso pieno del termine, in quanto si tratta di una vera citazione dell'orazione di Crasso. Rimane però un dubbio a proposito di questo segmento testuale: Cicerone riporta un breve estratto del discorso

¹⁵³⁴ PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 23, nota 97.

del suo maestro avendo a disposizione la redazione scritta (seppur parziale) approntata da quello oppure basandosi esclusivamente sulla propria memoria? Il fatto che in *Brut.* 164, fr. 34, l'Arpinate parli della redazione scritta del discorso usando un verbo al presente (*ipsa illa censoria contra Cn. Domitium conlegam non est oratio ...*) potrebbe indurre a propendere per la prima ipotesi, tuttavia va detto non solo che una simile considerazione è assolutamente indimostrabile, ma anche che è incerto se una versione assolutamente sommaria come quella fatta circolare da Crasso potesse contenere queste parole. La questione dunque, rimane a nostro parere incerta.

Quanto al contenuto del frammento, notiamo che in esso, tratto dall'esordio dell'orazione, Crasso pone in primo piano la propria figura e il proprio stile di vita non, come ci si potrebbe aspettare, allo scopo di smentire le accuse del collega relative al suo tenore di vita eccessivamente lussuoso, bensì per evidenziare l'orgoglio di chi può accettare di essere inferiore a qualcuno nei beni concessi dalla sorte o dalla natura, quelli cioè sui quali non si può operare, ma non in quelli che ci si conquista da sé, con la propria virtù e le proprie capacità: come rilevato da Häpke, da Calboli e da Borgo¹⁵³⁵, dunque, Crasso non nega, anzi ammette, il proprio lusso. Giustamente Monaco¹⁵³⁶ rileva che una simile affermazione è un esempio della *gravitas* dell'orazione alla quale Cicerone fa riferimento per bocca di Cesare Strabone in *De orat.* II 227, fr. 35: se in altri punti del discorso Crasso cerca di indebolire la posizione del suo avversario con battute ironiche sul suo conto¹⁵³⁷, qui egli pone in primo piano sé stesso e lo fa con l'orgoglio tipicamente romano di chi in certi riguardi non accetta di essere secondo a nessuno. Anche simili affermazioni di autocoscienza, proprie di chi aveva ormai una conoscenza accurata del pubblico (o dei tipi di pubblico) romano, avevano contribuito al successo del discorso del nostro.

Crassus in illius orationis suae, quam contra collegam censor habuit, principio:

la citazione qui riportata è tratta dunque dall'esordio, parte del discorso "senz'altro determinante ai fini della riuscita dell'intervento oratorio, perché essa deve suscitare interesse verso la materia da trattare, richiamare l'attenzione dell'uditorio e rendere

¹⁵³⁵ RE XIII.1, col. 261; CALBOLI 1982, pag. 87; BORGIO 2016, pag. 69.

¹⁵³⁶ MONACO 1968, pag. 116 (ad *De orat.* II 227, fr. 35).

¹⁵³⁷ Cfr. in particolare Suet. *Nero* II 2, fr. 37.

gli ascoltatori ben disposti verso colui che parla. In questa prima sezione è inevitabile che l'*éthos*, quindi il prestigio o la simpatia dell'oratore, influisca in modo rilevante sui destinatari" (CIPRIANI-INTRONA 2008, pag. 36). Forse anche in quanto consapevole di ciò Crasso, piuttosto che negare le accuse della sua controparte, preferisce puntare ad apparire di animo nobile, fiero senza essere altero, orgoglioso senza risultare arrogante: è questa la tecnica difensiva che egli mette in campo nella prima parte del proprio discorso concionale.

dixit quae natura aut fortuna darentur hominibus in iis rebus se vinci posse animo aequo pati; quae ipsi sibi homines parare possent, in iis rebus se pati non posse vinci: il termine *res*, che da noi è stato tradotto in entrambe le occorrenze come "beni", ha evidentemente, come esplicitato nella traduzione di NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 333, il valore nel primo caso di "doti" e nel secondo di "qualità" (o, come scrivono LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 244, di conquiste intellettuali, virtù). In rapporto a questa distinzione tra categorie di beni, PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 242, citano un passo di Aristotele, uno di Anassimene di Lampsaco (retore del IV secolo a.C.) e uno della *Rhetorica ad Herennium* (III 10); in quest'ultimo l'*auctor* spiega che l'oratoria dimostrativa si divide in lode e biasimo e precisa che la lode può toccare i beni esterni, cioè quelli che si ottengono con la sorte (famiglia, educazione, ricchezze ...), quelli del corpo (come agilità, forza e salute) e quelli dell'animo (ad esempio la saggezza, la forza d'animo e la temperanza); molti passi paralleli di questa distinzione di origine greca sono citati nella nota di CAPLAN 1964, pag. 174, a questo passo. Parzialmente diversa è la prospettiva che emerge da due passi del *De oratore* riportati come luoghi paralleli rispettivamente da LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 244, e ELLENDT 1841, pagg. 115-116: in II 46 (il prosieguito di questo passo) Antonio spiega che i beni elargiti dalla sorte possono essere fisici o estrinseci e vanno lodati per come sono stati usati o per come se ne è saputo fare a meno o per come si è sopportata la loro perdita; in II 342, poi, lo stesso spiega che i beni corporali o esteriori (come forze, potenza e ricchezza), concessi dalla sorte, non vanno lodati di per sé in quanto la lode spetta alla sola virtù, tuttavia è giusto elogiare l'uso moderato di queste qualità, in quanto è in esso che emerge proprio la virtù. Come scrivono MAY-WISSE 2001, pag. 136, nota 31, dunque, "this division, as well as its development in the next section, correspond to the usual rules given for laudatory speeches". Al di là di alcune

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

divergenze contenutistiche o –potremmo dire– tassonomiche (il quadro sin qui presentato è naturalmente parziale), comunque, è evidente che simili categorizzazioni risalivano al mondo greco ed avevano una matrice retorica non priva di rimandi filosofici: se la presente citazione, come la critica è incline a credere, risale effettivamente all'orazione di Crasso e non rappresenta una creazione ciceroniana, sembra dunque potersi dedurre che il nostro doveva possedere un certo grado di preparazione nell'ambito delle discipline di origine greca, in particolare retorica e filosofia. Sull'argomento, ad ogni modo, torneremo più approfonditamente nell'appendice "Crasso, Antonio e la cultura greca", in particolare nel par. II

pati: NORCIO 1970, pagg. 261-263, intende questo verbo nel primo caso come "ammettere" e nel secondo come "tollerare"; data la costruzione della frase, però, sembra più ragionevole attribuire la stessa sfumatura di significato al termine in entrambe le occorrenze, pertanto ci sembra preferirle interpretarlo in entrambi i casi come "ammettere" o, forse meglio, come "sopportare".

37. Suet. Nero II 2

<i>In hunc dixit Licinius Crassus orator non esse mirandum, quod aeneam barbam haberet, cui os ferreum, cor plumbeum esset.</i>	Contro di lui l'oratore Licinio Crasso disse che non c'era da meravigliarsi che avesse la barba di rame, lui che aveva la faccia di ferro e il cuore di piombo.
---	---

Dando inizio alle proprie biografie dei Cesari Svetonio inserisce costantemente delle retrospettive sulle famiglie alle quali questi appartenevano e su alcuni dei membri dai quali i principi discendevano: così, ad esempio, la biografia di Augusto si apre con una trattazione preliminare della *gens Octavia* e dei suoi membri che risale fino all'epoca monarchica, mentre quella di Tiberio ritorna addirittura alle origini pre-romane della *gens* patrizia dei *Claudii*, oriunda di Regillo (in Sabina) e poi trasferitasi a Roma poco dopo la fondazione della città. Seguendo questo schema invalso, la *vita* di Nerone si apre con una trattazione sulla *gens Domitia* e, in particolare, sulla stirpe dei *Domitii Ahenobarbi*: il membro più antico di cui si abbia notizia, secondo la leggenda, avrebbe incontrato due fratelli gemelli, che gli avevano riferito la notizia, ancora ignota, della vittoria bellica conseguita dai Romani contro la lega latina presso il lago

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

Regillo (inizio V secolo a.C.) e gli avevano toccato le guance, trasformando la sua barba da scura in fulva, cioè del colore del bronzo (da qui l'origine del *cognomen*), caratteristica che si sarebbe conservata nella prosecuzione della stirpe. Ha dunque inizio (II 1) una breve ricostruzione dell'albero genealogico dell'imperatore, al cui trisavolo Cneo Domizio Enobarbo vengono riferite tre notizie: di aver proposto una legge sui collegi sacerdotali; di aver sconfitto Allobrogi e Alverni (popolazioni galliche) e aver poi attraversato a dorso di elefante la provincia, accompagnato da soldati festanti; di essere stato preso in giro dall'oratore Crasso. La trattazione del personaggio è però imprecisa, in quanto la prima e la terza notizia sono da attribuire al Domizio che fu console nel 96 e collega di censura di Crasso nel 92, mentre la seconda al padre omonimo di quello, che aveva conquistato la Gallia meridionale tra il 122 e il 120, in qualità prima di console e poi di proconsole; è probabilmente in virtù di questa imprecisione che Pareti e Gruen¹⁵³⁸ attribuiscono la battuta sulla barba di bronzo appunto al conquistatore della Gallia transalpina.

Per quanto riguarda il passo qui riportato come testimonianza –anzi come frammento– dell'orazione di Crasso, notiamo anzitutto che Svetonio non chiarisce in quale occasione Crasso avesse pronunciato la frase citata; è però probabile che ciò fosse avvenuto proprio in occasione della *contio* nella quale egli cercò di discolarsi dalle critiche rivoltegli dal collega. A questa idea probabilmente aderisce anche la Malcovati¹⁵³⁹, la quale inserisce il brano di Svetonio come testimonianza del discorso di Crasso, mentre non fa lo stesso con i tre passi di Plutarco, quello di Porfirio e quello di Macrobio da noi riportati *infra*, che pure comparivano nella raccolta di frammenti che era canonica prima del suo lavoro, quella di Meyer¹⁵⁴⁰, e che effettivamente fanno riferimento ad un episodio che è incerto se abbia avuto luogo durante la pubblica *altercatio* concionale.

Per quanto riguarda la triplice metafora metallica impiegata da Crasso, notiamo che simili allusioni per tropi risalivano almeno al testo archetipico delle letterature classiche e in particolare di quella greca, *Illiade*: per limitarci a pochi esempi, in II 490, esponendo il celebre catalogo delle navi, Omero ammette che non potrebbe ricordare

¹⁵³⁸ PARETI 1953, pag. 382; GRUEN 1964, pag. 108, nota 50.

¹⁵³⁹ ORF 1976, pag. 249.

¹⁵⁴⁰ MEYERUS 1842, pagg. 308-309.

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

tutti i popoli in viaggio nemmeno se avesse "un cuore forte come il bronzo"; in XXII 357 Ettore rinfaccia ad Achille di avere un cuore di metallo; in XXIV 205 Ecuba dice a Priamo, che vuole recarsi da Achille per recuperare la salma di Ettore, che ha "un cuore d'acciaio" (vale a dire che è irragionevole e insensibile ai consigli di prudenza); in XXIV 521, infine, Achille rivolge a Priamo le medesime parole di Ecuba (ma stavolta intendendo riconoscere il coraggio dell'anziano re). Si può da qui dedurre che gli antichi, conoscendo il metallo e facendone uso più o meno quotidianamente, dovevano aver sviluppato nelle loro lingue delle metafore relative appunto a questi materiali; da qui probabilmente Crasso trae la propria battuta sull'inflessibilità di Domizio, all'incirca corrispondente al nostro "avere un cuore di pietra" (ma con sostituzione, in italiano, della metafora minerale o lapidea a quella metallica). Rivolgendosi ad un pubblico ampio e non necessariamente acculturato, l'oratore sembra quindi aver ripreso quello che doveva essere un tratto tipico o almeno comune del loro linguaggio e averlo adoperato a danno della sua controparte: è anche su questi piccoli aspetti che si dovette fondare la grandezza oratoria di Crasso.

in hunc: DESSI 1968, pag. 278, traduce genericamente "di lui" e così Dorotea Medici in CASORATI ET ALII 2008, pag. 345, "riguardo a costui"; sembra però preferibile attribuire al sintagma il valore più pregnante di "contro di lui", come fanno LANA 1952, pag. 362, e Rigutini in RIGUTINI-MARCHESI 1969, pag. 246. Si tratta in sostanza della medesima questione sorta in Cic. *Brut.* 160, fr. 15, a proposito dell'espressione *in eam legem* (da noi intesa come "a sostegno di quella legge") e in *Brut.* 164, fr. 23, per *illa in legem Caepionis oratio* ("orazione in favore della legge di Cepione "). Non è chiaro da questo riferimento se Crasso si limiti a ironizzare su Domizio parlando in terza persona oppure, come pare più probabile, se egli si rivolga direttamente al proprio collega, presente alla *contio*.

Licinius Crassus orator: pur non specificando il *praenomen*, Svetonio mostra di sapere –come del resto, probabilmente, tutta la tradizione antica– che il Crasso implicato nell'*altercatio* non era il noto triumviro Marco Licinio Crasso ma l'oratore Lucio; sulla questione dell'identificazione dei due personaggi rimandiamo alla "Premessa", par. I.

non esse mirandum, quod aeneam barbam haberet, cui os ferreum, cor plumbeum esset: la battuta si basa evidentemente sul *cognomen* del censore, *Ahenobarbus*, da Crasso interpretato ironicamente come un riferimento alla barba di bronzo; non c'era da meravigliarsi, afferma Crasso, del fatto che egli avesse una barba di metallo, dal momento che metallici erano anche la sua faccia e il suo cuore. MONACO 1968, pag. 117 (*ad Cic. De orat.* II 227, fr. 35), scrive che la battuta riportata da Svetonio è un esempio della piacevolezza cui allude Cicerone appunto in *De orat.* II 227, fr. 35, per quanto si tratti di una "celia, un po' gratuita per il nostro gusto"; va detto comunque che i giochi di parole, basati sui doppi sensi, sui nomi comuni o appunto sui nomi propri erano un procedimento tipico dell'umorismo romano, come dimostra in più occasioni, ad esempio, Cicerone (cfr. HAURY 1955, pagg. 88-90). Non del tutto convincente appare PICHON 1904, pag. 41, nota 5, nel servirsi di questo passo per dimostrare che Domizio non doveva spiccare per intelligenza; sembra invece cogliere nel segno Häpke (in RE XIII.1, col. 261), la quale scrive che le parole di Crasso rappresentano un attacco all'inflessibilità di Domizio: probabilmente, infatti, il nostro intende dire che Domizio era nell'animo (*cor plumbeum*) e al tempo stesso si mostrava negli atteggiamenti esteriori (*os ferreum*) assolutamente intransigente e forse insensibile e che da qui derivava il suo astio nei confronti del collega.

38. Plin. *Nat.* XVII 1-4

1 *Natura arborum terra marique sponte sua provenientium dicta est; restat earum, quae arte et humanis ingeniis fiunt verius quam nascuntur. Sed prius <mi>rari succurrit, quae retulimus paenuria pro indiviso possessa feris, depugnante cum his homine circa caducos fructus, circa pendentes vero et cum alitibus, in tanta deliciarum pretia venisse, clarissimo, ut equidem arbitror, exemplo L. Crassi atque Cn. Domiti*

1 Si è parlato della natura degli alberi che spuntano spontaneamente in terra e in mare; rimane da parlare di quelli che sono creati –più che nascono– dall'intervento e dall'ingegno degli uomini. Ma prima viene da sorprendersi che [gli alberi], che abbiamo riferito essere stati possesso comune per gli animali in tempo di carestia –quando l'uomo combatteva con loro per i frutti che cadevano e perfino con gli uccelli per quelli che pendevano–, siano divenuti

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

Ahenobarbi.

2 Crassus orator fuit in primis nominis Romani. Domus ei magnifica, sed aliquanto praestantior in eodem Palatio Q. Catuli, qui Cimbro cum C. Mario fudit, multo vero pulcherrima consensu omnium aetate ea in colle Viminali C. Aquili, equitis Romani clarioris illa etiam quam iuris civilis scientia, cum tamen obiecta Crasso sua est.

3 Nobilissimarum gentium ambo censuram post consulatus simul gessere anno conditae urbis DCLXII frequentem iurgiis propter dissimilitudinem morum. Tum Cn. Domitius, ut erat vehemens natura, praeterea accensus odio, quod ex aemulatione avidissimum est, graviter increpuit tanti censorem habitare, <<LX>> HS pro domo eius identidem promittens,

4 et Crassus, ut praesens ingenio semper,

oggetti di piacere tanto costosi: lo dimostra l'esempio a mio parere chiarissimo di Lucio Crasso e Cneo Domizio Enobarbo.

2 Come oratore Crasso fu tra i principali del popolo romano. Ebbe una casa magnifica, ma alquanto più notevole sul medesimo Palatino era quella di Quinto Catulo, che sbaragliò i Cimbri insieme a Caio Mario; a quell'epoca, però, per opinione di tutti la più bella era di gran lunga quella sul colle Viminale di Caio Aquilio, cavaliere romano noto per quella ancor più che per la conoscenza del diritto civile, quando tuttavia a Crasso fu rimproverata la sua.

3 Entrambi [*scil.* Crasso ed Enobarbo] di stirpe nobilissima, nel seicentosessantaduesimo anno dopo la fondazione della città, dopo essere stati consoli, rivestirono insieme la censura scontrandosi frequentemente per la diversità dei costumi. Allora Cneo Domizio, essendo per natura impetuoso e inoltre acceso dall'ostilità –la quale è estremamente ardente quando sorge dal desiderio di emulazione–, criticò duramente il fatto che un censore abitasse in una dimora di tale valore, offrendo a più riprese per la sua casa sei milioni di sesterzi;

4 e Crasso, essendo sempre di ingegno

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

<i>ut faceto lepore sollers, addicere se respondit exceptis sex arboribus. Ac ne uno quidem denario, si adimerentur, emptam volente Domitio, Crassus: 'Utrumne igitur ego sum,' inquit, 'quaeso, Domiti, exemplo gravis et ipsa mea censura notandus, qui domo, quae mihi hereditate obvenit, comiter habitem, an tu, qui sex arbores <<LX>> aestimes?'</i>	pronto e dotato di un'arguzia intelligente e faceta, rispose che l'avrebbe venduta, fatta eccezione per sei alberi. E poiché Domizio non era disposto a spendere nemmeno un denaro se quelli fossero stati tolti, Crasso rispose: "Domizio, di grazia, chi è dunque che fornisce un cattivo esempio e che deve essere riprovato nella sua stessa censura, io che abito di buon grado in una casa che ho ricevuto in eredità oppure tu che valuti sei alberi sei milioni di sesterzi?".
---	--

In quella straordinaria enciclopedia della natura che è la *Naturalis historia* di Plinio il Vecchio i libri dal XII al XIX sono dedicati alla botanica; il libro XVII, in particolare, si sofferma sull'arboricoltura e si apre con "una premessa di taglio aneddótico sul tema del valore attribuito agli alberi già ai tempi antichi, e del prezzo da essi raggiunto"¹⁵⁴¹. Per dimostrare l'evoluzione –o forse, agli occhi di Plinio, l'involuzione– cui era andato incontro il genere umano, passato dal lottare con gli animali per godere dei frutti degli alberi al considerare gli alberi stessi come oggetti di lusso e di piacere, l'autore espone la vicenda, a suo parere notissima, di Crasso e Domizio. I due, censori insieme nell'anno 92 a.C., si erano spesso scontrati per la diversità delle loro condotte di vita: Domizio, in particolare, aveva criticato Crasso per il lusso a suo dire eccessivo della villa nella quale egli dimorava (lusso comunque inferiore, rileva Plinio, rispetto a quello delle abitazioni di Lutazio Catulo e soprattutto di Caio Aquilio). Alla proposta di Domizio di acquistare la casa per sei milioni di sesterzi, Crasso aveva accettato, ma a patto di tenere per sé sei alberi; essendosi Domizio rifiutato sdegnosamente di pagare per una villa priva di quelle piante, Crasso aveva rinfacciato al collega ciò che quest'ultimo aveva ascritto a lui, vale a dire di essere un censore indegno della magistratura rivestita per aver attribuito a delle piante un valore a tal punto spropositato.

¹⁵⁴¹ Cotrozzi in CONTE ET ALII 1982, vol. III*, pag. 518.

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

Sebbene Plinio non specifichi in quale occasione i due censori avessero dibattuto a proposito della villa di Crasso, si può supporre che ciò fosse avvenuto nel corso dell'*altercatio* tra i due della quale ci informa Cicerone in *Brut.* 164, fr. 34: pare infatti probabile che Domizio fosse presente all'assemblea nella quale Crasso tentò di discolarsi dalle –o meglio controbattere alle– accuse rivoltegli e che dunque il nostro non avesse pronunciato un discorso ininterrotto, bensì avesse dovuto affrontare un vero e proprio confronto oratorio con il collega. Come che stiano le cose, comunque, va rilevato che Plinio fa riferimento al lusso del quale l'oratore Crasso amava circondarsi non solo in questo passo, ma anche in altri luoghi della sua opera: così in XVII 6 egli racconta che nella casa di Crasso c'erano sei colonne di marmo dell'Imetto (monte dell'Attica) che il nostro, quando ancora negli edifici pubblici non esistevano colonne di marmo, aveva fatto trasportare a Roma in veste di edile allo scopo di ornare la scena di un teatro (naturalmente temporaneo) e poi aveva collocato nella sua casa¹⁵⁴²; in XXXIII 147, poi, si legge che Crasso possedeva due coppe cesellate a mano da Mentore (toreuta greco attivo probabilmente nella prima metà del IV secolo a.C.) e pagate centomila sesterzi, ma mai usate per vergogna (*propter verecundiam*); in XXXIV 14 si riporta una notizia di Valerio Anziate (storico di I secolo a.C.) secondo la quale gli eredi di Crasso avevano messo in vendita molti triclini di bronzo. Nel libro XXXVI, infine, Plinio torna altre due volte sulle colonne marmoree: al § 7, fr. 46-ter, egli informa che Crasso era stato il primo a possedere sul Palatino colonne di marmo straniero (ma non più di sei e non superiori ai dodici piedi di altezza) e che per questo Bruto lo aveva deriso, mentre al § 114 scrive che un cittadino del massimo spicco (Crasso, non nominato esplicitamente) era stato criticato per aver posseduto sei colonne di marmo dell'Imetto. È evidente dunque che Plinio non solo conosceva in generale la figura dell'oratore Crasso, ma era anche ben informato della sua passione per il lusso e i piaceri della vita; d'altra parte l'autore, pur nella sua moralistica condanna dell'avidità di ricchezze e della ricerca del lusso (moralismo che emerge soprattutto nelle digressioni e appunto nelle prefazioni), non sembra guardare al nostro con occhio di riprovazione, anzi dà l'impressione, sia qui che in XXXVI 7, fr. 46-ter, e 114, di pensare che gli attacchi ai quali quello era stato sottoposto erano stati

¹⁵⁴² La notizia delle colonne era già in Val. Max. IX 1, 4, fr. 39, passo al quale rimandiamo.

sostanzialmente eccessivi ed ingiustificati. Se a Roma un progressivo degrado nei costumi c'era stato, secondo Plinio, non era in Crasso che bisognava ricercarne un responsabile o un esempio¹⁵⁴³.

§ 1

natura arborum terra marique sponte sua provenientium dicta est: il riferimento è al libro XVI, dove Plinio ha trattato delle piante selvatiche.

restat earum, quae arte et humanis ingeniis fiunt verius quam nascuntur: il libro XVII ha come argomento l'arboricoltura, vale a dire che esamina con ricchezza di dettagli tutti gli elementi relativi alla coltivazione degli alberi: dai fattori climatici ai tipi di terreno, da argomenti strettamente tecnici (come il trapianto e l'innesto) alle malattie degli alberi.

arte et humanis ingeniis: Cotrozzi in CONTE ET ALII 1982, vol. III*, pag. 521, esplicita che si tratta di un'endiadi: "grazie alle tecniche ingegnose dell'uomo".

sed prius <mi>rari succurrit, quae retulimus paenuria pro indiviso possessa feris, depugnante cum his homine circa caducos fructus, circa pendentes vero et cum alitibus, in tanta deliciarum pretia venisse: Plinio non riesce a spiegarsi come sia possibile che gli alberi, dei quali a lungo hanno goduto gli esseri animati tutti –gli animali di terra, i volatili e gli stessi uomini–, siano divenuti col tempo degli oggetti di piacere e anzi di lusso: in passato gli animali di terra godevano liberamente dei frutti caduti dagli alberi e gli uccelli di quelli che si trovavano ancora sui rami, mentre gli uomini si contendevano con loro questi frutti, necessari alla sopravvivenza; in tempi recenti, invece, gli alberi, da fonte di nutrimento e quindi di sopravvivenza per tanti esseri viventi, si erano trasformati in oggetti dei quali godere per una semplice questione estetica o anche per una mera ostentazione di lusso. In queste parole dell'autore è evidente, per quanto espresso in toni sfumati, un atteggiamento di riprovazione e anche, viene da dire, di scoramento per questo degrado morale.

clarissimo, ut equidem arbitror, exemplo L. Crassi atque Cn. Domiti Ahenobarbi: la trasformazione degli alberi da fonte di sostentamento a oggetti di lusso trova un'ottima dimostrazione, secondo Plinio, nella vicenda di Crasso e Domizio

¹⁵⁴³ Diverso pare invece l'atteggiamento di Valerio Massimo (IX 1, 4, fr. 39) e Macrobio (*Sat.* III 15, 4-5, fr. 40-sexies).

Enobarbo, che egli reputa *clarissima*. Secondo MÜNZER 1897, pagg. 327 e 329, l'utilizzo dell'espressione *clarissimum exemplum* indica che la vicenda che Plinio va ad esporre è derivata "senza dubbio" ("zweifellos": pag. 327) da Cornelio Nepote: lo studioso spiega (pagg. 327-333) che il modello di Nepote è usato da Plinio soprattutto a proposito di "Baugeschichte" ("storia delle costruzioni") e che da lì derivano, tra l'altro, le informazioni riportate in XVII 6 e XXXVI 113-115 sul teatro fatto erigere da Scauro durante la sua edilizia e sulle colonne che Crasso, anch'egli in qualità di edile, aveva fatto trasportare a Roma per ornare il suo teatro e poi spostare nella propria villa (non è chiaro, però, perché a pag. 328, nota 1, Münzer scriva che la stessa casa o almeno lo stesso terreno erano appartenuti in successione a Crasso e a Scauro). Nepote quindi è *auctor* del libro XVII di Plinio e per l'aneddoto su Crasso, la sua villa e i suoi alberi si può supporre che egli avesse fatto uso di fonti scritte o orali.

§ 2

Crassus orator fuit in primis nominis Romani: Cotrozzi in CONTE ET ALII 1982, vol. III*, pag. 521, sembra intendere il nesso *in primis* in senso temporale ("Crasso fu tra i primi oratori romani"), anche se forse è più opportuno attribuirgli un'accezione – possiamo dire– qualitativa: Crasso non era stato uno dei più antichi oratori di Roma, ché anzi molti altri –a partire almeno da Catone il Censore– avevano parlato in pubblico prima di lui, ma senz'altro uno dei più grandi, come la tradizione antica da Cicerone in poi riconosce unanimemente.

domus ei magnifica, sed aliquanto praestantior in eodem Palatio Q. Catuli, qui Cimbros cum C. Mario fudit: la villa di Crasso era dunque sita sul colle Palatino, così come quella, ben più lussuosa, di Quinto Lutazio Catulo, uomo politico ed oratore contemporaneo del nostro e noto in particolare per aver sconfitto i Cimbri nel 101, in qualità di proconsole, assieme a Caio Mario (le fonti su questa vittoria sono riportate in MRR 1951, pagg. 570 e 572, e GREENIDGE-CLAY 1976, pagg. 103-104).

multo vero pulcherrima consensu omnium aetate ea in colle Viminali C. Aquili, equitis Romani clarioris illa etiam quam iuris civilis scientia: secondo Plinio, tutti i contemporanei, pur conoscendo la bellezza e il lusso delle dimore di Crasso e di Catulo, ritenevano che la villa più splendida fosse quella di Caio Aquilio Gallo, il quale, pur essendo un autorevole giureconsulto (fu tra l'altro allievo di Scevola il Pontefice), era rinomato soprattutto per la sua magnifica abitazione, sita sul Viminale. Secondo

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

MÜNZER 1897, pag. 332, all'inizio del libro XVII Plinio enumera le case più belle che c'erano nel 92 (quelle appunto di Crasso, Catulo e Aquilio) seguendo anche in questo caso come modello Nepote.

cum tamen obiecta Crasso sua est: Plinio, per quanto guardi con disapprovazione la progressione e la diffusione del lusso presso il popolo romano, lascia intendere che le critiche mosse a Crasso per la sua villa non erano del tutto giustificate, dal momento che all'epoca ne esistevano di più lussuose; l'atteggiamento di biasimo dell'autore non si rivolge dunque, se non minimamente, al tenore di vita del nostro. Questa constatazione, tra l'altro, sembra emergere anche da XXXVI 114, dove Plinio descrive il maestoso teatro fatto erigere da Scauro, dotato di tre piani e trecentosessanta colonne, e poi aggiunge che esso fu costruito nella stessa città che aveva criticato uno dei più autorevoli cittadini per sei colonne di marmo dell'Imetto.

§ 3

nobilissimarum gentium ambo censuram post consulatus simul gessere anno conditae urbis DCLXII frequentem iurgiis propter dissimilitudinem morum: Domizio e Crasso appartenevano entrambi a famiglie di alta nobiltà (ricordiamo che il padre di Domizio era stato console nel 122 e proconsole nel 121-120) e avevano percorso tutte le tappe del *cursus honorum*, giungendo ad essere eletti consoli rispettivamente nel 96 e nel 95 a.C.; nel seicentosessantaduesimo anno dopo la fondazione della città, vale a dire nel 92 a.C. (contando come anno di fondazione il 753), i due avevano raggiunto insieme la censura, ma questa era stata contraddistinta da frequenti dissidi, dovuti alla differenza tra i loro costumi. È degno di nota il fatto che Plinio, come del resto tutte le fonti antiche, riconduce l'origine dello scontro ad una questione prettamente etica e di condotta di vita (sulla questione ci siamo soffermati nella "Premessa", par. III).

tum Cn. Domitius, ut erat vehemens natura, praeterea accensus odio, quod ex aemulatione avidissimum est, graviter increpuit tanti censorem habitare: tra i compiti tradizionalmente attribuiti ai censori c'era quello di effettuare la cosiddetta *cura morum*, vale a dire di supervisionare i costumi dei cittadini: era dunque inconcepibile, secondo Domizio, che proprio chi ricopriva tale magistratura ed era deputato a tale incarico potesse vivere nel lusso di cui godeva Crasso. L'ostilità di Domizio nei confronti del collega, secondo Plinio, nasceva da due fattori: da un lato egli, in linea generale, era impetuoso per indole e dunque portato a simili rimbrotti;

dall'altro il censore nutriva nei riguardi di Crasso un sentimento di ostilità (*odium*) che gli derivava dal desiderio di emulazione e che dunque si esprimeva con toni di particolare intensità. Non è chiaro da cosa nascesse questa *aemulatio*, vale a dire in cosa Domizio desiderasse imitare il collega: escludendo che si trattasse del lusso del tenore di vita, cioè che Domizio invidiasse al nostro la magnificenza della villa (ma si veda *infra*, il commento a <<LX>> ... *promittens*), si può ipotizzare che il riferimento sia all'eloquenza di Crasso, per quanto l'esistenza in Domizio di un simile spirito emulativo non sia attestata da nessun'altra fonte.

<<LX>> **HS pro domo eius identidem promittens**: si può immaginare che una simile offerta avesse, da parte di Domizio, un intento provocatorio, nel senso che egli non intendeva davvero acquistare la villa del collega, ma solo evidenziare il valore straordinariamente (eccessivamente) elevato di quella; meno probabile è che il censore, mosso da un desiderio di pura invidia (*accensus odio, quod ex aemulatione avidissimum est*), desiderasse effettivamente entrare in possesso dell'abitazione per poterne usufruire in prima persona. Va rilevato che secondo Valerio Massimo (IX 1, 4, fr. 39) Domizio non intendeva affatto acquistare la villa del collega, ma ne diede una valutazione solo in risposta a una domanda di Crasso stesso.

§ 4

Crassus, ut praesens ingenio semper, ut faceto lepore sollers, addicere se respondit exceptis sex arboribus: Crasso risponde ironicamente al collega che egli è disposto a cedere la proprietà della propria villa, ma solo a patto di tenere per sé sei alberi che, evidentemente, crescevano nel giardino di quella e che al § 5 l'autore specifica trattarsi di loti (pianta di origine africana), sopravvissuti fino all'incendio di Nerone. Secondo Valerio Massimo (IX 1, 4, fr. 39), Crasso non voleva vendere la villa tenendo per sé sei alberi, ma semplicemente domandò al collega quanto valesse, a suo parere, la dimora se fossero stati recisi appunto gli alberi (che per Valerio erano dieci e non sei). Il fatto che a Crasso vengano ascritti degli attributi manifestamente elogiativi conferma probabilmente la tesi, che abbiamo espresso sopra, secondo la quale Plinio non intende manifestare alcun biasimo nei confronti dell'oratore: così egli è elogiato sia per la sua prontezza di ingegno sia per la sua abilità nel fornire risposte argute. Sembra ipotesi plausibile, per quanto difficile da dimostrare, che definendo il modo di esprimersi di Crasso con l'etichetta di *facetis lepos*, Plinio abbia in mente le

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

caratterizzazioni del discorso censorio del nostro fornite da Cicerone in *De orat.* II 227, fr. 35, e II 230, fr. 35-bis, dove si legge che il discorso di Crasso era stato ricco di elementi faceti, usati in risposta alle provocazioni di Domizio, e condito appunto di *lepos*, lo strumento più adatto per replicare alla *gravitas* e all'*auctoritas* del collega.

ne uno quidem denario, si adimerentur, emptam volente Domitio: Domizio evidentemente non si rende conto che quella di Crasso è una pura provocazione, possiamo dire una trappola tesa a suo danno, bensì si lascia andare alla sua congenita *vehementia* e replica sdegnato che non ha alcuna intenzione di pagare per la dimora se essa non gli viene ceduta integralmente.

Crassus: 'Utrumne igitur ego sum,' inquit, 'quaeso, Domiti, exemplo gravis et ipsa mea censura notandus, qui domo, quae mihi hereditate obvenit, comiter habitem, an tu, qui sex arbores <<LX>> aestimes?': approfittando dell'impulsiva ed improvvida risposta del collega, da lui stesso sollecitata con scaltrezza, Crasso rileva come il censore degno di essere riprovato in quanto inadatto a fornire un esempio onorevole ai suoi concittadini non era lui stesso (Crasso), che abitava in una dimora ricevuta in eredità, bensì proprio Domizio, che era pronto ad offrire sei milioni di sesterzi per una villa ma nemmeno un denaro se da questa fossero stati portati via sei alberi e che dunque valutava questi alberi appunto sei milioni di sesterzi. La precipitosa risposta di Domizio fornisce dunque a Crasso la possibilità non solo di stornare da sé le accuse di dedizione al lusso, ma anche di rivolgere le medesime critiche al suo avversario; il fatto che Plinio non riporti la replica di Domizio lascia intuire che quest'ultimo non abbia saputo controbattere –o almeno controbattere in modo efficace– all'arguto attacco del nostro. Se, come sembra potersi ipotizzare, questa discussione tra i due censori ebbe luogo dinanzi all'assemblea del popolo, se ne può dunque dedurre che Crasso, grazie alla sua abilità oratoria, ne uscì sostanzialmente vincitore: a testimoniarcelo, appunto, sta questa citazione diretta (letterale?) dell'orazione del nostro.

exemplo gravis: l'aggettivo ha qui naturalmente l'accezione negativa di "molesto, dannoso" per l'esempio fornito.

ipsa mea censura notandus: Cotrozzi in CONTE ET ALII 1982, vol. III*, pag. 523: "sono io ... a meritarmi il biasimo censorio, proprio io censore". È verosimile che qui il riferimento di Crasso sia alla *nota* censoria, sanzione –comminata appunto dai censori–

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

che in linea generale "poteva consistere nella destituzione dei membri del Senato, nella esclusione dalla classe dei cavalieri (*ademptio equi publici*) ovvero nel trasferimento da una tribù all'altra (*mutatio tribus*) od ancora nell'esclusione dai *comitia tributa*; comportava, altresì, la disistima sociale (*ignominia*), per chi ne era colpito. Essa colpì coloro che si erano resi responsabili di una condotta immorale o, comunque, sconveniente (si pensi a chi viveva in ozio, nel lusso sfrenato, od in modo sregolato)" (DEL GIUDICE 2010, pag. 361). Come precisa MANFREDINI 1976, pagg. 111-112, comunque, la *nota* censoria era una sanzione non giuridica ma morale, che poteva avere riflessi giuridici ("rimozione dalle liste del censo, *vende equum*, rimozione dal senato": pag. 111), ma solo temporanei. Considerata l'*auctoritas* del soggetto destinatario della *nota*, comunque, si può ipotizzare che essa non prevedesse sanzioni concrete come l'esclusione dal senato, ma si configurasse solo come un biasimo ufficiale, tale appunto da rappresentare per lui un motivo di disonore.

quae mihi hereditate obvenit: questo inciso sembra mirare ad un duplice scopo: da un lato evidenziare che la dimora, per lussuosa che fosse, non era stata costruita né acquistata dallo stesso Crasso, bensì rappresentava un bene ricevuto per via testamentaria; dall'altro richiamare implicitamente la stirpe familiare, che Crasso onorava vivendo nella villa che i padri avevano eretto e poi gli avevano lasciato in eredità.

comiter: abbiamo inteso l'avverbio nel senso di "volentieri, di buon grado"; Cotrozzi in CONTE ET ALII 1982, vol. III*, pag. 523, invece, lo traduce "alla buona", per quanto non ci risulti che esso possa avere questa sfumatura prettamente economica (non riportata in LEWIS-SHORT 1958, pag. 374, FORCELLINI 1965, tomo I, pag. 702, e OLD 1968, pag. 360); CALONGHI 1950, col. 531, lo intende "comodam., con comodità".

39. Val. Max. IX 1, 4

<i>Cn. Domitius L. Crasso collegae suo altercatione orta obiecit quod columnas Hymettias in porticu domus haberet. Quem continuo Crassus quanti ipse domum suam aestimaret interrogavit,</i>	Cneo Cneo Domizio, essendo sorta una discussione col suo collega Lucio Crasso, gli rinfacciò il fatto di avere nel portico della sua casa delle colonne di marmo imettio. Subito Crasso gli domandò
--	---

<p><i>atque ut respondit 'sexagens sestertio', 'quanto ergo eam' inquit 'minoris fore existimas, si decem arbusculas inde succidero?'. 'Ipsa triciens sestertio' Domitius. Tunc Crassus: 'uter igitur luxuriosior est, egone, qui decem columnas centum milibus nummum emi, an tu, qui decem arbuscularum umbram triciens sestertii summa compensas?'. Sermonem oblitum Pyrrhi inmemorem Hannibalis, iamque transmarinorum stipendiorum abundantia oscitantem! Et quanto tamen insequentium saeculorum aedificiis et nemoribus angustiores † quam † introduxerunt, atque incohatam a se lautitiam posteris relinquere quam a maioribus acceptam continentiam retinere maluerunt.</i></p>	<p>quanto egli valutasse la sua casa; e come [Domizio] rispose "sei milioni di sesterzi", [Crasso] disse: "Quanto di meno ritieni che varrà, se taglierò da lì dieci alberelli?". Domizio: "Esattamente tre milioni di sesterzi". Allora Crasso: "Chi tra noi due è dunque più amante del lusso, io che ho comprato dieci colonne per centomila sesterzi o tu che valuti l'ombra di dieci alberelli una somma di tre milioni di sesterzi?". O discorso dimentico di Pirro, inmemore di Annibale e che già sbadiglia per l'abbondanza dei tributi d'oltremare! E tuttavia quanto più ridotta rispetto agli edifici e ai boschi delle generazioni successive †...† introdussero e preferirono lasciare ai posteri un lusso da loro stessi inaugurato piuttosto che conservare la temperanza ricevuta dagli avi.</p>
--	---

Il capitolo IX 1 dell'opera storico-aneddotica di Valerio Massimo è intitolato *De luxuria et libidine*, "Dell'amore del lusso e della passione dei sensi"¹⁵⁴⁴: l'autore nell'introduzione spiega che naturalmente egli non intende tributare una lode agli uomini lussuriosi citati in questo capitolo, bensì biasimarne i vizi e così permettere a chi è preda dei medesimi mali di pentirsi e di emendarsi dalle proprie colpe. Questa sezione –dove vengono menzionati giovani amanti del lusso, donne dallo stile di vita dovizioso, personaggi di spicco dediti allo sfarzo e a passioni sessuali di ogni tipo– si apre con la menzione di Sergio Orata e della sua attività edilizia e imprenditoriale sul lago Lucrino (§ 1, in questo lavoro fr. 48) e giunge a trattare, al § 4, di Crasso e

¹⁵⁴⁴ Traduzione di FARANDA 1971, pag. 675.

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

Domizio, i due censori del 92 che si erano scontrati per l'eccessivo lusso della dimora del primo, legato in particolare alla presenza nel portico della sua villa di dieci colonne di marmo imettio. Alle critiche di Domizio, Crasso aveva domandato al collega quale fosse, a suo parere, il valore della sua casa e di quanto questo sarebbe diminuito se dal giardino fossero stati recisi dieci alberi; avendo Domizio parlato di un calo del valore di addirittura tre milioni di sesterzi, il nostro aveva avuto buon gioco nel criticare il collega come individuo dedito al lusso ben più di lui. Segue una deplorazione, pronunciata da Valerio, della corruzione morale dei tempi.

Come vedremo meglio nel commento, tra la testimonianza di Valerio e quella (o meglio quelle) di Plinio sussistono delle evidenti differenze: ci limitiamo qui a notare che, come rilevato da Krueger¹⁵⁴⁵, Valerio unisce in un'unica discussione la questione degli alberi da tagliare e quella delle colonne del portico, che Plinio tratta separatamente, e inoltre che rimane incerto il numero sia delle colonne sia degli alberi che sarebbero stati oggetto di discussione tra i due censori. A proposito di quest'ultimo punto, notiamo che Valerio fa qui riferimento a dieci alberi e dieci colonne, mentre Plinio parla senza dubbio di sei alberi (*Nat.* XVII 4, fr. 38), mentre per le colonne sembra oscillare tra le cifre di sei (*Nat.* XXXVI 7, fr. 46-ter, e XXXVI 114) e di quattro (XVII 6, dove però alcuni testimoni danno VI e non IV). Münzer¹⁵⁴⁶, rilevando l'incoerenza nel numero di colonne come riportato da Plinio, propone due ipotesi: che le colonne fossero quattro, come consueto per un atrio tetrastilo, oppure che in XVII 6 ci sia un errore di tradizione; la seconda ipotesi è a suo parere più probabile, perché dalla battuta di Crasso (*Nat.* XVII 4, fr. 38) sembra evincersi che il numero di alberi che egli voleva recidere era pari a quello delle colonne. Krueger¹⁵⁴⁷, seguendo Münzer, rileva l'imprecisione del numero di dieci fornito da Valerio, definito significativamente "ille scriptor rhetoricus"; Häpke¹⁵⁴⁸ reputa che il numero di colonne fosse in un primo momento di quattro e successivamente di sei; Corso¹⁵⁴⁹, infine, ritiene che quattro erano state collocate nell'atrio (tetrastilo), due in un altro punto della casa a noi ignoto. Quale che sia la soluzione del problema (l'ipotesi dell'errore di tradizione

¹⁵⁴⁵ KRUEGER 1909, pag. 46, nota 3.

¹⁵⁴⁶ MÜNZER 1897, pagg. 328-329.

¹⁵⁴⁷ KRUEGER 1909, pag. 46, nota 2.

¹⁵⁴⁸ RE XIII.1, col. 261.

¹⁵⁴⁹ In CONTE ET ALII 1982, vol. V, pag. 522, § 7, nota 1.

appare, a nostro parere, convincente), rimangono dei dati di fatto incontrovertibili: Crasso amava il lusso e viveva in una villa ornata da alberi e colonne di marmo; questa condotta di vita fu aspramente criticata dal collega di censura Domizio Enobarbo; l'arguzia permise al nostro di uscire indenne dalla scomoda situazione, anzi di rispedire al mittente le accuse che dal collega erano state rivolte. Da tutto ciò nasce l'accorata deplorazione di Valerio.

Cn. Domitius L. Crasso collegae suo altercatione orta obiecit quod columnas Hymettias in porticu domus haberet: a differenza di quanto attesta Plinio (*Nat.* XVII 1-4, fr. 38), stando al quale le critiche di Domizio avrebbero preso di mira in generale il lusso della casa di Crasso, secondo Valerio a destare lo sdegno del censore sarebbero state segnatamente le colonne marmoree che erano state collocate nel portico della dimora; la differenza, comunque, potrebbe essere più apparente che reale, nella misura in cui Plinio potrebbe aver espresso in termini più generici quanto Valerio aveva esposto entrando nel dettaglio del rimbrotto. Il costrutto *altercatione orta* è stato da noi interpretato come un ablativo assoluto, mentre sia FARANDA 1971, pag. 679, che RUSCA 1972, vol. II, pag. 434, intendono *orta* come participio congiunto del sostantivo, traducendo rispettivamente "nel corso di una discussione sorta con il collega Lucio Crasso" e "in una disputa che ebbe con il proprio collega Lucio Crasso"; il significato, comunque, non muta nella sostanza.

columnas Hymettias: l'Imetto è un monte dell'Attica noto per il suo miele e il suo marmo; la notizia delle colonne che adornavano la villa del nostro è riportata, come abbiamo visto, anche da Plinio in *Nat.* XVII 6, XXXVI 7, fr. 45-bis, e XXXVI 114.

quem continuo Crassus quanti ipse domum suam aestimaret interrogavit, atque ut respondit 'sexagens sestertio', 'quanto ergo eam' inquit 'minoris fore existimas, si decem arbusculas inde succidero?'. 'Ipsa triciens sestertio' Domitius: le informazioni fornite da Valerio sono in parte divergenti da quelle riportate da Plinio (*Nat.* XVII 3-4, fr. 38): la valutazione dell'immobile, che ammonta in entrambi gli autori a sei milioni di sesterzi, è fatta qui in risposta ad una domanda di Crasso, in Plinio come offerta per l'acquisto; secondo lo storico Crasso ipotizzerebbe la recisione di dieci alberi, secondo Plinio di sei; quest'ultimo, infine, ritiene che Domizio non fosse

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

disposto a spendere nulla per una villa privata degli alberi, mentre Valerio parla di un dimezzamento del valore stimato.

sexagiens sestertio: come spiega CALONGHI 1950, col. 2522, dall'originario sostantivo maschile *sestertius* si formò il neutro *sestertium*, che spesso fu utilizzato (con l'ellissi di *mille*) per indicare la somma di mille sesterzi e con gli avverbi moltiplicativi come *decies* e *centies* (con l'omissione di *centena milia*) per la somma di centomila sesterzi; la risposta di Domizio, dunque, letteralmente significa "sessanta volte centomila sesterzi", vale a dire "sei milioni di sesterzi".

decem arbusculas: come abbiamo visto, Plinio specifica trattarsi di alberi di loto (*Nat.* XVII 5).

tunc Crassus: 'uter igitur luxuriosior est, egone, qui decem columnas centum milibus nummum emi, an tu, qui decem arbuscularum umbram triciens sestertii summa compensas?': anche nella replica di Crasso è presente un ragguaglio divergente rispetto a quanto riportato da Plinio: il numero delle colonne, che ammonta qui a dieci, in Plinio a sei (si veda l'introduzione alla presente testimonianza). Valerio inoltre fa precisare a Crasso che le colonne marmoree erano state da lui acquistate per centomila sesterzi, mentre secondo Plinio l'oratore avrebbe semplicemente fatto notare al collega di aver ricevuto la villa in eredità (l'autore enciclopedico non fa in alcun luogo accenno al prezzo pagato per acquistare le colonne, mentre la cifra di centomila sesterzi è da lui citata in *Nat.* XXXIII 147, ma come cifra che Crasso avrebbe speso per entrare in possesso di due coppe cesellate a mano da Mentore). Al netto di questi particolari, comunque, rimane l'atteggiamento del nostro, identico nelle due fonti e probabilmente storico: con la sua apparentemente innocua ma di fatto insidiosa domanda, egli era riuscito a spingere Domizio a fornire una risposta per lui deleteria; se Domizio attribuiva a dieci alberi un valore di tre milioni di sesterzi, evidentemente era lui a dover essere tacciato di *luxuria* e non Crasso, che aveva semplicemente acquistato dieci colonne per centomila sesterzi (acquisto a questo punto ben più assennato).

luxuriosior: WILKINS 1965, pag. 12 (introduzione al più volte citato commento al *De oratore*), traduce questo aggettivo come "devoted to luxury"; FARANDA 1971, pag. 679: "lussurioso"; RUSCA 1972, vol. II, pag. 434: "più sprecone".

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

compensas: "compensare proprie significat simul pensare res, ut pondera aequentur" (FORCELLINI 1965, tomo I, pag. 727); da qui si sviluppa, per facile traslato, il significato di "attribuire a qualcosa un valore pari a una somma di denaro".

sermonem oblitum Pyrrhi inmemorem Hannibalis, iamque transmarinorum stipendiorum abundantia oscitantem: con il suo consueto moralismo, Valerio trae spunto dalla discussione tra i due censori per esprimere il più convenzionale dei rimpianti per il passato (*laudatio temporis acti*): Domizio e Crasso sono immagine di un tempo che aveva accantonato l'umile grandezza dei padri –i quali avevano sconfitto nemici del calibro di Pirro e Annibale– e che beneficiava della (sovr)abbondanza di tributi provenienti dai territori che erano stati sottomessi. Va rilevato che dallo sfogo dello storico tanto Domizio quanto Crasso appaiono emblemi della corruzione dei costumi, mentre Plinio sembrava assolvere il nostro da una simile riprovazione (si veda l'introduzione a Plin. *Nat.* XVII 1-4, fr. 38); il medesimo atteggiamento di condanna nei confronti dell'oratore, poi, tornerà anche in Macrobio (*Sat.* III 15, 4-5, fr. 40-sexies). Questo segmento finale della testimonianza di Valerio (da *sermonem* a *maluerunt*) non è riportato dalla Malcovati in ORF 1976, pagg. 250-251; abbiamo scelto, però, di inserirlo qui in quanto esso fornisce la chiave di lettura per comprendere il senso e la motivazione della testimonianza di Valerio, elementi che, come abbiamo sottolineato più volte, risultano di primaria importanza in un lavoro come il nostro, totalmente fondato su attestazioni di tradizione indiretta.

iamque transmarinorum stipendiorum abundantia oscitantem: FARANDA 1971, pag. 679, esplicita il valore della metafora: (discorso che) "già rivelava l'ozioso sbadigliare di chi si era arricchito con i proventi d'oltremare". Leggermente diversa la resa di RUSCA 1972, vol. II, pag. 434: (discorsi che) "già si lasciavano andare alle larghezze derivate dai tributi delle nazioni d'oltre mare".

et quanto tamen insequentium saeculorum aedificiis et nemoribus angustiolem † quam † introduxerunt, atque inchoatam a se lautitiam posteris relinquere quam a maioribus acceptam continentiam retinere maluerunt: Valerio, se da un lato riconosce che il lusso della generazione cui appartenevano Crasso e Domizio era ben poca cosa rispetto a quello dell'epoca successiva (che avrebbe visto costruzioni e giardini, anzi "boschi", ben più grandi), dall'altro non può non rilevare con biasimo che proprio quegli uomini, dopo aver ricevuto dai padri una dote di moderazione,

l'avevano poi corrotta dando inizio a costumi sfarzosi e trasmettendoli alle generazioni successive.

† **quam** †: il testo è in questo punto corrotto: FARANDA 1971, pag. 679, integra in traduzione la lacuna col sostantivo "lusso" ("quanto più modesto lusso ..."), evidentemente dedotto dal successivo *lautitia*; RUSCA 1972, vol. II, pag. 434, invece, parla di "tempi" ("erano tempi ancor modesti ...").

incohatam a se lautitiam posteris relinquere: non del tutto precisa la resa di RUSCA 1972, vol. II, pag. 434: "legare ai posteri una nascente sontuosità".

40. Aelian. *Nat. an.* VIII 4

<p>Τὴν Κράσσου τε τοῦ Ῥωμαίου μύραιναν ἄδουσιν, ἥπερ οὔν καὶ ἐνωτίοις καὶ ὀρμίσκοις διαλίθοις ἐκεκόσμητο, οἷα δὴπου ὠραία κόρη, καὶ καλοῦντος τοῦ Κράσσου τὸ φώνημα ἐγνώριζε, καὶ ἀνενήχετο, καὶ ὀρέγοντος ὃ τι οὔν ἢ δὲ ἦσθιε προθύμως καὶ ἐτοίμως λαμβάνουσα. Ταύτην τοι καὶ ἔκλαυσεν ὁ Κράσσοσ, ὡς ἀκούω, τὸν βίον καταστρέψασαν, καὶ ἔθαψε. Καί ποτε Δομετίου πρὸς αὐτὸν εἰπόντος ὧ μωρέ, μύραιναν ἔκλαυσας τεθνεῶσαν, ὃ δὲ ὑπολαβὼν ἔγω θηρίον ἔφατο, ἄσὺ δὲ τρεῖς γυναῖκας θάψας οὐκ ἔκλαυσας'.</p>	<p>È diventata celebre la murena del romano Crasso, la quale era ornata di orecchini e di collanine di pietre preziose proprio come una ragazza nel fiore degli anni; e quando Crasso la chiamava, riconosceva la sua voce e saliva a galla e quando lui le offriva ogni sorta [di cibo] quella lo prendeva e mangiava volentieri e prontamente. Stando a quanto sento dire, quando quella morì Crasso la pianse e la seppellì. E quando un giorno Domizio gli disse "sciocco, piangi la morte di una murena", egli disse replicando: "Io piango un animale, tu invece non hai pianto seppellendo tre mogli".</p>
---	---

I passi sin qui commentati hanno fornito il quadro di un dissidio tra i due censori del 92 sorto dall'ostilità di Domizio nei confronti del lusso nel quale amava vivere il suo collega Crasso; questo lusso trovava la sua manifestazione più palmare nelle colonne di marmo imettio che Crasso aveva fatto trasportare a Roma per adornare un teatro e poi trasferire nella sua villa privata sul Palatino. Nessun autore, però, aveva fornito informazioni su una murena (nome di varie specie di pesci simili alle anguille) che

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

Crasso avrebbe allevato in una piscina della sua dimora e avrebbe trattato con il massimo riguardo e le cure più attente, al punto da chiamarla per darle da mangiare e addirittura da piangerla e seppellirla alla sua morte: da questa umanizzazione dell'animale sarebbe sorta la critica sdegnosa di Domizio (Enobarbo) e la replica, forse più pungente che effettivamente indignata, dell'oratore. Notizia di questo episodio ci è riferita per la prima volta da Plutarco (si vedano i fr. 40-bis, 40-ter e 40-quater) e poi, con maggiore dovizia di particolari, da Claudio Eliano, filosofo e poligrafo romano di lingua greca vissuto tra II e III secolo d.C.: della sua vasta produzione letteraria sono andati perduti due libelli filosofici contro gli epicurei e un'orazione contro l'imperatore Eliogabalo; ci sono giunte, invece, parzialmente la *Ποικίλη ἱστορία* (*Varia historia*), raccolta di aneddoti di argomento storico, mitologico o naturalistico, e per intero le *Lettere di contadini*, di attribuzione però controversa, e soprattutto un'opera enciclopedica in diciassette libri intitolata *Περὶ ζώων ἰδιότητος*, cioè *Sulla natura degli animali* (*De natura animalium*). Questo scritto, destinato a grande fortuna nei secoli a venire, consiste in una compilazione di informazioni pseudoscientifiche e curiosità leggendarie in cui l'interesse naturalistico è superato da quello paradossografico e dalla tendenza moraleggiante; le notizie sono tratte quasi interamente da fonti scritte più che da osservazione diretta.

Nell'ottavo libro del suo studio sugli animali, quindi, Eliano riferisce della murena di Crasso. In effetti, come rilevato da Peurière¹⁵⁵⁰, questo animale godeva a Roma di un certo successo come fonte di carni pregiate: così doveva essere già all'epoca di Plauto, se nell'*Aulularia* il cuoco *Anthrax* chiede di spellare il grongo (pesce anch'esso simile all'anguilla) e appunto la murena (vv. 398-399), nella *Persa* il parassita *Saturio* spiega di ricordarsi che la murena e il grongo non vanno riscaldati, perché freddi li si spina meglio (vv. 110-111) e infine nello *Pseudolus* il protagonista eponimo della commedia si ripromette di spolpare il lenone *Ballio* proprio come i cuochi fanno con le murene (v. 382). Questo pesce, poi, continuò ad imbandire le tavole dei Romani ancora per molto tempo, come emerge dal fatto che lo stesso Cicerone ne fosse consumatore (cfr. *Fam.* VII 26, 2) e che ancora Orazio vi fa riferimento come ad una portata di un pasto (*Sat.* II 8, 42). Sull'allevamento delle murene ha scritto un contributo Anna Basile¹⁵⁵¹, la quale,

¹⁵⁵⁰ PEURIÈRE 2003, pagg. 104-105 e 115.

¹⁵⁵¹ BASILE 2011.

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

dopo aver riportato alcune ricette culinarie di Apicio, si sofferma sulla presenza dell'animale nell'area dei Campi Flegrei: i vivai di questi animali –la cui invenzione va fatta risalire secondo Plinio (*Nat.* IX 171) a un tale Caio Irrio, vissuto al tempo di Cesare– erano infatti particolarmente diffusi in quest'area, dove però rappresentavano una specie importata e non autoctona, e in particolare a Bacoli; a curare questi allevamenti erano soprattutto i nobili, tra i quali non si può non citare Licinio Murena, che trasse il proprio *cognomen* dai pesci dei quali si occupava (Plinio in *Nat.* IX 170, parla genericamente di pesci, mentre Varrone in *Rust.* III 3, 10 e Macrobio in *Sat.* III 15, 2 specificano trattarsi appunto di murene). L'allevamento di questi pesci ebbe la sua massima diffusione tra la fine del periodo repubblicano e l'inizio del principato (dalla fine del I secolo d.C. si verificherà un calo); tre sono, secondo la Basile, le ragioni per cui esso si concentrò in particolare nel golfo di Napoli: la "volontà di disporre per i propri banchetti di una varietà ittica non presente nel mare campano" (pag. 102); il "desiderio di elevare il proprio *status* sociale" (*ibid.*); il fatto che i cultori di questa attività fossero aristocratici che, data la situazione politica di Roma, si erano più o meno forzatamente ritirati a vita privata.

Se questi sembrano essere, in estrema sintesi, i caratteri dell'allevamento di murene a scopo prettamente o prevalentemente alimentare, non si può non notare però che il caso di Crasso presenta una peculiarità: egli non si occupava della sua murena per poterla poi far cucinare ed imbandire ad un banchetto, bensì per il puro gusto di possederla e trattarla come se fosse un essere umano. Il suo atteggiamento, in effetti, non era del tutto privo di paralleli: Varrone (*Rust.* III 17, 2-9), infatti, spiega che le piscine di acqua dolce erano comuni tra il popolo, mentre quelle di acqua di mare erano proprie dei nobili e servivano per appagare la vista, non per recare guadagno (essendo molto costoso sia costruirle, sia riempirle, sia mantenerle). Tra gli esempi di piscine di acqua salata Varrone nomina quelle di Ortensio Ortalo (§§ 5-8), il quale aveva fatto costruire dei vivai costosissimi presso Bauli (in area flegrea), ma mandava a comprare il pesce a Pozzuoli, e non solo non mangiava i suoi pesci, ma per di più curava maniacalmente la loro stessa alimentazione e quando questi erano malati se ne

interessava più che degli schiavi¹⁵⁵²: un atteggiamento evidentemente molto simile a quello di Crasso.

Rimane a questo punto da chiedersi: a quali fattori o motivazioni può essere ascritto l'atteggiamento di Crasso (e di altri nobili) nei confronti di questi pesci? Un ruolo assolutamente fondamentale dovette giocare il suo amore per il fasto: potersi permettere di gestire un allevamento di pesci a scopo non di lucro ma, possiamo dire, ricreativo era evidentemente un lusso di cui solo in pochi potevano godere. A questo si possono forse aggiungere un certo orgoglio e un gusto dell'ostentazione –anche bizzarra– che forse risentivano anche della progressiva ellenizzazione dei costumi romani. Non ci sembra invece che all'atteggiamento del nostro possano essere ascritte delle motivazioni strettamente culturali o, meglio, filosofiche, come si potrebbe forse essere portati a (fra)intendere. Antonella Borgo¹⁵⁵³, infatti, studiando proprio la passione per l'allevamento di pesci nutrita da molti ricchi stabiliti in area flegrea, ha rilevato che l'epicureismo postulava un legame biologico tra tutti gli esseri viventi e che "in quest'ottica anche la cura e perfino l'affezione che quegli aristocratici epicurei [*scil.* dei quali si è parlato] mostravano nel loro ritiro campano per i pesci e i molluschi che allevavano, a volte al di là delle effettive prospettive di guadagno, sembrano assumere un significato nuovo e diverso, come la concreta realizzazione di una conoscenza scientifica che rivoluzionava, scardinandola, la tradizionale concezione antropocentrica dell'universo" (pag. 38); si può quindi parlare, in una certa misura, di "amore filosofico per gli animali" (*ibid.*). Senza entrare nel merito del discorso, che in linea generale può avere un suo fondamento, ci limitiamo qui a rilevare che esso non sembra avere alcuna attinenza con Crasso: sebbene egli fosse amico di un personaggio come Caio Sergio Orata, che le fonti antiche ritengono un tipico epicureo¹⁵⁵⁴, e sebbene forse possedesse una villa proprio nel golfo di Napoli (o comunque trascorresse del tempo nella zona), appare evidente che un'interpretazione dell'atteggiamento del nostro in chiave filosofica non rende giustizia ai veri sentimenti del soggetto. Non solo, infatti, se ciò fosse vero bisognerebbe vedere in Crasso un

¹⁵⁵² Allo stesso Ortensio, del resto, Plinio (*Nat.* IX 172) riferisce la storia del pianto per la morte del pesce: si veda il commento a ταύτην τοι καὶ ἔκλαυσεν ὁ Κράσσοσ, ὡς ἀκούω, τὸν βίον καταστρέψασαν, καὶ ἔθαψε.

¹⁵⁵³ BORGO 2013, pagg. 37-38.

¹⁵⁵⁴ Sul personaggio si veda la "Premessa" all'oraz. XIII, *Pro C. Sergio Orata contra Considium*, par. I.

amante in generale degli animali e della natura o quantomeno –per non delineare il quadro di una sorta di san Francesco *ante litteram*– di diversi animali o elementi della natura, mentre le fonti parlano solo di una passione per le murene, anzi per una singola murena; oltre a ciò, va ricordato che con ogni probabilità l'oratore non aderiva alla scuola epicurea: egli, infatti, non fu seguace di alcuna scuola in particolare e al massimo, secondo la Garbarino¹⁵⁵⁵, era vicino alla scuola accademica. Sembra dunque più opportuno limitarsi ad ascrivere la curiosa passione del nostro ad un gusto per i piaceri della vita e per l'ostentazione.

τὴν Κράσσου τε τοῦ Ῥωμαίου μύραιναν ᾄδουσιν: Eliano parla genericamente del "romano Crasso", ma, come abbiamo visto nel par. I della "Premessa", è indubbio che il personaggio in questione sia l'oratore di II-I secolo a.C. (Lucio Licinio Crasso): è dunque scorretta l'identificazione del personaggio con il più tardo triumviro (Marco Licinio Crasso), quale compare in SCHOLFIELD 1959, vol. II, pag. 183, nota b (che invece identifica correttamente Enobarbo nel censore del 92). Il verbo ᾄδουσιν letteralmente significa "cantano, celebrano".

ἤπερ οὖν καὶ ἐνωτίοις καὶ ὀρμίσκοις διαλίθοις ἐκεκόσμητο, οἷα δήπου ὠραία κόρη: al piuccheperfetto ἐκεκόσμητο si può attribuire valore resultativo: "era stata ornata", quindi "era ornata". L'aggettivo ὠραία, che etimologicamente si ricollega a ὥρα ("durata di tempo, stagione"), indica qualcuno o qualcosa che si trova "nella giusta stagione/età" o "nel momento opportuno": si è scelta quindi una traduzione che cercasse di rendere il significato fondamentale del termine, per quanto in esso sia ovviamente sottintesa un'idea di bellezza (cfr. MASPERO 1998, vol. I, pag. 491: "una bella fanciulla"; similmente SCHOLFIELD 1959, vol. II, pag. 183: "lovely maiden").

καὶ καλοῦντος τοῦ Κράσσου τὸ φώνημα ἐγνώριζε, καὶ ἀνενήχeto, καὶ ὀρέγοντος ὃ τι οὖν ἢ δὲ ἤσθιε προθύμως καὶ ἐτοίμως λαμβάνουσα: agli occhi di Eliano l'umanizzazione della murena ha luogo non solamente in virtù dei comportamenti di Crasso, che l'aveva dotata di orecchini come si fosse trattato di una bella ragazza e, come si dirà subito dopo, alla morte l'aveva pianta e seppellita, ma

¹⁵⁵⁵ GARBARINO 1973, vol. II, pagg. 482-483.

anche perché era l'animale stesso a possedere delle qualità al di fuori dell'ordinario, essendo in grado di riconoscere la voce del padrone quando questi la chiamava.

ἀνενήχето: il verbo ἀνανήχομαι, di uso raro e prevalentemente postclassico, può avere il significato traslato di "riprendersi, cavarsela" o quelli letterali di "nuotare controcorrente" e "risalire a galla"; che quest'ultima sia l'accezione specifica del presente contesto è riconosciuto anche da SCHOLFIELD 1959, vol. II, pag. 183, che traduce "come swimming up".

ταύτην τοι καὶ ἔκλαυσεν ὁ Κράσσοσ, ὡς ἀκούω, τὸν βίον καταστρέψασαν, καὶ ἔθαψε: l'affetto, anzi l'amore, di Crasso per la sua murena era tale che egli, alla morte di quella, la pianse e le diede una sepoltura, proprio come se si trattasse di un essere umano al quale egli fosse unito da intima familiarità (come un parente). La notizia del pianto dell'oratore per il suo animale è riferita tre volte da Plutarco (*Inim. util.* 89a, fr. 40-bis; *Praec. ger. reip.* 811a, fr. 40-ter; *Soll. an.* 976a, fr. 40-quater), una da Porfirio (*Abst.* III 5, fr. 40-quinquies) e una da Macrobio (*Sat.* III 15, 4-5, fr. 40-sexies); Plinio il Vecchio, invece, in *Nat.* IX 172, racconta la medesima storia a proposito dell'oratore Quinto Ortensio Ortalo: secondo MÜNZER 1897, pagg. 361-362, l'origine dell'attribuzione ad Ortensio andrebbe fatta risalire a Caio Melisso Mecenate, grammatico e poeta romano vissuto al tempo di Augusto e autore tra l'altro di una raccolta di aneddoti intitolata *Facetiae*.

ὡς ἀκούω: è dubbio se con questo inciso Eliano alluda davvero a una derivazione della notizia per via orale (come sembra intendere SCHOLFIELD 1959, vol. II, pag. 183: "so I am told") o forse celi il ricorso a una fonte scritta, quale potrebbe essere Plutarco.

καὶ ποτε Δομετίου πρὸς αὐτὸν εἰπόντος ᾧ μωρέ, μύραιναν ἔκλαυσας τεθνεῶσαν, ὃ δὲ ὑπολαβὼν ἔγὼ θηρίον ἔφατο, ἄν δὲ τρεῖς γυναῖκας θάψας οὐκ ἔκλαυσας: Domizio, infastidito o meglio indignato dall'atteggiamento di Crasso, "un giorno" (ποτε: non è chiarito il contesto dell'episodio) lo aveva apostrofato duramente per aver compianto la morte della murena; il nostro, però, piuttosto che stornare semplicemente l'accusa, l'aveva rovesciata a danno del suo interlocutore, facendogli notare che non aveva versato nemmeno una lacrima quando aveva perso le sue tre mogli. Arguzia pungente e ironia caustica avevano dunque permesso a Crasso di controbattere alla critica insidiosa rivoltagli dal suo collega.

40-bis. Plut. *Inim. util.* 89a¹⁵⁵⁶

Πρὸς τὸν Κράσσον ὁ Δομίτιος, 'οὐ σὺ
 μυραίνης ἐν ζωγρείῳ σοι τρεφομένης εἶτ'
 ἀποθανούσης ἔκλαυσας;' καὶ ὁ ἕτερος 'οὐ
 σὺ τρεῖς γυναῖκας ἐκκομίσας οὐκ
 ἐδάκρυσας;'

Rivolgendosi a Crasso Domizio [disse]: "Tu
 non hai pianto perché una murena è stata
 allevata per te in un vivaio e poi è
 morta?"; e l'altro: "Tu non hai portato a
 seppellire tre mogli senza versare una
 lacrima?".

Plutarco è il primo autore antico a riportare la notizia secondo la quale Crasso avrebbe allevato una murena e poi avrebbe pianto alla morte di questa, scatenando lo sdegno del collega Domizio, che avrebbe cercato di metterlo in difficoltà ponendogli un quesito insidioso, ma sarebbe stato poi messo a tacere dall'acuta risposta del nostro. Tre volte l'autore fa riferimento, nella sua imponente produzione, al pesce amato dall'oratore e al conseguente diverbio col collega Domizio e sempre, come vedremo, con formulazioni molto simili; questa prima testimonianza è tratta da un libello contenuto nei *Moralia* e intitolato *De capienda ex inimicis utilitate*, vale a dire "Come trarre vantaggio dai nemici". L'opuscolo, dedicato a Cornelio Pulcro (uomo politico di età traianea) e composto sicuramente dopo i *Praecepta gerendae rei publicae* (da dove è tratto il passo qui riportato come fr. 40-ter), menzionati in 86c, si sofferma sulle modalità con le quali ottenere qualche beneficio anche dalla circostanza evidentemente negativa di avere dei nemici (il che è inevitabile, se ci si dedica all'attività politica): "i nemici sono sempre in agguato e cercano qualunque pretesto per muovere all'attacco, ma già in questo la loro presenza risulta utile, perché costringe a un attento esame di coscienza, a ponderare ogni parola e ogni azione, ad assumere uno stile di vita sobrio e misurato. La voce franca della vera amicizia è sempre più rara, sicché talvolta sono proprio i nemici, che si esprimono in modo esplicito, senza omissioni e reticenze, a svelarci certi aspetti negativi della nostra personalità di cui ignoravamo l'esistenza, e a diventare così per noi involontari e gratuiti maestri. Ma quel che più conta, sono soprattutto i nemici a consentirci di mettere in pratica virtù quali la tolleranza, la magnanimità e la bontà: non c'è azione

¹⁵⁵⁶ Questo passo è assente in ORF 1976..

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

più nobile del rinunciare a vendicarci d'un nemico, del dividerne il dolore nella sconfitta, dell'assistere nel bisogno. Qui la filantropia plutarca tocca il suo apice¹⁵⁵⁷. Nel capitolo 5 dell'opera (corrispondente alle sezioni da 88e a 89a) Plutarco spiega che chi redarguisce la vita di un altro deve essere egli stesso persona inappuntabile oppure, in alternativa, essere disposto ad esaminare e correggere anche i propri vizi, pena il rendere la sua azione correttiva inutile e vana: tra gli esempi di rimbrotti male indirizzati viene menzionato quello di Domizio nei riguardi di Crasso, con la pungente risposta di quest'ultimo.

Se la motivazione e il senso del riferimento di Plutarco appaiono dunque sufficientemente chiari, non lo stesso si può dire però di un'altra questione: come mai la Malcovati nei suoi *Oratorum Romanorum fragmenta* non riporta (per esteso o in nota) né questo passo né gli altri riferimenti alla discussione sulla murena da noi commentati *infra* (gli altri due luoghi plutarcai, quello di Porfirio e quello di Macrobio)? Che la studiosa potesse essere all'oscuro della loro esistenza è senza dubbio idea da scartare, in quanto essi sono citati sia nella raccolta di frammenti considerata canonica prima del lavoro della Malcovati, quella ottocentesca di Meyer, sia nello studio su Antonio e Crasso curato a inizio '900 da Krueger¹⁵⁵⁸, lavori che la studiosa senza dubbio conosceva e consultava¹⁵⁵⁹. Si potrebbe quindi ipotizzare che la Malcovati abbia intenzionalmente ommesso di menzionarli in quanto ritenuti non strettamente attinenti con l'*altercatio* censoria; questa ipotesi, in sé plausibile, non regge però ad un'obiezione: Plutarco, Porfirio e Macrobio fanno riferimento esattamente allo stesso episodio del quale parla Eliano, la cui testimonianza pure è riportata dalla Malcovati¹⁵⁶⁰, dunque non può essere questo il motivo alla base della scelta della studiosa. La questione rimane dunque, a nostro parere, insolubile. Quanto poi all'occasione in cui ebbe luogo il diverbio tra i censori sulla murena, se si dà credito all'ipotesi (a nostro parere, assolutamente plausibile) che Domizio fosse presente dinanzi al popolo mentre Crasso pronunciava il proprio discorso, si può immaginare che esso si svolse proprio durante la discussione che i due condussero nella *contio*;

¹⁵⁵⁷ Pisani in LELLI-PISANI ET ALII 2017, pag. 2532.

¹⁵⁵⁸ Cfr. rispettivamente MEYERUS 1842, pagg. 308-309, e KRUEGER 1909, pagg. 46-47.

¹⁵⁵⁹ La raccolta di Meyer è citata, tra l'altro, nella breve bibliografia che apre il volume (cfr. pag. X), mentre lo studio di Krueger è richiamato, proprio in rapporto al discorso di Crasso contro Domizio, a pag. 248 (oltre che in molte altre sedi).

¹⁵⁶⁰ ORF 1976, pag. 251.

diversamente, esso potrebbe aver avuto luogo in un'occasione diversa e per noi irrecuperabile ed essersi poi trasmesso, forse per via orale, come aneddoto dalla pur dubbia autenticità. La prima idea, ad ogni modo, ci sembra più verosimile.

πρὸς τὸν Κράσσον ὁ Δομίτιος, 'οὐ σὺ μυραίνης ἐν ζωγρείῳ σοι τρεφομένης εἶτ' ἀποθανούσης ἔκλαυσας;': Domizio rivolge al collega una domanda evidentemente insidiosa, sottolineando l'assurdità insita nel compiangere la morte di una murena. Trattasi naturalmente di un'interrogativa retorica, un tipo di frase che, quando implica ironia, si configura come "la forme élémentaire de la phrase ironique" (HAURY 1955, pag. 78); dello studio di Haury si possono vedere, sulle domande retoriche come strumento di ironia, le pagg. 78-80, dove si sottolinea tra l'altro che dal punto di vista grammaticale queste interrogative presentano le medesime caratteristiche di quelle reali, ma con la differenza che l'accento cade "sur le terme perfide" (pag. 79), che nel nostro caso è il verbo ἔκλαυσας, posto intenzionalmente a chiusura della domanda. Volendo rendere in modo più libero ma forse più icastico le parole di Domizio, dunque, le si potrebbe anche tradurre nel modo seguente: "Tu non sei quello che ha fatto allevare per sé una murena in un vivaio e che poi quando questa è morta... ha pianto?".

καὶ ὁ ἕτερος 'οὐ σὺ τρεῖς γυναῖκας ἐκκομίσας οὐκ ἐδάκρυσας;': come la domanda retorica di Domizio, così anche quella di Crasso prevede una risposta affermativa: "e tu non sei quello che ha portato a seppellire tre mogli... e non ha versato una lacrima?" (cfr. la traduzione di BABBIT 1962, pag. 19: "did you not bury three wives and not shed a tear?").

40-ter. Plut. *Praec. ger. reip.* 811a¹⁵⁶¹

Καὶ Κράσσοσ ὁ ῥήτωρ, Δομιτίου πρὸς αὐτὸν εἰπόντος 'οὐ σὺ μυραίνης ἐν κολυμβήθρα σοι τρεφομένης εἶτ' ἀποθανούσης ἔκλαυσας;', ἀντηρώτησεν 'οὐ σὺ τρεῖς γυναῖκας ἔθαψας καὶ οὐκ	E l'oratore Crasso, quando Domizio gli disse "Tu non hai pianto perché una murena è stata allevata per te in una piscina e poi è morta?", gli domandò a sua volta: "Tu non hai seppellito tre mogli
--	---

¹⁵⁶¹ Questo passo è assente in ORF 1976.

ἔδάκρυσας;’.

| senza piangere?”.

Nel *corpus* plutarco i *Praecepta gerendae reipublicae* rappresentano "lo scritto di più ampio respiro e decisamente più importante tra quelli destinati alla riflessione politica e alla formazione del politico"¹⁵⁶². Redatti verso la fine del I secolo d.C. e indirizzati a Menemaco, un ricco cittadino di Sardi intenzionato ad intraprendere l'attività politica a Roma, i *Praecepta* non contengono "il minimo accenno a teorie politiche astratte, ma una realistica, a tratti accorata, riflessione sul presente, accompagnata da puntuali consigli sui comportamenti cui deve ispirarsi, nel concreto della sua azione, un uomo politico che abbia a cuore il bene della propria città" (*ibid.*). Plutarco guarda con afflizione alla situazione politica delle πόλεις greche, formalmente libere ma prevalentemente rette, di fatto, dai personaggi più ricchi e di conseguenza più influenti, tuttavia incapaci, ambiziosi e faziosi; l'unica soluzione a questo stato di cose consiste in un rinnovamento morale della classe dirigente, che non può che nascere da un suo rinnovamento culturale, compito al quale devono adempiere i filosofi. Segue dunque una serie di consigli minuti rivolti a coloro i quali vogliono dedicarsi alla vita politica, i cui prerequisiti imprescindibili devono essere rappresentati dalla preparazione e dalla determinazione ad operare per il bene comune. Il capitolo 14 (da 809b a 811a) si sofferma, in particolare, sul concetto che la partecipazione attiva alla vita politica comporta sempre inimicizie e contrasti: lodevole, a tal proposito, è la capacità non solo di mettere da parte questi dissidi in caso di pericoli imminenti per la patria o di distinguere tra rivalità politica e odio personale, ma anche di ricondurre chi sbaglia sulla retta via e di accettare i meriti dei propri avversari. Anche quando si esprime una critica, dunque, bisogna mantenere una sufficiente dignità, evitando sarcasmo, volgarità ed eccessiva durezza; parallelamente, quando si è bersaglio di un'invettiva troppo violenta, bisogna saper reagire con fermezza e intelligenza, così da far ricadere l'accusa su colui che l'ha scagliata: è quanto fece, tra gli altri, Crasso ribattendo all'accusa di Domizio di aver pianto per la morte della sua murena¹⁵⁶³.

¹⁵⁶² Pisani in LELLI-PISANI ET ALII 2017, pag. 2821.

¹⁵⁶³ Che Plutarco concluda il paragrafo con l'episodio dei due censori e poi scrivendo che "simili repliche hanno dunque una loro utilità anche nelle altre situazioni della vita" (ταῦτα μὲν οὖν ἔχει τινὰ χρεῖαν καὶ

Per l'assenza di questo passo in ORF 1976 si veda l'introduzione a Plut. *Inim. util.* 89a, fr. 40-bis.

Κράσσοσ ὁ ῥήτωρ: Plutarco dunque è ben consapevole che a scontrarsi con Domizio (Enobarbo) era stato Lucio Licinio Crasso, l'oratore, e non il quasi omonimo triumviro Marco Licinio Crasso; sull'identificazione dei due personaggi rimandiamo alla "Premessa" dell'orazione, par. I.

Δομιτίου πρὸς αὐτὸν εἰπόντος 'οὐ σὺ μυραίνης ἐν κολυμβήθρα σοι τρεφομένης εἶτ' ἀποθανούσης ἔκλαυσασ;': la formulazione, come si vede, è pressoché identica a quella del passo precedente (Plut. *Inim. util.* 89a, fr. 40-bis), con la sola sostituzione di ἐν ζωγρείῳ con l'equivalente ἐν κολυμβήθρα. FOWLER 1960, pag. 223, chiarisce bene il senso della frase: "It was you, was it not, who wept when a lamprey died that you kept in a tank?"

ἀντηρώτησεν' 'οὐ σὺ τρεῖσ γυναῖκασ ἔθαψασ καὶ οὐκ ἐδάκρυσασ;': "It was you, was it not, who buried three wives without shedding a tear?" (FOWLER 1960, pag. 223). Al di là di piccoli mutamenti, lo scambio di battute tra i due contendenti non cambia per modalità e contenuti.

40-quater. Plut. *Soll. an.* 976a¹⁵⁶⁴

<p>Ἡ γὰρ φύσις ὅσον ἐξικνεῖται μαθήσεωσ ἐπ' αὐτὴν δεχομένη καὶ στέγουσα παρέχει πολλὰσ μὲν ἐγγέλαισ [ιεράσ λεγομένασ] ἀνθρώποισ χειροθήαισ, ὡσπερ τὰσ <ιεράσ λεγομένασ> ἐν τῇ Ἀρεθοῦση, πολλαχοῦ δ' ἰχθῦσ ὑπακούοντασ αὐτῶν ὀνόμασιν ὡσπερ τὴν Κράσσοσ μύραινασ ἱστοροῦσιν, ἧσ ἀποθανούσασ ἔκλαυσασ ὁ Κράσσοσ καὶ ποτε Δομετίου πρὸς αὐτὸν εἰπόντοσ, 'οὐ σὺ μυραίνης ἀποθανούσασ</p>	<p>Infatti la loro natura, accogliendo e conservando tutti gli insegnamenti che giungono loro, rende molte anguille, come quelle dell'Aretusa, che sono dette sacre, abituate alla presenza degli uomini e in molti luoghi fa sì che i pesci prestino ascolto quando sono chiamati per nome: così riferiscono della murena di Crasso, per la quale Crasso pianse quando morì; e quando un giorno Domizio gli disse "Tu</p>
--	--

πρὸσ τὸν ἄλλον βίον; traduzione di Pisani in LELLI-PISANI ET ALII 2017, pag. 1553), probabilmente, significa solo che la discussione non verteva su un argomento prettamente politico.

¹⁵⁶⁴ Questo passo è assente in ORF 1976.

ἔκλαυσας; ἄπλήντησεν, 'οὐ σὺ τρεῖς θάψας γυναῖκας οὐκ ἔδάκρυσας;'.	non hai pianto la morte di una murena?", egli replicò: "Tu non hai seppellito tre mogli senza versare una lacrima?".
---	--

"Pochi autori antichi ebbero, probabilmente, la stessa, profonda sensibilità che Plutarco manifesta nei confronti degli animali"¹⁵⁶⁵: non Platone, che riservò loro scarsa attenzione; non Aristotele, che li studiò con atteggiamento puramente scientifico; non Plinio ed Eliano, interessati soprattutto ai *mirabilia* relativi agli animali e al loro impiego a vantaggio dell'uomo. L'unico personaggio che aveva manifestato nei loro confronti grande attenzione e un profondo rispetto era stato Pitagora –sostenitore della teoria della metempsicosi e dunque propugnatore del vegetarianesimo–, i cui ideali però, al di là della bella trasposizione in versi di Ovidio (*Met.* XV 60-142), erano sia in Grecia che a Roma scarsamente diffusi; riscuoteva, di contro, un grande successo la teoria stoica ed epicurea secondo la quale gli animali erano esseri "privi di ragione" (ἄλογα). "La tradizione culturale che Plutarco aveva alle spalle sembra dunque esser stata quasi concordemente, a volte cinicamente, antropocentrica" (*ibid.*) A queste posizioni si contrappone però Plutarco, dedicando agli animali ben tre opere: *Bruta animalia ratione uti*, dove si affermano la sostanziale scorrettezza della teoria stoico-epicurea e la presenza, in mammiferi, volatili, rettili e pesci, di doti di intelligenza e sensibilità; *De esu carnium*, opuscolo nel quale Plutarco ripropone l'ideale pitagorico di un'alimentazione vegetariana, fondata però non sulla dottrina della metempsicosi, ma sulla convinzione che rispettare gli animali, non uccidendoli per cibarsene, è segno di giustizia e umanità; *De sollertia animalium*, dal quale è tratto il frammento di Crasso. Quest'opera è costruita come un dialogo, che si svolge inizialmente tra il padre dell'autore, Autobulo, e l'amico Soclaro, il primo dei quali sostiene l'insensatezza della teoria della ἀλογία degli animali; giunge a questo punto un gruppo di giovani, cacciatori e pescatori, ai quali si chiede di illustrare le virtù e l'intelligenza rispettivamente degli animali terrestri e di quelli marini, allo scopo di poter effettuare una comparazione; nessun vincitore è comunque decretato nella conclusione e ciò che conta è aver dimostrato che tutti gli animali sono dotati di intelletto e sentimenti. Al

¹⁵⁶⁵ Lelli in LELLI-PISANI ET ALII 2017, pag. 2887 (per quanto segue, si vedano le pagg. 2887-2888).

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

capitolo 23 (975c-976c), che dà inizio alla sezione dedicata agli animali acquatici (capp. 23-36), Fedimo, il pescatore, spiega che tra gli animali terrestri e quelli marini sussistono alcune differenze: una prima consiste nel fatto che gli uomini possono osservare facilmente tutto ciò che riguarda quelli che vivono sulla terraferma, ma naturalmente non possono fare lo stesso con gli altri; inoltre gli animali di terra sono maggiormente esposti all'influenza degli esseri umani tramite la loro frequentazione (allevamento, addestramento), mentre quelli marini sono per lo più esenti da questo tipo di contatto e per questo, ogniqualvolta la loro natura riceva qualcosa, ciò è immagazzinato e conservato: basti pensare alle anguille abituate alla presenza degli uomini e alla murena di Crasso, che riconosceva il proprio nome e che l'oratore amava a tal punto da piangerne la morte.

Per l'assenza di questo passo in ORF 1976 si veda l'introduzione a Plut. *Inim. util.* 89a, fr. 40-bis.

γὰρ: Plutarco ha appena affermato che la vita delle creature del mare, diversamente da quella degli animali di terra, "essendo separata da grandi ostacoli dal contatto con gli uomini e non avendo nulla di avventizio né da essi acquisito, è particolare e indigena, e incontaminata da altri costumi, non per natura, ma per il luogo in cui si trova" (ὁ δὲ τῶν ἐνάλων βίος ὄροις μεγάλοις τῆς πρὸς ἀνθρώπους ἀπικισμένος ὁμίλιας ἐπέισακτον οὐδὲν οὐδὲ συνειθισμένον ἔχων ἴδιός ἐστι καὶ αὐθιγενῆς καὶ ἄκρατος ἀλλοτρίοις ἤθεσι διὰ τὸν τόπον, οὐ διὰ τὴν φύσιν: traduzione di Ragone in LELLI-PISANI ET ALII 2017, pag. 1887): in virtù di ciò questi animali sono capaci di incamerare quelli che oggi definiremmo degli *input* provenienti dall'esterno e conservarli nel tempo.

παρέχει πολλὰς μὲν ἐγγέλεις [ἱεράς λεγομένας] ἀνθρώποις χειροήθεις, ὥσπερ τὰς <ἱεράς λεγομένας> ἐν τῇ Ἀρεθούσῃ: l'intervento ecdotico degli editori appare giustificato, in quanto non sono le anguille in generale ad essere dette sacre, ma solo quelle che si trovano presso l'Aretusa (nome di diverse fonti dell'antica Grecia, la più nota delle quali sgorga ad Ortigia, isoletta ad est della Sicilia). È senz'altro significativo che anche gli altri due passi di Plutarco (*Inim. util.* 89a, fr. 40-bis; *Praec. ger. reip.* 811a, fr. 40-ter) e quello di Eliano (*Nat. an.* VIII 4, fr. 40) facciano riferimento alla murena di Crasso e al conseguente diverbio con Domizio subito dopo aver menzionato le anguille

dell'Aretusa: può darsi, per quanto rimanga indimostrabile, che i due autori seguissero una fonte comune a noi non giunta.

πολλαχοῦ δ' ἰχθῦς ὑπακούοντας αὐτῶν ὀνόμασιν: Helmbold in CHERNISS-HELMBOLD 1957, pag. 418, nota a, richiama come luoghi paralleli Plin. *Nat.* X 193, dove si spiega che i pesci sono capaci di sentire, come è evidente tenendo conto del fatto che in alcuni acquari essi si avvicinano a chi batte le mani o addirittura a chi li chiama per nome, e Aelian. *Nat. an.* XII 30, dove similmente si afferma che in molti posti si trovano pesci addomesticati che rispondono quando vengono chiamati e si avvicinano a prendere il cibo. Per quanto riguarda il significato preciso del verbo ὑπακούω, lo stesso Helmbold in CHERNISS-HELMBOLD 1957, pag. 419, lo intende come "rispondere, reagire" ("respond") e così anche Ragone in LELLI-PISANI ET ALII 2017, pag. 1887 ("che rispondono"); sostanzialmente analoga è la nostra traduzione come "prestare ascolto"; in alternativa si potrebbe attribuire al termine il valore di "intendere, riconoscere" e tradurre in questo modo: "[la loro natura rende] i pesci capaci di riconoscere i propri nomi".

ὥσπερ τὴν Κράσσου μύραιναν ἱστοροῦσιν, ἧς ἀποθανούσης ἔκλαυσεν ὁ Κράσσο: è significativo che per introdurre la storia della murena di Crasso qui Plutarco (come Porfirio in *Abst.* III 5, fr. 40-quinquies) adopera il verbo ἱστορέω, che in epoca classica (almeno da Erodoto) designava per eccellenza l'indagine o la ricerca storica e solo in una fase successiva era passato a significare anche, genericamente, l'atto di riferire, esporre, descrivere.

καί ποτε Δομετίου πρὸς αὐτὸν εἰπόντος, 'οὐ σὺ μυραίνης ἀποθανούσης ἔκλαυσας;' ἀπήνησεν, 'οὐ σὺ τρεῖς θάψας γυναῖκας οὐκ ἐδάκρυσας;': è descritto in poche parole il solito scambio di battute tra i due censori, ancora una volta con la medesima formulazione e ancora una volta senza la precisazione del contesto in cui questo era avvenuto. Come abbiamo visto nella "Premessa", par. I, Helmbold in CHERNISS-HELMBOLD 1957, pagg. 418-419, note b e c, identifica erroneamente Crasso con il noto triumviro ed Enobarbo col console del 54, acre avversario proprio di Crasso e del triumvirato.

40-quinquies. Porph. *Abst.* III 5¹⁵⁶⁶

Ἱστορεῖται δὲ καὶ τῶν ἀφθόγγων <τινὰ> οὕτως ἐτοίμως ὑπακούειν τοῖς δεσπόταις, ὡς οὐκ <ἄν> ἄνθρωπος τῶν συνήθων. Ἡ γοῦν Κράσσου τοῦ Ῥωμαϊκοῦ μύραινα ὀνομαστὶ καλουμένη προσήει τῷ Κράσσῳ, ὃν καὶ οὕτως διέθηκεν, ὡς πενθῆσαι ἀποθανοῦσαν, τριῶν τέκνων ἀποβολὴν πρότερον μετρίως ἐνεγκόντα.

Si racconta che anche tra gli [animali] privi di voce qualcuno presti ascolto ai padroni così prontamente come non [farebbe] un amico. La murena del romano Crasso, per esempio, quando era chiamata per nome si avvicinava a Crasso ed egli provava nei suoi confronti un sentimento tale che quando quella morì pianse per il lutto, lui che in precedenza aveva sopportato con moderazione la perdita di tre figli.

Porfirio, il più noto tra gli allievi di Plotino (fondatore del neoplatonismo), fu un filosofo greco vissuto tra il III e il IV secolo d.C.: oltre ad aver sistemato e pubblicato gli scritti del suo maestro in sei *Enneadi*, fu anche autore di molte opere originali, tra le quali diversi commenti (ad esempio al *Timeo* di Platone e alle *Categorie* di Aristotele), alcuni scritti dottrinali e altri di impianto polemico. In quest'ultima categoria rientrano i quattro libri *De abstinentia ab usu animalium*, un trattato in favore del vegetarianesimo nel quale il filosofo criticava duramente il consumo di carne e il sacrificio di animali, usanze a suo dire barbare: secondo Porfirio, infatti, anche gli animali, come gli uomini, posseggono ragione e linguaggio ed è falso che i primi siano stati creati a vantaggio del genere umano. A partire dal capitolo 3 del libro III il filosofo si sofferma sul concetto di λόγος quale si esplica nella produzione, a seguito di ragionamento, di suoni dotati di significato: questa caratteristica è propria anche degli animali e infatti (cap. 4) alcuni popoli sono in grado di comprendere alcuni versi di animali: non solo gli uomini, dunque, sono in grado di comunicare tra loro in modo significativo. Lo stesso Porfirio dice di essersi imbattuto in una pernice domestica che col passare del tempo aveva imparato a rispondere alle sue parole e così (cap. 5) anche alcuni animali privi di voce, pur non potendo parlare, sono in grado a loro modo di rispondere a voci umane: è il caso, ad esempio, della murena di Crasso, che si

¹⁵⁶⁶ Questo passo è assente in ORF 1976.

avvicinava al padrone quando questi la chiamava, e delle anguille della fonte Aretusa¹⁵⁶⁷.

Diversi elementi inducono a ritenere che citando la murena dell'oratore Porfirio tenga presente le informazioni fornite da Plutarco, in particolare nel suo scritto *De sollertia animalium*. Innanzitutto, in linea generale, è assolutamente plausibile che Porfirio, componendo un'opera in cui si rifiutava il consumo alimentare di carni animali, tenesse presente quanto era stato scritto sul medesimo argomento dal filosofo di Cheronea (autore tra l'altro, lo abbiamo visto, di un opuscolo *De esu carnium*); inoltre ciò sembra avvalorato dal fatto che Porfirio fonda la propria tesi soprattutto sull'idea che gli animali, proprio come gli uomini, sono dotati di ragione, argomento sostenuto con convinzione da Plutarco proprio nel *De sollertia animalium*. Degno di nota, ancora, è che il filosofo neoplatonico faccia riferimento in successione alla murena di Crasso e (nel prosieguo del passo, qui non riportato) alle anguille dell'Aretusa, proprio come aveva fatto Plutarco in tutte e tre le attestazioni riportate sopra (frr. 40-bis, 40-ter, 40-quater). A favore di questa tesi, infine, sembrano giocare alcune considerazioni di carattere lessicale e testuale sulle quali ci soffermeremo nel commento. Come per Plutarco, in definitiva, anche per Porfirio il rapporto instauratosi tra l'oratore romano e la sua murena era un esempio (dei tanti) che dimostrava l'esistenza di un λόγος negli animali e quindi la non opportunità di servirsene a scopo alimentare.

ιστορεῖται δὲ καὶ τῶν ἀφθόγγων <τινὰ> οὕτως ἐτοίμως ὑπακούειν τοῖς δεσπότηαις, ὡς οὐκ <ἄν> ἄνθρωπος τῶν συνήθων: entrambi i verbi che compaiono in questa frase erano impiegati già da Plutarco in *Soll. an.* 976a, fr. 40-quater (per il loro preciso significato si vedano i commenti a ὥσπερ ... Κράσσοσ ε πολλαχοῦ ... ὀνόμασιν): è quindi ipotizzabile, per quanto non certo, che nel momento in cui menziona la murena di Crasso Porfirio abbia in mente –più che tra le mani (vedi *infra*)– proprio quel luogo plutarcheo.

ἄνθρωπος τῶν συνήθων: lett. "un uomo degli amici".

¹⁵⁶⁷ Cfr. CLARK 2000, pagg. 166-167, nota 404: "P.'s contrast here is between animals that have voice and voiceless animals, and his point is that the voiceless lamprey has the same impression as (for instance) Crassus' dog who also comes when called, and barks in greeting".

ἡ γοῦν Κράσσου τοῦ Ῥωμαϊκοῦ μύρινα ὀνομαστί καλουμένη προσήει τῷ Κράσσῳ: anche questa notizia corrisponde perfettamente a quanto già noto dalle testimonianze plutarchee: l'oratore chiamava per nome la sua murena e quella risaliva prontamente a galla.

ὄν καὶ οὕτως διέθηκεν, ὡς πενθήσαι ἀποθανοῦσαν: per quanto l'espressione sia alquanto contorta, è chiaro che il soggetto della proposizione relativa è la murena (la quale "mise in Crasso in una disposizione sentimentale tale ..."), mentre quello della consecutiva è Crasso (che "pianse la [murena] morta").

τριῶν τέκνων ἀποβολὴν πρότερον μετρίως ἐνεγκόντα: che Crasso avesse sopportato con moderazione la morte di tre figli non è riferito da Plutarco né da nessun altro autore antico, anzi pare che egli non avesse figli maschi ma solo due femmine (si veda il commento a *tamen murenam in piscina domus suae mortuam atratus, tamquam filiam luxit* in *Macr. Sat.* III 15, 4, fr. 40-sexies): si può quindi ipotizzare che Porfirio avesse letto in qualche fonte –probabilmente Plutarco– dello scambio di battute tra l'oratore e Domizio –con quest'ultimo che aveva criticato Crasso per aver pianto una murena e il nostro che aveva rinfacciato al collega di non aver pianto il decesso di tre mogli– e che, nel momento in cui vi faceva riferimento, se ne ricordasse in modo vago e sostanzialmente scorretto, facendo confusione fra le tre mogli di Domizio e i tre presunti figli di Crasso. L'imprecisione è già parzialmente rilevata da CLARK 2000, pag. 166, nota 403, che scrive: "Plutarch (976f) mentions Crassus (but not the children) and the eels in the spring Arethusa" (il passo, però, non è 976f, ma 976a, corrispondente nel nostro lavoro al fr. 40-quater).

40-sexies. *Macr. Sat.* III 15, 4-5¹⁵⁶⁸

4 *Is tamen Crassus, vir censorius –nam cum Cn. Domitio censor fuit– cum supra ceteros disertus haberetur essetque inter clarissimos cives princeps, tamen murenam in piscina domus suae mortuam atratus, tamquam filiam luxit.*

4 Tuttavia questo Crasso, seppure uomo di rango censorio –fu infatti censore con Cneo Domizio– e pur essendo considerato eloquente sopra ogni altro ed essendo il più eminente tra i cittadini più illustri, tuttavia, vestitosi a lutto per una murena

¹⁵⁶⁸ Questo passo è assente in ORF 1976.

5 *Neque id obscurum fuit; quippe collega Domitius in senatu hoc ei quasi deforme crimen obiecit. Neque id confiteri Crassus erubuit sed ultro etiam, si dis placet, gloriatus est censor, piam affectiosamque rem fecisse se iactitans.*

che era morta nella piscina della sua casa, la pianse come una figlia.

5 E ciò non avvenne di nascosto, dato che il suo collega Domizio glielo rinfacciò in senato come una colpa oscena. Crasso, però, non si vergognò di ammetterlo, anzi per giunta, agli dèi piacendo, addirittura se ne vantò, lui che era censore, pregiandosi di aver compiuto un atto di pietà e affetto.

Macrobio, scrittore latino pagano vissuto tra IV e V secolo d.C., è noto soprattutto in quanto autore dei *Saturnalia*, opera in sette libri che mette in scena un dialogo tra dotti, ambientato durante i tre giorni di feste dei saturnali (verso metà dicembre), sui più svariati argomenti di genere religioso, giuridico, antiquario, letterario e medico. Il terzo libro, che corrisponde all'inizio della seconda giornata di dialogo, rappresenta l'inizio della sezione prettamente critico-letteraria dell'opera, avente per oggetto soprattutto il più grande poeta della latinità, Virgilio; alle discussioni letterarie, però, se ne accompagnano altre di diverso argomento, come quelle relative ad alcune dissolutezze alle quali si erano abbandonati gli antichi, ad esempio la danza (cap. 14) e la passione per i pesci (cap. 15). A proposito di questa si citano gli esempi di Licinio Murena e Sergio Orata, che avevano derivato i rispettivi *cognomina* dalle specie da loro predilette; Orata era vissuto al tempo dell'oratore Crasso, che Cicerone ci rappresenta come un uomo eloquente, autorevole e posato, ma che al tempo stesso si lasciò andare al comportamento affatto sconveniente di allevare con particolare cura una murena e di piangerla, alla sua morte, come una figlia; questo contegno, per giunta, fu da Crasso strenuamente difeso quando egli fu sottoposto ad accuse dal collega di censura Domizio dinanzi al consesso senatorio.

Non correttamente Häpke¹⁵⁶⁹ scrive che nel passo di Macrobio compare un riferimento allo stesso episodio di cui parla anche Eliano (*Nat. an.* VIII 4, fr. 40), ma

¹⁵⁶⁹ RE XIII.1, col. 261.

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

senza riferimento a Domizio. Ciò che comunque è interessante notare della presente testimonianza, oltre al fatto che essa ci fornisce un'ulteriore conferma della datazione dell'*altercatio* al 92, è che Rufio Albino (in questo momento, *persona loquens* del dialogo) guarda alla passione per i pesci di Murena, Orata e appunto Crasso come ad un segno di corruzione e dissolutezza: se Plinio, come abbiamo visto (cfr. l'introduzione a *Nat.* XVII 1-4, fr. 38), sembra non attribuire particolari colpe all'oratore e anzi ritenere che le accuse che gli erano state rivolte risultavano sostanzialmente eccessive ed ingiustificate, diverso pare l'atteggiamento di Albino (e dunque di Macrobio?), secondo il quale la condotta dell'oratore –dalla cura per la murena al pianto per la sua morte, fino all'orgoglio nel ribattere alle critiche di Domizio– era stata assolutamente vergognosa ed ingiustificabile. Come per Valerio Massimo (IX 1, 4, fr. 39), così anche qui Crasso è presentato come un esempio della corruzione dei costumi che a lungo andare –e con cruccio di Macrobio– avrebbe portato alla crisi della grandezza di Roma.

§ 4

is tamen Crassus, vir censorius –nam cum Cn. Domitio censor fuit– cum supra ceteros disertus haberetur essetque inter clarissimos cives princeps, tamen murenam in piscina domus suae mortuam atratus, tamquam filiam luxit: al § 3 (su cui torneremo nella "Premessa" all'oraz. XIII, *Pro C. Sergio Orata contra Considium*, par. I) Macrobio ha scritto: *hic est Sergius Orata qui primus balneas pensiles habuit, primus ostrearia in Baiano locavit, primus optimum saporem ostreis Lucrinis adiudicavit. fuit autem aetate L. Crassi illius disertus, qui quam gravis et serius habitus sit etiam Cicero docet.* Il *tamen* con cui si apre il § 4 si giustifica dunque con l'intento di dimostrare come Crasso, pur essendo stato un uomo *disertus*, *gravis* e *serius*, si fosse lasciato andare anche a comportamenti sconvenienti come piangere per la morte di una murena; in quest'ottica tanto l'apposizione *vir censorius* quanto le seguenti subordinate hanno evidentemente valore concessivo: cfr. DAVIES 1969, pag. 235: "although of censorial rank [...] and although he was regarded as preeminently eloquent and a leading figure among the most distinguished citizens" (mentre MARINONE 1967, pag. 429, lo chiarisce solo per le due subordinate: "questo Crasso, che tenne la carica di censore con Gneo Domizio, per quanto fosse stimato eloquente sopra ogni altro e avesse il primo posto tra i più illustri cittadini").

Crassus, vir censorius –nam cum Cn. Domitio censor fuit–: anche Macrobio, come tutti gli autori antichi (e diversamente da alcuni studiosi moderni), non ha problemi nell'identificare i due contendenti nei censori dell'anno 92: sulla questione si veda la "Premessa" all'orazione, par. I.

cum supra ceteros disertus haberetur: un ricco elenco di fonti antiche che elogiano l'eloquenza di Crasso è riportato in MEYER 1970, pagg. 84-87 (il passo di Macrobio compare a pag. 86).

essetque inter clarissimos cives princeps: dopo aver evidenziato l'autorità politica di cui Crasso godeva in quanto censore e la sua eccezionale eloquenza, Albino pone l'accento anche sul prestigio *lato sensu* sociale di cui quello godeva, tale da fare di lui il primo tra i cittadini più ragguardevoli ed eminenti: per un personaggio di tale levatura –è questo il messaggio che il personaggio vuole veicolare– sarebbero stati opportuni ben altri gesti che non compiangere la morte di un animale.

tamen murenam in piscina domus suae mortuam atratus, tamquam filiam luxit: MÜNZER 1920, pagg. 387-388, nota 1, rileva che il lamento per la morte di un figlio era proverbiale presso molti popoli dell'antichità come espressione di un lutto durissimo: la perdita del figlio era quella più difficile da sopportare, soprattutto se questi moriva in giovane età. L'origine dell'idea e del modo di dire era popolare e a questa fonte rimandano gli esempi letterari che ci sono giunti: in Grecia il più antico è nell'*Illiade* (in XXIII 222-225 Omero scrive che Achille piange Patroclo come si piangerebbe un figlio), mentre a Roma si possono citare un'occorrenza in Catullo (XXXIX 4-5) e due in Cicerone (*Fam.* IX 20, 3 e *Phil.* IX 12). Il passo di Macrobio, sottolinea lo studioso, è significativo per vari motivi: ci informa che Domizio adoperò questo *topos* espressivo contro Crasso (i passi succitati di Plutarco ed Eliano sono da questo di vista più generici); forse si avvicina alla citazione letterale delle parole del censore; ci rende noto che Domizio conosceva il modo di dire popolare e l'idea che ne era alla base. Un altro punto, poi, va sottolineato: Crasso non aveva figli maschi, ma solo una femmina (in realtà due: cfr. Cic. *Brut.* 211), e per questo nel suo testamento aveva inserito un nipote, figlio di sua figlia; la questione doveva senz'altro rappresentare un punto delicato per l'oratore, pertanto si può ritenere che parlando non di "figlio" ma di "figlia" Domizio "trasformò questa locuzione in un modo per Crasso graffiante" ("diese Wendung in einer für Crassus verletzenden Weise umformte": pag. 388).

§ 5

neque id obscurum fuit; quippe collega Domitius in senatu hoc ei quasi deforme crimen obiecit: il comportamento di Crasso era in sé senza dubbio indecoroso, ma la sua posizione fu in un certo senso aggravata dal fatto che Domizio gli rinfacciò la sua condotta dinanzi al prestigioso consesso senatorio, di cui essi, in quanto ex consoli, erano due tra i membri più prestigiosi. È senz'altro significativo che Macrobio, riferendo della critica di Domizio, parli metaforicamente di un *crimen*, quasi un "capo d'imputazione" (naturalmente senza alcuna implicazione strettamente giuridica), e vi annetta l'attributo *deforme*, che ha qui l'accezione di "offending moral or sim. standards, degrading, discreditable, shameful" (OLD 1968, pag. 502, significato 3 a; cfr. anche LEWIS-SHORT 1958, pag. 532: "Departing, either physically or (more freq.) morally, from the right shape, quality, etc.").

neque id confiteri Crassus erubuit sed ultro etiam, si dis placet, gloriatus est censor, piam affectiosamque rem fecisse se iactitans: non solo il comportamento di Crasso era in sé disdicevole, non solo lo diventava ancor di più per un personaggio illustre ed eloquente quale lui era, non solo Domizio rinfacciò tutto questo dinanzi ai senatori, ma addirittura l'oratore, invece di mostrare qualche forma di pentimento o almeno tentare di discolparsi, si era fatto onore della propria condotta e aveva rivendicato la giustezza del proprio pianto come di un atto denotante *pietas* e affetto: a tal punto giungeva la *deformitas* della sua condotta. Il presente richiamo alle parole di Crasso, naturalmente, non appartiene alla vera e propria *oratio censoria*, che abbiamo visto essere pronunciata dinanzi al popolo, ma ad un alterco che aveva avuto luogo tra i due censori in un momento presumibilmente precedente e che di quel discorso concionale aveva rappresentato la premessa.

si dis placet: l'inciso è naturalmente da intendersi come (amaramente) ironico.

censor: anche in questo caso il riferimento alla carica di Crasso ha valore concessivo ("censor though he was": DAVIES 1969, pag. 236); è questo uno degli elementi utili alla datazione del dissidio tra i due magistrati.

piam affectiosamque rem: DAVIES 1969, pag. 236, lo intende come un'endiadi: "an act of dutiful affection". È comunque significativo che Crasso attribuisca al proprio gesto l'attributo di *pius*, richiamando l'ideale di *pietas*, "devozione", che

VIII. ORATIO CENSORIA CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM

tradizionalmente era dovuto ai parenti (soprattutto i genitori), alla patria romana o addirittura agli dèi.

IX. IN SENATU ADVERSUS L. MARCIUM PHILIPPUM CONSULEM

INTRODUZIONE

- Data: 13 settembre 91 a.C.

Le coordinate temporali (nonché spaziali) della vicenda sono fornite da Cicerone con estrema precisione nel resoconto contenuto in *De orat.* III 2-5, fr. 41: siamo così informati (§ 2) che la seduta del senato nel corso della quale ebbe luogo la violenta disputa tra Crasso e il console Filippo si svolse *mane idibus Septembr(ibus)*, vale a dire la mattina del 13 settembre. Che l'anno in questione sia il 91, poi, si deduce dal fatto che Filippo era console e che il tribuno della plebe in carica era Livio Druso: cfr. I 24, dove si precisa che la conversazione fittizia riportata nel *De oratore* e precedente di pochi giorni l'orazione di Crasso aveva avuto luogo proprio nel 91.

- Esito: approvazione del parere di Crasso da parte del senato.

In *De orat.* III 5, fr. 41, Cicerone scrive che il senato approvò in massa il parere ufficialmente espresso da Crasso e che questo fu trascritto in documenti ufficiali detti *auctoritates*; il fatto che l'Arpinate parli di *auctoritates* e non, ad esempio, di *senatus consulta*, però, lascia intendere che la mozione (*sententia*) presentata da Crasso non assurse al rango di legge, evidentemente a causa del veto posto da un tribuno della plebe o dallo stesso Filippo (per un esame più approfondito della questione si veda il commento a *et eundem, id quod in auctoritatibus perscriptis extat, scribendo adfuisse*).

- Premessa

L'infuocato dibattito senatorio che vide il nostro Crasso contrapposto al console in carica Lucio Marcio Filippo si svolse sullo sfondo dell'aspra contesa politica che nell'anno 91 vide affrontarsi due fazioni della nobiltà senatoria, quella favorevole alle riforme proposte dal tribuno della plebe Livio Druso e quella contraria: la prima delle due annoverava tra i suoi membri di spicco Crasso, l'altra era invece guidata da Filippo e da Quinto Servilio Cepione¹⁵⁷⁰, portavoce rispettivamente dei senatori avversi al

¹⁵⁷⁰ L'imputato difeso da Crasso nel 95: cfr. oraz. VI, *Pro Q. Servilio Caepione*.

tribuno e del ceto equestre. Per comprendere il significato politico dello scontro e soprattutto dell'intervento del nostro, dunque, ci sembra opportuno fornire dei ragguagli sulle figure dei due principali contendenti, Filippo (al quale dedicheremo il par. I) e soprattutto Druso (par. II); seguirà un'analisi della posizione e della funzione politica di Crasso in tale turbolento contesto (par. III).

I.

1. Iniziamo dunque il nostro studio dal console del 91 Lucio Marcio Filippo e precisiamo preliminarmente che le principali fonti per la ricostruzione del personaggio sono le seguenti: Cic. *Quinct.* 72 e 80; *Verr.* II 1, 143; *Man.* 62; *Agr.* II 42; *Rab. Perd.* 21; *Mur.* 36; *Dom.* 84; *Prov.* 21; *De orat.* I 24, II 245, 249 e 316, III 2-5, fr. 41; *Planc.* 52; *Leg.* II 31; *Brut.* 166, 173, 186, 207, 230, 301, 304 e 308; *Off.* I 108, fr. 2-septies, II 59 e 73, III 87; *Phil.* XI 18; Sall. *Hist.* I 77 ed. Maurenbrecher; Varr. *Rust.* III 3, 9; Hor. *Ep.* I 7, 46-98; *Liv. perioch.* 86; Val. Max. VI 2, 2, fr. 41-bis, VIII 13, 4, e IX 5, 2; Ascon. pagg. 68-69 ed. Clark; Plin. *Nat.* II 199, XXXIII 55; Quint. VI 3, 81, VIII 3, 89, fr. 41-ter, XI 1, 37, fr. 41-quater; Flor. *Epit.* II 5, 5 e 8, II 6, 8-9; *Obseq.* 54; Eutr. V 3, 1; Amm. XXX 4, 6; Oros. *Hist.* V 18, 1 e 23, 8; *Vir. ill.* LXVI 9 e 12-13¹⁵⁷¹.

Filippo nacque intorno al 136, figlio di un non meglio identificato Quinto Marcio Filippo; fu forse magistrato monetario intorno al 110 e certamente, sebbene in data incerta, tribuno militare¹⁵⁷²; secondo Bardon¹⁵⁷³, nel 109 ricoprì la questura. Nell'anno 104, in veste di tribuno della plebe, fece approvare forse una legge sull'usura, che accordava la restituzione ai debitori degli interessi pagati ingiustificatamente, e propose una *lex agraria* di contenuto demagogico (nella *suasio* di questa legge affermò che in città non c'erano nemmeno duemila persone che fossero possidenti), la quale forse anticipava quella di Saturnino e che infastidì la nobiltà; egli stesso, comunque, permise che la rogazione venisse respinta¹⁵⁷⁴. Nel 100 fu, insieme a Crasso e a molti altri, tra coloro che impugnarono le armi contro la sedizione scatenata da Saturnino. Non raggiunse mai l'edilità¹⁵⁷⁵, ma fu senza dubbio, in un anno per noi ignoto (al

¹⁵⁷¹ Per una trattazione del personaggio più approfondita e un più ricco elenco di fonti rimandiamo, come sempre, alla "Realencyclopädie": RE XIV.2, *Marcus* 75, coll. 1562-1568 (lemma curato da Münzer).

¹⁵⁷² Impreciso Münzer in RE XIV.2, col. 1562, che fraintendendo la testimonianza di Cic. *Planc.* 52 scrive che Filippo non fu mai tribuno militare.

¹⁵⁷³ BARDON 1952, pag. 174.

¹⁵⁷⁴ Su queste due norme cfr. ROTONDI 1990, pagg. 326-327.

¹⁵⁷⁵ Erroneamente BARDON 1952, pag. 174, reputa che Filippo fu edile nel 101.

massimo nel 96¹⁵⁷⁶), pretore; in quegli anni entrò anche a far parte del collegio degli auguri. Nel 94 si candidò al consolato per l'anno successivo, ma fu sconfitto da un tale Marco Erennio (secondo Oette¹⁵⁷⁷, considerando che Erennio era di ingegno mediocre, alla base di questa elezione c'era una macchinazione degli ottimati contro Filippo). Senza darsi per vinto, comunque, Filippo si ripresentò candidato nel 92, potendo godere dell'appoggio dello zio materno Caio Claudio Pulcro e di Marco Perperna, che sarebbe stato suo collega nella censura¹⁵⁷⁸: il risultato fu stavolta positivo ed egli venne eletto console per l'anno 91, non prima però di aver affrontato un'accusa per *ambitus* intentatagli da Quinto Servilio Cepione, il quale –ci dice Floro– in quel frangente sosteneva gli interessi dei cavalieri contro il senato (il processo comunque terminò con un'assoluzione). In effetti negli anni precedenti il 91 Filippo partecipò ad uno o più dibattimenti e di ciò siamo informati dal *De oratore*, dove sono riportate due sue battute pronunciate in occasioni non precisate (secondo Münzer¹⁵⁷⁹, Filippo era stato citato in giudizio e l'imputazione era di *repetundae*); ad ogni modo, avendo egli buoni rapporti con i cavalieri, che all'epoca sedevano nelle giurie, venne assolto.

Nel 91, quindi, Filippo raggiunse la più alta magistratura di Roma assieme a Sesto Giulio Cesare e si dedicò soprattutto a combattere contro il tribuno della plebe Livio Druso e i nobili che lo appoggiavano (Asconio lo definisce *inimicus* di Druso). Nel contesto di questa ostilità va ascritto anche il complotto che gli Italici avrebbero ordito per eliminare lui e forse anche il collega sul monte Albano, durante le ferie latine (feste indette dai consoli appena entrati in carica per sacrificare a Giove insieme ai Latini e agli alleati): Filippo, comunque, fu avvisato per tempo da Druso stesso e scampò all'attentato¹⁵⁸⁰. In occasione della votazione di una legge, però, il medesimo Druso si mostrò molto meno clemente nei confronti dell'antagonista politico: avendo Filippo manifestato la propria avversità alla rogazione che era oggetto di voto, infatti, il

¹⁵⁷⁶ Secondo BARDON 1952, pag. 174, nel 98.

¹⁵⁷⁷ OETTE 1873, pag. 38.

¹⁵⁷⁸ Si tratta del personaggio che fu forse giudice nel processo in cui Crasso difendeva Aculeone (cfr. oraz. XI, *Pro C. Visellio Aculeone*): vedi commento a *apud M. Perpernam iudicem* in Cic. *De orat.* II 262, fr. 44.

¹⁵⁷⁹ RE XIV.2, col. 1563.

¹⁵⁸⁰ Secondo BANCALARI MOLINA 1988, pag. 425, nota 74, però, "la notizia che Druso avrebbe avvertito il suo rivale Filippo del pericolo che stava correndo la sua vita va intesa probabilmente come un'invenzione della tradizione che glorificava l'operato e in particolare le qualità morali del tribuno contrapponendo la sua lealtà, capace di dissociarsi dagli eccessi dei suoi stessi sostenitori, alla slealtà dei suoi avversari, giacché al momento in cui Druso fu ucciso, nessuno lo mise in guardia".

tribuno lo fece malmenare ed incarcerare per mano di un cliente o forse di un messo. Nel corso di una concione, vale a dire di un discorso tenuto durante un'adunanza del popolo, Filippo poi attaccò violentemente la fazione riformatrice del senato: Druso allora convocò il senato per esprimere ufficialmente le proprie rimostranze, sostenute dall'eloquenza di Crasso (Krueger¹⁵⁸¹ sembra pensare che a questa seduta vada ascritto anche lo scontro verbale tra Filippo e Catulo, con il primo che domandò a Catulo perché abbaiasse –gioco di parole tra *Catulus* e *catulus*, "cagnolino"– e l'altro che rispose di aver visto un ladro). A breve giro seguì però il decesso dell'oratore, a seguito del quale Filippo trovò la strada spianata, essendosi i suoi avversari ammorbiditi per paura degli Italici: la legislazione di Druso venne dunque abrogata e il tribuno stesso assassinato, episodio che causò lo scoppio della guerra sociale.

Passando agli ultimi anni di vita del personaggio, ricordiamo ancora che nel 90 Filippo fu testimone dell'accusa in due dei processi che si celebrarono in base alla *lex Varia* contro coloro i quali avevano avuto delle responsabilità nello scoppio della guerra sociale, a carico rispettivamente di Lucio Memmio (*consiliarius* di Druso) e Quinto Pompeo Rufo (praet. 91). Nell'anno 86, poi, egli ricoprì la censura insieme a M. Perperna: i due si dedicarono al censimento dei cittadini –compito complicato a causa della recente attribuzione agli Italici del *ius civitatis*–, che portò ad un computo di 463.000 uomini, e alla *lectio senatus*, che prevede tra l'altro l'espulsione dall'assemblea di Appio Claudio Pulcro, zio materno di Filippo. In quello stesso anno egli difese anche Cneo Pompeo (il futuro Pompeo Magno), citato in giudizio per aver avuto in eredità dal padre dei beni che forse quello aveva tratto illegalmente da un bottino durante la guerra sociale. Durante l'epoca della dominazione di Cinna (87-84 a.C.) Filippo preferì rimanere nell'ombra, prendendo parte solo a uno o due processi; si schierò in seguito dalla parte di Silla e in virtù di ciò prima, nell'82, fece uccidere Quinto Antonio Balbo, governatore mariano della Sardegna in qualità di pretore, e poi conquistò proprio l'isola in nome appunto di Silla. Nell'anno 81 prese parte ad una causa di diritto societario che vedeva contrapposti Publio Quinzio e un tale Sesto Nevio, patrocinati rispettivamente da Cicerone e appunto da Filippo. Dopo la morte di Silla, avvenuta nel 78, votò a favore della cremazione della salma, voluta da Silla stesso ma mai applicata

¹⁵⁸¹ KRUEGER 1909, pag. 47, nota 7.

dalla *gens Cornelia*; si schierò contro Lepido e Sertorio, tra l'altro parlando a favore dell'assegnazione a Pompeo di poteri straordinari in Spagna; propose che venissero tassate alcune città che Silla aveva esentato dai tributi; e proclamò la pretesa di Roma sull'Egitto, donato dal presunto testamento di Tolemeo XII. La sua morte ebbe luogo intorno all'anno 75.

2. Se della sua vita privata ben poco ci è noto –sappiamo che amava la vita lussuosa e i piaceri della tavola, che era di carattere affabile e che sposò una donna che portò con sé un figlio di primo letto e gli diede un altro figlio–, molto di più, come è evidente, si può dire della sua figura di uomo pubblico. Evidentemente destinato alla carriera politica per le sue nobili origini, Filippo fu avvantaggiato nello svolgimento del suo *cursus honorum* anche dal possesso di un ingegno acuto e di una buona preparazione culturale (sappiamo che conosceva benissimo la civiltà greca); fu quasi l'unico uomo politico di un certo rilievo che riuscì a barcamenarsi nella convulsa epoca della guerra sociale e soprattutto di quella civile tra Mario e Silla. Al suo carattere gioviale con gli amici e nella vita privata faceva riscontro una certa dose di intransigenza nelle dispute giudiziarie e politiche, quale emerge ad esempio dalla succitata frecciata rivolta a Catulo e soprattutto dalla sua ferma opposizione a Druso nell'anno del proprio consolato (ma anche dagli atti compiuti agli ordini di Silla e dopo la morte di quest'ultimo). Per quanto riguarda la sua collocazione politica, Meyer¹⁵⁸² lo definisce "homo popularis [...] et optimatum adversarius" e analogamente Oette¹⁵⁸³ lo descrive come un individuo sempre avverso agli ottimati, mentre Leeman¹⁵⁸⁴ parla di lui come di un console *popularis*; pur consapevoli del fatto che le etichette di ottimati e popolare non vanno applicate in modo troppo rigido a personaggi e tendenze della politica romana, però, ci sembra che la definizione di Filippo come un *popularis*, derivata forse da Cic. *De orat.* I 24 (dove si legge che nel 91 egli si batteva contro la *causa principum*), sia troppo rigida. Se a questa linea politica possono essere ascritti gli atti compiuti nel 104 come tribuno della plebe, infatti, non sembra che lo stesso possa dirsi del prosieguo della sua carriera, nel corso della quale egli anzi si arroccò su posizioni ottimati inequivocabilmente conservatrici: ad attestare ciò stanno la sua

¹⁵⁸² MEYERUS 1842, pag. 312.

¹⁵⁸³ OETTE 1873, pagg. 38-39.

¹⁵⁸⁴ LEEMAN 1974, pag. 77.

adesione alla fazione sillana negli anni successivi alla conclusione della guerra sociale e, soprattutto, la fermezza dell'opposizione a Druso nel 91, la quale, lungi dall'essere fondata su ideali popolari (ideali che avrebbero dovuto indurre Filippo a sostenere quantomeno le leggi agraria e frumentaria¹⁵⁸⁵), nasceva invece da un atteggiamento di chiusura nei confronti tanto del popolo quanto degli alleati italici. Ci sembra dunque più corretto, in definitiva, ritenere Filippo un esponente dell'ala più conservatrice (reazionaria?) della *nobilitas* ottimate¹⁵⁸⁶.

Spendiamo adesso qualche parola sull'eloquenza del personaggio, ad informarci della quale è naturalmente soprattutto il *Brutus* di Cicerone: qui leggiamo infatti che (§ 173) Filippo non era semplicemente un ottimo oratore, ma si piazzava addirittura al primo posto nell'arte della parola dopo Crasso e Antonio (per quanto a grande distanza dai due incomparabili maestri); egli, infatti, era abile nell'*inventio*, arguto, capace di far ridere e anche di colpire e preparato nelle dottrine greche. Altrove, poi (§ 186, fr. 2-4), leggiamo che egli era un oratore piacevole, in grado di risultare solenne e faceto: a buon diritto, dunque possiamo affermare che dopo la morte di Crasso e Antonio e prima che emergesse Quinto Ortensio Ortalo egli era il migliore oratore di Roma. Da *De orat.* II 316, poi, siamo informati che quando iniziava a parlare, ancora non sapeva cosa avrebbe detto: è evidente, quindi, che Filippo non apprezzava l'asianesimo, troppo costruito, e da ciò derivava la sua scarsa stima per l'eloquenza di Ortensio. In *Off.* I 108, fr. 2-septies, infine, a Filippo (e a Crasso) è attribuita la qualità di possedere *multus lepos*. Non pubblicò nessuno dei suoi discorsi, pertanto, a parte due brevi frammenti riportati da Cicerone in *De orat.* II 245 e 249, a noi non è giunta alcuna citazione diretta della sua oratoria; possediamo però testimonianze di due discorsi politici pronunciati rispettivamente durante il tribunato (*de lege agraria*) e il consolato (contro il senato)¹⁵⁸⁷ e di due discorsi giudiziari a favore il primo di Pompeo, l'altro di Sesto Nevio, oltre che riferimenti alle testimonianze rese contro Memmio e Pompeo

¹⁵⁸⁵ Sulla legislazione di Druso torneremo più approfonditamente nel par. II.

¹⁵⁸⁶ Da quanto detto si deduce anche che nel 91 egli non appoggiava la causa degli *equites*, come ritengono invece CIMA 1903, pag. 181, PARETI 1953, pag. 528, e BANCALARI MOLINA 1988, pag. 419, nota 57.

¹⁵⁸⁷ Testimonianza di quest'ultimo ci è data da Cic. *De orat.* III 2-5, fr. 41.

Rufo in processi e *lege Varia* (la sua orazione contro Lepido riportata da Sallustio nelle *Historiae* è evidentemente una creazione originale dello storico)¹⁵⁸⁸.

Per quanto riguarda infine l'opinione di Cicerone su di lui, notiamo che l'Arpinate, nonostante l'aspra ostilità che nel 91 contrappose il console al suo tanto ammirato maestro, sembra disapprovare Filippo in un unico passo: si tratta di *Off.* II 73, dove l'autore in riferimento alla *lex agraria* del 104 afferma che Filippo aveva agito spesso in modo demagogico. In tutte le altre occasioni, però, ad emergere è per lo più un sentimento di apprezzamento: in *Off.* II 59 Filippo è definito *magno vir ingenio in primisque clarus*; in *Mur.* 36 gli vengono riconosciuti *ingenium, opera, gratia e nobilitas*, mentre in *Planc.* 52 di nuovo *nobilitas* ed *eloquentia*. Come abbiamo visto, poi, nel *Brutus* si tessono a più riprese (§§ 166, 173 e 186, fr. 2-quater) le sue lodi di oratore solenne, arguto, mordace, inventivo e colto e così anche in *Off.* I 108, fr. 2-septies, gli si attribuisce *multus lepos*. Il discorso poi non cambia se si volge lo sguardo al *De oratore*, dove egli viene citato più volte nell'*excursus* sull'umorismo –II 220 (cfr. Quint. VI 3, 81), 245 e 249– e dove, proprio in rapporto all'alterco con Crasso (*De orat.* III 4, fr. 41), viene definito uomo *vehemens, disertus* e tra i più forti *ad resistendum* (una connotazione, dunque, tutt'altro che negativa). Degno di nota, infine, è che ancora qualche decennio dopo Orazio lo definisca *strenuus et fortis causisque [...] agendis / clarus* (*Ep.* I 7, 46-47): Filippo fu senza dubbio un personaggio di assoluto spicco nella politica e nell'oratoria romane di II-I secolo a.C.

II.

1. Ci soffermiamo adesso su una delle figure politicamente e storicamente più importanti del primo decennio del I secolo a.C., colui che con le sue proposte politiche o, meglio, con il fallimento di queste avrebbe portato incolpevolmente allo scoppio della guerra sociale: stiamo parlando di Marco Livio Druso (RE XIII.1, *Livius [Drusus]* 18, coll. 859-881). Tra le più importanti fonti che ci permettono di ricostruire vita e opera di questo personaggio, oltre ad un elogio epigrafico di età augustea¹⁵⁸⁹, sono i seguenti passi di autori latini: *Rhet. Her.* IV 31; Cic. *Clu.* 153-154; *Dom.* 41, 50 e 120; *Vat.* 23; *De orat.* I 24, 25 e 97; *Rab. Post.* 16-17; *Mil.* 16; *Leg.* II 14 e 31; *Brut.* 222;

¹⁵⁸⁸ Un breve quadro generale dell'eloquenza di Filippo si può trovare in BARDON 1952, pagg. 174-175, e, con estrema sintesi ma grande acutezza, in DAVID 1980, pag. 174; testimonianze e frammenti sono raccolti in ORF 1976, pagg. 265-269.

¹⁵⁸⁹ Del quale si può trovare trascrizione ad esempio in GREENIDGE-CLAY 1976, pagg. 128-129.

Nat. III 80; *Off.* I 108; *Sall. Caes.* II 6, 3-5; *Liv. perioch.* 70 e 71; *Vell.* II 13-14; *Val. Max.* III 1, 2 e IX 5, 2; *Sen. Ad Marc.* XVI 4; *Brev.* VI 1-2; *Ben.* VI 34, 2; *Ascon.* pagg. 21 e 68-69 ed. Clark; *Plin. Nat.* XXV 52, XXVIII 148, XXXIII 20, 46 e 141; *Tac. Ann.* III 27, 2; *Suet. Tib.* III 2; *Flor. Epit.* II 5; *Gell.* XVII 15, 6; *Amp.* XIX 6 e XXVI 4; *Oros. Hist.* V 18, 1-2 e 7; *Aug. Civ.* III 26; *Vir. ill.* LXVI e LXXX 1¹⁵⁹⁰. A questi passi possono aggiungersi alcune testimonianze di storici di lingua greca: *Diod. Sic.* XXXVII; *App. Civ.* I 155-165; *Dio* XXXVIII 27, 3, e fr. 96, 1-3 ed. Boissevain.

Marco Livio Druso nacque intorno al 124 a.C.¹⁵⁹¹, figlio dell'omonimo uomo politico che, prima di raggiungere nel 112 il consolato (nel corso del quale sottomise in Tracia gli Scordisci) e nel 109 la censura, nel 122, in qualità di tribuno della plebe, si era opposto a Caio Gracco facendo leva sulla riluttanza del popolo a concedere l'allargamento della cittadinanza¹⁵⁹² e a questo scopo aveva avanzato delle controproposte che "avevano carattere puramente demagogico, perseguendo il fine ultimo di sottrarre a Caio il consenso del popolo e degli alleati italici: una volta eliminato Caio, le leggi *Liviae* del 122 a.C. non vennero poste in effetto"¹⁵⁹³. Sappiamo per certo che Druso figlio fece parte del collegio dei pontefici ed è possibile che sia stato anche questore in Asia e poi edile, celebrando in quest'occasione giochi magnifici: queste due magistrature, infatti, sono attestate nell'anonimo *De viris illustribus* (rispettivamente LXVI 3 e 1), ma vengono da qualcuno poste in dubbio. Broughton¹⁵⁹⁴, ad esempio, ritiene che le rivestì entrambe (l'edilità forse nel 94): se egli è tra i senatori che nel 100 impugnarono le armi contro Saturnino (cfr. *Cic. Rab. Perd.* 21), da ciò si deduce che doveva essere stato questore nel 102 o prima; il fatto che nel succitato elogio epigrafico l'edilità manchi, poi, non ha particolare valore, dal momento che è lì assente anche la questura (che difficilmente sarà stata saltata). Similmente, Pareti e Vardelli¹⁵⁹⁵ le considerano entrambe parti del *cursus honorum* di Druso, il quale avrebbe raggiunto la questura nel 102 (Vardelli) o intorno al 97 (Pareti)

¹⁵⁹⁰ Come si vede, alcuni di questi luoghi sono già stati citati a proposito di Filippo, in quanto aventi per oggetto la disputa del 91 tra i due personaggi.

¹⁵⁹¹ Secondo ROLIN 1980, pag. 51, proprio in quell'anno; secondo PARETI 1953, pag. 521, all'incirca; SUMNER 1973, pag. 111, ritiene che egli nacque non prima del 124 o forse del 122, dal momento che, come attesta Seneca nel *De brevitate vitae*, alla morte del padre, nel 109, era ancora *pupillus*.

¹⁵⁹² Cfr. ad esempio *Cic. Brut.* 109; *Suet. Tib.* III 2.

¹⁵⁹³ BETOCCHI 1990, pag. 35, nota 14.

¹⁵⁹⁴ MRR 1951, pag. 570, nota 4, e MRR 1952, pag. 14, nota 1.

¹⁵⁹⁵ PARETI 1953, pag. 522; VARDELLI 1978, pag. 81.

e l'edilità intorno al 94. Diversamente, Sumner¹⁵⁹⁶ reputa entrambe le magistrature incerte, tenendo conto del fatto che esse sono assenti nell'*elogium*, che pure cita tutte le altre sue cariche: le considerazioni di Broughton, a ben vedere, non reggono, dal momento che il Druso citato da Cicerone come nemico di Saturnino non è lo stesso che sarà tribuno della plebe nel 91, che prima di Silla la questura non costituiva un passaggio obbligatorio del *cursus honorum* e che Druso, se era nato verso il 124/122, non poteva essere questore prima del 96 e morì prima di raggiungere l'età edilizia. A proposito di quest'ultimo problema, può darsi che egli diede dei giochi in onore del padre (morto nel 109) e non da edile, il che spiegherebbe perché nel *De viris illustribus* l'edilità è citata prima della questura (quindi secondo un ordine impossibile); d'altra parte, forse Druso fu davvero questore, dato che Plinio in *Nat. XXV 52* attesta un viaggio che egli compì in oriente.

Comunque stiano le cose, è indubbio che la magistratura più importante della carriera di Druso, quella che gli consentì, con le sue proposte legislative e soprattutto con le sue conseguenze, di passare alla storia fu il tribunato della plebe del 91. Nel corso di quest'anno egli cercò di realizzare un vasto ed ambizioso programma di riforme che mirava a risolvere una volta per tutte gli annosi problemi che attanagliavano Roma da decenni, tra i quali soprattutto quelli delle giurie forensi e degli alleati privi di cittadinanza; il suo progetto, però, che era di impostazione sostanzialmente moderata e secondo molti studiosi affatto lungimirante, incontrò l'opposizione di una parte degli Italici, degli *equites* e di una fazione del senato: infrantasi ogni speranza dinanzi a questo muro, Druso fu assassinato e ciò portò allo scoppio della sanguinosa guerra sociale tra Roma e i suoi alleati. Date la complessità delle questioni relative al tribunato di Druso e l'immensa mole di bibliografia prodotta nei decenni sull'argomento (che ha costretto ad una cernita dei contributi disponibili), dividiamo in punti la nostra esposizione: ci soffermeremo dunque prima sulle leggi agraria e frumentaria (punto 2) e sulla *lex nummaria* (punto 3), poi più ampiamente sulla *lex iudiciaria* (punti 4 e 5) e sulla cosiddetta *rogatio de civitate o de sociis* (punto

¹⁵⁹⁶ SUMNER 1973, pagg. 110-111.

6); seguiranno alcune considerazioni conclusive sul tribunato in generale e sul suo sostanziale fallimento (punto 7)¹⁵⁹⁷.

2. Trattiamo insieme della *lex agraria* e di quella *frumentaria* in quanto si tratta di provvedimenti palesemente popolari. Come vedremo meglio in seguito, infatti, Druso, pur coltivando una politica niente affatto *popularis* bensì senza dubbio filosenatoria, era naturalmente consapevole del fatto che per realizzare delle riforme legislative era necessario l'appoggio del popolo, al quale in ultima istanza spettava la sanzione o il respingimento delle rogazioni¹⁵⁹⁸: per questo motivo egli cercò di accattivarsene le simpatie con tali proposte¹⁵⁹⁹. Sebbene in un primo momento approvate grazie anche ad una concentrazione di Italici in città organizzata da Druso¹⁶⁰⁰, tuttavia, esse furono in seguito cassate dal senato su proposta di Filippo in quanto fatte passare con la violenza (ce ne informano la *periocha* liviana e Floro) e contro gli auspici e soprattutto votate contro la *lex Caecilia Didia* del 98¹⁶⁰¹.

Per quanto attiene al contenuto specifico delle norme, la *lex frumentaria* prevedeva distribuzioni di grano al popolo (*frumentationes*) a titolo gratuito o, più probabilmente, a prezzo ribassato: è incerto –nota Pareti¹⁶⁰²– se si trattasse del prezzo reale nei luoghi di produzione, come era stato con Caio Gracco, o addirittura di un sottoprezzo, in continuità con Saturnino, ma di certo lo stato ci rimetteva¹⁶⁰³. Quanto alla *lex agraria*, essa, come ci informa in particolare Appiano (*Civ.* I 156 e 162), racchiudeva al suo interno due provvedimenti: la deduzione di molte colonie e la

¹⁵⁹⁷ Un breve ma chiaro quadro generale sulle leggi proposte da Druso si trova in ROTONDI 1990, pagg. 335-338. Sull'eloquenza del personaggio (della quale quasi nulla è noto), cfr. ORF 1976, pagg. 271-272.

¹⁵⁹⁸ "Il disegno di legge (*rogatio*) veniva preventivamente approvato in Senato e successivamente esposto in luogo pubblico per almeno tre settimane (*trinundinum*), durante le quali il popolo poteva essere riunito dal magistrato per eventuali discussioni. L'atto della pubblicazione recava il nome di *promulgatio* e con esso aveva inizio il procedimento legislativo. La *promulgatio* fissava anche la data di convocazione dei comizi e della votazione. Alla mezzanotte del giorno fissato (non si potevano scegliere né i giorni giudiziari, né i giorni festivi) il magistrato, tratti gli auspici, convocava il popolo per le votazioni [...] Terminata la votazione, si procedeva al computo dei voti (*diribitio*) e alla comunicazione al popolo dell'esito del voto (*renuntiatio*)" (DEL GIUDICE 2010, pagg. 297-298).

¹⁵⁹⁹ Che queste tipologie di provvedimenti fossero senza dubbio *populares* è detto ad esempio da SERRAO 1974 [1], pagg. 180 e 187-188 (a pag. 188 Druso viene significativamente definito "illuminato").

¹⁶⁰⁰ Cfr. BANCALARI MOLINA 1988, pagg. 435-437 (secondo lo studioso, questa raccolta ebbe luogo tra giugno e luglio e la ratifica delle leggi proprio a luglio: cfr. pagg. 408, nota 3, 431 e 437).

¹⁶⁰¹ Su questo provvedimento cfr. ROTONDI 1990, pag. 335; sulla questione, comunque, torneremo più approfonditamente al punto 7.

¹⁶⁰² PARETI 1953, pag. 526.

¹⁶⁰³ Cfr. anche ROLIN 1980, pag. 51: la legge mirava a "nourrir la plèbe aux frais de l'État".

distribuzione di *ager publicus* sito in varie parti della penisola italiana¹⁶⁰⁴. La norma prevedeva l'assegnazione ai meno abbienti di terreno pubblico, da recuperare anche (soprattutto?) dagli Italici che ne avevano occupato ampie porzioni illegalmente (e che avrebbero ricevuto in cambio la cittadinanza romana), e a tale scopo istituiva una commissione decemvirale (*Xviri agris dandis adsignandis*) della quale faceva parte lo stesso Druso; il medesimo, poi, era membro anche di un'altra commissione di cinque membri, creata dalla *lex Saufeia agraria* proposta da un suo collega di tribunato (tale Saufeio), la quale forse si occupava della deduzione delle colonie¹⁶⁰⁵. Il fatto che la legge prevedesse, tra l'altro, l'espropriazione di terre occupate dagli Italici fece sì che Druso perdesse l'appoggio di questi ultimi o almeno di una parte di loro.

Se Gabba¹⁶⁰⁶ ha scritto che la legge agraria, in quanto legge coloniarica, escludeva assegnazioni individuali e che il senato era ostile a questa norma in quanto essa andava contro l'impianto della legislazione agraria di epoca post-graccana, un ricco contributo alla comprensione della norma è venuto di recente da Fiona C. Tweedie¹⁶⁰⁷. La studiosa ha rilevato anzitutto che lo scopo della legge agraria non era di lusingare la plebe, bensì di sistemare (tramite colonie o assegnazioni *viritim*) i veterani dei tre eserciti consolari che nel 93 erano tornati a Roma dopo aver combattuto rispettivamente contro i Celtiberi al comando di Tito Didio (nel 93), contro i Lusitani al comando di Publio Licinio Crasso (nel 93) e contro i Galli al comando di Lucio Licinio Crasso, l'oratore (nel 94); va rilevato, a tal proposito, che i tre generali appartenevano tutti al circolo ottimato raccolto attorno a Emilio Scauro e che Crasso nel 91 era uno dei principali sostenitori di Druso. Il provvedimento però si scontrò con una dura opposizione: Druso, convinto che in Italia ci fossero ancora terre reclamabili, ne proponeva la distribuzione, ma i proprietari terrieri dell'Etruria e dell'Umbria, timorosi per l'*ager publicus* illecitamente occupato e forse anche per le loro proprietà private, non lo appoggiarono (va detto comunque che di base la misura non intendeva danneggiare gli alleati di Roma). Per quanto, infatti, la cronologia e i dettagli della legislazione di Druso non ci siano noti con precisione, di certo la legge agraria fu tra

¹⁶⁰⁴ ROTONDI 1990 distingue tra una *lex de coloniis deducendis* (pagg. 335-336) e una vera e propria *lex agraria* (pagg. 337-338).

¹⁶⁰⁵ Secondo PARETI 1953, pag. 526, il comitato di cinque uomini curava le colonie, quello di dieci il recupero di terre.

¹⁶⁰⁶ GABBA 1973 [1], pagg. 200-205.

¹⁶⁰⁷ Per quanto segue, si veda TWEEDIE 2011, pagg. 576-582 e 584-589.

quella abrogata prima dell'omicidio del tribuno; approvata verso la metà dell'anno 91, essa scatenò le proteste appunto di Etruschi e Umbri, che si recarono a Roma perché preoccupati per il pericolo immediato che essa avrebbe rappresentato per le loro società (l'insediamento di veterani in queste zone); accanto a questi, anche i latifondisti dell'Italia meridionale manifestarono avversione alla proposta di Druso, mentre gli altri Italici lo sostennero fino alla fine. In conclusione, molti Italici, ansiosi di proteggere le proprie terre, non accettarono la cittadinanza romana in cambio della sottrazione dell'*ager*: "the tragedy of Drusus' programme was that it simply required too much compromise from the affected parties" (pag. 589).

3. Accanto alla legge agraria e soprattutto a quella frumentaria non si può non citare il provvedimento monetario. Esso, infatti, è accomunato a quelli da due elementi: da un lato, in linea generale, si deve tenere presente che gli interventi in materia finanziaria e monetaria possono essere quasi sempre ascritti ad una tendenza politica *popularis*¹⁶⁰⁸; d'altra parte, se è vero, come abbiamo visto, che la *lex frumentaria* (quale che ne fosse il preciso contenuto) implicava grandi oneri per lo stato, la norma monetaria aveva, tra gli altri, lo scopo di costituire un sollievo per le casse pubbliche¹⁶⁰⁹. L'unica fonte a riferirci di questo provvedimento, del quale non rimangono emergenze numismatiche, è Plinio il Vecchio, il quale in *Nat.* XXXIII 46 scrive: *Livius Drusus in tribunatu plebei octavam partem aeris argento miscuit*. Come si vede, il cenno è sintetico e cursorio, alludendo solo ad un mescolamento all'argento di una parte (1/8) di bronzo: da qui le divergenti esegesi proposte dalla critica.

Se infatti Cima¹⁶¹⁰ si è limitato a scrivere che la *lex nummaria* non era un provvedimento a sé stante ma semplicemente un'appendice della *lex agraria*, mentre Rolin¹⁶¹¹ ha parlato genericamente di "dépréciation de la monnaie pour en assurer le financement, mais aussi pour satisfaire le Sénat au détriment des publicains", la critica si è per il resto divisa tra coloro i quali hanno interpretato le parole di Plinio come un riferimento a delle monete foderate o suberate, vale a dire composte di un'anima in bronzo e un rivestimento in argento, e chi invece ha ipotizzato che la norma prevedesse "l'emissione a corso forzoso di denarii in metallo povero in proporzione di

¹⁶⁰⁸ Così SERRAO 1974 [1], pagg. 190-191.

¹⁶⁰⁹ BETOCCHI 1990, pagg. 42-43.

¹⁶¹⁰ CIMA 1903, pag. 180, nota 2.

¹⁶¹¹ ROLIN 1980, pag. 51.

un ottavo rispetto al numerario d'argento contemporaneamente posto in circolazione"¹⁶¹². Così secondo Rotondi¹⁶¹³ Druso probabilmente legalizzò l'emissione di monete foderate in proporzione di 1:7 rispetto a quelle di metallo puro, mentre Broughton¹⁶¹⁴ pensa all'aggiunta di 1/8 di bronzo alle monete d'argento; la medesima idea, poi, è condivisa anche da Pareti¹⁶¹⁵, il quale però parla di rame invece che di bronzo (ma si tenga presente che per gli antichi Romani –come del resto per i Greci– i due metalli erano indistinti e dunque esisteva un unico termine, in latino *aes*, per designarli). Scullard¹⁶¹⁶, dal canto suo, condivide l'opinione di Crawford secondo la quale le parole di Plinio non possono essere intese nel senso che ogni otto monete di argento puro ne veniva coniata una foderata d'argento, perché mai a Roma furono emesse legalmente monete foderate; Nicolet¹⁶¹⁷, invece, parla genericamente di monete "farcite" ("il semble qu'en fait une partie du monnayage ait été «fourrée»").

Per quanto ne sappiamo, comunque, il contributo più recente e al tempo stesso più esauriente sulla questione è quello pubblicato circa trent'anni fa da Ilaria Betocchi¹⁶¹⁸, la quale avanza alcune interessanti considerazioni sul provvedimento. Va notato, anzitutto, che il fatto che delle leggirogate da Druso alcune furono abrogate e altre nemmeno approvate rende ragione della mancanza di monetazione in nostro possesso, da ascrivere dunque semplicemente alla non piena attuazione della norma (forse approvata, ma mai applicata). Triplice era, secondo la studiosa, lo scopo della legge. Per comprendere ciò, però, è necessaria una premessa: inizialmente "la preoccupazione costante del governo era mantenere perfetta la moneta statale, cioè impedire fluttuazioni nel rapporto tra il suo valore nominale ed il valore intrinseco, in modo da garantire un potere d'acquisto invariato della moneta stessa" (pag. 38); a partire dalla seconda guerra punica, poi, lo stato romano iniziò a mettere in circolazione, accanto a monete di argento puro, altre suberate, vale a dire composte di un'anima di metallo di basso valore (rame) rivestita da una lamina di metallo più prezioso (argento). Questo provvedimento, promulgato perché il valore intrinseco

¹⁶¹² BETOCCHI 1990, pag. 44 (per numerario si intende l'insieme del denaro avente corso legale in uno stato).

¹⁶¹³ ROTONDI 1990, pag. 336.

¹⁶¹⁴ MRR 1952, pag. 21.

¹⁶¹⁵ PARETI 1953, pag. 526.

¹⁶¹⁶ SCULLARD 2011, pag. 337, nota 4.

¹⁶¹⁷ NICOLET 1966, pag. 381.

¹⁶¹⁸ BETOCCHI 1990 (si vedano le pagg. 35-49).

della moneta era diventato superiore a quello nominale, creò però danni all'economia generale: le persone, infatti, riconoscendo le monete pure e quelle suberate, tendevano a tesaurizzare le prime e a far circolare le seconde, il che generò un calo del potere d'acquisto del denario (la moneta interessata dal provvedimento) e un conseguente aumento dei prezzi; a risultare compromessi, inoltre, erano anche gli interessi di tutti coloro i quali ricevevano pagamenti (mercanti, artigiani, creditori) e delle stesse casse statali, che si vedevano pagare le imposte con queste monete di valore inferiore. All'inizio del I secolo a.C. le monete alterate circolavano in grande misura, mentre i metalli preziosi abbondavano: ciò causava una diminuzione del loro valore e, di rimando, un aumento dell'inflazione. La misura di Druso, quindi, aveva un triplice scopo: uno economico, di ristabilire l'equilibrio tra valore intrinseco e nominale del denario alterandone il fino, cioè la quantità di argento puro; uno che possiamo definire economico-politico, consistente nell'incrementare il numerario per realizzare le leggi agraria e soprattutto frumentaria ("controbilanciare le perdite che le *frumentationes* avrebbero causato all'Erario": pag. 43); e uno puramente politico, mirante ad indirizzare l'aggravio di queste onerose misure di legge ai danni degli *equites*, che in quanto commercianti o pubblicani vivevano di denaro mobile. Al di là di questi obiettivi, comunque, rimane incerto quale fosse il contenuto della legge: che essa intervenisse sul *denarius*, "moneta d'argento fondamentale dello Stato romano" (pag. 37), infatti, è certo, ma in che modo? Secondo alcuni si tratterebbe di un'emissione di pezzi foderati accanto a moneta pura (in rapporto di 1/8 e 7/8), mentre altri pensano a monete non foderate ma degradate, vale a dire costituite da una lega di argento e rame, sempre accanto a moneta pura e altri ancora alla proporzione fra rame e argento all'interno di ogni singolo denario (tutti i denari avrebbero quindi contenuto una percentuale di rame); di queste ipotesi, secondo la studiosa, la seconda è sicuramente sbagliata, mentre forse quella corretta è la prima. Quanto agli effetti che la norma ebbe o avrebbe avuto, è altamente probabile che Druso volesse favorire i senatori, i quali gestivano l'erario, erano proprietari terrieri che pagavano *vectigalia* sulle terre in loro possesso e in alcuni casi erano debitori, ma la norma danneggiò (o forse avrebbe danneggiato) tutti: i cavalieri, i senatori stessi (che si occupavano anche di commercio e inoltre erano anche creditori), il popolo (per inflazione) e il Tesoro (che avrebbe visto il ritorno nelle proprie casse di monete

alterate). Va detto comunque che la scarsa lungimiranza della norma non può essere ascritta a colpa di Druso, in quanto i Romani non conoscevano gli effetti a lungo termine degli interventi sulle monete. Rimangono in questo quadro complessivo due dubbi: se la legge fu effettivamente approvata e, qualora lo sia stato, se sussistesse un legame con il provvedimento monetario emanato nell'anno 84 dal pretore Marco Mario Gratidiano¹⁶¹⁹.

4. Giungiamo così al provvedimento che, all'interno del programma riformistico di Druso, ha ricevuto la maggiore attenzione da parte della critica, vale a dire la *lex iudiciaria*. Sappiamo che questa norma prevedeva due clausole, relative rispettivamente alla composizione delle giurie e all'imputabilità per corruzione: esaminiamole dunque in quest'ordine, prima cercando di evidenziare quanto ci è stato trasmesso dalle fonti antiche e poi passando in rassegna alcune posizioni espresse sull'argomento dalla critica moderna.

Per quanto riguarda la composizione delle giurie, trattando della legge giudiziaria proposta e probabilmente fatta approvare da Quinto Servilio Cepione, console del 106, abbiamo visto¹⁶²⁰ che a Roma i tribunali permanenti (*quaestiones perpetuae*), nati nel 149 a.C. per giudicare sui reati di malversazione (*repetundae*) e poi aumentati progressivamente di numero, avevano visto sedere nelle giurie in un primo momento esclusivamente membri dell'ordine senatorio, sostituiti poi, a partire dall'intervento di Caio Gracco (123/122, *lex Sempronia iudiciaria*), da cavalieri. Su questa situazione era intervenuto nel 106 Cepione, il quale aveva fatto passare una legge il cui contenuto è in parte oscuro: non è noto, infatti, se essa intervenisse sulla sola *quaestio repetundarum* o su tutti i tribunali permanenti all'epoca esistenti e, soprattutto, se restituisse le giurie ai senatori del tutto o solo in parte (in quest'ultimo caso dando vita a giurie miste). Ciò che è certo, comunque, è che la *lex Servilia Caepionis* rimase in vita per un periodo molto breve, rimpiazzata nell'arco di pochi anni (104? 101? 100?) dalla *lex Servilia Glaucia*, rogata, come si evince dalla denominazione, da Caio Servilio Glaucia¹⁶²¹. Ancora una volta non è noto se questa legge intervenisse su tutte le *quaestiones perpetuae* o sulla sola *quaestio de repetundis*, ma sappiamo che tra le

¹⁶¹⁹ Cenni nella "Premessa" all'oraz. X, *Pro C. Sergio Orata contra M. Marium Gratidianum*, par. II.

¹⁶²⁰ Cfr. la "Premessa" all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, parr. II e IV.

¹⁶²¹ Per una breve panoramica critica sulle possibili datazioni della legge di Glaucia cfr. oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, sezione "Esito", par. IV.

disposizioni che essa includeva c'era la possibilità, per i Latini che conducevano un'incriminazione ottenendo la condanna dell'imputato, di ricevere la cittadinanza romana e soprattutto che essa restituiva il pieno controllo delle corti all'ordine equestre¹⁶²². Essa –nota giustamente Nicolet¹⁶²³– si inseriva in un periodo di intense agitazioni popolari (tra il 104 e il 100) e inoltre ebbe un'innegabile portata politica: con essa Glaucia ottenne l'appoggio dei cavalieri¹⁶²⁴ e pose la basi per la condanna che sarebbe stata ingiustamente inflitta a Rutilio Rufo proprio da una giuria equestre nel 92: magistrati e promagistrati erano alla mercé di amici e parenti dei pubblicani. Come scrive Gruen¹⁶²⁵, quindi, Glaucia, non avendo illustri antenati né un carattere tale da risultare gradito alla nobiltà (cfr. Cic. *De orat.* III 164, *Rab. post.* 14 e *Brut.* 224), aveva cercato di approfittare delle disgrazie di Cepione padre¹⁶²⁶, vale a dire di sfruttare l'ostilità del popolo verso quest'uomo al fine di far approvare una norma che restituiva ai cavalieri il pieno controllo delle giurie.

Agli ultimi anni del II secolo (forse al 103 o, meno probabilmente, al 100), poi, va ascritta anche la cosiddetta *lex Appuleia de maiestate*, proposta da Lucio Apuleio Saturnino, che insieme a Glaucia era il più noto e demagogico dei politici *populares* dell'epoca (e per questo godette a lungo dell'appoggio anche di Caio Mario). Scrive Rotondi¹⁶²⁷ che la legge "ampliò il concetto della *minuta maiestas* [...] ma non sembra che abbia istituito una *quaestio* permanente"; secondo Del Giudice¹⁶²⁸, essa "integrò il campo d'applicazione del *crimen maiestatis*, includendovi gli attentati compiuti da magistrati nei confronti della volontà popolare"; di certo le giurie erano anche in questo caso composte esclusivamente da cavalieri. Gruen¹⁶²⁹ rileva che i reati di lesa maestà fino a quel momento erano stati giudicati nei *iudicia populi*, mentre Saturnino aveva creato un tribunale permanente in cui servivano giudici di rango equestre; come era accaduto con la *quaestio Mamilia* del 109 (tribunale creato per giudicare i Romani

¹⁶²² Un breve quadro generale sul provvedimento e sulle fonti che ce ne hanno trasmesso raggugli si può trovare in MRR 1951, pagg. 571-572 (curiosamente il lavoro che citiamo come ROTONDI 1990, che consiste in un elenco cronologico di tutte le leggi romane, non fa menzione del provvedimento).

¹⁶²³ NICOLET 1966, pagg. 536-540.

¹⁶²⁴ Cfr. *Brut.* 224: *et plebem tenebat et equestrem ordinem beneficio legis devinxerat.*

¹⁶²⁵ GRUEN 1968 [2], pagg. 165-167.

¹⁶²⁶ Sulle quali cfr. la "Premessa" all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, par. III.

¹⁶²⁷ ROTONDI 1990, pag. 329.

¹⁶²⁸ DEL GIUDICE 2010, pag. 299.

¹⁶²⁹ GRUEN 1968 [2], pagg. 167-168.

che si fossero lasciati corrompere da Giugurta), anche in questo caso degli attacchi giudiziari a veri o presunti nemici dello stato (Cepione padre e Cneo Mallio Massimo) avevano portato alla creazione di una nuova corte giudiziaria, in questo caso però permanente; vale dunque tanto per Saturnino quanto per Glaucia la seguente osservazione: "popular legislators saw profit in combining the grievances of the people with the aspirations of the *equites*" (pag. 168).

Quello sin qui presentato è dunque, a grandi linee, il quadro della situazione giudiziaria sulla quale intervenne Druso con la sua proposta di legge. Per quanto riguarda la questione della composizione delle giurie, a darcene notizia sono cinque fonti antiche, che però ci restituiscono delle immagini almeno in apparenza del tutto inconciliabili. Lasciando da parte la testimonianza di Asconio, il quale scrive semplicemente che Druso modificò le corti (Ascon. pag. 21 ed. Clark), vediamo infatti che Livio o, meglio, le *periochae* 70 e 71 all'opera di Livio ci informano di come il senato, non tollerando lo strapotere dei cavalieri nella direzione dei processi, cercò di avocarli a sé servendosi dell'appoggio del tribuno della plebe Livio Druso: questi, per difendere meglio la causa del senato, eccitò la plebe con la rovinosa speranza di largizioni (*perniciosa spe largitionum*) e istigò i *socii* con la promessa della cittadinanza; in questo modo, dopo aver fatto approvare le leggi agraria e frumentaria, riuscì ad ottenere la ratifica anche di quella giudiziaria, con la quale –si noti bene– le giurie venivano equamente distribuite tra senatori e cavalieri (... *ut aequa parte iudicia penes senatum et equestrem ordinem essent*). Di contro Velleio (II 13, 2) scrive che Druso mirava con la sua legge a togliere il potere giudiziario ai cavalieri, che avevano perseguitato molti uomini onesti e avevano condannato addirittura Rutilio Rufo, il migliore uomo di sempre, e restituirlo ai senatori (*qui cum senatui priscum restituere cuperet decus et iudicia ab equitibus ad eum transferre ordinem ...*). Nella sua ampia trattazione dell'argomento, poi, Appiano (Civ. I 157-161) riferisce che Druso intendeva riavvicinare i membri degli ordini senatorio ed equestre e, non potendo restituire le corti al senato, propose di aggiungere a questo consesso trecento cavalieri (portandolo quindi a seicento membri) e di scegliere da questa assemblea rinnovata i giurati. La norma, però, incontrò l'opposizione tanto dei senatori quanto dei cavalieri: i primi temevano che i nuovi membri avrebbero potuto creare una fazione contro i vecchi senatori, mentre i cavalieri (oltre ad essere irritati dalla norma sulla corruzione, sulla

quale torneremo a breve) sospettavano che le corti giudicanti sarebbero state trasferite dal loro ordine al solo senato e inoltre si chiedevano chi sarebbe stato selezionato per entrare in questa lista di trecento e provavano invidia verso i migliori (cioè coloro che presumibilmente sarebbero stati appunto prescelti). Il già citato *De viris illustribus* (LXVI 4 e 10), infine, parla di concessione al senato dei *iudicia*, ma poi precisa che tra i cavalieri quelli entrati in senato erano contenti, ma quelli esclusi no, mentre i senatori erano soddisfatti di essere rientrati in possesso delle giurie, ma non di doverle condividere con cavalieri. Come risulta da questa pur breve rassegna delle fonti¹⁶³⁰, quindi, sulla clausola della legge relativa alle giurie la tradizione antica ha trasmesso tre versioni: Appiano e l'anonimo biografo di età imperiale parlano di un ampliamento del senato, Velleio di una restituzione del potere giudiziario al senato e infine la *periocha* liviana di giurie miste.

Per quanto riguarda la seconda disposizione della legge, poi, essa prevedeva che anche i cavalieri, come i senatori, divenissero imputabili per corruzione giudiziaria e a tale proposito istituiva una nuova quaestio *si quis ob rem iudicatam pecuniam cepisset*. Come ci informano Cicerone in *Clu.* 153-154 e *Rab. Post.* 16-17¹⁶³¹ e Appiano in *Civ.* I 158 e 161, però, la proposta scatenò un'ondata di indignazione tra gli *equites*: era ingiusto –essi dicevano– che chi aveva intenzionalmente rinunciato alla carriera politica in quanto consapevole dei rischi ad essa connessi ora si trovasse a dover affrontare proprio quei pericoli; i senatori avevano scelto quella carriera e dovevano accettare l'eventualità di subirne danno, ma ciò non era valido per i cavalieri, tanto più che essi erano stati obbligati a fungere da giudici nelle corti.

5. Come accennato, la *lex iudiciaria* proposta e, almeno inizialmente, fatta approvare da Livio Druso ha ricevuto molta attenzione da parte degli studiosi in relazione ad entrambe le sue disposizioni, in particolare quella relativa alle giurie: senza pretesa di proporre un approccio originale, riportiamo qui in una breve panoramica generale alcune delle interpretazioni avanzate tra XX e inizio del XXI secolo.

¹⁶³⁰ Ben sintetizzate in FUKS-GEIGER 1971, pagg. 421-423.

¹⁶³¹ Al § 16 compare l'espressione *si quis ob rem iudicatam pecuniam cepisset*, dove alcuni correggono il participio *iudicatam* con il gerundivo *iudicandam*.

IX. IN SENATU ADVERSUS L. MARCIUM PHILIPPUM CONSULEM

Cima e Rotondi¹⁶³² aderiscono alla ricostruzione della norma data da Appiano, ritenendo che il senato tornasse a gestire il potere giudiziario dopo essere stato effettivamente ampliato con l'immissione di trecento cavalieri; il secondo, poi, si dice incerto se la *quaestio* creata per le incriminazioni di corruzione fosse *perpetua* o riguardasse solo i reati commessi nel periodo anteriore all'emanazione della norma. Strachan-Davidson¹⁶³³, invece, presta fede alla testimonianza di Velleio, secondo la quale le giurie sarebbero state restituite interamente al senato: ciò emergerebbe, tra l'altro, dalle accuse rivolte da Filippo ai senatori e dalle reazioni di questi ultimi quali ci sono trasmesse da Cicerone in *De orat.* III 2-5, fr. 41 (si veda il commento a *numquam senatus neque consilium rei publicae nec fidem defuisse* al § 5). Häpke¹⁶³⁴ parla genericamente di una condivisione delle giurie tra senatori e cavalieri, mentre Baldson¹⁶³⁵ più precisamente di giurie miste nel senso appiano (ingresso di *equites* in senato), precisando che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Cicerone non nega in alcun luogo l'esistenza di corti miste prima dell'anno 89 (*lex Plautia iudiciaria*)¹⁶³⁶. Similmente, anche Broughton e Pareti¹⁶³⁷ condividono l'idea di un ampliamento del senato preliminare al trasferimento del potere giudiziario; lo studioso italiano, poi, aggiunge che il senato si divise tra favorevoli e contrari a questa norma e così anche alcuni cavalieri –quelli che sapevano che non sarebbero stati prescelti– manifestarono opposizione: al che Druso rispose minacciando una legge per inquisire quei cavalieri che in passato si fossero lasciati corrompere come giudici, ma le istanze degli *equites* furono sostenute dal console Filippo, mentre quelle dei senatori intransigenti da Quinto Servilio Cepione, figlio del console del 106¹⁶³⁸.

In un importante articolo del 1956 (che citiamo in ristampa), Emilio Gabba¹⁶³⁹ scrive che la riforma delle giurie riguardava probabilmente entrambe le *quaestiones perpetuae* esistenti nel 91, vale a dire quelle *de repetundis* e *de maiestate*, e che la

¹⁶³² CIMA 1903, pag. 180; ROTONDI 1990 (rist. 1912), pag. 337.

¹⁶³³ STRACHAN-DAVIDSON 1912, vol. II, pagg. 78-79.

¹⁶³⁴ RE XIII.1, col. 262.

¹⁶³⁵ BALDSON 1938, pagg. 99 e 101.

¹⁶³⁶ Sulla *lex Plautia* si può vedere ROTONDI 1990, pag. 342.

¹⁶³⁷ MRR 1952, pag. 21; PARETI 1953, pagg. 524 e 528-529.

¹⁶³⁸ Che l'interpretazione di Pareti sia corretta o meno, va rilevato che egli inverte i ruoli di Filippo e Cepione, in quanto il primo era in realtà schierato con i senatori conservatori e il secondo con i cavalieri: cfr. Flor. *Epit.* II 5, 4 e anche Amp. XXVI 4 e, su Cepione, Cic. *Brut.* 223.

¹⁶³⁹ GABBA 1973 [2].

contraddittorietà delle fonti sulla questione delle giurie è solo apparente e comunque, se anche ci fosse contraddittorietà, avrebbe ragione Appiano (ampliamento del senato). Per quanto riguarda il *caput* della legge che prevedeva l'istituzione di una nuova *quaestio* per la corruzione giudiziaria (sotto la quale sarebbe caduto l'ordine equestre), Seymour ne ha dedotto che la versione della *periocha* liviana è preferibile a quella di Appiano in quanto, se i cavalieri fossero entrati in senato, che era già sottoposto alla *lex ne quis iudicio circumveniat* di Caio Gracco, la norma sulla corruzione dei giudici non avrebbe avuto senso; diversamente, però, Gabba spiega che il nuovo tribunale estendeva la possibilità di essere accusati di corruzione all'intero ordine equestre e non solo ai giudici equestri: se è vero che i cavalieri entrati in senato ricadevano sotto la legge graccana, il nuovo tribunale però avrebbe giudicato tutti i tipi di corruzione giudiziaria.

Se Scullard¹⁶⁴⁰ si dice incerto tra l'ipotesi di ampliamento del senato e quella delle giurie miste, che appare a suo parere più verosimile, Nicolet¹⁶⁴¹ aderisce invece ancora alla tesi appianea e inoltre ritiene che la clausola sulla corruzione si applicasse sia a chi aveva giudicato negli anni passati sia a chi avrebbe giudicato negli anni a venire, vale a dire tanto ai cavalieri che sedevano nelle giurie da quando vigeva la legge di Glaucia e che continuavano a sedervi quanto ai senatori che adesso vi rientravano. Gruen¹⁶⁴², poi, interpreta la legge in un'ottica squisitamente politica, di scontri tra ordini e anche tra fazioni all'interno del senato: da quando era stata approvata la legge di Glaucia –spiega lo studioso–, la cerchia dei Metelli aveva patito nelle corti molte frustrazioni, da identificare da un lato con le assoluzioni di personaggi da loro incriminati, dall'altro con la condanna, nel 92, di Rutilio Rufo; i Metelli, quindi, volevano che le giurie tornassero nella disponibilità del senato e a questo fine Druso propose l'ingresso nel consesso di trecento cavalieri (è dunque ritenuta valida la versione appianea della legge, l'unica che può mettere d'accordo tutte le fonti e dare spiegazione dell'opposizione di alcuni senatori). Due anni dopo, poi, lo studioso torna sulla questione esprimendo idee sostanzialmente analoghe¹⁶⁴³. Per i Metelli, la questione delle corti era senza dubbio fondamentale dal punto di vista politico, dati i

¹⁶⁴⁰ SCULLARD 2011, pag. 53.

¹⁶⁴¹ NICOLET 1966, pagg. 559-567 (cfr. anche pag. 536).

¹⁶⁴² GRUEN 1966, pagg. 60-61.

¹⁶⁴³ GRUEN 1968 [2], pagg. 206-211.

problemi creati dai giudici di rango equestre ("jury reform was the central purpose, at least at the outset, of Drusus' program": pag. 207); la norma mirava dunque ad avvantaggiare soprattutto la classe nobile, in particolare la *factio* dei Metelli, e a questo scopo prevedeva appunto l'allargamento del senato con trecento cavalieri. Per guadagnare a Druso l'appoggio del popolo, indispensabile per la ratifica delle leggi, si sfruttarono due mezzi: da un lato i suoi protettori mobilitarono le proprie clientele, dall'altro furono emanate la *lex frumentaria* e quella *agraria*. La riforma, comunque, si scontrò con le proteste dei cavalieri, in particolare (ma non solo) per la disposizione sulla corruzione, che rappresentava un'estensione della legge graccana *ne quis iudicio circumveniat* e che concerneva tutto l'ordine equestre e non solo chi era entrato nel nuovo senato. Quanto agli aristocratici, invece, in buona parte sostenevano il progetto giudiziario di Druso, ma gli avversari dei Metelli, soprattutto Cepione e Filippo, la avversarono per spirito di fazione.

Tra i contributi più spesso citati a proposito della *lex iudiciaria* di Druso, poi, c'è quello di E. J. Weinrib¹⁶⁴⁴. Rilevata la divergenza delle tradizioni sulla norma, lo studioso giudica corretta la versione di Appiano (ampliamento del senato). Quanto alla clausola sulla corruzione, essa consisteva nell'estensione ai cavalieri non della *lex ne quis iudicio circumveniat* di Caio Gracco (come ritengono Gabba, Gruen e Nicolet), ma solo dell'imputabilità per corruzione giudiziaria. C'è poi da chiedersi –aggiunge lo studioso– come le due disposizioni della legge potessero conciliarsi: se le giurie erano trasferite al senato, come potevano gli *equites* essere imputati per corruzione giudiziaria? Risultano da scartare le seguenti ipotesi: che la clausola sull'imputabilità riguardasse molte forme di corruzione giudiziaria, come prestare falsa testimonianza o corrompere; che la medesima misura avesse valore retroattivo; che riguardasse le corti private; che toccasse eventuali giudici futuri di rango equestre. Rimane in piedi, quindi, una sola possibilità: la norma sulle giurie riguardava solo alcune corti penali, quelle nelle quali operava una giuria esclusivamente equestre (le *quaestiones repetundarum*, *maiestatis* e *peculatus*), mentre quella sulla corruzione concerneva le altre corti, che mantenevano giurie miste. Riesaminano poi brevemente le fonti antiche sulla legge Fuks e Geiger¹⁶⁴⁵, secondo i quali delle tre versioni da lì ricavabili sarebbe corretta

¹⁶⁴⁴ WEINRIB 1970.

¹⁶⁴⁵ FUKS-GEIGER 1971.

quella della *periocha* liviana (giurie miste), mentre la misura sulla corruzione non sarebbe retroattiva e, contrariamente a quanto reputa Gabba, toccherebbe gli *equites* solo in quanto giudici. Similmente, Hands¹⁶⁴⁶ scrive che la misura sulla δωροδοκία, cioè sulla corruzione (il termine è di Appiano), emanata a seguito della condanna di Rutilio Rufo, riguardava i giurati che si lasciavano corrompere ed aveva valore in tutti i tribunali (non solo quelli speciali). A questo proposito va notato che a Roma spesso i giudici emettevano le proprie sentenze di assoluzione o condanna in seguito a corruzione (più che per altri fattori, come l'unità di classe) perpetrata ad opera di senatori o cavalieri; in relazione a questo contesto, la legge di Druso mirava a punire tanto i senatori quanto i cavalieri, in relazione sia al passato sia al futuro. La misura, in conclusione, colpiva i corrotti (ma non i corruttori) allo scopo di dissuadere i futuri giudici da atti del medesimo tipo. Quanto alla composizione delle giurie, probabilmente –ma rimane un margine di dubbio– Druso trasferì tutte le corti al senato ampliato.

L'idea del senato ampliato, poi, è accolta anche da Badian e, di nuovo, da Gabba¹⁶⁴⁷, il quale precisa che l'intento della misura era anti-equestre, se si pensa al provvedimento sulla corruzione (valido per tutti i giudici e, pare, per l'intero ordine dei cavalieri). Trattando in generale di leggi giudiziarie di epoca pre-sillana, Miriam Griffin¹⁶⁴⁸ scrive che non esistevano leggi giudiziarie generali, vale a dire valide per tutti i tribunali, pertanto la legge di Druso non può essere di carattere generale; tra l'altro essa, se includeva una norma contro la corruzione (*repetundae*) di cavalieri –sia quelli entrati in senato sia quelli rimasti nell'ordine equestre–, non poteva che essere una *lex repetundarum*. Questa clausola non va considerata un'estensione della *lex ne quis iudicio circumveniat* di Caio Gracco. Perché –si domanda poi la studiosa– né Cepione nel 106 né Druso nel 91 modificarono le altre giurie? La risposta è che le giurie degli altri tribunali si basavano su quelle delle *quaestiones repetundarum* e dunque una simile modifica sarebbe risultata superflua. Per quanto riguarda la composizione delle giurie, Druso proponeva che nascessero delle giurie miste in tutte le corti (sbaglia quindi Weinrib ad operare una distinzione tra tribunali), come era stato già con

¹⁶⁴⁶ HANDS 1972.

¹⁶⁴⁷ BADIAN 1972, pag. 93; GABBA 1972, pagg. 789-790.

¹⁶⁴⁸ GRIFFIN 1973 (soprattutto pagg. 116-120).

Cepione (infatti Crasso appoggiò con passione entrambe le proposte); nessuna immissione di cavalieri in senato era dunque prevista e ciò è attestato sia –come evidenziava già Strachan-Davidson– dall'attacco di Filippo contro il senato (il console affermava che ci fosse bisogno di un altro senato) sia dal fatto che Filippo parlò in una *contio*, mentre Crasso lo accusava di voler sottrarre al senato la sua tradizionale *dignitas*: Filippo quindi si era unito a Cepione nella difesa degli interessi degli *equites*.

All'incertezza mostrata sulla questione da Serrao¹⁶⁴⁹, il quale ritiene che la *lex iudiciaria* di Druso rimane avvolta nel mistero –non è noto infatti se essa fu approvata o meno né se restituiva le giurie ai senatori totalmente o, come sembra più probabile, parzialmente– fa riscontro l'adesione di Calboli¹⁶⁵⁰ all'interpretazione proposta da Weinrib: il senato passava da trecento a seicento membri e forniva i giurati per le *quaestiones repetundarum, maiestatis e peculatus*, mentre le altre corti rimanevano miste, con i giurati equestri perseguibili qualora avessero accettato denaro *ob rem iudicandam*. Aderiscono, infine, all'idea dell'allargamento del senato Narducci, che rileva il disprezzo dei cavalieri per la clausola sulla corruzione, e Fantham, mentre parla di giurie miste Elizabeth Rawson¹⁶⁵¹.

6. Giungiamo così all'ultima delle proposte componenti l'ampio progetto di riforme di Druso, vale a dire la cosiddetta *rogatio de civitate*: con questa proposta Druso mirava a risolvere definitivamente il problema dei *socii*, sempre più stanchi di dover adempiere a doveri economici e militari nei confronti di Roma senza godere di proporzionati diritti e quindi trarne i dovuti guadagni, conferendo agli Italici (secondo Orosio e il *De viris illustribus* solo ai Latini¹⁶⁵²) il *ius civitatis*, vale a dire la cittadinanza romana. Parliamo di "ultima" proposta non solo in riferimento al nostro ordine di esposizione, ma anche perché, pur nella difficoltà di ricostruire con precisione i dettagli cronologici del tribunato, pare pressoché certo che la rogazione sulla cittadinanza rappresentò l'atto conclusivo dell'azione politica di Druso, quello che destò le maggiori opposizioni a Roma (forse anche tra gli stessi sostenitori del tribuno) e che in definitiva causò il definitivo tracollo del suo programma politico.

¹⁶⁴⁹ SERRAO 1974 [2], pag. 217.

¹⁶⁵⁰ CALBOLI 1975, pagg. 213-214.

¹⁶⁵¹ NARDUCCI 1990, pag. 892; FANTHAM 2004, pag. 44; RAWSON 1991 [1], pag. 29.

¹⁶⁵² Così anche ROLIN 1980, pag. 51.

IX. IN SENATU ADVERSUS L. MARCIUM PHILIPPUM CONSULEM

La questione dei rapporti tra Druso e gli Italici, che dovettero essere fitti durante tutto l'anno 91, appare nelle nostre fonti collegata a narrazioni di vicende di dubbia storicità. Verosimilmente privo di fondatezza, innanzitutto, è un episodio avente come protagonista un giovane Marco Porcio Catone (il futuro Uticense), nipote di Druso: egli –raccontano Valerio Massimo (III 1, 2) e, più sinteticamente, l'autore del *De viris illustribus* (LXXX 1)– era allevato in casa dello zio quando giunse una delegazione di Latini, desiderosi della cittadinanza, guidati da Quinto Poppedio Silone; quest'ultimo invitò a più riprese Catone ad intercedere in loro favore presso lo zio e, all'irremovibile rifiuto di quello, lo sollevò e lo portò al piano superiore della dimora, minacciandolo di buttarlo giù; vedendo che Catone si manteneva saldo nei suoi propositi, però, Poppedio lo lasciò andare e, rivolgendosi ai suoi compagni, esclamò che era una fortuna che Catone fosse ancora giovane, in quanto, se fosse stato senatore, essi non avrebbero avuto alcuna speranza di ottenere la cittadinanza. Diversa, comunque, è l'ottica degli altri due racconti in certa misura aneddotici che circondano la vicenda, vale a dire quelli del giuramento di fedeltà degli Italici a Druso e della marcia su Roma degli stessi Italici guidati dal già citato Poppedio Silone, capo dei Marsi. Per quanto riguarda il giuramento, il testo ci è trasmesso in greco da Diodoro Siculo (XXXVII 11): gli Italici avrebbero giurato in nome di dèi, semidèi ed eroi di considerare amici e nemici quelli che fossero amici e nemici di Druso, di coadiuvare il tribuno e di ritenere, in caso di concessione della cittadinanza, Roma come la loro patria e lo stesso Druso come loro benefattore. L'episodio, da molti considerato inventato, è secondo Bancalari Molina storico¹⁶⁵³: ciò si evince sia dall'analisi delle numerose divinità invocate sia dall'idea, che da quello emerge, di una parentela comune tra i popoli e dallo (utopistico) "spirito di fratellanza romano-italica che circonfuse il giuramento" (pag. 419). Lo stesso Diodoro, poi, in XXXVII 13 racconta della marcia degli Italici su Roma (dei tre episodi, quello più plausibilmente fondato): diecimila uomini avanzarono verso Roma allo scopo di pretendere, pacificamente o –se necessario– con la violenza, la cittadinanza, ma furono dissuasi da un tale Domizio, da identificare probabilmente col censore Cneo Domizio Enobarbo. Queste le deduzioni proposte ancora da Bancalari Molina¹⁶⁵⁴ sulla vicenda e sul passo di Diodoro: la schiera degli Italici, essendo

¹⁶⁵³ Per quanto segue, si veda BANCALARI MOLINA 1988, pagg. 408-422.

¹⁶⁵⁴ BANCALARI MOLINA 1988, pagg. 422-430.

composta prevalentemente di Marsi, aveva come scopo non l'abrogazione della *lex agraria* ma esclusivamente la ratifica della legge sulla cittadinanza¹⁶⁵⁵; alcuni tra gli Italici erano stati probabilmente appena inseriti nelle liste di cittadini tramite il censimento del 92-91 e temevano di esserne rimossi; l'intervento di Enobarbo "va sicuramente inteso come un atto di ostilità nei confronti del collega Crasso, perché di fatto esso bloccò una manovra che era stata predisposta da Druso, che in questa fase aveva l'appoggio pieno e incondizionato di Crasso" (pag. 428); la chiamata degli Italici da parte di Druso ebbe luogo verosimilmente dopo la seduta del senato del 13 settembre.

Al di là di questi episodi in un certo senso di contorno, comunque, importanti per noi sono le implicazioni storico-politiche della rogazione. I *socii* –scrive Appiano (*Civ. I* 155)– erano desiderosi della cittadinanza in quanto aspiravano a partecipare all'impero; Druso, da parte sua, mirava probabilmente a risolvere un problema che rischiava di diventare sempre più ingestibile per Roma, dal momento che tra gli alleati si facevano sempre più pressanti le richieste in tal senso. È incerto se (o meglio improbabile che) la *rogatio de sociis* rappresentasse un pensiero sorto nella mente di Druso solo in una fase avanzata del suo tribunato (così Velleio in *II* 14, 1) e anche se il tribuno sobillasse alle armi gli Italici dopo essersi reso conto di non poter esaudire le proprie promesse sulla concessione della cittadinanza (*Oros. Hist. V* 18, 2); più probabile è che gli Italici iniziarono ad agitare propositi di rivolta quando si resero conto che le loro speranze erano destinate ad essere infrante (*Liv. perioch. 71*).

Studiando l'atteggiamento degli Italici alla fine degli anni 90 del I secolo a.C., Brunt¹⁶⁵⁶ si è domandato quale fosse la ragione profonda del loro interesse per il *ius civitatis*: secondo Appiano le richieste per la cittadinanza da parte degli Italici risalivano al 125 (con la proposta di concessione fatta dal console graccano Fulvio Flacco) e nascevano dal desiderio di partecipare all'impero, ma lo studioso è convinto che sia le richieste sia le concessioni di cittadinanza erano iniziate in un periodo di molto precedente, accrescendosi nel corso del tempo, e nascevano anche da altre motivazioni. Giunti all'anno 91, tutti gli Italici (compresi Etruschi e Umbri, ostili solo alla

¹⁶⁵⁵ Così già PARETI 1953, pag. 527, che ricollega alla marcia anche la macchinazione di un attentato ai danni di Filippo.

¹⁶⁵⁶ BRUNT 1965.

lex agraria e non alla *rogatio de civitate*) pretendevano la piena cittadinanza, il che significa che se da un lato non aspiravano in alcun modo all'indipendenza, dall'altro non erano disposti ad accontentarsi di concessioni minori, come il diritto di *provocatio* o qualche forma di autonomia locale o anche la *civitas sine suffragio* (cioè senza diritto di voto). Dall'ottenimento della cittadinanza i *socii* si aspettavano i seguenti vantaggi: non dover più pagare tasse per finanziare guerre; essere sottoposti alle leggi e ai tribunali di Roma; mantenere la gestione degli affari (politici ed economici) interni; il *ius suffragii*; giustizia ed eguaglianza; il *ius provocationis*. Simili istanze sussistevano già all'epoca di Caio Gracco, ma è con Druso che trovarono un concreto e lungimirante tentativo di risposta normativa: il tribuno del 91 agiva nell'interesse del senato, che voleva concedere la cittadinanza perché i voti degli Italici erano necessari per far approvare o non far cassare la *lex iudiciaria* o più probabilmente per placare il malcontento degli alleati; dopo la morte di Crasso, comunque, la legge sulla cittadinanza non fu più ratificata, essendo l'atteggiamento del senato mutato probabilmente a seguito delle pressioni degli alleati stessi. "It was an old Roman tradition not to yield to coercion, and probably the more pressure the allies applied, the more they alienated the sympathy of men who had once been ready to follow Drusus and Crassus" (pag. 107).

Molto ricca, poi, è anche l'analisi del problema svolta da Emilio Gabba¹⁶⁵⁷. L'origine della questione *de civitate va*, secondo lo studioso, ricercata nella questione agraria sollevata dai Gracchi, ma poi il problema si era mescolato con altre questioni politiche. Rispetto alla proposta di Fulvio Flacco del 125, inoltre, esistevano delle differenze: nel 125 i *socii* erano poco o per nulla interessati alla cittadinanza e non a caso si poteva scegliere in sostituzione il *ius provocationis* e così mantenere i vantaggi offerti dalla condizione di alleati (sbaglia quindi Appiano a far risalire a questa data il desiderio dei *socii* di partecipare all'impero), mentre nel 91 essi la desideravano fortemente; in secondo luogo, nel 125 la concessione della cittadinanza era collegata alla questione agraria, mentre nel 91 contava il desiderio di partecipare all'impero romano (solo Etruschi e Umbri erano contrari alla *rogatio de civitate*, perché i "grandi magnati terrieri sarebbero rimasti sconvolti da un'eventuale situazione di parità, che si

¹⁶⁵⁷ GABBA 1973 [1], pagg. 193-245.

fosse realizzata con i ceti economicamente e socialmente inferiori": pag. 205). Tra gli alleati chi poteva trarre vantaggio dal *ius civitatis* erano i ceti elevati, cioè i *negotiatores* e i latifondisti: i primi, che spesso erano anche proprietari terrieri, erano interessati alla politica estera romana, mentre i latifondisti mal sopportavano la condizione di inferiorità rispetto ai cittadini Romani. È dunque da queste classi che sarebbe nata l'insurrezione degli Italici, ma come era sorta in loro l'esigenza della cittadinanza? La risposta è nella politica estera romana del periodo tra Caio Gracco e Livio Druso (123-91 a.C.), che aveva visto la contrapposizione tra un indirizzo equestre, favorevole all'espansione, e uno oligarchico, contrario: risulta quindi chiaro che il contrasto tra gli *ordines*, che si verificava quasi sempre di fronte a problemi di politica estera, era nato non da Caio Gracco ma a seguito dell'espansione dello stato romano, con le successive possibilità di sfruttamento delle province. Gli Italici, in quanto interessati agli sviluppi della politica estera romana, approvavano naturalmente l'espansionismo degli *equites*, che però non potevano rappresentarli in quanto da un lato non avevano i mezzi per imporre una coerente linea d'azione in politica estera, dall'altro non volevano rompere i rapporti col senato. I *socii*, allora, decisero di partecipare personalmente alle decisioni di politica estera, ma per fare ciò necessitavano della cittadinanza: il tribunato di Druso rappresentava per loro l'ultima speranza, ma si scontrò con l'ostilità di nobili e cavalieri. In definitiva "può essere legittimo il collegamento, su cui si pone talora l'accento, fra lotta politica in Roma e rivolta dei *socii*, in tanto in quanto taluni motivi sono comuni; tuttavia nella ricerca specifica della causa del *bellum sociale* i contrasti politici in Roma e lo stesso tribunato di Druso rappresentano appigli occasionali, non ne sono il fattore determinante. La ragione vera e sostanziale sta nel lungo e complesso processo per cui sorgono negli alleati una nuova esigenza ed una nuova mentalità" (pagg. 244-245). Va comunque rilevato che "nel 91 per l'ambiente facente capo a Livio Druso [...] la posizione di supremazia di Roma non poteva minimamente essere messa in dubbio" (pag. 280).

Il già citato Bancalari Molina¹⁶⁵⁸, poi, soffermandosi sugli interventi degli Italici nella lotta politica romana del 91, ha studiato non solo, come abbiamo visto, il giuramento di fedeltà che sarebbe stato pronunciato dai *socii* nei confronti del tribuno

¹⁶⁵⁸ BANCALARI MOLINA 1988, pagg. 430-435.

e la marcia su Roma dei diecimila uomini guidati da Poppedio Silone, ma anche il concentramento di Etruschi e Umbri in città allo scopo di protestare contro la legislazione di Druso e precisamente, secondo lo studioso, contro la *rogatio de civitate*. Scartata l'idea che le rimostranze potessero avere a che fare con la legge agraria, lo studioso si domanda come mai Etruschi e Umbri si opponessero alla concessione della cittadinanza e a questo quesito propone tre risposte (da considerare non reciprocamente alternative ma tutte valide): a protestare erano i latifondisti, ostili ai vantaggi sociali che servi e piccoli contadini avrebbero guadagnato; alcune famiglie etrusche e umbre di rilievo già godevano della cittadinanza; le aristocrazie di queste aree avevano legami clientelari con alcuni nemici di Druso, tra i quali lo stesso Filippo. Tweedie¹⁶⁵⁹, infine, scrive che è sbagliato pensare che l'idea della concessione della cittadinanza fosse venuta a Druso alla fine del tribunato o che egli avesse fatto agli Italici promesse private senza mai avanzare proposte di legge. Druso, al contrario, consapevole della situazione degli Italici, era ben propenso a concedere loro la cittadinanza e anzi aspirava con convinzione a fare ciò, avendo in mente di ottenere grazie a questo provvedimento tre risultati di fondamentale valore politico: che i veterani italici, essendo diventati cittadini, potessero partecipare alla distribuzione delle terre¹⁶⁶⁰; che si accrescesse la riserva di potenziali soldati per l'esercito, essendovi inclusi anche i *capite censi* italici; che i *principes* italici ottenessero il diritto di candidarsi alle magistrature politiche di Roma e accettassero di rinunciare all'*ager publicus* di cui usufruivano.

7. Dalla panoramica sin qui presentata emerge con evidenza che il programma riformistico di Druso non solo era ricco e variegato, ma richiedeva anche da tutti i gruppi sociali dei sacrifici, vale a dire che rinunciassero ad alcuni dei diritti dei quali fino a quel momento avevano goduto. Ciò fece sì che nel corso del tempo nei confronti del tribuno crescesse sempre di più l'ostilità, della quale, in estrema sintesi, si può fornire il seguente quadro generale: i cavalieri, guidati da Quinto Servilio Cepione¹⁶⁶¹, mal tolleravano di vedersi privati del potere giudiziario (l'immissione in

¹⁶⁵⁹ TWEEDIE 2011, pagg. 582-584,

¹⁶⁶⁰ Si veda il punto 2 di questo paragrafo per la tesi della studiosa sullo scopo della *lex agraria* di Druso, che a suo dire sarebbe servita per sistemare i veterani di tre eserciti consolari.

¹⁶⁶¹ Per quanto forse non sbagli GRUEN 1965, pag. 61 e nota 26, a ritenere infondate le ipotesi di un attacco dell'ordine equestre a Cepione o di un interesse di quest'ultimo per la causa dei cavalieri:

senato di trecento *equites* non faceva che acuire il disaccordo di chi sapeva che non sarebbe stato prescelto), oltre che di essere sottoposti ad una norma sulla corruzione giudiziaria, e forse compresero anche gli effetti deleteri che la riforma monetaria avrebbe avuto sulle loro attività economiche; una parte dei senatori, a capo della quale era il console Filippo, non approvava la riforma agraria, che contraddiceva quanto in quell'ambito era stato fatto dai tempi di Caio Gracco, e forse nemmeno quella frumentaria e inoltre vedeva con ostilità tanto l'ingresso di cavalieri in senato (qualora la legge giudiziaria lo prevedesse) quanto la concessione della cittadinanza a masse di Italici difficilmente controllabili secondo i tradizionali meccanismi della politica clientelare; il popolo, poi, sebbene blandito con distribuzioni di terre e di grano, era contrario all'estensione della cittadinanza agli Italici; questi ultimi, infine, o meglio alcuni tra loro (in particolare Etruschi e Umbri) non consideravano la concessione del *ius civitatis* come una contropartita sufficiente per la rinuncia all'*ager publicus* illegalmente occupato.

Consapevole di ciò, Druso, stando a quanto riporta Appiano (*Civ.* I 164), ridusse sempre più le proprie uscite pubbliche, limitandosi a dare udienza nell'atrio scarsamente illuminato della propria casa; una sera, però, proprio mentre congedava la folla che gli aveva fatto visita (ma secondo Velleio, mentre rientrava dal foro) fu assassinato nella propria dimora o nel cortile di casa con un coltello¹⁶⁶². Non è nota con precisione l'identità dell'omicida: la *periocha* liviana, Seneca nella *Consolatio ad Marciam* e Orosio, infatti, parlano di mano ignota e similmente il *De viris illustribus* di un sicario, del quale alcuni ritennero mandanti Cepione e Filippo (quest'ultimo esecutore concreto dell'assassinio secondo Ampelio); Cicerone nel *De natura deorum* fa il nome di Quinto Vario Ibrida, autore l'anno successivo della nota *lex Varia*. Isolata, infine, è la testimonianza ancora di Seneca, stavolta nel *De brevitate vitae*: Druso sarebbe deceduto per una ferita all'inguine; qualcuno dubitava se la morte fosse stata volontaria (suicidio) o meno, nessuno che fosse stata tempestiva. Stando a Velleio, in punto di morte il tribuno avrebbe pronunciato le seguenti parole: "Quando mai, o

Cepione nel 91 semplicemente sfruttò l'opposizione equestre alla proposta drusiana di riforma delle giurie.

¹⁶⁶² L'anonimo autore della *Rhetorica ad Herennium* scrive che il suo sangue *voltum parentis aspersit* (IV 31): se il riferimento è al padre di Druso, però, l'autore sbaglia, in quanto quello era morto nel 109 a.C.

parenti e amici, lo stato avrà un altro cittadino simile a me?" (II 14, 2: *'Ecquandone' inquit 'propinqui amicique, similem mei civem habebit res publica?'*).

Quale che sia la verità sulla morte violenta del tribuno, ciò che è certo è che essa raggiunse il risultato sperato di troncare il suo progetto riformistico: infatti, se alcune sue rogazioni (certamente quella sulla cittadinanza, forse quella monetaria) non ottennero mai la ratifica ufficiale del popolo, assurgendo al rango di *leges*, altre (agraria, frumentaria, giudiziaria) invece, in un primo momento approvate, furono poi abrogate dopo la sua morte. Il pretesto giuridico per procedere alla cassazione delle norme fu che esse avevano infranto la *lex Caecilia Didia* emanata (secondo Manfredini¹⁶⁶³, in chiave "chiaramente antidemocratica") nel 98, la quale sanciva o rinnovava il divieto di sottoporre al voto *leges per saturam* –cioè proibiva "di comprendere in un'unica proposta disposizioni eterogenee"¹⁶⁶⁴– e prescriveva che tra la presentazione di un progetto di legge e la sua votazione trascorressero tre *nundinae* (le settimane latine, composte di nove giorni)¹⁶⁶⁵. Accanto a questa motivazione giuridica, poi, ne fu forse addotta anche una religiosa: fu detto infatti, come attesta Asconio, che le rogazioni di Druso erano state proposte contro gli auspici e che per questo il popolo non era tenuto a rispettarle¹⁶⁶⁶. Ciò che è certo, comunque, è che il piano politico di Druso si risolse, in definitiva, in un completo fallimento: da qui allo scoppio di una rivolta armata per opera dei *socii* il passo fu molto breve.

8. Concludiamo questa nostra panoramica generale su Druso passando sinteticamente in rassegna quanto sulla sua figura e sul suo tribunato è stato detto dalle fonti antiche (punto 8) e dalla critica moderna (punto 9), proponendo in ultimo qualche concisa osservazione generale (punto 10). Di Druso conosciamo anzitutto la grande abilità retorica¹⁶⁶⁷: Cicerone, ad esempio, in *Brut.* 222 ci informa che egli fu un oratore autorevole (*gravis*), anche se esclusivamente quando parlava di affari pubblici (*de re publica*), e in *Off.* I 108 afferma che la sua eloquenza, quando era giovane, si distingueva per la *singularis severitas*; Velleio lo definisce genericamente

¹⁶⁶³ MANFREDINI 1976, pag. 117.

¹⁶⁶⁴ ROTONDI 1990, pag. 335.

¹⁶⁶⁵ Non è chiaro quale delle due disposizioni fosse stata disattesa da Druso, forse entrambe (Cicerone sembra alludere alla prima in *Dom.* 50 e a quella sulle *nundinae* in *Dom.* 41).

¹⁶⁶⁶ Pensa a pretesti religiosi forse anche Cicerone in *Leg.* II 31, dove scrive che le leggi di Livio Druso, approvate illegalmente, furono abrogate su proposta di Filippo, che era console e –si noti bene– augure.

¹⁶⁶⁷ Cfr. la raccolta di testimonianze in ORF 1976, pagg. 271-272.

eloquentissimus (II 13, 1) e similmente nel *De viris illustribus* gli si attribuisce l'etichetta di *eloquentia magnus* (LXVI 1); tanto Diodoro (XXXVII 10, 1) quanto Plutarco (*Cat. min.* I 2), infine, lo definiscono δεινότητος nell'arte della parola. Su di lui, poi, la tradizione antica ha tramandato anche diverse testimonianze di carattere aneddótico: in particolare, Plinio il Vecchio nella sua *Naturalis historia* scrive che Druso guarì dall'epilessia grazie a una pianta, l'elleboro bianco (XXV 52)¹⁶⁶⁸; che bevve del sangue di capra per incolpare col suo pallore, calunniosamente, il suo nemico Quinto Cepione di averlo avvelenato e così destare l'odio contro di lui (XXVIII 148); che l'inimicizia tra il tribuno e Cepione, la quale avrebbe portato alla guerra sociale e alla rovina di Roma, ebbe inizio da una disputa per un anello durante un'asta (XXXIII 20); che Druso, quando era tribuno della plebe, possedeva una quantità di argento pari addirittura a diecimila libbre (XXXIII 141). Nel *De viris illustribus*, poi, si legge che Livio, preoccupato di non poter dare la cittadinanza ai Latini, era stato portato a casa quasi privo di sensi dopo essersi improvvisamente accasciato in pubblico a causa dell'epilessia o per aver bevuto del sangue di capra (LXVI 11). Velleio Patercolo, infine, racconta che quando l'architetto che gli stava costruendo la casa sul Palatino gli aveva assicurato che l'avrebbe eretta al riparo da sguardi indiscreti, Druso aveva replicato chiedendo che venisse collocata lì dove tutti potessero vedere ciò che egli faceva (II 14, 3).

Per quanto riguarda il suo carattere e la sua figura, poi, le fonti antiche appaiono discordi. Cicerone, ad esempio, in *Dom.* 50 evidenzia la sua origine aristocratica definendolo *nobilissimus vir* e in *Mil.* 16, dopo aver adoperato la medesima espressione aggiunge che Druso era *senatus propugnator atque illis quidem temporibus paene patronus*. Ancora più positive, poi, sono le caratterizzazioni fornite da Seneca nella *Consolatio ad Marciam*, dove Druso è definito un giovane *clarissimus* e di ingegno illustre che si muoveva sulle orme dei Gracchi (XVI 4), e soprattutto da Velleio, il quale, oltre riportare l'aneddoto sulla casa appena citato, parla di lui come di un uomo di gran nobiltà, eloquenza e rettitudine, ma troppo sfortunato in rapporto al suo talento e alla sua chiaroveggenza (II 13, 1). Lo stesso Seneca, però, nel *De brevitae vitae* appella Druso come *vir acer et vehemens* e soprattutto *seditiosus et foro gravis* e aggiunge che quello non aveva mai avuto un attimo di vacanza: da giovane, infatti, già

¹⁶⁶⁸ La medesima informazione è riportata da Gell. XVII 15, 6, che esplicita di basarsi su Plinio.

raccomandava ai giudici gli imputati, mentre da adulto aveva proposto leggi rivoluzionarie di stampo graccano e ottenuto la benevolenza di tutta l'Italia, ma alla fine non aveva trovato via d'uscita per progetti che non era lecito eseguire né abbandonare; la sua ambizione e la sua sfrontatezza (*audacia*), com'era inevitabile, si erano quindi risolti in un grande male pubblico e privato, ragion per cui la sua morte era stata affatto tempestiva (VI 1-2). Parimenti critico è poi Valerio Massimo, il quale scrive che con la sua superbia Druso aveva messo a dura prova il prestigio del senato: non solo, infatti, aveva fatto malmenare ed incarcerare ad opera di un cliente il console Filippo, colpevole di averlo interrotto nel corso di una *contio*, ma inoltre, invitato dai senatori a presentarsi nella curia, aveva chiesto ed ottenuto che fossero i senatori ad andare da lui (IX 5, 2). I caratteri di ambizione e superbia, poi, tornano anche nel *De viris illustribus*, ma in un quadro più temperato: Druso è infatti definito *genere et eloquentia magnus, sed ambitiosus et superbus* (LXVI 1). Cassio Dione, infine, si limita a menzionarlo insieme ad altri personaggi come esempio di uomo politico che dopo aver conseguito grandi successi aveva dovuto patire una fine ingloriosa (XXXVIII 27, 3).

Com'è naturale, comunque, come gli studiosi moderni, anche le fonti antiche che si sono occupate di Druso hanno concentrato la propria attenzione sul tribunato dell'anno 91, del quale furono da subito riconosciute la carica rivoluzionaria e la portata storica. Ad essere evidenziata, in particolare, è la posizione filosenatoria sottesa al suo operato politico: così Cicerone (*De orat.* I 24) scrive che egli aveva assunto il tribunato *pro senatus auctoritate*, ma era stato indebolito dall'ostilità del console Filippo e negli stessi anni Sallustio (o lo pseudo-Sallustio: *Caes.* II 6, 3-5) afferma che durante il suo tribunato Druso aveva agito per il vantaggio dei nobili ed esclusivamente dietro loro sollecitazioni, ma quegli uomini faziosi, malvagi e sleali avevano giudicato il tribuno alla loro stregua e avevano temuto che sull'onda del favore pubblico egli arrivasse al potere da solo: allo scopo di renderlo impopolare, dunque, essi avevano mandato all'aria i piani di quello e i propri. In un'ottica simile a quella di Sallustio si esprime anche Velleio Patercolo (II 13): Druso aveva attuato una politica favorevole al senato, soprattutto in relazione alla questione dei tribunali, ma era stato avversato proprio da quel consesso, i cui membri non avevano compreso che le misure popolari servivano per evitare che il popolo facesse più alte rivendicazioni; il

senato quindi aveva ostacolato Druso, che voleva conferirgli onori, mentre aveva tollerato e anzi appoggiato altri, che gli avevano recato oltraggi (riferimento a Filippo?), e inoltre aveva guardato con sospetto la grande gloria di Druso, mentre aveva tollerato quella modesta di altri. Ancora, secondo la *periocha* liviana 71 Druso voleva restituire i *iudicia* al senato: per raggiungere questo scopo, aveva portato dalla propria i *socii* con la promessa della cittadinanza e la plebe con quella di largizioni, riuscendo a far approvare la *lex agraria* e quella *frumentaria* e poi anche la *lex iudiciaria*; avendo però gli Italici compreso che non avrebbero ottenuto quanto sperato ed accingendosi ad impugnare le armi, Druso era divenuto odioso anche al senato stesso ed era stato assassinato.

Parzialmente diversa, invece, è l'ottica di Asconio (pagg. 68-69 ed. Clark), il quale scrive che da tribuno della plebe Druso prima aveva operato a favore del senato e proposto delle leggi *pro optimatibus*, poi si era abbandonato alla *licentia* a tal punto da traviare la propria condotta; pertanto il console Filippo, che gli era *inimicus*, aveva ottenuto dal senato che tutte le sue leggi fossero abrogate con un solo senatoconsulto. Solo apparentemente contrastante è la testimonianza di Plinio il Vecchio (*Nat. XXV 52*), stando al quale Druso era stato il più famoso tra i tribuni *populares*, che tutta la plebe aveva applaudito, mentre gli ottimati gli avevano imputato lo scoppio della guerra marsica. Riconosce ancora l'ispirazione filosenatoria della sua politica Tacito (*Ann. III 27, 2*), che però parla di Druso come di un perturbatore, mentre Svetonio (*Tib. III 2*) nota che Druso padre aveva ottenuto il titolo di difensore del senato per essere intervenuto efficacemente contro Caio Gracco e che il figlio, trovandosi in un contrasto simile, aveva messo mano a misure contrastanti ed era stato ucciso dal partito avverso¹⁶⁶⁹. Ancora, Floro (*Epit. II 5*) afferma che Livio Druso aveva tentato di far approvare delle leggi definibili –ad eccezione di quella giudiziaria– come graccane con l'appoggio del senato e dell'Italia, ma le sue proposte avevano suscitato un incendio incontrollabile che aveva condotto al suo omicidio e alla guerra sociale. A Roma, infatti, i cavalieri godevano di strapotere grazie alla *lex iudiciaria* di Caio Gracco, mentre il senato era debole e privato di *omne decus maiestatis*; Quinto Servilio Cepione e Livio Druso, pari per ricchezze, coraggio e dignità, avevano iniziato a

¹⁶⁶⁹ Non si specifica chi componesse questa fazione a lui ostile.

difendere rispettivamente i cavalieri e il senato e a seguito di duri scontri che avevano visto Druso attrarre a sé la plebe e gli alleati e Cepione trovare un inaspettato alleato nel console Filippo le leggi proposte dal tribuno erano state approvate con la violenza. I *socii*, però, pretendevano il *ius civitatis* e Druso, incapace di far fronte ai suoi impegni e spaventato, aveva trovato la morte. A riferire dello scontro tra Druso e Cepione, sostenitori il primo del senato e l'altro dell'ordine equestre, è poi anche Ampelio (XXVI 4), secondo il quale causa dello scontro fu la promessa agli Italici della cittadinanza, mentre Agostino (*Civ. III* 26) con toni evidentemente critici equipara Druso a Saturnino e Glaucia come fomentatori di sommosse che avevano prodotto prima stragi gravissime e poi le guerre sociali che devastarono l'Italia. L'anonimo autore del *De viris illustribus* (*Vir. ill. LXVI*), infine, scrive che in qualità di tribuno della plebe Druso aveva concesso la cittadinanza ai Latini, le terre al popolo, la curia ai cavalieri e i tribunali al senato: uomo di grande liberalità, aveva dato a tutti qualcosa (egli stesso diceva che non aveva lasciato niente da elargire se non il cielo e il fango, *praeter caelum et caenum*), ma quando si era trovato in ristrettezze economiche aveva compiuto molti gesti *contra dignitatem*, come minacciare Cepione, *inimicus actionibus suis*, di gettarlo dalla rupe Tarpea e usare violenza contro il console Filippo, del quale criticava la dissolutezza, fino a fargli uscire sangue dal naso. Così Druso dalla *gratia* era passato all'*invidia*, mentre gli appoggi alla sua politica si andavano sgretolando: la parte della plebe che aveva ricevuto terre era contenta, ma chi non aveva ricevuto nulla si doleva; i cavalieri immessi in senato provavano soddissfazione, gli altri irritazione; il senato gioiva per aver ottenuto il potere giudiziario, ma sopportava di mal animo la *societas* con i cavalieri. Dopo aver avvisato Filippo dell'attentato ordito ai suoi danni dai Latini, era stato accusato in senato di avere una responsabilità nelle trame omicide; tornato a casa, era stato infine assassinato e ad essere incolpati della sua morte erano stati Filippo e Cepione.

9. Alla varietà di posizioni espresse su Druso dagli autori antichi fa riscontro un'eterogeneità identica, se non ancora maggiore, tra gli studiosi moderni: cerchiamo qui di fornire, in puro ordine cronologico, una rassegna generale delle posizioni espresse dalla critica, senza naturalmente nessuna pretesa di completezza (la

quantità sterminata di bibliografia esistente lo impedisce *a priori*). Oette¹⁶⁷⁰ scrive che nella *libera res publica* romana chi aveva il potere politico ed economico da un lato non era in grado di gestirlo, dall'altro si chiudeva in un miope rifiuto di condivisione nei confronti sia delle classi più umili sia degli alleati; questi ultimi fornivano uomini e mezzi per le guerre, ma non solo non partecipavano alla spartizione del bottino, ma nemmeno godevano delle deduzioni coloniali e delle *frumentationes*. Il problema nasceva dalla "avaritia bonorum et populi" (pag. 6), per cui sorsero alcuni individui che cercavano di cancellare la macchia appunto dell'avidità: a tentare questa strada furono prima i Gracchi, i quali però fallirono, e poi Livio Druso, che si distinse dai primi perché si schierò non con i popolari ma con gli ottimati. Il respingimento delle leggi di Druso, tuttavia, portò allo scoppio della guerra sociale e alla conservazione del potere nelle mani di pochi. Analogamente positiva è la valutazione dell'operato di Druso espressa da Enderlein¹⁶⁷¹: dopo la promulgazione, nel 95, della *lex Licinia Mucia* alcuni *boni cives* si adoperarono per non far scoppiare una guerra con gli Italici; tra questi c'era anche Druso, che, pur schierato a sostegno dei nobili, propose delle leggi anche a favore dei cavalieri e del popolo, così che nessuno si opponesse al provvedimento sulla cittadinanza, ma fu infine assassinato. I principali avversari del tribuno furono Filippo e Cepione, mentre i principali sostenitori Crasso e Scauro e certamente –si può dedurre– anche Antonio, che era politicamente e personalmente vicino a Crasso¹⁶⁷². Sulla stessa linea, poi, si muove ancora Cima¹⁶⁷³, il quale scrive che con le leggi frumentaria, agraria, coloniale e giudiziaria Druso "sperava di soccorrere ad un tempo i cittadini bisognosi, di ricondurre nei giudizi l'equità, tante volte calpestata, e di riconciliare tra loro i due maggiori ordini dei cittadini" (pag. 180); a queste, poi, si aggiunse la legge *de civitate sociis danda*, che mirava ad evitare una guerra ormai imminente. La parte migliore del senato sosteneva i progetti di Druso, ma altri senatori e tutti i cavalieri lo ostacolarono; il console Filippo in questo frangente agì in difesa dei grandi proprietari terrieri e dei cavalieri e contrastò Druso "con l'ostinazione, il calore e l'operosità, che erano le qualità più spiccate del suo carattere" (pag. 181). Già prima della morte di

¹⁶⁷⁰ OETTE 1873, pagg. 5-7.

¹⁶⁷¹ ENDERLEIN 1882, pagg. 29-30.

¹⁶⁷² Come rileva MEYER 1970, pag. 21, in realtà, Cic. *De orat.* I 24 è l'unico passo che ci attesta l'amicizia tra Crasso e Antonio (che avessero conoscenze in comune come il banditore Granio e l'attore Roscio, se anche vero, significa poco).

¹⁶⁷³ CIMA 1903, pagg. 180-182 e 191-192.

Crasso, comunque, presero il sopravvento gli avversari di Druso, i quali dipinsero il tribuno come un traditore degli interessi di Roma e ottennero la cassazione delle sue leggi. Ritiene Filippo portavoce delle istanze dei cavalieri (per la precisione, "propugnator equitum") anche Krueger¹⁶⁷⁴, secondo il quale il console del 91, principale avversario di Druso, sarebbe stato per natura avverso al senato.

Facendo un salto in avanti di qualche decennio, Broughton¹⁶⁷⁵ sintetizza brevemente ma chiaramente la situazione scrivendo che Druso era ritenuto, insieme con Crasso e Scauro, "a conservative and a champion of the senate" (pag. 21); egli cercò di accontentare tutti i soggetti politici di Roma –la plebe con le leggi agraria e frumentaria, il senato e i cavalieri con quella giudiziaria (comprensiva di riforma del senato)– avendo come scopo ultimo la concessione della cittadinanza agli Italici, ma il suo progetto fallì. Molto ampia, invece, è tanto nella narrazione delle vicende quanto nell'esposizione dei giudizi la trattazione del tribunato di Druso svolta da Pareti¹⁶⁷⁶. Negli anni venti del II secolo a.C. Caio Gracco aveva provato ad affrontare e risolvere pacificamente i problemi dell'Italia, ma il suo progetto si era interrotto con la sua morte e il successivo predominio degli ottimati. Ad una successiva rinascita della fazione popolare, legata anche ai nomi di Saturnino e Glaucia, era seguita dopo la morte di questi due personaggi, vale a dire nel periodo tra il 99 e il 92, una ripresa degli ottimati, la quale aveva portato anche alla promulgazione della *lex Licinia Mucia*. In questo contesto generale crebbe e si formò Livio Druso, figlio del Druso che era stato avversario di Gracco e di una Cornelia e quindi discendente di una famiglia nobilissima. Di lui le fonti antiche notano la nobiltà, la grande ricchezza e la signorile liberalità, l'intelligenza, la cultura, l'abilità oratoria, la severità della vita e l'ardore, talora eccessivo, del carattere. Sulla formazione della sua personalità influirono molti elementi: le proposte del padre gli avevano fatto capire che per la pace e la floridezza della *res publica* bisognava compiere una riforma ben meditata; la familiarità con Crasso "lo aveva portato a convincersi che molti elementi dell'attuale concezione ottimate andavano modificati" (pag. 522); la conoscenza diretta del mondo senatorio lo aveva reso consapevole che non pochi patrizi erano aperti a idee meno

¹⁶⁷⁴ KRUEGER 1909, pag. 47.

¹⁶⁷⁵ MRR 1952, pagg. 21-22.

¹⁶⁷⁶ PARETI 1953, pagg. 520-531 (ma per quanto si va a dire, cfr. anche le pagg. 377-380, su Caio Gracco, e 515-520, sulla ripresa ottimate degli anni dal 99 al 92).

tradizionaliste e retrive; i matrimoni contratto da lui con la sorella di Cepione e da Cepione con sua sorella lo avevano posto "in contatto con una famiglia di patrizi fanatici" (*ibid.*), mentre il doppio divorzio gli aveva lasciato un triste ricordo dell'ambiente patrizio; la questura in Asia gli aveva fatto conoscere le storture dell'amministrazione provinciale. Eletto tribuno nel 91, egli progettò un piano di riforme che mirava non semplicemente, come credono le fonti antiche, a favorire il senato, bensì ad eliminare i grandi problemi che minacciavano la stabilità dello stato. Per realizzare il proprio programma egli seguì non la tendenza all'imposizione di Tiberio Gracco e Saturnino, ma quella più moderata di Caio Gracco e, in particolare, cercò di fare in modo che ogni classe sociale avesse dei diritti, ma al tempo stesso cedesse dei privilegi. Il suo programma era dunque meditato e moderato ed aveva come obiettivo il bene dello stato; furono tuttavia le resistenze dei suoi avversari a condurre allo scontro armato. Molti senatori e cavalieri, infatti, manifestarono ostilità nei confronti del tribuno, servendosi a questo scopo delle loro vaste clientele tra la plebe urbana; Druso pensò allora di ricorrere al voto dei rurali e inoltre propose la *rogatio de civitate* per ampliare la platea dei votanti agli alleati italici, che si sarebbero senz'altro espressi a favore delle sue riforme. I suoi avversari, però, fecero circolare la voce che Druso aspirasse alla tirannide, mentre Filippo chiese al senato di bloccare la proposta sulla concessione della cittadinanza, eventualità temporaneamente scongiurata da Crasso; a Roma giunsero allora molti Latini e Italici a sostenere la *rogatio* di Druso, al che i consoli fecero confluire in città i proprietari terrieri da Umbria e Etruria. Adducendo presunti prodigi avversi alle leggi di Druso, Filippo chiese al senato di abrogarle; dopo poco Druso, rientrato a casa, fu assassinato. In conclusione, "sull'orlo dell'abisso, Druso aveva cercato di trovare una soluzione pacifica, che con vantaggi di tutti, e con qualche sacrificio per ognuno, avrebbe posto termine, senza nuovi fiumi di sangue, al disagio, in cui la cecità del Senato e gli egoismi di classe avevano spinto la città, per la mancata soluzione etica dei problemi assillanti il suo dominio" (pag. 530); il tribuno non aveva dunque alcuna responsabilità nello scoppio della guerra, anzi egli concepì e cercò di attuare una riforma che avrebbe evitato a Roma decenni di stragi, ma questa si scontrò con "l'inverosimile ottusità del Senato" (pag. 531).

IX. IN SENATU ADVERSUS L. MARCIUM PHILIPPUM CONSULEM

Pone l'accento sulla sostanziale tranquillità del decennio, invece, Scullard¹⁶⁷⁷, il quale sottolinea che nei primi anni del secolo da un lato, in politica estera, non emersero problemi né con i pirati né tantomeno in relazione a rivolte servili, dall'altro, in politica interna, senatori e cavalieri evitarono di scontrarsi per non ricreare una situazione analoga a quella del 100 (la sedizione di Saturnino e Glaucia). In questo intervallo il senato cercò di rafforzare la propria posizione, ma la *lex Licinia Mucia* del 95 denota un atteggiamento "criminally short-sighted" (pag. 52) nei confronti degli alleati italici; a ciò si aggiunga che i rapporti tra gli ordini senatorio ed equestre si incrinarono per la vicenda di Rutilio Rufo. In questo contesto emerse Livio Druso, il cui tribunato si prefiggeva come scopo ultimo la concessione della cittadinanza agli Italici. Dopo avere in un primo momento guadagnato il supporto popolare con le leggi agraria, frumentaria e coloniale, egli propose la legge giudiziaria, ma i rapporti tra i due *ordines* erano troppo tesi perché si potesse trovare un'intesa: le proposte di Druso, quindi, finirono per non accontentare nessuno; il punto di rottura di questa situazione, poi, si ebbe quando si venne a sapere che Druso aveva rapporti personali con gli Italici e voleva concedere loro il *ius civitatis*. Una volta che il tribuno ebbe perso il supporto dei senatori, dei cavalieri, della plebe e anche di alcuni Italici che temevano per le proprie terre, Filippo persuase il senato ad invalidare la sua legislazione; seguì l'assassinio del tribuno. "Thus Drusus' attempt at reform had failed. He may not have shown great wisdom in his methods, which combined with his proud manner may have aroused fears that he was seeking too much personal power, but at least his aims were the aims of a statesmen, and his death was the signal for war" (pag. 54).

"Le differenti interpretazioni che la tradizione antica ci ha conservato del tribunato di M. Livio Druso del 91 a.C. testimoniano tanto la complessità dei problemi che furono in quell'occasione direttamente affrontati quanto la vivacità e la gravità delle reazioni, favorevoli e negative, suscitate dall'attività del tribuno". È questa la constatazione dalla quale prende le mosse l'analisi di Gabba¹⁶⁷⁸, il quale però sottolinea che, al netto delle divergenze delle fonti, di certo il programma del tribuno era unitario, compatto e organico: la sua era una politica riformistica che si prefiggeva non di mutare i termini tradizionali della vita politica romana, bensì di allargare la

¹⁶⁷⁷ SCULLARD 2011, pagg. 52-54 (la prima edizione dello studio è datata 1959).

¹⁶⁷⁸ GABBA 1973 [3] (pubblicato nel 1964), pagg. 383-391 (la citazione è di pag. 383).

classe di governo cittadina allo scopo di renderla più aderente alla realtà sociale. Inizialmente Druso era sostenuto da una parte risoluta e autorevole, ma non amplissima, del senato, che era "nel complesso, probabilmente, incerto e disorientato" (pag. 387), ma dopo la morte di Crasso prevalse la fazione di Filippo; è quindi probabile che all'inizio del tribunato Druso raccogliesse consensi vasti, ma poi nel corso dell'anno li perdesse: "si spiegherebbe così la rappresentazione che la storiografia di parte senatoria diede poi del tribunato di Druso, nel quale, con interessata e deformante approssimazione, furono distinte due fasi, una prima appoggiata dal Senato e una seconda contro di esso, dominata da motivi ed atteggiamenti demagogici" (pag. 388). L'identità dei sostenitori di Druso, a parte Crasso, si deduce solo dai nomi di coloro i quali furono imputati secondo la *lex Varia*, che furono bersagli di una singolare alleanza fra cavalieri e senatori conservatori. In parte similmente, poi, Brunt¹⁶⁷⁹ rileva che gli ottimati, che erano stati ostili alle pretese degli alleati nel 122 e nel 95, non lo erano più nel 91: Druso, consigliato da Scauro e Crasso, agiva quindi nell'interesse del senato, mentre Crasso, come la maggior parte dei senatori, era favorevole soprattutto perché comprendeva il pericolo rappresentato dagli alleati.

Soffermandosi sulla *lex Varia*, poi, Gruen¹⁶⁸⁰ ne trae le seguenti deduzioni: la norma fu promulgata nel 90; non creava una *quaestio extraordinaria*, ma ridefiniva la nozione di lesa maestà in rapporto alla preesistente *quaestio maiestatis*; aveva scopi politici legati ai dissidi tra fazioni della nobiltà, pertanto va ascritta non agli *equites* (che anzi assolsero parte degli imputati), ma ai nemici dei Metelli, che così attaccavano chi l'anno prima aveva sostenuto Druso (tra i nomi degli imputati figurano quelli di Scauro, Cotta, Calpurnio Bestia, Pompeo Rufo, Lucio Memmio¹⁶⁸¹, Antonio)¹⁶⁸². L'anno successivo, poi, il medesimo studioso¹⁶⁸³ si sofferma sugli usi politici delle corti e sull'origine dell'ostilità nutrita da Filippo ai danni di Druso. Gruen rileva che i principali processi politici degli anni tra il 95 e il 92, che avevano visto imputati il già citato

¹⁶⁷⁹ BRUNT 1965, pag. 107.

¹⁶⁸⁰ GRUEN 1965.

¹⁶⁸¹ Avversario di Crasso in una causa di data incerta: cfr. l'oraz. IV, *In C. Memmium*.

¹⁶⁸² Parzialmente diversa l'interpretazione di GABBA 1973 [1], pagg. 245-248, il quale riconosce l'innegabile valore politico della misura, ma ritiene che l'attacco ai nobili che avevano sostenuto Druso nascesse dai cavalieri, affiancati dai nobili avversari di Druso.

¹⁶⁸³ GRUEN 1966, pagg. 52-63.

Cepione¹⁶⁸⁴, Caio Norbano, Marco Marcello¹⁶⁸⁵, Emilio Scauro, Filippo e Cneo Planco¹⁶⁸⁶, si erano conclusi tutti con un'assoluzione di matrice politica; l'unico processo in occasione del quale gli *equites* avevano voluto mostrare la propria forza giudiziaria, condannando l'imputato, era stato quello di Rutilio Rufo. Da ciò derivò la campagna aristocratica del 91 per la riforma delle giurie, che però fu avversata da una parte del senato, guidata dal console Filippo, il quale si era stretto in alleanza con Cepione e i cavalieri non per simpatia nei confronti di questi ultimi né per amicizia con Cepione, che anzi l'anno prima lo aveva processato per *ambitus*, ma perché aveva trovato in loro degli alleati per la sua lotta di fazione contro i Metelli. Filippo infatti era figlio del Quinto Marcio Filippo che era stato mandato in esilio a Nocera a seguito di una condanna giudiziaria; la stessa sorte era toccata a Quinto Fabio Massimo Eburno e a Caio Popilio Lenate e, considerando che i *Fabii* e i *Popilii* erano politicamente vicini agli Scipioni, si può ipotizzare che questi due fossero stati esiliati insieme a Filippo dai Metelli. A ciò si aggiunga che Filippo era figlio di una Claudia, figlia a sua volta di Appio Claudio Pulcro (cos. 143), quindi era imparentato con una famiglia che aveva sostenuto i Gracchi, avversati –si noti bene– ancora dai Metelli. Filippo inoltre aveva avuto dei dissapori con Quinto Lutazio Catulo e con Cepione (che lo aveva incriminato per brogli), entrambi vicini ai Metelli. "Philippus' activities in 91, therefore, can clearly be seen in the light of factional politics, and not as those of a champion of the knights for which there is no evidence, nor yet those of a patriotic and disinterested statesman" (pag. 63).

Nota le divergenze degli autori antichi sulla figura di Druso il francese Claude Nicolet¹⁶⁸⁷, il quale rileva che Cicerone sottolinea sempre che Druso era un partigiano del senato, mentre una differente tradizione, nata nell'ambiente senatorio ostile al tribuno, lo rappresenta come un popolare che seguiva i Gracchi: Druso, in effetti, riprendeva una parte del programma di Caio Gracco a vantaggio della *nobilitas*. Soffermandosi soprattutto –ma non esclusivamente– sulla *rogatio de socis*, Badian¹⁶⁸⁸ evidenzia che negli anni 90 del I secolo il problema degli Italici era politicamente

¹⁶⁸⁴ Cfr. oraz. VI, *Pro Q. Servilio Caepione*.

¹⁶⁸⁵ Cfr. oraz. XV, *Testimonium in causa M. Marcelli*.

¹⁶⁸⁶ Cfr. oraz. XII, *Pro C(n). Planc(i)o contra M. Iunium Brutum*.

¹⁶⁸⁷ NICOLET 1966, pagg. 567-570.

¹⁶⁸⁸ BADIAN 1967, pagg. 215-225.

centrale: come Druso padre aveva staccato la plebe e i Latini da Caio Gracco, così nel 91 il figlio provò a staccarli da Mario e dai suoi; come Gracco aveva tentato di unire *equites*, plebe ed Italici contro l'oligarchia, così Druso tentò di unirli accanto all'oligarchia. La rilevanza della questione, poi, era accresciuta dal fatto che probabilmente i censori del 92, non avendo completato il *lustrum*, non avevano realizzato il censimento: molti Italici, dunque, si trovavano "in an insecure legal position" (pag. 216, nota 3), pertanto erano disposti ad appoggiare chi avesse promesso loro la cittadinanza. Druso aveva quindi pensato brillantemente di abbracciare le loro istanze volgendole a vantaggio dell'oligarchia romana; l'effetto del suo intervento, però, era stato che tutti gli antagonismi che esistevano dall'epoca dei Gracchi e che covavano sotto la cenere adesso esplosero in tutta la loro violenza. In effetti il suo piano di riforme in un primo momento aveva ottenuto una buona accoglienza, ma la proposta sulla cittadinanza non fu mai approvata e anzi condusse al suo fallimento: l'opposizione da un lato dei cavalieri e di una parte dei senatori e dall'altro degli Etruschi e degli Umbri portò all'abrogazione della legislazione di Druso e, pochi giorni dopo, al suo assassinio; da qui lo scoppio della guerra sociale. Dopo tante titubanze, dunque, l'oligarchia, trovandosi a rischio politicamente e personalmente, aveva finalmente capito di dover concedere la cittadinanza agli Italici, ma una combinazione di interessi aveva infine fatto fallire il piano. In questo quadro generale va poi rilevato il ruolo di Mario (che Badian, per quanto ne sappiamo, è l'unico o quasi a postulare): egli aveva connessioni con l'Umbria, dove aveva clientele, e soprattutto con l'Etruria, dove molti piccoli proprietari che adesso temevano di perdere le proprie terre avevano verosimilmente militato con lui. In effetti, per quanto riguarda il 91 nessuna fonte ci informa del suo atteggiamento, tuttavia si può supporre che egli avversò i piani di Druso non solo in quanto amico degli *equites* e nemico dei Metelli e del loro circolo, ma anche perché Druso voleva ottenere il favore dei sostenitori di Mario: quest'ultimo, dunque, avrà lavorato nell'ombra per mobilitare i propri clienti, infiammare i sospetti dei suoi amici in Umbria e in Etruria contro la redistribuzione delle terre e mostrare che il prezzo richiesto da Druso per la cittadinanza era troppo elevato ed era meglio fare affidamento su di lui, che negli anni passati aveva già concesso a molti il *ius civitatis*. Nel 90 Etruschi e Umbri, resisi conto che non avrebbero ottenuto la cittadinanza, diedero inizio alla rivolta armata.

Posizioni sostanzialmente analoghe, ma con ulteriori considerazioni, erano state espresse da Badian già in un articolo del 1957¹⁶⁸⁹. Dopo aver notato che il primo decennio del I secolo a.C. è un periodo per noi oscuro, in quanto gli storici antichi e di rimando quelli moderni se ne sono interessati in misura ridotta, lo studioso si sofferma sull'inimicizia tra Druso e Cepione. Essa, secondo Badian, non può risalire ad un momento troppo precedente al 91, sia perché Plinio la pone come causa della guerra sociale sia perché Crasso nel 95 aveva difeso proprio Cepione figlio –il che implica che all'epoca egli non fosse ancora *nimis equestri ordini deditus* (*Brut.* 223)–. È plausibile, comunque, che l'inimicizia personale avesse preceduto quella politica: Druso, infatti, aveva divorziato dalla moglie Servilia, sorella di Cepione, per il comportamento disonorevole di quella (un adulterio?) e così Cepione nel 97 o 96 aveva sciolto l'unione nuziale con Livia, sorella di Druso¹⁶⁹⁰; nel 92, poi, con l'incriminazione di Scauro, proprio Cepione sarebbe emerso quale "extreme enemy of the *boni*" (pag. 42). È quindi evidente che "the nineties, under the placid surface of Livy's uninterested brevity and the mist of our inevitable ignorance, are by no means a happy and settled period" (pag. 56): In particolare, si contrapponevano una *factio nobilitatis*, legata ai Metelli, e una *factio* mariana (per quanto queste non fossero statiche e a volte risultino per noi difficili da ricostruire). Centrale è dunque in questo contesto la figura di Mario: nel 100 egli aveva salvato la repubblica contro i suoi vecchi compagni Saturnino e Glaucia, ma questo era andato a vantaggio dei suoi nemici; negli anni successivi, quindi, aveva perso molti alleati e nel 92 aveva colpito Rutilio Rufo, membro centrale della *factio* metellica. Quest'ultima, allora, aveva reagito minacciando di risolvere il problema dei *socii* a proprio vantaggio e di dividere l'ordine equestre, che Mario aveva appena unito accanto a sé contro Rutilio: da qui l'ostilità dell'Arpinate nei confronti di Druso e dei suoi sostenitori.

Ulteriori spunti interessanti vengono poi da un importante saggio del già citato Gruen¹⁶⁹¹, il quale contrassegna il decennio che va dalla morte di Saturnino e Glaucia a quella di Druso come "the building of crisis". Dopo il 100, infatti, a Roma ebbero luogo mutamenti politici denotanti una certa turbolenza: le azioni dei demagoghi in parte

¹⁶⁸⁹ Che citiamo in ristampa: BADIAN 1968 [1], pagg. 34-35, 40-43 e 56-59.

¹⁶⁹⁰ La validità di questo quadro, cioè del fatto che l'inimicizia tra i due nascesse da tali questioni matrimoniali, è posta in dubbio da BALDSON 1965, pag. 230.

¹⁶⁹¹ GRUEN 1968 [2], pagg. 185-214.

sopravvissero; i gruppi politici precostituiti si frantumarono, vedendo ad esempio il passaggio ai moderati di alcuni che precedentemente si erano schierati con i demagoghi; i sentimenti popolari non erano ancora scomparsi, ma le agitazioni popolari si¹⁶⁹². Questo periodo segnò dunque per l'aristocrazia un ritorno alla normalità: "the Metellan *factio* [...] reasserted control when men tired of demagogic excesses" (pag. 189); Mario invece perse molti dei suoi alleati (anche se non tutti) e ne cercò altri, tra i quali gli oratori Marco Antonio e Lucio Licinio Crasso (la cui figlia andò in sposa al figlio di Mario). Una serie di processi celebrati in questi anni, però, attesta la riapertura delle lotte interne all'aristocrazia: allo scontro tra Metelli e avversari si aggiunsero crepe all'interno del gruppo dei Metelli (emblematica in questo è la figura di Cepione, che si scontrò con Scauro e col cognato Livio Druso). Oltre a queste questioni interne alla *nobilitas*, poi, sorsero problemi anche con gli Italici, col tempo sempre più desiderosi della cittadinanza: non concedendo questa possibilità e anzi avversandola (si pensi alla *lex Licinia Mucia*), i Romani quindi si alienarono i *socii*. Ulteriore elemento di turbolenza era poi costituito dai rapporti tra gli ordini senatorio ed equestre, in conflitto in particolare sulla gestione delle corti. Nel 91 tutte queste tensioni esplosero: i Metelli si servirono per i propri interessi della collaborazione del giovane Marco Livio Druso, legato alla *factio* in quanto figlio del Druso che nel decennio post graccano era probabilmente passato dagli Scipioni ai Metelli (cfr. pag. 117) e nipote di Rutilio Rufo. Druso intendeva accrescere il prestigio e l'influenza dell'ordine senatorio e così propose, tra le altre cose, di riformare i tribunali e di concedere la cittadinanza agli Italici; quest'ultima rogazione, però, fu disapprovata da molti e in generale tutto il suo piano riformistico incontrò l'opposizione del console in carica Filippo (appartenente ad una famiglia in conflitto con la *factio* dei Metelli: cfr. pag. 163), che trovò la collaborazione dei cavalieri, contrari alla riforma delle giurie, e di alcuni nobili che non vedevano con favore l'ingresso degli *equites* in senato. In un primo momento, comunque, buona parte dell'aristocrazia appoggiò il tribuno e Crasso strigliò Filippo in una seduta del senato; alla morte di Crasso, però, seguirono l'assassinio di Druso e l'inizio dello scontro armato tra Roma e gli Italici.

¹⁶⁹² Cfr. anche GRUEN 1966, pagg. 32-38, dove lo studioso dimostra che nel 99 "Saturninus still had a following" (pag. 36), mentre l'anno 98 "marks the real climax of the senatorial reaction against Saturninus and his followers" (pag. 37).

L'ampio quadro proposto da Gruen è stato messo in discussione in un'acuta recensione da Weinrib¹⁶⁹³, il quale, pur apprezzando in generale il resoconto storico-politico fornito dal saggio di Gruen, non condivide alcune tesi espresse, in particolare, a proposito degli anni 90 del I secolo e del tribunato di Druso. Il progetto giudiziario di Druso non poteva nascere dal fastidio dei Metelli per le assoluzioni dei nemici pronunciate dagli *equites*, dal momento che, come Gruen ammette a pag. 195, negli anni 90 erano gli avversari ad attaccare in tribunale i Metelli; non è inoltre possibile che nel corso del decennio Mario si stesse riavvicinando ai Metelli, altrimenti questi avrebbero apprezzato la tendenza delle giurie equestri alle assoluzioni, la quale avrebbe permesso una prosecuzione del dominio a Roma. Incoerente, poi, è la rappresentazione di Druso proposta dallo studioso, il quale prima descrive il tribuno come un politico capace e poi, affermando che egli con i suoi progetti si alienò tutti i soggetti politici, lo rappresenta come un incompetente. Per quanto riguarda i rapporti tra gli *ordines*, poi, Gruen esagera l'ostilità dei cavalieri nei riguardi di Druso; infondata, infine, è anche la convinzione che la cerchia dei Metelli fosse contraria alla *rogatio de sociis*: questa, infatti, non era un "afterthought" (pag. 321) ma un punto nodale del programma del tribuno, come si evince dal fatto che gli Italici appoggiarono Druso sin dall'inizio del suo tribunato. L'anno dopo, poi, lo stesso Weinrib¹⁶⁹⁴ scrive che Appiano ha ragione nel ritenere che lo scopo di Druso con la sua *lex iudiciaria* e in generale con il suo programma riformistico era di realizzare una forma di *concordia ordinum*; la sua, dunque, era una politica del compromesso, che prevedeva di dare e togliere a tutti i soggetti politici qualcosa (lo studioso parla di "reciprocal gain and loss by each of the main interest groups", pag. 440), affinché questi, placati, accettassero la *leadership* del senato. Per raggiungere questo scopo, naturalmente, egli aveva bisogno che il programma legislativo fosse approvato *in toto*: alcuni nobili, comprendendo questa necessità, lo appoggiarono, ma gli attacchi che il tribuno subì da parte di chi non voleva accettare le rinunce da quello richieste condussero al fallimento dell'intero progetto riformistico.

¹⁶⁹³ WEINRIB 1969, pagg. 320-322.

¹⁶⁹⁴ WEINRIB 1970, pagg. 435-443.

IX. IN SENATU ADVERSUS L. MARCIUM PHILIPPUM CONSULEM

Esprimendo una posizione in parte simile, il già citato Badian¹⁶⁹⁵ scrive che Druso approfittò del suo breve momento di successo e del fatto che Scauro e Crasso avevano riunito attorno a lui la maggioranza del senato per provare a risolvere tutti i problemi dello stato romano accumulatisi nel corso del tempo: egli dunque propose un programma che in parte era già nella *Suasio legis Serviliae* di Crasso (nel nostro lavoro, oraz. V), cioè la rinascita dell'alleanza tra popolo e senato, ma aggiunse alla prima categoria gli Italici, divenuti anch'essi *cives*. Druso inoltre voleva immettere in senato alcuni cavalieri, tuttavia quelli avversarono il tribuno perché interessati a mantenere un potere libero ("retain irresponsible power": pag. 94). In generale, Druso aveva offeso una varietà di interessi, pertanto alla morte di Crasso, essendo Scauro troppo anziano per sostenere da solo il tribuno, il tribuno risultò finito e gli *equites*, vincitori, consolidarono la propria vittoria instaurando un regno di terrore con i processi *e lege Varia*. Emilio Gabba¹⁶⁹⁶, poi, rileva che nel decennio tra il 100 e il 91 i tribunali rappresentarono il campo di battaglia per i contrasti tra fazioni senatorie (oligarchia e mariani), ma fino al 92 i giudici equestri pronunciarono sempre sentenze di assoluzione. In questi anni il potere di Mario non era affatto in declino, anzi egli difendeva gli interessi equestri, mentre l'oligarchia senatoria, quando interveniva, li contrastava (da qui, il processo a Rutilio Rufo). In questo contesto si inserisce l'azione politica di Druso, che da tribuno si dedicò in particolare al problema degli alleati: la questione era stata affrontata già da Tiberio Gracco, poi nel 125 Fulvio Flacco aveva proposto di concedere la cittadinanza agli Italici. Negli anni successivi, poi, le classi alte alleate desiderarono sempre più la cittadinanza per partecipare all'impero, che tra fine II e inizio I secolo era in crescita per il grande sviluppo commerciale, ma la *lex Licinia Mucia* esasperò i *principes Italicorum populorum* (Ascon. pag. 68 ed. Clark). In virtù di questo interesse, gli esponenti di tali classi non fecero particolari rimostranze per il timore di esproprio dei terreni; a protestare più energicamente, però, furono Etruschi e Umbri, possessori di molti latifondi e timorosi di una valorizzazione politica delle classi basse (che sarebbe stata ottenuta tramite la cittadinanza). A questi problemi si dedicò dunque Druso, il cui programma politico "presentava tutti i tipici aspetti del riformismo senatorio, non alieno da indulgenze demagogiche, e si ricollegava all'azione

¹⁶⁹⁵ BADIAN 1972, pagg. 92-94.

¹⁶⁹⁶ GABBA 1972, pagg. 783-792.

del padre" (pag. 789): inizialmente egli fu sostenuto dai Metelli, anche se forse non su tutte le proposte; a seguito della rogazione sulla cittadinanza, però, Filippo fece cassare le sue leggi e di lì a poco Druso perse la vita.

Molto interessante, per quanto dedicato a un argomento solo in parte connesso a Druso, è un articolo di Vardelli¹⁶⁹⁷ avente per oggetto la *factio Metellana*, che a cavallo tra II e I secolo a. C. dominava la politica a Roma: si trattava di "un raggruppamento, facente capo ai Metelli ed operante in accordo su certe linee politiche moderate", un "gruppo della «nobilitas» che riunì, nei primi due decenni del I sec. a.C.¹⁶⁹⁸, uomini collegati fra loro, oltre che dall'identità di vedute politiche, anche da legami di parentela e di amicizia" (pag. 78). Tra i membri (lo studioso ne identifica ventisei) si possono riconoscere tre gruppi: alcuni *nobiles* come Quinto Lutazio Catulo (l'avversario di Filippo), "che avevano goduto di una certa popolarità [...] ma che ora vivacchiavano all'ombra dei potenti Metelli, nella speranza di poter ottenere ancora qualche posto di prestigio" (pag. 83); giovani entusiasti ed eloquenti come Publio Sulpicio Rufo e Marco Livio Druso, "le cui istanze rinnovatrici –però sempre inserite in un contesto aristocratico!– venivano abilmente sfruttate dai capi della «factio» per fini politici, salvo poi essere abbandonate, insieme ai portavoce, qualora il desiderio riformistico di questi superasse il livello di guardia –vedi il caso di Sulpicio– o provocasse reazioni a catena troppo pericolose –vedi quello di Druso–" (*ibid.*); e infine dei personaggi illustri e autorevoli, meno legati alle direttive della *factio* e più autonomi anche nel mantenere buoni rapporti personali con Mario (è il caso di Antonio, Crasso e Scevola il Pontefice). Druso, che era nipote di Rutilio Rufo e amico di Sulpicio Rufo, ebbe nel 91 l'appoggio di Scauro, Crasso e Lucio Memmio. Rolin¹⁶⁹⁹, poi, scrive che tra i motivi per i quali quella di Cicerone non fu una "jeunesse merveilleuse" (pag. 47) va annoverata la corruzione della vita politica a inizio I secolo, che l'Arpinate e gli altri giovani scoprirono grazie a Crasso, il quale li introduceva negli ingranaggi della politica; all'epoca la situazione non sfociava ancora nella violenza, ma era evidente che mancava poco ad una simile evoluzione: lo stesso Crasso, malgrado la sua carriera e la

¹⁶⁹⁷ VARDELLI 1978.

¹⁶⁹⁸ Ma anche prima.

¹⁶⁹⁹ ROLIN 1980, pagg. 50-52.

stima di cui godeva, non poteva nulla. Tra gli allievi di Crasso c'era Livio Druso¹⁷⁰⁰, che coltivava le medesime idee politiche di Crasso, ma aveva un carattere violento e impaziente, per cui, tribuno nel 91, finse di aderire ai *populares* per restaurare l'autorità del senato: quello che seguì "fut un flot de lois révolutionnaires" (pag. 51).

Avvicinandoci progressivamente al periodo più recente, vediamo che Doblhofer¹⁷⁰¹, per quanto attiene il nostro discorso, si limita a notare che l'inimicizia tra Crasso e Filippo del 91 non ci dice nulla sulla posizione politica di Crasso (se cioè egli fosse un ottimato o un popolare), dal momento che Filippo non si opponeva a Druso in quanto popolare. Betocchi¹⁷⁰², invece, nota che Druso maturò il suo programma politico nell'ambito della classe di governo cittadina, alla quale era legato sia per nascita sia per amicizie con il circolo dei Metelli (fazione ottimata avversa a quella di Caio Mario, sostenuto principalmente dagli *equites*¹⁷⁰³): all'inizio, quindi, la parte senatoria moderata da cui proveniva lo appoggiò, ma poi, in un secondo momento, lo abbandonò. Torna ancora sulla politica di compromesso sottesa alle riforme di Druso Elaine Fantham¹⁷⁰⁴ (al popolo erano assegnate terre, al senato il potere giudiziario, ai cavalieri la possibilità di entrare in senato, ai Latini o agli Italici la cittadinanza), mentre Tweedie¹⁷⁰⁵ –con la quale concludiamo questa rassegna– rileva che le fonti antiche, biasimando Druso per aver condotto allo scoppio della guerra sociale, oscurano la complessità del suo programma legislativo; per la precisione, comunque, si possono distinguere fonti negative (le *periochae* di Livio, Floro, il *De viris illustribus*) e positive (Diodoro Siculo, Velleio e Appiano).

10. Al netto di alcune divergenze nelle interpretazioni della critica, sembra si possa affermare che il quadro generale sul tribunato di Livio Druso sia abbastanza chiaro. Quella che egli concepì e tentò (senza successo) di attuare fu una politica che può essere definita a buon diritto riformistica, nel senso più pieno del termine: consapevole dei problemi che attanagliavano Roma e l'Italia, infatti, egli cercò di modificare radicalmente –ma non in senso rivoluzionario– alcuni fondamenti dello

¹⁷⁰⁰ Che Druso fosse addirittura un allievo del nostro, in vero, è incerto.

¹⁷⁰¹ DOBLHOFER 1990, pag. 54.

¹⁷⁰² BETOCCHI 1990, pagg. 33-35.

¹⁷⁰³ Il quadro è un po' semplicistico: Filippo, oppositore per eccellenza di Druso e –pare– dei Metelli, non era né mariano né popolare, bensì ottimato.

¹⁷⁰⁴ FANTHAM 2004, pag. 44.

¹⁷⁰⁵ TWEEDIE 2011, pagg. 573-576.

stato romano allo scopo di dar vita ad un rinnovato ordine politico-costituzionale nel quale, avendo ciascuno dei soggetti politici ricevuto dei privilegi e al tempo stesso accettato la perdita di altri, si creasse una forma di armonia tale da garantire pace interna e stabilità duratura. Così, come abbiamo visto, la plebe otteneva distribuzioni di frumento a prezzo ridotto (meno probabilmente, a titolo gratuito) e appezzamenti di terreno da occupare e coltivare, ma vedeva anche un ampliamento del *ius civitatis* agli Italici; i cavalieri perdevano la gestione esclusiva del potere giudiziario e divenivano imputabili per corruzione giudiziaria, ma entravano probabilmente a far parte, in numero di trecento, dell'autorevole consesso senatorio e così mantenevano un posto nelle giurie forensi; il senato, dal canto suo, era ampliato appunto con l'immissione di cavalieri, ma riotteneva il potere giudiziario e traeva inoltre vantaggi economici, almeno in linea teorica, dalla riforma monetaria; gli Italici, infine, perdevano una parte dell'*ager publicus* romano illegalmente occupato, ma ottenevano come compensazione la cittadinanza e tutti i diritti ad essa connessi.

A buon diritto, quindi, molte fonti antiche parlano di Druso come di un politico sostenitore degli interessi del senato: tramite un simile rimescolamento delle carte, infatti, il tribuno mirava a rafforzare e rendere più aderente alla realtà dei tempi la tradizionale egemonia politica della quale la nobile assemblea godeva da tempo immemore. Nel 91, dunque, Druso portò avanti una politica sostanzialmente –anche se non manifestamente– ottimate, il che permette di scartare l'idea di Serrao¹⁷⁰⁶ secondo la quale il rifiuto di estendere la cittadinanza agli Italici era parte del programma politico appunto degli ottimati (cfr. anche pag. 187: "In merito, il fervore dei popolari e l'ostinata riluttanza degli ottimati sono ben noti"): ciò è senza dubbio vero fino al 95, l'anno della *lex Licinia Mucia*, ma appare non esserlo più nel 91, quando una parte verosimilmente consistente del senato, essendosi forse resa conta che la questione non era più procrastinabile, si era aperta ad una maggiore disponibilità sulla questione; correttamente, dunque, Brunt¹⁷⁰⁷ smentisce l'idea tradizionale secondo la quale Mario e i popolari erano ben disposti verso Italici, mentre gli ottimati si mostravano a loro ostili.

¹⁷⁰⁶ SERRAO 1974 [1], pag. 175.

¹⁷⁰⁷ BRUNT 1965, pagg. 106-107.

IX. IN SENATU ADVERSUS L. MARCIUM PHILIPPUM CONSULEM

Nonostante l'impostazione filosenatoria del programma politico di Druso e nonostante la sua indubbia lungimiranza, però, fu proprio dal senato che partirono le più dure critiche al suo piano riformistico e alla sua politica del compromesso: una parte dei senatori, infatti, guidati dal console in carica Lucio Marcio Filippo e spinti probabilmente dal rifiuto di accettare i sacrifici che Druso richiedeva, avversò energicamente il tribuno. Accanto a questi, poi, si schierarono anche gli esponenti dell'ordine equestre, che naturalmente non intendevano sostenere le istanze del senato, ma erano irritati soprattutto per la sottrazione del potere giudiziario e per la norma sulla corruzione: a difesa dei loro interessi si pose Quinto Servilio Cepione, figlio del console del 106 e dunque esponente di spicco della *nobilitas* senatoria. Ancora, è possibile che la plebe, una volta ricevuti –o sul punto di ricevere– *agri* e *frumentationes*, abbia avversato l'idea di un'estensione della cittadinanza agli Italici, mentre è certo che una parte di questi ultimi –segnatamente Umbri ed Etruschi–, per quanto interessata ai vantaggi connessi al *ius civitatis*, non fosse disposta a rinunciare alle proprie terre. Se questa ampia opposizione trovasse le proprie radici in un fronte politico antimetellico, come qualcuno ha ipotizzato, è difficile da dimostrare e tuttavia plausibile; ci sembra, però, che si possa affermare che a destare un'avversione di così vasta portata non fu soltanto una questione di politica di fazione, ma più in generale l'ottica del compromesso che era alla base del progetto di Druso. Fu questa, insieme alla connessa riluttanza dei vari soggetti politici in campo, a condurre al fallimento del progetto di riforme pianificato dal tribuno: da qui allo scoppio della guerra sociale, come abbiamo detto, il passo fu breve.

III.

Il quadro sin qui presentato sul piano riformistico intrapreso da Livio Druso nel 91 è stato necessariamente sintetico in rapporto alla complessità dei problemi e soprattutto alla quantità di bibliografia moderna esistente, tuttavia esso ci è sembrato opportuno per chiarire –in modo, speriamo, non troppo succinto né troppo ampio– non solo in generale lo sfondo storico nel quale si inseriva Crasso ma, più precisamente, le dinamiche politiche che stavano alla base del suo ultimo discorso pubblico. Rimane a questo punto da chiarire una questione: per quale motivo e in che misura il nostro, nel turbolento contesto dell'anno 91, si schierò a sostegno delle istanze del tribuno, per di più in modo così plateale e battagliero? Preliminare

all'esame della questione è una duplice premessa a nostro parere necessaria: cosa ci dicono le fonti antiche sui rapporti tra Crasso e Druso (punto 1)? E in che modo la critica moderna ha affrontato il problema (punto 2)?

1. L'unico autore antico ad aver fornito indizi sparsi utili alla soluzione del problema è, al solito, Cicerone, in particolare nel *De oratore*. In I 97 Sulpicio (uno dei personaggi del dialogo) afferma che prima di allora –cioè prima del momento in cui Crasso si accingeva a dissertare dell'arte della parola– né lui né Druso erano mai riusciti a strappare al grande oratore una sola parola sulla teoria dell'oratoria: da questo passo, dunque, si deduce che tra il tribuno del 91 e il nostro esistesse un rapporto abbastanza intimo, forse di amicizia o anche di ammirazione da parte del giovane nei confronti del grande maestro dell'oratoria. Che Sulpicio, così come Cotta (altro interlocutore del *De oratore*), fosse intimo (*famiiaris*) di Druso, del resto, era già stato detto in I 25 e al paragrafo precedente (I 24) Cicerone aveva scritto che il suo maestro, mentre a Roma imperversava la lotta tra Filippo, fustigatore della *causa principum*, e Druso, tribuno filosenatorio sempre più debole, si era ritirato nella sua villa di Tuscolo *quasi colligendi sui causa*: da ciò si deduce che Crasso, senatore autorevole, ex console ed ex censore, fosse molto partecipe degli eventi politici della città; non si chiariscono, però, i contorni di questa partecipazione emotiva e dunque della sua preoccupazione.

Più chiaramente, però, nel proemio al terzo libro del medesimo dialogo (per la precisione III 2-5, fr. 41) l'Arpinate riferisce di una seduta senatoria che aveva visto l'aspro scontro tra Crasso e Filippo, l'acerrimo nemico di Druso: l'assemblea, convocata dal tribuno, si era aperta con le lamentele ufficiali espresse dallo stesso Druso nei riguardi del console, colpevole di aver violentemente denigrato il senato nel corso di una *contio*; alle parole di Druso avevano poi fatto seguito quelle di Crasso, che con coraggio ed eloquenza aveva tenuto testa alla violenza istituzionale coercitivamente imposta dal suo avversario. Il nostro aveva asserito che Filippo stava mandando in rovina il senato e l'intera *res publica* e, nonostante il console avesse pignorato alcuni suoi beni, era rimasto irremovibile nei suoi propositi, dichiarando inestinguibile ostilità a Filippo, ottenendo che il senato approvasse in via ufficiale la sua mozione e, come scrive Cicerone, pronunciando un vero e proprio "canto del cigno" (cfr. § 6: *illa tamquam cycnea fuit divini hominis vox et oratio*). Da questa testimonianza risulta evidente che nello scontro tra i due grandi uomini politici del 91 Crasso si era schierato

a favore di Druso, mosso –si può dedurre– da una condivisione del suo programma politico e conseguentemente da un odio implacabile nei confronti di chi quel programma avversava, vale a dire Filippo.

Una simile ricostruzione è confermata dallo stesso Cicerone in *Dom.* 50, dove l'oratore domanda al suo nemico Clodio se egli pensi di poter ottenere con l'appoggio di individui quali Decimo e Clodio (suoi sostenitori) ciò che non era riuscito decenni prima a Livio Druso, il quale non solo era un *nobilissimus vir*, ma inoltre godeva della collaborazione di Marco Emilio Scauro¹⁷⁰⁸ e Lucio Licinio Crasso, suoi *consilarii*¹⁷⁰⁹. Da questo passo, dunque, si evince che Crasso non solo condivideva l'impianto delle politiche di Druso, non solo agì personalmente contro il suo detrattore per eccellenza Filippo, ma era anche un consigliere del tribuno riformatore e dunque aveva verosimilmente avuto un ruolo nella stessa formazione del programma (che egli e Scauro ne fossero i principali ideatori è possibile ma incerto, in quanto Cicerone potrebbe anche aver menzionato proprio questi due personaggi per la loro fama più che per la centralità del loro contributo). Al di là di ciò, comunque, nulla di più preciso è possibile dedurre: perché Crasso era stato promotore (o quantomeno fautore) di simili proposte? È certo che egli le appoggiasse tutte? Che ruolo ebbe nello sviluppo degli eventi del 91?

2. A queste domande la critica ha fornito risposte in parte divergenti: proponiamone una rapida panoramica.

Evidentemente elogiativa è la valutazione della funzione svolta dall'oratore nel 91 quale emerge dallo studio ottocentesco di Oette¹⁷¹⁰: sebbene nella sua vita politica Crasso non avesse raggiunto quasi nessun risultato sperato e non avesse migliorato in nulla la *res publica* (anzi la *lex Licinia Mucia* fu una delle scintille che fece scoppiare la guerra sociale), tuttavia nel 91 egli si impegnò accanto a Druso per liberare la *res publica* dai mali che la attanagliavano. Dopo aver percorso tutta la carriera politica, infatti, egli avrebbe dovuto godersi un *otium cum dignitate* e, in senato, la dignità e l'autorità, "sed consilium deorum longe aliud stabat" (pag. 38). Era infatti in corso lo

¹⁷⁰⁸ Su questo personaggio si veda la "Premessa" all'oraz. III, *Pro Licinia virgine vestali*, par. III, punto 4.

¹⁷⁰⁹ Il medesimo termine è usato, forse non casualmente (Druso doveva avere –possiamo dire– una squadra di consiglieri), da Cornelio Sisenna a proposito di Lucio Memmio: *Lucium Memmium, socerum Gai Scriboni, tribunum plebis, quem Marci Livi consiliarium fuisse callebant et tunc Curionis oratorem...* (Sis. *Hist.*, fr. 44 in *Historicorum Romanorum reliquiae*, ed. Peter, pagg. 282-283)

¹⁷¹⁰ OETTE 1873, pagg. 7-8 e 37-40.

scontro tra il console Filippo e il tribuno Druso: il primo fu sempre oppositore degli ottimati (anche quando questi agivano per il bene dello stato) sia perché questi lo avevano sempre avversato (si pensi al suo fallimento alle elezioni consolari del 94) sia perché da tribuno aveva imparato che gli ottimati non rinunciavano mai ai loro privilegi per il bene collettivo; di contro Druso voleva risolvere il più grave dei mali di Roma, cioè il problema della cittadinanza, e per fare ciò tentò di conciliare il senato e i cavalieri e di ottenere il favore del popolo con deduzioni coloniali. In questo conflitto Crasso si schierò a fianco di Druso e appoggiò la sua *lex iudiciaria*, quella coloniale e anche quella sulla cittadinanza, così dimostrandosi uomo "non solum summae sapientiae sed etiam fortitudinis" (pag. 39): infatti, pur avendo iniziato la carriera alla ricerca di gloria (l'accusa a Carbone), pur essendo stato politicamente incostante (passando dai popolari agli ottimati) e pur essendosi dimostrato un censore poco onorevole e degno (il dissidio con Enobarbo), Crasso sostenendo Druso fece dimenticare le precedenti azioni non degne di lode e sottrasse il suo nome all'oblio del tempo, dando prova di aver non solo riconosciuto i mali della *res publica*, ma anche capito come risolverli. Il fallimento del progetto di Druso, quindi, non va assolutamente imputato a Crasso, bensì all'*avaritia* e alla *stultitia* dei suoi pari: le fazioni avverse a Druso, guidate da Filippo e Cepione, si impegnarono infatti "quantum potuerunt" (pag. 40) per ostacolarne l'attività politica; Filippo arrivò addirittura al punto di volere un altro senato, per cui Druso convocò proprio la nobile assemblea e Crasso parlò contro Filippo: il nostro, che da giovane aveva sminuito l'autorità senatoria¹⁷¹¹, in quell'occasione la difese con uno splendido discorso, ma proprio stavolta la sua eloquenza fallì.

Parimenti positivo è il cursorio riferimento di Cima¹⁷¹², il quale scrive che il progetto riformistico di Druso (non si fanno distinzioni tra le varie proposte) era appoggiato dalla parte migliore del senato, guidata da Scauro e da Crasso. Häpke¹⁷¹³ ritiene che Crasso e Scauro fossero ideatori della *lex iudiciaria* proposta da Druso e che il nostro fosse anche membro della succitata commissione agraria decemvirale.

¹⁷¹¹ Cfr. Cic. *Clu.* 140, fr. 16: *in dissuasionem rogationis eius quae contra coloniam Narbonensem ferebatur quantum potest de auctoritate senatus detrahit.*

¹⁷¹² CIMA 1903, pag. 181.

¹⁷¹³ RE XIII.1, col. 262.

Secondo Pareti¹⁷¹⁴, Druso in oratoria era allievo di Crasso (cfr. Cic. *De orat.* I 97) e la familiarità col grande oratore aveva portato il giovane "a convincersi che molti elementi dell'attuale concezione ottimate andavano modificati" (pag. 522); nel 91 la legge giudiziaria del tribuno fu sostenuta da alcuni autorevoli senatori, tra i quali Crasso, il quale nel suo ultimo discorso parlò in senato a favore della rogazione sulla cittadinanza. Utili osservazioni vengono poi da tre contributi di Erich Gruen. Nel primo¹⁷¹⁵ egli precisa che tra i sostenitori di Druso non tutti erano d'accordo con la proposta di concedere la cittadinanza agli alleati italici: era questo il caso, ad esempio, di Scauro, che disprezzava i non cittadini, e di Crasso, che era stato autore nel 95 della *lex Licinia Mucia* e nel 92 dell'editto censorio contro i *rhetores Latini*; "It is not easy to believe that men with such strong views, so recently expressed, would have reversed themselves completely" (pag. 61). Similmente (ma più sinteticamente), l'anno dopo¹⁷¹⁶ lo studioso scrive che Scauro e Crasso, in quanto membri della *factio* dei Metelli, sostenevano Druso nella proposta di riforma delle giurie (non si nomina quella *de civitate*). Nel suo importante saggio sui rapporti tra tribunali e politica¹⁷¹⁷, infine, Gruen sostiene che Crasso nella sua maturità –e forse già in occasione dell'accusa a Carbone– apparteneva alla fazione dei Metelli, alla quale si era avvicinato quando questi erano diventati il gruppo leader della politica romana, cioè nel decennio post graccano; in quanto tale, egli sostenne il programma legislativo di Druso, segnatamente la proposta di riforma dei tribunali, ma non quella sulla cittadinanza: Scauro, Crasso e Scevola "shared the conservatism of the bulk of the Roman senate at the prospect of a multitude of new and uncontrollable voters in the *comitia*" (pag. 211). Degno di nota, a tal proposito, è che nella seduta del senato di cui ci informa Cicerone in *De orat.* III 2-5, fr. 41, e nella quale Crasso appoggiò Druso, non si discuteva specificamente della legge agraria, frumentaria o sulla cittadinanza, bensì in generale del comportamento di Filippo: "Crassus was the last man to defend a policy of enfranchisement and it is revealing that his speech, so far as quotations are preserved, dwelled on generalities and stressed Philippus' unforgivable affront to senatorial dignity" (pag. 212).

¹⁷¹⁴ PARETI 1953, pagg. 521, nota 8, 522 e 528-529 con nota 3.

¹⁷¹⁵ GRUEN 1965, pagg. 61-62.

¹⁷¹⁶ GRUEN 1966, pagg. 60 e 64.

¹⁷¹⁷ GRUEN 1968 [2], pagg. 108, 134 e 207-213.

Alquanto differente, rispetto all'interpretazione di Gruen, è invece quella proposta da Badian¹⁷¹⁸, stando al quale tanto Crasso quanto Scevola il Pontefice erano probabilmente legati alla *factio* dei Metelli meno di altri uomini politici del periodo: per questo motivo i Metelli avevano affidato proprio a loro il compito di trattare la questione degli alleati ed essi avevano emanato una legge (la *lex Licinia Mucia*) probabilmente ispirata da Scauro. Nello stesso anno, poi, Crasso aveva difeso da un'accusa forense Cepione per ragioni sia personali sia politiche, ma aveva agito con scarso entusiasmo; non a caso nel 91 egli fu tra i principali sostenitori di Druso e tra i nemici appunto di Cepione. In quegli anni, però, egli si era mostrato scaltro ed aveva mantenuto libertà d'azione, come dimostra il matrimonio di sua figlia con il figlio di Mario: con ogni probabilità, dunque, se non fosse morto nel 91 Crasso si sarebbe salvato dalla tempesta degli anni successivi. Favorevole all'idea di un appoggio incondizionato al piano di riforme di Druso è anche Weinrib¹⁷¹⁹, il quale infatti scrive che la *factio* che sosteneva Druso, compresi Crasso e Scauro, era stata a lungo contraria all'estensione della cittadinanza, ma nel 91 era favorevole; Crasso, in particolare, grazie al suo ingegno duttile e acuto, poteva ben percepire la crescente disaffezione degli Italici e quindi appoggiò la *rogatio de sociis* senza eccessivo riguardo per la coerenza ideologica. Analogamente, l'anno successivo¹⁷²⁰ Weinrib ripete che il progetto legislativo di Druso rifletteva le idee politiche e l'acume di Crasso e Scauro e che esso doveva essere approvato in blocco, quindi chi lo appoggiava lo faceva *in toto*; è pertanto scorretto affermare che Scauro e Crasso non erano ben disposti nei confronti della legge sulla cittadinanza: come si spiegherebbe, tra l'altro, che Crasso appoggiò Druso fino alla morte? Lo stesso Badian¹⁷²¹, poi, ritornando sulla questione sostiene che Crasso, che nel 95 aveva promulgato la *lex Licinia Mucia*, era divenuto favorevole alla concessione della cittadinanza dopo che la condanna di Rutilio Rufo aveva dimostrato che Roma era diventata ingovernabile: affermare che Crasso non poteva aver cambiato idea sulla questione è quindi scorretto.

¹⁷¹⁸ BADIAN 1968 [1], pagg. 43-44.

¹⁷¹⁹ WEINRIB 1969, pagg. 321-322.

¹⁷²⁰ WEINRIB 1970, pagg. 439-441.

¹⁷²¹ BADIAN 1972, pagg. 92 e 148-149, nota 46.

Si mostra invece incerto sull'argomento Gabba¹⁷²², stando al quale Druso era senz'altro appoggiato nei suoi piani dalla fazione riformistica del senato, ma non si sa se questo appoggio fosse totale o legato prevalentemente alla legge giudiziaria: ad esempio, è incerto se Crasso, che aveva approvato le leggi agraria e giudiziaria di Druso, concordasse con la *rogatio de sociis*, che potrebbe anzi essere posteriore alla sua morte. Rolin¹⁷²³ ritiene che Crasso fosse maestro di Druso e che i due condividessero le idee politiche, ma l'allievo fosse politicamente più violento del maestro; nel settembre del 91 Crasso riunì alcuni amici nella villa di *Tusculum* per discutere della situazione politica e dell'eloquenza e poi fece ritorno a Roma: seguirono il discorso straordinario del grande oratore e la morte di quest'ultimo, che condusse alla crisi dello stato e al disorientamento degli allievi. Rolin, dunque, crede alla storicità della conversazione messa in scena nel *De oratore*, il che è in vero incerto¹⁷²⁴. Similmente, sembra fare troppo affidamento sulle fonti anche Betocchi¹⁷²⁵, la quale ritiene che Crasso era uno dei principali sostenitori del programma di Druso e che il tribuno era vicino ai Metelli appunto in quanto amico di Crasso, il quale lo aveva introdotto presso di loro: l'amicizia tra i due e il conseguente avvicinamento ai Metelli sarebbero confermati da Cicerone in *Arch.* 6, *De orat.* I 97, *Brut.* 159 e *Fam.* IX 21, 3. In realtà, però, il passo della *Pro Archia* ci informa solo che il poeta greco era rispettato da Crasso e frequentava, tra gli altri, Druso, senza parlare dei rapporti tra i due; quello del *De oratore* che Sulpicio e Druso avevano spesso provato a convincere Crasso a parlare di teoria dell'oratoria; gli ultimi due, infine, non nominano affatto Druso.

Tornando in modo cursorio sulla questione, il già citato Gruen¹⁷²⁶ scrive che nel 91 Crasso appoggiava Druso, ma è incerto se condividesse anche "the franchise bill" (il progetto di legge sulla concessione della cittadinanza). Della stessa idea è poi Emanuele Narducci¹⁷²⁷: Crasso, partito come *popularis*, era poi passato con gli ottimati, per la precisione con la fazione che ruotava attorno ai Metelli e che spalleggiò e in parte ispirò le riforme di Druso; il nostro, dunque, sollecitò la nuova legge giudiziaria, ma probabilmente non condivise quella sulla cittadinanza, come si deduce dal fatto

¹⁷²² GABBA 1972, pag. 789; GABBA 1973 [3], pag. 387.

¹⁷²³ ROLIN 1980, pagg. 51-55.

¹⁷²⁴ Cfr. MEYER 1970, pagg. 7-8 e 21-23.

¹⁷²⁵ BETOCCHI 1990, pagg. 33-35.

¹⁷²⁶ GRUEN 1990, pagg. 182-183 e nota 108.

¹⁷²⁷ NARDUCCI 1990, pagg. 891-892.

che pochi anni prima egli era stato l'autore della *lex Licinia Mucia*. Lo stesso studioso, poi, l'anno successivo¹⁷²⁸ scrive che "Crasso, dopo avere assunto atteggiamenti da *popularis* nella prima fase della sua carriera, si avvicinò in seguito alla fazione meno retriva dell'oligarchia, la cui politica si esprime tra l'altro nel *parziale* appoggio ai progetti di riforme di Livio Druso" (il corsivo è nostro). Condivide invece l'idea di un parteggiamento totale Rawson¹⁷²⁹, stando alla quale nel 91 Crasso era, insieme con Scauro, il principale sostenitore e consigliere di Druso, il cui tribunato mirava a tutelare gli interessi senatorî e quindi puntava a restituire le giurie al senato e a concedere il diritto di cittadinanza agli Italici, così che individui ritenuti inaffidabili, compreso Mario, non potessero sfruttare le rimostranze degli Italici a loro vantaggio; Crasso, pentitosi della *lex Licinia Mucia* poco dopo averla emanata, appoggiava dunque anche la *rogatio de sociis*. Calboli¹⁷³⁰, infine, ritiene che il programma di Druso del 91 (lo studioso in realtà parla del 92), che tra l'altro prevedeva l'assegnazione della cittadinanza agli Italici, fu sostenuto da una parte notevole della *nobilitas*, che comprendeva Scauro e Crasso.

3. Come si vede, tanto le fonti antiche (Cicerone) quanto gli studiosi moderni sono concordi nel ritenere che Crasso non solo condivideva l'impianto generale e l'ottica politica delle riforme di Livio Druso, ma aveva avuto anche un ruolo di prim'ordine nella loro ideazione e concretizzazione: l'oratore era a tutti gli effetti un *consiliarius* (Cic. *Dom.* 50) di Druso. Ciò che però Cicerone non chiarisce e su cui la critica di XIX e XX secolo non si è espressa concordemente è la seguente questione: in che misura il nostro avallava il contenuto delle rogazioni del tribuno? Del tutto o solo in parte? La questione è evidentemente di difficile soluzione, nella misura in cui l'Arpinate non fornisce al riguardo indizi certi: per tentare di risolverla si può pertanto lavorare –direbbero i filologi– non *ope codicum*, ma esclusivamente *ope ingenii*.

Gli studiosi moderni, come abbiamo cercato di rilevare, sono sostanzialmente discordi tra due ipotesi: che Crasso condividesse tutte le proposte di Druso oppure che le condividesse tutte ma con l'eccezione della *rogatio de civitate*; quest'ultima, infatti, sarebbe in contrasto con la *lex Licinia Mucia* che lo stesso Crasso nel 95 aveva fatto

¹⁷²⁸ NARDUCCI 1991, pag. 103.

¹⁷²⁹ RAWSON 1991 [1], pag. 28.

¹⁷³⁰ CALBOLI 1996, pag. 116.

approvare in qualità di console col suo collega Scevola il Pontefice e –aggiungono alcuni– anche con l'editto censorio promulgato nel 92 contro i *rhetores Latini*. Ci sembra in vero –ma ripetiamo che la questione poggia su un terreno assolutamente lubrico– che nessuno dei due paralleli suoni del tutto convincente: se infatti è vero che dal consolato e dalla legge *Licina Mucia* erano trascorsi quattro anni, un tempo sufficiente per poter eventualmente cambiare idea sull'atteggiamento da tenere nei confronti degli Italici, d'altro canto l'editto censorio del 92 è di interpretazione così incerta da non potere, a nostro parere, costituire una prova a sostegno dell'una o dell'altra tesi. Si aggiunga poi un'ulteriore considerazione: se davvero Crasso fosse stato ancora fermamente avverso all'idea di ampliare il *ius civitatis* agli Italici, come si spiegherebbe l'atteggiamento di ferma opposizione con cui ancora pochi giorni prima della morte egli combatteva contro Filippo? È vero, come è stato notato, che stando a quanto ci riferisce Cicerone (*De orat.* III 2-5, fr. 41) la seduta del senato del 13 settembre¹⁷³¹ non verteva su alcuna rogazione specifica presentata o fatta approvare da Druso, bensì sull'indegna condotta del console nei confronti del consesso senatorio, tuttavia a questa constatazione si possono opporre, ci sembra, due obiezioni: da un lato va notato che Cicerone potrebbe averci riferito solo i momenti salienti della seduta e quindi aver omesso gli aspetti più tecnici del dibattito; dall'altro –e soprattutto– non si spiega come il nostro, dopo aver eventualmente sviluppato un dissenso così radicale con Druso su un punto assolutamente centrale della sua legislazione (la questione della cittadinanza) potesse ancora combattere con tale foga e sprezzo del pericolo l'acerrimo nemico di quello, Filippo (che Crasso, come pure si potrebbe pensare, stesse a questo punto difendendo non più Druso ma ormai il solo senato, indipendente dalle proposte del tribuno, è ipotesi evidentemente insostenibile).

Una possibile soluzione (o scappatoia?) al problema potrebbe consistere nell'ipotizzare, come qualcuno ha fatto, che la presentazione ufficiale della *rogatio de civitate* avesse luogo solo dopo la dipartita di Crasso, che quindi non conobbe mai quest'intenzione del tribuno. In realtà pensare che Druso procrastinasse tanto a lungo il momento in cui proporre la mozione non convince, se si tiene presente la natura

¹⁷³¹ Che approfondiremo più dettagliatamente in sede di commento.

della sua legislazione come di una politica del compromesso (per accettare di rinunciare alle proprie terre, gli Italici dovevano già conoscere la contropartita che ne avrebbero guadagnato). Supponendo però che tale ipotesi sia valida (i particolari cronologici della legislazione di Druso effettivamente non ci sono noti), rimane però una questione a nostro parere insormontabile: si può davvero supporre che Crasso, che era uno dei principali fautori, anzi consiglieri, della politica riformistica di Druso, fosse fino all'ultimo giorno della propria vita all'oscuro di un punto così fondamentale della legislazione del tribuno? Dare fede a ciò è evidentemente impossibile, pertanto bisogna ritenere che il nostro conoscesse perfettamente le riforme che Druso aveva proposto e intendeva proporre, riforme che anzi egli aveva in buona parte ideato. In conclusione: se il quadro sin qui ricostruito ha una sua validità, ci sembra di poter affermare –naturalmente, lo ripetiamo, in via ipotetica– che Crasso condivideva e avallava tutte le proposte del tribuno della plebe Livio Druso, ivi compresa quella sull'estensione della cittadinanza, e dunque appoggiò la sua politica ininterrottamente e incondizionatamente fino all'ultimo giorno della propria vita.

41. Cic. *De orat.* III 2-6

<p>2 <i>Ut enim Romam rediit, extremo ludorum scaenicorum die, vehementer commotus oratione ea, quae ferebatur habita esse in contione a Philippo, quem dixisse constabat videndum sibi esse aliud consilium; illo senatu se rem p(ublicam) gerere non posse, mane idibus Septembr(ibus) et ille et senatus frequens vocatu Drusi in curiam venit. Ibi cum Drusus multa de Philippo questus esset, rettulit ad senatum de illo ipso, quod in</i></p>	<p>2 Come infatti fu tornato a Roma nell'ultimo giorno dei ludi scenici, profondamente scosso da quell'orazione che si diceva fosse stata tenuta in una concione da Filippo –il quale risultava aver affermato che gli sembrava opportuno ci fosse un altro consesso: con quel senato egli non poteva amministrare la <i>res publica</i>–, la mattina delle idi di settembre sia lui sia i senatori in gran numero si recarono nella curia su convocazione di</p>
--	---

eum ordinem consul tam graviter in contione esset invectus.

3 *Hic, ut saepe inter homines sapientissimos constare vidi, quamquam hoc Crasso, cum aliquid accuratius dixisset, semper fere contigisset, ut numquam dixisse melius putaretur, tamen omnium consensu sic esse tum iudicatum, ceteros a Crasso semper omnis, illo autem die etiam ipsum a se <es>se superatum. Deploravit enim casum atque orbitatem senatus, cuius ordinis a consule, qui quasi parens bonus aut tutor fidelis esse deberet, tamquam ab aliquo nefario praedone diriperetur patrimonium dignitatis; neque vero esse mirandum, si, cum suis consiliis rem p(ublicam) profligasset, consilium senatus a re p(ublica) repudiaret.*

4 *Hic cum homini et vehementi et diserto et in primis forti ad resistendum Philippo quasi quasdam verborum faces admovisset, non tulit ille et graviter exarsit pigneribusque ablatis Crassum*

Druso. Lì Druso, dopo aver espresso molte rimostranze su Filippo, riferì al senato proprio del fatto che lui, il console, si era scagliato con tanta violenza contro quell'ordine in una concione.

3 In quest'occasione, come spesso ho visto essere riconosciuto tra gli uomini più sapienti, benché a Crasso quasi sempre fosse capitato che, dopo che aveva parlato in qualche occasione in modo alquanto accurato, si giudicasse che non aveva mai parlato meglio, tuttavia allora per consenso di tutti si reputò che Crasso, che aveva sempre superato tutti gli altri, in quel giorno avesse superato anche sé stesso. Deplorò infatti la sorte e la condizione da orfano del senato, ordine che si vedeva strappare il proprio patrimonio di autorità dal console, il quale sarebbe dovuto essere quasi un buon padre e un tutore fedele, come da un qualche scellerato predone; e in verità non c'era da meravigliarsi se, dopo aver rovinato la *res publica* con le sue decisioni, allontanava dalla *res publica* stessa il consiglio del senato.

4 Avendo egli mosso contro Filippo, uomo impetuoso ed eloquente e tra i più forti nel resistere [agli attacchi avversari], come delle fiaccole ardenti di parole, quello [*scil.* Filippo] non lo sopportò e si

instituit coercere. Quo quidem ipso in loco multa a Crasso divinitus dicta esse ferebantur, cum sibi illum consulem esse negaret, cui senator ipse non esset: 'an tu, cum omnem auctoritatem universi ordinis pro pignore putaris eamque in conspectu populi R(omani) concideris, me his existimas pignoribus terreri? Non tibi illa sunt caedenda, si L. Crassum vis coercere: haec tibi est excidenda lingua, qua vel evolsa spiritu ipso libidinem tuam libertas mea refutabit'.

5 *Permulta tum vehementissima contentione animi, ingenii, virium ab eo dicta esse constabat, sententiamque eam, quam senatus frequens secutus est, ornatissimis et gravissimis verbis, 'ut populo R(omano) satis fieret, numquam senatus neque consilium rei publicae nec fidem defuisse', ab eo dictam, et eundem, id quod in auctoritatibus perscriptis extat, scribendo adfuisse.*

infiammò violentemente e si propose di piegare Crasso prendendo dei pegni. Si tramandava che senza dubbio proprio in quel frangente Crasso avesse detto molte cose in modo divino, affermando che per lui non era console colui che non lo considerava senatore: "Tu, avendo equiparato tutta l'autorità dell'intero ordine senatorio ad un pegno ed avendola calpestata al cospetto del popolo romano, pensi forse che io sia spaventato da questi pegni? Se vuoi piegare Lucio Crasso, non devi distruggere quelli: devi tagliare questa lingua e anche quando l'avrai strappata via il mio respiro di libertà respingerà con l'afflato vitale stesso la tua sfrenatezza".

5 Era evidente che in quell'occasione egli aveva detto moltissime cose con una fortissima tensione dell'animo, della mente e del corpo; e che aveva espresso quel parere, cui il senato aderì in massa, con parole estremamente ornate ed autorevoli –"perché il popolo romano sia assicurato del fatto che mai alla *res publica* sono venuti a mancare né il consiglio né la lealtà del senato"–; e che sempre lui, come risulta dalle dichiarazioni fatte mettere per iscritto, assistette alla redazione [*scil.* del documento].

<p>6 <i>Illa tamquam cycnea fuit divini hominis vox et oratio, quam quasi expectantes post eius interitum veniebamus in curiam, ut vestigium illud ipsum, in quo ille postremum institisset, contueremur. Namque tum latus ei dicenti condoluisse sudoremque multum consecutum esse audiebamus; ex quo cum cohorrisset, cum febris domum rediit dieque septimo est lateris dolore consumptus.</i></p>	<p>6 Quel discorso fu come il canto del cigno di un uomo divino; e noi, quando dopo la sua morte ci recavamo nella curia per osservare proprio quel luogo sul quale egli aveva posato il piede per l'ultima volta, quasi ci aspettavamo di sentirlo. Sentivamo dire infatti che allora, mentre parlava, gli era venuto un dolore al fianco e che poi aveva sudato molto; dopo di che, essendo stato preso da brividi, tornò a casa febbricitante e il settimo giorno trovò la morte a causa del dolore al fianco.</p>
---	---

Se tra le opere di Cicerone il *De oratore* rappresenta senz'altro una di quelle (se non quella) che ha storicamente ricevuto maggiori attenzioni da parte della critica, il proemio al III libro rappresenta nel dialogo uno dei passi (se non il passo) indubbiamente più sottoposto ad approfondimenti. Come è stato rilevato¹⁷³², questo proemio, che si estende dal § 1 al 16, può essere diviso in tre sezioni, corrispondenti rispettivamente ai §§ 1-6, 7-12 e 13-16: nella prima Cicerone, accingendosi a riferire l'ultima parte della dotta conversazione tuscolana di argomento retorico, vale a dire l'esposizione di Crasso sull'*elocutio* e sull'*actio*, torna con la memoria agli ultimi giorni di vita dell'oratore, il cui ricordo è causa di grande dolore; nei §§ 7-12, poi, a sconsolate considerazioni generali sulla fallacità delle speranze e sulla labilità delle sorti umane (Crasso era morto proprio all'apice della carriera, dopo aver concluso il *cursus honorum*), segue la constatazione sull'opportunità del decesso dell'oratore, che gli aveva impedito di assistere alla rovina dell'Italia e di Roma e di condividere la morte violenta degli altri interlocutori del dialogo (si descrive la fine di tutti i personaggi che vi avevano preso parte e di altri che patirono una simile sorte); nella terza e ultima sezione, infine, Cicerone, dopo una breve allusione alla propria sorte sventurata,

¹⁷³² Cfr. LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 103.

spiega di aver tentato di riprodurre nella sua opera il vero stile di Crasso e Antonio e precisa che la grandezza di Crasso è ancora superiore a quella che emerge dal dialogo da lui composto¹⁷³³.

Di questo proemio discretamente ampio e riccamente articolato abbiamo qui riportato la sezione (§§ 2-6) relativa all'ultimo discorso pubblico pronunciato da Crasso e al suo successivo decesso; come al solito, ci si è attenuti in questo al lavoro della Malcovati¹⁷³⁴, ma con la differenza che la studiosa cita il § 6 solo fino al termine *oratio*, mentre noi abbiamo scelto di riportarlo (e commentarlo) per intero, inserendo dunque nella testimonianza anche le notazioni di Cicerone sulla morte del suo maestro, evento che dell'orazione senatoria contro Filippo rappresenta una conseguenza e in un certo senso (almeno nell'ottica dell'Arpinate) un suggello. Data la complessità del passo riportato e in generale del prologo al terzo libro del *De oratore*, dividiamo la presente introduzione in tre punti: nel primo si riporteranno alcune delle tesi esposte dalla critica sulla sezione proemiale, nel secondo proporremo alcune considerazioni personali (in prevalente riferimento, com'è naturale, all'estratto qui riportato) e nel terzo infine ci soffermeremo sulla equiparazione di Crasso a Socrate e di Cicerone a Platone e soprattutto su un *topos* letterario che Cicerone qui applica alla figura del suo maestro, quello della *mors opportuna*.

1. Come accennato, il proemio al libro III del *De oratore* ha storicamente ricevuto da parte della critica una ricca dose di attenzioni, che si sono caratterizzate per la varietà delle proposte esegetiche prospettate. Come abbiamo fatto più volte studiando vicende o questioni a più riprese esaminate dagli studiosi, anche qui è d'uopo precisare che sulla ricca bibliografia esistente è stato necessario operare una cernita, risultando pressoché impossibile consultare tutto quanto fosse stato scritto sull'argomento; si è cercato comunque di operare sul passo uno studio che fosse il più possibile ampio e attento alla ricchezza delle questioni emergenti, così da meglio contestualizzare e comprendere sia il significato e l'importanza dell'orazione di Crasso sia l'ottica con la quale Cicerone ne tratta e la inserisce nell'opera.

Apriamo questa –necessariamente sintetica– panoramica generale con una tesi niente affatto recente e tuttavia, ci sembra, molto acuta espressa oltre un secolo fa da

¹⁷³³ Il paragrafo III 16 corrisponde nel nostro lavoro al fr. 8-ter.

¹⁷³⁴ ORF 1976, pagg. 251-253.

Nello Martinelli (MARTINELLI 1915). Partendo dalla constatazione che Cicerone si dedicò alla composizione del *De oratore* nello stesso periodo nel quale pronunciò e poi trascrisse la propria orazione *In Pisonem* (invettiva contro Lucio Calpurnio Pisone Cesonino, cos. 58), lo studioso rileva che tra le due opere sussistono numerose somiglianze: esse emergono ad esempio, per quanto riguarda il dialogo, guardando a II 224-226 (in questo lavoro fr. 45) e soprattutto al proemio del libro III. In rapporto a questo, Martinelli alle pagg. 410-411 riporta un lungo elenco di passi dell'orazione che paiono mostrare somiglianze con la sezione introduttiva di *De orat.* III; tra questi vale la pena riportare i §§ 26 (*an vero reliquo tempore consulem te quisquam duxit [...] ?*), 29 (*consulem tu te fuisse putas [...] ? An tum eratis consules cum, quacumque de re verbum facere coeperatis aut referre ad senatum, cunctus ordo reclamabat ostendebatque nihil esse vos acturos, nisi prius de me rettulissetis?*), 30 (*quis vos non modo consules sed liberos fuisse putet, quorum mens fuerit oppressa praemio, lingua astricta mercede?*), 31 (*an, cum proficiscebamini paludati in provincias vel emptas vel ereptas, consules vos quisquam putavit?*), 39 (... *ad eum ordinem quem despexeras, quem adflixeras, quem deleveras ...*), 56 (*cum exstinguebas senatum, vendebas auctoritatem huius ordinis, addicebas tribuno pl. consulatum tuum, rem publicam evertebas, prodebas caput et salutem meam una mercede provinciae, si triumphum non cupiebas, cuius tandem te rei cupiditate arsisse defendes?*), 64 (*senatus odit te [...] adflictorem ac perditorem non modo dignitatis et auctoritatis sed omnino ordinis ac nominis sui*) e soprattutto 23 (*an ego consulem esse putem qui senatum esse in re publica non putavit, et sine eo consilio consulem numerem, sine quo Romae ne reges quidem esse potuerunt?*). Come si può vedere, gli elementi di somiglianza risultano sostanzialmente tre: l'ostilità nei confronti del senato mostrata da un console in carica (nell'orazione Pisone, nel *De oratore* Filippo); l'accusa da parte di chi parla (Cicerone, Crasso) di non essere un console degno di questo nome; le metafore relative al fuoco. Un ulteriore elemento di analogia tra le due opere consiste nella menzione, fatta nella *In Pisonem*, di figure che nel *De oratore* vengono citate oppure compaiono come personaggi: tra questi ultimi c'è anche Crasso, nominato nell'orazione al § 58 (*ter iam homo stultus triumphavit. Crasse, pudet me tui*), e due volte al § 62 (*L. Crassus, homo sapientissimus nostrae civitatis, specillis prope scrutatus est Alpibus ut, ubi hostis non erat, ibi triumphum causam aliquam quaereret [...] tu eruditior quam Piso, prudentior*

quam Cotta, abundantior consilio, ingenio, sapientia quam Crassus). Tra le due opere dunque sussistono innegabili analogie e una forma di imitazione; non è chiaro però se Martinelli consideri modello il dialogo retorico o l'orazione. Sembra di capire, comunque, che egli ritenga l'influsso reciproco, come risulta da pag. 417: "Factum est ut [...] interdum necopinans ille quidem fortasse aliquot locos in eam orationem e libris De or. transferret ex eaque iam et dicta et scripta recordationes quaedam et similitudines in libros De or. nondum absolutos, praesertim in III, effluerent". In ogni caso ciò che emerge è che nel proemio di *De orat.* III l'Arpinate sembra aver inteso operare una doppia identificazione: da un lato tra sé e Crasso, dall'altro tra Pisone e Filippo.

Secondo Ruch¹⁷³⁵, i proemi ai tre libri del *De oratore* formano una vera e propria trilogia. Il proemio al libro I è una sorta di lettera al fratello Quinto in cui l'autore compiange il proprio destino personale (non avere la possibilità, alla fine dell'attività oratoria e politica, di dedicarsi ad un *otium* letterario) e poi riprende, su insistenza di Quinto, il vecchio progetto di un'opera sulla retorica, che trae spunto anche dalla diversa posizione dei due fratelli sull'ideale del *perfectus orator*; emerge qui una sintesi di elementi biografici, retorici e drammatici. Scopo della sezione introduttiva al libro II è dimostrare che Crasso e Antonio avevano avuto una cultura ampia ("il n'y avait pas encore à Rome, de tradition bien établie au sujet des grands orateurs dont Cicéron va rapporter l'entretien": pag. 189) e dunque che un tale tipo di formazione era necessario per l'oratore: "montrer l'analogie: Cicéron-Crassus; Quintus-Antoine, prouver de manière objective, à la fois la portée philosophique du débat et la véracité historique de la peinture, tel est bien l'objet de ce deuxième préambule" (pag. 192). Aprendo il libro III, infine, Cicerone colloca Crasso e Antonio nel loro contesto storico e politico e, quanto al nostro, "le *prooemium* fait office de *laudatio funebris*: les vertus de Crassus en forment le leitmotiv" (pag. 192). L'Arpinate prima riproduce indirettamente il discorso di Crasso, poi cita testualmente la patetica apostrofe da lui pronunciata contro Filippo; seguono il riferimento al documento (*auctoritas*) del senato e il resoconto della morte di Crasso, che come quella di Scipione in *Amic.* 11 è descritta come opportuna, avendo evitato all'oratore di assistere alla rovina della

¹⁷³⁵ RUCH 1958, pagg. 185-196.

repubblica e alla morte violenta degli altri interlocutori del dialogo; il necrologio e l'apologia dell'oratore, in conclusione, riconducono al tempo presente (lamento di Cicerone sulle proprie sventure). I tre proemi quindi rappresentano uno spazio personale dell'autore e un insieme organizzato e metodico in cui si crea una triplice antitesi: quella dialogica tra Crasso e Antonio, quella retorica tra teoria e pratica e quella epistolare (autobiografica) tra Marco e Quinto. Ne risulta inoltre un parallelismo tra Cicerone e Crasso, che da un'unità affettiva, dunque dal piano autobiografico, si eleva fino al piano storico (idealizzato: tra il Crasso ciceroniano e quello storico c'è lo stesso scarto che c'è tra il Socrate platonico e quello effettivamente vissuto). In conclusione, i tre proemi appaiono subordinati ad un'unità superiore che si sviluppa progressivamente: nel primo viene disegnato un quadro generale; nel secondo è svolta la spiegazione del fatto che la teoria esposta non è di Cicerone ma dei due grandi maestri; "le troisième illustre, après des considérations rétrospectives, le plein épanouissement de la personnalité de Crassus et son apothéose: c'est plutôt un épilogue, une *vaticinatio ex eventu*" (pag. 196).

Che tra l'Arpinate e il suo maestro si crei nel terzo proemio una forma di identificazione è opinione anche di Lockyer¹⁷³⁶: da ciò consegue che come il discorso di Crasso contro Filippo rappresenta il canto del cigno dell'oratore, così proprio il prologo di *De orat.* III è il canto del cigno di Cicerone stesso. Il medesimo studioso, poi, si domanda perché al § 16 Cicerone precisi che la conversazione riportata nel *De oratore* gli è stata riferita da Cotta solo per sommi capi: la risposta probabilmente è che egli vuole far capire che sia come uomo sia come oratore Crasso era stato più grande di quanto egli possa testimoniare; da qui le scuse dei §§ 15-16 sulla sproporzione tra la figura dell'oratore e la sua resa letteraria nel dialogo. Differente invece è l'approccio di Elizabeth Rawson¹⁷³⁷, la quale scrive che Cicerone nella sua vita avrebbe voluto scrivere un'opera storica, ma non lo fece, però "we have in fact a specimen of his powers in dealing with the recent past" (pag. 77): il riferimento è al *De oratore* e in particolare al proemio del libro III, con la digressione sugli ultimi eventi e la morte di Crasso (se anche, come crede Ruch, vi sono qui connessioni con la *laudatio funebris*, questa è stata influenzata dalla storiografia). "The digression, brief as it is, seems to

¹⁷³⁶ LOCKYER 1971, pagg. 105-108.

¹⁷³⁷ RAWSON 1991 [2], pagg. 75-79.

fulfil the demands of the genre, historical writing in the hands of a *summus orator*, that Antonius discussed in Book II (51-64)" (pag. 77): tali requisiti storiografici vanno identificati nell'attenzione all'*ordo temporum* degli avvenimenti; nella descrizione sintetica ma chiara delle motivazioni e dei risultati di Crasso; nella caratterizzazione e celebrazione del personaggio di Crasso senza che ciò implichi la manifestazione di un favore preconcepito verso di lui o di ostilità verso Filippo; nella narrazione scorrevole e uniforme; nella conclusione arricchita da immagini poetiche e dall'eloquente lamento sulla vanità dei desideri umani; nella precisione dei particolari (le date, l'attacco concionale di Filippo, la seduta del senato –chi la convoca, cosa viene detto, il documento ufficiale–, i sintomi della malattia, il riferimento autobiografico alle visite in senato), che probabilmente corrispondono a verità ("though it is possible that there were memoirs dealing with this meeting, it is likely that Cicero is here telling us the truth rather than using a literary convention; he was after all brought up among the friends of Crassus and frequented his house. Nor need we disbelieve that he is recalling a real occasion, when by a vivid stroke he speaks of himself and his young contemporaries visiting the senate house to see the very spot where Crassus had stood": pag. 78).

In questa nostra rassegna non può naturalmente mancare il riferimento al più recente commento tedesco al *De oratore*¹⁷³⁸. Gli studiosi rilevano anzitutto, come abbiamo visto sopra, che il proemio si divide in tre parti: nella prima (§§ 1-6) si determina il carattere dell'intero prologo e se ne segna il tono drammatico, nella seconda (§§ 7-12) emerge il *topos* dell'incostanza del destino umano, infine nell'ultima (§§ 13-16) è operato un complicato e raffinato intreccio di temi tra loro, con quanto segue e con quanto precede. Molteplici sono, in generale, gli scopi di questo prologo: completare la cornice storica del dialogo; rinforzare il parallelismo tra Cicerone e Crasso –accennato già nel primo prologo (ma non convince l'idea di Ruch sulla trilogia dei prologhi)–, identificando il primo con un nuovo Platone e il secondo con un nuovo Socrate; dimostrare la fondatezza storica della descrizione di Crasso e Antonio; esprimere una lode funebre e una consolazione per la morte di Crasso. Alla questione se Cicerone possa essere considerato a tutti gli effetti uno storico degli ultimi giorni di

¹⁷³⁸ Cfr. LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pagg. 102-107.

vita del suo maestro gli studiosi rispondono negativamente: il passo in esame è uno *specimen* non di storiografia, ma di *consolatio* (modalità espressiva che per l'Arpinate pertiene al campo dell'oratore) e di *laudatio funebris*. Quanto infine alle analogie rilevate da Martinelli con l'orazione *In Pisonem*, esse risultano senza dubbio fondate e denotano l'influenza che gli studi effettuati dall'autore sul discorso del suo maestro ebbero sul modo di esprimersi dell'oratore Cicerone; tuttavia ciò dovette riguardare prevalentemente la redazione scritta del discorso e inoltre pare da escludere che Cicerone volesse davvero richiamare per la propria contrapposizione a Pisone quella del 91 tra Crasso e Filippo: ciò che a Cicerone interessa nel terzo prologo del *De oratore* è soffermarsi sul canto del cigno dell'oratore e sulla ravvicinata fine della sua esistenza.

Emanuele Narducci¹⁷³⁹ rileva che il *Leitmotiv* dei proemi ai tre libri del *De oratore* è la memoria: nel primo libro Cicerone deplora il fatto che dopo una vita di fatiche pubbliche gli sia negata "la meritata ricompensa di una quiete finalmente consacrata agli studi" (pag. 5) per poi passare dal ricordo delle recenti vicende personali a quello di una vecchia conversazione; nel secondo affiora la nostalgia per gli anni della formazione giovanile; "nel terzo la *recordatio* si tinge di cupa amarezza: le tensioni politiche e sociali del periodo in cui Cicerone scrive sono proiettate sullo sfondo del momento di gravissima crisi –subito prima del divampare della guerra sociale– in cui il dialogo è ambientato" (pag. 6). Nel contesto dei primi giorni di settembre dell'anno 91, un frangente –possiamo dire– di quiete prima della tempesta, la morte di Crasso è stata agli occhi del suo allievo un favore della sorte, avendogli essa precluso la possibilità di assistere alla devastazione dello stato; l'asprezza che Cicerone prova al ricordo della fine del suo maestro non può in alcun modo essere lenita, tuttavia è degno di nota che Crasso con la sua morte sia sottoposto "a un processo di «eroizzazione»" (pag. 7) quale emerge non solo dall'intensa concentrazione in cui egli appare sprofondata all'inizio del libro III (se è vero che questa aveva avuto come oggetto di riflessione l'imminente discorso da pronunciare contro Filippo), ma soprattutto dal fatto che l'oratore muore a causa dell'eccessiva *contentio* del discorso: "anche così l'eloquenza acquista una sua tragica nobiltà" (pag. 7). Nella fine prematura

¹⁷³⁹ NARDUCCI 2007 [1], pagg. 5-15.

di Crasso, al quale è stata negata la *dignitas* della vecchiaia, Cicerone in definitiva vede riflesso il proprio destino.

Avvicinandoci a tempi più recenti, alcuni interessanti spunti sul passo compaiono in un articolo di Möller (MÖLLER 2010). La studiosa rileva anzitutto (pagg. 37-38) che la morte di Crasso è presentata sotto forma di aneddoto: se ogni aneddoto, infatti, si basa su tre elementi, vale a dire l'*occasio* (presentazione delle circostanze, che di solito prevedono la contrapposizione tra due persone), la *provocatio* (rottura delle aspettative) e il *dictum* (risposta alla *provocatio*), nel brano in esame l'*occasio* è data dall'opposizione tra Crasso e Filippo sulla *lex frumentaria* che è stata già approvata, la *provocatio* si identifica con le parole di protesta pronunciate da Filippo nell'assemblea del popolo e il *dictum* consiste nell'attacco di Crasso nel corso della seduta senatoria convocata da Druso. Va poi sottolineato (pagg. 39-41) che nella descrizione della vicenda Cicerone è estremamente preciso nelle coordinate tanto temporali quanto spaziali: per il tempo si notino i puntuali riferimenti alle idi, al fatto che la seduta del senato si era svolta di mattina e le espressioni *subita mors, vix diebus decem post eum diem, qui hoc et superiore libro continetur* (§ 1), *illo autem die* (§ 3) e *dieque septimo* (§ 6); quanto allo spazio, si parla di *huic tertio libro, hoc et superiore libro* (§ 1), *Roma, contio* (§ 2) e *curia* (§§ 2 e 6) e si fa riferimento alla presenza di Crasso in senato, alle visite di Cicerone e altre persone ancora in senato e al *vestigium* di Crasso. Cicerone, in definitiva, può essere ritenuto un biografo di Crasso, ma il passo si configura altresì come una *laudatio funebris* con tratti tipici degli epitaffi e delle *consolationes*: "Cicero als Historiker des Crassus erscheint" (pag. 40). Altro aspetto interessante del proemio (pagg. 41-43) è dato dalla scelta dei diversi campi lessicali. Degna di nota, anzitutto, è la contrapposizione semantica che compare al § 1 tra *renovare* e *extincta ... est*: la morte di Crasso, nell'ottica dell'autore, ha portato allo spegnimento di tutte le possibilità di azione, ma adesso sembra avere luogo un rinnovamento creativo; tuttavia il *renovare*, cioè il ricordo, non è piacevole (cfr., sempre al § 1, *acerba recordatio* e *cura*), bensì tinto di quella medesima amarezza che pervade poi l'episodio narrato (cfr. al § 2 *questus esset* e *esset invectus* e al § 3 *deploravit*). Nel passo, poi, sono adoperati per designare il decesso di Crasso o la situazione politica del momento (il 91 a.C.) anche altri campi semantici, relativi ad esempio alla sottrazione (*diripere, auferre*), all'opposizione (*profligare, repudiare, resistere, refutare*) e alla sopraffazione

(*superare, caedere, incidere, evellere*); accanto a questi, però, compaiono anche verbi relativi a sentimenti (*commovere, admovere, exardescere*) e *verba dicendi* (*dicere, referre, libro mandare*) e *sentiendi* (*videre, audire*), che rimandano alla maniera storiografica. L'unico verbo indicante un'azione è *gerere* e significativamente esso è usato alla forma negativa: *illo senatu se rem p(ublicam) gerere non posse* (§ 2); accanto a questo, poi, si può citare il gesto di Filippo di imporre pegni a Crasso, gesto che si configura palesemente come una mossa disperata e non sortisce effetti (anzi Crasso, in risposta alla mancanza di rispetto manifestata da Filippo contro il senato, rifiuta audacemente l'autorità del console). Dallo studio di questi campi semantici, in sostanza, si può dedurre –secondo la studiosa, ragionevolmente– che l'azione non è niente, mentre la parola è tutto ("Handeln ist nichts, Reden alles": pag. 42). Quello che va in scena tra i due personaggi è "ein ideales *certamen (mortis)*" (pag. 43): ciò si evince dall'allusione di Crasso alla possibilità che Filippo gli strappi la lingua (cioè gli tolga la base fisiologica della parola), per quanto l'oratore spieghi che fin quando esisterà il suo *spiritus* la sua opposizione a Filippo continuerà; alla fine, comunque, Crasso soccombe all'eccessivo sforzo fisico e mentale operato. Möller, infine (pagg. 45-46), nota, come già altri studiosi, che alla base del prologo, come per il prologo al libro I, c'è il tema della memoria, a proposito del quale bisogna però evidenziare che Cicerone vuole anche dare sostanza al ricordo: l'espressione verbale del ricordo si trasforma in vero atto, vale a dire nella configurazione storiografica di una memoria comunicativa; la morte sventurata di Crasso nel mondo reale è base per la scrittura di Cicerone, la quale è dolorosa come la vicenda di Crasso (Möller usa un bell'ossimoro, parlando dell'*acerba recordatio* dell'Arpinate in rapporto al dolore di Crasso come di una "anticipazione rinviata", "verschobene Antizipation": pag. 46). Il simbolo di questo legame basato sul dolore è il *vestigium* di Crasso, che rappresenta al tempo stesso una reliquia dell'eloquenza di Crasso (il posto dove Crasso aveva sofferto) e la meta di Cicerone (che reca anch'essa dolore). Nel prologo si può dunque cogliere la possibilità di un passaggio della presenza in rappresentazione documentaria.

Giungiamo infine ad alcune recenti considerazioni di Elisa Romano¹⁷⁴⁰. Nel proemio al libro III del *De oratore*, come e più che nel libro I, Cicerone non nasconde,

¹⁷⁴⁰ ROMANO 2015, pagg. XVII-XX.

anzi evidenzia le analogie tra sé e Crasso (ciò emerge anche dalle analogie verbali tra i due prologhi, per i quali si veda la nota 36): Crasso, dunque, è un *alter ego* di Cicerone. Non solo questo, però; oltre ad essere un *alter ego*, Crasso è raffigurato anche come antenato dell'Arpinate: "come tale egli [*scil.* Cicerone] lo riconosce, come tale lo propone ai destinatari della sua opera" (pag. XIX). Questo emergeva già nel proemio al libro II del dialogo¹⁷⁴¹, dove l'Arpinate, intendendo dimostrare l'ampiezza della cultura posseduta da Crasso e Antonio, si basava sulle testimonianze di suoi parenti (il padre, lo zio e il marito della zia) e sui propri ricordi personali, intrecciando la genealogia familiare a quella culturale: "attraverso una estensione dei rapporti familiari alle amicizie, Crasso e Antonio, ritratti come in un gruppo di famiglia, vengono acquisiti in certo senso quali antenati" (pagg. XVIII-XIX). È questo il motivo per il quale l'Arpinate in II 7-9 afferma di voler strappare all'oblio i suoi due maestri e in III 14-15 stabilisce un doppio parallelismo, tra sé e Platone e tra Crasso e Socrate. Da un lato l'idealizzazione di Antonio e soprattutto di Crasso –la morte socratica del quale è "presentata come un martirio intellettuale, costruita secondo lo schema dell'*exitus virorum inlustrum*, narrata all'interno di una accurata costruzione letteraria che mescola il lamento funebre alla *consolatio*" (pag. XX)–, dall'altro la rievocazione delle morti violente dei protagonisti del dialogo, passati in rassegna "come le maschere degli antenati in un funerale aristocratico" (*ibid.*), in definitiva, rientrano in una costruzione di figure di memoria.

2. Come si evince anche da questa necessariamente cursoria rassegna di interpretazioni critiche, il terzo proemio del *De oratore* ha destato grande attenzione presso commentatori e studiosi, i quali hanno proposto di interpretarlo secondo ottiche che, seppure innegabilmente differenti, hanno però seguito spesso binari sostanzialmente analoghi (si pensi alla questione della memoria, *Leitmotiv* dei tre prologhi, o a quella del genere letterario cui ascrivere i paragrafi dedicati al nostro Crasso). Partendo dalle esegesi sinora proposte, cerchiamo di esporre qui alcune considerazioni sulla prima sezione del proemio, quella che, come abbiamo visto, verte specificamente sull'oratore protagonista del dialogo, sull'ultimo discorso da lui pronunciato e sulla morte che tenne dietro dopo pochi giorni.

¹⁷⁴¹ Sul quale torneremo nell'appendice "Crasso, Antonio e la cultura greca".

Iniziamo subito col notare che Cicerone si riaggancia agli ultimi momenti di vita del suo maestro per un collegamento operato dalla sua memoria su un piano possiamo dire inconscio: accingendosi a narrare l'ultima parte della conversazione svoltasi a Tuscolo nel settembre del 91, all'Arpinate sovviene la sorte cui il principale interlocutore del dialogo sarebbe andato incontro nel giro di pochi giorni. Naturalmente il riferimento alla memoria potrebbe essere null'altro che un espediente letterario atto a giustificare l'inserimento della digressione¹⁷⁴² su Crasso nel proemio al terzo libro; tuttavia esso è per noi interessante nella misura in cui giustifica la presenza di una lunghissima testimonianza sul Crasso storico all'interno di un dialogo eminentemente letterario e quindi a-storico. Come si sarà notato, infatti, sempre, nelle introduzioni alle testimonianze su o ai frammenti di Crasso, si è precisato a che proposito i diversi autori (Cicerone, Valerio Massimo, Quintiliano e gli altri) menzionino il nostro: essendo infatti il presente lavoro fondato esclusivamente su materiale giunto per via indiretta, anche la questione delle fonti, della loro validità e delle motivazioni per cui si configurano come tali costituisce, a nostro parere, un punto imprescindibile della presente analisi. Spinto dalla memoria, l'Arpinate ricostruisce gli ultimi giorni di vita del suo maestro, soffermandosi in particolare sul violento scontro oratorio che lo aveva contrapposto al console in carica Lucio Marcio Filippo. Che la messa in scena del dialogo si svolgesse su uno sfondo storico e politico di estrema complessità e turbolenza era stato già evidenziato, quantomeno per sommi capi, in I 24, dove si legge che Filippo si scagliava con violenza contro la *causa principum*, mentre il tribunato assunto da Druso a difesa della *senatus auctoritas* stava perdendo forza; proprio nel periodo di massima ostilità tra i due personaggi e le rispettive fazioni e, per la precisione, durante i ludi romani Crasso e gli altri si erano ritirati a Tuscolo *quasi colligendi sui causa*¹⁷⁴³: la conversazione riportata nel *De oratore* costituisce dunque un'evidente parentesi idilliaca rispetto al contesto storico a cui essa va ascritta e da cui –in un certo senso– si tira fuori, ma adesso, nel proemio al terzo libro del dialogo, questa atmosfera di evasione viene temporaneamente accantonata per

¹⁷⁴² La validità del termine, adoperato da RAWSON 1991 [2], pag. 77, è stata messa in dubbio da LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 105.

¹⁷⁴³ Come dimostrato da MEYER 1970, pagg. 21-23, il circolo intellettuale del *De oratore* storicamente non esisteva, ma l'autore lo inventa per vari motivi, tra i quali il fatto che i personaggi erano accomunati dall'ostilità per Filippo e dal sostegno a Druso.

un'immersione, dura ma in un certo senso necessaria, nella realtà storica dell'epoca. L'Arpinate racconta dunque come Crasso, turbato dalla violenza cui erano giunti gli attacchi del console (il quale aveva addirittura affermato che col senato attuale era impossibile governare e che per questo ne era necessario un altro), era rientrato a Roma e si era recato in senato per prendere parte ad una seduta convocata da Druso, la cui posizione e le cui idee erano sostenute da Crasso. Nell'infiammata riunione del consesso, aperta dalle rimostranze ufficialmente espresse dal tribuno stesso, Crasso si era scagliato violentemente contro Filippo facendo affidamento sulla propria eloquenza; alle parole dell'oratore, però, il console aveva risposto con la violenza, sfruttando la propria autorità magistratuale per imporre il pignoramento dei beni di Crasso. Lungi dal lasciarsi intimorire, comunque, l'oratore era giunto a negare l'autorità istituzionale del proprio avversario e a dichiarare contro di lui, rovina dello stato, un'ostilità che sarebbe perdurata fin quando egli (Crasso) fosse vissuto. Per una sorte di ironia tragica, però, dopo pochi giorni era sopraggiunta proprio la morte dell'oratore: a fronte infatti dell'approvazione del suo parere da parte della maggioranza del senato –approvazione che aveva portato alla redazione di un documento ufficiale– e della lode generale che il discorso di Crasso era riuscito ad ottenere, l'oratore aveva iniziato a manifestare i primi sintomi di quella malattia (probabilmente una pleurite) che lo avrebbe rapidamente condotto alla morte. L'orazione di Crasso era stata, in definitiva, il suo irripetibile e straordinario canto del cigno.

Tralasciando la questione del genere letterario cui è o sarebbe possibile ascrivere il resoconto della fine di Crasso composto da Cicerone –questione non del tutto attinente con l'impostazione del nostro lavoro–, soffermiamoci adesso sull'intervento del nostro o, meglio, su quanto di questo intervento è possibile dedurre dal resoconto ciceroniano. Notiamo anzitutto che Crasso, essendo *ensorius*, parlò senz'altro tra i primi o forse per primo nel dibattito¹⁷⁴⁴; il suo discorso, come vedremo anche nel commento, può essere diviso in tre parti: nella prima egli critica duramente la condotta di Filippo, equiparandolo ad un brigante, e parallelamente compiange la sorte del senato e dell'intera *res publica*, nella seconda disconosce l'autorità del

¹⁷⁴⁴ FANTHAM 2004, pag. 45; cfr. NARDUCCI 1991, pag. 95 (per quanto a proposito dell'epoca arcaica): in senato "a esprimere la loro *sententia* venivano in genere chiamati solo i personaggi di maggiore rilievo".

console e gli giura avversità senza fine, nella terza egli prosegue la propria invettiva con estremo sforzo fisico e mentale e ottiene che il senato firmi in sua presenza un documento che coincide con la sua posizione. Se Cicerone riesce a dar vita ad un simile resoconto, a tal punto dettagliato nonostante l'autore non fosse stato personalmente presente alla seduta del senato, ciò va ascritto in sostanza a due differenti tipologie di fonti: da un lato egli ha senza dubbio consultato il documento ufficiale (*auctoritas*) redatto dal senato¹⁷⁴⁵; dall'altro, come risulta da espressioni e termini quali *omnium consensu* (§ 3), *ferebantur* (§ 4), *constabat* (§ 5) e *audiebamus* (§ 6), devono aver avuto un ruolo anche i giudizi espressi oralmente da coloro i quali erano stati presenti al momento in cui l'orazione era stata pronunciata.

Dalla testimonianza di Cicerone non è facile ricostruire con precisione la tematica dibattuta nel corso della seduta del senato: a tal proposito, Gruen¹⁷⁴⁶ ritiene che Crasso, come anche Scauro e Scevola, pur appoggiando in generale la politica di Druso non condivideva la sua proposta sulla cittadinanza e infatti la seduta, per quello che si può dedurre, non verteva sulla legge agraria o su quella frumentaria né sulla questione della cittadinanza, ma in generale sul comportamento di Filippo. Ciò che appare indubbio, comunque, è il tono assolutamente infiammato dello scontro che in quest'occasione ebbe luogo. Citiamo a questo proposito un'osservazione di Fantham¹⁷⁴⁷: "While speeches to a *contio* in the open forum needed all the speaker's authority and dramatic skill, senatorial speeches were given with less parade; not only was the audience experienced (Cicero calls it a 'wise advisory body', *De Or.* 2.334–7), but the speaker was only one of many giving his *sententia*, a word denoting both opinion and actual vote". Questa considerazione, sebbene valida in linea generale¹⁷⁴⁸, non può evidentemente trovare applicazione nel caso in esame, senza dubbio eccezionale: lo scontro tra Crasso e Filippo, come del resto gli avvenimenti dell'anno 91, non si contraddistingue affatto per una minore –in un certo senso– drammaticità, anzi è evidentemente pervaso da una violenza che, nel caso di Filippo, non è solo verbale. A testimonianza di ciò sta la ripetizione per tre volte dell'aggettivo *vehemens*

¹⁷⁴⁵ BARDON 1952, pag. 173, ritiene che il ricordo del discorso fosse sopravvissuto solo grazie agli *acta senatus*; tesi simile è espressa da MEYER 1970, pagg. 14-15.

¹⁷⁴⁶ GRUEN 1968 [2], pagg. 211-213.

¹⁷⁴⁷ FANTHAM 2005, pag. 94.

¹⁷⁴⁸ Cfr. Quint. VIII 3, 14: *in suadendo sublimius aliquid senatus, concitatus populus*.

o dell'avverbio *vehementer*, applicato nel primo caso al turbamento dell'oratore, nel secondo all'indole di Filippo e nel terzo allo sforzo dispiegato ancora da Crasso nella sua titanica battaglia. A buon diritto, dunque, sembra si possa affermare che proprio la *vehementia*, cioè la violenza e l'ardore, rappresenta la cifra della contesa tra i due impetuosi ed autorevoli personaggi.

Senza dubbio proprio questa così totale partecipazione di Crasso alle questioni in discussione, tale da impegnargli (fatalmente) corpo, mente ed animo, è insieme alla grande esperienza ed eloquenza dell'oratore alla base della straordinaria resa del suo discorso. A proposito di ciò, la Rawson¹⁷⁴⁹ ha scritto che il terzo proemio del *De oratore* ha varie funzioni, una delle quali è di fungere da esempio di narrazione storica; esso però fornisce anche un modello politico e stilistico con l'ultimo discorso di Crasso, il quale tra l'altro, sebbene malato, rimase fino alla fine per vedere la registrazione del voto di fiducia del senato¹⁷⁵⁰. Più esplicita, però, è la descrizione di Rolin¹⁷⁵¹: "Aucun résumé ne pourrait condenser valablement le rapport que fait Cicéron de cette séance mouvementée. Tout au long du récit transpire son admiration pour son maître: avec quelle impétuosité, quel enthousiasme il défendit l'autorité du Sénat! Et lorsque le consul voulut par des menaces le contraindre au silence, quelle indignation, quel défi au nom de la liberté et de la dignité du Sénat tout entier!". Il passo appare ammirevole al tempo stesso per stile e composizione, è attraversato da un'emozione vera ma contenuta, la quale esplode solo alla fine, e mescola egregiamente narrazione e discorso; la parte centrale del discorso (*an tu ...*) può essere considerata addirittura una "prova di cavalleria" ("charge de cavalerie": nota 32) e una professione di fede. In definitiva, il proemio al libro III del *De oratore* costituisce uno dei passi più belli dell'opera di Cicerone.

3. Come abbiamo visto, la critica ha da tempo rilevato che uno degli scopi per i quali Cicerone inserisce nel terzo proemio del dialogo un simile resoconto degli ultimi giorni di vita del suo maestro è da identificare nel suo intento di equiparare

¹⁷⁴⁹ RAWSON 1991 [1], pag. 30.

¹⁷⁵⁰ Cfr. anche la nota 74: da *Leg. II* 14 e 31, comunque, emerge che Cicerone non condivideva il contenuto della legislazione di Druso ed era contento che questa fosse stata invalidata.

¹⁷⁵¹ ROLIN 1980, pag. 53 e nota 32.

quest'ultimo a Socrate e sé stesso a Platone¹⁷⁵². Come è evidente, sia questo aspetto sia quello sul quale ci soffermeremo a breve, quello della *mors opportuna*, non hanno prettamente a che fare con il Crasso storico ma piuttosto con l'ottica con la quale Cicerone guarda al suo maestro: come abbiamo detto più volte nel nostro lavoro, però, dal momento che di Crasso abbiamo solo informazioni indirette bisogna tenere conto non solo di cosa sappiamo di lui ma anche di come le nostre fonti hanno parlato di lui. Un indizio di una simile equiparazione tra Crasso e Socrate compariva già in II 7-8¹⁷⁵³, dove l'Arpinate aveva precisato di aver messo per iscritto la dotta conversazione di Tuscolo anche al fine di confutare l'errata opinione sulla presunta scarsa cultura di Antonio e Crasso: ciò era necessario in quanto i due avevano trascritto rispettivamente nessuna e poche orazioni, pertanto –è il messaggio sottinteso– a Cicerone toccava il medesimo compito svolto secoli prima da Platone con Socrate, quello di tramandare per iscritto la memoria e la lode di chi non aveva sostanzialmente voluto lasciare traccia scritta di sé, vale a dire Antonio e soprattutto Crasso. Un simile intento, cui nel secondo proemio si era solo alluso, è qui espresso esplicitamente ai §§ 14-16: l'Arpinate vi afferma l'opportunità di affidare alla memoria ciò che resta dell'ultimo discorso di Crasso (quello sull'*elocutio* e sull'*actio* riportato nel libro III), così da manifestare all'oratore e maestro gratitudine e al tempo stesso profonda devozione; il resoconto non potrà essere all'altezza dell'ingegno di Crasso, tuttavia, come è indubbio che il Socrate storico era stato più grande di quello rappresentato da Platone nei suoi dialoghi, così l'Arpinate richiede a Quinto e agli altri lettori di attribuire a Crasso maggiore grandezza di quella che emerge dalla sua testimonianza. A tale livello di intensità e profondità giungono l'ammirazione e la devozione di Cicerone per il suo vecchio maestro.

Prima di giungere a questa sorta di trasfigurazione socratica del suo maestro, però, l'Arpinate, ripensando alla dipartita dell'uomo il cui ingegno era degno di immortalità (*illud immortalitate dignum ingenium*: § 1), si abbandona a patetici lamenti: quanto erano fallaci le speranze degli uomini, quanto inutili i loro sforzi, se un uomo straordinario come Crasso era andato incontro alla morte proprio nell'anno in

¹⁷⁵² Oltre a quanto visto sopra, cfr. anche cenni in MANKIN 2011, pag. 112, e Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pagg. 525 e 534.

¹⁷⁵³ Il paragrafo II 8 corrisponde nel nostro lavoro al fr. 12-ter.

cui aveva raggiunto l'apice della carriera politica. Ciò rappresentava un motivo di dolore per i suoi parenti, per la patria e per tutte le persone oneste (*fuit hoc luctuosum suis, acerbum patriae, grave bonis omnibus*: § 8), eppure Cicerone, sebbene consapevole di ciò e intimamente addolorato per la sorte del maestro, fa seguire a simili manifestazioni di sofferenza una riflessione più pacata e in un certo senso serena. A ben pensarci –prosegue infatti l'Arpinate–, a Crasso gli dèi probabilmente non avevano strappato la vita, bensì dato in dono la morte (... *ut mihi non erepta L. Crasso a dis immortalibus vita, sed donata mors esse videatur*: § 8): a lui infatti era stata preclusa la possibilità di assistere ad eventi che gli avrebbero certamente causato dolore, come la guerra sociale, la rovina dello stato e dei cittadini più autorevoli dell'*urbs*, la guerra civile, la morte della figlia e l'esilio del genero. In un simile stravolgimento della situazione di Roma innegabili sono la potenza e la mutevolezza della sorte, tali che nessuno potrebbe non considerare felice la morte di Crasso: se egli fosse sopravvissuto, infatti, sarebbe stato probabilmente eliminato insieme agli altri interlocutori del dialogo; e quand'anche fosse scampato ad una simile morte, non avrebbe visto null'altro che stragi di cittadini ammazzati da altri cittadini. È senza dubbio per decisione divina, in definitiva, che egli aveva potuto godere non solo di una vita illustre ma anche di una morte opportuna (*ego vero te, Crasse, cum vitae flore tum mortis opportunitate divino consilio et ornatum et extinctum esse arbitror*: § 12).

La critica ha da tempo notato (anche se mai, per quanto ne sappiamo, debitamente approfondito) che l'atteggiamento manifestato da Cicerone nel terzo proemio del *De oratore* in rapporto alla morte di Crasso, consistente in un'immediata espressione di dolore seguita da una riflessione sull'opportunità della sua sorte, mostra evidenti affinità con quanto scritto dallo stesso Arpinate nei primi paragrafi (§§ 1-9; cfr. anche il § 329) del *Brutus* a proposito della dipartita dell'oratore Quinto Ortensio Ortalo (50 a.C.). L'opera, infatti, si apre con l'immagine di Cicerone che, ricevuta la luttuosa notizia, esprime la propria sofferenza per la perdita di un personaggio che era al tempo stesso un suo amico e alleato politico, un augure, un degno avversario in eloquenza e soprattutto uno dei pochi cittadini saggi e onesti rimasti a Roma. Tutto ciò in un primo momento non può che far nascere in Cicerone una sofferenza più grande di quanto si potrebbe pensare; a questa tuttavia fa seguito la constatazione che Ortensio era deceduto in un momento adatto più per lui che per i suoi concittadini e

che al danno della comunità faceva, se non altro, riscontro la fortuna dell'oratore di non aver assistito al disfacimento della *res publica*. Soffrire per il decesso dell'oratore sarebbe quindi egoistico e insensato, dal momento che quello, se fosse in vita, non potrebbe far altro che deplorare la sorte dello stato e compiangere i tempi passati, mentre più giusto è –per così dire– felicitarsi della sua dipartita e richiamarlo, quando possibile, alla memoria. Sul proemio del *Brutus* alcune interessanti considerazioni sono state espresse da Matthew Fox e da Emanuele Narducci. Lo studioso britannico¹⁷⁵⁴ scrive che la morte di Ortensio innesca in Cicerone riflessioni sul declino dell'eloquenza sotto Cesare: si capisce che per l'Arpinate l'oratoria aveva grandi potenzialità, ma a volte era –in un certo senso– legata, cioè costretta al silenzio dalle armi. Il decesso dell'oratore aveva avuto luogo nel 50, ma Cicerone ne tratta come se fosse attuale, esprimendo l'intenso dolore proprio e di chi era ancora in vita; d'altra parte la sua morte era stata per lui tempestiva, data la crisi in cui versava lo stato. La morte di Ortensio dunque simboleggia l'estinzione dell'eloquenza a Roma: le armi del regime cesariano hanno la meglio su quelle rappresentate da *consilium, ingenium ed auctoritas*. Deriva da ciò lo stacco, nel prosieguo dell'opera, tra la situazione ideale auspicata da Cicerone, nella quale l'eloquenza è la pietra d'angolo della carriera pubblica romana ("the cornerstone of the Roman public career", pag. 182), e quella reale, in cui altri fattori prevalgono. Come si può sfuggire, in conclusione, al dolore degli eventi? Ricordando chi non c'è più ed è quindi più fortunato: la storia di Roma è evidentemente e profondamente idealizzata. Con toni in parte simili Narducci¹⁷⁵⁵ nota che nel *Brutus* Cicerone mette pessimisticamente in scena un quadro in cui la notte dell'eloquenza e la morte della repubblica vanno di pari passo; il "tono funereo è presente fino dal proemio, una lunga felicitazione per la tempestiva morte che ha impedito a Ortensio [...] di assistere alle sconvolgenti vicende della guerra civile e della decomposizione della *res publica*" (pagg. 6-7); gli accenti usati sono quasi identici a quelli che comparivano meno di dieci anni prima nel terzo proemio del *De oratore* a proposito di Crasso.

Come si vede, tanto il proemio del *Brutus* quanto quello al libro III del *De oratore* risentono di una costruzione letteraria per cui ad un iniziale compianto per la morte di

¹⁷⁵⁴ FOX 2007, pagg. 178-185.

¹⁷⁵⁵ NARDUCCI 2013 [intro], pagg. 5-7.

illustri oratori fa seguito una –in parte sconsolata– constatazione sul fatto che in fondo chi non c'è più è più fortunato di chi è ancora vivo, in quanto è stato strappato via al turbinoso rovinare degli eventi. Cicerone dunque applica ai due più grandi oratori di Roma il *topos* consolatorio della cosiddetta *mors opportuna*, rilevando che la loro morte ha rappresentato un male per la collettività ma un bene per loro stessi. Altri riferimenti a questo stilema letterario compaiono in Cicerone ad esempio in *Tusc.* I 85-86 (si mettono a confronto le sorti da un lato di Metello, morto dopo aver goduto delle più grandi fortune, dall'altro di Priamo e Pompeo, ai quali invece avrebbe giovato abbandonare la vita più presto, all'apice del successo e non dopo aver assistito alla propria rovina) e, in linea più generale, in *Fam.* V 16, 3-4; particolarmente interessanti sono, però, i passi di *Tusc.* I 84 e 109 e *Brut.* 8, dove l'Arpinate spiega o lascia intendere che non solo per altri personaggi ma anche per lui stesso sarebbe stato preferibile morire più presto, all'apice del successo piuttosto che dopo una lunga agonia: la sua, dunque, non sarà una *mors opportuna*¹⁷⁵⁶. Senza entrare troppo approfonditamente nella questione del *topos* letterario¹⁷⁵⁷ e della possibilità che l'Arpinate riprendesse consapevolmente e intenzionalmente, nei luoghi citati, un motivo proprio del genere consolatorio¹⁷⁵⁸, rileviamo qui che Cicerone, volgendo lo sguardo alla morte di Crasso, prova un sentimento misto di umano dolore e di rassegnato e benevolo appagamento: davvero, ai suoi occhi, il grande oratore era vissuto in un'epoca di grande splendore per Roma, davvero la sua dipartita aveva rappresentato un duro colpo per chi gli stava vicino e per tutti i *boni*, davvero –in definitiva– la sua morte era coincisa con l'inizio della fine.

§ 2

ut enim Romam rediit: se la conversazione messa in scena da Cicerone nel *De oratore* rappresenta una parentesi in un certo senso idilliaca (ma di dubbia fondatezza: cfr. MEYER 1970, pagg. 21-23) rispetto agli eventi storici dell'epoca in cui il dialogo stesso è ambientato, con questa breve notazione si realizza un temporaneo ritorno

¹⁷⁵⁶ Il medesimo concetto, sempre a proposito di Cicerone, torna anche in *Sen. Ad Marc.* XX 5.

¹⁷⁵⁷ Sul quale si può vedere FICCA 1999 (riferimenti a Cicerone compaiono *passim*).

¹⁷⁵⁸ Gli unici esempi di *consolationes* latine a noi giunte sono rappresentati, com'è noto, dalle tre opere di Seneca per Marcia, Elvia e Polibio, tuttavia sappiamo che anche Cicerone ne compose una allo scopo di lenire la propria sofferenza per la dipartita della figlia: l'ipotesi della ripresa voluta appare quindi plausibile, ma andrebbe comunque (in altra sede) dimostrata.

proprio a quella realtà accantonata nell'idillio di Tuscolo. Come rilevato da RUCH 1958, pagg. 197-202, tramite il riferimento a questa realtà contenuto in I 24 (menzione del tribunato di Druso e dell'ostilità nutrita dal console Filippo verso di lui) i personaggi del *De oratore* erano stati immersi in un'atmosfera di lotta e forniti di densità storica; adesso, nel proemio al libro III, esplose la crisi latente che lì era solo accennata, vale a dire che si manifesta l'atmosfera, finora sotterranea, di tragedia ("tragédie au sens antique du terme, parce que le héros prévoit sa destinée, mais est impuissant à la conjurer": pag. 198). In effetti il clima di serenità creato nel libro I era stato spezzato già nel proemio al libro II, quando l'arrivo di Catulo e Cesare Strabone aveva turbato Crasso, timoroso evidentemente che i due fossero latori di notizie infauste (cfr. II 12-13); è solo adesso, però, che ha luogo la vera esplosione e che la realtà storica si fa spazio prepotentemente nella storica parentesi tuscolana.

extremo ludorum scaenicorum die: il sintagma *ludi scaenici* è un'espressione generica per designare gli spettacoli teatrali; in questo caso, come si capisce da I 24, Cicerone fa riferimento in particolare ai *ludi Romani* o *magni*, creati (o riorganizzati) da Tarquinio Prisco, che cadevano intorno alla metà di settembre. Per la precisione, i *ludi Romani*, che inizialmente duravano un solo giorno e poi si allungarono fino a sedici (la situazione precisa del 91 a.C. non è nota), comprendevano *ludi scaenici*, che terminavano il 12 settembre, e *ludi circenses*, che cominciarono il 15: Crasso dunque era tornato a Roma proprio il 12 settembre, quando "una grandiosa rappresentazione teatrale" (NORCIO 1970, pag. 450, nota 1) poneva fine alla prima parte delle celebrazioni, mentre il 13 si teneva un banchetto in onore di Giove (*epulum Iovis*) per celebrare l'anniversario della consacrazione del tempio capitolino di Giove Ottimo Massimo. Secondo Formisano (in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 526), "questo dettaglio, al di là della sua funzione di fissare la cronologia degli eventi e conferire loro veridicità storica, implicitamente sembra marcare il passaggio dalla finzione, rappresentata dal dialogo, alla realtà storica. Crasso 'esce' dalla dimensione fittoria del dialogo proprio nell'ultimo giorno dei *Ludi scaenici*, occasione teatrale per eccellenza, per recarsi a Roma"; accanto a ciò, inoltre, esso segna "un'irruzione della crudele realtà storica del *negotium*" nell'*otium* rurale della villa di Tuscolo, che a quella aveva temporaneamente posto rimedio.

vehementer commotus oratione ea, quae ferebatur habita esse in contione a Philippo, quem dixisse constabat videndum sibi esse aliud consilium; illo senatu se rem p(ublicam) gerere non posse: Cicerone chiarisce qui il motivo per il quale Crasso aveva fatto ritorno a Roma da Tuscolo: egli era stato informato di un discorso che il console in carica Lucio Marcio Filippo aveva tenuto in una *contio*, vale a dire in un'assemblea del popolo, nel quale il senato era stato sottoposto ad un durissimo attacco; ciò lo aveva profondamente turbato e lo aveva spinto, anzi possiamo dire costretto (essendo egli uno dei membri più autorevoli del senato), a ritornare in città. Che Crasso non fosse stato presente all'adunanza risulta senza dubbio dall'uso dei verbi *ferebatur* e *constabat*, dai quali si deduce che il nostro si basava su resoconti che gli erano stati riferiti; incerto, però, è quando avessero avuto luogo la *contio* e la relativa orazione del console. Tralasciando l'ipotesi senza dubbio errata di PARETI 1953, pag. 529, secondo il quale il 13 settembre Filippo avrebbe perorato contro la *rogatio de sociis*, infatti, la critica pare divisa tra chi colloca i fatti subito prima dell'inizio dei *ludi* (WILKINS 1965, pag. 410) e coloro che invece reputano che essi si fossero svolti durante l'assenza di Crasso da Roma (ROLIN 1980, pagg. 52-53; LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 108; MAY-WISSE 2001, pag. 224, nota 1; FANTHAM 2004, pag. 44; MANKIN 2011, pag. 102). La prima ipotesi si basa probabilmente sul fatto che secondo il calendario romano i *ludi*, vale a dire gli spettacoli pubblici, si tenevano nei cosiddetti *dies nefasti* (giorni nei quali era vietato amministrare la giustizia), pertanto sarebbe da escludere che durante i *ludi Romani* potesse aver avuto luogo l'assemblea del popolo in cui Filippo aveva parlato contro il senato; questa si sarebbe svolta prima dell'inizio della festività, ma Crasso non vi avrebbe assistito pur essendo ancora in città o forse essendosene allontanato uno o due giorni prima che iniziassero i *ludi*. Di contro già nel più volte citato commento al *De oratore* di Leeman e Pinkster si afferma che durante i *ludi Romani* potevano tenersi assemblee del popolo e a questa considerazione Mankin aggiunge che il discorso non si sarà tenuto prima del 9, dal momento che Cesare Strabone, che arriva a *Tusculum* proprio il 9, dice di non avere novità da riferire (II 13). Il problema, in vero, appare di difficile soluzione: tralasciando la questione dei giorni *fasti* e *nefasti*, infatti, appare plausibile sia che Filippo avesse scagliato i propri strali in un'adunanza tenutasi prima dei *ludi* sia che ciò fosse avvenuto durante la festività; da questo punto di vista non appare probante l'osservazione di Mankin su Cesare, in

quanto il fatto che egli non recasse con sé novità potrebbe implicare tanto che il noto discorso non aveva ancora avuto luogo quanto che esso si era svolto qualche giorno prima e Crasso ne fosse già al corrente. Tra le due ipotesi, comunque, più plausibile appare quella del discorso tenuto durante i ludi, come sembra potersi dedurre dal fatto che Crasso tornò a Roma *vehementer commotus* (il che forse mal si concilierebbe con l'idea di un'orazione pronunciata circa dieci giorni prima); esula senza dubbio dalla questione, data la sua genericità, il riferimento, contenuto in I 26, alle discussioni che Crasso, Antonio e gli altri avrebbero svolto nel primo giorno lontani da Roma a proposito della difficile situazione della *res publica*.

commotus: MANKIN 2011, pag. 102, intende questo participio come "eccitato, stimolato" ("aroused"), anche se pare più corretto attribuirgli il valore di "scosso, turbato" (cfr. NORCIO 1970, pag. 451: "colpito"; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 571: "turbato"; Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 275: "stravolto").

videndum sibi esse aliud consilium; illo senatu se rem p(ublicam) gerere non posse: l'attacco portato dal console al senato (e motivato, stando a FANTHAM 2004, pagg. 44-45, dall'opposizione del consesso alla sua pressione per abrogare le leggi di Druso) era stato di una violenza inaudita: Filippo era arrivato addirittura ad asserire l'impossibilità di governare lo stato con il senato in quel momento esistente e la conseguente necessità di un diverso organo collegiale. Questa affermazione, scrive GABBA 1973 [1], pag. 203 e nota 33, è emblematica della mentalità "unilaterale e faziosa" dei senatori che avversavano Druso.

videndum sibi esse aliud consilium: NORCIO 1970, pag. 451, traduce "doveva pensare a formare un altro Senato"; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 571, "dover provvedere alla creazione di un nuovo consiglio"; Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 275, "dovere provvedere alla creazione di un altro consiglio". I traduttori italiani del *De oratore* appaiono quindi concordi nel vedere espressa in questa frase la volontà del console di operare personalmente alla creazione di un nuovo senato. Sostanzialmente identica risulta l'interpretazione della frase proposta nelle altre traduzioni e nei commenti del dialogo da noi consultati: così PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 402, intendono il verbo come "guardarsi attorno alla ricerca di" ("sich umsehen nach") e poi citano un passo in cui il verbo *video* equivale a *provideo* (Cic. Att. V 1, 3: *antecesserat Staius ut prandium nobis videret*); allo stesso

modo WILKINS 1965, pag. 410, traduce *videndum* come "he must provide" e riporta diversi passi in cui il verbo ha quest'accezione. LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 108, scrivono "*videre = providere*" (pressoché identico MANKIN 2011, pag. 102: "*videndum = providendum*"); MAY-WISSE 2001, pag. 224, traducono "he would have to look for another council". La medesima interpretazione, poi, compare anche in RAWSON 1991 [2], pag. 78: parlando del console Filippo, Cicerone "records his notorious remark that as he was unable to work with the senate he would have to seek other advisers". Stessa esegesi del verbo, del resto, era già nel lessico settecentesco di Egidio Forcellini (di cui citiamo, come sempre, la quinta edizione, postuma: FORCELLINI 1965, tomo IV, pag. 985), che riporta il passo come esempio dell'uso di *video* nell'accezione di "curare, procurare, providere, parare", e in quello ottocentesco di Lewis e Short (citato anch'esso in ristampa: LEWIS-SHORT 1958, pag. 1988, significato II B 2), che gli attribuisce il valore di "to look out for, see to, care for, provide".

Nonostante la sostanziale omogeneità mostrata dalla critica, tuttavia, l'interpretazione di *videndum* come equivalente di *providendum* e dunque l'idea che Filippo manifestasse dinanzi al popolo la sua intenzione di dar vita ad un nuovo senato ci sembra non del tutto convincente. Ciò appare, a nostro parere (ma siamo consapevoli dell'assoluta unicità, per quanto ci è dato sapere, dell'ipotesi), da tre considerazioni, di ordine rispettivamente linguistico, istituzionale e storico-politico. Da un lato, infatti, la forma verbale *videndum ... esse* sembra da ascrivere non al verbo *video* ma al passivo *videor* (o meglio: alla forma passiva del verbo *video*), per il quale non ci risulta esistano altri casi di un utilizzo col valore di "provvedere": i passi paralleli riferiti dai commentatori (Ter. *Haut.* 459; Cic. *Att.* V 1, 3 e XIV 21, 4; *Tusc.* III 46; Hor. *Carm.* I 20, 9-10 [dove però alcuni riportano non *vides*, ma *bibes*]), infatti, presentano tutti forme attive e l'unica eccezione è data da un luogo ciceroniano in cui il verbo è impiegato col comune costrutto *video ut/ne* nel senso di "fare in modo che/che non" (*Ac.* II 6: ... *nec quicquam aliud [ut] videndum est nobis [...] nisi ne quid privatis studiis de opera publica detrahamus*). A questa considerazione, però, si potrebbe obiettare che la distinzione precisa tra *video* e *videor* (o tra usi attivi e passivi di *video*) è valida più agli occhi di noi moderni che non dei Romani, i quali comunque adoperavano un unico verbo; ci sembra però che le altre due osservazioni cui accennavamo sopra siano, da questo punto di vista, dirimenti. In primo luogo va notato che non è chiaro in

che modo un console potesse pensare di creare un nuovo senato: i poteri spettanti a questi magistrati, infatti, erano l'*imperium militiae*, ossia il comando militare dell'esercito, l'*imperium domi*, cioè il potere di polizia nel territorio cittadino, e il *ius agendi cum populo et cum patribus*, vale a dire il potere di riunire i comizi o convocare il senato (cfr. DEL GIUDICE 2010, pag. 128); nessuno di questi evidentemente gli permetteva di licenziare i senatori in carica e di cooptarne degli altri. In linea puramente teorica, però, si potrebbe pensare che pronunciando questa minaccia Filippo intendesse dire in modo generico che egli si sarebbe occupato personalmente della questione, magari servendosi della collaborazione dei censori, ai quali effettivamente spettava la cosiddetta *lectio senatus*, vale a dire la facoltà di nominare nuovi senatori e di espellere dall'assemblea quelli ritenuti indegni (tralasciamo qui il fatto che i censori eletti l'anno precedente non solo erano probabilmente usciti di carica da poco, ma si identificavano in Domizio Enobarbo e nel nostro Crasso, certo non sostenitori di Filippo). Rimane comunque un'ultima considerazione. In *De orat.* II 165 è riportata una citazione tratta forse dal discorso pronunciato nel 120 da Caio Papirio Carbone in difesa di Lucio Opimio, accusato per aver incarcerato e messo a morte senza processo Gracco e i suoi seguaci (sul processo si veda la "Premessa" all'oraz. I, *In C. Papirium Carbonem*, par. II, punto 5; Carbone è la vittima del discorso di esordio di Crasso); i fatti, si noti bene, avevano avuto luogo nel 121, quando Opimio ricopriva proprio la carica di console. Per difendere l'imputato Carbone aveva dichiarato che Opimio, data la situazione di emergenza, non poteva fare altro che obbedire al senato o creare un altro senato oppure agire di propria iniziativa: quello, dunque, aveva deciso di seguire gli ordini dell'autorevole consesso in quanto agire autonomamente sarebbe stato un atto di arroganza, mentre istituire un nuovo *consilium* un atto di superbia (*aut senatui parendum de salute rei publicae fuit aut aliud consilium instituendum aut sua sponte faciendum; aliud consilium, superbum; suum, adrogans; utendum igitur fuit consilio senatus*). Se dunque si tiene presente questa affermazione, che doveva incontrare il consenso del pubblico presente e in generale dei Romani, e ad essa si aggiunge che tradizionalmente il popolo e il senato di Roma erano ritenuti e si ritenevano amici (cfr. MORSTEIN-MARX 2004, pagg. 232-235), ci sembra si possa concludere che difficilmente un console in carica quale era Filippo potesse affermare pubblicamente, proprio dinanzi al popolo (*in contione*), che egli

intendeva provvedere alla formazione di un nuovo senato; più opportuno, dunque, ci sembra interpretare in maniera più vaga e in un certo senso morbida l'espressione e dare al verbo *video(r)* il valore di "sembrare opportuno" (per una possibile ulteriore conferma di questa esegesi si veda il commento a *alio sibi senatu opus esse dixit* in Val. Max. VI 2, 2, fr. 41-bis).

consilium: il termine indica evidentemente il senato, come la critica ha unanimemente rilevato: WILKINS 1965, pag. 410, lo traduce "body of advisers", specificando che esso è usato quasi sempre a proposito del senato; LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 108, "Beratungsgremium", cioè "organo deliberativo"; MANKIN 2011, pag. 102, spiega che "by tradition (but not by law) the consul's 'advisory body' [...] was supposed to be the senate"; Formisano (in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 526), infine, scrive che col sostantivo si fa riferimento a "l'organo decisionale rappresentato dal Senato".

rem p(ublicam) gerere: l'espressione è usuale col valore di "amministrare lo stato, fare politica".

mane idibus Septembr(ibus): nel mese di settembre, come nella maggior parte dei mesi dell'anno (facevano eccezione marzo, maggio, luglio e ottobre), le idi cadevano il giorno 13: la seduta del senato che Cicerone si accinge a descrivere aveva dunque avuto luogo il 13 settembre del 91 a.C. (impreciso PARETI 1953, pag. 529, che parla del 15). Per quanto riguarda l'avverbio *mane*, "di mattina", citiamo la precisa nota di WILKINS 1965, pag. 410: "A meeting of the Senate could be summoned for any time between sunrise and sunset (Gell. XIV 7, 8), but the usual custom was to meet early".

et ille et senatus frequens vocatu Drusi in curiam venit: rientrato a Roma da Tuscolo, dunque, Crasso si era recato insieme alla maggior parte dei suoi colleghi senatori nella *curia Hostilia*, luogo di riunione del senato fatto costruire, secondo la leggenda, dal re Tullo Ostilio e distrutto da un incendio nel 52 a.C., durante il funerale di Publio Clodio Pulcro.

senatus frequens: PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 404, ritengono che sia qui che al § 5 l'espressione indichi il senato "radunato in gran numero"; stessa idea in MAY-WISSE 2001, pag. 224: "a large number of senators". Leggermente più specifica è l'interpretazione di MANKIN 2011, pag. 102, secondo il quale qui si farebbe riferimento

al senato "con la maggioranza dei suoi membri presenti" (vale a dire: "con la presenza della maggioranza dei suoi membri"), mentre al § 5 *senatus frequens* significherebbe "la maggioranza dei senatori presenti". Secondo CALONGHI 1950, col. 1158, infine, in generale (e dunque non in riferimento a questo specifico passo) il sintagma può designare il senato "numeroso = in numero legale".

vocatu Drusi: Druso, in qualità di tribuno della plebe, aveva la facoltà di convocare il senato; ciò rientrava nel *mos maiorum*, come attestano Cicerone (*Leg.* III 10) e Gellio (XIV 7, 4 e 8, 2). Non è noto quando fu concesso questo diritto, ma di certo la cosa accadeva raramente e solo in via eccezionale, cioè quando un tribuno intendeva difendere gli interessi del popolo o in un *interregnum* (vale a dire, in epoca repubblicana, un periodo di transizione tra due consoli o di consolato vacante per altri motivi) o quando il senato aveva bisogno del sostegno del popolo (WILKINS 1965, pag. 410). Solitamente, comunque, come precisa MANKIN 2011, pag. 102, il senato era convocato da un console (cfr. il succitato *ius agendi cum populo et cum patribus*) o da un pretore. Naturalmente Druso, nel momento in cui aveva convocato il senato, già conosceva la posizione dei suoi membri (o almeno di quelli più importanti) a proposito dell'intricata situazione politica del periodo e probabilmente sapeva anche che Crasso era intenzionato ad esprimersi a suo favore e contro Filippo: cfr. FANTHAM 2005, pag. 104, nota 9, la quale rileva che la maggior parte dei dibattiti senatori era preceduta da "private factional lobbying that would determine their outcome".

venit: il verbo è grammaticalmente concordato solo con *senatus*, ma si riferisce evidentemente anche a Crasso (in Cicerone, nota MANKIN 2011, pag. 102, è usuale).

cum Drusus multa de Philippo questus esset, rettulit ad senatum de illo ipso, quod in eum ordinem consul tam graviter in contione esset invectus: una volta riunitosi il senato con la maggior parte dei suoi membri, tra i quali Crasso e Filippo, Druso prima aveva esposto, in linea generale, le proprie rimostranze sulla condotta del console e poi si era soffermato specificamente sul discorso concionale tenuto da quello pochi giorni prima e sulla gravità inaudita insita nel fatto che quello si fosse scagliato pubblicamente, dinanzi al popolo, contro il consesso senatorio.

questus esset: il verbo indica qui un'espressione di rimostranze effettuata per via ufficiale, come ad esempio in *Caes. Gall.* IV 8, 3.

rettulit ad senatum: ovviamente il soggetto è Druso, non Crasso (LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 109). *Refero* è qui usato come verbo tecnico, come rilevato da MANKIN 2011, pag. 102, che traduce "made a motion" (cfr. anche MAY-WISSE 2001, pag. 224: "formally put before the Senate the issue of a consul ..."); in quest'accezione esso compare spesso proprio accompagnato dalla precisazione *ad senatum*, espressione che FORCELLINI 1965, tomo IV, pag. 51, spiega come "proponere in senatu rem deliberandam". In virtù di ciò si è scelto di tradurre *refero* con il verbo "riferire", che come il corrispettivo latino può avere, accanto ad un valore generico, uno specificamente tecnico (si pensi alla diffusa espressione "riferire alla camera/al senato"). Naturalmente l'intenzione di Druso era non di informare i senatori della situazione (subito prima si è detto che Crasso ne era già al corrente e ciò sicuramente vale anche per i suoi colleghi), bensì di presentare ufficialmente il problema.

de illo ipso: non è del tutto chiaro se i pronomi vadano intesi come maschili, in riferimento a Filippo (e dunque *quod* come congiunzione causale: "riferì proprio di lui, perché ..."), oppure come neutri, aventi valore prolettico rispetto alla successiva subordinata (*quod ... esset invectus*); la seconda ipotesi, comunque appare più verosimile (cfr. NORCIO 1970, pag. 451: "aperse la discussione sul fatto che un console ..."; MAY-WISSE 2001, pag. 224: "put before the Senate the issue of a consul ..."; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 571: "riferì al senato proprio sul fatto che un console ...").

in eum ordinem: si tratta ovviamente dell'ordine senatorio, contro il quale Filippo aveva scagliato i propri strali. Con il termine *ordo* si fa riferimento, in ambito sociale, al rango al quale si appartiene o anche, più precisamente, a "une classe spéciale de citoyens jouissant d'une condition juridique uniforme et ayant des droits et des devoirs distincts" (HELLEGOUARC'H 1963, pag. 428, che cita J. B. Mispoulet). Per ordine senatorio, invece, si intende la "categoria sociale privilegiata alla quale appartenevano i soggetti che: avevano un censo (c.d. senatoriale) di 1.000.000 di sesterzi o discendevano a loro volta da un appartenente a un ceto senatorio; godevano del privilegio dell'ammissione (formale) al senato" (DEL GIUDICE 2010, pag. 377).

consul: la critica ha da tempo evidenziato la centralità del termine e della sua collocazione, a sottolineare, da parte di Druso, la gravità del comportamento di Filippo: cfr. in questo senso già la nota di ELLENDT 1841, pag. 245, "sonus et vis sententiae est in

consul idque, ut exspectionem lectorum moveat, in fine positum est. Minus commodus est vulgaris verborum ordo". Identica osservazione compare poi anche in WILKINS 1965, pag. 410; LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 109, i quali precisano che di solito chi nelle concioni attaccava il senato erano i tribuni (ma –aggiungiamo noi– non solo: si pensi proprio a Crasso, che da giovane, senza ricoprire alcuna magistratura, aveva screditato l'autorità del senato in rapporto alla questione di Narbona); MANKIN 2011, pag. 102, che segue Wilkins. Sulla condotta che un console avrebbe teoricamente dovuto tenere nei confronti del senato si veda il commento a *cuius ordinis ... dignitatis* (§ 3).

esset invectus: il verbo è qui usato nella comune accezione di "attaccare con parole", che ricorre ad esempio, con il medesimo costrutto di *in* + acc., in *De orat.* II 304.

§ 3

hic, ut saepe inter homines sapientissimos constare vidi, quamquam hoc Crasso, cum aliquid accuratius dixisset, semper fere contigisset, ut numquam dixisse melius putaretur, tamen omnium consensu sic esse tum iudicatum, ceteros a Crasso semper omnis, illo autem die etiam ipsum a se <es>se superatum: che Crasso fosse un oratore straordinario, anzi probabilmente il migliore tra quelli viventi, era consapevolezza non solo di Cicerone ma anche di coloro i quali, vissuti tra II e I secolo a.C., avevano avuto la possibilità (la fortuna, nell'ottica dell'Arpinate) di ascoltare in prima persona la sua voce: la sua eloquenza era a tal punto eccezionale che ogniqualvolta parlava in pubblico si diceva che non avesse mai parlato meglio. Tuttavia, aggiunge l'autore, sebbene a Crasso fossero state costantemente tributate lodi di questo tipo, non c'era dubbio, a dire di tutti, che il discorso pronunciato in senato nel settembre del 91 fosse stato il migliore della sua carriera, a tal punto che egli aveva superato non solo gli altri oratori (come era solito fare), ma addirittura sé stesso. È questo uno dei numerosi elogi che Cicerone tesse all'eloquenza di Crasso nei proemi del *De oratore*: altri esempi in I 4, dove Crasso e gli altri interlocutori del dialogo sono definiti *viri omnium eloquentissimi*; I 23, dove si legge che il dialogo contenuto nell'opera mette in scena una conversazione *nostrorum hominum eloquentissimorum*; II 1, passo nel quale l'eloquenza di Crasso e di Antonio è detta *incredibilis*; II 7, dove i medesimi sono denominati *summi oratores*. Per un più ampio

elenco di passi antichi contenenti lodi all'eloquenza di Crasso si può vedere MEYER 1970, pagg. 84-87.

hic: "in quest'occasione" (PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 403, e LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 109: "bei dieser Gelegenheit"); l'avverbio vuole marcare la distanza dal successivo *semper* (*semper fere contigisset*) ed è in corrispondenza con *tum e illo ... die*.

ut saepe inter homines sapientissimos constare vidi: non è chiaro se questa incidentale debba riferirsi solo ai passati discorsi di Crasso (così NORCIO 1970, pag. 451, e NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 573), a quello contro Filippo (Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 275, e MAY-WISSE 2001, pag. 224) o a entrambi (LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 109); detto altrimenti: è incerto se l'autorità degli uomini *sapientissimi* sia da Cicerone portata a sostegno del fatto che ogni orazione di Crasso appariva migliore delle precedenti, che quella del 91 risultò la migliore di tutte o di entrambe queste affermazioni. Si è scelto nella traduzione di mantenere questo riferimento nella posizione in cui compare nel testo latino, per quanto delle tre ipotesi ci sembri più probabile la seconda: sebbene ogni prova oratoria di Crasso apparisse migliore delle precedenti, tuttavia gli uomini sapientissimi erano concordi nel ritenere che l'ultimo discorso fosse stato senza alcun dubbio il più straordinario di tutti. Come notano PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 403, un simile richiamo alla valutazione degli esperti era già al paragrafo I 104 a proposito del filosofo peripatetico Stasea (*Peripateticus Staseas, homo nobis sane familiaris et, ut inter homines peritos constare video, in illo suo genere omnium princeps*).

inter homines sapientissimos: secondo MAY-WISSE 2001, pag. 224, si allude qui a "men of the greatest understanding". MANKIN 2011, pag. 103, invece, ritiene più specificamente che il riferimento sia alle conversazioni sugli oratori del passato, che all'epoca dovevano essere abbastanza comuni (se ne trovano riferimenti sparsi nel *De oratore* e nel *Brutus*) e aggiunge che nel *De oratore*, come nelle altre opere di Cicerone, l'aggettivo può significare "intelligente e perspicace" oppure "sapiente" (σοφός): in questo caso è valida la prima accezione. Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pagg. 526-527, infine, reputa che Mankin sia in errore e che in questo caso all'attributo debba applicarsi l'altro significato: il lettore si attenderebbe di leggere *inter homines eloquentissimos*, ma "Cicerone sembra qui implicare che Crasso,

come il Socrate platonico da lui imitato, è filosofo (*sapiens*), richiamando così l'ideale unità di *eloquentia* e *sapientia* invocata già nel primo prologo".

constare: *constanter iudicari* (PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 403).

cum aliquid accuratius dixisset: il vocabolo non significa qui semplicemente "con impegno" (NORCIO 1970, pag. 451), ma "in modo alquanto accurato", vale a dire con attenzione per le modalità espressive; il suo uso in riferimento ad un discorso o comunque un'esposizione orale è molto comune: cfr. ad esempio *Brut.* 86 e 277. Si è inteso l'avverbio come una forma di comparativo assoluto (cfr. anche WILKINS 1965, pag. 410: "with especial preparation"); diversamente Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 275, che traduce "maggior cura" ("aveva riposto maggior cura nel parlare").

sic esse tum iudicatum: come rilevato già da ELLENDT 1841, pag. 245 (e poi da tutti i commentatori dell'opera), è qui presente un anacoluto, in quanto si dovrebbe avere *est iudicatum* e non *esse iudicatum*: Cicerone costruisce un'infinitiva come se *constare* fosse il verbo reggente, ma in realtà esso era stato usato in una parentetica. Secondo PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 403, questo lieve anacoluto serve ad esprimere, da parte di Cicerone, un sentimento di commozione.

deploravit enim casum atque orbitatem senatus: la prima parte del discorso di Crasso si apre subito con toni intensi e fortemente patetici: scartata l'idea di un'introduzione pacata o argomentativa, ritenuta evidentemente inadatta alla gravità della situazione e all'impeto degli attacchi scagliati da Filippo in sede concionale, il nostro punta su una commiserazione pubblica della sorte del senato, abbandonato dal console in carica e anzi da lui aspramente aggredito. Crasso dunque si erge a difensore della dignità e dell'autorità del senato –quell'autorità che egli stesso, da giovane, aveva denigrato (cfr. *Cic. Clu.* 140, fr. 16), ma di cui era poi diventato leale sostenitore (cfr. *Cic. Brut.* 164, fr. 23)– e, come rilevano LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 109, dà inizio con questa *deploratio* a un discorso patetico e ricco di metafore.

orbitatem: il termine *orbitas* compare in contesto politico anche in *Cic. Fam.* X 3, 3, sebbene riferito non al senato ma all'intera *res publica* (*consul es designatus, optima aetate, summa eloquentia, maxima orbitate rei publicae virorum talium*). Quanto al suo impiego nel passo del *De oratore*, alcuni traduttori italiani del dialogo hanno dato di questo sostantivo un'interpretazione alquanto generica, intendendolo come

"abbandono" (NORCIO 1970, pag. 453) o "stato ... di abbandono" (NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 573); differente, invece, ma solo apparentemente più corretta (vedi *infra*), è la resa di Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 275, come "mancanza di tutori". In effetti il vocabolo pare avere un valore particolarmente pregnante, esprimendo specificamente l'idea di orfanità, come si comprende dal fatto che subito dopo Crasso afferma che il console dovrebbe essere per il senato come un padre. Aderiscono a quest'interpretazione già WILKINS 1965, pag. 411, il quale scrive che la sorte del senato equivale a un lutto; LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 109; MAY-WISSE 2001, pag. 224, che (probabilmente a ragione) interpretano l'espressione *casum atque orbitatem* come un'endiadi ("he lamented the Senate's misfortune of being reduced to orphanhood"); MANKIN 2011, pag. 103, il quale rileva giustamente come l'immagine del padre si apra con questo *orbitatem* e poco dopo *parens* e poi continui con *patrimonium* e *repudiaret*. Non del tutto persuasiva, invece, appare l'interpretazione proposta dal già citato Formisano in sede di commento (LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 527): "Il termine *casum* denota una degenerazione generale; *orbitatem senatus* indica invece la situazione critica del Senato, privo in quella contingenza di elementi di spicco in grado di porre rimedio ai fatti drammatici di quell'anno". Di questa lettura due elementi non convincono: anzitutto l'idea che il primo sostantivo indichi una situazione "generale" e il secondo una contingenza specifica, mentre invece entrambi appaiono collegati, nella prospettiva del parlante, all'indegno atteggiamento di Filippo; inoltre l'*orbitas* che Crasso lamenta probabilmente è la mancanza non di senatori autorevoli che salvaguardino l'assemblea di cui sono membri, ma di un console che ricopra il suo debito ruolo di, come si legge subito dopo, padre e tutore.

cuius ordinis a consule, qui quasi parens bonus aut tutor fidelis esse deberet, tamquam ab aliquo nefario praedone diriperetur patrimonium dignitatis: il console Filippo, lungi dal comportarsi come un padre o un tutore fedele, tiene nei confronti dell'ordine senatorio (cfr. § 2: ... *in eum ordinem consul tam graviter in contione esset invectus*) l'atteggiamento di un empio predone che ad esso strappa via con violenza quanto di più prezioso possiede, il suo patrimonio di dignità e autorevolezza. Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 527, nota che in Cicerone ricorre spesso l'immagine del console che deve comportarsi come un padre ideale per la *res publica*; quanto invece a *tutor*, trattasi di un termine tecnico che si riferisce a colui che

deteneva su un altro una *tutela*, "forma di assistenza predisposta per particolari categorie di soggetti *sui iuris* ritenuti incapaci di agire" (DEL GIUDICE 2010, pag. 512); i due sostantivi sono qui adoperati naturalmente in senso metaforico, a designare l'atteggiamento di benevola protezione che il console, la più alta carica magistratuale di Roma, dovrebbe garantire al senato, massimo organo politico della stessa *urbs*. Che in una sede pubblica, vale a dire in occasione di un discorso giudiziario o deliberativo, un oratore sottolineasse la funzione di protezione o di guida che un console doveva svolgere nei confronti del senato e della *res publica* non desta stupore, essendo questo un concetto che almeno in linea di principio nessuno a Roma poteva mettere in dubbio; per limitarci ad un solo esempio, riportiamo una frase che Caio Papirio Carbone pronunciò in difesa di Opimio nel già citato processo del 120: *si consul est qui consulit patriae, quid aliud fecit Opimius?* (Cic. *De orat.* II 165). In questo caso, però, Crasso, come poi farà Cicerone molti anni dopo in ben altro contesto (cfr. *Sest.* 42), evidenzia proprio la paradossalità e la pericolosità di un comportamento, quello di Filippo, che stravolge il tradizionale e salutare *status quo* dei rapporti tra i due soggetti. A Filippo, infatti, viene rivolta un'accusa estremamente violenta, quella di tenere nei riguardi del senato un comportamento degno non di un padre o di un tutore, bensì di un brigante scellerato: l'equiparazione di un magistrato (o, in alcuni casi, di un ex magistrato) ad un *praedo* compare spesso, ad esempio, nelle *Verrinae* (cfr. II 4, 122), mentre nella *Pro Sesto Roscio Amerino* ricorre due volte il sintagma *praedo nefarius* (§§ 24 e 146); pressoché unica, per quanto ne sappiamo, è invece l'attribuzione di questa ingiuriosa etichetta addirittura ad un console, per la quale ci è noto un unico passo parallelo, vale a dire Cic. *Pis.* 24: *qui latrones igitur, si quidem vos consules, qui praedones, qui hostes, qui proditores, qui tyranni nominabuntur?* (sulle analogie tra la *In Pisonem* e il proemio al libro III del *De oratore* ci siamo già soffermati nell'introduzione al presente frammento, punto 1). Quanto all'aggettivo *nefarius*, infine, esso non significa semplicemente "terribile, rivoltante" (MAY-WISSE 2001, pag. 224: "foul"), ma indica in modo più pregnante, in quanto collegato a *nefas*, ciò che infrange la volontà divina o quantomeno la legge naturale e il senso morale (cfr. OLD 1968, pag. 1167, dove si riporta il passo non sotto l'accezione 2, "horrible, vile, foul", ma sotto la 1, "offending against moral law, wicked"): attaccando un'assemblea

veneranda e degna di *pietas* quale è il senato, Filippo aveva compiuto un atto scellerato ed esecrabile, che non può non essere condannato e combattuto.

diriperetur: bella la traduzione di MAY-WISSE 2001, pag. 224, come "saccheggiare, depredare" ("the consul ... was plundering the order's inherited dignity").

patrimonium dignitatis: il sostantivo *patrimonium* indica i beni ereditati dal padre o, in questo caso, dai padri (*patres* era, come è noto, una denominazione dei senatori): così WILKINS 1965, pag. 411, e MAY-WISSE 2001, pag. 224, traducono l'espressione *patrimonium dignitatis* come "inherited dignity", mentre Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 527, spiega che "*patrimonium dignitatis* assume un forte valore ideologico: è l'eredità forte tramandata dagli antenati, che hanno reso il Senato un organo caratterizzante la forma di governo romana". Quanto a *dignitas*, si è scelto di tradurlo non come "dignità" (NORCIO 1970, pag. 453; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 573; Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 275) bensì come "autorità" per meglio evidenziare il valore non semplicemente morale ma sociale e politico del termine: è ai fondamenti stessi dell'ordine senatorio e quindi dell'intero stato romano che Filippo stava attentando.

neque vero esse mirandum, si, cum suis consiliis rem p(ublicam) profligasset, consilium senatus a re p(ublica) repudiaret: dopo aver duramente biasimato Filippo per la sua condotta politicamente pericolosa e moralmente deplorabile, Crasso aggiunge una considerazione che potrebbe apparire di rassegnazione, ma che in realtà mira ad ampliare ulteriormente la portata delle accuse mosse al console: non c'era affatto da meravigliarsi se questi privava la *res publica* della guida del senato, dal momento che aveva già rovinato la *res publica* stessa con le proprie deliberazioni; nulla dunque, secondo il nostro, poteva essere salvato dell'operato di Filippo, che con il suo comportamento stava infangando la magistratura che rivestiva e tradendo il senato e il popolo di Roma. Che la formulazione di questo pensiero corrisponda alla lettera alle parole pronunciate da Crasso nel corso della sua orazione è indimostrabile, sebbene appaia plausibile che Cicerone abbia qui seguito con precisione qualche fonte da cui era stato informato dello svolgimento della seduta e del discorso del suo maestro (forse gli stessa *acta senatus* ai quali si farà riferimento al § 5?); degno di nota, comunque, è il fatto che i commentatori del *De oratore* hanno da tempo rilevato l'attenta costruzione di questo segmento di testo (per quanto segue, cfr. PIDERIT-

HARNECKER 1886-1890, pag. 403; WILKINS 1965, pag. 411; LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 110; MANKIN 2011, pag. 103; Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 527). La frase infatti è costruita secondo un'accurata antitesi dei suoi membri: i *consilia* di Filippo si contrappongono al *consilium* del senato, così come l'espressione *rem publicam profligare* viene ripresa dal nesso *a re publica repudiare* (si noti il doppio poliptoto); l'antitesi, scrivono Piderit e Harnecker, è più artistica ("kunstvoller") perché ogni membro (*consilium, res publica*) si ripete una volta per ciascuna frase. Degno di nota, poi, è il doppio impiego dell'antanàclasi, figura retorica antica consistente nella ripetizione di una parola, ma in un senso diverso da quello precedente: il termine *consilium*, infatti, nel primo caso, cioè quando è riferito a Filippo, significa "consigli" (Mankin), "consigli" o "misure" (Piderit e Harnecker), "condotta politica" (Leeman, Pinkster e Wisse), "disegni" (NORCIO 1970, pag. 453; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 573) o "piani" (Formisano), mentre nel secondo (in relazione col senato) ha il valore sia di "consiglio" sia di "assemblea" (Piderit e Harnecker lo intendono come "voto consultivo", Leeman, Pinkster e Wisse come "consiglio politico", Narducci *et alii* e Formisano come "consiglio", Mankin come "concilio senatorio"). Con *res publica*, invece, si intende nel primo caso genericamente lo "stato" (ovviamente nei limiti in cui un tale termine, che esprime un concetto moderno, può essere adoperato per l'antica Roma), nel secondo la "guida dello stato" o gli "affari politici".

profligasset: secondo WILKINS 1965, pag. 411, il verbo *profligare* non significa qui "rovinare", ma "infliggere un duro colpo a" ("struck a heavy blow at"); la medesima interpretazione è in MAY-WISSE 2001, pag. 224: "he had struck a heavy blow at". Più corretta ci sembra però la comune resa del termine come "rovinare" (così in NORCIO 1970, pag. 453, e NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 573) o un sinonimo (Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 275, traduce "dopo avere annientato"); così LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 110, rendono il verbo con "vernichtet hatte" ("aveva annientato"), mentre MANKIN 2011, pag. 103, come "nearly ruined", quest'ultimo specificando che probabilmente si tratta di un'immagine militare e che forse al verbo è sottesa anche l'idea di "dissipare [*scil.* un'eredità]", che continuerebbe la serie delle immagini familiari, per quanto questa accezione non sembri attestata per l'epoca repubblicana.

repudiaret: il verbo indica qui un allontanamento e un'esclusione dalla gestione del potere politico, come rilevava già ELLENDT 1841, pag. 245; il nesso è inconsueto (LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 110).

§ 4

hic cum homini et vehementi et disertu et in primis forti ad resistendum Philippo quasi quasdam verborum faces admovisset, non tulit ille et graviter exarsit pigneribusque ablatis Crassum instituit coercere: Crasso, come si è rilevato, rivolge un attacco violentissimo a Filippo, accusandolo di comportarsi nei confronti del senato come un predone scellerato e di condurre una politica destinata a dimostrarsi rovinosa non solo per il senato stesso ma addirittura per l'intera *res publica*; il console, però, come prevedibile (e presumibilmente previsto dallo stesso Crasso) in virtù del suo carattere notoriamente focoso, della sua abilità oratoria e della sua capacità di tenere testa agli avversari, non subisce passivamente tali provocazioni, bensì, ardente di rabbia, reagisce con forza e arriva addirittura a pretendere dei pegni dal suo contendente. È forse intenzionale la costruzione della frase, che ad un'apertura in ipotassi (con il costrutto del *cum* narrativo) fa seguire un impiego della paratassi con polisindeto, atto a rendere la foga della situazione e la violenza della reazione di Filippo.

homini et vehementi et disertu et in primis forti ad resistendum Philippo: l'inversione della normale collocazione di nome e apposizione, con anticipazione di quest'ultima, sembra rendere parentetica l'apposizione stessa e darle valore causale (MANKIN 2011, pag. 103). Delle tre caratteristiche attribuite a Filippo la prima fa riferimento genericamente al suo temperamento impetuoso e travolgente, la seconda alle qualità oratorie e l'ultima all'abilità nell'opporre resistenza agli attacchi dei nemici o avversari politici. Soffermandoci specificamente sulla questione dell'eloquenza (cenni più ampi nella "Premessa" all'orazione, par. I, punto 2), notiamo che l'aggettivo *disertus* è un sinonimo di *eloquens*, per quanto a volte adoperato con sfumatura intenzionalmente riduttiva rispetto a quest'ultimo (cfr. Cic. *De orat.* II 262, fr. 44, commento a *disertum*); è incerto se in questo caso Cicerone se ne serva come semplice attributo dell'abilità oratoria di Filippo oppure, come sembra intendere MANKIN 2011, pag. 103, allo scopo di connotare implicitamente l'eloquenza del console come

qualitativamente inferiore rispetto a quella, (soprattutto in quest'occasione) inarrivabile, di Crasso.

cum ... quasi quasdam verborum faces admovisset: da questa notazione, come in generale dalla presente testimonianza (oltre che da altre fonti), risulta evidente che Crasso, che pure tendenzialmente si caratterizzava per un'*actio* pacata, quando la situazione lo richiedeva era in grado di esprimersi con maggiore foga e intensità: cfr. la caratterizzazione della sua eloquenza data da Cicerone in *Brut.* 158-159, fr. 3, e l'esempio rappresentato dall'oraz. V, *Suasio legis Serviliae* (in particolare Cic. *De orat.* I 225, fr. 24). Per quanto riguarda la metafora ignea (le parole di Crasso come fiaccole ardenti), come rilevato dalla critica e in particolare da FANTHAM 1972, pagg. 152-153, essa ricorre a più riprese nelle opere retoriche di Cicerone: cfr. ad esempio *De orat.* I 14, 60, 97, 134 e 219, II 188, fr. 3-ter, 190, 193, 194, 197, 202, 205, 209 (a questi luoghi si possono aggiungere III 23 e 197), e anche *Orat.* 26-27 e 132: se ne deduce che la "fire imagery" è tipica della lingua latina e di quella dell'Arpinate. L'aggiunta della precisazione *quasi quasdam* accanto a *faces* serve forse per evidenziare la prosecuzione dell'immagine che si avrà subito dopo con *exarsit* (LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 110) o, più verosimilmente, per abbassare il tono della metafora (MANKIN 2011, pag. 103).

non tulit ille et graviter exarsit pigneribusque ablatis Crassum instituit coercere: Filippo, come detto, non subisce passivamente l'attacco di Crasso, bensì si infiamma per l'ira e decide di ricondurre all'ordine e sottomettere tramite pegni il senatore che aveva osato denigrarlo così oltraggiosamente.

exarsit: l'impiego del verbo *exardesco* costituisce un evidente richiamo alla metafora delle fiaccole di parole (*verborum faces*) adoperata poco prima: avendo Crasso attaccato Filippo con un discorso ardente come il fuoco, quest'ultimo non può che –appunto– accendersi per la collera e l'indignazione.

pigneribusque ablatis: il termine *pignus* indica un oggetto che viene dato come garanzia di un impegno o di una promessa, spesso di natura economica (cioè un prestito), o, più in generale, che serve per assicurare chi lo riceve: cfr. FORCELLINI 1965, tomo III, pag. 711, che scrive "pignus est id, quod alteri datur, ut sit securus vel de re sua nobis tradita, vel de re aut opera nostra ei promissa". Per quanto riguarda il caso dei senatori, i pegni erano pretesi da loro per lo più per obbligarli "ad assistere alle

sedute in senato; venivano usati anche dai magistrati che vedevano disattesi i loro ordini; pare comunque fosse la prima volta che venivano impiegati o minacciati in relazione al modo di esprimersi in un dibattito" (NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 573, nota 4); la stessa notazione era già in WILKINS 1965, pag. 411, il quale riporta anche diversi esempi di *pignoris capio* imposti a chi non aveva partecipato a una seduta del senato o non aveva obbedito a un magistrato (censore o pretore; in realtà anche console e dittatore). Per quanto riguarda la sorte di questi pegni, secondo lo stesso Wilkins essi erano distrutti o restituiti dietro pagamento di una multa, mentre ELLENDT 1841, pag. 245, scrive che effettivamente tornavano al legittimo proprietario dopo che questi aveva pagato un'ammenda pecuniaria (o anche senza ammenda, "populo iubente"), ma se la multa fosse stata comminata e colui che non aveva obbedito a un magistrato si fosse rifiutato di onorare la spesa, questi pegni sarebbero stati venduti e l'introito sarebbe finito nelle casse pubbliche (*l'aerarium*). Secondo FANTHAM 2004, pag. 45, nota 45, il gesto di Filippo implica che i beni pignorati saranno distrutti, mentre MANKIN 2011, pagg. 103-104, dopo aver evidenziato che di solito dai senatori non si pretendevano pegni (cfr. Cic. *Phil.* I 12), nota che non è chiaro in questo caso in cosa consistessero tali *pignora*, ma sembra di dedurre che si trattasse di qualcosa che si poteva prendere con la forza (*ablatis*) e distruggere (*caedenda* –che compare subito dopo–, quindi fare a pezzi o almeno tagliare): è quindi ipotizzabile che si trattasse di bestiame o della toga senatoria.

coercere: "castigare, punire qualc., specialm. di magistrati o autorità" (CALONGHI 1950, col. 509), da cui l'italiano "coercitivo" ("potere coercitivo", "misura coercitiva"). Cfr. anche PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 404: "In Strafe nehmen; stärker als unser 'zur Ordnung rufen' "; MAY-WISSE 2001, pag. 225: "forcing ... into compliance".

quo quidem ipso in loco multa a Crasso divinitus dicta esse ferebantur, cum sibi illum consulem esse negaret, cui senator ipse non esset: inizia qui la seconda parte del discorso di Crasso, dopo l'interruzione rappresentata dall'atto coercitivo del console (RAWSON 1991 [2], pag. 78, parla, forse meno precisamente, di "second speech"). Come Filippo, console in carica e uomo dal carattere notoriamente veemente, non sopporta passivamente le accuse di Crasso, bensì reagisce con violenza, così il nostro, senatore autorevole, ex console ed ex censore (appena uscito di carica), non si lascia intimorire dalle minacce e dalla *potestas* dell'avversario, anzi sfrutta

contro di lui l'arma che più gli è congeniale, l'eloquenza, e giunge ad un tale grado di coraggio da disconoscere l'autorità della sua controparte: se Filippo non rispetta l'autorevolezza di Crasso come senatore (uno dei più eminenti, peraltro) sottoponendolo ad una ignominiosa *pignoris capio*, lo stesso Crasso rifiuta di vedere in Filippo –non padre e tutore, ma brigante scellerato– un degno magistrato consolare. Innegabilmente straordinari sono l'intensità espressiva ed il patetismo di questa affermazione, con la quale il nostro osa tenere testa e controbattere al più potente e autorevole magistrato di Roma: senza arretrare di un passo, egli, dopo aver definito il proprio avversario *nefarius praedo* ed averlo accusato di rappresentare la rovina dello stato, arriva addirittura a negare la sua autorità di console e dunque di massimo rappresentante della *res publica* romana.

divinitus: sul significato dell'avverbio (letteralmente: "divinamente, in modo degno di un dio") e sui suoi usi nel dialogo rimandiamo a Cic. *De orat.* I 227, fr. 24-bis, commento a *haec cum a te divinitus ego dicta arbitrarer*. Il vocabolo pare qui caricarsi di un triplice valore: anzitutto, su un piano più immediato, esso vuole connotare con toni elogiativi l'eccezionalità oratoria dimostrata da Crasso in questo frangente critico (*quo ... ipso in loco*); in secondo luogo, esso rappresenta forse un riferimento alla nobile dignità, anzi –data la situazione– all'eroicità, della posizione di difensore della libertà assunta dal nostro; infine l'avverbio sembra con ogni probabilità alludere al processo –possiamo dire– di divinizzazione cui Cicerone sottopone il suo maestro nel proemio al terzo libro del *De oratore*. A proposito di quest'ultima accezione (rilevata ad esempio da Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 527), significativa è la notazione di LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 110, secondo i quali questo impiego di *divinitus* riecheggia quello di I 26, dove si legge che Crasso, Antonio e Scevola l'Augure, discutendo della situazione politica di Roma, furono in grado di prevedere *divinitus* tutte le sciagure che in seguito si sarebbero abbattute sullo stato; MANKIN 2011, pag. 104, dal canto suo, sottolinea che l'uso di *divinitus* in senso iperbolico è comune nel *De oratore*, ma forse qui è sottintesa una ulteriore sfumatura di significato, vale a dire l'idea che l'anima, "quando la morte si avvicina, è di gran lunga più divina" (cfr. *Div.* I 63: *adpropinquante morte multo est divinior*).

esse ferebantur: la quasi totalità dei testimoni manoscritti riporta in questa sede la forma verbale *efferebantur* (*multa [...] dicta efferebantur*: "molte parole erano

pronunciate" o "erano lodate"); da tempo, però, è stata ipotizzata la presenza di una corruzione testuale ed il verbo è stato corretto in *esse ferebantur* ("si tramandava che molte cose fossero state dette"; KUMANIECKI 1995, pag. 263, fa risalire l'emendamento all'umanista francese del '500 Denis Lambin). LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pagg. 110-111, e di rimando Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 527, tuttavia, ritengono la correzione forse non necessaria: la forma *efferebantur* infatti, per quanto al passivo sia effettivamente pesante (Leeman, Pinlster e Wisse parlano di "Schwerfälligkeit der passiven Konstruktion"), dà ragione della citazione fatta subito dopo dall'autore (se l'Arpinate parlasse per sentito dire *–ferebantur–*, come potrebbe citare un estratto del discorso?); mantenendo la lezione trādita, invece, il testo assumerebbe questo valore: "vennero proferite da Crasso molte parole in modo ispirato" (Formisano). Sebbene la questione rimanga aperta e forse insolubile, va detto che la motivazione addotta a sostegno della forma trasmessa dai codici, senza dubbio acuta, risulta forse non del tutto persuasiva: nulla vieta di pensare, infatti, che qui l'autore, scrivendo *multa [...] dicta esse ferebantur*, intendesse fare riferimento alle opinioni di quanti, essendo stati presenti alla seduta del senato, avevano avuto la possibilità di ascoltare in prima persona quel discorso ispirato; la successiva citazione di un estratto di tale discorso, in quest'ottica, indicherebbe che Cicerone era effettivamente al corrente del contenuto dell'orazione, ma non toglie naturalmente che egli non vi aveva assistito direttamente. Detto altrimenti: l'Arpinate sapeva cosa Crasso avesse detto, ma non poteva sapere se non per via indiretta come quello avesse parlato; ciò potrebbe forse dare ragione della forma *ferebantur*. Al netto di questa discussione, comunque, rimane come dato di fatto l'eccezionalità degna di un dio dell'orazione di Crasso.

cum sibi illum consulem esse negaret, cui senator ipse non esset: la medesima dichiarazione è anche, ma in forma diretta, in Valerio Massimo e Quintiliano, sebbene lo storico la riporti sotto forma di enunciato, mentre Quintiliano come domanda retorica (cfr. Val. Max. VI 2, 2, fr. 41-bis; Quint. VIII 3, 89, fr. 41-ter, e XI 1, 37, fr. 41-quater). Espressioni simili a questa ricorrono diverse volte nell'orazione ciceroniana *In Pisonem* (si veda *supra*, l'introduzione al frammento, punto 1) e anche in *Phil.* II 10, dove, secondo MANKIN 2011, pag. 104, Cicerone echeggia le parole del suo maestro. Degno di nota è il parallelismo tra i pronomi (al dativo *sibi* corrisponde *cui*, al soggetto

dell'infinitiva *illum* quello della relativa *ipse*), che però è incerto se risalga all'orazione di Crasso o sia di creazione ciceroniana.

'an tu, cum omnem auctoritatem universi ordinis pro pignore putaris eamque in conspectu populi R(omani) concideris, me his existimas pignoribus terreri? Non tibi illa sunt caedenda, si L. Crassum vis coercere: haec tibi est excidenda lingua, qua vel evolsa spiritu ipso libidinem tuam libertas mea refutabit': nella ricostruzione dello scontro verbale tra Crasso e Filippo, Cicerone preferisce servirsi del discorso indiretto ma con l'eccezione di questo passo, riportato letteralmente e perciò più immediato nella sua audace foga (MÖLLER 2010, pagg. 38-39). La citazione è ritenuta probabilmente storica da LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 111, e Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 528; RAWSON 1991 [2], pag. 78, tuttavia, crede che si tratti di una reminiscenza fatta *ex memoria*, dal momento che Crasso non pubblicò il discorso: in effetti è incerto se l'Arpinate potesse trovare (magari negli *acta senatus*) testimonianza scritta di queste parole proferite dal suo maestro o se invece effettivamente basasse la propria citazione su un ricordo riferitogli da qualche personaggio che era stato presente alla seduta del consiglio. A favore di una citazione letterale, comunque, si pone forse l'attentissima costruzione del periodo, da tempo rilevata dalla critica. Alla particella interrogativa *an*, la quale introduce una domanda retorico-ironica che attende risposta negativa (MANKIN 2011, pag. 104), fa infatti seguito un accumulo di figure retoriche che appare non casuale: come scrive LEEMAN 1974, pag. 77, "a parte le allitterazioni, c'è un enthymema all'inizio e soprattutto una poderosa serie di paronomasie (*concideris, caedenda, excidenda; libidinem, libertas*); similmente CAVARZERE 2000, pag. 111, rileva che "I *cola*, per lo più brevissimi, si susseguono martellanti, sostenuti dal ritmo delle clausole a base prevalentemente cretica. Ma, al di là del ritmo, questo brano permette di cogliere anche la razionalità dell'argomentare di Crasso, poggiata sull'entimema iniziale, nonché la ricchezza dell'ornamentazione retorica, riconoscibile nelle allitterazioni (*pro pignore putaris, libidinem ... libertas*) e nell'insistita paronomasia (*concideris ... caedenda ... excidenda*)". Che l'impiego di questi tre verbi non sia casuale è opinione anche di PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 404, che (pur accettando la lezione *concidenda* in luogo di *excidenda*) vi vede un gioco di parole ("Spiel"); di MANKIN 2011, pag. 104, che parla di una forma di paronomasia; di Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015,

pag. 528, il quale invece vi vede un'assonanza. L'attenzione per l'*elocutio* comunque, come appare evidente, non è fine a sé stessa, bensì funge da supporto per un'esposizione che vuole colpire l'avversario e l'uditorio tutto ed imprimersi nella memoria: ciò che Crasso mira ad ottenere è di evidenziare da un lato la turpitudine morale e politica del console –che calpesta la dignità del senato e, indirettamente, del popolo romano–, dall'altro la propria incrollabile risolutezza, che non arretra nemmeno di fronte a minacce di pignoramenti e accetta finanche il rischio di subire violenze fisiche, essendo Crasso pronto a combattere contro la spudoratezza di Filippo fin quando avrà fiato (*spiritu ipso*).

cum omnem auctoritatem universi ordinis pro pignore putaris: belle le traduzioni di CIMA 1903, pag. 182 ("tu, che hai trattato come cosa da sequestro l'autorità di tutto l'ordine senatorio"), e di NORCIO 1970, pag. 453 ("ora che tu hai abbassato il prestigio dell'intero Senato al livello di un bene da sequestro"). Sul termine *auctoritas*, "the *vox propria* for the 'prestige and influence' of the Roman senate" (MANKIN 2011, pag. 104), si veda il commento a *de auctoritate senatus* in Cic. *Clu.* 140, fr. 16. L'*ordo* è naturalmente, ancora una volta, l'*ordo senatorius*, svilito dalla disonorevole condotta di Filippo.

eamque in conspectu populi R(omani) concideris: l'autorità dell'ordine senatorio, equiparata ad un bene pignorabile, finisce per essere calpestata dinanzi al popolo romano, aggravando così ulteriormente l'oltraggio recato ai senatori e rendendo partecipe della rovina collettiva anche lo stesso popolo, che al senato era legato da atavica alleanza (secondo la nota formula SPQR, *Senatus PopulusQue Romanus*). Così ELLENDT 1841, pag. 246, commenta *concideris*: "Id est laceraris et quasi pedibus proculcaveris. *Concidere* enim saepe est evertere, plane labefactare".

non tibi illa sunt caedenda, si L. Crassum vis coercere: Crasso, consapevole che la *pignoris capio* prescritta da Filippo ha come scopo quello di punirlo e ridurlo al silenzio, fa notare al console con orgoglio e sprezzo del pericolo che se vuole ottenere la sua sottomissione forzata è del tutto inutile che distrugga i suoi beni: serve ben altro per costringere a tacere un uomo come Lucio Crasso. Degno di nota è l'uso del verbo *coercere*, il medesimo adoperato poco prima da Cicerone ([scil. *Philippus*] *Crassum instituit coercere*), che dunque potrebbe forse averlo scelto anche avendo in mente la citazione che avrebbe riportato di lì a breve. Per quanto riguarda infine il nome proprio

L. *Crassum*, la critica ha proposto al proposito due considerazioni: anzitutto va rilevata la presenza del prenome, *L.(ucius)*, che –scrivono ELLENDT 1841, pag. 246, WILKINS 1965, pag. 412, e LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 111– è necessario quando si parla di un uomo noto per *dignitas* e/o si fa uso di toni enfatici (lo stesso Cicerone tra l'altro lo ha impiegato al § 1, iniziando il ricordo della morte di Crasso, e a tal proposito MANKIN 2011, pag. 101, scrive: "In Cic.'s time the inclusion of the praenomen seems to have been felt as 'more dignified' than the *nomen* or *cognomen* by themselves"); oltre a ciò, va detto che parlare di sé stessi col nome proprio invece che con un pronome è espressione di patetismo, infatti nell'oratoria di Cicerone ciò accade di rado e in quella precedente questo è l'unico esempio conosciuto (MANKIN 2011, pag. 104).

haec tibi est excidenda lingua: la lezione *excidenda* è incerta: alcuni studiosi, infatti, le preferiscono *incidenda*, mentre altri *concidenda* (cfr. KUMANIECKI 1995, pag. 264). Secondo ELLENDT 1841, pag. 246, il verbo *incido* in questo caso non sarebbe corretto, in quanto significa "fare un'incisione" o "tagliare da una parte"; WILKINS 1965, pag. 412, invece, crede che proprio *incidenda* sia la forma valida, giacché il verbo può indicare un taglio completo, mentre *excidenda* è una correzione di qualche copista e *concidenda* è senz'altro da scartare; LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 111, accettano *excidenda* reputando che il prefisso *ex-* sia più coerente al successivo *evolsa*. Quale che sia la lezione corretta, il significato comunque non cambia nella sostanza: solo un taglio della lingua potrà ridurre al silenzio Crasso, non certo la distruzione di alcuni beni pignorati. LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 111, vedono nelle parole dell'oratore un riferimento ad un tipo di punizione tradizionalmente inflitta agli schiavi (cfr. ad es. Pl. *Aul.* 189 e Cic. *Clu.* 191), mentre MANKIN 2011, pag. 104, ipotizza che queste parole, pur riferendosi effettivamente ad un castigo per i servi, forse qui alludano anche al filosofo martire Anassarco di Abdera, che si tagliò da solo la lingua per evitare che lo facessero i suoi torturatori; quest'ultima tesi comunque non appare del tutto convincente, in quanto sembra difficile pensare che in un momento così critico per la sorte propria, del senato e dell'intera *res publica* Crasso potesse essere interessato a mettere in campo allusioni dotte a filosofi o altri personaggi di cultura.

qua vel evolsa spiritu ipso libidinem tuam libertas mea refutabit: giunge al culmine la climax ascendente di questo breve estratto del discorso: dopo aver fatto notare a Filippo che per ridurlo al silenzio non è sufficiente distruggere i suoi beni

pignorati ma sarà necessario tagliargli la lingua, Crasso si corregge asserendo che nemmeno questo basterà, dal momento che la sua opposizione ai piani rovinosi del console proseguirà finché egli avrà fiato in gola e non avrà esalato l'ultimo respiro (*spiritu ipso*). Bella la traduzione di questa frase proposta da NORCIO 1970, pag. 453: "ma quand'anche questa [*scil.* la lingua] mi sarà strappata, il mio anelito di libertà soffocherà col solo respiro la tua prepotenza"; non convince del tutto, però, la resa di *libido* con "prepotenza", che ritorna anche in NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pagg. 573-575 ("anche se me la strapperai, il mio spirito di libertà terrà a bada con il mio solo spirito la tua prepotenza"; in questo caso non condividiamo nemmeno la resa del verbo *refuto* come "tenere a bada", che appare debole rispetto al corrispettivo latino). Bene invece Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 275, che attribuisce al sostantivo il valore di "sfrenatezza": come in parte abbiamo visto nel commento a *nam ubi libido dominatur, innocentiae leve praesidium est* in Cic. *Orat.* 219, fr. 26, questo sostantivo, quando usato in senso politico, indica una passione sfrenata ed incontrollabile e un arbitrio capriccioso oppure, per dirla con FORCELLINI 1965, tomo III, pag. 77, "impetus animi quod libet vehementer appetentis, arbitrium, petulantia, atque adeo effrenata dominandi tyrannorum more cupiditas, *capriccio, talento, arbitrio, agire dispotico e puramente arbitrario*". La sfrenatezza (*libido*) di Filippo è evidentemente contrapposta alla *libertas* di Crasso, con un'antitesi resa più evidente dall'allitterazione dei due sostantivi e altrove espressa tramite la sostituzione di *libido* con *licentia* (cfr. Sall. *Caes.* II 3, 4). Scrive LEEMAN 1974, pag. 77: "Incontriamo di nuovo i ben noti slogans politici *libertas-libido* («il tuo dichiarato grido per la *libertas popularis* significa in realtà *libido* e *licentia*; la vera *libertas* si trova solo nella politica conservatrice»); il sostantivo ha dunque, come del resto *libido*, un'accezione prettamente politica, come ritengono ad esempio PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 404 ("die persönliche Freiheit, mein Recht als freier Mensch und Staatsbürger"). Differenti e, a nostro parere, meno convincenti sono invece le esegesi di LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 111, che intendono il vocabolo come un riferimento alla libertà di parola dei senatori, senza nulla a che vedere col contrasto politico, e di Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 528, stando al quale il vocabolo "denota la franchezza e la generosità del discorso del senatore Crasso e non ha una accezione politica". Più probabile è che qui Crasso intenda affermare che il dispotismo

tirannico di Filippo (*libido*) non potrà annientare la libertà di cui egli, in quanto cittadino e senatore, gode costituzionalmente (*libertas*): la contrapposizione, almeno nelle parole di Crasso, è tra due diversi modi di intendere la lotta in ambito civile, pertanto il vocabolo si carica verosimilmente di un netto e fondante valore politico. Naturalmente, come spesso in latino, il termine non indica in generale la libertà come la si intende oggi, bensì esclusivamente le possibilità di parola e di azione proprie dei senatori e in genere delle classi sociali più elevate (cfr. SERRAO 1974 [1], pag. 175, che nota come la *libertas* sia un ideale tipicamente ottimate). Per un'ampia analisi del vocabolo nel suo valore politico si può vedere HELLEGOUARC'H 1963, pagg. 542-565 (cfr. pag. 543: alla concezione greca della libertà, egualitaria e democratica, "les Romains opposaient une conception aristocratique et hiérarchisée: loin de marquer l'indépendance du citoyen, *libertas* exprime son interdépendance vis-à-vis de ses concitoyen").

§ 5

permulta tum vehementissima contentione animi, ingenii, virium ab eo dicta esse constabat: la descrizione della terza ed ultima sezione del discorso di Crasso si apre con un riferimento all'intensissimo sforzo mentale, psicologico e fisico dispiegato dall'oratore nella sua lotta titanica contro la tracotanza del console Filippo: con queste parole Cicerone allude già, ma implicitamente, all'aggravarsi delle condizioni di salute del suo maestro, che a causa di questa *contentio* troverà la morte nel giro di pochi giorni (cfr. § 6). L'utilizzo dell'aggettivo (sostantivato) *permulta* fa capire che il discorso di Crasso dovette essere alquanto lungo, di certo molto più di quanto si può ricostruire dalle sintetiche informazioni che l'Arpinate ci trasmette: correttamente, quindi, MAY-WISSE 2001, pag. 225, esplicitano questo riferimento traducendo: "he spoke at considerable length". MANKIN 2011, pag. 104, nota che il sostantivo *contentio* qui significa senz'altro "sforzo", ma ipotizza che possa sottintendere un riferimento al senso tecnico di "discorso appassionato o enfatico". Per quanto riguarda l'accostamento di *animus*, *ingenium* e *vires*, poi, LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pagg. 111-112, rimandano a I 113 sgg., brano nel quale proprio Crasso asserisce la necessità che l'oratore posseda qualità naturali (cfr. § 113: *animi atque ingeni celeres quidam motus esse debent*; § 114: *quid de illis dicam, quae certe cum ipso homine nascuntur, linguae solutio, vocis sonus, latera, vires, conformatio quaedam et figura totius oris et*

corporis?). I tre poi rilevano che il sintagma *contentio animi* fa riferimento all'impegno emotivo, *contentio ingenii* a quello intellettuale e *contentio virium* a quello fisico (stessa constatazione in Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 528) e che la somma di questi sforzi sarà fatale all'oratore; lo stesso Cicerone, del resto, da giovane aveva messo a repentaglio la propria salute a causa dell'eccessivo ardore oratorio (cfr. *Brut.* 313, dove si parla di *laterum magna contentio*, come a breve per Crasso si parlerà di *lateris dolor*), ma ne era stato messo in guardia dai medici e aveva mutato il carattere della propria eloquenza grazie agli studi con il retore Molone (cfr. *Brut.* 316: *et contentio nimia vocis resederat et quasi deferverat oratio lateribusque vires et corpori mediocris habitus accesserat*). Per una precisa descrizione dell'*actio* patetica di Crasso si veda Cic. *De orat.* II 188, fr. 3-ter.

constabat: su questo punto della sua ricostruzione Cicerone fa evidentemente affidamento su testimonianze orali, non potendo essere stato informato di un simile particolare della vicenda da alcun documento scritto. Lo stesso verbo compariva già al § 2 a proposito del discorso concionale di Filippo, di cui Crasso era venuto a sapere.

sententiamque eam, quam senatus frequens secutus est: il senato, persuaso dall'eloquenza di Crasso e dalla comunanza di visioni politiche, si schiera in blocco a favore della posizione dell'oratore e contro quella del console (secondo PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 404, come risposta a quanto il console aveva dichiarato nella *contio*). Il termine *sententia*, tradotto genericamente come "parere", indica in realtà specificamente un documento o comunque una mozione ufficiale, come riconosciuto da tutti i traduttori e commentatori: cfr. NORCIO 1970, pag. 453 ("ordine del giorno"); LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 112 (è la proposta concreta di un senatore in risposta ad un'interrogazione da parte del presidente dell'assemblea, in questo caso Druso); MAY-WISSE 2001, pag. 225, e MANKIN 2011, pag. 105 ("motion"); NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 575 ("mozione"); Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 528 ("è in questo caso da intendersi come la proposta concreta di un senatore in risposta alla domanda [*rogare, interrogare*] di colui che presiede la seduta"). Cfr. anche FANTHAM 2005, pag. 94, la quale scrive che chi parlava in senato dava la propria *sententia*, "a word denoting both opinion and actual vote", e il significato 3 s.v. *sententia* in OLD 1968, pag. 1736 ("an opinion expressed in the senate in response to an *interrogatio* [...] in some contexts representing a vote"). Per quanto

riguarda il sintagma *senatus frequens*, esso compariva già al § 2 col significato di "senato con la maggioranza dei suoi membri presenti" o "senato in numero legale"; qui invece esso indica "la maggioranza dei senatori presenti" (LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 112; MAY-WISSE 2001, pag. 225; MANKIN 2011, pag. 102, che rileva la differenza di significato tra le due occorrenze). Il verbo *sequor*, infine, è qui impiegato nell'accezione tecnica di "adottare" (WILKINS 1965, pag. 412); MANKIN 2011, pag. 105, lo traduce "supported".

ornatissimis et gravissimis verbis, 'ut populo R(omano) satis fieret, numquam senatus neque consilium rei publicae nec fidem defuisse', ab eo dictam: il parere espresso (o meglio la mozione presentata) ufficialmente da Crasso (*ab eo*) si contraddistingue per la formulazione con parole molto curate dal punto di vista espressivo ed estremamente autorevoli; NORCIO 1970, pag. 453, traduce *ornatissimis et gravissimis verbis* con "parole bellissime e ricche di significato": in effetti è plausibile che Cicerone si riferisca al tempo stesso al tono e al messaggio del documento, la cui enunciazione non poteva che essere di altissima qualità, considerando l'importanza della questione in discussione, l'eminenza del senato e il prestigio, nonché l'eloquenza, di Crasso.

populo R(omano): anteposto per enfasi, in contrapposizione agli interessi del console egoista (PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 404).

satis fieret: il valore del verbo non si lascia indovinare facilmente. Letteralmente esso significa "diventare sufficiente" o semplicemente "essere sufficiente" (così LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 112: "genügen"); MAY-WISSE 2001, pag. 225, invece, traducono "that the Roman people should rest assured"; intende ancora diversamente MANKIN 2011, pag. 105: "for the purpose of Roman people receiving their due" (probabilmente basandosi sull'accezione del verbo come "soddisfare [un debito]"). Da parte nostra si è scelta la traduzione "essere assicurato" in quanto ci è sembrato che essa fosse adatta dal punto di vista semantico e al tempo stesso rendesse ragione dell'infinitiva che segue subito dopo (*numquam ... defuisse*): dall'originario valore finanziario del termine, infatti, se ne è sviluppato uno che possiamo definire *lato sensu* etico ("dare ragione di, giustificarsi per") e da qui deriva appunto quello di "rassicurare". L'esegesi del verbo, comunque, rimane incerta.

numquam senatus neque consilium rei publicae nec fidem defuisse: "the House [...] declares that the Senate never has proved and never will prove wanting to the State". È questa la chiara parafrasi del testo ciceroniano proposta da STRACHAN-DAVIDSON 1912, vol. II, pag. 79, il quale interpreta questa risposta –reazione, lo ricordiamo, all'accusa del console Filippo, secondo il quale sarebbe necessario un nuovo senato– come prova del fatto che la *lex iudiciaria* proposta da Druso avrebbe previsto non l'ampliamento del senato (come ritiene Appiano), bensì un puro trasferimento a quest'assemblea delle giurie (Velleio). Detto altrimenti: secondo lo studioso, se Druso avesse proposto di immettere trecento cavalieri nel senato, non avrebbero senso né l'attacco di Filippo, che richiede una nuova assemblea, né tantomeno l'autoapologia dei senatori stessi, che difendono il ruolo tradizionalmente rivestito dal consesso di cui fanno parte. Sulla questione, comunque, si veda la "Premessa" al discorso, par. II, punto 5. La costruzione di questo segmento di testo, come quella dell'intera citazione (cfr. l'anticipazione di *populo R[omano]*), è nettamente marcata e, in un certo senso, scarsamente intuitiva: è plausibile che ciò rientri nell'*ornatus* dell'enunciazione cui Cicerone ha subito prima fatto riferimento. Quanto al valore di *consilium*, WILKINS 1965, pag. 412, lo intende in questa sede come "consiglio, parere" ("advice"), mentre LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 112, scrivono che il senato aveva funzione consultiva nei confronti non solo dei consoli, ma anche del popolo e dello stato; gli stessi, poi, sottolineano che l'uso di *fides* è da intendersi in contrapposizione alla *perfidia* di Filippo (le medesime osservazioni sono svolte da Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 528).

et eundem, id quod in auctoritatibus perscriptis extat, scribendo adfuisse: nonostante i primi segni di cedimento fisico, psicologico ed emotivo, Crasso, promotore della mozione approvata dal senato con larga maggioranza, non abbandona la curia fin quando il documento ufficiale (*auctoritas*) non è stato debitamente redatto e firmato, naturalmente anche da lui stesso (come esplicita nella traduzione NORCIO 1970, pag. 453: Crasso "appose la sua firma"). Le *auctoritates* erano "verbali delle risoluzioni del senato" (NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 575); si trattava precisamente, scrive CALONGHI 1950, coll. 299-300, di una "decisione, volontà espressa del senato, la cui elevazione allo stato di decreto formale fosse stata impedita dall'opposiz. di un tribuno della plebe; in tal caso esso era senza valore legale, tuttavia

di solito il senato ne ordinava la redazione". Interessante, a tale proposito, è un passo di un'epistola di Cicerone (Cic. *Fam.* VIII 8, 5-9) dove si fa menzione di diverse *auctoritates*: ai §§ 6 e 7, ad esempio, si legge *si quis huic s. c. intercesserit, senatui placere auctoritatem perscribi*, mentre al § 8 *si quis huic s. c. intercessisset, auctoritas perscriberetur*. Sono dunque imprecise le formulazioni di quanti hanno fatto riferimento a questo documento come ad un senatoconsulto: così OETTE 1873, pag. 40, CIMA 1903, pag. 182, e RUCH 1958, pag. 193. Corretta è invece l'interpretazione del sostantivo data da WILKINS 1965, pag. 412, il quale precisa che mettere per iscritto una risoluzione fermata da un veto e quindi priva di valore legale era usuale in vista di ripresentarla; poco convincente –prosegue poi lo studioso– è la lezione *praescriptis* riportata da alcuni manoscritti ed editori, con riferimento alla presenza di chi aveva partecipato alla redazione del documento (*auctoritates*) e al fatto che i loro nomi erano riportati in alto sul documento (*praescribere*), in quanto non sembrano esserci altri esempi del sostantivo *auctoritates* in questa accezione; l'uso del plurale sembra lasciar intendere che la mozione fu proposta e fermata da veto più di una volta; Reid (studioso vicino a Wilkins, che spesso ne cita i pareri) pensa che l'intero inciso sia una glossa, dunque un'interpolazione. RAWSON 1991 [2], pag. 78, evidenzia che la menzione delle *auctoritates* insieme al precedente commento sullo stile dell'esposizione (*ornatissimis et gravissimis verbis*) fa capire che Cicerone sta citando alla lettera il documento. LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 112, notano che la proposta fu registrata sotto forma di *auctoritas* e non di *senatus consultus* in quanto dovette essere bloccata da un tribuno della plebe o dallo stesso Filippo (stessa osservazione in MAY-WISSE 2001, pag. 225, nota 4, e MANKIN 2011, pag. 105); che il documento era –in un certo senso– firmato in cima da coloro che lo redigevano (*praescriptio*), pertanto alcuni editori hanno emendato *perscriptis* in *praescriptis* (trasmesso da alcuni codici umanistici) e *auctoritatibus* in *auctoribus* (in questo caso senza fondamento nei testimoni); che l'inciso indica che Cicerone si era informato personalmente nell'archivio dei protocolli del senato, mentre sul resto della vicenda si era basato sui racconti orali di chi vi aveva assistito (cfr. *constabat*). Considerazioni sostanzialmente analoghe sono svolte da MÖLLER 2010, pag. 38 e nota 39: le parole di Cicerone indicano che Crasso era presente alla trascrizione del voto del senato e che Cicerone aveva fatto personalmente ricerche negli archivi del senato; i voti ufficiali del senato, indipendentemente dal fatto che

diventassero legge o meno, erano sempre registrati. MANKIN 2011, pag. 105, invece, informa che le mozioni del senato diventavano ufficiali quando erano registrate nel tempio di Saturno sito nel foro (l'*Aerarium*) e che quella di Crasso è importante perché è una delle poche testimonianze scritte dell'oratore che ancora sopravvivevano negli anni 50 del I secolo a.C. Citiamo infine le parole di Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 528: "L'espressione *quod in auctoritatibus perscriptis extat* è interessante per due motivi: da un lato essa rappresenta una delle poche 'reliquie' scritte (Mankin *ad l.*) lasciate da Crasso, dall'altro testimonia il fatto che Cicerone doveva essersi recato personalmente a consultare gli archivi per trarne esempi illustri dal passato per i suoi discorsi in Senato. Leggiamo nella volontà documentaria di Cicerone la precisione dello storico della vita di Crasso, come anche risulterà dal paragrafo successivo". Per il valore del verbo *ex(s)to* si veda il commento a *exstat* in Cic. *Brut.* 160, fr. 15.

§ 6

illa tamquam cycnea fuit divini hominis vox et oratio, quam quasi expectantes post eius interitum veniebamus in curiam, ut vestigium illud ipsum, in quo ille postremum institisset, contueremur: "tantopere est commotus Crassi animus in illa pugna quae inter eos qui a Druso stabant et consulem L. Marcium Philippum caput adversariorum exarserat, ut eum spiritum in hac ipsa pugna deposuisse dici posset" (OETTE 1873, pag. 7). Lo scontro tra Crasso e Filippo, che mette duramente in gioco il fisico, la mente e l'animo del nostro (cfr. § 5: *vehementissima contentione animi, ingenii, virium*), si conclude con la morte dell'oratore, il quale finisce vittima del suo stesso ardore pugnace e del suo incrollabile coraggio; il discorso di Crasso, dunque, straordinario quanto nessun altro discorso mai (cfr. § 3), diviene infine il canto del cigno di quest'uomo straordinario, anzi divino, degna conclusione di una carriera eccezionale sotto il punto di vista oratorio, politico e umano. Va notato che Cicerone in questa prima parte del § 6 non informa ancora esplicitamente del decesso del suo maestro, bensì allude solamente, in modo implicito ma tutt'altro che sibillino, al carattere di fatalità della sua orazione: come rilevato da RUCH 1958, pag. 193, tale inversione dell'ordine degli eventi ha lo scopo di accrescerne l'intensità drammatica.

Illa tamquam cycnea fuit divini hominis vox et oratio: lett. "quella fu come la voce e il discorso del cigno"; LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 113 e, forse di rimando,

Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 529, rilevano che il termine *vox* può essere adoperato tanto per gli uomini quanto per gli animali, mentre *oratio* solo per gli uomini: quest'ultimo, quindi, si riferisce al discorso di Crasso ed è l'unico antecedente di *quam*, ma nelle lingue moderne la distinzione tra i due sostantivi è impossibile da rendere. Per quanto riguarda l'assimilazione dell'ultima orazione di Crasso al canto di un cigno, essa si basa sulla credenza –che nell'antichità doveva essere molto diffusa– secondo la quale il cigno prima di morire cantava e lo faceva nel modo più armonioso: una prima attestazione di questa idea compare nella favola 247 di Esopo, dove si legge di un uomo che acquista un cigno per farlo cantare, ma poi rimane deluso dal silenzio dell'animale, interrotto solo in punto di morte da un canto stupendo; ai versi 1444-1446 dell'*Agamennone* di Eschilo, poi, Clitennestra rileva con tono di scherno che Cassandra, la sacerdotessa di Apollo amante di suo marito, è morta dopo aver pronunciato l'ultimo lamento di morte come un cigno (anche il cigno, come Cassandra, era animale profetico e sacro ad Apollo). Alcuni autori evidenziano che il canto del cigno è particolarmente dolce quando l'animale si avvicina alla morte, mentre altri ne fanno menzione semplicemente in riferimento al cigno come animale canoro per antonomasia; in alcuni passi, poi, il poeta è paragonato a un cigno; Ovidio (*Met.* XIV 430) scrive che i cigni in punto di morte cantano una canzone funebre, mentre Socrate nel *Fedone* platonico (84e-85b) e Cicerone nelle *Tusculanae disputationes* (I 73) affermano che l'animale in quell'occasione esprime gioia perché grazie alle sue capacità profetiche già conosce i beni che lo attendono nell'Ade e in particolare sa che sta per giungere presso la divinità di cui è servitore. Per un più approfondito esame dell'espressione "canto del cigno" (in greco κύκνειον ᾄσμα) si veda Tosi 1992, pagg. 294-295. WILKINS 1965, pag. 413, scrive che non è noto da dove nascesse questa idea (probabilmente sbagliata) che il cigno canti soltanto o comunque nel modo più armonioso quando sta per morire; a suo parere, è senz'altro da scartare l'idea che l'incanutimento del poeta che invecchia fosse visto come la sua trasformazione in cigno, mentre è più plausibilmente vero il contrario, cioè che l'idea del cigno che canta in punto di morte diede vita all'immagine della trasformazione del poeta. LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pagg. 112-113, rilevano che dai passi del *Fedone* e delle *Tusculanae* emerge che il canto di morte del cigno ha carattere divinatorio e apollineo; in Platone, però, si evince una fiduciosa speranza di immortalità, mentre nel *De*

oratore la metafora ha un valore politico, servendo ad anticipare un futuro funesto: "eine harte Anpassung!" ("un duro adattamento!"). MAY-WISSE 2001, pag. 225, nota 5, scrivono che Cicerone riprende l'idea platonica del potere profetico dei cigni morenti evidenziando l'ispirazione divina di Crasso, mentre più ampiamente MÖLLER 2010, pagg. 44-45, spiega che l'Arpinate intende fare riferimento all'eccezionale eloquenza di Crasso, ma anche alludere al passo del *Fedone* –dove Socrate descrive la morte del cigno come liberazione dell'anima dal corpo– e alla diffusa idea poetica della metamorfosi in cigno. Richiamando tale immagine, l'autore formula una pretesa alla "sovratemporalità" ("Überzeitlichkeit": pag. 44) del suo idolo e nel contempo gli assegna un'attitudine divinatoria; questo momento apollineo dell'oratore lo colloca tra i due mondi, tra la vita e la morte, e lo trasforma in un saggio socratico. Secondo MANKIN 2011, pag. 105, poi delle numerose fonti antiche relative al canto dei cigni morenti Cicerone tiene presente soprattutto quella di Platone, forse anche per anticipare il confronto del *De oratore* con i dialoghi platonici che sarà operato al § 15; Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pagg. 528-529, in ultimo, nota che il presente passo e quello del *Fedone* sono accomunati dall'idea della profezia del futuro, che nel filosofo greco è riferita all'immortalità di Socrate, mentre qui alla situazione politica di Roma. Sulla definizione di Crasso come "uomo divino" si veda il commento a *divinitus* al § 4.

quam quasi expectantes post eius interitum veniebamus in curiam: che i senatori a volte portassero con sé i figli in senato era costume tra le famiglie di spicco di Roma; Cicerone, che nel 91 aveva quindici o sedici anni e che, come risulta da *Brut.* 303, iniziò a frequentare il foro poco dopo la morte di Crasso, potrebbe essere entrato nella curia non con suo padre, che non fu mai senatore, ma con qualche amico di quello (WILKINS 1965, pag. 413). Non è chiaro, comunque, a chi si riferisca il plurale *veniebamus* (come il successivo *contueremur*): chi era solito recarsi in senato insieme a Cicerone col desiderio di sentire ancora la voce del grande Crasso? Secondo RUCH 1958, pag. 193, LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 113, e Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 529, si tratta di Cicerone e del fratello Quinto, che da giovani dovevano quindi essersi recati a più riprese in senato (Formisano aggiunge: "Qui notiamo di nuovo sia la capacità 'autoptica' dello storico, sia l'attenzione rivolta ai *realia* di stampo antiquario per ricostruire gli avvenimenti storici"); la Rawson, invece,

crede che il soggetto siano Cicerone e i suoi amici (RAWSON 1991 [1], pag. 30) o comunque i suoi giovani contemporanei (RAWSON 1991 [2], pag. 78) e similmente MANKIN 2011, pag. 105, scrive che l'autore rimanda al periodo del proprio apprendistato (90-81 a.C.) e adopera il plurale perché allude, oltre che a sé stesso, anche a Scevola l'Augure e agli altri allievi di Crasso (come Attico). Sembra condividere quest'ultima posizione anche ROLIN 1980, pag. 53, il quale, dopo aver riferito della morte di Crasso, scrive: "Cicéron évoque alors le désarroi de l'école, leur pieux pèlerinage au Sénat"; più genericamente, MÖLLER 2010, pagg. 39, 43 e 46, parla degli ammiratori di Crasso. Non appare fondata l'idea di Mankin secondo la quale in questo accenno autobiografico si celerebbe anche un velo di nostalgia al ricordo della vecchia curia, la *curia Hostilia*, sostituita per volere di Silla dalla *curia Cornelia*: la notizia storica, infatti, risulta imprecisa, dal momento che nell'anno 80 il dittatore si limitò ad ampliare la curia in ragione dell'aumento del numero di senatori (da trecento a seicento), mentre ad edificare la nuova *curia Cornelia* sarebbe stato il figlio di Silla e solo dopo l'incendio del 52 (in un momento dunque successivo alla composizione del *De oratore*, datata 55-54 a.C.).

ut vestigium illud ipsum, in quo ille postremum institisset, contueremur: il pellegrinaggio dei giovani Marco e Quinto (o di Marco e degli altri allievi/ammiratori di Crasso) aveva come scopo quello di raggiungere il punto esatto della curia dove Crasso si era levato a parlare per l'ultima volta e aveva divinamente perorato in difesa della libertà del senato e del popolo di Roma, pronunciando il suo canto del cigno. La critica si è interrogata sulla questione (forse un po' oziosa) se qui Cicerone, parlando di *vestigium*, alluda al posto occupato dal suo maestro o più specificamente all'impronta da lui lasciata: la prima ipotesi è stata abbracciata da WILKINS 1965, pag. 413, RAWSON 1991 [2], pag. 78, e MAY-WISSE 2001, pag. 225, mentre la seconda da LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 113 (i quali evidenziano che i tre pronomi *–illud, ipsum, ille–* mostrano la riverenza di Cicerone e del fratello verso Crasso, che cercano l'impronta come fosse ancora visibile) e Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 529; credono invece ad una duplicità di significato ("posto" e "impronta") MÖLLER 2010, pag. 46, nota 64, e MANKIN 2011, pag. 105 (quest'ultimo in riferimento all'impronta *–in senso metaforico–* che il giovane Cicerone seguiva). Ci sembra comunque che la questione possa essere facilmente risolta attribuendo al vocabolo entrambi i significati: i giovani

si recavano in senato –come, lo ripetiamo, in pellegrinaggio– per visionare il luogo esatto dove il grande oratore aveva pronunciato il suo ultimo discorso pubblico e di conseguenza ammirare l'impronta (in senso metaforico) da lui lasciata in quel posto.

namque tum latus ei dicenti condoluisset sudoremque multum consecutum esse audiebamus: dopo aver spiegato che l'orazione pronunciata da Crasso contro Filippo era stata il suo canto del cigno e aver ricordato con un velo di nostalgia le visite giovanili al senato, Cicerone effettua –cronologicamente parlando– un passo indietro e descrive con una certa dovizia di particolari i sintomi patiti dal suo maestro a seguito dello sforzo, sintomi che nel giro di pochi giorni lo avrebbero portato alla morte: in questo senso l'attacco *namque tum* serve a chiarire il senso dell'avverbio *postremum* utilizzato subito prima. La prima manifestazione della malattia, evidentemente conseguenza della straordinaria *contentio* di corpo, mente ed animo, era stata rappresentata da un dolore al fianco, seguito da abbondante sudorazione. L'uso di *audiebamus*, all'imperfetto, lascia intendere che Cicerone fu informato degli sviluppi della situazione –verosimilmente da qualche amico o collega dell'oratore– in tempo reale o comunque a breve distanza di tempo dallo svolgimento dei fatti.

ex quo cum cohorrisset, cum febris domum rediit dieque septimo est lateris dolore consumptus: al dolore del fianco e alla sudorazione avevano fatto seguito l'insorgere di brividi e la febbre, che avevano costretto Crasso a rientrare a casa (non prima, però, di aver assistito alla redazione dell'*auctoritas* senatoria: cfr. § 5); il settimo giorno dopo questi avvenimenti Crasso esalò l'ultimo respiro. LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996, pag. 113, così sintetizzano la successione delle fasi che conducono l'oratore alla morte: *dolor - sudor - horror - febris - domus - mors*. Il decesso va datato al 19 settembre, avendo la seduta del senato avuto luogo il giorno 13 ("il settimo giorno dopo" = "sei giorni dopo"); scorretto dunque il calcolo di coloro che collocano la morte il giorno 20 (PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 24; Hápke in RE XIII.1, col. 262; BADIAN 1967, pag. 218; MEYER 1970, pag. 24). Per la datazione della morte cfr. anche il § 1, dove Cicerone dice che Crasso morì nove giorni dopo aver partecipato alla conversazione riferita nei libri II e III del *De oratore* (10 settembre).

Per quanto riguarda il dolore al fianco che costituì l'effettiva causa di morte di Crasso, la quasi totalità dei commentatori è concorde nell'identificarlo con la pleurite, malattia nota agli antichi (cfr. Cels. II 1 e IV 13) e consistente in un'inflammatione della

pleura (membrana che avvolge il polmone) avente per lo più origine batterica: così CIMA 1903, pag. 182; PICHON 1904, pag. 41; WILKINS 1965, pagg. 13 e 413; NORCIO 1970, pagg. 24 e 453; ROLIN 1980, pag. 53; MAY-WISSE 2001, pag. 225; FANTHAM 2004, pag. 45; NARDUCCI 2007 [1], pag. 7; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 575; Formisano in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pagg. 277 e 529. Solo in parte diversa l'esegesi di MANKIN 2011, pag. 105, stando al quale il sintagma *lateris dolor* indica una malattia dei polmoni, forse un attacco improvviso di polmonite; nell'opera comunque –rileva lo studioso– sono disseminati indizi del fatto che la salute di Crasso stava iniziando a dare segni di cedimento (cfr. I 24 e 199 e II 12). Interessanti, a proposito del decesso di Crasso, sono infine le osservazioni di MÖLLER 2010, pagg. 31-33, che qui riassumiamo. Crasso –inizia la studiosa– muore di polmonite, malattia che i medici antichi chiamavano *pleuritis* e consideravano un'inflammazione del lato del torace (sintomi ne erano un forte dolore alle costole che spesso si trasmetteva fino al diaframma, febbre acuta e tosse forte). In *Brut.* 316 Cicerone, parlando della propria foga oratoria giovanile, accosta *contentio nimia vocis* e forza dei fianchi (*lateres*), cioè dei polmoni; il medesimo rapporto causale vale anche qui per Crasso, la causa della cui morte è quindi la sua *actio* eccessivamente ardente (cfr. la descrizione di Cicerone in *De orat.* II 188, fr. 8-ter). In *De orat.* III 6, dunque, emerge un nesso tra morte e parola nel senso che la parola è causa della morte; quest'ultima, però, non è accompagnata da atti di parola, nel senso che Crasso non urla dal dolore, anzi anche in punto di morte mantiene la calma. Le informazioni sugli ultimi momenti della vita di Crasso hanno a che fare non con la sua parola ma col suo corpo, il quale però gli è di impiccio, nella misura in cui lo ostacola proprio nell'attività che a Crasso è più congeniale: la parola, in definitiva, è al tempo stesso causa della morte e –in un certo senso– vittima della malattia.

41-bis. Val. Max. VI 2, 2

<i>L. vero Philippus consul adversus eundem ordinem libertatem exercere non dubitavit: nam segnitiam pro rostris exprobrans alio sibi senatu opus esse dixit,</i>	Il console Lucio Filippo, poi, non esitò ad esercitare la libertà contro quel medesimo ordine: infatti rinfacciandone dall'alto dei rostri l'indolenza disse che per lui c'era
---	--

<p><i>tantumque a paenitentia dicti afuit ut etiam L. Crasso summae dignitatis atque eloquentiae viro id in curia graviter ferenti manum inici iuberet. Ille, reiecto lictore, 'non es' inquit 'mihi, Philippe, consul, quia ne ego quidem tibi senator sum'.</i></p>	<p>bisogno di un altro senato e fu tanto lontano dal pentirsi di quanto detto che addirittura ordinò di far arrestare Lucio Crasso, uomo di grandissima autorità ed eloquenza, mentre questi nella curia mal sopportava ciò. Egli, respinto il littore, esclamò: "Filippo, per me non sei console, dal momento che neppure io per te sono senatore".</p>
---	--

Il capitolo VI 2 dei *Dictorum et factorum memorabilium libri IX* di Valerio Massimo è intitolato *Libere dicta aut facta* e si apre con una breve premessa generale sul concetto di *libertas*, quale si esprime appunto nelle parole e nelle azioni. Questa forma di libertà –spiega Valerio– di per sé non ha un valore né positivo né negativo, bensì è collocata a metà strada tra la virtù e il vizio, in quanto merita di essere lodata se sa moderarsi in modo salutare e di essere biasimata se invece si lascia andare oltre i limiti consentiti; essa è apprezzata più dal volgo che dai saggi, dal momento che è più spesso protetta dal perdono degli altri che dalla propria previdenza. Come primo esempio di questo atteggiamento (VI 2, 1) lo storico menziona l'esempio del capo dei Privernati (Priverno era una città latina sottomessa da Roma nel IV secolo a.C.), il quale, interrogato dal senato romano su quale punizione meritasse, secondo lui, la sua comunità per essersi ribellata ai Romani, aveva risposto: "Quella dovuta a coloro che si reputano degni della libertà" (*'Quam merentur qui se dignos libertate iudicant'*). Le sue parole di libertà, adoperate come armi, avevano irritato i senatori, ma il console romano, volendo aiutarlo, gli aveva domandato quale pace il suo popolo avrebbe fatto con i conquistatori e quello rispose che se la pace fosse stata buona i Privernati l'avrebbero mantenuta per sempre, ma se non lo fosse stata sarebbe durata poco; così facendo egli aveva ottenuto per la propria comunità delle condizioni vantaggiose. Questo anonimo personaggio si era dunque rivolto al senato con estrema libertà e lo stesso avrebbe fatto nel 91 il console Lucio Filippo, che biasimò pubblicamente l'ordine senatorio, asserendo di necessitare di un altro consesso, e giunse sino al punto di ordinare l'arresto di Lucio Crasso, autorevole cittadino e brillante oratore;

quest'ultimo, però, reagì con audacia, allontanando con decisione il littore che stava eseguendo l'ordine di Filippo ed esclamando che, avendo quest'ultimo disconosciuto la sua (di Crasso) autorità di senatore, egli avrebbe disconosciuto la sua (di Filippo) autorità di console.

I dati che Valerio riporta appaiono sostanzialmente concordi con quanto sappiamo dalla ben più ampia testimonianza ciceroniana (Cic. *De orat.* III 2-6, fr. 41): in effetti, la critica ha da tempo rilevato che le informazioni che Valerio possiede su Crasso possono derivare appunto, nella (quasi?) totalità dei casi, dalla fonte ciceroniana¹⁷⁵⁹. Va tuttavia notato che in questo caso la concordanza tra le due testimonianze non appare perfetta, anzi Valerio fornisce delle informazioni sulle quali Cicerone tace: in particolare, è qui citato, come esecutore materiale dell'ordine di Filippo, un littore mai menzionato dall'Arpinate; inoltre vi è un riferimento alla violenza fisica che era stata adoperata contro Crasso (... *manum inici iuberet*); infine –e soprattutto– Valerio riporta per esteso e in forma diretta la frase con cui Crasso aveva espresso il proprio disprezzo –possiamo dire– istituzionale nei confronti del console che non lo aveva rispettato come senatore. Ci sembra che due siano le possibilità esegetiche che si aprono di fronte a queste divergenze o, meglio, di fronte a queste aggiunte: che Valerio abbia attinto ad una fonte diversa dal *De oratore* ciceroniano oppure che abbia inserito autonomamente i tre elementi citati. La prima ipotesi, a ben vedere, sebbene plausibile appare indimostrabile e comunque poco credibile, risultando difficile pensare che qualche altro autore potesse aver descritto (indipendentemente dall'Arpinate) l'ultimo discorso di Crasso o anche che Cicerone stesso potesse averne fatto menzione con una certa ampiezza in qualche sua opera a noi non giunta¹⁷⁶⁰. Più verosimile, allora, è ipotizzare che Valerio, riferendo dello scontro tra Filippo e Crasso, tenesse presente proprio il terzo proemio del *De oratore* e a questo aggiungesse autonomamente dei particolari di contorno: così la presenza del littore, sebbene non riferita dall'Arpinate, era per Valerio facilmente deducibile

¹⁷⁵⁹ Cfr. in tal senso già OETTE 1873, pag. 8, il quale interpreta in quest'ottica anche i passi per i quali la derivazione non è certa ma solo ipotizzabile (Val. Max. III 7, 6, fr. 14-sexies; VI 5, 6, fr. 14-ter; IX 1, 1, fr. 48).

¹⁷⁶⁰ A questo proposito può essere pertinente la notazione di NARDUCCI 2013 [intro], pag. 72 e nota 148, in base alla quale Cicerone, quando parla di Antonio o di Crasso, difficilmente fa riferimento in due opere ad un medesimo discorso (l'unica eccezione a noi nota è data dalla cosiddetta *causa Curiana*, citata sia nel *De oratore* che nel *Brutus*, ma prestando attenzione ad evitare ripetizioni).

tenendo presente le funzioni attribuite a questi magistrati minori¹⁷⁶¹; similmente, che questi potesse aver fisicamente bloccato Crasso non era affatto in contrasto con il pignoramento dei suoi beni, anzi vi si accordava alla perfezione, soprattutto se, come è stato ipotizzato, il bene pignorato era rappresentato dalla toga senatoria dell'oratore¹⁷⁶². L'unico elemento che sembra creare qualche problema a questa supposta inventiva dello storico potrebbe forse essere rappresentato dalla citazione diretta delle parole di Crasso; a questo proposito, però, possono forse essere opportune tre rapide considerazioni. Anzitutto bisogna tenere presente che le parole riferite da Valerio (*'non es' inquit 'mihi, Philippe, consul, quia ne ego quidem tibi senator sum'*) esprimono esattamente lo stesso messaggio riportato indirettamente da Cicerone (*De orat.* III 4: ... *cum sibi illum consulem esse negaret, cui senator ipse non esset*), senza alcuna aggiunta o modifica sostanziale; inoltre l'idea che un discorso diretto non possa essere ricreato ma debba essere necessariamente riportato alla lettera probabilmente appartiene alla sensibilità dei moderni molto più che a quella degli antichi; infine –e soprattutto– va rilevato che anche Quintiliano riporta la frase di Crasso con il discorso diretto (cfr. *Quint.* VIII 3, 89, fr. 41-ter, e XI 1, 37, fr. 41-quater), ma in forma interrogativa: se fosse esistita un'altra fonte cui attingere, perché Quintiliano avrebbe dovuto modificarne la formulazione? Più plausibile è dunque pensare che la trasposizione dalla forma indiretta a quella indiretta costituisca un'operazione di Valerio stesso. Stanti queste considerazioni, in definitiva, appare plausibile che Valerio, riferendo in sintesi dell'agone senatorio tra Crasso e Filippo, tenga presente esclusivamente il proemio al terzo libro del *De oratore*, aggiungendovi dei dettagli facilmente deducibili o ricostruibili da quel passo; nessun'altra fonte perduta va postulata alla base del presente passo.

L. vero Philippus consul adversus eundem ordinem libertatem exercere non dubitavit: come il capo dei Privernati, pur essendo questi militarmente sottomessi ai Romani, aveva risposto alle domande del senato con atteggiamento niente affatto remissivo, ma anzi dando mostra di grande coraggio e soprattutto libertà di espressione (*libertas*), così nel 91 il console Filippo non si fa problemi a relazionarsi con

¹⁷⁶¹ Si veda infra, commento a *reiecto lictore*.

¹⁷⁶² Cfr. *supra*, commento a *pigneribusque ablatis* (l'ipotesi è di MANKIN 2011, pag. 104).

l'ordine senatorio tenendo un atteggiamento improntato alla medesima *libertas*. Per il significato di *ordo*, che qui designa naturalmente l'*ordo senatorius*, si veda il commento a *in eum ordinem* in Cic. *De orat.* III 2, fr. 41.

libertatem exercere: curioso il paradosso per cui nella testimonianza ciceroniana Crasso difende la *libertas* propria e –si può dedurre– del senato (cfr. § 4: ... *libidinem tuam libertas mea refutabit*), mentre qui ad applicare la stesa *libertas* è il suo avversario Filippo. La differente prospettiva dei due passi, comunque, si spiega facilmente in base a due considerazioni: da un lato la libertà di cui si fa promotore e sostenitore il nostro non è solo in generale quella di parola e di azione ma anche, anzi a nostro parere soprattutto, quella politica (la *libertas* come prerogativa del popolo romano e dell'ordine senatorio); dall'altro in Cicerone la difesa della *libertas* titanicamente tentata da Crasso assume un valore evidentemente positivo, mentre qui l'atteggiamento assunto dal console, pur non sottoposto ad un giudizio esplicito, non pare condiviso né tantomeno lodato da Valerio (ricordiamo che nel proemio al capitolo l'autore ha specificato che la *libertas* si pone a metà tra virtù e vizio, meritando lode o biasimo a seconda della sua capacità o meno di moderarsi). Quanto all'aspetto linguistico del sintagma, rileviamo che l'espressione *libertatem exercere*, escludendo gli autori tardi e medievali (cioè il periodo successivo al III secolo), compare solo qui e in Liv. XXIII 2, 1, dove (come qui) ha un valore senz'altro negativo; sembra plausibile che essa risenta degli usi tecnici del verbo *exerceo*, soprattutto quello giuridico di "esercitare, far valere un diritto"; non è chiaro perché RUSCA 1972, vol. II, pag. 326, traduca il sostantivo *libertas* come "liberalità".

nam segnitiam pro rostris exprobrans alio sibi senatu opus esse dixit: come in parte noto già dalla testimonianza ciceroniana, Filippo, parlando pubblicamente dai rostri, aveva violentemente denigrato i membri del senato per la loro scarsa inclinazione all'azione ed era giunto addirittura ad asserire la necessità di un nuovo consiglio. Per il significato di *rostri* si veda il commento a *eoque in rostris sedente suasit Servilium legem Crassus* in Cic. *Brut.* 161, fr. 22; il sintagma *pro rostris* equivale a *in foro* e dunque a *in contione*.

alio sibi senatu opus esse dixit: il fatto che Valerio parafrasi con simili parole il cuore dell'attacco sferrato dal console al senato costituisce forse una conferma dell'interpretazione che abbiamo proposto al seguente passaggio di Cic. *De orat.* III 2,

fr. 41: ... *quem* [scil. *Philippum*] *dixisse constabat videndum sibi esse aliud consilium*; Filippo affermò non di dover provvedere personalmente alla creazione di un nuovo consiglio, ma genericamente di averne bisogno.

tantumque a paenitentia dicti a fuit ut etiam L. Crasso summae dignitatis atque eloquentiae viro id in curia graviter ferenti manum inici iuberet: non solo Filippo biasima dinanzi al popolo riunito in assemblea l'ordine senatorio, ma nemmeno se ne pente, anzi è così lontano da un tale sentimento da giungere addirittura ad usare violenza fisica contro un senatore, appunto Crasso: la *libertas* di cui fa uso il console nei confronti dell'ordine senatorio, pertanto, non è solo di tipo verbale, ma anche, evidentemente, fisico; sotto entrambi i riguardi Valerio, sebbene implicitamente, sembra esprimere un giudizio di assoluta riprovazione e condanna.

tantumque a paenitentia dicti a fuit: "se ne guardò bene dal ritirare quella espressione" (RUSCA 1972, vol. II, pag. 326).

L. Crasso: l'impiego del prenome accanto al *cognomen* si giustifica probabilmente in base ad un uso comune nella lingua latina o quantomeno alla modalità usuale con la quale Valerio menziona Crasso (cfr. ad esempio VI 5, 6, fr. 14-ter; III 7, 6, fr. 14-sexies; IX 1, 4, fr. 39; IX 1, 1, fr. 48), per quanto non sia da escludere che l'autore abbia qui in mente anche l'allocuzione rivolta a Filippo dal nostro, che tra l'altro, a proposito dei beni pignorati, aveva nominato sé stesso servendosi anche del *praenomen* (*non tibi illa sunt caedenda, si L. Crassum vis coercere*).

summae dignitatis atque eloquentiae viro: il termine *dignitas* ha un valore al tempo stesso etico e sociale: esso indica colui che secondo la *communis opinio* è meritevole di stima per i suoi comportamenti e che appartiene ad un alto rango della società. Per una rassegna di lodi tributate all'eloquenza di Crasso dagli autori antichi cfr. MEYER 1970, pagg. 84-87. La condotta di Filippo, dunque, è tanto più grave in quanto reca offesa, tra gli altri, ad una personalità di tale levatura morale, sociale e culturale quale è Crasso.

id in curia graviter ferenti: l'espressione *graviter ferre* letteralmente significa "accettare di malanimo, tollerare a fatica, prendere male": cfr. FORCELLINI 1965, tomo II, pag. 619, che in quest'accezione intende l'avverbio come "aegre, moleste, iniquo animo", e OLD 1968, pag. 776, dove il sintagma è tradotto "to take (something) ill, be grieved or offended at". In questo caso, però, il valore è ovviamente più pregnante,

come esplicitano nelle loro traduzioni FARANDA 1971, pag. 465, e RUSCA 1972, vol. II, pag. 326, che rendono rispettivamente "per aver protestato nella Curia contro il fatto" e "poiché Lucio Crasso [...] protestava dinanzi al senato".

manum inici iuberet: *manum inicere* è un'espressione tecnica legale che può significare "mettere le mani su un oggetto per rivendicarne con la forza il possesso" oppure "mettere le mani addosso a una persona per tenerla ferma o arrestarla"; qui ovviamente è valida la seconda accezione: Filippo vuole far valere la propria autorità, anche in assenza di una qualsivoglia giustificazione giuridica, per arrestare e far tacere Crasso. L'espressione va ritenuta equivalente all'informazione ciceroniana sul pignoramento dei beni di Crasso (cfr. Cic. *De orat.* III 4, fr. 41) o forse vi aggiunge un particolare ulteriore: chi esegue l'ordine di Filippo, oltre a sequestrare alcuni beni dell'oratore, applica su di lui anche una certa dose di violenza o quantomeno costrizione fisica.

reiecto lictore: i littori erano pubblici ufficiali subalterni che avevano la funzione di precedere alcuni magistrati e sacerdoti portando fasci, detti appunto fasci littorî, che simboleggiavano il potere di Roma; in questo caso un littore esegue l'ordine di Filippo e tiene fermo Crasso allo scopo di trarlo in arresto o almeno di pignorarne i beni.

'non es' inquit 'mihi, Philippe, consul, quia ne ego quidem tibi senator sum': la medesima frase compariva già in Cic. *De orat.* III 4, fr. 41, ma in forma indiretta (... *cum sibi illum consulem esse negaret, cui senator ipse non esset*): Crasso, dopo aver allontanato da sé il littore, esclama pubblicamente, dinanzi ai colleghi senatori, di disconoscere l'autorità consolare di Filippo, dal momento che quello disconosceva la sua autorità senatoria. Per la possibile origine di questa frase si veda l'introduzione a questo passo (la questione è resa più complicata dal fatto che Quintiliano riporta la medesima frase col discorso diretto, ma con una formulazione differente: cfr. Quint. VIII 3, 89, fr. 41-ter, e XI 1, 37, fr. 41-quater).

41-ter. Quint. VIII 3, 89

<i>Est et amarum quiddam, quod fere in contumelia est positum, quale Cassi: 'quid facies, cum in bona tua invasero, hoc est,</i>	C'è anche qualcosa di mordace, che si trova generalmente nell'ingiuria –come la frase di Cassio: "Cosa farai quando mi sarò
--	---

<p><i>cum te docuero nescire maledicere?' et acre, ut illud Crassi: 'ego te consulem putem, cum tu me non putes senatorem?'</i></p>	<p>impadronito dei tuoi beni, vale a dire quando ti avrò mostrato che tu non sai insultare?"–, e qualcosa di aspro, come quella famosa frase di Crasso: "Io dovrei reputarti console, mentre tu non mi reputi senatore?".</p>
---	---

I libri VIII e IX dell'*Institutio oratoria* di Quintiliano trattano dell'*elocutio*, terza delle cinque parti in cui gli antichi tradizionalmente dividevano la retorica; il capitolo VIII 3, in particolare, verte sull'*ornatus*, quale si applica sia alle singole parole sia ai gruppi di parole, e su pregi e difetti che possono caratterizzarlo. In questo capitolo i §§ 1-6a esprimono in generale l'importanza di un'espressione ornata; i §§ 6b-11a evidenziano la necessità di adoperare ornamenti concretamente utili e non vanamente fini a sé stessi; nei §§ 11b-14 si spiega la differenza di applicazione degli ornamenti a seconda delle tipologie di oratoria (epidittica, deliberativa e giudiziaria); i §§ 15-39 esaminano l'*ornatus* applicato alle singole parole, mentre i §§ 40-41a e 61-90 quello applicato ai gruppi di parole (la trattazione è inframezzata da un'ampia digressione interna, ai §§ 41b-60, relativa in generale ai difetti contrari all'ornato). Trattando dell'ornamentazione di gruppi di parole, Quintiliano elenca una serie di pregi ad essa ascrivibili: per la precisione, fino al § 86 sono riportati tratti stilistici che possono contribuire alla chiarezza dell'esposizione, mentre nella sezione che segue quelli più prettamente legati all'abbellimento del discorso; tra questi ultimi figura anche il breve riferimento qui riportato ai toni della mordacità e dell'asprezza, dei quali un esempio è rappresentato dalla nota frase pronunciata da Crasso contro Filippo.

Il presente passo non fornisce evidentemente informazioni originali sull'orazione che stiamo esaminando; interessante, però, è il fatto che Quintiliano riporti le parole del nostro a differenza di Cicerone in forma diretta e a differenza di Valerio come una domanda. Che il retore ispanico, come pure si potrebbe ipotizzare, citi *ex memoria* e dunque imprecisamente da Cicerone sembra ipotesi da scartare se si tiene conto del fatto che in XI 1, 37, fr. 41-quater, egli utilizza esattamente la stessa formulazione di questo passo; è dunque plausibile che Quintiliano, tenendo presente come modello il resoconto dell'orazione trasmesso da Cic. *De orat.* III 2-6, fr. 41, abbia

consapevolmente trasposto in forma di domanda le parole di Crasso lì riportate tramite *oratio obliqua*, senza che ciò implichi la consultazione di alcuna altra fonte. Sulla questione si veda anche l'introduzione a Val. Max. VI 2, 2, fr. 41-bis.

est et amarum quiddam, quod fere in contumelia est positum: tra le possibilità espressive rientranti nell'*ornatus* c'è la mordacità, che viene naturalmente adoperata soprattutto quando si offende una persona. L'aggettivo *amarus*, che FARANDA-PECCHIURA 2003, vol. II, pag. 177, traducono "amaro", "saepissime ponitur pro tristi, duro, acerbo, aspero [...] speciatim ponitur de dictis vel scriptis, et est mordax, maledicus" (FORCELLINI 1965, tomo I, pag. 206); per *contumelia* si intende, come è noto, un comportamento o un'espressione offensiva e oltraggiosa nei confronti di qualcuno.

quale Cassi: 'quid facies, cum in bona tua invasero, hoc est, cum te docuero nescire maledicere?': il riferimento è a Cassio Severo, oratore romano del tempo di Augusto, considerato iniziatore dell'eloquenza dei declamatori; a causa dei suoi scritti diffamatori fu prima relegato a Creta e poi esiliato sull'isola di Serifo (nel mar Egeo), dove morì in miseria. Non è noto da quale orazione sia tratta la citazione qui riportata.

cum in bona tua invasero: FARANDA-PECCHIURA 2003, vol. II, pag. 177, e Calcante in CORSI-CALCANTE 2008, pag. 1335, intendono l'espressione come riferimento ad un'invasione di possessi, quindi a delle terre; data la mancanza di contesto del frammento, però, si è preferito tradurre il sostantivo *bona* genericamente come "beni" e il verbo *invadere*, seguito da *in* + acc. e usato con senso di ostilità, non come "penetrare in" bensì come "impadronirsi di".

maledicere: FARANDA-PECCHIURA 2003, vol. II, pag. 177, traducono "far maldicenza"; Calcante in CORSI-CALCANTE 2008, pag. 1335, "calunniare".

et acre, ut illud Crassi: alla famosa frase di Crasso (notevole il sintagma *illud Crassi*) è ascritto l'attributo di *acer*, il quale, quando usato in senso traslato, "pungendi ac penetrandi effectum significat, et latissimos habet usus" (FORCELLINI 1965, tomo I, pag. 48).

'ego te consulem putem, cum tu me non putes senatorem?': anche Quintiliano, come Valerio Massimo, riporta in forma diretta la potente e coraggiosa frase con la quale Crasso si era opposto alla violenza istituzionale del console Filippo; a differenza di Valerio, però, il retore la cita in forma interrogativa e non enunciativa, forse

IX. IN SENATU ADVERSUS L. MARCIUM PHILIPPUM CONSULEM

rielaborandola autonomamente. *Putem* è un congiuntivo dubitativo che chiarisce il valore retorico della domanda: Crasso non ha alcuna intenzione di rispettare Filippo in quanto massimo magistrato di Roma, dal momento che questi non ha rispettato lui in qualità di membro del senato.

41-quater. Quint. XI 1, 37

<i>'Ego te' inquit 'consulem putem', L. Crassus Philippo, 'cum tu me non putes senatorem?': vox honestissimae libertatis, non tamen ferres quemcumque dicentem.</i>	Lucio Crasso disse a Filippo: "Io dovrei reputarti console, mentre tu non mi reputi senatore?": affermazione di onorevolissima libertà, ma che non si potrebbe tollerare espressa da chiunque.
---	--

Il capitolo XI 1 dell'opera di Quintiliano ha come argomento il parlare con convenienza, vale a dire i precetti da osservare per potersi esprimere in modo volta per volta consono alle occasioni nelle quali appunto si proferisce parola. Il retore spiega che parlare in modo corretto ed elegante risulta inutile se le parole non si accordano al soggetto, al contesto o allo scopo che si vuole raggiungere e che Cicerone non si è dilungato particolarmente su questi argomenti (§§ 1-7); alla base della trattazione vi è la consapevolezza che il fine dell'oratore non è persuadere ma parlare opportunamente (§§ 8-11), anche se questi scopi sono spesso coincidenti (§§ 12-14a). Segue, a partire dal § 14b, l'esposizione di una serie di precetti tecnici: in primo luogo bisogna evitare di vantarsi per le proprie qualità o azioni (§§ 14b-24), per quanto a volte si debba concedere fiducia alla propria eloquenza (§§ 25-26); da evitare sono poi, in generale, l'arroganza e la sfrontatezza, nonché altri difetti minori (§§ 27-30). Importante (§§ 31-36) è altresì che lo stile espressivo sia consono a chi parla, in relazione ad esempio alla sua età (se giovane o anziano) o al suo ruolo (se soldato, filosofo, politico, generale, ...): ne consegue (§§ 37-38a) che una medesima espressione può risultare segno di libertà se pronunciata da una persona, ma di follia o di superbia se pronunciata da un altro. Un esempio di quest'ultimo precetto è dato dalla frase di Crasso, la quale, pronunciata da lui, denota *honestissima libertas*, ma sulla bocca di un altro risulterebbe intollerabile.

IX. IN SENATU ADVERSUS L. MARCIUM PHILIPPUM CONSULEM

Come per l'altra testimonianza quintiliana (Quint. VIII 3, 89, fr. 41-ter), anche in questo caso non vengono forniti particolari di rilievo a proposito dell'orazione del nostro: è qui citata infatti soltanto la frase che compariva già al libro VIII, per un'interpretazione della quale rimandiamo all'introduzione al fr. 41-ter. Un unico aspetto vale forse la pena sottolineare: che Quintiliano guardi alle parole dell'oratore come a un segno di onorevolissima *libertas*. Ancora una volta, dunque, torna questo concetto come cifra dello scontro tra Crasso e Filippo: Cicerone in *De orat.* III 4, fr. 41, aveva citato una frase del suo maestro in base alla quale la *libertas* di Crasso avrebbe avversato fino alla morte la *libido* del console (... *libidinem tuam libertas mea refutabit*); Valerio Massimo in VI 2, 2, fr. 41-bis, invece, aveva riportato gli attacchi di Filippo al senato come esempio di *libertas* espressiva; Quintiliano, infine, attribuisce qui all'oratore un'affermazione intrisa di *honestissima libertas*. Nei tre passi il termine assume differenti sfumature di significato (per le quali si rimanda ai rispettivi commenti), ma in ogni caso appare significativo che la disputa tra Crasso e Filippo si configuri nelle nostri fonti come il conflitto tra due antitetiche *libertates*: da un lato, infatti, si pone la figura del console, che intende imporre con ogni mezzo la propria autorità e che dunque si fa portatore e propugnatore di un'istanza di libertà non solo genericamente negativa, ma inoltre legata alla sua funzione magistratuale e quindi limitata nel tempo e circoscritta al ruolo e alla persona; dall'altro si erge invece il nostro Crasso, il quale, forte della propria *dignitas* di senatore, ex console ed ex censore, non solo oppone all'avversario il coraggio, l'autorevolezza e l'eloquenza di un cittadino e senatore che non è disposto a piegarsi alla tracotanza del console, ma soprattutto difende una forma di libertà che tocca in generale l'istituzione e il popolo ai quali egli appartiene e che dunque si eleva al di sopra del tempo e dei ruoli. Davvero per questo scontro non pare fuori luogo l'attributo, da noi più volte adoperato, di "titanico".

'ego te' inquit 'consulem putem', L. Crassus Philippo, 'cum tu me non putes senatorem?': cfr. commento a *'ego te consulem putem, cum tu me non putes senatorem?'* in Quint. VIII 3, 89, fr. 41-ter.

vox honestissimae libertatis: FARANDA-PECCHIURA 2003, vol. II, pag. 511, traducono "grido di nobilissima libertà", mentre CALCANTE 2007, pag. 1799, "voce della franchezza

più onesta"; analoga a quella di Calcante è anche l'interpretazione di LEWIS-SHORT 1958, pag. 1059, e FORCELLINI 1965, tomo III, pag. 75, che citano questo passo rispettivamente sotto l'accezione II D ("freedom of speech or thought, frankness, boldness, candor") e 4 ("libere loquendi et libere sentiendi facultas"). Delle due interpretazioni la prima ci sembra più convincente: Quintiliano, infatti, loda probabilmente non tanto la franchezza o schiettezza manifestata da Crasso nel suo scontro con Filippo, quanto piuttosto la nobiltà insita nella sua invocazione di libertà.

non tamen ferres quemcumque dicentem: le parole pronunciate dal nostro naturalmente sono da reputare onorevoli perché a parlare era stato un uomo autorevole e un oratore di spicco, che parlava a difesa non della propria libertà ma di quella del senato e del popolo di Roma; non a chiunque, però, potrebbe essere permesso di rivolgersi con simili toni ad un magistrato in carica, per di più un console.

41-quinquies. Iohann. Saresb., *Poligr.* VII 25 = 706 c

<i>Philippus quidam adversus ordinem senatorum libertatem exercuit, segnitiemque pro rostris exprobrans alio sibi senatu opus esse dixit; nec tamen senatoria gravitas moveri potuit, sicut nec prudentia Philippi consulis, cum ei a reo diceretur, cui lictoris praeceperat inici manum: 'non es, inquit, mi Philippe, michi consul, quia nec ego tibi senator sum'.</i>	Un certo Filippo esercitò la propria libertà contro l'ordine senatorio e rinfacciandone dall'alto dei rostri l'indolenza disse che per lui c'era bisogno di un altro senato; tuttavia l'autorevolezza del senato non poté essere scossa, così come nemmeno il buon senso del console Filippo, quando un uomo sottoposto a un vincolo, che egli aveva ordinato ad un littore di arrestare, gli disse: "Mio Filippo, per me non sei console, dal momento che neppure io per te sono senatore".
--	--

Inseriamo nel nostro lavoro la presente testimonianza solo a scopo di completezza: essa, infatti, non solo non fornisce ragguagli originali sulla vicenda e l'orazione delle quali ci stiamo occupando; non solo esula dall'arco temporale tenuto generalmente presente per le testimonianze commentate (che arriva alla tarda antichità o al massimo alle primissime fasi del medioevo); ma soprattutto, come da

tempo rilevato dalla critica¹⁷⁶³, costituisce una ripresa pressoché pedissequa del succitato passo di Valerio Massimo (VI 2, 2, fr. 41-bis), del quale ricava non solo l'impostazione generale (con il riferimento prima all'episodio dei Privernati e poi a quello di Filippo) ma perfino, in buona parte, la formulazione letterale.

Giovanni di Salisbury (in latino *Iohannes Saresberiensis*) è una figura culturale di spicco nella cultura cristiana del XII secolo. Uomo di chiesa e letterato, fu autore di un'opera filosofica, il *Metalogicon*, nella quale si prospetta un ideale di cultura che armonizzi trivio e quadrivio, il sapere letterario e quello scientifico, e dalla quale emerge un'evidente ammirazione per Cicerone; di versi nei quali sviluppa, ma in forma poetica, le medesime tematiche già trattate nel *Metalogicon* (l'opera è intitolata *Entheticus seu de dogmate philosophorum*); di una *Historia pontificalis* avente per oggetto il pontificato di Eugenio III e a noi giunta incompleta; di un epistolario; e infine di un trattato politico intitolato *Polycraticus sive de nugis curialium et vestigiis philosophorum*. Nel *Polycraticus* Giovanni afferma la derivazione del potere temporale da quello papale (siamo nel periodo di più intenso scontro ideologico tra le due grandi istituzioni politiche medievali) e inoltre spiega che la legge dello Stato fonda la propria validità morale sull'equità: se il principe non rispetta questo presupposto e si tramuta in tiranno, i sudditi sono in diritto di ribellarsi e anche di ucciderlo.

Il capitolo VII 25 del *Polycraticus*, che citiamo secondo l'edizione di Webb¹⁷⁶⁴, è intitolato *De libertatis amore et favore; et de his qui libere dicta patienti animo maiores tulerint; et de differentia ledoriae et scomatis*. La libertà, che si giudica in base all'arbitrio dei singoli, è il bene più *gloriosus* dopo la virtù ed è assolutamente *amabilis*; l'amore e il favore per la libertà, come attestato dagli storici (*historicorum testimonio*: 705d), hanno da sempre portato a compiere gesti magnifici, come dimostrano diversi esempi (si citano i casi di Catone l'Uticense, di Bruto il cesaricida e delle mogli dei Teutoni che avevano chiesto al trionfatore Mario di essere inviate in dono alle vestali). Ciò che viene detto o fatto liberamente, dunque, finché compiuto in modo retto, merita lode e gratitudine, ma se sotto la facciata di libertà si cela invece la temerità deve assolutamente essere biasimato: da questo punto di vista, la libertà è gradita più al volgo che ai sapienti. D'altra parte è proprio degli uomini ottimi e saggi lasciare

¹⁷⁶³ Cfr. KRUEGER 1909, pag. 49, e ORF 1976, pag. 252.

¹⁷⁶⁴ WEBB 1909, tomo II, pag. 219.

libero sfogo alla libertà: si citano quindi l'episodio dei Privernati, che, sottomessi dai Romani, riuscirono con parole libere ad ottenere il perdono e una buona pace, e di Filippo e Crasso. In questa sezione della sua opera Giovanni attinge riccamente all'opera storica di Valerio Massimo¹⁷⁶⁵: ciò è provato non solo dal generico riferimento all'*historicorum testimonium* ma anche da singoli paralleli presenti nel testo. Così, per limitarci a pochi esempi, la vicenda delle donne teutoni è da Valerio narrata in VI 1 ext. 3, quella dei Privernati in VI 2, 1, ed infine quella di Filippo in VI 2, 2, fr. 41-bis. Si deduce da ciò quanto del resto è già intuibile tenendo presente l'amplissimo scarto temporale tra lo svolgimento della vicenda (91 a.C.) e la redazione dell'opera (XII secolo): la testimonianza di Giovanni non presenta alcuna originalità né particolare utilità nella ricostruzione della vicenda o del discorso di Crasso.

Philippus quidam: sembra di capire che l'autore non sappia chi è Filippo o al massimo lo conosca solo vagamente.

nec tamen senatoria gravitas moveri potuit, sicut nec prudentia Philippi consulis: il duro attacco di Filippo si era infranto contro l'orgogliosa inflessibilità del senato, i cui membri non avevano accettato di sottomettersi al volere del console; parimenti irremovibile, d'altra parte, era stato Filippo, del quale Giovanni –forse perché consapevole della scarsa notorietà, alla sua epoca, del personaggio– precisa la carica ricoperta. Non è chiaro perché al console venga attribuita la caratterizzazione di *prudencia*: può darsi che l'autore abbia frainteso l'espressione *libertatem exercere*, usata dal suo modello Valerio Massimo e qui ripresa, deducendone una buona opinione sul personaggio che in realtà in Valerio non sussisteva (cfr. commento a *tantumque ... iuberet* in Val. Max. VI 2, 2, fr. 41-bis).

a reo: l'aggettivo sostantivato *reus* in questo caso indica colui che è sottoposto a un vincolo, vale a dire, nel caso di Crasso, chi si era visto pignorare dei beni. È degno di nota che Giovanni parli di Crasso semplicemente designandolo come *reus*: si può ipotizzare che l'autore, come conosceva poco o per nulla Filippo, così fosse totalmente all'oscuro dell'identità del più grande oratore romano pre-ciceroniano.

¹⁷⁶⁵ Che Valerio abbia rappresentato una delle numerosi fonti sfruttate per la composizione del *Polycraticus* è detto anche, sebbene con estrema brevità, da Webb nei suoi *prolegomena* (cfr. WEBB 1909, tomo I, pag. XXXI).

'non es, inquit, mi Philippe, michi consul, quia nec ego tibi senator sum': la citazione è riportata con formulazione pressoché identica a quella di Valerio, a parte alcune piccole modificazioni: l'aggiunta del possessivo *mi* accanto al vocativo *Philippe*; l'adattamento di *mihi* in *michi* (forma comune in epoca medievale: compare spesso, ad esempio, in Dante); la sostituzione di *ne ... quidem* con *nec*. La forma *inquit*, anch'essa ripresa dal modello, è non solo ridondante, essendo già stato usato il verbo *diceretur*, ma anche grammaticalmente scorretta, in quanto, data la costruzione della frase (*cum ei a reo diceretur ...*), un verbo all'attivo non ha senso.

X. PRO C. SERGIO ORATA CONTRA M. MARIUM GRATIDIANUM

INTRODUZIONE

➤ Numero del processo in ALEXANDER 1990: 362

➤ Data: tra il 94 e il 91 a.C.

Una parte della critica, probabilmente indotta dalla scarsità di elementi utili nelle fonti, ha ritenuto opportuno sospendere il giudizio sulla questione: si tratta di Meyer, Oette, Klebs e Norcio¹⁷⁶⁶. Altri studiosi, invece, hanno tentato di datare il processo in modo più o meno preciso: qualcuno, quindi, ha proposto l'anno 91¹⁷⁶⁷, mentre altri hanno ritenuto che il *iudicium* si sia svolto non molto prima del 91¹⁷⁶⁸ o, più precisamente, dell'autunno del 91¹⁷⁶⁹. Più generico l'inquadramento di chi si è limitato a collocare la causa prima del 91, ma non necessariamente di poco¹⁷⁷⁰, "ante autumnum a. 91"¹⁷⁷¹, "by 91"¹⁷⁷² oppure "obviously in the 90s"¹⁷⁷³. Diversamente, Piderit e Harnecker¹⁷⁷⁴ collocano il processo dopo il ritorno di Crasso dalla questura, mentre Wilkins¹⁷⁷⁵ verso il 107-106 a.C.

In effetti, delle due fonti ciceroniane che ci informano del processo quella del *De officiis* (III 67, fr. 42-bis) non fornisce indizi sulla questione, mentre il passo del *De oratore* (I 178, fr. 42) si limita ad un generico *nuper*, "di recente". La questione dunque è la seguente: se il *De oratore* è ambientato nel settembre del 91, che valore si può attribuire a questo avverbio? Che lasso di tempo esso designerà? Vale la pena notare che il riferimento al *iudicium* contenuto nel grande dialogo retorico è pronunciato da Crasso, il quale due paragrafi dopo menzionerà un altro processo che lo aveva visto protagonista, la cosiddetta *causa Curiana* (oraz. VII, *Pro M'. Curio apud centumviros*),

¹⁷⁶⁶ MEYERUS 1842, pag. 290; OETTE 1873, pag. 41; RE I.1, col. 2593; NORCIO 1970, pag. 25.

¹⁷⁶⁷ BARDON 1952, pag. 171, nota 9; D'ARMS 1970, pag. 20; MARASCO 2010, pag. 70.

¹⁷⁶⁸ Münzer in RE XIV.2, col. 1825.

¹⁷⁶⁹ ENDERLEIN 1882, pag. 41; KRUEGER 1909, pagg. 26 e 54; FANTHAM 2004, pag. 30; BORGO 2016, pag. 65.

¹⁷⁷⁰ SCHOLZ 1962, pagg. 44 e 58.

¹⁷⁷¹ Malcovati in ORF 1976, pagg. 234 e 253.

¹⁷⁷² ALEXANDER 1990, pag. 173.

¹⁷⁷³ RAWSON 1991 [1], pag. 20.

¹⁷⁷⁴ PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 21, nota 84.

¹⁷⁷⁵ WILKINS 1965, pag. 9.

X. PRO C. SERGIO ORATA CONTRA M. MARIUM GRATIDIANUM

anche in quel caso inquadrandolo cronologicamente con un vago *nuper*; per la sostanziale indeterminatezza di questo avverbio rimandiamo quindi alla discussione sulla data della *causa Curiana* e al commento a *nuper* in Cic. *De orat.* I 180, fr. 29-bis. Come per il celebre processo per eredità che vide contrapposti lo stesso Crasso e Scevola il Pontefice, dunque, anche in questo caso conviene limitarsi a proporre una data con una certa cautela: il *terminus ante quem* è senz'altro fornito dalla data di ambientazione del *De oratore*, il settembre del 91 a.C., mentre all'estremo opposto è probabile, anche se non certo, che si possa escludere di collocare il processo nell'anno del consolato di Crasso, il 95, o prima; *terminus post quem* può quindi essere considerato proprio il 95.

- Oggetto: causa civile sulla compravendita di un immobile sottoposto a servitù.
- *Reus*: M. Mario Gratidiano (RE XIV.2, *Marius* 42, coll. 1825-1827).
- Avvocato del *reus*: M. Antonio (RE I.1, *Antonius* 28, coll. 2590-2594).
- *Petitor*: C. Sergio Orata (RE 2A.2, *Sergius* 33, coll. 1713-1714).
- Avvocato del *petitor*: L. Licinio Crasso.
- Esito: vittoria di Crasso (?).

Prima di esaminare la questione dell'esito del processo, forniamo sinteticamente i contorni generali dello stesso. La posta in gioco della causa che vide contrapposti Orata e Gratidiano era costituita da un'*aedes*, una casa, situata probabilmente nella zona flegrea, forse presso il Lucrino¹⁷⁷⁶; questa abitazione, di cui era proprietario in un primo momento Orata, fu venduta a Gratidiano e poi riacquistata dallo stesso Orata, senza però che Gratidiano facesse cenno nel contratto d'acquisto al vincolo di servitù

¹⁷⁷⁶ Così pensa Münzer in RE 2A, col. 1713, seguito da D'ARMS 1970, pag. 20.

che gravava su di essa¹⁷⁷⁷. Il nuovo proprietario della casa intentò dunque una azione estimatoria –vale a dire mirante ad un rimborso parziale del prezzo pagato– o forse redibitoria –al fine di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto¹⁷⁷⁸– ai danni del venditore, il quale si difese dalle accuse sostenendo che Orata, essendo già stato in possesso dell'immobile, non poteva essere all'oscuro della *servitus*.

Non avendo Cicerone fornito delucidazioni sul verdetto che suggellò il processo, gli studiosi, basandosi su alcuni indizi (veri o presunti) che emergono dalle due testimonianze e dai rispettivi contesti, si sono divisi tra coloro i quali hanno ipotizzato una vittoria di Crasso e Orata e chi invece ha supposto che ad avere la meglio siano stati Antonio e Gratidiano. Tra i primi citiamo i nomi di Hápke, Turner, Rawson e Peurière¹⁷⁷⁹; tra i fautori del successo di Antonio menzioniamo invece Cima, il quale lo ritiene più probabile "sì perché pei giudici romani l'*aequitas* era considerata assai più che non sia oggidì (ne abbiamo un esempio famoso nella causa Curiana), sì perché il silenzio di Cicerone è più spiegabile trattandosi di una sconfitta di Crasso, rappresentante delle sue idee e anzi copia di sé stesso, che non sarebbe di quella di Antonio", poi Scholz, Dyck e Marasco¹⁷⁸⁰. Anche in questo caso, come per la data, una parte della critica ha preferito non esprimersi, ritenendo l'esito del processo incerto: è la posizione di Oette, Enderlein, Krueger e Malcovati¹⁷⁸¹ (gli ultimi due sottolineano di non ritenere convincente la spiegazione di Cima).

Addentrandoci nell'esame della questione ci sembra opportuno fare preliminarmente due precisazioni. Innanzitutto bisogna prestare attenzione a non giudicare la validità del ricorso di Orata sulla base di criteri moderni e di un semplice ragionamento logico, il che ci indurrebbe a ritenere infondata la pretesa di risarcimento da lui mossa, dal momento che egli senza dubbio sapeva della servitù

¹⁷⁷⁷ Sul concetto di servitù prediale e le sue possibili configurazioni si vedano il commento a *neque servire quendam earum aedium partem in mancipi lege dixisset* in Cic. *De orat.* I 178, fr. 42, e più ampiamente Vincenti in SCHIAVONE ET ALII 2010, pagg. 297-304.

¹⁷⁷⁸ Parla di vizi redibitorî DELLA VALLE 1935, pagg. 137-138; analogamente, DYCK 1996, pag. 555, ritiene che Orata mirasse ad una rescissione del contratto.

¹⁷⁷⁹ RE XIII.1, col. 264; TURNER 1948, pag. 487; RAWSON 1991 [1], pagg. 20-21 (la quale in effetti non scrive che Gratidiano fu condannato, ma che gli aneddoti di Cicerone, come quello di *De orat.* I 178, fr. 42, su di lui lo mostrano sempre agire in cattiva fede: in lui andrebbe dunque visto l'*astutus* di *Off.* III 67, fr. 42-bis); PEURIÈRE 2003, pagg. 106-108.

¹⁷⁸⁰ CIMA 1903, pag. 184, nota 3; SCHOLZ 1962, pagg. 44-45 e 75; DYCK 1996, pagg. 555, 564 e 579; MARASCO 2010, pag. 70.

¹⁷⁸¹ OETTE 1873, pag. 42; ENDERLEIN 1882, pag. 41; KRUEGER 1909, pag. 27, nota 1; ORF 1976, pag. 235.

gravante sulla casa: la situazione va analizzata nel contesto giuridico romano dell'inizio del I secolo a.C. e soprattutto tenendo presenti parametri prettamente legali, di diritto, non semplicemente razionali e deduttivi. In secondo luogo, contrariamente a quanto reputa Cima, nulla sembra potersi inferire dal silenzio di Cicerone sulla vicenda: nel *De oratore* Crasso sta esponendo una serie di casi nei quali è o sarebbe risultata indispensabile la conoscenza del diritto e mai, in questo suo elenco (§§ 175-184), egli riferisce l'esito delle cause citate, nemmeno quando egli stesso vi aveva preso parte e ne era risultato vincitore (è il caso della difesa di Curio citata al § 180, fr. 29-bis¹⁷⁸²); d'altra parte nel *De officiis* la conclusione del processo non solo sembra potersi dedurre dal contesto nel quale esso è citato, ma forse era già nota al figlio dell'autore, cui l'opera si indirizzava, e per questo motivo non necessitava di essere esplicitata.

Uno degli argomenti addotti da alcuni studiosi a sostegno della tesi secondo la quale Orata avrebbe ottenuto il risarcimento¹⁷⁸³ è che a menzionare il processo, nel dialogo retorico ciceroniano, sia proprio Crasso, che abbiamo visto interessato a dimostrare la necessità che gli oratori forensi padroneggino la materia di legge. In realtà dal resoconto del personaggio non emerge in alcun luogo che la dimestichezza col diritto equivalga sempre al successo forense: tra i casi che egli ricorda, in alcuni, come la *causa Curiana*, si dice che entrambi i patroni si erano mossi nell'alveo del diritto civile (*in medio iure civili versari*) o che il processo tutto si era fondato su quello, in altri che avere conoscenza o ignoranza di questa disciplina aveva costituito per alcuni, rispettivamente, un valido sostegno o un grave limite in alcuni *iudicia* recenti; mai però compare o sembra di potersi inferire un'equivalenza tra competenza giuridica e successo forense. Che avere dimestichezza con la materia giuridica sia indispensabile, pertanto, appare innegabile (almeno agli occhi di Crasso); che ciò costituisca un fondamento sempre valido per ottenere una vittoria in sede processuale, invece, molto meno.

Se il *De oratore* appare quindi parco (o privo) di indizi utili al chiarimento della questione, però, non lo stesso si può dire del brano del *De officiis*, dal quale sembra emergere un elemento che può risultare fondamentale per la soluzione della

¹⁷⁸² Sulla cui conclusione, favorevole al nostro oratore, siamo informati da Cic. *Brut.* 145, fr. 29, *Brut.* 198, fr. 30, e *Caec.* 53, fr. 30-quinquies (*L. Crassus [...] probavit omnibus*).

¹⁷⁸³ Tralasciamo il riferimento all'*aequitas* proposto da Cima, che non sembra affatto probante.

questione, sebbene sia –va detto– alquanto criptico: ci riferiamo alla notazione che l'Arpinate inserisce a mo' di commento dopo aver riferito l'episodio di Orata e Gratidiano, stando alla quale sia quest'ultimo episodio sia quello citato subito prima mirerebbero a dimostrare che agli antichi non andavano a genio coloro che si comportavano da furbi (*quorsus haec? Ut illud intellegas, non placuisse maioribus nostris astutos*). L'aggettivo *astutus* non è di per sé di facile attribuzione, in quanto esso potrebbe riferirsi tanto (come ritiene Marasco) ad Orata quanto (è la posizione di Peurière) a Gratidiano, non meno astuto del suo avversario¹⁷⁸⁴: per provare a sciogliere il riferimento è pertanto necessario volgersi ad analizzare il contesto in cui esso è inserito. Ai §§ 65-67 del terzo libro del *De officiis* l'Arpinate sta spiegando, nell'ambito della sua discussione su *honestum* e *utile* (principi a suo dire non contrastanti), che il diritto civile impone a chi vende un bene immobile (*praedium*) di rivelare tutti i difetti (*vitia*) dei quali sia a conoscenza: mentre per la legge delle XII tavole il venditore era tenuto ad un indennizzo solo in caso di dichiarazione mendace, in base ai responsi dei giureconsulti si era imposta la norma di punire anche i reticenti. Esempio di ciò è fornito dal caso di Tiberio Claudio Centumalo, il quale, sapendo di dover demolire una parte di un immobile di sua proprietà per ordine degli àuguri, lo vendette a Publio Calpurnio Lanario senza rivelargli dell'imposizione ricevuta; acquistata inconsapevolmente la casa, Lanario fu costretto ad abbatte una parte, ma poi, venuto a sapere della preesistenza del vincolo, intentò causa a Centumalo, ottenendo un risarcimento. Dopo aver precisato che non tutti i casi di reticenza possono essere contemplati dal diritto civile, ma che quelli contemplati vengono senz'altro perseguiti, Cicerone riferisce poi del processo che vide contrapposti appunto Orata e Gratidiano, precisando alla fine che ciò che egli ha riferito ha lo scopo di dimostrare come ai *maiores* non piacesse gli *astuti*.

Dato un tale quadro generale, sembra che il furbo in questione, colui che aveva ricevuto un verdetto sfavorevole (senza dubbio questo è il significato della chiosa ciceroniana *non placuisse maioribus nostris astutos*), sia con ogni probabilità Gratidiano, il quale, seppure a conoscenza dell'inconveniente legato all'immobile, lo aveva passato sotto silenzio nel contratto d'acquisto. Una tale interpretazione sembra

¹⁷⁸⁴ Cfr. MARASCO 2010, pag. 70, e PEURIÈRE 2003, pagg. 107-108.

confermata anche da un confronto con i §§ 54-57 del medesimo libro del *De officiis*, dove si suppone il caso di un uomo che venda una casa senza rivelarne i difetti (*vitia*): un comportamento, secondo l'Arpinate, senza dubbio esecrabile, proprio non di un uomo sincero e buono, ma di uno falso, ingannatore e –si noti bene– furbo (*astutus*)¹⁷⁸⁵. Se dunque agli occhi di Cicerone chi cela gli inconvenienti di un immobile all'atto di venderlo è un *astutus*, si può ipotizzare che al § 67, servendosi di questo attributo, egli si riferisca non solo a Centumalo, ma soprattutto, per quello che ci riguarda, a Gratidiano: è lui probabilmente che aveva tentato di aggirare la legge con un atto di scaltrezza, non la sua controparte Orata¹⁷⁸⁶.

Giova a questo punto una precisazione: il passo del *De officiis* –l'unico, a quanto pare, a poter indirizzare alla soluzione della questione– potrebbe teoricamente essere letto anche in senso diametralmente opposto, vale a dire come attestazione dell'*astutia* punita non di Gratidiano ma di Orata, quindi come prova della vittoria di Antonio. Nel caso di Centumalo e Lanario, infatti, quest'ultimo aveva adito le vie legali e richiesto un indennizzo in base al principio della buona fede (*QUICQUID SIBI DARE FACERE OPORTERET EX FIDE BONA* è la formula riportata da Cicerone); sentenziando a suo favore, spiega Cicerone, il giudice aveva quindi considerato afferente alla buona fede il fatto che il compratore fosse informato di quei difetti che il venditore conosceva (proprio la mancanza di questo presupposto aveva reso Centumalo colpevole). Nel *iudicium* del quale ci stiamo occupando, però, entrambi gli attori sono al corrente della servitù cui è sottoposta una parte della casa, pertanto la mancanza di buona fede del venditore non può essere considerata un elemento pertinente alla causa. In secondo luogo, subito dopo aver fornito questa precisazione sulla *bona fides*, in base alla quale possono considerarsi colpevoli anche un mercante di grano e un venditore di una casa truffaldini precedentemente menzionati¹⁷⁸⁷, Cicerone specifica che il diritto civile punisce i casi di reticenza da esso contemplati, ma non può tenere conto di tutti; segue la menzione della lite tra Orata e Gratidiano. In tale ottica si potrebbe ipotizzare che

¹⁷⁸⁵ Cfr. § 57: *hoc autem celandi genus quale sit et cuius hominis, quis non videt? Certe non aperti, non simplicis, non ingenui, non iusti, non viri boni, versuti potius obscuri, astuti, fallacis, malitiosi, callidi, veteratoris, vafri.*

¹⁷⁸⁶ Che la frase conclusiva dell'autore sia da riferirsi ad entrambi gli episodi e non solo a quello di cui ci stiamo occupando sembra confermato dall'uso dei plurali *astutos*, che potrebbe però avere valore generico, e soprattutto *haec*, il quale probabilmente designa entrambi gli episodi e, in generale, il discorso che si sta svolgendo.

¹⁷⁸⁷ A quest'ultimo, citato ai §§ 54-57, abbiamo fatto riferimento poco sopra.

questa venga citata come esempio di reticenza non prevista –diremmo oggi– dal codice¹⁷⁸⁸; Gratidiano potrebbe quindi essere stato un reticente in buona fede, mentre Orata avrebbe agito con scaltrezza egoistica e, per l'autore, biasimevole e in sede processuale sarebbe andato incontro ad un verdetto a lui sfavorevole.

A ben vedere, una simile interpretazione appare meno plausibile di quella proposta precedentemente, sul successo di Crasso: da un lato, infatti, Cicerone non sembra postulare un vero collegamento tra la questione della *bona fides* e il dibattito che vide contrapposti i suoi due maestri; dall'altro, quanto alla comprensività del diritto civile, l'esposizione del concetto sembra lasciar intendere al massimo che il silenzio di Gratidiano rientrasse nei casi puniti, non in quelli non contemplati (*sed huiusmodi reticentiae iure civili comprehendere non possunt; quae autem possunt diligenter tenentur. M. Marius Gratidianus, propinquus noster ...*). Va detto comunque che scartare del tutto l'ipotesi della sentenza favorevole a Gratidiano appare forse eccessivo, pertanto ci limitiamo in questa sede a qualificare l'ipotesi della vittoria di Crasso come più verosimile, ma non certa.

➤ Premessa

I.

Che la partecipazione a processi privati anche di scarsa importanza potesse costituire un momento della formazione oratoria di giovani avvocati interessati ad accrescere la propria notorietà –e magari ad ottenere qualche guadagno– è constatazione di per sé ovvia e intuitiva, se si tiene conto del mondo dei tribunali romani nell'ultimo secolo della repubblica. Il processo di Orata e Gratidiano, nel quale i due litiganti furono difesi rispettivamente da Crasso e Antonio, dimostra però come anche oratori affermati, frequentatori del foro di lunga data, esponenti di primo piano dell'*élite* politica cittadina, potessero decidere di prendere parte ad un dibattito di questo tipo. In effetti qualcuno ha pensato che proprio la notorietà dei due avvocati che presero parte a questo processo lo rese famoso¹⁷⁸⁹; in realtà sia la scarsa rilevanza della materia in esame sia il fatto che a citarlo è il solo Cicerone sono forse spie del

¹⁷⁸⁸ Così MARASCO 2010, pag. 70, secondo il quale "Cicerone cita la vicenda come un esempio del fatto che il codice civile non può comprendere tutti i casi di reticenza".

¹⁷⁸⁹ Così TURNER 1948, pag. 487.

rilievo tutt'altro che centrale che lo caratterizzò. Opportunamente, ci sembra, Fantham¹⁷⁹⁰ rileva che Cicerone era informato di questa causa grazie alle sue connessioni parentali con i *Gratidii*¹⁷⁹¹ (e forse –aggiungiamo noi– ai rapporti personali e familiari con Crasso e Antonio) e che, al di là dell'eccellenza dei due avvocati, non sussistevano motivi reali per farne menzione. La causa non dovette, a quanto pare, attirare particolarmente l'attenzione né dei Romani dell'epoca né di quelli delle generazioni successive.

La domanda che sorge, pertanto, è la seguente: perché Crasso e Antonio presero parte a questo *iudicium*? Che i due avvocati mirassero ad ottenerne un ritorno di immagine sembra assolutamente da escludere, nella misura in cui essi erano già da tempo i principi indiscussi del foro romano e avevano ricoperto le più alte cariche politiche, ivi compreso il consolato (Antonio nel 99, Crasso nel 95); per lo stesso motivo appare da scartare l'idea che essi prendessero parte al processo per una questione economica, di mero guadagno materiale. Non è qui che va cercata la motivazione del loro coinvolgimento nella lite, bensì in un più semplice richiamo al rapporto di amicizia che i due intrattenevano con i rispettivi assistiti (ed è noto quale valore sociale e politico, più che prettamente affettivo, avesse l'amicizia a Roma). Che tra Crasso e Orata sussistesse un tale rapporto, in effetti, è reso sicuro, o quantomeno altamente plausibile, dal fatto che il medesimo rapporto di patronato forense si realizzò, negli stessi anni, anche in un'altra occasione, quando Orata fu fatto oggetto di una *petitio* da parte del pubblicano Considio per una questione di uso improprio della acque pubbliche (si veda, in questo lavoro, l'oraz. XIII, *Pro C. Sergio Orata contra Considium*)¹⁷⁹². Quanto all'altra coppia litigante-avvocato, sappiamo per certo che Antonio era stato amico del padre di Gratidiano, Gratidio, il quale fu suo prefetto in Cilicia nel 102 e lì trovò la morte combattendo contro i pirati della regione (*Brut.* 168)¹⁷⁹³; inoltre l'oratore fu senza dubbio proprietario di una villa a Miseno (*De orat.* II 60), dunque in quella stessa zona flegrea che fu con ogni probabilità teatro della controversia tra Orata e Gratidiano, e non è improbabile che anche questo possa aver

¹⁷⁹⁰ FANTHAM 2004, pag. 30.

¹⁷⁹¹ Sulle quali si veda il commento a *propinquus noster* in Cic. *Off.* III 67, fr. 42-bis.

¹⁷⁹² Che questa duplice assunzione di un incarico difensivo non manchi di significato è notato anche da BORGIO 2016, pag. 65.

¹⁷⁹³ Sul personaggio cfr. NICOLET 1974, pag. 907; alla medesima spedizione partecipò anche lo zio di Cicerone (cfr. Cic. *De orat.* II 2).

contribuito a rinsaldare la vicinanza tra i due¹⁷⁹⁴. È probabilmente a questo rapporto di amicizia, o meglio di *amicitia*, che si deve quindi la partecipazione al processo dei due grandi oratori.

II.

1. Al netto dell'importanza del processo, comunque, per inquadrarne al meglio i contorni è forse utile fornire qualche cenno sull'identità dei due litiganti, personaggi significativi (ciascuno a suo modo) dei primi anni del I secolo a.C. Su Orata ci soffermeremo più approfonditamente presentando il processo che lo vide contrapposto a Considio (oraz. XIII, *Pro C. Sergio Orata contra Considium*: "Premessa", par. I): in questa sede ci limitiamo dunque a tentare di chiarire alcuni aspetti generali delle sue attività imprenditoriali. Caio Sergio Orata fu un ingegnoso imprenditore e uomo d'affari che agli inizi del secolo si guadagnò una certa notorietà e grandi ricchezze grazie a due tipi di operazioni commerciali: da un lato mediante l'allevamento di pesci e ostriche nelle acque del Lucrino e forse in edifici posti sulle rive del lago stesso; dall'altro grazie ai cosiddetti bagni pensili o sospesi (*pensilia balinea*), vale a dire piscine riscaldate dal basso tramite un sistema che sfruttava probabilmente il naturale termalismo della zona flegrea. Quanto alla funzione di queste piscine termali, essa forse era duplice: accogliere al proprio interno, nelle costruzioni sulle sponde del Lucrino, le ostriche allevate a scopo di vendita ed essere montate in abitazioni che Orata acquistava e poi, dopo aver installato questi impianti, rivendeva con una netta plusvalenza¹⁷⁹⁵. Orata dunque rappresenta una figura di uomo d'affari assolutamente nuova per i suoi tempi e in generale poco frequente in tutta l'antichità: scaltro, intraprendente e capace di intercettare (e forse in parte di creare) i nuovi bisogni di un mercato di lusso in rapida evoluzione.

2. Ben diversa appare, di contro, la figura di Gratidiano. Di questo personaggio hanno trattato, in modo più o meno approfondito, molti autori antichi. Tra le principali fonti latine citiamo Cic. *De orat.* II 262, fr. 44; *Brut.* 223; *Leg.* III 36; *Off.* III 80-81; Q. Cic. *Pet.* 10; Sall. *Hist.* I 44 ed. Maurenbrecher; *Liv. perioch.* 79 e 88; Val.

¹⁷⁹⁴ Sulla villa di Antonio, successivamente ereditata dal figlio Marco Antonio Cretico e poi dal figlio di quest'ultimo, il celebre triumviro, si vedano D'ARMS 1970, pagg. 21-22, e BELOCH 1989, pag. 228 (il quale rileva che non si può sapere precisamente dove essa fosse situata).

¹⁷⁹⁵ È ipotizzabile che in questa attività di compravendita rientri anche la questione dibattuta nel processo contro Gratidiano.

Max. IX 2, 1; Sen. *Ira* III 18, 1-2; Ascon. pag. 84 ed. Clark; Plin. *Nat.* XXXIII 132 e XXXIV 27; Flor. *Epit.* II 9, 26; Firm. *Math.* I 7, 31. Quanto agli autori greci, vanno ricordati Diod. Sic. XXXVIII 2-3 e Plut. *Sull.* XXXII 2. Citiamo in ultimo *Sch. Bern.* ad Luc. II 173, commento medievale ad alcune opere della letteratura latina conservato in una biblioteca di Berna¹⁷⁹⁶. Da queste e altre fonti antiche e dagli studi moderni sul personaggio¹⁷⁹⁷ emerge che Gratidiano nacque ad Arpino in un anno per noi imprecisato della seconda metà del II secolo a.C.; era figlio naturale di Gratidio (il succitato prefetto di Antonio in Cilicia, cavaliere e magistrato del municipio) e di Maria, sorella del famoso Caio Mario, ma fu poi adottato da un altro fratello di Mario, di nome Marco Mario (che fu propretore o pretore in Spagna nel 102¹⁷⁹⁸) e assunse quindi il nome completo di Marco Mario Gratidiano¹⁷⁹⁹. Negli anni precedenti allo scoppio della guerra sociale Gratidiano era un uomo d'affari appartenente a quel folto gruppo di cavalieri che avevano rapporti frequenti e intensi con Mario (nel suo caso naturalmente contribuiva a ciò anche la stretta parentela); in seguito, forse proprio dopo la fine della guerra, egli iniziò a dedicarsi all'attività oratoria e parallelamente a quella politica¹⁸⁰⁰.

Tribuno della plebe nell'anno 87, fu sicuramente, a dispetto della vaghezza delle fonti¹⁸⁰¹, cacciato insieme a cinque suoi colleghi e al console Cinna; al suo ritorno incriminò con successo Lutazio Catulo, inducendolo al suicidio. Sappiamo per certo che fu due volte pretore e che ricoprendo, probabilmente per la prima volta, questa magistratura si contraddistinse per la sua tendenza a quella che oggi definiremmo *Realpolitik*: trovatosi infatti di fronte ad un complesso problema monetario (il valore delle monete era così oscillante che nessuno poteva sapere cosa avesse in mano, scrive Cicerone nel *De officiis*), egli si accordò con i suoi colleghi e i tribuni della plebe

¹⁷⁹⁶ Per altri luoghi su Gratidiano si veda la voce della "Realencyclopädie" citata sopra (RE XIV.2, *Marius* 42, coll. 1825-1827).

¹⁷⁹⁷ A proposito dei quali indichiamo sin da ora che tutta la trattazione di DELLA VALLE 1935, pagg. 149-154, è ai nostri fini di scarsa utilità, perché lo studioso mostra di fare confusione tra vari personaggi denominati *M. Marius* (egli, ad esempio, ritiene erroneamente che il Gratidiano del processo contro Orata non sia lo stesso ucciso da Catilina e non sia nativo di Arpino ma di Stabia).

¹⁷⁹⁸ Che fosse propretore è sostenuto da NICOLET 1974, pagg. 945 e 946, mentre Broughton (MRR 1951, pag. 568) propende per la semplice pretura.

¹⁷⁹⁹ Egli era quindi nipote di Caio Mario e non fratello, come scrive erroneamente Floro.

¹⁸⁰⁰ Attività che secondo NICOLET 1974, pag. 946, nota 4, sarebbero state particolarmente intense tra gli anni 89 e 85.

¹⁸⁰¹ Il fatto che egli sia spesso designato semplicemente come Mario rende in alcuni casi difficile distinguerlo da personaggi omonimi.

su un editto che potesse risolverlo, il quale prevedeva l'istituzione di un ufficio di controllo per le monete e inoltre l'eliminazione dei pezzi di argento di minor valore o forse la modificazione del rapporto tra asse e denaro¹⁸⁰². I magistrati convennero di renderlo pubblico al popolo nel pomeriggio, ma Gratidiano, disattendendo l'accordo, si recò immediatamente nel foro e lo proclamò da solo; al pretore furono tributati grandi omaggi e in suo onore vennero innalzate statue in tutti i quartieri della città (secondo Seneca, sarebbero state addirittura celebrate *supplicationes* con incenso e vino)¹⁸⁰³. Non è noto quali furono precisamente gli anni nei quali egli ricoprì la pretura: una parte della critica ha proposto l'85 e l'84 (la seconda elezione, immediatamente successiva alla prima, potrebbe rientrare nelle manifestazioni di gratitudine per il provvedimento numismatico)¹⁸⁰⁴; qualcuno propende invece per l'86 e l'82¹⁸⁰⁵; qualcun altro per l'85 e l'82¹⁸⁰⁶. È certo che egli aspirò al consolato, forse per l'anno 82, ma la sua ambizione fu ostacolata dall'elezione di Mario il Giovane¹⁸⁰⁷; coinvolto nella furiosa guerra civile che in quegli anni travagliava la città –nella quale ovviamente si schierò dalla parte dei mariani–, fu assassinato crudelmente.

Sulla morte di Gratidiano –l'aspetto che forse più di tutti ha attirato l'attenzione degli autori antichi– sussistono versioni in parte divergenti; appare accertato, comunque, che l'assassinio fu voluto da Silla, il quale si avviava a divenire padrone della città, e che egli fu sottoposto a crudeli torture (gli furono, tra l'altro, spezzate le gambe e le braccia, cavati gli occhi e tagliata la testa)¹⁸⁰⁸; è probabile, anche se non sicuro, che l'esecutore materiale del suo omicidio fu Catilina e che il suo corpo fu trascinato, forse quando era ancora vivo, sulla tomba di quel Lutazio Catulo che egli stesso aveva indotto al suicidio. Trovava così la morte Marco Mario Gratidiano, *summe popularis homo* (come lo definisce Asconio), intelligente, astuto e senza scrupoli; una

¹⁸⁰² La prima ipotesi è abbracciata da Münzer in RE XIV.2, col. 1826, la seconda da Dyck 1996, pag. 599. Come rileva BETOCCHI 1990, pagg. 48-49, è incerto se questa misura costituisse una risposta alla riforma monetaria introdotta nel 91 dal tribuno della plebe Livio Druso (sulla quale si veda la "Premessa" all'oraz. IX, *In senatu adversus L. Marcium Philipum consulem*, par. II, punto 3).

¹⁸⁰³ Cfr. NICOLET 1966, pagg. 381-382.

¹⁸⁰⁴ Si tratta di Münzer in RE XIV.2, col. 1826; Broughton in MRR 1952, pagg. 57 (si veda anche la nota 1 a pag. 59) e 60; NICOLET 1974, pag. 945; LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 65.

¹⁸⁰⁵ WILKINS 1965, pag. 167.

¹⁸⁰⁶ SUMNER 1973, pagg. 118-119; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. I, pag. 232, nota 89; Li Causi in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 430.

¹⁸⁰⁷ La pretura rivestita in quell'anno costituirebbe dunque, secondo Sumner, un "consolation prize".

¹⁸⁰⁸ L'episodio è descritto nel modo più particolareggiato da Firmico Materno; Valerio Massimo lo cita non a caso in un capitolo della sua opera, il secondo del libro IX, intitolato *De crudelitate*.

figura che, stando a Firmico Materno, avrebbe a giudizio di tutti fatto il bene pubblico, ma che Cicerone mostra, nonostante la parentela, di non apprezzare affatto e che Seneca addirittura, descrivendone la cruenta fine, definisce tutt'altro che irreprensibile, anzi degno di subire tali torture.

Quanto all'impegno di Gratidiano come oratore (al quale la Malcovati non fa cenno nei suoi *Oratorum Romanorum fragmenta*), conosciamo un unico processo in cui egli fu implicato e parlò in prima persona: l'incriminazione di Quinto Lutazio Catulo, che condusse al suicidio dell'imputato. Negli altri due processi ai quali prese parte, invece, egli si fece difendere da altri avvocati: nel caso in esame da Antonio, nell'accusa a Caio Visellio Aculeone da Lucio Elio Lamia¹⁸⁰⁹. La sua eloquenza, stando alla testimonianza ciceroniana del *Brutus*, era assolutamente indegna di un pubblico raffinato, ma al tempo stesso particolarmente adatta alle turbolenze delle *contiones*¹⁸¹⁰; analogamente nel *De legibus* si legge che Gratidio era solito destare tempeste in un bicchiere così come suo figlio, Gratidiano appunto, avrebbe fatto in un Egeo¹⁸¹¹. Appare pertanto evidente che l'Arpinate non mostrasse assolutamente apprezzamento per il modo con cui Gratidiano parlava in pubblico e di rimando per il suo operato politico.

Da questa panoramica generale sembrano emergere alcuni tratti del personaggio che potrebbero forse avere qualche attinenza col *iudicium* che stiamo esaminando. Innanzitutto va notato che il processo contro Orata ebbe luogo in un momento antecedente al 91, quindi prima che scoppiasse la guerra sociale e che Gratidiano iniziasse la sua attività oratoria e politica; il processo non ha quindi attinenza con questi successivi sviluppi della sua carriera, ma al massimo potrebbe averne con le attività economiche in cui egli era sicuramente già impegnato nei primi anni del secolo¹⁸¹². Degno di nota, inoltre, è il fatto che a quanto pare un uomo di Arpino

¹⁸⁰⁹ Il legale della parte avversa, tra l'altro, era ancora Crasso: si veda in questo lavoro l'oraz. XI, *Pro C. Visellio Aculeone*.

¹⁸¹⁰ Su alcune caratteristiche generali delle *contiones* e dell'eloquenza lì dispiegata si vedano il par. II della "Premessa" all'oraz. II, *De colonia Narbonensi*, e il cap. 6 di MORSTEIN-MARX 2004, intitolato proprio "Contional ideology: the invisible «optimate»".

¹⁸¹¹ Si tratta di un riferimento metaforico alle lotte politiche dell'*urbs*, accomunate alle tempeste dell'Egeo dalla loro situazione convulsa.

¹⁸¹² Concorde con questa ipotesi è l'idea di GRUEN 1965, pag. 67, secondo la quale la scelta di Antonio di difendere Gratidiano, pur essendo da ascrivere ad una richiesta del noto Caio Mario, non implicherebbe in alcun modo un'ostilità, da parte dell'oratore, nei confronti dei Metelli (e dunque l'esistenza di una motivazione politica per il processo).

possedesse in quest'epoca una villa nella zona flegrea (Baia?), un ambiente ben diverso da quello dal quale egli proveniva: ulteriore prova del successo di cui l'area stava godendo a cavallo tra i due secoli. In ultimo notiamo che l'intera sua esistenza, dall'incriminazione (naturalmente a sfondo politico) di Catulo all'editto monetario, dalle brighe per le cariche all'eloquenza infiammata, dà testimonianza di un uomo ambizioso, alla ricerca di guadagni e successo, pronto a tutto per raggiungere i propri scopi. Se Orata, con la sua inventiva ingegneristica, la lungimiranza imprenditoriale e la spregiudicata intraprendenza era senza dubbio un *astutus*, altrettanto (o forse più) lo era Gratidiano, politico audace e spavaldo oratore: il processo rappresentava quindi una sfida tra due personaggi che della furbizia (*astutia*) avevano fatto il proprio mezzo di realizzazione personale e un segno distintivo del loro operato.

III.

1. Una volta forniti questi ragguagli preliminari sulle figure dei due litiganti, possiamo adesso ad esaminare nello specifico la lite che li oppose in un anno –lo abbiamo visto– non precisabile dell'inizio del I secolo a.C. e che va con ogni probabilità distinta da quella che all'incirca negli stessi anni vide scontrarsi il medesimo Orata col pubblicano Considio per lo sfruttamento, probabilmente illecito, che il primo aveva fatto delle acque pubbliche del lago Lucrino¹⁸¹³.

Nella sezione "Data" abbiamo cercato di chiarire brevemente la dinamica della vicenda che portò allo scontro giudiziario tra Orata e Gratidiano e lo svolgimento della causa; va detto, però, che i contorni precisi della vicenda sembrano sfuggirci nella loro totalità. Non è noto, anzitutto, perché Gratidiano acquistò questa abitazione: forse per rivenderla traendone un guadagno o per dare inizio ad un'attività di pesca commerciale oppure, più probabilmente¹⁸¹⁴, a semplice scopo di villeggiatura. Dalle nostre fonti, infatti, non risulta che Gratidiano o altri esponenti della sua famiglia coltivassero interessi commerciali in Campania, pertanto appare plausibile che egli rientrasse in quel gran numero di ricchi che a partire dal II secolo a.C. iniziarono ad affollare la regione e, in particolare, l'area flegrea, attirati dalla tranquillità dal posto (soprattutto in rapporto alla sempre più caotica Roma) e dalla raffinatezza della

¹⁸¹³ Su questo processo si vedano l'oraz. XIII, *Pro C. Sergio Orata contra Considium*, e in particolare, quanto alla necessità di discernere i due processi, il par. II della "Premessa".

¹⁸¹⁴ Concordiamo in questo con D'ARMS 1970, pagg. 20-21.

cultura, prevalentemente di matrice greca, della quale si poteva qui godere. È probabile, in ogni caso, che l'acquisto di questa casa abbia avuto luogo poco dopo che alla zona si interessasse, sempre come luogo di evasione dalle attività politiche dell'*urbs*, il famoso zio Caio Mario, che sappiamo per certo essere stato proprietario di due ville in zona, una a Miseno e l'altra a Baia¹⁸¹⁵. Come sussistono incertezze sulla motivazione per cui Gratidiano acquistò la villa, così il discorso vale anche per la vendita: come mai ad un certo punto Gratidiano decise di disfarsene? D'Arms¹⁸¹⁶ non sa dare una risposta a tale quesito e in effetti la questione appare di difficile soluzione: può darsi che Gratidiano fosse stanco della servitù, che magari limitava in qualche misura la sua fruizione dell'immobile, o che avesse acquistato un'altra villa (nella stessa zona o altrove) o semplicemente che avesse ricevuto un'offerta vantaggiosa da Orata. Sulla questione, comunque, si possono affacciare solo ipotesi e lo stesso può dirsi del problema che si pone in modo, possiamo dire, speculare: perché Orata abbia deciso di riacquistare un'*aedes* che era stata già in passato di sua proprietà. A tal proposito è ipotizzabile, considerato il carattere del personaggio, che la transazione avesse un fine commerciale: può darsi che Orata intendesse approfittare di un prezzo d'acquisto relativamente basso dovuto appunto alla servitù e/o installare nell'immobile impianti di bagni sospesi per poi rivenderlo a prezzo maggiorato; in alternativa si può supporre che la casa potesse risultare utile, magari per la collocazione vicina al lago Lucrino, per l'attività di allevamento ittico che tanto contribuì alla fama (e alla ricchezza) del personaggio. Che alla base della transazione vi fossero per lui interessi economici, comunque, appare altamente probabile.

Quali che fossero le motivazioni sottese alle operazioni dei personaggi, ciò che è certo è che il silenzio di Gratidiano condusse all'istituzione di un processo. Che tale reticenza vada ascritta ad una malafede del venditore, vale a dire che egli intendesse effettivamente ingannare l'acquirente al fine di incassare una cifra particolarmente elevata, sembra un'ipotesi da scartare¹⁸¹⁷: per quanto tra il primo e il secondo passaggio di proprietà fossero trascorsi alcuni anni, è difficile pensare che Orata

¹⁸¹⁵ Su queste ville cfr. D'ARMS 1970, pagg. 23-30.

¹⁸¹⁶ D'ARMS 1970, pag. 21.

¹⁸¹⁷ Come pensa anche Häpke in RE XIII.1, col. 264, secondo la quale Gratidiano omise questo particolare perché non lo riteneva importante; ДУСК 1996, pag. 555, è convinto che la richiesta di Orata si basasse sicuramente su altre basi che non sulla servitù.

potesse aver rimosso dalla memoria l'esistenza del vincolo e che Gratidiano sperasse di approfittare di ciò; più plausibile, ci sembra, è che effettivamente quest'ultimo abbia ommesso di esplicitare l'esistenza della *servitus* semplicemente sulla base del fatto che Orata era stato già in precedenza in possesso del bene e ne era quindi già al corrente. D'altra parte, però, va notato che la norma di diritto non era dalla parte di Gratidiano: "per legge, il venditore era responsabile non solo per il *dolus malus*, ma anche nei casi di mancanza, per cui l'acquirente poteva richiedere l'indennizzo del danno anche senza che sussistesse una effettiva volontà di frode della controparte"¹⁸¹⁸. Che Gratidiano intendesse o meno frodare l'acquirente, dunque, di fatto esisteva senza dubbio una disposizione che sanciva il dovere di esplicitare qualunque *vitium* dell'abitazione. È innegabile, tuttavia, che la situazione della sua vendita ad Orata presentava una specificità rispetto, ad esempio, a quella di Centumalo e Lanario che abbiamo riferito sopra: la servitù era senza alcun dubbio già nota a colui che si accingeva a diventare (anzi tornare) proprietario dell'immobile. Alle rivendicazioni di Crasso, avvocato di Orata, secondo le quali la norma, strettamente intesa, costringeva il venditore a un indennizzo, Antonio, difensore di Gratidiano, poteva dunque replicare che di fatto precisare l'esistenza della servitù era superfluo e che quindi il suo assistito doveva essere scagionato dall'imputazione che gli era ingiustamente (non *iniuste*, ma *inique*) addebitata.

Dal quadro delineato deriva evidentemente un assunto: se in sede processuale Crasso propugnava un'interpretazione letterale della norma giuridica (*ius*), mentre Antonio sosteneva la validità e l'applicabilità al caso specifico del principio di *aequitas*, è evidente che il dibattito giudiziario tra i due grandi oratori rientrava nella cosiddetta *controversia ex scripto et sententia*. Dello scontro retorico-giuridico tra questi due principi, che nella teorizzazione classica rientra tra gli *status legales* insieme alle *leges contrariae*, all'*ambiguitas* e alla *ratiocinatio*, abbiamo già trattato nel par. III della "Premessa" all'oraz. VII, *Pro M'. Curio apud centumviros*, al quale rimandiamo¹⁸¹⁹: si trattava in sostanza del conflitto, nella valutazione di un documento giuridico di qualunque tipo (legge, testamento o altro), tra la posizione di chi riteneva si dovesse

¹⁸¹⁸ Li Causi in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 430; sull'obbligo, per il venditore, di dichiarare tutti i difetti del fondo, cfr. Cic. *Off.* III 65.

¹⁸¹⁹ Tra le trattazioni antiche sull'argomento si vedano soprattutto Cic. *Inv.* II 121-143 e Quint. VII 6; quanto agli studi moderni, cfr. CALBOLI MONTEFUSCO 1986, pagg. 153-166.

valutare la pura formulazione verbale e quella favorevole, invece, ad interpretare l'intenzione di chi lo aveva redatto. Nel nostro caso Crasso si atteneva alla semplice constatazione che la norma imponeva di dichiarare i difetti dell'immobile, mentre Antonio, ritenendo che la legge mirasse a colpire la cattiva fede o quantomeno a tutelare uno dei due contraenti, l'acquirente, da una condizione di ignoranza (la quale nella fattispecie non sussisteva), non la reputava applicabile al caso in esame. A proposito di questa divergente presa di posizione, vale la pena notare che Crasso nella summenzionata difesa di Curio si era schierato a favore del principio opposto: discutendo del testamento di Coponio, il quale designava Curio erede sostitutivo del figlio postumo in caso di morte prematura di questo, egli aveva infatti sposato l'idea che il lascito andasse inteso in accordo non con i puri *verba* –in base ai quali, non essendo il bambino mai nato, si doveva procedere ad una successione *ab intestato* a favore degli agnati– bensì con l'intenzione del redattore –il quale avrebbe inteso nominare Curio come erede sostitutivo senza condizioni–. Che il nostro oratore potesse in due occasioni diverse appoggiare due criteri a tal punto divergenti costituisce, a nostro parere, una dimostrazione del fatto che l'adesione a questi principî non dipendeva, come pure è stato supposto, dalla scelta tra il rispetto del puro diritto e l'innovazione recata dalla retorica di origine greca né tantomeno da convincimenti personali. Gli oratori forensi, gli avvocati, avevano come scopo principale del loro operato il raggiungimento di un verdetto favorevole ai propri assistiti: è in base a questo che essi abbracciavano tale o tal'altra tesi e che si valutava l'abilità di un patrono; altre considerazioni proposte dagli studiosi moderni a tal proposito non sembrano convincenti¹⁸²⁰.

2. Giungendo a conclusione di questo quadro introduttivo al processo di Orata e Gratidiano possiamo cercare di porre alcuni punti fermi. L'oggetto della questione, relativo ad una controversia di diritto civile attinente alla compravendita di un'*aedes*, probabilmente una casa, era senz'altro di scarso rilievo, mentre degno di nota è il fatto che a difendere i due litiganti furono i più abili e affermati oratori dell'epoca, Crasso e Antonio (a questo si deve probabilmente la doppia menzione del *iudicium* in Cicerone). Nel dibattimento forense il nostro oratore sostenne

¹⁸²⁰ Condivide quest'idea SCHOLZ 1962, pag. 75, che rileva inoltre come vadano escluse anche possibili interpretazioni in chiave politica (la difesa del *ius propria* degli ottimati, quella dell'*aequitas* dei plebei).

un'interpretazione letterale della norma che prevedeva l'obbligo, per chi vendesse un immobile, di esplicitarne tutti i *vitia*, mentre la sua controparte si appoggiò al principio di *aequitas*, vale a dire ad un'interpretazione *ex voluntate*. In qualunque modo si voglia leggere la frase finale di Cic. *Off.* III 67, fr. 42-bis, appare evidente che entrambi i contendenti di questa lite erano due *astuti*: da un lato un "audace speculatore"¹⁸²¹ che si arricchì con l'allevamento ittico e le piscine sospese, forse anche sfruttando abusivamente le acque pubbliche del Lucrino; dall'altro un oratore e politico scaltro e teso alla realizzazione di sé che non si faceva scrupoli a scavalcare l'autorità di altri magistrati (il provvedimento monetario) o ad incriminare avversari politici causandone la morte (la citazione in giudizio di Lutazio Catulo)¹⁸²². Il processo mise dunque in campo quattro esponenti emblematici del dinamismo politico, culturale ed economico di Roma nel passaggio tra II e I secolo a.C., alle prese tra l'altro con una questione che testimonia essa stessa il medesimo clima di trasformazioni e interessi intrecciati: pur nell'importanza assolutamente secondaria, dunque, la causa offre forse su questi fenomeni di mutamento uno spaccato più interessante e profondo di quanto potrebbe apparire a prima vista.

42. Cic. *De orat.* I 178

<p><i>Quid? Nuper, cum ego C. Sergi Oratae contra hunc nostrum Antonium iudicio privato causam defenderem, nonne omnis nostra in iure versata defensio est? Cum enim M. Marius Gratidianus aedis Oratae vendidisset neque servire quandam earum</i></p>	<p>E allora? Di recente, quando io in un processo civile ho difeso la causa di Caio Sergio Orata contro il nostro Antonio qui presente, la nostra difesa non si è fondata forse interamente sul diritto? Avendo infatti Marco Mario Gratidiano venduto</p>
---	--

¹⁸²¹ Così BORGIO 2016, pag. 65, definisce Orata.

¹⁸²² A differenza del caso di Papirio Carbone, anch'egli indotto al suicidio da un'accusa giudiziaria, e del suo accusatore Crasso, che di questa si sarebbe pentito (si vedano l'oraz. I, *In C. Papirium Carbonem*, e Cic. *Verr.* II 3, 3, fr. 14-septies), non sembra che Gratidiano abbia mai provato rimorso per la triste fine di Catulo.

X. PRO C. SERGIO ORATA CONTRA M. MARIUM GRATIDIANUM

<i>aedium partem in Mancipi lege dixisset, defendebamus, quicquid fuisset incommodi in Mancipio, id si venditor scisset neque declarasset, praestare debere.</i>	ad Orata una casa e non avendo specificato nel contratto d'acquisto che una parte di quella casa era sottoposta a servitù, sostenevamo in difesa [di Orata] che il venditore che fosse stato al corrente di un qualunque inconveniente relativo alla proprietà e non lo avesse dichiarato doveva garantirne il risarcimento.
--	--

Il contesto di questo brano corrisponde a quello di Cic. *De orat.* I 180, fr. 29-bis, testimonianza attinente all'oraz. VII, *Pro M'. Curio apud centumviros*: in contrapposizione all'idea di Antonio secondo la quale il *perfectus orator* è quello che alle doti naturali unisce esclusivamente una lunga e scrupolosa pratica del foro (che egli possenga una cultura enciclopedia è teoricamente vantaggioso ma di fatto impraticabile), Crasso asserisce l'assoluta necessità di conoscenze ampie e variegata e in particolare, ai §§ 166-203, di un'approfondita competenza nel campo del diritto. A sostegno di questa tesi egli adduce molteplici esempi di casi concreti la cui discussione aveva o avrebbe necessitato di tale padronanza, tra i quali processi concernenti questioni di eredità (§§ 175-177 e 180), di cittadinanza (§§ 181-183) e di compravendita di case (§§ 178-179). In quest'ultima categoria rientra anche il caso di Caio Sergio Orata e Marco Mario Gratidiano, che Crasso conosce per avervi partecipato in prima persona in qualità di legale di Orata (mentre avvocato della controparte era proprio quell'Antonio ora presente alla conversazione, che nega l'importanza della conoscenza del diritto). In quell'occasione, sostiene Crasso, la sua perorazione si era fondata tutta su rivendicazioni di diritto: Orata aveva acquistato da Gratidiano un immobile senza essere da lui avvisato del vincolo di servitù che gravava su una parte di quello, pertanto l'oratore in sede processuale aveva avuto buon gioco nel rilevare l'omissione del venditore e addurre fondamenti giuridici a sostegno della richiesta di indennizzo avanzata dal suo assistito.

A questo medesimo processo Cicerone farà riferimento nuovamente, qualche anno dopo, nel *De officiis* (III 67, fr. 42-bis), ma in quel caso, come vedremo,

fornendone dettagli più precisi. La maggiore sinteticità con cui esso è riferito in questa sede è da attribuire, secondo i più recenti commentatori tedeschi del *De oratore*¹⁸²³, al fatto che a breve distanza lo stesso Crasso menzionerà un altro caso da lui patrocinato, la difesa di Coponio, ancora sottolineando la strumentazione giuridica (fatta soprattutto di *exempla* e *argumenta*) da lui dispiegata: rappresentare Crasso come un conoscitore troppo esperto del diritto sarebbe dunque risultato, nella ricostruzione ciceroniana, fuori luogo. In aggiunta a quanto sappiamo dal brano del *De officiis*, però, questo passo offre un elemento, per quanto vago, utile alla datazione del processo, vale a dire la precisazione che esso si era svolto in un momento di poco precedente (*nuper*) a quello in cui si immagina avesse avuto luogo la conversazione dotta del *De oratore*; su questo elemento, comunque, si veda la sezione "Data".

Vale la pena notare che in questa menzione del processo Nando Martinelli¹⁸²⁴, nel suo studio volto a ricostruire dal *De oratore* lo stile di Crasso e Antonio come personaggi storici, rileva un'attenta ricostruzione retorica e ritmica del periodo: così in essa comparirebbero due costruzioni simmetriche, la prima a due membri (*cum ... vendidisset - neque ... dixisset*), la seconda a tre membri (*id ... scisset - neque declarasset - praestare debere*)¹⁸²⁵ e due omoteleuti (*vendidisset - dixisset; scisset - declarasset*); inoltre *nonne*, essendo comparso già ai §§ 176 e 177, formerebbe un'epanafora e introdurrebbe un'interrogativa retorica; da notare, ancora, la presenza di tre iperbati (*nonne ... est; quandam ... partem; quicquid ... incommodi*) e di un diptoton (*mancipi - mancipio*). Due considerazioni sembrano però necessarie a proposito di questa ricostruzione. Innanzitutto lo studioso, nella sua certosina ricerca di figure retoriche e altri elementi che attestino una costruzione meticolosamente ponderata dei periodi, si spinge probabilmente troppo in là, accostando a considerazioni giuste, ad esempio sull'epanafora e l'interrogativa retorica, altre che francamente suonano ingiustificate, come quelle sugli omoteleuti e sugli iperbati: se attenzione alla forma espressiva c'è, essa probabilmente non è minuziosa come ritiene Martinelli. In secondo luogo –e soprattutto– qualunque grado di cura dell'esposizione vi sia, esso ben difficilmente può essere ascritto a tratto stilistico di Crasso:

¹⁸²³ LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 65.

¹⁸²⁴ MARTINELLI 1963, pagg. 26, 28, 29 e 30.

¹⁸²⁵ "Si noti la simmetria del ritmo in questi tre *cola* e nei membretti in cui si suddividono il 2° e il 3° [...] Come si vede, c'è molta raffinatezza" (pag. 26, nota 1).

quand'anche fosse vero che Cicerone cercava nel suo dialogo di riprodurre lo stile dei suoi personaggi, con ogni probabilità non lo avrebbe fatto in minuzie come gli iperbatì e le epanafore, ma in aspetti –possiamo dire– di più ampio respiro, come l'ironia¹⁸²⁶; ben difficilmente, dunque, da elementi a tal punto minuti si possono inferire tratti dell'*elocutio* di personaggi storici e in particolare, in rapporto a questo caso, di Crasso.

quid?: nella sua appassionata perorazione a favore della tesi per cui l'oratore forense deve padroneggiare il diritto Crasso adopera più volte il pronome interrogativo *quid?* per introdurre esempi e argomentazioni a sostegno: esso apre i §§ 175, 176, 177 e 178, poi è impiegato nuovamente al § 180, fr. 29-bis, nella variante *quid vero?* e ancora, due volte, al § 183. Con questa iterata anafora Cicerone intende conferire all'esposizione del suo maestro un tono al tempo stesso colloquiale ed incalzante, rendendo le sue parole da un lato appropriate al contesto della conversazione fittizia riportata nell'opera, dall'altro particolarmente stringenti e icastiche.

nuper: come abbiamo visto, questo avverbio indica genericamente un breve lasso di tempo tra due avvenimenti e rappresenta l'unico elemento funzionale alla collocazione cronologica del processo (un elemento, ci sembra, assolutamente vago e poco probante).

hunc: l'aggettivo dimostrativo ha valore deittico, essendo Antonio presente come interlocutore della conversazione: ancora un elemento in accordo con la strutturazione dialogica del trattato.

iudicio privato: con il nesso *iudicium privatum* si designano i procedimenti giudiziari miranti a risolvere le controversie tra privati cittadini. L'aula in cui si svolgevano questi dibattiti, ritenuti naturalmente di scarsa importanza, era mediamente piccola e fornita, per i litiganti e i loro legali, solo di due panche rivolte forse verso il giudice, forse l'una di fronte all'altra (cfr. BABLITZ 2007, pagg. 59-61). La critica è concorde nel ritenere che il dibattito tra Orata e Gratidiano si svolse senz'altro al cospetto di un unico giudice: secondo qualcuno un magistrato, il pretore, selezionato per l'occasione (PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 151), secondo altri un *iudex* nominato proprio dal pretore tramite un atto noto come *formula iudicii* (così

¹⁸²⁶ Ciò è valido soprattutto per Antonio, dei cui discorsi non esisteva alcuna redazione scritta alla quale l'Arpinate potesse fare riferimento.

WILKINS 1965, pag. 167, NORCIO 1970, pag. 178, nota 108, e LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 64; di quest'ultimo lavoro si veda anche pag. 49, con la distinzione dei *iudicia privata* da quelli *recuperatoria, centumvralia e publica*). In effetti il processo privato romano si svolgeva in due fasi: la prima, la *iurisdictio*, era prerogativa di pretori o altri magistrati e consisteva in particolare nella scelta di concedere o negare l'azione giudiziaria, nell'individuazione del "modello giuridico cui la concreta controversia doveva essere ricondotta" (Stolfi in SCHIAVONE ET ALII 2010, pag. 85) e nella redazione della *formula* (documento tramite il quale venivano fornite le coordinate entro le quali valutare il merito della causa); la seconda, il *iudicare*, era affidata prevalentemente a un giudice scelto (più o meno liberamente) dalle parti da liste ufficiali di cittadini forniti di determinati requisiti, il quale, recepita la *formula*, valutava le prove prodotte dalle parti, ascoltava le perorazioni –basate sul "principio del libero convincimento del giudice" (*ibid.*, pag. 127)– ed emanava la sentenza (sul processo civile si veda SCHIAVONE ET ALII 2010, pagg. 77-155). Se è dunque vero che sia il magistrato (pretore) sia un giudice prendevano parte al processo, bisogna però notare anche che è al cospetto di quest'ultimo che aveva luogo l'esposizione delle posizioni delle parti, quindi, in relazione al nostro caso, che avranno parlato Antonio e Crasso. Non è noto, comunque, se questo processo si svolse a Roma (D'ARMS 1970, pag. 20) oppure a Baia (MARASCO 2010, pag. 70).

causam defenderem: il nesso, designando l'attività di patrocinio prestata da un avvocato al proprio cliente, costituisce una variante meno comune del più diffuso *causam dicere*.

nonne omnis nostra in iure versata defensio est?: "non ho impostato la mia difesa tutta su un piano giuridico?" (Li Causi in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 73). Nella propria argomentazione atta a dimostrare l'importanza, per l'oratore, di padroneggiare le armi del diritto, Crasso rileva con tono netto come parlando in sostegno di Orata egli abbia basato la propria rivendicazione su fondamenti prettamente legali. Non è naturalmente un caso che nel suo discorso il nesso *in iure versari*, indicante proprio questa impostazione prettamente legalitaria, compaia in forma quasi identica ai §§ 180, fr. 29-bis (*in medio iure civili versari*) e 181 (*capitis nostri saepe potest accidere ut causae versentur in iure*).

cum enim M. Marius Gratidianus aedis Oratae vendidisset: in questa sede Cicerone si limita a ricordare il passaggio di proprietà dell'immobile da Gratidiano ad Orata, senza menzionare quello di senso inverso che aveva avuto luogo precedentemente e del quale siamo informati dalla testimonianza del *De officiis*; una tale omissione si spiega facilmente tenendo conto del fatto che nella finzione dialogica a parlare è Crasso, l'avvocato di Orata, il quale non ha interesse ad evidenziare un punto che giocherebbe a sfavore del suo assistito (né tantomeno, va detto, il contesto lo richiede).

enim: la particella ha funzione esplicativa rispetto all'affermazione, appena pronunciata, relativa alla giuridicità delle rivendicazioni addotte a sostegno di Orata nel processo in esame: Crasso si accinge a spiegare in cosa fosse consistito il punto nodale di queste rivendicazioni, un punto, naturalmente, basato sul puro diritto.

aedis: forma equivalente ad *aedes*, con desinenza che LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 64, considerano arcaizzante rispetto al più comune *-es*; in realtà l'uso della terminazione *-is* per l'accusativo plurale di terza declinazione è abbastanza comune nelle opere retoriche e filosofiche di Cicerone e può darsi che esso valga qui come semplice variante adiafora di *-es*. In ogni caso, qualunque valore si voglia attribuire alla desinenza, essa rappresenta con ogni probabilità un tratto stilistico dell'autore e non di Crasso. Quanto al referente designato dal termine, secondo Münzer (RE XIV.2, col. 1826) si tratterebbe di impianti per allevamento di pesci, ovviamente di valore notevole; più probabile, tuttavia, è che l'oggetto della compravendita fosse costituito da un'abitazione, secondo l'accezione più usuale del vocabolo, eventualmente dotata di quei bagni sospesi che, insieme agli allevamenti di ostriche, crearono nell'antichità la fama di Orata (su questi bagni si veda il commento a *C. Sergius Orata pensilia balinea primus facere instituit* in Val. Max. IX 1, 1, fr. 48).

neque servire quendam earum aedium partem in Mancipi lege dixisset: la controversia giudiziaria era nata dunque dal fatto che nel contratto di vendita Gratidiano aveva ommesso di menzionare il vincolo di servitù gravante su una parte dell'immobile (o comunque dell'*aedes* in questione). Sulla configurazione della servitù nel diritto privato romano si veda la trattazione di Vincenti in SCHIAVONE ET ALII 2010, pagg. 297-304: in origine si trattava di una comproprietà tra il proprietario di un fondo e un altro soggetto che in qualche modo ne usufruiva (ad esempio per il passaggio o

per trarne acqua), mentre in seguito si configurò come un istituto per cui il possesso rimaneva solo al vero proprietario, ma il suo fondo era "servente" (da qui *servitus*) rispetto al fondo, per lo più situato nelle immediate vicinanze, che ne traeva vantaggio, il quale era "dominante". Le tipologie di servitù si distinguevano in rustiche, come quelle di pascolo e di attingimento dell'acqua, e urbane, ad esempio quelle che consentivano lo scolo dell'acqua piovana o interdicevano la facoltà di sopraelevare il proprio edificio; esse potevano essere costituite, a seconda dei casi, tramite una *mancipatio* (in sostanza un acquisto tramite solenne dichiarazione al cospetto di testimoni), una *in iure cessio* (processo fittizio per cui ad una rivendicazione dell'acquirente faceva riscontro il silenzio dell'alienante, dunque il magistrato dava vinta la causa al rivendicante), una *deductio* (apposita dichiarazione pronunciata nel contesto di una *mancipatio* o *in iure cessio*) o per via testamentaria. In definitiva, come scrive il giurista Pomponio in *Dig. VIII 1, 15, 1*, la servitù si configurava come una condizione giuridica che costringeva non a fare qualcosa, bensì a non fare o a sopportare: *servitutium non ea natura est, ut aliquid faciat quis, veluti viridia tollat aut amoeniorum prospectum praestet, aut in hoc ut in suo pingat, sed ut aliquid patiatur aut non faciat*.

In virtù di quanto detto, si comprende che ovviamente nel caso dell'immobile di Orata ad essere sottoposta a servitù era solo una parte della casa, come del resto Crasso precisa esplicitamente (*quandam earum aedium partem*); altrettanto indubbio, come emerge dalla testimonianza del *De officiis*, è che il vincolo fosse nato precedentemente al primo passaggio di proprietà, quello da Orata a Gratidiano. Non è noto, invece, per quale tramite si fosse formato questo vincolo né quale ne fosse la tipologia (forse di tipo rustico più che urbano, ma non è certo); che la proprietà prevedesse più di una servitù, come ritiene MARASCO 2010, pag. 70, non è sicuro, così come non si può discernere se a detenere questa (o queste) servitù fossero "a third party or parties" (TURNER 1948, pag. 487).

in mancipi lege: il termine *mancipium* può indicare in senso concreto ciò che viene posseduto per diritto di acquisto, mentre in senso astratto il diritto di proprietà su un bene o, come in questo caso, la cessione di una *res mancipi* (bene giuridico di particolare valore per la vita della *familia*) mediante un passaggio di proprietà formalmente valido, effettuato *per aes et libram*, vale a dire posando del bronzo su

una bilancia come prezzo dell'acquisto (cfr. FORCELLINI 1965, tomo III, pagg. 166-167, e LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pagg. 54 e 65). Tra le compravendite effettuate con questa tecnica rientravano anche quelle relative a proprietà fondiariae, i *praedia*: cfr. Gaius *Inst.* I 119-121. L'atto di vendita doveva essere accompagnato da un chiarimento verbale delle condizioni dell'oggetto, avente valore ufficiale (cfr. *Tab. VI: cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto*; il verbo *nuncupo* indica l'atto di pronunciare solennemente, di dichiarare in via ufficiale). La *lex mancipi* consisteva dunque in quello che oggi è il contratto di vendita, vale a dire un documento di garanzia dato dal venditore all'acquirente: chi lo siglava era pertanto tenuto a rispondere legalmente non solo nel caso avesse volutamente ingannato, ma anche qualora avesse taciuto (intenzionalmente o meno) qualsivoglia elemento relativo all'oggetto della compravendita; in tal caso, il compratore poteva intentare una *actio empti* per ottenere un risarcimento. Nel nostro caso Gratidiano, all'atto del passaggio di proprietà, aveva (intenzionalmente?) tralasciato di precisare l'esistenza del vincolo di *servitus* gravante sull'immobile alienato, pertanto Orata aveva per legge la facoltà di intentare una causa allo scopo di ricavarne un indennizzo.

quicquid fuisset incommodi in mancipio: in sede processuale Crasso evidenzia come Gratidiano, nel momento in cui aveva ceduto l'immobile, fosse tenuto a dichiarare qualunque caratteristica relativa all'oggetto della compravendita, soprattutto se negativa. Il sostantivo *incommodum* designa genericamente un danno, un problema o un inconveniente, quindi è probabile che tra le accezioni del termine *mancipium* suindicate quella più idonea al presente contesto sia "diritto di proprietà" (ma anche "oggetto posseduto per diritto di acquisto" non è da scartare: da qui la nostra traduzione di "proprietà", volutamente ambivalente): l'immobile che era oggetto di vendita era sottoposto ad un vincolo e Gratidiano, sostiene Crasso, avrebbe dovuto rivelarlo.

praestare: di solito il verbo è tradotto genericamente con "essere responsabile" (così NORCIO 1970, pag. 179) o "rispondere" (così in NARDUCCI ET ALII 2007, vol. I, pag. 233, e Li Causi in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 73) di qualcosa; esso ha qui la medesima accezione tecnica ed economica che si ritrova anche, ad esempio, in Cic. *Off.* III 66 (*emptori damnum praestare*: il luogo rientra nel contesto di Cic. *Off.* III 67, fr.

42-bis) e designa la richiesta di risarcimento avanzata da Orata, per il tramite di Crasso, nei confronti di Gratidiano.

42-bis. Cic. *Off.* III 67

M. Marius Gratidianus, propinquus noster, C. Sergio Oratae vendiderat aedes eas, quas ab eodem ipse paucis ante annis emerat. Eae serviebant, sed hoc in mancipio Marius non dixerat; adducta res in iudicium est. Oratam Crassus, Gratidianum defendebat Antonius. Ius Crassus urgebat, 'quod vitii venditor non dixisset sciens, id oportere praestari', aequitatem Antonius, 'quoniam id vitium ignotum Sergio non fuisset, qui illas aedes vendidisset, nihil fuisse necesse dici nec eum esse deceptum, qui id, quod emerat, quo iure esset, teneret'. Quorsus haec? Ut illud intellegas, non placuisse maioribus nostris astutos.

Marco Mario Gratidiano, nostro congiunto, aveva venduto a Caio Sergio Orata una casa che aveva acquistato proprio da lui pochi anni prima. Questa era sottoposta a servitù, ma nel contratto d'acquisto Mario non lo aveva specificato; la vertenza finì in tribunale. Crasso difendeva Orata, Antonio Gratidiano. Crasso insisteva sul diritto –"il venditore era tenuto a garantire il risarcimento di quell'inconveniente che non aveva specificato pur essendone a conoscenza"–, Antonio sull'equità –"dal momento che Sergio, che aveva venduto quella casa, non era stato all'oscuro di quell'inconveniente, non era stato assolutamente indispensabile specificarlo: colui che sapeva in quale condizione giuridica si trovava ciò che aveva comprato non era stato truffato"–. A che scopo riferire ciò? Affinché tu capisca che ai nostri antenati non piacevano i furbi.

A distanza di anni dal riferimento alla causa fatto pronunciare a Crasso nel *De oratore*, Cicerone torna a parlare, ma in tutt'altro contesto, del processo che decenni prima aveva visto contrapposto proprio il suo principale maestro all'altro grande oratore dell'epoca, Marco Antonio. Nel terzo libro del *De officiis*, come è noto, l'autore tratta del rapporto tra *honestum* e *utile* e tenta di dimostrare come i due principî, che a volte appaiono in contrasto, in realtà non lo siano mai: ciò che reca un vantaggio non

può che essere onorevole e, viceversa, l'*honestas* apporta sempre *utilitas*. A partire dal § 50, egli menziona casi nei quali transazioni commerciali fondate su omissioni o sulla menzogna erano risultate economicamente fruttuose ma eticamente biasimevoli (§§ 50-60); simulazione e dissimulazione sono dunque atteggiamenti indegni di un uomo saggio (§§ 61-64). Trattando di beni immobili, poi, Cicerone specifica che il diritto civile prescrive al venditore di dichiarare tutti i difetti di cui egli sia a conoscenza; si citano quindi un esempio di compravendita di una casa in occasione della quale il venditore reticente, che aveva taciuto di un *vitium* dell'immobile, era stato condannato a rifondere il compratore e poi proprio la controversia di Orata e Gratidiano. La vicenda in esame, quindi, è riferita come esempio di passaggio di proprietà di un'*aedes* della quale il venditore avesse taciuto un inconveniente; essa dimostra che agli antenati non piacevano gli *astuti* (§§ 65-67).

Descrivendo questo processo, Cicerone fornisce, rispetto all'esposizione da lui stesso fatta in *De orat.* I 178, fr. 42, una spiegazione più ampia sia dei fatti che ne erano alla base sia del dibattito stesso: siamo così informati di due particolari molti significativi, vale a dire che la casa su cui verteva la lite era stata oggetto di un primo passaggio di proprietà da Orata a Gratidiano, dunque adesso era tornata nelle mani del suo primo proprietario, e che in sede processuale Crasso aveva fondato la propria difesa sul puro diritto, Antonio sul principio di equità. Il primo, consapevole della norma in virtù della quale chi venda un immobile è tenuto ad esplicitare tutti gli inconvenienti dei quali sia a conoscenza, l'aveva interpretata alla lettera sostenendo che Gratidiano, avendo omesso di fare ciò, doveva ad Orata un indennizzo; di contro Antonio, puntando sulla constatazione –di per sé incontestabile– che il *petitor*, essendo stato precedentemente in possesso della casa, era sicuramente al corrente della *servitus* che su quella gravava, riteneva che nessuna frode avesse avuto luogo e che dunque l'indennizzo non fosse in alcun modo dovuto. La controversia giudiziaria tra i due celebri avvocati rientrava quindi in uno scontro tra il diritto (*ius*) e l'equità (*aequitas*) e si configurava come un esempio di applicazione forense del noto *status scriptum et sententia* (o *voluntas*). Su questa contrapposizione tra un'interpretazione letterale di un documento giuridico e una operata in accordo con la volontà di chi lo aveva redatto ci siamo soffermati nel par. III della "Premessa" all'oraz. VII, *Pro M'. Curio apud centumviros*, al quale rimandiamo. In questa sede ci limitiamo a notare

come Crasso nel processo in esame avesse assunto una posizione opposta rispetto a quella sostenuta nella difesa di Curio (qui a favore dello *scriptum*, lì della *sententia*) e questo con ogni probabilità rappresenta un ulteriore elemento a sfavore della tesi secondo la quale il primo polo, lo *scriptum*, fosse espressione del diritto tradizionale, mentre l'altro, la *voluntas*, si configurasse come portato della retorica greca sempre più presente nel percorso di studi seguito dalle *élites* cittadine; non era questo il discrimine nella scelta –possiamo dire– del campo nel quale schierarsi, ma piuttosto, pragmaticamente, la difesa degli interessi del proprio assistito in sede forense: era a questo e alla vittoria della causa che doveva puntare ogni avvocato che si rispettasse, come ben sapevano i due principi del foro che in quest'occasione si erano messi in gioco.

Nella conclusione del passo qui riportato Cicerone spiega anche per quale motivo egli abbia menzionato in questa sede il processo di Gratidiano e Orata: lo scopo –scrive l'Arpinate– è dimostrare che i *maiores*, gli uomini retti vissuti nel tempo passato (un tempo che Cicerone, da buon Romano, guarda sempre con evidente nostalgia), non apprezzavano le persone che tentavano di usare la propria *astutia* a fini di guadagno personale. Questa considerazione costituisce un elemento a nostro parere fondamentale non solo per chiarire il motivo della menzione del processo (elemento tutt'altro che secondario quando si studiano autori e opere di cui si posseggono testimonianze frammentarie e indirette), ma anche per provare a dedurre come si fosse conclusa la causa; su quest'ultimo argomento, comunque, si veda la sezione "Esito".

M. Marius Gratidianus, propinquus noster, C. Sergio Oratae vendiderat aedes eas, quas ab eodem ipse paucis ante annis emerat: Cicerone riferisce della medesima lite giudiziaria menzionata nel *De oratore*, anche qui citando per intero i nomi dei due principali attori della vicenda, ma stavolta aggiungendo la precisazione che la vendita dell'immobile da Gratidiano ad Orata rappresentava il secondo passaggio di proprietà dopo quello di senso opposto (da Orata a Gratidiano) realizzatosi in un momento precedente di qualche anno.

propinquus noster: Gratidia, una sorella del padre naturale di Gratidiano, Gratidio (detto anch'egli *propinquus noster* in Cic. *Brut.* 168), aveva sposato il nonno di

Cicerone, pertanto l'imputato rientrava, sebbene alla lontana, nella linea di parentela dell'autore e della sua famiglia (conferma di ciò è anche in *Ascon.* pag. 84 ed. Clark, che scrive: *fueraat vero hic Gratidianus arta necessitudine Ciceroni coniunctus*). La *gens* di Cicerone, i *Tullii*, era in effetti legata alle altre due grandi famiglie di Arpino, i *Marii* e i *Gratidii*, anche se questo legame, molto forte verso la fine del II secolo, andò poi raffreddandosi nel periodo successivo. In questa connessione tra *gentes*, tra l'altro, non mancarono attriti, come l'opposizione mossa nel 115 dal nonno di Cicerone nei confronti del fratello della moglie (il suddetto Gratidio), che proponeva una *lex tabellaria*, vale a dire una norma relativa al voto segreto (cfr. *Cic. Leg.* III 36), e lo scontro giudiziario tra Caio Visellio Aculeone, marito della zia di Cicerone (cfr. *Cic. Brut.* 264), e lo stesso Gratidiano, difeso da Lamia (su questo processo si veda, nel presente lavoro, l'oraz. XI, *Pro C. Visellio Aculeone*). Su questi rapporti familiari e i relativi dissidi cfr. RAWSON 1991 [1], pagg. 17-22.

propinquus: i vocaboli *propinquus* e *propinquitas*, come *adfinis* e *adfinitas*, indicano una forma di parentela, ma con la differenza che la prima coppia ha un ambito d'uso più ampio, designando genericamente qualunque rapporto di questo tipo (FORCELLINI 1965, tomo I, pag. 147).

aedes: sulla natura di questo immobile che è oggetto della contestazione si veda il commento a *aedis* in *Cic. De orat.* I 178, fr. 42.

ae serviebant, sed hoc in mancipio Marius non dixerat: la colpa di Mario, il motivo per cui egli è tratto in giudizio, è l'aver omesso di riferire del vincolo di servitù connesso con la proprietà della casa o, meglio, con una sua parte. Sul significato tecnico-giuridico del verbo *servio* e del sostantivo *mancipium* si vedano i commenti a *neque servire quandam earum aedium partem in mancipi lege dixisset* e a *in mancipi lege* in *Cic. De orat.* I 178, fr. 42: il primo termine designa un istituto giuridico per il quale un proprietario terriero garantiva un parziale sfruttamento del proprio fondo ad un'altra persona o più di una, mentre *mancipium* indica qui la cessione del bene ed è dunque sostanzialmente equivalente a *lex mancipi*, il contratto d'acquisto nel quale Mario avrebbe dovuto segnalare l'esistenza della servitù.

adducta res in iudicium est: l'omissione, intenzionale o meno, di Gratidiano conduce all'istituzione di un procedimento giudiziario. L'espressione *in iudicium adducere* è uno dei molteplici nessi per indicare l'avvio di un processo (cfr. ad esempio

Cic. *Clu.* 48: *quis apertior in iudicium adductus est?*), equivalente a *in iudicium deducere* (cfr. Cic. *Opt.* 19: *... quae causa in iudicium deducta sit*); il polisemico sostantivo *res*, pertanto, assume in questo contesto sia il valore generico di "fatto, faccenda" che quello giuridico di "lite, contesa" (per il quale si veda la definizione di *res iudicata* fornita da Modestino in *Dig.* XLII 1, 1: *res iudicata dicitur, quae finem controversiarum pronuntiatione iudicis accipit: quod vel condemnatione vel absolute contingit*).

ius Crassus urgebat: il verbo, che letteralmente significa "premere, pressare", è qui usato col valore traslato di "spingere, insistere, fare pressione"; in quest'accezione può reggere l'accusativo della persona che riceve pressioni (come in Cic. *Q. fr.* III 9, 1) o della cosa sulla quale si insiste, come in questo caso. Il discorso di Crasso fa dunque perno sul puro diritto e su un'argomentazione prettamente giuridica.

quod vitii venditor non dixisset sciens, id oportere praestari: secondo Crasso il venditore che, seppur consapevole di un inconveniente riguardante l'oggetto alienato, non vi fa esplicitamente riferimento è tenuto a risarcire l'acquirente male informato. Sebbene l'espressione sia solitamente riportata tra virgolette, è difficile dire se si tratti di una vera e propria citazione del discorso di Crasso (naturalmente adattata dal punto di vista sintattico), dunque di un frammento nel senso pieno del termine, o piuttosto di una sua sintesi, di una *summa* del ragionamento da lui dispiegato in sede processuale.

quod: è probabile che questa particella abbia qui il valore non di congiunzione causale, come intendono FERRERO-ZORZETTI 1995, pag. 797, e come potrebbe sembrare dal (presunto) parallelo col successivo *quoniam*, ma di pronome relativo riferito a *id* che regge il genitivo partitivo *vitii*; in caso contrario, infatti, risulterebbe difficilmente spiegabile il valore sintattico proprio di *vitii*.

vitii: il vocabolo, a volte usato a proposito di edifici per indicarne difetti strutturali, ad esempio pareti o tetti cadenti (cfr. Cic. *Fam.* IX 15, 5), individua qui un inconveniente di tipo giuridico, il vincolo di *servitus*, ed equivale quindi al sostantivo *incommodum* usato in Cic. *De orat.* I 178, fr. 42.

sciens: che Gratidiano intendesse o meno frodare Orata (come abbiamo visto nella "Premessa", par. III, punto 1, questo aspetto non ha rilevanza giuridica), di certo egli era a conoscenza della servitù cui era sottoposta una parte dell'immobile: ciò, agli occhi di Crasso, depone ulteriormente a suo sfavore come prova della sua sostanziale colpevolezza e dell'obbligo all'indennizzo.

aequitatem: sul valore di questo vocabolo, che designa una forma di diritto naturale differente rispetto a quello positivo, si veda il commento a *multa tum contra scriptum pro aequo et bono dixit* in Cic. *Brut.* 145, fr. 29.

quoniam id vitium ignotum Sergio non fuisset, qui illas aedes vendidisset, nihil fuisse necesse dici nec eum esse deceptum, qui id, quod emerat, quo iure esset, teneret: tentando di smontare l'argomentazione di Crasso, Antonio sottolinea come Orata, essendo stato già in passato proprietario dell'immobile oggetto di contestazione, non potesse essere all'oscuro della servitù che ne toccava una parte: assolutamente superflua sarebbe stata dunque la menzione del vincolo nel contratto d'acquisto; nessun raggiro era stato perpetrato ai danni di chi conosceva perfettamente la condizione del bene che andava ad acquistare. Dalle parole di Antonio emerge fuor di dubbio che la servitù era stata contratta prima che Gratidiano acquistasse la casa e non dopo, come ritiene erroneamente D'ARMS 1970, pag. 30 (nota l'errore dello studioso statunitense già MARASCO 2010, pag. 70, nota 6). Come nel caso delle parole che riassumevano il senso del discorso di Crasso (*quod vitii venditor non dixisset sciens, id oportere praestari*), anche qui risulta difficile comprendere se questa frase costituisca una citazione –dunque un frammento– di Antonio, magari tratta dalla conclusione del suo discorso, o piuttosto una sintesi dei concetti da lui espressi dinanzi al giudice.

esse deceptum: il verbo *decipio*, che letteralmente indica l'atto di catturare uccelli o altri animali con le reti o altri strumenti, è usato prevalentemente col significato traslato di "ingannare" e si carica qui del valore giuridico di "truffare, frodare": che Orata sia stato truffato, comunque, è secondo Antonio convinzione errata per i motivi che si è detto.

quo iure esset: il termine *ius* non indica qui naturalmente il diritto nel suo complesso, come insieme di leggi e di norme, bensì la condizione giuridica dell'immobile, vale a dire il vincolo di servitù legalmente contratto cui esso è sottoposto.

teneret: il verbo è impiegato con l'accezione di "tenere con la mente", quindi "sapere, conoscere, essere al corrente di" (cfr. FORCELLINI 1965, tomo IV, pag. 691, significato II 1 3°: "Nam qui intelligit, rem animo quasi arripit vel occupat").

quorsus haec? Ut illud intellegas, non placuisse maioribus nostris astutos:

HOLDEN 1891, pag. 363, nota che un costrutto quasi identico è usato da Cicerone in *Sen. 42 (quorsus haec? Ut intellegeretis ...)*. Giunto al termine della menzione del processo, l'Arpinate introduce con quest'interrogativa retorica la chiave di lettura dell'episodio, atto a dimostrare che i Romani di un tempo, i *maiores*, sottoposti alla consueta idealizzazione, non apprezzavano chi provava ad usare la propria scaltrezza per ottenerne vantaggi personali. Una tale precisazione costituisce senz'altro un indizio, sebbene di non facile interpretazione, utile a comprendere quale dei contendenti avesse ottenuto una sentenza favorevole: sull'argomento si veda la sezione "Esito".

intellegas: il soggetto del verbo è il figlio Marco, dedicatario dell'opera.

placuisse: il verbo, oltre ad indicare genericamente un gradimento (o mancato gradimento, come in questo caso), può anche assumere un valore più specificamente politico, quale compare nelle deliberazioni del senato, dei magistrati e dei concili (ad esempio nell'editto contro i retori latini dello stesso Crasso: cfr. in questo lavoro la "Introduzione", par. I, punto 6); intende il verbo in questa seconda accezione MILLER 1928, pag. 339, che traduce "countenance", vale a dire "consentire, permettere". È probabile che qui Cicerone voglia fondere le due accezioni del verbo, intendendo che gli antenati non solo in generale non apprezzavano certi comportamenti, ma mostravano questo rigetto anche in via ufficiale, nel caso specifico giudiziaria (da qui il riferimento al verdetto).

maioribus: ДУСК 1996, pag. 579, nota 63, rileva come Cicerone, spinto dall'esigenza di richiamare a sostegno della sua affermazione l'autorità dei Romani di un tempo (in contrapposizione alla sua fonte greca, Ecatone di Rodi, che accettava comportamenti di questo tipo), "stretches a bit the lower limit of the concept of the *maiores* (usually people older by two generations or more)".

astutos: l'aggettivo *astutus*, come l'avverbio *astute* e il sostantivo *astutia*, è una *vox media*: esso può indicare in senso positivo una forma di perspicace intelligenza oppure individuare in tono sprezzante una persona contraddistinta da maliziosa furbizia. In questo caso l'accezione è palesemente negativa e colui che aveva tentato di adoperare la propria *astutia* a scopi personali e, in un certo senso, di imbroglio era risultato sconfitto.

XI. PRO C. VISELLIO ACULEONE

INTRODUZIONE

➤ Numero del processo in ALEXANDER 1990: 366

➤ Data: prima del settembre del 91 a.C.

Nel XIX secolo prima Meyer e poi Piderit e Harnecker¹⁸²⁷ hanno datato il processo all'anno 97, sulla base della constatazione che il giudice del processo, che sappiamo essere stato Marco Perperna (cfr. Cic. *De orat.* II 262, fr. 44), fu in quell'anno pretore. La critica¹⁸²⁸, però, ha da tempo giustamente notato che tale deduzione è infondata: Cicerone parla di Perperna come giudice, il che non implica affatto che egli nell'anno del processo ricoprisse una magistratura come la pretura; fornire una cronologia del *iudicium*, pertanto, è impossibile. D'altra parte Münzer e Gundel¹⁸²⁹ hanno ritenuto che esso si sia svolto prima del 92, forse sulla base del fatto che Perperna non sia nella nostra fonte citato come console, carica che ricoprì proprio in quell'anno, o come ex-console. In alcuni commenti e traduzioni del *De oratore*¹⁸³⁰, invece, si ipotizza la data del 92, mentre Alexander¹⁸³¹ si limita a scrivere "by 91", vale a dire che fornisce solo un *terminus ante quem*, corrispondente alla data in cui è ambientato l'immaginario dialogo del *De oratore*.

Che il processo si sia svolto entro il 91 (o meglio entro il settembre di quell'anno) è senz'altro giusto e anzi costituisce, ci sembra, l'unico punto fermo sulla questione della cronologia. Cicerone, infatti, non fornisce alcun altro indizio a tale proposito e ogni deduzione basata sulla menzione di Perperna è destinata a risultare indebita: non solo, infatti, egli era –possiamo dire– il rappresentante delle istituzioni nella seconda fase del processo, quella *apud iudicem*, e non nella prima, *in iure*, la quale si svolgeva spesso effettivamente al cospetto di un pretore¹⁸³², ma inoltre non appare certo che questa persona vada identificata con l'uomo politico che raggiunse il consolato nel

¹⁸²⁷ MEYERUS 1842, pag. 302; PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 22, nota 89.

¹⁸²⁸ Cfr. OETTE 1873, pag. 41; CIMA 1903, pag. 183, nota 1; KRUEGER 1909, pag. 49; BARDON 1952, pag. 171, nota 9; NICOLET 1974, pag. 764, nota 3; ORF 1976, pag. 253.

¹⁸²⁹ RE XIV.2, col. 1825, e XIX.1, col. 896 (Münzer); RE 9A.1, col. 355 (Gundel).

¹⁸³⁰ LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 98; LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 287; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 494, nota 155.

¹⁸³¹ ALEXANDER 1990, pag. 174.

¹⁸³² Si veda il commento a *iudicio privato* in Cic. *De orat.* I 178, fr. 42.

92¹⁸³³. Appare quindi preferibile mantenere sulla questione una certa cautela e limitarsi a datare il processo ad un momento precedente il settembre del 91.

- Oggetto: causa civile (?).
- Primo litigante: C. Visellio Aculeone (RE 9A.1, *Visellius* 1, coll. 354-355).
- Avvocato del primo litigante: L. Licinio Crasso.
- Secondo litigante: M. Mario Gratidiano (RE XIV.2, *Marius* 42, coll. 1825-1827).
- Avvocato del secondo litigante: L. Elio Lamia (RE I, *Aelius* 74, col. 522).
- Esito: incerto.

Krueger e la Malcovati¹⁸³⁴ reputano rispettivamente certa e probabile la vittoria di Crasso. Effettivamente la menzione del processo da parte di Cesare Strabone nelle due testimonianze che possediamo (Cic. *De orat.* II 269 e 262, fr. 43 e 44) sembra dare l'impressione che Lamia sia stato ridotto al silenzio dall'ironia pungente dell'avversario; d'altro canto nulla vieta di pensare che le battute di Crasso abbiano costituito solo un momento di un dibattito più ampio, del cui svolgimento nulla sappiamo. In definitiva, dunque, pur ritenendo l'ipotesi del successo di Crasso più convincente di quella di una sua sconfitta (forse meno plausibile, ma non inverosimile), appare più prudente abbracciare la tesi di quanti (Cima e Gundel¹⁸³⁵) hanno considerato il verdetto incerto.

➤ Premessa

Datazione incerta, esito incerto, oggetto della causa (lo vedremo meglio a breve) incerto. In questo processo dai contorni per noi così poco chiari un aspetto spicca però per la precisione con cui ci è stato riferito: l'identità dei litiganti e dei rispettivi avvocati. Da un lato, infatti, abbiamo Gratidiano difeso da Lamia, dall'altro, invece,

¹⁸³³ Sulla questione si veda il commento a *apud M. Perpernam iudicem* in Cic. *De orat.* II 262, fr. 44.

¹⁸³⁴ KRUEGER 1909, pag. 49; ORF 1976, pag. 253.

¹⁸³⁵ CIMA 1903, pag. 183; RE 9A.1, col. 355.

Aculeone e Crasso. Sulla figura di Gratidiano abbiamo già fornito delle delucidazioni nel par. II, punto 2, della "Premessa" all'oraz. X, *Pro C. Sergio Orata contra M. Marium Gratidianum*, al quale rimandiamo. Ci limitiamo qui a ricordare che egli era un Arpinate imparentato con Caio Mario e con Cicerone e che operò come oratore, uomo d'affari e politico nei primi anni del I secolo a.C. È ricordato come promotore dell'incriminazione di Lutazio Catulo che condusse al suicidio dell'imputato, oltre che come tribuno della plebe e pretore (carica ricoperta due volte); allo scoppio della guerra civile, schieratosi con i mariani, trovò la morte per volere di Silla e mano di Catilina. Fu un uomo astuto e privo di scrupoli, degno rappresentante del progressivo degrado cui iniziava ad andare incontro la lotta politica romana a cavallo tra II e I secolo a.C. Quanto al suo legale Lamia, come risulta anche dalla brevità del lemma dedicatogli sulla "Realencyclopädie" (cfr. *supra*) e dall'assenza della sua figura negli *Oratorum Romanorum fragmenta* della Malcovati, nulla sappiamo di lui al di fuori del presente processo; egli apparteneva ad una famiglia di rango equestre che all'epoca di Cicerone risultava agiata e benestante e che sotto Augusto vide un proprio membro raggiungere il consolato. Il suo *cognomen* è forse da collegare alla sgradevolezza dell'aspetto fisico: in greco, infatti, λάμια indica una specie di squalo e anche un mostro usato come spauracchio per i bambini. Sull'assistito di Crasso, Caio Visellio Aculeone, infine, siamo informati principalmente da tre passi ciceroniani: *De orat.* I 191 e II 2 e *Brut.* 264. Le fonti parlano di lui semplicemente come *C. Aculeo*, senza il *nomen gentile*, ma dal nome del figlio, Caio Visellio Varrone, si deduce che il suo nome completo fosse verosimilmente Caio Visellio Aculeone e non Caio Furio Aculeone (come scrive ad esempio Cima¹⁸³⁶); meno probabile appare l'ipotesi che il figlio portasse un nome diverso in quanto appartenente ad una famiglia differente, quella dei *Terentii*, e successivamente fosse stato adottato appunto da Aculeone¹⁸³⁷. Egli era sposato con Elvia, sorella dell'omonima madre di Cicerone, e aveva avuto da lei almeno due figli, che studiarono con i cugini Marco e Quinto. Cavaliere romano, fu molto amico di Crasso, che gli era legato in modo particolare (*quem Crassus dilexit ex omnibus plurimum*, si legge in *De orat.* II 2) e della cui passione per gli studi egli dava testimonianza ai nipoti; non è noto invece quanto stretti fossero i rapporti con Marco Tullio Cicerone, padre dell'autore, e

¹⁸³⁶ CIMA 1903, pag. 183.

¹⁸³⁷ Per una breve discussione della questione cfr. NICOLET 1974, pagg. 1078-1079.

il fratello Lucio, che pure certamente conosceva. Stando alla testimonianza dell'Arpinate, Aculeone era un uomo molto intelligente anche se non colto; eccelleva però nella conoscenza del diritto civile, disciplina nella quale era secondo solo a Scevola l'Augure e che trasmise anche al succitato figlio¹⁸³⁸.

Sebbene su tre dei quattro attori del processo noi siamo informati in modo discretamente accurato (a Gratidiano e Aculeone va ovviamente aggiunto il nostro Crasso), tuttavia molti punti del *iudicium* rimangono per noi oscuri. Innanzitutto non si coglie con sicurezza, dalle testimonianze ciceroniane, chi dei due litiganti intentò causa (*petitor*) e chi era invece l'imputato (*reus*); Meyer, Cima e Malcovati¹⁸³⁹ ritengono senza dubbi che a dare il via al processo fu un'istanza di Gratidiano, mentre Aculeone fu colui che la subì, mentre Alexander¹⁸⁴⁰, nel suo studio sui processi romani di epoca tardo-repubblicana, evita prudentemente di schierarsi, scrivendo non, come in altri casi di procedimenti civili, "defendant" e "plaintiff", ma semplicemente, per entrambi i contendenti, "party". L'idea tradizionale secondo la quale Gratidiano sarebbe stato l'accusatore e Aculeone l'imputato nasce probabilmente dalle seguenti parole di Cicerone (*De orat.* II 262, fr. 44): *Crassus [...] pro Aculeone cum diceret, aderat contra Aculeonem Gratidiano L. Aelius Lamia*. Da una simile formulazione, però, si evince soltanto che Crasso patrocinò la causa di Aculeone e Lamia quella di Gratidiano, non quale dei due litiganti l'abbia intentata e quale l'abbia subita; ancora una volta, purtroppo, data la vaghezza delle fonti, appare più saggio limitarsi a sospendere il giudizio.

Parimenti ignota, ai nostri occhi, è la motivazione per la quale Lamia accettò la difesa della causa di Gratidiano (per Crasso e Aculeone il discorso è ovviamente più chiaro, ricollegandosi alla loro amicizia intima e di lunga durata). L'aporia si ricollega del resto a quella, più generale, sulla materia di discussione del processo: su cosa verteva il dibattimento? La critica¹⁸⁴¹ è concorde nel dichiarare l'impossibilità di risalire a questo aspetto del processo e il solo Alexander¹⁸⁴² si limita a formulare l'ipotesi, del

¹⁸³⁸ Secondo Li Causi, "l'enfasi assegnata a questo personaggio, che era un *eques*, è legata al fatto che nel 91 a.C. la conoscenza del diritto era ancora prerogativa esclusiva delle *élites* senatorie" (LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 434).

¹⁸³⁹ MEYERUS 1842, pag. 302; CIMA 1903, pag. 183; ORF 1976, pag. 253.

¹⁸⁴⁰ ALEXANDER 1990, pag. 174.

¹⁸⁴¹ Cfr. OETTE 1873, pag. 41; CIMA 1903, pag. 183; KRUEGER 1909, pag. 49; ORF 1976, pag. 253.

¹⁸⁴² ALEXANDER 1990, pag. 174.

resto molto vaga, che si sia trattato di un processo civile ("civil suit?", scrive lo studioso). In effetti il tono informale del dibattito e la constatazione che esso si svolse, a quanto pare, dinanzi ad un solo giudice sembrano indurre a condividere questa tesi. Di sicuro, dato che Cicerone, per bocca di Strabone, ci informa che le battute di Crasso destarono un'ilarità collettiva¹⁸⁴³, è possibile affermare che esso venne seguito da un discreto pubblico; d'altra parte non è possibile conoscere le dimensioni né tantomeno la composizione di questo uditorio, che potrebbe essere stato costituito da amici o parenti dei litiganti come anche da semplici curiosi attirati presumibilmente dalla notorietà, più che di Gratidiano –la cui carriera politica ebbe inizio dopo la guerra sociale, dunque dopo la morte di Crasso–, proprio del nostro oratore, il più grande e famoso dell'epoca.

Come si vede, in conclusione, il processo in esame è per noi avvolto da una fitta oscurità: al di fuori dell'identità degli attori (litiganti e patroni), quasi nulla è possibile dedurre con un buon grado di verosimiglianza e fondatezza. Tra i pochi dati a nostra disposizione c'è la notizia dell'impiego, da parte di Crasso, di una delle tecniche retoriche e forensi che più gli era congeniale, quella dell'ironia; servendosi di quest'arma, che egli maneggiava in modo magistrale e che costituì, nel corso della sua carriera, uno dei principali fondamenti del suo successo oratorio, egli ridusse al silenzio (definitivamente?) Lamia, che lo interrompeva mentre pronunciava la sua arringa. Sul carattere e l'utilità di quest'ironia, comunque, ci soffermeremo più approfonditamente nel commento ai testi.

43. Cic. *De orat.* II 269

<p><i>Urbana etiam dissimulatio est, cum alia dicuntur ac sentias, non illo genere, de quo ante dixi, cum contraria dicas, ut</i></p>	<p>Garbata è anche l'ironia quando si pensa una cosa e se ne dice una diversa; non mi riferisco a quel tipo, del quale ho parlato prima, nel quale se ne dice una opposta,</p>
---	--

¹⁸⁴³ In *De orat.* II 262, fr. 44, si legge infatti *cum esset adrisum e multo etiam adrisum est vehementius*.

Lamiae Crassus.

come fece Crasso con Lamia.

Entrambe le testimonianze sul processo di Aculeone e Gratidiano sono contenute nell'esposizione sull'umorismo che Cicerone affida a Giulio Cesare Strabone in *De orat.* II 217-290. Una volta specificato che le teorie sull'argomento sono prive di qualsiasi utilità, come dimostrano i trattati greci, vengono distinti due tipi di umorismo, quello che si diffonde in tutto il discorso (*cavillatio*) e quello che invece si concretizza in battute estemporanee (*dicacitas*). Ottenuta dai presenti l'ammissione che il vero maestro nel destare il *risus* non è lui ma Crasso –della cui ironia si forniscono diversi esempi–, Strabone, dopo molte insistenze, inizia la propria trattazione dell'argomento, in particolare distinguendo le battute fondate sulle parole da quelle che nascono dai fatti¹⁸⁴⁴. Al § 261 viene quindi precisato che nella comicità di parola rientrano anche le battute basate sull'allegoria o sull'uso metaforico di una sola parola o sull'inversione del significato delle parole; come esempio di quest'ultimo tipo di umorismo è portato il caso di Crasso e delle sue bordate rivolte contro Lucio Elio Lamia, avvocato di Gratidiano (§ 262, fr. 44). A partire dal § 264, poi, Strabone espone le facezie basate sui fatti e al § 269 menziona il tipo di ironia che si realizza quando si dicono cose diverse da quelle che si pensano; a tal proposito egli specifica che si tratta di una tipologia differente da quella che si crea quando chi parla dice qualcosa di diametralmente opposto rispetto a quello che pensa effettivamente, come era stato il caso, citato poco sopra, di Crasso e Lamia.

Il presente riferimento alla difesa di Aculeone, in definitiva, altro non è che un rimando all'esposizione più ampia del medesimo processo riferita pochi paragrafi prima; esso, pertanto, non riveste un particolare interesse ai fini della nostra analisi, se non per qualche considerazione retorica e terminologica sui cui ci soffermeremo a breve.

¹⁸⁴⁴ Questa sezione contiene molti esempi storici delle diverse tipologie di comicità elencate, pertanto risulta di fondamentale importanza non solo a proposito della teoria retorica e dell'apporto a essa fornito da Cicerone, ma anche per quanto riguarda la storia dell'oratoria preciceroniana.

urbana: MONACO 1968, pag. 85, traduce questo aggettivo con "gustosa"; NORCIO 1970, pag. 393, con "piacevole"; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 501, con "spiritosa"; Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 231, con "gradevole". In effetti, per quanto il valore del vocabolo risulti di per sé sufficientemente chiaro, non è semplice trovare un equivalente italiano che ne renda il valore. L'aggettivo *urbanus*, come il sostantivo *urbanitas*, propriamente indica ciò che ha a che fare con l'*urbs*, la città (Roma), in contrapposizione a quanto attiene al *rus*, la campagna, o anche a realtà urbane diverse da Roma; esso indica dunque le caratteristiche ritenute distintive dell'uomo di città rispetto a quello di campagna o anche allo straniero. Tra queste figura il modo di esprimersi, a proposito del quale FORCELLINI 1965, tomo IV, pag. 872, significato II 5, scrive: "*Sermo aut oratio urbana est, quae selectis et cultis verbis et amoenis, ut ita dicam, venustisque constat, ipsoque sono et usu prae se fert proprium quemdam urbis colorem ac gustum; his enim carere solent, qui ruri agunt vel peregrini sunt*". L'aggettivo *urbanus*, dunque, indica la qualità di ciò che è detto in modo ponderato e spiritoso, con buon gusto, raffinatezza ed eleganza, ma al tempo stesso con toni rispettosi e non offensivi, come si addice a un cittadino.

Altre definizioni del concetto, conformi a quanto sin qui esposto, compaiono poi a più riprese in Quintiliano, nel corso della sua trattazione *de risu* (VI 3): si tratta di formulazioni personali del retore ispanico (§§ 17 o 107) o riprese da altri autori, come Catone (§ 105) e Domizio Marso (§ 104). Già Cicerone del resto aveva più volte sottolineato che l'*urbanitas*, intesa come eleganza espressiva e come gradevole ironia, doveva essere caratteristica precipua dell'oratore: così, ad esempio, in *De orat.* I 17 e 159 e II 231 (al § 236 Cesare Strabone rileva come l'impiego del *risus* mostri che l'oratore è un uomo *politus, eruditus e urbanus*). Tale caratteristica, cui l'Arpinate conferisce una così grande importanza, è da lui attribuita proprio al suo maestro Crasso. In *De orat.* II 227, fr. 35, infatti, Strabone afferma a proposito proprio di Crasso: *faceta [...] et urbana innumerabilia vel ex una contione meministis*; l'impiego di battute divertenti e spiritose, dunque, doveva essere senz'altro un tratto della sua eloquenza, quanto meno nelle *contiones* (e probabilmente non solo), e anzi proprio in questo egli dimostrava la sua insuperata maestria. In *Brut.* 143, fr. 2, poi, Cicerone annovera tra le peculiarità del suo maestro un umorismo garbato e misurato, non volgare (*facetiarum et urbanitatis oratorius, non scurrilis lepos*). Per quanto la caratterizzazione di *urbana*

dissimulatio non sia qui riferita specificamente a Crasso, in definitiva appare innegabile che essa si configurava come un elemento tipico della sua oratoria politica e forense. Per approfondire il significato dei termini *urbanus* e *urbanitas* e la loro evoluzione nella lingua latina da Plauto a Quintiliano si vedano DE SAINT-DENIS 1939 (il quale alle pagg. 12-13 cita Crasso, Granio, Lucilio e Lelio come i principali esempi, per Cicerone, dell'umorismo romano) e HAURY 1955, pagg. 56-60.

dissimulatio: il termine astratto *dissimulatio*, come il verbo *dissimulare* e il nome d'agente *dissimulator*, indica l'atto di nascondere l'esistenza di qualcosa (mentre *simulatio*, *simulare* e *simulator* designano l'invenzione e l'affettazione di ciò che di fatto non esiste). Se essi possono dunque essere tradotti rispettivamente come "dissimulazione", "dissimulare" e "dissimulatore", ad esempio in un ambito genericamente politico o sociale (nota è la caratterizzazione di Catilina come *quoius rei lubet simulator ac dissimulator* in Sall. *Cat.* V 4), in un contesto come quello dal quale è tratto il nostro passo, prettamente retorico, appare nettamente preferibile dare a *dissimulatio* il valore di "ironia" (come del resto sembrano fare tutti i traduttori italiani del *De oratore*), intesa come tecnica consistente nel dire qualcosa di diverso da –quindi nel nascondere– ciò che si pensa: cfr. III 203, dove Crasso la cita tra le figure retoriche di pensiero come particolarmente efficace nell'eloquenza e adatta soprattutto ad un'esposizione colloquiale (*illa, quae maxime quasi inreperit in hominum mentes, alia dicentis ac significantis dissimulatio*; l'intero passo ciceroniano, §§ 201-208, è citato alla lettera in Quint. IX 1, 26-36), e anche Quint. VI 3, 85-86 e IX 2, 44. Giustamente Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 509, rileva che qui il termine contiene "la valenza semantica di matrice socratica del termine greco *eironeia*, dal verbo *eironeuomai*, fare dell'ironia dissimulando e fingendo l'ignoranza" (il parallelo tra la tecnica retorica e quella socratica è del resto espresso da Cicerone stesso in II 270 e compare anche in *Ac.* II 15 e *Brut.* 299); d'altra parte va notato che l'ironia del filosofo greco aveva un valore conoscitivo e costruttivo (in una parola: maieutico), mentre quella cui si fa qui riferimento rappresenta un'arma da impiegare in sede forense per demolire la figura dell'avversario e smontarne, di rimando, le argomentazioni oratorie. L'ironia, di cui il discorso di Crasso contro Lamia conteneva degli esempi (Cicerone in questo passo afferma di fare riferimento ad un tipo diverso, ma non nega che le

battute del suo maestro rientrano in questa categoria), costituisce pertanto un'arma di estrema importanza ed utilità da sfruttare in una contesa giudiziaria.

cum alia dicuntur ac sentias: come esempio di questa forma di ironia Cicerone menziona subito dopo una frecciata rivolta da Scevola l'Augure a Settimuleio di Anagni, il quale gli chiedeva di essere condotto come prefetto in Asia; Scevola gli avrebbe risposto consigliandogli di rimanere a Roma in quanto, essendoci in città tanti cittadini disonesti (come lui), in breve tempo sarebbe diventato ricchissimo. Come si vede, Scevola qui non dice qualcosa di contrario rispetto al suo vero pensiero, come fa Crasso definendo Lamia carino (*pulchellus puer*) ed eloquente (*disertus*), bensì storna il vero senso della domanda approfittandone per stigmatizzare l'immoralità del suo interlocutore.

de quo ante dixi: il rimando è ovviamente al § 262, fr. 44.

cum contraria dicas: scil. *ac sentias*. La distinzione è dunque tra dire cose diverse da quelle che si pensano, come aveva fatto Scevola con Settimuleio, e dire cose totalmente opposte, quale era il caso di Crasso. Quest'ultima forma espressiva è da Quintiliano (VIII, 6, 54) definita *ironia* o *inlusio*; essa, come precisa il retore ispanico, viene compresa quando il tono della voce, la persona che parla o la natura dell'oggetto di discussione risultano in disaccordo con le parole pronunciate: risulta così evidente che queste ultime sono in contrasto con l'intenzione di chi le proferisce.

44. Cic. *De orat.* II 262

<p><i>Invertuntur autem verba, ut Crassus apud M. Perpernam iudicem pro Aculeone cum diceret, aderat contra Aculeonem Gratidiano L. Aelius Lamia, deformis, ut nostis; qui cum interpellaret odiose 'audiamus' inquit 'pulchellum puerum' Crassus. Cum esset adrisum 'non potui mihi' inquit Lamia 'formam ipse fingere, ingenium potui'. Tum hic 'audiamus' inquit 'disertum'. Multo etiam adrisum est</i></p>	<p>Si può poi invertire il significato delle parole, come fece Crasso quando perorava a favore di Aculeone dinanzi al giudice Marco Perperna, mentre contro Aculeone, a favore di Gratidiano, parlava Lucio Elio Lamia, uomo molto brutto, come sapete. Poiché costui lo interrompeva in modo fastidioso, Crasso disse: "Ascoltiamo questo giovane grazioso". Si levò una risata. Lamia disse:</p>
---	--

vehementius.

"Non ho potuto plasmare il mio aspetto, ma l'ingegno sì"; allora Crasso disse: "Ascoltiamo questo bravo oratore". Si levò una risata ancora più forte e di molto.

Sul contesto in cui è inserito il presente riferimento al processo di Aculeone e Gratidiano, l'*excursus* sull'umorismo nel libro II del *De oratore*, si veda l'introduzione alla testimonianza precedente (Cic. *De orat.* II 269, fr. 43). Trattando delle varie forme di facezia, in particolare di quelle basate sulla parola, Cesare Strabone spiega che una tecnica di cui l'oratore si può servire consiste nell'invertire (sottinteso: ironicamente) il significato delle parole, come aveva fatto Crasso parlando a sostegno di Aculeone contro Lamia, che invece difendeva Gratidiano. Il nostro infatti, interrotto nel corso della sua perorazione dall'avversario e spinto dal "desiderio di rintuzzarne la petulanza"¹⁸⁴⁵, lo aveva deriso per la sua bruttezza fisica appellandolo *pulchellus puer*; alla replica di Lamia, che rivendicava, se non la propria bellezza, quantomeno il proprio ingegno, Crasso aveva risposto ancora con il medesimo atteggiamento ironico, stavolta definendolo *disertus*. La tecnica di Crasso, che precisamente consisteva in un'antifrasi (dire il contrario di quanto si pensa: cfr. il riferimento in *De orat.* II 269, fr. 43), aveva ottenuto grande successo, destando una risata di approvazione negli astanti e raggiungendo quindi lo scopo di divertire (*delectare*) l'uditorio.

Soffermandoci specificamente sul contenuto del passo, notiamo anzitutto che esso risente della costruzione diegetica del *De oratore*: per quanto il dialogo qui riferito rappresenti senz'altro un'invenzione dell'Arpinate, è indubbio che l'autore cerchi di dare all'esposizione una patina di verosimiglianza, il che implica, tra l'altro, l'impiego di uno stile colloquiale e in un certo senso quotidiano (ovviamente ispirato alla quotidianità di esponenti delle classi elevate quali i personaggi dell'opera). Ciò è dimostrato, in questo brano, in particolare dall'impiego reiterato della forma verbale *inquit*, con Strabone che quindi evita il ricorso ai sinonimi (altri *verba dicendi*) di cui pure la lingua latina era fornita (discorso analogo è valido anche per le parole di Antonio in Cic. *De orat.* I 227, fr. 24-bis, con l'impiego insistito del verbo *dico*). In

¹⁸⁴⁵ MONACO 1968, pag. 142.

questo contesto che si finge colloquiale si inserisce il riferimento, da parte di Strabone, a molti oratori e a loro battute che esemplifichino le diverse categorie di comicità oratoria elencate; tra queste compaiono appunto le acute frecciate scagliate da Crasso alla volta di Lamia. È senz'altro significativo evidenziare che esse, come anche la risposta di Lamia, sono citate in forma diretta, pertanto si configurano come frammenti nel senso pieno del termine e forniscono uno *specimen*, per quanto ridotto, dell'eloquenza di Crasso e della sua capacità umoristica. Non sappiamo, a onor del vero, da dove Cicerone traesse il riferimento al processo e alle battute del suo maestro: con ogni probabilità il discorso di Lamia non rientrava tra quelli intenzionalmente trascritti e pubblicati da Crasso, pertanto si può ipotizzare che l'Arpinate ne fosse venuto a conoscenza per via orale, magari da qualche testimonianza familiare o nel corso dei suoi studi giovanili (per bocca dello stesso Crasso?), oppure che del discorso circolasse una redazione sintetica approntata ad esempio dai maestri di retorica per la loro attività di insegnamento¹⁸⁴⁶.

Quale che sia l'origine delle citazioni, ciò che è certo è che la comicità di Crasso prende l'avvio dalla *deformitas*, la bruttezza fisica, di Lamia¹⁸⁴⁷: in risposta alle interruzioni del suo discorso operate da quest'ultimo, Crasso ne deride prima l'aspetto esteriore, poi la convinzione di essere un uomo ingegnoso ed eloquente. Haury, autore qualche decennio fa di un ampio studio sull'ironia e l'umorismo in Cicerone, riporta le battute di Crasso nel corso della sua analisi sulle differenze intercorrenti tra i due concetti che costituiscono l'oggetto del suo saggio¹⁸⁴⁸. Lo studioso francese, in particolare, spiega che essi si distinguono, tra l'altro, per il rapporto supposto dal parlante col suo interlocutore e per il linguaggio adoperato: l'ironia, infatti, implica disegualianza tra chi parla e chi ascolta (nel senso che il primo si ritiene superiore all'altro o agli altri) e si concretizza prevalentemente –anche se non esclusivamente– in un linguaggio razionale ("la raison constitue son arme naturelle": pag. 37); l'umorismo, invece, pone sullo stesso piano chi parla/scrive e i suoi interlocutori/lettori e fa volentieri uso di un'esposizione più immaginosa. In virtù di ciò, Haury cita le battute

¹⁸⁴⁶ Sulle possibili fonti di conoscenza, da parte di Cicerone, degli oratori scelti come personaggi del *De oratore* e delle loro carriere cfr. MEYER 1970, pagg. 11-20.

¹⁸⁴⁷ Sembra aver frainteso ciò NORCIO 1970, pag. 389 (si veda il commento a "*audiamus*" inquit "*pulchellum puerum*").

¹⁸⁴⁸ Per quanto segue, si veda HAURY 1955, pagg. 35-40.

rivolte a Lamia come tipico esempio di ironia: il linguaggio di Crasso è razionale, l'avvocato avversario è evidentemente considerato inferiore non solo per l'aspetto fisico ma anche per le capacità oratorie; inoltre –aggiungiamo– l'attacco del nostro è senz'altro duro e caustico e mira ad opporre due individui, senza generalizzare (altri due tratti tipici, secondo lo studioso, dell'ironia in contrapposizione all'umorismo)¹⁸⁴⁹. Tutto, in definitiva, concorre alla caratterizzazione delle frecciate di Crasso come esempi di ironia: un'ironia che, realizzata tramite antifrasi, non lascia scampo alla controparte, Lamia, ridotto al silenzio dall'innegabile abilità e superiorità di Crasso e della sua eloquenza.

invertuntur autem verba: così che acquisiscano il senso opposto, come notavano già PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 338; in questa sede, dunque, il verbo non indica uno spostamento nella collocazione della parola, ma una sorta di slittamento semantico o, meglio, un uso non letterale e per la precisione ironico (cfr. LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pagg. 286-287). L'impiego di *invertere* in questa accezione, a designare un uso traslato o non letterale di un vocabolo, non costituisce un *unicum*: esso compare, per limitarci ad un solo esempio contemporaneo a Cicerone (nell'Arpinate non ne figurano altri), in Lucr. I 642 (*inversis [...] sub verbis*). Lo stesso discorso, naturalmente, è valido per il sostantivo *inversio*, che l'anonimo autore della *Rhetorica ad Herennium* impiega con questa accezione, tra l'altro menzionandolo proprio tra le tecniche atte a destare il riso (cfr. *Rhet. Her.* I 10).

autem: al § 261 Strabone ha spiegato che tra le facezie di parola si annoverano anche quelle fondate sull'allegoria, sull'uso metaforico di una parola e sull'inversione del significato dei termini. Dopo aver fornito un esempio per ciascuna delle prime due forme, Strabone aggiunge le bordate di Crasso a Lamia per l'ultima: da qui l'uso della congiunzione *autem*, che indica un passaggio marcato da una lieve contrapposizione con quanto detto o scritto in precedenza.

apud M. Perpernam iudicem: a meno che Strabone (Cicerone) non menzioni qui solo uno dei componenti del corpo giudicante, magari il più noto, dal fatto che si citi il nome di un unico *iudex* si può dedurre che il processo di Aculeone e Gratidiano

¹⁸⁴⁹ Cfr. HAURY 1955, pagg. 41-44.

rientrasse nella categoria dei *iudicia privata*; sulla configurazione di questi processi, costituiti da una prima fase *in iure* –dinanzi ad un magistrato, per lo più un pretore– e da una *apud iudicem* –al cospetto di un giudice che, tra l'altro, ascoltava le arringhe delle parti– si veda il commento a *iudicio privato* in Cic. *De orat.* I 178, fr. 42. È opinione comune dei commentatori, a partire almeno dal XIX secolo (cfr. ELLENDT 1841, pag. 202; PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 22, nota 89; WILKINS 1965 [ristampa del 1892], pag. 361), che questo personaggio vada identificato col Marco Perperna che nacque probabilmente nel 147, morì nel 49 e fu pretore entro il 95, console nel 92 e censore nell'86 (RE XIX.1, *Perperna* 5, coll. 896-897). A quanto ci risulta, quest'opinione è condivisa da tutti gli studiosi, tuttavia bisogna rilevare che Strabone parla genericamente di un *M. Perperna*, senza fornirne ulteriori particolari: in linea puramente teorica, dunque, il personaggio citato potrebbe essere un semplice omonimo, presumibilmente un parente, del noto e longevo uomo politico. Tale ipotesi potrebbe essere avvalorata se avessimo informazioni a sostegno dell'idea, in sé intuitiva ma priva di fondamento, che il processo ebbe scarsa rilevanza (perché un personaggio di un certo spicco se ne sarebbe dovuto occupare?). D'altra parte non solo la presenza di pubblico attestata, in questo stesso brano, dai successivi riferimenti alle risate potrebbe indurre a credere che il *iudicium* non fosse insignificante, ma soprattutto non è possibile proporre alternative a questa identificazione del personaggio: in questa sede, dunque, ci limitiamo a porre in dubbio l'identità di Perperna universalmente proposta (senza discussione) dalla critica, senza però –bisogna ammetterlo– poter suggerire un'alternativa convincente.

cum diceret: scil. *causam*. Si tratta, com'è noto, dell'espressione più comune per designare l'atto di patrocinare una causa e pronunciare un'arringa da parte di un avvocato, come fa in quest'occasione Crasso a favore di Aculeone.

aderat: letteralmente il verbo significa "essere vicino", quindi è spesso usato col valore traslato di "essere d'aiuto" e a volte, in particolare, di "essere d'aiuto in sede giudiziaria", quindi "patrocinare una causa"; in questo senso è adoperato qui per indicare la difesa di Gratidiano intrapresa da Lamia. Secondo MAY-WISSE 2001, pag. 195, quest'ultimo sarebbe stato solo uno dei membri del collegio difensivo di Gratidiano ("one of the advocates pleading for Gratidianus ..."); la congettura, in vero, non pare supportata dalla formulazione del testo ciceroniano.

deformis, ut nostis: per noi il personaggio di Lamia non è altrimenti conosciuto, ma egli doveva essere discretamente noto all'epoca in cui è ambientato il *De oratore* se Strabone, citandolo, si rivolge ai suoi interlocutori aggiungendo la precisazione *ut nostis*; giustamente, quindi, CORBEILL 1996, pag. 38, rileva che l'inciso serve ad informare, più che gli interlocutori del dialogo (che dovevano conoscere Lamia), i lettori del *De oratore*. Quanto all'aggettivo *deformis*, esso, quando è usato in senso fisico (come in questo caso), è il contrario di *formosus* (cfr., per questa antinomia, Cic. *Inv.* I 35); si è scelto in questa sede di renderlo con "molto brutto" (come fa Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 229; analogamente MONACO 1968, pag. 79: "assai brutto") e non come "deforme" (così in NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 495; analogamente CORBEILL 1996, pag. 38, e MAY-WISSE 2001, pag. 195: "disfigured") in quanto, non essendoci giunte altre fonti su Lamia, ci è sembrato preferibile attenerci ad una traduzione generica piuttosto che parlare di una vera e propria deformità.

cum interpellaret odiose: considerando che Strabone adopera il congiuntivo imperfetto e non il piuccheperfetto, si può ipotizzare che egli faccia riferimento non ad un'unica interruzione del discorso di Crasso (cfr. NARDUCCI ET ALII 2007., vol. II, pag. 495 "poiché Lamia l'aveva interrotto"), ma a diversi interventi che si frappongono al suo svolgimento (intendono così MONACO 1968, pag. 79, NORCIO 1970, pag. 389, e Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 229, che traducono rispettivamente "siccome questi lo interrompeva", "siccome Lamia lo interrompeva" e "poiché Lamia lo interrompeva"; cfr. anche CORBEILL 1996, pag. 38, che traduce il verbo con "kept interrupting", e MAY-WISSE 2001, pag. 195, che parlano di "interruptions"): Lamia avrà più volte commentato e spezzato in modo molesto l'esposizione di Crasso ed egli, infastidito e al tempo stesso consapevole di poter adoperare fruttuosamente e opportunamente l'arma dell'ironia –nel cui uso era un maestro–, approfitta dell'occasione per deridere la sua controparte e implicitamente minarne la credibilità. LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 287, notano che l'attributo *odiosus* è spesso riferito agli oratori il cui contegno genera estremo fastidio, anzi nausea: cfr. *De orat.* III 81, dove gli allievi di Corace sono definiti *clamatores odiosi ac molesti*.

'audiamus' inquit 'pulchellum puerum': l'impiego del sintagma allitterante, costruito con un aggettivo di uso molto raro e fortemente marcato in tono colloquiale (esso è significativamente attestato, oltre che in questa sede, solo sei volte

nell'epistolario ciceroniano e due in Apuleio), serve a Crasso per mettere alla berlina l'avvocato della parte avversa deridendone la bruttezza fisica. In tale prospettiva non convince l'interpretazione di NORCIO 1970, pag. 389, che traduce l'espressione –una citazione diretta, dunque un frammento in senso stretto– "ascoltiamo questo simpatico giovane"; del resto lo stesso studioso poco prima traduce l'aggettivo *deformis* con "brutto ceffo", mostrando forse di aver mancato di cogliere l'intera situazione. D'altra parte l'impiego dell'aggettivo *pulchellus*, diminutivo di *pulcher*, va probabilmente spiegato semplicemente con l'intento canzonatorio e non necessariamente, come ritengono MONACO 1968, pag. 142, e Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 506, come allusione alla bassezza di Lamia. In linea generale notiamo che al § 236 Strabone ha rilevato che l'origine del *risus* è nei difetti morali (*turpitude*) e fisici (*deformitas*), da mettere in rilievo *non turpiter*, e al § 239 ha precisato che esso può trarre materia dalla bruttezza (*deformitas*) e dai difetti fisici (*corporis vitia*), ma da un lato bisogna evitare battute insulse, dall'altro, se si possono fare battute spiritose, bisogna fare in modo che non siano degne di un buffone (cfr. il § 247, dove si dice che l'umorismo distingue l'oratore dal buffone, *scurra*) o di un mimo. La possibilità di deridere un avversario per il suo aspetto esteriore era quindi prevista dalla retorica antica (cfr. anche Quint. VI 3, 8, che si ricollega esplicitamente al modello ciceroniano) e a questo proposito CORBEILL 1996, pagg. 35-43, rileva che nella mentalità comune romana l'aspetto fisico era espressione della moralità della persona, vale a dire che alla bellezza esteriore corrispondeva la virtù interiore e viceversa: in virtù di ciò, i manuali di retorica (cfr. Cic. *Part.* 74) consigliavano all'oratore di lodare la bellezza e criticare, deridendola, la bruttezza appunto in quanto manifestazioni di virtù e vizio. Un esempio di ciò, prosegue lo studioso, è fornito proprio dallo scambio di battute tra Crasso e Lamia: la bruttezza ("deformity": pag. 38) di quest'ultimo, qualunque ne fosse la tipologia, è prova sufficiente di una indegnità morale e fornisce la materia per la duplice offesa insita nel sintagma *pulchellus puer*, che tocca l'aspetto esteriore di Lamia e al tempo stesso designa l'avversario "as the submissive partner in a male-male sexual relationship" (*ibid.*); seguono la risposta di Lamia e la frecciata finale di Crasso, che finge di dagli ragione per poi infliggergli una stoccata comicamente ancora più efficace. Lamia è la dimostrazione che la carenza di qualità interiori e quella di bellezza estetica procedono sempre di pari passo: "the superior Roman citizen speaks well and

has an attractive physique. The combination provides proof that nature has not erred" (pag. 42). Interessante, inoltre, è anche la notazione di LABATE 1984, pag. 188 e nota 34, che cita il segmento testuale in esame come un "bell'esempio" delle "graffianti antifrasi" che sono tipiche dell'oratoria e della satira e che mostrano affinità con le "sfrontate menzogne" che Ovidio, soprattutto nell'*Ars amatoria*, attesta essere proprie dell'adulazione amorosa. Ciò che in questo quadro rimane forse difficile accertare, aggiungiamo, è se Crasso abbia sufficientemente rispettato la dignità dell'avversario in quest'occasione, come sicuramente fece nella *causa Curiana* nei confronti di Scevola (preso in giro per le sue argomentazioni: cfr. in particolare Cic. *De orat.* II 221, fr. 30-ter), o meno (Häpke in RE XIII.1, col. 265, opta per una risposta negativa): la risata di approvazione degli astanti non costituisce da questo punto di vista una prova e in effetti potrebbe sembrare fuori luogo una simile, palese derisione dell'avversario e del suo aspetto fisico (sul quale effettivamente Lamia nulla poteva). D'altra parte se la teoria retorica classica contemplava la possibilità di una simile derisione, ciò forse implica che a Roma un simile scherno non era malvisto e anzi era accettato come una delle tecniche delle quali l'oratore poteva servirsi in sede giudiziaria per screditare la controparte agli occhi del pubblico e segnatamente della giuria. Ciò che è certo, in ogni caso, è che le frecciate del nostro oratore, a quanto risulta dalle parole di Strabone, dovettero divertire l'uditorio e quindi raggiungere lo scopo per cui erano state pronunciate, togliere autorevolezza a Lamia.

cum esset adrisum: "as usually of an approving laugh" (WILKINS 1965, pag. 361); già FORCELLINI 1965, tomo I, pag. 326, significato I 2, del resto scriveva: "Arrideo est ad aliquid rideo, subrideo, et fere ridendo applaudo vel approbo; raro enim in malam partem occurrit". Da questa breve notazione, dunque, si deduce non solo che allo svolgimento *apud iudicem* del processo era presente un certo pubblico (sulla cui consistenza e composizione, come abbiamo accennato, nulla si può inferire), ma anche che esso dovette apprezzare l'umorismo di Crasso e approvarne l'impiego, opportuno e funzionale ai suoi interessi.

'non potui mihi' inquit Lamia 'formam ipse fingere, ingenium potui': si tratta di uno schema chiastico costruito con due cola decrescenti (Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 506). Lamia, vedendosi attaccato su quello che rappresenta innegabilmente un suo punto debole o, meglio, vulnerabile, controbatte evidenziando

che alla bruttezza fisica, aspetto sul quale non ha potuto operare, fa riscontro un'acutezza d'ingegno che è invece frutto del suo impegno; così facendo, però, egli apre inconsapevolmente la strada ad una seconda *boutade* da parte dell'avversario, la quale forse smorza definitivamente ogni sua velleità di reazione.

tum hic 'audiamus' inquit 'disertum': mentre Lamia ha parlato di *ingenium* in contrapposizione a *forma*, a precisare che egli, pur non avendo potuto migliorare il proprio aspetto estetico, aveva però lavorato sulle doti –possiamo dire– interiori, Crasso dà implicitamente (e intenzionalmente) al termine il senso più restrittivo di "talento" oratorio, allo scopo di servirsene come perno su cui innestare la seconda frecciata rivolta all'avversario (LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 287). OETTE 1873, pag. 41, definisce Lamia "homo deformis neque disertus" e anche PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 339, scrivono che la battuta di Crasso si basava sul fatto che Lamia notoriamente era poco bravo come oratore; la stessa idea ricompare poi in WILKINS 1965, pag. 361, e in MONACO 1968, pagg. 142-143 (che Lamia sia, per quanto inconsapevolmente, un "cattivo oratore dev'esser cosa riconosciuta da tutti, altrimenti non si spiegherebbe il moltiplicarsi delle risate"). In realtà lo scarso livello di Lamia come oratore non sembra emergere con particolare evidenza da questa facezia di Crasso, in quanto mentre la prima battuta (*'audiamus [...] pulchellum puerum'*) si fondava indubitabilmente su un'effettiva caratteristica di Lamia, questa, più che evidenziare sarcasticamente un suo difetto, mira probabilmente a smontarne una convinzione agli occhi degli astanti. Deriso una prima volta l'avversario e ascoltata la replica, Crasso finge di accogliere la rimostranza, quindi di ammettere la bravura di Lamia, per poi volgerla in chiave ironica e farne un ulteriore elemento di derisione. In parte analoga a questa interpretazione è quella proposta da CORBEILL 1996, pag. 39: nella digressione sull'umorismo del secondo libro del *De oratore* Cesare Strabone fornisce sempre tutte le informazioni necessarie a comprendere le battute ricordate, quindi se Lamia fosse stato davvero poco eloquente lo avrebbe detto senz'altro; la battuta di Crasso, quindi, si spiega in base all'applicazione incongrua della qualifica di *disertus* ad un uomo *deformis*, vale a dire in base all'assurdità di un uomo che abbia la qualità dell'eloquenza e tuttavia sia estremamente brutto.

disertum: sulla sfumatura negativa, o quantomeno riduttiva, di cui può caricarsi il termine *disertus* si vedano il carne XLIX di Catullo, dove Cicerone è ironicamente

definito *disertissimus Romuli nepotum* (v. 1), e la distinzione con *eloquens* attribuita ad Antonio in Cic. *De orat.* I 94 e *Orat.* 18 e in Quint. VIII *prooem.* 13 (nel suo libricino *de ratione dicendi* l'oratore aveva scritto di aver visto in vita sua molti uomini *diserti*, ma nessuno che fosse davvero *eloquens*).

multo etiam adrisum est vehementius: anche la seconda spiritosaggine pronunciata da Crasso, più ancora della prima, ottiene un'ottima accoglienza e una grande approvazione da parte dell'uditorio: non solo, infatti, come rileva Quintiliano (VI 3, 13), le battute pronunciate *in respondendo* sono più spiritose di quelle proferite *in provocando*, ma soprattutto il nostro oratore mette definitivamente a tacere ogni affermazione di valore e velleità di replica della sua controparte. In questo modo, pertanto, Crasso riesce a realizzare con maestria uno dei tre *officia oratoris* teorizzati dalla dottrina retorica classica, quello di divertire l'uditorio, *delectare* (su questa dottrina cfr. il commento a *ut hoc doceret* in Cic. *Caec.* 69, fr. 28): ancora una volta, come nella difesa di Curio (oraz. VII, *Pro M'. Curio apud centumviro*) e in quella di Planco (oraz. XII, *Pro C[n]. Planc[i]o contra M. Iunium Brutum*), egli dimostra quale grande abilità possieda nella capacità di far ridere coloro che sono presenti ad una sua orazione, impressionandoli e così conquistandoli. È degno di nota che anche la testimonianza di Cic. *De orat.* II 242, fr. 53, che è incerto se sia da ascrivere all'oraz. VIII, *Oratio censoria contra Cn. Domitium Ahenobarbum*, o all'oraz. XII, *Pro C(n). Planc(i)o contra M. Iunium Brutum*, si concluda con un'espressione simile (*vehementius risimus*): anche prendendo in giro Enobarbo o Bruto Crasso realizzò una *climax* comica, nella misura in cui ad una prima risata, legata ad alcune frasi ironiche (*'per tuam nobilitatem, per vestram familiam!'*) pronunciate da Crasso con l'ausilio di un'imitazione caricaturale della voce e dell'espressione facciale dell'avversario, ne seguì una ancora più forte quando l'oratore proferì le parole *per tuas statuas* accompagnandole con una gestualità che ricordava appunto la posizione di una scultura.

XII. PRO C(N). PLANC(I)O CONTRA M. IUNIUM BRUTUM

INTRODUZIONE

➤ Numero del processo in ALEXANDER 1990: 98

➤ Data: tra il 104 e il 91 a.C.

Una buona parte della critica ha ritenuto di poter collocare il processo a carico di Planco, citato in giudizio da Marco Giunio Bruto e difeso da Crasso, nell'anno 91 o verso quell'anno: così Meyer, che seguendo Drumann (studioso del XIX secolo autore di un'ampia "Storia di Roma") ritiene che esso si svolse non molto tempo prima della morte di Crasso; Piderit e Harnecker, che lo collocano poco dopo la fine della censura; Münzer; Caplan, con la precisazione "circa" ("c. 91 B.C."); Wilkins, in via ipotetica ("it appears to have been during this year ..."); Norcio, che lo colloca precisamente nel 91; Leeman (nel 91); Nicolet (nel 91); Malcovati (sulla scorta di Münzer), secondo la quale esso forse si svolse all'inizio dell'anno; Moreschini, in via ipotetica¹⁸⁵⁰. Simile la posizione di Sumner¹⁸⁵¹, secondo il quale la causa ebbe luogo "some time before 91". Limitandosi a proporre un lasso di tempo orientativo, invece, alcuni studiosi hanno datato la causa tra il 100 e il 92¹⁸⁵², tra il 102 e il 94¹⁸⁵³, tra il 104 e il 91¹⁸⁵⁴ oppure tra il 104 e il 92¹⁸⁵⁵. Tra questi ultimi, in particolare, Gruen fonda la propria convinzione, in esplicito rifiuto della data del 91, su tre considerazioni: il processo si tenne dinanzi ad una giuria equestre, che Bruto cercò di infiammare contro l'avversario leggendo estratti dell'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*¹⁸⁵⁶, ma se avesse avuto luogo nel 91 l'accusatore avrebbe fatto riferimento alla proposta di legge giudiziaria –in un certo senso– anti-equestre del tribuno della plebe Livio Druso, appoggiata da Crasso¹⁸⁵⁷;

¹⁸⁵⁰ MEYERUS 1842, pagg. 262 e 309; PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 24; MÜNZER 1897, pag. 330 (seguendo Meyer); *id.* in RE X.1, coll. 972 (poco prima del 91 o forse all'inizio del 91) e 1110 (nel 91); *id.* in RE XVI.1, col. 544 (circa nel 91); *id.* in RE XX.2, col. 2012 (al più tardi nel 91); CAPLAN 1964, pag. 276, nota a; WILKINS 1965, pag. 13; NORCIO 1970, pag. 24; LEEMAN 1974, pag. 74; NICOLET 1974, pag. 918; ORF 1976, pagg. 208 e 254; MORESCHINI 1988, pag. 1464.

¹⁸⁵¹ SUMNER 1973, pag. 77.

¹⁸⁵² ALEXANDER 1990, pag. 52.

¹⁸⁵³ NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 457, nota 101.

¹⁸⁵⁴ DAVID 1979, pag. 174.

¹⁸⁵⁵ GRUEN 1966, pagg. 59-60; GRUEN 1968 [2], pag. 198, nota 48; LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 217.

¹⁸⁵⁶ Cfr. Cic. *Clu.* 140, fr. 46.

¹⁸⁵⁷ Su questa legge cfr. la "Premessa" all'oraz. IX, *In senatu adversus L. Marcium Philippum consulem*, par. II, punti 4 e 5; sul sostegno di Crasso al progetto riformistico del tribuno cfr. il par. III.

XII. PRO C(N). PLANC(I)O CONTRA M. IUNIUM BRUTUM

l'assoluzione dell'imputato¹⁸⁵⁸ da parte di una giuria di *equites* sarebbe difficile da spiegare se Crasso nell'anno del processo stesse sostenendo appunto la *lex iudiciaria* di Druso; la *lex Servilia Glauciae*, che riassegnava le giurie ai cavalieri, era stata probabilmente emanata nel 104; il dibattimento, in definitiva, si svolse tra il 104 e il 92. Parla genericamente di un processo svoltosi tra II e I secolo a.C. Lentano¹⁸⁵⁹, mentre non si pronunciano sulla questione, parlando semplicemente di data incerta, Oette – che nota come Drumann non fonda su prove la propria ipotesi e si limita a dare come *terminus post quem* il 106, dato che nel corso del dibattimento Bruto fece leggere passi dell'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, di Crasso–, Cima, Krueger, Hüpke e Bardón¹⁸⁶⁰.

Fornire una cronologia precisa del processo, in effetti, appare impossibile e non si capisce come mai la data del 91, non a caso proposta sempre, per quanto ci è noto, senza alcuna argomentazione a supporto, abbia goduto di una tale fortuna presso la critica. *Terminus ante quem* della causa è sicuramente da ritenersi il settembre del 91 (non semplicemente il 91, come scrive Alexander¹⁸⁶¹), in quanto il più ampio resoconto a noi giunto è contenuto nel *De oratore* (II 220-227, fr. 45), ambientato proprio nei primi giorni di quel mese. *Terminus post quem*, invece, è costituito senza dubbio dalla data di approvazione della *lex Servilia Glauciae*, la quale, dopo la breve parentesi della *lex Servilia Caepionis*, aveva restituito il pieno controllo delle giurie ai membri dell'ordine equestre (alcuni dei quali sono chiamati a pronunciarsi sulla causa di Planco: cfr. Cic. *Clu.* 140, fr. 46): la data di approvazione della norma, però, è incerta e oscilla tra il 104 e il 100¹⁸⁶². Le osservazioni svolte da Gruen contro la possibilità del 91, per quanto in linea generale convincenti, non appaiono del tutto dirimenti: il dibattimento, infatti, potrebbe essersi svolto in quell'anno e Bruto quindi avrebbe intenzionalmente giocato sul preesistente malanimo dei cavalieri nei confronti di Crasso (sebbene appaiano effettivamente difficili da interpretare, in quest'ottica, sia la scelta dell'accusatore di infiammare gli animi dei giurati facendo riferimento ad un discorso antecedente di quindici anni piuttosto che all'azione politica di Crasso nello

¹⁸⁵⁸ Cfr. *infra*, la sezione "Esito".

¹⁸⁵⁹ LENTANO 2008, pag. 889.

¹⁸⁶⁰ OETTE 1873, pag. 43; CIMA 1903, pag. 185; KRUEGER 1909, pag. 50; Hüpke in RE XIII.1, col. 265; BARDÓN 1952, pag. 171, nota 9.

¹⁸⁶¹ ALEXANDER 1990, pag. 52.

¹⁸⁶² Sulla data della *lex Servilia Glauciae* si veda l'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, sezione "Esito", par. IV; per una discussione sulla sorte della *lex Servilia Caepionis* del 106, a nostro parere ratificata ed entrata in vigore, si vedano i parr. I-III.

stesso 91 sia l'assoluzione di Planco); oppure il processo potrebbe essersi svolto all'inizio del 91, prima che Druso proponesse di modificare la composizione delle giurie forensi e quindi che Crasso manifestasse la propria posizione a riguardo (ricordiamo che la cronologia precisa delle rogazioni del tribuno rimane per noi incerta). Dato un quadro di simile incertezza, condividiamo la cautela di chi si è limitato ad inquadrare il processo non in un anno preciso, ma all'interno di un lasso temporale e ascriviamo la causa ad un momento incerto tra il 104 e il 91 a.C.

➤ Imputazione: incerta.

Le nostre fonti sul processo non chiariscono in base a quale accusa Planco fu portato alla sbarra: la critica è dunque concorde nel reputare irrecuperabile il capo d'imputazione¹⁸⁶³. È però interessante che Alexander¹⁸⁶⁴ parli, per il processo in esame, di "charge" e non di "claim", evidentemente ritenendo che l'incriminazione nascesse da una questione di diritto penale e non civile¹⁸⁶⁵: ciò si può dedurre dal fatto che Cicerone in *De orat.* II 220, fr. 45, e in *Clu.* 141, fr. 46, parli di Bruto non come *petitor* ma come *accusator*, termine che raramente fa riferimento a chi intentava causa in materia civile¹⁸⁶⁶; analogamente in *Clu.* 140 compare il verbo *accusare* e in Quint. VI 3, 44, fr. 46-bis, il sostantivo *accusatio*. Al di là di questa generica deduzione, in virtù della quale abbiamo parlato di "imputazione" e non di "oggetto", però, null'altro è possibile affermare sul fondamento giuridico che era alla base del processo.

➤ *Reus*: C(n). (Munazio?) Planc(i)o (RE XVI.1, *Munatius* 27, col. 544; RE XX.2, *Plancius* 2, col. 2012)¹⁸⁶⁷.

➤ Avvocato del *reus*: L. Licinio Crasso.

¹⁸⁶³ Cfr. MEYERUS 1842, pag. 309; OETTE 1873, pag. 43; KRUEGER 1909, pag. 50; Malcovati in ORF 1976, pagg. 208 e 254; ALEXANDER 1990, pag. 52; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 457, nota 101; Corsi in CORSI-CALCANTE 2008, pag. 1055, nota 69.

¹⁸⁶⁴ ALEXANDER 1990, pag. 52.

¹⁸⁶⁵ Sulla distinzione tra i due vocaboli nel più volte citato repertorio di processi tardo-repubblicani (ALEXANDER 1990), cfr. la pag. xi dell'introduzione.

¹⁸⁶⁶ Cfr. FORCELLINI 1965, tomo I, pag. 47, significato 2 a: "Raro generatim qui agit et petit in re civili".

¹⁸⁶⁷ I diversi rami della tradizione manoscritta delle fonti antiche e i diversi editori e studiosi moderni oscillano per il *praenomen* tra *C.(aius)* e *Cn.(aeus)*, per il *cognomen* tra *Plancius* e *Plancus*; la questione è evidentemente irrilevante ai fini del nostro studio.

➤ *Accusator*: M. Giunio Bruto (RE X.1, *Iunius [Brutus]* 50, coll. 971-972).

➤ Esito: probabile assoluzione dell'imputato.

Che Planco, grazie soprattutto alla straordinaria difesa di Crasso¹⁸⁶⁸, sia riuscito ad essere scagionato dalle accuse mosse a suo danno sembra emergere da due considerazioni: in primo luogo, dal modo in cui la maggior parte delle fonti in nostro possesso (Cic. *De orat.* II 220-227, fr. 45; *Clu.* 140-141, fr. 46; Quint. VI 3, 43-44, fr. 46-bis) presentano lo svolgimento del dibattimento o, meglio, di una sua parte, vale a dire riportando le caustiche critiche mosse da Bruto a Crasso per la sua incoerenza politica e poi il contrattacco, prima umoristico e poi patetico, di quest'ultimo; inoltre – e soprattutto – dalle parole pronunciate da Cesare Strabone in Cic. *De orat.* II 225, fr. 45, che parla di una vera e propria confutazione operata dal nostro ai danni del suo contendente: *quis est igitur qui non fateatur hoc lepore atque his facetiis non minus refutatum esse Brutum quam illis tragoediis ... ?*¹⁸⁶⁹.

➤ Premessa

Dal momento che il processo ruota attorno ai tre personaggi appena citati – Planco, Bruto e Crasso –, cerchiamo di fornire qualche cenno preliminare sull'imputato e l'accusatore (par. I) per poi esaminare, per quanto le fonti in nostro possesso lo permettono, la causa in sé (par. II).

I.

1. Le nostre fonti sul processo non forniscono alcun particolare di rilievo su Planco, del quale, anzi, come abbiamo visto, non sono neppure certi il *praenomen* e il *cognomen*; pressoché impossibile, inoltre, è ricollegare l'imputato con qualche altro personaggio omonimo e contemporaneo e per questo una buona parte degli studiosi che hanno trattato, in maniera più o meno approfondita, la causa che lo vide alla sbarra hanno scritto che nulla di lui è noto: così Oette – che riporta l'ipotesi di Drumann secondo la quale si tratterebbe di Cneo Munazio Planco, fratello di Lucio Munazio

¹⁸⁶⁸ Non è noto come mai egli accetti di difendere Planco: sulle possibili motivazioni per le quali un avvocato poteva decidere di patrocinare una causa (come un pagamento o un rapporto di amicizia, patronato o parentela col litigante) si veda BABLITZ 2007, pagg. 158-164.

¹⁸⁶⁹ È una constatazione che risale, per quanto ne sappiamo, a ALEXANDER 1990, pag. 52.

Planco e figlio di Lucio Munazio Planco, ma poi aggiunge "sed nomina tantum sunt"–, Häpke, Wilkins, Gruen, Monaco, Malcovati, i curatori del più volte menzionato commento tedesco al *De oratore* –che rigettano le ipotesi di Münzer (sulle quali torneremo a breve)–, Bellardi, May e Wisse, Narducci *et alii*, Corsi ed infine Marino¹⁸⁷⁰. A parte Drumann, l'unico studioso che, per quanto ci è noto, ha provato a fornire una plausibile, per quanto generica, identificazione del personaggio è stato Münzer, il quale ha dedicato a Planco due lemmi della "Realencyclopädie". Nel primo (RE XVI.1, *Munatius* 27, col. 544), dove il nome completo è riportato come *Cn. Munatius Plancus*, lo studioso fa riferimento alla causa intentata a questo Planco da Bruto spiegando che dell'imputato non è noto nulla, nemmeno il prenome, e poi aggiunge che in quest'epoca sappiamo che visse un Caio Munazio Planco (che conosciamo solo per nome), ma forse quest'ultimo è troppo vecchio per essere l'imputato del processo in questione. In RE XX.2, *Plancius* 2, col. 2012, invece, il nome del personaggio è riportato come *Cn. Plancius* e Münzer, citando ancora la causa di Bruto e ripetendo che il prenome è incerto, ipotizza che il personaggio in questione corrisponda al nonno dell'uomo di nome Cneo Plancio difeso da Cicerone nel 54 e che anche il padre e il nonno (l'assistito di Crasso) di costui si chiamassero Cneo; lo studioso, però, non esclude l'ipotesi di uno Cn. Munazio Planco proposta precedentemente. Contro la prima ipotesi di identificazione –rileva Münzer– si pone in effetti un *argumentum ex silentio*, ma di scarso valore: poiché Cicerone nel 55 (scrivendo il *De oratore*) ricorda con piacere il processo del suo maestro e nel 54 (pronunciando la *Pro Cn. Plancio*) si diffonde in varie divagazioni, se il nonno dell'imputato fosse stato il personaggio difeso da Crasso, nella sua orazione l'Arpinate avrebbe alluso almeno una volta al vecchio processo del suo maestro e di Bruto. La questione rimane comunque estremamente incerta, pertanto sembra opportuno sospendere il giudizio.

2. Fortunatamente meglio informati siamo sulla figura di colui che citò in giudizio questo non meglio identificato Planco o Plancio, vale a dire Marco Giunio Bruto; del personaggio ci hanno trasmesso notizia le seguenti testimonianze antiche:

¹⁸⁷⁰ OETTE 1873, pag. 43; RE XIII.1, col. 265; WILKINS 1965, pag. 337; GRUEN 1966, pag. 59; MONACO 1968, pag. 108; ORF 1976, pag. 208; LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 217; BELLARDI 1996, pag. 458, nota 1; MAY-WISSE 2001, pag. 181, nota 181; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 457, nota 101; CORSI-CALCANTE 2008, pag. 1055, nota 69; LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 498.

XII. PRO C(N). PLANC(I)O CONTRA M. IUNIUM BRUTUM

Cic. *Font.* 38; *Clu.* 140-141, fr. 46; *De orat.* II 222-226, fr. 45; *Brut.* 130; *Off.* II 50; Ascon. pag. 19 ed. Clark¹⁸⁷¹; Char. in GL I, pagg. 129 e 210 ed. Keil.

Secondo Sumner¹⁸⁷², Bruto nacque tra il 150 e il 140 o, più probabilmente, tra il 150 e il 145, mentre Münzer¹⁸⁷³ si limita a scrivere che era contemporaneo e all'incirca coetaneo di Caio Gracco (che sappiamo essere nato nel 154). Egli era certamente figlio di un omonimo Marco Giunio Bruto (RE X.1, *Iunius [Brutus]* 49, col. 971) vissuto nel II secolo, figlio a sua volta del console del 178¹⁸⁷⁴, uomo politico (raggiunse l'edilità, forse nel 146¹⁸⁷⁵, e la pretura, forse nel 140¹⁸⁷⁶) e soprattutto noto giureconsulto: fu infatti autore di un trattato *de iure civili*, probabilmente di impostazione dialogica, che il giurista Pomponio dice composto di sette libri¹⁸⁷⁷, solo tre dei quali, però, sono riconosciuti autentici da Cicerone (cfr. *De orat.* II 224, fr. 45)¹⁸⁷⁸. Pur discendendo da un'illustre stirpe e in particolare da un padre insigne, Bruto (l'accusatore di Planco) si dimostrò un personaggio indegno: non curò il patrimonio familiare, anzi lo dissipò; non si dedicò alla carriera militare né a quella politica (non fu mai candidato a una magistratura)¹⁸⁷⁹; conosceva, grazie al padre, il diritto ed era dotato di una certa eloquenza, ma la usò come accusatore, ottenendo il disonorevole soprannome, appunto, di *accusator*. Cicerone nel *De officiis* scrive che trascinare molti a rischiare la propria vita è da uomo crudele, anzi nemmeno da uomo, per cui avere la nomea di accusatore, come era per Bruto, è pericoloso per l'individuo e negativo per la sua reputazione; nel *Brutus*, similmente, egli definisce Bruto un disonore per la sua famiglia, in quanto, pur appartenendo a un grande casato e pur essendo figlio di un ottimo cittadino, *accusationem factitaverit*: non si candidò mai a una magistratura, ma fu un accusatore *vehemens* e *molestus* e tutto ciò dimostra come le virtù naturali della

¹⁸⁷¹ Che il passo di Asconio faccia riferimento al processo intentato a Scauro da parte di Bruto, sul quale torneremo a breve, è stato dimostrato da MARSHALL 1977, pagg. 417-419.

¹⁸⁷² SUMNER 1973, pagg. 77 e 105.

¹⁸⁷³ RE X.1, col. 971.

¹⁸⁷⁴ Il che giustifica il fatto che Cicerone nel *De officiis* definisca l'avversario di Crasso *summo genere natus*.

¹⁸⁷⁵ Cfr. SUMNER 1973, pag. 77; NICOLET 1974, pag. 918.

¹⁸⁷⁶ Cfr. MRR 1951, pag. 480.

¹⁸⁷⁷ *Dig.* I 2, 2, 39: *post hos fuerunt PUBLIUS MUCIUS et RUTUS et MANILIUS, qui fundaverunt ius ciuile. Ex his Publius Mucius etiam decem libellos reliquit, Brutus septem, Manilius tres.*

¹⁸⁷⁸ Sul personaggio, oltre ai passi relativi al processo del quale ci stiamo occupando, possediamo diverse testimonianze ciceroniane: cfr. *De orat.* II 142; *Brut.* 130 e 175; *Off.* II 50; *Fam.* VII 22. A queste si aggiunga *Dig.* XLIX 15, 4.

¹⁸⁷⁹ Münzer in RE X.1, col. 971, ipotizza che ciò fosse dovuto a qualche difetto fisico.

stirpe erano degenerate per la sua perversa indole; nella *Pro Cluentio*, infine, l'Arpinate lo definisce *homo in dicendo vehementi et callido*.

Della sua carriera oratoria, comunque, conosciamo solo due processi, i quali attestano, scrive Münzer¹⁸⁸⁰, le sue caratteristiche di uomo *vehemens, callidus e molestus*: si tratta dell'incriminazione di Planco e di quella di Marco Emilio Scauro¹⁸⁸¹. Quest'ultimo fu citato in giudizio *de pecuniis repetundis* e sappiamo che i due discorsi (quello di accusa e quello di difesa) si conservavano ancora all'epoca di Cicerone, il quale scrive che da questi era possibile ricavare la accuse di Bruto, false e lanciate in quanto nemico dell'imputato. Dell'orazione di Bruto non rimangono frammenti, mentre di quella di Scauro due, trasmessi da Carisio, ma di difficilissima interpretazione: sappiamo così che l'imputato, difendendosi, pronunciò tra l'altro le parole *praefecti fabrum* (forma equivalente a *fabrorum*) e *ita officiose atque observanter ... milites triumphavere*. Secondo Münzer¹⁸⁸², farebbe riferimento a questo processo anche Plinio il Vecchio in *Nat.* XXXVI 116, parlando di Scauro come *totiens princeps civitatis et Mariani sodalicii rapinarum provincialium sinus* ("tante volte primo cittadino ed immagazzinatore per il partito di Mario delle ruberie ai danni delle province"¹⁸⁸³), anzi può darsi che questa sia una citazione del discorso di Bruto giunta a Plinio da Nepote; il medesimo studioso¹⁸⁸⁴, poi, scrive che l'orazione, tramandata per iscritto, forse influenzò l'opinione della posterità su Scauro. Alexander¹⁸⁸⁵, invece, ipotizza che il processo intentato da Bruto sia il medesimo al quale prese parte, sempre come accusatore, anche Quinto Servilio Cepione (cfr. la "Premessa" all'oraz. VI, *Pro Q. Servilio Caepione*, par. II, punto 2). Incerta è la data in cui si svolse il procedimento giudiziario: Meyer e Münzer¹⁸⁸⁶ propongono l'anno 91, ma altrove quest'ultimo¹⁸⁸⁷ si dice incerto se la causa ebbe luogo poco dopo il consolato di Scauro, quindi nel 114, oppure negli ultimi anni della sua vita; propendono per il 114 anche la

¹⁸⁸⁰ RE X.1, col. 971.

¹⁸⁸¹ Cfr. ORF 1976, pagg. 207-209.

¹⁸⁸² MÜNZER 1897, pag. 330; *contra* GREENIDGE-CLAY 1976, pag. 127, che lo riferiscono al processo intentato a Scauro da Quinto Servilio Cepione (vedi oraz. VI, *Pro Q. Servilio Caepione*, "Premessa", par. II, punto 2).

¹⁸⁸³ Traduzione di Mugellesi in CONTE ET ALII 1982, pag. 667.

¹⁸⁸⁴ RE X.1, col. 972.

¹⁸⁸⁵ ALEXANDER 1990, pag. 50, processo 96.

¹⁸⁸⁶ MEYERUS 1842, pagg. 258 e 261; MÜNZER 1897, pag. 330.

¹⁸⁸⁷ RE X.1, col. 972.

XII. PRO C(N). PLANC(I)O CONTRA M. IUNIUM BRUTUM

Malcovati e Gruen¹⁸⁸⁸, quest'ultimo collegando l'incriminazione alle attività militari del 115 (anno del consolato) contro le tribù galliche e liguri. Diversamente, Marshall¹⁸⁸⁹ si dice più incline ad associare il processo ad un comando pretorio (per quanto non sia noto cosa Bruto abbia compiuto in quella veste e soprattutto quando abbia rivestito quella magistratura¹⁸⁹⁰), datando dunque la causa al 117 o 116, quando la lotta per le cariche politiche era molto aspra (lo stesso Scauro fu candidato al consolato sia nel 117, senza successo, sia nel 116, ottenendo invece l'elezione); lo studioso comunque precisa che Bruto, in quanto *accusator* per antonomasia, potrebbe teoricamente aver lanciato la sua accusa più presto di quanto si pensi, se si suppone –come non è impossibile fare– che tra la pretura e il consolato Scauro dovette attendere più anni di quanti si possa pensare. Quanto infine al contesto generale del processo, Rawson¹⁸⁹¹ si limita a scrivere che Scauro "underwent prosecutions at the hands of *seditionis* from Domitius to Varius", mentre più ampiamente Gruen¹⁸⁹² parla di un episodio rientrante nella dinamica di scontri politici tra i Metelli e i loro avversari: Scauro, infatti, aveva raggiunto l'apice della propria carriera grazie appunto ai Metelli, ma il suo passato oscuro era causa di risentimento e sospetto tra i suoi pari, ragion per cui "he continued to be a target for judicial attack" (pag. 125); quanto a Bruto, invece, egli, come abbiamo visto, non si dedicò attivamente alla politica, ma il suo parente Decimo Giunio Callaico era stato uno degli "estremisti anti-gracchiani" ("anti-Gracchan extremists": pag. 126) del 121; il fatto che Scauro abbia proseguito indisturbato la propria carriera, comunque, è prova certa della sua assoluzione.

A proposito delle fonti che ci hanno trasmesso notizia del personaggio, Münzer¹⁸⁹³ ritiene che il nostro giudizio su di lui sia troppo sfavorevole perché egli ci è noto soprattutto dal suo avversario Cicerone; sembrano aderire a questa tesi anche i più recenti commentatori tedeschi del *De oratore*¹⁸⁹⁴, i quali rilevano che l'Arpinate ne

¹⁸⁸⁸ ORF 1976, pag. 165; GRUEN 1966, pag. 60; GRUEN 1968 [2], pagg. 125-126.

¹⁸⁸⁹ MARSHALL 1977, pagg. 418-419 (cfr. anche DAVID 1979, pag. 174).

¹⁸⁹⁰ Convincente, secondo Marshall, è la data del 119 proposta da SUMNER 1973, pag. 69 (il quale in vero non esclude una cronologia più alta, tenendo conto che la famiglia di Scauro mancava di consoli da tre generazioni e che Scauro non fu eletto al consolato al primo tentativo: non è dunque impossibile che tra le due magistrature fosse intercorso un intervallo più lungo di quattro anni).

¹⁸⁹¹ RAWSON 1991 [1], pag. 23.

¹⁸⁹² GRUEN 1968 [2], pagg. 125-126.

¹⁸⁹³ RE X.1, col. 971.

¹⁸⁹⁴ LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pagg. 216-217.

parla sempre con toni denigratori per la sua attività di accusatore, per lo sperpero dei beni paterni e perché non ricoprì mai nessuna magistratura. Comunque stiano le cose, è innegabile che gli studiosi moderni hanno del personaggio un'opinione negativa (più o meno netta): Oette¹⁸⁹⁵ scrive che egli non derivò dal padre né l'*ingenium* né i *mores*, bensì si diede alla *luxuria* e alla *libido* e dissipò le ricchezze di quello; Piderit e Harnecker¹⁸⁹⁶ scrivono che Bruto, figlio snaturato dell'illustre giurista di metà II secolo, era noto perché sicofante e scialacquatore; Wilkins¹⁸⁹⁷ lo definisce "a man of scandalous extravagance, and one who had won for himself by his frequent prosecutions the unenviable nickname of *accusator*" e altrove "a worthless fellow", "un tipo indegno". Ancora, la Malcovati¹⁸⁹⁸ sottolinea che Bruto non si dedicò alla carriera militare o politica, ma dissipò i beni paterni e condusse in continuazione accuse; Bellardi¹⁸⁹⁹ parla di lui come del "disonore della sua famiglia"; May e Wisse¹⁹⁰⁰ lo ritengono un accusatore senza scrupoli; Fantham¹⁹⁰¹ lo definisce "il figlio spendaccione di un grande esperto di diritto" ("the spendthrift son of a great legal expert"); Corsi¹⁹⁰², infine, scrive che egli fu noto per le sue stravaganze¹⁹⁰³. Secondo Claude Nicolet¹⁹⁰⁴, "fils d'un préteur, mais n'ayant pas brigué les magistratures, M. Junius Brutus a dû rester dans l'ordre équestre, à moins qu'il n'ait été victime d'une incapacité physique (hypothèse de Münzer)".

II.

Se questo è quanto si può dedurre sulle figure dei due protagonisti del processo, va detto però che il dibattimento vero e proprio è per noi avvolto da un velo di paradossale mistero: a fronte di una ricchezza unica, per quanto riguarda l'eloquenza di Crasso, nella citazione diretta di estratti del discorso del nostro, infatti, si pone per noi un'ignoranza pressoché totale dei contorni del processo in occasione del quale

¹⁸⁹⁵ OETTE 1873, pag. 43.

¹⁸⁹⁶ PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 24 e nota 100.

¹⁸⁹⁷ WILKINS 1965, pagg. 13 e 296 (ad *De orat.* II 242, fr. 53).

¹⁸⁹⁸ ORF 1976, pag. 207.

¹⁸⁹⁹ BELLARDI 1996, pag. 458, nota 1.

¹⁹⁰⁰ MAY-WISSE 2001, pag. 181, nota 181.

¹⁹⁰¹ FANTHAM 2004, pag. 42.

¹⁹⁰² CORSI-CALCANTE 2008, pag. 1055, nota 68.

¹⁹⁰³ Questo tratto del suo carattere, in vero, non sembra attestato da alcuna fonte: sorge il dubbio che lo studioso abbia letto e frainteso quanto scritto da Wilkins, che parla di "scandalous extravagance", cioè "scandaloso sperpero" (o da qualche altro studioso anglofono che avrà adoperato il medesimo termine).

¹⁹⁰⁴ NICOLET 1974, pag. 918.

questo discorso fu pronunciato. Non a caso, infatti, molti studiosi, trattando dell'orazione di Crasso, hanno scritto che la causa che di questa costituiva il contorno è per noi del tutto o quasi sconosciuta nei suoi dettagli: così Cima, Håpke, Münzer, Wilkins, Gruen, Monaco, Moreschini e infine May e Wisse¹⁹⁰⁵. L'unica parziale eccezione a questo quadro è rappresentata da Gruen (in un contributo diverso da quello appena citato)¹⁹⁰⁶, il quale accenna all'ipotesi che il processo avesse uno sfondo politico: ciò emergerebbe dal fatto che Crasso apparteneva alla *factio* dei Metelli, mentre Bruto era imparentato con Decimo Giunio Callaico, che era appartenuto al gruppo degli estremisti anti-graccani del 121. Dati i contorni estremamente oscuri della causa, però, una tale interpretazione risulta indimostrabile e rischia di apparire fondamentalmente gratuita: sulla motivazione e sul significato del processo, pertanto, nulla di preciso si può affermare con certezza.

Come accennato, paradossalmente contrastante con questa oscurità pressoché assoluta è la ricchezza di particolari che conosciamo intorno allo svolgimento del dibattito tra i due avvocati, l'accusatore Bruto e il difensore Crasso: su questo aspetto della causa ci soffermeremo estesamente in sede di commento, per adesso ci limitiamo ad un breve inquadramento generale. Per quanto ci è trasmesso dalle fonti antiche, Bruto, dovendo dimostrare la colpevolezza di Planco, si propose tra l'altro di screditare a livello personale il patrono di quello e scelse di puntare, a questo scopo, sulla *levitas* e l'*incostantia*¹⁹⁰⁷ di cui Crasso aveva dato prova pronunciando l'oraz. II, *De colonia Narbonensi*, e l'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*: nella prima occasione, infatti, egli aveva aderito alla politica dei *populares*, sostenendo un progetto di legge che prevedeva la deduzione della colonia gallica di *Narbo Martius*; nella seconda, invece, arringando il popolo affinché ratificasse la *lex iudiciaria* del console Quinto Servilio Cepione (la quale prevedeva il trasferimento delle giurie dall'ordine equestre a quello senatorio), Crasso si era evidentemente schierato sulle posizioni degli *optimates*. Per ottenere questa denigrazione dell'avversario, Bruto non si limitò ad esporre in forma argomentativa la propria tesi, ma fece alzare due *lectores* (schiavi adibiti alla lettura di documenti in tribunale) e chiese loro di recitare alternativamente passi delle due

¹⁹⁰⁵ CIMA 1903, pag. 185; RE XIII.1, col. 265; RE XVI.1, col. 544; WILKINS 1965, pag. 337; GRUEN 1966, pag. 59; MONACO 1968, pag. 108; MORESCHINI 1988, pag. 1464; MAY-WISSE 2001, pag. 181, nota 181.

¹⁹⁰⁶ GRUEN 1968 [2], pag. 126, nota 111, e pag. 198, nota 48.

¹⁹⁰⁷ I due termini sono adoperati da MEYERUS 1842, pag. 309, e da OETTE 1873, pag. 44.

XII. PRO C(N). PLANC(I)O CONTRA M. IUNIUM BRUTUM

orazioni; della *Suasio legis Serviliae*, inoltre, egli fece leggere anche estratti che attestassero l'ostilità che Crasso nutriva o aveva nutrito nei confronti dei cavalieri: il fine, evidentemente, era quello di inimicare ulteriormente il suo avversario alla giuria, composta appunto di membri dell'ordine equestre. A queste scaltre tattiche argomentative si aggiunsero, se si ascrive al processo in esame la testimonianza di Plin. *Nat.* XXXVI 7, fr. 46-ter, anche critiche allo stile di vita lussuoso cui era dedito Crasso, definito *Venus Palatina* per aver fatto adornare la propria villa sul Palatino con colonne di marmo imettio (l'Imettio è un monte dell'Attica). Risulta dunque evidente che Bruto, se anche davvero indegno dal punto di vista morale (come attestano le fonti antiche e soprattutto Cicerone), aveva comunque una certa esperienza del foro ed era in grado di mettere in campo tagliente umorismo e ingegnosa furbizia allo scopo di raggiungere lo scopo prefissatosi.

Nonostante queste qualità, legate probabilmente all'esperienza di *accusator* accumulata nel corso degli anni, in occasione dell'incriminazione di Planco Bruto si trovò a fronteggiare un avversario dotato di un'eloquenza senza dubbio superiore alla sua, anzi pressoché impareggiabile, e finì probabilmente per uscire sconfitto da questo agone forense. Dopo un primo momento di smarrimento, infatti, Crasso scelse anzitutto di spiegare razionalmente la differenza di posizioni politiche abbracciate nelle due circostanze –in un certo senso– incriminate, poi di combattere Bruto sul suo stesso campo; per questo fece alzare ben tre *lectores*, chiedendo loro di recitare i prologhi dei tre libri *de iure civili* composti dal padre di quello: così facendo, Crasso mostrò che Bruto padre aveva posseduto diversi poteri in giro per la regione e che il figlio, a causa della sua vita dissoluta, era stato costretto a venderli tutti, gesto disonorevole –nota Quintiliano (VI 3, 44, fr. 46-bis)– per la mentalità romana del tempo. Oltre a questi fondi, Bruto aveva dovuto cedere altresì dei bagni pubblici, anch'essi ereditati dal padre, e anche di questa circostanza Crasso approfittò per ironizzare sul suo avversario e sul suo sperpero della *res familiaris*. A questa tattica umoristica, che in parte riprende –ma potenziandola– l'analoga operazione di Bruto, Crasso aggiunse anche un sapiente uso di toni patetici e drammatici: approfittando del passaggio, durante il dibattito, delle esequie di un'anziana parente di Bruto, l'oratore domandò al suo avversario cosa egli avrebbe voluto fosse riferito da quella donna ai membri della *gens* defunti; Bruto fu così incalzato con una serie di domande retoriche attestanti la sua

XII. PRO C(N). PLANC(I)O CONTRA M. IUNIUM BRUTUM

mancanza di impegno nella cura del patrimonio familiare, nello studio del diritto civile, nella vita militare e nell'oratoria, in rapporto alla quale egli si dedicava solo all'infamante attività di calunniatore. Accostando umorismo e patetismo e sfruttando le proprie eccezionali capacità naturali e la propria grande esperienza forense, dunque, Crasso riuscì, a quanto pare, a ridurre al silenzio Bruto e ad ottenere il proscioglimento del suo assistito Planco.

45. Cic. *De orat.* II 220; 222-227

220 *Quid in omni oratione Crassus vel apud centumviros contra Scaevolam vel contra accusatorem Brutum, cum pro C. Planco diceret? Nam id quod tu mihi tribuisti, Antoni, Crasso est omnium sententia concedendum. Non enim fere quisquam reperietur praeter hunc in utroque genere leporis excellens, et illo quod in perpetuitate sermonis et hoc quod in celeritate atque dicto est.*

220 In che cosa Crasso [avrebbe potuto essere aiutato dalla teoria] in ogni parte di una sua orazione, ad esempio quando parlò contro Scevola dinanzi ai centumviri o contro l'accusatore Bruto in difesa di Caio Planco? In effetti, Antonio, ciò che tu mi attribuisce è per opinione di tutti da riconoscere a Crasso: infatti a parte lui non si troverà quasi nessuno che eccella in entrambe le forme di umorismo, sia quella che si svolge nell'interrezza del discorso sia quella che si realizza in una rapida battuta.

222 [...] *Sed ut in Scaevola continuit ea Crassus atque in illo altero genere, in quo nulli aculei contumeliarum inerant, causam illam disputationemque lusit, sic in Bruto quem oderat et quem dignum contumelia iudicabat, utroque genere pugnavit.*

222 [...] Ma come nell'orazione di Scevola Crasso tenne a freno quelle battute e discusse scherzosamente quella causa servendosi dell'altro genere di umorismo, nel quale non c'era alcun insulto pungente, così riguardo a Bruto, che disprezzava e che reputava degno di

223 *Quam multa de balneis, quas nuper ille vendiderat, quam multa de amisso patrimonio dixit! Atque illa brevia, cum ille diceret se sine causa sudare: 'minime mirum' inquit 'modo enim existi de balneis' –innumerabilia huiuscemodi fuerunt, sed non minus iucunda illa perpetua. Cum enim Brutus duo lectores excitasset et alteri De colonia Narbonensi Crassi orationem legendam dedisset, alteri De lege Servilia et cum contraria inter sese de re publica capita contulisset, noster hic facetissime tris patris Bruti De iure civili libellos tribus legendos dedit.*

224 *Ex libro primo: 'forte evenit ut in Privernati essemus'. 'Brute, testificatur pater se tibi Privernatem fundum reliquisse'. Deinde ex libro secundo: 'in Albano eram ego et M. filius'. 'Sapiens videlicet homo cum primis nostrae civitatis norat hunc gurgitem; metuebat ne, cum is nihil haberet, nihil esse ei relictum putaretur'. Tum ex libro tertio in quo finem scribendi fecit –tot enim, ut audivi*

insulti, lottò con entrambi i generi.

223 Quante cose disse sui bagni che quello aveva venduto poco prima, quante sulla perdita del patrimonio! E [usò] quelle [battute] brevi: quando quello diceva che sudava senza motivo, [Crasso] replicò: "Non c'è da meravigliarsi, sei appena uscito dai bagni"; innumerevoli furono [le battute] di questo tipo, ma non meno piacevole fu quello [umorismo] continuo. Infatti dopo che Bruto ebbe fatto alzare due lettori, ebbe assegnato loro da leggere rispettivamente l'orazione di Crasso sulla colonia di Narbona e quella sulla *lex Servilia* ed ebbe messo a confronto le sezioni tra di loro contraddittorie dal punto di vista politico, questo nostro [Crasso] con spirito estremamente facetò diede da leggere a tre uomini i tre libricini del padre di Bruto sul diritto civile.

224 Dal primo libro: "Per caso accadde che ci trovassimo nel podere di Priverno"; "Bruto, tuo padre testimonia di averti lasciato un terreno a Priverno". Poi dal secondo libro: "Io e mio figlio Marco eravamo nel podere di Alba Longa"; "quell'uomo, che evidentemente era uno dei più saggi della nostra città, conosceva questo scialacquatore: temeva che, una volta che costui non avesse avuto nulla, si

Scaevolam dicere, sunt veri Bruti libri—: 'in Tiburti forte adsedimus ego et M. filius'. 'Ubi sunt hi fundi, Brute, quos tibi pater publicis commentariis consignatos reliquit? Quod nisi puberem te, inquit, iam haberet, quartum librum composuisset et se etiam in balneis locutum cum filio scriptum reliquisset'.

225 *Quis est igitur qui non fateatur hoc lepore atque his facetiis non minus refutatum esse Brutum quam illis tragoediis quas egit idem, cum casu in eadem causa [cum] funere efferretur anus Iunia? Pro di immortales, quae fuit illa, quanta vis! Quam inexpectata! Quam repentina! Cum coniectis oculis, gestu omni ei inminente, summa gravitate et celeritate verborum: 'Brute, quid sedes? Quid illam anum patri nuntiare vis tuo? Quid illis omnibus quorum imagines vides duci? Quid maioribus tuis? Quid L. Bruto, qui hunc populum dominatu regio liberavit? Quid te agere? Cui rei, cui gloriae, cui virtuti studere? Patrimonione augendo? At id non est nobilitatis. Sed fac esse, nihil superest; libidines totum dissipaverunt.*

pensasse che nulla gli era stato lasciato in eredità". Poi dal terzo libro, l'ultimo dell'opera –tanti, come ho sentito dire da Scevola, sono i veri libri di Bruto–: "Per caso io e mio figlio Marco ci fermammo nel podere di Tivoli"; "Bruto, dove sono questi terreni che tuo padre ti ha lasciato dopo averli documentati su registri di pubblico dominio? E se tu –aggiunse– non fossi stato già adulto, avrebbe redatto un quarto libro e avrebbe lasciato scritto di aver parlato col figlio anche nei bagni".

225 Chi dunque potrebbe non ammettere che il discorso di Bruto fu confutato da questo umorismo e queste facezie non meno che da quelle scene patetiche alle quali fece ricorso lo stesso [Crasso] quando per caso durante il medesimo dibattito si svolsero le esequie della vecchia Giunia? Per gli dèi immortali, quale e quanto grande fu quella sua forza espressiva! Quanto fu inattesa! Quanto improvvisa! Puntandogli addosso gli occhi, incalzandolo con tutta la gestualità e parlando con estrema autorevolezza e rapidità [esclamò]: "Bruto, perché rimani seduto? Cosa vuoi che quella vecchia riferisca a tuo padre? Cosa a tutti coloro dei quali vedi portare in processione le effigi? Cosa ai tuoi antenati? Cosa a Lucio Bruto, che liberò questo popolo dal

226 *An iuri civili? Est paternum. Sed dicet te, cum aedis venderes, ne in rutis quidem et caesis solium tibi paternum recepisse. An rei militari? Qui numquam castra videris! An eloquentiae? Quae neque est in te et, quicquid est vocis ac linguae, omne in istum turpissimum calumniae quaestum contulisti! Tu lucem aspicerere audes? Tu hos intueri? Tu in foro, tu in urbe, tu in civium esse conspectu? Tu illam mortuam, tu imagines ipsas non perhorrescis? Quibus non modo imitandis sed ne conlocandis quidem tibi locum ullum reliquisti'.*

227 *Sed haec tragica atque divina; [...]*

dominio dei re? Cosa [vuoi che dica] che fai? A quale attività, a quale forma di fama, a quale virtù [vuoi che dica] che attendi? Ad accrescere il patrimonio? Questo però non è segno di nobiltà. Ma ammettiamo pure che lo sia, non rimane nulla: la tua dissolutezza lo ha scialacquato tutto.

226 Al diritto civile? È materia di tuo padre. Al contrario, [Giunia] dirà che tu, quando hai venduto la tua casa, non hai riservato a te come bene mobile nemmeno il seggio di tuo padre. All'arte militare? Ma se non hai mai visto un accampamento! All'eloquenza? Ne sei privo; e la voce e la lingua che ti ritrovi le hai dedicate tutte a questo vergognosissimo mestiere di calunniatore! Tu osi guardare la luce? Tu volgere lo sguardo verso costoro? Tu stare nel foro, stare in città, stare al cospetto dei concittadini? Tu non tremi davanti a quella donna morta, non tremi davanti a quelle stesse effigi? Non hai lasciato a te stesso non solo nessun'occasione per imitarle, ma nemmeno nessun luogo per collocarle".

227 Ma queste sono espressioni patetiche e divine; [...]

1. Svolgendo la sua nota e più volte citata esposizione sull'umorismo (Cic. *De orat.* II 217-290), Cesare Strabone dedica un amplissimo spazio al ricordo di un

XII. PRO C(N). PLANC(I)O CONTRA M. IUNIUM BRUTUM

discorso che, in una data per noi imprecisata, aveva visto contrapposti Marco Giunio Bruto, accusatore di Caio Planco, e Lucio Licinio Crasso, avvocato dell'imputato e vero maestro, per ammissione dello stesso Strabone, nell'uso dell'ironia. Di questo scontro forense, i cui dettagli giudiziari purtroppo ci sfuggono quasi totalmente, il personaggio fornisce un resoconto estremamente dettagliato quanto ai discorsi pronunciati dalle parti: da questo punto di vista, il processo è tra i meglio testimoniati in tutta la storia dell'oratoria latina preciceroniana. Strabone, dopo aver introdotto la narrazione spiegando che Crasso possedeva un'abilità unica nell'uso di entrambi i generi di *lepos*, quello che percorre uniformemente l'intera orazione e quello che si realizza in brevi battute, e dopo aver precisato che a Bruto, uomo indegno, furono rivolti anche attacchi offensivi, racconta che Crasso aveva pronunciato molte pungenti frecciate contro l'avversario per il fatto che quest'ultimo si trovava in ristrettezze economiche e aveva dovuto vendere dei bagni di sua proprietà adibiti ad uso pubblico. Allo scopo di screditare Crasso e, di conseguenza, le sue parole (in particolare quelle in difesa di Planco), Bruto aveva puntato il dito contro l'incoerenza politica da lui dimostrata in due diverse orazioni, a sostegno rispettivamente della deduzione di Narbona e della *lex Servilia Caepionis iudiciaria*: per far ciò, egli si era servito di due *lectores*, che avevano recitato pubblicamente estratti dei due discorsi. Rovesciando e in un certo senso potenziando la medesima tattica, il nostro aveva fatto venire avanti ben tre lettori, ai quali aveva dato da leggere gli *incipit* dei tre libri sul diritto civile redatti da Bruto padre, contenenti elementi autobiografici che mettevano implicitamente in cattiva luce il comportamento del figlio: così facendo egli aveva evidenziato comicamente la dissolutezza dell'avversario. Approfittando poi del passaggio, durante il dibattito, delle esequie di un'anziana parente di Bruto, Crasso aveva continuato ad attaccarlo servendosi di toni patetici: erano così state sottolineate l'indegna di Bruto rispetto al lustro della sua stirpe di appartenenza e la sua sostanziale indolenza, non essendosi egli dedicato alla cura del patrimonio familiare, allo studio del diritto, alla vita militare né ad un'onorevole pratica dell'eloquenza. Servendosi di questi due strumenti, l'umorismo e il patetismo, Bruto, a quanto sembra di capire, era stato ridotto al silenzio.

Sul processo che aveva visto il suo maestro Crasso contrapposto a Bruto Cicerone si era soffermato già qualche anno prima di comporre il *De oratore*, per la precisione

nel 66 a.C., pronunciando e poi trascrivendo la *Pro Cluentio* (§§ 140-141, fr. 46): sugli aspetti specifici della testimonianza torneremo in sede di commento, ma vorremmo qui spendere qualche breve parola sulla differenza di impostazione tra i due passi. Monaco¹⁹⁰⁸ scrive che il resoconto contenuto nell'orazione è più narrativo rispetto a quello del dialogo retorico: ciò è evidente dalle spiegazioni e dalle descrizioni che nella *Pro Cluentio* accompagnano l'esposizione del dibattito e dal fatto che le parole di Crasso sono lì riportate in forma indiretta, introdotte da verbi quali *flagitabat*, *poscebat* e *requirebat*. Nel *De oratore*, invece, "tutto è più rapido (a parte l'indugio sul numero dei libri scritti veramente dal padre di Bruto), anzi manca qualsiasi particolare o considerazione ed è omissivo perfino il normalissimo *inquit* in accompagnamento alle tre battute di Crasso, che acquistano così, riportate come sono nella forma diretta, il massimo rilievo. In breve, l'episodio è quasi rappresentato più che narrato, evidentemente perché preme all'autore mettere in primissimo piano il ridicolo dell'azione inscenata da Crasso in risposta all'iniziativa di Bruto". Accettano le considerazioni di Monaco i curatori del più autorevole commento tedesco (e non solo) al *De oratore*¹⁹⁰⁹, i quali sottolineano che la differenza nasce dal fatto che in primo piano c'è nel dialogo l'aspetto umoristico, mentre nella *Pro Cluentio* la volontà di ammonimento verso gli avversari di Cicerone. Le osservazioni proposte dalla critica sui due passi appaiono effettivamente condivisibili: evidenti, infatti, sono tanto la differenza di impostazione delle due testimonianze quanto la motivazione, che potremmo definire contestuale, che ne è alla base. I due resoconti appaiono sostanzialmente equivalenti, per quanto nel *De oratore* ci sia una maggiore attenzione al contenuto preciso delle frasi pronunciate da Crasso, citate in forma diretta, mentre nella *Pro Cluentio* sia riportato un paio di particolari che qui sono assenti (Bruto fece leggere passi dell'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, rivolti contro l'ordine equestre; Crasso cercò di spiegare che le divergenze tra i due discorsi dipendevano dalla differenza delle circostanze nelle quali erano stati pronunciati). La motivazione delle due esposizioni e le differenze che li contraddistinguono si chiariscono bene tenendo conto del fatto che in un caso Cicerone sta componendo un dialogo di argomento retorico e in particolare una digressione sull'umorismo, mentre nell'altro sta trascrivendo, o meglio

¹⁹⁰⁸ MONACO 1968, pagg. 112-113.

¹⁹⁰⁹ LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 221.

rielaborando, un'orazione giudiziaria da lui stesso pronunciata, nella quale il riferimento all'episodio che aveva visto il suo maestro protagonista costituisce un inciso limitato che si spiega con la volontà, da parte dell'Arpinate, di fornire credito alla propria figura a danno dei suoi avversari.

2. Soffermandoci più da vicino sulle tattiche retoriche messe in campo dai due contendenti, è degno di nota che, stando a quanto ci è stato trasmesso, i loro discorsi non mirarono (esclusivamente) a dimostrare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, bensì si dedicarono in misura, pare, non insignificante a screditare la figura dell'avversario; da questo punto di vista è rilevante che, pur essendo noi abbastanza ben informati sullo svolgimento del dibattimento, assolutamente nessuna informazione è possibile dedurre sulla figura di Planco, che di quello era tecnicamente il protagonista (o rappresentava –in un certo senso– la posta in gioco). Oltre un secolo fa questa scelta dei due avvocati destava la disapprovazione di Cima¹⁹¹⁰, il quale scriveva: "Tanto l'accusa, quanto la difesa fatta da Crasso si possono citare come un esempio dell'abuso che gli antichi facevano degli argomenti *ad hominem*"¹⁹¹¹. Al netto del giudizio di merito dello studioso, in effetti, che l'uso di simili argomenti fosse nel mondo romano ben più diffuso di quanto sia oggi pare un dato innegabile: come vedremo anche nel commento a '*Brute ... reliquisti*' (§§ 225-226), infatti, l'autorevolezza e quindi l'attendibilità di un discorso pronunciato in ambito forense (accusa, difesa, testimonianza) erano direttamente proporzionali al credito di cui godeva colui che parlava; minare questo elemento poteva significare togliere valore alle parole dell'avversario e i due avvocati, Bruto e Crasso, evidentemente consapevoli di ciò, decisero per questo di adoperare le loro tattiche denigratorie. Qualunque valutazione morale della pratica si voglia dare (ma va ricordato che i parametri etici moderni non corrispondono se non minimamente a quelli antichi), rimane come dato di fatto a nostro parere incontestabile la conformità di una simile modalità di azione al contesto dei tribunali romani e quindi la sua indubbia efficacia.

¹⁹¹⁰ CIMA 1903, pag. 185.

¹⁹¹¹ Cfr. anche pag. 186: "Argomenti simili, che a noi sembrano inopportuni e puerili, avevano invece un gran peso presso gli antichi, ai quali sarebbe stato necessario uno sforzo di riflessione, che neppure oggi si può pretendere dai giudici popolari, per valutare oggettivamente le ragioni addotte pro o contro una tesi, astraendo affatto dalla rispettabilità (*dignitas*) di chi le adduceva".

XII. PRO C(N). PLANC(I)O CONTRA M. IUNIUM BRUTUM

Dei due contendenti il primo a parlare, come risulta chiaramente dal resoconto trasmesso da Cicerone, è Bruto: egli cerca di dimostrare la contraddittorietà di Crasso in materia di idee politiche evidenziando il suo passaggio da posizioni antisenatoriali a filosenatoriali e inoltre sottolinea anche, come emerge da Cic. *Clu.* 140, fr. 46, l'ostilità che il medesimo Crasso aveva manifestato nei confronti dell'ordine equestre, membri del quale nell'occasione in esame sedevano nella giuria¹⁹¹². Ad essere messa in discussione, dunque, non è la colpevolezza di Planco, bensì l'*ethos* di colui che lo difende, Crasso. Nella retorica antica, sia greca sia romana, l'*ethos* rappresenta un elemento fondamentale della precettistica retorica teorizzata e trasmessa agli studenti: sull'argomento ha scritto un interessante contributo Calboli Montefusco¹⁹¹³, dalla quale riprendiamo le brevi considerazioni che seguono. Nel *De oratore* di Cicerone, a partire dal paragrafo II 182, Antonio spiega che l'*ethos* sia dell'oratore sia del personaggio da lui difeso *valet ... multum ad vincendum* (la medesima idea è espressa da Quintiliano in VI 2, 18); che si tratta di un espediente utile per suscitare benevolenza; e che questa benevolenza può sfruttare lo stile di vita che l'oratore ha seguito in precedenza. In Cicerone, dunque, l'*ethos* riguarda la *dignitas vitae* dell'oratore e/o dell'imputato, cioè si basa "per lo più su una moralità che è il risultato di un comportamento passato" (pag. 253). Nella stessa sezione del dialogo, poi, Antonio spiega anche che nell'esordio è necessario non solo descrivere l'*ethos* virtuoso proprio e/o del cliente, ma anche svelare quello dell'avversario; questo precetto era esposto già in Cic. *Inv.* I 22 e in *Rhet. Her.* I 8. Come si vede, quanto Antonio (o meglio l'Antonio personaggio del *De oratore*) afferma in via teorica, trovando conferma in altre opere di argomento retorico, è qui perfettamente concretizzato da Bruto, il quale appunto, ponendo l'accento sulla *vita ante acta* di Crasso, tenta di minarne la credibilità; se Bruto facesse ciò in accordo a qualche precetto appreso anzitutto in forma teorica oppure in virtù di una scaltrezza personale acquisita tramite l'esperienza, comunque, non è dato sapere.

Come Bruto, anche Crasso fonda la propria tattica sull'*ethos* del proprio avversario e, in particolare, sullo svilimento di questo; rispetto al suo contendente,

¹⁹¹² Sulle vicissitudini relative alla composizione delle giurie a Roma tra il 149 e il 91 a.C. si vedano la "Premessa" all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, parr. II, punto 1, e IV, e la "Premessa" all'oraz. IX, *In senatu adversus L. Marcium Philippum consulem*, par. II, punti 4 e 5.

¹⁹¹³ CALBOLI MONTEFUSCO 1992.

però, egli non si limita ad una nuda critica, bensì arricchisce la propria esposizione servendosi di due strumenti di grande efficacia come l'umorismo e il pathos, che Clarke¹⁹¹⁴ precisa giustamente essere da un lato prettamente romani e non di matrice greca, dall'altro scarsamente esaminati nei trattati di retorica. Tenendo conto del fatto che il processo, a quanto sembra di capire, verteva probabilmente su una questione di diritto penale e che quindi, in virtù di ciò e della rinomanza dei due avvocati, il dibattimento si svolse forse dinanzi ad un pubblico alquanto ampio, ci sembra che all'orazione di Crasso si confaccia una considerazione che Emanuele Narducci¹⁹¹⁵ ha espresso parlando dei processi che in epoca arcaica si svolgevano al cospetto del *iudicium populi*: "Gli oratori che sostenevano l'accusa o la difesa avevano modo di rivolgersi, con lunghi discorsi articolati, a un uditorio vasto, sensibile, più che alle argomentazioni tecnico-giuridiche, agli appelli «emozionali» e alla *rappresentazione a tinte vigorose di vizi e virtù del carattere*: di qui prendono origine alcune caratteristiche destinate a restare tipiche dell'oratoria romana per tutta l'età della repubblica" (il corsivo è nostro). In effetti, è proprio intorno ai vizi di Bruto che ruota l'attacco di Crasso, il quale sottolinea e critica in particolare la sua dissolutezza e la conseguente rovina del patrimonio familiare. Che sperperare le proprie sostanze fosse ritenuto a Roma una grave colpa si evince ad esempio da Cic. *Off.* II 64 e ciò, come emerge da *Sest.* 110, era ancora più grave quando ad essere sprecata era la *res familiaris*, vale a dire le ricchezze ricevute in eredità dal padre o dagli antenati; consapevole di ciò, Crasso evidenzia a più riprese l'indegno comportamento di Bruto, servendosi a questo scopo sia di pungenti frecciate estemporanee sia di più articolate ed ampie costruzioni umoristiche.

"E in questo caso non fu lo spirito la sua unica arma, poiché aggiunse una spiegazione razionale della sua [*scil.* di Crasso] condotta politica, e attaccò anche Bruto con veemente *gravitas*"¹⁹¹⁶. L'indegnità di Bruto, infatti, non si limitava al solo sperpero dei beni familiari, ma si collegava in generale al suo stile di vita, quello di un individuo che oltre ad essersi abbandonato ad una vita debosciata si era anche ben guardato dal tentare la strada della carriera militare o, sulle orme del padre, lo studio

¹⁹¹⁴ CLARKE 2002, pagg. 47-48.

¹⁹¹⁵ NARDUCCI 1991, pag. 96.

¹⁹¹⁶ LEEMAN 1974, pag. 74.

del diritto; l'unica attività cui si era dedicato era quella oratoria e anche in questo caso con atteggiamento riprovevole, essendo egli aduso alla pratica della calunnia. Tutto ciò viene da Crasso biasimato con toni drammatici e ricchi di *pathos*, differenti dall'ironia precedentemente dispiegata ma parimenti efficaci al raggiungimento dello scopo: l'umiliazione della controparte e la sua conseguente sconfitta¹⁹¹⁷.

3. In uno dei pochissimi contributi su Crasso pubblicati negli ultimi decenni, Danièle Roman¹⁹¹⁸ ha cercato di dimostrare che Crasso, contrariamente a quanto si tende comunemente a pensare, non attraversò un mutamento di posizioni politiche dalla fazione dei *populares* a quella degli *optimates*, bensì fu costantemente schierato con il gruppo degli ottimati. Sulla tesi della studiosa ci siamo già soffermati in relazione alle orazz. I, *In C. Papirium Carbonem*, e II, *De colonia Narbonensi*, alle quali rimandiamo¹⁹¹⁹; in questa sede intendiamo, invece, spendere qualche parola su un punto dell'argomentazione che pertiene al processo di Planco (pagg. 105-106). Come abbiamo visto, al tentativo di Bruto di evidenziare la contraddittorietà di Crasso in materia politica quest'ultimo controbatte prima spiegando che ogni discorso nasce da una determinata questione e da una causa e poi facendo leggere a tre lettori passi del trattato *de iure civili* di Bruto padre; in questo modo, secondo Roman, egli mirerebbe a dimostrare che non bisogna fidarsi senza riserve di un testo presentato in maniera tendenziosa ed estrapolato dal suo contesto: come è impossibile leggere i brani presentati da Crasso e di conseguenza considerare Bruto sempre proprietario dei terreni citati, così non si possono leggere i passi presentati da Bruto e considerare Crasso incoerente. L'oratore, dunque, non aveva cambiato posizione politica nel corso della sua vita.

L'esegesi fornita dalla studiosa sul passo del *De oratore* e sull'episodio in esso narrato, tuttavia, non appare affatto convincente. Innanzitutto, per quanto riguarda lo sfondo della discussione, non regge l'ipotesi di una sostanziale uniformità di ideali

¹⁹¹⁷ Il tutto è naturalmente condito da una costruzione stilistica estremamente attenta, i cui aspetti specifici approfondiremo in sede di commento; fornendo un brevissimo quadro generale sull'argomento, CLARKE 2002, pag. 48, scrive: "Here we find the rhetorical questions and the use of anaphora which we have already observed in Cato, and with them that more sophisticated figure *subiectio*, which we noticed in C. Gracchus" (la *subiectio* è una figura retorica "che ha luogo quando ad una domanda che noi stessi ci facciamo si fa seguire subito con energia la risposta": CALONGHI 1950, col. 2619, significato III a).

¹⁹¹⁸ ROMAN 1994.

¹⁹¹⁹ Si vedano in particolare le premesse, rispettivamente par. III, punto 1, e par. I, punto 2.

manifestata da Crasso nella sua vita pubblica: che egli avesse per una certa fase aderito alla politica *popularis* per poi avvicinarsi agli *optimates*, oltre ad essere in sé non sorprendente (era anzi costume che molti giovani ambiziosi seguissero questa strada), appare credibile se si tiene conto che su questo punto non sembrano nutrire dubbi né Cicerone, che non nega in alcun modo tale spostamento, anzi ammette la mancanza di *constantia* del suo maestro¹⁹²⁰, né tantomeno Bruto, che ne è a tal punto certo da servirsene proprio per screditare la figura di Crasso¹⁹²¹. In quest'ottica ben si comprende la reazione del nostro, che non sembra in alcun modo puntare a smentire il suo avversario –ciò non è detto da Cesare Strabone né emerge implicitamente dal testo–, bensì cerca di denigrare la figura di Bruto stornando l'attenzione dalla propria condotta innegabilmente contraddittoria. Se Crasso avesse in mente, come pensa Roman, di provare la non validità delle letture decontestualizzate come testimonianze, da ciò deriverebbe che anche il suo stesso tentativo di evidenziare la dissipatezza di Bruto scomparirebbe. Più plausibilmente, ci sembra che il nostro, senza fare alcun cenno alle proprie prese di posizione del passato (in un certo senso, probabilmente, indifendibili), intenda applicare la stessa tecnica di Bruto, chiamando anch'egli dei *lectores*, allo scopo di svilire l'*ethos* di quello e dunque di screditarlo. In quest'ottica, tra l'altro, si comprende meglio anche la seconda parte dell'attacco di Crasso, mirante anch'essa, come la prima, a sottolineare l'indegna di Bruto (e non certo questioni di valutazione di passi decontestualizzati): sebbene con uno strumento diverso (non più l'umorismo, ma il patetismo), il nostro punta sempre ad infangare la reputazione del suo avversario, così da togliere credibilità alle sue parole. È dunque questa, a nostro parere, la più convincente –oltre che la più tradizionale e comunemente accettata– interpretazione della tattica retorica di Crasso.

4. Nel punto 1 dell'introduzione a Cic. *De orat.* III 2-6, fr. 41, abbiamo visto che oltre un secolo fa Nello Martinelli¹⁹²², rilevando una serie di analogie tra il *De oratore* e l'orazione *In Pisonem* di Cicerone e tenendo conto del fatto che le due opere furono redatte sostanzialmente nello stesso periodo, cercò di dimostrare l'esistenza di

¹⁹²⁰ Cfr. *Clu.* 141, fr. 46: [scil. *Crassus*] *moleste enim fortasse tulerat se in eis orationibus reprehensum quas de re publica habuisset, in quibus forsitan magis requiratur constantia.*

¹⁹²¹ Da ciò, tra l'altro, deriva anche che lo stesso pubblico e i giudici dovettero credere a questo passaggio.

¹⁹²² MARTINELLI 1915.

un influsso reciproco tra i due testi; le somiglianze, per quanto riguarda il dialogo retorico, emergono in particolare in rapporto al proemio del libro III, ma anche alle citazioni di Crasso contenute in II 224-226: riportiamo dunque qui le più evidenti tra le analogie rilevate dallo studioso (cfr. pagg. 414-415: le parole o frasi non riportate in corsivo sono evidenziate dallo stesso Martinelli). A *De orat.* II 224 (*sapiens videlicet homo cum primis nostrae civitatis norat hunc gurgitem*) corrisponde *Pis.* 41 (*ille gurgis atque helluo natus abdomini suo non laudi et gloriae*); a *De orat.* II 225-226 (225. *Brute, quid sedes? Quid illam anum patri nuntiare vis tuo? [...] Quid te agere? Cui rei, cui gloriae, cui virtuti studere? Patrimonione augendo? At id non est nobilitatis. Sed fac esse, nihil superest; libidines totum dissipaverunt.* 226. *An iuri civili? [...] An rei militari? Qui numquam castra videris! An eloquentiae? Quae neque est in te et, quicquid est vocis ac linguae, omne in istum turpissimum calumniae quaestum contulisti! Tu lucem aspicere audes? Tu hos intueri? Tu in foro, tu in urbe, tu in civium esse conspectu? Tu illam mortuam, tu imagines ipsas non perhorrescis? Quibus non modo imitandis sed ne conlocandis quidem tibi locum ullum reliquisti*) corrispondono *Pis.* 1 (*pauci ista tua lutulenta vitia noramus, pauci tarditatem ingeni, stuporem debilitatemque linguae. Numquam erat audita vox in foro, numquam periculum factum consili, nullum non modo inlustre sed ne notum quidem factum aut militiae aut domi. Obrepsisti ad honores errore hominum, commendatione fumosarum imaginum, quarum simile habes nihil praeter colorem*), 38 (*quas res gessisti imperio, exercitu, provincia consulari? Quas res gesserit, quaero!*) e 53 (*... paterni generis [...] dedecus*). Se tra i due testi esista non solo una generica somiglianza ma altresì un rapporto di influenza (reciproca?) rimane a nostro parere incerto e difficile da dimostrare; sta di fatto, comunque, che se davvero Cicerone, nel mettere per iscritto e forse anche nel pronunciare la sua invettiva contro Pisone, risentì dell'orazione di Crasso, ciò rappresenta un ulteriore tassello dell'innegabile –ma in certi aspetti difficile da ricostruire– influenza che il suo maestro dovette esercitare su di lui e sulla sua eloquenza.

§ 220

quid in omni oratione Crassus vel apud centumviros contra Scaevolam vel contra accusatorem Brutum, cum pro C. Planco diceret?: tanto nella difesa di Curio, pronunciata al cospetto dei centumviri in un processo nel quale la parte avversa era

XII. PRO C(N). PLANC(I)O CONTRA M. IUNIUM BRUTUM

rappresentata da Scevola il Pontefice (cfr. oraz. VII, *Pro M'. Curio apud centumviros*), quanto in quella di Planco Crasso aveva dato senz'altro sfoggio della propria maestria nell'uso dell'ironia e dell'umorismo, ma lo aveva fatto non grazie a delle conoscenze teoriche acquisite da un maestro o un manuale (Cesare Strabone sostiene l'impossibilità di una *ars cavillationis*: LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 216), bensì in quanto naturalmente dotato di una tale abilità.

in omni oratione: MONACO 1968, pag. 43, e NORCIO 1970, pag. 361, traducono "in ogni suo discorso", ma sembra più probabile che qui Cesare Strabone intenda "in tutto il suo discorso", in riferimento non a tutte le orazioni di Crasso, bensì al tipo di umorismo che si dispiega *in perpetuitate sermonis*, cioè lungo tutta l'orazione (interpretano così NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 457, e Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 207).

contra accusatorem Brutum: dall'appellativo *accusator* si deduce che il processo aveva preso avvio da un'incriminazione di Bruto e che probabilmente verteva su una questione di diritto penale (in caso contrario, il termine adoperato sarebbe stato *petitor*); già ELLENDT 1841, pag. 184, comunque, notava che l'uso di questa designazione rimandava al fatto che muovere ripetutamente accuse era ritenuto disonorevole e che, in generale, Bruto era "moribus turpis" (non a caso in *Off.* II 50 lo stesso Arpinate scrive che Bruto per le sue citazioni in giudizio si era guadagnato il soprannome di *accusator*). Come ben rilevato da DAVID 1979, pagg. 148-149, nel *Brutus* questo epiteto è sempre usato con valore negativo: così è, ad esempio, per Lucio Cesuleno (§ 131) e per Caio e Lucio Memmio (§ 136; il primo è l'avversario di Crasso nell'oraz. IV, *In C. Memmium*); al § 130, tra l'altro, si fa riferimento proprio a Bruto e i toni adoperati sono evidentemente dispregiativi, in riferimento, tra le altre cose, proprio ai suoi numerosi atti di accusa (*isdem temporibus M. Brutus, in quo magnum fuit, Brute, dedecus generi vestro, qui, cum tanto nomine esset patremque optimum virum habuisset et iuris peritissimum, accusationem factitaverit* [si noti l'uso del frequentativo], *ut Athenis Lycurgus. is magistratus non petivit sed fuit accusator vehemens et molestus, ut facile cerneres naturale quoddam stirpis bonum degeneravisse vitio depravatae voluntatis*). Nel contesto di un ampio discorso sull'emergere dell'accusa popolare, lo studioso francese nota che personaggi come quelli citati (*accusatores*, quindi negativi) e altri dalle caratteristiche simili, dei quali si

fa menzione sempre nel *Brutus*, appartenevano tutti al periodo successivo alla *quaestio Mamilia* (il tribunale straordinario creato nel 109 dal tribuno della plebe Caio Mamilio Limetano per inquisire gli aristocratici che si fossero lasciati corrompere da Giugurta: cfr. PARETI 1953, pagg. 426-427, e GRUEN 1968 [2], pagg. 142-151), che aveva ampliato il diritto di accusa; lo stesso Sallustio, del resto, nel suo *Bellum Iugurthinum* aveva inserito la nota digressione sul *mos partium et factionum* (§§ 41-42) dopo aver parlato della *quaestio Mamilia*. È quindi evidente, si può concludere, che dopo l'istituzione di questa corte speciale si percepiva un generale degrado dell'*urbs*; in particolare, Cicerone sembra postulare una coincidenza tra la nascita della pratica dell'accusa popolare e il degrado dell'arte oratoria.

cum pro C. Planco diceret: come abbiamo visto nel par. I della "Premessa", nella tradizione il prenome dell'imputato oscilla tra *C.(aius)* e *Cn.(aeus)*, mentre il nome tra *Plancius* e *Plancus*; l'identificazione del personaggio rimane incerta. Il verbo *dico* è usato nella comune accezione giudiziaria di "perorare una causa (in favore di o contro qualcuno)".

nam id quod tu mihi tribuis, Antoni, Crasso est omnium sententia concedendum. Non enim fere quisquam reperietur praeter hunc in utroque genere leporis excellens, et illo quod in perpetuitate sermonis et hoc quod in celeritate atque dicto est: questo segmento di testo corrisponde, nel nostro lavoro, al fr. 7, al quale rimandiamo per il commento.

§ 222

ut in Scaevola continuit ea Crassus atque in illo altero genere, in quo nulli aculei contumeliarum inerant, causam illam disputationemque lusit: si veda il fr. 30-ter, al cui interno è riportata questa pericope testuale. Evidentemente avendo in mente o sotto gli occhi queste parole, SÖDERHOLM 1853, pag. 29, a proposito del discorso in difesa di Planco scrive: "Quam defensionem, multis in adversarium irrisionis et contumeliarum aculeis plenam, Cicero et Quintilianus comemorant".

sic in Bruto quem oderat et quem dignum contumelia iudicabat, utroque genere pugnavit: scontrandosi in sede forense con Bruto, personaggio nei cui confronti nutre profondo disprezzo, Crasso decide di adoperare entrambe le forme di umorismo, quella che percorre l'intera orazione e quella che si realizza in poche battute (rispettivamente *cavillatio* e *dicacitas*: cfr. § 218): come traduce MONACO 1968,

pag. 45, quindi, Crasso "si valse per la contesa di tutt'e due i tipi di piacevolezza". Il resoconto che segue (§§ 224-225) attesta la validità di questa affermazione.

quem oderat et quem dignum contumelia iudicabat: come abbiamo accennato sopra e come abbiamo visto più estesamente nella "Premessa" all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae* (della quale si vedano il par. II, punto 2, e il par. V, punto 3), negli anni a cavallo tra II e I secolo a.C. ebbe luogo un'ascesa della cosiddetta accusa popolare, nel senso che gli individui dediti ad attività di accusa nei tribunali romani aumentarono di numero e appartennero sempre più spesso a classi sociali basse o a comunità che non godevano della cittadinanza romana. Su questo argomento si è soffermato DAVID 1979, il quale tra l'altro (pagg. 162-172) parla del fatto che questo fenomeno storico-giuridico causò negli aristocratici un trauma e quindi una reazione: ne fornisce un esempio Crasso, come emerge dalle invettive appunto contro gli accusatori (e i giudici loro alleati) in occasione della *Suasio legis Serviliae* (cfr. Cic. *Brut.* 164, fr. 23: *invidia concitatur in iudicium et in accusatorum factionem*). "Comment pourrait-il, lui, qui, tout au long de sa carrière oratoire, a cherché à se définir dans le modèle aristocratique du *vir bonus*, lieu de sagesse et de *dignitas*, par l'emploi d'un style fait de *gravitas*, et exempt de trop d'*actio*, accepter de rencontrer sur le *forum* un M. Iunium Brutum qui reniant sa naissance, rompt avec le code aristocratique de comportement et ne plaide que pour accuser [...]?" (pag. 166).

§ 223

quam multa de balneis, quas nuper ille vendiderat, quam multa de amisso patrimonio dixit: come rilevato da WILKINS 1965, pag. 338, il plurale *bal(i)nea* (neutro) o *bal(i)neae* (femminile) è adoperato quasi sempre per i bagni pubblici e non era raro che questi fossero sfruttati dagli speculatori (cfr. Cic. *S. Rosc.* 18, dove si parla di *balneae Pallacinae*, e *Cael.* 61, con riferimento alle *balneae Seniae*); che la struttura alla quale si fa riferimento fosse adibita ad uso pubblico, tra l'altro, è reso evidente dal fatto che ben difficilmente si sarebbe potuto vendere un bagno privato che era parte di una casa (LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 220). Bruto, quindi, doveva essere stato in passato proprietario appunto di bagni adibiti ad uso pubblico e doveva successivamente averli venduti per necessità economiche dovute alla dissipazione del suo patrimonio familiare (cfr. MAY-WISSE 2001, pag. 182, nota 184, e NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 458, nota 103). Secondo LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 220, qui

Strabone (Cicerone) farebbe riferimento solo alla *cavillatio*, come si deduce dal § 224 (dove le battute sui bagni sono citate come esempio di ironia *perpetua*), mentre le battute "brevi" (*brevia*) citate subito dopo sarebbero riferimenti alla *dicacitas*; se questa seconda affermazione appare innegabilmente vera, non lo stesso sembra però potersi dirsi della prima (alla quale si oppongono implicitamente coloro i quali intendono il successivo *illa brevia* come un nominativo: vedi *infra*), che appare troppo ristretta: dal prosiegua della testimonianza, infatti, si evince che la vendita dei bagni era stata sfruttata da Crasso come perno tanto per delle frecciate estemporanee (come quella del sudore riportata in questo paragrafo) quanto per un umorismo diffuso (cfr. § 224).

quam multa: la nostra traduzione si è mantenuta volutamente generica ("quante cose"), ma naturalmente qui il riferimento è a "quanti motti" (NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 459) o "quante battute" (Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 209).

illa brevia: secondo LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 220, è qui presente un anacoluto; in realtà, non sembra necessario ipotizzarne la presenza, anzi pare più opportuno interpretare i due aggettivi come accusativi retti da un sottinteso *dixit*. Alcuni traduttori, comunque, sembrano intendere il sintagma come un nominativo, integrando una forma del verbo essere: così NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 459 ("erano tutte battute fulminanti") e Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 209 ("erano tutte frecciate pungenti"); rendono in modo più libero, invece, MONACO 1968, pag. 45 ("tra le battute brevi ..."), NORCIO 1970 pag. 363 ("e che dire di certe sue rapide frecciate!"), e MAY-WISSE 2001, pag. 182, i quali conservano l'ellissi del verbo presente nel testo latino ("those terse witticisms!"). È indubbio, comunque, che il riferimento sia qui al tipo di comicità che abbiamo visto essere stato definito, al § 218, *dicacitas*.

cum ille diceret se sine causa sudare: 'minime mirum' inquit 'modo enim existi de balneis': la dinamica della scena appare abbastanza chiara: Bruto, intento a pronunciare una veemente accusa nei confronti dell'imputato, avrà interrotto il proprio discorso affermando che si stava affannando inutilmente per dimostrare la colpevolezza di Planco, che era già evidente di per sé; Crasso, però, finge di interpretare alla lettera le parole della sua controparte e risponde a Bruto che non c'è da meravigliarsi del suo sudore, dal momento che è appena uscito dai bagni. Le parole

del nostro, più che ambigue (come riteneva ELLENDT 1841, pag. 185), sono volutamente ambivalenti: Crasso, infatti, intende dire allo stesso tempo che Bruto era appena uscito dai bagni e che ne era dovuto uscire, vale a dire che li aveva venduti: per il primo significato bisogna intendere il verbo *sudare*, usato da Bruto, in riferimento alla *sudatio* (termine designante l'atto del sudare e, per traslato, il luogo in cui ciò avveniva, una sorta di sauna) e *exire* nel senso letterale di "uscire"; per il secondo, invece, *exire* è un eufemismo per "vendere" e l'allusione è naturalmente alle difficoltà economiche affrontate da Bruto a causa del suo tenore di vita dispendioso. Concordano con questa interpretazione dello scambio di battute tra i due avvocati tutti i traduttori e commentatori del *De oratore*: cfr., oltre al già citato Ellendt, PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 320; WILKINS 1965, pag. 338, che precisa che la *sudatio* costituiva il primo ambiente dei bagni (cfr. Cels. I 4, 2: *si in balineum venit, sub veste primum paulum in tepidario insudare*); MONACO 1968, pagg. 110-111, il quale sottolinea l'immediatezza della battuta di Crasso, quale emerge dal fatto che Cicerone usi *diceret* e non *dixisset* ("si ha l'impressione che Bruto non abbia ancora terminato la sua frase quando Crasso ribatte *minime eqs.*"); NORCIO 1970, pag. 362, note 130 e 131; LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 220, che riportano, tra l'altro, alcuni esempi di *exire* come equivalente di "vendere".

'minime mirum' inquit 'modo enim existi de balneis': MAY-WISSE 2001, pag. 182: "that's not surprising at all". Questo segmento di testo ha dato adito a incertezze ecdotiche: un ramo della tradizione, infatti, riporta la lezione *minime enim modo existi*, accettata da KRUEGER 1909, pag. 52 (cfr. nota 3: "sc. *minime sine causa sudas, Brute; modo enim existi de balneis*"), mentre alcuni editori hanno espunto l'aggettivo *mirum*, riportando solo le parole '*minime*' inquit '*modo ...*'. Quest'ultima variante, accettata da NORCIO 1970, pag. 362 (che traduce: "niente affatto [*scil.* senza motivo]"), compare tra l'altro nell'edizione commentata di MONACO 1968, pag. 46, il quale a pag. 111 spiega che scrivendo *minime mirum* rimangono ignorate le parole di Bruto *sine causa* (vale a dire che se Bruto aveva affermato di sudare senza motivo Crasso dovette rispondere non che non c'era da meravigliarsi che quello sudasse, ma che egli stava sudando con un motivo); l'esegesi di Monaco è però rigettata da LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 220, i quali scrivono che l'espressione *sine causa* per Bruto significa "senza motivo" ("ohne Anlaß"), mentre per Crasso "senza occasione" ("ohne Ursache"). Per le

divergenze della tradizione e le congetture degli editori si veda l'apparato di KUMANIECKI 1995 *ad l.* (pag. 198)

innumerabilia huiuscemodi fuerunt, sed non minus iucunda illa perpetua: il doppio senso di Crasso rientra evidentemente nella categoria delle battute brevi e pungenti (*dicacitas*), alla quale appartengono numerosi altri motteggi che Cesare Strabone (Cicerone) non menziona; parimenti divertente e gradevole, comunque, è l'umorismo che aveva pervaso con una certa uniformità l'intero discorso. Ciò che Strabone vuole dimostrare, come egli stesso ha affermato al § 220, è che Crasso è superiore a tutti in entrambi i generi di comicità oratoria, *et illo quod in perpetuitate sermonis et hoc quod in celeritate atque dicto est.*

iucunda: in generale l'aggettivo *iucundus* "est suavis, gratus, dulcis" (FORCELLINI 1965, tomo II, pag. 960), ma differisce da *gratus* perché questo indica qualcuno o qualcosa che sia ben accetto, mentre *iucundus* che rechi diletto (*ibid.*). In alcuni casi l'attributo può essere usato a proposito di un autore o di un'opera letteraria e/o indicare qualcosa che sia gradevole ai sensi (cfr. OLD 1968, pag. 977, significato 1 B e significato 3); è quindi facile il suo passaggio, come quello del corrispondente *iucunditas*, ad indicare il tono di un'orazione o comunque un modo di esprimersi: cfr. ad esempio Cic. *De orat.* I 57 (... *hic cum omni iucunditate et gravitate explicet*) e 213 (... *verbis ad audiendum iucundis* ...).

cum enim Brutus duo lectores excitasset et alteri De colonia Narbonensi Crassi orationem legendam dedisset, alteri De lege Servilia et cum contraria inter sese de re publica capita contulisset: sulle generalità della tattica oratoria (in vero, alquanto scaltra) di Bruto ci siamo già soffermati nell'introduzione al passo; ci limitiamo dunque qui ad alcune considerazioni puntuali sul testo. Come rilevato da STEEL 2007, pag. 242, l'impatto dei due discorsi concionali pronunciati da Crasso a sostegno della colonia di Narbona e della *lex Servilia Caepionis* era stato accresciuto dalla diffusione di versioni scritte (cfr. rispettivamente Cic. *Brut.* 160, fr. 15, e 161, fr. 22); in occasione del processo che lo vede contrapposto a Bruto, però, ciò lo rende vulnerabile ad accuse di incoerenza: il suo avversario, infatti, architetta un "piano machiavellico" ("plan machiavélique": ROMAN 1994, pag. 105) per metterlo in imbarazzo e cercare di minare la sua autorevolezza e credibilità agli occhi della giuria. Da questo punto di vista può essere interessante notare che secondo Cicerone (*Clu.* 140), seguito da Valerio

XII. PRO C(N). PLANC(I)O CONTRA M. IUNIUM BRUTUM

Massimo (VII 3, 5), Antonio aveva scelto scientemente di non redigere per iscritto alcuna sua orazione proprio allo scopo di poter sostenere, nelle diverse occasioni, opinioni anche divergenti l'una dall'altra senza essere accusato di contraddittorietà. Le medesime informazioni contenute in questo segmento di testo erano riportate anche, con maggiore precisione, in *Clu.* 140, fr. 46, passo al quale rimandiamo.

enim: Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 209, attribuisce alla congiunzione *enim* il classico valore di "infatti", mentre in MONACO 1968, pag. 45, e NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 459, essa è resa con "per esempio" (NORCIO 1970, pag. 363, e MAY-WISSE 2001, pag. 182, lo omettono nella traduzione). La differenza, comunque, è minima: Cesare Strabone si accinge a fornire un esempio di ironia *perpetua* tratto dall'orazione di Crasso per dimostrare che anche in questo campo, e non solo in quello delle frecciate estemporanee, essa era stata assolutamente *iucunda*.

duo lectores excitasset: i *lectores* erano schiavi adibiti, in tribunale, alla lettura di documenti e altri scritti (PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 320); come scrive WILKINS 1965, pag. 313 [ad II 173]: "At Rome as at Athens it was the custom for documents to be read in court by an official, not by the orator" (cfr. Cic. *Verr.* II 4, 12 e 53 e II 5, 50 e 54: l'Arpinate si rivolge ad un *lector* affinché reciti ad alta voce dei documenti). Il medesimo termine è adoperato anche da Quintiliano in VI 3, 44, fr. 46-bis, mentre lo stesso Cicerone in *Clu.* 140, fr. 46, impiega il semanticamente equivalente *recitator*. Il verbo *excito* dunque ha qui il significato letterale di "far alzare, invitare ad alzarsi" (CALONGHI 1950, col. 1019, significato II A 1), spesso usato in riferimento all'ambiente forense (cfr. ad esempio Cic. *De orat.* II 124: ... *non dubitavit excitare reum consularem* ...). Il senso e l'efficacia dell'operazione di Bruto appaiono chiari se si tiene presente la conformazione del tribunale romano adibito alla discussione di cause importanti (cfr. BABLITZ 2007, pagg. 53-59, che fornisce un quadro utile, per quanto riferito alla prima età imperiale): i litiganti e gli avvocati (in questo caso Planco, Crasso e Bruto) erano posti al centro dell'area su panche disposte l'una di fronte all'altra senza barriere interposte; su un lato era seduta la giuria, sugli altri tre il pubblico in un certo senso più interessato allo svolgimento del dibattito; tutto attorno, poi, assisteva al processo una cerchia costituita dal pubblico periferico. Bisogna quindi immaginare che i due *lectores* fossero seduti tra gli astanti, nelle prime file delle panche, o che comunque fossero molto vicini a Bruto e che, chiamati da quest'ultimo, si levassero e si recassero nello

spazio centrale della scena, libero e sottoposto alla vista di tutti i presenti: la lettura dei documenti da parte loro e i connessi commenti di Bruto dovettero quindi attirare gli sguardi del pubblico e tenerne desta l'attenzione secondo quella che, mutuando un'espressione dal titolo di PERNOT 2007, può essere a buon diritto definita una forma di "teatralità retorica".

alteri De colonia Narbonensi Crassi orationem legendam dedisset, alteri De lege Servilia: i due schiavi dovevano quindi essere in possesso di manoscritti recanti il testo delle due orazioni o forse solo le frasi che avrebbero dovuto recitare: da questo si deduce, come del resto è intuitivo comprendere, che la mossa di Bruto naturalmente non era stata improvvisata, bensì era accuratamente preparata allo scopo di compromettere la credibilità dell'avvocato di parte avversa.

cum contraria inter sese de re publica capita contulisset: Bruto fa leggere ai due schiavi e quindi mette a confronto alcune sezioni dei due discorsi nelle quali Crasso aveva esposto le proprie idee politiche, nel primo caso attaccando l'autorità del senato e nel secondo sostenendola con vigore (cfr. Cic. *Clu.* 140, fr. 46): lo scopo, come detto, è quello di mostrare la sua incoerenza e dunque rendere meno o per nulla persuasive agli occhi della giuria le sue argomentazioni a sostegno di Planco. Il sintagma *de re publica* indica che all'interno delle due orazioni Bruto si sofferma su quei punti nei quali Crasso aveva espresso le proprie (contraddittorie) idee politiche (cfr. Cic. *Clu.* 141, fr. 46: [scil. *Crassus*] *molestae enim fortasse tulerat se in eis orationibus reprehensum quas de re publica habuisset*). MONACO 1968, pag. 47, traduce genericamente il sostantivo *capita* come "affermazioni", ma esso, che spesso indica un capo di una legge (cfr. Cic. *Verr.* II 1, 118), qui designa una sezione di un testo, come ad esempio in Cic. *Fam.* III 8, 2 (*prima duo capita epistulae tuae tacita mihi quodammodo relinquenda sunt*) e, in riferimento a un'orazione, in *Brut.* 164, fr. 23 (*plura etiam dicta quam scripta, quod ex quibusdam capitibus expositis nec explicatis intellegi potest*); per queste due accezioni del termine cfr. FORCELLINI 1965, tomo I, pag. 533, significati II 3 d, II 3 e (senza distinzione in OLD 1968, pag. 275, significato 18: "A single clause, section, paragraph").

noster hic facetissime tris patris Bruti De iure civili libellos tribus legendos dedit: "Bruto fu imprudente, e dimenticò che, se la discussione doveva farsi sul valore morale delle persone, egli avrebbe avuto la peggio" (CIMA 1903, pag. 185).

XII. PRO C(N). PLANC(I)O CONTRA M. IUNIUM BRUTUM

Diversamente che nella *Pro Cluentio* (cfr. § 140, fr. 46: *aliquantum esse commotus dicitur*), qui Cicerone non specifica che Crasso in un primo momento aveva provato un certo turbamento nel vedersi attaccato da Bruto in maniera così diretta e apparentemente inoppugnabile, ma pone subito l'accento, per bocca di Cesare Strabone (interessato a dimostrare l'eccellenza umoristica di Crasso), sulla reazione ingegnosa e al tempo stesso arguta del suo maestro: come Bruto aveva cercato di sminuire l'*ethos* di Crasso, così quest'ultimo applica la stessa tecnica mostrando la dissolutezza dello stile di vita del suo avversario e la sua indegnità nei riguardi di un padre senz'altro meritevole di rispetto e di stima (sul personaggio si veda la "Premessa", par. I). Quella operata da Crasso, in effetti, è "une mise en scène des plus humoristiques" (HAURY 1955, pag. 56); non è chiaro se l'oratore avesse approntato preventivamente questa tattica oppure se la ideasse sul momento allo scopo – possiamo dire– di ripagare con la stessa moneta il suo avversario: la prima ipotesi, comunque, appare più plausibile, in quanto in caso contrario risulta difficile immaginarsi in che modo egli potesse procurarsi in tempi rapidi tre manoscritti dell'opera giuridica del padre di Bruto.

Un altro punto della testimonianza e in particolare di questa frase che non si evince con chiarezza è il seguente: in quale parte del discorso Crasso mette in campo la sua tattica umoristica, quale è esposta estesamente (nei limiti in cui questo avverbio può essere riferito ad un'orazione frammentaria) al § 224? Sulla questione torneremo anche nel commento a *refutatum esse* (§ 225); per adesso, comunque, rileviamo che, per quanto non sia certo, appare plausibile che l'umorismo cui si fa qui riferimento sia stato sfruttato nella prima parte dell'orazione, l'esordio. Ciò emerge, a nostro (ipotetico) parere, da due considerazioni: innanzitutto Crasso doveva rendersi conto che la propria credibilità era stata intaccata dall'astuta tattica di Bruto e ciò rendeva sconsigliabile procrastinare la reazione, trovandosi egli nella situazione di apparire un individuo e oratore inaffidabile e di conseguenza inattendibile; ad un'immediata contestazione induceva inoltre la conoscenza di alcune regole retoriche che senza dubbio contraddistingueva Crasso. Come le fonti antiche chiariscono senza eccezioni, infatti, in un'orazione gli scopi dell'esordio consistevano nel rendere l'ascoltatore benevolo, attento e arrendevole e per ottenere la benevolenza esistevano quattro metodi, uno dei quali consisteva nel suscitare negli ascoltatori "un senso di ripugnanza,

o di gelosia o di disprezzo, nei confronti dei suoi [*scil.* dell'oratore] avversari, facendoli apparire privi di scrupoli, sleali, arroganti, o come una cricca potente che usava le ricchezze, il proprio ascendente e le proprie conoscenze per raggiungere i propri scopi, oppure come vili, *indolenti, dissoluti*" (BONNER 1986, pag. 364; il corsivo è nostro; sull'esordio si vedano in generale le pagg. 364-366, dove si sottolinea tra l'altro che queste regole erano di origine greca e furono poi applicate anche a Roma, ma con la differenza che a Roma a parlare non erano gli imputati ma i loro avvocati, il cui *status* entrava a pieno titolo nell'agone forense). Naturalmente queste regole generali andavano adattate ai singoli casi in discussione e in particolare, come si legge in *Rhet. Her.* I 6-11, *Cic. Inv.* I 20-25 e *Quint.* IV 1, 42-50, bisognava scegliere di volta in volta se adoperare un esordio diretto (*principium* o *prohemium*) oppure indiretto (*insinuatio* o *epodos*): il primo prevedeva che si tentasse di trascinare immediatamente dalla propria parte l'animo degli ascoltatori, ottenendone appunto benevolenza e attenzione, mentre l'*insinuatio* risultava indispensabile quando l'oggetto della causa era *turpe*, vale a dire che la posizione di cui si era assunta la difesa era vergognosa o poco approvata dalle persone, o quando il pubblico era stato già persuaso o stancato da chi aveva parlato prima. La situazione di Crasso rientra senza dubbio nella seconda categoria, trovandosi l'oratore in una situazione sfavorevole a causa della persuasività e dell'incisività del discorso dell'avversario: si può dunque ipotizzare che il nostro, piuttosto che puntare subito a scagionare il suo cliente tramite argomentazioni logiche o giuridiche, abbia preferito appunto dare inizio alla propria arringa per via indiretta, tentando in primo luogo di controbattere alle accuse di Bruto. La situazione affrontata da Crasso nella difesa di Planco appare dunque analoga a quella creatasi in occasione della cosiddetta *causa Curiana* (si veda l'introduzione a *Cic. Brut.* 197-198, fr. 30): anche in quel caso Crasso aveva scelto di adoperare la tecnica dell'*insinuatio* (il discorso di Scevola era risultato agli occhi del pubblico convincente); anche in quel caso all'impiego dell'umorismo si era accompagnato quello del patetismo; anche in quel caso, infine, l'abilità oratoria del nostro gli aveva permesso di rovesciare una situazione che in partenza si presentava sfavorevole e di ottenere, con grande probabilità, un successo per sé e il suo cliente.

noster hic: se il pronome dimostrativo *hic* ha valore deittico, essendo Crasso presente alla conversazione del *De oratore* e quindi all'esposizione di Cesare Strabone,

il possessivo *noster* indica invece l'atteggiamento di intimità col quale il personaggio parlante si riferisce appunto a Crasso; in quest'ottica praticamente tutti i traduttori del dialogo, per rendere questa espressione di familiarità, aggiungono il sostantivo "amico": così MONACO 1968, pag. 47; NORCIO 1970, pag. 363; MAY-WISSE 2001, pag. 182 ("our friend here"); NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 459; Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 209.

facetissime: "con molto spirito" (MONACO 1968, pag. 47); "con una spiritosissima trovata" (NORCIO 1970, pag. 363); "con una trovata molto spiritosa" (NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 459; Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 209).

tris patris Bruti De iure civili libellos: come specificato al paragrafo successivo, si tratta degli unici libri dell'opera che Cesare Strabone (Cicerone) ritiene autentici; il contenuto del testo ci è quasi interamente sconosciuto.

tribus: scil. *lectoribus*.

§ 224

ex libro primo: 'forte evenit ut in Privernati essemus'. 'Brute, testificatur pater se tibi Privernatem fundum reliquisse'. **Deinde ex libro secundo:** 'in Albano eram ego et M. filius'. 'Sapiens videlicet homo cum primis nostrae civitatis norat hunc gurgitem; metuebat ne, cum is nihil haberet, nihil esse ei relictum putaretur'. **Tum ex libro tertio in quo finem scribendi fecit –tot enim, ut audivi Scaevolam dicere, sunt veri Bruti libri–:** 'in Tiburti forte adsedimus ego et M. filius'. 'Ubi sunt hi fundi, Brute, quos tibi pater publicis commentariis consignatos reliquit? Quod nisi puberem te, inquit, iam haberet, quartum librum composuisset et se etiam in balneis locutum cum filio scriptum reliquisset': la tattica di Crasso appare chiara: come Bruto aveva assegnato a due lettori il compito di declamare pubblicamente passi di altrettante orazioni di Crasso allo scopo di screditarne la figura, così quest'ultimo, riprendendo e anzi amplificando la medesima tecnica, chiama al centro della scena (cioè del tribunale, inteso in un'ottica, come abbiamo visto sopra, di "teatralità retorica") non due ma tre *lectores* e chiede loro di recitare le introduzioni dei tre libri che componevano l'opera, di impianto dialogico, composta da Bruto padre sul diritto, così da denigrare e delegittimare anch'egli il suo avversario e quindi togliere credibilità alle sue parole (che le tre brevi citazioni dell'opera giuridica appartenessero agli *initia* dei rispettivi libri è detto in Cic. *Clu.* 141, fr. 46). Ma c'è di più: Crasso, nel momento stesso

in cui scredita Bruto, lo mette anche alla berlina; la messa in scena del nostro, infatti, oltre ad avere un effetto denigratorio sull'avversario, è anche pervasa da un sottile umorismo, che esplode nell'ultima frase, con la quale si torna ancora ad ironizzare sulla vendita dei bagni già ricordata al § 223. Come scrive MONACO 1968, pag. 113, "la scherzosa interpretazione delle frasi desunte dai libri *de iure civili* come documenti, che Bruto padre volle pubblicare, dei beni immobili da lui lasciati al figlio, prende le mosse dalla non rara usanza di indicare nei primi paragrafi di un dialogo il luogo in cui esso si svolge e i personaggi che vi prendono parte" (cfr. Cic. Ac. I 1; Tusc. I 7; Rep. I 14; Brut. 10). È degno di nota –e sicuramente intenzionale da parte di Crasso– che nel passaggio dal primo al secondo e poi al terzo estratto dell'opera di Bruto padre i commenti critici diventino progressivamente più ampi e aggressivi, a costruire una *climax* ascendente culminante nel riferimento ad un ipotetico quarto libro dell'opera in realtà mai composto. Precisiamo che rispetto all'edizione critica di KUMANIECKI 1995 (cfr. pagg. 198-199), che riporta tra virgolette le parole di Bruto ma non quelle di Crasso (almeno in questo paragrafo: quelle del § 225 sono invece virgolettate), abbiamo scelto di racchiudere tra virgolette tutte le battute di questo passo, le quali si configurano evidentemente come citazioni letterali del botta e risposta tra i due personaggi.

ex libro primo: come i successivi *ex libro secundo* e *ex libro tertio*, l'espressione è ellittica di verbo, che si deduce dal precedente *legendos dedit* (LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 222).

forte evenit ut in Privernati essemus: Priverno è una città del Lazio, oggi in provincia di Latina, fondata dai Volsci e conquistata dai Romani nel IV secolo a.C.; secondo CALONGHI 1950, col. 2176, e BELLARDI 1996, pag. 460, nota 2 (ad Cic. Clu. 141, fr. 46), essa corrisponde all'attuale Piperno, per quanto in realtà questa denominazione sia stata abbandonata nel 1927. Molti studiosi, seguendo un emendamento di Friedrich, ritengono che nella trasmissione del testo sia qui caduto *ego et M. filius* oppure *ego et Marcus filius*, che compare nelle citazioni tratte dal secondo e dal terzo libro di Bruto padre come anche, in forma leggermente diversa (*ego et Brutus filius*), in Cic. Clu. 141, fr. 46, e che sembra necessario ad un'immediata intellegibilità del testo: così WILKINS 1965, pag. 339; MONACO 1968, pag. 46, che a pag. 113 spiega che l'integrazione va accettata in quanto *ego et Marcus filius* "è come una formula, che

costituisce la parte più importante della pretesa documentazione"; LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 222; MAY-WISSE 2001, pag. 182, che inseriscono nella traduzione "my son Marcus and I", evidentemente condividendo l'integrazione.

Brute, testificatur pater se tibi Privernatem fundum reliquisse: LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 222, scrivono che il verbo *testificari* non significa qui "fare una deposizione", ma "chiarire ufficialmente"; è però notevole che Crasso scelga di adoperare proprio questo vocabolo, quasi a dare l'impressione che il padre di Bruto, come fosse redivivo, sia sottoposto a un interrogatorio e stia testimoniando di aver appunto lasciato in eredità al figlio un fondo a Priverno. Il medesimo termine compare anche in Cic. *Clu.* 141, fr. 46: *Brutum autem, hominem sapientem, quod filii nequitiam videret, quae praedia ei relinqueret testificari voluisse* [scil. *Crassus*] dicebat.

deinde ex libro secundo: 'in Albano eramus ego et M. filius': il secondo libro dell'opera era ambientato nel podere di Alba Longa, antica città del Lazio sui Colli Albani, fondata, secondo la leggenda, dal figlio di Enea Ascanio, distrutta dai Romani nel VII secolo a.C. e forse ubicata presso l'odierna Castel Gandolfo.

sapiens videlicet homo cum primis nostrae civitatis norat hunc gurgitem; metuebat ne, cum is nihil haberet, nihil esse ei relictum putaretur: evidente è l'ironia insita nelle parole di Crasso, il quale finge di credere che il padre di Bruto avesse intenzionalmente inserito nelle battute iniziali dei suoi tre *libelli* riferimenti ad altrettanti terreni che egli possedeva e che avrebbe lasciato in eredità al figlio, così da evitare il rischio di essere biasimato *post mortem* a seguito della prevedibile dissipazione del patrimonio da parte del giovane, del quale conosceva le cattive qualità. Il medesimo concetto, ma in forma indiretta, è espresso anche in Cic. *Clu.* 141, fr. 46, già citato.

sapiens: l'aggettivo, che in NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 459, è tradotto con "previdente", è riferito al padre di Bruto anche in Cic. *Clu.* 141, fr. 46.

cum primis: il sintagma equivale evidentemente a *in primis*, ma è più raro, e sottintende ammirazione (WILKINS 1965, pag. 339).

gurgitem: il sostantivo *gurgis* letteralmente indica un "gorgo" o "vortice", ma è spesso usato in senso traslato con intento denigratorio ad indicare chi si abbandona vergognosamente a passioni smodate o bassi desideri oppure, come in questo caso, chi dissipa delle ricchezze. La nostra traduzione, "scialacquatore", ha inteso rendere

quest'ultimo valore e al tempo stesso cercare di mantenere, da un punto di vista se non etimologico quantomeno fonetico, un rimando al significato basilare legato all'acqua; MONACO 1968, pag. 47, NORCIO 1970, pag. 363, e Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 209, rendono il sostantivo con "voragine"; bella infine è la traduzione di NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 461, come "pozzo senza fondo". MONACO 1968, pag. 113, scrive che *gurges* è usato spesso in senso traslato, anzi è notevole che ciò valga anche per la più antica attestazione del termine a noi giunta (Lucil. 1238 ed. Marx); LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 223, riportano altri esempi di *gurges* in riferimento ad una persona e specificano che naturalmente il sostantivo non si riferisce a *nostrae civitatis* ("voragine della nostra città"), in quanto Bruto aveva mandato in rovina non Roma ma il suo patrimonio privato.

tum ex libro tertio in quo finem scribendi fecit –tot enim, ut audivi Scaevolam dicere, sunt veri Bruti libri–: 'in Tiburti forte adsedimus ego et M. filius': il terzo e ultimo libro dell'opera di Bruto padre era dunque ambientato a Tivoli, altra città del Lazio (in provincia di Roma). Pomponio in *Dig.* I 2, 2, 39 scrive che Bruto aveva redatto un'opera composta di sette libri, ma Cicerone crede all'autenticità solo di tre; all'epoca dell'Arpinate, notano LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 223, il calcolo doveva essere controverso. È incerta l'identificazione dello Scevola al quale fa riferimento Cesare Strabone: LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 223, scrivono che molti pensano non al Pontefice ma all'Augure, dal quale Cicerone potrebbe aver appreso la notizia direttamente; similmente, MAY-WISSE 2001, pag. 183, nota 188, reputano l'identificazione con l'Augure più probabile. In effetti, sebbene anche il Pontefice fosse considerato una grande autorità nel campo del diritto e segnatamente della sua trattazione teorica (il passo del *Digesto* citato ci informa che egli scrisse ben dieci libri di diritto civile), il fatto che qui si parli di *Scaevola* senza indicazioni ulteriori sembra indurre a propendere per un'identificazione con l'Augure, presente anch'egli (nel libro I) alla conversazione del *De oratore*.

ubi sunt hi fundi, Brute, quos tibi pater publicis commentariis consignatos reliquit? Quod nisi puberem te, inquit, iam haberet, quartum librum composuisset et se etiam in balneis locutum cum filio scriptum reliquisset: dopo un primo intervento di tono sostanzialmente neutrale (*'Brute, testificatur pater se tibi Privernatem fundum reliquisse'*) e un secondo nel quale emergeva un accenno di caustica ironia (*'sapiens*

videlicet homo cum primis nostrae civitatis norat hunc gurgitem; metuebat ne, cum is nihil haberet, nihil esse ei relictum putaretur'), in questo terzo commento Crasso rivolge infine un attacco frontale al suo avversario, domandandogli esplicitamente che fine avessero fatto (*ubi sunt*) i poteri che suo padre gli aveva trasmesso in eredità dopo averne attestato pubblicamente l'esistenza; nemmeno in questo frangente, però, viene meno la proverbiale ironia di Crasso, il quale schernisce Bruto aggiungendo che suo padre, se avesse potuto, avrebbe messo per iscritto anche il possesso dei bagni pubblici che quello aveva recentemente venduto (cfr. § 223; in *Clu.* 141, fr. 46, Cicerone informa che Crasso era a conoscenza dei bagni, pure non citati nel trattato *de iure civili*, per averne letto in registri di conto ufficiali). Il motivo per il quale l'autorevole giurista non aveva redatto questo quarto libro si comprende tenendo presente una testimonianza dello stesso Cicerone (*Off.* I 129), confermata da Plutarco (*Cat. maj.* XX 7-8; *Quaest. Rom.* 274a): a Roma era ritenuto indecoroso che i figli *puberes*, cioè ormai grandi, si bagnassero con i genitori o fossero visti nudi da loro; va detto comunque che col tempo quest'abitudine dovette finire in disuso, come attestato da Valerio Massimo (II 1, 7), il quale ne parla come di un costume del passato. Come scrivono MAY-WISSE 2001, pag. 183, nota 189, dunque, "among the Romans it was considered indecent for a father and a grown son to bathe in one another's company"; ripete la medesima considerazione Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 499, la quale poi aggiunge: "La *climax* instaurata dalle battute di Crasso evidenzia attraverso la drammatizzazione del discorso diretto la funzione strutturale del ridicolo messo in scena per sanzionare la condotta di Bruto".

publicis commentariis: MONACO 1968, pag. 47, traduce: "nei suoi scritti destinati al pubblico". Il sostantivo *commentarii* è tradotto da NORCIO 1970, pag. 365, con "documenti", mentre in NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 461, con "commentari" (forse in riferimento alla forma letteraria); Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 209, usa il termine "registri" (cfr. MAY-WISSE 2001, pag. 183: "public record"); LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pagg. 223-224, scrivono che secondo Zoll il titolo dell'opera era *commentarii de iure civili*, ma ciò a loro parere è incerto ed è quindi più opportuno intendere il sintagma come riferimento a un "documento pubblico" (le raccolte dei giuristi avevano un tale *status* ufficiale). Quanto all'aggettivo *publici*, WILKINS 1965, pag. 339, ipotizza che possa significare "pubblicati" e spiega che, se questa interpretazione

XII. PRO C(N). PLANC(I)O CONTRA M. IUNIUM BRUTUM

è valida, un simile uso del termine rappresenta un *unicum* in Cicerone (espressioni come *publicare* o *in publicum dare* sono attestate per la prima volta con Plinio il Giovane); non concordano con questa ipotesi LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 224.

Quanto all'uso dell'aggettivo, in effetti non persuade l'idea di postulare un *hapax* semantico come fa Wilkins: più convincente, a nostro parere, è intendere il termine come "pubblici, di pubblico dominio". Più complesso è invece il discorso a proposito del sostantivo: esso, soprattutto al plurale, può effettivamente essere usato come titolo di un testo letterario o paraletterario "which is only sketched down or written without care" (LEWIS-SHORT 1958, pag. 377, significato II), ma non sembra che qui Crasso intenda fare riferimento precisamente al titolo dell'opera (naturalmente nei limiti in cui si può parlare di "titolo" per un'opera letteraria antica) o –per così dire– al suo genere di appartenenza; più corretta appare l'interpretazione di Norcio come "documenti", per quanto l'opera di Bruto padre non si configurasse come un documento nel senso tecnico del termine, bensì come un trattato di argomento giuridico. Abbiamo scelto quindi di tradurre il sostantivo con "registri" ipotizzando che qui Crasso faccia ironicamente riferimento ai documenti nei quali magistrati come i consoli, sacerdoti come i pontefici massimi e istituzioni come il senato raccoglievano e conservavano memoria di atti pubblici: Crasso evidenzia alla sua controparte che il padre aveva messo per iscritto e attestato l'esistenza dei poteri citati e che lo aveva fatto in "registri" che chiunque poteva visionare (cfr. OLD 1968, pag. 363, che riporta il presente passo sotto il significato 2 a: "A public record book kept by magistrates, priests, etc., register").

consignatos: LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 224, esplicitano il valore del verbo come equivalente di "testimoniare", "bezeugen"; anche a questo vocabolo, comunque, appare sottesa una sfumatura ironica, in quanto il suo significato letterale è "apporre il sigillo per autenticare": i fondi di Priverno, Alba e Tivoli erano stati metaforicamente vidimati in quella sorta di documento ufficiale che era per Crasso il trattato giuridico di Bruto padre.

puberem: abbiamo tradotto questo termine con "adulto", mentre NORCIO 1970, pag. 365, scrive "adolescente", che nel contesto della frase è semanticamente equivalente; bella la resa di MONACO 1968, pag. 47: "un giovanotto".

haberet: LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 224, scrivono che probabilmente il verbo va inteso come esprimente una potenzialità del passato, non un'irrealità del presente; il senso della frase, comunque, non cambia.

locutum: molti editori, seguendo un diverso ramo della tradizione manoscritta, riportano la lezione *lotum* (da *lavo*): se ne avesse avuto la possibilità, Bruto padre avrebbe lasciato scritto non di aver parlato, ma di essersi lavato col figlio nei bagni di sua proprietà. ELLENDT 1841, pag. 185, scrive che *lotum* deve essere una correzione di qualche copista che si ricordava di Cic. *Off.* I 129, ma dato che si parla di conversazioni è più adatto *locutum*. Esattamente all'inverso, PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 320, basandosi proprio sul passo del *De officiis* accettano la variante *lotum*: Crasso intende dire che se Bruto fosse stato più piccolo d'età il padre avrebbe potuto scrivere *forte lavabar cum filio in balneis*; il senso implicito delle parole di Crasso è che Bruto doveva ritenersi contento se poteva ancora recarsi nei bagni, naturalmente pubblici e non più di sua proprietà. Accetta la lezione *lotum* anche WILKINS 1965, pag. 339, rigettando esplicitamente l'argomentazione di Ellendt in base a due considerazioni: da un lato un confronto testuale col passo del *De officiis* e con Cic. *Clu.* 141, fr. 46 (dove si legge, in riferimento a Bruto padre: *quod si potuisset honeste scribere se in balneis cum id aetatis filio fuisse, non praeterisset*), dall'altro la constatazione che i manoscritti migliori hanno *locum*, senza dubbio scorretto, da intendere appunto come corruzione di *lotum*. Il riferimento all'atto del lavarsi, accettato da MONACO 1968, pag. 46, è invece rigettato da LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 224, i quali considerano l'erroneo *lotum* derivato da *balneis* e inoltre rilevano che solitamente l'Arpinate scrive *lautus* e non *lotus*. Presuppongono la forma *locutus*, infine, anche MAY-WISSE 2001, pag. 183, che traducono: "he had also had a conversation". Nella sostanziale equivalenza semantica (in rapporto al contesto) delle due lezioni, seguiamo quella riportata nella nostra edizione critica di riferimento per il *De oratore*, cioè *locutum*: cfr. KUMANIECKI 1995, pag. 199.

scriptum reliquisset: LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 224, ritengono che qui si alluda all'accezione di *relinquo* come "lasciare in eredità" (usata poco prima).

§§ 225-226

quis est igitur qui non fateatur hoc lepore atque his facetiis non minus refutatum esse Brutum quam illis tragoediis quas egit idem, cum casu in eadem

causa [cum] funere efferretur anus Iunia?: dopo aver descritto, prima in linea generale e poi entrando nei particolari, le tecniche umoristiche adoperate da Crasso per denigrare la figura di Bruto e quindi sopraffarlo, Cesare Strabone precisa che la motivazione del successo di Crasso andava ricercata non solo in questo *lepos* e in queste *facetiae*, ma anche nell'impiego di toni patetici e drammatici parimenti efficaci, dei quali l'oratore si era servito approfittando del passaggio, proprio durante il dibattito (o uno dei dibattimenti), del corteo funebre di Giunia, anziana parente di Bruto. Come scrive lo stesso Cicerone in *Brut.* 158, fr. 3, lo stile espressivo di Crasso si caratterizzava al tempo stesso per la sua impetuosità e, eventualmente, capacità di indignazione e per l'abilità appunto nell'uso delle facezie, ma mai prive di serietà (*vehemens et interdum irata et plena iusti doloris oratio, multae et cum gravitate facetiae*). Correttamente RABBIE 2007, pag. 209, scrive che l'*excursus* sull'umorismo si inserisce organicamente nella trattazione dell'*ethos* e del *pathos* fatta da Antonio all'interno dell'esposizione sull'*inventio*, nella misura in cui anche l'umorismo rappresenta un mezzo irrazionale di persuasione; l'esempio di Crasso contro Bruto dimostra che sia il *pathos* sia l'umorismo rappresentano mezzi efficaci per sconfiggere un avversario.

hoc lepore atque his facetiis: i due vocaboli apparivano accostati anche in Cic. *Clu.* 141, fr. 46: ... *ut intellegere posset Brutus quem hominem et non solum qua eloquentia verum etiam quo lepore et quibus facetiis praeditum lacessisset*. Può darsi che Cicerone si serva di questi sostantivi come semplici sinonimi per designare l'umorismo dell'orazione di Crasso oppure, ma forse meno probabilmente, riferisca il primo alla *cavillatio* (ironia costante del discorso) e il secondo alla *dicacitas* (battute estemporanee); è certo, comunque, che questi tratti avevano rappresentato uno dei principali punti di forza dell'arringa del nostro e avevano contribuito in modo decisivo al suo successo.

refutatum esse: i traduttori hanno spesso attribuito al verbo un valore generico: così NORCIO 1970, pag. 365, lo ha tradotto "sia stato danneggiato"; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 461, "fu ridotto al silenzio"; Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 211: "messo in cattiva luce" (cfr. MAY-WISSE 2001, pag. 183. "was defeated"). *Refuto* però, come rilevato già da LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 224, è un termine tecnico della retorica indicante l'atto di "confutare, smentire" una persona

o un discorso (cfr. FORCELLINI 1965, tomo IV, pag. 58, significato II 2: "Speciatim refuto est idem ac dicendo confuto, refello, redarguo"; LEWIS-SHORT 1958, pag. 1549, significato II B; OLD 1968, pag. 1598, significato 2): Strabone qui non vuole dire semplicemente che Bruto fu danneggiato o sconfitto dall'eloquenza di Crasso, ma più precisamente che il discorso dell'accusatore fu smentito da quello dell'avversario e che quindi l'argomentazione o le argomentazioni di Bruto finirono per risultare non persuasive agli occhi del pubblico e, in particolare, dei giudici. Corretta, quindi, è la traduzione del verbo come "confutare" proposta da MONACO 1968, pag. 47.

L'uso del verbo sembra porre un problema che però, forse, è più apparente che reale: in quale sezione dell'orazione Crasso si era dedicato a confutare il suo avversario? Tradizionalmente la retorica postulava una partizione del discorso in quattro parti, denominate rispettivamente *exordium*, *narratio*, *confirmatio* e *peroratio*; a queste potevano poi aggiungersene altre due: la *partitio* dopo la *narratio* e la *confutatio* dopo la *confirmatio* (lo schema si configura dunque come segue: *exordium*, *narratio*, *partitio*, *confirmatio*, *confutatio*, *peroratio*). Il fatto che Strabone parli appunto di una confutazione (*refutatum esse*) del discorso di Bruto potrebbe quindi far pensare che Crasso avesse fatto uso delle proprie tecniche umoristiche e patetiche nella penultima parte dell'orazione. Non osta a questa ipotesi il fatto che l'oratore, per quanto ci è testimoniato, si fosse servito di una tattica non prettamente logica e argomentativa, bensì fondata, come abbiamo visto, sull'*ethos* e sul *pathos*: come scrivono CIPRIANI-INTRONA 2008, pag. 37, a proposito della *confirmatio* (evidentemente equivalente, da questo punto di vista, alla *refutatio*), "in questa sezione dovrebbero concentrarsi i ragionamenti finalizzati a persuadere il pubblico [...] in realtà anche in altri luoghi è possibile sviluppare il *lógos*, ossia il profilo razionale dell'intervento, e in modo analogo nella *confirmatio* si può ricorrere al *páthos* per supportare i passaggi logici più rigorosi". Rimane però una questione: come si conciliano queste considerazioni con quanto abbiamo osservato nel commento a *noster hic facetissime tris patris Bruti De iure civili libellos tribus legendos dedit* (§ 223), vale a dire che la confutazione di Bruto si era presumibilmente realizzata nell'esordio dell'orazione? Premesso che al termine *refuto* non va probabilmente attribuito un valore troppo stretto, di necessario riferimento alla parte del discorso nota come *confutatio*, ci sembra che tre siano le soluzioni teoricamente possibili: che la suddetta confutazione

abbia avuto luogo appunto nell'esordio; che abbia avuto luogo nella *confutatio* (poco probabile); che si sia realizzata in diversi punti dell'orazione, secondo uno schema per noi impossibile da ricostruire, avendoci Cicerone riferito solo estratti (sparsi) del discorso. A nostro parere tanto la prima quanto soprattutto la terza ipotesi appaiono plausibili: in quest'ultimo caso, si potrebbe pensare che l'umorismo fosse stato sfruttato da Crasso nell'esordio per controbattere subito alla denigrazione personale o personalistica subita, mentre il patetismo in un'altra sezione (per noi incerta) del discorso, forse casuale (se davvero il nostro approfittò del passaggio inaspettato del corteo funebre).

illis tragoediis quas egit idem: il sostantivo *tragoediae* è tradotto da NORCIO 1970, pag. 365, con "tremendi assalti", ma tale resa risulta forse troppo generica; in modo a nostro parere più fedele MONACO 1968, pag. 47, parla di "atteggiamento drammatico"; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 461, di "scene di tragedia"; Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 211, di "tono tragico" (cfr. MAY-WISSE 2001, pag. 183: "dramatic approach"). Ciò che Cesare Strabone intende dire è che Crasso era riuscito a sopraffare Bruto servendosi non solo dell'arma dell'umorismo, ma anche di quella del patetismo, totalmente differente ma parimenti efficace allo scopo. Correttamente MONACO 1968, pag. 114, scrive che si tratta di "manifestazioni di atteggiamento solenne e drammatico da parte dell'oratore", mentre LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 224, rilevano che il termine era già stato usato in I 219, ma in quel caso con tono ironico (*neque vero istis tragoediis tuis, quibus uti philosophi maxime solent, Crasse, perturbor*), e aggiungono che una simile modalità espressiva era un segno caratteristico del *genus grande*. Sul significato del vocabolo utile è la definizione di FORCELLINI 1965, tomo IV, pag. 764, significato II 1: "Sumitur pro magnificentia, magniloquentia, re ingenti, vel pro eo quod Graeci dicunt πάθος [...] hinc *tragoedias agere, movere, excitare*, est gravi dicendi genere uti, amplificare, exaggerare"; cfr. anche LEWIS-SHORT 1958, pag. 1885, significato II B, e OLD 1968, pag. 1957, significato c. È interessante notare che al paragrafo II 205 Antonio ha opportunamente spiegato che prima di commuovere gli animi un oratore deve valutare se la causa lo esige e così evitare, tra l'altro, di usare toni tragici per delle inezie: il fatto che Crasso se ne serva in occasione della difesa di Plancio e per di più ne tragga grande giovamento potrebbe quindi indurre a credere che la posta in gioco fosse particolarmente alta, vale a dire

che l'incriminazione vertesse su una questione di grande rilievo; si tratta, comunque, di una semplice ipotesi, che la vaghezza delle nostre fonti non permette in alcun modo di confermare (né di smentire).

cum casu in eadem causa [cum] funere efferretur anus Iunia?: il punto interrogativo che conclude la frase non compare in KUMANIECKI 1995, pag. 199, ma appare necessario. Durante il dibattito che vede contrapposti Crasso e Bruto, dunque, il foro è attraversato da un corteo funebre per un'anziana donna di nome Giunia, senza dubbio di nobile famiglia, come si deduce dalla presenza delle *imagines*, e senza dubbio parente di Bruto (NORCIO 1970, pag. 365, inserisce nella traduzione "ava di Giunio", mentre MAY-WISSE 2001, pag. 183, traducono "an old woman of the Junian clan"): come è stato rilevato, però, l'accusatore di Plancio e l'anziana donna non dovevano essere imparentati strettamente, dal momento che Bruto non partecipa alle sue esequie (LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 225; MAY-WISSE 2001, pag. 183, nota 190; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 461, nota 107; Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 499). Non è chiaro perché OETTE 1873, pag. 44, nota 2, seguendo Drumann, scriva che la defunta va identificata con la donna che Plutarco dice essere stata moglie di Caio Gracco (in realtà il biografo in *C. Gracch.* XV 5 chiama la donna Licinia). Al personaggio dedica un brevissimo lemma Münzer in RE X.1, *Iunius (Iunia)* 190, col. 1110 (con riferimento solo alla sua morte e al funerale contemporaneo al processo di Bruto e Plancio).

[cum] funere efferretur: il verbo *effero* è adoperato con la consueta accezione tecnica di "portare alla sepoltura", che prevede spesso l'accompagnamento di *mortuum* oppure, come in questo caso, di *funere*: cfr. PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 321; WILKINS 1965, pag. 340; MONACO 1968, pag. 114, il quale scrive che la causa di Plancio, che si svolgeva all'aperto, nel foro, era stata interrotta dal passaggio del corteo funebre, che si può immaginare, data la nobiltà della morta, imponente e accompagnato da corni e trombe. LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pagg. 224-225, precisano che la lezione *ferretur*, riportata da alcuni codici, è sicuramente scorretta e reputano interpolato anche il sostantivo *funere*.

pro di immortales, quae fuit illa, quanta vis! Quam inexpectata! Quam repentina!: Cesare Strabone sembra fare uso nel proprio commento di un *pathos* analogo a quello dispiegato da Crasso nella sua orazione: davvero straordinaria, oltre

che inattesa e improvvisa, era stata la forza espressiva di quello nella sua arringa e in particolare nell'accusa di indegnità rivolta a Bruto.

quae fuit illa, quanta vis: WILKINS 1965, pag. 340, traduce: "what power he showed, how great"; MONACO 1968, pag. 47: "che vigore, che impeto"; MAY-WISSE 2001, pag. 183: "what oratorical power". Per il valore del termine *vis* si veda il commento a *vim* in Cic. *De orat.* III 82, fr. 3-quinquies.

quam inexpectata: in NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 461, è tradotto con "che prontezza!"; ad essere precisi, però, il riferimento non sembra qui alla rapidità dell'attacco, ma al suo configurarsi come qualcosa di inatteso.

cum coniectis oculis, gestu omni ei imminenti, summa gravitate et celeritate verborum: è riassunta in queste parole la violenza complessiva e travolgente con cui Crasso investe il suo avversario, una violenza fatta di sguardo penetrante, gestualità incalzante ed eloquenza rapida ed autorevole. Secondo LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 225, è qui presente una successione ascendente *vultus - gestus - vox*; non siamo convinti, però, che qui la collocazione dei tre segmenti da parte di Cicerone corrisponda ad una volontà di *climax*.

cum coniectis oculis: PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 321, traducono "con sguardo penetrante che lo fissa" ("mit durchbohrendem Blick ihn fixierend") e rimanda a Cic. *De orat.* III 222, dove lo stesso Crasso invita ad usare moderazione nel muovere gli occhi (facendo riferimento anche al *coniectus oculorum*), e a Quint. IX 3, 101, passo nel quale si precisa che l'atteggiamento del viso e la direzione degli occhi (*oculorum coniectus*) possono essere molto efficaci, ma bisogna avere cura di non eccedere. WILKINS 1965, pag. 340, cita i medesimi passi paralleli e precisa che *cum* è senza dubbio congiunzione e non preposizione. MONACO 1968, pag. 114, scrive che dalla lezione *cum iectis* dei *Mutili* (una delle due famiglie di manoscritti che ci hanno trasmesso il testo del *De oratore*), corretta dai *Laudenses* in *cum coniectis*, si deduce che la lezione corretta è *coniectis oculis*, con espunzione di *cum*, il che rende comprensibile l'omissione di *inquit* dopo *sedes*. LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 225, infine, accettano l'idea di Wilkins secondo cui *cum* è congiunzione, per quanto rilevino che ciò crea delle difficoltà sintattiche (comunque non decisive), e considerano sorprendente l'assenza del solito *in eum*. In vero, l'idea di interpretare *cum* come una congiunzione non convince: innanzitutto bisognerebbe postulare l'ellissi di un verbo retto da questo

cum; inoltre –e soprattutto– seguendo questa ipotesi il periodo mancherebbe di una proposizione principale (a meno che non si voglia pensare che siano stati sottintesi sia il verbo retto da *cum* sia un verbo principale, che sarebbe da identificare con *inquit*). Ci sembra dunque che il *cum* vada necessariamente inteso come una preposizione oppure del tutto espunto, come propone in modo forse convincente Monaco.

gestu omni ei imminenti: la tradizione manoscritta si divide tra due lezioni: *gestu omni imminenti* e *gestu omni et imminenti*; la prima è seguita ad esempio da ELLENDT 1841, pag. 186, mentre la seconda compare in PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 321. Dall'apparato critico di KUMANIECKI 1995, pag. 199, però, deduciamo che Piderit, in una precedente edizione del suo commento al *De oratore* (sulla quale non era ancora intervenuto Harnecker), aveva proposto di emendare *et* in *ei*, dando la lezione *gestu omni ei imminenti*; quest'ultima risulta accettata, oltre che da Kumaniecki, anche da WILKINS 1965, pag. 340, e da MONACO 1968, pag. 48, il quale a pag. 114 spiega che la correzione di Piderit è da condividere in quanto permette di evitare la strana coordinazione tra *omnis* e *imminens*. LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 225, invece, dopo aver rilevato la scorrettezza sia della sostituzione di *omni* con *acri* (così la Malcovati in ORF 1976, pag. 255, ma senza nota) sia dell'aggiunta di un sostantivo come *voltu*, *fletu*, *voce*, *habitu* (proposte da diversi editori) sia infine dell'espunzione di *omni et*, propongono due possibili soluzioni: sostituire *et* con *ei*, per quanto si venga così a creare una costruzione alquanto pesante ("con gesti che lo minacciano molto" invece che "con molti gesti che lo minacciano"); accettare la lezione *gestu omni imminenti*. Quanto al significato dell'espressione, LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 225, sono convinti che sbagli Harnecker (PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 321) ad intenderla nel modo seguente: "Con tutti i possibili impieghi della gestualità e in particolare della gestualità minacciosa" ("Mit allem möglichen Aufwande von Gestus und zwar drohendem Gestus"); convincenti appaiono le traduzioni di MAY-WISSE 2001, pag. 183 ("with menace in every gesture") e soprattutto di MONACO 1968, pag. 47 ("standogli addosso con ogni suo gesto"). Cicerone (Strabone) intende evidentemente far capire che la carica polemica e –verrebbe da dire– inquisitoria di Crasso ("Cosa dire ai tuoi parenti defunti? Di cosa ti occupi? Hai dissipato il patrimonio, non ti dedichi allo studio del diritto né frequenti il campo di battaglia, sei un calunniatore") si era

realizzata non solo con accuse verbali, ma anche con un atteggiamento del corpo e con gesti che esprimevano l'indignazione a quelle sottesa.

summa gravitate et celeritate verborum: "pronunziò parole autorevoli e incalzanti" (MONACO 1968, pag. 47); "usando un tono estremamente serio e deciso" (NORCIO 1970, pag. 365); "with quick-flowing words marked by great seriousness" (MAY-WISSE 2001, pag. 183); "con la massima severità e con una fitta serie di domande" (NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 461); "con un tono grave e con domande incalzanti" (Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 211). Le domande che Crasso pone al proprio avversario non possono che essere da un lato rapide e incalzanti, data la foga con cui vengono pronunciate, dall'altro marcate da un atteggiamento di austera serietà, in accordo con la gravità della colpa commessa da Bruto (dedito ad una vita da debosciato, indegna del padre e della stirpe di appartenenza). Parlando in generale dell'eloquenza di Crasso, NARDUCCI 1991, pag. 103, scrive: "Il ricorso frequente all'ironia e alle battute di spirito –nelle quali Crasso eccelle– non incrinava la prevalente impressione di *gravitas* che egli sapeva comunicare"; la notazione appare perfettamente concorde con il presente segmento testuale, il quale attesta appunto la capacità di Crasso di far coesistere in un medesimo discorso (anche se in questo caso in due momenti distinti) ironia e serietà.

'Brute, quid sedes? Quid illam anum patri nuntiare vis tuo? Quid illis omnibus quorum imagines vides duci? Quid maioribus tuis? Quid L. Bruto, qui hunc populum dominatu regio liberavit? Quid te agere? Cui rei, cui gloriae, cui virtuti studere? Patrimonione augendo? At id non est nobilitatis. Sed fac esse, nihil superest; libidines totum dissipaverunt. [§ 226] An iuri civili? Est paternum. Sed dicet te, cum aedis venderes, ne in rutis quidem et caesis solium tibi paternum recepisse. An rei militari? Qui numquam castra videris! An eloquentiae? Quae neque est in te et, quicquid est vocis ac linguae, omne in istum turpissimum calumniae quaestum contulisti! Tu lucem aspicerere audes? Tu hos intueri? Tu in foro, tu in urbe, tu in civium esse conspectu? Tu illam mortuam, tu imagines ipsas non perhorrescis? Quibus non modo imitandis sed ne conlocandis quidem tibi locum ullum reliquisti': si tratta della più lunga citazione letterale, vale a dire del più lungo frammento, di un'orazione di Crasso che la tradizione antica ci abbia trasmesso. "Da oratore consumato, Crasso coglie al volo l'inattesa opportunità per un nuovo affondo contro

l'imputato" (LENTANO 2008, pag. 889); approfittando del passaggio del corteo funebre in onore di Giunia, egli si lancia in un'aspra invettiva nei confronti di Bruto, indegno esponente di una stirpe illustre: come mai –domanda con caustica ironia Crasso– Bruto rimane seduto? Non vuole approfittare del passaggio della sua parente per chiederle di riferire qualcosa a suo padre e agli altri membri della *gens* defunti? Non desidera che ella riporti loro notizia delle attività che egli sta compiendo? E quali sarebbero? Certo non la cura del patrimonio, la quale non è motivo di lode di per sé e comunque non è stata coltivata da Bruto, dissipatore della *res familiaris*; nemmeno lo studio del diritto civile, che era peculiarità del padre ma non del figlio; men che meno la carriera militare, mai intrapresa, o quella oratoria, dal momento che Bruto non spicca per la sua eloquenza e quel poco di capacità espressive che possiede le dedica alla disonorevole opera di calunniatore. E allora, se queste sono le caratteristiche della sua vita pubblica, con quale coraggio egli si sveglia ogni giorno, come fa a rivolgere lo sguardo ai presenti e a trattenersi tranquillamente nella pubblica piazza o in mezzo ai concittadini? Le esequie che si stanno svolgendo dovrebbero piuttosto indurlo a vergognarsi e anzi a tremare dinanzi alla defunta e agli altri membri della stirpe, le cui effigi egli non solo non può imitare, ma nemmeno può ricollocare in apposite sedi.

Questo estratto dell'orazione di Crasso, data la sua ampiezza assolutamente eccezionale, ha destato una certa attenzione nella critica moderna. Norden (del cui saggio sulla prosa d'arte antica citiamo, come sempre, la traduzione italiana: cfr. NORDEN 1986, vol. I, pagg. 187-188) ha operato un'attenta analisi prosodica del passo – a suo parere "enormemente ammirato" (pag. 187) da Cicerone–, il quale dimostra che Crasso preferiva parlare con brevi frasi piuttosto che con lunghi periodi; ciò è detto da Cicerone in *Brut.* 162, fr. 4, il quale ne fornisce altri esempi in *De orat.* II 170, fr. 14; I 225, fr. 24; II 24, fr. 33; *Orat.* 223, fr. 52a. Più genericamente Höpke in RE XIII.1, coll. 265-266, rileva che Crasso, screditando Bruto come disonore della sua nobile famiglia, sviluppa il punto artisticamente più alto della sua eloquenza non solo nella scelta e nella ritmica delle parole, ma anche nell'*actio*. Torna ad analizzare il frammento dal punto di vista prosodico, ma in modo ancora più minuzioso, MARTINELLI 1963, pagg. 11-12, il quale ritiene che il frammento possa essere diviso in quattro parti: da *Brute a liberavit* è contenuta una sorta di proemio, con apostrofe a Bruto; nella seconda (da *quid te agere a dissipaverunt*) e nella terza (da *an iuri civili a contulisti*) sezione, poi,

XII. PRO C(N). PLANC(I)O CONTRA M. IUNIUM BRUTUM

hanno luogo la *partitio* degli argomenti e la *confutatio* del discorso dell'avversario, basate su una critica rispettivamente alle attività private e pubbliche di Bruto; da *tu lucem a reliquisti*, infine, è sviluppato l'epilogo del discorso, contenente l'invettiva al contendente. Lo studioso, poi, nota nelle due sezioni centrali e in particolare nelle domande introdotte da *quid te agere* la presenza di una *propositio* o πρόθεσις, vale a dire della "esposizione, allegazione di un fatto, più breve che la *narratio*" (CALONGHI 1950, col. 2220, significato I 4); in generale, degna di nota è nel passo la prevalenza della coordinazione, con ventidue proposizioni principali (cioè principali e loro coordinate) e dieci subordinate, di cui una sola di secondo grado. "Molto elaborato il ritmo: e tanta elaborazione del ritmo e del periodo di Cicerone, ammessa la genuinità del passo, ci potrebbe mostrare, anche se egli stesso non ce lo dicesse, quale stretto rapporto corra fra l'eloquenza del maestro e quella del discepolo. Se Cicerone abbia riportato questo passo alla lettera, come sembra opinione del Norden, o lo abbia rielaborato a memoria imitando lo stile del maestro, come crede il Leo, è questione non facile a risolvere. Ma, se anche si trattasse di una rielaborazione di Cicerone, il frammento conserverebbe sempre un notevole interesse, perché fondato sopra un preciso ricordo personale " (pag. 12). Se LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 225, si limitano a sottolineare che i sei *quid* sono espressione di *pathos* e introducono altrettante interrogative retoriche (ma il discorso –aggiungiamo– può naturalmente essere applicato anche alle altre domande contenute nella citazione), interessante è un'osservazione espressa oltre un secolo fa da CIMA 1903, pag. 186: "Argomenti simili, che a noi sembrano inopportuni e puerili, avevano invece un gran peso presso gli antichi, ai quali sarebbe stato necessario uno sforzo di riflessione, che neppure oggi si può pretendere dai giudici popolari, per valutare oggettivamente le ragioni addotte pro o contro una tesi, astraendo affatto dalla rispettabilità (*dignitas*) di chi le adduceva": in effetti è degno di nota che stando a questo estratto dell'orazione Crasso non avesse puntato a dimostrare la fallacità delle accuse mosse da Bruto né tantomeno si fosse concentrato sulla discolpa specifica del suo assistito dall'incriminazione a lui addebitata (la quale non ci è nota), bensì avesse cercato di infangare la figura del suo avversario allo scopo di rendere implicitamente meno credibili le sue accuse, sia –si può supporre– quella prettamente giudiziaria rivolta a Planco sia quella politico-morale subita da lui stesso. Non stupisce comunque in un

XII. PRO C(N). PLANC(I)O CONTRA M. IUNIUM BRUTUM

contesto come quello dei tribunali romani che Crasso scelga di adoperare questa tattica: non solo, infatti, egli deve controbattere all'analogia modalità di denigrazione messa in campo dal suo avversario, ma inoltre egli ben sa che la credibilità di quanto dichiarato ufficialmente dinanzi ai giudici è direttamente proporzionale a quella di colui che parla e alla sua autorevolezza; ciò era particolarmente valido, ad esempio, per chi pronunciava una testimonianza, come sottolineato di recente da Charles Guérin (cfr. GUERIN 2015, *passim*; ad esempio, pag. 301).

In questo contesto, una questione che a nostro parere rimane di difficile, ma forse non impossibile, soluzione è quella accennata da Martinelli sulla literalità della citazione: Cicerone riporta le parole di Crasso come erano state pronunciate oppure le rielabora personalmente? Da questa domanda ne sorge immediatamente un'altra: accingendosi a comporre il *De oratore* (intorno al 55 a.C.), Cicerone aveva a disposizione un testo scritto dell'orazione pronunciata dal suo maestro o poteva fare affidamento esclusivamente sulla sua memoria? In *Orat.* 132. fr. 12-bis, l'Arpinate scrive che Crasso aveva trascritto solo poche delle sue orazioni e nessuna di genere giudiziario; d'altra parte lo stesso ci informa che delle difese di Licinia (oraz. III, *Pro Licinia virgine Vestali*) e di Cepione figlio (oraz. VI, *Pro Q. Servilio Caepione*) esistevano delle redazioni parziali (cfr. rispettivamente *Brut.* 160, fr. 18, e 162, fr. 27): si può supporre che ciò fosse valido anche per il discorso in sostegno di Planco? Il fatto che Cicerone non ne faccia esplicitamente menzione non costituisce probabilmente una prova a sfavore di questa ipotesi, dal momento che della difesa di Planco Cicerone parla solo nel *De oratore* (in ossequio al principio implicito, rilevato da NARDUCCI 2013 [intro], pag. 72, di non tornare nel *Brutus* su discorsi già citati nel precedente dialogo retorico); la possibilità di una pubblicazione, forse ridotta, dell'orazione rimane dunque possibile. Tra le fonti alle quali Cicerone poteva attingere per ricostruire le figure elevate al rango di protagonisti del *De oratore*, però, MEYER 1970, pag. 14, seguendo Gelzer, cita anche gli appunti che i maestri di retorica potevano aver raccolto dai discorsi dei grandi oratori allo scopo di farne materiale didattico: se ciò è vero, non è impossibile che tra questi discorsi ci fosse anche quello di Crasso in difesa di Planco, che, a quanto risulta dalle parole di Cesare Strabone, doveva essere considerato un capolavoro in materia di umorismo e forse anche di riuscita convivenza tra ironia e toni drammatici. A favore dell'ipotesi della pubblicazione, poi, si pone un'ulteriore

considerazione: come vedremo meglio nel commento a *tu lucem ... conspectu?*, un breve segmento di questa citazione è riprodotto, sebbene in forma adattata, anche nel quarto libro della *Rhetorica ad Herennium*, il cui autore evidentemente non poteva basarsi su alcuna testimonianza ciceroniana. Che l'Arpinate ancora verso la metà del I secolo potesse avere tra le mani un manoscritto con estratti dell'orazione pronunciata dal suo maestro ci sembra dunque un'ipotesi da non scartare a priori; parimenti plausibile, però, è anche che egli, sulla base forse di ricordi di gioventù, ricostruisca autonomamente le parole del suo maestro (cfr. in questo senso DOUGLAS 1966, pag. 126 [ad Cic. *Brut.* 162, fr. 4]: "It is conceivable that C., quoting from memory [...], unintentionally 'edited' this fragment in accordance with his own practice"). La questione rimane quindi aperta.

Brute, quid sedes?: *scil.* "invece di alzarti spaventato" (LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 225).

quid illam anum patri nuntiare vis tuo?: secondo LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 226, è notevole che qui Crasso presupponga l'immortalità dell'anima; in realtà gli studiosi sembrano prendere troppo alla lettera queste parole dell'oratore: con ogni probabilità, infatti, egli non crede davvero che la donna possa riferire agli altri defunti notizie sul membro della loro famiglia che è ancora in vita, ma intende semplicemente approfittare del passaggio del corteo funebre, con relative *imagines*, per evidenziare l'indegnità di Bruto rispetto ai suoi antenati. L'oratoria, in quanto genere concreto per eccellenza, va valutata sempre anzitutto in rapporto al contesto materiale e pragmatico in cui essa si concretizza e solo in seconda istanza, eventualmente, in rapporto a possibili aspetti ideologici (retorici, politici, filosofici) che da essa possono emergere.

quid illis omnibus quorum imagines vides duci? Quid maioribus tuis?: come si evince ad esempio da passi di Cicerone (*Verr.* II 4, 81 e II 5, 36), Seneca (*Ben.* III 28, 2) e Plinio il Vecchio (*Nat.* XXXV 6), "i nobili avevano il diritto di conservare, chiusi in armadi negli atri dei loro palazzi, i ritratti o maschere di cera dei loro antenati (*ius imaginum*), a partire da quello che per primo aveva ricoperto una magistratura curule; le immagini venivano esposte in occasione di pubblici sacrifici e portate in corteo durante la celebrazione dei funerali di qualche illustre membro della famiglia" (Vottero in FIOCCHI-MARINONE-VOTTERO 2013, pagg. 930-931, nota 110, ad Cic. *Verr.* II 4, 81; per magistrati

curuli si intendevano quelli che avevano diritto alla sella curule –un sedile ornato d'avorio–, vale a dire consoli, censori, pretori, edili, dittatori e decemviri). Notazioni simili si trovano in ELLENDT 1841, pag. 186; PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 321; WILKINS 1965, pag. 340; MONACO 1968, pag. 114, il quale precisa che queste effigi erano trasportate su dei letti dinanzi alla bara; LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 226, che rilevano giustamente che la parata delle immagini doveva avere luogo nei cortei funebri anche delle donne e che parenti o attori indossavano sia queste *imagines* sia i vestiti di magistratura; MAY-WISSE 2001, pag. 183, nota 191. L'esistenza di queste riproduzioni in cera e la loro presenza in occasione delle esequie avevano per i Romani un significato profondo: come scrive BONNER 1986, pagg. 21-22, infatti, in accordo con una mentalità tradizionale profondamente radicata, i Romani "che provenivano dalla cerchia ristretta delle famiglie più famose, già abituate all'esercizio dei pubblici uffici, erano smaniosi di emulare la fama degli antenati. È [...] Polibio ad informarci dell'effetto che produceva nei giovani l'uso romano di conservare con massima cura nelle singole famiglie le immagini di cera degli antenati, a grandezza naturale, e di esporle in speciali occasioni pubbliche con una breve rievocazione delle loro imprese. Durante i funerali di un uomo famoso, egli dice, i giovani spettatori venivano impressionati non soltanto dall'orazione pronunciata dal figlio del defunto, che ne celebrava le virtù e le imprese, ma grande effetto produceva anche la pubblica processione fino al Foro, con uomini che portavano effettivamente queste maschere ed erano vestiti con tutte le insegne che ciascun rappresentante della famiglia, nel passato, aveva avuto diritto di portare. «Non vi potrebbe essere spettacolo più edificante –scrive lo storico– per un giovane che aspira alla fama e alla virtù; infatti, chi non viene stimolato dalla visione delle immagini di uomini famosi per la loro eccellenza, riuniti insieme come se fossero vivi e ancora respirassero?»" (pag. 21). Sulle *imagines maiorum*, in rapporto in particolare con i Giuni Bruti, il contributo più ricco è comunque probabilmente quello indicato come LENTANO 2008: lo studioso spiega che queste effigi avevano la duplice funzione di preservare la memoria dei defunti e delle loro gesta e, al tempo stesso, di "attivare in chi le guarda un processo dinamico di emulazione" (pag. 882) e poi aggiunge che "nella concretezza dei testi questo modello culturale si rende visibile soprattutto all'atto della sua violazione: in tutti quei casi, cioè, in cui le *imagines* degli antenati hanno *mancato* di svolgere il ruolo cui sono

chiamate" (pag. 884). Una nitida esemplificazione di questo potere delle immagini è fornita proprio dalla *gens* dei Giuni Bruti, le cui radici risalivano fino alla mitica figura di Lucio, il fondatore della repubblica (vedi *infra*).

Questo breve segmento testuale ha dato adito anche ad una questione di natura ecdotica: alcuni studiosi ed editori, infatti, sulla scorta di un diverso ramo della tradizione manoscritta hanno ritenuto che il secondo *quid* fosse interpolato e che quindi la lezione corretta fosse *quid illis omnibus, quorum imagines vides duci* (o *duci vides*), *maioribus tuis?*. Questa opinione è abbracciata da PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 321; WILKINS 1965, pag. 340; MONACO 1968, pagg. 48 e 115, il quale spiega che il secondo *quid* è inutile ed "esaspera l'anafora senza renderla più efficace, anzi svigorendola".

quid L. Bruto, qui hunc populum dominatu regio liberavit?: per evidenziare in modo ancora più tagliente l'indegnità del suo avversario rispetto ai passati membri della sua famiglia, Crasso richiama addirittura Lucio Bruto, colui il quale aveva prima guidato la rivolta contro Tarquinio il Superbo, ottenendo l'espulsione del re e la nascita della repubblica in sostituzione della monarchia, e poi rivestito per primo, insieme a Tarquinio Collatino, la carica di console (fonti in MRR 1951, pag. 1). Bruto era quindi ritenuto dai Romani un vero e proprio benefattore, avendo liberato la città dalla dominazione monarchica ed essendo autore di moltissime importanti opere politiche, e non a caso Cicerone in *Brut.* 53, rivolgendosi al suo interlocutore che dà il nome al dialogo, definisce Lucio Bruto *nobilitatis vestrae princeps*; i critici però hanno nel tempo espresso dei dubbi sul fatto che Marco Giunio Bruto, l'avvocato avversario di Crasso, appartenesse davvero alla medesima linea familiare dell'illustre personaggio di VI secolo. Così WILKINS 1965, pag. 340, scrive che probabilmente Bruto l'accusatore e l'omonimo cesaricida erano imparentati e che la discendenza di quest'ultimo dal liberatore di Roma è probabilmente falsa, perché i Bruti della tarda repubblica erano plebei, mentre il primo console apparteneva a famiglia patrizia; la medesima idea torna poi in LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 226, i quali non solo precisano che l'uccisore di Cesare aveva una statua di Lucio Bruto nell'atrio della propria casa, pur appartenendo tutti i Bruti della tarda repubblica a famiglie plebee, ma notano anche come la medesima espressione qui adoperata (*dominatu regio liberare*: mai *dominatione*) ricorra anche in Cic. *Planc.* 60, *Brut.* 41, *Tusc.* IV 1 e *Phil.* I 13, il che

permette forse di ritenerla una forma cristallizzata (o meglio, come scrivono gli studiosi, " 'sacrosanta' ", " 'sakrosankte' "). Di diverso avviso si mostra però MONACO 1968, pag. 115, il quale, pur consapevole del fatto che nella tarda età repubblicana alcuni esponenti della famiglia dei Bruti furono tribuni della plebe e quindi appartenevano a stirpe plebea, non crede alla a-storicità della parentela, reputando più probabile che Cicerone conoscesse la reale situazione degli intrecci parentali meglio di noi moderni. Va comunque rilevato che favorevole alla storicità della discendenza era già il filosofo Posidonio, come risulta da un frammento conservato da Plutarco: cfr. LENTANO 2008, pagg. 890-891. Lo stesso Lentano tra l'altro, esaminando, come abbiamo visto, il ruolo culturale delle *imagines maiorum* nella Roma repubblicana, scrive che tradire la memoria e il modello rappresentato da queste era di per sé ritenuto grave, ma nel caso specifico "è indiscutibile che il peso di questa aspettativa delusa grava con particolare incidenza allorché tra i propri antenati c'è un eroe nazionale, un padre della patria, il fondatore stesso del regime la cui classe dominante è proprio quella della quale fa parte il discendente degenerare. Un fondatore la cui immagine «privata», posta nell'atrio della *domus* di famiglia, era doppiata a livello pubblico dalla statua del Campidoglio, minacciosamente armata con una spada sguainata che era un monito tanto per futuri, eventuali tiranni quanto per posteri ignavi come il Bruto del *De oratore*" (pag. 890).

quid te agere? Cui rei, cui gloriae, cui virtuti studere?: sia queste due proposizioni sia quelle successive prevedono che si sottintenda un *verbum dicendi*, per la precisione *nuntiare: vis illam anum nuntiare ...* Se Bruto lasciasse davvero all'anziana donna appena defunta un messaggio da portare con sé nell'aldilà, esso verterebbe naturalmente sulle attività compiute o in corso di svolgimento sulla terra; ma di quali attività si occupa Bruto? Quale forma di virtù o di fama egli si impegna a conseguire? La risposta è evidentemente insita nello stesso quesito, di natura retorica: Bruto, membro indegno della famiglia, dissipatore e debosciato, non compie alcunché di rilevante e onorevole per sé e per il nome che porta, anzi, come si preciserà subito dopo, l'unica attività svolta con costanza è assolutamente disdicevole. LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 226, scrivono che i tre elementi citati (*res, gloria e virtus*) rappresentano l'eredità materiale e intellettuale lasciata dagli antenati, che i figli devono conservare e quando possibile accrescere.

patrimonio augendo?: un primo possibile messaggio che Bruto potrebbe affidare alla defunta è quello relativo alla cura del patrimonio: si tratta, come rilevano LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 226, di una messa in pratica del *rei studere*, mentre i successivi riferimenti al *ius civile*, alla *res militaris* e alla *eloquentia* si ricollegano a *gloria e virtus*.

at id non est nobilitatis: NORCIO 1970, pag. 365, traduce "ma una tale attività non si addice alla nobiltà", quindi intendendo il sostantivo *nobilitas* in senso concreto come "aristocrazia, classe aristocratica" (cfr. MAY-WISSE 2001, pag. 183: "you might say that this is not a proper thing to do for a member of the Nobility"); diversamente, in NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 461, si legge "non è un titolo di onore", e in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 211, Marino scrive "tale occupazione non è un titolo onorifico". In effetti, nell'uso del termine che fa Crasso le due accezioni sembrano fondersi: dedicarsi ad accrescere le proprie ricchezze, infatti, da un lato non era prerogativa della classe sociale aristocratica, dall'altro non costituiva certo un'attività degna di lode. Già ELLENDT 1841, pag. 186, scriveva che a Roma per un nobile non era onorevole cercare di accumulare denaro, ma solo curare quanto ricevuto in eredità (cfr. Cic. *Parad.* 43, dove l'Arpinate spiega che è l'animo a dover essere giudicato ricco e non i possessi e aggiunge tra l'altro che per i membri dell'*ordo senatorius* non è onorevole la ricerca di profitti economici). WILKINS 1965, pagg. 340-341, ricorda che un tempo, come attestato da Livio (XXI 63, 3-4: *lex Claudia de senatoribus*), i senatori non potevano praticare attività commerciali, ma poi questa legge era divenuta obsoleta (cfr. Cic. *Verr.* II 5, 45), per quanto Cicerone in *Off.* I 151 parli ancora di *mercatura ... sordida*; similmente, MONACO 1968, pag. 115, rileva che l'Arpinate nel passo dei *Paradoxa Stoicorum* si mostra critico verso i senatori che accumulavano denaro, ma assume un atteggiamento differente in quello del *De officiis*, dove in effetti si legge che il commercio è sordido se esercitato su piccola scala ma non del tutto biasimevole se praticato su scala più vasta. LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 226, poi, fanno due considerazioni senza dubbio corrette: che la risposta di Crasso (*at id non est nobilitatis*) si riferisca all'impiego del verbo *augere*, data l'esistenza di leggi come la succitata *lex Claudia*; che il nucleo del problema, come emerge dalle parole che seguono, era che Bruto non solo non aveva accresciuto il patrimonio familiare, ma anzi lo aveva scialacquato. MAY-WISSE 2001, pag. 183, nota 193, infine, scrivono: "Money-making

through commercial enterprise was considered improper for members of the Nobility, farming (on whatever scale) being the only acceptable way of keeping up the family capital".

sed fac esse, nihil superest; libidines totum dissipaverunt: anche supponendo che alla nobiltà fosse concesso accumulare denaro e che di ciò si potesse andare fieri, è evidente che Bruto non si era affatto dedicato a una simile occupazione, dal momento che anzi la sua dissolutezza, sulla quale Crasso si era già soffermato precedentemente (cfr. § 224), aveva condotto ad una cessione pressoché completa dei beni ereditati. Il termine *libidines* è inteso da MAY-WISSE 2001, pag. 183, come "sperpero" ("extravagance"), ma in realtà esso sembra qui avere una sfumatura diversa e leggermente più specifica, con riferimento alle passioni evidentemente costose e moralmente deprecabili alle quali doveva abbandonarsi Bruto; preferibili appaiono quindi le traduzioni del termine come "libidini" (MONACO 1968, pag. 49), "vizi" (NORCIO 1970, pag. 365; Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 211) o anche "capricci" (NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 461).

an iuri civili? Est paternum: come possibile seconda risposta, Bruto potrebbe affermare di essersi dedicato allo studio del diritto civile. La precisazione di Crasso (*est paternum*) sembra avere due significati: da un lato egli intende dire che lo studio della materia aveva impegnato esclusivamente il padre, mentre il figlio non ne aveva seguito le orme (come se Crasso dicesse: "Il diritto civile è stato approfondito da tuo padre, ma non da te"); dall'altro probabilmente il nostro vuole anche precisare che l'approfondimento di questa disciplina aveva contraddistinto Bruto padre e che per questo il diritto civile faceva parte dell'eredità da lui lasciata al figlio, vale a dire che sarebbe (o sarebbe stato) nell'ordine delle cose che questi se ne occupasse e seguisse le orme paterne, anzi ciò sarebbe stato un segno di *pietas* (PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 321; LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 227). MAY-WISSE 2001, pag. 184, nella loro traduzione del *De oratore* (priva di testo latino a fronte) pospongono il punto interrogativo: "[*scil.* are you dedicated to] studying the civil law, the profession bequeathed to you by your father?".

sed dicet te, cum aedis venderes, ne in rutis quidem et caesis solium tibi paternum recepisse: il soggetto di questa frase è *anus Iunia*, l'anziana donna appena defunta che si immagina rivolgersi ai membri della *gens Iunia* e in particolare a Bruto

XII. PRO C(N). PLANC(I)O CONTRA M. IUNIUM BRUTUM

padre e riferire che il membro ancora vivente della stirpe non solo aveva venduto anche la casa in cui viveva, senza dubbio residenza familiare, ma all'atto della cessione non si era nemmeno preoccupato di trattenere per sé, come era suo diritto fare, il *solium* del padre ("seggio dei giureconsulti quando in casa loro davano pareri, responsi, consulti legali": CALONGHI 1950, col. 2556, significato I c; cfr. *De orat.* II 143 e III 133). L'espressione *in rutis et caesis* o anche *in rutis caesis* (la congiunzione *et* è in questo caso necessaria per la presenza di *quidem*: LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 227) letteralmente fa riferimento al materiale scavato e tagliato, quindi indica le pietre estratte dal suolo e gli alberi recisi: il sintagma "nel linguaggio giuridico indica tutto ciò che può essere «scavato» e «tagliato», ossia i beni mobili che il venditore esclude dalla vendita di un immobile" (NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 462, nota 109); in questa categoria rientravano di fatto anche le suppellettili (come il *solium* di Bruto padre), oggetti dei quali il venditore si poteva riservare il possesso all'atto della vendita di un fondo. Testimonianza giuridica di questa facoltà prevista dalla legge si trova in *Dig.* XIX 1, 17, 6 e L 16, 241; cfr. anche *Cic. Top.* 100, da dove –rilevano ELLENDT 1841, pag. 186, e WILKINS 1965, pag. 341– si evince che i beni che potevano essere trattenuti non erano solo pietre e alberi (... *fecique quod saepe liberales venditores solent, ut, cum aedes fundumve vendiderint rutis caesis receptis, concedant tamen aliquid emptori quod ornandi causa apte et loco positum esse videatur*), e *Fest.* pag. 320 ed. Lindsay (*ruta caesa dicuntur, quae venditor possessionis, sui usus gratia concidit, ruendoque contraxit*). Il verbo *recipio* è qui usato come termine tecnico-giuridico per designare appunto l'esclusione di beni dalla vendita (CALONGHI 1950, col. 2321, significato I A 2 b; LEWIS-SHORT 1958, pag. 1532, significato I 2 α; FORCELLINI 1965, tomo IV, pag. 25, significato II 1; OLD 1968, pag. 1582, significato 15); dal confronto con il passo dei *Topica* citato si comprende, scrive MONACO 1968, pag. 115, che la lezione corretta del verbo è appunto *recepisse* e non *reliquisse*. Il significato delle parole rivolte da Crasso al suo avversario, in definitiva, è chiaro: egli accusa Bruto di nutrire così poca *pietas* nei confronti del defunto padre da aver svenduto anche questo pezzo di mobilio, il seggio del padre (PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 321).

an rei militari? Qui numquam castra videris!: Bruto non potrebbe certo millantare di essersi dedicato alla vita militare, lui che non aveva mai nemmeno visto un accampamento. Münzer in *RE* X.1, col. 971, ipotizza che la scelta di non prestare

servizio militare, come di non ricoprire cariche politiche, potrebbe essere stata dovuta a qualche difetto fisico. PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 322, richiamano le parole pronunciate da Quinto Lutazio Catulo (altro interlocutore del *De oratore*) a II 76, una critica al filosofo peripatetico Formione per aver pensato di dare insegnamenti ad Annibale sull'arte militare senza essersi mai, appunto, recato in un accampamento.

an eloquentiae? Quae neque est in te et, quicquid est vocis ac linguae, omne in istum turpissimum calumniae quaestum contulisti!: l'unica informazione in qualche misura fondata che Bruto potrebbe riferire all'anziana donna sarebbe di essersi dedicato all'eloquenza; Crasso però precisa che il suo avversario in realtà non ne è dotato e al massimo possiede qualche limitata capacità espressiva (*quicquid est vocis ac linguae*), ma se ne serve esclusivamente per dedicarsi a un'attività affatto vergognosa e disonorevole, quella di calunniatore. L'espressione *quicquid est vocis ac linguae* è evidentemente una denominazione riduttiva dell'eloquenza (LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 227); MONACO 1968, pag. 49, traduce "tutta la capacità che possiedi di articolare la lingua e di farti udire". Quanto al sintagma *turpissimum calumniae quaestum*, sembra si possa dedurre che Bruto era solito muovere false accuse in tribunale –come presumibilmente, nell'ottica di Crasso, era anche per quella rivolta a Planco– allo scopo di trarne un guadagno materiale. NORCIO 1970, pag. 365, ritiene che si faccia qui riferimento all'impegno come "delatore", ma una simile traduzione non appare del tutto precisa: il delatore, infatti, è colui che denuncia segretamente e spesso fondatamente qualcuno presso un'autorità allo scopo di guadagno personale, mentre il calunniatore rivolge coscientemente e pubblicamente accuse false e prive di fondamento. WILKINS 1965, pag. 341, intende l'espressione come "making a trade of prosecution" e cita come passi paralleli relativi al disprezzo che si nutriva per i calunniatori Cic. *Verr.* II 3, 38, e *Mil.* 74; MONACO 1968, pagg. 115-116, rileva anch'egli il disprezzo per la calunnia, falsa incriminazione fatta a scopo di lucro, quale emerge anche da Cic. *Q. fr.* I 1, 25 e Suet. *Nero* XXXII 1; LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 227, scrivono che, come è noto, il mestiere di accusatore era ritenuto più basso di quello di difensore e che qui la posizione di Bruto è aggravata ulteriormente dal fatto che egli addirittura presentava false accuse, anche se non è chiaro cosa indichi precisamente il termine *quaestus* (più di recente MAY-WISSE 2001, pag. 184, lo hanno inteso come "profits"). A queste considerazioni aggiungiamo solo che a Roma il calunniatore era

non solo moralmente disprezzato, ma anche passibile di incriminazione: cfr. Sen. *Contr.* IX 4, 18. Come sintetizza FANTHAM 2004, pag. 42, Crasso "asked Brutus what the dead woman was to tell her ancestors about her nephew's disgrace, and rose to a thundering denunciation of his adversary for the vicious practice of vexatious prosecution –the indictable offence of *calumnia*".

tu lucem aspicere audes? Tu hos intueri? Tu in foro, tu in urbe, tu in civium esse conspectu?: avendo provato in maniera sostanzialmente inoppugnabile l'assoluta indegnità, anzi l'abiezione, di Bruto –indolente scialacquatore dei beni familiari, dedito esclusivamente alle sue *libidines* e al vergognoso impegno come calunniatore–, Crasso si lancia, nell'ultima sezione del suo discorso o del suo attacco, in una violenta invettiva: con quale coraggio Bruto osa ancora guardare il sole e gli altri cittadini romani, farsi vedere in città e in particolare nel foro? MARX 1894, pagg. 116-117 (cfr. pag. 307), seguito da KRUEGER 1909, pag. 52, ritiene probabilmente a ragione che le parole di Crasso siano imitate in *Rhet. Her.* IV 19, dove come esempio di *repetitio* (anafora) è riportata la seguente frase: *tu in forum prodire, tu lucem conspicere, tu in horum conspectum venire conaris?*; la medesima ipotesi di una imitazione è espressa anche da LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 227 –i quali rilevano, oltre alla ripetuta anafora di *tu* e alla presenza di una *climax hos - in foro - in urbe - in civium conspectu*, anche la somiglianza tra le parole di Crasso e quelle di apertura della prima Catilinaria di Cicerone– e da CANCELLI 2010 [1], pag. 380, nota 40; rimanda alle parole di Crasso altresì CAPLAN 1964, pag. 276, nota a. La derivazione del passo della *Rhetorica ad Herennium* dalla frase di Crasso –se, come pare, plausibile– potrebbe costituire un elemento a favore dell'ipotesi di una pubblicazione, forse parziale, dell'orazione (cfr. *supra*, commento a '*Brute ... reliquisti*'): il fatto che l'anonimo *auctor* non citi la frase con la medesima formulazione di Cicerone nulla toglie, ci sembra, a questa ipotesi, in quanto si potrebbe supporre che una delle due fonti, pur avendo letto il discorso di Crasso, ne riporti le parole senza avere a portata di mano una copia del testo, bensì semplicemente *ex memoria*.

tu lucem aspicere audes?: l'espressione probabilmente equivale a dire: "dopo aver così disonorato la tua stirpe, hai anche il coraggio di vivertene tranquillo?".

tu hos intueri?: gli individui ai quali si allude con il pronome *hos* possono essere identificati con i giudici (MONACO 1968, pag. 49; LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 227)

oppure in generale con tutte le persone presenti all'udienza (MAY-WISSE 2001, pag. 184: "those who are assembled here"); qualora sia valida la prima ipotesi, se ne deduce che il processo si svolgeva al cospetto non di un singolo giudice (*unus iudex*) ma di una giuria: ciò è del resto in accordo con la plausibile configurazione della causa come processo penale, quale emerge anche dalla designazione di Bruto, al § 220, come *accusator* e non *petitor* (cfr. anche i termini *accusare* in Cic. *Clu.* 140, fr. 46, e *accusatio* in Quint. VI 3, 44, fr. 46-bis).

tu illam mortuam, tu imagines ipsas non perhorrescis? Quibus non modo imitandis sed ne conlocandis quidem tibi locum ullum reliquisti: a conclusione del proprio discorso o quantomeno del segmento di testo a noi giunto, Crasso torna al corteo funebre che si sta svolgendo in lontananza (LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 227). Invece di vivere la propria vita con tranquillità, come se fosse una persona rispettabile e degna della propria nobile ascendenza familiare, Bruto piuttosto dovrebbe tremare di paura alla vista di quella donna e soprattutto delle riproduzioni in cera che ne accompagnano le esequie: egli, infatti, non solo non aveva compiuto alcunché per poter imitare i suoi illustri antenati, ma, avendo dovuto vendere la propria dimora (cfr. *supra: cum aedis venderes*), non aveva nemmeno un posto per riporre le loro effigi. Il verbo *perhorrescis* è tradotto da MONACO 1968, pag. 49, con "tremi di vergogna"; da NORCIO 1970, pag. 365, con "temi"; in NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 463, con "provi orrore"; da Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 211, con "tremi di orrore". Come scrive LENTANO 2008, pagg. 889-890, "il discendente «degenerare» di una stirpe onorata viene invitato a provare vergogna, o, come qui, addirittura orrore (*perhorrescis*) di fronte alle immagini di quegli antenati che egli ha «tradito» con il suo comportamento". A proposito dell'ultima parte del frammento (*quibus non modo imitandis sed ne conlocandis quidem tibi locum ullum reliquisti*), LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 228, scrivono che la correzione di *conlocandis* in *coniungendis*, proposta da alcuni editori, non è corretta in quanto implica la perdita della contrapposizione con *imitandis* e inoltre rilevano il valore zeugmatico del sostantivo *locus*, che riferito ad *imitandis* significa "occasione", mentre in rapporto a *conlocandis* ha il valore concreto di "luogo"; la presenza di questo zeugma era stata già notata da WILKINS 1965, pag. 341, il quale scrive: "The zeugma in 'imitandis' (sc. imaginibus) is doubtless due to the desire for a play on the words".

§ 227

sed haec tragica atque divina: questa appendice del passo non è riportata in ORF 1976 (il prosieguo del paragrafo corrisponde invece, nella raccolta della studiosa e quindi nel nostro lavoro, al fr. 35). Tra le traduzioni del *De oratore* da noi consultate non sembrano del tutto aderenti quelle che si leggono in MAY-WISSE 2001, pag. 184 ("brilliant oratorical drama, all this") e in NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 463 ("ma questa maniera di parlare è sublime e ispirata"); più convincenti ci sembrano invece le rese pressoché identiche di NORCIO 1970, pag. 365 ("ma questi sono sfoghi drammatici e sublimi") e Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 211 ("ma queste sono espressioni drammatiche e sublimi"). L'aggettivo *tragicus* rimanda con ogni probabilità al sostantivo *tragoediae* adoperato al § 225, con riferimento ai toni drammatici e patetici messi in campo da Crasso per screditare l'avvocato di parte avversa; quanto invece a *divinus*, esso indica l'altissimo livello qualitativo dell'eloquenza di Crasso e in particolare della sua invettiva contro Bruto: per un breve quadro generale sugli impieghi retorici dell'attributo, si vedano Cic. *De orat.* I 40, fr. 13-quinquies (commento a *divinum hominem in dicendo*), I 227, fr. 24-bis (commento a *haec cum a te divinitus ego dicta arbitrarer*, detto di Crasso in riferimento all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*) e III 4, fr. 41 (*multa a Crasso divinitus dicta esse ferebantur*, in riferimento all'oraz. IX, *In senatu adversus L. Marcium Philippum consulem*).

46. Cic. *Clu.* 140-141

<p>140 <i>Ego vero in isto genere libentius cum multorum tum hominis eloquentissimi et sapientissimi, L. Crassi, auctoritatem sequor qui, cum Cn. Plancum defenderet accusante M. Bruto, homine in dicendo vehementi et callido, cum Brutus duobus recitatoribus constitutis ex duabus eius orationibus capita alterna inter se contraria recitanda curasset, quod in dissuasionem rogationis eius quae contra</i></p>	<p>140 In verità da questo punto di vista io seguo più volentieri l'esempio autorevole come di molti uomini così del più eloquente e saggio di tutti, Lucio Crasso: quando egli difendeva Cneo Planco dalle accuse di Marco Bruto, oratore impetuoso e astuto, Bruto stabilì due lettori, fece recitare loro alternativamente passi tra loro contrari di due orazioni di quello – nel discorso di opposizione a quella proposta</p>
--	---

coloniam Narbonensem ferebatur quantum potest de auctoritate senatus detrahit, in suasionem legis Serviliae summis ornat senatum laudibus, et multa in equites Romanos cum ex ea oratione asperius dicta recitasset, quo animi illorum iudicium in Crassum incenderentur, aliquantum esse commotus dicitur.

141 *Itaque in respondendo primum exposuit utriusque rationem temporis ut oratio ex re et ex causa habita videretur, deinde ut intellegere posset Brutus quem hominem et non solum qua eloquentia verum etiam quo lepore et quibus facetiis praeditum lacessisset, tris ipse excitavit recitatores cum singulis libellis quos M. Brutus, pater illius accusatoris, de iure civili reliquit. Eorum initia cum recitarentur, ea quae vobis nota esse arbitror: 'Forte evenit ut ruri in Privernati essemus ego et Brutus filius', fundum Privernatem flagitabat; 'in Albano eramus ego et Brutus filius', Albanum poscebat; 'in Tiburti forte cum adsedissemus ego et Brutus filius', Tiburtem fundum requirebat; Brutum autem, hominem sapientem, quod filii nequitiam videret, quae praedia ei relinqueret testificari*

di legge che veniva presentata contro la colonia di Narbona screditò quanto più poteva l'autorità del senato, mentre nel discorso in favore della *lex Servilia* celebrò il senato con le più alte lodi- e fece recitare molte frasi di una certa durezza pronunciate in questo secondo discorso contro i cavalieri romani, allo scopo di infiammare gli animi dei giudici contro Crasso; si dice che egli ne fu alquanto scosso.

141 Così nel replicare innanzitutto rese conto di entrambe le situazioni, affinché apparisse che i discorsi erano stati pronunciati in accordo con la questione e l'argomento in discussione, poi, affinché Bruto potesse capire di che pasta era fatto e di quale eloquenza e anche arguzia e facezie era dotato l'uomo che egli aveva provocato, fece alzare egli stesso tre lettori, ciascuno con un libro che Marco Bruto, padre di quell'accusatore, aveva lasciato sul diritto civile. Furono recitate le introduzioni di quei libri, che ritengo siano a voi note: "Per caso accadde che io e mio figlio Bruto ci trovassimo in campagna nel podere di Priverno", [e Crasso] chiedeva con insistenza del terreno di Priverno; "io e mio figlio Bruto eravamo nel podere di Alba Longa", [e Crasso] domandava del podere di Alba Longa; "essendoci per caso

XII. PRO C(N). PLANC(I)O CONTRA M. IUNIUM BRUTUM

voluisse dicebat. Quod si potuisset honeste scribere se in balneis cum id aetatis filio fuisse, non praeterisset; eas se tamen ab eo balneas non ex libris patris sed ex tabulis et ex censu quaerere. Crassus tum ita Brutum ultus est ut illum recitationis suae paeniteret; moleste enim fortasse tulerat se in eis orationibus reprehensum quas de re publica habuisset, in quibus forsitan magis requiratur constantia.

io e mio figlio Bruto fermati nel podere di Tivoli", [e Crasso] si informava sul terreno di Tivoli. [Crasso] Poi affermava che Bruto, uomo saggio, vedendo la dissolutezza del figlio aveva voluto attestare quali proprietà gli lasciava. E se avesse potuto scrivere in modo onorevole di essere stato ai bagni con un figlio di quell'età, non lo avrebbe oMESSO; [Crasso] tuttavia gli domandava anche di quei bagni, ma in base non ai libri del padre bensì ai registri dei conti e del censo. Allora Crasso si vendicò di Bruto così che quello si pentì della sua lettura pubblica; in effetti forse [Crasso] aveva sopportato di malanimo di essere criticato in rapporto a quelle orazioni politiche che aveva pronunciato, nelle quali forse si richiede una maggiore coerenza.

La *Pro Cluentio* è un'ampia orazione pronunciata da Cicerone nel 66 a.C., dinanzi al tribunale penale competente per i crimini di veneficio, in difesa di Aulo Cluenzio Abito, cavaliere originario di Larino (città situata nell'attuale Molise) accusato di aver avvelenato il patrigno Stazio Oppianico; Cicerone ottenne l'assoluzione del suo cliente. A partire dal § 138 l'Arpinate cerca di controbattere a un'accusa rivolta non a Cluenzio, ma a lui stesso: uno dei suoi avversari, infatti, ha fatto leggere un passo di un suo discorso nel quale egli, tra l'altro, aveva citato come esempio di sentenza onesta quella emessa dalla giuria presieduta da Gaio Giunio (si tratta della condanna di Oppianico e di altri imputati per tentato veneficio nei confronti di Cluenzio), ma questo medesimo verdetto nell'esordio dell'orazione (cfr. § 1) era stato detto da Cicerone foriero di *invidia*. A questa accusa di incoerenza l'Arpinate risponde che egli, lodando il verdetto di Giunio, non aveva fornito una deposizione testimoniale né espresso un giudizio

basato su un'attenta indagine, bensì si era semplicemente schierato come lo richiedevano le circostanze. "Ma commette un grosso errore chiunque ritiene che nelle arringhe da noi tenute in tribunale si trovino a sua disposizione, oserei dire sotto sigillo, le nostre opinioni; ché tutte quelle arringhe riflettono in realtà le cause e le circostanze, non già le parti stesse o gli avvocati; d'altra parte, se fosse possibile alle cause di parlare da sole in propria difesa, nessuno farebbe ricorso alla parola di un avvocato"¹⁹²³. A tal proposito Cicerone fa riferimento alle posizioni assunte in materia di pubblicazione di orazioni da due suoi maestri di oratoria, Antonio e Crasso: il primo aveva scelto di non trascrivere e divulgare alcun suo discorso, così che, se qualche sua precedente affermazione lo avesse potuto danneggiare, egli avrebbe negato di averla fatta; Crasso, invece, aveva scelto di pubblicare alcuni suoi discorsi, anche se questo gli creò dei problemi in occasione di un dibattito che lo vide contrapposto a Marco Giunio Bruto; delle due scelte, Cicerone ritiene preferibile quella di Crasso, dal momento che ciò che una persona afferma, anche se non viene trascritto, rimane impresso nella memoria della persone.

Il resoconto che Cicerone fornisce dello scontro tra i due avvocati è nella sostanza analogo a quanto sarà riportato circa dieci anni dopo nel *De oratore*: per la differenza di tono generale –l'episodio è qui narrato, mentre nel dialogo retorico appare in un certo senso rappresentato come su una scena– rimandiamo all'introduzione a Cic. *De orat.* II 220-227, fr. 45; su alcuni dettagli riferiti nel presente brano della *Pro Cluentio* ma non nel *De oratore*, invece, ci soffermeremo volta per volta nel commento sottostante.

§ 140

ego vero in isto genere libentius cum multorum tum hominis eloquentissimi et sapientissimi, L. Crassi, auctoritatem sequor: nella prima parte del § 140 Cicerone, dopo aver spiegato che l'oratore Marco Antonio non aveva trascritto nessun suo discorso per evitare di essere danneggiato da qualche affermazione pronunciata in passato, aggiunge che questa tattica è priva di utilità, in quanto le parole e le azioni

¹⁹²³ *Sed errat vehementer si quis in orationibus nostris, quas in iudiciis habuimus, auctoritates nostras consignatas se habere arbitratur; omnes enim illae causarum ac temporum sunt, non hominum ipsorum aut patronorum. Nam si causae ipsae pro se loqui possent, nemo adhiberet oratorem* (§ 139; traduzione di BELLARDI 1996, pagg. 457-459).

che un individuo compie rimangono fisse nella memoria delle persone anche se non vengono messe per iscritto; da ciò deriva che l'Arpinate segue l'esempio non di Antonio ma di molti uomini, tra i quali l'altro suo maestro di oratoria, Crasso, il quale invece aveva trascritto alcuni –anche se non molti– dei suoi discorsi.

in isto genere: cfr. il commento a *in omni genere* in Cic. *De orat.* II 4, fr. 8-bis.

hominis eloquentissimi et sapientissimi, L. Crassi: che Cicerone reputi Crasso l'uomo più eloquente che avesse mai parlato nel foro o nel senato di Roma è evidente non solo dalla sua scelta di farne il protagonista del *De oratore*, ma anche dalle numerose lodi che egli gli tributa in diverse sue opere: si vedano le testimonianze riportate in questo lavoro come frr. 1-8 (l'attributo di *eloquens* è riferito a Crasso ad esempio in *Brut.* 145, fr. 29, e 160, fr. 18). Quanto alla designazione come *sapiens* o, meglio, *sapientissimus*, RAWSON 1991 [1], pagg. 30-31, passa in rassegna tutti e sette i casi in cui Cicerone applica questo superlativo al suo maestro, dicendosi convinta che il vocabolo indica senz'altro "political wisdom" (pag. 31). MEYER 1970, pagg. 57-59, invece, scrive che *sapiens* e *sapientissimus* in riferimento a Crasso significano "capace di atti sensati e consapevoli" ("fähig zu klugem, verständigem Handeln": pag. 58) e quindi indicano una forma di "saggezza di vita" ("Lebensweisheit": *ibid.*); in qualche caso l'aggettivo può alludere alla cultura del personaggio; mai, però, vi è insito un riferimento alle sue conoscenze filosofiche. Per una trattazione più approfondita della questione, comunque, si veda Cic. *Parad.* 41, fr. 24-ter, commento a *quid valet igitur illa eloquentissimi viri, L. Crassi, copiosa magis quam sapiens oratio*.

auctoritatem: il termine non indica qui, in senso astratto, l'autorevolezza o il prestigio di Crasso, bensì, concretamente, l'esempio o il modello di comportamento autorevole e prestigioso da quello fornito, consistente appunto nel trascrivere le proprie orazioni.

qui, cum Cn. Plancum defenderet accusante M. Bruto, homine in dicendo vehementi et callido: come chiarito anche in Cic. *De orat.* II 220, fr. 45, Crasso è dunque l'avvocato della difesa di Planco, citato in giudizio (probabilmente in base ad un'accusa penale) da Marco (Giunio) Bruto.

homine in dicendo vehementi et callido: come chiarisce bene BELLARDI 1996, pag. 459, nella sua icastica traduzione, entrambi gli aggettivi vanno collegati al sintagma *in dicendo* e quindi riferiti non in generale a Bruto, ma in particolare alla sua eloquenza:

"oratore di calda parola oltre che esperto degli espedienti del mestiere". La medesima interpretazione del nesso *homine in dicendo* come "oratore", da noi ripresa in questa sede, è anche in PUGLIESE 1972, pag. 200.

cum Brutus duobus recitatoribus constitutis ex duabus eius orationibus capita alterna inter se contraria recitanda curasset, quod in dissuasionem rogationis eius quae contra coloniam Narbonensem ferebatur quantum potest de auctoritate senatus detrahit, in suasionem legis Serviliae summis ornat senatum laudibus: le medesime informazioni, sebbene con minore dovizia di particolari, sono riportate da Cicerone anche in *De orat.* II 223, fr. 45: Bruto chiama al centro del tribunale due lettori e chiede loro di declamare passi di due orazioni di Crasso (oraz. II, *De colonia Narbonensi*, e oraz. V, *Suasio legis Serviliae*) allo scopo di mostrare la contraddittorietà delle divergenti posizioni politiche abbracciate dal suo avversario nelle due occasioni. Rispetto al passo del *De oratore*, però, qui Cicerone precisa da un lato che gli estratti delle due orazioni furono letti alternativamente (*alterna*), dall'altro in cosa consistesse l'incoerenza ideologica mostrata da Crasso. Nel paragrafo del *De oratore* citato si veda il commento a *cum enim ... contulisset*.

duobus recitatoribus constitutis: con riferimento all'ambito forense il termine *recitator* indica una persona addetta alla lettura ad alta voce di documenti nei processi; esso è dunque equivalente a *lector*, usato da Cicerone in *De orat.* II 223, fr. 45, e da Quintiliano in VI 3, 44, fr. 46-bis. Il verbo *constituo* è inteso da BELLARDI 1996, pag. 459, in senso concreto come "farsi venire accanto"; il vocabolo, in effetti, ha come significato fondamentale quello di "innalzare" o "stabilire in un posto", ma esso può anche assumere il valore di "destinare, fissare, stabilire per uno scopo" ed essere usato in riferimento all'ambito forense con complementi oggetto quali *accusatorem*, *testem* o *iudicem*: cfr. CALONGHI 1950, col. 631, significato II 4 a β; LEWIS-SHORT 1958, pag. 438, significato II B 2 ("of persons, to designate, appoint, select, put forward, etc."); FORCELLINI 1965, tomo I, pag. 816, significato II 3 ("speciatim hoc verbum ad forum pertinet, et ponitur pro instituere, inducere, creare, conficere") b ("de personis"). Per un chiarimento della tattica di Bruto alla luce della conformazione del tribunale romano si veda il commento a *duo lectores excitasset* in Cic. *De orat.* II 223, fr. 45.

in dissuasione rogationis eius quae contra coloniam Narbonensem ferebatur quantum potest de auctoritate senatus detrahit: questa pericope testuale è riportata, nel nostro lavoro, come fr. 16 (oraz. II, *De colonia Narbonensi*).

in suasionem legis Serviliae summis ornat senatum laudibus: questa pericope testuale è riportata, nel nostro lavoro, come fr. 23-bis (oraz. V, *Suasio legis Serviliae*).

et multa in equites Romanos cum ex ea oratione asperius dicta recitasset, quo animi illorum iudicium in Crassum incenderentur: anche questa informazione era assente nel resoconto del *De oratore*: della *Suasio legis Serviliae* Bruto fa leggere non solo degli estratti che attestino il passaggio di Crasso da posizioni popolari ad ottimati, ma anche altri nei quali l'oratore aveva attaccato violentemente i cavalieri, che nell'occasione del processo di Plancio erano componenti della giuria; lo scopo, se nel primo caso era di evidenziare l'incoerenza e quindi l'inaffidabilità di Crasso, nel secondo consisteva nel creare nei giurati una disposizione d'animo ostile verso di lui. Che sostenendo la *lex Servilia Caepionis iudiciaria* –e quindi propugnando la necessità di trasferire le giurie dall'ordine equestre a quello senatorio– Crasso avesse attaccato la classe dei cavalieri è attestato anche da Cic. *Brut.* 164, fr. 23, dove si leggono le seguenti parole (con riferimento anche alla categoria degli accusatori, qui omessa perché non attinente al ragionamento svolto): *invidia concitatur in iudicium et in accusatorum factionem, contra quorum potentiam populariter tum dicendum fuit*; ciò naturalmente doveva aver suscitato nei cavalieri una duratura inimicizia nei confronti di Crasso, inimicizia che Bruto cerca di sfruttare a danno dell'avversario. Come abbiamo visto nella sezione "Data", questo riferimento alla presenza di cavalieri nella giuria del tribunale rappresenta l'unico elemento di una certa concretezza utile alla datazione del processo: dando per assodato che la *lex Servilia Caepionis* patrocinata da Crasso fosse stata approvata (sulla questione cfr. l'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, sezione "Esito"), la causa di Plancio dovette dunque svolgersi dopo che la *lex Servilia Glaucia* ebbe restituito il controllo delle giurie ai membri dell'ordine equestre (nel 104? 101? 100?).

quo animi illorum iudicium in Crassum incenderentur: il verbo *incendo* è qui usato nella comune accezione metaforica di "accendere, infiammare" e per la precisione "accendere d'ira e di sdegno".

aliquantum esse commotus dicitur: anche la notizia secondo la quale Crasso provò turbamento agli attacchi rivoltigli da Bruto è assente nel racconto di Cesare Strabone in Cic. *De orat.* II 220-227, fr. 45. Questo ragguaglio fa sorgere però un dubbio sulla sua fondatezza: Crasso era davvero rimasto scosso? A favore di una risposta negativa sembrano porsi tre considerazioni: come aveva fatto Cicerone ad esserne informato? Come faceva a ricordarsene a distanza di diversi decenni? E inoltre: se Crasso, come sembra plausibile (cfr. Cic. *De orat.* II 223, fr. 45, commento a *noster hic facetissime tris patris Bruti De iure civili libellos tribus legendos dedit*), aveva già preparato la tattica denigratoria nei confronti di Bruto (la lettura di passi tratti dall'opera *de iure civili* di Bruto padre), come mai si preoccupa dell'attacco rivoltigli? A ben vedere, però, queste possibili obiezioni sembrano poter trovare tutte delle spiegazioni a nostro parere convincenti: Cicerone poteva aver assistito in prima persona al dibattimento di Crasso e Bruto oppure esserne stato informato (dallo stesso Crasso?) durante i suoi studi giovanili; che egli se ne ricordasse dopo circa trent'anni non deve stupire, se si tiene conto del fatto che la memoria degli antichi era più –in un certo senso– allenata di quella dei moderni e che il racconto poteva aver colpito particolarmente il giovane Marco (soprattutto se a riferirlo era stato un maestro ammirato come Crasso); quanto infine alla possibile premeditazione della tattica denigratoria da parte di Crasso, forse non sbaglia ROMAN 1994, pag. 105 e nota 86, a ritenere che l'oratore fosse inizialmente disorientato soprattutto dalla seconda tattica del rivale, quella di aver evidenziato le critiche rivolte da Crasso ai cavalieri. Per quanto fosse un grande oratore (anzi forse proprio per questo), Crasso sapeva perfettamente che una cattiva disposizione dei giudici nei confronti dell'imputato e/o del suo *patronus* poteva facilmente trasformarsi in un verdetto sfavorevole; sull'importanza dell'*ethos* nella retorica antica e in particolare nel processo di Planco si veda l'introduzione a Cic. *De orat.* II 220-227, fr. 45, punto 2.

§ 141

itaque: icasticamente colloquiale la traduzione di BELLARDI 1996, pag. 459: "le conseguenze?".

in respondendo: il verbo *respondeo* è usato nella specifica accezione di "difendersi dalle, respingere le accuse", abbastanza diffuso con riferimento all'ambito giudiziario: cfr. LEWIS-SHORT 1958, pag. 1581, significato II A 2 b β ("*to appear before a*

tribunal, *to answer an accusation, meet a charge, etc.*"); FORCELLINI 1965, tomo IV, pag. 115, significato 4 ("*speciatim respondere criminibus, accusatori, argumentis, dictis refellere, solvere*"); OLD 1968, pag. 1634, significato 5 ("*to answer a charge, speak in defence of oneself or another*"). Naturalmente in questo caso Crasso non è chiamato a discolarsi da una vera e propria incriminazione, tuttavia è come se anch'egli, come Planco, fosse posto sul banco degli imputati.

primum exposuit utriusque rationem temporis ut oratio ex re et ex causa habita videretur: Häpke in RE XIII.1, col. 265, commentando queste parole scrive: "Dunque veramente accademico" ("*Also echt akademisch*"); naturalmente l'espressione della studiosa tedesca non va presa alla lettera, nel senso che questo segmento dell'esposizione di Crasso non deve essere inteso come dimostrazione o conseguenza della sua adesione ad una precisa dottrina filosofica, ma semplicemente come una tecnica della quale egli cerca di servirsi per stornare da sé l'accusa di incostanza politica. Anche questa informazione, come altre riportate poco prima, è assente in Cic. *De orat.* II 220-227, fr. 45, dove Cesare Strabone si sofferma invece sugli aspetti non argomentativi, ma umoristici e patetici del discorso di Crasso.

utriusque rationem temporis: "le differenze esistenti tra le due situazioni" (BELLARDI 1996, pag. 459); Crasso, messo in un certo senso con le spalle al muro dall'ingegnosa e sferzante critica di Bruto, prova anzitutto a chiarire che quelli che a prima vista potrebbero apparire come segni di incoerenza si configurano in realtà come adeguamenti a circostanze intrinsecamente differenti e dunque richiedenti diversi approcci e atteggiamenti da parte di chi le viveva e affrontava.

ut oratio ex re et ex causa habita videretur: BELLARDI 1996, pag. 459, intende in modo leggermente diverso rispetto alla nostra traduzione: "per far capire che il suo discorso era scaturito da una situazione generale e da una questione particolare". A nostro parere, però, l'accostamento di *res* e *causa* non implica precisamente una distinzione tra "situazione generale" e "questione particolare", ma piuttosto equivale ad un accostamento (senza vera divergenza) tra "situazione contestuale" e "discussione di questa situazione": Crasso intende dire che le sue parole erano state motivate tanto dalle circostanze –possiamo dire– storico-politiche nelle quali operava quanto dalle cause che nei due momenti si era trovato a discutere.

deinde ut intellegere posset Brutus quem hominem et non solum qua eloquentia verum etiam quo lepore et quibus facetiis praeditum lacessisset: al tentativo di ribattere alle critiche di Bruto con modalità argomentative si accompagna, subito dopo, quello che si può definire un vero e proprio desiderio di ritorsione o vendetta (non a caso poco più avanti Cicerone scrive: *Crassus [...] Brutum ultus est*): Crasso vuole far capire a Bruto che ha commesso un grave errore sfidando, anzi provocando, un uomo come lui, dotato non solo, in generale, di grande eloquenza, ma anche di riconosciuta abilità nell'uso dell'ironia e dell'umorismo. È così introdotta la sezione del racconto in cui si riporta, come anche nel *De oratore* (II 223-224, fr. 45) ma qui con maggiore rapidità, la tattica derisoria di Crasso nei confronti del suo avversario e della dissolutezza di quest'ultimo, tattica fondata sull'ausilio di tre *lectores* e dei libri *de iure civili* redatti da Bruto padre.

quo lepore et quibus facetiis: i sostantivi *lepos* e *facetiae* sono accostati anche in *De orat.* II 225, fr. 45, dove abbiamo rilevato (commento a *hoc lepore atque his facetiis*) che essi potrebbero essere stati impiegati come semplici sinonimi oppure per designare rispettivamente la *cavillatio* e la *dicacitas*, vale a dire le due forme nelle quali può declinarsi l'umorismo oratorio (rispettivamente costante nel discorso oppure breve ed improvviso).

lacessisset: bella la traduzione di BELLARDI 1996, pag. 459, come "stuzzicare".

tris ipse excitavit recitatores cum singulis libellis quos M. Brutus, pater illius accusatoris, de iure civili reliquit: sulla figura di Marco Giunio Bruto, padre dell'accusatore contro il quale sta perorando Crasso, abbiamo fornito dei cenni nella "Premessa", par. I; egli era stato, tra l'altro, autore di un trattato giuridico sul diritto civile del quale circolavano sette libri (tanti gliene attribuisce Pomponio in *Dig.* I 2, 2, 39), solo tre dei quali, però, erano da Cicerone reputati autentici (cfr. *De orat.* II 224, fr. 45).

libellis: sembra potersi dedurre che i tre libri dei quali si componeva il trattato fossero relativamente esigui, per quanto pressoché nulla sia a noi noto dell'opera.

reliquit: il verbo è più volte usato in *De orat.* II 224, fr. 45, col significato di "lasciare in eredità" e con questa medesima accezione torna anche nel presente passo, pochi righe più avanti: in quest'ottica, e tenendo conto del fatto che lo stesso Crasso considerava il diritto civile una forma di lascito paterno (cfr. *De orat.* II 226), si può

ritenere che anche il trattato in questione sia considerato parte dell'eredità lasciata a Bruto dal padre e da lui sprecata.

eorum initia cum recitarentur: imprecisa Häpke in RE XIII.1, col. 265, la quale scrive che Crasso fece leggere ai tre lettori l'inizio "di uno dei tre libri" ("eines der drei Bücher"): tanto l'impiego dei plurali *eorum* e *initia* quanto la particolareggiata esposizione del *De oratore*, infatti, fanno capire che i tre passi che l'oratore fa declamare appartenevano alle sezioni proemiali dei tre *libelli* che componevano l'opera.

ea quae vobis nota esse arbitror: un simile inciso può essere inteso tanto come forma di lusinga nei confronti dei giudici, che si suppone fossero abbastanza colti da conoscere e ricordare il testo di Bruto padre, quanto come un'attestazione storica della notorietà di cui doveva godere il trattato ancora verso la metà del I secolo a.C.

'forte evenit ut ruri in Privernati essemus ego et Brutus filius', fundum Privernatem flagitabat: nell'introduzione al primo libro del trattato Bruto padre raccontava di essersi trovato col figlio nel podere di Priverno: si tratta evidentemente di una finzione della quale il giurista si era servito per fornire una cornice alla conversazione messa in scena nel trattato, di impostazione plausibilmente dialogica, ma Crasso ne approfitta per domandare al suo avversario che fine abbia fatto il fondo di cui faceva menzione il padre. Come abbiamo visto, il fatto che qui i due soggetti siano designati esplicitamente ha indotto molti studiosi a ritenere che anche nel *De oratore* debba essere aggiunta una simile precisazione, presumibilmente perduta nella tradizione manoscritta dell'opera: si veda il commento a *forte evenit ut in Privernati essemus* in Cic. *De orat.* II 224, fr. 45. A questo punto ci sembra opportuna solo una precisazione: il figlio, qui citato in relazione ai proemi di tutti e tre i libri mentre nel *De oratore* solo al secondo e al terzo, è chiamato nella *Pro Cluentio* col *cognomen Brutus*, mentre nel dialogo retorico col *praenomen M.(arcus)*; delle due varianti proposte da Cicerone, ci sembra plausibile che quella corretta, vale a dire quella che effettivamente compariva nel trattato giuridico, sia quella del *De oratore*, risultando meno credibile che il giurista designasse il figlio col *cognomen*.

'in Albano eramus ego et Brutus filius', Albanum poscebat; 'in Tiburti forte cum adsedissemus ego et Brutus filius', Tiburtem fundum requirebat: Crasso ripete il

medesimo procedimento anche con i proemi del secondo e del terzo libro, chiedendo informazioni sui poderi familiari siti rispettivamente ad Alba Longa e a Tivoli.

Brutum autem, hominem sapientem, quod filii nequitiam videret, quae praedia ei relinqueret testificari voluisse dicebat: Crasso afferma ironicamente che la scelta di Bruto padre di menzionare nei tre brani i poderi dei quali era proprietario non era stata casuale, bensì dovuta ad una valutazione accorta e lungimirante: rendendosi conto della dissolutezza del figlio, infatti, egli avrebbe in questo modo attestato pubblicamente che era proprietario di quei terreni e che li avrebbe lasciati in eredità al giovane, così che, se quello li avesse persi a causa della sua dissolutezza, non si potesse incolpare il padre di aver posto il figlio in condizioni di povertà. Il medesimo concetto è espresso, ma in forma diretta, anche in Cic. *De orat.* II 224, fr. 45: *'Sapiens videlicet homo cum primis nostrae civitatis norat hunc gurgitem; metuebat ne, cum is nihil haberet, nihil esse ei relictum putaretur'*.

quod filii nequitiam videret: il sostantivo *nequitia*, provocatoriamente tanto caro ai poeti elegiaci, indica la cattiva qualità di una cosa o di una persona: "l'essere buono a nulla, il valer nulla, in partic. nel carattere, nei costumi, dappocaggine, indolenza, depravazione (anche dissolutezza, leggerezza, prodigalità), nequizia, cattiveria, perversità" (CALONGHI 1950, col. 1801, significato II).

testificari: evidente è l'ironia insita nell'impiego di questo verbo (adoperato anche in Cic. *De orat.* II 224, fr. 45), che letteralmente designa l'atto di pronunciare una deposizione o fare una testimonianza: scrivendo il proprio trattato, è come se Bruto padre avesse dichiarato in via ufficiale l'esistenza dei tre poderi e la loro trasmissione al figlio in via ereditaria.

quod si potuisset honeste scribere se in balneis cum id aetatis filio fuisse, non praeterisset: secondo BELLARDI 1996, pag. 461, il giurista non aveva scritto di essersi recato ai bagni col figlio in quanto quest'ultimo era troppo piccolo (*id aetatis*); come passo attestante questa forma di pudore dei Romani, però, egli cita Cic. *Off.* I 129, dove si legge che era ritenuto indecoroso bagnarsi e quindi mostrarsi nudi con i figli grandi, non con quelli piccoli (*nostro quidem more cum parentibus puberes filii [...] non lavantur*, cioè "secondo il nostro costume, i figli grandi non si bagnano con i genitori": traduzione di Resta Barrile in NARDUCCI-RESTA BARRILE 2011, pag. 193). A questa

interpretazione, per quanto sappiamo, la critica aderisce concordemente: sulla questione rimandiamo a Cic. *De orat.* II 224, fr. 45, commento a *ubi sunt ... reliquisset*.

eas se tamen ab eo balneas non ex libris patris sed ex tabulis et ex censu quaerere: sebbene Bruto padre non avesse fatto menzione dei bagni di sua proprietà, Crasso tuttavia era a conoscenza della loro esistenza grazie ai registri dei conti e del censo, pertanto chiede a Bruto anche di questo ulteriore bene da lui dissipato; nel *De oratore* non si fa menzione della consultazione, da parte di Crasso, di questi documenti ufficiali, ma la notizia può ritenersi fondata –non si vede il motivo per cui l'Arpinate avrebbe dovuto inventarla–, derivata forse per via orale.

ex tabulis et ex censu: il termine *tabulae* indica in generale le tavolette utilizzate per scrivere e di conseguenza può fare riferimento a tutti gli usi, anche ufficiali, di questi supporti, tra i quali appunto quello di documento sul quale si registravano dati economici di vario tipo, come debiti, versamenti di denaro e possedimenti: cfr. CALONGHI 1950, col. 2691, significato II 3 h; LEWIS-SHORT 1958, pag. 1832, significato II B (dove si specifica che questo valore era legato al plurale del sostantivo); FORCELLINI 1965, tomo IV, pag. 652, significato II 8; OLD 1968, pag. 1899, significato 7. Il termine *census*, invece, indica i documenti ufficiali sui quali si registravano le ricchezze di ciascuno in base ad una ricognizione che spettava, appunto, ai censori: cfr. CALONGHI 1950, col. 445, significato II A; LEWIS-SHORT 1958, pag. 315, significato II A; FORCELLINI 1965, tomo I, pag. 578, significato I 2; OLD 1968, pag. 298, significato 1 b.

Crassus tum ita Brutum ultus est ut illum recitationis suae paeniteret: come accennato, Cicerone interpreta –probabilmente a ragione– la mossa di Crasso come una forma di vendetta da parte del suo maestro nei confronti di Bruto, che aveva osato mettere in discussione la sua serietà come personaggio pubblico e quindi la sua attendibilità come oratore; naturalmente, a questa volontà di rivalsa si affiancano anche, pragmaticamente, la consapevolezza di dover stornare l'attenzione dalla propria persona e il desiderio di denigrare l'avversario, così da fare in modo che in ultima istanza sia quest'ultimo a risultare screditato e quindi ad apparire carente in *gravitas* e *fides*.

recitationis suae: il termine indica naturalmente la lettura ad alta voce di documenti che poteva avere luogo durante un dibattito (CALONGHI 1950, col. 2323, significato a); si veda *supra*, il commento a *duobus recitatoribus constitutis*.

moleste enim fortasse tulerat se in eis orationibus reprehensum quas de re publica habuisset, in quibus forsitan magis requiratur constantia: la Malcovati in ORF 1976, pag. 257, non riporta questa frase, che a noi è sembrato opportuno inserire in quanto da un lato chiarisce la disposizione d'animo che secondo Cicerone era stata alla base della tattica retorica di Crasso, dall'altro fornisce la chiave di lettura proposta dallo stesso Arpinate sull'episodio.

moleste enim fortasse tulerat se in eis orationibus reprehensum quas de re publica habuisset: BELLARDI 1996, pag. 461, traduce l'espressione *moleste ferre* come "si era assai dispiaciuto", ma sembra più corretto intenderla come "si era infastidito" o "si era risentito": l'irritazione di Crasso era nata proprio dall'estremo fastidio che egli, uomo orgoglioso e ambizioso, doveva aver provato nel vedersi screditato dal suo avversario. Il sintagma *de re publica* precisa che le orazioni esaminate e criticate da Bruto erano di genere deliberativo e non giudiziario e che proprio sulle posizioni politiche in quelle contenute si era appuntata l'attenzione dell'accusatore (cfr. Cic. *De orat.* II 223, fr. 45: *cum enim Brutus [...] contraria inter sese de re publica capita contulisset*).

in quibus forsitan magis requiratur constantia: ROMAN 1994, pag. 106, nota 96, scrive che questa notazione finale può essere considerata come una riflessione personale di Cicerone oppure come un giudizio sull'atteggiamento di Crasso; in effetti sembra che l'Arpinate, al netto della profonda ammirazione per il suo maestro, rilevi in questo caso l'innegabile contraddittorietà insita nelle posizioni politiche abbracciate da quello, sottolineando come forse nei due discorsi sotto esame sarebbe effettivamente stata opportuna una maggiore coerenza (*magis ... constantia*). È interessante notare come l'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, sia da Cicerone criticata (senza rimando ad altri discorsi) anche in *Parad.* 41, fr. 24-ter, dove si leggono le seguenti parole: *quid valet igitur illa eloquentissimi viri, L. Crassi, copiosa magis quam sapiens oratio: 'Eripite nos ex servitute'?*.

46-bis. Quint. VI 3, 43-44

43 <i>Illud quoque genus est positum non in hac veluti iaculatione dictorum et inclusa</i>	43 C'è anche quel genere [di umorismo] posto non in questo –per così dire– lancio
--	---

XII. PRO C(N). PLANC(I)O CONTRA M. IUNIUM BRUTUM

breviter urbanitate, sed in quodam longiore actu, quod de L. Crasso contra Brutum Cicero in secundo de oratore libro et aliis quibusdam locis narrat.

44 *Nam cum Brutus in accusatione Cn. Planci excitatis duobus lectoribus ostendisset contraria L. Crassum patronum eius in oratione, quam de colonia Narbonensi habuerat, suasisse iis, quae de lege Servilia dixerit, tris excitavit et ipse lectores, iisque patris eius dialogos dedit legendos: quorum cum in Privernati unus, alter in Albano, tertius in Tiburti sermonem habitum complecteretur, requirebat, ubi essent eae possessiones. Omnis autem illas Brutus vendiderat, et tum paterna emancupare praedia turpius habebatur.*

di battute e in questa ironia fine racchiusa in poche parole, ma in un'esposizione più lunga: ce ne parla Cicerone nel secondo libro del *De oratore* e in qualche altro luogo, a proposito di Lucio Crasso contro Bruto.

44 Infatti Bruto in occasione dell'accusa a Cneo Planco aveva fatto alzare due lettori e aveva mostrato che l'avvocato di quello, Crasso, nell'orazione che aveva pronunciato sulla colonia di Narbona aveva sostenuto opinioni contrarie rispetto a quelle difese parlando della *lex Servilia*; dopo di che [Crasso] fece alzare anch'egli tre lettori e diede loro da leggere i dialoghi del padre di quello: poiché quelli comprendevano conversazioni tenutesi la prima nel podere di Priverno, la seconda in quello di Alba Longa e la terza in quello di Tivoli, [Crasso] domandava dove fossero quei possedimenti. Bruto però li aveva venduti tutti e a quell'epoca si riteneva alquanto vergognoso cedere le proprietà paterne.

Il capitolo VI 3 dell'*Institutio oratoria* di Quintiliano, avente per oggetto la trattazione *de risu*, rappresenta, insieme al succitato *excursus* del *De oratore* (II 217-290), la più ampia esposizione sull'ironia e l'umorismo nella retorica che la tradizione antica ci abbia trasmesso. Dopo aver spiegato l'importanza di saper suscitare il riso del giudice e la difficoltà insita in questo compito (§§ 1-6), Quintiliano espone alcuni precetti generali sull'origine del riso (§§ 7-8a), sulla sua potenza (§§ 8b-10) e sull'importanza della predisposizione naturale dell'oratore all'umorismo (§§ 11-16);

seguono alcune considerazioni terminologiche sui vocaboli afferenti al campo semantico in esame (§§ 17-21) e una serie di partizioni minuziose relative alla sede, alle modalità e ai caratteri del ridicolo (§§ 22-28). Il retore fornisce poi altri consigli di varia natura sul ridicolo, come quello di evitare la scurrilità e l'artificiosità e di fare in modo che le battute non ricadano su chi le pronuncia (§§ 29-35a), e in seguito ritorna sulla questione, prima solo accennata, dell'origine del riso (§§ 35b-38); è inoltre importante saper raccontare episodi sapidi (§§ 39-41). Si riprende poi, al § 42, la distinzione ciceroniana tra l'essere *faceto*, che si realizza *in narrando*, e l'essere mordace (*dicacitas*), che invece trova luogo *in iaciendo*: nell'uso di questa seconda tipologia era stato estremamente abile Domizio Afro, mentre della prima Cicerone fornisce un esempio tratto dal suo maestro Crasso. Quintiliano, dunque, riprende la distinzione ciceroniana tra *cavillatio* e *dicacitas* e, come l'Arpinate, cita la tecnica derisoria di Crasso (consistente nel far recitare a tre *lectores* passi dell'opera giuridica di Bruto padre per mettere alla berlina la dissolutezza del figlio) come esempio della prima di queste due modalità umoristiche.

Come è evidente dalle parole qui riportate, Quintiliano era a conoscenza di entrambi i resoconti dell'episodio che Cicerone, per quanto è a noi noto, aveva trasmesso: quello del *De oratore* (II 220-227, fr. 45) e quello della *Pro Cluentio* (140-141, fr. 46); la critica, comunque, sembra propensa a ritenere che nel presente passo il retore ispanico tenga presente soprattutto l'esposizione contenuta nel dialogo retorico¹⁹²⁴. Comunque stiano le cose (potrebbe essere rilevante il fatto che poco prima, ai §§ 39-40, sia stato fatto riferimento, anche tramite una citazione letterale, alla difesa di Cluenzio), è evidente che Quintiliano sia totalmente debitore, nella sua esposizione, al modello rappresentato dall'Arpinate: ciò emerge, oltre che dall'esplicita ammissione dell'autore, anche da una serie di affinità lessicali e in generale linguistiche forse non casuali (l'uso di parole ed espressioni come *excito* e *dedit legendos*; l'esposizione tramite un ampio intreccio di subordinate introdotto da un *cum* narrativo) e dal fatto che il passo in esame non fornisce ulteriori ragguagli sulla vicenda rispetto a quanto riportato dall'Arpinate. Il presente estratto dell'*Institutio oratoria*, dunque, risulta interessante non tanto per il suo contenuto quanto perché attesta

¹⁹²⁴ Così MONACO 1968, pag. 113 (ad *De orat.* II 224, fr. 45), e LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 221 (ad *De orat.* II 223, fr. 45).

della fama di cui, grazie a Cicerone, l'umorismo di Crasso e in particolare la sua derisione di Bruto godevano ancora a distanza di quasi due secoli.

§ 43

illud quoque genus est positum non in hac veluti iaculatione dictorum et inclusa breviter urbanitate, sed in quodam longiore actu: al § 42 Quintiliano ha scritto: *in narrando autem Cicero consistere facetias putat, dicacitatem in iaciendo*; qui invece si fa riferimento ad un tipo di umorismo che non si realizza nel lancio di frecciate (al precedente *iaciendo* corrisponde evidentemente *iaculatione*), ma in una forma di ironia che si svolge in maniera più ampia e distesa. Quintiliano riprende dunque la distinzione ciceroniana (*De orat.* II 218) tra *cavillatio* e *dicacitas*, attribuendo alla prima di queste due tipologie di umorismo la tattica di Crasso: evidente è la derivazione da Cic. *De orat.* II 223, fr. 45 (... *non minus iucunda illa perpetua. Cum enim Brutus duo lectores excitasset ...*)

in hac veluti iaculatione dictorum: con il termine *dicta* (altrove *bona dicta*) si fa riferimento alla "battute brevi ed argute" che si possono appunto scagliare contro un avversario o un detrattore: si veda il commento a *in celeritate atque dicto* in Cic. *De orat.* II 220, fr. 7.

inclusa breviter urbanitate: "in espressioni brevi ed argute" (FARANDA-PECCHIURA 2003, vol. I, pag. 753); "nelle brevi inserzioni di spiritosaggini eleganti" (Corsi in CORSI-CALCANTE 2008, pag. 1055). Per il valore di *urbanitas*, denotante una forma di ironia spiritosa e fine, si veda il commento a *urbana* in Cic. *De orat.* II 269, fr. 43.

sed in quodam longiore actu: come è evidente, il termine *actus* non indica qui in generale una "azione" o una "messa in movimento" (da *ago*), ma specificamente "il moto di chi espone" (CALONGHI 1950, col. 36, significato II A), quindi, detto dell'oratore, "il porgere, l' esporre a voce" (*ibid.*, significato II A a); allo stesso modo, in OLD 1968, pag. 31, significato 8 a, si parla di "delivery (of a speech)"; meno precisamente FORCELLINI 1965, tomo I, pag. 62, significato II A, reputa che il termine, soprattutto quando riferito a un oratore, si usi "de corporis gestu et motu cum recitatione conjunctis" (analogamente LEWIS-SHORT 1958, pag. 25, significato II B 2: "The action accompanying oral delivery").

quod de L. Crasso contra Brutum Cicero in secundo de oratore libro et aliis quibusdam locis narrat: come è noto, Cicerone rappresenta la principale fonte letteraria alla quale Quintiliano attinge per la redazione della sua *Institutio oratoria*; ciò è particolarmente valido per la trattazione *de risu* (VI 3), come si capisce ad esempio dal riferimento esplicito all'eccesso di battute di Cicerone (§§ 2-5) e dal fatto che nessun altro autore aveva trattato dell'argomento (cfr. RABBIE 2007, pagg. 215-216). Qui il retore ispanico precisa che l'esempio che va ad esporre è tratto proprio dall'Arpinate, che aveva raccontato l'episodio di Crasso e Bruto nel secondo libro del *De oratore* (§§ 220-227, fr. 45) e in qualche altro passo.

aliis quibusdam locis: l'unica testimonianza ciceroniana del processo a noi giunta, a parte quella del *De oratore*, è contenuta in *Clu.* 140-141, fr. 46; è quindi incerto se qui Quintiliano, parlando di *loci*, al plurale, faccia riferimento a qualche altro riferimento a noi non giunto oppure, come sembra più probabile, adoperi una forma generica (da cui la nostra traduzione non con "alcuni altri luoghi", ma "qualche altro luogo").

§ 44

nam cum Brutus in accusatione Cn. Planci excitatis duobus lectoribus ostendisset contraria L. Crassum patronum eius in oratione, quam de colonia Narbonensi habuerat, suasisse iis, quae de lege Servilia dixerit, tris excitavit et ipse lectores, iisque patris eius dialogos dedit legendos: quorum cum in Privernati unus, alter in Albano, tertius in Tiburti sermonem habitum complecteretur, requirebat, ubi essent eae possessiones: le informazioni riportate da Quintiliano, derivate come sono da Cicerone e in particolare –lo abbiamo visto– dal *De oratore*, sono assolutamente identiche nei contenuti e anche molto simili nella forma a quanto trasmesso dall'Arpinate: per un approfondimento delle varie questioni relative a questo segmento di testo (chi sono i *lectores*, chi è il padre di Bruto, qual è il senso delle tattiche adoperate dai due avvocati e così via) rimandiamo dunque a Cic. *De orat.* II 220-227, fr. 45, e *Clu.* 140-141, fr. 46. Rispetto all'edizione critica di RADERMACHER 1971, vol. I, pag. 337, abbiamo sostituito il punto interrogativo dopo *possessiones* con un punto fermo, essendo la proposizione introdotta da *ubi* un'interrogativa indiretta e non diretta.

patris eius dialogos dedit legendos: sebbene il termine latino *dialogus* non corrisponda necessariamente al nostro "dialogo" (si pensi ai *Dialogi* di Seneca, di impostazione monologica), in questo caso è probabile che il trattato *de iure civili* di Bruto padre si svolgesse effettivamente come una conversazione tra personaggi, come si deduce dai riferimenti ai poteri che avevano rappresentato lo scenario di diversi colloqui col figlio.

omnis autem illas Brutus vendiderat, et tum paterna emancupare praedia turpius habebatur: dato per assodato che a Roma una forma di venerazione o comunque di ossequioso rispetto per tutto ciò che fosse passato –e quindi anche per i genitori e gli antenati– costituì sempre una costante della mentalità comune, è interessante notare che Quintiliano sembra ritenere in un certo senso superata l'idea che cedere beni appartenuti al padre fosse un atto disonorevole.

emancupare: il verbo *emancupo* (o *emancipo*) è un tecnicismo giuridico che di base indica la liberazione formale di un figlio dalla potestà paterna e, in senso più lato, può designare il trasferimento di un figlio dalla propria potestà a quella di un altro oppure l'atto di "cedere, alienare, trasmettere come proprietà in forma solenne uno stabile a qualc." (CALONGHI 1950, col. 960, significato II A 2).

46-ter. Plin. Nat. XXXVI 7¹⁹²⁵

lam L. Crassum oratorem illum, qui primus peregrini marmoris columnas habuit in eodem Palatio, Hymettias tamen nec plures sex aut longiores duodenum pedum, M. Brutus in iurgiis ob id Venerem Palatinam appellaverat.

Già quel famoso oratore Lucio Crasso, che per primo possedette sul medesimo Palatino colonne di marmo straniero –ma imettie e non più di sei o più alte di dodici piedi ciascuna–, per questo motivo fu chiamato da Marco Bruto, nel corso di una discussione, Venere del Palatino.

Gli ultimi due libri della *Naturalis historia* di Plinio il Vecchio, il XXXVI e il XXXVII, sono dedicati alla trattazione delle pietre, rispettivamente quelle importanti per i loro impieghi e quelle preziose. "Lo scrittore distribuisce la materia del libro XXXVI

¹⁹²⁵ Questo passo è assente in ORF 1976 (ma vedi *infra*).

ripartendola per tipi di pietre, dalla più importante per nobiltà e valorizzazioni alla meno importante; e procede quindi dai marmi (parr. 1-125) alle pietre con proprietà dei regni animale e vegetale (126-34), alle pietre nere (135 sg.), a quelle con proprietà medicinali (137-56), alle pietre utili per creare oggetti od opere architettoniche (157-89), e ai vetri (190-204), con cui si chiude il libro"¹⁹²⁶. Come capita spesso nell'opera di Plinio, la sezione introduttiva del libro è marcata da accenti di manifesto moralismo, tramite i quali l'autore si scaglia contro la ricerca di piaceri (*deliciae*: § 1) che spingeva gli uomini a fare a pezzi le montagne, create dalla natura come una sorta di scheletro della terra; una simile dissolutezza aveva radici lontane, se si pensa che già Marco Emilio Scauro aveva fatto trasportare a Roma trecentosessanta colonne per adornare un teatro provvisorio –azione discutibile, sebbene legata a festività (per la precisione Plinio parla di *voluptates*: § 5) pubbliche– e che per di più aveva poi collocato le più alte di queste nell'atrio della propria abitazione. Scauro, tra l'altro, non era stato un pioniere in questo campo, dal momento che già prima di lui l'oratore Crasso aveva posseduto sul Palatino delle colonne di marmo straniero ed era stato per questo messo alla berlina da Marco Bruto.

Sulla dedizione di Crasso al lusso, dimostrata non solo dalle colonne collocate nella sua villa ma anche da due coppe di grande valore e alcuni triclini bronzei di sua proprietà, Plinio fornisce diverse utili informazioni: le testimonianze sono raccolte, nel nostro lavoro, nell'introduzione a Plin. *Nat.* XVII 1-4, fr. 38; altri passi antichi sulla medesima caratteristica del personaggio, poi, si possono trovare nella "Premessa" all'oraz. VIII, *Oratio censoria contra Cn. Domitium Ahenobarbum*, par. III, punto 2¹⁹²⁷. In un paragrafo della sua opera dedicata alle fonti dell'opera enciclopedica di Plinio, Münzer¹⁹²⁸ scrive che Cornelio Nepote è modello di Plinio il Vecchio soprattutto in rapporto alla "storia delle costruzioni" ("Baugeschichte"), quindi ciò è valido per il libro XXXVI dell'opera e in particolare, per quello che ci riguarda, per il presente passo: Nepote, secondo lo studioso tedesco, doveva aver tratto egli stesso questa notizia da fonti scritte o orali. A pag. 330, poi, Münzer precisa che non ci si deve meravigliare del fatto che sia Domizio (Val. Max. IX 1, 4, fr. 39) sia Bruto attaccassero Crasso in rapporto

¹⁹²⁶ Corso in CONTE ET ALII 1982, vol. V, pag. 512.

¹⁹²⁷ Sulla questione si veda MEYER 1970, pagg. 81-84.

¹⁹²⁸ MÜNZER 1897, pagg. 327-333.

al lusso delle colonne: da questo punto di vista, sbaglia Urlichs a pensare che i due racconti si rifacciano a due fonti diverse e che l'episodio sia passato da uno all'altro dei due personaggi (vale a dire che solo in uno dei due casi esso avrebbe fondamento storico); al contrario, è assolutamente plausibile che questo gusto di Crasso per il lusso e i piaceri della vita potesse attirare la riprovazione di personaggi che, in diverse occasioni, si trovarono in dissidio con lui.

In questo quadro generale relativo al carattere di Crasso, una questione rimane però di difficile soluzione: può la testimonianza pliniana essere ascritta con certezza al processo di Planco? A favore di questa ipotesi si sono schierati Höpke (in via ipotetica), Gruen, il quale ritiene che l'episodio qui riportato sia derivato all'autore da Cicerone, e Alexander¹⁹²⁹; già in precedenza, tra l'altro, avevano creduto a questa attribuzione Söderholm e Oette¹⁹³⁰, che avevano citato in nota il passo trattando appunto del processo a carico di Planco; quanto infine alle raccolte di testimonianze e frammenti da noi consultate, Krueger¹⁹³¹ non fa alcun riferimento al brano di Plinio, mentre sia Meyer che la Malcovati¹⁹³², in modo curiosamente (ma forse non casualmente) analogo, non lo riportano nella sezione relativa a Crasso (cfr., per il discorso in esame, rispettivamente le pagg. 309-312 e 254-257) ma esclusivamente in quella relativa a Bruto, a proposito proprio dell'incriminazione di Planco (cfr. rispettivamente le pagg. 262 e 209)¹⁹³³. In effetti, un'offesa come quella attestata da Plinio ben si adatterebbe al contesto del processo del quale ci stiamo occupando, contraddistinto da un'aspra contesa tra i due avvocati, non priva di punte ingiuriose e mordaci (cfr. Cic. *De orat.* II 222, fr. 45: *Crassus ... in Bruto quem oderat et quem dignum contumelia iudicabat, utroque genere pugnavit*); d'altra parte, però, il fatto che a noi sia noto un unico dissidio tra i due rischia di indurci ad attribuire a quella vicenda anche un episodio (quello riferito da Plinio) che in teoria, soprattutto se tra i due esisteva un'inimicizia di lunga data, potrebbe essere legato ad un'occasione diversa e a noi non nota. Con la cautela cui induce la mancanza di contestualizzazione della testimonianza, dunque, ascriviamo il passo della *Naturalis historia* al processo di Planco, ma in via ipotetica.

¹⁹²⁹ RE XIII.1, col. 266; GRUEN 1966, pag. 60, nota 170; ALEXANDER 1990, pag. 52.

¹⁹³⁰ SÖDERHOLM 1853, pag. 29, nota 14; OETTE 1873, pag. 44, nota 1.

¹⁹³¹ KRUEGER 1909, pagg. 50-53 (per l'orazione nel suo complesso).

¹⁹³² MEYERUS 1842; ORF 1976.

¹⁹³³ Si noti però che entrambi gli studiosi attribuiscono il passo all'orazione solo in via congetturale.

iam L. Crassum oratorem illum, qui primus peregrini marmoris columnas habuit in eodem Palatio, Hymettias tamen nec plures sex aut longiores duodenum pedum, M. Brutus in iurgiis ob id Venerem Palatinam appellaverat: il lusso di Scauro non era del tutto privo di precedenti, in quanto prima di lui (si può supporre: pochi anni prima) già Crasso aveva posseduto delle colonne di marmo e le aveva usate per adornare la sua villa sul Palatino, incorrendo così nello scherno di Marco Bruto. Corso in CONTE ET ALII 1982, vol. V, pag. 521, § 7, nota 1, scrive che "forse Scauro, nell'inserire nella propria *domus* colonne già impiegate nel suo teatro provvisorio, aveva inteso emulare, superandola in sfarzo, l'analoga operazione di Crasso".

iam L. Crassum oratorem illum: la fama di Crasso doveva essere pressoché intatta all'epoca di Plinio, come dimostra il fatto che egli è più volte citato non solo nella *Naturalis historia* (vedi *infra*) ma anche, ad esempio, nella più o meno contemporanea *Institutio oratoria* di Quintiliano; a ciò dovette contribuire soprattutto la sua presenza, come personaggio principe, nella finzione dialogica del *De oratore*.

qui primus peregrini marmoris columnas habuit in eodem Palatio: Plinio fa riferimento al lusso della dimora di Crasso e in particolare alle colonne marmoree che la adornavano anche in XVII 6 e XXXVI 114: siamo così informati del fatto che egli, quando aveva rivestito la magistratura di edile, all'epoca in cui negli edifici pubblici ancora non esistevano colonne in marmo, aveva fatto trasportare alcune colonne a Roma per ornare la scena di un teatro (evidentemente temporaneo) e poi le aveva trasferite nella propria abitazione sita sul Palatino (dove si trovava anche la villa di Scauro: cfr. *in eodem Palatio*); ciò, però, gli aveva attirato delle critiche. Per una discussione sul numero di colonne, che oscilla tra sei (qui e in XXXVI 114) e quattro (XVII 6), si veda l'introduzione a Val. Max. IX 1, 4, fr. 39.

Hymettias tamen nec plures sex aut longiores duodenum pedum: per quanto nella sua opera, e soprattutto nelle digressioni e nelle prefazioni, si abbandoni a più riprese a condanne moralistiche nei riguardi del lusso e dell'avidità di ricchezze, Plinio (diversamente da Valerio Massimo e Macrobio: cfr. Val. Max. IX 1, 4, fr. 39, e Macr. Sat. III 15, 4-5, fr. 40-sexies) non sembra nutrire un atteggiamento di condanna nei confronti di Crasso e quindi considerarlo un esempio del degrado dei costumi cui Roma era nel tempo andata incontro. Ciò emerge sia da questo breve inciso sia dal fatto che

in *Nat.* XXXVI 114 egli definisce ingiustificati gli attacchi ai quali quello era stato sottoposto. Così in questa sede egli precisa di che tipo di marmo (imettio) e di quali dimensioni (dodici piedi: circa 3,5 metri) fossero le colonne –in un certo senso– incriminate: "il marmo d'Imetto, adombra giustamente Plinio (cfr. *tamen*), non era particolarmente pregiato (esso infatti, azzurrognolo, è adottato ad Atene fin dall'età di Alcibiade, in occasioni in cui era necessario risparmiare)" (Corso in CONTE ET ALII 1982, vol. V, pag. 521, § 7, nota 1); non a caso al paragrafo precedente (XXXVI 6) l'autore aveva precisato, con tono manifestamente polemico, che le colonne di Scauro erano alte ben trentotto piedi (quindi più del triplo di quelle di Crasso: oltre 11 metri) ed erano fatte di marmo luculliano ("*a sort of marble found on an island in the Nile, and of which Lucullus was particularly fond*": LEWIS-SHORT 1958, pag. 1082).

M. Brutus in iurgiis ob id Venerem Palatinam appellaverat: come abbiamo visto nell'introduzione al passo, è possibile, per quanto difficile da dimostrare, che il Marco Bruto in questione sia l'accusatore di Plancio e che il *iurgium* genericamente menzionato corrisponda appunto al processo del quale ci stiamo occupando (per quanto questa accezione giudiziaria del vocabolo, prima che nei giuristi tardi, compaia solo, per quanto ne sappiamo, in *Sen. Herc. f.* 172-173, che parla di *rabiosa fori / iurgia*). La designazione derisoria di Crasso come *Venus Palatina* fa probabilmente riferimento alla molle, anzi effemminata, grazia che secondo Bruto caratterizzava il suo avversario in rapporto appunto alla sua villa sita sul Palatino; è comunque notevole che dei dizionari e dei lessici da noi tenuti presenti nella redazione del presente lavoro (CALONGHI 1950, LEWIS-SHORT 1958, FORCELLINI 1965 e OLD 1968) nessuno faccia esplicita menzione dell'espressione riportata da Plinio (né s.v. *Venus* né s.v. *Palatinus*) e dunque ne chiarisca il senso. MÜNZER 1897, pag. 330, nota 1, nota che, similmente a Bruto, Cicerone in *Cael.* 18 chiama Clodia *Medea Palatina* (con riferimento al fatto che la donna, che spesso si tratteneva sulla dimora palatina di Celio, metaforicamente parlando era una avvelenatrice come il personaggio del mito).

47. //

La testimonianza riportata in ORF 1976, pag. 257, come fr. 47, vale a dire Cic. *De orat.* II 242, non è da noi attribuita al presente discorso, ma inserita nei passi *incertae sedis* come fr. 53.

XIII. PRO C. SERGIO ORATA CONTRA CONSIDIUM

INTRODUZIONE

➤ Numero del processo in ALEXANDER 1990: 365

➤ Data: incerta (presumibilmente nel primo decennio del I secolo a.C.).

L'unica fonte che dà notizia del processo, Val. Max. IX 1, 1, fr. 48, non chiarisce quando questo abbia avuto luogo. Plinio il Vecchio in *Nat.* IX 168 ci informa che Orata diede avvio all'allevamento di ostriche in vivai (causa, come vedremo, del presente processo) all'epoca dell'oratore Crasso, prima della guerra marsica o guerra sociale (*aetate L. Crassi oratoris ante Marsicum bellum*): da questo singolo riferimento è possibile inferire che l'attività fu avviata probabilmente nel primo decennio del I secolo a.C. o al massimo nell'ultimo del II secolo, in quanto, se essa fosse risalita a un periodo precedente, Plinio avrebbe usato un diverso riferimento cronologico al posto dello scontro con gli Italici. Risulta comunque impossibile andare oltre questa deduzione, pertanto opportunamente i più recenti commentatori tedeschi del *De oratore*, Alexander e Borgo¹⁹³⁴ si sono limitati a datare il *iudicium* rispettivamente "1. Jahrzehnt des 1. Jahrh. v. Chr.", "by 91" e "in un anno difficile da precisare del I sec. a.C.". Ritieni invece che esso si sia svolto precisamente nel 91 Henry Bardon¹⁹³⁵.

➤ Oggetto: causa civile sull'uso di acque pubbliche.

➤ *Reus*: C. Sergio Orata (RE 2A, *Sergius* 33, coll. 1713-1714).

➤ Avvocato del *reus*: L. Licinio Crasso.

➤ *Petitor*: Considio (RE IV.1, *Considius* 1, col. 912).

➤ Avvocato del *petitor*: ignoto.

¹⁹³⁴ LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 64; ALEXANDER 1990, pag. 174; BORGO 2016, pag. 61.

¹⁹³⁵ BARDON 1952, pag. 171, nota 9.

➤ Esito: ignoto.

Maiuri¹⁹³⁶ sembra alludere che Orata riuscì ad ottenere l'assoluzione in virtù non tanto della difesa di Crasso quanto soprattutto della sua liberalità nell'offerta di ostriche (perifrasi elegante per intendere una forma di corruzione nei confronti dei giudici); lo studioso infatti scrive: "Non vogliamo pensar male, ma certo è che alla forza delle argomentazioni giuridiche, doverono portare valido aiuto le ostriche liberalmente fornite da un ostricaro d'eccezione qual'era [*sic*] il nostro Sergio". In effetti l'esposizione di Valerio Massimo potrebbe far pensare ad un esito positivo per l'imputato grazie anche all'arguta battuta di Crasso, ma si tratta di una pura supposizione e a buon diritto la critica pare concorde nel sospendere il giudizio sulla questione.

➤ Premessa

I contorni del processo sono chiariti bene da Valerio Massimo nel suo intento di screditare Orata e la sua passione per il cibo. L'uomo, spinto dal desiderio di poter godere in ogni momento di prodotti ittici freschi, creò piscine artificiali separate in modo da allevarvi diverse specie di pesci e costruì ampi edifici sulle rive del Lucrino per l'ostricoltura; un tale uso privato delle acque del lago, però, danneggiava il pubblicano Considio, il quale –si può dedurre– aveva ottenuto in appalto lo sfruttamento ittico del Lucrino e che gli intentò causa. Orata fu in quest'occasione difeso da Crasso, che si servì, tra l'altro, dell'arma dell'ironia contro il *petitor*. Se queste informazioni costituiscono l'inquadramento generale del processo, ci sembra che molto altro si possa dire sul contesto generale in cui questo si inserisce; primo passo per tentare una tale operazione consiste nel chiarire chi fossero i due principali attori della vicenda, Orata e Considio, dei quali soprattutto il primo pare aver rappresentato una figura di un certo rilievo nel quadro storico-culturale campano a cavallo tra II e I secolo a.C.

I.

Partiamo proprio da Orata e dalle fonti antiche, da Cicerone ad Agostino, che ne fanno menzione¹⁹³⁷.

¹⁹³⁶ MAIURI 1957, pagg. 58-59.

¹⁹³⁷ Lasciamo da parte in questa panoramica la testimonianza di Val. Max. IX 1, 1, fr. 48, sulla quale torneremo più approfonditamente *infra*.

XIII. PRO C. SERGIO ORATA CONTRA CONSIDIUM

1) Cic. *Fin.* II 70. Nel primo libro del dialogo, che tratta del concetto di bene, Cicerone affida a Manlio Torquato il compito di esporre la teoria epicurea sull'argomento; nel secondo libro l'autore, in qualità di personaggio, replica in tono critico che la dottrina di Epicuro, nei cui confronti egli esprime sempre il massimo disappunto, consiste sostanzialmente nel ritenere che la vita vissuta in base al piacere sia l'unica onorevole e anzi nell'identificare proprio il piacere col sommo bene: Orata è in questo il maestro di tutti i seguaci di Epicuro, il perfetto esempio dell'epicureo che confonde felicità e piacere.

2) Varr. *Rust.* III 3, 10. Varrone, manifestando un'evidente nostalgia dei tempi passati, deplora il desiderio di lusso di cui danno mostra molti suoi contemporanei, dei quali alcuni giungono addirittura a creare delle piscine di acqua di mare per allevarvi dei pesci; tra i personaggi più famosi che si sono dedicati a quest'attività non si può, secondo l'autore, non citare Filippo, Ortensio, i Luculli e soprattutto Sergio Orata e Licinio Murena, che da queste piscine e dai pesci al loro interno allevati presero i loro nomi.

3) Col. VIII 16, 5. All'epoca di Lucullo, quando l'amore per il lusso, come scrive Varrone, era già tanto diffuso, la passione per la cucina raffinata spinse alcuni a creare vivai comunicanti col mare; tra questi i piscicoltori più appassionati, Sergio Orata e Lucio Murena, presero il nome dei pesci da loro allevati con orgoglio, così come Scipione Emiliano era stato detto Numantino per la conquista di Numanzia, Publio Servilio, invece, Isaurico per il trionfo riportato sul popolo anatolico degli Isauri.

4) Plin. *Nat.* IX 168-169. Trattando, nel libro IX della sua imponente enciclopedia, di animali acquatici Plinio racconta che Orata, spinto dal desiderio di ricchezze, fu il primo ad inventare i bagni sospesi, installandoli in ville che rivendeva con forte utile, e a creare, nella sua villa presso Baia, vivai di ostriche, dotando di un ottimo sapore proprio le ostriche del lago Lucrino.

5) Fest. pag. 196 ed. Lindsay. Alla voce *orata* del suo dizionario enciclopedico noto come *De verborum significatu* Festo spiega che il pesce deve il nome al suo colore simile all'oro, *aurum*, che i più umili pronunciavano *orum*; allo stesso modo, a quanto si dice, un tale di nome Sergio sarebbe stato soprannominato Orata perché era solito indossare due grandi anelli d'oro.

XIII. PRO C. SERGIO ORATA CONTRA CONSIDIUM

6) Macr. *Sat.* III 15, 2-3. 2. Macrobio, rifacendosi a Varrone, ricorda che un ramo della *gens Licinia* prese il soprannome Murena per la smodata predilezione per l'omonimo pesce e analogamente Sergio Orata acquistò il proprio *cognomen* per l'amore dei pesci chiamati appunto orate; quest'ultimo personaggio, aggiunge l'autore, vissuto all'epoca dell'oratore Lucio Crasso, è noto per essere stato il primo a costruire bagni pensili, a porre vivai di ostriche a Baia e a dare alle ostriche del Lucrino il loro ottimo sapore.

7) Aug. *Beat.* 26 e 28. Spiegando la differenza tra miseria e povertà, Agostino adduce l'esempio, tratto da Cicerone (con ogni probabilità dall'*Hortensius*), di Orata, il quale, pur essendo benestante, dedito ai piaceri, benvoluto ed in buona salute, ricco di terre e di amici, in sostanza un uomo di successo¹⁹³⁸, tuttavia forse desiderava più di quanto aveva o comunque nutriva, precisa l'interlocutore Licenzio, se anche non un tale desiderio, di certo il timore di poter perdere quanto aveva accumulato. Orata può dunque essere considerato una persona povera, nella misura in cui egli, seppure non carente di beni materiali, lo era in saggezza.

8) Alla figura di Orata sono con ogni probabilità riferibili anche due frammenti ciceroniani citati nel *De compendiosa doctrina* di Nonio, pagg. 285 (*M. Tullius in Hortensio: 'primus balneola suspendit, inclusit pisces'*) e 319 (*M. Tullius in Hortensio: 'sollertiamque eam posse vel in tegulis proseminare ostreas'*) ed. Lindsay. Nel primo dei due *excerpta* si fa riferimento ancora alle due innovazioni di Orata, i bagni sospesi e le piscine artificiali per l'allevamento ittico (la frase *inclusit pisces*, seppure incompleta, appare sufficientemente chiara¹⁹³⁹); il secondo, invece, allude all'ingegnosità del personaggio, il quale sarebbe stato capace di allevare le ostriche sulle tegole¹⁹⁴⁰.

Secondo Münzer¹⁹⁴¹, Cicerone e Varrone parlavano di Orata più dettagliatamente di quanto sappiamo: l'Arpinate nell'*Hortensius*, modello per Valerio

¹⁹³⁸ "We should, however, allow for exaggeration or distortion in this part of the tradition" (TURNER 1948, pag. 487).

¹⁹³⁹ Ingiustificata appare, da questo punto di vista, la notazione di PEURIÈRE 2003, pag. 109: "On peut regretter que Nonius n'ait pas terminé la phrase".

¹⁹⁴⁰ Sul significato di questa affermazione paradossale si veda il commento a *namque ea, si inde petere non licuisset, in tegulis reperturum* in Val. Max. IX 1, 1, fr. 48. Secondo MARASCO 2010, pag. 74, in questo frammento è "da notare l'uso del verbo *proseminare*, che è indicativo di un riferimento ad allevamenti"; non ci risulta, in realtà, che esistano altri casi in cui il verbo compare con questa accezione.

¹⁹⁴¹ RE 2A, col. 1714.

Massimo e Plinio, Varrone nei luoghi usati da Columella e Macrobio. Allo stato attuale dei fatti, comunque, queste sono le fonti antiche che ci trasmettono notizia su Caio Sergio Orata: esse risultano "in gran parte interessate piuttosto a darne un giudizio morale che non ad offrire una ricostruzione ed una valutazione di quanto egli fece"¹⁹⁴² e, con l'eccezione di Cicerone, riferiscono sostanzialmente due tipi di informazioni, relative rispettivamente all'origine del nome di Orata e alle sue invenzioni. Per quanto riguarda il *cognomen*, Varrone, seguito da Columella e da Macrobio, ritiene che esso derivi dall'omonimo pesce marino, del quale Sergio sarebbe stato un noto e –come emerge dal luogo di Columella– orgoglioso allevatore nei suoi vivai marini¹⁹⁴³; di contro Festo, pur effettuando un collegamento tra le due accezioni del vocabolo (*orata* come nome comune di pesce e come nome proprio di persona), non le considera l'una derivata dall'altra, bensì reputa che entrambe abbiano un collegamento con *aurum*, l'oro¹⁹⁴⁴: l'ittionimo per il colore dorato dell'animale, l'antroponimo per due grandi anelli aurei che Sergio avrebbe avuto l'abitudine di indossare¹⁹⁴⁵. Quanto alle invenzioni di Orata, si tratta dei cosiddetti "bagni pensili" o "sospesi" (sulla cui natura si veda il commento a *C. Sergius Orata pensilia balinea primus facere instituit* in Val. Max. IX 1, 1, fr. 48) e dei vivai di pesci e ostriche impiantati nelle acque del Lucrino; a queste due innovazioni, citate in Valerio Massimo e in Nonio (Cicerone), se ne aggiunge, secondo Plinio e Macrobio, una terza, consistente nell'aver fornito del sapore migliore le ostriche del lago flegreo¹⁹⁴⁶. A queste informazioni vanno poi aggiunte da un lato le affermazioni ciceroniane secondo le quali Sergio sarebbe stato un campione dell'epicureismo e, come si legge in Agostino, un uomo ricco, in salute, circondato da

¹⁹⁴² MARASCO 2010, pag. 69.

¹⁹⁴³ In realtà Macrobio, *auctore Varrone*, parla solo della ghiottoneria del personaggio per questo pesce, sottintendendo che essa era alla base della sua attività da allevatore.

¹⁹⁴⁴ Notevole, per gli studi di linguistica storica del latino, la notazione sulla pronuncia monotongata, *orum*, tipica dei *rustici*.

¹⁹⁴⁵ Non sappiamo da dove il grammatico traesse questa notizia. Secondo Münzer in RE 2A, col. 1714, si tratta di un'osservazione maligna pronunciata dall'oratore Antonio in qualità di avvocato di M. Mario Gratidiano nel processo che vide quest'ultimo contrapposto proprio a Orata (si veda in questo lavoro l'oraz. X, *Pro C. Sergio Orata contra M. Marium Gratidianum*).

¹⁹⁴⁶ Curiosa agli occhi di un contemporaneo, ma ben inquadrata nell'atmosfera in cui fu composto e pubblicato il saggio, l'espressione di MAIURI 1957, pag. 56: Orata "inventò il primo impianto razionale di ostricoltura sostituendo, a Dio grazia, alle fredde scipite ostriche del mar britannico, le ostriche sugose e gustose delle tepenti acque del Lago Lucrino" (la prima edizione dello studio di Maiuri è datata 1938, in piena temperie fascista).

amici e votato ai piaceri¹⁹⁴⁷, dall'altro la trattazione del processo sul quale si dilunga il solo Valerio Massimo (la menzione ciceroniana della battuta delle *tegulae*, riportata in Nonio, è per noi null'altro che un estratto decontestualizzato). Questo, dunque, il quadro delle fonti antiche.

Sulla questione del *cognomen* poco, ci sembra, si può aggiungere a quanto detto: ci limitiamo quindi a segnalare quella che potremmo definire la voce fuori dal coro di Della Valle¹⁹⁴⁸, il quale ricollega l'antroponimo all'ittionimo, ma in senso inverso rispetto alle fonti antiche, vale a dire ritenendo che siano stati i pesci a vedersi assegnare il nome di Sergio: Orata "fu il primo a organizzare tecnicamente l'ostricoltura e l'allevamento dei pesci teleostei. A uno di questi [...] è rimasto il suo cognome". Più plausibile, comunque, appare il passaggio postulato dalle fonti, secondo il quale sarebbe stato Sergio a prendere il nome dell'animale, come notano Varrone, Columella e Macrobio criticando (soprattutto Columella) il fatto che alla base di questo mutamento onomastico stesse l'amore per la buona tavola piuttosto che, come era stato in passato per altri personaggi, la fama legata a imprese di guerra: "per una volta, la gola poté ben più che la spada"¹⁹⁴⁹.

Qualche considerazione in più, invece, si può esprimere sulla figura di Orata: sulle sue invenzioni, la sua origine e la sua posizione economica e sociale. Partiamo proprio dalle invenzioni, i bagni sospesi e i vivai marini, che abbiamo visto aver attirato in modo particolare l'attenzione degli autori antichi e che Peurière¹⁹⁵⁰ sottolinea trattarsi di due elementi separati e non, come ritiene qualcuno, di un unico ritrovato. Sulla natura di questi ritrovati e sugli apporti che Sergio avrebbe recato al loro sfruttamento o funzionamento ci soffermeremo più approfonditamente nel commento alla testimonianza di Valerio Massimo. Limitandoci in questa sede a due sole considerazioni, notiamo anzitutto che, pur senza negare l'acume di Sergio, la critica ha posto in dubbio il suo ruolo di *primus auctor* in rapporto alle due principali creazioni attribuitegli dagli antichi; con ogni probabilità, infatti, egli non ne fu creatore in senso assoluto, ma un innovatore, capace di adattare delle tecniche inventate da altri al

¹⁹⁴⁷ Tralasciamo ovviamente le considerazioni etico-religiose del Padre della Chiesa sul concetto di ricchezza interiore contrapposta a quella materiale.

¹⁹⁴⁸ DELLA VALLE 1935, pag. 138.

¹⁹⁴⁹ BORGIO 2011, pag. 92.

¹⁹⁵⁰ PEURIÈRE 2003, pag. 109.

contesto ambientale nel quale operava e di accrescerne l'efficacia produttiva e commerciale. Sia l'impiego del riscaldamento ad ipocausto sia l'allevamento di ostriche, infatti, rappresentavano attività di gran lunga preesistenti ad Orata; a proposito di quest'ultima, però, che era praticata con metodi più primitivi, è stato giustamente notato¹⁹⁵¹ che l'errore forse è più nelle parole dei moderni che in quelle degli antichi (Plinio, Macrobio), i quali accordano a Sergio il merito di aver creato non l'allevamento delle ostriche in generale, ma quello praticato nei vivai.

La seconda questione che si pone con una certa centralità è invece la seguente: dato per assodato che Orata divenne famoso nell'antichità soprattutto per la sua attività di ostricoltura, qual era la destinazione di questa sua produzione? D'Arms¹⁹⁵² rileva opportunamente che essa non serviva a soddisfare un desiderio personale né tantomeno le richieste dei residenti campani; d'altra parte che Sergio esportasse i propri prodotti ittici, in particolare le ostriche, è secondo lo studioso reso poco plausibile dalla deperibilità del prodotto, pertanto se ne deve concludere che egli si rivolgesse al mercato costituito dai ricchi Romani che stavano cominciando a stabilirsi sulla costa campana e flegrea (argomento sul quale ci soffermeremo a breve). L'idea della facile deteriorabilità del prodotto e dunque della sua destinazione ad un'agiata clientela stabilita, ma non domiciliata, *in loco* è condivisa anche dalla Borgo¹⁹⁵³, ma parzialmente rigettata da Marasco¹⁹⁵⁴, secondo il quale "quest'ipotesi in effetti, non solo fa torto alla tenacia dei molluschi e all'inventiva dei Romani quando si trattava di far soldi, ma anche è confutata dall'evidenza delle fonti", in particolare Plinio il Vecchio (IX 169 e XXXII 61), il quale ci informa che le ostriche non avevano problemi ad essere trasportate (*gaudent et peregrinatione transferrique in ignotas aquas*), come dimostravano quelle di Brindisi nutrite dall'acqua del lago Lucrino durante il trasporto verso Roma¹⁹⁵⁵. Il consumo di ostriche importate, comunque, forse era stato già vietato dalla *lex Aemilia sumptuaria* del 115¹⁹⁵⁶, ma questa norma probabilmente non ebbe efficacia, dunque l'idea della esclusiva destinazione locale delle ostriche allevate da Orata pare senz'altro dover essere scartata.

¹⁹⁵¹ Cfr. MARASCO 2010, pag. 78.

¹⁹⁵² D'ARMS 1970, pagg. 19 e 37.

¹⁹⁵³ BORGO 2016, pagg. 62-63.

¹⁹⁵⁴ MARASCO 2010, pag. 73.

¹⁹⁵⁵ Sulle spedizioni di ostriche si veda anche ANDREWS 1948, pagg. 300-301.

¹⁹⁵⁶ Cfr. Plin. *Nat.* VIII 223

Quanto alla terza innovazione operata da Sergio, quella di attribuire alle ostriche del Lucrino un gusto migliore rispetto a quello delle ostriche di qualunque altra provenienza ("circostanza che attesta le sue capacità non solo imprenditoriali, ma anche promozionali"¹⁹⁵⁷), bisogna notare che esse costituivano un elemento dell'alimentazione antica, prima greca e poi romana, da secoli¹⁹⁵⁸ e che erano considerate un cibo di pregio già prima di quest'epoca¹⁹⁵⁹; Orata, però, avrebbe operato, sulla scorta di una tendenza classificatoria di origine greca, una sorta di graduatoria di ostriche assegnando il primato a quelle del Lucrino –esempio, scrive Plinio, di *censura culinarum*– e avrebbe così dato inizio ad una rivalità tra ostriche (o, meglio, tra luoghi di produzione di ostriche: Brindisi, il Circeo e Taranto) che si sarebbe riflessa in ambito sia commerciale che letterario¹⁹⁶⁰.

Al netto delle invenzioni e della questione del soprannome, va detto che le fonti sono alquanto poche di informazioni e che dunque, provando ad andare più a fondo nel chiarire i contorni della figura di Orata, ci si muove su un terreno meno saldo e più ipotetico. Che egli fosse di origine campana, ad esempio, è plausibile anche se non certo¹⁹⁶¹, mentre non ci sono dubbi che egli appartenesse alla gens patrizia dei *Sergii*¹⁹⁶², anche se in una posizione –possiamo dire– defilata. "Il suo lusso fu altrettanto celebre quanto nella generazione successiva quello di Lucullus"¹⁹⁶³; tuttavia diversamente da Lucullo, Filippo e Ortensio, citati accanto a Sergio nel brano di Varrone, il nostro personaggio si dedicò all'allevamento ittico non come un costoso passatempo ma svolgendo un'attività commerciale: "produttore e non consumatore [...] mirava a far danaro: faceva l'ostricaro sul serio, allevatore e produttore in grande, e non il ghiottone"¹⁹⁶⁴. Senz'altro, stando alle testimonianze di Cicerone, Orata è "l'exemple même du «bon viveur» réussi [...] un privilégié de la fortune, à qui tous les bonheurs sont échus: la plus grande richesse, les plus grands plaisirs, une excellente

¹⁹⁵⁷ MARASCO 2010, pag. 73.

¹⁹⁵⁸ Sull'uso alimentare delle ostriche si veda il breve ma denso contributo di ANDREWS 1948.

¹⁹⁵⁹ Cfr. Lucil. 132 e 440-441 ed. Marx.

¹⁹⁶⁰ Cfr. TCHERNIA 1997, pagg. 1254-1256.

¹⁹⁶¹ Si veda il commento a *aedificiis etiam spatiosis et excelsis deserta ad id tempus ora Lucrini lacus pressit* in Val. Max. IX 1, 1, fr. 48.

¹⁹⁶² Cfr. NICOLET 1974, pag. 849, nota 2.

¹⁹⁶³ DELLA VALLE 1935, pag. 137; secondo TURNER 1948, pag. 486, ricchezza e stile di vita di Orata erano desinati a divenire proverbiali.

¹⁹⁶⁴ MAIURI 1957, pagg. 56-57; sull'argomento torneremo a breve.

santé et les meilleurs amis"¹⁹⁶⁵. Va però notato che questa fortuna, la ricchezza, le *voluptates*, i rapporti con personaggi di spicco (non ultimo Crasso) sono da ascrivere, in ultima istanza, alla lungimiranza e all'inventiva di cui egli diede prova con le sue invenzioni. Orata rappresenta in sostanza un tipo di uomo d'affari nuovo nella Roma del tempo e in generale poco frequente nell'antichità; uno speculatore abile e fortunato che con l'allevamento ittico e i bagni pensili accumulò guadagni considerevoli ed ebbe modo di entrare in contatto con esponenti dell'*élite* senatoria. Per i moralisti, tuttavia, egli non era altro che un pioniere nella ricerca di piaceri¹⁹⁶⁶.

A fronte di questa quantità discretamente grande di informazioni e di deduzioni sul conto di Orata, sulla figura del suo avversario Considio, il *petitor* che gli intentò causa per lo sfruttamento a suo dire illecito delle acque pubbliche, non è noto pressoché nulla. Münzer¹⁹⁶⁷ lo cita nella "Realencyclopädie" come *Considius* 1 riferendo solo del processo che stiamo esaminando¹⁹⁶⁸ e menziona poi, alla colonna successiva, un *Considius* 7 che fu "Kapitalist" e senatore nella prima metà del I secolo a.C., ipotizzando che i due possano identificarsi oppure che il primo sia padre del secondo. Si pone lo stesso problema anche Nicolet¹⁹⁶⁹, che arriva però ad escludere con una certa convinzione l'idea della coincidenza tra le due figure a favore di quella della parentela padre-figlio; il nostro Considio sarebbe un pubblicano appartenente all'ordine equestre di cui nulla sappiamo al di fuori del processo che lo vide contrapposto ad Orata (processo dal quale –aggiungiamo– si può dedurre che egli avesse ottenuto qualche diritto di sfruttamento del lago Lucrino).

II.

1. Una volta forniti questi chiarimenti preliminari, per ridotti e in parte ipotetici che siano, sulle figure dei due principali attori della vicenda in esame, tentiamo di esaminare più da vicino lo svolgimento e il significato del processo vero e proprio. Prima, però, vale la pena soffermarsi brevemente su una questione che ha nel tempo diviso gli studiosi: la causa di Considio e Orata è la medesima in cui si

¹⁹⁶⁵ TCHERNIA 1997, pag. 1251.

¹⁹⁶⁶ Cfr. Münzer in RE 2A, coll. 1713-1714, e D'ARMS 1970, pag. 18.

¹⁹⁶⁷ RE IV.1, col. 912.

¹⁹⁶⁸ Tra l'altro scrivendo erroneamente che Crasso fu avvocato suo e non di Sergio (sulla questione si veda il commento a *in quo L. Crassus adversus illum causam agens errare amicum suum Considium dixit* in Val. Max. IX 1, 1, fr. 48).

¹⁹⁶⁹ NICOLET 1974, pagg. 848-849.

contrapposero lo stesso Orata e Gratidiano, difesi rispettivamente da Crasso e da Antonio (cfr. in questo lavoro l'oraz. X, *Pro C. Sergio Orata contra M. Marium Gratidianum*)? L'idea di questa coincidenza tra i processi fu proposta da Münzer e poi ripresa da Maiuri e, sulla scorta di Münzer, da D'Arms, oltre che, più recentemente, da Dyck¹⁹⁷⁰. La dinamica dell'episodio (al singolare) si configurerebbe in questi termini: Sergio Orata, proprietario di un fondo presso il Lucrino, vi avrebbe costruito degli edifici e avrebbe forse iniziato a praticarvi un'attività di pesca privata; egli avrebbe poi venduto il terreno a M. Mario Gratidiano. A quell'epoca per la prima volta la pesca nel lago sarebbe stata concessa in appalto, forse ad opera di Antonio come censore del 97, pertanto l'attività ittica sarebbe stata avocata a sé –si direbbe oggi– dallo stato; Sergio a questo punto avrebbe riacquistato il fondo, ritenuto svalutato, da Gratidiano allo scopo di aumentarne il valore costruendovi banchi di ostriche, ma si sarebbe scontrato con l'opposizione di Considio, appaltatore della pesca: da qui il processo.

A onor del vero una simile ricostruzione, seppure apparentemente solida e coerente –nonché notevole nella misura in cui chiarirebbe in modo convincente la natura della *servitus* cui era sottoposta la casa riacquistata da Orata–, mostra in realtà dei punti deboli che ne inficiano, ci sembra, la validità. Innanzitutto, identificando i due *iudicia*, si creerebbe una aporia insolubile sulla figura del *petitor*: da Val. Max. IX 1, 1, fr. 48, infatti, si capisce che fu Considio a citare in giudizio Orata per le sue attività speculative sul lago; leggendo Cic. *Off.* III 67, fr. 42-bis, però, appare evidente che la rivendicazione in quel caso fu mossa proprio da Sergio, in quanto Crasso sostiene che Gratidiano, avendo taciuto del vincolo di *servitus* che gravava sull'immobile, debba al suo assistito un risarcimento. In entrambi i casi, poi, uno dei due personaggi risulterebbe ricoprire un ruolo indecifrabile: nel primo (Considio accusatore di Orata), infatti, non pare esserci spazio per Gratidiano, nel secondo (Orata intenta causa a Gratidiano) per Considio. Ancora, nel processo di Orata e Gratidiano l'avvocato di quest'ultimo, Antonio, asserisce che Sergio non può avanzare alcuna rivendicazione sulla casa, in quanto, essendone stato in precedenza proprietario, non poteva essere all'oscuro della situazione giuridica del bene; stando al quadro delineato da Münzer, tuttavia, il vincolo sulla casa sarebbe intervenuto soltanto in un secondo momento,

¹⁹⁷⁰ RE 2A, coll. 1713-1714; MAIURI 1957, pagg. 58-59; D'ARMS 1970, pag. 20; DYCK 1996, pag. 579.

dopo il primo passaggio di proprietà, pertanto non si capisce a che titolo Orata sarebbe stato tenuto a sapere della sua esistenza (di contro, se il vincolo fosse esistito da subito, non avrebbe senso la rivendicazione dello stesso Orata¹⁹⁷¹). In virtù di ciò sembra fondato ritenere, come fanno tra gli altri Malcovati e Borgo¹⁹⁷², che le due vicende che videro Orata protagonista e Crasso come suo difensore, sebbene in qualche modo collegate entrambe all'attività imprenditoriale di Sergio, vadano distinte ed esaminate separatamente¹⁹⁷³.

2. Accingendoci all'analisi specifica del *iudicium* di Orata e Considio, distinto –lo abbiamo visto– da quello di Orata e Gratidiano e fondato su una questione di diritto privato concernente lo sfruttamento di acque pubbliche, è d'uopo una premessa: sull'argomento ha di recente scritto due articoli Antonella Borgo, il primo (BORGO 2013) relativo in generale a imprenditoria ittica ed epicureismo nell'area flegrea all'inizio del I secolo a.C., il secondo (BORGO 2016) attinente specificamente alla causa di abusivismo edilizio qui in esame. Di questi contributi, che ben contestualizzano il processo nel quadro socio-economico e culturale in cui esso si inserisce, condividiamo largamente le considerazioni e le conclusioni e ad essi siamo profondamente debitori; un unico punto di parziale dissenso sarà segnalato a suo luogo.

Iniziamo l'esame del processo di Orata e Considio con una constatazione: esso, in virtù forse anche della scarsità di informazioni che possediamo, dell'incertezza sulla data e sull'esito, della sua configurazione come causa di diritto privato riguardante una questione scevra (in apparenza) di significato politico, non ha ricevuto particolare attenzione da parte della critica¹⁹⁷⁴; d'altra parte esso, sottoposto ad un riesame

¹⁹⁷¹ Secondo Dyck, il vincolo alla pesca sarebbe intervenuto in un momento precedente rispetto al primo passaggio di proprietà, quello da Orata a Gratidiano, ma Orata, ritenendo di poter sfruttare comunque il fondo con nuove tecniche di allevamento da lui inventate, lo avrebbe comunque riacquistato, per poi scontrarsi con Considio e quindi intentare causa (evidentemente in malafede) a Gratidiano per ottenere un risarcimento.

¹⁹⁷² ORF 1976, pagg. 253 e 257-258; BORGO 2016, pag. 65.

¹⁹⁷³ Unica alternativa a questa tesi, ci sembra, sarebbe il considerare i due procedimenti come "due momenti di un'unica azione legale" (BORGO 2016, pag. 67): Orata avrebbe riacquistato l'immobile con l'intenzione di servirsene a scopi commerciali, ma poi, resosi conto dell'impossibilità di realizzare questo progetto, avrebbe tentato di disfarsi della casa. Quand'anche ciò fosse valido (il che è tutto da dimostrare), comunque, saremmo in presenza sostanzialmente di due cause in qualche modo reciprocamente connesse, ma comunque indipendenti l'una dall'altra.

¹⁹⁷⁴ BORGO 2016, pag. 64, nota 18, rileva che ad esso non fanno cenno gli studi qui indicati come KENNEDY 1972, LEEMAN 1974, CALBOLI 1982, CAVARZERE 2000 e STEEL 2007.

critico, si carica forse di un valore *lato sensu* politico e culturale a prima vista non evidente, che si cercherà in questa sede di chiarire. Cerchiamo anzitutto di ricostruire, sulla base della testimonianza di Valerio Massimo, il contenuto del processo e di comprendere in cosa consistesse l'operazione di Sergio e quale fondamento avesse Considio ad intentargli causa. Orata, proprietario di un terreno sulle sponde del Lucrino, vi installò degli impianti di ostricoltura composti di ampi edifici sulle rive e vasche separate nelle acque del lago dove allevare diverse specie di pesci e animali marini, tra i quali le ostriche; questa sua attività dovette in qualche modo far danno a Considio, cavaliere e pubblicano, il quale lo citò in giudizio per una questione –si direbbe oggi– di abusivismo edilizio, vale a dire di uso indebito di beni demaniali. A indurre Orata ad una simile impresa sarebbe stata, secondo Valerio, la sua golosità, il desiderio di usufruire in ogni momento, indipendentemente dalle variazioni del tempo, di prodotti ittici freschi e saporiti¹⁹⁷⁵; più acutamente Plinio, nel passo citato (*Nat. IX 168*), afferma che Orata agiva così *nec gulae causa, sed avaritiae, magna vectigalia tali ex ingenio suo percipiens*, cioè che egli mirava a ricavare dalle sue invenzioni, come di fatto fece, il massimo profitto possibile.

Tralasciando per il momento la questione delle motivazioni che dovettero essere alla base dell'azione di Considio¹⁹⁷⁶, meno palmari di quelle di Orata e delle sue operazioni, approfondiamo la decisione di Crasso di patrocinare la causa di Orata, a proposito della quale degno di nota è anzitutto che il nostro oratore prese le difese dell'ostricario anche in occasione del processo contro Gratidiano: tra i due doveva quindi sussistere un rapporto che andava al di là del semplice patronato tra avvocato e assistito. Secondo Meyer e Malcovati¹⁹⁷⁷, i due erano uniti da un vincolo di amicizia e da uno stile di vita votato al lusso e ai piaceri; che essi fossero legati da amicizia (nel senso moderno del termine, di vicinanza affettiva e reciproca stima), in effetti, pare plausibile, anzi c'è stato chi ha ipotizzato l'esistenza di una cerchia di personaggi stretti attorno a Crasso, tra i quali il medico Asclepiade di Bitinia e appunto Sergio Orata¹⁹⁷⁸. Forse a rinsaldare tale rapporto va annoverato anche il fatto che Crasso possedesse

¹⁹⁷⁵ Secondo BORGIO 2013, pag. 30, all'attribuzione del "marchio di ingordo" potrebbe aver contribuito anche un generale clima di ostilità verso i grandi commercianti (cfr. LA PENNA 1989, pag. 33).

¹⁹⁷⁶ Sulle quali si veda il commento a *cum Considio publicano iudicium nanctus est* in Val. Max. IX 1, 1, fr. 48.

¹⁹⁷⁷ MEYERUS 1842, pag. 314; ORF 1976, pagg. 257-258 (forse sulla scia di Meyer).

¹⁹⁷⁸ È l'argomento del contributo qui citato come TCHERNIA 1997, sul quale torneremo a breve.

una villa proprio nella zona flegrea, come sembra potersi dedurre da Plin. *Nat.* XXXI 5, dove l'autore, trattando delle proprietà terapeutiche degli ambienti acquatici, scrive che le acque che furono di Licinio Crasso nel golfo di Baia emettevano vapore in mezzo al mare. Che in questo personaggio vada visto il celebre oratore che fu maestro di Cicerone e che dunque Crasso fosse proprietario di una villa a Baia è opinione abbracciata da diversi studiosi, tra i quali John D'Arms¹⁹⁷⁹. Lo stesso D'Arms¹⁹⁸⁰, però, tornando sulla questione, rivide la propria posizione in un'ottica di maggiore scetticismo: pur non negando che l'oratore fosse un uomo molto ricco, che avesse "luxurious tastes" e che possedesse vasche di pesci¹⁹⁸¹, lo studioso rileva che solitamente Plinio, quando si riferisce al console del 95 a.C., scrive *L. Crassus orator* o semplicemente *Crassus orator*, mentre in questo caso la designazione è *L. Crassus*; in virtù di ciò è verosimile che Plinio alluda qui ad un'omonima figura di epoca imperiale¹⁹⁸². Comunque stiano le cose, appare verosimile che Crasso fosse effettivamente amico di Orata e che anche in virtù di questo, oltre che forse per altre ragioni che ci sfuggono, egli abbia deciso di assumersene la difesa in ben due occasioni, una scelta "non [...] senza significato"¹⁹⁸³.

III.

Fino a questo momento abbiamo cercato di fornire, nel modo più completo possibile in rapporto alla limitatezza delle fonti, il quadro generale del processo di Orata e Considio: identità degli attori, motivazioni del loro agire, distinzione del presente *iudicium* da quello che vide protagonisti lo stesso Orata e Gratidiano. La contestualizzazione sin qui operata potrebbe pertanto apparire sufficientemente compiuta e completa. Sulla scorta di alcune considerazioni proposte dalla critica, però, è forse possibile spingersi più a fondo nella comprensione della vicenda, la quale, a dispetto della sua apparentemente scarsa rilevanza, sembra aprire uno spaccato su un segmento di vita sociale, economica e culturale del mondo romano (e, in particolare, campano e flegreo) dell'inizio del I secolo a.C. Al fine di comprendere in che senso e

¹⁹⁷⁹ Cfr. BELOCH 1989, pag. 209 (traduzione italiana dell'originale tedesco del 1890); MAIURI 1957, pagg. 57 e 58; D'ARMS 1967, pag. 201 (il quale in effetti parla solo di "hot baths", ma si sottintende che Crasso possedesse una villa dove erano collocati questi bagni caldi); CONTE ET ALII 1982, vol. IV, pag. 479, nota 2; MARASCO 2010, pag. 70.

¹⁹⁸⁰ D'ARMS 1970, pag. 22 e nota 19.

¹⁹⁸¹ Cfr. *Macr. Sat.* III 15, 4, fr. 40-sexies.

¹⁹⁸² Incline a negare l'identificazione tra il proprietario e la villa di Baia è anche BORGO 2016, pag. 69.

¹⁹⁸³ BORGO 2016, pag. 65.

misura ciò sia valido, risulta necessario chiarire alcuni aspetti del contesto socio-economico, culturale e anche gastronomico nel quale si inseriscono l'impresa di Orata e di conseguenza la sua lite giudiziaria con Considio.

1. Partiamo proprio dall'aspetto sociale ed economico (i due elementi sono evidentemente inscindibili) della vicenda e iniziamo col notare¹⁹⁸⁴ che verso la fine dell'età repubblicana all'interno della classe nobile romana stava verificandosi una differenziazione economica tra quegli esponenti che mantenevano stabile la propria posizione patrimoniale o pativano un declino e quelli che, invece, andavano progressivamente arricchendosi grazie ad introiti provenienti prevalentemente da due fonti, i possedimenti terrieri e l'amministrazione delle province¹⁹⁸⁵, alle quali poteva poi aggiungersi una terza tipologia di attività lucrativa, consistente in speculazioni nella compravendita di immobili. Ad una tale differenziazione in campo economico fece seguito, com'era facile aspettarsi, anche una frattura nell'unità politica della classe che governava la *res publica*: il termine *nobilitas* finì per diventare una mera etichetta per designare un gruppo al cui interno nacquero molteplici *factiones* e anche attentati e cospirazioni, delle quali la congiura di Catilina non è che l'episodio più noto. "The senatorial aristocracy in the period of the Late Roman Republic was divided [...] into the following two groups: 1) a handful of powerful "piscinarii" and 2) the remaining majority comprising equally the nobiles and the lower senators"¹⁹⁸⁶.

Tra i senatori che, a partire soprattutto dalla seconda metà del II secolo, videro le proprie ricchezze accrescersi progressivamente una parte investì i propri guadagni, tra l'altro, oltre che in consumi lussuosi che, a dire di La Penna¹⁹⁸⁷, non stimolavano l'economia, anche nell'acquisto di ville sul golfo di Napoli, un'area che per circa due secoli godette di grande rinomanza come luogo di *otium* e di cultura. Su queste ville va detto che le fonti letterarie e quelle epigrafiche e documentarie sono discretamente ricche e particolareggiate, mentre quelle archeologiche risultano, da questo punto di vista, di scarso aiuto¹⁹⁸⁸. In linea generale, comunque, si può affermare che all'interno

¹⁹⁸⁴ Le considerazioni che seguono sono basate sull'indagine di JACZYNOWSKA 1962.

¹⁹⁸⁵ Casi celebri di rapacità come quelli di Verre in Sicilia e di Sallustio in Africa non dovevano costituire un'eccezione, ma piuttosto la norma di un malcostume diffuso.

¹⁹⁸⁶ JACZYNOWSKA 1962, pagg. 496-497; sulla configurazione di questa categoria di *piscinarii* ci soffermeremo a breve.

¹⁹⁸⁷ LA PENNA 1989, pagg. 12-13.

¹⁹⁸⁸ Cfr. D'ARMS 1977, pagg. 347-351.

di queste tenute si svolgeva, per i personaggi politicamente impegnati che in alcuni periodi dell'anno vi risiedevano, un *otium* fatto in alcuni casi di giochi quasi infantili¹⁹⁸⁹, spesso di svaghi intellettuali mutuati dal mondo greco, ad esempio discussioni erudite con poeti e intellettuali. Queste ville, comunque, non erano solo sedi di attività ricreative e luoghi di consumo che sfruttavano quanto la zona aveva da offrire, ma anche centri economici e produttivi, nei quali si praticavano soprattutto l'agricoltura e la piscicoltura; è possibile però che la funzione produttiva, inizialmente prevalente, sia poi andata col tempo accantonata a favore della pura ricerca di *delectatio* e che, in virtù di ciò, il lusso delle abitazioni sia progressivamente cresciuto¹⁹⁹⁰. Ad abitare per alcuni periodi dell'anno in queste residenze erano sostanzialmente due categorie di proprietari: da un lato senatori di diverso livello e *dignitas*, dall'altro esponenti dell'aristocrazia locale¹⁹⁹¹.

Tra le zone della Campania che godettero di maggiore fortuna in questo clima di generale interesse –ci avviciniamo progressivamente all'ambiente operativo di Orata– ci fu senza dubbio l'area flegrea: Cuma, Pozzuoli, Miseno, Baia, Bauli. Cuma, ad esempio, richiamò esponenti di spicco della *nobilitas* romana già a partire dalla prima metà del II secolo a.C. per le proprietà curative delle acque solforose della zona¹⁹⁹²; qui la presenza di Romani dovette farsi sempre più massiccia, come attestato dalla sostituzione dell'osco col latino come lingua ufficiale, la quale ebbe luogo nel 180 per esplicita richiesta degli abitanti della città. A Pozzuoli la prima villa di cui si ha notizia certa fu quella di Lelio e verso la metà del secolo o poco dopo Lucilio paragonava la città a Delo¹⁹⁹³; quanto a Miseno, infine, la più illustre proprietaria di una villa in questo centro, usata tra l'altro per molti anni come residenza principale, fu senz'altro Cornelia, la madre dei Gracchi¹⁹⁹⁴. In questa zona, a cavallo tra II e I secolo, molti proprietari delle lussuose abitazioni iniziarono a praticare varie forme di allevamento di pregio, tra le quali l'ostricoltura, a scopo di diletto o di lucro e questo produsse ulteriori mutamenti dell'area dal punto di vista urbanistico, economico e sociale: vi si

¹⁹⁸⁹ Si veda il caso di Scipione e Lelio, i quali si dedicavano a raccogliere conchiglie, menzionato in Cic. *De orat.* II 22 e Hor. *Sat.* II 1, 71-74.

¹⁹⁹⁰ Cfr. D'ARMS 1970, pagg. 9-13, che rileva la progressiva scomparsa del carattere produttivo, e D'ARMS 1977, pagg. 351-356, dove invece si pone l'accento proprio su questo.

¹⁹⁹¹ Cfr. D'ARMS 1977, pagg. 356-359.

¹⁹⁹² Abbiamo visto che a queste fa riferimento anche Plinio in *Nat.* XXXI 5.

¹⁹⁹³ Cfr. Lucil. 123 ed. Marx.

¹⁹⁹⁴ Cfr. D'ARMS 1970 pagg. 2-5 e 7-9.

raccolsero, infatti, e fecero costruire nuove, lussuose abitazioni molti ricchi amanti del buon cibo, attratti dal desiderio di godere di questi prodotti ed eventualmente di poterli vendere a facoltosi vicini. Tra le figure di coloro che si dedicarono all'allevamento di pesci e molluschi semplicemente per passione, una costosa passione¹⁹⁹⁵, spiccano su tutti i tre nomi menzionati da Varrone in *Rust.* III 3, 10: Filippo, Lucullo e Ortensio (su quest'ultimo basti ricordare che, pur possedendo egli piscine presso Bacoli, acquistava il pesce a Pozzuoli); tra i piscicoltori per denaro, invece, quello di Sergio Orata¹⁹⁹⁶.

A questa categoria di uomini abbienti e socialmente illustri che si dedicarono con profonda passione alla piscicoltura Cicerone affibbia, nelle epistole ad Attico, l'epiteto di *piscinarii*. In I 19, 6, e in I 20, 3, egli nota con rammarico che nella situazione di complessiva crisi dello stato alcuni personaggi di spicco, i *piscinarii* detti ironicamente amici del suo interlocutore, mostrano nei suoi confronti un atteggiamento di ostilità. Senza impiego specifico del termine *piscinarii* ma con evidente riferimento al gruppo da questi costituito, l'Arpinate scaglia i propri strali ancora in I 18, 6, dove si stigmatizza il comportamento di coloro i quali si curano non di proteggere la *res publica* ma di salvaguardare le proprie piscine; in II 1, 7, passo nel quale l'autore deplora che i maggiorenti della città reputino di toccare il cielo con un dito se le loro triglie barbate mangiano un bocconcino di cibo dalla loro mano, ma non si preoccupano di altre incombenze ben più importanti; in II 9, 1, dove questi personaggi sono definiti sarcasticamente *piscinarum Tritones*. Come è evidente, quando Cicerone nomina o allude ai *piscinarii* lo fa sempre con intento critico: egli nutre una profonda disistima, anzi un disprezzo, per questi uomini che, pur dotati delle condizioni economiche e politiche per interessarsi del bene pubblico, preferiscono ripiegare su futili interessi privati come l'allevamento di pesci a fine ricreativo. Secondo Jaczynowska¹⁹⁹⁷, con questo vocabolo "we could understand a group of the most powerful and richest man in the senate, for whom the luxurious «piscinae» became the most important aim in life and who had no care for the republic". Che con l'etichetta di *piscinarii* l'Arpinate

¹⁹⁹⁵ Per quanto, lo abbiamo visto, D'ARMS 1977, pagg. 351-356, cerchi di dimostrare che le ville del golfo di Napoli non furono esclusivamente consumatrici e mai produttrici, come lascia intendere la tradizione letteraria, seguire pedissequamente la quale significa, secondo lo studioso, "adottare un punto di vista piuttosto unidimensionale" (pag. 356).

¹⁹⁹⁶ Cfr. BORGO 2013, pagg. 30-31, e BORGO 2016, pagg. 62-63.

¹⁹⁹⁷ JACZYNOWSKA 1962, pag. 493.

faccia riferimento solo a pochi senatori, tra l'altro i più importanti, in vero, non appare certo (i passi citati non chiariscono rango e dimensioni di questo gruppo); innegabile, però, è che il suo scopo sia di esprimere disappunto nei confronti di chi non cura gli interessi della propria classe né della collettività, ma si preoccupa solo di acquisire e conservare ricchezze e di vivere nel lusso: i *principes* avversi agli *equites* e dunque nemici della *concordia ordinum* cui si fa riferimento anche nei passi citati di Varrone, Columella, Plinio e Macrobio¹⁹⁹⁸. In sostanza le critiche di Cicerone puntano ad un'attività vacua che distoglie dal collaborare alla salvezza della repubblica¹⁹⁹⁹; come scrive Borgo²⁰⁰⁰ (dopo aver notato che la presenza del vocabolo di *piscinarii* nel lessico politico di Hellegouarc'h implica che lo studioso ne abbia riconosciuto "l'indubbia significazione politico-ideologica"), quello di Cicerone, in definitiva, "sarebbe un dissenso più ideologico ed economico che non politico, almeno in senso stretto".

2. Questo, dunque, in sintesi, il quadro economico e sociale (in un certo senso, anche politico) che fa da cornice alla vicenda dell'ostricaro Orata. Collegata a questo è la questione che abbiamo definito gastronomica, in rapporto alla quale ci limitiamo a fornire qualche breve cenno sul consumo di prodotti ittici di pregio, dei quali Orata fu maestro indiscusso. Abbiamo visto che l'impresa di Sergio, in ottica commerciale, puntava soprattutto all'allevamento e alla vendita di pesci e crostacei lussuosi e costosi, che attirassero l'attenzione (e le spese) dei facoltosi proprietari di ville della zona flegrea e tra i quali nelle nostre fonti spiccano le ostriche, mollusco di lusso per eccellenza²⁰⁰¹.

In effetti il consumo di ostriche non fu introdotto a Roma dal nostro Orata: le fonti ci dicono che egli fu il primo ad allevarle in vivai marini, non ad allevarle in assoluto. Al contrario, esse sono menzionate già in Ennio (*Var.* 35 ed. Vahlen) come prodotto la cui qualità migliore proviene da Abido, sull'Ellesponto; solo in un momento successivo, però, esse cominciarono ad essere allevate e vendute più diffusamente, mentre all'epoca del poeta di *Rudiae* costituivano ancora una pietanza riservata ai

¹⁹⁹⁸ HELLEGOUARC'H 1963, pagg. 446-447.

¹⁹⁹⁹ Degno di nota, come rileva PEURIÈRE 2003, pagg. 103-104, è che questo disprezzo emerga in epistole databili tra il 60 e il 59 a.C., quindi dopo la nascita del cosiddetto primo triumvirato, e poi ricompaia in un passo dei *Paradoxa Stoicorum* (§ 38), opera databile al periodo immediatamente successivo alla battaglia di Farsalo.

²⁰⁰⁰ BORGO 2013, pag. 32.

²⁰⁰¹ In Valerio Massimo, però, l'allevamento di ostriche è posto sullo stesso piano di quello di altri pesci.

pochissimi che potevano permettersela e il loro consumo, tra l'altro, costituisce un esempio di raffinamento della tavola legato ai contatti sempre più intensi col mondo greco. "Dopo la fine della seconda guerra punica, e specialmente dopo la vittoria, in Asia, su Antioco III (188 a.C.), Roma si apre alla cultura, ai costumi e ai piaceri della Grecia e del mondo ellenizzato; vi concorre il bisogno di rilassamento, di distensione dopo i pericoli e i sacrifici della seconda guerra punica (anche il consumismo dei nostri tempi è stato, in parte, una reazione alle sofferenze della guerra e del dopoguerra). In questi primi decenni del II sec. a.C. si pone la prima grande trasformazione della cucina (e dell'alimentazione in generale) a Roma"²⁰⁰².

Nell'epoca successiva a quella di Ennio, la cucina romana continuò il suo processo di arricchimento e vide accrescersi sempre più la ricercatezza e il lusso delle portate servite a ricchi ed esigenti buongustai, tra le quali non potevano mancare le ostriche²⁰⁰³: in questo quadro, tra la fine del II e l'inizio del I secolo²⁰⁰⁴, si inserì la fortunata impresa del nostro Orata, che seppe sfruttare con intelligenza la schifiltosa sofisticatezza di uomini abbienti, di vecchia data o arricchitisi di recente, praticando l'ostricoltura nel Lucrino e attribuendo alle ostriche del lago il primato in fatto di sapore. Che le ostriche del Lucrino godessero, tra la fine dell'epoca repubblicana e l'inizio di quella imperiale, di una certa rinomanza, è per noi attestato, tra gli altri, da Orazio, Strabone, Seneca, Plinio e Giovenale²⁰⁰⁵; che esse fossero considerate una pietanza di pregio o addirittura la tipologia più pregiata del mollusco, invece, ci è riferito, oltre che dai passi succitati di Plinio e Macrobio, anche da Marziale²⁰⁰⁶. Orata, dunque, poteva fornire ai suoi clienti prodotti non solo freschi, ma anche di altissima qualità; e forse alla fortuna che toccò alle sue ostriche dovette contribuire anche il desiderio di una parte della sua clientela –soprattutto, si può supporre, dei nuovi ricchi– di ostentare l'opulenza della propria mensa per stupire i convitati di volta in volta presenti ai loro banchetti²⁰⁰⁷.

²⁰⁰² LA PENNA 1989, pag. 5.

²⁰⁰³ Cfr. Gell. VI 16, 5 (che riprende Varrone) e Hor. *Sat.* II 4, 32.

²⁰⁰⁴ LA PENNA 1989, pag. 6, fornisce la data precisa del 108 a.C., forse sulla base di ANDREWS 1948, pag. 300, che data l'inizio dell'impresa di Orata "about 108 B.C."

²⁰⁰⁵ Hor. *Epod.* II 49; Strab. V 4, 6; Sen. *Ep.* LXXVIII 23; Plin. *Nat.* XXXII 62; Iuv. IV 141 e XI 49.

²⁰⁰⁶ Mart. III 60, 3; VI 11, 5; XIII 82; XIII 90.

²⁰⁰⁷ Cfr. BORGO 2013, pagg. 27-28.

3. Giungiamo così all'ultimo dei tre punti che ci eravamo proposti di approfondire in relazione al processo in esame, quello culturale: per la precisione l'argomento che intendiamo provare ad approfondire è relativo alla diffusione dell'epicureismo nella penisola italiana e, in particolare nel golfo di Napoli.

Tradizionalmente si è ritenuto che la prima impressione romana nei confronti della filosofia di Epicuro, tra le cui dottrine fondamentali va annoverata senz'altro la teoria del piacere, sia stata di "stupore e raccapriccio"²⁰⁰⁸. Che ciò sia vero o meno (la posizione tradizionale va forse alquanto sfumata), è certo che le fonti attestano, per il periodo tra II e I secolo, una diffusione discretamente ampia di questa dottrina: ad attestarlo sta, tra gli altri, lo stesso Cicerone, il quale in *Tusc. IV 6-7* fa riferimento a Gaio Amafinio e a molti altri seguaci della medesima scuola che con le loro opere invasero l'intera penisola (*Italiam totam occupaverunt*)²⁰⁰⁹. Che la cosiddetta "scuola del giardino" godesse a Roma di un numero di seguaci superiore a quanto si è soliti ritenere è tesi anche di un'esperta dell'argomento come Giovanna Garbarino²⁰¹⁰, la quale rileva opportunamente come "la mancanza di testimonianze relative a seguaci della dottrina epicurea nell'età dei Gracchi e negli ultimi decenni del II secolo a.C. si deve imputare, almeno in parte, all'ostilità nei confronti della filosofia di Epicuro dimostrata da quella che è per noi la fonte principale e quasi unica per il periodo e per l'argomento che ci interessano: Cicerone" (pagg. 458-459). Le testimonianze dello stesso Arpinate e l'editto contro due filosofi epicurei del 154 (o addirittura del 173) comprovano che tale dottrina dovette godere, a Roma e non solo, di un certo seguito, con ogni probabilità non "esclusivamente o prevalentemente fra le masse popolari" (pag. 470).

In effetti, se è erroneo vedere nell'epicureismo un movimento democratico, è però innegabile che esso si rivolgesse a tutti, senza distinzioni di ceto o di nascita (a ciò può forse ascriversi anche la scelta di Amafinio e degli altri di uno stile di esposizione estremamente semplice). Ad esso aderirono sia uomini delle classi più umili sia un discreto numero di esponenti della classe dirigente, tra i quali alcuni si sforzarono di conciliare questa adesione con i valori tradizionali del *mos maiorum*, mentre altri se ne

²⁰⁰⁸ DELLA VALLE 1935, pag. 71.

²⁰⁰⁹ Su Amafinio cfr. anche Cic. Ac. I 5.

²⁰¹⁰ GARBARINO 1973, vol. II, pagg. 458-470 (cfr. anche GRIFFIN 1989, pagg. 8-9).

servirono esclusivamente come alibi per una vita di bagordi; notevole ai fini del nostro discorso, comunque, è la constatazione che in questa varietà di livello sociale degli adepti e di indirizzi della dottrina "Cicerone associa spesso e volentieri l'etica epicurea alla mentalità «mercantile»"²⁰¹¹.

Se la situazione sin qui delineata, seppur sinteticamente, è valida per l'Italia in generale, è però innegabile che la sede principale dell'epicureismo nella penisola fu rappresentata dal golfo di Napoli. Tra i fattori per i quali proprio questa zona assurse a una tale centralità si possono plausibilmente annoverare la maggiore tranquillità rispetto al caos della metropoli Roma, sempre più urbanizzata, e la presenza di numerose colonie greche di antica fondazione, di ville di nobili romani dediti all'*otium* (un *otium*, come abbiamo segnalato in precedenza, fatto di svaghi intellettuali e conversazioni dotte con artisti, retori e filosofi) e di molti epicurei migrati dalla Siria dopo la conquista romana; a ciò si aggiungano la possibilità di realizzare il noto precetto del λάθε βιώσας, al quale faceva riscontro il φιλαργεῖν, l'amore per la campagna, e lo stile di vita incline, più che alla dura lotta politica propria dell'*urbs*, ad una tranquilla ricerca di pace e piaceri²⁰¹². Pur senza arrivare ad affermare con mentalità positivista che la filosofia del giardino si adattava bene alla "congenita psicologia etnica"²⁰¹³ dei Napoletani, mentre i Romani, più pragmatici, non la amarono né la capirono, pare dunque certo che la costa campana costituì un fulcro di cultura epicurea di primaria importanza e che qui si radunarono molti adepti di questa scuola. Di questi alcuni si dedicarono ad una meditazione solitaria, altri fruiro di insegnamenti privati, altri ancora frequentarono le celebri scuole di Sirone a Posillipo e di Filodemo ad Ercolano; per costoro l'epicureismo significò in qualche caso esaltazione del piacere dei sensi, in altri godimento di sincera amicizia o celebrazione della cultura che demolisce le superstizioni religiose²⁰¹⁴.

In un quadro così variegato ma al tempo stesso, a quanto risulta, così ricco e corposo va inserita la figura di Orata, campano presumibilmente di nascita, che Cicerone in *Fin. Il 70* cita come esempio di epicureo che identifica (a suo dire,

²⁰¹¹ NARDUCCI 1990, pag. 913 (si vedano in generale le pagg. 913-916).

²⁰¹² Su questa vita "alla greca", fatto di agoni, spettacoli, banchetti e svaghi intellettuali, si veda NEUDECKER 2012.

²⁰¹³ DELLA VALLE 1935, pag. 310.

²⁰¹⁴ Cfr. DELLA VALLE 1935, pagg. 181-182 e 305-313.

erroneamente) il piacere col sommo bene. La questione che si pone a questo punto è la seguente: può Orata essere ritenuto un vero seguace della dottrina epicurea? Sembrano convinti di ciò Della Valle²⁰¹⁵, che fa menzione del personaggio nel suo elenco di epicurei romani, e Tchernia²⁰¹⁶, il quale lo definisce addirittura "archétype des épicuriens". Esprime invece perplessità su questa etichetta di "epicureo" Antonella Borgo²⁰¹⁷, secondo la quale, se in generale non è "inverosimile individuare un nesso tra l'adesione a questa dottrina filosofica, il soggiorno in una regione amena e di cultura raffinata e l'aristocratica passione per l'allevamento dei pesci", d'altra parte in riferimento a Sergio non si può parlare di epicureismo in senso stretto ma, più latamente, dell'assenso a una forma di pensiero adattata alle tradizioni e alle esigenze del popolo romano. Nel caso di Orata, come in quello di Lucullo, allevatore per passione, "l'adesione al precetto epicureo ad allontanarsi dalla città e a rinunciare alla vita attiva poteva apparire perfino sostanziato dalla passione per l'allevamento e la cura dei pesci che sembrava mettere in pratica quel collegamento tra esseri viventi, tra uomo e animale, che l'epicureismo aveva postulato sulla base dell'uniformità della sostanza che li costituisce, gli atomi". Più che di vero epicureismo, dunque, per Orata sarebbe più corretto parlare di simpatie epicuree.

Che a Roma l'epicureismo –come del resto le altre filosofie greche, prima fra tutte lo stoicismo– andasse incontro ad un processo di adattamento e quindi di parziale mutamento appare effettivamente del tutto plausibile, pertanto considerare Orata un epicureo in senso stretto è forse eccessivo; più corretto, invece, sembra ritenere che egli fosse un seguace relativamente superficiale di questa dottrina e che essa, più che informare le sue convinzioni e i suoi comportamenti, costituisse un sostegno a delle posizioni (passione per gli animali, disinteresse per la politica, ricerca dei piaceri e di raffinatezze anche intellettuali) che Sergio nutriva già di suo. Plausibile, in ogni caso, appare che Orata, amico di Crasso, fosse in contatto con un altro allievo della scuola epicurea, il medico Asclepiade di Bitinia. Secondo Tchernia²⁰¹⁸, anzi, i due costituirebbero i principali membri di una cerchia intellettuale che si riuniva attorno

²⁰¹⁵ DELLA VALLE 1935, pagg. 137-138.

²⁰¹⁶ TCHERNIA 1997, pag. 1251.

²⁰¹⁷ BORGO 2013, pagg. 35-38 (le due citazioni che seguono sono tratte dalle pagg. 35 e 37), e BORGO 2016, pagg. 70-71.

²⁰¹⁸ Riassumiamo qui il contenuto dell'articolo citato come TCHERNIA 1997.

all'oratore e che avrebbe favorito la diffusione dei piaceri (ad esempio quelli della tavola, ma anche i bagni caldi, inventati dal primo e prescritti dal secondo²⁰¹⁹) e di conseguenza, essendo questi riservati a chi aveva le condizioni economiche per poterseli permettere, una certa differenziazione sociale. A ben vedere, precisa lo studioso, nel II secolo a.C. in Italia erano già in atto notevoli trasformazioni economiche e sociali; in questo contesto la spinta di Asclepiade e Orata, rispettivamente un celebre medico e un *elegantiae arbiter*, verso uno stile di vita fondato sul lusso e le raffinatezza da un lato aveva senza dubbio fini lucrativi, ma dall'altro si inseriva anche in una dimensione più prettamente culturale. Entrambi, infatti, come del resto lo stesso Crasso, erano personaggi dotati di una certa istruzione e anche di dimestichezza con la civiltà ellenica; Asclepiade e Orata inoltre, dedicandosi rispettivamente alla valutazione di vini e di ostriche, seguivano una passione per le classificazioni derivata proprio dai Greci e trasmessa a Roma per via letteraria e finirono per influire non solo sulla pratica (produzione e consumazione di questi prodotti) ma anche sulla cultura, dando vita a discussioni dotte sull'argomento che ebbero dei riflessi in letteratura.

Se Orata non fu un vero epicureo, dunque, egli ebbe comunque un ruolo non secondario nel quadro culturale in cui operò.

IV.

Cerchiamo adesso di condurre a una sintesi le considerazioni sin qui svolte sul contesto sociale, economico e culturale che fornisce il quadro di riferimento del *iudicium* in esame. Tra II e I secolo a.C. la nobiltà andò incontro, a quanto pare, ad un fenomeno di differenziazione economica e sociale sempre più netta, in virtù della quale si formò uno strato di nobili ricchi e potenti, dei quali alcuni investivano tempo e denaro in un'attività di piscicoltura per lo più economicamente infruttuosa (i *piscinarii* di Cicerone). Una parte di questa aristocrazia sempre più disinteressata alle sorti dello stato si stabilì nel golfo di Napoli, in ville lussuose dove ci si dedicava a svaghi e piaceri di vario tipo, ivi compresi quelli della tavola (dove facevano spesso bella vista di sé le pregiate ostriche del Lucrino); facile era, in un simile quadro, l'adesione, più o meno sentita e più o meno interessata, alla filosofia epicurea, che in Campania aveva il suo

²⁰¹⁹ Cfr. Plin. *Nat.* XXVI 16.

principale centro italico di irradiazione. A questa nobiltà votata al lusso e ad un superficiale epicureismo, interessata più ad una vita agiata che alla *res publica*, appassionata di pesci e dissipatrice, si rivolse con le proprie imprese commerciali Caio Sergio Orata: imprenditore probabilmente di origini campane e astuto uomo d'affari²⁰²⁰, egli si dedicò all'invenzione (o forse all'implementazione) dei cosiddetti bagni sospesi e soprattutto, per quello che ci riguarda, all'allevamento di ostriche in vista di questa clientela benestante e stabilita nell'area flegrea²⁰²¹, allo scopo di trarre dalla propria attività il massimo guadagno possibile (*nec gulae causa, sed avaritiae*, come scrive Plinio).

In questo quadro economico-commerciale, rimane in dubbio se e in che misura Orata abbia soddisfatto una domanda di mercato già esistente o se l'abbia creata egli stesso²⁰²²; può darsi comunque che la verità, come spesso, stia nel mezzo e che egli sia intervenuto in un ambiente preesistente e in sviluppo, soddisfacendone e al tempo stesso stimolandone i consumi lussuosi e dispendiosi²⁰²³. Di certo, comunque, la sua attività edilizia sulle coste e nelle acque del Lucrino gli causò un'imputazione mossagli da Considio, pubblicano che aveva ottenuto in appalto lo sfruttamento delle acque del lago e che risultava danneggiato dall'impresa dell'ostricaro. Indipendentemente dal fondamento legale della *petitio* e dall'esito del procedimento, comunque, non è impossibile che Orata sia stato l'iniziatore di quella tendenza ad eccedere con le costruzioni che vedrà molti adepti dopo di lui, a tal punto che proprio questo è probabilmente uno dei motivi per i quali a partire dall'età flavia la zona flegrea dovette patire una crisi a favore di altri luoghi di villeggiatura e distensione²⁰²⁴.

In ogni caso per gli "amanti dell'astensionismo in politica la Campania sembrava offrire non solo il luogo nel quale esercitare quell'*otium* del quale l'epicureismo, nel più vasto quadro della diffusione dell'ellenizzazione a Roma, aveva permesso la rivendicazione, ma anche un ambiente naturale e culturale favorevole nel quale

²⁰²⁰ "Audace speculatore" lo definisce BORGIO 2016, pag. 65.

²⁰²¹ Che l'esportazione delle ostriche fosse tecnicamente possibile non sembra negare che esse fossero in buona parte destinate ad essere consumate *in loco*.

²⁰²² È constatazione di D'ARMS 1970, pag. 20, ripresa da BORGIO 2016, pag. 70.

²⁰²³ Sembra essere questa la posizione della stessa BORGIO 2016, pag. 64, secondo la quale a Orata sarebbe toccato "il compito di promuovere il nuovo stile di vita di un'aristocrazia anch'essa in odore di epicureismo non solo assecondandone le costose passioni ma anche incoraggiandone l'abitudine a quegli agi destinati a rimodellare la società romana".

²⁰²⁴ Così D'ARMS 1977, pag. 362.

pratica della filosofia e sfruttamento delle risorse potessero armonizzarsi e offrire nuovi obiettivi a una classe dirigente sempre più sfiduciata e marginalizzata"²⁰²⁵. Dato questo contesto culturale, rimane a questo punto un'ultima questione alla quale vorremmo tentare di rispondere: quale ruolo spetta in esso al processo di Orata e Considio e all'azione difensiva messa in campo da Crasso? Secondo Antonella Borgo²⁰²⁶, la vicenda costituisce un intreccio emblematico di istanze culturali, politiche e giuridiche: uno scontro tra spinte favorevoli e contrarie all'ellenizzazione della cultura romana, tra apertura alle innovazioni e aderenza al tradizionale *mos maiorum*, tra un'interpretazione delle norme di diritto secondo equità e una letterale. Crasso, come Orata, rappresenterebbe, in questa lotta, il primo elemento di ciascuna di queste tre polarità: ben disposto nei confronti di un'apertura al mondo greco, di un mutamento dei canoni etici e culturali in accordo con i tempi nuovi e anche, per quanto riguarda il patrocinio da lui accordato all'imputato (due uomini legati da una "comunanza di interessi, culturali e materiali": pag. 73), dell'impiego in sede giudiziaria "di un principio di buon senso e di generale utilità piuttosto che del rigido dato di legge, indotto a privilegiare gli argomenti retorici rispetto a quelli giuridici in difesa di bisogni ormai largamente diffusi all'interno di una facoltosa fascia sociale che alla pratica di vita alla greca aveva di fatto improntato il proprio privato" (*ibid.*).

Di questa acuta interpretazione un unico punto desta in noi qualche dubbio: quello relativo al contrasto tra pura adesione al diritto e richiamo al principio di equità. Che lo scontro tra questi due principi costituisse un tema forte del dibattito culturale e giuridico dell'epoca è senz'altro vero, come dimostrato dalla carriera forense dello stesso Crasso, che con essa dovette fare i conti in almeno due occasioni: nella cosiddetta *causa Curiana* (oraz. VII, *Pro M'. Curio apud centumviro*s), in occasione della quale si schierò a favore del concetto di *aequitas*, e nel sostegno dato allo stesso Orata contro Gratidiano (oraz. X, *Pro C. Sergio Orata contra M. Marium Gratidianum*), quando invece l'oratore propugnò un'interpretazione letterale della norma giuridica che costituiva oggetto di discussione. Che un simile scontro possa essersi verificato anche nel presente processo e che Crasso possa qui aver fatto proprio di nuovo, come

²⁰²⁵ BORGO 2013, pag. 38.

²⁰²⁶ BORGO 2016, pagg. 71-73.

XIII. PRO C. SERGIO ORATA CONTRA CONSIDIUM

nella difesa di Curio, l'ideale dell'equità è però un'idea²⁰²⁷ che non ci sembra sufficientemente supportata dalle fonti (o meglio dalla fonte, Valerio Massimo) né tantomeno del tutto intuitiva: l'unico dato certo è che l'avvocato abbia adoperato a favore del suo assistito una delle armi a lui più congeniali, quella dell'umorismo, ma al di là di questo nulla può essere inferito con certezza né si può sapere se Crasso abbia effettivamente puntato su argomenti retorici e sull'*aequum et bonum* piuttosto che su fondamenti giuridici e sul *ius*. In secondo luogo, quand'anche si accettasse l'idea di una tale presa di posizione dell'oratore, rimarrebbero comunque valide, ci sembra, le considerazioni che abbiamo esposto nella "Premessa" all'oraz. VII, *Pro M'. Curio apud centumviros*, par. VI, punto 2: schierarsi a favore dell'equità o del diritto interpretato alla lettera è una scelta che solo in parte, a nostro parere, può ascrivere a considerazioni latamente culturali e intellettuali, mentre più concretamente va inquadrata in questioni prettamente pragmatiche e forensi. Vale a dire: qualora Crasso abbia fatto appello all'equità, egli lo avrà fatto probabilmente non per una questione di convinzione personale o di difesa di istanze preconcepite (i succitati "bisogni ormai largamente diffusi all'interno di una facoltosa fascia sociale"), ma più concretamente al fine di difendere il proprio cliente dalle accuse rivoltegli e di ottenerne l'assoluzione. In definitiva, però, è innegabile che Crasso potrebbe aver difeso, in maniera più o meno intenzionale e calcolata, "un aspetto di quel complesso e raffinato modello di vita che il sistema aristocratico delle *villae* aveva promosso e diffuso in un ambiente geografico e culturale da sempre contrassegnato dalla bellezza naturale, da una vivace cultura ellenizzante, dal fascino di una lunga tradizione di studi filosofici e scientifici che da Pitagora in poi avevano trovato alimento nel territorio della Magna Grecia"²⁰²⁸.

48. Val. Max. IX 1, 1

C. Sergius Orata pensilia balinea primus | Caio Sergio Orata fu il primo a decidere di

²⁰²⁷ Che la Borgo affaccia, va detto, in via ipotetica.

²⁰²⁸ BORGO 2016, pag. 73.

<p><i>facere instituit. Quae inpensa <a> levibus initiis coepta ad suspensa caldae aquae tantum non aequora penetravit. Idem, videlicet ne gulam Neptuni arbitrio subiectam haberet, peculiaria sibi maria excogitavit, aestuariis intercipiendo fluctus, pisciumque diversos greges separatim molibus includendo, ut nulla tam saeva tempestas inciderit qua non Oratae mensae varietate ferculorum abundarent. Aedificiis etiam spatiosis et excelsis deserta ad id tempus ora Lucrini lacus pressit, quo recentiore usu conchyliorum frueretur: ubi dum se publicae aquae cupidius immergit, cum Considio publicano iudicium nactus est. In quo L. Crassus, adversus illum causam agens, errare amicum suum Considium dixit, quod putaret Oratam remotum a lacu cariturum ostreis: namque ea, si inde petere non licuisset, in tegulis reperturum.</i></p>	<p>costruire bagni sospesi. Questa spesa, inizialmente di poco conto, finì quasi per portare alla realizzazione di distese sospese di acqua calda. Lo stesso Orata, evidentemente per sottrarre il suo palato all'arbitrio di Nettuno, escogitò la creazione per sé di mari privati, bloccando i flutti tramite piscine artificiali e introducendovi, dopo averli separati per mezzo di dighe, diversi branchi di pesci, affinché non potesse mai verificarsi una tempesta così violenta da privare le mense di Orata della loro abbondante varietà di portate. Impiantò inoltre sulle spiagge del lago Lucrino, fino a quel momento non occupate, costruzioni ampie ed elevate allo scopo di godere di frutti di mare più freschi: lì, mentre si immergeva con troppa cupidigia nelle acque pubbliche, si trovò a processo con il publicano Considio. In quel processo Lucio Crasso, perorando contro di lui, disse che il suo amico Considio sbagliava, perché riteneva che Orata, una volta allontanato dal lago, avrebbe fatto a meno delle ostriche: infatti, se non avesse potuto ottenerle da lì, le avrebbe trovate sulle tegole.</p>
---	---

1. Nell'opera storico-aneddotica ad impianto moralistico di Valerio Massimo la prima sezione del libro IX è intitolata *De luxuria et libidine*, "Dell'amore del

lusso e della passione dei sensi"²⁰²⁹: gli esempi di uomini lussuriosi e libidinosi, spiega l'autore nel proemio, vengono inseriti nella sua raccolta naturalmente non al fine di tributare loro qualche onore, bensì a scopo di rimprovero, così che chi è preda dei medesimi vizi, pentitosi, possa emendarsi dalle proprie colpe. Degno di nota è che questa sezione –dove figurano giovani amanti del lusso, donne non disposte a rinunciare all'opulenza del proprio stile di vita, esponenti di famiglie politicamente in vista dediti allo sfarzo e a passioni sessuali di ogni tipo (nonché l'*altercatio* tra il nostro Crasso e Domizio Enobarbo: § 4, corrispondente in questo lavoro al fr. 39)– si apra con la menzione di Sergio Orata e della sua attività edilizia e imprenditoriale sul lago Lucrino. Egli, scrive Valerio, fu il primo a farsi costruire bagni pensili e ad impiantare delle costruzioni presso il lago, sia in acqua (dighe per creare ambienti separati) che sulle rive (edifici di grandi dimensioni); proprio il suo sfruttamento delle acque pubbliche, attuato "con troppa brama" (*cupidius*), gli costò un processo intentatogli dal pubblicano Considio, nel quale fu difeso da Crasso. Nel corso del *iudicium* Crasso prese in giro bonariamente proprio Considio, il quale, a suo dire, sbagliava nel ritenere che l'imputato, allontanato dal lago, avrebbe fatto a meno delle ostriche: tutt'altro, pur di averle egli le avrebbe cercate anche sulle tegole.

Dal passo di Valerio sembra dunque si possa dedurre che Orata si dedicò all'allevamento di pesci e ostriche nelle acque del lago Lucrino, o almeno questa è l'interpretazione tradizionalmente proposta dalla critica. Vale la pena notare, però, che forse non sbaglia chi ritiene che il suo operato vada distinto in due tipologie²⁰³⁰. In effetti lo storico scrive che Orata diede vita a mari privati (*peculiaris ... maria*) creando degli argini artificiali in una distesa d'acqua (non necessariamente quella del Lucrino, forse in mare aperto) e introdusse in queste piscine marittime diverse specie di pesci; lo stesso, inoltre (*etiam*), fece anche costruire edifici elevati e ampi sulle sponde del Lucrino, con propaggini forse nelle stesse acque del lago, per poter godere sempre di frutti di mare (*conchylia*) freschi, specificamente le ostriche²⁰³¹. Pertanto, interpretando il passo alla lettera, sembra di dedurre che Sergio si dedicò a due forme differenti di allevamento per due diverse tipologie di animali: il primo, per i pesci, in

²⁰²⁹ Così traduce FARANDA 1971, pag. 675.

²⁰³⁰ Riportiamo qui la tesi espressa in MARASCO 2010, pagg. 75-77.

²⁰³¹ Che il riferimento sia proprio a questi molluschi si coglie in particolare dall'arguzia di Crasso citata poco dopo.

specchi d'acqua delimitati da argini; il secondo, per le ostriche, in piscine disposte a vari livelli (quindi anche sopraelevate) e riempite con acqua del Lucrino –la quale, oltre ad essere naturalmente calda, conferiva al prodotto il suo particolare sapore–, così da sfruttare anche al meglio il poco spazio costiero disponibile.

Questa acuta interpretazione del passo di Valerio Massimo, ci sembra, va forse integrata solo con due ulteriori considerazioni. Innanzitutto va detto che, come per l'ostricoltura, anche l'itticoltura in aree chiuse di lagune o altre distese d'acqua rappresentava un'attività di gran lunga preesistente ad Orata: la novità in questo caso consisterebbe nell'aver praticato questa forma di allevamento in modo intensivo e nell'aver costruito artificialmente delle vasche divise in compartimenti²⁰³². Inoltre ci pare che il brano di Valerio Massimo forse non escluda che Orata si sia dedicato anche a forme di ostricoltura tradizionali, quali quelle tradizionalmente dedotte dalla critica: praticando sul guscio di alcune ostriche un piccolo foro, al cui interno era fatto passare un filo legato a pali di legno infissi nell'acqua²⁰³³, e attaccandone altre a tavole di legno fissate al fondo del lago (la tecnica cui allude Crasso con la sua *boutade*). Che ciò sia valido sembra emergere non solo da Varrone (*Rust.* III 3, 10), che parla di vivai di ostriche, ma soprattutto da Columella (VIII 16, 5), il quale precisa che tali vivai erano comunicanti col mare. Prendendo in prestito alcune espressioni alquanto immaginifiche di Maiuri²⁰³⁴, possiamo concludere che una tale impresa fruttò a questo "ostricarò emerito" grandi guadagni: "Il Lucrino diventò scherzosamente il lago dell'oro, del *lucrum*". "Sergio Orata avrà cominciato umilmente così, da buon *ostricarò* campano: una fila di pali sparuti [...] e una chiatta nera e impeciata da muoversi lemme lemme tra i *pergolari*, per non turbare madamigelle le ostriche poppanti beatamente con le valve dischiuse le acque tepide e sapide del lago".

2. Il passo di Valerio Massimo costituisce per noi l'unica fonte del processo che vide contrapposti Orata e Considio: se è incerto da chi egli abbia derivato il racconto dell'episodio (forse da Cicerone, il quale, come abbiamo visto, sembra aver fatto riferimento alla battuta delle tegole nell'*Hortensius* e aver citato più volte il personaggio di Orata), è invece innegabile che l'autore guardi alla vicenda, come del

²⁰³² Cfr. PEURIÈRE 2003, pagg. 109-110.

²⁰³³ Secondo MAIURI 1957, pag. 58, alla creazione di questo metodo contribuì l'immagine, che Orata doveva avere in mente, delle pergole delle vigne campane.

²⁰³⁴ MAIURI 1957, pagg. 55, 58 e 60; sul personaggio di Orata si vedano in generale le pagg. 55-60.

resto a tutti i *dicta* e i *facta* raccontati nell'opera, con prospettiva prettamente e strettamente moralistica. In effetti, al netto della distinzione tra le due tipologie di allevamento e del riferimento ai bagni sospesi (sul quale torneremo in seguito), appare evidente che il passo si configuri come una testimonianza di carattere culturale più che prettamente tecnico: da qui la necessità del quadro generale che abbiamo cercato di fornire nella "Premessa" sull'episodio e sui suoi risvolti sociali, economici e culturali. Proprio il moralismo, ci sembra, è prova del fatto che all'autore l'aspetto tecnico della vicenda interessasse solo marginalmente. Che esso costituisca una costante di buona parte della storiografia romana è un dato di fatto che non si può mettere in discussione; appare evidente, però, che in Valerio Massimo una tale lente frapposta tra sé e gli avvenimenti oggetto di narrazione comporti a volte un fraintendimento delle motivazioni che ne sono alla base. Il caso di Orata sembra essere uno di questi. Che lo storico intenda proporre e stigmatizzare le operazioni di questo personaggio in un'ottica prettamente etica, in effetti, risulta evidente non solo dalla chiave di lettura fornita da Valerio stesso nel proemio del capitolo (perché siano riferiti casi di *luxuria* e *libido*²⁰³⁵), ma anche da una serie di spie lessicali presenti nel passo: possiamo citare, a tal proposito, l'impiego di *aequora* per denotare (o meglio connotare) le grandi dimensioni raggiunte nel tempo dai bagni pensili; di *mensae* (al plurale), *varietate* e *abundarent* in riferimento ai ricchi pasti di Orata; l'espressione *ora pressit* per definire con plastica evidenza l'occupazione e l'edificazione dei litorali del Lucrino, prima sgombri da costruzioni e adesso schiacciati; il comparativo assoluto *cupidius*, da cui emerge la condanna dell'attività quale è espressa non solo da Considio, ma anche dallo stesso Valerio.

Molti elementi, oltre all'esplicita presa di posizione proemiale, chiariscono dunque l'atteggiamento moralistico (di condanna morale) che presiede alla scelta dello storico di esporre la vicenda di Orata; proprio questa attitudine, però, è alla base del sostanziale fraintendimento mostrato da Valerio quanto alla motivazione delle opere edilizie di Orata. L'autore infatti scrive che egli si dedicò alla creazione di aree separate in una parte del lago e alla costruzione di edifici sulla riva allo scopo di godere in ogni momento di pesce e frutti di mare freschi, indipendentemente dalle condizioni del

²⁰³⁵ L'esperienza di Orata rientra ovviamente nella prima di queste due categorie.

mare e quindi dalla volontà di Nettuno: si vedano a tal proposito le espressioni *videlicet ne gulam Neptuni arbitrio subiectam haberet, ut nulla tam saeva tempestas inciderit qua non Oratae mensae varietate ferculorum abundarent e quo recentiore usu conchyliorum fruereetur*. Tuttavia una tale chiave di lettura è con ogni probabilità sostanzialmente errata, come è stato notato dalla critica²⁰³⁶: dalle fonti antiche che ce ne hanno trasmesso la memoria (sulle quali si veda la "Premessa", par. I) la figura di Orata emerge come quella di un imprenditore astuto e ingegnoso che con le sue invenzioni soddisfaceva e forse in parte creava i bisogni e le richieste di una classe sociale economicamente abbiente, la quale apprezzava prodotti di lusso quali potevano essere, tra l'altro, le ostriche. In quest'ottica va dunque interpretata plausibilmente l'attività di Orata, come fa, con maggiore lucidità rispetto a Valerio, anche Plinio il Vecchio, il quale scrive che Orata operava *nec gulae causa, sed avaritiae*, in quanto i suoi vivai di ostriche gli portavano grandi guadagni (*Nat.* IX 168). Non è dunque alla golosità che va attribuita l'inventiva del personaggio, ma a una mera volontà di guadagno.

3. A questo punto va aggiunta una precisazione. Ad indurre in errore Valerio, forse, oltre alla sua ottica moralistica, ha contribuito anche un altro elemento: la battuta con cui Crasso tentò di difendere l'imputato dall'accusa mossa contro di lui da Considio. Le parole dell'oratore, in effetti, sembrano sottintendere l'idea che a spingere Orata all'allevamento di pesci e ostriche fosse appunto la sua *gula*, il desiderio di prodotti ittici di buona qualità e freschi; tanto grande era la cupidigia dell'imputato in questa sfera gastronomica che egli sarebbe stato capace di trovarne anche sulle tegole²⁰³⁷. Ora, che l'umorismo in generale costituisse una peculiarità dell'oratoria di Crasso è constatazione evidente in base alle testimonianze e ai frammenti in nostro possesso²⁰³⁸, nonché riconosciuta unanimemente dalla critica; la questione da chiarire dunque è relativa alla motivazione che spinge il nostro a sfruttare questo strumento nella presente occasione. La mancanza di altre testimonianze e di un contesto più ampio in relazione al processo rende naturalmente ipotetica la ricostruzione, ma senza dubbio Crasso, nel quale le doti naturali si univano ormai ad

²⁰³⁶ Cfr. ad esempio BORGO 2016, pag. 66, nota 24.

²⁰³⁷ Sul significato di questa battuta rimandiamo al commento a *namque ea, si inde petere non licuisset, in tegulis reperturum*.

²⁰³⁸ Cfr. ad esempio Cic. *Brut.* 143, fr. 2 e 158, fr. 3; *De orat.* II 220, fr. 7, e 228-229, fr. 8.

un'esperienza pluridecennale, dovette ritenere che pronunciare una simile battuta sarebbe risultato vantaggioso ai fini della causa in esame. Divertire l'uditorio e quindi i giudici, in effetti, era notoriamente uno strumento di grande importanza per un oratore: esso rientrava nell'ambito del *delectare*, uno dei tre *officia oratoris* teorizzati dalla retorica classica (sui quali si veda il commento a *ut hoc doceret* in Cic. *Caec.* 69, fr. 28). In questo caso, in particolare, l'utilizzo dell'umorismo potrebbe poi essere motivato anche da un altro fattore, la carenza di elementi giuridici favorevoli alla propria causa: se, come ritiene Peurière²⁰³⁹, effettivamente Considio, avendo ottenuto l'appalto dello sfruttamento ittico del Lucrino, era nel giusto con le sue rivendicazioni, si può ipotizzare che Crasso tentasse con la sua battuta (un ἀπροσδόκητον, come vedremo) di sviare l'attenzione degli astanti, fingendo che l'imputazione di Orata fosse legata alla sua golosità, e di ottenere nei confronti del suo assistito una sorridente indulgenza e dunque un'assoluzione²⁰⁴⁰. Se il piano di Crasso sia riuscito non è dato sapere; ciò che è certo, però, è che il tentativo di stornare l'accusa mossa da Considio servendosi di una battuta e inoltre l'arguzia del doppio senso sul quale questa si basa testimoniano una volta di più l'eccellenza dell'oratore e confermano la validità dell'affermazione di Cic. *Brut.* 143, fr. 2: chiunque avesse come avvocato Crasso o Antonio non avrebbe sentito il bisogno di nessun altro patrono (cfr. anche *Brut.* 186, fr. 2-quater, e 189, fr. 2-quinquies).

C. Sergius Orata pensilia balinea primus facere instituit: con l'espressione "bagni pensili" (o "sospesi") con ogni probabilità si devono intendere non delle docce sospese sopra delle arcate, ma piuttosto piscine costruite su locali dotati di volta (per questo "pensili") e riscaldate dal basso tramite impianti noti come ipocausti. Valerio Massimo, come Cicerone (*apud* Non. pag. 285 ed. Lindsay), Plinio il Vecchio (*Nat.* IX 168) e Macrobio (*Sat.* III 15, 3), ritiene che Orata sia stato il primo a creare *pensilia balinea* (l'uso del plurale del sostantivo *balineum* si giustifica anche perché si trattava di bagni pubblici o di grandi bagni privati, per i quali il singolare non è previsto). Che Orata fosse

²⁰³⁹ PEURIÈRE 2003, pag. 111.

²⁰⁴⁰ "Forse per coprire gli interessi economici del suo assistito e minimizzare la portata finanziaria dell'affare, o anche per mancanza di argomenti di difesa convincenti, Crasso scelse di far ricorso all'ironia (una tecnica che non mancò di adoperare anche in altre sedi processuali sostanzialmente «non negando l'accusa»)": sono parole di BORGO 2016, pag. 66 e nota 22 (il virgolettato è tratto da CALBOLI 1982, pag. 87).

inventore di questa tecnologia, in realtà, è assolutamente da escludere, nella misura in cui esempi precedenti esistevano già in Grecia e in Sicilia, dove per riscaldare l'aria da far defluire erano adoperati appositi forni (si veda la descrizione in *Vitr. V 10, 2*), e del resto lo stesso termine latino *hypocauston* altro non è che una traslitterazione del corrispondente greco; il suo contributo sarebbe consistito piuttosto nel diffonderne l'uso e soprattutto nel modificare l'opera sfruttando il termalismo naturale della zona flegrea, in particolare di Baia. Ad attestare la validità di questa interpretazione, probabilmente, sta anche un passo della *Storia di Roma* di Cassio Dione (XLVIII 51, 1-2) dove si tratta della costruzione, nel 37 a.C., del porto militare che si estendeva dal lago Lucrino al lago d'Averno (alla quale fa riferimento anche Svetonio in *Aug. XVI 1*); qui, infatti, si legge che gli abitanti di Baia erano soliti adoperare tubature per condurre ai piani superiori l'acqua naturalmente riscaldata del luogo e così servirsene per gli usi quotidiani e anche a scopo curativo. "Alla luce anche di questa testimonianza – conclude MARASCO 2010, pagg. 72-73–, non vedo dunque perché Orata avrebbe dovuto far ricorso a complesse e costose attrezzature per riscaldare artificialmente l'acqua proprio in una località come Baia, dove per tutto l'anno era disponibile acqua naturalmente calda, per di più termale e quindi assai più gradevole e salutare, che, insieme alla temperatura mite, permetteva anche di risparmiare inutili e costose coperture delle piscine" (cfr. anche TURNER 1948, pag. 486, e TCHERNIA 1997, pagg. 1251 e 1254; parla invece del classico focolare, "foyer", come fonte dell'aria calda PEURIÈRE 2003, pag. 109).

quae in pensa <a> levibus initiis coepta ad suspensa caldae aquae tantum non aequora penetravit: il progetto di Orata, inizialmente modesto, ebbe un tale successo e di conseguenza si ampliò a tal punto che, stando alla testimonianza probabilmente iperbolica di Valerio, le acque sospese si trasformarono quasi in vere e proprie distese marine. È notevole che per evidenziare la grandezza degli impianti sviluppatisi nel tempo lo storico si serva del termine *aequor*, impiegato quasi sempre (in poesia e, a partire dall'età post-augustea, anche in prosa) per indicare il mare aperto (letteralmente l'espressione significa "penetrò in mari sospesi di acqua calda"); FARANDA 1971, pag. 675, esplicitando il valore della metafora e forse, ci sembra, riducendo la forza dell'immagine, traduce *suspensa aequora* con "piscina

sopraelevata", mentre RUSCA 1972, vol. II, pag. 432, scrive "masse d'acqua calda vaste come mari".

videlicet ne gulam Neptuni arbitrio subiectam haberet: in accordo con l'impostazione moralistica dell'opera e del passo, Valerio attribuisce l'invenzione di cui sta per parlare, la creazione di recinzioni per l'allevamento marittimo, alla volontà di Orata di poter soddisfare in qualunque momento la sua golosità, senza dover sottostare alla volontà del dio del mare (oggi diremmo: alle condizioni del tempo atmosferico); più pragmaticamente, Plinio (*Nat.* IX 168) richiama i guadagni che quello traeva dal suo allevamento di ostriche specificando che lo faceva *nec gulae causa, sed avaritiae* (e non è impossibile che con l'uso del termine *gula* Plinio alluda proprio al passo di Valerio e alla sua interpretazione delle attività imprenditoriali di Orata).

gulam: l'impiego di *gula* in riferimento alla golosità o voracità è molto comune: esso compare ad esempio in Plin. *Iun. Ep.* II 6, 5 (*si gulae temperes ...*).

peculiaria sibi maria excogitavit, aestuariis intercipiendo fluctus, pisciumque diversos greges separatim molibus includendo: allo scopo di soddisfare la propria passione per pesci di vario tipo, Orata mette in campo la propria abilità ingegneristica e imprenditoriale e, dopo attenta riflessione ed esecuzione (*excogitavit*), sfrutta privatamente un certo tratto del lago Lucrino, creandone delle aree separate (*peculiaria ... maria*) per mezzo di massi che fungano da argini e allevando in ciascuno di questi settori recintati pesci di diversa specie.

peculiaria: l'aggettivo *peculiaris* letteralmente significa "relativo al peculio", dunque "acquistato col proprio peculio" e di conseguenza "privato": Orata attua un vero e proprio investimento commerciale e sfrutta una parte del lago come se fosse di sua proprietà.

aestuariis: il valore lessicale di *aestuarium* è chiaro: esso indica piscine artificiali in comunicazione col mare la cui acqua non è mai statica (cfr. FORCELLINI 1965, tomo I, pag. 135, significato I 3: "Aestuarium etiam dicuntur piscinae artificiosae maritimae, ubi aqua non sit reses, sed continuo maris aestu recipitur"). Meno immediatamente manifesta, invece, è la funzione sintattica del termine: FARANDA 1971, pag. 675, traduce l'espressione "intercettando i flutti sì da formare con blocchi degli stagni", quindi sembra intendere il vocabolo come un dativo di fine; RUSCA 1972, vol. II, pag. 432, fornisce una resa più aperta ("trattenendo le acque del mare in piscine"), dunque non

è chiara la sua posizione al proposito (ancora dativo di fine?); dal canto suo PEURIÈRE 2003, pag. 109, scrive "en coupant le flot des lagunes", evidentemente interpretandolo come un dativo di termine ("des lagunes" equivale "aux lagunes"); in alternativa si potrebbe anche interpretare *aestuariis* come un ablativo strumentale ("tramite piscine"), come abbiamo fatto. In ogni caso il senso dell'espressione non cambia: Orata crea nel lago Lucrino dei vivai in cui alleva privatamente pesci di vario tipo.

pisciumque diversos greges separatim molibus includendo: secondo MARASCO 2010, pag. 75, si farebbe qui riferimento a diverse "specie del tipo delle orate". Il termine *grex*, diversamente dal corrispettivo italiano "gregge", può designare gruppi di animali di vario tipo, compresi pesci. Le *moles* sono i muri creati con ammassi di pietra, legno e/o altri materiali pesanti che separano le vasche e le difendono dalle tempeste (*ut nulla tam saeva tempestas inciderit ...*).

ut nulla tam saeva tempestas inciderit qua non Oratae mensae varietate ferulorum abundarent: secondo Valerio, la passione di Orata per i prodotti del mare e il suo desiderio di averne sempre in abbondanza e varietà sulla tavola era tale che egli aveva fatto in modo anche di proteggere il suo allevamento dalle intemperie (cfr. *supra: videlicet ne gulam Neptuni arbitrio subiectam haberet*). In questa frase si condensano diversi elementi che attestano il moralismo dello storico cui abbiamo fatto precedentemente riferimento: il plurale *mensae*, i riferimenti alla *varietas* e all'abbondanza dei pasti, tutto mira ad amplificare e implicitamente a condannare la passione smodata di Orata. Che il maltempo potesse danneggiare gli impianti ittici della zona, in particolare dei laghi Lucrino e d'Averno, comunque, è attestato anche da Servio ad *Ge.* II 161, dove si legge che al tempo di Cesare i pubblicani che usufruivano in appalto dei laghi, essendo spesso danneggiati dalle tempeste, rivolsero una richiesta di aiuto al senato; Cesare, recatosi sul posto, prescrisse dei lavori con cui fosse ristretto il collegamento tra i laghi e il mare, così che l'accesso delle onde, ma non quello dei pesci, fosse fortemente ridotto.

aedificiis etiam spatiosis et excelsis deserta ad id tempus ora Lucrini lacus pressit: secondo RUSCA 1972, vol. II, pag. 432, Orata "restrinse le bocche del lago Lucrino"; l'interpretazione, in realtà, non convince, sia per il valore di *ora*, che trattando di un lago sembra più plausibilmente riferirsi alle rive, sia soprattutto per quello di *pressit*, che pare piuttosto dare l'idea di una forma di schiacciamento e quindi

–letteralmente e metaforicamente– di oppressione. Bisogna piuttosto pensare, ci sembra, che prima che l'ingegno di Orata iniziasse a dare frutti il litorale (e non "le bocche") del Lucrino fosse deserto, sgombro da costruzioni; su questo ambiente vergine erano intervenuti l'acume e l'intraprendenza imprenditoriale del personaggio, i cui lavori –diremmo oggi– ingegneristici non si erano limitati alla creazione di vivai separati nelle acque del lago, ma avevano previsto anche l'edificazione di strutture di grandi dimensioni sulle sponde dello stesso, fino a quel momento sgombre di costruzioni. Da questo riferimento a costruzioni impiantate sulle sponde del Lucrino, come anche dai passi di Varrone e soprattutto di Plinio e Macrobio, che parlano di un *Baianum* (cfr. il par. I della "Premessa"), si evince senza dubbio che Orata fosse proprietario di una villa in questa zona; non è certo, invece, per quanto sia di per sé plausibile, che egli fosse campano di origine (come ritengono TURNER 1948, pag. 486; MAIURI 1957, pagg. 55-56, il quale basa la sua supposizione sulla "ingegnosità delle sue trovate, scaturite dalla diuturna personale conoscenza ed esperienza dei luoghi e da uno spirito eminentemente pratico e mercantile" e che arriva ad ipotizzare che fosse puteolano; D'ARMS 1970, pag. 19).

pressit: l'impiego del verbo *premo* dà l'idea di un lago le cui spiagge vengono schiacciate e oppresse da questo ulteriore intervento: oltre ad essere intervenuto sulle acque per soddisfare una mera passione del palato, Orata ha messo le mani, danneggiandole, anche sulle terre circostanti.

quo recentiore usu conchyliorum frueretur: scopo di queste costruzioni –torna ancora una volta il miope moralismo di cui sopra– è poter mangiare frutti di mare più freschi, senza che questi debbano affrontare dei viaggi troppo lunghi che ne inficerebbero il sapore. *Recentiore usu conchyliorum* è perifrasi per *recentioribus conchyliis*, usata forse per amplificare ulteriormente la critica a Orata.

se publicae aquae cupidius immergit: FARANDA 1971, pag. 675, esplicita che ovviamente non era Orata ad immergersi, ma le sue costruzioni ("mentre penetrava con le costruzioni"). D'altra parte, però, forse in questa espressione è insito anche un uso metaforico, per cui essa indica lo sfruttamento (troppo) intenso delle acque pubbliche (e la precisazione *publicae* non è casuale) da parte di Orata. Un tale uso traslato del verbo è di per sé abbastanza raro, ma è attestato nello stesso Valerio Massimo, con accezione non equivoca, in IV 1 ext.1 (*Tarentinus Archytas, dum se*

Pythagorae praeceptis Metaponti penitus immergit ...): esso appare dunque, ci sembra, plausibile in questo contesto e anzi confermato dall'avverbio *cupidius*, che ben si adatta ad una simile interpretazione (sembra attribuire al verbo questa duplice accezione anche RUSCA 1972, vol. II, pag. 432, che parla di "smania di immergersi in acque di pubblico dominio").

cum Considio publicano iudicium nactus est: l'intraprendenza interessata di Orata, concretizzatasi nelle costruzioni marine e costiere delle quali si è detto, gli costa una citazione in giudizio (l'espressione *iudicium nancisci* per indicare l'istituzione di un processo costituisce un *hapax*) da parte di Considio, un appaltatore delle pubbliche imposte (*publicum*, da cui *publicanus*) presumibilmente appartenente alla classe equestre. Se la motivazione dell'agire di Sergio appare sufficientemente palmare, qualche dubbio sussiste invece sull'azione di Considio e sulle sue motivazioni. Il punto appare il seguente: Orata aveva o meno il diritto di praticare pesca o allevamento nel lago? Se questo diritto non gli era concesso in quanto il Lucrino rientrava nei beni dello stato (*bona civitatis*), il fisco, nella persona del publicano che aveva ottenuto in appalto lo sfruttamento ittico del lago, aveva il diritto di intervenire. Questa tesi è abbracciata da PEURIÈRE 2003, pag. 111, che alla nota 73 si domanda se Considio abbia attaccato le costruzioni marittime di Orata (cfr. Ulp. *Dig.* XLIII 8, 2, 8: *adversus eum, qui molem in mare proiecit, interdictum utile competit ei, cui forte haec res nocitura sit*) o la concorrenza per la pesca (cfr. Ulp. *Dig.* XLIII 14, 1, 7: *publicano plane, qui lacum vel stagnum conduxit, si piscari prohibeatur, utile interdictum competere Sabinus consentit: et ita Labeo*). Qualora invece Orata godesse, in qualità di proprietario di un fondo, di qualche facoltà di azione, si aprono due possibilità: che egli si sia spinto oltre lo spazio assegnatogli oppure che il fisco sia intervenuto in un secondo momento a scopo di lucro, per trarre introiti da un mercato in espansione (nel senso che Orata tecnicamente non avrebbe commesso alcun illecito, essendo fino a quel momento l'area considerata come appartenente al golfo di Napoli, dunque *res nullius*). In effetti sappiamo da Festo che il Lucrino fu il primo lago ad essere concesso in appalto (cfr. Fest. pag. 108 ed. Lindsay: *lacus Lucrinus in vectigalibus publicis primus locatur eruendus*), ma non è noto quando ciò sia accaduto, se cioè tale locazione abbia avuto luogo prima o dopo l'intervento di Orata (secondo MARASCO 2010, pag. 77, "forse già

agli inizi del II secolo a.C."). Il quesito è destinato dunque a rimanere insoluto (non esprime preferenza tra le due ipotesi BORGIO 2016, pag. 66).

in quo L. Crassus, adversus illum causam agens, errare amicum suum Considium dixit: dal punto di vista grammaticale non è chiaro se Crasso, in occasione di questo processo (*in quo*), parli a favore di Orata o di Considio: il pronome *illum*, in effetti, potrebbe teoricamente riferirsi tanto al pubblicano appena menzionato quanto al *reus* (abbiamo cercato nella traduzione di mantenere l'equivocità del testo). Che Crasso abbia perorato a favore di Considio è idea espressa, in un primo momento, da Münzer in RE IV.1, col. 912; lo stesso Münzer, però, cambiò poi la propria interpretazione del passo, vedendo in Crasso l'avvocato di Orata (cfr. RE 2A, col. 1713), e la medesima idea è espressa anche da MEYERUS 1842, pag. 314; OETTE 1873, pagg. 42-43; CIMA 1903, pagg. 184-185; KRUEGER 1909, pag. 53, nota 2; Malcovati in ORF 1976, pagg. 257-258. In effetti l'idea che il nostro oratore abbia in questo contesto difeso Orata appare convincente per diversi motivi. Innanzitutto i due erano amici, come dimostrato dal fatto che Crasso prese le difese di Orata anche nel processo di quest'ultimo contro Gratidiano (cfr. oraz. X, *Pro C. Sergio Orata contra M. Marium Gratidianum*), e l'amicizia costituiva senza dubbio uno dei motivi che poteva spingere un avvocato ad accettare il patrocinio di una causa (cfr. le parole di Plin. Iun. *Ep.* VI 29, 1 sui casi che, a suo dire, un avvocato dovrebbe accettare –... *suscipiendas esse causas aut amicorum aut destitutas aut ad exemplum pertinentes*– e anche BABLITZ 2007, pagg. 158-160). Inoltre, come nota bene soprattutto Cima, immaginando di trasformare le parole seguenti di Valerio dal discorso diretto a quello indiretto, risulta la seguente formulazione: *errat amicus meus Considius, quod putat, Oratam remotum a lacu cariturum ostreis*. Da queste parole risulta evidente che Crasso stia alludendo all'inutilità dell'azione legale intentata contro Orata, pertanto è a sostegno di quest'ultimo che l'oratore sta agendo, non di Considio. In quest'ottica, ovviamente, il nesso *amicum suum*, che potrebbe anche fare riferimento ad un'effettiva conoscenza del pubblicano da parte dell'oratore, si carica ovviamente di un netto valore ironico, che fu evidenziato per primo da Oette e che ben si accorda col tono della frecciata che Crasso si appresta a scagliare. Tra i motivi che inducono ad aderire a questa interpretazione meno condivisibile appare invece la notazione dello stesso Cima secondo la quale è verosimile che Crasso, in quanto membro autorevole del senato,

prenda la parola contro Considio, un pubblicano, e non il contrario: una tale idea ci sembra eccessivamente semplicistica in rapporto alla molteplicità di fattori che potevano influenzare il mondo del patronato romano dell'epoca.

quod putaret Oratam remotum a lacu cariturum ostreis: namque ea, si inde petere non licuisset, in tegulis reperturum: costringere Orata ad abbandonare il Lucrino, secondo Crasso, sarebbe inutile, in quanto il suo assistito in un modo o nell'altro avrebbe trovato il modo di rifornirsi delle sue amate ostriche. Come in parte intuito già da CIMA 1903, pagg. 184-185, è probabile che queste parole dell'autore, a partire già da *errare amicum suum Considium dixit*, costituiscano una parafrasi abbastanza fedele di quelle di Crasso, il quale effettivamente in sede processuale avrà tentato di smontare le pretese del suo avversario prendendolo bonariamente in giro (*amicum suum Considium*) e segnalando con la battuta delle tegole l'inutilità dell'azione giudiziaria da quello imbastita.

namque ea, si inde petere non licuisset, in tegulis reperturum: per il valore di *namque*, che ha funzione esplicativa rispetto alla frase precedente, si veda il commento a *nam* in Cic. *De orat.* II 221, fr. 30-ter. Quanto all'espressione *in tegulis reperire*, essa è da attribuire con ogni probabilità non a Cicerone, fonte di Valerio, ma a Crasso (l'attribuzione a Cicerone, sostenuta da ANDREWS 1948, pag. 300, è giustamente rigettata da TURNER 1948, pag. 487, nota 15) e si carica di un duplice significato: da un lato si tratta di un riferimento ad un metodo di pesca consistente nell'allevare ostriche giovani e di piccole dimensioni su delle tavolette (*tegulae*) spalmate di calce e sabbia e poste sul fondo del mare o, come in questo caso, del lago; dall'altro si tratta di un gioco di parole che allude alla nota espressione *asinus in tegulis* (oggi si direbbe: "l'asino che vola"), di cui abbiamo testimonianza in Petronio (LXIII 2) e che designa qualcosa la cui realizzazione risulta evidentemente impossibile per chiunque abbia un minimo di intelligenza (cfr. PEURIÈRE 2003, pagg. 110-111, che coglie il riferimento tecnico, ma rifiuta esplicitamente quello umoristico, e BORGIO 2016, pag. 66 e nota 23, la quale invece li riconosce e sottolinea entrambi). Secondo MARASCO 2010, pag. 77, d'altra parte, l'allusione sarebbe al metodo di allevamento delle ostriche in edifici alti, presumibilmente anche a livelli rialzati, cui fa riferimento Valerio nel presente passo: da qui il richiamo alle tegole e quindi al tetto (la battuta confermerebbe dunque che "l'iniziativa attuata da Orata lo metteva al riparo anche in caso di esclusione dalla

spiaggia, poiché egli non aveva più bisogno di allevare le sue ostriche nel lago, avendo trovato il modo di coltivarle, con le stesse caratteristiche e lo stesso sapore, nelle sue piscine"). Non è chiaro, infine, se nella sua traduzione RUSCA 1972, vol. II, pag. 433, tenga presente questo metodo di allevamento in edifici o, come sembra più probabile, il solo aspetto umoristico della stoccata di Crasso ("le avrebbe trovate sui tetti della propria casa"). In ogni caso, in quanto basata su questa duplice (o triplice) accezione, l'espressione è intraducibile. Essa comunque, come nota Petrone (per quanto segue, cfr. PETRONE 1971, pagg. 13-15 e 30-31; la battuta di Crasso è menzionata a pag. 25), rientra nella categoria dell'ἄπροσδόκητον, la battuta a sorpresa che mira a stupire e disorientare l'interlocutore: tra le caratteristiche di questo strumento espressivo vanno segnalate la volontà di suscitare sorpresa e di ingannare l'aspettativa degli ascoltatori; la potenza informativa realizzata tramite l'imprevedibilità di quanto affermato; la sua natura di strumento orale, colloquiale, rapido, mordace e immediato; le radici italiche. Tutti questi tratti permettono a buon diritto di ascrivere la presente arguzia di Crasso alla categoria dell'ἄπροσδόκητον. Notiamo infine che la medesima battuta compare anche in un frammento dell'*Hortensius* ciceroniano citato da Nonio (pag. 319 ed. Lindsay): *sollertiamque eam posse vel in tegulis proseminare ostreas*. Sebbene il nome di Orata non sia esplicitato, appare plausibile che qui si parli proprio di lui e del processo in cui egli fu difeso da Crasso, come sembra emergere dal riferimento all'ingegnosità (*sollertia*) del personaggio in questione, dalla menzione delle ostriche e soprattutto dalla battuta delle *tegulae* (condividono questo riferimento MEYERUS 1842, pag. 315 –che rileva come nei frammenti dell'*Hortensius* Orata sia menzionato spesso–, OETTE 1873, pag. 43, nota 1, e PEURIÈRE 2003, pagg. 108-109). La formulazione parzialmente diversa della battuta nelle due fonti (Cicerone e Valerio Massimo) può essere, ci sembra, spiegata in tre modi: non esistendo una redazione scritta del discorso, Cicerone riferisce in base a quanto gli era stato raccontato; Cicerone cita a memoria; Valerio cita a memoria. Sia per una questione di prossimità cronologica sia per la maggiore –possiamo dire– ricercatezza lessicale (*sollertia*, *proseminare*), è probabile che la versione ciceroniana sia quella più vicina alla battuta effettivamente pronunciata dal suo maestro; è anzi ipotizzabile, anche se non dimostrabile, che essa ne costituisca una citazione letterale (eventualmente adattata dal punto di vista sintattico), cioè un frammento.

XIV. PRO PISONE

INTRODUZIONE

➤ Numero del processo in ALEXANDER 1990: 48

➤ Data: prima del 107 a.C.

La sola testimonianza del discorso di Crasso che la tradizione antica ci ha trasmesso, vale a dire Cic. *De orat.* II 285, fr. 49, non fornisce alcun elemento utile alla datazione del discorso stesso e del processo in occasione del quale esso fu pronunciato; lo stesso vale anche per *De orat.* II 265, unica altra attestazione della causa: entrambi i passi, infatti, si limitano a trasmettere battute pronunciate durante degli interrogatori. In virtù di ciò, una parte della critica ha parlato, per la causa in esame, di data incerta: così Meyer, Krueger e Bardón²⁰⁴¹. Altri studiosi, però, basandosi sulla plausibile identificazione dell'imputato con Lucio Calpurnio Pisone Cesonino (si veda la "Premessa", par. I, punto 2) e sull'imputazione alla quale egli fu sottoposto, di malversazione (*repetundae*), hanno cercato di fornire una cronologia, più o meno precisa, del procedimento: Wilkins e Malcovati²⁰⁴² hanno semplicemente fornito come *terminus ante quem* l'anno di morte di Cesonino, vale a dire il 107; similmente, Piderit e Harnecker²⁰⁴³ hanno collocato la causa tra il ritorno di Crasso dalla questura (di data ignota) e appunto la morte di Pisone, mentre Norcio²⁰⁴⁴ ritiene che Crasso difese Pisone all'epoca del proprio tribunato, quindi attorno al 107, e Guérin²⁰⁴⁵ che il dibattimento ebbe luogo "vers 110 av. J.-C.". Più precisamente Gruen e Narducci *et alii*²⁰⁴⁶ hanno datato la causa al 114 o al 111, vale a dire subito dopo la pretura o il consolato di Pisone²⁰⁴⁷, mentre Alexander²⁰⁴⁸, fondandosi sulla medesima considerazione (la successione rispetto a una delle due magistrature), ha ipotizzato una datazione al 114, 111 o 110.

²⁰⁴¹ MEYERUS 1842, pag. 314; KRUEGER 1909, pag. 54; BARDON 1952, pag. 171, nota 9.

²⁰⁴² WILKINS 1965, pag. 9; ORF 1976, pag. 258.

²⁰⁴³ PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 21, nota 84.

²⁰⁴⁴ NORCIO 1970, pag. 23.

²⁰⁴⁵ GUERIN 2015, pag. 227.

²⁰⁴⁶ GRUEN 1968 [2], pag. 133; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 497, nota 166.

²⁰⁴⁷ Cfr. anche GRUEN 1965, pag. 65: "Piso had been prosecuted ca. 111".

²⁰⁴⁸ ALEXANDER 1990, pag. 24 e nota 1.

XIV. PRO PISONE

Che il procedimento giudiziario a carico di Pisone abbia avuto luogo prima del 107 appare effettivamente indubbio, essendo quello il suo anno di morte; altrettanto plausibile, poi, è che esso si sia svolto in seguito ad una magistratura rivestita dal reo, data l'imputazione a lui ascritta di *repetundae*. Stanti queste considerazioni generali a nostro parere inoppugnabili, però, la questione si fa più complessa quando si prova ad entrare nel dettaglio. Il *crimen repetundarum*, infatti, "consisteva nella *malversazione* che i magistrati delle province perpetravano in danno di comunità o singoli individui, sottraendo ad essi, illecitamente, denaro od altri beni (c. d. *pecuniae repetundae*), avvalendosi dei propri poteri. Il delitto si concretizzava negli atti con i quali il magistrato, strumentalizzando i propri poteri, estorceva, carpiva, sottraeva ai propri sudditi provinciali [*sic*] (o comunque li induceva in qualsiasi modo a consegnarglieli) denaro od altri beni che volgeva poi in proprio vantaggio"²⁰⁴⁹. I magistrati ai quali era assegnata l'amministrazione delle province, come è noto, erano pretori, propretori, consoli e proconsoli. Sappiamo che Pisone fu console nel 112 e ciò rende plausibile l'idea di un processo da datarsi al 111, ma nulla vieta di pensare che egli ottenne anche un proconsolato (idea sostenuta soprattutto, come vedremo, da Dyson²⁰⁵⁰) e quindi di ipotizzare che sia stato processato nel 110 o magari nel 109. D'altra parte, è certo che egli rivestì la pretura, requisito indispensabile per potersi candidare al consolato, ma non è noto in quale anno: l'intervallo minimo tra le due magistrature, di tre anni, non necessariamente corrispondeva a quello effettivo e dunque non è sicuro se egli fu pretore nel 115 (e quindi processato nel 114); quand'anche, inoltre, si accetti il 115 come anno della pretura, il silenzio delle fonti non permette di escludere l'esistenza di una propretura, magari nel 114, e di collocare la causa nel 113. A queste considerazioni, inoltre, si deve aggiungere che la prassi di incriminare i magistrati per malversazione subito dopo la fine della loro carica, sebbene diffusa, non rappresentava una norma inderogabile, pertanto il tentativo di inquadrare cronologicamente il processo in rapporto con le (presunte) date delle magistrature rischia di rivelarsi insicuro. Dato questo stato di estrema incertezza della questione, ci sembra più opportuno mantenere una certa cautela e limitarci a collocare il processo in un momento antecedente il decesso dell'imputato.

²⁰⁴⁹ DEL GIUDICE 2010, pagg. 142-143.

²⁰⁵⁰ DYSON 1976.

XIV. PRO PISONE

- Imputazione: *de repetundis*²⁰⁵¹.
- *Reus*: L. Calpurnio Pisone Cesonino (RE III.1, *Calpurnius* 88²⁰⁵², col. 1387).
- Avvocato del *reus*: L. Licinio Crasso.
- *Accusator*: incerto.
- Esito: probabile assoluzione.

Sebbene nessuna fonte attesti in modo esplicito il verdetto del processo, la prosecuzione della carriera di Pisone rende altamente probabile la sua assoluzione, dal momento che una condanna ne avrebbe verosimilmente causato la fine politica²⁰⁵³.

➤ Premessa

I.

1. Che Crasso, in una fase –possiamo dire– giovanile della sua carriera oratoria, abbia perorato la causa di Pisone è per noi attestato da un'unica fonte, Cic. *De orat.* II 285, fr. 49: qui si legge che un tale Silo aveva prestato una testimonianza a carico dell'imputato e che il nostro, interrogandolo con sottile astuzia, lo aveva quasi spinto a dichiarare la falsità della propria deposizione, scatenando il riso dell'uditorio. Sebbene interessante come attestazione di un'orazione pronunciata da Crasso e come ulteriore esempio della sua ripetutamente testimoniata eccellenza nel campo dell'ironia e dell'umorismo, è comunque evidente che il brano fornisce scarsissimi rilievi sul procedimento giudiziario al quale Crasso prese parte. Qualche cenno in più, comunque, viene da un'altra testimonianza contenuta nel secondo libro del *De oratore*, al § 265, dove si leggono le seguenti parole: *est etiam ex similitudine, quae aut conlationem habet aut tamquam imaginem. Conlationis <est> ut ille Gallus olim testis in Pisonem, cum innumerabilem Magio praefecto pecuniam dixisset datam idque*

²⁰⁵¹ Sbaglia MEYERUS 1842, pag. 314, a parlare di causa privata.

²⁰⁵² Per un errore di stampa il personaggio è indicato col numero 87 (ma lo stesso Münzer in RE XIV.1, col. 438, vi fa riferimento col numero 88).

²⁰⁵³ Così già GRUEN 1968 [2], pag. 134 e nota 163; cfr. anche ALEXANDER 1990, pag. 24.

*Scaurus tenuitate Magi redargueret, 'erras' inquit 'Scaure; ego enim Magium non conservasse dico, sed tamquam nudus nuces legeret, in ventre abstulisse'*²⁰⁵⁴. Siamo dunque informati che un tale, Gallo, aveva fatto una deposizione contro Pisone, asserendo che quello aveva consegnato molto denaro al prefetto Magio; Scauro, però, aveva ribattuto che la povertà di Magio dimostrava la sostanziale infondatezza delle sue parole; lo stesso Gallo aveva a sua volta risposto che egli non intendeva dire che Magio avesse conservato il denaro: il prefetto, infatti, lo aveva riposto nel ventre come chi va per noci senza avere una borsa, vale a dire che aveva speso quanto accumulato²⁰⁵⁵. Dai due brani si evince quindi che un tale Pisone era stato citato in giudizio, presumibilmente *repetundarum*, per aver consegnato una grande quantità di denaro al prefetto Magio; a carico dell'imputato avevano parlato come testimoni tali Gallo e Silo; a difesa di Pisone, invece, si erano schierati Scauro e Crasso.

2. Se questo è quanto emerge dalle due testimonianze citate, appaiono evidentemente oscuri i contorni di quasi tutti i personaggi implicati nella vicenda, in rapporto al loro ruolo nel processo o alla loro stessa identità. Ciò risulta già volgendo lo sguardo alla figura principale, l'imputato Pisone, del quale non sono trasmessi né il nome completo né le generalità. Ciò ha indotto una parte della critica a non prendere posizione sulla sua identità e a parlare di un personaggio altrimenti ignoto o di identificazione incerta: così Ellendt²⁰⁵⁶; Heinrich Meyer²⁰⁵⁷, che cita l'ipotesi, sostenuta da altri studiosi, di vedere nel personaggio il Lucio Calpurnio Pisone Cesonino che fu console nel 112, ma non prende posizione; Wilkins²⁰⁵⁸, che ipotizza possa trattarsi del console del 112 (pag. 9), ma altrove scrive che "Piso cannot be identified" (pag. 375); Monaco²⁰⁵⁹; Rolf Dieter Meyer²⁰⁶⁰, il quale scrive molto genericamente che Crasso "forse parlò in favore di un certo Pisone" ("vielleicht sprach er noch für einen gewissen

²⁰⁵⁴ Che i due brani facciano riferimento al medesimo processo appare opinione comune della critica, condivisa ad esempio da OETTE 1873, pag. 44; HÄPKE in RE XIII.1, col. 265; FRACCARO 1957, pag. 139; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 497, nota 166 ("forse").

²⁰⁵⁵ "On imagine sans mal que le rire du public interdit à Scaurus de revenir à la charge" (GUERIN 2015, pag. 228). Per una sintetica disamina degli elementi di ironia e umorismo insiti in questo passo cfr. HAURY 1955, pag. 50.

²⁰⁵⁶ ELLENDT 1841, pag. 203.

²⁰⁵⁷ MEYERUS 1842, pag. 314.

²⁰⁵⁸ WILKINS 1965.

²⁰⁵⁹ MONACO 1968, pag. 153.

²⁰⁶⁰ MEYER 1970, pag. 17.

Piso"). A questi studiosi va poi aggiunto il nome di Oette²⁰⁶¹, il quale ritiene non suffragata da prove l'identificazione del personaggio col console del 112 e poi discute un'idea di Lange secondo la quale il nome completo di Lucio Calpurnio Bestia (console nel 111 corrotto da Giugurta durante la guerra numidica e per questo condannato dalla *quaestio Mamilia* nel 109) fosse Lucio Calpurnio Pisone Bestia. Drumann, però, precisa che i Calpurni erano divisi in tre stirpi (*Pisones, Bestiae, Bibuli*) e che i Pisoni erano detti *Cesonini* oppure *Frugii*; questo quadro è sostanzialmente corretto secondo Oette, il quale rileva come nessuno scrittore parli di Bestia come di un Pisone e precisa inoltre che Cicerone nel secondo libro del *De oratore* parla a breve distanza di Bestia (§ 283) e di Pisone (§§ 265 e 285) e che è inverosimile che egli designi la stessa persona con nomi diversi. Da ciò si può concludere, scrive Oette, che l'imputato del processo in esame non può essere Lucio Calpurnio Bestia.

Altri studiosi, invece, hanno condiviso, sebbene in via ipotetica, l'identificazione già menzionata dell'imputato del processo col console del 112 Lucio Calpurnio Pisone Cesonino: hanno espresso questa idea Piderit e Harnecker²⁰⁶², sebbene evidenziandone l'incertezza; Fraccaro²⁰⁶³, il quale fonda la propria idea sulla constatazione che il personaggio, in quanto imputato *de repetundis*, doveva essere un ex magistrato governatore, ragion per cui non è improbabile che si trattasse di Cesonino, per quanto sia "impossibile identificarlo"; Nicolet²⁰⁶⁴, il quale scrive che forse si trattava dell'ex console, "mais rien de sûr"; Malcovati²⁰⁶⁵; Leeman, Pinkster e Rabbie²⁰⁶⁶; Narducci *et alii*²⁰⁶⁷ ("potrebbe essere"); Marino²⁰⁶⁸ ("probabilmente"). Apparentemente contrario all'idea è invece Münzer²⁰⁶⁹, che nel lemma della "Realencyclopädie" dedicato a Cesonino non fa cenno al processo; in un momento successivo, però, il medesimo studioso²⁰⁷⁰, trattando della figura di Magio, nota e corregge questa mancanza, ritenendo probabile l'identificazione. Sulla stessa linea si

²⁰⁶¹ OETTE 1873, pagg. 45-46.

²⁰⁶² PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pagg. 21, nota 84, e 574.

²⁰⁶³ FRACCARO 1957, pag. 139.

²⁰⁶⁴ NICOLET 1974, pag. 938.

²⁰⁶⁵ ORF 1976, pagg. 163 e 258.

²⁰⁶⁶ LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 293 ("wohl", "probabilmente").

²⁰⁶⁷ NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 497, nota 166.

²⁰⁶⁸ LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pagg. 511-512; l'idea era affacciata già a pag. 507, ma con imprecisioni nella trascrizione del *cognomen* (Censorino) e nella datazione del consolato (101).

²⁰⁶⁹ RE III.1, col. 1387 (anno 1897).

²⁰⁷⁰ RE XIV. 1, col. 438 (anno 1928).

XIV. PRO PISONE

sono posti in seguito Gruen²⁰⁷¹, il quale ritiene l'ipotesi senza dubbio corretta e sottolinea che "no other Piso is known who might have been subject to an extortion charge within the active career of Crassus"; e infine Alexander²⁰⁷².

Sebbene l'identificazione del personaggio portato alla sbarra sia effettivamente incerta, appare comunque sufficientemente plausibile che si tratti di Lucio Calpurnio Pisone Cesonino, anche in base alla giusta osservazione di Gruen che per l'epoca in cui Crasso calcava il foro romano non è nota l'esistenza di altri Pisoni che abbiano rivestito magistrature tali da renderli imputabili per *repetundae*. Accettiamo dunque l'ipotesi suggerita da buona parte della critica e cerchiamo di chiarire, per quanto possibile, i contorni di questa figura di uomo politico attivo a Roma negli ultimi decenni del II secolo a.C. Le principali fonti letterarie per la conoscenza del personaggio sono le seguenti: Caes. *Gall.* I 12, 7; Cic. *Pis.* fr. 11 ed. Clark (incerto)²⁰⁷³; Oros. *Hist.* V 15, 24; Cassiod. *Chron.* in *Mon. Germ. Hist.*, vol. II, pag. 132, 453 ed. Mommsen; App. *Gall.* 3.

Pisone era probabilmente figlio dell'omonimo uomo politico della metà del II secolo a.C., console nel 148²⁰⁷⁴. Poche notizie sono note della sua vita pubblica: sappiamo che in un anno incerto (entro il 115) rivestì la pretura e che nel 112 fu console insieme a Marco Livio Druso, il padre del famoso tribuno del 91; le uniche fonti letterarie²⁰⁷⁵ ad informarci di questa carica sono Cassiodoro e Orosio, che definisce Pisone, alla morte, ex console, ma nessun evento degno di nota è trasmesso sul suo operato in questa veste. Cinque anni dopo, nel 107, Pisone partecipò ad una campagna militare in Gallia come legato del console in carica Lucio Cassio Longino²⁰⁷⁶, ma durante la spedizione andò incontro ad una morte violenta²⁰⁷⁷. Appiano scrive che Cesare durante la conquista della Gallia sconfisse circa duecentomila Elvezi e Tigurini e che questi ultimi tempo prima avevano costretto l'esercito romano guidato da Cassio e Pisone a passare sotto il giogo; più precisamente, Orosio informa che nel corso della

²⁰⁷¹ GRUEN 1965, pag. 65; GRUEN 1968 [2], pag. 133 e nota 160 (da dove è tratta la citazione che segue).

²⁰⁷² ALEXANDER 1990, pag. 24.

²⁰⁷³ Assente in RE.

²⁰⁷⁴ Così Broughton in MRR 1951, pag. 539, nota 2 (che in realtà scrive "consul in 154", ma in quell'anno Pisone padre era stato pretore: cfr. pagg. 450 e 461).

²⁰⁷⁵ Quelle epigrafiche sono raccolte ad esempio in MRR 1951, pag. 538.

²⁰⁷⁶ Figlio dell'omonimo personaggio che aveva preso parte, in veste di *quaesitor*, al processo delle vestali del 113: su di lui si veda la "Premessa" all'oraz. III, *Pro Licinia virgine Vestali*, par. III, punto 5.

²⁰⁷⁷ Delle fonti sulla campagna facciamo qui riferimento solo a quelle che menzionano esplicitamente Pisone; le altre si possono trovare in MRR 1951, pag. 550.

XIV. PRO PISONE

battaglia gallica in cui Lucio Cassio cadde in un'imboscata ad opera dei Tigurini morì anche Lucio Pisone, ex console e legato di Cassio; lo stesso Cesare, del resto, nei suoi *commentarii* sulla guerra di Gallia scrive che sconfiggendo i Tigurini egli aveva vendicato l'offesa fatta non solo allo stato ma anche alla sua stessa famiglia, in quanto nella battaglia in cui era perito il console Cassio era stato ucciso anche il luogotenente Lucio Pisone, nonno del suo omonimo suocero. Chiara è la sintesi degli eventi del 107 espressa da Pareti²⁰⁷⁸: in quell'anno Lucio Cassio Longino subì "un disastro militare nella Gallia. Il popolo dei Tigurini, che aveva accompagnato i Cimbri ed i Teutoni nelle loro prime peregrinazioni, e poi s'era stabilito presso gli Helveti, non ancora stanco di migrare, si era gettato col re Divico, sulla provincia Narbonense. Il console Cassio Longino lo fronteggiò, e lo cacciò dalla provincia, se crediamo ad Orosio, fino alle coste (Aquitane) dell'Oceano; ma tornando indietro fu a sua volta nascostamente seguito, e preso in imboscata nel paese dei Nitiobrogi, ossia nell'Agenais attuale: cadendo insieme con gran parte dei suoi legionari, e col legato L. Calpurnio Pisone. L'altro legato, C. Popilio, per salvare i resti dell'esercito, consegnò degli ostaggi e metà dei bagagli ai Tigurini, concludendo con essi la pace".

L'analisi più ricca della spedizione e soprattutto delle motivazioni per la partecipazione ad essa di Pisone è probabilmente quella proposta da Stephen L. Dyson²⁰⁷⁹. Lo studioso spiega che i fatti del 107 si inserivano in una strategia di pacificazione dell'area della Gallia sita attorno a Narbona²⁰⁸⁰: in un primo momento i Romani raggiunsero i risultati sperati, riuscendo a spingersi fino all'Aquitania, ma poi l'instabilità della situazione spinse i Tigurini a spostarsi e scontrarsi con loro. Un aspetto non chiaro della campagna del 107 è relativo alla presenza, accanto ad un console in carica che fungeva da comandante in capo dell'esercito, di un ex console col ruolo di legato; tenendo presente che dei legati consolari attivi in occidente nel II secolo quasi tutti quelli a noi noti avevano anteriori associazioni con la regione nella quale erano inviati, si può supporre che la presenza in Gallia di Pisone fosse legata a contatti precedentemente istituiti con quell'area. L'esistenza di simili legami, sebbene non attestata esplicitamente da alcuna fonte, è però secondo Dyson deducibile da

²⁰⁷⁸ PARETI 1953, pag. 459.

²⁰⁷⁹ DYSON 1976.

²⁰⁸⁰ Sulle vicissitudini relative alla fondazione di questa città e sulla sua importanza si può vedere la "Premessa" all'oraz. II, *De colonia Narbonensi*.

XIV. PRO PISONE

almeno tre considerazioni: innanzitutto le connessioni della famiglia dei Pisoni con la Gallia, quali risultano ad esempio dal matrimonio con un mercante insubre della figlia del Pisone citato in giudizio da Cicerone nel 55; inoltre il processo *repetundarum* al quale il nostro personaggio fu sottoposto, in occasione del quale a testimoniare contro di lui si presentò un uomo proveniente dalla Gallia²⁰⁸¹. Sebbene non sia da escludere che Pisone fosse associato con la Gallia cisalpina (la sua famiglia era legata a Piacenza e il suo prefetto Magio potrebbe essere stato originario di Cremona), più plausibile è pensare, da questo punto di vista, alla transalpina, che i Romani dopo la fondazione di Narbona (circa 118) stavano cercando di pacificare: significativa, a tal proposito (terza considerazione), è la diffusione del nome *Piso* proprio in Aquitania, da ricollegare necessariamente a delle concessioni di cittadinanza fatte non nel 107 (la presenza, come generale, di Cassio avrebbe portato –e di fatto portò– ad un aumento dei *Cassii*) ma in un momento diverso. Da tutto ciò si può concludere, scrive Dyson, che quando nel 107 i Romani organizzarono una spedizione in Aquitania Pisone fu scelto come legato in quanto era stato nella Gallia transalpina, in veste di console o proconsole, in un anno incerto tra il 112 e il 110.

3. Con ogni probabilità, dunque, il Pisone difeso da Crasso in data incerta era un uomo politico di un certo rilievo nella Roma di fine II secolo a.C., legato in qualche misura alla Gallia. Cosa si può dire, invece, per gli altri personaggi implicati a vario titolo nella vicenda? Iniziamo da Magio, il prefetto che, secondo l'accusa, avrebbe ricevuto una grande quantità di denaro da Pisone e l'avrebbe poi consumato nella sua dissipatezza²⁰⁸². Se una parte degli studiosi si è limitata a ritenere altrimenti ignoto questo Magio²⁰⁸³, altri, invece, hanno provato, nei limiti del possibile, a chiarirne alcuni tratti. Per quanto riguarda la sua origine, Münzer²⁰⁸⁴ lo reputa membro della famiglia campana dei *Magii*, mentre Badian²⁰⁸⁵ ipotizza che fosse un Gallo o un residente in

²⁰⁸¹ Su questo e gli altri personaggi implicati nel procedimento, comunque, torneremo più approfonditamente al punto 3.

²⁰⁸² Erroneamente OETTE 1873, pagg. 44-45, forse interpretando il nesso *Magio praefecto* (Cic. *De orat.* II 265) come ablativo invece che come dativo, scrive che Magio avrebbe consegnato del denaro a Pisone o a Scauro (l'imprecisione è notata già da KRUEGER 1909, pagg. 54-55, nota 2).

²⁰⁸³ Così ELLENDT 1841, pag. 203; PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 560; WILKINS 1965, pag. 363; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 497, nota 167.

²⁰⁸⁴ RE XIV. 1, col. 438.

²⁰⁸⁵ BADIAN 1961, pag. 495.

XIV. PRO PISONE

Gallia e Dyson²⁰⁸⁶, pur non escludendo l'ipotesi di Münzer, affaccia anche quella che egli fosse nativo di Cremona. Quanto invece al suo ruolo come *praefectus*, Wilkins²⁰⁸⁷ scrive genericamente che egli era "one of the members of his [*scil.* di Pisone] staff nominated for special duty", mentre Münzer nel luogo già citato scrive che Magio serviva come *praefectus sociorum* (capo di un contingente di truppe fornito dagli alleati); diversamente, Fraccaro²⁰⁸⁸ lo considera quasi certamente *praefectus fabrum*, cioè amministratore del bottino di guerra, e aggiunge che la discussa testimonianza di Plin. Nat. XXXVI 116 (*M. Scaurus pater, totiens princeps civitatis et Mariani sodalicii rapinarum provincialium sinus*), con l'aggettivo *Mariani* da correggere a suo parere in *Magiani*, fa riferimento proprio ai guadagni accumulati da Scauro grazie a Magio; condividono l'idea che Magio fosse *praefectus fabrum*, infine, Nicolet (ma con dubbio) e i più recenti commentatori tedeschi del *De oratore*, questi ultimi esplicitando di seguire proprio l'idea di Fraccaro²⁰⁸⁹.

Un'incertezza analoga a quella che si riscontra a proposito di Magio emerge anche quando si provano a chiarire i contorni delle figure dei due testimoni a carico di Pisone, vale a dire Silo e Gallo. A proposito del primo, l'uomo messo pubblicamente alla berlina da Crasso durante un interrogatorio (*Cic. De orat.* II 285, fr. 49), scarsamente utile, o meglio ormai datata, risulta la notazione di Häpke²⁰⁹⁰ secondo la quale il personaggio probabilmente non va identificato con Orata, in quanto Cicerone designa quest'ultimo sempre col *cognomen*: la critica infatti ha da tempo rilevato che il nome completo del personaggio non era Caio Silo Orata, bensì Caio Sergio Orata²⁰⁹¹. Se Monaco²⁰⁹² parla di Silo come di un personaggio altrimenti ignoto, altri studiosi invece hanno tentato di fornirne un più o meno preciso inquadramento. Wilkins²⁰⁹³ ipotizza di identificarlo con *M. Sergius Orator Silus*, questore nel 105, ma in realtà l'esistenza di questo personaggio non risulta attestata²⁰⁹⁴; Gruen²⁰⁹⁵, invece, parla anch'egli di un

²⁰⁸⁶ DYSON 1976, pag. 359.

²⁰⁸⁷ WILKINS 1965, pag. 363.

²⁰⁸⁸ FRACCARO 1957, pagg. 139-140.

²⁰⁸⁹ NICOLET 1974, pag. 938; LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 293.

²⁰⁹⁰ RE XIII.1, col. 265.

²⁰⁹¹ Sulla figura di Orata si può vedere la "Premessa" all'oraz. XIII, *Pro C. Sergio Orata contra Considium*, par. I.

²⁰⁹² MONACO 1968, pag. 153.

²⁰⁹³ WILKINS 1965, pag. 375.

²⁰⁹⁴ Come rilevato già da LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 327. I questori del 105, tra i quali non figura alcun Silo, sono elencati da Broughton in MRR 1951, pag. 556.

XIV. PRO PISONE

Marco Sergio Silo, ma come futuro questore (l'anno non è precisato, ma è probabilmente il 94), mentre Alexander²⁰⁹⁶ pensa ad un omonimo personaggio che avrebbe rivestito tale magistratura nel 116 o 115²⁰⁹⁷. Leeman, Pinkster e Rabbie, infine, come anche, verosimilmente sulla loro scorta, Narducci *et alii* e Marino²⁰⁹⁸ suggeriscono che il personaggio possa essere Lucio Sergio Silo, padre di Catilina, oppure il suo presunto fratello Marco Sergio Silo, questore nel 94.

Una problematicità analoga, se non una ancora maggiore, crea la figura dell'altro testimone dell'accusa, che Cesare Strabone (Cicerone: *De orat.* II 265) designa come *ille Gallus*. Anche in questo caso una parte, peraltro alquanto cospicua, della critica ha sospeso il giudizio sull'identificazione del personaggio²⁰⁹⁹; altri, invece, hanno dibattuto lungamente sulla questione se il sostantivo *Gallus* sia da intendere come un etnonimo, in riferimento ad un uomo proveniente appunto dalla Gallia, oppure come un nome proprio. Incerto sulla questione si dice Oette²¹⁰⁰, mentre Münzer e Syme²¹⁰¹ sono propensi all'idea di una designazione etnica. Ripubblicando in qualità di editore l'articolo di Syme, però, Badian precisa in nota che *Gallus* potrebbe anche essere un nome di persona, idea che il medesimo studioso aveva esposto in un precedente contributo²¹⁰² nel quale aveva sviluppato le seguenti considerazioni: sia *ille* sia l'assenza del prenome lasciano supporre che chi ascoltava conosceva il personaggio; lo scambio di battute "devastating" (pag. 495) e il tono familiare con cui egli si rivolge a Scauro inducono a credere che fosse di buona famiglia; il personaggio va quindi verosimilmente identificato con un Aquillio Gallo, senatore e di famiglia pretoria. All'idea dell'etnonimo tornano comunque Nicolet²¹⁰³, che pure si dice incerto sulla questione, e soprattutto Dyson²¹⁰⁴. Quest'ultimo rigetta esplicitamente il

²⁰⁹⁵ GRUEN 1968 [2], pag. 134 e nota 162.

²⁰⁹⁶ ALEXANDER 1990, pag. 24.

²⁰⁹⁷ Anche di questo personaggio non c'è traccia nel repertorio di magistrati repubblicani di Broughton (MRR 1951); si veda però la nota *ad locum* di Alexander.

²⁰⁹⁸ LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 327; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 513, nota 206; LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 511.

²⁰⁹⁹ WILKINS 1965, pag. 363; GRUEN 1968 [2], pag. 134 e nota 162; LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 293 (i quali rilevano la mancanza del personaggio nella "Realencyclopädie"); NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 497, nota 165.

²¹⁰⁰ OETTE 1873, pag. 45.

²¹⁰¹ RE XIV. 1, col. 438; SYME 1979 (ristampa del 1956), pag. 303 e nota 9.

²¹⁰² BADIAN 1961, pagg. 495-496.

²¹⁰³ NICOLET 1974, pag. 938.

²¹⁰⁴ DYSON 1976, pagg. 358-359.

XIV. PRO PISONE

suggerimento di Badian sulla base di due considerazioni relative –possiamo dire– all'*usus scribendi* di Cicerone nel *De oratore*: in quest'opera *ille* non è usato quasi mai con il nome singolo di un Romano di alto rango, ma quasi sempre con stranieri famosi, e per designare i Romani di buona famiglia Cicerone usa prenome e cognome. Secondo Dyson, dunque, il *Gallus* di cui si fa menzione a proposito del processo di Pisone è probabilmente un "literate member of the provincial ruling class, who had been forced to deal with a prefect as an agent of Roman local administration in the province" (pag. 359); ciò è reso plausibile anche dal tono generale del passo, che sembra da intendere come testimonianza della risposta inaspettatamente tagliente di un provinciale colto, più che di un oscuro *nobilis* romano. Più di recente, comunque, Alexander²¹⁰⁵ è tornato a dare credito all'idea di Badian di vedere nel personaggio il senatore Aquilio Gallo e questo nome ritorna ancora, probabilmente sulla scorta di Alexander, in un saggio sui testimoni romani scritto da Guérin²¹⁰⁶.

Pur nella situazione di generale incertezza, un elemento accomuna le figure di Magio, Silo e Gallo: dei tre non conosciamo la precisa identità, ma è chiaro quale ruolo svolgessero nel processo (Magio era il prefetto di Pisone accusato di aver intascato illegalmente del denaro, mentre Silo e Gallo due testimoni dell'accusa). La situazione è diametralmente opposta, invece, quando si volge lo sguardo all'ultimo dei personaggi che le nostre fonti ci informano aver preso parte al dibattimento, vale a dire Marco Emilio Scauro: il personaggio infatti era ben noto ai Romani dell'epoca come uno dei politici più in vista di Roma a cavallo tra II e I secolo a.C. ed è altrettanto conosciuto, grazie ad un ricco numero di testimonianze, agli studiosi moderni; non è chiaro, di contro, quale fosse il suo ruolo preciso nel corso del procedimento giudiziario. Cicerone (*De orat.* II 265), in effetti, riferisce soltanto che egli cercò di smentire le accuse rivolte da *Gallus* a Magio e lo fece sottolineando che il prefetto di Pisone non era affatto ricco; *Gallus*, però, pronunciando la divertente metafora del cercatore di noci privo di bisaccia aveva ribattuto che Magio non aveva accumulato il denaro, ma lo aveva speso tutto. Come rileva Malcovati²¹⁰⁷, dunque, tre sono le funzioni che Scauro potrebbe aver svolto in occasione del processo: *patronus*, cioè avvocato dell'imputato;

²¹⁰⁵ ALEXANDER 1990, pag. 24.

²¹⁰⁶ GUERIN 2015, pag. 227.

²¹⁰⁷ ORF 1976, pagg. 163 e 258; cfr. anche LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 293.

testis, testimone della difesa; *advocatus*, vale a dire "giurisperito, che dava consigli e consulti legali, e sosteneva con la sua presenza –davanti al tribunale– una delle due parti contendenti, senza tuttavia prendere la parola"²¹⁰⁸. Propendono per l'idea di Scauro come legale della difesa Münzer, Syme e, in via ipotetica, Alexander e anche May e Wisse²¹⁰⁹; vedono in lui un testimone, invece, Krueger e Häpke²¹¹⁰; incerti tra le due idee sono Oette e Gruen²¹¹¹. Fraccaro²¹¹², dal canto suo, avanza due ipotesi: che Scauro fosse avvocato insieme a Crasso, il che è possibile, dal momento che, sebbene all'epoca non esistessero ancora i numerosi collegi di difensori che sarebbero comparsi in epoca successiva (cfr. Cic. *Brut.* 207), è anche vero, ad esempio, che nel 92 Rutilio Rufo fu difeso da due avvocati (cfr. Cic. *De orat.* I 229); oppure, in alternativa, che fosse un giurisperito (*advocatus*) "nel qual caso poteva pure prendere la parola".

4. Sulla questione del ruolo e dell'identificazione dei personaggi a vario titolo coinvolti nel processo ci limitiamo alla rapida panoramica bibliografica fornita al punto precedente, in quanto l'incertezza delle fonti è a nostro parere tale da non permettere di prendere posizione in modo univoco e definitivo sui vari problemi prospettati. Vorremmo però adesso affrontare un altro punto controverso relativo al processo in cui fu imputato Pisone: alle due testimonianze della causa alle quali abbiamo sin qui fatto riferimento può o meno aggiungersene una terza, vale a dire Val. Max. VIII 1, *absol.* 6? Questo il testo del paragrafo: *L. Piso a L. Claudio Pulchro accusatus, quod graves et intolerabiles iniurias sociis intulisset, haud dubiae ruinae metum fortuito auxilio vitavit: namque per id ipsum tempus, quo tristes de eo sententiae ferebantur, repentina vis nimbi incidit, cumque prostratus humi pedes iudicum osculetur, os suum caeno replevit. Quod conspectum totam quaestionem a severitate ad clementiam et mansuetudinem transtulit, quia satis iam graves eum poenas sociis dedisse arbitrati sunt huc deductum necessitatis, ut abicere se tam suppliciter et attollere tam deformiter cogeretur.* Un tale Lucio Pisone, citato in giudizio da Lucio Claudio Pulcro per aver gravemente oltraggiato gli alleati, era sul punto di essere dichiarato colpevole dalla giuria; nel momento preciso in cui fu pronunciato il

²¹⁰⁸ CALONGHI 1950, col. 67.

²¹⁰⁹ RE XIV. 1, col. 438; SYME 1979, pag. 303; ALEXANDER 1990, pag. 24; MAY-WISSE 2001, pag. 197, nota 253.

²¹¹⁰ KRUEGER 1909, pag. 54; RE XIII.1, col. 265.

²¹¹¹ OETTE 1873, pag. 44; GRUEN 1965, pag. 65 (avvocato); GRUEN 1968 [2], pag. 134 (testimone).

²¹¹² FRACCARO 1957, pag. 139.

XIV. PRO PISONE

verdetto, però, si scatenò un temporale e Pisone, stendendosi a terra per baciare i piedi dei giudici, si imbrattò il viso di fango; vedendo l'umiliazione che l'imputato si era inflitto, quindi, i giudici ritennero che egli avesse dato sufficiente soddisfazione agli offesi: il clima del processo si trasformò così da severo a benevolo e mite.

L'ipotesi che Valerio Massimo faccia qui riferimento proprio al processo del quale ci stiamo occupando risale a Ronald Syme, per la precisione ad un articolo del 1956 che citiamo qui nella ristampa²¹¹³. Lo studioso rileva innanzitutto l'errore di Valerio nel citare il nome dell'accusatore, evidente dal fatto che la *gens* patrizia dei *Claudii* non faceva uso del prenome *Lucius*; due sono quindi le possibili correzioni e interpretazioni della testimonianza: che l'accusatore sia da identificare con Publio Clodio Pulcro e l'imputato, portato alla sbarra nell'estate del 59, sia Pisone Cesonino (cos. 58), il suocero di Cesare; che il vero prenome di Claudio Pulcro sia Caio (cos. 92), il quale avrebbe debuttato nel foro citando in giudizio Pisone Cesonino (cos. 112). Rietta la tesi di Syme, però, Erich Gruen²¹¹⁴, il quale parte dalla premessa che dalla testimonianza di Valerio Massimo si evince come la condanna di Pisone apparisse certa finché l'imputato non si umiliò strisciando ai piedi dei giurati, i quali gli concessero il proscioglimento. Ciò rende scarsamente plausibili entrambe le ipotesi di attribuzione prospettate da Syme: nel primo caso, infatti, non si capirebbe perché Cicerone nella sua orazione *In Pisonem* (giuntaci però incompleta) non sfrutti questo precedente contro l'imputato; nel secondo, invece, appare difficile credere che un uomo aiutato da Crasso e Scauro avesse sentito il bisogno di abbracciare le ginocchia dei giudici. Secondo Gruen, dunque, il Pisone di cui parla Valerio potrebbe essere un Lucio Pisone che fu governatore dell'Asia negli anni 90 o 80 o anche Lucio Pisone Frugi, pretore nel 74; Claudio Pulcro, invece, è forse da identificare con un Appio, che nel 74 incriminò Terenzio Varrone *de repetundis*, oppure con il fratello più giovane Publio Clodio, anche lui noto come accusatore, o infine con il fratello ancora più giovane Caio, che esordì nel foro negli anni 70.

L'argomentazione di Gruen, in vero, sebbene fondata non sembra in sé sufficiente per escludere che Valerio faccia riferimento proprio al processo che stiamo analizzando: da un lato, infatti, in un momento vicino a quello dell'incriminazione di

²¹¹³ SYME 1979, pag. 303.

²¹¹⁴ GRUEN 1968 [2], pag. 134, nota 162; e soprattutto GRUEN 1971 [2], pagg. 55-56.

XIV. PRO PISONE

Pisone (per la precisione nel 113) Crasso vide fallire il proprio impegno giudiziario a favore della cugina Licinia (cfr. oraz. III, *Pro Licinia virgine Vestali*); dall'altro lo stesso Valerio Massimo (VIII 5, 2; cfr. anche Cic. *Font.* 24) informa che per ben tre volte delle testimonianze d'accusa di Scauro non avevano sortito l'effetto sperato, vale a dire quello di far dichiarare colpevoli gli imputati. Affermare che il solo supporto di queste due personalità ("such worthies", li definisce Gruen²¹¹⁵) fosse sufficiente per evitare a Pisone di dover implorare per l'assoluzione, pertanto, non appare del tutto convincente. D'altro canto, l'estrema vaghezza delle parole di Valerio e la connessa difficoltà di chiarire le generalità dei due personaggi da lui menzionati (tanto più in presenza di un errore nella designazione del prenome di Claudio Pulcro) rendono pressoché impossibile inquadrare in modo convincente la causa alla quale l'autore fa riferimento; inoltre lo sfondo storico del processo (sul quale ci soffermeremo al par. II) induce a credere che la giuria equestre emise il proprio verdetto di assoluzione –in un certo senso– autonomamente, vale a dire senza bisogno di appelli alla pietà. Seppure in un quadro generalmente incerto, in definitiva, scartiamo l'ipotesi di Syme e fondiamo la nostra analisi solo sulle due testimonianze contenute nel secondo libro del *De oratore*.

II.

1. Cerchiamo adesso di fare il punto della situazione sul processo, quale si è cercato di ricostruire nel paragrafo precedente. In una data incerta, forse attorno al 110, un tale Pisone, da identificare probabilmente con Lucio Calpurnio Pisone Cesonino (cos. 112), fu citato in giudizio in base ad un'imputazione di malversazione (*repetundae*): per la precisione, l'accusa consisteva nell'aver consegnato una grande quantità di denaro al suo prefetto Magio, evidentemente in occasione di un governatorato di Pisone del quale non siamo altrimenti informati (pretura? consolato? proconsolato?)²¹¹⁶. A testimoniare contro l'imputato furono un tale Silo e un *Gallus*, di entrambi i quali non è nota l'identità; a sostegno di Pisone, invece, si schierarono Crasso e Scauro, probabilmente entrambi in qualità di avvocati (se Scauro fosse stato

²¹¹⁵ GRUEN 1971 [2], pag. 56.

²¹¹⁶ ALEXANDER 1990, pag. 24, precisa che Pisone fu incriminato in base alla *lex Acilia de repetundis* (del 123/122: vi abbiamo fatto riferimento nella "Premessa" all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, par. II, punto 1).

XIV. PRO PISONE

un semplice testimone, infatti, sarebbe più difficile spiegare il tagliente botta e risposta con *Gallus*, anch'egli un *testis*, riportato in Cic. *De orat.* II 265).

Dato questo quadro generale, sorge una domanda: come mai Crasso accettò di patrocinare la causa di Pisone? Quale o quali fattori lo indussero ad intervenire nel processo? A tale quesito si può forse fornire una duplice risposta. Innanzitutto, data la politicizzazione dei tribunali romani²¹¹⁷ e in particolare –ma non solo– dei processi *de repetundis*, si può ipotizzare che l'incriminazione di Pisone nascesse appunto da motivazioni, più che strettamente giudiziarie, politiche e che dunque per questo motivo Crasso fosse interessato ad assumerne la difesa. Per quanto ci è noto, l'unico studioso ad aver ipotizzato l'esistenza di questa matrice politica per la causa è stato Gruen²¹¹⁸. La tesi generale del capitolo IV della sua monografia, intitolato "The emergence of Metellan supremacy", è che a Roma dopo la sconfitta dei Gracchi si riaprirono all'interno della nobiltà gli scontri tra fazioni, non sempre basati su principi politici; in questo contesto i Metelli si imposero come gruppo politicamente preminente a Roma, ma non senza problemi o rivalità: spesso, infatti, essi furono sottoposti ad attacchi da parte di gruppi o individui avversi e ciò avvenne in particolare in tribunale, appunto tramite incriminazioni (a noi non sempre note nei dettagli) di origine politica. Tra questi processi si può menzionare anche quello contro Pisone, che non a caso fu difeso dai migliori talenti della *factio*, Crasso (come patrono) e Scauro (in qualità di testimone); nonostante il carattere spietato di Pisone (Cicerone in *Pis.* fr. 11 ed. Clark parla di lui come *homo furacissimus*), comunque, le influenze politiche sue e del suo gruppo politico indussero la giuria a pronunciare un verdetto di assoluzione.

L'ipotesi di Gruen appare effettivamente dotata di buon fondamento e sensata: non solo, infatti, come abbiamo accennato, innegabile è la politicizzazione di gran parte dei processi pubblici dell'epoca, compresi quelli per malversazione; a ciò si deve aggiungere da un lato la cooperazione, sicuramente non casuale, di Crasso e Scauro a difesa dell'imputato (i due, membri indubbi della *factio*, saranno politicamente vicini fino alla morte del primo, come dimostra la loro attività di *consilarii* di Livio Druso nel

²¹¹⁷ Sulla quale abbiamo fornito un quadro generale nella "Premessa" all'oraz. I, *In C. Papirium Carbonem*, par. III, punto 2.

²¹¹⁸ GRUEN 1968 [2], pagg. 133-134.

XIV. PRO PISONE

91²¹¹⁹), dall'altro il fatto che tutti i processi penali ai quali, per quanto sappiamo, il nostro prese parte a partire almeno dal 113 erano caratterizzati da evidenti implicazioni politiche (così, per limitarci agli esempi più sicuri, le difesa di Licinia e di Cepione figlio e la testimonianza contro Marcello²¹²⁰). All'ipotesi di vedere nel processo un attacco contro il gruppo dei Metelli si potrebbe però obiettare che Vardelli, nella sua più volte citata rassegna dei principali membri della *factio Metellana*²¹²¹, non riporta il nome di Pisone. L'assenza, però, si può facilmente spiegare in base a due constatazioni: innanzitutto Vardelli si sofferma specificamente sui primi due decenni del I secolo a.C., mentre Pisone, come abbiamo visto (par. I, punto 2), morì in battaglia in un momento precedente, per la precisione nel 107; inoltre la biografia del personaggio è per noi scarsamente conosciuta (le fonti letterarie in nostro possesso sono soltanto quattro o cinque) e ciò fa sì che quasi nulla ci sia noto della sua posizione e del suo operato in ambito politico. Stante questo quadro generale –ed escludendo dalla presente analisi altre considerazioni di natura politico-prosopografica, troppo incerte per poter essere proficuamente sfruttate²¹²²–, l'inquadramento del processo suggerito da Gruen, come tassello dello scontro tra Metelli e loro avversari, se non certo, appare quantomeno plausibile: soprattutto a ciò si deve, con ogni probabilità, il coinvolgimento di Crasso.

2. A questa motivazione, poi, se ne può forse aggiungere una seconda, che la critica non sembra aver finora proposto e che suggeriamo qui in via ipotetica, consapevoli della difficoltà di provarla su basi solide. Come abbiamo visto, l'imputato del processo, Lucio Calpurnio Pisone, era in qualche misura legato alla provincia di Gallia, forse alla transalpina più che alla cisalpina: ciò è rilevato ad esempio da Badian²¹²³, il quale ipotizza che la provincia amministrata da Pisone fosse appunto la

²¹¹⁹ Cfr. in questo senso Cic. *Dom.* 50.

²¹²⁰ Cfr. orazz. III, *Pro Licinia virgine Vestali*; VI, *Pro Q. Servilio Caepione*; XV, *Testimonium in causa M. Marcelli*.

²¹²¹ VARDELLI 1978, pagg. 78-83.

²¹²² Come console, ad esempio, Pisone era stato collega di Marco Livio Druso padre, che nel 112 era probabilmente già passato nella fazione dei Metelli (cfr. GRUEN 1968 [2], pagg. 117 e 134), ma nel 107 egli fu legato di Lucio Cassio Longino (RE III.2, *Cassius* 62, col. 1738): quest'ultimo era figlio dell'omonimo *quaesitor* del processo alle vestali del 113 (popolare passato agli ottimati, ma apparentemente estraneo alla fazione dei Metelli: cfr. la "Premessa" all'oraz. III, *Pro Licinia virgine Vestali*, par. III, punto 5); era noto soprattutto per aver condotto a Roma, in qualità di pretore del 111, Giugurta; e fu collega, come console, di Caio Mario (PARETI 1953, pag. 459, ritiene Longino, come Mario, un console "democratico").

²¹²³ BADIAN 1961, pag. 495.

XIV. PRO PISONE

Gallia, ed era notato già da Münzer²¹²⁴, che oltre ad esprimere la medesima convinzione aggiunge anche che il figlio di questo Pisone sposò una donna di origine gallica. Lo studioso che ha dedicato maggiore attenzione a questo aspetto del personaggio, però, è senza dubbio Dyson²¹²⁵: quest'ultimo, sul cui contributo ci siamo già soffermati con una certa ampiezza, rileva che Pisone era connesso alla Gallia sia da legami familiari sia in virtù di una magistratura (consolare o proconsolare) ricoperta tra il 112 e il 110; la validità di questa ipotesi sarebbe dimostrata, tra l'altro, dal processo al quale fu sottoposto, dove a testimoniare contro di lui fu anche un uomo proveniente dalla Gallia, e dalla diffusione in Aquitania del nome *Piso*.

L'esistenza di strette connessioni tra Pisone e la Gallia, pertanto, appare sufficientemente provata e nota alla critica; ciò che però nessuno studioso sembra aver rilevato in relazione al presente processo è che anche Crasso era da qualche anno e fu sempre legato alla medesima regione. Qualche tempo prima, forse nel 118, Crasso aveva infatti preso parte alla deduzione di Narbona (*Narbo Martius*), prima colonia della provincia che sarebbe stata in seguito denominata appunto Gallia Narbonese; in un momento successivo per noi imprecisato, inoltre, egli aveva pubblicamente manifestato, in una *contio*, la propria opposizione ad un progetto di legge senatorio che prevedeva l'interruzione della deduzione della colonia e ne aveva ottenuto il respingimento²¹²⁶. La sua perdurante influenza nell'area è attestata soprattutto dall'ampia diffusione, presso i nuovi cittadini, del nome *Licinius*, la quale, pur non provando necessariamente che la cittadinanza era stata concessa a queste persone da lui o da membri della sua stirpe, dimostra comunque senza dubbio una connessione tra la *gens Licinia* e i provinciali dell'area²¹²⁷. Che Crasso avesse nutrito e continuasse a nutrire degli interessi sulla Gallia, inoltre, è evidente anche pensando al fatto che durante il suo consolato, nel 95, o nell'anno successivo, come proconsole, a lui fu assegnata come provincia da amministrare proprio la Gallia, è incerto se cisalpina o transalpina (narbonese). Come per Pisone, in definitiva, così anche per Crasso emergono stretti e duraturi contatti con la regione della Gallia.

²¹²⁴ RE XIV. 1, col. 438.

²¹²⁵ DYSON 1976.

²¹²⁶ Sulle complesse questioni cronologiche relative alla fondazione di Narbona e al discorso di Crasso ci siamo ampiamente soffermati nella sezione "Data" dell'oraz. II, *De colonia Narbonensi*.

²¹²⁷ Su questa questione (in rapporto anche ad altri nomi) si veda l'ampia analisi di BADIEN 1967, pagg. 253-262.

XIV. PRO PISONE

Giungiamo così al cuore della nostra ipotesi: se tanto Pisone quanto Crasso erano legati alla Gallia, si può supporre che essi fossero anche legati tra loro? Detto altrimenti: il patrocinio dell'oratore alla causa dell'ex console può spiegarsi, oltre che con la sua (loro?) appartenenza al circolo dei Metelli, anche con motivazioni di diversa natura, al tempo stesso personale e politica? In effetti non sembra impossibile ipotizzare che i due personaggi, nel corso delle rispettive carriere, avessero avuto modo di entrare in contatto tra loro e avessero forse stretto dei legami o degli accordi: si potrebbe ad esempio pensare che Pisone, una volta che gli era stata assegnata la provincia da amministrare in qualità di governatore, avesse potuto trarre vantaggio dalle clientele o comunque dalle conoscenze di Crasso sul posto e gli avesse restituito il favore in qualche modo a noi sconosciuto. In alternativa (o in aggiunta), si potrebbe anche pensare che l'incriminazione di Pisone, che –lo ricordiamo– verteva su un'accusa *repetundarum*, toccasse in qualche modo, più o meno marginalmente, gli interessi e/o la reputazione dello stesso Crasso. Siamo consci del fatto che una simile ipotesi potrebbe rischiare di apparire gratuita o quantomeno insufficientemente fondata; d'altra parte ci sembra che l'attestata, anzi a nostro parere innegabile, esistenza di stretti contatti tra entrambi i personaggi e la Gallia renda l'idea, se non certa, almeno plausibile. Sugeriamo dunque l'esistenza di questa seconda motivazione alla base della partecipazione attiva di Crasso al processo di Pisone.

49. Cic. *De orat.* II 285

<i>Ab hoc vero Crasso nihil facetius; cum laeisset testis Silus Pisonem, quod se in eum audisse dixisset: 'potest fieri' inquit 'Sile, ut is, unde te audisse dicis, iratus dixerit'. Adnuit Silus. 'Potest etiam, ut tu non recte intellexeris'. Id quoque toto capite adnuit, ut se Crasso daret. 'Potest</i>	Da questo punto di vista, però, nulla è più faceto di Crasso; dopo che Silo ebbe pronunciato una testimonianza contro Pisone sostenendo di aver sentito delle cose contro di lui, [Crasso] disse: "Silo, può darsi che la persona da cui sostieni di aver sentito dire ciò abbia parlato in
---	---

<p><i>etiam fieri' inquit 'ut omnino, quod te audisse dicis, numquam audieris'. Hoc ita praeter expectationem accidit ut testem omnium risus obrueret.</i></p>	<p>preda all'ira". Silo annuì. "Può darsi anche che tu non abbia capito bene". [Silo] Annuì anche a queste parole, con convinzione, sì da mettersi nelle mani di Crasso. "Può darsi anche –disse [Crasso]– che ciò che sostieni di aver sentito non lo hai sentito affatto". Ciò avvenne in modo a tal punto inaspettato che il testimone fu sommerso dalle risate di tutti.</p>
--	--

1. Che l'esistenza di un discorso di Crasso sia a noi nota da un'unica testimonianza è un caso senza dubbio sfortunato, in quanto impedisce una più approfondita conoscenza del discorso stesso, ma non del tutto isolato, essendo comune anche alle orazz. VI, *Pro Q. Servilio Caepione*, e XIII, *Pro C. Sergio Orata contra Considium* (cfr. anche l'oraz. XI, *Pro C. Visellio Aculeone*, nota da due testimonianze, una delle quali –Cic. *De orat.* II 269, fr. 43–, però, estremamente generica e ridotta). Il passo in questione è contenuto ancora una volta nell'*excursus de ridiculis* che Cicerone fa pronunciare a Cesare Strabone nel secondo libro del *De oratore* (§§ 217-290) ed è attestazione della grande maestria che Crasso manifestava nell'uso degli strumenti retorici dell'ironia e dell'umorismo. Trattando dei vari tipi di ridicolo (§§ 240-287), Strabone spiega che si può operare anzitutto una distinzione a seconda se esso sia sito nei fatti o nei detti; del primo si tratta ai §§ 240-243 e poi più ampiamente ai §§ 264-287: si classificano così diverse forme di comicità oratoria, tra le quali ad esempio l'aneddoto, la caricatura, le immagini paradossali e soprattutto, per quanto ci riguarda, le uscite inaspettate (§§ 284-287). Queste ultime –spiega Strabone– rappresentano le battute più divertenti, pertanto se ne citano diversi esempi, il più divertente dei quali è quello fornito appunto da Crasso nel corso del suo interrogatorio di Silo, in occasione del processo a Pisone²¹²⁸.

²¹²⁸ A parlare in questo frangente è dunque Cesare Strabone e non, come scrive erroneamente SÖDERHOLM 1853, pag. 29, Antonio.

XIV. PRO PISONE

Oette²¹²⁹ è convinto che il modo in cui è esposto questo spaccato del processo permette di inferire che esso doveva essere molto noto e aggiunge che Crasso nell'occasione specifica aveva fatto uso di *urbanitas* e *dicacitas*, vale a dire di una forma di comicità oratoria fine e che trovava la propria concretizzazione in battute brevi e pungenti. Piderit e Harnecker²¹³⁰ scrivono che "il ridicolo risiede nell'andatura insuperabile dell'interrogatorio, che Crasso fa con il povero sempliciotto" ("das Lächerliche liegt in dem unübertrefflichen Gang des Verhörs, das Crassus mit dem armen Tropf anstellt"). Esprimendo un concetto simile, Monaco²¹³¹ così ricostruisce, in modo breve ma acuto, l'episodio: Silo "è qui la vittima dell'arguzia pacata e feroce di Crasso, che insinua per gradi nei presenti il sospetto che il teste sia corrotto. La ricostruzione della scenetta rievoca felicemente l'accorto modo di procedere di Crasso, l'ingenuità del povero Silo, l'attenzione dei presenti, fino allo scroscio finale delle risate". Sostanzialmente analogo, infine, è quanto scritto nel più recente commento tedesco al *De oratore*²¹³²: Crasso sfrutta la debolezza di Silo per schiacciarlo passo dopo passo tramite il procedimento detto *inductio* o *ἐπαγωγή*, consistente nel cercare di ottenere il consenso dell'interlocutore tramite affermazioni in sé incontestabili (cfr. Cic. *Inv.* I 51); il primo passo consiste nel prospettare la possibilità che Silo abbia ascoltato e capito le parole del suo informatore, ma queste erano state pronunciate con rabbia e dunque il loro senso potrebbe essere dubbio; con il secondo, invece, si accenna al fatto che Silo, pur avendo effettivamente ascoltato, possa non aver compreso; il terzo passo, infine, che prevede in Crasso un mutamento di tono da paterno e incoraggiante a duro e severo, consiste nel sostenere che Silo non abbia mai sentito dire di Pisone quanto riferito e si sia inventato tutto, finendo così smascherato come testimone corrotto.

Le considerazioni espresse dalla critica ci sembrano fondate e sostanzialmente condivisibili: Crasso conduce progressivamente e impercettibilmente Silo in una situazione senza dubbio scomoda, quella di chi dà l'impressione di aver prestato una falsa testimonianza ed è giunto quasi al punto di confessarlo. Il nostro, come vedremo anche nel commento, agisce in modo estremamente scaltro, escutendo il testimone

²¹²⁹ OETTE 1873, pag. 44.

²¹³⁰ PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 349.

²¹³¹ MONACO 1968, pagg. 153-154.

²¹³² LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pagg. 327-328.

con toni apparentemente innocui e quasi amichevoli e poi imprimendo una svolta inattesa al proprio comportamento e alle proprie parole, così da inficiarne la credibilità e al tempo stesso ottenere la risata dell'uditorio, utile per un'approvazione della propria posizione. Un unico punto ci sembra forse utile precisare a proposito della tattica retorica messa in campo da Crasso: essa, più che all'ambito dell'umorismo, va probabilmente ascritta a quello dell'ironia. Lo studioso francese Haury²¹³³, infatti, passando in rassegna alcuni elementi che distinguono i due concetti, spiega tra l'altro che l'ironia prevede un rapporto di superiorità da parte di chi parla nei confronti dell'interlocutore, mentre l'umorismo di pariteticità, e che il linguaggio dell'ironia è razionale, invece quello dell'umorismo immaginoso. Come è evidente, Crasso da un lato non mostra né tantomeno finge di essere sullo stesso piano di Silo, al quale anzi, come abbiamo visto, si rivolge in tono prima paternalistico e poi severo; dall'altro conferisce al proprio interrogatorio un'andatura minutamente logica e consequenziale, conducendo il testimone ad una sorta di implicita contraddizione e al tempo stesso creando le basi per lo scoppio della risata che chiude la testimonianza e forse l'interrogatorio.

2. Di recente lo studioso francese Charles Guérin ha pubblicato un ricco volume su testimoni e testimonianze nei tribunali romani di I secolo a.C.²¹³⁴: da questo studio è possibile ricavare alcune considerazioni generali (nonché due espliciti riferimenti all'episodio di Crasso e Silo) che ci sembra possano contribuire ad una più profonda comprensione della testimonianza, anche in rapporto al contesto storico-giudiziario in cui essa va inserita.

Guérin nota (pagg. 22-25) che, come emerge da *Rhet. Her.* IV 47, fr. 19, in linea teorica chi pronunciava una deposizione forense doveva rispondere, in rapporto a ciò che diceva, a tre requisiti fondamentali: egli doveva conoscere ciò su cui era interrogato, potere e voler essere sincero e riferire senza argomentare; di fatto, però, diffusa era la consapevolezza che la seconda di queste tre caratteristiche era pressoché impossibile a realizzarsi (cfr. pag. 25: "Si l'institution demande la neutralité du témoin, elle postulera le plus souvent que celle-ci n'est pas –ou ne peut pas être– pleinement respectée"). Nel momento in cui cerca di condurre l'uditorio a vedere in Silo un

²¹³³ HAURY 1955, pagg. 35-44.

²¹³⁴ GUERIN 2015.

XIV. PRO PISONE

testimone parziale e conseguentemente inaffidabile, Crasso dunque si fonda su una convinzione che tutti, giudici compresi, probabilmente condividevano: non era affatto difficile, pertanto, credere che in realtà il testimone partecipasse in qualche forma e in qualche misura a ciò di cui si dibatteva e dunque potesse nutrire un interesse personale nello svolgimento della causa. Decidendo di mostrare la (o di far credere alla) parzialità e quindi l'inattendibilità di Silo, Crasso opera su un terreno –possiamo dire– fertile e ha buon gioco nel portare dalla propria parte l'uditorio.

Poco oltre (pagg. 34-40) lo studioso, esaminando le caratteristiche del testimone cosiddetto naturale (chi assiste ad un fatto criminoso oppure ne è informato), spiega che la prima questione che una simile figura pone in ambito forense è la seguente: egli ha davvero potuto conoscere i fatti? Se sì, in che modo? Credibile risulta soprattutto colui che ha sentito o, meglio, visto ciò che rapporta; da ciò deriva evidentemente che un problema è rappresentato dai testimoni di seconda mano, vale a dire coloro i quali riferiscono ciò che è stato detto loro da altri. Nel caso di questi ultimi, infatti, l'uditorio deve rispondere a due ordini di domande: da un lato, ci si domanda se chi depone abbia potuto ascoltare davvero il suo informatore e se possa e voglia rendere conto con sincerità delle parole di quello; dall'altro, la questione è se l'informatore avesse effettivamente potuto conoscere il fatto e, anche per lui, se potesse e volesse renderne conto con sincerità. La debolezza delle testimonianze di seconda mano è dunque evidente e per questo esse nei tribunali romani erano sfruttate di rado. Anche da questo punto di vista, dunque, il compito di Crasso risulta in parte facilitato, essendo la sua strada in un certo senso spianata: per un motivo che a noi non è noto, Silo afferma non di aver assistito personalmente ad azioni criminali di Pisone, bensì di averne ricevuto notizia da un uomo di identità per noi incerta; la sua deposizione è quindi costituzionalmente debole e forse appariva scarsamente credibile già agli occhi dei giudici, per cui l'oratore può facilmente giocare sul possibile stato d'animo dell'informatore e sull'eventualità che Silo avesse mal compreso le parole di quello, sì da creare il terreno per l'inattesa battuta che conclude il passo.

Nonostante questa sottesa, implicita fragilità, comunque, si può supporre che Silo difendesse con una certa convinzione la propria posizione e la propria deposizione. Come comportarsi, si domanda Guérin (pagg. 228-233), con un testimone che oppone resistenza? Tre erano per chi escuteva le possibilità di azione: interrogare senza

XIV. PRO PISONE

durezza; non interrogare; attaccare il testimone. A proposito di quest'ultima, poi, si precisa che il testimone poteva essere attaccato sul contenuto della sua deposizione, usando la comicità oppure *ad personam*; la comicità permetteva di indebolire la resistenza del testimone turbandolo ed eventualmente umiliandolo, poteva essere impiegata contro nemici giurati o personaggi di basso rango ma non personaggi in vista –pena la messa a repentaglio, per l'oratore, della propria *dignitas*– e poteva dirigersi contro la persona del testimone o le sue parole. A quest'ultimo sottogruppo (la comicità adoperata contro le parole del deponente) appartiene la tattica di Crasso, citata a pag. 231: Silo riferisce notizie di seconda mano, quindi non ha constatato il fatto in prima persona; Crasso finge di interrogarlo sulle circostanze nelle quali ha ricevuto informazioni; il testimone, diffidente, risponde solo con cenni: all'ultima domanda egli avrebbe risposto negativamente, ma Crasso non cerca una risposta, bensì la risata del pubblico, che chiude il dibattito. In casi del genere, "la plaisanterie ne sert plus à préparer l'échange, mais à le terminer de façon définitive, le rire de la foule venant conclure l'argument et donnant du témoin l'image d'un être insignifiant dont le propos ne mérite pas d' être entendue. Ce n'est donc plus sur le témoin lui-même que l'orateur entend agir mais, plus traditionnellement, sur le public et le jury: leur confiance est le véritable enjeu de la plaisanterie" (pagg. 230-231).

Interessante, nel saggio di Guérin, risulta poi il lungo elenco delle principali strategie retoriche delle quali si poteva servire chi conduceva un interrogatorio (pagg. 290-301). Di queste, almeno tre appaiono perfettamente applicabili al caso di Crasso in esame: chi escuteva, infatti, poteva dissimulare il proprio intento, ad esempio tramite una progressione, sfruttare l'effetto sorpresa o imbarazzare l'interrogato. Il nostro, in effetti, non lascia trasparire da subito ciò che mira ad ottenere, bensì lo cela abilmente, manifestandolo solo all'ultimo momento, quando Silo, messo ormai con le spalle al muro, non ha più modo di reagire e giustificarsi; da ciò deriva da un lato che Crasso fa affidamento appunto su un effetto sorpresa, svelando il proprio vero intento all'interrogato e al pubblico senza che questi lo avessero inteso o intuito preliminarmente, dall'altro che Silo, sommerso com'è dalle risate del pubblico, finisce sopraffatto dall'ironia di Crasso e dunque si mostra, possiamo immaginare, imbarazzato dinanzi ai presenti, al cospetto dei quali le sue vere intenzioni –o

comunque quelle che appaiono tali dopo l'intervento di Crasso– risultano in definitiva del tutto messe a nudo.

Se sino a questo momento la testimonianza ha dato mostra di rientrare a pieno titolo nelle dinamiche retoriche e forensi delle testimonianze romane di età tardo-repubblicana, c'è però un elemento in rapporto al quale, secondo Guérin, proprio il caso in esame si distingue da tutti quelli affini (pag. 380; ma si vedano in generale le pagg. 378-382). Nel sistema giudiziario repubblicano si poteva mettere in dubbio l'intenzione del testimone, ma non l'affidabilità della testimonianza: la nozione di errore testimoniale è assente dalle fonti e ciò implica che secondo i Romani una deposizione non poteva essere messa in discussione di per sé, vale a dire in rapporto al suo contenuto, ma esclusivamente, ed eventualmente, come frutto di una cattiva disposizione di chi la pronunciava. L'unica eccezione nelle nostre fonti è costituita da questo passo, dove Crasso domanda a Silo se egli potesse aver compreso male ciò che il suo informatore gli aveva rapportato: in questo caso, infatti, l'oratore allude alla possibilità che il testimone, se anche effettivamente imparziale, potesse pronunciare una deposizione non rispondente ai fatti. Va detto comunque che quella presentata da Crasso è una semplice eventualità, utile solo come passaggio di una progressione e non come suo culmine: ciò che all'oratore preme dimostrare non è davvero che Silo abbia frainteso le parole della sua fonte, ma che questa di fatto non esista e che dunque il testimone abbia del tutto inventato ciò che ha riferito in tribunale.

ab hoc vero Crasso nihil facetius: non solo in generale nel campo dell'umorismo, ma anche, più specificamente, in quello delle arguzie inaspettate Crasso risulta, a dire di Strabone, un maestro insuperabile: nulla è più faceto delle sue battute. Il concetto della maestria di Crasso nell'ambito della comicità oratoria era espresso da Strabone già al § 220, fr. 7.

ab hoc: NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 513, e Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 239, non traducono questo nesso, mentre MONACO 1968, pag. 97, e NORCIO 1970, pag. 403, interpretandolo in modo simile a quanto abbiamo fatto noi, lo rendono rispettivamente come "da questo punto di vista" e "sotto questo riguardo". WILKINS 1965, pag. 375, commenta: " 'On this side'; i.e. in this respect, a rare use for 'ab hac parte' ". LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 327, tuttavia, rilevano che Wilkins è

l'unico commentatore ad illustrare questo nesso, ma gli esempi di *ab* come equivalente di *quod attinet* quali sono attestati nel *ThLL* sono tutti dipendenti da verbi, aggettivi e sostantivi; appare dunque preferibile, secondo gli studiosi, emendare il testo inserendo prima di *cum* l'avverbio *quam* (caduto per aplografia) ed intendere la frase nel modo seguente: "dal nostro Crasso non fu detto niente di più spiritoso di ciò che disse quando ...".

Crasso nihil facetius: per l'uso di un pronome neutro in riferimento ad una persona si veda il commento a *nihil erat Crasso copiosius* in Cic. *Brut.* 144, fr. 2. Quanto al significato di *facetius*, si veda il commento a *nam esse quamvis facetum atque salsum non nimis est per se ipsum invidendum* in Cic. *De orat.* II 228, fr. 8; la medesima designazione dell'eloquenza di Crasso compare anche a proposito delle orazz. VII, *Pro M'. Curio apud centumviros* (cfr. Cic. *Brut.* 198, fr. 30: *haec cum graviter tum ab exemplis copiose, tum varie, tum etiam ridicule et facete explicans ...*); VIII, *Oratio censoria contra Cn. Domitium Ahenobarbum* (cfr. Cic. *De orat.* II 227, fr. 35: *faceta autem et urbana innumerabilia vel ex una contione meministis*); e XII, *Pro C(n). Planc(i)o contra M. Iunium Brutum* (cfr. Cic. *De orat.* II 223, fr. 45: *noster hic facetissime ...*).

cum laessisset testis Silus Pisonem, quod se in eum audisse dixisset: sull'identità di Silo e degli altri personaggi implicati nel processo rimandiamo alla "Premessa", par. I, punti 2 e 3. In qualità di testimone (evidentemente a carico dell'imputato), Silo danneggia Pisone asserendo di aver ricevuto delle notizie infamanti sul suo conto; è importante sottolineare, in quanto fondamentale per lo svolgimento dell'interrogatorio, che Silo dichiara non di possedere delle prove dirette della colpevolezza di Pisone né di aver assistito di persona a qualche suo reato, bensì di aver ricevuto da altri le informazioni riferite (cfr. LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 327: *audisse* indica qualcosa che non si è visto né conosciuto di persona, ma solo sentito dire): è proprio su questo punto che si fonderà l'ironia di Crasso.

laessisset: CALONGHI 1950, col. 1537, traduce questa occorrenza del verbo come "aggravare (con testimonianza)"; MONACO 1968, pag. 97: "rese una testimonianza sfavorevole"; NORCIO 1970, pag. 403: "danneggiando così gli interessi di costui"; NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 513: "aveva danneggiato"; Marino in LI CAUSI-MARINO-

XIV. PRO PISONE

FORMISANO 2015, pag. 239: "aveva leso". Cfr. MAY-WISSE 2001, pag. 203: "[Piso's case] had been damaged".

testis: sui testimoni nella *quaestio repetundarum* –il tribunale dove si discute, con ogni probabilità, la causa di Pisone–si può vedere GUERIN 2015, pagg. 109-114, il quale spiega in particolare che, come negli altri processi pubblici, i *testes* potevano essere di due tipologie, vale a dire *denuntiati*, cioè costretti a testimoniare, oppure volontari; Silo appartiene senza dubbio alla seconda categoria.

quod se in eum audisse dixisset: CALONGHI 1950, col. 303, traduce: "perché egli aveva sostenuto di avere udito alcuna cosa contro di lui"; MONACO 1968, pag. 97: "dichiarando d'aver sentito un certo discorso contro di lui"; NORCIO 1970, pag. 403: "aveva detto [...] che aveva sentito parlar male di Pisone"; Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 239: "poiché aveva detto di avere sentito parlar male di lui". La migliore traduzione del nesso appare però quella che si legge in NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 515: "perché aveva raccontato ciò che aveva sentito contro di lui" (dove a *quod* sembra essere dato il valore sia di congiunzione causale sia di pronome relativo). Non convince l'ipotesi di Reid (citata da WILKINS 1965, pag. 375) secondo cui potrebbe essere caduto *dici*, la quale anzi appare scarsamente persuasiva e forse superflua.

'potest fieri' inquit 'Sile, ut is, unde te audisse dicis, iratus dixerit'. Adnuit Silus: a parlare, da questo momento, è il solo Crasso, il quale con una progressione di affermazioni apparentemente innocue conduce Silo –possiamo dire– con le spalle al muro, inducendolo quasi a confessare di aver prestato una testimonianza falsa. La prima delle tre osservazioni di Crasso è naturalmente di tono moderato: è possibile, afferma l'oratore rivolgendosi al teste, che colui il quale gli ha (o avrebbe) riferito notizie incriminanti a danno di Pisone parlasse in preda all'ira. Si noti che Crasso non esprime una certezza ("quella persona era adirata"), ma una possibilità ("può darsi che quella persona fosse adirata"): posta così, la sua frase è teoricamente plausibile e non può che ottenere l'assenso di Silo, il quale infatti conferma le parole dell'oratore con un cenno del capo.

unde te audisse dicis: in questo inciso è implicita, sebbene in sordina, la posizione critica di Crasso nei confronti della deposizione di Silo: l'oratore infatti, sottolineando che il teste affermava di aver ricevuto le notizie riferite, solo in apparenza si limita ad esprimere un dato di fatto, ma in realtà vuole lasciar intendere

che le parole di Silo potrebbero essere del tutto infondate; egli sosteneva di aver sentito dire da qualcuno ciò che riferiva, ma non è detto che ciò corrispondesse a realtà.

adnuit Silus: nel suo lavoro su testimoni e testimonianze nei tribunali romani di I secolo a.C., GUERIN 2015, pagg. 261-267, spiega che chi era interrogato poteva rispondere alle domande in tre modi, una delle quali consisteva appunto nel fare un cenno; a pag. 262 lo studioso francese cita proprio il caso di Silo, il quale annuisce alle prime due considerazioni di Crasso in quanto quest'ultimo, con la sua progressione logica, enuncia semplicemente delle possibilità, dunque pone domande su delle eventualità, non su dati di fatto, ottenendo che il teste non possa opporre alcuna contestazione.

'potest etiam, ut tu non recte intellexeris'. Id quoque toto capite adnuit, ut se Crasso daret: Crasso compie un passo ulteriore, anzi due, rispetto alla precedente affermazione: se prima si alludeva al presunto informatore di Silo, adesso si chiama in causa lo stesso testimone; inoltre, se prima si ipotizzava una semplice alterazione dello stato d'animo, adesso si accenna alla possibilità di un fraintendimento delle parole ascoltate. Sebbene la situazione delineata da Crasso non sia particolarmente lusinghiera per Silo, che si troverebbe a riferire in tribunale cose che egli stesso non ha ben compreso, questi continua ad assentire alle parole dell'oratore, addirittura con maggiore convinzione rispetto a prima.

toto capite: secondo LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 327, invece che con il solo sopracciglio; date le dimensioni dei tribunali romani, soprattutto quelli dedicati alle cause pubbliche, si può però pensare che difficilmente Crasso e soprattutto i giudici potessero vedere un cenno di assenso espresso solo con un sopracciglio: può darsi dunque che nel primo caso Silo si limitasse a rispondere con un semplice cenno del capo, mentre nel secondo egli ripetesse il movimento, ma –ad esempio– eseguendolo con maggiore ampiezza e ripetendolo più volte. Comunque stiano le cose, evidente è la *climax* che si instaura tra il precedente *adnuit* e il presente *toto capite adnuit*: ne esplicitano il valore NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 515 e Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 239, che traducono rispettivamente "con maggior decisione" e "con maggiore forza".

ut se Crasso daret: per il valore del verbo *se dare*, WILKINS 1965, pag. 375, rimanda al § 187 (pag. 319), dove l'espressione *se dant*, riferita a giudici convinti da un oratore, è tradotta "they put themselves into my hands". Meno chiaro, invece, è il valore in questa sede di *ut*: MONACO 1968, pag. 97, traduce genericamente "rimettendosi a Crasso", mentre NORCIO 1970, pag. 403, e Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 239, intendono la proposizione come una semplice finale, traducendo il primo "per non mettersi contro Crasso", Marino, invece, "per ingraziarsi Crasso"; analogamente, LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 327, ritengono che Silo intenda mostrarsi ben disposto verso Crasso, così da ottenerne il favore, mentre MAY-WISSE 2001, pag. 203, traducono "wanting to oblige Crassus", cioè "volendo fare una cortesia a Crasso". Che la congiunzione *ut* abbia qui semplice valore finale, però, sebbene condiviso dalla maggior parte dei traduttori e dei commentatori, è idea che non ci sembra molto persuasiva: Silo doveva essere perfettamente consapevole del fatto che la sua deposizione, fondata o meno che fosse, risultava diffamatoria nei confronti di Pisone, mentre Crasso si presentava come avvocato dell'imputato; per quale motivo avrebbe dovuto nutrire il desiderio di ingraziarsi l'avversario? O forse dobbiamo pensare che fosse così ingenuo da non sapere o non aver capito che Crasso mirava a screditare la sua figura e/o la sua deposizione? Forse, dunque, più che finale, la proposizione potrebbe essere intesa come una consecutiva, ipotesi a nostro parere non intaccata dalla mancanza di un antecedente nella reggente (*ita, sic* o simili): in quest'ottica, Silo non annuirebbe "per" consegnarsi a Crasso, ma "col risultato di" consegnarsi a Crasso. Delle traduzioni del *De oratore* da noi consultate, ci sembra che renda nel modo migliore il valore del testo quella di NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 515, in parte concorde con la nostra interpretazione ma opportunamente arricchita di una lieve sfumatura ironica: Silo era "pronto ormai a concordare in tutto con Crasso".

'potest etiam fieri' inquit 'ut omnino, quod te audisse dicis, numquam audieris': giunge così a compimento l'astuta tattica di Crasso: se Silo ha accettato le sue ipotesi, secondo le quali chi gli aveva riferito di Pisone poteva essere adirato e inoltre egli stesso poteva averne frainteso le parole, non potrà non assentire anche alla terza considerazione di Crasso, cioè che egli non aveva mai sentito ciò che diceva gli fosse stato riportato. Naturalmente la progressione non va intesa in senso puramente logico, in quanto Silo non avrebbe mai concordato con questa affermazione (egli poteva

ammettere di aver forse male interpretato il discorso del suo informatore, non certo di aver fornito una deposizione del tutto infondata); ciò che interessa a Crasso, tuttavia, non è convincere l'uditorio e in particolare la giuria su un piano puramente razionale e argomentativo (*probare*), ma piuttosto divertire i presenti (*delectare*) ed ottenere così approvazione per la propria posizione. Oltre che nella progressione di osservazioni, solo apparentemente innocua, l'astuzia di Crasso si evince anche da un altro aspetto inerente a questa sua frecciata finale: egli non si limita a sostenere esplicitamente l'ostilità di Silo nei confronti dell'imputato, ma lascia che questo sentimento, anzi questo pregiudizio, emerga implicitamente dallo svolgimento dell'interrogatorio; così facendo, egli ottiene che i giudici non siano semplicemente informati di questo stato d'animo, bensì giungano in un certo senso a comprenderlo autonomamente e quindi ne risultino più intimamente convinti. Agli occhi dell'oratore, dunque, Silo manca di due delle principali caratteristiche che secondo la mentalità romana un testimone giudiziario doveva possedere, vale a dire *animi aequitas* e *pudor*, quest'ultimo inteso come "la conscience que le témoin a de ses obligations et qui lui interdit toute déposition mensongère" (GUERIN 2015, pag. 335; sui tratti del testimone ideale si vedano le pagg. 334-338).

hoc ita praeter expectationem accidit ut testem omnium risus obrueret: come abbiamo visto, Cesare Strabone sta trattando delle battute pronunciate in modo inaspettato, che proprio in quanto tali risultano le più divertenti (cfr. § 284: *ex his omnibus nihil magis ridetur, quam quod est praeter expectationem*): il fatto che Crasso passi all'improvviso dall'esprimere osservazioni apparentemente innocenti a pronunciare una battuta causticamente tagliente fa sì che l'uditorio scoppi in una grande risata, la quale non permette all'interrogato di ribattere.

obrueret: il verbo *obruo*, che MAY-WISSE 2001, pag. 203, traduce come "seppellire" ("the witness was totally buried by general laughter"), compare in accezione retorica in Cic. *Brut.* 145, fr. 29, dove si legge che Crasso, parlando in opposizione a Scevola il Pontefice in occasione della cosiddetta *causa Curiana*, lo ricoprì e dunque sopraffecce con una gran quantità di argomenti e di esempi (... *ut hominem acutissimum Q. Scaevolam et in iure, in quo illa causa vertebatur, paratissimum obrueret argumentorum exemplorumque copia*).

XV. TESTIMONIUM IN CAUSA M. MARCELLI

INTRODUZIONE

➤ Numero del processo in ALEXANDER 1990: 87

➤ Data: prima del settembre del 91.

Ancora una volta né il discorso di Crasso né la causa in occasione della quale esso fu pronunciato sono precisamente datati dalle nostre fonti: l'unico elemento in un certo senso utile all'inquadramento cronologico della vicenda, infatti, è rappresentato dalla notizia della presenza, nella giuria, di membri dell'ordine equestre; ciò, però, è di scarso rilievo, dal momento che a partire dalla riforma di Caio Gracco (123/122) fino almeno al 90 o 89 (*lex Plautia iudiciaria*) il potere giudiziario fu gestito quasi ininterrottamente dai cavalieri, con la breve parentesi del periodo in cui fu in vigore la *lex Servilia Caepionis iudiciaria*, dal 106 al 104/101/100²¹³⁵. In virtù di ciò, Krueger e Sumner²¹³⁶ hanno parlato, per il discorso del nostro e per il procedimento a carico di Marcello, di data incerta; Münzer²¹³⁷, invece, sembra collocare la causa negli anni 90, in quanto nella sua voce della "Realencyclopädie" su Marcello ne tratta dopo aver riferito della battaglia di *Aquae Sextiae* (102 a.C.) e prima della guerra sociale (90 a.C.). Simile è la posizione di Gruen²¹³⁸, esplicitamente favorevole ad una collocazione nel primo decennio del secolo, mentre più precisa è la proposta di Badian²¹³⁹, il quale, rigettando l'ipotesi dell'anno 91, abbracciata da alcuni studiosi²¹⁴⁰, sostiene che il processo potrebbe aver avuto luogo intorno al 95. L'ipotesi di Badian è poi seguita da Carney²¹⁴¹, mentre Faranda e Bellardi²¹⁴² parlano rispettivamente del 93 e del 92; più

²¹³⁵ Sul ruolo dei cavalieri nelle giurie forensi tra Caio Gracco e la morte di Crasso si vedano la "Premessa" all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, par. II, punto 1, e la "Premessa" all'oraz. IX, *In senatu adversus L. Marcium Philippum consulem*, par. II, punti 4 e 5; sulla *lex Plautia iudiciaria*, cfr. ROTONDI 1990, pag. 342.

²¹³⁶ KRUEGER 1909, pag. 55; SUMNER 1973, pag. 91.

²¹³⁷ RE III.2, col. 2760.

²¹³⁸ GRUEN 1966, pag. 51; GRUEN 1968 [2], pag. 194.

²¹³⁹ BADIAN 1968 [1] (èdito nel 1957), pag. 44.

²¹⁴⁰ Tra i quali, secondo Badian, anche Münzer, che in realtà data a quell'anno non il discorso di Crasso, ma la sua morte: "in einem Prozesse trat der Redner L. Licinius Crassus, gest. 663=91 als Zeuge gegen ihn auf".

²¹⁴¹ CARNEY 1962, pag. 314.

²¹⁴² FARANDA 1971, pag. 616, nota 25; BELLARDI 1996, pag. 252, nota 3 (al cap. 11).

genericamente Alexander²¹⁴³, reputando infondata la proposta di Badian, parla del 91 come *terminus ante quem*.

Data la pressoché assoluta mancanza di indicazioni delle fonti, ci sembra opportuno limitarci ad un'ipotesi di collocazione cronologica generica, che tenga come unico punto fermo da non oltrepassare la morte di Crasso, nel settembre del 91; appare comunque plausibile, stando a quanto si può ricostruire della biografia di Marcello (cfr. *infra*), che il processo si svolse nel corso degli anni 90, dal momento che precedentemente l'imputato non sembra aver goduto di un rango sociale o di una posizione pubblica tali da giustificare un intervento di Crasso contro di lui.

➤ Imputazione: incerta.

Anche su questo aspetto del processo le fonti tacciono del tutto: ciò ha indotto una parte della critica a non prendere posizione sulla questione, parlando di imputazione incerta²¹⁴⁴; diversamente, altri studiosi hanno ipotizzato un capo d'accusa per *repetundae*, concussione²¹⁴⁵. Sebbene l'idea non sia del tutto da scartare, il silenzio degli autori antichi a proposito non solo del processo ma anche di quasi tutta la carriera politica di Marcello non permette, a nostro parere, di operare inferenze sufficientemente fondate: sulla questione, dunque, sospendiamo il giudizio.

➤ *Reus*: M. Claudio Marcello (RE III.2, *Claudius* 226, col. 2760).

➤ Avvocato del *reus*: incerto.

➤ *Accusator*: incerto.

➤ Testimone dell'accusa: L. Licinio Crasso.

➤ Esito: assoluzione dell'imputato.

²¹⁴³ ALEXANDER 1990, pag. 45 e nota 1.

²¹⁴⁴ Così KRUEGER 1909, pag. 55; GRUEN 1966, pag. 51; SUMNER 1973, pag. 91; ALEXANDER 1990, pag. 45, nota 1.

²¹⁴⁵ BADIAN 1968 [1], pag. 53; RUSCA 1972, vol. II, pag. 531, nota 5; BELLARDI 1996, pag. 252, nota 3 (al cap. 11).

I tre passi di autori antichi che riferiscono del processo (Val. Max. VIII 5, 3, fr. 50; Cic. *Font.* 24 e 26, frr. 50-bis e 50-ter) evidenziano tutti non solo la passionalità con cui Crasso pronunciò la propria testimonianza, ma anche la sostanziale inefficacia del suo intervento: da ciò si può dedurre che Marcello fu prosciolto dalle accuse addebitategli.

➤ Premessa

I.

1. Sebbene le fonti nominino l'imputato del processo semplicemente come *M. Marcellus*, la critica, che pure non ha dedicato particolare attenzione alla causa, appare sostanzialmente concorde nell'identificare il personaggio con Marco Claudio Marcello, uomo d'armi e politico all'incirca contemporaneo di Crasso: questa ipotesi, risalente a Münzer, è condivisa da Gruen, Badian e Bellardi²¹⁴⁶, mentre più dubbiosi sono Krueger e Malcovati²¹⁴⁷, che comunque non propongono identificazioni alternative; più genericamente Oette²¹⁴⁸ si limita a smentire l'ipotesi, a suo parere infondata, di Drumann (studioso tedesco del XIX secolo), secondo il quale il personaggio sarebbe da identificare con l'omonimo figlio di Marcello, soprannominato Esernino.

Accettando l'identificazione proposta dalla maggior parte della critica, cerchiamo di ricostruire brevemente la biografia del personaggio. Queste le principali fonti letterarie latine: Cic. *Quinct.* 54; *Verr.* II 1, 135 (incerto); *Brut.* 136; *Liv. perioch.* 73; *Plin. Nat.* XXXIII 46 (incerto); *Frontin. Str.* II 4, 6. Il personaggio è citato anche da alcuni autori greci: cfr. *Plut. Mar.* XX 5 e XXI 2; *App. Civ.* I 179; *Polyaen. Str.* VIII 10, 2²¹⁴⁹. Nato poco dopo la metà del II secolo, forse entro il 143²¹⁵⁰, Marcello è noto anzitutto per aver preso parte, con un ruolo tutt'altro che secondario, alla battaglia di *Aquae Sextiae* del 102, con la quale Mario debellò definitivamente la minaccia dei Teutoni. Come ci informa Frontino, Mario, volendo combattere la battaglia decisiva contro i Teutoni, di notte mandò Marcello alle spalle dei nemici con un piccolo manipolo di cavalieri e fanti e per accrescere l'impressione di un grande esercito ordinò che con loro andassero dei

²¹⁴⁶ RE III.2, col. 2760; GRUEN 1966, pag. 51; BADIAN 1968 [1], pag. 44; BELLARDI 1996, pag. 252, nota 3 (al cap. 11).

²¹⁴⁷ KRUEGER 1909, pag. 55, nota 1; ORF 1976, pag. 258.

²¹⁴⁸ OETTE 1873, pag. 47.

²¹⁴⁹ Assente in RE.

²¹⁵⁰ SUMNER 1973, pag. 92.

palafrenieri e dei cuochi, armati, e una gran parte degli animali da soma, coperti di gualdrappe allo scopo di dare l'apparenza della cavalleria: a questi uomini Mario ordinò di attaccare alle spalle il nemico non appena fosse iniziata la battaglia. Questo schema terrorizzò i nemici a tal punto che essi, pur essendo estremamente feroci, si diedero alla fuga. Sostanzialmente analoga la ricostruzione di Plutarco, il quale precisa che Mario voleva approfittare del fatto che al di sopra dei nemici c'erano vallate scoscese e burroni coperti di alberi; che il numero di fanti affidati a Marcello era di tremila; e che quest'ultimo piombò alle spalle dei nemici, uccidendo quelli delle ultime file, quando i Teutoni erano stati respinti sulla pianura ed egli aveva sentito il clamore della battaglia. Fondato sui due passi di Plutarco, infine, è il resoconto di Polieno (retore e scrittore di cose militari del II secolo d.C.), il quale spiega che Mario fece scendere le proprie truppe dall'altopiano alla pianura, così che i nemici, ritenendosi numericamente superiori, fossero tratti in inganno e li inseguissero; la manovra ebbe successo e i Romani, con Mario che attaccava di fronte e Marcello alle spalle, ottennero la vittoria.

Sebbene, come rilevato da Münzer²¹⁵¹, nessuna delle fonti della battaglia restituisca il prenome del Marcello che cooperò col generale Mario, appare altamente plausibile che si tratti del medesimo personaggio accusato da Crasso: così Broughton²¹⁵² spiega che il prenome, Marco, si deduce da Cic. *Brut.* 136 e precisa che l'attribuzione del titolo di legato è una deduzione; più precisamente, Sumner²¹⁵³ ritiene che dall'importanza del ruolo affidato a Marcello si può evincere che probabilmente nell'occasione egli era "chief legate" e quindi forse aveva già ricoperto la pretura.

2. Anni dopo, per la precisione nel 90²¹⁵⁴, Marcello prese parte alla guerra sociale come legato del console Lucio Giulio Cesare (ce ne informano la *periocha* liviana e Appiano): dopo la sconfitta del suo generale, fu assediato ad Isernia, nel Sannio; la città, anche se tagliata fuori da ogni aiuto, riuscì a resistere a lungo all'assedio, ma alla fine dovette capitolare per la mancanza di cibo. Badian lascia

²¹⁵¹ RE III.2, col. 2760.

²¹⁵² MRR 1951, pag. 570, nota 6.

²¹⁵³ SUMNER 1973, pag. 91.

²¹⁵⁴ Così Münzer in RE III.2, col. 2760, e Broughton in MRR 1952, pag. 28; non nel 91, come scrive RUSCA 1972, vol. II, pag. 531, nota 5.

intendere –e Sumner²¹⁵⁵ afferma esplicitamente– che la sua partecipazione come legato alla guerra permette di dedurre che egli nel 90 aveva già rivestito la pretura; la questione, però, è incerta, in quanto la presenza, tra i legati consolari, di molti ex consoli ed ex pretori non necessariamente permette di dedurre che tutti avessero ricoperto tali magistrature²¹⁵⁶. Münzer²¹⁵⁷ precisa che il coraggio della sua resistenza ad Isernia, più che la resa della città, fece sì che l'omonimo figlio di Marcello fosse soprannominato *Aeserninus*; lo studioso tedesco, tra l'altro, suggerisce che quest'ultimo nacque proprio nel periodo dell'assedio o poco dopo, ma a questa ipotesi Sumner²¹⁵⁸ controbatte che più probabilmente il ragazzo era nato verso il 107-105, dunque nel 90 era già adolescente e forse serviva come *contubernalis* (giovane nobile facente parte del séguito di un legato) agli ordini suo padre.

Degli eventi successivi della vita di Marcello, purtroppo, siamo scarsamente informati. Nell'anno 81 prese parte, pare in veste di giudice²¹⁵⁹, ad una causa che vide contrapposti Publio Quinzio e un tale Sesto Nevio, della quale siamo informati dalla prima orazione pubblicata di Cicerone, la *Pro Quinctio*: durante il dibattito (§ 54) proprio l'Arpinate pose una domanda tecnica di argomento giuridico a diversi giureconsulti presenti, tra i quali appunto Marco Marcello.

È dubbio, invece, se al nostro personaggio possano ascriversi le succitate testimonianze della seconda *Verrina* ciceroniana e della *Naturalis historia* di Plinio il Vecchio. Nel primo passo si legge che un tale Marco Marcello, *vir primarius summo officio ac virtute praeditus* ("personaggio di prim'ordine, dotato di grandissimo senso del dovere e virtù"²¹⁶⁰), era stato informato del fatto che Verre voleva impadronirsi dei beni di un orfano; Marcello, da uomo leale e scrupoloso qual era (*pro sua fide ac diligentia*), lo aveva invitato a desistere, ma Verre non si era lasciato convincere né dall'equità del discorso né dall'autorevolezza di colui che lo aveva pronunciato; l'esistenza di diversi personaggi recanti il nome Marco Marcello, comunque, rende incerto se l'Arpinate faccia riferimento proprio all'avversario del suo maestro o a

²¹⁵⁵ BADIAN 1968 [1], pagg. 52-53; SUMNER 1973, pag. 91.

²¹⁵⁶ Sull'argomento ci siamo già soffermati a proposito di Quinto Servilio Cepione figlio, anch'egli legato nella guerra sociale: cfr. oraz. VI, *Pro Q. Servilio Caepione*, par. II, punto 3.

²¹⁵⁷ RE III.2, col. 2760.

²¹⁵⁸ SUMNER 1973, pag. 92.

²¹⁵⁹ Così Münzer in RE III.2, col. 2760; ALEXANDER 1990, pag. 65, cita Marcello tra i "jurors (on advisory council)".

²¹⁶⁰ Traduzione di Fiocchi in FIOCCHI-MARINONE-VOTTERO 2013, pag. 323.

qualche omonimo membro della classe dirigente romana. Il medesimo problema di attribuzione si presenta poi a proposito della testimonianza di Plinio, il quale informa che la moneta che ai suoi tempi si chiamava vittoriato era stata battuta in base alla *lex Clodia*; in precedenza essa, proveniente dall'Illiria, era considerata come semplice oggetto di mercanzia (vale a dire che era valutata solo per il suo peso, come metallo grezzo); il suo marchio era rappresentato dalla Vittoria, da cui il nome²¹⁶¹. Ignoto è l'anno di morte di Marcello.

3. Un aspetto interessante che emerge da questa breve panoramica biografica su Marcello sembra essere l'apprezzamento che Cicerone nutriva nei suoi confronti. Ciò emerge, ad esempio, dal passo delle *Verrinae* (qualora ascrivibile al personaggio in esame), dove si fa riferimento a lui come ad un personaggio probo, integro e virtuoso, che aveva cercato di usare la propria autorevolezza in sostegno di un ragazzo rimasto orfano e dunque indifeso. Dalla testimonianza della *Pro Quintio*, poi, si evince che egli doveva possedere una buona conoscenza del diritto, se Cicerone si rivolge a lui (e ad altri) proprio allo scopo di riceverne un parere su una questione tecnico-giuridica²¹⁶². La stima, o quantomeno il rispetto, dell'Arpinate nei suoi confronti traspare inoltre dalle testimonianze sul processo al quale prese parte Crasso, nelle quali Cicerone sembra approvare il fatto che la deposizione del suo maestro non avesse incontrato l'approvazione dei giudici (cfr. *Cic. Font.* 24 e 26, fr. 50-bis e 50-ter); va però detto che, come vedremo meglio nel commento ai testi, la posizione espressa dall'Arpinate risente fortemente dei suoi interessi contingenti, nella misura in cui egli vuole convincere i giudici del processo a carico di Fonteio a non tenere conto delle deposizioni di accusa rese dai testimoni galli: il valore di questi passi per dedurre l'opinione di Cicerone su Marcello appare dunque solo parziale. Quanto infine alle capacità oratorie del personaggio, lo stesso Arpinate nel *Brutus* informa che Marco Marcello, padre dell'Esernino, non ebbe rinomanza come avvocato, ma aveva una certa prontezza naturale e pratica dell'eloquenza, come suo figlio Publio Lentulo²¹⁶³; la

²¹⁶¹ L'ipotesi di ascrivere tale norma a Marcello, comunque, è scartata da Münzer (RE III.2, col. 2760) e reputata incerta da ROTONDI 1990, pag. 326.

²¹⁶² Naturalmente le parole rivolte da Cicerone ai giudici risentono almeno in parte di un intento adulatorio, ma il fatto stesso che Marcello sedesse tra i giurati probabilmente attesta una certa padronanza della disciplina giuridica.

²¹⁶³ Che dal nome si deduce essere stato adottato da un Publio Cornelio Lentulo, forse il personaggio che nel 90 aveva servito come legato consolare insieme a Marcello (BADIAN 1968 [1], pag. 54).

totale mancanza di altre fonti sulla sua eloquenza fa sì che egli non sia citato nelle canoniche raccolte di testimonianze e frammenti dell'oratoria romana, come quelle di Meyer e della Malcovati²¹⁶⁴.

In questo quadro generale rimane purtroppo incerto il collocamento politico di Marcello. Degna di nota, da questo punto di vista, è la partecipazione, con un ruolo di primo piano, alla battaglia di *Aquae Sextiae* del 102, il che attesta una sua vicinanza a Caio Mario. Alla conclusione opposta, però, secondo Badian²¹⁶⁵, si giunge tenendo presente che nel 90, allo scoppio della guerra sociale, egli fu legato dell'esercito al seguito del console Lucio Giulio Cesare: analizzando i nomi dei legati quali ci sono restituiti da Appiano (*Civ.* I 179), infatti, lo studioso si dice convinto che quelli al séguito di Publio Rutilio Lupo erano sostenitori di Mario, mentre chi accompagnava Lucio Cesare era invece suo avversario; Marcello, dunque, rientrerebbe nel lungo elenco di personaggi che nel corso degli anni 90 del I secolo avrebbero contribuito alla progressiva disgregazione della *factio* di Mario. Da quanto detto si potrebbe dedurre che Marcello, inizialmente vicino a Mario in qualità di suo collaboratore militare e anche, si può presumere, di alleato politico, se ne distaccasse progressivamente all'inizio del secolo, in concomitanza col declino cui quello andò incontro in conseguenza della rovina di Saturnino e Glaucia (nel 100) e della ripresa della nobiltà ottimata; va detto, comunque, che le deduzioni di Badian sui legati del 90 –sebbene plausibili e teoricamente confermate dal fatto che Marcello sopravvisse non solo alle rappresaglie dello stesso Mario contro i suoi alleati, ma anche alle ben più capillari proscrizioni sillane, che difficilmente lo avrebbero risparmiato se fosse stato ancora un mariano– rimangono incerte, pertanto l'idea di questo spostamento politico va considerata una pura ipotesi.

II.

1. Come si sarà notato, nella panoramica generale che abbiamo cercato di fornire sul personaggio si è volutamente tralasciato di fare menzione, se non in modo cursorio, del processo in cui Marcello fu imputato e Crasso parlò come testimone dell'accusa. La causa purtroppo è per noi avvolta da grande oscurità: non è noto quando essa si svolse (negli anni 90?) né quale fu l'imputazione addebitata a Marcello

²¹⁶⁴ MEYERUS 1842; ORF 1976.

²¹⁶⁵ BADIAN 1968 [1], pagg. 52-55.

(*repetundae?*) né tantomeno chi fosse o fossero gli accusatori; le fonti in nostro possesso, Cicerone (*Font.* 24 e 26, fr. 50-bis e 50-ter) e Valerio Massimo (VIII 5, 3, fr. 50), infatti, riferiscono solamente dell'intervento di Crasso a carico dell'imputato, il quale però non sortì l'effetto sperato (Marcello dunque dovette essere assolto).

Dato un quadro generale a tal punto vago e approssimativo, risulta difficile cercare di inquadrare il processo chiarendone le motivazioni e dunque rispondere alla domanda che ci siamo posti per tutte le orazioni di Crasso sin qui esaminate: come mai l'oratore si interessò di quella causa (in questo caso giudiziaria, in altri politica)? Quale o quali ragioni lo indussero a schierarsi attivamente e personalmente? Al processo fa rapidamente cenno Badian in un suo importante articolo del 1957 che qui citiamo in ristampa²¹⁶⁶. La tesi generale del contributo (intitolato "Caepio and Norbanus"), sul quale ci siamo ampiamente soffermati nella "Premessa" all'oraz. VI, *Pro Q. Servilio Caepione*, par. III, punto 3, è che i procedimenti giudiziari del 95 a carico di Quinto Servilio Cepione figlio e Caio Norbano si inquadrano in uno scontro tra sostenitori dei Metelli e di Mario che avrebbe caratterizzato la lotta politica romana del primo decennio del I secolo a.C. A questo conflitto si può ascrivere (pag. 44) anche l'incriminazione di Marcello, da datare attorno al 95 ("it was [...] a time of reckoning with Marius and his friends"), la quale si configurerebbe come un attacco al gruppo politico di Mario nella persona del suo vecchio legato. Da questo episodio, comunque, non si deve inferire che Crasso, come membro della *factio nobilitatis*, nutrisse o avesse sviluppato un'ostilità insanabile nei confronti di Mario: al contrario, egli seppe mantenere nel contesto di lotta generale una certa indipendenza, come dimostra il fatto che nel 94 o 93 diede in sposa sua figlia proprio al figlio di Mario. L'interpretazione di Badian è ripresa molto brevemente da Carney²¹⁶⁷, che parla anch'egli del processo come di un attacco politico ad un collaboratore di Mario e poi aggiunge che è significativo che Marcello fu assolto, sebbene Crasso godesse di ampia influenza presso l'ordine equestre, membri del quale sedevano in quell'occasione nella giuria (cfr. Cic. *Font.* 26, fr. 50-ter).

²¹⁶⁶ BADIAN 1968 [1].

²¹⁶⁷ CARNEY 1962, pag. 314.

Del tutto differente, però, è l'interpretazione del processo proposta da Erich Gruen in un articolo²¹⁶⁸ teso a dimostrare che, contrariamente a quanto spesso affermato, il primo decennio del I secolo a.C. non rappresentò affatto una fase di tranquillità o addirittura stagnazione politica, bensì fu un periodo segnato da aspre lotte tra fazioni aristocratiche, giocate soprattutto nei tribunali. Alle pagg. 42-52 del contributo lo studioso esamina diversi processi penali svoltisi nell'anno 95 e carichi di implicazioni politiche: sull'argomento, precisa Gruen, lo studio di Badian è senza dubbio importante e acuto, per quanto caratterizzato da un'intrinseca debolezza, quella di esagerare il ruolo di Mario, il quale all'epoca era in realtà troppo debole per essere a capo di una fazione nobiliare. A pag. 51, in particolare, Gruen fa riferimento proprio alla citazione in giudizio di Marcello, a proposito della quale molto incerti risultano non solo i contorni generali (imputazione, data e così via), ma anche l'esistenza di uno sfondo politico quale è quello postulato da Badian (incriminazione di un mariano da parte dei Metelli); al contrario, Gruen si dice convinto che la causa non nacque da una forma di ostilità politica, bensì dall'inimicizia personale che doveva sussistere tra Marcello e Crasso. Tale tesi sarebbe suffragata da due considerazioni: le fonti sul processo precisano che i giurati decisero di non prestare fede alla deposizione di Crasso in quanto era evidente che l'oratore parlava mosso da astio personale; lo stesso Crasso non era avverso ad altri *Claudii Marcelli*, come si evince dalla stretta amicizia che egli coltivava con l'omonimo Marco Claudio Marcello, edile curule nel 91, il quale accompagnò Crasso ad Atene, dove studiò filosofia con lui (in Cic. *De orat.* I 57 Crasso parla di lui come *hic noster*). Al processo, in definitiva, non devono essere ascritte o sottese ingiustificate implicazioni politiche. La medesima idea è peraltro ripresa dallo studioso, in estrema sintesi, due anni dopo²¹⁶⁹: la causa nacque da "private wrath" e "personal animosity".

2. Prima di provare ad esporre brevemente, per quanto le fonti lo consentono, qualche considerazione personale sulla causa e sul coinvolgimento di Crasso vorremo fare due osservazioni preliminari. Notiamo anzitutto che il Marcello amico di Crasso è senz'altro persona diversa dall'omonimo personaggio contro cui

²¹⁶⁸ GRUEN 1966.

²¹⁶⁹ GRUEN 1968 [2], pag. 194.

l'oratore testimoniò: Münzer²¹⁷⁰ ne parla rispettivamente come *Claudius* 226 e 227, rilevando la difficoltà, in alcuni casi, di distinguere i due personaggi, e non a caso ancora in epoca molto più recente rispetto a quella di Münzer c'è stato chi ha fatto confusione tra loro, credendo che un unico Marcello fosse amico del nostro e prendesse parte alla guerra sociale come legato consolare²¹⁷¹. Ciò che è certo, comunque, è che sebbene i due fossero verosimilmente imparentati, Crasso nutriva nei confronti di uno un sentimento di vera amicizia, mentre per l'altro sincera e profonda ostilità.

A questa osservazione ne vorremmo aggiungere un'altra relativa all'idea, espressa da Carney, secondo la quale Crasso avrebbe goduto di una certa autorevolezza nei confronti dei membri dell'ordine equestre: "Though Scaurus, prosecutor of Fimbria and Norbanus, and Crassus, prosecutor of Marcellus, possessed widespread influence among senators and *equites* respectively, none of these prosecutions was successful"²¹⁷². Tralasciando il fatto che Scauro e Crasso, in occasione dei processi ricordati, non rivestivano il ruolo di accusatori ("prosecutor") bensì di testimoni a carico, viene da domandarsi da dove lo studioso tragga la convinzione di questa "widespread influence"; la risposta, chiarisce lo stesso Carney, è da trovarsi nella testimonianza di Valerio Massimo (VIII 5, 3, fr. 50), dove si leggono le seguenti parole: *L. quoque Crassus, tantus apud iudices quantus apud patres conscriptos Aemilius Scaurus –namque eorum suffragia robustissimis et felicissimis eloquentiae stipendiis regebat, eratque sic fori, ut ille curiae princeps–, cum vehementissimum testimonii fulmen in M. Marcellum reum iniecisset, impetu gravis exitu vanus apparuit*. Ad essere precisi, però, lo storico afferma che Crasso godeva di un certo prestigio non nei rapporti con i cavalieri, dunque –in termini moderni– con una classe sociale, bensì nell'ambiente del foro, presumibilmente grazie alle sue indiscutibili capacità oratorie. La differenza potrebbe apparire minima o comunque esteriore, dal momento che negli anni compresi tra la riforma di Caio Gracco (123/122) e quella di Silla (82), escludendo la breve parentesi della *lex Servilia Caepionis iudiciaria* (dal 106 al 104/101/100), il potere giudiziario fu stabilmente gestito dai cavalieri sia nelle *quaestiones perpetuae*

²¹⁷⁰ RE III.2, col. 2760.

²¹⁷¹ Si tratta di VARDELLI 1978, pag. 79.

²¹⁷² CARNEY 1962, pag. 314.

sia in quelle *extraordinariae*. A nostro parere, però, la precisazione non è solo terminologica, ma sostanziale: affermare che Crasso risultava autorevole in generale agli occhi dei cavalieri, infatti, probabilmente non corrisponde al vero, come dimostrano non solo il silenzio delle fonti sulla questione, ma anche il fatto che l'oratore già nel 106 e poi ancora nel 91 sostenne delle proposte di legge (di Cepione padre e di Livio Druso) che miravano a sottrarre all'ordine equestre, parzialmente o totalmente, l'amministrazione del potere giudiziario²¹⁷³. Che i cavalieri potessero guardare a Crasso con un certo rispetto, come una figura dotata di credito, risulta dunque improbabile: in definitiva l'affermazione di Carney, se non del tutto errata, appare a nostro parere quantomeno imprecisa; Crasso era autorevole agli occhi della categoria dei giudici, non di tutti i membri dell'ordine equestre.

Fatte queste precisazioni, rimane però da risolvere la questione in un certo senso nodale: perché Crasso pronunciò una testimonianza contro Marcello? Alla base del suo intervento c'erano motivazioni politiche, ad esempio la volontà di attaccare un personaggio vicino a Mario (Badian), oppure l'episodio va ricondotto a semplice manifestazione di ostilità personale (Gruen)? Una significativa chiave di lettura, a questo proposito, è fornita da Cicerone, il quale in *Font.* 26, fr. 50-ter, cercando di persuadere i giudici a rigettare le deposizioni dei testimoni galli a causa dell'inimicizia di questi ultimi nei confronti dell'imputato, scrive: *si inimico testi credi non oportuit, inimicior Marcello Crassus aut Fimbriae Scaurus ex civilibus studiis atque obtreptatione domestica quam huic Galli?* Da queste parole si può dedurre che sia Scauro sia Crasso, testimoni a carico rispettivamente di Fimbria e di Marcello, non erano stati ritenuti affidabili dalle giurie in quanto le loro parole non miravano alla pura ricerca della verità, ma anzi erano ispirate da passione politica e (*atque!*) da inimicizia personale. La motivazione pubblica e quella privata, dunque, sembrano configurarsi non come delle alternative reciprocamente escludentisi, ma come due fattori concomitanti alla base dell'intervento del nostro: troppo rigida, da questo punto di vista, appare pertanto la posizione di Gruen (del quale pure in molte occasioni abbiamo abbracciato le tesi) secondo la quale l'inimicizia tra i due nascerebbe da ragioni prettamente personalistiche, assolutamente non politiche. Né a smentire questa tesi vale, a nostro

²¹⁷³ Sulla proposta di Druso si può vedere la "Premessa" all'oraz. IX, *In senatu adversus L. Marcium Philippum consulem*, par. II, punti 4 e 5.

parere, l'osservazione dello studioso secondo la quale l'insussistenza di ostilità politica sarebbe provata dal fatto che l'astio di Crasso non si estendeva agli altri membri della famiglia, essendo l'oratore unito da stretta amicizia all'omonimo Marco Claudio Marcello che si recò con lui in Grecia: che Crasso non fosse avverso all'intera *gens Claudia* o almeno ai *Claudii Marcelli*, infatti, non prova nulla, dal momento che i membri di una famiglia potevano schierarsi su posizioni politiche diverse e che dunque Marcello potrebbe aver abbracciato una linea divergente rispetto a quella dei suoi parenti. A ciò si può aggiungere che nulla vietava ad un personaggio coinvolto nella vita pubblica di effettuare degli spostamenti di campo, come accadde ad esempio a Crasso –*popularis* (per interesse) nella difesa di Narbona e ottimate vicino ai Metelli nel prosieguo della sua carriera– e, secondo Badian, allo stesso Marcello, prima alleato e poi avversario di Mario: si potrebbe dunque anche pensare che la famiglia di Marcello fosse tradizionalmente ottimate e che egli, dopo essersi distaccato da questo indirizzo, fosse (anche per questo?) andato incontro ad un attacco politico-giudiziario ad opera, tra gli altri²¹⁷⁴, di un membro dell'aristocrazia ottimate quale Crasso. Tra l'altro, pensare che Marcello fosse portato alla sbarra esclusivamente in virtù di qualche forma di astio nutrita nei suoi confronti da Crasso significherebbe anche ipotizzare che quest'ultimo avesse chiesto a qualche suo amico o alleato di assumere il ruolo di *accusator*, magari per celare il vero fondamento dell'incriminazione: ciò però, anche considerando che a Roma l'attività dell'accusa giudiziaria era meno apprezzata rispetto alla difesa, appare scarsamente plausibile²¹⁷⁵. Escludere del tutto l'esistenza di fattori politici alla base del processo, in definitiva, appare a nostro parere del tutto ingiustificato.

Giunti a questo punto, però, bisogna purtroppo dichiarare l'impossibilità di procedere oltre nella ricostruzione dei contorni della causa: se infatti appare sufficientemente provato che Marcello fu attaccato da Crasso per ragioni sia personali che politiche, non è chiaro in cosa consistessero né le une né le altre. Quanto alle prime, il ventaglio di possibilità appare a tal punto ampio da impedire ogni forma di indagine: si trattava di dissapori economici? Familiari? Magari di un'inimicizia tra il

²¹⁷⁴ Ricordiamo che non è noto il nome dell'accusatore o degli accusatori di Marcello.

²¹⁷⁵ Detto altrimenti: perché qualcuno avrebbe dovuto sobbarcarsi l'ingrato compito di citare in giudizio Marcello, tanto più con il rischio (poi realizzatosi) di vedere fallire il proprio impegno?

XV. TESTIMONIUM IN CAUSA M. MARCELLI

Marcello portato alla sbarra e l'omonimo amico di Crasso? Impossibile dirlo. Il discorso purtroppo non cambia molto se ci si volge alla motivazione politica: l'ipotesi di Badian, sebbene plausibile, non appare del tutto convincente, nella misura in cui effettivamente, come precisa Gruen, la posizione di Mario negli anni 90 era probabilmente troppo debole per giustificare un attacco giudiziario contro uno dei suoi compagni di parte. Si potrebbe allora pensare che Marcello appartenesse ad un'ala dell'aristocrazia ottimate che non accettava e che in qualche misura avversava la preminenza della fazione dei Metelli nell'alveo della *nobilitas* romana; l'assenza di notizie in tal senso, tuttavia, rischia di rendere affatto gratuito un simile suggerimento. A nostro parere, in definitiva, la questione è destinata a rimanere aperta, insoluta e forse insolubile.

50. Val. Max. VIII 5, 3

<i>L. quoque Crassus, tantus apud iudices quantus apud patres conscriptos Aemilius Scaurus –namque eorum suffragia robustissimis et felicissimis eloquentiae stipendiis regebat, eratque sic fori, ut ille curiae princeps–, cum vehementissimum testimonii fulmen in M. Marcellum reum iniecisset, impetu gravis exitu vanus apparuit.</i>	Lucio Crasso presso i giudici era il corrispettivo di Emilio Scauro presso i senatori: indirizzava infatti i loro voti con il sostegno di un'eloquenza estremamente vigorosa ed efficace ed era principe del foro come quello [<i>scil.</i> Scauro] lo era della curia. Anch'egli, pur avendo scagliato il violentissimo fulmine della sua testimonianza contro l'imputato Marco Marcello, apparve duro nell'assalto ma inefficace nell'esito.
---	---

Il capitolo VIII 5 dell'opera storico-aneddotica di Valerio Massimo è trasmesso con il titolo *De testibus*: dopo aver trattato nei primi quattro capitoli del libro rispettivamente di assoluzioni e condanne di uomini incriminati per reati infamanti, di processi privati degni di essere ricordati, di cause discusse da donne e di interrogatori,

l'autore prosegue la propria trattazione di argomenti attinenti alla sfera giudiziaria raccogliendo casi significativi di deposizioni forensi. Così Valerio nei §§ 1-5 ricorda esempi di testimonianze che, seppur pronunciate da figure di spicco dell'*urbs*, non avevano incontrato l'approvazione dei giurati: è il caso dei fratelli Cneo e Quinto Servilio Cepione e dei fratelli Quinto e Lucio Metello contro Quinto Pompeo (§ 1); di Marco Emilio Scauro contro Caio Memmio, Caio Flavio (Fimbria) e Caio Norbano (§ 2); di Lucio Crasso contro Marco Marcello (§ 3); di Quinto Metello Pio, Lucio e Marco Lucullo, Quinto Ortensio e Marco Lepido contro Caio Cornelio (§ 4); di Cicerone contro Publio Clodio Pulcro (§ 5). Crasso, dunque, pur essendo dotato di grande autorevolezza e di straordinarie capacità oratorie e pur avendo scagliato contro Marcello accuse di estrema violenza (o forse, come vedremo, proprio per quest'ultimo motivo), non riuscì ad ottenere la condanna dell'imputato e vide i propri sforzi vanificati.

Per un inquadramento del brano e del significato della scelta dei giudici rimandiamo all'introduzione a Cic. *Font.* 26, fr. 50-ter.

L. quoque Crassus: sottinteso "come Scauro", del quale al paragrafo precedente sono stati riportati tre casi di testimonianze di accusa non coronate dal successo.

tantus apud iudices quantus apud patres conscriptos Aemilius Scaurus – namque eorum suffragia robustissimis et felicissimis eloquentiae stipendiis regebat, eratque sic fori, ut ille curiae princeps–: questo segmento testuale non è riportato dalla Malcovati in ORF 1976, pag. 258; lo abbiamo però inserito sia in accordo col principio, che abbiamo enunciato nel par. II della "Introduzione" al presente lavoro e abbiamo cercato di seguire nel suo svolgimento, per cui ci sembra preferibile rischiare di inserire materiale per eccesso piuttosto che di ometterlo per difetto, sia per una migliore comprensione del testo in esame.

tantus apud iudices quantus apud patres conscriptos Aemilius Scaurus: FARANDA 1971, pag. 617, e RUSCA 1972, vol. II, pag. 404, intendono correttamente le parole di Valerio come un riferimento all'autorevolezza dei due personaggi, traducendo rispettivamente "tanto autorevole" e "non era meno autorevole"; nella nostra traduzione, comunque, abbiamo mantenuto la genericità del testo latino (Crasso "era il corrispettivo di Emilio Scauro"). Interessante è l'equiparazione dei due personaggi, tra l'altro contemporanei (Crasso visse tra il 140 e il 91, Scauro circa tra il 163 e il 90),

come dominatori pressoché incontrastati rispettivamente del foro e della curia di Roma; al netto di una parziale –ma a nostro parere lieve– esagerazione nelle parole dello storico, è degno di nota che entrambi appartenessero a quel gruppo dell'aristocrazia comunemente noto come *factio Metellana*, principale protagonista della politica romana a cavallo tra II e I secolo a.C.

namque eorum suffragia robustissimis et felicissimis eloquentiae stipendiis regebat: Crasso "regolava [...] le sentenze" dei giudici (FARANDA 1971, pag. 617) e dunque "disponeva a suo piacimento dei loro voti" (RUSCA 1972, vol. II, pag. 404): in questo consisteva la sua posizione di preminenza nel foro romano.

robustissimis et felicissimis eloquentiae stipendiis: il nesso risulta di resa non semplice in italiano: FARANDA 1971, pag. 617, lo traduce "con la pratica della sua eloquenza vigorosa e ricca di successi"; RUSCA 1972, vol. II, pag. 404: "con la sua eloquenza robustissima e indovinatissima". Se i due aggettivi indicano evidentemente l'energia travolgente e l'incisività dell'oratoria di Crasso, meno immediato appare però il senso del sostantivo *stipendium* (che forse per questo Rusca omette di tradurre). Come è noto, esso indica in origine la paga dei soldati e anche un'imposta o tributo in denaro; il termine è però adoperato qui col significato traslato di "servizio, strumento": per questa accezione del vocabolo –che significativamente non appare indicata né in LEWIS-SHORT 1958 né in OLD 1968– cfr. FORCELLINI 1965, tomo IV, pag. 490, significato II 1 a ("in bonam partem est subsidium, suppetiae").

eratque sic fori, ut ille curiae princeps: nel 115 Scauro era stato nominato dai censori *princeps senatus*, titolo onorifico che conferiva il ruolo di portavoce ufficiale dell'autorevole consesso e il diritto di votare per primo (per una breve biografia del personaggio con riferimenti bibliografici si può vedere la "Premessa" all'oraz. III, *Pro Licinia virgine Vestali*, par. III, punto 4): egli era dunque il personaggio più in vista e prestigioso della curia così come Crasso lo era del foro, cioè dei tribunali.

cum vehementissimum testimonii fulmen in M. Marcellum reum iniecisset: icastica la traduzione di RUSCA 1972, vol. II, pag. 404: "ma quando cercò di fulminare con la propria violenta testimonianza Marco Marcello accusato". Crasso dunque nel prestare testimonianza assume un atteggiamento violentemente ostile nei confronti dell'imputato: anche –se non soprattutto– da questo, secondo GUERIN 2015, pagg. 358-359, deriva il fallimento della sua azione di accusa (sul punto torneremo più

estesamente nell'introduzione a Cic. *Font.* 26, fr. 50-ter). L'impiego metaforico del sostantivo *fulmen* per indicare degli attacchi portati con l'uso della parola non è inusuale: si pensi alle espressioni *verborum fulmina* (ad esempio in Cic. *Fam* IX 21, 1) ed *eloquentiae fulmina* (Quint. VIII 6, 7); cfr. OLD 1968, pag. 744, significato 4 c.

impetu gravis exitu vanus apparuit: "apparve possente l'impeto della sua oratoria, ma l'esito nullo" (RUSCA 1972, vol. II, pag. 404); più libera, ma non meno aderente al testo, la resa di FARANDA 1971, pag. 617: "fece più rumore che altro, perché Marcello venne assolto". L'attacco di Crasso, quindi, al netto della sua violenza non raggiunse l'esito sperato: Marcello dovette essere prosciolto dalle accuse.

50-bis. Cic. *Font.* 24

<p><i>Quantus in L. Crasso pudor fuerit, quod ingenium, quanta auctoritas, quis ignorat? Tamen is cuius etiam sermo testimoni auctoritatem habebat, testimonio ipso, quae in M. Marcellum inimico animo dixit, probare non potuit.</i></p>	<p>Chi ignora quanto grande fu in Lucio Crasso il senso dell'onore, quale fu l'ingegno, quanto grande l'autorevolezza? Eppure costui, del quale anche la semplice parola aveva l'autorevolezza di una testimonianza, quando pronunciò una testimonianza vera e propria non riuscì a dimostrare la veridicità di ciò che disse con animo ostile contro Marco Marcello.</p>
--	---

Nel 69 a.C. Cicerone, che l'anno prima era salito alla ribalta della scena pubblica impegnandosi con successo nell'accusa *repetundarum* nei confronti di Verre, difese l'ex governatore della Gallia Narbonese Marco Fonteio dalla medesima incriminazione. Nel suo discorso, giunto in forma lacunosa, l'Arpinate sottolinea più volte l'importanza di interrogare dei testimoni (cfr. § 11: *flagito testis*) e soprattutto di accertare volta per volta la validità delle loro parole: dal momento che nessun registro contabile recava traccia di versamenti a favore dell'imputato, infatti, non si poteva che fare affidamento appunto su delle deposizioni. Dopo aver elogiato l'abilità politica e militare di Fonteio (§§ 12-13), l'Arpinate spiega (§§ 14-17a) che i cittadini di Narbona e di Marsiglia, nonché i *cives Romani*, sono tutti suoi sostenitori, mentre a deporre contro di lui sono i Galli che si sono trovati costretti di malanimo ad obbedire alla sua autorità: i testimoni

della difesa sono dunque ben più credibili di quelli dell'accusa. Segue (§§ 17b-20) una discussione sui lavori pubblici effettuati nella regione e su una tassa imposta da Fonteio. A partire dal § 21, poi, Cicerone si sofferma nuovamente, con maggiore ampiezza, sulla questione relativa ai testimoni dell'accusa: le loro parole –asserisce l'Arpinate– devono senza dubbio essere rigettate in quanto essi si mostrano *cupidi, irati, coniurati e ab religione remoti* (§ 21); fondamentale, dunque, è la capacità di discernimento e di valutazione dei giudici, i quali, coscienti e saggi, diversamente dagli ascoltatori sciocchi e creduloni, devono saper valutare l'*auctoritas*, l'*animi aequitas*, il *pudor*, la *fides*, la *religio*, lo *studium existimationis bonae*, la *cura* e il *timor* di chi depone (§ 23). I giudici di Fonteio, dunque, non devono esitare a mettere in dubbio le parole dei testimoni galli per la loro passionalità e faziosità, così come in passato per questo motivo sono state rigettate le deposizioni di personaggi di spicco della città: Gneo e Quinto Cepione, Lucio e Quinto Metello, testimoni contro Quinto Pompeo; Marco Emilio Scauro, testimone contro Caio Fimbria e Caio Memmio; Lucio Crasso, testimone contro Marco Marcello.

Per un inquadramento del brano e del significato della scelta dei giudici rimandiamo all'introduzione a Cic. *Font.* 26, fr. 50-ter.

quantus in L. Crasso pudor fuerit, quod ingenium, quanta auctoritas, quis ignorat?: sebbene l'ammirazione di Cicerone per il suo maestro sia indubbia, è evidente che in questo caso l'Arpinate non mira ad elogiare Crasso, ma a sottolineare che quello, benché dotato di qualità unanimemente riconosciute, testimoniando contro Marcello non era riuscito a conseguire l'approvazione dei giudici per le proprie parole. Al paragrafo precedente (*Font.* 23) Cicerone ha elencato una serie di caratteristiche che devono o dovrebbero contraddistinguere un testimone ideale, tra le quali il *pudor* e l'*auctoritas*; a questo elenco ha dedicato un'utile analisi GUERIN 2015, pagg. 334-338, il quale a pag. 335 definisce il *pudor* come "la conscience que le témoin a de ses obligations et qui lui interdit toute déposition mensongère" e spiega che l'*auctoritas* ha a che fare non con la problematica della verità ma con quella della capacità di persuasione; a proposito di quest'ultima qualità, poi, il medesimo studioso poco più avanti (pagg. 349-350) aggiunge che essa, come si evince da Cic. *Top.* 73, deriva al deponente da attributi sia di natura (virtù) sia di circostanza (come la

ricchezza, l'età e –si noti bene– l'*ingenium*). Alle considerazioni di Guérin aggiungiamo quanto segue: il *pudor* è una caratteristica che nel *De oratore* viene ripetutamente ascritta a Crasso o alla quale, comunque, egli mostra di essere particolarmente attento (cfr. ad esempio I 119, 130, 172-173 e 185; II 364; III 93), per quanto sia difficile discernere quanto questo risenta della costruzione del personaggio da parte dell'Arpinate. L'*ingenium*, nel senso sia di "ingegno, intelligenza" sia di "talento oratorio" (le due accezioni probabilmente qui coesistono), è numerose volte attribuito a Crasso nelle testimonianze sulla sua oratoria raccolte nel nostro lavoro: cfr. Cic. *De orat.* III 14 e 16, fr. 8-ter; *Brut.* 159, fr. 13 (si veda il commento a *ingeni*); *De orat.* III 74, fr. 13-bis; *Verr.* II 3, 3, fr. 14-septies; *Plin. Nat.* XVII 4, fr. 38 (si veda anche Cic. *Div. Caec.* 25, fr. 1-bis). Quanto infine all'*auctoritas*, Cicerone la ascrive al suo maestro anche in *Clu.* 140, fr. 46 (sul significato del termine si può vedere il commento a *de auctoritate senatus* in Cic. *Clu.* 140, fr. 16).

tamen is cuius etiam sermo testimoni auctoritatem habebat, testimonio ipso, quae in M. Marcellum inimico animo dixit, probare non potuit: sebbene Crasso possedesse un tale bagaglio di qualità, le quali facevano di lui non solo un buon cittadino ma anche, teoricamente, un testimone credibile, tuttavia la sua deposizione contro Marco Marcello non aveva ottenuto il risultato sperato di convincere i giudici a condannare l'imputato: la motivazione di questa mancata considerazione, si deduce, risiede nel fatto che Crasso era spinto da una sottesa ostilità nei confronti del reo.

cuius etiam sermo testimoni auctoritatem habebat: il termine *sermo* è qui adoperato nell'accezione basilare di "discorso quotidiano, conversazione piana": cfr. LEWIS-SHORT 1958, pag. 1679, significato I B 1 b ("*a talk, speech, discourse* [more informal and unpretending than oratio]"); FORCELLINI 1965, tomo IV, pag. 330, significato I 1 a ("*generatim dicitur de oratione soluta et familiari et translaticia, collocutione, dialogo: et opponitur versui atque orationi elaboratae et forensi*"). Normalmente dunque l'autorevolezza di Crasso, unita al ritegno e all'ingegno, rendeva autorevoli e fededegne le sue parole, anche quelle pronunciate in contesti informali; non era stato così, però, in occasione del processo di Marcello.

inimico animo: l'ostilità personale di Crasso nei confronti del reo aveva inficiato ed invalidato la sua deposizione; sull'importanza –non esclusiva– di questo

presupposto per l'incriminazione di Marcello ci siamo soffermati nel par. II della "Premessa".

probare non potuit: Tarditi in CASORATI-TARDITI-BRIGNOLI 1973, pag. 146, traduce "non poté dare valore di prova"; BELLARDI 1996, pag. 253: "non riuscì a far accettare" [la sua deposizione]. Secondo la dottrina retorica classica, il *probare* (altrimenti detto *docere, fidem facere o persuadere*) era uno dei tre scopi che l'oratore doveva prefiggersi quando pronunciava un discorso (gli altri due erano *conciliare/delectare e concitare/movere/promovere/commovere/flectere/ad motum vocare*): sulla teoria dei tre *officia oratoris* si veda il commento a *ut hoc doceret* in Cic. *Caec.* 69, fr. 28.

50-ter. Cic. *Font.* 26²¹⁷⁶

<p><i>An vero illi equites Romani quos nos vidimus, qui nuper in re publica iudiciisque maxime floruerunt, habuerunt tantum animi, tantum roboris ut L. <Crasso, M.> Scauro testi non crederent; vos Volcarum atque Allobrogum testimoniis non credere timetis? Si inimico testi credi non oportuit, inimicior Marcello Crassus aut Fimbriae Scaurus ex civilibus studiis atque obtreptione domestica quam huic Galli?</i></p>	<p>O forse quei cavalieri romani che noi abbiamo visto aver raggiunto di recente una posizione di assoluto rilievo nello stato e nei tribunali hanno avuto tanto coraggio e tanta forza da non credere alle testimonianze di Lucio Crasso e di Marco Scauro, mentre voi avete timore a non credere a quelle dei Volci e degli Allobrogi? Se [in quei casi] non fu opportuno credere ad un teste ostile, erano Crasso o Scauro ostili rispettivamente a Marcello e a Fimbria a causa di passioni politiche e di malevolenza personale più di quanto i Galli lo sono nei confronti di costui?</p>
--	---

Sui caratteri generali dell'orazione a difesa di Fonteio pronunciata da Cicerone nel 69 abbiamo fornito una panoramica nell'introduzione al passo precedente (Cic. *Font.* 24, fr. 50-bis). Dopo aver riportato, ai §§ 23-24, esempi di sei Romani di spicco

²¹⁷⁶ Questo passo è assente in ORF 1976.

che si erano recati nel foro a deporre, ma non erano stati creduti perché evidentemente mossi da ostilità e faziosità contro gli imputati, Cicerone (§ 25) elogia la saggezza dei giudici che avevano saputo in quelle occasioni valutare la validità delle deposizioni rese, in particolare la presenza in chi le pronunciava di interessi diversi dalla semplice ricerca della verità: se ciò non fosse necessario, aggiunge ironicamente l'Arpinate, basterebbe attribuire la nobile funzione di giudice ad un uomo che non sia sordo. Il caso in esame richiede però ben altro discernimento: i Galli, che disprezzano Fonteio per essere stati da lui costretti a fornire uomini e mezzi ai Romani, desiderano solo la rovina dell'ex magistrato, pertanto testimoniano in virtù di un odio personale e per questo la loro deposizione non deve essere tenuta in considerazione, come decenni prima era capitato a Crasso e Scauro.

Qualche anno dopo aver difeso Fonteio lo stesso Cicerone si sarebbe trovato a prestare una testimonianza a carico di un imputato e a non essere creduto: l'occasione fu l'incriminazione, nel 61, di Publio Clodio Pulcro, accusato di aver preso parte in vesti femminili ad una cerimonia in onore della *Bona dea*, la partecipazione alla quale era vietata agli uomini. Esaminando ampiamente il processo e in particolare il ruolo che in esso vi svolse l'Arpinate, Guérin²¹⁷⁷ fa riferimento ai §§ 23-24 della *Pro Fonteio* e al capitolo VIII 5 dell'opera storico-aneddotica di Valerio Massimo, derivato da Cicerone. A proposito dei sei testimoni (i due Cepioni, i due Metelli, Scauro e Crasso) che non erano stati creduti in quanto ostili verso gli imputati, lo studioso francese spiega che da un lato la posizione e l'atteggiamento di questi personaggi contraddicevano l'esigenza della neutralità della deposizione, per quanto una simile deroga alla norma risultasse in un certo senso giustificabile, in quanto rientrante nell'imperativo, malgrado tutto onorevole, "de l'engagement" (pag. 87); dall'altro i giudici, rigettando queste deposizioni, non si erano rifiutati di prestare loro fede, ma si erano opposti all'ingresso nei tribunali di *cupiditas*²¹⁷⁸ e *inimicitia*, vale a dire che non avevano voluto dare l'impressione che si potesse pronunciare una testimonianza motivata da una ragione altra che non fosse la cura per la verità. Considerando che a Roma "la reconnaissance de la validité du *testimonium* est importante pour le témoin" (pag. 84) e che

²¹⁷⁷ GUERIN 2015, pagg. 84-92 (per quanto segue, si vedano in particolare le pagg. 87-88).

²¹⁷⁸ Sulla possibilità che un testimone venga accusato di *cupiditas*, vale a dire di mirare ad ingannare, cfr. pagg. 324-327.

l'affidabilità dei testimoni era proporzionale al loro livello sociale²¹⁷⁹, si può immaginare che per un personaggio di spicco fosse particolarmente spiacevole pronunciare una deposizione e non riuscire persuasivo; d'altra parte, dalla testimonianza di Valerio si deduce che dei casi citati l'unico davvero umiliante fu quello di Cicerone, a proposito del quale lo storico impiega le parole *infamia* e *periurium* (VIII 5, 5).

Sulle informazioni che Valerio Massimo e Cicerone forniscono a proposito di questi esempi di testimonianze non coronate dal successo, Guérin torna poi nuovamente in un'altra sezione del suo ampio saggio²¹⁸⁰. Lo studioso ripete il concetto che, stando alle fonti, dei sei testimoni citati non era stato messo in discussione che avessero dichiarato il vero: ciò che a Cicerone nella *Pro Fonteio* premeva dimostrare è che, anche se un testimone diceva la verità, la sua deposizione poteva essere rigettata se non mirava al vero; "à sa suite, Valère Maxime soulignait que les juges n'avaient pas un instant douté de la *fides* et de la *religio* de ces témoins: on les *croyait* bel et bien, mais ils n'avaient pas *convaincu*" (pag. 357; i corsivi sono dello studioso). La questione che si pone è dunque la seguente: se questi testimoni godevano di *auctoritas* e la loro deposizione era nella sostanza –o quantomeno poteva essere– veritiera, perché i giudici non li avevano creduti? Essi, come abbiamo visto, non avevano voluto dare l'impressione che una sentenza potesse servire degli odî privati; il problema, naturalmente, non era rappresentato dal possesso dell'*auctoritas*, che costituiva anzi un ottimo prerequisito per un testimone, ma dal modo in cui essa veniva usata. I Cepioni e i Metelli, infatti, avevano pronunciato le proprie deposizioni esprimendosi con violenza, mentre Crasso –come emerge dal presente brano– tuonando: lo stile, in un certo senso elevato, di queste invettive rappresentava quindi uno scarto rispetto alle regole implicite della testimonianza. L'infrazione, si noti bene, non era relativa solo al linguaggio: manifestare la propria ostilità, infatti, sarebbe stato anche un comportamento accettabile, se il teste avesse conservato un atteggiamento *gravis*; il problema risiedeva nel fatto che i personaggi citati avevano cercato di fare uso della propria autorità per ottenere la condanna degli imputati, ma proprio quell'autorità rendeva più evidente lo scarto tra l'esternazione del loro odio e il comportamento

²¹⁷⁹ Sul concetto Guérin torna più volte nel suo saggio: cfr. ad esempio pag. 62.

²¹⁸⁰ GUERIN 2015, pagg. 356-359.

ideale del testimone. Emerge in questo il paradosso dell'autorità testimoniale: l'oratore poteva e anzi doveva fare affidamento su questo aspetto della propria persona, mentre al testimone esso poteva nuocere, se impiegato in modo non opportuno; quest'ultimo doveva dunque accontentarsi di una grande semplicità espositiva e rispettare scrupolosamente gli stretti limiti stilistici e comportamentali imposti al suo ruolo: "le refus –apparent– de faire valoir son autorité représente l'usage le plus efficace de l'autorité" (pag. 359).

an vero illi equites Romani quos nos vidimus, qui nuper in re publica iudiciisque maxime floruerunt, habuerunt tantum animi, tantum roboris ut L. <Crasso, M.> Scauro testi non crederent; vos Volcarum atque Allobrogum testimoniis non credere timetis?: il concetto espresso da Cicerone con questa domanda retorica è chiaro: in un recente passato due giurie forensi, composte di cavalieri, non hanno esitato a rigettare le deposizioni di Scauro e Crasso, uomini –come si è detto al § 24– estremamente autorevoli e rispettati; allo stesso modo i giudici della causa di Fonteio, che dovevano essere in parte senatori, in parte cavalieri, in parte *tribuni aerarii* (*lex Aurelia iudiciaria* del 70 a.C.: fonti in MRR 1952, pag. 127), possono e anzi devono fare lo stesso con figure di più bassa levatura quali i testimoni galli che accusano l'imputato. L'estratto è interessante perché informa che, come del resto era facile dedurre, la giuria chiamata a sentenziare su Marcello era composta appunto di membri dell'ordine equestre.

qui nuper in re publica iudiciisque maxime floruerunt: Tarditi in CASORATI-TARDITI-BRIGNOLI 1973, pag. 146, interpreta l'accostamento dei sostantivi *res publica* e *iudicia* come un'endiadi: "in importanti processi politici"; diversamente BELLARDI 1996, pag. 253: "nella vita politica e in importanti processi". Che nel corso del II secolo, in conseguenza soprattutto delle guerre di conquista in Oriente (Grecia, Macedonia, Siria) e nel Mediterraneo (Cartagine), i cavalieri avessero assunto un grande potere prima economico e poi politico è concetto troppo noto per necessitare di essere ripreso e approfondito in questa sede: ci limitiamo quindi a rimandare, per un inquadramento generale sull'ordine equestre in epoca repubblicana, al ricco e ad oggi imprescindibile saggio in due volumi del francese Claude Nicolet (NICOLET 1966 e NICOLET 1974). Sul ruolo dei cavalieri nelle giurie dei tribunali a partire dal 123/122 (riforma graccana) fino al 91 (tentativo di riforma di Livio Druso), anno della morte di Crasso, ci siamo

ampiamente soffermati in altra sede: si vedano la "Premessa" all'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, par. II, punto 1, e la "Premessa" all'oraz. IX, *In senatu adversus L. Marcium Philippum consulem*, par. II, punti 4 e 5. Rileviamo infine l'estrema vaghezza con cui è impiegato l'avverbio *nuper*, riferito a delle dinamiche storiche antecedenti di diversi decenni lo svolgimento del processo: della genericità del termine e della sua conseguentemente scarsa utilità al fine di datare degli eventi, soprattutto –per quanto ci riguarda– orazioni e processi, abbiamo trattato in relazione all'oraz. VII, *Pro M'. Curio apud centumviros* (si veda la sezione "Data").

habuerunt tantum animi, tantum roboris ut L. <Crasso, M.> Scauro testi non crederent: Cicerone loda il fatto che nei due processi menzionati i giudici avessero resistito alle pressioni eccessive di chi attaccava gli imputati; similmente Valerio Massimo (VIII 5, 2-3), seguendo anche in questo l'Arpinate, apprezza che essi non si fossero piegati alla *potentia* dei nemici degli accusati. A questa giusta considerazione di GUERIN 2015, pag. 357, aggiungiamo soltanto che naturalmente la posizione di Cicerone in questo senso non deriva necessariamente da una sua personale convinzione di innocenza dei rei, ma dalla necessità contingente di convincere i giurati a non prestare fede alla deposizioni dei testimoni galli.

L. <Crasso, M.> Scauro: che Cicerone possa aver erroneamente attribuito a Scauro il prenome *L.(ucius)* è senza dubbio da scartare, dal momento che egli non solo conosceva benissimo il personaggio, ma poco prima, al § 24, lo ha correttamente denominato *M. Aemilius Scaurus*: necessaria è quindi l'integrazione testuale qui riportata, facilmente deducibile proprio dal confronto col § 24, dove Crasso e Scauro sono citati a brevissima distanza.

vos Volcarum atque Allobrogum testimoniis non credere timetis?: i Volci erano un popolo celtico stanziato nella regione della Gallia Narbonese, divisi in Volci Tectosagi, situati ad ovest e aventi per capitale Tolosa, e Volci Arecomici, insediati invece più ad est e con capitale *Nemausus* (l'odierna Nîmes). Nella medesima area, la Gallia Narbonese, e per la precisione tra il fiume Isère, il Rodano e il lago di Ginevra, abitavano gli Allobrogi. Cicerone sta insistentemente cercando di dimostrare (cfr. ad esempio il § 14) che il motivo per cui degli esponenti di questi due popoli deponevano contro Fonteio non era la reale sussistenza del reato ascritto all'imputato, bensì l'ostilità nei confronti di quello, alla cui autorità essi erano stati costretti a

sottomettersi contro voglia: è dunque opportuno, anzi indispensabile, che i giurati ricusino le loro testimonianze.

si inimico testi credi non oportuit, inimicior Marcello Crassus aut Fimbriae Scaurus ex civilibus studiis atque obtrectatione domestica quam huic Galli?: la seconda interrogativa retorica riprende e rafforza il concetto della prima: se Crasso e Scauro avevano testimoniato rispettivamente contro Marcello e Fimbria in quanto mossi da ostilità sia politica sia personale e per questo non avevano ottenuto l'approvazione della giuria, lo stesso deve realizzarsi nel caso di Fonteio e dei suoi testimoni a carico provenienti dalla Gallia, che nei confronti dell'imputato sono mossi esattamente dai medesimi sentimenti.

si inimico testi credi non oportuit: Crasso, come Scauro, era quindi un testimone *inimicus* e per questo la sua deposizione non aveva conseguito l'approvazione e l'accettazione della giuria; un simile atteggiamento da parte di un testimone ben si addice alla configurazione dei tribunali romani come sedi di scontri personali e politici.

ex civilibus studiis atque obtrectatione domestica: Tarditi in CASORATI-TARDITI-BRIGNOLI 1973, pag. 146, traduce "nella lotta politica e nelle contese private"; più convincente, però, sembra l'idea di attribuire alla preposizione *ex* valore causale, nel senso che l'ostilità di Crasso nei confronti di Marcello non si realizzava in scontri politici e personali, ma piuttosto –questo sembra intendere Cicerone– nasceva da fattori politici e personali: cfr. in questo senso BELLARDI 1996, pag. 253, che reputa Crasso nemico di Scauro "per idee politiche e per rivalità privata". Sulla concomitanza, alla base degli attacchi di Crasso, di questi due ordini di fattori si veda la "Premessa", par. II, punto 2.

INCERTAE SEDIS

51. Cic. *Orat.* 222

Sin membratim volumus dicere, insistimus atque, cum opus est, ab isto cursu invidioso facile nos et saepe diiungimus. Sed nihil tam debet esse numerosum quam hoc quod minime apparet et valet plurimum. Ex hoc genere illud est Crassi: 'Missos faciant patronos; ipsi prodeant' nisi intervallo dixisset 'ipsi prodeant', sensisset profecto se fudisse senarium. Omnino melius caderet 'prodeant ipsi', sed de genere nunc disputo.

Se invece vogliamo esprimerci per membri, facciamo una pausa e, quando è necessario, ci stacciamo facilmente e spesso da questo andamento sgradito. Ma niente deve essere così ritmico quanto ciò che per nulla mostra di essere tale ed è massimamente efficace. Di questo genere è quella frase di Crasso: *missos faciant patronos; ipsi prodeant* ("congedino i patroni, avanzino essi stessi"). Se non avesse detto con un intervallo *ipsi prodeant*, si sarebbe certamente accorto di aver prodotto un senario. Senza dubbio avrebbe avuto una cadenza migliore *prodeant ipsi*, ma adesso sto parlando in generale.

Per un inquadramento di questo passo di veda l'introduzione a Cic. *Orat.* 223, fr. 52a.

sin membratim volumus dicere: la contrapposizione è con la frase precedente, qui non riportata: *e quattuor igitur quasi <h>exametrorum instar versuum quod sit constat fere plena comprehensio. His igitur singulis versibus quasi nodi apparent continuationis, quos in ambitu coniungimus.* Secondo Cicerone, dunque, la misura di un periodo mediamente equivale a quella di quattro esametri, in ciascuno dei quali sono presenti dei nessi che possono essere legati *in ambitu*, cioè appunto a formare un periodo; è però possibile, si aggiunge poi, evitare di costruire una frase ampia e continua e frammentarla in membri. Sul significato del termine *membrum*,

corrispondente al greco κῶλον, si veda il commento a *in membra quaedam, quae κῶλα Graeci vocant, dispertiebat orationem libentius* in Cic. *Brut.* 162, fr. 4.

insistimus: il verbo è qui utilizzato nel senso di "fermarsi nel discorso, interrompere il filo del discorso", più volte attestato nello stesso *Orator* (cfr. § 221), anche con un soggetto impersonale come *oratio* (§§ 170, 207 e 228), *circuitus* (§ 187) o *ambitus* (§ 212).

ab isto cursu invidioso: D'ARBELA 1958, pag. 273, traduce: "da quell'andatura ritmica che genera diffidenza"; NORCIO 1970, pag. 939: "da questa andatura, che genera sospetto"; BARONE 1998, pag. 161: "da quell'andatura ritmica che può dar noia". Opportunamente D'Arbela e DE MARCHI-STAMPINI 1960, pag. 127, rimandano al § 170, dove si legge che il ritmo (*numerus*), quando è usato nei discorsi giudiziari e politici, rischia di apparire come un tranello teso all'uditorio, per questo esso *habet nomen invidiam*.

sed nihil tam debet esse numerosum quam hoc quod minime apparet et valet plurimum: ciò che Cicerone intende dire è che il ritmo, sebbene il suo uso nei discorsi in prosa non sia assolutamente da scartare, deve essere adoperato con parsimonia e misura, così da risultare poco evidente (almeno a livello conscio) agli uditorî e di conseguenza massimamente efficace ai fini della loro persuasione. Il concetto ritorna più volte nella sezione dell'*Orator* che Cicerone dedica all'argomento del *numerus* (§§ 168-236: cfr. ad esempio il § 195).

minime apparet et valet plurimum: evidentemente intenzionale è la costruzione chiasmica: avverbio al superlativo - verbo; verbo - avverbio al superlativo.

ex hoc genere illud est Crassi: 'Missos faciant patronos; ipsi prodeant': Cicerone riporta l'estratto dell'orazione del suo maestro (alla lettera: si tratta dunque di un frammento) come esempio di frase nella quale la costruzione ritmica, sebbene presente, non è eccessivamente manifesta e proprio per questo risulta adeguata e ben riuscita. Non è chiaro in quale contesto fosse pronunciata la frase riportata: il termine *patronus* può designare infatti, in sede forense, l'avvocato difensore di un imputato, ma anche, in generale, chi patrocina la causa (non necessariamente giudiziaria) di un altro; l'impiego del plurale, comunque, sebbene non permetta di escludere del tutto l'idea di una contestualizzazione giudiziaria (Cicerone in *Brut.* 115 attesta che in occasione del processo a Rutilio Rufo del 92 parlarono in difesa dell'imputato Caio

Cotta, Scevola il Pontefice e lo stesso *reus*), pare indurre a propendere per quella di uno scontro politico. Il senso delle parole del nostro potrebbe pertanto essere il seguente: "le persone davvero coinvolte in questa discussione la smettano di nascondersi e farsi rappresentare da altri e combattano in prima persona per i propri interessi".

nisi intervallo dixisset 'ipsi prodeant', sensisset profecto se fudisse senarium: "se non avesse fatto una pausa prima di" (D'ARBELA 1958, pag. 273) pronunciare le parole *ipsi prodeant*, Crasso si sarebbe senza dubbio reso conto di "avere pronunciato" (NORCIO 1970, pag. 939) o, meglio, "di essersi lasciato sfuggire" (D'Arbela; BARONE 1998, pag. 161) un senario (*mīssōs / fǎcīānt / pǎtrō/nōs; īp/sī prō/děānt*). Il verbo *fundo*, rileva D'Arbela, "indica o l'improvvisazione o l'inavvertenza" (cfr. Cic. *De orat.* III 174 e 194); analoga la nota *ad locum* di DE MARCHI-STAMPINI 1960, pag. 127: "senza averlo fatto *de industria*".

omnino melius caderet 'prodeant ipsi': secondo Cicerone, il periodo sarebbe stato costruito in modo ritmicamente molto più adeguato se Crasso al posto di *ipsi prodeant* avesse detto *prodeant ipsi*, così da evitare il senario.

caderet: D'ARBELA 1958, pag. 273, e NORCIO 1970, pag. 939, traducono "avrebbe una miglior cadenza"; BARONE 1998, pag. 161: "sarebbe stata [...] una clausola migliore".

sed de genere nunc disputo: Cicerone evita quindi di approfondire il discorso in relazione al singolo esempio e passa subito ad un'altra frase dello stesso Crasso (§ 223, fr. 52a).

52a. Cic. *Orat.* 223

<p><i>'Cur clandestinis consiliis nos oppugnant? Cur de perfugis nostris copias comparant contra nos?'. Prima sunt illa duo, quae κόμματα Graeci vocant, nos incisa dicimus; deinde tertium –κῶλον illi, nos membrum; sequitur non longa –ex duobus enim versibus, id est membris, perfecta</i></p>	<p><i>Cur clandestinis consiliis nos oppugnant? Cur de perfugis nostris copias comparant contra nos? ("Perché ci assediano con piani occulti? Perché apprestano contro di noi truppe composte dai nostri disertori?"). I primi due [segmenti] sono quelli che i Greci chiamano κόμματα, noi</i></p>
---	---

<p><i>est– comprehensio et in spondeos cadit. Et Crassus quidem sic plerunque dicebat, idque ipse genus dicendi maxime probo.</i></p>	<p>definiamo incisi; il terzo poi [è quello che] essi chiamano κῶλον e noi membro; segue una frase non lunga –si compone infatti di due "versi", voglio dire membri– e termina in spondei. E Crasso senza dubbio il più delle volte parlava così ed io stesso approvo assolutamente questo modo di esprimersi.</p>
---	--

1. Una sezione molto ampia dell'*Orator* ciceroniano, dal § 168 al § 236, esamina l'argomento del ritmo oratorio (*numerus*). L'autore spiega (§§ 168-178) che il ritmo è naturale ed è stato teorizzato anche dai Greci, poi precisa quale ne sia l'origine e quale la ragion d'essere; segue (§§ 179-203) un esame della sua natura, nel corso del quale si spiega tra l'altro che il *numerus* è insito nella prosa e che quello della prosa è uguale a quello della poesia e poi si chiarisce quali ritmi sono adatti alla prosa oratoria (è necessario, scrive Cicerone, mescolarne diversi –senza usarne troppi, come in poesia, né troppo pochi, come nel linguaggio comune– e farne uso in tutto il periodo, non solo all'inizio e alla fine). Si passa poi a trattare (§§ 204-236) dell'applicazione concreta del *numerus* nell'oratoria, con particolare attenzione al genere forense: l'Arpinate spiega quindi dove e per quanto tempo usarlo e anche, nei §§ 212-226, in quali modi variarlo, vale a dire quali piedi (§§ 212-220) e quali membri e incisi (§§ 221-226) adoperare. La trattazione dell'argomento si conclude (§§ 227-236) con un epilogo sull'importanza del *numerus* per l'eloquenza.

2. Sia la precedente testimonianza (Cic. *Orat.* 222, fr. 51) che questa si inseriscono quindi, come abbiamo visto, nel segmento della trattazione nel quale si discute di membri o incisi del periodo. Cicerone, seguendo la consuetudine (sua e dei manuali di retorica) di fondare la propria trattazione teorica su esempi tratti da orazioni reali, inserisce due brevi frasi appartenenti all'eloquenza del suo maestro. I due passi, però, creano evidentemente un problema: da dove sono derivati? Cicerone, in effetti, si limita a precisare che l'autore delle frasi era stato Crasso, ma non spiega in

quale o quali occasioni egli le avesse pronunciate. La Malcovati²¹⁸¹ pensa evidentemente che i due frammenti appartenessero ad orazioni diverse o quantomeno a parti diverse di un'unica orazione, in quanto li separa nella sua raccolta di testimonianze; condivide esplicitamente questa ipotesi Meyer²¹⁸², che ritiene incerta l'origine del primo senario, mentre suppone che le due interrogative (*cur ... ? Cur ... ?*) fossero tratte da un discorso concionale contro la fazione *popularis* oppure dal discorso contro Filippo (in questo lavoro, oraz. IX, *In senatu adversus L. Marcium Philippum consulem*); sulla stessa linea, poi, sembra essere anche Norcio²¹⁸³, che a proposito della prima frase scrive trattarsi di un frammento di un'orazione per noi sconosciuta, mentre tace sulla seconda. Differente è invece l'ipotesi di Jahn e Kroll²¹⁸⁴, i quali pensano che i due passi siano derivati da un'unica orazione, ma sconosciuta (si deduce solo che essa apparteneva al genere deliberativo). Più precisamente altri studiosi, anche tenendo conto del fatto che al § 219, fr. 26, l'Arpinate aveva citato un estratto dell'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, hanno ritenuto probabile che proprio a questo discorso vada ascritto anche il frammento (unico) dei §§ 222-223: così D'Arbela, De Marchi e Stampini e, in ultimo, Barone²¹⁸⁵.

Le questioni che si pongono, com'è evidente, sono due: le frasi riportate da Cicerone hanno una medesima fonte o più fonti differenti? Di quale o quali orazioni si tratta? A nostro parere i due frammenti sono tratti da un unico discorso, come si può evincere da tre considerazioni: le due frasi sono contraddistinte da un tono analogamente patetico; inoltre, il commento dell'autore sul fatto che la prima frase corrisponde ad un senario –ragion per cui sarebbe stato preferibile dire *prodeant ipsi* piuttosto che *ipsi prodeant*– ha tutta l'aria di configurarsi come una notazione parentetica, che interrompe solo momentaneamente la citazione dell'esempio; infine –e soprattutto–, l'Arpinate esamina le frasi citate in un'unica analisi prosodica, il che, ci sembra, mal si concilierebbe con l'idea di più fonti separate. Precisiamo, però, che parlare di frasi derivate da una medesima orazione non significa necessariamente che queste parole fossero pronunciate effettivamente in successione: se infatti è plausibile

²¹⁸¹ ORF 1976, pag. 259.

²¹⁸² MEYERUS 1842, pag. 316.

²¹⁸³ NORCIO 1970, pag. 938, nota 313.

²¹⁸⁴ JAHN-KROLL 1958, pag. 189.

²¹⁸⁵ D'ARBELA 1958, pag. 273, nota; DE MARCHI-STAMPINI 1960, pag. 127; BARONE 1998, pag. 183, nota 221.

che le due interrogative fossero consecutive, come emerge sia dalla analoga strutturazione (entrambe sono introdotte da *cur* e contengono pronomi personali alla prima persona plurale) sia dal fatto che Cicerone le accomuna nella sua analisi prosodica, non è detto, però, che queste fossero di fatto pronunciate subito dopo quella precedente. Al contrario, appare parimenti (se non più) verosimile che esse, non essendo strettamente consequenziali dal punto di vista semantico, fossero pronunciate in momenti diversi del discorso e che siano qui accostate solo come esempi della tendenza di Crasso ad esprimersi *membratim* (analogamente a quanto Cicerone fa con alcuni frammenti del proprio secondo discorso *Pro Cornelio* citati al § 225).

Più complessa appare però la risposta alla seconda delle due domande poste in precedenza, quella relativa all'effettiva origine dei due frammenti. Il fatto che Cicerone ne nomini solo l'autore (Crasso), ma non la fonte precisa (l'orazione), in effetti, potrebbe indurre a condividere la tesi degli studiosi che vedono anche in queste parole, come in quelle del § 219, fr. 26, estratti dell'oraz. V, *Suasio legis Serviliae* (Cicerone riferirebbe senza precisione in quanto si ricollegerebbe implicitamente alla citazione di poco precedente); d'altra parte, va detto che anche allo stesso § 219 l'autore si era limitato a riportare il nome del suo maestro, senza riferimento al discorso specifico (deducibile solo per via di ipotesi: si veda il commento a *nam ubi libido dominatur, innocentiae leve praesidium est*), pertanto questa considerazione non sembra poter essere addotta a prova dell'origine del passo (detto altrimenti: l'assenza della specificazione della fonte potrebbe essere dovuta ad una ragione altra che non l'implicito ricollegarsi al paragrafo di poco antecedente). Lo stesso contenuto dei segmenti testuali (tra l'altro, molto brevi) citati da Cicerone appare insufficiente a fornire informazioni utili a venire a capo del problema: chi sono gli avversari di Crasso e dei suoi compagni, vale a dire gli individui che devono rinunciare ai propri patroni e combattere in prima persona? Chi i disertori passati col nemico? Quali i piani occulti che attentano alla fazione del nostro? L'ipotesi dell'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*, è di per sé plausibile, soprattutto nella misura in cui spiegherebbe la tensione insita nelle parole del nostro e il senso della frase *cur clandestinis consiliis nos oppugnant?* (il

soggetto della frase sarebbero i giudici equestri e gli accusatori con quelli alleati²¹⁸⁶, mentre i progetti consisterebbero nell'usare il potere giudiziario contro gli avversari politici); d'altra parte, basandoci su quanto conosciamo del discorso e del dibattito nel quale esso si inserì, non è chiaro chi sarebbero per Crasso gli individui che dovrebbero lasciare da parte i *patroni* (forse i personaggi politici che si servivano degli accusatori rimanendo nell'ombra?) e, soprattutto, i disertori passati dalla parte del nemico. Tra le orazioni di Crasso delle quali siamo informati, comunque, nessuna appare più adeguata a dare ragione delle parole del nostro qui riportate (l'ipotesi di Meyer, del riferimento all'oraz. IX, *In senatu adversus L. Marcium Philippum consulem*, non convince); la questione, pertanto, rimane aperta ed insoluta, non essendo da escludere –per quanto appaia poco probabile– nemmeno l'ipotesi che i due frammenti siano tratti da un discorso del quale non ci è giunta affatto notizia.

'cur clandestinis consiliis nos oppugnant? Cur de perfugis nostris copias comparant contra nos?': Crasso lamenta con tono fortemente patetico la violenza degli attacchi che la fazione avversa sferra contro di lui e dei suoi compagni politici (*nos, nostris*); notevole è la metafora bellica che sta alla base del frammento, quale emerge dall'uso dei termini *oppugnant* ("assediano", detto spesso delle città), *perfugis* (i soldati "fuggiaschi") e *copias* (termine classico per "truppe"); incerto rimane, comunque, il senso delle parole dell'oratore, prive di un opportuno inquadramento (chi sono i nemici di Crasso? E chi i disertori passati al nemico?). Giustamente LEEMAN 1974, pag. 72, nota la ripetuta e certo non casuale l'allitterazione della *c*, mentre DE MARCHI-STAMPINI 1960, pag. 127, sottolineano l'euritmia della citazione (quella del § 222, fr. 51, unita a questa): *ipsi prodeant, cur de perfugis e nostris copias* sono composti da uno spondeo e un cretico (¯ ¯ , ¯ ¯ ¯); poi ci sono tre blocchi pressoché equivalenti: *cur clandestinis con-* (¯ ¯ , ¯ ¯ , ¯ ¯); *-siliis nos oppugnant* (¯ ¯ ¯ , ¯ ¯ , ¯ ¯); *comparant contra nos* (¯ ¯ ¯ , ¯ ¯ , ¯ ¯). L'analisi prosodica delle due frasi era già nello studio del Norden (che citiamo come sempre in traduzione italiana: NORDEN 1986, vol. I, pag. 187). MARTINELLI 1963, pag. 10, infine, rileva gli "stacchi fra gl'incisi e i cola e la

²¹⁸⁶ Cfr. Cic. *Brut.* 164, fr. 23, dove si parla di una *iudicium et accusatorum factio*.

loro ritmizzazione", precisando alla nota 3 che "si hanno 4 proposizioni coordinate, mescolanza di anafora e chiasmo, epanafora, antitesi nei due incisi".

de perfugis nostris: la tradizione manoscritta è divisa tra *perfugis* e *profugis*, semanticamente equivalenti; WESTMAN 1980, pag. 75 (del quale si veda l'apparato critico), opta per la lezione *profugis*, ma qui si è preferito seguire la variante *perfugis*, che pure è nettamente minoritaria, in accordo con quanto scrivono –e dunque forse, a nostro parere, leggevano– tanto Quintiliano (IX 4, 101, fr. 52b), che tuttavia subito dopo cita scorrettamente la forma verbale *comparant*, quanto Rufino (RLM pag. 579 ed. Halm = GL VI pag. 571 ed. Keil, fr. 52b-bis).

comparant: i testimoni sono concordi nel restituire questa lezione, seguita anche da Rufino; diversamente, Quintiliano scrive *comparat is*.

prima sunt illa duo, quae κόμματα Graeci vocant, nos incisa dicimus: I due segmenti testuali ai quali l'autore fa qui riferimento sono *missos faciant patronos e ipsi prodeant* (così D'ARBELA 1958, pag. 273, nota; JAHN-KROLL 1958, pag. 189; DE MARCHI-STAMPINI 1960, pag. 127; NORCIO 1970, pag. 938, nota 314). Cicerone nell'*Orator* non spiega precisamente cosa siano gli *incisa* (la cui equivalenza col greco κόμματα era affermata già al § 211), ma al § 225 riporta alcuni brevi estratti della sua seconda orazione a difesa di Caio Cornelio, tribuno della plebe nel 67, distinguendo tra *membra* (o *callidos homines, o rem excogitatam, o ingenia metuenda; testis dare volumus; quem, quaeso, nostrum fefellit ita vos esse facturos?* [periodo di due membri]) e *incisa* (*diximus*): in base a questi esempi e alle parole di Quint. IX 4, 122 (*incisum, quantum mea fert opinio, erit sensus non expleto numero conclusus, plerisque pars membri*), si può affermare che con *incisum* si intende una proposizione compiuta quanto al senso ma non quanto al ritmo o una parte di un *membrum* (per la definizione di *membrum* rimandiamo a Cic. *Brut.* 162, fr. 4, commento a *in membra quaedam, quae κῶλα Graeci vocant, dispertiebat orationem libentius*).

deinde tertium –κῶλον illi, nos membrum: si tratta della frase *cur clandestinis consiliis nos oppugnant*.

sequitur non longa –ex duobus enim versibus, id est membris, perfecta est–
comprehensio: *compre(he)nsio* è uno dei numerosi termini latini atti ad indicare quella che i Greci chiamavano περίοδος (cfr. Cic. *Brut.* 162, fr. 4, commento a *quin etiam ... brevis*). LEEMAN 1974, pag. 72, scrive che, se non c'è una lacuna nella citazione,

Cicerone probabilmente considera i due κῶλα aperti da *cur* insieme, vale a dire come un unico periodo; va però rilevato che la prima interrogativa (*cur ... oppugnant?*) è già stata richiamata, come abbiamo appena visto, come un *membrum a sé stante*: sembrerebbe dunque opportuno ritenere che il periodo al quale l'Arpinate fa qui riferimento corrisponda solo alla seconda domanda, *cur ... nos?* (così già D'ARBELA 1958, pag. 275, nota, e NORCIO 1970, pag. 938, nota 316), e che i due membri che lo compongono siano *cur de perfugis nostris* e *copias comparant contra nos*. JAHN-KROLL 1958, pag. 190, tuttavia, avanzano una questione: il periodo che va da *cur* a *nos?* è composto da sedici sillabe, quindi può corrispondere ad un solo verso (esametro), non a due; scartata l'idea, a loro parere priva di fondamento, di una lacuna, rimangono due possibilità esegetiche: che Cicerone abbia operato un taglio dopo *nostris* oppure che abbia inavvertitamente computato due volte la frase *cur clandestinis ... oppugnant?*. Il problema è senza dubbio di difficile soluzione, però ci sembra che si possano fissare alcuni punti fermi e forse anche proporre una risposta complessiva plausibile. Notiamo anzitutto che Jahn e Kroll hanno probabilmente ragione nel voler scartare l'idea di una lacuna: nessun elemento sembra supportare questa ipotesi, che pare anzi da scartare se si tiene conto soprattutto della chiarezza e della linearità di significato del frammento di Crasso (il quale lamenta che i suoi nemici non solo apprestano di nascosto piani atti a danneggiare lui e i suoi compagni, ma addirittura si servono della collaborazione di chi prima era schierato con la fazione opposta). Rispetto ai due studiosi, però, reputiamo scarsamente plausibile l'ipotesi che Cicerone abbia tagliato alcune parole dopo *nostris*: perché l'autore avrebbe dovuto scegliere di non riportare queste parole, ma poi di inserirle nel suo computo? Può anche darsi, comunque, che Jahn e Kroll facessero riferimento ad un taglio non intenzionale, ma frutto di un errore dell'Arpinate: questa ipotesi potrebbe teoricamente essere plausibile, per quanto nella sostanza sia quasi equivalente a quella della lacuna, che i due studiosi avevano escluso.

La chiave di volta del problema, però, potrebbe essere da reperire altrove, in particolare nel significato di *versus*: esso è inteso da Jahn e Kroll come equivalente di "verso esametro" e anche D'ARBELA 1958, pag. 275, NORCIO 1970, pag. 939, e BARONE 1998, pag. 161, lo traducono con "versi". Il vocabolo, come è noto, è deverbale da *verto* ed indica "ciò che volta", come ad esempio il solco dell'aratro; in riferimento alla scrittura, può essere usato per designare un verso di poesia, ma anche un rigo di prosa;

appare dunque plausibile che qui *versus* non corrisponda al nostro "verso", ma abbia un valore più generico, di "segmento" di un testo. A questa ipotesi potrebbero però opporsi due contestazioni. Innanzitutto, nella prima parte del § 222 si legge che un periodo pieno si compone di una misura pari a quattro esametri, i quali possono essere uniti appunto per formare una frase ampia: ciò, evidentemente, ben collimerebbe col fatto che qui Cicerone parla di un periodo non lungo precisando che esso è composto di soli due *versus*. In secondo luogo, vedere nella frase *cur de perfugis nostris copias comparant contra nos?* due *versus* nel senso di "rigi" appare forse eccessivo e non ci risulta che esistano altre attestazioni del termine nel significato di "breve segmento di testo in prosa (di dimensione inferiore ad un rigo)". Va detto comunque che da un lato il testo completo del § 222 (*e quattuor igitur quasi <h>exametrorum instar versuum quod sit constat fere plena comprehensio. His igitur singulis versibus quasi nodi apparent continuationis, quos in ambitu coniungimus. Sin membratim volumus dicere ...*) lascia intendere che il periodo composto di *versus*, nel senso di "versi poetici", e quello costruito con *membra* sono in contrapposizione, il che rende difficile pensare ad un'equivalenza, nel nostro caso, tra versi di poesia e membri di orazione; dall'altro, non è impossibile che Cicerone utilizzi il termine *versus* in un senso più vicino a quello etimologico, vale a dire con riferimento all'atto del "voltare" che sarebbe realizzato da ogni singolo membro e proprio per questo, subito dopo aver parlato di "due versi", precisa che il sostantivo è in questo caso equivalente a "membro". In conclusione: pur nella consapevolezza della complessità della questione, ci sembra plausibile che nella frase in esame non siano da inferire né lacune né tagli (intenzionali o meno) da parte dell'autore; il periodo al quale si fa riferimento è quello corrispondente alla seconda interrogativa di Crasso (*cur de perfugis nostris copias comparant contra nos?*), che è, secondo Cicerone, composto di due *versus*, vale a dire di due *membra*, segmenti testuali implicanti ciascuno, appunto in quanto "membro" del discorso, una pausa e dunque un "voltamento" dello stesso.

et in spondeos cadit: *-rānt cōn/trā nōs*. Sull'impiego del dispondeo come clausola cfr. § 216. È forse corretta l'ipotesi di JAHN-KROLL 1958, pag. 190, secondo la quale la lezione originaria era *quae in* ("segue un periodo non lungo che termina con gli spondei").

et Crassus quidem sic plerunque dicebat: la tendenza di Crasso a dividere i suoi periodi in κῶλα è da Cicerone riferita anche in *Brut.* 162, fr. 4, e testimoniata in *De orat.* II 170, fr. 14; I 225, fr. 24; II 24, fr. 33; II 225-226, fr. 45 (cfr. altresì III 190, dove Cicerone fa pronunciare proprio al Crasso personaggio del dialogo il consiglio di frammentare il discorso in *membra*).

idque ipse genus dicendi maxime probo: concorde con questo giudizio è quello del § 226, dove Cicerone prima scrive che nessun *genus dicendi* è più efficace di quello che consiste nel colpire con due o tre parole, poi aggiunge di aver citato gli esempi di Crasso e i suoi per permettere a tutti di giudicare quale armonia fosse insita anche nelle frasi più brevi.

52b. Quint. IX 4, 101

Duo spondii non fere se iungi patiuntur, quae in versu quoque notabilis clausula est, ni cum id fieri potest ex tribus quasi membris: 'cur de perfugis nostris copias comparat is contra nos?' una syllaba, duabus, una.

Generalmente due spondei non ammettono di essere uniti; questa è una clausola singolare anche in poesia, se non quando si può realizzare con tre –per così dire– membri: *cur de perfugis nostris copias comparat is contra nos?*; una sillaba, due, una.

L'ampio capitolo IX 4 dell'*Institutio oratoria* ha come argomento la *compositio verborum*, vale a dire la disposizione delle parole, e le connesse tematiche di ritmo, segmenti delle frasi (membri, incisi) e costruzione del periodo. La trattazione, soprattutto in relazione all'argomento dei piedi prosodici, è arricchita di numerosi esempi d'autore atti a dare concretezza all'esposizione: tra questi, al § 101 è riportata una parte del medesimo frammento di Crasso che Cicerone aveva citato in *Orat.* 223, fr. 52a. Nessun elemento originale è addotto a proposito di questa frase da Quintiliano, che si limita a rilevare al suo interno la presenza di una clausola dispondaica.

duo spondii non fere se iungi patiuntur: diversa è l'opinione a tale proposito di Cicerone, il quale in *Orat.* 216 scrive che lo spondeo, sebbene appaia pesante e lento, non è del tutto da scartare e può essere usato anche in clausole di- o trispondaiche.

quae in versu quoque notabilis clausula est: l'aggettivo *notabilis* è tradotto da CALCANTE 2007, pag. 1615, con la perifrasi "che si fa notare"; simile la resa di FARANDA-PECCHIURA 2003, vol. II, pag. 375, che in aggiunta esplicitano l'intento di critica di Quintiliano: "che si fa avvertire troppo".

ni cum id fieri potest ex tribus quasi membris: l'unico caso in cui, per Quintiliano, una clausola dispondaica è accettabile si realizza quando essa è realizzata tramite tre elementi, vale a dire quando le quattro sillabe che la compongono appartengono a tre parole diverse.

'cur de perfugis nostris copias comparat is contra nos?': sebbene non sia detto chiaramente, la fonte della citazione è sicuramente da rintracciare in Cic. *Orat.* 223, fr. 52a; di questa testimonianza si vedano, per due questioni ecdotiche, i commenti a *de perfugis nostris* e *comparant*.

una syllaba, duabus, una: questi termini sono all'ablativo perché retti dal precedente *ex* (*ex tribus quasi membris*); ne chiarisce bene il senso BUTLER 1921-1922, vol. III, pag. 565: "where we have a word of two syllables preceded and followed by a monosyllable".

52b-bis. Rufin. in RLM pag. 579 ed. Halm = GL VI pag. 571 ed. Keil

<p><i>In alio loco sic dicit: 'Cur de perfugis nostris copias comparant contra nos? Prima sunt illa duo, quae κόμματα Graeci vocant, nos incisa dicimus; deinde tertium κῶλον illi, nos membrum: sequitur non longa, ex duobus enim versibus, id est membris perfecta comprehensio est et in spondeos cadit. Et Crassus quidem sic plerumque dicebat, idque ipse genus dicendi maxime probo'.</i></p>	<p>In un altro luogo così dice: "<i>Cur de perfugis nostris copias comparant contra nos?</i> I primi due [segmenti] sono quelli che i Greci chiamano κόμματα, noi definiamo incisi; il terzo poi [è quello che] essi chiamano κῶλον e noi membro; segue una frase non lunga –si compone infatti di due "versi", vale a dire membri– e termina in spondei. E Crasso senza dubbio il più delle volte parlava così ed io</p>
---	---

stesso approvo assolutamente questo modo di esprimersi".

Rufino è un oscuro grammatico tardoantico nativo di Antiochia, in Siria, e vissuto probabilmente nel V secolo d.C., forse nella prima metà, come si deduce dal fatto che nelle sue opere cita al massimo grammatici di IV secolo (come Carisio, Diomede, Donato e Vittorino). Fu autore di due *commentarii* aventi per argomento il primo i metri dei poeti comici, l'altro la disposizione delle parole e il ritmo degli oratori; le due opere ci sono trasmesse in forma unitaria, come un unico testo, forse con delle lacune nella sezione relativa alla commedia. Nel *commentarius* che tratta del ritmo egli non mostra particolare originalità di pensiero, ma si limita per lo più a riproporre considerazioni ed esempi tratti dai retori di epoca precedente, con una predilezione per Cicerone; spesso, anzi, egli cita letteralmente ampi estratti di opere di altri autori, come è il caso del presente brano, nel quale si limita a riportare alla lettera quanto l'Arpinate aveva scritto in *Orat.* 223, fr. 52a.

in alio loco: *scil.* dell'*Orator* di Cicerone (dal quale erano già riprese tre citazioni prima di quella qui riportata).

'cur de perfugis nostris copias comparant contra nos? Prima sunt illa duo, quae κόμματα Graeci vocant, nos incisa dicimus; deinde tertium κῶλον illi, nos membrum: sequitur non longa, ex duobus enim versibus, id est membris perfecta comprehensio est et in spondeos cadit. Et Crassus quidem sic plerumque dicebat, idque ipse genus dicendi maxime probo': Rufino cita alla lettera, senza errori, le parole di Cicerone, il che permette di inferire che avesse a disposizione una copia scritta dell'*Orator*. Per tutte le questioni relative a queste parole (tra le quali quelle di natura testuale relative a *perfugis* e *comparant*) rimandiamo a Cic. *Orat.* 223, fr. 52a.

48. Cic. *De orat.* II 242

In re est item ridiculum, quod ex quadam depravata imitatione sumi solet, ut idem Crassus: 'Per tuam nobilitatem, per | Il ridicolo sito nei fatti è parimenti quello che si è soliti ricavare da un'imitazione caricaturale, come fece il medesimo

<p><i>vestram familiam!'. Quid aliud fuit, in quo contio rideret, nisi illa voltus et vocis imitatio? 'Per tuas statuas!' vero cum dixit et extento bracchio paulum etiam de gestu addidit, vehementius risimus.</i></p>	<p>Crasso: "In nome della tua nobiltà, in nome della vostra famiglia!". Di cos'altro l'assemblea rise se non di quella imitazione del volto e della voce? Quando poi disse "In nome delle tue statue!" e stendendo il braccio aggiunse anche un po' di gestualità, ridemmo ancora più forte.</p>
--	--

1. La presente testimonianza è tratta dalla più volte citata digressione sull'umorismo che Cicerone fa pronunciare a Giulio Cesare Strabone in *De orat.* II 217-290. Al § 235 il personaggio spiega che trattando del *risus* bisogna porsi cinque domande: che cosa sia, da dove nasca, se convenga all'oratore servirsene, entro quali limiti convenga all'oratore servirsene, quali siano i tipi di ridicolo; dopo aver risposto brevemente alle prime tre domande (§§ 235-236), Strabone dedica una discussione leggermente più ampia alla quarta (§§ 237-239a), per poi soffermarsi estesamente sulla quinta e ultima (dal § 239b). Si spiega così che due sono i generi di facezie, consistenti rispettivamente in un fatto o in un detto (medesima distinzione in Quint. VI 3, 22); il primo genere, poi, può a sua volta essere suddiviso in due sottocategorie: la prima (§§ 240-241) si concretizza in una *fabella* o *narratio*, cioè in un aneddoto (cfr. il passo riportato in questo lavoro come fr. 20), mentre la seconda (§ 242) in una *depravata imitatio*. Di questa seconda tipologia vengono forniti due esempi, il primo dei quali è tratto da un non meglio precisato discorso di Crasso, nel corso del quale l'oratore aveva deriso il proprio avversario pronunciando delle frasi magniloquenti con l'accompagnamento di una caricatura del personaggio e anche di un'accennata ma efficace gestualità: così facendo egli aveva ottenuto che l'uditorio scoppiasse in una fragorosa risata.

Il brano qui riportato pone evidentemente un problema esegetico: da quale orazione è tratto il riferimento di Cesare Strabone? La critica sembra a tale proposito essersi divisa a metà tra coloro i quali lo ascrivono all'oraz. VIII, *Oratio censoria contra Cn. Domitium Ahenobarbum*, e chi invece ritiene che esso appartenga all'oraz. XII, *Pro*

*C(n). Planc(i)o contra M. Iunium Brutum*²¹⁸⁷. A favore di quest'ultima tesi si sono schierati i seguenti studiosi: Piderit e Harnecker²¹⁸⁸, secondo i quali quella di Crasso sembra l'imitazione comica del modo di parlare e degli atteggiamenti di Bruto e l'espressione *per tuas statuas* fa riferimento a una statua di Bruto, che aveva liberato la città dai tiranni²¹⁸⁹; Krueger²¹⁹⁰, che segue Piderit; Münzer²¹⁹¹, il quale cita il passo spiegando che Bruto era rimproverato come disonore della famiglia; Hápke²¹⁹², che si esprime in via ipotetica; Malcovati²¹⁹³, che aderisce all'opinione di Piderit. Propensi a ritenere che qui Crasso stia prendendo in giro il suo collega di censura, invece, si sono detti Ellendt²¹⁹⁴, il quale, rimandando a Suet. *Nero* II (da cui è tratto, nel nostro lavoro, il fr. 37) scrive che la famiglia dei Domizi "sua nobilitate superbiebat et vanitate insignis erat" e che quindi qui Crasso finge ironicamente di ammirarne la nobiltà, dal momento che quella famiglia superava tutte quelle plebee per l'antichità delle cariche; Meyer²¹⁹⁵, il quale ritiene che Crasso sottolinei la *vanitas* di Domizio e che con l'espressione *per tuas statuas* alluda a statue collocate in suo onore; Münzer²¹⁹⁶ (in una sede diversa da quella precedentemente citata; senza discussione); Wilkins²¹⁹⁷, stando al quale quella qui testimoniata sarebbe l'imitazione caricaturale del modo in cui Domizio parlava dei suoi nobili natali e *contio* non può fare riferimento al pubblico di un tribunale, dinanzi al quale si svolgeva lo scontro con Bruto, in quanto non esistono paralleli per questo uso; Monaco²¹⁹⁸, che ritiene che Crasso faccia il verso a qualcuno che parlando prima di lui aveva detto *per meam nobilitatem, per nostram*

²¹⁸⁷ Senza dubbio scorretta, a nostro parere, è l'idea di NORCIO 1970, pag. 374, nota 140, il quale scrive: "Si allude a dei processi nei quali Crasso pronunziò le frasi suddette, facendo la caricatura di frasi pronunziate dai personaggi contro i quali parlava"; dall'esposizione di Strabone, infatti, si capisce con sufficiente chiarezza che le frasi riportate furono pronunziate tutte in un'unica circostanza e che le prime destarono una semplice risata, le altre, unite alla mimica corporea, una più intensa.

²¹⁸⁸ PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pag. 328.

²¹⁸⁹ LEMMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 248, precisano trattarsi di un'effigie bronzea posta sul Campidoglio in mezzo alle statue dei sette re, la quale rappresentava Bruto con una spada sguainata; per questa statua cfr. Dio XLIII 45, 4 e Plut. *Brut.* I 1 (altri passi sono citati in LENTANO 2008, pag. 889, nota 24).

²¹⁹⁰ KRUEGER 1909, pag. 53.

²¹⁹¹ RE X.1, col. 971.

²¹⁹² RE XIII.1, col. 266.

²¹⁹³ ORF 1976, pag. 257.

²¹⁹⁴ ELLENDT 1841, pag. 192.

²¹⁹⁵ MEYERUS 1842, pag. 308.

²¹⁹⁶ RE V, col. 1326.

²¹⁹⁷ WILKINS 1965, pagg. 347-348.

²¹⁹⁸ MONACO 1968, pagg. 124-125.

familiam e *per meas statuas*, da identificare con grande probabilità, dato l'uso del termine *contio*, con Domizio. Seguono questa strada anche i più recenti commentatori tedeschi del *De oratore*²¹⁹⁹, che puntano ancora sull'uso di *contio* e precisano che l'unica assemblea concionale nella quale, per quanto ne sappiamo, Crasso parlò (tralasciando il problematico riferimento di *De orat.* II 267, fr. 21, all'invettiva contro Caio Memmio, che non ha a che fare col nostro caso) è quella in cui egli discusse con Domizio; è inoltre da tenere presente, aggiungono gli studiosi, che qui compare la forma verbale *risimus* e al § 227, fr. 35, lo stesso Cesare Strabone ha attribuito all'orazione censoria di Crasso l'aggettivo *facetus*; la *nobilitas* di Domizio (qui derisa), infine, è attestata da Velleio Patercolo (II 10, 2) ed è dunque il suo eccessivo orgoglio che viene, stando a questa testimonianza, messo alla berlina. Più di recente, infine, hanno aderito a questa ipotesi i curatori di due traduzioni del *De oratore*, una in inglese e una in italiano: si tratta da un lato di May e Wisse²²⁰⁰, i quali, forse seguendo il commento diretto da Leeman e Pinstler, evidenziano la fierezza di Domizio per il suo nobile lignaggio e il fatto che la famiglia dei *Domitii Ahenobarbi* aveva pochi figli, quindi era di piccole dimensioni, dall'altro di Narducci *et alii*²²⁰¹, senza discussione.

2. La questione, in vero, non pare di semplice soluzione: proponiamo dunque qui alcune considerazioni. A favore dell'attribuzione della testimonianza all'oraz. XII, *Pro C(n). Planc(i)o contra M. Iunium Brutum* potrebbe porsi anzitutto il fatto che Strabone riferisca delle battute fatte da *idem Crassus*, il che implica, si può dedurre, che si faccia riferimento ad un'orazione nominata da poco: la difesa di Planco, in effetti, era stata ampiamente citata (ed elogiata) in II 220-227, fr. 45. A Bruto, inoltre, potrebbe adattarsi il tono derisorio che emerge appunto da questa testimonianza ed era già nel resoconto dei paragrafi precedenti; il medesimo discorso vale anche per il riferimento ironico alla nobile famiglia e alle statue (o alla statua), come si comprende tenendo conto che Bruto discendeva (o affermava di discendere) da una stirpe che risaliva fino a Lucio Bruto, il mitizzato fondatore della repubblica romana²²⁰², e che a quest'ultimo, come si è visto, era dedicata una statua sita sul colle

²¹⁹⁹ LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 247.

²²⁰⁰ MAY-WISSE 2001, pag. 188, nota 210.

²²⁰¹ NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 475, nota 116.

²²⁰² Sulla storicità di questa ascendenza familiare si veda il commento a *quid L. Bruto, qui hunc populum dominatu regio liberavit?* in Cic. *De orat.* II 225, fr. 45.

Campidoglio, la quale, tra l'altro, pare fosse atteggiata in una posizione affine a quella caricaturalmente riprodotta da Crasso. Altri elementi, però, sembrerebbero indurre ad ascrivere il passo all'oraz. VIII, *Oratio censoria contra Cn. Domitium Ahenobarbum*. Anzitutto il fatto che si parli di *idem Crassus* non esclude che il riferimento possa essere appunto al discorso contro il collega di censura, dal momento che anche di questo, come di quello contro Bruto, si è fatta menzione poco prima, per la precisione al § 227, fr. 35; le dimensioni ben più ridotte del riferimento –si noti bene– nulla tolgono alla possibilità di questo rimando: si deve tener conto del fatto che gli interlocutori del dialogo dovevano cogliere il riferimento di Cesare Strabone molto più facilmente di noi e per questo non necessitavano di ulteriori precisazioni. Come Bruto, inoltre, anche Domizio apparteneva ad una famiglia aristocratica (era il figlio dell'omonimo console del 122, il conquistatore della Gallia Narbonese) ed è probabile che, dato il suo carattere fiero ed ambizioso²²⁰³, egli andasse orgoglioso dei propri nobili natali. Da questo punto di vista, inoltre, va notato che, per quanto ci attestano le fonti (rappresentate quasi interamente da Cicerone), Bruto era noto in particolare in quanto scioperato e dissipatore, ma non pare che fosse solito vantarsi della propria nobiltà di nascita (sebbene ciò possa configurarsi come una lacuna delle nostre fonti). Che Crasso nell'occasione qui ricordata parli contro Domizio, infine, sembrerebbe attestato dall'impiego del termine *contio*, che non può in alcun modo fare riferimento al pubblico del processo a carico di Planco (cfr. Fest. pag. 34 ed. Lindsay: *contio significat conventum, non tamen alium, quam eum, qui <a> magistratu vel a sacerdote publico per praeconem convocatur*), poiché indica sempre un'assemblea del popolo o il luogo dove essa si teneva o un'orazione pronunciata in quell'occasione (così Verrio Flacco citato da Gell. XVIII 7, 5-8). La testimonianza qui riportata va quindi necessariamente ascritta ad un discorso concionale di Crasso e delle quattro orazioni di questo tipo delle quali siamo informati²²⁰⁴ –oraz. II, *De colonia Narbonensi*; oraz. IV, *In C. Memmium*; oraz. V, *Suasio legis Serviliae*; oraz. VIII, *Oratio censoria contra Cn. Domitium Ahenobarbum*– la più adatta appare effettivamente quella pronunciata nel corso della censura.

²²⁰³ Per una panoramica generale sul personaggio si può vedere la "Premessa" all'oraz. VIII, *Oratio censoria contra Cn. Domitium Ahenobarbum*, par. II.

²²⁰⁴ Non due, come scrivono imprecisamente LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 247.

Il discorso sin qui svolto permette dunque, ci sembra, data la presenza del termine *contio*, di escludere la possibilità che la testimonianza sia da ascrivere al discorso in difesa di Planco: da qui la nostra scelta di spostare il passo rispetto alla collocazione proposta dalla Malcovati nei suoi *Oratorum Romanorum fragmenta*²²⁰⁵. La possibilità di attribuire il riferimento all'orazione censoria contro il collega Domizio Enobarbo, in effetti, appare plausibile, tenendo conto delle considerazioni proposte dalla critica; alcuni elementi, però, ci inducono a ritenere questa ipotesi, per quanto – lo ripetiamo – plausibile, incerta. Anzitutto si deve ricordare che dell'oratoria di Crasso noi abbiamo un'immagine non solo mediata, essendo essa attestata esclusivamente per via indiretta (ad esempio da Cicerone, Valerio Massimo e Quintiliano), ma anche parziale, nel senso che egli pronunciò senza dubbio molti più discorsi di quelli dei quali siamo a conoscenza; da questo punto di vista, il sintagma *idem Crassus* (che va inquadrato senz'altro nel contesto della digressione sull'umorismo: *De orat.* II 217-290) potrebbe anche significare non "Crasso, nel discorso del quale abbiamo già parlato (per il suo umorismo)", bensì "Crasso, del quale abbiamo già parlato (per il suo umorismo)". Inoltre va detto che il tono di scherno evidentemente insito nel presente brano forse poco si adatta alle parole pronunciate dallo stesso Cesare Strabone al § 230, fr. 35-bis, dove si legge che quasi tutte le battute pronunciate da Crasso contro il collega di censura avevano rappresentato risposte a delle provocazioni (*In ipsa ista contione nihil fere dictum est ab hoc, quod quidem facetius dictum videretur, quod non provocatus responderit*); è pur vero, comunque, che quella qui riportata potrebbe teoricamente configurarsi come una sorta di eccezione che conferma la regola, vale a dire come una concretizzazione di quel "quasi", *fere*, per quanto delle (numerose) testimonianze afferenti al dissidio tra i due censori nessuna attesti una simile forma di derisione, se non forse, ma con toni meno comici, Suet. *Nero* II 2, fr. 37 (*in hunc dixit Licinius Crassus orator non esse mirandum, quod aeneam barbam haberet, cui os ferreum, cor plumbeum esset*). Come per Bruto, inoltre, anche per Domizio non abbiamo attestazioni di un'ostentata e arrogante boria per la propria ascendenza familiare; in nessun luogo, inoltre – e questo è un punto a nostro parere significativo –, si legge che ad un membro della famiglia dei *Domitii Ahenobarbi* era stato tributato

²²⁰⁵ ORF 1976, pag. 257, brano 47.

l'onore di una statua (altamente improbabile appare l'interpretazione di Meyer²²⁰⁶, secondo la quale l'espressione *per tuas statuas* significherebbe "per statuas quae in honorem tuum collocatae sunt"). Stanti queste considerazioni e consapevoli –lo ripetiamo– della complessità del problema, riteniamo che l'attribuzione di questa testimonianza all'oraz. VIII, *Oratio censoria contra Cn. Domitium Ahenobarbum*, sebbene non sia da scartare senza appello, possa comunque a buon diritto essere messa in dubbio: ci è sembrato dunque più cauto, dato lo stato delle fonti, inserire il passo nelle testimonianze *incertae sedis*.

in re est item ridiculum, quod ex quadam depravata imitatione sumi solet: ha qui inizio la breve trattazione (corrispondente al solo § 242) della seconda tipologia di umorismo consistente in un fatto, quella che si concretizza in una *depravata imitatio*.

ridiculum: è uno dei numerosi termini con i quali Strabone e in generale la dottrina retorica latina designano l'umorismo.

ex quadam depravata imitatione: traduttori e commentatori sono concordi nel ritenere che con il sintagma *depravata imitatio* si faccia riferimento ad una imitazione caricaturale: così intendono MONACO 1968, pag. 61 ("da una certa imitazione caricaturale"); NORCIO 1970, pag. 375 ("da una caricatura"); MAY-WISSE 2001, pag. 188 ("an imitation that amounts to caricature"); NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 475 ("rifacendo il verso in modo caricaturale"); Marino in LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pag. 217 ("da qualche imitazione caricaturale"). Cfr. anche PIDERIT-HARNECKER 1886-1890, pagg. 327-328 ("Karrikierung"); WILKINS 1965, pag. 347 ("caricature"); LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 247 ("karikierende Wiedergabe"; gli studiosi rilevano che la medesima espressione compare anche in *Rhet. Her.* I 10).

ut idem Crassus: 'Per tuam nobilitatem, per vestram familiam!'. Quid aliud fuit, in quo contio rideret, nisi illa voltus et vocis imitatio? 'Per tuas statuas!' vero cum dixit et extento brachio paulum etiam de gestu addidit, vehementius risimus: come ritiene MONACO 1968, pag. 124, con un'interpretazione probabilmente corretta nei contorni ma forse troppo restrittiva nella forma in cui è espressa, Crasso senza dubbio schernisce un avversario che in un momento precedente doveva aver sostenuto la

²²⁰⁶ MEYERUS 1842, pag. 308.

propria nobiltà di nascita e avrà usato espressioni come *per meam nobilitatem, per nostram familiam* e *per meas statuas*; LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 248, ritengono che sia qui parodiata una formula di giuramento. Evidente, comunque, è l'intento comico e canzonatorio delle parole del nostro, il quale, mettendo alla berlina l'atteggiamento –si può supporre– oltremodo superbo del suo contendente ed accompagnando la pronuncia di frasi altisonanti con un accenno di gestualità mostra ancora una volta la sua eccezionalità nell'uso dell'ironia e dell'umorismo (riconosciuta ad esempio da Cesare Strabone al § 220, fr. 7, e da Antonio al § 228, fr. 8).

ut idem Crassus: l'uso di *idem* si giustifica in base al fatto che Crasso, appunto in quanto maestro indiscusso di umorismo oratorio, è stato già più volte chiamato in causa da Cesare Strabone nella sua trattazione *de ridiculis*.

per tuam nobilitatem: il personaggio deriso da Crasso doveva dunque appartenere alla classe nobile ed essere fiero della propria origine sociale.

per vestram familiam: secondo LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 248, in questa espressione potrebbe essere celata un'allusione al fatto che la famiglia dei *Domitii Ahenobarbi* non fu –in un certo senso– "benedetta" ("gesegnet") dall'abbondanza di figli; medesima considerazione è espressa da MAY-WISSE 2001, pag. 188, nota 210.

quid aliud fuit, in quo contio rideret, nisi illa voltus et vocis imitatio?: Crasso quindi non si era limitato a pronunciare le sue frasi evidentemente ironiche, ma si era impegnato anche a riprodurre a mo' di caricatura l'espressione del volto e il tono della voce che dovevano essere stati propri del suo avversario quando aveva pronunciato le espressioni adesso derise; da ciò era derivato l'effetto comico che aveva indotto la risata dell'uditorio. Sul valore di *contio* come elemento utile alla contestualizzazione del frammento ci siamo soffermati nell'introduzione al presente passo.

nisi illa voltus et vocis imitatio: NARDUCCI ET ALII 2007, vol. II, pag. 475: "se non l'imitazione di una voce e di un'espressione ben note"; come abbiamo detto, però, ci sembra più probabile che qui Crasso non imiti l'avversario in generale, bensì il modo di parlare e di atteggiare il volto mostrato poco prima. MONACO 1968, pag. 61, intende *voltus* come "aria" (nel senso di "atteggiamento").

'per tuas statuas!' vero cum dixit et extento bracchio paulum etiam de gestu addidit, vehementius risimus: secondo MONACO 1968, pag. 124, si può ipotizzare che colui il quale aveva detto *per meas statuas* avesse pronunciato queste parole

"atteggiando istintivamente la persona a una posa frequente proprio nella statuaria"; anche qualora non fosse così, comunque, è certo che Crasso assuma per un attimo un atteggiamento, appunto, statuario. LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 248, però, obiettano che il motivo della risata non è, come crede Monaco, il fatto che Crasso abbia "istintivamente" assunto la posizione di una statua, bensì nell' ἀπροσδόκητον: *per tuam nobilitatem* e *per vestram familiam* sono ancora "esclamazioni normali" ("normale Ausrufe"), ma *per tuas statuas* sarebbe inimmaginabile senza una *imitatio depravata*, sia come esclamazione che come formula di giuramento. Come abbiamo visto nell'introduzione, ascrivendo la presente testimonianza al discorso in difesa di Planco, si potrebbe pensare che qui Crasso faccia riferimento alla statua bronzea di Bruto, il fondatore della repubblica, posta sul Campidoglio in mezzo alle statue dei sette re, la quale rappresentava il personaggio con la spada sguainata (*extento brachio*).

'per tuas statuas!': ad uno o più degli antenati del personaggio schernito da Crasso doveva dunque essere stata tributata almeno una statua; il plurale, comunque, potrebbe avere valore retorico e non corrispondere ad una molteplicità di effigi.

extento brachio: secondo LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 248, forse come in un giuramento.

paulum etiam de gestu addidit: sebbene per noi pressoché impossibile da ricostruire, la gestualità rappresentava un aspetto importantissimo dell'oratoria antica: essa, insieme alla voce, costituiva la principale componente dell'ultima delle cinque parti nelle quali era tradizionalmente divisa la retorica, vale a dire l'*actio*. Sebbene quest'ultima si prestasse poco ad una trattazione teorica, i retori latini di I secolo a.C. e I secolo d.C. vi dedicarono comunque qualche riflessione: in particolare, sul *gestus*, gli atteggiamenti e i movimenti del corpo che potevano accompagnare la parola a scopo comico, per incalzare o con funzione patetica, cfr. *Rhet. Her.* III 26-27; Cic. *De orat.* III 213-227 e *Orat.* 54-60; Quint. I 11 e XI 3. Quello qui presentato è uno dei pochi casi che ci permette di ricavare un cenno, seppur minimo, sulla realizzazione pratica di questa gestualità; per una descrizione generale dell'*actio* di Crasso cfr. Cic. *Brut.* 158, fr. 3.

vehementius risimus: un'espressione simile (*multo etiam adrisum est vehementius*) concludeva la testimonianza contenuta in Cic. *De orat.* II 262, fr. 44: anche nella causa che lo vedeva contrapposto a Lucio Elio Lamia (cfr. oraz. XI, *Pro C.*

Visellio Aculeone) Crasso adoperò le sue doti comiche secondo una *climax*, prima divertendo l'uditorio con la derisione dell'aspetto dell'avversario e poi facendolo ridere ancora più fragorosamente grazie alla presa in giro dell'*ingenium* di quello. Come abbiamo visto nel commento a *ut hoc doceret* in Cic. *Caec.* 69, fr. 28, divertire (*delectare*) l'uditorio era uno dei tre *officia oratoris* teorizzati dalla dottrina retorica classica: in questo campo Crasso era senza dubbio un maestro.

54. Plin. *Nat.* XXXV 25

Hinc enim ille Crassi oratoris lepos agentis sub Veteribus; cum testis compellatus instaret: 'dic ergo, Crasse, qualem me noris?', 'talem', inquit, ostendens in tabula inficetissime Gallum exerentem linguam.

Da qui infatti [deriva] quella arguzia dell'oratore Crasso, quando discuteva una causa presso le Botteghe vecchie; poiché il testimone costretto a presentarsi lo incalzava [domandando] "dimmi dunque, Crasso, come sono fatto?", [Crasso] rispose "così", mostrando su una tavoletta un Gallo che tirava fuori la lingua in modo assolutamente sgraziato.

L'argomento principale del libro XXXV della *Naturalis historia* è costituito dalla mineralogia, vale a dire dallo studio, come scrive lo stesso autore (§ 1), delle varie specie di terra e di pietre (*terrae ... genera lapidumque*). Prima di dedicarsi specificamente all'aspetto scientifico del tema, però, Plinio dedica amplissimo spazio (§§ 2-150) al tema della pittura, che delle terre "costituisce la valorizzazione più nobile"²²⁰⁷. Con grande disappunto dell'autore, quest'arte (§§ 2-3), in passato illustre, è stata col tempo superata dalla scultura, così come (§§ 4-14) la pittura di ritratti dei defunti è stata ora sostituita dalla dedica di scudi o statue per nulla somiglianti alla persona rappresentata; incerta, precisa l'autore (§§ 15-18), è la questione relativa agli inizi dell'arte pittorica. Per quanto riguarda la pittura a Roma, Plinio tratta, nell'ordine, di pitture murali (§19), di quadri (§§ 20-23a), di scenografie teatrali (§ 23b) e poi di

²²⁰⁷ Corso in CONTE ET ALII 1982, vol. V, pag. 293, nota 1 al par. II.

collezioni romane di quadri di pittori greci (§§ 24-28); in quest'ultima sezione è contenuto il passo che abbiamo qui riportato.

La testimonianza della battuta pone un evidente problema esegetico: può essa essere ascritta effettivamente al noto oratore Crasso? In effetti il modello di Plinio sembra essere Cicerone, che in *De orat.* II 266 fa pronunciare a Cesare Strabone (uno degli interlocutori del dialogo) queste parole: *valde autem ridentur etiam imagines, quae fere in deformitatem aut in aliquod vitium corporis ducuntur cum similitudine turpioris: ut meum illud in Helvium Manciam 'iam ostendam cuius modi sis', cum ille "ostende, quaeso"; demonstravi digito pictum Gallum in Mariano scuto Cimbrico sub Novis distortum, eiecta lingua, buccis fluentibus; risus est commotus; nihil tam Manciae simile visum est.* La testimonianza dell'Arpinate è ripresa, pochi anni dopo Plinio, anche da Quintiliano (VI 3, 38): *rarum est ut oculis subicere contingat, ut fecit C. Iulius: qui cum Helvio Manciae saepius obstrepenti sibi diceret: 'iam ostendam qualis sis', isque plane instaret interrogatione qualem tandem se ostensurus esset, digito demonstravit imaginem Galli in scuto Cimbrico pictam, cui Manciam tum simillimus est visus.* Come si vede, tra i tre passi emergono alcune differenze, delle quali cerchiamo qui di schematizzare le principali.

	Identità dell'oratore	Identità dell'interrogato	Sede dell'interrogatorio (foro)	Oggetto decorato con pittura
Cicerone	Cesare Strabone	Elvio Manciam	Presso le [Botteghe] nuove	<i>Marianum scutum</i>
Quintiliano	Cesare Strabone	Elvio Manciam	Presso delle botteghe	<i>Scutum Cimbricum</i>
Plinio	Crasso	Testimone anonimo	Presso le Botteghe vecchie	<i>Tabula</i>

Tra gli elementi qui enucleati, il più significativo ai fini della nostra analisi è naturalmente quello relativo all'identità di colui che pronuncia la battuta: si tratta o

meno di Crasso? E come si spiega la divergenza delle fonti su questo punto? Meyer²²⁰⁸ si mostra incerto sulla questione, in quanto a pag. 335 dei suoi *Oratorum Romanorum fragmenta* cita il passo di Cicerone come testimonianza di un discorso di Strabone, mentre alle pagg. 316-317 riporta le parole di Plinio nella sezione dedicata a Crasso, limitandosi a rilevare in nota che Cicerone attribuisce la battuta a Strabone; più precisamente, però, a pag. 329, nella sezione su Elvio Mancina, Meyer scrive che la causa contro quest'ultimo fu condotta da Strabone e che Plinio probabilmente sbaglia a fare il nome di Crasso. Propensi all'idea di un errore di Plinio sono anche Krueger e Häpke, nonché Monaco²²⁰⁹, il quale rileva la derivazione di Quintiliano da Cicerone e attribuisce la divergenza di Plinio non all'esistenza di una fonte differente, ma ad un errore dovuto alla citazione *ex memoria*. Favorevole all'idea della diversa fonte, invece, è la Malcovati²²¹⁰, che dunque, si può dedurre, attribuisce anch'ella la battuta a Strabone e non a Crasso (nella sezione della raccolta dedicata a quest'ultimo, infatti, il passo di Plinio è assente). Approvano l'ipotesi di Monaco, poi, i più recenti commentatori tedeschi del *De oratore*²²¹¹, i quali riportano anche altra bibliografia sull'argomento, precisando che tra gli studiosi che postulano l'esistenza di un'altra fonte alcuni hanno fatto il nome di Melisso²²¹², altri quello di Cornelio Nepote. Isolata, per quanto ne sappiamo, risulta la tesi di Corso²²¹³, stando al quale le numerose differenze tra la testimonianza di Cicerone e quella di Plinio dimostrerebbero che i due episodi narrati sarebbero entrambi storici, ma distinti, vale a dire che tanto Strabone quanto Crasso avrebbero effettivamente pronunciato le frecciate loro attribuite.

Sintetizzando, due sembrano essere le ipotesi proposte dalla critica: che tanto Strabone quanto Crasso abbiano deriso un avversario forense paragonandolo ad un Gallo con la lingua penzolante oppure che il solo Strabone abbia pronunciato questa battuta (nessuno sembra aver mai proposto l'idea del solo Crasso come vero autore della facezia). Di queste due ipotesi la seconda sembra di gran lunga più convincente: per quanto il resoconto di Plinio diverga in diversi punti da quello di Cicerone e

²²⁰⁸ MEYERUS 1842.

²²⁰⁹ KRUEGER 1909, pag. 34, nota 1; RE XIII.1, col. 266; MONACO 1968, pagg. 145-146.

²²¹⁰ ORF 1976, pag. 275.

²²¹¹ LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pagg. 295-296.

²²¹² Caio Melisso Mecenate, grammatico e poeta romano vissuto al tempo di Augusto e autore tra l'altro di una raccolta di aneddoti intitolata *Facetiae*.

²²¹³ CONTE ET ALII 1982, vol. V, pag. 319-321, note 1 e 2 al par. 25.

Quintiliano, infatti, le differenze sembrano essere troppo tenui perché si possa concordare con Corso nel pensare a due episodi distinti. Ciò permette anche di escludere l'idea di una fonte che conoscesse e trasmettesse una vicenda diversa da quella di cui parla Cicerone, ma parimenti fondata. Non è del tutto da scartare, invece, l'idea che Plinio si rifacesse effettivamente a qualche passo di un'opera per noi sconosciuta che avesse già inglobato o magari prodotto l'errore; più –in un certo senso– economica, però, è l'idea che l'autore della *Naturalis historia* avesse letto la battuta nel *De oratore*, se ne ricordasse vagamente e la citasse a memoria, senza consultare direttamente il dialogo di Cicerone. Ciò renderebbe ragione tanto delle somiglianze quanto delle (piccole) divergenze rispetto al modello e spiegherebbe anche perché Plinio ascriva erroneamente la freddura a Crasso, del quale nella digressione sull'umorismo (*De orat.* II 217-290) vengono riportati numerosi esempi di facezie e che viene più volte definito vero maestro in quel campo dell'oratoria. In conclusione, il passo che abbiamo qui riportato per volontà di completezza non va, con ogni probabilità, ascritto al nostro Crasso, bensì a Giulio Cesare Strabone.

hinc enim ille Crassi oratoris lepos: al § 24 Plinio ha riferito un episodio relativo a Lucio Mummius Acaicus (il conquistatore di Corinto nel 146): questi, informato dell'elevatissimo prezzo pagato dal re di Pergamo Attalo per un quadro di Aristide il giovane, aveva preteso quell'opera d'arte e l'aveva esposta nel tempio di Cerere, inaugurando la prassi di esporre in pubblico, in particolare nel foro, pitture straniere; "da qui" (*hinc*), vale a dire da questa prassi, sorse la battuta dell'oratore Crasso. Sugli usi e i significati del termine *lepos*, si può vedere il commento a *sale tuo et lepore et politissimis facetiis* in Cic. *De orat.* I 243, fr. 31; su questa qualità come caratteristica dello stile di Crasso, invece, cfr. il commento a *erat cum gravitate iunctus facetiarum et urbanitatis oratorius, non scurrilis lepos* in Cic. *Brut.* 143, fr. 2.

agentis sub Veteribus: con il termine *Veteres* [scil. *tabernae*] si designano "le vecchie botteghe di cambiavalute nella parte meridionale del foro romano" (CALONGHI 1950, col. 2904, significato II B); il nome deriva dal fatto che queste erano state risparmiate da un incendio scoppiato nel 211/210 a.C., mentre quelle poste sul lato settentrionale, distrutte dal fuoco, erano state in quell'occasione ricostruite ed avevano quindi assunto il nome di *Novae* [*tabernae*].

cum testis compellatus instaret: Mugellesi in CONTE ET ALII 1982, vol. V, pagg. 319-321, traduce il participio *compellatus* con "maltrattato"; forse preferibile, per quanto generica, la resa di RACKHAM 1961, pag. 279: "called". A Roma infatti i testimoni forensi potevano essere di due tipi, volontari o *denuntiati*: i primi si presentavano di propria spontanea volontà in tribunale per deporre, mentre gli altri erano costretti a farlo dall'accusa; sembra dunque plausibile che Plinio, parlando di un *testis compellatus*, faccia riferimento ad un deponente appartenente a questa seconda categoria, il che spiegherebbe bene anche l'aggressività nei confronti dell'avvocato che lo escute. Sulla duplice tipologia del testimone forense a Roma cfr. GUERIN 2015, pagg. 108-114.

'dic ergo, Crasse, qualem me noris?': il testimone non si rende conto che una simile domanda, in sé innocua ("che tipo pensi che io sia?", "quali caratteristiche mi attribuisce?"), dà il la all'ironia dell'avvocato di parte avversa.

'talem', inquit, ostendens in tabula inficetissime Gallum exerentem linguam: all'oratore non interessa fornire una caratterizzazione precisa del testimone sotto esame (in che senso potrebbe descriverlo il confronto con un simile quadro?), ma semplicemente metterlo pubblicamente alla berlina allo scopo di screditare lui e la sua deposizione. Dell'immagine menzionata da Plinio sappiamo che era apposta su uno scudo conquistato durante una delle battaglie di Mario contro i Cimbri (Cic. *De orat.* II 266) e che era usata come insegna per indicare la presenza di *tabernae* (Quint. VI 3, 38).

CONCLUSIONE

Seguire la parabola esistenziale, civica e professionale di un personaggio come Lucio Licinio Crasso, principe dell'eloquenza e personaggio politico di spicco (anche se non di primissimo piano) nella vita pubblica di Roma a cavallo tra II e I secolo a.C., significa godere di una visuale privilegiata su molte delle dinamiche culturali e politiche della città in quel periodo: dall'attacco ad un ex graccano rinnegato al sostegno ai progetti di Livio Druso, che forse gli costò la vita, infatti, egli partecipò attivamente, con ambizione, scaltrezza e abilità, a pressoché tutti gli avvenimenti più significativi dell'epoca in cui visse. Così ricoprì tutte le tappe del *cursus honorum*, fino al consolato e alla censura; così divenne il patrono più richiesto in città, a tal punto da essere costretto a non accettare tutti gli incarichi che gli venivano proposti (Cicerone in *Brut.* 207 scrive che Antonio era *facilis in causis recipiendis*, mentre Crasso *fastidiosior [...], sed tamen recipiebat*); così gli capitò, grazie alla sua eloquenza, alla fama di cui godeva e ai rapporti personali con la famiglia dei *Cicerones*, di fungere da principale maestro di oratoria di colui che, per ironia della sorte, sarebbe divenuto nel giro di pochi decenni il più grande oratore della latinità, spogliandolo del suo primato e causandone, anche se indirettamente, la perdita di molti discorsi. È però vero che verso la metà del I secolo lo stesso Cicerone, spinto da immutata ammirazione, avrebbe tributato al suo maestro non solo grandi lodi nel *Brutus*, ma anche l'onore di ricoprire la funzione di protagonista e di suo portavoce nell'ambizioso dialogo *De oratore*: la medesima persona che aveva scalzato Crasso dal ruolo di massimo oratore romano e aveva in buona parte causato l'oblio dei suoi prodotti letterari, pertanto, lo consegnò a rinomanza imperitura facendone il personaggio principale di un'opera straordinaria quale è appunto il *De oratore*.

In questo lavoro abbiamo cercato di scavare nelle fonti antiche per ricostruire, nei limiti del possibile, la vita e soprattutto la carriera oratoria di questo grande personaggio. Il lavoro, proprio a causa dello stato delle fonti, si è rivelato tutt'altro che semplice: da un lato, infatti, le testimonianze antiche sono risultate spesso di dimensioni ridotte e/o di difficile contestualizzazione; dall'altro, anche quando esse erano più ampie, necessaria è stata di volta in volta la valutazione dell'affidabilità di quanto trasmessoci (soprattutto da Cicerone o da fonti da lui derivate). Ciò che è

CONCLUSIONE

emerso, ci sembra, è non solo una conferma della grandezza di Crasso, quale è comunemente nota anche per tradizione manualistica, ma un inquadramento a tutto tondo della figura dell'oratore sullo sfondo delle complesse dinamiche politiche, sociali e culturali dell'epoca in cui visse e operò. Abbiamo quindi tentato di chiarire, di volta in volta, quali basi retoriche stessero a fondamento delle sue tattiche, per quali ragioni egli decidesse di accusare o difendere determinati imputati e, in generale, quali fossero i contorni delle singole cause (politiche o giudiziarie) alle quali egli prese parte. Ciò ha indotto in diversi casi a scontrarsi con problemi di non facile soluzione, relativi ad esempio alle datazioni dei suoi discorsi (un esempio su tutti: quello dell'oraz. II, *De colonia Narbonensi*), agli esiti degli stessi e soprattutto alle motivazioni del suo agire. Il quadro generale che ci è sembrato di poter dedurre, tuttavia, si è rivelato estremamente ricco ed interessante: quella delineatasi, infatti, è la figura di un personaggio contraddistinto da capacità oratorie eccezionali e da tutti riconosciute; da grande duttilità anche di idee (si pensi allo spostamento politico, dall'opposizione al sostegno al senato, verificatosi tra l'oraz. II, *De colonia Narbonensi*, e l'oraz. V, *Suasio legis Serviliae*); dall'abilità di patrocinare con pari abilità cause politiche e giudiziarie, discorsi concionali e senatorî, accuse e difese, *suasiones* e *dissuasiones legis*; dalla partecipazione attiva alle trasformazioni non solo politiche, ma anche giuridiche, socio-economiche, culturali e di costume che Roma stava attraversando tra II e I secolo.

Alla fine di questo lungo viaggio, ci sembra che non ci possa essere per questo lavoro conclusione migliore delle parole con le quali Cicerone, dopo aver composto proprio il *De oratore*, congedava la propria opera affidandola all'amico Attico affinché ne curasse la pubblicazione: *de libris oratoriis factum est a me diligenter. Diu multumque in manibus fuerunt. Describas licet* (Att. IV 13, 2). "Sono le parole di chi ha condotto a termine un'opera a cui si era profondamente appassionato, e quasi rimpiange di essersene distaccato col suo compimento"²²¹⁴.

²²¹⁴ MARTINELLI 1963, pag. 83.

APPENDICE: CRASSO, ANTONIO E LA CULTURA GRECA*Graecia capta ferum victorem cepit et artes**intulit agresti Latio.*

Hor. Ep. II 1, 156-157

La frase di Orazio, spesso citata, dimostra come alla fine del I secolo a.C. i Romani –o almeno i Romani colti– fossero pienamente consapevoli del fatto che il mondo greco, da tempo sottomesso, aveva progressivamente trasformato e in un certo senso informato la letteratura e la cultura di Roma. La medesima consapevolezza traspare dalle altrettanto famose parole di Quintiliano *satura quidem tota nostra est* (X 1, 93), a rilevare che l'unico genere letterario per il quale Roma poteva vantare la propria originalità ed autonomia rispetto alla Grecia era appunto la satira: in tutti gli altri casi, il debito nei confronti della letteratura ellenica era innegabile. Del resto è stato notato²²¹⁵ che già le leggende sulle origini della città mostrano la sua "inclusività" sociale, religiosa e appunto etnica nei confronti di ciò che in un primo momento denotava alterità, ma che poi veniva pienamente inglobato nell'ambito dell'*Urbs*. In effetti che i Romani siano stati costituzionalmente aperti a contributi e influenze di vario tipo –ivi compresi quelli culturali– provenienti da altri popoli, che si siano contraddistinti per un'ampia (ma non indiscriminata) inclusività e che ciò abbia costituito per secoli uno dei fondamenti della loro grandezza è constatazione che oggi nessuno, crediamo, metterebbe in dubbio. Discorso diverso, invece, è quello relativo alle modalità con cui tale processo di assorbimento si realizzò e, in particolare, alla maniera (o alle maniere) in cui Roma si rapportò nel tempo col mondo greco e con gli influssi culturali che sempre più massicciamente ne provenivano. In questa sede non è nostra intenzione riprendere in mano la questione nel suo complesso, sulla quale molto è stato scritto, bensì analizzarne un aspetto particolare, vale a dire il rapporto con la cultura greca degli oratori Antonio e Crasso. La loro vita e la loro attività politica e culturale, come è noto, si svolsero a cavallo tra II e I secolo a.C., un segmento temporale in relazione al quale, in ambito letterario e in particolare oratorio, a dispetto della ricchezza di figure rappresentative rimangono ancora delle oscurità; ci è sembrato dunque che approfondire la presente tematica, su cui finora la critica si è

²²¹⁵ Da GIARDINA 2012, pagg. 215-217.

espressa in modo relativamente cursorio e/o con posizioni che a nostro parere non sempre appaiono soddisfacenti, potesse essere utile a chiarire un aspetto non secondario sia dell'attività dei due maestri di Cicerone che di questa fase di passaggio nella storia, letteraria e non, di Roma²²¹⁶.

Il problema sorge in particolare dalle parole con cui Cicerone si rivolge al fratello Quinto nel proemio al secondo libro del *De oratore*, "una delle più belle pagine autobiografiche di Cicerone"²²¹⁷. Qui infatti l'autore ricorda che all'epoca in cui egli e il suo interlocutore erano giovani era opinione diffusa che i loro due maestri possedessero un'istruzione scarsa (Crasso) o inesistente (Antonio). Ciò in realtà non corrispondeva a verità e i due ragazzi avevano avuto modo di rendersene conto sia dalle parole dei loro parenti, che di Antonio e Crasso testimoniavano la *doctrina* e la passione per gli studi, sia constatandolo in prima persona mediante frequentazione diretta. Se però una tale fama esisteva un motivo c'era: Crasso dava mostra di aver studiato, ma di tenere i propri studi in scarsa considerazione, mentre Antonio fingeva di non aver studiato affatto; il primo, dunque, dava a vedere di disprezzare i Greci, l'altro di non conoscerli nemmeno (*De orat.* II 4, fr. 8-bis: *sed fuit hoc in utroque eorum, ut Crassus non tam existimari vellet non didicisse quam illa despiciere et nostrorum hominum in omni genere prudentiam Graecis anteferre; Antonius autem probabiliorem hoc populo orationem fore censebat suam, si omnino didicisse numquam putaretur; atque ita se uterque graviorem fore, si alter contemnere alter ne nosse quidem Graecos videretur*)²²¹⁸.

Da queste parole di Cicerone ci sembra che emergano due questioni: quanto Antonio e Crasso conoscessero la cultura greca e perché essi la dissimulassero. Ciò che intendiamo fare in questa sede, dunque, è innanzitutto provare a chiarire brevemente la situazione culturale dei rapporti tra Roma e Grecia tra II e inizio del I secolo a. C.

²²¹⁶ Proprio la vicinanza in un certo senso storica dei due personaggi –che furono non solo maestri dell'Arpinate, ma anche i principali oratori della loro generazione e quindi testimoni privilegiati di una medesima temperie culturale–, unita a quella letteraria come protagonisti del *De oratore* ci ha indotto a trattare in questa sezione del nostro lavoro non del solo Crasso ma anche, appunto, di Antonio.

²²¹⁷ ROMANO 2015, pag. XVIII.

²²¹⁸ Una posizione simile a quella di Crasso è significativamente espressa da Cicerone stesso in I 23 in riferimento alla scelta di trattare della retorica non esponendo dei precetti, come fanno i Greci, ma riferendo una conversazione svoltasi tra i Romani più eloquenti della generazione precedente: *dabis hanc veniam, mi frater, ut opinor, ut eorum quibus summa dicendi laus a nostris hominibus concessa est auctoritatem Graecis antepoam*.

(par. I), per poi rispondere alle due questioni poste, relative alla profondità della *doctrina* posseduta da Antonio e Crasso (par. II) e alla loro tendenza a celarla (par. III). Seguirà una conclusione in cui si sintetizzeranno i risultati proposti (par. IV).

I.

1. Che nel II secolo a.C. i contatti tra Roma e il mondo greco, con la progressiva sottomissione di quest'ultimo, si siano intensificati è osservazione ovvia che non necessita di dimostrazioni; stesso discorso vale anche per l'inferenza che ciò abbia prodotto a Roma notevoli mutamenti culturali. Definire in che misura ciò sia vero per l'ambiente rurale, però, è per noi difficile, data la scarsità di testimonianze a nostra disposizione, e comunque poco attinente al presente discorso²²¹⁹; soffermiamoci dunque sul contesto cittadino e in particolare sulle classi elevate, vale a dire sull'ambiente socio-culturale cui appartenevano i due oratori. In generale è sicuramente vero, come scrive Scullard²²²⁰, che "the moral and intellectual background of Roman society in 133 B.C. was very different in many respects from that of a century earlier"²²²¹. Le trasformazioni erano iniziate già tra III e II secolo a.C. e avevano riguardato diversi àmbiti: a quelle artistiche e culturali, infatti, se ne erano affiancate altre relative alle sfere sociale, morale ed educativa e tutto ciò aveva riguardato con ogni probabilità sia la plebe sia, in misura molto maggiore, l'aristocrazia²²²². È però nel II secolo che la cultura greca penetrò più in profondità in Italia e a Roma, ponendo le basi per quella che Orazio considererà, con una contraddizione solo apparentemente paradossale, la vittoria del vinto sul vincitore e dando vita a quella che Grimal²²²³ ha giustamente definito come "la révolution spirituelle du second siècle".

Stando alle testimonianze letterarie e archeologiche in nostro possesso, questa rivoluzione riguardò praticamente tutti gli aspetti della romanità, da quelli più quotidiani e pragmatici fino ai più alti livelli della cultura ufficiale. Così i Romani, o almeno quelli che potevano permetterselo, si trovarono ad esempio a trasformare radicalmente le proprie case, mutandone l'architettura, il vasellame e il mobilio oltre

²²¹⁹ Cenni sull'argomento in MACMULLEN 1991, pagg. 419-420, il quale si limita a rilevare che l'ellenizzazione ebbe effetti in ambito economico molto più che in quello culturale.

²²²⁰ SCULLARD 2011, pag. 8.

²²²¹ Cfr. anche pag. 159: "The full impact came in the second century, when Greece itself and part of the Hellenistic East were included in Rome's empire".

²²²² Cfr. COLIN 1905, pagg. 97-108 e 130-147.

²²²³ GRIMAL 1969, pag. 21 (cfr. anche DELLA VALLE 1935, pagg. 39-41).

che le proprie abitudini domestiche, concedendosi un maggior lusso della tavola²²²⁴; stando alla testimonianza degli spettacoli comici, inoltre, anche la terminologia relativa alla vita quotidiana ne risultò innovata, a tal punto gli aristocratici romani –scrive con toni un po' immaginifici MacMullen²²²⁵– "were surrounded by, they floated upon, a sea of products and artifacts and daily usages that had originated in the east". In effetti in questo periodo si andarono senza dubbio moltiplicando le rappresentazioni teatrali e i giochi pubblici, offerti dagli edili o indetti per celebrare un trionfo o un morto illustre, divennero sempre più magnifici²²²⁶. Senza dubbio queste forme di ellenizzazione trovarono un terreno particolarmente fertile nel golfo di Napoli, dove una parte della classe elevata si dedicò sempre più a una forma di vita "alla greca", non solo godendosi agoni, spettacoli e divertimenti di stampo ellenizzante anche sfrenati (feste, banchetti, danze), trasformando gli ambienti della casa e sostituendo le *imagines maiorum* con busti di personaggi greci, ma anche dedicandosi a svaghi più elevati, come conversazioni su argomenti filosofici²²²⁷. D'altra parte tali trasformazioni culturali riguardarono l'intera penisola e segnatamente Roma, dove le classi alte iniziarono a patrocinare e a gestire per scopi politici molte manifestazioni artistiche e culturali (arti figurative, rappresentazioni drammatiche), prevalentemente di origine greca, nonché la religione e gli studi di carattere scientifico, così contribuendo ulteriormente alle innovazioni culturali che il contatto con la Grecia e l'Oriente già recava di per sé²²²⁸.

2. Entrando più nello specifico nelle questioni concernenti la formazione della classe dirigente romana, si può affermare che notevoli trasformazioni toccarono soprattutto quattro ambiti culturali: religione, educazione, filosofia e retorica. I Romani conoscevano la religione greca già da tempo mediante i contatti con l'Etruria al nord e la *Magna Graecia* al sud, ma è solo dalla fine del III secolo e ancora di più nel II che gli influssi in questo campo si fecero sentire più nettamente attraverso la cosiddetta *interpretatio Romana* (identificazione di divinità romane con corrispondenti greche) e l'ingresso di nuovi culti, quale quello della *Magna Mater* Cibele, il cui simbolo

²²²⁴ Cfr. COLIN 1905, pagg. 547-552.

²²²⁵ MACMULLEN 1991, pag. 428.

²²²⁶ Cfr. COLIN 1905, pagg. 139-142 e 545-547.

²²²⁷ Cfr. NEUDECKER 2012, che si basa principalmente su fonti di I secolo a.C., ma che specifica preliminarmente che il fenomeno costituiva "l'esito di un processo che nel II secolo a.C. era diventato veemente e influenzava sempre più le discussioni pubbliche" (pag. 236).

²²²⁸ Cfr. COLIN 1905, pagg. 563-569, e MACMULLEN 1991, pagg. 422-427.

principale, una pietra nera di forma conica, fu traslato dalla Frigia a Roma nel 204. A ciò si aggiunga il progresso dell'irreligione (ne è testimonianza l'*Euhemerus* di Ennio) o comunque del disinteresse nei confronti dei sacerdoti e delle pratiche di culto: si tratta comunque di novità che, secondo Colin²²²⁹, non si possono ascrivere esclusivamente alla diffusione della cultura greca, per quanto essa avesse una quota di responsabilità per le sue espressioni filosofiche e teatrali²²³⁰. Quanto all'educazione²²³¹, essa in origine consisteva quasi esclusivamente in rapporti quotidiani con i genitori miranti a far sì che il figlio riproducesse progressivamente la condotta del padre: così il bambino trascorrevva i primi sei o sette anni di vita con la madre e le donne della famiglia²²³² per poi apprendere al fianco del padre quali fossero i comportamenti e le attività appropriate ad un *civis Romanus*. Seguivano poi l'assunzione della *toga virilis* e il *tirocinium fori* o il *tirocinium militiae*, periodo di apprendistato che conduceva alla carriera forense o a quella militare, al termine del quale si entrava a pieno titolo nella vita civile dell'*urbs*. In seguito ai contatti sempre più intensi col mondo greco, però, anche il processo pedagogico risultò stravolto: ne nacque un sistema educativo a tre livelli nel quale ad un'istruzione primaria con la quale si acquisivano le competenze di base di lettura, scrittura e computo seguiva la frequentazione prima della scuola del grammatico e poi di quella del retore, nelle quali ci si dedicava rispettivamente ad uno studio approfondito della lingua e dei poeti (col *grammaticus*) e a delle esercitazioni che avevano lo scopo di sviluppare le capacità di eloquio dei giovani così da farne degli oratori compiuti (col *rhetor*). Questo nuovo modello di formazione prevedeva di certo una centralità del greco, nella misura in cui era in questa lingua che si svolgevano le lezioni nei gradi superiori, vale a dire la scuola di grammatica e quella di retorica: a buon diritto, dunque, Scullard²²³³ ha potuto scrivere che "with an increasing number of Romans learning Greek, by 133 probably most educated Romans were bilingual"²²³⁴.

²²²⁹ COLIN 1905, pagg. 331-342.

²²³⁰ Su questi fenomeni religiosi si vedano anche GRUEN 1993, pagg. 228-229, SCULLARD 2011, pag. 9, GRECO 2012, pagg. 71-73, e GIARDINA 2012, *passim*.

²²³¹ Ovviamente qui, come in generale nel discorso che stiamo svolgendo, si fa riferimento non a tutti gli esponenti delle classi elevate, ma a quelli di sesso maschile.

²²³² Una rappresentazione in parte idealizzata di questa prima educazione domestica è in Tac. *Dial.* XXVIII 4-7.

²²³³ SCULLARD 2011, pag. 9.

²²³⁴ Sull'argomento dell'educazione a Roma non si può che rimandare agli ormai classici studi di JULLIEN 1885 (datato, ma comunque utile), GWYNN 1964, MARROU 1971 e BONNER 1986.

In questo breve quadro della nuova educazione romana rinnovata dall'incontro con la cultura greca, come si sarà notato, manca la filosofia; ciò è dovuto al fatto che essa non rientrava nel percorso standard seguito da tutti i giovani di buona famiglia, il quale, nella sua natura funzionale e –possiamo dire– utilitaristica, puntava a plasmare dei buoni cittadini, capaci di muoversi con successo nella vita pubblica. Ciò non toglie, comunque, che a partire dalla seconda metà del III secolo a.C. e sempre più con il trascorrere dei decenni diversi esponenti delle classi elevate si dedicassero con un certo interesse e, in alcuni casi, con passione all'approfondimento di questa disciplina, la quale, in quanto di marca prettamente ellenica, venne sempre insegnata in greco. Tale processo si inserì in quel periodo storico, appunto tra III e II secolo, in cui –come scrive Garbarino²²³⁵– l'ellenizzazione della cultura romana si trasformò da spontanea a consapevole e questo produsse a Roma delle reazioni contrastanti tra chi approvava tali novità, anche in campo filosofico, e chi invece le rifiutava. Al di là delle reazioni dei singoli, comunque, "è in quest'epoca che la parte intellettualmente più aperta dell'aristocrazia romana incomincia a sottoporre a un processo di «filtraggio» i contenuti del pensiero greco, accogliendone gli spunti che sembrano rafforzare il suo potere (come la giustificazione paneziana dell'imperialismo), ed espungendo invece le spinte in direzione di un «illuminismo» radicale, suscettibile di corrodere le basi etico-politiche della *res publica*. Sarà soprattutto scorrendo entro gli argini voluti dall'aristocrazia che la filosofia greca potrà penetrare in Roma"²²³⁶.

Il processo di diffusione della filosofia greca a Roma, comunque, dovette essere alquanto pervasivo, se è vero, come sembra ormai riconosciuto dalla critica, che anche Catone, tradizionalmente considerato come il massimo esponente della corrente antiellenica, colui che definiva i filosofi *mortualia* (Gell. XVIII 7, 3) e che considerava la filosofia moralmente dannosa, politicamente pericolosa ed inutile, ne subì qualche influsso²²³⁷. Non tutte le scuole, naturalmente, ricevettero la medesima accoglienza: l'epicureismo fu rifiutato da una parte della classe dirigente per il suo invito (in parte frainteso) a ricercare il piacere e per il precetto di non dedicarsi alla vita politica e anche la scuola peripatetica non fu mai a Roma particolarmente amata; una migliore

²²³⁵ GARBARINO 1973, vol. I, pag. 5.

²²³⁶ NARDUCCI 1990, pag. 912.

²²³⁷ Cfr. LEEMAN 1974, pagg. 49-55, JOCELYN 1977, pagg. 327-330, e, più approfonditamente, GARBARINO 1973, vol. II, pagg. 313-348.

accoglienza dovettero ricevere lo stoicismo, sebbene in una forma moderata e adattata allo spirito romano (ciò soprattutto ad opera di Panezio), e la nuova Accademia, anche se forse con un leggero ritardo e qualche renitenza, dovuti all'impostazione scettica assunta nel suo sviluppo storico²²³⁸. Che la filosofia abbia appassionato un numero sempre più alto di uomini politici e di cultura, comunque, appare un dato di fatto innegabile, se è vero che sempre più filosofi greci tra II e I secolo si trasferirono a Roma e che parallelamente sempre più Romani ebbero in Grecia o in Oriente contatti con filosofi (oltre che retori) greci. Vale la pena, però, sottolineare un punto: mentre nel II secolo tali contatti *in loco* si realizzavano per lo più in occasione di incarichi politici dei Romani –vale a dire che questi ultimi frequentavano uomini di cultura greci nella loro patria quando si trovavano lì per qualche magistratura o ambasceria loro assegnata–, è solo da un periodo leggermente successivo, pressappoco dall'inizio del I secolo, che si diffuse la tendenza a recarsi appositamente in Grecia per quello che oggi definiremmo un soggiorno di studio, dunque per completare la propria formazione culturale²²³⁹.

Un punto, però, rimane in parte oscuro: è giusto affermare, come fa ad esempio Della Valle²²⁴⁰, che i Romani si accostarono alla filosofia con spirito utilitaristico? Se ciò appare valido, tra gli altri, per quegli esponenti del cosiddetto circolo degli Scipioni che contribuirono con Panezio ad adattare allo spirito romano la filosofia stoica, non sembra si possa dire lo stesso dei seguaci dell'epicureismo o di coloro che l'amore per una scuola filosofica o la passione per lo studio indussero ad abbandonare del tutto la vita civile²²⁴¹. Gli studiosi, comunque, sembrano concordi nel ritenere che, per quanto i Romani temessero che la filosofia potesse influenzare i comportamenti politici della classe dirigente, nell'insieme ciò non si realizzò e la paura si rivelò infondata, nella misura in cui le teorie filosofiche erano troppo generiche e flessibili, adattabili agli

²²³⁸ Sulla diffusione delle diverse correnti filosofiche a Roma e su alcuni filosofi greci che qui vissero si vedano DELLA VALLE 1935, pagg. 19-314; GARBARINO 1973, vol. I, pagg. 31-46; JOCELYN 1977, pagg. 333-340; GRIFFIN 1989, pagg. 5-11; SCULLARD 2011, pagg. 9-10.

²²³⁹ Sui personaggi che arricchirono la propria formazione in Ellade in occasione di viaggi politici o formativi si vedano GRIFFIN 1989, pagg. 4-5, NARDUCCI 1990, pagg. 912-913, e soprattutto GARBARINO 1973, vol. II, pagg. 413-483.

²²⁴⁰ DELLA VALLE 1935, pag. 41.

²²⁴¹ "Notevole l'esempio di Sesto Pompeo, uno zio del Grande, che rinunciò completamente alla vita politica per dedicarsi a studi di etica stoica, di diritto e di geometria" (NARDUCCI 1990, pagg. 912-913).

interessi e agli intenti dei Romani²²⁴². Si può in conclusione affermare che nel II secolo la filosofia greca penetrò sempre più nel profondo a Roma e in particolare nel patrimonio culturale degli aristocratici: essa, comunque, rimase sempre una disciplina prettamente greca e "fu rifiutata finché sembrò minacciare l'universo tradizionale romano di pensiero e di comportamento, mentre fu accolta, sia pure dopo molte resistenze e non senza riserve, nella misura in cui, con un notevole sforzo di assimilazione e di adattamento, venne assunta in esso"²²⁴³.

3. Giungiamo così alla disciplina che più da vicino riguarda i due personaggi che sono qui oggetto d'interesse, Antonio e Crasso: l'eloquenza. A Roma ovviamente l'arte della parola ebbe un ruolo culturale e politico di primo piano sin dalle origini, ma è innegabile che nel II secolo essa sia andata incontro a un profondo rinnovamento per effetto della retorica greca e che abbia così, in qualità di disciplina codificata, sempre più influenzato la formazione della classe dirigente romana²²⁴⁴. L'influsso della retorica greca a Roma dovette iniziare abbastanza presto, considerando che anche Catone pare averne dato prova, avendola forse accettata dopo un primo periodo di rifiuto²²⁴⁵; essa poi andò incontro a grande fortuna dopo la metà del secolo e in particolare nell'epoca dei Gracchi, quando figure come Tiberio e Caio Gracco, Caio Fannio, Lutazio Catulo e Metello Numidico seppero arricchire le proprie doti innate con l'apporto degli insegnamenti forniti da questa disciplina, che in ambito ellenico era oggetto di studio e teorizzazioni già da secoli²²⁴⁶. I Romani in effetti furono probabilmente colpiti dal virtuosismo retorico dei Greci, ma non preoccupati²²⁴⁷, e così tra II e I secolo il processo di ellenizzazione dell'eloquenza non si arrestò, anzi emersero altre figure di oratori informati dalla retorica greca e forse, stando a quanto scrive Frank²²⁴⁸, si crearono a tal proposito due correnti di pensiero: coloro che attribuivano una

²²⁴² È la tesi generale di GRIFFIN 1989, sintetizzata alle pagg. 32-37; la stessa posizione era già in JOCELYN 1977, pag. 366. Sui timori che la filosofia potesse guastare un *civis Romanus* si veda Tac. *Agr.* IV 4, dove si legge che il protagonista della biografia, appassionatosi allo studio di questa disciplina, ne fu dissuaso dalla madre.

²²⁴³ GARBARINO 1973, vol. I, pag. 48; cfr. anche MARROU 1971, pag. 337.

²²⁴⁴ Cfr. BONNER 1969, pagg. 16-17, e CLARKE 2002, pagg. 10-11.

²²⁴⁵ Così NORDEN 1986, vol. I, pag. 176. Aderiscono ancora alla vecchia idea che Catone non abbia subito influssi greci, specificamente -per quello che ci riguarda- in ambito retorico, DELLA VALLE 1935, pagg. 35-37, e FRANK 1971, pagg. 140-143; *contra* COLIN 1905, pagg. 349-360, HENRICHS 1995, pagg. 244-250 (che lo considera l'ultimo dei detrattori della grecità), e CLARKE 2002, pagg. 40-42.

²²⁴⁶ Cfr. NORDEN 1986, vol. I, pagg. 183-187, e CLARKE 2002, pagg. 43-45.

²²⁴⁷ Così MICHEL 1960, pagg. 412-413.

²²⁴⁸ FRANK 1971, pagg. 150-151.

grandissima importanza alla dottrina retorica e quelli che invece vi vedevano un'utilità scarsa o nulla²²⁴⁹. Di certo, comunque, una progressiva assimilazione di influssi greci nell'eloquenza romana si realizzò, per cui si è potuto scrivere che "gli oratori del nostro periodo, cioè quelli posteriori a Catone di circa un cinquantennio, si possono considerare già ellenizzati, al punto che l'ellenismo non rappresenta più un problema di rottura"²²⁵⁰. Secondo Culpepper Stroup²²⁵¹, questo fenomeno dovette svolgersi, tra II e I secolo a.C., in più fasi: ad un primo momento di espansione della retorica greca a Roma dovettero seguire prima un periodo di resistenza e poi una definitiva accettazione all'interno del sistema romano. Nell'arte della parola, dunque, le basi romane si fusero con significativi influssi ellenici: se la retorica, con la sua sottigliezza e le sue sottili distinzioni, mantenne l'impronta della propria origine greca sia nella teoria dottrinale che nella pratica dell'insegnamento, l'oratoria e i discorsi effettivamente pronunciati, pur influenzati dalle regole scolastiche, conservarono una base saldamente romana, fatta di richiami a valori autoctoni, umorismo, patetismo e grande senso pragmatico²²⁵². La disciplina retorica, in definitiva, fu accolta incondizionatamente soprattutto nelle scuole²²⁵³ e soprattutto fu accettata nella misura in cui non metteva in pericolo il sistema educativo e politico tradizionale dei Romani: "rhetoric is well enough, if kept within limits"²²⁵⁴.

4. Come si vede, tanto per la filosofia quanto per la retorica (ma il discorso vale anche per gli altri ambiti di influsso ellenico a Roma, come la religione), i Romani sembrano aver seguito in maniera più o meno coerente e costante un principio: accettare, eventualmente in forma adattata, quanto compatibile con l'assetto tradizionale della *res publica* e del *mos maiorum*, respingere quanto invece appariva irriducibile e dunque pericoloso. Un tale processo di parziale accoglienza, comunque, non si concretizzò in modo rapido e –possiamo dire– indolore, anzi passò attraverso vari momenti critici, in occasione dei quali alcuni aspetti o personaggi della cultura greca impattarono in modo traumatico con le resistenze del potere politico. Così nel

²²⁴⁹ A quest'ultima idea, rileva lo stesso Frank, aderivano anche Catone (cfr. pagg. 140-143) e lo stesso Cicerone (pagg. 130-131 e 156-163).

²²⁵⁰ CALBOLI 1996, pag. 108.

²²⁵¹ CULPEPPER STROUP 2007.

²²⁵² Cfr. MARROU 1971, pagg. 377-378, e CLARKE 2002, pagg. 45-49.

²²⁵³ È una considerazione di CALBOLI 1996, pagg. 106-107.

²²⁵⁴ CLARKE 2002, pag. 164.

186 fu emanato il noto *senatusconsultum de Bacchanalibus*, col quale si vietavano in tutta la penisola le cerimonie in onore di Bacco, portatrici di immoralità e di pericolo per lo stato²²⁵⁵. Nel 181, poi, i cosiddetti libri di Numa, rotoli ritrovati nel campo di uno scriba e aventi per argomento alcuni il diritto pontificale e altri la filosofia pitagorica, furono considerati dal pretore contrari al culto tradizionale e quindi arsi sul rogo²²⁵⁶. Vent'anni dopo, nel 161, il senato, resosi conto dell'afflusso di retori e filosofi a Roma e convinto della loro pericolosità sociale, promulgò un nuovo senatoconsulto, mediante il quale si ordinava che i rappresentanti di queste due categorie –possiamo dire– professionali venissero espulsi dalla città²²⁵⁷. Ancora, nel 155 tre filosofi greci, l'accademico Carneade, lo stoico Diogene e il peripatetico Critolao, si recarono a Roma in qualità di ambasciatori per ottenere a beneficio di Atene la riduzione o cancellazione di un'ammenda comminata da Roma l'anno precedente; nel corso della loro permanenza in città, prolungata da sprezzanti rinvii all'audizione da parte del senato, essi tennero delle conferenze che ottennero, soprattutto quando a parlare era Carneade, un grande successo presso i giovani e così il senato, su pressione di Catone, si affrettò ad ammetterli ufficialmente a colloquio e poi li congedò, accertandosi che si allontanassero dalla città²²⁵⁸. Infine, nel 154 due filosofi epicurei furono espulsi da Roma perché maestri di una dottrina del piacere (secondo alcuni, questo evento andrebbe datato al 173)²²⁵⁹.

Naturalmente quelli che abbiamo qui presentato sono solo gli episodi principali di questo incontro-scontro tra le due culture. Un elemento però accomuna la maggior parte dei provvedimenti presi nelle varie circostanze dal senato o dagli esponenti del potere politico: la loro efficacia limitata, anzi quasi nulla. I bacchanali continuarono ad essere praticati in Italia, anche se forse in misura ridotta; filosofia e retorica vennero ancora insegnate e trovarono adepti tra i nobili; né la filosofia pitagorica né tantomeno

²²⁵⁵ Cfr. COLIN 1905, pag. 368; DELLA VALLE 1935, pagg. 53-54; MACMULLEN 1991, pagg. 429-430; GRUEN 1993, pagg. 258-259; GIARDINA 2012 pagg. 222-223.

²²⁵⁶ Cfr. COLIN 1905, pagg. 368-369; DELLA VALLE 1935, pagg. 28-29, 30 e 54; GRUEN 1990, pagg. 158-170; GRUEN 1993, pag. 259; BORGO 2012, pagg. 46-48.

²²⁵⁷ Cfr. COLIN 1905, pag. 570; GWYNN 1964, pagg. 37-40; GARBARINO 1973, vol. II, pagg. 370-372; GRUEN 1990, pagg. 171-174.

²²⁵⁸ Cfr. COLIN 1905, pagg. 571-578; DELLA VALLE 1935, pagg. 32-34; GARBARINO 1973, vol. II, pagg. 362-370; JOCELYN 1977, pagg. 330-332; GRUEN 1990, pagg. 174-177; LÉVY 1992, pagg. 76-79.

²²⁵⁹ Cfr. COLIN 1905, pagg. 369-370; DELLA VALLE 1935, pag. 72; GARBARINO 1973, vol. II, pagg. 372-379; GRUEN 1990, pagg. 177-178.

quella epicurea scomparvero dalla penisola. La cultura greca non smise affatto di influenzare la vita dei Romani in ambiti come l'educazione, il diritto, la religione e la politica: troppo forte era l'interesse dei Romani nei suoi riguardi e ormai inarrestabile la sua penetrazione nella penisola²²⁶⁰. Innegabile, però, è che alcuni aspetti di questo fenomeno non furono visti di buon occhio da una parte discretamente cospicua della classe dirigente. A ricevere una reazione particolarmente dura fu la filosofia, la quale, come scrive Garbarino²²⁶¹, fu avversata perché la mentalità romana non vi era propensa (disciplina troppo speculativa per degli animi così pragmatici), per il rischio, che recava con sé, che inducesse ad abbandonare le tradizioni e per le circostanze in cui fu conosciuta dai Romani, quelle di una cultura in declino ormai irreversibile (su questo punto torneremo in seguito): Catone, a quanto pare, non era l'unico a considerare la filosofia un problema dal punto di vista morale e politico. E se Guido Della Valle, nel suo studio più volte citato (DELLA VALLE 1935), ricchissimo nei contenuti ma senza dubbio sotto certi aspetti sorpassato²²⁶², ritiene l'intero popolo romano e in particolare i "Romano-Laziali" contraddistinti da un forma di "inettitudine alla filosofia"²²⁶³, più vicini al giusto paiono essere Jullien e la Borgo²²⁶⁴. Lo studioso francese ha giustamente rilevato come a Roma la letteratura non fu perseguitata come la filosofia e la retorica in quanto queste ultime due discipline avevano delle ricadute sociali e politiche, mentre la prima appariva da questo punto di vista innocua; la Borgo, parallelamente, trattando dei roghi di libri nella prima età imperiale, ha sottolineato come le religioni e le filosofie straniere potessero essere percepite come una minaccia per l'ordine pubblico ed è dunque in quanto tali che esse venivano tendenzialmente osteggiate.

5. Al di là dei casi e degli àmbiti specifici, comunque, un problema si pone in modo evidente e attinente al nostro discorso: quale fu in generale la reazione dei Romani all'ingresso sempre più massiccio della cultura greca a Roma? A tal proposito

²²⁶⁰ COLIN 1905, pagg. 579-583; cfr. anche GARBARINO 1973, vol. I, pagg. 11-12.

²²⁶¹ GARBARINO 1973, vol. I, pagg. 5-8.

²²⁶² Basti pensare all'uso di un termine come "partito" in relazione alle fazioni politiche (ad esempio alle pagg. 34, 52 e 53) e all'adesione all'idea che Catone sia stato totalmente avverso al mondo greco e ne abbia appreso la lingua solo in vecchiaia (pagg. 35-37 e 40).

²²⁶³ DELLA VALLE 1935, pag. 20 (ma si vedano in generale le pagg. 19-29); che il saggio dello studioso risulti ai nostri occhi in parte superato appare anche dal riferimento all'idea di razza e di influsso deterministico di questa sul carattere dei popoli (cfr. ad esempio pagg. 19-20, 24-25 e 310).

²²⁶⁴ JULLIEN 1885, pagg. 73-76; BORGO 2012, pagg. 48-50.

gli studiosi paiono tutt'altro che concordi: sintetizziamo dunque qui alcune tesi che sono state espresse sull'argomento²²⁶⁵. Qualcuno, come MacMullen²²⁶⁶, pur non negando l'ellenizzazione profonda cui andarono incontro in ambito urbano le classi elevate nel II secolo, ha posto l'accento sulle reazioni di chiusura da loro mostrate e sul rifiuto opposto, tra l'altro, ai banchetti, agli allenamenti in palestra, alla filosofia e alla retorica; questo atteggiamento di condanna avrebbe avuto una base morale, legata alla preoccupazione di una corruzione della gioventù²²⁶⁷. All'estremo opposto, tra gli studiosi, si colloca invece Gruen²²⁶⁸, il quale, nel cap. VI del suo saggio, intitolato "The appeal of Hellas" (pagg. 223-271), ha inteso dimostrare che tra III e II secolo la *nobilitas* romana mostrò nei confronti della cultura greca non un atteggiamento ambivalente, bensì un interesse profondo, di lunga durata e diffuso, fondato su un atteggiamento utilitaristico, esente da sensi di soggezione e immune da episodi di intolleranza. Su una linea simile si pone anche Greco²²⁶⁹, la cui idea, sintetizzata a pag. 76, è che Roma fino al III secolo subì l'influenza greca, ma mostrando un carattere reattivo e selettivo e configurandosi dunque come città grecizzata e non greca; nel II secolo sviluppò una forma di diffuso filellenismo culturale e politico; nell'età di Cesare, poi, Roma assorbì totalmente la cultura greca e con Augusto, infine, nacque addirittura l'idea di Roma come città greca. Un'interpretazione –per così dire– mediana è invece quella proposta da coloro i quali hanno visto tra i Romani una buona accoglienza della cultura greca, ma con qualche eccezione: così Marrou²²⁷⁰ ha sostenuto che Roma e l'Italia assimilarono molto presto la civiltà ellenica e che a partire dalla conquista della Campania (340 a.C.) e poi tra III e II secolo gli influssi in tal senso divennero sempre più evidenti e profondi; i Romani avrebbero sviluppato un diffuso interesse per la cultura del popolo vinto, rifiutandone in sostanza solo alcune arti (musica, canto, danza) e l'atletismo. Analogamente, Gwynn²²⁷¹ ha citato, come esempio del pragmatismo romano, il rifiuto mostrato nei confronti della filosofia teoretica, della musica e

²²⁶⁵ Ovviamente si è qui effettuata una cernita tra i contributi che hanno esaminato la questione, che sono numerosissimi.

²²⁶⁶ MACMULLEN 1991 (di cui si vedano in particolare le pagg. 429-438).

²²⁶⁷ Sottolinea l'importanza dell'aspetto morale nell'educazione romana anche JULLIEN 1885, pagg. 363-364.

²²⁶⁸ GRUEN 1993.

²²⁶⁹ GRECO 2012.

²²⁷⁰ MARROU 1971, pagg. 323-332.

²²⁷¹ GWYNN 1964, pagg. 54-56.

dell'atletica: eccezioni in un quadro marcato da sostanziale accettazione e adesione ai mutamenti indotti dal contatto con la Grecia e l'Oriente.

In parte differente è la prospettiva di coloro i quali hanno postulato la presenza di due o più fasi nel rapporto tra Roma e la Grecia, vale a dire che hanno visto nell'atteggiamento dei Romani un mutamento in direzione di una maggiore accettazione o rifiuto. La prima progressione (dalla repulsione all'accoglienza) è stata proposta da Rawson, Gruen e Henrichs²²⁷². La Rawson ha datato il mutamento di atteggiamento alla prima metà del I secolo a.C.: fino circa al 90 a.C. i Romani avrebbero nutrito scarso interesse e un certo disprezzo nei confronti della civiltà ellenica; la situazione sarebbe iniziata a cambiare con le guerre mitridatiche, che avrebbero condotto non solo al trasferimento a Roma di intellettuali e biblioteche dalla Grecia, ma anche ad un accrescimento del numero di Romani che si recavano in Oriente per studiare; negli anni 50 e 40, infine, assolutamente notevole sarebbe stato il grado di conoscenza e comprensione della cultura greca da parte delle élite romane e minimo (ma non inesistente) il pregiudizio nei confronti della stessa. Secondo Gruen, similmente, nei confronti della cultura di matrice ellenica e, in particolare, della filosofia e della retorica i Romani avrebbero mostrato prima, per lo più nel II secolo, una certa ostilità, poi, nel I secolo, una sempre maggiore accoglienza. Nel II secolo, in particolare, ad una prima fase caratterizzata da episodi di resistenza simbolica (tra cui il summenzionato editto del 161 contro filosofi e retori) avrebbe fatto seguito una progressiva accettazione delle attività intellettuali greche, ma non dei passatempi frivoli importati da quelle terre; il celebre editto censorio del 92 contro i *rhetores Latini*, poi, andrebbe letto come espressione della volontà di difendere la cultura (retorica, ma non solo) greca, ormai inglobata nel *mos maiorum*, dagli attacchi di chi aveva iniziato ad insegnare in latino. "An amalgam of Greco-Roman culture had now received official embrace. It was the truest token of Rome's cultural maturity" (pag. 192). Analoga è la posizione di Henrichs, che ritiene che tra i Romani alcuni apprezzassero sentitamente le manifestazioni della civiltà greca, mentre altri le rigettassero come pericolose per i valori tradizionali romani; col tempo, però, le resistenze antielleniche sarebbero progressivamente andate scemando e proprio la

²²⁷² RAWSON 1985, pagg. 3-18; GRUEN 1990, pagg. 158-192 (corrispondenti al capitolo intitolato "Philosophy, rhetoric, and Roman anxieties"); HENRICHS 1995 (cfr. in particolare le pagg. 244 e 258-261).

sempre più diffusa ammirazione (anzi idealizzazione) sarebbe alla base della scelta di preservare la cultura greca, a fronte della distruzione pressoché totale di quella cartaginese ("by some Romans, Greek contributions to artistic and intellectual life were deemed exemplary; for others, Greek intellectual and popular culture represented a composite of sordid threats to solid Roman values –although by the middle of the 2nd century B.C. this latter view was surely waning": pag. 244). Sostanzialmente opposta, invece, è l'idea di Colin²²⁷³, il quale, soffermandosi sul periodo che va fino al 146 a.C., l'anno della definitiva conquista della Grecia, ha visto invece l'entusiasmo dei Romani spegnersi a mano a mano che si approfondiva tra loro la conoscenza della vera natura dei Greci. Così, dopo un primo periodo di influenza limitata (pagg. 15-18 e 662), a partire dall'occupazione di Taranto Roma avrebbe iniziato a conoscere meglio la Grecia, ma senza mostrare un atteggiamento di favore (pagg. 662-663); tra III e II secolo, poi, contatti più intensi tra le due realtà avrebbero creato a Roma un filellenismo comune (pagg. 97-172 e 663), ma dopo la seconda guerra macedonica i Romani avrebbero conosciuto più approfonditamente il mondo greco e il loro entusiasmo si sarebbe raffreddato (pagg. 269-372 e 663-664) e infine, in seguito alla terza guerra macedonica, alcuni avrebbero mostrato di nuovo apprezzamento, a volte ostentato, per la Grecia (tra questi, tutta l'*élite* dell'aristocrazia), altri indifferenza o ostilità, ma ormai il processo di ellenizzazione era divenuto inarrestabile (pagg. 545-606 e 664-665).

Già prima di lui, in effetti, Jullien²²⁷⁴ aveva scritto che fino al 240 (anno convenzionale di nascita della letteratura latina) l'influsso ellenico sulla cultura romana era stato sostanzialmente scarso, mentre in seguito il mondo greco avrebbe influenzato sempre più ambiti come la poesia, le arti figurative e l'educazione; a questo successo, però, sarebbe seguito il sorgere di un fenomeno di opposizione legato alle differenziazioni culturali introdotte proprio dalla cultura greca, all'antipatia innata per il carattere del popolo ellenico e alla corruzione dei costumi che da quel contatto sembrava derivare (tale rifiuto avrebbe riguardato tra l'altro, in misura diversa, le belle arti, le scienze e la ginnastica). Più di recente una posizione sostanzialmente analoga è

²²⁷³ COLIN 1905.

²²⁷⁴ JULLIEN 1885, pagg. 34-68 e 332-358.

stata proposta da Jocelyn²²⁷⁵ a proposito della filosofia: secondo lo studioso, da fine IV a inizio II secolo i Romani avrebbero mostrato interesse nei confronti della filosofia greca, da inizio II secolo sarebbe sorto un atteggiamento di sospetto tra i membri della classe senatoria e a fine II secolo l'insegnamento della disciplina, senza distinzione tra le scuole, sarebbe risultato sempre meno efficace e sempre più oggetto di rifiuto. "Rome never became a Greek city" (pag. 366).

II.

1. La panoramica che abbiamo sin qui operato, necessariamente sintetica in relazione alla vastità e complessità degli argomenti in esame, ha dato l'idea di una città, Roma, sempre più impregnata di cultura greca negli àmbiti più disparati, dalla vita quotidiana alla religione, dalla filosofia alla retorica e all'educazione. Le reazioni a questo movimento culturale paiono essere state contrastanti: senza entrare nel merito della complessa questione, ci limitiamo ad escludere plausibilmente le tesi sia di chi ha battuto sugli atteggiamenti di rifiuto mostrati (o ostentati) dai Romani sia di chi invece ne ha postulato un'accoglienza senza remore. Nessuna delle due posizioni, ci pare, coglie nel segno e riesce davvero a spiegare il complesso fenomeno dei rapporti culturali tra i due mondi; più corretto, pertanto, sembra vedere nell'ellenizzazione di Roma un processo storicamente inarrestabile, marcato a tratti da alcuni momenti di temporanea e sostanzialmente inefficace opposizione.

Tornando ora all'argomento centrale del nostro discorso, abbiamo visto che la questione da approfondire appare duplice: in che modo si integrano in questo quadro storico-culturale il grado di conoscenza della cultura greca di cui danno prova gli oratori Crasso e Antonio e il loro atteggiamento di dissimulazione? Entrambe le domande possono senza dubbio trovare risposta solo in relazione al contesto di cui abbiamo cercato di ricostruire alcuni tratti fondamentali. Cerchiamo dunque di rispondere alla prima domanda e di chiarire, preliminarmente, quanto profonda fosse la cultura greca dei due personaggi in questione. La nostra analisi prenderà le mosse dall'opera che costituisce la principale fonte per la nostra conoscenza di Antonio e Crasso, il *De oratore*, per poi soffermarsi sull'analisi della validità di questa

²²⁷⁵ JOCELYN 1977 (sintesi a pag. 327).

testimonianza e cercare di fissare dei punti fermi che ci paiano sufficientemente affidabili.

2. Notiamo anzitutto che il *De oratore* torna più volte sulla fama di ignoranza della cultura greca che avrebbe contraddistinto Antonio e Crasso: oltre al proemio del libro II, ai primi paragrafi del quale abbiamo fatto riferimento in apertura (si vedano in generale i §§ 1-9), essa è espressa anche in II 59 e II 152, rispettivamente da Cesare Strabone e Lutazio Catulo. Una tale reputazione con ogni probabilità doveva sorgere anche dalle esplicite prese di posizione dei due oratori, i quali affermavano di avere una cultura limitata, di aver studiato e compreso la cultura greca poco o nulla e di essersene eventualmente interessati per puro diletto: così Antonio afferma di essersi accostato tardi e superficialmente alla cultura greca (I 82), di non aver mai appreso il diritto civile (I 248) né la teoria retorica (I 208) o di averla studiata tardi e in modo cursorio (II 364), di aver letto pochi autori greci –per lo più storiografi e oratori, ma non filosofi e poeti– comprendendoli solo in parte (II 55-61). Similmente Crasso asserisce di aver ascoltato degli uomini dotti ma non spesso (II 365) e di essersi formato nel foro più che sui libri (III 74-75)²²⁷⁶; all'idea che egli possedesse una scarsa cultura, poi, allude anche Catulo (III 82), in risposta al quale Crasso ripete che egli si interessa poco o nulla di letture filosofiche e in generale ha sempre dedicato poco tempo alla sua formazione culturale (III 85).

Nasce a questo punto una domanda: quando i due oratori spiegano di aver studiato poco la cultura greca, in un certo senso ammettono di possederne un certo grado di conoscenza; ma in che modo l'hanno ottenuta? Come si è svolto il loro pur limitato *cursus studiorum* delle lettere greche? Crasso spiega di aver ascoltato diversi filosofi, *summi homines*, quando, in qualità di questore, si era trovato prima in Asia e poi ad Atene (I 45-46 e 57, II 365, III 68 e 75); inoltre egli, oltre ad aver letto alcune opere di autori ellenici come il *Gorgia* di Platone (studiato con attenzione ad Atene, assieme a Carmada: I 47), in una fase della sua formazione si era dedicato anche alla traduzione di orazioni dal greco al latino (I 155). Quanto ad Antonio, egli, quando si era trovato ad Atene sulla via per la Cilicia, assegnatagli per la pretura, aveva dissertato di

²²⁷⁶ Notevole è comunque, in quest'ultimo passo (vedi nel nostro lavoro il fr. 13-bis), il riferimento che Crasso fa al grandissimo zelo (*summum studium*) con cui il padre aveva coltivato la sua istruzione.

vari argomenti con gli uomini più dotti del luogo, filosofi e retori (I 82-93; cfr. II 3)²²⁷⁷; inoltre aveva seguito i dibattiti degli uomini di cultura anche a Rodi (I 75; cfr. II 3) e in un'occasione non precisata²²⁷⁸ aveva ascoltato i retori Meneclè e Ierocle di Alabanda (II 95); infine si era dedicato alla lettura di alcuni autori greci, per lo più storici e oratori (II 55-61) e all'ascolto di oratori contemporanei greci e latini (II 122). Come si vede, per entrambi i personaggi il contatto con la cultura ellenica si sarebbe realizzato, secondo la testimonianza del *De oratore*, in due modi: da un lato tramite la lettura e, eventualmente, la traduzione di opere della letteratura greca o l'ascolto di oratori, dall'altro mediante la partecipazione, come uditore o interlocutore, a discussioni dotte in Grecia e in Asia. A proposito di quest'ultimo punto vale la pena fare una considerazione: con Antonio e Crasso ci troviamo ancora in quella fase storico-culturale nella quale, come abbiamo visto, gli incontri con gli intellettuali greci nella loro terra di origine avevano luogo non nel corso di un viaggio di formazione appositamente programmato (una sorta di *grand tour* –posiamo dire– *ante litteram*), bensì in occasione di spostamenti legati a cariche magistratuali; i nostri due personaggi non si recarono in Oriente allo scopo di conoscere e frequentare dotti greci, ma ne ebbero la possibilità (e la sfruttarono) quando si trovarono lì per questioni politiche.

Se queste sono le modalità mediante le quali Antonio e Crasso diedero forma alla propria cultura di stampo ellenico, in cosa consisteva specificamente quest'ultima? A quale grado di conoscenza giunsero i due? Stando alla testimonianza del *De oratore*, ci troveremmo davanti a due personalità di livello culturale elevato, conoscitrici profonde e acute di pressoché ogni branca del sapere i Greci avessero sviluppato. Iniziamo da Antonio²²⁷⁹. Nel *De oratore* egli mostra di conoscere di certo la storia greca, se nei suoi interventi cita, tra gli altri, Epaminonda (I 210 e II 341), Pericle (I 216) e Temistocle (II 299-300, 341 e 351), oltre che Aristide, Agesilao, Filippo di Macedonia e suo figlio Alessandro (II 341); di pari passo menziona un buon numero di storici, come i logografi Ferecide, Ellanico e Acusilao (II 53) e anche Erodoto, Tucidide, Filisto, Teopompo, Eforo, Senofonte, Callistene e Timeo (II 55-58). Quanto agli altri generi della

²²⁷⁷ Tra questi c'era anche Menedemo, che in seguito sarà per qualche tempo suo ospite a Roma (I 85).

²²⁷⁸ "Evidently an earlier trip to Asia, in which Antonius heard some leading rhetors" (GRUEN 1993, pag. 267, nota 220).

²²⁷⁹ Per entrambi gli oratori seguiamo il medesimo procedimento: considerato che molte branche del sapere e soprattutto la retorica avevano indubbiamente una matrice ellenica, ci limitiamo qui a riportare passi dove i richiami ai Greci o alle loro dottrine siano espliciti o comunque palesi.

letteratura, Antonio dichiara di non aver letto i poeti (II 61), ma in realtà conosce Simonide o almeno un aneddoto che lo vede come protagonista (II 351-353 e 357); inoltre della Grecia egli conosce la scultura –fa riferimento a Policleteo (II 70) e Fidia (II 73)– e la mitologia, come risulta da una battuta su Aiace e Cassandra che egli sfruttò in un'occasione a noi ignota (II 265). Ancora, Antonio appare un esperto di filosofia: egli cita, oltre a una questione generale come la differenza tra filosofo e oratore (I 219-233)²²⁸⁰ e i rapporti tra filosofia e retorica (II 151-161)²²⁸¹, anche i nomi di Democrito (I 49 e II 194), Empedocle (I 217), Socrate (I 231-233)²²⁸², Aristotele e Teofrasto (I 49; Aristotele anche in II 160, dove Antonio afferma di aver letto diverse sue opere²²⁸³), Crisippo (I 50), i tre ambasciatori del 155 Carneade, Diogene e Critolao (II 157-161; Carneade già in I 49), i contemporanei Mnesarco, Carmada e Metrodoro (I 83-89 e II 360) e soprattutto Platone (I 217, 224 e 230; II 194). Di un'analoga *doctrina* Antonio dà mostra anche trattando dell'eloquenza. Quanto all'oratoria²²⁸⁴, infatti, egli menziona Demostene (I 260-261) e sostiene, senza fare nomi, di aver ascoltato un gran numero di oratori greci contemporanei (II 122) e di aver letto esempi di oratoria epidittica (II 341); inoltre è capace di fornire esempi di stile (di oratori e non) divisi per generazioni, per cui a Pericle, Alcibiade e Tucidide seguono Crizia, Teramene e Lisia e poi Isocrate, dalla cui scuola uscirono Teopompo, Eforo, Filisto, Naucrante Demostene, Iperide, Licurgo, Eschine e Dinarco, ed infine Democare e Demetrio Falereo (II 92-95). Ancora più profonda appare la sua erudizione se si parla di retorica: dichiara –è vero– di non conoscere Corace e Tisia (I 91), ma poi nomina i retori Menedemo, suo amico (I 85 e 88), Apollonio di Alabanda (I 126), Menecl e Ierocle di Alabanda (II 95); tratta inoltre di *quaestiones finitae* e *infinitae* (II 41-43, 65-66, 78 e 133-136) e della correlata dottrina degli *status causae* con particolare attenzione agli *status legales* (II 104-113,

²²⁸⁰ All'interno di questo intervento sono poi disseminati riferimenti a diverse teorie filosofiche, come quella stoica secondo cui l'uomo forte non può essere infelice (§ 225) e quella epicurea che vorrebbe il piacere e il dolore misura di ogni cosa (§ 226).

²²⁸¹ Al § 152 Catulo afferma che il discorso di Antonio non si discosta dall'insegnamento di Aristotele, probabilmente perché Antonio ha studiato la dottrina dello Stagirita.

²²⁸² L'esposizione contenuta in II 47-50 sembra, nella sua impostazione –possiamo dire– maieutica, un procedimento socratico, ma qui appare evidente la presenza dell'autore (Cicerone) alle spalle del personaggio (Antonio).

²²⁸³ Si tratta presumibilmente della *Συναγωγή τεχνῶν*, della *Retorica* e dei *Topici*.

²²⁸⁴ In relazione alla quale, come e più che per altre discipline, quando si parla di "Grecia" si intende prevalentemente "Atene" (cfr. Cic. *Brut.* 49-50).

132 e 137-141)²²⁸⁵, nonché della teoria dei *loci* (II 130-131), di prove estrinseche ed intrinseche (II 116-120 e 162-173) e (in II 79-83 e 323) di alcune partizioni postulate dalla dottrina retorica greca, relative alle parti della retorica (*inventio, dispositio ...*) e a quelle dell'orazione (*exordium, narratio ...*). Si aggiunga inoltre che egli è autore di un manualetto *de ratione dicendi* (I 94 e 208)²²⁸⁶. A buon diritto, dunque, Catulo può affermare che Antonio aveva studiato a fondo e da più fonti la dottrina retorica e che l'aveva in parte corretta e in parte confermata (II 362).

Se si presta fede al *De oratore*, dunque, con Antonio si ha a che fare con una personalità dalla cultura ricchissima, esperta di diverse branche del sapere e soprattutto attenta conoscitrice della cultura greca; e se ciò è valido per Antonio, lo è ancora di più nel caso di Crasso. Anch'egli, innanzitutto, è esperto di storia greca: può così citare Pisistrato (III 137) e i legislatori Licurgo, Dracone e Solone (I 197; Licurgo e Solone sono citati anche in I 58 e, assieme a Pittaco, in III 56), come i più tardi Temistocle, Pericle e Teramene (III 59; Pericle anche in III 71 e 138) e i sovrani macedoni Filippo e Alessandro (III 141); e ancora fa riferimento ai sette saggi in qualità di uomini politici, a Crizia, Alcibiade, Dione di Siracusa, Timoteo, Conone, Epaminonda e Agesilao (III 137-139). Notevole è anche la sua conoscenza delle *Graecae litterae*: epica (Omero: III 57 e 137), tragedia (Eschilo, Sofocle, Euripide: III 27), storiografia (Senofonte: III 139), commedia (in generale: III 138), filologia (Aristofane e Callimaco: III 132), poesia didascalica (Arato e Nicandro: I 69); epigramma (Antipatro di Sidone: III 194). Crasso, in aggiunta, mostra una certa competenza o almeno una conoscenza anche di altre discipline di marca prettamente greca: riferisce dunque di Ippocrate, di Euclide e Archimede, di Damone e Aristosseno e della specializzazione cui erano andate incontro nel tempo le rispettive discipline, vale a dire medicina, geometria e musica (III 132); si intende poi di astronomia (III 178) e di architettura (III 180) e di quest'ultima disciplina conosce anche due esponenti, Filone ed Ermodoro (I 62); mostra anche una discreta competenza nell'ambito delle arti figurative, facendo i nomi degli scultori Mirone, Policleto e Lisippo e dei pittori Zeusi, Aglaofonte e Apelle (III 26).

²²⁸⁵ Cfr. Quint. III 6, 45-46. Sulla dottrina degli *status* come espressa da Antonio, sulle innovazioni rispetto alla tradizione precedente e la contraddizione (reale o apparente) tra la testimonianza ciceroniana e quella quintiliana, cfr. CALBOLI 1972, pagg. 128-136; CALBOLI MONTEFUSCO 1986, pagg. 40-42 e 202-204; NARDUCCI 2007 [1], pagg. 50-51.

²²⁸⁶ Cfr. Cic. *Brut.* 163, *Orat.* 18; Quint. III 6, 45, VIII *prooem.* 13 e XII 1, 21; Plin. *Iun. Ep.* V 20, 5.

Come Antonio, Crasso appare esperto inoltre di filosofia e di arte della parola: può così menzionare Pitagora e i pitagorici Liside, Filolao e Archita (III 139; il nome di Pitagora compare già in III 56), Democrito (III 56), Anassagora (III 56 e 138), Socrate e le scuole socratiche (I 63; III 60-62), Platone, del quale ha letto il *Gorgia* (I 47; III 21 e 139), Aristotele e Teofrasto (I 55; III 71, 80, 141, 182-185, 193 e 221); e ancora peripatetici e accademici (III 67-68: si fanno i nomi di Speusippo, Senocrate, Polemone, Crantore e Arcesilao), lo stoicismo e Crisippo (I 50; III 65-66), l'epicureismo (III 63-64), alcuni filosofi all'incirca contemporanei come Carmada, Clitomaco, Eschine, Metrodoro, Carneade, Mnesarco, Panezio, Diodoro, Critolao (I 45; Carneade anche in III 68, Metrodoro in III 75) e infine Stasea, che egli definisce significativamente suo intimo amico (I 104)²²⁸⁷. È anche in grado, infine, di operare un'articolata classificazione filosofica delle questioni (III 111-119). Profonda, poi, è anche la sua conoscenza dei cultori dell'arte della parola: menziona infatti gli oratori Lisia (III 28), Iperide (I 58, III 28), Eschine (III 28 e 213), Demostene (I 58, III 28, 71 e 213) e Isocrate (III 28, 36, 59, 141 e 173), nonché gli allievi di quest'ultimo Eforo e Teopompo (III 36) e anche il meno noto Naucrante (III 173). È infine esperto di dottrina retorica, se è vero che conosce Corace e Panfilo (III 81), Gorgia (I 103 e III 59), Trasimaco (III 59) e Apollonio di Alabanda (I 130); è capace anche di dissertare approfonditamente su dottrina degli *status* (III 70), *loci communes* e *quaestio finita e infinita* (III 106-110) e ritmo (III 173-186 e 190-198), oltre che di elencare un buon numero di norme sparse della disciplina (I 138-145)²²⁸⁸.

Siamo dunque in presenza, sembra, di due grandi specialisti della civiltà ellenica, due figure che conoscevano gli eventi della storia dei Greci, la loro letteratura e praticamente tutte o quasi le loro espressioni culturali: ciò è confermato per Antonio da lui stesso, che si definisce –con toni di certo enfatici ma solo in parte ironici– *schola atque a magistro et Graecis litteris eruditus* (II 28), per Crasso invece da Catulo, il quale, in conclusione dell'opera, sostiene che quello ha parlato in modo talmente divino da dare l'impressione non di avere attinto dai Greci, ma di poter insegnare egli stesso a loro (III 228). Ma non è tutto. Dal dialogo ciceroniano emerge il quadro di due

²²⁸⁷ Sulla posizione filosofica di Crasso cfr. GARBARINO 1973, vol. II, pagg. 482-483, e LÉVY 1992, pagg. 86-87.

²²⁸⁸ Su questo passo cfr. CALBOLI MONTEFUSCO 1986, pagg. 39-40.

figure che non solo si intendono di cultura greca, ma la apprezzano sinceramente. E così Antonio afferma che i Greci hanno affrontato tanti argomenti di fisica, etica e retorica e per questo in una conversazione dotta non vanno trascurati (II 153), mentre Crasso, che pure nutre un evidente e tipicamente romano senso di superiorità rispetto ai Greci²²⁸⁹, sottolinea che essi hanno saputo sfruttare la potenza dei ritmi (III 197) e che i loro maestri di retorica hanno una buona cultura (III 94-95). La villa di quest'ultimo, nella quale è ambientato il dialogo del *De oratore*, risente inoltre architettonicamente di strutture greche, essendo dotata, oltre che di un'edera (III 17), anche di un portico, una palestra e sedili sparsi, proprio come i ginnasi greci (II 12 e 20). Antonio inoltre ha ospitato per qualche tempo in casa sua il retore Menedemo (I 85), mentre Crasso è legato al medico Asclepiade di Prusa (I 62) e al filosofo peripatetico Stasea (I 104) e tratta con riguardo il poeta Archia (Cic. *Arch.* 6). La sua posizione è ben sintetizzata in III 137: come, secondo Crasso, bisogna trarre esempi di virtù dai Romani, così bisogna trarre esempi di dottrina dai Greci (*ut virtutis a nostris, sic doctrinae sunt ab illis exempla petenda*)²²⁹⁰.

Appare pertanto innegabile che dal dialogo ciceroniano i nostri due oratori emergano come due esperti della civiltà greca, intellettuali che non solo ne avevano una ricca conoscenza ma anche un buon grado di ammirazione o, quanto meno, di apprezzamento. Stando alla testimonianza del *De oratore*, inoltre –e la cosa non desta meraviglia–, un tale patrimonio non risultava appannaggio esclusivo di Antonio e Crasso, bensì apparteneva anche agli altri interlocutori del dialogo e non solo. E così Scevola l'Augure non solo conosce Socrate (I 204), ma rivela di aver studiato presso Panezio e di aver conversato con Apollonio quando si trovava a Rodi in veste di pretore (I 75)²²⁹¹, mentre Strabone, dal canto suo, ha letto e conosce bene i manuali greci *de*

²²⁸⁹ Cfr. III 75, dove egli afferma di essersi trattenuto poco, durante la sua questura, ad Atene in quanto irritato con gli abitanti della città, i quali si erano rifiutati di ripetere per lui la celebrazione dei riti misterici, tenutasi due giorni prima del suo arrivo (che l'episodio sia inventato da Cicerone è, secondo MEYER 1970, pag. 46, assolutamente da escludere).

²²⁹⁰ Notiamo *en passant* che il medesimo apprezzamento nei confronti della civiltà ellenica emerge anche dalle parole di Cicerone, il quale in I 13 definisce Atene inventrice di ogni sapere e maestra dell'eloquenza, mentre in I 22-23 afferma che i Greci dispongono in abbondanza di *ingenium* e *doctrina* e che le loro opere di retorica non potrebbero essere rese più eleganti o più chiare da una sua traduzione o spiegazione (ma la convinzione che i Greci siano inferiori ai Romani anche nelle attività intellettuali è espressa dall'Arpinate nel proemio al primo libro delle *Tusculanae disputationes*).

²²⁹¹ Ancora una volta, dunque, un incontro in terra greca tra un intellettuale ellenico e un magistrato romano in occasione dello svolgimento, da parte di quest'ultimo, di una carica politica.

ridiculis (II 217 e 288); e ancora si fanno i nomi di Gaio Velleio, epicureo, e di alcuni aderenti allo stoicismo, Sesto Pompeo, i due Balbi, Marco Vigellio (III 78) e Quinto Tuberone (III 87). Tra i personaggi dell'opera, però, a rappresentare al più alto grado questo processo di ellenizzazione dell'*élite* romana è senz'altro Catulo: egli conosce, ad esempio, la storiografia (II 51), ma è esperto, in particolare, di filosofia, se cita i sofisti Ippia, Prodicò, Trasimaco, Protagora e Gorgia (III 126-130), oltre che Socrate e Platone (III 129²²⁹²); dalla lettura dell'opera emerge anzi una figura appassionata di questa disciplina, che non solo la pratica, ma ne prova un vivo interesse e accorda la sua preferenza ad Aristotele (II 152, III 182 e 187). Oltre a ciò, conosce la mitologia dei Greci (II 71) e ne adopera la lingua con finezza ed eleganza (II 28); è poi in rapporti col già nominato Antipatro di Sidone (III 194) oltre che, come risulta da Cic. *Arch.* 6, col poeta Archia. Ancora, egli mostra conoscenza dell'insegnamento retorico ellenico, criticando i maestri incompetenti (II 75-76) e rilevando che le discussioni che stanno avendo luogo presso la villa di Crasso, nonché la stessa casa di quest'ultimo, ne ricordano la sede e le modalità (II 13 e 20). In ultimo possiamo notare come ancora il *De oratore* lasci l'impressione che la conoscenza di queste espressioni culturali di stampo greco doveva forse riguardare –per quanto magari in un grado differente– anche una platea più ampia che non quella degli intellettuali che dell'opera sono personaggi e dei loro pari: ciò traspare, ad esempio, dai riferimenti, sparsi nel dialogo, agli spettacoli teatrali di argomento greco di Ennio (I 199; II 156; III 102, 154, 162, 164, 183, 217 e 218), Pacuvio (I 246, II 193, III 166, 217 e 219) e Accio (III 166, 217 e 219), i quali, per quanto in parte composti in età precedente, dovevano essere ancora rappresentati all'epoca del dialogo, se i personaggi vi fanno riferimento in maniera così diffusa²²⁹³. Alla stessa conclusione induce anche il summenzionato richiamo alle figure mitologiche di Aiace e Cassandra (II 265), se Antonio se ne servì in un processo e non in un'occasione differente²²⁹⁴.

²²⁹² Che Catulo conosca Platone è dato per scontato da Crasso in III 21.

²²⁹³ Non entriamo in questa sede nell'annosa questione di quanti fossero di fatto i fruitori degli spettacoli teatrali a Roma: probabilmente non si trattava di un numero altissimo, come nota giustamente MACMULLEN 1991, pagg. 420-422, ma plausibilmente la platea non era nemmeno estremamente ridotta (cfr. COLIN 1905, pagg. 145-147).

²²⁹⁴ Cfr. ORF 1976, pag. 236, che a proposito di due frammenti *incertae sedis* di Antonio (questo e *De orat.* II 257) scrive: "Haec non ex orationibus fluxisse sed per altercationes Antonio expressa esse videntur".

Cerchiamo di trarre le fila del discorso. Stando alla testimonianza ciceroniana – quella, si noti bene, del *De oratore*–, Antonio e Crasso rappresenterebbero due esempi di una classe dirigente ed intellettuale che aveva conosciuto, studiato e assorbito pienamente le espressioni della ricchissima e sotto molti aspetti lodevole cultura greca: letteratura, filosofia, retorica, arti figurative, tutto pare essere passato al vaglio dei dotti romani e averne tendenzialmente ricevuto la sanzione. A questo punto, però, sorge una domanda: in che misura si può prestare fede alla validità della ricostruzione operata dall'Arpinate? Che il *De oratore* costituisca per noi una fonte ricchissima e imprescindibile sui due oratori è innegabile, ma si può credere a tutto quanto in essa è riportato o lasciato intendere o forse è più saggio accostarsi al testo con atteggiamento critico (in senso etimologico)?

3. Limitandoci all'argomento che è qui oggetto di analisi, il rapporto di Crasso e Antonio con la cultura greca, iniziamo col segnalare che molti critici paiono aver ritenuto del tutto o in buona parte fondata la ricostruzione del dialogo. Ad esempio Söderholm²²⁹⁵, mentre ritiene che Antonio, pur avendo ad Atene preso parte a discussioni con *homines doctissimi*, fosse oratore formatosi nel foro più che in una scuola, attribuisce a Crasso profonda cultura grazie agli ampi studi svolti in giovane età e alle conversazioni tra dotti ascoltate ad Atene. Jullien²²⁹⁶, dal canto suo, crede non solo alla storicità delle conversazioni dotte alle quali i due avrebbero preso parte ad Atene, ma anche alla notizia che essi parlassero il greco come se non conoscessero altra lingua (in realtà Cicerone riferisce quest'ultima affermazione al solo Crasso: *De orat.* II 2); similmente, Cima²²⁹⁷ scrive che Crasso "fu di buon ora avviato allo studio della letteratura greca" (pag. 159) e che in Asia ascoltò i più celebri retori e filosofi del tempo. Colin²²⁹⁸ poi riporta senza altro commento la notizia, tratta dal proemio al libro II del *De oratore*, che Crasso parlasse il greco come se non conoscesse un'altra lingua, mentre Antonio era esperto di tutte le discipline in qualche modo connesse alla retorica. Ancora, i curatori delle voci relative ai due personaggi nella

²²⁹⁵ SÖDERHOLM 1853, pagg. 13, 15-16, 21, 31-32 e 34 (sull'affidabilità della testimonianza ciceroniana si vedano anche le pagg. 1-9).

²²⁹⁶ JULLIEN 1885, pagg. 72-73.

²²⁹⁷ CIMA 1903, pagg. 159 e 162-163.

²²⁹⁸ COLIN 1905, pag. 601.

"Realencyclopädie"²²⁹⁹ rilevano che Antonio fingeva di avere scarsa conoscenza della civiltà greca, ma aveva conversato con filosofi e retori greci e di fatto non faceva che nascondere la propria cultura; che l'ideale retorico esposto da Crasso nel *De oratore*, pur esprimendo sostanzialmente il punto di vista di Cicerone sull'argomento, ha una base effettiva, nella misura in cui l'Arpinate, come rimarca più volte, non poteva allontanarsi dalla realtà storica del personaggio; che gli studi di Crasso compresero non solo il diritto e la storia, ma anche la filosofia (sebbene egli non ne fosse straordinariamente esperto), disciplina nella quale abbracciò l'indirizzo accademico.

Martinelli²³⁰⁰, soffermandosi sulla caratterizzazione stilistica di Antonio e Crasso (vale a dire sul modo in cui essi si esprimono) nel *De oratore*, ritiene che Cicerone abbia tentato a questo proposito di adeguarsi agli aspetti storici dei due, vale a dire che il *genus dicendi* di cui essi fanno uso nel dialogo corrisponde sostanzialmente a quello che era effettivamente proprio dei loro discorsi. Kennedy²³⁰¹, riconoscendo valore alle affermazioni di attendibilità pronunciate dallo stesso Cicerone e al fatto che la memoria degli antichi fosse "more retentive" (pag. 216) di quella dei moderni, reputa che tanto gli incontri più volte menzionati con filosofi e retori quanto la caratterizzazione dei due personaggi tracciata nel primo libro del dialogo siano sostanzialmente fededegni, seppur non precisissimi nei particolari (lo studioso addirittura sostiene che nella discussione dell'*inventio* svolta da Antonio nel secondo libro Cicerone, pur a conoscenza della redazione integrale della *Retorica* aristotelica, ne abbia esposto solo alcuni aspetti per non attribuire ad Antonio, che di quella conosceva solo i punti principali, una competenza falsata). Jocelyn²³⁰², basandosi sul medesimo dialogo ciceroniano, ritiene che Crasso e Antonio ascoltarono ad Atene gli accademici Carmada, Clitomaco ed Eschine, lo stoico Mnesarco e il peripatetico Diodoro. In effetti, a proposito di Antonio, buona parte della critica è concorde nell'attribuirgli un'adesione alla scuola filosofica della nuova Accademia²³⁰³; da tale scuola, poi, sarebbe derivata anche la sua trattazione della dottrina degli *status*

²²⁹⁹ RE I.1, col. 2592 (Klebs), e XIII.1, coll. 252-253 e 267 (Häpke).

²³⁰⁰ MARTINELLI 1963 (si veda in particolare l'introduzione, pagg. 7-19).

²³⁰¹ KENNEDY 1972, pagg. 215-222.

²³⁰² JOCELYN 1977, pag. 337 (ma vedremo a breve che poche pagine dopo lo stesso studioso mostra di affrontare criticamente la questione della validità della testimonianza fornita dai dialoghi ciceroniani).

²³⁰³ Così MICHEL 1960, *passim* (ad es., pagg. 246 e 412); CALBOLI 1965, pag. 15; CALBOLI 1972, pagg. 147-149; LÉVY 1992, pagg. 84-85.

*causae*²³⁰⁴. Ancora, Narducci²³⁰⁵ afferma che Crasso "si nutriva di una vasta cultura greca", mentre più moderatamente Clarke²³⁰⁶ riporta la notizia che egli traduceva discorsi dal greco, per poi scrivere: "Crassus ... was a good lawyer, had studied under Greek rhetoricians and philosophers and was familiar with Greek men of letters". Ancora di recente, Hughes²³⁰⁷, dopo aver scritto –non si comprende bene su quale fondamento– che "Lucius Licinius Crassus was already cognominated «the Orator» when he delivered his speech *de lege Servilia*", aggiunge che all'epoca in cui pronunciò questa orazione (106 a.C.) "he had studied Hellenistic school rhetoric in his youth (*De Oratore* 1.137-147) and discussed it critically with prominent rhetoricians, both Greek and Roman (1-154-157). He will already have been aware of what texts such as *De Inventione* and *Rhetorica ad Herennium* would soon afterwards (ca. 90-85 B.C.) prescribe for a deliberative oration".

Tra gli studiosi, però, colui che sembra aver dato maggior credito alla ricostruzione fatta dall'Arpinate nella sua principale opera retorica è Erich Gruen. Già decenni fa, infatti, lo studioso²³⁰⁸ così presentava Crasso menzionando il suo discorso d'esordio, l'accusa a C. Papirio Carbone, pronunciata quando il nostro oratore aveva solo 21 anni: "L. Licinius Crassus, despite his youth, had extensive preparation and carried impressive credentials. He possessed oratorical gifts in abundance, but much more than that; he was a voracious student of the law, a scholar and an intellectual". Ancora a distanza di decenni egli²³⁰⁹ mantiene la sua immagine dell'oratore, definendolo "learned scholar and orator, whose Greek was so fluent that it seemed to be his native tongue" e aggiungendo che "he sought advice and instruction on oratory wherever he could from Greek professors" e che, al netto di una certa esagerazione e idealizzazione nella rappresentazione ciceroniana del maestro come esperto di retorica, filosofia, storia e diritto, si può giustamente ritenere Crasso un "devotee of the Greek language and of Hellenic culture". Infine, più di recente, egli²³¹⁰ ha confermato l'idea che Crasso fosse avido di conoscere la cultura ellenica (filosofia,

²³⁰⁴ CALBOLI MONTEFUSCO 1986, pagg. 197-199.

²³⁰⁵ NARDUCCI 1990, pag. 892.

²³⁰⁶ CLARKE 2002, pagg. 20 e 45.

²³⁰⁷ HUGHES 2002, pag. 131.

²³⁰⁸ GRUEN 1968, pag. 107.

²³⁰⁹ GRUEN 1990, pagg. 186, 187 e 189.

²³¹⁰ GRUEN 1993, pagg. 250 e 264-266; su questo contributo, comunque, torneremo in modo più approfondito *infra*.

retorica, rituali religiosi), a tal punto da sfruttare tutte le occasioni di approfondimento che gli si presentavano, che possedesse una profonda cultura generale, che parlasse perfettamente il greco e che desiderasse ardentemente l'*otium* che gli avrebbe permesso di approfondire i suoi studi filosofici.

Come si vede, dunque, un buon numero di studiosi pare aver ritenuto attendibile la ricostruzione ciceroniana della figura dei suoi due maestri o comunque avervi fatto riferimento senza approfondire la questione. D'altra parte, però, altri critici si sono posti diversamente nei confronti del problema e hanno messo in dubbio, almeno a partire dal XIX secolo, la testimonianza dell'autore del *De oratore*. Già Oette²³¹¹, ad esempio, scriveva che a Roma alla fine del II secolo la cultura greca era ormai diffusa, ma che Crasso non ne aveva in realtà una conoscenza particolarmente profonda. Analogamente Enderlein²³¹² notava che su Antonio Cicerone è senza dubbio una fonte imprescindibile, ma il valore del *De oratore* è inferiore a quello del *Brutus*; che l'Arpinate ne ha amplificato la dottrina, in quanto egli di fatto non apprese per nulla il diritto civile e solo superficialmente la storia e il diritto pubblico, oltre che la cultura dell'Ellade; che i suoi incontri orientali (ad Atene e a Rodi) con filosofi e retori avevano storicamente avuto luogo, ma il contenuto delle conversazioni quale si legge nel *De oratore* è creazione ciceroniana; che nel suo manualetto *de ratione dicendi* Antonio non attinse a fonti greche. Ancora, Cima²³¹³, pur credendo –lo abbiamo visto– che Crasso avesse studiato il greco sin da giovane e avesse presenziato, in Asia e ad Atene, a discussioni di uomini dotti, è comunque convinto che la dottrina e gli studi di Crasso non furono estesi e vari come lascia intendere Cicerone: "egli ha certamente attribuito al suo oratore prediletto più di quello che l'età di Crasso poteva dare e che Cicerone trovava piuttosto in sé stesso". Dal canto suo, Krueger²³¹⁴, pur riconoscendo in generale la validità della testimonianza ciceroniana su Crasso e Antonio, mostrava qualche perplessità su alcuni punti: che il resoconto delle conversazioni intellettuali tenute dai due personaggi in Oriente corrisponda a verità non è credibile perché –scrive lo studioso– "quis est qui tam parvas, tam usitatas res memoriae proditas esse putet?" (pag. 3, nota 3); inoltre essi risentono della costruzione dell'autore, che vuole

²³¹¹ OETTE 1873, pagg. 13-15.

²³¹² ENDERLEIN 1882, pagg. 6, 10-11, 21-22 e 43-44.

²³¹³ CIMA 1903, pag. 190.

²³¹⁴ KRUEGER 1909, pagg. 2-10.

opporre l'oratore abile di natura (Antonio) a quello dotato di un sapere enciclopedico (Crasso); Antonio non avrebbe posseduto sostanzialmente una grande *doctrina*, mentre Crasso sarebbe stato più acculturato, ma comunque abile soprattutto come oratore forense ed esperto più di retorica che di filosofia: il *Brutus* si configurerebbe a tal proposito come una fonte più affidabile del *De oratore*.

Più di recente Frank²³¹⁵ ha rilevato che, mentre Crasso aveva qualche conoscenza della retorica e dell'oratoria greca, Antonio –come emerge dal *Brutus* ben più che dal *De oratore*– era dotato per lo più di qualità naturali, ma Cicerone, "who dislikes to confess that good oratory can arise out of native endowments, accords Antonius some education, because he once conversed with the Athenian professors for a few days on his way to the province!". Jones²³¹⁶, poi, ritiene che mentre per Crasso il quadro fornito dal *De oratore* è discretamente credibile, con esagerazioni solo parziali, il ritratto di Antonio quale emerge soprattutto dal secondo libro del dialogo risulta assolutamente eccessivo: la sua scarsa cultura generale sarebbe dimostrata dal primo libro della medesima opera e dal *Brutus*, opera che, come fonte storica, è più affidabile del *De oratore*. Scholz²³¹⁷ sostiene che nel *De oratore* le figure dei due oratori sono sottoposte a notevole idealizzazione, in quanto esse devono incarnare gli ideali dell'autore, mentre il *Brutus* costituisce una fonte più affidabile per quanto anche quest'opera si configuri come "eine Tendenzschrift" (pag. 56); Cicerone non ha né la possibilità (potendo fare affidamento principalmente sulle inaffidabili informazioni ricevute in famiglia) né l'intenzione di fornire un'immagine totalmente affidabile dei due personaggi.

A considerazioni simili giunge anche, sebbene per via diversa (vale a dire studiando l'uso della tecnica della memoria in Cicerone), Lockyer²³¹⁸. Lo studioso, rilevando che la menzione di Cotta come fonte del dialogo rappresenta senza dubbio l'impiego di un *topos* letterario, si domanda come mai Cicerone si serva di questa forma di finzione; la risposta che egli fornisce è sostanzialmente triplice: l'autore segue una convenzione letteraria diffusa alla sua epoca; la finzione gli permette sia la dedica sia l'anonimato ("he can reveal his identity in the dedication and then, by employing

²³¹⁵ FRANK 1971 (ma la prima pubblicazione del saggio è del 1930), pagg. 150-151 e nota 29.

²³¹⁶ JONES 1939, pagg. 317-319.

²³¹⁷ SCHOLZ 1962, pagg. 55-57.

²³¹⁸ LOCKYER 1971, pagg. 105-115.

the fiction of memory, retreat into the shadows": pag. 108); con questo strumento egli può mostrare Crasso e Antonio come uomini acculturati (i due avrebbero dato mostra in privato di quella competenza teorica che negavano in pubblico). Le affermazioni dei due personaggi sulla propria educazione non corrisponderebbero però a verità: l'asserita cultura di entrambi, teoricamente acquisita per via orale, cela null'altro se non quella sulla quale Cicerone poteva fare affidamento grazie a fonti scritte. Analogamente, poi, lo stesso Jocelyn²³¹⁹ che abbiamo visto sopra credere (probabilmente a ragione) alla storicità delle conversazioni orientali dei due personaggi, sostiene che nei suoi dialoghi Cicerone rappresenta i Romani come esperti di filosofia, ma nella realtà le cose stavano diversamente, come si può intuire dalle convenzioni del genere dialogico (le quali lasciano all'autore un margine di invenzione) e come emerge dalla lettura del *Brutus*, ricostruzione storicamente più attendibile.

Leeman e Pinkster²³²⁰, dal canto loro, ritengono che nel *De oratore* Cicerone intenda senz'altro esprimere le proprie idee sull'eloquenza, ma senza stravolgere del tutto la verità storica. Crasso fu meno istruito e dotato di *humanitas* rispetto a quanto appare nel dialogo, così come ciceroniane sono le sue riflessioni sullo stile, mentre sostanzialmente veridiche risultano le informazioni biografiche (comprese le conversazioni orientali) e quelle sulla sua scarsa istruzione, sullo scetticismo e il senso di superiorità rispetto ai greci e sull'amore per il lusso; quanto ad Antonio, sul quale vengono forniti ragguagli più limitati, nel dialogo egli appare più acculturato di quanto fosse in realtà, tuttavia l'autore gli affida il compito di esporre argomenti sui quali aveva davvero una buona competenza. Non corrispondenti alla realtà sono anche il dialogo in sé, che con ogni probabilità non ha mai avuto luogo, gli ideali retorici dei due protagonisti e i loro rapporti personali (i due si conoscevano, ma non erano davvero amici) e lo stile dei parlanti. In definitiva il *De oratore* realizza una fusione di storicità e finzione, dando vita a una manipolazione storica che ha creato ai moderni molti più problemi di quanto abbia fatto con gli antichi.

Dubbi sull'affidabilità delle informazioni fornite da Cicerone sono stati espressi anche dalla Rawson²³²¹, la quale, pur ritenendo veritiera la notizia degli incontri

²³¹⁹ JOCELYN 1977, pagg. 341-343.

²³²⁰ LEEMAN-PINKSTER 1981, pagg. 86-96; cfr. anche LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pagg. 186-187.

²³²¹ RAWSON 1985, pagg. 4, 6 e 146-147.

orientali dei due oratori, ipotizza che essi avessero una certa conoscenza della greicità, ma minore di quanto Cicerone voglia far credere. Perfino Gruen²³²², che abbiamo visto essere il più convinto assertore dell'idea che Crasso e Antonio fossero esperti di civiltà ellenica, fa la seguente ammissione: "One may concede that the portrait of Crassus as imbued with Greek learning contains exaggeration and idealization. The wide familiarity with rhetoric, philosophy, history, civil law, and constitutional traditions may reveal more of Cicero than of Crassus" (salvo poi aggiungere: "The character in the *De oratore* is far from sheer creation"). Similmente, secondo Cavarzere²³²³, Cicerone amplia indebitamente il livello della cultura generale di Crasso, il quale nel *De oratore* è sottoposto ad un'innegabile idealizzazione. Ancora, Clarke²³²⁴, al di là delle affermazioni riportate sopra sulla conoscenza che Crasso avrebbe avuto della lingua e delle discipline greche (affermazioni che forse suonano eccessive), nota che "Antonius was not so learned, and what learning he had he did his best to conceal. He was ignorant of law and not much of a Greek scholar"; inoltre lo studioso ritiene che i due oratori nelle concrete occasioni forensi non mostrassero particolare cura dei precetti retorici e che l'umorismo e il pathos, armi retoriche molto sfruttate la prima da Crasso e la seconda da Antonio, fossero strumenti retorici prevalentemente romani²³²⁵.

Giungendo ai contributi più recenti sull'argomento, citiamo le posizioni di Fantham, Fox, Romano e Li Causi. La studiosa inglese²³²⁶ ha scritto che in generale l'affidabilità del *De oratore* come fonte storica è buona, ma che sulla cultura greca dei nostri due oratori l'autore esagera (cfr. pag. 28: "It suits Cicero's purpose in *De oratore* to maximize the Greek learning of the two great orators"). Fox²³²⁷ ritiene che il *De oratore*, come anche il *De legibus*, abbia tra i propri cardini fondamentali il tema del rapporto tra storia e retorica; in quest'ottica i personaggi del nostro dialogo sono scelti per incarnare ideali esprimenti in sostanza le visioni di Cicerone, il quale a volte lascia intendere che egli viola la veridicità storica, come accade ad esempio nel proemio al libro II e in generale nella costruzione delle figure di Crasso e Antonio (cfr. pag. 123:

²³²² GRUEN 1990, pag. 188.

²³²³ CAVARZERE 2000, pag. 108.

²³²⁴ CLARKE 2002, pagg. 45 e 46-48.

²³²⁵ Che si trattasse di mezzi tecnici nel cui utilizzo i Romani eccellevano è affermato anche da Quint. X 1, 107, a proposito del confronto tra Cicerone e Demostene.

²³²⁶ FANTHAM 2004, pagg. 26-29.

²³²⁷ FOX 2007, pagg. 111-148.

"The speakers of *De oratore* [...] are chosen [...] because they are pioneers: pioneers of rhetorical excellence, who [...] are created by Cicero to embody ideals which are clearly projections of Cicero's own ambitions, but which contain a balance, in their own historical context, between plausibility and manifest idealization"). Romano²³²⁸, dal canto suo, ha evidenziato come Crasso e Antonio siano nel *De oratore*, soprattutto nel proemio al libro II, "acquisiti in certo senso quali antenati" (pag. XIX) e come Crasso sia anche sottoposto ad un processo di "ciceronizzazione" (*ibid.*). La ricostruzione di entrambi, dunque, risente di un certo grado di idealizzazione, anche se va detto che Cicerone è attento ad evitare anacronismi e a curare i riferimenti a situazioni precise; "i suoi non sono soltanto i personaggi di una finzione letteraria, sono anche, e in misura elevata, antenati culturali e perciò, in altre parole, 'figure di memoria' " (pag. XX). Li Causi²³²⁹, infine, crede che in Crasso Cicerone proietti sé stesso, ma senza giungere a una totale deformazione del personaggio storico (che avrà conosciuto approfonditamente la storia e il diritto e superficialmente la retorica), mentre per Antonio "la distanza fra verità storica e finzione sembra essere più marcata", per quanto egli abbia verosimilmente conosciuto la tradizione scolastica greca.

In questa rassegna un posto a parte ed un'esposizione alquanto più ampia spettano senza dubbio allo studio che maggiore attenzione ha dedicato al problema del rapporto tra storicità e finzione letteraria nel *De oratore*, quello di Rolf Dieter Meyer (MEYER 1970), intitolato appunto "Literarische Fiktion und historischer Gehalt in Ciceros *De oratore*". Lo studioso tedesco spiega innanzitutto (capitolo I) che nel dialogo ciceroniano le informazioni sui personaggi che compaiono come interlocutori possono essere distinte in indirette e dirette: le prime si deducono implicitamente dalle loro stesse parole, le altre emergono espressamente dai proemi (dove parla l'autore) o dalle affermazioni dei personaggi su sé stessi o sugli altri astanti; queste ultime sono di solito più affidabili di quelle indirette, tuttavia a volte sono usate per avvalorarle, pertanto è necessario confrontare altre fonti, tra le quali soprattutto il più affidabile *Brutus*. Meyer poi (capitolo II) si sofferma sul rapporto tra finzione letteraria e contenuto storico in generale nei dialoghi di Cicerone, ritenendo che esso si basi su tre elementi: i personaggi parlano di chi conoscono personalmente o indirettamente; chi

²³²⁸ ROMANO 2015, pagg. XVIII-XX.

²³²⁹ LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pagg. 390 e 391.

si esprime è sempre l'autore, il che implica che i dialoghi non hanno mai avuto luogo oppure si sono svolti in modo differente da come riportato; nella scelta dei personaggi Cicerone segue il criterio del *πρέπον* o *aptum* o *decorum*, mettendo in scena in un primo momento solo persone defunte all'epoca di composizione dell'opera, poi figure che nella realtà conoscessero ciò di cui parlano nei dialoghi, quindi anche uomini vivi. Segue (capitolo III) un'analisi delle fonti a disposizione di Cicerone nella ricostruzione dei protagonisti del dialogo, le quali si dividono in orali e scritte: l'Arpinate, infatti, da un lato aveva conosciuto Crasso, Antonio, Scevola l'Augure e gli altri personalmente e/o tramite amici e conoscenti in comune, dall'altro aveva letto opere (orazioni, ma non solo), pubblicate o meno, scritte dai personaggi stessi, discorsi dei loro avversari in tribunale, testimonianze di altri autori (ad esempio le *Satire* di Lucilio) e documenti ufficiali (come gli *acta senatus*). Da ciò si può concludere che Cicerone conoscesse molto bene i personaggi del *De oratore*.

Una volta esaminata e scartata l'idea che un circolo come quello descritto nell'opera esistesse davvero (capitolo IV)²³³⁰, lo studioso tedesco si dedica poi alla ricostruzione delle figure di Crasso (capitolo V) e Antonio (capitolo VI). Quanto a Crasso, l'idea di Meyer è che egli possedesse una discreta cultura generale, ma non fosse assolutamente colto come emerge dal *De oratore*. L'ideale di eloquenza da lui proposto nell'opera, innanzitutto, potrebbe avere un parziale fondamento storico, ma risente senza dubbio di un netto apporto ciceroniano (il nostro, in particolare, conosceva le discipline romane meglio di quelle di matrice greca, in particolare della filosofia); le affermazioni su Crasso contenute nei proemi non paiono sufficientemente fondate e parimenti inaffidabili (o scarsamente affidabili) risultano quelle del personaggio su sé stesso: in nessun caso sembra si possa dedurre che Crasso fosse davvero molto istruito. Stando ai giudizi espressi dagli altri personaggi del dialogo, però, è plausibile che egli avesse un certo grado di cultura, quantomeno sufficiente per permettergli di ricoprire il ruolo affidatogli nel *De oratore*. Tra le caratteristiche sul personaggio che emergono dal dialogo, dunque, quelle storicamente fondate appaiono il suo orgoglio romano e il senso di superiorità nei confronti della Grecia, lo scarso interesse per la filosofia (ritenuta disciplina ancillare all'eloquenza), la tendenza a non

²³³⁰ Condividono questa idea LEEMAN-PINKSTER 1981, pag. 91.

parlare di retorica e la preferenza per una formazione pratica piuttosto che teorica. Per quanto riguarda i riferimenti a Crasso contenuti nelle altre opere dell'Arpinate, anche da questi è evidente che Crasso non fu assolutamente l'oratore ideale acculturato che traspare dal *De oratore*. Egli probabilmente aveva una conoscenza buona (ma non eccezionale) del diritto, mentre per quanto concerne la retorica è ipotizzabile che desse importanza al talento naturale e all'*exercitatio* e al tempo stesso conoscesse le regole greche, apprese tramite maestri domestici, amici e manuali, oltre che presso Metrodoro in Asia; inoltre egli effettivamente, come dichiara nel *De oratore*, prevedeva che lo studio della retorica fosse inserito in una formazione multidisciplinare, per quanto sia incerto se questa prevedesse davvero anche la filosofia. Che egli frequentasse uomini colti, poi, è vero, ma ciò non indica che fosse un dotto egli stesso, bensì semplicemente che nutriva un certo interesse per la cultura. La raffigurazione di Crasso fornita nel *De oratore*, in definitiva, fonde elementi storici – come la conoscenza del diritto, della storia, dell'arte politica e dei fondamenti della retorica; il senso di superiorità rispetto ai Greci; le polemiche contro la filosofia– e altri idealizzati –ampia conoscenza della filosofia e della retorica; convinzione di essere in grado di sistematizzare il diritto; ideale della cultura enciclopedica dell'oratore–: "literarische Fiktion" e "historischer Gehalt", però, nonostante i tentativi di Cicerone di sfumarne le differenze, si lasciano ben distinguere.

Alquanto diverso, invece, è il caso di Antonio. Anche nel suo caso, come in quello di Crasso, Cicerone, partendo da una base di elementi storici –come il fatto che egli conoscesse la retorica prevalentemente sulla base dell'esperienza personale e il rifiuto dell'idea che l'oratore necessiti di un'ampia cultura– ve ne aggiunge altri di sua invenzione –in particolare attribuendogli una vasta conoscenza della letteratura e della filosofia elleniche, oltre che del diritto–. Alcune differenze sostanziali sussistono però, rispetto a Crasso: anzitutto la formazione di Antonio era più ridotta, essendo egli conoscitore, di fatto, solo della disciplina retorica e anche questa con basi teoriche scarse (deriva da qui la sua facilità a dissimulare la conoscenza della greco); in secondo luogo, mentre il Crasso storico doveva essere restio ad esprimersi sulla teoria retorica, Antonio era più propenso a trattarne liberamente (come dimostra la sua scelta di comporre un manualetto *de ratione dicendi*); infine –e soprattutto–, al netto di alcuni punti generali, finzione letteraria e contenuto storico si lasciano discernere

per Antonio molto meno facilmente che per Crasso, il che rende necessario volgersi, a questo proposito, alla più affidabile ricostruzione del *Brutus*. Tutto ciò, comunque, non toglie che egli fosse effettivamente un eccellente oratore, per quanto la sua padronanza dei mezzi espressivi (*elocutio*) fosse inferiore rispetto a quella di Crasso.

4. Per poter valutare con cognizione di causa il problema dell'affidabilità della testimonianza ciceroniana è necessario chiarire preliminarmente una questione: come e in che misura Cicerone conosceva le figure dei due oratori che elevò a principali personaggi del suo grande dialogo sulla retorica? Schematizzando, è possibile affermare che Crasso e Antonio erano entrati nella sua vita in due modi: da un lato in qualità di individui vissuti, per un certo periodo, in età contemporanea all'Arpinate e quindi incontrati da lui e anche da amici e parenti che avevano riferito al giovane Marco le proprie impressioni sui due, dall'altro tramite fonti scritte di vario tipo. Tra queste ultime vanno forse annoverati, secondo quanto propone Meyer²³³¹ (trattando in generale dei personaggi del *De oratore*), oltre alle orazioni pubblicate da Crasso anche alcune non edite che i maestri di retorica potevano essersi procurati sotto forma di appunti da utilizzare a lezione, discorsi di oratori che in occasione di qualche processo avevano parlato contro Crasso o Antonio e le opere di Scauro, Rutilio Rufo e Silla (autobiografiche), nonché di Sempronio Asellione, Caio Fannio, Cornelio Sisenna, Claudio Quadrigario, Valerio Anziate e Posidonio (storiche). A queste, come fonti di conoscenza dei due oratori per l'Arpinate, vanno sicuramente aggiunti i giudizi assolutamente lusinghieri che delle due figure avevano dato, stando a *De orat.* II 2, sia il padre di Cicerone sia lo zio, il quale partecipò con Antonio alla spedizione contro i pirati del 102 a.C. Che Cicerone avesse incontrato personalmente Antonio e Crasso, poi, è affermato esplicitamente in *Q. fr.* III 5, 1; Rolin²³³², anzi, ritiene che essi, insieme ad altri uomini di cultura, frequentassero la casa arpinate del padre di Cicerone e che in seguito sia Marco sia il fratello Quinto studiarono a Roma a casa di Antonio e soprattutto di Crasso (il quale avrebbe tenuto nella propria abitazione una vera e propria scuola, frequentata dai due giovani a partire al massimo dal 95). Stando alla testimonianza di *De orat.* III 16, fr. 8-ter, poi, dove Cicerone critica coloro che mettevano in dubbio la storicità del modo di esprimersi di Crasso e Antonio e li accusa

²³³¹ MEYER 1970, pagg. 14-15.

²³³² ROLIN 1979, pag. 342; ROLIN 1980, pagg. 43-47.

di non saper giudicare o di non aver mai ascoltato i due oratori, si può forse dedurre che l'Arpinate, nell'adolescenza, fosse presente ad alcuni loro discorsi pubblici. Che ciò sia valido per Antonio è confermato da *Tusc.* II 57 e V 55, passi nei quali si fa riferimento rispettivamente ad un efficace impiego del *gestus*, da parte dell'oratore, in una sua autodifesa forense (*genu mehercule M. Antonium vidi, cum contente pro se ipse lege Varia diceret, terram tangere*) e, più genericamente, all'ascolto diretto di suoi discorsi. Proprio quest'ultimo passo, però, dove si legge il nome di Antonio (al genitivo), seguito dall'apposizione *omnium eloquentissimi quos ego audierim*, sembra indurre a dubitare che l'autore abbia ascoltato direttamente anche Crasso: se così fosse, infatti, come potrebbe questa –possiamo dire– palma dell'eloquenza conferita ad Antonio conciliarsi con i numerosi passi nei quali Cicerone esprime la propria preferenza per Crasso? La descrizione dell'oratoria di quest'ultimo contenuta in *Brut.* 143, fr. 2, in effetti, non è una prova a tal proposito probante, tuttavia va detto che il riferimento all'abilità di Antonio, inserito in un passo dove si fa menzione della sua morte violenta, potrebbe anche avere semplicemente un valore enfatico e quindi forse non va interpretato alla lettera; che Cicerone abbia avuto modo di ascoltare Crasso personalmente, in definitiva, non è da escludere²³³³.

Fuor di dubbio, comunque, è che l'autore del *De oratore* fosse in gioventù allievo di Crasso (cfr. *De orat.* II 2). All'apprezzato maestro, tra l'altro, Cicerone era legato da una serie non irrilevante di conoscenze incrociate: Caio Aculeone, ad esempio, marito della sorella della madre di Cicerone, era molto amico, oltre che ammiratore, di Crasso (cfr. *De orat.* I 191 e II 2), a tal punto da essere da quest'ultimo difeso in un processo dai contorni per noi poco chiari²³³⁴; l'Arpinate inoltre conosceva la figlia di Scevola l'Augure, moglie di Crasso, e le due *Liciniae* nate da questo matrimonio (*Brut.* 211), nonché Lucio Licinio Crasso Scipione, figlio di Publio Scipione Nasica e appunto di Licinia, quindi nipote (e poi figlio adottivo) di Crasso (*Brut.* 212). Altri –possiamo dire– ponti tra i due personaggi erano poi costituiti da Caio Velleio, un epicureo amico di Cicerone, che ne fa un interlocutore del *De natura deorum*, e anche di Crasso (*De orat.* III 78; *Nat.* I 58); il poeta Archia, difeso da Cicerone nel noto processo del 62, e ammirato da Crasso (*Arch.* 6); Scevola il Pontefice, collega di Crasso in molte

²³³³ Lo ritiene anzi probabile MEYER 1970, pag. 11.

²³³⁴ Si veda l'oraz. XI, *Pro C. Visellio Aculeone*.

magistrature (cfr. *Brut.* 161), suo avversario nella famosa *causa Curiana*²³³⁵ e insegnante di diritto di Cicerone (*Amic.* 1). Ancora: l'attore Quinto Roscio Gallo era amico di Crasso (*De orat.* I 129) e fu difeso da Cicerone con l'orazione nota come *Pro Roscio comoedo*; l'oratore L. Elio Lamia fu avversario di Crasso in occasione di un processo²³³⁶ e amico, come anche il figlio, dell'Arpinate (*Sest.* 29); Marco Pupio Pisone Frugi, infine, fu conosciuto da Crasso (*De orat.* I 104) ed era amico di Cicerone, il quale gli dà la parola nel quinto libro del *De finibus bonorum et malorum*²³³⁷. L'Arpinate inoltre poteva leggere redazioni scritte di diversi discorsi di Crasso –come emerge da *Brut.* 160-163²³³⁸, *Orat.* 132, fr. 12-bis, *De orat.* II 8, fr. 12-ter, e *Off.* II 63, fr. 23-ter – e trarre informazioni da una fonte letteraria come Lucilio (cfr. *De orat.* I 72 e III 171 e *Brut.* 160), oltre che da documenti ufficiali quali gli *acta senatus*, come si evince dalla citazione letterale contenuta in *De orat.* III 5, fr. 41.

Per quanto riguarda Antonio, invece, alle considerazioni già esposte aggiungiamo solo che anch'egli, come Crasso, fu maestro di Cicerone (*De orat.* II 3) e che l'autore del *De oratore* conosceva senz'altro il libricino di Antonio sulla retorica (*De orat.* I 94 e 208, *Brut.* 163, *Orat.* 18). Dato un tale quadro di rapporti personali, frequentazione assidua (nell'adolescenza di Cicerone), conoscenze in comune e possibilità di fare ricorso a fonti scritte, è possibile in definitiva affermare che Cicerone conosceva molto bene sia Antonio sia Crasso: non a caso egli ci dà notizia della maggior parte dei loro discorsi di cui siamo a conoscenza (nove su dieci per Antonio, tredici su quindici per Crasso²³³⁹) ed è anche in grado di informarci di molti rapporti personali intrattenuti dai due personaggi, fornendone a volte anche dettagli specifici²³⁴⁰. Al netto di ciò, comunque, non va dimenticato che Cicerone compose l'opera a distanza di oltre trent'anni dal decesso dei due personaggi e non è impossibile che ciò possa aver influito sulla validità della ricostruzione da lui operata.

²³³⁵ Cfr. oraz. VII, *Pro M'. Curio apud centumviro*s.

²³³⁶ Si veda l'oraz. XI, *Pro C. Visellio Aculeone*.

²³³⁷ A questi vanno aggiunti, secondo ROLIN 1980, pag. 45, anche il grammatico Elio Stilone e l'epicureo Fedro, maestri del giovane Cicerone scelti –come tutti gli insegnanti– da Crasso.

²³³⁸ Estratti di questi paragrafi corrispondono, nel presente lavoro, ai frr. 12, 15, 18, 22, 27 e 34.

²³³⁹ Seguiamo in questo calcolo la distribuzione dei frammenti operata dalla Malcovati in ORF 1976, che include anche un *testimonium* per ciascun oratore; lasciamo da parte i passi annoverati come *incertae sedis*.

²³⁴⁰ In *De orat.* I 72, ad esempio, si legge che Crasso aveva con Lucilio un rapporto meno intimo di quanto avrebbe voluto perché il poeta satirico nutriva risentimento nei confronti di Scevola l'Augure, suocero di Crasso.

5. Nonostante questi legami che univano Cicerone ai suoi due maestri, tuttavia vari sembrano essere gli elementi che inducono a non accettare acriticamente e pedissequamente quanto Cicerone, soprattutto nel *De oratore*, riferisce o lascia intendere dei suoi maestri. Innanzitutto va tenuta presente, in linea generale, la natura peculiare del genere dialogico. Significativo, a tal proposito, è il seguente passo ciceroniano (*Fam. IX 8, 1*): *feci igitur sermonem inter nos habitum in Cumano, cum esset una Pomponius; tibi dedi partis Antiochinas, quas a te probari intellexisse mihi videbar; mihi sumpsit Philonis. Puto fore ut, cum legeris, mirere nos id locutos esse inter nos, quod numquam locuti sumus; sed nosti morem dialogorum*. L'autore sta scrivendo una missiva a Varrone, in accompagnamento ad una copia degli *Academica posteriora* a lui dedicata; nell'atto di spiegare all'amico la configurazione dell'opera, resoconto di un'immaginaria conversazione tenuta presso la villa di Cicerone a Cuma, l'autore spiega di aver attribuito al proprio personaggio le idee di Filone, al personaggio di Varrone quelle di Antioco²³⁴¹. Il destinatario potrebbe meravigliarsi delle posizioni assunte dai due interlocutori nella mimesi ciceroniana; egli, però, conosce la natura del genere dialogico (*sed nosti morem dialogorum*). Analogamente, in *Att. XIII 19, 5*, l'Arpinate ammette che le tesi sostenute negli *Academica*²³⁴² da Catulo, Lucullo e Ortensio sono in realtà fuori portata, troppo astruse per i personaggi che le esprimono. In *Sen. 3*, poi, egli specifica preliminarmente che se nell'opera che sta iniziando Catone darà l'impressione di dissertare *eruditius ... quam consuevit*, ciò sarà da attribuire alle lettere greche di cui si sa che fu molto studioso; in *Amic. 4*, infine, si legge che come nel *Cato maior* Cicerone attribuisce la trattazione del tema della vecchiaia a Catone in quanto quest'ultimo era vissuto fino ad età avanzata e proprio in questa fase era stato fiorentissimo, così nell'opera presente la parte principale è attribuita a Lelio perché celebre è stata la sua amicizia con Scipione. In *Rep. I 16*, invece, Scipione fa notare a Tuberone che Platone nei suoi dialoghi aveva attribuito a Socrate molte idee che non gli appartenevano, soprattutto pitagoriche; similmente, nel III secolo, Diogene Laerzio, nella sua vita di Platone (III 35), racconta che Socrate, sentendo proprio Platone leggere la Λύσις, si era stupito della quantità di bugie che l'autore gli stava attribuendo.

²³⁴¹ Si tratta ovviamente dei filosofi accademici Filone di Larissa e Antioco di Ascalona.

²³⁴² Si tratta qui degli *Academica priora*.

Più volte, dunque, nelle opere di Cicerone e non solo affiora la consapevolezza che nell'antichità classica il genere dialogico concedesse un certo margine di libertà e di invenzione agli autori che vi si accostavano. Ciò, tra l'altro, poteva mettere a rischio di critiche, come risulta da un'epistola di Cicerone (*Q. fr.* III 5, 1) nella quale l'autore mette il fratello a parte di una considerazione fatta dall'amico Gneo Sallustio sulla prima, parziale, stesura del *De re publica*, che a suo dire avrebbe potuto dare a qualcuno l'impressione di pura invenzione²³⁴³. Che Cicerone, a onor del vero, prestasse attenzione a dar vita nei suoi dialoghi a quadri sostanzialmente validi e soprattutto scevri di anacronismi risulta non solo dalla critica degli errori cronologici presenti in un dialogo di Gaio Scribonio Curione (*Brut.* 218-219), ma anche da una richiesta di informazioni, che egli rivolge ad Attico, sulla sorte di alcuni personaggi che erano stati inseriti in un dialogo da lui composto (*Att.* XII 20, 2). Ciò non toglie, comunque, che l'autore possa in alcuni aspetti aver sottoposto la sua ricostruzione storica ad un processo di idealizzazione, o comunque di adattamento alle sue necessità letterarie: "the conventions of the dialogue as Plato, Aristotle and Heracleides had established them permitted a certain amount of liberty with the facts of history and Cicero did not try to conceal from his contemporaries either that he invented situations or that he took the substance of disquisitions for his dialogues from Greek technical treatises"²³⁴⁴. Nulla, pertanto, vieta di mettere in dubbio la fondatezza del quadro storico del *De oratore* e, in particolare, del fatto che Antonio e Crasso fossero davvero grandi esperti di filosofia, di retorica e di tutte le discipline che i Romani avevano mutuato dal mondo greco.

Soffermandoci specificamente sul *De oratore*, poi, notiamo che alcuni indizi utili al chiarimento del nostro quadro emergono dalle parole che Cicerone stesso mette per iscritto in quegli spazi personali che si concede nei proemi. Già in I 4, in effetti, l'Arpinate, rivolgendosi al fratello Quinto, dedicatario dell'opera, afferma che per accontentare la sua richiesta di conoscere l'opinione espressa dagli uomini più eloquenti e illustri *de omni ratione dicendi* deve recuperare dalla memoria un ricordo non nitidissimo: *mihi repetenda est veteris cuiusdam memoriae non sane satis explicata recordatio*. L'autore, quindi, sembra voler mettere in guardia il fratello e

²³⁴³ Tra l'altro Sallustio loda invece la scelta degli interlocutori proprio del *De oratore*.

²³⁴⁴ JOCELYN 1977, pagg. 341-342.

forse tutti i lettori dell'opera dal prendere alla lettera quanto di lì a breve leggeranno nel dialogo: questa affermazione, dunque, "serves the double purpose of preventing the dialogue from seeming purely fictitious and of allowing him freedom to depart from history in some respects"²³⁴⁵. In III 16, fr. 8-ter, poi, l'Arpinate riconosce che, non essendo egli stato presente alla conversazione e avendo ricevuto da Cotta solo informazioni generali, ha tentato di riprodurre il modo di parlare di Antonio e Crasso per come lo conosceva: ancora un'ammissione, dunque, della presenza nel dialogo di un certo grado di creazione personale.

D'altro canto, però, mai Cicerone dichiara di aver inventato di sana pianta quanto riportato nei suoi dialoghi, anzi a volte rivendica loro un certo grado di veridicità e di credibilità: così da *De orat.* I 29 pare che Cotta abbia raccontato a Cicerone del dialogo in più di un'occasione (*solebat Cotta narrare*)²³⁴⁶, mentre in II 9 l'autore sottolinea che la fondatezza del suo resoconto e, in particolare, della sua caratterizzazione di Antonio e Crasso è comprovata dal fatto che sono ancora vivi alcuni che hanno ascoltato i due oratori, al cui vaglio l'opera sarà sottoposta. In *Att.* IV 16, 2, invece, l'autore, facendo riferimento al desiderio di Varrone, riferitogli da Attico, di comparire come personaggio in uno dei suoi dialoghi, spiega che esso potrà essere esaudito solo in parte, cioè in un proemio: *sed nosti genus dialogorum meorum*²³⁴⁷. In accordo con questo *genus* (o *mos*) non solo il *De re publica*, come anche il *De oratore*, non include persone viventi²³⁴⁸, ma inoltre i personaggi proprio del *De oratore* menzionano solo persone che abbiano conosciuto direttamente o di cui abbiano almeno sentito parlare: se invenzione c'è stata, dunque, secondo l'autore essa non va esagerata²³⁴⁹.

Alle contrastanti affermazioni di Cicerone sull'affidabilità dei propri dialoghi fanno riscontro, ci pare, divergenti prese di posizione della critica. Così alle succitate considerazioni di Jocelyn, secondo il quale nei dialoghi di Cicerone è presente una

²³⁴⁵ JONES 1939, pag. 317.

²³⁴⁶ Che Cicerone fosse amico di Cotta risulta anche da *Cic. Nat.* I 15, dove l'Arpinate afferma di essersi recato a casa di Cotta (dove ascolterà la conversazione oggetto del dialogo) in seguito a suoi insistenti inviti (*ipsius rogatu arcessituque*).

²³⁴⁷ Si noti la somiglianza, forse non casuale, con l'espressione di *Fam.* IX 8, 1 riportata sopra: *sed nosti morem dialogorum*.

²³⁴⁸ Cfr. *Att.* XIII 19, 3, a proposito proprio di Varrone e di questo desiderio, dove Cicerone spiega che in precedenza (l'epistola è del 45) questa era stata la sua linea di condotta: *sic enim constitueram, neminem includere in dialogos eorum qui viverent*.

²³⁴⁹ Parallelamente, nel *Brutus*, Cicerone spiega di trattare solo di quegli oratori che ha ascoltato di persona o di cui ha letto testimonianze dirette o indirette (cfr. § 181).

buona dose di invenzione, controbilanciata dalla maggiore affidabilità del *Brutus*, fa riscontro, ad esempio, la posizione di Lévy²³⁵⁰, il quale considera il *De oratore* come "le témoignage le plus important sur l'évolution intellectuelle de cette génération". Più scettica è invece Miriam Griffin²³⁵¹, stando alla quale le discussioni del *De oratore* sarebbero fittizie poiché quasi nessuno all'epoca in cui è ambientato il dialogo sarebbe stato in grado di tenere una conversazione di quel livello. In un quadro così variegato, di cui abbiamo riferito solo qualche aspetto (ma la bibliografia sull'argomento è amplissima), particolarmente interessanti e sostanzialmente valide risultano a nostro parere le considerazioni della Garbarino²³⁵², le quali, pur avendo come argomento la ricostruzione del circolo degli Scipioni fatta da Cicerone nel *De re publica* e nel *Laelius de amicitia*, ci sembrano in buona parte applicabili anche al nostro discorso. La studiosa nota che l'Arpinate, quando nelle sue opere, comprese quelle retoriche (soprattutto il *Brutus*), cita elementi precisi come fatti, date e nomi, è sostanzialmente attendibile, invece quando caratterizza i personaggi attribuendo loro determinate idee o una certa cultura lo è molto meno e a volte lo ammette o lo lascia intendere (ai passi citati sopra si aggiungano *Att.* VI 1, 8 e *Leg.* III 4). Cicerone pertanto non è del tutto affidabile, ma nemmeno inventa di sana pianta; egli tende a idealizzare, ma non falsifica, semmai deforma; la sua testimonianza, in definitiva, va esaminata con cautela, ma non respinta.

6. Le considerazioni della Garbarino, che nella loro misura equilibrata appaiono quantomeno plausibili, possono forse essere applicate anche al *De oratore* e, per quello che ci riguarda, alla cultura greca di Crasso e Antonio; l'unica differenza potrebbe essere rappresentata dal fatto che il nostro dialogo, in quanto ambientato in epoca più vicina alla data di composizione e avendo quindi come protagonisti dei personaggi che alcuni tra i lettori avevano ascoltato di persona²³⁵³, lascia forse minore spazio all'inventiva dell'autore²³⁵⁴. Si può dunque supporre che gli elementi precisi che

²³⁵⁰ LÉVY 1992, pag. 84.

²³⁵¹ GRIFFIN 1989, pag. 14.

²³⁵² GARBARINO 1973, vol. I, pagg. 15-21.

²³⁵³ È un elemento che sottolinea lo stesso Cicerone –lo abbiamo visto– in II 9.

²³⁵⁴ Lo ipotizza la stessa Garbarino, la quale, dopo aver ripetuto che nei due dialoghi summenzionati, come anche nel *Cato maior de senectute*, non bisogna attribuire a Cicerone "seri scrupoli di fedeltà per quanto riguarda la cultura e le posizioni intellettuali dei protagonisti dei dialoghi", specifica che diversa potrebbe essere "la sostanza storica del *De oratore*, in cui Cicerone rievocava personaggi vissuti in epoca più recente e da lui stesso conosciuti personalmente" (pag. 20 e nota 4).

Cicerone fornisce sulla cultura dei suoi due maestri, vale a dire soprattutto i viaggi in Oriente e gli incontri con filosofi e retori qui residenti, si configurino come avvenimenti dotati di una loro fondatezza storica, dei quali l'autore sarà venuto a sapere personalmente da loro o indirettamente dai propri parenti²³⁵⁵; stesso discorso vale anche, probabilmente, per la configurazione architettonica grecizzante della villa di Crasso nella quale si svolge il dialogo. Di contro, lo sfoggio di cultura che i due personaggi fanno nel corso dell'opera, con i loro riferimenti continui e –verrebbe da dire– *in promptu* a filosofi, retori, letterati e artisti ellenici di ogni sorta, va forse ascritto alla cultura dell'autore più che a quella dei suoi maestri; e così anche il contenuto delle conversazioni dotte svoltesi ad Atene e in Asia è con ogni probabilità frutto di invenzione. A comprovare questa valutazione del grado di cultura dei due stanno, ci sembra, diversi indizi sparsi nello stesso *De oratore* e soprattutto nel *Brutus*, che abbiamo visto essere ritenuto dalla critica un'opera mediamente affidabile e fondata dal punto di vista storico²³⁵⁶.

Iniziamo da Crasso, il più acculturato dei due oratori. Egli, come abbiamo visto, sembra possedere un bagaglio culturale amplissimo, che spazia tra le più disparate branche del sapere: dalla letteratura alla retorica, dalla filosofia alle arti figurative e alla storia. Ed è proprio questo patrimonio di conoscenze così ampio, anzi –diremmo oggi– enciclopedico, che egli propone nella sua rappresentazione dell'oratore ideale, il quale necessita a suo dire di conoscenze trasversali per poter attingere la compiuta perfezione richiesta alla categoria. Lo stesso Crasso, però, in *De orat.* II 365, in risposta a un'affermazione di Antonio (§ 364) secondo la quale egli si sarebbe approcciato ai precetti della retorica sin da ragazzo, ribatte che in realtà la propria formazione si era svolta per lo più nel foro –dove si era recato da giovane (*puer*) e dal quale non si era quasi mai allontanato–, ad eccezione delle conversazioni dotte avute ad Atene e in Asia. Già in *De orat.* I 71 e 78-79, tra l'altro, egli ha precisato che la sua definizione dell'oratore come di una figura di vasta cultura va intesa in riferimento ad un ideale,

²³⁵⁵ Cfr. il proemio al secondo libro del *De oratore*, col quale abbiamo aperto questo contributo, dove l'autore spiega di aver preso coscienza della cultura dei suoi maestri in parte dalle notizie dei parenti e in parte frequentandoli come allievo.

²³⁵⁶ Che lo sia in relazione ai nostri due personaggi è dimostrato soprattutto dalla questione della data di nascita di Antonio, il quale in *De orat.* II 364 è detto essere di quattro anni più grande di Crasso, mentre da *Brut.* 161 risulta, probabilmente a ragione, nato solo tre anni prima di quello: cfr. SUMNER 1973, pagg. 93-94.

non a lui stesso: egli, infatti, è arrivato alla pratica prima che alla teoria, quindi senza nemmeno sospettare che esistessero questioni dottrinali tanto profonde, e se anche, come afferma Scevola (in questo momento suo interlocutore), non è stato carente di *ingenium*, lo è stato però di preparazione (*doctrina*), tempo libero (*otium*) e addirittura di passione per l'apprendimento (*studium ... discendi acerrimum*). Le medesime affermazioni sono poi ripetute in forma analoga in III 74-75 e poco dopo, ai §§ 84-85, l'oratore sottolinea ancora come egli faccia riferimento all'oratore perfetto e non a sé stesso, che aveva dedicato poco tempo alle letture filosofiche e in generale non si era mai applicato molto allo studio. Da questi passi, dunque, Crasso appare ben diverso dall'intellettuale colto e raffinato che emergeva dalle testimonianze menzionate in precedenza, le quali potrebbero riferirsi non tanto al Crasso storico quanto a quello narrativo o drammatico, vale a dire a Crasso come personaggio del dialogo e, almeno in parte, come *alter ego* di Cicerone; lo stesso discorso, peraltro, forse è valido anche per il riferimento al *Gorgia* di Platone presente in I 47, opera che Crasso afferma di aver letto ad Atene insieme a Carmada, ma che potrebbe essere qui citata anche (soprattutto?) come allusione ad uno dei modelli tenuti presenti dall'autore nella composizione del suo dialogo²³⁵⁷. Il quadro che le testimonianze sin qui riportate permettono di ricostruire, inoltre, è ulteriormente –e, ci sembra, definitivamente– confermato dal *Brutus*. Ai §§ 143-149, infatti, dedicati specificamente al suo maestro, Cicerone non fa alcun riferimento alla cultura filosofica e in generale al patrimonio culturale che nel *De oratore* paiono essere in suo possesso; più esplicitamente, poi, al § 161, fr. 22, l'autore scrive che con Crasso l'eloquenza romana aveva raggiunto la sua *prima maturitas*, alla quale nulla si sarebbe potuto aggiungere a meno di non avere una migliore formazione nella filosofia, nel diritto civile e nella storia²³⁵⁸. Ancora una volta la cultura di Crasso appare fortemente ridimensionata.

A proposito di Crasso, dunque, sembra di poter affermare che testimonianze dello stesso Cicerone inducano a rivedere il quadro della sua cultura che ci si potrebbe

²³⁵⁷ Sul *Gorgia* come modello, per il *De oratore*, "di una riflessione sulla retorica come grande questione culturale, filosofica e politica", cfr. ROMANO 2015, pagg. XIII-XIV.

²³⁵⁸ Che il riferimento sotteso sia rappresentato da Cicerone stesso è evidente, così come in *De orat.* I 79 e I 95 l'autore aveva fatto pronunciare proprio a Crasso e Antonio prefigurazioni della propria prossima venuta; la differenza consiste nel fatto che adesso egli fa a meno di "adombrare nei suoi maestri quelle che sarebbero state le sue personali conquiste" e quindi "si mette in grado di ricollocare pienamente Antonio e Crasso all'interno del loro tempo, di disegnarne un ritratto più aderente alla realtà" (NARDUCCI 2013 [intro], pagg. 71-72).

figurare facendo affidamento al resoconto e alla rappresentazione offerti nel *De oratore*. Una precisazione però è d'obbligo: che l'oratore non abbia, con ogni probabilità, posseduto quell'amplissimo bagaglio di conoscenze che Cicerone gli attribuisce nel suo primo dialogo retorico non significa che egli fosse privo in generale di qualsivoglia forma di cultura. È altamente probabile, per esempio, che egli avesse una buona competenza in ambito giuridico²³⁵⁹: ciò emerge non solo da *De orat.* I 101 e *Brut.* 143, dove si evidenzia la sua conoscenza del diritto civile e testamentario, ma anche da altre testimonianze ciceroniane, relative in parte allo studio di questa disciplina svolto da Crasso presso Scevola l'Augure e forse non solo²³⁶⁰, in parte al processo per eredità noto come *causa Curiana*, in occasione del quale l'oratore avrebbe dato prova inconfutabile della propria *iuris peritia*²³⁶¹. Un certo grado di cultura generale, per quanto non necessariamente di matrice greca, rientra quindi nel patrimonio di Crasso; alquanto diverso, invece, appare il caso di Antonio.

A proposito di quest'ultimo, abbiamo visto che Frank²³⁶² ha sottolineato come attribuire ad Antonio una vasta cultura greca, quantomeno retorica e filosofica, in base ad due soggiorni di pochi giorni ad Atene e a Rodi (*De orat.* I 75 e 82; II 3) sia nei fatti poco credibile, in quanto troppo breve sarebbe stato il periodo trascorso in Grecia in relazione al grado di conoscenze che qui si sarebbe acquisito; in termini analoghi si esprime anche Jones²³⁶³, che considera la testimonianza di questa breve permanenza una prova non valida di un vero percorso formativo. Il quadro ovviamente non muta nella sostanza se si ritiene, con Gruen²³⁶⁴, che il contatto di Antonio con i retori Menele e Ierocle di Alabanda (II 95) abbia avuto luogo nel corso di un precedente viaggio in Asia: in ogni caso, ritenere che l'oratore abbia potuto sviluppare l'ampia cultura che sfoggia nel *De oratore* nel corso di queste trasferte, di durata

²³⁵⁹ Cfr. MEYER 1970, pagg. 60-63, che cita, a sostegno di quest'idea un gran numero di passi del *De oratore* e del *Brutus*, per quanto vada notato che non tutti appaiano parimenti probanti: alcuni, come *De orat.* I 190, sulla volontà di sistematizzare in vecchiaia il diritto civile, potrebbero rientrare nella costruzione letteraria di Crasso come di una prefigurazione di Cicerone, che sappiamo essersi dedicato alla composizione di un manuale *De iure civili in artem redigendo*; discorso analogo è valido per l'ampia trattazione di *De orat.* I 166-203, sulla necessità che l'oratore padroneggi il diritto.

²³⁶⁰ Cfr. *De orat.* I 40 e 234 e II 143; forse Crasso aveva appreso la disciplina anche da Celio Antipatro (cfr. *Brut.* 102).

²³⁶¹ Cfr. in particolare *Caec.* 69, fr. 28, e *Brut.* 144-145, fr. 29, e 197-198, fr. 30.

²³⁶² FRANK 1971, pagg. 151, nota 29.

²³⁶³ JONES 1939, pag. 318, nota 36.

²³⁶⁴ GRUEN 1993, pag. 267, nota 220.

necessariamente limitata, appare poco credibile. Va detto comunque che le notazioni di Frank e Jones, prese alla lettera, non appaiono del tutto convincenti: in nessun luogo Cicerone afferma che Antonio diede forma alla propria cultura ellenica esclusivamente in occasione del viaggio in Oriente. Nulla vieta di pensare che egli potesse teoricamente aver studiato anche altrove o in patria, anzi, come abbiamo visto, che si fosse dedicato ad un approfondimento autonomo è comprovato, se si dà credito alla testimonianza dell'Arpinate, da *De orat.* II 55-61 –passo nel quale egli afferma di aver letto storici e oratori greci, oltre che autori che si fossero espressi in modo piano e facilmente comprensibile–, II 122 –dove Antonio afferma di essersi dedicato all'ascolto di oratori contemporanei greci e latini– e II 341 –sulla lettura di orazioni epidittiche–. D'altra parte è innegabile che Cicerone non fa riferimento ad altri viaggi compiuti da Antonio e comunque diversi altri punti dello stesso *De oratore* e soprattutto del *Brutus* dimostrano –ci sembra incontrovertibilmente– che il suo bagaglio culturale dovette effettivamente essere alquanto povero, più di quello dell'altro grande oratore della sua generazione.

Partendo proprio dal dialogo che vede Antonio come protagonista, notiamo che già in I 91 egli ammette esplicitamente di non aver mai appreso le regole di retorica e così anche in II 29, accingendosi ad iniziare la propria trattazione sull'eloquenza, specifica che esporrà ciò che egli stesso non ha mai studiato. È vero che tale affermazione potrebbe rientrare nella costruzione del personaggio ciceroniano, il quale, come è noto, è nel dialogo fautore di un'eloquenza basata sulla pratica del foro e sulle doti innate²³⁶⁵; altri passi, però, confermano l'idea che egli non fosse dotato di profonda *doctrina*. Notevole, a tal proposito, è II 59, dove Catulo, dopo aver ascoltato un lungo intervento di Antonio avente per oggetto la storiografia greca, dichiara, spinto da una domanda di Cesare Strabone, che da quel momento in poi non si meraviglierà più del fatto che Antonio parli senza una solida base culturale, in quanto si è reso conto che le cose non stanno così; in risposta Antonio spiega che quando ha tempo egli legge alcuni autori greci, soprattutto di storiografia e oratoria, e che lo fa per puro piacere personale e non per utilità (§§ 60-61). Ebbene la presente parentesi

²³⁶⁵ Notevole, a tal proposito, è I 265, dove Scevola l'Augure afferma di essersi divertito a sentire Antonio ammettere di non conoscere il diritto civile (cfr. I 248), così svelando la natura di posa dell'affermazione di quest'ultimo.

sembra mostrare in modo alquanto trasparente la propria duplice motivazione: da un lato la volontà di alleggerire la narrazione, fatta per lo più di lunghi interventi dei personaggi, mediante degli inserti che diano varietà all'esposizione; dall'altro –ed è il punto che qui ci interessa– il desiderio di Cicerone di dimostrare l'alto grado di conoscenza della cultura greca proprio di Antonio. Mettendo in bocca all'oratore queste ricche considerazioni sulla storiografia greca e inserendo poi gli interventi di Cesare e Catulo per evidenziarne appunto la cultura e l'interesse per le lettere greche, Cicerone sembra svelare la sua intenzione –dichiarata, lo abbiamo visto, nel proemio dello stesso libro II– di dimostrare che falsa è la convinzione che Antonio conoscesse poco o per nulla le manifestazioni della civiltà ellenica; al contrario, egli ne era esperto e proprio i rilievi su Erodoto, Tucidide e gli altri storici, seguiti dallo scambio di battute con Catulo, ne sono la prova. Tale sfoggio di erudizione, sembra, va quindi ascritto più ad un intento dell'autore che non all'effettiva realtà storica del personaggio.

A queste notazioni, che forse potrebbero di per sé apparire insufficienti, si aggiungono poi gli elementi che si desumono dalla retrospettiva storica del *Brutus*. Innanzitutto ai §§ 139-142, come abbiamo visto già per Crasso (§§ 143-149), si esaltano della sua eloquenza l'abilità nell'*inventio*, nella *dispositio*, nella *memoria* e nell'*actio*, mentre mancano accenni al patrimonio culturale di cui sembra in possesso nel *De oratore*, tra cui quello filosofico²³⁶⁶. Ancora più esplicitamente, poi, al § 214 l'Arpinate scrive che Gaio Scribonio Curione, il succitato oratore della prima metà del I secolo a.C., era stato del tutto ignorante di poesia, oratoria, storia e diritto, come lo furono anche Sulpicio e appunto Antonio. Con ogni probabilità, dunque, è sostanzialmente corretto affermare che il bagaglio culturale di Antonio era sostanzialmente ridotto, essendo egli scarsamente informato in molte delle branche della cultura ellenica che all'epoca stavano progressivamente diffondendosi nell'educazione romana; se effettivamente, come proposto da Garbarino²³⁶⁷ e da noi condiviso, i dialoghi ciceroniani sono storicamente più fondati nei dati precisi che non nelle ricostruzioni dei personaggi, si può ipotizzare che davvero Antonio abbia avuto modo di conoscere alcuni intellettuali ellenici del tempo, ma che effettivamente si sia

²³⁶⁶ Che nel *Brutus* non si accenni alle conoscenze filosofiche dei due (come altrove non si parla di cultura filosofica di Catone, Scipione Emiliano e altri) è giusta considerazione di JOCELYN 1977, pagg. 342-343; la medesima notazione, in rapporto a Crasso, è già in KRUEGER 1909, pag. 9.

²³⁶⁷ GARBARINO 1973, vol. I, pagg. 15-21.

accostato alla cultura greca tardi e superficialmente (*sero ac leviter: De orat.* I 82) e, in particolare, si sia dedicato allo studio della retorica tardi, in modo cursorio e nei ritagli di tempo (*sero, cursim, subsicivis operis: De orat.* II 364).

Una serie di indizi disseminati nei due grandi dialoghi retorici ciceroniani, dunque, sembra indurre a dubitare che nella raffigurazione dei suoi due maestri e, in particolare, del loro patrimonio culturale il resoconto del *De oratore* possa essere accettato alla lettera e acriticamente. Tale tesi ci sembra possa essere comprovata, oltre che dagli elementi addotti finora, anche da un'altra considerazione: le consistenti analogie tra le manifestazioni di cultura greca che emergono, all'interno del *De oratore*, dalle parole di Antonio e Crasso e alcune valutazioni che Cicerone stesso espone nell'*Orator*. L'*Orator*, come è noto, è un trattato di argomento retorico al pari del *De oratore* e del *Brutus*, ma, a differenza di questi ultimi due, si caratterizza per l'impostazione non dialogica, ma monologica: a parlare, dunque, non sono personaggi che possono o meno riflettere le visioni dell'autore né tantomeno lo stesso Cicerone in veste di partecipante alla finzione drammatica, bensì esclusivamente Cicerone in qualità di *auctor*. Che in quest'opera l'Arpinate si trovi più volte a pronunciare affermazioni o esprimere giudizi analoghi a quelli dei suoi due maestri nel *De oratore* è pertanto, con ogni probabilità, segno che dietro le parole di questi ultimi vada a volte (spesso?) intravista la personalità dell'autore più che quella delle due figure storiche messe in scena. A proposito delle somiglianze tra le trattazioni dell'*elocutio* svolte rispettivamente nel *De oratore* da Crasso e nell'*Orator*, ovviamente, da Cicerone Jones²³⁶⁸ giustamente nota che in entrambi i contesti l'autore sta esprimendo le proprie idee personali. Oltre a ciò, notevoli ci sembrano i seguenti parallelismi (che presentiamo in forma schematica): in *Orat.* 12 Cicerone scrive di essere uscito fuori quale oratore dagli spazi dell'Accademia, non dalle officine dei retori (*ex rhetorum officinis*); in *De orat.* II 57 Antonio, nel suo più volte citato *excursus* sulla storiografia greca, afferma che Teopompo ed Eforo si erano dedicati alla storia dopo essere usciti dalla splendida officina di un retore (*ex clarissima quasi rhetoris officina*)²³⁶⁹. In *Orat.* 32 si attribuisce a Senofonte uno stile *dulcis* e lo stesso fa Antonio in *De orat.* II 58; in *Orat.* 56 (e anche in *Brut.* 142), poi, Cicerone riferisce una massima di Demostene

²³⁶⁸ JONES 1939, pagg. 319-320.

²³⁶⁹ Naturalmente il retore in questione è Isocrate, cui forse si allude anche nel passo dell'*Orator*.

secondo la quale nell'oratoria l'*actio* occupa primo, secondo e terzo posto ed essa è menzionata anche da Crasso in *De orat.* III 213. Ancora, in *Orat.* 104 l'Arpinate specifica che la trattazione che egli sta svolgendo non ha a che fare con lui stesso, ma con l'oratore ideale; la stessa puntualizzazione è pronunciata da Crasso in *De orat.* I 78-79 e III 74-75. Infine, in *Orat.* 110 si riconosce a Lisia la qualità della *subtilitas* e ad Iperide quella dell'*acumen*; le medesime attribuzioni figurano già nelle parole di Crasso in *De orat.* III 28.

In definitiva, sembra di poter affermare che tanto una serie di passi del *De oratore* e del *Brutus* relativi specificamente ad Antonio e Crasso quanto il confronto tra il primo grande dialogo retorico ciceroniano e l'*Orator* lasciano emergere l'idea che la cultura greca dei due oratori non era stata ricca come potrebbe a prima vista apparire, anzi nella costruzione delle due figure come personaggi letterari c'è senz'altro molto dell'autore e dunque molto di a-storico. Che ciò sia valido, in particolare in rapporto ad Antonio, inoltre, era consapevolezza già degli antichi, come attesta Quintiliano quando scrive (II 17, 5-6) che l'Arpinate, attribuendo ad Antonio l'idea che la retorica non è un'*ars* ma solo un'*observatio*, non intende convincere il lettore della validità di questa tesi, bensì semplicemente mantenere coerenza col personaggio del dialogo (*Antoni persona*), caratterizzato come *dissimulator artis*; lo stesso Cicerone, del resto, aveva rivelato in un'epistola (*Fam.* VII 32, 2) di avere nel *De oratore* espresso alcune idee personali attraverso Antonio (*per Antoni personam*) e lo stesso può dirsi, secondo Quintiliano (X 3, 1), di Crasso (*personam L. Crassi*) e dell'idea, a lui attribuita, che l'esercizio della scrittura sia il più utile per un aspirante oratore. Probabilmente, quindi, non sbaglia Narducci²³⁷⁰ quando scrive che "nella realtà Crasso, e soprattutto Antonio, erano lontani dal possedere la vastità di orizzonti culturali che il *de oratore* loro attribuisce; è evidente che l'autore proietta se stesso nei suoi personaggi, ponendo il loro autorevole esempio a conferma dell'opportunità di un'approfondita formazione intellettuale. Fiero dei propri successi, in I 79 Cicerone farà alludere Crasso a un tipo di oratore futuro, che nella gioventù abbia più tempo da dedicare agli studi di quanto ne è stato concesso a tutti quelli della sua generazione (il presagio si riferisce ovviamente allo stesso Cicerone, ed è formulato ancora più chiaramente da Antonio in I 95)".

²³⁷⁰ NARDUCCI 2007 [1], pagg. 12-13 e nota 14.

7. Aggiungiamo a questo punto una precisazione: come abbiamo accennato, il discorso sin qui svolto non mira a dimostrare che i due oratori fossero totalmente privi di *doctrina* e, in particolare, di *doctrina* greca; ciò sarebbe impensabile per Crasso ed è scorretto anche, ci sembra, per Antonio, il quale forse nel suo manuale di retorica davvero risentì delle dottrine della nuova Accademia²³⁷¹ e di questa scuola fu seguace, avendone conosciuto –magari superficialmente– le dottrine nel corso dei succitati viaggi in Oriente, della cui fondatezza storica non sembra lecito dubitare. Che i due possedessero di queste discipline quantomeno un'infarinatura è reso probabile, a nostro parere, proprio dal quadro storico-culturale che abbiamo cercato di ricostruire nel par. I, quello di una Roma che sempre più, negli anni in cui si formarono i nostri due oratori, risentiva dell'influsso della civiltà ellenica nei più disparati campi del sapere. Che nella seconda metà del II secolo molti oratori e intellettuali romani mostrassero segni di quest'influenza è attestato, tra l'altro, proprio da quel *Brutus* alla cui attendibilità come fonte storica si è più volte fatto riferimento. Per limitarci ad alcuni esempi relativi al periodo che va dal II all'inizio del I secolo, l'interesse per la cultura greca è attestato per Gaio Sulpicio Galo (§ 78), Tiberio Gracco padre (§ 79) e figlio (§ 104), Aulo Postumio Albino (§ 81), Decimo Giunio Bruto Callaico (§ 107), Publio Rutilio Rufo (§ 114), Tito Albucio (§ 131), Marco Gratidio (§ 168), Lucio Marcio Filippo (§ 173), Decimo Bruto (§ 175) e Lucio Elio Stilone Preconino (§ 205). Lo studio della civiltà ellenica, tra l'altro, dovette riguardare non solo i Romani, ma anche Latini e alleati, come risulta dal caso di Quinto Valerio e Decimo Valerio di Sora (§ 169); rare sono le esplicite eccezioni a questo quadro di diffuso interesse, come quella di Gaio Tizio (§ 167).

In un tale contesto, dunque, è probabilmente eccessivo postulare una totale mancanza di competenza nella cultura greca da parte di Antonio e Crasso: i due dovevano averne qualche conoscenza (Crasso più di Antonio) ed essersene accostati, come a Roma facevano tutti o quasi, con mentalità utilitaristica²³⁷², la quale emerge ad esempio da *De orat.* II 157-161, dove Antonio analizza la nota ambasciata del 155, mostrando proprio l'atteggiamento utilitaristico da lui stesso negato in II 55-61. Ciò

²³⁷¹ Cfr. CALBOLI 1972, pag. 128.

²³⁷² Che questo fosse l'atteggiamento dei Romani nei confronti della filosofia è affermato ad esempio, come abbiamo visto, da DELLA VALLE 1935, pag. 41.

non toglie, comunque, che i due non fossero certo esperti di retorica, filosofia e altre discipline di marca greca come sembra dal *De oratore* e che, in ogni caso, tendessero a celare quello che sapevano, come del resto prima di loro avevano già fatto Catone e Scipione Emiliano²³⁷³: perché? Qual è il motivo di questo loro atteggiamento? Dipendeva da una convinzione personale oppure la spiegazione è da cercare altrove? Cerchiamo dunque di rispondere al secondo dei due quesiti posti in apertura della presente analisi.

III.

1. In *De orat.* II 1-4, il passo da cui ha preso le mosse la nostra analisi, abbiamo visto che Cicerone spiega come la cultura greca di Crasso e Antonio fosse molto più solida e profonda di quanto si ritenesse solitamente, ma che i due ostentavano rispettivamente di non tenere quegli studi in particolare conto (Crasso) o addirittura di non averli mai fatti (Antonio)²³⁷⁴. La questione della dissimulazione della cultura greca da parte dei due oratori ci sembra che si ponga nei seguenti termini: se essi possedevano competenza discreta (ma non eccezionale) di quel patrimonio, perché fingere che così non fosse? Se alla loro epoca aver integrato la propria formazione con discipline di origine ellenica era assolutamente nella norma, a tal punto che –come attesta anche il *Brutus*– numerosissimi erano gli intellettuali e in particolare gli oratori che lo avevano fatto, quale motivo o quali motivi inducevano Antonio e Crasso a fingere che nel loro caso ciò non fosse valido o comunque costituisse un elemento di importanza e valore secondari?

All'argomento, in particolare all'atteggiamento di *dissimulatio* proprio di Antonio, hanno dedicato delle riflessioni Udo Scholz, Gualtiero Calboli e, più di recente, José Carlos Fernández Corte²³⁷⁵. Lo studioso tedesco ha ipotizzato che l'oratore si servisse di questa tecnica sia perché si trattava di una sua caratteristica personale sia allo scopo di celare al pubblico l'*eloquentia* derivata dai Greci; che il principio giungesse ad Antonio da Teofrasto tramite Ermagora; che esso costituisse un segno della contraddittorietà dei tempi nei quali Antonio viveva e operava, i quali, nel passaggio dall'epoca di Catone

²³⁷³ Cfr. rispettivamente GARBARINO 1973, vol. II, pagg. 317-333, e Cic. *Rep.* I 36.

²³⁷⁴ Similmente qualche decennio dopo, nelle *Verrine*, lo stesso Cicerone fingerà di non conoscere o conoscere a malapena gli scultori Prassitele e Policleteo (II 4, 4 e II 4, 5) e in generale di non essere un intenditore nel campo delle arti figurative (II 2, 87 e II 4, 94).

²³⁷⁵ Cfr. SCHOLZ 1962, pagg. 111-113, CALBOLI 1972, pagg. 136-140, e FERNÁNDEZ CORTE 2013.

–il cui *rem tene, verba sequuntur* non necessitava di *dissimulatio*– a quella di Cicerone –che del procedimento proponeva ormai un uso molto limitato–, erano sempre più informati dalla retorica greca, ma chiedevano ancora che essa venisse celata al pubblico per evitare che chi parlava risultasse sospettoso e perdesse in credibilità. Calboli, riprendendo considerazioni espresse già nel suo commento alla *Rhetorica ad Herennium* del 1969²³⁷⁶, ha evidenziato che l'uso di questa tecnica rappresenta un dato storico dell'oratore e non un esempio della deformazione ciceroniana operata sul personaggio; che la *dissimulatio* probabilmente non costituiva solo uno strumento adoperato in qualità di oratore, ma anche un precetto inserito nel suo libretto sulla retorica; che è incerto se la tendenza di Antonio a celare la propria cultura greca vada ascritta alla tradizione romana che voleva romanizzare la cultura greca (o semplicemente voleva una cultura romana) oppure ad "una certa vicinanza a quell'ambiente dei retori latini filomariani che per opposizione alla cultura greca dei nobili rifiutava l'ostentazione di tale cultura" (pag. 139). Similmente Fernández Corte ha tentato di fornire una spiegazione della sostanziale ambivalenza mostrata dal personaggio nel *De oratore*, diviso tra necessità di celare la propria dimestichezza delle lettere greche (nei discorsi) e tranquilla ammissione della stessa (nella conversazione con i propri pari contenuta nel dialogo). Il principale merito dello studio consiste probabilmente nell'aver rilevato come il duplice atteggiamento di Antonio rifletta, da parte di Cicerone, la consapevolezza della "«conciencia dividida» de la aristocracia romana" (pag. 288); d'altra parte va detto che molte delle considerazioni espresse dallo studioso, come anche dei presupposti sui quali egli fonda la propria analisi, appaiono assolutamente non condivisibili e soprattutto non colgono, se non parzialmente, l'essenza del problema della *dissimulatio*. Innanzitutto Fernández Corte, pur consapevole dell'intreccio, nel dialogo, tra la figura dell'autore e quelle dei personaggi, non fa poi distinzione tra queste concomitanti istanze, sostanzialmente sovrapponendo le idee di Antonio a quelle di Cicerone²³⁷⁷; trattando di un argomento come quello che egli propone, però, sarebbe forse opportuno operare una distinzione tra l'Antonio storico e il personaggio letterario. In secondo luogo, lo studioso spagnolo,

²³⁷⁶ Seconda edizione: CALBOLI 1993 (si vedano le pagg. 285-286).

²³⁷⁷ Lo studioso forse è indotto a ciò anche dalla consapevolezza, di per sé giusta, che Cicerone nel dialogo punta non a ricostruire una verità storica, bensì ad operare un confronto tra opinioni (cfr. FERNÁNDEZ CORTE 2013, pagg. 281-282).

dopo aver correttamente notato –lo abbiamo visto– che la duplicità di atteggiamenti di Antonio rimanda a una dualità di pubblico (da un lato l'uditorio delle orazioni, dall'altro il ristretto consesso dei suoi pari nel dialogo), sembra confondere i due piani scrivendo che Cicerone, trattando esplicitamente di influssi culturali ellenici nel *De oratore*, fornisce un chiaro contributo all'idea che questa ambivalenza vada abbandonata²³⁷⁸; il trattato dell'Arpinate si rivolgeva senza dubbio al medesimo pubblico socialmente e culturalmente elevato col quale discorre Antonio, pertanto l'autore non intende assolutamente modificare lo stato delle cose²³⁷⁹. A destare perplessità, in ogni caso, è soprattutto la conclusione dell'articolo, dove l'atteggiamento di dissimulazione di Antonio in rapporto alla letteratura greca viene illustrato in questi termini: "Nuestra conclusión no puede ser otra que Antonio, en su manejo de las letras griegas y en su táctica de ignorarlas, se comporta al estilo de Sócrates irónicamente con respecto a la literatura" (pag. 289). Che il vocabolo *dissimulatio* possa corrispondere al greco εἰρωνεία, in effetti, è innegabile²³⁸⁰, così come è vero che nel dialogo ciceroniano Socrate è più volte menzionato in relazione a questioni di lettere e scrittura²³⁸¹. D'altro canto, bisogna rilevare non solo che l'atteggiamento di occultamento di Antonio non verte esclusivamente sulla letteratura greca, bensì su tutte le manifestazioni di quella civiltà, ma anche (soprattutto) che una simile interpretazione di questa *dissimulatio* può avere senso e validità solo nell'ottica dell'Antonio-personaggio, quindi del *De oratore* e del suo autore; ben diverso, ci sembra, è il discorso se si tratta, come sembra più opportuno fare, di Antonio (e di Crasso) dal punto di vista storico: in quest'ottica, Fernández Corte non sembra fornire apporti al chiarimento della questione.

2. Un contributo alla soluzione della questione sembrerebbe derivare dalla constatazione di Gabba²³⁸² secondo cui nel primo decennio del I secolo a. C. gli atteggiamenti filoellenici potevano facilmente essere letti come prese di posizione "di determinati ambienti politici, cioè dell'oligarchia". Secondo tale ottica, potremmo interpretare l'atteggiamento dei nostri oratori come una forma di rifiuto nei confronti

²³⁷⁸ "La propia decisión de escribir el diálogo y mostrar a las claras lo que en él se debate hay que juzgarla como una clara contribución a acabar con tal división" (FERNÁNDEZ CORTE 2013, pag. 288).

²³⁷⁹ Anzi abbiamo appena visto che nelle *Verrine* lo stesso Cicerone, in qualità di oratore, assume il medesimo atteggiamento di finta ignoranza nei riguardi di un artista greco.

²³⁸⁰ Cfr. Cic. *De orat.* II 270: *in hac εἰρωνείᾳ dissimulantiaque.*

²³⁸¹ Cfr. III 15 e III 60, dove si legge rispettivamente che egli fu più grande di quanto emerga dalle opere di Platone e che fu il primo fautore della scissione tra l'abilità di pensiero e di linguaggio.

²³⁸² GABBA 1953, pag. 268.

di una certa politica –appunto– filo-oligarchica. Pur non mettendo in discussione la validità generale dell'affermazione dello studioso, però, ci sembra che essa non aiuti nel presente contesto. Innanzitutto, infatti, essa presupporrebbe che negli anni a cavallo tra II e I secolo avessero luogo delle oscillazioni nell'atteggiamento delle diverse fasce sociali nei confronti appunto della civiltà ellenica; dalle nostre fonti, però, la scelta di Antonio e Crasso di celare la propria cultura greca non sembra limitata nel tempo, ma piuttosto costituire una costante del loro comportamento, ed è impossibile pensare che essi, nei loro mutamenti di campo politico²³⁸³, si siano sempre trovati schierati con la parte avversa all'ellenismo. Inoltre, in linea più generale, come vedremo meglio a breve, le prese di posizione pro- o anti-elleniche, che accomunano i nostri due personaggi ad altri Romani di epoca precedente, coeva o successiva, non sembrano potersi ricondurre ad una motivazione politica, vale a dire che non si possono spiegare in base agli orientamenti di chi ne faceva mostra (o ostentazione).

Giustamente, ci sembra, Narducci²³⁸⁴, accennando all'atteggiamento di dissimulazione della cultura greca proprio di Antonio scrive: "Resta problematico in che misura ciò possa essere ricondotto anche alla sua originaria posizione filomariana". In effetti è opinione comune della critica che, al di là di possibili lievi oscillazioni (come quella che abbiamo visto registrata da Gabba), il sentimento di antipatia nei confronti del mondo greco non avesse a Roma un –diremmo oggi– colore politico, bensì accomunasse popolari e aristocratici²³⁸⁵. L'antiellenismo non era prerogativa di una determinata parte politica, bensì era proprio di esponenti della classe dirigente e, per quello che ci riguarda, oratori di diverse tendenze²³⁸⁶. Che tale atteggiamento culturale riguardasse i cosiddetti *populares* è evidente, ad esempio, dal celebre discorso di Mario in Sall. *Iug.* LXXXV e anche da alcune affermazioni sparse nella *Rhetorica ad Herennium*²³⁸⁷, come le critiche agli scrittori greci di retorica che ricorrono in I 1 e in III 38. D'altra parte, come vedremo meglio a breve, la tradizione aristocratica non era da

²³⁸³ Antonio ebbe negli anni rapporti altalenanti con Mario (ne fu prima sostenitore e poi avversario), ma significativamente fu ucciso nell'anno 87 proprio per ordine di questo; Crasso, dopo un avvio di carriera in cui si schierò dal lato dei *populares*, passò poi stabilmente con gli *optimates*.

²³⁸⁴ NARDUCCI 1990, pag. 893.

²³⁸⁵ Diversamente NORDEN 1986, vol. I, pag. 181, secondo il quale "solo gli aristocratici indussero alla tendenza ellenizzante: Mario vi si contrappose ancora più duramente che Catone".

²³⁸⁶ Cfr. NARDUCCI 1990, pag. 890.

²³⁸⁷ Sulla cui tendenza politica cfr. CALBOLI 1975, pagg. 189-201.

meno nello sfoggio di nazionalismo anti-ellenico. Non è dunque questa la chiave di lettura per interpretare l'atteggiamento dei nostri due oratori.

Giova a questo punto una considerazione: l'errore principale in cui si cade cercando di spiegare l'atteggiamento di Antonio e Crasso alla luce delle loro tendenze politiche consiste, ci sembra, nel volerle attribuire a delle convinzioni personali; con ogni probabilità, invece, è valido il contrario, vale a dire che i due non nutrivano alcun sentimento di rifiuto o di antipatia nei confronti della civiltà ellenica. Quanto a Crasso, egli, a partire dal momento in cui aderì alle posizioni della *nobilitas* ottimate e in particolare a quelle della sua ala meno retriva e intransigente, mostrò un atteggiamento di apertura nei confronti della filosofia e della retorica greche, discipline che potevano senza problemi rinnovare –ma non stravolgere– il vecchio *mos maiorum*²³⁸⁸. Addirittura c'è stato chi ha letto nel noto editto *de coercendis rhetoribus Latinis* del 92, con cui i censori Crasso e Domizio Enobarbo manifestavano la loro disapprovazione nei confronti della scuola di retorica di Plozio Gallo, la volontà di difendere l'educazione alla greca, accessibile solo ai ricchi, e in generale, in modo disinteressato, la cultura greca da attacchi eccessivi²³⁸⁹. Che questa tesi sia valida o meno, non appare comunque plausibile che Crasso provasse davvero un sentimento di rigetto verso la civiltà ellenica e lo stesso discorso è probabilmente valido anche per Antonio. Secondo Lévy²³⁹⁰, sia lui che Crasso sarebbero stati fautori di un'istanza culturale mirante ad una pacifica convivenza tra ellenismo e *mos maiorum*. In ogni caso, i passi che abbiamo riportato sopra relativi all'apprezzamento dei due oratori per la cultura greca e per i suoi esponenti (Crasso, ad esempio, amico del medico Asclepiade di Prusa, del poeta Archia e del filosofo Stasea, Antonio del retore Menedemo) sembrano dimostrare con un buon grado di verisimiglianza che da parte dei due non sussistesse nessun rifiuto preconcepito. Non è qui che va cercata, a nostro avviso, la soluzione alla questione.

In effetti, se fino ad ora abbiamo designato Antonio e Crasso prevalentemente con la denominazione di "oratori" la scelta non è stata casuale: essi, infatti, oltre ad essere esponenti dell'*élite* intellettuale di Roma e membri della classe dirigente, furono

²³⁸⁸ Così NARDUCCI 1990, pag. 891.

²³⁸⁹ Si tratta di MICHEL 1960, pagg. 65-67.

²³⁹⁰ LEVY 1992, pag. 87.

anche –anzi, in rapporto alle testimonianze in nostro possesso, soprattutto– oratori, personaggi abituati a parlare in pubblico e consapevoli di quanto la costruzione della loro immagine si basasse molto sulle occasioni di pubblica esposizione e quindi sui loro discorsi. Un indizio che induce a leggere in quest'ottica l'atteggiamento dei due è già in *De orat.* II 4, fr. 8-bis, dove Cicerone scrive che Crasso voleva avere la reputazione (*ut Crassus ... existimari vellet ...*) di uno che disprezzasse la cultura greca, mentre Antonio riteneva che i suoi discorsi sarebbero risultati più credibili qualora egli avesse dato l'impressione appunto di non aver mai studiato; entrambi dunque dovevano il loro atteggiamento di finto rifiuto all'intento di ottenere maggior credito agli occhi di chi li ascoltava.

Che lo scopo dell'oratore sia, in linea generale, di risultare convincente per il suo uditorio è considerazione ovvia ed espressa, ad esempio, in *De orat.* I 44, passo in cui Scevola l'Augure chiarisce che ogni discorso, che sia pronunciato in assemblea o in tribunale, deve mirare ad apparire il più possibile credibile, così che chi lo pronuncia risulti facendo ai competenti e fededeigno agli ignoranti. Il punto da chiarire, però, è un altro: perché a questo pubblico cui i due oratori si rivolgevano avrebbe dovuto far piacere vedere in chi parlava un atteggiamento di disprezzo o di negazione della propria cultura di matrice ellenica? Oppure, specularmente: perché questo uditorio si sarebbe dovuto risentire nel caso che chi proferiva parola mostrasse nei confronti di questa cultura vicinanza o addirittura apprezzamento?

3. Aderendo alla summenzionata tesi di Gruen (GRUEN 1990) secondo la quale il passaggio dal II al I secolo vedrebbe un progressivo affievolimento, fino a definitiva scomparsa, dei sentimenti romani di antiellenismo, si potrebbe ipotizzare che il pubblico risentisse ancora della fase di aversione e dunque di una diffusa antipatia per la civiltà greca. Il discorso non muta nella sostanza se si accetta invece la visione espressa da Colin (COLIN 1905), secondo la quale i Romani, una volta conosciuta la vera essenza di questa civiltà (tra III e II secolo), non avrebbero più provato quell'entusiasmo con cui vi si erano accostati in una prima fase di forti contatti²³⁹¹. Dal canto suo, Marrou²³⁹² sostiene che nel II secolo il processo di ellenizzazione si era

²³⁹¹ Si vedano a tal proposito le testimonianze di disprezzo nei confronti della grecità riportate alle pagg. 598-601 (tra le quali quella pronunciata da Crasso in *De orat.* I 102, sulla quale torneremo a breve).

²³⁹² MARROU 1971, pagg. 324-328.

ormai compiuto definitivamente e aveva dato vita ad un interesse diffuso e profondo, puntellato senz'altro da qualche forma di rifiuto, ma anche –è il caso di Antonio e Crasso– da alcune ostentazioni di disprezzo non sincere: queste ultime, però, altro non erano che manifestazioni "di cattivo umore, reazione troppo naturale contro la sufficienza e il nazionalismo esasperato dei *Graeculi*. E [*scil.* questo atteggiamento] si manifestò soltanto con un falso rispetto umano, piuttosto ipocrita, da parte degli uomini politici romani, che arrossivano in pubblico di quell'ellenismo di cui di fatto erano profondamente impregnati".

Tra gli studiosi, però, colui che ha dedicato maggiore attenzione alla posa di antiellenismo dei nostri oratori, fornendone un'interpretazione che a nostro parere coglie in parte, ma non totalmente, nel segno è Erich Gruen²³⁹³. Ci sia concessa una premessa: a pag. 265 lo studioso scrive che Crasso prese parte ai dibattiti intellettuali ad Atene una prima volta mentre si stava recando in Oriente come questore e una seconda volta mentre era in viaggio per la Cilicia, provincia assegnatagli in quanto proconsole; alle note 203 e 204, poi, egli riporta i passi del *De oratore* relativi a questi due episodi, tra cui I 82 e I 93. Tuttavia, come abbiamo visto in precedenza, questi due passi non riferiscono vicende biografiche di Crasso, ma di Antonio; fu quest'ultimo a recarsi in Cilicia, non il suo interlocutore. È vero che nei due passi citati Antonio dice prima che gli uomini dotti del luogo consideravano Crasso uomo interessato ai dibattiti culturali (I 82) e poi che Carmada ammirava Crasso per la sua ampia cultura (I 93)²³⁹⁴, però nulla lascia intendere che quest'ultimo fosse presente in occasione dei commenti che lo riguardano (i quali potrebbero benissimo fondarsi su una conoscenza fatta in un momento precedente) e comunque è innegabile che il magistrato cui fu assegnato il governatorato di Cilicia fosse Antonio, non Crasso.

Al netto di questa svista, che comunque si inserisce in un quadro di grande padronanza, da parte dello studioso, delle fonti antiche e che non influisce sulla sostanza sulla tesi presentata, interessante è l'interpretazione proposta a proposito dell'antiellenismo mostrato da Crasso e Antonio. Crasso sarebbe stato un profondo conoscitore della civiltà ellenica, dotato di una perfetta padronanza della lingua greca

²³⁹³ GRUEN 1993, pagg. 264-268.

²³⁹⁴ *En passant*: non credono alla storicità di questa affermazione OETTE 1873, pag. 21, nota 9, e CIMA 1903, pag. 163, nota 2.

e sempre desideroso, ogni qual volta se ne presentasse la possibilità, di frequentare intellettuali e maestri greci; d'altra parte, nel *De oratore* egli ostenta a più riprese disprezzo per quel popolo e per i suoi caratteri di indolenza, loquacità e arroganza. La contraddizione, comunque, sarebbe più apparente che reale, nella misura in cui le affermazioni dell'oratore costituirebbero semplicemente una posa: Crasso ripete in più occasioni che egli si era formato nel foro e maestri gli erano stati le tradizioni, le leggi e il *mos maiorum* tradizionali; pertanto solo nel tempo libero egli si era potuto dedicare ad una formazione puramente culturale e teorica, dunque allo studio delle discipline di matrice ellenica. In accordo con una tradizione di lunga durata, dunque, egli giustapponeva dottrina greca e virtù romana senza contraddizione, ma vedendo nella prima e in generale nell'ellenismo uno strumento per arricchire i valori romani, che comunque rimanevano innegabilmente superiori: "the venerable and valuable wisdom of the Greeks is transmitted for Roman use and practice (Cic. *De Orat.* 3.95: *veterem illam excellentemque prudentiam Graecorum ad nostrum usum moremque transferri*)" (pag. 266 e nota 216). Antonio, dal canto suo, nel dialogo ciceroniano dà mostra, nei confronti dei Greci, di un rigetto ancora più netto di quello del suo interlocutore; anch'egli, in realtà, ne apprezzava però la cultura, se ad Atene e a Rodi frequentò gli intellettuali del posto e se si dedicò alla composizione di un manualetto di retorica. Anche in questo caso, dunque, l'apparente paradosso si chiarisce alla luce di un atteggiamento esteriore, il quale celerebbe la figura di un personaggio che non rifiutava affatto la civiltà greca, bensì ne sconsigliava vivamente lo sfoggio nelle dispute forensi: "the Hellenism of a Roman aristocrat needs to be worn lightly. Its value rests in the advance of traditional interests" (pag. 268).

Come abbiamo preannunciato, alcuni aspetti dell'analisi di Gruen non convincono: non pare accettabile, in particolare, l'attribuzione ai due personaggi di una profonda familiarità con le manifestazioni della cultura greca, convinzione cui lo studioso sembra accedere per una eccessiva fiducia nei confronti delle fonti classiche e, in particolare, del *De oratore*. Sostanzialmente condivisibile, invece, appare l'idea che l'atteggiamento di cui facevano sfoggio Crasso e Antonio altro non fosse che una posa esteriore, un modo per fornire una certa immagine di sé più che l'espressione di una convinzione personale. Il punto da chiarire, però, ci sembra il seguente: qual è o quali sono le occasioni in cui era necessario assumere questo atteggiamento?

Rivolgendosi a quale pubblico bisognava indossare questa veste di manifesto antiellenismo? Gruen lascia intendere che per Crasso il discorso fosse soprattutto politico, per Antonio, invece, forense. Postulare una tale distinzione, però, appare sostanzialmente ingiustificato e forse si dimostra un altro segno della fiducia, a nostro parere eccessiva, accordata alle fonti classiche: leggendo il *De oratore*, infatti, si ha l'impressione che Antonio si configuri, professionalmente parlando, soprattutto come oratore forense, come avvocato interessato ad ottenere successi in tribunale, mentre Crasso emerge come personaggio –possiamo dire– a tutto tondo, dai vasti interessi e dalle ampie prospettive. In realtà sappiamo dalle fonti in nostro possesso che le carriere dei due, di fatto, non furono poi così differenti: entrambi emersero soprattutto in qualità di abili oratori, entrambi percorsero l'intero *cursus honorum* giungendo sino al consolato (Antonio nel 99, Crasso nel 95), entrambi morirono nel contesto dei sommovimenti di Roma e della penisola a cavallo tra gli anni 90 e 80 del I secolo a.C. Differenziare eccessivamente le due figure non ci sembra dunque corretto né in linea generale né, per quanto ci riguarda, in relazione alla questione della dissimulazione della cultura greca da loro ostentata. Il discorso piuttosto va fatto in parallelo per entrambi e deve riguardare, probabilmente, tanto l'ambito politico quanto quello giudiziario: è infatti plausibile che mostrare particolare dimestichezza col mondo greco e con le sue espressioni culturali potesse risultare sgradito agli uditori in tutti i contesti afferenti a questi due àmbiti, vale a dire che si parlasse in senato, di fronte al popolo o in un'aula di tribunale.

In effetti che nell'oratoria di tutti i generi si debba adattare il discorso all'uditorio è precetto topico (oltre che intuitivo) della retorica classica. Cicerone lo esprime ad esempio in *De orat.* I 12, I 54 e III 210-211, *Brut.* 184-193 e *Orat.* 24 e 123: nell'oratoria il difetto più grave consiste nel perdere di vista il linguaggio e il modo di pensare usuali; al contrario, chi parla in pubblico deve esprimersi con uno stile che sia in armonia col modo di sentire e di pensare dell'uditorio, oltre che adeguato al tipo di discorso e di contesto e alla propria persona. La qualità di un oratore si valuta in base agli effetti che egli consegue con la sua parola su coloro che ascoltano, dunque è a questi ultimi che quello deve sempre guardare: *semper oratorum eloquentiae moderatrix fuit auditorum prudentia* (*Orat.* 24). Il medesimo concetto, tra l'altro, è significativamente espresso proprio da Antonio in *De orat.* II 333-334 e 337-340, dove il personaggio spiega quali

sono le caratteristiche principali che devono contraddistinguere i discorsi deliberativi pronunciati rispettivamente in senato o di fronte al popolo: a seconda del pubblico devono cambiare anche le modalità espressive di chi ad esso si rivolge. L'idea che l'atteggiamento di Antonio e Crasso possa essere inquadrato nel contesto della loro attività oratoria pare dunque verosimilmente confermata²³⁹⁵.

4. Una questione, a questo punto, si pone inevitabilmente: se effettivamente il disprezzo sfoggiato dai due oratori non corrispondeva ad un sentimento reale, bensì mirava a compiacere l'uditorio (i vari tipi di uditorio) cui ci si rivolgeva, in che senso il pubblico –per così dire– chiedeva che l'oratore nascondesse la propria dimestichezza con la cultura greca? Quale aspetto o quali aspetti della dimostrazione di questa familiarità avrebbero potuto infastidirlo? Senza dubbio i Romani non amavano le attività puramente intellettuali che si potevano apprendere dai Greci (come la retorica e la filosofia)²³⁹⁶: non a caso i generi letterari in un primo momento praticati dagli esponenti delle classi elevate –e studiati, secondo il *De oratore* (II 59-61), proprio da Antonio– furono esclusivamente oratoria e storiografia, vale a dire quelli più strettamente legati ai *negotia* politici e non –possiamo dire– fini a sé stessi²³⁹⁷. Di certo, dunque, mostrare di aver dedicato del tempo all'approfondimento di certe discipline poteva non essere apprezzato nella mentalità comune; questa avversione tipicamente romana avrà dunque avuto una sua importanza nell'indurre i nostri due oratori a negare un'approfondita competenza nelle discipline di matrice ellenica.

Altre due ragioni, però, sembrano aver contribuito, forse in misura anche maggiore, a dare forma a questo comportamento: da un lato la diffusa antipatia per la cultura greca che doveva percorrere, non solo a livello esteriore e superficiale, il mondo romano, dall'altro l'adozione del principio squisitamente retorico della

²³⁹⁵ A onor del vero, è plausibile che tale comportamento avesse una motivazione particolare e dunque fosse adoperato prevalentemente in tribunale: così, ad esempio, NARDUCCI 2007 [1], pag. 55, attribuisce la posa di Antonio alla volontà di crearsi una specifica immagine "agli occhi dei giudici". D'altro canto nessuna fonte pare indurre ad escludere del tutto la sfera prettamente politica e dunque suffragare quest'idea, pertanto trattiamo qui indistintamente dell'oratoria forense e di quella deliberativa, àmbiti che comunque, a nostro parere, giustificano entrambi le considerazioni svolte e quelle che ci accingiamo a presentare.

²³⁹⁶ Giustamente NARDUCCI 1990, pag. 896, scrive che la *Pro Archia* di Cicerone "dà voce a una valutazione elevatissima delle attività letterarie e intellettuali, inconsueta per la mentalità romana".

²³⁹⁷ Sulle letture di Antonio cfr. NARDUCCI 2007 [1], pagg. 45-46.

dissimulatio artis. Di entrambi gli elementi si rinvengono indizi non solo nel *De oratore* e nelle altre opere retoriche ciceroniane, ma anche, come si vedrà, in altri testi antichi: il tutto sembra fornire un quadro che giustifica, ci sembra, in modo soddisfacente l'atteggiamento dei nostri due oratori. Cerchiamo dunque di spiegare in cosa consistano questi due fattori e in che modo essi possano aver influenzato i comportamenti pubblici di Crasso e Antonio.

Partiamo dall'avversione che i Romani, in particolare –per quanto ci riguarda– quelli di II-I secolo a.C., dovevano nutrire per l'ellenismo e tutte le sue manifestazioni. Come accennato, il *De oratore* è puntellato di critiche in tal senso. In I 221, ad esempio, Antonio spiega che l'oratore non mira ad apparire *sapiens inter stultos*, in quanto vuole evitare di essere ritenuto un pedante o un *Graeculus*, un Greco di poco conto. I Greci, tra l'altro, sono soliti curare troppo la voce (ancora Antonio: I 251) e dare libero sfogo alla propria verbosità dedicandosi a discussioni infinite e minuziose, come notano in senso critico sia Crasso (I 102-104 e 131) che Scevola (I 105)²³⁹⁸; che la loquacità non costituisse un pregio per i Romani emerge ad esempio dalle scuse con cui Antonio conclude il proprio lungo discorso in II 361, anzi nel caso dei Greci proprio questa caratteristica peculiare è, secondo Crasso, segno inequivocabile della loro mancanza di convenienza e misura (II 18)²³⁹⁹. Inoltre, come afferma Crasso in I 197-198, anche le legislazioni di questo popolo, ad esempio quelle promulgate da Licurgo, Dracone e Solone, non sono ritenute particolarmente lodevoli, anzi in confronto al diritto romano risultavano disordinate e finanche ridicole²⁴⁰⁰; addirittura in Grecia la conoscenza del diritto è a tal punto svalutata che gli esperti di questa disciplina, i *pragmatici*, si caratterizzano per la condizione sociale bassa e per gli scarsi compensi corrisposti per le loro prestazioni professionali. Di pari passo Antonio, citando i nomi di alcuni grandi personaggi che si erano distinti in diverse sfere d'azione, tra i generali menziona sia Romani (Scipione l'Africano, Quinto Fabio Massimo) sia stranieri (Epaminonda,

²³⁹⁸ Cfr. l'analogo rilievo di Catone in Plut. *Cat. maj.* 12: ai Greci le parole verrebbero dalle labbra, ai Romani dal cuore.

²³⁹⁹ Il termine usato è *ineptiae*: GRIFFIN 1989, pagg. 16-17, nota che la medesima parola è usata da Cicerone in *Fam.* XIII 1, 4, a proposito di Patro, all'epoca capo della scuola epicurea di Atene, che l'Arpinate deride, ma con una precisazione: *etiamsi peccat, magis ineptiis quam improbitate peccat*.

²⁴⁰⁰ Notevole a tal proposito la seguente precisazione (§ 197): *de quo multa soleo in sermonibus cotidianis dicere, cum hominum nostrorum prudentiam ceteris omnibus et maxime Graecis antepono*. Il senso di superiorità dei Romani, arricchito dal disprezzo per i Greci, doveva costituire un luogo comune anche delle conversazioni quotidiane.

Annibale) e come uomini di stato afferma che si potrebbero fare molti nomi di suoi concittadini e stranieri, mentre tra i giureconsulti cita Sesto Elio, Manio Manilio e Scevola, dunque esclusivamente personaggi romani e nessun Greco, a dimostrazione che nessuno di quel popolo si era mai distinto in questa sfera (I 210-212). Tra le discipline per le quali maggiormente i Greci meritano di essere biasimati, però, si annoverano senz'altro la filosofia e la retorica. I filosofi greci ciarlano, parlano lungamente e vanvera (I 47 e II 21); ciò che dicono, inoltre, è di scarsa utilità (I 195), soprattutto da quando essi hanno erroneamente e colpevolmente separato la propria disciplina dall'arte della parola, finendo per relegare le proprie discussioni in scuole fuori dal mondo (I 46 e 56-57; III 69-73 e 122-124)²⁴⁰¹. Tale disciplina va dunque, secondo Antonio (I 224), studiata limitatamente ed è in sostanza, stando alle parole di Sulpicio (III 147), altro interlocutore del *De oratore*, inutile e da disprezzare. Quanto alla retorica, essa è bersagliata più volte dai personaggi del dialogo: Crasso, ad esempio, allude all'eccessiva minuziosità dei retori e delle loro dottrine in I 133, alla loro sostanziale incompetenza (nel senso che credono erroneamente di poter armare un oratore con i loro precetti) in III 54 e all'insufficienza dei loro insegnamenti in III 70; Catulo, dal canto suo, sottolinea che i retori greci si limitano a ripetere regolette senza aver mai messo piede in un tribunale (II 75-76). Antonio, poi, oltre a rilevare l'insufficienza degli insegnamenti retorici (II 84), ne stigmatizza la soffocante minuziosità, che tarpa le ali a riflessioni di prospettiva più ampia (II 117) ed emerge in particolare nella tendenza dei maestri a non comprendere come la *quaestio finita* vada in ultima istanza ricondotta a quella *infinita* (II 133-141); Strabone, infine, nel suo *excursus* sull'umorismo sottolinea l'inutilità dei manuali greci che trattano dell'argomento (II 217) e l'ignoranza di coloro che su di esso si ritengono esperti (II 235). Il disprezzo dei Romani nei confronti dei Greci, in definitiva, si coglie bene e si riassume in una battuta attribuita a Marco Cicerone il vecchio in II 265, secondo cui i cittadini romani erano come gli schiavi siriani: quanto più conoscevano il greco, tanto meno valevano.

A questo punto, però, è necessaria una precisazione: le critiche che i personaggi del dialogo muovono a più riprese ai Greci per lo più non hanno a che fare con la civiltà

²⁴⁰¹ Sono tutte critiche mosse da Crasso.

ellenica presa nel suo complesso, ma piuttosto con i suoi sviluppi recenti; ad essere oggetto di biasimo non è la Grecità tutta, bensì i Greci contemporanei. Abbiamo già visto come i grandi personaggi del passato (uomini politici, storici, filosofi) siano tendenzialmente apprezzati in modo sincero da parte di Antonio e Crasso; analogamente Catulo sottolinea che i Greci di un tempo, quelli che furono *clari et magni* nelle proprie comunità, hanno poco in comune con quelli che si possono ascoltare in quel momento (II 19). Lo stesso Crasso, poi, torna in più occasioni ad esprimere questa valutazione: gli Ateniesi, ad esempio, non curano la propria tradizione di studi, mentre ad usufruirne sono gli stranieri (III 43); i Greci del passato, dotati di fertile ingegno e di (troppo) tempo libero, raggiunsero vette elevate nel campo della *sapientia* –intesa come abilità nel ragionare, nell'esprimersi e nell'agire–, ma poi col tempo hanno finito col limitare la propria sfera di interesse a singoli campi del sapere, come poesia, geometria, musica o dialettica, e hanno creato la frattura assurda, inutile e biasimevole tra la filosofia e l'eloquenza (III 56-61 e 140-143). I Greci dell'epoca post-classica e soprattutto i contemporanei, in definitiva, hanno sprecato l'illustre e degnissima eredità del passato (lo sostengono Crasso nel già citato passo di III 43 e Catulo in III 126-131).

Il quadro che emerge da questi passi è quindi di un diffuso sentimento di antipatia nei confronti della civiltà ellenica e soprattutto dei suoi esponenti contemporanei. Che una simile rappresentazione rientri in parte nella costruzione del dialogo, nel quale i personaggi si mostrano "preoccupati di conservare la dignità di un tono prettamente «romano»"²⁴⁰², è probabilmente giusto; ciò non toglie, però, che l'atteggiamento che emerge dai passi che abbiamo riportato corrisponda effettivamente, con grande probabilità, ad un sentimento che all'epoca in cui è ambientata l'opera doveva essere diffuso tanto tra gli esponenti delle classi elevate (cui appartengono gli interlocutori del dialogo) quanto tra le classi più basse della popolazione. Ciò è confermato, come accennavamo in precedenza, anche da numerosi altri indizi sparsi in numerose fonti classiche ed opportunamente posti in rilievo dalla critica moderna. Giustamente la Garbarino²⁴⁰³ scrive che "all'ammirazione per la grande tradizione letteraria ed artistica dell'Ellade si accompagnava quasi sempre,

²⁴⁰² NARDUCCI 2007 [1], pag. 19.

²⁴⁰³ GARBARINO 1973, vol. I, pag. 13.

negli uomini politici romani, il rifiuto di certi aspetti del carattere e del costume greci che troppo contrastavano con la mentalità romana tradizionale; e ad un sentimento d'inferiorità sul piano culturale faceva da contrappeso, di norma sovrastandolo, un senso di superiorità morale e politica che si accompagnava spesso ad un profondo disprezzo per i vinti". Allo stesso modo Colin²⁴⁰⁴ rileva che presso gli aristocratici si notava una certa ammirazione nei confronti della Grecia (o almeno della Grecia propria, non della *Magna Graecia* o dell'Asia minore), ma anche un sentimento di disprezzo per il popolo ellenico, specialmente quello contemporaneo. Senza dubbio ostentare disprezzo nei confronti di questo popolo "was obligatory posturing for a Roman statesman"²⁴⁰⁵, ma quali erano i motivi che inducevano a tale disprezzo, che almeno in parte doveva essere sincero e che comunque riscuoteva, con ogni probabilità, consenso presso la folla?

Innanzitutto è da notare che i Greci erano un popolo sottomesso e già questo sarebbe stato sufficiente per sconsigliare a chiunque avesse un minimo di familiarità con la politica romana di mostrare nei loro confronti un eccessivo apprezzamento. In virtù di ciò, ad esempio, dopo una brutta figura rimediata a Taranto (dove il legato romano nel 282 sarebbe stato schernito per la sua non perfetta padronanza della lingua²⁴⁰⁶) gli incontri diplomatici, che avessero luogo a Roma o in Grecia, si svolsero sempre ed esclusivamente in lingua latina o con la collaborazione di interpreti, senza che i dominatori dovessero abbassarsi ad adoperare la lingua dei vinti, con rischio, tra l'altro, di errori o situazioni di imbarazzo²⁴⁰⁷. A rappresentare la cultura greca a Roma, inoltre, erano prevalentemente cuochi, ballerini, poeti, flautisti e altri professionisti giunti in città come prigionieri o al massimo clienti o loro discendenti: ciò costituiva senza dubbio un altro elemento che induceva a nutrire tale ostilità nei confronti della civiltà ellenica²⁴⁰⁸. Oltre a ciò i Greci erano ritenuti moralmente disprezzabili, dediti com'erano –almeno agli occhi dei Romani– ad abbandonarsi ai piaceri della tavola, a cupidigia e venalità e ad un'ingiustificata vanità, oltre che inclini a non rispettare la

²⁴⁰⁴ COLIN 1905, pagg. 668-671.

²⁴⁰⁵ GRUEN 1990, pag. 189. Giustamente COLIN 1905, pagg. 359 e 590-594 interpreta in quest'ottica anche l'atteggiamento di Catone.

²⁴⁰⁶ Cfr. GRUEN 1993, pagg. 229-230.

²⁴⁰⁷ Cfr. JOCELYN 1977, pagg. 356-357, e GRUEN 1993, pagg. 235-241.

²⁴⁰⁸ Cfr. MACMULLEN 1991, pagg. 436-437.

parola data²⁴⁰⁹, ad adulare e a parlare troppo senza agire o agendo con leggerezza negli affari seri²⁴¹⁰: tutto ciò rischiava di causare e anzi, secondo molti, causò effettivamente una grave crisi dei costumi e della morale tradizionale a Roma²⁴¹¹.

L'avversione per la civiltà ellenica, comunque, si manifestò anche in relazione ad elementi più specifici, come gli spettacoli musicali e drammatici puramente greci, i quali andarono incontro ad una progressiva disaffezione da parte del pubblico²⁴¹², e gli allenamenti in palestra, che prevedevano la nudità dei partecipanti ed erano finiti a sé stessi o comunque volti a gare sportive (a questi ultimi i Romani contrapposero gli esercizi svolti collettivamente allo scopo di diventare soldati valorosi pronti a difendere la *res publica*)²⁴¹³. In generale, però, come abbiamo già accennato, i Romani nutrivano nei confronti del mondo greco un senso di inferiorità culturale, quale emerge, ad esempio, dai noti riferimenti alla *patrii sermonis egestas* di Lucrezio (I 832 e III 260; cfr. I 139 e Plin. *lun. Ep.* IV 18, 1) e dalle analoghe affermazioni di Cicerone (*Fin.* I 10 e *Nat.* I 8), oltre che dalla seguente *sententia* di Quintiliano (XII 2, 30): *quantum [...] Graeci praeceptis valent, tantum Romani, quod est maius, exemplis*²⁴¹⁴. Notevole, a tal proposito, è anche il duplice atteggiamento nei confronti della lingua greca di cui Cicerone dà mostra nel suo epistolario: mentre, infatti, nelle epistole di carattere familiare egli fa uso senza problemi di parole e frasi in lingua greca, in quelle ufficiali o comunque passibili di una certa circolazione un tale uso è bandito del tutto, proprio in ragione del pubblico cui esse si rivolgevano²⁴¹⁵. In conclusione: "les Romains les plus instruits et les plus philhellènes éprouvent désormais un plaisir certain à dire du mal de

²⁴⁰⁹ Ed è risaputo che importanza avesse la *fides* nella morale tradizionale romana.

²⁴¹⁰ Cfr. COLIN 1905, pagg. 292-307; JOCELYN 1977, pagg. 363-364; MACMULLEN 1991, pagg. 431-436.

²⁴¹¹ Vale comunque la pena notare *en passant* che già più di un secolo fa COLIN 1905, pagg. 310-343, evidenziava come tale fenomeno di crisi –o quantomeno di trasformazione– morale, che di fatto si verificò sotto forma di lussuria, ricerca di *voluptates*, irreligiosità e declino del patriottismo, in realtà non dipendeva dai contatti sempre più intensi col mondo ellenico, il quale si limitò –per così dire– a fornire cattivi esempi, bensì fu causato dalle crescenti disuguaglianze economiche che attanagliavano la città e la penisola.

²⁴¹² Cfr. COLIN 1905, pagg. 603-605.

²⁴¹³ Cfr. MACMULLEN 1991, pag. 434.

²⁴¹⁴ La frase di Quintiliano sembra riecheggiare le parole di Crasso che abbiamo citato sopra: *ut virtutis a nostris, sic doctrinae sunt ab illis exempla petenda* (*De orat.* III 137). Su questa percezione di inferiorità si vedano COLIN 1905, pag. 134, MARROU 1971, pagg. 339-340, e GRIFFIN 1989, pag. 13.

²⁴¹⁵ Cfr. MAZZINI 2007, pagg. 134-135.

la civilisation hellénique: c'est pour eux comme une vengeance de l'ascendant qu'elle exerce sur eux de plus en plus²⁴¹⁶.

Non va comunque dimenticata, in questo discorso, la constatazione che abbiamo svolto in precedenza in relazione alla testimonianza del *De oratore*: le critiche e il biasimo dei Romani non vertevano sulla civiltà ellenica in quanto tale e nella sua globalità, ma piuttosto sulla situazione dei tempi recenti²⁴¹⁷. Non solo i Greci in prima persona sembravano essersi corrotti culturalmente e moralmente, ma tra i Romani stessi c'erano alcuni che si erano lasciati trasportare dall'entusiasmo per le novità introdotte a Roma dal contatto col mondo ellenico: tra gli esempi di esasperato filellenismo si possono menzionare i casi di Tito Albucio, che preferiva essere considerato greco piuttosto che romano e sabino (Lucil. 88 ed. Marx; Cic. *Brut.* 131; *Fin.* I 8)²⁴¹⁸, e di Aulo Postumio Albino, il quale arrivò al punto di scrivere un'opera storica in greco, ma scusandosi per la sua non perfetta padronanza della lingua (Polyb. XXXIX 1)²⁴¹⁹. Accanto a questi, poi, si possono fare i nomi di altri personaggi che mostrarono un sincero (e forse reverenziale) apprezzamento nei confronti della cultura greca, cosa che naturalmente non doveva incontrare il favore dei Romani più tradizionalisti e probabilmente dei Romani in generale: Tiberio Sempronio Gracco (il padre dei Gracchi), avuta l'occasione di pronunciare un discorso in greco, lo fece pubblicare (Cic. *Brut.* 79); Publio Licinio Crasso Muciano conosceva alla perfezione tutti i dialetti greci e rivolgendosi agli alleati d'Asia li alternò a seconda delle necessità (Val. Max. VIII 7, 6); Caio Acilio Glabrione (Cic. *Off.* III 115; Liv. XXV 39, 12 e XXXV 14, 5) e Cneo Aufidio (Cic. *Tusc.* V 112) scrissero in greco opere storiche, Publio Rutilio Rufo le proprie memorie (Athen. IV 66). Nel II secolo, dunque, in molti si erano avvicinati, anche con un certo entusiasmo, alla civiltà ellenica, che stava penetrando in profondità nel tessuto sociale, artistico e culturale romano e in questo processo non erano mancati, da parte dei Romani stessi, degli eccessi²⁴²⁰: mostrare la distanza dal greco significava anche, pertanto, mostrare la distanza da questi eccessi.

²⁴¹⁶ COLIN 1905, pag. 601 (cfr. anche pagg. 605-606).

²⁴¹⁷ Lo nota anche HENRICH 1995, pag. 243.

²⁴¹⁸ Cfr. GRIFFIN 1989, pag. 4.

²⁴¹⁹ Cfr. GWYNN 1964, pagg. 44-45.

²⁴²⁰ Cfr. anche COLIN 1905, pagg. 587-594, e NORDEN 1986, vol. I, pagg. 181-182.

Accanto a queste espressioni –in parte atteggiate e in parte autentiche– di ostilità verso il mondo greco e molte delle sue manifestazioni culturali, poi, abbiamo detto esserci un altro motivo che con grande probabilità avrà indotto Antonio e Crasso ad assumere la posa esteriore di antiellenismo che stiamo esaminando, vale a dire il precetto retorico della *dissimulatio artis*. Con questa espressione si designa l'atteggiamento, proprio di ogni oratore che si rispetti, di celare da un lato, in generale, la propria cultura, dall'altro il lavoro preliminare messo in campo per la causa specifica che è in discussione. Questo precetto –si noti bene– è valido non solo quando ci si rivolge ad un pubblico inesperto e di scarsa cultura, il quale, ascoltando un'arringa o una *contio* troppo colta o preparata, potrebbe aver l'impressione che chi parla abbia intenzioni subdole²⁴²¹, ma anche quando l'uditorio è composto di persone mediamente educate, come è il caso del senato: si vedano, a riguardo, le parole di Antonio in *De orat.* II 333, dove si legge che proprio in questa assemblea bisogna evitare di dare l'impressione che si voglia ostentare il proprio ingegno (*vitanda [...] ingenii ostentationis suspicio*). Non è un caso, tra l'altro, che queste parole vengano fatte pronunciare proprio da Antonio, in quanto egli era considerato un vero maestro in questa tecnica: ciò emerge, in particolare, da *Brut.* 139, passo in cui Cicerone scrive che Antonio, quando si recava in tribunale, dava l'impressione di non essere per nulla preparato, ma in realtà, dopo che egli aveva perorato la sua causa, erano i giudici a sembrare impreparati rispetto a lui (*erat memoria summa, nulla meditationis suspicio; imparatus semper adgredi ad dicendum videbatur, sed ita erat paratus, ut iudices illo dicente non numquam viderentur non satis parati ad cavendum fuisse*)²⁴²².

Che il discorso non debba apparire preparato, bensì debba avere l'aria di essere quasi improvvisato, pronunciato –avrebbe detto Catone– non con la bocca ma col cuore²⁴²³, è poi un insegnamento a cui Cicerone accenna in *Brut.* 303 (nelle movenze e nei gesti Ortensio Ortalo aveva più *ars* di quanto fosse sufficiente ad un oratore) e sul quale torna più volte in diverse sue opere. Nel *De inventione*, ad esempio, egli scrive

²⁴²¹ E non può non venire in mente, a tal proposito, il celebre *latinorum* con cui Renzo accusa don Abbondio di volersi "pigliare gioco" di lui nei *Promessi sposi*.

²⁴²² Sul valore di *meditatio* (come di *meditari*, *meditatus* e *praemeditatus*), che oltre al senso intellettuale ne ha anche uno concreto, rinviando agli esercizi preparatori messi in pratica per acquisire competenza in una disciplina (come la retorica: cfr. Cic. *Off.* II 47), cfr. CAM-ERISTOV 2014, pag. 175.

²⁴²³ Cfr. la sua massima citata *supra*, secondo cui ai Greci le parole verrebbero dalle labbra, ai Romani dal cuore.

che nell'esordio di un discorso chi parla non deve ostentare sfarzo e armonia per non dare l'impressione di artificiosità e dunque perdere credibilità e autorevolezza (I 25), e che nella conclusione la ricapitolazione degli argomenti svolti va svolta in modo vario, così da scongiurare il rischio che il giudice provi sospetto o noia (I 98); in *Part.* 19, invece, si legge che un discorso risulta credibile quando, tra l'altro, non è eccessivamente forbito ed ornato. È soprattutto nell'*Orator*, però, che l'Arpinate insiste sulla necessità, per l'oratore, di tenere un simile atteggiamento: qui infatti si legge che se gli uomini ostentano la propria conoscenza del diritto, ma nascondono la competenza oratoria, ciò va attribuito al fatto che la prima è lodata, mentre la seconda non è vista di buon occhio (§ 145: *prudential hominibus grata est, lingua suspecta*). Tale principio vale soprattutto nella costruzione stilistica del discorso, in relazione alla quale non si deve lasciar trasparire la ricerca della *delectatio* né il lavoro di strutturazione del periodo (§ 197) e inoltre non si deve adoperare sempre uno stile rotondo e simmetrico, per evitare appunto il rischio che se ne riconosca il lavoro preliminare (§ 209; cfr. anche § 38). Ciò è tanto più valido per quanto riguarda il ritmo (*numerus*) dell'orazione: se esso è facilmente percepibile, corre il pericolo di destare sospetti, in quanto sembra che chi parla tenda insidie a chi ascolta (§ 170); la prosa quindi non deve risultare completamente armonica come la poesia, altrimenti appare costruita con artificio, sì da destare avversione (§ 195); al contrario, in un periodo le parole vanno disposte in modo tale che il ritmo sembri determinarsi spontaneamente (§§ 150 e 219)²⁴²⁴.

Di questa tecnica della *dissimulatio*, sulla quale Cicerone –evidentemente consapevole della sua importanza– insiste a più riprese, un aspetto particolare, che a noi, nel presente contesto, interessa particolarmente, consiste nel nascondere, oltre alla propria cultura generale, soprattutto la familiarità con quella di matrice ellenica. È quanto facevano proprio i nostri oratori secondo la testimonianza da cui è partita la nostra analisi, quella di II 1-4: al § 4, fr. 8-bis, in particolare, Cicerone spiega che la reputazione di possedere scarsa o nessuna conoscenza della cultura greca derivava ai due soprattutto dalla loro volontà di sfoggiare rispettivamente disprezzo (Crasso) o

²⁴²⁴ Al § 219, fr. 26, è citato come esempio di naturalezza nella costruzione del discorso un passo dell'oraz. V, *Suasio legis Serviliae* proprio di Crasso: *nam ubi libido dominatur, innocentiae leve praesidium est.*

addirittura ignoranza (Antonio) in questo campo. Che l'elemento della dissimulazione della *doctrina Graeca* abbia avuto un ruolo nel determinare l'atteggiamento di Antonio e Crasso appare pertanto innegabile. Su questo principio retorico, tra l'altro, Cicerone torna anche un'altra volta nel *De oratore* e, significativamente, sempre per bocca di Antonio (alla cui tendenza a dissimulare le proprie conoscenze allude scherzosamente Crasso in II 350): in II 153-156, infatti, egli spiega che un oratore risulta più gradito e credibile al popolo se non dà segno né di artificio né di dimestichezza con la cultura greca; quest'ultima in effetti non è da rigettare in assoluto, ma essa, insieme col sospetto di artificiosità, ha sui giudici un effetto controproducente per l'oratore, le cui parole perdono in credibilità²⁴²⁵.

Celare le proprie competenze nei campi del sapere (dottrina retorica e non solo) che mostrassero uno stretto legame col mondo greco era quindi un imperativo per qualunque oratore, indipendentemente dalla sua formazione e dalle tendenze politiche²⁴²⁶: era il contesto stesso dei discorsi pubblici a richiederlo. In effetti la storia del precetto della *dissimulatio artis* risale ben più indietro di Cicerone o di Antonio e affonda le sue radici già nella dottrina retorica greca, dove compare a partire almeno da Aristotele, il quale in *Rhet.* 1404 b consiglia agli oratori di dare l'impressione che stiano parlando non artificialmente ma naturalmente: quest'ultimo modo di esporre risulta infatti persuasivo, mentre l'artificiosità fa sì che coloro che ascoltano accusino chi parla di voler tendere loro delle insidie. Dallo Stagirita e dalla dottrina ellenistica – per saltare ad un'epoca più vicina ai nostri oratori– il precetto passa poi a Roma e compare più volte, ad esempio, nella *Rhetorica ad Herennium*: l'enumerazione degli argomenti all'inizio di un'orazione –scrive l'autore– non deve superare i tre punti, altrimenti desta in chi ascolta il sospetto di un lavoro preliminare e di un artificio (I 17: *suspicionem adfert auditori meditationis et artificii*) e così, parallelamente, quella di cui

²⁴²⁵ Cfr. in particolare i §§ 153 (*semper ego existimavi iucundiolem et probabiliorem huic populo oratorem fore, qui primum quam minimam artificii alicuius, deinde nullam Graecarum rerum significationem daret*) e 156 (*opinionem istorum studiorum et suspicionem artificii apud eos, qui res iudicent, oratori adversariam esse arbitror, imminuit enim et oratoris auctoritatem et orationis fidem*). Noto, come rilevano anche LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985, pag. 193, e LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989, pag. 92, è la somiglianza tra la formulazione del § 153 e quella, relativa ad Antonio, del § 4, fr. 8-bis (*Antonius autem probabiliorem hoc populo orationem fore censebat suam, si omnino didicisse numquam putaretur*).

²⁴²⁶ Cfr. NARDUCCI 1990, pag. 890: "La «dissimulazione», più o meno accentuata, della cultura retorica di matrice greca era un tratto comune agli oratori di diversa tendenza politica".

ci si può servire alla fine non deve risalire fino all'*exordium* o alla *narratio*, altrimenti il discorso sembra congegnato (II 47)²⁴²⁷; allo stesso modo nei discorsi bisogna celare la propria *ars* (IV 10) ed evitare di eccedere con gli ornamenti, in quanto essi danno l'impressione di poter essere adoperati solo a seguito di un'attenta ed elaborata riflessione (IV 32). Di questa tecnica –che Quintiliano definisce *callidissima simplicitatis imitatio* (IV 2, 57) e considera fondamentale per un oratore, nella misura in cui ogni elemento artificioso del discorso sembra mirare ad ingannare il giudice (IV 1, 56: *videtur ars omnis dicentis contra iudicem adhiberi*)²⁴²⁸– abbiamo rilevato essere stato maestro indiscusso Antonio, come risulta, oltre che dai passi sopra riportati (in particolare *Brut.* 139), anche dalle analoghe testimonianze dello stesso Quintiliano in II 17, 6 e XII 9, 5: nel primo di questi due passi Antonio è definito *dissimulator artis*, nel secondo Quintiliano ricorda che l'oratore consigliava, appunto, di celare la propria abilità di eloquio allo scopo di apparire maggiormente credibile agli ascoltatori (*veteribus quidem etiam dissimulare eloquentiam fuit moris, idque M. Antonius praecipit, quo plus dicentibus fidei minusque suspectae advocatorum insidiae forent*). Il procedimento della *dissimulatio*, in definitiva, appare assolvere a una duplice funzione: da un lato esso mirava a far sì che chi parlava in pubblico non desse segni della propria preparazione culturale e del lavoro preventivo svolto sul tema, per lo più forense, in questione; dall'altro nella cultura romana esso assumeva "anche coloriti diversi, cui concorrono l'orgoglio nazionale e il tradizionalismo dei ceti dirigenti, il diffuso sospetto verso le attività «intellettuali» e la conseguente volontà di mantenerle ben separate dall'*ethos* dell'oratore, forse –almeno all'epoca in cui è ambientato il dialogo [scil. *De oratore*]– anche le preoccupazioni nei confronti della divulgazione dell'arte retorica a

²⁴²⁷ Cfr. Quint. IV 5, 4, che dice che la partizione non va usata sempre perché gli argomenti hanno più effetto se sembrano improvvisati.

²⁴²⁸ Cfr. anche I 11, 3 (l'oratore non deve eccedere con i gesti e i movimenti per evitare che la propria *ars* si mostri troppo palesemente); II 5, 8 (nell'oratoria è *ars* solo quella che può essere riconosciuta esclusivamente da chi ne è artefice); IV 1, 9 (una tale tendenza a nascondere la propria eloquenza è detta essere propria degli antichi); IV 2, 126 (nell'esposizione dei fatti in un discorso nulla deve sembrare finto, elaborato o artificioso); V 14, 32 (l'oratore deve esporre le proprie argomentazioni con naturalezza, evitando di dare l'impressione di ricercatezza e di artificio); IX 4, 144 (a volte bisogna spezzare il ritmo di alcuni periodi, soprattutto se sono particolarmente elaborati, affinché non risultino tali); XI 2, 47 (l'avvocato deve dare l'apparenza di non aver preparato troppo minuziosamente il discorso, in quanto il giudice non teme ciò che non reputa preparato contro di lui).

strati sociali che potrebbero servirsene per mettere in discussione i rapporti di potere²⁴²⁹.

IV.

*Excudent alii spirantia mollius aera,
credo equidem, vivos ducent de marmore voltus,
orabunt causas melius, caelique meatus
describent radio, et surgentia sidera dicent:
tu regere imperio populos, Romane, memento;
hae tibi erunt artes; pacisque imponere morem,
parcere subiectis, et debellare superbos.*

Verg. *Aen.* VI 847-853

Cerchiamo ora di tirare le fila del discorso svolto fino a questo momento, sintetizzando alcuni punti fermi che ci è sembrato di poter fissare sull'argomento proposto, il rapporto di Crasso e Antonio con la cultura greca. Il proemio al secondo libro del *De oratore* verte, nei §§ 1-4, sulla questione della cultura –in particolare quella di matrice greca– di cui erano dotati i due oratori che figurano come principali interlocutori del dialogo: essi –spiega Cicerone– avevano fama di possedere un bagaglio culturale scarso (Crasso) o addirittura inesistente (Antonio), ma in realtà erano forniti di una grande erudizione. La reputazione di cui godevano derivava dal fatto che i due ostentavano di disprezzare (Crasso) o di ignorare del tutto (Antonio) i Greci e le loro discipline: la motivazione di questo atteggiamento va ricercata nella volontà di apparire più credibili e autorevoli agli occhi del popolo.

Dalla lettura del *De oratore*, in effetti, i due maestri di Cicerone emergono quali grandi conoscitori di pressoché tutti gli aspetti della civiltà ellenica: in particolare, essi sembrano padroneggiarne la storia, la storiografia e in generale la letteratura, la filosofia, la retorica e l'oratoria. Che essi conoscessero tali manifestazioni culturali, tra l'altro, è reso plausibile dalla constatazione che all'epoca in cui essi si formarono – siamo nella seconda metà del II secolo a.C.– Roma, conquistati ormai interamente i territori di cultura ellenica (dal sud Italia alla Grecia, dalla Macedonia all'Asia minore), si trovava nel pieno di un processo di ellenizzazione destinato a mutarne

²⁴²⁹ NARDUCCI 2007 [1], pag. 12 (si vedano anche le pagg. 11-12 e 55-56).

profondamente i connotati artistici, sociali, morali e culturali. D'altro canto, però, si è cercato di dimostrare come la costruzione dei due personaggi e in particolare del loro patrimonio di conoscenze risenta, con ogni probabilità, di un processo di idealizzazione funzionale a dimostrare la tesi dell'autore secondo la quale la grande eloquenza non può non essere sorretta, oltre che da una grande abilità di eloquio, anche da un ricco bagaglio culturale: ciò emerge, in modo ci sembra inconfutabile, proprio dal prosieguito del proemio al libro II del *De oratore*, dove l'autore si serve dell'esempio dei suoi maestri per esporre la sua idea sulla perfetta eloquenza, fondata appunto, come si legge al § 6, su *dicendi copia* e *prudentia*. È verosimile che sia Antonio sia soprattutto Crasso avessero una discreta conoscenza delle discipline greche allora in voga a Roma, ma che non ne fossero assolutamente esperti come vorrebbe far credere Cicerone nel suo *De oratore*: molto più affidabile, da questo punto di vista, è la ricostruzione storica del *Brutus*.

Costituisce invece, plausibilmente, un dato storico la tendenza di entrambi a celare il bagaglio culturale, più o meno ricco che fosse, di cui erano dotati: ciò va con ogni probabilità attribuito ad un sentimento di avversione e antipatia che riguardava non tanto loro stessi, quanto piuttosto il pubblico a cui si rivolgevano e con cui si relazionavano. Non va infatti dimenticato che Antonio e Crasso furono personaggi pubblici, politici e oratori, e in quanto tali le loro prese di posizione dovevano sempre, come raccomandava la retorica classica e come ben sapevano due uomini accorti come i nostri oratori, adeguarsi al pubblico cui ci si rivolgeva. Sia in un ambito generalmente politico che in quello specificamente forense, dunque, ostentare o anche lasciar trasparire ampia cultura, lavoro preventivo su un discorso oppure familiarità con la civiltà greca rischiava di produrre una perdita di credibilità in chi parlava: chi ascoltava, infatti, da un lato poteva leggere in certe affermazioni di un oratore un tentativo di inganno, dall'altro avrebbe disprezzato una dimostrazione di stima verso un popolo politicamente sottomesso e moralmente deplorabile come quello greco.

E allora, come asserisce Anchise nei versi dell'*Eneide* citati²⁴³⁰, altri popoli si sarebbero dedicati a praticare le arti figurative e a studiare l'astronomia e la retorica; ai Romani spettava dominare il mondo e stabilire le regole della pace, ringraziare chi si

²⁴³⁰ Che HENRICHs 1995, pagg. 255-258, analizza proprio in relazione alla questione dei rapporti culturali tra Roma e la Grecia.

APPENDICE: CRASSO, ANTONIO E LA CULTURA GRECA

sottometteva e spazzare via chi opponeva fiera resistenza. È questa, probabilmente, una delle migliori sintesi del pragmatismo romano ed è questa la mentalità degli uditori romani cui si rivolgevano nelle loro uscite pubbliche Crasso e Antonio: da qui deriva, con tutta probabilità, l'atteggiamento dei due oratori verso la cultura greca.

INDICE DEI PASSI COMMENTATI

Sono qui riportati esclusivamente i passi commentati nel nostro lavoro, divisi in "Testi greci" e "Testi latini": ciascuno di essi è accompagnato dal numero del frammento con cui è stato classificato. L'assegnazione di un medesimo passo o paragrafo di un'opera a due frammenti distinti indica che esso è citato in due sedi diverse (ma commentato solo in una) oppure che è stato ripartito in più testimonianze.

	TESTI GRECI	– 159, fr. 13
Aelianus		– 160, fr. 15
	• <i>Nat. an.</i> VIII 4, fr. 40	– <i>ibid.</i> , fr. 18
Plutarchus		– 161, fr. 22
	• <i>Inim. util.</i> 89a, fr. 40-bis	– 162, fr. 4
	• <i>Praec. ger. reip.</i> 811a, fr. 40-ter	– <i>ibid.</i> , fr. 27
		– 162; 164, fr. 34
	• <i>Soll. an.</i> 976a, fr. 40-quater	– 163, fr. 12
Porphyrius		– 164, fr. 23
	• <i>Abst.</i> III 5, fr. 40-quinquies	– 165, fr. 5
		– 186, fr. 2-quater
		– 189, fr. 2-quinquies
	TESTI LATINI	– 197-198, fr. 30
Boethius		– 215, fr. 2-sexies
	• <i>Comment. in Cic. Top.</i> IV pag. 341 ed. Orellius, fr. 31-ter	– 256, fr. 32
		– 296, fr. 6
Cicero		– 298, fr. 6-bis
	• <i>Brut.</i>	– 333, fr. 10-ter
	– 103, fr. 14-quater	• <i>Caec.</i>
	– 138, fr. 1	– 53, fr. 30-quinquies
	– 143-144, fr. 2	– 69, fr. 28
	– 144-145, fr. 29	• <i>Clu.</i>
	– 148, fr. 2-bis	– 140-141, fr. 46
	– 158-159, fr. 3	

INDICE DEI PASSI COMMENTATI

- 140, fr. 16
- *ibid.*, fr. 23-bis
- *De orat.*
 - I 40, fr. 13-quinquies
 - I 121, fr. 14-bis
 - I 178, fr. 42
 - I 180, fr. 29-bis
 - I 225, fr. 24
 - I 227, fr. 24-bis
 - I 238, fr. 30-bis
 - I 242-243, fr. 31
 - I 255, fr. 3-bis
 - II 4, fr. 8-bis
 - II 8, fr. 12-ter
 - II 24, fr. 33
 - II 45, fr. 36
 - II 140-141, fr. 31-quater
 - II 170, fr. 14
 - II 188, fr. 3-ter
 - II 220; 222-227, fr. 45
 - II 220, fr. 7
 - II 221-222, fr. 30-ter
 - II 227, fr. 35
 - II 228-229, fr. 8
 - II 230, fr. 35-bis
 - II 239-240, fr. 20
 - II 242, fr. 53
 - II 262, fr. 44
 - II 264, fr. 20-bis
 - II 267, fr. 21
 - II 269, fr. 43
- II 285, fr. 49
- III 2-6, fr. 41
- III 16, fr. 8-ter
- III 33, fr. 3-quater
- III 74, fr. 13-bis
- III 82, fr. 3-quinquies
- *Div. Caec.* 25, fr. 1-bis
- *Fam.* IX 21, 3, fr. 14-quinquies
- *Font.*
 - 24, fr. 50-bis
 - 26, fr. 50-ter
- *Inv.* II 122, fr. 30-quater
- *Off.*
 - I 108, fr. 2-septies
 - I 133, fr. 8-quater
 - II 47, fr. 13-quater
 - II 63, fr. 23-ter
 - III 67, fr. 42-bis
- *Orat.*
 - 106, fr. 5-bis
 - 132, fr. 12-bis
 - 219, fr. 26
 - 222, fr. 51
 - 223, fr. 52a (cfr. fr. 9)
- *Parad.* 41, fr. 24-ter
- *Top.* 44, fr. 31-bis
- *Verr.*
 - II 2, 191-192, fr. 1-ter
 - II 3, 3, fr. 14-septies

Gellius

INDICE DEI PASSI COMMENTATI

- XI 2, 4, fr. 2-ter
- Iohannes Saresberiensis
 - *Policr.* VII 25 = 706 c, fr. 41-quinquies
- Macrobius
 - *Sat.*
 - III 15, 4-5, fr. 40-sexies
 - V 1, 16, fr. 11-bis
- Plinius
 - *Nat.*
 - XVII 1-4, fr. 38
 - XXXV 25, fr. 54
 - XXXVI 7, fr. 46-ter
- Priscianus
 - GL II, pag. 428 ed. Keil-Hertz, fr. 25
- Quintilianus
 - VI 3, 43-44, fr. 46-bis
 - VI 3, 67, fr. 21-bis
 - VII 6, 9-10, fr. 31-quinquies
 - VIII 3, 89, fr. 41-ter
 - IX 4, 101, fr. 52b
 - IX 4, 109-110, fr. 26-bis
 - XI 1, 37, fr. 41-quater
 - XI 3, 94, fr. 3-sexies
 - XII 10, 10-11, fr. 10-sexies
 - XII 11, 27, fr. 10-septies
- Rhetorica ad Herennium*
 - IV 2, fr. 10-bis
- IV 5, fr. 24-quater
- IV 47, fr. 19
- Rufinus
 - RLM pag. 579 ed. Halm = GL VI pag. 571 ed. Keil, fr. 52b-bis
- Seneca
 - *Ep.* CXIV 13, fr. 10-quinquies
- Sidonius
 - *Ep.* IV 3, 6, fr. 8-quinquies
- Suetonius
 - *Nero* II 2, fr. 37
- Tacitus
 - *Dial.*
 - XVIII 2, fr. 10
 - XXVI 1, fr. 11
 - XXXIV 7, fr. 13-ter
- Velleius
 - II 9, 1, fr. 10-quater
- Valerius Maximus
 - III 7, 6, fr. 14-sexies
 - VI 2, 2, fr. 41-bis
 - VI 5, 6, fr. 14-ter
 - VIII 5, 3, fr. 50
 - IX 1, 1, fr. 48
 - IX 1, 4, fr. 39

BIBLIOGRAFIA

Testi, edizioni critiche e commenti

ADAMIETZ 1966 = M. F. Quintiliani, *Institutionis oratoriae liber III*, mit einem Komm. herausgegeben von J. Adamietz, München 1966

AMHERDT 2001 = D. Amherdt, Sidoine Apollinaire, *Le quatrième livre de la correspondance*, introd. et comm., Bern-Berlin-Bruxelles-Frankfurt-New York-Oxford-Wien 2001

ARICI 1959 = Tacito, *Storie - Dialogo degli oratori - Germania - Agricola*, a cura di A. Arici, Torino 1959

ARNALDI 1969 = Cornelii Taciti, *Dialogus de oratoribus*, introd., testo e comm. a cura di F. Arnaldi, Milano-Messina 1969²

AUSTIN 1972 = Quintiliani, *Institutionis oratoriae liber XII*, ed. by R. G. Austin, Oxford 1972

BABBIT 1962 = Plutarch's *Moralia* in fifteen volumes, vol. II, with an English transl. by F. C. Babbitt, Cambridge (Mass.)-London 1962

BADALÌ 1968 = M. Tulli Ciceronis, *Paradoxa Stoicorum*, R. Badalì recogn., Florentiae 1968

BALBO 2004 = A. Balbo, *I frammenti degli oratori romani dell'età augustea e tiberiana*, parte prima: età augustea, Alessandria 2004

BARONE 1998 = Cicerone, *L'oratore*, a cura di G. Barone, Milano 1998

BELLARDI 1996 = M. Tullio Cicerone, *Le orazioni*, vol. secondo: dal 69 al 59 a.C., a cura di G. Bellardi, Torino 1996

BELLARDI 2002 = M. Tullio Cicerone, *Le orazioni*, vol. primo: dall'81 al 70 a.C., a cura di G. Bellardi, Torino 2002

BO 1986 = P. Cornelii Taciti, *Dialogus de oratoribus. Il dialogo degli oratori*, introd., testo crit., trad. e note a cura di D. Bo, Torino 1986

BOELLA 1998 = Lucio Anneo Seneca, *Lettere a Lucilio*, a cura di U. Boella, Torino 1998²

BRISCOE 1998 = Valeri Maximi, *Facta et dicta memorabilia*, ed. J. Briscoe, Stutgardiae-Lipsiae 1998

BUTLER 1921-1922 = The *Institutio oratoria* of Quintilian, with an English transl. by H. E. Butler, London-New York 1921-1922

BIBLIOGRAFIA

- CALBOLI 1993 = Cornifici, *Rhetorica ad C. Herennium*, introd., testo crit., comm. a cura di G. Calboli, Bologna 1993²
- CANALI-FUCECCHI 2011 = Publio Ovidio Nasone, *I fasti*, introd. e trad. di L. Canali, note di M. Fucecchi, Milano 2011⁵
- CANALI-MONTI 2007 = Lucio Anneo Seneca, *Lettere a Lucilio*, intr. di L. Canali, trad. e note di G. Monti, Milano 2007
- CANCELLI 2010 [1] = Cicerone, *La retorica a Gaio Erennio*, a cura di F. Cancelli, Milano 2010³
- CALCANTE 2007 = Marco Fabio Quintiliano, *La formazione dell'oratore*, vol. terzo (libri IX-XII), trad. e note di C. M. Calcante, Milano 2007³
- CAPLAN 1964 = [Cicero], *Ad C. Herennium de ratione dicendi (rhetorica ad Herennium)*, with an English transl. by H. Caplan, London 1964
- CASORATI ET ALII 2008 = Gaio Svetonio Tranquillo, *Vita dei Cesari*, a cura di F. Casorati, introd. di L. De Salvo, trad. di F. Casorati, D. Medici, R. Pagan, C. Valerio, Milano 2008²
- CASORATI-TARDITI-BRIGNOLI 1973 = Marco Tullio Cicerone, *L'orazione per Aulo Cècina-L'orazione in difesa di Marco Fonteio-L'orazione per il comando di Gneo Pompeo*, a cura di F. Casorati, G. Tarditi, F. M. Brignoli, Milano 1973
- CAVARZERE ET ALII 2007 = M. T. Cicerone, *Lettere ai familiari*, a cura di A. Cavarzere, introd. di E. Narducci, trad. e note di F. Boldrer, V. Cannata, A. Cavarzere, C. Leveghi, G. Prugni, A. Russo, Milano 2016²
- CHERNISS-HELMBOLD 1957 = Plutarch's *Moralia* in fifteen volumes, vol. XII, with an English transl. by H. Cherniss and W. C. Helmbold, Cambridge (Mass.)-London 1957
- CLARK 2000 = Porphyry, *On Abstinence from killing animals*, transl. by G. Clark, London-New Delhi-New York-Sydney 2000
- CONTE ET ALII 1982 = Plinio, *Storia naturale*, a cura di G. B. Conte, pref. di I. Calvino, trad. di A. Aragosti, A. Barchiesi, A. Borghini, U. Capitani, R. Centi, F. E. Consolino, M. Corsaro, A. Corso, P. Cosci, A. M. Cotrozzi, M. Fantuzzi, C. Frugoni, I. Garofalo, E. Giannarelli, F. Lechi, A. Marcone, R. Mugellesi, A. Perutelli, G. Ranucci, G. Rosati, Torino 1982
- CORSI 2006 = Marco Fabio Quintiliano, *La formazione dell'oratore*, vol. primo (libri I-IV), introd. di M. Winterbottom, trad. e note di S. Corsi, Milano 2006³

BIBLIOGRAFIA

- CORSI-CALCANTE 2008 = Marco Fabio Quintiliano, *La formazione dell'oratore*, vol. secondo (libri V-VIII), trad. e note di S. Corsi (libri V-VI) e di C. M. Calcante (libri VII-VIII), Milano 2008³
- DALTON 1915 = The *Letters* of Sidonius, transl., with. intr. and notes by O. M. Dalton, Oxford 1915
- D'ARBELA 1958 = M. Tullio Cicerone, *L'oratore*, ed. crit. con trad. e note italiane a cura di E. V. D'Arbela, Milano 1958
- D'ARBELA 1967 = M. Tullio Cicerone, *Bruto*, ed. crit. con trad. e note a cura di E. V. D'Arbela, Milano 1967
- DAVIES 1969 = Macrobius, *The Saturnalia*, transl. with an introd. and notes by P. V. Davies, New York-London 1969
- DE MARCHI-STAMPINI 1960 = Cicerone, *Orator*, comm. di C. De Marchi - E. Stampini, Torino 1960²
- DESSÌ 1968 = Caio Svetonio Tranquillo, *I dodici Cesari - Gli uomini illustri*, trad. di F. Dessì, Milano 1968
- DOUGLAS 1966 = M. Tulli Ciceronis, *Brutus*, ed. by A. E. Douglas, Oxford 1966
- DYCK 1996 = A. R. Dyck, *A commentary on Cicero, De officiis*, Ann Arbor 1996
- ELLENDT 1841 = M. Tulli Ciceronis, *De oratore libri tres*, scholarum in usum brevi annot. explic. F. Ellendt, Islebiae 1841
- ERCOLE 1891 = M. Tullio Cicerone, *Il Bruto*, testo riveduto ed illustrato da P. Ercole, Torino 1891
- FARANDA 1971 = Valerio Massimo, *Detti e fatti memorabili*, a cura di R. Faranda, Torino 1971
- FARANDA-PECCHIURA 2003 = Marco Fabio Quintiliano, *L'istituzione oratoria*, a cura di R. Faranda - P. Pecchiura, Torino 2003²
- FERRERO-ZORZETTI 1995 = M. Tullio Cicerone, *Opere politiche e filosofiche*, vol. primo: *Lo stato, Le leggi, I doveri*, a cura di L. Ferrero e N. Zorzetti, Torino 1995²
- FIOCCHI-MARINONE-VOTTERO 2013 = Marco Tullio Cicerone, *Il processo di Verre*, introd. e premessa al testo di N. Marinone, trad. e note di L. Fiocchi, N. Marinone e D. Vottero, Milano 2013⁸
- FOWLER 1960 = Plutarch's *Moralia* in fifteen volumes, vol. X, with an English transl. by H. N. Fowler, Cambridge (Mass.)-London 1960

BIBLIOGRAFIA

- AGNES-GIACONE DEANGELI 1991 = G. Velleio Patercolo, *Le storie*, a cura di L. Agnes; L. Anneo Floro, *Epitome e frammenti*, a cura di J. Giacone Deangeli, Torino 1991²
- GIUSSANI-GARZETTI-MICHEL 1968 = Cornelio Tacito, *Opere: Annali, Storie, Germania, Agricola, Dialogo degli oratori*, trad. di C. Giussani, comm. di A. Garzetti, introd. di A. Michel, Torino 1968
- GL II = *Grammatici Latini*, vol. 2: *Prisciani institutionum grammaticarum libri I-XII*, ed. by H. Keil and M. Hertz, Cambridge 2009
- GL VI = *Grammatici Latini*, vol. 6: *scriptores artis metricae*, ed. by H. Keil, Cambridge 2009
- GRECO 1998 = M. T. Cicerone, *De inventione*, introd., trad. e note a cura di M. Greco, Galatina 1998
- GUDEMAN 1967 = P. Cornelii Taciti, *Dialogus de oratoribus*, mit proleg., Text und Adn. crit., exeget. und kritisch. Komm., Bibl. und index nominum et rerum, von A. Gudeman, Amsterdam 1967²
- GUMMERE 1971 = Seneca, *Ad Lucilium epistulae morales*, vol. III, with an English transl. by R. M. Gummere, Cambridge (Mass.)-London 1971
- GÜNGERICH 1980 = R. Güngerich, *Kommentar zum Dialogus des Tacitus*, Göttingen 1980
- HOLDEN 1891 = M. Tulli Ciceronis, *De officiis libri tres*, with introd., analysis and comm. by the late rev. H. A. Holden, Cambridge 1891⁷
- JAHN-KROLL 1958 = M. Tulli Ciceronis, *Orator*, als Ersatz der Ausgabe von O. Jahn, erklärt von W. Kroll, Berlin 1958
- JAHN-KROLL 1964 = Cicero, *Brutus*, erklärt von O. Jahn und W. Kroll, überarbeitet von B. Kytzler, Zürich-Berlin 1964⁷
- KASTER 2011 = Macrobius, *Saturnalia*, ed. and transl. by R. A. Kaster, Cambridge-London 2011
- KRUEGER 1909 = M. Krueger, *M. Antonii et L. Licinii Crassi oratorum Romanorum fragmenta*, Vratislaviae 1909
- KUMANIECKI 1995 = M. Tulli Ciceronis *scripta quae manserunt omnia*, fasc. 3, *De oratore*, ed. K. F. Kumaniecki, Stutgardiae-Lipsiae, 1995²
- LANA 1952 = Svetonio, *Le vite dei Cesari*, a cura di I. Lana, Torino 1952
- LEEMAN-PINKSTER 1981 = M. T. Cicero, *De oratore libri III*, Komm. von A. D. Leeman - H. Pinkster, 1. Band: Buch I, 1-165, Heidelberg 1981

BIBLIOGRAFIA

- LEEMAN-PINKSTER-NELSON 1985 = M. T. Cicero, *De oratore libri III*, Komm. von A. D. Leeman - H. Pinkster - H. L. W. Nelson, 2. Band: Buch I, 166-265; Buch II, 1-98, Heidelberg 1985
- LEEMAN-PINKSTER-RABBIE 1989 = M. T. Cicero, *De oratore libri III*, Komm. von A. D. Leeman - H. Pinkster - E. Rabbie, 3. Band: Buch II, 99-290, Heidelberg 1989
- LEEMAN-PINKSTER-WISSE 1996 = M. T. Cicero, *De oratore libri III*, Komm. von A. D. Leeman - H. Pinkster - J. Wisse, 4. Band: Buch II, 291-367; Buch III, 1-95, Heidelberg 1996
- LELLI-PISANI ET ALII 2017 = Plutarco, *Tutti i Moralia*, coord. di E. Lelli e G. Pisani, trad., introd. e note di G. Pisani, E. Lelli, F. Carlà-Uhink, L. Citelli, A. Montalbano, M. Balbo, G. Besso, I. Berti, F. Caruso, M. G. Castello, L. Cecchet, A. D'Alessandro, C. Delle Donne, D. Di Salvo, F. Franciosi, G. Bertolini, A. Busetto, P. Carolla, E. Cerroni, L. M. Ciolfi, L. Bergerard, D. Fabiano, M. Fanelli, L. Fanton, L. Giorgiutti, A. Maiuri, D. Mazza, G. Moro, F. R. Nocchi, F. Orpianesi, S. Prignano, L. Ragone, M. Rocchi, R. Rossa, M. C. Sanna, A. Sofia, S. Tufano, V. Zanusso, Milano 2017
- LENAZ-DESSÌ 1994 = Tacito, *Dialogo sull'oratoria*, introd. e comm. di L. Lenaz, trad. di F. Dessì, Milano 1994
- LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015 = M. T. Cicerone, *De oratore*, trad. e comm. a cura di P. Li Causi - R. Marino - M. Formisano, introd. di E. Romano, Alessandria 2015
- LOYEN 1970 = Sidoine Apollinaire, *Lettres (livres I-V)*, texte établi et traduit par A. Loyen, Paris 1970
- MALCOVATI 1965 = M. Tulli Ciceronis, *Scripta quae manserunt omnia*, fasc. 4, *Brutus*, recogn. H. Malcovati, Lipsiae 1965
- MALCOVATI 1970 = M. Tulli Ciceronis, *Scripta quae manserunt omnia*, fasc. 4, *Brutus*, recogn. H. Malcovati, Leipzig 1970²
- MALCOVATI 1996 = Marco Tullio Cicerone, *Bruto*, a cura di E. Malcovati, Milano 1996
- MANKIN 2011 = Cicero, *De oratore. Book III*, ed. by D. Mankin, Cambridge 2011
- MANONI 1902 = P. Cornelio Tacito, *Il dialogo degli oratori*, commentato da A. Manoni, Milano-Palermo-Napoli 1902
- MARCHESE 2011 = Cicerone, *Bruto*, introd., trad. e comm. di R. R. Marchese, Roma 2011
- MARINONE 1967 = Macrobio Teodosio, *I Saturnali*, a cura di N. Marinone, Torino 1967
- MARSHALL 1985 = B. A. Marshall, *A historical commentary on Asconius*, Columbia (Missouri) 1985

BIBLIOGRAFIA

- MARX 1894 = Incerti auctoris, *De ratione dicendi ad C. Herennium libri IV*, ed. F. Marx, Lipsiae 1894
- MARX 1905 = C. Lucilii, *Carminum reliquiae*, rec. enarr. F. Marx, vol. posterius: commentarius, Lipsiae 1905
- MASPERO 1998 = Claudio Eliano, *La natura degli animali*, introd., trad. e note di F. Maspero, Milano 1998
- MAY-WISSE 2001 = Cicero, *On the ideal orator (De oratore)*, transl., with introd., notes, appendixes, glossary, and indexes by J. M. May - J. Wisse, New York-Oxford 2001
- MAYER 2001 = Tacitus, *Dialogus de oratoribus*, ed. by R. Mayer, Cambridge 2001
- MAYHOFF 1967 = C. Plini Secundi, *Naturalis historiae libri XXXVII*, post L. Iani obitum recogn. et scripturae discrepantia adiecta ed. C. Mayhoff, Stuttgartiae 1967
- MEYERUS 1842 = H. Meyerus, *Oratorum Romanorum fragmenta ab Appio inde Caeco et M. Porcio Catone usque ad Q. Aurelium Symmachum*, Turici 1842²
- MICHEL 1962 = P. Cornelii Taciti, *Dialogus de oratoribus - Tacite, Dialogue des orateurs*, édition, introd. et comm. de A. Michel, Paris 1962
- MILLER 1928 = Cicero, *De officiis*, with an English transl. by W. Miller, London 1928
- MOHR 1895 = C. Sollius Apollinaris Sidonius, rec. P. Mohr, Lipsiae 1895
- MOLAGER 1971 = Cicéron, *Les paradoxes des Stoïciens*, texte établi et traduit par J. Molager, Paris 1971
- MONACO 1968 = Cicerone, *L'exkursus de ridiculis (de or. II 216-190)*, a cura di G. Monaco, Palermo 1968²
- NARDUCCI ET ALII 2007 = Cicerone, *Dell'oratore*, introd. di E. Narducci, trad. di M. Martina, M. Ogrin, I. Torzi, G. Cettuzzi, Milano 2007
- NARDUCCI 2013 = Cicerone, *Bruto*, introd., trad. e note di E. Narducci, Milano 2013⁶
- NARDUCCI-RESTA BARRILE 2011 = Cicerone, *I doveri*, introd. e note di E. Narducci, trad. di A. Resta Barrile, Milano 2011¹²
- NORCIO 1970 = M. Tullio Cicerone, *Opere retoriche*, vol. primo: *De oratore, Brutus, Orator*, a cura di G. Norcio, Torino 1970
- NUTI 2015 = Velleio Patercolo, *Storia romana*, intr., trad. e note di R. Nuti, Milano 2015⁵
- ORELLIUS 1833 = M. Tullii Ciceronis, *Opera quae supersunt omnia ac deperditorum fragmenta*, recogn. et singulis libris ad optimam quamque rec. castigatis ed. Io. Casp. Orellius, Turici 1833, vol. V, pars 1

BIBLIOGRAFIA

- ORF 1976 = H. Malcovati, *Oratorum Romanorum fragmenta liberae rei publicae*, vol. I - Textus, Augustae Taurinorum 1976⁴
- PETERSON 1948 = M. Tulli Ciceronis, *Divinatio in Q. Caecilium - In C. Verrem*, recogn. brevisque adn. crit. instr. G. Peterson, Oxonii 1948²
- PIDERIT-HARNECKER 1886-1890 = Cicero, *De oratore*, erklärt von Dr. K. W. Piderit, besorgt von O. Harnecker, Leipzig 1886-1890⁶
- PLASBERG 1908 = M. Tulli Ciceronis, *Paradoxa Stoicorum, Academicorum reliquiae cum Lucullo, Timaeus, De natura deorum, De divinatione, De fato*, ed. O. Plasberg, fasc. I, Lipsiae 1908
- PUGLIESE 1972 = Marco Tullio Cicerone, *L'orazione per Aulo Cluenzio Abito*, a cura di G. Pugliese, Milano 1972
- RACKHAM 1961 = Pliny, *Natural history* in ten volumes, vol. IX, with an English transl. by H. Rackham, Cambridge (Mass.)-London 1961
- RACKHAM 1982 = Cicero, *De oratore book III, De fato, Paradoxa Stoicorum, De partitione oratoria*, with an English transl. by H. Rackham, London 1982
- RADERMACHER-BUCHHEIT 1971 = M. Fabi Quintiliani, *Institutionis oratoriae libri XII*, ed. L. Radermacher, addenda et corrigenda collegit et adiecit V. Buchheit, Leipzig 1971²
- REINHARDT 2003 = M. T. Cicero, *Topica*, ed. with a transl., introd., and comm. by T. Reinhardt, Oxford 2003
- REINHARDT-WINTERBOTTOM 2006 = Quintilian, *Institutio oratoria, book 2*, ed. by T. Reinhardt - M. Winterbottom, Oxford 2006
- RLM = *Rhetores Latini minores ex codicibus maximam partem primum adhibitis*, emendabat C. Halm, Lipsiae 1863
- RICCIO COLETTI 1994 = M. Tulli Ciceronis, *Topica*, ed. M. L. Riccio Coletti, Teate 1994
- RIGUTINI-MARCHESI 1969 = Svetonio, *Vite dei Cesare*, trad. da G. Rigutini, introd. di C. Marchesi, Firenze 1969²
- ROLFE 1927 = The *Attic nights* of Aulus Gellius, with an Engl. transl. by J. C. Rolfe, London-New York 1927
- RUSCA 1968 = Aulo Gellio, *Le notti attiche*, trad. e note di L. Rusca, Milano 1968
- RUSCA 1972 = Valerio Massimo, *Fatti e detti memorabili*, trad. e note di L. Rusca, Milano 1972

BIBLIOGRAFIA

- SCHOLFIELD 1959 = Aelian, *On the characteristics of animals*, with an English transl. by A. F. Scholfield, London-Cambridge (Mass.) 1959
- TISSONI 1973 = M. Tullio Cicerone, *Qual è il miglior oratore - Le suddivisioni dell'arte oratoria - I topici*, a cura di G. G. Tissoni, Firenze 1973
- URSO 2013 = G. Urso, *Cassio Dione e i sovversivi. La crisi della repubblica nei frammenti della «Storia romana» (XXI-XXX)*, Milano 2013
- VALLOT 1967 = M. Tulli Ciceronis, *Epistularum ad familiares liber IX*, I. P. Vallot recogn., Milano 1967
- VITALI 1963 = M. T. Cicerone, *Lettere ai familiari*, testo latino e versione di C. Vitali, Bologna 1963
- WEBB 1909 = Ioannis Saresberiensis episcopi Carnotensis, *Policratici sive de nugis curialium et vestigiis philosophorum libri VIII*, recogn. et proleg., app. crit., comm., indic. instr. C. C. I. Webb, Oxonii 1909
- WEIDNER 1878 = M. Tullii Ciceronis, *Artis rhetoricae libri duo*, rec. A. Weidner, Berolini 1878
- WESTMAN 1980 = M. Tulli Ciceronis, *Scripta quae manserunt omnia*, fasc. 5, *Orator*, ed. R. Westman, Leipzig 1980
- WILLIAMS 1959 = Cicero, *The letters to his friends*, with an English transl. by W. G. Williams, London 1959
- WILKINS 1965 = M. Tulli Ciceronis, *De oratore libri tres*, with introd. and notes by A. S. Wilkins, Hildesheim 1965²
- WILKINS 1989 = M. Tulli Ciceronis, *Rhetorica*, recogn. brevisque adn. crit. instr. A. S. Wilkins, tomus II, *Brutus, Orator, De optimo genere oratorum, Partitiones oratoriae, Topica*, Oxonii 1989
- WILLIS 1994 = Ambrosii Theodosii Macrobiani, *Saturnalia*, app. crit. instr. in *Somnium Scipionis commentarios*, selecta varietate lectionis ornavit I. Willis, ed. correctior ed. secundae (MCMLXX) cum addendis et corrigendis, Stutgardiae-Lipsiae 1994
- WINTERBOTTOM 1970 = M. Fabi Quintiliani, *Institutionis oratoriae libri duodecim*, recogn. brevisque adn. crit. instr. M. Winterbottom, Oxonii 1970

Dizionari, lessici e repertori

ALEXANDER 1990 = M. C. Alexander, *Trials in the late Roman Republic, 149 BC to 50 BC*, Toronto-Buffalo-London 1990

CALONGHI 1950 = F. Calonghi, *Dizionario latino-italiano*, Torino 1950³

DEL GIUDICE 2010 = F. Del Giudice, *Dizionario giuridico romano*, introd. e prefazz. dei proff. A. Guarino e S. di Salvo, Napoli 2010⁵

FORCELLINI 1965 = *Lexicon totius Latinitatis ab Aegidio Forcellini lucubratum, deinde a Iosepho Furlanetto emendatum et auctum, nunc vero curantibus Francisco Corradini et Iosepho Perin emendatius et auctius melioremque in formam redactum*, Bononiae-Patavii 1965⁵

GREENIDGE-CLAY 1976 = *Sources for Roman history (B.C. 133-70)*, collected and arranged by A. H. J. Greenidge and A. M. Clay, revised by E. W. Gray, Oxford 1976²

GRIMAL 2007 = P. Grimal, *Enciclopedia della mitologia*, ediz. ital. a cura di C. Cordié, prefaz. di C. Picard, Milano 2007 (= *Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine*, Paris 1988⁹)

LEWIS-SHORT 1958 = *A Latin dictionary*, founded on Andrews' edition of Freund's Latin dictionary, rev., enl. and in great part rewritten by C. T. Lewis and C. Short, Oxford 1958

MRR 1951 = T. R. S. Broughton, *The magistrates of the Roman Republic*, with the collaboration of M. L. Patterson, vol. I: 509 B.C.-100 B.C., New York 1951

MRR 1952 = T. R. S. Broughton, *The magistrates of the Roman Republic*, vol. II: 99 B.C.-31 B.C., New York 1952

OLD 1968 = *Oxford Latin dictionary*, Oxford 1968

RE = Paulys, *Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, herausgegeben von G. Wissowa, W. Kroll, K. Witte, K. Mittelhaus, K. Ziegler, W. John, Stuttgart-München 1894-1980

ROTONDI 1990 = G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani. Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, Hildesheim-Zürich-New York 1990

TOSI 1992 = R. Tosi, *Dizionario delle sentenze greche e latine*, Milano 1992⁴

Studi

ACHARD 1994 = G. Achard, introd. a Cicéron, *De l'invention*, texte établi et traduit par G. Achard, Paris 1994, pagg. 5-44

ALEXANDER 2007 = M. C. Alexander, *Oratory, rhetoric, and politics in the Republic*, in W. Dominik - J. Hall (edd.), *A companion to Roman rhetoric*, Malden 2007, pagg. 98-108

ANDREWS 1948 = A. C. Andrews, *Oysters as a food in Greece and Rome*, in *The Classical Journal* 1948, 43 (5), pagg. 299-303

ASTIN 1960 = A. E. Astin, *Dicta Scipionis of 131 B.C.*, in *The Classical Quarterly* 1960, 10 (1), pagg. 135-139

BABLITZ 2007 = L. Bablitz, *Actors and audience in the Roman courtroom*, London-New York 2007

BADIAN 1956 [1] = E. Badian, *P. Decius P. f. Subulo: an orator of the time of the Gracchi*, in *The Journal of Roman Studies* 1956, 46, pagg. 91-96

BADIAN 1956 [2] = E. Badian, *Q. Mucius Scaevola and the province of Asia*, in *Athenaeum* 1956, n.s. 34, pagg. 104-123

BADIAN 1961 = E. Badian, recensione a R. S. Broughton, *Supplement to The magistrates of the Roman Republic*, in *Gnomon* 1961, 33 (5), pagg. 492-498

BADIAN 1967 = E. Badian, *Foreign clientelae (264-70 B.C.)*, Oxford 1967

BADIAN 1968 [1] = E. Badian, *Caepio and Norbanus*, in Id., *Studies in Greek and Roman history*, Oxford 1968², pagg. 34-70 (già in *Historia* 1957, 6, pagg. 318 - 346)

BADIAN 1968 [2] = E. Badian, *Roman imperialism in the late Republic*, Oxford 1968²

BADIAN 1972 = E. Badian, *Publicans and sinners. Private enterprise in the service of the Roman Republic*, Ithaca (New York) 1972

BALBO 1997 = A. Balbo, *Note sulle edizioni pre-malcovatiane degli Oratorum Romanorum fragmenta*, in *Athenaeum* 1997, n.s. 85 (1), pagg. 624-636

BALDSON 1938 = J. P. V. D. Baldson, *The history of the extortion court at Rome, 123-70 B.C.*, in *Papers of the British School at Rome* 1938, 14 (n. s. 1), pagg. 98-114

BALDSON 1965 = J. P. V. D. Baldson, recensione a E. Badian, *Studies in Greek and Roman history*, in *The Journal of Roman Studies* 1965, 55, pagg. 229-232

BIBLIOGRAFIA

- BANCALARI MOLINA 1988 = A. Bancalari Molina, *Gli interventi degli Italici nella lotta politica romana durante il tribunato di Livio Druso (91 a.C.)*, in *Studi classici e orientali* 1988, 37, pagg. 407-437
- BARDON 1952 = H. Bardon, *La littérature latine inconnue*, tome I: l'époque républicaine, Paris 1952
- BARTOLE 1975 = A. Bartole, *Usi e valori del termine factio alla fine dell'età repubblicana*, in *Bollettino di Studi Latini* 1975, 5, pagg. 3-12
- BASILE 2011 = A. Basile, *Amata murena*, in R. Valenti (a cura di), *Intorno ai Campi Flegrei. Memorie dell'acqua e della terra*, Napoli 2011, pagg. 99-104
- BAUMAN 2003 = R. A. Bauman, *Women and politics in ancient Rome*, London-New York 2003
- BELOCH 1989 = J. Beloch, *Campania. Storia e topografia della Napoli antica e dei suoi dintorni*, a cura di C. Ferone e F. Pugliese Carratelli, prefaz. di G. Pugliese Carratelli, Napoli 1989 (= *Campanien. Geschichte und Topographie des antiken Neapel und seiner Umgebung*, Breslau 1890²)
- BETOCCHI 1990 = I. Betocchi, *Ipotesi sulla proposta di riforma monetaria di M. Livio Druso (tr. pl. 91 a.C.)*, in *Annali della Facoltà di lettere e filosofia. Università di Siena* 1990, 11, pagg. 33-49
- BETTINI 2002 = M. Bettini, *L'incesto di Fedra e il corto circuito della consanguineità*, in *Dioniso* 2002, 1, pagg. 88-99
- BLOCH 1903 = G. Bloch, *De l'authenticité de l'édit censorial de 92 av. J. C. contre les rhéteurs latins*, in *Klio* 1903, 3, pagg. 68-73
- BOISSIER 1903 = G. Boissier, *La fin du paganisme: étude sur les dernières lutttes religieuses en occident au quatrième siècle*, Paris 1903⁴
- BONNER 1969 = S. F. Bonner, *Roman declamation in the late Republic and early Empire*, Liverpool 1969²
- BONNER 1986 = S. F. Bonner, *L'educazione nell'antica Roma. Da Catone il censore a Plinio il giovane*, Roma 1986 (= *Education in Ancient Rome. From the Elder Cato to the younger Pliny*, London 1977)
- BORGIO 2011 = A. Borgo, *L'orata d'oro*, in R. Valenti (a cura di), *Intorno ai Campi Flegrei. Memorie dell'acqua e della terra*, Napoli 2011, pagg. 89-92

BIBLIOGRAFIA

- BORGIO 2012 = A. Borgia, *Res nova et inusitata, supplicium de studiis sumi (Sen. Contr. 10 praef. 5). A proposito dei roghi di libri a Roma*, in *Paideia* 2012, 67, pagg. 33-53
- BORGIO 2013 = A. Borgia, *Imprenditoria ed epicureismo nella Campania del I sec. a. C. I piscinarii dell'area flegrea*, in C. Nunziata (a cura di), *Acta Lucretiana. III certamen Lucretianum internazionale*, Napoli 2013, pagg. 27-40
- BORGIO 2016 = A. Borgia, *Imprenditori ed epicurei nell'area flegrea del I sec. a.C. Il processo per abusivismo edilizio contro Caio Sergio Orata*, in M. Capasso (a cura di), *Sulle orme degli Antichi. Scritti di filologia e di storia della tradizione classica offerti a Salvatore Cerasuolo*, Lecce 2016, pagg. 61-74
- BRETONE 1969 = M. Bretone, *Il giureconsulto interprete della legge*, in *Labeo* 1969, 15, pagg. 298-310
- BROADHEAD 1925 = H. D. Broadhead, *Cicero, De oratore, I. 225*, in *The Classical Review* 1925, 39 (5/6), pag. 317
- BROUGHTON 1972 = T. R. S. Broughton, *Senate and senators of the Roman Republic: the prosopographical approach*, in AA. VV., *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt*, Berlin-New York 1972, vol. I 1, pagg. 250-265
- BRUNT 1965 = P. A. Brunt, *Italian aims at the time of the Social war*, in *The Journal of Roman Studies* 1965, 55 (1/2), pagg. 90-109
- CALBOLI 1965 = G. Calboli, *La formazione oratoria di Cicerone*, in *Vichiana* 1965, 2 (1), pagg. 3-30
- CALBOLI 1972 = G. Calboli, *L'oratore M. Antonio e la «Rhetorica ad Herennium»*, in *Giornale Italiano di Filologia* 1972, 24, pagg. 120-177
- CALBOLI 1975 = G. Calboli, *Su alcuni frammenti di Cornelio Sisenna*, in *Studi urbinati di storia, filosofia e letteratura* 1975, 49, pagg. 151-221
- CALBOLI 1981 = G. Calboli, recensione a KENNEDY 1972, in *Athenaeum* 1981, n.s. 59, pagg. 216-222
- CALBOLI 1982 = G. Calboli, *La retorica preciceroniana e la politica a Roma*, in AA. VV., *Éloquence et rhétorique chez Cicéron, Vandoeuvres-Genève* 1982, pagg. 41-108
- CALBOLI 1996 = G. Calboli, *Gli oratori romani nel passaggio dal II al I sec. a. C.*, in AA. VV., *Per Enrica Malcovati. Atti del convegno di studi nel centenario della nascita (Pavia 21-22 ottobre 1994)*, Como 1996, pagg. 105-124

BIBLIOGRAFIA

- CALBOLI MONTEFUSCO 1986 = L. Calboli Montefusco, *La dottrina degli "status" nella retorica greca e romana*, Hildesheim-Zürich-New York 1986
- CALBOLI MONTEFUSCO 1992 = L. Calboli Montefusco, *Cicerone, De oratore: la doppia funzione dell'ethos dell'oratore*, in *Rhetorica* 1992, 10 (3), pagg. 245-259
- CAM-ERISTOV 2014 = M.-T. Cam, H. Eristov, *Une commande de Symmaque*, *Epist. 8, 42, 2* (praemeditatum opus musium), in *Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes* 2014, 88 (1), pagg. 173-178
- CANCELLI 2010 [2] = F. Cancelli, *La codificazione dell'edictum praetoris. Dogma romanistico*, Milano 2010
- CARNEY 1962 = T. F. Carney, *The picture of Marius in Valerius Maximus*, in *Rheinisches Museum für Philologie* 1962, 105, pagg. 289-337
- CAVARZERE 2000 = A. Cavarzere, *Oratoria a Roma. Storia di un genere pragmatico*, Roma 2000
- CERRI 1972 = G. Cerri, *Crasso, Taurisco e la 'selva senza metodo' (uno dei problemi di fondo della retorica antica: Cic. De or. III 24, 93)*, in *La Parola del Passato* 1972, 27, pagg. 312-320
- CHARRIER 2003 = S. Charrier, *Les années 90-80 dans le Brutus de Cicéron (§§ 304-312): la formation d'un orateur au temps des guerres civiles*, in *Revue des Études Latines* 2003, 81, pagg. 79-96
- CIMA 1903 = A. Cima, *L'eloquenza latina prima di Cicerone*, Roma 1903
- CIPRIANI-INTRONA 2008 = G. Cipriani - F. Introna, *La retorica nell'antica Roma*, Roma 2008
- CLARKE 2002 = M. L. Clarke, *Rhetoric at Rome: a historical survey*, revised and with a new introd. by D. H. Berry, London 2002³
- CLOUD 2006 = D. Cloud, *The constitution and public criminal law*, in J. A. Crook - A. Lintott - E. Rawson (edd.), *Cambridge ancient history*, Cambridge 2006², vol. IX, pagg. 491-530
- COLIN 1905 = G. Colin, *Rome et la Grèce de 200 à 146 avant Jésus-Christ*, Paris 1905
- CORBEILL 1996 = A. Corbeill, *Controlling laughter. Political humour in the late Roman Republic*, Princeton 1996
- CORNELL 1981 = T. Cornell, *Some observation on the «crimen incesti»*, in AA. VV., *Le délit religieux dans la cité antique (table ronde, Rome, 6-7 avril 1978)*, Rome 1981, pagg. 27-37

BIBLIOGRAFIA

CRAWFORD 2005 = J. W. Crawford, *Cicerone: le orazioni perdute e le orazioni frammentarie*, in E. Narducci (a cura di), *Eloquenza e astuzie della persuasione in Cicerone. Atti del V Symposium Ciceronianum Arpinas (Arpino 7 maggio 2004)*, Firenze 2005, pagg. 23-41

CULPEPPER STROUP 2007 = S. Culpepper Stroup, *Greek rhetoric meets Rome: expansion, resistance, and acculturation*, in W. Dominik - J. Hall (edd.), *A companion to Roman rhetoric*, Malden 2007, pagg. 23-37

D'ARMS 1967 = J. H. D'Arms, *Roman Campania: two passages from Cicero's correspondence*, in *American Journal of Philology* 1967, 88, pagg. 195-202

D'ARMS 1970 = J. H. D'Arms, *Romans on the bay of Naples: a social and cultural study of the villas and their owners from 150 B.C. to A.D. 400*, Cambridge (Massachusetts) 1970 (ristampato in *Romans on the bay of Naples and other essays on Roman Campania*, Bari 2003, pagg. 5-225)

D'ARMS 1977 = J. H. D'Arms, *Proprietari e ville nel golfo di Napoli*, in AA. VV., *I Campi Flegrei nell'archeologia e nella storia: convegno internazionale (Roma, 4-7 maggio 1976)*, Roma 1977, pagg. 347-363

DAVID 1979 = J.-M. David, *Promotion civique et droit à la parole: L. Licinius Crassus, les accusateurs et les rhéteurs latins*, in *Mélanges de l'École Française de Rome. Antiquité* 1979, 91 (1), pagg. 135-181

DAVID 1980 = J.-M. David, *"Eloquentia popularis" et conduites symboliques des orateurs de la fin de la République: problèmes d'efficacité*, in *Quaderni di Storia* 1980, 12, pagg. 171-211

DEN BOER 1972 = W. Den Boer, *Some minor Roman historians*, Leiden 1972

DELLA VALLE 1935 = G. Della Valle, *Tito Lucrezio Caro e l'epicureismo campano*, Napoli 1935²

DE SAINT-DENIS 1939 = E. de Saint-Denis, *Evolution sémantique de «urbanus-urbanitas»*, in *Latomus* 1939, 3 (1), pagg. 5-26

DOBLHOFFER 1990 = G. Doblhofer, *Die Popularen der Jahre 111-99 vor Christus. Eine Studie zur Geschichte der späten römischen Republik*, Wien-Köln 1990

DYSON 1976 = S. L. Dyson, *L. Calpurnius Caesoninus and Transalpine Gaul*, in *Latomus* 1976, 35 (2), pagg. 356-362

ENDERLEIN 1882 = O. Enderlein, *De M. Antonio oratore*, Lipsiae 1882

BIBLIOGRAFIA

- FALCHI 1980 = G. L. Falchi, *Interpretazione 'tipica' nella 'causa Curiana'*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 1980, 46, pagg. 383-430
- FANTHAM 1972 = E. Fantham, *Comparative studies in Republican Latin imagery*, Toronto 1972
- FANTHAM 1973 = E. Fantham, *Ciceronian conciliare and Aristotelian ethos*, in *Phoenix* 1973, 27, pagg. 262-275
- FANTHAM 2004 = E. Fantham, *The Roman world of Cicero's De oratore*, Oxford 2004
- FANTHAM 2005 = E. Fantham, *The contexts and occasions of Roman public rhetoric*, in W. J. Dominik (ed.), *Roman eloquence. Rhetoric in society and literature*, London-New York 2005, pagg. 91-105
- FEDELI 1989 = P. Fedeli, *I sistemi di produzione e diffusione*, in G. Cavallo - P. Fedeli - A. Giardina (dirr.), *Lo spazio letterario di Roma antica*, Roma 1989, vol. II: la circolazione del testo, pagg. 343-378
- FERNÁNDEZ CORTE 2013 = J. C. Fernández Corte, *El orador Marco Antonio y las letras griegas: un ejercicio de dissimulatio*, in J. A. Beltrán - A. Encuentra - G. Fontana - A. I. Magallón - R. M.^a Marina (edd.), *Otium cum dignitate. Estudios en homenaje al profesor José Javier Iso Echegoyen*, Zaragoza 2013, pagg. 279-290
- FICCA 1999 = F. Ficca, *Seneca e il concetto di mors opportuna. I tempi del vivere e del morire*, in *Bollettino di Studi Latini* 1999, 29 (1), pagg. 103-118
- FOX 2007 = M. Fox, *Cicero's philosophy of history*, Oxford 2007
- FRACCARO 1912 = P. Fraccaro, *Studi sull'età dei Gracchi. I - Oratori ed orazioni dell'età dei Gracchi*, in *Studi storici per l'antichità classica* 1912, 5, pagg. 317-448
- FRACCARO 1957 = P. Fraccaro, *Scauriana*, in Id., *Opuscula*, Pavia 1957, vol. II, pagg. 125-147 (già in *Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche* 1911, 20, pagg. 169-196)
- FRANK 1971 = T. Frank, *Life and literature in the Roman Republic*, Berkeley-Los Angeles 1971
- FRASCHETTI 1981 = A. Fraschetti, *Le sepolture rituali del Foro Boario*, in AA. VV., *Le délit religieux dans la cité antique (table ronde, Rome, 6-7 avril 1978)*, Rome 1981, pagg. 51-115
- FUKS-GEIGER 1971 = A. Fuks - J. Geiger, *The 'lex iudiciaria' of M. Livius Drusus*, in AA. VV., *Studi in onore di Edoardo Volterra*, Milano 1971, vol. secondo, pagg. 421-427

BIBLIOGRAFIA

- GABBA 1953 = E. Gabba, *Politica e cultura in Roma agli inizi del I sec. a.C.*, in *Athenaeum* 1953, n.s. 31, pagg. 259-272
- GABBA 1972 = E. Gabba, *Mario e Silla*, in AA. VV., *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt*, von den Anfängen Roms bis zum Ausgang der Republik, Berlin-New York 1972, vol. I 1, pagg. 764-805
- GABBA 1973 [1] = E. Gabba, *Le origini della guerra sociale e la vita politica romana dopo l'89 a.C.*, in ID., *Esercito e società nella tarda repubblica romana*, Firenze 1973, pagg. 193-345 (già in *Athenaeum* 1954. n.s. 32, pagg. 41-114 e 293-345)
- GABBA 1973 [2] = E. Gabba, *Osservazioni sulla legge giudiziaria di M. Livio Druso (91 a.C.)*, in ID., *Esercito e società nella tarda repubblica romana*, Firenze 1973, pagg. 369-382 (già in *La Parola del Passato* 1956, 11, pagg. 363-372)
- GABBA 1973 [3] = E. Gabba, *M. Livio Druso e le riforme di Silla*, in ID., *Esercito e società nella tarda repubblica romana*, Firenze 1973, pagg. 383-406 (già in *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Lettere, Storia e Filosofia*, ser. II, 1964, 33, pagg. 1-15)
- GALLI 2000 = L. Galli, *Un frammento dell'oratore Crasso e un verso dell'astianatte di Accio*, in *Materiali e Discussioni per l'analisi dei testi classici* 2000, 44, pagg. 183-194
- GANDOLFI 1966 = G. Gandolfi, *Studi sull'interpretazione degli atti negoziali in diritto romano*, Milano 1966
- GARBARINO 1973 = G. Garbarino, *Roma e la filosofia greca dalle origini alla fine del II secolo a. C.*, Torino 1973
- GENTILI 1981 = B. Gentili, *L'arte della filologia*, in E. Flores (a cura di), *La critica testuale greco-latina, oggi. Metodi e problemi. Atti del convegno internazionale (Napoli 29-31 ottobre 1979)*, Roma 1981, pagg. 9-25
- GIARDINA 2012 = A. Giardina, *Accogliere gli dei, reprimere i culti*, in A. Giardina - F. Pesando (a cura di), *Roma caput mundi: una città tra dominio e integrazione*, Milano 2012, pagg. 215-225
- GRECO 2012 = E. Greco, *Roma città greca*, in A. Giardina - F. Pesando (a cura di), *Roma caput mundi: una città tra dominio e integrazione*, Milano 2012, pagg. 69-77
- GRIFFIN 1973 = M. Griffin, *The 'leges iudicariae' of the pre-Sullan era*, in *The Classical Quarterly* 1973, n. s. 23 (1), pagg. 108-126

BIBLIOGRAFIA

- GRIFFIN 1989 = M. Griffin, *Philosophy, politics, and politicians at Rome*, in M. Griffin - J. Barnes (edd.), *Philosophia togata I. Essays on philosophy and Roman society*, Oxford 1989, pagg. 1-37
- GRILLI 1992 = A. Grilli, *Sui criteri per l'edizione di frammenti filosofici*, in Id., *Stoicismo epicureismo e letteratura*, Brescia 1992, pagg. 3-14 (già in E. Flores [a cura di], *La critica testuale greco-latina, oggi. Metodi e problemi. Atti del convegno internazionale [Napoli 29-31 ottobre 1979]*, Roma 1981, pagg. 111-122)
- GRIMAL 1969 = P. Grimal, *Les jardins romains*, Paris 1969²
- GRUEN 1964 = E. S. Gruen, *Politics and the courts in 104 B.C.*, in *Transactions and Proceedings of the American Philological Association* 1964, 95, pagg. 99-110
- GRUEN 1965 = E. S. Gruen, *The lex Varia*, in *The Journal of Roman Studies* 1965, 55 (1/2), pagg. 59-73
- GRUEN 1966 = E. S. Gruen, *Political prosecutions in the 90's BC*, in *Historia* 1966, 15 (4), pagg. 32-64
- GRUEN 1968 [1] = E. S. Gruen, *M. Antonius and the trial of the Vestal virgins*, in *Rheinisches Museum* 1968, 111, pagg. 59-63
- GRUEN 1968 [2] = E. S. Gruen, *Roman politics and the criminal courts, 149-78 B.C.*, Cambridge (Massachusetts) 1968
- GRUEN 1971 [1] = E. S. Gruen, *Pompey, Metellus Pius, and the trials of 70-69 B.C.: the perils of schematism*, in *American Journal of Philology* 1971, 92 (1), pagg. 1-16
- GRUEN 1971 [2] = E. S. Gruen, *Some criminal trials of the late Republic: political and prosopographical problems*, in *Athenaeum* 1971, 49 (1), pagg. 54-69
- GRUEN 1990 = E. S. Gruen, *Studies in Greek culture and Roman policy*, Leiden-New York-København-Köln 1990
- GRUEN 1993 = E. S. Gruen, *Culture and national identity in republican Rome*, London 1993
- GUASTELLA 1985 = G. Guastella, *La rete del sangue: simbologia delle relazioni e modelli dell'identità nella cultura romana*, in *Materiali e Discussioni per l'analisi dei testi classici*, 1985, 15, pagg. 49-123
- GUERIN 2011 = C. Guérin, *Persona. L'élaboration d'une notion rhétorique au I^{er} siècle av. J.-C.*, vol. II: théorisation cicéronienne de la persona oratoire, Paris 2011

BIBLIOGRAFIA

- GUERIN 2015 = C. Guérin, *La voix de la vérité. Témoin et témoignage dans les tribunaux romains du I^{er} siècle avant J.-C.*, Paris 2015
- GUMBRECHT 1997 = H. U. Gumbrecht, *Eat your fragment! About imagination and the restitution of texts*, in G. W. Most (ed.), *Collecting fragments-Fragmente sammeln*, Göttingen 1997, pagg. 315-327
- GWYNN 1964 = A. Gwynn, *Roman education from Cicero to Quintilian*, New York 1964
- HALLETT 1984 = J. P. Hallett, *Fathers and daughters in Roman society. Women and the elite family*, Princeton 1984
- HANDS 1972 = A. R. Hands, *Livius Drusus and the courts*, in *Phoenix* 1972, 26, pagg. 268-274
- HARDING 2003 = P. Harding, *Comedy and rhetoric*, in I. Worthington (ed.), *Persuasion: Greek rhetoric in action*, London-New York 2003
- HARRIS 1991 = W. V. Harris, *Lettura e istruzione nel mondo antico*, Roma-Bari 1991 (= *Ancient literacy*, Harvard 1989)
- HAURY 1955 = A. Haury, *L'ironie et l'humour chez Cicéron*, Paris 1955
- HELLEGOUARC'H 1963 = J. Hellegouarc'h, *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la république*, Paris 1963
- HENDRICKSON 1933 = G. L. Hendrickson, *The Memoirs of Rutilius Rufus*, in *Classical Philology* 1933, 28 (3), pagg. 153-175
- HENRICHs 1995 = A. Henrichs, *Graecia capta: Roman views of Greek culture*, in *Harvard Studies in Classical Philology* 1995, 97, pagg. 243-261
- HERMON 1976 = E. Hermon, *La date de la fondation de la colonie Narbo Martius en Gaule narbonnaise*, in *Revue historique de Droit français et étranger* 1976, 54 (2), pagg. 229-239
- HUGHES 2002 = J. J. Hughes, *Kairos and decorum: Crassus orator's speech de lege Servilia*, in P. Sipiora - J. S. Baumlin (edd.), *Rhetoric and kairos. Essays in history, theory, and praxis*, New York 2002, pagg. 128-137
- HUGHES 2005 = J. J. Hughes, *Inter tribunal et scaenam: comedy and rhetoric in Rome*, in W. J. Dominik (ed.), *Roman eloquence. Rhetoric in society and literature*, London-New York 2005
- JACZYNOWSKA 1962 = M. Jaczynowska, *The economic differentiation of the Roman nobility at the end of the Republic*, in *Historia* 1962, 11 (1), pagg. 486-499

BIBLIOGRAFIA

- JOCELYN 1977 = H. D. Jocelyn, *The ruling class of the Roman Republic and Greek philosophers*, in *Bulletin of the John Rylands Library* 1977, 59, pagg. 323-366
- JONES 1939 = R. E. Jones, *Cicero's accuracy of characterization in his dialogues*, in *The American Journal of Philology* 1939, 60 (3), pagg. 307-325
- JULLIEN 1885 = É. Jullien, *Les professeurs de littérature dans l'ancienne Rome et leur enseignement depuis l'origine jusqu'à la mort d'Auguste*, Paris 1885
- KENNEDY 1969 = G. Kennedy, *The rhetoric of advocacy in Greece and Rome*, in *American Journal of Philology* 1969, 89, pagg. 419-436
- KENNEDY 1972 = G. Kennedy, *The art of rhetoric in the Roman world*, Princeton 1972
- KLEBERG 1975 = T. Kleberg, *Commercio librario ed editoria nel mondo antico*, in G. Cavallo (a cura di), *Libri, editori e pubblico nel mondo antico. Guida storica e critica*, Roma-Bari 1975, pagg. 27-80 (= *Bokhandel och bokförlag i antiken*, Stockholm 1962)
- LABATE 1984 = M. Labate, *L'arte di farsi amare. Modelli culturali e progetto didascalico nell'elegia ovidiana*, Pisa 1984
- LANGSLOW 2000 = D. R. Langslow, *Latin discourse particles, 'medical Latin' and 'classical Latin'*, in *Mnemosyne* 2000, 53 (5), pagg. 537-560
- LA PENNA 1989 = A. La Penna, *La legittimazione del lusso privato da Ennio a Vitruvio. Momenti, problemi, personaggi*, in *Maia* 1989, 41 (1), pagg. 3-34
- LEA BENESS 2009 = J. Lea Beness, *Carbo's tribunate of 129 and the associated dicta Scipionis*, in *Phoenix* 2009, 63 (1/2), pagg. 60-72
- LEEMAN 1974 = A. D. Leeman, *Orationis ratio. Teoria e pratica stilistica degli oratori, storici e filosofi latini*, Bologna 1974 (= *Orationis ratio. The stylistic theories and practice of the Roman orators historians and philosophers*, Amsterdam 1963)
- LENTANO 2008 = M. Lentano, *Bruto o il potere delle immagini*, in *Latomus* 2008, 67 (4), pagg. 881-899
- LEVICK 1971 = B. Levick, *Cicero, Brutus 43. 159 ff., and the foundation of Narbo Martius*, in *The Classical Quarterly* 1971, n. s. 21 (1), pagg. 170-179
- LÉVY 1992 = C. Lévy, *Cicero Academicus. Recherches sur les Académiques et sur la philosophie cicéronienne*, Roma 1992
- LIEBERG 1969 = G. Lieberg, *Seefahrt und Werk. Untersuchungen zu einer Metapher der Antiken, besonders der lateinischen Literatur*, in *Giornale italiano di filologia* 1969, 21 (2), pagg. 209-240

BIBLIOGRAFIA

- LOCKYER 1971 = C. W. Lockyer, *The fiction of memory and the use of written sources: convention and practice in Seneca the Elder and other authors*, Princeton 1971
- MACMULLEN 1991 = R. MacMullen, *Hellenizing the Romans (2nd century B. C.)*, in *Historia* 1991, 40 (1), pagg. 419-438
- MADVIG 1873 = I. N. Madvig, *Adversaria critica ad scriptores Graecos et Latinos*, vol. II, emendationes Latinae, Hauniae 1873
- MAIURI 1957 = A. Maiuri, *Passeggiate campane*, Firenze 1957³
- MALCOVATI 1955 = E. Malcovati, *Ad Cic. Fam. IX 21, 3*, in AA. VV., *Studi in onore di Gino Funaioli*, Roma 1955, pagg. 216-220
- MANFREDINI 1976 = A. Manfredini, *L'editto 'de coercendis rhetoribus Latinis' del 92 a. C.*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 1976, 42, pagg. 99-148
- MARASCO 2010 = G. Marasco, *Un imprenditore di successo del I secolo a.C.: C. Sergio Orata*, in *Ancient Society* 2010, 40, pagg. 69-78
- MARROU 1971 = H. I. Marrou, *Storia dell'educazione nell'Antichità*, Roma 1971³ (= *Histoire de l'éducation dans l'Antiquité*, Paris 1964⁶)
- MARSHALL 1976 [1] = B. A. Marshall, *Crassus: a political biography*, Amsterdam 1976
- MARSHALL 1976 [2] = B. A. Marshall, *The date of Q. Mucius Scaevola's governorship of Asia*, in *Athenaeum* 1976, n.s. 54, pagg. 117-130
- MARSHALL 1977 = B. Marshall, *Two court cases in the late second century B.C.*, in *The American journal of philology* 1977, 98 (4), pagg. 417-423
- MARTINELLI 1915 = N. Martinelli, *Quidnam capite I libri III De Oratore Cicero significavisse videatur*, in *Athenaeum* 1915, 3 (4), pagg. 408-417
- MARTINELLI 1963 = N. Martinelli, *La rappresentazione dello stile di Crasso e di Antonio nel De oratore*, Roma 1963
- MARTINI 2004 = M. C. Martini, *Le vestali. Un sacerdozio funzionale al «cosmo» romano*, Bruxelles 2004
- MATTINGLY 1922 = H. Mattingly, *Some historical coins of the late Republic*, in *The Journal of Roman Studies* 1922, 12, pagg. 230-239
- MATTINGLY 1924 = H. Mattingly, *The Roman "serrati"*, in *The Numismatic Chronicle and Journal of the Royal Numismatic Society*, quinta serie, 1924, 4, pagg. 31-52
- MATTINGLY 1962 = H. B. Mattingly, *The foundation of Narbo Martius*, in M. Renard (éd.), *Hommages à Albert Grenier*, Bruxelles 1962, pagg. 1159-1171

BIBLIOGRAFIA

- MATTINGLY 1969 = H. B. Mattingly, *Notes on some Roman Republican moneyers*, in *The numismatic chronicle* 1969, 9, pagg. 99-105
- MATTINGLY 1972 = H. B. Mattingly, *The numismatic evidence and the founding of Narbo Martius*, in *Revue Archéologique de Narbonnaise* 1972, 5, pagg. 1-19
- MAY 1981 = J. M. May, *The rhetoric of advocacy and the patron-client identification: variation on a theme*, in *American Journal of Philology* 1981, 102 (3), pagg. 308-315
- MAZZINI 2007 = I. Mazzini, *Storia della lingua latina e del suo contesto*, vol. I: linguistica e lingua letteraria, Roma 2007
- MEYER 1970 = R. D. Meyer, *Literarische Fiktion und historischer Gehalt in Ciceros De oratore. Crassus, Antonius und ihre Gesprächspartner*, Stuttgart 1970
- MICHEL 1960 = A. Michel, *Rhétorique et philosophie chez Cicéron. Essai sur les fondements philosophiques de l'art de persuader*, Paris 1960
- MICHEL 1971 = A. Michel, *L'originalité de l'idéal oratoire de Cicéron*, in *Les Études Classiques* 1971, 39 (3), pagg. 311-328
- MÖLLER 2010 = M. Möller, *Der Schwanengesang des Crassus. Modi sprachlicher Repräsentation in Ciceros De oratore (3, 1-6)*, in T. Fuhrer - D. Nelis (edd.), *Acting with words. Communication, rhetorical performance and performative acts in Latin literature*, Heidelberg 2010, pagg. 31-46
- MORESCHINI 1988 = C. Moreschini, *Oratori latini minori*, in F. Della Corte (dir.), *Dizionario degli scrittori greci e latini*, Milano 1988, vol. II, pagg. 1459-1472
- MORSTEIN-MARX 2004 = R. Morstein-Marx, *Mass oratory and political power in the late Roman Republic*, Cambridge 2004
- MOST 1997 = G. W. Most, prefazione a G. W. Most (ed.), *Collecting fragments-Fragmente sammeln*, Göttingen 1997, pagg. V-VIII
- MÜNZER 1897 = F. Münzer, *Beiträge zur Quellenkritik der Naturgeschichte des Plinius*, Berlin 1897
- MÜNZER 1920 = F. Münzer, *Römische Adelsparteien und Adelsfamilien*, Stuttgart 1920
- NARDUCCI 1989 = E. Narducci, *Le risonanze del potere*, in G. Cavallo - P. Fedeli - A. Giardina (dirr.), *Lo spazio letterario di Roma antica*, Roma 1989, vol. II: la circolazione del testo, pagg. 533-577

BIBLIOGRAFIA

- NARDUCCI 1990 = E. Narducci, *Pratiche letterarie e crisi della società. Oratoria, storiografia e filosofia nell'ultimo secolo della repubblica*, in AA. VV., *Storia di Roma*, Torino 1990, vol. II 1, pagg. 885-921
- NARDUCCI 1991 = E. Narducci, *Oratoria e retorica*, in F. Montanari (a cura di), *La prosa latina*, Roma 1991, pagg. 95-143
- NARDUCCI 1997 = E. Narducci, *Cicerone e l'eloquenza romana. Retorica e progetto culturale*, Roma-Bari 1997
- NARDUCCI 2007 [1] = E. Narducci, *Eloquenza, retorica, filosofia nel «De oratore»*, in NARDUCCI ET ALII 2007, pagg. 5-82
- NARDUCCI 2007 [2] = E. Narducci, *Gli arcani dell'oratore*, in NARDUCCI ET ALII 2007, pagg. 83-110 (già in Atene e Roma 1984, n.s. 29 [1-2], pagg. 129-142, ma con aggiornamenti)
- NARDUCCI 2013 [intro] = E. Narducci, *La storia dell'eloquenza romana nel Brutus*, introd. a NARDUCCI 2013, pagg. 5-86
- NEGRI 2009 = G. Negri, *Cicerone come 'fonte di cognizione' del diritto privato romano. L'esempio della causa curiana: appunti per una ricerca*, in *Ciceroniana* 2009, 13, pagg. 165-183
- NEUDECKER 2012 = R. Neudecker, *Vivere alla greca*, in A. Giardina - F. Pesando (a cura di), *Roma caput mundi: una città tra dominio e integrazione*, Milano 2012, pagg. 236-243
- NICOLET 1966 = C. Nicolet, *L'ordre équestre à l'époque républicaine (312-43 av. J.-C.)*, tome 1: définitions juridiques et structures sociales, Paris 1966
- NICOLET 1974 = C. Nicolet, *L'ordre équestre à l'époque républicaine (312-43 av. J.-C.)*, tome 2: prosopographie des chevaliers Romains, Paris 1974
- NIPPERDEII 1877 = C. Nipperdeii, *Opuscula*, Berolini 1877
- NORDEN 1986 = E. Norden, *La prosa d'arte antica: dal VI secolo all'età della Rinascenza*, ediz. ital. a cura di B. Heinemann Campana, con una nota di aggiornamento di G. Calboli e una premessa di S. Mariotti, Roma 1986 (= *Die antike Kunstprosa: vom VI. Jahrhundert v. Chr. bis in die Zeit der Renaissance*, Stuttgart 1915³)
- NOVARA 1982 = A. Novara, *Les idées romaines sur le progrès d'après les écrivains de la République*, Paris 1982
- OETTE 1873 = M. Oette, *De L. Licinio Crasso*, Lipsiae 1873

BIBLIOGRAFIA

- PALMER 2002 = L. R. Palmer, *La lingua latina*, Torino 2002 (= *The Latin language*, London 1961)
- PARETI 1953 = L. Pareti, *Storia di Roma e del mondo romano*, vol. III: dai prodromi della III guerra Macedonica al "primo triumvirato" (170-59 av. Cr.), Torino 1953
- PARKER 2004 = H. N. Parker, *Why were the Vestals virgins? On the chastity of women and the safety of the Roman state*, in *The American Journal of Philology* 2004, 125 (4), pagg. 563-601
- PENNACINI 1989 = A. Pennacini, *L'arte della parola*, in G. Cavallo - P. Fedeli - A. Giardina (dirr.), *Lo spazio letterario di Roma antica*, Roma 1989, vol. II: la circolazione del testo, pagg. 215-267
- PEPE 1967 = L. Pepe, *Per una storia della narrativa latina*, Napoli 1967²
- PERNOT 2007 = L. Pernot, *I paradossi della teatralità retorica in Cicerone*, in G. Petrone - A. Casamento (a cura di), *Lo spettacolo della giustizia: le orazioni di Cicerone*, Palermo 2007, pagg. 13-28
- PETRONE 1971 = G. Petrone, *La battuta a sorpresa negli oratori latini*, Palermo 1971
- PEURIERE 2003 = Y. Peurière, *La pêche et les poissons dans la littérature latine*, vol. I: des origines à la fin de la période augustéenne, Bruxelles 2003
- PICHON 1904 = R. Pichon, *L'affaire des rhéteurs latini*, in *Revue des Études Anciennes* 1904, 6, pagg. 37-41
- RABBIE 2007 = E. Rabbie, *Wit and humour in Roman rhetoric*, in W. Dominik - J. Hall (edd.), *A companion to Roman rhetoric*, Malden 2007, pagg. 207-217
- RAMAGE 1961 = E. S. Ramage, *Cicero on extra-Roman speech*, in *Transactions and Proceedings of the American Philological Association*, 1961, 92, pagg. 481-494
- RAWSON 1974 = E. Rawson, *Religion and politics in the late second century B.C. at Rome*, in *Phoenix* 1974, 28 (2), pagg. 193-212
- RAWSON 1985 = E. Rawson, *Intellectual life in the late Roman Republic*, London 1985
- RAWSON 1991 [1] = E. Rawson, *Lucius Crassus and Cicero: the formation of a statesman*, in EAD., *Roman culture and society. Collected papers*, Oxford 1991, pagg. 16-33 (già in *Proceedings of the Cambridge Philological Society* 1971, 17, pagg. 75-88)
- RAWSON 1991 [2] = E. Rawson, *Cicero the historian and Cicero the antiquarian*, in EAD., *Roman culture and society. Collected papers*, Oxford 1991, pagg. 58-79 (già in *The Journal of Roman Studies* 1972, 62, pagg. 33-45)

BIBLIOGRAFIA

- ROLIN 1979 = G. Rolin, *La jeunesse perturbée de M. Tullius Cicéron*, in *Les Études Classiques* 1979, 47 (4), pagg. 335-346
- ROLIN 1980 = G. Rolin, *La jeunesse perturbée de M. Tullius Cicéron (2^e partie)*, in *Les Études Classiques* 1980, 48 (1), pagg. 43-61
- ROMAN 1994 = D. Roman, *Débuts oratoires et causa popularis à Rome au II^e siècle avant J.-C.: l'exemple de L. Licinius Crassus*, in *Ktema* 1994, 19, pagg. 97-110
- ROMANO 2015 = E. Romano, *Il de oratore: retorica, cultura e politica a Roma negli anni 50 a.C.*, introd. a LI CAUSI-MARINO-FORMISANO 2015, pagg. VII-XXXVI
- ROSE 1924 = H. J. Rose, *Cicero, De oratore, I. 225*, in *The Classical Review* 1924, 38 (3/4), pag. 68
- ROSE 1925 = H. J. Rose, *Varia*, in *The Classical Review* 1925, 39 (7/8), pag. 175
- RUCH 1958 = M. Ruch, *Le préambule dans les oeuvres philosophiques de Cicéron. Essai sur la genèse et l'art du dialogue*, Paris 1958
- SALVATORE 1981 = A. Salvatore, *Tra innovatori e conservatori. Riflessioni metodologiche*, in E. Flores (a cura di), *La critica testuale greco-latina, oggi. Metodi e problemi. Atti del convegno internazionale (Napoli 29-31 ottobre 1979)*, Roma 1981, pagg. 45-63
- SCHIAVONE ET ALII 2010 = E. Cantarella, V. Marotta, B. Santalucia, A. Schiavone, E. Stolfi, U. Vincenti, a cura di A. Schiavone, *Diritto privato romano*, Firenze 2010²
- SCHIAVONE ET ALII 2016 = F. Amarelli, F. Botta, L. De Giovanni, G. Luchetti, V. Marotta, A. Schiavone, E. Stolfi, U. Vincenti, a cura di A. Schiavone, *Storia giuridica di Roma*, Torino 2016
- SCHOLZ 1962 = U. W. Scholz, *Der Redner M. Antonius*, Erlangen 1962
- SCULLARD 2011 = H. H. Scullard, *From the Gracchi to Nero: a history of Rome form 133 B.C. to A.D. 68*, with a new foreword by D. Rathbone, London-New York 2011⁵
- SEAGER 1972 = R. Seager, *Factio: some observations*, in *The Journal of Roman Studies* 1972, 62, pagg. 53-58
- SERRAO 1974 [1] = F. Serrao, *I partiti politici nella repubblica romana*, in ID., *Classi partiti e legge nella repubblica romana*, Pisa 1974, pagg. 163-203 (già in L. De Rosa [a cura di], *Ricerche storiche ed economiche in memoria di Corrado Barbagallo*, Napoli 1970, tomo 1, pagg. 503-536)

BIBLIOGRAFIA

- SERRAO 1974 [2] = F. Serrao, *Repetundae*, in ID., *Classi partiti e legge nella repubblica romana*, Pisa 1974, pagg. 205-225 (già in AA. VV., *Novissimo digesto italiano*, Torino 1968, tomo 15, pagg. 454-461)
- SÖDERHOLM 1853 = J. A. Söderholm, *De M. Antonio et L. Licinio Crasso oratoribus Romanis*, Helsingforsiae 1853
- SORDI 1988 = M. Sordi, *La decadenza della repubblica e il teatro del 154 a.C.*, in *Invigilata Lucernis* 1988, 10, pagg. 327-341
- STAPLES 2004 = A. Staples, *From good goddess to Vestal virgins. Sex and category in Roman religion*, London-New York 2004
- STEEL 2007 = C. Steel, *Lost orators of Rome*, in W. Dominik - J. Hall (edd.), *A companion to Roman rhetoric*, Malden 2007, pagg. 237-249
- STRACHAN-DAVIDSON 1912 = J. L. Strachan-Davidson, *Problems of the Roman criminal law*, Oxford 1912
- STROUX 1929 = G. Stroux, *Summum ius summa iniuria. Un capitolo concernente la storia della interpretatio iuris*, trad. it., in *Annali del Seminario Giuridico della R. Università di Palermo* 1929, 12, pagg. 639-691 (= Leipzig-Berlin 1926)
- SUMNER 1973 = G. V. Sumner, *The orators in Cicero's Brutus: prosopography and chronology*, Toronto 1973
- SWAIN 2002 = S. Swain, *Bilingualism in Cicero? The evidence of code-switching*, in J. N. Adams - M. Janse - S. Swain (edd.), *Bilingualism in ancient society. Language contact and the written text*, Oxford 2002, pagg. 128-167
- SYME 1979 = R. Syme, *Piso and Veranius in Catullus*, in ID., *Roman papers*, ed. by E. Badian, Oxford 1979, vol. I, pagg. 300-304 (già in *Classica et Mediaevalia* 1956, 17, pagg. 129-134)
- TCHERNIA 1997 = A. Tchernia, *Le cercle de L. Licinius Crassus et la naissance de la hiérarchie des vins à Rome*, in *Comptes Rendus des séances. Académie des Inscriptions et Belles Lettres* 1997, 141 (4), pagg. 1247-1259
- TELLEGEN 1983 = J. W. Tellegen, *Oratores, iurisprudentes and the «Causa Curiana»*, in *Revue International des Droits de l'Antiquité* 1983, 30, pagg. 293-311
- THOMSEN-CRAWFORD 1968 = R. Thomsen - M. H. Crawford, *The denarii of the Agrinion hoard*, appendice a M. Thompson, *The Agrinion hoard*, New York 1968, pagg. 118-130

BIBLIOGRAFIA

- TURNER 1948 = J. H. Turner, *Sergius Orata pioneer of radiant heading*, in *The Classical Journal* 1948, 43 (8), pagg. 486-487
- TWEEDIE 2011 = F. C. Tweedie, *Caenum aut caelum: M. Livius Drusus and the land*, in *Mnemosyne* 2011, 64 (4), pagg. 573-590
- VARDELLI 1978 = M. Vardelli, *La «factio Metellana» nei primi anni del I secolo a.C.*, in *Aevum* 1978, 52 (1), pagg. 77-84
- VAUGHN 1985 = J. W. Vaughn, *Law and rhetoric in the Causa Curiana*, in *Classical Antiquity* 1985, 4 (2), pagg. 208-222
- WARD 1974 = A. M. Ward, *Crassus' slippery eel*, in *The classical review* 1974, 24 (2), pagg. 185-186
- WEINRIB 1969 = E. J. Weinrib, recensione a GRUEN 1968 [2], in *Phoenix* 1969, 23 (3), pagg. 317-322
- WEINRIB 1970 = E. J. Weinrib, *The judiciary law of M. Livius Drusus (tr. pl. 91 B.C.)*, in *Historia* 1970, 19, pagg. 414-443
- WIEACKER 1967 = F. Wieacker, *The Causa Curiana and contemporary Roman jurisprudence*, in *The Irish Jurist* 1967, 2, pagg. 151-164
- WILDFANG 2006 = R. L. Wildfang, *Rome's Vestal virgins. A study of Rome's Vestal priestesses in the late Republic and earl Empire*, London-New York 2006
- WISSE 1989 = J. Wisse, *Ethos and pathos from Aristotle to Cicero*, Amsterdam 1989
- WISSE 2017 = J. Wisse, *Philosophers and gentlemen: the orator Crassus's quaestorship, philosophers' deaths, and historical realities in Cicero's De oratore*, in A. H. Groton (ed.), *Ab omni parte beatus. Classical essays in honor of James M. May*, Mundelein 2017, pagg. 121-159

STAMPATO NEL MESE DI DICEMBRE 2018